

CAMERA DEI DEPUTATI

N.165

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante codice dell'ordinamento militare
(165)

*(articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

Trasmesso alla Presidenza il 15 dicembre 2009

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 165 - 166

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante codice dell'ordinamento militare

*(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

Trasmesso alla Presidenza il 15 dicembre 2009

CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

E

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO
MILITARE**





INDICE GENERALE

| | | |
|---|------|------|
| <i>Legenda</i> | pag. | 1 |
| | | |
| Relazione introduttiva al Codice dell'ordinamento militare ed al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare..... | pag. | 9 |
| Ambito della delega per la codificazione dell'ordinamento militare | pag. | 11 |
| Esercizio della delega | pag. | 12 |
| Struttura formale e contenuto del Codice e del Testo unico regolamentare | pag. | 16 |
| | | |
| Relazione generale al Codice dell'ordinamento militare | pag. | 21 |
| Libro primo - Organizzazione e funzioni | pag. | 23 |
| Libro secondo - Beni | pag. | 30 |
| Libro terzo - Amministrazione e contabilità | pag. | 36 |
| Libro quarto - Personale militare | pag. | 51 |
| Libro quinto - Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate | pag. | 61 |
| Libro sesto - Trattamento economico, assistenza e benessere del personale | pag. | 62 |
| Libro settimo - Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio | pag. | 64 |
| Libro ottavo - Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale | pag. | 67 |
| Libro nono - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali | pag. | 81 |
| | | |
| Relazione generale al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare | pag. | 85 |
| Libro primo - Organizzazione e funzioni | pag. | 87 |
| Libro secondo - Beni | pag. | 90 |
| Libro terzo - Amministrazione e contabilità | pag. | 91 |
| Libro quarto - Personale militare | pag. | 93 |
| Libro quinto - Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate | pag. | 96 |
| Libro sesto - Procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali..... | pag. | 97 |
| Libro settimo - Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio | pag. | 98 |
| Libro ottavo - Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale | pag. | 98 |
| Libro nono - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali | pag. | 99 |
| | | |
| Indice sommario Codice dell'ordinamento militare..... | pag. | 101 |
| Indice sommario Testo unico delle disposizioni regolamentari | pag. | 121 |
| Indice sistematico Codice dell'ordinamento militare..... | pag. | 133 |
| Indice sistematico Testo unico delle disposizioni regolamentari..... | pag. | 301 |
| | | |
| Articolato del Codice dell'ordinamento militare | pag. | 381 |
| Articolato del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare..... | pag. | 1365 |



LEGENDA

A) Nelle relazioni (introduttiva, illustrativa generale dei singoli libri del codice e del testo unico regolamentare e delle note in calce ai singoli articoli) e nell'articolato del codice e del t.u. regolamentare sono state utilizzate le evidenze in colore rosso ogni volta che si è fatto rimando ad un articolo del codice o del regolamento medesimo; tanto, per rendere più agevole la ricerca e il controllo di tali riferimenti ogni volta che, successivamente alle eventuali modifiche nella numerazione progressiva dell'articolato (in occasione del parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari) occorrerà sostituire al vecchio il nuovo riferimento.

L'evidenza in rosso sarà eliminata in vista della pubblicazione dei due testi in G.U.

B) Ad ogni articolo del codice e del t.u. regolamentare corrisponde una nota in cui è inserita la relazione riferita allo stesso articolo, con la funzione di facilitare la lettura delle norme con la esplicazione delle fonti riassettate e/o abrogate, il riferimento alla giurisprudenza o principi di cui si è fatta applicazione nel riassetto, ecc. La relazione, in vista della pubblicazione dei testi in G.U., sarà separata dai rispettivi testi normativi e confluirà nella relazione generale ai singoli libri.

C) Ad ogni nota corrisponde un titolo [Relazione art. (rubrica)] in modo da consentire, con immediatezza, il collegamento tra il testo e l'articolo cui lo stesso è riferito, una volta che le note, stralciate dai testi normativi, saranno inserite nelle rispettive relazioni illustrative, in vista della pubblicazione nella G.U.

NOMENCLATORE DEGLI ORGANI CORPI ED AUTORITA' DI INTERESSE MILITARE E RISPETTIVE ABBREVIAZIONI

Accademia aeronautica di Pozzuoli
Accademia militare di Modena
Accademia navale di Livorno
Aeronautica militare
Amministrazione della difesa
ammiraglio di squadra
ammiraglio di divisione
Arma aeronautica
Arma dei carabinieri
Arma di fanteria
aspirante guardiamarina
Associazione sovrano militare ordine di Malta (ACISMOM)
aviere capo
Camere e Consigli regionali
capitano di corvetta
capitano di fregata
capitano di vascello
Capo di Gabinetto
Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare
Capo di stato maggiore della difesa
Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano
Capo di stato maggiore della Marina militare
caporale maggiore capo scelto
caporale scelto
carabinieri



codice penale militare di pace/di guerra
Collegio medico-legale
Conferenza Stato-Regioni
Comando/Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
Comando/Comandante generale della Guardia di finanza
comandante di corpo
Comando operativo di vertice interforze (COI)
Commissioni mediche ospedaliere
Commissione medica di seconda istanza
commissioni di avanzamento
commissione superiore di avanzamento
commissione di disciplina
commissioni alloggi
Consigliere militare del Presidente della Repubblica
Consiglio dei Ministri
Consiglio della magistratura militare
Corpo del genio navale
Corpo degli ingegneri
Corpo di amministrazione e commissariato
Corpi di polizia municipale e provinciale
Corpo sanitario
Corpo delle capitanerie di porto
Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM)
Corpo delle guardie forestali
Corpo di stato maggiore della Marina
Corte militare d'appello
Corpo militare della Croce rossa
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Croce rossa italiana (CRI)
Difesa (quando sostituisce Ministero/Amministrazione)
difesa
Direttore generale
Direzione generale degli armamenti aeronautici
Direzione generale degli armamenti navali
Direzione generale degli armamenti terrestri
Direzione generale dei lavori e del demanio
Direzione generale della sanità militare
Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva
Direzione generale delle telecomunicazioni dell'informatica e delle tecnologie avanzate
Direzione generale di commissariato e di servizi generali
Direzione generale per il personale civile
Direzione generale per il personale militare
Esercito italiano
Forze armate
Forze di polizia ad ordinamento militare/civile
Ufficio di Gabinetto
generale di brigata
generale di brigata aerea
generale di corpo d'armata
generale di divisione
generale di divisione aerea



generale di squadra aerea
genio aeronautico
Giornale ufficiale del Ministero della difesa
Governo
Guardia di finanza
Ispettrice nazionale/Vice-ispettrice nazionale/Segretaria generale
dell'ispettorato/ispettrice di centro di mobilitazione del Corpo delle infermiere
volontarie della Croce rossa
Istituto di scienze militari aeronautiche
Istituto di studi militari marittimi
Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI)
Marina militare
Ministero della difesa
Ministro della difesa
primo maresciallo
Parlamento
Polizia penitenziaria
Polizia di Stato
Presidente della Repubblica
Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente nazionale della Croce rossa italiana
procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione
procura generale militare presso la Corte militare di appello di Roma
Sanità militare
Segretariato generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti
sergente maggiore
Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet"
Scuola militare Nunziatella di Napoli
Scuola militare Teuliè di Milano
Scuola navale militare "Francesco Morosini"
Scuola sottufficiali Marina militare La Maddalena
Scuola sottufficiali Marina militare Taranto
Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito
Sottosegretario di Stato
Stato maggiore della difesa
Stato maggiore dell'Esercito
Stato maggiore Interforze
tenente colonnello
tenente di vascello
ufficiali superiori
Vice segretario generale
Vice comandante generale

Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio

Rapporti con le Regioni
Attuazione del programma di Governo
Pubblica amministrazione e Innovazione
Pari opportunità
Rapporti con il Parlamento
Politiche Europee
Riforme per il Federalismo
Gioventù



Semplificazione Normativa

Ministeri

Affari Esteri (MAE)

Interno (MI)

Giustizia (MG)

Difesa (MD)

Economia e Finanze (MEF)

Dipartimento delle Finanze

Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Dogane

Agenzia del Territorio

Agenzia del Demanio

Sviluppo economico (Min. Svil.Ec.)

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Min. Pol. Agr. Al. e For.)

Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare (Min. Amb.)

Infrastrutture e Trasporti (MIT)

Lavoro, Salute e Politiche Sociali (Min. Lav. Sal. Pol.Soc.)

Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)

Beni e Attività Culturali (Mibac)

ELENCO DELLE ALTRE ABBREVIAZIONI

Fonti

| | |
|-------------------|--|
| c.c. | codice civile |
| CE | Trattato istitutivo della Comunità europea |
| C.e.d.u. | Convenzione Europea dei diritti dell'uomo |
| c.n. | codice della navigazione |
| c.p. | codice penale |
| c.p.m.p | codice penale militare di pace |
| c.p.m.g. | codice penale militare di guerra |
| c.p.c. | codice di procedure civile |
| c.p.p. | codice di procedura penale |
| cod. str. | codice della strada |
| Cost. | Costituzione della Repubblica |
| d.c.G. | decreto capo del Governo |
| d.i. | decreto interministeriale |
| d.l. | decreto legge |
| d.l.lgt. | decreto legge luogotenenziale |
| d.lgs. | decreto legislativo |
| d.lgs.C.P.S. | decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato |
| d.lgs.lgt. | decreto legislativo luogotenenziale |
| d.lgt. | decreto luogotenenziale |
| d.m. | decreto ministeriale |
| d.P.C.M. | decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri |
| d.P.R. | decreto del Presidente della Repubblica |
| disp. att. c.p.c. | disposizioni di attuazione al codice di procedure civile |
| disp. att. | disposizioni di attuazione al codice civile |
| disp. prel. | disposizioni preliminari al codice civile |
| l. | legge |



| | |
|------------------------|--|
| l. fall. | disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (r.d. n. 267/1942) |
| l. reg. | legge regionale |
| l. Tar | legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali (l. n. 1034/1971) |
| l. | legge |
| l.a.c. | legge sul contenzioso amministrativo (l. n. 2248/1865) |
| ord. giud. | ordinamento giudiziario (r.d. n. 12/1941) |
| r.d. | regio decreto |
| r.d.l. | regio decreto legge |
| r.d.lgs. | regio decreto legislativo |
| r.m.p. | regie magistrali patenti |
| r.p. | regie patenti |
| reg. proc. Corte Conti | regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti (r.d. n. 1038/1933) |
| reg. proc. Cons. Stato | regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (r.d. n. 642/1907) |
| R.D.M. | regolamento disciplina militare (d.P.R. n. 545/1986) |
| St. lav. | Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970) |
| t.u. | testo unico |
| t.u. acque | testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (r.d. n. 1775/1933) |
| t.u. Corte Conti | testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti (r.d. n. 1214/1934) |
| t.u. Cons. Stato | testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. n. 1054/1924) |
| t.u.b. | testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385/1993) |
| t.u. edil. | testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. n. 380/2001) |
| t.u. enti locali | testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.P.R. n. 267/2000) |
| t.u. espr. | testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.P.R. n. 327/2001) |
| t.u.f. | testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996 n. 52 (d.lgs. n. 58/1998) |
| t.u.g.p.a. | testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa (r.d. n. 1058/1924) |
| t.u. imp. civ. St. | testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato |



t.u.l.p.s.
t.u.p.i.

(d.P.R. n. 3/1957)
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
testo unico sul pubblico impiego (d.lgs.
n.165/01)

t.i.UE

Trattato istitutivo dell'Unione europea

Autorità giurisdizionali

App.
C. giust. CE
Cons. giust. amm.

Corte d'Appello
Corte di giustizia delle Comunità Europee
Consiglio di giustizia amministrativa per la
regione Sicilia

Cass.
Cons. Stato
Corte conti
Corte cost.
Corte eur. diritti dell'uomo
G.p.a.
Pret.
T.r.g.a

Corte di Cassazione
Consiglio di Stato
Corte dei conti
Corte costituzionale
Corte europea dei diritti dell'uomo
Giunta provinciale amministrativa
Pretura
Tribunale regionale di giustizia
amministrativa
Tribunale amministrativo Regionale
Tribunale superiore delle acque
Tribunale

Tar
Trib. Sup. acque
Trib.

Altre abbreviazioni ricorrenti

a.g.a.
a.g.o.
ad.
all.
ARAN

autorità giudiziaria amministrativa
autorità giudiziaria ordinaria
adunanza
allegato
Agenzia per la rappresentanza Negoziabile
delle Pubbliche Amministrazioni

art.
artt.
c.d.
cap.
CE
cfr.
cit.
co.
conv.
es.
g.a.
gen.
g.o.
g.o.a.
G.U.
id.
IVA
lett.
mod.
n.
op. cit.

articolo
articoli
cosiddetto/a
capitolo
Comunità Europea
confronta
Citato
comma/i
convertito
esempio
giudice amministrativo
generale
giudice ordinario
giudice onorario aggregato
Gazzetta Ufficiale
idem
imposta sul valore aggiunto
lettera/e
modificato
numero
opera citata



ord.
p.a.
p.i.
par.
parr.
plen.
PM
prg
S.C.
s.s.
sent.
sez.
s.p.e.
ss.
tab.
UE
ult.
un.
v.
v.p.o.

ordinanza
pubblica amministrazione
pubblico impiego
paragrafo
paragrafi
plenaria
Pubblico Ministero
piano regolatore generale
Suprema Corte (v. Cass.)
serie speciale
sentenza
sezione
servizio permanente effettivo
seguenti
tabella/e
Unione Europea
ultimo/a
unite
vedi
vice procuratore onorario



**RELAZIONE INTRODUTTIVA
AL
CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
ED AL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE**

RELAZIONE INTRODUTTIVA AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE ED AL TESTO UNICO

Sommario: Ambito della delega per la codificazione dell'ordinamento militare. Esercizio della delega. Struttura formale e contenuto del Codice e del Testo unico regolamentare.

Ambito della delega per la codificazione dell'ordinamento militare.

1. L'art. 14, l. 28 novembre 2005 n. 246, c.d. taglia – leggi, direttamente (co. 14 e 14 *quater*), ovvero indirettamente (co. 15), mediante rinvio espresso all'art. 20, l. 15 marzo 1997 n. 59, delega il Governo:

- a) alla identificazione di tutte le disposizioni legislative anteriori (anche se successivamente novellate), e posteriori al 1970 di cui si ritenga indispensabile la permanenza in vigore;
- b) alla semplificazione e riassetto della materia “sopravvissuta”;
- c) alla armonizzazione delle disposizioni mantenute in vigore con quelle emanate successivamente al 1970.

2. Questi obiettivi vanno realizzati mediante i seguenti principi e criteri direttivi (per quanto di interesse del Ministero della difesa):

- a) codificazione della normativa primaria;
- b) raccolta organica delle norme regolamentari in t.u. (il t.u. avrà dunque a seconda dei casi natura esecutiva, attuativa, integrativa, organizzatoria, delegata stante il richiamo all'art. 17, co. 1 e 2, l. 23 agosto 1988 n. 400, sul punto è esplicito il Consiglio di Stato che esorta alla redazione di un t.u. regolamentare coevamente alla attività di codificazione)¹;
- c) riassetto normativo;
- d) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- e) esplicita indicazione delle norme abrogate (antecedenti o successive al 1970), anche implicitamente, da successive disposizioni e fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle preleggi al codice civile;
- f) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica giuridica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
- g) indicazione dei principi generali;
- h) definizione dei procedimenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla l. 7 agosto 1990 n. 241;
- i) revisione e riduzione delle funzioni amministrative;
- l) soppressione dei procedimenti non rispondenti agli obiettivi fondamentali della legislazione primaria, in contrasto coi principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario, diseconomici per lo Stato ed i cittadini;
- m) semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:
 - disciplina unitaria ed onnicomprensiva di tutti gli aspetti procedurali;
 - riduzione del numero delle fasi, delle amministrazioni, degli uffici (e della loro competenza che può essere modificata);
 - soppressione di organi;
 - raggruppamento di competenze;
 - riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti;



¹ Cons. Stato, ad. gen., 25 ottobre 2004, n. 2/04 reso sullo schema del codice della proprietà industriale.

- regolazione uniforme di identici procedimenti;
- semplificazione della procedura di spesa e contabile;
- aggiornamento tecnologico;
- uso degli strumenti del diritto privato salvo i settori in cui l'interesse pubblico esige atti autoritativi (come accade per quasi tutte le attività dell'amministrazione militare, *n.d.r.*)
- rispetto dei principi adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, affidamento, leale collaborazione;
- ricorso alla conferenza di servizi, sostituzione di organi monocratici a collegiali (se possibile);
- individuazione di responsabilità e procedure (compatibilmente con la struttura delle Forze armate);
- avvalimento di uffici di altre amministrazioni sulla base di accordi ex art. 15, l. n. 241/1990.

Esercizio della delega

3. Sia il Consiglio di Stato (in sede di parere reso sul piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione previsto dall'art. 1, co. 2, d.l. n. 4/2006)², che il Presidente del Consiglio dei Ministri³, hanno evidenziato che il settore dell'«ordinamento militare» è fra quelli che necessitano di un più tempestivo intervento di riassetto normativo da realizzare con la delega del c.d. taglia – leggi.

Esercitando il suo potere di iniziativa in materia di semplificazione e riassetto normativo, sancito dall'art. 14, l. n. 246/2005 e dall'art. 20, co. 9, l. n. 59/1997, il Ministro della difesa ha promosso la codificazione dell'ordinamento militare e dell'Amministrazione della difesa, recependo le sollecitazioni in tal senso provenienti dal sopra citato parere del Consiglio di Stato e dalla citata relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Allo scopo, il Ministero della difesa ha articolato il proprio operato nelle due fasi previste dal citato art. 14, l. n. 246/2005.

Dapprima ha proceduto alla ricognizione delle norme vigenti di interesse del Ministero della difesa, verificando altresì quali fossero di perdurante utilità e quali da ritenere superflue.

Successivamente è stata costituita una commissione di studio denominata “Comitato scientifico per il coordinamento delle attività del Ministero della difesa in materia di semplificazione della legislazione” (d'ora innanzi, Comitato scientifico),⁴ per il riassetto delle norme primarie e secondarie di perdurante interesse della difesa, mediante loro

² Cons. Stato, sez. normativa, 21 maggio 2007, n. 2024/2007.

³ Relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente, presentata al Parlamento in data 14 dicembre 2007.

⁴ Con decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2007 è stato costituito presso il Ministero della difesa un «Comitato scientifico per il coordinamento delle attività del Ministero della difesa in materia di semplificazione della legislazione» così composto:

- a) Vito Poli (consigliere di Stato) - Presidente;
- b) Giuseppe Severini (consigliere di Stato, consigliere giuridico del Ministro della difesa);
- c) Rosanna De Nictolis (consigliere di Stato);
- d) Adelisa Corsetti (consigliere della Corte dei conti);
- e) Vito Tenore (consigliere della Corte dei conti);
- f) Tullio Del Sette (generale di divisione CC e capo dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa).

Il Comitato scientifico è stato insediato in data 31 gennaio 2008.

Con decreto del Ministro della difesa 11 marzo 2008 il componente Vito Tenore è stato sostituito, per sopravvenuto impedimento, con la dottoressa Donatella Scala (consigliere T.a.r.), e al consigliere Rosanna De Nictolis sono state attribuite le funzioni di vicepresidente del Comitato.

Con decreto del Ministro della difesa 3 dicembre 2008 l'incarico del Comitato è stato prorogato per l'anno 2009.



riordino in un codice (delle norme primarie) e in un testo unico (delle norme regolamentari), e mediante espressa abrogazione sia delle norme non più utili, sia delle norme riassettate.

Il Comitato scientifico ha svolto i propri lavori in costante raccordo con l'Ufficio legislativo e il Gabinetto del Ministro della difesa, con lo Stato Maggiore della difesa ed il Segretariato generale.

Il Comitato scientifico si è avvalso altresì di <<esperti>> e <<referenti>> interni al Ministero della difesa, in svariati settori, individuati nell'ambito di ciascuna Forza armata e delle Direzioni generali, al fine di verificare la perdurante vigenza e utilità delle norme e le modalità della loro applicazione pratica.

Nell'ottica di una costante collaborazione e di un *work in progress*, le norme man mano riassettate dal Comitato scientifico sono state sottoposte, nel corso di periodiche riunioni, al Gabinetto, all'Ufficio legislativo, allo Stato Maggiore della difesa, al Segretariato generale e, attraverso questi uffici, alle Forze armate e alle Direzioni generali, in modo da acquisire in corso d'opera osservazioni e suggerimenti. A partire dal mese di febbraio 2009, i testi completi dei due provvedimenti sono stati inviati, a mezzo dell'Ufficio legislativo, ai quattro Stati maggiori, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e al Segretariato generale della difesa. Questi ultimi organismi hanno fatto via via pervenire le loro osservazioni e proposte, puntualmente valutate ai fini del recepimento con la conseguente modificazione dei testi.

5. Il Comitato scientifico ha anzitutto impartito le direttive per il completamento dell'approfondita opera di ricognizione delle norme vigenti di interesse del Ministero della difesa a suo tempo intrapresa dall'Ufficio legislativo, e per l'individuazione delle norme di perdurante utilità, e di quelle da ritenere, invece, o tacitamente abrogate o comunque superate.

Sotto la guida del Comitato scientifico e con il costante impegno dell'Ufficio legislativo, tale opera di ricognizione è sfociata:

- a) nella redazione di indici informatici delle fonti normative, redatti in ordine cronologico e suddivisi per macromaterie;
- b) nell'elaborazione di una banca dati informatica, ad uso interno del Comitato e dell'Ufficio legislativo, denominata "codice Hammurabi", contenente sia gli indici di fonti suddivisi per macromaterie, sia i testi normativi.

La banca dati raccoglie tutte le fonti normative primarie, secondarie e terziarie (accordi di concertazione), *lato sensu* di interesse del Ministero della difesa, ivi compresi testi non più reperibili sulle banche dati normative di carattere commerciale.

Non di rado si è reso necessario, per la realizzazione di tale banca dati, scannerizzare testi normativi direttamente da fonti cartacee, trattandosi di fonti non repertorate nelle banche dati commerciali.

Tale opera di ricognizione ha consentito di catalogare 2250 fonti primarie, 390 fonti secondarie e 11 fonti terziarie, *lato sensu* di interesse dell'Amministrazione militare, e di affrontare e risolvere questioni (all'esito del riassetto di solo interesse storico) circa la natura, primaria o secondaria, di determinate fonti anteriori all'entrata in vigore della Costituzione del 1948.

La banca dati, a richiesta, può essere messa a disposizione degli organi consultivi al fine della redazione dei propri pareri sul codice e sul testo unico regolamentare.

6. Una piccola parte di norme di interesse della Difesa, non più utili, ha già formato oggetto di abrogazione espressa in virtù del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9.

L'obiettivo della pulizia normativa mediante abrogazione espressa, e conseguente riassetto, viene ora portato alla sua massima espansione con la codificazione del diritto amministrativo militare.

E, invero, come è stato autorevolmente osservato: <<Anche la recente "semplificazione" realizzata con l'abrogazione di 3574 leggi e di 21 parti di leggi effettuata con d.l. 25 giugno 2008 n. 112 si risolve in un aggravio di ricerche perché ogni volta che si vorrà essere certi della persistenza in vigore di una norma occorrerà consultare l'elenco allegato al decreto legge (...) La semplificazione del sistema normativo si ottiene, al contrario, con l'individuazione delle norme in vigore, coordinandole in un sistema razionale. Questo risultato presenta indubbiamente grosse difficoltà ma deve essere perseguito con la necessaria tenacia (e senza aggiungere all'ordinamento centinaia di testi normativi ogni anno)>>⁵.

7. In concomitanza con l'opera di ricognizione delle fonti vigenti e di perdurante utilità, il Comitato scientifico ha proceduto al riassetto delle fonti medesime, strutturandole in un codice e in testo unico regolamentare.

La codificazione, sia per quanto riguarda il codice delle norme primarie, sia per quanto riguarda il t.u. regolamentare, è avvenuta nel rispetto dei criteri di delega, secondo i parametri del coordinamento formale e sostanziale e del riassetto normativo, come elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato.

7.1. Il coordinamento formale implica l'accorpamento coerente delle disposizioni vigenti in un unico testo, nel significato risultante dal c.d. diritto vivente, ossia cristallizzando l'interpretazione della giurisprudenza consolidata delle giurisdizioni superiori⁶.

7.2. Il coordinamento sostanziale, esprime potere innovativo dell'ordinamento, e consente di adeguare la disciplina normativa al nuovo quadro complessivo derivato dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui *ratio* originaria non trova più rispondenza nell'ordinamento, e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all'assetto in vigore; solo il coordinamento sostanziale implica la potestà di innovare l'ordinamento per raggiungere coerenza logica e sistematica⁷.

7.3. Il riassetto normativo si sostanzia nella <<semplificazione e riordino della normativa>>⁸; parimenti implica esercizio di poteri innovativi dell'ordinamento attribuendo <<il potere di comporre in un testo normativo unitario le molteplici disposizioni vigenti nella materia, modificandole nella misura strettamente necessaria, adeguandole alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzandole in un quadro nuovo>>⁹; attraverso il riassetto è possibile anche legificare norme di origine regolamentare sia pure con cautela¹⁰ e deregolamentare una determinata materia affidando l'individuazione delle prescrizioni di dettaglio a fonti non normative.

7.4. Nell'opera di riassetto si è anche tenuto conto del <<diritto vivente>> quale risultante dall'elaborazione della giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori.

7.5. In sintesi, si sono operati una sistemazione e un riassetto organico sia delle fonti primarie che di quelle secondarie, mediante:

- a) semplificazione formale;
- b) aggiornamento del linguaggio legislativo e dei rinvii ad altre fonti;

⁵ C. TALICE, *Analisi dell'attività della giustizia amministrativa nel 2007*, in *Giurisdiz. amm.*, 2008, IV, 313.

⁶ Cons. Stato, ad. gen., 29 marzo 2001, n. 4/01, reso in sede di elaborazione del t.u. espropriazioni.

⁷ Corte cost., n. 53/2005, in materia di scrutinio sulla legge delega per la redazione del t.u. sulle spese di giustizia; Corte cost., n. 220/2003, relativa al t.u. sugli enti locali.

⁸ Cons. Stato, ad. gen., 25 ottobre 2004 n. 2/04, reso sullo schema del codice della proprietà industriale.

⁹ Corte cost., n. 170/2007, in materia di scrutinio della legge delega per il codice della proprietà industriale; Cons. Stato, sez. normativa, 21 maggio 2007, n. 2024/07.

¹⁰ Cons. Stato, ad. gen., 25 ottobre 2004, n. 2/04 cit.



- c) eliminazione delle norme superflue o tacitamente abrogate;
- d) aggiornamento degli istituti alla luce del diritto vivente;
- e) semplificazione, ove possibile, dei procedimenti amministrativi;
- f) delegificazione e deregolamentazione.

Il tutto è avvenuto nel rispetto della clausola finanziaria di invarianza della spesa.

Non sono stati creati, infatti, né nuovi organi né nuove funzioni o compiti, e pertanto non sono stati prodotti aggravamenti di spesa; al contrario molti ne sono stati soppressi o accorpati.

Non si è operata alcuna scelta innovativa sostanziale, che implicherebbe valutazioni di merito politico, e che esulerebbe dai limiti della delega.

Il codice e il testo unico regolamentare per lo più fotografano l'esistente e si presentano come contenitori ordinati delle norme vigenti, adeguatamente suddivise e ripartite, contenitori pronti, pertanto, ad accogliere ogni innovazione sostanziale che Parlamento e Governo vorranno, in futuro, introdurre.

7.6. Una particolare riflessione merita il tema del riassetto di fonti regolamentari *in itinere*, ovvero ancora non formalmente pubblicate alla data di redazione dello schema del relativo t.u.

Vi è un primo gruppo di regolamenti in materia di:

- a) organizzazione e funzionamento di accademie, scuole ed enti di formazione (a mente dell'art. 2, co. 4 *quinquies*, d.lgs. n. 464/1997);
- b) individuazione degli organi e termini dei procedimenti amministrativi e degli atti sottratti all'accesso (a mente degli artt. 2 e 24, l. n. 241/1990);
- c) sicurezza sui luoghi di lavoro (a mente dell'art. 3, d.lgs. n. 81/2008; in precedenza cfr. d.m. n. 284/2000);
- d) casse previdenziali dei militari ed enti vigilati dal Ministero della difesa in genere (a mente degli artt. 2, co. 634 e 635, l. n. 244/2007 e 26, d.l. n. 112/2008);
- e) Unione italiana tiro a segno (r.d.l. n. 2430 del 1935, conv. in l.n. 1143 del 1936);
- f) Lega navale (r.d. n. 47/1907);
- g) Unione nazionale ufficiali in congedo (r.d.l. n. 2352/1926, conv. in l.n. 261 del 1928);
- h) Opera nazionale per i figli degli aviatori (r.d. n. 1181/1934, r.d. n. 1585/1937).

Per queste fonti *in itinere* si è preferito percorrere la strada del riassetto, mediante inserimento nel t.u. del contenuto degli schemi di tali regolamenti, già pregevolmente elaborati dall'Ufficio legislativo e nel rispetto dei pareri, ove resi, del Consiglio di Stato.

Tanto nella consapevolezza che:

- a) non si tratta del primo esercizio della potestà regolamentare, nelle rispettive materie o comunque, pur in presenza della novazione della fonte primaria la potestà regolamentare era stata già esercitata in attuazione della fonte primaria novata; così per l'ente Circolo ufficiali (r.d. n. 2111/1934); la sicurezza sui luoghi di lavoro (d.m. n. 284/2000); le <<casse previdenziali militari>> (r.d. 19 novembre 1931, r.d. 27 novembre 1933, r.d. 14 febbraio 1935, r.d. 7 agosto 1936, r.d. n. 2616/1937, r.d. n. 1220/1940, r.d. n. 611/1941, d.P.R. n. 859/1959, d.P.R. n. 1099/1960); l'Unione italiana tiro a segno (r.d. n. 2051/1932), della Lega navale (r.d. n. 47/1907); l'Unione nazionale ufficiali in congedo (r.d.l. n. 2352/1926); l'Opera nazionale per i figli degli aviatori (r.d. n. 1181/1934, r.d. n. 1585/1937).
- b) i regolamenti *in itinere* utilizzano meccanismi di accentuata semplificazione organizzativa e funzionale, nel pieno rispetto, dunque, dei criteri della delega (sanciti dall'art. 20, l. n. 59/1997);

Per un secondo gruppo di regolamenti, viceversa, l'esigenza del rispetto del criterio del divieto di innovazioni sostanziali nonché ragioni più generali di opportunità rinvenibili nell'esigenza di garantire comunque la *better regulation*, giustificano la mancata introduzione, nel testo unico regolamentare, allo stato, dei seguenti schemi *in itinere*:

- a) regolamenti attuativi degli artt. 92 e 196 (quest'ultimo inerente ai lavori e servizi e le forniture del genio militare) del codice dei contratti pubblici n. 163/2006,



relativamente al Ministero della difesa, non ancora varati perché di fatto subordinati all'emanazione del regolamento generale di esecuzione del medesimo codice dei contratti; sebbene già esista il regolamento per i lavori del genio militare risalente al 2005, il nuovo regolamento non sarebbe solo sostitutivo e di riassetto del precedente, ma, concernendo nuove materie, costituirebbe primo effettivo esercizio della potestà regolamentare;

- b) regolamento attuativo dell'art. 1, co. 629, l. n. 244/2007, in materia di alloggi di servizio, che non va a sostituire un precedente testo regolamentare ma costituisce il primo esercizio della potestà regolamentare prevista dalla legge nella specifica materia, per giunta da realizzarsi previa acquisizione dei pareri degli organi della rappresentanza militare e delle competenti Commissioni parlamentari;

In tali ipotesi, infatti, occorre compiere per la prima volta valutazioni e scelte di merito politico, che esulano dall'opera di riassetto.

Quando, peraltro, tali testi regolamentari saranno varati, potranno agevolmente essere inseriti nella raccolta organica con la tecnica della novellazione.

8. I testi, già in precedenza vagliati, in corso di elaborazione, dai competenti uffici dell'Amministrazione militare, sono stati sottoposti ad un esame finale del Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, degli Stati maggiori, del Segretariato generale e delle Direzioni generali.

Sono stati acquisiti i concerti dei Ministri interessati nonché i pareri del Consiglio della magistratura militare e del Garante per la protezione dei dati personali.

Non è stata redatta la relazione tecnico finanziaria, a mente del punto 2.2.2. della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009 – Istruttoria degli atti normativi – in quanto gli schemi del decreto delegato e del regolamento non comportano conseguenze finanziarie.

Gli schemi sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2009.

Struttura formale e contenuto del Codice e del Testo unico regolamentare

9. Il codice consta di nove libri:

- | | |
|---------------|---|
| Libro primo | - Organizzazione e funzioni; |
| Libro secondo | - Beni; |
| Libro terzo | - Amministrazione e contabilità; |
| Libro quarto | - Personale militare; |
| Libro quinto | - Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate; |
| Libro sesto | - Trattamento economico, assistenza, benessere del personale; |
| Libro settimo | - Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio; |
| Libro ottavo | - Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; |
| Libro nono | - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali; |

Il totale degli artt. è pari a 2263.

Il riassetto delle norme primarie ha comportato l'abrogazione totale o parziale di 1242 fonti e di circa 10.400 articoli.

10. Il testo unico regolamentare segue l'impostazione e la ripartizione del codice cui accede, e consta di 9 libri:

- | | |
|---------------|---|
| Libro primo | - Organizzazione e funzioni; |
| Libro secondo | - Beni; |
| Libro terzo | - Amministrazione e contabilità; |
| Libro quarto | - Personale militare; |
| Libro quinto | - Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate; |
| Libro sesto | - Procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali; |
| Libro settimo | - Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio; |



Libro ottavo - Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale;

Libro nono - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

Non essendo residue, all'esito del riassetto norme regolamentari in materia di trattamento economico (che mal si presta ad essere disciplinata da fonti secondarie, stretta com'è fra la legge e la concertazione), non è stato redatto il relativo libro.

La normativa di attuazione delle leggi generali in materia di procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali è stata riassetta complessivamente nel libro VI.

Il totale degli artt. è pari a 1097.

Il riassetto delle norme secondarie ha comportato l'abrogazione totale o parziale di 391 regolamenti e di circa 7.000 articoli.

11. Dai dati statistici sopra indicati in ordine al numero di articoli del codice e del testo unico regolamentare, si evince che il risultato finale è costituito comunque da una ingente mole di norme.

Il che sembrerebbe tradire l'ideale ottocentesco delle leggi poche, chiare, e precise, ideale che in certa misura deve essere il filo conduttore anche della moderna semplificazione.

Va tuttavia osservato che tale ideale sconta al giorno d'oggi lo scotto di un ordinamento normativo multilivello (comunitario, nazionale e regionale) e di una maggiore complessità della realtà regolamentata.

L'ordinamento militare è costituito essenzialmente da normativa statale, e solo in minima parte da diritto internazionale e comunitario, con limitate interferenze con la legislazione regionale.

Tuttavia la legislazione in ambito militare si è venuta stratificando nel corso degli anni senza che, di volta in volta, si procedesse ad accurate espresse abrogazioni della normativa preesistente, con il risultato di una normativa complessa e mal coordinata. A questo si aggiunga il livello di estremo dettaglio che raggiunge la normativa militare laddove incide sulle libertà civili (emblematica la disciplina della leva e delle requisizioni in tempo di guerra), o laddove riguarda il pubblico impiego dei militari e le relative carriere.

Considerati i punti di partenza, può ritenersi soddisfacente il risultato raggiunto sul piano della semplificazione normativa, che consiste nella riduzione di quattro quinti della normativa di rango primario e secondario finora vigente (da 1.633 fonti primarie e secondarie ad una sola fonte primaria ed una sola fonte secondaria; da circa 17.400 articoli a 3360 articoli).

Sul versante della semplificazione procedimentale e burocratica, si osserva che i procedimenti delle Forze armate sono diversi dai procedimenti amministrativi incidenti sull'impresa e sui cittadini, essendo procedimenti autoritativi e tipizzati, prevalentemente interni all'amministrazione medesima (pubblico impiego, avanzamento, reclutamento, procedimento disciplinare).

Ciò nonostante si è proceduto, ove possibile, ad una semplificazione procedimentale, ad esempio in materia di:

- a) leva, laddove si sono snellite le procedure in considerazione della diversa evenienza pratica in cui la leva sarà chiamata ad operare in caso di suo ripristino, evenienza connotata da straordinarietà e urgenza (tempo di guerra, grave crisi internazionale), che richiederà procedura ben più celeri di quelle finora utilizzate per la leva in tempo di pace.
- b) beni militari, dove si sono eliminati alcuni procedimenti da ritenersi superati in materia di poteri autoritativi della Difesa su beni altrui (si è soppressa la requisizione di alloggi per le esigenze di truppe di passaggio, e si è semplificata la disciplina dei rifugi alpini);
- c) reclutamento, formazione ed impiego del personale militare;
- d) organizzazione delle casse previdenziali;
- e) organizzazione delle scuole, accademie ed enti formativi.



12. Si rinvia alla relazione generale ai singoli libri, dove sono sintetizzati i criteri seguiti nella redazione di ciascun libro, le criticità riscontrate, nonché il contenuto dei libri e anche le ragioni del mancato inserimento di determinati istituti.

12.1. In questa sede si evidenzia, sul piano formale, che:

- a) ciascun libro è diviso in titoli, capi, sezioni;
- b) ciascun libro reca una relazione generale e, per comodità di lettura, una relazione articolo per articolo sotto forma di nota all'articolo medesimo (il cui contenuto confluirà nella relazione ai singoli libri, in vista della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del codice e del regolamento);
- c) ciascun articolo reca (per facilità di consultazione), dopo la rubrica, l'indicazione delle fonti riassettate (indicazione che scomparirà in vista della pubblicazione sulla G.U.);
- d) si è optato per la soluzione dell'abrogazione espressa sia delle fonti superflue, sia delle fonti riassettate;
- e) nel libro nono del codice è stato redatto un duplice elenco, cronologico, delle fonti abrogate, distinte tra fonti primarie e fonti secondarie; sempre nel libro nono (ma questa volta sia del codice che del regolamento), sono state dettate le opportune disposizioni di coordinamento con altri testi normativi e quelle transitorie;
- f) nella relazione generale a ciascun libro, e nelle note ai singoli articoli, si dà conto delle abrogazioni conseguenti al riassetto delle specifiche norme.

12.2. Sul piano sostanziale si evidenzia che:

- a) nell'articolo 1 sono stati enucleati i <<principi>> indispensabili in una codificazione, e sono state affrontate questioni di carattere generale, inerenti al rapporto di questo codice con altre codificazioni, con le leggi sul procedimento amministrativo, la documentazione amministrativa, le banche dati, la competenza legislativa regionale (la difesa rientra nella competenza legislativa statale esclusiva, ma vi sono profili, quali quelli relativi ad urbanistica ed edilizia per le opere della difesa, o organizzazione del servizio civile, interferenti con competenze legislative regionali);
- b) la presente codificazione, di tipo soggettivo (norme di interesse della Difesa) crea inevitabili possibili interferenze con codificazioni di tipo oggettivo, già esistenti (ad es. in materia di appalti, edilizia, ambiente, espropriazioni); a fini di minore impatto, si è operato con la tecnica del rinvio alle codificazioni <<per materia>> già esistenti; sul piano soggettivo, il riassetto riguarda le Forze Armate che fanno capo al Ministero della difesa, e non anche la Guardia di Finanza, né le Forze di polizia ad ordinamento civile, non più militarizzate, che fanno capo ad altri Ministeri; a tal fine, su espressa richiesta delle su menzionate Forze di polizia, sono state introdotte, nelle disposizioni di coordinamento recate dal libro IX del codice, specifiche clausole di salvaguardia delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative competenze da parte di queste ultime.
- c) la presente codificazione riguarda solo le norme di interesse esclusivo o prevalente della Difesa, e non tocca istituti generali del diritto amministrativo, che si applicano anche al Ministero della difesa e alle relative attività. Il rapporto tra istituti generali e istituti particolari viene affrontato in termini generali nell'articolo 1 del codice e, di volta in volta, ove occorra, nei singoli libri.

12.3. In relazione alla legislazione per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale (situazioni *extra ordinem* espressamente equiparate dall'art. 2, l. 14 novembre 2000, n. 331), occorre muovere dalla premessa che:

- a) le norme delle leggi di guerra sono contenute in fonti antecedenti alla seconda guerra mondiale, e quindi alla Costituzione ed ai trattati internazionali che si sono succeduti dal 1948 in poi;
- b) tutte le norme contenute nelle leggi di guerra riconducibili alle materie del trattamento dello straniero, del diritto bellico e della giurisdizione (che sono le più



importanti), sono in gran parte incostituzionali ed in contrasto con le convenzioni internazionali (a partire da quella di Ginevra del 1949 per arrivare a quella istitutiva della Corte penale internazionale permanente del 1998) e con lo sviluppo attuale del diritto internazionale consuetudinario.

Dopo ampio dibattito in seno al Comitato scientifico e scambio di vedute con lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale, il Gabinetto e l'Ufficio legislativo, si è optato per una soluzione minimale di sola individuazione delle fonti, che si ritengono vigenti e attuali, senza procedere ad alcun riassetto. Tale via è stata preferita ad altre tre possibili opzioni che di seguito si indicano.

La prima opzione, consistente nella mancata individuazione ricognitiva, comporterebbe l'effetto di ghigliottina (trattandosi di fonti tutte anteriori al 1970), creando un vuoto normativo assoluto.

La seconda opzione, viceversa, imperniata su un riassetto formale dell'esistente, comporterebbe la riproduzione di fonti del tutto superate dal diritto internazionale bellico, quando non addirittura incostituzionali.

La terza soluzione, implicante una codificazione innovativa, adeguata al vigente diritto internazionale e alla vigente Costituzione, oltre ad esulare dai limiti della delega, e a richiedere tempi lunghi, sarebbe comunque opera inutile non essendo attuale l'esigenza di disciplinare il diritto di guerra, e rischiando di essere opera inadeguata e inattuale se e quando (si spera mai) dovesse insorgere lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.

12.4. Occorre poi distinguere tra diritto bellico e diritto amministrativo per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale; infatti, accanto alle leggi di guerra vere e proprie, vi sono norme del diritto amministrativo destinate a regolare determinati istituti in modo diverso dall'ordinario, quando sorge il presupposto del <<tempo di guerra>> o della <<grave crisi internazionale>>. L'esempio più eclatante è divenuto quello del servizio di leva, articolato sul reclutamento obbligatorio e previsto solo in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Altro esempio è quello delle <<requisizioni>> in tempo di guerra, istituto diverso dalla confisca bellica (che appartiene propriamente al tempo di guerra).

Mentre il diritto bellico ed umanitario non hanno formato oggetto di riassetto, il diritto amministrativo destinato ad operare per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale è stato riassetto nelle sedi opportune del codice (ad es.: le requisizioni in tempo di guerra nel libro secondo; l'avanzamento del personale militare nel libro quarto; la leva e il servizio degli obiettori di coscienza nel libro ottavo).



23

24

25

**RELAZIONE GENERALE
AL
CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE**



RELAZIONE GENERALE AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO PRIMO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Nel presente libro è riassetata la disciplina vigente relativa alle Forze armate, attraverso l'individuazione della struttura e delle funzioni proprie dell'Amministrazione della difesa, ripercorrendo l'organizzazione di questa, sia a livello centrale, che a livello operativo, con l'analisi della suddivisione delle Forze armate e i compiti a queste assegnati.

A tali fini è stato necessario assemblare numerose fonti normative, a volte anche molto risalenti, coordinandole tra loro, ed adeguandole allo *status quo*, in modo da ottenere un quadro normativo organico e coerente dello strumento militare, finalmente collocato in un unico testo.

Il libro è suddiviso in sei titoli.

Il titolo I <<Disposizioni preliminari>> consta di un solo articolo recante:

- a) l'oggetto e l'ambito di applicazione del codice;
- b) l'oggetto e l'ambito di applicazione del testo unico regolamentare;
- c) i rapporti fra il nuovo «ordinamento militare» e le altre fonti normative;
- d) la conferma della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento militare».

Il titolo II <<Consiglio supremo di difesa>> è interamente dedicato al Consiglio supremo di difesa e, attesa la rilevanza costituzionale dell'organo che è presieduto dal Presidente della Repubblica a garanzia del rispetto dei principi costituzionali nell'utilizzo delle Forze armate, è collocato all'inizio della trattazione.

Il Consiglio è stato istituito con la legge 28 luglio 1950, n. 624, il cui testo, interamente e fedelmente riprodotto nel codice, è abrogato, così come pure è abrogato il regolamento attuativo di cui al d.P.R. 4 agosto 1990, n. 251, essendo confluite le relative norme di funzionamento nel t. u. regolamentare.

Il titolo III <<Amministrazione della difesa>> dedicato alla Amministrazione centrale della difesa, è suddiviso in 6 capi, attesa la complessità dell'apparato: Ministro della difesa, Ministero della difesa, Area tecnico operativa, Area tecnico amministrativa, Area tecnico industriale, e Giustizia militare.

Il titolo recepisce, in unico contesto armonizzato, tutta la copiosa normativa che si è succeduta nel tempo, dal che si evidenzia con facilità il disegno geometrico dell'apparato statale preposto alla difesa e sicurezza nazionale, che costituisce un unicum nel panorama costituzionale. Al vertice è posto l'organo governativo che assume la responsabilità dell'indirizzo politico-amministrativo, cui sono raccordati gli uffici di diretta collaborazione e quelli centrali ministeriali; alla organizzazione della struttura militare concorrono, peraltro, diversi segmenti che sono riconducibili a tre grandi aree: una tecnico – operativa, l'altra di gestione e supporto amministrativo, che fanno capo, rispettivamente, al Capo di stato maggiore della difesa e al Segretario generale, e l'area in cui confluiscono gli enti del settore industriale, che contribuiscono alla produzione dei beni e materiali per l'amministrazione della difesa, gestita attraverso lo strumento dell'Agenzia, che agisce, comunque, sotto la vigilanza del Ministro. Infine, un capo assistente è dedicato alla giustizia militare, organizzazione di chiusura del sistema, dotata di un proprio organo di autogoverno e della correlativa organizzazione amministrativa.

Il capo I, dedicato al Ministro della difesa, raccoglie le norme che trattano delle attribuzioni dell'organo governativo, e delle strutture di cui si avvale direttamente. Con lo sviluppo



dell'articolato si è posta in evidenza la peculiarità, rispetto alle altre strutture ministeriali, delle funzioni dell'organo di vertice, che, sul versante tecnico amministrativo, ha le competenze e le funzioni comuni a tutti gli altri organi di vertice ministeriale, in armonia con i principi affermati dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di indirizzo politico, attraverso lo strumento delle direttive, sia pure nell'ambito indicato con la l. n. 25/1997; con riguardo al personale, se con riferimento a quello civile esiste lo stesso rapporto delineato dal d.lgs. n. 165/2001 tra organo politico ed apparato dirigenziale; sul versante propriamente militare, il Ministro è anche massimo organo di vertice, sovraordinato a qualsiasi autorità militare; il Ministro ha poi un permanente compito di informazione con il Parlamento, quale raccordo tra il circuito politico e le strutture militari.

Il capo II è suddiviso, a sua volta, in due sezioni: la prima è dedicata all'Amministrazione centrale e periferica, e riproduce le norme di interesse, sia quanto a competenze, che quanto ad ordinamento; la seconda è dedicata agli Organi consultivi e di coordinamento che operano presso il Ministero della difesa, primo fra tutti, il Consiglio superiore delle Forze armate, e gli altri organismi, limitatamente a quelli che, in sede di riordino (art. 1, d.P.R. n. 88/2007) degli organismi collegiali presso il Ministero della difesa, sono stati ritenuti organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica, indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione della difesa.

Il capo III, dedicato all'area tecnico-operativa delle Forze armate, è suddiviso in quattro sezioni: Capo di stato maggiore della difesa; Organismi interforze, Capi di stato maggiore di Forza armata e Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e Uffici degli addetti delle Forze armate all'estero.

La sezione I riproduce, senza innovazioni sostanziali, le norme relative al massimo organo operativo dello strumento militare, attraverso una operazione di adeguamento e raccordo tra le norme più risalenti e quelle di più recente emanazione.

La sezione II è dedicata agli organismi interforze, di più recente introduzione, attraverso il riassetto delle norme ad essi relative.

La sezione III riproduce, senza innovazioni sostanziali, le norme relative agli organi di vertice delle quattro Forze armate, attraverso una operazione di adeguamento e raccordo tra le norme più risalenti e quelle di più recente emanazione.

La sezione IV è dedicata, attesa la peculiarità della fattispecie, all'ufficio dell'addetto militare presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Gli articoli di cui è composto il capo non sono altro che la riproduzione quasi fotografica delle corrispondenti disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 8 della l. 27 dicembre 1973, n. 838, che viene, pertanto, abrogata.

Il capo IV, dedicato all'area tecnico amministrativa, è suddiviso in due sezioni: Segretario generale della difesa e Segretariato generale della difesa.

La sezione I tratta del Segretario generale della Difesa, con riguardo alla configurazione della carica, alle attribuzioni ed agli organi di supporto.

La sezione II tratta degli organi di cui si compone il Segretariato generale della difesa, attraverso il coordinamento delle norme che prevedono l'istituzione in via generale per tutti i ministeri - d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - e quelle proprie dell'Amministrazione della difesa, attesa la peculiarità della stessa organizzazione, ove il Segretario generale non solo deve coordinarsi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dipendendo quanto ad attribuzioni amministrative dal Ministro, ma deve pure tenere conto del Capo di stato maggiore della difesa quanto ad attribuzioni tecnico-operative.

Il capo V riproduce le norme relative al settore tecnico - industriale nell'assetto riformato con il d.lgs. n. 459/1997, che ha razionalizzato gli stabilimenti, gli arsenali militari ed i centri tecnici, concentrando i procedimenti produttivi, e trasformandone il modello gestionale al fine di una efficiente ed economica azione. Le norme riassettate indicano, pertanto, la distinzione degli enti in funzione della rispettiva dipendenza (Ispettorati di Forza armata e Segretario



generale della difesa); ad integrazione di tale nuovo assetto, si aggiungono le norme relative all'istituzione dell'Agenzia industrie difesa, (art. 22, d.lgs. n. 300/1999), che è subentrata al Segretario generale nella gestione degli enti dal medesimo organo dipendenti.

Il capo VI <<Giustizia militare>> è suddiviso in quattro sezioni: Ordinamento giudiziario militare; Consiglio della Magistratura militare; Disciplina del concorso in magistratura militare; Ordinamento penitenziario militare.

Il capo opera un riassetto di tutte le norme primarie e secondarie vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, disciplina dei concorsi, Consiglio della magistratura militare ed ordinamento penitenziario militare. La disciplina che ne scaturisce è il frutto dell'esercizio del potere conferito dalla norma delegante, volto alla semplificazione del sistema ed al riassetto della materia, anche attraverso una attività di armonizzazione delle disposizioni antecedenti al 1970 mantenute in vigore con quelle susseguenti a tale data. Le operazioni di coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti sono state operate per garantire la migliore coerenza logico giuridica e sistematica della normativa senza apportare innovazioni sostanziali.

In particolare sono state riprodotte tutte le disposizioni introdotte dalle recente riforma della giustizia militare (art. 2, co. 603 - 611, della l. n. 244/2007; art. 23, d.l. n. 78/2009), che sono state conseguentemente abrogate; fra i commi abrogati è stato tenuto fermo anche quello che stabiliva la nuova entità numerica del ruolo della magistratura ordinaria (fissato a 10.151 unità, dopo l'ingresso dei magistrati militari avvenuto a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria n. 244 cit.); il mantenimento in vita di tale disposizione è divenuto superfluo a cagione dell'entrata in vigore dell'art. 1-bis, del d.l. n. 143/2008, convertito in l. n. 181/2008, che ha nuovamente determinato l'entità del ruolo organico della magistratura ordinaria in 10.151 unità.

La sezione I riproduce in modo fedele le norme contenute nella l. 7 maggio 1981, n. 180 recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace. Il riassetto è avvenuto nel pieno rispetto dei principi fissati dalla norma delegante, senza apportare alcuna modifica di carattere sostanziale, attraverso un'attività di mero coordinamento formale fra le disposizioni ancora vigenti e la nuova codificazione. Nelle disposizioni di coordinamento sono confluite, immutate, le norme di natura squisitamente processuale contenute nella citata legge n. 180/1981, che sono state inserite, con la tecnica della novella, nella sede propria, ovvero il c.p.m.p.

La sezione II contiene le disposizioni relative all'istituzione, all'organizzazione ed alle attribuzioni del Consiglio della magistratura militare. *Inter alios*, è recepito integralmente il contenuto del d.P.R. 24 marzo 1989, n. 158 di attuazione della l. 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio della magistratura militare. Per ragioni di coerenza sistematica le norme regolamentari sono state riprodotte nel codice, trattandosi di disciplina concernente le funzioni fondamentali del Consiglio, del presidente, del vice presidente; la possibilità che in sede di codificazione siano legificate disposizioni di natura regolamentare è espressione dei poteri di riassetto conferiti dalla delega in attuazione, come evidenziato nella relazione generale introduttiva (dove si fa riferimento alla specifica giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale che ammettono tale evenienza).

La sezione III, relativa alle procedure di concorso pubblico per l'accesso in magistratura militare, riproduce – con le indispensabili modifiche a livello di coordinamento formale - la precedente disciplina dettata dall'abrogato r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903, cristallizzando la prassi applicativa che da tempo memorabile è in uso da parte degli uffici del Consiglio della magistratura militare e del Ministero della difesa. Nella stessa sezione vengono riprodotte anche le norme, ancora utilmente applicate, contenute nel r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316, attraverso una sostanziale omogeneizzazione fra disposizioni primarie e secondarie. Le norme del r.d. n. 2903/1923, recanti norme di attuazione del r.d. n. 2316/1923, sono state abrogate dall'art. 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, con la decorrenza ivi indicata.

La sezione IV detta le disposizioni sull'ordinamento penitenziario militare e sull'organizzazione degli stabilimenti militari di pena. Si tratta di un ristrettissimo numero di



norme, quasi tutte collocate nel r.d. 10 febbraio 1943, n. 306, il quale aveva già subito un intervento abrogativo ad opera del d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 dicembre 1986, n. 897.

Il titolo IV <<Forze armate>> è dedicato interamente allo strumento militare, mediante il riassetto della normativa relativa alle funzioni, compiti, in generale di tutte le Forze armate, e alla configurazione strutturale, secondo criteri di simmetria, delle quattro Forze armate, segnatamente, l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri. Attesa la complessità e vastità delle norme riassettate il titolo è suddiviso in 5 capi: il primo che racchiude tutte le disposizioni comuni alle Forze armate in tema di compiti e funzioni, ed in tema di onorificenze e bandiere; il secondo, è il frutto del riassetto delle norme relative all'Esercito italiano, il terzo riguarda la normativa propria della Marina militare, in generale (prima sezione) e quella relativa al Corpo delle capitanerie di porto (seconda sezione) – trattata separatamente in ragione delle varieguate competenze, al di fuori di quelle squisitamente militari, dal Corpo esercitate – il quarto, la normativa ordinamentale dell'Aeronautica militare; infine, il quinto, recante il riassetto della normativa ordinamentale dell'Arma dei carabinieri. La disciplina che ne scaturisce, in coerenza con il potere conferito dalla norma delegante, è la semplificazione del sistema ed il riassetto della materia, anche attraverso una attività di armonizzazione delle disposizioni antecedenti al 1970, ed ancora attuali, con quelle successivamente emanate, tra cui, spicca, in particolare il d.lgs. 20 novembre 1997, n. 464, che ha operato l'adeguamento strutturale dello strumento militare alle nuove esigenze delineatesi sul fronte internazionale, con un frequente impiego in missioni di pace, ma anche nazionale. (si pensi alle attività non prettamente militari, ma di carattere sussidiario ad altre competenze dello Stato, quale la protezione civile e la prevenzione della criminalità, per citare le più rilevanti.)

Il capo I è suddiviso in due sezioni.

La prima raccoglie in un unico contesto coordinato quelle norme che hanno come destinatarie indistintamente tutte le Forze armate, a cominciare dalla definizione di Forza armata, i principi regolanti l'ordinamento delle Forze armate, i compiti, sia primari che ulteriori, attraverso il riassetto, senza innovazioni, delle pertinenti norme; la seconda sezione è invece dedicata alle bandiere ed onorificenze, che pure sono previste per tutte le Forze armate, attraverso il riassetto, senza innovazioni, delle norme primarie in materia, in modo da evitare inutili duplicazioni e ripetizioni. L'articolato contenuto nella sezione I raccoglie in un unico contesto, senza innovazioni sostanziali, tutte le disposizioni concernenti i compiti che l'ordinamento attribuisce alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, le cui competenze erano trattate dalla normativa ora abrogata in modo autonomo, al fine di eliminare duplicazioni di norme aventi medesimo ambito applicativo. Le uniche innovazioni sono di carattere formale e linguistico per garantire la coerenza logica giuridica e sistematica in puntuale attuazione della delega, giusta quanto già esplicitato al punto 1 della relazione, in nota alle disposizioni generali del codice.

Nella sezione II sono raccolte senza innovazioni sostanziali le norme relative alle ricompense e bandiere che sono attribuibili agli enti militari. Nell'articolato si fa, di volta, in volta, rinvio al regolamento, quanto a disciplina di dettaglio ed applicativa, ai pertinenti articoli del libro IV – Personale militare – quanto ad istituzione e normativa delle onorificenze contemplate anche per unità, enti e reparti militari.

Il capo II raggruppa le norme di interesse dell'Esercito italiano relativamente alla configurazione che lo stesso ha assunto successivamente alla riorganizzazione apportata con il d.lgs. n. 464/1997, che ha soppresso i corpi d'armata ed ha delineato una ripartizione organizzativa strutturata sulla base di una organizzazione centrale e le seguenti organizzazioni: per il reclutamento e le forze di complemento; per la formazione e qualificazione; operativa; logistica; servizio lavori e demanio. Nell'organizzazione centrale spicca il Capo di stato maggiore che si avvale dello Stato maggiore di Forza armata, di un Alto comando operativo e degli Ispettorati. Nell'articolato sono riproposte le singole organizzazioni, con l'indicazione dell'ente competente, ed il rinvio al regolamento quanto alla



minuta individuazione di tutti gli enti da essi dipendenti. Tale articolazione è funzionale alle attività di comando e controllo, approntamento, supporto, ed impiego dello strumento militare nel suo complesso; peraltro, nell'articolato è riportata anche la tradizionale suddivisione territoriale, e quella in armi e corpi, funzionale all'impiego in operazioni militari, e simmetrica rispetto ai corrispondenti ruoli del personale militare dell'Esercito italiano.

Il capo III è dedicato all'ordinamento della Marina militare ed è suddiviso in due Sezioni: la prima reca le disposizioni generali riguardanti tutta la Forza armata; la seconda è invece dedicata al Corpo delle capitanerie di porto, trattato separatamente in virtù della particolarità di questa articolazione della Marina, che seppure inserito organicamente nella Forza armata di appartenenza, dipende funzionalmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione della complessità e trasversalità delle competenze d'istituto.

La sezione I raggruppa in unico contesto le norme relative all'ordinamento nel suo complesso della Marina Militare, attraverso un'opera di riassetto della risalente normativa di cui alla l. 8 luglio 1926, n. 1178 e parte del r.d. n. 840/1932, che hanno istituito la Forza armata delineandone la struttura e le competenze, con la normativa primaria che, a partire dal d.lgs. n. 464/1997 in poi, ha determinato una progressiva riorganizzazione delle Forze armate, compresa la Marina militare, che pure rimanendo tradizionalmente ancorata ad una ripartizione in Corpi funzionali all'espletamento dei servizi affidati dalla legge (l'articolo 1 elenca: il Servizio navale nelle acque nazionali, e all'estero; il Servizio dipartimentale marittimo nel territorio nazionale; i Servizi centrali; i Servizi speciali e gli Istituti e Scuole della Marina militare), è di fatto articolata in organizzazioni omogenee e funzionali all'attività di comando e controllo, supporto ed impiego dello strumento militare complessivamente considerato. Le organizzazioni che, a seguito della riforma strutturale delle Forze armate, ed in perfetta simmetria con queste, compongono la Marina militare sono: l'organizzazione centrale, deputata alle funzioni di comando e controllo dell'intero strumento militare; l'organizzazione operativa, l'organizzazione territoriale, l'organizzazione logistica e l'organizzazione per la formazione e l'addestramento. L'articolato che segue, pertanto, nel riprodurre le relative norme, aggiornate all'attualità, ripercorre la esposta geometria organizzativa.

La sezione II è completamente dedicata alle norme relative al Corpo delle capitanerie di porto, che attinge la propria peculiarità, rispetto agli altri Corpi della Marina militare, dalla dipendenza funzionale da più ministeri in relazione alle funzioni espletate, oltre a quelle propriamente militari, che sono di pertinenza istituzionale di diverse amministrazioni pubbliche.

Nel capo sono state riassettate le norme riguardanti il profilo organizzativo del Corpo delle capitanerie di porto, a partire dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84, con cui l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è stato istituito in Corpo, in conformità agli altri apparati militari centrali della Marina militare; sono, invece, solo richiamate, secondo una logica ricognitiva, le norme che attribuiscono al Corpo, oltre alle competenze propriamente militari di polizia marittima, le competenze in materia di ricerca e soccorso in mare e sicurezza della navigazione (in dipendenza funzionale con il Ministero delle infrastrutture e trasporti); tutela dell'ambiente marino (in dipendenza funzionale con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare); pesca marittima (in dipendenza funzionale con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali); la tutela dei reperti archeologici sommersi; (in dipendenza funzionale con il Ministero per i beni e le attività culturali); il contrasto di attività illecite via mare (in dipendenza funzionale con il Ministero dell'interno); oltre a quelle relative alle funzioni statali in sede periferica (in materia di gente di mare, regime giuridico di naviglio, diporto nautico, contenzioso marittimo depenalizzato).

Il capo IV è dedicato alla Aeronautica militare che, da funzioni di supporto e di sostegno per le operazioni militari aeree, ha assunto importanza strategica autonoma, ed è capace non solo di sviluppare azioni militari congiunte, aeroterrestri o aeronavali, ma anche operazioni belliche autonome. Nel capo sono raggruppate le norme di interesse della Forza armata relativamente alla configurazione che la stessa ha assunto successivamente alla riorganizzazione apportata con il d.lgs. n. 464/1997, e che ha delineato una ripartizione



organizzativa strutturata sulla base di una organizzazione centrale e le seguenti organizzazioni: per la formazione e addestramento; operativa; territoriale; logistica. Nell'organizzazione centrale, deputata alle funzioni di comando e di coordinamento e controllo dell'apparato, spicca il Capo di stato maggiore che si avvale dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare, e di un Sottocapo di stato maggiore. Nell'articolato sono riproposte le singole organizzazioni, funzionali all'attività di comando e controllo, approntamento, supporto ed impiego dello strumento militare nel suo complesso, con l'indicazione dell'ente competente, ed il rinvio al regolamento quanto alla minuta individuazione di tutti gli enti da essi dipendenti. Nell'articolato è riportata anche la tradizionale suddivisione in ruoli e corpi, funzionale all'approntamento ed impiego delle forze aeree, e simmetrica rispetto ai corrispondenti ruoli del personale militare dell'Aeronautica militare. Si precisa che nell'articolato non si è proceduto al riassetto degli art. 10 e segg., r.d. n. 143/1926, relativi al Comitato tecnico di aeronautica, in quanto il predetto organo di fatto non è più attivo, ed è da considerarsi ormai superato. E' pure integralmente abrogato il d.lgs. 14 aprile 1948, n. 1011, relativo al Consiglio superiore di aeronautica, in quanto il detto organo è stato espressamente soppresso con l'art. 16, della l. 9 gennaio 1951, n. 167, con cui è stato previsto un unico organo consultivo del Ministro per tutte le Forze armate che è il Consiglio superiore delle Forze armate, trattato nel titolo II, capo II, sezione II, del presente libro.

Il capo V, chiude il titolo IV, e riproduce le norme relative all'Arma dei carabinieri, la cui disciplina ha collocazione autonoma all'interno del titolo relativo alle Forze armate, in quanto la stessa è tale a tutti gli effetti, come riconosciuto espressamente con l'art. 34 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, che ha esteso, in modo automatico all'Arma tutte le disposizioni previste per le altre Forze armate, e come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. I, 6 febbraio 2008, n. 4629/2007). A tanto consegue che in tutto il codice e testo unico regolamentare, salvo che non sia diversamente disposto, il riferimento alle Forze armate è da intendersi sempre riferito anche all'Arma dei carabinieri. Il capo è suddiviso in due sezioni.

La sezione I: <<Compiti e attribuzioni>> in cui sono sviluppate le peculiari funzioni proprie dell'Arma, al di fuori di quelle squisitamente militari.

Segue elenco delle norme regolanti i settori di intervento, distinte per lettere:

- a) la norma di riferimento è l'art. 3, co. 3, d.lgs. n. 297/2000;
- b) r. d. n. 804/1937; art. 8, co. 4, l. n. 349/1986; d. m. 11 novembre 1986; d. m. 31 luglio 1997; art. 2, l. n. 179/2002; d. m. 15 giugno 2004;
- c) d. m. 5 marzo 1992; art. 3, l. n. 513/1999; art. 5, l. n. 400/2000; d. m. 19 novembre 2007;
- d) r. d. n. 804/1937; d. m. 31 luglio 1997;
- e) d. m. 24 ottobre 1997; art. 6, co. 4, d. P.R. n. 450/2000; d.m. 8 giugno 2001;
- f) l. n. 21/1982; art. 213, 1° co., r. d. n. 827/1924;
- g) la norma di riferimento è l'art. 16, 2° co., lett. b), n. 8, d.lgs. n. 297/2000;
- h) ai sensi della legge richiamata nell'articolo, (l. n. 21/1982), il Ministro della difesa è stato autorizzato a stipulare una convenzione con il governatore della Banca d'Italia intesa a disciplinare l'impiego di un contingente di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri da destinare al servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia;
- i) art. 4, co. 4, l. n. 412/1991; art. 8, co. 1 e 2, d.lgs. n. 266/1993; art. 11, l. n. 352/1993; d. m. 26 febbraio 2008;
- l) la norma di riferimento è l'art. 16, 2° co., lett. b), n. 11, d.lgs. n. 297/2000.

La sezione II: <<Ordinamento>> il cui articolato ripropone, in sostanza, la disciplina già organicamente riordinata con il decreto legislativo n. 297/2000, da cui emergeva la duplice natura dell'Arma dei carabinieri, al contempo Forza armata, di rango pari a quello dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e Forza di polizia ad ordinamento militare, e sviluppa, altresì, le peculiari funzioni che le sono proprie, al di fuori di quelle squisitamente militari.

Il titolo V <<Sanità militare>> raccoglie in unico contesto le norme relative alla Sanità militare, sia quanto ad organizzazione sul territorio, sia con riferimento alle attività riservate agli organi. Il titolo è suddiviso in quattro Capi.

Il capo I enuclea una serie di disposizioni generali, applicabili allo specifico settore: si evidenziano, in proposito, le norme che enucleano le competenze attribuite in via esclusiva alla Sanità militare con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, e quelle che disciplinano i rapporti tra il Servizio sanitario militare e quello nazionale; quelle in cui è affrontata la delicata questione dei limiti di applicabilità alle Forze armate, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, di una serie di normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di sicurezza nucleare e protezione sanitaria, di lavoro notturno e di tutela dei lavoratori da esposizione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici e dai rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche, che devono essere valutati dai competenti servizi tecnici e sanitari militari. Infine, è previsto un rinvio all'adozione da parte del Ministro della difesa di decreti, aventi natura non regolamentare, in cui potrà essere recepita la minuta ed assai risalente regolamentazione contenuta nel r.d. 17 novembre 1932, (regolamento sul Servizio sanitario militare territoriale) e nel r.d. 7 ottobre 1926, n. 2410 (Servizio sanitario aeronautico), in modo che la stessa risulti aggiornata in relazione alle attuali esigenze del Servizio sanitario militare della singola Forza armata.

Il capo II è dedicato all'Organizzazione della Sanità militare ed è suddiviso in due sezioni.

La sezione I disciplina gli organi della Sanità militare, e contiene il riassetto delle norme della l. 11 marzo 1926, n. 416, non travolte dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e anzi in coordinamento con quest'ultima fonte, recante la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, relativamente al Collegio medico legale, alle Commissioni ospedaliere ed alle Commissioni di 2^a istanza.

La sezione II contiene il riassetto delle disposizioni relative ai compiti che la componente ausiliaria delle FF.AA. della Croce rossa italiana svolge in tempo di guerra e grave crisi internazionale.

Il capo III disciplina le attribuzioni degli organi e i servizi della Sanità militare. E' suddiviso in quattro sezioni.

La sezione I è dedicata alle norme disciplinanti i compiti delle Commissioni mediche ospedaliere.

La sezione II disciplina i servizi medico-legali.

La sezione III reca il riassetto delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, dopanti e di alcoldipendenza. E', ivi, disciplinata la materia contenuta nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) che al capo II del titolo IX recante interventi formativi ed educativi, conteneva le disposizioni relative alle Forze armate. Nella sezione vengono riprodotte integralmente le norme del testo unico, operando solo le modifiche necessarie a livello di coordinamento formale, ed integrate, per omogeneità sistematica, attesa la piena equiparabilità della materia, con i riferimenti alle attività di informazione sui danni dall'abuso di alcol, in conformità ai principi enunciati dall'art. 3, l. 30 marzo 2001, n. 125, e sul divieto di sostanze dopanti, in conformità ai principi espressi dall'art. 1, l. 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

La sezione IV disciplina gli altri servizi sanitari, tra cui, il servizio trasfusionale delle Forze armate

Il capo IV «Personale addetto alla Sanità militare» raccoglie, con i necessari adeguamenti formali per attualizzarne il contenuto, alcune disposizioni del regolamento del Servizio sanitario territoriale, di cui al r.d. 17 novembre 1932, ove venivano individuate le figure sanitarie ivi operanti; il capo è suddiviso in due sezioni. La sezione I raccoglie le norme relative al personale medico, ed indica le relative categorie; la sezione II, quelle relative al personale non medico, ove sono pure indicate le principali categorie.



Il titolo VI, infine, riassetta le norme relative agli Istituti di istruzione e formazione militare ed è suddiviso in tre capi.

Il capo I contiene alcune norme di carattere generale valide per tutti gli Istituti di istruzione militare.

Il capo II è dedicato alle Scuole militari, quali strutture deputate alla preparazione di futuri allievi delle Accademie, fornendone l'indicazione, e rinviando, quanto a disciplina, al libro IV.

Il capo III è dedicato agli Istituti di formazione ed è suddiviso in tre sezioni: la sezione I individua le Accademie militari, strumenti di accesso per gli allievi ufficiali ai ruoli delle Forze armate; la sezione II individua gli Istituti di istruzione superiore per ufficiali; la sezione III individua le Scuole per sottufficiali e le Scuole carabinieri. Anche in tale capo è sistematicamente disposto rinvio al libro IV, quanto alla disciplina attinente i corsi di studio ed alle modalità di ammissione agli Istituti di formazione.

LIBRO SECONDO

BENI

Nel libro secondo viene riassetata la vigente disciplina relativa ai beni militari, e i pertinenti modi di acquisto e dismissione, nonché le limitazioni ai beni e attività altrui derivanti dalla vicinanza con beni militari o dalla ubicazione in Comuni o zone di importanza militare.

Viene anche riassetata la vigente disciplina in materia di governo del territorio (urbanistica, edilizia, espropriazioni, requisizioni in tempo di guerra) e ambiente, incidente sui beni e attività della difesa.

L'opera svolta è stata di coordinamento formale e aggiornamento del linguaggio legislativo, oltre che di semplificazione normativa e procedimentale. Non di rado, sono state riassetate fonti risalenti al 1800 o all'inizio del 1900.

Si segnalano di seguito le principali criticità.

1) Rapporto con altre codificazioni.

Anzitutto, sulla disciplina dei beni della difesa interferiscono codici già vigenti, o codici generali, o codici e testi unici del diritto amministrativo: il codice civile, penale, della navigazione, il codice dei beni culturali e del paesaggio, il testo unico dell'edilizia, il testo unico delle espropriazioni immobiliari, i codici della proprietà industriale, degli appalti, dell'ambiente, della strada.

In coerenza con la delega del taglia leggi, che suggerisce un criterio oggettivo - materiale di riassetto e non meramente soggettivo, si è optato per la soluzione del rinvio ai codici e testi unici già esistenti, laddove possibile. Il riassetto ha pertanto riguardato discipline proprie e specifiche della difesa, non discipline generali (beni culturali, paesaggio, espropriazione, appalti, ambiente, navigazione marittima e aerea, etc.), che riguardano anche la difesa (talora con poche norme derogatorie, inserite nei codici pertinenti).

2) Gli interventi normativi *in itinere*.

Per talune categorie di beni la disciplina vigente non è completa ma necessita di interventi ad oggi ancora *in fieri*: così, quanto agli alloggi di servizio della difesa (per i quali la legge finanziaria n. 244/2007 prevede un nuovo programma costruttivo), e quanto ai porti militari (la l. n. 84/1994 ipotizza un decreto ministeriale che li individui e ne detti il regime, ancora non varato). In tali casi, il codice non può che fotografare lo *status quo*, dettando le necessarie discipline transitorie. Il pregio del codice è di essere comunque una struttura suscettibile di completamento futuro, quando le discipline mancanti, rimesse a valutazioni politiche, saranno varate, con la tecnica della novellazione del codice (imposta, peraltro, dall'art. 13-bis, co. 4, l. n. 400/1988, introdotto nel 2009).

3) Le dismissioni

Complessa è stata l'opera di riassetto della disciplina delle dismissioni dei beni della difesa: come è noto, la dismissione dei beni pubblici è oggetto di una legislazione alluvionale e stratificata, che si è succeduta freneticamente negli ultimi quindici anni. Nel riassetto si è fotografato l'attuale quadro normativo; future modifiche, che si renderanno necessarie o

opportune, secondo le scelte del Parlamento, potranno essere inserite nel codice con la tecnica della novellazione.

4) Servitù militari.

Criticità si sono presentate anche nel riassetto della disciplina delle servitù militari e più in generale dei limiti a beni e attività private in zone di importanza militare. Nel 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il vigente criterio di indennizzo delle servitù militari per le aree edificabili, e il vuoto non è stato colmato dal legislatore, nonostante la Corte abbia ad esso demandato le scelte del caso. Si suggerisce, nell'articolato, un nuovo criterio di indennizzo, secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale nel 2000, e tenendo altresì conto della nuova disciplina generale dell'indennità di espropriazione introdotta dalla l. n. 244/2007, essendo a ciò il legislatore obbligato dall'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale.

In tale parte si è proceduto ad una sensibile semplificazione degli istituti vigenti, ma desueti, con la soppressione di limitazioni per le attività private non più utili ai fini della difesa (la inutilità attuale è stata accertata mediante verifica della attuale prassi applicativa), e segnatamente in materia di:

- a) rifugi alpini;
- b) requisizioni di alloggi per le esigenze delle truppe di passaggio;
- c) autorizzazione prefettizia e parere dell'autorità militare per le alienazioni immobiliari nelle zone delle province di confine terrestre.

5) Paesaggio, ambiente, governo del territorio.

Per quanto riguarda i profili urbanistici, edilizi, paesaggistici e ambientali inerenti beni e attività della difesa (governo del territorio in senso lato), il riassetto si è dovuto confrontare con la preesistenza di codici ordinati per «materia»: testo unico dell'edilizia, codice dei beni culturali e del paesaggio, codice dell'ambiente. Si offre una soluzione di mediazione tra l'esigenza di non interferire con discipline generali e già riassettate, e l'esigenza, propria della difesa, di avere un quadro normativo unitario e certo, e non frammentato in molteplici testi normativi.

Pertanto, non si è rinunciato a fornire una disciplina che ha peraltro carattere ricognitivo delle norme vigenti.

Così, per l'urbanistica, si è richiamata la regola che sottrae le opere destinate alla difesa nazionale all'accertamento di conformità urbanistica.

Per l'edilizia, si sono richiamate le regole del t.u. edilizia in ordine alla non necessità di titolo abilitativo per le opere statali, e alla diretta conduzione da parte della Difesa delle verifiche a fini antisismici.

Per il paesaggio, si è richiamato l'art. 147, codice dei beni culturali e del paesaggio.

Più delicato è il riassetto della normativa in materia ambientale.

Infatti, il codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006) si applica, in linea di principio, alla Difesa, ma contiene svariate deroghe ed eccezioni, sparpagliate in un testo di difficile lettura.

A questo si aggiunga che il d.lgs. n. 152/2006 non è purtroppo esaustivo di tutte le vigenti normative in materia ambientale, occupandosi solo di alcuni settori (VAS e VIA, difesa del suolo, rifiuti, tutela dell'aria, danno ambientale); restano fuori di esso svariate normative che talora contengono deroghe per le attività della difesa:

- a) inquinamento acustico (l. n. 447/1995);
 - b) inquinamento acustico da aeroporti e velivoli (d.lgs. n. 13/2005);
 - c) attività che comportano rischi di incidenti rilevanti (d.lgs. n. 334/1999);
 - d) inquinamento elettromagnetico (l. n. 36/2001);
 - e) rifiuti da apparati elettrici (c.d. RAEE) (d.lgs. n. 151/2005);
 - f) accesso del pubblico all'informazione ambientale (d.lgs. n. 195/2005);
- nonché normative che invece sono applicabili alla difesa senza deroghe:
- g) tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano (d.lgs. n. 31/2001);
 - h) autorizzazione integrata ambientale (d.lgs. n. 59/2005).

Sicché, in relazione all'ambiente, nell'opera di riassetto non si è di fronte ad un corpo unitariamente ordinato per materia (come è invece per espropriazioni, edilizia, appalti, paesaggio, beni culturali), ma ad una normativa solo in parte già riassetata per materia. Nel riassetto, pertanto, sarebbero, in astratto, possibili due soluzioni alternative.

O quella di un'unica norma di rinvio alle norme vigenti in materia di ambiente, sancendo che alla Difesa si applicano le norme vigenti in tema ambientale, con le deroghe da esse previste. Ma tale soluzione ha il difetto di lasciare gli operatori nell'incertezza di quali sia la normativa ambientale applicabile e inapplicabile alla Difesa, imponendo loro una ricerca tra fonti ancora sparse e non riassetate compiutamente «per materia».

La seconda alternativa, per la quale si opta, è quella di operare una ricognizione puntuale delle norme ambientali specifiche della difesa, senza tuttavia abrogarle nelle sedi *a quo*, dettando poi una norma residuale e di chiusura, in base alla quale per quanto non disposto nel codice, alla Difesa si applicano le norme ambientali, se non specificamente derogate e se non intrinsecamente incompatibili.

6) Le requisizioni.

A seguito dell'opzione, seguita dal presente codice, di non riassetare le «leggi di guerra», limitandosi ad un mero rinvio alle leggi esistenti ritenute essenziali (onde preservarle dall'effetto ghigliottina del <<taglia leggi>>), è insorta una problematica consequenziale.

Infatti occorre distinguere «leggi di guerra» in senso stretto e «diritto amministrativo di guerra».

Le «leggi di guerra» sono di derivazione internazionale e attengono al trattamento di cittadini e stranieri in guerra, al diritto bellico, all'umanizzazione dei conflitti, ecc.

Il «diritto amministrativo di guerra» attiene ad istituti del diritto amministrativo interno che ricevono una peculiare applicazione «in tempo di guerra», e costituisce diritto nazionale.

Ne è un esempio eclatante la «leva obbligatoria» che, sospesa in tempo di pace, è destinata ad operare «in tempo di guerra».

Si è optato per riprodurre nel codice il diritto amministrativo di guerra.

E, invero, la disciplina della leva forma oggetto di riassetto nell'ambito della codificazione del diritto amministrativo della Difesa.

Analoga questione si pone in relazione alle «requisizioni» in tempo di guerra, finora disciplinate (a seconda dell'oggetto: beni, invenzioni, quadrupedi, veicoli, natanti, navi) da:

1. r.d. n. 1741/1940;
2. r.d. n. 452/1926;
3. r.d. n. 1154/1939,

quali testi normative base, oltre ad una molteplicità di fonti modificative o più marginali.

Si tratta, come si vede, di testi normativi diversi dalle leggi di guerra, ma che comunque presuppongono lo stato di guerra o gravi situazioni accertate dal Capo del Governo.

Le alternative che in astratto si prospettavano erano:

a) riassetare tali disposizioni nel libro II dedicato ai Beni, chiarendone esattamente il presupposto applicativo, da individuarsi, oltre che nella guerra, nella grave crisi internazionale, nella mobilitazione, o in situazioni di crisi interna che implicano l'intervento della Difesa;

b) non riassetare tali disposizioni che, in virtù del taglia leggi, sarebbero automaticamente abrogate. La conseguenza sarebbe stata di lasciare le requisizioni del tutto prive di procedimento se si eccettua la norma generalissima dell'art. 7 della l. n. 2248/1865, all. E, che è la norma richiamata dai decreti-legge che disciplinano interventi di protezione civile (v. ad. es. il decreto-legge per l'emergenza rifiuti in Campania). Ma anche tale art. 7 della l. n. 2248/1865 (norma, che, secondo autorevole dottrina, fonda un potere generale di requisizione), se non fosse riassetato, risulterebbe colpito dal taglia leggi;

c) inserire nel libro II - Beni - solo una disposizione generalissima sulle requisizioni nell'interesse della difesa, riprodotiva dell'art. 7, l. n. 2248/1865, senza ancorarla al presupposto del tempo di pace o di guerra. Tale soluzione ha un duplice difetto:

- I) non è pacifica la tesi dottrinale secondo cui l'art. 7, l. n. 2248/1865 fonda un potere generale di requisizione; ciò è tanto vero che la decretazione d'urgenza in materia di



protezione civile ritiene sempre necessario richiamare tale disposizione e dettare norme procedurali ulteriori;

II) l'art. 7, l. n. 2248/1865 non detta alcuna regola procedurale salvo quella dell'obbligo di motivazione del provvedimento, e nulla dice sul computo degli indennizzi.

Si è pertanto optato, previa informativa e assenso dei Vertici della Difesa, per la soluzione a), ritenuta più adeguata alle esigenze della Difesa.

7) Le fonti regolamentari.

Il riassetto ha riguardato anche le fonti regolamentari, ed è stato particolarmente complesso per la disciplina regolamentare degli alloggi di servizio, dei porti, delle servitù militari e limitazioni ai beni e attività privati nelle zone militari, in quanto sono state reperite fonti del 1800 e di inizio 1900 (quanto ai porti), e fonti alquanto eterogenee e succedutesi nel tempo quanto ad alloggi e servitù.

8) Struttura dell'articolato.

Per maggiore dettaglio si rinvia alla relazione ai singoli articoli.

Il libro secondo del codice è completato dall'omonimo libro delle disposizioni regolamentari relative ai beni.

Il libro secondo consta di otto titoli.

Il titolo I reca le disposizioni generali.

Il titolo II è dedicato alle singole categorie di beni militari, ed è diviso in sette capi.

Il capo I è dedicato alle opere permanenti di protezione antiaerea.

Il capo II è dedicato a strade militari, veicoli e patenti militari, esigenze militari in relazione alla circolazione stradale.

Il capo III è dedicato a porti e aeroporti militari, navi e velivoli militari.

Il capo IV è dedicato ai rifugi alpini, materia che è stata semplificata.

Il capo V è dedicato ai campi di tiro a segno.

Abrogazioni conseguenti al riassetto delle norme contenute nel capo V:

1) l. 17 aprile 1930, n. 479;

2) r.d. 21 novembre 1932, n. 2051, regolamento di esecuzione di l. n. 479/1930;

3) l. 4 giugno 1934, n. 950;

4) r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430, conv. in l. 4 giugno 1936, n. 1163;

5) d.lgs.lgt. 8 luglio 1944, n. 286, recante: «Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale»;

6) l. 24 luglio 1959, n. 701;

7) l. 28 maggio 1981, n. 286

L'atto sub 1) è tacitamente abrogato dal r.d.l. n. 2430/1935.

L'atto sub 2) è il regolamento di esecuzione della l. n. 479/1930, da ritenere tacitamente abrogato, come la legge di cui costituisce esecuzione.

L'atto sub 3) modifica l'atto sub 1), a sua volta tacitamente abrogato.

L'atto sub 4) viene riprodotto; gli artt. 24 e 25 sono incompatibili con la sopravvenuta l. n. 286/1981.

L'atto sub 5) viene riprodotto.

L'atto sub 6) è superato dall'atto sub 7).

L'atto sub 7) viene riprodotto.

Il capo VI è dedicato alle zone monumentali di guerra, patrimonio storico della prima guerra mondiale, sepolcreti di guerra italiani e cimiteri di guerra stranieri in Italia e italiani all'estero. Nella sezione I sono disciplinate le zone monumentali di guerra.

Abrogazioni conseguenti al riassetto delle norme contenute nel capo VI – sezione I:

1. r.d.l. 29 ottobre 1922, n. 1386;

2. l. 27 giugno 1967, n. 534;

3. l. 5 dicembre 1975, n. 719.

Nella sezione II trova disciplina il patrimonio storico della prima guerra mondiale, con riproduzione della l. n. 78/2001, e sua conseguente abrogazione.



Nella sezione III e nella sezione IV vengono riprodotte le norme vigenti in tema di sepolcreti di guerra (comprensivi di cimiteri stranieri in Italia e italiani all'estero, ossari, sacrari). Dopo la rubrica di ciascun articolo sono indicate puntualmente le norme riprodotte.

Abrogazioni conseguenti al riassetto delle norme:

1. l. 12 giugno 1931, n. 877;
2. r.d.l. 31 maggio 1935, n. 752, conv. in l. 9 gennaio 1936, n. 132;
3. l. 9 gennaio 1951, n. 204;
4. l. 20 febbraio 1981, n. 31;
5. l. 2 marzo 1985, n. 60;
6. l. 14 ottobre 1999, n. 365, novella la l. n. 204/1951, a sua volta abrogata;
7. art. 30, l. 16 gennaio 2003, n. 3;
8. l. 31 marzo 2005, n. 48.

Il capo VII è dedicato agli alloggi di servizio.

Nel titolo III viene riprodotta la l. n. 206/1998 relativa all'accesso di parlamentari a strutture militari. Abrogazioni conseguenti:

1. l. 4 giugno 1998, n. 206;
2. d.m. 30 giugno 2000, n. 292, attuativo della l. 206/1998.

Entrambi i testi sono riprodotti, rispettivamente nel codice e nel t.u. regolamentare.

Il titolo IV disciplina le dimissioni di beni immobili e mobili.

Il titolo V disciplina i modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell'interesse della difesa militare.

Nel titolo VI <<Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa>> viene riassetata la disciplina delle c.d. servitù militari e delle altre limitazioni alla proprietà e attività private in zone di importanza militare *ex lege* o dichiarate militarmente importanti con atto amministrativo.

Il riassetto è fedele alle norme riprodotte, salve eliminazioni di norme non conformi al diritto comunitario (art. 5, l. n. 898/1976, già in fatto non applicato) e alla Costituzione (art. 7 quanto al criterio di indennizzo), o superate (come l' art. 13 relativo alla prima revisione).

Di seguito l'elenco delle abrogazioni delle fonti primarie e secondarie, con la precisazione che taluni articoli delle fonti secondarie in quanto ripetitivi o intimamente connessi con le fonti primarie, sono stati riprodotti nel codice (lo si desume dalle rubriche agli articoli), mentre la più parte degli articoli delle fonti secondarie vengono riprodotti nel regolamento.

Abrogazioni:

a) atti normativi primari:

1. l. 1° giugno 1931, n. 886;
2. l. 3 giugno 1935, n. 1095;
3. l. 22 dicembre 1939, n. 2207;
4. l. 27 gennaio 1941, n. 285;
5. l. 24 dicembre 1976, n. 898;
6. l. 10 gennaio 1980, n. 1;
7. l. 2 maggio 1990, n. 104;
8. l. 29 dicembre 2000, n. 422: art. 17;
9. d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154: art. 14, co. 7;

b) atti normativi secondari:

1. d.c.G. 10 agosto 1938, recante: «Determinazione delle zone di province di confine alle quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095»;
2. d.m. 25 ottobre 1946, recante: «Elenco dei Comuni ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095»;
3. d.P.R. 17 dicembre 1979, n. 780;



4. d.P.C.M. 18 ottobre 2004, recante: «Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari per il quinquennio 2000-2004, ai fini della corresponsione di un contributo annuo dello Stato - Articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104»;
5. d.P.R. 5 aprile 1985, n. 229, recante: «Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 780 del 1979».

Il titolo VII reca le disposizioni di interesse della difesa in materia di urbanistica, edilizia, paesaggio, energia, ambiente e salute, di solito con la tecnica del rinvio alle altre codificazioni già esistenti nelle presenti materie.

Nel titolo VIII viene dettata la disciplina delle requisizioni in tempo di guerra.

Nel capo I del titolo VIII viene riprodotto il regio decreto n. 1741/1940 che riguarda le requisizioni in tempo di guerra o di mobilitazione, o in altri casi disposti con provvedimento del P.C.M. Tale regio decreto trovò applicazione durante la seconda guerra mondiale e le requisizioni disposte in esecuzione di esso furono prorogate da svariati decreti legislativi che, mai formalmente abrogati, hanno esaurito i loro effetti, sicché ora se ne dispone l'espressa abrogazione. Inoltre va disposta l'abrogazione espressa dei testi normativi istitutivi e modificativi dei comitati giurisdizionali per le requisizioni, soppressi nel 1957, senza formale abrogazione espressa delle relative fonti normative.

L'intervento operato è di riassetto e adeguamento del linguaggio normativo, con attualizzazione dei riferimenti normativi, degli organi, delle entità pecuniarie già espresse in lire e ora in euro.

Abrogazioni:

1. r.d. 27 novembre 1927, n. 1224, recante: «Approvazione del regolamento relativo alla requisizione dei velivoli civili»;
2. r.d.l. 17 marzo 1938, n. 891, recante: «Precettazione e requisizione di piante o legname di abete rosso per l'approvvigionamento delle industrie nazionali specializzate»;
3. r.d. 18 agosto 1940, n. 1741;
4. r.d. 21 giugno 1941, n. 688;
5. r.d.l. 2 dicembre 1941, n. 1670, convertito nella l. 3 dicembre 1942, n. 1819;
6. d.lgs.lgt. 1 novembre 1944, n. 385;
7. d.lgs.lgt. 7 settembre 1945, n. 580;
8. d.lgs.lgt. 12 aprile 1946, n. 319;
9. d.lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 86;
10. d.lgs.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 533;
11. d.lgs.C.P.S. 26 aprile 1947, n. 264;
12. l. 11 aprile 1957, n. 246.

Nel capo II del titolo VIII viene riprodotto il r.d. n. 452/1926, che da un lato costituisce testo unico che raccoglie fonti precedenti, e dall'altro ha subito numerose novelle. Tutti i testi normativi anteriori e successivi, unitamente al r.d. n. 452/1926, per effetto del presente riassetto vanno abrogati.

Si tratta di riassetto con adeguamento del linguaggio normativo, delle competenze e degli istituti, senza innovazioni sostanziali.

Abrogazioni:

1. l. 22 giugno 1913, n. 693;
2. r.d. 31 dicembre 1923, n. 3225;
3. r.d. 31 gennaio 1926, n. 452;
4. l. 12 gennaio 1928, n. 93;
5. r.d.l. 4 ottobre 1928, n. 2327;
6. l. 28 dicembre 1933, n. 1954;
7. l. 27 dicembre 1934, n. 2250;
8. l. 22 dicembre 1938, n. 2235;



9. r.d.l. 2 dicembre 1941, n. 1670, convertito nella l. 3 dicembre 1942, n. 1819;
10. l. 24 marzo 1942, n. 479;
11. l. 3 dicembre 1957, n. 1197.

Si abroga inoltre il r.d. 11 dicembre 1927, n. 2598, concernente il regolamento di esecuzione del r.d. n. 452/1926.

Nel capo III del libro VIII viene riprodotta la l. n. 1154/1939 relativa alla requisizione del naviglio mercantile e delle fonti modificative e integrative di essa.

Si tratta di riproduzione con riassetto e attualizzazione, senza innovazioni sostanziali.

Abrogazioni:

1. r.d.l. 13 gennaio 1936, n. 229: art. 4, riprodotto;
2. l. 13 luglio 1939, n. 1154, riprodotta;
3. r.d. 13 settembre 1940, n. 1669;
4. r.d. 22 dicembre 1941, n. 1601;
5. l. 12 maggio 1942, n. 797, riprodotta;
6. l. 17 luglio 1954, n. 522: articolo 19;
7. r.d. 2 febbraio 1943, n. 127;
8. l. 8 luglio 1950, n. 728.

Vengono inoltre abrogate fonti relative al naviglio mercantile noleggiato o requisito durante la 2^a guerra mondiale, e che hanno esaurito i loro effetti:

1. r.d.l. 28 aprile 1937 n. 707 più volte prorogato, da ultimo con r.d.lgs. n. 616/1944, la cessazione degli effetti è stata disposta con d.P.C.M. 30 settembre 1957;
2. l. 23 dicembre 1937 n. 2334 (converte r.d.l. n. 707/1937);
3. r.d.l. 17 febbraio 1938, n. 89;
4. l. 25 maggio 1939, n. 781;
5. l. 4 aprile 1940, n. 336;
6. l. 12 luglio 1940, n. 1139;
7. l. 27 giugno 1942, n. 897;
8. d.lgs.lgt. 10 agosto 1945, n. 618;
9. d.lgs.lgt. 19 ottobre 1945, n. 1372;
10. r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 616;
11. d.lgs. 5 ottobre 1948, n. 668;
12. d.P.C.M. 30 settembre 1957.

LIBRO TERZO

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Nel libro III vengono riassettate le disposizioni specifiche per l'amministrazione e la contabilità della Difesa, per il resto rinviando alla normativa generale di contabilità di Stato.

Le norme attuative, prevalentemente contenute nel d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 <<Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, co. 1, della l. 14 novembre 2000, n. 331>>, sono trasfuse nel testo unico regolamentare.

Nel titolo I <<Disposizioni generali>>, in particolare, si provvede:

- a) a raggruppare le poche disposizioni peculiari della Difesa, tra le quali quella volta a fornire una copertura primaria alle norme in tema di inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza;
- b) a rinviare alle norme vigenti per l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del titolo medesimo e con esse compatibili;
- c) a richiamare espressamente la normativa generale sui controlli e sulla responsabilità del personale militare, oltre a quella relativa all'informatizzazione dell'Amministrazione della difesa, alla facoltà di riutilizzo dei dati pubblici contenuti nei documenti dell'amministrazione, al divieto di polizze assicurative finalizzate a tenere indenni i propri dipendenti dalla responsabilità amministrativa e contabile derivante dallo svolgimento di compiti istituzionali.



In relazione alla codificazione delle norme contenute nel titolo I, vanno disposte le seguenti abrogazioni.

Fonti primarie:

a) d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1482, recante <<Norme sull'amministrazione e la contabilità degli Enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica>>, il cui art. 1 conserva attualità ed è trasfuso nel titolo III, mentre gli altri articoli sono superati dal RAD (d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 recante <<Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331>>).

Fonti secondarie:

a) d.P.R. 6 aprile 2005, n. 83 recante <<Regolamento per l'esecuzione di inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell'ambito di enti, reparti e unità del Ministero della difesa>>, in parte trasfuso nel titolo I, in parte nel t.u. regolamentare;

b) d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 recante <<Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331>> denominato RAD: tutto, ad eccezione degli artt. 14 e 15; esso viene riprodotto nel t.u. regolamentare, tranne l'art. 31, co. 1, trasfuso nel capo II, titolo III, del presente libro del codice.

Deve ritenersi tacitamente abrogata dalle norme del RAD che vengono in questa sede riassettate, la l. 25 gennaio 1962, n. 26, concernente la gestione del servizio vestiario per le Forze armate. Pertanto, tale fonte, non più attuale, viene espressamente abrogata senza riproduzione.

Il titolo II è dedicato alla <<Attività negoziale del Ministero della difesa>>.

Nel capo I, fatte salve le norme specifiche per i contratti della Difesa, che sono riassettate, viene dettata una norma di rinvio, da un lato, alle vigenti norme sull'attività contrattuale della pubblica amministrazione, dall'altro al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Tali ultime disposizioni, infatti, si applicano, in linea di principio, al Ministero della difesa, salve le norme derogatorie, specificamente dettate negli artt. 195 e 196 del medesimo codice.

I capi successivi al I contengono norme specifiche della Difesa in materia di programmazione, di semplificazione e di accelerazione delle procedure contrattuali, di permute, di servizio di mensa (la cui fonte non viene abrogata in quanto di interesse anche per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo della Guardia di finanza) e di concessioni di beni.

Svariate norme finora vigenti in materia di attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa vengono abrogate senza riassetto, o perché hanno esaurito i loro effetti, o perché sono già da ritenere tacitamente abrogate, o perché incompatibili con il sopravvenuto d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>.

In relazione alla codificazione delle norme contenute nel titolo II, si indicano di seguito, in ordine cronologico, le disposizioni in materia di attività contrattuale del Ministero della difesa che vengono abrogate senza riassetto, con indicazione dei motivi; si indicano, inoltre, le fonti abrogate che vengono riassettate.

Fonti primarie:

a) r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 recante <<Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato>>: art. 5-bis; trattasi di disposizione da ritenere già tacitamente abrogata; essa sottrae i progetti di contratto per taluni contratti della Difesa ai pareri obbligatori del precedente art. 5 e del successivo art. 6, co. 2; ma tali pareri obbligatori sugli schemi di contratto sono già venuti meno in termini generali ai sensi della l. 15 maggio 1997, n. 127 recante <<Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo>>;

b) l. 9 gennaio 1951, n. 204, artt. 8 e 9: hanno perso attualità;

c) d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1481 <<Riorganizzazione e ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari>>: le norme ivi contenute hanno perso attualità alla luce della riorganizzazione dell'area tecnico-industriale della Difesa operata dal d.lgs. 28 novembre



1997, n. 459, per cui non esistono più stabilimenti e arsenali alle dipendenze delle direzioni generali tecniche. Anche le norme del d.P.R. del 18 novembre 1965, n. 1481 in materia contrattuale sono ormai superate dal codice dei contratti; inoltre il d.P.R. 5 giugno 1976, n. 1077, emanato in attuazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1481/1965, è stato abrogato dall'art. 82 del RAD (d.P.R. n. 167/2006), con la conseguenza che sono da abrogare espressamente anche il d.P.R. 23 dicembre 1977, n. 1006, ed il d.P.R. 23 gennaio 1986, n. 94, che avevano apportato modificazioni ed integrazioni al d.P.R. n. 1077/1976 citato.

Per connessione, si aggiunge che hanno perso attualità anche il d.P.R. 18 novembre 1965 n. 1480, recante <<Nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa>>; la l. 6 giugno 1973, n. 313, recante <<Modifiche al D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonché lo stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa>>; la l. 26 luglio 1975, n. 385, concernente <<Interpretazione autentica dell'articolo 5, co. primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti del Ministero della difesa>>;

d) l. 22 dicembre 1973, n. 825, artt. 6 e 8; tale legge recava interventi urgenti per gli aeroporti aperti al traffico aereo civile; gli artt. 6 e 8 riguardano specificamente la Difesa e hanno perso attualità;

e) l. 22 marzo 1975, n. 57: ha esaurito i suoi effetti;

f) l. 16 febbraio 1977, n. 38: ha esaurito i suoi effetti;

g) l. 16 giugno 1977, n. 372: ha esaurito i suoi effetti;

h) l. 24 dicembre 1986, n. 958, artt. 43 e 45; l'art. 43 ha esaurito i suoi effetti; l'art. 45 viene invece riprodotto nel libro III, titolo II, dedicato all'attività contrattuale;

i) l. 4 ottobre 1988, n. 436: sono stati riprodotti nel libro III gli artt. 1 e 4; l'art. 5 non ha mai avuto pratica applicazione e va, pertanto, considerato inattuale; gli artt. 2 e 3 sono già stati in precedenza abrogati; l'art. 6 è inattuale, non essendo mai stati emanati i regolamenti ivi previsti (secondo quanto emerso da una verifica interna) ed essendo la normativa superata dal sopravvenuto d.lgs. n. 163/2006;

l) l. 22 dicembre 1989, n. 419: l'art. 4 è riprodotto nel libro III, costituendo il fondamento del regolamento interforze sulle mense obbligatorie di servizio; gli altri articoli, nella parte in cui individuano gli aventi diritto al servizio, sono riprodotti nel libro VI relativo al trattamento economico, e per le restanti disposizioni sono abrogati perché incompatibili con l'art. 63, l. 13 dicembre 2000, n. 388 e con il RAD n. 167/2006 (v. anche l'art. 7, l. n. 331/2000);

m) l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, co. 93 e 94: tali disposizioni vengono abrogate senza riproduzione nel codice, perché contemplano un meccanismo revisionale dei prezzi per contratti di servizi e forniture, ora generalizzato nel d.lgs. n. 163/2006 (applicabile anche al Ministero della difesa);

n) l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 45, co. 1 e art. 54, co. 10 e 11: l'art. 45, co. 1, l. 27 dicembre 1997, n. 449, ha perso attualità per effetto della sospensione della leva; l'art. 54, ai co. 10 e 11, conteneva la delega esercitata con il d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 496, a sua volta riprodotto nel libro III;

o) d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 496: vengono riprodotti nel libro III gli artt. 1, 2, co. 7, 3, 4, co. 1 e 3, 5, co. 1 e 2.

Sono abrogati senza riassetto: l'art. 4, co. 2, superato dal d.lgs. n. 163/2006; gli artt. 7 e 8, recanti le disposizioni finali e transitorie, che hanno esaurito i loro effetti. Inoltre viene abrogato senza riassetto l'art. 6 per le ragioni di seguito indicate.

L'art. 6 del d.lgs. n. 496/1998, disciplinava i capitolati per servizi e forniture della Difesa, prevedendo che fossero approvati con decreti ministeriali comunicati al Parlamento e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Siffatta norma era dettata in un'epoca in cui i capitolati avevano natura regolamentare, e aveva una funzione di semplificazione dell'iter regolamentare. Con il d.lgs. n. 163/2006, tutti i capitolati, sia generali che speciali, ivi compresi quelli della Difesa, hanno natura contrattuale: perciò se ne prevede solo

l'approvazione da parte del Ministro della difesa, senza altri adempimenti procedurali. Sicché, l'art. 6 del d.lgs. n. 496/1998, che aveva all'epoca in cui fu dettato uno scopo di semplificazione rispetto al più complesso iter regolamentare, è ora una norma di complicazione procedimentale rispetto all'art. 196, co. 2 del d.lgs. n. 163/2006. Si deve, pertanto, ritenere abrogato per incompatibilità sopravvenuta e, conseguentemente, non viene riprodotto nel presente codice;

p) l. 23 dicembre 2000, n. 388: l'art. 63, co. da 1 a 3, pur riprodotti nel libro III, non vengono tuttavia abrogati, perché riguardano anche Forze di polizia non appartenenti al Ministero della difesa;

q) l. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 568 e 569: sono riprodotti nel titolo II del libro III. Vengono, inoltre, abrogati:

r) r.d.l. 14 gennaio 1926, n. 196, conv. dalla l. 25 giugno 1926, n. 1262, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle Forze armate dello Stato, in quanto da ritenersi già tacitamente abrogato dal RAD;

s) r.d. 15 luglio 1938, n. 1156, art. 11 e annessa tab. E, come modificato dall'art. 14, co. 3 e allegata tabella VI della l. 27 maggio 1970, n. 365, che fissa le misure del trattamento tavola alle mense di bordo, misure fatte salve dall'art. 12 della l. 23 marzo 1983, n. 78, nonché l'art. 3 della l. 7 ottobre 1957, n. 969, che stabilisce i valori del trattamento tavola giornaliero, con disposizione che si applica anche al Corpo della Guardia di finanza. Si tratta di norme riportate nel t.u. regolamentare.

Fonti secondarie:

a) r.d. 10 febbraio 1927, n. 443, recante <<Approvazione del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari>>: viene abrogato senza riassetto, in quanto è un regolamento di amministrazione e contabilità da ritenersi già abrogato per incompatibilità con il nuovo RAD (d.P.R. n. 167/2006);

b) d.m. 6 aprile 1933 recante <<Approvazione del regolamento per il collaudo statico dei velivoli, redatto dal Registro Italiano Navale e Aeronautico>>: non più attuale per effetto della normativa contenuta nel codice della navigazione (v. artt. 745 e 749) e, pertanto, da considerarsi abrogato;

c) d.P.R. 8 gennaio 1977, n. 64, recante <<Approvazione delle condizioni generali d'onori per l'appalto del servizio di barbiere presso i corpi ed enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica>>: viene abrogato per effetto del decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200, recante <<Regolamento concernente il capitolato generale d'onori per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa>>.

d) d.m. 31 dicembre 1998, n. 521 <<Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti dell'amministrazione e relative norme d'uso>>: viene riprodotto nel t.u. regolamentare, libro III relativo ad amministrazione e contabilità;

e) d.m. 31 dicembre 1998, n. 522 <<Regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate>>: viene riprodotto nel t.u. regolamentare, libro III relativo ad amministrazione e contabilità, tranne gli artt. 8 e 9, già abrogati dal d.m. 29 dicembre 2006, n. 317, e l'art. 11 contenente disposizioni inattuali;

f) d.m. 3 giugno 1999, n. 244 <<Regolamento recante norme riguardanti le mense obbligatorie di servizio>>: viene riprodotto nel t.u. regolamentare, libro III amministrazione e contabilità, tranne gli artt. 14 e 17 da ritenersi non più attuali;

g) d.m. 28 giugno 2002 <<Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa>>: tale d.m. ha lo stesso titolo e contenuto del d.m. 1 agosto 2002 <<Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa>>. Si tratta, pertanto, di una mera novazione della medesima fonte. Senonché, mentre il d.m. 1 agosto 2002 è stato espressamente abrogato dal d.m. 16 marzo 2006 (che il t.u. regolamentare fa provvisoriamente salvo, nelle more del regolamento *ex art.* 196 del d.lgs. n. 163/2006), il gemello d.m. 28 giugno 2002 non è mai stato formalmente abrogato, ma deve intendersi



tacitamente abrogato già a far data dal d.m. 16 marzo 2006. Se ne dispone, pertanto, l'espressa abrogazione;

h) d.m. 13 giugno 2003, n. 187 <<Regolamento concernente la modifica dell'articolo 2, comma 2, del d.m. 31 dicembre 1998, n. 522, recante la disciplina delle modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate>>: reca modifiche al d.m. n. 522 del 1998, che è stato riprodotto nel t.u. regolamentare, libro III, con conseguente abrogazione;

i) d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 recante <<Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331>>: viene abrogato, ad eccezione degli artt. 14 e 15, perché inserito mediante riassetto nel t.u. regolamentare, escluso l'art. 31, co. 1, trasfuso nel capo II del titolo III del codice. In particolare, gli artt. 16, e da 55 a 60 sono inseriti nel libro del t.u. regolamentare dedicato ai beni; gli artt. 11, 12, 13 e 17 sono riprodotti nel libro del t.u. regolamentare relativo all'amministrazione e contabilità, parte dedicata ai contratti; gli artt. 10 e 28 non vengono riprodotti perché superflui in quanto ripetitivi di norme primarie; l'art. 82, superato per quanto concerne il regime transitorio e le abrogazioni, continua a valere per la parte che si riferisce alle istruzioni tecnico-applicative, che vengono adesso previste come facoltative e non come obbligatorie, attesa la loro natura non normativa, ma di mera circolare, a scopo di pura esegesi e supporto agli uffici; i restanti articoli, tranne il 14 ed il 15, sono riprodotti nel t.u. regolamentare, libro III amministrazione e contabilità.

Gli artt. 14 e 15, d.P.R. n. 167/2006 riguardano le acquisizioni in economia, e vengono provvisoriamente lasciati in vita (con articolo di salvezza inserito nelle norme transitorie del libro IX del regolamento), in attesa del regolamento previsto dall'art. 196, d.lgs. n. 163/2006;

l) d.m. 29 dicembre 2006, n. 317 <<Modifiche al d.m. 31 dicembre 1998, n. 522, recante Regolamento delle modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate>>: reca modifiche al d.m. 31 dicembre 1988, n. 522, che è stato riprodotto nel t.u. regolamentare, con conseguente abrogazione;

m) d.m. 29 dicembre 2006, recante <<Disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione dell'articolo 1, commi 568 e 569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266>>: è stato riprodotto nel t.u. regolamentare, nel titolo III, capo II relativo alle permutate, con conseguente abrogazione.

Il titolo III verte su << Bilancio, norme di spesa, fondi da ripartire >>.

Il capo I contiene norme sulla formazione e sulla gestione del bilancio, sulla gestione della spesa e altre di contenuto vario.

Alcune delle predette norme provvedono al riassetto, con contestuale abrogazione, delle disposizioni di cui al r.d. 2 febbraio 1928, n. 263, recante <<Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari>>, che ancora conservano attualità. Una verifica interna, infatti, ha consentito di rilevare che sono attuali gli artt. 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 39 e 44 del r.d. n. 2 febbraio 1928, n. 263, che vengono adesso abrogati in quanto riassetati nel contesto del presente codice.

Si aggiunge che le altre disposizioni contenute nel citato r.d. sono state abrogate dall'art. 7, l. 14 novembre 2000, n. 331, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nello stesso articolo, limitatamente alle norme con essi incompatibili (v. il citato d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167).

Conseguentemente viene o, comunque, rimane abrogato il r.d. 16 luglio 1936, n. 1444, concernente <<Estensione al Corpo della regia guardia di finanza delle disposizioni di cui all'art. 23 del T.U. per l'amministrazione e contabilità degli Enti militari, approvato con R.D. 2 febbraio 1928, n. 263>>.

Il capo II riassetta disposizioni legislative e autorizzazioni di spesa riferite alle fattispecie normative riassetate e, conseguentemente abrogate, negli altri libri del codice.

Al riguardo, si fa presente che le norme di spesa riprodotte non corrispondono, per difetto, al complesso delle autorizzazioni di spesa, relative al Ministero della difesa, incluse nel bilancio a legislazione vigente. Ciò in quanto si è privilegiata la scelta di:

- a) riprodurre soltanto le clausole di copertura finanziaria contenute in fonti normative riassettate e abrogate con il presente codice, allo scopo di conservare il supporto giuridico della norma di copertura;
- b) non riprodurre, neppure a fini compilativi, le altre autorizzazioni di spesa, di pertinenza del Ministero della difesa, relative a fonti primarie che restano vigenti anche dopo la pubblicazione del presente codice;
- c) non riprodurre, infine, le norme che sono abrogate senza riproduzione, per aver cessato i loro effetti alla data di entrata in vigore del presente codice.

La sezione I contiene disposizioni generali sulle norme di spesa. In particolare, si include lo speciale capitolo per particolari deficienze di cassa di cui all'art. 39, r.d. 2 febbraio 1928, n. 263, e si riassetta la norma originariamente prevista dall'art. 31, co. 1, del d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167, al fine di fondare la correlata autorizzazione di spesa su una norma di rango primario.

La sezione II rinvia alle norme di spesa relative al libro I. Non sono oggetto di riassetto le norme collegate alla partecipazione italiana alle missioni internazionali (ad eccezione di quelle relative all'incremento del fondo per l'incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa, peraltro, inserite tra le disposizioni del capo III), considerato che i relativi provvedimenti, normalmente emanati annualmente o con diversa cadenza inferiore all'anno, producono effetti limitati all'arco temporale cui si riferiscono.

La stessa sezione include le norme di spesa correlate alla normativa sostanziale del libro I, che riassetta la disciplina vigente concernente le Forze armate, attraverso l'individuazione della struttura e delle funzioni proprie dell'Amministrazione della difesa, sia a livello centrale che a livello operativo.

Si introducono *ex novo* clausole finanziarie relative a fonti primarie disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Amministrazione militare. In tal senso, viene <<esplicitata>> una norma di copertura insita nella legge sostanziale, rinviando alla legge di bilancio per la quantificazione dell'importo.

Con riguardo alla stessa sezione, non vengono riprodotte in quanto hanno esaurito i propri effetti e, conseguentemente, sono da considerarsi abrogate, le seguenti disposizioni:

- a) art. 5, co. 3, l. 29 ottobre 1997, n. 374, concernente <<Norme per la messa al bando delle mine antipersona >>;
- b) art. 5, co. 1, l. 1 febbraio 1989, n. 36, concernente <<Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati>>;
- c) art. 7-*vicies*, comma 2, d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, conv., con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43. Essa stabiliva che le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, preparassero ed organizzassero, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, per la cui attuazione era autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2005;
- d) l. 11 giugno 1998, n. 205, relativa al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla l. 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa (e del Ministero dell'interno) per il triennio 1998-2000;
- e) l. 7 marzo 2001, n. 61, per le medesime finalità nel triennio 2001-2003.

Si aggiunge che rimangono in vigore, in quanto interessano anche altri Ministeri, le seguenti norme di spesa, contenute in fonti primarie che non sono abrogate nell'ambito del libro I del codice, riportate nell'ordine in cui le relative disposizioni sostanziali sono richiamate nel libro medesimo:

- a) art. 7, l. 23 maggio 1980, n. 242 recante <<Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo>>;



b) art. 58, d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 recante <<Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri>>;

c) art. 22, l. 26 marzo 2001, n. 128, recante <<Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini>>, contenente un'autorizzazione di spesa rideterminata in euro 48 milioni per l'anno 2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall'anno 2005, ai sensi dell'art. 3, co. 154 della l. 24 dicembre 2003, n. 350.

La sezione III riporta le norme di spesa nell'ordine in cui le relative disposizioni sostanziali sono richiamate nel libro II del codice, concernente la vigente disciplina dei beni militari, e dei pertinenti modi di acquisto e dismissione, nonché le limitazioni ai beni e alle attività altrui derivanti dalla vicinanza con beni militari o dalla ubicazione in Comuni o zone di importanza militare.

Con riguardo alla stessa sezione, non vengono riprodotte in quanto hanno esaurito i propri effetti e, conseguentemente, sono da considerarsi abrogate, le seguenti disposizioni:

a) art. 8, d.lgs.lgt 23 giugno 1918, n. 896, che prevedeva una particolare fattispecie di spesa per la manutenzione di aree cimiteriali per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati in relazione alla prima guerra mondiale e dei militari delle Nazioni Unite caduti durante la seconda guerra mondiale;

b) art. 1, l. 18 dicembre 1973, n. 857, recante <<Sistemazione dei valichi di confine orientale con la Jugoslavia>> relativa a specifici interventi previsti per l'anno 1973, con oneri a carico dell'allora Ministero dei lavori pubblici.

La sezione IV include le norme di spesa collegate alla normativa sostanziale del libro IV del codice che costituisce la sintesi di tutta la normativa in materia di ordinamento del personale militare. Alla fine della sezione sono, altresì, inserite due norme, concernenti oneri per il reclutamento di personale docente presso le scuole di lingue estere e per il trattamento economico del personale del servizio di assistenza spirituale, che fanno riferimento al libro V relativo al personale civile e al personale ausiliario delle Forze armate.

Nella sezione IV, sono, pertanto, inserite le norme di spesa e le clausole finanziarie relative a fonti primarie riassetate e, conseguentemente, abrogate nei predetti libri IV e V, allo scopo di conservare la copertura finanziaria originariamente prevista.

Non vengono riprodotte in quanto non più attuali e, conseguentemente, da considerarsi abrogate, le seguenti norme di spesa, qui riportate in ordine cronologico:

- 1) art. 22, l. 5 luglio 1952, n. 989, concernente <<Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'aeronautica>>;
- 2) art. 3, l. 6 marzo 1953, n. 178, recante <<Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, concernente la revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità>>;
- 3) art. 2, l. 14 giugno 1956, n. 610, recante <<Estensione delle norme contenute negli articoli 27 e 28 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, agli ufficiali provenienti dal ruolo speciale di complemento del Corpo di stato maggiore e del genio navale trasferiti nel servizio permanente effettivo per meriti di guerra o nominati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi della marina militare>>;
- 4) art. 4, l. 7 luglio 1959 n. 479, concernente <<Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233, relativa al riordinamento del ruolo dei servizi dell'Aeronautica militare>>;
- 5) art. 3, l. 9 marzo 1961, n. 202, recante <<Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonché alla legge 9 giugno 1950, n. 449>>;
- 6) art. 3, l. 30 marzo 1965, n. 331, concernente <<Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate>>;



- 7) art. 2, l. 14 maggio 1965, n. 497, recante <<Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri>>;
- 8) art. 4, l. 26 giugno 1965, n. 808, recante <<Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili>>;
- 9) art. 5, l. 1 luglio 1966, n. 532, recante <<Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia>>;
- 10) art. 6, l. 1 luglio 1966, n. 537, recante <<Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo>>;
- 11) art. 14, l. 4 dicembre 1966, n. 1066, recante <<Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431 e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare>>;
- 12) art. 5, l. 13 dicembre 1966, n. 1111, recante <<Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431 e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare>>;
- 13) art. 3, l. 9 luglio 1967, n. 564, recante <<Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri>>;
- 14) art. 2, l. 9 ottobre 1967, n. 913, concernente <<Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della Marina militare>>;
- 15) art. 2, l. 14 marzo 1968, n. 272, recante <<Norme temporanee sull'avanzamento dei sottufficiali dell'aeronautica militare>>;
- 16) art. 16, l. 14 marzo 1968, n. 273, recante <<Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze>>;
- 17) art. 7, l. 18 marzo 1968, n. 263, recante <<Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti>>;
- 18) art. 8, l. 28 marzo 1968, n. 371, recante <<Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica>>;
- 19) art. 8, l. 24 gennaio 1969, n. 1, recante <<Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del CEMM>>;
- 20) art. 4, l. 26 maggio 1969, n. 260, concernente <<Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887>>;
- 21) art. 2, l. 10 giugno 1969, n. 309, recante <<Modifica all'art. 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario>>;
- 22) art. 8, l. 10 luglio 1969, n. 375, concernente <<Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza>>;
- 23) art. 5, l. 1 ottobre 1969, n. 697, concernente <<Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto>>;
- 24) art. 3, l. 13 ottobre 1969, n. 744, recante <<Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e della Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito>>;
- 25) art. 4, l. 11 febbraio 1970, n. 56, recante <<Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri>>;
- 26) art. 5, l. 11 maggio 1970, n. 289, recante <<Norme interpretative e modificative della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica>>;



- 27) art. 9, l. 25 maggio 1970, n. 363, recante <<Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare>>;
- 28) art. 3, l. 28 ottobre 1970, n. 822, recante <<Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri>>;
- 29) art. 3, l. 3 maggio 1971, n. 301, recante <<Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, concernente l'avanzamento di taluni ruoli dell'Aeronautica militare>>;
- 30) art. 3, l. 20 ottobre 1971, n. 915, recante <<Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica >>;
- 31) art. 3, l. 6 dicembre 1971, n. 1082, recante <<Modifiche di alcune norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica >>;
- 32) art. 4, l. 11 dicembre 1971, n. 1090, concernente <<Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza>>;
- 33) art. 5, l. 6 dicembre 1972, n. 786, recante <<Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri>>;
- 34) art. 9, l. 5 giugno 1973, n. 339, recante <<Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle Armi di cavalleria, di artiglieria e genio, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'Arma aeronautica>>;
- 35) art. 10, l. 6 giugno 1973, n. 313, recante <<Modifiche al D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa>>;
- 36) art. 4, l. 4 agosto 1973, n. 520, recante <<Revisione dell'organico degli ufficiali di ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico>>;
- 37) art. 29, l. 20 dicembre 1973, n. 824, concernente <<Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo>>;
- 38) art. 5, l. 21 dicembre 1974, n. 699, recante <<Istituzione del grado di capitano di corvetta nel Corpo equipaggi militari marittimi>>;
- 39) art. 6, l. 21 dicembre 1974, n. 703, recante <<Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, numero 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della Marina>>;
- 40) art. 2, l. 29 gennaio 1975, n. 14, recante <<Nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito>>;
- 41) art. 6, l. 2 aprile 1975, n. 108, recante <<Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica>>;
- 42) art. 2, l. 29 luglio 1975, n. 392, recante <<Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'arma dei carabinieri>>;
- 43) art. 23, l. 2 dicembre 1975, n. 626, recante <<Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito>>;
- 44) art. 6, l. 10 maggio 1976, n. 347, recante <<Provvedimenti per i capitani dei servizi logistici dell'Esercito>>;



- 45) art. 6, l. 28 settembre 1977, n. 736, concernente <<Assunzione e sistemazione a ruolo del personale già dipendente da organismi militari operanti nell'ambito della NATO e destinato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato>>;
- 46) art. 2, d.l. 23 dicembre 1978, n. 814, concernente <<Proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia>>, conv., con modificazioni, dalla l. 19 febbraio 1979, n. 52;
- 47) art. 3, l. 8 gennaio 1979, n. 5, recante <<Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito>>;
- 48) art. 2, l. 26 ottobre 1979, n. 560, recante <<Modifiche alla legge 16 maggio 1977, n. 228, relativa al conferimento del grado di aspirante guardiamarina agli allievi della prima classe del corso normale dell'Accademia navale deceduti il 3 marzo 1977 sulle pendici del monte Serra>>;
- 49) art. 3, l. 4 luglio 1980, n. 318, recante <<Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri>>;
- 50) art. 3, d.l. 26 giugno 1981, n. 335, recante <<Trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate>>;
- 51) art. 5, l. 20 luglio 1981, n. 382, recante <<Norme integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri>>;
- 52) art. 5, l. 10 maggio 1983, n. 186, recante <<Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di Finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate>>;
- 53) art. 3, l. 12 aprile 1984, n. 66, recante <<Adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri>>;
- 54) art. 5, l. 4 agosto 1984, n. 429, recante <<Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed estensione di alcune norme della legge 26 ottobre 1971, n. 916>>;
- 55) art. 2, d.l. 19 dicembre 1984, n. 857, concernente <<Trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186>>, conv., con modificazioni, dalla l. 17 febbraio 1985, n. 18;
- 56) art. 9, l. 4 aprile 1985, n. 123, recante <<Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi>>;
- 57) art. 4, l. 24 luglio 1985, n. 410, recante <<Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri>>;
- 58) art. 4, l. 23 dicembre 1985, n. 783, recante <<Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito>>;
- 59) art. 9, l. 13 febbraio 1990, n. 23, concernente <<Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto>>;
- 60) art. 2, l. 12 aprile 1991, n. 131, recante <<Modifica all'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze>>;
- 61) art. 8, l. 6 agosto 1991, n. 255, concernente <<Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto>>;



- 62) art. 40, co. 8, 9, 10 e 11, d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, concernente <<Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662>>;
- 63) art. 3, l. 17 agosto 1999, n. 301, recante <<Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa>>;
- 64) art. 7, co. 3 e 4, d.l. 16 aprile 2002, n. 64, concernente <<Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali>>, conv., con modificazioni, dall'art. 1, l. 15 giugno 2002, n. 116.

Si chiarisce che rimangono in vigore, in quanto interessano anche altri Ministeri, le seguenti norme di spesa, contenute in fonti primarie che non sono abrogate nell'ambito del medesimo libro III del codice:

- a) art. 10, l. 27 gennaio 1968, n. 37, concernente <<Modifiche a talune disposizioni sullo Stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo>>;
- b) art. 79, l. 10 maggio 1983, n. 212, concernente <<Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza>>;
- c) art. 1, d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, concernente <<Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia>> conv., con modificazioni, dalla l. 6 marzo 1992, n. 216;
- d) art. 1, co. 4 e 5, della l. 29 aprile 1995, n. 130, concernente <<Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate>>;
- e) art. 8, l. 31 marzo 2000, n. 78, concernente <<Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia>>;
- f) art. 1, co. 541, l. 30 dicembre 2004, n. 311, concernente <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)>>; quest'ultima disposizione ha formato oggetto di abrogazione parziale, limitatamente ai riferimenti all'Arma dei Carabinieri.

La sezione V riassetta le norme di spesa in relazione al trattamento economico spettante al personale dell'Esercito italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica militare.

Per effetto della sospensione della leva, non vengono riprodotte, essendo o rimanendo abrogate, le seguenti norme di spesa, elencate nell'ordine in cui le relative disposizioni sostanziali sono richiamate nel libro VI del codice:

- a) art. 48, l. 20 settembre 1980, n. 574, concernente <<Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica>>;
- b) artt. 1, co. 2, e 2, della l. 9 giugno 1977, n. 338, concernente <<Rimborso delle spese di viaggio ai militari di leva per licenza all'estero>>;
- c) art. 52, l. 24 dicembre 1986, n. 958, concernente <<Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata>>;
- d) art. 3, l. 5 luglio 1986, n. 342, concernente <<Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva>>;
- e) art. 3, co. 2 e 3, d.l. 25 luglio 1992, n. 349, conv., con modificazioni, dalla l. 23 settembre 1992, n. 386, recante <<Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia>>.

Per i medesimi motivi e per effetto dello *ius superveniens* (art. 14, co. 2, d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193), non vengono riprodotte le seguenti norme di spesa da considerarsi abrogate:

- a) art. 2, l. 5 agosto 1981, n. 440, concernente <<Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie



militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali>>;

b) art. 2, l. 22 maggio 1969, n. 240, concernente <<Trattamento economico degli allievi dell'accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza>>;

c) art. 4, l. 27 febbraio 1974, n. 68, concernente <<Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari>>;

d) art. 4, l. 10 ottobre 1950, n. 877, concernente <<Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica>>;

e) art. 16, l. 14 marzo 1968, n. 273, concernente <<Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze>>.

Per il personale in servizio permanente hanno, inoltre, esaurito i propri effetti le seguenti disposizioni:

a) artt. 2 e 3, d.l. 4 dicembre 1992, n. 469, conv. dalla l. 2 febbraio 1993, n. 23, concernente <<Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico>>;

b) art. 14, d.lgs.lgt. 12 aprile 1946, n. 320, recante <<Bonifica dei campi minati>> trattandosi di normativa che può essere abrogata *in toto* in quanto relativa a situazioni pregresse, non riproducibili in tempo di pace e, peraltro, inadeguata all'eventuale verificarsi di nuovi conflitti;

c) art. 2, l. 18 maggio 1982, n. 301, recante <<Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento>>, in quanto la relativa disciplina risulta assorbita da istituti sopravvenuti che garantiscono forme di maggiore tutela;

d) art. 4, co. 11, d.l. 30 dicembre 2008, n. 209, conv. In l. 24 febbraio 2009, n. 12, recante <<Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali>>. La norma dispone che, per l'anno 2009, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio non si applica l'art. 1, co. 213, l. 23 dicembre 2005, n. 266, autorizzando allo scopo la spesa di 100.000 euro;

e) art. 7, l. 7 ottobre 1957, n. 969, recante <<Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina>>;

f) art. 4, l. 8 gennaio 1952, n. 27, recante <<Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati>>.

Per completezza, si rileva che rimangono in vigore le seguenti norme di spesa, contenute in fonti primarie che non risultano abrogate né vengono riassetate, ma soltanto richiamate e qui riportate nel medesimo ordine del libro VI del codice:

1) art. 19, l. 10 dicembre 1973, n. 804 <<Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato>>;

2) art. 12, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv., con modificazioni, dalla l. 20 novembre 1987, n. 472 <<Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia>>;

3) art. 16, d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193 <<Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86>>;

4) art. 174, l. 11 luglio 1980, n. 312 <<Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato>>;

5) art. 5, d.l. 16 settembre 1987, n. 379, conv., con modificazioni, dalla l. 14 novembre 1987, n. 468 <<Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato>>;



- 6) art. 82, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 recante <<Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza>>;
- 7) art. 5, d.l. 29 giugno 1996, n. 341, conv., con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1996, n. 427 <<Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia >>;
- 8) art. 5, l. 24 maggio 1970, n. 336 <<Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati>>;
- 9) art. 33, d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, recante <<Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533>>;
- 10) art. 6, l. 3 aprile 1958, n. 474 <<Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte>>;
- 11) art. 24, d.P.R. 17 agosto 1955, n. 767, recante <<Conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio>>;
- 12) art. 7, l. 14 aprile 1977, n. 112, recante <<Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato>>;
- 13) art. 9, l. 30 novembre 2000, n. 356, recante <<Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia>>;
- 14) art. 115, l. 1 aprile 1981, n. 121, recante <<Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza>>;
- 15) art. 3, d.l. 3 maggio 2001, n. 157, conv., con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2001, n. 250 recante <<Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate>>;
- 16) art. 33, l. 27 dicembre 2002, n. 289 <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)>>;
- 17) art. 7, l. 20 marzo 1984, n. 34, recante <<Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione>>;
- 18) art. 2, co. 6, l. 5 novembre 2004, n. 263 <<Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia>>;
- 19) art. 6, l. 5 agosto 1978, n. 505, recante <<Adeguamento di alcune indennità spettanti alle Forze di polizia>>;
- 20) art. 11, l. 29 marzo 2001, n. 86, recante <<Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia>>;
- 21) art. 63, l. 10 ottobre 1986, n. 668, recante <<Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza>>;
- 22) art. 7, d.l. 27 settembre 1982, n. 681, conv., con modificazioni, dalla l. 20 novembre 1982, n. 869 recante <<Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato>>;
- 23) art. 38, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 recante <<Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo>>;
- 24) art. 10, l. 17 aprile 1984, n. 79, recante <<Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio>>;



- 25) art. 4, d.l. 11 gennaio 1985, n. 2, conv., con modificazioni, dalla l. 8 marzo 1985, n. 72, recante <<Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato>>;
- 26) art. 1-*bis*, d.l. 10 maggio 1986, n. 154, conv., con modificazioni, dalla l. 11 luglio 1986, n. 341, recante <<Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate>>;
- 27) art. 4, d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, conv., con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1990, n. 37, recante <<Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego>>;
- 28) art. 4, l. 6 marzo 1992, n. 216, recante <<Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici>>;
- 29) art. 50, l. 23 dicembre 2000, n. 388, recante <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)>>;
- 30) art. 11, l. 28 marzo 1997, n. 85, recante <<Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia>>;
- 31) art. 4, l. 30 novembre 2000, n. 356, recante <<Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia>>;
- 32) art. 5, l. 28 febbraio 2000, n. 42, recante <<Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari>>.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni che determinano, per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, con specifica destinazione per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, contenute nell'art. 3, co. 144, l. 24 dicembre 2007, n. 244, recante <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)>> e nell'art. 2, co. 28, l. 22 dicembre 2008, n. 203, recante <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)>>.

Da ultimo, si ritiene appropriato segnalare la disposizione contenuta nell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70, l. n. 833/1978), secondo cui l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato.

La sezione VI riproduce le norme di spesa collegate alla disciplina vigente, riassetata nel libro VII del codice, concernente il trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio.

Non vengono riassetate e rimangono in vigore le seguenti norme di spesa, che interessano anche altri Ministeri, contenute in fonti primarie che non risultano abrogate, riportate nell'ordine in cui le relative disposizioni sostanziali sono richiamate nel libro VII del codice:

- a) art. 36, l. 29 aprile 1976, n. 177, recante <<Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza>>;
- b) art. 30, l. 1 febbraio 1989, n. 53, recante <<Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato>>;
- c) art. 14, l. 28 luglio 1999, n. 266, recante <<Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale



dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura>>;

g) art. 24, l. 26 gennaio 1980, n. 9, recante <<Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915>>;

h) art. 13, l. 2 maggio 1984, n. 111, recante <<Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834>>;

i) art. 19, l. 10 dicembre 1973, n. 804, recante <<Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, numero 249, quale risulta modificato dall'art. 12, l. 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato>>.

Non vengono riprodotte e sono o, comunque, rimangono abrogate, le norme che contenevano le autorizzazioni di spesa per anni pregressi, e che pertanto hanno esaurito i loro effetti. Tra queste:

a) art. 5, l. 25 maggio 1962, n. 417, <<Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto concerne la liquidazione definitiva della pensione>>;

b) art. 79, l. 10 maggio 1983, n. 212, recante <<Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza>>;

c) art. 15, l. 27 dicembre 1990, n. 404, recante <<Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza>>;

d) art. 13-ter, d.l. 20 gennaio 2004, n. 9, conv., con modificazioni, dalla l. 12 marzo 2004, n. 68 (euro 1.175.330 per l'anno 2004);

e) art. 13, l. 21 marzo 2005, n. 39 (euro 155.000 per l'anno 2005);

f) art. 39-*vicies semel*, co. 38, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, in combinato disposto con l'art. 2, co. 35, l. 4 agosto 2006, n. 247, per uno stanziamento complessivo di 490.000 euro per l'anno 2006 (realizzazione e la prosecuzione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute). Il pertinente capitolo di bilancio/piano di gestione (capitolo 1227, piano di gestione 1) non è più alimentato dal 2007.

La sezione VII riassetta le norme di spesa relative a specifici programmi di investimento.

Il capo III, infine, è dedicato alle norme, riportate in stretto ordine cronologico, concernenti i <<Fondi da ripartire>> le cui risorse, in presenza di determinati requisiti e per gli specifici scopi fissati dalla legge, possono essere trasferite e iscritte in aumento delle dotazioni di competenza, di residui e/o di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

La sezione I concerne i fondi da ripartire di carattere generale.

La sezione II concerne i fondi da ripartire di esclusivo interesse della Difesa.

All'interno della sezione non viene riprodotta la norma di cui all'art. 1, co. 900, l. 27 dicembre 2006, n. 296, istitutiva di un fondo da ripartire, di conto capitale, destinato all'ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell'Arma dei carabinieri, trattandosi di attività finanziata solo per l'anno 2007.

Lo stesso è da dire per la norma non più attuale di cui all'articolo 4-*quater*, co. 3, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, rubricato <<Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero della difesa>> per la parte in cui, nell'aggiungere un periodo, in fine, al co. 40, dell'art. 1, l. 23 dicembre 2005, n. 266, stabiliva l'assegnazione al Ministero della difesa nell'anno 2006 di un importo pari a 200 milioni di euro, su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da



comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. Conseguentemente ne derivano le seguenti abrogazioni:

- a) d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51: art. 4-*quater*, co. 3, dalle parole <<la restante parte>> fino alla fine del periodo;
- b) l. 23 dicembre 2005, n. 266: art. 1, co. 40, dalle parole <<la restante parte>> fino alla fine del periodo.

Non vengono, altresì, riportate le disposizioni relative ai seguenti fondi che risultano disattivati:

- a) fondo di conto capitale per la ristrutturazione e l'adeguamento degli arsenali militari, di cui all'art. 1, co. 899, l. 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 2, co. 73, l. 24 dicembre 2007, n. 244, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per provvedere alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. La dotazione del fondo era determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali sette milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto ed un milione da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza;
- b) fondo bonifiche aree militari, poligoni di tiro e unità navali, di cui all'art. 1, co. 898, l. 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 2, co. 80 e 81, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ed all'art. 5, co. 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2008, n. 126 (quest'ultima norma non viene abrogata in quanto opera la riduzione di numerose altre autorizzazioni di spesa);
- c) fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 2, co. 74, l. 24 dicembre 2007, n. 244, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008, da ripartire tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» mediante decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, il codice prevede, nel libro IX, una norma di coordinamento e una transitoria.

Per maggiore dettaglio si rinvia alla relazione che accompagna i singoli articoli, anche quando si tratti di riassetto puramente formale, con mera riproduzione di disposizioni vigenti (indicate dopo la rubrica di ciascun articolo).

Il libro terzo del codice è completato dall'omonimo libro relativo all'amministrazione e contabilità, facente parte del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

LIBRO QUARTO PERSONALE MILITARE

Il Libro quarto del codice dell'ordinamento militare costituisce la sintesi di tutta la normativa in materia di ordinamento del personale militare.

Dal punto di vista giuridico, il rapporto di impiego del personale militare da sempre costituisce uno speciale settore normativo del pubblico impiego; inoltre, per radicate tradizioni storiche e per le diverse esigenze istituzionali e organizzative degli apparati militari, rappresenta una materia particolarmente complessa e di difficile comprensione sistematica.

Tale complessità non consente generalizzazioni, né facili omogeneizzazioni che possano permettere di inquadrare i molteplici e diversificati elementi del sistema in pochi concetti di genere.

La necessità di operare continui distinguo e di introdurre innumerevoli specificazioni inducono a dubitare dell'esistenza di una unitaria nozione di carriera militare e di una omogenea categoria identificabile con l'espressione <<personale militare>>.

Innanzitutto, il personale militare è stato sempre costantemente distinto in diverse categorie (gli ufficiali, i sottufficiali e, genericamente, i <<militari di truppa>>, oggi – più correttamente – gli appartenenti ai ruoli iniziali, i cosiddetti graduati, e i militari di truppa veri e propri), considerate rigidamente separate e disciplinate con provvedimenti legislativi *ad*

hoc: non è possibile esaminare la posizione giuridica di un militare, se prima non la si inquadra in una delle predette categorie, con il conseguente esatto riferimento normativo.

La classificazione per categorie è tuttora un aspetto irrinunciabile dell'organizzazione militare, in quanto connesso con il principio gerarchico che governa non soltanto le relazioni interorganiche tra <<uffici militari>>, ma soprattutto le relazioni interpersonali che devono sempre svolgersi nella esatta consapevolezza della propria posizione di sovraordinazione/subordinazione (peraltro, penalmente tutelata).

La normazione per categoria ha comportato, nel tempo, anche effetti distorsivi, con la produzione di una moltitudine di leggi e <<leggine>> che hanno soddisfatto esigenze contingenti, attraverso interventi micro settoriali, complicando in maniera rilevante il quadro legislativo di riferimento.

Deve considerarsi poi, che il rapporto di impiego del personale militare rappresenta solo una delle possibili tipologie di rapporti giuridici tra il singolo e l'amministrazione militare di appartenenza. Lo stato giuridico è un concetto di sintesi, identifica cioè l'insieme delle relazioni giuridiche che generano diritti e doveri reciproci tra il singolo e l'amministrazione. Il diverso atteggiarsi di queste relazioni (quindi, la loro natura, la loro intensità, il loro diverso contenuto), consente di distinguere tre principali posizioni di stato giuridico: il servizio permanente, cioè il vero e proprio rapporto di impiego con l'amministrazione militare; il congedo, cioè la situazione giuridica del militare non in attualità di servizio e per il quale permangono determinati obblighi legislativamente stabiliti; il congedo assoluto, cioè la condizione di militarità morale che riguarda chi non ha più alcun obbligo, ma non perde il grado e l'onore dell'uniforme. Lo stato giuridico, pur nel suo diverso contenuto giuridico, identifica costantemente il cittadino che per qualsiasi ragione e con le differenti modalità previste è stato arruolato (propriamente inserito in un ruolo militare). Questo spiega perché lo stato giuridico non si estingue con la cessazione del rapporto di impiego (che costituisce una mera eventualità), ma si collega – invece – alle vicende attinenti al grado gerarchico. L'attribuzione di uno specifico grado militare, poi, con la conseguente immissione in una determinata carriera, consente di individuare differenti stati giuridici in relazione alle principali e, tendenzialmente, omogenee carriere: quella di ufficiale, quella di sottufficiale, quella di volontario (da cui dobbiamo enucleare per ragioni storiche e differente contesto normativo di riferimento, quella degli appartenenti ai ruoli iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare).

Si registra in tal modo uno stato di ufficiale, uno stato di sottufficiale, uno stato di volontario, uno stato di appuntato e carabiniere e, infine, uno stato di appuntato e finanziere.

In sostanza, per i militari vige una doppia relazione giuridica con l'amministrazione:

a) la prima, indipendente dall'impiego, riguarda il grado (con le connesse vicende relative al conferimento dello stesso, al conseguimento di un grado superiore, alla sua eventuale perdita e alla sua possibile reintegrazione);

b) la seconda, connessa con la costituzione dello speciale rapporto di impiego militare, nella sua costanza, assorbe quella relativa allo stato giuridico.

Per esemplificare, lo stato giuridico di ufficiale permane sin quando si conserva il grado corrispondente alla rispettiva carriera, ma il suo rapporto di impiego verrà necessariamente a cessare per una delle cause previste dalla legge con conseguente collocamento in congedo dell'interessato; in quest'ultima posizione, però, l'ufficiale mantiene il grado sino ad allora conseguito ed è soggetto a particolari obblighi che possono anche comportare la riattivazione di un rapporto di servizio temporaneo (così come potrebbero conseguire promozioni a gradi più elevati, ancorché in congedo).

Ulteriore aspetto della complessità della materia è quello relativo alla compilazione dei testi normativi.

Gli istituti salienti dello stato giuridico e del rapporto di impiego non sono considerati in provvedimenti di legge onnicomprensivi (sull'esempio del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato), ma sono stati costantemente trattati in differenti complessi normativi, ognuno dei quali comprende un aspetto particolare: quello relativo alla costituzione del rapporto (si parla allora di leggi di reclutamento); quello relativo allo



sviluppo di carriera (in questo caso si parla di leggi di avanzamento); quello connesso con gli aspetti generali, e residuali, dello stato giuridico (le vere e proprie leggi di stato giuridico). Senza considerare che il *proprium quid* del rapporto di impiego del personale militare è sostanzialmente da rinvenire, nei suoi rilevanti aspetti connessi con i diritti e con i doveri, nella normativa riguardante la disciplina militare (principalmente la c.d. <<Legge di principio>> e il Regolamento di disciplina militare).

Si deve evidenziare che alcuni importanti settori del rapporto di servizio sono stati recentemente sottratti alla normativa disciplinare, per trovare sistemazione organica nei provvedimenti di concertazione che arricchiscono un quadro normativo sempre più variegato. A parte, infine, vanno considerate le normative sulla rappresentanza militare, il benessere, l'assistenza, la protezione sociale e la sicurezza del personale militare.

Inoltre, deve tenersi presente che il personale militare è inquadrato organicamente all'interno di organizzazioni militari che hanno istituzionalmente una propria identità, un proprio ordinamento e differenti esigenze funzionali, spesso – quindi – proprie leggi di riferimento. La normazione per settori organizzativi è stata in passato notevolmente estesa (in relazione anche all'assetto di governo dell'apparato delle Forze armate, articolato in più <<Ministeri militari>>: sino al 1947 sono esistiti il Ministero della guerra, quello della marina e quello dell'aeronautica, senza contare che i Ministeri dell'interno, della giustizia e delle finanze hanno gestito – quest'ultimo gestisce ancor oggi – corpi armati formati da personale con stato giuridico di militare), per poi rinnovarsi e confluire – parzialmente – nelle leggi fondamentali degli anni '50 e '60 e, infine, per riprendere recentemente quota a seguito dei provvedimenti di riordino delle Forze armate.

In definitiva, ogni qual volta si voglia esaminare una problematica giuridica riguardante un militare, è necessario individuare:

- a) prima di tutto a quale categoria il militare appartenga, se cioè sia un ufficiale, un sottufficiale, un graduato o un militare di truppa; se costui abbia o meno un rapporto di impiego con l'amministrazione militare (potrebbe essere titolare soltanto di un rapporto di servizio costituito da una ferma o da una rafferma volontaria, di durata più o meno breve);
- b) quale istituto giuridico del rapporto di impiego si voglia analizzare;
- c) infine, a quale Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare il militare considerato appartenga.

Ad esempio, la legge sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, sarà differente sia da quella riguardante gli ufficiali ausiliari della stessa Arma dei carabinieri, sia da quella riguardante gli ufficiali delle altre Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, sia da quella inerente al reclutamento degli altri militari dell'Arma dei carabinieri e, infine, sarà differente dalla legge sullo stato giuridico applicabile agli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Il quadro normativo è eccessivamente frammentato e disorganico, situazione aggravata da un succedersi di norme interne e regolamentari, di leggi formali e materiali e di molteplici circolari ministeriali interpretative. Questa situazione da una parte ha reso difficile l'applicazione concreta, dall'altra ha determinato, talvolta, una vera e propria <<confusione interpretativa>>. Paradossale, inoltre, è la circostanza per la quale, nonostante la pleora di norme e di regolamenti, molti importanti settori soffrono di una carenza di disciplina legislativa, che ha lasciato ampi margini di intervento al diritto giurisprudenziale.

La sistemazione di questo complesso quadro normativo ha comportato, innanzitutto, scelte strategiche di <<architettura normativa>>. Le opzioni disponibili erano sostanzialmente tre:

- a) una sistemazione per categorie gerarchiche, in modo da trattare in distinti titoli la normativa sugli ufficiali, quella sui sottufficiali, quella sui graduati e, infine, quella sui militari di truppa;
- b) una strutturazione per Forze armate, con suddivisione della materia in titoli distinti per ciascuna organizzazione militare;
- c) una sistemazione per istituti giuridici comuni alle diverse categorie di personale militare.

È stata scelta una soluzione intermedia che per sintesi successive ha permesso di riassetare l'intero quadro legislativo intorno agli elementi essenziali del sistema, prevedendo la collocazione di normative speciali in appositi titoli del libro.



L'enucleazione degli istituti comuni ha permesso di evidenziare i seguenti aspetti principali della complessa normativa sul personale militare: il reclutamento, la formazione, i ruoli e gli organici, lo stato giuridico e l'impiego del personale, la documentazione personale, l'avanzamento, la disciplina militare e l'esercizio dei diritti.

A parte sono stati considerati, per le rispettive peculiarità, le bande musicali e i gruppi sportivi.

Il libro quinto, in base alle linee ricostruttive sopra delineate, è stato suddiviso in 11 titoli.

Il titolo I, dedicato alle disposizioni generali.

Il titolo II, sul reclutamento.

Il titolo III, sulla formazione.

Il titolo IV, sui ruoli e sulla conseguente dotazione organica degli stessi.

Il titolo V, sullo stato giuridico e sull'impiego del personale.

Il titolo VI, sulla documentazione personale.

Il titolo VII, sull'avanzamento e i diversi profili di carriera.

Il titolo VIII, sulla disciplina militare.

Il titolo IX, sull'esercizio dei diritti.

Il titolo X, sul personale delle bande musicali.

Il titolo XI, sul personale dei gruppi sportivi.

Il titolo I <<Disposizioni generali>> è suddiviso in due capi: il primo tratta delle nozioni fondamentali riguardanti i militari e la normativa ad essi applicabile; il secondo si occupa della gerarchia militare, con la delineazione delle categorie gerarchiche e della successione e corrispondenza dei gradi delle stesse categorie. Il capo II contiene anche una norma di corrispondenza tra gradi gerarchici militari e qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Il titolo II <<Reclutamento>> è suddiviso in 9 capi, secondo un criterio relativo alle peculiarità delle categorie gerarchiche del personale militare.

Il capo I si occupa delle disposizioni generali, fornendo una nozione di reclutamento e, soprattutto, la tassativa elencazione dei requisiti generali per la partecipazione ai concorsi nelle Forze armate e le norme generali sugli stessi.

Il capo II tratta del reclutamento degli ufficiali in servizio permanente (di seguito s.p.), suddividendosi, a sua volta, in quattro sezioni: la prima relativa alle disposizioni generali, la seconda concernente il reclutamento degli ufficiali in s.p. dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la terza riguardante il reclutamento degli ufficiali in s.p. dell'Arma dei carabinieri e la quarta relativa al reclutamento in s.p. degli ufficiali piloti e navigatori di complemento. La previsione della quarta sezione nel capo relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente è dovuta ad esigenze di sistema. Ai sensi dell'art. 67, co. 5, del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, per quel che riguarda le disposizioni di legge relative agli ufficiali piloti di complemento, recate dalla l. 19 maggio 1986, n. 224, alle parole «pilota», «pilota militare», «corsi di pilotaggio», «attitudine al pilotaggio», «brevetto di pilota di aeroplano» e «brevetto di pilota militare», saranno sempre rispettivamente aggiunte le parole «navigatore», «navigatore militare», «corsi di navigatori», «attitudine ad espletare mansioni di navigatore» e «brevetto di navigatore militare»; di tali indicazioni si è tenuto conto nella redazione della presente sezione.

Il capo III è dedicato al reclutamento degli ufficiali ausiliari ed è articolato in quattro sezioni: la prima, relativa agli ufficiali in ferma prefissata, la seconda, concernente gli ufficiali di complemento, la terza, riguardante gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, la quarta, relativa alle disposizioni finali. Non è prevista una sezione per gli ufficiali delle forze di completamento, in quanto l'immissione in tale categoria non avviene attraverso una forma di reclutamento, ma esclusivamente mediante il richiamo in servizio degli ufficiali di complemento e di quelli in ferma prefissata che, qualora danno il loro assenso al richiamo in servizio, vengono automaticamente inquadrati in tale categoria agli effetti del relativo trattamento giuridico ed economico.



Il capo IV tratta del reclutamento dei marescialli (Esercito, Marina ed Aeronautica) e degli ispettori (Arma dei carabinieri) ed è suddiviso in tre sezioni.

Il capo V è dedicato al reclutamento dei sergenti (Esercito, Marina ed Aeronautica) e dei sovrintendenti (Arma dei carabinieri).

Il capo VI riguarda il reclutamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri, la cui peculiarità ha consigliato una trattazione separata.

Il capo VII tratta del reclutamento dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed è suddiviso in 4 sezioni: la prima, relativa ai volontari in ferma prefissata di un anno; la seconda, concernente i volontari in ferma prefissata quadriennale; la terza, relativa alle norme comuni al reclutamento dei volontari in ferma prefissata; la quarta, dedicata ai volontari in servizio permanente.

Il capo VIII concerne il reclutamento dei carabinieri.

Il capo IX è dedicato all'ammissione alle scuole militari (scuola militare <<Nunziatella>> di Napoli, scuola militare <<Teuliè>> di Milano, scuola navale militare <<Morosini>> di Venezia, scuola militare aeronautica <<Douhet>> di Firenze).

Il titolo III <<Formazione>> è suddiviso in 11 capi, secondo una logica sistematica analoga a quella utilizzata per il titolo II. Il tema della formazione ha un'importanza speciale per l'ambito militare, sia per l'abilitazione e la qualificazione del personale ai particolari compiti operativi e istituzionali ai quali lo stesso è chiamato, sia, e in particolar modo, per l'effetto di immissione o di stabilizzazione in ruolo che la fase formativa (il suo positivo superamento) comporta.

Il capo I del titolo si occupa delle disposizioni generali, fornendo anche una nozione di formazione.

Il capo II tratta della formazione degli ufficiali in servizio permanente ed è articolato in 5 sezioni, una concernente le disposizioni generali e le altre contenenti le disposizioni speciali per ogni Forza armata.

Il capo III è dedicato alla formazione degli ufficiali ausiliari ed è suddiviso in tre sezioni, relative – rispettivamente – agli ufficiali in ferma prefissata, agli ufficiali piloti e navigatori di complemento e agli ufficiali di complemento, la cui formazione è disposta soltanto al ripristino del servizio obbligatorio di leva.

Il capo IV concerne la formazione superiore degli ufficiali, cioè i corsi di aggiornamento, di qualificazione e di specializzazione che costituiscono i vari percorsi di formazione permanente di questa categoria di personale militare. Il capo è articolato in tre sezioni: la prima, dedicata ai corsi di stato maggiore; la seconda, relativa al corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; la terza, riguardante la formazione specifica e specialistica dei medici militari.

Il capo V tratta della formazione dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il capo VI riguarda la formazione degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.

Il capo VII è dedicato alla formazione dei sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il capo VIII concerne la formazione dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.

Il capo IX tratta della formazione dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il capo IX è relativo alla formazione dei carabinieri.

Il capo XI tratta della formazione degli allievi delle scuole militari.

Il titolo IV <<Ruoli>> è articolato in otto capi, secondo un criterio di massima che privilegia la suddivisione per singola Forza armata.

Il capo I concerne le disposizioni generali ed è articolato in due sezioni, l'una recante le norme generali sui ruoli, l'altra contenente le norme generali sugli organici.

Il capo II riguarda i ruoli d'onore.

Il capo III è dedicato ai ruoli e agli organici dell'Esercito.



Il capo IV tratta dei ruoli e degli organici della Marina, con una sezione dedicata agli organici del Corpo delle capitanerie di porto.

Il capo V riguarda i ruoli e gli organici dell'Aeronautica.

Il capo VI concerne i ruoli e gli organici dell'Arma dei carabinieri, con una sezione dedicata alla forza extraorganica.

Il capo VII tratta del transito tra ruoli degli ufficiali in servizio permanente, all'interno della stessa Forza armata.

Il capo VIII concerne i compiti del personale militare ed è suddiviso in due sezioni, l'una relativa ai compiti del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'altra concernente i compiti del personale dell'Arma dei carabinieri.

Il titolo V – Stato giuridico e impiego – è suddiviso in otto capi, secondo un criterio sistematico che evidenzia le diverse posizioni di stato giuridico del personale militare.

Il capo I è dedicato al grado ed è articolato in quattro sezioni: la prima, relativa alla attribuzione e alla revoca del grado; la seconda, concernente l'anzianità di grado; la terza, riguardante la perdita del grado; la quarta, dedicata alla reintegrazione nel grado.

Il capo II concerne in sintesi le diverse posizioni di stato giuridico, il cui contenuto giuridico sarà sviluppato nei capi successivi. Questo capo è suddiviso in quattro sezioni: la prima, relativa alle disposizioni generali; la seconda, riguardante il servizio permanente e le varie posizioni di stato (servizio effettivo, a disposizione, in aspettativa e in sospensione) in questa categoria; la terza, concernente il congedo e le varie categorie del congedo (ausiliaria, riserva, complemento e riserva di complemento); la quarta, dedicata al collocamento fuori ruolo per impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri.

Il capo III tratta del rapporto di impiego (il servizio permanente) ed è articolato in cinque sezioni: la prima, contenente le disposizioni generali, con le norme relative alle incompatibilità professionali, al comando presso altre amministrazioni e all'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; la seconda, riguardante il servizio permanente a disposizione; la terza, dedicata alle varie ipotesi di aspettativa, compreso il servizio all'estero e il dottorato di ricerca; la quarta, concernente la sospensione dall'impiego, comprese le norme sull'eventuale ricostruzione di carriera; la quinta, relativa alle ipotesi di cessazione dal servizio (per età, per infermità, per non idoneità agli uffici del grado, per scarso rendimento, a domanda, d'autorità, per applicazione delle norme sulla formazione, per transito nell'impiego civile, per perdita del grado, per decadenza e per perdita dello stato di militare).

Il capo IV concerne il rapporto di servizio temporaneo (il sistema delle ferme e delle rafferme volontarie) ed è articolato in sei sezioni: la prima, relativa alle disposizioni generali; la seconda, concernente gli ufficiali; la terza, riguardante i sottufficiali; la quarta, dedicata al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri (marescialli e carabinieri); la quinta, concernente i volontari in ferma prefissata; la sesta, riguardante la riammissione in servizio temporaneo.

Il capo V riguarda gli speciali obblighi di servizio che vincolano il militare per un certo periodo di tempo. Il capo è suddiviso in cinque sezioni: la prima, relativa agli ufficiali dei corpi sanitari; la seconda, concernente i piloti; la terza, riguardante il personale addetto al controllo del traffico aereo; la quarta, dedicata ai corsi di particolare livello tecnico; la quinta, concernente gli incarichi in campo internazionale.

Il capo VI tratta la prima assegnazione di sede ed i trasferimenti del personale militare ed è suddiviso in 3 sezioni, riguardanti – rispettivamente – le disposizioni generali, la prima assegnazione e i trasferimenti particolari.

Il capo VII riguarda il personale in congedo ed è articolato in nove sezioni: la prima, relativa alle disposizioni generali; la seconda, concernente i richiami in servizio; la terza, riguardante l'ausiliaria; la quarta, dedicata al complemento; la quinta, relativa al congedo illimitato; la sesta, concernente la riserva; la settima, riguardante la riserva di complemento; l'ottava, dedicata alle chiamate di controllo; la nona, concernente il reinserimento del personale in congedo nel mondo del lavoro.

Il capo VIII è dedicato alle disposizioni di stato giuridico per il tempo di guerra e di grave crisi internazionale.



Il titolo VI <<Documentazione personale>> si articola in tre capi.

Il capo I contiene le disposizioni generali.

Il capo II concerne i principi generali sulla documentazione matricolare.

Il capo III riguarda i principi generali sulla documentazione caratteristica.

Il titolo VII <<Avanzamento>> costituisce la parte più complessa del libro V, sia per la quantità delle norme che esprime, sia per la delicatezza del tema che costituisce il fulcro della carriera militare. Il titolo si suddivide in 18 capi.

Il capo I detta le disposizioni generali, fornendo anche la nozione di avanzamento.

Il capo II tratta delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento ed è suddiviso in due sezioni, l'una relativa alle commissioni di avanzamento degli ufficiali, l'altra concernente le commissioni di avanzamento per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa.

Il capo III riguarda le valutazioni per l'avanzamento ed è suddiviso in cinque sezioni: la prima, relativa alle aliquote di avanzamento; la seconda, concernente l'avanzamento ad anzianità; la terza, riguardante l'avanzamento a scelta; la quarta, dedicata agli avanzamenti straordinari; la quinta, relativa alle disposizioni finali.

Il capo IV si occupa dei quadri di avanzamento e delle promozioni ed è suddiviso in quattro sezioni: la prima, relativa alla formazione dei quadri di avanzamento; la seconda, concernente le promozioni; la terza, riguardante le vacanze organiche; la quarta, dedicata alle promozioni all'atto del collocamento in congedo.

Il capo V tratta della rinnovazione dei giudizi di avanzamento, sospesi, ritardati o annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale.

Il capo VI contiene le norme particolari sull'avanzamento relative agli ufficiali in servizio permanente.

Il capo VII elenca i profili di carriera degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito e si suddivide in nove sezioni, quanti sono i ruoli normali e speciali degli ufficiali in spe della predetta Forza armata.

Il capo VIII elenca i profili di carriera degli ufficiali in servizio permanente della Marina e si suddivide in 13 sezioni, la prima relativa alle disposizioni generali e le altre dedicate a ciascuno dei dodici ruoli normali e speciali degli ufficiali in spe della predetta Forza armata.

Il capo IX elenca i profili di carriera degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica e si suddivide in dieci sezioni, quanti sono i ruoli normali e speciali degli ufficiali in s.p. della predetta Forza armata.

Il capo X elenca i profili di carriera degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e si suddivide in quattro sezioni, la prima relativa alle disposizioni generali, le altre concernenti – rispettivamente – il ruolo normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma.

Il capo XI tratta dell'avanzamento degli ufficiali ausiliari e si suddivide in due sezioni, la prima, relativa agli ufficiali in ferma prefissata e delle forze di completamento, la seconda, riguardante gli ufficiali piloti e navigatori di complemento.

Il capo XII si occupa dell'avanzamento degli ufficiali in congedo e si articola in cinque sezioni: la prima, relativa alle norme comuni; la seconda, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'ausiliaria; la terza, riguardante i principi generali dell'avanzamento degli ufficiali di complemento; la quarta, dedicata ai requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di complemento; la quinta, relativa all'avanzamento degli ufficiali della riserva.

Il capo XIII concerne l'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed è suddiviso tre sezioni, la prima, riguardante le disposizioni generali, la seconda, il profilo di carriera dei marescialli e la terza il profilo di carriera dei sergenti.

Il capo XIV riguarda l'avanzamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ed è suddiviso in tre sezioni, la prima dedicata alle disposizioni generali, la seconda, relativa al profilo di carriera degli ispettori e la terza concernente il profilo di carriera dei sovrintendenti.

Il capo XV si occupa dell'avanzamento dei graduati e dei militari di truppa ed è suddiviso tre sezioni, la prima relativa all'avanzamento dei militari di truppa, la seconda concernente il



profilo di carriera dei volontari in servizio permanente, la terza riguardante il profilo di carriera degli appuntati e dei carabinieri.

Il capo XVI tratta dell'avanzamento nel ruolo d'onore e si suddivide in due sezioni, la prima, relativa al personale iscritto nel ruolo d'onore, la seconda riguardante il personale decorato al valor militare o civile in servizio.

Il capo XVII è dedicato all'attribuzione di qualifiche indipendenti dal grado ed è suddiviso in due sezioni, la prima, relativa al primo capitano, la seconda concernente la qualifica di luogotenente. La scelta sistematica di trattare a parte l'attribuzione della qualifica di luogotenente è aderente all'indirizzo giurisprudenziale costante, il quale nega che l'attribuzione della stessa comporti l'avanzamento ad un grado superiore, ancorchè sia il presupposto per il conferimento di incarichi di massima responsabilità rispetto agli altri marescialli. (cfr.: Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2006, n. 3898/06; Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2003, n. 4415/2002)

Il capo XVIII si occupa dell'avanzamento in tempo di guerra e di grave crisi internazionale ed è suddiviso in quattro sezioni: la prima, relativa alle disposizioni generali; la seconda, riguardante le promozioni e gli avanzamenti per merito di guerra; la terza, concernente l'avanzamento dei militari reduci da prigionia; la quarta, dedicata alle norme finali.

Il titolo VIII, dedicato alla disciplina militare, presuppone il concetto di diritto disciplinare ancorato al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.. Per diritto disciplinare si intende quell'insieme inscindibile di comandi che stabiliscono doveri di comportamento e sanzioni finalizzate ad assicurare la realizzazione di tali doveri. In ambito militare la disciplina è definibile come complesso di norme giuridiche che disciplinano l'organizzazione del potere dello Stato in funzione della sua difesa militare. Il titolo assorbe tutte le disposizioni contenute nella l. 11 luglio 1978, n. 382 e nel d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 riguardanti i doveri posti in capo ai militari, le previsioni in materia di sanzioni disciplinari nonché quelle in tema di procedimento disciplinare contenute nelle leggi di stato ed enucleabili dal testo unico degli impiegati civili dello Stato. Le disposizioni contenute nella l. n. 382/1978 e nel d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 vengono riassetate nel rispetto assoluto dei principi contenuti nella norma delegante. L'obiettivo di fondo perseguito è stato quello di armonizzare le disposizioni del 1978 e del 1986 con quelle emanate successivamente e contenute in altre fonti. Il titolo, nel complesso, riproduce in modo fedele i contenuti della normativa previgente, armonizzando fra loro le disposizioni in vigore, attraverso un'operazione di coordinamento formale e sostanziale del testo ed apportando solo le modifiche necessarie a garantire la coerenza logico-giuridica e sistematica della disciplina, al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Il titolo VIII si suddivide in cinque capi.

Il capo I è dedicato ai fondamenti delle istituzioni militari.

Il capo II concerne i doveri.

Il capo III riguarda le sanzioni disciplinari ed è suddiviso in quattro sezioni: la prima, relativa alle disposizioni generali; la seconda, concernente la classificazione delle sanzioni disciplinari; la terza, riguardante le istanze e i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di corpo; la quarta, dedicata alle disposizioni particolari.

Il capo IV si occupa del procedimento disciplinare ed è articolato in tre sezioni, la prima, relativa alle disposizioni generali, la seconda riguardante il procedimento disciplinare di stato e la terza concernente il procedimento disciplinare di corpo. Il capo disciplina in modo autonomo e completo il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare.

Nella prima sezione sono codificati un nucleo di principi comuni a tutti i procedimenti disciplinari, di stato e di corpo, quali risultano da specifiche disposizioni della legge militare e dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato; nella seconda sezione trovano posto le disposizioni afferenti il procedimento disciplinare di stato; nella terza, infine, sono raccolte le norme inerenti il procedimento disciplinare di corpo.

Il paradigma normativo, relativamente al procedimento disciplinare di stato, è costituito dalla disciplina dettata dalla l. 10 aprile 1954, n. 113, per gli ufficiali e dalla l. 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali, applicabile quest'ultima anche:

- ai marescialli, sergenti e volontari in s.p.e. in virtù del richiamo operato dall'art. 30, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196;
- ai volontari in ferma prefissata in virtù del richiamo operato dall'art. 12, co. 7, d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215;
- agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del richiamo operato dall'art. 33, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 298;
- ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del richiamo operato dall'art. 30, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, e dall'art. 34, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 297;
- al personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri in virtù del richiamo operato dall'art. 30, co. 3, d.lgs. n. 198 del 1995 in quanto non derogato dalle specifiche disposizioni sancite dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1168.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare di corpo, esso è unitariamente disciplinato dalla l. n. 382/1978 e dal d.P.R. n. 545/1986 per tutte le categorie di militari.

Tanto ha consentito di ridurre ad unità l'intera materia, fatte salve le insopprimibili peculiarità proprie di ciascuna categoria di personale militare che sono state di volta in volta salvaguardate nell'opera di riassetto.

Il capo V è dedicato alle onorificenze militari e alle ricompense ed è suddiviso in dieci sezioni: la prima, concernente l'Ordine Militare d'Italia; la seconda, relativa alle ricompense al valor militare; la terza, riguardante le ricompense al valore e al merito dell'Esercito; la quarta, dedicata alle ricompense al valore e al merito di marina; la quinta, concernente le ricompense al valore e al merito aeronautico; la sesta, relativa alle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri; la settima, riguardante le norme comuni alle ricompense al valore e al merito di Forza armata; l'ottava, dedicata alla croce al merito di guerra; la nona, concernente la medaglia mauriziana; la decima, relativa alle altre ricompense che contiene anche una norma di rinvio.

Il titolo IX, dedicato all'esercizio dei diritti, riproduce parte delle norme contenute nella l. n. 382/1978, in particolare quelle riguardanti la titolarità di diritti o posizioni soggettive in capo ai militari o che disciplinano le modalità di esercizio dei medesimi diritti. Lo stesso titolo riordina, inoltre, la normativa riguardante la posizione dei militari in materia di pari opportunità, nel settore antidiscriminatorio, della tutela della maternità o paternità e riguardo l'esercizio o le eventuali limitazioni a detto esercizio, di altre posizioni soggettive riconosciute ai militari ma inserite in diverse disposizioni (in particolare vengono assorbite alcune disposizioni contenute nella l. 20 ottobre 1999, n. 380, nel d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e nel d.P.R. 14 maggio 2007, n. 88, oltre ad una serie di norme in materia di esercizio del diritto di voto). Infine, vengono elevate al rango di fonte primaria e, pertanto, inserite e coordinate dal punto di vista formale e sostanziale, tutte le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 545/1986, riguardanti l'esercizio dei diritti derivanti dalla Costituzione. La soluzione adottata (non lasciare nella fonte regolamentare alcuna disposizione che attribuisce diritti ai militari), è strettamente connessa alla tipologia dei diritti disciplinati, tutti fondamentali e, per questo, riconosciuti in modo pieno in capo ai militari. Le specifiche limitazioni nel godimento degli stessi costituiscono oggi, a distanza di più di venti anni dalla emanazione della disciplina regolamentare contenuta nel d.P.R. n. 545/1986, un dato acquisito in modo assoluto, da ciò la necessaria codificazione delle relative disposizioni. Tutte le disposizioni, sia quelle contenute nella legge n. 382/1978 che quelle contenute nel d.P.R. n. 545/1986, vengono riassettate nel rispetto assoluto dei principi contenuti nella norma delegante. L'obiettivo di fondo è costituito dalla necessità di armonizzare le disposizioni del 1978 e quelle del 1986 con i principi emanati successivamente e contenuti in altre fonti. La nuova disciplina riproduce in modo fedele i contenuti della normativa previgente, armonizzando fra loro le disposizioni in vigore, attraverso un'operazione di coordinamento formale e sostanziale del testo ed apportando solo

le modifiche necessarie a garantire la coerenza logico-giuridica e sistematica della disciplina, al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Il titolo IX si suddivide in sei capi.

Il capo I è dedicato alle disposizioni generali. Nel capo I viene riconosciuta la titolarità in capo ai militari dei diritti costituzionalmente protetti; viene formalmente esteso in ambito militare il divieto di comportamenti discriminatori o, comunque, violativi della dignità del militare senza alcuna distinzione, in perfetta sintonia con le disposizioni comunitarie contenute nelle direttive 2000 del 43 del CE e 2000 del 78 del CE attuate rispettivamente dai d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216. Viene, inoltre, riconosciuto come principio generale quello della tutela della posizione femminile nelle Forze armate, secondo quanto previsto dalla direttiva 2006 del 54 del CE in materia di pari opportunità uomo-donna e divieto di discriminazioni o molestie sui luoghi lavoro. I diritti, gli obblighi, i divieti e le previsioni in tema di pari opportunità, per la loro portata generale sono da ritenersi applicabili nel procedimento amministrativo militare e sono riferibili sia ai rapporti di natura gerarchica che a quelli posti in essere fra pari grado.

Il capo II tratta delle libertà fondamentali. Gli articoli contenuti nel presente capo riproducono essenzialmente le previsioni in tema di esercizio di alcune libertà fondamentali riconosciute ai militari, contenute nella l. n. 382/1978 e nel d.P.R. n. 545/1986. L'ordine seguito nel disciplinare le varie libertà è quello proprio della Costituzione. Come indicato nelle disposizioni generali, i militari pur essendo titolari dei medesimi diritti costituzionali riconosciuti in capo ai cittadini, possono vedere imposte limitazioni sostanziali al loro esercizio in virtù dell'esigenza, parimenti costituzionale, di assolvimento dei compiti propri delle Forze armate, *in primis* quello di difesa della Patria. La disciplina contenuta nel presente capo ha riguardo all'esercizio dei diritti inviolabili nel senso espresso dall'art. 2 Cost. come già disposto dalla l. n. 382/1978 agli artt. 7, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 20.

Il capo III si occupa degli organi della rappresentanza militare, nelle loro linee essenziali. Esso disciplina, attraverso una fedele riproduzione delle disposizioni contenute nella legge 382/1978, gli organi di rappresentanza militare, la procedura di elezione, l'organizzazione delle strutture (riunioni, ecc.), la attività, le competenze e le funzioni nonché i rapporti con gli enti locali. Le norme riguardanti i militari di leva sono state solo dislocate, per ragioni di coerenza sistematica, nel libro VIII: Viene effettuato un rinvio al d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, recante attuazione dell'art. 2 della l. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La materia di competenza primaria del Ministro dell'interno, previo concerto dei Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e per la funzione pubblica, riguarda in modo simmetrico le procedure sui contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del personale delle Forze armate. Stante la inscindibilità della disciplina riguardante il personale di polizia civile e militare, si è dovuto effettuare un rinvio alla fonte primaria esterna al presente codice. Coerentemente sono state apportate al d.lgs. n. 195/1995 le sole modifiche di tipo formale e di coordinamento indispensabili per l'adeguamento all'entrata in vigore del presente codice.

Il capo IV è dedicato all'esercizio dei diritti politici ed è suddiviso in quattro sezioni: la prima, concernente le disposizioni generali; la seconda, riguardante l'elettorato passivo; la terza, relativa all'elettorato attivo; la quarta, dedicata alle limitazioni all'accesso a taluni uffici pubblici. In tema di esercizio del diritto di elettorato attivo non ci sono norme della legge n. 382/1978 da poter riassetare, essendo utile a tal fine solo il richiamo generale in tema di titolarità dei diritti costituzionali in capo ai militari. Vi sono, invece, alcune previsioni contenute in leggi diverse che sono state coordinate ed inserite nell'apposita sezione.

Il capo V riguarda i diritti sociali ed è articolato tre sezioni: la prima, concernente la tutela della maternità e della paternità; la seconda, relativa al diritto alla salute; la terza, dedicata alle licenze e ai permessi. Per quanto concerne la sezione I, la scelta di fondo è quella di confermare l'applicabilità al personale militare delle previsioni di cui al d.lgs. 26 marzo 2001,

n. 151, sempre compatibilmente con lo stato di militare. Si riassettano, pertanto, tutte le norme specifiche contenute nel decreto legislativo riguardanti il personale militare.
Il capo VI si occupa della protezione dei dati personali.

Il titolo X tratta del personale della bande musicali ed è suddiviso in quattro capi.
Il capo I è dedicato al reclutamento e alla formazione del personale.
Il capo II riguarda i ruoli e gli organici della bande musicali.
Il capo III concerne le speciali norme di stato giuridico di detto personale.
Il capo IV è relativo all'avanzamento.

Il titolo XI si occupa del personale dei gruppi sportivi e contiene un'unica norma che detta principi generali e rinvia alle disposizioni regolamentari di dettaglio.

LIBRO QUINTO

PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

Il libro V contiene la normativa di riferimento del personale civile dell'Amministrazione della difesa e del personale ausiliario delle Forze armate.
Il libro si compone di cinque titoli.

Il titolo I detta le disposizioni generali
Il titolo II tratta del personale civile ed è suddiviso due capi.
Il capo I tratta delle dotazioni organiche del personale civile.
Il capo II riguarda i docenti civili incaricati presso enti militari o dell'Amministrazione della difesa.

Il titolo III è dedicato al personale religioso in servizio presso le Forze armate e si suddivide in quattro capi.

Il capo I tratta del personale del servizio di assistenza spirituale ed è articolato in 14 sezioni: la prima, concernente l'Ordinario militare, il vicario generale e gli ispettori; la seconda, riguardante le disposizioni generali sui cappellani militari; la terza, relativa ai cappellani militari in servizio permanente; la quarta, dedicata alla cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari; la quinta, concernente i cappellani militari in congedo; la sesta, riguardante cappellani militari di complemento; la settima, relativa ai cappellani militari della riserva; l'ottava, relativa alla perdita del grado; la nona, dedicata alla disciplina; la decima, concernente le disposizioni per il tempo di guerra e di grave crisi internazionale; l'undicesima, riguardante le generalità sull'avanzamento dei cappellani militari; la dodicesima, relativa al profilo di carriera dei cappellani militari in servizio permanente; la tredicesima, dedicata all'avanzamento dei cappellani militari in congedo; la quattordicesima, concernente il ruolo d'onore dei cappellani militari.

Il capo II si occupa delle religiose in servizio presso gli stabilimenti sanitari militari.

Il capo III concerne il trattamento economico ed è suddiviso in due sezioni: la I concerne il personale del servizio di assistenza spirituale, la II le religiose in servizio presso gli stabilimenti sanitari militari.

Il capo IV riguarda il trattamento previdenziale.

Il titolo IV tratta del personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate ed è articolato in quattro capi.

Il capo I si occupa del personale del corpo militare ed è suddiviso in quindici sezioni:

la prima, relativa alle disposizioni generali; la seconda, concernente le generalità sul reclutamento; la terza, riguardante le nomine; la quarta, dedicata all'arruolamento del personale direttivo; la quinta, relativa all'arruolamento del personale di assistenza; la sesta, concernente lo stato giuridico; la settima, riguardante gli obblighi di servizio del personale; l'ottava, relativa alle particolari norme disciplinari; la nona, dedicata alla documentazione



personale; la decima, concernente le generalità sull'avanzamento; l'undicesima, riguardante l'avanzamento del personale direttivo; la dodicesima, relativa all'avanzamento del personale di assistenza; la tredicesima, relativa all'avanzamento in tempo di guerra e di grave crisi internazionale; la quattordicesima, dedicata agli ufficiali fuori quadro e in soprannumero; la quindicesima, relativa alle precettazioni in tempo di guerra e di grave crisi internazionale.

Il capo II tratta del personale del Corpo delle infermiere volontarie ed è suddiviso in sei sezioni: la prima, relativa alle disposizioni generali; la seconda, riguardante l'ordinamento e le nomine; la terza, concernente la formazione del personale; la quarta, dedicata alle particolari regole disciplinari; la quinta, relativa alla documentazione personale; la sesta, riguardante le norme finali.

Il capo III concerne il trattamento economico ed è suddiviso in due sezioni: la sezione I concerne il personale militare, la II il Corpo delle infermiere volontarie.

Il capo IV riguarda il trattamento previdenziale.

Il titolo V si occupa del personale dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta ed è suddiviso in quattro capi.

Il capo I tratta del personale militare.

Il capo II si occupa del Corpo delle infermiere volontarie.

Il capo III concerne il trattamento economico.

Il capo IV riguarda il trattamento previdenziale ed è suddiviso in due sezioni: la sezione I concerne il personale militare, la II il Corpo delle infermiere volontarie.

LIBRO SESTO

TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

In materia di trattamento economico del personale militare non esiste una legislazione uniforme degli istituti retributivi, la cui disciplina è quasi sempre assiepatata in testi aventi diverso contenuto (stato giuridico, reclutamento, avanzamento) ovvero in leggi finanziarie. A riprova di ciò, l'elenco delle abrogazioni enumera articoli e commi e raramente indica fonti intere.

La dispersione delle disposizioni sul trattamento economico in un labirinto di regole numerose e frammentarie, dettate per casi singolari e particolari, senza alcuna pretesa di generalità, ha reso meno agevole le operazioni di riassetto, tuttavia compiute senza intaccare la sostanza delle disposizioni riprodotte, in relazione, da un lato, ai diritti soggettivi che ne derivano e, dall'altro, ai vincoli di bilancio, che non consentono di superare la copertura finanziaria delle leggi di spesa vigenti e, comunque, in ossequio a quanto espressamente previsto dalla legge delega (art. 19, co. 1, l. 28 novembre 2005, n. 246).

In via generale, sono state riassettate soltanto le disposizioni riguardanti il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevedendone, mediante apposite disposizioni di coordinamento, l'applicazione anche nei confronti del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie) e, in taluni particolari casi, delle Forze di polizia a ordinamento civile (es. indennità di lungo servizio all'estero).

Nel riassetto si è tenuto conto dell'interpretazione consolidata delle norme da parte del giudice amministrativo, allo scopo di chiarificare espressioni dubbie ed evidenziare il contenuto implicito della disposizione da riprodurre.

Ferma restando la disciplina primaria in materia di trattamento economico prevista dalle disposizioni vigenti, si è tenuto conto delle disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, le quali sono state autorizzate a incidere su parti sostanziali del trattamento economico (fondamentale, accessorio, di missione, trasferimento o di lavoro straordinario, ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 195/1995).

Nel titolo I <<Disposizioni generali>> sono raccolte le poche norme di principio applicabili a tutte le categorie del personale militare (es. principio di irreversibilità stipendiale). Trattasi di norme che sono state enucleate da contesti normativi diversi, in quanto casualmente inserite in fonti che non avevano alcuna pretesa di generalità, e che sono state testate allo scopo di

fornire una regola valida in ogni settore del trattamento economico. In tal modo, si evita la ripetizione costante della norma di principio tra le singole disposizioni di dettaglio, così assicurando la sua generalizzata applicazione nonché la semplificazione dell'ordito normativo.

Il titolo II <<Personale di leva>> tiene conto dell'attuale fase di sospensione del servizio di leva. In coerenza con l'impostazione dello stato giuridico della leva (libro VIII), il trattamento economico del personale coscritto (in servizio obbligatorio di leva o che espleta il servizio ausiliario di leva o nella posizione di ufficiale di complemento) non viene stabilito nel codice, provvedendosi soltanto alla individuazione del procedimento che porterà alla sua determinazione, al ripristino della coscrizione obbligatoria.

Sono, invece, riassettate le norme sui rimborsi delle spese di viaggio, la sospensione della paga e il premio di congedamento, trattandosi di disposizioni generali, che restano valide indipendentemente dall'ammontare della retribuzione che si intende concedere al personale di leva.

Il titolo III <<Personale in ferma volontaria>> comprende le norme sul trattamento economico dei volontari e degli ufficiali in ferma prefissata (annuale e quadriennale) e degli allievi delle scuole e delle accademie militari. Tra le norme riassettate vi sono le disposizioni sul premio di congedamento che spettano soltanto ai sottufficiali che non siano transitati in s.p.e. in accoglimento della costante giurisprudenza amministrativa che ne correla la corresponsione al reinserimento nella vita civile. Agli ufficiali (in ferma prefissata o del complemento) spetta invece un premio di fine ferma, indipendentemente dal transito in s.p.e., avente diversa *ratio* e finalità. Con apposita norma transitoria, è stata poi disciplinata la retribuzione dei volontari in ferma breve triennale, sino ad esaurimento dei relativi ruoli.

Il titolo IV <<Personale non dirigente>> raccoglie le disposizioni sul trattamento economico, alcune delle quali si applicano anche per il personale dirigente. Il titolo si suddivide in quattro capi (trattamento economico stipendiale, aggiuntivo, accessorio ed eventuale).

Nel capo I si fa riferimento al sistema dei parametri stipendiali delineato con il d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193. Trattandosi di disposizioni riguardanti non solo il personale dell'Esercito italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica militare ma anche le Forze di polizia ad ordinamento civile, esse non sono oggetto di riassetto in questa sede, tuttavia sono state richiamate nell'articolato, a evidenziare la nuova disciplina del trattamento economico fondamentale e la conseguente abrogazione del sistema previgente.

Nel capo II, tra le altre, sono state riassettate le norme sugli scatti per invalidità di servizio, disposizioni che, dopo la novella legislativa introdotta con l'art. 70 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, restano applicabili soltanto al personale militare e del comparto sicurezza. Pertanto, esse sono state trasfuse nel codice e, con specifica norma di coordinamento, è stata disposta la loro estensione al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare. Inoltre, tra le disposizioni del capo II, sono state riassettate le norme sull'omogeneizzazione stipendiale per il personale dell'Esercito italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica militare.

Il capo III è dedicato alle indennità di impiego operativo, con espresso rinvio alle norme pattizie, nonché alla disciplina primaria di applicazione residuale

Il capo IV contiene le disposizioni in materia di trattamento economico eventuale (di missione, di trasferimento, di missione all'estero). Le relative disposizioni, per la maggior parte, sono state semplicemente richiamate, essendo oggetto di concertazione, mentre il trattamento di missione all'estero, anche con riferimento al servizio di lunga durata e a quello presso rappresentanze diplomatiche, sono state oggetto di riassetto, con eventuale estensione della regolazione alle Forze di polizia, mediante apposite norme di coordinamento.

Il titolo V <<Personale dirigente>> comprende un nucleo di disposizioni tipiche della qualifica dirigenziale unitamente a norme di rinvio agli istituti previsti dal titolo IV per il personale soggetto ai parametri stipendiali.



Tra le norme di principio vi è quello della onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, fatti salvi gli emolumenti espressamente previsti dal codice. Tra le regole di accesso alla dirigenza permane la determinazione del trattamento economico nella nuova posizione secondo le regole dell'anzianità di grado, ove più favorevole e concretamente applicabile. Il cd. <<abbattimento>> consente così di calcolare l'anzianità di grado in base alla differenza tra il numero degli anni totali e quelli richiesti per ciascun grado.

Tra le disposizioni in materia di trattamento economico eventuale vi sono le norme su particolari indennità, previste in origine da provvedimenti di concertazione e poi estese al personale dirigente mediante disposizioni di legge (tra cui la l. 5 novembre 2004, n. 263). L'intervento della legge, sia pure con il limitato compito di traghettare norme dalla fonte pattizia a quella normativa primaria (al fine di renderle applicabili al personale disciplinato dalla legge), ha determinato la positivizzazione dei relativi istituti.

Il titolo VI <<Assistenza morale, benessere e protezione sociale>> comprende le norme di principio sugli interventi di benessere e protezione sociale, esclusa la materia previdenziale, i trattamenti di fine servizio e la tutela del rischio professionale, oggetto di trattazione nel libro VII. Le scarse norme primarie vigenti sono state riassettate in modo da delineare, nel codice, il quadro degli interventi, i soggetti titolari della potestà organizzativa (gli organismi di protezione sociale) e le misure di sostegno alla famiglia già legificate. Nell'articolato vi sono poi norme di rinvio agli istituti di retribuzione indiretta trattati in altre parti del codice, per la prevalenza di aspetti che esulano dal trattamento economico (servizio di vettovagliamento e alloggi di servizio), nonché alla formazione e alla crescita culturale del militare, con esplicito rinvio agli altri istituti previsti per il pubblico impiego. La normativa di dettaglio, di fonte regolamentare, è oggi trasfusa nel Regolamento per l'amministrazione e la contabilità per gli organismi della difesa, oggetto di riassetto nel libro III del testo unico.

Per maggiore dettaglio si rinvia alla relazione ai singoli articoli, presente sia in caso di coordinamento sostanziale e riassetto di una pluralità di articoli (o di commi tratti da diverse fonti normative in vigore) e sia in caso di riassetto puramente formale, con mera riproduzione di disposizioni vigenti (indicate dopo la rubrica di ciascun articolo).

- 1) Con il libro VI sono o restano abrogate le seguenti fonti normative primarie, non riprodotte nell'articolato trattandosi di disposizioni che hanno esaurito la loro efficacia, oppure sono incompatibili con la successiva regolamentazione della materia.

LIBRO SETTIMO

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITÀ DI SERVIZIO

La presenza di una normativa di settore per il trattamento previdenziale ordinario e le invalidità di servizio del personale militare, ivi comprese le Forze di polizia ad ordinamento militare, derogatoria degli istituti validi per i dipendenti civili, si giustifica in ragione delle peculiarità della condizione militare, già considerate dal t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e confermate dalle nuove disposizioni recate dal d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

Ciononostante, si estendono ai militari gli istituti portanti delle grandi riforme del sistema pensionistico pubblico (sistema di calcolo contributivo, restrizione dei requisiti di accesso alla pensione anticipata, aliquote di rendimento decrescenti, etc.), riforme che sono state varate in nome dell'armonizzazione e dell'omogeneizzazione dei regimi previdenziali di tutti i lavoratori, del settore pubblico e del comparto privato.

Il riferimento, ovviamente, è alle pensioni di natura ordinaria, rientranti nella competenza dell'INPDAP, ente liquidatore nell'ambito della previdenza pubblica per i lavoratori dei regimi esclusivi dell'AGO-IVS, senza coinvolgere la specifica competenza del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di liquidazione delle pensioni di guerra, che restano regolate da un *corpus* normativo *ad hoc* (il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915).

Si aggiunge, peraltro, che lo statuto previdenziale dei dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare trova applicazione nei confronti dei dipendenti



dell'intero comparto sicurezza (comprensivo di Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ad esempio in materia di aumenti nel computo dei servizi, di calcolo della prestazione normale e di presupposti per l'accesso alla pensione di privilegio. Per questo si è operato con la tecnica del rinvio esterno, conservando la vigenza delle disposizioni originarie.

Il riassetto delle norme pregresse tiene conto dell'evoluzione del trattamento economico cristallizzata nel libro VI del presente codice, nonché dell'interpretazione consolidata delle norme da parte del giudice delle pensioni, a chiarimento di espressioni oscure sulle quali si è annidato un consistente contenzioso.

Il titolo I <<Disposizioni generali>> definisce l'ambito soggettivo di applicazione delle regole poste dal libro VII.

Il titolo II <<Trattamento previdenziale normale>> include il nucleo fondamentale delle disposizioni sul trattamento di quiescenza. Il titolo si suddivide in tre capi (accesso ai trattamenti, valutazione dei servizi e sistema di calcolo della pensione).

Nel capo I (accesso ai trattamenti) sono riassettate le norme in materia di requisiti di accesso alla pensione militare normale, tra cui le più favorevoli regole per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, comunque applicabili anche alle cessazioni dal servizio d'autorità. Sono, inoltre, richiamate le disposizioni valide per tutti i dipendenti dello Stato (tra cui, quella per infermità non dipendente da causa di servizio e l'indennità per una volta tanto).

Nel capo II (valutazione dei servizi) sono presenti le disposizioni in materia di computo del servizio effettivo (sezione I), evidenziando gli emolumenti soggetti a ritenuta INPDAP, oltre alle norme sugli aumenti nel computo dei servizi (sezione II), con i limiti alla computabilità posti dalla normativa più recente e la reiterazione degli istituti vigenti recati dal d.P.R. n. 1092/1973. Inoltre, tra i servizi computabili a domanda (sezione III), sono riassettati gli istituti peculiari del trattamento previdenziale militare (riscatto degli studi agli ufficiali e computo del servizio comunque prestato) mentre le regole della costituzione di posizione assicurativa (sezione IV) sono modulate con riferimento alla condizione del militare – se in servizio permanente effettivo o meno – e all'eventuale percezione di trattamento pensionistico tabellare.

Nel capo III (sistema di calcolo della pensione) sono riassettate le disposizioni in materia di calcolo della pensione con sistema contributivo e retributivo, con ampio richiamo alle regole poste dalla l. 8 agosto 1995, n. 335 e individuazione delle disposizioni di dettaglio recate dal d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (maggiorazioni del servizio effettivo, aumenti periodici di stipendio, trattamento di ausiliaria). Le norme generali sulla formazione della base pensionabile e sulle aliquote di rendimento sono coordinate con gli istituti peculiari della pensione militare (tra cui, gli aumenti periodici di stipendio, le maggiorazioni per i percettori delle indennità di impiego operativo, il trattamento di ausiliaria, la riliquidazione della pensione nelle diverse ipotesi previste dallo stato giuridico, le norme di salvaguardia), per consentire una lettura unitaria e aggiornata degli istituti pensionistici vigenti per il personale militare .

Il titolo III <<Trattamenti per le invalidità di servizio>> comprende gli istituti correlati ad una causa di servizio. Il titolo si suddivide in quattro capi (riconoscimento della causa di servizio, equo indennizzo, trattamento privilegiato ordinario, trattamenti speciali correlati alla causa di servizio).

Nel capo I (riconoscimento della causa di servizio) sono contemplati gli istituti peculiari dell'ordinamento militare (tra cui il procedimento di accertamento in caso di lesioni traumatiche da causa violenta ed il rimborso delle spese di cura, istituto rimasto in vita per il solo personale militare), fermi restando i richiami alla disciplina vigente per i dipendenti dello Stato. Con norme di coordinamento, ne è stata estesa l'applicazione al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.



Nel capo II (equo indennizzo) si fa esclusivo rinvio alle regole previste per i dipendenti dello Stato.

Nel capo III (trattamento privilegiato ordinario) sono richiamate le regole poste dal d.P.R. n. 1092/1973. Nello stesso capo, si fa rinvio alle norme in materia di assegno rinnovabile e indennità una tantum.

Nel capo IV (trattamenti speciali correlati alla causa di servizio) sono riassettate le disposizioni concernenti l'indennizzo privilegiato aeronautico, nonché le particolari provvidenze in favore delle vittime del servizio e dei soggetti esposti a specifici fattori di rischio. Nelle stesse materie sono state enucleate norme di coordinamento per estendere l'applicazione degli istituti ad altre categorie di destinatari (tra cui i cittadini lesi da attività addestrative o in conseguenza di incidenti aerei, nonché il personale civile destinatario dell'indennizzo privilegiato aeronautico).

1. Con il capo IV sono abrogate *in toto* le fonti normative primarie, oltre alle specifiche disposizioni riprodotte (e abrogate) nel contesto dell'articolato, di cui si dà conto nella relazione ai singoli articoli. Con il medesimo capo è altresì abrogato il d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, fonte normativa secondaria.

Il titolo IV <<Trattamento di fine servizio>> contiene norme di rinvio alla disciplina generale in materia di indennità di buonuscita, con specifica evidenza degli emolumenti da considerare nel computo, tra cui il servizio comunque prestato (se riscattato), l'assegno funzionale e le altre indennità espressamente previste dalla legge o riconosciute in via pretoria a seguito di orientamento giurisdizionale consolidato.

Il titolo V <<Trattamento previdenziale integrativo>> riassetta le disposizioni relative alle attuali cinque Casse (Esercito italiano e Arma dei carabinieri, ufficiali Marina militare, ufficiali Aeronautica militare, sottufficiali Marina militare, sottufficiali Aeronautica militare) e al Fondo di previdenza articolato in due gestioni (sottufficiali Esercito italiano e Arma dei carabinieri, appuntati e carabinieri). Trattasi di norme concernenti sia il diritto al trattamento previdenziale integrativo (e connesso regime dei contributi obbligatori), sia l'organizzazione e le funzioni degli enti, norme che sono state riassettate allo scopo di uniformare e armonizzare gli istituti, senza pregiudizio dei diritti degli iscritti e tenendo conto della clausola finanziaria di invarianza di spesa.

La materia dell'organizzazione è stata delegificata per effetto dell'art. 2, co. 634 e 635, l. 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 26, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Peraltro, la materia era già regolata, in parte, da fonti regolamentari, per cui si è provveduto all'accorpamento dei predetti enti nella Cassa di previdenza delle Forze armate previo inserimento, nel libro I regolamento, del provvedimento in corso di pubblicazione, così realizzando il riordino strutturale dei predetti enti, attraverso la razionalizzazione degli organi di indirizzo, di amministrazione, di gestione e di controllo, al fine di conseguire generali economie nell'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti.

Per esigenze di uniformità e di semplificazione del linguaggio normativo, il termine <<Cassa di previdenza delle Forze armate>> viene adottato soltanto per l'ente di diritto pubblico dedicato alla gestione dei <<Fondi previdenziali integrativi>> dal momento che non sono rinvenibili differenze sostanziali tra <<casse>> e <<fondi militari>> né sotto il profilo dell'operatività delle relative gestioni, né con riguardo alle prestazioni agli aventi diritto.

Con il titolo V si intendono abrogati, oltre alle specifiche disposizioni riprodotte (e abrogate) nel contesto dell'articolato, i seguenti provvedimenti normativi di livello primario:

1. l. 29 dicembre 1930, n. 1712;
2. r.d.l. 22 giugno 1933, n. 930, conv. dalla l. 28 dicembre 1933, n. 1890;
3. l. 14 giugno 1934, n. 1015;
4. r.d.l. 5 dicembre 1935, n. 2353, conv. dalla l. 6 aprile 1936, n. 731;
5. l. 2 giugno 1936, n. 1226;



6. l. 4 gennaio 1937, n. 35;
7. l. 19 maggio 1939, n. 894;
8. l. 22 dicembre 1939, n. 2183;
9. l. 9 maggio 1940, n. 371;
10. l. 6 giugno 1940, n. 733;
11. l. 4 settembre 1940, n. 1422;
12. l. 28 novembre 1940, n. 1773;
13. l. 15 marzo 1943, n. 187;
14. d.lgs.lgt. 7 settembre 1945, n. 615;
15. l. 27 febbraio 1958, n. 166;
16. l. 4 marzo 1958, n. 168;
17. l. 5 luglio 1965, n. 814;
18. l. 7 novembre 1969, n. 832;
19. l. 27 dicembre 1988, n. 557;
20. l. 9 aprile 1990, n. 88;
21. d.l. 11 giugno 1996, n. 313, conv., con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1996, n. 416.

Con il titolo V sono abrogati anche i seguenti atti normativi di livello secondario:

1. r.d. 19 novembre 1931, n. 635;
2. r.d. 27 novembre 1933;
3. r.d. 14 febbraio 1935;
4. r.d. 7 agosto 1936;
5. r.d. 25 novembre 1937, n. 2616;
6. r.d. 6 giugno 1940, n. 1220.

Il titolo VI << Decorati dell'Ordine militare d'Italia e ricompense al valor militare >> raccoglie le disposizioni relative a particolari categorie di aventi diritto: i decorati dell'Ordine militare d'Italia (capo I) e i destinatari delle ricompense al valor militare personale militare (capo II).

Per maggiore dettaglio si rinvia alla relazione ai singoli articoli, presente sia in caso di coordinamento sostanziale e riassetto di una pluralità di articoli (o di commi tratti da diverse fonti normative in vigore), sia in caso di riassetto puramente formale, con mera riproduzione di disposizioni vigenti (indicate dopo la rubrica di ciascun articolo).

1. Con il libro VII sono o restano abrogate le seguenti fonti normative primarie, non riprodotte nell'articolato trattandosi di disposizioni che hanno esaurito la loro efficacia, oppure sono incompatibili con la successiva regolamentazione della materia.

Il libro VII del codice è completato dal libro VII del testo unico regolamentare recante le corrispondenti disposizioni attuative.

LIBRO OTTAVO

SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

1. Profili generali e strutturazione del libro.

L'andamento ciclico della legislazione sulla leva, con cadenza ogni 11 anni (d.lgs. n. 237/1964; l. n. 191/1975; l. n. 958/1986; d.lgs. n. 504/1997) è stato puntualmente rispettato, con l'avvio, nel 2008, dei lavori di riassetto della normativa in materia di leva, in attuazione della delega del c.d. <<taglia leggi>>.

Il libro VIII riassetta la vigente disciplina in materia di leva e di servizio civile degli obiettori di coscienza, limitatamente al tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Come è noto, la leva obbligatoria è attualmente <<sospesa>> ma non <<soppressa>>, potendo essere ripristinata nei casi tassativi di guerra o grave crisi internazionale, e sempre che alle esigenze indicate non si possa far fronte con i militari professionisti o mediante richiamo dei volontari congedati da non più di cinque anni.

Le norme vigenti in materia di leva possono, pertanto, essere divise in due gruppi.

Vi è un gruppo di norme, molto ridotto, che sono <<vigenti>> ed <<efficaci>>: si tratta delle norme che da un lato servono a gestire il residuo contenzioso per la leva pregressa, e dall'altro lato riguardano le liste di leva, che continuano ad essere compilate, in vista dell'eventualità del ripristino della leva.

Vi è poi un altro gruppo di norme, ben più ampio, che sono <<vigenti>> ma <<inefficaci>> perché <<sospese>>, e destinate a riprendere vita in caso di riattivazione della leva, e dunque nel caso di guerra o di grave crisi internazionale.

Il libro VIII è diviso in tre titoli.

Il titolo I contiene le norme <<vigenti>> ed <<efficaci>>.

Il titolo II contiene le norme <<vigenti>> ma <<sospese>>, in materia di leva: l'articolo di *incipit* avverte che le norme del titolo trovano applicazione per l'ipotesi di riattivazione della leva nei casi previsti dal vigente ordinamento.

Il titolo III contiene le norme <<vigenti>>, ma <<sospese>> in materia di servizio civile degli obiettori di coscienza, sostitutivo del servizio di leva, disciplina destinata a riprendere operatività in caso di ripristino della leva.

2. Riassetto della disciplina della leva.

Nella riscrittura con riassetto e coordinamento formale, nei limiti della delega del taglia leggi, delle norme sulla leva, si è incontrata una difficoltà di fondo.

Le norme sulla leva, ora <<congelate>> sono state pensate nell'ottica di una leva obbligatoria generalizzata e in tempo di pace. Con molta difficoltà sono adattabili ad una leva obbligatoria straordinaria e di completamento, in tempo di guerra.

Sicché, le norme dettate per il tempo di pace sono state riassetate, per il tempo di guerra, dando soluzione a svariate criticità.

2.1. L'assetto organizzativo, non solo congelato per legge, ma anche smantellato con atti amministrativi, andrà riattivato, ma con le dimensioni organizzative proporzionate all'entità del contingente di leva obbligatoria.

L'attuale assetto organizzativo è disegnato dall'art. 11-*quater*, del d.lgs. n. 215/2001, inserito nel 2006, da cui si desume che sono organi della leva:

- a) il Ministro della difesa;
- b) la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;
- c) per il caso di riattivazione della leva: le strutture da individuarsi, in caso di riattivazione della leva, secondo gli ordinamenti di Forza armata;
- d) per le residue attività in materia di leva: la Direzione generale citata, tramite il comando militare per il territorio, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito, ovvero dagli altri organismi individuati dallo Stato maggiore dell'Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata. All'estero le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.

I Comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le funzioni di compilazione delle liste di leva (art. 11-*ter*, d.lgs. n. 215/2001).

In regime di sospensione della leva, gli organi competenti, in difetto di funzioni, sono stati smantellati; in particolare:

- a) i distretti militari e la Direzione generale della leva sono stati soppressi con legge e i relativi compiti intestati ad altri organi;
- b) gli uffici di leva, i commissari di leva e i consigli di leva di terra sono stati smantellati con decreti ministeriali.

Non risultano formalmente soppressi i Consigli di leva di mare, che però sono di fatto inoperanti.

In caso di ripristino della leva, si imporrà anche la necessità di individuare gli organi competenti. Non si potrà trattare di un puro e semplice ripristino degli organi smantellati, perché le strutture organizzative dovranno essere dimensionate alle nuove esigenze; sicché, potrebbe essere necessario un numero di Consigli di leva inferiore rispetto agli attuali.

In astratto, sono possibili due alternative:

a) demandare al momento in cui sorgerà l'esigenza organizzativa, la individuazione dell'organizzazione; tale soluzione crea alcune difficoltà: anzitutto, essendo necessario riprodurre le norme sulla leva, nelle quali ciascuna attività è intestata ad un organo competente, si pone la difficoltà di scrittura delle norme, non essendo chiaro a quale organo va intestata l'attività. Si può genericamente dire: <<l'organo competente>>, ma è una formula atecnica che crea incertezze nei cittadini; in secondo luogo, se mai sorgerà l'esigenza di ripristinare la leva, ciò avverrà in un contesto di eccezionalità e urgenza in cui l'esigenza di creare dal nulla una struttura organizzativa può tradursi in ritardi non auspicabili;

b) mediare l'esigenza di flessibilità dell'organizzazione con l'esigenza di avere un assetto minimo di organi, cui intestare le attività di leva indicate nelle norme. Si opta per la soluzione di dettare una regola minima secondo cui, nel caso di riattivazione della leva, con decreto ministeriale sono fissati il numero e le sedi dei Consigli di leva di mare e di terra, il numero di periti selettori ad essi addetti, e sono costituiti uffici di supporto, con indicazione delle relative dotazioni umane, facendovi fronte con le attuali dotazioni umane e strumentali del Ministero ovvero con le risorse che saranno stanziare con l'atto che delibera lo stato di guerra o autorizza la partecipazione alla missione inerente la crisi internazionale. Al tempo stesso, si possono riassetto e semplificare gli organi attuali, immaginando un Consiglio di leva, cui è preposto un ufficiale, e un ufficio di supporto, in luogo degli attuali tre organi (uffici di leva, commissari di leva, consigli di leva); agli uffici di leva si potrebbero assegnare i compiti già attualmente ad essi spettanti, e inoltre i compiti di verifica delle liste attualmente spettanti ai commissari di leva, come compiti preparatori, e attribuire i restanti compiti ai Consigli di leva.

La possibilità di organizzazione mediante decreto ministeriale si desume, del resto, dal vigente art. 41, della l. n. 191/1975, come novellato nel 1986, secondo cui il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Né sembra corretto prevedere che ai compiti inerenti la leva obbligatoria provvedano gli organi competenti per il reclutamento dei volontari, atteso che:

a) da un lato, occorrerebbe comunque incrementarne le dotazioni umane e strumentali;

b) dall'altro lato, i compiti inerenti la leva obbligatoria non sono del tutto sovrapponibili a quelli inerenti il reclutamento volontario; vi sono infatti i compiti ulteriori inerenti la verifica delle liste di leva, e l'esame delle istanze di ritardo, rinvio, dispensa. Inoltre, le stesse attività di verifica della idoneità fisica e psichica non sono sovrapponibili, atteso che per il reclutamento dei militari di leva sono richiesti requisiti meno severi rispetto a quelli prescritti per il reclutamento dei volontari.

E' perciò opportuno, per non ingenerare confusione, mantenere separati e distinti gli organi competenti per il reclutamento volontario e coattivo.

Si propone pertanto una soluzione organizzativa minimale nel senso su esposto.

L'opposta alternativa sarebbe l'assoluto silenzio sull'organizzazione, sostituendo, nelle norme vigenti, i riferimenti agli uffici di leva, commissari di leva, consigli di leva, con l'espressione generica <<organo competente>>.

2.2. L'attuale disciplina di rinvii e ritardi del servizio militare e dispense dalla leva è espressamente ancorata dalle norme vigenti al presupposto oggettivo del <<tempo di pace>>: per i rinvii e i ritardi la logica presupposta è che chi non assolve la leva un dato anno, dovrà assolverla negli anni successivi; la logica sottesa alla disciplina delle dispense, quale si è venuta delineando nel corso degli anni, è che vi è un esubero del contingente di leva rispetto alle esigenze delle Forze armate, sicché sono state previste ipotesi di dispensa <<dovuta>> e ipotesi di dispensa <<discrezionale>> sempre più numerose. Non solo il d.lgs. n. 504/1997 vigente ancora ritardi e dispense al tempo di pace; e il d.lgs. n. 237/1964 ancora i ritardi al tempo di pace; anche il regolamento del 1940-1942 (r.d. n. 1481/1940 e r.d. n. 1133/1942) per ritardi, rinvii e dispense fanno riferimento al tempo di pace; la legge bellica (r.d. n. 1415/1938) dal suo canto, non prevede rinvii ritardi e dispense dalla leva in tempo di guerra. Si deve infatti considerare che in tempo di guerra, se l'esigenza temporale è breve, un rinvio o ritardo si può tradurre nell'evitare definitivamente la leva.



Si pone allora nella riproduzione della normativa vigente un nodo di fondo in ordine al regime di rinvii, ritardi o dispense.

In astratto si possono prospettare varie alternative, ma a ben vedere una sola sembra quella più corretta.

a) riprodurre tal quale la disciplina di ritardi, rinvii e dispense, solo eliminando il presupposto <<in tempo di pace>>: con il che si estenderebbero al tempo di guerra e di crisi internazionale tutte le norme già vigenti per il tempo di pace. Ma tale soluzione sarebbe una errata riproduzione del diritto vigente, e del tutto antistorica; infatti rinvii, ritardi e dispense hanno sempre avuto, storicamente, come presupposto, il tempo di pace. In tempo di guerra o comunque grave emergenza, l'amministrazione della difesa non può essere ingolfata di <<atti dovuti>> quanto a ritardi e dispense;

b) non riprodurre affatto la disciplina di ritardi, rinvii e dispense, ritenendola tacitamente abrogata; infatti, essendo venuta meno la leva obbligatoria in tempo di pace, è venuta meno anche tutta la disciplina di rinvii, ritardi e dispense, che il tempo di pace presuppongono; per converso, per il tempo di guerra nessuna norma prevede, a legislazione vigente, rinvii, ritardi, dispense. Tale soluzione sembra tuttavia eccessiva, atteso che la radicale assenza di rinvii, ritardi e dispense in tempo di guerra è un regime pensato in un'epoca in cui la guerra era ben diversa rispetto all'epoca attuale; era una guerra costruita mediante un elevato numero di esseri umani, mentre attualmente la guerra richiede meno uomini e più strumenti tecnologici, essendo in genere una guerra mirata a colpire obiettivi strategici. Inoltre, la disciplina in questione è stata pensata in un'epoca in cui la provvista della Forze armate proveniva principalmente dai militari di leva; attualmente invece, le Forze armate sono composte principalmente da militari volontari. Sicché, vietare radicalmente rinvii, ritardi, dispense in tempo di guerra, può comportare due inconvenienti: 1) una rigidità eccessiva che non consente di tener conto di casi particolari e che rischia di essere sproporzionata per le esigenze del contingente; 2) un sovradimensionamento del contingente rispetto alle reali esigenze;

c) introdurre un regime differenziato per tempo di guerra e tempo di grave crisi internazionale: la disciplina di rinvii, ritardi e dispense, così com'è, troverebbe applicazione solo in caso di grave crisi internazionale e non in tempo di guerra. Tale soluzione va incontro a due obiezioni: <<la grave crisi internazionale>> se anche non può essere equiparata al <<tempo di guerra>>, tuttavia non è assimilabile al <<tempo di pace>>, considerato che, rendendo necessario ricorrere alla leva obbligatoria, è evento grave e straordinario; non sembra corretto sul piano della semplificazione e dell'equità trattare differenziatamente il tempo di guerra e la grave crisi internazionale, che il legislatore ha inteso equiparare.

d) mantenere rinvii, ritardi e dispense, tuttavia rendendo tutti i relativi provvedimenti discrezionali, e dunque eliminando solo la doverosità dei provvedimenti. Si lascia al Ministero della difesa la possibilità di accordare rinvii, ritardi, dispense, se non vi ostano esigenze di completamento del contingente. Questa sembra la soluzione preferibile perché sufficientemente elastica, e idonea a conciliare l'interesse dei singoli con le esigenze di completamento del contingente.

Tale soluzione trova, sul piano sistematico, conforto anche nell'art. 122, d.lgs. n. 237/1964, come novellato dalla l. n. 958/1986, a tenore del quale il Ministro della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di <<richiamo>> per mobilitazione a coloro che ricoprono determinati impieghi o esercitano determinati mestieri o attività o si trovino in speciali condizioni stabilite dalla legge o fissate in apposito regolamento.

E' vero che la norma si riferisce al caso di richiamo alle armi per mobilitazione di coloro che hanno già prestato servizio di leva e sono in congedo illimitato, ma sul piano sistematico se ne desume che nella situazione di emergenza imputabile a guerra o crisi internazionale dispense, ritardi, rinvii diventano oggetto di provvedimenti discrezionali, sia nei casi che sono già fissati dalla legge, sia nei casi, diversi o ulteriori, che possono essere ulteriormente fissati dal regolamento.

Sulla base della portata sistematica dell'art. 122 del d.lgs. n. 237/1964, si può allora disporre che:



a) in caso di guerra o grave crisi internazionale, tutte le dispense, ritardi, rinvii, stabiliti dalla legge, diventano discrezionali;

b) un regolamento potrà prevedere casi diversi o ulteriori.

Si tratta pertanto di soluzione che essendo *in nuce* nel sistema vigente, può essere seguita con il presente codice nel rispetto della delega del taglia leggi.

2.3. La regola attuale di una modesta paga giornaliera al militare di leva sarà inadeguata in caso di leva obbligatoria in tempo di guerra, e con un contingente formato prevalentemente da militari professionisti; sarà difficilmente difendibile sul piano della legittimità costituzionale un trattamento economico differenziato del militare coattivo rispetto a quello volontario.

Analoga irrazionalità si coglie per un altro istituto economico relativo al personale di leva.

Si tratta dell'indennità aggiuntiva in favore dei coscritti che svolgono la leva nel servizio ausiliario (art. 1, co. 116, l. n. 662/1996 e art. 3, co. 1, d.l. n. 349/1992).

In tempo di pace la maggiore consistenza dell'indennità rispetto al soldo si giustifica per l'esposizione a rischi maggiori e compiti più gravosi inerenti *lato sensu* l'ordine pubblico; in tempo di guerra la situazione di fatto si rovescia - rischiando di più i coscritti al fronte - sicché non sembra più giustificata l'attribuzione dell'indennità in parola.

Forti perplessità si ravvisano anche con riferimento all'indennità di rischio prevista dall'art. 1, del d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146: i disagi maggiori che tale indennità intende compensare in occasione dell'impiego del coscritto in peculiare attività in tempo di pace, sono assorbiti dai rischi assoluti cui sono esposti tutti i coscritti in tempo di guerra.

Non presentano particolari criticità, sul piano della razionalità intrinseca, le disposizioni afferenti il premio di congedamento (art. 40, co. 1 e 2, l. n. 958/1986), e l'indennità *una tantum* prevista per i familiari dei militari deceduti durante il servizio dall'art. 6., ult. co., l. n. 308/1981.

La questione può trovare soluzione stabilendo che il trattamento economico dei militari di leva e dei familiari sia fissato con d.m., in caso di riattivazione della leva, tenendo conto della retribuzione e indennità in favore dei militari volontari di pari grado, e nei limiti delle risorse stanziare dal Parlamento.

2.4. Altre criticità.

L'intera disciplina della leva per il tempo di pace appare inadeguata al tempo di guerra:

a) così, la scissione tra chiamata alla leva e chiamata alle armi;

b) il termine massimo per la chiamata alle armi;

c) la garanzia della prestazione del servizio di leva in una sede che non disti più di cento chilometri dal luogo di residenza.

Tutte tali problematiche, possono essere o risolte con una disciplina radicalmente diversa dall'attuale, che tuttavia esula dai limiti della delega del taglia leggi; ovvero, - e questo è consentito dal taglia leggi, che richiama la legislazione Bassanini, e dunque i principi di semplificazione, proporzionalità, adeguatezza -, mediante interventi formalmente minimali sulle norme vigenti, ma che trasformino gli attuali procedimenti vincolati in procedimenti discrezionali, e che lascino al Ministro il potere di deroga ai procedimenti ordinari se essi sono inadeguati alle esigenze straordinarie.

Si può, così, prevedere, esemplificando:

a) che gli attuali titoli di dispensa e ritardo rispetto ai quali sono previsti atti dovuti, diventano titoli che vanno valutati discrezionalmente;

b) che tutti o parte dei titoli di dispensa, ritardo, rinvio, possono essere sospesi con decreto ministeriale;

c) che la chiamata alle armi avvenga subito dopo la visita di leva, mediante consegna in sede di visita di leva della cartolina precetto;

d) che la destinazione a sede di servizio vicina al luogo di residenza sia disposta solo se possibile.

Con interventi di tipo <<chirurgico>>, volti a trasformare il <<si deve>> in <<si può>>, l'attuale disciplina potrebbe essere riprodotta perché verrebbe resa elastica e adeguata alle contingenze straordinarie non prevedibili *ex ante*.

2.5. I criteri seguiti nel riassetto della disciplina della leva.



Nel rispetto della delega, il libro VIII opera un riassetto fornendo un impianto di norme su cui, se del caso, interverrà il Parlamento ovvero il Governo in virtù di una delega specifica volta a meglio adeguare le norme sulla leva alle esigenze proprie di una leva in tempo di guerra.

L'obiettivo perseguito, nel rispetto dei limiti della delega, è stato di:

- a) una migliore sistematica delle norme, seguendo l'iter logico del procedimento di leva che si articola in subprocedimenti (formazione delle liste di leva; chiamata alla leva; visita di leva; arruolamento; chiamata alle armi; incorporazione; espletamento del servizio di leva; congedo illimitato; congedo assoluto; oltre ai subprocedimenti di rinvio, ritardo, riforma, dispensa);
- b) la massima semplificazione organizzativa e procedimentale, nella logica delle contingenze straordinarie in cui la leva dovrà operare, che potranno giustificare deroghe alla l. n. 241/1990.

2.6. Elenco delle abrogazioni e relativi criteri per la disciplina della leva.

Il riassetto della disciplina della leva consente l'abrogazione delle disposizioni contenute in 79 fonti primarie e 17 fonti secondarie; tra le fonti secondarie, si abroga il regolamento generale che consta di quasi 1.200 articoli.

I criteri seguiti nell'abrogazione sono i seguenti:

- a) talune disposizioni sono abrogate perché riprodotte nell'articolato;
- b) altre disposizioni dovevano già ritenersi tacitamente abrogate perché superate o incompatibili con la disciplina della leva, quale si presentava al momento della sospensione, o perché dettate solo per il tempo di pace, e dunque incompatibili con il nuovo contesto in cui la leva dovrà operare;
- c) altre disposizioni avevano già esaurito i loro effetti per decorso del loro termine di efficacia o per altre ragioni;
- d) altre disposizioni sono state dichiarate incostituzionali ma mai formalmente abrogate;
- e) infine, per i testi normativi base sulla leva (d.lgs. n. 237/1964; l. n. 191/1975; l. n. 958/1986) si usa la locuzione <<sono o restano abrogati>> perché talune disposizioni in essi contenute avevano già formato oggetto di espressa abrogazione.

Di seguito si illustrano sinteticamente, per ciascuna fonte primaria abrogata, le ragioni dell'abrogazione, specificando se:

- a) è abrogato l'intero atto normativo o singoli articoli;
- b) l'abrogazione è senza riproduzione, con riproduzione, con riproduzione parziale.
 - 1) r.d. 18 marzo 1923, n. 590; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: riguarda i passaporti per iscritti di leva, è un testo già superato dagli artt. 17 e ss., del d.lgs. n. 237/1964;
 - 2) r.d. 28 luglio 1932, n. 1365; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: riguarda la leva marittima, è superato da d.lgs. n. 237/1964 che ha disciplinato la leva per tutte e tre le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica); né si può ritenere che resti in vita perché non è stato mai varato il regolamento esecutivo del d.lgs. n. 237/1964. Infatti l'art. 158, d.lgs. n. 237/1964 dispone che finché non sarà emanato il regolamento di esecuzione, saranno applicabili, in quanto compatibili, le norme esecutive in vigore per l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare. L'espressione <<norme esecutive>> va intesa con riferimento alle norme di rango regolamentare, e non anche con riferimento alle norme di rango primario, quali sono quelle di cui al r.d. n. 1365/1932;
 - 3) r.d.l. 27 aprile 1936, n. 1119; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: disciplina la leva aeronautica, è superato da d.lgs. n. 237/1964, per le ragioni esposte in relazione al r.d. n. 1365/1932;
 - 4) r.d.l. 19 dicembre 1936, n. 2509; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: modifica il r.d. n. 1365/1932; vedi quanto esposto in relazione a quest'ultimo;
 - 5) l. 31 dicembre 1936, n. 2416; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: converte r.d.l. n. 1119/1936 su leva aeronautica; vedi quanto esposto in relazione a quest'ultimo;
 - 6) r.d. 24 febbraio 1938, n. 329; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: riguarda il reclutamento nell'Esercito, è superato dal d.lgs. n. 237/1964;



- 7) l. 19 gennaio 1939, n. 340; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: disciplina la leva aeronautica, è superato dal d.lgs. n. 237/1964 per le ragioni esposte in relazione al r.d. n. 1365/1932;
- 8) l. 6 luglio 1940, n. 1082: art. 5; articolo abrogato senza riproduzione: tale articolo novella: r.d. n. 1365/1932; r.d. n. 329/1938 e l. n. 340/1939, fonti da ritenere abrogate per le ragioni esposte per ognuna di esse;
- 9) d.lgs.lgt. 7 settembre 1945, n. 772; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: modifica il r.d. n. 329/1938, vedi quanto esposto in relazione a quest'ultimo;
- 10) d.lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303; intero atto normativo abrogato con parziale riproduzione: disciplina la conservazione del posto di lavoro per i militari di leva, in parte viene riprodotto, in parte è incostituzionale;
- 11) d.lgs. 3 maggio 1948, n. 1037; intero atto normativo abrogato con parziale riproduzione: incide su d.lgs.C.P.S. n. 303/1946, vedi quanto esposto in relazione a quest'ultimo;
- 12) l. 29 luglio 1949, n. 839; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: modifica il r.d. n. 1365/1932, vedi quanto esposto in relazione a quest'ultimo;
- 13) l. 23 dicembre 1949, n. 949; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: disciplina la conservazione posto di lavoro per classi di leva anteriori al 1924, è normativa che ha esaurito i suoi effetti;
- 14) l. 2 aprile 1951, n. 299; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: disciplina il trattamento economico dei medici civili che assistono i consigli di leva, ed è superata dalla l. 21 giugno 1986, n. 304;
- 15) l. 18 gennaio 1952, n. 43; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: contiene norme sul reclutamento dei commissari di leva, si riferisce a organi di leva soppressi (d.lgs. n. 464/1997, tabella A, come modificata nel 2005);
- 16) l. 9 marzo 1955, n. 286; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: ratifica Convenzione Italia – Francia sul servizio militare dei soggetti con doppia cittadinanza, è tacitamente abrogata dalla nuova Convenzione e relativa ratifica con l. n. 40/1976;
- 17) l. 3 maggio 1955, n. 370; intero atto normativo abrogato con riproduzione: riguarda i diritti dei richiamati alle armi in ordine al posto di lavoro;
- 18) l. 4 aprile 1957, n. 238; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: modifica r.d. n. 1365/1932, vedi quanto esposto in relazione a quest'ultimo;
- 19) l. 25 aprile 1957, n. 308; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: riguarda commissioni mobili e consigli di leva; si tratta di norme già superate dagli artt. 27 e 28, d.lgs. n. 237/1964; si tratta inoltre di organi soppressi;
- 20) l. 12 dicembre 1960, n. 1597; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: reca modifiche alla l. n. 43/1952, che a sua volta contiene norme sul reclutamento dei commissari di leva, si riferisce a organi di leva soppressi (d.lgs. n. 464/1997, tabella A, come modificata nel 2005);
- 21) l. 8 luglio 1961, n. 645; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: riguarda commissioni mobili e consigli di leva; norme già superate da 27 e 28, d.lgs. n. 237/1964; si tratta inoltre di organi soppressi
- 22) l. 12 aprile 1962, n. 183; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: disciplina la misura della paga dei militari di leva; tale legge è da ritenere tacitamente abrogata dalla l. 5 agosto 1981, n. 440, che regola la stessa materia e che ha abrogato ogni precedente disposizione incompatibile;
- 23) l. 2 agosto 1962, n. 1331; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: modifica r.d. n. 1365/1932, vedi quando esposto in relazione a quest'ultimo;
- 24) d.lgs. 14 febbraio 1964, n. 237; è uno dei quattro testi base sulla leva; intero atto normativo abrogato, parte con riproduzione e parte senza riproduzione; in quanto:
- a) una parte delle disposizioni del d.lgs. n. 237/1964 erano già espressamente abrogate da fonti anteriori al codice;
- b) una parte delle disposizioni del d.lgs. n. 237/1964 sono da ritenere tacitamente abrogate da fonti anteriori al codice;



c) le restanti disposizioni sono abrogate dal codice perché riprodotte e coordinate o incompatibili.

In dettaglio valga quanto segue.

a) Erano già abrogati espressamente anteriormente al codice:

- 1) gli artt. 2, 12, 13, 14, co. 1, 2 e 3, 27, 28, 39, 40, 43, 44, 45, 61, 63, 64, 66, 78, 81, 83, co. 1, 85, 86, 87, 91, 92, 96, 97, 103, 105, tutti abrogati dalla l. n. 191/1975;
- 2) gli art. 31 e 33 abrogati dalla l. n. 64/1992;
- 3) gli art. 86-*bis*, co. 1, 99, 100 e 102, abrogati dal d.lgs. n. 502/1997;
- 4) l'art. 77, ult. co., abrogato dal d.P.R. n. 403/1998;
- 5) l'art. 23, abrogato dal d.lgs. n. 275/2006.

b) Erano già da ritenere tacitamente abrogati, inoltre:

1. l'art. 5, co. 2, relativo alla iscrizione anticipata nella classe di leva, norma da ritenere connessa con quelle sull'anticipazione della chiamata alla leva e alle armi, in prosieguo venute meno;

1. l'art. 11, norma di principio sulla dispensa, superata dal d.lgs. n. 504/1997;

2. gli artt. 29, 32, e la tabella A, relativi ad organi di leva soppressi, in conseguenza della sospensione della leva, in virtù della tabella A al d.lgs. n. 464/1997, come novellato nel 2005;

3. l'art. 30, che disciplina un organo in prosieguo soppresso dall'art. 7, l. n. 958/1986;

4. l'art. 53 in parte, relativo all'autotutela provvedimento, solo in parte tacitamente abrogato dall'art. 11-*novies*, d.lgs. n. 215/2001, che disciplina alcune ipotesi di autotutela contemplate nel citato art. 53;

5. l'art. 86-*bis*, co. 2, incompatibile con il nuovo procedimento di ritardo per motivi di studio delineato negli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 504/1997;

6. l'art. 98, relativo ad ipotesi di dispensa di cui all'art. 91, n. 4, stesso decreto, e poi ad ipotesi di dispensa di cui all'art. 22, n. 6, l. n. 191/1975 (dispensa per chi ha fratelli che già prestano servizio militare), ipotesi di dispensa è venuta meno con il d.lgs. n. 504/1997;

7. l'art. 109, da ritenere tacitamente abrogato dall'art. 4 del nuovo Concordato tra Italia e Santa Sede (legge n. 121/1985);

8. l'art. 111, relativo alle ferme volontarie, superato dal nuovo sistema di reclutamento professionale;

9. l'art. 118, relativo al matrimonio dei militari in congedo, atteso che l'art. 30, co. 4-*bis*, d.lgs. n. 215/2001, introdotto nel 2003, in pendenza di una questione di legittimità costituzionale sulla legittimità dei limiti al matrimonio dei militari (Tar Lazio – Roma, n. 305/2002) ha abrogato tutte le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare; ovvero divieti di matrimonio o periodi minimi di servizio prima del quale non si può contrarre matrimonio (con analitico elenco delle norme abrogate); se ne deve desumere la liberà di matrimonio in generale per tutti i militari anche in servizio e dunque *a fortiori* in congedo;

10. gli artt. 151 e 152, relativi alla conversione e al regime processuale di illeciti penali che hanno natura di contravvenzione, superati dalla successiva depenalizzazione di tali illeciti penali;

11. l'art. 155, che detta un regime transitorio ormai esaurito;

12. l'art. 156, sulla durata della leva, norma superata dalla disciplina successiva;

13. l'art. 157, che detta un regime transitorio ormai esaurito;

14. la tabella A, relativa a organi di leva smantellati dopo la sospensione della leva.

c) Sono invece formalmente in vigore, e sono stati trasfusi nel codice con gli adeguamenti necessari i seguenti articoli:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 co. 4 e seg., 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 per la parte non già tacitamente abrogata, 54,



55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 98, 101, 104, 106, 107, 108, 112, da 113 a 154 compresi (esclusi gli artt. 151 e 152); la tabella B;

25) l. 31 marzo 1966, n. 259; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: disciplina l'età per la leva, la materia è stata in prosieguo disciplinata dal d.lgs. n. 504/1997 e dalla l. n. 2/2001.

26) l. 8 giugno 1966, n. 433; atto normativo abrogato con riproduzione: detta norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere il servizio militare;

27) l. 18 marzo 1968, n. 353 <<Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale>>; intero testo normativo abrogato senza riproduzione, avendo esaurito i propri effetti, riconoscendo benefici a chi ha prestato servizio militare obbligatorio nelle Forze armate dell'ex impero austro ungarico dal 1915 al 1920;

28) l. 2 aprile 1968, n. 485; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: disciplina il rinvio della leva per motivi di studio, mediante inserimento dell'art. 86-bis, d.lgs. n. 237/1964; il co. 1 di 86-bis è stato abrogato dal d.lgs. n. 504/1997, il co. 2 è incompatibile, vedi quanto esposto in relazione al d.lgs. n. 237/1964;

29) l. 26 novembre 1969, n. 934; atto normativo abrogato con riproduzione: detta norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere il servizio militare;

30) l. 30 novembre 1970, n. 953; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: è legge che ha esaurito i suoi effetti, riguardando la dispensa dalla leva degli appartenenti a determinate classi e residenti in Comuni colpiti da calamità naturale;

31) l. 3 marzo 1971, n. 96; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: reca norme sul trattamento economico dei commissari di leva, si riferisce a organi di leva soppressi (d.lgs. n. 464/1997, tabella A);

32) l. 29 ottobre 1971, n. 881; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: tale legge disciplina la misura della paga dei militari di leva; è da ritenere tacitamente abrogata dalla l. 5 agosto 1981, n. 440, che regola la stessa materia e che ha abrogato ogni precedente disposizione incompatibile;

33) l. 20 dicembre 1971, n. 1155; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: trattasi di legge che ha esaurito i suoi effetti, riguardando la dispensa dalla leva degli appartenenti a determinate classi e residenti in Comuni colpiti da calamità naturale;

34) l. 5 giugno 1973, n. 319; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: trattasi di legge che ha esaurito i suoi effetti, relativa a sistemazione di pubblici impiegati;

35) l. 21 maggio 1974, n. 249; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: detta norme per la prima applicazione della l. n. 772/1972, legge a sua volta già abrogata dalla l. n. 230/1998

36) l. 24 dicembre 1974, n. 695; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: trattasi di legge modificativa della l. n. 772/1972, e pertanto da ritenere già abrogata dalla l. n. 230/1998 che ha abolito la l. n. 772/1972, e successive modificazioni;

37) l. 31 maggio 1975, n. 191; trattasi di uno dei quattro testi normativi base sulla leva; atto normativo abrogato, per la parte pertinente la leva, con parziale riproduzione; gli artt. 28 - 36 compresi, in materia di incentivi, sono stati superati dalla disciplina recata dal d.lgs. n. 215/2001 e comunque sono ritenuti non applicabili dalla giurisprudenza (Corte conti, determinazione 26 maggio 1993, n. 86) nella parte in cui contengono deroghe al principio del reclutamento di pubblici impiegati con concorso; invero: una parte delle disposizioni contenute nella l. n. 191/1975 erano già espressamente abrogate o sono da ritenere tacitamente abrogate; le restanti sono riprodotte con adattamenti nel codice.

In dettaglio vale quanto segue.

a) Erano già espressamente abrogati i seguenti articoli:

- 2, co. 1, dal d.lgs. n. 504/1997;
- 3, dalla l. n. 2/2001;
- 4, co. 2, 19, 20, 21, co. 2, 22, 25, 27, dal d.lgs. n. 504/1997;
- 24, co. 2, dalla l. n. 958/1986.

b) Erano da considerare già tacitamente abrogati i seguenti articoli:

- 1, co. 1 e 3, sulla durata della leva, superati dalla legislazione successiva;
- 2, co. 2 e 3, sebbene lasciati in vita da d.lgs. n. 504/1997 che ha abrogato solo il co. 1, devono ritenersi tacitamente abrogati dopo l'abrogazione dell'art. 3, l. n. 191/1975, da parte della l. n. 2/2001, atteso che le straordinarie anticipazioni dell'età minima per la chiamata alla leva sono strumentali alla anticipazione dell'età minima per la chiamata alle armi, che è stata invece abrogata;
- tabella A, su organi di leva smantellati dopo la sospensione della leva;
- 23, co. 3, relativo ad ipotesi di dispensa (22, n. 6), non riprodotta nel d.lgs. n. 504/1997;
- 37, 38, 39, 40, 42, norme transitorie, di coordinamento e di copertura finanziaria, che hanno esaurito i propri effetti.

c) Sono invece in vigore (quanto alla leva) e sono stati riprodotti nel codice con gli adattamenti del caso i seguenti articoli:

- 1, co. 2; 2, co. 2 e 3; 4, co. 1 e 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 co. 1, 23, 24 comma 1, 26, 41; tabella B; esulano dalla materia della leva gli articoli 28 - 36;
- 38) l. 15 luglio 1975, n. 390; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: trattasi di legge che ha esaurito i suoi effetti, riguardando la dispensa dalla leva degli appartenenti a determinate classi e residenti in Comuni colpiti da calamità naturale
- 39) l. 22 dicembre 1975, n. 685: art. 89, limitatamente alle parole <<di selezione per la leva e>>; 89-*bis*, co. 1 - 5 e co. 6 limitatamente alle parole <<ferma prolungata o>>; 89-*ter*; articoli abrogati con riproduzione: riguardano gli iscritti e militari di leva tossicodipendenti o tossicofili;
- 40) d.l. 18 settembre 1976, n. 648, conv. in l. 30 ottobre 1976, n. 730: art. 3; articolo abrogato senza riproduzione: disposizione che ha esaurito i suoi effetti, riguardando la dispensa dalla leva degli appartenenti a determinate classi e residenti in Comuni colpiti da calamità naturale;
- 41) l. 2 maggio 1977, n. 186; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: fissa i contingenti per il servizio di leva come ausiliario nel Corpo degli agenti di custodia; la disciplina del contingente è superata da l. n. 662/1995, art. 1, co. 115, che fissa il contingente complessivo per il servizio di leva come ausiliario nelle forze di polizia e i criteri per la sua ripartizione interna;
- 42) l. 9 giugno 1977, n. 338; intero atto normativo abrogato con riproduzione: disciplina il rimborso spese di viaggio ai militari di leva in licenza;
- 43) l. 11 luglio 1978, n. 382: art. 6, co. 4; art. 8, co. 2; art. 18, co. 4 e co. 6; art. 19, co. 4; disposizioni abrogate con riproduzione, disciplinano l'esercizio di taluni diritti costituzionali specificamente per i militari di leva;
- 44) d.l. 26 novembre 1980, n. 776, conv. in l. 22 dicembre 1980, n. 874: art. 14-*decies*; articolo abrogato senza riproduzione: articolo che ha esaurito i suoi effetti, riguarda la dispensa dalla leva dei giovani residenti in Comuni colpiti dal sisma del 1980;
- 45) l. 14 maggio 1981, n. 219: art. 68; articolo abrogato senza riproduzione: articolo che ha esaurito i suoi effetti: riguarda il servizio militare nei comuni colpiti dal sisma nel 1980 e 1981, per le classi di leva 1981, 1982, 1983;
- 46) d.l. 22 maggio 1981, n. 233 e l. di conv. 13 luglio 1981, n. 380; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: modifica l'art. 30, d.lgs. n. 237/1964, relativo alla commissione consultiva d'appello, commissione soppressa dall'art. 7, l. n. 958/1986.
- 47) l. 6 ottobre 1981, n. 560; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: è legge che ha esaurito i suoi effetti, riguardando la dispensa dalla leva degli appartenenti a determinate classi e residenti in Comuni colpiti da calamità naturale;
- 48) l. 22 dicembre 1981, n. 773: art. 2; articolo abrogato senza riproduzione; fissa i contingenti per il servizio di leva come ausiliario nel Corpo degli agenti di custodia; la disciplina del contingente è superata da l. n. 662/1995, art. 1, co. 115, che fissa il contingente complessivo per il servizio di leva come ausiliario nelle forze di polizia e i criteri per la sua ripartizione interna;

- 49) d.l. 27 febbraio 1982, n. 57, conv. in l. 29 aprile 1982, n. 187: art. 23-ter; articolo abrogato senza riproduzione, avendo esaurito i suoi effetti: riguarda la dispensa dalla leva per i giovani residenti in comuni colpiti dal sisma del 1980-1981;
- 50) d.l. 1 ottobre 1982, n. 696, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 883: art. 3-octies; articolo che ha esaurito i suoi effetti: riguarda la dispensa dalla leva per i giovani residenti in comuni colpiti dal sisma del 1980-1981;
- 51) d.l. 28 febbraio 1984, n. 19, conv. in l. 18 aprile 1984, n. 80: art. 1, co. 8; articolo che ha esaurito i suoi effetti: riguarda la dispensa dalla leva per i giovani residenti in comuni colpiti dal sisma del 1980-1981;
- 52) l. 24 dicembre 1986, n. 958: da 1 a 11 compresi; da 14 a 17 compresi; 19, 20, 22, 23, 24, con esclusione del co. 12, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50; trattasi di uno dei quattro testi normativi base sulla leva: testo normativo abrogato, per la parte relativa alla leva, con parziale riproduzione; le norme sulla leva contenute in tale testo in parte erano già espressamente abrogate; in parte erano già tacitamente abrogate; nel resto sono state riprodotte.
- In dettaglio vale quanto segue.
- a) Erano già espressamente abrogati i seguenti articoli:
- 1, co. 1 e 2, abrogati da l. n. 331/2000;
 - 8, che sostituisce l'art. 27, l. n. 191/1975, a sua volta già oggetto di espressa abrogazione da parte del d.lgs. n. 504/1997;
 - 10, che modifica l'art. 19, l. n. 191/1975, a sua volta già oggetto di espressa abrogazione da parte del d.lgs. n. 504/1997;
 - 19, 36, 42, abrogati dal d.lgs. n. 196/1995.
- b) Erano da ritenere già tacitamente abrogati i seguenti articoli:
- 3, relativo alla durata della leva, superato dalla legislazione successiva;
 - 9, relativo a organi di leva soppressi in conseguenza della sospensione della leva;
 - 41, disposizione transitoria che ha esaurito i suoi effetti.
- c) Vengono espressamente abrogati perché riprodotti nel libro sulla leva, nei limiti di compatibilità, i seguenti articoli:
- 1, co. 3, 4, e 5; 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, con esclusione del co. 12 che modifica diritto vigente relativo ad altro settore, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 44, 46, 47, 48, 50.
- d) Non riguardano la leva, o solo la leva, ovvero riguardano il trattamento economico, inserito in altro libro del codice, i seguenti articoli: 12, 13, 18, 21, 26, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 49, 51, 52.
- 53) l. 26 febbraio 1987, n. 49: art. 35; articolo abrogato con riproduzione, riguarda ritardi e dispense dalla leva per chi presta servizio civile in Paesi in via di sviluppo;
- 54) l. 16 dicembre 1988, n. 538; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: disciplina il ritardo della leva per gli studenti universitari, è da ritenere tacitamente abrogata per incompatibilità con il sopravvenuto d.lgs. n. 504/1997;
- 55) l. 19 marzo 1990, n. 50; intero atto normativo abrogato con riproduzione: modifica la l. n. 958/1986; vedi quanto osservato in relazione a quest'ultima;
- 56) d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309: art. 108, limitatamente alle parole <<di selezione per la leva e>>; art. 109, co. 1, 2, 3, 4, 5, nonché co. 6 limitatamente alle parole <<ferma prolungata>>; articoli abrogati con riproduzione: trattasi di disciplina relativa a iscritti e militari di leva tossicodipendenti o tossicofili;
- 57) l. 11 agosto 1991, n. 269; intero atto normativo abrogato, parte senza riproduzione e parte con riproduzione: gli artt. 1 - 9 modificano gli artt. 21, co. 2, e 22, l. n. 191/1975 e l'art. 100, d.lgs. n. 237/1964, articoli già abrogati dal d.lgs. n. 504/1997; l'art. 10 viene riprodotto;
- 58) l. 30 dicembre 1991, n. 412: art. 7; articolo abrogato con riproduzione, detta un regime transitorio in corso di efficacia circa il computo del servizio militare nel rapporto di lavoro;
- 59) l. 31 gennaio 1992, n. 64; intero atto normativo abrogato, parte senza parte con riproduzione: modifica leggi anteriori quanto agli organi di leva (d.lgs. n. 237/1964 e l. n. 191/1975);



- 60) l. 17 febbraio 1992, n. 190; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: prevede la dispensa dalla leva per le vittime di sequestro di persona, mediante novella dell'art. 22, l. n. 191/1975, articolo a sua volta già abrogato dal d.lgs. n. 504/1997;
- 61) d.l. 24 novembre 1994, n. 646, conv. in l. 21 gennaio 1995, n. 22: art. 12; articolo abrogato senza riproduzione: disposizione che ha esaurito i suoi effetti, riguardando la dispensa dalla leva degli appartenenti a determinate classi e residenti in Comuni colpiti da calamità naturale;
- 62) d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758: art. 9; articolo abrogato con riproduzione: modifica il d.lgs. C.P.S. n. 303/1946, relativo alla conservazione del posto di lavoro per i militari di leva;
- 63) l. 8 agosto 1995, n. 350: art. 2; articolo abrogato senza riproduzione, trattandosi di disposizione transitoria relativa ai militari della Croce Rossa italiana, che ha esaurito i suoi effetti;
- 64) d.l. 29 giugno 1996, n. 341, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 27: art. 4-*bis*, articolo abrogato con riproduzione: riguarda i militari in ferma di leva prolungata;
- 65) d.l. 6 settembre 1996, n. 467, conv. in l. 7 novembre 1996, n. 569: art. 4; articolo abrogato senza riproduzione: disposizione che ha esaurito i suoi effetti, riguardando la dispensa dalla leva degli appartenenti a determinate classi e residenti in Comuni colpiti da calamità naturale;
- 66) d.l. 12 novembre 1996, n. 576, conv. in l. 31 dicembre 1996, n. 677: art. 3-*bis*; articolo abrogato senza riproduzione: disposizione che ha esaurito i suoi effetti, riguardando la dispensa dalla leva degli appartenenti a determinate classi e residenti in Comuni colpiti da calamità naturale;
- 67) l. 23 dicembre 1996, n. 662: art. 1, co. 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 115; 118; commi di legge finanziaria per il 1997, relativi alla leva, abrogati in parte senza riproduzione e in parte con riproduzione; in particolare i co. 105 e 108 riguardano la durata della leva e sono stati superati da leggi successive, per cui non vengono riprodotti; i co. 106 e 107 contengono una delega legislativa attuata con d.lgs. n. 504/1997, riprodotto nel codice e abrogato a sua volta, per cui non vengono riprodotti; il co. 109 attiene alla formazione professionale, e viene riprodotto nel codice; il co. 110 modifica la l. n. 958/1986, riprodotta; il co. 115 fissa il contingente annuale di iscritti di leva da destinare al servizio ausiliario di leva, e la ripartizione del contingente con d.m.; il contingente annuale è privo di attualità essendo sospesa la leva obbligatoria; in caso di suo ripristino, i contingenti numerici andranno modulati in relazione alle esigenze straordinarie; la ripartizione del contingente con d.m. è norma che viene riprodotta con gli adattamenti del caso; il co. 118 è inattuale essendo connesso alla leva obbligatoria;
- 68) d.l. 27 ottobre 1997, n. 364, conv. in l. 17 dicembre 1997, n. 434: art. 1-*ter*; articolo abrogato senza riproduzione: disposizione che ha esaurito i suoi effetti, riguardando la dispensa dalla leva degli appartenenti a determinate classi e residenti in Comuni colpiti da calamità naturale;
- 69) l. 27 dicembre 1997, n. 449: art. 39, co. 24; comma di legge finanziaria per il 1998, abrogato senza riproduzione; fissa i contingenti annuali dei giovani da destinare al servizio ausiliario di leva; è norma inattuale in considerazione della sospensione della leva; in caso di ripristino della leva, i contingenti andranno modulati in relazione alle esigenze straordinarie.
- 70) d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504; è uno dei quattro testi normativi base sulla leva; intero atto normativo abrogato con riproduzione; era già tacitamente abrogato l'art. 3, co. 2, norma a termine che ha esaurito i suoi effetti.
- 71) d.l. 13 maggio 1999, n. 132, conv. in l. 13 luglio 1999, n. 226: art. 2-*bis*; articolo abrogato senza riproduzione: disposizione che ha esaurito i suoi effetti, riguardando la dispensa dalla leva degli appartenenti a determinate classi e residenti in Comuni colpiti da calamità naturale;
- 72) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: art. 78, co. 6, 3° periodo dalle parole <<Nell'assegnazione>> sino alla fine; art. 79, co. 2; art. 79, co. 3, ultimo periodo; disposizioni abrogate con riproduzione, riguardano i diritti dei militari di leva che sono amministratori locali;
- 73) d.l. 12 ottobre 2000, n. 279, conv. in l. 11 dicembre 2000, n. 365: art. 5, co. 1, 2, 3, e 4; art. parzialmente abrogato, nella parte di interesse per la leva, senza riproduzione: sono norme



che hanno esaurito i loro effetti, riguardando la dispensa dalla leva e il servizio sostitutivo per i giovani residenti in comuni colpiti dagli eventi calamitosi idrogeologici di settembre e ottobre 2000 in Calabria;

74) l. 14 novembre 2000, n. 331: art. 2, co. 1, lett. f), e co. 2; art. 4; articoli abrogati con riproduzione, riguardano le condizioni di ripristino della leva obbligatoria;

75) l. 8 gennaio 2001, n. 2: intero atto normativo abrogato con riproduzione, concerne l'abolizione della leva per i minorenni;

76) d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215: artt. 7, da 9 a 11-*decies* compresi; articoli abrogati con riproduzione, riguardano la disciplina residua della leva non solo in vigore ma non sospesa;

77) d.lgs. 31 luglio 2003, n. 236: artt. 2 e 3; articoli abrogati con riproduzione: il primo modifica art. 7, il secondo aggiunge gli artt. 11-*bis* e 11-*ter*, nel d.lgs. 215/2001 (vedi quanto esposto in relazione a quest'ultimo);

78) l. 23 agosto 2004, n. 226: art. 1; articolo abrogato con riproduzione: novella l'art. 7, d.lgs. n. 215/2001, vedi quanto esposto in relazione a quest'ultimo;

79) d.l. 30 giugno 2005, n. 115, conv. in l. 17 agosto 2005, n. 168: art. 12; articolo abrogato senza riproduzione, riguarda il regime transitorio della leva obbligatoria, la norma ha esaurito i suoi effetti;

80) d.lgs. 6 ottobre 2006, n. 275: art. 2; articolo abrogato con riproduzione, inserisce art. da 11-*quater* a 11-*decies* nel d.lgs. n. 215/2001. (vedi quanto esposto in relazione a quest'ultimo)

Di seguito si illustrano sinteticamente, per ciascuna fonte regolamentare abrogata, le ragioni dell'abrogazione, specificando se:

a) è abrogato l'intero atto normativo o singoli articoli;

b) se l'abrogazione è senza riproduzione, con riproduzione, con riproduzione parziale.

1) r.d. 6 giugno 1940, n. 1481 e 2) r.d. 3 aprile 1942, n. 1133; si tratta del regolamento di esecuzione delle leggi sulla leva nell'esercito, che consta di 1141 articoli. La più parte delle disposizioni sono da ritenere superate in virtù del d.lgs. n. 237/1964 e successive disposizioni. E' vero che non è mai stato varato un nuovo regolamento esecutivo, ma le disposizioni del 1940 sono inadeguate a dare esecuzione alle leggi sopravvenute, e alle esigenze applicative si è ovviato tramite direttive e circolari ministeriali. Dei quasi 1200 articoli devono ritenersi ancora utili e applicati sono quelli in tema di compilazione delle liste di leva e poche norme in tema di cartolina precetto e manifesto di chiamata alle armi (quanto alle liste di leva: artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 84, 85, 87, 88, 89, 95, 408, 409, 410, 413; quanto alla cartolina precetto e al manifesto di chiamata: artt. 540, 541, 542, 543, 555, 569, 580). Tali disposizioni sono infatti riprodotte con riassetto, quelle relative alle liste di leva nel t.u. regolamentare e quelle su cartolina precetto e manifesto direttamente nel codice.

3) d.P.R. 28 maggio 1964, n. 496; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: reca elenco imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare; mai formalmente abrogato, ma il relativo elenco è stato sostituito dal successivo d.P.R. n. 1008/1985;

4) d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691: art. 9, co. 2; trattasi di disposizione relativa al COCER, riprodotta nel libro Leva.

5) d.P.R. 30 ottobre 1984, n. 913 <<Sostituzione della tabella allegata alla legge 31 maggio 1975, n. 191, relativa alle sedi e alle zone di competenza territoriale dei consigli di leva>>; sostituisce una tabella allegata alla l. n. 191/1975 che a sua volta viene abrogata;

6) d.P.R. 2 settembre 1985, n. 1008; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: reca elenco imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare; mai formalmente abrogato, ma il relativo elenco è stato sostituito dal successivo d.m. 29 novembre 1995;

7) d.P.R. 3 ottobre 1987, n. 579; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: è atto di natura regolamentare; sostituiva la tabella A allegata al d.lgs. n. 237/1964, da ultimo sostituita con d.m. n. 274/2002;

8) d.P.R. 14 ottobre 1991, n. 355; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: sostituiva la tabella A allegata al d.lgs. n. 237/1964, da ultimo sostituita con d.m. n. 274/2002;

9) decreto del Ministro della difesa 29 novembre 1995; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: reca elenco imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare; mai formalmente abrogato, ma il relativo elenco è stato sostituito dal successivo d.m. 26 marzo 1999;

10) decreto del Ministro della difesa 26 marzo 1999; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: reca elenco imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare; mai formalmente abrogato, ma il relativo elenco è stato sostituito dal successivo d.m. 4 aprile 2000, n. 114.

11) decreto del Ministro della difesa 8 marzo 2000; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: reca i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2000, è inattuale;

12) decreto del Ministro della difesa 7 marzo 2001; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: reca i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2001, è inattuale;

13) decreto del Ministro della difesa 19 marzo 2002; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: reca i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2002, è inattuale;

14) decreto del Ministro della difesa 25 febbraio 2003; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: reca i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2003, è inattuale;

15) decreto del Ministro della difesa 30 dicembre 2003, recante <<Determinazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504>>; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: dettato per il tempo di pace inattuale se e quando la leva sarà riattivata;

16) decreto del Ministro della difesa 11 marzo 2004; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: reca i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2004, è inattuale.

17) decreto del Ministro della difesa 1 febbraio 1999, n. 71, <<Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni di carattere non economico volte a favorire il periodico rientro dei militari in servizio di leva nelle località di residenza>>; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: non è compatibile con lo stato di guerra o di crisi internazionale;

18) decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2002, n. 274 <<Regolamento recante norme per la rideterminazione delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva e degli Uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica nonché degli Uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi>>; intero atto normativo abrogato senza riproduzione: riguarda un assetto organizzativo che è stato smantellato, e che in caso di guerra o di crisi internazionale non potrà essere ripristinato così com'era, ma adeguato alla contingenza del caso.

Non si possono abrogare fonti che, ancorché inattuali, esulano da competenza Ministero difesa e segnatamente le norme sul servizio ausiliario di leva nella Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo dei vigili del fuoco, si può solo fare norma di principio e operare un rinvio.

Non vengono toccate, pertanto, le seguenti fonti, ancorché indicate nel repertorio Leva predisposto dal Ministero della Difesa nel rispetto dei compiti di ricognizione previsti dal c.d. <<taglia leggi>>:

1) l. n. 1570/1941 come modificata dalla l. 13 ottobre 1950, n. 913, le cui disposizioni in tema di servizio di leva ausiliario nel Corpo dei vigili del fuoco, sono state, in parte, fatte salve dal d.lgs. n. 139/2006;



- 2) l. 7 giugno 1975, n. 198; fissa i contingenti per il servizio di leva come ausiliario nel Corpo degli agenti di custodia e detta disciplina su requisiti, procedimento e modalità del servizio; la disciplina del contingente è superata da l. n. 662/1995, art. 1, co. 115, che fissa il contingente complessivo per il servizio di leva come ausiliario nelle forze di polizia e i criteri per la sua ripartizione interna; la disciplina su requisiti procedimento e modalità è recepita con gli adattamenti del caso; inoltre già l'art. 6, l. n. 958/1986, decretò che decorso il periodo transitorio ivi previsto, avrebbe perso efficacia l'art. 1, co. 4, l. n. 198/1975;
- 3) l. n. 343/1980; servizio ausiliario di leva nella Polizia di Stato;
- 4) art. 44, l. n. 121/1981; servizio ausiliario di leva nella Polizia di Stato;
- 5) art. 8, l. n. 395/1990; riguarda il Corpo di polizia penitenziaria.
- 6) Esula inoltre dalla competenza del Ministero della difesa la l. 10 giugno 1940 n. 653 relativa al trattamento economico degli impiegati privati richiamati alle armi.

3. Riassetto della disciplina del servizio civile degli obiettori di coscienza.

Il riassetto in questa sede ha per oggetto solo la disciplina dell'obiezione di coscienza al servizio di leva, nel caso di ripristino di quest'ultimo, e dunque in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, e pertanto il relativo servizio civile sostitutivo.

Il riassetto non riguarda invece il servizio civile in tempo di pace, che esula dalle competenze del Ministero della difesa.

Del servizio civile degli obiettori di coscienza si riassetta la parte di competenza del Ministero della difesa. Un più ampio intervento richiede il coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri presso cui opera l'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Non sono, in particolare, di competenza della difesa:

- l. n. 230/1998: artt. 8, 10, 19 e 20;
- d.l. 16 settembre 1999, n. 324, conv. dalla l. 12 novembre 1999 n. 424;
- l. n. 64/2001;
- d.lgs. n. 77 del 2002.

Il riassetto della disciplina del servizio civile degli obiettori di coscienza (in tempo di guerra e di grave crisi internazionale) comporta l'abrogazione di diverse fonti; in particolare:

- l'art. 89-ter e l'art. 89-quinquies, l. 22 dicembre 1975, n. 685;
- l'art. 110 e l'art. 112, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- la l. 8 luglio 1998, n. 230, ad eccezione degli artt. 8, 10, 19 e 20;
- la l. 2 agosto 2007, n. 130.

Va inoltre abrogato il d.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139 recante <<Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza>>, da ritenere già tacitamente abrogato sin dal 1998, per effetto dell'abrogazione espressa della l. n. 772/1972, cui dà attuazione, in virtù della l. n. 230/1998.

LIBRO NONO

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

In questo libro del codice sono disciplinate, sul modello delle più importanti e corpose codificazioni, le disposizioni di coordinamento, transitorie e quelle finali.

Il titolo I <<Disposizioni di coordinamento>> si suddivide in due capi.

Il primo capo <<Disposizioni generali>> contiene clausole di corrispondenza generale fra istituti giuridici (richiamati in disposizioni normative antecedenti l'entrata in vigore del codice e non abrogate) e di salvaguardia per il Corpo della G.d.f.

Il secondo capo <<Disposizioni particolari>> contiene le specifiche disposizioni di coordinamento. Tale capo, onde agevolare la ricerca e la lettura delle singole disposizioni, è stato suddiviso in sezioni corrispondenti ai singoli libri cui queste ultime si riferiscono per l'oggetto.

Il titolo II <<Disposizioni transitorie>> si suddivide in due capi.

Il primo capo <<Disposizioni generali>> contiene due soli articoli recanti la disciplina intertemporale degli atti già emanati e dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice e del regolamento.



Il secondo capo <<Disposizioni particolari>> contiene le disposizioni specifiche; anche tale capo, onde agevolare la ricerca e la lettura delle singole disposizioni transitorie, è stato suddiviso in sezioni corrispondenti ai singoli libri cui queste ultime si riferiscono per l'oggetto.

Il titolo III <<Disposizioni finali>> contiene:

- a) le clausole normative di abrogazione, per materia ed espressa;
- b) l'elenco delle fonti che, direttamente o indirettamente incidono sulla materia dell'ordinamento militare, e che devono rimanere in vigore;
- c) la clausola di invarianza finanziaria;
- d) l'individuazione della data di entrata in vigore.

In relazione alla partecipazione italiana a missioni internazionali, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:

1. l. 18 maggio 1982, n. 301;
2. l. 20 febbraio 1984, n. 11;
3. d.l. 22 gennaio 1988, n. 13 e l. di conv. 11 marzo 1988, n. 74;
4. d.l. 28 giugno 1988, n. 238 e l. di conv. 5 agosto 1988, n. 332;
5. d.l. 23 agosto 1990, n. 247 e l. di conv. 19 ottobre 1990, n. 298, ad eccezione degli artt. 1 e 2;
6. d.l. 19 gennaio 1991, n. 17 e l. di conv. 20 marzo 1991, n. 88;
7. d.l. 30 dicembre 1993, n. 551 e l. di conv. 22 febbraio 1994, n. 125;
8. d.l. 11 gennaio 1994, n. 16 e l. di conv. 22 febbraio 1994, n. 151;
9. d.l. 20 giugno 1994, n. 397 e l. di conv. 3 agosto 1994, n. 482;
10. d.l. 29 agosto 1994, n. 521 e l. di conv. 27 ottobre 1994, n. 599;
11. d.l. 7 aprile 1995, n. 107 e l. di conv. 7 giugno 1995, n. 222: articoli 5, 6 e 7;
12. d.l. 19 maggio 1995, n. 180 e l. di conv. 13 luglio 1995, n. 285;
13. d.l. 31 gennaio 1997, n. 12 e l. di conv. 25 marzo 1997, n. 72;
14. d.l. 24 aprile 1997, n. 108 e l. di conv. 20 giugno 1997, n. 174;
15. d.l. 5 giugno 1997, n. 144 e l. di conv. 25 luglio 1997, n. 239;
16. d.l. 14 luglio 1997, n. 214 e l. di conv. 31 luglio 1997, n. 260;
17. l. 18 dicembre 1997, n. 439;
18. d.l. 13 gennaio 1998, n. 1 e l. di conv. 13 marzo 1998, n. 42;
19. l. 3 agosto 1998, n. 270;
20. d.l. 28 gennaio 1999, n. 12 e l. di conv. 29 marzo 1999, n. 77;
21. d.l. 21 aprile 1999, n. 110 e l. di conv. 18 giugno 1999, n. 186, ad eccezione degli artt. 6, 6-bis e 6-ter;
22. d.l. 17 giugno 1999, n. 180 e l. di conv. 2 agosto 1999, n. 269;
23. d.l. 25 ottobre 1999, n. 371 e l. di conv. 22 dicembre 1999, n. 487;
24. d.l. 7 gennaio 2000, n. 1 e l. di conv. 7 marzo 2000, n. 44;
25. d.l. 19 giugno 2000, n. 163 e l. di conv. 10 agosto 2000, n. 228;
26. d.l. 29 dicembre 2000, n. 393 e l. di conv. 28 febbraio 2001, n. 27;
27. d.l. 19 luglio 2001, n. 294 e l. di conv. 29 agosto 2001, n. 339;
28. d.l. 18 settembre 2001, n. 348 e l. di conv. 16 novembre 2001, n. 406;
29. d.l. 1° dicembre 2001, n. 421 e l. di conv. 31 gennaio 2002, n. 6;
30. d.l. 28 dicembre 2001, n. 451 e l. di conv. 27 febbraio 2002, n. 15, ad eccezione dell'art. 14;
31. d.l. 16 aprile 2002, n. 64 e l. di conv. 15 giugno 2002, n. 116;
32. d.l. 20 gennaio 2003, n. 4 e l. di conv. 18 marzo 2003, n. 42;
33. d.l. 10 luglio 2003, n. 165 e l. di conv. 1° agosto 2003, n. 219 ad eccezione degli artt. 2, 3 e 4;
34. l. 11 agosto 2003, n. 231;
35. d.l. 28 novembre 2003, n. 337 e l. di conv. 24 dicembre 2003, n. 369 ad eccezione dell'art. 3;
36. d.l. 20 gennaio 2004, n. 9 e l. di conv. 12 marzo 2004, n. 68;



37. d.l. 24 giugno 2004, n. 160 e l. di conv. 30 luglio 2004, n. 207;
38. l. 30 luglio 2004, n. 208, ad eccezione dell'art. 10;
39. d.l. 19 gennaio 2005, n. 3 e l. di conv. 18 marzo 2005, n. 37, ad eccezione dell'art. 4 *bis*, co. 2 e 3;
40. l. 21 marzo 2005, n. 39;
41. d.l. 28 giugno 2005, n. 111 e l. di conv. 31 luglio 2005, n. 157;
42. d.l. 28 giugno 2005, n. 112 e l. di conv. 31 luglio 2005, n. 158, ad eccezione degli artt. 1 - 4;
43. d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 e l. di conv. 23 febbraio 2006, n. 51: artt. 39-*vicies semel* e 39-*vicies bis*;
44. l. 4 agosto 2006, n. 247, ad eccezione dell'art. 1;
45. d.l. 28 agosto 2006, n. 253 e l. di conv. 20 ottobre 2006, n. 270, ad eccezione degli artt. 1 e 3;
46. l. 27 dicembre 2006, n. 296: art. 1, co. 1241;
47. d.l. 31 gennaio 2007, n. 4 e l. di conv. 29 marzo 2007, n. 38, ad eccezione degli artt. 1 e 2;
48. d.l. 2 luglio 2007, n. 81 e l. di conv. 3 agosto 2007, n. 127: art. 9;
49. d.l. 31 gennaio 2008, n. 8 e l. di conv. 13 marzo 2008, n. 45, ad eccezione degli artt. 1 e 2;
50. d.l. 22 settembre 2008, n. 147 e l. di conv. 20 novembre 2008, n. 183, ad eccezione dell'art. 2;
51. d.l. 30 dicembre 2008, n. 209 e l. di conv. 24 febbraio 2009, n. 12, ad eccezione degli artt. 01, 1 e 2;
52. l. 3 agosto 2009, n. 108, ad eccezione degli artt. 1 e 2.

Viene disposta l'espressa abrogazione di decreti-legge e leggi «a termine» che hanno autorizzato missioni internazionali per un periodo temporale circoscritto e dettato la relativa disciplina.

L'eliminazione dall'ordinamento si impone, nella filosofia del «taglialeggi» perché le leggi a termine, ancorché scadute, e dunque prive di efficacia, non sono ancora formalmente abrogate.

Talora tali normative hanno dettato norme «a regime» che sono state riprodotte nelle sedi proprie del codice.

Non sempre l'abrogazione di tali atti normativi è stata integrale. Sono state infatti lasciate in vita norme che afferiscono a competenze di amministrazioni diverse dalla difesa.

Inoltre non hanno formato oggetto di intervento abrogativo quei decreti legge, relativi a missioni internazionali, già decaduti per mancata conversione, che hanno già perso efficacia retroattivamente e che quindi, dovendo essere considerati come mai nati, non necessitano di abrogazione; in particolare, si segnalano i seguenti decreti-legge decaduti per mancata conversione:

1. d.l. 14 aprile 1994, n. 238;
2. d.l. 17 gennaio 1995, n. 11;
3. d.l. 17 marzo 1995, n. 81;
4. d.l. 17 gennaio 2006, n. 9;
5. d.l. 17 gennaio 2006, n. 10;
6. d.l. 5 luglio 2006, n. 224;
7. d.l. 1° luglio 2009, n. 78.

Non sono stati inoltre abrogati altri atti normativi a termine che riguardano operazioni internazionali quali embarghi e missioni umanitarie, esulanti dalle competenze del Ministero difesa, e, segnatamente:

1. d.l. 15 maggio 1993, n. 144 e l. di conv. 16 luglio 1993, n. 230 (embargo ex Jugoslavia);
2. d.l. 30 maggio 1994, n. 324 e l. di conv. 27 luglio 1994, n. 472 (embargo);
3. d.l. 24 giugno 1994, n. 406 e l. di conv. 8 agosto 1994, n. 502 (interventi umanitari in favore del Ruanda);



4. l. 13 luglio 1995, n. 295, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa»;
5. d.l. 1° luglio 1996, n. 347 e l. di conv. 8 agosto 1996, n. 426 (solo competenze Ministero degli affari esteri e Guardie di finanza);
6. d.l. 27 ottobre 1997, n. 362 e l. di conv. 19 dicembre 1997, n. 437 riguarda missioni non militari;
7. l. 21 marzo 2001, n. 84 (assistenza non militare ai Balcani).

Per quanto riguarda, in particolare, gli atti normativi oggetto di abrogazione solo parziale, si indicano di seguito le ragioni delle mancate abrogazioni:

1. d.l. 23 agosto 1990, n. 247: sono eccettuati dall'abrogazione gli artt. 1 e 2, che contengono norme di divieto che esulano dalle competenze della Difesa;
2. d.l. 7 aprile 1995, n. 107: sono eccettuati gli artt. 1 - 4, che riguardano embargo non di competenza della Difesa;
3. d.l. 21 aprile 1999, n. 110: sono eccettuati gli artt. 6, 6-*bis*, 6-*ter* che esulano dalle competenze della Difesa;
4. d.l. 28 dicembre 2001, n. 451: è eccettuato l'art. 14, che afferisce a competenze del Ministero dell'interno;
5. d.l. 10 luglio 2003, n. 165: sono eccettuati gli artt. 2, 3 e 4 che attengono a competenze del Ministero degli affari esteri;
6. d.l. 28 novembre 2003, n. 337: viene eccettuato dall'abrogazione l'art. 3; il d.l. riguarda indennizzi a parenti vittime degli attentati di Nassirya e Istanbul, la cui erogazione è cessata nel 2005, mentre l'art. 3 è norma di interpretazione autentica di diritto previgente in tema di speciale elargizione a favore di vittime del terrorismo, e rientra nella competenza del Ministero dell'interno;
7. l. 30 luglio 2004, n. 208: è eccettuato l'art. 10 che riguarda indennizzi a vittime di terrorismo all'estero;
8. d.l. 19 gennaio 2005, n. 3: è eccettuato l'art. 4-*bis*, co. 2 e 3, che afferisce a competenze del Ministero degli affari esteri;
9. d.l. 28 giugno 2005, n. 112: sono eccettuati gli artt. 1 - 4, afferenti a competenze del Ministero degli affari esteri;
10. l. 4 agosto 2006, n. 247: è eccettuato l'art. 1 che afferisce a competenze del Ministero degli affari esteri;
11. d.l. 28 agosto 2006, n. 253: sono eccettuati gli artt. 1 e 3, afferenti a competenze del Ministero degli affari esteri;
12. d.l. 31 gennaio 2007, n. 4: sono eccettuati gli artt. 1 e 2, afferenti a competenze del Ministero degli affari esteri;
13. d.l. 31 gennaio 2008, n. 8: sono eccettuati gli artt. 1 e 2, afferenti a competenze del Ministero degli affari esteri;
14. d.l. 22 settembre 2008, n. 147, è eccettuato l'art. 2, afferente a competenze del Ministero degli affari esteri;
15. d.l. 30 dicembre 2008, n. 209: sono eccettuati gli articoli 01, 1 e 2, afferenti a competenza del Ministero degli affari esteri.



**RELAZIONE GENERALE
AL
TESTO UNICO REGOLAMENTARE**





RELAZIONE GENERALE AL TESTO UNICO REGOLAMENTARE

LIBRO PRIMO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

A completamento dell'omonimo libro del codice, nel libro I del testo unico regolamentare vengono riassetate le norme attuative delle specifiche disposizioni di rango primario.

Il libro si articola in 5 titoli.

Il titolo I riassetta, con conseguente abrogazione, il d.P.R. 4 agosto 1990, n. 251 <<Regolamento di attuazione della legge 28 luglio 1950, n. 624, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>>.

Nel titolo I non si è ritenuto necessario riprodurre l'articolo 1 (Disposizioni regolatrici) e l'articolo 15 (Oneri finanziari), quest'ultimo, peraltro, richiamato nel libro III del codice.

Il titolo II, dedicato all'Amministrazione della difesa, si suddivide in 7 Capi.

Nel capo I si provvede al riassetto delle disposizioni regolamentari contenute nel d.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162 <<Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa>>.

Rimane abrogato il d.P.R. 14 maggio 2001, n. 241, ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 162/2006, non riportato in questa sede. Non si riproduce, altresì, la disposizione dell'art. 11 (Norme transitorie e finali) secondo cui, al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, il maggior onere derivante dall'applicazione del decreto, pari a euro 17.000, a decorrere dall'anno 2006, viene compensato mediante riduzione degli incarichi di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, per un valore equivalente sul piano finanziario e rendendo indisponibile pari importo sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il capo II riproduce un distillato di norme desunte dal coordinamento del r. d. 18 ottobre 1934, n. 2111, con cui era stato approvato lo Statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, e successive modificazioni, e il d.P.R., *in itinere*, concernente il Circolo ufficiali delle Forze armate, adottato a mente dell'art. 32, co. 2, legge 16 gennaio 2003, n. 3. Lo schema di regolamento è stato redatto tenuto conto delle osservazioni contenute nel parere interlocutorio in data 24 novembre 2008, n. 4037/08, reso dalla sezione consultiva atti normativi del Consiglio di Stato.

Sono, pertanto, abrogati il r. d. 18 ottobre 1934, n. 2111, il r. d. 27 aprile 1936, n. 1040, il r. d. 22 giugno 1939, n. 1108, il d.lgt. 2 novembre 1945, n. 900, il d.P.R. 14 aprile 1948, n. 580, il d.P.R. 27 ottobre 1951, n. 1838, il d.P.R. 3 giugno 1955, n. 679, il d.P.R. 18 maggio 1964, n. 628, il d.P.R. 16 febbraio 1973, n. 183 e il d.P.R. 7 ottobre 1977, n. 895.

Nelle norme finali del codice è stata inserita, infine, la disposizione riproduttiva dell'articolo 64, citato d.P.R. *in itinere*, a mente del quale tutti i beni di proprietà del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, come regolato dal r. d. 18 ottobre 1934, n. 2111, sono trasferiti al Circolo, con le conseguenti annotazioni sugli inventari dei beni patrimoniali dello Stato. Al relativo inventario si provvede con apposito verbale tra il presidente dell'organismo cedente e il direttore del Circolo; le disponibilità liquide della gestione, accertate alla data di cessazione della gestione stessa, sono versate alla nuova gestione del Circolo, con iscrizione negli appositi partitari. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti e impegni delle entrate e delle spese facenti capo alla nuova gestione del Circolo.

Il capo III, dedicato agli enti vigilati, si suddivide in 5 sezioni.

La sezione I riproduce le disposizioni contenute nello schema di d.P.R. recante il <<Regolamento di riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia>> - adottato ai



sensi dell'art. 17, co. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni - in attuazione degli artt. 2, co. 634 e 635, l. 24 dicembre 2007, n. 244, e 26, d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, l. 6 agosto 2008, n. 133.

Per effetto delle disposizioni transitorie e finali, di cui all'art. 7 del citato schema di d.P.R., inserito nel testo unico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, è adottato lo statuto. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, il consiglio nazionale è convocato dal Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia in carica (alla data di entrata in vigore del regolamento stesso) per procedere alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione, è confermato nelle funzioni il comitato centrale di amministrazione, ivi compresi i vicepresidenti in carica, di cui all'art. 17 dello statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, approvato con d.P.R. 1° luglio 1981, n. 735. Il Presidente nazionale e il collegio dei revisori in carica (alla data di entrata in vigore del regolamento) sono confermati nelle funzioni, fino al completamento della durata del mandato ovvero del rinnovo nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, co. 6, del citato schema di d.P.R..

Inoltre, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, è abrogato il r.d.l. 9 dicembre 1926, n. 2352, recante la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, quale ente pubblico dotato di propria personalità giuridica.

La sezione II riproduce le disposizioni contenute nello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il <<Regolamento di riordino dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori>>, in attuazione degli art. 2, co. 634 e 635, l. n. 244/2007, e 26, d.l. n. 112/2008, adottato ai sensi dell'art. 17, co. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Per effetto delle disposizioni transitorie e finali, di cui all'art. 6, del citato schema di d.P.R., inserito nel testo unico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento è adottato lo statuto. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono abrogati il r. d. 14 giugno 1934, n. 1181, e il r. d. 21 agosto 1937, n. 1585.

Lo statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, approvato con decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, resta in vigore sino all'adozione del nuovo statuto; gli organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, in carica alla data di entrata in vigore del regolamento, sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato, ovvero del rinnovo nell'incarico.

La sezione III riproduce le disposizioni contenute nello schema di d.P.R. recante <<Regolamento di riordino dell'Unione italiana tiro a segno>>, in attuazione degli artt. 2, co. 634 e 635, l. n. 244/2007, e 26, d.l. n. 112/2008, adottato ai sensi dell'art. 17, co. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Per effetto delle disposizioni transitorie e finali, di cui all'art. 6, del citato schema di d.P.R., inserito nel testo unico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento è adottato, previa approvazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ai fini sportivi, lo statuto. L'assemblea nazionale procede al rinnovo delle cariche elettive, ai sensi del testo unico regolamentare. Entro lo stesso termine, si provvede analogamente alla formazione del collegio dei revisori dei conti.

Nelle more delle predette nomine, sono confermati nelle funzioni gli organi dell'Unione italiana tiro a segno in carica (alla data di entrata in vigore del regolamento).

In sede di prima applicazione, al personale della società per azioni CONI servizi, appartenente alle aree funzionali e distaccato in servizio continuativo presso l'Unione italiana tiro a segno alla data di entrata in vigore del regolamento (in quanto già dipendente dell'ente pubblico CONI alla data del 7 luglio 2002), si applicano le procedure di cui all'art. 30, co. 1, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Ciò al fine del passaggio, a domanda, alle dipendenze dell'Unione italiana tiro a segno, nei limiti della dotazione organica dell'ente, così come rideterminata ai sensi dell'art. 74 del d.l. n. 112/2008. A tale scopo, costituiscono titolo preferenziale l'anzianità di lavoro comunque prestato, senza demerito e nel rispetto della normativa che regola l'attività lavorativa, nonché la superiore età anagrafica e il maggiore carico di famiglia.



Infine, a decorrere dall'approvazione del nuovo statuto, sono abrogati gli artt. 1 - 10, 12 - 14 e 17 - 26 del r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430, conv. in l. 4 giugno 1936, n. 1143.

La sezione IV riproduce le disposizioni contenute nello schema di d.P.R. recante il <<Regolamento di riordino della Lega navale italiana>>, in attuazione degli artt. 2, co. 634 e 635, l. n. 244/2007, e 26, d.l. n. 112/2008, adottato ai sensi dell'art. 17, co. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Per effetto delle disposizioni transitorie e finali, di cui all'art. 9, del citato schema di d.P.R., inserito nel testo unico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento è adottato lo statuto. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, è abrogato il r.d. 28 febbraio 1907, n. 48. Lo statuto della Lega navale italiana, approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 marzo 2003, resta in vigore sino all'adozione del nuovo statuto. Gli organi della Lega navale italiana in carica (alla data di entrata in vigore del regolamento) sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato, ovvero del rinnovo nell'incarico.

La sezione V riassetta lo schema di d.P.R. concernente la Cassa di previdenza delle Forze armate.

Il capo IV riassetta le disposizioni contenute nel d.P.R. 14 maggio 2007, n. 88 <<Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248>>.

Non viene riprodotto l'art. 6 che ha disposto la soppressione della Commissione di congruità di cui all'art. 3, co. 112, lett. c), l. 23 dicembre 1996, n. 662, con sede presso la Direzione generale dei lavori e del demanio.

Il capo V si occupa dell'area tecnico-operativa e si suddivide in due sezioni.

La sezione I tratta del Capo di stato maggiore della difesa e delle sue attribuzioni, dello Stato maggiore della difesa e degli altri organismi interforze.

La sezione II si occupa dei Capi di stato maggiore di Forza armata, con riferimento alle loro attribuzioni comuni e speciali, alle strutture ordinarie di supporto diretto e al Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate.

Il capo VI si occupa dell'area tecnico-amministrativa della Difesa e si suddivide in 5 sezioni

La sezione I è dedicata al Segretario generale della difesa, con particolare riferimento alle sue attribuzioni.

La sezione II riguarda il Segretariato generale della difesa, riportando l'ordinamento dello stesso e le norme relative al reparto di coordinamento amministrativo, al raggruppamento autonomo e all'ufficio amministrazioni speciali.

La sezione III concerne gli uffici centrali.

La sezione IV disciplina le direzioni generali.

La sezione V riproduce le disposizioni del d.m. 28 febbraio 1991, n. 96 <<Regolamento recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti>> e del d.m. 19 febbraio 1991, n. 95 <<Regolamento recante norme per il funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti>>, che contengono modalità per l'iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione.

Il capo VII è dedicato all'area tecnico-industriale e si suddivide in due sezioni

La sezione I si occupa di Agenzia industrie difesa, attraverso il riassetto del d.P.R. 15 novembre 2000, n. 424.

La sezione II riguarda gli enti dipendenti dal Segretario generale della Difesa.

Il titolo III riguarda le Forze armate e si suddivide in 7 capi.

Il capo I concerne le bande musicali, il loro impiego e la loro organizzazione strumentale.

Il capo II riproduce le norme con cui sono indicate le specialità, unità e reparti dell'Esercito italiano.

Il capo III è dedicato ai Comandi dipartimentali e non dipartimentali della Marina militare.



Il capo IV si occupa del Servizio fari e del segnalamento marittimo e si suddivide in 4 sezioni. Il capo riassetta il decreto del Ministro della difesa 24 febbraio 1992, n. 337, emanato in attuazione della l. 25 maggio 1990, n. 131.

La sezione I concerne l'organizzazione del servizio.

La sezione II riguarda il personale addetto al servizio.

La sezione III si occupa delle disposizioni per il controllo dei materiali tecnici.

La sezione IV è dedicata alla logistica e alle infrastrutture.

Il capo V riguarda l'Istituto idrografico della Marina militare e riassetta il r.d. 15 maggio 1908, n. 232.

Il capo VI riguarda il servizio di assistenza al volo e riassetta, per quanto di competenza dell'Aeronautica militare, il d.P.R. 27 luglio 1981, n. 484.

Il capo VII si occupa delle norme di servizio per l'Arma dei carabinieri e si suddivide in 3 sezioni. Il capo riassetta in parte le disposizioni ancora in vigore contenute nel regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con r.d. 14 giugno 1934, n. 1169, e nel regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con r.d. 24 dicembre 1911.

La sezione I riguarda le disposizioni generali.

La sezione II concerne le relazioni di servizio con le autorità militari.

La sezione III è dedicata alle relazioni di servizio con le autorità civili.

Il titolo IV si occupa della Sanità militare ed è suddiviso in 4 capi

Il capo I è dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa. Il capo riassetta il decreto del Ministro della difesa 14 giugno 2000, n. 284 e lo schema di regolamento *in itinere*, in attuazione di quanto previsto dal d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il capo II riguarda la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa. Il capo riassetta il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2005, n. 183.

Il capo III è dedicato ai compiti demandati all'Associazione della Croce rossa italiana in caso di guerra o di grave crisi internazionale e ai servizi ausiliari delle Forze armate forniti dagli appositi corpi della Croce rossa. Il capo riassetta in parte il d.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97.

Il titolo V si occupa degli istituti di istruzione e formazione, sia interforze che per singola Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, attraverso la ricognizione dei pertinenti testi normativi risalenti nel tempo (r.d. 9 luglio 1936, n. 1546 per l'Esercito italiano), o più recenti (tabella B, allegata al d.lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come sostituita dal d.lgs. 28 novembre 2005, n. 253).

LIBRO SECONDO BENI

Nel libro II del regolamento viene riassetata la disciplina regolamentare relativa ai beni, seguendo lo stesso ordine di sistemazione adottato nell'omonimo libro del codice.

Non vi è perfetta omogeneità tra le materie del libro secondo del codice e le materie del libro secondo del regolamento, in quanto non per tutte le materie del libro secondo del codice esiste o necessita una disciplina regolamentare.

Il libro è diviso in sette titoli.

Il titolo I consta di un unico articolo, e reca l'elenco dei porti militari, secondo la normativa oggi vigente, peraltro in corso di revisione. Si tratta pertanto di una elencazione transitoria.

Il titolo II disciplina il registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale; in esso vengono riprodotte le disposizioni del d.P.R. 28 novembre 2005, n. 300, con conseguente integrale abrogazione di detto d.P.R.



Il titolo III reca l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali delle Forze armate e di altre Forze di Polizia.

Nel presente titolo vengono riprodotti, con conseguente abrogazione, i d.m. 18 agosto 1978 e 25 settembre 1980. Dato che hanno contenuto pressoché identico, salve le diverse competenze soggettive, sono stati accorpati, evidenziando le differenti competenze.

Il titolo IV reca la complessa disciplina regolamentare degli alloggi di servizio, disciplina allo stato ancora non completa, perché non risulta ancora varato il regolamento per gli alloggi di servizio connessi al nuovo modello delle Forze armate, previsto dalla l. n. 244/2007, come meglio precisato nella relazione introduttiva (paragrafo 7.6.).

Il titolo V riassetta la vigente disciplina regolamentare in materia di accesso di parlamentari a strutture militari. In esso viene riprodotto il d.m. n. 292/2000 con conseguente sua abrogazione.

Il titolo VI disciplina le dimissioni di beni militari, e riassetta disposizioni finora contenute nel RAD (d.P.R. n. 167 del 2006). Nel presente titolo anzitutto viene riprodotto l'art. 55 del d.P.R. n. 167/2006, nei co. 2 e ss. Il co. 1 invece è stato riprodotto con norma primaria.

Vengono poi riprodotti gli artt. 56 - 60, e l'art. 17, del d.P.R. n. 167/2006.

Disposizioni abrogate:

d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167: art. 17 e artt. 55 - 60.

Il titolo VII reca la disciplina regolamentare in materia di servitù militari e altre limitazioni a beni e attività privati nell'interesse della Difesa. In esso viene riprodotto il regolamento n. 780/1979 e le norme dei dd.mm. che individuano i comuni delle zone delle province di confine terrestre e le altre zone di importanza militare nel cui territorio occorre il parere dell'autorità militare per le alienazioni immobiliari a favore di stranieri extracomunitari.

LIBRO TERZO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

A completamento dell'omonimo libro del codice, nel libro III del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare vengono riassettate le norme attuative delle disposizioni specifiche per l'amministrazione e la contabilità della Difesa, prevalentemente contenute nel d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 <<Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331>>.

Nel titolo I <<Disciplina dell'amministrazione e contabilità degli organismi della Difesa>>, oltre a trasfondere e riassetare la maggior parte delle disposizioni del d.P.R. n. 167/2006 in relazione al titolo I del libro III del codice, ivi comprese quelle riguardanti l'attività ispettiva, vengono, altresì, riportati:

- a) il regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate;
- b) il regolamento contenente norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti dell'Amministrazione e relative norme d'uso;
- c) le norme regolamentari interforze per disciplinare la struttura, l'organizzazione e il funzionamento delle mense di servizio, di cui al titolo II, capo V del libro III del codice.

I regolamenti di cui alle lett. a) e b) danno attuazione al titolo II, capo VI del libro III del codice.

In particolare, nel capo III sono definite procedure e competenze in tema di accertamento della responsabilità amministrativa e contabile.



Nella sezione II del capo V, viene riassetato il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 giugno 1999, n. 244, <<Regolamento recante norme riguardanti le mense obbligatorie di servizio>>. Va, comunque, evidenziato il ridimensionamento di fatto del servizio di mensa come disciplinato dal predetto decreto, determinato dall'utilizzo di forme di gestione indiretta (*catering* completo o *catering* veicolato, ai sensi del decreto interministeriale 22 febbraio 2007, che non forma oggetto di riassetto in quanto atto non regolamentare).

Il sistema previsto nel decreto n. 244/1999 è, infatti, quello della gestione diretta o mista: anche in tale fattispecie, peraltro, si sta assistendo a una tendenziale modifica di funzionamento, nel senso che i generi alimentari sono acquistati sulla base di contratti stipulati dai servizi amministrativi, che provvedono direttamente ai pagamenti, con conseguente contrazione dell'impiego di mezzi finanziari da parte del gestore della mensa.

Si aggiunge che, per effetto delle nuove norme sul servizio vettovagliamento e dell'organizzazione generalizzata delle mense di servizio, sono o, comunque, rimangono abrogate le seguenti disposizioni:

a) artt. 23, 24 e 25, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1302, conv. dalla l. 4 aprile 1935, n. 808, concernente <<Indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Amministrazione aeronautica>>;

b) d.lgs.c.P.S. 24 ottobre 1947, n. 1428, concernente <<Modificazione dell'articolo 23 del regio decreto-legge n. 1302 del 1934, inerente alla concessione degli assegni mensa al personale militare e civile dell'Aeronautica>>;

c) d.P.R. 11 settembre 1950, n. 807 <<Suppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio>>;

d) l. 11 aprile 1967, n. 233, concernente <<Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare>>.

Il titolo II è dedicato alle norme di coordinamento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di difesa nazionale e riporta, allo scopo, il contenuto del d.P.R. 14 luglio 1995, n. 419, emesso in attuazione dell'art. 16, d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, richiamato nel titolo I del libro III del codice. La riproduzione è avvenuta con riassetto e coordinamento formale, per tener conto delle sopravvenienze normative successive al d.P.R. n. 419 del 1995.

Il titolo III dà attuazione all'articolo del codice concernente le inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza, riproducendo le disposizioni di cui al d.P.R. 6 aprile 2005, n. 83.

Il titolo IV, infine, si riferisce nel capo I ad alcune disposizioni generali sull'attività negoziale dell'Amministrazione della difesa riprese dal citato d.P.R. n. 167/2006.

Il capo II disciplina le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni, nonché le condizioni e le modalità dell'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

Viene inserito, con riassetto, il d.m. 29 dicembre 2006 (a eccezione dell'art. 1), emanato in attuazione dell'art. 1, commi 568 e 569, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, relativi alle permute. I citati commi 568 e 569 sono stati inseriti nel libro III del codice e, conseguentemente, le norme attuative vengono riprodotte nel testo unico.

Per maggiore dettaglio si rimanda alla relazione ai singoli articoli che viene, in ogni caso, svolta anche quando si tratti di riassetto puramente formale, con mera riproduzione di disposizioni vigenti (indicate dopo la rubrica di ciascun articolo).



In relazione al libro III, esiste un'apposita norma transitoria per disciplinare la materia contrattuale, nelle more dell'adozione e dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 92, co. 5, e di quello previsto dall'art. 196, co. 1 del d.lgs. n. 163/2006, che sarà recepito nel presente testo unico.

LIBRO QUARTO PERSONALE MILITARE

Il libro IV del regolamento reca la normativa di dettaglio del libro IV del codice.

In analogia all'articolazione di quest'ultimo libro e allo scopo di mantenere una esatta corrispondenza tra istituti giuridici per facilitare la consultazione e l'applicazione delle norme, il libro V del regolamento è stato suddiviso anch'esso in undici titoli.

Il titolo I, recante le disposizioni generali.

Il titolo II, sul reclutamento.

Il titolo III, sulla formazione.

Il titolo IV, sui ruoli.

Il titolo V, sullo stato giuridico e sull'impiego del personale.

Il titolo VI, sulla documentazione personale.

Il titolo VII, sull'avanzamento.

Il titolo VIII, sulla disciplina militare.

Il titolo IX, sull'esercizio dei diritti.

Il titolo X, sul personale delle bande musicali.

Il titolo XI, sul personale dei gruppi sportivi.

Il titolo I – Disposizioni generali – reca due articoli: uno relativo al giuramento, l'altro concernente i doveri dei militari prigionieri.

Il titolo II – Reclutamento – è suddiviso in 2 capi.

Il capo I è relativo alle disposizioni generali;

Il capo II riguarda gli accertamenti psico-fisici. Il capo II, a sua volta, si suddivide in due sezioni: la prima, relativa all'accertamento dell'idoneità al servizio militare; la seconda, dedicata all'accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea.

Il titolo III – Formazione – è suddiviso in 3 capi.

Il capo I si occupa dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali e, per la maggior parte, recepisce lo schema di decreto ministeriale, predisposto in attuazione dell'art. 2, co. 4 –*quinquies*, del d. lgs. 28 novembre 1997, n. 464. In questo caso il riassetto è operato:

a) alla luce dei principi e criteri direttivi espressi dall'art. 20, l. 15 marzo 1997, n. 59, richiamati dall'art. 14 della l. 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione;

b) tenendo anche conto del parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 novembre 2008 (parere interlocutorio n. 3745/2008) sullo schema di decreto in questione;

c) riassetto la normativa vigente recata dalle seguenti fonti regolamentari:

- r.d. 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento della regia accademia aeronautica;

- decreto del Ministro della difesa 11 settembre 2000, n. 330, recante il regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena;

- decreto del Ministro della difesa 10 maggio 2006, n. 232, recante il regolamento dell'Accademia navale;

d) tenendo presente anche la normativa amministrativa generale di settore per le varie scuole e accademie delle Forze armate.

Il capo è suddiviso in 6 sezioni: la prima, dedicata alle disposizioni generali; la seconda, relativa ai corsi delle accademie; la terza, riguardante i corsi di formazione degli ufficiali; la

quarta, concernente i corsi per allievi marescialli; la quinta, dedicata ai corsi per allievi sergenti o vice brigadieri; la sesta, concernente le disposizioni particolari per i corsi di formazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il capo II tratta della formazione superiore degli ufficiali ed è articolato in 8 sezioni: la prima, relativa al corso superiore di Stato maggiore, la seconda concernente i corsi di formazione superiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano; la terza, riguardante il corso di Stato maggiore dell'Esercito italiano; la quarta, dedicata all'ammissione dei capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano al corso di Stato maggiore; la quinta, relativa al corso pluritematico dell'Esercito italiano; la sesta, riguardante il corso normale di Stato maggiore della Marina militare; la settima, dedicata al corso normale dell'Aeronautica militare; l'ottava, concernente il corso d'istituto per ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il capo III tratta delle scuole militari, in relazione allo svolgimento dei corsi e alla valutazione degli allievi.

Il titolo IV – Ruoli – è composta da due articoli, il primo relativo agli ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica, il secondo concernente la specialità di navigatore militare dei ruoli naviganti dell'Aeronautica

Il titolo V – Stato giuridico e impiego – è suddiviso in 3 capi.

Il capo I è relativo alla reintegrazione a domanda nel grado perduto e contiene le norme di dettaglio corrispondenti alle norme primarie contenute nel libro V, titolo V, capo I, sezione IV del codice. Esso riassetta il r.d. 26 ottobre 1940, n. 1809, recante norme esecutive della l. 22 dicembre 1939, n. 2185, riguardante la reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare.

Il capo II è dedicato ai trasferimenti e alle destinazioni ed è composto da un articolo riguardante i requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di Stato maggiore dell'Esercito italiano.

Il capo III è dedicato al reinserimento nel mondo del lavoro del personale in congedo.

Il titolo VI – Documentazione personale – si articola in due capi.

Il capo I contiene la normativa di dettaglio sulla documentazione caratteristica e si suddivide in due sezioni: la prima, concernente le disposizioni generali; la seconda, riguardante i documenti caratteristici dei militari.

Il capo II concerne le norme di dettaglio sulla documentazione matricolare. Esso trae ispirazione dal d.P.R. 8 dicembre 2007, n. 265, recante il regolamento concernente disposizioni in materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza. Si tenga presente che la normativa matricolare per le Forze armate si basa su un r.d. del Ministro della guerra del 25 luglio 1941, recante il regolamento per le matricole del Regio Esercito, e sul r.d. 24 agosto 1941, n. 1236, recante il regolamento per i documenti matricolari e caratteristici della Regia Marina. Il d.P.R. n. 265/2007, a differenza delle fonti del 1941, recepisce i recenti principi in materia introdotti con: il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in materia di amministrazione digitale; il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, in materia di accesso ai documenti amministrativi; i principi generali sulla documentazione matricolare.

Il titolo VII – Avanzamento – si compone di un capo dedicato all'avanzamento a scelta degli ufficiali che riproduce le norme del d.m. 2 novembre 1993, n. 571, e successive modificazioni e integrazioni.

Il titolo VIII – Disciplina militare – costituisce il cuore del regolamento, poiché la materia è stata tradizionalmente disciplinata in tale tipo di fonte del diritto. Il titolo si suddivide in 3 capi.



Il capo I è dedicato ai doveri dei militari e si articola in 3 sezioni: la prima, dedicata ai doveri generali; la seconda, relativa ai doveri dei superiori; la terza, concernente i doveri degli inferiori. In esso vengono riprodotti gli artt. 9 - 27 del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (doveri generali dei militari, doveri dei superiori e doveri degli inferiori).

Il capo II concerne le norme di comportamento e di servizio ed è suddiviso in 4 sezioni: la prima, relativa alle norme di comportamento (artt. 36 - 55 del d.P.R. n. 545/1986, a eccezione dell'art. 53, assunto al rango di norma primaria nel titolo del codice recante esercizio dei diritti); la seconda, riguardante le norme di servizio; la terza, concernente le disposizioni in tema di sanzioni disciplinari (riporta la casistica dei comportamenti puniti con la consegna di rigore, riproducendo esattamente quanto disposto in allegato C al d.P.R. n. 545/1986); la quarta, dedicata ai principi fondamentali per l'organizzazione di bordo delle navi della Marina Militare.

Le norme del regolamento del 1986 non riprodotte in questa sede sono state tutte codificate e inserite nei titoli recanti esercizio dei diritti e disciplina militare. La soluzione adottata è connessa alla tipologia dei diritti e dei doveri già disciplinati dal regolamento. I doveri, in particolare, sono stati codificati in parte nel titolo recante disciplina militare, in parte in altri titoli del codice (reclutamento, stato giuridico, ecc.), ove per ragioni di carattere sistematico trovano migliore e più coerente collocazione.

Il capo III tratta delle ricompense militari ed è articolato in 13 sezioni: la prima, relativa all'Ordine militare d'Italia (essa costituisce la fedele riproduzione del d.P.R. 12 febbraio 1960 con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ordine militare d'Italia); la seconda, dedicata alle ricompense al valor militare; la terza, concernente la perdita delle ricompense al valor militare; la quarta, riguardante le ricompense al valore e al merito di Forza armata; la quinta, relativa alla croce al merito di guerra; la sesta, dedicata alla medaglia mauriziana; la settima, concernente la medaglia al merito di lungo comando; l'ottava, riguardante la medaglia d'onore per lunga navigazione; la nona, relativa alla medaglia di lunga navigazione aerea; la decima, concernente la croce per anzianità di servizio; l'undicesima, riguardante i distintivi d'onore per eventi di guerra; la dodicesima, dedicata ai distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio; la tredicesima, concernente le disposizioni comuni alle ricompense.

Il titolo IX – Esercizio dei diritti – si compone di un solo capo dedicato alla rappresentanza militare.

Il capo riproduce in modo assolutamente fedele tutte le norme contenute nel d.P.R. n. 691/1979, artt. 1 - 38. Vengono apportate esclusivamente le modifiche rese necessarie dal coordinamento formale con le altre norme del codice e regolamentari nonché le abrogazioni delle norme transitorie superate dall'emanazione del decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985. Di conseguenza, sono riassetati e coordinati con la restante parte del testo, il decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985 concernente il regolamento interno per il funzionamento degli organi di rappresentanza e il decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982 sulle norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati. Il capo è suddiviso in dieci sezioni e rispecchia fedelmente la precedente impostazione, sia a livello di rubricazioni che a livello di articolato, ovviamente inserendo le modifiche necessarie per ragioni di coerenza sistematica con il codice e con il resto del testo unico regolamentare. E' stata rubricata diversamente la sezione IX oggi recante disposizioni particolari, in quanto dalla stessa, corrispondente alle parti V e VI del d.P.R. n. 691/1979 in origine recanti le disposizioni transitorie e le disposizioni finali, sono stati eliminati tutti gli articoli superati dal decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985.

Le sezioni sono le seguenti:

- la prima, dedicata all'ordinamento;
- la seconda, concernente le competenze;
- la terza, riguardante l'esercizio della rappresentanza;



- la quarta, relativa ai procedimenti elettorali; la quinta, dedicata all'attività degli organi di rappresentanza a livello di base;
- la sesta, concernente l'attività degli organi di rappresentanza a livello intermedio;
- la settima, riguardante l'attività degli organi di rappresentanza a livello centrale;
- l'ottava, dedicata all'organizzazione e al funzionamento della rappresentanza militare. E essa riproduce fedelmente il contenuto del decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985;
- la nona, concernente le disposizioni particolari: Essa riproduce, in parte, le norme già contenute nel d.P.R. n. 691/1979 recanti disposizioni transitorie e finali; vengono abrogate tutte quelle disposizioni di carattere esclusivamente transitorio e che sono state successivamente sostituite, pur senza essere mai formalmente abrogate, dalle disposizioni del decreto del Ministro della difesa del 1985, le cui norme sono confluite nella sezione precedente;
- la decima, riguardante le disposizioni di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati. La sezione riproduce fedelmente il testo del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982 concernente le norme di collegamento fra la rappresentanza militare e le categorie dei militari in congedo e dei pensionati; sono state apportate unicamente modifiche a livello di coordinamento formale fra il testo della sezione, il regolamento e il codice.

Il titolo X tratta del personale della bande musicali ed è suddiviso in quattro capi.

Il capo I è dedicato al reclutamento del personale.

Il capo II riguarda le commissioni per i concorsi.

Il capo III concerne la nomina e la formazione del personale.

Il capo IV è relativo alle disposizioni in materia di trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità tecnica del personale.

Il titolo XI si occupa del personale dei gruppi sportivi e contiene le norme relative al reclutamento, ai concorsi e al trasferimento del personale non più idoneo.

LIBRO V

PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

Il libro V del regolamento corrisponde esattamente al libro V del codice ed è articolato in 4 titoli:

- il titolo I, sul personale civile dipendente dal Ministero della difesa.
- il titolo II, sul personale religioso in servizio presso le Forze armate.
- il titolo III, sul personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate.
- il titolo IV, sul personale dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta.

Il titolo I si compone di due capi

Il capo I riguarda la ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile.

Il capo II è dedicato ai docenti e contiene norme sulla scelta del personale civile insegnante, sulle scuole ed enti interessati e sui criteri relativi alla corresponsione delle retribuzioni a detto personale.

Il titolo II, dedicato al personale religioso in servizio presso le Forze armate, contiene un unico articolo relativo alla corrispondenza dei gradi di detto personale con quelli degli ufficiali delle Forze armate.

Il titolo III, che tratta del personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate, è articolato in due capi.

Il capo I si occupa del personale del corpo militare ed è suddiviso in 3 sezioni: la prima, relativa al reclutamento; la seconda, riguardante la documentazione personale; la terza, concernente gli speciali obblighi disciplinari.



Il capo II tratta del personale del Corpo delle infermiere volontarie ed è suddiviso in sei sezioni: la prima, relativa all'ordinamento; la seconda, riguardante l'immissione in ruolo; la terza, concernente la formazione; la quarta, dedicata alle particolari regole disciplinari; la quinta, relativa agli obblighi di servizio; la sesta, dedicata alla documentazione personale.

Il titolo IV si occupa del personale dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e contiene un unico articolo relativo alla corrispondenza dei gradi degli appartenenti all'associazione con quelli dei militari delle Forze armate.

LIBRO SESTO

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il libro VI del regolamento raccoglie le norme secondarie di attuazione della l. 7 agosto 1990, n. 241, come modificata da ultimo dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, e del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In particolare sono riportate nel libro VI le norme regolamentari in materia di:

- termini dei procedimenti amministrativi, ai sensi degli artt. 2 e 4, l. n. 241/1990;
- documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24, l. n. 241/1990;
- identificazione dei dati sensibili e giudiziari e delle relative operazioni, ai sensi degli artt. 20 e 21, d. lgs. n. 196/2003.

Il libro si suddivide in 2 titoli.

Il titolo I tratta dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della difesa.

Il titolo riproduce l'articolato dello schema di decreto concernente il regolamento ministeriale per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della difesa, ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. n. 241/1990. Lo schema è stato predisposto dall'Ufficio legislativo e inviato al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere; non essendosi perfezionato l'iter di approvazione del regolamento, si è ritenuto preferibile riassetare la materia prendendo a modello il suddetto schema i cui contenuti sono comunque pienamente rispettosi dei criteri di delega, come illustrato nella relazione introduttiva al paragrafo 7.6.

Il titolo sostituisce il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4, della l. n. 241/1990, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, e il decreto del Ministro della difesa 8 agosto 1996, n. 690, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4 della l. n. 241/1990, nell'ambito degli enti, dei distaccamenti, dei reparti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché di quelli a carattere interforze.

Il titolo I – <<Procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della difesa>> – si suddivide in 2 capi.

Il capo I è dedicato alle disposizioni generali in materia di definizioni, ambito di applicazione, unità organizzative, responsabili del procedimento, comunicazione di avvio del procedimento e modalità di partecipazione allo stesso da parte degli interessati.

Il capo II tratta della disciplina dei procedimenti e si suddivide in 5 Sezioni.

La sezione I è dedicata alle disposizioni generali sui termini dei procedimenti, con particolare riguardo alla decorrenza degli stessi, al termine finale e ai tempi occorrenti per l'acquisizione di pareri.

La sezione II si occupa dei termini dei procedimenti di competenza degli organi centrali del Ministero della difesa e di vertice delle Forze armate

La sezione III è dedicata ai termini dei procedimenti di competenza degli organi dell'area periferica del Ministero della difesa.

La sezione IV concerne le categorie di documenti sottratte all'accesso, identificando le stesse in relazione all'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, a quello relativo alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità e, infine, a quello riguardante la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese.

La sezione V concerne le disposizioni finali.



Il titolo II – <<Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate>> – si suddivide in due capi.

Il capo I riguarda le disposizioni generali.

Il capo II concerne il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e comprende un articolo per ogni ambito particolare di trattamento, cioè: reclutamento e formazione del personale militare e assunzione del personale civile; documentazione del personale militare e civile; gestione del rapporto di impiego o di servizio del personale militare e del rapporto di lavoro del personale civile; impiego del personale; assenze per motivi di salute e di famiglia; sicurezza e igiene sul lavoro e attività medico legale per i dipendenti; monitoraggio e ricerca scientifica; assistenza sanitaria in favore dei dipendenti e dei terzi; attività medico legale in favore di terzi; disciplina; ispezioni, inchieste e responsabilità civile, amministrativa e contabile; rimborso delle spese legali; ricompense e onorificenze; distacchi per assunzione di cariche politiche e sindacali; trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale in attività di servizio; trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato; provvidenze, assistenza e attività ricreative; demanio; atti di sindacato ispettivo; gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

LIBRO SETTIMO

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITÀ DI SERVIZIO

A completamento dell'omonimo libro del codice, nel libro VII del testo unico regolamentare vengono riassettate le norme attuative delle disposizioni specifiche in materia di trattamento previdenziale e di invalidità di servizio.

Il libro VII del regolamento si compone di un titolo <<Provvidenze a soggetti esposti a particolari fattori di rischio>> che si articola in due capi:

- 1) vittime di incidenti occorsi durante attività operative e addestrative delle Forze armate;
- 2) personale civile e militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico.

Il capo I comprende le provvidenze in favore delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative e addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell'adempimento di compiti assegnati, e ai loro superstiti.

Il capo II raccoglie gli istituti in favore dei soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico. Il regolamento di attuazione (d.P.R. n. 37/2009) previsto dall'art. 2, co. 79, l. 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini erano stati prorogati al 31 marzo 2009, con l'art. 13 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14, è recepito nel presente testo unico.

Pertanto, in esito al riassetto, sono abrogati i seguenti provvedimenti:

1. d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 << Regolamento recante la disciplina di attuazione dell'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 >>;
2. decreto ministeriale 24 novembre 1993, in materia di incidenti occorsi durante le attività addestrative delle Forze armate.

LIBRO OTTAVO

SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO CIVILE DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

Nel presente libro del regolamento viene riassetata la disciplina regolamentare relativa alla leva.

Finora, tale disciplina è stata dettata dal r.d. 6 giugno 1940, n. 1481 e dal r.d. 3 aprile 1942, n. 1133 che costituiscono rispettivamente la parte I e la parte II del regolamento di esecuzione delle leggi sulla leva nell'esercito, e constano complessivamente di 1141 articoli. La più parte delle disposizioni sono da ritenere superate in virtù del d.lgs. n. 237/1964 e successive



disposizioni. E' vero che non è mai stato varato un nuovo regolamento esecutivo, ma le disposizioni del 1940 sono inadeguate a dare esecuzione alle leggi sopravvenute, e alle esigenze applicative si è ovviato tramite direttive e circolari ministeriali. Dei quasi 1200 articoli devono ritenersi ancora utili e applicati sono quelli in tema di compilazione delle liste di leva e poche norme in tema di cartolina precetto e manifesto di chiamata alle armi (quanto alle liste di leva: artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 84, 85, 87, 88, 89, 95, 408, 409, 410, 413; quanto alla cartolina precetto e al manifesto di chiamata: artt. 540, 541, 542, 543, 555, 569, 580). Tali disposizioni sono infatti riprodotte con riassetto, quelle relative alle liste di leva nel t.u. regolamentare e quelle su cartolina precetto e manifesto direttamente nel codice.

La disciplina regolamentare della Leva si articola in quattro titoli, relativi, rispettivamente, ad ambito, compilazione delle schede personali, formazione e aggiornamento delle liste di leva, adempimenti inerenti le liste di leva da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

Il titolo V detta invece una disposizione per il servizio civile degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

LIBRO NONO

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

In questo libro, in analogia a quanto operato per il codice, sono disciplinate le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

Per ragioni sistematiche sono state raccolte in questo libro le disposizioni di coordinamento e transitorie di rango regolamentare che non potevano trovare adeguato spazio all'interno del libro IX del codice, pena la indebita legificazione delle relative disposizioni.

Il libro si suddivide in tre titoli.

Il titolo I è dedicato alle disposizioni di coordinamento

Il titolo II riguarda le disposizioni transitorie.

Il titolo III concerne le disposizioni finali.



1

INDICE SOMMARIO
CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO II - CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

CAPO I - MINISTRO DELLA DIFESA

CAPO II - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

SEZIONE II - ORGANI CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO

CAPO III - AREA TECNICO OPERATIVA

SEZIONE I - CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

SEZIONE II - ORGANISMI INTERFORZE

SEZIONE III - CAPI DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA E

COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE IV - UFFICI DEGLI ADDETTI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO ALL'ESTERO

CAPO IV - AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

SEZIONE I - SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

SEZIONE II - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

CAPO V - AREA TECNICO INDUSTRIALE

CAPO VI - GIUSTIZIA MILITARE

SEZIONE I - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

SEZIONE II - CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

SEZIONE III - DISCIPLINA DEL CONCORSO IN MAGISTRATURA MILITARE

SEZIONE IV - ORDINAMENTO PENITENZIARIO MILITARE

TITOLO IV - FORZE ARMATE

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - BANDIERE E ONORIFICENZE

CAPO II - ESERCITO ITALIANO

CAPO III - MARINA MILITARE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PER LA MARINA MILITARE

SEZIONE II - CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

CAPO IV - AERONAUTICA MILITARE

CAPO V - ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I - COMPITI E ATTRIBUZIONI

SEZIONE II - ORDINAMENTO

TITOLO V - SANITÀ MILITARE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

SEZIONE I - ORGANI DELLA SANITÀ MILITARE

SEZIONE II - COMPONENTI AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO III - ATTRIBUZIONI E SERVIZI

SEZIONE I - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE

SEZIONE II - SERVIZI MEDICO-LEGALI



SEZIONE III - SERVIZI IN MATERIA DI DIPENDENZE
SEZIONE IV - ALTRI SERVIZI
CAPO IV - PERSONALE ADDETTO ALLA SANITÀ MILITARE
SEZIONE I - PERSONALE MEDICO
SEZIONE II - PERSONALE NON MEDICO
TITOLO VI - ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - SCUOLE MILITARI
CAPO III - ISTITUTI DI FORMAZIONE
SEZIONE I - ACCADEMIE MILITARI
SEZIONE II - ISTITUTI MILITARI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER
UFFICIALI
SEZIONE III - ALTRE SCUOLE



LIBRO SECONDO - BENI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - SINGOLE CATEGORIE DI BENI MILITARI

CAPO I - OPERE PERMANENTI DI PROTEZIONE ANTIAEREA

CAPO II - STRADE MILITARI, VEICOLI E PATENTI MILITARI, ESIGENZE MILITARI IN RELAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

CAPO III - PORTI E AEROPORTI MILITARI, NAVI E VELIVOLI MILITARI

SEZIONE I - PORTI E AEROPORTI MILITARI

SEZIONE II - NAVI MILITARI E NAVI DA GUERRA – REGISTRO DELLE NAVI GALLEGGIANTI IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE

SEZIONE III - AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DELLE FORZE ARMATE

CAPO IV - RIFUGI ALPINI

CAPO V - CAMPI DI TIRO A SEGNO

CAPO VI - ZONE MONUMENTALI DI GUERRA, PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, SEPOLCRETI DI GUERRA

SEZIONE I - ZONE MONUMENTALI DI GUERRA

SEZIONE II - PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

SEZIONE III - SEPOLCRETI DI GUERRA ITALIANI

SEZIONE IV - CIMITERI DI GUERRA STRANIERI IN ITALIA E CIMITERI DI GUERRA ITALIANI ALL'ESTERO

CAPO VII - ALLOGGI DI SERVIZIO

SEZIONE I - ALLOGGI DI SERVIZIO DI TIPO ECONOMICO

SEZIONE II - CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO AI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE III - ALLOGGI DI SERVIZIO CONNESSI AL NUOVO MODELLO DELLE FORZE ARMATE

SEZIONE IV - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI MILITARI DI CARRIERA AL FINE DELL'ACQUISTO O LOCAZIONE DI ALLOGGI

TITOLO III - ACCESSO DI PARLAMENTARI A STRUTTURE MILITARI

TITOLO IV - DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

TITOLO V - MODI DI ACQUISTO COATTIVO DI BENI E DIRITTI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA MILITARE

CAPO I - AMBITO

CAPO II - ESPROPRIAZIONI, REQUISIZIONI, ACQUISTI A SEGUITO DI CONFISCA

TITOLO VI - LIMITAZIONI A BENI E ATTIVITÀ ALTRUI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA

CAPO I - LIMITAZIONI A SINGOLI BENI E ATTIVITÀ

CAPO II - LIMITAZIONI PER INTERE CATEGORIE DI BENI E ATTIVITÀ

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO IV - NORME SPECIALI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

CAPO V - SALVEZZA DI ALTRE FONTI

TITOLO VII - URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA, AMBIENTE E SALUTE

CAPO I - URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA

CAPO II - AMBIENTE



TITOLO VIII - REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE DELLE REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

SEZIONE I - AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE E BENI REQUISIBILI

SEZIONE II - REQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI AZIENDE

SEZIONE III - REQUISIZIONE DI BENI MOBILI

SEZIONE IV - REQUISIZIONE DI INVENZIONI

SEZIONE V - REQUISIZIONE DI SERVIZI

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE VII - AUTORITÀ COMPETENTI

SEZIONE VIII - PROCEDIMENTO

SEZIONE IX - REQUISIZIONI NELLA ZONA DELLE OPERAZIONI

SEZIONE X - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ

SEZIONE XI - RESTITUZIONE DELLE COSE REQUISITE IN USO

SEZIONE XII - TUTELA GIURISDIZIONALE

SEZIONE XIII - DISPOSIZIONI PENALI

CAPO II - DISCIPLINA SPECIALE DELLE REQUISIZIONI DI QUADRUPEDI, VEICOLI E NATANTI DI ACQUA DOLCE IN CASO DI GUERRA E IN ALTRE EVENIENZE STRAORDINARIE

SEZIONE I - AMBITO, OGGETTO E PROCEDIMENTO

SEZIONE II - SANZIONI

CAPO III - DISCIPLINA SPECIALE DELLA REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE IN CASO DI GUERRA E IN ALTRE EVENIENZE STRAORDINARIE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - PERSONE IMBARCATE SULLE NAVI E SUI GALLEGGIANTI OGGETTO DI REQUISIZIONE

SEZIONE III - CAPITANO DELLA NAVE - COMMISSARIO STATALE - COMANDANTE MILITARE - LORO COADIUTORI

SEZIONE IV - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI REQUISIZIONE IN PROPRIETÀ O IN USO

SEZIONE V - ATTO DI REQUISIZIONE - MODALITÀ DELLA CONSEGNA E DELLA RESTITUZIONE DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI REQUISITI

SEZIONE VI - ASSICURAZIONI E AVARIE

SEZIONE VII - SANZIONI PENALI E DISCIPLINARI



LIBRO TERZO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CAPO II - PROGRAMMAZIONE

CAPO III - SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO IV - PERMUTE

CAPO V - SERVIZIO DI MENSA

CAPO VI - CONCESSIONI DI BENI

TITOLO III - BILANCIO, NORME DI SPESA, FONDI DA RIPARTIRE

CAPO I - BILANCIO

SEZIONE I - FORMAZIONE DEL BILANCIO

SEZIONE II - GESTIONE DEL BILANCIO

SEZIONE III - GESTIONE DELLA SPESA

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI VARIE

CAPO II - NORME DI SPESA

SEZIONE II - NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO I

SEZIONE III - NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO II

SEZIONE IV - NORME DI SPESA IN RELAZIONE AI LIBRI IV E V

SEZIONE V - NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO VI

SEZIONE VI - NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO VII

SEZIONE VII - NORME DI SPESA IN RELAZIONE A SPECIFICI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

CAPO III - FONDI DA RIPARTIRE

SEZIONE I - NORME DI RINVIO E FONDI DA RIPARTIRE DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE II - FONDI DA RIPARTIRE DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA DIFESA



LIBRO QUARTO - PERSONALE MILITARE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DEI MILITARI

CAPO II - GERARCHIA MILITARE

TITOLO II - RECLUTAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

SEZIONE III - UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE IV - CONCORSI RISERVATI AGLI UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

CAPO III - UFFICIALI AUSILIARI

SEZIONE I - UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA

SEZIONE II - UFFICIALI DI COMPLEMENTO

SEZIONE III - UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO IV - MARESCIALLI E ISPETTORI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

SEZIONE III - ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPO V - SERGENTI E SOVRINTENDENTI

CAPO VI - ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DEL REGGIMENTO CORAZZIERI

CAPO VII - RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI

SEZIONE I - VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

SEZIONE II - VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

SEZIONE III - NORME COMUNI AL RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

SEZIONE IV - VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO VIII - CARABINIERI

CAPO IX - ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI

TITOLO III - FORMAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - UFFICIALI DELL'ESERCITO

SEZIONE III - UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

SEZIONE IV - UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

SEZIONE V - UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPO III - UFFICIALI AUSILIARI

SEZIONE I - UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA

SEZIONE II - UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

SEZIONE III - UFFICIALI DI COMPLEMENTO

CAPO IV - FORMAZIONE SUPERIORE DEGLI UFFICIALI

SEZIONE I - CORSI DI STATO MAGGIORE

SEZIONE II - CORSO D'ISTITUTO PER UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI



SEZIONE III - MEDICI MILITARI
 CAPO V - MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E
 DELL'AERONAUTICA
 CAPO VI - ISPETTORI
 CAPO VII - SERGENTI
 CAPO VIII - SOVRINTENDENTI
 CAPO IX - VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
 CAPO X - CARABINIERI
 CAPO XI - ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI
 TITOLO IV - RUOLI
 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
 SEZIONE I - NORME GENERALI SUI RUOLI
 SEZIONE II - NORME GENERALI SUGLI ORGANICI
 CAPO II - RUOLI D'ONORE
 CAPO III - ESERCITO
 CAPO IV - MARINA MILITARE
 SEZIONE I - RUOLI E ORGANICI
 SEZIONE II - ORGANICI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
 CAPO V - AERONAUTICA MILITARE
 CAPO VI - ARMA DEI CARABINIERI
 SEZIONE I - RUOLI
 SEZIONE II - ORGANICI
 SEZIONE III - FORZA EXTRAORGANICA
 CAPO VII - TRANSITO TRA RUOLI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO
 PERMANENTE
 SEZIONE I - UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E
 DELL'AERONAUTICA
 SEZIONE II - UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
 CAPO VIII - COMPITI DEL PERSONALE MILITARE
 SEZIONE I - PERSONALE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E
 DELL'AERONAUTICA
 SEZIONE II - PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
 TITOLO V - STATO GIURIDICO E IMPIEGO
 CAPO I - IL GRADO
 SEZIONE I - ATTRIBUZIONE E REVOCA DEL GRADO
 SEZIONE II - ANZIANITÀ DI GRADO
 SEZIONE III - PERDITA DEL GRADO
 SEZIONE IV - REINTEGRAZIONE NEL GRADO
 CAPO II - POSIZIONI DI STATO GIURIDICO
 SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
 SEZIONE II - SERVIZIO PERMANENTE
 SEZIONE III - CONGEDO
 SEZIONE IV - COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
 CAPO III - RAPPORTO DI IMPIEGO
 SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
 SEZIONE II - SERVIZIO PERMANENTE A DISPOSIZIONE
 SEZIONE III - ASPETTATIVA
 SEZIONE IV - SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO
 SEZIONE V - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
 CAPO IV - SERVIZIO TEMPORANEO
 SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI



SEZIONE II - UFFICIALI
 SEZIONE III - SOTTUFFICIALI
 SEZIONE IV - PERSONALE IN FERMA DELL'ARMA DEI CARABINIERI
 SEZIONE V - VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
 SEZIONE VI - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
 CAPO V - SPECIALI OBBLIGHI DI SERVIZIO
 SEZIONE I - UFFICIALI MEDICI IN SERVIZIO PERMANENTE
 SEZIONE II - PILOTI
 SEZIONE III - PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO
 SEZIONE IV - CORSI DI PARTICOLARE LIVELLO TECNICO
 SEZIONE V - INCARICHI IN CAMPO INTERNAZIONALE
 CAPO VI - PRIMA ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTI
 SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
 SEZIONE II - PRIMA ASSEGNAZIONE
 SEZIONE III - TRASFERIMENTI PARTICOLARI
 CAPO VII - PERSONALE IN CONGEDO
 SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
 SEZIONE II - RICHIAMI IN SERVIZIO
 SEZIONE III - AUSILIARIA
 SEZIONE IV - COMPLEMENTO
 SEZIONE V - CONGEDO ILLIMITATO
 SEZIONE VI - RISERVA
 SEZIONE VII - RISERVA DI COMPLEMENTO
 SEZIONE VIII - CHIAMATE DI CONTROLLO
 SEZIONE IX - REINSERIMENTO DEL PERSONALE IN CONGEDO NEL MONDO DEL LAVORO
 CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
 TITOLO VI - DOCUMENTAZIONE PERSONALE
 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
 CAPO II - DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE
 CAPO III - DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
 TITOLO VII - AVANZAMENTO
 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
 CAPO II - AUTORITÀ COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO
 SEZIONE I - COMMISSIONI DI AVANZAMENTO PER GLI UFFICIALI
 SEZIONE II - COMMISSIONI DI AVANZAMENTO PER I SOTTUFFICIALI, I GRADUATI E I MILITARI DI TRUPPA
 CAPO III - VALUTAZIONI PER L'AVANZAMENTO
 SEZIONE I - ALIQUOTE DI AVANZAMENTO
 SEZIONE II - AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ
 SEZIONE III - AVANZAMENTO A SCELTA
 SEZIONE IV - AVANZAMENTI STRAORDINARI
 SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI
 CAPO IV - QUADRI DI AVANZAMENTO E PROMOZIONI
 SEZIONE I - FORMAZIONE DEI QUADRI DI AVANZAMENTO
 SEZIONE II - PROMOZIONI
 SEZIONE III - VACANZE ORGANICHE



SEZIONE IV - PROMOZIONI ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN
CONGEDO

CAPO V - RINNOVAZIONE DEI GIUDIZI DI AVANZAMENTO

CAPO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO
PERMANENTE

CAPO VII - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA,
GENIO E TRASMISSIONI

SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DELL'ARMA TRASPORTI E MATERIALI

SEZIONE IV - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DEGLI INGEGNERI

SEZIONE V - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO SANITARIO

SEZIONE VI - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO

SEZIONE VII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA,
GENIO E TRASMISSIONI

SEZIONE VIII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DELL'ARMA TRASPORTI E MATERIALI

SEZIONE IX - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DEL CORPO SANITARIO

SEZIONE X - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO

CAPO VIII - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE

SEZIONE IV - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI

SEZIONE V - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO SANITARIO MARITTIMO

SEZIONE VI - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO MARITTIMO

SEZIONE VII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

SEZIONE VIII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

SEZIONE IX - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE

SEZIONE X - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI

SEZIONE XI - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DEL CORPO SANITARIO MARITTIMO

SEZIONE XII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO MARITTIMO



SEZIONE XIII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

CAPO IX - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL' AERONAUTICA

SEZIONE I - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI NORMALE DELL'ARMA AERONAUTICA

SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DELLE ARMI DELL' AERONAUTICA

SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO

SEZIONE IV - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO

SEZIONE V - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO

SEZIONE VI - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALE DELL'ARMA AERONAUTICA

SEZIONE VII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DELLE ARMI DELL' AERONAUTICA

SEZIONE VIII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO

SEZIONE IX - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO

SEZIONE X - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO

CAPO X - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE

SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE

SEZIONE IV - PROFILO DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO

CAPO XI - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI AUSILIARI

SEZIONE I - UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA E DELLE FORZE DI COMPLETAMENTO

SEZIONE II - UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

CAPO XII - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO

SEZIONE I - NORME COMUNI

SEZIONE II - UFFICIALI IN AUSILIARIA

SEZIONE III - UFFICIALI DI COMPLEMENTO

SEZIONE IV - REQUISITI SPECIALI PER L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

SEZIONE V - UFFICIALI DELLA RISERVA

CAPO XIII - AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL' AERONAUTICA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEI MARESCIALLI

SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEI SERGENTI

CAPO XIV - AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI



- SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEGLI ISPETTORI
- SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEI SOVRINTENDENTI
- CAPO XV - AVANZAMENTO DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA
 - SEZIONE I - AVANZAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA
 - SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE
 - SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEGLI APPUNTATI E CARABINIERI
- CAPO XVI - AVANZAMENTO NEL RUOLO D'ONORE
 - SEZIONE I - PERSONALE ISCRITTO NEL RUOLO D'ONORE
 - SEZIONE II - PERSONALE DECORATO AL VALOR MILITARE O CIVILE IN SERVIZIO
- CAPO XVII - ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE INDIPENDENTI DAL GRADO
 - SEZIONE I - PRIMO CAPITANO
 - SEZIONE II - LUOGOTENENTE
 - SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
 - SEZIONE II - PROMOZIONI E AVANZAMENTI PER MERITO DI GUERRA
 - SEZIONE III - AVANZAMENTO DEI MILITARI REDUCI DA PRIGIONIA
 - SEZIONE IV - NORME FINALI
- TITOLO VIII - DISCIPLINA MILITARE
 - CAPO I - FONDAMENTI DELLE ISTITUZIONI MILITARI
 - CAPO II - DOVERI
 - CAPO III - SANZIONI DISCIPLINARI
 - SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
 - SEZIONE II - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
 - SEZIONE III - ISTANZE E RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO
 - SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
 - CAPO IV - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
 - SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
 - SEZIONE II - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO
 - SEZIONE III - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO
 - CAPO V - ONORIFICENZE MILITARI E RICOMPENSE
 - SEZIONE I - ORDINE MILITARE D'ITALIA
 - SEZIONE II - RICOMPENSE AL VALOR MILITARE
 - SEZIONE III - RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DELL'ESERCITO
 - SEZIONE IV - RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI MARINA
 - SEZIONE V - RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO AERONAUTICO
 - SEZIONE VI - RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DELL'ARMA DEI CARABINIERI
 - SEZIONE VII - NORME COMUNI ALLE RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI FORZA ARMATA
 - SEZIONE VIII - CROCE AL MERITO DI GUERRA
 - SEZIONE IX - MEDAGLIA MAURIZIANA
 - SEZIONE X - ENCOMI, ELOGI ED ALTRE RICOMPENSE
- TITOLO IX - ESERCIZIO DEI DIRITTI
 - CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
 - CAPO II - LIBERTA' FONDAMENTALI
 - CAPO III - ORGANI DI RAPPRESENTANZA MILITARE
 - CAPO IV - ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI
 - SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI



SEZIONE II - ELETTORATO PASSIVO
SEZIONE III - ELETTORATO ATTIVO
SEZIONE IV - LIMITAZIONI ALL'ACCESSO A TALUNI UFFICI PUBBLICI
CAPO V - DIRITTI SOCIALI
SEZIONE II - DIRITTO ALLA SALUTE
SEZIONE III - LICENZE E PERMESSI
CAPO VI - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
TITOLO X - PERSONALE DELLE BANDE MUSICALI
CAPO I - RECLUTAMENTO E FORMAZIONE
CAPO II - RUOLI ED ORGANICI
CAPO III - STATO GIURIDICO
CAPO IV - AVANZAMENTO
TITOLO XI - PERSONALE DEI GRUPPI SPORTIVI



LIBRO QUINTO - PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - PERSONALE CIVILE

CAPO I - DOTAZIONE ORGANICA

CAPO II - DOCENTI

TITOLO III - PERSONALE RELIGIOSO

CAPO I - PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

SEZIONE I - ORDINARIO MILITARE, VICARIO GENERALE E ISPETTORI

SEZIONE II - DISPOSIZIONI GENERALI SUI CAPPELLANI MILITARI

SEZIONE III - CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

SEZIONE IV - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI CAPPELLANI MILITARI

SEZIONE V - CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

SEZIONE VI - CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO

SEZIONE VIII - PERDITA DEL GRADO

SEZIONE IX - DISCIPLINA

SEZIONE X - DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA E DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

SEZIONE XI - AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI

SEZIONE XII - PROFILO DI CARRIERA DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

SEZIONE XIII - AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

SEZIONE XIV - RUOLO D'ONORE

CAPO II - RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI MILITARI

CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO

SEZIONE I - PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

SEZIONE II - RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI MILITARI

CAPO IV - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

TITOLO IV - PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

CAPO I - PERSONALE DEL CORPO MILITARE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - RECLUTAMENTO

SEZIONE III - NOMINE

SEZIONE IV - ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO

SEZIONE V - ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

SEZIONE VI - STATO GIURIDICO

SEZIONE VII - OBBLIGHI DI SERVIZIO

SEZIONE VIII - DISCIPLINA

SEZIONE IX - DOCUMENTAZIONE PERSONALE

SEZIONE X - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AVANZAMENTO

SEZIONE XI - AVANZAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO

SEZIONE XII - AVANZAMENTO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

SEZIONE XIII - AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE



SEZIONE XIV - UFFICIALI FUORI QUADRO E IN SOPRANNUMERO
SEZIONE XV - PRECETTAZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE
CRISI INTERNAZIONALE
CAPO II - PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE II - ORDINAMENTO E NOMINE
SEZIONE III - FORMAZIONE
SEZIONE IV - DISCIPLINA
SEZIONE V - DOCUMENTAZIONE PERSONALE
SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI
CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO
SEZIONE I - PERSONALE DEL CORPO MILITARE
SEZIONE II - PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE
VOLONTARIE
CAPO IV - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
TITOLO V - ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO
MILITARE ORDINE DI MALTA
CAPO I - PERSONALE MILITARE
CAPO II - CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE
CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO IV - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
SEZIONE I - PERSONALE MILITARE
SEZIONE II - CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE



LIBRO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - PERSONALE DI LEVA

TITOLO III - PERSONALE IN FERMA VOLONTARIA

TITOLO IV - PERSONALE NON DIRIGENTE

CAPO I - TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE

CAPO II - TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE AGGIUNTIVO

CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE

**SEZIONE I - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI
TRASFERIMENTO**

SEZIONE II - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO

TITOLO V - PERSONALE DIRIGENTE

CAPO I - TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE

CAPO II - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE

**SEZIONE I - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE, DI
TRASFERIMENTO E DI MISSIONE ALL'ESTERO**

SEZIONE II - ULTERIORI ISTITUTI ECONOMICI

TITOLO VI - ASSISTENZA MORALE, BENESSERE E PROTEZIONE SOCIALE

CAPO I - ISTITUTI DI RETRIBUZIONE INDIRETTA

CAPO II - INTERVENTI E ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE

CAPO III - MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA



LIBRO SETTIMO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- TITOLO II - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NORMALE
 - CAPO I - ACCESSO AI TRATTAMENTI
 - CAPO II - VALUTAZIONE DEI SERVIZI
 - SEZIONE I - SERVIZIO EFFETTIVO
 - SEZIONE II - AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI
 - SEZIONE III - SERVIZI COMPUTABILI A DOMANDA
 - SEZIONE IV - COSTITUZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA
 - CAPO III - SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE
- TITOLO III - TRATTAMENTI PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO
 - CAPO I - RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO
 - CAPO II - EQUO INDENNIZZO
 - CAPO III - TRATTAMENTO PRIVILEGIATO ORDINARIO
 - CAPO IV - TRATTAMENTI SPECIALI CORRELATI ALLA CAUSA DI SERVIZIO
 - SEZIONE I - PROVVIDENZE AI FAMILIARI DI MILITARI VITTIME DEL SERVIZIO
 - SEZIONE II - INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO
 - SEZIONE III - PROVVIDENZE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO, DELLA CRIMINALITA' E DEL DOVERE
 - SEZIONE IV - PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO
- TITOLO IV - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
- TITOLO V - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO
- TITOLO VI - DECORATI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA E RICOMPENSE AL VALOR MILITARE
 - CAPO I - BENEFICI PREVIDENZIALI PER GLI APPARTENENTI ALL'ORDINE MILITARE D'ITALIA
 - CAPO II - RICOMPENSE AL VALOR MILITARE
 - SEZIONE I - CONCESSIONE DI RICOMPENSE AL VALOR MILITARE
 - SEZIONE II - PERDITA DELLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE



LIBRO OTTAVO - SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OBBLIGHI DI LEVA, SOSPENSIONE DELLE CHIAMATE, E CASI DI RIPRISTINO

CAPO II - ORGANI COMPETENTI

CAPO III - ATTIVITÀ PER L'EVENTUALE RIPRISTINO DELLA LEVA OBBLIGATORIA E PER LA LEVA OBBLIGATORIA PREGRESSA

SEZIONE I - LISTE DI LEVA

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA LEVA IN CASO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

CAPO I - AMBITO APPLICATIVO, ORGANI, CONTINGENTE DI LEVA, NORMA GENERALE SUL PROCEDIMENTO

CAPO II - SOGGEZIONE ALLA LEVA: REQUISITI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI, TERMINI

CAPO III - INVIO E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DI LEVA DA PARTE DEI COMUNI

CAPO IV - CHIAMATA ALLA LEVA E ALLE ARMI NELL'ESERCITO ITALIANO E NELL'AERONAUTICA MILITARE

SEZIONE I - PROFILI GENERALI

SEZIONE II - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEGLI ISCRITTI DI LEVA, ECCEZIONI, DIRITTI DEGLI ISCRITTI DI LEVA

SEZIONE III - RIFORME E RIVEDIBILITÀ

SEZIONE IV - NORME PER I SOGGETTI ALLA LEVA RESIDENTI ALL'ESTERO

SEZIONE V - DISPENSE

SEZIONE VI - RITARDI PER MOTIVI DI STUDIO

SEZIONE VII - ALTRI RINVII

SEZIONE VIII - NORME COMUNI A DISPENSE, RITARDI E RINVII

SEZIONE IX - ARRUOLAMENTO, RUOLI, E CHIAMATA ALLE ARMI

CAPO V - CHIAMATA ALLA LEVA E ALLE ARMI NEL CORPO DEGLI EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI

SEZIONE I - PROCEDIMENTO ORDINARIO

SEZIONE II - ARRUOLAMENTO ECCEZIONALE ALL'ESTERO NELLA MARINA MILITARE

CAPO VI - FERMA DI LEVA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - COMPITI DEI MILITARI IN FERMA DI LEVA

SEZIONE III - FORMAZIONE DEI MILITARI DI LEVA

SEZIONE IV - DISCIPLINA MILITARE

SEZIONE V - CARRIERA MILITARE

SEZIONE VI - DISCIPLINA DEI DIRITTI DURANTE LA LEVA E DEI DIRITTI INERENTI LA LEVA

SEZIONE VII - FORMAZIONE E AGEVOLAZIONI STRUMENTALI AL PASSAGGIO DALLA VITA MILITARE ALLA VITA CIVILE

SEZIONE VIII - DIRITTI INERENTI AL LAVORO CIVILE

SEZIONE IX - FERMA DI LEVA MEDIANTE SERVIZIO AUSILIARIO

CAPO VII - CONGEDI

SEZIONE I - CONGEDO ILLIMITATO



SEZIONE II - ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO ILLIMITATO E
RIDUZIONI DEL SERVIZIO DI LEVA
SEZIONE III - CONGEDO ASSOLUTO
CAPO VIII - SANZIONI
SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI
SEZIONE II - REATI RELATIVI ALLA CHIAMATA ALLA LEVA
SEZIONE III - REATI COMMESSI DA MILITARI DI LEVA O DA MILITARI
IN CONGEDO
SEZIONE IV - SANZIONI AMMINISTRATIVE
TITOLO III - SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA E DEGLI AMMESSI
A PROGRAMMA DI RECUPERO PER TOSSICODIPENDENTI IN TEMPO DI
GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
CAPO I - SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA
CAPO II - SERVIZIO CIVILE PER TOSSICODIPENDENTI AMMESSI A
PROGRAMMI DI RECUPERO E SERVIZIO CIVILE PRESSO ASSOCIAZIONI
ED ENTI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA



LIBRO NONO - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

SEZIONE II - BENI E AMMINISTRAZIONE

SEZIONE III - ORDINAMENTO DEL PERSONALE

SEZIONE IV - TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

SEZIONE V - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

TITOLO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

SEZIONE II - BENI

SEZIONE III - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

SEZIONE IV - PERSONALE MILITARE

Parte I - Reclutamento

Parte II - Formazione

Parte III - Ruoli e organici

Parte IV - Stato giuridico

Parte V - Documentazione personale

Parte VI - Avanzamento

Parte VII - Disciplina militare

SEZIONE V - PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

SEZIONE VI - TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

SEZIONE VII - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

SEZIONE VIII - SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI



INDICE SOMMARIO
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO MILITARE



TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

TITOLO I - CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

CAPO I - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL MINISTRO

CAPO II - CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

CAPO III - ENTI VIGILATI

SEZIONE I - UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

SEZIONE II - OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

SEZIONE III - UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

SEZIONE IV - LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE V - CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

CAPO IV - ORGANI CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO

CAPO V - AREA TECNICO OPERATIVA

SEZIONE I - CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

SEZIONE II - CAPI DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA

CAPO VI - AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

SEZIONE I - SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

SEZIONE II - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

SEZIONE III - UFFICI CENTRALI

SEZIONE IV - DIREZIONI GENERALI

SEZIONE V - REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL
SETTORE DEGLI ARMAMENTI

CAPO VII - AREA TECNICO INDUSTRIALE

SEZIONE I - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

SEZIONE II - ENTI DIPENDENTI DAL SEGRETARIO GENERALE

TITOLO III - FORZE ARMATE

CAPO I - BANDE MUSICALI

CAPO II - SPECIALITÀ, UNITÀ E REPARTI DELL'ESERCITO

CAPO III - COMANDI DIPARTIMENTALI E NON DIPARTIMENTALI DELLA
MARINA MILITARE

CAPO IV - SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO

SEZIONE I - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

SEZIONE II - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

SEZIONE III - CONTROLLO DEI MATERIALI TECNICI

SEZIONE IV - LOGISTICA E INFRASTRUTTURE

CAPO V - ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

CAPO VI - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL VOLO

CAPO VII - NORME DI SERVIZIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITÀ MILITARI

SEZIONE III - RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITÀ CIVILI

TITOLO IV - SANITÀ MILITARE

CAPO I - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

CAPO II - SICUREZZA NUCLEARE E PROTEZIONE SANITARIA

CAPO III - CORPI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA

TITOLO V - ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE



LIBRO SECONDO - BENI

TITOLO I - ELENCO DEI PORTI MILITARI

TITOLO II - REGISTRO DELLE NAVI E GALLEGGIANTI IN SERVIZIO
GOVERNATIVO NON COMMERCIALE

TITOLO III - ISCRIZIONE NEL QUADRO DEL NAVIGLIO MILITARE DELLO
STATO DI UNITÀ DELL'ESERCITO ITALIANO, DELL'AERONAUTICA
MILITARE, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI
FINANZA E DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

TITOLO IV - ALLOGGI DI SERVIZIO

CAPO I - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DI
TIPO ECONOMICO

SEZIONE I - COSTITUZIONE, CLASSIFICAZIONE E DESTINAZIONE
DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO

SEZIONE II - RIPARTIZIONE E CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI

SEZIONE III - MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

SEZIONE V - CANONI E ONERI

SEZIONE VI - COMUNICAZIONI

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE VIII - ALLEGATI

CAPO II - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I - CLASSIFICAZIONE

SEZIONE II - ALLOGGI DI SERVIZIO GRATUITI CONNESSI
ALL'INCARICO

SEZIONE III - ALLOGGI DI SERVIZIO IN TEMPORANEA CONCESSIONE

SEZIONE IV - ALLEGATI

CAPO III - DISCIPLINA ATTUATIVA DEL FONDO - CASA

TITOLO VI - DISMISSIONI DI BENI MOBILI

TITOLO VII - LIMITAZIONI A BENI E ATTIVITÀ ALTRUI NELL'INTERESSE
DELLA DIFESA



LIBRO TERZO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

TITOLO I - DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DEGLI ORGANISMI DELLA DIFESA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DEL DISTACCAMENTO

CAPO III - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

CAPO V - SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE I - ASSISTENZA MORALE, BENESSERE E PROTEZIONE SOCIALE

SEZIONE II - SERVIZIO DI MENSA

SEZIONE III - ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

CAPO VI - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEI FONDI

CAPO VII - CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

CAPO VIII - GESTIONE DEI MATERIALI

CAPO IX - DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE

CAPO X - DIREZIONI DI COMMISSARIATO

CAPO XI - ORGANISMI PARTICOLARI

CAPO XII - GESTIONE DEGLI ANIMALI

CAPO XIII - SERVIZIO DELLE ISPEZIONI

TITOLO II - NORME DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON LE ESIGENZE DI DIFESA NAZIONALE

TITOLO III - INCHIESTE SU EVENTI DI PARTICOLARE GRAVITÀ O RISONANZA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - INCHIESTA SOMMARIA

CAPO III - INCHIESTA FORMALE

TITOLO IV - ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

CAPO II - PERMUTE



LIBRO QUARTO - PERSONALE MILITARE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - RECLUTAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - ACCERTAMENTI PSICO-FISICI

SEZIONE I - ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE

SEZIONE II - ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ AI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA

SEZIONE III - ALTEZZA

TITOLO III - FORMAZIONE

CAPO I - CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO AI RUOLI DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - CORSI DELLE ACCADEMIE

SEZIONE IV - CORSI PER ALLIEVI MARESCIALLI

SEZIONE V - CORSI PER ALLIEVI SERGENTI O VICE BRIGADIERI

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CORSI DI FORMAZIONE DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPO II - FORMAZIONE SUPERIORE DEGLI UFFICIALI

SEZIONE I - CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE

SEZIONE II - CORSI DI FORMAZIONE SUPERIORE PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO

SEZIONE III - CORSO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ITALIANO

SEZIONE IV - AMMISSIONE DEI CAPITANI DEI RUOLI SPECIALI DELL'ESERCITO AL CORSO DI STATO MAGGIORE

SEZIONE V - CORSO PLURITEMATICO DELL'ESERCITO ITALIANO

SEZIONE VI - CORSO NORMALE DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE

SEZIONE VII - CORSI DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE

SEZIONE VIII - CORSO D'ISTITUTO PER UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CAPO III - SCUOLE MILITARI

TITOLO IV - RUOLI

TITOLO V - STATO GIURIDICO E IMPIEGO

CAPO I - REINTEGRAZIONE NEL GRADO A DOMANDA

CAPO II - TRASFERIMENTI E DESTINAZIONI

TITOLO VI - DOCUMENTAZIONE PERSONALE

CAPO I - DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - TIPOLOGIA E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CARATTERISTICI

CAPO II - DOCUMENTI MATRICOLARI

TITOLO VII - AVANZAMENTO

CAPO I - AVANZAMENTO A SCELTA DEGLI UFFICIALI

TITOLO VIII - DISCIPLINA MILITARE

CAPO I - DOVERI DEI MILITARI

SEZIONE I - DOVERI GENERALI

SEZIONE II - DOVERI DEI SUPERIORI



SEZIONE III - DOVERI DEGLI INFERIORI
 CAPO II - NORME DI COMPORTAMENTO E DI SERVIZIO
 SEZIONE I - NORME DI COMPORTAMENTO
 SEZIONE II - NORME DI SERVIZIO
 SEZIONE III - DISPOSIZIONI IN TEMA DI SANZIONI DISCIPLINARI
 SEZIONE IV - PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI
 BORDO DELLE NAVI DELLA MARINA MILITARE
 CAPO III - ONORIFICENZE MILITARI E RICOMPENSE
 SEZIONE I - ORDINE MILITARE D'ITALIA
 SEZIONE II - RICOMPENSE AL VALOR MILITARE
 SEZIONE III - PERDITA DELLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE
 SEZIONE IV - RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI FORZA
 ARMATA
 SEZIONE V - CROCE AL MERITO DI GUERRA
 SEZIONE VI - MEDAGLIA MAURIZIANA
 SEZIONE VII - MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGO COMANDO
 SEZIONE VIII - MEDAGLIA D'ONORE PER LUNGA NAVIGAZIONE
 SEZIONE IX - MEDAGLIA DI LUNGA NAVIGAZIONE AEREA
 SEZIONE X - CROCE PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO
 SEZIONE XI - DISTINTIVI D'ONORE PER EVENTI DI GUERRA
 SEZIONE XII - DISTINTIVI D'ONORE PER FERITI, MUTILATI E
 DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO
 SEZIONE XIII - NORME COMUNI IN MATERIA DI RICOMPENSE
 TITOLO IX - ESERCIZIO DEI DIRITTI
 CAPO I - GLI ORGANI DEL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA
 SEZIONE I - ORDINAMENTO
 SEZIONE II - COMPETENZE
 SEZIONE III - ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA
 SEZIONE IV - I PROCEDIMENTI ELETTORALI
 SEZIONE V - L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A
 LIVELLO DI BASE
 SEZIONE VI - L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A
 LIVELLO INTERMEDIO
 SEZIONE VII - L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A
 LIVELLO CENTRALE
 SEZIONE VIII - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA
 RAPPRESENTANZA MILITARE
 SEZIONE IX - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
 SEZIONE X - DISPOSIZIONI DI COLLEGAMENTO DELLA
 RAPPRESENTANZA MILITARE CON I RAPPRESENTANTI DEI MILITARI
 DELLE CATEGORIE IN CONGEDO E DEI PENSIONATI
 TITOLO X - BANDE MUSICALI
 CAPO I - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
 CAPO II - COMMISSIONI PER I CONCORSI
 CAPO III - NOMINA E FORMAZIONE
 CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO AD ALTRI
 RUOLI PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ TECNICA
 TITOLO XI - GRUPPI SPORTIVI



LIBRO QUINTO - PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

TITOLO I - PERSONALE CIVILE

CAPO I - RIPARTIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

CAPO II - DOCENTI CIVILI

TITOLO II - PERSONALE RELIGIOSO

TITOLO III - PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

CAPO I - PERSONALE DEL CORPO MILITARE

SEZIONE I - RECLUTAMENTO

SEZIONE II - DOCUMENTAZIONE PERSONALE

SEZIONE III - SPECIALI OBBLIGHI DISCIPLINARI

CAPO II - PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

SEZIONE I - ORDINAMENTO

SEZIONE II - IMMISSIONE IN RUOLO

SEZIONE III - FORMAZIONE

SEZIONE IV - DISCIPLINA

SEZIONE V - OBBLIGHI DI SERVIZIO

SEZIONE VI - DOCUMENTAZIONE PERSONALE

TITOLO IV - ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA



LIBRO SESTO - PROCEDIMENTI AMINISTRATIVI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO I - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERMINI

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'AREA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DEI VERTICI DELLE FORZE ARMATE

SEZIONE III - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'AREA PERIFERICA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE IV - CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO II - IDENTIFICAZIONE DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI TRATTATI E DELLE RELATIVE OPERAZIONI EFFETTUATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI



**LIBRO SETTIMO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITÀ
DI SERVIZIO**

**TITOLO I - PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A PARTICOLARI FATTORI
DI RISCHIO**

**CAPO I - VITTIME DI INCIDENTI OCCORSI DURANTE ATTIVITÀ
OPERATIVE E ADDESTRATIVE DELLE FORZE ARMATE**

**CAPO II - PERSONALE CIVILE E MILITARE ESPOSTO ALL'URANIO
IMPOVERITO E AD ALTRO MATERIALE BELLICO**



**LIBRO OTTAVO - SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI
COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE**

TITOLO I - AMBITO

TITOLO II - COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PERSONALI

TITOLO III - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DI LEVA

TITOLO IV - ADEMPIMENTI INERENTI LE LISTE DI LEVA DA PARTE DELLE
AUTORITÀ DIPLOMATICHE E CONSOLARI

TITOLO V - REDAZIONE E TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEGLI OBIETTORI
DI COSCIENZA



LIBRO NONO - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

TITOLO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI





**INDICE SISTEMATICO
CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE**



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

(art. 20, co. 3-bis e 6, l. n. 59 del 1997; art.14, co. 14 e 15, l. n. 246 del 2005)

TITOLO II - CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

Art. 2

Attribuzioni del Consiglio supremo di difesa

(art. 1, l. n. 624 del 1950)

Art. 3

Componenti di diritto

(art. 2, l. n. 624 del 1950)

Art. 4

Componenti eventuali

(art. 3, l. n. 624 del 1950)

Art. 5

Organi ausiliari

(art. 4, l. n. 624 del 1950)

Art. 6

Segretario del Consiglio

(art. 5, l. n. 624 del 1950)

Art. 7

Ufficio di segreteria

(art. 6, l. n. 624 del 1950)

Art. 8

Riunioni

(art. 7, l. n. 624 del 1950)

Art. 9

Regolamento di organizzazione e funzionamento

(art. 9, l. n. 624 del 1950)

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

CAPO I - MINISTRO DELLA DIFESA

Art. 10

Attribuzioni del Ministro della difesa

(art. 24, l. n. 382 del 1978; art. 48, l. n. 958 del 1986; art. 1, l. n. 25 del 1997; art. 3, co. 2-ter e 3, d.lgs. 464 del 1997; art. 6, l. n. 331 del 2000; art. 31, l. n. 226 del 2004)

Art. 11

Attribuzioni in materia di armamenti

(art. 2, co. 3 e 6, art. 5, co. 2, art. 9, co. 5, l. n. 185 del 1990)

Art. 12

Relazioni al Parlamento

(art. 2, l. n. 25 del 1997; art. 3, co. 3, d.lgs. n. 464 del 1997)

Art. 13

Attribuzioni ulteriori

(art. 4, co. 1, d.lgs. 165 del 2001)



Art. 14

Uffici di diretta collaborazione con il Ministro

(art. 4, d.lgs. C.P.S. n. 306 del 1947, ratificato con l. n. 72 del 1953; artt. 6 e 8, co. 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 286 del 1999; art. 7, d.lgs. n. 300 del 1999; art. 14, co. 2, d.lgs. n. 165 del 2000; art. 7, l. n. 150 del 2000)

CAPO II - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Art. 15

Attribuzioni del Ministero della difesa

(art. 20, d.lgs. n. 300 del 1999)

Art. 16

Ordinamento

(artt. 1 e 2, d.C.P.S. n. 17 del 1947; art. 6, d.lgs. C.P.S. n. 306 del 1947, ratificato con l. n. 72 del 1953; art. 2, l. n. 1862 del 1962; art. 1 - 3, l. n. 1058 del 1964; art. 17, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 21, co. 1, d.lgs. n. 300 del 1999)

Art. 17

Servizio di assistenza spirituale

(art. 1, l. n. 512 del 1961; art. 11, l. n. 121 del 1985)

Art. 18

Commissariato generale per le onoranze ai Caduti

(artt. 1 e 2, l. n. 877 del 1931; art. 1, l. n. 204 del 1951)

Art. 19

Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia

(art. 32, l. n. 3 del 2003)

Art. 20

Enti vigilati

(r. d. l. n. 2352 del 1926, conv. in l. n. 261 del 1928; r.d.l. n. 2430 del 1935, conv. in l. n. 1143 del 1936; r. d. n. 1585 del 1937; art. 5, r.d. n. 704 del 1943; d.lgs. lgt. n. 286 del 1944; l. n. 626 del 1964; art. 10, d. P.R. n. 613 del 1980; l. n. 25 del 1990; art. 22, d.lgs. n. 300 del 1999)

Art. 21

Servizio di assistenza al volo

(art. 5, l. n. 242 del 1980; art. 6, d.lgs. n. 118 del 2008)

Art. 22

Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati

(artt. 5 e 6, l. n. 374 del 1997; art. 5, d. P.R. n. 289 del 1997; art. 4, co. 3, l. n. 420 del 2000)

SEZIONE II - ORGANI CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO

Art. 23

Consiglio superiore delle Forze armate

(artt. 1, 2, 3, l. n. 167 del 1951; artt. 9 e 10, l. n. 25 del 1997)

Art. 24

Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio

(art. 47, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 1, co. 2, d.P.R. n. 37 del 2001)

Art. 25

Altri organi consultivi e di coordinamento

(art. 41, d.P.R. n. 266 del 1987; art. 1, co. 3, l. n. 380 del 1999; art. 2, d.lgs. n. 496 del 1998; artt. 2, 3, 4, 5 e 7, r.d. n. 422 del 1933; art. 13, r.d. 1324



del 1938; art. 4, l. n. 367 del 1966; art. 6, l. n. 330 del 1974; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 3, lett. b), l. n. 242 del 1980)

CAPO III - AREA TECNICO OPERATIVA

SEZIONE I - CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Art. 26

Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa
(artt. 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 955 del 1948; artt. 1, co. 1, lett. b), 3, co. 1 e 4, l. 25 del 1997; art. 1, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 3, co. 2 bis, d.lgs. n. 464 del 1997)

Art. 27

Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa
(art. 3, co. 3, l. n. 25 del 1997; art. 3, co. 2 bis, d.lgs. n. 464 del 1997; art. 6, co. 3, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 28

Ordinamento dello Stato maggiore della difesa
(art. 7, co. 1, l. n. 25 del 1997; art. 5, d. P.R. n. 556 del 1999)

SEZIONE II - ORGANISMI INTERFORZE

Art. 29

Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate
(art. 5, co. 3, d.lgs. C.P.S. n. 306 del 1947, ratificato con l. n. 72 del 1953; art. 6, l. n. 25 del 1997, modificato dall'art. 2, co. 1, lett. c), l. 78 del 2000)

Art. 30

Comando operativo di vertice interforze
(tabella B, d.lgs. 464 del 1997)

Art. 31

Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa
(art. 8, co. 2, l. n. 124 del 2007)

Art. 32

Comandi regione militare interforze
(art. 2, co. 5, d.lgs. n. 464 del 1997)

SEZIONE III - CAPI DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 33

Configurazione delle cariche di Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
(art. 3, comma 2, l. n. 25 del 1997; art. 11, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 20, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 34

Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
(art. 3, co. 2-bis, d.lgs. 464 del 1997; art. 4, l. n. 25 del 1997)

Art. 35

Ordinamento dello Stato maggiore di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
(art. 7, co. 2, l. n. 25 del 1997; art. 18, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 13, d.lgs. n. 297 del 2000)

SEZIONE IV - UFFICI DEGLI ADDETTI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO ALL'ESTERO

Art. 36

Addetti delle Forze armate in servizio all'estero
(art. 1, l. n. 838 del 1973)



Art. 37

Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero
(art. 2, l. n. 838 del 1973)

Art. 38

Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero
(art. 11, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 39

Gestione del danaro e del materiale
(art. 3, l. n. 838 del 1973)

Art. 40

Personale
(art. 8, l. n. 838 del 1973)

CAPO IV - AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

SEZIONE I - SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 41

Configurazione della carica di Segretario generale della difesa
(art. 3, d.lgs. C.P.S. n. 306 del 1947, conv. con l. n. 72 del 1953; artt. 3, co. 2, e 5, co. 1, l. 25 del 1997; art. 6, d.lgs. n. 300 del 1999; art. 6, d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 42

Attribuzioni del Segretario generale della difesa
(art. 5, co. 2, lett. b), c) e d), l. n. 25 del 1997)

Art. 43

Organi di supporto del Segretario generale della difesa
(artt. 1, 10, 11 e 30, d.P.R. 1478 del 1965; art. 5, co. 2, lett. a), e) e f), l. n. 25 del 1997; art. 10, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 1, d.P.R. n. 172 del 2001)

SEZIONE II - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 44

Competenze del Segretariato generale della difesa
(artt. 1, 10, 11 e 30, d.P.R. 1478 del 1965; art. 8, l. n. 25 del 1997; artt. 3 e 8, d.lgs. n. 264 del 1997)

Art. 45

Registro nazionale delle imprese
(artt. 3, 4 e 17, l. n. 185 del 1990)

CAPO V - AREA TECNICO INDUSTRIALE

Art. 46

Stabilimenti e arsenali militari
(art. 1 e 2, d. P.R. n. 1481 del 1965)

Art. 47

Direzione e struttura organizzativa degli Stabilimenti e degli arsenali militari
(art. 3 e 4, d. P.R. n. 1481 del 1965)

Art. 48

Classificazione degli enti
(artt. 1 e 5, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 459 del 1997)

Art. 49

Agenzia industrie difesa
(art. 1, d. lgs n. 459 del 1997, art. 22, d.lgs. n. 300 del 1999)

Art. 50

Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata
(artt. 1 e 2, d.lgs. n. 459 del 1997)



Art. 51

*Personale degli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata
(art. 3, d.lgs. n. 459 del 1997)*

Art. 52

*Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale
(art. 5, co. 1, lett. b) e c), e 3, d.lgs. n. 459 del 1997)*

CAPO VI - GIUSTIZIA MILITARE

SEZIONE I - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Art. 53

*Magistrati militari
(art. 1, l. n. 180 del 1981)*

Art. 54

*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni
(art. 5, co. 1, l. n. 180 del 1981)*

Art. 55

*Tribunale militare
(art. 2, l. n. 180 del 1981)*

Art. 56

*Circoscrizioni territoriali
(d.P.R. n. 199 del 1964; art 2, co. 603, lett. a), l. n. 244 del 2007)*

Art. 57

*Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza
(art. 409, c.p.m.p.; r.d. n. 306 del 1943; art. 4, l. n. 180 del 1981)*

Art. 58

*Corte militare di appello
(art. 3, l. n. 180 del 1981; art. 2, co. 603, lett. b), l. n. 244 del 2007)*

Art. 59

*Uffici del pubblico ministero
(art. 5, l. n. 180 del 1981; art. 2, co. 608, l. n. 244 del 2007)*

Art. 60

*Ruolo organico dei magistrati militari
(art. 11, l. n. 180 del 1981; art. 2, co. 603, lett. c), l. n. 244 del 2007)*

SEZIONE II - CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Art. 61

*Composizione del Consiglio della magistratura militare
(art.1, co. 1, co. 2, l. n. 561 del 1988; art. 2, co. 604 e 609, lett. a) e b), l. n. 244 del 2007; art. 23, d.l. n. 78 del 2009)*

Art. 62

*Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare
(art. 1, co. 3-5, l. n. 561 del 1988)*

Art. 63

*Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare
(art. 2, d.P.R. n. 158 del 1989)*

Art. 64

*Attribuzioni del Consiglio in materia di assunzioni nella magistratura militare
(art. 3 , d.P.R. n. 158 del 1989)*

Art. 65

Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina



(art. 4 , d.P.R. n. 158 del 1989)

Art. 66

Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni

(art. 5 , d.P.R. n. 158 del 1989)

Art. 67

Attribuzioni del presidente e del vice presidente

(art. 6 , d.P.R. n. 158 del 1989)

Art. 68

Disposizioni in materia di procedimento disciplinare

(art. 1, co. 3 e 7, l. n. 561 del 1988)

Art. 69

Stato giuridico del componente non togato

(art. 1, co. 6 , l. n. 561 del 1988)

Art. 70

Elezioni del Consiglio della magistratura militare

(art. 2, l. n. 561 del 1988)

Art. 71

Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio

(art. 8, d.P.R. n. 158 del 1989)

Art. 72

Ufficio di segreteria del Consiglio

(art. 1, d.P.R. n. 158 del 1989; art. 23, co. 18, d.l. n. 78 del 2009)

Art. 73

Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura

(art. 7, d.P.R. n. 158 del 1989)

SEZIONE III - DISCIPLINA DEL CONCORSO IN MAGISTRATURA MILITARE

Art. 74

Concorsi

(art. 12 , r.d. n. 2316 del 1923; art. 25 e 26, r.d. n. 2903 del 1923)

Art. 75

Concorso per esami

(artt. 20 e 21, r.d. n. 2903 del 1923)

Art. 76

Tirocinio e nomina

(art. 22, r.d. n. 2903 del 1923)

SEZIONE IV - ORDINAMENTO PENITENZIARIO MILITARE

Art. 77

Applicabilità delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune

(art. 20, r.d. n. 306 del 1943)

Art. 78

Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena

(art. 36, d.P.R. n. 230 del 2000)

Art. 79

Stabilimenti militari di pena

(art. 1, r.d. n. 306 del 1943)

Art. 80

Visite dei parlamentari

(art. 4, l. n. 206 del 1998)

Art. 81



Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari
(art. 2, r.d. n. 306 del 1943; art. 79, l. n. 121 del 1981)

Art. 82

Separazione dei detenuti secondo il grado
(art. 3, r.d. n. 306 del 1943)

Art. 83

Reclusori militari
(art. 4, r.d. n. 306 del 1943)

Art. 84

Degradazione
(art. 5, r.d. n. 306 del 1943)

Art. 85

Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena
(art. 11, r.d. n. 306 del 1943; art. 58, d.P.R. n. 230 del 2000)

Art. 86

Lavoro dei militari detenuti
(artt. 12, 16 e 17, r.d. n. 306 del 1943)

Art. 87

Cassa militare delle ammende
(art. 18, r.d. n. 306 del 1943)

TITOLO IV - FORZE ARMATE

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 88

Definizione
(art. 4, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 1, co. 1, 2, e 6, l. n. 331 del 2000)

Art. 89

Principi in materia di organizzazione
(art.1, co. 1, lett. a), d) e h), l. n. 549 del 1995; art. 1, d.lgs. n. 464 del 1997)

Art. 90

Compiti delle Forze armate
(art. 1, co. 3, 4 e 5, l. n. 331 del 2000; art. 5, co. 3, d.lgs. 297 del 2000)

Art. 91

Funzioni di polizia militare
(art. 6, co. 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 92

Funzioni di polizia giudiziaria militare
(art. 301, c.p.m.p.)

Art. 93

Compiti ulteriori delle Forze armate
(art. 15, r.d. n. 12 del 1941; art. 11, l. n. 225 del 1992; art. 1, co.1, 5, co. 1 e 2, d.lgs. 464 del 1997; art. 1, co. 5 , l. n. 331 del 2000; art. 41, d.P.R. n. 380 del 2001; art. 61, d.P.R. n. 115 del 2002; art. 12, co. 1, l.n. 124 del 2007)

Art. 94

Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate
(artt. 18 e19, l. n. 128 del 2001)

Art. 95

Direzioni di amministrazione delle Forze armate
(artt. 4 e 5, l. n. 30 del 1981)

Art. 96

Bande musicali



(art. 64, l. n. 212 del 1983; art. 2, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 1 e 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 196 del 1995; art. 1, comma 1, l. n. 78 del 2000)

SEZIONE II - BANDIERE E ONORIFICENZE

Art. 97

Bandiera della Repubblica italiana

(art. 7, d. P. R. 545 del 1986)

Art. 98

Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari

(r.d. n. 257 del 1894; r.d. 25 febbraio 1894; r.d. n. 375 del 1932; artt. 1 e 2, r.d. n. 708 del 1939; artt. 1 - 8, d.lgs. C.P.S. n. 1152 del 1947, ratificato con l. n. 72 del 1953; art. 1, l. n. 342 del 1985; artt. 1 e 2, l. n. 276 del 1999)

Art. 99

Concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile

(artt. 3 - 15, r.d. n. 708 del 1939; artt. 1 e 2, d.lgs. C.P.S. n. 1305 del 1947, ratificato con l. n. 72 del 1953)

Art. 100

Concessione di ricompense alle Forze armate

(art. 2, r.d. n. 2297 del 1927; art. 22, r.d. n. 1423 del 1932; art. 1, l. n. 25 del 1956; art. 1, l. n. 330 del 1974; art. 4, d.m. n. 412 del 2001)

CAPO II - ESERCITO ITALIANO

Art. 101

Istituzione e funzioni dell'Esercito italiano

Art. 102

Comandi di vertice dell'Esercito italiano

(art. 3, d.lgs. 464 del 1997, tabelle A e B, come modificate con d.lgs. n. 214 del 2000 e d.lgs. n. 253 del 2005)

Art. 103

Organizzazione operativa dell'Esercito italiano

(art. 3, d.lgs. 464 del 1997, tabelle A e B, come modificate con d.lgs. n. 214 del 2000 e d.lgs. n. 253 del 2005)

Art. 104

Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano

(art. 3, d.lgs. 464 del 1997, tabelle A e B, come modificate con d.lgs. n. 214 del 2000 e d.lgs. n. 253 del 2005; art. 9, co. 2, l. n. 226 del 2004)

Art. 105

Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano

(art. 2, d.lgs. 464 del 1997, tabelle A e B, come modificate con d.lgs. n. 214 del 2000 e d.lgs. n. 253 del 2005)

Art. 106

Organizzazione logistica dell'Esercito italiano

(art. 3, d.lgs. 464 del 1997, tabelle A e B, come modificate con d.lgs. n. 214 del 2000 e d.lgs. n. 253 del 2005)

Art. 107

Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano

(art. 1, n. 2, l. n. 30 del 1981; art. 2, co. 1, lett. a), b) c) e d), d.lgs. n. 464 del 1997; tabelle A, n. 15, e B, n. 11)

Art. 108

Organizzazione del servizio lavori e demanio dell'Esercito italiano

(art. 3, d.lgs. 464 del 1997, tabelle A, n. 19, e B, n. 10, come modificate con d.lgs. n. 214 del 2000 e d.lgs. n. 253 del 2005)



Art. 109

Armi e Corpi dell'Esercito italiano

(art. 3 e 38, l. 368 del 1940)

Art. 110

Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

(art. 1, l. n. 1479 del 1960)

CAPO III - MARINA MILITARE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PER LA MARINA MILITARE

Art. 111

Istituzione e funzioni della Marina militare

Art. 112

Competenze particolari della Marina militare

(art. 1, l. n. 30 del 1950; artt. 2 e 3, l. n. 378 del 1967; art. 99, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 12, co. 9-bis - 9 quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998; art. 8, co. 1, lett. b), l. n. 413 del 1998)

Art. 113

Organizzazione operativa della Marina militare

(artt. 1 e 6, l. n. 1178 del 1926; art. 23- opties, r.d. n. 840 del 1932; artt. 2 e 3, d.lgs. n. 464 del 1997, tabelle A e B)

Art. 114

Organizzazione logistica della Marina militare

(artt. 1 e 13, co. 11, l. n. 1178 del 1926; art. 1, co. 2, 5, 6, l. n. 131 del 1990; d.lgs. n. 464 del 1997, tabella B, n. 12, 30, 32)

Art. 115

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare

(art. 1, 2, 3, 4, 5, co. 3, e 11, l. n. 131 del 1990)

Art. 116

Vigilanza in mare

(art. 2, lett. c), 9 e 23, l. n. 979 del 1982; art. 12, d.lgs. n. 202 del 2007)

Art. 117

Organizzazione formativa della Marina militare

(artt. 1 e 14, l. n. 1178 del 1926; artt. 2 e 3, d.lgs. n. 464 del 1997; tabelle A e B, n. 4, 5, 6, 7, 21, 28)

Art. 118

Servizio idrografico della Marina militare

(l. n. 470 del 1907; r. d. n. 232 del 1908; art. 13, l. n. 1178 del 1926; art. 18, r.d. n. 840 del 1932)

Art. 119

Corpi della Marina militare

(artt. 26, 27, 28, 30, 31, 32, l. n. 1178 del 1926; art. 25, r.d. n. 840 del 1932)

Art. 120

Corpo di stato maggiore

(art. 26, l. n. 1178 del 1926)

Art. 121

Corpo del genio navale

(r.d. 1° aprile 1861; r.d. n. 3486 del 1866; r.d. 15 settembre 1897; art. 27, l. n. 1178 del 1926)

Art. 122

Corpo delle armi navali



(art. 28, l. n. 1178 del 1926; art. 16, r.d.l. n. 755 del 1927; l. n. 1613 del 1932)

Art. 123

Corpo sanitario militare marittimo

(art. 30, l. n. 1178 del 1926)

Art. 124

Corpo di commissariato militare marittimo

(art. 31, l. n. 1178 del 1926)

Art. 125

Organizzazione territoriale periferica della Marina militare

(art. 1 e 2, r. d. n. 840 del 1932; art. 10, co. 1, l. n. 131 del 1990; art. 2, co. 5 bis, d.lgs. n. 464 del 1997)

Art. 126

Aviazione antisommergibile della Marina militare

(art. 1, co. 2, 3, 4 e 5, co. 3, l. n. 968 del 1957)

Art. 127

Reparti elicotteri della Marina militare

(artt. 1 e 2, co. 1, l. n. 247 del 1958)

Art. 128

Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati

(artt. 1 e 2, l. n. 36 del 1989)

Art. 129

Attività di pilotaggio

(art. 3, l. n. 36 del 1989)

Art. 130

Studi e approvvigionamento della Marina militare

(art. 4 e 5, l. n. 36 del 1989)

Art. 131

*Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare
«Giancarlo Vallauri»*

(artt. 1 – 5, l. n. 637 del 1984; art. 1, d. m. 31 gennaio 2001 e all. 3, ultimo punto)

Art. 132

Direzione di amministrazione della Marina militare

(art. 2, l. n. 30 del 1981)

SEZIONE II - CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 133

Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto

(artt. 11, u.c., 16 e 32, lett. l), m) ed o), l. n. 1178 del 1926)

Art. 134

Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto

(art. 26, lett. e)-bis, l. n. 1178 del 1926; art. 2, r.d.l. n. 1902 del 1938; art. 1, l. n. 1225 del 1939; art. 2, d.lgs. n. 614 del 1948)

Art. 135

Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(art. 32, l. n. 1178 del 1926; art. 1 e 3, r.d.l. n. 1902 del 1938; l. n. 690 del 1940; artt. 16, 62 e ss., 69, 81, 124, 136, 137, 146 e ss., 164, 165, 179 e ss., 193, 232 e ss., 250 e ss., 323 e ss., 478 e ss., 830 cod. nav.; artt. 59, 302 e ss., 375 e ss., 409, 414 e ss., 437 e ss., reg. es. cod. nav.; d.lgs. n. 614 del 1948; l. n. 616 del 1962; art. 20, l. n. 850 del 1973; artt. 3 e 84-quater, l. n.



685 del 1975; l. n. 313 del 1980; l. n. 689 del 1981; art. 2, l. n. 979 del 1982; d.P.R. n. 571 del 1982; l. n. 739 del 1985; l. n. 147 del 1989; artt. 5 e 99, d.P.R. n. 309 del 1990; d.P.R. n. 435 del 1991; art. 3, d.P.R. n. 662 del 1994; artt. 3, 14, l. n. 84 del 1994; artt. 104, co. 1, lett. c), t), v) ed aa), d.lgs. n. 112 del 1998; d.lgs. n. 286 del 1998; l. n. 485 del 1998; d.lgs. n. 271 del 1999; d.lgs. n. 272 del 1999; d.lgs. n. 507 del 1999; d.P.R. n. 407 del 1999; art. 145, co. 67, l. n. 388 del 2000; d.lgs. n. 28 del 2001; art. 5, l. n. 51 del 2001; artt. 7, 8 e 13, d.P.R. n. 324 del 2001; artt. 6, co. 6, 8 e 9, d.lgs. n. 172 del 2003; d.m. 14 luglio 2003; art. 9, d.lgs. n. 153 del 2004; artt. 15 e ss., 27, d.lgs. n. 171 del 2005; d.lgs. n. 196 del 2005; d.P.R. n. 134 del 2005; art. 26, co. 5, d.lgs. n. 139 del 2006; d.P.R. n. 231 del 2006; d.lgs. n. 203 del 2007; art. 13, co. 3, d.lgs. n. 81 del 2008; art. 2, co. 4, d. P.R. n. 211 del 2008)

Art. 136

Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare

(l. n. 367 del 1934; art. 52 cod. nav.; artt. 40 e ss, reg. nav. mar.; artt. 11, 23 e 28, l. n. 979 del 1982; art. 8, co. 4, l. n. 349 del 1986; art. 19, l. n. 394 del 1991; d.lgs. n. 95 del 1992; art. 3, l. n. 84 del 1994; d.m. n. 392 del 1996; art. 69, co. 1, lett. b), d) ed h), d.lgs. n. 112 del 1998; art. 7, l. n. 239 del 1998; art. 20, l. n. 179 del 2002; art. 11, d.lgs. n. 182 del 2003; art. 20, d.lgs. n. 196 del 2005; d.lgs. n. 238 del 2005; artt. 109, 135 e 195, d.lgs. n. 152 del 2006; artt. 6, 7 e 13, d.lgs. n. 202 del 2007; art. 1, co. 5, d.lgs. n. 205 del 2007)

Art. 137

Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

(art. 223, cod. nav.; artt. 9, 11, 21, l. n. 963 del 1965; artt. 32, 34, 151, d. P.R. n. 1639 del 1968; l. n. 491 del 1993; art. 2, d. P.R. n. 424 del 1998; d. m. 12 settembre 2002; art. 7, d.lgs. n. 153 del 2004; art. 4, d.lgs. n. 100 del 2005; art. 7, d. P.R. n. 18 del 2008)

Art. 138

Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri

(art. 1235 cod. nav.; art. 21, l. n. 936 del 1965; art. 2, l. n. 979 del 1982; art. 57 c.p.p.; d. i. 12 luglio 1989; art. 11, l. n. 225 del 1992; d.lgs. n. 285 del 1992; d.lgs. n. 42 del 2004; art. 135 e 195, d.lgs. n. 152 del 2006; art. 6, d.P.R. n. 231 del 2006; art. 8-bis, d. l. n. 92 del 2008, conv. Con l. n. 125 del 2008)

Art. 139

Profili organizzativi e funzionali

(art. 26, l. n. 14 del 2009)

CAPO IV - AERONAUTICA MILITARE

Art. 140

Istituzione e funzioni dell'Aeronautica militare

(r. d. n. 645 del 1923; art. 8. r.d.l. n. 220 del 1937)

Art. 141

Ispettorato per la sicurezza del volo

(art. 2 e 3, d. lgs 464 del 1997; Tabelle A e B, n. 1)

Art. 142

Ispettorato dell'Aviazione per la Marina militare

(art. 2, co. 2, l. n. 968 del 1957)



Art. 143

Comando della squadra aerea

(art. 2 e 3, d. lgs n. 464 del 1997; tabella A e B, n. 15)

Art. 144

Comando operativo delle Forze aeree

(art. 2 e 3, d. lgs 464 del 1997; tab. A e B, n. 13)

Art. 145

Articolazione territoriale dell'Aeronautica militare

(art. 2, r.d.l. n. 220 del 1937, conv. in l. n. 1501 del 1937; art. 1, co. 1, l. n. 509 del 1961, art. 3, co. 1, lett. l-ter e quater, d.lgs. n. 464 del 1997; tabelle A, e B, n. 14)

Art. 146

Comando logistico dell'Aeronautica militare

(art. 2 e 3, d. lgs n. 464 del 1997; tabella A e B, n. 16)

Art. 147

Comando delle scuole dell'Aeronautica militare

(art. 6, r. d. n. 220 del 1937; artt. 2 e 3, d. lgs n. 464 del 1997; tabelle A e B)

Art. 148

Ruoli e Corpi dell'Aeronautica Militare

(art. 6, r. d. l. n. 220 del 1937)

Art. 149

Corpo del genio aeronautico

(art. 20 e 21, r.d.l. n. 220 del 1937; art. 1, l. n. 2109 del 1939)

Art. 150

Corpo di commissariato aeronautico

(artt. 23 e 24, r.d.l. n. 220 del 1937; art. 1, l. n. 2109 del 1939; art. 6, l. n. 724 del 1986)

Art. 151

Corpo sanitario aeronautico

(artt. 26 e 27, r.d.l. n. 220 del 1937; art. 1, l. n. 2109 del 1939)

Art. 152

Unità e comandi di volo dell'Aeronautica militare

(art. 8, r.d.l. n. 220 del 1937)

Art. 153

Aviazione antisommersibile dell'Aeronautica militare

(art. 1, co. 1 e 3, l. n. 968 del 1957)

Art. 154

Reparti elicotteri dell'Esercito italiano e della Marina militare

(art. 3, l. 6 marzo 1958, n. 247)

Art. 155

Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare

(art. 3, l. n. 30 del 1981; art. 2, co. 1, lett. f), d. lgs n. 464 del 1997; tabelle A, n. 10 e B, nn. 14 e 16)

CAPO V - ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I - COMPITI E ATTRIBUZIONI

Art. 156

Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri

(r. p. 13 luglio 1814; art. 16, co.1, lett. a), l. n. 121 del 1981; art. 1 e 2. l. 78 del 2000; art. 2, co. 1, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 157



Compiti militari dell'Arma dei carabinieri
(artt. 4, 5, 8, 10 e 16, co. 2, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 158

Funzioni di polizia giudiziaria militare dell'Arma dei carabinieri
(art. 9, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 159

Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero
(art. 11, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 160

Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri
(art. 2, co. 1, r. d. n. 1169 del 1934; art. 3, co. 1, 3 e 5, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 161

Speciali compiti dell'Arma dei carabinieri
(art. 2, r.d.l. n. 1802 del 1919, conv. in l. n. 597 del 1926; artt. 5 e 11, r.d. n. 1169 del 1934)

Art. 162

Funzioni di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica dell'Arma dei carabinieri
(art. 3, co. 2, d.lgs. 297 del 2000)

SEZIONE II - ORDINAMENTO

Art. 163

Dipendenze dell'Arma dei carabinieri
(art. 1, co. 2, 3 e 4, r. d. n. 1802 del 1919, conv. in l. n. 597 del 1926; art. 2, co. 2-4, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 164

Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
(art. 20, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 165

Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico
(artt. 7, 21 e 28, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 166

Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego
(art. 22, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 167

Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativo
(art. 23, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 168

Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale
(art. 24, d. lgs n. 297 del 2000)

Art. 169

Attribuzioni del Vice comandante generale
(art. 25, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 170

Articolazione dell'Arma dei carabinieri
(artt. 4 e 7, r.d. n. 1802 del 1919, conv. in l. n. 597 del 1926; art. 12, d.lgs. n. 297 del 2000)



Art. 171

Comando generale dell'Arma dei carabinieri
(art. 13, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 172

Direzione di amministrazione dell'Arma dei carabinieri
(art. 1, n. 1, l. n. 30 del 1981)

Art. 173

Organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri
(art. 14, 1° co., lett. a), d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 174

Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri
(art. 15, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 1, d.lgs. 484 del 2001)

Art. 175

Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri
(art. 7, r.d. n. 1802 del 1919, convertito in l. n. 597 del 1926; art. 16, co. 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 2, d.lgs. n. 484 del 2001)

Art. 176

Reparti e unità dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche
(art. 17, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 177

Organi di polizia militare dell'Arma dei carabinieri
(art. 6, co. 4, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 178

Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri
(art. 1, co. 6, r.d. n. 1802 del 1919, conv. in l. n. 597 del 1926; art. 18, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 11, l. n. 78 del 2000)

Art. 179

Qualifiche di polizia giudiziaria
(art. 50, co. 1 e 2, r.d. n. 1169 del 1934; articolo unico, d.lgs.lgt. n. 30 del 1945; art. 57, co. 1, lett b) e 2, lett. b), c.p.p.; artt. 3, co. 1, 10, co. 1, e 13, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 180

Qualifiche di pubblica sicurezza
(art. 51, r.d. n. 1169 del 1934; artt. 3, co. 1, 10, co. 1, e 13, co. 1 e 4, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 181

Disposizioni ulteriori in tema di organizzazione e servizio dell'Arma dei carabinieri
(art. 33, co. 7, d.lgs. 297 del 2000)

TITOLO V - SANITÀ MILITARE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 182

Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare
(art. 1, r. d. 17 novembre 1932)

Art. 183

Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica
(art. 1, r. d. n. 1265 del 1934; art. 6, lett. v) e z), art. 32, co. 4, l. n. 833 del 1978; art. 2, co. 1, d.lgs. n. 193 del 2007)

Art. 184

Rapporti con il servizio sanitario nazionale



(art. 47, co. 11, l. n. 833 del 1978; l. n. 304 del 1986; art. 8- quinquies, co. 2- bis e 2- ter, d.lgs. n. 502 del 1992)

Art. 185

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate

(artt. 3, 8, 13, 32, 38, 41 e 74, d.lgs. n. 81 del 2008)

Art. 186

Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa
(art. 162, d.lgs. n. 230 del 1995; art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 52 del 2007)

Art. 187

Altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori

(d.lgs. n. 532 del 1999; l. n. 36 del 2001; d.lgs. n. 187 del 2005)

Art. 188

Disposizioni tecniche attuative

(r. d. 17 novembre 1932; r. d. 7 ottobre 1926, n. 2410)

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

SEZIONE I - ORGANI DELLA SANITÀ MILITARE

Art. 189

Organi centrali

(art. 27, d. P.R. n. 1478 del 1965)

Art. 190

Collegio medico legale

(artt. 11 e 12, l. n. 416 del 1926; art. 19, r. d. n. 1024 del 1928; artt. 2,3, 4, e 5, l. n. 913 del 1980; art. 33, co. 6, lett. b), d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 191

Sezioni del collegio medico legale

(artt. 11 bis, 13 e 14, l. n. 416 del 1926; art. 21, r. d. n. 1024 del 1928)

Art. 192

Direzioni dell'Autorità sanitaria delle Forze armate

(art. 1 e 2, d.lgs. C.P.S. n. 165 del 1947)

Art. 193

Commissioni mediche ospedaliere

(art. 165, d. P.R. n. 1092 del 1973; l. n. 466 del 1980; l. n. 308 del 1981; d.P.R. n. 738 del 1981; art. 6, co. 2 e 3, l. n. 437 del 1991; l. n. 210 del 1992; d. l. n. 511 del 1992 e d. l. n. 325 del 1993, conv. da l. n. 424 del 1993 ; art. 2, d. P.R. n. 461 del 2001; l. n. 206 del 2004)

Art. 194

Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza

(art. 165, d. P.R. n. 1092 del 1973; art. 33, co. 6, lett. a), d.lgs. n. 298 del 2000; art. 6, co. 2 e 3, d. P.R. 2001, n. 461)

Art. 195

Commissione di seconda istanza

(art. 5, l. n. 416 del 1926; art. 33, co. 6, lett. a), d.lgs. n. 298 del 2000; art. 19, co. 4, d.P.R. n. 461 del 2001)

Art. 196

Strutture sanitarie interforze

(legge n. 25 del 1997; d.lgs. n. 464 del 1997)

SEZIONE II - COMPONENTI AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 197



Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato

(art. 2, co. 2, lett. a), d. P.R. n. 613 del 1980)

Art. 198

Organizzazione dei servizi umanitari

(d.lgs. C.P.S. n. 1256 del 1947; artt. 10 e 11, d. P.R. n. 613 del 1980)

CAPO III - ATTRIBUZIONI E SERVIZI

SEZIONE I - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE

Art. 199

Accertamento delle infermità da causa di servizio

(art. 6, co. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, d. P.R. n. 461 del 2001)

SEZIONE II - SERVIZI MEDICO-LEGALI

Art. 200

Attribuzioni medico-legali

(art. unico, d.lgs. C.P.S. n. 1205 del 1947, ratificato con l. n. 2989 del 1952)

Art. 201

Visite medico-fiscali

(art. 161, regio decreto 17 novembre 1932; artt. 1 e 3, l. n. 122 del 1965)

Art. 202

Modalità delle visite medico-fiscali

(art. 2 e 4, l. n. 122 del 1965)

SEZIONE III - SERVIZI IN MATERIA DI DIPENDENZE

Art. 203

Centri di formazione e di informazione in materia di tossicodipendenze, alcoldipendenze e uso di sostanze dopanti

(art. 107, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 1, l. n. 376 del 2000; art. 3, l. n. 125 del 2001)

Art. 204

Azione di prevenzione e accertamenti sanitari

(art. 108, d.P.R. n. 309 del 1990)

Art. 205

Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

(art. 111, d.P.R. n. 309 del 1990)

SEZIONE IV - ALTRI SERVIZI

Art. 206

Servizio trasfusionale delle Forze armate

(art. 24, l. n. 219 del 2005; art. 3, d.lgs. n. 261 del 2007)

Art. 207

Servizio per le emergenze di salute pubblica

(art. 1, d. l. n. 81 del 2004, conv. con l. n. 138 del 2004; art. 1, d.l. 202 del 2005, conv. con l. n. 244 del 2005)

Art. 208

Attività in materia di vaccinazioni

(art. 93, l. n. 106 del 1982)

CAPO IV - PERSONALE ADDETTO ALLA SANITÀ MILITARE

SEZIONE I - PERSONALE MEDICO

Art. 209

Categorie di personale medico

(art. 1, r. d. 17 novembre 1932; artt. 23 e 24 d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 210

Ufficiali medici



(artt. 121 e 125, r.d. n. 2410 del 1926; artt. 6 e 36, r. d. 17 novembre 1932)

Art. 211

Attività libero professionale del personale medico

(art. 6, para 25, r. d. 17 novembre 1932; art. 2, l. n. 740 del 1970; art. 6 bis, d. l. n. 108 del 1997, conv. con l. n. 174 del 1997)

SEZIONE II - PERSONALE NON MEDICO

Art. 212

Categorie di personale non medico

(art. 1, r. d. 17 novembre 1932; artt. 2 e 5 d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 213

Requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

(art. 2, l. n. 43 del 2006)

Art. 214

Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari

(art. 4, co. 9, d.l. n. 209 del 2008)

TITOLO VI - ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 215

Individuazione degli istituti

Art. 216

Ordinamento e funzionamento degli istituti militari

(art. 2, co. 4-quater, d.lgs. n. 464 del 1997)

Art. 217

Altri enti e istituti di istruzione a carattere interforze e di Forza armata

Art. 218

Collaborazione con le università

(art. 105, co. 4 e 5, d.P.R. n. 382 del 1980)

CAPO II - SCUOLE MILITARI

Art. 219

Finalità delle scuole militari

(art. 2, r.d. n. 726 del 1930; art. 1, r.d. n. 1546 del 1936; art. 1, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 2, co. 1, lett. l), 3-bis, e 4, d.lgs. n. 464 del 1997; art. 1, d.m. n. 302 del 2000; art. 2, d.m. n. 212 del 2006)

Art. 220

Corsi di studio delle scuole militari

(art. 2, d.P.R. n. 950 del 1956)

Art. 221

Ammissione alle scuole militari

(art. 3, d.P.R. n. 950 del 1956)

CAPO III - ISTITUTI DI FORMAZIONE

SEZIONE I - ACCADEMIE MILITARI

Art. 222

Finalità delle Accademie militari

(art. 14, l. n. 1178 del 1926; art. 34, r.d.l. n. 220 del 1937, conv. con l. n. 1501 del 1937; art. 7, l. n. 368 del 1940; art. 4, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; artt. 6 e 14, co. 2, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 223

Corsi di studio delle Accademie militari

Art. 224

Ammissioni alle Accademie militari



SEZIONE II - ISTITUTI MILITARI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER UFFICIALI

Art. 225

Finalità degli istituti militari di istruzione superiore

(art. 1, r.d. n. 2982 del 1923; art. 14, l. n. 1178 del 1926; art. 34, r.d.l. n. 220 del 1937, conv. con l. n. 1501 del 1937; artt.1, co. 2, lett. b), art. 4, co. 1, e tabella B, d.lgs. n. 464 del 1997; art. 14, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 226

Corsi di studio degli istituti militari di istruzione superiore

SEZIONE III - ALTRE SCUOLE

Art. 227

Scuole per sottufficiali

(art. 14, l. n. 1178 del 1926; art. 7, l. n. 368 del 1940; tabella B, d.lgs. n. 464 del 1997; art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 228

Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali

Art. 229

Scuole carabinieri

(art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 230

Scuola allievi operai delle Forze armate

(art. 1, 2 e 6, l. n. 345 del 1964)



LIBRO SECONDO - BENI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 231

Categorie dei beni della Difesa – Rinvio ad altre fonti

(c.c.; c. nav.; c.p.; art. 4, co. 1 e 2, l. n. 84 del 1994; l. n. 157 del 2009)

Art. 232

Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa

(art. 822 cod. civ.; artt. 4 e 5, l. n. 497 del 1978; art. 4, co. 1 e 2, l. n. 84 del 1994; art. 692, cod. nav.)

Art. 233

Patrimonio indisponibile della Difesa

(art. 826 cod. civ.)

Art. 234

Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati

(art. 3, l. n. 16 del 1985; art. 43, l. n. 958 del 1986; art. 2, co. 10, d.P.R. n. 170 del 2005)

Art. 235

Registri e inventari

(artt. 1 - 4, r.d. n. 827 del 1924)

Art. 236

Disciplina del segreto su beni e attività militari. Rinvio

TITOLO II - SINGOLE CATEGORIE DI BENI MILITARI

CAPO I - OPERE PERMANENTI DI PROTEZIONE ANTIAEREA

Art. 237

Opere permanenti di protezione antiaerea

(d.lgs. n. 409 del 1948)

CAPO II - STRADE MILITARI, VEICOLI E PATENTI MILITARI, ESIGENZE MILITARI IN RELAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 238

Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale

(artt. 6, 16, 17, r.d. n. 2506 del 1923; artt. 2, co. 5, 5, co. 3, 6, co. 3 e 5, lett. e), 10, co. 6, 12, co. 4, 13, co. 1, 26, 35 e 38, co. 11, d.lgs. n. 285 del 1992)

CAPO III - PORTI E AEROPORTI MILITARI, NAVI E VELIVOLI MILITARI

SEZIONE I - PORTI E AEROPORTI MILITARI

Art. 239

Porti e aeroporti militari

(artt. 1 e 3, r.d. n. 3095 del 1885; art. 2, co. 2 e art. 5, l. n. 111 del 1971; art. 4, l. n. 84 del 1994; art. 105, co. 2, lett. l), d.lgs. n. 112 del 1998)

SEZIONE II - NAVI MILITARI E NAVI DA GUERRA – REGISTRO DELLE NAVI GALLEGGIANTI IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE

Art. 240

Navi militari e navi da guerra

(art. 2, r.d. n. 2423 del 1933; art. 133, r.d. n. 1415 del 1938; art. 29, convenzione ratificata con l. n. 689 del 1994; art. 1, co. 1, d.m. n. 459 del 1999; art. 292, co. 2, lett. s), d.lgs. n. 152 del 2006)

Art. 241

Navi armate e navi in disponibilità

(art. 2, l. n. 1178 del 1926)

Art. 242



Assegnazione delle unità navali

(art. 7, l. n. 1178 del 1926)

Art. 243

Radiazione dal ruolo del naviglio militare

(art. 9, l. n. 1178 del 1926)

Art. 244

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto

(d.P.R. n. 1199 del 1973; d.P.R. n. 1015 del 1976; d.P.R. n. 345 del 1978)

Art. 245

Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale

(artt. 3 e 4, l. n. 321 del 2003)

Art. 246

Incendio su nave da guerra

(art. 13, l. n. 690 del 1940)

SEZIONE III - AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DELLE FORZE ARMATE

Art. 247

Nozione

(art. 1, l. n. 178 del 2004)

Art. 248

Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate

(art. 2, l. n. 178 del 2004)

Art. 249

Identificazione e regime amministrativo degli APR in dotazione alle Forze armate

(art. 3, l. n. 178 del 2004)

CAPO IV - RIFUGI ALPINI

Art. 250

Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa

(artt. 7 e 8, l. n. 886 del 1931; artt. 6 e 8, d.P.R. n. 918 del 1957; art. 3, d.lgs. n. 495 del 1998)

CAPO V - CAMPI DI TIRO A SEGNO

Art. 251

Campi di tiro a segno

(artt. 11, 13, 14, 15, r.d.l. n. 2430 del 1935)

Art. 252

Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno – Quota di iscrizione

(art. 16, r.d.l. n. 2430 del 1935; artt. 1, 2, 3, l. n. 286 del 1981)

Art. 253

Scopo del tiro a segno nazionale e riparto di competenze

(art. 1, 3, 4, 5, r.d.l. n. 2430 del 1935)

Art. 254

Armi impiegate

(art. 23, r.d.l. n. 2430 del 1935)

CAPO VI - ZONE MONUMENTALI DI GUERRA, PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, SEPOLCRETI DI GUERRA

SEZIONE I - ZONE MONUMENTALI DI GUERRA

Art. 255



Individuazione delle zone monumentali di guerra

(art. 1, r.d.l. n. 1386 del 1922)

Art. 256

Delimitazione delle zone monumentali di guerra

(art. 2, r.d.l. n. 1386 del 1922)

Art. 257

Vigilanza e conservazione

(artt. 3 e 4, r.d.l. n. 1386 del 1922)

SEZIONE II - PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 258

Principi generali sul patrimonio storico della Prima guerra mondiale

(art. 1, l. n. 78 del 2001)

Art. 259

Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi

(art. 2, l. n. 78 del 2001)

Art. 260

Compiti dello Stato

(art. 3, l. n. 78 del 2001)

Art. 261

Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali

(art. 4, l. n. 78 del 2001)

Art. 262

Competenze del Ministero della difesa

(art. 5, l. n. 78 del 2001)

Art. 263

Competenze del Ministero degli affari esteri

(art. 6, l. n. 78 del 2001)

Art. 264

Competenze delle regioni

(art. 7, l. n. 78 del 2001)

Art. 265

Finanziamento statale degli interventi

(art. 8, l. n. 78 del 2001)

Art. 266

Reperti mobili e cimeli

(art. 9, l. n. 78 del 2001)

Art. 267

Sanzioni

(art. 10, l. n. 78 del 2001)

SEZIONE III - SEPOLCRETI DI GUERRA ITALIANI

Art. 268

Nozione e qualificazione

(art. 11, l. n. 877 del 1931; art. 7, co. 1, l. n. 204 del 1951)

Art. 269

Organi e uffici

(artt. 2, 3, 4, 8, l. n. 877 del 1931; art. 1, l. n. 204 del 1951)

Art. 270

Competenze

(artt. 1, 5, 7, 9, 10, 13, l. n. 877 del 1931; artt. 1, 2, 3, 4, 5, r.d.l. n. 752 del 1935; d.lgs.lgt. n. 429 del 1945; d.lgs.C.P.S. n. 1354 del 1947; artt. 2, 3, 4,



co. 1, 6, co. 1, l. n. 204 del 1951; art. 3, l. n. 60 del 1985; art. 30, co. 1, l. n. 3 del 2003)

Art. 271

Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero

(art. 10, l. n. 877 del 1931; artt. 6 e 7, r.d.l. n. 752 del 1935; art. 4, co. 3 e 4, art. 8, art. 9, l. n. 204 del 1951)

Art. 272

Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni

(d.lgs.lgt. n. 429 del 1945; art. 5, l. n. 204 del 1951)

Art. 273

Localizzazione delle aree ed espropriazione

(art. 5, co. 3 e art. 6, co. 2, l. n. 204 del 1951)

Art. 274

Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale

(artt. 11 e 12, l. n. 877 del 1931; art. 7, l. n. 204 del 1951)

Art. 275

Restituzione delle salme ai congiunti

(art. 4, co. 2, l. n. 204 del 1951)

Art. 276

Soppressione di cimiteri di guerra

(art. 6, l. n. 877 del 1931; art. 3, co. 2 e 3, l. n. 204 del 1951)

Art. 277

Altre norme applicabili

(art. 338, r.d. n. 1265 del 1934; art. 11, l. n. 204 del 1951)

Art. 278

Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati

(art. unico, l. n. 31 del 1981; art. unico, l. n. 48 del 2005)

SEZIONE IV - CIMITERI DI GUERRA STRANIERI IN ITALIA E CIMITERI DI GUERRA ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 279

Acquisto e manutenzione di aree cimiteriali per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati in relazione alla prima guerra mondiale

(d.l.lgt. n. 896 del 1918)

Art. 280

Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra

CAPO VII - ALLOGGI DI SERVIZIO

SEZIONE I - ALLOGGI DI SERVIZIO DI TIPO ECONOMICO

Art. 281

Disciplina applicabile

Art. 282

Classificazione degli alloggi di servizio

(art. 6, l. n. 497 del 1978)

Art. 283

Alloggi ASGC

(art. 7, l. n. 497 del 1978)

Art. 284

Alloggi ASI

(art. 8, l. n. 497 del 1978)

Art. 285

Alloggi ASIR

(art. 9, l. n. 497 del 1978)



Art. 286
Alloggi AST
(art. 10, l. n. 497 del 1978)

Art. 287
Alloggi APP e SLI
(art. 11, l. n. 497 del 1978)

Art. 288
Alloggi ASC.
(art. 12, l. n. 497 del 1978)

Art. 289
Determinazione dei canoni
(art. 13, l. n. 497 del 1978; art. 9, co. 3, l. n. 537 del 1993; art. 43, co. 1, l. n. 724 del 1994)

Art. 290
Modalità di riscossione del canone e sua destinazione
(art. 14, l. n. 497 del 1978; art. 43, co. 4, l. n. 724 del 1994; art. 43, co. 16, l. n. 388 del 2000)

Art. 291
Altri oneri a carico del concessionario dell'alloggio
(art. 15, l. n. 497 del 1978)

Art. 292
Retta giornaliera
(art. 16, l. n. 497 del 1978)

Art. 293
Altre norme applicabili
(art. 17, l. n. 497 del 1978)

Art. 294
Estensione della disciplina
(art. 18, l. n. 497 del 1978)

Art. 295
Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere
(art. 33, l. n. 3 del 2003)

Art. 296
Disciplina transitoria per gli utenti di alloggi AST
(art. 21, l. n. 497 del 1978)

Art. 297
Norme di attuazione
(art. 20, l. n. 497 del 1978)

SEZIONE II - CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO AI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 298
Criteri di classificazione degli alloggi
(art. 7, l. n. 831 del 1986; art. 9, d.l. n. 387 del 1987, conv. in l. n. 472 del 1987; art. 9, co. 3, l. n. 537 del 1993)

Art. 299
Criteri di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone
(art. 8, l. n. 831 del 1986; art. 9, d.l. n. 387 del 1987, conv. in l. n. 472 del 1987; art. 43, l. n. 724 del 1994)



SEZIONE III - ALLOGGI DI SERVIZIO CONNESSI AL NUOVO MODELLO DELLE FORZE ARMATE

Art. 300

Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale

(art. 2, co. 627, 628, lettere a), d), 629, 630, l. n. 244 del 2007)

SEZIONE IV - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI MILITARI DI CARRIERA AL FINE DELL'ACQUISTO O LOCAZIONE DI ALLOGGI

Art. 301

Modalità inerenti il requisito della residenza

(art. 24, l. n. 497 del 1978; artt. 1 e 2, l. n. 34 del 2006)

Art. 302

Conservazione dei diritti in ordine a alloggi di edilizia sovvenzionata in caso di trasferimento del militare ad altra sede

(art. 25, l. n. 497 del 1978)

TITOLO III - ACCESSO DI PARLAMENTARI A STRUTTURE MILITARI

Art. 303

Visite dei parlamentari nelle strutture militari

(art. 1, l. n. 206 del 1998)

Art. 304

Strutture militari straniere e plurinazionali

(art. 2, l. n. 206 del 1998)

Art. 305

Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite

(art. 3, l. n. 206 del 1998)

Art. 306

Stabilimenti di pena

(art. 4, l. n. 206 del 1998)

Art. 307

Accesso senza preavviso

(art. 5, l. n. 206 del 1998; art. 9, d.m. n. 292 del 2000)

TITOLO IV - DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

Art. 308

Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

(art. 9, co. 7, l. n. 537 del 1993; art. 43, co. 16, l. n. 388 del 2000; art. 4-quater, d.l. n. 273 del 2005; art. 2, co. 628, lett. b) e c), e co. 631, l. n. 244 del 2007)

Art. 309

Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa

(d.lgs. n. 495 del 1998; d.lgs. n. 237 del 2001; art. 3, co. 15-ter, d.l. n. 351 del 2001; art. 27, co.-13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-ter.3, 13-quater, d.l. n. 269 del 2003; art. 1, co. 216, l. n. 296 del 2006; d.lgs. n. 35 del 2007; art. 14-bis, co. 3 e 4, d.l. n. 12 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008)

Art. 310

Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa

(art. 3, co. 1, l. n. 136 del 2001; art. 2, co. 628, lett. c), l. n. 244 del 2007)

Art. 311

Destinazione al piano casa di immobili demaniali non più utilizzati a fini militari

(art. 11, co. 10, d.l. n. 112 del 2008)



Art. 312

Cessione di beni mobili a titolo oneroso

(art. 1, co. 3, l. n. 549 del 1995; art. 49, co. 2 e 4, l. n. 388 del 2000; art. 55, co. 1, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 313

Cessione di beni mobili a titolo gratuito

(art. 3, co. 1 e 2, l. n. 183 del 1978; art. 1, co. 101, l. n. 662 del 1996; art. 45, co. 6, l. n. 449 del 1997; art. 49, co. 3, l. n. 388 del 2000)

Art. 314

Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali

(art. 7, d.l. n. 4 del 2003; art. 9-bis, d.l. n. 9 del 2004; art. 2, co. 30, l. n. 247 del 2006; artt. 3, co. 13 e 14, d.l. n. 8 del 2008)

Art. 315

Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa

TITOLO V - MODI DI ACQUISTO COATTIVO DI BENI E DIRITTI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA MILITARE

CAPO I - AMBITO

Art. 316

Ambito

CAPO II - ESPROPRIAZIONI, REQUISIZIONI, ACQUISTI A SEGUITO DI CONFISCA

Art. 317

Espropriazione di invenzioni nell'interesse della difesa militare. Rinvio al codice della proprietà industriale

Art. 318

Espropriazioni immobiliari. Rinvio al testo unico dell'espropriazione per pubblica utilità

Art. 319

Requisizioni nell'interesse della Difesa

(art. 7, l. n. 2248 del 1865, all. E; art. 2, l. n. 1741 del 1940)

Art. 320

Acquisti a seguito di confisca

(art. 5, co. 3, l. n. 108 del 2009)

TITOLO VI - LIMITAZIONI A BENI E ATTIVITÀ ALTRUI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA

CAPO I - LIMITAZIONI A SINGOLI BENI E ATTIVITÀ

Art. 321

Ambito

(art. 1, l. n. 898 del 1976)

Art. 322

Contenuto delle limitazioni

(art. 2, l. n. 898 del 1976)

Art. 323

Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari

(art. 3, l. n. 898 del 1976; Corte cost. n. 545 del 1990)

Art. 324

Procedimento di imposizione delle limitazioni

(art. 4, l. n. 898 del 1976)

Art. 325

Pubblicità del decreto impositivo – Esecutività – Impugnazioni



(art. 5, l. n. 898 del 1976; art. 8, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 326

Indennizzo per le limitazioni

(art. 7, l. n. 898 del 1976; Corte cost. n. 390 del 2000)

Art. 327

Contenuto del decreto impositivo

(art. 6, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 328

Modifiche alle proprietà private e relativo indennizzo

(art. 6, l. n. 898 del 1976)

Art. 329

Deroghe alle limitazioni

(art. 8, l. n. 898 del 1976)

Art. 330

Contributo ai comuni

(art. 9, l. n. 898 del 1976)

Art. 331

Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni

(art. 4, l. n. 104 del 1990)

Art. 332

Revisione generale quinquennale delle limitazioni

(artt. 10 e 11, l. n. 898 del 1976; artt. 13 e 14, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 333

Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari

(art. 15, l. n. 898 del 1976; art. 14, co. 7, d.lgs. n. 154 del 2004)

CAPO II - LIMITAZIONI PER INTERE CATEGORIE DI BENI E ATTIVITÀ

Art. 334

Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole

(art. 16, l. n. 898 del 1976; per il co. 7: tabella A, l. n. 898 del 1976; per il co. 8: allegato B, l. n. 898 del 1976; per il co. 9: tabella C, l. n. 898 del 1976)

Art. 335

Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori

(art. 17, l. n. 898 del 1976)

Art. 336

Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa

(l. n. 1095 del 1935; art. 18, l. n. 898 del 1976; l. n. 340 del 2000, all. B)

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 337

Sanzioni

(art. 19, l. n. 898 del 1976)

Art. 338

Regime fiscale

(art. 20, l. n. 898 del 1976)

Art. 339

Disciplina di esecuzione

(art. 18, l. n. 886 del 1931; art. 21, l. n. 898 del 1976)

CAPO IV - NORME SPECIALI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Art. 340



Ambito di applicazione quanto alla provincia di Bolzano
(art. 22, co. 1 e 3, l. n. 898 del 1976)

Art. 341

Disciplina speciale per taluni comuni della provincia di Bolzano
(art. 1, l. n. 886 del 1931; art. 22, co. 2, l. n. 898 del 1976)

Art. 342

Opere per le quali occorre l'autorizzazione dell'autorità militare
(art. 2, l. n. 886 del 1931)

Art. 343

Condizioni e ambito dell'autorizzazione
(art. 3, l. n. 886 del 1931)

Art. 344

Ordini di demolizione
(art. 4, l. n. 886 del 1931)

Art. 345

Vigilanza
(art. 5, l. n. 886 del 1931)

Art. 346

Pubblicità
(art. 6, l. n. 886 del 1931)

Art. 347

Opere in prossimità della linea doganale
(art. 9, l. n. 886 del 1931)

Art. 348

Espropriazione
(art. 10, l. n. 886 del 1931)

Art. 349

Autorità militare competente
(art. 14, l. n. 886 del 1931)

Art. 350

Tutela amministrativa
(art. 15, l. n. 886 del 1931)

Art. 351

Sanzioni
(art. 16, l. n. 886 del 1931)

CAPO V - SALVEZZA DI ALTRE FONTI

Art. 352

Rinvio ad altre fonti

TITOLO VII - URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA, AMBIENTE E SALUTE

CAPO I - URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA

Art. 353

Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale
(art. 43, co. 1, l. n. 958 del 1986; d.P.R. n. 383 del 1994)

Art. 354

Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa
(artt. 7, co. 1, lett. b), e 106, d.P.R. n. 380 del 2001)

Art. 355

Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa
(art. 147, d.lgs. n. 42 del 2004)

Art. 356



Valorizzazione ambientale degli immobili militari
(art. 27, co. 5, e art. 39, commi 1, 3, 4, 5, 6, e 7, l. n. 99 del 2009)

CAPO II - AMBIENTE

Art. 357

Disciplina applicabile- Rinvio

Art. 358

Attività addestrative e tutela ambientale

(art. 5, co. 4 e 5, d.lgs. n. 464 del 1997)

Art. 359

Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale

(art. 6, co. 4, lett. a) e co. 10, d.lgs. n. 152 del 2006; art. 182, co. 3, d.lgs. n. 163 del 2006)

Art. 360

Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

(artt. 184, co. 5-bis, e 185, co. 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 152 del 2006)

Art. 361

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

(art. 2, co. 3, d.lgs. n. 151 del 2005)

Art. 362

Inquinamento atmosferico

(art. 272, co. 5, d.lgs. n. 152 del 2006)

Art. 363

Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

(artt. 4, co. 1, lett. a), e 22, co. 2, d.lgs. n. 334 del 1999)

Art. 364

Combustibili per uso marittimo

(art. 295, d.lgs. n. 152 del 2006)

Art. 365

Inquinamento acustico

(art. 11, l. n. 447 del 1995)

Art. 366

Inquinamento acustico derivante da aeroporti e velivoli militari

(art. 2, d.lgs. n. 13 del 2005)

Art. 367

Inquinamento elettromagnetico

(artt. 2, 8, 14, l. n. 36 del 2001)

Art. 368

Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici

(art. 1, d.lgs. n. 115 del 2008)

Art. 369

Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale

(art. 5, d.lgs. n. 195 del 2005; art. 5, co. 2 e 16, d.lgs. n. 59 del 2005)

Art. 370

Danno ambientale

(art. 303, co. 1, lett. a) ed e), d.lgs. n. 152 del 2006)

TITOLO VIII - REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE DELLE REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE



SEZIONE I - AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE E BENI
REQUISIBILI

Art. 371

Ambito di applicazione

(artt. 1-7, preambolo r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 372

Categorie generali dei beni requisibili

(art. 1, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 373

Beni non requisibili per cause soggettive

(art. 2, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 374

Beni non requisibili per cause oggettive

(art. 3, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 375

Beni culturali e archivi

(art. 4, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 376

Beni paesaggistici

(art. 5, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 377

Persone esenti dalla requisizione di servizi

(art. 6, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 378

Dispensa dalla requisizione

(art. 7, r.d. n. 1741 del 1940)

SEZIONE II - REQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI AZIENDE

Art. 379

Cose immobili

(art. 8, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 380

Poteri dell'autorità che usa l'immobile

(art. 9, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 381

Aziende e stabilimenti

(art. 10, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 382

Miniere e cave

(art. 11, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 383

Impianti elettrici

(art. 12, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 384

Linee di comunicazione

(art. 13, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 385

Legnami

(art. 14, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 386

Poteri dell'autorità nella requisizione di aziende

(art. 15, r.d. n. 1741 del 1940)



Art. 387

Requisizione dei prodotti

(art. 16, r.d. n. 1741 del 1940)

SEZIONE III - REQUISIZIONE DI BENI MOBILI

Art. 388

Cose mobili requisibili

(art. 17, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 389

Cose consumabili

(art. 18, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 390

Cose non consumabili

(art. 19, r.d. n. 1741 del 1940)

SEZIONE IV - REQUISIZIONE DI INVENZIONI

Art. 391

Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento

(artt. 20, 21, 22, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 392

Invenzione depositata in Italia

(art. 23, r.d. n. 1741 del 1940)

SEZIONE V - REQUISIZIONE DI SERVIZI

Art. 393

Servizi requisibili

(art. 24, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 394

Servizi di enti, società o associazioni

(art. 25, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 395

Obbligo di dare indicazioni

(art. 26, r.d. n. 1741 del 1940)

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 396

Precettazione

(art. 27, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 397

Cose deteriorabili

(art. 28, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 398

Effetti dell'ordine di requisizione

(art. 29, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 399

Risoluzione dei contratti stipulati anteriormente alla requisizione

(art. 30, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 400

Denuncia obbligatoria

(art. 31, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 401

Obblighi del Sindaco

(art. 32, r.d. n. 1741 del 1940)

SEZIONE VII - AUTORITÀ COMPETENTI

Art. 402



Autorità militari
(art. 33, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 403

Autorità civili
(art. 34, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 404

Commissioni di requisizione
(artt. 35, 36, 37, 38, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 405

Collaborazione con altri organi
(art. 39, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 406

Comunicazioni all'autorità civile e accordi per l'esecuzione
(art. 40, r.d. n. 1741 del 1940)

SEZIONE VIII - PROCEDIMENTO

Art. 407

Destinatari dell'ordine di requisizione
(art. 41, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 408

Contenuto dell'ordine di requisizione
(art. 42, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 409

Forma e notificazione dell'ordine di requisizione
(art. 43, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 410

Rilascio della ricevuta
(art. 44, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 411

Trasporto delle cose requisite
(art. 45, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 412

Processo verbale
(art. 46, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 413

Esecuzione d'ufficio
(art. 47, r.d. n. 1741 del 1940)

SEZIONE IX - REQUISIZIONI NELLA ZONA DELLE OPERAZIONI

Art. 414

Disposizioni generali
(art. 48, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 415

Commissioni di requisizione
(art. 49, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 416

Requisizioni per la Marina militare e per l'Aeronautica militare
(art. 50, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 417

Requisizione da parte dei comandanti di reparto
(art. 51, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 418

Casi di eccezionale urgenza



(art. 52, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 419

Modalità per l'esecuzione delle requisizioni

(art. 53, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 420

Commissioni di controllo

(art. 54, r.d. n. 1741 del 1940)

SEZIONE X - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ

Art. 421

Indennità

(art. 55, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 422

Indennità per aziende e stabilimenti

(art. 56, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 423

Indennità per immobili

(art. 57, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 424

Indennità per beni mobili requisiti in proprietà

(art. 58, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 425

Indennità per i mobili requisiti in uso

(art. 59, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 426

Indennità per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni

(art. 60, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 427

Indennità per requisizione di invenzioni

(art. 61, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 428

Indennità per requisizione di servizi

(art. 62, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 429

Fondi per il pagamento delle indennità

(art. 63, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 430

Modalità di pagamento

(art. 64, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 431

Quietanza del pagamento

(art. 65, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 432

Effetti della riscossione dell'indennità

(art. 66, r.d. n. 1741 del 1940)

SEZIONE XI - RESTITUZIONE DELLE COSE REQUISITE IN USO

Art. 433

Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti

(art. 67, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 434

Preavviso di restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento



(art. 68, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 435

Processo verbale di restituzione

(art. 69, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 436

Miglioria senza alterazione del bene

(art. 70, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 437

Miglioria con alterazione del bene

(art. 71, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 438

Nuove opere senza miglioria

(art. 72, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 439

Indennità speciale per il deprezzamento

(art. 73, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 440

Spese per il ripristino

(art. 74, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 441

Riscossione dei crediti dell'amministrazione

(art. 75, r.d. n. 1741 del 1940)

SEZIONE XII - TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 442

Tutela giurisdizionale

(art. 2, l. n. 246 del 1957)

SEZIONE XIII - DISPOSIZIONI PENALI

Art. 443

Omessa custodia di cose requisite

(art. 89, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 444

Omissione di denuncia o denuncia inesatta

(art. 90, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 445

Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione

(art. 91, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 446

Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti

(art. 92, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 447

Alterazione di documenti o notizie

(art. 93, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 448

Sottrazione o danneggiamento di cose requisite

(art. 94, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 449

Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento

(art. 95, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 450

Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni

(art. 96, r.d. n. 1741 del 1940)



Art. 451
Rifiuto di prestazione di servizi
(art. 97, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 452
Rifiuto di dare indicazioni
(art. 98, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 453
Reati più gravi
(art. 99, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 454
Competenza dei tribunali militari
(art. 100, r.d. n. 1741 del 1940)

Art. 455
Omissione di comunicazioni agli aventi diritto
(art. 101, r.d. n. 1741 del 1940)

CAPO II - DISCIPLINA SPECIALE DELLE REQUISIZIONI DI QUADRUPEDI, VEICOLI E NATANTI DI ACQUA DOLCE IN CASO DI GUERRA E IN ALTRE EVENIENZE STRAORDINARIE

SEZIONE I - AMBITO, OGGETTO E PROCEDIMENTO

Art. 456
Ambito e oggetto – Disciplina applicabile
(artt. 1, 17, 27, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 457
Capi non requisibili
(art. 2, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 458
Ambito territoriale e competenza
(art. 5, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 459
Effetti dell'ordine di requisizione
(art. 6, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 460
Obblighi dei destinatari della requisizione
(art. 7, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 461
Selezione dei capi da requisire
(art. 8, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 462
*Indennità di requisizione e altre somme spettanti in caso di requisizione in
proprietà*
(artt. 9 e 9-bis, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 463
Precettazione
(art. 10, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 464
Verbale
(art. 11, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 465
Requisizione in uso
(art. 12, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 466



Indennità di requisizione in uso
(art. 12-bis, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 467

Indennità in caso di trasformazione di requisizione in uso in requisizione in proprietà

(art. 13, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 468

Requisizione senza precettazione
(art. 14, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 469

Requisizione di prestazioni
(art. 15, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 470

Elevazione dell'indennità di requisizione
(art. 16, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 471

Disponibilità e sostituzione dei capi
(art. 19, r.d. n. 452 del 1926)

SEZIONE II - SANZIONI

Art. 472

Sanzioni penali
(artt. 22, 22-bis, 23-bis, 25-bis, r.d. n. 452 del 1926)

Art. 473

Competenza dei tribunali militari
(art. 25-bis, r.d. n. 452 del 1926)

CAPO III - DISCIPLINA SPECIALE DELLA REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE IN CASO DI GUERRA E IN ALTRE EVENIENZE STRAORDINARIE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 474

Presupposti e oggetto – Norme applicabili
(art. 4, r.d.l. n. 229 del 1936, conv. in l. n. 1145 del 1936; artt. 5, 6, 7, l. n. 1154 del 1939)

Art. 475

Navi e galleggianti esenti dalla requisizione
(art. 9, l. n. 1154 del 1939)

Art. 476

Competenza
(artt. 1, 6, l. n. 1154 del 1939; art. 12, r.d.l. n. 1836 del 1935)

Art. 477

Requisizione di unità per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie
(art. 2, l. n. 1154 del 1939)

Art. 478

Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti
(art. 3, l. n. 1154 del 1939)

Art. 479

Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio
(art. 8, l. n. 1154 del 1939)

Art. 480



Consegna dell'unità requisita
(art. 12, l. n. 1154 del 1939)

Art. 481

Risoluzione dei contratti anteriori alla requisizione
(art. 15, l. n. 1154 del 1939)

Art. 482

Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unità requisita
(art. 10, l. n. 1154 del 1939)

Art. 483

Determinazione e corresponsione delle indennità
(artt. 4 e 13, l. n. 1154 del 1939)

Art. 484

Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in proprietà
(art. 12, l. n. 1154 del 1939; art. 1, r.d. n. 1601 del 1941)

Art. 485

Riconsegna dell'unità requisita
(art. 14, l. n. 1154 del 1939)

Art. 486

Verbali

(art. 11, l. n. 1154 del 1939)

SEZIONE II - PERSONE IMBARCATE SULLE NAVI E SUI GALLEGGIANTI OGGETTO DI REQUISIZIONE

Art. 487

Contratto di arruolamento
(art. 16, l. n. 1154 del 1939)

Art. 488

Sbarco dell'equipaggio mercantile
(art. 17, l. n. 1154 del 1939)

Art. 489

Previdenza
(art. 18, l. n. 1154 del 1939)

Art. 490

Equipaggio mercantile imbarcato su unità requisite iscritte nel naviglio dello Stato
(art. 19, l. n. 1154 del 1939)

SEZIONE III - CAPITANO DELLA NAVE - COMMISSARIO STATALE - COMANDANTE MILITARE - LORO COADIUTORI

Art. 491

Capitano della nave
(art. 20, l. n. 1154 del 1939)

Art. 492

Commissario statale
(art. 21, l. n. 1154 del 1939)

Art. 493

Comandante militare
(art. 22, l. n. 1154 del 1939)

Art. 494

Assunzione del comando da parte del comandante militare
(art. 23, l. n. 1154 del 1939)

Art. 495

Doveri del personale imbarcato



(art. 24, l. n. 1154 del 1939)

Art. 496

Capitano marittimo con funzioni di comandante militare

(art. 25, l. n. 1154 del 1939)

Art. 497

Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile

(art. 26, l. n. 1154 del 1939)

Art. 498

Rappresentante delle Forze armate

(art. 27, l. n. 1154 del 1939)

Art. 499

Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato

(art. 28, l. n. 1154 del 1939)

SEZIONE IV - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI REQUISIZIONE IN PROPRIETÀ O IN USO

Art. 500

Indennità nel caso di requisizione in proprietà

(art. 29, l. n. 1154 del 1939)

Art. 501

Indennità nel caso di requisizione in uso

(art. 30, l. n. 1154 del 1939)

Art. 502

Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione

(art. 31, l. n. 1154 del 1939)

Art. 503

Pagamento dell'indennità di requisizione

(art. 32, l. n. 1154 del 1939; artt. 3 e 4, l. n. 797 del 1942)

Art. 504

Documenti giustificativi

(art. 33, l. n. 1154 del 1939)

Art. 505

Lavori e forniture urgenti

(art. 34, l. n. 1154 del 1939)

Art. 506

Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unità e sospensioni dell'indennità

(art. 35, l. n. 1154 del 1939)

Art. 507

Salvataggi e rimorchi

(art. 36, l. n. 1154 del 1939)

SEZIONE V - ATTO DI REQUISIZIONE - MODALITÀ DELLA CONSEGNA E DELLA RESTITUZIONE DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI REQUISITI

Art. 508

Autorità delegata per la consegna e la restituzione

(art. 37, l. n. 1154 del 1939)

Art. 509

Controllo dell'inventario

(art. 38, l. n. 1154 del 1939)

Art. 510



Verifica materiali di consumo

(art. 39, l. n. 1154 del 1939)

Art. 511

Verbale di consegna

(art. 40, l. n. 1154 del 1939; art. 4, r.d. n. 1601 del 1941)

Art. 512

Verbali di sospensione e di ripresa della requisizione in uso

(art. 42, l. n. 1154 del 1939)

Art. 513

Processo verbale di restituzione

(art. 43, l. n. 1154 del 1939)

Art. 514

Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali

(art. 44, l. n. 1154 del 1939)

Art. 515

Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni

(art. 45, l. n. 1154 del 1939)

SEZIONE VI - ASSICURAZIONI E AVARIE

Art. 516

Responsabilità dell'amministrazione che provvede alla requisizione

(art. 46, l. n. 1154 del 1939)

Art. 517

Indennità e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione

(art. 47, l. n. 1154 del 1939)

SEZIONE VII - SANZIONI PENALI E DISCIPLINARI

Art. 518

Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza

(art. 49, l. n. 1154 del 1939)

Art. 519

Sottrazione alla requisizione - Inosservanza dell'ordine di requisizione

(art. 50, l. n. 1154 del 1939)

Art. 520

Alterazione di nave o galleggiante requisiti

(art. 51, l. n. 1154 del 1939)

Art. 521

Documenti falsi o indicazioni non vere

(art. 52, l. n. 1154 del 1939)

Art. 522

Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti

(art. 53, l. n. 1154 del 1939)

Art. 523

Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano

(art. 54, l. n. 1154 del 1939)

Art. 524

Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal commissario statale o dal comandante militare

(art. 55, l. n. 1139 del 1954)

Art. 525

Applicazione di sanzioni penali più gravi

(art. 56, l. n. 1154 del 1939)



Art. 526
Competenza dei tribunali militari
(art. 58, l. n. 1154 del 1939)
Art. 527
Sanzioni disciplinari
(artt. 59 e 60, l. n. 1154 del 1939)



LIBRO TERZO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 528

Norme applicabili all'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa. Rinvio

Art. 529

Informatizzazione del Ministero della difesa

(art. 16, d.lgs. n. 39 del 1993; art. 27, l. n. del 2003; art. 1, co. 197 e 198, l. n. 311 del 2004; artt. 2 e 75, d.lgs. n. 82 del 2005; d.P.R. n. 68 del 2005)

Art. 530

Controlli. Rinvio

Art. 531

Inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza

(art. 1 e 4, co. 2, d.P.R. n. 83 del 2005)

Art. 532

Riutilizzo di documenti

(d.lgs. n. 36 del 2006)

Art. 533

Responsabilità del personale militare

(art. 55, co. 1, d.lgs. n. 165 del 2001)

Art. 534

Divieto di polizze assicurative

(art. 3, co. 59, l. n. 244 del 2007)

TITOLO II - ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 535

Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio

(artt. 195 e 196, d.lgs. n. 163 del 2006)

CAPO II - PROGRAMMAZIONE

Art. 536

Programmi

(art. 1, co. 1-3, l. n. 436 del 1988)

Art. 537

Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri

(art. 4, l. n. 436 del 1988)

CAPO III - SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI

Art. 538

Principi sulle procedure contrattuali

(art. 54, co. 10 e 11, l. n. 449 del 1997; art. 1, d.lgs. n. 496 del 1998)

Art. 539

Semplificazione in ordine a determinati pareri

(art. 2, co. 7, d.lgs. n. 496 del 1998)

Art. 540

Poteri di spesa

(art. 3, d.lgs. n. 496 del 1998)

Art. 541

Termini dei pagamenti

(art. 4, co. 1 e 3, d.lgs. n. 496 del 1998)



Art. 542

Contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma
(art. 5, co. 1 e 2, d.lgs. n. 496 del 1998)

Art. 543

Sostegno logistico dei contingenti impiegati in missioni internazionali
(art. 5, co. 3 e 4, d.lgs. n. 496 del 1998)

CAPO IV - PERMUTE

Art. 544

Permute
(art. 1, co. 568 e 569, l. n. 266 del 2005)

CAPO V - SERVIZIO DI MENSA

Art. 545

Servizio di vettovagliamento delle Forze armate
(art. 4, l. n. 419 del 1989; art. 63, co. 1-3, l. n. 388 del 2000)

CAPO VI - CONCESSIONI DI BENI

Art. 546

Concessioni per gli interventi di protezione sociale e per le attività connesse
(art. 5, co. 3 e 4, l. n. 559 del 1993)

TITOLO III - BILANCIO, NORME DI SPESA, FONDI DA RIPARTIRE

CAPO I - BILANCIO

SEZIONE I - FORMAZIONE DEL BILANCIO

Art. 547

Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi
(art. 45, l. n. 958 del 1986; art. 1, co. 4 e 5, l. n. 436 del 1988)

SEZIONE II - GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 548

Riassegnazione di entrate a bilancio
(art. 21, r.d. n. 263 del 1928)

SEZIONE III - GESTIONE DELLA SPESA

Art. 549

Somministrazione dei fondi
(artt. 10 e 11, r.d. n. 263 del 1928; art. 11, d.P.R. n. 1106 del 1955)

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 550

Fondo scorta
(artt. 17, 18 e 19, r.d. n. 263 del 1928)

CAPO II - NORME DI SPESA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 551

Speciale capitolo per particolari deficienze di cassa
(art. 39, r.d. n. 263 del 1928)

Art. 552

Spese di natura riservata
(art. 31, co. 1, d.P.R. n. 167 del 2006)

SEZIONE II - NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO I

Art. 553

Spese di funzionamento del Consiglio supremo della difesa
(art. 8, l. n. 624 del 1950)

Art. 554

Spese di funzionamento di organi consultivi
(art. 5, d.P.R. n. 88 del 2007; art. 29, co. 1, d.l. n. 223 del 2006)



Art. 555

Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza

(art. 1, co. 3, l. n. 380 del 1999; art. 5, d.P.R. n. 88 del 2007)

Art. 556

Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero

(artt. 10, 11 e 12, l. n. 838 del 1973)

Art. 557

Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa

(artt. 9, co. 4, lettera c), e 22, d.lgs. n. 300 del 1999)

Art. 558

Ordinamento giudiziario militare

(art. 17, l. n. 180 del 1981; art. 2, co. 603 e segg., l. n. 244 del 2007)

Art. 559

Funzionamento del Consiglio della magistratura militare

(artt. 1, co. 1, e 3, l. n. 561 del 1988; art. 1, co. 58, l. n. 266 del 2005; art. 2, co. 604, l. n. 244 del 2007)

Art. 560

Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento

(art. 4, co. 5, l. n. 185 del 1990)

Art. 561

Collegio medico legale

(art. 6, l. n. 913 del 1980)

Art. 562

Autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali

Art. 563

Spese di funzionamento

(r.d. n. 443 del 1927; d.P.R. n. 1478 del 1965; d.P.R. n. 1076 del 1976; d.P.R. n. 451 del 1990; d.lgs. n. 264 del 1997; d.lgs. n. 459 del 1997)

Art. 564

Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale

(art. unico, l. n. 267 del 2002)

SEZIONE III - NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO II

Art. 565

Norme di spesa per il patrimonio storico della prima guerra mondiale

(art. 11, l. n. 78 del 2001; art. 4, co. 179, l. n. 350 del 2003; art. 2, co. 387, l. n. 244 del 2007)

Art. 566

Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati

(art. 10, l. n. 204 del 1951; art. 3, co. 2, l. n. 60 del 1985; art. 30, co. 2, l. n. 3 del 2003; art. unico, co. 2, l. n. 48 del 2005)

Art. 567

Manutenzione degli alloggi di servizio, modalità di riscossione del canone e sua destinazione

(art. 4, co. 8, l. n. 497 del 1978)

Art. 568

Dotazioni finanziarie destinate agli indennizzi a privati e ai contributi a comuni e regioni



(art. 10, co. 1, l. n. 104 del 1990)

SEZIONE IV - NORME DI SPESA IN RELAZIONE AI LIBRI IV E V

Art. 569

Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

(art. 120, co. 1, l. n. 113 del 1954)

Art. 570

Copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare

(art. 4, co. 1 e 2, l. n. 203 del 1954; art. 3, co. 1, l. n. 1327 del 1956; art. 4, l. n. 693 del 1984)

Art. 571

Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della medaglia al merito aeronautico

(art. 6, co. 1, l. n. 367 del 1966)

Art. 572

Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane

(art. 2, co. 1, l. n. 995 del 1970; art. 1, co. 102, l. n. 662 del 1996; art. 39-vicies semel, co. 40, d.l. n. 273 del 2005)

Art. 573

Copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riordino della banda musicale dell'Arma dei carabinieri

(art. 40, d.lgs. n. 78 del 1991)

Art. 574

Oneri per il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate

(art. 41, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 55, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 575

Oneri per l'attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli

(art. 30-bis, co. 3, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 6, l. n. 86 del 2001)

Art. 576

Oneri per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

(art. 38, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 577

Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

(art. 26, co. 1, d.lgs. n. 82 del 2001)

Art. 578

Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri

(art. 32, co. 1, d.lgs. n. 83 del 2001)



Art. 579

Oneri per le consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri
(art. 21, co. 1, l. n. 448 del 2001; art. 34, co. 8, l. n. 289 del 2002; art. 3, co. 70, l. n. 350 del 2003; art. 1, co. 515, l. n. 296/2006)

Art. 580

Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia

(art. 4, co. 1, l. n. 295 del 2002; art. 3, co. 155, l. n. 350/2003; art. 1, co. 566, l. n. 311 del 2004)

Art. 581

Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate

(artt. 3, co. 1, lettera a), 8, co. 2 e 3, e tabella A, l. n. 331 del 2000; art. 31, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 1, co. 570, l. n. 296 del 2006; art. 2, co. 71, l. n. 244 del 2007)

Art. 582

Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma

(art. 23, co. 2, 32, co. 1, e tabella C, l. n. 226 del 2004; art. 1, co. 570, l. n. 296 del 2006; art. 2, co. 71, l. n. 244 del 2007)

Art. 583

Riduzione di oneri per le Forze armate

(art. 65, d.l. n. 112 del 2008)

Art. 584

Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto

(art. 28, co. 1, 32, co. 2, e tabella E, l. n. 226 del 2004; art. 2, comma 230, l. n. 244 del 2007)

Art. 585

Oneri per il reclutamento di personale docente presso le scuole di lingue estere

(artt. 1, co. 4, l. n. 79 del 2006)

Art. 586

Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale

(art. 90, l. n. 512 del 1961)

SEZIONE V - NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO VI

Art. 587

Trattamento economico del personale militare

(art. 13, l. n. 231 del 1990)

Art. 588

Omogeneizzazione per le Forze armate

(art. 4, l. n. 295 del 2002; art. 5, l. n. 86 del 2001)

Art. 589

Incentivi al personale delle Forze armate addetto al controllo del traffico aereo

(art. 3, l. n. 365 del 2003)

Art. 590

Indennità di impiego operativo

(art. 24, co. 1, l. n. 78 del 1983)

Art. 591

Trattamento economico di missione e di trasferimento



(art. 33, l. n. 836 del 1973; art.19, l. n. 417 del 1978)

Art. 592

Trasferimento d'autorità del personale della Marina militare

(art. 6, l. n. 35 del 1974)

Art. 593

Indennità di lungo servizio all'estero

(art. 12, l. n. 642 del 1961)

Art. 594

Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche

(art. 19, l. n. 838 del 1973)

Art. 595

Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa

(art. 2, co. 458, 459 e 460, l. n. 244 del 2007)

SEZIONE VI - NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO VII

Art. 596

Speciale elargizione per i familiari di militari vittime del servizio

(art. 9, l. n. 308 del 1981; art. 4, l. n. 280 del 1991)

Art. 597

Pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine militare d'Italia

(art. 6, l. n. 831 del 1969; art. 3, l. n. 90 del 1986)

Art. 598

Indennizzo privilegiato aeronautico

(art. 2, l. n. 1250 del 1964; art. 4, l. n. 280 del 1981)

Art. 599

Assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare

(art. 3, l. n. 199 del 1991)

Art. 600

Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate

(art. 7, d.l. n. 325 del 1993)

Art. 601

Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace

(art. 3, l. n. 437 del 1991)

Art. 602

Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio

(art. 2, co. 78 e 79, l. n. 244 del 2007; art. 7 e 8, d.P.R. n. 37 del 2009)

SEZIONE VII - NORME DI SPESA IN RELAZIONE A SPECIFICI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 603

Limiti di impegno per prototipi di sistemi e apparati per unità navali di futura generazione

(art. 8, co. 3, lettera c), l. n. 413 del 1998)

Art. 604

Rifinanziamento dei programmi di investimento

(art. 50, co. 1, lettera h), l. n. 448 del 1998)

Art. 605

Programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico



(art. 145, co. 4, l. n. 388 del 2000)

Art. 606

Prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze

(art. 1, co. 570 e 571, l. n. 266 del 2005)

Art. 607

Altre spese di investimento

(d.lgs. n. 264 del 1997; l. n. 204 del 2008)

CAPO III - FONDI DA RIPARTIRE

SEZIONE I - NORME DI RINVIO E FONDI DA RIPARTIRE DI CARATTERE GENERALE

Art. 608

Normativa generale sui fondi da ripartire. Rinvio

Art. 609

Fondi di incentivazione del personale militare e civile

(d.lgs. n. 195 del 1995; artt. 40 e 45, d.lgs. n. 165 del 2001)

Art. 610

Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi

(art. 23, l. n. 289 del 2002)

Art. 611

Fondo da ripartire per finalità per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio

(art. 2, co. 615, 616 e 617, l. n. 244 del 2007)

SEZIONE II - FONDI DA RIPARTIRE DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA DIFESA

Art. 612

Fondo a disposizione

(artt. 20 e 44, r.d. n. 263 del 1928; art. 7, l. n. 1958 del 1932)

Art. 613

Incremento del fondo per l'incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa

(art. 4-bis, co. 1 e 3, d.l. n. 3 del 2005; artt. 4, co. 11, e 7, co. 1, lett. b-bis), d.l. n. 8 del 2008)

Art. 614

Fondo per esigenze di difesa nazionale

(art. 1, co. 896, l. n. 296 del 2006; art. 60, co. 12, d.l. n. 112 del 2008)

Art. 615

Fondo per l'efficienza dello strumento militare

(art. 1, co. 1238, l. n. 296 del 2006; art. 2, co. 72, l. n. 244 del 2007)

Art. 616

Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali

(art. 1, co. 181, l. n. 244 del 2007)

Art. 617

Fondo per le missioni internazionali

(art. 1, co. 2, d.l. n. 248 del 2007)

Art. 618

Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio



(art. 27, co. 13-ter.2, ultimo periodo, e 13-ter.3, d.l. n. 269 del 2003, come novellati dall'art. 14-bis, co. 1, lettere c) e d), e co. 4, d.l. n. 112 del 2008)

Art. 619

Fondo per esigenze prioritarie della difesa

(art. 60, co. 8-bis, d.l. n. 112 del 2008; art. 16, co. 2-bis, d.l. n. 78 del 2009)



LIBRO QUARTO - PERSONALE MILITARE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DEI MILITARI

Art. 620

Acquisto dello stato di militare

(art. 1, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 1, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 1, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 7, d.P.R. n. 237 del 1964; art. 2, l. n. 382 del 1978; artt. 1, 6 e 55, co. 1, d.P.R. n. 545 del 1986; art. 1, co. 6, l. n. 331 del 2000; art. 12, co. 2 e 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 621

Perdita dello stato di militare

(art. 28 c.p.m.p.; art. 31 c.p.m.g.; art. 6, d.P.R. n. 237 del 1964; art. 32 quinquies c.p.)

Art. 622

Personale militare femminile

(art. 32, d.lgs. n. 198 del 2006)

Art. 623

Rapporti con la legge penale militare

Art. 624

Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed altri ordinamenti speciali

(artt. 3 co. 1, 6 co. 5, 15 co. 1, 21 co. 3, 28 co. 8, d.lgs. n. 165 del 2001)

CAPO II - GERARCHIA MILITARE

Art. 625

Gerarchia e subordinazione

(artt. 4 e 10, co. 1, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 626

Categorie di militari

(art. 1, co. 2, l. n. 113 del 1954; art. 1, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 1, co. 2, l. n. 1168 del 1961; art. 3, d.P.R. n. 545 del 1986; art. 2, co. 5, l. n. 53 del 1989; art. 23, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 627

Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali

(tabella A, art. 1, co. 5, d. lgs. n. 490 del 1997)

Art. 628

Successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali

(tabella A/2, artt. 3, co. 1 e 2, 6-bis, co. 6, e 12, d.lgs. n. 196 del 1995; tabella A, art. 1, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 629

Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati

(tabella A/1, art. 2, co. 1, e 12, d.lgs. n. 196 del 1995; tabella A, art. 2, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 630

Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa

(art. 13, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 631

Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile

(art. 32, d.lgs. n. 298 del 2000; tabella A, d.lgs. n. 198 del 1995)

TITOLO II - RECLUTAMENTO



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 632

Reclutamento

Art. 633

Programmazione dei reclutamenti

(art. 39, co. 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter, l. n. 449 del 1997)

Art. 634

Requisiti generali per il reclutamento

(art. 17, co. 2, l. n. 382 del 1978; art. 61, l. n. 212 del 1983; art. 3, co. 2, l. n. 224 del 1986; art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 5, co. 1 e 2, e 15, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 198 del 1995; art. 3, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 5, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 23, co. 2 e 3, d.lgs. n. 215 del 2001; artt. 4 e 11, co. 1, l. n. 226 del 2004; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 198 del 2006)

Art. 635

Obiettori di coscienza

(art. 15, co. 7, 7-bis e 7-ter, l. n. 230 del 1998)

Art. 636

Divieto di discriminazione

Art. 637

Mancanza dei requisiti

(art. 127, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 3 del 1957; art. 15, co. 3, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 638

Reclutamento volontario femminile

(art. 1, co. 6 e 9, l. n. 380 del 1999; art. 33, co. 1, d.lgs. n. 198 del 2006)

Art. 639

Accertamento dell'idoneità psicofisica

(art. 1, co. 5, l. n. 380 del 1999)

Art. 640

Accertamento dell'idoneità attitudinale

(art. 53, co. 6, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 641

Revoca e sospensione dei concorsi

Art. 642

Conferimento di posti disponibili agli idonei

(artt. 3, co. 3, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 643

Commissioni di concorso

(art. 5, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 298 del 2000)

CAPO II - UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 644

Requisiti speciali

(art. 3, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 645

Norme generali sui concorsi

(artt. 3, co. 2-4, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 5, co. 2 e 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 646

Età per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari



(art. 4, co. 2 e 3, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 6, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)
Art. 647

Posti riservati nelle accademie

(art. 16, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 34, l. n. 191 del 1975; art. 4, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 13, d.m. n. 302 del 2000; art. 6, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 648

Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie

(art. 1, l. n. 79 del 1980; art. 38, co. 6 e 7, l. n. 958 del 1986)

Art. 649

Alimentazione ordinaria dei ruoli normali

(art. 4, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 6, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 650

Alimentazione straordinaria dei ruoli normali

(art. 4, co. 4 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 6, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 651

Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali

(artt. 24, co. 3 e 4, e 25, co. 4 e 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

SEZIONE II - UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 652

Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali

(art. 4, co. 6, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 653

Alimentazione dei ruoli speciali

(art. 5, co. 1-5 e 5-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 654

Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli

(art. 58, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 655

Alimentazione straordinaria del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica

(art. 54, co. 4-ter e 4-quater, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 656

Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali dei Corpi sanitari

(art. 58, co. 15, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 657

Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi per ufficiali dei ruoli speciali

(artt. 24, co. 3, 25, co. 4, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 658

Immissioni in ruolo

(artt. 6 e 65, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 659

Ripartizione in specialità degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica

(art. 65, co. 13, e 67, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE III - UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 660

Condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale

(art. 6, co. 3 e 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 661



Alimentazione del ruolo speciale
(art. 7, co. 1, 2, 3 e 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 662

Alimentazione del ruolo tecnico-logistico
(art. 8, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 663

Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi
(artt. 24, co. 4, e 25, co. 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 664

Immissioni in ruolo

(art. 65, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997; artt. 9 e 35, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

SEZIONE IV - CONCORSI RISERVATI AGLI UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

Art. 665

Bandi di concorso

(art. 18, l. n. 224 del 1986)

Art. 666

Commissioni di concorso

(art. 19, l. n. 224 del 1986)

Art. 667

Elementi di valutazione

(art. 20, co. 1-5, l. n. 224 del 1986)

Art. 668

Nomina nel servizio permanente

(art. 20, co. 6-8, l. n. 224 del 1986)

Art. 669

Concorsi straordinari

(art. 59, d.lgs. n. 490 del 1997)

CAPO III - UFFICIALI AUSILIARI

SEZIONE I - UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA

Art. 670

Requisiti speciali

(art. 23, co. 1-3, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 671

Norme generali sui concorsi

(art. 23, co. 5 e 5-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

SEZIONE II - UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 672

Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento

(art. 4, co. 1-3 e 5, r.d. n. 819 del 1932; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 22, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 25, co. 6 e 7, lett c), d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 673

Reclutamento in servizio di prima nomina

(art. 12, l. n. 958 del 1986; art. 1, co. 105, l. n. 662 del 1996; art. 22, co. 1, lett b), d.lgs. n. 215 del 2001)

SEZIONE III - UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

Art. 674

Reclutamento nell'Aeronautica

(art. 3, co. 1 e 2, l. n. 224 del 1986)



Art. 675

Reclutamento nelle altre Forze armate
(art. 68, co. 6-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 676

Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari
(art. 26, co. 1-4 e 4-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

CAPO IV - MARESCIALLI E ISPETTORI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 677

Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori
(art. 11, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 678

Limiti di età
(art. 11, co. 2, lett. a), numero 6), d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14, co. 4, d.lgs. n. 198 del 1995)

SEZIONE II - MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 679

Alimentazione dei ruoli dei marescialli
(art. 11, co. 1-3, d.lgs. n. 196 del 1995)

SEZIONE III - ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 680

Alimentazione del ruolo degli ispettori
(art. 14, co. 1, 2, 3, 5 e 6, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 6, co. 4, l. n. 78 del 2000)

Art. 681

Ammissione al corso biennale
(art. 15, co. 1 e 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 682

Ammissione al corso annuale
(art. 16, co. 1-3, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 683

Prove concorsuali
(art. 17, co. 1-4, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 684

Commissione d'esame
(art. 18, co. 1-3, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 685

Valutazione delle prove scritta ed orale e formazione della graduatoria di merito

(art. 19, co. 1-6 e 6-bis, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 686

Prova facoltativa
(art. 20, co. 1-3, d.lgs. n. 198 del 1995)

CAPO V - SERGENTI E SOVRINTENDENTI

Art. 687

Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti
(art. 10, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 11, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 688

Alimentazione dei ruoli dei sergenti



(art. 10, co. 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 689

Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti

(art. 11, co. 1-5, d.lgs. n. 198 del 1995)

CAPO VI - ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DEL REGGIMENTO CORAZZIERI

Art. 690

Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri

(art. 26, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 691

Commissione d'esame

(art. 27, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 692

Nomina a vice brigadiere

(art. 28, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 693

Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri

(art. 29, d.lgs. n. 198 del 1995)

CAPO VII - RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI

SEZIONE I - VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

Art. 694

Requisiti

(art. 4, l. n. 226 del 2004)

Art. 695

Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno

(art. 6, l. n. 226 del 2004)

Art. 696

Incentivi per il reclutamento volontario

(art. 10, l. n. 226 del 2004)

SEZIONE II - VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

Art. 697

Requisiti

(art. 11, co. 1 e 4, l. n. 226 del 2004)

Art. 698

Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale

(artt. 13, co. 1, e 14, co. 2, l. n. 226 del 2004)

SEZIONE III - NORME COMUNI AL RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

Art. 699

Riservatari

(art. 12, co. 7-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 700

Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(art. 18, co. 1 e 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

SEZIONE IV - VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 701

Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente

(art. 13, co. 2 e 3, l. n. 226 del 2004)

Art. 702

Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate



(art. 6, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 82 del 2001; art. 1, l. n. 93 del 2009)

CAPO VIII - CARABINIERI

Art. 703

Alimentazione del ruolo

(art. 2, co. 3, e 4, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 704

Requisiti speciali

(art. 5, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 705

Bandi di arruolamento

(art. 6, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 706

Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri

(art. 7, co. 2 e 3, d.lgs. n. 198 del 1995)

CAPO IX - ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI

Art. 707

Ammissione alle scuole militari

(art. 3, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 9, co. 1 e 2, d.m. n. 302 del 2000; art. 11, d.m. 15 maggio 2006, n. 212)

Art. 708

Requisiti per l'ammissione

(art. 4, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 9, co. 3, d.m. n. 302 del 2000)

Art. 709

Svolgimento del concorso

(art. 5, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 9, co. 1, d.m. n. 302 del 2000; art. 12, d.m. n. 212 del 2006)

Art. 710

Graduatorie di merito

(art. 6, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 9, co. 4-6, d.m. n. 302 del 2000; art. 13, co. 1-4, d.m. n. 212 del 2006)

Art. 711

Allievi stranieri

(art. 18, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 14, d.m. n. 302 del 2000)

TITOLO III - FORMAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 712

Formazione

Art. 713

Personale femminile in formazione

(art. 33 e 34, co. 3, d.lgs. n. 198 del 2006)

Art. 714

Corsi di formazione militare

(art. 2, co. 4-quinquies, d.lgs. n. 464 del 1997)

Art. 715

Ammissione ai corsi di militari stranieri

(art. 1, l. n. 995 del 1970)

CAPO II - UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 716

Formazione universitaria degli ufficiali

(art. 2, co. 3, d.lgs. n. 464 del 1997)



Art. 717

Formazione degli ufficiali dei ruoli normali

(art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 464 del 1997; art. 4, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 6, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 718

Prosecuzione degli studi universitari

(art. 2, co. 3, d.lgs. n. 464 del 1997)

Art. 719

Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali

(art. 4, co. 7-9, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 720

Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

(art. 5, co. 5 e 6, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 721

Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

(art. 7, co. 1-7, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 2, l. n. 42 del 2000)

SEZIONE II - UFFICIALI DELL'ESERCITO

Art. 722

Corso di applicazione

(art. 25, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 723

Mancato superamento del corso di applicazione

(art. 25, co. 3, 5 e 6, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 724

Mancato transito nei ruoli speciali

(art. 29, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE III - UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

Art. 725

Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

(art. 26, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 726

Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali

(art. 27, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 727

Mancato transito nei ruoli speciali

(art. 29, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE IV - UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 728

Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali

(art. 28, co. 1-6 e 12, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 729

Mancato completamento degli iter formativi

(art. 28, co. 7-11, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 730

Mancato transito nei ruoli speciali

(art. 29, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE V - UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI



Art. 731

Corso di applicazione

(art. 25, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 20, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 732

Mancato superamento dei corsi di applicazione

(art. 20, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 733

Corso applicativo per ufficiali del ruolo speciale

(art. 7, co. 2 e 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 734

Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico-logistico

(art. 8, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 735

Obblighi di servizio

(art. 10, co. 1-3, d.lgs. n. 298 del 2000)

CAPO III - UFFICIALI AUSILIARI

SEZIONE I - UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA

Art. 736

Corsi di formazione

(art. 23, co. 5, lett. a), e 10, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 737

Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado

(art. 23, co. 6 e 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 738

Mancato superamento degli esami di fine corso

(art. 23, co. 8 e 9, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 739

Dimissioni dai corsi

(art. 23, co. 9, d.lgs. n. 215 del 2001)

SEZIONE II - UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

Art. 740

Corsi di pilotaggio e di navigatore

(art. 4, l. n. 224 del 1986)

Art. 741

Nomina

(art. 5, co. 1, l. n. 224 del 1986)

Art. 742

Obblighi di servizio

(artt. 3, co. 3 e 4, 9, co. 1, l. n. 224 del 1986)

Art. 743

Mancato superamento del corso

(artt. 5, co. 2, 9, co. 3, l. n. 224 del 1986)

Art. 744

Dimissioni dal corso

(art. 5, co. 3, l. n. 224 del 1986)

Art. 745

Reimpiego del personale che non supera il corso o ne viene dimesso

(art. 6, co. 1-3, l. n. 224 del 1986)

Art. 746



Ammissione ai corsi di pilotaggio e di navigatore degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri
(art. 9, co. 1 e 3, l. n. 224 del 1986)

SEZIONE III - UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 747

Corsi di formazione

(art. 13, l. n. 958 del 1986; art. 34, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 22, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 215 del 2001)

CAPO IV - FORMAZIONE SUPERIORE DEGLI UFFICIALI

SEZIONE I - CORSI DI STATO MAGGIORE

Art. 748

Corso superiore di stato maggiore interforze

(art. 4, co. 2-6, d.lgs. n. 464 del 1997)

Art. 749

Ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze

(art. 30, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 750

Corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici

(art. 65, co. 14, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 35, co. 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 751

Corsi di stato maggiore

(art. 4, co. 8 e 13-bis, d.lgs. n. 464 del 1997)

SEZIONE II - CORSO D'ISTITUTO PER UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 752

Corso d'istituto

(art. 29, d.lgs. n. 297 del 2000)

SEZIONE III - MEDICI MILITARI

Art. 753

Formazione specifica in medicina generale

(artt. 21 e 24, co. 1 e 4, e 42, d.lgs. n. 368 del 1999)

Art. 754

Formazione specialistica

(artt. 35, co. 1-3, e 42, co. 1, d.lgs. n. 368 del 1999)

Art. 755

Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione

(artt. 2, co. 1, e 3, co. 1 e 2, l. n. 912 del 1980; art. 7, co. 8-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

CAPO V - MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 756

Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità

(artt. 7, co. 1 e 2, e 23, l. n. 212 del 1983)

Art. 757

Svolgimento dei corsi e nomina nel grado

(art. 11, co. 4, 6, 7 e 8, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 758

Speciali obblighi di servizio



(art. 2, co. 1, l. n. 590 del 1975; art. 11, co. 9, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 759

Stato giuridico degli allievi marescialli

(art. 39, co. 15-bis, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 760

Cause di proscioglimento

(artt. 9 e 10, l. n. 212 del 1983; art. 2, co. 4-quinquies, d.lgs. n. 464 del 1997)

Art. 761

Equipollenza dei titoli conseguiti

(art. 52, l. n. 212 del 1983)

CAPO VI - ISPETTORI

Art. 762

Formazione iniziale

(art. 14, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 763

Svolgimento del corso biennale

(art. 22, co. 1-3 e 6, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 764

Svolgimento del corso annuale

(art. 23, co. 1 e 4, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 765

Stato giuridico dei frequentatori

(art. 21, co. 1 e 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 766

Ferma quadriennale

(art. 3, l. n. 53 del 1989)

Art. 767

Dimissioni dai corsi

(artt. 11, co. 8 e 9, 22, co. 4 e 5, e 23, co. 2 e 3, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 768

Nomina a maresciallo

(art. 24, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 769

Sospensione dalla nomina a maresciallo

(artt. 24-bis e 35, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

CAPO VII - SERGENTI

Art. 770

Corso di aggiornamento e formazione professionale

(art. 10, co. 1 e 3, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 771

Stato giuridico degli allievi sergenti

(art. 39, co. 15-bis, d.lgs. n. 196 del 1995)

CAPO VIII - SOVRINTENDENTI

Art. 772

Corso di aggiornamento e formazione professionale

(art. 11, co. 1, lett. a), e 4, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 773

Corso di qualificazione

(art. 11, co. 1, lett. b), e 5, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 774



Stato giuridico dei frequentatori
(art. 11, co. 10, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 775

Dimissioni dai corsi
(art. 11, co. 7-9, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 776

Nomina nel grado
(art. 11, co. 6, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 777

Sospensione dalla nomina a vice brigadiere
(artt. 24-bis e 35, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

CAPO IX - VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

Art. 778

Formazione dei volontari in ferma prefissata
(art. 12-ter, co. 1, 12-quater, co. 13, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 779

Speciali obblighi di servizio per i volontari
(art. 1, l. n. 590 del 1975)

CAPO X - CARABINIERI

Art. 780

Formazione dei carabinieri
(art. 7, co. 1, lett. a), 4 e 6, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 781

Ferma quadriennale degli allievi carabinieri
(art. 3, l. n. 53 del 1989)

Art. 782

Sospensione dalla nomina a carabiniere
(artt. 24-bis e 35, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

CAPO XI - ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI

Art. 783

Corsi di studio
(art. 2, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 9, co. 8, d.m. n. 302 del 2000; art. 13, co. 5, d.m. n. 212 del 2006)

Art. 784

Retta annuale e spese di cancelleria
(artt. 9-15, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 9, co. 8, d.m. n. 302 del 2000; art. 13, co. 5, d.m. n. 212 del 2006)

Art. 785

Ferma speciale volontaria
(art. 17, d.P.R. n. 950 del 1956; nota alla tabella allegata alla l. n. 958 del 1986; art. 38, Convenzione sui diritti del fanciullo; art. 3 Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo; art. 9, co. 8 e 12, co. 3, d.m. n. 302 del 2000; art. 13, co. 5, e 17, co. 3, d.m. n. 212 del 2006)

Art. 786

Cause di rinvio dalle scuole militari
(artt. 7 e 8, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 10, co. 5, d.m. n. 302 del 2000; art. 16, d.m. n. 212 del 2006)

TITOLO IV - RUOLI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I - NORME GENERALI SUI RUOLI

Art. 787



Ruoli

(art. 14, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 11, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 8, d.P.R. n. 237 del 1964; art. 2, co. 1, l. n. 53 del 1989)

Art. 788

Ruoli degli ufficiali in congedo

(art. 2, co. 4 d.lgs. n. 490 del 1997; art. 2, co. 5, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 789

Organici

(art. 2, co. 2, l. n. 53 del 1989; art. 3, co. 3, l. n. 216 del 1992; art. 1, co. 2, lett. c), numero 2), l. n. 78 del 2000; art. 1, co. 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 790

Iscrizione in ruolo

(artt. 7 e 8, d.P.R. n. 237 del 1964; artt. 9, co. 2, 10, co. 2, e 11, co. 4 e 8, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 7, co. 1, lett. a), 11, co. 6, e 24, d.lgs. n. 198 del 1995; artt. 4, co. 8, 5, co. 5 e 5-bis, d.lgs. n. 490 del 1997; artt. 6, co. 1 e 2, 7, co. 2, lett. a), e 8, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 791

Cancellazione dai ruoli

Art. 792

Riammissione in ruolo

(art. 12, l. n. 113 del 1954; art. 9, l. n. 599 del 1954; art. 7, co. 2-bis, l. n. 53 del 1989; art. 30, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 793

Transito tra ruoli

Art. 794

Trasferimento tra ruoli

(artt. 8, 9 e 14, co. 2, l. n. 113 del 1954; art. 6, co. 2 e 3, e 11, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

SEZIONE II - NORME GENERALI SUGLI ORGANICI

Art. 795

Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

(artt. 2, co. 1, e 29, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 796

Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

(tabella A, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 797

Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri

(artt. 2, co. 2, 9, co. 3, e 12, co. 3, d.lgs. n. 198 del 1995; tabelle 1, 2 e 3, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 21, co. 1, l. n. 448 del 2001; art. 34, co. 8, l. n. 289 del 2002; art. 3, co. 70, l. n. 350 del 2003; art. 1, co. 541, l. n. 311 del 2004)

Art. 798

Ufficiali in soprannumero agli organici

(art. 1, l. n. 1638 del 1951; art. 1, co. 6, l. n. 404 del 1990; art. 65, co. 10 e 11, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 799

Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali

(art. 68, co. 4 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 35, co. 4, d.lgs. n. 298 del 2000)



Art. 800

Organici stabiliti con legge di bilancio

(art. 15, l. n. 224 del 1986; art. 6, co. 1-bis, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 21, co. 3, d.lgs. n. 215 del 2001)

CAPO II - RUOLI D'ONORE

Art. 801

Iscrizione nei ruoli d'onore

(art. 116, l. n. 113 del 1954; art. 92, l. n. 599 del 1954; art. 1 e 7, l. n. 17 del 1986; art. 13-quater, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 802

Iscrizione di graduati e militari di truppa

(articolo unico, co. 1, l. n. 29 del 1973)

Art. 803

Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile

(art. 1, l. n. 79 del 1989)

Art. 804

Personale al quale è riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra

(art. 5, l. n. 17 del 1986)

CAPO III - ESERCITO

Art. 805

Militari dell'Esercito italiano

Art. 806

Ruoli del personale in servizio permanente

(art. 5, co. 2, d.lgs. n. 78 del 1991; artt. 1 e 3, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 2, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 807

Organici dei generali e dei colonnelli

CAPO IV - MARINA MILITARE

SEZIONE I - RUOLI E ORGANICI

Art. 808

Militari della Marina militare

(art. 65, co. 13, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 809

Ruoli del personale in servizio permanente

(art. 5, co. 2, d. lgs. n. 78 del 1991; artt. 1 e 3 d.lgs. n. 196 del 1995; art. 2, co. 2 d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 810

Organici degli ammiragli e dei capitani di vascello

SEZIONE II - ORGANICI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 811

Organici degli ufficiali e dei sottufficiali

(art. 3, co. 3, d.lgs. n. 196 del 1995; tabella 2, quadri VI e XII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 812

Dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto

(art. 27, co. 3, l. n. 226 del 2004)

CAPO V - AERONAUTICA MILITARE

Art. 813

Militari dell'Aeronautica militare

(art. 67, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)



Art. 814

Ruoli del personale in servizio permanente

(art. 5, co. 2, d. lgs. n. 78 del 1991; artt. 1 e 3 d.lgs. n. 196 del 1995; art. 2, co. 3 d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 815

Disposizioni speciali per alcuni ruoli

Art. 816

Organici dei generali e dei colonnelli

CAPO VI - ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I - RUOLI

Art. 817

Militari dell'Arma dei carabinieri

Art. 818

Ruoli del personale in servizio permanente

(artt. 5, co. 2, e 9, d. lgs. n. 78 del 1991; artt. 1, 9 e 12, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 2, co. 1, e 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 819

Modifiche al ruolo tecnico-logistico

(art. 35, co. 5, d.lgs. n. 298 del 2000)

SEZIONE II - ORGANICI

Art. 820

Organici dei generali e dei colonnelli

Art. 821

Organici del ruolo dei sovrintendenti

(art. 9, co. 4, d.lgs. n. 198 del 1995)

SEZIONE III - FORZA EXTRAORGANICA

Art. 822

Contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

(art. 33, co. 1, l. n. 400 del 1988)

Art. 823

Contingente per la tutela del lavoro

(art. 16, d.P.R. n. 520 del 1955; art. 9-bis, co. 14, d.l. n. 510 del 1996; art. 62, l. n. 144 del 1999; art. 1, co. 571, l. n. 296 del 2006)

Art. 824

Contingente per la tutela del patrimonio culturale

(art. 3, co. 1, l. n. 513 del 1999; art. 5, l. n. 400 del 2000)

Art. 825

Contingente per la tutela dell'ambiente

(art. 2, l. n. 179 del 2002; art. 1, co. 574, l. n. 296 del 2006)

Art. 826

Contingente per la tutela della salute

(art. 3, d.l. n. 202 del 2005)

Art. 827

Contingente per la Banca d'Italia

(artt. 1, 2 e 3, e tabella allegata, l. n. 21 del 1982)

CAPO VII - TRANSITO TRA RUOLI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

SEZIONE I - UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 828

Concorsi per i ruoli normali



(art. 30, co. 1-6, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 829

Transito per perdita di requisiti specifici

(art. 30, co. 7-9, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 830

Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

(art. 56, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 831

Disposizioni comuni

(art. 30, co. 10 e 11, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE II - UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 832

Transito dal ruolo speciale al ruolo normale

(art. 21, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 833

Transito dal ruolo normale al ruolo speciale

(art. 56, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 29, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

CAPO VIII - COMPITI DEL PERSONALE MILITARE

SEZIONE I - PERSONALE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 834

Generali, colonnelli e gradi corrispondenti

Art. 835

Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondente

(art. 2, l. n. 295 del 2002)

Art. 836

Appartenenti al ruolo dei marescialli

(art. 6 e 6-bis, co. 5, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 837

Appartenenti al ruolo dei sergenti

(art. 5, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 838

Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente

(art. 4, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 839

Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma

(art. 12-ter, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 840

Particolari compiti del personale sottufficiali, graduati e militari di truppa

(art. 39, co. 15-ter, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12-bis, co. 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

SEZIONE II - PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 841

Generali di corpo d'armata

(art. 26, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 842

Generali di divisione, di brigata e colonnelli

(art. 27, co. 1, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 843



Ufficiali sino al grado di tenente colonnello
(art. 27, co. 2, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 844

Ufficiali del ruolo tecnico-logistico
(art. 33, co. 5, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 845

Appartenenti al ruolo degli ispettori
(art. 13, co. 2-4 e 4-bis, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 846

Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
(art. 10, co. 2-4, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 847

Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri
(art. 3, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

TITOLO V - STATO GIURIDICO E IMPIEGO

CAPO I - IL GRADO

SEZIONE I - ATTRIBUZIONE E REVOCA DEL GRADO

Art. 848

Grado dei militari
(art. 4, l. n. 113 del 1954)

Art. 849

Conferimento del grado
(art. 1, co. 2, e 4, l. n. 113 del 1954; art. 1, co. 2, e 4, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 9, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 4, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 850

Revoca del grado
(art. 2, l. n. 113 del 1954; art. 2, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

SEZIONE II - ANZIANITÀ DI GRADO

Art. 851

Anzianità
(art. 5, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 5, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 852

Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie
(art. 31, co. 2, l. n. 224 del 1986; art. 33, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 853

Anzianità assoluta
(art. 5, co. 2, e 6, l. n. 113 del 1954; art. 5, co. 2, e 6, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 854

Anzianità relativa
(art. 5, co. 3, e 7, l. n. 113 del 1954; art. 5, co. 3, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 855

Detrazioni di anzianità
(art. 10, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 7 e 8, l. n. 599 del 1954; art. 7, co. 1-3, l. n. 53 del 1989; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 856

Calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali



(art. 10, co. 2 e 11, l. n. 113 del 1954)

Art. 857

Rettifiche di anzianità

(art. 13, l. n. 113 del 1954; art. 10, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

SEZIONE III - PERDITA DEL GRADO

Art. 858

Cause di perdita del grado

(art. 70, l. n. 113 del 1954; art. 60, l. n. 599 del 1954; art. 34, l. n. 1168 del 1961; art. 15, d.P.R. n. 237 del 1964; art. 1, l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 859

Dimissioni volontarie

(art. 70, co. 1, n. 1), l. n. 113 del 1954)

Art. 860

Dimissioni d'autorità

(art. 70, co. 1, n. 2), l. n. 113 del 1954; art. 60, co. 1, n. 4) e 5), e 2, l. n. 599 del 1954; art. 34, co. 1, n. 4), e 5), l. n. 1168 del 1961; art. 1, co. 1, n. 4) e 5), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 861

Cancellazione dai ruoli

(art. 70, co. 1, numero 3), l. n. 113 del 1954; art. 60, co. 1, numeri 1), 2) e 3), l. n. 599 del 1954; art. 34, co. 1, numeri 1), 2) e 3), l. n. 1168 del 1961; art. 1, co. 1, numeri 1), 2) e 3), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 1, lett. a) e b), e 2, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 19, l. n. 226 del 2004)

Art. 862

Rimozione per motivi disciplinari

(art. 70, co. 1, n. 4), l. n. 113 del 1954; art. 60, co. 1, n. 6), l. n. 599 del 1954; art. 34, co. 1, n. 6), l. n. 1168 del 1961; art. 1, co. 1, n. 6), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 863

Condanna penale

(art. 70, co. 1, n. 5), l. n. 113 del 1954; art. 60, co. 1, n. 7), l. n. 599 del 1954; art. 34, co. 1, n. 7), l. n. 1168 del 1961; art. 1, co. 1, n. 7), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 864

Provvedimenti di perdita del grado

(art. 71, l. n. 113 del 1954; art. 61, l. n. 599 del 1954; art. 35, l. n. 1168 del 1961; art. 1, co. 2, l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 3 e 4, d.lgs. n. 215 del 2001)

SEZIONE IV - REINTEGRAZIONE NEL GRADO

Art. 865

Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado

(art. 72, co. 2 e 3, l. n. 113 del 1954; art. 62, co. 2 e 3, l. n. 599 del 1954; art. 36, co. 2 e 3, l. n. 1168 del 1961; art. 2, l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 5 e 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 866



Reintegrazione d'ufficio

(art. 72, co. 1, n. 2), l. n. 113 del 1954; art. 62, co. 1, n. 2), l. n. 599 del 1954; art. 36, co. 1, n. 2), l. n. 1168 del 1961; art. 2, co. 1, n. 2), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 5, lett. d), e 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 867

Reintegrazione a domanda

(art. 72, co. 1, n. 1) e 2), l. n. 113 del 1954; art. 62, co. 1, n. 1) e 2), l. n. 599 del 1954; art. 36, co. 1, n. 1) e 2), l. n. 1168 del 1961; art. 2, co. 1, n. 1) e 2), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 5, lett. a) e d), d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 868

Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione

(art. 72, co. 1, n. 3), l. n. 113 del 1954; art. 62, co. 1, n. 3), l. n. 599 del 1954; art. 36, co. 1, n. 3), l. n. 1168 del 1961; art. 2, co. 1, n. 3), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 5, lett. b), d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 869

Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna

(art. 72, co. 1, n. 4), l. n. 113 del 1954; art. 62, co. 1, n. 4), l. n. 599 del 1954; art. 36, co. 1, n. 4), l. n. 1168 del 1961; art. 2, co. 1, n. 4), e 6, l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 5, lett. c), d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 870

Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione

CAPO II - POSIZIONI DI STATO GIURIDICO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 871

Categorie di stato giuridico

(art. 3, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 3, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 1, co. 1, e 2, co. 1, l. n. 53 del 1989; art. 23, d.lgs. n. 196 del 1995; 9, co. 2, e 12, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 12, co. 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 872

Posizione di stato in servizio permanente

(art. 17, l. n. 113 del 1954; art. 13, l. n. 599 del 1954; art. 4, co. 2, l. n. 1168 del 1961; art. 24, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 873

Categorie di personale in servizio permanente

(art. 3, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 3, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 1, co. 1, e 2, co. 1, l. n. 53 del 1989; art. 23, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 196 del 1995; 9, co. 2, e 12, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 874

Posizione di stato in servizio temporaneo

(art. 49, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 24, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001; artt. 38 e 39, l. n. 599 del 1954; artt. 23 e 25, l. n. 1168 del 1961; art. 12-bis, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 875

Categorie di personale in servizio temporaneo

(art. 38, l. n. 599 del 1954; art. 17, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 23, l. n. 1168 del 1961; art. 23, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 7, co. 1, d.lgs. n. 490 del



1997; art. 10, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 21, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 3, l. n. 226 del 2004)

Art. 876

Posizione di stato nel congedo

(art. 50, co. 2, 3 e 4, r.d. n. 3458 del 1928; art. 48, l. n. 113 del 1954; art. 45, l. n. 599 del 1954; art. 29, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 877

Categorie di personale in congedo

(artt. 3, co. 3 e 4, e 66, l. n. 113 del 1954; artt. 3, co. 2, e 56, l. n. 599 del 1954; art. 32, l. n. 1168 del 1961; art. 49, l. n. 212 del 1983; art. 1, co. 2, l. n. 53 del 1989; artt. 23 e 29, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 12, co. 6, e 13-ter, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 878

SEZIONE II - SERVIZIO PERMANENTE

Art. 879

Servizio permanente effettivo

(artt. 18 e 19, l. n. 113 del 1954; art. 14, l. n. 599 del 1954; art. 6, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 880

Servizio permanente a disposizione

(art. 20, co. 1 e 2, l. n. 113 del 1954)

Art. 881

Aspettativa

(art. 21, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 15, l. n. 599 del 1954; art. 1, l. n. 26 del 1980; art. 2, l. n. 476 del 1984; art. 8, l. n. 53 del 1989; art. 25, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 882

Sospensione dall'impiego

(art. 28, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 19, l. n. 599 del 1954; art. 9, l. n. 1168 del 1961; art. 26, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

SEZIONE III - CONGEDO

Art. 883

Ausiliaria

(art. 45, co. 1, l. n. 212 del 1983; art. 10, co. 4, l. n. 53 del 1989; artt. 1, co. 1, e 2, d.lgs. n. 498 del 1997)

Art. 884

Riserva

(art. 62, l. n. 113 del 1954; art. 53 e 54, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 48, co. 1, l. n. 212 del 1983; art. 2, co. 1, lett. d), e 11, l. n. 53 del 1989; art. 29, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 885

Complemento

(art. 58, l. n. 113 del 1954; art. 50, l. n. 599 del 1954)

Art. 886

Congedo illimitato

(art. 13-ter, co. 3, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 887

Riserva di complemento

(art. 64, l. n. 113 del 1954)

SEZIONE IV - COLLOCAMENTO FUORI RUOLO



Art. 888

Impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri

(artt. 1, co. 1, e 6, co. 1 e 5, l. n. 1114 del 1962)

CAPO III - RAPPORTO DI IMPIEGO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 889

Accesso al servizio permanente

Art. 890

Dell'impiego

(art. 3, co. 2, e 15, co. 1 e 2, l. n. 113 del 1954; art. 12, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 4, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 891

Incompatibilità professionali

(art. 16, l. n. 113 del 1954; art. 12, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 2, co. 3, l. n. 53 del 1989; art. 24, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 892

Attività extraprofessionali sempre consentite

(art. 24, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 53, co. 6, d.lgs. n. 165 del 2001)

Art. 893

Attività extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento

(art. 24, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165 del 2001)

Art. 894

Docenza universitaria

(art. 8, co. 2, l. n. 311 del 1958)

Art. 895

Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale

(art. 1, l. n. 37 del 1968; art. 1, l. n. 69 del 1974)

Art. 896

Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

(art. 33, co. 2 e 3, l. n. 400 del 1988; art. 9, co. 5-bis, d.lgs. n. 303 del 1999; art. 2, co. 91, l. n. 244 del 2007)

SEZIONE II - SERVIZIO PERMANENTE A DISPOSIZIONE

Art. 897

Collocamento nel servizio permanente a disposizione

(art. 20, co. 3 e 4, l. n. 113 del 1954; art. 6, l. n. 804 del 1973; artt. 37, co. 5, 38, co. 3, e 39, co. 3, l. n. 224 del 1986; art. 9, l. n. 404 del 1990)

SEZIONE III - ASPETTATIVA

Art. 898

Motivi privati

(artt. 21, co. 2 e 4, e 23, co. 3, l. n. 113 del 1954; artt. 15, co. 4, e 16, co. 3, l. n. 599 del 1954; art. 8, co. 1, 4, 5, 11 e 12, l. n. 53 del 1989; art. 25, co. 5, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 899

Stato di prigionia o di disperso

(art. 21, co. 2, l. n. 113 del 1954; artt. 15, co. 2, 17, co. 3, e 18, co. 2, l. n. 599 del 1954; artt. 8, co. 1, 6, 7 e 9, l. n. 53 del 1989; art. 25, co. 6, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 900

Elezioni in cariche politiche

(art. 21, co. 2 e 5, l. n. 113 del 1954; art. 68, d.lgs. n. 165 del 2001)

Art. 901



Elezioni in cariche amministrative

(art. 21, co. 1, lett. e), e 5, l. n. 113 del 1954)

Art. 902

Infermità temporanea

(art. 21, co. 2, e 24, l. n. 113 del 1954; artt. 15, co. 3, 17, co. 2, e 18, l. n. 599 del 1954; art. 8, co. 1, 3, 7 e 9, l. n. 53 del 1989; art. 25, co. 6, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 903

Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli

(art. 65, co. 9, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 35, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 904

Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri

(art. 7, co. 1, l. n. 804 del 1973; art. 35, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 905

Ipotesi speciale di riduzione dei quadri

(art. 8, co. 3, l. n. 404 del 1990)

Art. 906

Norme comuni alla riduzione dei quadri

(art. 7, co. 1, 2, 5 e 7, l. n. 804 del 1973; art. 43, co. 4, 6, 6-bis, 6-quater e 8, l. n. 224 del 1986; art. 3, l. n. 404 del 1990)

Art. 907

Servizio all'estero del coniuge

(artt. 1-4, l. n. 26 del 1980)

Art. 908

Dottorato di ricerca

(art. 2, l. n. 476 del 1984)

Art. 909

Durata dell'aspettativa

(art. 22, co. 1 e 2, l. n. 113 del 1954; art. 16, co. 1 e 2, l. n. 599 del 1954; art. 8, co. 2, l. n. 53 del 1989; art. 25, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 910

Norme comuni in materia di aspettativa

(art. 23, 24 e 27, l. n. 113 del 1954; art. 15, co. 5, l. n. 599 del 1954; art. 8, co. 6, l. n. 53 del 1989; art. 25, co. 7, d.lgs. n. 196 del 1995)

SEZIONE IV - SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO

Art. 911

Sospensione a seguito di condanna penale

(art. 31, l. n. 113 del 1954; art. 22, l. n. 599 del 1954; art. 98, d.P.R. n. 3 del 1957; artt. 9, co. 2 e 4, e 10, co. 4, l. n. 1168 del 1961; art. 26, co. 5, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 912

Sospensione precauzionale obbligatoria

(art. 29, co. 2, l. n. 113 del 1954; art. 20, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 9, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 26, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 913

Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale

(art. 29, co. 1 e 4, l. n. 113 del 1954; art. 20, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 9, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 26, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 914



Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare

(art. 29, co. 1 e 4, l. n. 113 del 1954; art. 20, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 92, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 9, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 4, l. n. 37 del 1968; art. 26, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 915

Revoca della sospensione

(art. 29, co. 3 e 5, l. n. 113 del 1954; art. 20, co. 3 e 4, l. n. 599 del 1954; art. 99, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 10, co. 1 e 2, l. n. 1168 del 1961; art. 4, l. n. 37 del 1968; art. 26, co. 3, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 916

Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa

(art. 9, co. 2, l. n. 19 del 1990)

Art. 917

Norme comuni in materia di sospensione precauzionale

(artt. 28, co. 2, 29, co. 6, e 32, l. n. 113 del 1954; artt. 19, co. 2 e 3, e 22, l. n. 599 del 1954; artt. 9, co. 5, e 11, l. n. 1168 del 1961; art. 26, co. 6 e 7, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 918

Ricostruzione di carriera e rimborso spese

(artt. 97, co. 1, e 116, d.P.R. n. 3 del 1957)

Art. 919

Norma di rinvio

SEZIONE V - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE

Art. 920

Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego

(artt. 33 e 34, l. n. 113 del 1954; artt. 26 e 37, l. n. 599 del 1954; artt. 12, co. 1 e 2, e 22, l. n. 1168 del 1961; art. 1, l. n. 37 del 1968; art. 27, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 921

Raggiungimento dei limiti d'età

(art. 35, l. n. 113 del 1954; art. 27, l. n. 599 del 1954; art. 12, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 27, co. 3, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165 del 1997)

Art. 922

Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Esercito italiano

(tabella n. 1, l. n. 113 del 1954)

Art. 923

Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare

(tabella n. 2, l. n. 113 del 1954)

Art. 924

Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Aeronautica militare

(tabella n. 3, l. n. 113 del 1954)

Art. 925

Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

(tabella n. 4, art. 23, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 926

Infermità

(artt. 121-125, r.d. n. 2410 del 1926; art. 36, co. 1, e 37, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 29, co. 1 e 4, l. n. 599 del 1954; art. 13, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)



Art. 927

Transito nell'impiego civile

(art. 14, co. 5, l. n. 266 del 1999)

Art. 928

Non idoneità agli funzioni del grado

(artt. 40, 41 e 42, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 33, co. 1 e 3, l. n. 599 del 1954)

Art. 929

Scarso rendimento

(art. 33, co. 2, 3, 4, e 5, l. n. 599 del 1954; art. 17, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 930

Cessazione a domanda

(art. 43, l. n. 113 del 1954; art. 34, l. n. 599 del 1954; art. 16, l. n. 1168 del 1961; art. 2, l. n. 69 del 1974; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 931

Cessazione d'autorità

(art. 44, l. n. 113 del 1954)

Art. 932

Applicazione delle norme sulla formazione

CAPO IV - SERVIZIO TEMPORANEO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 933

Obblighi di servizio

(art. 49, co. 1, l. n. 113 del 1954; artt. 38 e 46, co. 1, l. n. 599 del 1954; artt. 23 e 29, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 3, co. 3, l. n. 224 del 1986; artt. 12, co. 2 e 7, e 23, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001)

SEZIONE II - UFFICIALI

Art. 934

Ufficiali ausiliari

(art. 21, co. 1 e 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 935

Cause di cessazione dalla ferma degli ufficiali ausiliari

(art. 7, co. 1, l. n. 224 del 1986; art. 24, co. 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 936

Ufficiali in ferma prefissata

(art. 23, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 937

Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata

(art. 24, co. 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 938

Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata

(art. 24, co. 5-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 939

Cessazione d'autorità per ufficiali in ferma prefissata

(art. 24, co. 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 940

Ufficiali piloti e navigatori di complemento

(artt. 3, co. 3, 9, co. 1, 13, co. 3, e 17, co. 1, l. n. 224 del 1986)

Art. 941

Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento



(artt. 9, co. 4, 10, co. 3, l. n. 224 del 1986)

Art. 942

Cessazione d'autorità per ufficiali piloti e navigatori di complemento
(art. 13, co. 2, l. n. 224 del 1986)

SEZIONE III - SOTTUFFICIALI

Art. 943

Cause di cessazione dalla ferma
(art. 40, l. n. 599 del 1954)

Art. 944

Collocamento in congedo
(art. 41, l. n. 599 del 1954)

SEZIONE IV - PERSONALE IN FERMA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 945

Ammissione in servizio permanente
(art. 4, co. 1-3, l. n. 53 del 1989)

Art. 946

Non ammissione nel servizio permanente
(art. 4, co. 4 e 5, l. n. 53 del 1989)

Art. 947

Prolungamento della ferma
(art. 5, l. n. 53 del 1989)

Art. 948

Cause di cessazione dalla ferma
(art. 26, l. n. 1168 del 1961)

Art. 949

Collocamento in congedo
(art. 41, l. n. 599 del 1954; art. 27, l. n. 1168 del 1961)

SEZIONE V - VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

Art. 950

Ammissione alla ferma volontaria
(art. 12, co. 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 951

Rafferme dei volontari
(art. 5, 6 e 12, l. n. 226 del 2004)

Art. 952

Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio
(art. 13, co. 1, 3 e 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 953

Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma
(art. 13-ter, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 954

Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma
(art. 14, co. 1, 2, 4 e 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 955

Proscioglimento a domanda
(art. 14, co. 3 e 3-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 956

Proscioglimento a seguito di ferite o lesioni
(art. 13, co. 1, 2 e 4, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 957

Proscioglimento per scarso rendimento



(art. 14, co. 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

SEZIONE VI - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Art. 958

Riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri

(art. 8, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 959

Riammissione dei volontari alla ferma prefissata

(art. 15-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

CAPO V - SPECIALI OBBLIGHI DI SERVIZIO

SEZIONE I - UFFICIALI MEDICI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 960

Disposizioni generali

(art. 7, co. 8-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 961

Ammissione ai corsi di specializzazione

(art. 2, l. n. 912 del 1980)

Art. 962

Proroga della durata dei corsi

(art. 3, co. 3, l. n. 912 del 1980)

SEZIONE II - PILOTI

Art. 963

Ufficiali piloti

(art. 5, co. 2, l. n. 1414 del 1964; art. 1, co. 1, l. n. 42 del 2000)

Art. 964

Sottufficiali piloti

(art. 21, co. 1, 3 e 4, l. n. 224 del 1986)

SEZIONE III - PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO

Art. 965

Abilitazione

(art. 1, l. n. 537 del 1966,)

Art. 966

Ufficiali

(art. 7, co. 8, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 10, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 967

Ulteriori ferme per il personale militare

(art. 1, co. 1, l. n. 365 del 2003)

SEZIONE IV - CORSI DI PARTICOLARE LIVELLO TECNICO

Art. 968

Ufficiali

(art. 7, co. 8, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 10, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 969

Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

(art. 11, co. 9, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 970

Personale dell'Arma dei carabinieri

(art. 6, l. n. 53 del 1989)

Art. 971

Sergenti e volontari in servizio permanente

(art. 1, l. n. 590 del 1975)



SEZIONE V - INCARICHI IN CAMPO INTERNAZIONALE

Art. 972

Ufficiali

(art. 7, co. 8, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 10, d.lgs. n. 298 del 2000)

CAPO VI - PRIMA ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 973

Nozione

Art. 974

Divieto di prima assegnazione e trasferimento discriminatori

(art. 17, co. 1, l. n. 382 del 1978)

SEZIONE II - PRIMA ASSEGNAZIONE

Art. 975

Incentivi per il reclutamento alpino

(art. 9, l. n. 226 del 2004)

Art. 976

Impiego dei marescialli dei carabinieri

(art. 5, co. 3, d.lgs.lgt. n. 588 del 1946)

SEZIONE III - TRASFERIMENTI PARTICOLARI

Art. 977

Trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza

(art. 20, co. 2, l. n. 382 del 1978)

Art. 978

Normativa applicabile

CAPO VII - PERSONALE IN CONGEDO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 979

Obblighi

(art. 49, l. n. 113 del 1954; art. 44 e 46, l. n. 599 del 1954; art. 29, co. 2 e 3, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 980

Militare permanentemente inabile al servizio

(art. 51, l. n. 113 del 1954)

Art. 981

Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali

(artt. 53 e 54, l. n. 113 del 1954)

Art. 982

Trasferimento di armi e servizi per i sottufficiali e i volontari

(art. 49, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

SEZIONE II - RICHIAMI IN SERVIZIO

Art. 983

Tipologia dei richiami in servizio

(art. 50, l. n. 113 del 1954; art. 47, l. n. 599 del 1954; art. 30, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 984

Ufficiali delle forze di completamento

(art. 25, co. 1, 2 e 7, lett. a) e b), d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 985

Richiami in servizio nelle forze di completamento

(art. 1-bis, co. 1, 2, 3, 5, e 6, d.lgs. n. 464 del 1997)

Art. 986



Personale assistente di volo
(art. 5, co. 2, l. 23 maggio 1980, n. 242)

Art. 987

Conservazione del posto di lavoro
(artt. 1-7, l. n. 370 del 1955)

Art. 988

Mantenimento dell'assistenza sanitaria
(art. unico, l. n. 704 del 1975)

SEZIONE III - AUSILIARIA

Art. 989

Collocamento in ausiliaria
(art. 3, co. 1-4, d.lgs. n. 165 del 1997)

Art. 990

Richiami in servizio
(art. 56, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 45, co. 1, l. n. 212 del 1983; art. 10, co. 4, l. n. 53 del 1989; art. 28, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 1 e 2, d.lgs. n. 498 del 1997)

Art. 991

Obblighi del militare in ausiliaria
(art. 55, co. 2, l. n. 113 del 1954; art. 45, co. 2, l. n. 212 del 1983; art. 10, co. 5, l. n. 53 del 1989; art. 28, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 992

Cessazione dell'ausiliaria
(art. 56, co. 2-4, l. n. 113 del 1954; art. 44, co. 3, l. n. 212 del 1983; art. 10, co. 3, l. n. 53 del 1989; art. 1, co. 5 e 6, d.lgs. n. 498 del 1997)

Art. 993

Transito in ausiliaria dalla riserva
(art. 57, l. n. 113 del 1954; art. 47, l. n. 212 del 1983; art. 10, co. 6, l. n. 53 del 1989; art. 28, co. 3, d.lgs. n. 196 del 1995)

SEZIONE IV - COMPLEMENTO

Art. 994

Obblighi
(art. 59, l. n. 113 del 1954; art. 51, l. n. 599 del 1954)

Art. 995

Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace

(art. 51, co. 1, e tabella B, l. n. 599 del 1954)

Art. 996

Chiamate collettive in servizio
(art. 60, l. n. 113 del 1954)

Art. 997

Cessazione dell'appartenenza al complemento
(art. 61, co. 1 e 2, e tabella 4, l. n. 113 del 1954; art. 52, co. 1 e 2, l. n. 599 del 1954)

Art. 998

Ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica
(art. 61, co. 4, l. n. 113 del 1954)

Art. 999

Reiscrizione nella categoria del complemento
(art. 61, co. 3, l. n. 113 del 1954)

Art. 1000



Sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare
(art. 52, co. 3, l. n. 599 del 1954)

Art. 1001

Nomine nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri
(art. 43, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1002

Ufficiali in ferma biennale
(art. 37 e 40, l. n. 574 del 1980)

SEZIONE V - CONGEDO ILLIMITATO

Art. 1003

Militari di truppa
(art. 13-ter, co. 2, 3 e 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1004

Cessazione dal congedo illimitato
(art. 13-ter, co. 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

SEZIONE VI - RISERVA

Art. 1005

Collocamento nella riserva
(art. 44, co. 2, l. n. 212 del 1983; art. 10, co. 2, l. n. 53 del 1989; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1006

Permanenza nella riserva
(art. 63, l. n. 113 del 1954; art. 55, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 48, co. 2, l. n. 212 del 1983; art. 11, co. 2, l. n. 53 del 1989; art. 29, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

SEZIONE VII - RISERVA DI COMPLEMENTO

Art. 1007

Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento
(art. 65, l. n. 113 del 1954)

SEZIONE VIII - CHIAMATE DI CONTROLLO

Art. 1008

Obbligo di risposta alle chiamate di controllo
(artt. 1, 3 e 4, co. 1 e 2, l. n. 460 del 1930)

Art. 1009

Mancata presentazione alla chiamata di controllo
(artt. 4, co. 3, 4 e 5, l. n. 460 del 1930; art. 2, l. n. 1565 del 1951)

SEZIONE IX - REINSERIMENTO DEL PERSONALE IN CONGEDO NEL MONDO DEL LAVORO

Art. 1010

Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi

(art. 17, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1011

Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni
(art. 18, co. 4, 5, 6 e 7, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 39, co. 15, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1012

Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere
(artt. 1-7, r.d. n. 1960 del 1932)

Art. 1013

A agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi



(art. 1, l. n. 609 del 1975; art. unico, l. n. 210 del 1980)

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

Art. 1014

Richiami in servizio

(art. 92, l. n. 113 del 1954; art. 51, co. 3, e 54, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 1, lett. b), l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 13-ter, co. 3, lett. b), d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1015

Trasferimento degli ufficiali di complemento tra Forze armate

(art. 93, l. n. 113 del 1954)

Art. 1016

Cessazione dal servizio

(art. 94, l. n. 113 del 1954; art. 34, co. 5, l. n. 599 del 1954; art. 16, co. 5, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1017

Passaggio in servizio permanente per merito di guerra

(art. 15, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 39, r.d.l. n. 744 del 1938, , conv. con l. n. 468 del 1939; art. 2, d.lgs. lgt n. 663 del 1945)

TITOLO VI - DOCUMENTAZIONE PERSONALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1018

Documentazione personale

Art. 1019

Rapporti con altre fonti normative

Art. 1020

Documentazione degli ufficiali e dei volontari in ferma prefissata

(art. 14-quater, d.lgs. n. 215 del 2001)

CAPO II - DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE

Art. 1021

Documentazione matricolare

Art. 1022

Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare

(artt. 1 e 2, l. n. 890 del 1977)

CAPO III - DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

Art. 1023

Documenti caratteristici

(art. 1, l. n. 1695 del 1962)

Art. 1024

Qualifiche

(art. 2, l. n. 1695 del 1962)

Art. 1025

Comunicazione agli interessati

(art. 3, l. n. 1695 del 1962)

Art. 1026

Disposizioni di attuazione in materia di modelli di documenti caratteristici

(art. 5, l. n. 1695 del 1962)

Art. 1027

Norme applicabili all'Arma dei carabinieri

TITOLO VII - AVANZAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1028

Nozione e rapporti con altre fonti normative

Art. 1029

Modalità di avanzamento

(artt. 14, co. 2 e 4, 18, co. 1, 19 e 20, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 31 e 32, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 9, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1030

Elementi di giudizio

(art. 33, co. 1 e 2, l. n. 212 del 1983; art. 2, d.m. n. 571 del 1993; 15, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 15, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1031

Personale militare femminile

(art. 58, co. 2, d.lgs. n. 151 del 2001; art. 34, co. 2, d.lgs. n. 198 del 2006)

**CAPO II - AUTORITÀ COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZI
SULL'AVANZAMENTO**

SEZIONE I - COMMISSIONI DI AVANZAMENTO PER GLI UFFICIALI

Art. 1032

Denominazioni e composizione

(art. 10, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 12, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1033

Norme procedurali

(art. 11, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 12, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1034

Commissione di vertice

(art. 12, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 13, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1035

Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano

(art. 12, co. 3 e 8, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1036

Commissione superiore di avanzamento della Marina militare

(art. 12, co. 4 e 8, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1037

Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare

(art. 12, co. 5 e 8, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1038

Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri

(art. 13, co. 2 e 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1039

Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento

(art. 12, co. 6 e 7, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 13, co. 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1040

Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano

(art. 13, co. 1 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1041

Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare

(art. 13, co. 2 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1042

Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare



(art. 13, co. 3 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1043

Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri

(art. 14, co. 1 e 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1044

Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento

(art. 13, co. 4, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 14, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

SEZIONE II - COMMISSIONI DI AVANZAMENTO PER I SOTTUFFICIALI, I GRADUATI E I MILITARI DI TRUPPA

Art. 1045

Commissioni permanenti

(artt. 31 e 32, co. 1 e 2, l. n. 212 del 1983; art. 12, co. 4, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1046

Attribuzioni speciali delle Commissioni permanenti

(art. 33, co. 3-5, l. n. 212 del 1983)

Art. 1047

Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in servizio permanente

(art. 5-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

CAPO III - VALUTAZIONI PER L'AVANZAMENTO

SEZIONE I - ALIQUOTE DI AVANZAMENTO

Art. 1048

Disposizioni generali

(art. 5, l. n. 1137 del 1955; art. 17, co. 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 33, 34 e 35, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 14, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 15, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1049

Impedimenti, sospensione ed esclusione

(art. 34, co. 1, e 49, co. 1, l. n. 1137 del 1955; art. 17, co. 3-6 e 6-bis, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 31, co. 6, 6-bis, 7 e 8, 35, co. 2 e 3, 35-bis e 36, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 14, co. 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 15, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1050

Militare in aspettativa

(art. 14, co. 4-bis, e 25, co. 3, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 30-bis, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1051

Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali

(art. 21, co. 1, 2, 3 e 6, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 18, co. 1, 2, 3 e 6, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1052

Anzianità minime di grado richieste per gli ufficiali

(art. 65, co. 8, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 35, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

SEZIONE II - AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ

Art. 1053

Avanzamento ad anzianità degli ufficiali

(art. 24, l. n. 1137 del 1955; art. 9, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1054



Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente
(art. 34, l. n. 212 del 1983; art. 18, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 37, d.lgs. n. 198 del 1995)

SEZIONE III - AVANZAMENTO A SCELTA

Art. 1055

Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali

(art. 1 e 4, d.m. n. 571 del 1993; art. 9, co. 3, art. 40, co. 1, 2 e 12, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1056

Giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito

(artt. 25 e 26, l. n. 1137 del 1955; art. 45, co. 1, l. 19 maggio 1986, n. 224)

Art. 1057

Avanzamento a scelta dei sottufficiali

(art. 35, l. n. 212 del 1983; art. 19, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 38, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1058

Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta

(art. 3, d.m. n. 571 del 1993)

SEZIONE IV - AVANZAMENTI STRAORDINARI

Art. 1059

Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali

(artt. 55 e 56, l. n. 1137 del 1955; art. 9, co. 4, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1060

Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati

(art. 22, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 40, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1061

Avanzamento per benemeritenze d'istituto del personale dell'Arma dei carabinieri

(artt. 3 e 4, d.lgs.lgt n. 401 del 1944; art. 41, l. n. 212 del 1983; art. 41, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, d.lgs. n. 198 del 1995)

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1062

Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali

(art. 27, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1063

Ufficiali giudicati non idonei

(art. 21, co. 4 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 18, co. 4 e 5, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1064

Profili di carriera degli ufficiali

(art. 9, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

CAPO IV - QUADRI DI AVANZAMENTO E PROMOZIONI

SEZIONE I - FORMAZIONE DEI QUADRI DI AVANZAMENTO

Art. 1065

Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali

(art. 17, co. 1-4 e 6, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 16, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1066

Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di eventuali esclusioni

(art. 18, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 16, co. 3, d.lgs. n. 298 del 2000)



Art. 1067
Cancellazione dai quadri per gli ufficiali
(art. 36, l. n. 1137 del 1955)

SEZIONE II - PROMOZIONI

Art. 1068
Promozioni degli ufficiali
(art. 17, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 16, co. 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1069
Promozioni annuali degli ufficiali
(art. 6, co. 4, l. n. 574 del 1980; artt. 22, co. 3, e 23, d.lgs. n. 490 del 1997;
art. 19, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1070
Promozioni non annuali degli ufficiali
(art. 18, co. 1, e 65, co. 14-bis, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 16, co. 3, d.lgs. n.
298 del 2000)

Art. 1071
Sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale
(art. 34, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1072
Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale
(art. 35, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1073
Morte o permanente inidoneità fisica dell'ufficiale
(art. 37, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1074
Promozione in particolari situazioni degli ufficiali
(art. 1, l. n. 536 del 1971; art. 34, l. n. 574 del 1980)

Art. 1075
Promozione in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati
(art. 2, l. n. 536 del 1971; art. 21, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 31, co. 8, e 39,
d.lgs. n. 198 del 1995)

SEZIONE III - VACANZE ORGANICHE

Art. 1076
Determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale
(art. 22, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 19, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1077
Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali
(art. 24, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 19, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1078
Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali
(art. 2, l. n. 804 del 1973)

Art. 1079
Contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia
(art. 2, co. 3, l. n. 21 del 1982)

SEZIONE IV - PROMOZIONI ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN CONGEDO

Art. 1080
Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età
(art. 32, co. 6 e 7, l. n. 224 del 1986; art. 2, co. 2, l. n. 404 del 1990)

Art. 1081
Benefici connessi alla promozione



(art. 32, co. 8, 9-bis e 10, l. n. 224 del 1986)

Art. 1082

Personale militare che cessa dal servizio per infermità

(art. 4, co. 9, d.l. 31 gennaio 2008, n. 8)

CAPO V - RINNOVAZIONE DEI GIUDIZI DI AVANZAMENTO

Art. 1083

Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali

(art. 49, l. n. 1137 del 1955; art. 40, co. 6, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1084

Ufficiale che abbia cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario

(art. 50, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1085

Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro

(art. 51, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1086

Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali

(art. 52, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1087

Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale

(art. 53, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1088

Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale

(art. 40, co. 3-5 e 7, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1089

Ricostruzione della carriera

(art. 34, l. n. 224 del 1986)

Art. 1090

Estensione di norme

CAPO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 1091

Requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali

(art. 8, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1092

Attribuzione dei gradi di vertice

(art. 37, co. 2-5, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1093

Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli

(art. 30-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1094

Requisiti speciali

(art. 19, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 17, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1095

Forme di avanzamento

(tabella n. 1, quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, tabella n. 2, quadri, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, tabella n. 3, quadri II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, d.lgs. n. 490 del 1997; tabelle nn. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1096

Mancato superamento di corsi ed esami prescritti ai fini dell'avanzamento



(art. 29, co. 2 e 3, e 39, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1097

Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione

(art. 4 e 5, l. n. 804 del 1973; art. 37, co. 7, 38, co. 4, e 39, co. 6, l. n. 224 del 1986)

CAPO VII - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1098

Mancato conseguimento del diploma di laurea

(art. 25, co. 4, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA, GENIO E TRASMISSIONI

Art. 1099

Articolazione della carriera

(tabella n. 1, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1100

Periodi di permanenza minima nel grado

(tabella n. 1, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1101

Requisiti speciali per l'avanzamento

(tabella n. 1, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1102

Promozioni a scelta nel grado superiore

(tabella n. 1, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DELL'ARMA TRASPORTI E MATERIALI

Art. 1103

Articolazione della carriera

(tabella n. 1, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1104

Periodi di permanenza minima nel grado

(tabella n. 1, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1105

Requisiti speciali per l'avanzamento

(tabella n. 1, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1106

Promozioni a scelta nel grado superiore

(tabella n. 1, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE IV - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEGLI INGEGNERI

Art. 1107

Articolazione della carriera

(tabella n. 1, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1108

Periodi di permanenza minima nel grado

(tabella n. 1, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1109

Requisiti speciali per l'avanzamento

(tabella n. 1, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1110



Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 1, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

**SEZIONE V - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO SANITARIO**

Art. 1111

Articolazione della carriera
(tabella n. 1, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1112

Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 1, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1113

Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 1, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1114

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 1, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

**SEZIONE VI - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO**

Art. 1115

Articolazione della carriera
(tabella n. 1, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1116

Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 1, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1117

Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 1, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1118

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 1, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

**SEZIONE VII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA,
GENIO E TRASMISSIONI**

Art. 1119

Articolazione della carriera
(tabella n. 1, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1120

Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 1, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1121

Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 1, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1122

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 1, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

**SEZIONE VIII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DELL'ARMA TRASPORTI E MATERIALI**

Art. 1123

Articolazione della carriera
(tabella n. 1, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1124



Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 1, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1125

Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 1, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1126

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 1, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE IX - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO SANITARIO

Art. 1127

Articolazione della carriera
(tabella n. 1, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1128

Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 1, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1129

Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 1, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1130

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 1, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE X - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO

Art. 1131

Articolazione della carriera
(tabella n. 1, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1132

Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 1, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1133

Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 1, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1134

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 1, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

CAPO VIII - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1135

Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina militare
(art. 20, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

Art. 1136

Articolazione della carriera
(tabella n. 2, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1137

Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 2, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1138

Requisiti speciali per l'avanzamento



(tabella n. 2, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1139

Promozioni a scelta nel grado superiore

(tabella n. 2, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

**SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE**

Art. 1140

Articolazione della carriera

(tabella n. 2, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1141

Periodi di permanenza minima nel grado

(tabella n. 2, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1142

Requisiti speciali per l'avanzamento

(tabella n. 2, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1143

Promozioni a scelta nel grado superiore

(tabella n. 2, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

**SEZIONE IV - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI**

Art. 1144

Articolazione della carriera

(tabella n. 2, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1145

Periodi di permanenza minima nel grado

(tabella n. 2, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1146

Requisiti speciali per l'avanzamento

(tabella n. 2, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1147

Promozioni a scelta nel grado superiore

(tabella n. 2, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

**SEZIONE V - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO SANITARIO MARITTIMO**

Art. 1148

Articolazione della carriera

(tabella n. 2, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1149

Periodi di permanenza minima nel grado

(tabella n. 2, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1150

Requisiti speciali per l'avanzamento

(tabella n. 2, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1151

Promozioni a scelta nel grado superiore

(tabella n. 2, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

**SEZIONE VI - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO MARITTIMO**

Art. 1152

Articolazione della carriera

(tabella n. 2, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)



Art. 1153

*Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 2, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)*

Art. 1154

*Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 2, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)*

Art. 1155

*Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 2, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)*

**SEZIONE VII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

Art. 1156

*Articolazione della carriera
(tabella n. 2, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)*

Art. 1157

*Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 2, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)*

Art. 1158

*Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 2, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)*

Art. 1159

*Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 2, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)*

**SEZIONE VIII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE**

Art. 1160

*Articolazione della carriera
(tabella n. 2, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)*

Art. 1161

*Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 2, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)*

Art. 1162

*Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 2, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)*

Art. 1163

*Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 2, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)*

**SEZIONE IX - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE**

Art. 1164

*Articolazione della carriera
(tabella n. 2, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)*

Art. 1165

*Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 2, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)*

Art. 1166

*Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 2, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)*

Art. 1167

*Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 2, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)*



SEZIONE X - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI

Art. 1168

Articolazione della carriera

(tabella n. 2, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1169

Periodi di permanenza minima nel grado

(tabella n. 2, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1170

Requisiti speciali per l'avanzamento

(tabella n. 2, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1171

Promozioni a scelta nel grado superiore

(tabella n. 2, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE XI - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO SANITARIO MARITTIMO

Art. 1172

Articolazione della carriera

(tabella n. 2, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1173

Periodi di permanenza minima nel grado

(tabella n. 2, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1174

Requisiti speciali per l'avanzamento

(tabella n. 2, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1175

Promozioni a scelta nel grado superiore

(tabella n. 2, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE XII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO MARITTIMO

Art. 1176

Articolazione della carriera

(tabella n. 2, quadro XI, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1177

Periodi di permanenza minima nel grado

(tabella n. 2, quadro XI, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1178

Requisiti speciali per l'avanzamento

(tabella n. 2, quadro XI, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1179

Promozioni a scelta nel grado superiore

(tabella n. 2, quadro XI, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE XIII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 1180

Articolazione della carriera

(tabella n. 2, quadro XII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1181

Periodi di permanenza minima nel grado

(tabella n. 2, quadro XII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1182



Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 2, quadro XII, d.lgs. n. 490 del 1997)
Art. 1183

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 2, quadro XII, d.lgs. n. 490 del 1997)

CAPO IX - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA
SEZIONE I - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NAVIGANTI NORMALE DELL'ARMA AERONAUTICA

Art. 1184
Articolazione della carriera
(tabella n. 3, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1185
Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 3, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1186
Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 3, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1187
Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 3, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DELLE ARMI DELL'AERONAUTICA

Art. 1188
Articolazione della carriera
(tabella n. 3, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1189
Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 3, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1190
Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 3, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1191
Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti
(art. 29, co. 2 e 3, e 39, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1192
Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 3, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)
2. *Le promozioni da attribuire a generali di brigata sono 2 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo e quarto anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quinto anno.*

SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO

Art. 1193
Articolazione della carriera
(tabella n. 3, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1194
Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 3, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1195
Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 3, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)



Art. 1196

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 3, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

**SEZIONE IV - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO**

Art. 1197

Articolazione della carriera
(tabella n. 3, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1198

Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 3, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1199

Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 3, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1200

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 3, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

**SEZIONE V - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO**

Art. 1201

Articolazione della carriera
(tabella n. 3, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1202

Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 3, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1203

Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 3, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1204

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 3, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

**SEZIONE VI - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NAVIGANTI SPECIALE DELL'ARMA AERONAUTICA**

Art. 1205

Articolazione della carriera
(tabella n. 3, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1206

Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 3, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1207

Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 3, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1208

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 3, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

**SEZIONE VII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE DELLE ARMI DELL'AERONAUTICA**

Art. 1209

Articolazione della carriera
(tabella n. 3, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1210



Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 3, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1211

Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 3, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1212

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 3, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE VIII - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO

Art. 1213

Articolazione della carriera
(tabella n. 3, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1214

Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 3, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1215

Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 3, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1216

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 3, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE IX - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO

Art. 1217

Articolazione della carriera
(tabella n. 3, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1218

Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 3, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1219

Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 3, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1220

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 3, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE X - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO

Art. 1221

Articolazione della carriera
(tabella n. 3, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1222

Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 3, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1223

Requisiti speciali per l'avanzamento
(tabella n. 3, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1224

Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 3, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)



CAPO X - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1225

Estensione di norme ai fini dell'avanzamento

SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
NORMALE

Art. 1226

Articolazione della carriera

*(tabella n. 1, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 1, d.m. 26
luglio 2005, n. 172)*

Art. 1227

Periodi di permanenza minima nel grado

(tabella n. 1, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1228

Requisiti speciali per l'avanzamento

(tabella n. 1, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1229

Mancato conseguimento del diploma di laurea

(art. 20, co. 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1230

Promozioni a scelta nel grado superiore

(tabella n. 1, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO
SPECIALE

Art. 1231

Articolazione della carriera

*(tabella n. 2, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 2, d.m. 26
luglio 2005, n. 172)*

Art. 1232

Periodi di permanenza minima nel grado

(tabella n. 2, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1233

Requisiti speciali per l'avanzamento

(tabella n. 2, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1234

Promozioni a scelta nel grado superiore

(tabella n. 2, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

SEZIONE IV - PROFILO DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI DEL RUOLO
TECNICO-LOGISTICO

Art. 1235

Articolazione della carriera

(tabella n. 3, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1236

*Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali per
l'avanzamento*

(tabella n. 3, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1237

Promozioni a scelta nel grado superiore

(tabella n. 3, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

CAPO XI - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI AUSILIARI



SEZIONE I - UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA E DELLE FORZE DI
COMPLETAMENTO

Art. 1238

Avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata
(art. 24, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1239

Avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento
(art. 25, co. 3, d.lgs. n. 215 del 2001)

SEZIONE II - UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

Art. 1240

Aliquote di valutazione
(art. 43, l. n. 574 del 1980; art. 15, co. 2 e 3, l. n. 224 del 1986)

Art. 1241

Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali
(art. 44 e 45, l. n. 574 del 1980; art. 15, co. 2 e 3, l. n. 224 del 1986)

Art. 1242

Estensione di norme
(art. 47, co. 1 e 2, l. n. 574 del 1980; art. 15, co. 2, l. n. 224 del 1986)

Art. 1243

Periodi di servizio effettivo presso società di navigazione aerea
(art. 116-bis, l. n. 1137 del 1955)

CAPO XII - AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO

SEZIONE I - NORME COMUNI

Art. 1244

Categorie di ufficiali in congedo
(art. 103, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1245

Aliquote di ruolo per la valutazione
(art. 104, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1246

Idoneità al servizio militare incondizionato
(art. 105, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1247

Cause di sospensione della valutazione o della promozione
(art. 106, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1248

Promozioni
(art. 107, l. n. 1137 del 1955)

SEZIONE II - UFFICIALI IN AUSILIARIA

Art. 1249

Grado massimo
(art. 108, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1250

Requisiti per l'avanzamento
(art. 109, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1251

Promozioni
(art. 110, l. n. 1137 del 1955)

SEZIONE III - UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 1252

Grado massimo



(art. 112, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1253

Requisiti per l'avanzamento

(art. 113, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 22, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1254

Promozioni

(art. 114, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1255

Promozione degli ufficiali subalterni

(art. 115, l. n. 1137 del 1955)

SEZIONE IV - REQUISITI SPECIALI PER L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 1256

Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria genio e trasmissioni

(tabella n. 5, quadro II, l. n. 1137 del 1955; art. 14, co. 2, l. n. 824 del 1973; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1257

Ufficiali dell'Arma trasporti e materiali

(tabella n. 5, quadro III, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1258

Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

(tabella n. 5, quadro X, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1259

Ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano

(tabella n. 5, quadro IV, V e IX, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1260

Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano

(tabella n. 5, quadro VI, VII e VIII, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1261

Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare

(art. 116, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1262

Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare

(tabella n. 6, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1263

Ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare

(tabella n. 7, quadro I, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1264

Ufficiali del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare

(tabella n. 7, quadro II, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1265

Ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico

(tabella n. 7, quadri VII e VIII, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)



Art. 1266

Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico

(tabella n. 7, quadro IX, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1267

Ufficiali dell'Arma dei carabinieri

(tabella n. 5, quadro I, l. n. 1137 del 1955; art. 22, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

SEZIONE V - UFFICIALI DELLA RISERVA

Art. 1268

Grado massimo

(art. 117, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1269

Requisiti per l'avanzamento

(art. 118, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1270

Promozioni

(art. 119, l. n. 1137 del 1955)

CAPO XIII - AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1271

Avanzamento a scelta

(art. 19, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1272

Condizioni particolari per l'avanzamento

(art. 16, tabelle C/1, C/2, C/3, d.lgs. n. 195 del 1996)

Art. 1273

Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare

(art. 66, co. 3 e 4, r.d. n. 914 del 1931; articolo unico, l. n. 519 del 1950;

artt. 5 e 6, co. 2 e 3, l. n. 813 del 1965; tabella C/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEI MARESCIALLI

Art. 1274

Articolazione della carriera

(art. 3, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1275

Forme di avanzamento

(tabella B/3, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1276

Periodi minimi di permanenza nel grado

(tabella B/3, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1277

Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Esercito italiano

(tabella C/1, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1278

Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare

(tabella C/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1279



Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Aeronautica militare

(tabella C/3, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1280

Avanzamento al grado di primo maresciallo

(art. 20, d.lgs. n. 196 del 1995)

SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEI SERGENTI

Art. 1281

Articolazione della carriera

(art. 3, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1282

Forme di avanzamento

(tabella B/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1283

Periodi di permanenza minima nel grado

(tabella B/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1284

Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito italiano

(tabella C/1, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1285

Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare

(tabella C/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1286

Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Aeronautica militare

(tabella C/3, d.lgs. n. 196 del 1995)

CAPO XIV - AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1287

Avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti

(art. 38, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1288

Condizioni per l'avanzamento

(art. 33, tabella D, d.lgs. n. 198 del 1995)

SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEGLI ISPETTORI

Art. 1289

Articolazione della carriera

(art. 12, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1290

Forme di avanzamento

(tabella C/1, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1291

Periodi minimi di permanenza nel grado

(tabella C/1, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1292

Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli

(tabella D, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1293

Avanzamento a scelta e a scelta per esami

(artt. 38, co. 4, e 38-bis, d.lgs. n. 198 del 1995)



Art. 1294

Avanzamento a sottotenente

(art. 42, d.lgs. n. 198 del 1995)

SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEI SOVRINTENDENTI

Art. 1295

Articolazione della carriera

(art. 9, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Lo sviluppo di carriera dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:

Art. 1296

Forme di avanzamento

(tabella C/2, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1297

Periodi minimi di permanenza nel grado

(tabella C/2, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1298

Avanzamento a scelta dei sovrintendenti

(art. 38, co. 2 e 3, d.lgs. n. 198 del 1995)

CAPO XV - AVANZAMENTO DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

SEZIONE I - AVANZAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA

Art. 1299

Avanzamento al grado di caporale o corrispondenti

(art. 13, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 7, co. 2, l. n. 226 del 2004)

Art. 1300

Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti

(art. 14, co. 2, l. n. 226 del 2004)

Art. 1301

Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti

(art. 14, co. 3, l. n. 226 del 2004)

Art. 1302

Conferimento del grado

(art. 12, co. 4, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1303

Estensione delle norme sull'avanzamento

(art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

SEZIONE II - PROFILO DI CARRIERA DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 1304

Articolazione della carriera

(art. 2, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1305

Avanzamento dei volontari in servizio permanente

(art. 15, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1306

Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare

(art. 16, tabella C/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1307

Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare



(art. 66, co. 3 e 4, r.d. n. 914 del 1931; artt. 5 e 6, co. 2, l. n. 813 del 1965;
tabella C/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

SEZIONE III - PROFILO DI CARRIERA DEGLI APPUNTATI E CARABINIERI

Art. 1308

Articolazione della carriera

(art. 2, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1309

Avanzamento degli appuntati e carabinieri

(art. 31, co. 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1310

Impedimenti alla valutazione

(art. 31, co. 6 e 7, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1311

Promozione a vice brigadiere

(art. 3, co. 2, d.lgs.lgt. n. 193 del 1944)

CAPO XVI - AVANZAMENTO NEL RUOLO D'ONORE

SEZIONE I - PERSONALE ISCRITTO NEL RUOLO D'ONORE

Art. 1312

Promozioni nel ruolo d'onore

(art. 120, co. 1, 2, 3 e 4, l. n. 1137 del 1955; articolo unico, l. n. 1148 del
1964; art. 1, l. n. 872 del 1973; art. 2, l. n. 17 del 1986)

Art. 1313

Nomina dei sottufficiali ad ufficiale

(art. 2, l. n. 872 del 1973)

Art. 1314

Forma di avanzamento

(art. 120, co. 6 e 7, l. n. 1137 del 1955; art. 3, l. n. 872 del 1973; art. 3, l. n.
17 del 1986)

Art. 1315

Limite alle promozioni per gli ufficiali

(art. 120, co. 5, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1316

Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori

(articolo unico, l. n. 29 del 1973)

SEZIONE II - PERSONALE DECORATO AL VALOR MILITARE O CIVILE IN SERVIZIO

Art. 1317

Promozioni per i trattenuti o richiamati in servizio

(art. 2, co. 1-3, l. n. 79 del 1989)

Art. 1318

Forma di avanzamento

(art. 2, co. 4, l. n. 79 del 1989)

CAPO XVII - ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE INDIPENDENTI DAL GRADO

SEZIONE I - PRIMO CAPITANO

Art. 1319

Qualifica

(art. 2, co. 2 e 3, r.d. n. 1376 del 1935; artt. 1 e 2, l. n. 368 del 1959)

Art. 1320

Conferimento della qualifica di primo capitano

(artt. 1 e 2, l. n. 368 del 1959)



SEZIONE II - LUOGOTENENTE

Art. 1321

Art. 1322

Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri

(art. 38-ter, co. 2-5, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1323

Cause impeditive

(art. 6-quater, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 38-ter, co. 6, d.lgs. n. 198 del 1995)

**CAPO XVIII - AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE
CRISI INTERNAZIONALE**

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1324

Definizione

(art. 67, co. 1, r.d. n. 914 del 1931; art. 121, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1325

Generale e gradi corrispondenti

(art. 122, l. n. 1137 del 1955; art. 37, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1326

Aiutante di battaglia

(art. 2, l. n. 368 del 1940; artt. 1-4, l. n. 1735 del 1940; artt. 1-5, l. n. 1755 del 1942; allegato A, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1327

Requisiti per l'avanzamento

(art. 66, co. 6, r.d. n. 914 del 1931; art. 40, r.d.l. n. 744 del 1938, conv. con l. n. 468 del 1939; art. 123, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1328

Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra ed irreperibilità accertata

(art. 124, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1329

Avanzamento a scelta degli ufficiali

(art. 125, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1330

Colonnelli dell'Esercito italiano dei ruoli delle Armi

(art. 126, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1331

Ufficiali di complemento

(art. 127, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1332

Ufficiali della riserva

(art. 128, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1333

Avanzamento dei militari in particolari condizioni fisiche

(artt. 9-11, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 136, l. n. 1137 del 1955)

SEZIONE II - PROMOZIONI E AVANZAMENTI PER MERITO DI GUERRA

Art. 1334

Generalità



(art. 67 e 81, r.d. n. 914 del 1931; art. 38, co. 1 e 14, r.d.l. n. 744 del 1938, conv. con l. n. 468 del 1939; art. 5, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 129, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1335

Promozione per merito di guerra

(art. 38, co. 2, 4 e 10, r.d.l. n. 744 del 1938, conv. con l. n. 468 del 1939; art. 5, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 130, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1336

Ufficiali in particolari situazioni

(art. 131, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1337

Disposizioni generali sull'avanzamento per merito di guerra

(art. 67, co. 1, r.d. n. 914 del 1931; art. 38, co. 3, 5 e 7, r.d.l. n. 744 del 1938, conv. con l. n. 468 del 1939; art. 6, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 1, d.lgs.lgt n. 663 del 1945; art. 132, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1338

Avanzamento per merito di guerra degli ufficiali

(art. 133, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1339

Proposte

(art. 38, co. 3, 5, 7 e 12, r.d.l. n. 744 del 1938, conv. con l. n. 468 del 1939; art. 134, l. n. 1137 del 1955)

SEZIONE III - AVANZAMENTO DEI MILITARI REDUCI DA PRIGIONIA

Art. 1340

Militari in servizio permanente

(artt. 12 e 13, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 137, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1341

Ufficiale delle categorie in congedo e del ruolo d'onore

(art. 138, l. n. 1137 del 1955)

Art. 1342

Militare ferito

(art. 14, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 139, l. n. 1137 del 1955)

SEZIONE IV - NORME FINALI

Art. 1343

Funzioni del grado superiore

(art. 135, l. n. 1137 del 1955)

TITOLO VIII - DISCIPLINA MILITARE

CAPO I - FONDAMENTI DELLE ISTITUZIONI MILITARI

Art. 1344

Disciplina militare

(art. 2, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1345

Obbedienza

(art. 5, d.P.R. n. 545 del 1986)

CAPO II - DOVERI

Art. 1346

Dovere di fedeltà

(art. 4, co. 1 e 2, art. 17, co. 2, l. n. 382 del 1978; art. 21, co. 10, l. n. 124 del 2007)

Art. 1347

Ordini militari



(art. 4, co. 3, 4 e 5, l. n. 382 del 1978)

Art. 1348

Condizioni per la applicazione delle disposizioni in materia di disciplina
(art. 5, co. 2, 3 e 4, l. n. 382 del 1978; art. 8, co. 2, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1349

CAPO III - SANZIONI DISCIPLINARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1350

Illecito disciplinare

(art. 13, co. 2, l. n. 382 del 1978; art. 57, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1351

Tassatività delle sanzioni

(art. 13, co. 3 e 4, l. n. 382 del 1978; art. 56, co.1, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1352

Titolarità del potere sanzionatorio

(art. 13, co. 1, l. n. 382 del 1978)

Art. 1353

Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari

(art. 60, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1354

Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti ed assuntori di sostanze dopanti

(art. 124, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 15, l. n. 125 del 2001)

SEZIONE II - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1355

Sanzioni disciplinari di stato

(artt. 30, 52, 70 e 73, l. n. 113 del 1954; artt. 21, 48 e 63, l. n. 599 del 1954; art. 9 e 37, l. n. 1168 del 1961; artt. 26 e 27, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 14 e 14-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1356

Sanzioni disciplinari di corpo

(art. 14, co. 1-5 e 7; l. n. 382 del 1978)

Art. 1357

Richiamo

(art. 62, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1358

Rimprovero

(art. 63, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1359

Consegna

(art. 64, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1360

Consegna di rigore

(art. 65, d.P.R. n. 545 del 1986)

SEZIONE III - ISTANZE E RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO

Art. 1361

Organo sovraordinato

(art. 16, l. n. 382 del 1978)

Art. 1362

Istanza di riesame e ricorso gerarchico



(art. 70, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1363

Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo

(art. 71, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1364

Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo

(art. 72, d.P.R. n. 545 del 1986)

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1365

Presentazione dei militari puniti

(art. 73, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1366

Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo

(art. 15, u.c., l. n. 382 del 1978; art. 74, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1367

Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo

(art. 15, u.c., l. n. 382 del 1978; art. 75, d.P.R. n. 545 del 1986)

CAPO IV - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1368

Contestazione degli addebiti e diritto di difesa

(artt. 73 e 74, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 41, co. 2, l. n. 1168 del 1961; art. 15, l. n. 382 del 1978; art. 68, d.P.R. n. 545 del 1986; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1369

Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari

Art. 1370

Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare

Art. 1371

Rinnovazione del procedimento disciplinare

(art. 119, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 5, l. n. 37 del 1968)

Art. 1372

Estinzione del procedimento disciplinare

SEZIONE II - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO

Art. 1373

Potestà sanzionatoria di stato

(art. 88, l. n. 113 del 1954; art. 75, l. n. 599 del 1954; art. 42, co. 4, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1374

Inizio del procedimento disciplinare di stato

Art. 1375

Inchiesta formale

(artt. 74, 76, 77 e 78, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 64, 66 e 67, l. n. 599 del 1954; art. 38, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1376

Autorità competenti ad ordinare l'inchiesta formale

(art. 75, l. n. 113 del 1954; art. 65, l. n. 599 del 1954; art. 38 e 39, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 21, d.P.R. n. 556)



del 1999; art. 26, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 297 del 2000; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1377

Procedimento per l'applicazione della sospensione disciplinare

(art. 30, l. 113 del 1954; artt. 19, co. 2, e 21, l. n. 599 del 1954; artt. 9, co. 2 e 3, 10, co. 3, l. n. 1168 del 1961; art. 26, co. 4, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1378

Composizione delle commissioni di disciplina

(artt. 79 e 83, l. n. 113 del 1954; artt. 69 e 70, l. n. 599 del 1954; artt. 39 e 40, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1379

Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti

(art. 81, l. n. 113 del 1954)

Art. 1380

Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali

(art. 80 e tabella 5, l. n. 113 del 1954)

Art. 1381

Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa

(art. 68, co. 1 e 3, l. n. 599 del 1954; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1382

Commissioni di disciplina per gli appuntati e carabinieri

(art. 39, co. 1, l. n. 1168 del 1971)

Art. 1383

Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze armate

(art. 82, l. n. 113 del 1954; art. 68, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1384

Ricusazione

(art. 84, l. n. 113 del 1954; art. 71, l. n. 599 del 1954; art. 41, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1385

Convocazione della commissione di disciplina

(artt. 85 e 86, l. n. 113 del 1954; art. 72 e 74, l. n. 599 del 1954; art. 111, co. 4, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1386

Procedimento davanti alla commissione di disciplina

(artt. 78, co. 2, e 87, l. n. 113 del 1954; art. 74, l. n. 599 del 1954; art. 42, co. 1-3, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1387

Decisione del Ministro della difesa

(art. 88, l. n. 113 del 1954; art. 75, l. n. 599 del 1954; art. 42, co. 4, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1388

Norme per i militari residenti all'estero



(artt. 89, 90 e 91, l. n. 113 del 1954; art. 77, l. n. 599 del 1954; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1389

Procedimenti a carico di militari di diverse categorie

(art. 76, l. n. 599 del 1954; art. 43, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1390

Termini del procedimento disciplinare di stato

(artt. 97, co. 3, 103, co. 2, e 120, co. 1, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 9, l. n. 19 del 1990; art. 154-ter c.p.)

Art. 1391

Sospensione del procedimento disciplinare

(art. 117, d.P.R. n. 3 del 1957)

Art. 1392

Ricostruzione di carriera

(artt. 85, 88, 89, 90 d.P.R. n. 3 del 1957)

Art. 1393

Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale

(art. 95, l. n. 113 del 1954; art. 78, l. n. 599 del 1954; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

SEZIONE III - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO

Art. 1394

Autorità militari competenti

(art. 14, co. 6, l. n. 382 del 1978; art. 56 e tabella B, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1395

Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione

(art. 58, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1396

Procedimento disciplinare

(art. 59, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1397

Procedure per infliggere la consegna di rigore

(art. 66, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1398

Commissione di disciplina

(art. 15, co. 2, l. n. 382 del 1978; art. 67, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1399

Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale

(art. 15, co. 3, l. n. 382 del 1978; art. 69, d.P.R. n. 545 del 1986)

CAPO V - ONORIFICENZE MILITARI E RICOMPENSE

SEZIONE I - ORDINE MILITARE D'ITALIA

Art. 1400

Finalità

(art. 1, l. n. 25 del 1956)

Art. 1401

Organizzazione

(art. 3, l. n. 25 del 1956)

Art. 1402

Classi

(art. 4, l. n. 25 del 1956)

Art. 1403



Conferimento
(art. 5, l. n. 25 del 1956)

Art. 1404

Militari stranieri
(art. 6, l. n. 25 del 1956,)

Art. 1405

Conferimento alla Bandiera
(art. 7, l. n. 25 del 1956)

Art. 1406

Cessazione dall'Ordine
(art. 11, l. n. 25 del 1956)

Art. 1407

Disposizioni regolamentari

SEZIONE II - RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 1408

Istituzione
(art. 1, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1409

Tipologia
(art. 2, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1410

Concessione
(art. 3, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1411

Concessione in tempo di pace
(artt. 4 e 5, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1412

Criteri per la concessione
(art. 6, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1413

Atto di conferimento
(art. 7, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1414

Proposta
(artt. 8 e 15, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1415

Militari in congedo ed estranei alle Forze armate
(art. 10, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1416

Parere della commissione consultiva
(art. 11, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1417

Stato di guerra o di grave crisi internazionale
(art. 12, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1418

Concessioni alla memoria
(art. 14, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1419

Atti di valore reiterati
(art. 16, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1420



Requisiti dei congiunti

(art. 20, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1421

Concessione ai reparti

(art. 22, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1422

Pubblicazioni

(art. 23, r.d. n. 1423 del 1932)

Art. 1423

Perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle

(artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 9, l. 24 marzo 1932, n. 453)

Art. 1424

Pareri

(art. 7, l. n. 453 del 1932)

Art. 1425

Casi di sospensione

(art. 8, l. n. 453 del 1932)

Art. 1426

Perdita di altre ricompense

(art. 10, l. n. 453 del 1932)

Art. 1427

Decorrenza della perdita

(art. 11, l. n. 453 del 1932)

Art. 1428

Riabilitazione

(art. 12, l. n. 453 del 1932)

Art. 1429

Nuovi atti di valore

(art. 14, l. n. 453 del 1932)

Art. 1430

Norma di rinvio

(art. 15, l. n. 453 del 1932; art. 26, r.d. n. 1423 del 1932)

SEZIONE III - RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DELL'ESERCITO

Art. 1431

Istituzione

(art. 1, l. 26 luglio 1974, n. 330)

Art. 1432

Medaglie al valore dell'Esercito

(art. 2, l. n. 330 del 1974)

Art. 1433

Croce al merito

(art. 4, l. n. 330 del 1974)

SEZIONE IV - RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI MARINA

Art. 1434

Istituzione

(art. 1, r.d. n. 1324 del 1938)

Art. 1435

Medaglie al valore di Marina

(art. 2, r.d. n. 1324 del 1938)

Art. 1436

Medaglie al merito di Marina



(art. 7, r.d. n. 1324 del 1938)

SEZIONE V - RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO AERONAUTICO

Art. 1437

Istituzione

(art. 1, r.d. n. 2297 del 1927; art. 1, l. n. 367 del 1966)

Art. 1438

Medaglie al valore aeronautico

(art. 2, r.d. n. 2297 del 1927)

SEZIONE VI - RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 1439

Istituzione

(art. 31, d.lgs n. 297 del 2000; art. 4, d.m. n. 412 del 2001)

Art. 1440

Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri

(art. 1, d.m. n. 412 del 2001)

Art. 1441

Croci al merito dell'Arma dei carabinieri

(art. 3, co. 1 e 2, d.m. n. 412 del 2001)

SEZIONE VII - NORME COMUNI ALLE RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI FORZA ARMATA

Art. 1442

Definizioni

Art. 1443

Commissioni consultive per le ricompense al valore o al merito di Forza armata

(art. 12, r.d. n. 2297 del 1927; art. 13, r.d. n. 1324 del 1938; art. 4, l. n. 367 del 1966; art. 6, l. n. 330 del 1974; art. 31, co. 3, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 6, d.m. n. 412 del 2001)

Art. 1444

Atto di conferimento

(art. 8, r.d. n. 2297 del 1927; art. 9, r.d. n. 1324 del 1938; art. 4, co. 1 e 2, l. n. 367 del 1966; art. 5, l. n. 330 del 1974; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 1445

Pubblicazioni

(art. 14, r.d. n. 2297 del 1927; artt. 16, co. 1 e 2, e 19, r.d. n. 1324 del 1938; art. 10, co. 2 e 3, l. n. 330 del 1974; art. 10, d.m. n. 412 del 2001)

Art. 1446

Opposizione

(art. 14, r.d. n. 1324 del 1938; art. 7, l. n. 330 del 1974; art. 7, d.m. n. 412 del 2001)

Art. 1447

Concessione alla memoria

(art. 5, r.d. n. 2297 del 1927; art. 3, r.d. n. 1324 del 1938; art. 3, co. 1 e 2, l. n. 330 del 1974; art. 2, co. 1 e 2, e 3, co. 3, d.m. n. 412 del 2001)

Art. 1448

Assegnazione di insegne e brevetti ai congiunti

(artt. 9-bis, co. 2, e 9-ter, r.d. n. 2297 del 1927; artt. 3-bis, co. 2, 4, r.d. n. 1324 del 1938; art. 3, co. 3, 4 e 5, l. n. 330 del 1974; art. 2, co. 3 e 4, d.m. n. 412 del 2001)



Art. 1449

Impedimenti al conseguimento delle ricompense e perdita delle stesse
(artt. 13 e 15, r.d. n. 2297 del 1927; artt. 15 e 16, co. 3, r.d. n. 1324 del 1938; art. 8, co. 1-3, l. n. 330 del 1974; art. 8, d.m. n. 412 del 2001)

Art. 1450

Riacquisto delle ricompense
(artt. 16 e 17, r.d. n. 2297 del 1927; artt. 17 e 18, r. d. n. 1324 del 1938; art. 8, co. 4 e 5, e 9 l. n. 330 del 1974; art. 8, d.m. n. 412 del 2001)

Art. 1451

Norma di rinvio

(art. 10, co. 1, l. n. 330 del 1974; art. 31, co. 3, d.lgs. n. 297 del 2000)

SEZIONE VIII - CROCE AL MERITO DI GUERRA

Art. 1452

Istituzione

(artt. 1 e 3, r.d. n. 205 del 1918)

Art. 1453

Conferimento

(art. 4, r.d. n. 205 del 1918)

Art. 1454

Reclamo

(art. 9, r.d. n. 205 del 1918)

Art. 1455

Normativa applicabile

(art. 11, r.d. n. 205 del 1918)

Art. 1456

Caratteristiche della croce al merito di guerra

SEZIONE IX - MEDAGLIA MAURIZIANA

Art. 1457

Istituzione

(artt. 1 e 2, l. n. 203 del 1954)

Art. 1458

Computo degli anni di servizio militare

(art. 4, co. 2, l. 8 novembre 1956, n. 1327)

Art. 1459

Caratteristiche della medaglia mauriziana

(art. 4, co. 1, l. n. 1327 del 1956)

SEZIONE X - ENCOMI, ELOGI ED ALTRE RICOMPENSE

Art. 1460

Encomi ed elogi

(art. 77, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1461

Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero

Art. 1462

TITOLO IX - ESERCIZIO DEI DIRITTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1463

Diritti riconosciuti dalla Costituzione

(artt. 3 e 4, co.3, l. 11 luglio 1978, n. 382; art. 1, co. 2, e 28, d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545)

Art. 1464



Limitazioni all'applicabilità di sanzioni disciplinari

(art. 23, l. n. 382 del 1978)

Art. 1465

Applicazione del principio di pari opportunità

(art. 1, co. 2, lett. a), l. n. 380 del 1999)

Art. 1466

Discriminazioni e molestie

(art. 17, co. 1, l. n. 382 del 1978; art. 1 e ss., d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215;

art. 1 e ss., d.lgs. n. 216 del 2003; art. 1 e ss., d.lgs. n. 198 del 2006)

CAPO II - LIBERTA' FONDAMENTALI

Art. 1467

Libertà di circolazione e sede di servizio

(art. 12, l. n. 382 del 1978; artt. 34 e 48, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1468

Libertà di riunione

(art. 7, l. n. 382 del 1978; art. 30, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1469

Libertà di culto

(art. 11, l. n. 382 del 1978; art. 35, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1470

Libertà di manifestazione del pensiero

(art. 9, l. n. 382 del 1978)

Art. 1471

Autorità competente al rilascio della autorizzazione

(art. 33, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1472

Diritto di informazione e di istruzione

(art. 10, l. n. 382 del 1978; art. 32, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1473

Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero

(art. 8, co. 1 e 3, l. n. 382 del 1978; art. 31, d.P.R. n. 545 del 1986)

CAPO III - ORGANI DI RAPPRESENTANZA MILITARE

Art. 1474

Organo centrale, organo intermedio, organo di base

(art. 18, co. 1-3, l. n. 382 del 1978)

Art. 1475

Procedura di elezione

(art. 18, co. 5 e 7-9, l. n. 382 del 1978)

Art. 1476

Riunioni, competenze, attività

(art. 19, co. 1-3 e 5-11, l. n. 382 del 1978)

Art. 1477

Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza

(art. 20, co. 1, l. n. 382 del 1978)

Art. 1478

Trasferimento del delegato

(art. 20, co. 2, l. n. 382 del 1978)

Art. 1479

Contenuti del rapporto di impiego

Art. 1480

Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare



(art. 20, co. 3, l. n. 382 del 1978)

CAPO IV - ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1481

Esercizio delle libertà in ambito politico

(art. 6, co. 1 e 2, l. n. 382 del 1978; art. 29, d.P.R. n. 545 del 1986)

SEZIONE II - ELETTORATO PASSIVO

Art. 1482

Esercizio del diritto di elettorato passivo

(art. 6, co. 3, l. n. 382 del 1978)

Art. 1483

Cause di ineleggibilità al Parlamento

(art. 7, lett. h), d.P.R. n. 361 del 1957)

Art. 1484

Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale

(art. 2, n. 3, l. n. 154 del 1981)

Art. 1485

Cause di ineleggibilità a cariche amministrative

(art. 60, co.1, n. 3, d.lgs. n. 267 del 2000)

Art. 1486

Collocamento in aspettativa e trattamento economico

(art. 21, co. 5, l. n. 113 del 1954; art. 52, co. 2, l. n. 18 del 1979; art. 47, co. 2, n. 146 del 1980; art. 1, l. n. 418 del 1999; art. 1, co. 575, l. n. 296 del 2006)

SEZIONE III - ELETTORATO ATTIVO

Art. 1487

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico

(art. 48, d.P.R. n. 361 del 1957)

Art. 1488

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

(art. 49, d.P.R. n. 361 del 1957)

Art. 1489

Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

SEZIONE IV - LIMITAZIONI ALL'ACCESSO A TALUNI UFFICI PUBBLICI

Art. 1490

Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

(art. 12, lett. b, l. n. 287 del 1951; art. 38, lett. c), d.P.R. n. 361 del 1957)

CAPO V - DIRITTI SOCIALI

SEZIONE I - TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Art. 1491

Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione

(art. 1, co. 2, lett. b), l. n. 380 del 1999; art. 12-septies, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1492

Disposizioni particolari

(art. 10, d.lgs. n. 151 del 2001; art. 33, co. 2-5, d.lgs. n. 198 del 2006)

Art. 1493

Effetti sullo stato giuridico

(art. 58, d.lgs. n. 151 del 2001)

SEZIONE II - DIRITTO ALLA SALUTE



Art. 1494

Diritto alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 1495

Sanitario di fiducia

(art. 53, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1496

Attività di informazione e prevenzione in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti

Art. 1497

Stato di dipendenza dei militari in ferma o in servizio permanente effettivo

(art. 109, co. 6-9, d.P.R. n. 309 del 1990)

SEZIONE III - LICENZE E PERMESSI

Art. 1498

Allievi degli istituti militari

Art. 1499

Permessi per i volontari in ferma prefissata

(art. 12-ter, co. 7, 9 e 10, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1500

Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata

(art. 12-quater, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1501

Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata

(art. 12-quinquies, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1502

Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata

(art. 12-sexies, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1503

Permessi speciali notturni

(art. 45, co. 1-ter, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1504

Norma di salvaguardia

CAPO VI - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 1505

Esercizio del diritto alla protezione dei dati personali

TITOLO X - PERSONALE DELLE BANDE MUSICALI

CAPO I - RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Art. 1506

Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli

(art. 6, co. 4, l. n. 78 del 2000)

Art. 1507

Reclutamento e formazione di personale musicante

(art. 6, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. f), d.lgs. n. 196 del 1995)

CAPO II - RUOLI ED ORGANICI

Art. 1508

Ruoli dei musicisti

(art. 5, co. 2, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. e), n. 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1509

Organici delle Bande



(art. 5, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. e) ed f), d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1510

Maestro direttore e maestro vice direttore

(art. 33, co. 2, lett. e), n. 3, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 52, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 2, co. 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 1511

Funzioni del maestro direttore

(art. 7, co. 2, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1512

Funzioni del maestro vice direttore

(art. 8, co. 2, n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1513

Orchestrale

(art. 9, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, e tabella E/3, d.lgs. n. 196 del 1995; tabella G, d.lgs. n. 198 del 1995)

CAPO III - STATO GIURIDICO

Art. 1514

Inidoneità tecnica

(art. 12, 15 e 27, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. h), d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14, d.P.R. n. 52 del 2008)

Art. 1515

Uniforme ed impiego

(art. 28 e tabella B, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1516

Trattenimento in servizio del maestro direttore

(art. 4, co. 2, l. n. 703 del 1974)

CAPO IV - AVANZAMENTO

Art. 1517

Avanzamento del maestro direttore

(art. 29 e tabella E, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. i), n. 1 e tabella E/1, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1518

Avanzamento del maestro vice direttore

(art. 30 e tabella E, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. i), n. 1 e tabella E/1, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1519

Progressione di carriera dei sottufficiali

(art. 31, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. i), n. 2, e tabella E/2, d.lgs. n. 196 del 1995; tabella H, d.lgs. n. 198 del 1995)

Art. 1520

Attribuzione della qualifica di luogotenente

(art. 38, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33-bis, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 1521

Norma finale

(art. 38, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 4, d.lgs. n. 196 del 1995)

TITOLO XI - PERSONALE DEI GRUPPI SPORTIVI

Art. 1522

Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli

(art. 6, co. 4, l. n. 78 del 2000)



LIBRO QUINTO - PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1523

Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

TITOLO II - PERSONALE CIVILE

CAPO I - DOTAZIONE ORGANICA

Art. 1524

*Determinazione della dotazione organica
(art. 1, co. 2, d.lgs. n. 265 del 1997)*

Art. 1525

*Copertura dei posti
(art. 2, d.lgs. n. 265 del 1997)*

Art. 1526

*Rideterminazione dei contingenti di qualifica funzionale
(art. 3, d.lgs. n. 265 del 1997)*

Art. 1527

*Reimpiego del personale civile
(art. 4, d.lgs. n. 265 del 1997)*

Art. 1528

*Procedura di reimpiego
(art. 5, d.lgs. n. 265 del 1997)*

Art. 1529

*Ambito e ulteriori modalità per il reimpiego
(art. 6, d.lgs. n. 265 del 1997; art. 5, co. 4, lett. d), CCNL – Comparto Ministeri del 16 maggio 1995)*

CAPO II - DOCENTI

Art. 1530

*Profilo di docente presso le scuole di lingue estere
(art. 1, l. n. 79 del 2006; art. 13, co. 5, CCNL – Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999)*

Art. 1531

*Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate
(art. 2, d.P.R. n. 1484 del 1965; artt. 1-2, l. n. 1023 del 1969; artt. 1 e 7, d.m. 20 dicembre 1971; d.m. 12 agosto 1972; art. 105, d.P.R. n. 382 del 1980)*

TITOLO III - PERSONALE RELIGIOSO

CAPO I - PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

SEZIONE I - ORDINARIO MILITARE, VICARIO GENERALE E ISPETTORI

Art. 1532

*Direzione del Servizio di assistenza spirituale
(artt. 2 e 3, l. n. 512 del 1961; art. 11, l. n. 121 del 1985)*

Art. 1533

*Nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale e degli ispettori
(art. 4, l. n. 512 del 1961)*

Art. 1534

*Nuove designazioni
(art. 69, co. 10, d.lgs. n. 490 del 1997)*



Art. 1535
Obbligo del giuramento
(art. 5, l. n. 512 del 1961)
Art. 1536
Formula del giuramento dell'Ordinario militare
(art. 6, l. n. 512 del 1961)
Art. 1537
Formula del giuramento del Vicario generale
(art. 7, l. n. 512 del 1961)
Art. 1538
Cessazione dall'ufficio per limiti di età
(art. 8, l. n. 512 del 1961)
Art. 1539
Cessazione dall'ufficio d'autorità
(art. 9, l. n. 512 del 1961)
Art. 1540
Trattamento di quiescenza
(art. 10, l. n. 512 del 1961)
Art. 1541
Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori
(art. 11, l. n. 512 del 1961)
Art. 1542
Cessazione dall'ufficio
(art. 12, l. n. 512 del 1961)
Art. 1543
Richiami in servizio
(art. 13, l. n. 512 del 1961)
Art. 1544
Collocamento in congedo assoluto
(art. 14, l. n. 512 del 1961)

SEZIONE II - DISPOSIZIONI GENERALI SUI CAPPELLANI MILITARI

Art. 1545
Gradi gerarchici
(art. 15, l. n. 512 del 1961)
Art. 1546
Stato giuridico
(art. 16, l. n. 512 del 1961)
Art. 1547
Nomina
(art. 17, l. n. 512 del 1961)
Art. 1548
Requisiti per la nomina
(art. 18, l. n. 512 del 1961)
Art. 1549
Giuramento
(art. 19, l. n. 512 del 1961)
Art. 1550
Categorie
(artt. 20 e 68, l. n. 512 del 1961)
Art. 1551
Ruoli



(art. 21 e tabella 1 allegata, l. n. 512 del 1961)

Art. 1552

Anzianità di grado

(art. 22, l. n. 512 del 1961)

Art. 1553

Detrazioni di anzianità

(art. 23, l. n. 512 del 1961)

Art. 1554

Normativa penale e disciplinare applicabile

(art. 24, l. n. 512 del 1961)

Art. 1555

Documentazione matricolare

(art. 25, l. n. 512 del 1961)

Art. 1556

Documentazione caratteristica

(art. 26, l. n. 512 del 1961)

Art. 1557

Licenze

(art. 27, l. n. 512 del 1961)

SEZIONE III - CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 1558

Nomina

(art. 28, l. n. 512 del 1961)

Art. 1559

Disposizioni generali sull'impiego

(art. 29, l. n. 512 del 1961)

Art. 1560

Incompatibilità

(art. 30, l. n. 512 del 1961)

Art. 1561

Posizioni di stato

(art. 31, l. n. 512 del 1961)

Art. 1562

Servizio effettivo

(art. 32, l. n. 512 del 1961)

Art. 1563

Idoneità al servizio incondizionato

(art. 33, l. n. 512 del 1961)

Art. 1564

Cause dell'aspettativa

(art. 34, l. n. 512 del 1961)

Art. 1565

Durata dell'aspettativa

(art. 35, l. n. 512 del 1961)

Art. 1566

Decorso dell'aspettativa

(art. 36, l. n. 512 del 1961)

Art. 1567

Scadenza dell'aspettativa

(art. 37, l. n. 512 del 1961)

Art. 1568



Richiamo in servizio dall'aspettativa

(art. 38, l. n. 512 del 1961)

Art. 1569

Disposizioni generali sull'aspettativa

(art. 39, l. n. 512 del 1961)

Art. 1570

Disponibilità

(art. 40, l. n. 512 del 1961)

Art. 1571

Richiami dalla posizione di disponibilità

(art. 41, l. n. 512 del 1961)

Art. 1572

Cessazione dalla posizione di disponibilità

(art. 42, l. n. 512 del 1961)

Art. 1573

Sospensione dall'impiego

(art. 43, l. n. 512 del 1961)

Art. 1574

Sanzioni disciplinari ecclesiastiche

(art. 44, l. n. 512 del 1961)

Art. 1575

Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego

(art. 45, l. n. 512 del 1961)

SEZIONE IV - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI CAPPELLANI MILITARI

Art. 1576

Cause di cessazione dal servizio permanente

(art. 46, l. n. 512 del 1961)

Art. 1577

Cessazione dal servizio permanente per età

(art. 47, co. 1, l. n. 512 del 1961)

Art. 1578

Cessazione dal servizio permanente per infermità

(art. 48, co. 1, l. n. 512 del 1961)

Art. 1579

Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermità

(art. 49, co. 1, l. n. 512 del 1961)

Art. 1580

Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado

(art. 52, l. n. 512 del 1961)

Art. 1581

Cessazione dal servizio permanente a domanda

(art. 53, l. n. 512 del 1961)

Art. 1582

Cessazione dal servizio permanente d'autorità

(art. 54, l. n. 512 del 1961)

Art. 1583

Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo

(art. 55, l. n. 512 del 1961)

SEZIONE V - CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Art. 1584



Generalità

(art. 56, l. n. 512 del 1961)

Art. 1585

Posizioni di stato

(art. 57, l. n. 512 del 1961)

Art. 1586

Doveri

(art. 58, l. n. 512 del 1961)

Art. 1587

Collocamento in congedo assoluto

(art. 59, l. n. 512 del 1961)

Art. 1588

Sospensione dalle funzioni del grado

(art. 60, l. n. 512 del 1961)

Art. 1589

Richiami in servizio

(art. 61, l. n. 512 del 1961)

Art. 1590

Provvedimenti di richiamo

(art. 62, l. n. 512 del 1961)

SEZIONE VI - CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO

Art. 1591

Nomina

(art. 63, l. n. 512 del 1961)

Art. 1592

Domande di nomina

(art. 64, l. n. 512 del 1961)

Art. 1593

Cessazione dal complemento

(art. 65, l. n. 512 del 1961)

SEZIONE VII - CAPPELLANI MILITARI DELLA RISERVA

Art. 1594

Generalità

(art. 66, l. n. 512 del 1961)

Art. 1595

Collocamento in congedo assoluto

(art. 67, l. n. 512 del 1961)

SEZIONE VIII - PERDITA DEL GRADO

Art. 1596

Cause di perdita del grado

(art. 69, l. n. 512 del 1961)

Art. 1597

Reintegrazione nel grado

(art. 70, l. n. 512 del 1961)

SEZIONE IX - DISCIPLINA

Art. 1598

Sanzioni disciplinari di stato

(art. 71, l. n. 512 del 1961)

Art. 1599

Inchiesta formale

(art. 72, l. n. 512 del 1961)



Art. 1600
Avvio dell'inchiesta formale
(art. 73, l. n. 512 del 1961)
Art. 1601
Inquirente
(art. 74, l. n. 512 del 1961)
Art. 1602
Decisioni del Ministro
(art. 75, l. n. 512 del 1961)
Art. 1603
Deferimento alla commissione di disciplina
(art. 76, l. n. 512 del 1961)
Art. 1604
Composizione della commissione di disciplina
(artt. 77 e 78, l. n. 512 del 1961)
Art. 1605
Norma di rinvio
(art. 79, l. n. 512 del 1961)

**SEZIONE X - DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA E DI GRAVE
CRISI INTERNAZIONALE**

Art. 1606
Richiamo in servizio
(artt. 80 e 81, l. n. 512 del 1961)

SEZIONE XI - AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI

Art. 1607
Modalità di avanzamento
(art. 82, l. n. 512 del 1961; tabella 7, d.lgs. n. 490 del 1997)
Art. 1608
Promozioni dei cappellani militari
(art. 83, l. n. 512 del 1961)
Art. 1609
Valutazioni, impedimenti e sospensioni
(art. 95, co. 2, 3 e 4, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 84, l. n. 512 del 1961)

**SEZIONE XII - PROFILO DI CARRIERA DEI CAPPELLANI MILITARI IN
SERVIZIO PERMANENTE**

Art. 1610
Forme di avanzamento
(tabella n. 7, d.lgs. n. 490 del 1997)
Art. 1611
Periodi di permanenza minima nel grado
(tabella n. 7, d.lgs. n. 490 del 1997)
Art. 1612
Promozioni a scelta nel grado superiore
(tabella n. 7, d.lgs. n. 490 del 1997)
Art. 1613
Avanzamento dei cappellani militari addetti
(art. 85, l. n. 512 del 1961)
Art. 1614
Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi
(art. 86, l. n. 512 del 1961)
Art. 1615



Modalità per lo scrutinio
(art. 87, l. n. 512 del 1961)

SEZIONE XIII - AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Art. 1616

Programmazione
(art. 88, l. n. 512 del 1961)

Art. 1617

Promozioni dei cappellani militari in congedo
(art. 89, l. n. 512 del 1961)

SEZIONE XIV - RUOLO D'ONORE

Art. 1618

Iscrizione nel ruolo d'onore
(art. 103, l. n. 512 del 1961)

CAPO II - RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI MILITARI

Art. 1619

Assunzione e servizio
(artt. 2 e 5, r.d. n. 1563 del 1930)

CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO

SEZIONE I - PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

Art. 1620

Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari
(artt. 91-93, l. n. 512 del 1961)

Art. 1621

Riduzione o sospensione degli assegni
(art. 94, l. n. 512 del 1961)

SEZIONE II - RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI MILITARI

Art. 1622

Retribuzione
(d.P.R. n. 1171 del 1982)

Art. 1623

Trattamento economico di missione e trasferimento
(art. 2, l. n. 27 del 1952)

CAPO IV - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 1624

Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale
(artt. 95-97, l. n. 512 del 1961; art. 62, d.P.R. n. 1092 del 1973)

TITOLO IV - PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

CAPO I - PERSONALE DEL CORPO MILITARE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1625

Corpo speciale volontario
(art. 1, co. 1, r. d. n. 484 del 1936; art. 10, co. 1, d.P.R. n. 613 del 1980)

Art. 1626

Ruoli del Corpo militare della Croce Rossa
(artt. 1, co. 2-4, e 27, co. 1, r. d. n. 484 del 1936)



Art. 1627
Trasferimento tra ruoli
(art. 1, co. 7 e 8, r. d. n. 484 del 1936)

Art. 1628
Gerarchia
(art. 2, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1629
Grado
(art. 3, r.d. n. 484 del 1936)

SEZIONE II - RECLUTAMENTO

Art. 1630
Requisiti
(art. 4, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1631
Arruolamento nel ruolo normale
(art. 5, co. 1, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1632
Arruolamento nel ruolo speciale
(art. 5, co. 4, r.d. n. 484 del 1936; artt. 1 e 2, l. n. 350 del 1995)

Art. 1633
Personale militare in congedo
(art. 5, co. 5 e 6, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1634
Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi
(art. 5, co. 7-9, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1635
Idoneità fisica al servizio
(art. 6, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1636
Non ammissioni e speciali autorizzazioni
(art. 7, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1637
Incompatibilità
(art. 8, r.d. n. 484 del 1936)

SEZIONE III - NOMINE

Art. 1638
Generalità
(art. 9, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1639
Domande di arruolamento
(art. 10, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1640
Commissione centrale del personale
(art. 25, co. 1 e 2, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1641
Numero delle nomine
(art. 27, co. 1 e 2, r.d. n. 484 del 1936)

SEZIONE IV - ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO

Art. 1642
Stato giuridico
(art. 12, r.d. n. 484 del 1936)



Art. 1643
Ufficiali medici e farmacisti
(artt. 13 e 14, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1644
Ufficiali commissari
(art. 15, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1645
Ufficiali contabili
(art. 16, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1646
Cappellani
(art. 17, r.d. n. 484 del 1936)

SEZIONE V - ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

Art. 1647
Nomina a maresciallo
(art. 18, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1648
Nomina a sergente o a sergente maggiore
(art. 19, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1649
Nomina a caporal maggiore
(art. 20, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1650
Nomina a caporale
(art. 21, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1651
Nomina a milite
(artt. 22 e 23, r.d. n. 484 del 1936)

SEZIONE VI - STATO GIURIDICO

Art. 1652
Anzianità di grado
(art. 28, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1653
Normativa penale e disciplinare applicabile
(art. 29, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1654
Qualifica di pubblico ufficiale
(art. 30, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1655
Giuramento
(art. 31, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1656
Obblighi del personale direttivo
(art. 32, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1657
Obblighi del personale di assistenza
(art. 33, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1658
Durata dell'arruolamento per il personale direttivo
(art. 34, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1659



Durata dell'arruolamento del personale di assistenza
(art. 35, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1660

Dipendenti di pubbliche amministrazioni
(art. 36, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1661

Transito nel ruolo di riserva
(art. 40, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1662

Non idoneità al servizio del personale direttivo
(art. 41, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1663

Transito nel ruolo degli indisponibili
(art. 42, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1664

Collocamento fuori quadro
(art. 43, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1665

Transito dal ruolo speciale al ruolo normale
(art. 44, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1666

Cessazione dal ruolo di riserva
(art. 45, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1667

Perdita del grado
(art. 48, r.d. n. 484 del 1936)

SEZIONE VII - OBBLIGHI DI SERVIZIO

Art. 1668

Chiamate in servizio
(art. 245, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1669

Mobilitazione urgente
(art. 246, r.d. n. 484 del 1936)

SEZIONE VIII - DISCIPLINA

Art. 1670

Speciali obblighi disciplinari

Art. 1671

Sospensione dal grado
(artt. 50 e 56, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1672

Commissione di disciplina per il personale in servizio
(art. 58, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1673

Inchiesta disciplinare nei confronti del personale in congedo
(art. 57, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1674

Commissioni di disciplina per il personale in congedo
(artt. 59 e 60, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1675

Incompatibilità
(art. 61, r.d. n. 484 del 1936)



Art. 1676

Procedimento disciplinare di stato
(artt. 62-71, r.d. n. 484 del 1936)

SEZIONE IX - DOCUMENTAZIONE PERSONALE

Art. 1677

Ruoli matricolari
(art. 240, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1678

Variazioni matricolari
(art. 241, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1679

Variazioni matricolari del personale in servizio presso altri enti
(art. 247, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1680

Servizio matricolare
(art. 248, r.d. n. 484 del 1936)

SEZIONE X - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AVANZAMENTO

Art. 1681

Requisiti generali
(art. 72, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1682

Promozioni
(art. 73, co. 1, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1683

Nomina dell'ispettore nazionale del Corpo militare
(art. 73, co. 2, r.d. n. 484 del 1936; art. 2, co. 1, d.l. n. 276 del 2004, conv., con modificazioni, dalla l. n. 1 del 2005)

SEZIONE XI - AVANZAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO

Art. 1684

Modalità di avanzamento
(art. 74, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1685

Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado
(art. 75, co. 1- 3, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1686

Giudizi di avanzamento
(art. 75, co. 4, 5 e 6, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1687

Impedimenti e sospensioni
(art. 76, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1688

Elementi di giudizio
(art. 77, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1689

Requisiti speciali per l'avanzamento
(art. 78, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1690

Formazione degli elenchi per l'avanzamento
(art. 79, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1691



Commissione per il personale
(art. 80, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1692

Decisioni

(art. 81, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1693

Avanzamento per meriti eccezionali

(82, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1694

Non prescelti

(art. 83, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1695

Qualifica di primo capitano

(art. 84, co. 1-3, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1696

Nomina a sottotenente

(art. 84, co. 4, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1697

Ruolo degli indisponibili

(art. 86, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1698

Ruolo speciale

(art. 87, r.d. n. 484 del 1936)

SEZIONE XII - AVANZAMENTO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

Art. 1699

Modalità di avanzamento

(art. 88, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1700

Procedimento di avanzamento

(art. 89, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1701

Anzianità di grado richiesta per l'avanzamento

(art. 90, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1702

Requisiti per l'avanzamento

(art. 91, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1703

Promozione a sottotenenti commissari o contabili

(art. 92, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1704

Giudizi di avanzamento

(art. 93, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1705

Esami ed esperimenti

(art. 94, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1706

Elementi di giudizio

(art. 95, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1707

Elenchi e specchi di avanzamento

(art. 96, r.d. n. 484 del 1936)



Art. 1708

Decisioni

(art. 97, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1709

Non idoneità all'avanzamento

(art. 98, r.d. n. 484 del 1936)

**SEZIONE XIII - AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE
CRISI INTERNAZIONALE**

Art. 1710

Avanzamenti straordinari nel ruolo

(art. 100, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1711

Proposte di avanzamento straordinario nel ruolo

(art. 101, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1712

Avanzamento straordinario di ruolo

(art. 102, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1713

Giudizi di avanzamento

(art. 103, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1714

Procedimento di avanzamento

(art. 104, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1715

Disposizioni speciali

(art. 105, co. 2 e 3, r.d. n. 484 del 1936)

SEZIONE XIV - UFFICIALI FUORI QUADRO E IN SOPRANNUMERO

Art. 1716

Servizio presso le Forze armate o altri enti

(art. 106, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1717

Altre ipotesi di fuori quadro

(art. 107, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1718

Transito nell'elenco dei fuori quadro

(art. 108, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1719

Elenco dei fuori quadro

(art. 109, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1720

Avanzamento

(art. 110, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1721

Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro

(art. 111, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1722

Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro

(art. 112, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1723

Rientro nel ruolo normale

(art. 113, r.d. n. 484 del 1936)



Art. 1724
Collocamento in soprannumero
(art. 114, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1725
Eliminazione del soprannumero
(art. 115, r.d. n. 484 del 1936)

**SEZIONE XV - PRECETTAZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE
CRISI INTERNAZIONALE**

Art. 1726
Precettazioni ed assegnazioni
(art. 1, l. n. 370 del 1942)

Art. 1727
Accertamenti sanitari
(art. 2, l. n. 370 del 1942)

Art. 1728
Elenco transitorio
(art. 3, l. n. 370 del 1942)

**CAPO II - PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1729
Generalità
(art. 1, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1730
Compiti delle infermiere volontarie
(art. 3, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1731
Servizio
(art. 4, r.d. n. 918 del 1942)

SEZIONE II - ORDINAMENTO E NOMINE

Art. 1732
Gerarchia
(art. 6, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1733
Nomina dell'Ispettrice nazionale
(art. 8, r.d. n. 918 del 1942; art. 2, co. 1, d.l. n. 276 del 2004, conv. dalla l. n. 1 del 2005)

Art. 1734
Ufficio direttivo centrale
(art. 10, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1735
Provvedimenti di nomina e di cessazione delle appartenenti al Corpo
(art. 11, r.d. n. 918 del 1942; art. 2, co. 2, d.l. n. 276 del 2004, conv. dalla legge n. 1 del 2005)

Art. 1736
Qualifiche di grado superiore
(art. 21, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1737
Nomina delle infermiere volontarie
(artt. 26, 27 e 31, r.d. n. 918 del 1942; art. 3, co. 10, l. n. 108 del 2009)

Art. 1738
Iscrizione nei ruoli



(artt. 32 e 37, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1739

Cancellazione dai ruoli

(art. 53, r.d. n. 918 del 1942)

SEZIONE III - FORMAZIONE

Art. 1740

Partecipazione ai corsi di preparazione

(art. 39 e 75, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1741

Ammissione ai corsi di preparazione

(artt. 40 e 41, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1742

Durata e superamento dei corsi di preparazione

(art. 42, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1743

Svolgimento dei corsi di preparazione

(artt. 74, co. 1, 77 e 78, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1744

Tassa di iscrizione

(art. 76, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1745

Corsi di specializzazione

(art. 79, co. 1, 2 e 3, r.d. n. 918 del 1942)

SEZIONE IV - DISCIPLINA

Art. 1746

Incompatibilità funzionali

(art. 47, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1747

Sanzioni disciplinari

(artt. 48 e 49, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1748

Potestà sanzionatoria

(art. 50, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1749

Commissione di disciplina

(art. 51, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1750

Procedimento disciplinare

(art. 52, r.d. n. 918 del 1942)

SEZIONE V - DOCUMENTAZIONE PERSONALE

Art. 1751

Stato di servizio

(art. 58, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1752

Note caratteristiche

(art. 59, r.d. n. 918 del 1942)

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1753

Chiamate in servizio

(artt. 63-65, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1754



Servizio presso enti diversi
(art. 67, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1755

Assistenza sanitaria
(art. 69, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 1756

Normativa applicabile
(art. 70, r.d. n. 918 del 1942)

CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO

SEZIONE I - PERSONALE DEL CORPO MILITARE

Art. 1757

Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana

(art. 116, r.d. n. 484 del 1936; art. 10, d.P.R. n. 613 del 1980)

SEZIONE II - PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

Art. 1758

Trattamento economico delle infermiere volontarie

(art. 68, r.d. n. 918 del 1942)

CAPO IV - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 1759

Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa

(art. 37, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 1760

Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra dal personale della Croce rossa

(art. 38, r.d. n. 484 del 1936; art. 62, d.P.R. n. 1092 del 1973)

TITOLO V - ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

CAPO I - PERSONALE MILITARE

Art. 1761

Cooperazione con i servizi sanitari

(art. 1, l. n. 23 del 1938)

Art. 1762

Servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

(art. 2, l. n. 23 del 1938)

Art. 1763

Servizi in tempo di pace

(art. 3, l. n. 23 del 1938)

Art. 1764

Gradi gerarchici

(allegato A, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 1765

Stato giuridico del personale

(art. 4, l. n. 23 del 1938)

Art. 1766

Convenzioni

(art. 5, l. n. 23 del 1938)

Art. 1767

Qualifica di pubblico ufficiale

(art. 6, l. n. 23 del 1938)



Art. 1768

Limiti minimi di età

(art. 11, d.lgs.lgt. n. 497 del 1945)

CAPO II - CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

Art. 1769

Istituzione

(art. 1, l. n. 1785 del 1952)

Art. 1770

Reclutamento

(art. 2, l. n. 1785 del 1952)

Art. 1771

Servizio volontario

(art. 3, l. n. 1785 del 1952)

CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 1772

Trattamento economico degli associati

(art. 7, l. n. 23 del 1938)

CAPO IV - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

SEZIONE I - PERSONALE MILITARE

Art. 1773

Valutazione del servizio prestato nell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta

(art. 8, co. 1, 2 e 4, l. n. 23 del 1938)

Art. 1774

Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra nell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta

(art. 8, co. 3, l. n. 23 del 1938; art. 62, co. 1, d.P.R. n. 1092 del 1973)

SEZIONE II - CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

Art. 1775

Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta

(art. 4, l. n. 1785 del 1952)



LIBRO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1776

Ambito soggettivo di applicazione

Art. 1777

Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 1778

Assenze per malattia

(art. 71, co. 1 e 1-bis, d.l. n. 112 del 2008; art. 17, co. 23, lett. a), d.l. n. 78/2009)

Art. 1779

Attribuzione del trattamento economico

(art. 3, r.d. n. 3458 del 1928; art. unico, l. n. 165 del 1960)

Art. 1780

Principio di irreversibilità stipendiale

(art. 202, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 5, d.P.R. n. 1079 del 1970; art. 3, co. 57 e 58, l. n. 537 del 1993; art. 3, co. 6, d.lgs. n. 193 del 2003; art. 1, co. 226, l. n. 266 del 2005)

Art. 1781

Computo dell'anzianità di grado

(artt. 6 e 76, r.d. n. 3458 del 1928)

Art. 1782

Computo dell'anzianità di servizio

(artt. 7 e 77, r.d. n. 3458 del 1928)

Art. 1783

Computo del servizio anteriormente prestato

(artt. 9 e 78, r.d. n. 3458 del 1928; art. 30, d.P.R. n. 1079 del 1970)

TITOLO II - PERSONALE DI LEVA

Art. 1784

Ripristino del servizio obbligatorio di leva

(art. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1785

Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate

(art. 1, d.P.R. n. 146 del 1975; art. 1, l. n. 342 del 1986)

Art. 1786

Trattamento economico degli ufficiali di complemento

(art. 38, l. n. 574 del 1980; art. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1787

Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all'estero

(l. n. 338 del 1977)

Art. 1788

Sospensione della paga

(art. 33, l. n. 958 del 1986; art. 13, co. 13, l. n. 551 del 1995)

Art. 1789

Assegni per il nucleo familiare

(art. 31, l. n. 958 del 1986)

Art. 1790

Premio di congedamento



(art. 40, co. 1 e 2, l. n. 958 del 1986)

TITOLO III - PERSONALE IN FERMA VOLONTARIA

Art. 1791

Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata

(art. 32, co. 5, l. n. 958 del 1986; art. 14, co. 2, d.lgs. n. 193 del 2003; artt. 8 e 15, l. n. 226 del 2004)

Art. 1792

Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata

(art. 32, co. 4, l. n. 958 del 1986; art. 2, co. 4-bis, d.l. n. 110 del 1999; artt. 12-bis e 12-ter, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 15, l. n. 226 del 2004; art. 2, d.lgs. n. 197 del 2005)

Art. 1793

Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria

(art. 12-quater, co. 8, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1794

Rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla stessa

(art. 12-quater, co. 10 e 11, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1795

Retribuzione degli ufficiali in ferma prefissata

(art. 14, co. 1, d.lgs. n. 193 del 2003)

Art. 1796

Premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata

(art. 38, co. 1 e 2, l. n. 574 del 1980)

Art. 1797

Retribuzione degli allievi di scuole ed accademie militari

(artt. 4, co. 9 bis e 5, co. 6-bis, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 23, co. 10, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 14, co. 2, d.lgs. n. 193 del 2003)

Art. 1798

Retribuzione delle forze di completamento

(artt. 25, co. 8, e 28, co. 5, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 10, co. 2, d.l. n. 451 del 2001; art. 7, co. 1, d.l. n. 64 del 2002)

TITOLO IV - PERSONALE NON DIRIGENTE

CAPO I - TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE

Art. 1799

Stipendio parametrico

(art. 2, co. 3, d.lgs. n. 193 del 2003)

CAPO II - TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE AGGIUNTIVO

Art. 1800

Scatti per invalidità di servizio

(artt. 117 e 120, r.d. n. 3458 del 1928; artt. 1 e 3, l. n. 539 del 1950; tabella A allegata al d.P.R. n. 915 del 1978; art. 70, co. 1-bis, d.l. n. 112 del 2008)

Art. 1801

Omogeneizzazione stipendiale

(art. 5, co. 3, 3-bis e 6, l. n. 231 del 1990; art. 2, d.l. n. 157 del 2001; art. 1, l. n. 295 del 2002)

Art. 1802

Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo

(art. 1, l. n. 42 del 2000)

Art. 1803

Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo

(art. 1, l. n. 365 del 2003)



CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 1804

Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio

CAPO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE

SEZIONE I - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO

Art. 1805

Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento

SEZIONE II - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO

Art. 1806

Indennità di missione all'estero

(r.d. n. 941 del 1926; art. 10, l. n. 642 del 1961; art. 39- vices semel, co. 39, d.l. n. 273 del 2005; art. 28, d.l. n. 223 del 2006)

Art. 1807

Indennità di lungo servizio all'estero

(l. n. 642 del 1961; art. 39-vices semel, co. 39, d.l. n. 273 del 2005; art. 28, d.l. n. 223 del 2006)

Art. 1808

Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche

(d.P.R. n. 18 del 1967; l. n. 838 del 1973; art. 40, d.lgs. n. 62 del 1998; art. 39-vices semel, co. 39, d.l. n. 273 del 2005)

TITOLO V - PERSONALE DIRIGENTE

CAPO I - TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE

Art. 1809

Principio di onnicomprensività

(art. 11, l. n. 804 del 1973)

Art. 1810

Accesso alla dirigenza

(art. 156, r.d. n. 2395 del 1923; art. 5, r.d. n. 3458 del 1928; art. 23, l. n. 187 del 1976)

Art. 1811

Progressione economica

(art. 202, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 5, d.P.R. n. 1079 del 1970; art. 1, co. 4 e 5, d.l. n. 681 del 1982; art. 1, l. n. 79 del 1984; art. 3, co. 57 e 58, l. n. 537 del 1993; art. 1, co. 226, l. n. 266 del 2005)

Art. 1812

Scatti per invalidità di servizio al personale dirigente

Art. 1813

Scatti demografici

(art. 22, r.d.l. n. 1542 del 1937; art. 1, co. 6, d.l. n. 681 del 1982)

Art. 1814

Incentivi agli ufficiali dirigenti piloti in servizio permanente effettivo

Art. 1815

Incentivi al personale dirigente addetto al controllo del traffico aereo

Art. 1816

Assegno pensionabile al personale dirigente

(art. 2, co. 1, d.l. n. 379 del 1987; art. 9, l. n. 231 del 1990; art. 4, co. 1 e 2, d.l. n. 341 del 1996)

Art. 1817



Speciale indennità pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze armate
(art. 1, co. 577, l. n. 296 del 2006; art. 65, co. 4, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 22-bis, d.l. n. 223 del 2006)

Art. 1818

Indennità di posizione

(art. 1, l. n. 334 del 1997; d.P.C.M. 2 dicembre 2003 e d.P.C.M. 16 dicembre 2005)

Art. 1819

Indennità perequativa

(art. 2, l. n. 334 del 1997; art. 19, co. 4, l. n. 266 del 1999; art. 3, co. 72, l. n. 350 del 2003; d.P.C.M. 2 dicembre 2003 e d.P.C.M. 16 dicembre 2005)

Art. 1820

Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri
(art. 7, l. n. 804 del 1973; art. 43, co. 1, 2 e 6-ter, l. n. 224 del 1986)

CAPO II - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 1821

Indennità operative al personale dirigente

(art. 6, co. 1, l. n. 85 del 1997; art. 2, l. n. 263 del 2004)

CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE

SEZIONE I - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE, DI TRASFERIMENTO E DI MISSIONE ALL'ESTERO

Art. 1822

Missioni e trasferimento del personale dirigente

(art. 3, d.l. n. 341 del 1996; art. 5, l. n. 85 del 1997; art. 4, co. 1 e 2, l. n. 356 del 2000; art. 2, co. 1 e 2, l. n. 263 del 2004)

SEZIONE II - ULTERIORI ISTITUTI ECONOMICI

Art. 1823

Assegni per il nucleo familiare al personale dirigente

(d.P.R. n. 797 del 1955; d.l. n. 69 del 1988)

Art. 1824

Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente

(art. 43, co. 13 e 14, l. n. 121 del 1981; art. 10, l. n. 231 del 1990)

Art. 1825

Ulteriori istituti economici per il personale dirigente

(art. 4, co. 2, l. n. 356 del 2000; art. 2, co. 1, l. n. 263 del 2004)

TITOLO VI - ASSISTENZA MORALE, BENESSERE E PROTEZIONE SOCIALE

CAPO I - ISTITUTI DI RETRIBUZIONE INDIRETTA

Art. 1826

Servizio di vettovagliamento

(art. 1, l. n. 419 del 1989)

Art. 1827

Alloggi di servizio

(art. 6, l. n. 497 del 1978)

CAPO II - INTERVENTI E ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE

Art. 1828

Promozione del benessere del personale militare

(art. 1, l. n. 612 del 1956)

Art. 1829

Competenza statale

(art. 24, co. 1, n. 3, d.P.R. n. 616 del 1977)

Art. 1830



Quadro degli interventi

(l. n. 612 del 1956)

Art. 1831

Formazione ed elevazione culturale

Art. 1832

Organismi di protezione sociale

(art. 5, co. 4, l. n. 559 del 1993)

Art. 1833

Concessione in uso di beni demaniali.

(art. 5, co. 3 e 4, l. n. 559 del 1993)

CAPO III - MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Art. 1834

Rimborso spese sostenute per rette di asili nido

(art. 4, co. 2, l. n. 356 del 2000)

Art. 1835

Fondo casa

(art. 43, co. 4, l. n. 724 del 1994; art. 3, d.m. n. 180 del 2005)

Art. 1836

Borse di studio

(art. 4, co. 1, l. n. 407 del 1998)



LIBRO SETTIMO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1837

Ambito soggettivo di applicazione

TITOLO II - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NORMALE

CAPO I - ACCESSO AI TRATTAMENTI

Art. 1838

Trattamento pensionistico normale

Art. 1839

Cessazione dal servizio per limiti di età

(artt. 4 e 52, co. 2, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 6, d.lgs. n. 503 del 1992; art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165 del 1997; art. 37, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 1840

Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio
(art. 52, co.1, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 2, co. 12, l. n. 335 del 1995)

Art. 1841

Cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio

Art. 1842

Cessazione dal servizio a domanda

(art. 6, co. 2, d.lgs. n. 165 del 1997)

Art. 1843

Cessazione dal servizio d'autorità

(art. 6, co. 2, d.lgs. n. 165 del 1997)

Art. 1844

Indennità per una volta tanto

(artt. 52, co. 5, e 54, co. 11, d.P.R. n. 1092 del 1973)

CAPO II - VALUTAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE I - SERVIZIO EFFETTIVO

Art. 1845

Ritenuta INPDAP

(art. 3, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 21, co. 1, l. n. 78 del 1983; art. 3, d.lgs. n. 314 del 1987; art. 51, d.P.R. n. 917 del 1986; art. 5, co. 5, d.lgs. n. 165 del 1997)

Art. 1846

Computo del servizio effettivo

(art. 8, co. 2 e 4, d.P.R. n. 1092 del 1973)

Art. 1847

Riunione e ricongiunzione dei servizi

SEZIONE II - AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI

Art. 1848

Maggiorazioni del servizio effettivo

(art. 39, d.P.R. n. 1092 del 1973; artt. 5, co. 1, e 7, co. 3, d.lgs. n. 165 del 1997)

Art. 1849

Servizio nei reparti di campagna

(art. 17, co. 2, l. n. 187 del 1976)

Art. 1850

Servizio di controllo dello spazio aereo

(art. 17, co. 2, l. n. 187 del 1976)

Art. 1851

Servizio di navigazione

(art. 19, d.P.R. n. 1092 del 1973)

Art. 1852

Servizio di volo

(art. 20, d.P.R. n. 1092 del 1973)

Art. 1853

Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre

(art. 21, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 16, l. n. 232 del 1990)

Art. 1854

Servizio prestato negli stabilimenti militari di pena

(art. 22, d.P.R. n. 1092 del 1973)

Art. 1855

Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche

(art. 8, co. 8, l. n. 838 del 1973)

Art. 1856

Servizio prestato presso le Forze di polizia

(art. 3, co. 5, l. n. 284 del 1977)

Art. 1857

Campagne di guerra

(art. 18, d.P.R. n. 1092 del 1973)

SEZIONE III - SERVIZI COMPUTABILI A DOMANDA

Art. 1858

Navigazione mercantile

(art. 31, d.P.R. n. 1092 del 1973)

Art. 1859

Studi superiori richiesti agli ufficiali

(art. 32, d.P.R. n. 1092 del 1973)

SEZIONE IV - COSTITUZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA

Art. 1860

Diritto alla costituzione di posizione assicurativa

(art. 6, co. 1, l. n. 447 del 1964; artt. 124, co. 1-3, e 128, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 40, co. 3, l. n. 958 del 1986)

Art. 1861

Divieto di costituzione di posizione assicurativa

(artt. 126 e 127, d.P.R. n. 1092 del 1973)

CAPO III - SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE

Art. 1862

Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici

(art. 4, d.lgs. n. 165 del 1997)

Art. 1863

Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria

(art. 3, co. 5, d.lgs. n. 165 del 1997)

Art. 1864

Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria

(art. 3, co. 7, d.lgs. n. 165 del 1997)

Art. 1865

Base contributiva e pensionabile

(art. 53, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 16, l. n. 177 del 1976; art. 15, co. 3, l. n. 724 del 1994; art. 2, co. 9, 10 e 11, l. n. 335 del 1995)

Art. 1866



Aliquote di rendimento

(art. 54, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 17, co. 1, l. n. 724 del 1994; art. 2, co. 19, l. n. 335 del 1995; art. 8, d.lgs. n. 165 del 1997; art. 59, comma 1, l. n. 449 del 1997)

Art. 1867

Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo

(artt. 18 e 20, l. n. 78 del 1983; tab. VI annessa alla l. n. 78 del 1983)

Art. 1868

Maggiorazione per i percettori dell'indennità di aeronavigazione o di volo

(artt. 59 e 60, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 19, l. n. 78 del 1983)

Art. 1869

Calcolo dell'indennità di ausiliaria

(art. 67, co. 1 e 2, l. n. 113 del 1954; art. 46, l. n. 212 del 1983; art. 12, l. n. 53 del 1989; art. 6, co. 2, l. n. 404 del 1990; art. 3, co. 6, d.lgs. n. 165 del 1997; art. 14, co. 6, l. n. 266 del 1999; d.P.C.M. 2 dicembre 2003; d.P.C.M. 29 dicembre 2003; d.P.C.M. 16 dicembre 2005).

Art. 1870

Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo

(art. 69, l. n. 113 del 1954; art. 1, d.P.R. n. 19 del 1956; art. 2, l. n. 417 del 1962; art. 55, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 46, l. n. 212 del 1983; art. 44, co. 1, lett. b), l. n. 224 del 1986)

Art. 1871

Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo

(art. 56, d.P.R. n. 1092 del 1973)

Art. 1872

Trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo al personale dirigente cessato dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri

(art. 43, co. 3 e 4, l. n. 224 del 1986)

Art. 1873

Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza

(art. 141, d.P.R. n. 1092 del 1973; artt. 13 e 18, l. n. 177 del 1976; art. 21, co. 2, l. n. 78 del 1983; art. 6, d.m. n. 463 del 1998)

Art. 1874

Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo

(art. 57, d.P.R. n. 1092 del 1973)

Art. 1875

Norma di salvaguardia per il personale richiamato dal congedo o dall'ausiliaria

(artt. 52 e 100, r.d. n. 3458 del 1928)

Art. 1876

Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio

(art. 58, d.P.R. n. 1092 del 1973)

TITOLO III - TRATTAMENTI PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

CAPO I - RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO

Art. 1877

Accertamento della causa di servizio

(art. 19, co. 2, d.P.R. n. 461 del 2001)



Art. 1878

Accertamento diagnostico delle menomazioni

(artt. 165 e 172 d.P.R. n. 1092 del 1973)

Art. 1879

Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta

(l. n. 157 del 1952)

Art. 1880

Rimborso spese di cura

(art. 68, co. 8, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 34, co. 2, l. n. 3 del 2003; art. 1, co. 219, 220 e 221, l. n. 266 del 2005; art. 1, co. 555, l. n. 296 del 2006)

CAPO II - EQUO INDENNIZZO

Art. 1881

Equo indennizzo

(l. n. 1094 del 1970; art. 4, l. n. 308 del 1981)

Art. 1882

Anticipo dell'equo indennizzo

(art. 2, l. n. 280 del 1981)

CAPO III - TRATTAMENTO PRIVILEGIATO ORDINARIO

Art. 1883

Pensione privilegiata

Art. 1884

Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati

(art. 67, co. 1-4, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 4, co. 1 e 15, l. n. 9 del 1980; art. 8, co. 2, l. n. 111 del 1984)

Art. 1885

Pensione privilegiata tabellare

(art. 67, co. 5, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 9, co. 2, l. n. 177 del 1976; art. 15, l. n. 9 del 1980; art. 8, co. 1 e 3, l. n. 111 del 1984)

Art. 1886

Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari

(art. 76, d.P.R. n. 1092 del 1973)

Art. 1887

Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo

(art. 74, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 149, l. n. 312 del 1980)

Art. 1888

Assegno rinnovabile per i militari

(art. 68, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 5, l. n. 9 del 1980)

Art. 1889

Indennità per una volta tanto al personale militare

(art. 69, co. 1, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 4, co. 2, l. n. 9 del 1980)

Art. 1890

Criteri di applicazione delle tabelle A e B

(art. 4, co. 3, l. n. 9 del 1980)

Art. 1891

Cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennità per una volta tanto

(art. 69, co. 2, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 4, co. 4, l. n. 9 del 1980)

Art. 1892

Servizio in tempo di guerra

(art. 80, d.P.R. n. 1092 del 1973).



Art. 1893

Assegni accessori alla pensione privilegiata ordinaria

(artt. 100-111, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 2, co. 2, l. n. 9 del 1980)

CAPO IV - TRATTAMENTI SPECIALI CORRELATI ALLA CAUSA DI SERVIZIO

SEZIONE I - PROVVIDENZE AI FAMILIARI DI MILITARI VITTIME DEL SERVIZIO

Art. 1894

Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio

(artt. 1 e 6, co. 3, l. n. 308 del 1981; artt. 1 e 2, l. n. 280 del 1991)

Art. 1895

Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio

(art. 3, l. n. 629 del 1973; art. 6, co. 1 e 2, l. n. 308 del 1981; art. 2, d.l. n. 337 del 2003)

Art. 1896

Speciale trattamento pensionistico di reversibilità

(l. n. 974 del 1967; art. 1, l. n. 629 del 1973; art. 93, co. 6-8, d.P.R., n. 1092 del 1973; art. 3, l. n. 308 del 1981)

SEZIONE II - INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO

Art. 1897

Destinatari dell'indennizzo privilegiato aeronautico

(r.d.l. n. 1345 del 1926; art. 1, l. n. 59 del 1929; artt. 1 e 2, l. n. 1140 del 1930; r.d. n. 2342 del 1935; art. 2, l. n. 325 del 1973; art. 1, l. n. 280 del 1981)

Art. 1898

Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico

(art. 2, l. n. 59 del 1929; artt. 1 e 2, l. n. 229 del 1957; art. 1, l. n. 325 del 1973; art. 1, l. n. 280 del 1981)

Art. 1899

Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo

(l. n. 1250 del 1964)

Art. 1900

Anticipo dell'indennizzo privilegiato aeronautico

(art. 2, l. n. 280 del 1981)

Art. 1901

Cause di esclusione dell'indennizzo privilegiato aeronautico

(artt. 8 e 9, l. n. 59 del 1929)

Art. 1902

Termini di decadenza della domanda di indennizzo privilegiato aeronautico

(artt. 11 e 12, l. n. 59 del 1929)

SEZIONE III - PROVVIDENZE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO, DELLA CRIMINALITA' E DEL DOVERE

Art. 1903

Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere

(l. n. 308 del 1981; l. n. 720 del 1981; l. n. 466 del 1980; l. n. 302 del 1990; l. n. 662 del 1996; l. n. 407 del 1998; l. n. 288 del 1999; l. n. 388 del 2000; l. n. 7 del 2003; d.l. n. 13 del 2003; d.l. n. 337 del 2003; l. n. 350 del 2003; l. n. 206 del 2004; l. n. 207 del 2005; l. n. 266 del 2005; l. n. 91 del 2006; l. n. 296 del 2006; d.l. n. 159 del 2007; l. n. 244 del 2007; d.l. n. 151 del 2008)



SEZIONE IV - PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A SPECIFICI
FATTORI DI RISCHIO

Art. 1904

*Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle
Forze armate*

(artt. 1, 2, 3, 4 e 6, d.l. n. 325 del 1993)

Art. 1905

Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace

(art. 1, l. n. 437 del 1991; art. 14, co. 15, l. n. 449 del 1997)

Art. 1906

*Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale
bellico*

(art. 2, co. 78-79, l. n. 244 del 2007)

TITOLO IV - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Art. 1907

Trattamento di fine servizio

Art. 1908

Computo del servizio comunque prestato

(art. 5, co. 4 e 6, d.lgs. n. 165 del 1997)

Art. 1909

Effetti degli emolumenti pensionabili ai fini del trattamento di fine servizio

(artt. 10 e 14, l. n. 804 del 1973; art. 38, d.P.R. n. 1032 del 1973; art. 6, co.
5, d.l. n. 387 del 1987)

Art. 1910

*Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di
fine servizio*

(art. 13, l. n. 804 del 1973; art. 32, co. 9 e 9-bis, l. n. 224 del 1986; art. 6-
bis, d.l. n. 387 del 1987)

Art. 1911

Ufficiali dirigenti cessati dall'aspettativa per riduzione dei quadri

(art. 43, co. 3, l. n. 224 del 1986)

TITOLO V - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO

Art. 1912

Fondi previdenziali integrativi

(art. 3, l. n. 1712 del 1930; art. 3, r.d.l. n. 930 del 1933; art. 3, l. n. 1015 del
1934; art. 3, l. n. 1226 del 1936; art. 3, l. n. 35 del 1937; art. 3, l. n. 894 del
1939; art. 2, l. n. 2183 del 1939; art. 1, l. n. 1422 del 1940; art. 2, l. n. 1773
del 1940; art. 1, l. n. 832 del 1969; artt. 1 e 2, l. n. 557 del 1988)

Art. 1913

Indennità supplementare

(artt. 6 e 11-bis, l. n. 1712 del 1930; artt. 1, 7 e 9, r.d.l. n. 930 del 1933;
artt. 6 e 7, l. n. 1015 del 1934; art. 3, r.d.l. n. 2353 del 1935; artt. 6 e 8, l. n.
1226 del 1936; artt. 6 e 7, l. n. 35 del 1937; artt. 6, 8 e 9, l. n. 894 del 1939;
artt. 4 e 5, l. n. 2183 del 1939; art. 2, l. n. 1422 del 1940; art. 3, l. n. 1773
del 1940; art. 3, d.lgs.lgt. n. 615 del 1945; art. 1, l. n. 166 del 1958; art. 2, l.
n. 814 del 1965; artt. 1 e 4, l. n. 88 del 1990; art. 1, co. 2, d.l. n. 313 del
1996, conv. in l. n. 416 del 1996; art. 5, l. n. 356 del 2000; art. 9, l. n. 86 del
2001)

Art. 1914

Assegno speciale



(artt. 1, 2 e 3, l. n. 371 del 1940; art. unico, l. n. 168 del 1958; art. 1, d.l. n. 313 del 1996, conv. dalla l. n. 416 del 1996)

Art. 1915

Contributi obbligatori degli iscritti

(art. 4, l. n. 1712 del 1930; art. 4, r.d.l. n. 930 del 1933; art. 4, l. n. 1015 del 1934; art. 4 e 9, l. n. 1226 del 1936; art. 4, l. n. 35 del 1937; art. 4, l. n. 894 del 1939; art. 3, l. n. 2183 del 1939; art. 6, l. n. 371 del 1940; art. 10, d.lgs.lgt. n. 41 del 1945; art. 1, l. n. 814 del 1965; art. 1, d.l. n. 313 del 1996, conv. in l. n. 416 del 1996)

Art. 1916

Restituzione dei contributi obbligatori

(art. 7, r.d.l. n. 930 del 1933; art. 7, l. n. 1226 del 1936; art. 7, l. n. 894 del 1939; art. 4, d.lgs.lgt. n. 615 del 1945; art. 2, l. n. 88 del 1990)

Art. 1917

Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate

(art. 5, l. n. 1712 del 1930; artt. 1 e 5, r.d.l. n. 930 del 1933; art. 5, l. n. 1015 del 1934; artt. 1 e 2, r.d.l. n. 2353 del 1935; art. 5, l. n. 1226 del 1936; art. 5, l. n. 35 del 1937; art. 5, l. n. 894 del 1939; art. 1, l. n. 557 del 1988)

Art. 1918

Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi

(artt. 6, co. 2, 7 e 9, l. n. 1226 del 1936; artt. 1 e 8, r.d.l. n. 930 del 1933; artt. 6, co. 2, e 7, l. n. 894 del 1939; l. n. 557 del 1988; art. 1, l. n. 88 del 1990)

Art. 1919

Disposizioni applicative

TITOLO VI - DECORATI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA E RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

CAPO I - BENEFICI PREVIDENZIALI PER GLI APPARTENENTI ALL'ORDINE MILITARE D'ITALIA

Art. 1920

Pensione straordinaria

(art. 8, l. n. 25 del 1956)

Art. 1921

Entità della pensione straordinaria

(art. 2, l. n. 831 del 1969; art. 1, l. n. 90 del 1986)

Art. 1922

Limiti alle pensioni straordinarie

(art. 9, l. n. 25 del 1956)

Art. 1923

Estensione della pensione straordinaria

(art. 18, co. 3 e 4, r.d. n. 1423 del 1932; art. 3, l. n. 831 del 1969)

CAPO II - RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

SEZIONE I - CONCESSIONE DI RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 1924

Assegno straordinario

(art. 17, r.d. n. 1423 del 1932; art. 1, l. n. 199 del 1991)

Art. 1925

Estensione degli assegni straordinari

(art. 18, r.d. n. 1423 del 1932; art. 2, l. n. 199 del 1991)

SEZIONE II - PERDITA DELLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 1926



Reversibilità dei benefici economici
(art. 13, l. n. 453 del 1932)



LIBRO OTTAVO - SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OBBLIGHI DI LEVA, SOSPENSIONE DELLE CHIAMATE, E CASI DI RIPRISTINO

Art. 1927

Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati

(artt. 4 e 77, co. 4 e 5, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1928

Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino

(art. 7, co. 1 e 3, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 2, co. 1, lett. f), l. n. 331 del 2000)

CAPO II - ORGANI COMPETENTI

Art. 1929

Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva

(art. 41, l. n. 191 del 1975; artt. 11-quater e 11-septies, co. 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

CAPO III - ATTIVITÀ PER L'EVENTUALE RIPRISTINO DELLA LEVA OBBLIGATORIA E PER LA LEVA OBBLIGATORIA PREGRESSA

SEZIONE I - LISTE DI LEVA

Art. 1930

Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva

(artt. 11-ter e 11-sexies, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1931

Iscrizione nelle liste di leva

(art. 34, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 11-decies, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1932

Domicilio legale

(art. 35, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1933

Accertamento dell'età

(art. 67, r.d. n. 1481 del 1940; art. 36, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1934

Lista provvisoria di leva

(art. 37, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1935

Lista definitiva di leva

(art. 38, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1936

Trasmissione delle liste di leva e accesso ad esse

(art. 10, l. n. 191 del 1975)

Art. 1937

Aggiornamento delle liste di leva

(art. 11, l. n. 191 del 1975)

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 1938

Autotutela amministrativa

(artt. 53 e 75, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 11-novies, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1939



Ricorsi amministrativi e giurisdizionali
(art. 26, co. 2, r.d. n. 1054 del 1924; artt. 25 e 54 d.lgs. n. 237 del 1964; art. 1-octies, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1940

Rito innanzi al giudice civile
(artt. 54 e 55, d.lgs. n. 237 del 1964)

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA LEVA IN CASO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

CAPO I - AMBITO APPLICATIVO, ORGANI, CONTINGENTE DI LEVA, NORMA GENERALE SUL PROCEDIMENTO

Art. 1941

Ambito applicativo.

Art. 1942

Organi della leva – Profili generali
(artt. 24 e 26, d.lgs. n. 237 del 1964; artt. 8 e 9, l. n. 191 del 1975)

Art. 1943

*Consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito italiano e
nell'Aeronautica militare*
(art. 9, l. n. 191 del 1975)

Art. 1944

*Consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari
marittimi*

(art. 8, l. n. 191 del 1975)

Art. 1945

Contingente di leva

(artt. 7, co. 2 e 11, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 1, co. 115, l. n. 662 del 1996;
art. 17, co. 1, l. n. 191 del 1975)

Art. 1946

Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario

(art. 17, co. 1, l. n. 191 del 1975; art. 1, co. 115, l. n. 662 del 1996; artt. 7,
co. 2, e 11, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 1947

Norma generale sul procedimento

CAPO II - SOGGEZIONE ALLA LEVA: REQUISITI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI, TERMINI

Art. 1948

Classi di leva.

(art. 5, co. 1, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1949

Soggezione alla leva

(art. 1, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 1, co. 3, l. n. 958 del 1986)

Art. 1950

Soggezione alla leva di mare

(art. 4, co. 1 e 3, l. n. 191 del 1975)

Art. 1951

Destinazione alla leva aeronautica

(art. 3, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1952

Età minima e massima

(artt. 9 e 34, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 1, d.lgs. n. 504 del 1997)

Art. 1953



Idoneità morale

(art. 6, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1954

Idoneità fisica-psichica

(artt. 7 e 71, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1955

Modalità per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare

(art. 10, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1956

Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva

(artt. 16, 65 e 112, d.lgs. n. 237 del 1964; art. unico l. n. 1198 del 1965; art. 44, l. n. 121 del 1981; art. 8, l. n. 395 del 1990;)

Art. 1957

Restrizioni in ordine all'espatrio dei soggetti alla leva

(artt. 17, 18, 19, 22, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1958

Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva

(art. 20, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1959

Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera

(art. 21, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1960

Età e termini per la chiamata delle classi alla leva e termini per la chiamata degli arruolati alle armi

(art. 1, d.lgs. 504 del 1997)

CAPO III - INVIO E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DI LEVA DA PARTE DEI COMUNI

Art. 1961

Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni

(artt. 10 e 11, l. n. 191 del 1975)

CAPO IV - CHIAMATA ALLA LEVA E ALLE ARMI NELL'ESERCITO ITALIANO E NELL'AERONAUTICA MILITARE

SEZIONE I - PROFILI GENERALI

Art. 1962

Sessione di leva

(art. 13, co. 1, l. n. 191 del 1975)

Art. 1963

Apertura della leva

(art. 46, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1964

Verifica e aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di leva di terra

(artt. 41, 59 e 60, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1965

Manifesto di chiamata alla leva e precetto di chiamata alla leva

(art. 47, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1966

Pubblicazione dell'elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva

(art. 48, d.lgs. n. 237 del 1964)



Art. 1967

Attività e provvedimenti del Consiglio di leva

(artt. 13 e 14, l. n. 191 del 1975)

SEZIONE II - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEGLI ISCRITTI DI LEVA,
ECCEZIONI, DIRITTI DEGLI ISCRITTI DI LEVA

Art. 1968

Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni

(artt. 57 e 65, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1969

Sospensione dell'esame degli iscritti impediti

(art. 50, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1970

Visita di leva a domicilio

(art. 10, l. n. 269 del 1991)

Art. 1971

Viaggio gratuito per gli iscritti di leva

(art. 49, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1972

Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva

(art. 58, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1973

Informazione

(art. 11, d.lgs. n. 504 del 1997)

SEZIONE III - RIFORME E RIVEDIBILITÀ

Art. 1974

Regola generale

(art. 67, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1975

Procedimento di definizione anticipata per gli iscritti non idonei in modo permanente al servizio militare

(artt. 52 e 62, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1976

Riforma senza esame personale

(art. 68, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1977

Rivedibilità – Rivedibilità in caso di tossicodipendenza o tossicofilia

(art. 69, d.lgs. n. 237 del 1964; artt. 108 e 109, d.lgs. n. 309 del 1990)

Art. 1978

Invio in osservazione degli iscritti di leva

(art. 70, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1979

Dichiarazione di riforma o di rivedibilità

(art. 70, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1980

Riforma e inabilità temporanea dei militari alle armi od in congedo

(art. 74, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1981

Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma

(artt. 53, co. 2, 73 e 75, co. 1, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1982

Chiamata a visita di revisione dei riformati



(art. 76, d.lgs. n. 237 del 1964)

SEZIONE IV - NORME PER I SOGGETTI ALLA LEVA RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. 1983

Iscritti di leva residenti all'estero

(art. 56, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1984

Dispensa per i cittadini residenti all'estero

(art. 9, d.lgs. n. 504 del 1997; art. 122, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1985

Rimpatrio definitivo e temporaneo dei residenti all'estero

(art. 10, d.lgs. n. 504 del 1997; art. 104, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1986

Rimpatrio degli arruolati residenti all'estero

(artt. 1 e 2, l. n. 433 del 1966)

Art. 1987

Effetti del rimpatrio in ordine alle dispense e riduzioni di servizio

(art. 3, l. n. 433 del 1966)

Art. 1988

Spese a carico del Ministero della difesa

(art. 4, l. n. 433 del 1966; articolo unico l. n. 338 del 1977; art. 1, l. n. 934 del 1969)

SEZIONE V - DISPENSE

Art. 1989

Titoli di dispensa dalla ferma di leva

(artt. 101 e 122, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 14, ult. co., l. n. 191 del 1975; art. 33, l. n. 763 del 1981; art. 7, co. 2, l. n. 958 del 1986; art. 109, d.lgs. n. 309 del 1990; art. 7, d.lgs. n. 504 del 1997)

Art. 1990

Criteri per l'applicazione di talune ipotesi di dispensa

(artt. 93, 94, 95, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 11, co. 1 e 2, l. n. 958 del 1986; artt. 23, co. 1 e 2, l. n. 191 del 1975)

Art. 1991

Procedimento e competenza

(artt. 7 e 8, d.lgs. n. 504 del 1997; 24, co. 1, l. n. 191 del 1975; 53, ult. co. d.lgs. n. 237 del 1964)

SEZIONE VI - RITARDI PER MOTIVI DI STUDIO

Art. 1992

Ambito e procedimento

(art. 122, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 6, d.lgs. n. 504 del 1997)

Art. 1993

Casi di ritardo per motivi di studio

(artt. 2, 3, 5, d.lgs. n. 504 del 1997; 21, l. n. 191 del 1975)

Art. 1994

Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio d'istruzione secondaria superiore

(art. 2, d.lgs. n. 504 del 1997)

Art. 1995

Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio universitario e post universitario

(art. 3, d.lgs. n. 504 del 1997)



Art. 1996

Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio

(art. 4, d.lgs. n. 504 del 1997)

SEZIONE VII - ALTRI RINVII

Art. 1997

Ambito e procedimento

Art. 1998

Rinvio della prestazione del servizio militare degli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali

(art. 88, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 1999

Rinvio della prestazione del servizio militare degli arruolati che abbiano un fratello alle armi

(art. 89, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2000

Rinvio della prestazione del servizio militare dei fratelli che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi

(art. 90, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2001

Rinvio e dispensa per i volontari in servizio civile in Paesi in via di sviluppo

(art. 35, l. n. 49 del 1987)

SEZIONE VIII - NORME COMUNI A DISPENSE, RITARDI E RINVII

Art. 2002

Rinvio ad altre fonti normative

(art. 10, co. 3, d.lgs. n. 504 del 1997)

Art. 2003

Forma dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rinvio, ritardo, dispensa

Art. 2004

Durata della leva per gli aventi titoli a dispense, ritardi, rinvii la cui istanza non abbia trovato accoglimento

Art. 2005

Sospensione dei titoli di dispensa, ritardo rinvio – Titoli di dispensa, ritardo, rinvio fissati con regolamento

(art. 122, d.lgs. n. 237 del 1964)

SEZIONE IX - ARRUOLAMENTO, RUOLI, E CHIAMATA ALLE ARMI

Art. 2006

Congedo illimitato provvisorio

(art. 14, co. 2 e 3, l. n. 191 del 1975)

Art. 2007

Iscrizione nei ruoli dei militari di leva

(art. 8, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2008

Iscrizione nei ruoli dell'Esercito italiano degli arruolati nella Guardia di finanza – contingente ordinario

(art. 15, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2009

Chiamata alle armi e incorporazione

(artt. 540, 541, 542, 543, 555, 569, r.d. n. 1133 del 1942)

Art. 2010

Chiamata alle armi dei riformati, in seguito a visita di revisione

(art. 79, d.lgs. n. 237 del 1964)



Art. 2011

Nuovi accertamenti sanitari e attitudinali dopo la chiamata alle armi
(art. 4, l. n. 958 del 1986)

Art. 2012

Manuale informativo
(art. 47, l. n. 958 del 1986)

CAPO V - CHIAMATA ALLA LEVA E ALLE ARMI NEL CORPO DEGLI EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI

SEZIONE I - PROCEDIMENTO ORDINARIO

Art. 2013

Norme applicabili

Art. 2014

Annotazione nelle liste di leva dei soggetti alla leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
(art. 5, l. n. 191 del 1975)

Art. 2015

Note preparatorie
(art. 42, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2016

Note definitive
(art. 12, l. n. 191 del 1975)

Art. 2017

Obbligo di presentazione degli iscritti nelle note definitive
(art. 15, l. n. 191 del 1975)

Art. 2018

Dilazioni da accordarsi agli iscritti marittimi
(art. 51, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2019

Attività e provvedimenti del Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
(artt. 6 e 16, l. n. 191 del 1975)

Art. 2020

Ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi
(art. 7, l. n. 191 del 1975; art. 14, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2021

Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
(art. 17, l. n. 191 del 1975)

SEZIONE II - ARRUOLAMENTO ECCEZIONALE ALL'ESTERO NELLA MARINA MILITARE

Art. 2022

Arruolamenti eccezionali all'estero
(artt. 125 e 126, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2023

Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi
(art. 127, d.lgs. n. 237 del 1964)

CAPO VI - FERMA DI LEVA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2024

Nozione

(art. 80, d.lgs. n. 237 del 1964)



Art. 2025

Durata della ferma di leva

(art. 77, co. 1, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 1, co. 104, l. n. 662 del 1996; art. 2, co. 2, l. n. 331 del 2000)

Art. 2026

Decorrenza della ferma di leva

(art. 82, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2027

Tempo computabile e non computabile nella ferma di leva

(art. 83, co. 2 e 3, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 18, l. n. 191 del 1975; art. 24, co. 8, 9, 10, 10-bis, art. 35, co. 6, l. n. 958 del 1986; art. 109, co. 5, d.lgs. n. 309 del 1990)

Art. 2028

Luogo di prestazione della ferma di leva

(art. 1, co. 4, l. n. 958 del 1986)

SEZIONE II - COMPITI DEI MILITARI IN FERMA DI LEVA

Art. 2029

Contenuto della ferma di leva

(art. 1, co. 2, l. n. 191 del 1975)

Art. 2030

Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica militare

(art. 84, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2031

Impiego dei militari di leva

(artt. 15 e 25, l. n. 958 del 1986)

SEZIONE III - FORMAZIONE DEI MILITARI DI LEVA

Art. 2032

Elevazione culturale e formazione civica

(artt. 1, co. 5, e 27, l. n. 958 del 1986)

Art. 2033

Formazione professionale

(art. 14, co. 1, 2, 3, 5, l. n. 958 del 1986)

Art. 2034

Formazione sportiva

(art. 28, l. n. 958 del 1986)

SEZIONE IV - DISCIPLINA MILITARE

Art. 2035

Disciplina militare - Rinvio

SEZIONE V - CARRIERA MILITARE

Art. 2036

Avanzamento

(art. 23, co. 1, l. n. 958 del 1986)

Art. 2037

Ferma di leva prolungata su base volontaria

(artt. 5, 34, 35, l. n. 958 del 1986; art. 4-bis, d.l. n. 341 del 1996; art. 109, co. 6, d.lgs. n. 309 del 1990)

SEZIONE VI - DISCIPLINA DEI DIRITTI DURANTE LA LEVA E DEI DIRITTI INERENTI LA LEVA

Art. 2038

Trattamento economico dei militari di leva e disciplina dei diritti costituzionali. Sanità militare. Rinvio



Art. 2039

Licenze

(art. 24, co. 1-7 e 11, l. n. 958 del 1986; art. 109, co. 5, d.lgs. n. 309 del 1990)

Art. 2040

Militari di leva che sono amministratori locali

(art. 6, co. 4, l. n. 382 del 1978; artt. 78, co. 6, 79, co. 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000)

Art. 2041

Limiti allo svolgimento di attività sindacale

(art. 8, co. 2, l. n. 382 del 1978)

Art. 2042

Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare

(artt. 18, co. 4 e 6, e 19, co. 4, l. n. 382 del 1978)

Art. 2043

Rappresentanza della leva nel Consiglio centrale di rappresentanza militare

(art. 9, co. 2, d.P.R. n. 691 del 1979; art. 46, l. n. 958 del 1986)

SEZIONE VII - FORMAZIONE E AGEVOLAZIONI STRUMENTALI AL PASSAGGIO DALLA VITA MILITARE ALLA VITA CIVILE

Art. 2044

Corsi di formazione

(art. 16, l. n. 958 del 1986; art. 1, co. 109, l. n. 662 del 1996)

Art. 2045

Attività sportiva

(art. 29, l. n. 958 del 1986)

Art. 2046

Segnalazioni curriculari alle pubbliche amministrazioni

(art. 14, co. 4 e 5, l. n. 958 del 1986)

SEZIONE VIII - DIRITTI INERENTI AL LAVORO CIVILE

Art. 2047

Sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e diritto alla conservazione del posto

(artt. 1, co. 1, 3 e 5, d.lgs. C.P.S. n. 303 del 1946; art. 77, co. 2 e 3, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 9, d.lgs. n. 758 del 1994)

Art. 2048

Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici

(art. 77, co. 6, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2049

Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici

(art. 77, co. 7, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 6, co. 3, l. n. 230 del 1998)

Art. 2050

Valutazione delle qualifiche professionali e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare come titolo nei concorsi pubblici

(art. 17, l. n. 958 del 1986)

Art. 2051

Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego

(art. 20, l. n. 958 del 1986; art. 7, l. n. 412 del 1991)

SEZIONE IX - FERMA DI LEVA MEDIANTE SERVIZIO AUSILIARIO

Art. 2052



Ferma di leva mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(art. 7, l. n. 1570 del 1941; l. n. 198 del 1975; l. n. 343 del 1980; art. 6, l. n. 958 del 1986; art. 8, l. n. 395 del 1990; art. 4, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 3, co. 212-220, l. n. 549 del 1995; art. 11, d.lgs. n. 215 del 2001)

CAPO VII - CONGEDI

SEZIONE I - CONGEDO ILLIMITATO

Art. 2053

Congedo illimitato

(art. 113, co. 1, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2054

Ritardo del congedo ai militari che scontano sanzioni disciplinari di corpo

(art. 114, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2055

Ritardo del congedo a militari in navigazione o in servizio all'estero

(art. 115, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2056

Sospensione dell'invio in congedo illimitato in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale

(art. 116, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2057

Obblighi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatrii

(art. 117, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2058

Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato

(art. 119, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2059

Diritti dei militari richiamati in ordine al rapporto di lavoro e alla partecipazione a concorsi pubblici

(artt. 77 e 119, ult. co., d.lgs. n. 237 del 1964; l. n. 370 del 1955; artt. 17 e 20, l. n. 958 del 1986)

Art. 2060

Militari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato

(art. 120, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2061

Esclusione dal richiamo dei militari in particolari condizioni di famiglia

(art. 121, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2062

Esenzioni o ritardi dal richiamo

(art. 122, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2063

Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati

(art. 123, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2064

Chiamata di controllo della forza in congedo

(art. 124, d.lgs. n. 237 del 1964)



SEZIONE II - ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO ILLIMITATO E
RIDUZIONI DEL SERVIZIO DI LEVA

Art. 2065

Anticipazione del congedo illimitato d'ufficio

(art. 106, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2066

Anticipazione del congedo illimitato a domanda per la sussistenza di titoli di dispensa

(art. 26, l. n. 191 del 1975)

Art. 2067

Riduzione di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva

(art. 107, d.lgs. 237 del 1964)

Art. 2068

Riduzione di servizio ai militari già allievi delle accademie militari

(art. 108, d.lgs. 237 del 1964)

SEZIONE III - CONGEDO ASSOLUTO

Art. 2069

Congedo assoluto

(art. 113, co. 2, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2070

Sospensione dell'invio in congedo assoluto in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra

(art. 116, d.lgs. n. 237 del 1964)

CAPO VIII - SANZIONI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2071

Rinvio ad altre leggi penali

(art. 154, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2072

Esclusione dal beneficio dell'eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva

(art. 140, d.lgs. n. 237 del 1964)

SEZIONE II - REATI RELATIVI ALLA CHIAMATA ALLA LEVA

Art. 2073

Sottrazione alla leva

(artt. 128 e 132, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2074

Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva

(artt. 130 e 132, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2075

Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse

(artt. 128, 131, 132, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2076

Fraudolenta sostituzione di persona

(art. 133, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2077

Reati commessi dagli iscritti di leva non ancora arruolati per sottrarsi agli obblighi del servizio militare

(art. 134, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2078



Renitenza alla leva

(artt. 135 e 138, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2079

Liste dei renitenti

(art. 136, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2080

Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti

(art. 137, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2081

Ammissione del renitente all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva

(art. 139, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2082

Pene per il favoreggiatore del renitente

(art. 141, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2083

Corruzione commessa dal perito sanitario

(art. 143, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2084

Sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente titolo

(art. 144, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2085

Punibilità dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica

(art. 145, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2086

Decorrenza delle prescrizione per taluni delitti

(art. 142, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2087

Giurisdizione del giudice ordinario

(artt. 134, ult. co. e 146, d.lgs. n. 237 del 1964)

SEZIONE III - REATI COMMESSI DA MILITARI DI LEVA O DA MILITARI IN CONGEDO

Art. 2088

Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare

(art. 134, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2089

Mancanza alla chiamata

(art. 147, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2090

Militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale

(art. 148, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2091

Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio

(art. 149, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2092

Giurisdizione del giudice militare

(artt. 134, co. 2, 147, 148, d.lgs. n. 237 del 1964)

SEZIONE IV - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 2093



Inadempienze circa le dichiarazioni di residenza o le chiamate di controllo o imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera

(art. 150, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2094

Sanzioni amministrative per chi ostacola o trae in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare

(art. 153, d.lgs. n. 237 del 1964)

Art. 2095

Norme applicabili

TITOLO III - SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA E DEGLI AMMESSI A PROGRAMMA DI RECUPERO PER TOSSICODIPENDENTI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

CAPO I - SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA

Art. 2096

Ambito e disciplina applicabile

(art. 1, l. n. 230 del 1998)

Art. 2097

Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza

(art. 2, l. n. 230 del 1998)

Art. 2098

Pubblicità

(art. 3, l. n. 230 del 1998)

Art. 2099

Istanza

(art. 4, l. n. 230 del 1998)

Art. 2100

Liste degli obiettori di coscienza e liste di leva

(artt. 7 e 9, co. 1, l. n. 230 del 1998)

Art. 2101

Dispense e invii in missioni umanitarie

(art. 9, l. n. 230 del 1998)

Art. 2102

Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro

(art. 6, art. 9, co. 7, l. n. 230 del 1998)

Art. 2103

Congedo illimitato

(art. 12, l. n. 230 del 1998)

Art. 2104

Richiamo

(art. 13, l. n. 230 del 1998)

Art. 2105

Incompatibilità

(art. 16, l. n. 230 del 1998)

Art. 2106

Sanzioni disciplinari

(art. 17, l. n. 230 del 1998)

Art. 2107

Requisiti degli enti e organizzazioni che concorrono al servizio civile

(artt. 11 e 21, l. n. 230 del 1998)

Art. 2108



Sanzioni a carico degli enti o organizzazioni convenzionati
(art. 18, l. n. 230 del 1998)

Art. 2109

Sanzioni penali

(art. 14, l. n. 230 del 1998)

Art. 2110

Decadenza dal servizio civile e rinuncia allo status di obiettore di coscienza

(art. 15, co. 1-6, parte del co. 7-bis, l. n. 230 del 1998)

Art. 2111

Relazione al Parlamento

(art. 20, l. n. 230 del 1998)

**CAPO II - SERVIZIO CIVILE PER TOSSICODIPENDENTI AMMESSI A
PROGRAMMI DI RECUPERO E SERVIZIO CIVILE PRESSO ASSOCIAZIONI
ED ENTI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA**

Art. 2112

Servizio civile per tossicodipendenti ammessi a programmi di recupero

(art. 110, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 89-ter, l. n. 685 del 1975)

Art. 2113

Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria

(art. 112, d.P.R. n. 309 del 1990)



LIBRO NONO - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2114

Clausola di corrispondenza

Art. 2115

Clausola di salvaguardia in materia di competenze

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Art. 2116

Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374

(artt. 5 e 9, co. 2, l. n. 374 del 1997)

Art. 2117

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

(artt. 21-22, d.lgs. n. 300 del 1999)

Art. 2118

Modifiche alla legge 23 maggio 1980, n. 242

(art. 5, l. n. 242 del 1980)

Art. 2119

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185

(artt. 3, 4 e 17, l. n. 185 del 1990)

Art. 2120

Modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - codice penale militare di pace

(artt. 273 e 409 c.p.m.p.; artt. 3, co. da 7 a 9, 6, 8 e 9, l. n. 180 del 1981)

Art. 2121

Modifiche alla legge 31 dicembre 1982, n. 979

(art. 9, l. n. 979 del 1982)

Art. 2122

Uso dello spazio aereo

(artt. 1, 2 e 10, d.P.R. n. 484 del 1981)

Art. 2123

Sanzioni in materia di licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo

(art. 15, co. 8, d.lgs. n. 118 del 2008)

Art. 2124

Norma di salvaguardia in materia di compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri

Art. 2125

Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261

(art. 3, d.lgs. n. 261 del 2007)

SEZIONE II - BENI E AMMINISTRAZIONE

Art. 2126

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, nn. 379 e 380 e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

Art. 2127

Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 2128

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre 1994, n. 724

Art. 2129



Norma di coordinamento in materia di energia

Art. 2130

Cessioni di beni immobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza

(art. 5, co.4, d.l. n. 152 del 2009)

Art. 2131

Permute

SEZIONE III - ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 2132

Clausola di salvaguardia in tema di adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale del Corpo della Guardia di finanza

Art. 2133

Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza

(artt. 1-9, l. n. 460 del 1930; art. 2, l. n. 368 del 1959; art. unico, l. n. 1148 del 1964; art. unico, l. n. 30 del 1966; artt. 4 e 5, l. n. 37 del 1968; art. 7, l. n. 304 del 1969; art. 3, l. n. 536 del 1971; art. 4, l. n. 872 del 1973; art. 7, l. n. 17 del 1986; artt. 32, co. 5, 5-bis, 6- 9, 9-bis e 10, e 34, l. n. 224 del 1986; art. 8, co. 3, l. n. 404 del 1990; art. 3, d.lgs. n. 165 del 1997; art. 2, d.lgs. n. 498 del 1997; art. 4, co. 9 , d.l. n. 8 del 2008, conv. dalla l. n. 45 del 2008)

Art. 2134

Nomina all'impiego civile degli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di Finanza

(artt. 57, 58, 59, 85 l. n. 599 del 1954)

Art. 2135

Documentazione caratteristica per il personale della Guardia di finanza

(artt. 1 e 5, l. n. 1695 del 1962)

Art. 2136

Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza

(art. 1, co. 5, 6 e 7, l. n. 380 del 1999)

Art. 2137

Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza

(artt. 23 e 24, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 2138

Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza

(artt. 14 e 15, d.P.R. n. 237 del 1964)

Art. 2139

Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare

(art. 14, co. 5, l. n. 266 del 1999)

Art. 2140

Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza

(art. 25, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 2141

Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

(art. 61, co. 1 e 2, tabella 4, l. n. 113 del 1954)

Art. 2142

Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

(artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 7, l. n. 804 del 1973; art. 3, co. 2, l. n. 404 del 1990)



Art. 2143

Reclutamento, organici e avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza

(art. 4, l. n. 599 del 1954; artt. 1, 23, 31-33, 34, 35 e 52, l. n. 212 del 1983; artt. 4 e 16, d.lgs. n. 165 del 2001)

Art. 2144

Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari

(artt. 1, 2, 7, 8, 9, 10, co. 2 e 16, l. n. 53 del 1989)

Art. 2145

Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195

Art. 2146

Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza

(artt. 32, 70, co. 1, n. 5), 75, 76, 77, 78, 87, 88, l. n. 113 del 1954; artt. 19, 60, co. 1, n. 7), 65, 66, 67, 74, 75, 76, l. n. 599 del 1954; art. 6, l. n. 260 del 1957; art. 2, l. n. 1089 del 1959; art. 9, l. n. 19 del 1990)

Art. 2147

Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato

(art. 92, l. n. 599 del 1954; art. 4-ter, art. 116, l. n. 113 del 1954; art. 1 e 7, l. n. 17 del 1986; art. 4-bis, d.l. n. 271 del 1994, conv. con l. n. 433 del 1994; d.l. n. 393 del 2000; art. 13-quater, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 3, d.l. n. 451 del 2001; art. 4, co. 10, d.l. n. 8 del 2008; art. 1, co. 2, d.l. n. 147 del 2008; art. 4, co. 10, d.l. n. 209 del 2008; art. 3, co. 9, l. n. 108 del 2009)

SEZIONE IV - TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

Art. 2148

Ambito soggettivo

Art. 2149

Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare

(artt. 3, 12 e 22, r.d. n. 1427 del 1922; artt. 6 e 76, 77 e 7r.d. n. 3458 del 1928)

Art. 2150

Retribuzione del personale di leva delle Forze di polizia a ordinamento militare

Art. 2151

Retribuzione e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare

(art. 38, co. 1 e 2, l. n. 574 del 1980; art. 14, co. 1, d.lgs. n. 193 del 2003)

Art. 2152

Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare

(art. 14, co. 2, d.lgs. n. 193 del 2003)

Art. 2153

Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a ordinamento militare

(art. 25, co. 8, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 2154

Scatti per invalidità di servizio per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare



(art. 70, co. 1-bis, d.l. n. 112 del 2008)
Art. 2155
Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare
(artt 43, co. 16, 22 e 23, e 43-ter, co. 1, l. n. 121 del 1981)
Art. 2156
Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza
(art. 3, l. n. 42 del 2000)
Art. 2157
Modifiche al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(art. 4, l. n. 42 del 2000)
Art. 2158
Estensione dell'indennità di missione all'estero al personale delle Forze di polizia
(r.d. n. 941/1926; art. 10, l. n. 642 del 1961)
Art. 2159
Estensione dell'indennità di lungo servizio all'estero
(l. n. 642 del 1961; art. 56, l. n. 668 del 1986)
Art. 2160
Estensione dell'indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche
(l. n. 838 del 1973)
Art. 2161
Accesso alla dirigenza e trattamenti retributivi per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
(art. 156, r.d. n. 2395 del 1923; artt. 7 e 11, l. n. 804 del 1973; art. 43, co. 1, 2 e 6-ter, l. n. 224 del 1986)
Art. 2162
Indennità pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare
(artt. 43, co. 3, l. n. 121 del 1981; art. 2, l. n. 34 del 1984)
Art. 2163
Speciale indennità pensionabile al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
(art. 5, co. 3, l. n. 121 del 1981; art. 1, co. 577, l. n. 296 del 2006; art. 22-bis, d.l. n. 223 del 2006)
Art. 2164
Indennità di impiego operativo al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
(l. n. 78 del 1983)
Art. 2165
Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
(art. 43, co. 13 e 14, l. n. 121 del 1981)
Art. 2166
Ulteriori istituti economici per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
(art. 4, co. 1, l. n. 356 del 2000; art. 2, co. 2, l. n. 263 del 2004)
Art. 2167
Competenza statale per gli interventi di protezione sociale
(art. 24, co. 1, n. 3, d.P.R. n. 616 del 1977)



Art. 2168

Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento militare

(art. 5, co. 3 e 4, l. n. 559 del 1993)

Art. 2169

Promozione del benessere, formazione ed elevazione culturale delle Forze di polizia a ordinamento militare

Art. 2170

Rimborso spese sostenute per rette di asili nido per le Forze di polizia a ordinamento militare

(art. 4, co. 1, l. n. 356 del 2000)

Art. 2171

Borse di studio per le Forze di polizia a ordinamento militare

(art. 4, co. 1, l. n. 407 del 1998)

SEZIONE V - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

Art. 2172

Ambito soggettivo

Art. 2173

Estensione delle norme sul computo del servizio effettivo e sul trattamento economico di ausiliaria al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia

(artt. 67 e 69, l. n. 113 del 1954; artt. 8, co. 2 e 4, 56, 57 e 141, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 3, co. 5, d.lgs. n. 165 del 1997)

Art. 2174

Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo percepite dalle Forze di polizia a ordinamento civile

(art. 18-quater, d.l. n. 387 del 1987)

Art. 2175

Lesioni traumatiche da causa violenta subite dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

(l. n. 157 del 1952)

Art. 2176

Speciale elargizione ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti durante il servizio ed estensione dell'equo indennizzo

(artt. 1, 4 e 6, co. 3, l. n. 308 del 1981; artt. 1 e 2, l. n. 280 del 1991)

Art. 2177

Speciale elargizione ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti a causa di servizio

(art. 3, l. n. 629 del 1973; art. 6, co. 1 e 2, l. n. 308 del 1981; art. 2, d.l. n. 337 del 2003)

Art. 2178

Speciale trattamento pensionistico di reversibilità ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare

(l. n. 974 del 1967; art. 1, l. n. 629 del 1973; art. 93, co. 6-8, d.P.R., n. 1092 del 1973; art. 3, l. n. 308 del 1981)

Art. 2179

Indennizzo privilegiato aeronautico ai dipendenti civili

(r.d.l. n. 1345 del 1926)

Art. 2180



Personale civile e cittadini italiani esposti all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico

(art. 2, co. 78-79, l. n. 244 del 2007)

TITOLO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2181

Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti

Art. 2182

Procedimenti in corso

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Art. 2183

Competenze residuali della Direzione generale per il personale militare (artt. 13 - 16, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 6, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 7, l. 25 del 1997; art. 15-ter, co. 1, d.lgs. 215 del 2001)

Art. 2184

Unità produttive e industriale dell'Agenzia industrie difesa (art. 14, co. 2, d.P.R. n. 424 del 2000; art. 2, co. 4, d.l. 248 del 2007, conv. dalla l. n. 31 del 2008; art. 14, co. 6, d.l. n. 207 del 2008)

Art. 2185

Magistrati militari in posizione di fuori ruolo (art. 2, co. 603, lett. c), secondo periodo, co. 606, lett. b), co. 607, co. 611, l. n. 244 del 2007)

Art. 2186

Determinazione della dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare (art. 2, co. 604, secondo periodo, l. n. 244 del 2007)

SEZIONE II - BENI

Art. 2187

Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca (art. 5, co. 3, ultimo periodo, l. n. 108 del 2009)

SEZIONE III - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 2188

Contributi a favore di Associazioni combattentistiche (art. 1, l. n. 92 del 2006; art. 14, co. 7-bis, d.l. n. 207 del 2008)

SEZIONE IV - PERSONALE MILITARE

Parte I - Reclutamento

Art. 2189

Immissioni in ruolo degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare (art. 1, co. 3, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 2190

Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare (artt. 34-quater e 38, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 2191

Regime transitorio del reclutamento dei sergenti (artt. 35, co. 1, e 38, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 2192

Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia (art. 16, l. n. 226/2004)



Art. 2193

Posti non coperti

(art. 17, l. n. 226 del 2004)

Art. 2194

Aumento dei posti disponibili

(art. 18, l. n. 226 del 2004)

Art. 2195

Concorsi per il 2010

(art. 12, co. 4, 5 e 6, d.P.R. n. 332 del 1997; art. 25, co. 5, l. n. 226 del 2004)

Art. 2196

Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie

(art. 30, l. n. 226 del 2004)

Art. 2197

Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti

(art. 11, co. 3, l. n. 226 del 2004)

Art. 2198

Reclutamenti di volontari in ferma breve nel servizio permanente

(art. 15, co. 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, d.lgs. n. 215 del 2001; artt. 24, co. 3 e 4, e 26, l. n. 226 del 2004)

Parte II - Formazione

Art. 2199

Accademia dell'Arma dei carabinieri

(art. 34, co. 4, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 30, co. 8, d.lgs. n. 298 del 2000)

Parte III - Ruoli e organici

Art. 2200

Adeguamento degli organici

(artt. 2, co. 3, 3, co. 2, 4, co. 2, e 5, co. 3, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 2201

Carenze organiche transitorie

(art. 23, co. 3, l. n. 226 del 2004)

Art. 2202

Regime transitorio delle eccedenze organiche

(art. 38, co. 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 2203

Ruoli a esaurimento degli ufficiali

(art. 12, l. n. 404 del 1990; art. 38, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 2, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 2204

Consistenze organiche dei ruoli speciali e dei ruoli tecnici a esaurimento

(art. 2, co. 3, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 38, co. 7, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 2205

Personale stabilizzato dell'Arma dei carabinieri

(art. 3, co. 93, l. n. 244 del 2007)

Art. 2206

Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma

(art. 23, co. 2, l. n. 226 del 2004)

Art. 2207

Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno

(art. 23, co. 4 e 5, l. n. 226 del 2004)

Art. 2208



Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle Capitanerie di porto
(art. 28, co. 1, l. n. 226 del 2004)

Art. 2209

Compensazioni organiche per il Corpo delle Capitanerie di porto
(art. 28, co. 2, l. n. 226 del 2004)

Art. 2210

Transito dai ruoli tecnici a esaurimento ai ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
(art. 38, co. 8, 8-bis, 9 e 10, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 2211

Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri
(art. 24, co. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 2212

Transito dai ruoli a esaurimento in servizio permanente nei ruoli speciali
(art. 39, co. 7, 8, 9, e 9-bis, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 25, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 2213

Rientro in ruolo del personale militare già professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze
(art. 4-septies, co. 4, d.l. n. 97 del 2008)

Parte IV - Stato giuridico

Art. 2214

Rafferme dei volontari di truppa
(artt. 5, 6 e 12, l. n. 226 del 2004)

Art. 2215

Ferma obbligatoria per gli ufficiali piloti in servizio permanente
(art. 2, l. n. 42 del 2000)

Art. 2216

Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore
(art. 21, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 2217

Ufficiali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici
(art. 22, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 2218

Regime transitorio dei richiami in servizio nelle forze di completamento
(art. 1-bis, co. 4, d.lgs. n. 464 del 1997)

Art. 2219

Regime transitorio del collocamento in ausiliaria
(art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165 del 1997; art. 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 2220

Unità di personale da collocare in ausiliaria
(art. 6, co. 2, e tabella C, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 2221

Risoluzione del rapporto d'impiego
(art. 17, co. 35-novies, d.l. n. 78 del 2009)

Parte V - Documentazione personale

Art. 2222

Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare
(art. 3, l. n. 890 del 1977)

Parte VI - Avanzamento



Art. 2223

Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

(artt. 60, co. 2, lett. c), d) ed e), 2-bis, 3 e 4, e 60-bis, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 2224

Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri

(art. 60-bis, co. 1-ter, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 2225

Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano

(art. 61, co. 3, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 2226

Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito italiano

(artt. 60, co. 3, e 61, co. 4-bis e 5-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 2227

Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Marina militare

(artt. 60-bis, co. 1, e 62, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 2228

Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani di corvetta

(artt. 60-ter e 62, co. 3, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 2229

Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare

(artt. 60-bis, co. 1 e 1-bis, 60-ter, 63, co. 1 e 3, e 64, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 2230

Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare

(artt. 60-ter e 63, co. 2-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 2231

Avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici a esaurimento

(art. 38, co. 3 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 2232

Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli a esaurimento in servizio permanente

(art. 39, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 25, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 2233

Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

(art. 31, co. 4, lett. d), d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 2234

Regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

(art. 31, co. 5, lett. d), d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 2235

Ufficiali del ruolo speciale provenienti dai ruoli a esaurimento dell'Arma dei carabinieri

(art. 33, co. 4, d.lgs. n. 298 del 2000)



Art. 2236

Ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri provenienti dalla Polizia di Stato

(art. 33, co. 4-bis, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 2237

Regime transitorio per le promozioni al grado di maggiore del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri

(art. 31, co. 9, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 2238

Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

(art. 31, co. 14, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 2239

Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri

(art. 24, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

Art. 2240

Promozione degli ufficiali dei ruoli a esaurimento

(art. 32, co. 4, l. n. 224 del 1986)

Art. 2241

Regime transitorio dell'avanzamento al grado di primo maresciallo

(art. 34-quinquies, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 2242

Regime provvisorio per le promozioni a primo maresciallo

(art. 38, co. 3, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 1-bis, co. 14, d.l. n. 136 del 2004)

Art. 2243

Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente

(art. 6-ter, co. 1 e 2, lett. b) e tabella B/4, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 30, co. 3, 4, 5 e 6, tabella C3, d.lgs. n. 83 del 2001)

Art. 2244

Cause impeditive

(art. 6-quater, d.lgs. n. 196 del 1995)

Art. 2245

Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti

(art. 14, co. 3, l. n. 226 del 2004)

Art. 2246

Condizioni particolari per l'avanzamento nella Marina militare

(tabella C/2, lett. a), d.lgs. n. 196 del 1995)

Parte VII - Disciplina militare

Art. 2247

Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza

(art. 8-ter, co. 2, d.l. n. 45 del 2005, conv. dalla l. n. 89 del 2005)

Art. 2248

Ordine militare di Savoia

(art. 2, l. n. 25 del 1956)

SEZIONE V - PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

Art. 2249

Disposizioni provvisorie per i cappellani militari

(art. 69, co. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

SEZIONE VI - TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

Art. 2250



Trattamento economico dei volontari in ferma breve

(art. 24, co. 3 e 4, l. n. 226 del 2004)

Art. 2251

Premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo

(art. 1, co. 3 e 4, l. n. 42 del 2000)

Art. 2252

Premi residuali al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo

(artt. 2 e 3, l. n. 365 del 2003)

SEZIONE VII - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

Art. 2253

Ritenuta INPDAP per i volontari in ferma breve

(art. 5, co. 5, d.lgs. n. 165 del 1997)

Art. 2254

Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

(art. 12-bis, d.l. n. 11 del 2009)

SEZIONE VIII - SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

Art. 2255

Cancellazione della nota di renitenza

(art. 11-quinquies, d.lgs. n. 215 del 2001)

Art. 2256

Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria

(art. 11-septies, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001)

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 2257

Abrogazione per nuova regolamentazione dell'intera materia

Art. 2258

Abrogazione espressa di norme primarie

Art. 2259

Abrogazione espressa di norme secondarie

Art. 2260

Norme che rimangono in vigore

Art. 2261

Disposizioni integrative e correttive

(art. 14, co. 18, l. n. 246 del 2005)

Art. 2262

Norma finanziaria

Art. 2263

Entrata in vigore



**INDICE SISTEMATICO
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO MILITARE**



TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

TITOLO I - CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

Art. 1

Convocazione

(art. 2, d.P.R. n. 251 del 1990)

Art. 2

Ordine del giorno

(art. 3, d.P.R. n. 251 del 1990)

Art. 3

Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno

(art. 4, d.P.R. n. 251 del 1990)

Art. 4

Vice Presidenza

(art. 5, d.P.R. n. 251 del 1990)

Art. 5

Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio

(art. 6, d.P.R. n. 251 del 1990)

Art. 6

*Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'articolo 4
(componenti eventuali) del codice*

(art. 7, d.P.R. n. 251 del 1990)

Art. 7

Organi referenti

(art. 8, d.P.R. n. 251 del 1990)

Art. 8

Comitati ristretti e commissioni di studio

(art. 9, d.P.R. n. 251 del 1990)

Art. 9

Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato

(art. 10, d.P.R. n. 251 del 1990)

Art. 10

Processo verbale delle sedute e sua classificazione

(art. 11, d.P.R. n. 251 del 1990)

Art. 11

Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio

(art. 12, d.P.R. n. 251 del 1990)

Art. 12

Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario

(art. 13, d.P.R. n. 251 del 1990)

Art. 13

Ufficio di segreteria del Consiglio

(art. 14, d.P.R. n. 251 del 1990; d.P.C.M. n. 389 del 1992)

TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

CAPO I - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL MINISTRO

Art. 14

Uffici di diretta collaborazione
(art. 2, d.P.R. n. 162 del 2006)

Art. 15

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
(art. 3, d.P.R. n. 162 del 2006)

Art. 16

Servizio di controllo interno
(art. 4, d.P.R. n. 162 del 2006)

Art. 17

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
(art. 5, d.P.R. n. 162 del 2006)

Art. 18

Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione
(art. 6, d.P.R. n. 162 del 2006)

Art. 19

Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato
(art. 7, d.P.R. n. 162 del 2006)

Art. 20

Trattamento economico
(art. 8, d.P.R. n. 162 del 2006)

Art. 21

Modalità della gestione
(art. 9, d.P.R. n. 162 del 2006)

CAPO II - CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

Art. 22

Natura e finalità del Circolo ufficiali delle Forze armate
(artt. 2 e 17, d.P.R. n. 136 del 2009)

Art. 23

Dipendenza del Circolo ufficiali delle Forze armate
(art. 4, d.P.R. n. 136 del 2009)

Art. 24

Organi del Circolo Ufficiali delle Forze armate
(art. 6, d.P.R. n. 136 del 2009)

Art. 25

Entrate del Circolo Ufficiali delle Forze armate
(art. 12, d.P.R. n. 136 del 2009)

Art. 26

Spese del Circolo ufficiali delle Forze armate
(art. 14, d.P.R. n. 136 del 2009)

Art. 27

Affidamento del servizio di cassa del Circolo ufficiali delle Forze armate
(art. 51, d.P.R. n. 136 del 2009)

Art. 28

Altre disposizioni relative al Circolo ufficiali delle Forze armate

CAPO III - ENTI VIGILATI

SEZIONE I - UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

Art. 29

Natura e finalità dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia
(art. 1, schema di d.P.R. UNUCI)

Art. 30

Soci ordinari dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia



(art. 2, schema di d.P.R. UNUCI)

Art. 31

Organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia
(r.d.l. n. 2352 del 1926 , conv. con l. n. 261 del 1928,; art. 3, schema di d.P.R. UNUCI)

Art. 32

Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia
(art. 4, schema di d.P.R. UNUCI)

Art. 33

Articolazioni territoriali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia
(art. 5, schema di d.P.R. UNUCI)

Art. 34

Entrate dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia
(art. 6, schema di d.P.R. UNUCI)

SEZIONE II - OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

Art. 35

Natura e finalità dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
(art. unico r.d. n. 1585 del 1937; art. 1, schema di d.P.R. ONFA)

Art. 36

Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
(art. unico r.d. n. 1585 del 1937; art. 2, schema di d.P.R. ONFA)

Art. 37

Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
(art. unico r.d. n. 1585 del 1937; art. 3, schema di d.P.R. ONFA)

Art. 38

Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
(art. unico r.d. n. 1585 del 1937; art. 4, schema di d.P.R. ONFA)

Art. 39

Bilanci di previsione, conti consuntivi e attività di gestione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
(art. unico r.d. n. 1585 del 1937; art. 5, schema di d.P.R. ONFA)

SEZIONE III - UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Art. 40

Natura e finalità dell'Unione italiana tiro a segno
(artt. 1, 2, 4 e 5, r. d. n. 2051 del 1932; art. 1, schema di d.P.R. UITS)

Art. 41

Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno
(artt. 3, 6 e 7, r. d. n. 2051 del 1932; art. 2, schema di d.P.R. UITS)

Art. 42

Sezioni del tiro a segno nazionale
(artt. 8-11, r. d. n. 2051 del 1932; art. 3, schema di d.P.R. UITS)

Art. 43

Statuto dell'Unione italiana tiro a segno
(artt. 12-45 e 61-91, r. d. n. 2051 del 1932; art. 4, schema di d.P.R. UITS)

Art. 44

Entrate dell'Unione italiana tiro a segno
(artt. 92-99, r. d. n. 2051 del 1932; art. 5, schema di d.P.R. UITS)

Art. 45

Amministrazione e contabilità
(artt. 92-99, r. d. n. 2051 del 1932; art. 6, schema di d.P.R. UITS)

SEZIONE IV - LEGA NAVALE ITALIANA



Art. 46

Natura e finalità della Lega navale italiana

(r.d. n. 47 del 1907; art. 1, schema di d.P.R. LNI)

Art. 47

Soci della Lega navale italiana

(r.d. n. 47 del 1907; art. 2, schema di d.P.R. LNI)

Art. 48

Organizzazione centrale della Lega navale italiana

(r.d. n. 47 del 1907; art. 3, schema di d.P.R. LNI)

Art. 49

Strutture periferiche della Lega navale italiana

(r.d. n. 47 del 1907; art. 4, schema di d.P.R. LNI)

Art. 50

Compiti e composizione degli organi centrali della Lega navale italiana

(r.d. n. 47 del 1907; art. 5, schema di d.P.R. LNI)

Art. 51

Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana

(r.d. n. 47 del 1907; art. 6, schema di d.P.R. LNI)

Art. 52

Entrate della Lega navale italiana

(r.d. n. 47 del 1907; art. 7, schema di d.P.R. LNI)

Art. 53

Amministrazione e contabilità della Lega navale italiana

(r.d. n. 47 del 1907; art. 8, schema di d.P.R. LNI)

SEZIONE V - CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Art. 54

Cassa di previdenza delle Forze armate

(art. 1, l. n. 1712 del 1930; artt. 1 e 2, r. d.l. n. 930 del 1933, conv. con l. n. 1890 del 1933; art. 1, l. n. 1015 del 1934; art. 1, l. n. 1226 del 1936; art. 1, l. n. 35 del 1937; art. 1, l. n. 2183 del 1939; art. 1, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 313 del 1996, conv. dalla l. n. 416 del 1996; art. 2 d.P.R. cassa di previdenza)

Art. 55

Organi della Cassa di previdenza

(art. 2, l. n. 1712 del 1930; art. 6, r.d.l. n. 930 del 1933, conv. con l. n. 1890 del 1933; art. 2, l. n. 1015 del 1934; art. 2, l. n. 1226 del 1936; art. 2, l. n. 35 del 1937; art. 2, l. n. 2183 del 1939; art. 2, l. n. 557 del 1988; art. 1, co. 3-bis, d. l. n. 313 del 1996, conv. dalla l. n. 416 del; art. 3, d.P.R. cassa di previdenza)

Art. 56

Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione

(r. d. 19 novembre 1931; r. d. 27 novembre 1933; r.d. 14 febbraio 1935; r.d. 7 agosto 1936; r.d. n. 2616 del 1937; r. d. n. 1220 del 1940; art. 4, d.P.R. cassa di previdenza)

Art. 57

Istruzioni tecnico-applicative

(art. 8, l. n. 1712 del 1930; art. 10, r. d.l. n. 930 del 1933, conv. con l. n. 1890 del 1933; art. 11, l. n. 1015 del 1934; art. 10, l. n. 1226 del 1936; art. 11, l. n. 35 del 1937; art. 5, d.P.R. cassa di previdenza)

CAPO IV - ORGANI CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO

Art. 58

Consiglio superiore delle Forze armate



(art. 19, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 15, co. 1, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 59

Comitato pari opportunità

(art. 41, d.P.R. n. 266 del 1987)

Art. 60

Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza

(art. 1, co. 3, l. n. 380 del 1999; art. 3, co. 2, 3 e 4, d.P.R. n. 88 del 2007)

Art. 61

Comitato consultivo sui progetti di contratto

(art. 2, d.lgs. n. 496 del 1998)

Art. 62

Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare

(artt. 2, 3, 4, 5 e 7, r.d. n. 422 del 1933; art. 1, d.P.R. n. 105 del 2009)

Art. 63

Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata

(art. 13, r.d. 1324 del 1938; art. 4, l. n. 367 del 1966; art. 6, l. n. 330 del 1974; Art. 31, co. 2, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 64

Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale

(art. 3, lett. b), l. n. 242 del 1980)

Art. 65

Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento

(art. 1, r.d. n. 422 del 1933; art. 2, d.P.R. n. 88 del 2007)

CAPO V - AREA TECNICO OPERATIVA

SEZIONE I - CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Art. 66

Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa

(art. 2, d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 67

Attribuzioni in campo internazionale del Capo di stato maggiore della difesa

(art. 3, d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 68

Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della difesa

(art. 4, d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 69

Stato maggiore della difesa

(art. 5, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 70

EX ART. 117

Enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa

Art. 71

Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze

(art. 5, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 556 del 1999)



SEZIONE II - CAPI DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA

Art. 72

Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata
(art. 12, d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 73

Attribuzioni in campo tecnico-scientifico dei Capi di stato maggiore di Forza armata
(art. 13, d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 74

Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano
(art. 14, d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 75

Attribuzioni del Capo di stato maggiore della Marina militare
(art. 15, d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 76

Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare
(art. 16, d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 77

Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi
(art. 17, d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 78

Stati maggiori di Forza armata
(art. 18, d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 79

Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate
(art. 20, d.P.R. n. 556 del 1999)

CAPO VI - AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

SEZIONE I - SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 80

Attribuzioni in campo nazionale del Segretario generale della difesa
(art. 7, d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 81

Attribuzioni in campo internazionale del Segretario generale della difesa
(art. 8, d.P.R. n. 556 del 1999)

Art. 82

Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Segretario generale della difesa
(art. 9, d.P.R. n. 556 del 1999)

SEZIONE II - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 83

Ordinamento del Segretariato generale della difesa
(art. 10, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 1, d.P.R. n. 172 del 2001; art. 2, co. 2, 4 e 5, schema di regolamento)

Art. 84

Reparto per il coordinamento amministrativo
(art. 6, l. n. 30 del 1981)

Art. 85

Incompatibilità con le cariche di direttore centrale e direttore generale
(art. 9, l. n. 30 del 1981)

Art. 86

Raggruppamento autonomo e Ufficio amministrazioni speciali
(artt. 34 e 35, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 10, d. P.R. n. 556 del 1999)



SEZIONE III - UFFICI CENTRALI

Art. 87

Disposizioni comuni agli uffici centrali

(artt. 1 e 7, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 1, co. 3 e 4, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 88

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari

(art. 9, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 16, d.lgs. 264 del 1997; art. 13, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 89

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative

(art. 12, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 14, d.P.R. n. 145 del 2009)

SEZIONE IV - DIREZIONI GENERALI

Art. 90

Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali

(artt. da 13 a 27, 29 e 32, d. P.R. n. 1478 del 1965; art. 8, co. 2, l. 25 del 1997; art. 3, co. 2 bis, d. lgs 464 del 1997; art. 8, co. 1, d. l. n. 136 del 2004; art. 1, co. 1, 2 e 4, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 91

Direzione generale per il personale militare

(artt. 13 - 16, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 6, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 7, l. n. 25 del 1997; art. 3, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 92

Direzione generale per il personale civile

(artt. 17 e 18, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 7, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 4, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 93

Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati

(art. 19 e 29, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 4, co. 2, d.lgs.264 del 1997; artt. 2, co. 1, lett. f), e 5, co. 1, l. 331 del 2000; art. 1, d.lgs. n. 216 del 2005; art. 11, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 94

Direzione generale degli armamenti terrestri

(artt. 20 e 24, d.P.R. n. 1478 del 1965; artt. 9 e 13, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 5, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 95

Direzione generale degli armamenti navali

(art. 21, d.P.R. n. 1478 del 1965; artt. 10 e 13, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 6, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 96

Direzione generale degli armamenti aeronautici

(art. 22, d.P.R. n. 1478 del 1965; artt. 11 e 13, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 7, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 97

Direzione generale dei lavori e del demanio

(art. 26, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 14, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 9, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 98

Direzione generale della sanità militare

(art. 27, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 12, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 99



Direzione generale di commissariato e di servizi generali
(art. 25 e 32, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 15, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 1, co. 897, l. n. 296 del 2006; art. 10, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 100

Studio tecnico delle armi, dei mezzi e dei materiali
(art. 28, d. P.R. n. 1478 del 1965)

SEZIONE V - REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEGLI ARMAMENTI

Art. 101

Componenti della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese

(artt. 1 e 2, d.m. n. 95 del 1991)

Art. 102

Ufficio registro nazionale

(art. 3, d.m. n. 95 del 1991)

Art. 103

Riunioni della commissione

(art. 4, d.m. n. 95 del 1991)

Art. 104

Verbale delle riunioni

(art. 5, d.m. n. 95 del 1991)

Art. 105

Iscrizione nel registro nazionale

(art. 1, d.m. n. 96 del 1991)

Art. 106

Documenti a corredo delle domande

(art. 2, d.m. n. 96 del 1991)

Art. 107

Termini di iscrizione

(art. 3, d.m. n. 96 del 1991)

Art. 108

Rinnovo delle iscrizioni

(art. 4, d.m. n. 96 del 1991)

CAPO VII - AREA TECNICO INDUSTRIALE

SEZIONE I - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

Art. 109

Principi generali

(art. 1, d.P.R. n. 424 del 2000)

Art. 110

Natura giuridica e sede dell'Agenzia

(art. 2, d.P.R. n. 424 del 2000)

Art. 111

Scopi ed attività

(art. 3, d.P.R. n. 424 del 2000)

Art. 112

Vigilanza

(art. 4, d.P.R. n. 424 del 2000)

Art. 113

Organi dell'Agenzia

(art. 5, d.P.R. n. 424 del 2000)

Art. 114



Direttore dell'Agenzia
(art. 6, d.P.R. n. 424 del 2000)
Art. 115
Comitato direttivo
(art. 7, d.P.R. n. 424 del 2000)
Art. 116
Collegio dei revisori dei conti
(art. 8, d.P.R. n. 424 del 2000)
Art. 117
Assetto organizzativo dell'Agenzia
(art. 9, d.P.R. n. 424 del 2000)
Art. 118
Capi unità
(art. 10, d.P.R. n. 424 del 2000)
Art. 119
Bilanci e risorse finanziarie dell'Agenzia
(art. 11, d.P.R. n. 424 del 2000)
Art. 120
Controlli
(art. 12, d.P.R. n. 424 del 2000)
Art. 121
Personale dell'Agenzia
(art. 13, d.P.R. n. 424 del 2000)

SEZIONE II - ENTI DIPENDENTI DAL SEGRETARIO GENERALE

Art. 122
Enti dipendenti dal Segretario generale
(artt. 1, co. 1, 2 e 3, e 5, d.lgs. n. 459 del 1997; artt. 2, co. 3, e 17, co. 3, schema di regolamento)

TITOLO III - FORZE ARMATE

CAPO I - BANDE MUSICALI

Art. 123
Modalità di impiego
(art. 3, d.lgs. n. 78 del 1991)
Art. 124
Organizzazione strumentale
(art. 4 e tabella A, d.lgs. n. 78 del 1991)

CAPO II - SPECIALITÀ, UNITÀ E REPARTI DELL'ESERCITO

Art. 125
Arma di fanteria
(art. 9, l. n. 368 del 1940)
Art. 126
Arma di cavalleria
(art. 10, l. n. 368 del 1940)
Art. 127
Arma di artiglieria
(art. 11, l. n. 368 del 1940)
Art. 128
Arma del genio
(art. 14, l. n. 368 del 1940)
Art. 129
Arma delle trasmissioni



(art. 14, l. n. 368 del 1940)

Art. 130

Unità e reparti dell'Esercito

(artt. 1-4, l. n. 368 del 1940)

CAPO III - COMANDI DIPARTIMENTALI E NON DIPARTIMENTALI DELLA MARINA MILITARE

Art. 131

Comandi in capo di dipartimento marittimo

(art. 3, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, tabelle A e B)

Art. 132

Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i servizi militari

(art. 1, r. d. n. 194 del 1940)

Art. 133

Comandi servizi base

(art. 5, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

Art. 134

Centri reclutamento e addestramento e selezione

(art. 8, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

Art. 135

Enti e centri tecnici dell'area tecnico-operativa

(art. 9, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 459 del 1997)

Art. 136

Direzioni di munizionamento

(art. 9 bis, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2000, tabelle A e B)

Art. 137

Basi navali

(art. 11, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

Art. 138

Servizi di sanità militare marittima

(art. 13, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

Art. 139

Servizi di commissariato militare marittimo

(art. 14, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

Art. 140

Servizi del genio militare per la Marina militare

(art. 15, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

Art. 141

Distaccamenti e Centro sportivo remiero

(art. 16, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

Art. 142

Zone dei fari



(art. 20, r. d. n. 840 del 1932; art. 8, 9, e 10, co.2, l. n. 131 del 1990; art. 4, d.m. n. 337 del 1992; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

Art. 143

Comandi e Servizi non Dipartimentali

(art. 23, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2000, tabelle A e B)

Art. 144

Ufficio allestimento e collaudo nuove navi

(art. 23 quater, r. d. n. 840 del 1932)

Art. 145

Centro gestione scorte navali e direzioni magazzini

(art. 23 quinquies, r. d. n. 840 del 1932; art. 7, l. d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

CAPO IV - SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO

SEZIONE I - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 146

Area di competenza del Servizio dei fari

(art. 1, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 147

Segnalamenti in servizio dei fari

(art. 2, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 148

Personale del servizio dei fari

(art. 3, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 149

Organizzazione del servizio dei fari

(artt. 5 e 6, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 150

Ispettorato per il supporto logistico e dei fari

(art. 7, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 151

Istituzione e scioglimento delle reggenze

(art. 8, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 152

Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo

(art. 23 ter, r. d. n. 840 del 1932; art. 9, d.m. n. 337 del 1992; art. 7, l. d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, Tab. A e B)

Art. 153

Comandi di zona fari

(art. 10, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 154

Comitato dei comandanti del servizio fari

(art. 11, d.m. n. 337 del 1992)

SEZIONE II - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 155

Normativa di riferimento

(art. 12, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 156



Personale assegnato alle reggenze dei segnalamenti
(art. 13, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 157
Attribuzioni e compiti del reggente
(art. 14, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 158
Compiti del personale delle reggenze
(art. 15, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 159
Orario giornaliero di servizio nelle reggenze.
(art. 16, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 160
Riposo settimanale dei faristi
(art. 17, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 161
Congedo annuale dei faristi
(art. 18, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 162
Giornale di reggenza e quaderno del segnalamento
(art. 19, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 163
Rapporto di fine turno
(art. 20, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 164
EX ART. 195
Collegamento telefonico delle reggenze
(art. 21, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 165
Contributo al soccorso in mare e alla prevenzione da inquinamento
(art. 22, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 166
Interruzione e sospensione del servizio
(art. 23, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 167
Alloggi per il personale farista
(art. 24, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 168
Sedi disagiate
(art. 25, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 169
Accesso ai segnalamenti e alloggio presso le reggenze
(art. 26, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 170
Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti
(art. 27, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 171
Esercizio della sorveglianza
(art. 28, d.m. n. 337 del 1992)
Art. 172
Collaborazione dell'autorità marittima
(art. 29, d.m. n. 337 del 1992)



Art. 173

Verifica della posizione dei segnalamenti galleggianti

(art. 30, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 174

Controllo da parte delle unità navali

(art. 31, d.m. n. 337 del 1992)

SEZIONE III - CONTROLLO DEI MATERIALI TECNICI

Art. 175

Norme tecniche

(art. 32, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 176

Norme di servizio

(art. 33, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 177

Uniformità della normativa

(art. 34, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 178

Attività ispettiva

(art. 35, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 179

Visita dei comandanti di zona fari

(art. 36, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 180

Visite tecniche

(art. 37, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 181

Ispezioni tecnico-logistiche

(art. 38, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 182

Varie su visite e ispezioni

(art. 39, d.m. n. 337 del 1992)

SEZIONE IV - LOGISTICA E INFRASTRUTTURE

Art. 183

Unità navali di supporto logistico mobile

(art. 40, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 184

Automezzi e imbarcazioni

(art. 41, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 185

Abilitazioni

(art. 42, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 186

Impiego di elicotteri della Marina militare

(art. 43, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 187

Concorso dei mezzi navali delle Capitanerie di porto

(art. 44, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 188

Trasporto dei materiali ai segnalamenti

(art. 45, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 189



Distintivo speciale del servizio fari

(art. 46, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 190

Materiali del servizio fari

(art. 47, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 191

Servizio delle manutenzioni

(art. 48, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 192

Manutenzione programmata

(art. 49, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 193

Officine del servizio fari

(art. 50, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 194

Officina mista dell'ufficio tecnico fari

(art. 51, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 195

Officine miste dei comandi zona fari

(art. 52, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 196

Magazzini

(art. 53, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 197

Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti

(art. 54, d.m. n. 337 del 1992)

Art. 198

Assegnazione dei fondi per l'ordinaria manutenzione e il minuto mantenimento e procedure per l'esecuzione dei lavori

(art. 55, d.m., n. 337 del 1992)

CAPO V - ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

Art. 199

Natura giuridica dell'Istituto idrografico della Marina militare

(art. unico, r. d. n. 232 del 1908)

Art. 200

Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare

(artt. 1, 2, 3 e 4, r. d. n. 232 del 1908)

Art. 201

Organizzazione dell'Istituto Idrografico della Marina militare

(artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12, r. d. n. 232 del 1908)

Art. 202

Risorse finanziarie dell'Istituto idrografico della Marina militare

(art. 18, r. d. n. 232 del 1908)

Art. 203

Personale dell'Istituto idrografico della Marina militare

(artt. 7, 13, 14, 15, 16 e 17, r. d. n. 232 del 1908)

Art. 204

Norme interne dell'Istituto idrografico della Marina militare

(artt. 19 e 20, r. d. n. 232 del 1908)

CAPO VI - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL VOLO

Art. 205



Spazi aerei

(artt. 1 e 2, d.P.R. n. 484 del 1981)

Art. 206

Tipi di traffico

(art. 2, d.P.R. n. 484 del 1981)

Art. 207

Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare

(art. 4, d.P.R. n. 484 del 1981)

Art. 208

Accordi particolari

(art. 5, d.P.R. n. 484 del 1981)

Art. 209

Priorità di traffico

(art. 6, d.P.R. n. 484 del 1981)

Art. 210

Permeabilità degli spazi

(art. 7, d.P.R. n. 484 del 1981)

Art. 211

Organismi di coordinamento

(art. 8, d.P.R. n. 484 del 1981)

Art. 212

Membri militari del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo

(art. 10, d.P.R. n. 484 del 1981)

CAPO VII - NORME DI SERVIZIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 213

Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri

(artt. 7, 9, 81 e 82, r.d. n. 1169 del 1934)

Art. 214

Facoltà dei militari dell'Arma dei carabinieri

(art. 4, r.d.l. n. 382 del 1925)

Art. 215

Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con la dipendenza gerarchica

(art. 151, r.d. 24 dicembre 1911)

Art. 216

Sede di servizio

(artt. 393 e 394, r.d. 24 dicembre 1911)

Art. 217

Disposizioni di servizio

(art. 33, co. 7, d. lgs. 297 del 2000)

SEZIONE II - RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITÀ MILITARI

Art. 218

Disposizione all'interno di contingenti interforze

(art. 4, r. d. n. 1169 del 1934)

Art. 219

Servizi di presidio

(art. 6, r. d. n. 1169 del 1934)

Art. 220

Norma di salvaguardia del servizio d'istituto



(art. 8, r. d. n. 1169 del 1934)

SEZIONE III - RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITÀ CIVILI

Art. 221

Relazioni con le autorità civili

(artt. 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80, r.d. n. 1169/1934)

TITOLO IV - SANITÀ MILITARE

CAPO I - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 222

Applicazione della normativa in materia di sicurezza

(art. 1, d.m. n. 284 del 2000; art. 1, schema di regolamento)

Art. 223

Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate

(art. 2, d.m. n. 284 del 2000; art. 2, schema di regolamento)

Art. 224

Individuazione del datore di lavoro

(art. 3, schema di regolamento)

Art. 225

Individuazione dei dirigenti e preposti

(art. 4, schema di regolamento)

Art. 226

Comunicazioni, denunce e segnalazioni

(art. 5, schema di regolamento)

Art. 227

Servizio di prevenzione e protezione

(art. 6, schema di regolamento)

Art. 228

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

(art. 7, schema di regolamento)

Art. 229

Formazione, informazione e addestramento

(art. 8, schema di regolamento)

Art. 230

Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'amministrazione della difesa

(art. 9, schema di regolamento)

Art. 231

Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari

(art. 10, schema di regolamento)

Art. 232

Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni

(art. 11, schema di regolamento)

Art. 233

Valutazione dei rischi

(art. 12, schema di regolamento)

Art. 234

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze



(art. 13, schema di regolamento)

Art. 235

Funzioni di medico competente

(art. 14, schema di regolamento)

Art. 236

Comunicazioni, segnalazioni e documenti

(art. 15, schema di regolamento)

Art. 237

Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze

(art. 4, d.m. n. 284 del 2000; art. 16, schema di regolamento)

Art. 238

Istituzione dei servizi di vigilanza

(art. 3, d.m. n. 284 del 2000; art. 17, schema di regolamento)

Art. 239

Organizzazione dei servizi di vigilanza

(art. 18, schema di regolamento)

Art. 240

Funzioni dei servizi di vigilanza

(art. 19, schema di regolamento)

Art. 241

Personale addetto ai servizi di vigilanza

(art. 20, schema di regolamento)

Art. 242

Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri

(art. 21, schema di regolamento)

CAPO II - SICUREZZA NUCLEARE E PROTEZIONE SANITARIA

Art. 243

Campo di applicazione e deroghe

(art. 1, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

Art. 244

Organizzazione operativa

(art. 2, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

Art. 245

Autorizzazioni

(art. 3, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

Art. 246

Competenze

(art. 4, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

Art. 247

Qualificazione del personale

(art. 5, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

Art. 248

Funzioni ispettive

(art. 6, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

Art. 249

Relazione annuale

(art. 7, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

CAPO III - CORPI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 250



Compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato

(art. 2, d.P.C.M. n. 97 del 2005)

Art. 251

Organizzazione dei servizi umanitari

(art. 14, d.P.C.M. n. 97 del 2005)

Art. 252

Centri di mobilitazione

(art. 33, d.P.C.M. n. 97 del 2005)

Art. 253

Categorie di soci

(art. 9, comma 2, d.P.C.M. n. 97 del 2005)

TITOLO V - ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 254

Enti e istituti di istruzione interforze

Art. 255

Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano

(art.1, r. d. n. 154 del 1936)

Art. 256

Enti e istituti di istruzione della Marina militare

(tabella B, d.lgs. n. 464 del 1997, così sostituita dall'art. 3, d.lgs. n. 253 del 2005)

Art. 257

Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare

(tabella B, d.lgs. n. 464 del 1997, così sostituita dall'art. 3, d.lgs. n. 253 del 2005; d.m. 22 febbraio 2006)

Art. 258

Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri



LIBRO SECONDO - BENI

TITOLO I - ELENCO DEI PORTI MILITARI

Art. 259

Elenco dei porti militari

(r.d. n. 5053 del 1887; r.d. n. 5629 del 1988; r.d. n. 310 del 1899; l. n. 430 del 1906; r.d. n. 331 del 1907; r.d. n. 71 del 1907; r.d. n. 662 del 1915; r.d. n. 2632 del 1919)

TITOLO II - REGISTRO DELLE NAVI E GALLEGGIANTI IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE

Art. 260

Definizioni

(art. 1, d.P.R. n. 300 del 2005)

Art. 261

Finalità e ambito di applicazione

(art. 2, d.P.R. n. 300 del 2005)

Art. 262

Tenuta del registro e modalità d'iscrizione

(art. 3, d.P.R. n. 300 del 2005)

Art. 263

Requisiti delle navi e dei galleggianti per l'iscrizione nel registro

(art. 4, d.P.R. n. 300 del 2005)

Art. 264

Cancellazione dal registro

(art. 5, d.P.R. n. 300 del 2005)

Art. 265

Condizioni di navigabilità delle navi e dei galleggianti

(art. 6, d.P.R. n. 300 del 2005)

Art. 266

Comando e controllo

(art. 7, d.P.R. n. 300 del 2005)

Art. 267

Regime giuridico delle navi e dei galleggianti

(art. 8, d.P.R. n. 300 del 2005)

Art. 268

Bandiera e distintivi

(art. 9, d.P.R. n. 300 del 2005)

Art. 269

Norma di rinvio

(art. 10, d.P.R. n. 300 del 2005)

Art. 270

Allegato A

TITOLO III - ISCRIZIONE NEL QUADRO DEL NAVIGLIO MILITARE DELLO STATO DI UNITÀ DELL'ESERCITO ITALIANO, DELL'AERONAUTICA MILITARE, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 271

Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unità navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto

(art. 1, d.m. 18 agosto 1978; art. 1, d.m. 25 settembre 1980)



Art. 272
Nozione di unità navale
(art. 2, d.m. 15 settembre 1980; art. 2, d.m. 18 agosto 1978)

Art. 273
Elenchi statistici
(art. 3, d.m. 25 settembre 1980; art. 3, d.m. 18 agosto 1978)

Art. 274
Contrassegni
(art. 4, d.m. 25 settembre 1980; art. 4, d.m. 18 agosto 1978)

Art. 275
Bandiera in navigazione
(art. 5, d.m. 25 settembre 1980; art. 5, d.m. 18 agosto 1978)

Art. 276
Criteri di assegnazione e controlli
(art. 6, d.m. 25 settembre 1980; art. 6, d.m. 18 agosto 1978)

Art. 277
Spese
(art. 7, d.m. 18 agosto 1978; art. 7, d.m. 25 settembre 1980)

Art. 278
Armi per le unità navali e mezzi navali
(art. 8, d.m. 18 agosto 1978)

Art. 279
Lavori di riparazione e manutenzione
(art. 8, d.m. 25 settembre 1980; art. 9, d.m. 18 agosto 1978)

Art. 280
Personale di coperta e di macchina
(art. 9, d.m. 25 settembre 1980; art. 10, d.m. 18 agosto 1978)

Art. 281
Comando delle unità navali dell'Esercito italiano o dell'Aeronautica militare
(art. 10, d.m. 25 settembre 1980)

Art. 282
Comando delle unità navali delle Capitanerie di porto
(art. 11, d.m. 18 agosto 1978)

Art. 283
Comando delle unità navali della Guardia di finanza
(art. 11, d.m. 18 agosto 1978)

Art. 284
Comando delle unità navali dell'Arma dei carabinieri
(art. 11, d.m. 18 agosto 1978)

Art. 285
Condotta dei mezzi navali
(art. 12, d.m. 18 agosto 1978; art. 11, d.m. 25 settembre 1980)

Art. 286
Vestiario di navigazione
(art. 12, d.m. 25 settembre 1980; art. 14, d.m. 18 agosto 1978)

Art. 287
Competenze delle amministrazioni interessate
(art. 13, d.m. 25 settembre 1980; art. 15, d.m. 18 agosto 1978)

Art. 288



Cancellazione dai ruoli speciali delle unità navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare

(art. 14, d.m. 25 settembre 1980)

Art. 289

Cancellazione dai ruoli speciali delle unità navali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto

(art. 16, d.m. 18 agosto 1978)

TITOLO IV - ALLOGGI DI SERVIZIO

CAPO I - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DI TIPO ECONOMICO

SEZIONE I - COSTITUZIONE, CLASSIFICAZIONE E DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO

Art. 290

Àmbito di applicazione

(artt. 1 e 32, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 291

Competenze generali

(art. 2, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 292

Categorie di alloggi di servizio

(art. 2, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 293

Destinazione degli alloggi di servizio

(art. 3, d.m. n. 88 del 2004)

SEZIONE II - RIPARTIZIONE E CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 294

Organi competenti

(art. 4, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 295

Ripartizione degli alloggi

(art. 5, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 296

Personale ammesso alle concessioni

(art. 6, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 297

Esclusione dalla concessione di alloggi ASI e AST

(art. 7, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 298

Durata delle concessioni

(art. 8, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 299

Deroghe particolari

(art. 9, d.m. n. 88 del 2004)

SEZIONE III - MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 300

Commissioni di controllo per gli alloggi AST

(art. 10, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 301

Assegnazione di alloggi ASGC e ASIR

(art. 11, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 302



Assegnazione di alloggi ASI
(art. 12, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 303

Assegnazione di alloggi AST
(art. 13, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 304

Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC
(art. 14, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 305

Impiego degli alloggi disponibili
(art. 15, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 306

Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza
(art. 16, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 307

Registrazione delle concessioni
(art. 17, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 308

Cessazione della concessione
(art. 18, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 309

Decadenza dalla concessione
(art. 19, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 310

Revoca anticipata della concessione
(art. 20, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 311

Proroghe per il rilascio
(artt. 1, 2, 3, d.m. n. 586 del 1995; art. 21, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 312

Recupero degli alloggi
(art. 22, d.m. n. 88 del 2004)

SEZIONE V - CANONI E ONERI

Art. 313

Onerosità delle concessioni
(art. 23, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 314

Determinazione del canone per gli alloggi AST
(artt. da 1 a 5, d.i. 12 ottobre 1995; art. 1, d.m. 24 novembre 1995)

Art. 315

Determinazione del canone per gli alloggi ASIR-ASI
(art. 1, d.m. 24 novembre 1995; art. 24, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 316

Rette
(art. 25, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 317

Norme per la riscossione
(art. 26, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 318

Spese e modalità di gestione
(art. 27, d.m. n. 88 del 2004)



Art. 319

Oneri a carico dell'Amministrazione militare

(art. 28, d.m. n. 88 del 2004)

SEZIONE VI - COMUNICAZIONI

Art. 320

Formalità per le comunicazioni

(art. 29, d.m. n. 88 del 2004)

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 321

Disciplina delle concessioni antecedenti

(art. 30, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 322

Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI

(art. 31, d.m. n. 88 del 2004)

SEZIONE VIII - ALLEGATI

Art. 323

Allegato A

Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi

(allegato A, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 324

Allegato B

Modulo di domanda per l'assegnazione di alloggi ASGC e ASIR

(allegato B, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 325

Allegato C

Modello dell'atto di concessione di alloggio di servizio

(allegato C, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 326

Allegato D

Modello di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze della concessione di ASGC

(allegato D, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 327

Allegato E-1

Domanda di assegnazione alloggio ASI

(allegato E, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 328

Allegato E-2

Domanda di assegnazione alloggio AST

(allegato E-bis, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 329

Allegato F

Formazione delle graduatorie ASI

(allegato F, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 330

Allegato G

Formazione delle graduatorie AST

(allegato G, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 331



Allegato H
Modello di dichiarazione di accettazione delle condizioni di gestione, uso e manutenzione dell'alloggio SLI
(allegato H, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 332

Allegato I
Modello di avviso di rilascio dell'alloggio di servizio
(allegato I, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 333

Allegato L
Modello di dichiarazione di decadenza della concessione di alloggio di servizio
(allegato L, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 334

Allegato M
Modello di ordine di recupero coattivo
(allegato M, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 335

Allegato N
Modello di comunicazione ai comandi ed enti incaricati per l'effettuazione dello sgombero dell'alloggio di servizio
(allegato N, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 336

Allegato O
Modello di comunicazione ai comandi competenti per l'assegnazione di un ufficiale delegato all'effettuazione dello sgombero di alloggio di servizio
(allegato O, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 337

Allegato P
Modalità per la riscossione delle somme dovute dagli utenti per canone e spese comuni alloggi ASIR, ASI e AST; retta alloggi APP E SLI; quota forfettaria giornaliera alloggi ASC
(allegato P, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 338

Allegato Q
Oneri particolari di gestione a carico dell'Amministrazione militare
(allegato Q, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 339

Allegato R
Oneri di gestione relativi agli alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione militare
(allegato R, d.m. n. 88 del 2004)

Art. 340

Allegato S
Lavori di stabilità, di straordinaria manutenzione e di ordinario mantenimento
(allegato S, d.m. n. 88 del 2004)

CAPO II - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I - CLASSIFICAZIONE

Art. 341



Classificazione degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri
(art. 1, d.i. 3 giugno 1989; art. 1, d.i. n. 616 del 1990)

SEZIONE II - ALLOGGI DI SERVIZIO GRATUITI CONNESSI ALL'INCARICO

Art. 342

Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione

(art. 2, d.i. 3 giugno 1989)

Art. 343

Assegnazione degli alloggi in temporanea concessione

(art. 3, d.i. 3 giugno 1989)

Art. 344

Assegnazioni temporanee

(art. 4, d.i. 3 giugno 1989)

Art. 345

Caratteristiche degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico

(art. 5, d.i. 3 giugno 1989)

Art. 346

Oneri a carico degli utenti e dell'amministrazione

(art. 6, d.i. 3 giugno 1989)

Art. 347

Recupero degli alloggi

(art. 7, d.i. 3 giugno 1989)

SEZIONE III - ALLOGGI DI SERVIZIO IN TEMPORANEA CONCESSIONE

Art. 348

Personale ammesso alla concessione e ripartizione degli ASTC

(artt. 2 e 3, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 349

Esclusione della concessione

(art. 4, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 350

Durata della concessione

(art. 5, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 351

Commissione per gli alloggi

(art. 6, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 352

Compiti delle Commissioni alloggi

(art. 7, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 353

Assegnazione di alloggi

(art. 8, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 354

Criteri di attribuzione del punteggio

(art. 9, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 355

Cessazione e decadenza della concessione

(art. 10, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 356

Revoca anticipata della concessione

(art. 11, d.i. n. 616 del 1990)



Art. 357
Ricorsi avverso la revoca anticipata
(art. 12, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 358
Recupero coattivo
(art. 13, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 359
Gestione degli alloggi
(art. 14, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 360
Canone di concessione
(art. 15, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 361
Spese di gestione
(art. 16, d.i. n. 616 del 1990)

SEZIONE IV - ALLEGATI

Art. 362
Allegato A
Incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio gratuiti
(d.i. 3 giugno 1989, come modificato dal d.i. 7 marzo 1994)

Art. 363
Allegato B
Modello della domanda di assegnazione di ASTC
(allegato A, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 364
Allegato C
Modello dell'atto di concessione di ASTC
(allegato B, d.i. n. 616 del 1990)

Art. 365
Allegato D
Modello dell'ordinanza di recupero coattivo
(allegato C, d.i. n. 616 del 1990)

CAPO III - DISCIPLINA ATTUATIVA DEL FONDO - CASA

Art. 366
Finalità del fondo-casa
(art. 1, d.m. n. 180 del 2005)

Art. 367
Modalità di finanziamento del fondo-casa
(art. 2, d.m. n. 180 del 2005)

Art. 368
Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui
(artt. 3 e 10, d.m. n. 180 del 2005)

Art. 369
Organi di gestione e funzioni
(art. 4, d.m. n. 180 del 2005)

Art. 370
Concessione dei mutui al personale
(art. 5, d.m. n. 180 del 2005)

Art. 371
Limite delle somme erogabili
(art. 6, d.m. n. 180 del 2005)



Art. 372
Esclusione dalla concessione del mutuo
(art. 7, d.m. n. 180 del 2005)

Art. 373
Obblighi dei mutuatari
(art. 8, d.m. n. 180 del 2005)

Art. 374
Ammortamento dei mutui
(art. 9, d.m. n. 180 del 2005)

Art. 375
Allegato A
Modalità per l'assegnazione dei mutui
(allegato A, d.m. n. 180 del 2005)

Art. 376
Allegato B
Modello di domanda
(allegato B, d.m. n. 180 del 2005)

Art. 377
Visite fuori dal territorio dello Stato e in aree riservate
(art. 1, d.m. n. 292 del 2000)

Art. 378
Visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano
(art. 2, d.m. n. 292 del 2000)

Art. 379
Contenuto del preavviso e generalità dell'accompagnatore – Provvedimenti del Ministro
(artt. 3, 7, 8, d.m. n. 292 del 2000)

Art. 380
Ricevimento del parlamentare, modalità delle visite e degli incontri
(artt. 4, 5, 8, d.m. n. 292 del 2000)

Art. 381
Visite agli stabilimenti militari di pena
(art. 6, d.m. n. 292 del 2000)

TITOLO VI - DISMISSIONI DI BENI MOBILI

Art. 382
Dichiarazione di fuori servizio dei materiali
(art. 55, co. 2 e ss., d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 383
Dichiarazione di fuori uso dei materiali
(art. 56, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 384
Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso
(art. 57, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 385
Cessione dei materiali
(art. 58, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 386
Alienazioni in economia
(art. 16, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 387

*Individuazione dei materiali eccedenti le esigenze delle Forze armate e
procedimento di alienazione*

(art. 1, d.m. 30 novembre 2001)

Art. 388

Cessione a musei

(art. 2, d.m. 30 novembre 2001)

Art. 389

Elenco dei beni eccedenti le esigenze delle Forze armate

*(allegato A, d.m. 30 novembre 2001, come modificato dal d.m. 10 marzo
2004)*

Art. 390

*Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito
di missioni internazionali*

(d.m. 27 settembre 2006)

Art. 391

Prestito di materiali a terzi

(art. 59, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 392

Cessioni e prestiti a Forze armate estere

(art. 60, d.P.R. n. 167 del 2006)

TITOLO VII - LIMITAZIONI A BENI E ATTIVITÀ ALTRUI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA

Art. 393

Definizioni

(art. 1, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 394

Procedimento per la riunione del Comitato

(art. 2, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 395

Quorum per la validità delle riunioni del comitato

(art. 3, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 396

Decisione del Ministro della difesa

(art. 4, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 397

Programmi delle esercitazioni sottoposti al Comitato

(art. 15, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 398

Contenuto delle limitazioni

(art. 5, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 399

Adempimenti pubblicitari

(art. 7, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 400

Adempimenti esecutivi

(artt. 9 e 10, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 401

Procedimento per l'indennizzo

(art. 11, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 402

Procedimento per l'autorizzazione di opere in deroga



(art. 12, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 403

Procedimento in caso di limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari

(artt. 16 e 17, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 404

Procedimento per l'autorizzazione dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole

(art. 18, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 405

Esplicazione di nozioni di cui all'articolo 335 (Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori), del codice

(art. 19, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 406

Autorità competenti

(art. 20, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 407

Contenuto formale delle autorizzazioni

(art. 21, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 408

Elenco delle zone di importanza militare cui si applica l'articolo 336 (Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa) del codice

(d.m. 20 agosto 1977; d.m. 15 maggio 1990)

Art. 409

Alienazioni in favore di cittadini stranieri

(art. 22, d.P.R. n. 780 del 1979)

Art. 410

Accertamento delle violazioni

(artt. 23 e 24, d.P.R. n. 780 del 1979)



LIBRO TERZO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

TITOLO I - DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DEGLI ORGANISMI DELLA DIFESA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 411

Ambito di applicazione e rinvio
(artt. 1 e 82, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 412

Definizioni
(art. 2, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 413

Principi
(art. 3, d.P.R. n. 167 del 2006)

CAPO II - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DEL DISTACCAMENTO

Art. 414

Competenze del comandante
(art. 4, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 415

Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza
(art. 5, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 416

Organi della gestione amministrativa e competenze
(art. 6, d.P.R. n. 167 del 2006)

CAPO III - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 417

Accertamento del danno
(art. 7, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 418

Autorità competenti per la determinazione della responsabilità
(art. 8, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 419

Criteri per l'addebito del danno
(art. 9, d.P.R. n. 167 del 2006)

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Art. 420

Forza amministrata
(art. 18, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 421

Situazioni e variazioni della forza
(art. 19, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 422

Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennità
(art. 20, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 423

Personale trasferito
(art. 21, d.P.R. n. 16 del 2006)

Art. 424

Paga e indennità dei militari di truppa



(art. 22, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 425

Valore in denaro della razione viveri

(art. 23, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 426

Morte o scomparsa del militare

(art. 24, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 427

Modalità di liquidazione delle indennità di impiego operativo ai militari delle Capitanerie di porto

(art. 13, co. 2 e 3, d.m. 18 agosto 1978)

CAPO V - SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE I - ASSISTENZA MORALE, BENESSERE E PROTEZIONE SOCIALE

Art. 428

Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale

(art. 2, d.m. n. 522 del 1998; art. 1, d.m. n. 187 del 2003)

Art. 429

Assistenza morale, benessere e protezione sociale

(art. 1, d.m. n. 521 del 1998; art. 26, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 430

Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale

(art. 2, d.m. n. 521 del 1998)

Art. 431

Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione

(art. 3, d.m. n. 521 del 1998)

Art. 432

Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'amministrazione

(art. 4, d.m. n. 521 del 1998)

Art. 433

Ammissione del personale

(art. 5, d.m. n. 521 del 1998)

Art. 434

Contribuzioni

(art. 3, d.m. n. 522 del 1998)

Art. 435

Organi centrali di indirizzo generale

(art. 4, d.m. n. 522 del 1998)

Art. 436

Organi di vigilanza e di controllo

(art. 5, d.m. n. 522 del 1998; art. 1, d.m. n. 317 del 2006)

Art. 437

Organi amministrativi

(art. 6, d.m. n. 522 del 1998)

Art. 438

Affidamento in concessione a organizzazioni costituite fra il personale dipendente oppure a enti o a terzi

(art. 7, d.m. n. 522 del 1998; art. 1, d.m. n. 317 del 2006)

Art. 439

Gestione diretta

(art. 10, d.m. n. 522 del 1998)



Art. 440
Rendicontazione
(art. 11, d.m. n. 522 del 1998)

SEZIONE II - SERVIZIO DI MENSA

Art. 441
Disposizioni generali sul servizio di mensa
(art. 1, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 442
Unificazione delle mense
(art. 2, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 443
Organizzazione e funzionamento
(art. 3, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 444
Commissione amministrativa
(art. 4, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 445
Gestore
(art. 5, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 446
Reclami
(art. 6, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 447
Personale adibito ai lavori
(art. 7, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 448
Vigilanza
(art. 8, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 449
Programma quindicinale dei pasti
(art. 9, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 450
Partecipanti
(art. 10, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 451
Mezzi
(art. 11, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 452
Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense di servizio
(art. 12, d.m. n. 244 del 1999; art. 3, l. n. 969 del 1957; art. 14, co. 3, l. n. 365 del 1970; art. Art. 453)

Approvvigionamento dei generi alimentari
(artt. 13 e 15, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 454
Convivenza ad altre mense
(art. 16, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 455
Documenti contabili
(art. 18, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 456
Chiusura della gestione



(art. 19, d.m. n. 244 del 1999)

Art. 457

Dimostrazione delle spese e resa dei conti

(art. 20, d.m. n. 244 del 1999)

SEZIONE III - ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

Art. 458

Spese generali e di funzionamento degli organismi

(art. 25, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 459

Attività sportiva

(art. 27, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 460

Vestiaro ed equipaggiamento

(art. 29, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 461

Servizi diversi

(art. 30, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 462

Spese di natura riservata

(art. 31, co. 2, 3 e 4, d.P.R. n. 167 del 2006)

CAPO VI - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEI FONDI

Art. 463

Previsione del fabbisogno

(art. 32, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 464

Autorizzazioni all'impegno e assegnazione dei fondi

(art. 33, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 465

Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso

(art. 34, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 466

Richiesta e rifornimento dei fondi

(art. 35, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 467

Concessione di prestiti

(art. 36, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 468

Custodia e verifica dei fondi

(art. 37, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 469

Riscossioni e pagamenti

(art. 38, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 470

Atti del cassiere

(art. 39, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 471

Pignoramenti, sequestri, opposizioni

(art. 40, d.P.R. n. 167 del 2006)

CAPO VII - CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 472

Disposizioni generali sulla contabilizzazione delle entrate e delle spese



(art. 41, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 473

Fondo scorta

(art. 42, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 474

Conto transitorio

(art. 43, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 475

Proventi

(art. 44, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 476

Rendicontazione delle spese

(art. 45, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 477

Rendiconto suppletivo

(art. 46, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 478

Fondi permanenti

(art. 47, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 479

Funzionari delegati

(art. 48, d.P.R. n. 167 del 2006)

CAPO VIII - GESTIONE DEI MATERIALI

Art. 480

Disposizioni generali sulla gestione dei materiali

(art. 49, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 481

Magazzini

(art. 50, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 482

Responsabilità del consegnatario

(art. 51, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 483

Variazioni della consistenza dei materiali

(art. 52, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 484

Scritture contabili

(art. 53, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 485

Classificazione e codificazione dei materiali

(art. 54, d.P.R. n. 167 del 2006)

CAPO IX - DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 486

Competenze

(art. 61, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 487

Ordinativi di pagamento, scritture contabili e rendicontazione

(art. 62, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 488

Chiusura a pareggio

(art. 63, d.P.R. n. 167 del 2006)



Art. 489

Coordinamento delle direzioni di amministrazione

(art. 64, d.P.R. n. 167 del 2006)

CAPO X - DIREZIONI DI COMMISSARIATO

Art. 490

Competenze

(art. 65, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 491

Organi esecutivi

(art. 66, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 492

Ispezioni tecnico-logistiche

(art. 67, d.P.R. n. 167 del 2006)

CAPO XI - ORGANISMI PARTICOLARI

Art. 493

Istituti di istruzione

(art. 68, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 494

Scuole militari

(art. 69, d.P.R. n. 167 del 2006; art. 32, co. 5, e tabella, l. n. 958 del 1986)

Art. 495

Accademie

(art. 70, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 496

Organizzazione penitenziaria militare

(art. 71, d.P.R. n. 167 del 2006)

CAPO XII - GESTIONE DEGLI ANIMALI

Art. 497

Allevamento e acquisto di animali

(art. 72, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 498

Profilassi, polizia e assistenza veterinaria

(art. 73, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 499

Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali

(art. 74, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 500

Attività ippica militare

(art. 75, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 501

Cavalli di proprietà del personale militare

(art. 76, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 502

Cessione di cavalli ai militari

(art. 77, d.P.R. n. 167 del 2006)

CAPO XIII - SERVIZIO DELLE ISPEZIONI

Art. 503

Attività ispettiva

(art. 78, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 504

Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili



(art. 79, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 505

Relazione sull'ispezione

(art. 80, d.P.R. n. 167 del 2006)

CAPO XIV - CONTABILITÀ ANALITICA

Art. 506

Sistema di contabilità analitica

(art. 81, d.P.R. n. 167 del 2006)

TITOLO II - NORME DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON LE ESIGENZE DI DIFESA NAZIONALE

Art. 507

Oggetto della disciplina

(art. 1, d.P.R. n. 419 del 1995)

Art. 508

Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale

(art. 2, d.P.R. n. 419 del 1995)

Art. 509

Tutela delle attività di pianificazione e rispetto delle peculiarità della Difesa

(art. 3, d.P.R. n. 419 del 1995)

Art. 510

Finalità dei sistemi informativi automatizzati della Difesa

(art. 4, d.P.R. n. 419 del 1995)

Art. 511

Criteri di integrazione e interconnessione

(art. 5, d.P.R. n. 419 del 1995)

Art. 512

Caratterizzazione delle norme e dei criteri

(art. 6, d.P.R. n. 419 del 1995)

Art. 513

Formazione del personale

(art. 7, d.P.R. n. 419 del 1995)

Art. 514

Monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati

(art. 8, d.P.R. n. 419 del 1995)

Art. 515

Capitolati e contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

(art. 9, d.P.R. n. 419 del 1995)

Art. 516

Selettività e armonizzazione delle procedure

(art. 10, d.P.R. n. 419 del 1995)

TITOLO III - INCHIESTE SU EVENTI DI PARTICOLARE GRAVITÀ O RISONANZA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 517

Nozione di inchiesta sommaria e formale

(art. 2, d.P.R. n. 83 del 2005)

Art. 518

Nozione di evento di particolare gravità o risonanza



(art. 3, d.P.R. n. 83 del 2005)

Art. 519

Sinistri marittimi e aeronautici

(art. 4, d.P.R. n. 83 del 2005)

CAPO II - INCHIESTA SOMMARIA

Art. 520

Adempimenti iniziali dei comandanti

(art. 5, d.P.R. n. 83 del 2005)

Art. 521

Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria

(art. 6, d.P.R. n. 83 del 2005)

Art. 522

Avvio dell'inchiesta sommaria

(art. 7, d.P.R. n. 83 del 2005)

Art. 523

Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria

(art. 8, d.P.R. n. 83 del 2005)

Art. 524

Esecuzione dell'inchiesta sommaria

(art. 9, d.P.R. n. 83 del 2005)

Art. 525

Invio degli atti dell'inchiesta sommaria

(art. 10, d.P.R. n. 83 del 2005)

CAPO III - INCHIESTA FORMALE

Art. 526

Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale

(art. 11, d.P.R. n. 83 del 2005)

Art. 527

Sinistri derivanti da collisioni con navi mercantili

(art. 12, d.P.R. n. 83 del 2005)

Art. 528

Commissione d'inchiesta formale

(art. 13, d.P.R. n. 83 del 2005)

Art. 529

Invio degli atti dell'inchiesta formale

(art. 14, d.P.R. n. 83 del 2005)

TITOLO IV - ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 530

Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti

(art. 11, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 531

Acquisti all'estero

(art. 12, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 532

Contratti a quantità indeterminata

(art. 13, d.P.R. n. 167 del 2006)

Art. 533

Transazioni



(art. 17, d.P.R. n. 167 del 2006)

CAPO II - PERMUTE

Art. 534

Finalità e condizioni delle permutate

(art. 2, d.m. 29 dicembre 2006)

Art. 535

Modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni

(art. 3, d.m. 29 dicembre 2006)

Art. 536

Valore delle prestazioni a carico dei contraenti

(art. 4, d.m. 29 dicembre 2006)

Art. 537

Prezzo in luogo di prestazione in natura

(art. 5, d.m. 29 dicembre 2006)

Art. 538

Autorità competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare

(art. 6, d.m. 29 dicembre 2006)

Art. 539

Rinvio alle norme in materia di pubblici appalti

(art. 7, d.m. 29 dicembre 2006)



LIBRO QUARTO - PERSONALE MILITARE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 540

Giuramento

(art. 2, l. n. 382 del 1978; art. 6, co. 1, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 541

Doveri dei militari prigionieri

(art. 55, d.P.R. n. 545 del 1986)

TITOLO II - RECLUTAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 542

Modalità di svolgimento dei concorsi

CAPO II - ACCERTAMENTI PSICO-FISICI

SEZIONE I - ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE

Art. 543

Ambito di applicazione

(art. 1, d.m. n. 114 del 2000)

Art. 544

Idoneità al servizio militare

(art. 2, d.m. n. 114 del 2000)

Art. 545

Accertamento dell'idoneità al servizio militare

(art. 3, d.m. n. 114 del 2000)

Art. 546

Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermità

(art. 4, d.m. n. 114 del 2000)

Art. 547

Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

(allegato, d.m. n. 114 del 2000)

SEZIONE II - ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ AI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 548

Ambito di applicazione

(art. 2, d.m. 16 settembre 2003)

Art. 549

Modalità di applicazione

(art. 3, d.m. 16 settembre 2003)

Art. 550

Personale femminile

(art. 4, d.m. 16 settembre 2003)

Art. 551

Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea

(elenco annesso, d.m. 16 settembre 2003)

SEZIONE III - ALTEZZA

Art. 552

Limiti di altezza

(art. 2, d.P.C.M. n. 411 del 1987)

TITOLO III - FORMAZIONE



CAPO I - CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO AI RUOLI DEGLI
UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 553

Definizioni

(art. 1, schema decreto ministeriale)

Art. 554

Ambito di applicazione

(art. 2, schema decreto ministeriale)

Art. 555

Qualità di allievo

(art. 5, r.d. n. 472 del 1941; d.m. n. 330 del 2000; art. 3, co. 6, e art. 4, co.2 e 3, d.m. n. 232 del 2006; art. 3, schema decreto ministeriale)

Art. 556

Doveri dei frequentatori dei corsi

(art. 15, co. 3, 4 e 5, d.m. n. 232 del 2006; art. 4, schema decreto ministeriale)

Art. 557

Modalità di concessione delle licenze

(art. 14, d.m. n. 232 del 2006; art. 5, schema decreto ministeriale)

Art. 558

Sospensione precauzionale

(art. 7, schema decreto ministeriale)

Art. 559

Cicli formativi e piani di studio

(artt. 4 e 9, r.d. n. 472 del 1941; artt. 8 e 9, d.m. n. 330 del 2000; art. 3, co. 1, 2, 4 e 7, art. 4, co. 1, art. 5, d.m. n. 232 del 2006; art. 8, schema decreto ministeriale)

Art. 560

Valutazioni

(art. 10, co. 3, e 13, r.d. n. 472 del 1941; art. 11, d.m. n. 330 del 2000, art. 3, co. 3, d.m. n. 232 del 2006; art. 9, schema decreto ministeriale)

Art. 561

Idoneità

(art. 10, co. 4, r.d. n. 472 del 1941; art. 6, co. 1, d.m. n. 232 del 2006; art. 10, schema decreto ministeriale)

Art. 562

Esami

(art. 11, r.d. n. 472 del 1941; art. 10, d.m. n. 330 del 2000; art. 6, co. 2, 3 e 4, d.m. n. 232 del 2006; art. 11, schema decreto ministeriale)

Art. 563

Rinvio al corso successivo

(art. 12, r.d. n. 472 del 1941; art. 3, co. 5, art. 6, co. 5- 8 e art. 16, d.m. n. 232 del 2006; art. 12, schema decreto ministeriale)

Art. 564

Espulsione dai corsi

(art. 15, co. 1, lett. b), r.d. n. 472 del 1941; art. 13, co. 1, 2, 4, 5, lett. a), 6, lett. a) e 7, d.m. n. 232 del 2006; art. 13, schema decreto ministeriale)

Art. 565

Dimissioni dai corsi



(art. 15, co. 1, lett. a), r.d. n. 472 del 1941; art. 13, co. 3, 5, lett. b), e 6, lett. b), d.m. n. 232 del 2006; art. 14, schema decreto ministeriale)

Art. 566

Graduatorie di merito

(art. 13, d.m. n. 330 del 2000; art. 7, d.m. n. 232 del 2006; art. 15, schema decreto ministeriale)

Art. 567

Periodi di prova o sperimentazione

(art. 16, schema decreto ministeriale)

SEZIONE II - CORSI DELLE ACCADEMIE

Art. 568

Criteri e modalità di svolgimento dei corsi

(art. 18, schema decreto ministeriale)

Art. 569

Nomine

(art. 4, co. 4 e 5, d.m. n. 232 del 2006; art. 19, schema decreto ministeriale)

Art. 570

Formazione iniziale degli allievi ufficiali dei corpi sanitari

(art. 1, d.m. n. 125 del 1999; art. 1, d.m. n. 323 del 2001; art. 1, d.m. n. 53 del 2007)

Art. 571

Frequenza dei corsi per gli allievi ufficiali dei corpi sanitari

(art. 2, d.m. n. 125 del 1999; art. 2, d.m. n. 323 del 2001; art. 2, d.m. n. 53 del 2007)

SEZIONE III - CORSI DI FORMAZIONE PER UFFICIALI

Art. 572

Ufficiali in servizio permanente

(r.d. n. 472 del 1941; art. 6, co. 9, artt. 8 e 9, d.m. n. 232 del 2006)

SEZIONE IV - CORSI PER ALLIEVI MARESCIALLI

Art. 573

Criteri e modalità di svolgimento dei corsi

(art. 21, 23 e 24, co. 4, schema decreto ministeriale)

Art. 574

Graduatorie di merito

(art. 13, d.m. n. 330 del 2000; art. 25, schema decreto ministeriale)

Art. 575

Esami finali

(art. 10, d.m. n. 330 del 2000; artt. 22 e 26, schema decreto ministeriale)

SEZIONE V - CORSI PER ALLIEVI SERGENTI O VICE BRIGADIERI

Art. 576

Svolgimento del corso

(art. 28, schema decreto ministeriale)

Art. 577

Esami finali

(art. 29, schema decreto ministeriale)

Art. 578

Graduatorie di merito

(art. 31, schema decreto ministeriale)

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CORSI DI FORMAZIONE DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 579



Promozioni
(art. 33, schema decreto ministeriale)

Art. 580

Dimissioni e rinvio
(art. 35, schema decreto ministeriale)

CAPO II - FORMAZIONE SUPERIORE DEGLI UFFICIALI

SEZIONE I - CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE

Art. 581

Programma didattico
(art. 7, d.m. n. 245 del 1999)

Art. 582

Modalità di ammissione
(art. 8, d.m. n. 245 del 1999)

Art. 583

Valutazione di profitto
(art. 9, d.m. n. 245 del 1999)

Art. 584

Diploma
(art. 10, d.m. n. 245 del 1999)

Art. 585

Esonero dal corso
(art. 11, d.m. n. 245 del 1999)

Art. 586

Dimissione dal corso
(art. 12, d.m. n. 245 del 1999)

Art. 587

Rinuncia al corso
(art. 13, d.m. n. 245 del 1999)

SEZIONE II - CORSI DI FORMAZIONE SUPERIORE PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO

Art. 588

Generalità
(art. 1, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 589

Partecipazione al corso di stato maggiore
(art. 2, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 590

Partecipazione al corso pluritematico
(art. 3, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 591

Convenzioni con le università
(art. 4, d.m. n. 64 del 2003)

SEZIONE III - CORSO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ITALIANO

Art. 592

Sessioni
(art. 11, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 593

Valutazione di profitto
(art. 12, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 594

Esame finale



(art. 13, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 595

Commissione esaminatrice

(art. 14, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 596

Graduatoria

(art. 15, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 597

Rinvio e dimissione

(art. 16, d.m. n. 64 del 2003)

SEZIONE IV - AMMISSIONE DEI CAPITANI DEI RUOLI SPECIALI DELL'ESERCITO AL CORSO DI STATO MAGGIORE

Art. 598

Concorso

(art. 5, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 599

Commissione esaminatrice

(art. 6, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 600

Titoli di merito

(art. 7, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 601

Prove d'esame

(art. 8, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 602

Graduatoria

(art. 9, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 603

Rinvio

(art. 10, d.m. n. 64 del 2003)

SEZIONE V - CORSO PLURITEMATICO DELL'ESERCITO ITALIANO

Art. 604

Modalità di ammissione

(art. 17, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 605

Valutazione di profitto

(art. 18, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 606

Prova finale

(art. 19, d.m. n. 64 del 2003)

Art. 607

Rinuncia, rinvio e dimissione

(art. 20, d.m. n. 64 del 2003)

SEZIONE VI - CORSO NORMALE DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE

Art. 608

Corso normale di Stato maggiore

(art. 4, co. 3 e 4, d.P.R. n. 985 del 1972; art. 10, d.m. n. 117 del 2003)

Art. 609

Ufficiali frequentatori

(art. 11, d.m. n. 117 del 2003)



Art. 610
Valutazione di profitto
(art. 6, d.P.R. n. 958 del 1972)

Art. 611
Esami di fine corso
(art. 12, d.m. n. 117 del 2003)

Art. 612
Equipollenza del corso normale di Stato maggiore
(art. 13, d.m. n. 117 del 2003)

Art. 613
Attestato
(art. 14, d.m. n. 117 del 2003)

Art. 614
Dimissioni, rinvii e allontanamenti
(art. 15, d.m. n. 117 del 2003)

SEZIONE VII - CORSI DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 615
Corsi di stato maggiore
(art. 4, co. 1, 2 e 3, d.P.R. n. 1512 del 1968)

Art. 616
Ufficiali frequentatori
(art. 5, d.P.R. n. 1512 del 1968)

Art. 617
Rinvii
(art. 6, d.P.R. n. 1512 del 1968)

Art. 618
Norma di rinvio
(art. 7, d.P.R. n. 1512 del 1968)

SEZIONE VIII - CORSO D'ISTITUTO PER UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 619
Attività didattica
(art. 1, d.m. n. 235 del 2005)

Art. 620
Modalità di ammissione
(art. 2, d.m. n. 235 del 2005)

Art. 621
Rinvio della frequenza del corso
(art. 3, d.m. n. 235 del 2005)

Art. 622
Modalità di svolgimento
(art. 4, d.m. n. 235 del 2005)

Art. 623
Commissione d'esame
(art. 5, d.m. n. 235 del 2005)

Art. 624
Votazioni finali
(art. 6, d.m. n. 235 del 2005)

Art. 625
Dimissioni dal corso



(art. 7, d.m. n. 235 del 2005)

Art. 626

Ammissioni particolari

(art. 8, d.m. n. 235 del 2005)

CAPO III - SCUOLE MILITARI

Art. 627

Passaggio alla classe superiore e conseguimento del diploma di Stato

(art. 10, co. 1 e 2, d.m. n. 302 del 2000; art. 14, co. 1 e 2, d.m. n. 212 del 2006)

Art. 628

Attitudine militare

(art. 10, co. 3, d.m. n. 302 del 2000; art. 14, co. 3, d.m. n. 212 del 2006)

Art. 629

Graduatorie finali

(art. 10, co. 4 e 7, d.m. n. 302 del 2000; art. 15, d.m. n. 212 del 2006)

Art. 630

Rinvii e dimissioni

(art. 10, co. 6, e 12, d.m. n. 302 del 2000; art. 17, d.m. n. 212 del 2006)

Art. 631

Disciplina e doveri generali

(art. 15, d.m. n. 302 del 2000; art. 18, d.m. n. 212 del 2006)

TITOLO IV - RUOLI

Art. 632

Ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica militare

(art. 51, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

Art. 633

Specialità di navigatore militare dei ruoli naviganti dell'Aeronautica militare

(art. 6, l. n. 353 del 1985; art. 67, co. 2, 3, 4 e 6, d.lgs. n. 490 del 1997)

TITOLO V - STATO GIURIDICO E IMPIEGO

CAPO I - REINTEGRAZIONE NEL GRADO A DOMANDA

Art. 634

Domanda di reintegrazione

(art. 1, r. d. n. 1809 del 1940)

Art. 635

Istruzione delle domande

(artt. 3 e 4, r. d. n. 1809 del 1940)

Art. 636

Parere

(art. 5, r. d. n. 1809 del 1940)

Art. 637

Acquisizione di atti ed ulteriori accertamenti

(art. 6, r. d. n. 1809 del 1940)

Art. 638

Comunicazioni

(art. 7, r. d. n. 1809 del 1940)

Art. 639

Decisioni del Ministro

(art. 8, r. d. n. 1809 del 1940)

Art. 640

Militari reintegrati



(artt. 9, 10 e 11. co. 3, r. d. n. 1809 del 1940)

Art. 641

Riammissione in servizio

(art. 11, co. 1 e 2, r. d. n. 1809 del 1940)

Art. 642

Non accoglimento delle domande

(art. 12, r. d. n. 1809 del 1940)

Art. 643

Militari in congedo assoluto

(art. 14, r.d. n. 1809 del 1940)

CAPO II - TRASFERIMENTI E DESTINAZIONI

Art. 644

Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al Servizio di stato maggiore dell'Esercito

(art. 21, d.m. n. 64 del 2003)

CAPO III - REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DEL PERSONALE IN CONGEDO

Art. 645

Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere

(artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, r.d. n. 1960 del 1932)

Art. 646

A agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi

(art. 1, l. n. 609 del 1975)

TITOLO VI - DOCUMENTAZIONE PERSONALE

CAPO I - DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 647

Finalità della documentazione caratteristica

(art. 1, d.P.R. n. 213 del 2002)

Art. 648

Competenza

(art. 2, d.P.R. n. 213 del 2002)

Art. 649

Casi di esclusione della competenza

(art. 3, d.P.R. n. 213 del 2002)

Art. 650

Compilazione dei documenti caratteristici

(art. 4, d.P.R. n. 213 del 2002)

Art. 651

Tipo di documento caratteristico da redigere in relazione ai servizi prestati

(art. 5, d.P.R. n. 213 del 2002)

Art. 652

Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale

(art. 6, d.P.R. n. 213 del 2002)

Art. 653

Procedimenti penali e disciplinari

(art. 7, d.P.R. n. 213 del 2002)

Art. 654

Accesso alla documentazione caratteristica

(art. 8, d.P.R. n. 213 del 2002)



Art. 655

Disposizioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
(art. 9, d.P.R. n. 213 del 2002)

Art. 656

Custodia

(art. 9-bis, d.P.R. n. 213 del 2002)

SEZIONE II - TIPOLOGIA E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CARATTERISTICI

Art. 657

Modelli dei documenti caratteristici

(art. 10, d.P.R. n. 213 del 2002)

Art. 658

Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici

(art. 11, d.P.R. n. 213 del 2002)

CAPO II - DOCUMENTI MATRICOLARI

Art. 659

Servizio matricolare

(art. 1, d.P.R. n. 265 del 2007)

Art. 660

Definizioni

(art. 2, d.P.R. n. 265 del 2007)

Art. 661

Documento unico matricolare

(art. 3, d.P.R. n. 265 del 2007)

Art. 662

Gruppi di eventi di interesse matricolare per le Forze armate

(tabella A, d.P.R. n. 265 del 2007)

Art. 663

Attività matricolari

(art. 4, d.P.R. n. 265 del 2007)

Art. 664

Competenze

(art. 5, d.P.R. n. 265 del 2007)

TITOLO VII - AVANZAMENTO

CAPO I - AVANZAMENTO A SCELTA DEGLI UFFICIALI

Art. 665

Giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate

(art. 1, d.m. n. 571 del 1993)

Art. 666

Prima fase: valutazione dell'idoneità all'avanzamento

(art. 5, d.m. n. 571 del 1993)

Art. 667

Seconda fase: attribuzione del punteggio di merito

(art. 6, d.m. n. 571 del 1993)

Art. 668

Categorie di requisiti. Punteggi relativi. Valutazione di sintesi

(art. 7, d.m. n. 571 del 1993)

Art. 669

Qualità morali, di carattere e fisiche

(art. 8, d.m. n. 571 del 1993)

Art. 670



Qualità professionali
(art. 9, d.m. n. 571 del 1993)
Art. 671
Rilevanza degli incarichi
(art. 10, d.m. n. 571 del 1993)
Art. 672
Qualità intellettuali e di cultura
(art. 11, d.m. n. 571 del 1993)
Art. 673
Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore
(art. 11-bis, d.m. n. 571 del 1993)
Art. 674
Tendenza di carriera
(art. 12, d.m. n. 571 del 1993)
Art. 675
Procedimento di votazione. Processo verbale
(art. 13, d.m. n. 571 del 1993)
Art. 676
Applicabilità del regolamento ad altre fattispecie
(art. 14, d.m. n. 571 del 1993)

TITOLO VIII - DISCIPLINA MILITARE

CAPO I - DOVERI DEI MILITARI

SEZIONE I - DOVERI GENERALI

Art. 677
Doveri attinenti al giuramento
(art. 9, d.P.R. n. 545 del 1986)
Art. 678
Doveri attinenti al grado
(art. 10, d.P.R. n. 545 del 1986)
Art. 679
Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica
(art. 11, d.P.R. n. 545 del 1986)
Art. 680
Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica
(art. 12, d.P.R. n. 545 del 1986)
Art. 681
Iniziativa
(art. 13, d.P.R. n. 545 del 1986)
Art. 682
Senso di responsabilità
(art. 14, d.P.R. n. 545 del 1986)
Art. 683
Formazione militare
(art. 15, d.P.R. n. 545 del 1986)
Art. 684
EX ART. 732
Spirito di corpo
(art. 16, d.P.R. n. 545 del 1986)
Art. 685
Uniforme



(art. 1, r.d. n. 571 del 1871; art. 17, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 686

Dignità e decoro del militare

(art. 18, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 687

Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari

(art. 19, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 688

Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari

(art. 20, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 689

Osservanza di doveri ulteriori

SEZIONE II - DOVERI DEI SUPERIORI

Art. 690

Doveri propri dei superiori

(art. 21, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 691

Doveri del comandante di corpo

(art. 22, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 692

Emanazione di ordini

(art. 23, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 693

Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione

(art. 24, d.P.R. n. 545 del 1986)

SEZIONE III - DOVERI DEGLI INFERIORI

Art. 694

Esecuzione di ordini

(art. 25, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 695

Servizi regolati da consegna

(art. 26, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 696

Saluto militare

(art. 27, d.P.R. n. 545 del 1986)

CAPO II - NORME DI COMPORTAMENTO E DI SERVIZIO

SEZIONE I - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 697

Contegno del militare

(artt. 423, 424, 425 e 426, r.d. 24 dicembre 1911; art. 36, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 698

Norme di tratto

(art. 37, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 699

Senso dell'ordine

(art. 38, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 700

Relazioni con i superiori

(art. 39, d.P.R. n. 545 del 1986)



Art. 701

Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico
(art. 40, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 702

Qualifiche militari apposte al nome
(art. 41, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 703

Sottoscrizioni e spese collettive
(art. 42, d.P.R. n. 545 del 1986)

SEZIONE II - NORME DI SERVIZIO

Art. 704

Lingua da usare in servizio
(art. 43, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 705

Orari e turni di servizio
(art. 44, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 706

Libera uscita
(art. 45, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 707

Licenze e permessi
(art. 46, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 708

Rientro immediato al reparto
(art. 47, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 709

Alloggiamento e pernottamenti
(art. 48, co. 1-4, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 710

Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari
(art. 49, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 711

Uso dell'abito civile
(art. 50, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 712

Dipendenza dei militari in particolari condizioni
(art. 51, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 713

Comunicazioni dei militari
(art. 52, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 714

Decesso di un militare
(art. 54, d.P.R. n. 545 del 1986)

SEZIONE III - DISPOSIZIONI IN TEMA DI SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 715

Comandanti di reparto e di distaccamento
(allegato B, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 716

Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore
(allegato C, d.P.R. n. 545 del 1986)



SEZIONE IV - PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI
BORDO DELLE NAVI DELLA MARINA MILITARE

Art. 717

Navi da guerra e unità navali

(art. 1, d.m. n. 459 del 1999)

Art. 718

Area di applicazione

(art. 2, d.m. n. 459 del 1999)

Art. 719

Autorità preposta all'organizzazione dello strumento navale

(art. 3, d.m. n. 459 del 1999)

Art. 720

Doveri del personale imbarcato

(art. 4, d.m. n. 459 del 1999)

Art. 721

Responsabilità e compiti del comandante in capo della squadra navale

(art. 5, d.m. n. 459 del 1999)

Art. 722

Responsabilità e compiti del comandante di reparto navale

(art. 6, d.m. n. 459 del 1999)

Art. 723

Responsabilità e compiti del comandante di nave

(art. 7, d.m. n. 459 del 1999)

Art. 724

Responsabilità e compiti degli ufficiali

(art. 8, d.m. n. 459 del 1999)

Art. 725

Responsabilità e compiti generali dei sottufficiali e dei marinai

(art. 9, d.m. n. 459 del 1999)

Art. 726

Responsabilità e compiti specifici dei sottufficiali

(art. 10, d.m. n. 459 del 1999)

Art. 727

Personale civile

(art. 11, d.m. n. 459 del 1999)

Art. 728

Disposizioni finali

(art. 12, d.m. n. 459 del 1999)

CAPO III - ONORIFICENZE MILITARI E RICOMPENSE

SEZIONE I - ORDINE MILITARE D'ITALIA

Art. 729

Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia

(art. 2 Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

Art. 730

Durata degli incarichi

(art. 3, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

Art. 731

Attribuzioni del Consiglio

(art. 4, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

Art. 732

Funzionamento del Consiglio

(art. 5, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)
Art. 733

Conferimento delle onorificenze
(art. 6, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)
Art. 734

Conferimento della classe superiore
(art. 7, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)
Art. 735

Anzianità di classe
(art. 8, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)
Art. 736

Uso delle insegne
(art. 9, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)
Art. 737

Proposta di conferimento
(art. 10, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)
Art. 738

Onori militari
(art. 11, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)
Art. 739

Consegna delle onorificenze
(art. 12, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)
Art. 740

Pubblicazioni
(art. 13, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)
Art. 741

Militari stranieri
(art. 14, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)
Art. 742

Caratteristiche delle decorazioni
(art. 15 e allegato, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

SEZIONE II - RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 743
Funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare

(artt. 1 e 8, r. d. n. 422 del 1933; art. 1, r.d. n. 153 del 1944)
Art. 744

Proposte rimesse alla commissione
(art. 6, r. d. n. 422 del 1933)
Art. 745

Doveri del comandante del corpo
(art. 9, r. d. n. 1423 del 1932)
Art. 746

Insegne
(art. 19, r.d. n. 1423 del 1932)
Art. 747

Onori militari
(art. 21, r.d. n. 1423 del 1932)
Art. 748

Consegna delle insegne
(art. 24, r. d. n. 1423 del 1932)



Art. 749

Distintivi

(art. 25, r. d. n. 1423 del 1932)

SEZIONE III - PERDITA DELLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 750

Ambito di applicazione

(artt. 1 e 2, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 751

Commissione per le perdita delle ricompense

(art. 11, r. d. n. 422 del 1933)

Art. 752

Sentenze penali straniere

(art. 3, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 753

Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare

(art. 4, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 754

Comunicazione dei provvedimenti agli effetti del pagamento dei benefici economici

(art. 5, r.d. n. 695 del 1933)

Art. 755

Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute

(art. 6, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 756

Segnalazione dei casi di condanne penali

(artt. 9 e 10, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 757

Segnalazione dei casi di condanne pronunciate all'estero

(art. 11, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 758

Segnalazione dei casi di perdita di cittadinanza

(art. 12, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 759

Casi di perdita del grado

(artt. 13 e 14, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 760

Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni

(art. 15, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 761

Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione

(art. 17, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 762

Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione nei confronti di persone estranee alle Forze armate

(art. 18, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 763

Segnalazione dei casi di incapacità

(art. 19, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 764

Provvedimenti conseguenti alla perdita di diritto



(art. 20, r. d. n. 695 del 1933)
Art. 765
Provvedimenti di perdita eventuale per condanne penali
(art. 21, r. d. n. 695 del 1933)
Art. 766
Provvedimenti di perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero
(art. 22, r.d. n. 695 del 1933)
Art. 767
Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita della cittadinanza
(art. 23, r. d. n. 695 del 1933)
Art. 768
Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita del grado
(art. 24, r.d. n. 695 del 1933)
Art. 769
Facoltà della Commissione consultiva
(art. 25, r. d. n. 695 del 1933)
Art. 770
Poteri del Ministro competente
(art. 26, r. d. n. 695 del 1933)
Art. 771
Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale
(art. 27, r. d. n. 695 del 1933)
Art. 772
Perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra
(art. 29, r. d. n. 695 del 1933)
Art. 773
Perdita eventuale delle distinzioni onorifiche di guerra
(art. 30, r.d. n. 695 del 1933)
Art. 774
Determinazione, decorrenza e durata della sospensione delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra
(art. 31, r.d. n. 695 del 1933)
Art. 775
Sospensione da infliggere tardivamente
(art. 32, r.d. n. 695 del 1933)
Art. 776
Effetti della sospensione
(art. 33, r. d. n. 695 del 1933)
Art. 777
Abbreviazione della durata della sospensione
(art. 34, r.d. n. 695 del 1933)
Art. 778
Cessazione della sospensione
(art. 35, r. d. n. 695 del 1933)
Art. 779
Ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute
(art. 36, r.d. n. 695 del 1933)
Art. 780
Ripristino nei casi di riacquisto della cittadinanza



(art. 37, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 781

Ripristino nei casi di reintegrazione nel grado

(art. 38, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 782

Ripristino in conseguenza di atti di valore

(art. 39, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 783

Atti di valore cospicui o reiterati

(art. 40, r.d. n. 695 del 1933)

Art. 784

Effetti del ripristino

(art. 41, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 785

Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni

(art. 42, r.d. n. 695 del 1933)

Art. 786

Cessazione della incapacità per riabilitazione

(art. 48, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 787

Cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore

(art. 49, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 788

Effetti della cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore

(art. 50, r. d. n. 695 del 1933)

Art. 789

Cessazione della incapacità nei riguardi di già insigniti di decorazioni e distinzioni

(art. 51, r. d. n. 695 del 1933)

SEZIONE IV - RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI FORZA ARMATA

Art. 790

Caratteristiche delle ricompense al valore e al merito dell'Esercito italiano

(artt. 1 e 2, d.P.R. n. 658 del 1976)

Art. 791

Caratteristiche delle medaglie al valore e al merito di Marina militare

(artt. 5, e 8, co. 1, 2 e 4, r. d. n. 1324 del 1938)

Art. 792

Caratteristiche delle medaglie al valore e al merito Aeronautico

(artt. 3 e 4, co. 2, r.d. n. 2297 del 1927; art. 2, l. n. 367 del 1966)

Art. 793

Caratteristiche delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri

(artt. 11 e 12, d.m. n. 412 del 2001)

Art. 794

Uso dei nastri in luogo delle medaglie o delle croci

(artt. 1 e 2, n. 470 del 1906; art. 4, co. 1, r. d. n. 2297 del 1927; artt. 6 e 8, co. 3, r. d. n. 1324 del 1938; art. 3, co. 1 e 3, d.P.R. n. 658 del 1976; art. 13, d.m. n. 412 del 2001)

Art. 795

Uso delle insegne



(art. 9-bis, co. 1, r.d. n. 2297 del 1927; art. 3-bis, co. 1, r.d. n. 1324 del 1938; art. 3, co. 2, d.P.R. n. 658 del 1976; art. 14, co. 1, d.m. n. 412 del 2001)

Art. 796

Proposte di concessione

(art. 11, r.d. n. 2297 del 1927; art. 12, r. d. n. 1324 del 1938; art. 4, d.P.R. n. 658 del 1976; art. 5, d.m. n. 412 del 2001)

Art. 797

Consegna delle ricompense

(art. 10, r. d. n. 2297 del 1927; art. 11, r. d. n. 1324 del 1938; art. 5, d.P.R. n. 658 del 1976; art. unico d.P.R. n. 490 del 1977; art. 9, d.m. n. 412 del 2001)

Art. 798

Brevetti delle ricompense al valore e al merito di Forza armata

(art. 9, r. d. n. 2297 del 1927; art. 10, r. d. n. 1324 del 1938; art. 3, l. n. 367 del 1966; art. 6, co. 2, d.P.R. n. 658 del 1976; art. 10, co. 2, d.m. n. 412 del 2001)

SEZIONE V - CROCE AL MERITO DI GUERRA

Art. 799

Caratteristiche

(art. 2, r. d. n. 205 del 1918; art. unico, r. d. n. 356 del 1918)

Art. 800

Concessioni

(art. 5, r.d. n. 205 del 1918)

Art. 801

Brevetti

(art. 6, r.d. n. 205 del 1918)

Art. 802

Concessione

(art. 8, r.d. n. 205 del 1918)

SEZIONE VI - MEDAGLIA MAURIZIANA

Art. 803

Caratteristiche

(articolo unico, d.P.R. n. 811 del 1983)

Art. 804

Uso

(art. unico, co. 3, d.P.R. n. 470 del 1955)

SEZIONE VII - MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGO COMANDO

Art. 805

Caratteristiche

(artt. 1 e 2, r.d. n. 908 del 1935; art. unico, d.P.R. n. 331 del 1953; art. 32, co. 3, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 806

Presupposti

(art. 3, 5 e 6, r.d. n. 908 del 1935; art. unico, r.d. n. 1919 del 1935; art. 1, d.P.R. n. 616 del 1996; art. 32, co. 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 2000)

Art. 807

Norma di rinvio

(art. 7, r.d. n. 908 del 1935)

SEZIONE VIII - MEDAGLIA D'ONORE PER LUNGA NAVIGAZIONE

Art. 808



Caratteristiche

(artt. 1 e 2, d. lgt. n. 127 del 1945; art. 1, d.P.R. n. 586 del 1954)

Art. 809

Presupposti

(art. 3, co. 1 e 2, d. lgt. n. 127 del 1945; art. 2, co. 1, d.P.R. n. 586 del 1954;
art. 2, d.P.R. n. 1110 del 1957; art. unico d.P.R. n. 850 del 1984)

Art. 810

Computo dei periodi di navigazione

(art. 4, d. lgt. n. 127 del 1945; art. 3, d.P.R. n. 586 del 1954,)

Art. 811

Provvedimento di conferimento

(art. 3, co. 3 e 4, d. lgt. n. 127 del 1945; art. 2, co. 5 e 6, d.P.R. n. 586 del
1954)

Art. 812

Concessione alla memoria

(art. 2, co. 2-4, d.P.R. n. 586 del 1954)

Art. 813

Perdita della ricompensa o incapacità a conseguirla

(art. 5, d.lgt. n. 127 del 1945; art. 4, d.P.R. n. 586 del 1954)

SEZIONE IX - MEDAGLIA DI LUNGA NAVIGAZIONE AEREA

Art. 814

Caratteristiche

(art. 1, r. d. n. 2364 del 1935; art. unico, d.P.R. n. 331 del 1953)

Art. 815

Presupposti

(artt. 2 e 3, r. d. n. 2364 del 1935)

Art. 816

Computo del servizio aeronavigante

(art. 4, r. d. n. 2364 del 1935)

Art. 817

Periodi computabili

(art. 5, r.d. n. 2364 del 1935)

Art. 818

Militari in congedo

(art. 6, r.d. n. 2364 del 1935)

Art. 819

Norma di rinvio

(art. 7, r. d. n. 2364 del 1935)

Art. 820

Procedimento di concessione

(art. 8, r.d. n. 2364 del 1935)

Art. 821

Rilascio dei brevetti

(art. 9, r.d. n. 2364 del 1935)

SEZIONE X - CROCE PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Art. 822

Caratteristiche

(artt. 1, 2 e 4, r.d. n. 358 del 1900; art. unico, d.P.R. n. 403 del 1972)

Art. 823

Presupposti



(art. 3, r.d. n. 358 del 1900; art. unico, r.d. n. 822 del 1912; art. unico, d.P.R. n. 922 del 1966)

SEZIONE XI - DISTINTIVI D'ONORE PER EVENTI DI GUERRA

Art. 824

Distintivo d'onore per i mutilati di guerra

(artt. 1-8, r. d. n. 640 del 1916)

Art. 825

Distintivo d'onore i genitori dei caduti in guerra

(artt. 1-4, r.d. n. 800 del 1919)

Art. 826

Distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra

(artt. 1-4, r.d. n. 447 del 1921)

SEZIONE XII - DISTINTIVI D'ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO

Art. 827

Distintivo d'onore per mutilati in servizio

(artt. 1-5, r.d. n. 1820 del 1934)

Art. 828

Distintivo d'onore per deceduti in servizio

(artt. 6 e 7, r.d. n. 1820 del 1934)

Art. 829

Distintivo d'onore per feriti in servizio

(artt. 9 e 10, r.d. n. 1820 del 1934)

Art. 830

Norme di rinvio

(art. 11, r.d. n. 1820 del 1934)

Art. 831

Norme applicabili

(art. 8, r.d. n. 1820 del 1934)

SEZIONE XIII - NORME COMUNI IN MATERIA DI RICOMPENSE

Art. 832

Uso delle ricompense

(r. d. n. 470 del 1906; art. 76, d.P.R. n. 545 del 1986)

Art. 833

Uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni estere

(art. 4, r.d. n. 974 del 1930)

Art. 834

Ordine delle ricompense e delle distinzioni onorifiche militari

(allegato D, d.P.R. n. 545 del 1986)

TITOLO IX - ESERCIZIO DEI DIRITTI

CAPO I - GLI ORGANI DEL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE I - ORDINAMENTO

Art. 835

Scopo e natura del sistema di rappresentanza

(art. 1, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 836

Articolazione del sistema di rappresentanza

(art. 2, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 837

Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza



(art. 3, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 838

Composizione del consiglio centrale di rappresentanza (COCER)

(art. 4, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 839

Composizione e collocazione dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR)

(art. 5, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 840

Composizione e collocazione dei consigli di base di rappresentanza (COBAR)

(art. 6, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 841

Consigli di base di rappresentanza (COBAR) per frequentatori di istituti di formazione

(art. 7, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 842

Consigli di base di rappresentanza (COBAR) speciali all'estero

(art. 7-bis, d.P.R. n. 691 del 1979)

SEZIONE II - COMPETENZE

Art. 843

Generalità

(art. 8, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 844

Competenze consiglio centrale di rappresentanza (COCER)

(art. 9, co. 1, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 845

Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza

(art. 10, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 846

Particolari competenze dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR) e dei consigli di base di rappresentanza (COBAR)

(art. 11, d.P.R. n. 691 del 1979)

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA

Art. 847

Facoltà e limiti del mandato

(art. 12, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 848

Durata del mandato

(art. 13, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 849

Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni

(art. 14, d.P.R. n. 691 del 1979)

SEZIONE IV - I PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 850

Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni

(art. 15, d.P.R. n. 691 del 1979; art. 46, l. n. 958 del 1986)

Art. 851

Posti di votazione

(art. 16, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 852



Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio
(art. 17, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 853

Norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti
(art. 18, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 854

Norme particolari per l'elezione dei consigli di base di rappresentanza
(art. 19, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 855

Norme particolari per l'elezione dei consigli intermedi di rappresentanza
(art. 20, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 856

Norme particolari per l'elezione del consiglio centrale di rappresentanza
(art. 21, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 857

Propaganda

(art. 22, d.P.R. n. 691 del 1979)

SEZIONE V - L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO DI BASE

Art. 858

Natura e iniziativa dell'attività dei consigli di base di rappresentanza
(art. 23, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 859

Procedure per i consigli di base di rappresentanza
(art. 24, d.P.R. n. 691 del 1979)

SEZIONE VI - L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO INTERMEDIO

Art. 860

Natura e iniziativa dell'attività dei consigli intermedi di rappresentanza
(art. 25, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 861

Procedure per i consigli intermedi di rappresentanza
(art. 26, d.P.R. n. 691 del 1979)

SEZIONE VII - L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO CENTRALE

Art. 862

Natura e iniziativa dell'attività del COCER
(art. 27, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 863

Procedure per il COCER
(art. 28, d.P.R. n. 691 del 1979)

SEZIONE VIII - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

Art. 864

Oggetto
(art. 1, d.m. 9 ottobre 1985)

Art. 865

Prorogatio
(art. 2, d.m. 9 ottobre 1985)

Art. 866



Consiglio di rappresentanza
(art. 3, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 867

Assemblea
(art. 4, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 868

Presidente
(art. 5, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 869

Comitato di presidenza e segretario
(art. 6, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 870

Gruppi di lavoro
(art. 7, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 871

Segreterie permanenti
(art. 8, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 872

Presidente – Attribuzioni
(art. 9, d.m. 9 ottobre 1985; art. 31, co. 4, d.P.R. n. 691 del 1979)
Art. 873

Comitato di presidenza – Attribuzioni
(art. 10, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 874

Segretario – Attribuzioni
(art. 11, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 875

Convocazioni degli organi di rappresentanza
(art. 12, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 876

Modalità e periodicità delle riunioni
(art. 13, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 877

Validità delle assemblee
(art. 14, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 878

Assenze dei delegati
(art. 15, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 879

Programmi di lavoro
(art. 16, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 880

Modifica all'ordine del giorno della riunione
(art. 17, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 881

Comunicazioni all'assemblea
(art. 18, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 882

Iscrizioni a parlare
(art. 19, d.m. 9 ottobre 1985)
Art. 883



Maggioranza delle deliberazioni

(art. 20, d.m. 9 ottobre 1985)

Art. 884

Modi di votazione

(art. 21, d.m. 9 ottobre 1985)

Art. 885

Annullamento o ripetizione delle votazioni

(art. 22, d.m. 9 ottobre 1985)

Art. 886

Presentazione delle mozioni

(art. 23, d.m. 9 ottobre 1985)

Art. 887

Compilazione dei processi verbali

(art. 24, d.m. 9 ottobre 1985)

Art. 888

Trasmissione delle deliberazioni

(art. 25, d.m. 9 ottobre 1985)

Art. 889

Pubblicità delle deliberazioni e delle risposte

(art. 26, d.m. 9 ottobre 1985)

Art. 890

Audizioni

(art. 27, d.m. 9 ottobre 1985)

Art. 891

Rapporti con le commissioni parlamentari

(art. 29, d.m. 9 ottobre 1985)

Art. 892

Rapporti a livello di base

(art.30, d.m. 9 ottobre 1985)

Art. 893

Rapporti a livello intermedio e centrale

(art. 31, d.m. 9 ottobre 1985)

SEZIONE IX - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 894

Ordine delle riunioni

(art. 35, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 895

Annotazioni nella documentazione del personale

(art. 36, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 896

Informazione sull'attività svolta dagli organi di rappresentanza

(art. 37, d.P.R. n. 691 del 1979; art. 4, d.P.R. n. 520 del 1992)

Art. 897

Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza

(art. 38, d.P.R. n. 691 del 1979)

Art. 898

Composizione del consiglio centrale di rappresentanza

(annesso I, d.m. 4 maggio 2006: tabella A)

Art. 899

Composizione dei consigli intermedi di rappresentanza



(annesso 2, d.m. 4 maggio 2006: tabella B)

Art. 900

Consigli di base di rappresentanza

(annesso 3, d.P.R. 136 del 1986: tabella C)

Art. 901

Elezioni del Consiglio, data delle elezioni, prospetto riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato sulla scorta dei verbali parziali

(annesso 4, d.P.R. n. 691 del 1979)

SEZIONE X - DISPOSIZIONI DI COLLEGAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE CON I RAPPRESENTANTI DEI MILITARI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO E DEI PENSIONATI

Art. 902

Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati

(art. 1, d.m. 5 agosto 1982)

Art. 903

Attività di informazione, studio e formulazione di pareri

(art. 2, d.m. 5 agosto 1982)

Art. 904

Rapporti con il COCER

(art. 3, d.m. 5 agosto 1982)

Art. 905

Riunione annuale indetta dal Ministro della difesa

(art. 4, d.m. 5 agosto 1982)

Art. 906

Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati

(allegato, d.m. 5 agosto 1982)

TITOLO X - BANDE MUSICALI

CAPO I - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 907

Reclutamento

(art. 1, d.P.R. n. 52 del 2008)

Art. 908

Titoli, prove e procedure d'esame

(art. 2, d.P.R. n. 52 del 2008)

Art. 909

Reclutamento del maestro direttore

(art. 3, d.P.R. n. 52 del 2008)

Art. 910

Reclutamento del Maestro vice direttore

(art. 4, d.P.R. n. 52 del 2008)

Art. 911

Reclutamento degli orchestrali

(art. 5, d.P.R. n. 52 del 2008)

Art. 912

Reclutamento dell'archivista

(art. 6, d.P.R. n. 52 del 2008)

CAPO II - COMMISSIONI PER I CONCORSI

Art. 913

Commissione per il concorso a Maestro direttore

(art. 7, d.P.R. n. 52 del 2008)



Art. 914

Commissione per il concorso a Maestro vice direttore
(art. 8, d.P.R. n. 52 del 2008)

Art. 915

Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista
(art. 9, d.P.R. n. 52 del 2008)

CAPO III - NOMINA E FORMAZIONE

Art. 916

Nomina del Maestro direttore
(art. 10, d.P.R. n. 52 del 2008)

Art. 917

EX ART. 965

Nomina del Maestro vice direttore
(art. 11, d.P.R. n. 52 del 2008)

Art. 918

Nomina degli orchestrali e dell'archivista
(art. 12, d.P.R. n. 52 del 2008)

Art. 919

Formazione
(art. 13, d.P.R. n. 52 del 2008)

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO AD ALTRI RUOLI PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ TECNICA

Art. 920

Impiego del personale non idoneo
(art. 14, d.P.R. n. 52 del 2008)

Art. 921

Commissioni per l'accertamento dell'inidoneità tecnica
(art. 16, d.P.R. n. 52 del 2008)

TITOLO XI - GRUPPI SPORTIVI

Art. 922

Reclutamento degli atleti
(art. 3, d.P.R. n. 83 del 2004; art. 3, d.P.R. n. 113 del 2005)

Art. 923

Reclutamento degli istruttori
(art. 4, d.P.R. n. 113 del 2005)

Art. 924

Bandi di concorso
(art. 4, d.P.R. n. 83 del 2004; art. 5, d.P.R. n. 113 del 2005)

Art. 925

Titoli di merito
(tabella A, allegata al d.P.R. n. 113 del 2005)

Art. 926

Commissioni esaminatrici
(art. 5, d.P.R. n. 83 del 2004; art. 6, d.P.R. n. 113 del 2005)

Art. 927

Trasferimento del personale non più idoneo
(art. 6, d.P.R. n. 83 del 2004; art. 7, d.P.R. n. 113 del 2005)

Art. 928

Trattamento giuridico ed economico
(art. 8, d.P.R. n. 113 del 2005)



LIBRO QUINTO - PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

TITOLO I - PERSONALE CIVILE

CAPO I - RIPARTIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 929

Determinazione della dotazione organica

(art. 16, co. 1 e 2, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 930

Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti

(art. 16, co. 1 e allegato A, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 931

Ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale

(art. 16, co. 2 e allegato B, d.P.R. n. 145 del 2009)

Art. 932

Ripartizione del personale civile nelle strutture centrali e periferiche del Ministero della difesa, nei profili professionali e nelle fasce retributive

(art. 16, co. 3, d.P.R. n. 145 del 2009)

CAPO II - DOCENTI CIVILI

Art. 933

Criteri per la scelta del personale civile insegnante

(artt. 8 e 9, d.m. 20 dicembre 1971; art. 1, d.m. 12 agosto 1972)

Art. 934

Scuole, istituti ed enti nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili

(artt. 1 e 3, d.P.R. n. 1484 del 1965; art.1. l. n. 1023 del 1969)

Art. 935

Disciplina dei compensi

(artt. 3, 5 e 6, d.m. 20 dicembre 1971; art. 2, d.m. 12 agosto 1972)

Art. 936

Riduzioni della retribuzione

(art. 4, d.m. 20 dicembre 1971; art. 3, d.m. 12 agosto 1972)

Art. 937

Rimborso spese

(art. 4, d.m. 12 agosto 1972)

Art. 938

Esercitazioni pratiche

(art. 5, d.m. 12 agosto 1972)

Art. 939

Norma finale

(art. 10, d.m. 20 dicembre 1971; artt. 6 e 7, d.m. 12 agosto 1972)

TITOLO II - PERSONALE RELIGIOSO

Art. 940

Corrispondenza dei gradi dei cappellani militari

(tabella A, art. 1, co. 5, d. lgs. n. 490 del 1997; tabella A, art. 1, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

TITOLO III - PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

CAPO I - PERSONALE DEL CORPO MILITARE

SEZIONE I - RECLUTAMENTO



Art. 941

Domande di arruolamento

(art. 11, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 942

Commissione centrale del personale

(art. 25, co. 3 e 6, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 943

Nomina del personale di assistenza

(art. 26, r.d. n. 48 del 1936)

Art. 944

Obblighi degli arruolandi

(art. 27, co. 3 e 4, r.d. n. 484 del 1936)

SEZIONE II - DOCUMENTAZIONE PERSONALE

Art. 945

Variazioni per le chiamate in servizio

(art. 242, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 946

Comunicazioni matricolari

(art. 243, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 947

Numeri di matricola

(art. 244, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 948

Comunicazioni al comitato centrale

(art. 47, d.r. n. 484 del 1936)

SEZIONE III - SPECIALI OBBLIGHI DISCIPLINARI

Art. 949

Cambio di residenza o domicilio

(art. 46, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 950

Uniforme

(art. 249, r.d. n. 484 del 1936)

Art. 951

Corrispondenza dei gradi gerarchici

(allegato A, d.P.R. n. 545 del 1986)

CAPO II - PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

SEZIONE I - ORDINAMENTO

Art. 952

Assimilazione di grado

(art. 7, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 953

Compiti dell'Ispettrice nazionale

(art. 9, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 954

Compiti delle Vice-ispettrici nazionali

(art. 10, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 955

Ispettrice di centro di mobilitazione

(art. 14, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 956

Compiti delle ispettrici di centro di mobilitazione



(artt. 15 e 16, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 957

Ispettrici di comitato

(art. 17, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 958

Compiti delle ispettrici di comitato

(art. 18, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 959

Direttive dei comitati regionali, provinciali e locali

(art. 19, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 960

Vice-ispettrice e capo-gruppo

(art. 20, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 961

Organizzazione gerarchica

(art. 22, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 962

Compiti della capo-gruppo

(art. 23, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 963

Compiti della capo-sala

(art. 24, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 964

Dipendenze delle capo-gruppo e delle capo-sala

(art. 25, r.d. n. 918 del 1942)

SEZIONE II - IMMISSIONE IN RUOLO

Art. 965

Domanda di ammissione diretta in ruolo

(art. 28, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 966

Istruzione delle domande per la partecipazione ai corsi di preparazione

(artt. 29 e 30, r. d. n. 918 del 1942)

SEZIONE III - FORMAZIONE

Art. 967

Istituzione di corsi di studio

(art. 71, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 968

Commissione di amministrazione dei corsi

(artt. 72 e 73, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 969

Corsi di preparazione

(art. 74, co. 2 e 3, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 970

Corsi di specializzazione

(art. 79, co. 4 e 5, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 971

Relazione annuale

(art. 43, r. d. n. 918 del 1942)

SEZIONE IV - DISCIPLINA

Art. 972

Appellativi



(art. 5, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 973

Saluto militare

(art. 38, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 974

Obblighi disciplinari

(art. 44, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 975

Uniforme

(art. 46, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 976

Distintivi di grado e di servizio

(art. 62, r. d. n. 918 del 1942)

SEZIONE V - OBBLIGHI DI SERVIZIO

Art. 977

Presentazione in servizio

(art. 66, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 978

Servizio presso unità sanitarie

(art. 33, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 979

Servizio fuori delle unità sanitarie

(art. 34, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 980

Servizi ausiliari

(art. 35, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 981

Dipendenze delle infermiere volontarie

(art. 36, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 982

Autorizzazione a non prestare servizio

(art. 45, r. d. n. 918 del 1942)

SEZIONE VI - DOCUMENTAZIONE PERSONALE

Art. 983

Tenuta dei ruoli

(artt. 55 e 56, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 984

Radiazione e cancellazione

(art. 54, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 985

Destinazioni di servizio e cambiamenti di residenza

(art. 57, r.d. n. 918 del 1942)

Art. 986

Fascicolo personale

(art. 60, r. d. n. 918 del 1942)

Art. 987

Matricola e tessera di riconoscimento

(art. 61, r.d. n. 918 del 1942)

TITOLO IV - ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

Art. 988



*Corrispondenza dei gradi gerarchici
(allegato A, d.P.R. n. 545 del 1986)*



LIBRO SESTO - PROCEDIMENTI AMINISTRATIVI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO I - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 989

Definizioni

(art. 1, co. 1, d.m. n. 603 del 1993; art. 1, co. 1, d.m. n. 690 del 1993)

Art. 990

Ambito di applicazione

(art. 1, co. 2-4, e art. 4, d.m. n. 603 del 1993; art. 1, co. 2-5, e art. 4, d.m. n. 690 del 1996)

Art. 991

Unità organizzative

(art. 2, d.m. n. 603 del 1993; art. 2, d.m. n. 690 del 1996)

Art. 992

Il responsabile del procedimento

(art. 3, d.m. n. 603 del 1993; art. 3, d.m. n. 690 del 1996)

Art. 993

Comunicazione dell'inizio del procedimento

(art. 5, co. 1, 2 e art. 3, d.m. n. 603 del 1993; art. 5, d.m. n. 690 del 1996)

Art. 994

Partecipazione al procedimento, visione degli atti, intervento

(art. 6, d.m. n. 603 del 1993; art. 6, d.m. n. 690 del 1996)

Art. 995

Altre forme di partecipazione al procedimento e deroghe

(art. 5, co. 4, d.m. n. 603 del 1993)

CAPO II - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERMINI

Art. 996

Termini conclusivi dei procedimenti

(art. 9, d.m. n. 603 del 1993)

Art. 997

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

(art. 10, d.m. n. 603 del 1993; art. 8, d.m. n. 690 del 1996)

Art. 998

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

(art. 11, d.m. n. 603 del 1993; art. 9, d.m. n. 690 del 1996)

Art. 999

Termine finale del procedimento e fasi di competenza di altre amministrazioni

(artt. 4, co. 3, e 12, d.m. n. 603 del 1993; artt. 4, co. 2, e 10, d.m. n. 690 del 1996)

Art. 1000

Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche

(art. 13, d.m. n. 603 del 1993; art. 11, d.m. n. 690 del 1996)

Art. 1001

Tempi per l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche

(art. 14, d.m. n. 603 del 1993; art. 12, d.m. n. 690 del 1996)

Art. 1002



Tempi occorrenti per i controlli preventivi o per l'adesione dei soggetti interessati

(art. 15, d.m. n. 603 del 1993; art. 13, d.m. n. 690 del 1996)

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'AREA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DEI VERTICI DELLE FORZE ARMATE

Art. 1003

Procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa

(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)

Art. 1004

Procedimenti di competenza degli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)

Art. 1005

Procedimenti di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri

(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)

Art. 1006

Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare

(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)

Art. 1007

Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale civile

(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)

Art. 1008

Procedimenti di competenza della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati

(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)

Art. 1009

Procedimenti di competenza di altre direzioni generali

(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)

Art. 1010

Procedimenti di competenza dell'Ufficio amministrazioni speciali

(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)

SEZIONE III - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'AREA PERIFERICA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 1011

Procedimenti di competenza

(tabella in allegato 1, d.m. n. 690 del 1996)

Art. 1012

Unità organizzative competenti

SEZIONE IV - CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Art. 1013

Documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali

(tabella 1, d.m. n. 519 del 1995)

Art. 1014

Documenti concernenti l'ordine pubblico, la prevenzione e le repressione della criminalità

(tabella 2, d.m. n. 519 del 1995)



Art. 1015

Documenti concernenti la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese
(tabella 3, d.m. n. 519 del 1995)

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1016

Integrazioni e modificazioni e verifica periodica
(art. 19, d.m. n. 603 del 1993; art. 15, d.m. n. 690 del 1996)

Art. 1017

Forme di pubblicità
(art. 21, d.m. n. 603 del 1993; art. 17, d.m. n. 690 del 1996)

TITOLO II - IDENTIFICAZIONE DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI TRATTATI E DELLE RELATIVE OPERAZIONI EFFETTUATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1018

Oggetto
(art. 1, d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1019

Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili
(art. 2, d.m. n. 203 del 2006)

CAPO II - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Art. 1020

Reclutamento e formazione del personale militare e assunzione del personale civile
(scheda n. 1, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1021

Documentazione del personale militare e civile
(scheda n. 2, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1022

Gestione del rapporto di impiego o di servizio del personale militare e del rapporto di lavoro del personale civile
(scheda n. 3, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1023

Impiego del personale
(scheda n. 9, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1024

Assenze per motivi di salute e di famiglia
(scheda n. 4, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1025

Sicurezza e igiene sul lavoro e attività medico legale per i dipendenti
(scheda n. 5, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1026

Monitoraggio e ricerca scientifica
(scheda n. 6, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1027

Assistenza sanitaria in favore dei dipendenti e dei terzi
(scheda n. 7, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1028

Attività medico legale in favore di terzi
(scheda n. 8, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1029



Disciplina

(scheda n. 12, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1030

Ispezioni, inchieste e responsabilità civile, amministrativa e contabile

(scheda n. 13, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1031

Rimborso delle spese legali

(scheda n. 14, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1032

Ricompense, onorificenze e riconoscimenti

(scheda n. 15, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1033

Distacchi per assunzione di cariche politiche e sindacali

(scheda n. 17, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1034

Trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale in attività di servizio

(scheda n. 10, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1035

Trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato

(scheda n. 11, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1036

Provvidenze, assistenza e attività ricreative

(scheda n. 16, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1037

Demanio

(scheda n. 18, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1038

Atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo

(scheda n. 19, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1039

Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

(scheda n. 20, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

Art. 1040

Norme comuni in materia di raccolta, archiviazione e custodia dei dati



LIBRO SETTIMO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITÀ DI SERVIZIO

TITOLO I - PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A PARTICOLARI FATTORI DI RISCHIO

CAPO I - VITTIME DI INCIDENTI OCCORSI DURANTE ATTIVITÀ OPERATIVE E ADDESTRATIVE DELLE FORZE ARMATE

Art. 1041

Modalità e termini di presentazione della domanda

(artt. 1 e 5, d.m. 24 novembre 1993)

Art. 1042

Procedimento per il riconoscimento dei benefici alle vittime di incidenti

(artt. 2, 3 e 4, d.m. 24 novembre 1993)

CAPO II - PERSONALE CIVILE E MILITARE ESPOSTO ALL'URANIO IMPOVERITO E AD ALTRO MATERIALE BELLICO

Art. 1043

Definizioni

(art. 1, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)

Art. 1044

Principi generali e ambito di applicazione

(art. 2, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)

Art. 1045

*Procedimento di riconoscimento dei benefici alle vittime di materiale
bellico*

(art. 3, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)

Art. 1046

Accertamenti sanitari

(art. 6, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)

Art. 1047

Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente

(art. 5, d.P.R. n. 243 del 2006; art. 5, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)

Art. 1048

Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

(art. 6, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)

Art. 1049

Corresponsione dell'elargizione

(art. 4, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)



LIBRO OTTAVO - SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

TITOLO I - AMBITO

Art. 1050

Ambito

TITOLO II - COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PERSONALI

Art. 1051

Schede personali

(art. 46, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1052

Stampa e distribuzione delle schede personali

(art. 47, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1053

Soggetti per i quali vanno compilate le schede personali

(art. 48, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1054

Elementi istruttori

(artt. 49, 50, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1055

Schede personali in caso di rinvio ad altra lista di leva

(art. 51, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1056

Giovani con più nomi

(art. 52, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1057

Ulteriori annotazioni

(art. 54, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1058

Prova del cambiamento di domicilio

(art. 55, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1059

Scambi di informazioni tra comuni per evitare doppie iscrizioni

(art. 56, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1060

Morte di giovani per i quali è stata compilata la scheda

(art. 57, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1061

Schede personali da compilarsi dopo le liste di leva

(art. 58, r.d. n. 1481 del 1940)

TITOLO III - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DI LEVA

Art. 1062

Soggetti da iscrivere nelle liste di leva

(artt. 59, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1063

Schede dei soggetti non iscritti o cancellati dalle liste di leva

(art. 60, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1064

Iscrizione nelle liste di leva in caso di questioni sulla cittadinanza

(art. 65, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1065



Iscrizione nelle liste di leva in caso di condanna penale
(art. 69, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1066

Cancellazione dalle liste di leva
(artt. 66, 68, 84, 85, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1067

Annotazioni nella scheda personale ai fini delle liste di leva di mare
(art. 70, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1068

Criteri di inserimento degli omessi nelle liste di leva
(art. 71, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1069

Effetti dell'iscrizione nella lista di leva di un comune diverso da quello di domicilio legale

(art. 72, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1070

Formalità della lista definitiva di leva
(art. 73, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1071

Trasferimento nella lista di leva di un altro comune
(art. 77, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1072

Doppie iscrizioni
(artt. 87, 88, 89, r.d. n. 1481 del 1940)

Art. 1073

Formalità degli aggiornamenti delle liste di leva
(art. 95, r.d. n. 1481 del 1940)

TITOLO IV - ADEMPIMENTI INERENTI LE LISTE DI LEVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ DIPLOMATICHE E CONSOLARI

Art. 1074

*Adempimenti inerenti le liste di leva da parte delle Autorità diplomatiche e
consolari*
(artt. 408, 409, 410, 413, r.d. n. 1481 del 1940)

TITOLO V - REDAZIONE E TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA

Art. 1075

*Modalità e termini di redazione e trasmissione dell'elenco degli obiettori di
coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale*



LIBRO NONO - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 1076

*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289
(art. 5, d.P.R. n. 289 del 1997)*

Art. 1077

*Modifiche al decreto ministeriale 25 settembre 2002
(art. 4, co. 3, l. n. 420 del 2000; artt. 4, co. 2, e 5, co. 1, d. m. 25 settembre
2002)*

Art. 1078

*Viste mediche per l'idoneità al volo
(art. 32, co. 4, d.P.R. n. 566 del 1988)*

Art. 1079

*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461
(art. 6, d.P.R. n. 461 del 2001)*

Art. 1080

*Facoltà del personale delle Forze di polizia
(art. 4, r.d.l. n. 382 del 1925)*

TITOLO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1081

*Trattamento economico dei dirigenti e del personale civile addetto agli
uffici di diretta collaborazione
(art. 8, co. 8 e 11, d.P.R. n. 162 del 2006)*

Art. 1082

*Circolo ufficiali delle Forze armate
(art. 64, schema di d.P.R. CUFA)*

Art. 1083

*Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia
(art. 7, schema di d.P.R. UNUCI)*

Art. 1084

*Opera nazionale per i figli degli aviatori
(art. 6, schema di d.P.R. ONFA)*

Art. 1085

*Unione italiana tiro a segno
(artt. 1-2, r.d. n. 2051 del 1932; art. 6, schema di d.P.R. UITS)*

Art. 1086

*Lega navale italiana
(art. 9, schema di d.P.R. LNI)*

Art. 1087

*Cassa di previdenza delle Forze armate
(art. 6, schema di d.P.R. cassa di previdenza)*

Art. 1088

*Termine di durata dei Comitati consultivi e di coordinamento
(art. 2, co. 1, d.P.R. n. 88 del 2007)*

Art. 1089

*Termine di durata del Comitato consultivo per l'inserimento del personale
militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia
di finanza
(art. 4, co. 1, d.P.R. n. 88 del 2007)*



Art. 1090

Posti di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa

(art. 1, co. 4, schema di regolamento)

Art. 1091

Attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa

Art. 1092

Reclutamento degli atleti e degli istruttori

(artt. 3, co. 1, e 4, co. 1, d.P.R. n. 11 del 2005)

Art. 1093

Entrata in vigore del capo I del titolo III del libro IV del regolamento

Art. 1094

Ambito di applicazione delle norme sul servizio matricolare

(art. 6, d.P.R. n. 265 del 2007)

Art. 1095

Medaglie di benemerenzza marinara

(art. 11, d.P.R. n. 361 del 1997)

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1096

Norma finanziaria

Art. 1097

Entrata in vigore



380

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti** gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione;
- Vista** la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 14:
- comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale è stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera *a*) alla lettera *h*);
 - comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970;
 - comma 22, con cui si stabiliscono i termini per la acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
- Visti** il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- Visti** il parere reso dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga ed il servizio civile ed il parere reso dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la protezione civile;
- Visti** altresì, i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventù, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca;
- Vista** la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;
- Visto** il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;
- Vista** la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;
- Udito** il parere del Consiglio di Stato n. ____ del _____, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del _____;
- Acquisito** il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;

E m a n a

il seguente decreto legislativo

CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO PRIMO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione¹

¹ Relazione art. (Oggetto e ambito di applicazione)

Il co. 1 individua, delimitandolo, l'oggetto del presente codice. In particolare, individua la materia oggetto di codificazione conformandosi alle norme antevigenti e ai principi espressi dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il perimetro del codice risulta pertanto delimitato dalla disciplina della difesa e sicurezza militare dello Stato (art. 20, co.1, d.lgs. n. 300/1999), della politica e organizzazione militare (art. 1, l. n. 25/1997), dell'organizzazione e funzionamento del Ministero della difesa in genere e delle Forze armate in particolare (art. 1, l. n. 331/2000).

Conformemente al precedente quadro normativo non sono state specificate le nozioni di politica di sicurezza, difesa e militare che scaturiscono dalla prassi e dalla interpretazione: tradizionalmente, infatti, la politica militare costituisce una delle voci della politica di difesa a sua volta collocata nell'ambito ancora più ampio della politica di sicurezza dello Stato (cfr. Corte cost. n. 106/2009; direttiva del P.C.M. 12 marzo 2007 – Linee guida del Comitato tecnico – scientifico per il controllo strategico nelle Amministrazioni dello Stato, §§ 5.1. e 5.2.). L'impostazione seguita è totalmente rispettosa del diritto comunitario e tiene conto della lettera e della *ratio* degli artt. 24 e 42 ss. del Trattato sull'Unione europea, rinumerati e novellati dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla l. n. 130/2008.

Il co. 1 esprime anche il principio di autosufficienza dell'«ordinamento militare» che costituisce un obiettivo del riassetto normativo: concentrare in un unico *corpus*, armonicamente composto da due livelli (primario e secondario), tutte le disposizioni che disciplinano l'organizzazione, il funzionamento e i compiti della difesa militare e delle Forze armate. Tale risultato, stante l'impossibilità giuridica di racchiudere tutte le disposizioni che a qualunque titolo interessano l'«ordinamento militare» nel codice e nel regolamento, è perseguito sia direttamente, attraverso la raccolta del maggior numero di norme all'interno del codice e l'abrogazione di quelle estranee, sia indirettamente, mediante il richiamo a ben individuate fonti esterne.

Conformandosi puntualmente al precedente assetto normativo, rimangono escluse dall'oggetto della presente codificazione le materie attinenti:

- a) alla difesa civile della Patria (ritenuta autonoma sin da Corte cost. n. 164/1985; da ultimo n. 58/2007);
- b) alla difesa interna e all'ordine pubblico, facenti capo al Ministero dell'interno (artt. 14, d.lgs. n. 300/1999; 1, l. n. 121/1981; 1 e 214 - 219 t.u.l.p.s. - r.d. n. 773/1931-).

Sempre il co. 1, nel secondo periodo detta una norma definitoria esplicitando che con il termine «codice» il decreto legislativo in questione intende riferirsi al codice dell'ordinamento militare. Si tratta di una scelta che si pone in armonia con i più recenti esempi di codificazione (si pensi all'art. 3 del codice degli appalti - d.lgs. n. 163/2006 -; ovvero all'art. 3 del codice del consumo - d.lgs. n. 206/2005 -).

Il co. 2 esclude l'applicabilità diretta del codice e del relativo t.u. regolamentare alla Guardia di finanza e agli altri corpi ivi indicati.

Rimane ferma la possibilità che nei confronti delle su menzionate istituzioni e degli ordinamenti che le disciplinano, pur se caratterizzati da elementi di forte specialità (*in primis* per un elevato livello di gerarchia e per l'organizzazione), trovino applicazione le disposizioni del codice (e del regolamento) in quanto richiamate proprio dai medesimi ordinamenti, come sovente avviene ad esempio per la Guardia di finanza (art. 10, l. n. 189/1959 in materia di disciplina, art. 1, l. n.



(art. 20, co. 3-bis e 6, l. n. 59 del 1997; art. 14, co. 14 e 15, l. n. 246 del 2005)

1. Il presente decreto, con la denominazione di <<codice dell'ordinamento militare>>, e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per «codice» si intende il codice di cui al presente comma.
2. Nulla è innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della Guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della

1089/1959 in materia di stato degli ufficiali) trattandosi di Forza di polizia a ordinamento militare integrata nel dispositivo della difesa militare e parte integrante delle Forze armate (art. 1, co. 2, l. n. 189/1959; artt. 1 e 7, d.lgs. n. 68/2001).

Lo scopo è quello di:

- a) ribadire che la difesa e la sicurezza dello Stato sono affidate anche ad altre istituzioni e corpi (sia militari che civili) che non fanno immediatamente capo al Ministero della difesa;
- b) evitare eccessi di delega;
- c) rendere più veloce il processo di codificazione altrimenti intralciato dalla ovvia necessità di istituire organismi istruttori interministeriali.

Il co. 3 trae fondamento dall'articolo 20, co. 3-bis, l. n. 59/1997, a tenore del quale in occasione della codificazione delle norme primarie relative a una determinata materia, si redige una raccolta organica delle disposizioni regolamentari (attuative, esecutive, organizzative ecc.). Il co. 3, conformandosi alla lettera dell'art. 20, co. 3-bis, l. n. 59/1997, prevede l'adozione di un unico testo che raccolga tutte le disposizioni secondarie relative alla materia dell'«ordinamento militare», dettando altresì una disposizione di carattere definitorio e rinviando al procedimento di emanazione previsto dal menzionato art. 20, co. 6 cit.

Inoltre, nel silenzio sul punto specifico serbato dall'art. 20, commi 3-bis e 6, l. n. 59/1997, il co. 3 in commento prevede che le modifiche al testo unico regolamentare, successivamente alla sua emanazione, avvengano secondo il procedimento ordinario sancito dall'art. 17, l. n. 400/1988; l'unica innovazione, introdotta allo scopo di non modificare in alcun modo gli equilibri raggiunti nella disciplina riassetata, si esaurisce nella mera conferma di tutti quei pareri, intese, concerti, designazioni, che arricchiscono il procedimento di emanazione di specifiche norme regolamentari; si pensi all'adozione, da parte dell'organo centrale delle disposizioni regolamentari concernenti l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare (art. 20, co. 3, l. n. 382/1978, ora art. 1480 *(Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare)* del codice; o al parere del Cocer, previsto dall'art. 2, co. 629, l. n. 244/2007, sullo schema di regolamento concernente la realizzazione degli alloggi di servizio - ora art. 300 *(Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale)* del codice -.

Il co. 4 prende atto che la materia dell'«ordinamento militare» è arricchita anche dalla disciplina introdotta dalle leggi di ratifica dei trattati internazionali (si pensi, fra tutti, a quello istitutivo della NATO). Rientra tra i trattati internazionali anche il Concordato lateranense.

Al contempo la norma riconosce l'impossibilità, per carenza di specifica previsione della legge delega, di apportare modificazioni alle leggi in questione; trattandosi, in ogni caso, di leggi caratterizzate, come noto, da procedure rafforzate di formazione che impediscono il riassetto della disciplina da esse introdotta nella materia dell'«ordinamento militare».

Il co. 5 indica, il riparto di competenze legislative, fra Stato e regioni, come fissato dalla Costituzione. In senso analogo, sempre con riferimento a materie di competenza esclusiva dello Stato oggetto di procedure di codificazione, si segnalano l'art. 347 del codice delle assicurazioni private - d.lgs. n. 209/2005 - e l'art. 131 del codice dei beni culturali - d.lgs. n. 42/2004; del resto, che la difesa militare e l'ordinamento delle Forze armate, ex art. art. 117, lett. d) Cost., sia materia di esclusiva competenza dello Stato è costantemente riconosciuto dalla Corte cost. (cfr. n. 431/2005; nn. 228/2004 e 229/2004).

Il co. 6 nel prendere atto della prassi normativa invalsa, ribadisce l'applicabilità ai procedimenti in materia di <<ordinamento militare>> della disciplina generale prevista dalla l. n. 241/1990 e dalla legislazione strettamente connessa in tema di protezione dei dati personali e di documentazione amministrativa, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle singole disposizioni del codice e del regolamento.

Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato «regolamento», emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento è modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice.

4. Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio.

6. Salvo che non sia diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

Art. 2

*Attribuzioni del Consiglio supremo di difesa*² (art. 1, l. n. 624 del 1950)

1. Il Consiglio supremo di difesa, di seguito denominato «Consiglio», esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.

Art. 3

*Componenti di diritto*³ (art. 2, l. n. 624 del 1950)

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica, ed è composto:

- a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice-presidente;
- b) dal Ministro degli affari esteri;
- c) dal Ministro dell'interno;
- d) dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- e) dal Ministro della difesa;
- f) dal Ministro dello sviluppo economico;
- g) dal Capo di stato maggiore della difesa.

2. Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.

Art. 4

*Componenti eventuali*⁴

² Relazione art. (Attribuzioni del Consiglio supremo di difesa)

La norma è il frutto della riproduzione dell'art. 1, l. n. 624/1950 – abrogato –.

³ Relazione art. (Componenti di diritto)

L'art. è il frutto del riassetto dell'art. 2, l. n. 624/1950 – abrogato – attraverso meri adeguamenti formale e l'aggiornamento della denominazione dei dicasteri richiamati.

(art. 3, l. n. 624 del 1950)

1. Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo precedente.
2. Possono altresì essere convocati alle riunioni del Consiglio, quando il presidente lo ritenga opportuno, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i presidenti degli organi e istituti indicati nell'articolo successivo, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane.

Art. 5

*Organi ausiliari*⁵

(art. 4, l. n. 624 del 1950)

1. Il Consiglio, nello svolgimento delle sue attribuzioni, può avvalersi del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, degli organi consultivi delle Forze armate e dello Stato.

Art. 6

*Segretario del Consiglio*⁶

(art. 5, l. n. 624 del 1950)

1. Il segretario del Consiglio raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti.
2. A tale scopo il segretario del Consiglio può chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti e imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 7

*Ufficio di segreteria*⁷

(art. 6, l. n. 624 del 1950)

1. L'Ufficio di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo precedente.
2. L'Ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle Amministrazioni dello Stato.

⁴ Relazione art. (Componenti eventuali)

L'art. riproduce l'art. 3, l. n. 624/1950, che viene conseguentemente abrogato; è stata mantenuta la previsione, con valenza ormai esclusivamente storica, della comprensione dei rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane tra i componenti eventuali dell'organo.

⁵ Relazione art. (Organi ausiliari)

Con l'art. si è proceduto al riassetto dell'art. 4, l. n. 624/1950 – abrogato – indicando, invece del soppresso Comitato interministeriale per la ricostruzione, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, cui sono stati demandati i relativi compiti, ex art. 18, l. n. 48/1967.

⁶ Relazione art. (Segretario del Consiglio)

L'art. riproduce il testo dell'abrogato art. 5, l. n. 624/1950.

⁷ Relazione art. (Ufficio di segreteria)

L'art. è la risultante del riassetto formale dell'art. 6, l. n. 624/1950 – abrogato – attraverso l'enunciazione a regime dell'ufficio ivi trattato, e l'adeguamento terminologico del dicastero economico richiamato.

3. Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

Art. 8

*Riunioni*⁸

(art. 7, l. n. 624 del 1950)

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.
2. È inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9

*Regolamento di organizzazione e funzionamento*⁹

(art. 9, l. n. 624 del 1950)

1. Le norme necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo sono contenute nel regolamento.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

CAPO I MINISTRO DELLA DIFESA

Art. 10

*Attribuzioni del Ministro della difesa*¹⁰

⁸ Relazione art. (Riunioni)

L'art. riproduce il testo dell'abrogato art. 7, l. n. 624/1950.

⁹ Relazione art. (Regolamento di organizzazione e funzionamento)

La norma rinvia al regolamento ove è riassetata la normativa di dettaglio, recata con il d.P.R. n. 251/1990; è, pertanto, abrogato l'art. 9, l. n. 624/1950, oltre al d.P.R. n. 251/1990.

¹⁰ Relazione art. (Attribuzioni del Ministro della difesa)

L'art. è il frutto di un complesso riassetto di norme, che, per ragioni di ordine logico e sistematico (tutte attengono alle attribuzioni del Ministro) sono state assemblate in unica disposizione.

La prima parte dell'art. – co. 1, lett. a) - d), è la risultante del riassetto dell'art. 1, l. n. 25/1997, che è pertanto abrogato; è da evidenziare che la norma ora riassetata recepisce la consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 7774/2006 e n. 1213/2007) che ha chiarito come il d.lgs. n. 165/2001 (artt. 3, co.1, 19, co. 11 e 12, 21, co. 3) – e precedentemente il d.lgs.n. 29/1993 – ha fatto salve le regole proprie dell'ordinamento militare, per cui, anche dopo la riforma della disciplina del pubblico impiego, è rimasto intatto il ruolo del Ministro della difesa quale massimo organo gerarchico e disciplinare delle Forze armate.

La lett. e), co. 1, è la risultante del riassetto degli artt. 6, l. n. 331/2000, e 31, l. n. 226/2004, con cui le relazioni del Ministro sullo stato della disciplina militare e su quello del personale di leva di cui agli artt. 24, l. n. 382/1978 e 48, l. n. 958/1986, sono state sostituite con quella di più ampia portata del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatto salvo, comunque, il potere di proposta del Ministro della difesa. Le norme richiamate, pertanto, sono e rimangono tutte abrogate.

Infine, la lett. f) riproduce l'art. 3, co. 2-ter, d.lgs. n. 464/1997 – emanato in attuazione dall'art. 1, co. 1, lett. a), d) e h), l. n. 549/1995, e poi sostituito dall'art. 4, d.lgs. n. 253/2005 – disposizioni tutte abrogate - che incardina in capo all'organo di vertice il potere, con propri decreti proposti dal Capo di stato maggiore della difesa, di adeguare la struttura organizzativa delle Forze armate nell'ambito del processo di ristrutturazione di queste ultime, con la clausola di salvaguardia dell'osservanza dei principi di contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri

(art. 24, l. n. 382 del 1978; art. 48, l. n. 958 del 1986; art. 1, l. n. 25 del 1997; art. 3, co. 2-ter e 3, d.lgs. 464 del 1997; art. 6, l. n. 331 del 2000; art. 31, l. n. 226 del 2004)

1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;

b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza e all'attività tecnico-amministrativa;

c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:

a) sul livello di operatività delle singole Forze armate;

b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;

c) sull'azione della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;

d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate;

e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa;

3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 178 (Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri).

Art. 11

*Attribuzioni in materia di armamenti*¹¹

(art. 2, co. 3 e 6, art. 5, co. 2, art. 9, co. 5, l. n. 185 del 1990)

1. Il Ministro della difesa, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93.

Art. 12

organismi, come indicati nell'art. 29, d. l. n. 223/2006, conv. dalla l. n. 248/2006. Si segnala che in attuazione di tale norma sono stati emanati i provvedimenti di interesse del Ministero della difesa recanti il riordino degli enti collegiali, segnatamente, il d.P.R. n. 88/2007, per quelli istituiti da fonti di rango primario, e il d.P.C.M. 4 maggio 2007, per quelli istituiti da fonti di rango secondario. Entrambi i richiamati provvedimenti sono stati riassetati nel t.u. regolamentare.

¹¹ Relazione art. (Attribuzioni in materia di armamenti)

L'art. opera un mero richiamo alle competenze proprie del Ministro della difesa, rinviando alle disposizioni contenute nella l. n. 185/1990, (art. 2, co. 3 e 6, art. 5, co. 2, art. 9, co. 5) sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, al fine di evitare di intervenire in modo chirurgico su normative non completamente assorbibili nel codice.

*Relazioni al Parlamento*¹²

(art. 2, l. n. 25 del 1997; art. 3, co. 3, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento:

- a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;
- b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento;
- c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa;
- d) gli altri elementi di cui all'articolo 547 (Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi).

2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.

Art. 13

*Attribuzioni ulteriori*¹³

(art. 4, co. 1, d.lgs. 165 del 2001)

1. Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, esercita le competenze:

- a) in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo;
- b) attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c) previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.

Art. 14

*Uffici di diretta collaborazione con il Ministro*¹⁴

¹² Relazione art. (Relazioni al Parlamento)

L'art. è composto, al co. 1, del testo dell'art. 2, l. n. 25/1997, e, al co. 2, del testo dell'art. 3, co. 3, d.lgs. n. 464/1997, come sostituito dall'art. 4, d.lgs. n. 214/2000, cui sono state apportate mere modifiche formali; sono state, dunque, accorpate in unico articolo due disposizioni entrambe attinenti ai compiti del Ministro in materia di relazione annuale al Parlamento coordinate con gli altri compiti svolti dal Ministro in occasione della presentazione della relazione di cui all'art. 547 (Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi), che sono, pertanto, abrogate. Non si riproduce l'art. 9, l. n. 374/1997, stante l'avvenuto smaltimento delle scorte di mine antipersona.

¹³ Relazione art. (Attribuzioni ulteriori)

Con la norma si rinvia, oltre ai compiti previsti per tutti i Ministri, come delineati con il d.lgs. n. 165/2001, applicabile, in parte qua, agli ulteriori compiti e attribuzioni propri del Ministro della difesa in materia militare (si pensi alla materia della disciplina militare), come previsti nel presente codice e nel regolamento.

¹⁴ Relazione art. (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)

L'art. riproduce, al primo co., la disposizione recata in via generale per tutte le Amministrazioni pubbliche, dall'art. 14, d.lgs. n. 165/2001, in tema di uffici che supportano l'organo di vertice e, per ragioni di completezza espositiva, oltre che di connessione logica, enuncia, altresì, la presenza del servizio di controllo interno, altro ufficio di diretta collaborazione del Ministro, secondo quanto previsto pure in via generale dal d.lgs. 286/1999; al secondo co., si enuncia la facoltà, prevista in via generale dall'art. 7, l. n. 150/2000, della collaborazione del portavoce del Ministro, rinviando

(art. 4, d.lgs. C.P.S. n. 306 del 1947, ratificato con l. n. 72 del 1953; artt. 6 e 8, co. 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 286 del 1999; art. 7, d.lgs. n. 300 del 1999; art. 14, co. 2, d.lgs. n. 165 del 2000; art. 7, l. n. 150 del 2000)

1. Il Ministro della difesa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale per l'esercizio delle funzioni indicate nei precedenti articoli, di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, e, giusta quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si avvale, altresì, del supporto del servizio di controllo interno, al fine della definizione, con direttiva annuale, dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.
2. Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Gli uffici di cui al presente articolo e il servizio di controllo interno, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono disciplinati con il regolamento.

CAPO II MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Art. 15

*Attribuzioni del Ministero della difesa*¹⁵ (art. 20, d.lgs. n. 300 del 1999)

1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore,

alla disciplina colà prevista circa i limiti derivanti dall'incarico - non potendo, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche - e la determinazione della relativa indennità. Infine, è fatto rinvio, quanto alla normativa attuativa, al regolamento, in cui è stato oggetto di riassetto il d.P.R. n. 162/2006.

Va sottolineato che, con norma di chiusura, il richiamato art. 14, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui al d.lgs. n. 165/2001, del r.d.l. n. 1100/1924, e successive modificazioni e integrazioni, e, comunque, di ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato; pertanto, la normativa risalente, richiamata in rubrica, deve considerarsi superata, e pertanto è abrogata. In particolare il d.C.P.S. n. 17/1947 aveva disposto l'unificazione in unico dicastero dei Ministeri della guerra, marina militare e aeronautica, e il successivo d.lgs. C.P.S. n. 306/1947, ratificato con l. n. 72/1953, aveva indicato le norme di organizzazione conseguente all'accorpamento.

¹⁵ Relazione art. (Attribuzioni del Ministero della difesa)

L'art., ai commi 1 e 2, riproduce in modo fotografico l'art. 20, d.lgs. n. 300/1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, l. n. 59/1997, che al capo IV, del titolo IV, ha dedicato tre artt. (dal 20 al 22) al Ministero della difesa. Per esigenze di completezza sistemica e chiarezza espositiva, si è ritenuto di richiamarla integralmente in questa sede.

Il co. 3 rinvia agli artt. 21 (servizio di assistenza al volo) e 22 (servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati) del codice, per le ulteriori attribuzioni del Ministero della difesa.

pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa.

2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.

3. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 (Servizio di assistenza al volo) e 22 (Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati).

Art. 16 Ordinamento¹⁶

¹⁶ Relazione art. (Ordinamento)

Il co. 1 propone in modo ricognitivo l'articolazione complessiva dell'Amministrazione della Difesa ed è integrato anche con l'enunciazione dei due uffici centrali che, a differenza degli altri, hanno come proprio diretto referente il vertice politico, ancorché non rientranti tra gli uffici di diretta collaborazione. Per ogni singola articolazione è indicata, al co. 2, la sede propria di trattazione.

Il co. 3, in coordinamento con quanto enunciato al co. precedente, riproduce, nella sostanza, l'art. 17, d.lgs. n. 264/1997, che indica le modalità con cui intervenire in materia di ordinamento della struttura ministeriale. La norma, programmatica, è stata attuata con numerosi decreti; ne viene mantenuta la previsione a livello primario, in modo da consentire eventuali successive modifiche che potrebbero rendersi necessarie. Segue l'elenco dei decreti ministeriali adottati in attuazione dell'art. 17, d.lgs. n. 264/1997:

- con d. m. 23 dicembre 1997, per l'Ufficio di Gabinetto e l'ufficio del segretario generale;
- con d. m. 26 gennaio 1998, per l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;
- con d. m. 26 gennaio 1998, per la Direzione generale degli armamenti terrestri;
- con d. m. 26 gennaio 1998, per la Direzione generale per il personale civile;
- con d. m. 26 gennaio 1998, per la Direzione generale per gli armamenti navali;
- con d. m. 26 gennaio 1998, per la Direzione generale degli armamenti aeronautici;
- con d. m. 26 gennaio 1998, per la Direzione generale dei lavori e del demanio;

(artt. 1 e 2, d.C.P.S. n. 17 del 1947; art. 6, d.lgs. C.P.S. n. 306 del 1947, ratificato con l. n. 72 del 1953; art. 2, l. n. 1862 del 1962; art. 1 - 3, l. n. 1058 del 1964; art. 17, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 21, co. 1, d.lgs. n. 300 del 1999)

1. L'organizzazione del Ministero della difesa è articolata nelle seguenti componenti:

- a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
- b) area tecnico-operativa;
- c) area tecnico-amministrativa;
- d) area tecnico-industriale;
- e) due uffici centrali;
- f) Servizio assistenza spirituale;
- g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti;
- h) Circolo ufficiali delle Forze armate.

2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata in non più di undici direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo.

3. I provvedimenti concernenti le strutture ordinarie e le competenze degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, degli organismi dell'area tecnico-amministrativa e industriale, da adottarsi con decreti del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono informati a principi volti a realizzare obiettivi di economicità e di razionalizzazione delle strutture, e mirano anche a favorire l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute.

Art. 17

Servizio di assistenza spirituale¹⁷

-
- con d. m. 26 gennaio 1998, per la Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;
 - con d. m. 1° aprile 2006, per la Direzione generale per il personale militare della Difesa (Persomil);
 - con d. m. 1° aprile 2006, per la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati del Ministero della difesa (Previmil);
 - con d. m. 10 aprile 2006, per la Direzione generale dei servizi generali (Difeservizi);
 - con d. m. 10 aprile 2006, per la Direzione generale di commissariato del Ministero della difesa (Commidife).

Quanto, infine, alla normativa più risalente (artt. 1 e 2, d.P.C.S. n. 17/1947 e art. 6, d.lgs. C.P.S. n. 306/1947), richiamata in rubrica, la stessa deve considerarsi superata, e pertanto è abrogata. In particolare il d.C.S. n. 17/1947 aveva disposto l'unificazione in unico dicastero dei ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, e il successivo d.lgs.C.P.S. n. 306/1947, ratificato con l. n. 72/1953 ne ha indicato le norme di organizzazione conseguente all'accorpamento; l'art. 2, l. n. 1862/1962, (recante la delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali, delega rinnovata con l. n. 1058/1964) ha indicato i principi portanti della riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, (poi attuata con d.P.R. n. 1478/1965), va coordinata con i successivi interventi di razionalizzazione e riorganizzazione di cui al d. lgs n. 264/1997.

¹⁷ Relazione art. (Servizio di assistenza spirituale)

(art. 1, l. n. 512 del 1961; art. 11, l. n. 121 del 1985)

1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per assicurare l'esercizio delle pratiche di culto del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari è disciplinato dal titolo III del libro V.

Art. 18

*Commissariato generale per le onoranze ai Caduti*¹⁸
(artt. 1 e 2, l. n. 877 del 1931; art. 1, l. n. 204 del 1951)

1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alla dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il Commissario e le altre Amministrazioni con cui debba raccordarsi al fine dell'espletamento delle sue funzioni.
2. Le competenze e le funzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.

Art. 19

*Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia*¹⁹
(art. 32, l. n. 3 del 2003)

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.
2. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
3. Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza sono iscritti di diritto al Circolo, e sono tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile.
4. Al Circolo è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è

L'art. riproduce l'art. 1, l. n. 512/1961, recante stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale delle Forze armate.

¹⁸ Relazione art. (Commissariato generale per le onoranze ai Caduti)

Si tratta del coordinamento formale degli artt. 1 e 2, l. n. 877/1931 e 1, l. n. 204/1951, abrogati, con cui è enunciata la figura del Commissario generale, già istituito con il r.d.l. n. 752/1935, conv. nella l. n. 132/1936, in sostituzione del Commissario di Governo, previsto invece dalla l. n. 877/1931. Alle norme ora riprodotte sono state apportate modifiche di carattere formale per adeguarne il contenuto al contesto in cui l'art. è inserito; vengono indicati anche i poteri propri del Ministro della difesa, ulteriori rispetto a quelli generali come definiti nel presente libro, titolo III, capo I e di risalente derivazione (r.d.l. n. 752/1935). Quanto alla disciplina dettagliata delle competenze dell'organo si rinvia al libro II del codice, ove sono disciplinati i sepolcreti di guerra italiani.

¹⁹ Relazione art. (Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia)

L'art. è il frutto del riassetto dell'art. 32, l. n. 3/2003, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, ivi compreso il Ministero della difesa – intitolato <<Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate>> La norma è pertanto abrogata. La previsione di cui al terzo co., trattandosi di prestazione imposta, opportunamente connette l'obbligatorietà del versamento mensile da parte degli ufficiali alla iscrizione di diritto dei medesimi al Circolo ufficiali delle Forze armate. Per quanto concerne la disciplina in materia di organizzazione e funzionamento del Circolo ufficiali, si rinvia al regolamento ove è riassetata la disciplina che, originariamente indicata con il r.d. n. 2111/1934, è stata nel tempo più volte modificata; il regolamento, a sua volta, rinvia ad apposito decreto ministeriale non regolamentare, per le norme di dettaglio, in modo da consentire eventuali successive modifiche con uno strumento più duttile.

stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

5. Gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Circolo sono disciplinati dal regolamento.

Art. 20

*Enti vigilati*²⁰

(r. d. l. n. 2352 del 1926, conv. in l. n. 261 del 1928; r.d.l. n. 2430 del 1935, conv. in l. n. 1143 del 1936; r. d. n. 1585 del 1937; art. 5, r.d. n. 704 del 1943; d.lgs. lgt. n. 286 del 1944; l. n. 626 del 1964; art. 10, d. P.R. n. 613 del 1980; l. n. 25 del 1990; art. 22, d.lgs. n. 300 del 1999)

1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:

a) l'Agazia industrie difesa;

b) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

c) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;

d) l'Unione italiana tiro a segno;

e) la Lega navale italiana;

f) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;

g) la Cassa di previdenza delle Forze armate.

2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agazia industrie difesa sono disciplinati nell'articolo 49 (Agenzie industrie difesa).

3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere b), c), d), e) e g), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa è contenuta negli articoli 197 (Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato) e 198 (Organizzazione dei servizi umanitari).

Art. 21

*Servizio di assistenza al volo*²¹

²⁰ Relazione art. (Enti vigilati)

La norma indica gli enti – la cui previsione è contemplata dalle seguenti norme: r.d.l. n. 2352/1926, conv. dalla l. n. 261/1928; r.d. n. 1585/1937; art. 5, r.d. n. 704/1943; d.lgs.lgt. n. 286/1944; l. n. 626/1964; art. 10, d.P.R. n. 613/1980; l. n. 25/1990; art. 22, d.lgs. 300/1999 – che sono sottoposti sotto la vigilanza del Ministero della difesa, in ragione dell'interesse dell'amministrazione agli scopi perseguiti dagli enti stessi. Si segnala che l'Opera nazionale per i figli degli aviatori è stato dichiarato ente pubblico necessario con il d.P.R. n. 243/1978, adottato ai sensi della l. n. 70/1975, recante il riordino degli enti pubblici, e che, secondo le procedure di cui al d.lgs. n. 419/1999, recante il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli artt. 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», può essere trasformato in fondazione, fermi gli scopi che persegue. L'Agazia industrie difesa è disciplinata nel pertinente capo V, mentre il l'Unione nazionale ufficiali in congedo, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori, il Tiro a segno, la Lega navale e la Cassa di previdenza sono disciplinati nel regolamento. La Croce rossa italiana, per le componenti ausiliarie delle Forze armate, è trattata nel titolo V, dedicato al riassetto della normativa relativa alla Sanità militare. Le seguenti norme - r.d.l. n. 2352/1926, conv. dalla l. n. 261/1928; r.d. n. 1585/1937; art. 5, r.d. n. 704/1943; d.lgs.lgt. n. 286/1944; l. n. 626/1964; art. 10, d.P.R. n. 613/1980; l. n. 25/1990; art. 22, d.lgs. 300/1999 - sono abrogate.

²¹ Relazione art. (Servizio di assistenza al volo)

Si tratta di mera riproduzione fotografica di quanto previsto dagli artt. 5, l. n. 242/1980 e 6, d.lgs. n. 118/2008, recanti i principi ispiratori per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo, in tema

(art. 5, l. n. 242 del 1980; art. 6, d.lgs. n. 118 del 2008)

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilità dell'Aeronautica militare sugli aeroporti e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.
2. Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma 1, l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza, stabiliti dal presente decreto legislativo, nella formazione, nell'addestramento e nell'impiego del personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo generale.
3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile rilascia la licenza di studente o controllore del traffico aereo al personale militare impiegato nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto personale a quelli prescritti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118.
4. In relazione a urgenti necessità per la difesa nazionale, il servizio di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 242, può essere assunto dal Ministero della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa e delle Infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni competenti dei due rami del Parlamento e, in caso di particolare urgenza, informati i Presidenti delle Camere.
5. Con decorrenza dalla data del predetto decreto il personale addetto al servizio di assistenza al volo è considerato, a ogni effetto, personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo il mantenimento, se più favorevole, del proprio trattamento economico. Esso non può essere destinato a un diverso servizio.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono adottate le norme per l'attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte.

Art. 22

Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati²²

di ulteriori competenze del Ministero della difesa nei casi ivi indicati; i relativi articoli sono, pertanto, abrogati.

²² Relazione art. (Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati)

La norma è il frutto di un complesso riassetto di diverse fonti normative che hanno indicato talune competenze anche del Ministero della difesa nelle materie in rubrica.

La lett. a), co. 1, attiene al riassetto dell'art. 5, l. n. 374/1994, come modificato dall'art. 4, l. n. 106/1999, legge recante le norme per la messa al bando delle mine antipersona, e ora trasfuso nel codice, e pertanto oggetto di norma di coordinamento; la scelta di trasferirne il contenuto, quale norma a regime, laddove originariamente l'enunciazione riguardava un obiettivo programmatico assegnato al Ministero della difesa, attiene alla pertinenza della materia alle competenze proprie dell'Amministrazione militare, come assegnata dalla l. n. 374 stessa; il richiamo all'art. 6, medesima legge, con cui era prevista l'emanazione di decreto interministeriale per la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona, ha solo la funzione di richiamare lo strumento attraverso cui disciplinare la materia, atteso che tale delega ha avuto attuazione con il d. m. 2 ottobre 1998.

(artt. 5 e 6, l. n. 374 del 1997; art. 5, d. P.R. n. 289 del 1997; art. 4, co. 3, l. n. 420 del 2000)

1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze:

a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona:

1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino a una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine;

2) provvede, altresì, a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374.

b) in materia di armi chimiche:

1) comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e dalla parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero abbandonate già raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo diretto controllo, nonché quelli relativi ai composti chimici della tabella I, contenuta nell'«annesso sui composti chimici» alla convenzione, detenuti per le attività non proibite dalla convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC;

2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche menzionate al comma 1, secondo le procedure, le modalità e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso, e fornisce su richiesta delle autorità competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale.

c) in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420:

La lett. b), co. 1 riguarda il riassetto dell'art. 5, d.P.R. n. 289/1997, emanato in attuazione della l. n. 496/1995, come modificata dalla l. n. 93/1997, recante autorizzazione alla ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993; si è scelto di inserire a livello primario la norma regolamentare ora richiamata, che definisce le competenze del Ministero della difesa in materia di armi chimiche, per ragioni di simmetria rispetto alle altre competenze, tenuto conto che la fonte primaria in questo caso è costituita da legge di autorizzazione a ratificare convenzione internazionale, che dunque sfugge alla delega.

La lett. c), co. 1 riguarda il riassetto del combinato disposto dell'art. 4, l. n. 420/2000 – recante l'Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991 – e gli artt. 4 e 5, del d. l. 25 settembre 2002 con cui è stata emanata la disciplina della distruzione degli esplosivi, nella parte in cui individuano la competenze del Ministero della difesa in materia di distruzione di esplosivi non contrassegnati. La scelta di elevare una norma attuativa a norma primaria deriva dall'esigenza di uniformare il rango delle disposizioni che conferiscono al Ministero della difesa particolari competenze in materia di controllo e distruzione di armi non convenzionali.

- 1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati;
- 2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonché gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attività di distruzione.

2. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, è stabilita:

a) la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale;

b) è individuato, altresì, l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa

c) è istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonché di quelle consegnate ai sensi del comma 2, e le date e le modalità della loro distruzione, e annotare, altresì, le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4, legge 29 ottobre 1997, n. 374.

3. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420, è definita la disciplina relativa alle attività procedurali e le modalità di distruzione degli esplosivi non contrassegnati.

SEZIONE II ORGANI CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO

Art. 23

*Consiglio superiore delle Forze armate*²³

(artt. 1, 2, 3, l. n. 167 del 1951; artt. 9 e 10, l. n. 25 del 1997)

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa.

2. Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio.

3. Nel preambolo dei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, deve essere inserita la formula «udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate». Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

4. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinati con il regolamento.

Art. 24

*Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio*²⁴

(art. 47, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 1, co. 2, d.P.R. n. 37 del 2001)

²³ Relazione art. (Consiglio superiore delle Forze armate)

La norma, che tratteggia l'organo consultivo per eccellenza del Ministro quale raccordo tra l'organo di vertice e le forze armate, è la risultante del coordinamento formale e sostanziale degli artt. 1, 2 e 3, l. n. 167/1951, e dell'art. 9, l. n. 25/1997, norme così abrogate. Quanto alla normativa secondaria, questa è contenuta - giusta quanto disposto dall'art. 10, l. n. 25 cit. - nel d.P.R. n. 556/1999, che ha abrogato la maggior parte della legge del 1951. Lo stesso atto regolamentare è riassetato nel t.u. regolamentare. Anche l'art. 10, l. n. 25/1997, avendo esaurito gli effetti di delega, è abrogato.

²⁴ Relazione art. (Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio)

L'art. riproduce, con mere modifiche formali e a regime, l'art. 47, d.P.R. n. 1478/1965, norma, pertanto, abrogata, e rinvia le modalità operative al regolamento sugli archivi di Stato, atteso che il Ministero della difesa è escluso espressamente dall'art. 1, d.P.R. n. 37/2001, (recante la disciplina, costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e il procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato) dall'ambito di applicazione dello stesso d.P.R. n. 37/2001.

1. La commissione per l'eliminazione degli atti di archivio opera con le attribuzioni stabilite dall'articolo 69 del regolamento sugli archivi di Stato, approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, come successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37. La composizione della stessa commissione è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

Art. 25

*Altri organi consultivi e di coordinamento*²⁵

(art. 41, d.P.R. n. 266 del 1987; art. 1, co. 3, l. n. 380 del 1999; art. 2, d.lgs. n. 496 del 1998; artt. 2, 3, 4, 5 e 7, r.d. n. 422 del 1933; art. 13, r.d. 1324 del 1938; art. 4, l. n. 367 del 1966; art. 6, l. n. 330 del 1974; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 3, lett. b), l. n. 242 del 1980)

1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:

- a) Comitato pari opportunità;
- b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
- c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;
- d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;
- e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;
- f) Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale.

CAPO III

AREA TECNICO OPERATIVA

SEZIONE I

CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Art. 26

*Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa*²⁶

(artt. 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 955 del 1948; artt. 1, co. 1, lett. b), 3, co. 1 e 4, l. 25 del 1997; art. 1, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 3, co. 2 bis, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di

²⁵ Relazione art. (Altri organi consultivi e di coordinamento)

L'art. rinvia al regolamento la disciplina dei comitati e delle commissioni elencate nel comma 1, la cui previsione normativa è esattamente riportata in rubrica.

²⁶ Relazione art. (Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa)

L'art. riproduce le seguenti norme: artt. 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 955/1948; art. 1, co. 1, lett. b); art. 3, co. 1, 3 e 4, l. n. 25/1997, quest'ultimo come modificato dall'art. 2, l. n. 78/2000; art. 3, co. 2 bis, d.lgs. 464/1997; art. 1, d.P.R. n. 556/1999.

L'art. tratteggia, attraverso il riassetto coordinato delle norme in rubrica, la figura del Capo di stato maggiore della difesa, indicandone le attribuzioni, dipendenze e modalità operative. Le norme riassettate sono pertanto abrogate. Quanto alla l. n. 25/1997 - con il d.P.R. n. 556/1999, che ha abrogato la maggior parte della legge del 1951. Lo stesso atto regolamentare è stato riassetto nel regolamento e, pertanto, rimane abrogato. Si evidenzia che alla lett. c) è stata inserita una clausola di rinvio alle attribuzioni individuate direttamente non solo dal nuovo ordinamento militare, ma, più in generale, da fonti ulteriori in materie diverse (si pensi, ad es., all'art. 7 bis, d.l. n. 92/2008, conv. con l. n. 125/2008, che prevede, in via transitoria, la partecipazione del Capo di stato maggiore al Comitato nazionale dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica).

ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa.

2. Il Capo di stato maggiore della difesa:

a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;

b) è gerarchicamente sovraordinato:

1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;

2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;

3) al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate;

c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.

Art. 27

*Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa*²⁷

(art. 3, co. 3, l. n. 25 del 1997; art. 3, co. 2 bis, d.lgs. n. 464 del 1997; art. 6, co. 3, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:

a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;

c) adotta i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3 (Attribuzioni del Ministro della difesa);

2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.

3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

Art. 28

*Ordinamento dello Stato maggiore della difesa*²⁸

(art. 7, co. 1, l. n. 25 del 1997; art. 5, d. P.R. n. 556 del 1999)

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni:

a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento;

²⁷ Relazione art. (Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa)

L'art. riproduce le seguenti norme: art. 3, co. 3, l. n. 25/1997; art. 3, co. 2 bis, d.lgs. n. 464/1997; art. 6, co. 2, d.lgs. n. 297/2000.

²⁸ Relazione art. (Ordinamento dello Stato maggiore della difesa)

La disposizione riproduce l'art. 5, d.P.R. n. 556/1999 <<Regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>, e il 1° co. dell'art. 7, l. n. 25/1997.

b) si avvale del Comando operativo di vertice interforze di cui all'articolo 30 (Comando operativo di vertice interforze);

2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.

3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.

SEZIONE II ORGANISMI INTERFORZE

Art. 29

*Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate*²⁹
(art. 5, co. 3, d.lgs. C.P.S. n. 306 del 1947, ratificato con l. n. 72 del 1953; art. 6, l. n. 25 del 1997, modificato dall'art. 2, co. 1, lett. c), l. 78 del 2000)

1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. E' presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e per il Segretario generale della difesa.

3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono contenute nel regolamento.

Art. 30

*Comando operativo di vertice interforze*³⁰
(tabella B, d.lgs. 464 del 1997)

1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali.

2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.

Art. 31

*Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa*³¹

²⁹ Relazione art. (Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate)

La norma tratteggia l'organo consultivo Comitato dei Capi di stato maggiore, come delineato, dopo l'abrogazione della l. n. 200/1968, dall'art. 6, l. n. 25/1997, nella versione aggiornata con il co. 2, lett. c), l. n. 78/2000, che prevede anche il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri nella sua composizione, se gli argomenti da trattare sono di interesse dell'Arma stessa, modifica quest'ultima che opera, ormai, a regime. Le norme richiamate sono tutte abrogate, compreso il superato art. 5, d.lgs.C.P.S. n. 306/1947, ratificato con l. n. 72/1953. Nel t.u. regolamentare è riassetata la norma regolante il funzionamento dell'organo, di cui al d. P.R. n. n. 556/1999.

³⁰ Relazione art. (Comando operativo di vertice interforze)

L'art. tratta dell'organo di vertice interforze - previsto nella tabella b, allegata al d.lgs. n. 464/1997 - attraverso cui il Capo di stato maggiore della difesa attua le operazioni militari in Patria e all'estero, e le connesse attività.

³¹ Relazione art. (Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa)

(art. 8, co. 2, l. n. 124 del 2007)

1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa svolge i compiti previsti dall'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 32

*Comandi regione militare interforze*³²
(art. 2, co. 5, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni svolte dai Comandi regione militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai Comandi militari e marittimi autonomi.

SEZIONE III

**CAPI DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA E COMANDANTE
GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

Art. 33

*Configurazione delle cariche di Capo di stato maggiore di Forza armata e del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri*³³
(art. 3, comma 2, l. n. 25 del 1997; art. 11, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 20, d.lgs. n. 297 del
2000)

1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

a) sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente;

b) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il capo di stato maggiore della difesa;

c) dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri;

d) nell'ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli.

2. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria.

Art. 34

*Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri*³⁴

La norma rinvia all'art. 8, l. n. 124/2007, siccome relativo a organo militare, il Reparto investigazioni scientifiche (RIS), e dunque di pertinenza del codice, per ragioni di completezza sistematica.

³² Relazione art. (Comandi regione militare interforze)

L'art. riproduce l'art. 2, co. 5 d.lgs. n. 464/1997.

³³ Relazione art. (Configurazione delle cariche di Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 3, co. 2, l. n. 25/1997; art. 11, d.P.R. n. 556/1999; art. 20, d.lgs. n. 297/2000.

³⁴ Relazione art. (Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri)

(art. 3, co. 2-bis, d.lgs. 464 del 1997; art. 4, l. n. 25 del 1997)

1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 27 (Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa);

b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;

d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3 (Attribuzioni del Ministro della difesa), previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento.

3. Le attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del presente libro.

Art. 35

*Ordinamento dello Stato maggiore di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri*³⁵

(art. 7, co. 2, l. n. 25 del 1997; art. 18, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 13, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'esercizio delle relative attribuzioni:

a) dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata, disciplinati nel regolamento, e del Comando generale, di cui all'articolo 171 (Comando generale dell'Arma dei carabinieri);

b) si avvalgono di Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per ogni singola Forza armata nel titolo IV del presente libro.

2. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 30 (Comando operativo di vertice interforze), rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

SEZIONE IV

UFFICI DEGLI ADDETTI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO ALL'ESTERO

Art. 36

L'art. riproduce il coordinamento delle seguenti norme: art. 3, co. 2 bis, d.lgs. 464/1997; art. 4, l. n. 25/1997.

³⁵ Relazione art. (Ordinamento dello Stato maggiore di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce il coordinamento delle seguenti norme: art. 7, co. 2, l. n. 25/1997; art. 18, d.P.R. n. 556/1999; art. 13, d.lgs. n. 297/2000. Si precisa che il co. 2 dell'art. in commento, riproduce il co. 2 dell'art. 7, l. n. 25/1997, relativamente alle competenze riservate agli Stati maggiori di Forza armata, raccordandolo a quanto previsto in termini di pianificazione Interforze a opera dell'istituto Comando operativo di vertice interforze, e trattato nella sezione II del presente capo III. La norma è così integralmente abrogata.

*Addetti delle Forze armate in servizio all'estero*³⁶
(art. 1, l. n. 838 del 1973)

1. Il personale delle Forze armate, da destinare in qualità di addetto, addetto aggiunto e assistente presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero è nominato con decreto del Ministro per la difesa, sentito il Ministro per gli affari esteri; con la stessa procedura il medesimo personale militare può essere accreditato per più Stati o per più Forze armate
2. La costituzione dell'ufficio dell'addetto militare, di cui al comma precedente, è preceduta dalla preventiva designazione, a opera di decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze, delle sedi diplomatiche italiane all'estero.

Art. 37

*Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero*³⁷
(art. 2, l. n. 838 del 1973)

1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso.
2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al precedente comma sono determinati con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e dell'economia e finanze.

Art. 38

*Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero*³⁸
(art. 11, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero è assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 159 (Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero).

Art. 39

*Gestione del danaro e del materiale*³⁹
(art. 3, l. n. 838 del 1973)

1. Gli uffici degli addetti militari costituiscono distaccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale.
2. La gestione del denaro comprende:
 - a) spese per il personale;
 - b) spese per il funzionamento.

³⁶ Relazione art. (Addetti delle Forze armate in servizio all'estero)

La norma in commento è frutto di riassetto formale e sostanziale, essendo recepita, con la nuova versione dell'art. 1, l. n. 838/1973, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha chiarito i presupposti indefettibili per la costituzione dell'ufficio in argomento; (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4228/2006) la norma è, pertanto, abrogata.

³⁷ Relazione art. (Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero)

Si tratta della riproduzione dell'art. 2, l. n. 838/1973, con meri adeguamenti formali.

³⁸ Relazione art. (Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero)

La norma, relativa al riassetto dell'art. 11, d.lgs. n. 297/2000, opera un rinvio dinamico a quanto più dettagliatamente riassetto a proposito dei compiti particolari attribuiti all'Arma dei carabinieri.

³⁹ Relazione art. (Gestione del danaro e del materiale)

Riproduce l'art. 3, l. n. 838/1973, con meri adeguamenti formali.

3. La gestione del materiale comprende la custodia, la conservazione e la manutenzione dei beni mobili assegnati per l'uso.

Art. 40

*Personale*⁴⁰

(art. 8, l. n. 838 del 1973)

1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio metropolitano.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate, e in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del primo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 è rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del terzo comma dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
 - a) in caso di assenza per infermità, l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;
 - b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.
5. Il predetto limite massimo di assenza è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, fermo restando la disposizione di cui al comma 4, lettera a).
6. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:
 - a) in caso di astensione obbligatoria l'indennità personale è corrisposta per intero;
 - b) in caso di astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa.
7. Trascorsi i periodi indicati ai commi 4 e 5, nonché quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.

⁴⁰ Relazione art. (Personale)

Riproduce l'art. 8, l. n. 838/1973, seppure con qualche adeguamento, ove è fatto richiamo a norme esterne al codice, alla normativa attualmente vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e paternità. Si precisa, altresì, che si è ritenuto di non smembrare la disposizione delle parti relative al trattamento economico del personale ivi considerato, attesa la del tutto peculiarità della fattispecie. La norma richiamata è abrogata.

8. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.

CAPO IV
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

SEZIONE I
SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 41

*Configurazione della carica di Segretario generale della difesa*⁴¹
(art. 3, d.lgs. C.P.S. n. 306 del 1947, conv. con l. n. 72 del 1953; artt. 3, co. 2, e 5, co. 1, l. 25 del 1997; art. 6, d.lgs. n. 300 del 1999; art. 6, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Il Segretario generale della difesa:

a) è ufficiale dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa;

b) è nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute.

2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti.

Art. 42

*Attribuzioni del Segretario generale della difesa*⁴²
(art. 5, co. 2, lett. b), c), d) e f), l. n. 25 del 1997)

1. Il Segretario generale della difesa:

a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;

⁴¹ Relazione art. (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 3, d.lgs. C.P.S. n. 306/1947, conv. dalla l. n. 72/195; artt. 3, co. 2, e 5, co. 1, l. n. 25/1997; art. 6, d.lgs. n. 300/1999; art. 6, d.P.R. n. 556/1999.

La norma disciplina la carica del Segretario generale del Ministero della difesa, che, come noto, è prevista in via generale dall'art. 6 del d.lgs. n. 300/1999 nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali. In questa sede si riproduce parte dell'art. 5, l. n. 25/1997, e in particolare quella che riguarda i rapporti tra questo e altri organi del Ministero della difesa. Il richiamo in rubrica alla risalente normativa è meramente storico, dovendo la stessa essere considerata ormai superata dalle riforme che hanno interessato il Ministero della difesa negli anni '90.

⁴² Relazione art. (Attribuzioni del Segretario generale della difesa)

La disposizione riproduce l'art. 5, co. 2, lett. b), c) e d), l. n. 25/1997.

c) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;

d) può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del segretario generale medesimo.

2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

Art. 43

*Organi di supporto del Segretario generale della difesa*⁴³

(artt. 1, 10, 11 e 30, d.P.R. 1478 del 1965; art. 5, co. 2, lett. a), e) e f), l. n. 25 del 1997;

art. 10, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 1, d.P.R. n. 172 del 2001)

1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni:

a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero;

b) si avvale di due Vice segretari generali, di cui almeno uno civile e uno, di norma, militare, nominati secondo le procedure previste dall'articolo 19, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di Vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale a uno dei due vice segretari generali;

c) dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento.

SEZIONE II

SEGRETIARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 44

*Competenze del Segretariato generale della difesa*⁴⁴

⁴³ Relazione art. (Organi di supporto del Segretario generale della difesa)

La disposizione riproduce il coordinamento delle seguenti norme: artt. 1, 10, 11 e 30, d.P.R. n. 1478/1965; art. 5, 2° co., lett. a), e) e f), l. n. 25/1997; art. 10, d.P.R. n. 556/1999; art. 1, d.P.R. n. 172/2001.

Le predette norme sono da abrogare.

⁴⁴ Relazione art. (Competenze del Segretariato generale della difesa)

La disposizione riproduce il coordinamento delle seguenti norme: artt. 1, 10, 11 e 30; d.P.R. n. 1478/1965; art. 8, l. n. 25/1997; artt. 3 e 8, d.lgs. n. 264/1997. Si è ritenuto di operare il coordinamento di dette norme (tra cui il d.lgs. n. 264/1997 è attuativo della delega di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), della l. n. 549/1995, e recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa) attesa l'omogeneità degli oggetti dagli stessi artt. trattati. Infatti, seppure quasi coeve, le norme in questione hanno indicato in diverse sedi le competenze dell'ufficio del Segretario generale della difesa: la prima, con disposizione da subito a regime, le altre due, a seguito della soppressione dell'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica e dell'Ufficio centrale per gli allestimenti militari, e la Direzione generale delle provvidenze per il personale, i cui compiti di cui sono stati contestualmente attribuiti all'Ufficio del Segretario generale. Queste ultime disposizioni di legge, avendo esaurito gli effetti, sono abrogate.

(artt. 1, 10, 11 e 30, d.P.R. 1478 del 1965; art. 8, l. n. 25 del 1997; artt. 3 e 8, d.lgs. n. 264 del 1997)

1. Sono unificate presso il Segretariato generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.

2. Il Segretariato generale della difesa ha competenze anche nelle seguenti materie:

a) soprintende agli studi sulla razionalizzazione delle strutture amministrative e sulla semplificazione delle procedure e ne coordina la realizzazione;

b) soprintende agli studi sulla meccanizzazione dei servizi tecnico-amministrativi e ne coordina la realizzazione;

c) raccoglie, elabora e pone a disposizione degli altri organi centrali dati statistici relativi a funzioni amministrative;

d) raccoglie ed elabora dati e notizie riflettenti la capacità produttiva nazionale e calcola le scorte nazionali di materie prime, promuovendone la costituzione, sentiti gli altri Ministeri interessati;

e) effettua studi, progetti e proposte per la mobilitazione industriale nazionale, per l'incremento della produzione nazionale nei settori che interessano le forze armate e per l'attività degli stabilimenti e degli arsenali militari ai fini delle esigenze civili;

f) tiene l'albo unico dei fornitori del Ministero della difesa e provvede alla tutela dei brevetti di interesse militare;

g) tiene ed aggiorna la situazione dei materiali delle forze armate e provvede al coordinamento dell'attività di classificazione, standardizzazione e codificazione dei materiali.

3. Il Segretariato generale della difesa soprintende, altresì:

a) alle attività assistenziali culturali e ricreative a favore del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio, nonché delle famiglie del personale stesso;

b) alle attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni o esterni, qualificazioni professionali civili, nonché a quelle rivolte ad agevolare il collocamento dei militari che cessano dal servizio.

4. In relazione alle attività di cui al comma precedente, il Segretariato generale provvede all'amministrazione dei relativi capitoli di bilancio, con l'osservanza delle norme di contabilità di Stato, avvalendosi, per la concreta attuazione delle competenze enumerate nel precedente comma, delle Direzioni generali del personale.

Art. 45

*Registro nazionale delle imprese*⁴⁵ (artt. 3, 4 e 17, l. n. 185 del 1990)

1. Presso il Segretariato generale della Difesa, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della

⁴⁵ Relazione art. (Registro nazionale delle imprese)

L'art. è frutto di riassetto degli artt. 3, 4 e 17, l. n. 185/1990 – che sono oggetto di apposita norma di coordinamento, in quanto originariamente collocati nell'ambito di normativa non completamente di pertinenza delle competenze del Ministero della difesa – assemblati in unica disposizione, senza alcuna modifica, se non di carattere formale; si fa rinvio al regolamento quanto a norme di dettaglio, ove sono riassetati i dd.mm. n. 95/1991 e 96/1991.

legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale sono corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità indicate nel regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico. Le domande devono essere presentate dalle imprese e i consorzi di imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia e ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti fini, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

c) per i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui al successivo comma 8, sempre che il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui alla lettera b);

5. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

6. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.

7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione:

a) le imprese dichiarate fallite;

b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185;

d) le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento;

e) le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

8. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.

9. Se è rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.

11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni:

a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma 4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;

b) provvede alla revisione triennale del registro;

c) fa rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;

d) formula un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.

12. Le modalità per l'iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione, sono disciplinate nel regolamento.

13. Per l'iscrizione nel registro nazionale gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello il cui contributo si riferisce.

CAPO V AREA TECNICO INDUSTRIALE

Art. 46

*Stabilimenti e arsenali militari*⁴⁶ (art. 1 e 2, d. P.R. n. 1481 del 1965)

1. Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, assolvono di massima, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti:

a) produzione di mezzi e materiali;

b) riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata;

c) conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attività di controllo e collaudo;

d) studio ed esperienze; realizzazione di prototipi;

e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato;

f) formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialità del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa.

⁴⁶ Relazione art. (Stabilimenti e arsenali militari)

Il presente art., come quelli che seguono, riportano le norme di cui al d.P.R. n. 1481/1965 – nello specifico gli artt. 1 e 2 - in materia di <<Riorganizzazione e ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari>> che sono tipici enti con competenze di carattere tecnico-industriale. Gli artt. che sono scaturiti dal riassetto sono il frutto di un mero accorpamento delle norme originarie, così da avere un articolato semplificato rispetto a quello riassetato, che rimane, pertanto, abrogato.

2. Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attività industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica.

3. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce tipo, finalità, compiti specifici di cui al presente articolo, numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico; stabilisce, altresì, l'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate.

Art. 47

*Direzione e struttura organizzativa degli Stabilimenti e degli arsenali militari*⁴⁷ (art. 3 e 4, d. P.R. n. 1481 del 1965)

1. Gli enti di cui al precedente articolo 46 (Stabilimenti e arsenali militari) sono retti, a seconda della loro potenzialità, da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico è conferito con decreto ministeriale.
2. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o più servizi.
3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica è affidata al vice direttore.
4. Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile.
5. La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo è individuata nei successivi articoli del presente capo.

Art. 48

*Classificazione degli enti*⁴⁸ (artt. 1 e 5, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 459 del 1997)

1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in:
 - a) enti gestiti dall'Agazia industrie difesa, denominati unità;
 - b) enti dipendenti dal Segretario generale della difesa;
 - c) enti dipendenti dagli Ispettorati di Forza armata.
2. Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma precedente si provvede con decreto del Ministro della difesa.
3. Gli enti dipendenti dal Segretario generale sono disciplinari nel regolamento.

Art. 49

*Agazia industrie difesa*⁴⁹

⁴⁷ Relazione art. (Direzione e struttura organizzativa degli Stabilimenti e degli arsenali militari)
L'art. riproduce la versione coordinata degli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 1481/1965, tenuto conto dell'aggiornamento previsto dall'art. 4, co. 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 459/1997. Le norme sono abrogate.

⁴⁸ Relazione art. (Classificazione degli enti)
L'art. riproduce l'art. 1, d.lgs. n. 459/1997, con l'integrazione dovuta alla successiva previsione dell'Agazia industrie difesa. Il co. 2 riproduce, come norma a regime, l'art. 5, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 459/1997, relativamente alla classificazione degli enti in una delle categorie sopra enunciate. Le norme sono abrogate.

⁴⁹ Relazione art. (Agazia industrie difesa)
L'art. riproduce l'art. 22, d.lgs. n. 300/1999, riassetato quale norma a regime, e integrato con la modifica sui termini ivi indicati, apportata con il d.l. n. 248/2007, conv., con modificazioni. con l. n. 31/2008. Si è ritenuto opportuno il richiamo integrale dell'art. 22, in uno con la norma che lo ha

(art. 1, d. lgs. n. 459 del 1997, art. 22, d. lgs. n. 300 del 1999)

1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.

Art. 50

*Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata*⁵⁰
(artt. 1 e 2, d. lgs. n. 459 del 1997)

1. La responsabilità della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare è affidata ai competenti ispettorati di Forza armata.
2. Gli enti, di cui al presente articolo, hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 1, attendono ai compiti relativi alle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità generale dello Stato e sono altresì obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilità analitica industriale.
3. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.
4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziare sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 51

*Personale degli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata*⁵¹
(art. 3, d. lgs. n. 459 del 1997)

1. Il direttore dell'ente, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti. Il direttore,

modificato – e oggetto, pertanto, di apposita norma di coordinamento - attesa l'esclusiva pertinenza dell'istituita Agenzia alla materia trattata dal codice. In rubrica sono pure richiamati gli artt. 1 – parte – 4 e 5, del d. lgs. n. 459/1997, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1, co. 1, lett. c), della più volte richiamata l. n. 549/1995, al fine della riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa: in tale contesto, alcuni degli stabilimenti e arsenali militari erano stati posti alle dipendenze del Segretariato generale, giusta una ripartizione in tabelle, operata con d. m. 20 gennaio 1998. L'istituzione dell'Agenzia ha determinato, invece, la cessazione degli effetti delle disposizioni pregresse, che rimangono pertanto abrogate.

⁵⁰ Relazione art. (Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata)

La norma è il frutto del riassetto degli artt. 1, parte, e 2, d. lgs. n. 459/1997 – abrogati – e delinea la dipendenza dagli Ispettorati di Forza armata degli enti dell'area tecnico – industriale, e le competenze degli stessi enti.

⁵¹ Relazione art. (Personale degli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata)

L'art. riproduce l'art. 3, d. lgs. n. 459/1997, abrogato, e disciplina la nomina e i compiti degli organi di vertice degli enti.

individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attività svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati.

2. Il direttore:

- a) formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro;
- b) cura l'attuazione dei programmi stessi, anche mediante l'affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
- c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati;
- d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
- e) individua i responsabili dei procedimenti curati dall'ente adottando le conseguenti attività di verifica e controllo.

3. Il direttore è responsabile dei risultati dell'attività svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche e al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, si avvale di un apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attività e dei relativi risultati.

4. Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell'ente dell'area tecnico-industriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto nell'ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico può anche essere conferito a personale dell'Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza e abbia ricoperto incarichi di dirigenza aziendale.

5. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.

Art. 52

*Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale*⁵² (art. 5, co. 1, lett. b) e c), e 3, d.lgs. n. 459 del 1997)

1. Con uno o più decreti il Ministro della difesa provvede:

a) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attività di competenza di ciascun ente di cui all'articolo 48, comma 1, lettere b) e c) (classificazione degli enti), nonché alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b) (Classificazione degli enti), eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche a una unica gestione ove l'autonomia di singole strutture non risulti funzionalmente utile e conveniente;

b) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, alla indicazione degli enti di cui all'articolo 48, comma 1,

⁵² Relazione art. (Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale)
L'art. riproduce l'art. 5, co. 1. lett. b) e c), e 3, d.lgs. n. 459/1997.

lettera b) (Classificazione degli enti) che, in relazione agli obiettivi di produttività ed economicità, sono da dismettere, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende a ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento è definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 48 (Classificazione degli enti), correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo II del libro V del presente codice.

CAPO VI GIUSTIZIA MILITARE

SEZIONE I ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Art. 53 *Magistrati militari*⁵³ (art. 1, l. n. 180 del 1981)

1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari.

2. Le funzioni giudicanti sono:

- a) di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza);
- b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello);
- c) semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare);
- d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello);
- e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare);
- f) direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza);
- g) direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello).

⁵³ Relazione art. (Magistrati militari)

L'art., nel riprodurre fedelmente il contenuto dell'art. 1, l. n. 180/1981, recepisce le nuove funzioni della magistratura ordinaria, come stabilite dal d.lgs. n. 160/2006, modificato dalla l. n. 111/2007, e ribadisce il principio, già contenuto nell'art. 1, l. n. 180/1981, del rinvio mobile allo stato giuridico dei magistrati ordinari, in quanto ritenuto applicabile e non derogato da norme di carattere speciale. L'art., nell'individuare le corrispondenze fra funzioni della magistratura militare e ordinaria, si conforma integralmente a quanto affermato sul punto dalla specifica giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, parere sez. III, 9 dicembre 2008, n. 3710/2008).

Con riferimento alla lett. g) del co. 3, va ricordato come il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, prima della riforma introdotta dalla l. n. 111/2007, era equiparato ai magistrati ordinari con funzioni direttive superiori, equiparazione che veniva confermata anche nelle specifiche disposizioni concernenti la magistratura militare, già contenute nel testo originario del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario (l. n. 111/2007), poi stralciate e confluite nell'a.S. 1447-*quinquies* (decaduto a seguito dello scioglimento delle Camere). Nella tab. B allegata al citato disegno di legge a.S. 1447-*quinquies* lo stipendio apicale per i magistrati militari era identico a quello previsto per i magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità; nello stesso senso si è espresso il summenzionato parere n. 3710/2008.

3. Le funzioni requirenti sono:

- a) di primo grado (sostituto procuratore militare);
- b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
- c) di legittimità (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione);
- d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello);
- e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare);
- f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
- g) direttive superiori requirenti di legittimità (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione).

4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

Art. 54

*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*⁵⁴ (art. 5, co. 1, l. n. 180 del 1981)

1. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 53, commi 2, lettera a) e 3, lettera a) (*Magistrati militari*) è richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 53, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettera b) (*Magistrati militari*) è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 53, commi 2, lettera e) e 3, lettera e) (*Magistrati militari*) è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 53, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c) e d) (*Magistrati militari*), è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 53, commi 2, lettera g) e 3, lettera f) (*Magistrati militari*) è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 53, comma 3, lettera g) (*Magistrati militari*), è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità.

Art. 55

*Tribunale militare*⁵⁵

⁵⁴ Relazione art. (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni)

La disposizione recepisce integralmente quanto disposto dall'art. 5, co. 1, 2° periodo, della l. n. 180/1981. Inoltre, è in perfetta coerenza con quanto stabilito dall'art. 52 del d.lgs. n. 160/2006, laddove viene stabilita l'applicabilità delle disposizioni contenute nello stesso d.lgs., fatta eccezione per il capo I, in quanto compatibili. L'art., nella sua formulazione completa, fotografa, pertanto, la disciplina di fatto già operante nel diritto vivente.

(art. 2, l. n. 180 del 1981)

1. Il Tribunale militare è formato:

a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 54, comma 3, (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni) che lo presiede;

b) da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 54, comma 1 (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni) e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 54, comma 2 (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni);

2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 54, comma 2, (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni), con funzioni di presidente;

b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;

c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, della Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.

4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale.

5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.

6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Vengono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

Art. 56

*Circoscrizioni territoriali*⁵⁶

(d.P.R. n. 199 del 1964; art 2, co. 603, lett. a), l. n. 244 del 2007)

1. I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli.

2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna.

3. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

⁵⁵ Relazione art. (Tribunale militare)

L'art. disciplina la composizione dell'organo giudicante di primo grado e, in particolare, il meccanismo di estrazione a sorte del componente non togato, la cui indipendenza è assicurata, appunto, dal meccanismo di estrazione a sorte e dalla durata delle funzioni limitata a un breve periodo predeterminato dalla legge. Nulla è sostanzialmente innovato rispetto a quanto in precedenza stabilito dall'art. 2, l. n. 180/1981. Viene solo codificata la prassi del mantenimento nelle funzioni giudiziarie del giudice militare estratto a sorte, sino alla chiusura del dibattimento con sentenza, nel caso in cui il bimestre dovesse scadere prima della conclusione del procedimento. L'art. tiene conto, inoltre, della disciplina di cui all'art. articolo 54 (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni)

⁵⁶ Relazione art. (Circoscrizioni territoriali)

L'art. recepisce la revisione operata dalla l. n. 244/2007, che ha ridotto da 9 a 3 le sedi dei Tribunali militari (nord - centro - sud) e ne ha di conseguenza ridistribuito la competenza territoriale su base pluri-regionale.

4. Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Art. 57

*Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza*⁵⁷

(art. 409, c.p.m.p.; r.d. n. 306 del 1943; art. 4, l. n. 180 del 1981)

1. Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza.
2. I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati:
 - a) da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 4, (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*) o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianità nel ruolo;
 - b) da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 1 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*);
 - c) da due fra gli esperti di cui al precedente comma 1.
3. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 1 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*);
4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
5. Con decreto del presidente della Corte militare d'appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 1 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*).

Art. 58

*Corte militare di appello*⁵⁸

⁵⁷ Relazione art. (Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza)

L'art., nel riprodurre in parte l'art. 4, l. n. 180/1981 e l'art. 409 c.p.m.p., disciplina la costituzione e il funzionamento del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza, unici sul territorio nazionale e con sede in Roma, cui sono attribuite le medesime competenze spettanti al Tribunale di sorveglianza ordinario. L'art. tiene conto, inoltre, della disciplina di cui all'art. 54 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*)

⁵⁸ Relazione art. (Corte militare di appello)

L'art. è in sostanza la riedizione del contenuto dell'art. 3, co. 1 - 6, l. n. 180/1981 in tema di organizzazione e funzionamento dell'unica Corte militare di appello con sede in Roma che, a seguito della riduzione operata con la legge finanziaria n. 244/2007, ha perduto le due sezioni distaccate di Verona e Napoli. L'art. tiene conto, inoltre, della disciplina di cui all'art. 54 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*)

I co. 7, 8 e 9, del menzionato art. 3, l. n. 180/1981 sono stati riprodotti tal quali nelle sedi proprie:

- le disposizioni di carattere processuale (in particolare i co. 7, 8 e la parte del co. 9 che si riferisce al giudizio di riabilitazione militare) nel c.p.m.p. (cfr. art. 2127 (*Modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, - c.p.m.p.*);

- le restanti disposizioni del co. 9, dell'art. 3 cit., infine, che hanno a oggetto i pareri che la Corte militare di appello deve formulare in relazione alla reintegrazione nel grado e alla cancellazione dai ruoli degli ufficiali, afferendo a specifici procedimenti amministrativi di *status* dei militari, hanno trovato la loro collocazione sistematica all'interno del libro IV del codice, titolo V, capo I, sezione

(art. 3, l. n. 180 del 1981; art. 2, co. 603, lett. b), l. n. 244 del 2007)

1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.
2. La Corte militare d'appello è formata:
 - a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 5 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*), che la presiede;
 - b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 4 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*);
 - c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 2 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*) grado che ne compongono le sezioni.
3. Le sezioni della Corte sono formate:
 - a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 4 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*), che la presiede;
 - b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 2 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*).
4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:
 - a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 2 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*), con funzioni di presidente;
 - b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 2 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*), con funzioni di giudice;
 - c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, della Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.
5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.

Art. 59

*Uffici del pubblico ministero*⁵⁹

(art. 5, l. n. 180 del 1981; art. 2, co. 608, l. n. 244 del 2007)

1. La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione è composta:

III, (art. 860 (Dimissioni d'autorità)) e sezione IV (artt. 868 (Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione); 869 (Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna); 870 (Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione)).

⁵⁹ Relazione art. (Uffici del pubblico ministero)

L'art. disciplina la costituzione degli uffici del pubblico ministero, nei tre gradi di giudizio, facendo salve le nuove funzioni corrispondenti a quelle della magistratura ordinaria.

Il co. 1 della norma recepisce fedelmente le modifiche apportate all'ordinamento giudiziario dalla legge finanziaria n. 244/2007 (art. 2, co. 608), che ha ridotto a due il numero dei sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di Cassazione e ha modificato, ampliandoli, i presupposti per la nomina a Procuratore generale militare presso il massimo organo di legittimità; il testo della disposizione si conforma, sul punto specifico concernente i requisiti per la nomina del procuratore generale militare e il conseguente *status* giuridico economico, a quanto precisato dal Consiglio di Stato in sede di interpretazione delle suddette norme (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2008, n. 3719/2008). L'art. tiene conto, inoltre, della disciplina di cui all'art. articolo 54 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*)

a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimità, scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 6 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*);

b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 4 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*).

2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello è composta:

a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 5 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*);

b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 4 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*);

c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 2 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*).

3. La Procura militare presso il Tribunale militare è composta:

a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 3 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*);

b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, comma 1 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*).

Art. 60

Ruolo organico dei magistrati militari⁶⁰

(art. 11, l. n. 180 del 1981; art. 2, co. 603, lett. c), l. n. 244 del 2007)

1. Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.

2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.

SEZIONE II

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Art. 61

Composizione del Consiglio della magistratura militare⁶¹

(art. 1, co. 1, co. 2, l. n. 561 del 1988; art. 2, co. 604 e 609, lett. a) e b), l. n. 244 del 2007; art. 23, d.l. n. 78 del 2009)

1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed è composto da:

⁶⁰ Relazione art. (Ruolo organico dei magistrati militari)

L'art. ribadisce la riduzione (da 103 a 58 unità complessive) del ruolo organico della magistratura militare, operata con l'art. 2, co. 603, lett. c), l. n. 244/2007. La vigente tabella organica della magistratura militare è stata conseguentemente già adottata con decreto del Ministro della difesa in data 28 febbraio 2008.

⁶¹ Relazione art. (Composizione del Consiglio della magistratura militare)

L'art. riproduce la composizione dell'organo di autogoverno della magistratura militare – il Consiglio della magistratura militare – prevista dall'art. 1, l. n. 561/1988, modificato con la più volte citata legge finanziaria n. 244/2007 ed il d.l. n. 78/2009. Le modifiche sono relative esclusivamente alla riduzione del numero dei componenti, elettivi e non, ma non incidono sulle funzioni e attribuzioni dell'organo, che svolge per i magistrati militari le medesime funzioni che per la magistratura ordinaria sono affidate al Consiglio superiore della magistratura.

La composizione del Consiglio è stata numericamente ridimensionata per effetto degli artt. 2, co. 604, della legge finanziaria n. 244/2007 e 23, d.l. n. 78/2009.

- a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;
 - b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
 - c) due componenti eletti dai magistrati militari;
 - d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest'ultimo componente non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.
2. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 60 (ruolo organico dei magistrati militari), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.
3. L'attività e l'attuazione della deliberazioni del Consiglio sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.

Art. 62

Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare⁶²

(art. 1, co. 3-5, l. n. 561 del 1988)

1. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A parità di voti prevale il voto del presidente.
3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

Art. 63

Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare⁶³

(art. 2, d.P.R. n. 158 del 1989)

1. Il Consiglio della magistratura militare delibera:
 - a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari;

⁶² Relazione art. (Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare)

L'art. riproduce quanto già disposto dall'art. 1, l. n. 561/1988, con specifico riferimento alle attribuzioni fondamentali dell'organo di autogoverno dei magistrati militari.

⁶³ Relazione art. (Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare)

L'art. riproduce l'art. 2, d.P.R. n. 158/1989.

Il co. 2 stabilisce che i provvedimenti del Consiglio concernenti i singoli magistrati possano essere adottati (salva l'eccezione di cui subito appresso), solo con decreto del Ministro della difesa e non anche con d.P.R. come precedentemente previsto; tale scelta, che recepisce la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, n. 1144/2005), è imposta dal puntuale ossequio alla norma sancita dall'art. 1, lett. f), l. n. 13/1991, che effettua un elenco tassativo dei casi in cui il Presidente della Repubblica emana atti su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente e prevede, in materia, la forma del decreto presidenziale solo per la nomina e il conferimento di incarichi direttivi ai magistrati militari.

b) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;

c) sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari;

d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge.

2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

3. Il Consiglio, inoltre:

a) esprime pareri e può far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare;

b) dà pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie;

c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio;

d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.

4. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa può avanzare proposte o proporre osservazioni.

5. Il Ministro della difesa può intervenire alle adunanze del Consiglio quando ne è richiesto dal presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni.

Art. 64

Attribuzioni del Consiglio in materia di assunzioni nella magistratura militare⁶⁴ (art. 3, d.P.R. n. 158 del 1989)

1. Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni dei magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per uditore giudiziario militare formano le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e comunicate agli interessati. Delle commissioni di concorso possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio.

2. Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette, approva o modifica la graduatoria.

Art. 65

Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina⁶⁵ (art. 4, d.P.R. n. 158 del 1989)

1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimità il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una

⁶⁴ Relazione art. (Attribuzioni del Consiglio in materia di assunzioni nella magistratura militare)
L'art. ripete il contenuto dell'art. 3, d.P.R. n. 158/1989.

⁶⁵ Relazione art. (Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina)
L'art. ripete il contenuto dell'art. 4, d.P.R. n. 158/1989, tenuto conto della diminuzione del numero complessivo dei componenti del Consiglio, operata dal d.l. n. 78/2009.

commissione, nominata all'inizio del quadriennio e per l'intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo.

2. Per il conferimento degli uffici direttivi, anche ai magistrati eletti nel Consiglio, la proposta è formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa. Alla riunione della commissione e a quella del Consiglio che deve deliberare sulla proposta della commissione stessa, non possono prendere parte i magistrati eletti che concorrono per il conferimento degli uffici direttivi.

Art. 66

Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni⁶⁶ (art. 5, d.P.R. n. 158 del 1989)

1. Il Consiglio della magistratura militare, per accertare l'efficienza e la regolarità dei servizi e per esigenze relative all'esercizio delle funzioni a esso attribuite, dispone ispezioni negli Uffici giudiziari militari.

2. L'incarico ispettivo è conferito, di volta in volta, con durata determinata, a uno o più componenti del Consiglio. Esso è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione.

3. Il magistrato militare che ha eseguito l'ispezione non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti disciplinari rilevati nell'ispezione.

4. Il Ministro della difesa può in ogni tempo disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.

Art. 67

Attribuzioni del presidente e del vice presidente⁶⁷ (art. 6, d.P.R. n. 158 del 1989)

1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare:

a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni;

b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;

c) comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;

d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 68

Disposizioni in materia di procedimento disciplinare⁶⁸

⁶⁶ Relazione art. (Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni)

L'art. ripete il contenuto dell'art. 5, d.P.R. n. 158/1989.

Il secondo periodo del 2° co. mantiene la sua utilità, nonostante la previsione del d.l. n. 78/2009 in forza della quale i magistrati eletti sono collocati fuori ruolo, in considerazione del fatto che il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione continua ad esercitare le proprie funzioni, sebbene sia componente del C.M.M.

⁶⁷ Relazione art. (Attribuzioni del presidente e del vice presidente)

L'art. ripete il contenuto dell'art. 6, d.P.R. n. 158/1989.

⁶⁸ Relazione art. (Disposizioni in materia di procedimento disciplinare)

L'art. riproduce fedelmente le norme sancite dall'art. 1, co. 3, secondo e terzo periodo, e co. 7, l. n. 561/1988.

Si ribadisce l'identità di disciplina fra la magistratura ordinaria e quella militare; l'esercizio del potere requirente è affidato al procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; la

(art. 1, co. 3 e 7, l. n. 561 del 1988)

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.
2. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 62, comma 1 (Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare).

Art. 69

*Stato giuridico del componente non togato*⁶⁹

(art. 1, co. 6, l. n. 561 del 1988)

1. Per quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tale componente è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

Art. 70

*Elezioni del Consiglio della magistratura militare*⁷⁰

(art. 2, l. n. 561 del 1988)

1. All'elezione dei componenti di cui all'articolo 61, comma 1, lettera c) (Composizione del Consiglio della magistratura militare), che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto.
2. Non sono eleggibili e non possono votare esclusivamente i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un solo componente. I voti espressi in eccedenza sono nulli.
3. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera c) è istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte militare di appello e composto dai due magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, commi 2 e 1 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*), più anziani in ruolo.
4. Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.

titolarità dell'azione disciplinare è attribuita al Ministro della difesa o allo stesso procuratore generale.

⁶⁹ Relazione art. (Stato giuridico del componente non togato)

L'art. ripete il contenuto dell'art. 1, co. 6, l. n. 561/1988, che sanciva una sostanziale identità fra il trattamento giuridico ed economico dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio della magistratura militare.

⁷⁰ Relazione art. (Elezioni del Consiglio della magistratura militare)

L'art. riproduce, con le necessarie armonizzazioni imposte dalle disposizioni riduttive della legge finanziaria n. 244/2007, il contenuto della l. n. 561/1988, relativamente alle procedure elettorali dei componenti del Consiglio della magistratura militare. L'art. tiene conto, inoltre, della disciplina di cui all'art. articolo 54 (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*)

5. Le schede elettorali devono essere preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
6. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
7. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.
8. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e debbono pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta.
9. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti.

Art. 71

*Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio*⁷¹

(art. 8, d.P.R. n. 158 del 1989)

1. La durata del Consiglio della magistratura militare si computa dal giorno dell'insediamento.
2. Il Consiglio scade al termine del quadriennio. Tuttavia, fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

Art. 72

*Ufficio di segreteria del Consiglio*⁷²

(art. 1, d.P.R. n. 158 del 1989; art. 23, co. 18, d.l. n. 78 del 2009)

1. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un ufficio di segreteria il cui organico è determinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa.
2. Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali riguardanti i magistrati militari.
3. I magistrati militari componenti dell'ufficio di segreteria continuano a esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio.

Art. 73

*Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura*⁷³

(art. 7, d.P.R. n. 158 del 1989)

1. Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.

⁷¹ Relazione art. (Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio)

L'art. ripete il contenuto dell'art. 8, d.P.R. n. 158/1989.

⁷² Relazione art. (Ufficio di segreteria del Consiglio)

L'art. ripete il contenuto dell'art. 1, co. 8, d.P.R. n. 158/1989, come modificato dal d.l. n. 78/2009.

⁷³ Relazione art. (Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura)

L'art. ripete il contenuto dell'art. 7, d.P.R. n. 158/1989, con le opportune modifiche di coordinamento formale derivanti dalla codificazione.

SEZIONE III
DISCIPLINA DEL CONCORSO IN MAGISTRATURA MILITARE

Art. 74
*Concorsi*⁷⁴

(art. 12, r.d. n. 2316 del 1923; art. 25 e 26, r.d. n. 2903 del 1923)

1. Alla magistratura militare si accede mediante concorso pubblico per titoli per la nomina a magistrato militare, al quale possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, salve le elevazioni previste dall'ordinamento. Le modalità della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonché le modalità di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa, previa delibera del Consiglio della magistratura militare.
2. Entro due mesi dal termine di conclusione del concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, nel perdurare di vacanze organiche, il Ministro della difesa, su delibera del Consiglio della magistratura militare, provvede a bandire con decreto il successivo concorso pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h), i) e l), dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono individuati:
 - a) i punti a disposizione nella valutazione delle prove e i criteri di assegnazione da parte dei membri della commissione degli stessi punti, per ciascuna prova scritta e orale;
 - b) le ulteriori norme utili allo svolgimento del concorso.

Art. 75
*Concorso per esami*⁷⁵

(artt. 20 e 21, r.d. n. 2903 del 1923)

1. Il concorso per esami di cui al precedente articolo 74, comma 2 (Concorsi), ha luogo in Roma.
2. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed è composta da cinque membri scelti fra magistrati, sia ordinari che militari e professori delle facoltà di giurisprudenza. Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria, appartenente ai ruoli del Ministero della difesa.
3. L'esame consiste:
 - a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
 - 1) diritto penale militare;

⁷⁴ Relazione art. (Concorsi)

L'art. riproduce nella sostanza gli artt. 12, r.d. n. 2316/1923; 25 e 26, r.d. n. 2903/1923.

Sono regolate le procedure di concorso per l'accesso alla magistratura militare, facendo salvo il meccanismo del doppio concorso (per soli titoli tra i magistrati ordinari e successivamente per titoli ed esami, per i posti rimasti scoperti, tra i laureati in giurisprudenza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. h), i), l), d.lgs. n. 160/2006) che ha garantito, sin dal 1923, una utile e opportuna osmosi professionale tra la magistratura ordinaria e quella militare.

I soggetti per i quali è aperta la via del concorso pubblico per esami sono quelli indicati nel d.lgs. n. 160/2006, in coerenza con quanto disposto per l'accesso alla magistratura ordinaria.

⁷⁵ Relazione art. (Concorso per esami)

L'art. ripete sostanzialmente il contenuto dell'art. 20 del r.d. n. 2903/1923. Le funzioni di segretario sono oggi attribuite a funzionari di cancelleria, in ossequio ai nuovi profili del personale della difesa di cui al d.P.C.M. 22 luglio 2005 (area funzionale C, posizione economica C2).

- 2) diritto penale;
 - 3) diritto civile.
- b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera precedente e inoltre sulle seguenti materie:
- 1) procedura penale e procedura penale militare;
 - 2) diritto romano;
 - 3) diritto amministrativo;
 - 4) diritto costituzionale.
4. Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.
5. Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato una media non inferiore a sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.
6. Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non siano stati dichiarati idonei.
7. La commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati.
8. A parità di voti sono preferiti nell'ordine seguente:
- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati od invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;
 - c) i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;
 - d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
 - e) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;
 - f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l'amministrazione militare;
 - h) i più anziani di età.
9. I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono assunti in servizio con decreto ministeriale, a titolo di prova, con la qualifica di magistrati militari in tirocinio.
10. Le ulteriori norme utili per lo svolgimento del concorso sono stabilite, volta per volta, con lo stesso decreto ministeriale che indice il concorso.

Art. 76

*Tirocinio e nomina*⁷⁶

(art. 22, r.d. n. 2903 del 1923)

1. I magistrati militari di cui all'articolo precedente sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non potrà essere inferiore a sei mesi.
2. Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici ove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.

SEZIONE IV ORDINAMENTO PENITENZIARIO MILITARE

⁷⁶ Relazione art. (Tirocinio e nomina)

L'art. ripete il contenuto dell'art. 22, r.d. n. 2903/1923 con le sole modifiche di carattere formale divenute indispensabili a seguito della equiparazione della carriera dei magistrati militari a quella dei magistrati ordinari.

Art. 77

*Applicabilità delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune*⁷⁷
(art. 20, r.d. n. 306 del 1943)

1. Per gli stabilimenti militari di pena e per l'espiazione delle pene detentive militari, in quanto non sia espressamente o diversamente previsto dalle disposizioni del presente codice o da altre norme penali militari, si applicano le disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune, sostituite, ove necessario, le autorità competenti ordinarie con quelle militari.

Art. 78

*Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena*⁷⁸
(art. 36, d.P.R. n. 230 del 2000)

1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le norme interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena.
2. Con il citato decreto, oltre alle modalità di trattamento e alla disciplina del personale detenuto, devono essere, in ogni caso, regolamentate le seguenti materie:
 - a) gli orari di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di pena;
 - b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta;
 - c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti;
 - d) gli orari di permanenza nei locali comuni;
 - e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;
 - f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui, la corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche;
 - g) le affissioni consentite e le relative modalità;
 - h) i giochi consentiti;
 - i) l'importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati al lavoro.
3. Ferme restando le attribuzioni del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza, le materie non disciplinate dal citato decreto del Ministro della difesa o quelle che necessitano, per l'esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.

⁷⁷ Relazione art. (Applicabilità delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune)

La prassi in uso da parte dei comandi militari competenti sulla organizzazione penitenziaria, aveva nel tempo, soprattutto successivamente all'entrata in vigore delle più recenti norme di ordinamento penitenziario comune (l. n. 354/1975 e d.P.R. n. 230/2000) consentito, tramite intervento del Ministro, l'applicabilità delle norme comuni anche agli stabilimenti militari di pena, in virtù del richiamo esplicito contenuto nell'art. 20 del r.d. n. 306/1943.

Attraverso la codificazione si è ritenuto di rendere più snello il sistema penitenziario militare, in primo luogo attraverso una disposizione di apertura – di cui al presente art. - che stabilisce la gerarchia delle fonti in materia in base alla seguente tassonomia:

- a) speciali disposizioni dettata nella presente sezione o nel codice;
- b) altre norme penali militari, contenute nei relativi codici;
- c) per il resto, ordinamento penitenziario comune.

Vengono, di conseguenza, abrogate tutte le disposizioni di legge e regolamento che fino all'entrata in vigore del presente codice sono rimaste formalmente vigenti, anche se di fatto inapplicabili. L'art. recepisce le osservazioni rese nel parere del C.M.M. del 7 luglio 2009.

⁷⁸ Relazione art. (Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena)

L'art. recepisce, adattandolo al nuovo contesto, il contenuto dell'art. 36, d.P.R. n. 230/2000, regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

Art. 79
*Stabilimenti militari di pena*⁷⁹
(art. 1, r.d. n. 306 del 1943)

1. Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in:
- a) carceri giudiziarie militari;
 - b) reclusori militari.

Art. 80
*Visite dei parlamentari*⁸⁰
(art. 4, l. n. 206 del 1998)

1. Per le visite dei parlamentari negli stabilimenti militari di pena si applicano le speciali disposizioni previste dal titolo III del libro II.

Art. 81
*Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari*⁸¹
(art. 2, r.d. n. 306 del 1943; art. 79, l. n. 121 del 1981)

1. Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria militare o ordinaria.
2. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 79, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 82
*Separazione dei detenuti secondo il grado*⁸²
(art. 3, r.d. n. 306 del 1943)

1. Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa.
2. Gli ufficiali devono essere tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.

Art. 83

L'ultimo co. recepisce le osservazioni rese nel parere del C.M.M. del 7 luglio 2009.

⁷⁹ Relazione art. (Stabilimenti militari di pena)

L'art. riproduce il contenuto dell'art. 1, r.d. n. 306/1943.

⁸⁰ Relazione art. (Visite dei parlamentari)

L'art. richiama l'applicabilità per la materia delle visite dei parlamentari nelle strutture militari di pena delle disposizioni di legge vigenti. La materia è regolata dalla l. n. 206/1998 che ha trovato compiuto riassetto nel titolo III del libro II del presente codice.

⁸¹ Relazione art. (Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari)

L'art. riproduce il contenuto dell'art. 2, r.d. n. 306/1943, estendendo anche al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, onde eliminare un'ingiustificata disparità di trattamento, la possibilità di scontare la custodia cautelare in un carcere militare, analogamente a quanto consentito per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare dall'articolo 79, co. 2, l. n. 121/1981, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il co. 2 fa salva l'applicabilità del citato art. 79, co. 2, che, in combinato disposto con l'art. 16 della stessa legge, consente, a richiesta del condannato, che la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle Forze di polizia sia scontata negli stabilimenti militari di pena. Trattandosi di una facoltà concessa in relazione al particolare *status* rivestito dai soggetti in questione, la disciplina è stata mantenuta all'interno dell'Ordinamento della pubblica sicurezza.

⁸² Relazione art. (Separazione dei detenuti secondo il grado)

L'art. riproduce il contenuto dell'art. 3, r.d. n. 306/1943.

*Reclusori militari*⁸³
(art. 4, r.d. n. 306 del 1943)

1. I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che espiano la pena della reclusione militare o, a loro richiesta, le pene detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall'articolo 79, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Gli ufficiali che non hanno perduto il grado per effetto della condanna scontano la pena della reclusione militare in locali diversi da quelli destinati agli altri militari.

Art. 84
*Degradazione*⁸⁴
(art. 5, r.d. n. 306 del 1943)

1. Se la condanna pronunciata dal giudice militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare competente dà comunicazione della sentenza al Ministero della giustizia, perché venga indicato in quale stabilimento di pena il condannato debba essere tradotto.
2. Se la condanna che importa la degradazione è stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l'esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario militare, nel quale il condannato si trova detenuto, l'ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato è assegnato.
3. Immediatamente prima che sia effettuata la traduzione allo stabilimento a cui il condannato è stato assegnato, il procuratore militare della Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma precedente, il magistrato competente per l'esecuzione, richiede all'autorità amministrativa militare competente che sia data esecuzione alla degradazione.

Art. 85
*Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena*⁸⁵
(art. 11, r.d. n. 306 del 1943; art. 58, d.P.R. n. 230 del 2000)

1. Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione.
2. In ogni stabilimento militare di pena è istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio è affidato alle cure di un cappellano militare.

Art. 86

⁸³ Relazione art. (Reclusori militari)

L'art. riproduce il contenuto dell'art. 4, r.d. n. 306/1943, estendendo anche al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, onde eliminare un'ingiustificata disparità di trattamento, la possibilità di espriare la pena detentiva comune in reclusori militari, analogamente a quanto consentito per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare dall'articolo 79, co. 1, l. n. 121/1981.

⁸⁴ Relazione art. (Degradazione)

L'art. riproduce il contenuto dell'art. 5, r.d. n. 306/1943.

⁸⁵ Relazione art. (Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena)

La norma codifica una prassi costante, essendo per molti aspetti già applicata, con i dovuti adattamenti all'organizzazione militare e nel rispetto delle finalità proprie della detenzione militare, la disciplina dell'ordinamento penitenziario comune (in particolare art. 58, d.P.R. n. 230/2000) al sistema penitenziario militare. L'art. 11, r.d. n. 306/1943, formalmente ancora in vigore, riconosceva attraverso un meccanismo più complesso solo la libertà di esercizio del culto diverso da quello cattolico.

La attuale formulazione dell'art. in esame rende più completo il sistema penitenziario militare adeguandolo alle norme costituzionali.

*Lavoro dei militari detenuti*⁸⁶
(artt. 12, 16 e 17, r.d. n. 306 del 1943)

1. I detenuti militari in espiazione di pena sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.
2. Ai detenuti militari compete una retribuzione nella misura stabilita dal decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 78 (Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena). Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Gli ufficiali e sottufficiali detenuti sono di norma adibiti a lavori d'ufficio o ad altri lavori per i quali abbiano particolare attitudine.
4. All'eventuale indennizzo da corrisponderci ai militari detenuti nel caso di infortunio sul lavoro, si provvede in virtù delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti al momento del fatto.

Art. 87
*Cassa militare delle ammende*⁸⁷
(art. 18, r.d. n. 306 del 1943)

1. Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena è istituita una cassa militare delle ammende, nella quale sono versate le somme dovute secondo le disposizioni della legge penale militare.
2. Le somme come sopra versate sono destinate, in relazione ai condannati militari, a scopi analoghi a quelli indicati nelle disposizioni di ordinamento penitenziario comune.
3. Il funzionamento della predetta cassa, la gestione dei fondi relativi e le loro erogazioni sono disciplinate con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 78 (Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena). Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**TITOLO IV
FORZE ARMATE**

**CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI**

**SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 88
*Definizione*⁸⁸

⁸⁶ Relazione art. (Lavoro dei militari detenuti)

L'art. costituisce una sintesi degli artt. 12, 16 e 17 del r.d. n. 306/1943, effettuata alla luce dei principi in materia di lavoro carcerario, enucleati dalla Costituzione e recepiti dal nuovo ordinamento penitenziario civile; in questo senso sono state accolte le proposte contenute nel parere reso dal C.M.M. nella seduta del 7 luglio 2009.

⁸⁷ Relazione art. (Cassa militare delle ammende)

L'art. riproduce nella sostanza il contenuto dell'art. 18, r.d. n. 306/1943.

⁸⁸ Relazione art. (Definizione)

L'art., nel riprodurre l'art. 1, co. 1, 2 e 6, l. n. 331/2000, ha la funzione di enunciare quelli che sono i principi fondanti l'organizzazione dello strumento militare.

(art. 4, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 1, co. 1, 2, e 6, l. n. 331 del 2000)

1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento.
3. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.

Art. 89

*Principi in materia di organizzazione*⁸⁹

(art. 1, co. 1, lett. a), d) e h), l. n. 549 del 1995; art. 1, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. Lo strumento militare è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità terrestri, navali e aeree di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree; è finalizzato, altresì, alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace.
2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai predetti fini, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unità in vita.

Art. 90

*Compiti delle Forze armate*⁹⁰

(art. 1, co. 3, 4 e 5, l. n. 331 del 2000; art. 5, co. 3, d.lgs. 297 del 2000)

1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.
3. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, ove previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.

⁸⁹ Relazione art. (Principi in materia di organizzazione)

Il co. 1 e 2 riproducono solo parte dell'art. 1, d.lgs. n. 464/1997, cui è stata apportata qualche mera modifica di carattere formale, che, senza la contestuale riproduzione del co. 2, è indicativo non più di un mero obiettivo, ma di un sistema a regime, quello, con lo stesso art. enunciato, di riforma strutturale delle Forze armate, che, con le altre norme dello stesso d.lgs. n. 464/1997, si è poi definito con l'adozione (giusta quanto previsto, appunto, dal co. 2, stesso art.), di successivi provvedimenti volti alla soppressione e riorganizzazione di articolazioni operative e degli istituti di formazione, l'istituzione dell'ISSMI, differenziazione e ampliamento delle attività istituzionali. La norma è pertanto abrogata; è pure richiamata, in parte qua, ai fini della sua abrogazione per raggiungimento dello scopo, la legge delega n. 549/1999, dei cui principi, in tema di riforma strutturale delle Forze armate, il d.lgs. 464/1997 è attuativo.

⁹⁰ Relazione art. (Compiti primari delle Forze armate)

Il co. 1 e 2 dell'art. riproducono i co. 3 e 4 dell'art. 1, l. n. 331/2000, ed enunciano i compiti prioritari delle Forze armate, riservando ai successivi artt. l'indicazione della pure variegata attività in cui sono ormai versate le strutture militari. La norma, ora riprodotta integralmente, è abrogata. Il co. 3 riproduce l'ultimo co. dell'art. 5, d.lgs. n. 297/2000, che prevede compiti di vigilanza propri di tutti i comandanti militari impegnati in scenari di guerra. Le norme sono abrogate.

Art. 91

*Funzioni di polizia militare*⁹¹

(art. 6, co. 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. La polizia militare è costituita dal complesso delle attività volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale e all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità militare attinenti all'attività da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.
2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 133, comma 1, lettera a) (istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto), sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e vengono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, nonché nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.

Art. 92

*Funzioni di polizia giudiziaria militare*⁹²

(art. 301, c.p.m.p.)

1. Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.

Art. 93

*Compiti ulteriori delle Forze armate*⁹³

⁹¹ Relazione art. (Funzioni di polizia militare)

L'art. riproduce l'art. 6, co. 1 e 2, d.lgs. n. 297/2000, in tema di polizia militare e tiene conto del disposto di cui all'art. 32, co. 1, lett. m), r.d. 1178/1926, in tema di competenze del Corpo delle capitanerie di porto.

⁹² Relazione art. (Funzioni di polizia giudiziaria militare)

L'art. contiene l'enunciazione di funzione particolare propria delle Forze armate, attraverso la tecnica del rinvio dinamico alle pertinenti norme dei codici di procedura penale. (cfr. artt. 301 e seg. c.p.m.p., recante le disposizioni relative alle persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.) Si riporta di seguito il testo dell'art. 301, c.p.m.p.

<<Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell'articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate, nell'ordine seguente:

1. dai comandanti di corpo, di distacco o di posto delle varie forze armate;

2. dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri [reali] e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 221 del codice di procedura penale.

Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei nn. 1 e 2, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.

In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica>>.

⁹³ Relazione art. (Compiti ulteriori delle Forze armate)

L'art. riproduce l'art. 5, co. 1 e 2, d.lgs. n. 464/1997, e l'art. 1, co. 5, l. n. 331/2000, - ora abrogati - coordinandoli in unico contesto, così da fornire una indicazione quanto più esaustiva delle variegate competenze attribuite alle Forze armate.

Nel co. 1 si trova un richiamo esterno alle norme in tema di contributo delle Forze armate, quali strutture operative nelle attività di protezione civile, previste dall'art. 11, l. n. 225/1992, in quanto compatibile con il d.l. n. 343/2001, conv., con modificazioni, dalla l. n. 401/2001.

(art. 15, r.d. n. 12 del 1941; art. 11, l. n. 225 del 1992; art. 1, co.1, 5, co. 1 e 2, d.lgs. 464 del 1997; art. 1, co. 5, l. n. 331 del 2000; art. 41, d.P.R. n. 380 del 2001; art. 61, d.P.R. n. 115 del 2002; art. 12, co. 1, l.n. 124 del 2007)

1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fornito per le seguenti attività:

a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;

b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;

c) ripristino della viabilità principale e secondaria;

d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;

e) trasporti con mezzi militari;

f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall'articolo 7, co. 3, lett. c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;

g) emissioni di dati meteorologici;

h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe;

i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;

l) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;

Nel co. 2 si fa rinvio ad altri richiami esterni quanto alle competenze in tema di attività antincendi, di cui alla legge quadro 21 novembre 2000, n. 353, e alla demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, di cui al d.P.R. n. 380/2001 e al d.P.R. n. 115/2002.

Il co. 4, infine, contiene una clausola generale di rinvio alle disposizioni di legge che prevedono l'impiego dello strumento militare e, in particolare, a quelle sancite dagli artt. 15, r.d. n. 12/1941 – ordinamento giudiziario – e 12, co. 1, l. n. 124/2007 – sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica –; le norme, richiamate espressamente per completezza espositiva delle possibilità di impiego dello strumento militare, non sono abrogate, in quanto, pure attenendo a compiti delle Forze armate, sono inserite in ambito estraneo a quello oggetto di codificazione, in specie, quello giudiziario e del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. In particolare, il co. 4 rinvia alla variegata – per riferimento temporale, e per natura della relativa fonte – normativa vigente che prevede l'utilizzo o l'impiego delle Forze armate, soprattutto in compiti di supporto dell'attività a tutela dell'ordine pubblico, sicurezza pubblica e sicurezza dei cittadini, ovvero a tutela della legalità. Si citano, al riguardo, l'art. 19, co. 6, r.d. n. 383/1934 – giusta quanto disposto dall'art. 275 del d.lgs. n. 267/2000; art. 13, co. 5, l. n. 181/1981; artt. 217 e 218, r.d. n. 773/1931; art. 4, co. 1, d.m. interno, n. 104/2008; art. 61, d.P.R. n. 115/2002; art. 15, r.d. n. 12/1941. La scelta di limitarsi a mero rinvio, oltre a non creare problemi di intervento abrogativo su altre fonti normative che esulano dal campo di applicazione del presente codice, lascia impregiudicata la possibilità di implementazione di tale strumento - utilizzo delle Forze armate – da parte di norme in via di emanazione.

m) rilevamento idroceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;

n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;

o) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;

p) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia;

q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 94

Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate⁹⁴

⁹⁴ Relazione art. (Compiti delle Forze armate in materia di concorso alle Forze di polizia)

L'art., in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, rinvia agli artt. 18 e 19, l. n. 128/2001, che prevede, al co. 5, il potere del prefetto di disporre e di coordinare le attività, oltre che della forza pubblica anche delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti. L'art., per ragioni di completezza sistematica (come imposto dalla logica della codificazione e della semplificazione normativa, nonché dalle direttive in materia della Presidenza del Consiglio), effettua un mero rinvio alle disposizioni vigenti, sopra richiamate, per non intervenire sul delicato riparto di funzioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza di competenza dell'Amministrazione dell'interno.

Per completezza, si riportano tutti gli interventi d'urgenza in tema di impiego delle Forze armate per il controllo del territorio, recati con decreti legge che si devono considerare ora abrogati, in ragione della durata temporanea delle norme con gli stessi introdotte, e che, pertanto, hanno ormai cessato i loro effetti:

- d.l. n. 349/1992 - Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia (Impiego Forze armate nella regione Sicilia in operazioni controllo del territorio e prevenzione della criminalità organizzata);

- d.l. n. 521/1994 - Disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero (Impiego Forze armate in Sicilia, Calabria, nel comune e nella provincia di Napoli in operazioni controllo del territorio e prevenzione della criminalità organizzata, nonché in Friuli-Venezia Giulia anche per controllo valichi di frontiera);

- d.l. n. 152/1995 - Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata (Proroga impiego Forze armate in Sicilia, Calabria, nella provincia e nel comune di Napoli e impiego delle Forze armate in Puglia, anche per il controllo della frontiera marittima, a decorrere dal 10 maggio 1995); il decreto-legge è decaduto per decorrenza dei termini;

- d.l. n. 554/1996 - Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata. (Proroga operazioni di controllo del territorio in Sicilia e Calabria da parte delle Forze armate);

(artt. 18 e 19, l. n. 128 del 2001)

1. In relazione alle specifiche ed eccezionali esigenze di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere utilizzati contingenti di personale militare delle Forze armate, ai sensi e con le modalità previste dal medesimo articolo 18 e dal successivo articolo 19, della legge n. 128 del 2001.

Art. 95

*Direzioni di amministrazione delle Forze armate*⁹⁵ (artt. 4 e 5, l. n. 30 del 1981)

1. Le Direzioni di amministrazione delle Forze armate:

a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;

b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa a esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate;

c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;

e) esegue le operazioni per la chiusura a pareggio delle contabilità speciali, relativamente a ciascun anno finanziario.

2. La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni e i compiti indicati nel precedente comma, ha competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa.

Art. 96

*Bande musicali*⁹⁶

- d.l. n. 215/1997 - Impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli;

- l. n. 50/1998 - Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa (Proroga operazioni di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli);

- d.l. n. 92/2008 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (norma temporanea di cui all'art. 7-bis, in tema di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio).

⁹⁵ Relazione art. (Direzioni di amministrazione delle Forze armate)

L'art. riproduce, al co. 1, senza modifiche, l'art. 4, l. n. 30/1981, concernente <<Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica>>; al co. 2 riproduce l'art. 5, l. n. 30/1981, a eccezione dell'ultima parte dell'art., che, nella versione originale, aveva mero carattere programmatico. La Direzione di amministrazione interforze è stata costituita con d. m. 4 dicembre 1981.

⁹⁶ Relazione art. (Bande musicali)

L'art., al co. 1, ripropone il testo riassetato dell'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 78/2001 - relativo alla banda musicale dell'Arma dei carabinieri - e dell'art. 33, d.lgs. n. 196/1995 - che nella versione originale proponeva la definizione di banda musicale dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, e prevedeva, altresì l'istituzione della banda della Marina militare - in modo da renderlo applicabile alle bande di tutte le quattro Forze armate.

Il co. 2 riproduce il secondo co. dell'art. 2, d.lgs. n. 78/2001., in materia di compiti della banda dell'Arma dei carabinieri, estesi a tutte le bande delle Forze armate.

Il co. 3 riproduce la lett. a) del co. 2, art. 33, d.lgs. n. 196/1995., integrata dalle disposizioni dell'art. 2, d.lgs. n. 78 cit., per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri.

Il co. 4 riproduce la lett. b) del co. 2, art. 33, d.lgs. n. 196/1995., integrata dalle disposizioni dell'art. 2, d.lgs. n. 78/1991, per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri.

(art. 64, l. n. 212 del 1983; art. 2, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 1 e 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 196 del 1995; art. 1, comma 1, l. n. 78 del 2000)

1. Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale.
2. Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonché ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
 - a) del Raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, quella dell'Esercito italiano;
 - b) del Comando militare marittimo autonomo della Capitale, quella della Marina militare;
 - c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;
 - d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri
- 4 L'impiego delle bande è disposto rispettivamente da:
 - a) lo Stato maggiore dell'Esercito italiano;
 - b) lo Stato maggiore della Marina militare;
 - c) lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;
 - d) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali
6. L'organizzazione strumentale e le modalità d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.

SEZIONE II BANDIERE E ONORIFICENZE

Art. 97

*Bandiera della Repubblica italiana*⁹⁷ (art. 7, d. P. R. 545 del 1986)

1. La bandiera della Repubblica è il simbolo della Patria.

Il co. 5 riproduce l'art. 64, l. n. 212/1983, abrogato dall'art. 6, l. n. 78/2000, con la decorrenza ivi indicata, abrogazione – peraltro – non più contenuta nella nuova formulazione del suddetto art. 6, come modificato dall'art. 4, l. n. 86/2001. Tutte le predette norme sono abrogate.

Con il co. 6, infine, si rinvia al regolamento quanto ai profili organizzativi delle bande musicali.

⁹⁷ Relazione art. (Bandiera della Repubblica italiana)

La norma riproduce fedelmente l'art. 7 del regolamento di disciplina militare – abrogato – e inserita nell'ambito del codice attesa la pregnanza dei principi in essa espressi e la pertinenza degli stessi con la sezione dedicata alle bandiere e onorificenze delle Forze armate. Il co. 4 rinvia alla normativa di dettaglio, che è espressamente fatta salva dalla l. n. 22/1999, che ha dettato le disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell'Unione Europea.

2. La bandiera da combattimento affidata a una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore dell'unità stessa nonché delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti, e va difesa fino all'estremo sacrificio.
3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.
4. Le modalità di uso ed esposizione delle bandiere militari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono disciplinate con determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 98

*Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari*⁹⁸
(r.d. n. 257 del 1894; r.d. 25 febbraio 1894; r.d. n. 375 del 1932; artt. 1 e 2, r.d. n. 708 del 1939; artt. 1 - 8, d.lgs. C.P.S. n. 1152 del 1947, ratificato con l. n. 72 del 1953; art. 1, l. n. 342 del 1985; artt. 1 e 2, l. n. 276 del 1999)

1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa.
2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui all'articolo 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa.
3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri, in consegna al Comandante generale, è custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma.
4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale.
5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale.

Art. 99

*Concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile*⁹⁹
(artt. 3 - 15, r.d. n. 708 del 1939; artt. 1 e 2, d.lgs. C.P.S. n. 1305 del 1947, ratificato con l. n. 72 del 1953)

⁹⁸ Relazione art. (Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari)
L'art. costituisce sintesi delle seguenti norme: r.d. n. 257/1894; r.d. 25 febbraio 1894 <<Bandiera dell'Arma dei carabinieri>>; r.d. n. 375/1932; artt. 1 e 2, r.d. n. 708/1939; artt. 1 - 8, d.lgs.C.P.S. n. 1152/1947, ratificato con l. n. 72/1953; art. 1, l. n. 342/1985; artt. 1 e 2, l. n. 276/1999, tutte contestualmente abrogate, mentre, quanto alle caratteristiche delle bandiere e stendardi ivi previsti si rinvia ad appositi decreti del Ministro, per la relativa normativa di dettaglio. Non si riporta il richiamo al Labaro, di retaggio storico, ma non più utilizzato. Va pure evidenziato che è abrogata la richiamata l. n. 72/1953, recante la ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, ed emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente, avendo la stessa esaurito i suoi effetti.

⁹⁹ Relazione art. (Concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile)

Il co. 1 riproduce gl artt. 1 - 2, d.lgs.C.P.S. n. 1305/1947, ratificato con l. n. 72/1953 (da abrogare).

Il co. 2 riproduce l'art. 3, r.d. n. 708/1939 (da abrogare).

Il co. 3 riproduce l'art. 4, r.d. n. 708/1939 (da abrogare).

Il co. 4 sintetizza le norme di cui agli artt. 5 -15, r.d. n. 708/1939 (da abrogare), rinviando per le disposizioni di dettaglio ad apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della Marina militare.

1. La bandiera navale istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile è conforme ai modelli indicati, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Ad ogni nave della Marina militare, escluse le unità ausiliarie e quelle di uso locale, all'infuori della dotazione normale di bandiere, sono consegnate una bandiera nazionale, che prende il nome di Bandiera di combattimento, e uno stendardo.
3. La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e, se le condizioni di tempo e di navigazione lo consigliano, allorchando è presente a bordo il Presidente della Repubblica e nelle grandi solennità; lo stendardo, in combattimento, è posto su apposito sostegno nell'interno della torre, del ponte o della camera di comando.
4. Le ulteriori disposizioni circa il confezionamento, la consegna, la custodia, il deposito e l'uso della bandiere di cui al comma precedente sono stabilite con determinazione del Capo di Stato maggiore della Marina militare.

Art. 100

*Concessione di ricompense alle Forze armate*¹⁰⁰

(art. 2, r.d. n. 2297 del 1927; art. 22, r.d. n. 1423 del 1932; art. 1, l. n. 25 del 1956; art. 1, l. n. 330 del 1974; art. 4, d.m. n. 412 del 2001)

1. Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine militare d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonché al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinate dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.

CAPO II ESERCITO ITALIANO

Art. 101

*Istituzione e funzioni dell'Esercito italiano*¹⁰¹

1. L'Esercito italiano costituisce la componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato.

Art. 102

*Comandi di vertice dell'Esercito italiano*¹⁰²

¹⁰⁰ Relazione art. (Concessione di ricompense alle Forze armate)

L'art. conferma la possibilità di conferimento alla bandiera e ai reparti delle ricompense militari indicate nel libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del codice, in base a quanto disposto dagli artt. 2, r.d. n. 2297 del 1927, 22, r.d. n. 1423 del 1932, 1, l. n. 25 del 1956, 1, l. n. 330 del 1974, 4, d.m. n. 412 del 2001, ed opera il rinvio alle disposizioni ivi contenute.

¹⁰¹ Relazione art. (Istituzione e funzioni dell'Esercito italiano)

L'art. enuncia la funzione militare tipica della Forza armata, storicamente caratterizzante l'Esercito italiano sin dal r.d. n. 4758/1887.

¹⁰² Relazione art. (Comandi di vertice dell'Esercito italiano)

L'art., ai co. 1 e 2, è il frutto del riassetto del contenuto di cui alle tab. A e B allegate al d.lgs. n. 464/1997 - ora abrogate - e concernenti i provvedimenti di riorganizzazione di interesse dell'Esercito italiano, in modo da trasfondere in un articolato organico l'esposizione schematica degli organi di cui si compone la Forza armata; il co. 2, in particolare, individua gli organi - Ispettorati e Comandi - direttamente dipendenti dal Capo di stato maggiore.

Il co. 3 individua una competenza peculiare dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, in recepimento di una consolidata prassi trentennale, derivante da nulla osta del Ministro della difesa, recepito con atto del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano del 6 agosto 1979, che, di fatto ha superato le disposizioni di cui al d. m. 27 settembre 1974, che invece indicava nella direzione

(art. 3. d.lgs. 464 del 1997, tabelle A e B, come modificate con d.lgs. n. 214 del 2000 e d.lgs. n. 253 del 2005)

1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:
 - a) Comando delle forze operative terrestri;
 - b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
 - c) Comando militare per il territorio dell'Esercito italiano;
 - d) Comando delle scuole dell'Esercito italiano;
 - e) Ispettorato delle infrastrutture.
2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e degli Ispettorati di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
3. L'Organizzazione penitenziaria militare di cui al titolo III, capo VI, sezione IV, del presente libro, dipende dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano.

Art. 103

*Organizzazione operativa dell'Esercito italiano*¹⁰³

(art. 3. d.lgs. 464 del 1997, tabelle A e B, come modificate con d.lgs. n. 214 del 2000 e d.lgs. n. 253 del 2005)

1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona.
2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:
 - a) il 1° Comando delle forze di difesa;
 - b) il 2° Comando delle forze di difesa;
 - c) il Comando delle truppe alpine;
 - d) il Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito italiano;
 - e) il Comando aviazione dell'Esercito italiano;
 - f) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida;
 - g) il Comando dei supporti.
3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

Art. 104

*Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano*¹⁰⁴

(art. 3. d.lgs. 464 del 1997, tabelle A e B, come modificate con d.lgs. n. 214 del 2000 e d.lgs. n. 253 del 2005; art. 9, co. 2, l. n. 226 del 2004)

1. L'organizzazione per il reclutamento e le forze di riserva fa capo al Comando militare per il territorio dell'Esercito italiano.

generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito italiano l'autorità di dipendenza, e che, dunque, non esplicando più effetti, è abrogato

¹⁰³ Relazione art. (Organizzazione operativa dell'Esercito italiano)

Anche questo art., in formale recepimento dei provvedimenti di soppressione e conseguente riorganizzazione contenuti nelle tab. A e B, allegate al d.lgs. n. 464/1997, enuclea la attuale conformazione dell'organizzazione operativa di Forza armata, a cominciare dall'organo direttamente dipendente dal Capo di stato maggiore, e poi, a cascata, i Comandi da questo dipendenti, e quelli a loro volta da questi ultimi dipendenti.

¹⁰⁴ Relazione art. (Organizzazione per il reclutamento e le forze di riserva dell'Esercito italiano)

Con il presente art., nel riassetto le tab. A e B, allegate al d.lgs. n. 464/1997, tiene anche conto degli ulteriori provvedimenti di riorganizzazione di cui al d.m. 28 dicembre 2006, e relative tabelle, con cui era stata data attuazione ai previsti provvedimenti di soppressione e riconfigurazione. Il o. 4 riassetta l'art. 9, co. 2, l. n. 226 del 2004.

2. Dipendono dal Comando di cui al comma 1, i comandi di regione militare, i comandi militari dell'Esercito italiano, il Centro di selezione e reclutamento nazionale e i centri documentali.
3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi ed enti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con determinazione del capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
4. In ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.

Art. 105

*Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano*¹⁰⁵
(art. 2. d.lgs. 464 del 1997, tabelle A e B, come modificate con d.lgs. n. 214 del 2000 e d.lgs. n. 253 del 2005)

1. L'organizzazione addestrativa fa capo al Comando delle scuole dell'Esercito italiano, da cui dipendono:
 - a) i seguenti istituti di formazione:
 - 1) Accademia militare di Modena;
 - 2) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
 - 3) Scuola militare «Nunziatella»;
 - 4) Scuola militare «Teuliè»;
 - 5) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano;
 - 6) Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;
 - b) le seguenti scuole d'Arma:
 - 1) Scuola di fanteria;
 - 2) Scuola di cavalleria;
 - 3) Scuola di artiglieria;
 - 4) Scuola del genio;
 - 5) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;
 - 6) Scuola dell'Arma trasporti e materiali;
 - 7) Scuola di amministrazione e commissariato;
 - 8) Scuola militare di sanità e veterinaria;
 - c) il Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari con alle dipendenze reggimenti di addestramento dei volontari e battaglioni di addestramento dei volontari;
 - d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
 - e) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito.
2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo V del presente libro, e nel regolamento.

Art. 106

*Organizzazione logistica dell'Esercito italiano*¹⁰⁶
(art. 3. d.lgs. 464 del 1997, tabelle A e B, come modificate con d.lgs. n. 214 del 2000 e d.lgs. n. 253 del 2005)

¹⁰⁵ Relazione art. (Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano)

Anche in questo caso l'art. è il frutto della trasposizione del contenuto di tab. A e B, allegate al d.lgs n. 464/1997, in una norma inserita in contesto organico, con abrogazione delle parti oggetto di riassetto.

¹⁰⁶ Relazione art. (Organizzazione logistica dell'Esercito italiano)

Anche in questo caso, l'art. è la risultante del riassetto delle tab. A e B, d.lgs. n. 464/1997, e reca la fotografia della attuale configurazione degli enti competenti in materia logistica.

1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:
 - a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanità, veterinaria e tecnico;
 - b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;
 - c) i poli di mantenimento;
 - d) il centro polifunzionale di sperimentazione;
 - e) il Policlinico militare di Roma;
 - f) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;
 - g) il Centro militare di veterinaria;
 - h) l'Istituto geografico militare.
2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

Art. 107

*Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano*¹⁰⁷

(art. 1, n. 2, l. n. 30 del 1981; art. 2, co. 1, lett. a), b) c) e d), d.lgs. n. 464 del 1997; tabelle A, n. 15, e B, n. 11)

1. La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze del Comando logistico dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'articolo 95 (Direzioni di amministrazione delle Forze armate) del presente libro, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.

Art. 108

*Organizzazione del servizio lavori e demanio dell'Esercito italiano*¹⁰⁸

(art. 3, d.lgs. 464 del 1997, tabelle A, n. 19, e B, n. 10, come modificate con d.lgs. n. 214 del 2000 e d.lgs. n. 253 del 2005)

1. L'organizzazione del servizio lavori e demanio:
 - a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture;
 - b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di gestire, secondo criteri di economicità ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata;
 - c) è articolata in comandi e reparti infrastrutture.
2. L'articolazione del servizio, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti, di cui al comma 1, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

Art. 109

*Armi e Corpi dell'Esercito italiano*¹⁰⁹

¹⁰⁷ Relazione art. (Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano)

Il presente art. è il frutto di riassetto delle seguenti norme: art. 1, n. 2, l. n. 30/1981; art. 2, co. 1, lett. a), b) c) e d), d.lgs. n. 464/1997 e tab. A, n. 15, tab. B, n. 11 – abrogate – relative, il primo, alle direzioni di amministrazione dell'Esercito italiano, il secondo alla soppressione delle stesse, quale conseguenza della soppressione dei comandi da cui dipendevano, e costituzione di unica direzione presso l'Ispettorato logistico, ora Comando militare per il territorio dell'Esercito italiano, con i compiti propri delle direzioni di amministrazione su tutti gli enti della specifica Forza armata.

¹⁰⁸ Relazione art. (Organizzazione del servizio lavori e demanio dell'Esercito italiano)

L'art. individua le competenze già imputabili, a mente dell'art. 3, e relative tab. A, p. 19, e B, p. 10, del d.lgs. n. 464/1997, come modificate con d.lgs. n. 214/2000 e d.lgs. n. 253/2005, all'Ispettorato infrastrutture. Le norme richiamate sono tutte abrogate.

¹⁰⁹ Relazione art. (Armi e Corpi dell'Esercito italiano)

(art. 3 e 38, l. 368 del 1940)

1. L'Esercito italiano è articolato nelle seguenti componenti operative cui sono attribuite le funzioni di combattimento:
 - a) Arma di fanteria;
 - b) Arma di cavalleria
 - c) Arma di artiglieria
 - d) Arma del genio
 - e) Arma delle trasmissioni.
2. Le funzioni di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare sono attribuite a strutture di supporto che operano secondo il principio della specializzazione degli interventi e sono articolate nei seguenti armi e corpi:
 - a) Arma trasporti e materiali;
 - b) Corpo degli ingegneri;
 - c) Corpo sanitario;
 - d) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite:
 - a) le specialità delle singole Armi;
 - b) l'articolazione delle singole armi in unità e reparti.

Art. 110

*Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano*¹¹⁰
(art. 1, l. n. 1479 del 1960)

1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:
 - a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonché alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;
 - b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;
 - c) sovrintende al controllo della produzione e fissano le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.

CAPO III

MARINA MILITARE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PER LA MARINA MILITARE

Art. 111

*Istituzione e funzioni della Marina militare*¹¹¹

Il presente art., e quello che segue, sono il frutto di un complesso riassetto degli artt. 3 e 38, l. n. 368/1940, che prevedevano la suddivisione dell'Esercito italiano in Armi, Specialità e Corpi, adeguandolo all'attuale assetto ordinamentale: alle tradizionali armi c.d. <<combattenti>> si è infatti aggiunta quella dei trasporti e dei materiali. Per l'articolazione delle Armi anche in specialità e relativi compiti si fa rinvio al regolamento. L'art. indica anche la suddivisione in Corpi, che costituiscono il sostegno logistico e di gestione amministrativa delle Armi, che disimpegnano, invece, le sole funzioni militari belliche.

¹¹⁰ Relazione art. (Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano)

L'art. riproduce l'art. 1, l. n. 1479/1960 – abrogato – che individua speciali servizi di natura squisitamente tecnica.

¹¹¹ Relazione art. (Istituzione e funzioni della Marina militare)

L'art. enuncia la funzione militare della Forza armata.

1. La Marina militare costituisce la componente operativa marittima della difesa militare dello Stato.

Art. 112

*Competenze particolari della Marina militare*¹¹²

(art. 1, l. n. 30 del 1950; artt. 2 e 3, l. n. 378 del 1967; art. 99, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 12, co. 9-bis - 9 quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998; art. 8, co. 1, lett. b), l. n. 413 del 1998)

1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:

a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali al di là del limite esterno del mare territoriale;

b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;

c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.

Art. 113

*Organizzazione operativa della Marina militare*¹¹³

¹¹² Relazione art. (Competenze particolari della Marina militare)

L'art. riproduce il riassetto delle seguenti norme: art. 1, l. n. 30 del 1950; artt. 2 e 3, l. n. 378 del 1967; art. 99, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 12, co. 9-bis - 9 quinquies, d.lgs. 286 del 1998; art. 8, co. 1, lett. b), l. n. 413 del 1998.

La lett. a) riproduce la norma sulla tutela degli interessi nazionali al di là del limite in acque internazionali, che emerge nell'ambito della l. n. 413/1998, sul rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale.

La lett. b), art. in commento, enuncia, invece, altra competenza della Marina militare in concorso con le forze di polizia, in materia di lotta alla immigrazione clandestina, enunciata nell'art. 12, co. 9 ter - 9 quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Le norme, tutte richiamate in rubrica, cui l'art. rinvia *per relationem*, rimangono in vita.

La lett. c) costituisce norma di rinvio all'art. 99, d.P.R. n. 309/1990, in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, che conferisce il potere di perquisizione e cattura alle navi da guerra italiane di navi sospettate di trasportare tali sostanze.

La lett. d) dell'art., enuncia una competenza ancora attuale, risalente alla legislazione sul rifornimento idrico delle isole minori da parte dello Stato - Ministero della difesa, e, per esso, della Marina Militare - prevista dalle seguenti fonti: l. n. 307/1950 (art. 1), l. n. 402/1959 (che si limita a novellare la tabella allegata alla legge del 1950, inserendo l'isola del Giglio); l. n. 378/1967 (artt. 2 e 3). Deve essere evidenziato che la competenza in parola ha ormai valenza residuale, in quanto con riferimento alle regioni a statuto ordinario dopo il d.lgs. n. 112/1998, (in particolare, artt. 86 - 92 che attribuiscono alle regioni ordinarie tutti i compiti di gestione in materia di risorse idriche), la Difesa interviene solo in caso di emergenza (ad es. rottura di condotte); quanto alle regioni a statuto speciale la competenza della Marina militare è rimasta attuale solo per la regione Sicilia, perché non è stato ancora emanato, in attuazione dello statuto, il decreto legislativo di trasferimento della relativa funzione ex art. 10, d.lgs. n. 112 cit..

¹¹³ Relazione art. (Organizzazione operativa della Marina militare)

L'art. è la risultante di una complessa attività di riassetto della normativa di cui alla legge del 1926, recante l'ordinamento della Marina Militare, per coordinarla con i provvedimenti di soppressione e riorganizzazione degli enti di Forza armata di cui al d.lgs. n. 464/1997, alla stregua di quanto

(artt. 1 e 6, l. n. 1178 del 1926; art. 23- *opties*, r.d. n. 840 del 1932; artt. 2 e 3, d.lgs. n. 464 del 1997, tabelle A e B)

1. Il Comando in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione operativa della Forza armata, dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare, ed è supportato dagli enti dell'area operativa, quali i Comandi, enti e servizi non dipartimentali.
2. Dal Comando in capo della Squadra Navale dipendono direttamente alcune unità navali, individuate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina, e i seguenti Comandi operativi:
 - a) Comando forze d'altura presso cui sono riunite le unità navali di superficie;
 - b) Comando forze subacquee presso cui sono raggruppate le unità subacquee e relative strutture di supporto e addestramento;
 - c) Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala fissa e ad ala rotante della Marina militare;
 - d) Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di fanteria di marina;
 - e) Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unità di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera;
 - f) Comando forze di contromisure mine presso cui sono riunite le unità per l'attività di contromisure mine.
3. L'ulteriore articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 114

*Organizzazione logistica della Marina militare*¹¹⁴

(artt. 1 e 13, co. 11, l. n. 1178 del 1926; art. 1, co. 2, 5, 6, l. n. 131 del 1990; d.lgs. n. 464 del 1997, tabella B, n. 12, 30, 32)

1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo ai seguenti ispettorati:
 - a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari;
 - b) Ispettorato di sanità della Marina militare.
2. L'ispettorato supporto logistico e dei fari, quale organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica e ha le seguenti attribuzioni:
 - a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo;
 - b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica;
 - c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo.

contenuto nelle tabelle ivi allegate, che, *in parte qua*, sono pertanto trasfuse nell'articolato; disposizioni abrogate: artt. 1 e 6, l. n. 1178/1926; art. 23- *opties*, r. d. n. 840/1932; artt. 2 e 3, d.lgs. n. 464/1997, tab. A e B.

¹¹⁴ Relazione art. (Organizzazione logistica della Marina militare)

L'art. è la risultante di una complessa attività di riassetto della normativa di cui alla legge del 1926, recante l'ordinamento della Marina Militare, per coordinarla con i provvedimenti di soppressione e riorganizzazione degli enti di Forza armata di cui al d. lgs n. 464/1997, alla stregua di quanto contenuto nelle tab. A e B ivi allegate, che *in parte qua* sono pertanto trasfuse nell'articolato; le disposizioni abrogate sono: gli artt. 1 e 13, p. 11, l. n. 1178/1926; artt. 1, co. 2, 5 e 6, l. n. 131/1990; d.lgs. n. 464/1997, come modificato dal d.lgs. . 214/2000, tab. B, nn. 12, 30 e 32.

d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo;

e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo.

3. Gli Ispettorati di cui al presente articolo dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare.

4. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 115

*Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare*¹¹⁵ (art. 1, 2, 3, 4, 5, co. 3, e 11, l. n. 131 del 1990)

1. Il Servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Il Servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri od enti.

3. Ferma la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio, il servizio dei fari e del segnalamento marittimo provvede, altresì:

a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico acustico e radioelettrico;

b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio;

c) al minuto mantenimento e all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.

4. Il Servizio dei fari e del segnalamento marittimo è articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare:

a) ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo;

b) comandi di zona dei fari;

c) reggenze dei segnalamenti.

5. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati:

a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal Capo di stato maggiore della Marina militare nell'ambito della propria competenza istituzionale;

b) gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa;

c) gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del predetto servizio.

¹¹⁵ Relazione art. (Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare)

L'art. riproduce in questa sede una parte dell'articolato – artt. 1, 2, 3, 4 e 5, co. 3, e 11, l. n. 131/1990, - pertanto, abrogata - in ragione della connessione delle competenze ivi trattate con l'organo cui fa capo l'organizzazione logistica della Forza armata. La residua parte di articolato è invece riassetata più avanti, in connessione con le rispettive competenze degli organi periferici dipartimentali e non dipartimentali dell'area tecnico - operativa. La disciplina attuativa è, invece, contenuta nel regolamento, ove è riassetato il d. m. n. 337/1992.

6. In aggiunta al personale di cui al comma 5, all'ispettorato è assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito italiano compreso nel rispettivo ruolo organico.
7. Il regolamento disciplina il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Art. 116

*Vigilanza in mare*¹¹⁶

(art. 2, lett. c), 9 e 23, l. n. 979 del 1982; art. 12, d.lgs. n. 202 del 2007)

1. La Marina militare espleta:

a) il servizio di vigilanza, ai sensi all'articolo 2, lettera c), legge 31 dicembre 1982, n. 979, che in caso di necessità può integrare quello di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto. Il servizio è svolto in base alle direttive emanate d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa, sentite, ove occorra, le altre amministrazioni interessate. La Marina militare provvede all'equipaggiamento e alla condotta dei mezzi.

b) la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle relative norme, ai sensi degli articoli 23, legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 12, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.

2. Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al primo comma, lettera a), conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'articolo 6, legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono a carico del Ministero della difesa.

3. Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del codice di procedura penale.

Art. 117

*Organizzazione formativa della Marina militare*¹¹⁷

(artt. 1 e 14, l. n. 1178 del 1926; artt. 2 e 3, d.lgs. n. 464 del 1997; tabelle A e B, n. 4, 5, 6, 7, 21, 28)

1. L'organizzazione addestrativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:

- a) l'Accademia navale;
- b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
- c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;

¹¹⁶ Relazione art. (Vigilanza in mare)

L'art. riproduce, con mere modifiche terminologiche, gli artt. 2, lett. c), 9 e 23, l. n. 979/1982, recante norme per la difesa del mare, integrati con il richiamo dell'art. 12, d.lgs. n. 202/2007.

L'art. 9, l. n. 979/1982 è oggetto di corrispondente norma di coordinamento.

L'inserimento all'interno del codice di norme inserite in un testo relativo alle competenze di altro dicastero è giustificato dalla finalità, di cui alla delega, di indicare in unico testo organico tutte le competenze delle Forze armate, prima inserite nelle più disparate fonti normative.

¹¹⁷ Relazione art. (Organizzazione addestrativa della Marina militare)

L'art. è la risultante di una complessa attività di riassetto degli artt. 1 e 14, l. n. 1178/1926, recante l'ordinamento della Marina militare, per coordinarla con i provvedimenti di soppressione e riorganizzazione degli enti di Forza armata di cui al d.lgs. n. 464/1997, alla stregua di quanto contenuto nelle allegate tab. A e B, che, in parte qua, sono pertanto trasfuse nell'articolato; disposizioni abrogate: artt. 1 e 14, l. n. 1178/1926; artt. 2 e 3, d.lgs. n. 464/1997; tab. A e B, n. 4, 5, 6, 7, 21, 28.

- d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena.
2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo V del presente libro.

Art. 118

*Servizio idrografico della Marina militare*¹¹⁸

(l. n. 470 del 1907; r. d. n. 232 del 1908; art. 13, l. n. 1178 del 1926; art. 18, r.d. n. 840 del 1932)

1. L'Istituto idrografico della Marina militare, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ha sede in Genova, ed è retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore.
2. Nel regolamento è disciplinato l'ordinamento dell'Istituto idrografico.

Art. 119

*Corpi della Marina militare*¹¹⁹

(artt. 26, 27, 28, 30, 31, 32, l. n. 1178 del 1926; art. 25, r.d. n. 840 del 1932)

1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:
 - a) Corpo di stato maggiore;
 - b) Corpo del genio navale;
 - c) Corpo per le armi navali;
 - d) Corpo sanitario militare marittimo;
 - e) Corpo di commissariato militare marittimo;
 - f) Corpo delle capitanerie di porto;
 - g) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo.

Art. 120

*Corpo di stato maggiore*¹²⁰
(art. 26, l. n. 1178 del 1926)

¹¹⁸ Relazione art. (Servizio idrografico della Marina militare)

L'art. riproduce, in *parte qua*, le disposizioni relative al servizio idrografico della Marina militare. Il co. 2 dell'art. in commento, rinvia al testo regolamentare quanto al riassetto della corpora disciplina recata con la l. n. 470/1907 e r. d. n. 232/1908, relativi all'Istituto idrografico, che sono pertanto abrogati. Disposizioni abrogate: l. n. 470/1907; r. d. n. 232/1908; art. 13, l. n. 1178/1926; art. 18, r.d. n. 840/1932.

¹¹⁹ Relazione art. (Corpi della Marina militare)

L'art. riproduce la tradizionale articolazione della Marina militare per Corpi - come riportata negli artt. 26, 27, 28, 30, 31, 32, l. n. 1178/1926; art. 25, r.d. n. 840/1932, abrogati - e che poi è sviluppata negli artt. successivi; tale impostazione viene mantenuta in quanto è indicativa delle specializzazioni necessarie all'approntamento e impiego delle forze navali e degli altri compiti istituzionali. Tale suddivisione, inoltre, corrisponde, simmetricamente, all'elencazione per ruoli del personale militare della Marina militare, di cui al libro IV, titolo IV, capo IV.

¹²⁰ Relazione art. (Corpo di stato maggiore)

L'art. è la riproduzione dell'art. 26, l. n. 1178/1926 - abrogato - depurato delle competenze proprie del Capo di stato maggiore e del Sottocapo, oggetto di separata normazione, e riassetata alla luce delle modifiche intervenute sulle altre competenze che non sono più attuali, o perché non più di attribuzione esclusiva, come nel caso del comando degli arsenali e stabilimenti di lavoro, (giusta quanto previsto nel titolo III, capo V, <<Area tecnico-industriale>>, del presente libro) o per soppressione degli enti la cui presidenza era riservata gli ufficiali del Corpo di stato maggiore. (come il Comitato degli ammiragli, il Comitato Consultivo per i progetti delle navi e delle armi; la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale di guerra.)

1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:

- a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;
- b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
- c) comandare le forze navali comunque costituite;
- d) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;
- e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri ed aeree della Marina militare;
- f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;
- g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;
- h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione alla guerra delle Forze marittime;
- i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;
- l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero;
- m) presiedere le giunte di ricezione e di verifica.

Art. 121

*Corpo del genio navale*¹²¹

(r.d. 1° aprile 1861; r.d. n. 3486 del 1866; r.d. 15 settembre 1897; art. 27, l. n. 1178 del 1926)

1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:

- a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti;
- b) costruire, provvedere e raddobbare le navi dello Stato, le macchine, gli impianti e gli attrezzi relativi, costruire;
- c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;
- d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
- e) dirigere, amministrare ed assolvere lavori degli arsenali e stabilimenti della Marina militare;
- f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
- g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla Marina militare;

¹²¹ Relazione art. (Corpo del genio navale)

Il Genio navale trae origine dal Corpo degli ingegneri costruttori navali della Real Marina, di cui al r. d. del 1° aprile 1861, e che ha assunto configurazione militare con il r.d. n. 3486/1866, con la costituzione di un Corpo specialistico aggregato al Corpo di stato maggiore; con r.d. 15 settembre 1897, poi, è avvenuta la separazione tra il servizio del genio per la regia marina da quello per la guerra nelle piazze di Spezia, Taranto, Venezia e Maddalena; con l'art. 27, l. n. 1178/1926, qui riprodotto con meri adeguamenti formali, il Corpo specialistico è stato fuso nel Corpo del genio navale, a cui sono stati affidati i compiti di progetto e condotta degli apparati motori e ausiliari a bordo delle navi. Disposizioni abrogate: r.d. 1° aprile 1861; r.d. n. 3486/1866; r.d. 15 settembre 1897; art. 27, l. n. 1178/1926.

h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

Art. 122

*Corpo delle armi navali*¹²²

(art. 28, l. n. 1178 del 1926; art. 16, r.d.l. n. 755 del 1927; l. n. 1613 del 1932)

1. Rientra nelle competenze del Corpo per le armi navali:

- a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi, i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, giusta quanto stabilito al precedente articolo 120 (Corpo di Stato Maggiore); provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui al presente alinea;
- b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della Difesa;
- c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
- d) dirigere i lavori di costruzione, di montaggio, di riparazione e modifica del materiale di cui al primo alinea;
- e) dirigere, amministrare e svolgere i lavori negli arsenali e stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
- f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
- g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

Art. 123

*Corpo sanitario militare marittimo*¹²³

(art. 30, l. n. 1178 del 1926)

1. Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo:

- a) il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra che a bordo;
- b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa;
- c) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra che a bordo;
- d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
- e) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.

Art. 124

*Corpo di commissariato militare marittimo*¹²⁴

¹²² Relazione art. (Corpo per le armi navali)

L'art. è la riproduzione riassetata delle seguenti norme: art. 28, l. n. 1178/1926; art. 16, r.d.l. n. 755/1927; l. n. 1613/1932 – abrogate – relative ai compiti attualmente assegnati al Corpo delle armi navali.

¹²³ Relazione art. (Corpo sanitario militare marittimo)

Anche in questo caso l'art. riproduce, con meri adeguamenti formali, l'art. 30, l. n. 1178/1926, ora abrogato.

¹²⁴ Relazione art. (Corpo di commissariato militare marittimo)

La disposizione riproduce l'art. 31, l. n. 1178/1926, riassetato alla stregua dell'ampliamento di competenze attribuite al Corpo del commissariato militare marittimo (le competenze di cui agli ultimi due alinea erano originariamente attribuiti, rispettivamente, al Corpo genio navale e delle armi navali). La norma è, pertanto, abrogata.

(art. 31, l. n. 1178 del 1926)

1. Rientrano nelle competenze del Corpo di commissariato militare marittimo:
- a) la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne:
 - 1) il vettovagliamento;
 - 2) il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento;
 - 3) i combustibili e i lubrificanti;
 - 4) gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali;
 - 5) il coordinamento e il controllo dell'attività di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali;
 - 6) le attività di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate;
 - 7) attività di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti;
 - 8) i collaudi, il controllo di qualità, la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali;
 - b) la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l'ordinazione delle conseguenti spese, l'assegnazione e variazione del fondo scorta per unità navali ed enti a terra;
 - c) l'amministrazione e l'erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti;
 - d) il controllo interno di legittimità e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione ed analisi delle rendicontazioni economico finanziarie;
 - e) l'attività di consulenza giuridica nei settori:
 - 1) amministrativo;
 - 2) disciplinare;
 - 3) legale, sia a bordo che a terra, e nell'ambito di operazioni fuori area relativamente all'applicazione del diritto internazionale;
 - 4) normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata;
 - f) la gestione del contenzioso;
 - g) la formazione e qualificazione del personale nell'ambito dei settori di competenza;
 - h) l'assolvimento degli incarichi previsti dall'ordinamento del Ministero della difesa;
 - i) l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unità navali e presso gli enti a terra, nonché quelli previsti ai fini dell'avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.

Art. 125

*Organizzazione territoriale periferica della Marina militare*¹²⁵

(art. 1 e 2, r. d. n. 840 del 1932; art. 10, co. 1, l. n. 131 del 1990; art. 2, co. 5 bis, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i seguenti tre Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e tre Comandi militari marittimi autonomi:

- a) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno;

¹²⁵ Relazione art. (Organizzazione territoriale periferica della Marina militare)

L'art. riassetta gli artt. 1 e 2, r.d. n. 840/1932, dell'art. 10, co. 1, l. n. 131/1990, dell'art. 2, co. 5 bis, d.lgs. n. 464/1997, come modificato con d.lgs. n. 214/2000 – abrogati – relativi alla consistenza periferica della Marina militare che consta di sei alti comandi periferici. Al co. 3 è contemplata competenza straordinaria degli Alti Comandi periferici in materia di servizio di segnalamento.

- b) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto;
 - c) Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Adriatico;
 - d) Comando militare marittimo autonomo in Sicilia;
 - e) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;
 - f) Comando militare marittimo autonomo della Capitale.
2. Gli Alti Comandi periferici della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui al precedente articolo 115 (Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare), può compromettere la sicurezza della navigazione, e debba, comunque, essere garantita la continuità dell'attività operativa.
3. Con il regolamento sono individuati la sede e le funzioni dei Comandi dipartimentali e non dipartimentali.

Art. 126

*Aviazione antisommersibile della Marina militare*¹²⁶ (art. 1, co. 2, 3, 4 e 5, co. 3, l. n. 968 del 1957)

1. L'Aviazione «antisommersibile» di cui all'articolo 153 (Aviazione antisommersibile dell'Aeronautica militare) fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, e dipende, per l'impiego, dalla Marina militare.
2. I reparti dell'Aviazione «antisommersibile» sono costituiti:
- a) da personale dell'Aeronautica militare;
 - b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati al pilotaggio dei velivoli «antisommersibile» in dotazione ai reparti;
 - c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano;
 - d) da personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di «specialista aeronautico» rilasciato dall'Aeronautica militare.
3. Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare è stabilito con il decreto del Ministro della difesa.
4. Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di cui all'articolo 142 (Ispettorato dell'Aviazione per la Marina militare), e il personale di cui sono costituiti i reparti dell'Aviazione «antisommersibile» sono compresi negli organici delle rispettive Armi o Corpi.
5. Agli ufficiali della Marina militare piloti, e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei «antisommersibile», sono estese le norme che regolano l'attività di volo del personale dell'Aeronautica militare.

Art. 127

*Reparti elicotteri della Marina militare*¹²⁷

¹²⁶ Relazione art. (Aviazione antisommersibile della Marina militare)

L'art. riproduce le norme (artt. 1, 2° co., 3, 4 e 5, 3° co.), l. n. 968/1957, come modificata dall'art. 1, l. n. 425/1988 – norme tutte abrogate – relative all'aviazione antisommersibile, la cui particolarità risiede nella duplice veste di reparto organicamente riconducibile all'Aeronautica militare, ma dipendente, per l'impiego, dalla Marina militare, e, pertanto, inserito nel presente capo.

¹²⁷ Relazione art. (Reparti elicotteri della Marina militare)

(artt. 1 e 2, co. 1, l. n. 247 del 1958)

1. I reparti elicotteri, istituiti presso la Marina militare integrano i servizi e l'efficacia dei relativi mezzi di impiego.
2. I reparti elicotteri della Marina militare sono organicamente inseriti nei comandi e nelle unità individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 128

*Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati*¹²⁸
(artt. 1 e 2, l. n. 36 del 1989)

1. Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.
2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonché per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa.
3. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa del territorio.

Art. 129

*Attività di pilotaggio*¹²⁹
(art. 3, l. n. 36 del 1989)

1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, sia in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari.
2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti.
3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Marina militare, al pilotaggio degli aerei imbarcati può essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.

Art. 130

*Studi e approvvigionamento della Marina militare*¹³⁰
(art. 4 e 5, l. n. 36 del 1989)

1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa.
2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformità alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.

La norma, speculare a quella analoga per l'Esercito italiano, è il frutto del riassetto dei primi due artt. della l. n. 247/1958, abrogata, relativa alla istituzione di speciali reparti elicotteri presso le due Forze armate. Nel capo IV del presente titolo – Aeronautica militare – è riportata la norma della medesima legge riassetata, relativa alle competenze proprie di quest'ultima Forza armata. (cfr. art. 154 (Reparti elicotteri dell'Esercito italiano e della Marina militare)).

¹²⁸ Relazione art. (Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati)

La norma è la riproduzione degli artt. 1 e 2, l. n. 36/1989, che sono, pertanto, abrogati.

¹²⁹ Relazione art. (Attività di pilotaggio)

La norma è la riproduzione dell'art. 3, l. n. 36/1989, abrogato.

¹³⁰ Relazione art. (Studi e approvvigionamento della Marina militare)

La norma è la riproduzione degli artt. 4 e 5, l. n. 36/1989, abrogati.

3. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa è presentata annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.

Art. 131

Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»¹³¹

(artt. 1 – 5, l. n. 637 del 1984; art. 1, d. m. 31 gennaio 2001 e all. 3, ultimo punto)

1. Alla direzione dell'Istituto è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, militari e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui ai commi precedenti è compreso nei rispettivi organici.

2. Sono compiti dell'Istituto:

a) lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature e ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonché la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione;

b) la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonché il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione;

c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonché con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attività;

d) la comunicazione e le antenne; scoperta e contromisure; misura controllo strumenti.

4. Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.

Art. 132

Direzione di amministrazione della Marina militare¹³²
(art. 2, l. n. 30 del 1981)

1. La Direzione di amministrazione della Marina militare è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare.

2. La Direzione di amministrazione di cui al comma 1, svolge le competenze di cui all'articolo 95 (Direzioni di amministrazione delle Forze armate).

3. Per l'assolvimento dei propri compiti e funzioni si avvale anche di una o più dipendenti sezioni, distaccate in altre sedi.

¹³¹ Relazione art. (Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»)

L'art. è il frutto del riassetto della legge n. 637/1984 (artt. 1 – 5) con cui era stato istituito l'Istituto <<Giancarlo Vallauri>> destinato a sostituire, continuandone l'attività scientifica, l'Istituto elettronico e radiotelegrafico della Marina militare, di cui all'art. 14, l. n. 1178/1926, e che, nella versione normativa originaria, era posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, e con l'art. 1, d. m. 31 gennaio 2007, è ora incardinato nell'ambito del Centro di supporto e sperimentazione navale di La Spezia (C.S.S.N.), di cui costituisce un reparto, ferme le competenze di legge, cui aggiunge ora, giusta l'all. 3, al citato decreto ministeriale, anche le funzioni del Reparto tecnico scientifico del Centro.

¹³² Relazione art. (Direzioni di amministrazione della Marina militare)

L'art. è frutto di riassetto solo formale dell'art. 2, l. n. 30/1981, pertanto abrogato.

4. I compiti e le funzioni delle sezioni sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, ai sensi dell'articolo 95 (Direzioni di amministrazione delle Forze armate).

SEZIONE II CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 133

*Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto*¹³³
(artt. 11, u.c., 16 e 32, lett. l), m) ed o), l. n. 1178 del 1926)

1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell'articolo 119 (Corpi della Marina militare) ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze:

a) concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;

b) presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata;

c) adempie ogni altra attività a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata.

2. Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicurare la difesa dello Stato mediante:

1) la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare;

2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;

3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori ove non è presente un'Autorità della Marina militare;

4) l'esercizio della funzione di presidio militare su delega degli Alti comandi periferici della Marina militare;

5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attività presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali;

6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio;

b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:

1) la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unità mercantili;

2) la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali;

¹³³ Relazione art. (Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto)

Si tratta della riproduzione degli artt. 11, u. c., 16 e 32, lett. l), m) ed o), l. n. 1178/1926 – abrogati – con adeguamenti sia formali che sostanziali, finalizzati ad evidenziare la piena appartenenza, sul piano ordinativo, del Corpo delle capitanerie di porto alla Marina militare, e conseguentemente, le competenze che direttamente investono attribuzioni di carattere strettamente militare, che il Corpo, in quanto componente della Forza armata, tuttora esercita. La persistenza delle funzioni afferenti all'avviamento al servizio di leva si giustifica con l'attuale "sospensione" di tale modalità di reclutamento, che in ipotesi – pertanto – potrebbe essere riattivata *ex lege*.

Il 2° co., più nel dettaglio attualizza il profilo ordinamentale, codificando un'ulteriore serie di compiti, svolti a titolo di concorso, che recepiscono gli indirizzi operativi e la prassi amministrativa concordemente posti in essere con lo Stato maggiore della Marina militare, nel quadro dei mutati scenari in cui lo strumento militare è oggi chiamato ad operare.

3) lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di *peace building* nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi;

4) l'attività di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere

c) supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica;

d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonché gli altri compiti assegnati alla Marina militare.

3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.

Art. 134

*Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto*¹³⁴

(art. 26, lett. e)-bis, l. n. 1178 del 1926; art. 2, r.d.l. n. 1902 del 1938; art. 1, l. n. 1225 del 1939; art. 2, d.lgs. n. 614 del 1948)

1. L'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto è preposto al Comando generale delle capitanerie di porto.

Art. 135

*Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*¹³⁵

(art. 32, l. n. 1178 del 1926; art. 1 e 3, r.d.l. n. 1902 del 1938; l. n. 690 del 1940; artt. 16, 62 e ss., 69, 81, 124, 136, 137, 146 e ss., 164, 165, 179 e ss., 193, 232 e ss., 250 e ss., 323 e ss., 478 e ss., 830 cod. nav.; artt. 59, 302 e ss., 375 e ss., 409, 414 e ss., 437 e ss., reg. es. cod. nav.; d.lgs. n. 614 del 1948; l. n. 616 del 1962; art. 20, l. n. 850 del 1973; artt. 3 e 84-quater, l. n. 685 del 1975; l. n. 313 del 1980; l. n. 689 del 1981; art. 2, l. n. 979 del 1982;

¹³⁴ Relazione art. (Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto)

La l. n. 1225/1939, recante: «Varianti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento della regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della regia marina», all'art. 1, aggiunge la lett. e-bis) all'art. 26, l. n. 1178/1926; la norma è stata poi superata dall'art. 2, d.lgs. n. 614/1948, che indicava il vertice dell'Ispettorato generale – ora Comando generale – individuato nell'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto. Le norme richiamate sono pertanto tutte abrogate.

¹³⁵ Relazione art. (Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
L'art. è norma ricognitoria delle numerose competenze – art. 32, l. n. 1178 del 1926; art. 1 e 3, r.d.l. n. 1902 del 1938; l. n. 690 del 1940; artt. 16, 62 e ss., 69, 81, 124, 136, 137, 146 e ss., 164, 165, 179 e ss., 193, 232 e ss., 250 e ss., 323 e ss., 478 e ss., 830 cod. nav.; artt. 59, 302 e ss., 375 e ss., 409, 414 e ss., 437 e ss., reg. es. cod. nav.; d.lgs. n. 614 del 1948; l. n. 616 del 1962; art. 20, l. n. 850 del 1973; artt. 3 e 84-quater, l. n. 685 del 1975; l. n. 313 del 1980; l. n. 689 del 1981; art. 2, l. n. 979 del 1982; d.P.R. n. 571 del 1982; l. n. 739 del 1985; l. n. 147 del 1989; artt. 5 e 99, d.P.R. n. 309 del 1990; d.P.R. n. 435 del 1991; art. 3, d.P.R. n. 662 del 1994; artt. 3, 14, l. n. 84 del 1994; artt. 104, co. 1, lett. c), t), v) ed aa), d.lgs. n. 112 del 1998; d.lgs. n. 286 del 1998; l. n. 485 del 1998; d.lgs. n. 271 del 1999; d.lgs. n. 272 del 1999; d.lgs. n. 507 del 1999; d.P.R. n. 407 del 1999; art. 145, co. 67, l. n. 388 del 2000; d.lgs. n. 28 del 2001; art. 5, l. n. 51 del 2001; artt. 7, 8 e 13, d.P.R. n. 324 del 2001; artt. 6, co. 6, 8 e 9, d.lgs. n. 172 del 2003; d.m. 14 luglio 2003; art. 9, d.lgs. n. 153 del 2004; artt. 15 e ss., 27, d.lgs. n. 171 del 2005; d.lgs. n. 196 del 2005; d.P.R. n. 134 del 2005; art. 26, co. 5, d.lgs. n. 139 del 2006; d.P.R. n. 231 del 2006; d.lgs. n. 203 del 2007; art. 13, co. 3, d.lgs. n. 81 del 2008; art. 2, co. 4, d. P.R. n. 211 del 2008 – che traggono presupposto nel codice della navigazione ed in norme speciali afferenti a materie comunque ricadenti nella competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

d.P.R. n. 571 del 1982; l. n. 739 del 1985; l. n. 147 del 1989; artt. 5 e 99, d.P.R. n. 309 del 1990; d.P.R. n. 435 del 1991; art. 3, d.P.R. n. 662 del 1994; artt. 3, 14, l. n. 84 del 1994; artt. 104, co. 1, lett. c), t), v) ed aa), d.lgs. n. 112 del 1998; d.lgs. n. 286 del 1998; l. n. 485 del 1998; d.lgs. n. 271 del 1999; d.lgs. n. 272 del 1999; d.lgs. n. 507 del 1999; d.P.R. n. 407 del 1999; art. 145, co. 67, l. n. 388 del 2000; d.lgs. n. 28 del 2001; art. 5, l. n. 51 del 2001; artt. 7, 8 e 13, d.P.R. n. 324 del 2001; artt. 6, co. 6, 8 e 9, d.lgs. n. 172 del 2003; d.m. 14 luglio 2003; art. 9, d.lgs. n. 153 del 2004; artt. 15 e ss., 27, d.lgs. n. 171 del 2005; d.lgs. n. 196 del 2005; d.P.R. n. 134 del 2005; art. 26, co. 5, d.lgs. n. 139 del 2006; d.P.R. n. 231 del 2006; d.lgs. n. 203 del 2007; art. 13, co. 3, d.lgs. n. 81 del 2008; art. 2, co. 4, d. P.R. n. 211 del 2008)

1. Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera:

a) esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge ed altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso;

b) svolge, in regime di avvalimento, le attività ad esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche:

a) svolge la funzione generale di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;

b) ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, è competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del codice della navigazione, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali.

3. Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie:

a) comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorità di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203;

b) polizia nei porti e in corso di navigazione;

c) sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulla navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale;

d) polizia marittima;

e) demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa;

f) personale marittimo;

g) regime amministrativo della nave;

h) diporto nautico;

i) soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;

l) attività portuali nei porti in cui non è istituita un'Autorità portuale;

m) servizi tecnico – nautici;

n) sicurezza delle attività lavorative nei porti ed a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

o) attività ispettiva in funzione di *Port State Control Flag State*, rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche;

- p) indagini ed inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilità in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonché ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
- q) altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.

Art. 136

*Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare*¹³⁶

(l. n. 367 del 1934; art. 52 cod. nav.; artt. 40 e ss, reg. nav. mar.; artt. 11, 23 e 28, l. n. 979 del 1982; art. 8, co. 4, l. n. 349 del 1986; art. 19, l. n. 394 del 1991; d.lgs. n. 95 del 1992; art. 3, l. n. 84 del 1994; d.m. n. 392 del 1996; art. 69, co. 1, lett. b), d) ed h), d.lgs. n. 112 del 1998; art. 7, l. n. 239 del 1998; art. 20, l. n. 179 del 2002; art. 11, d.lgs. n. 182 del 2003; art. 20, d.lgs. n. 196 del 2005; d.lgs. n. 238 del 2005; artt. 109, 135 e 195, d.lgs. n. 152 del 2006; artt. 6, 7 e 13, d.lgs. n. 202 del 2007; art. 1, co. 5, d.lgs. n. 205 del 2007)

1. Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.

2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:

a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità;

b) nella acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;

c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della

¹³⁶ Relazione art. (Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare)

L'art. è il frutto di una complessa sintesi delle competenze che il Corpo delle capitanerie di porto svolge nell'ambito della difesa dell'ambiente marino e costiero, alcune di derivazione comunitaria: l. n. 367 del 1934; art. 52 cod. nav.; artt. 40 e ss, reg. nav. mar.; artt. 11, 23 e 28, l. n. 979 del 1982; art. 8, co. 4, l. n. 349 del 1986; art. 19, l. n. 394 del 1991; d.lgs. n. 95 del 1992; art. 3, l. n. 84 del 1994; d.m. n. 392 del 1996; art. 69, co. 1, lett. b), d) ed h), d.lgs. n. 112 del 1998; art. 7, l. n. 239 del 1998; art. 20, l. n. 179 del 2002; art. 11, d.lgs. n. 182 del 2003; art. 20, d.lgs. n. 196 del 2005; d.lgs. n. 238 del 2005; artt. 109, 135 e 195, d.lgs. n. 152 del 2006; artt. 6, 7 e 13, d.lgs. n. 202 del 2007; art. 1, co. 5, d.lgs. n. 205 del 2007. Le competenze in materia ambientale esercitate dal Corpo delle capitanerie di porto sono confermate dal d.P.R. n. 140/2009.

normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

d) esercita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento;

e) ai sensi dell'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazioni ed irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo;

f) per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi ed attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 137

Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali¹³⁷

(art. 223, cod. nav.; artt. 9, 11, 21, l. n. 963 del 1965; artt. 32, 34, 151, d. P.R. n. 1639 del 1968; l. n. 491 del 1993; art. 2, d. P.R. n. 424 del 1998; d. m. 12 settembre 2002; art. 7, d.lgs. n. 153 del 2004; art. 4, d.lgs. n. 100 del 2005; art. 7, d. P.R. n. 18 del 2008)

1. Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima.

2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:

a) direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) attività amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;

c) in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le Regioni ed in aderenza ai principi generali di cui all'articolo 118 della Costituzione;

¹³⁷ Relazione art. (Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)

L'art. riassume le competenze delle Capitanerie di porto in materia di pesca, quale organo funzionalmente dipendente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come previsto dalle norme indicate di seguito: art. 223, cod. nav.; artt. 9, 11, 21, l. n. 963/1965; artt. 32, 34, 151, d. P.R. n. 1639/1968; l. n. 491/1993; art. 2, d. P.R. n. 424/1998; d. m. 12 settembre 2002; art. 7, d.lgs. n. 153/2004; art. 4, d.lgs. n. 100/2005; art. 7, d. P.R. n. 18/2008. Di rilievo sono le seguenti norme: art. 2, d.P.R. n. 424/1998 che indica il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale autorità competente responsabile del centro nazionale di controllo della pesca (C.C.P.); d.m. 12 settembre 2002, emanato ai sensi del Reg. CE n. 2847/1993, che istituisce il Nucleo centrale ispettori pesca, stabilendo che esso è costituito da personale militare del Corpo delle capitanerie di porto, dipende dal Centro controllo nazionale pesca, istituito con d.P.R. n. 424/1998, e persegue le finalità di cui all'art. 2, cit. d.P.R., sulla base delle direttive emanate dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura; art. 4 d.lgs. n. 100/2005, istitutivo del Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

- d) vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
- e) verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini;
- f) partecipazione, mediante personale specializzato, alle attività di verifica sull'esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla pianificazione, ed alle discendenti fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari.

Art. 138

*Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri*¹³⁸

(art. 1235 cod. nav.; art. 21, l. n. 936 del 1965; art. 2, l. n. 979 del 1982; art. 57 c.p.p.; d. i. 12 luglio 1989; art. 11, l. n. 225 del 1992; d.lgs. n. 285 del 1992; d.lgs. n. 42 del 2004; art. 135 e 195, d.lgs. n. 152 del 2006; art. 6, d.P.R. n. 231 del 2006; art. 8-bis, d. l. n. 92 del 2008, conv. Con l. n. 125 del 2008)

1. Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera svolge, nell'ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonché ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del codice di procedura penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle più generali competenze di altri ministeri:

a) esercita l'attività di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) presta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare;

c) concorre nell'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) concorre nell'attività di contrasto all'immigrazione illegale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189;

e) concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi;

f) attua le competenze ad esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare.

Art. 139

*Profili organizzativi e funzionali*¹³⁹

¹³⁸ Relazione art. (Esercizio di funzioni dipendenti da altri ministeri)

L'art. definisce i presupposti dell'attività di polizia giudiziaria che ha carattere "trasversale" nel quadro dei numerosi compiti di vigilanza e controllo enumerati negli artt. da 176 a 179 del codice dell'ordinamento militare. Per tale aspetto, è norma ricognitoria che sintetizza le diverse disposizioni normative – art. 1235 cod. nav.; art. 21, l. n. 936 del 1965; art. 2, l. n. 979 del 1982; art. 57 c.p.p.; d. i. 12 luglio 1989; art. 11, l. n. 225 del 1992; d.lgs. n. 285 del 1992; d.lgs. n. 42 del 2004; art. 135 e 195, d.lgs. n. 152 del 2006; art. 6, d.P.R. n. 231 del 2006; art. 8-bis, d. l. n. 92 del 2008, conv. Con l. n. 125 del 2008 – in tema di compiti delle Capitanerie di porto di polizia giudiziaria e polizia stradale.

L'art. è altresì norma ricognitoria di competenze del Corpo in materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 11, l. n. 225/1992.

Infine, l'art. pone in rilievo i compiti svolti, a titolo di concorso, nei settori del contrasto al traffico di stupefacenti ed ai flussi migratori illegali, nonché in tema di salvaguardia del patrimonio culturale ed archeologico sommerso.

(art. 26, l. n. 14 del 2009)

1. L'esercizio a livello centrale e periferico, da parte del Corpo delle capitanerie di porto, delle competenze di cui agli articoli 135 (Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), 136 (Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare), 137 (Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) e 138 (Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri), avviene mediante le proprie risorse umane e strumentali.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto è soggetto alle misure organizzative e funzionali adottate ai sensi dell'articolo 26 della legge 22 febbraio 2009, n. 14, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che vi sono enunciati.

CAPO IV AERONAUTICA MILITARE

Art. 140

*Istituzione e funzioni dell'Aeronautica militare*¹⁴⁰
(r. d. n. 645 del 1923; art. 8. r.d.l. n. 220 del 1937)

1. L'Aeronautica militare, quale complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici, costituisce la componente operativa aerea della difesa militare dello Stato.

Art. 141

*Ispettorato per la sicurezza del volo*¹⁴¹
(art. 2 e 3, d. lgs. 464 del 1997; Tabelle A e B, n. 1)

1. L'Ispettorato per la sicurezza del volo dipende direttamente dal Capo di stato maggiore e coordina l'investigazione, al fine della prevenzione, sulle cause degli incidenti di volo degli aeromobili di cui all'articolo 748 del codice della navigazione.
2. L'Ispettorato è articolato in uffici, le cui competenze sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Art. 142

*Ispettorato dell'Aviazione per la Marina militare*¹⁴²

¹³⁹ Relazione art. (Profili organizzativi e funzionali)

La norma rinvia al testo unico regolamentare delegato, a mente dell'art. 26, l. n. 14/2009, al riordino organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto. In tale modo si coordina l'articolata opera di codificazione della normativa militare con la necessità di preservare, in capo al Corpo delle capitanerie di porto, l'esercizio di specifiche prerogative di organizzazione, connotate da alto contenuto specialistico, nella stretta osservanza della *ratio* della norma di delega e dei confini che alle competenze del Corpo vengono posti da norme primarie, salvaguardando, al contempo, l'esercizio delle concorrenti prerogative dei Ministeri da cui funzionalmente dipende il Corpo.

¹⁴⁰ Relazione art. (Istituzione e funzioni dell'Aeronautica militare)

L'art. enuncia la funzione militare della Forza armata; sono, pertanto, o rimangono, abrogate le seguenti fonti: r.d. n. 645/1923; art. 8. r.d.l. n. 220/1937, sostituito dall'art. 3, r.d.l. n. 1525/1938.

¹⁴¹ Relazione art. (Ispettorato per la sicurezza del volo)

L'art., tratto dalle tab. A e B, n. 1, allegate al d.lgs. n. 464/1997, è relativo alla riorganizzazione di uno degli organismi di vertice della struttura ordinamentale dell'Aeronautica militare., in quanto dipendente direttamente dal Capo di stato maggiore della Forza armata. Gli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 464/1997, e tab. A e B, n. 1, sono abrogati.

¹⁴² Relazione art. (Ispettorato dell'Aviazione per la Marina militare)

(art. 2, co. 2, l. n. 968 del 1957)

1. L'ispettore dell'aviazione per la Marina militare, ufficiale generale del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, sovrintende, per conto dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare, alle attività tecniche e logistiche dei reparti di aviazione antisommersibile di cui al sopra richiamato articolo 126 (Aviazione antisommersibile della Marina militare) e del relativo addestramento tecnico professionale.
2. Le attribuzioni dell'Ispettore dell'Aviazione per la Marina militare sono definite con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 143

*Comando della squadra aerea*¹⁴³

(art. 2 e 3, d. lgs n. 464 del 1997; tabella A e B, n. 15)

1. Il Comando della squadra aerea, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione ed approntamento operativo dei reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa.
2. L'articolazione del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Art. 144

*Comando operativo delle Forze aeree*¹⁴⁴

(art. 2 e 3, d. lgs 464 del 1997; tab. A e B, n. 13)

1. Il Comando operativo delle Forze aeree, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, esercita le funzioni di comando e controllo connesse con tutte le operazioni o esercitazioni aeree di interesse della Forza armata.
2. Il Comando operativo delle Forze aeree si integra con il paritetico Comando interalleato; il relativo Comandante espleta la duplice e paritetica funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e Comandante operativo delle Forze aeree interalleate.
3. L'articolazione del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

La norma, che riproduce una parte dell'art. 2, l. n. 968/1957 – abrogato – trova collocazione nella sezione relativa agli organi di vertice dell'Aeronautica militare, in quanto relativa all'Ispettorato dell'aviazione per la Marina militare che dipende funzionalmente dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare. Le norme relative all'impiego dell'Aviazione «antisommersibile» sono state invece riassettate nella sezione relativa alla Marina militare.

¹⁴³ Relazione art. (Comando squadra aerea)

L'art. è il frutto del riassetto di quanto contenuto nelle tab. A e B annesse al d.lgs. n. 464/1997, relativamente all'organizzazione operativa della Aeronautica militare, e delinea la figura di uno dei quattro c. d. «Alti Comandi», ovvero, del Comando di vertice dell'organizzazione operativa della Forza armata. Gli artt. 2 e 3, d. lgs n. 464/1997; tab. A e B, n. 15, sono abrogati.

¹⁴⁴ Relazione art. (Comando operativo delle Forze aeree)

Anche il presente art. è tratto dal riassetto delle tab. A e B, annesse al d. lgs n. 464/1997, e tratta di un altro Comando di vertice, il Comando operativo delle Forze aeree (COFA), operante nell'ambito dell'organizzazione operativa dell'Aeronautica militare. Sono abrogati gli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 464/1997; tab. A e B, n. 13.

Art. 145

*Articolazione territoriale dell'Aeronautica militare*¹⁴⁵

(art. 2, r.d.l. n. 220 del 1937, conv. in l. n. 1501 del 1937; art. 1, co. 1, l. n. 509 del 1961, art. 3, co. 1, lett. 1-ter e quater, d.lgs. n. 464 del 1997; tabelle A, e B, n. 14)

1. Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare i comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali; il Capo di stato maggiore ne disciplina le funzioni territoriali e i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali.
2. L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Art. 146

*Comando logistico dell'Aeronautica militare*¹⁴⁶

(art. 2 e 3, d. lgs n. 464 del 1997; tabella A e B, n. 16)

1. Il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata, e garantisce il supporto necessario a consentire la massima operatività della stessa.
2. L'articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Art. 147

*Comando delle scuole dell'Aeronautica militare*¹⁴⁷

(art. 6, r. d. n. 220 del 1937; artt. 2 e 3, d. lgs n. 464 del 1997; tabelle A e B)

1. Il Comando delle scuole dell'Aeronautica militare, retto da un generale di squadra e posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di reclutamento, selezione, formazione, qualificazione specialistica basica del personale dell'Aeronautica militare appartenente a tutte le categorie, nonché l'addestramento iniziale al volo del personale navigante anche di altre Forze armate o di polizia, finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare.

¹⁴⁵ Relazione art. (Articolazione territoriale dell'Aeronautica militare)

La norma costituisce il frutto del riassetto degli artt. in rubrica – il primo recante l'ordinamento della Regia aeronautica, e il secondo, nella versione modificata dalla lett. 1-*quater*) del co. 1 dell'art. 2, d.lgs. n. 464/1997, aggiunta dall'art. 2, d.lgs. n. 253/2005, istitutivo di 3 Comandi regione aerea – successivamente ridotti a due a seguito dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione di cui alle tabelle allegate al d.lgs n. 464/1997 – con assorbimento delle funzioni del Comando soppresso - e riconfigurati non più alle dipendenze del Comando logistico, ma alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore. L'art. rinvia, quanto a ripartizione territoriale al regolamento, ove è riassetto il d.P.R. n. 549/1994.

Disposizioni abrogate: art. 2, r.d.l. n. 220/1937, conv. dalla l. n. 1501/1937; art. 1, co. 1, l. n. 509/1961, art. 3, co. 1, lett. 1-*ter* e *quater*, d.lgs. n. 464/1997, tab. A, e B, n. 14.

¹⁴⁶ Relazione art. (Comando logistico dell'Aeronautica militare)

L'art., sempre attraverso un'opera di riassetto del contenuto di cui alle tab. A e B, allegate al d.lgs. n. 464/1997, delinea l'altro Comando di vertice relativamente all'organizzazione logistica della Forza armata. Sono abrogati gli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 464/1997; tab. A e B, n. 16.

¹⁴⁷ Relazione art. (Comando delle scuole dell'Aeronautica militare)

Con questo art. si chiude il riassetto delle norme di livello primario relative ai Comandi di vertice dell'Aeronautica militare; si fa rinvio, quanto alla disciplina dei singoli enti formativi e addestrativi al titolo V del libro I, ove è trattata la materia. Disposizioni abrogate, art. 6, r.d. n. 220/1937; artt. 2 e 3, d.lgs n. 464/1997; tab. A e B.

2. Dal Comando delle scuole dipendono:
 - a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;
 - b) l'Accademia aeronautica;
 - c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
 - d) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet";
3. L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

Art. 148

*Ruoli e Corpi dell'Aeronautica Militare*¹⁴⁸
(art. 6, r. d. l. n. 220 del 1937)

1. L'Aeronautica militare si compone dei seguenti elementi:
 - a) Arma aeronautica, articolata in ruoli, naviganti e armi, e specialità;
 - b) Corpo del genio aeronautico;
 - c) Corpo di commissariato aeronautico;
 - d) Corpo sanitario aeronautico.
2. I successivi articoli stabiliscono la ripartizione e le attribuzioni di ciascuno dei predetti elementi.

Art. 149

*Corpo del genio aeronautico*¹⁴⁹
(art. 20 e 21, r.d.l. n. 220 del 1937; art. 1, l. n. 2109 del 1939)

1. Il Corpo del genio aeronautico è costituito dagli ufficiali del genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti:
 - a) alla progettazione, alla costruzione, all'allestimento e all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie, compresi gli immobili dell'Aeronautica militare;
 - b) al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili dell'Aeronautica militare;
 - c) disimpegna ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari ed esercita vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell'aviazione civile.
2. Il genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
 - a) delle direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici staccati di sorveglianza;
 - b) delle direzioni del demanio aeronautico dei comandi di zona aerea, del comando di Aeronautica militare;
 - c) di impianti sperimentali e stabilimenti vari.

Art. 150

*Corpo di commissariato aeronautico*¹⁵⁰

¹⁴⁸ Relazione art. (Ruoli e Corpi dell'Aeronautica militare)

L'art. riproduce la tradizionale classificazione dell'Aeronautica militare, suddivisa in ruoli e corpi, così come riportata nell'art. 6, r.d.l. n. 220/1937, ora abrogato.

¹⁴⁹ Relazione art. (Corpo del genio aeronautico)

L'art. riproduce, con le opportune modifiche formali, per adeguarne il contenuto al contesto attuale, le norme di cui agli artt. 20 e 21, r.d.l. n. 220/1937, e art. 1, l. n. 2109/1939 – ora abrogati – con cui erano indicate le ripartizioni e compiti dei tre Corpi dell'Aeronautica militare.

¹⁵⁰ Relazione art. (Corpo di commissariato aeronautico)

L'art. riproduce, con le opportune modifiche formali, per adeguarne il contenuto al contesto attuale, le norme di cui agli artt. 23 e 24, r.d.l. n. 220/1937, all'art. 1, l. n. 2109/1939, all'art. 6, l. n. 724/1986 – ora abrogati – con cui erano indicate le ripartizioni e compiti dei tre Corpi dell'Aeronautica militare.

(artt. 23 e 24, r.d.l. n. 220 del 1937; art. 1, l. n. 2109 del 1939; art. 6, l. n. 724 del 1986)

1. Il Corpo di commissariato aeronautico:

a) esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonché degli altri materiali ordinari;

b) svolge attività di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti.

2. Il Corpo di commissariato aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:

a) delle direzioni di commissariato aeronautico, dei comandi di zona aerea e dei comandi di aeronautica;

b) di magazzini e stabilimenti vari.

Art. 151

*Corpo sanitario aeronautico*¹⁵¹

(artt. 26 e 27, r.d.l. n. 220 del 1937; art. 1, l. n. 2109 del 1939)

1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici d'aeronautica esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese:

a) ad accertare la idoneità psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell' Aeronautica militare, l'idoneità al volo del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonché l'idoneità psico-fisica e la persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze ed attestati aeronautici;

b) a curare l'integrità fisica e tutelare l'igiene del personale dell' Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti;

c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell' Aeronautica militare.

2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:

a) degli istituti medico-legali dell' Aeronautica militare;

b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti;

c) di magazzini e stabilimenti vari.

3. Per le infermità di carattere generale, si provvede altresì al servizio sanitario dell' Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell' Esercito italiano e della Marina militare, previo accordi con gli stati maggiori interessati.

Art. 152

*Unità e comandi di volo dell' Aeronautica militare*¹⁵²

(art. 8, r.d.l. n. 220 del 1937)

1. I reparti di volo si distinguono, a seconda del livello ordinativo, in:

a) squadriglia, unità organica fondamentale;

b) gruppo;

¹⁵¹ Relazione art. (Corpo sanitario aeronautico)

L'art. riproduce, con le opportune modifiche formali, per adeguarne il contenuto al contesto attuale, le norme di cui agli artt. 26 e 27, r.d.l. n. 220/1937, e all'art. 1, l. n. 2109/1939 – ora abrogati – con cui erano indicate le ripartizioni e i compiti dei tre Corpi dell' Aeronautica militare.

¹⁵² Relazione art. (Unità e comandi dell' Aeronautica militare)

L'art., frutto del riassetto dell'art. 8, r.d.l. n. 220/1937 (come sostituito dall'art. 3, r.d.l. n. 1525/1938) e ora abrogato - reca meri aggiustamenti formali alla versione originale, relativa alla composizione dei reparti di volo cui è destinato il personale appartenente ai ruoli naviganti.

- c) stormo;
 - d) brigata aerea;
 - e) divisione aerea;
 - f) squadra aerea.
2. La squadra, la divisione e la brigata costituiscono le grandi unità aeree.
3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Art. 153

*Aviazione antisommersibile dell'Aeronautica militare*¹⁵³ (art. 1, co. 1 e 3, l. n. 968 del 1957)

1. L'aviazione antisommersibile è costituita dal complesso degli aerei e degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra, specificamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro i sommersibili.
2. I comandanti dei gruppi e delle squadriglie «antisommersibile» sono ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica. Il pilotaggio di ciascun aereo è affidato a ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica e a ufficiali di Marina piloti; le funzioni di primo pilota e il comando dell'aereo sono affidati al più elevato in grado o più anziano di detti ufficiali.

Art. 154

*Reparti elicotteri dell'Esercito italiano e della Marina militare*¹⁵⁴ (art. 3, l. 6 marzo 1958, n. 247)

1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonché all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte dell'Esercito italiano e della Marina militare di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità.
2. All'Aeronautica militare competono, inoltre, la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate.

Art. 155

*Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare*¹⁵⁵ (art. 3, l. n. 30 del 1981; art. 2, co. 1, lett. f), d. lgs n. 464 del 1997; tabelle A, n. 10 e B, nn. 14 e 16)

¹⁵³ Relazione art. (Aviazione antisommersibile dell'Aeronautica militare)

L'art. scaturisce da estrapolazione di parte dell'art. 1, l. n. 968/1957, che, in parte qua, attiene alla componente aeronautica dei reparti dell'aviazione «antisommersibile». Le norme della legge cit. sono state riassetate nell'ambito del capo III, relativo alla Marina militare. La l. n. 968/1957 è pertanto integralmente abrogata.

¹⁵⁴ Relazione art. (Reparti elicotteri dell'Esercito italiano e della Marina militare)

L'art. riproduce fotograficamente l'art. 3, l. n. 247/1958 – abrogato – e completa la normativa in tema di reparti elicotteri dopo quella relativa alle altre due Forze armate, con la precisazione delle competenze proprie dell'Aeronautica militare anche in ordine a detto campo.

¹⁵⁵ Relazione art. (Direzioni di amministrazione dell'Aeronautica militare)

L'art. è frutto di riassetto formale e sostanziale degli artt. 3, l. n. 30/1981; 2, co. 1, lett. f), d. lgs n. 464/1997, tab. A, n. 10, tab. B, nn. 14 e 16 (norme tutte abrogate) di cui, la prima atteneva alle Direzioni di amministrazione dell'Aeronautica militare, la seconda, alla Direzione amministrativa che ha assorbito le competenze degli organismi soppressi.

1. La Direzione di amministrazione del servizio commissariato e amministrazione del Comando logistico assolve i seguenti compiti:

a) assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e la resa dei relativi conti;

b) svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all'ordinamento di Forza armata;

c) esercita l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.

CAPO V ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I COMPITI E ATTRIBUZIONI

Art. 156

*Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri*¹⁵⁶

(r. p. 13 luglio 1814; art. 16, co. 1, lett. a), l. n. 121 del 1981; art. 1 e 2, l. 78 del 2000; art. 2, co. 1, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente.

Art. 157

*Compiti militari dell'Arma dei carabinieri*¹⁵⁷
(artt. 4, 5, 8, 10 e 16, co. 2, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

¹⁵⁶ Relazione art. (Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri)

L'art. recepisce, senza alcuna innovazione, due norme identiche (duplicate in fonti diverse, artt. 2, co. 1, d.lgs. n. 297/2000, e art. 16, co. 1, lett. a), l. n. 121/1981), riconducendole a unità in esecuzione della delega. Non si abroga l'art. 16 cit. (nella parte in cui individua le Forze di polizia chiamate a tutelare l'ordine pubblico), onde evitare di intaccare normativa recante le disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, mentre sono abrogate le seguenti disposizioni:

- l. n. 78/2000, artt. 1 e 2;

- d.lgs. n. 297/2000, artt. 1 e 2, co. 1.

La disciplina dell'Arma dei carabinieri trova collocazione all'interno del titolo concernente le Forze armate, in quanto essa è tale a tutti gli effetti, come riconosciuto espressamente dall'art. 34, d.lgs. n. 297/2000 che estende automaticamente all'Arma tutte le disposizioni per le altre Forze armate, e confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 6 febbraio 2008, n. 4692/2007); pertanto, in tutto il codice e testo unico regolamentare, salvo che non sia diversamente disposto, il riferimento alle Forze armate comprende sempre anche l'Arma dei carabinieri.

¹⁵⁷ Relazione art. (Compiti militari dell'Arma dei carabinieri)

L'art. disciplina in un unico contesto i compiti tipicamente militari, specificando, in riproduzione delle norme di cui agli artt. 4, 5, 8, 10 e 16, co. 2, d.lgs. n. 297/2000, l'ambito del concorso dell'Arma dei carabinieri nell'espletamento delle funzioni proprie delle Forze armate, in ambito nazionale e internazionale, e le strutture deputate a tali incombenzi. Disposizioni abrogate: artt. 4, 5, 10 e 16, co. 2, d.lgs. n. 297/2000.

a) concorre all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate di cui all'articolo 89 (Principi in materia di organizzazione);

b) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale; il concorso è definito dai Capi di stato maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa, in accordo con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) partecipa alle operazioni militari all'estero.

3. Nell'ambito delle operazioni di cui al comma 2, lettera c), l'Arma dei carabinieri:

a) partecipa anche a operazioni per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento;

b) concorre ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.

4. I compiti connessi con la partecipazione alle operazioni militari e le esigenze di carattere militare, di cui al presente articolo, sono assolti sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa e, limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio.

5. Nell'ambito dei compiti militari, l'Arma dei carabinieri:

a) concorre alla tutela del bene della collettività nazionale in casi di pubbliche calamità;

b) fornisce all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'Amministrazione della difesa, nonché alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attività produttive attinenti alla sicurezza militare dello Stato.

Art. 158

*Funzioni di polizia giudiziaria militare dell'Arma dei carabinieri*¹⁵⁸ (art. 9, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare, secondo quanto stabilito dall'articolo 92 (Funzioni di polizia giudiziaria militare) ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate.

Art. 159

*Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero*¹⁵⁹ (art. 11, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero.

¹⁵⁸ Relazione art. (Funzioni di polizia giudiziaria militare dell'Arma dei carabinieri)

L'art. è il frutto del coordinamento della norma dettata per l'Arma dei carabinieri dall'art. 9, d.lgs. n. 297/2000, ora abrogata – con quella di cui all'art. 92 (Funzioni di polizia giudiziaria militare), attesa la valenza generale delle funzioni ivi contemplate nell'ambito di tutte le Forze armate.

¹⁵⁹ Relazione art. (Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero)

La norma enuncia altra competenza tipica dell'Arma dei carabinieri, giusta quanto previsto dall'art. 11, d.lgs. n. 297/2000, ora abrogato.

2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.
3. L'impiego del personale di cui al comma 2 è disposto sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 160

*Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri*¹⁶⁰

(art. 2, co. 1, r. d. n. 1169 del 1934; art. 3, co. 1, 3 e 5, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. L'Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell'articolo 156 (Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri):

- a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà, ai sensi della legislazione vigente;
- b) svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 161

*Speciali compiti dell'Arma dei carabinieri*¹⁶¹

(art. 2, r.d.l. n. 1802 del 1919, conv. in l. n. 597 del 1926; artt. 5 e 11, r.d. n. 1169 del 1934)

1. L'Arma dei carabinieri provvede, altresì:

- a) ai servizi presso la Presidenza della Repubblica;
- b) alle scorte d'onore;
- c) ai servizi presso gli uffici giudiziari.

Art. 162

*Funzioni di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica dell'Arma dei carabinieri*¹⁶²

(art. 3, co. 2, d.lgs. 297 del 2000)

1. L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente:

- a) funzioni di polizia giudiziaria;
- b) funzioni di sicurezza pubblica.

¹⁶⁰ Relazione art. (Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri)

La norma rinvia ai compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri indicati dall'art. 2, co. 1, r.d. n. 1169/1934 e dall'art. 3, co. 1, 3 e 5, e 16, d.lgs. n. 297/2000. L'art., per ragioni di completezza sistematica (come imposto dalla logica della codificazione e della semplificazione normativa, nonché dalle direttive in materia della Presidenza del Consiglio), effettua un mero rinvio alle disposizioni vigenti, sopra richiamate, per non intervenire sul delicato riparto di funzioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza di competenza dell'Amministrazione dell'interno.

¹⁶¹ Relazione art. (Speciali compiti dell'Arma dei carabinieri)

L'art. è la risultante del coordinamento degli artt. 2, r.d. n. 1802/1919, conv. dalla l. n. 597/1926; 5 e 11, r.d. n. 1169/1934. L'art. indica, in unico contesto, le ulteriori attribuzioni dell'Arma.

¹⁶² Relazione art. (Compiti di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce la norma dettata per l'Arma dei carabinieri di cui all'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 297/2000 - ora abrogato - e relativa alla enunciazione delle funzioni, a *latere* di quelle propriamente militari, caratterizzanti la Forza armata di polizia. Il secondo co. rinvia alle norme ivi indicate, relative alla figura <<atipica>> dell'Ufficiale di collegamento, disciplinata dalla legge finanziaria per il 2005, e resasi necessaria per attuare gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, e in particolare dalla legge recante la <<Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'art. K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)>>.

SEZIONE II ORDINAMENTO

Art. 163

*Dipendenze dell'Arma dei carabinieri*¹⁶³

(art. 1, co. 2, 3 e 4, r. d. n. 1802 del 1919, conv. in l. n. 597 del 1926; art. 2, co. 2-4, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. L'Arma dei carabinieri dipende:

a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;

b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:

a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;

b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1, lettera b), nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

3. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorità. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero, ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.

Art. 164

*Comandante generale dell'Arma dei carabinieri*¹⁶⁴

(art. 20, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Il Comandante generale è componente, oltre che degli organismi collegiali ai sensi del codice e del regolamento:

a) del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410.

Art. 165

*Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico*¹⁶⁵

¹⁶³ Relazione art. (Dipendenze dell'Arma dei carabinieri)

L'art. è il risultato del riassetto delle seguenti norme: art. 1, co. 2, 3 e 4, r.d. n. 1802/1919, conv. in l. n. 597/1926; art. 2, co. 2 - 4, d.lgs. n. 297/2000: Si precisa che dal riassetto è escluso il co. 1, art. 1, r.d. n. 1802/1919, che è stato, invece, riassetto con il precedente art.. Sono, pertanto, abrogate tutte richiamate disposizioni.

¹⁶⁴ Relazione art. (Comandante generale dell'Arma dei carabinieri)

La norma, relativa all'organo di vertice della Forza armata, riproduce, senza modifiche, l'art. 20, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 297/2000, abrogato; l'art. fa pure riferimento espresso alla l. n. 121/1981, all'art. 1 del d.l. n. 345/1991, conv., con modificazioni, dall'art. 1, l. n. 410/1991, e all'art. 9, l. n. 146/2006, ove sono previste competenze del Comandante Generale.

(artt. 7, 21 e 28, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Il Comandante generale è organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri, e sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a) individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all'estero, e ne assicura la disponibilità, nonché l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dal codice, ed è responsabile del relativo addestramento e approntamento;

b) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;

c) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalità attuative della mobilitazione e l'entità delle relative scorte;

d) concorda con la Direzione generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale della difesa;

e) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilità quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attività addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;

f) è responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unità e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

g) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;

h) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

2. Il Comandante generale:

a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 178 (Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri), determina l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalità di funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;

b) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;

c) approva i programmi e impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento e il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;

d) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri.

3. Il Comandante generale, nel settore tecnico-logistico:

a) determina le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco, le dotazioni e le scorte, la regolamentazione tecnica;

b) sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, determina:

1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;

2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;

3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.

¹⁶⁵ Relazione art. (Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico)

L'art. è il frutto del riassetto degli artt. 7, 21 e 28, d.lgs. n. 297/2000 – abrogati - che, come anche i successivi, trattano delle molteplici attribuzioni conferite al Comandante generale.

4. Allo scopo di assicurare efficienza, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto ed al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

5. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche ed amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.

Art. 166

*Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego*¹⁶⁶

(art. 22, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:

a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 66 (Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa) del regolamento;

b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri;

2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata.

3. Il Comandante generale è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.

4. Il Comandante generale è presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.

5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente, e designa i componenti del consiglio di disciplina per il personale nei cui confronti abbia ordinato l'inchiesta formale.

Art. 167

*Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativo*¹⁶⁷
(art. 23, d.lgs. n. 297 del 2000)

¹⁶⁶ Relazione art. (Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego)

L'art. è la risultante del mero riassetto formale dell'art. 22, d.lgs. n. 297/2000, ora abrogato.

¹⁶⁷ Relazione art. (Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativo)
La norma è scaturita dal solo riassetto formale dell'art. 23, d.lgs. n. 297/2000, abrogato.

1. Il Comandante generale svolge le funzioni di capo ente programmatore, di direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero territorio nazionale.
2. Il Comandante generale propone, quale capo di ente programmatore, al Capo di stato maggiore della difesa, l'allocazione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne detiene l'impiego operativo.
3. Il Comandante generale provvede, quale direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa, all'amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri, esercitando i poteri di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile, e definendo i limiti di valore delle spese che gli ufficiali di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare.
4. Il Comandante generale si avvale, quale comandante militare territoriale per gli enti dipendenti dal Comando generale, della direzione di amministrazione di cui all'articolo 172 (Direzione di amministrazione dell'Arma dei carabinieri).

Art. 168

Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale ¹⁶⁸ (art. 24, d. lgs. n. 297 del 2000)

1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri provvede, su delega del Capo di stato maggiore della difesa e in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in cui si tratti di materie esclusivamente militari, previamente il Ministro dell'interno, alla predisposizione e alla gestione dei protocolli di intesa e degli accordi tecnici internazionali finalizzati allo scambio di esperienze con paritetici organismi esteri, nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.

Art. 169

Attribuzioni del Vice comandante generale ¹⁶⁹ (art. 25, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Il Vice comandante generale è il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo e viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa.
2. Rimane in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge; è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.
3. Il Ministro della difesa ha facoltà di escludere il generale di corpo d'armata più anziano e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianità.
4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma, è membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.

¹⁶⁸ Relazione art. (Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale)

La norma è la riproduzione fotografica dell'art. 24, d.lgs. n. 297/2000, abrogato.

¹⁶⁹ Relazione art. (Attribuzioni del Vice comandante generale)

La norma riproduce l'art. 25, d.lgs. n. 297/2000 – abrogato - senza modifiche sostanziali.

Art. 170

*Articolazione dell'Arma dei carabinieri*¹⁷⁰

(artt. 4 e 7, r.d. n. 1802 del 1919, conv. in l. n. 597 del 1926; art. 12, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri è articolata in:

- a) Comando generale;
- b) organizzazione addestrativa;
- c) organizzazione territoriale;
- d) organizzazione mobile e speciale;
- e) reparti per esigenze specifiche.

Art. 171

*Comando generale dell'Arma dei carabinieri*¹⁷¹

(art. 13, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Il Comando generale è la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attività dell'Arma. In particolare:

a) assicura l'analisi dei fenomeni criminosi e il raccordo delle attività operative condotte dai reparti dell'Arma;

b) mantiene, per tutto ciò che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonché, nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno.

2. Il Comando generale è costituito dallo Stato maggiore, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione del Comandante generale.

Art. 172

*Direzione di amministrazione dell'Arma dei carabinieri*¹⁷²

(art. 1, n. 1, l. n. 30 del 1981)

1. La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, e ha competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo Comando generale.

Art. 173

*Organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri*¹⁷³

(art. 14, 1° co., lett. a), d.lgs. n. 297 del 2000)

¹⁷⁰ Relazione art. (Articolazione dell'Arma dei carabinieri)

La norma fotografa - sulla base degli artt. 4 e 7, r.d. n. 1802/1919, conv. dalla l. n. 597/1926, e art. 12, d.lgs. n. 297/2000, tutti abrogati - l'attuale struttura organizzativa dell'Arma.

¹⁷¹ Relazione art. (Comando generale dell'Arma dei carabinieri)

La norma riproduce fotograficamente l'art. 13, d.lgs. n. 297/2000, da intendersi abrogato.

¹⁷² Relazione art. (Direzione di amministrazione dell'Arma dei carabinieri)

Si tratta del riassetto di parte dell'art. 1, n. 1, l. n. 30/1981 - ora abrogato - attesa la competenza dell'organo ivi enunciato sugli enti propri dell'Arma dei carabinieri. Le altre direzioni di amministrazione, pure istituite con la medesima legge n. 30 del 1981 trovano altra collocazione all'interno del codice, in relazione alla Forza armata cui attengono.

¹⁷³ Relazione art. (Organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri)

La norma riproduce, con modifiche di carattere formale, l'art. 14, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 297/2000; quanto alla indicazione dei singoli enti addestrativi si fa rinvio al titolo V del presente libro.

1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri. Essa comprende:

- a) il Comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocità di indirizzo addestrativo e didattico, perseguendo l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri;
- b) l'Accademia dell'Arma dei carabinieri;
- c) la Scuola ufficiali;
- d) la Scuola marescialli;
- e) la Scuola brigadieri;
- f) le scuole carabinieri;
- g) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.

Art. 174

*Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri*¹⁷⁴ (art. 15, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 1, d.lgs. 484 del 2001)

1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:

- a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali e assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
- b) Comandi regionali, retti da generale di divisione e di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale, e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali;
- c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata e colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;
- d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differenzialmente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;
- e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo.

2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.

Art. 175

*Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri*¹⁷⁵

¹⁷⁴ Relazione art. (Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri)

La norma riproduce l'art. 15, d.lgs. n. 297/2000, come modificato, alla lett. e), dall'art. 1, d.lgs. n. 484/2001. Le norme sono abrogate.

(art. 7, r.d. n. 1802 del 1919, convertito in l. n. 597 del 1926; art. 16, co. 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 2, d.lgs. n. 484 del 2001)

1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, a integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:

a) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti;

b) Comandi di divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.

Art. 176

*Reparti e unità dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche*¹⁷⁶
(art. 17, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Costituiscono reparti e unità per esigenze specifiche:

a) il Reggimento corazzieri;

b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;

c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i comandi e gli organismi internazionali in Italia e all'estero;

d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unità navali;

e) le unità paracadutiste ed eliportate;

f) il gruppo di intervento speciale;

g) la banda dell'Arma dei carabinieri;

h) le unità presso dicasteri vari.

2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attività degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione e il funzionamento.

Art. 177

*Organi di polizia militare dell'Arma dei carabinieri*¹⁷⁷
(art. 6, co. 4, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi e alle unità militari, provvedono, nell'ambito definito dall'articolo 91 (funzioni di polizia militare) i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonché le altre unità appositamente individuate.

Art. 178

*Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri*¹⁷⁸

¹⁷⁵ Relazione art. (Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri)

La norma costituisce il riassetto degli artt.: 7, r.d. n. 1802/1919, conv. in l. n. 597/1926; 16, co. 1 e 2, d.lgs. n. 297/2000; 2, d.lgs. n. 484/2001; le disposizioni sono abrogate.

¹⁷⁶ Relazione art. (Reparti e unità dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche)

La norma riproduce l'art. 17, d.lgs. n. 297/2000, ora abrogato.

¹⁷⁷ Relazione art. (Organi di polizia militare dell'Arma dei carabinieri)

La norma riproduce il solo co. 4 dell'art. 6, d.lgs. n. 297/2000, e, attenendo all'individuazione della imputazione di competenza propria dell'Arma dei carabinieri, è inserito nella sezione relativa all'ordinamento. Disposizioni abrogate: art. 6, co. 4, d.lgs. n. 297/2000.

(art. 1, co. 6, r.d. n. 1802 del 1919, conv. in l. n. 597 del 1926; art. 18, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 11, l. n. 78 del 2000)

1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.

Art. 179

*Qualifiche di polizia giudiziaria*¹⁷⁹

(art. 50, co. 1 e 2, r.d. n. 1169 del 1934; articolo unico, d.lgs.lgt. n. 30 del 1945; art. 57, co. 1, lett. b) e 2, lett. b), c.p.p.; artt. 3, co. 1, 10, co. 1, e 13, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali generali, degli ispettori e dei sovrintendenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
3. Gli appuntati, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
4. Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, in base alle qualifiche di polizia giudiziaria loro attribuite, adempiono verso l'autorità giudiziaria agli obblighi di legge che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica.

Art. 180

*Qualifiche di pubblica sicurezza*¹⁸⁰

¹⁷⁸ Relazione art. (Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri)
La norma riproduce l'art. 18, d.lgs. n. 297/2000, integrato, per ragioni di completezza, con il richiamo all'art. 11, l. n. 78/2000, in tema di costituzione e soppressione dei Reparti esterni all'Arma (le c. d. polizie ministeriali) La norma da ultimo richiamata, infatti, disciplina le <<Attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza>> e, testualmente, prevede: <<1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.>> Disposizioni abrogate: art. 1, co. 6, r.d. n. 1802/1919, conv. in l. n. 597/1926; art. 18, d.lgs. n. 297/2000.

¹⁷⁹ Relazione art. (Qualifiche di polizia giudiziaria)

L'art. è una norma ricognitoria e costituisce una sintesi tra gli artt. 50, co. 1 e 2, r.d. n. 1169/1934; art. unico, d.lgs.lgt. n. 30/1945; art. 57, co. 1, lett. b) e 2, lett. b), c.p.p.; artt. 3, co. 1, 10, co. 1, e 13, co. 1, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), in tema di attribuzioni al personale dell'Arma dei carabinieri delle diverse qualifiche nel campo della polizia giudiziaria. Il co. 4 riproduce il co. 2 dell'art. 50, r.d. n. 1169/1934, da ritenersi perfettamente compatibile con l'attuale sistema di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria, poiché costituisce una clausola di salvaguardia del rapporto gerarchico interno che non viene mai meno nelle relazioni di dipendenza funzionale.

¹⁸⁰ Relazione art. (Qualifiche di pubblica sicurezza)

(art. 51, r.d. n. 1169 del 1934; artt. 3, co. 1, 10, co. 1, e 13, co. 1 e 4, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente.
2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. I marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di Pubblica sicurezza ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti retti da ufficiali, assumono anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.

Art. 181

*Disposizioni ulteriori in tema di organizzazione e servizio dell'Arma dei carabinieri*¹⁸¹
(art. 33, co. 7, d.lgs. 297 del 2000)

1. Nel regolamento sono disciplinate le relazioni dell'Arma dei carabinieri con le altre autorità militari e civili.
2. Il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri che stabilisce:
 - a) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei mezzi dell'Arma dei carabinieri;
 - b) l'organizzazione e l'esecuzione del servizio istituzionale;

TITOLO V SANITÀ MILITARE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 182

*Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare*¹⁸²
(art. 1, r. d. 17 novembre 1932)

1. La Sanità militare provvede:
 - a) all'accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare;
 - b) all'accertamento dell'idoneità dei militari al servizio incondizionato;
 - c) alla tutela della salute dei militari;

L'art. è una norma ricognitoria e costituisce una sintesi tra gli artt. 51, co. 1 e 3, r.d. n. 1169/1934; art. 3, co. 1, 10, co. 1 e 13, co. 1 e 4, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), in tema di attribuzioni al personale dell'Arma dei carabinieri delle diverse qualifiche nel campo della pubblica sicurezza.

¹⁸¹ Relazione art. (Disposizioni ulteriori in tema di organizzazione e servizio dell'Arma dei carabinieri)

Con il r.d. n. 1169/1934, era stato approvato il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri; con l'art. 33, co. 7, d.lgs. n. 297/2000 (recante talune norme finali, e ora abrogato), era stata confermata la perdurante vigenza delle disposizioni ivi indicate del richiamato regolamento organico, che, pertanto, è stato oggetto di riassetto nella competente sede regolamentare. La norma in commento, dunque, dispone un rinvio dinamico al regolamento quanto al dettaglio operativo dei variegati compiti propri dell'Arma dei carabinieri.

¹⁸² Relazione art. (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare)

L'art. riproduce, con gli opportuni aggiustamenti formali, il testo del primo art. del r.d. 17 novembre 1932, recante <<Regolamento sul Servizio Sanitario Territoriale Militare>>, abrogato.

- d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
- e) ad ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento e dalla legge.

Art. 183

*Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica*¹⁸³
(art. 1, r. d. n. 1265 del 1934; art. 6, lett. v) e z), art. 32, co. 4, l. n. 833 del 1978; art. 2, co. 1, d.lgs. n. 193 del 2007)

1. Sono di competenza della Sanità militare le funzioni amministrative concernenti:
- l'organizzazione sanitaria militare;
 - le attività indicate nel precedente articolo 182 (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare);
 - le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
2. Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attività di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.
3. La Sanità militare applica le disposizioni delle leggi sanitarie concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, compatibilmente con le particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.

Art. 184

*Rapporti con il servizio sanitario nazionale*¹⁸⁴
(art. 47, co. 11, l. n. 833 del 1978; l. n. 304 del 1986; art. 8-quinques, co. 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 502 del 1992)

1. Per far fronte alle esigenze della Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con i policlinici a

¹⁸³ Relazione art. (Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica)

L'art., nell'indicare i compiti propri degli organi della sanità militare, al co. 1, riproduce la lett. v) e parte della lett. z) dell'art. 6, l. n. 833/1978, contestualmente abrogate per la parte di interesse e rinvia per esigenze di completezza all'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 193/2007, come modificato dall'art. 9, co. 1, d.l. n. 135/2009; al co. 2, riproduce il co. 4, art. 32, l. n. 833/1978, pure abrogato; il co. 3, ripropone quanto previsto dall'art. 1, r.d. n. 1265/1934, recante <<Testo unico delle leggi sanitarie>>, con l'opportuno temperamento della previsione di limiti di applicabilità delle norme in materia di tutela dell'igiene e sanità pubblica, in relazione alle peculiarità dello strumento militare (si pensi, ad esempio, alle attività addestrative e operative condotte anche all'estero e, in particolare, in Paesi extraeuropei).

¹⁸⁴ Relazione art. (Rapporti con il servizio sanitario nazionale)

L'art. riproduce il co. 11 dell'art. 47, l. n. 833/1978, nonché l'art. unico della l. n. 304/1986, che risultano conseguentemente abrogati; sono, pure, abrogate le seguenti leggi: l. n. 809/1965; l. n. 79/1969; l. n. 1022/1969; l. n. 875/1973; l. n. 389/1974, con cui era prevista la possibilità di assunzione di professionisti sanitari civili, e relative proroghe.

Il co. 6 riproduce integralmente, ma in ordine inverso, i co. 2-bis e 2-ter dell'art. 8-quinques, d.lgs. n. 502/1992, co. aggiunti dall'art. 7, d.lgs. n. 254/2000, che sono, pertanto, abrogati.

Con d.m. 31 ottobre 2000, di natura non regolamentare, è stata data attuazione alle norme riassettate nel presente art..

gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale.

2. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanità militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma 1.

3. Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.

4. Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici.

5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa sono individuate:

a) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale, tenuto conto della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dall'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia;

b) le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.

Art. 185

*Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate*¹⁸⁵ (artt. 3, 8, 13, 32, 38, 41 e 74, d.lgs. n. 81 del 2008)

1. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.

2. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono individuate nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall'art. 3, comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 186

*Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa*¹⁸⁶

¹⁸⁵ Relazione art. (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate)

L'art. rinvia alle norme di specifico interesse della Difesa contenute nel d.lgs. n. 81/2008 (artt. 3, 8, 13, 32, 38, 41 e 74, d.lgs. n. 81/2008; in precedenza, d.lgs. n. 626/1994; d.lgs. n. 277/1991), sia pure nei necessari limiti di compatibilità con le peculiarità dello strumento militare.

¹⁸⁶ Relazione art. (Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa)

Il co. 1 richiama la disciplina contenuta nell'art. 162 del d.lgs. n. 230/1995, recante: «Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti».

Il co. 2 riproduce la norma di cui all'art. 1, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 52/2007, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività

(art. 162, d.lgs. n. 230 del 1995; art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 52 del 2007)

1. Ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa è contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le sorgenti sigillate ad alta attività detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa.

Art. 187

*Altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori*¹⁸⁷

(d.lgs. n. 532 del 1999; l. n. 36 del 2001; d.lgs. n. 187 del 2005)

1. Le disposizioni sancite dal decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, si applicano alle Forze armate, nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.

2. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare di cui al comma 1, sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.

Art. 188

*Disposizioni tecniche attuative*¹⁸⁸

(r. d. 17 novembre 1932; r. d. 7 ottobre 1926, n. 2410)

1. Con decreto del Ministro della difesa sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanità militare e dei servizi sanitari militari delle singole Forze armate.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

SEZIONE I

ORGANI DELLA SANITÀ MILITARE

e delle sorgenti orfane, che esclude dall'ambito di applicazione dello stesso le sorgenti detenute dal Ministero della difesa; questa disposizione è abrogata.

Nel regolamento è riassetta la disciplina attuativa recata dal d.P.C.M. n. 183/2005, avente natura regolamentare, e conseguentemente abrogato.

¹⁸⁷ Relazione art. (Altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori)

L'art. ribadisce i limiti di applicazione, da valutarsi da parte dei servizi militari tecnici e sanitari, delle speciali norme in materia di:

- a) lavoro notturno, di cui al d.lgs. n. 532/1999;
- b) tutela dei lavoratori da esposizione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici, di cui alla l. n. 36/2001;
- c) tutela dai rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche, di cui al d.lgs. n. 187/2005.

¹⁸⁸ Relazione art. (Disposizioni tecniche attuative)

L'art. rinvia all'adozione da parte del Ministro della difesa di decreti, aventi natura non regolamentare, in cui potrà essere recepita la minuta e assai risalente regolamentazione contenuta nel r.d. 17 novembre 1932 <<Servizio sanitario militare territoriale>> e nel r.d. 7 ottobre 1926, n. 2410 <<Servizio sanitario aeronautico>>, abrogati, in modo che la stessa risulti aggiornata in relazione alle attuali esigenze del servizio sanitario militare della singola Forza armata.

Art. 189
*Organi centrali*¹⁸⁹
(art. 27, d. P.R. n. 1478 del 1965)

1. Sono organi centrali della Sanità militare:
 - a) La Direzione generale della sanità militare, disciplinata dall'articolo 98 (Direzione generale della sanità militare) del regolamento;
 - b) il Collegio medico legale;
 - c) le Direzioni dell'autorità sanitaria delle Forze armate.

Art. 190
*Collegio medico legale*¹⁹⁰
(artt. 11 e 12, l. n. 416 del 1926; art. 19, r. d. n. 1024 del 1928; artt. 2, 3, 4, e 5, l. n. 913 del 1980; art. 33, co. 6, lett. b), d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Il Collegio medico-legale opera alle dipendenze del Ministero della difesa, ed esprime pareri medico legali ed esegue le visite dirette ordinate dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
2. Il Collegio medico-legale è articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti.
3. Al Collegio medico-legale è assegnato il seguente personale medico:
 - a) due ufficiali medici, ufficiali generali o gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse;
 - b) sei ufficiali medici, con il grado di brigadiere generale o colonnello o corrispondenti, con funzioni di presidenti delle sei sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o gradi

¹⁸⁹ Relazione art. (Organi centrali)

L'art. individua gli organi centrali della sanità militare comuni a tutte le Forze armate.

Si segnala, per completezza, che, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, adottata ai sensi dell'art. 7, l. n. 25/1997 e dell'art. 2, co. 1, lett. f) e r), d.P.R. n. 556/1999 – norme riassettate nel pertinente titolo III, capo III del presente libro - è stato istituito l'Ufficio generale della sanità militare a composizione interforze, facente parte dello Stato maggiore della difesa.

¹⁹⁰ Relazione art. (Collegio medico legale)

Va premesso che la l. n. 416/1926 è stata abrogata dall'art. 20, d. P.R. n. 461/2001, a eccezione dei co. 1 e 2 dell'art. 5 e degli artt. 11 - 14; l'art. in commento riproduce le norme in rubrica – artt. 11 e 12, l. n. 416/1926 – al fine dell'inserimento nell'ambito del codice della disciplina relativa all'organo sanitario militare ivi contemplato, in disposto coordinamento con le disposizioni di cui alla l. 22 dicembre 1980, n. 913 (recante norme per la composizione del Collegio medico – legale) e in specie con gli artt. 2 - 5 e con l'art. 33, co. 6, lett. b), d.lgs. n. 298/2000, relativo all'integrazione del collegio con ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri. L'art. è stato integrato anche con le residue disposizioni di cui al r.d. n. 1024/1928, e, cioè, con gli artt. 19 - 21, mentre il rimanente articolato era stato già abrogato dall'art. 20, d.P.R. n. 461/2001. Le predette norme sono, ora, tutte abrogate. Si segnala che era stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 1 bis e 12, l. n. 416/1926, e degli artt. 2, 3, 4, 5, e 6, l. n. 913/1980, in considerazione della dubbia posizione di indipendenza degli ufficiali medici facenti parte del collegio medico legale, siccome dipendenti del Ministero della difesa, specie nei casi in cui la parte resistente sia rappresentata da questa stessa amministrazione; la Corte Costituzionale, con ordinanza 3 luglio 2007, n. 248, ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, tenuto conto che, con decreto della difesa 10 luglio 1989, era stata istituita presso l'Ospedale militare di Palermo una Commissione medico-legale avente il compito di mettere in grado la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana di poter disporre, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 270/1988, di un organo di consulenza medico-legale.

corrispondenti medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma;

c) trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate o ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;

d) trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate o ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri aggiunti delle sezioni;

e) due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, è sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente.

4. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico-chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all'interno del collegio.

5. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.

6. Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all'articolo 883 (Ausiliaria). Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'età dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell'articolo 990 (Richiami in servizio).

7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina legale militare, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile è determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al successivo comma 9.

8. I componenti del Collegio medico-legale sono:

a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile;

b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia;

c) sostituiti, quando occorra, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici.

9. Il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano docenti universitari. Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.

10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale e dei gabinetti diagnostici i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che deve essere costantemente mantenuto.

11. Il Collegio medico-legale dipende direttamente dalla Direzione generale della sanità militare; ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma, dei cui impianti si serve per l'attività di competenza.

Art. 191

*Sezioni del collegio medico legale*¹⁹¹

(artt. 11 bis, 13 e 14, l. n. 416 del 1926; art. 21, r. d. n. 1024 del 1928)

1. Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 del precedente articolo [190 (Collegio medico legale)].
2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di 3 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione.
3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati quando lo ritengano opportuno, e si esprimono in merito a:
 - a) pareri e visite dirette chiesti dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;
 - b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;
 - c) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non abbiano un'organizzazione sanitaria propria.

Art. 192

*Direzioni dell'Autorità sanitaria delle Forze armate*¹⁹²

(art. 1 e 2, d.lgs. C.P.S. n. 165 del 1947)

1. Presso ciascuna Forza armata è istituita la Direzione dell'Autorità sanitaria che esercita le attribuzioni in materia di:
 - a) accertamento delle cause ed entità delle menomazioni dell'integrità psico-fisica del dipendente e delle cause del suo decesso e adempimenti medico legali di cui all'articolo [199 (accertamento delle infermità da causa di servizio)];
 - b) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo [188 (Disposizioni tecniche attuative)];
 - c) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dai corpi e dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.
2. Il direttore dell'Autorità sanitaria è nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, presso ciascuna Direzione dell'Autorità sanitaria di Forza armata sono istituite:
 - a) la commissione medica di 2^a istanza di cui all'articolo [195 (Commissione di seconda istanza)];
 - b) una commissione medica composta da:

¹⁹¹ Relazione art. (Sezioni del collegio medico legale)

L'art. riproduce la sintesi delle norme in rubrica - artt. 11 bis, 13 e 14, l. n. 416/1926 - che pertanto sono abrogate. Il regolamento ivi previsto era stato emanato con il r.d. n. 1024/1928, abrogato dal d.P.R. n. 461/2001, a eccezione degli artt. 19 - 21, che sono stati, pertanto oggetto di riassetto nel regolamento. Il co. 3 riproduce l'art. 21, r.d. n. 1024/1928, abrogato.

¹⁹² Relazione art. (Direzioni dell'Autorità sanitaria delle Forze armate)

L'art. riproduce l'art. 2, del d.lgs.C.P.S. n. 165/1947, che, nel sopprimere gli Ispettorati di sanità militare di zona, ha trasferito le relative attribuzioni alle Direzioni di sanità militare territoriali, indicate nella l. n. 416/1926, la cui denominazione, nel presente codice, è ora aggiornata con la dizione «Direzione dell'Autorità sanitaria militare», come individuata dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.

- 1) il direttore dell'Autorità sanitaria di Forza armata;
 - 2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
 - 3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.
4. I membri delle commissioni di cui al comma precedente sono nominati dal direttore dell'Autorità sanitaria di Forza armata; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione dell'Autorità sanitaria militare o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.

Art. 193

*Commissioni mediche ospedaliere*¹⁹³

(art. 165, d. P.R. n. 1092 del 1973; l. n. 466 del 1980; l. n. 308 del 1981; d.P.R. n. 738 del 1981; art. 6, co. 2 e 3, l. n. 437 del 1991; l. n. 210 del 1992; d. l. n. 511 del 1992 e d. l. n. 325 del 1993, conv. da l. n. 424 del 1993; art. 2, d. P.R. n. 461 del 2001; l. n. 206 del 2004)

1. Le Commissioni mediche ospedaliere, di prima e di seconda istanza, di seguito denominate «Commissioni», esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 199 (accertamento delle infermità da causa di servizio).
2. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui al comma 1, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di:
 - a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice;
 - b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all'articolo 1894 (Speciale elargizione ai superstiti del personale non in s.p.e. deceduto durante il servizio) e all'articolo 1895 (Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio);

¹⁹³ Relazione art. (Commissioni mediche ospedaliere)

Il co. 1 enuncia i compiti delle Commissioni mediche ospedaliere, previste dall'art. 165 del d.P.R. n. 1092/1973, recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato e, pertanto, oggetto di norma di coordinamento.

Il secondo co. elenca, in modo meramente ricognitivo, le competenze della Commissione medica quanto ad accertamenti medico-legali finalizzati alla concessione di elargizioni e benefici sia in favore di comuni cittadini che di dipendenti pubblici, anche appartenenti alle Forze armate, nelle ipotesi previste dalle pertinenti norme, tutte indicate nel contesto dell'art., con la sola eccezione di quelle che sono oggetto di riassetto nel libro VII (l. n. 466/1980; l. n. 308/1981; d.P.R. n. 738/1981; l. n. 437/1991; l. n. 210/1992; d.l. n. 511/1992 e d.l. n. 325/1993, conv. dalla l. n. 424/1993; l. n. 206/2004).

Il co. 3 definisce le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in materia di individuazione della competenza territoriale delle Commissioni mediche ospedaliere e delle Commissioni mediche di 2^a istanza, attualmente indicata dalla tabella allegata al decreto interministeriale 12 febbraio 2004, adottato in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, d. P.R. n. 461/2001, e successivamente modificata, ai sensi dell'art. 2, citato d. i., con decreto dirigenziale della difesa in data 21 dicembre 2006; tale disposizioni è riassorbita nell'art. 66 (Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa) del regolamento.

I co. 4 e 5 riproducono i co. 2 e 3 dell'art. 6, d.P.R. n. 461/2001; il sesto co. riproduce l'art. 33, co. 6, lett. a), d.lgs. n. 298/2000.

c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;

d) transito nell'impiego civile di cui all'articolo 927 (Transito nell'impiego civile);

e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

3. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.

Art. 194

*Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza*¹⁹⁴

(art. 165, d. P.R. n. 1092 del 1973; art. 33, co. 6, lett. a), d.lgs. n. 298 del 2000; art. 6, co. 2 e 3, d. P.R. 2001, n. 461)

1. Le Commissioni mediche ospedaliere di prima istanza sono incardinate:

- a) presso il Policlinico militare con sede in Roma;
- b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in Milano e Taranto;
- c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale militare.

2. La Commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalità indicate al comma precedente, e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza.

4. La Commissione medico ospedaliera chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorché il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.

Art. 195

*Commissione di seconda istanza*¹⁹⁵

(art. 5, l. n. 416 del 1926; art. 33, co. 6, lett. a), d.lgs. n. 298 del 2000; art. 19, co. 4, d.P.R. n. 461 del 2001)

¹⁹⁴ Relazione art. (Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza)

Il co. 1 individua gli organi della sanità militare presso cui sono incardinate le Commissioni mediche ospedaliere, nella denominazione assunta a seguito della riorganizzazione interforze della Sanità militare.

I co. 2 e 3 riproducono i co. 2 e 3 dell'art. 6, d.P.R. n. 461/2001.

Il co. 4 riproduce l'art. 33, co. 6, lett. a), d.lgs. n. 298/2000.

¹⁹⁵ Relazione art. (Commissione di seconda istanza)

L'art. riproduce, con le limitazioni apportate dal co. 4, art. 19, d.P.R. n. 461/2001, l'art. 5, l. n. 416/1926, che è, pertanto, abrogato. Con d. i. 12 febbraio 2004, modificato con d. d. 21 dicembre 2006, in esecuzione dell'art. 6, co. 13, del d.P.R. n. 461/2001, sono stati indicati i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9, d.P.R. n. 461/2001, e approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.

1. La commissione di seconda istanza è composta:

a) dal direttore della Direzione dell'Autorità sanitaria di Forza armata, ovvero da un suo delegato della Direzione dell'Autorità sanitaria di Forza armata, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;

b) da due ufficiali superiori medici, membri.

2. La Commissione esamina i ricorsi, presentati alla competente Direzione dell'Autorità sanitaria di Forza armata, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.

3. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

Art. 196

*Strutture sanitarie interforze*¹⁹⁶

(legge n. 25 del 1997; d.lgs. n. 464 del 1997)

1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:

a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di collaborazione e sperimentazione clinica con il Centro studi e ricerche della sanità dell'Esercito italiano;

b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;

c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.

SEZIONE II

COMPONENTI AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 197

*Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato*¹⁹⁷

(art. 2, co. 2, lett. a), d. P.R. n. 613 del 1980)

1. L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato:

a) contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile;

b) disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.

2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale:

¹⁹⁶ Relazione art. (Strutture sanitarie interforze)

L'art. enuncia le strutture sanitarie interforze costituite a seguito della ristrutturazione degli enti delle Forze armate, prevista con il d.lgs. n. 464/1997.

¹⁹⁷ Relazione art. (Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato)

La norma riproduce parte dell'art. 2 - co. 2, lett. a) - del d.P.R. n. 613/1980, in cui sono indicati i compiti della Croce rossa per il caso di guerra e che, ora, devono intendersi estesi anche alla grave crisi internazionale. Il regolamento - decreto del Ministro della difesa - reca la disciplina relativa alla organizzazione del servizio della Croce rossa per il caso di guerra o grave crisi internazionale, conformemente a quanto stabilito in altre parti del codice.

- a) l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale;
- b) le autorità di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.

Art. 198

*Organizzazione dei servizi umanitari*¹⁹⁸

(d.lgs. C.P.S. n. 1256 del 1947; artt. 10 e 11, d. P.R. n. 613 del 1980)

1. In conformità alla normativa emanata per l'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali:
 - a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facoltà nei riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato;
 - b) l'Associazione italiana della Croce rossa è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.
2. Per la formazione delle infermiere e del personale volontario per il soccorso la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.
3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali.
4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal regolamento.
5. Con direttiva del Capo di stato maggiore della difesa sono determinate le condizioni di impiego del Corpo militare della Croce rossa italiana e del corpo delle infermiere volontarie ausiliarie:
 - a) per il caso di emergenze per pubbliche calamità;
 - b) per l'impiego all'estero per missioni internazionali;
 - c) per attività addestrative.

CAPO III

ATTRIBUZIONI E SERVIZI

SEZIONE I

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE

Art. 199

*Accertamento delle infermità da causa di servizio*¹⁹⁹

¹⁹⁸ Relazione art. (Organizzazione dei servizi umanitari)

L'art. riproduce la sintesi degli artt. 10 e 11, d.P.R. n. 613/1980, in cui è previsto il potere di vigilanza del Ministro della difesa nei riguardi del corpo militare della Croce rossa e del corpo delle infermiere volontarie ausiliarie. In rubrica è fatto richiamo al d.lgs.C.P.S. n. 1256/1947, in cui erano enunciati i compiti della Croce rossa in tempo di pace, ma che ora è da abrogare, alla stregua delle norme recate con il d.P.C.M. n. 97/2005, riassetato, in *parte qua*, nel regolamento.

¹⁹⁹ Relazione art. (Accertamento delle infermità da causa di servizio)

L'art. riproduce l'art. 6, co. 1 e 4 - 12, d.P.R. n. 461/2001.

(art. 6, co. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, d. P.R. n. 461 del 2001)

1. La Commissione di cui all'articolo 194 (Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza) territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.
2. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
3. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista.
5. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il verbale è inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo e del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.
7. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

SEZIONE II SERVIZI MEDICO-LEGALI

Art. 200

*Attribuzioni medico-legali*²⁰⁰

(art. unico, d.lgs. C.P.S. n. 1205 del 1947, ratificato con l. n. 2989 del 1952)

1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, debbono o possono farsi presso un ospedale militare, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.
2. Ai direttori di tali infermerie che abbiano i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna.

Art. 201

*Visite medico-fiscali*²⁰¹

(art. 161, regio decreto 17 novembre 1932; artt. 1 e 3, l. n. 122 del 1965)

1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:
 - a) per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermità sulle quali si debbano motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti vengono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma od a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita è fatta da un solo ufficiale medico;
 - b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale;
 - c) per verificare l'inabilità allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;
 - d) per constatare l'idoneità fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, salvo che sia esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico;
 - e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennità per motivi di salute: la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorità interessata;
 - f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore;
 - g) per accertare l'inabilità assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
 - h) per stabilire quali siano le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio: la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

²⁰⁰ Relazione art. (Attribuzioni medico-legali)

La norma riproduce, con meri adeguamenti formali, l'art. unico del d.lgs. C.P.S. n. 1205/1947, ratificato con l. n. 2989/1952, che ha esteso ai direttori delle infermerie presidiarie, che siano ufficiali superiori medici, le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedale.

²⁰¹ Relazione art. (Visite medico-fiscali)

L'art. riproduce gli artt. 1 e 3, l. n. 122/1965 <<Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle forze armate>>, che sono, dunque, abrogati. Il co. 1 dell'art. è stato integrato dall'elenco dei casi in cui può essere richiesta la visita fiscale, precedentemente contenuto nell'art. 161, del r.d. 17 novembre 1932 (abrogato); il co. è stato aggiornato in base all'attuale disciplina dei relativi ordinamenti di settore.

i) per accertare l'idoneità fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;

m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermità dei dipendenti della pubblica amministrazione;

n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, quando siano autorizzate dal Ministero della difesa.

2. Le autorità che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo quando la visita debba essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare, competente per territorio.

Art. 202

*Modalità delle visite medico-fiscali*²⁰²

(art. 2 e 4, l. n. 122 del 1965)

1. Le visite fiscali di cui al precedente articolo possono essere praticate:

a) presso gli ospedali militari;

b) presso le infermerie autonome o presidiarie;

c) presso le infermerie di corpo, nelle località nelle quali non esistano tali stabilimenti sanitari, purché, però, non si tratti di visite collegiali, ovvero di casi per i quali occorran speciali mezzi di indagine, che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi;

d) presso gli istituti di medicina legale dell'Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneità al volo civile.

2. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorché si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione.

3. Per ogni visita praticata viene redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita affinché sia trasmessa d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa.

4. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorità corrispondono un compenso il cui importo e modalità di versamento è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

SEZIONE III

SERVIZI IN MATERIA DI DIPENDENZE

Art. 203

*Centri di formazione e di informazione in materia di tossicodipendenze, alcoldipendenze e uso di sostanze dopanti*²⁰³

²⁰² Relazione art. (Modalità delle visite medico-fiscali)

L'art. riproduce la sintesi degli artt. 2 e 4, l. n. 122/1965, abrogati.

²⁰³ Relazione art. (Centri di formazione e di informazione in materia di tossicodipendenze, alcoldipendenze e uso di sostanze dopanti)

L'art. riproduce il testo, con meri adeguamenti formali, dell'art. 107, d.P.R. n. 309/1990, integrato, per omogeneità sistematica, attesa la piena equiparabilità della materia, con i riferimenti alle attività di informazione sui danni dall'abuso di alcol, in conformità ai principi enunciati dall'art. 3,

(art. 107, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 1, l. n. 376 del 2000; art. 3, l. n. 125 del 2001)

1. Il Ministero della difesa promuove:

a) corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi;

b) sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia;

c) seminari sul disadattamento giovanile, sulle tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti, da svolgersi periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.

2. Il Ministero della difesa:

a) organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche, tabacco e sostanze dopanti, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani arruolati e dei militari di leva, in caso di ripristino della stessa;

b) dà informazioni complessive sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dopanti; tali informazioni sono attuate anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici al personale militare, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.

Art. 204

*Azione di prevenzione e accertamenti sanitari*²⁰⁴

(art. 108, d.P.R. n. 309 del 1990)

1. Il Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti.

2. In occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari, e di selezione per la leva in caso di ripristino della stessa, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza, o doping, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso delle visite mediche previste dall'articolo 926 (Infermità).

Art. 205

*Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili*²⁰⁵

(art. 111, d.P.R. n. 309 del 1990)

l. n. 125/2001, e sul divieto di sostanze dopanti, in conformità ai principi espressi dall'art. 1, l. n. 376/2000, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

²⁰⁴ Relazione art. (Azione di prevenzione e accertamenti sanitari)

L'art. riproduce il testo dell'art. 108, d.P.R. n. 309/1990, integrato, per omogeneità sistematica, attesa la piena equiparabilità della materia, con i riferimenti alle attività di prevenzione dall'abuso di alcol, in conformità ai principi enunciati dall'art. 3, l. n. 125/2001, e dall'uso di sostanze dopanti, in conformità ai principi espressi e dall'art. 1, l. n. 376/2000, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

²⁰⁵ Relazione art. (Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili)

L'art. riproduce il testo dell'art. 111, d.P.R. n. 309/1990, integrato, per omogeneità sistematica, attesa la piena equiparabilità della materia, con i riferimenti alle attività di prevenzione dall'abuso di alcol, in conformità ai principi enunciati dall'art. 3, l. n. 125/2001, e dall'uso di sostanze dopanti, in conformità ai principi espressi e dall'art. 1, l. n. 376/2000, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze, alcoldipendenze e contrasto dell'uso di sostanze dopanti, sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, alcoldipendenza e uso di sostanze dopanti, rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della salute e dell'interno.

SEZIONE IV ALTRI SERVIZI

Art. 206

*Servizio trasfusionale delle Forze armate*²⁰⁶
(art. 24, l. n. 219 del 2005; art. 3, d.lgs. n. 261 del 2007)

1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219.
2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari di leva presso le strutture trasfusionali militari e civili.
3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.
4. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute.
5. Il Ministero della difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale di cui al presente articolo, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti.
6. Le norme relative all'organizzazione e funzionamento del servizio trasfusionale delle Forze armate sono individuate con decreto de Ministro della difesa, non avente natura regolamentare.

Art. 207

*Servizio per le emergenze di salute pubblica*²⁰⁷
(art. 1, d. l. n. 81 del 2004, conv. con l. n. 138 del 2004; art. 1, d.l. 202 del 2005, conv. con l. n. 244 del 2005)

²⁰⁶ Relazione art. (Servizio trasfusionale delle Forze armate)

L'art. riproduce il testo degli artt. 24, l. n. 219/2005, e 3, d.lgs. n. 261/2007; il primo riguarda il servizio trasfusionale delle Forze armate, ed è riassetato nei primi quattro co., con conseguente abrogazione della disposizione; il secondo, riprodotto nel co. 5, enuncia la competenza del Ministero della difesa, nell'ambito delle competenze proprie per il servizio trasfusionale. La disposizione è oggetto di norma di coordinamento. Con il co. 6 si rinvia, quanto a norme sul funzionamento del servizio, a decreto del Ministro della difesa; attualmente la disciplina è contenuta nel d. m. 18 giugno 1992, di natura non regolamentare.

²⁰⁷ Relazione art. (Servizio per le emergenze di salute pubblica)

L'art., con la tecnica del rinvio alle pertinenti normative recanti disposizioni in materia di contrasto alle malattie infettive diffuse e alla prevenzione e lotta alle malattie degli animali, (di cui al d.l. n. 81/2004, conv. con l. n. 138/2004, e l. n. 202/2005, conv. dalla l. n. 244/2005) ribadisce le disposizioni ivi recate circa le competenze degli organi sanitari militari.

1. Gli organi della Sanità militare collaborano, nell'ambito dell'attività di contrasto delle emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffuse e al bioterrorismo, e della prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali con:

a) il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffuse e al bioterrorismo, ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;

b) il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 208

*Attività in materia di vaccinazioni*²⁰⁸ (art. 93, l. n. 106 del 1982)

1. I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati dalle Forze armate al proprio personale in attività di servizio sono accettati in luogo del certificato internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2, 3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione che essi contengano:

- a) le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo;
- b) una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e che attesti che il documenti vengano rilasciati in virtù del presente articolo.

CAPO IV

PERSONALE ADDETTO ALLA SANITÀ MILITARE

SEZIONE I

PERSONALE MEDICO

Art. 209

*Categorie di personale medico*²⁰⁹

(art. 1, r. d. 17 novembre 1932; artt. 23 e 24 d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Il personale medico impegnato nel servizio sanitario militare è costituito da:

- a) ufficiali medici in servizio permanente effettivo;
- b) ufficiali medici ausiliari.

²⁰⁸ Relazione art. (Attività in materia di vaccinazioni)

L'art. riproduce integralmente la norma - art. 93 - contenuta nelle l. n. 106/1982, recante l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973 - che pertanto è abrogata.

²⁰⁹ Relazione art. (Categorie di personale medico)

L'art. riproduce, con meri adeguamenti formali:

- a) parte dell'art. 1, r.d. 17 novembre 1932, che seppure assai risalente, individuava le categorie del personale facente parte della sanità militare;
- b) parte degli artt. 23 e 24 d.lgs. n. 215/2001, specificamente riferiti agli ufficiali medici in ferma prefissata (ora ricompresi nell'art. 934 (ufficiali ausiliari)).

Il regio decreto del 1932 è contestualmente abrogato, nella sua interezza, e si rinvia, giusta quanto previsto con l'art. 188 (Disposizioni tecniche attuative), a decreti del Ministro della difesa relativamente alle regole tecniche attuative dell'ordinamento dei servizi sanitari militari delle singole Forze armate.

Art. 210

*Ufficiali medici*²¹⁰

(artt. 121 e 125, r.d. n. 2410 del 1926; artt. 6 e 36, r. d. 17 novembre 1932)

1. Gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le più spiccate virtù militari e devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al reclutamento e ordinamento delle Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale.

2. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo III, capo IV, sezione III del presente codice, si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura od indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche od istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d'avanzamento presso la scuola di sanità militare o presso ospedali militari.

3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, la Direzione generale della sanità militare indica, con propria direttiva, le modalità e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle più attuali tematiche del movimento scientifico sanitario.

4. E' vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualità di medici militari, quando le visite:

a) non sono previste da disposizioni di legge;

b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 201 (Visite medico-fiscali);

c) non sono ordinate od autorizzate dai superiori diretti.

5. Gli ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolgono l'attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero della difesa, mediante la sorveglianza e la vigilanza sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro.

Art. 211

*Attività libero professionale del personale medico*²¹¹

²¹⁰ Relazione art. (Ufficiali medici)

L'art. riproduce, con adeguamenti formali, per attualizzarne il contenuto, gli artt. 121 e 125 r.d. n. 2410/1926 e gli artt. 6 e 36, r.d. 17 novembre 1932. Il co. 4, nel riprodurre il divieto già espresso con la norma riassetata, è stato integrato con la menzione dei casi in cui l'attività è consentita, o per legge, o per autorizzazione ministeriale: si pensi all'art. 119, d.lgs. n. 285/1992, recante il <<Nuovo codice della strada>>; all'art. 36, co. 3, del d. m. Ministero delle infrastrutture e trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento del codice della nautica da diporto; all'art. 3 del d. m. Sanità 28 aprile 1998, in materia del rilascio e del rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale; alle visite fiscali, già contemplate dalla legge n. 122/1965, e oggetto di riassetto nel precedente art. 201 (Visite medico-fiscali), tutte ipotesi in cui è previsto che il medico militare può effettuare visite mediche e redigere, per le finalità ivi previste, la richiesta certificazione medica.

Il co. 5 riproduce, aggiornandole, le disposizioni di cui agli artt. 121 e 125, r.d. n. 2410/1926 e 36, r.d. 17 novembre 1932.

²¹¹ Relazione art. (Attività libero professionale del personale medico)

Si tratta della riproduzione, con disposizione a regime, dell'art. 6 bis, d.l. n. 108/1997, conv. dalla l. n. 174/1997, emanato in occasione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania, che ha esteso, in recepimento di una prassi consolidata anche ai medici militari le disposizioni relative alla abolizione di limiti e restrizioni all'attività convenzionata, per il

(art. 6, para 25, r. d. 17 novembre 1932; art. 2, l. n. 740 del 1970; art. 6 bis, d. l. n. 108 del 1997, conv. con l. n. 174 del 1997)

1. In deroga all'articolo 891, comma 1 (Incompatibilità professionali), ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità e al cumulo degli impieghi previste per il personale militare e per quello civile, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.

SEZIONE II PERSONALE NON MEDICO

Art. 212

*Categorie di personale non medico*²¹²

(art. 1, r. d. 17 novembre 1932; artt. 2 e 5 d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Il personale non medico impegnato nel servizio sanitario militare è costituito da:

- a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso gli stabilimenti sanitari;
- b) ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri;
- c) cappellani militari e religiose assunte in servizio con apposite convenzioni;
- d) sottufficiali, graduati e militari di truppa esercenti le professioni sanitarie, i cui profili sono individuati con decreto del Ministro della difesa.

Art. 213

*Requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*²¹³

(art. 2, l. n. 43 del 2006)

1. Il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43.
2. Fermo restando il titolo universitario abilitante di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, il personale del servizio sanitario militare, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.
3. Al personale infermieristico è attribuita la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni.

Art. 214

*Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari*²¹⁴

personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, sancito dall'art. 2, l. n. 740/1970, come modificato dall'art. 6, co. 1, d.l. n. 187/1993, conv., con modificazioni, dalla l. n. 296/1993.

L'art. tiene conto anche del disposto dell'art. 6, para 25, r.d. 17 novembre 1932, in tema di legittimazione dell'attività libero professionale dei medici militari.

²¹² Relazione art. (Categorie di personale non medico)

L'art. riproduce, con meri adeguamenti formali, parte dell'art. 1, r.d. 17 novembre 1932 e parte degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 490/1997.

²¹³ Relazione art. (Requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione)

L'art. ribadisce quanto disposto dall'art. 2, l. n. 43/2006, anche per il personale del servizio sanitario militare in materia di percorso formativo per l'esercizio delle professioni sanitarie ivi indicate.

(art. 4, co. 9, d.l. n. 209 del 2008)

1. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza:

a) in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato;

b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.

TITOLO VI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 215

*Individuazione degli istituti*²¹⁵

1. Il presente titolo disciplina:

- a) le scuole militari;
- b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;
- c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate;
- d) le scuole carabinieri;
- e) le scuole allievi operai.

2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.

Art. 216

*Ordinamento e funzionamento degli istituti militari*²¹⁶

(art. 2, co. 4-quater, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:

- a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;
- b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.

²¹⁴ Relazione art. (Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari)

L'art. riproduce la norma introdotta dall'art. 4, co. 9, d.l. n. 209/2008.

²¹⁵ Relazione art. (Definizioni)

L'art. costituisce norma definitoria per stabilire l'ambito di applicazione del presente capo in ordine agli istituti militari di formazione e di raccordo con la normativa di rango primario in tema di formazione contenuta nel libro V, titolo III del presente codice.

²¹⁶ Relazione art. (Ordinamento e funzionamento degli istituti militari)

L'art. riproduce, nella sostanza, l'art. 2, co. 4-quater, d.lgs. n. 464/1997, aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 214/2000.

Art. 217

Altri enti e istituti di istruzione a carattere interforze e di Forza armata²¹⁷

1. Gli enti e istituti militari di istruzione a carattere interforze e di Forza armata non disciplinati dal presente titolo e deputati all'aggiornamento, alla specializzazione, alla qualificazione e al ricondizionamento del personale militare sono individuati nel regolamento.

Art. 218

Collaborazione con le università²¹⁸

(art. 105, co. 4 e 5, d.P.R. n. 382 del 1980)

1. La collaborazione tra università, accademie, istituti anche ospedalieri militari può assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate.

2. Allo scopo di incentivare lo studio, l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina militare, può essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà di svolgere attività didattica e di ricerca presso le università statali.

CAPO II SCUOLE MILITARI

Art. 219

Finalità delle scuole militari²¹⁹

(art. 2, r.d. n. 726 del 1930; art. 1, r.d. n. 1546 del 1936; art. 1, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 2, co. 1, lett. l), 3-bis, e 4, d.lgs. n. 464 del 1997; art. 1, d.m. n. 302 del 2000; art. 2, d.m. n. 212 del 2006)

1. Le scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari; la scuola navale militare ha anche lo scopo di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attività ad esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di stimolare nei giovani l'interesse per la vita aeronautica, orientandoli nel corso degli studi verso le attività ad essa connesse.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole militari:

- a) Scuola militare «Nunziatella» dell'Esercito italiano;
- b) Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
- c) Scuola militare «Teuliè» dell'Esercito italiano;
- d) Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».

²¹⁷ Relazione art. (Altri enti e istituti di istruzione a carattere interforze e di Forza armata)

L'art. costituisce norma di raccordo con la normativa di rango secondario in tema di enti e istituti militari di istruzione, interforze di Forza armata, deputati alle attività formative successive di aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale militare.

²¹⁸ Relazione art. (Collaborazione con le università)

L'art. riproduce l'art. 105, co. 4 e 5, d.P.R. n. 382/1980 (da abrogare).

²¹⁹ Relazione art. (Finalità delle scuole militari)

Il co. 1, art. riproduce l'art. 1, d.P.R. 950/1956; il co. 2 costituisce norma ricognitoria che sintetizza le diverse disposizioni normative in tema di istituzione di scuole militari, tra le quali: art. 2, r.d. n. 726/1930; art. 1, r.d. n. 1546/1936; art. 2, co. 1, lett. l), 3-bis, e 4, d.lgs. n. 464/1997; art. 1, d.m. n. 302 del 2000; art. 2, d.m. n. 212 del 2006.

3. Le disposizioni relative al funzionamento delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 220

*Corsi di studio delle scuole militari*²²⁰
(art. 2, d.P.R. n. 950 del 1956)

1. I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono stabiliti ai sensi dell'articolo 783 (Corsi di studio).

Art. 221

*Ammissione alle scuole militari*²²¹
(art. 3, d.P.R. n. 950 del 1956)

1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e IX, e titolo III, capo XI del presente codice.

CAPO III
ISTITUTI DI FORMAZIONE

SEZIONE I
ACCADEMIE MILITARI

Art. 222

*Finalità delle Accademie militari*²²²
(art. 14, l. n. 1178 del 1926; art. 34, r.d.l. n. 220 del 1937, conv. con l. n. 1501 del 1937; art. 7, l. n. 368 del 1940; art. 4, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 6 e 14, co. 2, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Le accademie militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi ufficiali l'accesso ai ruoli normali, degli ufficiali in servizio permanente.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti accademie militari:
 - a) Accademia militare dell'Esercito italiano;
 - b) Accademia navale;
 - c) Accademia aeronautica;
 - d) Accademia dell'Arma dei carabinieri.
3. L'Accademia navale e l'Accademia aeronautica si occupano anche del completamento della formazione iniziale degli ufficiali dei vari ruoli, costituendo a tale scopo istituti militari di istruzione superiore di cui alla sezione II del presente capo.

²²⁰ Relazione art. (Corsi di studio delle scuole militari)

L'art. costituisce norma di rinvio, riproducendo, nella sostanza, l'art. 2, d.P.R. n. 950/1956, così modificato dal d.P.R. n. 471/1976, e rinvia alla parte del codice relativa alla formazione.

²²¹ Relazione art. (Ammissione alle scuole militari)

L'art. costituisce norma di rinvio, riproducendo, nella sostanza, l'art. 3, d.P.R. n. 950/1956, così modificato dal d.P.R. n. 471/1976.

²²² Relazione art. (Finalità delle Accademie militari)

Il co. 1 dell'art. riproduce nella sostanza le seguenti norme: art. 4, co. 1, d.lgs. n. 490/1997; art. 6, co. 1, d.lgs. n. 298/2000; il co. 2 costituisce norma ricognitoria che sintetizza le diverse disposizioni normative in tema di istituzione di accademie militari, tra le quali: art. 14, l. n. 1178/1926; art. 34, r.d.l. n. 220/1937, conv. dalla l. n. 1501/1937; art. 7, l. n. 368/1940; art. 14, co. 2, d.lgs. n. 297/2000. Il co. 3 specifica gli ulteriori compiti dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica.

Art. 223

*Corsi di studio delle Accademie militari*²²³

1. I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 716 (Formazione universitaria degli ufficiali).
2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capo I del regolamento.

Art. 224

*Ammissioni alle Accademie militari*²²⁴

1. L'ammissione degli allievi ufficiali presso le accademie militari si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e II.

SEZIONE II

ISTITUTI MILITARI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER UFFICIALI

Art. 225

*Finalità degli istituti militari di istruzione superiore*²²⁵

(art. 1, r.d. n. 2982 del 1923; art. 14, l. n. 1178 del 1926; art. 34, r.d.l. n. 220 del 1937, conv. con l. n. 1501 del 1937; artt. 1, co. 2, lett. b), art. 4, co. 1, e tabella B, d.lgs. n. 464 del 1997; art. 14, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi:
 - a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento;
 - b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo IV, e dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento.
2. Le finalità di cui al comma precedente sono affidate ai seguenti istituti militari di istruzione superiore:
 - a) Istituto alti studi della difesa;
 - b) Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
 - c) Istituto di studi militari marittimi;
 - d) Istituto di scienze militari aeronautiche;
 - e) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano;
 - f) Scuola ufficiali carabinieri.

Art. 226

²²³ Relazione art. (Corsi di studio delle Accademie militari)

L'art. costituisce norma di rinvio alle apposite disposizioni in tema di formazione contenute nel codice e nel regolamento.

²²⁴ Relazione art. (Ammissioni alle Accademie militari)

L'art. costituisce norma di rinvio alle apposite disposizioni in tema di reclutamento contenute nel codice.

²²⁵ Relazione art. (Finalità degli istituti militari di istruzione superiore)

Il co. 1 dell'art., nell'enunciare le finalità degli istituti di istruzione superiore per ufficiali, rinvia alle apposite disposizioni in tema di formazione contenute nel codice e nel regolamento; il co. 2 è norma ricognitoria che sintetizza le diverse disposizioni normative in tema di istituzione degli istituti militari di formazione superiore, tra le quali: art. 1, r.d. n. 2982/1923; art. 14, l. n. 1178/1926; art. 34, r.d.l. n. 220/1937, conv. dalla l. n. 1501/1937; art. 4, co. 1, e tab. B, d.lgs. n. 464/1997; art. 14, co. 1, let. b), d.lgs. n. 297/2000.

*Corsi di studio degli istituti militari di istruzione superiore*²²⁶

1. I corsi di studio seguiti presso gli istituti militari di cui all'articolo 225 (Finalità degli istituti militari di istruzione superiore), sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 716 (Formazione universitaria degli ufficiali).
2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, e per gli altri corsi di carattere non universitario o postuniversitario, l'ordine degli studi e i programmi sono stabiliti, in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capi I e II del regolamento.

SEZIONE III
ALTRE SCUOLE

Art. 227

*Scuole per sottufficiali*²²⁷

(art. 14, l. n. 1178 del 1926; art. 7, l. n. 368 del 1940; tabella B, d.lgs. n. 464 del 1997; art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Le scuole sottufficiali sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi l'accesso ai ruoli dei sottufficiali ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII.
2. Le finalità di cui al comma precedente sono affidate alle seguenti scuole per sottufficiali:
 - a) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
 - b) Scuole sottufficiali della Marina militare;
 - c) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
 - d) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
 - e) Scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri;
 - f) Scuola brigadieri dell'Arma dei carabinieri.

Art. 228

*Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali*²²⁸

1. I corsi di studio seguiti presso le scuole sottufficiali si svolgono in base a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII e al libro IV, titolo III, capo I del regolamento.
2. L'ammissione degli allievi presso le scuole sottufficiali si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I, IV e V del presente codice.

Art. 229

*Scuole carabinieri*²²⁹

²²⁶ Relazione art. (Corsi di studio degli istituti militari di istruzione superiore)

L'art. costituisce norma di rinvio alle apposite disposizioni in tema di formazione contenute nel codice e nel regolamento.

²²⁷ Relazione art. (Scuole per sottufficiali)

Il co. 1 dell'art. costituisce norma di rinvio alle apposite disposizioni in tema di formazione contenute nel codice; il co. 2 costituisce norma ricognitoria che sintetizza le diverse disposizioni normative in tema di istituzione di scuole per sottufficiali, tra le quali: art. 14, l. n. 1178/1926; art. 7, l. n. 368/1940; tab. B, d.lgs. n. 464/1997; art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 297/2000.

²²⁸ Relazione art. (Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali)

L'art. costituisce norma di rinvio alle apposite disposizioni in tema di formazione contenute nel codice e nel regolamento, e alle norme di reclutamento contenute nel codice.

²²⁹ Relazione art. (Scuole carabinieri)

(art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Le scuole carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente codice.
2. I corsi di studio seguiti presso le scuole carabinieri sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. L'ammissione degli allievi alle scuole carabinieri si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VIII del presente codice.

Art. 230

*Scuola allievi operai delle Forze armate*²³⁰
(art. 1, 2 e 6, l. n. 345 del 1964)

1. Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite, con decreto del Ministro per la difesa, scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate. Con lo stesso decreto istitutivo sono, altresì, stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonché, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i programmi dei corsi.
2. Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali. Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.
3. Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento o officina. Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile, dipendente dal Ministero della difesa. Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o a un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 297/2000. Al co. 3 è previsto il rinvio alle apposite disposizioni in tema di reclutamento contenute nel codice.

²³⁰ Relazione art. (Scuola Allievi operai delle Forze Armate)

L'art. riproduce, con meri adeguamenti formali, gli artt. 1, 2 e 6, l., n. 345 del 1964, pertanto, abrogati.

CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO SECONDO BENI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 231

*Categorie dei beni della Difesa – Rinvio ad altre fonti*²³¹

(c.c.; c. nav.; c.p.; art. 4, co. 1 e 2, l. n. 84 del 1994; l. n. 157 del 2009)

1. I beni della Difesa si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono sottoposti:
 - a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie di beni;
 - b) alle disposizioni dettate nel codice della navigazione e relativo regolamento, e nelle pertinenti leggi speciali, per porti e aeroporti militari, navi e velivoli militari;
 - c) alle disposizioni dettate nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) per le invenzioni militari;
 - d) alle disposizioni dettate nel codice penale per la tutela dei beni militari.
2. Per i beni culturali, come definiti dall'articolo 2, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, in uso al Ministero della difesa, resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e, segnatamente, le regole in tema di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 e le regole e relative deroghe in ordine agli obblighi di versamento di documenti all'Archivio di Stato di cui all'articolo 41. Restano ferme le specifiche competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio culturale subacqueo, previste dalla legge 23 ottobre 2009, n. 157.
3. Il presente libro detta le disposizioni specifiche per i beni della difesa, ulteriori rispetto a quelle recate dai codici menzionati nel presente articolo. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e relative leggi di ratifica.

²³¹ Relazione art. (Categorie dei beni della Difesa – Rinvio ad altre fonti)

Viene dettata una norma che delimita le categorie di beni della Difesa, mediante richiamo al cod. civ., e delimita l'ambito della disciplina dettata dal presente codice rispetto a altri codici che si occupano di beni in generale, dettando altresì norme specifiche per i beni militari: codice civile, codice della navigazione, codice penale, codice della proprietà industriale, codice dei beni culturali e del paesaggio.

Non si ritiene tecnicamente corretto estrapolare da tali codici le norme sui beni della Difesa, per inserirle nel presente codice, atteso che non di rado si tratta di norme comuni ai beni pubblici in generale, con poche regole specifiche per la Difesa.

Sicché, si ritiene che in un «codice della difesa», ispirato a un criterio misto soggettivo-oggettivo, vadano incluse le norme sull'organizzazione e sui compiti propri e specifici della difesa, non anche le norme relative ad attività strumentali alla missione propria, che seguono regole generali salvo poche deroghe.

In tale logica, restano fuori dal codice della Difesa le norme strumentali, contenute in altri codici: si pensi a edilizia, espropriazione, beni culturali, appalti, beni soggetti al codice della navigazione, ambiente.

Si ritiene di poter apportare una deroga a tale criterio per le strade militari, che nel codice della strada hanno una disciplina alquanto frammentata, che può essere ricondotta a unità in questa sede.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali in materia di beni di interesse militare.

A titolo semplificativo, oltre alle Convenzioni in materia di cimiteri di guerra, che nel titolo relativo vengono espressamente elencate, si ricorda la l. n. 96/1974, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960 e modifica dell'articolo 6 della l. 1° luglio 1959, n. 514, in materia di brevetti per invenzioni industriali».

Art. 232

*Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa*²³²

(art. 822 cod. civ.; artt. 4 e 5, l. n. 497 del 1978; art. 4, co. 1 e 2, l. n. 84 del 1994; art. 692, cod. nav.)

1. Appartengono al demanio militare del Ministero della difesa le opere destinate alla difesa nazionale.
2. Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.
3. Appartengono al demanio culturale gli immobili in consegna al Ministero della difesa, non rientranti nel demanio militare di cui al comma 1, riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche a esso assegnati.
4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 147, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.

Art. 233

*Patrimonio indisponibile della Difesa*²³³

(art. 826 cod. civ.)

1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della difesa.

²³² Relazione art. (Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa)

Il comma 1 ha carattere di sintesi e ricognizione dei beni del demanio militare che il codice civile individua come categoria generale, senza indicare le singole tipologie di beni.

Il comma 2 riproduce una disposizione contenuta nell'art. 692 cod. nav.

Il comma 3 individua il demanio culturale con riferimento al Ministero della difesa, atteso che vi sono beni immobili e mobili di spettanza del Ministero della difesa che non sono destinati alla difesa nazionale.

Nel comma 4 si affronta il tema del rapporto tra art. 5, l. n. 497/1978 e l'art. 147, d.lgs. n. 42/2004, sotto il profilo della successione delle leggi nel tempo, in coerenza con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6312/2005).

²³³ Relazione art. (Patrimonio indisponibile della Difesa)

L'articolo ha carattere di sintesi e ricognizione dei beni del patrimonio indisponibile militare.

Art. 234

*Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati*²³⁴

(art. 3, l. n. 16 del 1985; art. 43, l. n. 958 del 1986; art. 2, co. 10, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:

a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri;

b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;

c) aeroporti ed eliporti;

d) basi navali;

e) caserme;

f) stabilimenti e arsenali;

g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;

h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;

i) comandi di unità operative e di supporto logistico;

l) basi missilistiche;

m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;

n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;

o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;

p) poligoni e strutture di addestramento;

q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;

r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;

s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;

t) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.

²³⁴ Relazione art. (Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati)

Vengono riprodotte disposizioni vigenti sulla classificazione di beni come destinati alla difesa nazionale; la destinazione alla difesa nazionale, dalle norme vigenti che si riproducono, viene agganciata a determinate finalità, quelle urbanistiche, edilizie, ambientali e dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici. Invero, la destinazione di un bene alla difesa nazionale è, di regola, da stabilirsi caso per caso. Solo per determinate finalità, quelle indicate nell'articolo, il legislatore ha inteso elencare specificamente quali sono le opere destinate alla difesa nazionale.

Nel comma 1, lettera b), il riferimento alla leva è stato mantenuto perché, pur essendo la leva sospesa, essa è tuttavia vigente, e, in caso di suo ripristino, il presente riferimento riacquisterebbe attualità.

Abrogazioni:

- artt. 4 e 5, l. n. 497/1978;

- l. n. 16/1985;

- art. 43, l. n. 958/1986;

- art. 2, co. 10, d.P.R. n. 170/2005.

Art. 235
*Registri e inventari*²³⁵
(artt. 1 - 4, r.d. n. 827 del 1924)

1. I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari.
2. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa è eseguito a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri dell'amministrazione.
3. L'originale dell'inventario è conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali o uffici dipendenti.

Art. 236
*Disciplina del segreto su beni e attività militari. Rinvio*²³⁶

1. Il segreto su atti, documenti, notizie, attività e beni militari è disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, 12 giugno 2009, n. 7 e 12 giugno 2009, n. 8.

TITOLO II
SINGOLE CATEGORIE DI BENI MILITARI

²³⁵ Relazione art. (Registri, inventari)

Vengono riprodotti gli artt. da 1 a 4, r.d. n. 827/1924, adattati al Ministero della difesa.

E' abrogato l'art. 4, co. 2, r.d. n. 827/1924. Si tratta di norma specifica per la Difesa, che viene riprodotta. Le restanti disposizioni contenute negli artt. da 1 a 4 del citato r.d. non possono essere abrogate perché riguardano anche amministrazioni diverse dalla difesa.

Abrogazioni:

- art. 4, co. 2, r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

²³⁶ Relazione art. (Disciplina del segreto su beni e attività militari. Rinvio)

Si detta una norma di mero rinvio alla nuova disciplina del segreto di stato, comprensivo del segreto militare, recata dalla l. n. 124/2007 e dai regolamenti attuativi (d.P.C.M. 8 aprile 2008, 12 giugno 2009, n. 7 e 12 giugno 2009, n. 8).

Si deve ritenere che la l. n. 124/2007 abbia tacitamente abrogato il r.d. n. 1161/1941, che riguardava specificamente il segreto militare.

Come noto, la l. n. 124/2007 ridefinisce il segreto di stato, comprensivo anche del segreto militare (art. 39), e demanda a un d.P.C.M. i criteri per l'individuazione di atti, documenti, attività, notizie, beni, coperti da segreto.

In attuazione, è stato varato il d.P.C.M. 8 aprile 2008, che nell'allegato, ai numeri da 12 a 18, indica gli oggetti del segreto militare, ricorrendo in buona parte alle stesse categorie generali di cui all'allegato recato dal r.d. n. 1161/1941 (che disciplinava specificamente il segreto militare). Sono in attuazione stati altresì varati i d.P.C.M. 12 giugno 2000 nn. 7 e 8, recanti, rispettivamente <<Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica>> e <<Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS, dell'AISE e dell'AISI ed individuazione dei lavori delle forniture e dei servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata>>.

Inoltre la l. n. 124/2007 disciplina in modo diverso rispetto al r.d. n. 1161/1941 il procedimento e le competenze per l'apposizione del vincolo del segreto.

Si deve perciò ritenere che il r.d. n. 1161/1941 ricada sotto l'abrogazione recata dall'art. 44, l. n. 124/2007 (che, oltre ad abrogare espressamente la l. n. 801/1977, aggiunge che «sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge»).

Abrogazioni:

Sono o restano abrogati:

- r.d. n. 1161/1941;

- art. 31, co. 2 e 3, l. n. 185/1990.

CAPO I
OPERE PERMANENTI DI PROTEZIONE ANTIAEREA

Art. 237
*Opere permanenti di protezione antiaerea*²³⁷
(d.lgs. n. 409 del 1948)

1. Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea.

CAPO II
**STRADE MILITARI, VEICOLI E PATENTI MILITARI, ESIGENZE MILITARI IN
RELAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

Art. 238
*Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale*²³⁸

²³⁷ Relazione art. (Opere permanenti di protezione antiaerea)
Articolo riproduttivo di previsione contenuta nel d.lgs. n. 409/1948.

Abrogazioni:

- d.lgs. n. 409/1948, già eliminato a fini espropriativi dal t.u. espropriazioni.

²³⁸ Relazione art. (Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale)

Vengono riprodotte in un unico corpo disposizioni sparse contenute nel codice della strada, con conseguente abrogazione delle parallele disposizioni nella fonte *a quo*. In altri casi non è possibile la riproduzione nel presente codice di norme attualmente contenute nel codice della strada, ma solo il rinvio dal primo al secondo, o perché le disposizioni del codice della strada riguardano tutte le Forze armate e non solo il Ministero della difesa (v. ad es. la disciplina dei veicoli militari e della patente militare), o perché operano un rinvio al regolamento di esecuzione del codice della strada (p. es. quanto alla disciplina della segnaletica militare).

Vengono anche riprodotte alcune disposizioni, ancora attuali, di cui al r.d. n. 2506/1923.

In particolare:

- i co. 1 e 2 riproducono, ciascuno *in parte qua*, l'art. 2, co. 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 285/1992;
- il co. 3 riassetta l'art. 16, r.d. n. 2506/1923;
- il co. 4 codifica una regola che si desume dall'art. 13, co. 1, d.lgs. n. 285/1992;
- il co. 5 è stato costruito tenendo conto degli artt. 6, co. 3, 6 co. 5, lett. e), 10, co. 6, 35, d.lgs. n. 285/1992;
- il co. 6 riproduce l'art. 5, co. 3, d.lgs. n. 285/1992;
- il co. 7 riproduce l'art. 26, co. 4, d.lgs. n. 285/1992;
- il co. 8 riassetta gli artt 6 e 17, r.d. n. 2506/1923;
- il co. 9 rinvia all'art. 38, co. 11, d.lgs. n. 285/1992;
- il co. 10 riproduce l'art. 12, co. 4, d.lgs. n. 285/1992;
- i co. 11 e 12 si limitano a richiamare alcune disposizioni del d.lgs. n. 285 del 1992, che rimangono nella sede a quo;
- il co. 13 detta una disposizione di chiusura e rinvio.

Abrogazioni e riassetto:

Sono abrogati:

- d.lgs. n. 285/1992: art. 2, co. 5, ultimo periodo; art. 5, co. 3, ultimo periodo; art. 6, co. 3 e co. 5, lett. e); art. 13, co. 1, primo periodo, limitatamente alle parole «a eccezione di quelle di esclusivo uso militare»; art. 26, co. 4, limitatamente alle parole «e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.»; art. 35, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole «, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale»;
- r.d. n. 2506/1923: artt. 6, 16, 17, co. 2, limitatamente alle parole «per decreto del Ministro della guerra se trattasi di strade da iscriversi alla 5ª classe»; 17, co. 3, limitatamente alle parole «e l'obbligo del contributo dei comuni per la manutenzione delle strade di 5ª classe».

(*artt. 6, 16, 17, r.d. n. 2506 del 1923; artt. 2, co. 5, 5, co. 3, 6, co. 3 e 5, lett. e), 10, co. 6, 12, co. 4, 13, co. 1, 26, 35 e 38, co. 11, d.lgs. n. 285 del 1992*)

1. Sono strade militari quelle destinate esclusivamente al traffico militare.
2. Ente proprietario è considerato il comando della regione militare.
3. La classifica delle strade militari è fatta con decreto del Ministro della difesa. L'elenco delle strade militari, redatto a cura del Ministero della difesa, non è pubblico.
4. Alle strade di esclusivo uso militare non si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada.
5. Il Comandante della regione militare, in relazione alle strade militari di cui è proprietario il comando della regione militare a cui è preposto:
 - a) può destinare le strade militari all'uso pubblico con provvedimento generale, ovvero all'uso privato con provvedimento particolare;
 - b) adotta i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
 - c) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade militari o su tratti di esse;
 - d) può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - e) stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio;
 - f) rilascia l'autorizzazione alla circolazione per i trasporti e i veicoli eccezionali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 alle condizioni di cui al citato articolo 10;
 - g) rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
 - h) impartisce le direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Contro i provvedimenti emessi dal comandante della regione militare è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
7. L'impianto su strade militari e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa.
8. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade militari aperte al pubblico transito provvede l'amministrazione militare con il contributo dei comuni attraversati dalle strade medesime, da fissare mediante speciali convenzioni. L'obbligo del contributo cessa ogni qual volta, per esigenze della Difesa, viene vietato il transito pubblico sulla strada militare, e risorge cessato il divieto. L'obbligo del contributo dei comuni decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data del decreto ministeriale di classificazione di cui al comma 3, in modo che rimanga sempre un periodo di almeno sei mesi fra la data del decreto e l'inizio della manutenzione.
9. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, secondo le disposizioni all'uopo dettate dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
10. Fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, altresì, agli

ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

11. Ai veicoli e conducenti delle Forze armate si applicano gli articoli 138, 142, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

12. Ai convogli militari e colonne di truppe su strada si applicano gli articoli 163 e 192, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

13. Per quanto non disposto nel presente articolo, alle strade militari aperte al traffico civile, ai veicoli e conducenti delle Forze armate, ai convogli militari e simili su strada si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.

CAPO III

PORTI E AEROPORTI MILITARI, NAVI E VELIVOLI MILITARI

SEZIONE I

PORTI E AEROPORTI MILITARI

Art. 239
*Porti e aeroporti militari*²³⁹

²³⁹ Relazione art. (Porti e aeroporti militari)

Nei co. 1, 2, e 3, vengono riassetati l'art. 4, l. n. 84/1994 e l'art. 105, co. 2, lett. l), d.lgs. n. 112/1998. Si tratta di riproduzione ricognitiva: infatti le norme non sono state abrogate nella sede di provenienza, perché collocate in testi di portata più generale. Verosimilmente la tematica dei porti militari dovrà essere affrontata in termini sistematici in sede di revisione della legislazione in materia portuale, ivi compresa la parte del codice della navigazione dedicata alla navigazione marittima e fluviale.

Nel co. 2 dell'articolo in commento viene riassetato l'art. 4, co. 2, l. n. 84/1994: a tenore della disposizione a quo, compete a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determinare le caratteristiche e procedere alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.

A tutt'oggi, tale decreto ministeriale non è stato adottato. Di qui l'introduzione, nel co. 2 dell'articolo in commento, di una disposizione transitoria, che, nelle more dell'adozione del d.m., classifica come porti militari quelli così classificati dalle norme vigenti, e il cui elenco (transitorio), è recato nel regolamento.

Si tratta di un elenco elaborato sulla base dei dati forniti dall'amministrazione della difesa, e redatto secondo la normativa vigente, che ha istituito e classificato i singoli porti.

La previsione recata dall'art. 4, co. 2, l. n. 84/1994, riassetato nel co. 2 dell'articolo in commento, pone anche un problema di coordinamento con l'art. 59, d.P.R. n. 616/1977, con l'art. 105, d.lgs. n. 112/1998, e analoghe previsioni contenute nei d.lgs. di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (v. ad es. l'art. 46, d.P.R. n. 348/1979, per la regione Sardegna; l'art. 8, d.P.R. n. 469/1987, e l'art. 9, d.lgs. n. 111/2004 per la regione Friuli Venezia Giulia).

Il citato art. 59, d.P.R. n. 616/1977 dispone che sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale. Tuttavia tale delega non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata con d.P.C.M., di concerto con i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.

L'art. 59 citato prevede dunque un d.P.C.M. per l'individuazione delle aree demaniali marittime sottratte alla delega di funzioni amministrative alle regioni, mentre l'art. 4, co. 2, l. n. 84/1994, prevede un decreto ministeriale per la individuazione dei porti di interesse militare.

Analogamente, l'art. 105, co. 2, lett. l), d.lgs. n. 112/1998, nel conferire alle regioni ordinarie le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, dispone espressamente che tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni.

E' da ritenere che i due strumenti siano concorrenti, e che la l. n. 84/1994 non abbia fatto venir meno la previsione precedente di cui all'art. 59, d.P.R. n. 616/1977.

Infatti i due strumenti, d.P.C.M. e d.m., hanno un diverso ambito applicativo, il primo più generale (la individuazione delle aree demaniali sottratte alla delega di funzioni amministrative in nome degli interessi della sicurezza dello Stato e delle esigenze della navigazione marittima), il secondo più specifico (l'individuazione dei porti, o di specifiche aree portuali, destinati unicamente o principalmente alla difesa militare).

Va aggiunto che il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 5 maggio 2002 n. 767, pur ritenendo che a decorrere dal 1° gennaio 2002 sono trasferite alle Regioni le funzioni in materia di porti, non tocca la questione della individuazione dei porti militari, che avviene secondo lo strumento della l. n. 84/1994. Anche le sentenze della Corte cost. in materia (Corte cost., 21 luglio 2000 n. 322; 4 dicembre 2002 n. 511; 19 ottobre 2007 n. 344), si riferiscono ai porti turistici e commerciali, e non si occupano della questione relativa allo strumento giuridico per individuare i porti destinati alla difesa militare, che esulano dal conferimento alle Regioni.

(artt. 1 e 3, r.d. n. 3095 del 1885; art. 2, co. 2 e art. 5, l. n. 111 del 1971; art. 4, l. n. 84 del 1994; art. 105, co. 2, lett. l), d.lgs. n. 112 del 1998)

1. I porti, o le specifiche aree portuali, destinati unicamente o principalmente alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato appartengono ai porti di prima categoria.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, e dalle analoghe disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede all'individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla prima categoria; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi. In via transitoria, fino alla pubblicazione di tale decreto, sono porti o specifiche aree portuali destinati unicamente o principalmente alla difesa militare, ai sensi del comma 1, quelli già in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del presente codice, e il cui elenco è recato dal **regolamento**.
3. Negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, ogni modifica alle infrastrutture di volo esistenti e ai relativi impianti è realizzata d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, avendo cura di non limitare l'agibilità al traffico aereo e di assicurare la rispondenza delle infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il traffico militare e quello civile. Alla progettazione delle opere da eseguire negli aeroporti militari aperti al traffico civile provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero della difesa.

Anzi, la Corte cost., nel ricostruire il quadro normativo, considera pienamente vigente lo strumento del Ministro della difesa per individuare i porti militari, previsto dalla l. del 1994, ancorché tale strumento non sia stato finora utilizzato (Corte cost., 10 marzo 2006 nn. 89 e 90).

Pertanto, nel co. 2 dell'articolo in commento si è ritenuto di chiarire tale problematica, demandando al d.m. l'individuazione dei porti destinati alla difesa, ma con salvezza della previsione più generale recata dall'art. 59, d.P.R. n. 616/1977 (e omologhe previsioni contenute nei d.lgs. di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale).

Va anche precisato che mentre l'art. 4, co. 2, l. n. 84/1994, non ha fino a oggi avuto attuazione (non essendo ancora stato adottato l'ivi previsto decreto del Ministro della difesa), invece l'art. 59, d.P.R. n. 616/1997 ha avuto attuazione, con l'adozione del d.P.C.M. 21 dicembre 1995, attualmente in corso di revisione. Inoltre, per la Sardegna è stato adottato il d.P.C.M. 23 marzo 1989, e per il Friuli Venezia Giulia il d.P.C.M. 9 febbraio 2009.

E' appena il caso di sottolineare che l'art. 59, d.P.R. n. 616/1977 (e omologhe previsioni contenute nei d.lgs. di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale) non formano oggetto di riassetto nel presente codice, ma restano nelle fonti *a quo*, trattandosi di previsioni di portata più generale che esulano dall'ambito della sola difesa. Le previsioni contenute nei decreti di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale non vengono riassettate nel presente codice anche per l'assorbente ragione della specialità della fonte e del procedimento di formazione, che non ne consente l'inserimento nella codificazione attuativa del c.d. taglia leggi.

Il co. 4 dell'articolo in commento fa salva, per gli aeroporti militari, la disciplina contenuta nel codice della navigazione. Quest'ultimo non è tuttavia esaustivo, rimanendo fuori dal cod. nav. la disciplina della progettazione e costruzione all'interno di aeroporti militari, su cui dispongono l'art. 2, co. 2, e l'art. 5, l. n. 111/1971, che vengono riprodotti nel comma 3 e pertanto abrogati.

Giova osservare che tali disposizioni sono compatibili con l'art. 702 cod. nav. che si occupa solo dell'«approvazione» dei progetti da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, ma non della competenza in ordine alla progettazione.

Le norme tecniche di attuazione del cod. nav. per la difesa sono contenute nel d.m. difesa 20 aprile 2006 (di natura non regolamentare).

Abrogazioni

- artt. 1 e 3, r.d. n. 3095/1885;

- art. 2, co. 2, e art. 5, l. n. 111/1971.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, per gli aeroporti militari resta ferma la disciplina all'uopo prevista nel codice della navigazione, e le relative disposizioni tecniche di attuazione.

SEZIONE II

NAVI MILITARI E NAVI DA GUERRA – REGISTRO DELLE NAVI GALLEGGIANTI IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE

Art. 240

*Navi militari e navi da guerra*²⁴⁰

(art. 2, r.d. n. 2423 del 1933; art. 133, r.d. n. 1415 del 1938; art. 29, convenzione ratificata con l. n. 689 del 1994; art. 1, co. 1, d.m. n. 459 del 1999; art. 292, co. 2, lett. s), d.lgs. n. 152 del 2006)

1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:

- a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare;
- b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;
- c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Per «nave da guerra» si intende una nave che appartenga alle Forze armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare.

3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.

²⁴⁰ Relazione art. (Navi militari e navi da guerra)

L'articolo dà una definizione di «nave militare», tratta dall'elaborazione giurisprudenziale, e la nozione di «nave da guerra».

Il codice civile, nell'art. 826, parla di «nave da guerra», senza darne una definizione.

Una definizione manca pure nel codice della navigazione.

Il cod. pen. mil. di pace parla di «nave militare», nozione più ampia di quella di «nave da guerra».

Vi è una definizione di nave da guerra nella legge di guerra e di neutralità (art. 133, r.d. n. 1415/1938).

Vi è una definizione di nave da guerra, più ampia, ai fini del r.d. n. 2423/1924.

Vi è una nozione di nave militare ai fini delle inchieste sui sinistri marittimi.

Vi è una nozione di nave da guerra, di comune utilizzo, nell'art. 29 della convenzione internazionale delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con l. n. 689/1994, mutuata anche dall'art. 292, co. 2, lett. s), del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006).

Nel presente articolo viene riprodotta la nozione recata dall'art. 29, l. n. 689/1994, a tutti gli effetti dell'ordinamento, con abrogazione della nozione recata dall'art. 2, r.d. n. 2423/1933 e di quella recata dalla legge di guerra. Tuttavia la fonte riprodotta (art. 29, l. n. 689/1994) non viene abrogata nella fonte *a quo*, essendo contenuta in una legge di ratifica di una convenzione internazionale.

La nozione di nave da guerra è nozione più ampia di quella di nave militare in quanto a vocazione «internazionale», valendo non solo per le navi italiane ma anche per quelle di altri Stati.

Il d.m. n. 459/1999 (regolamento di bordo), dispone che la nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato: anche tale regola viene riprodotta nel codice.

Abrogazioni:

- r.d. n. 2423/1933: art. 2;
- r.d. n. 1415/1938: art. 133;
- d.m. n. 459/1999: art. 1, co. 1.

Vanno inoltre abrogati due r.d. di natura regolamentare, recanti una classificazione del naviglio militare superata dopo l'ingresso dell'Italia nella NATO e sostituita da istruzioni interne e, in particolare:

- r.d. n. 1515/1942;
- r.d. n. 656/1943.

Art. 241
*Navi armate e navi in disponibilità*²⁴¹
(art. 2, l. n. 1178 del 1926)

1. Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente:

- a) navi armate;
- b) navi in disponibilità.

Art. 242
*Assegnazione delle unità navali*²⁴²
(art. 7, l. n. 1178 del 1926)

1. La costituzione delle Forze navali armate e del naviglio in disponibilità, l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, è stabilita dal Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 243
*Radiazione dal ruolo del naviglio militare*²⁴³
(art. 9, l. n. 1178 del 1926)

1. Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unità che, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di Stato maggiore della Marina militare, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.

Art. 244
*Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto*²⁴⁴

²⁴¹ Relazione art. (Navi armate e navi in disponibilità)

Articolo riproduttivo dell'art. 2, l. n. 1178/1926. Gli artt. 3, 4 e 5, l. n. 1178/1926, vengono invece abrogati senza riassetto, perché desueti e non più applicati nella prassi, secondo le indicazioni dello Stato maggiore della Marina militare.

²⁴² Relazione art. (Assegnazione delle unità navali)

Articolo riproduttivo dell'art. 7, l. n. 1178/1926, con riassetto alla luce delle attuali competenze. L'art. 8, l. n. 1178/1926 viene invece abrogato senza riassetto, perché desueto e non più applicato, secondo le indicazioni dello Stato maggiore della Marina militare.

²⁴³ Relazione art. (Radiazione dal ruolo del naviglio militare)

Articolo riproduttivo dell'art. 9, l. n. 1178/1926. L'art. 10, l. n. 1178/1926 viene invece abrogato senza riassetto, perché desueto e non più applicato, secondo le indicazioni dello Stato maggiore della Marina militare.

Abrogazioni conseguenti al presente articolo e ai quattro precedenti.

l. n. 1178/1926: artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.

²⁴⁴ Relazione art. (Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto)

Vengono riprodotti con accorpamento tre distinti d.P.R. che regolano la materia separatamente per l'Esercito italiano (d.P.R. n. 1015/1976), l'Aeronautica militare (d.P.R. n. 345/1978), nonché l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e la Polizia di Stato (d.P.R. n. 1199/1973), ma che hanno identico contenuto.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, essa è attualmente a ordinamento civile; pertanto le relative navi non vanno più iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare (come disponeva il d.P.R. n. 1199/1973, anche

(d.P.R. n. 1199 del 1973; d.P.R. n. 1015 del 1976; d.P.R. n. 345 del 1978)

1. Le unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
2. I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo Stato maggiore della Marina militare che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto.
3. Con il regolamento, sul quale su tale parte è acquisito il concerto dei Ministri interessati, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo e regolati i rapporti che ne derivano; è anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle suddette unità.

Art. 245

*Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale*²⁴⁵
(artt. 3 e 4, l. n. 321 del 2003)

1. Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.
2. Nel registro è iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è a ordinamento militare.
3. Le unità e i mezzi navali, iscritti nel registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.
4. Le norme di attuazione sono contenute nel regolamento.

Art. 246

*Incendio su nave da guerra*²⁴⁶
(art. 13, l. n. 690 del 1940)

1. In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale tiene informato il comandante del porto dell'entità dell'incendio e dell'andamento delle operazioni.

per la Polizia di Stato), ma nel registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, di cui al d.P.R. n. 300/2005. Nei fatti, secondo quanto riferito dall'amministrazione della difesa, la Polizia di Stato non ha ancora chiesto l'iscrizione di proprie unità navali del nuovo registro, mentre conserva l'iscrizione di vecchie unità nel ruolo del naviglio militare, trattandosi di unità navali iscritte, in virtù del d.P.R. n. 1199/1973, prima della l. n. 121/1981, che ha smilitarizzato la Polizia di Stato.

Pertanto il d.P.R. n. 1199/1973 viene riprodotto solo quanto al riferimento alle unità navali di Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza e Corpo delle capitanerie di porto, e non anche con riferimento alle unità navali della Polizia di Stato.

Abrogazioni:

- d.P.R. n. 1015/1976;
- d.P.R. n. 345/1978;
- d.P.R. n. 1199/1973.

²⁴⁵ Relazione art. (Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale)

Vengono riprodotti gli artt. 3 e 4, l. n. 321/2003.

Abrogazioni:

- l. n. 321/2003: artt. 3 e 4.

²⁴⁶ Relazione art. (Incendio su nave da guerra)

Viene riprodotto l'art. 13, l. n. 690/1940.

La norma viene collocata nel presente libro perché l'espressione <<nave da guerra>> va riferita alle navi delle Forze armate dello Stato italiano o di Stato estero, e la norma trova pacifica applicazione anche in tempo di pace.

Abrogazioni:

- l. n. 690/1940: art. 13.

2. Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.

SEZIONE III

AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DELLE FORZE ARMATE

Art. 247

*Nozione*²⁴⁷

(art. 1, l. n. 178 del 2004)

1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.

Art. 248

*Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate*²⁴⁸

(art. 2, l. n. 178 del 2004)

1. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilità e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.

2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.

3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.

4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

Art. 249

*Identificazione e regime amministrativo degli APR in dotazione alle Forze armate*²⁴⁹

(art. 3, l. n. 178 del 2004)

1. Gli APR in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalità e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza degli aeromobili ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati.

2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.

CAPO IV

RIFUGI ALPINI

²⁴⁷ Relazione art. (Nozione)

Articolo riproduttivo dell'art. 1, l. n. 178/2004.

²⁴⁸ Relazione art. (Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate)

Articolo riproduttivo dell'art. 2, l. n. 178/2004.

²⁴⁹ Relazione art. (Identificazione e regime amministrativo degli APR in dotazione alle Forze armate)

Articolo riproduttivo dell'art. 3, l. n. 178/2004.

Abrogazioni conseguenti al riassetto degli articoli contenuti nella presente sezione:

- l. n. 178/2004.

Art. 250

*Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa*²⁵⁰

(artt. 7 e 8, l. n. 886 del 1931; artt. 6 e 8, d.P.R. n. 918 del 1957; art. 3, d.lgs. n. 495 del 1998)

1. I rifugi alpini, già appartenenti a cittadini, a società e a enti ex nemici, devoluti al demanio dello Stato in virtù dell'articolo 1 del regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati al Ministero della difesa, che può concederli in esercizio a cittadini italiani e a società ed enti nazionali. Le concessioni di esercizio sono accordate previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali per i rifugi alpini sottoposti a tutela o ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti al demanio forestale. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in ordine al trasferimento di rifugi alpini alla Provincia autonoma di Bolzano e al loro utilizzo per esigenze addestrative - operative del Ministero della difesa.

2. Dei rifugi alpini di proprietà privata può essere disposta l'espropriazione dall'autorità militare, secondo le norme per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione delle opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

CAPO V
CAMPI DI TIRO A SEGNO

²⁵⁰ Relazione art. (Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa)

Viene risistemata la sparsa e scarna disciplina dei rifugi alpini, alcuni dei quali demaniali (peraltro nel 1998 c'è stato il trasferimento di rifugi ubicati nel Trentino Alto Adige alla Provincia di Bolzano), altri privati ma di interesse della difesa.

L'art. 3, d.lgs. n. 495/1998, che in attuazione dello statuto del Trentino Alto Adige trasferisce alla Provincia di Bolzano i rifugi alpini ivi ubicati, viene fatto salvo, in quanto norma con un peculiare procedimento di formazione (intesa Stato-Regione a statuto speciale).

Giova osservare che gli allegati A) e B) alla l. n. 886/1931, come sostituiti dalla l. n. 285/1941, abrogati a tutti gli altri fini, erano, alla data di varo del codice, ancora formalmente in vigore ai fini dell'autorizzazione per i rifugi alpini, perché richiamati, con rinvio fisso, dal d.P.R. n. 918/1957. Una verifica condotta attraverso gli Stati maggiori ha rivelato l'inattualità della disciplina, sicché, a fini di semplificazione normativa e procedimentale, è stata eliminata la necessità di autorizzazione dell'autorità militare per la costruzione dei rifugi alpini, e dunque sono abrogati, senza riproduzione, gli allegati A) e B) alla l. n. 886/1931.

Abrogazioni:

- artt. 7 e 8, l. n. 886/1931;

- artt. 6 e 8, d.P.R. n. 918/1957;

- tab. A) e B) l. n. 886/1931 come sostituite dalla l. n. 285/1941.

Art. 251

*Campi di tiro a segno*²⁵¹

(artt. 11, 13, 14, 15, r.d.l. n. 2430 del 1935)

1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata al Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 vengono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Art. 252

*Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno – Quota di iscrizione*²⁵²

(art. 16, r.d.l. n. 2430 del 1935; artt. 1, 2, 3, l. n. 286 del 1981)

1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato.
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 11,15. Con decreto dirigenziale della competente direzione del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.
4. La riscossione delle quote e il recupero delle quote non corrisposte nei termini prescritti, sono effettuati nelle forme stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato un fondo per i servizi del tiro a segno, in somma non eccedente il provento delle predette quote annue.

²⁵¹ Relazione art. (Campi di tiro a segno)

Vengono riassetati, con adeguamenti lessicali, gli artt. 11, 13, 14, 15, r.d.l. n. 2430/1935.

Nella disciplina del tiro a segno si riassetano in questa sede le disposizioni in materia di beni, compiti del Ministero della difesa, iscrizione obbligatoria al tiro a segno nazionale; mentre le disposizioni del r.d.l. n. 2430/1935 relative all'Unione nazionale tiro a segno, quanto a compiti e profili organizzativi di tale Unione e delle relative sezioni, vengono abrogate senza riassetto, atteso che la materia ha formato oggetto di delegificazione (sulla scorta dell'art. 2, co. 634, l. n. 244/2007), e viene inserita nel **libro I del testo unico regolamentare**. Giova osservare che l'Unione italiana tiro a segno, in quanto Federazione sportiva, è sottratta alle disposizioni <<taglia enti>> recate dall'art. 26, d.l. n. 112/2008, conv. nella l. n. 133/2008; non è tuttavia sottratta alla necessità di riordino, per gli enti pubblici, recata dall'art. 2, co. 634, l. n. 244/2007, mediante delegificazione. Peraltro nell'ambito del tiro a segno, vanno distinti i profili inerenti l'ente pubblico Unione italiana tiro a segno, dai profili inerenti il regime dei campi di tiro a segno, lo scopo del tiro a segno nazionale, le competenze in materia del Ministero della difesa. La delegificazione divisata dal citato art. 2, co. 634, riguarda solo l'ente Unione tiro a segno, non i restanti profili. Vengono abrogate senza riassetto le disposizioni che accollano taluni oneri di gestione dei campi allo Stato, disposizioni superate dalla prassi, secondo cui tali oneri sono a carico dell'Unione italiana tiro a segno.

²⁵² Relazione art. (Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno – Quota di iscrizione)

Vengono riassetati, con aggiornamento del linguaggio normativo, gli artt.: 16, r.d.l. n. 2430/1935; 1, 2, 3, l. n. 286/1981.

Art. 253

*Scopo del tiro a segno nazionale e riparto di competenze*²⁵³
(art. 1, 3, 4, 5, r.d.l. n. 2430 del 1935)

1. Il tiro a segno nazionale ha lo scopo:

- a) di provvedere all'addestramento nel tiro di coloro che sono soggetti all'istruzione militare;
- b) di diffondere fra i tiratori la conoscenza e, ove possibile, l'impiego tecnico dei mezzi di fuoco in distribuzione all'arma di fanteria;
- c) di coltivare l'esercizio del tiro negli iscritti che, per passione, e particolari attitudini, si distinguono sulla massa dei tiratori.

2. È alla diretta dipendenza del Ministero della difesa.

3. Le attribuzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono esercitate dal Ministero della difesa; quella di cui alla lettera c), dall'Unione italiana tiro a segno, di cui all'articolo **40 (Natura e finalità dell'Unione italiana tiro a segno) del regolamento.**

4. Il Ministero della difesa formula i programmi e i regolamenti per le esercitazioni di tiro e impartisce le direttive per lo svolgimento del programma addestrativo, assolvendo le funzioni di vigilanza e controllo.

5. E' salvo quanto disposto dall'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in ordine alla vigilanza del Ministero dell'interno sulle attività di tiro a segno.

Art. 254

*Armi impiegate*²⁵⁴
(art. 23, r.d.l. n. 2430 del 1935)

1. Il tiro a breve distanza è eseguito con armi del tipo approvato dal Ministero della difesa.

CAPO VI

**ZONE MONUMENTALI DI GUERRA, PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE, SEPOLCRETI DI GUERRA**

SEZIONE I

ZONE MONUMENTALI DI GUERRA

Art. 255

*Individuazione delle zone monumentali di guerra*²⁵⁵
(art. 1, r.d.l. n. 1386 del 1922)

1. A consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i figli che per la Sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915- 1918, le seguenti zone, scelte fra quelle più legate a immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali, e costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:

- a) Monte Pasubio;
- b) Monte Grappa;
- c) Monte Sabotino;
- d) Monte San Michele.

²⁵³ Relazione art. (Scopo del tiro a segno nazionale e riparto di competenze)

Vengono riassetati gli artt. 1, 3, 4, 5, r.d.l. n. 2430/1935.

²⁵⁴ Relazione art. (Armi impiegate)

Viene riassetato l'art. 23, r.d.l. n. 2430/1935.

²⁵⁵ Relazione art. (Individuazione delle zone monumentali di guerra)

Nella presente sezione vengono riprodotte, con conseguente abrogazione, le norme vigenti sulle zone monumentali di guerra.

Nel presente articolo viene riassetato l'art. 1, r.d.l. n. 1386/1922.

2. Sono altresì zone monumentali di guerra e demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:
- a) la zona di Castel Dante in Rovereto;
 - b) la zona di Monte Cengio;
 - c) la zona di Monte Ortigara;
 - d) la zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno).

Art. 256

*Delimitazione delle zone monumentali di guerra*²⁵⁶
(art. 2, r.d.l. n. 1386 del 1922)

1. Le zone monumentali di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 255 (*Individuazione delle zone monumentali di guerra*) sono così delimitate:

a) Pasubio: sommità del monte elevantesi sulla curva di livello di 2200 metri, comprendente il Dente Italiano, la cima Palòm e il cocuzzolo immediatamente a Sud di detta cima. Strada d'accesso: rotabile Ponte Verde (presso il Pian delle Fugazze) - colle Xomo - Scarubbi - Porte Pasubio, indi mulattiera al Palòm;

b) Grappa: sommità del monte al di sopra della quota di 1700 metri, con lo sprone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele e la caserma Milano, esclusa la parte meridionale su cui sorge la Madonnina e il rifugio del Club alpino. Strada d'accesso: rotabile Romano Alto-Osteria del Campo-Monte Grappa;

c) Sabotino: sommità del monte al di sopra della curva di livello di 520 metri dal Sasso Spaccato a ovest, ai ruderi della chiesa di San Valentino (esclusi) a est. Strada d'accesso : rotabile Gunjace Bala-bivio Ver-holje-Sabotino;

d) San Michele: sommità del Monte al di sopra della curva di livello di 250 metri con le cime 1, 2, 3 e 4 e il monumentino commemorativo della Brigata «Ferrara» a sud-est della cima 4. Strada d'accesso : rotabile Peteano - San Michele - San Martino.

2. La delimitazione delle zone di cui al comma 2 dell'articolo 255 (*Individuazione delle zone monumentali di guerra*) è effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 257

*Vigilanza e conservazione*²⁵⁷
(artt. 3 e 4, r.d.l. n. 1386 del 1922)

1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa – Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso.

2. Il Ministero della difesa - Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle località del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non sia stato collocato un particolare ricordo.

SEZIONE II

PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 258

*Principi generali sul patrimonio storico della Prima guerra mondiale*²⁵⁸

²⁵⁶ Relazione art. (Delimitazione delle zone monumentali di guerra)

Viene riassetato l'art. 2, r.d.l. n. 1386/1922.

²⁵⁷ Relazione art. (Vigilanza e conservazione)

Vengono riassetati gli artt. 3 e 4, r.d.l. n. 1386/1922.

²⁵⁸ Relazione art. (Principi generali sul patrimonio storico della Prima guerra mondiale)

La sezione II riproduce la l. n. 78/2001 relativa al patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

(art. 1, l. n. 78 del 2001)

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della prima guerra mondiale.
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
 - a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
 - b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
 - c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
 - d) reperti mobili e cimeli;
 - e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
 - f) ogni altro residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applicano gli articoli 50 e 169, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 259

*Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi*²⁵⁹

(art. 2, l. n. 78 del 2001)

1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo **258 (Principi generali sul patrimonio storico della prima guerra mondiale)**, in conformità alla presente sezione e alle leggi regionali:
 - a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
 - b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;
 - c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - d) lo Stato.
2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo **258 (Principi generali sul patrimonio storico della prima guerra mondiale)** è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela prevista per i beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo **258 (Principi generali sul patrimonio storico della prima guerra mondiale)** devono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

Conseguentemente l'intera l. n. 78/2001 viene abrogata.

Nel presente articolo viene riassetato l'art. 1, l. n. 78/2001.

²⁵⁹ Relazione art. (Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi)

Viene riassetato l'art. 2, l. n. 78/2001.

Art. 260
*Compiti dello Stato*²⁶⁰
(art. 3, l. n. 78 del 2001)

1. Lo Stato, in relazione agli interventi di cui all'articolo **259, comma 1 (Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi)**:

- a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi;
- b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori;
- c) può promuovere o concorrere agli interventi che si svolgono fuori del territorio nazionale.

Art. 261
*Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali*²⁶¹
(art. 4, l. n. 78 del 2001)

1. In attuazione dell'articolo **260 (Compiti dello Stato)**, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo **258 (Principi generali sul patrimonio storico della prima guerra mondiale)**;

b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo **259, comma 1 (Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi)**;

c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo **259, comma 1 (Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi)**;

d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo **259, comma 1 (Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi)**;

e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo **259, comma 1 (Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi)**, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all'articolo **265 (Finanziamento statale degli interventi)**;

f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.

4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente sezione. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione.

5. Il Comitato definisce:

²⁶⁰ Relazione art. (Compiti dello Stato)

Viene riassetato l'art. 3, l. n. 78/2001.

²⁶¹ Relazione art. (Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali)

Viene riassetato l'art. 4, l. n. 78/2001. In relazione al co. 2 dell'articolo in commento, si segnala che il Comitato tecnico – scientifico ivi previsto è stato istituito dall'art. 4, l. n. 78/2001 e confermato dall'art. 6, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 89/2007.

- a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
 - b) le priorità di cui al comma 1, lettera c);
 - c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);
 - d) il programma di cui al comma 1, lettera f).
6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 262

*Competenze del Ministero della difesa*²⁶²

(art. 5, l. n. 78 del 2001)

1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo **259, comma 1 (Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi)**, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle truppe alpine;

b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo **261, comma 1, lettera f) (Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali)**. A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.

Art. 263

*Competenze del Ministero degli affari esteri*²⁶³

(art. 6, l. n. 78 del 2001)

1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:

a) la partecipazione degli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo **258 (Principi generali sul patrimonio storico della prima guerra mondiale)**;

b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;

c) la cooperazione di amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.

Art. 264

*Competenze delle regioni*²⁶⁴

(art. 7, l. n. 78 del 2001)

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo **259, comma 1 (Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi)**, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo **261 (Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali)**, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;

b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);

c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli **266 (Reperti mobili e cimeli)** e **267 (Sanzioni)**.

²⁶² Relazione art. (Competenze del Ministero della difesa)

Viene riassetato l'art. 5, l. n. 78/2001.

²⁶³ Relazione art. (Competenze del Ministero degli affari esteri)

Viene riassetato l'art. 6, l. n. 78/2001.

²⁶⁴ Relazione art. (Competenze delle regioni)

Viene riassetato l'art. 7, l. n. 78/2001.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente sezione nell'ambito delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Art. 265

*Finanziamento statale degli interventi*²⁶⁵

(art. 8, l. n. 78 del 2001)

1. I soggetti di cui all'articolo **259, comma 1, lettere a), b) e c)**, (**Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi**) possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.

2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per territorio:

a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;
b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo **261, comma 1, lettera b)** (**Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali**), con un programma temporale dei lavori;

c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all'articolo **261 (Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali)**, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.

Art. 266

*Reperti mobili e cimeli*²⁶⁶

(art. 9, l. n. 78 del 2001)

1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, ne dà comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 267

*Sanzioni*²⁶⁷

(art. 10, l. n. 78 del 2001)

1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo **258, comma 2, lettere a), b), c) ed e)** (**Principi generali sul patrimonio storico della prima guerra mondiale**), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo **259, comma 3 (Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi)**, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventitre.

2. Se dagli interventi indicati al comma 1 deriva la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o

²⁶⁵ Relazione art. (Finanziamento statale degli interventi)

Viene riassetato l'art. 8, l. n. 78/2001.

²⁶⁶ Relazione art. (Reperti mobili e cimeli)

Viene riassetato l'art. 9, l. n. 78/2001.

²⁶⁷ Relazione art. (Sanzioni)

Viene riassetato l'art. 10, l. n. 78/2001, con conversione matematica in euro degli importi finora espressi in lire.

storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre.

3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo **266 (Reperti mobili e cimeli)** è punito con la sanzione amministrativa da euro duecentocinquantaotto a euro cinquecentosedici.

SEZIONE III SEPOLCRETI DI GUERRA ITALIANI

Art. 268

*Nozione e qualificazione*²⁶⁸

(art. 11, l. n. 877 del 1931; art. 7, co. 1, l. n. 204 del 1951)

1. I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla **sezione IV del presente capo** o da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.

Art. 269

*Organi e uffici*²⁶⁹

(artt. 2, 3, 4, 8, l. n. 877 del 1931; art. 1, l. n. 204 del 1951)

1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, di seguito denominato <<Commissario>>, esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa.
2. Al Ministro della difesa compete la nomina del Commissario e la vigilanza su di esso, l'organizzazione del commissariato, e la decisione in caso di dissenso tra il Commissario e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni.
3. Le indennità dovute al Commissario sono stabilite con il decreto di nomina.
4. Alle dipendenze del Commissario opera l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra.

Art. 270

*Competenze*²⁷⁰

(artt. 1, 5, 7, 9, 10, 13, l. n. 877 del 1931; artt. 1, 2, 3, 4, 5, r.d.l. n. 752 del 1935; d.lgs. lgt. n. 429 del 1945; d.lgs. C.P.S. n. 1354 del 1947; artt. 2, 3, 4, co. 1, 6, co. 1, l. n. 204 del 1951; art. 3, l. n. 60 del 1985; art. 30, co. 1, l. n. 3 del 2003)

1. Il Commissario è competente in ordine a:
 - a) la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;
 - b) gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformità alle disposizioni dei Trattati di pace;

²⁶⁸ Relazione art. (Nozione e qualificazione)

Nel presente articolo vengono riassetati l'art. 11, l. n. 877/1931; e l'art. 7, co. 1, l. n. 204/1951.

²⁶⁹ Relazione art. (Organi e uffici)

Vengono riassetati: gli artt. 2, 3, 4, 8, l. n. 877/1931; l'art. 1, l. n. 204/1951.

²⁷⁰ Relazione art. (Competenze)

Vengono riassetati, con accorpamento: gli artt. 1, 5, 7, 9, 10, 13, l. n. 877/1931; gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, r.d.l. n. 752/1935; gli artt. 2, 3, 4, co. 1, 6, co. 1, l. n. 204/1951; l'art. 3, l. n. 60/1985; l'art. 30, co. 1, l. n. 3/2003.

Nel co. 3, lett. b), si fa salva la competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, per quanto riguarda la realizzazione e manutenzione dei cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni unite, caduti in territorio italiano durante la Seconda guerra mondiale, prevista dal d.lgs. lgt. n. 429/1945, come modificato dal d.lgs. C.P.S. n. 1354/1947.

c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero;

d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.

2. Il Commissario è competente per il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

a) dei militari italiani morti in conseguenza della Grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920;

b) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purché per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

c) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

d) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;

e) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;

f) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940 -15 aprile 1946;

g) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna;

h) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;

i) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace.

3. Il Commissario provvede inoltre a:

a) la sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a Forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;

b) la sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-1945, ove non vi abbiano provveduto direttamente i rispettivi Stati e salva la competenza, per quanto riguarda l'impianto e la manutenzione di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace.

4. Alle sistemazioni di cui al comma 2 e di cui al comma 3, lettera b) si farà luogo se e in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario può mettere a loro disposizione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati, di regola, a cura dell'ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra.

Art. 271

*Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero*²⁷¹

(art. 10, l. n. 877 del 1931; artt. 6 e 7, r.d.l. n. 752 del 1935; art. 4, co. 3 e 4, art. 8, art. 9, l. 204 del 1951)

²⁷¹ Relazione art. (Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero)

Vengono riassetati, con accorpamento di norme omologhe: l'art. 10, l. n. 877/1931; gli artt. 6 e 7, r.d.l. n. 752/1935; gli art. 4, co. 3 e 4, art. 8, art. 9, l. 204/1951.

1. Il Commissario può provvedere agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.
2. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani è di regola affidata dal Commissario, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente possono essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, è data facoltà al Commissario di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche.
4. Agli atti e ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo è applicato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

Art. 272

*Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni*²⁷² (d.lgs. lgt. n. 429 del 1945; art. 5, l. n. 204 del 1951)

1. Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui al **comma 2 e al comma 3** dell'articolo **270 (Competenze)** nei cimiteri comunali può essere affidato, dal Commissario ovvero dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari impartite di intesa, ove occorra, con il Ministero dell'interno.
2. In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.

Art. 273

*Localizzazione delle aree ed espropriazione*²⁷³ (art. 5, co. 3 e art. 6, co. 2, l. n. 204 del 1951)

1. Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, va acquisito il parere preventivo del Ministero per i beni e le attività culturali se si tratta di zone che, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno interesse artistico o archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.
2. All'eventuale espropriazione si applica l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Se necessario, il decreto ministeriale che dichiara la pubblica utilità dichiara altresì l'indifferibilità e urgenza ai fini dell'articolo 22-*bis* del citato testo unico.

Art. 274

*Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale*²⁷⁴ (artt. 11 e 12, l. n. 877 del 1931; art. 7, l. n. 204 del 1951)

1. I sepolcreti, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissario mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.
2. L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato su sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali.

²⁷² Relazione art. (Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni)
Viene riassetato l'art. 5, l. n. 204/1951 e il d.lgs. lgt. n. 429/1953.

²⁷³ Relazione art. (Localizzazione delle aree ed espropriazione)
Vengono riassetati: l'art. 5, co. 3; l'art. 6, co. 2, l. n. 204/1951.

²⁷⁴ Relazione art. (Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale)
Vengono riassetati, con accorpamento: gli artt. 11 e 12, l. n. 877/1931; l'art. 7, l. n. 204/1951.

3. Le salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria, e i comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non sono definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

4. A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3.

Art. 275

*Restituzione delle salme ai congiunti*²⁷⁵ (art. 4, co. 2, l. n. 204 del 1951)

1. Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario possono essere concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati.

Art. 276

*Soppressione di cimiteri di guerra*²⁷⁶ (art. 6, l. n. 877 del 1931; art. 3, co. 2 e 3, l. n. 204 del 1951)

1. È in facoltà del Commissario abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilità di uno stabile assetto.

2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi vengono raccolti in cimiteri vicini ovvero in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte.

Art. 277

*Altre norme applicabili*²⁷⁷ (art. 338, r.d. n. 1265 del 1934; art. 11, l. n. 204 del 1951)

1. Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 338, primo comma del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, relative a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Art. 278

*Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati*²⁷⁸ (art. unico, l. n. 31 del 1981; art. unico, l. n. 48 del 2005)

1. Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione:

- a) il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso);
- b) il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti);
- c) il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato <<Ara Pacis Mundi>> di Medea (Gorizia);

²⁷⁵ Relazione art. (Restituzione delle salme ai congiunti)

Viene riassetato l'art. 4, co. 2, l. n. 204/1951.

²⁷⁶ Relazione art. (Soppressione di cimiteri di guerra)

Vengono riassetati: l'art. 6, l. n. 877/1931; l'art. 3, co. 2 e 3, l. n. 204/1951.

²⁷⁷ Relazione art. (Altre norme applicabili)

Vengono riassetati: l'art. 11, l. n. 204/1951; l'art. 338 r.d. n. 1265/1934.

²⁷⁸ Relazione art. (Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati)

Vengono riassetati l'art. unico, l. n. 31/1981; e l'art. unico, l. n. 48/2005.

- d) il Sacrario nazionale <<*Mater Captivorum*>> di Melle, in Valle Varaita (Cuneo);
e) il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato <<Tempio nazionale dell'internato ignoto>> (Padova).

SEZIONE IV
**CIMITERI DI GUERRA STRANIERI IN ITALIA E CIMITERI DI GUERRA ITALIANI
ALL'ESTERO**

Art. 279

*Acquisto e manutenzione di aree cimiteriali per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati in
relazione alla prima guerra mondiale*²⁷⁹
(d.l.lgt. n. 896 del 1918)

1. Sono a carico dello Stato le spese per l'acquisto, l'occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la prima guerra mondiale.
2. La manutenzione di tali cimiteri può essere affidata ai comuni, nel cui territorio siano situati, o anche ad altri enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative saranno convenute fra il comune o l'ente e il Commissario di cui alla sezione III.
3. L'impianto di ciascun cimitero, in località prescelta dalle autorità militari interessate, è approvato con decreto del prefetto, sentita la giunta comunale, su parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, senza alcuna ulteriore formalità.
4. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla **sezione III del presente capo.**

Art. 280

*Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra*²⁸⁰

1. Sono fatte salve le leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali, comunque denominati, in materia di cimiteri di guerra stranieri in Italia, o di cimiteri italiani all'estero, e, segnatamente, a titolo esemplificativo:
 - a) il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88 e la legge 6 ottobre 1951, n. 1577, relativi ai cimiteri di guerra statunitensi;

²⁷⁹ Relazione art. (Acquisto e manutenzione di aree cimiteriali per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati in relazione alla Prima guerra mondiale)
Sono riassetati: d.l.lgt. n. 896/1918; d.lgs.lgt. n. 429/1945; d.lgs.C.P.S. n. 1354/1947, con conseguente loro abrogazione.

Abrogazioni:

- d.l.lgt. n. 896/1918;
- d.lgs.lgt. n. 429/1945;
- d.lgs.C.P.S. n. 1354/1947.

²⁸⁰ Relazione art. (Salvezza di Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra)

La norma ha portata ricognitiva ed esemplificativa di leggi di ratifica di accordi internazionali in materia di cimiteri di guerra stranieri in Italia, impiantati dopo la seconda guerra mondiale. Trattandosi di leggi di ratifica di Trattati internazionali, che non sono toccate dal c.d. taglialeggi, le stesse sono state mantenute fuori dal codice, atteso che la mancata codificazione non ne comporta la caducazione. Si è ritenuto opportuno non codificare fonti che hanno un peculiare processo di formazione (previo accordo internazionale) e che pertanto possono sempre essere modificate con gli strumenti loro propri.

La convenzione tra Italia e Francia, ratificata dalla l. n. 400/1976, <<abroga e sostituisce l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle sepolture di guerra, concluso mediante scambio di lettere del 20 giugno 1950>> (art. 8 convenzione). Sicché si deve ritenere abrogata anche la legge italiana di ratifica di tale convenzione del 1950, vale a dire la l. n. 1116/1952.

Abrogazioni:

- l. n. 1116/1952, relativa ai cimiteri di guerra francesi.

b) la legge 2 febbraio 1955, n. 262, relativa ai cimiteri di guerra di militari di Paesi del *Commonwealth*;

c) la legge 12 agosto 1957, n. 801, relativa ai cimiteri di guerra della Repubblica Federale di Germania in Italia e ai cimiteri di guerra italiani in Germania;

d) la legge 30 luglio 1973, n. 485, relativa ai cimiteri di guerra della ex Jugoslavia in Italia e ai cimiteri di guerra italiani nel territorio della ex Jugoslavia;

e) la legge 28 aprile 1976, n. 400, relativa ai cimiteri di guerra francesi in Italia e italiani in Francia.

CAPO VII ALLOGGI DI SERVIZIO

SEZIONE I ALLOGGI DI SERVIZIO DI TIPO ECONOMICO

Art. 281

*Disciplina applicabile*²⁸¹

1. Agli alloggi di servizio di tipo economico si applicano le disposizioni della presente sezione.

Art. 282

*Classificazione degli alloggi di servizio*²⁸²

(art. 6, l. n. 497 del 1978)

1. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi della presente sezione sono così classificati:

a) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi, di seguito denominati <<ASGC>>;

b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza, di seguito denominati <<ASIR-ASI>>;

c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari, di seguito denominati <<AST>>;

d) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito, di seguito denominati <<APP>> o imbarcato <<SLI>> e relativi familiari di passaggio;

e) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede, di seguito denominati <<ASC>>.

Art. 283

*Alloggi ASGC*²⁸³

(art. 7, l. n. 497 del 1978)

²⁸¹ Relazione art. (Disciplina applicabile)

La presente sezione riassetta la disciplina degli alloggi di tipo economico realizzati in base al programma pluriennale di cui alla l. n. 497/1978 riproducendo il contenuto della l. n. 497/1978.

Vengono riprodotte le disposizioni di cui alla l. n. 497/1978, con gli aggiornamenti in ordine al canone recati dall'art. 43, l. n. 724/1994 e dall'art. 43, l. n. 388/2000. Viene inoltre riprodotto l'art. 33, l. n. 3/2003. Non viene riprodotta la norma transitoria di cui all'art. 22, l. n. 497/1978, che ha esaurito i suoi effetti, non esistendo più alloggi ex-Incis gestiti dal Ministero della difesa.

Abrogazioni:

Viene conseguentemente abrogata la l. n. 497/1978, e le fonti che la hanno modificata (v. l. n. 47/1981; l. n. 724/1994: art. 43, commi 1 e 2; l. n. 448/1998: art. 44; l. n. 266/1999: art. 16, commi da 1 a 9 compresi).

²⁸² Relazione art. (Classificazione degli alloggi di servizio)

Viene riprodotto l'art. 6, l. n. 497/1978.

²⁸³ Relazione art. (Alloggi ASGC)

Viene riprodotto l'art. 7, l. n. 497/1978.

1. L'alloggio gratuito di cui al **comma 1, lettera a)** dell'articolo **282 (Classificazione degli alloggi di servizio)** può essere concesso unicamente al personale dipendente cui sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.
2. La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa.
3. Della concessione è data notizia al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La concessione scade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.
5. Sono a carico dell'amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.

Art. 284

*Alloggi ASI*²⁸⁴

(art. 8, l. n. 497 del 1978)

1. Gli alloggi di cui al **comma 1, lettera b)** dell'articolo **282 (Classificazione degli alloggi di servizio)** sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.
2. Con il **regolamento** il Ministro della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio.
3. La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.

Art. 285

*Alloggi ASIR*²⁸⁵

(art. 9, l. n. 497 del 1978)

1. Gli alloggi di cui al **comma 1, lettera b)** dell'articolo **282 (Classificazione degli alloggi di servizio)**, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.
2. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.
3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti:
 - a) Capo di stato maggiore della difesa; Capi e Sottocapi di Stato maggiore di Forza armata; Segretario generale della difesa;
 - b) comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea;
 - c) eventuali altri incarichi indicati con il **regolamento**.

Art. 286

*Alloggi AST*²⁸⁶

(art. 10, l. n. 497 del 1978)

1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al **comma 1, lettera c)** dell'articolo **282 (Classificazione degli alloggi di servizio)**, sono assegnati in base a

²⁸⁴ Relazione art. (Alloggi ASI)

Viene riprodotto l'art. 8, l. n. 497/1978.

²⁸⁵ Relazione art. (Alloggi ASIR)

Viene riprodotto l'art. 9, l. n. 497/1978.

²⁸⁶ Relazione art. (Alloggi AST)

Viene riprodotto l'art. 10, l. n. 497/1978.

criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il **regolamento**, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio.

Art. 287

*Alloggi APP e SLI*²⁸⁷

(art. 11, l. n. 497 del 1978)

1. Gli alloggi di servizio di cui al **comma 1, lettera d)** dell'articolo **282 (Classificazione degli alloggi di servizio)**, sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.

Art. 288

*Alloggi ASC*²⁸⁸

(art. 12, l. n. 497 del 1978)

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio.
2. Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.

Art. 289

*Determinazione dei canoni*²⁸⁹

(art. 13, l. n. 497 del 1978; art. 9, co. 3, l. n. 537 del 1993; art. 43, co. 1, l. n. 724 del 1994)

1. Il **regolamento** fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. Il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Ferma restando la gratuità degli alloggi di cui al **comma 1, lettera a)** dell'articolo **282 (Classificazione degli alloggi di servizio)**, e l'esclusione di quelli di cui al **comma 1, lettera b)** del medesimo articolo, il cui canone è determinato dal Ministro della difesa con il **regolamento**, alla concessione di alloggi costituenti il patrimonio abitativo della difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone.
3. Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987 (trentamilanovecentoottantasette) e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità definite con il regolamento.

²⁸⁷ Relazione art. (Alloggi APP e SLI)

Viene riprodotto l'art. 11, l. n. 497/1978.

²⁸⁸ Relazione art. (Alloggi ASC)

Viene riprodotto l'art. 12, l. n. 497/1978).

²⁸⁹ Relazione art. (Determinazione dei canoni)

Si riproduce l'art. 13, l. n. 497/1978 nonché l'art. 43, co. 1, l. n. 724/1994.

Il decreto previsto dall'art. 13, co. 1, l. n. 497/1978, qui riprodotto, è un decreto interministeriale non regolamentare (d.i. 12 ottobre 1995).

4. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo **308, comma 2 (Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa)**, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.

Art. 290

*Modalità di riscossione del canone e sua destinazione*²⁹⁰

(art. 14, l. n. 497 del 1978; art. 43, co. 4, l. n. 724 del 1994; art. 43, co. 16, l. n. 388 del 2000)

1. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.
2. Il cinquanta per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa; la quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi del presente articolo è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo - casa.
3. Il Ministro della difesa emana con il **regolamento** le norme per la gestione e utilizzo del fondo - casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate.

Art. 291

*Altri oneri a carico del concessionario dell'alloggio*²⁹¹

(art. 15, l. n. 497 del 1978)

1. Oltre al canone mensile, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui al **comma 1, lettere b) e c)** dell'articolo **282 (Classificazione degli alloggi di servizio)** le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra.
2. Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.

Art. 292

*Retta giornaliera*²⁹²

(art. 16, l. n. 497 del 1978)

1. I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai **comma 1, lettere d) ed e)** dell'articolo **282 (Classificazione degli alloggi di servizio)** sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il **regolamento**.

Art. 293

*Altre norme applicabili*²⁹³

(art. 17, l. n. 497 del 1978)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente sezione e nelle relative norme regolamentari, l'assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.

²⁹⁰ Relazione art. (Modalità di riscossione del canone e sua destinazione)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 14, l. n. 497/1978; l'art. 43, co. 4, l. n. 724/1994; l'art. 43, co. 16, l. n. 388/2000.

²⁹¹ Relazione art. (Altri oneri a carico del concessionario dell'alloggio)

Viene riprodotto l'art. 15, l. n. 497/1978.

²⁹² Relazione art. (Retta giornaliera)

Viene riprodotto l'art. 16, l. n. 497/1978.

²⁹³ Relazione art. (Altre norme applicabili)

Viene riprodotto l'art. 17, l. n. 497/1978.

Art. 294

*Estensione della disciplina*²⁹⁴
(art. 18, l. n. 497 del 1978)

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, e a tutti gli altri alloggi di cui all'articolo **232, comma 4 (Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa)**, diversi da quelli realizzati ai sensi della **sezione II del presente capo**.

Art. 295

*Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere*²⁹⁵
(art. 33, l. n. 3 del 2003)

1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.

Art. 296

*Disciplina transitoria per gli utenti di alloggi AST*²⁹⁶
(art. 21, l. n. 497 del 1978)

1. In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo a occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito con il **regolamento**.

Art. 297

*Norme di attuazione*²⁹⁷
(art. 20, l. n. 497 del 1978)

1. Il **regolamento** detta:

- a) le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi;
- b) le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri;
- c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti;
- d) la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede;
- e) la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.

2. L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo.

SEZIONE II

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO AI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

²⁹⁴ Relazione art. (Estensione della disciplina)

Viene riprodotto l'art. 18, l. n. 497/1978.

²⁹⁵ Relazione art. (Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere)

Viene riprodotto l'art. 33, l. n. 3/2003.

²⁹⁶ Relazione art. (Disciplina transitoria per gli utenti di alloggi AST)

Viene riprodotto l'art. 22, l. n. 497/1978.

²⁹⁷ Relazione art. (Norme di attuazione)

Viene riprodotto l'art. 20, l. n. 497/1978.

Art. 298

*Criteria di classificazione degli alloggi*²⁹⁸

(art. 7, l. n. 831 del 1986; art. 9, d.l. n. 387 del 1987, conv. in l. n. 472 del 1987; art. 9, co. 3, l. n. 537 del 1993)

1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno stabilisce, con il **regolamento**, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

- a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
- b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e decade con la cessazione dell'incarico.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con il **regolamento** sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone; sulle relative norme è acquisito il concerto con quello dell'interno. Il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.

Art. 299

*Criteria di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone*²⁹⁹

(art. 8, l. n. 831 del 1986; art. 9, d.l. n. 387 del 1987, conv. in l. n. 472 del 1987; art. 43, l. n. 724 del 1994)

1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno, con proprio decreto, emana le **norme regolamentari** per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi di cui alla **lettera b)** dell'articolo **298 (Criteria di classificazione degli alloggi)**, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che vi provvede direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il Consiglio centrale di rappresentanza – Arma dei carabinieri è chiamato preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo, da comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il quale il parere si intende acquisito.

SEZIONE III

ALLOGGI DI SERVIZIO CONNESSI AL NUOVO MODELLO DELLE FORZE ARMATE

²⁹⁸ Relazione art. (Criteria di classificazione degli alloggi)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 7, l. n. 831/1986; l'art. 9, d.l. n. 387/1987, conv. dalla l. n. 472/1987; l'art. 9, co. 3, l. n. 537/1993.

²⁹⁹ Relazione art. (Criteria di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 8, l. n. 831/1986; l'art. 9, d.l. n. 387/1987, conv. dalla l. n. 472/1987; l'art. 43, l. n. 724/1994.

Art. 300

*Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale*³⁰⁰

(art. 2, co. 627, 628, lettere a), d), 629, 630, l. n. 244 del 2007)

1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo **232, comma 4, (Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa)**.

2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

a) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

b) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

c) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

3. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa può inoltre procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con le modalità previste dal **regolamento**, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo **309, comma 2 (Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa)**, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

4. Le norme di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al presente articolo sono dettate dal **regolamento**. Sullo schema di tali norme è sentito il Consiglio centrale di rappresentanza e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Fino all'entrata in vigore di tali norme di attuazione, sono sospese le azioni intese a ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio nei confronti degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

SEZIONE IV

PROVVIDENZE IN FAVORE DEI MILITARI DI CARRIERA AL FINE DELL'ACQUISTO O LOCAZIONE DI ALLOGGI

Art. 301

*Modalità inerenti il requisito della residenza*³⁰¹

(art. 24, l. n. 497 del 1978; artt. 1 e 2, l. n. 34 del 2006)

1. Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione.

³⁰⁰ Relazione art. (Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale)

L'articolo riproduce l'art. 2, co. 627, 628, lett. a), d), 629, 630, l. n. 244/2007.

Abrogazioni: art. 2, co. 627, 628, lett. a), d), 629, 630, l. n. 244/2007.

³⁰¹ Relazione art. (Modalità inerenti il requisito della residenza)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 24, l. n. 497/1978; gli artt. 1 e 2, l. n. 34/2006.

2. I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza e alle Forze di polizia a ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprietà individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle cooperative di cui al presente comma, fruente comunque del contributo erariale. I benefici derivanti dal presente comma si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.

Art. 302

*Conservazione dei diritti in ordine a alloggi di edilizia sovvenzionata in caso di trasferimento del militare ad altra sede*³⁰²
(art. 25, l. n. 497 del 1978)

1. Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante in periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.
2. Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilità.

TITOLO III

ACCESSO DI PARLAMENTARI A STRUTTURE MILITARI

Art. 303

*Visite dei parlamentari nelle strutture militari*³⁰³
(art. 1, l. n. 206 del 1998)

1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.
2. Le visite sono annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.
3. Le visite si svolgono secondo le modalità definite dal **regolamento**, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.

Art. 304

*Strutture militari straniere e plurinazionali*³⁰⁴
(art. 2, l. n. 206 del 1998)

³⁰² Relazione art. (Conservazione dei diritti in ordine ad alloggi di edilizia sovvenzionata in caso di trasferimento del militare ad altra sede)

Viene riassetato l'art. 25, l. n. 497/1978.

³⁰³ Relazione art. (Visite dei parlamentari nelle strutture militari)

Nel presente articolo viene riprodotto l'art. 1, l. n. 206/1998.

³⁰⁴ Relazione art. (Strutture militari straniere e plurinazionali)

Viene riprodotto l'art. 2, l. n. 206/1998.

1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.
2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.

Art. 305

*Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite*³⁰⁵ (art. 3, l. n. 206 del 1998)

1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

Art. 306

*Stabilimenti di pena*³⁰⁶ (art. 4, l. n. 206 del 1998)

1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli **303 (Visite dei parlamentari nelle strutture militari)** e **305 (Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite)**. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.

Art. 307

*Accesso senza preavviso*³⁰⁷ (art. 5, l. n. 206 del 1998; art. 9, d.m. n. 292 del 2000)

1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una delegazione di parlamentari o di singoli parlamentari, i membri del Parlamento vengono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che riceve gli ospiti e fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare, senza procedere alla visita della struttura.

TITOLO IV

DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

Art. 308

*Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa*³⁰⁸

³⁰⁵ Relazione art. (Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite)

Viene riprodotto l'art. 3, l. n. 206/1998.

³⁰⁶ Relazione art. (Stabilimenti di pena)

Viene riprodotto l'art. 4, l. n. 206/1998.

³⁰⁷ Relazione art. (Accesso senza preavviso)

Vengono riprodotti: l'art. 5, l. n. 206/1998; l'art. 9, d.m. n. 292/2000.

³⁰⁸ Relazione art. (Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa)

L'articolo in commento disciplina la dismissione degli alloggi della Difesa e regola il rapporto con il procedimento di dismissione di altri immobili della Difesa.

In particolare, se si tratta di alloggi ubicati all'interno di basi, impianti o installazioni militari, e posti al loro diretto e funzionale servizio, si applica il diverso procedimento di dismissione delle infrastrutture militari; tanto si desume dalla norma di interpretazione autentica recata dall'art. 4-quater, d.l. n. 273/2005, che richiama anche la nozione recata dall'art. 5, co. 1, l. n. 497/1978, e recepita nel co. 1 dell'articolo in commento.

Il co. 2 riproduce l'art. 9, co. 7, l. n. 527/1993 e parzialmente l'art. 43, co. 16, l. n. 388/2000.

L'art. 9, co. 7, prevede il piano annuale di gestione degli alloggi della difesa, con indicazione di quelli da dismettere. Si tratta di una norma a regime, che attiene alla possibilità di dismissione, ogni anno, degli alloggi ritenuti non più utili. Il procedimento è stato semplificato, in quanto il parere preventivo delle

(art. 9, co. 7, l. n. 537 del 1993; art. 43, co. 16, l. n. 388 del 2000; art. 4-*quater*, d.l. n. 273 del 2005; art. 2, co. 628, lett. b) e c), e co. 631, l. n. 244 del 2007)

1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, ovvero, se legalmente separato o divorziato, titolare, in virtù del provvedimento di separazione o divorzio, ovvero del provvedimento giudiziale provvisorio, del diritto all'assegnazione dell'alloggio adibito a residenza familiare, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Il

Commissioni parlamentari (da ritenere non congruo per un'attività di amministrazione) è stato sostituito da una comunicazione successiva. Inoltre l'espressione «vedova» è stata sostituita da quella «coniuge superstite»: infatti occorre considerare l'accesso delle donne nel servizio militare, e dunque la possibile esistenza di «vedovi» cui non possono non essere riconosciuti i medesimi diritti che alle «vedove». Quanto alla originaria previsione secondo cui la vedova non doveva essere «legalmente separata o divorziata», si rileva che tale condizione non sussiste nell'art. 2, co. 628, lett. b), l. n. 244/2007, riprodotto nel comma seguente del presente articolo. La soluzione più corretta è di dare rilievo giuridico non tanto allo stato di coniugio in atto, quanto alla circostanza che vi sia in atto un'occupazione dell'alloggio da parte del coniuge superstite in virtù di un titolo giuridico, che può essere, oltre che lo stato di coniugio, anche un provvedimento giudiziale di assegnazione dell'alloggio, adibito a residenza familiare, con sentenza di separazione o divorzio (o provvedimento provvisorio). In tal modo si tutela il coniuge superstite che occupa l'alloggio in virtù di titolo giuridico.

L'art. 43, co. 16, l. n. 388/2000 ha un duplice contenuto: da un lato prevede un decreto ministeriale annuale per l'alienazione di alloggi di servizio; dall'altro lato prevede un regolamento che fissa criteri e modalità per l'alienazione e il diritto di prelazione a favore degli utenti. La prima parte di tale contenuto è da ritenere superflua e superata dal decreto annuale di cui all'art. 9, co. 7, l. n. 537/1993, che del pari individua gli alloggi da vendere. Invece la seconda parte, che demanda a un regolamento i criteri di vendita e della prelazione, è ancora attuale e completa la portata dell'art. 9, co. 7, l. n. 537/1993.

I co. 3, 4, e 5 riproducono, rispettivamente, l'art. 2, co. 628, lett. b), co. 628 lett. c) e co. 631, l. n. 244/2007, che hanno contemplato una dismissione straordinaria *à tantum*, avente a oggetto non meno di 3000 (tremila) alloggi.

Le altre procedure di dismissione straordinaria di alloggi della difesa sono venute meno in virtù della nuova procedura introdotta dal citato co. 628 dell'art. 2, l. n. 244/2007.

E' stato infatti espressamente abrogato l'art. 26, co. 11-*quater*, d.l. n. 269/2003. Ma devono intendersi tacitamente abrogate anche tutte le altre norme relative alla dismissione di alloggi della Difesa, fatto salvo l'art. 9, co. 7, l. n. 537/1993, e, segnatamente:

- art. 43, co. 16, l. n. 388/2000, che facoltizza il Ministero della difesa alla dismissione di alloggi, in virtù di decreto ministeriale annuale. La norma è superflua quanto al decreto annuale, mentre viene riprodotta quanto al rinvio a regolamento della difesa per i criteri di alienazione;

- art. 26, co. 11-*quinquies* e 11-*sexies*, direttamente connessi al comma 11-*quater* oggetto di espressa abrogazione da parte dell'art. 2, co. 631, l. n. 244/2007.

Ovviamente sono da abrogare anche le disposizioni riprodotte nel presente articolo.

Disposizioni abrogate:

- l. n. 537/1993: art. 9, co. 7;

- l. n. 388/2000: art. 43, co. 16;

- d.l. n. 269/2003, conv. dalla l. n. 326/2003: art. 26, co. 11-*quater*, 11-*quinquies*, 11-*sexies*;

- d.l. n. 273/2005, conv. dalla l. n. 51/2006: art. 4-*quater*, co. 1 e 2;

- l. n. 244/2007: art. 2, co. 628, lett. b) e c); co. 631.

decreto è comunicato entro lo stesso termine alle competenti Commissioni parlamentari. Con il **regolamento** sono fissati i criteri e le modalità di alienazione nonché il riconoscimento del diritto di prelazione in favore del conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo **300 (Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale)** il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio.

5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtù di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

Art. 309

*Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa*³⁰⁹

³⁰⁹ Relazione art. (Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa)

Il co. 1 regola l'ambito di applicazione dell'articolo, da un lato rispetto alla dismissione degli alloggi di servizio della difesa, dall'altro lato rispetto alla fase di vendita e valorizzazione, gestita dall'Agenzia del demanio e che non coinvolge competenze del Ministero della difesa.

I co. da 2 a 4 riproducono l'art. 27, co. 13-ter, secondo periodo, 13-ter.1., parte del 13-ter.2, d.l. n. 269/2003, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 320, l. n. 244/2007 e poi novellato dall'art. 14-bis, d.l. n. 112/2008.

Il co. 5 riproduce l'art. 27, parte del co. 13-ter.2, e il co. 13-ter.3, nel testo novellato dal citato art. 14-bis, d.l. n. 112/2008.

Il co. 6 riproduce l'art. 27, co. 13-quater, d.l. n. 269/2003.

Il co. 7 riproduce l'art. 3, co. 15-ter, d.l. n. 351/2001, espressamente richiamato (e dunque fatto salvo) dall'art. 27, co. 13-ter.2., d.l. n. 269/2003 come introdotto dall'art. 1, co. 320, l. n. 244/2007 e come poi novellato dall'art. 14-bis, co. 2, d.l. n. 112/2008. La norma *a quo* prevede la permuta solo con riferimento a beni e servizi, e non anche con riferimento a lavori, e in tal senso è stata riprodotta, perché lo scambio di beni con lavori è già contemplato in termini generali dal codice dei contratti pubblici n. 163/2006, applicabile anche al Ministero della difesa.

Il co. 8 riproduce l'ultimo periodo dell'art. 1, co. 216, l. n. 296/2006.

La disciplina introdotta con l'art. 1, co. 320, l. n. 244/2007 e qui riprodotta, prevede l'adozione di un nuovo programma di dismissioni da parte del Ministero della difesa che ha portata generale e pertanto sostitutiva di

precedenti programmi e relativi procedimenti. Sicché la nuova disciplina introdotta dalla l. n. 244/2007 comporta il venir meno per incompatibilità delle seguenti disposizioni specifiche per la difesa:

- art. 3, co. 112, l. n. 662/1996 (che contempla un apposito programma di dismissioni della difesa, con procedimento diverso dal nuovo);
- art. 3, co. 114, l. n. 662/1996, limitatamente alle dismissioni della Difesa;
- art. 17, co. 36, l. n. 449/1997, recante norma di interpretazione autentica dell'art. 3, co. 112, l. n. 662/1996, oggetto di abrogazione;
- art. 7, co. 6, d.P.R. n. 367/1998 che contiene un richiamo alla procedura di dismissione di cui all'art. 3, co. 112, l. n. 662/1996;
- art. 44, l. n. 448/1998 (che contempla un apposito programma di dismissioni della difesa, con procedimento diverso dal nuovo);
- art. 16, co. 5 e 6, l. n. 266/1999, commi che si riferiscono alla procedura di dismissione di cui all'art. 3, co. 112, l. n. 662/1996;
- art. 4, co. 12, l. n. 488/1999 (che si riferisce alla destinazione dei proventi di alienazioni e gestioni ai sensi dell'art. 3, co. 112, l. n. 662/1996 e dell'art. 44, l. n. 448/1988, norme a loro volta, come visto, da ritenere abrogate);
- art. 43, co. 7, 9, 10, 11 e 14, l. n. 388/2000: il co. 7 richiama l'art. 3, co. 112, l. n. 662/1996, che, come detto, è da ritenere abrogato; i co. 9, 10, 11 e 14 prevedono la facoltà di dismissione a trattativa privata di immobili della difesa di valore inferiore a 200000 euro, se del caso mediante apposita società; sono disposizioni incompatibili con il nuovo programma che è onnicomprensivo anche quanto alla tempistica e modalità di rilascio di immobili non più in uso, e con la nuova disciplina che prevede come strumento generale la vendita a trattativa privata, anche in blocco, e senza limiti di importo;
- art. 1, co. 3, l. n. 136/2001: norma che facoltizza il Ministero della difesa a utilizzare il procedimento di dismissione di cui all'art. 9, l. n. 448/1998, e che non ha trovato pratica applicazione;
- art. 27, co. 13, d.l. n. 269/2003, che si riferisce al co. 3 del medesimo articolo, già abrogato, e agli artt. 3, co. 112, l. n. 662/1996 e 44, l. n. 448/1998, da ritenere abrogati;
- art. 27, co. 13-bis, e 27, co. 13-ter, primo periodo, d.l. n. 269/2003, che contemplano un procedimento di individuazione dei beni della difesa da dismettere diverso dal nuovo;
- l. 30 dicembre 2004 n. 311: art. 1, co. 443, nella parte in cui inserisce nell'art. 27, d.l. n. 269/2003 i co. 13-ter, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, oggetto di abrogazione;
- d.l. n. 106/2005 conv. dalla l. n. 156/2005: art. 3, co. 2, lett. a) e b) che apportavano modifiche ai co. 13-ter, e 13-*quinquies*, d.l. n. 269/2003, oggetto di abrogazione.

Nel co. 6 viene ribadita l'abrogazione di fonti già abrogate (a esse si riferisce l'espressione <<restano abrogate>> (p.es. art. 1, co. 482, l. n. 266/2005, già abrogato dall'art. 1, co. 264, l. n. 296/2006), perché, nell'ottica di una ripulitura dell'ordinamento, sono state abrogate anche le norme abrogatrici, e si vuole evitare la possibile interpretazione secondo cui l'abrogazione della norma abrogante fa rivivere la norma abrogata.

Il co. 9 fa salve le norme degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e le pertinenti rispettive norme di attuazione, che hanno previsto il trasferimento a esse di beni della Difesa; v. il d.P.R. n. 250/1949, il d.P.R. n. 1825/1961, il d.P.R. n. 182/1982, il d.lgs. n. 495/1998, il d.lgs. n. 237/2001, relativamente al trasferimento di beni della Difesa, rispettivamente, in favore della Sardegna, della Sicilia, della Valle d'Aosta, delle Province autonome di Trento e Bolzano, del Friuli Venezia Giulia.

Il co. 10 riproduce il co. 3 dell'art. 14-*bis*, d.l. n. 112/2008.

Il co. 11 riproduce il co. 4 dell'art. 14-*bis*, d.l. n. 112/2008.

La codificazione del presente articolo comporta l'abrogazione, oltre che delle disposizioni da ritenere tacitamente abrogate per effetto dell'art. 1, co. 320, l. n. 244/2007, anche delle disposizioni qui riprodotte.

Disposizioni abrogate:

- l. n. 662/1996: art. 3, co. 112; nonché art. 3, co. 114, limitatamente alle dismissioni della Difesa;
- l. n. 449/1997: art. 17, co. 36;
- d.P.R. n. 367/1998: art. 7, co. 6;
- l. n. 448/1998: art. 44;
- l. n. 266/1999: art. 16, co. 5 e 6;
- l. n. 488/1999: art. 4, co. 12;
- l. n. 388/2000: art. 43, co. 7, 8, 9, 10, 11, 14;

(d.lgs. n. 495 del 1998; d.lgs. n. 237 del 2001; art. 3, co. 15-ter, d.l. n. 351 del 2001; art. 27, co.-13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-ter.3, 13-quater, d.l. n. 269 del 2003; art. 1, co. 216, l. n. 296 del 2006; d.lgs. n. 35 del 2007; art. 14-bis, co. 3 e 4, d.l. n. 12 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008)

1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all'articolo **308 (Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa)**, si applica il presente articolo.
2. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 dicembre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma.
3. Il programma di cui al comma 2:
 - a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
 - b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;
 - c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;
 - d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.
4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire mediante:
 - a) la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari;
 - b) nuove costruzioni, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, società a partecipazione pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) permuta ai sensi del comma 7.
5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il fondo di parte corrente di cui all'articolo **618 (Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio)**.
6. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del presente articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla

- l. n. 136/2001: art. 1, co 3;

- d.l. n. 351/2001, conv. dalla l. n. 410/2001: art. 3, co. 15-ter;

- d.l. n. 269/2003: art. 27, co. 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-quater;

- l. n. 311/2004: art. 1, co. 443;

- d.l. n. 106/2005 conv. dalla l. n. 156/2005: art. 3, co. 2, lett. a) e b);

- l. n. 266/2005: art. 1, co. 482;

- l. n. 296/2006: art. 1, co. 216, ultimo periodo; art. 1, co. 262, nella parte relativa all'inserimento del co. 15-ter nell'art. 3, d.l. n. 351/2001; art. 1, co. 263, lett. a) e b); art. 1, co. 264;

- l. n. 244/2007: art. 1, co. 320;

- d.l. n. 112/2008, conv. dalla l. n. 133/2008: art. 14-bis.

legge 23 novembre 2001, n. 410, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.

7. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile.

8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e le conseguenze della eventuale dismissione temporanea, rispettivamente previsti dai primi due periodi dell'articolo 1, comma 216, legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano ai beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'amministrazione stessa.

9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa.

10. Il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) i proventi derivanti dalle procedure di cui al presente comma, lettera a) possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, al soddisfacimento delle esigenze

funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati;

e) le alienazioni e permutate dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) è inferiore a quattrocentomila euro;

f) ai fini delle permutate e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo **544 (Permute)** i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 2.

Art. 310

*Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa*³¹⁰

(art. 3, co. 1, l. n. 136 del 2001; art. 2, co. 628, lett. c), l. n. 244 del 2007)

1. Il Ministero della difesa è esonerato dalla consegna all'acquirente dei documenti previsti dalle norme vigenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipulazione dei contratti di alienazione, sostituiti da apposita dichiarazione.

Art. 311

*Destinazione al piano casa di immobili demaniali non più utilizzati a fini militari*³¹¹

(art. 11, co. 10, d.l. n. 112 del 2008)

1. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto legge 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

³¹⁰ Relazione art. (Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa)

Si riproduce la regola già dettata sia dall'art. 3, co. 1, l. n. 136/2001 che dall'art. 2, co. 628, lett. c), l. n. 244/2007. L'articolo viene collocato dopo quelli relativi, rispettivamente, alla dismissione di alloggi di servizio e alla dismissione di altri immobili, perché comune a tutte le vendite immobiliari da parte della Difesa.

Disposizioni abrogate:

- l. n. 136/2001: art. 3;

- l. n. 244/2007: art. 2, co. 628, lett. c).

³¹¹ Relazione art. (Destinazione al piano casa di immobili demaniali non più utilizzati a fini militari)

La previsione riproduce l'art. 11, co. 10, d.l. n. 112/2008.

Art. 312

*Cessione di beni mobili a titolo oneroso*³¹²

(art. 1, co. 3, l. n. 549 del 1995; art. 49, co. 2 e 4, l. n. 388 del 2000; art. 55, co. 1, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. L'alienazione può avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'Amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permutate o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.
4. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, **dal comma 4 dell'articolo 313 (Cessione di beni mobili a titolo gratuito)**, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del **regolamento**.

Art. 313

*Cessione di beni mobili a titolo gratuito*³¹³

³¹² Relazione art. (Cessione di beni mobili a titolo oneroso)

Il co. 1 e il co. 2 riproducono rispettivamente i co. 2 e 4, dell'art. 49, l. n. 388/2000. Il comma 3, l. n. 388/2000, riguardando le cessioni gratuite, viene invece riprodotto nell'articolo seguente.

L'art. 49 non viene tuttavia abrogato integralmente, perché esso riguarda anche le Forze di polizia. Si abrogano perciò solo i riferimenti al Ministero della difesa e alle Forze armate.

Il co. 3 riproduce l'art. 1, co. 3, l. n. 549/1995.

Il co. 4 riproduce l'art. 55, co. 1, d.P.R. n. 167/2006 (regolamento di amministrazione e contabilità degli organismi della Difesa) che, appunto, nel fare salvo l'art. 49, l. n. 388/2000, ha lasciato alla fonte regolamentare la disciplina della cessione a titolo oneroso del materiale fuori uso, quale che ne sia la sua tipologia (così superando la disciplina parzialmente diversa di cui al d.P.R. n. 189/2001, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato, che, per talune tipologie di beni, sembrava applicarsi anche alla Difesa).

Disposizioni abrogate:

- l. n. 549/1995: art. 1, co. 3;

- l. n. 388/2000: art. 49, co. 2, limitatamente alla parole «decreto del Ministro della difesa o» e alle parole «delle Forze armate,»;

- d.P.R. n. 167/2006: art. 55, co. 1.

³¹³ Relazione art. (Cessione di beni mobili a titolo gratuito)

Nei co. 1 e 2 viene riprodotto l'art. 1, co. 101, l. n. 662/1996, come autenticamente interpretato dall'art. 45, co. 6, l. n. 449/1997. Si tratta di una norma di regime sulle cessioni gratuite, aventi a oggetto materiali e mezzi non di armamento ed eccezionalmente di armamento.

Nel comma 3 viene riprodotto l'art. 3, co. 1 e 2, l. n. 183/1978, che riguarda la cessione e lo scarico a fini contabili di materiali utilizzati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, in Italia e all'estero.

Nel co. 4 viene riprodotto l'art. 49, co. 3, l. n. 388/2000, che prevede la cessione gratuita in favore di musei, e che può riguardare sia materiali di armamento che non di armamento. Si tratta però di un meccanismo diverso dai precedenti perché occorre un apposito decreto ministeriale.

Le norme riprodotte nei co. 1 e 2 vengono abrogate.

Invece l'articolo riprodotto nel co. 3 non viene abrogato perché esso riguarda anche le Forze di polizia.

Inoltre deve essere abrogata, perché ha perso la sua utilità temporale, la restante parte della l. n. 183/1978, che ha sanato cessioni gratuite anteriori alla sua entrata in vigore.

(art. 3, co. 1 e 2, l. n. 183 del 1978; art. 1, co. 101, l. n. 662 del 1996; art. 45, co. 6, l. n. 449 del 1997; art. 49, co. 3, l. n. 388 del 2000)

1. Il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di:

a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione;

b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri.

2. La cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

3. I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite di calamità naturali, in Italia o all'estero, quando non ne sia possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico è disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri.

4. Con il decreto del Ministro della difesa di cui al **comma 1** dell'articolo **312 (Cessione di beni mobili a titolo oneroso)**, sono disciplinate le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.

Art. 314

*Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali*³¹⁴

(art. 7, d.l. n. 4 del 2003; art. 9-bis, d.l. n. 9 del 2004; art. 2, co. 30, l. n. 247 del 2006; artt. 3, co. 13 e 14, d.l. n. 8 del 2008)

1. Su disposizione delle autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa che ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti:

a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto;

b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.

Art. 315

*Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa*³¹⁵

3. Disposizioni abrogate:

- l. n. 183/1978;

- l. n. 662/1996: art. 1, co. 101;

- l. n. 449/1997: art. 45, co. 6.

³¹⁴ Relazione art. (Cessioni gratuite nell'ambito delle missioni internazionali)

L'art. riproduce, con le opportune omogeneizzazioni e correzioni formali, gli artt. 7, d.l. n. 4/2003, 9-bis, d.l. n. 9/2004, 2, co. 30, l. n. 247/2006, 3, co. 13 e 14, d.l. n. 8/2008; vengono riassetate norme già a regime che, in base a ragioni di opportunità non solo tecnica e contabile, ma anche politica, consentono la cessione di materiali vari, esclusi quelli di armamento, ai soggetti ed enti ivi elencati.

³¹⁵ Relazione art. (Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa)

La possibilità di dismettere immobili pubblici soggetti a vincolo culturale ha subito alterne vicende; dopo l'iniziale divieto (art. 9, co. 6, l. n. 537/1993), vi è stata una parziale apertura con l'art. 32, l. n. 448/1998 e

1. Non è consentita la dismissione di beni culturali del Ministero della difesa, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

TITOLO V MODI DI ACQUISTO COATTIVO DI BENI E DIRITTI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA MILITARE

CAPO I AMBITO

Art. 316
*Ambito*³¹⁶

1. Il presente titolo disciplina i modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell'interesse della difesa militare che trovano applicazione in tempo di pace.
2. Resta fermo quanto disposto dal **titolo VIII del presente libro** per le requisizioni in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione.

CAPO II ESPROPRIAZIONI, REQUISIZIONI, ACQUISTI A SEGUITO DI CONFISCA

Art. 317
*Espropriazione di invenzioni nell'interesse della difesa militare. Rinvio al codice della proprietà industriale*³¹⁷

1. Per le espropriazioni di invenzioni nell'interesse della difesa militare resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale.

Art. 318
*Espropriazioni immobiliari. Rinvio al testo unico dell'espropriazione per pubblica utilità*³¹⁸

relativo regolamento attuativo. L'art. 32 citato stabiliva infatti il divieto di alienazione, salvo eccezioni da individuarsi con regolamento. Il regolamento attuativo, d.P.R. n. 283/2000 è stato tuttavia in prosieguo abrogato dal codice n. 42/2004. La materia è ora regolata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, che consente la vendita solo dei beni pubblici per i quali sia stata effettuata la verifica del venir meno dell'interesse culturale (art. 12, d.lgs. n. 42/2004).

Le stesse limitazioni valgono per la dismissione di beni mobili della difesa sottoposti a vincolo culturale. Sicché la norma in commento è collocata alla fine della parte dedicata alla dismissione dei beni sia immobili che mobili, sottoposti a vincolo culturale, quale disposizione comune.

³¹⁶ Relazione art. (Ambito)

Trattasi di articolo di raccordo.

³¹⁷ Relazione art. (Espropriazione di invenzioni nell'interesse della difesa militare. Rinvio al codice della proprietà industriale)

Trattasi di articolo di rinvio a un altro codice. Vedi anche relazione introduttiva al libro.

³¹⁸ Relazione art. (Espropriazioni immobiliari. Rinvio al testo unico dell'espropriazione per pubblica utilità)

La materia dell'espropriazione immobiliare è stata riordinata, anche per la difesa, dal d.P.R. n. 327/2001, a cui pertanto si opera rinvio. Esso contiene disposizioni peculiari per la Difesa (art. 51).

Si devono ritenere tacitamente abrogate residue fonti che riguardano l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza nell'interesse militare, in virtù dell'art. 58, n. 141, d.P.R. n. 327/2001, ai sensi del quale sono abrogate <<tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti e i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza>>.

1. Fatto salvo quanto disposto nel presente titolo in ordine alle servitù militari, per le espropriazioni immobiliari finalizzate alla realizzazione di opere destinate alla difesa militare resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 319

*Requisizioni nell'interesse della Difesa*³¹⁹

(art. 7, l. n. 2248 del 1865, all. E; art. 2, l. n. 1741 del 1940)

1. Alle requisizioni nell'interesse della Difesa si provvede nei casi di grave necessità pubblica in cui occorra senza indugio disporre della proprietà privata, con provvedimento motivato e senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento.
2. Si applicano in quanto compatibili i procedimenti previsti nel **titolo VIII del presente libro**, secondo l'oggetto della requisizione.

Art. 320

*Acquisti a seguito di confisca*³²⁰

(art. 5, co. 3, l. n. 108 del 2009)

1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare.

TITOLO VI

LIMITAZIONI A BENI E ATTIVITÀ ALTRUI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA

CAPO I

Abrogazioni:

- l. n. 1382/1940, relativa all'indennità di occupazione d'urgenza per le occupazioni di immobili nell'interesse dell'Esercito italiano;

- l. n. 1052/1941, che estende la l. n. 1382/1940 alla Marina militare e all'Aeronautica militare.

Inoltre, una ricognizione condotta tramite gli Stati Maggiori ha rivelato l'inattualità per le esigenze odierne della difesa dell'istituto della requisizione di alloggi per le esigenze delle truppe di passaggio, il cui testo base è il d.l.lgt. n. 1513/1917, oltre ai testi integrativi del modificativi. Conseguentemente tale disciplina non è stata riprodotta, e sono stati abrogati i seguenti atti normativi:

- d.l.lgt. n. 1513/1917;

- l. n. 1310/923 di conv. del d.l.lgt. n. 1513/1917;

- r.d.l. n. 775/1925, conv. dalla l. n. 597/1926: integra d.l.lgt. n. 1513/1917;

- r.d. n. 374/1927;

- l. n. 329/1954;

- l. n. 288/1970.

³¹⁹ Relazione art. (Requisizioni in tempo di pace nell'interesse della Difesa)

L'articolo in commento indica i presupposti e il procedimento delle requisizioni nell'interesse della Difesa; il presupposto è quello, comune a tutte le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 7, l. n. 2248/1865.

Quanto al procedimento, sono richiamati, in quanto compatibili, quelli previsti nel titolo VIII, relativi alle requisizioni in tempo di guerra e altre evenienze straordinarie, che, nelle norme finora vigenti e qui riassettate, ricevono una disciplina ben più dettagliata di quella dettata nell'art. 7, l. n. 2248/1865.

³²⁰ Relazione art. (Acquisti a seguito di confisca)

Il presente articolo riproduce l'art. 5, co. 3, l. n. 108/2009, salvo l'ultimo periodo, di carattere transitorio, riprodotto tra le disposizioni transitorie nell'ultimo libro del presente codice.

LIMITAZIONI A SINGOLI BENI E ATTIVITÀ

Art. 321

*Ambito*³²¹

(art. 1, l. n. 898 del 1976)

1. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti e installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, il diritto di proprietà e di impresa può essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente sezione.
2. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dall'articolo **332 (Revisione generale quinquennale delle limitazioni)**, e sono imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

Art. 322

*Contenuto delle limitazioni*³²²

(art. 2, l. n. 898 del 1976)

1. Le limitazioni possono consistere nel divieto di:
 - a) fare elevazioni di terra o di altro materiale;
 - b) costruire condotte o canali sopraelevati;
 - c) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;
 - d) scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.;
 - e) aprire o esercitare cave di qualunque specie;
 - f) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti;
 - g) fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento.
2. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di:
 - a) aprire strade;
 - b) fabbricare muri o edifici;
 - c) sopraelevare muri o edifici esistenti;
 - d) adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

Art. 323

*Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari*³²³

(art. 3, l. n. 898 del 1976; Corte cost. n. 545 del 1990)

1. In ciascuna regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.
2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Nel presente articolo l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.
3. Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette

³²¹ Relazione art. (Ambito)

Viene riassettato l'art. 1, l. n. 898/1976.

³²² Relazione art. (Contenuto delle limitazioni)

Viene riassettato l'art. 2, l. n. 898/1976.

³²³ Relazione art. (Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari)

Viene riassettato l'art. 3, l. n. 898/1976, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte cost. n. 545/1990.

rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale. Per ogni membro è nominato un supplente.

4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma 1, i rappresentanti della provincia sono nominati dalla Giunta provinciale rispettiva.

5. Il Comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.

6. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

7. Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti.

8. Se esigenze di segreto militare non consentono un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.

9. Il comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

10. Delle riunioni del Comitato è redatto verbale che contiene anche le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

11. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro della difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri.

13. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.

14. Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata.

Art. 324

*Procedimento di imposizione delle limitazioni*³²⁴

(art. 4, l. n. 898 del 1976)

1. Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il Comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 323 (*Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari*), corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.

2. Nel **presente capo**, l'espressione <<il Comandante territoriale>> si intende riferita al Comandante militare territoriale di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare

³²⁴ Relazione art. (Procedimento di imposizione delle limitazioni)

Viene riassetato l'art. 4, l. n. 898/1976.

marittimo o al Comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare.

3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, è trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

4. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo è adottato dal comandante territoriale con decreto nel quale sono indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa.

5. Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.

Art. 325

*Pubblicità del decreto impositivo – Esecutività – Impugnazioni*³²⁵ (art. 5, l. n. 898 del 1976; art. 8, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito è effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni.
3. Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, è custodito nell'archivio dello stesso comune.
4. Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto.
5. Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale.
6. In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.
7. Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto del comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dal decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.
8. Di tale diritto e del termine entro il quale può esercitarsi è fatta menzione nei manifesti di cui al presente articolo.
9. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso gerarchico o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, secondo comma del decreto legislativo n. 1199 del 1971, il Ministro della difesa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.

Art. 326

*Indennizzo per le limitazioni*³²⁶ (art. 7, l. n. 898 del 1976; Corte cost. n. 390 del 2000)

³²⁵ Relazione art. (Pubblicità del decreto impositivo – Esecutività – Impugnazioni)
Vengono riassetati: l'art. 5, l. n. 898/1976; l'art. 8, d.P.R. n. 780/1979.

³²⁶ Relazione art. (Indennizzo per le limitazioni)

Viene riprodotto l'art. 7, l. n. 898/1976; nel co. 3 si colma il vuoto lasciato da Corte cost. n. 390/2000, secondo le indicazioni di tale sentenza.

1. Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito.
2. Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuna dei **commi 1 e 2** dell'articolo **322 (Contenuto delle limitazioni)** e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambi i commi del citato articolo.
3. Per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria, l'indennizzo annuo è pari al doppio del reddito medio del fabbricato che sarebbe edificabile in assenza della limitazione. La destinazione edificatoria si determina ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Ove il fondo sia stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario deve corrispondere a essi parte dell'indennizzo, in rapporto al danno subito. La relativa misura, se manca l'accordo fra le parti, è determinata da un collegio di tre arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore e il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale del circondario. Lo stesso presidente procede alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte.
5. La decisione del collegio arbitrale, se non è diversamente stabilito dalle parti, è suscettibile dei gravami previsti per il lodo arbitrale dal codice di procedura civile.
6. Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo.
7. La sottoscrizione della domanda è autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della limitazione. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto.
8. Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di euro 258 non è richiesta altra documentazione.
9. Il decreto di imposizione delle limitazioni specifica che gli indennizzi sono corrisposti a domanda degli aventi diritto.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicità di cui all'articolo **325 (Pubblicità del decreto impositivo – Esecutività – Impugnazioni)**.
11. A richiesta dell'Amministrazione militare, le conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e le Agenzie del territorio comunicano i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi.
12. La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto dell'imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali nonché quanto previsto dal comma 7.
13. L'indennizzo è corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni.
14. È fatto obbligo al proprietario di comunicare all'Amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.
15. Per il pagamento degli indennizzi si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 327
*Contenuto del decreto impositivo*³²⁷
 (art. 6, d.P.R. n. 780 del 1979)

³²⁷ Relazione art. (Contenuto del decreto impositivo)
 Viene riassetato l'art. 6, d.P.R. n. 780/1979.

1. Il decreto impositivo del comandante territoriale, oltre a quanto previsto dagli articoli **324 (Procedimento di imposizione delle limitazioni)**, **325 (Pubblicità del decreto impositivo – Esecutività – Impugnazioni)** e **326 (Indennizzo per le limitazioni)**, dà atto dell'avvenuta consultazione del comitato nonché delle decisioni del Ministro della difesa o della deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi di cui ai commi **11 e 12** dell'articolo **323 (Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari)**.

Art. 328

*Modifiche alle proprietà private e relativo indennizzo*³²⁸
(art. 6, l. n. 898 del 1976)

1. L'amministrazione militare, all'atto dell'imposizione delle limitazioni, ha facoltà di modificare, nelle proprietà assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.
2. Tali modificazioni danno diritto a indennizzo che è determinato con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.

Art. 329

*Deroghe alle limitazioni*³²⁹
(art. 8, l. n. 898 del 1976)

1. Il comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità.
2. Ove l'autorizzazione sia subordinata a speciali condizioni o importi una riduzione dell'indennizzo, l'atto è sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato.
3. La deroga comporta il mantenimento dell'indennizzo, se restano in vigore anche solo alcuni divieti previsti dal **comma 1 o dal comma 2** dell'articolo **322 (Contenuto delle limitazioni)** e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al **comma 2** dell'articolo **326 (Indennizzo per le limitazioni)**, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo.
4. La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell'indennizzo.
5. Il comandante territoriale ne dà notizia all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi già registrati.

Art. 330

*Contributo ai comuni*³³⁰
(art. 9, l. n. 898 del 1976)

1. Ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'articolo **322 (Contenuto delle limitazioni)** è dovuto un contributo annuo pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.
2. Il contributo ai comuni viene annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo.
3. Il contributo viene erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.

Art. 331

*Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni*³³¹

³²⁸ Relazione art. (Modifiche alle proprietà private e relativo indennizzo)

Viene riassetato l'art. 6, l. n. 898/1976.

³²⁹ Relazione art. (Deroghe alle limitazioni)

Viene riassetato l'art. 8, l. n. 898/1976.

³³⁰ Relazione art. (Contributo ai comuni)

Viene riassetato l'art. 9, l. n. 898/1976.

³³¹ Relazione art. (Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni)

Viene riassetato l'art. 4, l. n. 104/1990.

(art. 4, l. n. 104 del 1990)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo **330 (Contributo ai Comuni)**, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'Amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale e agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.
2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.
3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate.
4. Ai comuni con popolazione fino a centomila abitanti, in cui esistono insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), sono corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che viene considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.

Art. 332

*Revisione generale quinquennale delle limitazioni*³³²
(artt. 10 e 11, l. n. 898 del 1976; artt. 13 e 14, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse sono ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale.
2. Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora necessarie, sentiti gli organi operativi interessati.
3. I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo di spesa relativo alla determinazione dell'indennizzo valevole per l'ulteriore quinquennio salve le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.
4. Il comandante territoriale, per le limitazioni ancora necessarie, trasmette lo schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, unitamente al preventivo di spesa e alla copia del precedente decreto impositivo con relativi allegati.
5. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio il comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il comitato.
6. Il decreto di proroga è adottato e pubblicato nella forma e con le modalità previste per il decreto impositivo originario.
7. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio. Detto decreto è trasmesso alla ragioneria centrale per le conseguenti variazioni dell'impegno di spesa.
8. Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma è pubblicato con le modalità indicate nell'articolo **325 (Pubblicità del decreto impositivo – Esecutività – Impugnazioni)**.
9. Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni sono estinte a ogni effetto.

³³² Relazione art. (Revisione generale quinquennale delle limitazioni)

Vengono riassetati: gli artt. 10 e 11, l. n. 898/1976; gli artt. 13 e 14, d.P.R. n. 780/1979.

10. In caso di conferma, ove per effetto delle limitazioni l'esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso sia reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario può chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso.

11. L'indennità di espropriazione è determinata con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.

Art. 333

*Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari*³³³
(art. 15, l. n. 898 del 1976; art. 14, co. 7, d.lgs. n. 154 del 2004)

1. Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili e il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua interni e marini, e imporre limitazioni alla circolazione stradale.

2. I relativi provvedimenti sono comunicati almeno trenta giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Se le esercitazioni interessano aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime.

3. Nei casi di urgente necessità, gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che provvede sollecitamente alle comunicazioni di cui al comma 2.

4. Detti provvedimenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequentazione.

5. Al pagamento degli indennizzi per tutti gli sgomberi e le occupazioni di cui al comma 1 nonché per eventuali danni si provvede con le modalità previste dal **comma 15** dell'articolo **326** (**Indennizzo per le limitazioni**).

6. La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.

CAPO II

LIMITAZIONI PER INTERE CATEGORIE DI BENI E ATTIVITÀ

Art. 334

*Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole*³³⁴

(art. 16, l. n. 898 del 1976; per il co. 7: tabella A, l. n. 898 del 1976; per il co. 8: allegato B, l. n. 898 del 1976; per il co. 9: tabella C, l. n. 898 del 1976)

1. Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nel comma 7, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, a eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del comandante territoriale.

2. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale.

³³³ Relazione art. (Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari)

Vengono riassetati: l'art. 15, l. n. 898/1976; l'art. 14, co. 7, d.lgs. n. 154/2004.

³³⁴ Relazione art. (Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole)

Vengono riassetati, con accorpamento, e traduzione in norme di tabelle finora vigenti e allegato a fonti primarie: l'art. 16, l. n. 898/1976; per il co. 7: tab. A, l. n. 898/1976; per il co. 8: all. B, l. n. 898/1976; per il co. 9: tab. C, l. n. 898/1976.

3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma 9 l'uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del comandante territoriale.

4. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma 5, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi.

5. Per i progetti delle opere stradali intercomunali è sentita l'autorità militare, che esprime il proprio parere nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.

6. Se le esigenze della difesa lo consentono, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree che non sono direttamente o indirettamente interessate a opere o installazioni di difesa.

7. Sono comuni militarmente importanti:

a) provincia di Udine: Paluzza - Pontebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Chiusaforte - Resia - Lusevera - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto;

b) provincia di Gorizia: Dolegna del Collio - Monfalcone;

c) provincia di Trieste: Trieste.

8. Sono comuni costieri militarmente importanti:

a) provincia di Venezia: Venezia;

b) provincia di Ancona: Ancona;

c) provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere - Lerici - Ameglia;

d) provincia di Livorno: Portoferraio;

e) provincia di Latina: Gaeta;

f) provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli;

g) provincia di Taranto: Taranto;

h) provincia di Brindisi: Brindisi;

i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa;

l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa;

m) provincia di Messina: Messina;

n) provincia di Siracusa: Augusta - Melilli;

o) provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria;

p) provincia di Cagliari: Cagliari;

q) provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara).

9. L'autorizzazione di cui al comma 3 occorre nelle seguenti zone costiere e isole:

a) da San Remo ad Alassio;

b) da Punta Mesco alla foce del Magra;

c) da Sperlonga a Gaeta;

d) da Capo Miseno a Punta Campanella;

e) da Punta Rondinella a Capo S. Vito;

f) da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto;

g) da Punta Penne a Punta della Contessa;

h) da Numana a Falconara;

i) da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco;

l) da Punta Pizzolungo a Punta Nubia;

m) da Capo Ferro a Capo Testa;

n) da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara;

o) isole Palmaria e Tino;

p) arcipelago Toscano;

- q) isole Tremiti e Pianosa (Adriatico);
- r) isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa;
- s) isole Tavolara e Asinara;
- t) arcipelago de La Maddalena.

Art. 335

*Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori*³³⁵
(art. 17, l. n. 898 del 1976)

1. Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.
2. Il parere viene espresso nel termine di novanta giorni. Se il comandante territoriale non si pronuncia entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.

Art. 336

*Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa*³³⁶
(l. n. 1095 del 1935; art. 18, l. n. 898 del 1976; l. n. 340 del 2000, all. B)

1. Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili devono essere sottoposti all'approvazione del prefetto della provincia se tali immobili sono ubicati nelle zone del territorio

³³⁵ Relazione art. (Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori)

Viene riassetato l'art. 17, l. n. 898/1976.

³³⁶ Relazione art. (Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa)

Vengono riprodotti la l. n. 1095/1935 e l'art. 18, l. n. 898/1976, che richiedono l'approvazione prefettizia, previo parere dell'autorità militare, per le alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare con d.m. La l. n. 340/2000, all. B), ha abolito le norme contenute nella l. n. 1095/1935 <<limitatamente alla parte disciplinante il procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle province di confine terrestre>>. Tale previsione non ha tuttavia abrogato l'art. 18, l. n. 898/1976, che riguarda le zone dichiarate di importanza militare e che richiama la l. n. 1095/1935. Pertanto è da ritenere, in conformità alla prassi interpretativa seguita dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno, che la l. n. 340/2000, all. B), abbia abrogato la previsione che richiede l'autorizzazione prefettizia e il parere dell'autorità militare per le sole alienazioni nelle zone delle province di confine terrestre (l. n. 1095/1935), mentre non abbia fatto venir meno tali atti di assenso quanto alle alienazioni nelle zone dichiarate di importanza militare con d.m., e previste dall'art. 18, l. n. 898/1976 (disposizione che ha formato oggetto di interventi legislativi anche dopo la l. n. 340/2000).

La *ratio* di tale distinzione tra zone delle province di confine terrestre, per le quali viene meno la necessità di autorizzazione prefettizia e parere della Difesa, e zone dichiarate di importanza militare, per le quali la necessità permane, è di agevole comprensione: invero, la nozione di <<confine terrestre>>, rilevante nel 1935, ha perso la sua importanza storica e strategica dopo l'ingresso dell'Italia nell'Unione europea; il confine verso l'estero, strategicamente rilevante, è divenuto quello dell'intera Unione, perdendo rilevanza i confini terrestri italiani, che cadono tutti all'interno dell'Unione europea.

Diverso il discorso, invece, per le zone di importanza militare, che sono individuate con decreto ministeriale (attualmente, si tratta essenzialmente delle isole italiane minori), per le quali conserva attualità il concetto di <<confine>> e relativa rilevanza strategica militare.

Nel co. 4 del presente art. (a tenore del quale in mancanza di approvazione prefettizia gli atti di alienazione sono privi di efficacia giuridica e i conservatori dei registri immobiliari non procedono alla trascrizione degli atti previsti se non sia esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia), si dà soluzione in via esecutiva alla questione del regime giuridico degli atti di alienazione (privatistici) quando difetti l'approvazione prefettizia.

nazionale dichiarate di importanza militare, individuate con il **regolamento**, sul quale per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

2. L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.

3. Il prefetto, previo parere dell'autorità militare, provvede in materia entro sei mesi dalla presentazione della domanda. L'approvazione non può essere data in difformità del parere dell'autorità militare.

4. In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. I conservatori dei registri immobiliari non procedono alla trascrizione degli atti previsti se non sia esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia.

5. L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea.

6. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 5, il decreto di autorizzazione prefettizia è emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, se l'autorità militare non ha fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.

7. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia se non si procede alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui è stata rilasciata.

8. Il diniego di autorizzazione è motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti.

9. Gli atti compiuti per interposta persona sono nulli.

10. Il responsabile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 41 a euro 207.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 337

*Sanzioni*³³⁷

(art. 19, l. n. 898 del 1976)

1. Le violazioni del presente titolo, escluse le violazioni dell'articolo **336 (Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa)**, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro 52 e non superiore a euro 516.

2. La sanzione amministrativa è inflitta previa contestazione della violazione e sempre che il trasgressore non abbia ottemperato alla diffida a cessare la violazione.

3. Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa è il comandante territoriale. Il procedimento e le eventuali opposizioni sono regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile.

4. L'autorità militare può ordinare che il trasgressore compia a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli, o in caso di assoluta urgenza, l'autorità militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.

³³⁷ Relazione art. (Sanzioni)

Viene riassetato l'art. 19, l. n. 898/1976, con traduzione in euro degli importi finora espressi in lire.

Art. 338

*Regime fiscale*³³⁸

(art. 20, l. n. 898 del 1976)

1. Tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente titolo, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonché dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

Art. 339

*Disciplina di esecuzione*³³⁹

(art. 18, l. n. 886 del 1931; art. 21, l. n. 898 del 1976)

1. Il regolamento detta le norme di esecuzione del presente titolo; per tale parte su di esso è acquisito il concerto dei Ministri interessati.

CAPO IV

NORME SPECIALI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Art. 340

*Ambito di applicazione quanto alla provincia di Bolzano*³⁴⁰

(art. 22, co. 1 e 3, l. n. 898 del 1976)

1. Fatto salvo l'articolo 336 (***Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa***), le disposizioni del **capo II del presente titolo** non si applicano per i comuni della provincia di Bolzano elencati nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvede con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 341

*Disciplina speciale per taluni comuni della provincia di Bolzano*³⁴¹

(art. 1, l. n. 886 del 1931; art. 22, co. 2, l. n. 898 del 1976)

1. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano elencati nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nei limiti in tale articolo 22 stabiliti, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Nei comuni di cui al comma 1 sono soggette alle limitazioni stabilite nel **presente capo** tutte le proprietà fondiarie.

Art. 342

*Opere per le quali occorre l'autorizzazione dell'autorità militare*³⁴²

(art. 2, l. n. 886 del 1931)

³³⁸ Relazione art. (Regime fiscale)

Viene riassetato l'art. 20, l. n. 898/1976.

³³⁹ Relazione art. (Disciplina di esecuzione)

Viene riassetato l'art. 21, l. n. 898/1976. Si riproduce altresì l'art. 18, l. n. 886/1931. A oggi non risultano norme attuative della l. n. 886/1931.

³⁴⁰ Relazione art. (Ambito di applicazione quanto alla provincia di Bolzano)

Viene riassetato l'art. 22, co. 1 e 3, l. n. 898/1976.

³⁴¹ Relazione art. (Disciplina speciale per taluni comuni della provincia di Bolzano)

Vengono riassetati: l'art. 22, co. 2, l. n. 898/1976; l'art. 1, l. n. 886/1931.

³⁴² Relazione art. (Opere per le quali occorre l'autorizzazione dell'autorità militare)

Viene riassetato l'art. 2, l. n. 886/1931.

1. E' vietato procedere a costruzioni ferroviarie, e a lavori minerari, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavità sotterranee, nonché al disboscamento, senza autorizzazione dell'autorità militare.
2. Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiale in genere, elevazioni, scavi e demolizioni, se essi superano i limiti da fissarsi con le norme regolamentari.
3. Le grotte e cavità sotterranee sono ritenute esistenti nei comuni di cui al presente **capo**, quando si estendono in essi, senza riguardo al luogo dove è sita la loro entrata.

Art. 343

*Condizioni e ambito dell'autorizzazione*³⁴³
(art. 3, l. n. 886 del 1931)

1. L'autorità militare su istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo a eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio.
2. L'autorizzazione è subordinata alla condizione - da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitù - che l'interessato resta obbligato a effettuare a ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo seguente.
3. Per i boschi amministrati da enti pubblici, dichiarati militarmente importanti, sono sottoposti al preventivo esame e approvazione delle autorità militari i relativi programmi di gestione.
4. Nei centri urbani, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo nulla osta dell'autorità militare, purché per detti centri urbani esista strumento urbanistico già approvato nel suo complesso dall'autorità militare.

Art. 344

*Ordini di demolizione*³⁴⁴
(art. 4, l. n. 886 del 1931)

1. E' sempre in facoltà dell'autorità militare ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitù di accesso. La misura delle indennità per tali provvedimenti dovute ai proprietari è determinata con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico - forestali, le demolizioni delle costruzioni sono ordinate previo concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 345

*Vigilanza*³⁴⁵
(art. 5, l. n. 886 del 1931)

1. Sui beni immobili, comprese le grotte e cavità sotterranee, l'autorità militare esercita una continua vigilanza. A tale scopo gli uffici dei registri immobiliari segnalano all'autorità militare tutti gli atti relativi ai passaggi di proprietà e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.

³⁴³ Relazione art. (Condizioni e ambito dell'autorizzazione)

Viene riassetato l'art. 3, l. n. 886/1931.

³⁴⁴ Relazione art. (Ordini di demolizione)

Viene riassetato l'art. 4, l. n. 886/1931.

³⁴⁵ Relazione art. (Vigilanza)

Viene riassetato l'art. 5, l. n. 886/1931.

Art. 346

*Pubblicità*³⁴⁶

(art. 6, l. n. 886 del 1931)

1. Le limitazioni del diritto di proprietà stabilite dagli articoli **342 (Opere per le quali occorre l'autorizzazione dell'autorità militare)**, **344 (Ordini di demolizione)** e **345 (Vigilanza)** sono rese di pubblica conoscenza con mezzi idonei, a cura del prefetto, di concerto con l'autorità militare.

Art. 347

*Opere in prossimità della linea doganale*³⁴⁷

(art. 9, l. n. 886 del 1931)

1. Se si tratta di opere da eseguire in prossimità della linea doganale, oltre l'autorizzazione dell'autorità militare, è necessaria quella del Comando della Guardia di finanza, territorialmente competente.

Art. 348

*Espropriazione*³⁴⁸

(art. 10, l. n. 886 del 1931)

1. Dei beni indicati nella presente sezione può essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorità militare secondo le norme per le espropriazioni per le opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 349

*Autorità militare competente*³⁴⁹

(art. 14, l. n. 886 del 1931)

1. Le istanze per ottenere le autorizzazioni e i pareri previsti dalla presente sezione sono rivolte ai Comandi militari territoriali.

Art. 350

*Tutela amministrativa*³⁵⁰

(art. 15, l. n. 886 del 1931)

1. Ferma restando la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, contro i provvedimenti dell'autorità militare è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro della difesa ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 351

*Sanzioni*³⁵¹

(art. 16, l. n. 886 del 1931)

³⁴⁶ Relazione art. (Pubblicità)

Viene riassetato l'art. 6, l. n. 886/1931.

³⁴⁷ Relazione art. (Opere in prossimità della linea doganale)

Viene riassetato l'art. 9, l. n. 886/1931.

³⁴⁸ Relazione art. (Espropriazione)

Viene riassetato l'art. 10, l. n. 886/1931.

³⁴⁹ Relazione art. (Autorità militare competente)

Viene riassetato l'art. 14, l. n. 886/1931.

³⁵⁰ Relazione art. (Tutela amministrativa)

Viene riassetato l'art. 15, l. n. 886/1931.

³⁵¹ Relazione art. (Sanzioni)

Viene riassetato l'art. 16, l. n. 886/1931, con traduzione in euro degli importi finora espressi in lire.

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo e a quelle emanate in base a esso dalle autorità competenti sono punite con l'ammenda da euro 52 a euro 516 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi.
2. Inoltre l'autorità militare può disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.

CAPO V SALVEZZA DI ALTRE FONTI

Art. 352 *Rinvio ad altre fonti*³⁵²

1. E' fatto salvo quanto previsto:
 - a) dall'articolo 5, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - b) dall'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

TITOLO VII URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA, AMBIENTE E SALUTE

CAPO I URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA

Art. 353 *Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale*³⁵³ (art. 43, co. 1, l. n. 958 del 1986; d.P.R. n. 383 del 1994)

1. Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale non occorre l'accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2. La regione o la provincia autonoma interessata o il Ministero della difesa hanno facoltà di acquisire il parere del Comitato misto paritetico di cui all'articolo **323 (Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari)**, in ordine alla compatibilità urbanistica dell'opera.

Art. 354 *Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa*³⁵⁴ (artt. 7, co. 1, lett. b), e 106, d.P.R. n. 380 del 2001)

³⁵² Relazione art. (Rinvio ad altre fonti)

Vengono fatte salve altre fonti in tema di limitazioni a beni e attività private, che non possono essere riprodotte nel presente codice perché già inserite, sistematicamente, in altre codificazioni.

³⁵³ Relazione art. (Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale)

Nel co. 1 di tale art. vengono riprodotti principi affermati nel d.P.R. n. 383/1994. La fonte *a quo*, d.P.R. n. 383/1994, essendo di interesse di tutte le amministrazioni statali, viene lasciata in vita. Va invece abrogato l'art. 43, co. 1, l. n. 958/1986.

Il co. 2 è stato elaborato sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa.

³⁵⁴ Relazione art. (Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa)

Nel presente articolo sono richiamate norme per l'attività edilizia, specifiche per il Ministero della difesa, dettate dal t.u. n. 380/2001.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo **353 (Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale)** non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Si applica l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le opere che si eseguono a cura del genio militare.

Art. 355

*Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa*³⁵⁵ (art. 147, d.lgs. n. 42 del 2004)

1. Agli alloggi di servizio per il personale militare e alle opere destinate alla difesa nazionale, incidenti su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, si applica l'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 356

*Valorizzazione ambientale degli immobili militari*³⁵⁶ (art. 27, co. 5, e art. 39, commi 1, 3, 4, 5, 6, e 7, l. n. 99 del 2009)

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.

2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e **dell'articolo 309 (Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa), comma 2.**

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo devono essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.

4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

³⁵⁵ Relazione art. (Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa)

Viene dettata una norma di rinvio all'art. 147, d.lgs. n. 42/2004.

³⁵⁶ Relazione art. (Valorizzazione ambientale degli immobili militari)

Il presente articolo riproduce, nei primi sei commi, i commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, l. n. 99 del 2009; il co. 7 riproduce l'art. 27, co. 5, l. n. 99 del 2009.

5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione precedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente.

6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1, può usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.

CAPO II AMBIENTE

Art. 357

*Disciplina applicabile- Rinvio*³⁵⁷

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attività dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate si applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.

2. Nel corso di attività addestrative o operative militari condotte all'estero in Paesi extracomunitari, l'amministrazione della difesa osserva le disposizioni di tutela ambientale e della salute al cui rispetto sarebbe tenuta nel territorio nazionale, nei limiti di compatibilità con le esigenze dell'addestramento e delle attività operative in territorio estero, e nel rispetto di quanto disposto dal diritto pubblico locale. Sono salve diverse convenzioni internazionali, diversi accordi con le competenti autorità locali o diverse regole fissate nell'ambito della missione all'estero.

Art. 358

*Attività addestrative e tutela ambientale*³⁵⁸ (art. 5, co. 4 e 5, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di

³⁵⁷ Relazione art. (Disciplina applicabile – rinvio)

Viene dettato un articolo che determina l'ambito di applicazione delle norme di tutela ambientale nei confronti del Ministero della difesa, in coerenza con la legislazione vigente. Viene anche stabilito l'ambito in relazione alle attività addestrative e operative all'estero in Paesi extracomunitari.

³⁵⁸ Relazione art. (Attività addestrative e tutela ambientale)

Nel presente articolo sono riprodotti i co. 4 e 5 dell'art. 4, d.lgs. n. 464/1997.

Abrogazioni: art. 5, co. 4 e 5, d.lgs. n. 464/1997.

metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa.

2. Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.

Art. 359

*Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale*³⁵⁹

(art. 6, co. 4, lett. a) e co. 10, d.lgs. n. 152 del 2006; art. 182, co. 3, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono comunque esclusi dal campo di applicazione di detto decreto i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale ai fini della valutazione di impatto ambientale. L'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 182, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e con il procedimento ivi previsto, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le opere ivi previste, gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente.

Art. 360

*Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*³⁶⁰

(artt. 184, co. 5-bis, e 185, co. 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 152 del 2006)

1. Ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministero della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.

2. Ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera b), numero 3 del decreto n. 152 del 2006, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta di detto decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria, i materiali esplosivi in disuso.

³⁵⁹ Relazione art. (Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale)

Trattasi di articolo ricognitivo della disciplina contenuta negli artt. 6, co. 4, lett. a) e co. 10, d.lgs. n. 152/2006; 182, co. 3, d.lgs. n. 163/2006.

³⁶⁰ Relazione art. (Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)

Trattasi di articolo ricognitivo della disciplina contenuta negli artt. 184, co. 5-bis, e 185, co. 1, lett. b) n. 3, d.lgs. n. 152/2006.

Art. 361

*Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche*³⁶¹
(art. 2, co. 3, d.lgs. n. 151 del 2005)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono escluse dall'ambito di applicazione del citato decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari.

Art. 362

*Inquinamento atmosferico*³⁶²
(art. 272, co. 5, d.lgs. n. 152 del 2006)

1. Ai sensi dell'articolo 272, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il titolo I della parte V del citato decreto, relativo alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, non si applica agli impianti destinati alla difesa nazionale.

Art. 363

*Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*³⁶³
(artt. 4, co. 1, lett. a), e 22, co. 2, d.lgs. n. 334 del 1999)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono esclusi dall'applicazione del citato decreto gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari.
2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 344 del 1999, il gestore (come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del citato decreto) può chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del citato decreto che contengono informazioni riservate che si riferiscono alla difesa nazionale.

Art. 364

*Combustibili per uso marittimo*³⁶⁴
(art. 295, d.lgs. n. 152 del 2006)

1. I limiti relativi al tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo, previsti dall'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera a) del citato articolo 295, ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra, come definite dall'articolo 292, comma 2, lettera s) del citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta.

Art. 365

*Inquinamento acustico*³⁶⁵
(art. 11, l. n. 447 del 1995)

³⁶¹ Relazione art. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Trattasi di articolo ricognitivo della disciplina contenuta nell'art. 2, co. 3, d.lgs. n. 151/2005.

³⁶² Relazione art. (Inquinamento atmosferico)

Trattasi di articolo ricognitivo della disciplina contenuta nell'art. 272, co. 5, d.lgs. n. 152/2006.

³⁶³ Relazione art. (Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

Trattasi di articolo ricognitivo della disciplina contenuta negli artt. 4, co. 1, lett. a), e 22, co. 2, d.lgs. n. 334/1999.

³⁶⁴ Relazione art. (Combustibili per uso marittimo)

Trattasi di articolo ricognitivo della disciplina contenuta nell'art. 295, d.lgs. n. 152/2006.

³⁶⁵ Relazione art. (Inquinamento acustico)

Trattasi di articolo ricognitivo della disciplina contenuta nell'art. 11, l. n. 447/1995.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, legge 26 ottobre 1995, n. 447, la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo **323 (Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari)**.

Art. 366

*Inquinamento acustico derivante da aeroporti e velivoli militari*³⁶⁶
(art. 2, d.lgs. n. 13 del 2005)

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Il decreto legislativo n. 13 del 2005 non si applica alle emissioni acustiche dei voli militari e ai voli effettuati a cura del Ministero della difesa per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso.

Art. 367

*Inquinamento elettromagnetico*³⁶⁷
(artt. 2, 8, 14, l. n. 36 del 2001)

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate le norme di detta legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge n. 36 del 2001.
2. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 36 del 2001, le attività di competenza delle Regioni, elencate nell'articolo 8, comma 1, di detta legge, riguardanti aree interessate da installazioni militari sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo **323 (Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari)**.
4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 36 del 2001, i controlli di competenza dei comuni all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate dei dagli articoli 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 368

*Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici*³⁶⁸
(art. 1, d.lgs. n. 115 del 2008)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il decreto legislativo n. 115 del 2008 si applica alle Forze armate limitatamente al titolo II, capo IV del citato decreto legislativo e solamente nella misura in cui l'applicazione del citato decreto non è in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle Forze armate e a eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

³⁶⁶ Relazione art. (Inquinamento acustico derivante da aeroporti e velivoli militari)
Trattasi di articolo ricognitivo della disciplina contenuta nell'art. 2, d.lgs. n. 13/2005.

³⁶⁷ Relazione art. (Inquinamento elettromagnetico)
Trattasi di articolo ricognitivo della disciplina contenuta negli artt. 2, 8, 14, l. n. 36/2001.

³⁶⁸ Relazione art. (Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici)
Trattasi di articolo ricognitivo della disciplina contenuta nell'art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 115/2008.

Art. 369

*Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale*³⁶⁹

(art. 5, d.lgs. n. 195 del 2005; art. 5, co. 2 e 16, d.lgs. n. 59 del 2005)

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005, se ciò si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

Art. 370

*Danno ambientale*³⁷⁰

(art. 303, co. 1, lett. a) ed e), d.lgs. n. 152 del 2006)

1. Ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte sesta del citato decreto:
 - a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da atti di conflitto armato, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
 - b) non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità e aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.

TITOLO VIII

REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE DELLE REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

SEZIONE I

AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE E BENI REQUISIBILI

Art. 371

*Ambito di applicazione*³⁷¹

(artt. 1-7, preambolo r.d. n. 1741 del 1940)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
 - a) quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, salvo che il provvedimento, che ordina detta applicazione, disponga diversamente;

³⁶⁹ Relazione art. (Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale)

Vengono richiamati, in materia di accesso ambientale: l'art. 5, d.lgs. n. 195/2005; l'art. 5, co. 2 e 16, d.lgs. n. 59/2005.

³⁷⁰ Relazione art. (Danno ambientale)

Trattasi di articolo ricognitivo della disciplina contenuta nell'art. 303, co. 1, lett. a) ed e), d.lgs. n. 152/2006.

³⁷¹ Relazione art. (Ambito di applicazione)

Nel presente articolo vengono riassetati gli artt. 1-7 del preambolo al r.d. n. 1741/1940.

- b) in caso di mobilitazione generale o parziale;
 - c) in caso di grave crisi internazionale dichiarata dal Parlamento.
2. Alle requisizioni di aeromobili si applicano le disposizioni dettate dal presente capo per la requisizione dei beni mobili.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle requisizioni:
- a) dei quadrupedi, dei veicoli e dei natanti per le Forze armate dello Stato, cui si applica il capo II del presente titolo;
 - b) delle navi mercantili e dei galleggianti, cui si applica il capo III del presente titolo.
 - c) delle merci che si trovano nel territorio dello Stato in attesa del giudizio del Tribunale delle prede, o comunque in conseguenza di misure dipendenti dal diritto di preda o di controllo, cui si applica la legge di guerra.

Art. 372

*Categorie generali dei beni requisibili*³⁷²
(art. 1, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Sono requisibili:
- a) le cose immobili e mobili, comprese le aziende;
 - b) le invenzioni;
 - c) i servizi individuali e collettivi.
2. Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.

Art. 373

*Beni non requisibili per cause soggettive*³⁷³
(art. 2, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Non sono requisibili:
- a) i beni appartenenti o in uso alla Presidenza della Repubblica;
 - b) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;
 - c) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;
 - d) i beni in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari, ai quali siano estese le immunità diplomatiche;
 - e) le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtù di accordi internazionali;
 - f) gli immobili indicati negli articoli 13, 14, commi 1 e 2 e 15 del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra l'Italia e la Santa Sede, nonché i mobili che vi si trovano.
2. Gli immobili indicati nell'art. 14, comma 3 del Trattato di cui al comma 1, lettera f), o quelli adibiti a sede degli istituti pontifici menzionati nell'articolo 16, comma 1 dello stesso Trattato non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede.
3. Sono esenti dalla requisizione di servizi:
- a) i dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'articolo 10, commi 1 e 2 del Trattato di cui al comma 1, lettera f);

In particolare, l'art. 4 del preambolo al r.d. n. 1741/1940, dispone l'applicazione della disciplina dettata dal r.d. per le requisizioni di beni mobili anche per le requisizioni di aeromobili, «fino a quando non siano emanate norme speciali», norme mai emanate. Deve pertanto ritenersi che tale art. 4 abbia comportato la tacita abrogazione del r.d. n. 1224/1927 «approvazione del regolamento relativo alla requisizione dei velivoli civili», che pertanto ora viene abrogato espressamente.

³⁷² Relazione art. (Categorie generali dei beni requisibili)

Viene riassetato l'art. 1, r.d. n. 1741/1940.

³⁷³ Relazione art. (Beni non requisibili per cause soggettive)

Viene riassetato l'art. 2, r.d. n. 1741/1940.

- b) gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede;
- c) i delegati e funzionari di Istituti internazionali, di cui alla lettera d) del comma 1;
- d) i consoli di Stati esteri e gli stranieri per i quali tale esenzione sia stabilita da accordi internazionali.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, possono essere esclusi da requisizione anche altri beni, per ragioni di opportunità nei rapporti internazionali.

Art. 374

*Beni non requisibili per cause oggettive*³⁷⁴
(art. 3, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Non sono requisibili:

- a) gli edifici aperti al culto, nonché le cose consacrate al culto e comunque destinate all'esercizio di esso;
- b) gli edifici direttamente destinati a un fine di pubblica assistenza o beneficenza;
- c) i locali dove sono custodite casse pubbliche;
- d) i locali occupati da comunità religiose;
- e) i locali occupati da collegi femminili.

2. Tuttavia, in caso di urgente necessità, le autorità, che hanno il potere di ordinare requisizioni, possono assoggettare le cose suindicate a requisizione, previi accordi con l'Ordinario diocesano, per quanto concerne i beni indicati nel comma 1, lettera a), e, in ogni altro caso, con il prefetto.

3. Gli edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, possono essere, previi accordi con le autorità scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso di caserme, di alloggi militari o di ospedali di riserva, quando non sia possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni caso, i locali destinati a musei, gabinetti scientifici e biblioteche.

4. I beni in uso delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, nonché gli attrezzi, i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati ai servizi stessi o alla esecuzione di opere pubbliche, possono essere requisiti soltanto con l'assenso dell'amministrazione interessata.

Art. 375

*Beni culturali e archivi*³⁷⁵
(art. 4, r.d. n. 1741 del 1940)

1. I beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, appartenenti a enti pubblici, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessità, previo assenso del Ministro per i beni e le attività culturali, il quale può subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa.

2. Il comma 1 si applica relativamente ai beni culturali appartenenti a privati, che abbiano formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché relativamente alle raccolte scientifiche, e, in genere, culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento.

3. Non possono essere requisiti, finché dura tale loro destinazione, gli immobili, che siano sede di raccolte culturali, che appartengono a enti pubblici, ovvero a privati, se sia intervenuta la notifica di cui al comma 2 o che siano soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di raccolte di interesse scientifico, o, in genere culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento.

³⁷⁴ Relazione art. (Beni non requisibili per cause oggettive)

Viene riassetato l'art. 3, r.d. n. 1741/1940.

³⁷⁵ Relazione art. (Beni culturali e archivi)

Viene riassetato l'art. 4, r.d. n. 1741/1940.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli immobili che siano sede di archivi appartenenti allo Stato, ad altri enti pubblici, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli istituti di credito, di diritto pubblico e alle associazioni sindacali e degli archivi privati, che abbiano formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 376

*Beni paesaggistici*³⁷⁶

(art. 5, r.d. n. 1741 del 1940)

1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessità, previo assenso del Ministro per i beni e le attività culturali, il quale può subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa.

2. In caso di requisizione di beni di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Ministro per i beni e le attività culturali può prescrivere le opportune cautele per l'uso della cosa requisita.

Art. 377

*Persone esenti dalla requisizione di servizi*³⁷⁷

(art. 6, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Sono esenti dalla requisizione di servizi:

- a) i minori di età;
- b) le persone, se uomini che abbiano compiuto settanta anni, se donne che abbiano compiuto sessanta anni;
- c) coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto;
- d) ogni altra persona che sia esentata per particolari disposizioni di legge.

Art. 378

*Dispensa dalla requisizione*³⁷⁸

(art. 7, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità.

SEZIONE II

REQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI AZIENDE

Art. 379

*Cose immobili*³⁷⁹

(art. 8, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Gli immobili possono essere requisiti solo in uso.

2. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione:

³⁷⁶ Relazione art. (Beni paesaggistici)

Viene riassetato l'art. 5, r.d. n. 1741/1940.

³⁷⁷ Relazione art. (Persone esenti dalla requisizione di servizi)

Viene riassetato l'art. 6, r.d. n. 1741/1940.

³⁷⁸ Relazione art. (Dispensa dalla requisizione)

Viene riassetato l'art. 7, r.d. n. 1741/1940.

³⁷⁹ Relazione art. (Cose immobili)

Viene riassetato l'art. 8, r.d. n. 1741/1940.

a) alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell'articolo 817 del codice civile;

b) alle cose di cui all'articolo 812, comma 2 del codice civile;

3. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo quando ne sia stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.

Art. 380

*Poteri dell'autorità che usa l'immobile*³⁸⁰ (art. 9, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'autorità che usa l'immobile può dare a esso la destinazione che reputa più opportuna, e può anche eseguirvi nuove opere.

Art. 381

*Aziende e stabilimenti*³⁸¹ (art. 10, r.d. n. 1741 del 1940)

1. La requisizione delle aziende o degli stabilimenti si estende, salvo che l'ordine di requisizione stabilisca diversamente, a tutto quanto è destinato all'esercizio di essi.

Art. 382

*Miniere e cave*³⁸² (art. 11, r.d. n. 1741 del 1940)

1. La requisizione delle miniere e delle cave si estende, salva espressa indicazione diversa, a quanto sia destinato all'esercizio di esse, all'arricchimento e all'elaborazione delle sostanze minerali, come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche, ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.

Art. 383

*Impianti elettrici*³⁸³ (art. 12, r.d. n. 1741 del 1940)

1. La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, a ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto requisito.

Art. 384

*Linee di comunicazione*³⁸⁴ (art. 13, r.d. n. 1741 del 1940)

1. La requisizione delle reti ferroviarie, tramviarie e simili, e delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende, salva espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al materiale che siano destinati all'esercizio delle reti o delle linee requisite.

³⁸⁰ Relazione art. (Poteri dell'autorità che usa l'immobile)

Viene riassetato l'art. 9, r.d. n. 1741/1940.

³⁸¹ Relazione art. (Aziende e stabilimenti)

Viene riassetato l'art. 10, r.d. n. 1741/1940.

³⁸² Relazione art. (Miniere e cave)

Viene riassetato l'art. 11, r.d. n. 1741/1940.

³⁸³ Relazione art. (Impianti elettrici)

Viene riassetato l'art. 12, r.d. n. 1741/1940.

³⁸⁴ Relazione art. (Linee di comunicazione)

Viene riassetato l'art. 13, r.d. n. 1741/1940.

Art. 385
*Legnami*³⁸⁵

(art. 14, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Le requisizioni per l'approvvigionamento dei legnami possono avere per oggetto il soprasuolo dei boschi, i tagli boschivi in corso di esecuzione, gruppi di piante, di alberature, piante sparse per la produzione di legname da ardere o da lavoro, legname da opera e da ardere e carbone vegetale, in qualsiasi fase di allestimento, nonché qualunque altro bene destinato alla produzione, alla lavorazione, al deposito e al trasporto dei legnami.

Art. 386

*Poteri dell'autorità nella requisizione di aziende*³⁸⁶
(art. 15, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Nei casi di requisizione di aziende e stabilimenti, miniere e cave, impianti elettrici, linee di comunicazione, legnami, l'autorità, che ha emanato l'ordine di requisizione può assumere direttamente la gestione dell'azienda o dello stabilimento, ovvero provvedervi per mezzo della persona che ne aveva l'esercizio al momento della requisizione, o di altra persona, ente o ufficio.
2. Può anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, ove sia necessario, ad aumentare l'efficienza dell'azienda o dello stabilimento o dare all'azienda o allo stabilimento una destinazione diversa da quella che aveva al momento della requisizione.
3. La requisizione può essere estesa anche alle prestazioni di tutto o di parte del personale addetto all'azienda o allo stabilimento.
4. Fuori del caso previsto dal comma 3, tutti coloro che in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dalle aziende o dagli stabilimenti al servizio requisito, hanno l'obbligo di prestare la loro opera.

Art. 387

*Requisizione dei prodotti*³⁸⁷
(art. 16, r.d. n. 1741 del 1940)

1. La requisizione può avere per oggetto, anziché l'azienda o lo stabilimento o la cava o la miniera o l'azienda forestale, i prodotti esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l'energia elettrica producibile. In tal caso, l'ordine di requisizione indica la quantità, il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti.
2. L'autorità che procede alla requisizione può controllare l'esercizio dell'azienda o dello stabilimento al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine di requisizione.

SEZIONE III
REQUISIZIONE DI BENI MOBILI

Art. 388

*Cose mobili requisibili*³⁸⁸
(art. 17, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Sono requisibili:
 - a) le materie prime;

³⁸⁵ Relazione art. (Legnami)

Viene riassettato l'art. 14, r.d. n. 1741/1940.

³⁸⁶ Relazione art. (Poteri dell'autorità nella requisizione di aziende)

Viene riassettato l'art. 15, r.d. n. 1741/1940.

³⁸⁷ Relazione art. (Requisizione dei prodotti)

Viene riassettato l'art. 16, r.d. n. 1741/1940.

³⁸⁸ Relazione art. (Cose mobili requisibili)

Viene riassettato l'art. 17, r.d. n. 1741/1940.

- b) i materiali di qualsiasi natura;
- c) le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi;
- d) le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere;
- e) l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.

Art. 389

*Cose consumabili*³⁸⁹
(art. 18, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Le cose mobili, che con l'uso vengono consumate o alterate nella sostanza, sono requisibili solo in proprietà.

Art. 390

*Cose non consumabili*³⁹⁰
(art. 19, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Le cose mobili, che con l'uso non vengono distrutte né alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprietà. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa località in cui furono requisite, o in altra località quando l'interessato vi consenta.

2. Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà:

- a) se l'amministrazione ritiene di trattenere definitivamente la cosa;
- b) se l'amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine;
- c) se l'interessato non consente di ricevere la cosa in località diversa da quella in cui fu requisita.

SEZIONE IV

REQUISIZIONE DI INVENZIONI

Art. 391

*Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento*³⁹¹
(artt. 20, 21, 22, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Salve le disposizioni concernenti l'espropriazione o l'uso dei diritti di brevetto per invenzioni nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità, le invenzioni possono essere requisite in proprietà, a tempo determinato o indeterminato, oppure in uso esclusivo o non esclusivo.

2. Il provvedimento di requisizione è emanato dal Ministro interessato.

3. Quando è presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, il Ministero interessato, se ritiene che l'invenzione è utile alla difesa militare o comunque allo Stato, emana il provvedimento di requisizione, e ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede alla notificazione.

4. Nel caso di requisizione in uso non esclusivo, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle medesime, può essere imposto con provvedimento del Ministero interessato, per la durata da questo stabilita.

³⁸⁹ Relazione art. (Cose consumabili)

Viene riassetato l'art. 18, r.d. n. 1741/1940.

³⁹⁰ Relazione art. (Cose non consumabili)

Viene riassetato l'art. 19, r.d. n. 1741/1940.

³⁹¹ Relazione art. (Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento)

Vengono riassetati gli artt. 20, 21, 22, r.d. n. 1741/1940.

5. Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l'ordine di requisizione, può vietare l'alienazione, l'applicazione, la divulgazione ovunque, come pure il deposito presso Stati esteri dell'invenzione per un periodo di cinque mesi dalla data della notificazione del divieto.

Art. 392

*Invenzione depositata in Italia*³⁹²
(art. 23, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Nel caso in cui l'invenzione sia stata depositata in Italia agli effetti del rilascio del brevetto, il richiedente non può alienarla, applicarla, divulgarla né depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi almeno sessanta giorni dalla data del deposito; fermi i poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti al Ministero della difesa per il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.

SEZIONE V
REQUISIZIONE DI SERVIZI

Art. 393

*Servizi requisibili*³⁹³
(art. 24, r.d. n. 1741 del 1940)

1. È requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale.
2. L'ordine di requisizione può riguardare:
 - a) l'opera di persone determinate;
 - b) l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione.

Art. 394

*Servizi di enti, società o associazioni*³⁹⁴
(art. 25, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Quando la requisizione ha per oggetto servizi di enti, società o associazioni, il provvedimento relativo importa, per tutti coloro che, in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dall'ente, società o associazione al servizio requisito; l'obbligo di prestare la loro opera.

Art. 395

*Obbligo di dare indicazioni*³⁹⁵
(art. 26, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di commercio, sia in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, deve dare le indicazioni richiestegli dall'autorità, secondo le modalità e nel termine da essa stabiliti.

SEZIONE VI
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 396

*Precettazione*³⁹⁶

³⁹² Relazione art. (Invenzione depositata in Italia)

Viene riassetato l'art. 23, r.d. n. 1741/1940.

³⁹³ Relazione art. (Servizi requisibili)

Viene riassetato l'art. 24, r.d. n. 1741/1940.

³⁹⁴ Relazione art. (Servizi di enti, società o associazioni)

Viene riassetato l'art. 25, r.d. n. 1741/1940.

³⁹⁵ Relazione art. (Obbligo di dare indicazioni)

Viene riassetato l'art. 26, r.d. n. 1741/1940.

(art. 27, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'autorità competente può far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'amministrazione.
2. Se, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si procede alla requisizione, la persona cui è stata intimata la precettazione riacquista la disponibilità del bene precettato.
3. La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.

Art. 397

*Cose deteriorabili*³⁹⁷

(art. 28, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Se vi è pericolo che le cose precettate si deteriorino, il detentore deve darne avviso, anche telegrafico, all'autorità precettante; se entro tre giorni dall'avviso non sia ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilità delle cose precettate.

Art. 398

*Effetti dell'ordine di requisizione*³⁹⁸

(art. 29, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'amministrazione acquista la proprietà della cosa requisita o il diritto a farne uso dal momento della notificazione dell'ordine di requisizione.
2. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.
3. Il detentore, sotto la sua personale responsabilità, deve custodire le cose requisite sino alla consegna.
4. La requisizione è effettuata nei confronti del detentore del bene, senza alcuna responsabilità dell'amministrazione verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia il detentore, sotto la sua responsabilità, è tenuto a dare a essi immediata comunicazione dell'ordine di requisizione ricevuto.

Art. 399

*Risoluzione dei contratti stipulati anteriormente alla requisizione*³⁹⁹

(art. 30, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'ordine di requisizione risolve di diritto qualsiasi contratto che abbia per oggetto il bene requisito, quando l'esecuzione del contratto non sia compatibile con l'esecuzione dell'ordine di requisizione. L'ordine di requisizione libera di diritto il proprietario da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. La risoluzione dei contratti non dà luogo a rimborso di spese né a risarcimento di danni a favore di chiunque.
2. Se la requisizione cessa prima della scadenza convenuta o prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al termine convenuto o prorogato del contratto, alle stesse condizioni precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute.

Art. 400

*Denuncia obbligatoria*⁴⁰⁰

³⁹⁶ Relazione art. (Precettazione)

Viene riassetato l'art. 27, r.d. n. 1741/1940.

³⁹⁷ Relazione art. (Cose deteriorabili)

Viene riassetato l'art. 28, r.d. n. 1741/1940.

³⁹⁸ Relazione art. (Effetti dell'ordine di requisizione).

Viene riassetato l'art. 29, r.d. n. 1741/1940.

³⁹⁹ Relazione art. (Risoluzione dei contratti stipulati anteriormente alla requisizione)

Viene riassetato l'art. 30, r.d. n. 1741/1940.

(art. 31, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Le autorità competenti a ordinare la requisizione possono imporre a coloro, che detengono a qualunque titolo cose requisibili, l'obbligo di denunciarne la quantità, con le modalità e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti.

Art. 401

*Obblighi del Sindaco*⁴⁰¹

(art. 32, r.d. n. 1741 del 1940)

1. I Sindaci hanno l'obbligo di collaborare per tutto quanto riguarda le requisizioni, in particolare mettendo a disposizione il personale dipendente per le necessarie ricerche, e fornendo notizie e informazioni anche ai fini di un'equa ripartizione, fra gli abitanti, delle prestazioni richieste.

SEZIONE VII AUTORITÀ COMPETENTI

Art. 402

*Autorità militari*⁴⁰²

(art. 33, r.d. n. 1741 del 1940)

1. I generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata dell'Esercito italiano, e dei corrispondenti gradi della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato.

2. I comandanti indicati nel comma 1 provvedono d'intesa coi prefetti.

3. Alle requisizioni suindicate provvedono le commissioni previste dall'articolo 404 (*Commissioni di requisizione*) o, quando non siano costituite, i comandi dipendenti dai comandanti menzionati nel primo comma.

4. In caso di urgente necessità qualsiasi comandante di corpo o di reparto di truppa o qualsiasi altro capo servizio può, sotto la sua personale responsabilità, ordinare requisizioni di beni occorrenti ai bisogni giornalieri del corpo, reparto o servizio che da lui dipende. In tal caso una copia dell'ordine di requisizione è immediatamente trasmessa, per via gerarchica, ai comandi competenti ai sensi del comma 1.

Art. 403

*Autorità civili*⁴⁰³

(art. 34, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Hanno il potere di ordinare requisizioni le amministrazioni centrali dello Stato, previe intese fra di loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da essi dipendenti, i quali in tal caso prenderanno accordi con i prefetti.

2. In caso di urgente necessità i prefetti possono ordinare, di propria iniziativa, requisizioni.

Art. 404

*Commissioni di requisizione*⁴⁰⁴

⁴⁰⁰ Relazione art. (Denuncia obbligatoria)

Viene riassetato l'art. 31, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁰¹ Relazione art. (Obblighi del Sindaco)

Viene riassetato l'art. 32, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁰² Relazione art. (Autorità militari)

Viene riassetato l'art. 33, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁰³ Relazione art. (Autorità civili)

Viene riassetato l'art. 34, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁰⁴ Relazione art. (Commissioni di requisizione)

(artt. 35, 36, 37, 38, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Il Ministro della difesa, previa intesa con gli altri Ministri interessati, può istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio. Possono essere nominate commissioni miste in caso di requisizioni che interessano più Forze armate.
2. I membri delle commissioni sono nominati dalle autorità militari che hanno il potere di ordinare requisizioni.
3. Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali, nonché rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dalle Camere di commercio. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario del Corpo forestale dello Stato; nel caso di requisizione di beni indicati negli articoli **381 (Aziende e stabilimenti)**, **382 (Miniere e cave)**, **383 (Impianti elettrici)**, **384 (Linee di comunicazione)** fa parte un ingegnere dell' Agenzia del territorio.
4. I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi competenti alle requisizioni.

Art. 405

*Collaborazione con altri organi*⁴⁰⁵
(art. 39, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Ogni autorità competente a emanare ordini di requisizione si avvale, salvi i casi di urgente necessità, della collaborazione degli organi tecnici ed economici che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 406

*Comunicazioni all'autorità civile e accordi per l'esecuzione*⁴⁰⁶
(art. 40, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Gli incaricati dell'esecuzione delle requisizioni devono, in ogni caso, dare avviso al Sindaco del comune in cui si trovano gli immobili, le aziende e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni indicati negli articoli **374 (Beni non requisibili per cause oggettive)**, **375 (Beni culturali e archivi)**, **376 (Beni paesaggistici)**, agli uffici pubblici interessati. Se non ostano ragioni di urgenza, devono prendere, ai fini dell'esecuzione, preventivi accordi con il Sindaco e con gli uffici predetti.

SEZIONE VIII PROCEDIMENTO

Art. 407

*Destinatari dell'ordine di requisizione*⁴⁰⁷
(art. 41, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'ordine di requisizione può essere diretto a singole persone o a determinate categorie di persone: in questo secondo caso può essere reso noto con pubblico manifesto.

Art. 408

*Contenuto dell'ordine di requisizione*⁴⁰⁸

Vengono riassetati gli artt. 35, 36, 37, 38, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁰⁵ Relazione art. (Collaborazione con altri organi)

Viene riassetato l'art. 39, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁰⁶ Relazione art. (Comunicazioni all'autorità civile e accordi per l'esecuzione)

Viene riassetato l'art. 40, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁰⁷ Relazione art. (Destinatari dell'ordine di requisizione)

Viene riassetato l'art. 41, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁰⁸ Relazione art. (Contenuto dell'ordine di requisizione)

(art. 42, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'ordine di requisizione contiene, di regola, le seguenti indicazioni:

- a) autorità per conto della quale la requisizione è effettuata;
- b) organo che procede alla requisizione;
- c) beni che formano oggetto della requisizione;
- d) persone alle quali l'ordine è diretto;
- e) termine entro il quale la persona intimata deve adempiere l'ordine di requisizione, e modalità relative;

f) se la requisizione è in proprietà o in uso;

g) data dell'ordine di requisizione; firma dell'autorità che lo emana.

2. Per le requisizioni in uso, l'ordine ne indica, possibilmente, anche la prevedibile durata.

Art. 409

*Forma e notificazione dell'ordine di requisizione*⁴⁰⁹

(art. 43, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'ordine di requisizione è staccato da apposito registro, diviso in tre parti. La prima è conservata dall'autorità che esegue la requisizione; la seconda è consegnata, per notificazione, alla persona cui l'ordine è diretto o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di questi, la notificazione si considera eseguita con la consegna della seconda parte suindicata all'ufficio di segreteria del comune. La terza parte, sottoscritta dalla persona che riceve l'ordine è anch'essa conservata dall'autorità che esegue requisizione.

Art. 410

*Rilascio della ricevuta*⁴¹⁰

(art. 44, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'autorità che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito.

2. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti indicazioni:

- a) autorità che ha ordinato la requisizione;
- b) descrizione sommaria del bene requisito;
- c) data e firma.

3. La ricevuta indica l'importo dell'indennità dovuta per il bene requisito. Se ciò non è possibile, è emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.

Art. 411

*Trasporto delle cose requisite*⁴¹¹

(art. 45, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Il trasporto delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione è fatto a cura e spese dell'autorità procedente, la quale può anche requisire i mezzi a ciò necessari.

Art. 412

*Processo verbale*⁴¹²

Viene riassettato l'art. 42, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁰⁹ Relazione art. (Forma e notificazione dell'ordine di requisizione)

Viene riassettato l'art. 43, r.d. n. 1741/1940.

⁴¹⁰ Relazione art. (Rilascio della ricevuta)

Viene riassettato l'art. 44, r.d. n. 1741/1940.

⁴¹¹ Relazione art. (Trasporto delle cose requisite)

Viene riassettato l'art. 45, r.d. n. 1741/1940.

⁴¹² Relazione art. (Processo verbale)

Viene riassettato l'art. 46, r.d. n. 1741/1940.

(art. 46, r.d. n. 1741 del 1940)

1. In caso di requisizione in uso, si provvede, a cura dell'autorità procedente, alla redazione di un processo verbale, in duplice originale, in cui si fa la descrizione sommaria detta cosa requisita.
2. Il processo verbale è redatto in presenza del detentore o, in sua assenza, in presenza del Sindaco o di un suo delegato.
3. Uno degli originali del processo verbale viene consegnato all'interessato, e, se questi rifiuta di riceverlo o sia assente, al Sindaco o a chi ne fa le veci.
4. Quando trattasi di immobili, aziende o stabilimenti, al processo verbale sono uniti, se possibile, gli atti estimativi, i disegni, le fotografie e gli altri documenti illustrativi che si ritengono necessari per comprovare la consistenza dei beni requisiti.
5. La compilazione del processo verbale può omettersi, quando trattasi di requisizione di immobili per la durata non superiore a trenta giorni purché il locale non debba essere sgombrato e il detentore non debba allontanarsene; ovvero quando trattasi di requisizione di cose mobili di valore non eccedente il valore di mille euro.

Art. 413

*Esecuzione d'ufficio*⁴¹³

(art. 47, r.d. n. 1741 del 1940)

1. In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l'autorità può provvedere d'ufficio all'esecuzione degli ordini medesimi, salva l'applicazione delle sanzioni penali.
2. Ai fini di tale esecuzione, l'autorità può accedere, sia di giorno che di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all'occorrenza, forzare le porte esterne e interne.
3. Negli atti di esecuzione d'ufficio è necessario l'intervento del Sindaco, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso designati.
4. Dell'esecuzione d'ufficio è redatto processo verbale, in duplice originale, di cui uno è rimesso al Sindaco.

SEZIONE IX

REQUISIZIONI NELLA ZONA DELLE OPERAZIONI

Art. 414

*Disposizioni generali*⁴¹⁴

(art. 48, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unità possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate.
2. Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente sezione, salvo che sia altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.

Art. 415

*Commissioni di requisizione*⁴¹⁵

(art. 49, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Le requisizioni sono ordinate dagli organi direttivi dei servizi d'armata ed eseguite per mezzo di commissioni da essi costituite.

⁴¹³ Relazione art. (Esecuzione d'ufficio)

Viene riassettato l'art. 47, r.d. n. 1741/1940.

⁴¹⁴ Relazione art. (Disposizioni generali)

Viene riassettato l'art. 48, r.d. n. 1741/1940.

⁴¹⁵ Relazione art. (Commissioni di requisizione)

Viene riassettato l'art. 49, r.d. n. 1741/1940.

2. Dette commissioni, per la redazione dei verbali di consegna e riconsegna d'immobili, aziende o stabilimenti, nonché per la determinazione delle relative indennità conseguenti alle effettuate requisizioni, sono coadiuvate da personale tecnico dell' Agenzia del territorio e del Genio militare.

Art. 416

*Requisizioni per la Marina militare e per l' Aeronautica militare*⁴¹⁶
(art. 50, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Alle requisizioni interessanti unità e servizi della Marina militare e dell' Aeronautica militare, dislocati nella zona delle operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi mobilitati della Marina militare e dell' Aeronautica militare retti da ammiragli o da generali, previi accordi con i comandi di grandi unità dell' Esercito italiano competenti sul territorio ove le requisizioni devono effettuarsi, e sotto il controllo dell' alto comando dell' Esercito italiano.

Art. 417

*Requisizione da parte dei comandanti di reparto*⁴¹⁷
(art. 51, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Nei casi di urgenza, i comandanti di grandi unità possono, con disposizione speciale e temporanea, autorizzare i comandanti di truppa a procedere direttamente a requisizione di risorse locali.

Art. 418

*Casi di eccezionale urgenza*⁴¹⁸
(art. 52, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la requisizione di risorse locali può essere ordinata anche dall' ufficiale di grado più elevato, che ha il comando di un reparto o di un servizio sul posto.

Art. 419

*Modalità per l' esecuzione delle requisizioni*⁴¹⁹
(art. 53, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Se non è possibile avvalersi degli organi indicati nell' articolo **405 (Collaborazione con altri organi)**, le autorità che procedono alla requisizione possono richiedere l' intervento diretto del Sindaco, per ripartire le prestazioni richieste tra gli abitanti e per consegnare all' autorità militare le cose requisite.

Art. 420

*Commissioni di controllo*⁴²⁰
(art. 54, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Presso i Comandi di grande unità è costituita una commissione di controllo per le requisizioni.
2. Essa provvede:

⁴¹⁶ Relazione art. (Requisizioni per la Marina militare e per l' Aeronautica militare)

Viene riassetato l' art. 50, r.d. n. 1741/1940.

⁴¹⁷ Relazione art. (Requisizione da parte dei comandanti di reparto)

Viene riassetato l' art. 51, r.d. n. 1741/1940.

⁴¹⁸ Relazione art. (Casi di eccezionale urgenza)

Viene riassetato l' art. 52, r.d. n. 1741/1940.

⁴¹⁹ Relazione art. (Modalità per l' esecuzione delle requisizioni)

Viene riassetato l' art. 53, r.d. n. 1741/1940.

⁴²⁰ Relazione art. (Commissioni di controllo)

Viene riassetato l' art. 54, r.d. n. 1741/1940.

a) a confermare o a rivedere le indennità stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione;

b) a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte;

c) ad accertare le eventuali responsabilità di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarità da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza della Corte dei conti.

SEZIONE X LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ

Art. 421

*Indennità*⁴²¹

(art. 55, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Per ogni requisizione è corrisposta una giusta indennità che è liquidata dall'autorità procedente, secondo i criteri stabiliti dagli articoli della presente sezione.

2. Il pagamento dell'indennità è effettuato senza indugio; quando non si possa determinare l'indennità al momento della requisizione, l'autorità procedente può disporre il pagamento di una somma a titolo di acconto.

Art. 422

*Indennità per aziende e stabilimenti*⁴²²

(art. 56, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'indennità per la requisizione delle aziende o stabilimenti viene liquidata dalle commissioni di requisizione. Se alla requisizione ha proceduto un'autorità civile, l'indennità è liquidata dall'amministrazione centrale nell'interesse della quale la requisizione è stata effettuata ed è stabilita in base a perizia di una commissione di cinque membri nominata dall'amministrazione interessata. Di tale commissione fa parte un tecnico dell'Agenzia del territorio e un rappresentante dell'associazione di categoria di cui l'azienda e lo stabilimento fa parte.

Art. 423

*Indennità per immobili*⁴²³

(art. 57, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'indennità per la requisizione degli immobili è ragguagliata al reddito normale che l'immobile è atto a produrre, tenuto anche conto delle cose indicate nel **comma 3** dell'articolo **379 (Cose immobili)**.

2. Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, è accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennità commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso comune.

Art. 424

*Indennità per beni mobili requisiti in proprietà*⁴²⁴

(art. 58, r.d. n. 1741 del 1940)

⁴²¹ Relazione art. (Indennità)

Viene riassettato l'art. 55, r.d. n. 1741/1940.

⁴²² Relazione art. (Indennità per aziende e stabilimenti)

Viene riassettato l'art. 56, r.d. n. 1741/1940.

⁴²³ Relazione art. (Indennità per immobili)

Viene riassettato l'art. 57, r.d. n. 1741/1940.

⁴²⁴ Relazione art. (Indennità per beni mobili requisiti in proprietà)

Viene riassettato l'art. 58, r.d. n. 1741/1940.

1. L'indennità per la requisizione di mobili in proprietà, se non si tratta di cose per le quali l'amministrazione competente abbia stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, è determinata in base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso le Camere di commercio, o, in mancanza, in base alla media dei prezzi correnti sul luogo negli ultimi trenta giorni. Quando si tratta di cose che non abbiano un prezzo corrente, si tiene conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni.
2. In ogni caso, l'indennità è adeguata allo stato d'uso e alla qualità dei beni.

Art. 425

*Indennità per i mobili requisiti in uso*⁴²⁵
(art. 59, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'indennità per la requisizione in uso di mobili è ragguagliata all'interesse legale sul valore venale dell'oggetto.

Art. 426

*Indennità per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni*⁴²⁶
(art. 60, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Quando la cosa requisita in uso sia mezzo indispensabile per l'esercizio di un'industria, di un commercio o di una professione e non possa essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero ne sia troppo onerosa la sostituzione, è corrisposta, per una volta sola, oltre l'indennità per l'uso della cosa, un'indennità supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l'importo di un'annualità dell'interesse legale sul valore venale della cosa.

Art. 427

*Indennità per requisizione di invenzioni*⁴²⁷
(art. 61, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'indennità per la requisizione di invenzioni, ancorché non brevettate, è liquidata dal Ministero che dispone la requisizione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Per i divieti di alienazione, applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri non è dovuta alcuna indennità, salvo che i divieti abbiano per oggetto invenzioni requisite in uso non esclusivo. In tal caso l'indennità è liquidata ai sensi del comma 1.

Art. 428

*Indennità per requisizione di servizi*⁴²⁸
(art. 62, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'indennità per la requisizione di servizi è stabilita tenendo presenti le tariffe stabilite a norma delle leggi vigenti.

Art. 429

*Fondi per il pagamento delle indennità*⁴²⁹
(art. 63, r.d. n. 1741 del 1940)

⁴²⁵ Relazione art. (Indennità per i mobili requisiti in uso)

Viene riassetato l'art. 59, r.d. n. 1741/1940.

⁴²⁶ Relazione art. (Indennità per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni)

Viene riassetato l'art. 60, r.d. n. 1741/1940.

⁴²⁷ Relazione art. (Indennità per requisizione di invenzioni)

Viene riassetato l'art. 61, r.d. n. 1741/1940.

⁴²⁸ Relazione art. (Indennità per requisizione di servizi)

Viene riassetato l'art. 62, r.d. n. 1741/1940.

⁴²⁹ Relazione art. (Fondi per il pagamento delle indennità)

Viene riassetato l'art. 63, r.d. n. 1741/1940.

1. Le commissioni procedono al pagamento delle indennità di requisizione:

a) in zona territoriale mediante ordinativi su aperture di credito disposte a favore dei presidenti delle commissioni stesse presso le competenti direzioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) nella zona delle operazioni, mediante ordinativi tratti sulle casse militari.

2. Per somme di piccola entità, il pagamento può essere direttamente effettuato dalle commissioni stesse sui fondi prelevabili in contanti. Il limite delle somme che possono essere pagate direttamente e di quelle da prelevarsi a tale scopo è stabilito dall'autorità da cui la commissione dipende.

3. I presidenti delle commissioni di requisizione, nella gestione dei fondi loro assegnati, assumono la qualifica, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari delegati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 430

*Modalità di pagamento*⁴³⁰ (art. 64, r.d. n. 1741 del 1940)

1. L'indennità di requisizione è pagata alla persona nei cui confronti la requisizione è stata effettuata, restando l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia colui che riceve il pagamento deve immediatamente versarne l'importo all'avente diritto.

2. Nel caso di requisizione in uso eccedenti la durata di un mese, l'indennità può essere corrisposta a rate mensili posticipate.

3. Le prestazioni personali che durano più di sette giorni sono pagate alla fine di ciascuna settimana.

Art. 431

*Quietanza del pagamento*⁴³¹ (art. 65, r.d. n. 1741 del 1940)

1. La ricevuta rilasciata a norma dell'articolo **410 (Rilascio della ricevuta)** è consegnata, all'atto del pagamento, all'agente pagatore, il quale la trattiene dopo averla fatta firmare per quietanza. La stessa disposizione si applica nel caso in cui è emanato separato ordine di pagamento a norma del comma 3 dello stesso articolo **410 (Rilascio della ricevuta)**.

2. Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla commissione, la seconda parte del foglio di ricevuta non è consegnata al creditore, ma è allegata al rendiconto, munita della quietanza.

Art. 432

*Effetti della riscossione dell'indennità*⁴³² (art. 66, r.d. n. 1741 del 1940)

1. La riscossione dell'indennità di requisizione costituisce acquiescenza e comporta rinuncia a qualunque impugnazione, amministrativa o giurisdizionale, sia avverso l'ordine di requisizione sia avverso la determinazione della indennità.

SEZIONE XI

RESTITUZIONE DELLE COSE REQUISITE IN USO

Art. 433

*Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti*⁴³³

⁴³⁰ Relazione art. (Modalità di pagamento)

Viene riassetato l'art. 64, r.d. n. 1741/1940.

⁴³¹ Relazione art. (Quietanza del pagamento)

Viene riassetato l'art. 65, r.d. n. 1741/1940.

⁴³² Relazione art. (Effetti della riscossione dell'indennità)

Viene riassetato l'art. 66, r.d. n. 1741/1940.

(art. 67, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Appena cessata la necessità che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti sono senza indugio restituiti.

Art. 434

*Preavviso di restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento*⁴³⁴

(art. 68, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Se non è stata indicata la durata dell'uso, la restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento è preceduta da un preavviso notificato all'interessato entro un congruo termine, che, quando si tratti di azienda o stabilimento che sia in esercizio, non può essere minore di otto giorni.

Art. 435

*Processo verbale di restituzione*⁴³⁵

(art. 69, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Al momento della restituzione è compilato, a cura degli organi tecnici competenti, un nuovo processo verbale, sulla scorta di quello redatto all'atto dell'occupazione, facendo menzione delle variazioni avvenute, per effetto di deterioramenti, spostamenti o per qualsiasi altra modificazione dipendente dall'occupazione.

2. Dal processo verbale risultano tutti gli elementi atti a dirimere le questioni già sorte o che potessero sorgere con l'interessato, nei riguardi dell'occupazione, specialmente in merito alla determinazione dell'eventuale compenso da corrispondersi per qualsivoglia motivo.

Art. 436

*Miglioria senza alterazione del bene*⁴³⁶

(art. 70, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Quando, in seguito a nuove opere, l'immobile, l'azienda o lo stabilimento requisito sia aumentato di valore, senza che ne sia stata alterata la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'avente diritto non può opporsi a ricevere la cosa requisita ed è tenuto a corrispondere all'erario la somma minore tra lo speso e il migliorato. A tale scopo, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella che l'amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

Art. 437

*Miglioria con alterazione del bene*⁴³⁷

(art. 71, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Quando le nuove opere hanno alterato la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'amministrazione che vi ha proceduto, se non intende provvedere al ripristino, invita l'avente diritto a dichiarare, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, se intende ricevere la cosa nello stato in cui si trova, pagando la somma minore tra quella che l'amministrazione dichiara di aver speso e quella che la

⁴³³ Relazione art. (Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti)

Viene riassettato l'art. 67, r.d. n. 1741/1940.

⁴³⁴ Relazione art. (Preavviso di restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento)

Viene riassettato l'art. 68, r.d. n. 1741/1940.

⁴³⁵ Relazione art. (Processo verbale di restituzione)

Viene riassettato l'art. 69, r.d. n. 1741/1940.

⁴³⁶ Relazione art. (Miglioria senza alterazione del bene)

Viene riassettato l'art. 70, r.d. n. 1741/1940.

⁴³⁷ Relazione art. (Miglioria con alterazione del bene)

Viene riassettato l'art. 71, r.d. n. 1741/1940.

stessa amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

2. Se l'interessato, nel termine suindicato, non dichiara di voler corrispondere la somma determinata dall'amministrazione a norma del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato nell'invito predetto, può disporre, con suo decreto, che la cosa passi in proprietà dello Stato, dietro pagamento di un'indennità corrispondente al valore che essa aveva al momento della requisizione. Con lo stesso decreto è determinata anche l'indennità.

Art. 438

*Nuove opere senza miglioria*⁴³⁸ (art. 72, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Quando le nuove opere non hanno recato alcun miglioramento all'immobile, all'azienda o allo stabilimento requisito, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione, ove non intenda provvedere al ripristino, restituisce la cosa nello stato in cui si trova, salvo indennizzo per l'eventuale diminuzione di valore, a norma degli articoli seguenti.

Art. 439

*Indennità speciale per il deprezzamento*⁴³⁹ (art. 73, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Se durante il periodo della requisizione la cosa ha subito logorio o deterioramento in misura eccedente quella derivante dall'uso normale del bene stesso, alle indennità indicate nella **sezione X del presente capo** è aggiunta una speciale indennità corrispondente al maggior deprezzamento della cosa.

2. Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo **390 (Cose non consumabili)** e quando la cosa mobile per effetto dell'uso è divenuta inservibile, è corrisposta un'indennità ragguagliata al prezzo della cosa nel momento della requisizione, oltre gli interessi legali su detto prezzo da tale momento a quello del pagamento, dedotto quanto l'interessato abbia ricevuto a titolo di indennità per la requisizione in uso.

Art. 440

*Spese per il ripristino*⁴⁴⁰ (art. 74, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Se l'amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facoltà di eseguire direttamente le opere necessarie, ovvero di corrispondere l'importo all'avente diritto.

Art. 441

*Riscossione dei crediti dell'amministrazione*⁴⁴¹ (art. 75, r.d. n. 1741 del 1940)

1. I crediti dell'amministrazione sono riscossi con le forme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

2. A richiesta dell'interessato, l'amministrazione può consentire che il pagamento delle somme da esso dovute sia ripartito in rate o in annualità.

⁴³⁸ Relazione art. (Nuove opere senza miglioria)

Viene riassetato l'art. 72, r.d. n. 1741/1940.

⁴³⁹ Relazione art. (Indennità speciale per il deprezzamento)

Viene riassetato l'art. 73, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁴⁰ Relazione art. (Spese per il ripristino)

Viene riassetato l'art. 74, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁴¹ Relazione art. (Riscossione dei crediti dell'amministrazione)

Viene riassetato l'art. 75, r.d. n. 1741/1940.

SEZIONE XII
TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 442

*Tutela giurisdizionale*⁴⁴²
(art. 2, l. n. 246 del 1957)

1. La cognizione delle controversie in ordine alle requisizioni di cui al **presente capo** è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità e al competente Tribunale amministrativo regionale per quanto riguarda la legittimità del provvedimento di requisizione.

SEZIONE XIII
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 443

*Omessa custodia di cose requisite*⁴⁴³
(art. 89, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 21 a euro 103.
2. Per casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti indicati nel comma 1.

Art. 444

*Omissione di denuncia o denuncia inesatta*⁴⁴⁴
(art. 90, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di fare, nei modi e nei termini stabiliti, la denuncia prevista dall'articolo **400 (Denuncia obbligatoria)** o la fa inesattamente, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.
- 2- Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.

Art. 445

*Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione*⁴⁴⁵
(art. 91, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310.
2. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207.

Art. 446

*Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti*⁴⁴⁶

⁴⁴² Relazione art. (Tutela giurisdizionale)

Viene riassetato l'art. 2, l. n. 246/1957.

⁴⁴³ Relazione art. (Omessa custodia di cose requisite)

Viene riassetato l'art. 89, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁴⁴ Relazione art. (Omissione di denuncia o denuncia inesatta)

Viene riassetato l'art. 90, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁴⁵ Relazione art. (Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione)

Viene riassetato l'art. 91, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁴⁶ Relazione art. (Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti)

(art. 92, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516.
2. Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.

Art. 447

*Alterazione di documenti o notizie*⁴⁴⁷

(art. 93, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Chiunque, per sottrarre in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di beni, che ne possono formare oggetto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310.
2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103.
3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a euro 31.

Art. 448

*Sottrazione o danneggiamento di cose requisite*⁴⁴⁸

(art. 94, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli altri articoli della presente sezione, sottrae, distrae, sopprime, occulta, dissimula, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua custodia, o di cui sia proprietario, è punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale.
2. Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310.

Art. 449

*Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento*⁴⁴⁹

(art. 95, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Nei casi previsti dagli articoli della presente sezione, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena è diminuita da un sesto a un terzo.

Art. 450

*Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni*⁴⁵⁰

(art. 96, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Chiunque aliena, applica o divulga un'invenzione o la deposita presso Stati esteri, ovvero rivela notizie relative alla medesima senza l'autorizzazione prevista dall'articolo **391 (Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento)**, o prima che siano trascorsi i periodi di tempo indicati negli articoli **391 (Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento)** e **392 (Invenzione depositata in Italia)**, ovvero dopo l'avvenuta requisizione, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Viene riassetato art. 92, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁴⁷ Relazione art. (Alterazione di documenti o notizie)

Viene riassetato l'art. 93, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁴⁸ Relazione art. (Sottrazione o danneggiamento di cose requisite)

Viene riassetato l'art. 94, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁴⁹ Relazione art. (Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento)

Viene riassetato l'art. 95, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁵⁰ Relazione art. (Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni)

Viene riassetato l'art. 96, r.d. n. 1741/1940.

2. Con la stessa pena è punito chiunque aliena, applica, divulga o deposita all'estero un'invenzione, ovvero rivela notizie relative alla medesima in violazione di alcuno dei divieti indicati nell'articolo **391 (Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento)**.

Art. 451

*Rifiuto di prestazione di servizi*⁴⁵¹
(art. 97, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un servizio individuale o collettivo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a euro 516.
2. Si applica l'ammenda fino a euro 516 ai dirigenti, impiegati, operai che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo **386, comma 4 (Poteri dell'autorità nella requisizione di aziende)** e di cui all'articolo **394 (Servizi di enti, società o associazioni)**.

Art. 452

*Rifiuto di dare indicazioni*⁴⁵²
(art. 98, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'articolo **395 (Obbligo di dare indicazioni)**, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 310.
2. Se il colpevole dà informazioni mendaci, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 620.
3. Se il colpevole è pubblico ufficiale, la pena è aumentata fino al doppio.
4. Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verità, si applica l'ammenda fino a euro 52.

Art. 453

*Reati più gravi*⁴⁵³
(art. 99, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano se i fatti da essa previsti costituiscono un più grave reato ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 454

*Competenza dei tribunali militari*⁴⁵⁴
(art. 100, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti nella presente sezione sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.

Art. 455

*Omissione di comunicazioni agli aventi diritto*⁴⁵⁵

⁴⁵¹ Relazione art. (Rifiuto di prestazione di servizi)

Viene riassetato l'art. 97, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁵² Relazione art. (Rifiuto di dare indicazioni)

Viene riassetato l'art. 98, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁵³ Relazione art. (Reati più gravi)

Viene riassetato l'art. 99, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁵⁴ Relazione art. (Competenza dei tribunali militari)

Viene riassetato l'art. 100, r.d. n. 1741/1940.

⁴⁵⁵ Relazione art. (Omissione di comunicazioni agli aventi diritto)

Viene riassetato l'art. 101, r.d. n. 1741/1940.

(art. 101, r.d. n. 1741 del 1940)

1. Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto all'obbligo previsto dal **comma 4** dell'articolo **398 (Effetti dell'ordine di requisizione)**, è punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

CAPO II DISCIPLINA SPECIALE DELLE REQUISIZIONI DI QUADRUPEDI, VEICOLI E NATANTI DI ACQUA DOLCE IN CASO DI GUERRA E IN ALTRE EVENIENZE STRAORDINARIE

SEZIONE I AMBITO, OGGETTO E PROCEDIMENTO

Art. 456

*Ambito e oggetto – Disciplina applicabile*⁴⁵⁶
(art. 1, 17, 27, r.d. n. 452 del 1926)

1. Nei casi previsti dall'articolo **371, comma 1 (Ambito di applicazione)**, possono essere requisiti, in proprietà o in uso, per i bisogni delle Forze armate dello Stato, i seguenti beni e le prestazioni connesse indicate nel presente capo:

a) i cavalli, i muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso e loro bardature;

b) i veicoli ordinari a trazione animale, i veicoli a motore a trazione meccanica, nonché i loro eventuali rimorchi, le trattrici e le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi;

c) le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici;

d) i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, animali o cose, di portata non inferiore ai cinque quintali, con la rispettiva attrezzatura.

2. Sotto la denominazione di <<capi>> si intendono designate indistintamente tutte le cose indicate nel comma 1.

3. Ogni capo può essere requisito in quanto si trovi nel territorio dello Stato, appartenga a cittadini italiani, ovvero a stranieri residenti in Italia, e sia idoneo al servizio militare.

4. Alla requisizione dei natanti di acqua dolce si applicano le disposizioni del presente capo, tranne per quanto riguarda le indennità e le altre somme spettanti a proprietari e detentori, cui si applicano le disposizioni del **capo III del presente titolo**.

5. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo **442 (Tutela giurisdizionale)**.

Art. 457

*Capi non requisibili*⁴⁵⁷
(art. 2, r.d. n. 452 del 1926)

1. Non sono requisibili:

a) i capi appartenenti ai soggetti indicati nell'articolo **373, comma 1, lettere da a) a e) (Beni non requisibili per cause soggettive)**;

b) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempreché siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;

c) gli automezzi e i natanti in dotazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

⁴⁵⁶ Relazione art. (Ambito e oggetto – Disciplina applicabile)

(artt. 1, 17, 27, r.d. n. 452/1926)

⁴⁵⁷ Relazione art. (Capi non requisibili)

Viene riassetato l'art. 2, r.d. n. 452/1926.

d) gli stalloni appartenenti allo Stato o di pertinenza delle regioni o loro consorzi per il compito dell'incremento ippico;

e) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione;

f) i soggetti da riproduzione e da allevamento (fattrici, puledri) facente parte delle stazioni speciali di monta selezionate;

2. Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne sono escluse da requisizione, ma non dalle riviste e dalle dichiarazioni di cui agli articoli seguenti.

3. Sono altresì esenti da requisizione, ma non dalla rivista e dalle dichiarazioni, di cui ai seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce rossa italiana e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta. È però in facoltà delle autorità militari di requisire l'aliquota di automezzi che eventualmente risultasse esuberante alle necessità degli Enti predetti.

4. I capi di proprietà delle amministrazioni dello Stato possono essere requisiti soltanto con l'assenso delle amministrazioni interessate.

5. I capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali e al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso dei soggetti titolari. A tale scopo sono compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che sono esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati capi o categorie di capi.

Art. 458

*Ambito territoriale e competenza*⁴⁵⁸

(art. 5, r.d. n. 452 del 1926)

1. La requisizione può essere estesa a tutto il territorio della Repubblica o limitata a parte di esso, può essere generale per ogni capo o circoscritta ad alcuni.

2. Essa è ordinata dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 459

*Effetti dell'ordine di requisizione*⁴⁵⁹

(art. 6, r.d. n. 452 del 1926)

1. Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non è più ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare.

2. Tale divieto resta fermo, finché non sia revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa.

Art. 460

*Obblighi dei destinatari della requisizione*⁴⁶⁰

(art. 7, r.d. n. 452 del 1926)

1. Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli e natanti chiamati a requisizione è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, o con ordine di presentazione personale.

⁴⁵⁸ Relazione art. (Ambito territoriale e competenza)

Viene riassetato l'art. 5, r.d. n. 452/1926.

⁴⁵⁹ Relazione art. (Effetti dell'ordine di requisizione)

Viene riassetato l'art. 6, r.d. n. 452/1926.

⁴⁶⁰ Relazione art. (Obblighi dei destinatari della requisizione)

Viene riassetato l'art. 7, r.d. n. 452/1926.

Art. 461
*Selezione dei capi da requisire*⁴⁶¹
(art. 8, r.d. n. 452 del 1926)

1. La scelta dei capi da requisire è fatta per categoria da una o più commissioni provinciali nominate dalla competente autorità militare e costituite ognuna da un ufficiale superiore dell'Esercito italiano, che la presiede, da un delegato della Camera di commercio e da un esperto scelto dalla stessa autorità militare.
2. Nel caso di requisizione di veicoli, fa parte della commissione, quale consulente, anche un delegato del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e l'esperto è scelto dalla suddetta autorità militare, fra una terna di nomi designati dal presidente della sede dell'Automobile club d'Italia e individuati possibilmente tra persone che rivestono la qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in congedo.

Art. 462
*Indennità di requisizione e altre somme spettanti in caso di requisizione in proprietà*⁴⁶²
(artt. 9 e 9-bis, r.d. n. 452 del 1926)

1. Le commissioni provinciali fissano una giusta indennità per ogni capo da requisire basandosi - ove possibile - sul prezzo corrente di mercato.
2. Nel caso di requisizione in proprietà spettano al proprietario:
 - a) l'indennità di cui al comma 1;
 - b) l'eventuale quota di cui all'articolo **470 (Elevazione dell'indennità di requisizione)**;
 - c) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento.
3. Spettano inoltre:
 - a) al proprietario di autoveicoli e carri rimorchio requisiti un'indennità corrispondente alla tassa di circolazione già soddisfatta, limitatamente alla quota parte relativa ai mesi interi che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata soddisfatta;
 - b) al proprietario di autocarro e rispettivo rimorchio al quale venga requisita la sola motrice, un indennizzo pari a un ventesimo del prezzo di stima, attribuito alla motrice, per il rimorchio non requisito.
4. Per effetto dell'avvenuta requisizione decade automaticamente, dal giorno stesso in cui la requisizione ha avuto luogo, ogni contratto assicurativo relativo al capo requisito; le società assicuratrici non possono applicare penalità per l'anticipata risoluzione del contratto determinata da requisizione.
5. Le società assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota parte dei premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo decorrente dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta requisizione.
6. Il proprietario del capo requisito chiede il rimborso dovutogli su presentazione di certificato rilasciato dalla competente commissione e che attesti l'avvenuta requisizione del capo predetto.

Art. 463
*Precettazione*⁴⁶³
(art. 10, r.d. n. 452 del 1926)

1. L'autorità militare può fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo o natante, il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato può essere sottoposto a requisizione.

⁴⁶¹ Relazione art. (Selezione dei capi da requisire)

Viene riassetato l'art. 8, r.d. n. 452/1926.

⁴⁶² Relazione art. (Indennità di requisizione e altre somme spettanti in caso di requisizione in proprietà)

Vengono riassetati gli artt. 9 e 9-bis, r.d. n. 452/1926.

⁴⁶³ Relazione art. (Precettazione)

Viene riassetato l'art. 10, r.d. n. 452/1926.

2. In tal caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di conservare il <<precetto preventivo>> e l'«avviso personale» successivamente inviatogli dall'autorità militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro ventiquattro ore, l'autorità militare stessa.
3. L'autorità militare ha inoltre facoltà di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, di quadrupedi, veicoli e natanti.
4. Il capo precettato può essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, finché non sia indetta la requisizione o non sia pervenuto a questi avviso personale di presentazione, purché ne informi entro le ventiquattro ore l'autorità militare che lo precettò.
5. Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore è tenuto altresì a informare, entro le ventiquattro ore, l'autorità militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo anche nell'interno della stessa città.
6. Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato ha l'obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione la effettuata notificazione potrà essere fatta risultare da prova testimoniale.
7. Il nuovo proprietario è sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui è venuto in possesso del capo precettato, salva facoltà dell'autorità di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario.
8. L'autorità militare può sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima che sia indetta la requisizione e che sia notificato l'avviso personale di presentazione, e la sospensione ha effetto finché non sia revocata.

Art. 464
*Verbale*⁴⁶⁴

(art. 11, r.d. n. 452 del 1926)

1. All'atto della requisizione, sia essa in proprietà o in uso, oppure di prestazioni, la commissione provinciale redige un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo prelevato, l'indennità di requisizione e la dimostrazione delle somme spettanti al proprietario per l'avvenuta requisizione.
2. La parte è invitata a sottoscrivere il verbale con facoltà di farvi inserire le proprie eventuali osservazioni.

Art. 465

*Requisizione in uso*⁴⁶⁵

(art. 12, r.d. n. 452 del 1926)

1. La requisizione può farsi in uso, sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare. In tal caso è corrisposta al proprietario l'indennità di requisizione in uso di cui all'articolo **466 (Indennità di requisizione in uso)**.
2. Trascorsi due mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione in uso, che questi sia trasformata in requisizione in proprietà.
3. Per la durata della requisizione in uso i contratti assicurativi sono sospesi. Essi riprendono automaticamente il loro corso alla data di restituzione del capo precettato e la scadenza è prorogata di un periodo uguale alla durata della requisizione stessa.

⁴⁶⁴ Relazione art. (Verbale)

Viene riassettato l'art. 11, r.d. n. 452/1926.

⁴⁶⁵ Relazione art. (Requisizione in uso)

Viene riassettato l'art. 12, r.d. n. 452/1936.

4. La restituzione del capo requisito in uso è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte interessata accetti di provvedere essa al ritiro.
5. Nel caso in cui durante il tempo della requisizione il capo requisito ha subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, al proprietario è liquidata una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennità che, se del caso, può raggiungere la totalità dell'indennità di requisizione di cui all'articolo **462, comma 1** (*Indennità di requisizione e altre somme spettanti in caso di requisizione in proprietà*) dedotte le quote già corrisposte per l'uso e il valore d'uso del capo al momento della restituzione.

Art. 466

*Indennità di requisizione in uso*⁴⁶⁶
(art. 12-bis, r.d. n. 452 del 1926)

1. Nel caso di requisizione in uso l'indennità per i capi requisiti è corrisposta a rate quindicinali posticipate e composta degli elementi indicati nei commi seguenti.
2. Per i veicoli a motore a trazione meccanica si computa:
- a) una quota giornaliera stabilita dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dello sviluppo economico, secondo si tratti di autoveicoli, ovvero di autobus o di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le portate nelle seguenti: fino a 25 quintali; oltre 25 fino a 40 quintali; oltre 40 fino a 60 quintali; oltre 60 quintali. Analogamente è stabilita la quota giornaliera per motociclo, motocarozzetta, motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da requisire in suo;
 - b) una quota pure giornaliera da stabilirsi dalla commissione provinciale nella misura non superiore allo 0,05 per cento del prezzo di mercato fissato per la requisizione in proprietà;
 - c) il rimborso in quota giornaliera, e limitatamente alla durata dell'uso, della tassa di circolazione già soddisfatta;
 - d) un'indennità giornaliera per ogni rimorchio non requisito in misura stabilita in relazione alla portata dei rimorchi, dall'autorità di cui alla lettera a) del presente comma;
 - e) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento;
 - f) l'eventuale quota di cui all'articolo **470 (Elevazione dell'indennità di requisizione)**.
3. Per i quadrupedi, carreggio, finimenti, e bardature si computa una quota giornaliera – per cavallo o mulo – per carretta – per finimento, stabilita secondo le norme che saranno emanate dall'autorità di cui alla lettera a) del comma 2.

Art. 467

*Indennità in caso di trasformazione di requisizione in uso in requisizione in proprietà*⁴⁶⁷
(art. 13, r.d. n. 452 del 1926)

1. Quando una requisizione in uso è trasformata in proprietà spetta al proprietario l'ammontare delle somme che gli sarebbero state corrisposte se la requisizione fosse stata in proprietà fin dall'inizio, aumentato dall'interesse legale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito, diminuito di quanto sia stato corrisposto a titolo di uso.

Art. 468

*Requisizione senza precettazione*⁴⁶⁸
(art. 14, r.d. n. 452 del 1926)

⁴⁶⁶ Relazione art. (Indennità di requisizione in uso)

Viene riassetato l'art. 12-bis, r.d. n. 452/1926.

⁴⁶⁷ Relazione art. (Indennità in caso di trasformazione di requisizione in uso in requisizione in proprietà)

Viene riassetato l'art. 13, r.d. n. 452/1926.

⁴⁶⁸ Relazione art. (Requisizione senza precettazione)

Viene riassetato l'art. 14, r.d. n. 452/1926.

1. Le autorità militari dell'Esercito italiano e della Marina militare di grado non inferiore a comandanti di divisione e i comandanti di zona aerea territoriale possono ordinare che si proceda alle requisizioni sia in uso che in proprietà senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione, secondo le norme del presente articolo.
2. L'esecuzione degli ordini di requisizione è affidata alla commissione provinciale ovvero, quando questa non sia costituita, a una commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dall'autorità dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata.
3. La commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini dà per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale indicando nel medesimo la cosa da requisire e il luogo e ora della consegna.
4. Il prezzo o l'indennità di requisizione sono determinati dalle commissioni secondo le norme stabilite per i vari casi dal presente capo e sono comunicati con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo.
5. Il prezzo o l'indennità sono attribuiti al detentore quando esso sia anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore e al proprietario insieme, con buono unico, intestato a entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non sia conosciuto o sia assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perché ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.
6. Della requisizione eseguita in base al presente articolo si redige certificato inviato a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro.
7. Salvi i casi di urgente necessità, la commissione che requisisce si avvale della collaborazione degli organi che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 469

*Requisizione di prestazioni*⁴⁶⁹
(art. 15, r.d. n. 452 del 1926)

1. Le autorità militari non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali possono requisire, valendosi delle stesse commissioni di cui all'articolo 468 (**Requisizione senza precettazione**), le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti.
2. L'ordine è dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, sempreché detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorità militare, in condizioni di poter corrispondere alla richiesta. Detto precetto indica, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.
3. Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta, purché rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli.
4. Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta e al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione.
5. L'indennità è stabilita dalla commissione incaricata della requisizione o con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa è determinata in ragione di tonnellata-

⁴⁶⁹ Relazione art. (Requisizione di prestazioni)
Viene riassettato l'art. 15, r.d. n. 452/1926.

chilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, col personale addettovi, resta a disposizione dell'autorità militare per i servizi che essa crederà compiere. Si tiene conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d'uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni.

6. In caso di urgente necessità, allorquando manchi il tempo e la possibilità di ricorrere alle commissioni di cui all'articolo **468 (Requisizione senza precettazione)** qualsiasi autorità militare può eccezionalmente procedere alla requisizione di prestazioni occorrenti, purché ne abbia ricevuto formale delega dal Comando del corpo d'armata e le prestazioni siano di quelle sottoposte a precetto preventivo.

7. Nel caso di cui al comma 6 l'indennità è stabilita sempre con provvedimento successivo dalla commissione provinciale di visita e accettazione appositamente designata dal comando del corpo d'armata, sulla base degli accertamenti effettuati dall'autorità militare all'atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta.

8. Si applica il **comma 5** dell'articolo **468 (Requisizione senza precettazione)**.

Art. 470

*Elevazione dell'indennità di requisizione*⁴⁷⁰ (art. 16, r.d. n. 452 del 1926)

1. L'indennità di requisizione è elevata di una quota non superiore a un decimo quando la cosa o la prestazione requisita o è mezzo al fine dell'esercizio di una industria, di un commercio, e non sia prontamente sostituibile, o costituisca l'unico mezzo di sostentamento e di lavoro del proprietario.

Art. 471

*Disponibilità e sostituzione dei capi*⁴⁷¹ (art. 19, r.d. n. 452 del 1926)

1. I capi dichiarati idonei al servizio militare rimangono a disposizione dell'autorità militare, ancorché non requisiti.
2. È però in facoltà del proprietario di offrire, in luogo capo prescelto, altro capo fra quelli di sua proprietà non requisiti, purché idoneo al medesimo servizio.
3. Sull'offerta sostituzione decide la commissione.

SEZIONE II SANZIONI

Art. 472

*Sanzioni penali*⁴⁷² (artt. 22, 22-bis, 23-bis, 25-bis, r.d. n. 452 del 1926)

1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedire la precettazione o la requisizione, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa:
 - a) da euro 13 a euro 52 se trattasi di bicicletta semplice o a motore;
 - b) da euro 26 a euro 129, se trattasi di cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale;

⁴⁷⁰ Relazione art. (Elevazione dell'indennità di requisizione)

Viene riassetato l'art. 16, r.d. n. 452/1926.

⁴⁷¹ Relazione art. (Disponibilità e sostituzione dei capi)

Viene riassetato l'art. 19, r.d. n. 452/1926.

⁴⁷² Relazione art. (Sanzioni penali)

Vengono riassetati gli artt. 22, 22-bis, 23-bis, 25-bis, r.d. n. 452/1926.

c) da euro 129 a euro 646, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione.

3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma ridotte di tre quinti.

4. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

5. Chiunque, allo scopo di cui al comma 4, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di due quinti.

6. Se i fatti di cui al comma 5 sono commessi per colpa, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di quattro quinti.

7. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra.

8. Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il capo, la pena è diminuita di un terzo.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 non si applicano, se i fatti da esse previsti costituiscono un reato più grave.

Art. 473

*Competenza dei tribunali militari*⁴⁷³ (art. 25-bis, r.d. n. 452 del 1926)

1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti dalla presente sezione, sono di competenza dei tribunali militari.

2. Nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme di cui al codice penale militare di pace.

CAPO III

DISCIPLINA SPECIALE DELLA REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE IN CASO DI GUERRA E IN ALTRE EVENIENZE STRAORDINARIE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 474

*Presupposti e oggetto – Norme applicabili*⁴⁷⁴

(art. 4, r.d.l. n. 229 del 1936, conv. in l. n. 1145 del 1936; artt. 5, 6, 7, l. n. 1154 del 1939)

1. Nei casi previsti dall'articolo **371, comma 1, (Ambito di applicazione)**, può essere disposta la requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali dello Stato.

⁴⁷³ Relazione art. (Competenza dei tribunali militari)

Viene riassetato l'art. 25-bis, r.d. n. 452/1926.

⁴⁷⁴ Relazione art. (Presupposti e oggetto – Norme applicabili)

Vengono riassetati gli artt. artt. 5, 6, 7, l. n. 1154/1939; art. 4, r.d.l. n. 229/1936, conv. dalla l. n. 1145/1936.

2. La requisizione può avere per oggetto la proprietà della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo.
3. La requisizione può essere fatta in proprietà quando per la durata, per lo scopo cui è preordinata ovvero per la natura della cosa, l'amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica.
4. La requisizione può avere a oggetto la prestazione di trasporto obbligatorio su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di disporre, con proprio decreto, che sulle navi o galleggianti non requisiti sia data assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti devono compiere per effetto del loro normale impiego.
6. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo **442 (Tutela giurisdizionale)**.

Art. 475

*Navi e galleggianti esenti dalla requisizione*⁴⁷⁵ (art. 9, l. n. 1154 del 1939)

1. Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti:
 - a) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale lo Stato italiano e presso lo Stato della Città del Vaticano;
 - b) ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, quando sia constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocità;
 - c) a stranieri che, in virtù di accordi internazionali, abbiano diritto all'esenzione dalla requisizione.
2. Con determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, possono, per ragioni di opportunità e di cortesia internazionale, essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.

Art. 476

*Competenza*⁴⁷⁶ (artt. 1, 6, l. n. 1154 del 1939; art. 12, r.d.l. n. 1836 del 1935)

1. Le requisizioni di cui all'articolo **474, commi 1, 2, e 3 (Presupposti e oggetto)**, sono disposte dal Ministro della difesa o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo seguenti regole di competenza:
 - a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le navi da adibire a naviglio da traffico e che occorrono per soddisfare le esigenze di tutti i Ministeri e organi;
 - b) il Ministero della difesa per le navi da iscriversi nel naviglio ausiliario dello Stato e per quelle occorrenti per le operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate.
2. La requisizione di prestazioni di cui all'articolo **474, commi 4 e 5 (Presupposti e oggetto)**, è disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato.
3. Per eseguire la requisizione della nave o del galleggiante, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono delegare l'autorità militare marittima o l'autorità portuale locale.
4. Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali dello Stato provvedono i consoli o i comandanti navali.

⁴⁷⁵ Relazione art. (Navi e galleggianti esenti dalla requisizione)

Viene riassetato l'art. 9, l. n. 1154/1939.

⁴⁷⁶ Relazione art. (Competenza)

Vengono riassetati: gli artt. 1, 6, l. n. 1154/1939; l'art. 12, r.d.l. n. 1836/1935.

5. Nei casi di urgente necessità, la requisizione può essere eseguita dalle autorità di cui al comma 3, anche senza delega, salva ratifica del competente Ministro.

Art. 477

*Requisizione di unità per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie*⁴⁷⁷
(art. 2, l. n. 1154 del 1939)

1. Il Ministero della difesa ha precedenza sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la requisizione del naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate.
2. Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione è stata eseguita, il Ministero della difesa ne dà notizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se la nave da requisire è normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo Stato, o a linee libere regolari, la requisizione è disposta dal Ministero della difesa, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Salvo i casi di urgenza, per le navi e i galleggianti di proprietà privata in uso delle amministrazioni dello Stato o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, o all'esecuzione di opere pubbliche dello Stato, la requisizione è disposta previa intesa con l'amministrazione interessata.

Art. 478

*Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti*⁴⁷⁸
(art. 3, l. n. 1154 del 1939)

1. Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessità del momento.
2. Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti consultano preventivamente le amministrazioni interessate, le quali possono, a tal fine, designare un loro rappresentante.
3. Gli uffici provvedono anche al pagamento delle indennità relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.

Art. 479

*Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio*⁴⁷⁹
(art. 8, l. n. 1154 del 1939)

1. L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio è notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante e ha immediata esecuzione.
2. Se l'ordine è stato notificato al capitano o guardiano, esso, appena possibile, è notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti.
3. Il capitano o il guardiano fa registrare l'ordine dall'autorità competente sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e ne dà immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine è inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi.
4. Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti a ottemperare alle disposizioni del presente capo nel termine che sarà loro fissato.

⁴⁷⁷ Relazione art. (Requisizione di unità per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie)

Viene riassetato l'art. 2, l. n. 1154/1939.

⁴⁷⁸ Relazione art. (Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti)

Viene riassetato l'art. 3, l. n. 1154/1939.

⁴⁷⁹ Relazione art. (Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio)

Viene riassetato l'art. 8, l. n. 1154/1939.

Art. 480

*Consegna dell'unità requisita*⁴⁸⁰
(art. 12, l. n. 1154 del 1939)

1. Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione, mettono a disposizione dell'amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna l'amministrazione può richiedere all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali.
2. Le navi o i galleggianti requisiti sono consegnati all'amministrazione nelle condizioni di navigabilità e assetto previste dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente e internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
3. Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
4. Nel caso che la nave, o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'armatore o il proprietario provvede, nel termine stabilito dall'amministrazione, a eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell'articolo **506** (*Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unità e sospensioni dell'indennità*).

Art. 481

*Risoluzione dei contratti anteriori alla requisizione*⁴⁸¹
(art. 15, l. n. 1154 del 1939)

1. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di diritto qualsiasi contratto che abbia per oggetto l'utilizzazione della nave o del galleggiante requisito e libera inoltre di diritto il proprietario e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, che presupponga la libera disponibilità della nave o del galleggiante o parte degli stessi. La risoluzione dei contratti e delle obbligazioni non dà luogo a rimborsi di spesa né a risarcimento di danni a favore di terzi.
2. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante non risolve i contratti di vendita della nave o del galleggiante che siano stati stipulati prima della notifica dell'ordine di requisizione, ancorché non sia avvenuta la consegna della nave o del galleggiante, né pagato il prezzo convenuto né eseguite le trascrizioni di legge.
3. È in facoltà dell'amministrazione che procede alla requisizione di rescindere o sospendere i contratti di assicurazione in corso, all'atto della requisizione, sostituendosi nei confronti del proprietario o armatori agli assicuratori, i quali non possono richiedere ulteriori pagamenti di premi.

Art. 482

*Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unità requisita*⁴⁸²
(art. 10, l. n. 1154 del 1939)

1. In tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti in uso il Ministero che procede alla requisizione può disporre l'esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento opportuni, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave, e al pagamento dell'indennità anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino.

⁴⁸⁰ Relazione art. (Consegna dell'unità requisita)

Viene riassetato l'art. 12, l. n. 1154/1939.

⁴⁸¹ Relazione art. (Risoluzione dei contratti anteriori alla requisizione)

Viene riassetato l'art. 15, l. n. 1154/1939.

⁴⁸² Relazione art. (Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unità requisita)

Viene riassetato l'art. 10, l. n. 1154/1939.

2. Se i lavori di ripristino sono affidati all'armatore o al proprietario, è fissato il tempo occorrente per il ripristino e la relativa indennità si aggiunge alla somma fissata per effettuare il ripristino stesso.

Art. 483

*Determinazione e corresponsione delle indennità*⁴⁸³ (artt. 4 e 13, l. n. 1154 del 1939)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione determina, sentito l'armatore o il proprietario, l'indennità di requisizione.
2. Nel caso di requisizione in uso, l'indennità è dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante è consegnato, fino al momento della riconsegna.
3. La liquidazione dell'indennità di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente prevista dal presente capo.

Art. 484

*Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in proprietà*⁴⁸⁴ (art. 12, l. n. 1154 del 1939; art. 1, r.d. n. 1601 del 1941)

1. Il Ministero competente può procedere alla requisizione in proprietà di navi o galleggianti già requisiti in uso nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza.
2. Tuttavia, i proprietari, ove intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, possono compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della difesa, conservare la proprietà del relitto. In tal caso però dall'ammontare dell'indennità a essi spettante sarà dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Dal giorno in cui si è verificato l'evento di guerra al giorno in cui ha luogo la requisizione in proprietà sono corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) dell'indennità di requisizione prevista dall'articolo **501 (Indennità nel caso di requisizione in uso)**. Le predette quote b) e c) non potranno essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale è cessata la corresponsione dell'intera parte A) del compenso di requisizione.
4. Ai fini del presente capo, la cattura da parte del nemico e il sequestro o in genere l'impossessamento da parte di uno Stato estero della nave o del galleggiante requisito in uso si considera come perdita della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.

Art. 485

*Riconsegna dell'unità requisita*⁴⁸⁵ (art. 14, l. n. 1154 del 1939)

1. La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione è disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall'autorità, all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso.
2. Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito è restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.

⁴⁸³ Relazione art. (Determinazione e corresponsione delle indennità)

Vengono riassetati gli artt. 4 e 13, l. n. 1154/1939.

⁴⁸⁴ Relazione art. (Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in proprietà)

Vengono riassetati: l'art. 12, l. n. 1154/1939; l'art. 1, r.d. n. 1601/1941.

⁴⁸⁵ Relazione art. (Riconsegna dell'unità requisita)

Viene riassetato l'art. 14, l. n. 1154/1939.

Art. 486

*Verbali*⁴⁸⁶

(art. 11, l. n. 1154 del 1939)

1. L'inizio, la sospensione, la ripresa, la fine della requisizione sono fatti risultare da appositi documenti, da compilarsi secondo le disposizioni della **sezione V del presente capo.**

SEZIONE II

PERSONE IMBARCATE SULLE NAVI E SUI GALLEGGIANTI OGGETTO DI REQUISIZIONE

Art. 487

*Contratto di arruolamento*⁴⁸⁷

(art. 16, l. n. 1154 del 1939)

1. Il contratto di arruolamento, in atto al momento in cui è notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore, e alla sua scadenza si considera prorogato per tutto il tempo della requisizione, salvi i casi di invalidità o di infermità debitamente constatati dal sanitario in proprietà, il contratto di arruolamento in atto al momento in cui è notificato l'ordine di requisizione può essere risolto dall'amministrazione che ha proceduto alla requisizione.

Art. 488

*Sbarco dell'equipaggio mercantile*⁴⁸⁸

(art. 17, l. n. 1154 del 1939)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono disporre lo sbarco, in tutto o in parte, dell'intero equipaggio dalle navi o dai galleggianti dei quali effettuano la requisizione, sostituendolo con personale militare.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono, a loro insindacabile giudizio, ordinare lo sbarco dalle navi o dai galleggianti requisiti di una o più persone dell'equipaggio. In questo caso l'armatore, il proprietario o il capitano provvedono immediatamente, salva comprovata impossibilità, alla sostituzione delle persone sbarcate, assumendo, quando ne sia richiesto dall'amministrazione, le persone da questa nominativamente designate.

3. Se l'armatore, il proprietario, o il capitano non vi provvede nel termine fissato dall'amministrazione, questa ha facoltà di provvedervi d'ufficio, e il personale così imbarcato si intende arruolato a tutti gli effetti per conto dell'armatore o proprietario.

4. I predetti Ministeri possono inoltre disporre che l'equipaggio delle navi o dei galleggianti requisiti sia aumentato per il disimpegno di speciali servizi, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può anche disporre che per tali servizi sia invece imbarcato personale militare in soprannumero.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, al personale sbarcato, salvo che particolari norme di carattere legislativo o sindacale dispongano diversamente, è dovuto il trattamento previsto dalla norme vigenti per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del datore di lavoro.

6. Le spese per lo sbarco o la sostituzione di persone dell'equipaggio, o per l'aumento di questo, sono a carico dello Stato.

⁴⁸⁶ Relazione art. (Verbali)

Viene riassetato l'art. 11, l. n. 1154/1939.

⁴⁸⁷ Relazione art. (Contratto di arruolamento)

Viene riassetato l'art. 16, l. n. 1154/1939.

⁴⁸⁸ Relazione art. (Sbarco dell'equipaggio mercantile)

Viene riassetato l'art. 17, l. n. 1154/1939.

Art. 489

*Previdenza*⁴⁸⁹

(art. 18, l. n. 1154 del 1939)

1. Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite è considerato utile a tutti gli effetti ai fini previdenziali.

Art. 490

*Equipaggio mercantile imbarcato su unità requisite iscritte nel naviglio dello Stato*⁴⁹⁰

(art. 19, l. n. 1154 del 1939)

1. Per gli equipaggi delle navi requisite che vengono iscritte nel naviglio ausiliario si applicano le norme relative alla Marina militare in tempo di guerra.

SEZIONE III

**CAPITANO DELLA NAVE - COMMISSARIO STATALE - COMANDANTE MILITARE -
LORO COADIUTORI**

Art. 491

*Capitano della nave*⁴⁹¹

(art. 20, l. n. 1154 del 1939)

1. Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, ancorché nominato dall'armatore o proprietario, si intende, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per ciò che concerne l'impiego della nave o galleggiante.
2. Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni previste dagli articoli seguenti.
3. Egli compie i viaggi e le operazioni ordinategli con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinché l'amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli. Esegue le operazioni di carico e scarico delle merci, nonché l'imbarco e lo sbarco delle persone nelle località che gli vengono indicate dall'amministrazione stessa.
4. Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonché la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.

Art. 492

*Commissario statale*⁴⁹²

(art. 21, l. n. 1154 del 1939)

- 1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono imbarcare sulle navi e sui galleggianti da essi requisiti un commissario statale.
2. Il commissario statale vigila l'esecuzione dell'atto di requisizione a tutela degli interessi dell'amministrazione, impartisce per conto di essa le opportune disposizioni al capitano della nave o del galleggiante sulle missioni da compiere e in modo speciale sugli scali da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle persone e delle cose, riferendo alla fine di ogni viaggio all'amministrazione da cui dipende sulle eventuali manchevolezze riscontrate.

⁴⁸⁹ Relazione art. (Previdenza)

Viene riassetato l'art. 18, l. n. 1154/1939.

⁴⁹⁰ Relazione art. (Equipaggio mercantile imbarcato su unità requisite iscritte nel naviglio dello Stato)

Viene riassetato l'art. 19, l. n. 1154/1939.

⁴⁹¹ Relazione art. (Capitano della nave)

Viene riassetato l'art. 20, l. n. 1154/1939.

⁴⁹² Relazione art. (Commissario statale)

Viene riassetato l'art. 21, l. n. 1154/1939.

3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito deve eseguire fedelmente le istruzioni impartitegli, ma restano salve le facoltà e le responsabilità relative alla condotta della nave o del galleggiante e alla organizzazione interna di essa. Egli deve comunque fornire al commissario statale tutte le spiegazioni che gli siano richieste su qualsiasi provvedimento adottato.

Art. 493

*Comandante militare*⁴⁹³ (art. 22, l. n. 1154 del 1939)

1. Sulle navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della difesa, non iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero può conferire al commissario statale il titolo e le attribuzioni di comandante militare, quando egli sia ufficiale di vascello della Marina militare ovvero ufficiale o sottufficiale del Corpo degli equipaggi militari marittimi, appartenente a categorie che conferiscano l'idoneità al comando della nave o del galleggiante su cui viene imbarcato.

2. Il comandante militare, oltre alle attribuzioni proprie del commissario statale, ha anche le seguenti:

a) dare ordini al capitano della nave o del galleggiante requisito per tutto ciò che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale della nave o del galleggiante;

b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi in arrivo e in partenza, con facoltà di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari.

3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito deve eseguire e far eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilità a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima.

4. La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi per lui previsti nel presente capo, salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.

Art. 494

*Assunzione del comando da parte del comandante militare*⁴⁹⁴ (art. 23, l. n. 1154 del 1939)

1. Il comandante militare, a suo insindacabile giudizio, quando speciali circostanze lo richiedano, e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la nave o il galleggiante si trova in qualche grave contingenza (atto bellico, incendio, necessità di abbandono della nave, caduta di uomini in mare, necessità di getto della merce, navigazione particolarmente difficile), ha facoltà di assumere il comando della nave o del galleggiante, facendone dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo dell'equipaggio e su tutti i libri del giornale nautico, con l'indicazione della data e dell'ora precisa.

2. Da questo momento il capitano della nave o del galleggiante è esonerato da qualsiasi obbligo, facoltà o responsabilità che gli spetti a norma di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il comandante militare.

3. In conseguenza, il capitano passa, come ogni altra persona di bordo, alla dipendenza del comandante militare, al quale deve prestare, se richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.

Art. 495

*Doveri del personale imbarcato*⁴⁹⁵

⁴⁹³ Relazione art. (Comandante militare)

Viene riassetato l'art. 22, l. n. 1154/1939.

⁴⁹⁴ Relazione art. (Assunzione del comando da parte del comandante militare)

Viene riassetato l'art. 23, l. n. 1154/1939.

⁴⁹⁵ Relazione art. (Doveri del personale imbarcato)

(art. 24, l. n. 1154 del 1939)

1. Lo stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al commissario statale e al rappresentante imbarcato della Forza armata di cui all'articolo 498 (*Rappresentante delle Forze armate*) il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano.

2. L'equipaggio militare, e in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che le norme vigenti prescrivono verso il comandante di nave militare.

Art. 496

*Capitano marittimo con funzioni di comandante militare*⁴⁹⁶

(art. 25, l. n. 1154 del 1939)

1. Quando il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante sia ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della difesa può eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennità di requisizione sarà diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non sarà più tenuto a corrispondere al comandante della nave.

Art. 497

*Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile*⁴⁹⁷

(art. 26, l. n. 1154 del 1939)

1. È in facoltà dell'amministrazione di imbarcare sulla nave o galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di qualifica equiparata, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il commissario statale nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'amministrazione requisitrice.

2. Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili e i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave, rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al commissario statale.

Art. 498

*Rappresentante delle Forze armate*⁴⁹⁸

(art. 27, l. n. 1154 del 1939)

1. Il Ministero della difesa interessato può imbarcare sulla nave mercantile o galleggiante requisito, un ufficiale o sottufficiale di grado inferiore al comandante militare o commissario statale, perché, ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni da concordare fra i Ministeri interessati a seconda dell'impiego dell'unità requisita.

2. L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato ai sensi del comma 1, ha verso il comandante militare la stessa subordinazione, che le norme vigenti per le navi militari prescrivono per gli ufficiali e sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.

Art. 499

*Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato*⁴⁹⁹

Viene riassettato l'art. 24, l. n. 1154/1939.

⁴⁹⁶ Relazione art. (Capitano marittimo con funzioni di comandante militare)

Viene riassettato l'art. 25, l. n. 1154/1939.

⁴⁹⁷ Relazione art. (Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile)

Viene riassettato l'art. 26, l. n. 1154/1939.

⁴⁹⁸ Relazione art. (Rappresentante delle Forze armate)

Viene riassettato l'art. 27, l. n. 1154/1939.

(art. 28, l. n. 1154 del 1939)

1. Al personale statale militare e civile imbarcato sulle unità requisite, è dovuto il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia, ovvero, ove non previsto, fissato dal Ministero interessato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

SEZIONE IV DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI REQUISIZIONE IN PROPRIETÀ O IN USO

Art. 500

*Indennità nel caso di requisizione in proprietà*⁵⁰⁰
(art. 29, l. n. 1154 del 1939)

1. Nel caso di requisizione in proprietà della nave o del galleggiante l'indennità è determinata entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito.

2. La determinazione dell'indennità compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le norme di cui all'articolo **501 (Indennità nel caso di requisizione in uso)**, anche nel caso che la requisizione sia disposta dal Ministero della difesa, ed è notificata al proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.

3. Nel caso previsto dall'articolo **484, comma 1 (Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in proprietà)**, l'indennità dovuta al proprietario è determinata entro tre mesi dalla data dell'ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.

4. Nel caso di requisizione in proprietà i diritti reali costituiti sull'unità requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennità.

5. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito in di istituto bancario a garanzia dei finanziamenti da esso concessi, l'istituto determina, a richiesta del proprietario o armatore dell'unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del comma 4. Il pagamento dell'indennità è effettuato previa accettazione da parte del proprietario o armatore della quota indicata dall'istituto. In caso di disaccordo in merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Nel caso in cui l'amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito in proprietà, colui nei confronti del quale è stata disposta la requisizione ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.

Art. 501

*Indennità nel caso di requisizione in uso*⁵⁰¹
(art. 30, l. n. 1154 del 1939)

1. Nel caso di requisizione in uso della nave o del galleggiante, l'indennità è calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a loro volta sono calcolate a ore, attribuendo a ogni ora un ventiquattresimo della indennità giornaliera.

2. Non si tiene conto delle frazioni di ore.

3. In caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde l'indennità fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data della perdita non può essere precisata, del giorno a cui risale l'ultima notizia certa.

⁴⁹⁹ Relazione art. (Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato)

Viene riassetato l'art. 28, l. n. 1154/1939.

⁵⁰⁰ Relazione art. (Indennità nel caso di requisizione in proprietà)

Viene riassetato l'art. 29, l. n. 1154/1939.

⁵⁰¹ Relazione art. (Indennità nel caso di requisizione in uso)

Viene riassetato l'art. 30, l. n. 1154/1939.

4. Detta indennità si compone di due parti designate con le lettere A e B. Il valore della nave o del galleggiante requisito è determinato come segue:
- a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale valore è stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della requisizione in proprietà o al giorno della perdita in relazione al tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonché allo stato di conservazione e di efficienza della nave;
 - b) per le navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato, il valore viene stabilito calcolando il costo di ricostruzione (determinato al giorno della requisizione in proprietà o al giorno, della perdita) di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e applicando un coefficiente di deprezzamento inerente all'età, al tipo e allo stato effettivo di conservazione e di efficienza della nave.
5. Sia nell'ipotesi di cui alla lettera a) che in quella di cui alla lettera b) del comma 4 si aggiunge il valore delle dotazioni e dei corredi.
6. Le quote comprese nella parte A, che vengono determinate dall'ufficio di cui all'articolo 483 ***(Determinazione e corresponsione delle indennità)***, sono le seguenti:
- a) ammortamento del valore della nave o del galleggiante da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante (diminuito del valore di demolizione) al momento della requisizione con una percentuale variabile a seconda del tipo e dell'età e tenendo conto dello stato di conservazione e di efficienza della nave o del galleggiante;
 - b) interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante, corredi e dotazioni compresi; se la requisizione si prolunga oltre un anno la quota di interessi viene calcolata sul valore della nave o galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento;
 - c) spese generali;
 - d) materiali di consumo per coperta, macchina, camera, cucina (compresi i lubrificanti per le navi e i galleggianti semoventi a propulsione a vapore);
 - e) manutenzione e riparazioni ordinarie;
 - f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica).
7. Quando l'amministrazione lo ritenga opportuno, può provvedere a sue spese ai materiali indicati nella lettera a) e ai lavori indicati nelle lettere e) e f) del comma 6. In tal caso, la parte A del compenso si limita alle quote indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 6.
8. L'indennità prevista per la parte A può essere, annualmente, soggetta a revisione a richiesta dell'amministrazione interessata o dell'armatore.
9. Le quote comprese nella parte B si riferiscono in massima agli oneri seguenti:
- a) assicurazione della nave o galleggiante contro i rischi ordinari della navigazione e assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per danni alle persone;
 - b) equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni infortuni e malattie, contributi sindacali e previdenziali, o altri oneri previsti da apposite disposizioni ed eventuali compensi agli equipaggi stabiliti dagli organi competenti);
 - c) lavoro straordinario;
 - d) combustibili;
 - e) lubrificanti per le motonavi e per i galleggianti semoventi con motori a combustione nonché per le navi e galleggianti semoventi a propulsione elettrica;
 - f) acqua;
 - g) spese portuali e diritti marittimi (pilotaggio, rimorchio, ormeggio e disormeggio, ponti di imbarco nei porti ove occorrono, guardia ai fuochi, visita sanitaria, spedizione della nave o del galleggiante, tasse e soprattasse di ancoraggio, fari, transito di canali, e altre eventuali spese portuali e diritti marittimi);
 - h) agenzie;
 - i) esercizio dell'impianto r. t. (escluse le spese relative al personale r. t. già comprese nella quota equipaggio);
 - l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio;

- m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati;
- n) carenamento di carattere eccezionale da definirsi all'atto della requisizione;
- o) disinfestazione o altre misure sanitarie;
- p) medicinali e materiali per medicazione;
- q) lavatura e rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali, tovaglieria per il personale di passaggio e per l'equipaggio,
- r) eventuali sistemazioni (di telefoni nei porti e uso del telefono nell'interesse dell'amministrazione;
- s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
- t) eventuali spese inerenti alla quarantena e approdo in porti infetti;
- u) consumi di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove sistemazioni, macchinari e posti aggiunti per ordine dell'amministrazione, nonché forniture le quali comunque resterebbero di proprietà dell'amministrazione.

10. Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario della Marina militare, l'indennità dovuta agli armatori o proprietari si compone della sola parte A. Le quote della parte B, applicabili a tali unità sono contabilizzate direttamente dal Ministero della difesa come per le navi militari.

11. La parte A dell'indennità è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche nel caso che la requisizione è fatta dal Ministero della difesa, ed è notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.

12. All'atto della requisizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando non sia in possesso di tutti gli elementi necessari, può determinare in via provvisoria questa parte dell'indennità, salvo a procedere alla determinazione definitiva entro tre mesi dall'inizio della requisizione. La determinazione provvisoria è notificata dall'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.

13. Nel caso in cui l'armatore o proprietario proponga ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che determina definitivamente l'indennità, l'indennità stessa è corrisposta, fino a che non sia intervenuta la decisione sul ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

14. La parte B è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da quello della difesa rispettivamente per le navi o galleggianti requisiti da ciascuno di essi.

15. Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero interessato, essere escluse dall'indennità e:

- a) essere assunte direttamente, in parte o totalmente dal Ministero interessato;
- b) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali già esistono regolamentazioni speciali;
- c) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura stabilita con appositi accordi.

Art. 502

*Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione*⁵⁰²

(art. 31, l. n. 1154 del 1939)

1. Oltre all'indennità di requisizione, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione:

- a) la perdita totale della nave o del galleggiante requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e

⁵⁰² Relazione art. (Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione)

Viene riassetato l'art. 31, l. n. 1154/1939.

responsabilità civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale;

b) le spese inerenti a eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali viene adibito per effetto della requisizione;

c) le spese inerenti ai lavori di ripristino;

d) le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.

Art. 503

*Pagamento dell'indennità di requisizione*⁵⁰³

(art. 32, l. n. 1154 del 1939; artt. 3 e 4, l. n. 797 del 1942)

1. In caso di requisizione in proprietà, l'indennità non può essere pagata se non sono decorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione dell'atto di requisizione.

2. Se sorgono contestazioni sulla persona avente diritto all'indennità, e, nel caso previsto dal comma 1, se, nel termine ivi indicato, sono notificate all'amministrazione procedente opposizioni di creditori ipotecari o privilegiati, l'indennità è depositata presso la Cassa depositi e prestiti, fino a che sulle contestazioni od opposizioni non decida la competente autorità giudiziaria, su istanza della parte più diligente.

3. Il pagamento dell'indennità di requisizione in uso si effettua a rate mensili posticipate.

4. L'amministrazione per conto della quale si è proceduto alla requisizione è autorizzata a corrispondere agli armatori o proprietari delle navi o dei galleggianti requisiti acconti, nella misura massima di otto decimi, sull'ammontare delle indennità di requisizione già maturate.

5. La determinazione delle suddette indennità, agli effetti del pagamento degli acconti di cui al comma 4, è fatta a giudizio insindacabile dell'amministrazione per conto della quale si è proceduto alla requisizione salvo conguaglio, all'atto del pagamento del saldo, in base alla prescritta documentazione.

6. Per il pagamento delle indennità per la perdita delle navi o dei galleggianti requisiti, sia che le indennità stesse siano dovute ai sensi dell'articolo **502 (Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione)**, sia che esse siano dovute ai sensi dell'articolo **517 (Indennità e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione)**, e per il pagamento delle indennità di requisizione, non decorrono, in alcun caso, interessi di mora.

Art. 504

*Documenti giustificativi*⁵⁰⁴

(art. 33, l. n. 1154 del 1939)

1. Gli armatori e proprietari, per il rimborso delle spese sottoelencate, se esse non sono già comprese nella indennità o non formino oggetto di speciale accordo, devono presentare i documenti giustificativi indicati nei numeri seguenti:

a) assicurazione: l'onere relativo si deve rilevare dalla polizza esistente o dal contratto da stipulare;

b) equipaggio: fattura con prospetto nominativo dell'equipaggio, conforme alle risultanze del ruolo d'equipaggio, con l'indicazione della somma netta percepita da ciascun componente l'equipaggio stesso e delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore; il prospetto deve portare il visto del comandante militare o del commissario statale che attesterà la effettiva

⁵⁰³ Relazione art. (Pagamento dell'indennità di requisizione)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 32, l. n. 1154/1939; gli artt. 3 e 4, l. n. 797/1942.

⁵⁰⁴ Relazione art. (Documenti giustificativi)

Viene riassetato l'art. 33, l. n. 1154/1939.

percezione delle somme corrisposte; per gli eventuali compensi dovuti per servizi speciali, il prospetto nominativo deve essere compilato con le stesse modalità indicate nel numero seguente;

c) lavoro straordinario: prospetto nominativo con le indicazioni:

1) del periodo di tempo a cui il lavoro straordinario si riferisce;

2) del genere di lavoro straordinario;

3) delle ore di lavoro straordinario;

4) delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore;

5) delle quote spettanti a norma dei contratti di lavoro e del contratto di arruolamento;

6) della somma netta corrisposta a ciascuno. Il prospetto è vistato dal capitano della nave e dal comandante militare o dal commissario statale;

d) combustibili, lubrificanti, acqua: fattura con dichiarazione del comandante militare o del commissario statale, attestante che i quantitativi fatturati sono stati effettivamente consumati durante la requisizione. Alla fattura è allegata anche una dichiarazione dell'autorità militare marittima o della Camera di commercio, o, se la nave trovasi all'estero, del console, la quale attesti che il prezzo fatturato corrisponde a quello corrente sulla piazza;

e) spese portuali e diritti marittimi: fattura con allegati i documenti comprovanti le tasse pagate e le spese sostenute. Tali documenti, quietanzati, sono vistati dal comandante militare o dal commissario statale, o, in loro assenza, dalla autorità portuale o consolare competente oppure corredati da relativo buono o da una dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale;

f) agenzie: fattura con allegato il buono del comandante militare o del commissario statale, e col visto della autorità portuale per il controllo della quota del compenso dovuto;

g) esercizio impianto radiotelegrafico:

1) marconigrammi: riepilogo firmato dal comandante militare o dal commissario statale, con copia, se rilasciato dalle predette autorità, dei marconigrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;

2) esercizio: fattura quietanzata dall'ente che ha diritto, a norma di accordi particolari o di norme in vigore, a eventuali canoni, e vistata dal comandante militare o dal commissario statale;

h) spese, carico e scarico, stivaggio e di stivaggio: fattura vistata dall'ufficio del lavoro portuale, ove esista, o dall'autorità di porto, per il controllo delle tariffe applicate nel conteggio della quota oraria, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal commissario statale. Da questo buono devono risultare la data e l'ora dell'inizio e della cessazione del lavoro, per poter determinare, se necessario, il lavoro eseguito in ore straordinarie e in giorni festivi. Nei casi in cui l'equipaggio della nave o del galleggiante concorra a tali operazioni, il compenso viene corrisposto con le stesse modalità indicate per il lavoro straordinario e nella misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto di arruolamento;

i) mantenimento delle persone e di quadrupedi imbarcati:

1) per il mantenimento, se richiesto, delle persone trasportate, l'amministrazione può stabilire il trattamento tavola, adottando, se esistono per la nave o il galleggiante requisito, le tariffe di 1^a classe per gli ufficiali e assimilati, di 2^a classe per i sottufficiali e assimilati, di 3^a classe per la truppa e personale assimilato; oppure può apportare modifiche al trattamento tavola e stabilire nuove tariffe d'accordo con l'armatore o proprietario. Per il vitto speciale agli infermi e per i vini e altre bevande, vengono stabilite apposite tariffe. Il rimborso relativo è effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o del proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere compilate dal capitano della nave o del galleggiante attestanti il numero e la categoria delle razioni distribuite; le fatture e le note sono vistate dal comandante militare o dal commissario statale;

2) per il mantenimento dei quadrupedi, se richiesto, vengono stabilite speciali tariffe dall'amministrazione, di accordo con l'armatore o proprietario. Il rimborso relativo è effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o proprietario, di apposite fatture con allegate le note

giornaliere, compilate dal capitano della nave o del galleggiante, attestanti il numero dei quadrupedi trasportati, debitamente vistate dal comandante militare o dal commissario statale;

l) carenamento: i lavori di carenamento sono eseguiti in seguito a ordine dell'amministrazione e, se compiuti a cura degli armatori o proprietari, sono controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione stessa. Le fatture relative portano il visto, per eseguito lavoro, dell'ufficio tecnico predetto.

m) se il carenamento avviene in porto estero sono osservate le stesse modalità, con la sola variante che il controllo e il visto per eseguito lavoro sono devoluti al comandante militare o al commissario statale o al console;

n) disinfestazione: le operazioni sono eseguite in seguito a ordine dell'amministrazione e, se compiute a cura degli armatori o proprietari, sono controllate dall'autorità designata dall'amministrazione e le fatture portano il «visto per eseguito lavoro» dell'autorità predetta;

o) medicinali e materiali per medicazioni: fattura dettagliata con l'elenco dei materiali consumati, vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con l'indicazione dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione;

p) spese lavatura e rifacimento fasce, materassi, federe, guanciali, tovaglieria: fattura quietanzata dalla ditta che ha eseguito il lavoro, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, o la dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale, constatante la necessità di procedere al lavoro stesso;

q) telefono e internet: fattura quietanzata dalla società di comunicazione, vistata dall'autorità portuale, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal commissario statale, ove deve essere indicato il tempo durante il quale il telefono o internet è stato usato per ragioni di servizio interessanti l'amministrazione;

r) telegrammi: riepilogo vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con copia, se rilasciato dalle autorità predette, dei telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;

s) quarantena e approdo in porto infetto: riepilogo dettagliato, compilato dal capitano della nave o del galleggiante e vistato dal comandante militare o dal commissario statale, delle spese sostenute e delle eventuali indennità pagate a norma delle disposizioni vigenti. Il riepilogo è corredato dalle fatture e documenti giustificativi e dall'estratto del giornale nautico, vistati dall'autorità portuaria, dai quali risulta l'ordine ricevuto e l'esatto periodo di permanenza della nave o del galleggiante in quarantena o in porto infetto;

t) consumi suppletivi di coperta, camera, macchina, cucina: riepilogo compilato dal capitano della nave o del galleggiante, e vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con l'indicazione dei materiali consumati e dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione;

u) adattamento e ripristino: gli eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante ai servizi ai quali esso viene adibito per effetto della requisizione, e quelli di ripristino, al termine di questa, se eseguiti direttamente dagli armatori o proprietari sono controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione e le relative fatture portano il visto dell'ufficio tecnico predetto; le fatture relative alle eventuali forniture sono controllate e vistate dal predetto ufficio tecnico designato dall'amministrazione. Nel caso che i lavori e le forniture siano eseguite all'estero, il controllo e il visto sono devoluti al comandante militare o al commissario statale o al console;

v) cessioni materiali: le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante a enti civili o militari dello Stato sono rimborsate all'armatore o proprietario da parte dell'amministrazione requisitrice, che a sua volta si fa rimborsare dall'amministrazione dalla quale dipende l'ente che ha ricevuto il materiale. Per tali cessioni l'armatore o proprietario deve presentare regolare fattura, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, o dichiarazione rilasciata dal comandante militare o commissario statale. In calce al verbale stesso, o separatamente, deve essere inserita la dichiarazione di ricevuta dell'ente al quale i materiali vengono ceduti.

2. Nei casi in cui sulle navi o galleggianti non siano imbarcati commissari statali o comandanti militari, le facoltà di «visto» e di regolarizzazione dei documenti attribuite alla loro competenza dal presente articolo sono devolute all'ufficio di requisizione dell'amministrazione che ha ordinato la requisizione. Il presente comma si applica anche ai casi di impedimento delle anzidette autorità.

Art. 505

*Lavori e forniture urgenti*⁵⁰⁵
(art. 34, l. n. 1154 del 1939)

1. In casi eccezionali di speciale importanza e urgenza, l'amministrazione che ha disposto la requisizione, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può derogare alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessari all'utilizzazione e all'impiego immediato dell'unità requisita.

Art. 506

*Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unità e sospensioni dell'indennità*⁵⁰⁶
(art. 35, l. n. 1154 del 1939)

1. Se le navi e i galleggianti requisiti in uso restano temporaneamente inutilizzati per il servizio effettivo dello Stato, per cause estranee all'amministrazione, e indipendenti dagli eventi che sono a carico dell'amministrazione stessa ai sensi dell'articolo **502, comma 1, lettera a) (Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione)**, la requisizione continua ad avere effetto, ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione della indennità per tutto il periodo durante il quale la nave o il galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l'amministrazione ha facoltà di designare.

2. Se gli armatori o proprietari non provvedono, con la dovuta sollecitudine e a regola d'arte all'esecuzione dei lavori necessari per eventuali riparazioni, i ministeri che ordinarono la requisizione possono provvedervi direttamente, a spese degli armatori o proprietari. In tal caso, l'importo delle spese relative viene trattenuto sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente legge. Ove dette somme non siano sufficienti o le trattenute non siano state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato sulla nave o sul galleggiante a favore dello Stato, e sono graduate fra i crediti elencati nell'articolo 552 del codice della navigazione dopo il n. 6. Esse vengono rimosse ai sensi dell'articolo 84 del codice della navigazione.

Art. 507

*Salvataggi e rimorchi*⁵⁰⁷
(art. 36, l. n. 1154 del 1939)

1. Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito è diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.

SEZIONE V

ATTO DI REQUISIZIONE - MODALITÀ DELLA CONSEGNA E DELLA RESTITUZIONE DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI REQUISITI

⁵⁰⁵ Relazione art. (Lavori e forniture urgenti)

Viene riassetato l'art. 34, l. n. 1154/1939.

⁵⁰⁶ Relazione art. (Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unità e sospensioni dell'indennità)

Viene riassetato l'art. 35, l. n. 1154/1939.

⁵⁰⁷ Relazione art. (Salvataggi e rimorchi)

Viene riassetato l'art. 36, l. n. 1154/1939.

Art. 508

*Autorità delegata per la consegna e la restituzione*⁵⁰⁸
(art. 37, l. n. 1154 del 1939)

1. Le formalità relative alla consegna e alla restituzione delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorità delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.

Art. 509

*Controllo dell'inventario*⁵⁰⁹
(art. 38, l. n. 1154 del 1939)

1. All'atto della consegna e della riconsegna di nave requisita si procede al controllo dell'inventario, in contraddittorio con l'armatore o il proprietario o con il loro rappresentante, redigendosene verbale nel quale devono farsi risultare le irregolarità eventualmente riscontrate.
2. Se il controllo dell'inventario non può essere compiuto dall'autorità delegata, potrà essere a ciò delegata dall'amministrazione altra autorità.
3. Se esigenze speciali non consentono di procedere a questo controllo, fa fede, fino a prova contraria, l'inventario esistente a bordo, una copia del quale, a cura dell'armatore o proprietario o del capitano della nave, è rimessa, entro ventiquattro ore dall'ordine, all'autorità che è designata dall'amministrazione requisitrice.
4. Dell'esattezza di tale documento rimangono responsabili, salve le eventuali sanzioni penali, l'armatore o proprietario e il capitano.
5. Nel caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola variante che, non essendo prescritto quale documento di bordo l'inventario, questo è compilato, anziché controllato, al momento della requisizione, salvo speciali disposizioni da parte del Ministero che procede alla requisizione.

Art. 510

*Verifica materiali di consumo*⁵¹⁰
(art. 39, l. n. 1154 del 1939)

1. Le autorità delegate verificano i materiali di consumo esistenti a bordo, esclusi i combustibili, i lubrificanti e l'acqua, nei casi di consegna o di riconsegna, redigendone apposito verbale.

Art. 511

*Verbale di consegna*⁵¹¹
(art. 40, l. n. 1154 del 1939; art. 4, r.d. n. 1601 del 1941)

1. In tutti i casi e a tutti gli effetti previsti dal presente capo, l'atto di requisizione è sostituito dal processo verbale di consegna di cui al comma 2.
2. Agli effetti della requisizione, sia in proprietà che in uso, è compilato un processo verbale di consegna, che contiene le seguenti indicazioni:
 - a) autorità delegata per la consegna;
 - b) ordine ricevuto dalla predetta autorità, con le precise indicazioni del documento relativo;
 - c) amministrazione dello Stato per conto della quale si effettua la requisizione;
 - d) nome dell'unità requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalità;

⁵⁰⁸ Relazione art. (Autorità delegata per la consegna e la restituzione)

Viene riassettato l'art. 37, l. n. 1154/1939.

⁵⁰⁹ Relazione art. (Controllo dell'inventario)

Viene riassettato l'art. 38, l. n. 1154/1939.

⁵¹⁰ Relazione art. (Verifica materiali di consumo)

Viene riassettato l'art. 39, l. n. 1154/1939.

⁵¹¹ Relazione art. (Verbale di consegna)

Vengono riassettati: l'art. 40, l. n. 1154/1939; l'art. 4, r.d. n. 1601/1941.

- e) nome del proprietario (o anche dell'armatore nel caso di requisizione in uso) dell'unità requisita e sua residenza o domicilio;
- f) compartimento o ufficio marittimo d'iscrizione dell'unità requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;
- g) tonnellaggio di stazza lorda e netta;
- h) porto in cui avviene la consegna;
- i) data e ora della consegna;
- l) consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unità all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;
- m) eventuali annotazioni;
- n) firma dell'autorità delegata per la consegna;
- o) firma del proprietario (o anche dell'armatore, nel caso di requisizione in uso) o del suo legale rappresentante.

Art. 512

*Verbali di sospensione e di ripresa della requisizione in uso*⁵¹² (art. 42, l. n. 1154 del 1939)

1. Le norme relative alle formalità di consegna e di riconsegna dell'unità requisita si osservano anche nel caso di sospensione della requisizione in uso e di successiva cessazione di tale sospensione.

Art. 513

*Processo verbale di restituzione*⁵¹³ (art. 43, l. n. 1154 del 1939)

1. All'atto della restituzione dell'unità requisita, l'autorità delegata dall'amministrazione che ha ordinato la requisizione compila il processo verbale di restituzione, che contiene le stesse indicazioni prescritte per il verbale di consegna, sostituendo la parola <<consegna>> con <<restituzione>>.

Art. 514

*Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali*⁵¹⁴ (art. 44, l. n. 1154 del 1939)

1. I processi verbali di consegna e restituzione sono redatti in contraddittorio del proprietario o dell'armatore dell'unità requisita o di loro rappresentanti o del capitano.
2. A tal fine, viene data tempestiva notizia al proprietario o all'armatore o al capitano del luogo e dell'ora in cui si procederà alla redazione del processo verbale. Se l'interessato non si presenta, si procede egualmente alla formazione del verbale, facendosi constare l'assenza dell'interessato.

Art. 515

*Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni*⁵¹⁵ (art. 45, l. n. 1154 del 1939)

⁵¹² Relazione art. (Verbali di sospensione e di ripresa della requisizione in uso)

Viene riassettato l'art. 42, l. n. 1154/1939.

⁵¹³ Relazione art. (Processo verbale di restituzione)

Viene riassettato l'art. 43, l. n. 1154/1939.

⁵¹⁴ Relazione art. (Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali)

Viene riassettato l'art. 44, l. n. 1154/1939.

⁵¹⁵ Relazione art. (Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni)

Viene riassettato l'art. 45, l. n. 1154/1939.

1. Durante la requisizione in uso, il comandante militare o il commissario statale e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice:

- a) di consegna e di restituzione, di sospensione e di ripresa della requisizione;
- b) relativi alla presa in carico o alla cessione di combustibili, lubrificanti, acqua;
- c) relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione;
- d) attestanti le necessità della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali;
- e) concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante;
- f) di controllo di inventari;
- g) ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unità requisita.

SEZIONE VI ASSICURAZIONI E AVARIE

Art. 516

*Responsabilità dell'amministrazione che provvede alla requisizione*⁵¹⁶
(art. 46, l. n. 1154 del 1939)

1. L'amministrazione, con il pagamento delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi di malattia e infortuni e contro la responsabilità civile per danni alle persone, previsti alle lettere *a*) e *b*) della parte B dell'indennità ai sensi dell'articolo **501 (Indennità nel caso di requisizione in uso)**, rimane esonerata da ogni responsabilità per tutti i danni che derivano da tali rischi alla nave o galleggiante o alle persone o alle cose durante la requisizione, anche se l'armatore o proprietario della nave o del galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovazione del relativo contratto di assicurazione.
2. In determinate circostanze e per speciali ragioni, l'amministrazione che procede alla requisizione può disporre affinché le polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro scadenza.

Art. 517

*Indennità e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione*⁵¹⁷
(art. 47, l. n. 1154 del 1939)

1. Quando l'amministrazione si avvale della facoltà concessa dall'articolo **501, comma 15, lettera a) (Indennità nel caso di requisizione in uso)**, o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante:
- a) in caso di perdita, una indennità pari al valore della nave di cui all'articolo **501, comma 4 (Indennità nel caso di requisizione in uso)** rimanendo fermo quanto disposto dall'articolo **500, comma 4 (Indennità nel caso di requisizione in proprietà)**;
 - b) in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione non reputi più conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei lavori relativi.

SEZIONE VII SANZIONI PENALI E DISCIPLINARI

⁵¹⁶ Relazione art. (Responsabilità dell'amministrazione che provvede alla requisizione)

Viene riassetato l'art. 46, l. n. 1154/1939.

⁵¹⁷ Relazione art. (Indennità e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione)

Viene riassetato l'art. 47, l. n. 1154/1939.

Art. 518

*Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza*⁵¹⁸
(art. 49, l. n. 1154 del 1939)

1. Chiunque non ottempera agli ordini dati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo **474, commi 4 e 5 (Presupposti e oggetto – Norme applicabili)**, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 207.
2. Nei casi più gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Art. 519

*Sottrazione alla requisizione - Inosservanza dell'ordine di requisizione*⁵¹⁹
(art. 50, l. n. 1154 del 1939)

1. Chiunque in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o un galleggiante, che ne possa formare oggetto a norma del presente capo, o, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato dall'autorità competente o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310.
2. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207.
3. Nel caso che la consegna all'amministrazione della nave o del galleggiante requisito avvenga, senza giustificato motivo, oltre il termine all'uso stabilito a norma dell'articolo **480 (Consegna dell'unità requisita)**, il colpevole è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 310.

Art. 520

*Alterazione di nave o galleggiante requisiti*⁵²⁰
(art. 51, l. n. 1154 del 1939)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516.
2. Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Art. 521

*Documenti falsi o indicazioni non vere*⁵²¹
(art. 52, l. n. 1154 del 1939)

1. Chiunque, per sottrarre alla requisizione una nave o un galleggiante presenta libri o documenti contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 310.
2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce all'autorità competente indicazioni mendaci è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103.
3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a euro 103.

⁵¹⁸ Relazione art. (Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza)

Viene riassetato l'art. 49, l. n. 1154/1939.

⁵¹⁹ Relazione art. (Sottrazione alla requisizione - Inosservanza dell'ordine di requisizione)

Viene riassetato l'art. 50, l. n. 1154/1939.

⁵²⁰ Relazione art. (Alterazione di nave o galleggiante requisiti)

Viene riassetato l'art. 51, l. n. 1154/1939.

⁵²¹ Relazione art. (Documenti falsi o indicazioni non vere)

Viene riassetato l'art. 52, l. n. 1154/1939.

Art. 522

*Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti*⁵²²
(art. 53, l. n. 1154 del 1939)

1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della presente sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, è punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale.
2. Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310 (trecentodieci).

Art. 523

*Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano*⁵²³
(art. 54, l. n. 1154 del 1939)

1. È punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 310 l'armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo:
 - a) non ottempera immediatamente all'ordine dell'autorità competente di sbarcare in tutto o in parte, l'equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti;
 - b) nelle condizioni previste dalla lettera a) del presente comma, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l'equipaggio sbarcato;
 - c) non ottempera all'ordine dell'autorità competente di aumentare per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero;
 - d) non ottempera a quanto prescritto nell'articolo 38, al fine del controllo o della compilazione dell'inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.

Art. 524

*Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal commissario statale o dal comandante militare*⁵²⁴
(art. 55, l. n. 1139 del 1954)

1. Il capitano della nave o del galleggiante requisiti, che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall'amministrazione o dal commissario statale o dal comandante militare, a norma, rispettivamente, degli articoli **491 (Capitano della nave), 492 (Commissario statale), 493 (Comandante militare)**, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 207 (duecentosette).

Art. 525

*Applicazione di sanzioni penali più gravi*⁵²⁵
(art. 56, l. n. 1154 del 1939)

1. Le disposizioni della sezione VIII del presente capo non si applicano, se i fatti da essa previsti costituiscono un più grave reato a norma delle leggi vigenti

⁵²² Relazione art. (Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti)
Viene riassetato l'art. 53, l. n. 1154/1939.

⁵²³ Relazione art. (Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano)
Viene riassetato l'art. 54, l. n. 1154/1939.

⁵²⁴ Relazione art. (Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal commissario statale o dal comandante militare)

Viene riassetato l'art. 55, l. n. 1139/1954.

⁵²⁵ Relazione art. (Applicazione di sanzioni penali più gravi)
Viene riassetato l'art. 56, l. n. 1154/1939.

Art. 526

*Competenza dei tribunali militari*⁵²⁶

(art. 58, l. n. 1154 del 1939)

1. Se i reati previsti dagli articoli **518 (Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza)** e **524 (Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal commissario statale o dal comandante militare)** sono commessi in tempo di guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del codice penale militare di pace.

Art. 527

*Sanzioni disciplinari*⁵²⁷

(artt. 59 e 60, l. n. 1154 del 1939)

1. Le mancanze commesse a bordo dalle persone imbarcate verso i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, indicati nella **sezione III del presente capo**, sono punite con le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione.
2. L'esercizio del potere disciplinare di cui al comma 1 è affidato alle persone indicate dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione.
3. I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone imbarcate sono dal comandante militare o dal commissario statale presentati al capitano della nave o galleggiante, che li trascrive nel giornale nautico, con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati.
4. Il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del galleggiante in forza della facoltà conferitagli dall'articolo **494 (Assunzione del comando da parte del comandante militare)**, sostituisce interamente il capitano nell'esercizio del potere disciplinare su tutte le persone imbarcate.
5. Oltre alle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, per qualsiasi atto od omissione capace di turbare il buon andamento del servizio cui la nave o galleggiante requisito è adibito può essere inflitta ai colpevoli, dall'autorità marittima competente, la sanzione disciplinare dell'inibizione della navigazione da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili in virtù di altre leggi.

⁵²⁶ Relazione art. (Competenza dei tribunali militari)

Viene riassetato l'art. 58, l. n. 1154/1939.

⁵²⁷ Relazione art. (Sanzioni disciplinari)

Vengono riassetati gli artt. 59 e 60, l. n. 1154/1939.

CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO TERZO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 528

*Norme applicabili all'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa. Rinvio*⁵²⁸

1. Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'amministrazione e contabilità delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili.

2. Il regolamento detta le norme di attuazione per l'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa, ivi compresa l'attività ispettiva. Il controllo strategico è disciplinato dall'articolo 16 (Servizio di controllo interno) del regolamento.

Art. 529

*Informatizzazione del Ministero della difesa*⁵²⁹

⁵²⁸ Relazione art. (Norme applicabili all'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa. Rinvio)

L'art. rinvia alle disposizioni generali sull'amministrazione e contabilità dello Stato, applicabili anche al Ministero della difesa. Le norme attuative, contenute prevalentemente nel RAD (d.P.R. n. 167/2006), sono ora trasfuse nel t.u. regolamentare.

Tra le principali norme generali di amministrazione e contabilità dello Stato, si richiamano, a titolo esemplificativo:

- a) il r.d. n. 2440/1923 <<Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato>>;
- b) il r.d. n. 827/1924 <<Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato>>;
- c) la l. n. 62/1964 <<Modificazioni al r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici>>;
- d) la l. n. 468/1978 <<Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio>>;
- e) la l. n. 362/1988 <<Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato>>;
- f) il d.P.R. n. 367/1994 <<Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili>>;
- g) la l. n. 94/1997 <<Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato>>;
- h) il d.lgs. n. 279/1997 <<Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato>>;
- i) la l. n. 208/1999 <<Disposizioni in materia finanziaria e contabile>>.

Inoltre, trova piena applicazione il sistema europeo dei conti nazionali e regionali SEC 95, comprendente la classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche COFOG, ai sensi del regolamento CE n. 2223/96 del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 1996, e del regolamento CE n. 113/2002 della Commissione in data 23 gennaio 2002, che ha aggiornato il sistema di classificazione della spesa in base alla funzione.

Il codice SEC costituisce, altresì, un codice identificativo del valore economico del materiale (anche se non identificativo del materiale stesso), in relazione alla necessità di avere un sistema contabile nel quale le componenti attive e passive del patrimonio dello Stato vengano ricollegate alla classificazione delle poste attive e passive del bilancio.

⁵²⁹ Relazione art. (Informatizzazione del Ministero della difesa)

(art. 16, d.lgs. n. 39 del 1993; art. 27, l. n. del 2003; art. 1, co. 197 e 198, l. n. 311 del 2004; artt. 2 e 75, d.lgs. n. 82 del 2005; d.P.R. n. 68 del 2005)

1. All'informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:

- a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
- b) le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione;
- d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2.

2. In applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il regolamento, adottato per tale parte di intesa con il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), detta le norme volte a coordinare le disposizioni del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.

Art. 530
*Controlli. Rinvio*⁵³⁰

Per l'informatizzazione del Ministero della difesa, con il co. 1 dell'art. in commento si richiama la normativa vigente per le amministrazioni statali, in linea di principio applicabile anche alla Difesa, con talune limitazioni.

Vengono in dettaglio, e a fini esemplificativi, espressamente richiamati:

- a) il d.lgs. n. 39/1993, salva la limitazione di cui all'art. 16 di tale d.lgs. richiamata al co. 2 del presente art. (v. anche l'art. 539 (Semplificazione in ordine a determinati pareri));
- b) le norme di attuazione dell'art. 27, l. n. 3/2003, e in particolare il d.P.R. n. 68/2005 in materia di posta elettronica certificata;
- c) l'art. 1, co. 197, l. n. 311/2004, che prevede l'invio dei cedolini per il pagamento degli stipendi ai dipendenti mediante posta elettronica certificata (con il d.m. attuativo 12 gennaio 2006), e il co. 198 della medesima legge, che prevede che gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate;
- d) l'art. 2, d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), che, dopo aver indicato la sua applicazione, sul piano soggettivo, anche al Ministero della difesa, esclude, sul piano oggettivo-materiale, l'applicazione di detto codice <<limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali>>;
- e) l'art. 75, citato d.lgs. n. 82/2005, che, dopo aver indicato l'applicazione del sistema pubblico di connettività, sul piano soggettivo, anche al Ministero della difesa, la eccettua espressamente, sul piano oggettivo, <<limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali>>.

Il co. 2 dell'art. richiama il regolamento di cui all'art. 16, d.lgs. n. 39/1993, al fine di attrarlo nel t.u. regolamentare attuativo del codice. Si tratta del vigente d.P.R. n. 419/1995, che viene infatti trasfuso nel t.u. regolamentare e conseguentemente abrogato.

⁵³⁰ Relazione art. (Controlli. Rinvio)

L'art. rinvia alla normativa generale in materia di controllo sugli atti e sulla gestione, con particolare riferimento all'art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti), l. n. 20/1990; agli artt. 1 (Principi generali del controllo interno), 2 (Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile), 3 (Disposizioni sui controlli esterni di regolarità amministrativa e contabile), 4 (Controllo di gestione) e 9 (Sistemi informativi), d.lgs. n. 286/1999; agli artt. 10 (Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni), 11 (Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria) e 12 (Armonizzazione dei flussi informativi), d.lgs. n. 279/1997.

Si confronti anche il Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2008 (pubblicato in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134/10 giugno 2008).

1. Al controllo di regolarità amministrativa e contabile e al controllo di gestione del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per i controlli delle amministrazioni statali.

Art. 531

*Inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza*⁵³¹ (art. 1 e 4, co. 2, d.P.R. n. 83 del 2005)

1. Il Ministero della difesa dispone le inchieste sommarie e formali volte ad accertare le cause soggettive e oggettive che hanno determinato eventi di particolare gravità o risonanza nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, allo scopo di valutare l'opportunità di adottare le misure correttive di carattere organizzativo o tecnico necessarie ad evitare il ripetersi degli eventi dannosi e di dare l'avvio ai procedimenti rivolti ad individuare eventuali responsabilità penali, disciplinari, amministrative, in merito alla causazione dell'evento.
2. Il regolamento disciplina le procedure per lo svolgimento delle inchieste e delimita gli eventi di cui al comma 1, ivi compresi gli incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze.
3. Dagli eventi di cui al comma 1 sono esclusi gli incidenti automobilistici, nei quali sono rimasti coinvolti automezzi isolati e che non hanno comportato gravi lesioni fisiche o perdite di vite umane, nonché gli incidenti di volo accaduti agli aeromobili, diversi da quelli di cui al comma 2.

Art. 532

*Riutilizzo di documenti*⁵³² (d.lgs. n. 36 del 2006)

1. Per l'esercizio della facoltà di rendere disponibili a terzi i documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità del Ministero della difesa, trovano applicazione le norme vigenti di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che dà attuazione alla direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

Art. 533

⁵³¹ Relazione art. (Inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza)

Tale disposizione è mutuata dall'art. 1, d.P.R. n. 83/2005 ed è volta a dare una copertura <<primaria>> alle norme del t.u. regolamentare che riproducono quelle di cui al d.P.R. n. 83/2005. Invero, il d.P.R. n. 83/2005 si atteggiava a regolamento <<indipendente>> (così qualificato dal parere del Consiglio di Stato, sez. affari normativi, 14 giugno 2004 n. 7868/04, reso sullo schema di tale regolamento), non trovando la materia delle inchieste su eventi di particolare gravità una base legislativa. Con la copertura legislativa qui apprestata, le norme regolamentari si atteggeranno a regolamento attuativo.

In sintesi, l'art. 1 e l'art. 4, co. 2, d.P.R. n. 83/2005, recante <<Regolamento per l'esecuzione di inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell'ambito di enti, reparti e unità del Ministero della difesa>>, sono stati inseriti nel codice, le restanti disposizioni nel testo unico regolamentare.

⁵³² Relazione art. (Riutilizzo di documenti)

Si detta una norma di mero rinvio alla normativa vigente per le amministrazioni statali di cui al d.lgs. n. 36/2006, che può trovare applicazione anche per l'esercizio della facoltà di rendere disponibili a terzi i documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità del Ministero della difesa.

I dati pubblici sono resi disponibili a pagamento, sulla base di tariffe, differenziate in relazione all'utilizzo a fini commerciali o non commerciali, determinate con decreto del Ministro competente di concerto con quello dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'art. 4, co. 2, l. n. 62/2005, i relativi introiti sono riassegnati allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, secondo le procedure di cui al d.P.R. n. 469/1999, recante <<Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, co. 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59>>.

*Responsabilità del personale militare*⁵³³
(art. 55, co. 1, d.lgs. n. 165 del 2001)

1. Resta ferma, per il personale militare, la disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in materia di responsabilità civile, penale, disciplinare, dirigenziale e amministrativo-contabile.

Art. 534
*Divieto di polizze assicurative*⁵³⁴

⁵³³ Relazione art. (Responsabilità del personale militare)

L'art. recepisce i principi di cui all'art. 55, co. 1, d.lgs. n. 165/2001, in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità connesse al rapporto di lavoro con un'amministrazione pubblica, principi che trovano piena attuazione nei confronti del personale militare.

In materia di responsabilità amministrativo-contabile, le norme originarie (tra cui, gli artt. 82 e 83, r.d. n. 2440/1923, l'art. 52, r.d. n. 1214/1934; gli artt. 18-20, d.P.R. n. 3/1957) sono state trasfuse nella l. n. 20/1994, che ha ampliato e attualizzato il sistema della responsabilità per danno erariale. La normativa processuale di settore è stata dettata con il d.l. n. 453/1993, conv., con modificazioni, dalla l. n. 19/1994, provvedimento ulteriormente modificato con il d.l. n. 543/1996, conv. dalla l. n. 639/1996.

Accanto ai giudizi di responsabilità per danno erariale, l'ordinamento conosce altre fattispecie di giudizi di competenza della Corte dei conti ai quali sono soggetti i dipendenti pubblici, e, tra questi, i militari:

- a) il giudizio di conto (artt. 74 ss., r.d. n. 2440/1923; artt. 178 ss., r.d. n. 827/1924; artt. 44 ss., r.d. n. 1214/1934, artt. 27 ss., r.d. n. 1038/1933);
- b) i giudizi ad istanza di parte (tra cui il ricorso avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi e altri emolumenti di cui all'art. 58, r.d. n. 1214/1934, che mira ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del decreto di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 1, co. 2, r.d.l. n. 295/1939 e art. 69, ult. co., r.d. n. 2440/1923);
- c) le fattispecie tipizzate della c.d. <<responsabilità sanzionatoria>> previste da molteplici e variegate disposizioni normative, accomunate dal fatto che l'erogazione della sanzione è correlata ad una specifica violazione di legge, predeterminata dalla norma o stabilita dal giudice, a prescindere dalla produzione di un danno patrimoniale.

Tra queste, le più antiche fattispecie si rinvencono negli artt. 45, co. 2, lett. c), e 46, co. 1, r.d. n. 1214/1934 (in relazione alla ritardata o mancata produzione del conto giudiziale).

Si enumera poi, a titolo meramente esemplificativo:

- a) l'ipotesi di cui all'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, in tema di violazione delle disposizioni riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni;
- b) l'ipotesi di cui all'art. 52, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, in materia di responsabilità del dirigente che ha disposto l'assegnazione di un dipendente a mansioni superiori;
- c) l'ipotesi di cui all'art. 24, co. 4, l. n. 289/2002, ora disciplinate dall'art. 26, co. 3, l. n. 488/1999 come sostituito dall'art. 1, co. 4, d.l. n. 168/2004, conv. dalla l. n. 191/2004), in materia di nullità degli atti per l'acquisizione di beni e servizi. La stessa legge finanziaria 2003 contempla le ipotesi di cui all'art. 30, co. 15, in materia di ricorso a mutui degli enti territoriali per finanziare spese diverse da quelle di investimento. Il citato art. 1, d.l. n. 168/2004, al co. 10, configura un'ulteriore ipotesi di responsabilità per missione all'estero e spese di rappresentanza per importi superiori a quelli predeterminati dalla legge;
- d) l'art. 1, co. 593, l. n. 296/2006, in materia di <<retribuzione>> ai dirigenti e ai titolari di incarichi pubblici;
- e) l'art. 60, co. 14 e 15, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, in materia di controllo e monitoraggio della spesa pubblica;
- f) l'art. 9, d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 102/2009, in materia di tempestività nei pagamenti della pubblica amministrazione.

⁵³⁴ Relazione art. (Divieto di polizze assicurative)

L'art. ribadisce, per l'Amministrazione della difesa, il divieto di stipulare polizze assicurative intese ad assicurare i rischi che sono connaturati all'esercizio dei compiti istituzionali. Il divieto, implicito nella previsione di un giudizio di responsabilità amministrativo contabile al quale sono soggetti i dipendenti pubblici al verificarsi di un danno erariale, è attualmente esplicitato dall'art. 3, co. 59, l. n. 244/2007.

(art. 3, co. 59, l. n. 244 del 2007)

1. E' fatto divieto al Ministero della difesa di stipulare polizze assicurative finalizzate a tenere indenni i propri dipendenti dalla responsabilità amministrativo-contabile derivante dallo svolgimento dei compiti istituzionali; in caso di violazione del divieto si applica l'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

TITOLO II ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 535

*Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio*⁵³⁵

Alla luce del divieto stabilito nella legge finanziaria 2008, sono incompatibili le disposizioni intese a stanziare fondi per la copertura assicurativa delle responsabilità derivanti dall'assolvimento dei compiti istituzionali. Tra queste, risulta abrogato l'art. 1, co. 90, l. n. 311/2004, che è norma autorizzativa dello stanziamento della somma di un milione di euro, a decorrere dal 2005, da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Si richiama, inoltre, l'art. 1-quater, d.l. n. 45/2005, conv., con modificazioni, dalla l. n. 89/2005, concernente il trasferimento delle risorse appostate sui capitoli iscritti nel bilancio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze (rispettivamente per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza) ai Fondi di assistenza previsti per ciascuna categoria di personale, la cui dotazione è destinata alla copertura assicurativa dei predetti rischi. Trattandosi di norma di interesse di diverse amministrazioni, non se ne dispone l'abrogazione. E' il caso di ricordare che lo stanziamento sul competente capitolo della Difesa, per l'anno 2009, è stato azzerato.

Norme abrogate:

- art. 1, co. 90, l. n. 311/2004.

⁵³⁵ Relazione art. (Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio)

Il presente art. apre il titolo dedicato all'attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa. Fatte salve le norme specifiche per i contratti della difesa, che vengono riassetate, viene dettata una norma di rinvio da un lato alle vigenti norme sull'attività contrattuale della p.a., dall'altro lato al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che si applicano, in linea di principio, al Ministero della difesa, salve le norme derogatorie, specificamente dettate negli artt. 195 e 196 del medesimo codice. Tra le norme che disciplinano l'attività contrattuale dello Stato, viene richiamata la normativa Consip (Concessionaria servizi informativi s.p.a.) (su cui da ultimo v.: l. n. 296/2006, art. 1, co. 449 e decreto del MEF 23 gennaio 2008; l. n. 244/2007, art. 2, commi 569-574; d.l. n. 112/2008 conv. dalla l. n. 133/2008, art. 48) e quella sulle forniture informatiche (l. n. 311/2004, art. 1, commi 192, 193, 194; nonché art. 67, d.lgs. n. 82/2005, sul concorso di idee per l'acquisizione di prestazioni informatiche), applicabili alla Difesa, con i limiti di applicazione in tali normative previsti. Viene anche fatta salva l'applicazione della l. n. 770/1986, che disciplina l'acquisizione a trattativa privata di servizi di ricerca e sviluppo, e che non è stata toccata dal codice n. 163/2006, atteso che il codice, di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18 non si applica ai servizi di ricerca e sviluppo (art. 19, co. 1, lett. f), del codice n. 163/2006), che restano disciplinati dal diritto nazionale.

Nel t.u. regolamentare viene operato un mero rinvio: al vigente regolamento n. 170/2005, che disciplina i lavori del Genio militare; al d.m. n. 90/2003, che reca i criteri di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 18, l. n. 109/1994 (oggi art. 92, codice n. 163/2006); al d.m. 16 marzo 2006 e agli artt. 14 e 15, d.P.R. n. 167/2005, che disciplinano gli acquisti in economia. Tali atti regolamentari sono

(artt. 195 e 196, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo:

a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi s.p.a. (CONSIP), nonché la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, l'articolo 1, commi 192, 193, 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 211, e l'articolo 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, come definiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si applica detto codice e le disposizioni in esso specificamente dettate per i contratti nel settore della Difesa;

c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770.

2. Il regolamento detta le norme per l'attuazione e l'esecuzione degli articoli 92, comma 5, e 196, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con i concerti e i pareri ivi indicati.

CAPO II PROGRAMMAZIONE

Art. 536

*Programmi*⁵³⁶

(art. 1, co. 1-3, l. n. 436 del 1988)

1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, quando non richiedano finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al

destinati ad essere sostituiti da quello previsto dall'art. 196, d.lgs. n. 163/2006, nonché dal nuovo regolamento di riparto dell'incentivo ex art. 92, citato d.lgs. Tali nuove norme regolamentari andranno inserite nel t.u. regolamentare della difesa: allo scopo, è dettato il co. 2 del presente art., che impone di inserire nel t.u. regolamentare sia il regolamento ex art. 92, sia quello ex art. 196, d.lgs. n. 163/2006, facendo salvi il procedimento e le competenze delineate dall'art. 196, d.lgs. n. 163/2006.

Svariate norme finora vigenti in materia di attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa vengono abrogate senza riassetto, o perché hanno esaurito i loro effetti, o perché sono già da ritenere tacitamente abrogate, o perché incompatibili con il sopravvenuto d.lgs. n. 163/2006.

Si rinvia alla relazione introduttiva per l'elenco dettagliato di fonti e disposizioni abrogate, con o senza riassetto.

⁵³⁶ Relazione art. (Programmi)

Il presente art. riproduce, nei co. da 1 a 3, l'art. 1, co. 1-3, l. n. 436/1988, di perdurante attualità.

Norme abrogate:

- art. 1, co. 1-3, l. n. 436/1998.

Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.

3. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.

Art. 537

*Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri*⁵³⁷
(art. 4, l. n. 436 del 1988)

1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'articolo 536 (Programmi) implicano la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 548 (Riassegnazione di entrate a bilancio).

CAPO III
SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE
CONTRATTUALI

Art. 538

*Principi sulle procedure contrattuali*⁵³⁸
(art. 54, co. 10 e 11, l. n. 449 del 1997; art. 1, d.lgs. n. 496 del 1998)

1. Le procedure contrattuali per l'acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa sono improntate a tempestività, trasparenza e correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa comunitaria.

Art. 539

*Semplificazione in ordine a determinati pareri*⁵³⁹
(art. 2, co. 7, d.lgs. n. 496 del 1998)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto riguardanti sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.

Art. 540

⁵³⁷ Relazione art. (Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri)

Il presente art. riproduce l'art. 4, l. n. 436/1988, di cui si è verificata la perdurante attualità per le esigenze della Difesa.

Norme abrogate:

- art. 4, l. n. 436/1998.

⁵³⁸ Relazione art. (Principi sulle procedure contrattuali)

L'art. riproduce l'art. 1, d.lgs. n. 496/1998, emesso in attuazione della delega di cui all'art. 54, co. 10 e 11, l. n. 449/1997.

Norme abrogate:

- art. 1, d.lgs. n. 496/1998;

- art. 54, co. 10 e 11, l. n. 449/1997.

⁵³⁹ Relazione art. (Semplificazione in ordine a determinati pareri)

Nel presente art. viene riprodotto il co. 7 dell'art. 2, d.lgs. n. 496/1998; la restante parte dell'art., attenendo all'organizzazione, è riprodotta nel libro I.

Norme abrogate:

- art. 2, co. 7, d.lgs. n. 496/1998.

*Poteri di spesa*⁵⁴⁰
(art. 3, d.lgs. n. 496 del 1998)

1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonché gli ufficiali generali e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Art. 541
*Termini dei pagamenti*⁵⁴¹
(art. 4, co. 1 e 3, d.lgs. n. 496 del 1998)

1. I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i lavori dall'articolo 28, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90 per cento dell'importo contrattuale.

2. I termini entro i quali devono essere effettuati i pagamenti delle prestazioni contrattuali sono indicati nei capitolati generali di oneri applicabili.

Art. 542
*Contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma*⁵⁴²

⁵⁴⁰ Relazione art. (Poteri di spesa)

Nel presente art. viene riprodotto l'art. 3, d.lgs. n. 496/1998, di perdurante attualità.

In relazione alla predetta norma, ma già per effetto dell'abrogazione dell'art. 52, r.d. n. 2440/1923, operata dall'art. 23, d.P.R. n. 367/1994, sono o, comunque, rimangono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) d.P.R. n. 1021/1952, recante <<Norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa>>;
- b) d.P.R. n. 679/1963, recante <<Modifiche al primo e al terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, concernente norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa>>;
- c) d.P.R. n. 850/1967, recante <<Modifica alle norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa>>.

Norme abrogate:

- d.P.R. n. 1021/1952;
- d.P.R. n. 679/1963;
- d.P.R. n. 850/1967;
- art. 3, d.lgs. n. 496/1998.

⁵⁴¹ Relazione art. (Termini dei pagamenti)

Nel presente art. sono riassetati i co. 1 e 3 dell'art. 4, d.lgs. n. 496/1998, di perdurante attualità nell'ambito della Difesa.

Norme abrogate:

- art. 4, co. 1 e 3, d.lgs. n. 496/1998.

⁵⁴² Relazione art. (Contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma)

Viene riprodotto l'art. 5, co. 1 e 2, d.lgs. n. 496/1998, di perdurante attualità.

Le disposizioni contenute nel medesimo art. 5, co. 3 e 3-bis (quest'ultimo introdotto dall'art. 63, co. 5, l. n. 388/2000), che prevedono a possibilità di ricorso alla Nato Maintenance and Supply Agency per gli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sopranazionali, sono riassettate nell'ambito del libro I.

(art. 5, co. 1 e 2, d.lgs. n. 496 del 1998)

1. I contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate possono prevedere che nel corso dell'esecuzione siano individuate ulteriori particolari prestazioni e forniture di materiali, da eseguire per soddisfare necessità urgenti e imprevedibili.

2. Le prestazioni e le forniture di cui al comma 1, fermo restando l'importo complessivo del contratto, non possono in ogni caso eccedere il quinto di detto importo.

Art. 543

*Sostegno logistico dei contingenti impiegati in missioni internazionali*⁵⁴³

(art. 5, co. 3 e 4, d.lgs. n. 496 del 1998)

1. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi necessari per il sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in missioni internazionali, o in qualunque modo connessi con tali esigenze, è autorizzato il ricorso, in caso di necessità e urgenza, alla *Nato Maintenance and Supply Agency*, sulla base di accordi quadro appositamente stipulati e nell'ambito dei fondi stanziati per tali esigenze.

CAPO IV PERMUTE

Art. 544

*Permute*⁵⁴⁴

(art. 1, co. 568 e 569, l. n. 266 del 2005)

1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

2. Il regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

Norme abrogate:

- art. 5, co. 1 e 2, d.lgs. n. 496/1998.

⁵⁴³ Relazione art. (Sostegno logistico dei contingenti impiegati in missioni internazionali)

L'art. riproduce il contenuto dell'art. 5, co. 3 e 4, d.lgs. n. 496/1998 come novellato dall'art. 63, co. 5, l. n. 388/2000.

La norma si riferisce ai contratti aggiudicati sulla base di accordi internazionali, come tali sottratti all'applicazione del c.d. codice degli appalti in virtù dell'art. 18, d.lgs. n. 163/2006.

⁵⁴⁴ Relazione art. (Permute)

Nel presente art. vengono riprodotti i co. 568 e 569 dell'art. 1, l. n. 266/2005. Si rinvia al regolamento per le norme attuative, finora contenute nel d.m. 29 dicembre 2006, recante <<Disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione dell'art. 1, commi 568 e 569, l. 23 dicembre 2005, n. 266>>. Tale d.m. viene inserito nel t.u. regolamentare e conseguentemente abrogato.

Norme abrogate:

- art. 1, co. 568 e 569, l. n. 266/2005.

CAPO V SERVIZIO DI MENSA

Art. 545

*Servizio di vettovagliamento delle Forze armate*⁵⁴⁵
(art. 4, l. n. 419 del 1989; art. 63, co. 1-3, l. n. 388 del 2000)

1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto e i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare e civile sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, nelle seguenti forme:
 - a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni, ovvero appaltando il servizio a ditte private specializzate, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) fornitura di buoni pasto;
 - c) fornitura di viveri speciali da combattimento.
4. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.
5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e su proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, detta norme interforze per disciplinare la struttura, l'organizzazione e il funzionamento delle mense di servizio.

CAPO VI CONCESSIONI DI BENI

Art. 546

⁵⁴⁵ Relazione art. (Servizio di vettovagliamento delle Forze armate)

Nei co. da 1 a 4 vengono riprodotti i co. da 1 a 3 dell'art. 63, l. n. 388/2000, con riassetto; la fonte *a quo* non viene abrogata perché di interesse anche per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per la Guardia di Finanza.

Nel co. 5 viene riprodotto l'art. 4, l. n. 419/1989, che fonda il potere regolamentare inerente alla gestione delle mense di servizio. Si tratta di fonte secondaria – d.m. 3 giugno 1999, n. 244, oggetto di riassetto e conseguente abrogazione nel libro III, titolo I, capo V, sezione II del regolamento - diversa da quella prevista nel co. 2, che invece contempla un decreto interministeriale con cadenza annuale e di natura non regolamentare (quello attualmente vigente è il d.m. 22 febbraio 2007, che non viene inserito nel t.u. regolamentare, stante la sua natura).

Deve ritenersi già tacitamente abrogato, dalle norme che vengono in questa sede riassettate, l'art. 12, r.d.l. n. 583/1941, conv., con modificazioni, dalla l. n. 507/1943, che detta norme sul servizio di mensa e sulla razione viveri. Pertanto tale disposizione viene abrogata senza riproduzione. Si aggiunge che l'abrogazione riguarda l'intero r.d.l. e relativa legge di conversione in quanto anche le norme in materia di trattamento economico contenute nel provvedimento hanno perso attualità.

Norme abrogate:

- art. 4, l. n. 419/1989.

*Concessioni per gli interventi di protezione sociale e per le attività connesse*⁵⁴⁶
(art. 5, co. 3 e 4, l. n. 559 del 1993)

1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 1473 (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero), oppure ad enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con il regolamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le consistenze e il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso.

2. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 1, l'Amministrazione della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni di cui al comma 1, oppure ad enti e terzi, previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure in economia applicabili alla Difesa e con le modalità che sono stabilite con il regolamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TITOLO III
BILANCIO, NORME DI SPESA, FONDI DA RIPARTIRE

CAPO I
BILANCIO

SEZIONE I
FORMAZIONE DEL BILANCIO

Art. 547

*Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi*⁵⁴⁷

⁵⁴⁶ Relazione art. (Concessioni per gli interventi di protezione sociale e per le attività connesse)

L'art. riproduce l'art. 5, co. 3 e 4, l. n. 559/1993.

La fonte *a quo* non viene abrogata perché di interesse anche per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per la Guardia di Finanza.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa, ex art. 8, co. 3, l. n. 382/1978, trasfuso nel titolo IX del libro IV.

La riproduzione è avvenuta con riassetto. Posto che l'art. 5, co. 4, l. n. 559/1993 fa riferimento a procedure negoziali semplificate da stabilirsi con regolamento e che il regolamento, a sua volta (d.m. n. 522/1988, come modificato dall'art. 1, d.m. n. 187/2003, e dall'art. 1, d.m. n. 317/2006, trasfuso nel testo unico regolamentare), rinvia alle procedure in economia previste da ulteriori fonti regolamentari, si è preferito scrivere direttamente che le procedure negoziali sono quelle in economia previste dalle vigenti norme applicabili alla Difesa.

⁵⁴⁷ Relazione art. (Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi)

Il presente art. elenca le relazioni illustrative prodotte dal Ministero della difesa in relazione allo stato di avanzamento dei programmi e della spesa complessiva per il personale militare.

Nel co. 1, le lett. a) e b) riproducono con riassetto l'art. 1, co. 5, l. n. 436/1988. Con riferimento alla lett. b), originariamente la norma faceva riferimento ai di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031 e 7010. La relazione illustrativa riferita al 31 dicembre 2007 ha, invece, preso in considerazione i seguenti capitoli e piani di gestione:

1320/1, 1320/2, 1320/3, 1322/1, 1322/2, 1322/4, 1322/5, 1322/6, 4275/1, 4415/1, 4570/1, 7101/1, 7120/1, 7120/2, 7120/3, 7120/4, 7120/5, 7120/6, 7120/7, 7120/8, 7120/10, 7120/12, 7120/13, 7120/14, 7120/16, 7129/6, 7129/7, 7129/8, 7129/10, 7137/1, 7142/1, 7143/1, 7145/1, 7146/1, 7146/2.

La lett. c) riproduce l'art. 1, co. 4, l. n. 436/1988 sui programmi di manutenzione straordinaria e di reintegro dei sistemi d'arma, opere, mezzi e beni destinati alla difesa nazionale e sulla attività contrattuale. I commi da 1 a 3 della stessa legge sono riprodotti nel titolo II, capo II del presente libro.

La lett. d) riproduce l'art. 45, l. n. 958/1986, di perdurante attualità, sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento delle infrastrutture. La norma originaria indicava i

(art. 45, l. n. 958 del 1986; art. 1, co. 4 e 5, l. n. 436 del 1988)

1. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:

a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo altresì i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno;

c) sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo;

e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.

SEZIONE II GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 548

*Riassegnazione di entrate a bilancio*⁵⁴⁸

capitoli 2802 e 4005, corrispondenti ai capitoli 1282, piano di gestione 12, e 1322, piano di gestione 5 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2009.

La lett. e) richiama l'attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 12, l. n. 770/1986. L'applicazione della l. n. 770/1986, che ha valenza generale, è fatta salva dall'art. 535 (Attività negoziale del Ministero della difesa - Rinvio), co. 1, lett. c).

Norme abrogate:

- art. 45, l. n. 958/1986;

- art. 1, co. 4 e 5, l. n. 436/1988.

⁵⁴⁸ Relazione art. (Riassegnazione di entrate a bilancio)

La norma riproduce i due co. dell'art. 21, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con r.d. n. 263/1928, determinandone conseguentemente l'abrogazione.

Per altre disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate a favore del Ministero della difesa, si rimanda all'art. 12, co. 4, 6 e 7, r.d. n. 2440/1923; all'art. 9, co. 2, d.l. n. 437/1996, conv., con modificazioni, dalla l. n. 556/1996, richiamato anche dall'art. 434 (Contribuzioni) del regolamento; all'art. 290 (Modalità di riscossione del canone e sua destinazione) e all'art. 308 (Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa), che riproducono il testo dell'art. 43, co. 16, l. n. 388/2000.

Per connessione alla materia, si richiama il d.P.R. n. 469/1999, concernente <<Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione

(art. 21, r.d. n. 263 del 1928)

1. Per le spese che l'Amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, tenuto conto dei limiti alle riassegnazioni di bilancio di cui all'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Allo stesso modo, le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle per il mantenimento degli allievi nelle scuole militari nonché quelle previste dal comma 3 dell'articolo 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, co. 8, l. n. 59/1997>>.

In materia di gestione del bilancio, si aggiunge, più in generale, che trovano applicazione presso il Ministero della difesa, tra le altre e a titolo esemplificativo, le seguenti disposizioni:

a) l'art. 3, co. 5, d.lgs. n. 279/1997, che recita <<Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti>>;

b) le norme contenute nella legge di bilancio, che prevedono specifiche variazioni di bilancio. Con riferimento, in particolare, alla l. n. 204/2008, recante <<Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011>>, si richiamano l'art. 11, co. 10, (<<Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al d.P.R. 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima>>) e l'art. 16, co. 6, 10 e 18;

c) l'art. 60, co. 5, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, secondo cui <<Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al co. 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'art. 17 l. n. 468/1978. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria e in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, co. 4-quinquies, della citata l. n. 468/1978, e 3, co. 5, del d.lgs. n. 279/1997, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'art. 17, l. n. 468/1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'art. 17 della l. n. 468/1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso>>.

Norme abrogate:

- art. 21, r.d. n. 263/1928.

SEZIONE III
GESTIONE DELLA SPESA

Art. 549

*Somministrazione dei fondi*⁵⁴⁹

⁵⁴⁹ Relazione art. (Somministrazione dei fondi)

Il co. 1 riformula l'art. 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con r.d. n. 263/1928, in modo da tener conto della riorganizzazione della Banca d'Italia e della costituzione e funzioni delle direzioni di amministrazione (v. art. 95 Direzioni di amministrazione delle Forze armate), che assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti dalle Forze armate, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi. Si è, altresì, tenuto conto della disposizione della legge finanziaria 2008 (art. 2, co. 615) secondo cui << A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente» >>, cui fa rinvio l'art. 611 (Fondo da ripartire per finalità per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio).

Il medesimo co. attualizza il dettato del co. 1 dell'art. 11, r.d. n. 263/1928, modificato dall'art. 11, d.P.R. n. 1106/1955 per le spese di cui alla lett. c), semplificando l'analitica previsione della disposizione precedente, ormai superata, mediante il riferimento di carattere generale alle spese gravanti sui capitoli del macroaggregato <<funzionamento>>, il cui contenuto trova anche specificazione nell'art. 458 (Spese generali e di funzionamento degli organismi) del regolamento.

Tra le spese in argomento, gestibili in contabilità speciale dagli organismi in quanto caratterizzati dal fatto di essere provvisti di proprio servizio di cassa, rientrano, a titolo esemplificativo, le spese di rappresentanza, per riviste, conferenze e cerimonie a carattere militare; le spese generali e di funzionamento degli organismi; le spese per spese di liti, transazioni e arbitrati per risarcimento di danni a terzi, per occupazione e locazione di immobili.

Il co. 2 riproduce il co. 2 del medesimo art. del r.d. n. 263/1928.

Conseguentemente, perdono attualità le norme che avevano esteso l'applicazione di specifiche disposizioni sulla somministrazione dei fondi alla Marina militare e all'Aeronautica militare (art. 8, d.P.R. n. 1106/1955, da considerarsi non più attuale nella sua interezza) e, più in generale, quelle di estensione alle predette Forze armate dell'intero contenuto del citato testo unico del 1928 (art. 1, d.P.R. n. 1482/1965).

Norme abrogate:

- artt. 10 e 11, r.d. n. 263/1928;
- d.P.R. n. 1106/1955;
- art. 1, d.P.R. n. 1482/1965.

Si aggiunge che in materia di gestione della spesa, trovano applicazione nei confronti del Ministero della difesa le seguenti disposizioni di carattere generale, riportate a mero titolo esemplificativo:

- a) l'art. 20, l. n. 468/1978, concernente gli impegni pluriennali;
- b) l'art. 6, co. 1, d.l. n. 65/1989, conv., con modificazioni, dalla l. n. 155/1989, che così dispone: <<Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonché di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari a carico dell'esercizio stesso>>;

(artt. 10 e 11, r.d. n. 263 del 1928; art. 11, d.P.R. n. 1106 del 1955)

1. A favore delle direzioni di amministrazione sono disposte aperture di credito da commutarsi in quietanze di entrata a valere sulle contabilità speciali, aperte presso le tesorerie provinciali:

- a) per il pagamento degli emolumenti al personale;
- b) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori.

2. Le aperture di credito devono contenere, oltre all'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale vengono effettuate, nonché la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.

SEZIONE IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 550

*Fondo scorta*⁵⁵⁰

(artt. 17, 18 e 19, r.d. n. 263 del 1928)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della difesa i fondi per provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i Corpi, istituti e stabilimenti militari rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.

2. La somma da anticiparsi, per ogni esercizio, è determinata con la legge di bilancio.

3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dal regolamento.

CAPO II NORME DI SPESA

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

c) l'art. 14, co. 2, d.l. n. 669/1996, conv., con modificazioni, dalla l. n. 30/1997, concernente lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso (v. anche il d.m. 1 ottobre 2002, pubblicato in G.U. n. 275 del 23 novembre 2002);

d) l'art. 4, d.lgs. n. 279/1997, sulla gestione unificata delle spese strumentali;

e) l'art. 60, co. 15, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, secondo cui, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto rileva agli effetti della responsabilità contabile.

⁵⁵⁰ Relazione art. (Fondo scorta)

L'art. è collocato nella sezione <<Disposizioni varie>> in quanto il fondo scorta non è un fondo da ripartire né un capitolo di spesa, ma costituisce uno strumento per fronteggiare momentanee deficienze di cassa: gli organismi amministrativi, infatti, devono assicurare il tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.

La norma riproduce, ai co. 1 e 2, l'art. 17, r.d. n. 263/1928. Il terzo co. rinvia alla disciplina regolamentare di utilizzo, che assorbe le modalità di ripartizione, assegnazione e variazione inizialmente prescritte dall'art. 18 del r.d., laddove il disposto dell'art. 19 dello stesso r.d. n. 263/1928 è da ritenersi non più attuale in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 78 l. di contabilità generale dello Stato per effetto dell'art. 33, l. n. 468/1978.

Norme abrogate:

- artt. 17, 18 e 19, r.d. n. 263/1928.

Art. 551

*Speciale capitolo per particolari deficienze di cassa*⁵⁵¹
(art. 39, r.d. n. 263 del 1928)

1. Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione sono ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, senza pregiudizio del regolare procedimento per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Art. 552

*Spese di natura riservata*⁵⁵²
(art. 31, co. 1, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Per sopperire alle spese di natura riservata è assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale.

SEZIONE II

NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO I

Art. 553

*Spese di funzionamento del Consiglio supremo della difesa*⁵⁵³
(art. 8, l. n. 624 del 1950)

1. Le spese per il funzionamento del Consiglio supremo di difesa gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, il cui stanziamento è determinato con legge di bilancio.

Art. 554

*Spese di funzionamento di organi consultivi*⁵⁵⁴

⁵⁵¹ Relazione art. (Speciale capitolo per particolari deficienze di cassa)

La norma riproduce l'art. 39, r.d. n. 263/1928. In relazione al suo disposto, sono istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa due capitoli per memoria, da alimentare all'occorrenza.

Norme abrogate:

- art. 39, r.d. n. 263/1928.

⁵⁵² Relazione art. (Spese di natura riservata)

Viene riprodotto, con riassetto, l'art. 31, co. 1, d.P.R. n.167/2006, inserito nel codice allo scopo di fondare la relativa autorizzazione di spesa su norma di rango primario.

Si è, inoltre, provveduto, ad elidere dalla parte finale del predetto co., le parole riferite al decreto ministeriale <<sottoposto al controllo della Corte dei conti>>, non attuali alla luce del disposto dell'art. 3, l. n. 20/1994.

Gli altri co. del citato art. 31 RAD, sono riprodotti nell'art. 462 (Spese di natura riservata) del regolamento.

⁵⁵³ Relazione art. (Spese di funzionamento del Consiglio supremo della difesa)

La norma riassetta e attualizza il testo dell'art. 8, l. n. 624/1950.

La norma di spesa è ribadita dall'art. 15, d.P.R. n. 251/1990 <<Regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>>, adottato ai sensi dell'art. 9, l. n. 624/1950, oggetto di riassetto nel contesto del libro I codice e regolamento.

Nell'esercizio finanziario 2009, gli oneri in argomento gravano sul capitolo 1227, piano di gestione 15.

Norme abrogate:

- Art. 8, l. n. 624/1950.

⁵⁵⁴ Relazione art. (Spese di funzionamento di organi consultivi)

(art. 5, d.P.R. n. 88 del 2007; art. 29, co. 1, d.l. n. 223 del 2006)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui all'articolo 25 (Altri organi consultivi e di coordinamento), comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005.
2. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 68, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 555

Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza⁵⁵⁵

La disposizione riproduce l'art. 5, d.P.R. n. 88/2007, recante <<Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'art. 29, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248>>.

Si tratta del Comitato pari opportunità, del Comitato consultivo sui progetti di contratto, della Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare, delle Commissioni consultive per la concessione e la perdita di ricompense al valore o al merito delle Forze armate e del Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale.

Viene abolita la disposizione transitoria riferita all'anno 2006 e inserito, al co. 2, il rinvio alla disciplina di cui all'art. 68, co. 2, 2° periodo, d.l. n. 112/2008, in materia di proroga degli organi collegiali e di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti.

Norme abrogate:

- art. 5, d.P.R. n. 88/2007.

⁵⁵⁵ Relazione art. (Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza)

L'art. sostanzialmente attualizza il disposto dell'art. 1, co. 3, 3°, 4° e 5° periodo, l. n. 380/1999 (che autorizzava, per il funzionamento del Comitato, la spesa di 41.317 euro per il 1999 e di 123.950 euro annui a decorrere dal 2000), avuto riguardo agli adattamenti introdotti dal d.P.R. n. 88/2007, riportato anche nel libro I del regolamento, che, all'art. 5, recante riduzione di spesa, ha previsto che la spesa complessiva degli organismi ivi disciplinati (e, quindi, anche del Comitato consultivo) sia ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005, in attuazione dell'art. 29 del d.l. n. 223/2006, conv., con modificazioni, dalla l. n. 248/2006.

Lo stanziamento è stato pari a 14.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 1.6.1 <<Funzionamento>>, capitolo 1227, piano di gestione 11, dell'esercizio finanziario 2008, nell'ambito del programma <<Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari>> della missione <<Difesa e sicurezza del territorio>>.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. n. 88/2007, il Comitato consultivo era stato prorogato fino al 14 luglio 2008, con possibilità di ulteriore proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sulla base della valutazione congiunta operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla perdurante utilità del Comitato stesso. Gli eventuali successivi decreti di proroga potevano essere adottati secondo la medesima procedura.

Con d.P.C.M. del 31 ottobre 2008, il Comitato è stato prorogato fino al 14 luglio 2010, avuto riguardo al disposto dell'art. 68, co. 2, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008. La norma da ultimo citata, infatti, stabilisce che la proroga può essere concessa, in caso di riconosciuta utilità dell'organo collegiale, per un periodo non superiore a due anni e, inoltre, che in sede di concessione della medesima devono prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfettari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo. È, pertanto, atteso un ulteriore abbattimento delle spese di funzionamento del Comitato per l'anno 2009 rispetto allo stanziamento del 2008, riportato in precedenza.

Norme abrogate:

(art. 1, co. 3, l. n. 380 del 1999; art. 5, d.P.R. n. 88 del 2007)

1. Le spese per il funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, di cui all'articolo 25 (Altri organi consultivi e di coordinamento), comma 1, lettera b), compresi i gettoni di presenza, gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nel limite di 14.000 euro a decorrere dal 2008, nel rispetto delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 554 (Spese di funzionamento di organi consultivi).

Art. 556

*Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero*⁵⁵⁶
(artt. 10, 11 e 12, l. n. 838 del 1973)

1. Per esigenze eccezionali degli uffici degli addetti delle Forze armate, il Ministero della difesa può autorizzare l'assunzione di personale a tempo determinato da adibire a mansioni esecutive, con contratti di durata non superiore all'anno, con possibilità di rinnovo, regolati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. I predetti contratti non conferiscono stabilità di impiego né diritto a collocamento nei ruoli del personale dello Stato. È fatta salva la possibilità per il Ministero della difesa di utilizzare personale con contratto a tempo indeterminato assunto dall'Amministrazione degli affari esteri a norma del citato decreto.

2. Sono a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa:

a) le spese per la locazione dei locali di ufficio quando questi non siano forniti dalla locale rappresentanza diplomatica, compresi gli oneri accessori. Il personale degli uffici degli addetti che abbia la propria abitazione annessa all'ufficio è tenuto a rimborsare il canone di locazione dei locali adibiti ad abitazione, nella misura determinata dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il capo della rappresentanza diplomatica, secondo i criteri fissati nell'articolo 84, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) le altre spese di funzionamento entro i limiti stabiliti dal Ministero.

Art. 557

*Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa*⁵⁵⁷

- art. 1, co. 3, 3°, 4° e 5° periodo, l. n. 380/1999.

⁵⁵⁶ Relazione art. (Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero)

Il co. 1 riassetta le disposizioni contenute negli artt. 10 e 11, l. n. 838/1973, relative al <<personale locale>>, i cui oneri, riferiti all'esercizio finanziario 2009, gravano sul capitolo 1209, piano di gestione 6 (v. art. 594 Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche).

Il co. 2 riporta il contenuto dell'art. 12 della medesima legge dedicato alle spese per il funzionamento degli uffici di cui trattasi, semplificando l'originaria elencazione esemplificativa (spese per i servizi postali, telegrafici e telefonici, sostenute per motivi di servizio; spese per l'approvvigionamento della cancelleria entro i limiti fissati dal Ministero; spese per riproduzione di documenti; spese per lavori straordinari di traduzione; spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste, quotidiani e periodici di informazione, previa autorizzazione del Ministero; spese per la manutenzione delle macchine per scrivere, per contabilità e per riproduzione; spese sostenute su esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero).

I relativi oneri sono imputati al capitolo 1282, piano di gestione 14, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Altri articoli della citata l. n. 838/1973 sono riportati nel libro I.

Norme abrogate:

- artt. 10, 11 e 12, l. n. 838/1973.

⁵⁵⁷ Relazione art. (Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa)

La norma riproduce, al co. 1, la previsione dell'art. 9, co. 4, lett. c), d.lgs. n. 300/1999, circa il finanziamento annuale a favore delle agenzie, riferendone il contenuto all'Agenzie industrie difesa, istituita ai sensi dell'art. 22 dello stesso d.lgs., oggetto di riassetto nel libro I del codice.

(artt. 9, co. 4, lettera c), e 22, d.lgs. n. 300 del 1999)

1. In relazione all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il finanziamento annuale a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 49 (Agenzia industrie difesa), è determinato in apposita tabella, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 558

*Ordinamento giudiziario militare*⁵⁵⁸

(art. 17, l. n. 180 del 1981; art. 2, co. 603 e segg., l. n. 244 del 2007)

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione I, gravano su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 559

*Funzionamento del Consiglio della magistratura militare*⁵⁵⁹

La l. n. 203/2008, art. 4, co. 2, e allegata tabella C, contiene le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-2011 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (v. art. 11, co. 3, lett. d), l. n. 468/1978).

Lo stanziamento del 2009 è iscritto per 8.009.693 euro sul capitolo 1360 (oneri di gestione) e per 668.000 euro sul capitolo 7145 (programmi di investimento). Si aggiunge che la succitata tabella C prevede uno stanziamento complessivo di 8.947.000 euro e di 6.845.000 euro, rispettivamente, per gli anni 2010 e 2011.

Norme abrogate:

- art. 22, d.lgs. n. 300/1999.

⁵⁵⁸ Relazione art. (Ordinamento giudiziario militare)

In relazione al libro I, titolo III, capo VI, sezione I del codice, ove sono riprodotte le disposizioni contenute nella l. n. 180/1981, concernente modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, con gli aggiornamenti recati dall'art. 2, co. 603 e segg., l. n. 244/2007, la norma determina la copertura finanziaria, originariamente prevista dall'art. 17, l. n. 180/1981 (oneri per 275 milioni di lire per l'anno 1981), che rimane conseguentemente abrogato.

L'importo attuale è valutato in 9.375.237 euro, pari allo stanziamento iscritto sul capitolo 1162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 2009, tenendo conto dell'avvenuto compimento del processo di razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare e contenimento della spesa, in attuazione del richiamato art. 2, co. 603 e segg., l. n. 244/2007.

Norme abrogate:

- art. 17, l. n. 180/1981.

⁵⁵⁹ Relazione art. (Funzionamento del Consiglio della magistratura militare)

In relazione alla fonte di cui all'art. 1, co. 1, l. n. 561/1988, come modificato dall'art. 2, co. 604, l. n. 244, riassetata e abrogata nel libro I, la norma abroga la clausola finanziaria di cui all'art. 3, medesima l. n. 561/1988, che, relativamente al triennio 1988-1990, stabiliva: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1988, in lire 100 milioni per il 1989 e in lire 105 milioni per il 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento indicato alla voce «Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale». Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

L'importo della copertura finanziaria attuale è individuato nello stanziamento dell'ultimo bilancio approvato (2009), relativo al capitolo 1164, concernente spese di funzionamento del Consiglio della magistratura militare. Esse comprendono le indennità di seduta alle quali si applica la riduzione di cui all'art. 1, co. 58, l. n. 266/2005.

Norme abrogate:

- art. 3, l. n. 561/1988.

(artt. 1, co. 1, e 3, l. n. 561 del 1988; art. 1, co. 58, l. n. 266 del 2005; art. 2, co. 604, l. n. 244 del 2007)

1. Gli oneri per il funzionamento del Consiglio della magistratura militare, di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione II, comprese le indennità di seduta e le spese di missione per i componenti non magistrati militari, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 560

*Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento*⁵⁶⁰
(art. 4, co. 5, l. n. 185 del 1990)

1. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento di cui all'articolo 45 (Registro nazionale delle imprese), si provvede a carico del Ministero della difesa.

Art. 561

*Collegio medico legale*⁵⁶¹
(art. 6, l. n. 913 del 1980)

1. L'onere derivante dalle disposizioni sul Collegio medico legale di cui all'articolo 190 (Collegio medico legale), grava sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 562

*Autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali*⁵⁶²

1. Le leggi che autorizzano le missioni internazionali contengono le autorizzazioni di spesa e stabiliscono le modalità di utilizzo delle risorse previste per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 617 (Fondo per le missioni internazionali).

Art. 563

*Spese di funzionamento*⁵⁶³

⁵⁶⁰ Relazione art. (Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento)

L'art. riproduce con riassetto la disposizione finanziaria di cui all'art. 4, co. 5, l. n. 185/1990, concernente <<Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento>>.

Norme abrogate:

- art. 4, co. 5, l. n. 185/1990.

⁵⁶¹ Relazione art. (Collegio medico legale)

La norma riproduce l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, l. n. 913/1980.

Norme abrogate:

- art. 6, l. n. 913/1980.

⁵⁶² Relazione art. (Autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali)

La disposizione fa rinvio alle norme e autorizzazioni di spesa contenute nei provvedimenti di legge, emanati annualmente o con cadenza inferiore all'anno, produttivi di effetti limitati all'arco temporale cui si riferiscono, che autorizzano la partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui al libro I, titolo IV.

Le relative spese trovano normalmente copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 1240, l. n. 296/2006, richiamata in nota all'art. 608 (Normativa generale sui fondi da ripartire - Rinvio).

⁵⁶³ Relazione art. (Spese di funzionamento)

(r.d. n. 443 del 1927; d.P.R. n. 1478 del 1965; d.P.R. n. 1076 del 1976; d.P.R. n. 451 del 1990; d.lgs. n. 264 del 1997; d.lgs. n. 459 del 1997)

1. Le spese di funzionamento del Ministero della difesa sono annualmente determinate con la legge di bilancio.

Art. 564

*Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale*⁵⁶⁴
(art. unico, l. n. 267 del 2002)

1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

SEZIONE III

NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO II

Nella norma si introduce *ex novo* una clausola finanziaria relativa a fonti le quali, in origine, non prevedevano alcuna quantificazione degli oneri finanziari, pur essendo considerate, nel bilancio a legislazione vigente, come leggi di spesa a tutti gli effetti. In tal senso, viene <<esplicitata>> una norma di copertura insita nella legge sostanziale, individuando l'importo della copertura finanziaria attuale negli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato, relativi a spese di funzionamento che non includono quelle del personale.

Ai fini del presente articolo sono da prendere in considerazione i seguenti capitoli e piani di gestione: 1030/2, 1030/3; 1030/4; 1030/13; 1099/1, 1099/3, 1099/6, 1099/7, 1099/8, 1099/9, 1099/10, 1099/12, 1099/13, 1115/1, 1115/2, 1115/4, 1115/5, 1115/10, 1115/15, 1147/1, 1147/2, 1147/3, 1163/1, 1168/2, 1205/11, 1205/15, 1227/2, 1227/3, 1227/4, 1227/5, 1227/6, 1227/8, 1227/11, 1227/26, 1232/1, 1232/2, 1265/2, 1265/3, 1265/4, 1265/5, 1265/8, 1282/1, 1282/3, 1282/4, 1282/5, 1282/6, 1282/7, 1282/8, 1282/9, 1282/10, 1282/11, 1282/13, 1282/14, 1282/15, 1282/16, 1282/17, 1282/18, 1282/20, 1282/21, 1301/1, 1320/1, 1322/1, 1322/2, 1322/4, 1322/5, 4221/1, 4221/3, 4221/12, 4223/1, 4242/2, 4242/4, 4246/1, 4246/2, 4246/3, 4246/6, 4246/7, 4246/8, 4246/10, 4246/11, 4247/1, 4267/1, 4341/2, 4341/3, 4341/5, 4344/1, 4383/1, 4383/2, 4383/3, 4383/6, 4383/7, 4383/8, 4383/10, 4383/11, 4392/1, 4399/1, 4399/2, 4399/4, 4410/1, 4415/1, 4475/1, 4476/1, 4476/4, 4476/5, 4476/8, 4476/9, 4477/1, 4491/5, 4491/12, 4515/1, 4515/2, 4515/4, 4536/1, 4536/2, 4536/3, 4536/4, 4536/5, 4536/8, 4536/9, 4536/10, 4537/1, 4580/1, 4825/2, 4825/3, 4825/4, 4825/7, 4825/8, 4825/10, 4825/11, 4825/14, 4825/16, 4825/23, 4826/1, 4843/1, 4850/1, 4853/1, 4853/2, 4855/1, 4860/1, 4867/1, 4867/3, 4867/5, 4867/6, 4875/2, 4875/3, 4885/1.

⁵⁶⁴ Relazione art. (Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale)

La norma riassetta l'art. unico, l. n. 267/2002, in relazione al contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale, il cui onere grava, nell'anno 2009, sul capitolo 1345 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, con stanziamento a bilancio pari a 84.997 euro (in tabella C allegata alla l. n. 203/2008 è previsto uno stanziamento di 47.000 euro per l'anno 2010 e di 36.000 euro per l'anno 2011).

È venuto meno il riferimento all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per effetto della riorganizzazione dell'Istituto medesimo sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per cui il capitolo 1354 dello stato di previsione del Ministero della difesa non è più alimentato. Conseguentemente è, altresì, abrogato senza riproduzione l'art. 6, co. 4, d.l. n. 81/2007, che, per provvedere alle esigenze dell'INSEAN, nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevista dall'art. 1, co. 1043, l. n. 296/2006, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, aveva autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

Norme abrogate:

- art. unico, l. n. 267/2002;

- art. 6, co. 4, d.l. n. 81/2007, conv., con modificazioni, dalla l. n. 127/2007.

Art. 565

*Norme di spesa per il patrimonio storico della prima guerra mondiale*⁵⁶⁵

(art. 11, l. n. 78 del 2001; art. 4, co. 179, l. n. 350 del 2003; art. 2, co. 387, l. n. 244 del 2007)

1. Per l'attuazione delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VI, sezione II, è autorizzata la spesa annua di 170.431 euro a decorrere dal 2001, incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008, che grava sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a 516.457 euro annui a decorrere dall'anno 2001.
3. I soggetti di cui all'articolo 259 (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi), comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 2. Si applica l'articolo 265 (Finanziamento statale degli interventi), comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.
4. Le funzioni di cui agli articoli 260 (Compiti dello Stato), 261 (Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali), 262 (Competenze del Ministero della difesa), 263 (Competenze del Ministero degli affari esteri), sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.
5. Le risorse disponibili dal 1° gennaio 2004 e autorizzate ai sensi del comma 2 sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ai progetti relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.
6. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 2 e 3, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali pari a 400.000 euro annui a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 566

*Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati*⁵⁶⁶

⁵⁶⁵ Relazione art. (Norme di spesa per il patrimonio storico della prima guerra mondiale)

Viene riprodotto il contenuto dell'art. 11, l. n. 78/2001, con le modifiche recate dall'art. 4, co. 179, l. n. 350/2003, e integrato con i nuovi finanziamenti di cui all'art. 2, co. 387, l. n. 244/2007.

Norme abrogate:

- art. 11, l. n. 78/2001;
- art. 4, co. 179, l.n. 350/2003;
- art. 2, co. 387, l. n. 244/2007.

⁵⁶⁶ Relazione art. (Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati)

Viene riprodotto, con riassetto e con conseguente abrogazione, il contenuto dell'art. 10, l. n. 204/1951, con le modifiche recate dall'art. 3, co. 2, l. n. 60/1985, integrato dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 30, co. 2, l. n. 3/2003 e all'art. unico, co. 2, l. n. 48/2005.

Le spese in argomento gravano nell'esercizio finanziario 2009 sul capitolo 1147, piani di gestione 4 e 5 (con stanziamenti rispettivamente pari a 855.181 e 158.367 euro), unità previsionale di base 3.2.1 <<Funzionamento>>, nell'ambito del programma <<Servizi e affari generali delle amministrazioni di competenza>> della missione <<Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche>>.

Viene abrogata, senza riproduzione, la norma di copertura finanziaria di cui all'art. 30, co. 3, l. n. 3/2003, in quanto si riferisce al bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 ormai decorso.

In riferimento al citato art. unico, l. n. 48/2005, sono, altresì, abrogate senza riproduzione la disposizione di copertura finanziaria di cui alla seconda parte del co. 2, in quanto riferita al bilancio triennale 2005-2007, e quella connessa di cui al co. 3, che autorizzava il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Norme abrogate:

- art. 10, l. n. 204/1951;
- art. 3, co. 2, l. n. 60/1985;
- art. 30, co. 2 e 3, l. n. 3/2003;

(art. 10, l. n. 204 del 1951; art. 3, co. 2, l. n. 60 del 1985; art. 30, co. 2, l. n. 3 del 2003; art. unico, co. 2, l. n. 48 del 2005)

1. Le spese per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 270 (Competenze), ivi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
2. La gestione dei fondi è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 567

*Manutenzione degli alloggi di servizio, modalità di riscossione del canone e sua destinazione*⁵⁶⁷

(art. 4, co. 8, l. n. 497 del 1978)

1. Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al libro II, titolo II, capo VII, sezione I, alla gestione degli edifici e al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 548 (Riassegnazione di entrate a bilancio).

Art. 568

*Dotazioni finanziarie destinate agli indennizzi a privati e ai contributi a comuni e regioni*⁵⁶⁸
(art. 10, co. 1, l. n. 104 del 1990)

1. La spesa complessiva derivante dall'articolo 326 (Indennizzo per le limitazioni), comma 1, e dall'articolo 331 (Ulteriori provvidenze in favore di Comuni e Regioni), commi 1 e 2, è determinata annualmente con legge di bilancio.

SEZIONE IV

NORME DI SPESA IN RELAZIONE AI LIBRI IV E V

Art. 569

- art. unico, co. 2 e 3, l. n. 48/2005.

⁵⁶⁷ Relazione art. (Manutenzione degli alloggi di servizio, modalità di riscossione del canone e sua destinazione)

È riprodotto l'art. 4, co. 8, l. n. 497/1978, con conseguente abrogazione del medesimo.

Norme abrogate:

- art. 4, co. 8, l. n. 497/1978.

⁵⁶⁸ Relazione art. (Dotazioni finanziarie destinate agli indennizzi a privati e ai contributi a comuni e regioni)

Viene riprodotto l'art. 10, co. 1, l. n. 104/1990, con conseguente abrogazione anche del secondo periodo del co. medesimo, concernente la copertura finanziaria riferita al bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992 ormai decorso, nonché della norma connessa, contenuta nel co. 2, che autorizzava l'allora Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Viene altresì abrogata, senza riproduzione, la disposizione di copertura finanziaria che ha esaurito i suoi effetti, segnatamente l'art. 23, l. n. 898/1976. Analogamente non sono più attuali le disposizioni di cui all'art. 12, l. n. 898/1976 e all'art. 7, l. n. 104/1990, che prevedevano, per un limitata durata stabilita dalla legge stessa, la possibilità di imputare specifiche spese per compensi a professionisti sui fondi stanziati per gli indennizzi.

Norme abrogate:

- artt. 7 e 10, l. n. 104/1990;

- artt. 12 e 23, l. n. 898/1976.

*Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*⁵⁶⁹
(art. 120, co. 1, l. n. 113 del 1954)

1. L'onere derivante dall'attuazione delle norme sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui al libro IV, titolo V, grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 570

*Copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare*⁵⁷⁰

(art. 4, co. 1 e 2, l. n. 203 del 1954; art. 3, co. 1, l. n. 1327 del 1956; art. 4, l. n. 693 del 1984)

1. L'onere derivante dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare di cui all'articolo 1457 (Istituzione) e dall'estensione della stessa ai sottufficiali delle Forze armate, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. L'onere derivante per la concessione della medaglia mauriziana al personale del Corpo della Guardia di finanza è a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 571

*Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della medaglia al merito aeronautico*⁵⁷¹

⁵⁶⁹ Relazione art. (Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)
L'art. riassetta la norma di spesa contenuta nell'art. 120, co. 1, l. n. 113/1954, recante <<Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica>>.

L'onere era quantificato in 1.825.675 euro per l'esercizio finanziario 1954 e successivi.
Non viene riprodotto il co. 2 che autorizzava le occorrenti variazioni di bilancio, trattandosi di disposizione che ha esaurito i suoi effetti.

Norme abrogate:

- art. 120, l. n. 113/1954.

⁵⁷⁰ Relazione art. (Copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare)

L'art. riassetta le norme di spesa contenute negli articoli:

a) 4, l. n. 203/1954, concernente il cambiamento di denominazione della medaglia mauriziana;

b) 3 co. 1, l. n. 1327/1956, concernente <<Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica>>;

c) 4, della l. n. 693/1984, recante modifiche alla l. n. 1327/1956.

L'onere era quantificato in 2.995 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.

Nell'anno 2009, risulta attestata una disponibilità di 1.745.000 euro sul capitolo 1244, destinata a sostenere le spese per il conio delle medaglie mauriziane e di quelle di lungo comando.

Viene riprodotto il co. 2, pur trattandosi di disposizione di interesse di altre Amministrazioni dello Stato.

La l. n. 693/1984, concernente <<Modifiche alla l. n. 1327/1956, relativa alla concessione della medaglia mauriziana>>, all'art. 4, stabiliva che <<All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sul capitolo 1079 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario in corso e per i successivi>>.

La medaglia mauriziana, oggi, non spetta al personale della Polizia di Stato, trattandosi di Forza di polizia ad ordinamento civile.

Norme abrogate:

- art. 4, l. n. 203/1954

- art. 3, l. n. 1327/1956;

- art. 4, l. n. 693/1984.

(art. 6, co. 1, l. n. 367 del 1966)

1. L'onere derivante dall'istituzione della medaglia al merito aeronautico di cui all'articolo 1437 (Istituzione), comma 2, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 572

*Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane*⁵⁷²
(art. 2, co. 1, l. n. 995 del 1970; art. 1, co. 102, l. n. 662 del 1996; art. 39-vicies semel, co. 40, d.l. n. 273 del 2005)

1. L'onere derivante dall'ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane di cui all'articolo 715 (Ammissione ai corsi di militari stranieri), grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa.

2. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento e il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati:

a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea;

b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo;

c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa.

⁵⁷¹ Relazione art. (Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della medaglia al merito aeronautico)

L'art. riassetta la norma di spesa contenuta nell'art. 6, co. 1, l. n. 367/1966, recante <<Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche>>.

L'onere era quantificato in 207 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 1966.

Non viene riprodotto il co. 2 che autorizzava le occorrenti variazioni di bilancio, trattandosi di disposizione che ha esaurito i suoi effetti.

Norme abrogate:

- art. 6, l. n. 367/1966.

⁵⁷² Relazione art. (Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane)

L'art. riassetta, al co. 1, la norma di spesa contenuta nell'art. 2, co. 1, l. n. 995/1970, recante <<Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane>>.

Non viene riprodotto l'art. 2, co. 2, l. n. 995/1970, che autorizzava le occorrenti variazioni di bilancio, trattandosi di disposizione che ha esaurito i suoi effetti.

Il co. 2 riproduce la disposizione di cui all'art. 1, co. 102, l. n. 662/1996, il cui ultimo periodo è stato modificato dall'art. 39-vicies semel, co. 40, d.l. n. 273/2005.

Norme abrogate:

- art. 2, l. 3 dicembre 1970, n. 995;

- art. 1, co. 102, l. n. 662/1996;

- art. 39-vicies semel, co. 40, d.l. n. 273/2005, conv., con modificazioni, dalla l. n. 51/2006.

3. Il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare e civile delle Forze armate estere ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.

Art. 573

*Copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riordino della banda musicale dell'Arma dei carabinieri*⁵⁷³

(art. 40, d.lgs. n. 78 del 1991)

1. L'onere derivante dal riordino della banda musicale dell'Arma dei carabinieri grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 574

*Oneri per il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate*⁵⁷⁴

(art. 41, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 55, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. All'onere derivante dal riordino dei ruoli e dalla modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate, di cui al libro IV, titolo II, capi IV, V, VI, VII sezione III, e capo VIII; titolo III, capi V, VI, VII, VIII e X; titolo IV, capi III, IV, V e VI; titolo VII, capi XIII, XIV e XV, si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

Art. 575

*Oneri per l'attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli*⁵⁷⁵
(art. 30-bis, co. 3, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 6, l. n. 86 del 2001)

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1093 (Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli) grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

⁵⁷³ Relazione art. (Copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riordino della banda musicale dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riassetta la norma di spesa contenuta nell'art. 40, d.lgs. n. 78/1991, recante <<Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri>>.

L'onere era valutato in 108.972 euro per l'anno finanziario 1991 e anni successivi.

Norme abrogate:

- art. 40, d.lgs. n. 78/1991.

⁵⁷⁴ Relazione art. (Oneri per il riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate)

L'art. riproduce le clausole finanziarie di cui all'art. 41, d.lgs. n. 196/1995 <<Attuazione dell'art. 3 della l. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate>> e all'art. 55, d.lgs. n. 198/1995 <<Attuazione dell'art. 3 della l. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri>>.

Norme abrogate:

- art. 41, d.lgs. n. 196/1995;

- art. 55, d.lgs. n. 198/1995.

⁵⁷⁵ Relazione art. (Oneri per l'attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli)

L'art. riproduce la norma di spesa contenuta nell'art. 30-bis, d.lgs. n. 490/1997 <<Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, co. 97, della l. 23 dicembre 1996, n. 662>>, art. aggiunto dall'art. 6, l. 86/2001 <<Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia>>. L'onere era valutato in 67.139 euro a decorrere dall'anno 2001.

Norme abrogate:

- art. 30-bis, co. 3, d.lgs. n. 490/1997;

- art. 6, l. n. 86/2001.

Art. 576

*Oneri per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*⁵⁷⁶
(art. 38, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. All'onere derivante dal riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui al libro IV, titolo II, capo II, sezione III; titolo III, capo II, sezione V; titolo VII, capo X, si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Art. 577

*Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*⁵⁷⁷

(art. 26, co. 1, d.lgs. n. 82 del 2001)

1. L'onere derivante dalle disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, di modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, contenute nel libro IV, titolo III, capi V e VII; titolo VII, capo XIII e capo XV, sezione II, e negli articoli 679 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli), 688 (Alimentazione dei ruoli dei sergenti) e 701 (Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente), è valutato in 40.971.042 euro a decorrere dal 2008.

Art. 578

*Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri*⁵⁷⁸

⁵⁷⁶ Relazione art. (Oneri per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 38, d.lgs. n. 298/2000 <<Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della l. 31 marzo 2000, n. 78>>.

Norme abrogate:

- art. 38, d.lgs. n. 298/2000.

⁵⁷⁷ Relazione art. (Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)

L'art. riassetta la norma di spesa contenuta nell'art. 26, co. 1, d.lgs. n. 82/2001, recante <<Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 196/1995, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate>>.

Trattandosi di disposizioni che hanno esaurito i loro effetti, non vengono riprodotti il secondo periodo del co. 1 e 2 che provvedevano, rispettivamente, alla copertura finanziaria (assicurata dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 50, co. 9, della l. n. 388/2000) e all'autorizzazione delle occorrenti variazioni di bilancio.

Norme abrogate:

- art. 26, d.lgs. n. 82/2001.

⁵⁷⁸ Relazione art. (Copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riassetta la norma di spesa contenuta nell'art. 32, co. 1, d.lgs. n. 83/2001, recante <<Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica

(art. 32, co. 1, d.lgs. n. 83 del 2001)

1. L'onere derivante dalle disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli, di modifica delle norme sul reclutamento, sullo stato e sull'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, contenute nel libro IV, titolo III, capi VI, VIII e X; titolo VII, capo XIV e capo XV, sezione III, e negli articoli 680 (Alimentazione del ruolo degli ispettori), 689 (Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti), 690 (Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri) e 703 (Alimentazione del ruolo), è valutato in 17.465.023 euro a decorrere dal 2008.

Art. 579

*Oneri per le consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri*⁵⁷⁹

(art. 21, co. 1, l. n. 448 del 2001; art. 34, co. 8, l. n. 289 del 2002; art. 3, co. 70, l. n. 350 del 2003; art. 1, co. 515, l. n. 296/2006)

1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è attivato un programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro il limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma restando la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell'articolo 797 (Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri).

3. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, nel limite di spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell'articolo 797 (Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri).

alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri>>.

Trattandosi di disposizioni che hanno esaurito i loro effetti, non vengono riprodotti il secondo periodo del co. 1 e il co. 2 che provvedevano, rispettivamente, alla copertura finanziaria (assicurata dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 50, co. 9, della l. 23 dicembre 2000, n. 388) e alla autorizzazione delle occorrenti variazioni di bilancio.

Norme abrogate:

- Art. 32, d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

⁵⁷⁹ Relazione art. (Oneri per le consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce le autorizzazioni di spesa finalizzate alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari mediante arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale, di cui all'art. 21, co. 1, l. n. 448/2001 <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)>>, che prevedeva limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002 e di 40 milioni di euro per l'anno 2003, non riportati nel co. 1; all'art. 34, co. 8, l. n. 289/2002 <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)>>; all'art. 3, co. 70, l. n. 350/2003 <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)>>, che prevedeva limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004 e di 190 milioni di euro per l'anno 2005, non riprodotti nel co. 3.

Nel co. 4, viene richiamata l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 515, l. n. 296/2006.

Norme abrogate:

- art. 21, l. n. 448/2001;

- art. 34, co. 8, primo periodo, l. n. 289/2002;

- art. 3, co. 70, l. n. 350/2003;

- art. 1, co. 515, l. n. 296/2006.

4. Per esigenze connesse con la prevenzione e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Art. 580

*Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia*⁵⁸⁰
(art. 4, co. 1, l. n. 295 del 2002; art. 3, co. 155, l. n. 350/2003; art. 1, co. 566, l. n. 311 del 2004)

1. L'onere derivante dalle modifiche apportate in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia di cui all'articolo 835 (Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondente), è quantificato in 21.187.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 581

*Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate*⁵⁸¹

⁵⁸⁰ Relazione art. (Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia)

L'art. riassetta la norma di spesa contenuta nell'art. 4, co. 1, l. n. 295/2002, concernente <<Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia>>. Non viene riprodotto il co. 2 che autorizzava le occorrenti variazioni di bilancio, trattandosi di disposizione che ha esaurito i suoi effetti.

L'importo dell'autorizzazione di spesa, originariamente valutato in 6.687.330 euro annui a decorrere dall'anno 2002, è stato incrementato a 60.818.000 euro per l'anno 2005, comprensivi delle esigenze per gli anni pregressi pari a 42.375.000 euro, e, infine, determinato, quale onere permanente, in 21.027.000 euro a partire dal 2006, come risulta dall'art. 1, co. 566, l. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) (v. l'allegato 1, contenente misure correttive degli effetti finanziari delle leggi, in applicazione dell'art. 11, co. 3, lett. i-quater), della l. n. 468/1978).

A tale importo si aggiungono 160 milioni di euro autorizzati dall'art. 3, co. 155, l. n. 350/2003.

Norme abrogate:

- art. 4, l. n. 295/2002;

- art. 3, co. 155, l. n. 350/2003.

⁵⁸¹ Relazione art. (Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate)

L'art. riassetta le disposizioni di cui all'art. 8, co. 2 e 3, e tabella A, richiamata dall'art. 3, co. 1, lett. a), l. n. 331/2000; all'art. 31, n. 215/2001 <<Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, co. 1, della l. n. 331/2000>>, contenente una clausola finanziaria che prevede la copertura degli oneri con le risorse finanziarie di cui allo stesso art. 8, l. n. 331/2000; all'art. 1, co. 570, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007); all'art. 2, co. 71, l. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

In particolare: il co. 1 stabilisce gli importi aggiornati della tabella A, allegata alla l. n. 331/2000, per effetto della riduzione del 15 per cento in ragione d'anno (a decorrere dal 2007) e successivamente dell'incremento di 30 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2008.

Per completezza, si riproducono i valori, trasformati in euro, originariamente indicati in lire nella tabella A:

a) 2009: 449.833.959,11;

b) 2010: 472.558.062,67;

c) 2011: 495.798.623,13;

d) 2012: 505.094.847,31;

e) 2013: 514.907.528,39;

f) 2014: 523.170.838,78;

g) 2015: 532.467.062,96;

h) 2016: 539.697.459,55;

(artt. 3, co. 1, lettera a), 8, co. 2 e 3, e tabella A, l. n. 331 del 2000; art. 31, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 1, co. 570, l. n. 296 del 2006; art. 2, co. 71, l. n. 244 del 2007)

1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190 mila unità dell'organico delle Forze armate, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, sono determinati nei seguenti importi in euro:

- a) per l'anno 2009: 412.358.865,24;
- b) per l'anno 2010: 431.674.353,27;
- c) per l'anno 2011: 451.428.829,66;
- d) per l'anno 2012: 459.330.620,21;
- e) per l'anno 2013: 467.671.399,13;
- f) per l'anno 2014: 474.695.212,96;
- g) per l'anno 2015: 482.597.003,52;
- h) per l'anno 2016: 488.742.840,62;
- i) per l'anno 2017: 495.327.666,08;
- l) per l'anno 2018: 503.229.456,64;
- m) per l'anno 2019: 509.814.282,10;
- n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19.

2. Fino all'anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.

Art. 582

*Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma*⁵⁸²

-
- i) 2017: 547.444.313,03
 - l) 2018: 556.740.537,22;
 - m) 2019: 564.487.390,70;
 - n) 2020 (regime): 566.036.761,40.

Il co. 2 riproduce l'art. 8, co. 3, l. n. 331/2000, che prevede un'eventuale quantificazione degli oneri con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, co. 3, lett. i), della l. n. 468/1978: la predetta lett. i) concerne, infatti, altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.

Non vengono riprodotti i co. 1 e 4 del citato art. 8, avendo gli stessi esaurito i loro effetti.

Norme abrogate:

- artt. 3, co. 1, lett. a), 8 e tabella A, l. n. 331/2000;
- art. 31, d.lgs. n. 215/2001;
- art. 1, co. 570, l. n. 296/2006;
- art. 2, co. 71, l. n. 244/2007.

⁵⁸² Relazione art. (Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: artt. 23, co. 2, 32, co. 1, e tabella C, l. n. 226/2004; art. 1, co. 570, l. n. 296/2006; art. 2, co. 71, l. n. 244/2007.

In particolare, esso riporta i dati desunti dall'art. 23, co. 2, e dalla tabella C allegata alla l. n. 331/2000, ridotti del 15 per cento ai sensi del co. 570 dell'art. 1, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e incrementati di 30 milioni in ragione di anno per effetto del co. 71 dell'art. 2, l. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Per completezza, si riproducono i valori, in euro, originariamente indicati in tabella C:

- a) 2009: 392.877.594,60;
- b) 2010: 389.102.583,23;
- c) 2011: 344.176.466,82;
- d) 2012: 335.143.557,80;

(art. 23, co. 2, 32, co. 1, e tabella C, l. n. 226 del 2004; art. 1, co. 570, l. n. 296 del 2006; art. 2, co. 71, l. n. 244 del 2007)

1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2207 (Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma), sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dall'articolo 581 (Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate), nei seguenti importi in euro :

- a) per l'anno 2009: 363.945.955,41;
- b) per l'anno 2010: 360.737.195,75;
- c) per l'anno 2011: 322.549.996,80;
- d) per l'anno 2012: 314.872.024,13;
- e) per l'anno 2013: 311.626.174,47;
- f) per l'anno 2014: 303.897.364,51;
- g) per l'anno 2015: 295.871.323,32;
- h) per l'anno 2016: 289.069.932,78;
- i) per l'anno 2017: 284.063.870,19;
- l) per l'anno 2018: 273.183.877,39;
- m) per l'anno 2019: 257.313.529,85;
- n) per l'anno 2020: 224.689.505,99;
- o) per l'anno 2021: 183.827.384,36.

Art. 583

*Riduzione di oneri per le Forze armate*⁵⁸³

(art. 65, d.l. n. 112 del 2008)

1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e con la politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali,

-
- e) 2013: 331.324.911,14;
 - f) 2014: 322.232.193,54;
 - g) 2015: 312.789.792,14;
 - h) 2016: 304.788.156,21;
 - i) 2017: 298.898.670,81;
 - l) 2018: 286.098.679,28;
 - m) 2019: 267.427.682,18;
 - n) 2020: 229.046.477,63;
 - o) 2021: 180.973.393,36.

Rimane abrogata la disposizione di copertura finanziaria di cui all'art. 32, co. 3, l. n. 226/2004.

Si aggiunge che l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 32, co. 1, è stata ridotta, a decorrere dall'anno 2006, di 5 milioni di euro per effetto dell'art. 4-bis, co. 3, d.l. n. 3/2005, come modificato dall'art. 39-vicies semel, co. 42, d.l. n. 273/2005. Di tale riduzione, non si tiene conto trattandosi di disposizione disapplicata per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 67, co. 2, d.l. n. 112/2008.

Norme abrogate:

- art. 23, co. 2, 32, commi 1 e 3, e tabella C, l. n. 226/2004;
- art. 1, co. 570, l. n. 296/2006;
- art. 2, co. 71, l. n. 244/2007.

⁵⁸³ Relazione art. (Riduzione di oneri per le Forze armate)

La norma riproduce il testo dell'art. 65, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, che ridetermina in riduzione gli oneri previsti per la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.

Norme abrogate:

- art. 65, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008.

gli oneri previsti dagli articoli 581 (Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate) e 582 (Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma), sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.

2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.

Art. 584

*Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto*⁵⁸⁴

(art. 28, co. 1, 32, co. 2, e tabella E, l. n. 226 del 2004; art. 2, comma 230, l. n. 244 del 2007)

1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2208 (Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto), restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi in euro di seguito indicati:

- a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;
- b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;
- c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;
- d) per l'anno 2012: 75.022.475,62;
- e) per l'anno 2013: 74.943.322,41;
- f) per l'anno 2014: 74.867.621,25;
- g) per l'anno 2015: 74.787.401,19;
- h) a decorrere dall'anno 2016: 74.703.881,29.

Art. 585

*Oneri per il reclutamento di personale docente presso le scuole di lingue estere*⁵⁸⁵

(art. 1, co. 4, l. n. 79 del 2006)

1. Al fine di salvaguardare l'operatività dell'impiego delle Forze armate nelle missioni all'estero, assicurando la necessaria continuità didattica nell'addestramento tecnico-

⁵⁸⁴ Relazione art. (Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 28, co. 1, 32, co. 2, e tabella E, l. n. 226/2004; art. 2, co. 230, l. n. 244/2007. In particolare, esso riporta i dati desunti dalla tabella E, allegata alla l. n. 226/2004, ridotti di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, ai sensi del disposto del co. 230 dell'art. 2, l. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Norme abrogate:

- art. 28, co. 1, 32, co. 2, e tabella E, l. n. 226/2004;
- art. 2, co. 230, l. n. 244/2007.

⁵⁸⁵ Relazione art. (Oneri per il reclutamento di personale docente presso le scuole di lingue estere)

L'art. riproduce l'art. 1, co. 4, l. n. 79/2006, recante istituzione del profilo di docente presso le scuole di lingue estere dell'Esercito italiano. Viene, altresì, abrogato senza riproduzione l'art. 2, l. n. 79/2006, che disponeva in ordine alla copertura finanziaria della spesa. Si tratta dell'unica norma di spesa inserita nella sezione IV che si collega al libro V, dedicato al personale civile e al personale ausiliario delle Forze armate.

Norme abrogate:

- art. 1, co. 4, e 2, l. n. 79/2006.

linguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato il reclutamento del personale di cui all'articolo 1530 (Profilo di docente presso le scuole di lingue estere), comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di euro 416.245 annui, a decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. La procedura selettiva di cui al comma 1 è riservata a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalità nell'espletamento di attività di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attività, previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.

Art. 586

*Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale*⁵⁸⁶
(art. 90, l. n. 512 del 1961)

1. L'onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, è a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attività è a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell'Amministrazione della difesa.

SEZIONE V

NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO VI

Art. 587

*Trattamento economico del personale militare*⁵⁸⁷
(art. 13, l. n. 231 del 1990)

1. L'onere derivante dalla corresponsione degli istituti dell'omogeneizzazione stipendiale e dell'assegno funzionale per le Forze armate, è valutato in 451,38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 1991.

Art. 588

*Omogeneizzazione per le Forze armate*⁵⁸⁸

⁵⁸⁶ Relazione art. (Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale)
Viene riprodotto l'art. 90, l. n. 512/1961.

Rimane, altresì, abrogato l'art. 105 recante disposizioni sull'onere finanziario.

Norme abrogate:

- artt. 90 e 105, l. n. 512/1961.

⁵⁸⁷ Relazione art. (Trattamento economico del personale militare)

La disposizione riassetta la norma di spesa di cui all'art. 13, l. 8 agosto 1990, n. 231, concernente <<Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare>>.

Norme abrogate:

- art. 13, l. n. 231/1990.

⁵⁸⁸ Relazione art. (Omogeneizzazione per le Forze armate)

La disposizione riassetta le norme di spesa di cui agli artt. 4, l. n. 295/2002, concernente <<Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale

(art. 4, l. n. 295 del 2002; art. 5, l. n. 86 del 2001)

1. L'onere derivante dall'omogeneizzazione del trattamento economico di cui all'articolo 1802 (Omogeneizzazione stipendiale), è valutato in 15.365.872 euro annui a decorrere dall'anno 2002.

Art. 589

*Incentivi al personale delle Forze armate addetto al controllo del traffico aereo*⁵⁸⁹

(art. 3, l. n. 365 del 2003)

1. Per le finalità di cui agli articoli 1804 (Incentivi al personale delle Forze armate addetto al controllo del traffico aereo), 1816 (Incentivi al personale dirigente delle Forze armate addetto al controllo del traffico aereo) e 2258 (Premi residuali al personale delle Forze armate addetto al controllo del traffico), è prevista la spesa annua di 1.836.242 euro a decorrere dall'anno 2005.

Art. 590

*Indennità di impiego operativo*⁵⁹⁰

delle Forze armate con quello delle Forze di polizia>> e 5, l. n. 86/2001, concernente <<Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia>>.

Norme abrogate:

- art. 5, l. n. 86/2001;

- art. 4, l. n. 295/2002.

⁵⁸⁹ Relazione art. (Incentivi al personale delle Forze armate addetto al controllo del traffico aereo)

La disposizione riassetta la norma di spesa di cui all'art. 3, l. 22 dicembre 2003, n. 365, concernente <<Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo>>.

Non si riassetta, invece, la clausola finanziaria contenuta nell'art. 5, l. n. 42/2000 (Incentivi agli ufficiali piloti delle Forze armate in servizio permanente effettivo), il cui onere è valutato in 4.018.035 euro annui a decorrere dall'anno 2002 (comprese le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze), trattandosi di norma riguardante anche il personale della Guardia di finanza.

Norme abrogate:

- art. 3, l. n. 365/2003.

⁵⁹⁰ Relazione art. (Indennità di impiego operativo)

La disposizione riassetta la norma di spesa di cui all'art. 24, co. 2, l. n. 78/1983, concernente <<Aggiornamento della l. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare>>.

Sono o rimangono abrogate le norme di spesa e disposizioni finanziarie contenute nell'art. 30, l. n. 187/1976, concernente <<Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate>>; nell'art. 22, l. n. 365/1970, concernente <<Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo>>; nell'art. 10, l. n. 953/1953, concernente <<Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse>>; nell'art. 2, l. n. 473/1958, concernente <<Modifica degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione dalla indennità fissa di volo agli ufficiali dell'Aeronautica militare>>; nell'art. 9, l. n. 1300/1961, concernente <<Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo>>.

Sono da considerarsi, altresì, abrogate le norme di copertura finanziaria per far fronte agli oneri connessi con l'estensione dell'indennità di aeronavigazione e di volo al personale dell'aviazione antisommergibile e a quello dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina, di cui all'art. 6, l. n. 968/1957, e all'art. 7, l. n. 247/1958.

Norme abrogate:

- art. 10, l. n. 953/1953;

- art. 6, l. n. 968/1957;

- art. 7, l. n. 247/1958;

- art. 2, l. n. 473/1958;

- art. 9, l. n. 1300/1961;

(art. 24, co. 1, l. n. 78 del 1983)

1. L'onere derivante dalla corresponsione al personale militare delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è quantificato in 146,67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 1983.

Art. 591

*Trattamento economico di missione e di trasferimento*⁵⁹¹

(art. 33, l. n. 836 del 1973; art. 19, l. n. 417 del 1978)

1. La spesa annua per missioni e trasferimenti, da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista per tale finalità nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 592

*Trasferimento d'autorità del personale della Marina militare*⁵⁹²

(art. 6, l. n. 35 del 1974)

1. L'onere derivante dall'applicazione della legge 12 febbraio 1974, n. 35, in materia di trasferimenti d'autorità del personale della Marina militare, è quantificato in 51.646 euro annui a decorrere dall'anno 1974.

Art. 593

*Indennità di lungo servizio all'estero*⁵⁹³

(art. 12, l. n. 642 del 1961)

1. All'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennità speciale eventualmente riconosciuta, di cui all'articolo 1808 (Indennità di lungo servizio all'estero), valutato in 84,8 milioni di euro annui, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero della difesa.

- art. 30, l. n. 187/1976;

- art. 24, co. 2, l. n. 78/1983.

⁵⁹¹ Relazione art. (Trattamento economico di missione e di trasferimento)

La disposizione ripropone, con riferimento al Ministero della difesa, la norma di cui agli artt. 33, l. n. 836/1973, concernente <<Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali>> e 19, l. n. 417/1978, concernente <<Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali>>.

⁵⁹² Relazione art. (Trasferimento d'autorità del personale della Marina militare)

La disposizione riassetta la norma di spesa di cui all'art. 6, l. n. 35/1974, concernente <<Modifiche al r.d. 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza>>.

Norme abrogate:

- art. 6, l. n. 35/1974.

⁵⁹³ Relazione art. (Indennità di lungo servizio all'estero)

La disposizione riassetta la norma di spesa di cui all'art. 12, l. n. 642/1961, concernente <<Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali>>.

Rimane assorbita la norma di spesa di cui all'art. 2, l. n. 316/1970, concernente <<Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, sul trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi e organismi internazionali>>.

L'importo indicato nella norma di spesa è quello attualmente riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, in mancanza di un limite di spesa espresso nella norma riassetata.

Norme abrogate:

- art. 12, l. n. 642/1961;

- art. 2, l. n. 316/1970.

Art. 594

*Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche*⁵⁹⁴
(art. 19, l. n. 838 del 1973)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato a corrispondere al personale militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, le indennità, i contributi, gli indennizzi, gli assegni e le provvidenze di cui all'articolo 1809 (Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche), nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, valutate in 183.859 euro a partire dal 1974.

Art. 595

*Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa*⁵⁹⁵
(art. 2, co. 458, 459 e 460, l. n. 244 del 2007)

1. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

⁵⁹⁴ Relazione art. (Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche)

La disposizione riassetta la norma di spesa di cui all'art. 19, l. n. 838/1973, concernente <<Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato>>.

La norma quantificava il maggiore onere derivante dall'applicazione della l. n. 838/1973 in complessive lire 1.068 milioni (551.576 euro) nell'anno finanziario 1973 e in lire 356 milioni (183.859 euro) per l'esercizio 1974.

Gli oneri di cui al presente art., unitamente a quelli derivanti dall'eventuale assunzione di personale locale e altre spese accessorie, gravano sul capitolo 1209, piano di gestione 6, dell'esercizio finanziario 2009, con stanziamento a bilancio pari a 55.307.063 euro.

Norme abrogate:

- Art. 19, l. n. 838/1973.

⁵⁹⁵ Relazione art. (Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa)

Il co. 1 riproduce l'art. 2, co. 458, l. n. 244/2007.

I co. 2 e 3 sono rispettivamente riproduttivi dei co. 459 e 460 del medesimo art. della l. n. 244/2007.

Non si tratta di un fondo da ripartire bensì, più propriamente, di un capitolo di spesa sul quale imputare direttamente gli oneri connessi alle esigenze da soddisfare, per gli scopi e secondo le modalità previsti dalla norma medesima.

Norme abrogate:

- art. 2, co. 458, 459 e 460, l. n. 244/2007.

SEZIONE VI
NORME DI SPESA IN RELAZIONE AL LIBRO VII

Art. 596

*Speciale elargizione per i familiari di militari vittime del servizio*⁵⁹⁶
(art. 9, l. n. 308 del 1981; art. 4, l. n. 280 del 1991)

1. L'onere derivante dalla corresponsione della speciale elargizione ai familiari dei militari vittime del servizio di cui al libro VII, titolo III, capo IV, sezione I, è valutato in 11.362.052 euro a decorrere dall'anno 1992.

Art. 597

*Pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine militare d'Italia*⁵⁹⁷
(art. 6, l. n. 831 del 1969; art. 3, l. n. 90 del 1986)

1. L'onere derivante dalla corresponsione della pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine militare d'Italia di cui all'articolo 1922 (Entità della pensione straordinaria), è autorizzato nel limite di 1.397.661 euro a decorrere dall'anno 1985.

Art. 598

*Indennizzo privilegiato aeronautico*⁵⁹⁸

⁵⁹⁶ Relazione art. (Speciale elargizione per i familiari di militari vittime del servizio)

La disposizione riassetta, in combinato disposto, la norma di spesa di cui all'art. 9, l. n. 308/1981, concernente <<Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti>> (che prevedeva un onere di 12 miliardi di lire relativo all'anno 1981) con quella di cui all'art. 4, l. n. 280/1991, concernente <<Modifiche e integrazioni alla l. 3 giugno 1981, n. 308 recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti>> (che prevedeva oneri per 10.000 milioni di lire annui a decorrere dal 1992).

Norme abrogate:

- art. 9, l. n. 308/1981;
- art. 4, l. n. 280/1991.

⁵⁹⁷ Relazione art. (Pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine militare d'Italia)

La disposizione riassetta, combinandole, le norme di spesa di cui all'art. 6, l. n. 831/1969, concernente <<Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia>> (che prevedeva oneri per 2.640 milioni di lire per l'anno 1970) e di cui all'art. 3, l. n. 90/1986, concernente <<Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia>> (che prevedeva un onere valutato in 66.250.000 lire annue dal 1985).

Norme abrogate:

- art. 6, l. n. 831/1969;
- art. 3, l. n. 90/1986.

⁵⁹⁸ Relazione art. (Indennizzo privilegiato aeronautico)

La disposizione riassetta le norme di spesa di cui all'art. 2, l. n. 1250/1964, concernente <<Nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico>> (che valutava in 68 milioni di lire annue l'onere per la concessione dell'indennizzo integrativo ai figli minori) e all'art. 4, l. 25 maggio 1981, n. 280, concernente <<Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere>> (che prevedeva un onere di 3.000 milioni di lire nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 600 milioni in ragione di anno).

Non vengono riprodotti e rimangono abrogati gli artt. 3, r.d.l. n. 1345/1926, conv. dalla l. n. 1835/1927, concernente <<Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte alle loro famiglie>> (Con decreto del Ministro per le finanze saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'aeronautica - prelevandoli da altre assegnazioni - i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° luglio 1926, e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge); 2, l. n. 741/1970,

(art. 2, l. n. 1250 del 1964; art. 4, l. n. 280 del 1981)

1. L'onere derivante dalla corresponsione dell'indennizzo privilegiato aeronautico è valutato in 345.000 euro a decorrere dall'anno 1981.

Art. 599

*Assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare*⁵⁹⁹

(art. 3, l. n. 199 del 1991)

1. L'onere derivante dalla corresponsione degli assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare di cui agli articoli 1925 (Assegno straordinario) e 1926 (Estensione degli assegni straordinari), è valutato in 10.665.351 euro a decorrere dall'anno 1993.

Art. 600

*Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate*⁶⁰⁰

(art. 7, d.l. n. 325 del 1993)

1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 1905 (Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate), è valutato in 51.646 euro annui a decorrere dal 1993.

Art. 601

concernente <<Modifica del termine di decorrenza previsto dall'art. 1 della l. 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico>> (con copertura di 16,9 milioni di lire per il periodo 1 maggio- 30 giugno 1963); 3, l. n. 325/1973, concernente <<Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico>> (che prevedeva oneri per 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1972).

Norme abrogate:

- art. 3, r.d.-l. n. 1345/1926, conv. dalla l. n. 1835/1927;
- art. 2, l. n. 1250/1964;
- art. 2, l. n. 741/1970;
- art. 3, l. n. 325/1973;
- art. 4, l. n. 280/1981.

⁵⁹⁹ Relazione art. (Assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare)

La disposizione riassetta la norma di spesa di cui all'art. 3, l. n. 199/1991, concernente <<Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle ricompense al valor militare>> (che prevedeva oneri per 20.651 milioni di lire per gli anni 1992 e 1993).

Le spese di cui trattasi sono imputate al capitolo 1244 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2009, iscritto nell'ambito del programma <<Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari>> della missione <<Difesa e sicurezza del territorio>>.

Norme abrogate:

- art. 3, l. n. 199/1991.

⁶⁰⁰ Relazione art. (Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate)

La disposizione riproduce l'autorizzazione di spesa contenuta nell'art. 7, d.l. n. 325/1993, conv., con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, l. n. 424/1993 <<Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative e addestrative delle Forze armate>>.

Competente alla liquidazione e al pagamento delle provvidenze in materia è la Direzione generale per il personale civile, con oneri a carico del capitolo 1389, piano di gestione 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, su cui gravano anche le spese per speciale elargizione a favore delle famiglie dei militari appartenenti alle Forze armate dello Stato deceduti in attività di servizio, di ordine pubblico o di soccorso, o vittime del dovere e quelle per altre provvidenze alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro superstiti.

Norme abrogate:

- art. 7, d.l. n. 325/1993, conv., con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, l. n. 424/1993.

*Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace*⁶⁰¹

(art. 3, l. n. 437 del 1991)

1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 1906 (Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace), a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, è valutato in 598.057 euro annui a decorrere dal 1994.

Art. 602

*Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio*⁶⁰²

(art. 2, co. 78 e 79, l. n. 244 del 2007; art. 7 e 8, d.P.R. n. 37 del 2009)

1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.
2. I termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste, sono disciplinati dal libro VII del regolamento.
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, può essere utilizzata, fino all'importo massimo complessivo di tre milioni di euro, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di

⁶⁰¹ Relazione art. (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace)

La disposizione riproduce l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, l. n. 437/1991 <<Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace>>.

Come avviene per tutte le pensioni tabellari, l'onere derivante dall'applicazione dell'art. in esame grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Norme abrogate:

- art. 3, l. n. 437/1991.

⁶⁰² Relazione art. (Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio)

La norma, al co. 1, è riprodotta del testo dell'art. 2, co. 78, l. n. 244/2007, i cui oneri gravano sul capitolo 1331 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Per effetto del d.l. n. 112/2008, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 60, co. 1 (<<Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge>>), nell'esercizio finanziario 2009 lo stanziamento a bilancio è stato rideterminato in riduzione nell'importo di 7.724.803 euro.

Il co. 2, in relazione all'art. 2, co. 79, l. n. 244/2007, rimanda all'apposito regolamento recepito nel libro VII del testo unico regolamentare.

Il co. 3 riproduce l'art. 7 (Disposizioni particolari) del d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 recante la disciplina di attuazione dell'art. 2, co. 79, della l. n. 244/2007.

Il co. 4 riproduce l'art. 8 (Clausola di salvaguardia) dello stesso testo. Le predette disposizioni, benché di fonte regolamentare, si riassettono nel presente art. per omogeneità di materia, in quanto strettamente correlata con la presente autorizzazione di spesa.

Norme abrogate:

- art. 2, commi 78 e 79, l. n. 244/2007;

- artt. 7 e 8, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37.

carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all'attribuzione dell'elargizione.

4. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure di cui al comma 2, che devono risultare nei limiti delle risorse stanziato sul capitolo 1331 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell'adozione delle conseguenti correzioni per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.

SEZIONE VII NORME DI SPESA IN RELAZIONE A SPECIFICI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 603

*Limiti di impegno per prototipi di sistemi e apparati per unità navali di futura generazione*⁶⁰³
(art. 8, co. 3, lettera c), l. n. 413 del 1998)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono autorizzati limiti di impegno della durata di quindici anni in ragione di euro 1.032.914 annui a decorrere dall'anno 1998 e di euro 1.549.371 annui a decorrere dall'anno 1999, destinati agli investimenti per la realizzazione di prototipi di sistemi e apparati per unità navali di futura generazione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo medesimo.

Art. 604

*Rifinanziamento dei programmi di investimento*⁶⁰⁴

⁶⁰³ Relazione art. (Limiti di impegno per prototipi di sistemi e apparati per unità navali di futura generazione)

La disposizione rinvia all'art. 8, co. 3, lett. c), l. n. 413/1998, che, nell'autorizzare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a disporre prototipi, d'intesa con il Ministero della difesa, di sistemi e apparati per unità navali di futura generazione, da destinare alla vigilanza a tutela degli interessi nazionali, al di là del limite esterno del mare territoriale, e sotto la gestione dal Ministero della difesa (v. co. 1, lett. c), autorizza limiti di impegno della durata massima di quindici anni. Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, sono iscritti in bilancio, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata (cfr. capitolo 1320 di parte corrente, piano di gestione 2 per euro 1.032.914 a decorrere dall'anno 1998 e piano di gestione 3 per euro 1.549.371 a decorrere dall'anno 1999).

⁶⁰⁴ Relazione art. (Rifinanziamento dei programmi di investimento)

La norma riproduce l'art. 50, co. 1, lett. h), l. n. 448/1998 (v. nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 2009, il capitolo 7143 in conto capitale, piano di gestione 2 con stanziamento di euro 25.822.845, piano di gestione 3 con stanziamento di euro 13.427.879 e piano di gestione 4 con stanziamento di euro 12.394.966).

L'art. 4, co. 3, della l. n. 266/1997 <<Programmi del settore aeronautico>>, recita: <<Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di euro 51.645.690 per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) è autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonché per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft) in conformità alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero per lo sviluppo economico), di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale>>. A tale riguardo, si ritiene utile richiamare l'art. 3, co. 1, lett. a), l. n. 808/1985; l'art. 54, co. 13, l. n. 449/1997; l'art. 1, co. 1, lett.

(art. 50, co. 1, lettera h), l. n. 448 del 1998)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 12.394.966 dall'anno 1999, di euro 25.822.845 dall'anno 2000 e di euro 13.427.879 dall'anno 2001.

Art. 605

*Programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico*⁶⁰⁵

(art. 145, co. 4, l. n. 388 del 2000)

1. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, è autorizzata la spesa, secondo quanto determinato dalla legge finanziaria, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 606

*Prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze*⁶⁰⁶

(art. 1, co. 570 e 571, l. n. 266 del 2005)

1. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell'industria nazionale, è autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

a), l. n. 140/1999; l'art. 52, co. 43, l. n. 448/2001; l'art. 4, co. 177, l. n. 350/2003; l'art. 1, co. 885, l. n. 296/2006.

Si aggiunge che non viene riprodotta, nella presente sezione, la l. n. 456/1984, concernente <<Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X EH-101 CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni>>.

Sono o, comunque, rimangono abrogate l'autorizzazione e la copertura di spesa di cui agli artt. 7 e 8, co. 3, l. n. 378/1967, concernente <<Rifornimento idrico delle isole minori>> nonché le norme di spesa previste dagli artt. 1 e 2, l. n. 861/1978, concernente <<Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della l. 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori>>, che hanno esaurito i loro effetti.

Norme abrogate:

- artt. 7 e 8, co. 3, l. n. 378/1967;
- artt. 1 e 2, l. n. 861/1978;
- l. n. 456/1984;
- art. 50, co. 1, lett. h), l. n. 448/1998.

⁶⁰⁵ Relazione art. (Programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico)

La disposizione riassetta l'art. 145, co. 4, l. n. 388/2000. L'originaria autorizzazione di spesa di 103.291.380 euro è stata defanziata con l'art. 1, co. 604, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) di 96,3 milioni di euro (v. Tabella E) e rideterminata con il successivo co. 605 in 6.992.000 euro (Tabella F) a decorrere dall'anno 2006. Successivamente detto importo è stato rideterminato, con l'art. 4, co. 5, l. n. 203/2008 (legge finanziaria 2009), per il triennio 2009-2011, rispettivamente in 5.401.000 euro, 5.309.000 euro e 9.410.000 euro (v. Tabella F).

Nell'esercizio finanziario 2009, lo stanziamento è iscritto sul capitolo 7129.

Norme abrogate:

- art. 145, co. 4, l. n. 388/2000.

⁶⁰⁶ (Prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze)

La norma riproduce l'art. 1, co. 570 e 571, l. n. 266/2005.

Norme abrogate:

- art. 1, l. n. 266/2005.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è iscritto nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.

Art. 607

*Altre spese di investimento*⁶⁰⁷

(d.lgs. n. 264 del 1997; l. n. 204 del 2008)

1. Altre spese di investimento del Ministero della difesa sono quantificate in 1.631 milioni di euro per l'anno 2009 e rideterminate con la legge di bilancio per gli anni successivi.

CAPO III

FONDI DA RIPARTIRE

SEZIONE I

NORME DI RINVIO E FONDI DA RIPARTIRE DI CARATTERE GENERALE

Art. 608

*Normativa generale sui fondi da ripartire. Rinvio*⁶⁰⁸

⁶⁰⁷ Relazione art. (Altre spese di investimento)

Nella norma si introduce *ex novo* una clausola finanziaria relativa a fonte primaria la quale, in origine, non prevedeva alcuna quantificazione degli oneri finanziari, pur essendo considerata, nel bilancio a legislazione vigente, come legge di spesa a tutti gli effetti. In tal senso, viene <<esplicitata>> una norma di copertura insita nella legge sostanziale, individuando l'importo della copertura finanziaria attuale negli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

L'importo indicato nel presente art. corrisponde alla somma degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2009 (v. l. n. 204/2008), che risultano autorizzati dal d.lgs. n. 264/1997, abrogato con il presente codice.

In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti capitoli e piani di gestione:

7005/1, 7050/1, 7101, 7115, 7120/1, 7120/2, 7120/3, 7120/4, 7142/1, 7601/1, 7700/1, 7730/1, 7760/1.

⁶⁰⁸ Relazione art. (Normativa generale sui fondi da ripartire. Rinvio)

A specificazione di quanto disposto dall'art. 528 (Norme applicabili all'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa – Rinvio), è formulata una norma che rinvia alle disposizioni contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e in altre leggi che prevedono fattispecie di fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui risorse, in presenza di determinati requisiti e per gli specifici scopi fissati dalla l., possono essere trasferite e iscritte in aumento delle dotazioni di competenza e/o di cassa ovvero in conto residui, sui competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

In particolare, si rinvia alla seguente normativa:

- a) art. 7, l. n. 468/1978, come modificato dall'art. 6, d.P.R. n. 270/2001, concernente il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
- b) art. 8, l. n. 468/1978, come modificato dall'art. 6, d.P.R. n. 270/2001, concernente il fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale;
- c) art. 9, l. n. 468/1978, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste;
- d) art. 9-bis, l. n. 468/1978, aggiunto dall'art. 8, l. n. 94/1997, per il fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa;
- e) art. 9-ter, l. n. 468/1978, aggiunto dall'art. 2, l. n. 208/1999, per il fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

Si richiamano, inoltre, i seguenti fondi:

- a) fondo per provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari, di cui all'art. 1, co. 50, l. n. 266/2005, su cui confluiscono anche risorse ai sensi dell'art. 9, d.l. n. 185/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 2/2009;

1. Il Ministero della difesa si avvale delle risorse stanziare nei fondi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previsti dalle vigenti leggi di contabilità pubblica.

Art. 609

*Fondi di incentivazione del personale militare e civile*⁶⁰⁹
(d.lgs. n. 195 del 1995; artt. 40 e 45, d.lgs. n. 165 del 2001)

1. I fondi per l'incentivazione della produttività del personale militare appartenente alle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa sono disciplinati dai pertinenti accordi di concertazione e dalla contrattazione collettiva.

Art. 610

*Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi*⁶¹⁰
(art. 23, l. n. 289 del 2002)

1. Si applica al Ministero della difesa la norma di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che istituisce in ciascuno stato di previsione della spesa un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi.

b) fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui all'art. 1, co. 1240, l. n. 296/2006, la cui autorizzazione di spesa è stata incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008 dall'art. 63, co. 1, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008. Con l'art. 16, co. 1, lett. c), del d.l. n. 78/2009, conv., con modificazioni, dalla l. n. 102/2009, è prevista la riduzione, per l'anno 2009, di euro 10 milioni.

c) fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui all'art. 5, co. 4, d.l. n. 93/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 126/2008, la cui autorizzazione di spesa è stata modificata dall'art. 60, co. 8, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008.

⁶⁰⁹ Relazione art. (Fondi di incentivazione del personale militare e civile)

Si elencano i fondi di cui trattasi:

- fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali da corrispondere al personale militare non dirigente dell'Arma dei carabinieri, istituito dall'art. 53, d.P.R. n. 254/1999;
- fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per il personale militare non dirigente delle Forze armate, esclusa l'Arma dei Carabinieri, istituito dall'art. 5, d.P.R. n. 171/2007;
- fondo unico di amministrazione per il personale civile non dirigente, istituito dall'art. 31, CCNL relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 (Accordo 16 febbraio 1999);
- fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia, istituito dall'art. 41, CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 (Accordo 5 aprile 2001), confermato dall'art. 51, CCNL quadriennio normativo 2002-2005 (Accordo 21 aprile 2006);
- fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia, istituito dall'art. 42, CCNL per il quadriennio normativo 1998 - 2001 (Accordo 5 aprile 2001), confermato dall'art. 58, CCNL quadriennio normativo 2002-2005 (Accordo 21 aprile 2006).

In connessione con i fondi destinati al personale civile, si richiama l'art. 613 (Incremento del fondo per l'incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa), contenuto nella sezione II del presente capo.

⁶¹⁰ Relazione art. (Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi)

Si rimanda alla normativa di cui all'art. 23, co. 1, l. n. 289/2002, che istituisce, con disposizione di carattere generale, il fondo in argomento. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il fondo è iscritto nel capitolo 1183 dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 611

*Fondo da ripartire per finalità per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio*⁶¹¹
(art. 2, co. 615, 616 e 617, l. n. 244 del 2007)

1. Si applicano al Ministero della difesa le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituiscono, negli stati di previsione dei Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio.

SEZIONE II

FONDI DA RIPARTIRE DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA DIFESA

Art. 612

*Fondo a disposizione*⁶¹²

(artt. 20 e 44, r.d. n. 263 del 1928; art. 7, l. n. 1958 del 1932)

1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 549 (Somministrazione dei fondi) e ai bisogni di cui all'articolo 551 (Speciale capitolo per particolari deficienze di cassa), è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa un fondo a disposizione.

2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

⁶¹¹ Relazione art. (Fondo da ripartire per finalità per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio)

Si premette che le disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate a favore del Ministero della difesa, indicate nell'elenco 1 allegato alla l. n. 244/2007, sono quelle di cui al r.d. n. 2440/1923, art. 12, commi 4, 6 e 7; al r.d. n. 263/1928, art. 21 (v. art. 548 Riassegnazione di entrate a bilancio); al d.l. n. 437/1996, conv., con modificazioni, dalla l. n. 556/1996, art. 9, co. 2; alla l. n. 388/2000, art. 43, co. 16 (v. articoli 290 Modalità di riscossione del canone e sua destinazione e 308 Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa).

La norma in esame fa espresso rinvio al contenuto dell'art. 2, co. 615, 616 e 617, l. n. 244/2007, che istituisce e disciplina il fondo da ripartire in argomento. In sintesi, considerato che a decorrere dall'anno 2008, non è possibile riscrivere nel bilancio della Difesa le somme versate all'entrata, autorizzate dai predetti provvedimenti indicati nell'elenco n. 1, ad eccezione delle spese di categoria 1 «redditi da lavoro dipendente», con il citato fondo si fa fronte a tale mancata reiscrizione entro i limiti degli stanziamenti del fondo stesso.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il fondo è iscritto nel capitolo 1187 dell'esercizio finanziario 2009.

⁶¹² Relazione art. (Fondo a disposizione)

L'art. riassetta l'art. 20 del r.d. n. 263/1928, le cui disposizioni, originariamente riguardanti l'Esercito italiano e l'Arma dei carabinieri, sono state estese alla Marina militare (art. 44, r.d. n. 263/1928) e all'Aeronautica militare (art. 7, l. n. 1932/1958).

Per prassi, sono istituiti due fondi a disposizione, uno dei quali destinato alle specifiche occorrenze dell'Arma dei carabinieri. I fondi a disposizione sono autorizzati e quantificati annualmente dalla legge di bilancio, nell'art. concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e disposizioni relative.

Il fondo è iscritto nei capitoli 1121 e 4842 dell'esercizio finanziario 2009.

Si aggiunge che le altre disposizioni contenute nella l. n. 1958/1932, concernente «Norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici» hanno perso attualità.

Norme abrogate:

- artt. 20 e 44, r.d. n. 263/1928;

- l. n. 1958/1932.

Art. 613

*Incremento del fondo per l'incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa*⁶¹³

(art. 4-bis, co. 1 e 3, d.l. n. 3 del 2005; artt. 4, co. 11, e 7, co. 1, lett. b-bis), d.l. n. 8 del 2008)

1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dal 2008, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale, nella misura di un terzo in favore del personale appartenente alle aree professionali e della restante parte in favore del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali.

2. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 614

*Fondo per esigenze di difesa nazionale*⁶¹⁴

⁶¹³ Relazione art. (Incremento del fondo per l'incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)

La norma dispone una specifica autorizzazione di spesa per il Ministero della Difesa che integra le risorse assegnate al fondo per l'incentivazione della produttività del personale civile di cui all'art. 609 (Fondi di incentivazione del personale militare e civile) della sezione I del presente capo, che fa rinvio alla disciplina generale prevista dalla contrattazione collettiva.

L'art. riproduce, in combinato disposto, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 4-bis, co. 1 e 3, d.l. 19 gennaio 2005, n. 3, conv., con modificazioni, dalla l. n. 37/2005, all'art. 39-vicies semel, co. 42, d.l. n. 273/2005, conv., con modificazioni, dalla l. n. 51/2006 e agli artt. 4, co. 11, e 7, co. 1, lett. b-bis), d.l. n. 8/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 45/2008.

Si aggiunge che l'art. 67, co. 2, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, richiamato dal co. 3, stabilisce che per l'anno 2009 - nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, rivolto a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità - tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

Tale disapplicazione opera anche con riferimento all'art. 39-vicies semel, co. 42, d.l. n. 273/2005, conv., con modificazioni, dalla l. n. 51/2006, e all'art. 4, co. 11, d.l. n. 8/2008, conv. dalla l., con modificazioni, dalla l. n. 45/2008, di cui al presente articolo.

Per completezza, si evidenzia che il co. 5 del citato art. 67, d.l. n. 112/2008, prevede la riduzione del 10 per cento del limite delle risorse stabilito nell'anno 2004, ai sensi dell'art. 1, co. 189, l. n. 266/2005 (v. anche circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2008, n. 24, concernente <<Previsione anno 2009. Determinazione del fondo unico di amministrazione>>).

Norme abrogate:

- art. 4-bis, co. 1, 3 e 4, d.l. n. 3/2005, conv., con modificazioni, dalla l. n. 37/2005;
- d.l. n. 273/2005, conv., con modificazioni, dalla l. n. 51/2006: art. 39-vicies semel, co. 42;
- d.l. n. 8/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 45/2008: articoli 4, co. 11, e 7, co. 1, lett. b-bis).

⁶¹⁴ Relazione art. (Fondo per esigenze di difesa nazionale)

La norma riproduce le disposizioni contenute nell'art. 1, co. 896, l. n. 296/2006, coordinandone il testo con l'art. 60, co. 12, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, che ha ridotto di 183 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per l'anno 2009, originariamente pari ad 1.200 milioni di euro. La dotazione del fondo è stata di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008.

(art. 1, co. 896, l. n. 296 del 2006; art. 60, co. 12, d.l. n. 112 del 2008)

1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.017 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo le conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

Art. 615

*Fondo per l'efficienza dello strumento militare*⁶¹⁵

In relazione al secondo periodo dell'art. in esame, si richiama l'art. 4, co. 3, l. n. 203/2008 (legge finanziaria 2009), secondo cui <<ai sensi dell'art. 11, co. 3, lett. f), della l. n. 468/1978, come sostituita dall'art. 2, co. 16, della l. 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge>>. Nella predetta Tabella D, si prevede il rifinanziamento del fondo per l'importo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Il fondo è iscritto nel capitolo 7144 dell'esercizio finanziario 2009.

Si è ritenuto appropriato non riprodurre l'inciso <<, anche con evidenze informatiche,>>, che indicava un ulteriore mezzo di trasmissione dei decreti del Ministro della difesa al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti, trattandosi di procedura non più di carattere eccezionale, ma diventata una modalità ordinaria di comunicazione tra le amministrazioni. Si aggiunge, infatti, che il Ministero della difesa utilizza pienamente il sistema informativo contabile finanziario (Sistema di Contabilità Gestionale Finanziaria - SICOGE), messo a disposizione delle singole amministrazioni dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Norme abrogate:

- art. 1, co. 896, l. n. 296/2006;

- art. 60, co. 12, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008.

⁶¹⁵ Relazione art. (Fondo per l'efficienza dello strumento militare)

Viene riprodotto l'art. 1, co. 1238, della l. 27 dicembre 2006, n. 296. La dotazione del fondo è stata di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 590 milioni di euro per l'anno 2008. Tale ultimo importo tiene conto della disposizione dell'art. 2, co. 72, l. n. 244/2007, abrogata senza riproduzione, che aveva stabilito un incremento di 140 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2008, originariamente prevista con dotazione di 450 milioni di euro.

L'attuale finanziamento del fondo è limitato al 2009, tuttavia il fondo si considera a regime nella prospettiva di un nuovo rifinanziamento triennale.

Il fondo è iscritto nel capitolo 1185 dell'esercizio finanziario 2009, con uno stanziamento di 347.616.129 euro, per effetto della disposizione di cui all'art. 60, co. 1, d.l. n. 112/2008, secondo cui, per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per l. (per il Ministero della difesa, la riduzione complessiva per la Missione 33 – Fondi da ripartire è pari a 240,0 milioni di euro per il 2009, 161,9 milioni di euro per il 2010 e 288,7 milioni di euro per il 2011).

In base al disposto del co. 2, il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace. A tal fine non si applica l'art. 1, co. 46, della l. n. 266/2005, secondo cui, a

(art. 1, co. 1238, l. n. 296 del 2006; art. 2, co. 72, l. n. 244 del 2007)

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali.

2. Il fondo di cui al comma 1 è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

Art. 616

*Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali*⁶¹⁶

(art. 1, co. 181, l. n. 244 del 2007)

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, per gli usi consentiti.

2. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni

decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non può superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005, ad eccezione delle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché di quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Norme abrogate:

- art. 1, co. 1238, l. n. 296/2006;

- art. 2, co. 72, l. n. 244/2007.

⁶¹⁶ Relazione art. (Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali)

La norma riproduce l'art. 1, co. 181, l. n. 244/2007, istitutivo, a decorrere dall'anno 2008, del fondo in argomento destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per autotrazione e per riscaldamento, in conseguenza della circostanza che l'esenzione, in precedenza goduta dalle Forze armate, è stata abolita in attuazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003. Essa ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, con conseguenti modificazioni apportate, dal medesimo art. 1, co. 179 e 180, l. n. 244/2007, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al d.lgs. n. 504/1995.

Il fondo è iscritto nel capitolo 1186 dell'esercizio finanziario 2009, con stanziamento di 80.843.924 euro, per effetto della disposizione di cui all'art. 60, co. 1, d.l. n. 112/2008, secondo cui, per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge (per il Ministero della difesa, la riduzione complessiva per la Missione 33 – Fondi da ripartire è pari a 240,0 milioni di euro per il 2009, 161,9 milioni di euro per il 2010 e 288,7 milioni di euro per il 2011).

Norme abrogate:

- art. 1, co. 181, l. n. 244/2007.

parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

Art. 617

*Fondo per le missioni internazionali*⁶¹⁷
(art. 1, co. 2, d.l. n. 248 del 2007)

1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", il programma "Missioni militari internazionali", nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente.

2. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto fondo.

Art. 618

*Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio*⁶¹⁸

⁶¹⁷ Relazione art. (Fondo per le missioni internazionali)

La norma riporta il testo dell'art. 1, co. 2, d.l. n. 248/2007, conv., con modificazioni, dalla l. n. 31/2008, che, nel prevedere nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», il programma «Missioni militari di pace», istituisce il fondo in argomento che si collega a quello di carattere generale per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, disciplinato dall'art. 1, co. 1240, l. n. 296/2006, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui è fatto cenno in nota all'art. 608 (Normativa generale sui fondi da ripartire - Rinvio) della sezione I del presente capo.

Il fondo è iscritto nel capitolo 1188 dell'esercizio finanziario 2009.

Norme abrogate:

- art. 1, co. 2, d.l. n. 248/2007, conv., con modificazioni, dalla l. n. 31/2008.

⁶¹⁸ Relazione art. (Fondo in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio)

Il co. 1 dell'art. riproduce il testo dell'art. 27, 13-ter.2, ultimo periodo, d.l. n. 269/2003, conv., con modificazioni, dalla l. n. 326/2003, aggiunto dall'art. 1, co. 320, l. n. 244/2007, e poi modificato dall'art. 14-bis, co. 1, lett. c), d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008. L'ultimo periodo riporta la disposizione di cui al co. 13-ter.3 del d.l. n. 269/2003, introdotto dall'art. 14-bis, co. 1, lett. d), del citato d.l. n. 112/2008.

Il co. 2 riassetta la disposizione di cui all'art. 14-bis, co. 4, del citato d.l. n. 112/2008.

Entrambi i commi sono opportunamente messi in correlazione con l'art. 309 (Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa).

Inoltre, i proventi di cui al presente art. sono integralmente riassegnabili, non trovando applicazione l'art. 2, co. 615, l. n. 244/2007, cui fa rinvio l'art. 611 (Fondo da ripartire per finalità per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio) della sezione I del presente capo.

Norme abrogate:

- Art. 27, commi 13-ter.2, ultimo periodo, e 13-ter.3, d.l. n. 269/2003, conv., con modificazioni, dalla l. n. 326/2003;

- art. 1, co. 320, l. n. 244/2007;

- d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008: art. 14-bis, co. 1, lettere c) e d), e 4.

(art. 27, co. 13-ter.2, ultimo periodo, e 13-ter.3, d.l. n. 269 del 2003, come novellati dall'art. 14-bis, co. 1, lettere c) e d), e co. 4, d.l. n. 112 del 2008)

1. Per le finalità di cui all'articolo 309 (Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa), comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4 dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 544 (Permute), comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al citato articolo 309 (Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa), comma 2.

Art. 619

*Fondo per esigenze prioritarie della difesa*⁶¹⁹

(art. 60, co. 8-bis, d.l. n. 112 del 2008; art. 16, co. 2-bis, d.l. n. 78 del 2009)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.

⁶¹⁹ Relazione art. (Fondo per esigenze prioritarie del Ministero della difesa)

La norma riassetta le disposizioni di cui all'art. 60, co. 8-bis, d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, che ha istituito il fondo in argomento con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2008, e di cui all'art. 16, co. 2-bis, d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, l. n. 102/2009, che recita <<Per le medesime finalità perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009>>.

Il fondo, imputato al capitolo di bilancio 1184, è ripartito con decreto del Ministro della difesa.

L'attuale finanziamento è limitato al 2009, tuttavia il fondo si considera a regime nella prospettiva di un nuovo finanziamento triennale.

Norme abrogate:

- art. 60, co. 8-bis, d.l. n. 112/2008;
- art. 16, co. 2-bis, d.l. n. 78/2009.

666

CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO QUARTO PERSONALE MILITARE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DEI MILITARI

Art. 620

*Acquisto dello stato di militare*⁶²⁰

(art. 1, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 1, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 1, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 7, d.P.R. n. 237 del 1964; art. 2, l. n. 382 del 1978; artt. 1, 6 e 55, co. 1, d.P.R. n. 545 del 1986; art. 1, co. 6, l. n. 331 del 2000; art. 12, co. 2 e 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. E' militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice.

2. Il servizio è prestato:

a) su base volontaria in tempo di pace;

b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice.

3. Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si conserva anche durante lo stato di:

a) disperso;

⁶²⁰ Relazione art. (Acquisto dello stato di militare)

L'art. riproduce, nei primi due co. e con gli opportuni adeguamenti lessicali, l'art. 1 del regolamento di disciplina militare - d.P.R. n. 545/1986 - e l'art. 1, co. 6, l. n. 331/2000 (da abrogare). Viene fornita una nozione unitaria di militare al fine di individuare un concetto di riferimento valido per tutti coloro che in qualsiasi ruolo, grado od organizzazione siano qualificabili come militari.

Il co. 3 costituisce una sintesi di tutte le norme che disciplinano l'acquisto dello stato giuridico relativamente alle diverse categorie dei militari: ufficiali (art. 1, co. 1, l. n. 113/1954), sottufficiali (art. 1, co. 1, l. n. 599/1954), appuntati e carabinieri (art. 1, co. 1, l. n. 1168/1961), militari di truppa obbligati alla leva (art. 7, d.P.R. n. 237/1964), volontari in ferma prefissata (art. 12, co. 2 e 5, d.lgs. n. 215/2001). Tutte le predette norme sono da abrogare. Sono cristallizzati, per esigenze di certezza e sistematicità, principi e nozioni consolidate nella giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. pen., sez. VI, 1 luglio 2003, Nerozzi) e nella dottrina. Si ribadisce che l'arruolamento è il provvedimento amministrativo che attribuisce la peculiare qualità soggettiva di militare al cittadino riconosciuto idoneo al servizio incondizionato e come tale inserito in una organizzazione militare dello Stato o da questi riconosciuta. Si è voluto anche specificare la continuità della posizione giuridica soggettiva di militare anche per il tempo in cui esso è disperso, prigioniero di guerra o privato della libertà personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorché non formalmente dichiarato. Il riferimento normativo è all'art. 55, co. 1, d.P.R. n. 545/1986.

Il co. 4, che riproduce nella sostanza l'art. 7, d.P.R. n. 237/1964, tiene conto del fatto che l'arruolamento può avvenire su base volontaria o coatta e pertanto mantiene ferma la distinzione, mercé il rinvio alla sede propria, fra la disciplina del reclutamento - inteso in senso proprio come l'insieme di tutte le operazioni materiali e giuridiche finalizzate all'arruolamento volontario nei corpi militari - e la coscrizione di leva.

Il quinto co. evidenzia come lo stato di militare sia ontologicamente legato all'adempimento dei doveri della disciplina militare elencati nel titolo VIII del presente libro.

Il co. 6 enuncia l'obbligo del giuramento, discendente dall'art. 54 Cost., differenziando la posizione degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati, rispetto a quella dei militari di truppa tenuti a prestare giuramento collettivo.

b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorché non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regolamento.

4. È arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in un'organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l'arruolamento volontario è disciplinato dal titolo II del presente libro; l'arruolamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice.

5. Lo stato di militare comporta l'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento.

6. Il militare è tenuto a prestare giuramento all'atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indicate le modalità con le quali viene prestato il giuramento.

Art. 621

*Perdita dello stato di militare*⁶²¹

(art. 28 c.p.m.p.; art. 31 c.p.m.g.; art. 6, d.P.R. n. 237 del 1964; art. 32 *quinquies* c.p.)

1. Lo stato di militare si perde esclusivamente:

a) per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;

b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato;

c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del codice penale.

Art. 622

*Personale militare femminile*⁶²²

(art. 32, d.lgs. n. 198 del 2006)

1. Le Forze armate si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, in condizioni di assoluta parità, di personale maschile e femminile, secondo le disposizioni contenute nel presente codice.

Art. 623

*Rapporti con la legge penale militare*⁶²³

⁶²¹ Relazione art. (Perdita dello stato di militare)

L'art. riproduce – direttamente o tramite la tecnica del rinvio - le norme dell'ordinamento militare che privano il soggetto della qualità di militare *ab imis*, con effetto *ex tunc* e senza possibilità di riammissione nel consorzio militare (come avviene invece per talune ipotesi di perdita del grado previste dall'ordinamento: per rimozione, per perdita della cittadinanza, per irreperibilità ecc.; cfr. sul punto Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2007, n. 128/2007). Storicamente un effetto giuridico così grave è stato sempre giustificato per la presenza di una condanna penale che abbia accertato la commissione di fatti di tale disvalore (ritenuto *ex lege* incompatibili con il permanere della qualità di militare) da condurre all'applicazione delle pene accessorie:

- della degradazione (prevista dagli artt. 28 e 31 rispettivamente del codice militare di pace e di guerra);
- della interdizione perpetua dai pubblici uffici irrogata anche da una sentenza straniera riconosciuta (secondo quanto disposto dall'art. 6, d.P.R. n. 237/1964);
- della estinzione del rapporto di impiego a seguito della condanna ad una pena detentiva superiore a tre anni per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione (secondo quanto disposto dall'art. 32 *quinquies* c.p.).

⁶²² Relazione art. (Personale militare femminile)

L'art. riproduce l'art. 32 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, emanato con d.lgs. n. 198/2006.

⁶²³ Relazione art. (Rapporti con la legge penale militare)

1. Rimangono ferme le definizioni e classificazioni del personale militare ed assimilato effettuate dalle leggi penali militari in tempo di pace e di guerra.

Art. 624

*Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed altri ordinamenti speciali*⁶²⁴

(artt. 3 co. 1, 6 co. 5, 15 co. 1, 21 co. 3, 28 co. 8, d.lgs. n. 165 del 2001)

1. Al personale militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.
2. Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate.
3. Il personale religioso impiegato dall'Amministrazione della difesa, il personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta è disciplinato in via esclusiva dal libro V.

CAPO II GERARCHIA MILITARE

Art. 625

*Gerarchia e subordinazione*⁶²⁵ (artt. 4 e 10, co. 1, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il personale militare è ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.
2. L'ordine di precedenza tra pari grado è determinato dall'anzianità di grado, in base a quanto disposto dall'articolo 851 (anzianità) del presente codice.
3. L'ordinamento gerarchico determina il rapporto di subordinazione dell'inferiore nei confronti del superiore. Dal rapporto di subordinazione deriva il dovere di obbedienza.

Art. 626

*Categorie di militari*⁶²⁶

L'art. chiarisce che tutte le definizioni recate dalle leggi penali militari, per individuare sia l'ambito della giurisdizione militare che la disciplina sostanziale applicabile al personale militare, rimangono insensibili alle disposizioni recate dal presente libro; si tratta di una previsione meramente confermativa dello stato attuale dei rapporti fra legge penale militare e "statuto" del personale militare quale si è andato evolvendo nel tempo.

⁶²⁴ Relazione art. (Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed altri ordinamenti speciali)

Il co. 1 ribadisce, per esigenze di completezza e chiarezza sistematica, che lo "statuto" del personale militare è solo quello individuato dalla specifica normativa di settore. In tal senso dispongono espressamente gli artt. 3 co. 1, 6 co. 5, 15 co. 1, 21 co. 3, 28 co. 8, d.lgs. n. 165/2001.

Il co. 2 tiene ferma la disciplina generale dettata per il personale civile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rinviando all'apposito libro V per l'individuazione della normativa di dettaglio relativa non solo al personale in rapporto di lavoro subordinato ma anche a quello, sempre civile, che presta a qualunque titolo servizio in favore dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate.

Il co. 3 tiene ferma la disciplina speciale per le categorie di personale ivi individuate, mediante rinvio ai corrispondenti titoli del libro V.

⁶²⁵ Relazione art. (Gerarchia e subordinazione)

L'art. riproduce, nella sostanza, le norme sancite dagli artt. 4 e 10, co. 1, d.P.R. n. 545/1986 (da abrogare).

Si introducono, in linea generale, i concetti di gerarchia e subordinazione intimamente connessi con il dato caratteristico dell'ordinamento del personale militare, rappresentato dall'indefettibile attribuzione a ciascun militare di uno specifico grado.

⁶²⁶ Relazione art. (Categorie di militari)

(art. 1, co. 2, l. n. 113 del 1954; art. 1, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 1, co. 2, l. n. 1168 del 1961; art. 3, d.P.R. n. 545 del 1986; art. 2, co. 5, l. n. 53 del 1989; art. 23, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:
 - a) ufficiali;
 - b) sottufficiali;
 - c) graduati;
 - d) militari di truppa.
2. La categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente e corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio.
3. La categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e corrispondenti sino al grado di primo maresciallo e equiparati.
4. La categoria dei graduati comprende i militari dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore capo scelto e equiparati.
5. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, navale ed aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.

Art. 627

L'art. riproduce, nella sostanza, la classificazione del personale militare nelle categorie già individuate dalle seguenti fonti: art. 1, co. 2, l. n. 113/1954; art. 1, co. 2, l. n. 599/1954; art. 1, co. 2, l. n. 1168/1961; art. 3, d.P.R. n. 545/1986; art. 2, co. 5, l. n. 53 /1989; art. 23, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

Per le categorie degli ufficiali e sottufficiali la norma si limita a recepire un modello tradizionale ben consolidato a livello normativo.

Per quanto concerne le categorie dei graduati e dei militari di truppa, la disposizione razionalizza, portandolo a conclusione, un percorso storico che muove da una originaria commistione delle due categorie.

In ambito Esercito, Marina ed Aeronautica si considerava unica la categoria dei graduati e militari di truppa, intendendosi per militari di truppa i soldati semplici ed il personale assimilabile (avieri, allievi, comuni di 2^a classe), mentre per graduati di truppa ci si riferiva ai militari dal grado di caporale sino a quello di vertice dei ruoli in servizio permanente. Proprio la previsione giuridica del servizio permanente anche per i militari di truppa ha indotto il legislatore, con la l. n. 53/1989, ad eliminare per gli appartenenti ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (gli unici al tempo in servizio permanente) le espressioni "militare di truppa" e "servizio continuativo" (espressione utilizzata prima di quella attualmente in vigore di "servizio permanente") in tutte le norme in vigore riferite all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza (art. 2, co. 5, l. n. 53/1989); attualmente quindi, in queste due organizzazioni militari gli unici qualificabili come militari di truppa sono gli allievi carabinieri, gli allievi ufficiali delle accademie e quelli in ferma prefissata e gli allievi marescialli in ferma.

Viceversa analoghe modifiche lessicali non sono state introdotte nel momento in cui è stata creata – col d.lgs. n. 196/1995 - la categoria dei volontari in servizio permanente presso l'E.I., la M.M. e l'A.M.; tale categoria oggettivamente non ha molti punti in comune con quella dei militari di truppa (militari di leva o volontari in ferma), tanto è vero questo che proprio l'ulteriore categoria dei volontari in ferma prefissata – creata nel 2001 – riceve una disciplina normativa, in tema di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento, che presenta elementi di spiccata differenza rispetto a quella dei volontari in servizio permanente.

In conclusione, in aderenza allo spirito del legislatore, espresso sin dalla l. n. 53/1989 e sotteso alle successive leggi di stato che hanno disciplinato i volontari in servizio permanente e quelli in ferma volontaria (anche in considerazione della sospensione della leva), ed in attuazione dei principi di semplificazione e armonizzazione imposti dalla legge delega, sono state separate le categoria dei graduati (che non fanno più parte della truppa) da quella dei militari di truppa in senso stretto.

Si tenga presente, infine, che il grado di 1° caporal maggiore, dal 2010, sarà conferito anche ai volontari in ferma quadriennale ammessi alla rafferma biennale, in base all'art. 14, l. n. 226/2004.

*Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali*⁶²⁷
(tabella A, art. 1, co. 5, d. lgs. n. 490 del 1997)

1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali è così determinata in ordine crescente:

- a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare;
- b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare;
- c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare;
- d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare;
- e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare;
- f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare;
- g) generale di brigata: brigadiere generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare;
- h) generale di divisione: maggiore generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare;
- i) generale di corpo d'armata: tenente generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare;
- l) generale: ammiraglio per la Marina militare.

2. Gli ufficiali dal grado di sottotenente a quello di capitano e corrispondenti sono ufficiali inferiori. I sottotenenti e i tenenti e gradi corrispondenti sono ufficiali subalterni.

3. Gli ufficiali dal grado di maggiore a quello di colonnello e corrispondenti sono ufficiali superiori.

Art. 628

*Successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali*⁶²⁸

⁶²⁷ Relazione art. (Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali)

L'art. sintetizza fedelmente il contenuto delle tabelle allegate (da abrogare) ai decreti legislativi di riforma del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (tabella A, art. 1, co. 5, d.lgs. n. 490/1997, così come modificata dall'art. 12, l. n. 299/2004, per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). Il criterio seguito nell'elencazione è quello di indicare i gradi di riferimento per gli ufficiali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, riportando a fianco i gradi corrispondenti con le eventuali diverse denominazioni, nonché la Forza armata di riferimento. Il secondo co. esplicita le categorie degli ufficiali subalterni, degli ufficiali inferiori e degli ufficiali superiori.

⁶²⁸ Relazione art. (Successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali)

La norma costituisce la sintesi degli articoli e delle tabelle allegate (da abrogare) ai decreti legislativi di riforma del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (art. 3, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, per i gradi dei sergenti, art. 3, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 82/2001, per i gradi dei marescialli, tabella A/2, d. lgs. n. 196/1995, così come sostituita dall'art. 23, d.lgs. n. 82/2001, per la successione e la corrispondenza di tutti i gradi dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; tabella A, d.lgs. n. 198/1995, così come sostituita dall'art. 31, co. 7, d.lgs. n. 83/2001, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri). Il criterio seguito nell'elencazione è quello di indicare i gradi di riferimento per la maggior parte dei sottufficiali (con particolare riguardo all'Esercito e all'Arma dei carabinieri), riportando a fianco i gradi corrispondenti con una diversa denominazione e la Forza armata di riferimento. Il secondo co. riproduce le disposizioni concernenti la qualifica di luogotenente e i criteri di precedenza tra primi marescialli e luogotenenti (art. 6-bis, co. 6, d.lgs. n. 195/1996, aggiunto dall'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 82/2001, per i primi marescialli luogotenenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; art. 12, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 198/1995, aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 83/2001 e art. 13, co. 4-bis, d.lgs. n. 198/1995, aggiunto dall'art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 83/2001); la disposizione è rispettosa del quadro normativo previgente e dell'interpretazione datane dalla costante

(tabella A/2, artt. 3, co. 1 e 2, 6-bis, co. 6, e 12, d.lgs. n. 196 del 1995; tabella A, art. 1, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali è così determinata in ordine crescente:

- a) sergente: vicebrigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
- b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
- c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
- d) maresciallo: capo di 3^a classe per la Marina militare; maresciallo di 3^a classe per l'Aeronautica militare;
- e) maresciallo ordinario: capo di 2^a classe per la Marina militare; maresciallo di 2^a classe per l'Aeronautica militare;
- f) maresciallo capo: capo di 1^a classe per la Marina militare; maresciallo di 1^a classe per l'Aeronautica militare;
- g) primo maresciallo: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza.

2. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti può essere attribuita la qualifica di luogotenente. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.

Art. 629

*Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati*⁶²⁹

(tabella A/1, art. 2, co. 1, e 12, d.lgs. n. 196 del 1995; tabella A, art. 2, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati è così determinata in ordine crescente:

- a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^a classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere;
- b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^a classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto;
- c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^a classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
- d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^a classe scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per l'Aeronautica militare; appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.

Art. 630

*Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa*⁶³⁰

giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui quella di luogotenente è una qualifica e non un grado in senso proprio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6604/2007; sez. III, n. 3898/06 del 2007).

⁶²⁹ Relazione art. (Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati)

La norma costituisce la sintesi degli articoli e delle tabelle allegate (da abrogare) ai decreti legislativi di riforma del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (tabella A/1, art. 2, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, per i gradi dei volontari in servizio permanente; tabella A, d. lgs. n. 198/1995, così come sostituita dall'art. 31, co. 7, d.lgs. n. 83/2001 e art. 2, co. 1, d.lgs. n. 198/1995, per gli appuntati e i carabinieri). Il criterio seguito nell'elencazione è quello di indicare i gradi di riferimento per l'Esercito italiano, riportando a fianco i gradi corrispondenti con una diversa denominazione e la Forza armata di riferimento.

⁶³⁰ Relazione art. (Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa)

(art. 13, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa è così determinata in ordine crescente:

a) caporale: comune di 1^a classe per la Marina militare; aviere scelto per l'Aeronautica militare;

b) caporal maggiore: sottocapo per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare militare.

2. Il militare di truppa senza alcun grado è:

a) il soldato per l'Esercito italiano;

b) il comune di 2^a classe per la Marina militare;

c) l'aviere per l'Aeronautica militare;

d) l'allievo carabiniere e l'allievo finanziere;

e) l'allievo delle scuole militari, navale e aeronautica;

f) l'allievo maresciallo in ferma;

g) l'allievo ufficiale in ferma prefissata;

h) l'allievo ufficiale delle accademie.

Art. 631

*Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile*⁶³¹

(art. 32, d.lgs. n. 298 del 2000; tabella A, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile è così determinata:

a) generale di corpo d'armata e corrispondenti: dirigente generale di livello B;

b) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale;

c) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore;

d) colonnello e corrispondenti: primo dirigente;

e) tenente colonnello/maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto;

f) capitano e corrispondenti: commissario capo;

g) tenente e corrispondenti: commissario;

h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario;

i) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti: ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

l) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo;

m) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore;

n) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore;

o) brigadiere capo e corrispondenti: sovrintendente capo;

p) brigadiere e corrispondenti: sovrintendente;

q) vice brigadiere e corrispondenti: vice sovrintendente;

r) appuntato scelto e corrispondenti: assistente capo;

s) appuntato e corrispondenti: assistente;

L'art. riproduce la disposizione sancita dall'art. 13, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), in relazione ai gradi che possono conseguire i volontari in ferma prefissata.

Il co. 2 precisa quali siano i militari senza alcun grado.

⁶³¹ Relazione art. (Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile)

L'art. sintetizza fedelmente il contenuto dell'art. 32, d.lgs. n. 298/2000 - relativo alla equiparazione tra i gradi di tutti gli ufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con le qualifiche dei funzionari delle Forze di polizia a ordinamento civile - e la tabella A (da abrogare), allegata al d.lgs. n. 198/1995, così come sostituita dall'art. 31, co. 7, d.lgs. n. 83/2001, relativa alla equiparazione tra gradi e qualifiche del personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo delle Guardie forestali.

- t) carabiniere scelto e corrispondenti: agente scelto;
- u) carabiniere e corrispondenti: agente.

TITOLO II RECLUTAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 632

*Reclutamento*⁶³²

1. Il reclutamento è il complesso delle procedure e delle attività tecnico-amministrative necessarie per l'immissione in servizio di personale militare. Il reclutamento è obbligatorio o volontario.
2. Il reclutamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice.
3. Il reclutamento volontario è disciplinato dal presente titolo.
4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando.

Art. 633

*Programmazione dei reclutamenti*⁶³³

(art. 39, co. 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter, l. n. 449 del 1997)

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice dell'Amministrazione della difesa sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Arma dei carabinieri.
2. Il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione dell'amministrazione, connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze:
 - a) definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità;
 - b) entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo complessivo dei reclutamenti, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente.
4. Le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla

⁶³² Relazione art. (Reclutamento)

L'art., in coerenza con la previsione generale di cui all'art. 620 (acquisto dello stato di militare) costituisce norma definitoria che condensa concetti consolidati sia nell'ambito delle scienze militari, con particolare riferimento all'organica, sia con riguardo alla normativa di settore. La norma distingue tra reclutamento obbligatorio, ammesso nel nostro ordinamento solo in particolari circostanze, e il reclutamento volontario, oggetto delle disposizioni del presente titolo.

⁶³³ Relazione art. (Programmazione dei reclutamenti)

La norma riproduce, con gli opportuni adattamenti, l'art. 39, l. n. 449/1997, in tema di programmazione delle assunzioni, norma sicuramente applicabile anche al reclutamento dei militari dell'Arma. In particolare la formulazione dell'art., tenendo fermi i principi sottesi alla norma originaria, tiene conto delle peculiarità dell'amministrazione della difesa in materia di obiettivi organizzativi.

definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.

Art. 634

*Requisiti generali per il reclutamento*⁶³⁴

⁶³⁴ Relazione art. (Requisiti generali per il reclutamento)

L'art. sintetizza tutte le norme sul reclutamento che prevedono requisiti legali comuni per la partecipazione ai concorsi per le carriere militari (art. 17, co. 2, l. n. 382/1978, relativo alle norme di principio sulla disciplina militare; art. 61, l. n. 212/1983, relativo all'applicazione in tema di reclutamento; art. 3, co. 2, l. n. 224/1986 per gli ufficiali piloti di complemento; art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i marescialli delle Forze armate; artt. 5, co. 1 e 2, e 15, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 198/1995, per i carabinieri e gli ispettori dell'Arma dei carabinieri; art. 3, co. 1, d.lgs. n. 490/1997, per gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate; art. 5, d.lgs. n. 298/2000, per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; art. 23, co. 2 e 3, d.lgs. n. 215/2001, per gli ufficiali ausiliari in ferma prefissata; artt. 4 e 11, co. 1, l. n. 226/2004, per i volontari in ferma prefissata di un anno; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 198/2006, relativamente ai limiti di altezza per tutti i militari). Si tenga presente che non tutte le suddette norme sono formulate in modo identico, per cui sono state selezionate le proposizioni normative ritenute più esaustive, applicabili alla generalità dei casi. In particolare:

- l'indicazione di "italiano non appartenente alla Repubblica" si trova esclusivamente nelle leggi di reclutamento dei marescialli (art. 11, co. 2, lett. a), numero 1), d.lgs. n. 196/1995) e degli ispettori (art. 15, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 198/1995), ma si ritiene che debba valere – per ovvie ragioni di coerenza sistematica – per il reclutamento di tutte le categorie di militari;
- il titolo di studio sarà sempre specificato nelle norme relative ai requisiti speciali previste per ciascun tipo di carriera militare;
- il riferimento all'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato costituisce una base comune che potrà essere opportunamente integrata con l'indicazione, fra i requisiti speciali, di un'idoneità psico-fisica ed attitudinale adeguata ai diversi profili professionali delle carriere militari;
- i limiti di altezza, previsti ed autorizzati dall'art. 31, co. 2, d.lgs. n. 198/2006, recante il Codice delle pari opportunità, sono espressamente indicati all'art. 548 (limiti di altezza) del regolamento;
- la formulazione della lett. f), rappresenta una sintesi di differenti proposizioni normative con particolare riguardo a quanto contenuto nell'art. 5, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 298/2000 e nell'art. 4, co. 1, lett. e), l. n. 226/2004. Non sono state utilizzate, poiché ritenute assorbite nella formulazione normativa in argomento, espressioni come quella di proscioglimento d'autorità o d'ufficio "da precedente arruolamento volontario in altra accademia o istituto di formazione militare" (art. 3, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 490/1997) o espulsione dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati (art. 3, co. 2, lett. c), l. n. 224/1986; artt. 5, co. 1, lett. h), e 15, co. 2, lett. b), numero 10), d.lgs. n. 198/1995);
- il requisito della lett. g), già previsto in alcune specifiche disposizioni di reclutamento, è stato generalizzato per esigenze sistematiche di omogeneità di trattamento e conferma un consolidato indirizzo giurisprudenziale che reputa legittime le clausole contenute nei bandi di esclusione automatica in presenza di condanne per delitti non colposi, anche a seguito di sentenza cosiddetta di patteggiamento, di decreto penale di condanna, ovvero di sentenza sottoposta a sospensione condizionale della pena, fatta salva la riabilitazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2567/2006; Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2004, n. 86/04).
- il requisito del "non essere stati sottoposti a misure di prevenzione" (art. 3, co. 2, l. n. 224/1986; artt. 5, co. 1 e 2, e 15, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 198/1995), è stato ritenuto di applicazione generale per il reclutamento dei militari per ovvie ragioni di omogeneità sistematica, anche se non è stato reperito in tutte le leggi di reclutamento. D'altra parte, questo specifico requisito può ritenersi

(art. 17, co. 2, l. n. 382 del 1978; art. 61, l. n. 212 del 1983; art. 3, co. 2, l. n. 224 del 1986; art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 5, co. 1 e 2, e 15, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 198 del 1995; art. 3, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 5, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 23, co. 2 e 3, d.lgs. n. 215 del 2001; artt. 4 e 11, co. 1, l. n. 226 del 2004; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 198 del 2006)

1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:

- a) essere cittadino italiano, o italiano non appartenente alla Repubblica;
- b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;
- c) essere in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
- d) rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento;
- e) godere dei diritti civili e politici;
- f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

implicitamente contenuto in quello relativo alla necessità di godere dei diritti civili e politici ed anche in quello relativo al possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35, co. 6, d.lgs. n. 165/2001, per ragioni di chiarezza espositiva è opportuno prevederne esplicitamente la fattispecie;

- il requisito della condotta incensurabile deriva dal rinvio operato, per le assunzioni di personale nelle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, dall'art. 35, co. 6, d.lgs. n. 165/2001, all'art. 26, l. n. 53/1989, il quale – a sua volta – rinvia al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, cioè alle disposizioni dell'art. 124, co. 7, r.d. n. 12/1941, sostituito dall'art. 6, d.lgs. n. 398/1997 e, da ultimo, abrogato dall'art. 54, d.lgs. n. 160/2006. Attualmente il riferimento operato dall'art. 26, l. n. 53/1989 deve ritenersi effettuato all'art. 2, co. 2, lett. b-bis), d.lgs. n. 160/2006, aggiunta dall'art. 1, co. 3, l. n. 111/2007, la quale afferma testualmente "essere di condotta incensurabile". Quest'ultima formulazione è stata adottata per superare i profili di incostituzionalità della norma, emersi dapprima – nella sua formulazione originaria – con la sentenza della Corte costituzionale 23-31 marzo 1994, n. 108 e, successivamente, in base alla formulazione introdotta dall'art. 6, d.lgs. n. 398/1997, con la sentenza della Corte costituzionale 13-28 luglio 2000, n. 391;
- il requisito del non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato è previsto dall'art. 5, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 298/2000, in relazione al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, e dall'art. 61, l. n. 212/1983, per i volontari e i sottufficiali. Lo stesso deve ritenersi requisito legale valido per il reclutamento in tutte le categorie di militari, attenendo ad interessi istituzionali di preminente importanza. Si tenga presente che qualora un militare tenga comportamenti di scarsa fedeltà alla Costituzione repubblicana o contrari alle ragioni di sicurezza dello Stato può vedersi applicata la sanzione disciplinare della rimozione dal grado, con conseguente cessazione d'autorità dal servizio. Si tenga presente che anche l'art. 21, co. 10, l. n. 124/2007, enuncia analogo principio;
- il requisito dell'esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico è previsto espressamente soltanto per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata (artt. 4 e 11, co. 1, l. n. 226/2004), ma si ritiene debba essere considerato – per motivi di coerenza sistematica – come requisito legale generale per tutte le categorie di militari.

Il co. 3 fa salvi gli ulteriori requisiti richiesti dal codice o dai singoli bandi, tra cui il requisito obbligatoriamente previsto dall'art. 33, d.P.R. n. 574/1988, concernente la riserva di posti per il personale di lingua tedesca impiegato nella provincia di Bolzano.

A seguito dell'entrata in vigore del presente art. devono ritenersi abrogate le seguenti norme: art. 17, co. 2, l. n. 382/1978; art. 61, l. n. 212/1983; art. 3, co. 2, l. n. 224/1986; art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/1995; artt. 5, co. 1 e 2, e 15, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 198/1995; art. 3, co. 1, d.lgs. n. 490/1997; art. 5, d.lgs. n. 298/2000; art. 23, co. 2 e 3, d.lgs. n. 215/2001; artt. 4 e 11, co. 1, l. n. 226/2004.

g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

i) avere tenuto condotta incensurabile;

l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:

1) quanto previsto dal successivo articolo 708 (requisiti per l'ammissione);

2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà;

n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.

3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Art. 635

*Obiettori di coscienza*⁶³⁵

(art. 15, co. 7, 7-bis e 7-ter, l. n. 230 del 1998)

1. Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cittadini che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma successivo.

3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.

Art. 636

*Divieto di discriminazione*⁶³⁶

⁶³⁵ Relazione art. (Obiettori di coscienza)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 15, l. n. 230/1998, recante norme in materia di obiezione di coscienza, con particolare riguardo ai co. 7, 7-bis e 7-ter, questi ultimi due aggiunti dall'art. 1, l. n. 130/2007. Le predette norme devono ritenersi abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente art..

⁶³⁶ Relazione art. (Divieto di discriminazione)

L'art. costituisce norma di raccordo sistematico con il principio enunciato dall'art. sul divieto di discriminazioni e molestie contenuto nel titolo IX, capo I del presente libro, inserito alla luce del quadro normativo integrato dalle seguenti disposizioni di legge: art. 17, co. 1, l. n. 382/1978; artt. 1 e ss., d.lgs. n. 215/2003; artt. 1 e ss., d.lgs. n. 216/2003; art. 1 e ss., d.lgs. n. 198/2006.

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente codice, è vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, secondo quanto disposto dall'articolo 1466 (discriminazioni e molestie).

Art. 637

*Mancanza dei requisiti*⁶³⁷

(art. 127, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 3 del 1957; art. 15, co. 3, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell'inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, ad eccezione del limite massimo di età che può essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione.
2. L'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per comportamento incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.

Art. 638

*Reclutamento volontario femminile*⁶³⁸

(art. 1, co. 6 e 9, l. n. 380 del 1999; art. 33, co. 1, d.lgs. n. 198 del 2006)

1. Il reclutamento del personale militare femminile è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio dalle norme contenute nel regolamento e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2.
2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa può prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attività il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità.

Art. 639

*Accertamento dell'idoneità psicofisica*⁶³⁹

⁶³⁷ Relazione art. (Mancanza dei requisiti)

Il co. 1 codifica un principio generale valido per tutte le attività di reclutamento, espressamente tipizzato dall'art. 15, co. 3, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), relativo all'arruolamento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri. Il co. 2 recepisce un principio generale, in materia di decadenza di diritto, nell'ipotesi di mancanza, successivamente accertata, di un requisito legale.

⁶³⁸ Relazione art. (Reclutamento volontario femminile)

L'art. racchiude le disposizioni sancite dall'art. 33, co. 1, d.lgs n. 198/2006, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che a sua volta riproduce l'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 24/2000, di attuazione della legge delega n. 380/1999, in tema di arruolamento volontario femminile, e l'art. 1, co. 6, della stessa legge n. 380/1999, così come sostituito dall'art. 26, l. n. 29/2006, legge comunitaria 2005.

Per quanto riguarda il riferimento al regolamento, contenuto nel co. 1, bisogna tener presente che il riferimento originario è al regolamento previsto dall'art. 1, co. 5, l. n. 380/1999, recante l'istituzione del reclutamento volontario militare femminile, in base al quale il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al co. 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, co. 3, l. n. 400/1988, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

(art. 1, co. 5, l. n. 380 del 1999)

1. Le norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, sono contenute nel regolamento.

Art. 640

Accertamento dell'idoneità attitudinale⁶⁴⁰

(art. 53, co. 6, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare a cura dei rispettivi centri di selezione e reclutamento.

Art. 641

Revoca e sospensione dei concorsi⁶⁴¹

1. L'amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di:

- a) revocare il bando di concorso;
- b) sospendere o rinviare le prove concorsuali;
- c) modificare il numero dei posti messi a concorso;
- d) sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.

Art. 642

Conferimento di posti disponibili agli idonei⁶⁴²

(artt. 3, co. 3, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. L'amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

⁶³⁹ Relazione art. (Accertamento dell'idoneità psicofisica)

L'art. riproduce l'art. 1, co. 5, l. n. 380/1999. In attuazione di quanto disposto dalla norma è stato adottato il d.m. 4 aprile 2000, n. 114. Per quanto riguarda il riferimento al regolamento, contenuto nell'art., si veda la nota precedente.

⁶⁴⁰ Relazione art. (Accertamento dell'idoneità attitudinale)

L'art. costituisce la sintesi fedele tra quanto contenuto nell'art. 53, co. 6, d.lgs. n. 198/1995, in tema di reclutamento di personale non dirigente e non direttivo dell'Arma dei carabinieri e l'art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 298/2000, in tema di reclutamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (entrambi da abrogare). La norma ha un'efficacia generale e riguarda l'attività di accertamento attitudinale svolta da tutte le Forze armate, mediante i rispettivi organi specializzati.

⁶⁴¹ Relazione art. (Revoca e sospensione dei concorsi)

L'art. esplicita al co. 1 un principio di diritto giurisprudenziale ampiamente consolidato per il quale la revoca degli atti amministrativi per ragioni di pubblico interesse è sempre ammessa, purché non sia lesiva di posizioni giuridiche soggettive ormai consolidate (cfr.: T.A.R. Lazio – Roma, sez. I-bis, sent. n. 2874/2008). Il principio in argomento, poi, trova la sua codificazione positiva nell'art. 12-*quinquies*, co. 1, l. n. 241/1990, così come aggiunto dall'art. 14, l. n. 15/2005.

⁶⁴² Relazione art. (Conferimento di posti disponibili agli idonei)

L'art. riproduce con gli opportuni adattamenti lessicali l'art. 8, d.P.R. n. 3/1957, come modificato dall'art. unico, l. n. 305/1975 e l'art. 3, co. 3, primo periodo, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), applicabile anche all'Arma dei carabinieri, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, co. 3, d.lgs. n. 298/2000. La norma esprime un principio generale ritenuto di comune applicazione alle procedure concorsuali di assunzione nella pubblica amministrazione, comprese quelle che si svolgono in ambito militare. La giurisprudenza ha chiarito in molteplici pronunce la portata della norma, sottolineando come la sua applicazione abbia carattere eccezionale e non obbliga l'amministrazione alla sua utilizzazione. Quest'ultima può avvalersi di questo strumento dopo una valutazione ampiamente discrezionale e senza alcun vincolo a provvedere. In giurisprudenza: Cons. Stato, sez. IV, n. 2752/2004; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I-bis, n. 441/2006.

2. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali ed il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari.

3. Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti.

4. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso.

Art. 643

*Commissioni di concorso*⁶⁴³

(art. 5, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo che il bando non disponga altrimenti.

CAPO II

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 644

*Requisiti speciali*⁶⁴⁴

(art. 3, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) non aver superato l'età massima stabilita per ciascun ruolo dal presente codice;
- b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
- c) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente.

Art. 645

*Norme generali sui concorsi*⁶⁴⁵

⁶⁴³ Relazione art. (Commissioni di concorso)

L'art. riproduce l'art. 5, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare). Il principio anche se enunciato esclusivamente per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, è estensibile a tutte le procedure concorsuali, in ragione di un generale criterio di competenza tecnica.

⁶⁴⁴ Relazione art. (Requisiti speciali)

L'art. riproduce le norme delle leggi di reclutamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri che elencano i requisiti per il reclutamento in servizio permanente (art. 3, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490/1997; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 298/2000: da abrogare).

⁶⁴⁵ Relazione art. (Norme generali sui concorsi)

L'art. costituisce la sintesi degli artt. 3, co. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 490/1997 e dell'art. 5, co. 2 e 3, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare), in materia di concorsi per il reclutamento degli ufficiali di tutti i ruoli. In attuazione dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 490/1997, è stato emanato il d.m. 25 gennaio 2007.

- (artt. 3, co. 2-4, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 5, co. 2 e 3, d.lgs. n. 298 del 2000)
1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi ad ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata:
 - a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti;
 - b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;
 - c) la composizione delle commissioni esaminatrici.
 2. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.
 3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 646

*Età per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari*⁶⁴⁶
(art. 4, co. 2 e 3, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 6, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. L'età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare, il limite massimo è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate.
2. L'età massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia dell'Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti, è stabilita in 28 anni.

Art. 647

*Posti riservati nelle accademie*⁶⁴⁷
(art. 16, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 34, l. n. 191 del 1975; art. 4, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 13, d.m. n. 302 del 2000; art. 6, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili.
2. Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata può bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.
3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non fossero ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che siano

⁶⁴⁶ Relazione art. (Età per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari)

L'art. costituisce la sintesi tra l'art. 4, co. 3, d.lgs. n. 490/1997 e l'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare), in materia di concorsi per le accademie militari.

⁶⁴⁷ Relazione art. (Posti riservati nelle accademie)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 16, d.P.R. n. 950/1956; art. 34, l. n. 191/1975; art. 4, co. 2, d.lgs. n. 490/1997; art. 13, d.m. n. 302/2000; art. 6, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare). In particolare: il co. 1 riproduce nella sostanza l'art. 16, d.P.R. n. 950/1956; il co. 2 riproduce l'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 490/1997, applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in virtù del disposto di cui all'art. 6, d.lgs. n. 298/2000; il co. 3 riproduce l'art. 34, l. n. 191/1975.

alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.

Art. 648

*Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie*⁶⁴⁸
(art. 1, l. n. 79 del 1980; art. 38, co. 6 e 7, l. n. 958 del 1986)

1. I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di cui all'articolo precedente, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:
 - a) ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
 - b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
 - c) allievi delle scuole militari;
 - d) volontari in ferma che abbiano completato la predetta ferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.
2. Per l'ammissione alle Accademie militari, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, quello appartenente alla rispettiva Forza armata.

Art. 649

*Alimentazione ordinaria dei ruoli normali*⁶⁴⁹
(art. 4, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 6, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono trattati, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento.

Art. 650

*Alimentazione straordinaria dei ruoli normali*⁶⁵⁰
(art. 4, co. 4 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 6, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere trattati con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 645 (norme generali sui concorsi), che non abbiano superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.
2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere trattati, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.
3. Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1.

Art. 651

*Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali*⁶⁵¹

⁶⁴⁸ Relazione art. (Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 38, co. 6 e 7, l. n. 958/1986 (da abrogare) e l'art. 1, l. n. 79/1980 (da abrogare).

⁶⁴⁹ Relazione art. (Alimentazione ordinaria dei ruoli normali)

L'art. costituisce la sintesi tra l'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 e l'art. 6, co. 1, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare), in materia di alimentazione dei ruoli normali, definita in rubrica ordinaria per distinguerla da quella straordinaria, contemplata nell'art. successivo, che si attiva esclusivamente al verificarsi di particolari vacanze organiche. L'alimentazione ordinaria è quella che avviene tramite le accademie militari.

⁶⁵⁰ Relazione art. (Alimentazione straordinaria dei ruoli normali)

L'art. costituisce la sintesi degli art. 4, co. 4, 5, d.lgs. n. 490/1997, e 6, co. 2, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare), in materia di reclutamento di tenenti a nomina diretta nei ruoli normali.

⁶⁵¹ Relazione art. (Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali)

(artt. 24, co. 3 e 4, e 25, co. 4 e 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che abbiano completato un anno di servizio e che siano in possesso di diploma di laurea, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui al precedente articolo 650 (alimentazione straordinaria dei ruoli normali), sempre che gli stessi non abbiano superato:

a) il 40° anno d'età, se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare;

b) il 34° anno di età se ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali provenienti dalle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

SEZIONE II

UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 652

*Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali*⁶⁵²

(art. 4, co. 6, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I concorsi di cui all'articolo 650 (alimentazione straordinaria dei ruoli normali) possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.

Art. 653

*Alimentazione dei ruoli speciali*⁶⁵³

(art. 5, co. 1-5 e 5-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:

a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia superato il 34° anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 677, comma 1, lettera a), (modalità di

L'art. costituisce la sintesi tra gli artt. 24, co. 3 e 4, e 25, co. 4 e 5, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare), in materia di norme di favore per la partecipazione degli ufficiali ausiliari, in ferma prefissata e delle forze di completamento, ai concorsi per tenenti dei ruoli normali a nomina diretta.

⁶⁵² Relazione art. (Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali)

L'art. riproduce l'art. 4, co. 6, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), così come modificato dall'art. 2, d.lgs. n. 216/2000, in tema di condizioni valide per l'attivazione dei concorsi per tenenti a nomina diretta nei ruoli normali degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

⁶⁵³ Relazione art. (Alimentazione dei ruoli speciali)

L'art. riproduce l'art. 5, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), tenendo conto che:

- il co. 1, lett. a), numero 2), è stato modificato dall'art. 1, l. n. 299/2004;
- il co. 1, lett. a), numero 5) (originario 4-bis), è stato aggiunto dall'art. 1, l. n. 299/2004;
- la lett. b) (originaria a-bis) del co. 1 è stata aggiunta dall'art. 20, d.lgs. n. 215/2001;
- la lett. c) (originaria a-ter) del co. 1 è stata aggiunta dall'art. 20, d.lgs. n. 215/2001;
- il co. 2 è stato sostituito dall'art. 3, d.lgs. n. 216/2000;
- il co. 5 (riprodotto parzialmente) è stato sostituito dall'art. 3, d.lgs. n. 216/2000;
- il co. 6 (originario 5-bis) è stato aggiunto dall'art. 20, d.lgs. n. 215/2001.

reclutamento dei marescialli e degli ispettori), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 677, comma 1, lettera b) (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori);

2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano superato il 34° anno di età;

3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non abbia superato il 32° anno di età;

4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;

5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34° anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;

b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che abbiano aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero siano impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non abbiano superato il 40° anno d'età;

c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio complessivo;

d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 677, comma 1, lettera a) (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il ventiseiesimo anno di età;

2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il ventottesimo anno di età ed abbiano almeno due anni di servizio;

b) d'autorità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.

3. Gli ufficiali di complemento ed il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa vengono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo.

5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.

Art. 654

*Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli*⁶⁵⁴

(art. 58, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. La percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali, di cui al precedente articolo 653 (alimentazione dei ruoli speciali), non potrà essere inferiore al 50 per cento; i posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie.

Art. 655

*Alimentazione straordinaria del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica*⁶⁵⁵

(art. 54, co. 4-ter e 4-quater, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente codice, il Ministero della difesa ha facoltà di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento, esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea ai sensi dell'articolo 940, comma 2 (ufficiali piloti e navigatori di complemento), nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare. I concorsi vengono espletati secondo le modalità di cui alla sezione IV del presente capo.

2. All'atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare degli ufficiali di cui al comma 1, è applicata una detrazione d'anzianità di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed a parità di anzianità secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado.

Art. 656

*Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali dei Corpi sanitari*⁶⁵⁶

(art. 58, co. 15, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, qualora nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultino ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e siano in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti.

Art. 657

*Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi per ufficiali dei ruoli speciali*⁶⁵⁷

(artt. 24, co. 3, 25, co. 4, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno d'età.

⁶⁵⁴ Relazione art. (Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli)

L'art. riproduce parzialmente il co. 2 dell'art. 58, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), eliminando le disposizioni non più attuali.

⁶⁵⁵ Relazione art. (Alimentazione straordinaria del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica)

L'art. riproduce i co. 4-ter e 4-quater dell'art. 54, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), aggiunti dall'art. 21, d.lgs. n. 216/2000. La norma prevede un'ipotesi peculiare di alimentazione del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica, qualificata come straordinaria per distinguerla da quella ordinaria, prevista per tutti i ruoli dall'apposito art. sull'alimentazione dei ruoli speciali.

⁶⁵⁶ Relazione art. (Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali dei Corpi sanitari)

L'art. riproduce l'art. 58, co. 15, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

⁶⁵⁷ Relazione art. (Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi per ufficiali dei ruoli speciali)

L'art. costituisce la sintesi tra gli artt. 24, co. 3 e 25, co. 4, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare), in materia di norme di favore per la partecipazione degli ufficiali ausiliari, in ferma prefissata e delle forze di completamento, ai concorsi per i ruoli speciali.

2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

Art. 658

*Immissioni in ruolo*⁶⁵⁸

(artt. 6 e 65, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata.
2. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non può superare in ogni caso, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico.

Art. 659

*Ripartizione in specialità degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica*⁶⁵⁹

(art. 65, co. 13, e 67, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso per gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina militare e dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti tra le varie specialità.

SEZIONE III

UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 660

*Condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale*⁶⁶⁰

(art. 6, co. 3 e 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Il concorso di cui all'articolo 650 (alimentazione straordinaria dei ruoli normali), può essere bandito nel caso in cui il prevedibile numero dei sottotenenti che concluderanno nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulti inferiore ad 1/13 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito frequentano il corso applicativo di cui all'articolo 719, comma 1, lettera b) (formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali).

Art. 661

*Alimentazione del ruolo speciale*⁶⁶¹

(art. 7, co. 1, 2, 3 e 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:

a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica

⁶⁵⁸ Relazione art. (Immissioni in ruolo)

L'art. costituisce una sintesi degli artt. 6 e 65, co. 5, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

⁶⁵⁹ Relazione art. (Ripartizione in specialità degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica)

L'art. costituisce una sintesi di proposizioni normative estratte dagli artt. 65, co. 13, e 67, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

⁶⁶⁰ Relazione art. (Condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale)

L'art. riproduce l'art. 6, co. 3 e 4, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

⁶⁶¹ Relazione art. (Alimentazione del ruolo speciale)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 7, co. 1, 2, 3 e 4, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

finale non inferiore a «superiore alla media» e che abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età e non superato il quarantesimo;

b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

2. I vincitori di concorso sono:

a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti;

b) ammessi a frequentare un corso applicativo.

Art. 662

Alimentazione del ruolo tecnico-logistico⁶⁶² (art. 8, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialità del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età e che siano in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;

b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e siano in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso.

2. I vincitori del concorso sono:

a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;

b) ammessi a frequentare un corso formativo.

Art. 663

Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi⁶⁶³ (artt. 24, co. 4, e 25, co. 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico, sempre che gli stessi non abbiano superato il 34° anno d'età.

2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

Art. 664

Immissioni in ruolo⁶⁶⁴

(art. 65, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997; artt. 9 e 35, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale e speciale.

⁶⁶² Relazione art. (Alimentazione del ruolo tecnico-logistico)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 8, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

⁶⁶³ Relazione art. (Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi)

L'art. riproduce gli artt. 24, co. 4, e 25, co. 5, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare), in materia di norme di favore per la partecipazione degli ufficiali ausiliari, in ferma prefissata e delle forze di completamento, ai concorsi per i ruoli speciale e tecnico-logistico.

⁶⁶⁴ Relazione art. (Immissioni in ruolo)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 9 e 35, co. 1, d.lgs. n. 298/2000 e l'art. 65, co. 5, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non può in ogni caso superare rispettivamente un dodicesimo ed un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo.
3. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.

SEZIONE IV
CONCORSI RISERVATI AGLI UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI
COMPLEMENTO

Art. 665

Bandi di concorso⁶⁶⁵

(art. 18, l. n. 224 del 1986)

1. È facoltà del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, e del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto; di capitani in servizio permanente dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti speciale.
2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.
3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.

Art. 666

Commissioni di concorso⁶⁶⁶

(art. 19, l. n. 224 del 1986)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:
 - a) per l'Esercito italiano da:
 - 1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a generale di brigata – presidente;
 - 2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello – membri;
 - 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione – segretario senza diritto di voto;
 - b) per la Marina militare da:
 - 1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio – presidente;
 - 2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata – membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo di stato maggiore;

⁶⁶⁵ Relazione art. (Bandi di concorso)

L'art. riproduce l'art. 18, l. n. 224/1986 (da abrogare), tenendo presente che il co. 1 è stato così sostituito dall'art. 2, l. n. 144/1990.

⁶⁶⁶ Relazione art. (Commissioni di concorso)

L'art. riproduce l'art. 19, l. n. 224/1986 (da abrogare), tenendo presente che la lett. b) del co. 1 è stata così sostituita dall'art. 3, l. n. 144/1990. Alla norma originaria è stata aggiunta la lett. d), estrapolando alcune indicazioni dalla lett. a), per la collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri.

- 3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata – membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo delle capitanerie di porto;
- 4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione – segretario senza diritto di voto;
- c) per l'Aeronautica militare da:
 - 1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea – presidente;
 - 2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello – membri;
 - 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione – segretario senza diritto di voto.
- d) per l'Arma dei carabinieri:
 - 1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale di grado non inferiore a generale di brigata – presidente;
 - 2) due ufficiali del ruolo normale di grado non inferiore a tenente colonnello – membri;
 - 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione – segretario senza diritto di voto.

Art. 667

*Elementi di valutazione*⁶⁶⁷

(art. 20, co. 1-5, l. n. 224 del 1986)

1. Le commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo valutano:
 - a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;
 - b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenzia risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.
2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
 - 1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1;
 - 2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati non idonei.
4. Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.
5. La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Art. 668

*Nomina nel servizio permanente*⁶⁶⁸

(art. 20, co. 6-8, l. n. 224 del 1986)

1. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del Corpo di stato maggiore o del Corpo delle capitanerie di porto, capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, ruolo naviganti speciale.

⁶⁶⁷ Relazione art. (Elementi di valutazione)

L'art. riproduce i co. 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 20, l. n. 224/1986 (da abrogare).

⁶⁶⁸ Relazione art. (Nomina nel servizio permanente)

L'art. riproduce i co. 6, 7 e 8, dell'art. 20, l. n. 224/1986 (da abrogare).

2. I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.

3. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita INPDAP e dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 (indennità supplementare).

Art. 669

*Concorsi straordinari*⁶⁶⁹

(art. 59, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire uno o più concorsi per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani piloti di complemento, con anzianità di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.

2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente.

4. I concorsi vengono espletati secondo le modalità di cui alla presente sezione. Nella graduatoria di merito viene attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.

CAPO III

UFFICIALI AUSILIARI

SEZIONE I

UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA

Art. 670

*Requisiti speciali*⁶⁷⁰

(art. 23, co. 1-3, d.lgs. n. 215 del 2001)

⁶⁶⁹ Relazione art. (Concorsi straordinari)

L'art. riproduce l'art. 59, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), così come modificato dall'art. 23, d.lgs. n. 216/2000, in tema di concorsi straordinari per il reclutamento in servizio permanente degli ufficiali piloti di complemento.

⁶⁷⁰ Relazione art. (Requisiti speciali)

L'art. riproduce parzialmente l'art. 23, co. 1 e 2, d.lgs. n. 215/2001, tenendo presente che:

- la prima proposizione del co. 1 è un'extrapolazione di un periodo dell'art. 23, co. 1, d.lgs. n. 215/2001, co. – peraltro – modificato dall'art. 8, d.lgs. n. 236/2003;
- la lett. d) (originaria c-bis del co. 2) del co. 1 è stata aggiunta dall'art. 8, d.lgs. n. 275/2006;
- la lett. d) (originaria c-bis del co. 3) del co. 2 è stata aggiunta dall'art. 8, d.lgs. n. 275/2006.

1. Gli ufficiali in ferma prefissata vengono reclutati tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai predetti corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che:

a) non abbiano superato il 38° anno d'età;

b) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata;

c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea.

2. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che:

a) non abbiano superato il 32° anno d'età;

b) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata;

c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea.

Art. 671

*Norme generali sui concorsi*⁶⁷¹

(art. 23, co. 5 e 5-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:

a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi, inclusa la composizione delle commissioni, le eventuali prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale;

b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.

2. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:

a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;

b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni.

SEZIONE II UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 672

*Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento*⁶⁷²

⁶⁷¹ Relazione art. (Norme generali sui concorsi)

L'art. riproduce l'art. 23, co. 5 e 5-bis, d.lgs. n. 215/2001, tenendo presente che:

- la lett. b) del co. 1 (originario co. 5) è stata così modificata dall'art. 8, d.lgs. n. 236/2003;

- il co. 2 (originario 5-bis) è stato aggiunto dall'art. 8, d.lgs. n. 236/2003.

In attuazione di questa norma è stato emanato il d.m. 26 settembre 2002. Si tenga presente che il co. 5-bis è da abrogare, mentre per quanto riguarda il co. 5 esso va sostituito secondo quanto indicato nelle norme di coordinamento.

⁶⁷² Relazione art. (Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento)

L'art. costituisce una sintesi tra:

- l'art. 4, r.d. n. 819/1932 (da abrogare), concernente l'approvazione del testo unico recante le disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia Marina, che a sua

(art. 4, co. 1-3 e 5, r.d. n. 819 del 1932; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 22, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 25, co. 6 e 7, lett c), d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La nomina ad ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate.
2. Può essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godano di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate, muniti di titoli superiori a quelli previsti al comma 1.
3. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si potrà prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina ad ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
4. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale.
5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:
 - a) le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo;
 - b) le procedure da seguirsi;
 - c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.

Art. 673

*Reclutamento in servizio di prima nomina*⁶⁷³

(art. 12, l. n. 958 del 1986; art. 1, co. 105, l. n. 662 del 1996; art. 22, co. 1, lett b), d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Il reclutamento degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in adempimento degli obblighi di leva, può avvenire esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio militare obbligatorio di cui all'articolo 1929, comma 2 (sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino).
2. I criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle Forze armate, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, il quale deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somatico-funzionali e psicoattitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare.
3. I bandi di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria è posta in visione presso le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.
4. Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.

volta riproduce l'art. 1, co. terzo e quarto, r.d.l. n. 2289/1924 e l'art. 50, r.d.l. n. 2317/1927, modificati;

- l'art. 25, co. 6 e 7, lett. c), n. 215/2001, che inquadra gli ufficiali di complemento nominati in base alla normativa in questione nella categoria degli ufficiali delle forze di completamento.

L'art. 4, r.d. n. 819/1932 è applicabile anche all'Esercito, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri, in virtù di quanto disposto dagli artt. 31, co. 2, d.lgs. n. 490/1997 e 22, co. 2, d.lgs. n. 298/2000. Il co. 6 dell'art. 25, d.lgs. n. 215/2001 è da abrogare, mentre per quanto riguarda il co. 7, esso va sostituito secondo quanto indicato nelle norme di coordinamento.

⁶⁷³ Relazione art. (Reclutamento in servizio di prima nomina)

L'art. riproduce l'art. 12, l. n. 958/1986 (da abrogare). In particolare: il co. 1 costituisce norma di rinvio come formulata dall'art. 22, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare); i co. 2, 3 e 4 riproducono i co. 1, 2 e 3, dell'art. 12, l. n. 958/1986; il co. 5 riproduce l'art. 1, co. 105, l. n. 662/1996 (da abrogare), sulla durata del servizio di prima nomina. Il regolamento è stato adottato con d.m. 11 febbraio 1988, n. 62.

5. La durata della ferma di leva per gli ufficiali di complemento di prima nomina è di 14 mesi.

SEZIONE III UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

Art. 674

*Reclutamento nell'Aeronautica*⁶⁷⁴
(art. 3, co. 1 e 2, l. n. 224 del 1986)

1. Gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della Difesa.
2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:
 - a) non aver superato il ventitreesimo anno di età;
 - b) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari o di navigatori militari.

Art. 675

*Reclutamento nelle altre Forze armate*⁶⁷⁵
(art. 68, co. 6-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il reclutamento degli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, nonché dell'Arma dei carabinieri, può avvenire con le modalità di cui al precedente articolo 674 (reclutamento nell'Aeronautica).

SEZIONE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 676

*Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari*⁶⁷⁶
(art. 26, co. 1-4 e 4-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

⁶⁷⁴ Relazione art. (Reclutamento nell'Aeronautica)

L'art. riproduce parzialmente l'art. 3, co. 1 e 2, l. n. 224/1986 (da abrogare), il primo così sostituito dall'art. 65, d.lgs. n. 490/1997, il secondo così modificato dall'art. 67, d.lgs. n. 490/1997.

⁶⁷⁵ Relazione art. (Reclutamento nelle altre Forze armate)

L'art. riproduce l'art. 68, co. 6-bis, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), aggiunto dall'art. 28, d.lgs. n. 216/2000. Nell'art. è stato introdotto il riferimento anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ragioni di completezza sistematiche, poiché specifiche previsioni sugli ufficiali dell'Arma sono contenute anche nelle ulteriori disposizioni relative agli ufficiali piloti di complemento.

⁶⁷⁶ Relazione art. (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari)

L'art. riproduce parzialmente l'art. 26, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare), tenendo presente che:

- il co. 1 esplicita il contenuto dell'art. 77, d.P.R. n. 237/1964, ora divenuto art. 2048 (sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e diritto alla conservazione del posto) del libro VIII;
- il co. 2 costituisce una proposizione normativa estrapolata dall'originario co. 1 per comodità sistematica;
- il co. 5 (originario 4) è stato così modificato dall'art. 11, d.lgs. n. 236/2003;
- il co. 6 (originario 4-bis) è stato aggiunto dall'art. 11, d.lgs. n. 236/2003;
- il co. 8 (originario 5.1) è stato aggiunto dall'art. 13, d.lgs. n. 197/2005;
- il co. 9 (originario 5-bis) è stato aggiunto dall'art. 11, d.lgs. n. 236/2003.

1. L'assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
2. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 987 (conservazione del posto di lavoro).
3. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
4. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all'articolo 650 (alimentazione straordinaria dei ruoli normali).
5. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
6. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1010 (formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi) si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza demerito.
8. La struttura ministeriale deputata all'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attività di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari.
9. Le riserve di posti di cui all'articolo 1011 (riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni), si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

CAPO IV MARESCIALLI E ISPETTORI

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 677

*Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori*⁶⁷⁷
(art. 11, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
 - a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
 - b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti o sovrintendenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente.
2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.

Art. 678

⁶⁷⁷ Relazione art. (Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori)

L'art. costituisce la sintesi tra l'art. 11, co. 1, d.lgs. n. 196/1995 e l'art. 14, co. 1, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare); si conferma, pertanto, la duplice modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori.

*Limiti di età*⁶⁷⁸

(art. 11, co. 2, lett. a), numero 6), d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14, co. 4, d.lgs. n. 198 del 1995)
1. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori.

SEZIONE II MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 679

*Alimentazione dei ruoli dei marescialli*⁶⁷⁹ (art. 11, co. 1-3, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è tratto dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati tramite concorsi banditi con decreto ministeriale e contraggono una ferma biennale.

2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.

3. I posti di cui all'articolo 677, comma 1, lettera b) (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.

4. Ai concorsi di cui all'articolo 677, comma 1, lettera a) (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori), possono partecipare:

a) i giovani che:

1) siano riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2) non abbiano compiuto il 26° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

3) siano in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) siano in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;

2) non abbiano superato il ventottesimo anno di età;

3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) siano in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all'articolo 677, comma 1, lettera b) (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori), possono partecipare:

a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:

1) non abbiano superato il 40° anno di età;

⁶⁷⁸ Relazione art. (Limiti di età)

L'art. costituisce la sintesi tra l'art. 11, co. 2, lett. a), numero 6), d.lgs. n. 196/1995 e l'art. 14, co. 4, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

⁶⁷⁹ Relazione art. (Alimentazione dei ruoli dei marescialli)

L'art. riproduce l'art. 11, co. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), tenendo presente che i co. 5 e 6 (originariamente, entrambi componenti il co. 3) sono stati modificati dall'art. 8, d.lgs. n. 82/2001. L'art. contiene esclusivamente i requisiti speciali per il reclutamento dei marescialli delle Forze armate.

2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;

b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):

1) abbiano compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;

2) siano in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso.

6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

SEZIONE III ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 680

Alimentazione del ruolo degli ispettori⁶⁸⁰

(art. 14, co. 1, 2, 3, 5 e 6, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 6, co. 4, l. n. 78 del 2000)

1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici.

2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei. I posti disponibili sono messi a concorso con la seguente ripartizione:

a) un terzo ai brigadieri capi;

b) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;

c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.

3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo 677, comma 1, lettera a) (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori).

4. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 677, comma 1, lettera a) (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori), l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.

5. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento.

6. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalità stabilite al capo VI del presente titolo.

Art. 681

⁶⁸⁰ Relazione art. (Alimentazione del ruolo degli ispettori)

L'art. costituisce la sintesi tra l'art. 14, co. 1, 2, 3, 5 e 6, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come modificato dall'art. 9, co. 1, d.lgs. n. 83/2001 e l'art. 6, co. 4, l. n. 78/2000. L'art., al co. 6, rimanda all'apposito capo per quanto concerne il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri. Per quanto riguarda il riferimento al regolamento, contenuto nel co. 5, si tenga presente che il riferimento originario è al regolamento adottato con d.P.R. n. 52/2008, emanato in virtù di quanto disposto dall'art. 6, co. 4, l. n. 78/2000, il quale nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, co. 2, l. n. 400/1988, siano determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

*Ammissione al corso biennale*⁶⁸¹
(art. 15, co. 1 e 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. L'ammissione al corso previsto dal precedente articolo 680, comma 1 (alimentazione del ruolo degli ispettori), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 683, comma 1, lettere b) e c) (prove concorsuali), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.

2. Possono partecipare al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, nonché gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non siano idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 683, comma 1, lettera d) (prove concorsuali);

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;

3) non abbiano superato il trentesimo anno di età;

4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;

5) siano in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

6) non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;

b) i cittadini italiani che:

1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;

2) non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di età è elevato a 28 anni;

3) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri.

Art. 682

*Ammissione al corso annuale*⁶⁸²
(art. 16, co. 1-3, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. L'ammissione al corso, nei limiti delle riserve di cui all'articolo 680, comma 2 (alimentazione del ruolo degli ispettori), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 683, comma 2, lettere a) e b) (prove concorsuali), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabiliti nel bando di concorso.

2. Possono partecipare al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che

⁶⁸¹ Relazione art. (Ammissione al corso biennale)

L'art. riproduce l'art. 15, co. 1 e 2, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come prima modificato dall'art. 2, d.l. n. 554/1996 e poi come così sostituito dall'art. 10, d.lgs. n. 83/2001.

⁶⁸² Relazione art. (Ammissione al corso annuale)

L'art. riproduce l'art. 16, co. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), prima modificato dall'art. 2, d.l. n. 554/1996, poi così sostituito dall'art. 11, d.lgs. n. 83/2001.

temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 683, comma 2, lettera d) (prove concorsuali);

2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno «nella media» o giudizio corrispondente;

3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

4) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;

5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;

b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla lettera a):

1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso.

Art. 683

*Prove concorsuali*⁶⁸³

(art. 17, co. 1-4, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 681 (ammissione al corso biennale), sono costituiti da:

a) una prova di efficienza fisica;

b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;

c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;

d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, ad eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.

2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'articolo 682 (ammissione al corso annuale), sono costituiti da:

a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;

b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;

c) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.

3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei *test*, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.

4. La successione, le modalità ed i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabiliti nei relativi bandi di concorso.

⁶⁸³ Relazione art. (Prove concorsuali)

L'art. riproduce l'art. 17, co. 1, 2, 3 e 4, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come sostituito dall'art. 12, d.lgs. n. 83/2001.

Art. 684

*Commissione d'esame*⁶⁸⁴

(art. 18, co. 1-3, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 681 (ammissione al corso biennale), è composta da:
 - a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
 - b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
 - c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
 - d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto al voto.
2. Qualora il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 681 (ammissione al corso biennale), sia rilevante, la Commissione di cui al precedente comma 1 può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
3. La Commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.

Art. 685

*Valutazione delle prove scritte ed orale e formazione della graduatoria di merito*⁶⁸⁵

(art. 19, co. 1-6 e 6-bis, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. La Commissione di cui all'articolo 684 (commissione d'esame), assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da diciotto a trenta trentesimi.
2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica ed agli accertamenti attitudinali nonché alla prova di efficienza fisica è ammesso a sostenere la prova orale.
3. La Commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in trentesimi. È idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno diciotto trentesimi.
4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso.
5. A parità di merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonché ai figli di vittime del dovere.
6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso la scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
7. I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 681 (ammissione al corso biennale) possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi ed analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.

Art. 686

*Prova facoltativa*⁶⁸⁶

⁶⁸⁴ Relazione art. (Commissione d'esame)

L'art. riproduce l'art. 18, co. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come modificato dall'art. 13, d.lgs. n. 83/2001.

⁶⁸⁵ Relazione art. (Valutazione delle prove scritte ed orale e formazione della graduatoria di merito)

L'art. riproduce l'art. 19, co. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6-bis, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come modificato dall'art. 12, d.lgs. n. 83/2001.

⁶⁸⁶ Relazione art. (Prova facoltativa)

L'art. riproduce l'art. 20, co. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come modificato dall'art. 15, co. 1, d.lgs. n. 83/2001.

(art. 20, co. 1-3, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempre che abbia riportato l' idoneità nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all' articolo 683 (prove concorsuali), è sottoposto all'esame delle lingue estere prescelta tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta ed una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti.
2. La Commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all' articolo 684 (Commissione d'esame), sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa.
3. La Commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in trentesimi. L' idoneità si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che non consegue l' idoneità alla prova scritta non sostiene la prova orale. Il concorrente che consegua l' idoneità in entrambe le prove ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.

CAPO V SERGENTI E SOVRINTENDENTI

Art. 687

*Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti*⁶⁸⁷
(art. 10, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 11, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Il reclutamento nei ruoli sergenti e sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni.
2. I concorsi interni sono riservati:
 - a) nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale di ciascun ruolo;
 - b) nel limite minimo del 30 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado.

Art. 688

*Alimentazione dei ruoli dei sergenti*⁶⁸⁸
(art. 10, co. 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è tratto mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale.
2. Il Ministero della difesa definisce annualmente le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi. Con decreto ministeriale vengono, altresì, definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria. I posti di cui all' articolo 687, comma 2, lettera a) (modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti), eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) del medesimo articolo e viceversa.

Art. 689

⁶⁸⁷ Relazione art. (Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 10, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, così come modificato dall'art. 7, co. 1 e 2, d.lgs. n. 82/2001 e 11, co. 1, d.lgs. n. 198/1995, così come prima modificato dall'art. 2, d.l. n. 554/1996 e poi così sostituito dall'art. 6, d.lgs. n. 83/2001 (tutte norme da abrogare). La norma stabilisce l'esclusiva modalità di reclutamento tramite concorso interno nei ruoli in questione.

⁶⁸⁸ Relazione art. (Alimentazione dei ruoli dei sergenti)

L'art. riproduce l'art. 10, co. 1 e 2, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), così come modificato dall'art. 7, co. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 82/2001.

*Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti*⁶⁸⁹
(art. 11, co. 1-5, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 687, comma 2, lettera a) (modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti), è bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso di aggiornamento e formazione professionale, previsto dall'articolo 772 (corso di aggiornamento e formazione professionale), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale.
2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 687, comma 2, lettera b) (modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti), è previsto un concorso per titoli ed esame scritto, riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall'articolo 773 (corso di qualificazione).
3. L'esame scritto di cui al comma 2, consiste in risposte ad un questionario articolato su domande volte ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti.
4. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo ed i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali.
5. Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto ad uno dei concorsi di cui ai commi 1 e 2.
6. È ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
 - a) sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia stato giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio dei relativi corsi;
 - b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;
 - c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;
 - d) non sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, né sia sospeso dal servizio, o si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
 - e) non sia stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore.
7. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

CAPO VI
ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DEL REGGIMENTO CORAZZIERI

Art. 690

*Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri*⁶⁹⁰
(art. 26, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.

⁶⁸⁹ Relazione art. (Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti)

L'art. riproduce l'art. 11, co. 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), prima modificato dall'art. 2, d. l. n. 554/1996 e poi sostituito dall'art. 6, d.lgs. n. 83/2001.

⁶⁹⁰ Relazione art. (Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri)

L'art. riproduce l'art. 26, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come sostituito dall'art. 21, d.lgs. n. 83/2001.

2. È ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande:

a) sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia stato giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5;

b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente;

c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

d) non sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

e) non sia stato comunque già dispensato d'autorità dal corso per la nomina a vice brigadiere.

3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età.

4. Le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti sono stabiliti con il decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso.

5. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che può essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi.

6. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata.

7. È dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;

c) non superi gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso;

d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;

e) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento.

8. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'istituto d'istruzione.

10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri si applicano anche quelle contenute nel regolamento.

Art. 691

Commissione d'esame⁶⁹¹

(art. 27, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. La Commissione giudicatrice degli esami per il reclutamento degli ispettori e quella per il reclutamento dei sovrintendenti, è composta da:

a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

b) il Comandante del Reggimento Corazzieri;

c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;

⁶⁹¹ Relazione art. (Commissione d'esame)

L'art. riproduce l'art. 27, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come modificato dall'art. 22, d.lgs. n. 83/2001.

d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto di voto.

Art. 692

*Nomina a vice brigadiere*⁶⁹²
(art. 28, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Coloro che al termine del corso di cui all'articolo 690 (reclutamento dei sovrintendenti del reggimento corazzieri), sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità, sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti di cui all'articolo 690, comma 2 (reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri).

Art. 693

*Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri*⁶⁹³
(art. 29, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti ed a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data indicata dal bando, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 682, comma 2 (ammissione al corso annuale).

2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.

5. Si osservano le disposizioni dell'articolo 690, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri).

CAPO VII

RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI

SEZIONE I

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

Art. 694

*Requisiti*⁶⁹⁴
(art. 4, l. n. 226 del 2004)

1. I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

- a) età non superiore a venticinque anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

⁶⁹² Relazione art. (Nomina a vice brigadiere)

L'art. riproduce l'art. 28, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

⁶⁹³ Relazione art. (Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri)

L'art. riproduce l'art. 29, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come modificato dall'art. 23, d.lgs. n. 83/2001.

⁶⁹⁴ Relazione art. (Requisiti)

L'art. riproduce parzialmente l'art. 4, l. n. 226/2004 (da abrogare).

Art. 695

*Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno*⁶⁹⁵
(art. 6, l. n. 226 del 2004)

1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

Art. 696

*Incentivi per il reclutamento volontario*⁶⁹⁶
(art. 10, l. n. 226 del 2004)

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

SEZIONE II

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

Art. 697

*Requisiti*⁶⁹⁷

(art. 11, co. 1 e 4, l. n. 226 del 2004)

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) età non superiore ai trent'anni compiuti.

2. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 698

*Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale*⁶⁹⁸
(art. 13, co. 1, e 14, co. 2, l. n. 226 del 2004)

1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennali, nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero di comune di 1^a classe o di aviere scelto.

SEZIONE III

NORME COMUNI AL RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

⁶⁹⁵ Relazione art. (Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno)

L'art. riproduce l'art. 6, l. n. 226/2004 (da abrogare).

⁶⁹⁶ Relazione art. (Incentivi per il reclutamento volontario)

L'art. riproduce l'art. 10, l. n. 226/2004 (da abrogare).

⁶⁹⁷ Relazione art. (Requisiti)

L'art. riproduce l'art. 11, co. 1 e 4, l. n. 226/2004 (da abrogare).

⁶⁹⁸ Relazione art. (Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale)

L'art. riproduce gli artt. 13, co. 1, e 14, co. 2, l. n. 226/2004 (da abrogare).

Art. 699

*Riservatari*⁶⁹⁹

(art. 12, co. 7-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di:

- a) diplomati presso le scuole militari;
- b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano;
- c) assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare;
- d) assistiti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;
- e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;
- f) figli di militari deceduti in servizio.

Art. 700

*Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*⁷⁰⁰

(art. 18, co. 1 e 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono così determinate:

- a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
- b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
- c) Polizia di Stato: 45 per cento;
- d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
- e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
- f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.

2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale.

3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalità attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

SEZIONE IV

VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 701

*Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente*⁷⁰¹

⁶⁹⁹ Relazione art. (Riservatari)

L'art. riproduce l'art. 12, co. 7-bis, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare), aggiunto dall'art. 3, d.lgs. n. 275/2006. Per completezza sistematica ed omogeneità di trattamento sono stati previsti tutti gli assistiti dalle opere di assistenza delle Forze armate.

⁷⁰⁰ Relazione art. (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'art. riproduce l'art. 18, co. 1 e 2, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare), così come sostituito dall'art. 12, d.lgs. n. 197/2005.

Dalla norma originaria è stato espunto il riferimento al Corpo militare della Croce rossa italiana, poiché non ha mai avuto attuazione la previsione di un ruolo iniziale in servizio permanente di tale Corpo. D'altra parte l'art. 3, co. 98, l. n. 244/2007 non autorizza assunzioni di volontari in ferma nelle carriere iniziali del Corpo militare della Croce rossa.

Si precisa che l'attuale sistema dei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disciplinato, sino al 2020, dall'art. 2192 (concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia).

(art. 13, co. 2 e 3, l. n. 226 del 2004)

1. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa.
2. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

Art. 702

*Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate*⁷⁰²
(art. 6, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 82 del 2001; art. 1, l. n. 93 del 2009)

1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti nonché i fratelli qualora unici superstiti del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 88, comma 1 (definizione), 90, comma 1 (compiti primari delle Forze armate) e 93, comma 1, lettera a) (compiti ulteriori delle Forze armate):
 - a) nei limiti delle vacanze organiche;
 - b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di stato maggiore;
 - c) previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 634 (requisiti generali per il reclutamento), ad eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.

CAPO VIII CARABINIERI

Art. 703

*Alimentazione del ruolo*⁷⁰³
(art. 2, co. 3, e 4, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui al successivo articolo 705 (bandi di arruolamento).
2. Sono consentiti arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze armate nonché nelle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.

Art. 704

*Requisiti speciali*⁷⁰⁴

⁷⁰¹ Relazione art. (Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente)

L'art. riproduce l'art. 13, co. 2 e 3, l. n. 226/2004 (da abrogare).

⁷⁰² Relazione art. (Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate)

L'art. riproduce la lett. b) del co. 1 dell'art. 6, d.lgs. n. 82/2001 (da abrogare), nel testo novellato dall'art. 1, l. n. 93/2009 (da abrogare).

⁷⁰³ Relazione art. (Alimentazione del ruolo)

L'art. riproduce art. 2, co. 3, e 4, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 83/2001.

⁷⁰⁴ Relazione art. (Requisiti speciali)

(art. 5, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo precedente debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;
- b) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 705

*Bandi di arruolamento*⁷⁰⁵

(art. 6, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 703 (alimentazione del ruolo), possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive ed analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.

Art. 706

*Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri*⁷⁰⁶

(art. 7, co. 2 e 3, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Possono essere inoltre ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all'articolo 780 (formazione dei carabinieri), nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.

L'art. riproduce l'art. 5, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come sostituito dall'art. 2, d.lgs. n. 83/2001.

⁷⁰⁵ Relazione art. (Bandi di arruolamento)

L'art. riproduce l'art. 6, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

⁷⁰⁶ Relazione art. (Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 7, co. 1, lett. a), 2, 3, 4 e 6, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare). In particolare: il co. 1 riproduce il co. 1, lett. a) dell'art. 7, d.lgs. n. 198/1995, così come sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 83/2001; il co. 2 riproduce il co. 2 dell'art. 7, d.lgs. n. 198/1995, come da ultimo modificato dall'art. 37, l. n. 3/2003; il co. 3 riproduce il co. 3 dell'art. 7, d.lgs. n. 198/1995, aggiunto e rinumerato dall'art. 4, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 83/2001; il co. 4 riproduce il co. 4 dell'art. 7, d.lgs. n. 198/1995, come rinumerato dall'art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 83/2001; il co. 5 riproduce il co. 6 dell'art. 7, d.lgs. n. 198/1995, così come rinumerato dall'art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 83/2001.

CAPO IX
ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI

Art. 707

*Ammissione alle scuole militari*⁷⁰⁷

(art. 3, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 9, co. 1 e 2, d.m. n. 302 del 2000; art. 11, d.m. 15 maggio 2006, n. 212)

1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico.
2. Il Ministro della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresì, il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo articolo 7115 (allievi stranieri).

Art. 708

*Requisiti per l'ammissione*⁷⁰⁸

(art. 4, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 9, co. 3, d.m. n. 302 del 2000)

1. Salvo quanto disposto dall' articolo 7115 (allievi stranieri) possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che:
 - a) al momento dell'incorporazione abbiano compiuto il 15° anno di età e non superato il 17°;
 - b) siano in possesso del titolo di promozione o di idoneità rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico;
 - c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
 - d) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica quali allievi delle scuole militari.

Art. 709

*Svolgimento del concorso*⁷⁰⁹

(art. 5, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 9, co. 1, d.m. n. 302 del 2000; art. 12, d.m. n. 212 del 2006)

1. I candidati risultati idonei alla visita medica sono sottoposti ad un accertamento psico-fisico consistente nello svolgimento di un colloquio psico-attitudinale ed in una prova di educazione fisica, secondo le modalità ed i programmi fissati con disposizione ministeriale. L'accertamento psico-fisico si conclude con voto unico.
2. I giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami di cui al precedente comma sono ammessi a sostenere una prova di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e secondo anno del liceo scientifico, se aspiranti al 3° anno di detto liceo.
3. La prova di cultura generale può anche consistere in *test* a risposta multipla.
4. La prova di cultura generale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.

⁷⁰⁷ Relazione art. (Ammissione alle scuole militari)

L'art. riproduce in sintesi: l'art. 3, d.P.R. n. 950/1956 (da abrogare), così come modificato dall'art. unico, d.P.R. n. 471/1976; l'art. 9, co. 1 e 2, d.m. 4 agosto 2000, n. 302; l'art. 11, d.m. 15 maggio 2006, n. 212.

⁷⁰⁸ Relazione art. (Requisiti per l'ammissione)

L'art. riproduce in sintesi: l'art. 4, d.P.R. n. 950/1956 (da abrogare), così come modificato dall'art. unico, d.P.R. n. 471/1976 e dall'art. unico, d.P.R. n. 971/1972; l'art. 9, co. 3, d.m. n. 302/2000.

⁷⁰⁹ Relazione art. (Svolgimento del concorso)

L'art. riproduce in sintesi: l'art. 5, d.P.R. n. 950/1956 (da abrogare), così come prima sostituito dall'art. unico, d.P.R. n. 971/1972 e poi modificato dall'art. unico, d.P.R. n. 471/1976; l'art. 9, co. 1, d.m. n. 302/2000; l'art. 12, d.m. n. 212/2006.

5. Le commissioni esaminatrici per le prove e gli accertamenti di cui al presente articolo sono nominate dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.

Art. 710

*Graduatorie di merito*⁷¹⁰

(art. 6, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 9, co. 4-6, d.m. n. 302 del 2000; art. 13, co. 1-4, d.m. n. 212 del 2006)

1. Gli idonei vengono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti riportati nell'accertamento psico-fisico e nella prova orale di cultura generale.
2. A parità di punti hanno la precedenza nell'ordine:
 - a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
 - b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
 - c) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquistato il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato;
 - d) i candidati che abbiano conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico, tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento;
 - e) i più giovani di età.
3. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50 per cento è riservato ai candidati idonei che siano orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.

Art. 711

*Allievi stranieri*⁷¹¹

(art. 18, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 14, d.m. n. 302 del 2000)

1. È consentita l'ammissione alle scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e siano in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli prescritti dal precedente articolo 708, lettera b) (requisiti per l'ammissione).

TITOLO III FORMAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 712

*Formazione*⁷¹²

⁷¹⁰ Relazione art. (Graduatorie di merito)

L'art. riproduce in sintesi: l'art. 6, d.P.R. n. 950/1956 (da abrogare), così come modificato dal d.P.R. n. 678/1968, dall'art. unico, d.P.R. n. 971/1972, dall'art. unico, d.P.R. n. 471/1976 e dal d.P.R. n. 37/1988; l'art. 9, co. 4, 5 e 6, d.m. n. 302/2000; l'art. 13, co. 1, 2, 3 e 4, d.m. n. 212/2006.

⁷¹¹ Relazione art. (Allievi stranieri)

L'art. riproduce in sintesi: l'art. 18, d.P.R. n. 950/1956 (da abrogare); l'art. 14, d.m. n. 302/2000.

⁷¹² Relazione art. (Formazione)

1. La formazione è il complesso delle attività di addestramento, istruzione, educazione, didattiche e culturali per conferire al militare le necessarie competenze e capacità tecnico-professionali.
2. La formazione iniziale o di base è il complesso delle attività formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare.
3. La formazione successiva o permanente è il complesso delle attività formative di aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento, svolte al fine di preparare i militari in specifici settori di impiego o di mantenere ad un alto livello di efficienza operativa la preparazione e la cultura tecnico-professionale.

Art. 713

*Personale femminile in formazione*⁷¹³ (art. 33 e 34, co. 3, d.lgs. n. 198 del 2006)

1. Al personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, nonché al personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, si applica l'articolo 1492 (disposizioni particolari).
2. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.

Art. 714

*Corsi di formazione militare*⁷¹⁴ (art. 2, co. 4-quinquies, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. Il regolamento disciplina i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, nonché le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione.

Art. 715

*Ammissione ai corsi di militari stranieri*⁷¹⁵ (art. 1, l. n. 995 del 1970)

L'art. costituisce norma definitoria che condensa concetti consolidati sia nell'ambito delle scienze militari, con particolare riferimento all'organica, sia con riguardo alla normativa di settore. L'opportunità della norma discende dalla necessità di distinguere tra formazione iniziale o di base, necessaria per l'immissione o la stabilizzazione in ruolo e la cui non perfetta o completa riuscita può determinare per l'interessato l'adozione di provvedimenti di cessazione dal servizio o di transito tra ruoli, o di reintegrazione nella precedente posizione di stato giuridico, e formazione successiva o permanente. Quest'ultima, normalmente, dà luogo a particolari diritti (indennità specifiche od altro) e doveri (prolungati obblighi di servizio) per il militare.

⁷¹³ Relazione art. (Personale femminile in formazione)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 33 e 34, co. 3, d.lgs. n. 198/2006, che a loro volta riproducono rispettivamente gli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 24/2000, relativo al reclutamento militare volontario femminile. I co. 1, 2, 3 e 4 riproducono esattamente i co. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 33, d.lgs. n. 198/2006, mentre il co. 5 riproduce esattamente il co. 3, dell'art. 34, d.lgs. n. 198/2006. La norma in sostanza rinvia all'art. sulle disposizioni particolari del titolo IX, capo V, sezione I.

⁷¹⁴ Relazione art. (Corsi di formazione militare)

L'art. riproduce esattamente il primo periodo del co. 4-quinquies dell'art. 2, d.lgs. n. 464/1997 (da abrogare), aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 253/2005. Il periodo successivo non è riportato poiché si riferisce all'eventualità dell'abrogazione del regolamento dell'Accademia navale, approvato con d.P.R. n. 511/1997, dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2, co. 4-quinquies, d.lgs. n. 464/1997. In effetti, il nuovo regolamento dell'Accademia navale è stato adottato con d.m. 10 maggio 2006, n. 232.

⁷¹⁵ Relazione art. (Ammissione ai corsi di militari stranieri)

L'art. riproduce l'art. 1, l. n. 995/1970, recante norme per l'ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane.

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte, le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi.
2. Il numero dei militari stranieri da ammettere ai corsi ed il trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al comma precedente, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.

CAPO II UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 716

*Formazione universitaria degli ufficiali*⁷¹⁶ (art. 2, co. 3, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono definiti, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95, i criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le università, in conformità ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca definiscono opportune modalità e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in servizio ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalità di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio.

Art. 717

*Formazione degli ufficiali dei ruoli normali*⁷¹⁷

⁷¹⁶ Relazione art. (Formazione universitaria degli ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 2, co. 3, d.lgs. n. 464/1997 (da abrogare), così come modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 214/2000, ad eccezione del sesto periodo riportato nell'art. sulla prosecuzione degli studi universitari, contenuti nel capo relativo agli ufficiali in servizio permanente, sezione riguardante le disposizioni generali.

⁷¹⁷ Relazione art. (Formazione degli ufficiali dei ruoli normali)

(art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 464 del 1997; art. 4, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 6, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. I vincitori dei concorsi per il reclutamento ordinario degli ufficiali dei ruoli normali sono ammessi nelle accademie militari, in qualità di allievi ufficiali, per svolgere il previsto ciclo formativo.
2. Coloro che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo presso le accademie militari sono nominati sottotenenti ed immessi nei rispettivi ruoli normali.
3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione degli ufficiali dei corpi sanitari, secondo quanto stabilito nel regolamento.

Art. 718

*Prosecuzione degli studi universitari*⁷¹⁸ (art. 2, co. 3, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. Qualora il personale militare che frequenta i corsi di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, previsti dagli ordinamenti didattici e definiti dalle università d'intesa con le accademie militari e gli altri istituti militari d'istruzione superiore, non consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre università che abbiano attivato corsi corrispondenti.

Art. 719

*Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali*⁷¹⁹ (art. 4, co. 7-9, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta:
 - a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore;
 - b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore ad un anno, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. L'anzianità relativa dei predetti ufficiali è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado

L'art. costituisce una sintesi rielaborata degli artt. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 464/1997, 4, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 e 6, co. 1, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare). In particolare, le norme riprodotte esprimono i due principi fondamentali della necessaria frequenza dei corsi presso le accademie militari per coloro che sono reclutati tramite i concorsi ordinari (co. 1) e la necessità del positivo superamento degli stessi per il conseguimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente (co. 2).

⁷¹⁸ Relazione art. (Prosecuzione degli studi universitari)

L'art. riproduce parzialmente, per estrapolazione, un periodo del co. 3 dell'art. 2, d.lgs. n. 464/1997 (da abrogare). Gli altri periodi del predetto co. 3, dell'art. 2, d.lgs. n. 464/1997, disciplinano gli ordinamenti didattici universitari degli istituti di formazione militare, il riconoscimento degli studi effettuati e la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Università e costituiscono l'art. sulla formazione universitaria degli ufficiali.

⁷¹⁹ Relazione art. (Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 4, co. 7, 8 e 9, d.lgs. n. 490/1997 e 6, co. 2 e 4, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare). In particolare: il co. 1 riproduce – rielaborati – il co. 7 dell'art. 4, d.lgs. n. 490/1997 e il co. 4 dell'art. 6, d.lgs. n. 298/2000; il co. 2 riproduce parzialmente il co. 8 dell'art. 4, d.lgs. n. 490/1997, poiché non è riportato l'ultimo periodo del co., già contenuto nell'art. sul personale femminile in formazione, al co. 4; il co. 3 riproduce esattamente il co. 9 dell'art. 4, d.lgs. n. 490/1997. I co. 8 e 9 dell'art. 4, d.lgs. n. 490/1997 sono applicabili all'Arma dei carabinieri, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 298/2000.

provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno.

3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Art. 720

*Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica*⁷²⁰

(art. 5, co. 5 e 6, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi.

2. L'anzianità relativa dei predetti ufficiali è rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:

a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

b) se provenienti dal complemento, completano la ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in congedo;

c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in congedo;

d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva.

4. I corsi applicativi per gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 733 (corso applicativo per ufficiali del ruolo speciale).

Art. 721

*Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica*⁷²¹

(art. 7, co. 1-7, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 2, l. n. 42 del 2000)

1. Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati ad una ferma di tre anni.

2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono vincolati ad una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.

3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:

a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;

b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;

c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare.

⁷²⁰ Relazione art. (Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)

L'art. riproduce parzialmente l'art. 5, co. 5 e 6, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare). In particolare: il co. 1, riproduce parzialmente il co. 5 dell'art. 5, d.lgs. n. 490/1997, relativamente alla durata dei corsi applicativi; il co. 2 riproduce anch'esso parzialmente il co. 5 dell'art. 5, d.lgs. n. 490/1997, relativamente alla rideterminazione dell'anzianità relativa al termine del corso applicativo; il co. 3, riproduce esattamente il co. 6 dell'art. 6, d.lgs. n. 490/1997; il co. 4, contiene una norma di rinvio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri del ruolo speciale.

⁷²¹ Relazione art. (Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)

L'art. riproduce esattamente l'art. 7, co. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare). Il co. 8, contiene una norma di rinvio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. La ferma di cui al co. 3, lett. c) è stata elevata da quattordici a sedici anni (a regime) in base al disposto dell'art. 2, l. n. 42/2000.

4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, qualora fruiscano delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati ad una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.
5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati ad una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma.
6. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati ad una ferma di dodici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.
7. Le ferme per dodici anni alle quali sono vincolati gli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.
8. Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 735 (obblighi di servizio).

SEZIONE II UFFICIALI DELL'ESERCITO

Art. 722

*Corso di applicazione*⁷²²

(art. 25, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Per i sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione il nuovo ordine di anzianità viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.
2. I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

Art. 723

*Mancato superamento del corso di applicazione*⁷²³

(art. 25, co. 3, 5 e 6, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 658 (immissioni in ruolo), i sottotenenti di cui al precedente articolo 722, comma 1 (corso di applicazione), che non superino i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengano a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 653, comma 1, lettera d) (alimentazione dei ruoli speciali), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non abbiano completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino ad un massimo di due anni accademici. Qualora completino il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.

⁷²² Relazione art. (Corso di applicazione)

L'art. riproduce esattamente l'art. 25, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

⁷²³ Relazione art. (Mancato superamento del corso di applicazione)

L'art. riproduce esattamente l'art. 25, co. 3, 5 e 6, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguano il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione ad uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata.

Art. 724

*Mancato transito nei ruoli speciali*⁷²⁴ (art. 29, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 653, comma 1, lettera d) (alimentazione dei ruoli speciali), ovvero non vi possano transitare ai sensi del medesimo articolo:

a) sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta;

b) possono essere trasferiti, a domanda o d'autorità, ad altra arma o corpo, sempre in funzione delle esigenze di Forza armata.

SEZIONE III

UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

Art. 725

*Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali*⁷²⁵ (art. 26, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I frequentatori dell'Accademia navale che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali subalterni è rideterminata secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo il parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.

3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superino gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.

4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non abbiano completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo purché non ne abbiano già ripetuto uno negli anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

5. Fermo restando quando previsto dall' articolo 658 (immissioni in ruolo), gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dall'articolo 653, comma 1, lettera d) (alimentazione dei ruoli speciali). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo il pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.

Art. 726

⁷²⁴ Relazione art. (Mancato transito nei ruoli speciali)

L'art. riproduce parzialmente (sono stati eliminati i riferimenti agli ufficiali delle altre Forze armate) l'art. 29, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

⁷²⁵ Relazione art. (Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali)

L'art. riproduce esattamente l'art. 26, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

*Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali*⁷²⁶
(art. 27, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali debbono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalità ed entro il periodo prescritto.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali sia previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non abbiano conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa ad ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, qualora fruiscano di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
3. Gli ufficiali che conseguano il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 658 (immissioni in ruolo), gli ufficiali, che non conseguano la laurea nel periodo prescritto o che non siano stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall'articolo 653, comma 1, lettera d) (alimentazione dei ruoli speciali). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali viene stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno precedente il compimento dell'anzianità minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale ed al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla Commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.

Art. 727

*Mancato transito nei ruoli speciali*⁷²⁷
(art. 29, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 653, comma 1, lettera d) (alimentazione dei ruoli speciali), ovvero non vi possano transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 725, comma 5 (formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

SEZIONE IV

UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 728

*Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali*⁷²⁸
(art. 28, co. 1-6 e 12, d.lgs. n. 490 del 1997)

⁷²⁶ Relazione art. (Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali)

L'art. riproduce esattamente l'art. 27, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

⁷²⁷ Relazione art. (Mancato transito nei ruoli speciali)

L'art. riproduce parzialmente (sono stati eliminati i riferimenti agli ufficiali delle altre Forze armate)

l'art. 29, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

⁷²⁸ Relazione art. (Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali)

L'art. riproduce esattamente l'art. 28, co. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 12, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali debbono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi della Accademia aeronautica.
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completino l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo ordine di anzianità viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme del regolamento.
4. Gli ufficiali che superino gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.
5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentino l'ultimo anno di corso con ritardo, qualora superino gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
6. Gli ufficiali che non abbiano completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità definite dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.

Art. 729

*Mancato completamento degli iter formativi*⁷²⁹ (art. 28, co. 7-11, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento:
 - a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;
 - b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 721, comma 2 (obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica), con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
 - c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'articolo 721, comma 2 (obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed anzianità iscritti in ruolo è stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi del precedente articolo 728, comma 3 (formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali). Ai fini della promozione ad anzianità si computa l'anzianità complessiva maturata nel grado.
3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima

⁷²⁹ Relazione art. (Mancato completamento degli iter formativi)

L'art. riproduce esattamente l'art. 28, co. 7, 8, 9, 10 e 11, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.

4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non siano trasferiti nei ruoli speciali cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, qualora non siano in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 658 (immissioni in ruolo), ove non esistano vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

Art. 730

*Mancato transito nei ruoli speciali*⁷³⁰ (art. 29, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 653, comma 1, lettera d) (alimentazione dei ruoli speciali), ovvero non vi possano transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 729, comma 1 (mancato completamento degli iter formativi), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

SEZIONE V

UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 731

*Corso di applicazione*⁷³¹

(art. 25, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 20, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che superino i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.

2. I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

Art. 732

*Mancato superamento dei corsi di applicazione*⁷³² (art. 20, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

⁷³⁰ Relazione art. (Mancato transito nei ruoli speciali)

L'art. riproduce parzialmente (sono stati eliminati i riferimenti agli ufficiali delle altre Forze armate) l'art. 29, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

⁷³¹ Relazione art. (Corso di applicazione)

L'art. riproduce l'art. 25, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490/1997, in base a quanto disposto dall'art. 20, co. 1, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare), che estende l'applicabilità della normativa in questione anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. I riferimenti originari agli ufficiali dell'Esercito sono stati sostituiti con quelli relativi agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

⁷³² Relazione art. (Mancato superamento dei corsi di applicazione)

L'art. riproduce esattamente l'art. 20, co. 2, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

1. I sottotenenti del ruolo normale che non superino il corso di applicazione per essi prescritto:

a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;

b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;

c) qualora non presentino domanda o non abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.

Art. 733

*Corso applicativo per ufficiali del ruolo speciale*⁷³³ (art. 7, co. 2 e 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. I sottotenenti del ruolo speciale sono ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

2. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso applicativo con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

3. I sottotenenti del ruolo speciale che non superino il corso applicativo:

a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, vengono collocati in congedo.

Art. 734

*Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico-logistico*⁷³⁴

⁷³³ Relazione art. (Corso applicativo per ufficiali del ruolo speciale)

L'art. riproduce nella sostanza gli artt. 7, co. 2 e 4, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare). Non è stato riprodotto il co. 3 che rinviava all'art. 65, co. 2° e 3°, l. n. 1137/1955. Si tenga presente che l'art. 65, l. n. 1137/1955 è stato ritenuto non applicabile all'Arma dei carabinieri in base all'art. 36, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 298/2000. Lo stesso d.lgs. n. 298/2000, all'art. 7, co. 3, dispone che le norme di cui all'art. 65, co. 2° e 3°, l. n. 1137/1955, si applicano ai sottotenenti del ruolo speciale, sostituendo all'interno della norma richiamata al corso di applicazione il corso applicativo. Stante la compresenza di due previsioni apparentemente antitetiche, come l'art. 7, co. 3, e l'art. 36, co. 1, lett. b), entrambi del d.lgs. n. 298/2000, si deve ritenere che il rinvio operato dall'art. 7, co. 3, d.lgs. n. 298/2000 sia un rinvio statico (o fisso, o materiale), per cui dal combinato disposto tra norma rinviante e norma rinviata, cioè tra l'art. 7, co. 3, d.lgs. n. 298/2000 e l'art. 65, co. 2 e 3, l. n. 1137/1955, sia nata una nuova norma, la cui vigenza è indipendente dalle ulteriori vicende della norma rinviata. Questa interpretazione renderebbe ininfluente il successivo intervento di abrogazione dell'intero art. 65, l. n. 1137/1955, operato dall'art. 67, d.lgs. n. 69/2001, relative al riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. La ritenuta vigenza del co. 2 del presente art., d'altra parte, crea una situazione soggettiva sfavorevole esclusivamente per i sottotenenti del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, in quanto la predetta previsione è stata eliminata per gli altri ruoli della stessa Arma e per tutti i ruoli degli ufficiali delle altre Forze armate, compreso il Corpo della Guardia di finanza. Quanto sopra appare in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza e costituisce motivo di eccesso di delega in relazione alla disposizione di cui all'art. 1, co. 2, lett. c), numero 1), l. n. 78/2000. Quest'ultima norma dispone – tra l'altro – di osservare in tema di legislazione delegata, quali principi e criteri direttivi in materia di revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, il fine di armonizzare la normative vigente per gli ufficiali dell'Arma ai contenuti del d.lgs. n. 490/1997, relativo al riordino delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle altre Forze armate. Proprio quest'ultimo d.lgs. aveva reso inoperante per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'art. 65, l. n. 1137/1955.

⁷³⁴ Relazione art. (Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico-logistico)

(art. 8, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Il tenenti del ruolo tecnico-logistico sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.

Art. 735

*Obblighi di servizio*⁷³⁵

(art. 10, co. 1-3, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli allievi dell'Accademia all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati ad una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente sono vincolati ad una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare.

2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo speciale, qualora non già in servizio permanente, e quelli nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione ai corsi, sono vincolati ad una ferma di tre anni. Al superamento del corso applicativo sono vincolati ad una nuova ferma di cinque anni, che assorbe quella da espletare.

3. I vincitori dei concorsi per la nomina ad ufficiale del ruolo tecnico-logistico, qualora non già in servizio permanente, sono vincolati ad una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.

CAPO III

UFFICIALI AUSILIARI

SEZIONE I

UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA

Art. 736

*Corsi di formazione*⁷³⁶

(art. 23, co. 5, lett. a), e 10, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La durata dei corsi di formazione per gli ufficiali in ferma prefissata è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

2. Le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione e i relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale.

3. I vincitori dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata sono ammessi ai corsi di formazione nella qualità di allievi ufficiali in ferma prefissata.

4. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.

Art. 737

*Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado*⁷³⁷

L'art. riproduce l'art. 8, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 298/2000. La normativa sulla formazione degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico presenta un'evidente lacuna, nel momento in cui nulla prevede nel caso in cui gli ufficiali frequentatori dell'apposito corso formativo non superino lo stesso. La tabella n. 3, allegata al d.lgs. n. 298/2000, prevede quale requisito aggiuntivo per l'avanzamento dei tenenti del ruolo tecnico-logistico al grado di capitano il superamento del corso formativo. Nessuna norma prevede quale conseguenza abbia il mancato superamento del corso formativo, né se lo stesso possa essere ripetuto.

⁷³⁵ Relazione art. (Obblighi di servizio)

L'art. riproduce esattamente l'art. 10, co. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

⁷³⁶ Relazione art. (Corsi di formazione)

L'art. riproduce parzialmente l'art. 23, co. 5, lett. a), e 10, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare). Il contenuto della lett. a) del co. 5 dell'art. 23, d.lgs. n. 215/2001 è stato parzialmente riprodotto nei co. 1 e 2 dell'art. in questione, mentre il co. 3 è stato previsto per completezza sistematica. Il co. 4 riproduce esattamente il co. 10 dell'art. 23, d.lgs. n. 215/2001.

⁷³⁷ Relazione art. (Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado)

(art. 23, co. 6 e 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:

a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di laurea;

c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.

2. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.

Art. 738

*Mancato superamento degli esami di fine corso*⁷³⁸

(art. 23, co. 8 e 9, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.

2. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. Ad essi si applica il successivo articolo 739, comma 2 (dimissioni dai corsi).

Art. 739

*Dimissioni dai corsi*⁷³⁹

(art. 23, co. 9, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare.

2. Gli allievi comunque dimessi dal corso:

a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.

L'art. riproduce esattamente l'art. 23, co. 6, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare).

⁷³⁸ Relazione art. (Mancato superamento degli esami di fine corso)

L'art. riproduce l'art. 23, co. 8 e 9, d.lgs. n. 215/2001. Il co. 1 riproduce esattamente il co. 8 dell'art. 23, d.lgs. n. 215/2001. Il co. 2 riproduce parzialmente il co. 9 dell'art. 23, d.lgs. n. 215/2001, solo relativamente alla parte in cui si prevede il mancato superamento degli esami in seconda sessione, rinviando per le conseguenze all'art. successivo, co. 2.

⁷³⁹ Relazione art. (Dimissioni dai corsi)

L'art. riproduce parzialmente l'art. 23, co. 9, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare). Il co. 1 elenca le ulteriori ipotesi di dimissione dai corsi, oltre a quella contemplata dall'art. precedente, co. 2. Il co. 2 costituisce l'esplicitazione del rinvio all'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 490/1997, che contempla le conseguenze del non superamento dei corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali, in relazione alla diversa provenienza dei frequentatori. In particolare, non sono state riportate le ipotesi concernenti i provenienti dal complemento, in quanto questa evenienza non è più configurabile, e quella dei provenienti dai "corsi normali", in quanto trattasi di ufficiali dei ruoli normali transitati nei ruoli speciali per mancato superamento dei rispettivi cicli formativi, per cui non è assolutamente configurabile una simile ipotesi per i corsi di formazione degli allievi ufficiali in ferma prefissata.

SEZIONE II
UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

Art. 740

*Corsi di pilotaggio e di navigatore*⁷⁴⁰
(art. 4, l. n. 224 del 1986)

1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con il grado di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.
2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.
3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.

Art. 741

*Nomina*⁷⁴¹

(art. 5, co. 1, l. n. 224 del 1986)

1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente e grado corrispondente di complemento.

Art. 742

*Obblighi di servizio*⁷⁴²

(artt. 3, co. 3 e 4, 9, co. 1, l. n. 224 del 1986)

1. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.
2. Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Art. 743

*Mancato superamento del corso*⁷⁴³

(artt. 5, co. 2, 9, co. 3, l. n. 224 del 1986)

1. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente e gradi corrispondenti di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, conseguono la nomina a pilota militare o a navigatore militare. In tale

⁷⁴⁰ Relazione art. (Corsi di pilotaggio e di navigatore)

L'art. riproduce esattamente l'art. 4, l. n. 224/1986 (da abrogare), così come modificato dall'art. 67, d.lgs. n. 490/1997.

⁷⁴¹ Relazione art. (Nomina)

L'art. riproduce esattamente l'art. 5, co. 1, l. n. 224/1986 (da abrogare).

⁷⁴² Relazione art. (Obblighi di servizio)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 3, co. 3 e 4, 9, co. 1, l. n. 224/1986 (da abrogare), così come modificati dall'art. 67, d.lgs. n. 490/1997.

⁷⁴³ Relazione art. (Mancato superamento del corso)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 5, co. 2, 9, co. 3, l. n. 224/1986 (da abrogare), così come modificati dall'art. 67, d.lgs. n. 490/1997.

qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente e grado corrispondente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio e dei corsi di navigatori.

Art. 744

*Dimissioni dal corso*⁷⁴⁴

(art. 5, co. 3, l. n. 224 del 1986)

1. Il Ministro della difesa, su proposta del Comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine ad espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 745

*Reimpiego del personale che non supera il corso o ne viene dimesso*⁷⁴⁵

(art. 6, co. 1-3, l. n. 224 del 1986)

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 740, comma 3 (corsi di pilotaggio e di navigatore), coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare o di navigatore militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine ad espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e, qualora abbiano precedenti obblighi di servizio, completano la relativa ferma.

2. Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al comma 1 possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.

3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale è considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Art. 746

*Ammissione ai corsi di pilotaggio e di navigatore degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri*⁷⁴⁶

(art. 9, co. 1 e 3, l. n. 224 del 1986)

1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di navigatore o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

2. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di attitudine ad espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

⁷⁴⁴ Relazione art. (Dimissioni dal corso)

L'art. riproduce l'art. 5, co. 3, l. n. 224/1986 (da abrogare).

⁷⁴⁵ Relazione art. (Reimpiego del personale che non supera il corso o ne viene dimesso)

L'art. riproduce esattamente l'art. 6, l. n. 224/1986 (da abrogare), così come modificato dall'art. 67, d.lgs. n. 490/1997.

⁷⁴⁶ Relazione art. (Ammissione ai corsi di pilotaggio e di navigatore degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 9, l. n. 224/1986. La norma originaria anche se riferita agli ufficiali dell'Esercito deve ritenersi applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Si tenga presente che in assenza di una norma quale quella di cui all'art. 68, co. 6-bis, d.lgs. n. 490/1997, aggiunto dall'art. 28, d.lgs. n. 216/2000, l'unica modalità perché si abbiano ufficiali piloti di complemento dell'Arma dei carabinieri è quella descritta dall'art. 9, l. n. 224/1986, il quale contempla l'ammissione diretta di un ufficiale di complemento ai corsi in argomento.

SEZIONE III
UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 747

*Corsi di formazione*⁷⁴⁷

(art. 13, l. n. 958 del 1986; art. 34, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 22, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I corsi di formazione per gli allievi ufficiali di complemento sono attivati esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all' articolo 1929, comma 2 (sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino).
2. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento è stabilita con decreto del Ministro della difesa.
3. I sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri sono trattati dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di complemento presso la Scuola ufficiali carabinieri.

CAPO IV
FORMAZIONE SUPERIORE DEGLI UFFICIALI

SEZIONE I
CORSI DI STATO MAGGIORE

Art. 748

*Corso superiore di stato maggiore interforze*⁷⁴⁸

(art. 4, co. 2-6, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. Presso l'Istituto superiore di stato maggiore interforze è svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere.
2. Il superamento del corso di cui al comma 1 è valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali.
3. I criteri e le modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di ammissione al corso degli ufficiali del predetto Corpo.
4. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 1.

⁷⁴⁷ Relazione art. (Corsi di formazione)

Al co.1 l'art. riproduce il disposto dell'art. 22, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare). Al co. 2 l'art. riproduce l'art. 13, l. n. 958/1986 (da abrogare) e l'art. 34, co. 2, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare). Al co. 3 è riprodotto l'art. 34, co. 1, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

⁷⁴⁸ Relazione art. (Corso superiore di stato maggiore interforze)

L'art. riproduce l'art. 4, co. 2, 3, 4, 5 e 6, d.lgs. n. 464/1997 (da abrogare). In particolare: il co. 1 riproduce il co. 2 dell'art. 4, d.lgs. n. 464/1997; il co. 2 riproduce il co. 3 dell'art. 4, d.lgs. n. 464/1997; il co. 3 riproduce il co. 4 dell'art. 4, d.lgs. n. 464/1997; il co. 4 riproduce il co. 6, dell'art. 4, d.lgs. n. 464/1997, così come sostituito dall'art. 33, d.lgs. n. 214/2000. Il co. 7 dell'art. 4, d.lgs. n. 464/1997 deve ritenersi non più operante in quanto il rinvio effettuato alla l. n. 192/1976 non trova più pratica applicazione per l'abrogazione espressa della norma rinviata, stabilita con l'art. 3, d.lgs. n. 214/2000, che ha aggiunto il co. 13-ter all'art. 4, d.lgs. n. 464/1997.

Al co. 3 in luogo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si prevede la determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi degli artt. 4 e 16, d.lgs. n. 165/2001.

Art. 749

*Ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze*⁷⁴⁹

(art. 30, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. I maggiori ed i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri possono essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze, sulla base della disciplina prevista ai sensi del precedente articolo 748, comma 4 (corso superiore di stato maggiore interforze), ad avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso d'istituto di cui all'articolo 752 (corso d'istituto).
2. L'elenco degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria è sottoposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l'approvazione.

Art. 750

*Corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici*⁷⁵⁰

(art. 65, co. 14, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 35, co. 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza armata, gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze secondo le procedure previste dall'articolo 748 (corso superiore di stato maggiore interforze).

Art. 751

*Corsi di stato maggiore*⁷⁵¹

(art. 4, co. 8 e 13-bis, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali da ammettere alla frequenza del corso di stato maggiore.
2. Nel regolamento sono disciplinati i corsi di formazione superiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalità in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze;
 - b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento;
 - c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 716 (formazione universitaria degli ufficiali), e delle modalità di valutazione degli ufficiali frequentatori;
 - d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia;

⁷⁴⁹ Relazione art. (Ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze)

L'art. riproduce l'art. 30, d.lgs. n. 297/2000 (da abrogare).

⁷⁵⁰ Relazione art. (Corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici)

L'art. riproduce l'art. 65, co. 14, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), così come modificato dall'art. 27, d.lgs. n. 216/2000 (da abrogare), applicabile anche agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, in base all'art. 35, co. 3, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

⁷⁵¹ Relazione art. (Corsi di stato maggiore)

L'art. riproduce l'art. 4, co. 8 e 13-bis, d.lgs. n. 464/1997 (da abrogare). Al co. 1 (originario co. 8 dell'art. 4, d.lgs. n. 464/1997) non è riportato il periodo che fa riferimento agli ufficiali "di cui alla tabella n. 1, quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche", in quanto i suddetti quadri non sono più significativi per l'inquadramento degli ufficiali dell'Esercito. Il co. 2 è l'originario co. 13-bis dell'art. 4, d.lgs. n. 464/1997, aggiunto dall'art. 3, d.lgs. n. 214/2000. In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il d.m. 10 febbraio 2003, n. 64, riportato nel regolamento.

e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi;

f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalità di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dal presente codice.

3. Analoghi corsi sono previsti per gli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

SEZIONE II

CORSO D'ISTITUTO PER UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 752

*Corso d'istituto*⁷⁵²

(art. 29, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze ed abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.

2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita Commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della Commissione di cui al comma 2.

SEZIONE III

MEDICI MILITARI

Art. 753

*Formazione specifica in medicina generale*⁷⁵³

(artt. 21 e 24, co. 1 e 4, e 42, d.lgs. n. 368 del 1999)

1. Il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, è collocato, compatibilmente

⁷⁵² Relazione art. (Corso d'istituto)

L'art. riproduce l'art. 29, d.lgs. n. 297/2000 (da abrogare), il cui co. 2 è stato così sostituito dall'art. 2-bis, d.l. n. 45/2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁷⁵³ Relazione art. (Formazione specifica in medicina generale)

Il co. 1 dell'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 21 e 24, co. 1 e 4, d.lgs. n. 368/1999, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE. Il co. 2 è stato inserito per completezza sistematica, poiché il titolo IV, d.lgs. n. 368/1999 contiene le norme generali sulla formazione specifica in medicina generale e gli artt. del predetto titolo non sono tra quelli la cui applicazione è esclusa nei confronti degli appartenenti ai ruoli della sanità militare, in base all'art. 42, d.lgs. n. 368/1999.

con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

2. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 754

*Formazione specialistica*⁷⁵⁴

(artt. 35, co. 1-3, e 42, co. 1, d.lgs. n. 368 del 1999)

1. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare.

2. La ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati, di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi alla sanità militare.

3. Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento ed il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale è tenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attività didattiche formali e allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, ed in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Art. 755

*Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione*⁷⁵⁵

(artt. 2, co. 1, e 3, co. 1 e 2, l. n. 912 del 1980; art. 7, co. 8-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali medici in servizio permanente delle Forze armate che vengono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilità di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico.

2. Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere, su proposta della Direzione generale per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al comma 1, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.

CAPO V

MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 756

*Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità*⁷⁵⁶

⁷⁵⁴ Relazione art. (Formazione specialistica)

L'art. riproduce l'artt. 35, co. 1, 2 e 3, e 42, co. 1, d.lgs. n. 368/1999, così come modificato dall'art. 52, d.lgs. n. 334/2000. La norma è stata estesa per omogeneità sistematica a tutti gli ufficiali medici delle Forze armate.

⁷⁵⁵ Relazione art. (Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione)

L'art. riproduce gli artt. 2, co. 1, e 3, co. 1 e 2, l. n. 912/1980 (da abrogare), la cui applicazione è stata espressamente prorogata dal co. 8-bis dell'art. 7, d.lgs. n. 490/1997, aggiunto dall'art. 5, d.lgs. n. 216/2000.

(artt. 7, co. 1 e 2, e 23, l. n. 212 del 1983)

1. All'atto dell'arruolamento gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonché alle preferenze espresse dagli arruolandi.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedano.
3. Per i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.

Art. 757

*Svolgimento dei corsi e nomina nel grado*⁷⁵⁷
(art. 11, co. 4, 6, 7 e 8, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 677, comma 1, lettera a) (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione ed istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.
2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.
3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.
4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.

⁷⁵⁶ Relazione art. (Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità)
L'art. riproduce gli artt. 7, co. 1 e 2, e 23, l. n. 212/1983 (da abrogare). In particolare: i co. 1 e 2 riproducono il primo e secondo co. dell'art. 7, l. n. 212/1983; il co. 3 riproduce l'art. 23, l. n. 212/1983, così come modificato dall'art. 39, d.lgs. n. 196/1995.

⁷⁵⁷ Relazione art. (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado)
L'art. riproduce l'art. 11, co. 4, 6, 7 e 8, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare). In particolare: il co. 1 riproduce il co. 4 dell'art. 11, d.lgs. n. 196/1995; il co. 2 riproduce (con l'eliminazione della parola "restanti" che faceva riferimento al co. precedente, successivamente abrogato) il co. 6 dell'art. 11, d.lgs. n. 196/1995, così come sostituito dall'art. 8, co. 4, d.lgs. n. 82/2001; il co. 3 riproduce il co. 7 dell'art. 11, d.lgs. n. 196/1995; il co. 4 riproduce, opportunamente modificato, il co. 8 dell'art. 11, d.lgs. n. 196/1995.

5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 677, comma 1, lettera b) (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori), viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.

Art. 758

*Speciali obblighi di servizio*⁷⁵⁸

(art. 2, co. 1, l. n. 590 del 1975; art. 11, co. 9, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.
2. Ai fini della nomina in servizio permanente del personale di cui al comma 1, è necessario il giudizio favorevole sui risultati ottenuti durante il corso di specializzazione o al termine dello stesso, a seconda che la nomina abbia luogo prima o dopo il termine del corso.

Art. 759

*Stato giuridico degli allievi marescialli*⁷⁵⁹

(art. 39, co. 15-bis, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il personale dei ruoli sergenti e volontari in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta qualità, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il volontario in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso, qualora perda la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; qualora perda detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito.
2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.

Art. 760

*Cause di proscioglimento*⁷⁶⁰

⁷⁵⁸ Relazione art. (Speciali obblighi di servizio)

L'art. riproduce gli artt. 2, co. 1, l. n. 590/1975, e 11, co. 9, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare). In particolare: il co. 1 riproduce (opportunamente modificato per distinguerlo da analogo art. contenuto nel titolo sullo stato giuridico, capo relativo agli speciali obblighi di servizio, sezione dedicata ai corsi di particolare livello tecnico) il co. 9 dell'art. 11, d.lgs. n. 196/1995; il co. 2 riproduce, nella sola parte da considerare ancora vigente, il co. 1 dell'art. 2, l. n. 590/1975.

⁷⁵⁹ Relazione art. (Stato giuridico degli allievi marescialli)

L'art. riproduce il co. 15-bis dell'art. 39, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), aggiunto dall'art. 21, d.lgs. n. 82/2001.

⁷⁶⁰ Relazione art. (Cause di proscioglimento)

L'art. riproduce gli artt. 9 e 10, l. n. 212/1983 (da abrogare). Il co. 1 riproduce l'art. 9, l. n. 212/1983, con le modifiche dovute alla verifica dell'attuale vigenza delle singole disposizioni normative, in particolare: all'art. 9, co. 1, lett. c), numero 2, l. n. 212/1983, è stato eliminato il riferimento all'inidoneità al grado di sergente e corrispondenti, poiché quest'ultimo costituisce ormai un grado di una differente carriera e non viene più conseguito durante i corsi di formazione per marescialli; non sono state riportate le ipotesi di cui alle lett. b) e c) del numero 3), co. 1, art. 9, l. n. 212/1983, in quanto la prima è in contrasto con l'art. 9, co. 1, l. n. 19/1990 e il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale espresso nelle sentenze nn. 971/1988, 490/1989, 197/1993, i quali

(artt. 9 e 10, l. n. 212 del 1983; art. 2, co. 4-quinquies, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. Le cause di proscioglimento dalla ferma, conseguenti a provvedimenti di rinvio o dimissione dai corsi, sono disciplinate nel regolamento.

Art. 761

*Equipollenza dei titoli conseguiti*⁷⁶¹ (art. 52, l. n. 212 del 1983)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, l'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dai volontari e dai sottufficiali, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.

CAPO VI ISPETTORI

Art. 762

*Formazione iniziale*⁷⁶² (art. 14, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 677 (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori) devono frequentare appositi corsi di formazione iniziale.

2. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 677, comma 1, lettera a) (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori), sono ammessi alla frequenza del corso biennale.

3. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 677, comma 1, lettera b) (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori), sono ammessi alla frequenza del corso annuale.

4. Ai vincitori del concorso interno per il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si applica l'articolo 693 (reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri).

Art. 763

*Svolgimento del corso biennale*⁷⁶³ (art. 22, co. 1-3 e 6, d.lgs. n. 198 del 1995)

esprimono il principio del divieto di destituzione automatica dall'impiego a seguito di condanna penale, la seconda è stata eliminata dall'ordinamento assieme a tutte le norme che prevedevano come requisito legale per l'arruolamento l'essere celibi o nubili o che comportavano il collocamento in congedo per violazione dei divieti legali sul matrimonio per i militari. Il co. 2 riproduce il co. 1 dell'art. 10, l. n. 212/1983. Il co. 3 riproduce il co. 2 dell'art. 10, l. n. 212/1983, opportunamente modificato.

⁷⁶¹ Relazione art. (Equipollenza dei titoli conseguiti)

L'art. riproduce l'art. 52, l. n. 212/1983. L'art. 39, co. 11, d.lgs. n. 196/1995, dispone che il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli, previsto dall'art. 52, l. n. 212/1983, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 196/1995.

⁷⁶² Relazione art. (Formazione iniziale)

L'art. riproduce parzialmente l'art. 14, co. 1, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare) e costituisce norma di raccordo tra le disposizioni contenute nel titolo sul reclutamento e quelle contenute nel presente titolo. Il co. 4 costituisce una norma di rinvio.

⁷⁶³ Relazione art. (Svolgimento del corso biennale)

L'art. riproduce l'art. 22, co. 1, 2, 3 e 6, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come modificato dall'art. 17, co. 1, d.lgs. n. 83/2001.

1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno.
2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.
3. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario sono prosciolti dalla ferma contratta.
4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.

Art. 764

*Svolgimento del corso annuale*⁷⁶⁴
(art. 23, co. 1 e 4, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Il corso annuale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che può essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.

Art. 765

*Stato giuridico dei frequentatori*⁷⁶⁵
(art. 21, co. 1 e 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:
 - a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
 - b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
 - c) se provenienti dagli ufficiali di complemento dell'Arma, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;
 - e) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.
2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

Art. 766

*Ferma quadriennale*⁷⁶⁶

⁷⁶⁴ Relazione art. (Svolgimento del corso annuale)

L'art. riproduce l'art. 23, co. 1 e 4, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come modificato dall'art. 18, d.lgs. n. 83/2001.

⁷⁶⁵ Relazione art. (Stato giuridico dei frequentatori)

L'art. riproduce, opportunamente rielaborato, l'art. 21, co. 1 e 2, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come modificato dall'art. 16, d.lgs. n. 83/2001. In particolare è stata omessa la previsione di cui all'art. 21, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 198/1995, in quanto riferita ad una categoria di militari non più contemplata dall'ordinamento (allievi carabinieri ausiliari), così come il riferimento ai carabinieri ausiliari è stato eliminato dalla lett. d), co. 1, art. 21, d.lgs. n. 198/1995.

(art. 3, l. n. 53 del 1989)

1. Gli allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati ad una ferma volontaria della durata di anni quattro.

Art. 767

*Dimissioni dai corsi*⁷⁶⁷

(artt. 11, co. 8 e 9, 22, co. 4 e 5, e 23, co. 2 e 3, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Sono dimessi dai corsi i frequentatori che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento.
2. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi, di cui ai commi precedenti sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorità da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.

Art. 768

*Nomina a maresciallo*⁷⁶⁸

(art. 24, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che abbiano superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 763 (svolgimento del corso biennale) e 764 (svolgimento del corso annuale), sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.
2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 763 (svolgimento del corso biennale), che abbiano superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.
3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 764 (svolgimento del corso annuale), che abbiano superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina è comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' articolo 763 (svolgimento del corso biennale), concluso nell'anno.

Art. 769

*Sospensione dalla nomina a maresciallo*⁷⁶⁹

(artt. 24-bis e 35, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

⁷⁶⁶ Relazione art. (Ferma quadriennale)

L'art. riproduce l'art. 3, l. n. 53/1989 (da abrogare), con la sostituzione della parola "sottufficiali" con quella di "marescialli".

⁷⁶⁷ Relazione art. (Dimissioni dai corsi)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 11, co. 8 e 9, 22, co. 4 e 5, e 23, co. 2 e 3, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare). Il co. 1 costituisce una sintesi tra i co. 4 dell'art. 22 e 2 dell'art. 23, d.lgs. n. 198/1995. Il rinvio contenuto nei co. 5 dell'art. 22 e 3 dell'art. 23, d.lgs. n. 198/1995, ai co. 11 e 12 dell'art. 11, d.lgs. n. 198/1995, deve ritenersi effettuato nei confronti dei co. 8 e 9 dell'art. 11, d.lgs. n. 198/1995, in quanto la norma originaria è stata completamente sostituita dall'art. 6, d.lgs. n. 83/2001. Il co. 2 riproduce il co. 8 (non il co. 11) dell'art. 11, d.lgs. n. 198/1995. Il co. 3 riproduce il co. 9 (non il co. 12) dell'art. 11, d.lgs. n. 198/1995.

⁷⁶⁸ Relazione art. (Nomina a maresciallo)

L'art. riproduce l'art. 24, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come sostituito dall'art. 19, d.lgs. n. 83/2001.

⁷⁶⁹ Relazione art. (Sospensione dalla nomina a maresciallo)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 24-bis e 35, co. 2, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare). In particolare l'art. 24-bis, d.lgs. n. 198/1995, aggiunto dall'art. 20, d.lgs. n. 83/2001 è stato riprodotto interpolando le disposizioni di cui all'art. 35, co. 2, d.lgs. n. 198/1995.

1. La nomina a maresciallo è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
- b) siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
- c) siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado;
- d) si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

CAPO VII SERGENTI

Art. 770

*Corso di aggiornamento e formazione professionale*⁷⁷⁰ (art. 10, co. 1 e 3, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi.
2. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.

Art. 771

*Stato giuridico degli allievi sergenti*⁷⁷¹ (art. 39, co. 15-bis, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il personale del ruolo volontari in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta qualità, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il volontario in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso, qualora perda la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; qualora perda detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito.

CAPO VIII SOVRINTENDENTI

Art. 772

*Corso di aggiornamento e formazione professionale*⁷⁷² (art. 11, co. 1, lett. a), e 4, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 687, comma 2, lettera a) (modalità di reclutamento dei sergenti e dei

⁷⁷⁰ Relazione art. (Corso di aggiornamento e formazione professionale)

L'art. riproduce l'art. 10, co. 1 e 3, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), così come modificato dall'art. 7, co. 3, d.lgs. n. 82/2001.

⁷⁷¹ Relazione art. (Stato giuridico degli allievi sergenti)

L'art. riproduce, opportunamente modificato (sono stati eliminati i riferimenti ai sergenti che frequentano i corsi per maresciallo) l'art. 39, co. 15-bis, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), aggiunto dall'art. 21, d.lgs. n. 82/2001.

⁷⁷² Relazione art. (Corso di aggiornamento e formazione professionale)

L'art. riproduce l'art. 11, co. 1, lett. a), e 4, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come da ultimo sostituito dall'art. 6, d.lgs. n. 83/2001.

sovrintendenti) frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale.

2. Il bando per il concorso di cui all'articolo 687, comma 2, lettera a) (modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti) indica, altresì, le materie professionali ed i programmi per il corso di aggiornamento e formazione professionale e per l'esame orale finale.

3. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di aggiornamento e formazione professionale ha termine anteriormente al corso di qualificazione di cui al successivo articolo 773 (corso di qualificazione).

Art. 773

Corso di qualificazione⁷⁷³

(art. 11, co. 1, lett. b), e 5, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 687, comma 2, lettera b) (modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti) frequentano un corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi. Il superamento del corso, mediante idoneità, è condizione per la nomina a vicebrigadiere.

2. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, nonché la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata.

Art. 774

Stato giuridico dei frequentatori⁷⁷⁴

(art. 11, co. 10, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri e quelle contenute nel regolamento.

Art. 775

Dimissioni dai corsi⁷⁷⁵

(art. 11, co. 7-9, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. È dimesso dai corsi di cui agli articoli precedenti e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che:

- a) formalizzi dichiarazione di rinuncia ai corsi;
- b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
- c) non superi gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso di qualificazione;
- d) non superi gli esami finali del corso di aggiornamento e formazione professionale;
- e) sia stato per qualsiasi motivo assente per più di trenta giorni, anche se non continuativi;
- f) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento.

2. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.

⁷⁷³ Relazione art. (Corso di qualificazione)

L'art. riproduce l'art. 11, co. 1, lett. b), e 5, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come da ultimo sostituito dall'art. 6, d.lgs. n. 83/2001.

⁷⁷⁴ Relazione art. (Stato giuridico dei frequentatori)

L'art. riproduce l'art. 11, co. 10, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come da ultimo sostituito dall'art. 6, d.lgs. n. 83/2001.

⁷⁷⁵ Relazione art. (Dimissioni dai corsi)

L'art. riproduce l'art. 11, co. 7, 8 e 9, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come da ultimo sostituito dall'art. 6, d.lgs. n. 83/2001.

3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui alla presente sezione sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorità da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.

Art. 776

*Nomina nel grado*⁷⁷⁶

(art. 11, co. 6, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Coloro i quali, ai sensi delle disposizioni della presente sezione, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell'ordine delle rispettive, graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età.

Art. 777

*Sospensione dalla nomina a vice brigadiere*⁷⁷⁷

(artt. 24-bis e 35, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. La nomina a vice brigadiere è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
- b) siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
- c) siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado;
- d) si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

CAPO IX

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

Art. 778

*Formazione dei volontari in ferma prefissata*⁷⁷⁸

(art. 12-ter, co. 1, 12-quater, co. 13, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza.

2. In tema di licenza ordinaria ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste all'articolo 557 (modalità di concessione delle licenze) del regolamento.

Art. 779

*Speciali obblighi di servizio per i volontari*⁷⁷⁹

(art. 1, l. n. 590 del 1975)

⁷⁷⁶ Relazione art. (Nomina nel grado)

L'art. riproduce l'art. 11, co. 6, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come da ultimo sostituito dall'art. 6, d.lgs. n. 83/2001.

⁷⁷⁷ Relazione art. (Sospensione dalla nomina a vice brigadiere)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 24-bis e 35, co. 2, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare). In particolare l'art. 24-bis, d.lgs. n. 198/1995, aggiunto dall'art. 20, d.lgs. n. 83/2001 è stato riprodotto interpolando le disposizioni di cui all'art. 35, co. 2, d.lgs. n. 198/1995.

⁷⁷⁸ Relazione art. (Formazione dei volontari in ferma prefissata)

Il co. 1 riproduce la prima parte del co. 1 dell'art. 12-ter, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005. Il co. 2 riproduce il co. 13 dell'art. 12-quater, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005 (tutte le predette norme sono da abrogare).

⁷⁷⁹ Relazione art. (Speciali obblighi di servizio per i volontari)

L'art. riproduce l'art. 1, l. n. 590/1975 (da abrogare), opportunamente modificato con l'eliminazione al riferimento ai sottufficiali, per i quali la norma corrispondente è attualmente l'art. 11, co. 9, d.lgs. n. 196/1995. La norma, che nella formulazione originaria si riferisce esclusivamente al personale dell'Esercito, è stata estesa per omogeneità sistematica a tutti i volontari in ferma.

1. All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i volontari debbono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza di quella precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione; tale obbligo permane anche per i volontari che nel frattempo siano transitati nel servizio permanente.

CAPO X CARABINIERI

Art. 780

*Formazione dei carabinieri*⁷⁸⁰

(art. 7, co. 1, lett. a), 4 e 6, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 703 (alimentazione del ruolo) sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.
2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale.

Art. 781

*Ferma quadriennale degli allievi carabinieri*⁷⁸¹

(art. 3, l. n. 53 del 1989)

1. Gli allievi carabinieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro.

Art. 782

*Sospensione dalla nomina a carabiniere*⁷⁸²

(artt. 24-bis e 35, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. La nomina a carabiniere è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
 - b) siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - c) siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado;
 - d) si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

CAPO XI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI

⁷⁸⁰ Relazione art. (Formazione dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 7, co. 1, lett. a), 4 e 6, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare). In particolare: il co. 1 riproduce il co. 1, lett. a) dell'art. 7, d.lgs. n. 198/1995, così come sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 83/2001; il co. 2 riproduce il co. 2 dell'art. 7, d.lgs. n. 198/1995, come da ultimo modificato dall'art. 37, l. n. 3/2003; il co. 3 riproduce il co. 3 dell'art. 7, d.lgs. n. 198/1995, aggiunto e rinumerato dall'art. 4, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 83/2001; il co. 4, riproduce il co. 4 dell'art. 7, d.lgs. n. 198/1995, come rinumerato dall'art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 83/2001; il co. 5 riproduce il co. 6 dell'art. 7, d.lgs. n. 198/1995, così come rinumerato dall'art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 83/2001.

⁷⁸¹ Relazione art. (Ferma quadriennale degli allievi carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 3, l. n. 53/1989 (da abrogare).

⁷⁸² Relazione art. (Sospensione dalla nomina a carabiniere)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 24-bis e 35, co. 2, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare). In particolare l'art. 24-bis, d.lgs. n. 198/1995, aggiunto dall'art. 20, d.lgs. n. 83/2001 è stato riprodotto interpolando le disposizioni di cui all'art. 35, co. 2, d.lgs. n. 198/1995.

Art. 783

*Corsi di studio*⁷⁸³

(art. 2, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 9, co. 8, d.m. n. 302 del 2000; art. 13, co. 5, d.m. n. 212 del 2006)

1. I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono di ordine classico e scientifico.
2. I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico.
3. All'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o il tutore si impegna ad accettare la normativa concernente la frequenza del liceo.

Art. 784

*Retta annuale e spese di cancelleria*⁷⁸⁴

(artt. 9-15, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 9, co. 8, d.m. n. 302 del 2000; art. 13, co. 5, d.m. n. 212 del 2006)

1. La misura della retta annuale è stabilita, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. È accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra o equiparati ed agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa del servizio.
3. È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerienze di famiglia:
 - a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
 - b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
 - c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
4. È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui all'articolo 710 (graduatorie di merito) purché abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi.
5. Uguale beneficio è concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purché abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.
6. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemerienze diverse, l'una per benemerienza di famiglia e l'altra per merito personale.

⁷⁸³ Relazione art. (Corsi di studio)

L'art. costituisce una sintesi tre le seguenti norme: art. 2, d.P.R. n. 950/1956, così come sostituito dall'art. unico, d.P.R. n. 471/1976; art. 9, co. 8, d.m. n. 302/2000; art. 13, co. 5, d.m. n. 212/2006. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁷⁸⁴ Relazione art. (Retta annuale e spese di cancelleria)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, d.P.R. n. 950/1956, l'art. 9, co. 8, d.m. n. 302/2000 e l'art. 13, co. 5, d.m. n. 212/2006 (tutte norme da abrogare). In particolare: il co. 1 riproduce l'art. 9, d.P.R. n. 950/1956; il co. 2, riproduce l'art. 10, d.P.R. n. 950/1956; il co. 3 riproduce l'art. 11, d.P.R. n. 950/1956, così come modificato dal d.P.R. n. 678/1968; il co. 4 riproduce il co. 1 dell'art. 12, d.P.R. n. 950/1956, così come sostituito dall'art. unico, d.P.R. 9 marzo 1976, n. 471; il co. 5 riproduce il co. 2 dell'art. 12, d.P.R. n. 950/1956; il co. 6 riproduce l'art. 13, d.P.R. n. 950/1956; il co. 7 riproduce l'art. 14, d.P.R. n. 950/1956. Il co. 8, riproduce in sintesi gli artt. 9, co. 8, d.m. n. 302/2000, e 13, co. 5, d.m. n. 212/2006. Il co. 8 riproduce l'art. 15, d.P.R. n. 950/1956.

7. Il beneficio della gratuità o semi gratuità per benemerenze di famiglia non è accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso per insuccesso negli esami.
8. Il genitore o il tutore si impegna al pagamento della retta annuale, delle spese complementari e di tutte quelle di cui l'allievo potrà risultare debitore verso l'amministrazione della scuola.

Art. 785

*Ferma speciale volontaria*⁷⁸⁵

⁷⁸⁵ Relazione art. (Ferma speciale volontaria)

L'art. riproduce, ai co. 1 e 2 opportunamente riformulati (sono stati infatti eliminati i riferimenti normativi ormai superati), l'art. 17, d.P.R. n. 950/1956 (da abrogare), così come sostituito dall'art. unico, d.P.R. n. 471/1976, e gli artt. 9, co. 8, d.m. n. 302/2000, e 13, co. 5, d.m. n. 212/2006. Si prevede, in sostanza, la possibilità per i minorenni di assumere la qualifica di militare con tutte le conseguenze in tema di stato giuridico e disciplinare, nonché in materia di applicazione della legge penale militare.

Il co. 3 è inserito per conformità alla normativa internazionale che vieta l'impiego di minori in attività belliche.

Il co. 4 recepisce la sentenza della Corte costituzionale 3 marzo 1989, n. 78, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 263 c.p.m.p. e 9, r.d.l. n. 1404/1934, nella parte in cui sottraggono al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni 18 appartenenti alle Forze armate.

Il co. 5 riproduce in sintesi gli artt. 12, co. 3, d.m. n. 302/2000 e 17, co. 3, d.m. n. 212/2006.

Il co. 6 riproduce il 5° periodo della nota alla tabella allegata alla l. n. 958/1986, in materia di trattamento economico spettante agli allievi delle scuole militari.

L'art. è conforme alla normativa internazionale sui diritti del fanciullo codificata, per quanto interessa l'arruolamento volontario dei minorenni, dalle seguenti norme:

- a) art. 38, Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e ratificata in Italia con l. n. 176/1991;
- b) art. 3 Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatto a New York il 6 settembre 2000 e ratificato in Italia con l. n. 46/2002.

Si tenga presente che l'art. 17, d.P.R. n. 950/1956, stabilisce che gli allievi delle scuole militari (licei classici o scientifici), al compimento del 16° anno di età, sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potestà, e contraggono una ferma di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto. Gli allievi, inoltre, possono contrarre successive rafferme di un anno, qualora siano ammessi a ripetere un anno scolastico.

Dispone l'art. 1 della l. n. 447/1964 che il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell'Aeronautica è stabilito in anni 16.

Coerentemente con il quadro normativo dell'epoca, l'art. 3, co. 5°, l. n. 191/1975, consentiva a chi avesse compiuto il 17° anno di età di adempiere volontariamente agli obblighi di leva. Rimaneva fermo il divieto di avviare coattivamente minorenni agli obblighi di leva.

È successivamente intervenuta la Convenzione sui diritti del fanciullo la quale all'art. 38 ha così stabilito:

<<1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione>>.

Successivamente sono intervenuti i protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo; in particolare, l'art. 3 dei protocolli così recita:

<<1. Gli Stati Parte rilevano in anni l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quello stabilito al paragrafo 3 dell'art. 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto art. e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto ad una protezione speciale.

2. Ciascuno Stato Parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l'età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l'arruolamento non sia contatto forzatamente o sotto costrizione.

3. Gli Stati Parte che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di diciotto anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue:

a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario;

b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato;

c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale;

d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.

4. Ogni Stato Parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati Parte. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

5. L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente art. non si applica agli istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati Parte, in conformità agli artt. 28 e 29 [diritto all'educazione del fanciullo] della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.>>

In dichiarata esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, la l. n. 2/2001 ha abrogato l'art. 3, l. n. 191/1975, in materia di arruolamento dei minorenni.

Per chiarezza espositiva si riporta la relazione alla legge in questione:

<<Onorevoli Colleghi! - Il 20 novembre 1989 a New York veniva firmata la Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 21 maggio 1991, n. 176. Eppure ancora oggi, a dieci anni di distanza, nel mondo sono più di 300 mila i bambini e gli adolescenti che sono impegnati a combattere in conflitti armati e altre centinaia di migliaia sono soggetti a reclutamento sia negli eserciti regolari che in quelli di opposizione armata. Nonostante il problema sia più diffuso in Africa e in Asia, tuttavia molti Paesi anche in America ed in Europa reclutano i minorenni nelle loro Forze armate e l'Italia è tra questi 49 Paesi nel mondo che consentono il reclutamento di minorenni nelle proprie Forze armate.

Quando questi bambini diventano soldati, diventano anche legittimi obiettivi di attacco durante i conflitti armati e non godono più della protezione riservata alla popolazione civile.

Attualmente in Italia, ai sensi dell'art. 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, un ragazzo di soli diciassette anni può già presentare domanda e farsi chiamare in un'accademia militare, anticipando così il servizio militare di ben dodici mesi, ma contemporaneamente a diciassette anni non gli si riconosce la piena capacità di agire o la possibilità di esprimere il proprio voto.

Come può essere concesso ad un minorenne di entrare nel mondo militare quando il suo mondo dovrebbe essere quello del gioco, dello studio, del divertimento?

La citata Convenzione sui diritti del fanciullo dichiarò che doveva essere considerato minorenne chiunque non avesse ancora compiuto i diciotto anni e nel 1994, la Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani decise, viste la presenza e la gravità del problema in tutti i Paesi, di costituire un gruppo di lavoro per redigere un protocollo opzionale alla citata Convenzione, in merito al coinvolgimento dei bambini nei conflitti.

Una campagna internazionale "Stop all'uso dei bambini soldati!" promossa in Italia dal Fondo per l'infanzia delle Nazioni Unite, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, da Telefono azzurro e da altre dieci associazioni, chiede l'esclusione dei minorenni dai conflitti e l'innalzamento alla maggiore età per la coscrizione obbligatoria o per la stessa adesione volontaria. "L'uso dei bambini-soldati", spiega la stessa Coalizione per l'abbattimento dell'arruolamento minorile, "deve essere considerato come uno sfruttamento illegale di minori per la natura pericolosa del lavoro in cui questi sono coinvolti. I diciotto anni sono l'età minima stabilita dai trattati internazionali per accedere ai lavori pericolosi".

(art. 17, d.P.R. n. 950 del 1956; nota alla tabella allegata alla l. n. 958 del 1986; art. 38, Convenzione sui diritti del fanciullo; art. 3 Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo; art. 9, co. 8 e 12, co. 3, d.m. n. 302 del 2000; art. 13, co. 5, e 17, co. 3, d.m. n. 212 del 2006)

1. Gli allievi, dal compimento del 15° anno di età e sino alla maggiore età, sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potestà, e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, potranno essere contratte successive rafferme di un anno.
2. Gli allievi che non presentano domanda di arruolamento volontario cessano di appartenere all'istituto militare.
3. Gli allievi in ferma speciale volontaria non possono essere impiegati in attività operative.
4. Rimane ferma la giurisdizione del tribunale per i minorenni per i reati militari commessi dagli allievi.
5. Il genitore o il tutore dell'allievo minorenne, ovvero l'allievo maggiorenne, possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla scuola, con il proscioglimento da ogni vincolo di ferma.
6. Agli allievi delle scuole militari è corrisposta una paga netta giornaliera determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 786

*Cause di rinvio dalle scuole militari*⁷⁸⁶

(artt. 7 e 8, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 10, co. 5, d.m. n. 302 del 2000; art. 16, d.m. n. 212 del 2006)

1. Sono causa di rinvio dalle scuole militari:
 - a) l'aver riportato un voto insufficiente in attitudine militare;
 - b) l'aver ripetuto più di un anno durante l'intera permanenza nella scuola;
 - c) le altre ipotesi disciplinate dal regolamento.
2. Gli allievi delle scuole militari sono giudicati annualmente in relazione all'idoneità alla vita militare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, attraverso l'attribuzione di un voto in attitudine militare.

L'arruolamento e l'uso di questi "bambini-soldato" non possono più essere tollerati da un Paese come l'Italia che si batte a livello internazionale per il rispetto dei diritti umani, quando poi, di fatto, è il nostro Paese a non rispettare tali diritti nei confronti dei suoi stessi cittadini. L'obiettivo della presente proposta di legge è appunto quello di abrogare l'art. 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, che consente ai ragazzi di appena diciassette anni di potersi arruolare.>>

Sembra che il legislatore nazionale abbia voluto attuare la Convenzione eliminando in radice la possibilità per tutti i minorenni di assumere lo stato di militare, e tanto anche in considerazione della lettera dell'ult. co. dell'art. 3 del Protocollo citato che esclude l'obbligo di monitoraggio dell'età minima per gli allievi degli istituti scolastici gestiti dalle Forze armate. Tale norma, però, potrebbe essere interpretata nel senso di escludere *tout court* qualsiasi limitazione inerente all'età per i frequentatori di istituti scolastici gestiti dalle Forze armate.

Resta il fatto che la l. n. 2/2001 non ha abrogato le disposizioni sancite dal menzionato art. 17 d.P.R. n. 950/1956, così come non ha abrogato l'art. 1, l. n. 447/1964.

Stante il quadro normativo nazionale e internazionale, di non particolare chiarezza e la delicatezza degli interessi coinvolti, in relazione allo stato giuridico degli allievi, di età compresa tra il 15° e il 18° anno di età, si è preferito adottare una soluzione intermedia che contemperì i contrapposti interessi, che è quella di considerare gli allievi delle scuole militari, dal compimento del 15° anno di età sino alla maggiore età, soggetti ad una "speciale ferma volontaria", cui consegue l'acquisto dello status di militare, senza possibilità di impiego in compiti operativi. In base a questa soluzione si è formulato l'art. in questione.

⁷⁸⁶ Relazione art. (Cause di rinvio dalle scuole militari)

L'art. riproduce in sintesi le seguenti norme: artt. 7 e 8, d.P.R. n. 590/1956; art. 10, co. 5, d.m. n. 302/2000; art. 16, d.m. n. 212/2006. Tutte le predette norme sono da abrogare.

TITOLO IV
RUOLI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I
NORME GENERALI SUI RUOLI

Art. 787
*Ruoli*⁷⁸⁷

(art. 14, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 11, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 8, d.P.R. n. 237 del 1964; art. 2, co. 1, l. n. 53 del 1989)

1. Tutti i militari, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono inquadrati in distinti ruoli, all'interno dei quali sono inseriti nell'ordine determinato dall'anzianità assoluta e dall'anzianità relativa.
2. Per ciascuna Forza armata o Corpo armato sono definiti i ruoli che raggruppano i singoli appartenenti.

Art. 788

*Ruoli degli ufficiali in congedo*⁷⁸⁸

(art. 2, co. 4 d.lgs. n. 490 del 1997; art. 2, co. 5, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

Art. 789

*Organici*⁷⁸⁹

(art. 2, co. 2, l. n. 53 del 1989; art. 3, co. 3, l. n. 216 del 1992; art. 1, co. 2, lett. c), numero 2), l. n. 78 del 2000; art. 1, co. 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

⁷⁸⁷ Relazione art. (Ruoli)

L'art. riproduce in sintesi il principio generale espresso nelle norme di riferimento del necessario inquadramento in distinti ruoli di tutto il personale militare. In particolare: l'art. 14, co. 1, l. n. 113/1954 è riferito a tutto il personale ufficiali; l'art. 11, co. 1, l. n. 599/1954 è riferito a tutto il personale sottufficiali, compreso il personale volontari in servizio permanente, ai sensi dell'art. 30, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, che estende le norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, in quanto compatibili, al personale in questione; l'art. 8, d.P.R. n. 237/1964 è riferito a tutti i militari di truppa; l'art. 2, co. 1, l. n. 53/1989 è riferito al personale appuntati e carabinieri. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁷⁸⁸ Relazione art. (Ruoli degli ufficiali in congedo)

L'art. riproduce gli artt. 2, co. 4, d.lgs. n. 490/1997, e 2, co. 5, d.lgs. n. 298/2000 (peraltro identici) (da abrogare). Solo per gli ufficiali esiste una norma del genere, poiché solo per essi, per ciascuna Forza armata, esistono più ruoli del servizio permanente. Anche se per i sottufficiali esistono due distinti ruoli, per ciascuna Forza armata, è possibile affermare che i due diversi ruoli raggruppano personale appartenente a delle vere e proprie diverse categorie, sia per differente sviluppo di carriera (giuridica ed economica), sia per diversità di compiti ed attribuzioni.

⁷⁸⁹ Relazione art. (Organici)

L'art. riproduce in sintesi il principio generale espresso nelle norme di riferimento della necessaria determinazione legale delle dotazioni organiche per ogni ruolo del personale militare. In particolare: l'art. 2, co. 2, l. n. 53/1989 si riferisce agli appuntati e carabinieri; l'art. 3, co. 3, l. n. 216/1992 si riferisce al personale non dirigente e non direttivo dell'Arma dei carabinieri; l'art. 1, co. 2, lett. c), numero 2), l. n. 78/2000 si riferisce agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; l'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 215/2001 si riferisce a tutto il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Tutte le predette norme sono da abrogare.

1. Per ogni ruolo sono determinate dal presente codice le dotazioni organiche.
2. L'organico è il numero massimo complessivo di personale appartenente al medesimo ruolo.

Art. 790

*Iscrizione in ruolo*⁷⁹⁰

(artt. 7 e 8, d.P.R. n. 237 del 1964; artt. 9, co. 2, 10, co. 2, e 11, co. 4 e 8, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 7, co. 1, lett. a), 11, co. 6, e 24, d.lgs. n. 198 del 1995; artt. 4, co. 8, 5, co. 5 e 5-bis, d.lgs. n. 490 del 1997; artt. 6, co. 1 e 2, 7, co. 2, lett. a), e 8, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Per il personale ufficiali, sottufficiali e graduati, l'iscrizione in ruolo si ha con l'atto di nomina nel grado o negli altri casi stabiliti dal presente codice.
2. Per i militari di truppa l'iscrizione in ruolo si ha:
 - a) con l'atto di arruolamento, per coloro che sono obbligati al servizio militare;
 - b) con l'atto di incorporazione per il personale volontario.

Art. 791

*Cancellazione dai ruoli*⁷⁹¹

1. La cancellazione dai ruoli si ha esclusivamente nei casi determinati dal presente codice.
2. La cancellazione dai ruoli è causa di perdita del grado come previsto dall'articolo 858 (cause di perdita del grado).

Art. 792

*Riammissione in ruolo*⁷⁹²

(art. 12, l. n. 113 del 1954; art. 9, l. n. 599 del 1954; art. 7, co. 2-bis, l. n. 53 del 1989; art. 30, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il militare che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subisce, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta.

⁷⁹⁰ Relazione art. (Iscrizione in ruolo)

L'art. riproduce in sintesi il principio generale espresso nelle norme di riferimento della determinazione del momento dell'iscrizione in ruolo del personale militare. In particolare: gli artt. 7 e 8, d.P.R. n. 237/1964 si riferiscono al personale obbligato al servizio militare; gli artt. 9, co. 2, 10, co. 2, e 11, co. 4 e 8, d.lgs. n. 196/1995, si riferiscono – rispettivamente – ai volontari in servizio permanente, ai sergenti e ai marescialli; gli artt. 7, co. 1, lett. a), 11, co. 6, e 24, d.lgs. n. 198/1995 si riferiscono – rispettivamente – ai carabinieri, ai sovrintendenti e agli ispettori; gli artt. 4, co. 8, 5, co. 5 e 5-bis, d.lgs. n. 490/1997 si riferiscono – rispettivamente – agli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; gli artt. 6, co. 1 e 2, 7, co. 2, lett. a), e 8, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 298/2000 si riferiscono – rispettivamente – agli ufficiali del ruolo normale, del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁷⁹¹ Relazione art. (Cancellazione dai ruoli)

L'art. costituisce una norma di coordinamento sistematico che rinvia ad altri artt. del codice ed introduce esclusivamente il concetto di cancellazione dai ruoli, dopo l'art. sull'iscrizione in ruolo.

⁷⁹² Relazione art. (Riammissione in ruolo)

L'art. costituisce una sintesi tra diverse norme ed esprime il principio generale della riammissione in ruolo, con conseguente reinscrizione nello stesso e detrazione di anzianità di grado, relativamente al periodo che intercorre tra la cessazione dell'iscrizione e la riammissione in ruolo. In particolare: l'art. 12, l. n. 113/1954 si riferisce alla riammissione in ruolo degli ufficiali; l'art. 9, l. n. 599/1954 si riferisce alla riammissione in ruolo dei sottufficiali; l'art. 7, co. 2-bis, l. n. 53/1989, aggiunto dall'art. 70, d.lgs. n. 199/1995, si riferisce alla detrazione di anzianità conseguente ad interruzioni di servizio per gli appuntati e i carabinieri; l'art. 30, co. 1, d.lgs. n. 196/1995 estende le norme sulla riammissione in ruolo dei sottufficiali, in quanto compatibili, ai volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare.

2. Il presente codice contempla i casi per i quali non si fa luogo alla detrazione di anzianità per la riammissione in ruolo.

Art. 793

*Transito tra ruoli*⁷⁹³

1. Gli ufficiali in servizio permanente e gli appartenenti al ruolo musicisti possono transitare da un ruolo ad un altro esclusivamente nei casi previsti per la Forza armata di appartenenza, disciplinati dal presente codice.
2. Le varie ipotesi di transito, anche in relazione alla determinazione dell'anzianità assoluta e dell'anzianità relativa, sono disciplinate dal presente codice.
3. Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.

Art. 794

*Trasferimento tra ruoli*⁷⁹⁴

(*artt. 8, 9 e 14, co. 2, l. n. 113 del 1954; art. 6, co. 2 e 3, e 11, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995*)

1. Il trasferimento da ruolo a ruolo è previsto per il personale militare delle categorie in congedo. Per il personale in servizio permanente non è previsto il trasferimento da ruolo a ruolo.
2. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento.
3. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di militari provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.

SEZIONE II

NORME GENERALI SUGLI ORGANICI

Art. 795

*Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*⁷⁹⁵

(*artt. 2, co. 1, e 29, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001*)

1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissata a 190.000 unità.
2. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nell'articolo seguente, potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle

⁷⁹³ Relazione art. (Transito tra ruoli)

L'art. costituisce una norma di coordinamento sistematico, enucleando dalle varie e molteplici ipotesi di transito tra ruoli degli ufficiali in servizio permanente il principio generale indicato. L'art. rinvia alle ipotesi espressamente contemplate nel codice di transito tra ruoli degli ufficiali in servizio permanente, riportate tutte in un apposito capo.

⁷⁹⁴ Relazione art. (Trasferimento tra ruoli)

L'art. costituisce sintesi tra le norme di cui agli artt. 8, 9 e 14, co. 2, l. n. 113/1954, relativamente agli ufficiali, 6, co. 2 e 3, e 11, co. 2, l. n. 599/1954, relativamente ai sottufficiali, 30, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, relativamente ai volontari in servizio permanente, in virtù dell'estensione operata da quest'ultimo art.. Nulla è previsto per gli appuntati e carabinieri. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁷⁹⁵ Relazione art. (Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 2, co. 1, e 29, co. 1, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare).

dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.

Art. 796

*Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*⁷⁹⁶

(tabella A, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità:

a) ufficiali:

- 1) 12.050 dell'Esercito italiano;
- 2) 4.500 della Marina militare;
- 3) 5.700 dell'Aeronautica militare;

b) sottufficiali:

- 1) 24.091 dell'Esercito italiano, di cui 2.400 primi marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti;
- 2) 13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;
- 3) 26.280 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti;

c) volontari:

- 1) 75.859 dell'Esercito italiano, di cui 56.281 in servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata;
- 2) 15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata;
- 3) 12.020 dell'Aeronautica militare, di cui 7.049 in servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata.

2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

- a) Esercito italiano: 112.000 unità;
- b) Marina militare: 34.000 unità;
- c) Aeronautica militare: 44.000 unità.

Art. 797

*Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri*⁷⁹⁷

⁷⁹⁶ Relazione art. (Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)

L'art. esplicita il contenuto della tabella A allegata, prevista dall'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 215/2001, così come modificata dall'art. 2, l. n. 226/2004, (da abrogare).

⁷⁹⁷ Relazione art. (Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri)

L'art. è norma ricognitoria che indica le consistenze organiche complessive degli appartenenti all'Arma dei carabinieri in relazione ai vari ruoli. Per quanto riguarda gli ufficiali sono riportate le dotazioni complessive dei ruoli in servizio permanente, tenendo presente che le dotazioni organiche per ciascun grado di ogni ruolo sono riportate nel titolo relativo all'avanzamento, capo concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Per quanto riguarda l'organico del ruolo appuntati e carabinieri si tenga conto che all'originaria dotazione di 48.050 unità, stabilita dall'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), devono aggiungersi successivi contingenti in incremento organico, in ragione della sostituzione dei carabinieri ausiliari, non più in servizio a seguito della professionalizzazione dello strumento militare (l'Arma disponeva di un contingente di 12.000 carabinieri ausiliari), e per implementazione del modello operativo del carabiniere e poliziotto di quartiere. In particolare: l'art. 21, co. 1, l. n. 448/2001 – finanziaria 2002, ha disposto un primo programma di arruolamenti per un incremento organico da effettuarsi nel triennio 2002-2004 (700 unità per anno), pari a 2.100 unità; successivamente, l'art. 34, co. 8, l. n. 289/2002 – finanziaria 2003, in relazione alle stesse esigenze emerse con l'art. 21, l. n. 448/2001, ha disposto l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri per un totale di 560 unità; inoltre, l'art. 3, co. 70, l. n. 350/2003 (finanziaria 2004), ha disposto, a completamento del programma di sostituzione dei carabinieri

(artt. 2, co. 2, 9, co. 3, e 12, co. 3, d.lgs. n. 198 del 1995; tabelle 1, 2 e 3, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 21, co. 1, l. n. 448 del 2001; art. 34, co. 8, l. n. 289 del 2002; art. 3, co. 70, l. n. 350 del 2003; art. 1, co. 541, l. n. 311 del 2004)

1. La consistenza complessiva degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico è di 3.797 unità.
2. La consistenza organica del ruolo ispettori è fissata in 29.531 unità, di cui 13.500 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza.
3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti è fissata nel numero massimo di 20.000 unità.
4. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri è costituita da 61.450 unità.
5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri è prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo.

Art. 798

*Ufficiali in soprannumero agli organici*⁷⁹⁸

(art. 1, l. n. 1638 del 1951; art. 1, co. 6, l. n. 404 del 1990; art. 65, co. 10 e 11, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi.
2. Sono considerati in soprannumero agli organici anche gli ufficiali che siano distaccati presso Forze di polizia ad ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre amministrazioni dello Stato, nonché gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati presso le dirzeioni del genio militare per la Marina, di cui all'articolo 140 (servizi del genio militare per la Marina) del regolamento.
3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali, di cui ai commi 1 e 2, ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste ai predetti commi alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli.
5. È considerato in soprannumero all'organico del rispettivo grado l'ufficiale generale cui si stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

ausiliari e fermo restando i precedenti aumenti organici, l'arruolamento di ulteriori contingenti di carabinieri, in incremento all'organico, per un totale di 9.340 unità, di cui 2.490 per l'anno 2004, 3.420 per l'anno 2005 e 3.430 per l'anno 2006. Infine, per quanto riguarda le esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, l'art. 1, co. 541, l. n. 311/2004 (finanziaria 2005), ha disposto l'ulteriore incremento organico di 1.400 unità.

Per quel che concerne gli organici dei ruoli ispettori e sovrintendenti, gli stessi sono stabiliti dall'art. 9, co. 3, e 12, co. 3, d.lgs. n. 198/1995.

⁷⁹⁸ Relazione art. (Ufficiali in soprannumero agli organici)

L'art. costituisce una sintesi tra l'art. 1, l. n. 1638/1951, l'art. 1, co. 6, l. n. 404/1990 (tenendo conto che il secondo periodo del co. in questione è stato abrogato dall'art. 67, co. 3, d.lgs. n. 69/2001,) e l'art. 65, co. 10 e 11, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare). L'art. 65, co. 10 e 11, d.lgs. n. 490/1997, tra gli incarichi che possono ricoprire gli ufficiali, da considerare in soprannumero rispetto agli organici di legge, oltre alle cariche di Ministro o Sottosegretario di Stato, contempla anche coloro che siano distaccati presso Forze di polizia ad ordinamento militare, o che siano impiegati per esigenze di altre amministrazioni, ovvero che siano impiegati per le particolari esigenze previste dal r.d. n. 421/1897 e dal r.d. n. 840/1932.

Il co. 5 prevede l'ipotesi di cui all'art. 1, l. n. 1638/1951, estesa – per omogeneità sistematica – agli ufficiali di tutte le Forze armate.

Art. 799

*Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali*⁷⁹⁹

(art. 68, co. 4 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 35, co. 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente codice ed i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, potranno essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli degli ufficiali delle Forze armate, al fine di adeguarne le disponibilità alle effettive esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico.
2. Relativamente al Corpo delle capitanerie di Porto, i decreti ministeriali sono adottati d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 800

*Organici stabiliti con legge di bilancio*⁸⁰⁰

(art. 15, l. n. 224 del 1986; art. 6, co. 1-bis, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 21, co. 3, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. È determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
 - a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
 - b) la consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri

CAPO II RUOLI D'ONORE

Art. 801

*Iscrizione nei ruoli d'onore*⁸⁰¹

(art. 116, l. n. 113 del 1954; art. 92, l. n. 599 del 1954; art. 1 e 7, l. n. 17 del 1986; art. 13-quater, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:
 - a) per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto

⁷⁹⁹ Relazione art. (Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali)

L'art. riproduce, opportunamente riformulato (aggiornando i riferimenti alle autorità ministeriali), l'art. 68, co. 4, e 5, d.lgs. n. 490/1997, così come modificato dall'art. 28, d.lgs. n. 216/2000, e l'art. 35, co. 4, d.lgs. n. 298/2000.

⁸⁰⁰ Relazione art. (Organici stabiliti con legge di bilancio)

L'art. costituisce una sintesi tra i seguenti artt.: art. 15, l. n. 224/1986, relativo agli ufficiali piloti di complemento; art. 6, co. 1-bis, d.lgs. n. 298/2000, co. aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 484/2001, relativo agli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri; art. 21, co. 3, d.lgs. n. 215/2001, così come modificato dall'art. 7, d.lgs. n. 236/2003, relativo agli ufficiali ausiliari. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁸⁰¹ Relazione art. (Iscrizione nei ruoli d'onore)

L'art. costituisce una sintesi delle seguenti norme in materia: art. 116, l. n. 113/1954, relativo agli ufficiali; art. 92, l. n. 599/1954, relativo ai sottufficiali; art. 1 e 7, l. n. 17/1986, relativo ai militari e graduati di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri; art. 13-quater, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 197/2005, relativo ai volontari in ferma prefissata. Il co. 4 opera una estensione resa necessaria dal contenuto dell'art. 7, l. n. 17/1986 che, assieme alle altre norme menzionate, va ad essere abrogato.

categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'articolo 1898 (destinatari dell'indennizzo privilegiato aeronautico);

c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Art. 802

Iscrizione di graduati e militari di truppa⁸⁰² (articolo unico, co. 1, l. n. 29 del 1973)

1. I graduati e i militari di truppa, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che hanno conseguito la nomina di cui all'articolo 1316 (nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori), possono, a domanda, essere iscritti, con il grado conferito, nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza.

Art. 803

Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile⁸⁰³ (art. 1, l. n. 79 del 1989)

1. Il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, se decorato al valor militare o civile, ha diritto, a domanda, di rimanere o essere richiamato in servizio, sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il grado rivestito ai fini della cessazione dal servizio permanente.

2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 804

Personale al quale è riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra⁸⁰⁴ (art. 5, l. n. 17 del 1986)

1. I sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto è stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente.

⁸⁰² Relazione art. (Iscrizione di graduati e militari di truppa)

L'art. riproduce, opportunamente riformulato (aggiornando i riferimenti normativi e l'indicazione dei gradi vertice dei sottufficiali), l'art. unico, l. n. 29/1973 (da abrogare).

⁸⁰³ Relazione art. (Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile)

L'art. riproduce, opportunamente riformulato (aggiornando i riferimenti alle autorità ministeriali), l'art. 1, l. n. 79/1989 (da abrogare).

⁸⁰⁴ Relazione art. (Personale al quale è riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra)

L'art. riproduce, opportunamente riformulato, l'art. 5, l. n. 17/1986 (da abrogare). In particolare il riferimento ai militari dopo quello ai sottufficiali è stato esplicitato riportando espressamente le categorie dei graduati e dei militari di truppa.

CAPO III ESERCITO

Art. 805

*Militari dell'Esercito italiano*⁸⁰⁵

1. Appartengono all'Esercito italiano i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Esercito italiano possono essere ripartiti in armi e specialità.

Art. 806

*Ruoli del personale in servizio permanente*⁸⁰⁶

(art. 5, co. 2, d.lgs. n. 78 del 1991; artt. 1 e 3, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 2, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
 - b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
 - c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri;
 - d) ruolo normale del Corpo sanitario;
 - e) ruolo normale del Corpo di commissariato;
 - f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
 - g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
 - h) ruolo speciale del Corpo sanitario;
 - i) ruolo speciale del Corpo di commissariato.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo dei marescialli;
 - b) ruolo dei musicisti;
 - c) ruolo dei sergenti.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano.

Art. 807

*Organici dei generali e dei colonnelli*⁸⁰⁷

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
 - a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 24;
 - b) generali di divisione e corrispondenti: 54;
 - c) generali di brigata e corrispondenti: 165;
 - d) colonnelli: 1.025.

CAPO IV MARINA MILITARE

⁸⁰⁵ Relazione art. (Militari dell'Esercito italiano)

L'art. costituisce norma definitoria che introduce l'elencazione dei vari ruoli e delle varie categorie ai quali possono appartenere i militari dell'Esercito italiano. Il co. 2 esprime il principio della ripartizione del personale dell'Esercito italiano in armi e specialità, secondo il tradizionale ordinamento della Forza armata.

⁸⁰⁶ Relazione art. (Ruoli del personale in servizio permanente)

L'art. riproduce le elencazioni dei ruoli contenute negli artt. 5, co. 2, d.lgs. n. 78/1991, 2, co. 1, d.lgs. n. 490/1997, e 1 e 3, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

⁸⁰⁷ Relazione art. (Organici dei generali e dei colonnelli)

L'art. riporta le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello per l'eventuale applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri, contemplato nel titolo relativo allo stato giuridico, capo concernente il servizio permanente, sezione riguardante l'aspettativa.

SEZIONE I RUOLI E ORGANICI

Art. 808

*Militari della Marina militare*⁸⁰⁸
(art. 65, co. 13, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo i militari della Marina militare possono essere ripartiti in specialità.
3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialità è determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 809

*Ruoli del personale in servizio permanente*⁸⁰⁹
(art. 5, co. 2, d. lgs. n. 78 del 1991; artt. 1 e 3 d.lgs. n. 196 del 1995; art. 2, co. 2 d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
 - b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
 - c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
 - d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
 - e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
 - f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
 - g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
 - h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
 - i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
 - l) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
 - m) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;
 - n) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo dei marescialli;
 - b) ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto;
 - c) ruolo dei musicisti;
 - d) ruolo dei sergenti;
 - e) ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 810

*Organici degli ammiragli e dei capitani di vascello*⁸¹⁰

⁸⁰⁸ Relazione art. (Militari della Marina militare)

L'art. costituisce norma definitoria che introduce l'elencazione dei vari ruoli e delle varie categorie ai quali possono appartenere i militari della Marina. Il co. 1 e 2 contengono analoghe disposizioni all'art. concernente i militari dell'Esercito. Il co. 3 riproduce parzialmente il co. 13 dell'art. 65, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

⁸⁰⁹ Relazione art. (Ruoli del personale in servizio permanente)

L'art. riproduce le elencazioni dei ruoli contenute negli artt. 5, co. 2, d.lgs. n. 78/1991, 2, co. 2, d.lgs. n. 490/1997, e 1 e 3, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

⁸¹⁰ Relazione art. (Organici degli ammiragli e dei capitani di vascello)

L'art. riporta le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello per l'eventuale applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri, contemplato nel titolo relativo allo stato giuridico, capo concernente il servizio permanente, sezione riguardante l'aspettativa.

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:

- a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 12;
- b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 29;
- c) contrammiragli e corrispondenti: 76;
- d) capitani di vascello: 537.

SEZIONE II ORGANICI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 811

*Organici degli ufficiali e dei sottufficiali*⁸¹¹

(art. 3, co. 3, d.lgs. n. 196 del 1995; tabella 2, quadri VI e XII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo è di 979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale.
2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo è di 2.000 unità, di cui 600 primi marescialli.
3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo è di 2.100 unità.

Art. 812

*Dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto*⁸¹²

(art. 27, co. 3, l. n. 226 del 2004)

1. Le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono così determinate:
 - a) 3.500 in servizio permanente;
 - b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.

CAPO V AERONAUTICA MILITARE

Art. 813

*Militari dell'Aeronautica militare*⁸¹³

(art. 67, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Appartengono all'Aeronautica militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti in specialità.

Art. 814

*Ruoli del personale in servizio permanente*⁸¹⁴

⁸¹¹ Relazione art. (Organici degli ufficiali e dei sottufficiali)

L'art. costituisce una sintesi tra i dati organici forniti dall'art. 3, co. 3, d.lgs. n. 196/1995 e dalla tabella 2, quadri VI e XII, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

⁸¹² Relazione art. (Dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto)

L'art. riproduce l'art. 27, co. 3, l. n. 226/2004 (da abrogare).

⁸¹³ Relazione art. (Militari dell'Aeronautica militare)

L'art. costituisce norma definitoria che introduce l'elencazione dei vari ruoli e delle varie categorie ai quali possono appartenere i militari dell'Aeronautica. Il co. 1 contiene disposizioni analoghe all'art. concernente i militari dell'Esercito italiano e della Marina militare. Il co. 2 riproduce parzialmente il co. 1 dell'art. 67, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

⁸¹⁴ Relazione art. (Ruoli del personale in servizio permanente)

L'art. riproduce le elencazioni dei ruoli contenute negli artt. 5, co. 2, d.lgs. n. 78/1991, 2, co. 3, d.lgs. n. 490/1997, e 1 e 3, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

(art. 5, co. 2, d. lgs. n. 78 del 1991; artt. 1 e 3 d.lgs. n. 196 del 1995; art. 2, co. 3 d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
 - b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
 - c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
 - d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
 - e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
 - f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
 - g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
 - h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
 - i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
 - l) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo dei marescialli;
 - b) ruolo dei musicisti;
 - c) ruolo dei sergenti.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica militare.

Art. 815

*Disposizioni speciali per alcuni ruoli*⁸¹⁵

1. Le speciali funzioni degli ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica militare e le disposizioni particolari riguardanti la specialità di navigatore militare degli ufficiali dei ruoli naviganti sono riportate nel regolamento.

Art. 816

*Organici dei generali e dei colonnelli*⁸¹⁶

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
 - a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 12;
 - b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 23;
 - c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 68;
 - d) colonnelli: 513.

CAPO VI

ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I

RUOLI

Art. 817

*Militari dell'Arma dei carabinieri*⁸¹⁷

⁸¹⁵ Relazione art. (Disposizioni speciali per alcuni ruoli)

L'art. costituisce norma di rinvio con riguardo alle speciali funzioni degli ufficiali dei ruoli delle armi e alle particolari disposizioni relative agli ufficiali navigatori dei ruoli naviganti, contenute negli artt. 51, co. 5, d.lgs. n. 490/1997 (ruoli delle armi) e 6, l. n. 353/1985, e 67, co. 2, 3, 4 e 6, d.lgs. n. 490/1997 (specialità navigatori).

⁸¹⁶ Relazione art. (Organici dei generali e dei colonnelli)

L'art. riporta le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello per l'eventuale applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri, contemplato nel titolo relativo allo stato giuridico, capo concernente il servizio permanente, sezione riguardante l'aspettativa.

⁸¹⁷ Relazione art. (Militari dell'Arma dei carabinieri)

1. Appartengono all'Arma dei carabinieri i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Arma dei carabinieri possono essere ripartiti in specialità.

Art. 818

*Ruoli del personale in servizio permanente*⁸¹⁸

(artt. 5, co. 2, e 9, d. lgs. n. 78 del 1991; artt. 1, 9 e 12, d. lgs. n. 198 del 1995; art. 2, co. 1, e 3, d. lgs. n. 298 del 2000)

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo normale;
 - b) ruolo speciale;
 - c) ruolo tecnico-logistico.
2. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente è articolato nei seguenti comparti e specialità:
 - a) comparto amministrativo: specialità amministrazione, specialità commissariato;
 - b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialità investigazioni scientifiche, specialità telematica, specialità genio, specialità psicologia;
 - c) comparto sanitario: specialità sanità (medicina/farmacia), specialità veterinaria.
3. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
 - a) ruolo degli ispettori;
 - b) ruolo dei musicisti;
 - c) ruolo dei sovrintendenti.
4. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo degli appuntati e carabinieri.

Art. 819

*Modifiche al ruolo tecnico-logistico*⁸¹⁹

(art. 35, co. 5, d. lgs. n. 298 del 2000)

1. Fermi restando l'organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsto dal presente codice per il ruolo tecnico-logistico, potranno essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialità, al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.

SEZIONE II ORGANICI

Art. 820

*Organici dei generali e dei colonnelli*⁸²⁰

L'art. costituisce norma definitoria che introduce l'elencazione dei vari ruoli e delle varie categorie ai quali possono appartenere i militari dell'Arma dei carabinieri. I co. 1 e 2 contengono analoghe disposizioni all'art. concernente i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

⁸¹⁸ Relazione art. (Ruoli del personale in servizio permanente)

L'art. riproduce le elencazioni dei ruoli contenute negli artt. 5, co. 2, d. lgs. n. 78/1991, 2, co. 1, e 3, d. lgs. n. 298/2000, e 1, 9 e 12, d. lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

⁸¹⁹ Relazione art. (Modifiche al ruolo tecnico-logistico)

L'art. riproduce l'art. 35, co. 5, d. lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

⁸²⁰ Relazione art. (Organici dei generali e dei colonnelli)

L'art. riporta le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello per l'eventuale applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri, contemplato nel titolo relativo allo stato giuridico, capo concernente il servizio permanente, sezione riguardante l'aspettativa.

1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
- a) generali di corpo d'armata: 10;
 - b) generali di divisione: 21;
 - c) generali di brigata: 64;
 - d) colonnelli: 386.

Art. 821

*Organici del ruolo dei sovrintendenti*⁸²¹
(art. 9, co. 4, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.

SEZIONE III
FORZA EXTRAORGANICA

Art. 822

*Contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri*⁸²²
(art. 33, co. 1, l. n. 400 del 1988)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, viene fissato il contingente del personale appartenente all'Arma dei carabinieri assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 10, comma 11-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 823

*Contingente per la tutela del lavoro*⁸²³

⁸²¹ Relazione art. (Organici del ruolo dei sovrintendenti)

L'art. riproduce l'art. 9, co. 4, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

⁸²² Relazione art. (Contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

L'art. riproduce l'art. 33, co. 1, l. n. 400/1988.

⁸²³ Relazione art. (Contingente per la tutela del lavoro)

L'art. costituisce una sintesi tra diverse ed eterogenee disposizioni di legge che nel tempo hanno stabilito la costituzione di un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per l'attività di vigilanza in materia di applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale. In particolare un primo contingente di personale da considerare in soprannumero rispetto ai quadri organici dell'Arma è stato stabilito dall'art. 16, d.P.R. n. 520/1955, recante riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Successivamente il d.l. n. 510/1996, conv. dalla l. n. 608/1996, all'art. 9-bis, co. 14, ha disposto un primo incremento del contingente in questione, da considerare sempre in soprannumero ai quadri organici. La predetta norma ha anche disposto che all'onere finanziario derivante dall'incremento in questione, per una parte di personale, pari a 41 unità, si dovesse provvedere ai sensi e per gli effetti del decreto dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana. Successivamente l'art. 62, l. n. 144/1999, ha disposto un ulteriore incremento del contingente in argomento per un numero pari a 30 unità, sempre in eccedenza alla dotazione organica dell'Arma. In prosieguo, l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana, con Dec. Ass. 30 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 1° dicembre 2000, n. 55, ha determinato il nuovo organico dei reparti dell'Arma per il servizio di tutela del lavoro nell'ambito della Regione, aumentando il proprio contingente da 41 unità a 81 unità e stabilendo che sono a carico dello stesso Assessorato gli oneri per il predetto contingente dell'Arma dei carabinieri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio, il lavoro straordinario, le indennità di missione, i buoni pasto, le attrezzature e gli arredi d'ufficio occorrenti. Infine, la l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), all'art. 1, co. 571, ha disposto un ultimo incremento di 60 unità dell'Arma dei carabinieri al fine di potenziare l'attività ispettiva in materia di tutela del lavoro, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma. Le

(art. 16, d.P.R. n. 520 del 1955; art. 9-bis, co. 14, d.l. n. 510 del 1996; art. 62, l. n. 144 del 1999; art. 1, co. 571, l. n. 296 del 2006)

1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:

- a) colonnelli: 1;
- b) tenenti colonnelli/maggiori: 4;
- c) capitani: 1;
- b) ispettori: 170;
- c) sovrintendenti: 159;
- d) appuntati e carabinieri: 168.

2. Il contingente dell'Arma dei carabinieri, per le esigenze di cui al comma 1, ammonta complessivamente a 503 unità, di cui 81 sono distaccate per lo svolgimento dell'attività di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.

Art. 824

*Contingente per la tutela del patrimonio culturale*⁸²⁴

(art. 3, co. 1, l. n. 513 del 1999; art. 5, l. n. 400 del 2000)

1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:

- a) generali di brigata: 1
- b) colonnelli: 1;
- c) tenenti colonnelli: 2;
- d) ufficiali inferiori: 21;
- e) marescialli nei vari gradi: 18;
- f) brigadieri nei vari gradi: 24;
- g) appuntati e carabinieri: 21.

2. Le disponibilità di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 825

*Contingente per la tutela dell'ambiente*⁸²⁵

(art. 2, l. n. 179 del 2002; art. 1, co. 574, l. n. 296 del 2006)

1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente. Il predetto contingente è così determinato:

- a) generali di brigata: 1
- b) colonnelli: 1;
- c) tenenti colonnelli: 1;

predette disposizioni di legge hanno anche previsto la ripartizione del contingente tra i vari gradi e ruoli, secondo quanto riportato al co. 1 dell'art..

⁸²⁴ Relazione art. (Contingente per la tutela del patrimonio culturale)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 3, co. 1, l. n. 513/1999, e art. 5, l. n. 400/2000.

⁸²⁵ Relazione art. (Contingente per la tutela dell'ambiente)

L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 179/2002. Si tenga presente che l'art. 1, co. 574, l. n. 269/2006 (finanziaria 2007), ha incrementato il contingente in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma di ulteriori 20 unità: 6 tenenti, 12 ispettori e 2 appuntati e carabinieri.

- d) maggiori: 1;
 - e) capitani: 3;
 - f) ufficiali subalterni: 25;
 - g) ispettori: 139;
 - h) sovrintendenti: 39;
 - i) appuntati e carabinieri: 39.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.

Art. 826

*Contingente per la tutela della salute*⁸²⁶ (art. 3, d.l. n. 202 del 2005)

1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 96 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il predetto contingente è così determinato:
- a) ufficiali inferiori: 20;
 - b) ispettori: 76.
2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 1 sono a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che provvederà al versamento dei relativi oneri sociali.

Art. 827

*Contingente per la Banca d'Italia*⁸²⁷ (artt. 1, 2 e 3, e tabella allegata, l. n. 21 del 1982)

1. È costituito un contingente di ufficiali, sottufficiali e graduati dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente è così determinato:
- a) colonnelli: 1;
 - b) tenenti colonnelli e maggiori: 3;
 - c) ufficiali inferiori: 3;
 - d) ispettori: 232;
 - e) sovrintendenti: 91;
 - f) appuntati e carabinieri: 1.670.
2. Il predetto contingente è posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente.
3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.

CAPO VII

TRANSITO TRA RUOLI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

SEZIONE I

UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

⁸²⁶ Relazione art. (Contingente per la tutela della salute)

L'art. riproduce, opportunamente riformulato, l'art. 3, d.l. n. 202/2005, così come modificato dalla legge di conversione n. 244/2005.

⁸²⁷ Relazione art. (Contingente per la Banca d'Italia)

L'art. riproduce gli artt. 1, 2 e 3, l. n. 21/1982 (da abrogare), tenendo presente che la tabella allegata alla predetta legge, riportante la ripartizione per ruoli e gradi del contingente, è stata sostituita dall'art. 1, l. n. 254/1998, (da abrogare).

Art. 828

*Concorsi per i ruoli normali*⁸²⁸
(art. 30, co. 1-6, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistano vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti ed i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:
 - a) un'età non superiore a 41 anni;
 - b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
 - c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad «eccellente».
3. I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.
4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.
5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:
 - a) un'età non superiore a 41 anni;
 - b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
 - c) abbiano espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;
 - d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad «eccellente».
6. I capitani di cui al comma 4 che superino il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.

Art. 829

*Transito per perdita di requisiti specifici*⁸²⁹
(art. 30, co. 7-9, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito italiano e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, fino al grado di capitano o grado corrispondente, che abbiano perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalità e le idoneità accertate, con il grado e le anzianità possedute.
2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonché per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e materiali sono

⁸²⁸ Relazione art. (Concorsi per i ruoli normali)

L'art. riproduce l'art. 30, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), così come modificato dall'art. 3, l. n. 299/2004.

⁸²⁹ Relazione art. (Transito per perdita di requisiti specifici)

L'art. riproduce l'art. 30, co. 7, 8 e 9, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), così come modificato dall'art. 16, d.lgs. n. 216/2000.

stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalità dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina militare il decreto è adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Aeronautica militare fino al grado di colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, sempre che conservino l'idoneità al servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Aeronautica militare con il grado e l'anzianità posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado.

Art. 830

*Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni*⁸³⁰ (art. 56, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta ed assumono, qualora più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento che abbia uguale o minore anzianità di nomina ad ufficiale.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base all'articolo 794, commi 2 e 3 (trasferimento tra ruoli).
4. Non è ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 748 (corso superiore di stato maggiore interforze).
5. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al Corso di stato maggiore.
6. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 1056 (giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito). A parità di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.

⁸³⁰ Relazione art. (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni)

L'art. riproduce l'art. 56, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare). Al co. 4, l'originario riferimento al titolo di Scuola di Guerra, di cui all'art. 35, d.P.R. n. 611/1979, è stato sostituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 4, d.lgs. n. 464/1997, che – tra l'altro – ha previsto la costituzione dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze. Al co. 6, l'originario riferimento all'art. 53, co. 2, d.lgs. n. 490/1997, è stato esplicitato riportando per intero la norma richiamata, peraltro non più applicabile nel contesto normativo in cui era stata sistemata. A quest'ultimo riguardo, i transiti a domanda degli ufficiali sino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano nei rispettivi ruoli speciali, previsti dall'art. 53, d.lgs. n. 490/1997 e finalizzati ad una prima immissione nei ruoli di nuova istituzione di ufficiali dei vari gradi, non sono più praticabili per il graduale assestamento di questi ruoli speciali. In generale le norme relative alla possibilità di transito dai ruoli normali ai ruoli speciali (ma non viceversa) devono ritenersi eccezionali, in quanto costituiscono per l'amministrazione (e per l'interessato) una sostanziale dequalificazione di risorse umane, sulle quali l'amministrazione ha investito con un programma di formazione lungo ed oneroso. Concedendo tali transiti l'amministrazione si priverebbe di personale da poter far accedere, anche se con procedure concorsuali, ai livelli gerarchici più alti comportanti maggiori responsabilità e poteri decisionali. Non a caso gli ufficiali con il titolo Istituto superiore stato maggiore interforze non possono transitare nei ruoli speciali.

Art. 831

*Disposizioni comuni*⁸³¹

(art. 30, co. 10 e 11, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Salvo diversa disposizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 658, comma 1 (immissioni in ruolo), qualora nei ruoli di transito, non vi siano posti disponibili, l'ufficiale è trasferito in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.
2. Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini dell'avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

SEZIONE II

UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 832

*Transito dal ruolo speciale al ruolo normale*⁸³²

(art. 21, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, abbiano:
 - a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
 - b) età non superiore a trentotto anni;
 - c) conseguito il diploma di laurea;
 - d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di «eccellente».
2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1, lettera a), non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.
3. L'Amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) risultati idonei ed iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso;
 - b) in possesso di diploma di laurea;
 - c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni.

Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.

4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina a capitano o in quanto transitati a domanda ai sensi del successivo articolo 833 (transito dal ruolo normale al ruolo speciale).

⁸³¹ Relazione art. (Disposizioni comuni)

L'art. riproduce l'art. 30, co. 10 e 11, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare). Le disposizioni contenute nei co. 1 e 2 rappresentano principi generali in materia di transito tra ruoli. Nondimeno, è stato ritenuto opportuno inserire la clausola di salvaguardia che rinvia a disposizioni speciali deroganti la norma in questione, in relazione a quei transiti che presuppongono l'esistenza di vacanze organiche, per i quali non può disporsi il collocamento in soprannumero.

⁸³² Relazione art. (Transito dal ruolo speciale al ruolo normale)

L'art. riproduce l'art. 21, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare). Al co. 5 i rinvii normativi sono stati esplicitati con l'indicazione del contenuto della norma rinviata.

6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

Art. 833

*Transito dal ruolo normale al ruolo speciale*⁸³³

(art. 56, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 29, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. I capitani del ruolo normale valutati e giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale, conservando l'anzianità assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità. Tale facoltà resta salva nel caso in cui, entro la predetta data, l'ufficiale sia stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda.
2. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al corso d'istituto.

CAPO VIII

COMPITI DEL PERSONALE MILITARE

SEZIONE I

PERSONALE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 834

*Generali, colonnelli e gradi corrispondenti*⁸³⁴

1. Le competenze attribuite ai generali e ai colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono individuate con decreto del Ministro della difesa.

Art. 835

*Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondente*⁸³⁵

(art. 2, l. n. 295 del 2002)

1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispondente, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:

a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;

b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;

c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinarie rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilità di settori funzionali,

⁸³³ Relazione art. (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 56, co. 5, d.lgs. n. 490/1997, e 29, co. 1, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare). In particolare: il co. 1 corrisponde al co. 1 dell'art. 29, d.lgs. n. 298/2000; il co. 2 corrisponde al co. 5 dell'art. 56, d.lgs. n. 490/1997, in virtù del rinvio operato dal co. 6 dell'art. 29, d.lgs. n. 298/2000.

⁸³⁴ Relazione art. (Generali, colonnelli e gradi corrispondenti)

In mancanza di riferimenti legislativi diretti, si è preferito affidare a livello tecnico, con decreto del Ministro della difesa, l'individuazione dei compiti e delle funzioni.

⁸³⁵ Relazione art. (Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondente)

L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 295/2002 (da abrogare, ad eccezione dell'art. 4).

svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;

d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

Art. 836

Appartenenti al ruolo dei marescialli⁸³⁶ (art. 6 e 6-bis, co. 5, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:

a) sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;

b) svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;

c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.

2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unità. In tale contesto i primi marescialli:

a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;

b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.

3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

4. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.

Art. 837

Appartenenti al ruolo dei sergenti⁸³⁷ (art. 5, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonché il comando di più militari e mezzi.

2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

Art. 838

Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente⁸³⁸

⁸³⁶ Relazione art. (Appartenenti al ruolo dei marescialli)

L'art. riproduce gli artt. 6 e 6-bis, co. 5, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), rispettivamente modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 82/2001 e aggiunto dall'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 82/2001.

⁸³⁷ Relazione art. (Appartenenti al ruolo dei sergenti)

L'art. riproduce l'art. 5, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

⁸³⁸ Relazione art. (Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente)

(art. 4, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.
2. I volontari in servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

Art. 839

*Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma*⁸³⁹
(art. 12-ter, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I volontari in ferma prefissata sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita.
2. Non è precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.

Art. 840

*Particolari compiti del personale sottufficiali, graduati e militari di truppa*⁸⁴⁰
(art. 39, co. 15-ter, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12-bis, co. 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Relativamente ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.

SEZIONE II

PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 841

*Generali di corpo d'armata*⁸⁴¹
(art. 26, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata:
 - a) esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonché quelle demandate dal Comandante generale. In tale ambito adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa della gestione e

L'art. riproduce l'art. 4, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

⁸³⁹ Relazione art. (Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma)

L'art. riproduce l'art. 12-ter, co. 1, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare), aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005.

⁸⁴⁰ Relazione art. (Particolari compiti del personale sottufficiali, graduati e militari di truppa)

L'art. riproduce il co. 15-ter dell'art. 39, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), aggiunto dall'art. 21, d.lgs. n. 82/2001 e l'art. 12-bis, co. 2, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare).

⁸⁴¹ Relazione art. (Generali di corpo d'armata)

L'art. riproduce l'art. 26, d.lgs. n. 297/2000 (da abrogare).

dei relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;

b) svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attività istituzionali siano costantemente orientate ad efficacia efficienza ed economicità;

c) vigilano mediante attività ispettiva sull'attuazione delle direttive generali impartite dal Comandante generale. Nel quadro di dette direttive stabiliscono i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze ed attribuiscono ai comandanti dipendenti con il grado fino a colonnello la responsabilità di specifici progetti e gestioni.

2. Nel settore della disciplina di stato i generali di corpo d'armata:

a) possono disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti;

b) designano i componenti della commissione di disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti nei cui confronti abbiano disposto l'inchiesta di cui alla lettera precedente.

Art. 842

*Generali di divisione, di brigata e colonnelli*⁸⁴² (art. 27, co. 1, d. lgs. n. 297 del 2000)

1. Gli Ufficiali con i gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonché quelle stabilite dal Comandante generale.

2. Gli stessi, in particolare:

a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali;

b) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;

c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.

Art. 843

*Ufficiali sino al grado di tenente colonnello*⁸⁴³ (art. 27, co. 2, d. lgs. n. 297 del 2000)

1. I tenenti colonnelli, i maggiori e gli ufficiali inferiori hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti.

2. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:

a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità ordinarie poste alle loro dipendenze;

b) provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare la funzionalità del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;

⁸⁴² Relazione art. (Generali di divisione, di brigata e colonnelli)

L'art. riproduce l'art. 27, co. 1, d. lgs. n. 297/2000 (da abrogare).

⁸⁴³ Relazione art. (Ufficiali sino al grado di tenente colonnello)

L'art. riproduce l'art. 27, co. 2, d. lgs. n. 297/2000 (da abrogare), così come sostituito dall'art. 3, d. lgs. n. 484/2001.

c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinarie rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento;

d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

Art. 844

*Ufficiali del ruolo tecnico-logistico*⁸⁴⁴ (art. 33, co. 5, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.

Art. 845

*Appartenenti al ruolo degli ispettori*⁸⁴⁵ (art. 13, co. 2-4 e 4-bis, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.

2. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini.

3. I marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo.

4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 846

*Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti*⁸⁴⁶

⁸⁴⁴ Relazione art. (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico)

L'art. riproduce l'art. 33, co. 5, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

⁸⁴⁵ Relazione art. (Appartenenti al ruolo degli ispettori)

L'art. riproduce l'art. 13, co. 2, 3, 4 e 4-bis, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare), così come modificato dall'art. 8, co. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 83/2001. Il co. 3 riproduce parzialmente il co. 4 dell'art. 13, d.lgs. n. 198/1995, poiché per comodità sistematica il riferimento all'assunzione della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza per i marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza è stato inserito nell'apposito art. che si occupa di qualifiche di pubblica sicurezza..

⁸⁴⁶ Relazione art. (Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti)

(art. 10, co. 2-4, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o più militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Ai brigadieri capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, il comando di piccole unità nonché incarichi operativi di più elevato impegno.

Art. 847

*Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri*⁸⁴⁷
(art. 3, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché di addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.

TITOLO V STATO GIURIDICO E IMPIEGO

CAPO I IL GRADO

SEZIONE I ATTRIBUZIONE E REVOCA DEL GRADO

Art. 848

*Grado dei militari*⁸⁴⁸
(art. 4, l. n. 113 del 1954)

1. Il grado è indipendente dall'impiego.
2. Il grado si acquista e si perde in base alle disposizioni contenute nel presente codice.
3. Non sono concessi gradi onorari per gli ufficiali.

Art. 849

L'art. riproduce l'art. 10, co. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

⁸⁴⁷ Relazione art. (Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 3, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

⁸⁴⁸ Relazione art. (Grado dei militari)

L'art. costituisce norma definitoria che introduce alcuni principi generali inerenti all'istituto del grado dei militari. In parte riproduce, opportunamente riformulato, l'art. 4, l. n. 113/1954 (da abrogare). In particolare, l'affermazione contenuta nel co. 1 anche se rinvenibile esclusivamente nell'art. 4, l. n. 113/1954, costituisce un principio generale per tutto il personale militare, poiché per ogni categoria di militari le vicende connesse al grado (conferimento, anzianità, eventuale sospensione dalle funzioni o attribuzioni e perdita) sono indipendenti e, parzialmente autonome rispetto alle vicende connesse con un eventuale rapporto di impiego con l'amministrazione militare (assunzione, eventuale sospensione del rapporto, cessazione dello stesso). Lo stesso avanzamento di grado può avvenire anche in congedo, così come gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e appuntati e carabinieri possono conseguire promozioni – rispettivamente – a maresciallo e vicebrigadiere di complemento nel congedo.

*Conferimento del grado*⁸⁴⁹

(art. 1, co. 2, e 4, l. n. 113 del 1954; art. 1, co. 2, e 4, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 9, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 4, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Il grado viene conferito con atto di nomina o con atto di promozione.
2. Il grado iniziale viene conferito:
 - a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, con decreto del Presidente della Repubblica;
 - b) per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con decreto ministeriale;
 - c) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;
 - d) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.

Art. 850

*Revoca del grado*⁸⁵⁰

(art. 2, l. n. 113 del 1954; art. 2, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il grado è soggetto a revoca qualora il militare al quale è stato conferito non presti giuramento di fedeltà, prima di assumere servizio.
2. La revoca ha effetto dalla data di decorrenza della nomina nel grado.

SEZIONE II ANZIANITÀ DI GRADO

Art. 851

*Anzianità*⁸⁵¹

(art. 5, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 5, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento.

⁸⁴⁹ Relazione art. (Conferimento del grado)

L'art., per quanto riguarda il co. 1, costituisce norma ricognitoria, definendo le modalità di conferimento dei gradi ai militari. Per quanto concerne il co. 2, costituisce una sintesi degli artt. 1, co. 2, e 4 l. n. 113/1954, 1, co. 2, e 4, co. 1, l. n. 599/1954, 9, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, 12, co. 4, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare). Per gli atti di nomina si tiene conto del disposto della l. n. 13/1991, sulla forma del decreto presidenziale.

⁸⁵⁰ Relazione art. (Revoca)

L'art. costituisce una sintesi degli artt. 2, l. n. 113/1954, 2, l. n. 599/1954, 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare). Quanto espresso dalla norma rappresenta un principio generale, per il quale abbiamo un diretto riferimento nelle norme sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali e, indirettamente, in base all'art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente, mentre non c'è una precisa norma per gli appuntati e carabinieri e per i militari di truppa.

⁸⁵¹ Relazione art. (Anzianità)

L'art. costituisce ulteriore norma definitoria per quel che riguarda l'istituto del grado dei militari. In particolare, il co. 1, esprime un concetto generale dell'ordinamento militare, per il quale l'anzianità di grado rappresenta un ulteriore parametro di riferimento per stabilire, qualora debbano instaurarsi relazioni di servizio o disciplinari tra pari grado, chi abbia la precedenza in materia. Il co. 2 riproduce quanto contenuto negli artt. 5, co. 1, l. n. 113/1954, e 5, co. 1, l. n. 599/1954 (da abrogare). Per i volontari vale sempre il rinvio operato dall'art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, mentre nulla di preciso è rinvenibile per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri e per i militari di truppa, poiché – al tempo della formulazione delle rispettive norme di legge di stato giuridico – non si riteneva che queste categoria di militari avessero un vero e proprio grado, essendo qualificati come graduati di truppa, quindi sempre appartenenti alla categoria dei militari di truppa. L'applicazione della norma, come attualmente formulata, anche agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri si desume – *a contrario* – dalla esplicita previsione dell'istituto della detrazione di anzianità previsto dall'art. 7, l. n. 53/1989.

2. L'anzianità di grado è assoluta e relativa e viene determinata secondo le disposizioni del presente codice.

Art. 852

*Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie*⁸⁵²
(art. 31, co. 2, l. n. 224 del 1986; art. 33, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000))

1. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorché ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.

Art. 853

*Anzianità assoluta*⁸⁵³
(art. 5, co. 2, e 6, l. n. 113 del 1954; art. 5, co. 2, e 6, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice.
2. L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto.

Art. 854

*Anzianità relativa*⁸⁵⁴
(art. 5, co. 3, e 7, l. n. 113 del 1954; art. 5, co. 3, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'anzianità relativa è l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
2. L'anzianità relativa viene determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.

⁸⁵² Relazione art. (Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie)

L'art. riproduce l'art. 31, co. 2, l. n. 224/1986, così come sostituito dall'art. 12, l. n. 404/1990, e l'art. 33, co. 1, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare). La norma costituisce specificazione e disposizione speciale del principio introdotto dall'art. precedente.

⁸⁵³ Relazione art. (Anzianità assoluta)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 5, co. 2, e 6, l. n. 113/1954; 5, co. 2, e 6, co. 1, l. n. 599/1954 (da abrogare). Le indicazioni normative si riferiscono al personale ufficiali e sottufficiali. Per i volontari vale sempre il rinvio operato dall'art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, mentre nulla di preciso è rinvenibile per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri e per i militari di truppa. L'applicazione della norma, come attualmente formulata, anche agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri si desume – *a contrario* – dalla esplicita previsione dell'istituto della detrazione di anzianità previsto dall'art. 7, l. n. 53/1989.

⁸⁵⁴ Relazione art. (Anzianità relativa)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 5, co. 3, e 7, l. n. 113/1954; 5, co. 3, l. n. 599/1954 (da abrogare). Le indicazioni normative si riferiscono al personale ufficiali e sottufficiali. Per i volontari vale sempre il rinvio operato dall'art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, mentre nulla di preciso è rinvenibile per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri e per i militari di truppa. L'applicazione della norma, come attualmente formulata, anche agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri si desume – *a contrario* – dalla esplicita previsione dell'istituto della detrazione di anzianità previsto dall'art. 7, l. n. 53/1989.

Art. 855

*Detrazioni di anzianità*⁸⁵⁵

(art. 10, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 7 e 8, l. n. 599 del 1954; art. 7, co. 1-3, l. n. 53 del 1989; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:

a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che abbia comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

c) sospensione disciplinare dall'impiego;

d) aspettativa per motivi privati.

2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:

a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che abbia comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.

3. La detrazione d'anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall'articolo successivo.

Art. 856

*Calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali*⁸⁵⁶

(art. 10, co. 2 e 11, l. n. 113 del 1954)

1. La detrazione di anzianità per gli ufficiali consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate.

2. L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.

Art. 857

*Rettifiche di anzianità*⁸⁵⁷

(art. 13, l. n. 113 del 1954; art. 10, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il

⁸⁵⁵ Relazione art. (Detrazioni di anzianità)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 10, co. 1, l. n. 113/1954, così come modificato dall'art. 67, co. 3, d.lgs. n. 69/2001; 7, così come modificato dall'art. 44, d.lgs. n. 198/1995 e dall'art. 39, d.lgs. n. 196/1995, e 8, l. n. 599/1954; 7, co. 1, 2 e 3, l. n. 53/1989, con riferimento agli appuntati e carabinieri; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, con riferimento ai volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁸⁵⁶ Relazione art. (Calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali)

L'art. riproduce l' art. 10, co. 2 e 11, l. n. 113/1954 (da abrogare).

⁸⁵⁷ Relazione art. (Rettifiche di anzianità)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 13, l. n. 113/1954; art. 10, l. n. 599/1954 (da abrogare). Per i volontari vale sempre il rinvio operato dall'art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995. Per ovvie ragioni sistematiche la norma deve ritenersi perfettamente applicabile anche agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.

caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

SEZIONE III PERDITA DEL GRADO

Art. 858

*Cause di perdita del grado*⁸⁵⁸

(art. 70, l. n. 113 del 1954; art. 60, l. n. 599 del 1954; art. 34, l. n. 1168 del 1961; art. 15, d.P.R. n. 237 del 1964; art. 1, l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Il grado si perde per una delle seguenti cause:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) dimissioni d'autorità;
 - c) cancellazione dai ruoli;
 - d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare;
 - e) condanna penale.
2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali.
3. La perdita del grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare sia iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado.
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, la perdita del grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado.

Art. 859

*Dimissioni volontarie*⁸⁵⁹

(art. 70, co. 1, n. 1), l. n. 113 del 1954)

1. L'ufficiale ha facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.
2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando l'ufficiale raggiunge l'età per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si è collocati in congedo assoluto in detto ruolo.
3. L'ufficiale in trattamento di quiescenza non può dimettersi dal grado finché non sia collocato nel congedo assoluto.

⁸⁵⁸ Relazione art. (Cause di perdita del grado)

L'art. rappresenta una norma definitoria, in quanto contiene l'elencazione delle varie ipotesi di perdita del grado, distinte in base al tipo di causa da cui originano (per volontà del soggetto, per scelta discrezionale dell'amministrazione – d'autorità, per adempimento di legge – d'ufficio/cancellazione dai ruoli, per motivi disciplinari o per motivi penali). Al co. 3 viene espresso il principio delle conseguenze pratiche dell'applicazione della perdita del grado, specificando quanto è sottinteso nella disciplina legale dell'istituto in argomento. Per l'elencazione delle ipotesi di perdita del grado si è tenuto conto delle classificazioni operate dai seguenti artt.: art. 70, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 60, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 34, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 1, l. n. 304/1969, per i graduati di truppa; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, norma di rinvio valida per i volontari in servizio permanente; art. 14-bis, d.lgs. n. 215/2001, per i volontari in ferma prefissata. L'art. 15, d.P.R. n. 237/1964, disponendo che gli appartenenti alle Forze di polizia (tra le quali, ai fini dell'applicazione della norma in questione, dobbiamo far rientrare anche l'Arma dei carabinieri) siano comunque iscritti nei ruoli matricolari dell'Esercito italiano, previa cancellazione, ove del caso, dalle liste di leva di mare (si veda il contingente di mare della Guardia di Finanza), indirettamente dispone che chi perde il grado di appuntato e carabinieri o appuntato e finanziere viene retrocesso a soldato semplice dell'Esercito italiano e, come tale, permane iscritto nei ruoli matricolari di quella Forza armata.

⁸⁵⁹ Relazione art. (Dimissioni volontarie)

L'art. riproduce l'art. 70, co. 1, numero 1), l. n. 113/1954 (da abrogare).

4. L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.
5. L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.
6. La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero è dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.

Art. 860

Dimissioni d'autorità⁸⁶⁰

(art. 70, co. 1, n. 2), l. n. 113 del 1954; art. 60, co. 1, n. 4) e 5), e 2, l. n. 599 del 1954; art. 34, co. 1, n. 4), e 5), l. n. 1168 del 1961; art. 1, co. 1, n. 4) e 5), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Le dimissioni d'autorità sono determinate dalle seguenti cause:

⁸⁶⁰ Relazione art. (Dimissioni d'autorità)

L'art. riporta tutte le ipotesi di dimissioni d'autorità dal grado. Il co. 1 riproduce l'elencazione delle varie ipotesi secondo quanto indicato nei seguenti artt.: 70, co. 1, numero 2), l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 60, co. 1, numeri 4) e 5), e 2, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 34, co. 1, numeri 4), e 5), l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 1, co. 1, numeri 4) e 5), l. n. 304/1969, per i graduati di truppa; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente, in base al rinvio operato da quest'ultimo articolo; 14-bis, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 215/2001, per i volontari in ferma prefissata. Tutte le predette norme sono da abrogare. Si tenga presente che è stata utilizzata la dizione "interdizione giudiziale", invece che quella di "interdizione civile", contenuta nelle leggi degli ufficiali e dei sottufficiali, perché concettualmente più corretta. È stata, inoltre, prevista l'ipotesi dell'amministrazione di sostegno, di cui all'art. 404 c.c., istituto previsto per la persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Stante l'evidente analogia con l'ipotesi di inabilitazione civile e la ratio sottesa agli istituti di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la fattispecie di cui all'art. 404 c.c. è sicuramente anch'essa causa di perdita del grado. Per quanto riguarda l'ipotesi della sottoposizione alle misure di sicurezza personali, anche se la stessa non è espressamente prevista dall'art. 34, l. n. 1168/1961, relativo agli appuntati e carabinieri, e dall'art. 14-bis, d.lgs. n. 215/2001, relativo ai volontari in ferma prefissata, si deve ritenere applicabile anche a queste ultime categorie di militari per ovvie ragioni sistematiche. Per quel che concerne l'ipotesi di sottoposizione a misure di prevenzione personali, la stessa anche se non espressamente prevista in nessuna delle leggi di stato giuridico dei militari, deve essere contemplata tra le varie cause di perdita del grado d'autorità, per ragioni sistematiche. Innanzitutto, il non essere sottoposti a misure di prevenzione personali costituisce un requisito legale per il reclutamento, per cui l'eventualità della sussistenza di una simile ipotesi se è causa ostativa alla costituzione di un rapporto di impiego o di servizio temporaneo con l'amministrazione militare, deve essere considerata per coerenza sistematica anche causa ostativa alla prosecuzione dello stesso rapporto, qualora già costituito. In secondo luogo, l'art. 2, d.P.R. n. 223/1967, recante il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, prevede – tra le condizioni ostative all'elettorato attivo – la sottoposizione, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3, l. n. 1423/1956, come da ultimo modificato dall'art. 4, l. n. 327/1988, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi. Anche qui il requisito del godimento dei diritti civili e politici è un requisito legale per il reclutamento, per cui valgono le stesse considerazioni sopra formulate. D'altra parte, si deve tener presente che le leggi di stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali, alle quali per analogia si sono ispirate le altre leggi di stato giuridico, al tempo della loro entrata in vigore, il 1954, non potevano prendere in considerazione le misure di prevenzione, come attualmente formulate, in quanto la relativa legge generale, l. n. 1423/1956, non era ancora entrata in vigore. Il precedente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ancora parzialmente in vigore, approvato con r.d. n. 773/1931, disciplinava vari istituti (ammonizione, rimpatrio obbligatorio, confino di polizia) in qualche modo assimilabili alle attuali misure di prevenzione, applicabili alle cosiddette persone pericolose per la società.

Si tenga conto, infine, che – a livello procedurale – stante la giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione, l'iter per la perdita del grado è analoga sia in caso di misure di sicurezza sia in caso di misure di prevenzione. A tale fine il co. 2, opportunamente riformulato, riproduce gli artt.: 70, co. 1, numero 2), l. n. 113/1954; 60, co. 1 e 2, l. n. 599/1954.

- a) interdizione giudiziale;
 - b) inabilitazione civile;
 - c) amministrazione di sostegno;
 - d) irreperibilità accertata;
 - e) sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva.
2. Le dimissioni d'autorità sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d'appello:

- a) a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione;
- b) a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall'articolo 215 del codice penale, quando il militare sia prosciolto dal giudice penale, ovvero quando il militare, condannato, sia stato ricoverato, a causa di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso in cui il militare, prosciolto, sia stato ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 c.p., e nel caso in cui il militare, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 c.p., la decisione è presa quando il militare ne viene dimesso.

Art. 861

Cancellazione dai ruoli⁸⁶¹

(art. 70, co. 1, numero 3), l. n. 113 del 1954; art. 60, co. 1, numeri 1), 2) e 3), l. n. 599 del 1954; art. 34, co. 1, numeri 1), 2) e 3), l. n. 1168 del 1961; art. 1, co. 1, numeri 1), 2) e 3), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 1, lett. a) e b), e 2, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 19, l. n. 226 del 2004)

1. La cancellazione dai ruoli è determinata dalle seguenti cause:

- a) perdita della cittadinanza;
- b) assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia ad ordinamento civile;
- c) assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
- d) assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate di Stati esteri.

2. Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'assunzione di servizio si perfeziona con l'incorporazione a seguito di immissione nel nuovo ruolo.

Art. 862

Rimozione per motivi disciplinari⁸⁶²

(art. 70, co. 1, n. 4), l. n. 113 del 1954; art. 60, co. 1, n. 6), l. n. 599 del 1954; art. 34, co. 1, n. 6, l. n. 1168 del 1961; art. 1, co. 1, n. 6), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 215 del 2001)

⁸⁶¹ Relazione art. (Cancellazione dai ruoli)

Il co. 1 dell'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 70, co. 1, numero 3), l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 60, co. 1, numeri 1), 2) e 3), l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 34, co. 1, numeri 1), 2) e 3), l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 1, co. 1, numeri 1), 2) e 3), l. n. 304/1969, per i graduati di truppa; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; 14-bis, co. 1, lett. a) e b), e 2, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 236/2003, per i volontari in ferma prefissata. Tutte le predette norme sono da abrogare.

Il co. 2 esplicita un principio contenuto nell'art. 19, l. n. 226/2004, relativo ai volontari in ferma prefissata, ma valido per tutte le categorie di militari in caso di assunzione di servizio in altre Forze armate o corpi armati o nei ruoli inferiori della stessa Forza armata.

⁸⁶² Relazione art. (Rimozione per motivi disciplinari)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 70, co. 1, numero 4), l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 60, co. 1, numero 6), l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 34, co. 1, numero 6, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 1, co. 1, numero 6), l. n. 304/1969, per i graduati di truppa; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; 14-bis, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 236/2003, per i volontari in ferma prefissata. Tutte le predette norme sono da abrogare.

1. La perdita del grado per rimozione è sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare.

Art. 863

*Condanna penale*⁸⁶³

(art. 70, co. 1, n. 5), l. n. 113 del 1954; art. 60, co. 1, n. 7), l. n. 599 del 1954; art. 34, co. 1, n. 7), l. n. 1168 del 1961; art. 1, co. 1, n. 7), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 6) del codice penale.
2. I casi in base ai quali la condanna penale comporti l'applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune.

Art. 864

*Provvedimenti di perdita del grado*⁸⁶⁴

(art. 71, l. n. 113 del 1954; art. 61, l. n. 599 del 1954; art. 35, l. n. 1168 del 1961; art. 1, co. 2, l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 3 e 4, d.lgs. n. 215 del 2001)

⁸⁶³ Relazione art. (Condanna penale)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 70, co. 1, numero 5), l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 60, co. 1, numero 7), l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 34, co. 1, numero 7), l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 1, co. 1, numero 7), l. n. 304/1969, per i graduati di truppa; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; 14-bis, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 236/2003, per i volontari in ferma prefissata. Tutte le predette norme sono da abrogare.

La formulazione delle norme di stato giuridico, che prevedono la perdita del grado per condanna, contempla anche l'ipotesi dei delitti di cui agli artt. 396 (uso delle armi in duello) e 399 (duellante estraneo al fatto) codice penale, abrogati dall'art. 18, co. 1, l. n. 205/1999. Inoltre, le stesse norme prevedono il riferimento all'art. 19, co. 1°, numeri 2) e 5), il quale ultimo – originariamente – sino alle modifiche recate dall'art. 118, l. n. 689/1981, faceva riferimento alla perdita o alla sospensione della potestà dei genitori, pena accessoria attualmente contemplata dall'art. 19, co. 1°, numero 6).

Si tenga presente che la norma non disciplina un'ipotesi di destituzione automatica, ma il necessario raccordo tra provvedimenti giurisdizionali comportanti l'applicazione di una pena accessoria (militare od ordinaria) che inibisce all'interessato la conservazione del proprio ufficio o grado e, quindi, la conseguente esplicazione dei suoi doveri funzionali e della stessa prestazione del servizio. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che dalla proclamata illegittimità di norme di legge che prevedono ipotesi di destituzione automatica a seguito di condanna rimane assolutamente estraneo l'ambito applicativo delle pene accessorie di carattere interdittivo (cfr.: Corte cost. 19 aprile 1993, n. 197; Corte cost. 30 ottobre 1996, n. 363). In tale senso la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte sottolineato che in caso di applicazione di pene accessorie di natura interdittiva la risoluzione del rapporto di impiego costituisce solo un effetto indiretto (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, n. 7561/2005; Cons. Stato, sez. IV, n. 6669/2002; Cons. Stato, sez. VI, n. 5163/2001).

⁸⁶⁴ Relazione art. (Provvedimenti di perdita del grado)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 71, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 61, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 35, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 1, co. 2, l. n. 304/1969, per i graduati di truppa; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; 14-bis, co. 3 e 4, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 236/2003, per i volontari in ferma prefissata. La formulazione della norma tiene conto di quanto disposto dalla l. n. 13/1991, in tema di determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

Il co. 5 recepisce un consolidato principio giurisprudenziale seguito costantemente dalla prassi amministrativa (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, n. 251/2005; sez. IV, n. 5025/2000; sez. IV, n. 888/1999).

1. Il provvedimento è disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo.
2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all'amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 421 del codice civile.
3. Qualora la perdita del grado consegua a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all'articolo 861 (cancellazione dai ruoli), la perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso.
5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, nel caso in cui sotto tale data, risulti pendente un procedimento penale o disciplinare che si concluda successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:
 - a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 916, comma 1 (durata massima della sospensione precauzionale facoltativa);
 - b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 915, comma 2 (revoca della sospensione).
6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.

SEZIONE IV REINTEGRAZIONE NEL GRADO

Art. 865

Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado⁸⁶⁵

(art. 72, co. 2 e 3, l. n. 113 del 1954; art. 62, co. 2 e 3, l. n. 599 del 1954; art. 36, co. 2 e 3, l. n. 1168 del 1961; art. 2, l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 5 e 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, può essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalità stabilite dal regolamento.
2. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento.
3. La reintegrazione nel grado non comporta di diritto la riassunzione in servizio. Il militare reintegrato viene iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.

Art. 866

Reintegrazione d'ufficio⁸⁶⁶

⁸⁶⁵ Relazione art. (Disposizioni generali)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 72, co. 2 e 3, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 62, co. 2 e 3, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 36, co. 2 e 3, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 2, l. n. 304/1969, per i graduati di truppa; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; 14-bis, co. 5 e 6, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 236/2003, per i volontari in ferma prefissata. Tutte le predette norme sono da abrogare.

Le ipotesi di reintegrazione nel grado sono riportate negli articoli seguenti, raggruppandole secondo che avvengano d'ufficio, a domanda, o a seconda che la perdita del grado sia stata disposta a seguito di rimozione, o di condanna penale, o di applicazione di misura di sicurezza, o di applicazione di misura di prevenzione.

⁸⁶⁶ Relazione art. (Reintegrazione d'ufficio)

L'art. riporta l'ipotesi di reintegrazione nel grado d'ufficio, prevista solo quando vengano meno le cause che hanno determinato l'assunzione di servizio con grado inferiore nella stessa Forza armata o Corpo armato di appartenenza. L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 72, co. 1, numero 2), l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 62, co. 1, numero 2), l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 36, co. 1, numero 2), l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 2, co. 1, numero 2, l. n. 304/1969, per i graduati di truppa; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; 14-bis, co. 5, lett. d), e 6,

(art. 72, co. 1, n. 2), l. n. 113 del 1954; art. 62, co. 1, n. 2), l. n. 599 del 1954; art. 36, co. 1, n. 2), l. n. 1168 del 1961; art. 2, co. 1, n. 2), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 5, lett. d), e 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La reintegrazione nel grado è disposta d'ufficio quando vengano meno le cause che hanno determinato la cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza.
2. La reintegrazione nel grado decorre dalla data in cui viene a cessare l'assunzione di servizio nel grado inferiore.

Art. 867

*Reintegrazione a domanda*⁸⁶⁷

(art. 72, co. 1, n. 1) e 2), l. n. 113 del 1954; art. 62, co. 1, n. 1) e 2), l. n. 599 del 1954; art. 36, co. 1, n. 1) e 2), l. n. 1168 del 1961; art. 2, co. 1, n. 1) e 2), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 5, lett. a) e d), d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La reintegrazione nel grado è disposta a domanda quando vengano meno le cause che hanno determinato:
 - a) l'interdizione giudiziale, l'inabilitazione civile o l'amministrazione di sostegno;
 - b) l'irreperibilità accertata;
 - c) la perdita della cittadinanza;
 - d) l'assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia ad ordinamento civile.

Art. 868

*Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione*⁸⁶⁸

(art. 72, co. 1, n. 3), l. n. 113 del 1954; art. 62, co. 1, n. 3), l. n. 599 del 1954; art. 36, co. 1, n. 3), l. n. 1168 del 1961; art. 2, co. 1, n. 3), l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 5, lett. b), d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La reintegrazione nel grado per il militare che ne sia stato rimosso per motivi disciplinari è disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello.
2. La reintegrazione è disposta qualora il militare abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.
3. Se la perdita del grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione.

d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 236/2003, per i volontari in ferma prefissata. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁸⁶⁷ Relazione art. (Reintegrazione a domanda)

L'art. costituisce una sintesi degli artt.: 72, co. 1, numeri 1) e 2), l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 62, co. 1, numeri 1) e 2), l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 36, co. 1, numeri 1) e 2), l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 2, co. 1, numeri 1) e 2), l. n. 304/1969, per i graduati di truppa; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; 14-bis, co. 5, lett. a) e d), d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 236/2003, per i volontari in ferma prefissata. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁸⁶⁸ Relazione art. (Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 72, co. 1, numero 3), l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 62, co. 1, numero 3), l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 36, co. 1, numero 3), l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 2, co. 1, numero 3), l. n. 304/1969, per i graduati di truppa; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; 14-bis, co. 5, lett. b), d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 236/2003, per i volontari in ferma prefissata. Tutte le predette norme sono da abrogare.

Art. 869

*Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna*⁸⁶⁹
(art. 72, co. 1, n. 4), l. n. 113 del 1954; art. 62, co. 1, n. 4), l. n. 599 del 1954; art. 36, co. 1, n. 4), l. n. 1168 del 1961; art. 2, co. 1, n. 4), e 6, l. n. 304 del 1969; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14-bis, co. 5, lett. c), d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo abbia perso per condanna penale è disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello.
2. La reintegrazione è disposta qualora il militare abbia ottenuto la riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare.
3. Qualora la reintegrazione richiesta a seguito di perdita del grado per condanna sia respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda è ammesso dopo cinque anni dalla data di decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegua una ricompensa al valor militare.

Art. 870

*Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione*⁸⁷⁰

1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo abbia perso in applicazione di una misura di sicurezza o di una misura di prevenzione è disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello.
2. La reintegrazione è disposta qualora la misura di sicurezza o la misura di prevenzione sia stata revocata o abbia cessato di essere eseguita e il militare abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data di revoca o di cessazione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.
3. Il militare sottoposto a misura di prevenzione deve, inoltre, ottenere la riabilitazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

CAPO II

POSIZIONI DI STATO GIURIDICO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

⁸⁶⁹ Relazione art. (Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 72, co. 1, numero 4), l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 62, co. 1, numero 4), l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 36, co. 1, numero 4), l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 2, co. 1, numero 4), e 6, l. n. 304/1969, per i graduati di truppa; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; 14-bis, co. 5, lett. c), d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 236/2003, per i volontari in ferma prefissata. Tutte le predette norme sono da abrogare. Il co. 3 riproduce l'art. 6, l. n. 304/1969 con l'eliminazione dei riferimenti normativi ivi contenuti.

⁸⁷⁰ Relazione art. (Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione)

L'art. introduce il particolare procedimento di reintegrazione nel grado a domanda dell'interessato, qualora la perdita quest'ultimo sia stata originata da una decisione ministeriale, adottata a seguito di applicazione di misura di sicurezza personale o di misura di prevenzione. Il predetto procedimento è costruito in analogia a quello previsto per la reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione. Nella legislazione di stato giuridico nulla è detto in merito, ma si deve ritenere per ragioni sistematiche di prevedere apposite norme relative ad ogni tipo di reintegrazione.

Art. 871

*Categorie di stato giuridico*⁸⁷¹

(art. 3, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 3, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 1, co. 1, e 2, co. 1, l. n. 53 del 1989; art. 23, d.lgs. n. 196 del 1995; 9, co. 2, e 12, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 12, co. 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. In base alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in:
 - a) militari in servizio permanente;
 - b) militari in servizio temporaneo;
 - c) militari in congedo.
2. Tutti i militari sono collocati all'interno di una delle predette categorie in distinti ruoli.

Art. 872

*Posizione di stato in servizio permanente*⁸⁷²

(art. 17, l. n. 113 del 1954; art. 13, l. n. 599 del 1954; art. 4, co. 2, l. n. 1168 del 1961; art. 24, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. I militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti posizioni:
 - a) servizio permanente effettivo;
 - b) servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali;
 - c) sospesi dall'impiego;
 - d) in aspettativa.

Art. 873

*Categorie di personale in servizio permanente*⁸⁷³

⁸⁷¹ Relazione art. (Categorie di stato giuridico)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 3, co. 1, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 3, co. 1, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 1, co. 1, e 2, co. 1, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; 23, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari; 9, co. 2, e 12, co. 2, d.lgs. n. 198/1995, per gli ispettori e i sovrintendenti. Tutte le predette norme sono da abrogare. Rispetto alla classificazione operata dalle attuali leggi di stato giuridico è stata aggiunta la posizione dei militari in servizio temporaneo, da tenere distinta dalla categoria dei militari in congedo. In precedenza, tutti i militari non in servizio permanente venivano inquadrati nelle varie categorie del congedo, in quanto il sistema di arruolamento obbligatorio prevedeva che tutti i cittadini italiani maschi a seguito delle visite di leva, se venivano dichiarati idonei al servizio militare obbligatorio, venivano iscritti nei ruoli matricolari delle Forze armate nella posizione di congedo illimitato provvisorio. Il militare in servizio provvisorio veniva, quindi, sempre considerato militare della categoria del congedo, sino a quando – almeno – non si stabilizzava in un ruolo del servizio permanente. Attualmente il militare in servizio temporaneo è un cittadino che chiede di arruolarsi per un periodo di tempo prestabilito, senza che provenga necessariamente da precedenti ruoli militari. Appare, quindi, più corretto distinguere il personale direttamente arruolato in servizio temporaneo da quello in congedo che vi transita provenendo dal servizio permanente o dal servizio temporaneo.

Il co. 2 dell'art. rappresenta una norma di chiusura e di collegamento con quella che dispone l'iscrizione in ruolo da parte di tutti i militari, contenuta nel titolo sui ruoli, capo relativo alle disposizioni generali.

⁸⁷² Relazione art. (Posizione di stato in servizio permanente)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 17, l. n. 113/1954, per gli ufficiali in servizio permanente; 13, l. n. 599/1954, per i sottufficiali in servizio permanente; 4, co. 2, l. n. 1169/1961, per gli appuntati e carabinieri in servizio permanente; 24, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare. L'art. riporta la classica distinzione delle posizioni di stato dei militari in servizio permanente, con la specificazione che la posizione del servizio permanente a disposizione riguarda esclusivamente gli ufficiali.

⁸⁷³ Relazione art. (Categorie di personale in servizio permanente)

L'art. costituisce una norma ricognitoria, elencando le categorie di militari in servizio permanente, individuate dalle seguenti norme: art. 3, co. 1, l. n. 113/1954; art. 3, co. 1, l. n. 599/1954; art. 1, co. 1, e 2, co. 1, l. n. 53/1989; art. 23, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 196/1995; 9, co. 2, e 12, co. 2, d.lgs. n. 198/1995.

(art. 3, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 3, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 1, co. 1, e 2, co. 1, l. n. 53 del 1989; art. 23, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 196 del 1995; 9, co. 2, e 12, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Possono appartenere al servizio permanente solo i militari delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di cui all'articolo 626 (categorie di militari).

Art. 874

*Posizione di stato in servizio temporaneo*⁸⁷⁴

(art. 49, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 24, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001; artt. 38 e 39, l. n. 599 del 1954; artt. 23 e 25, l. n. 1168 del 1961; art. 12-bis, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I militari in servizio temporaneo si trovano in una delle seguenti posizioni:
- a) in servizio attivo alle armi;
 - b) sospesi dal servizio.

Art. 875

*Categorie di personale in servizio temporaneo*⁸⁷⁵

(art. 38, l. n. 599 del 1954; art. 17, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 23, l. n. 1168 del 1961; art. 23, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 7, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 10, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 21, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 3, l. n. 226 del 2004)

1. I militari in servizio temporaneo appartengono ad una delle seguenti categorie:
- a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;
 - b) carabinieri effettivi in ferma;
 - c) allievi delle scuole militari;
 - d) allievi marescialli;
 - e) allievi ufficiali;
 - f) marescialli in ferma;
 - g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
 - h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
 - i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento.
2. I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma.
3. Il rapporto di servizio temporaneo può essere sospeso, interrotto o cessare solo in base alle espresse previsioni di questo codice.

Art. 876

*Posizione di stato nel congedo*⁸⁷⁶

⁸⁷⁴ Relazione art. (Posizione di stato in servizio temporaneo)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: art. 49, co. 1, l. n. 113/1954 e art. 24, co. 1, d.lgs. n. 215/2001, per gli ufficiali; artt. 38 e 39, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; artt. 23 e 25, l. n. 1168/1961, per i carabinieri; art. 12-bis, co. 1, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005, per i volontari in ferma. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁸⁷⁵ Relazione art. (Categorie di personale in servizio temporaneo)

L'art. costituisce una norma ricognitoria, elencando tutte le categorie di militari da considerare in servizio temporaneo, quindi non in servizio permanente, né – tanto meno – in congedo. Le norme di riferimento che prevedono le varie ferme volontarie sono le seguenti: art. 38, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 17, d.P.R. n. 950/1956, per gli allievi delle scuole militari; art. 23, l. n. 1168/1961, per i carabinieri; art. 23, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari; art. 7, co. 1, d.lgs. n. 490/1997, per gli allievi delle accademie militari; art. 10, co. 1, d.lgs. n. 298/2000, per gli allievi dell'accademia dell'Arma dei carabinieri; art. 21, co. 1, d.lgs. n. 215/2001 e art. 3, l. n. 226/2004, per i volontari. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁸⁷⁶ Relazione art. (Posizione di stato nel congedo)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 48, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 45, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 29, co. 1, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare. In relazione alla

(art. 50, co. 2, 3 e 4, r.d. n. 3458 del 1928; art. 48, l. n. 113 del 1954; art. 45, l. n. 599 del 1954; art. 29, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il militare in congedo può trovarsi:
 - a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio;
 - b) sospeso dalle funzioni del grado.
2. L'ufficiale, per giustificati motivi dell'amministrazione, può essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare più di quindici giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non può eccedere la durata di giorni sessanta.

Art. 877

*Categorie di personale in congedo*⁸⁷⁷

(artt. 3, co. 3 e 4, e 66, l. n. 113 del 1954; artt. 3, co. 2, e 56, l. n. 599 del 1954; art. 32, l. n. 1168 del 1961; art. 49, l. n. 212 del 1983; art. 1, co. 2, l. n. 53 del 1989; artt. 23 e 29, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 12, co. 6, e 13-ter, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I militari in congedo appartengono ad una delle seguenti categorie:
 - a) ausiliaria;
 - b) complemento;
 - c) congedo illimitato;
 - d) riserva;
 - e) riserva di complemento;
 - f) congedo assoluto.
2. L'ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente.
3. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa che cessano dal servizio temporaneo.
5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali.
6. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati ad obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Art. 878

*Disposizioni per il personale militare deceduto o che abbia contratto infermità nel corso di missioni internazionali*⁸⁷⁸

(art. 4-ter, d.l. n. 393 del 2000; art. 3, d.l. n. 451 del 2001; art. 4, co. 10, d.l. n. 8 del 2008; art. 1, co. 2, d.l. n. 147 del 2008; art. 4, co. 10, d.l. n. 209 del 2008; art. 3, co. 9, l. n. 108 del 2009)

posizione di stato della sospensione si è preferito far cenno alla dizione "funzioni del grado", propria degli ufficiali, in luogo di quella di "attribuzioni del grado", in quanto più esaustiva e capace di comprendere tutte le categorie di militari.

Il co. 2 riproduce le disposizioni di stato giuridico dei co. 2, 3 e 4 dell'art. 50, r.d. n. 3458/1928.

⁸⁷⁷ Relazione art. (Categorie di personale in congedo)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: artt. 3, co. 3 e 4, e 66, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; artt. 3, co. 2, e 56, l. n. 599/1954 ed art. 49, l. n. 212/1983, per i sottufficiali; art. 32, l. n. 1168/1961 ed art. 1, co. 2, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; artt. 23 e 29, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; artt. 12, co. 6, e 13-ter, d.lgs. n. 215/2001, per i volontari in ferma prefissata. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁸⁷⁸ Relazione art. (Disposizioni per il personale militare deceduto o che abbia contratto infermità nel corso di missioni internazionali)

L'art. riproduce la norma sancita, in origine, dall'art. 4 ter, d.l. n. 393/2000 a sua volta richiamato dall'art. 3, d.l. n. 451/2001, dall'art. 4, co. 10, d.l. n. 8/2008, dall'art. 1, co. 2, d.l. n. 147/2008, dall'art. 4, co. 10, d.l. n. 209/2008 e dall'art. 3, co. 9, l. n. 108/2009.

1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.
2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 800 (*Organici stabiliti con legge di bilancio*) e 2206 (*Consistenza organica dei volontari in ferma prefissata e rafferma*).
3. Al personale militare in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.
4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.
5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefici previsti in materia di provvidenze per le vittime del terrorismo di cui all'articolo 1904 (*Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere*).

SEZIONE II SERVIZIO PERMANENTE

Art. 879

*Servizio permanente effettivo*⁸⁷⁹

(artt. 18 e 19, l. n. 113 del 1954; art. 14, l. n. 599 del 1954; art. 6, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare idoneo al servizio incondizionato.
2. È idoneo al servizio incondizionato il militare le cui condizioni psico-fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici e a bordo per i militari della Marina militare.
3. Per i militari dei ruoli naviganti la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.
4. L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dal regolamento.

Art. 880

*Servizio permanente a disposizione*⁸⁸⁰

⁸⁷⁹ Relazione art. (Servizio permanente effettivo)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 18 e 19, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 14, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 6, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁸⁸⁰ Relazione art. (Servizio permanente a disposizione)

(art. 20, co. 1 e 2, l. n. 113 del 1954)

1. La posizione di “a disposizione” è quella del tenente colonnello e del colonnello e gradi corrispondenti idoneo al servizio incondizionato che continua ad essere provvisto di rapporto di impiego.
2. L'ufficiale in servizio permanente a disposizione può essere impiegato negli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione di stato.

Art. 881

*Aspettativa*⁸⁸¹

(art. 21, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 15, l. n. 599 del 1954; art. 1, l. n. 26 del 1980; art. 2, l. n. 476 del 1984; art. 8, l. n. 53 del 1989; art. 25, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'aspettativa è la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice.
2. L'aspettativa può conseguire a:
 - a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell'articolo 620 (acquisto dello stato di militare);
 - b) infermità temporanee;
 - c) motivi privati;
 - d) riduzione dei quadri;
 - e) elezione in cariche politiche e amministrative;
 - f) prestazione di servizio all'estero del coniuge, dipendente – civile o militare – dello Stato;
 - g) ammissione ad un dottorato di ricerca;
 - h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro;
 - i) applicazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché del decreto interministeriale di cui all'articolo 927 (transito nell'impiego civile).
3. L'aspettativa per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente gli ufficiali.

Art. 882

*Sospensione dall'impiego*⁸⁸²

L'art. riproduce l'art. 20, co. 1 e 2, l. n. 113/1954 (da abrogare).

⁸⁸¹ Relazione art. (Aspettativa)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 21, co. 1, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 15, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 1, l. n. 26/1980, relativo ai servizi all'estero; art. 2, l. n. 476/1984 (dottorato di ricerca); art. 8, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; 25, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. La formula della lett. a) del co. 2 è quella contenuta nell'art. 21, co. 1, lett. a), l. n. 113/1954, così come sostituito dall'art. 32, d.lgs. n. 490/1997, preferibile a quelle tradizionali contemplate nelle altre leggi di stato giuridico, per la sua capacità di ricomprendere situazioni analoghe alla prigionia di guerra, neanche immaginabili al tempo della originaria redazione della norma. Le ipotesi di cui al co. 1, lett. g), h) ed i) sono inserite per completezza della normativa. Sono da abrogare le seguenti norme: 21, co. 1, l. n. 113/1954; 15, l. n. 599/1954; art. 8, l. n. 53/1989; 25, co. 1, d.lgs. n. 196/1995.

⁸⁸² Relazione art. (Sospensione dall'impiego)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 28, co. 1, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 19, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 9, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 26, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare. La dizione “sospensione dall'impiego”, prevista per gli ufficiali e i sottufficiali, è stata preferita a quella di analogo contenuto prescrittivo di “sospensione dal servizio”, contemplata per i ruoli iniziali, onde sottolineare l'omogeneità delle posizioni di stato di tutti i militari in servizio permanente, quindi forniti di rapporto di impiego.

(art. 28, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 19, l. n. 599 del 1954; art. 9, l. n. 1168 del 1961; art. 26, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il militare può essere sospeso dall'impiego per motivi penali, disciplinari o precauzionali.
2. La sospensione dall'impiego come pena militare accessoria è disciplinata dagli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace.
3. La sospensione disciplinare e quella precauzionale sono disciplinate dal presente codice.

SEZIONE III CONGEDO

Art. 883

*Ausiliaria*⁸⁸³

(art. 45, co. 1, l. n. 212 del 1983; art. 10, co. 4, l. n. 53 del 1989; artt. 1, co. 1, e 2, d.lgs. n. 498 del 1997)

1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.
2. Il transito nella posizione di ausiliaria e i relativi obblighi sono stabiliti nel capo VII, sezione III del presente titolo.

Art. 884

*Riserva*⁸⁸⁴

(art. 62, l. n. 113 del 1954; art. 53 e 54, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 48, co. 1, l. n. 212 del 1983; art. 2, co. 1, lett. d), e 11, l. n. 53 del 1989; art. 29, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. La categoria della riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o transitano dalla categoria dell'ausiliaria.
2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Art. 885

*Complemento*⁸⁸⁵

(art. 58, l. n. 113 del 1954; art. 50, l. n. 599 del 1954)

1. La categoria del complemento comprende:
 - a) gli ufficiali e i sottufficiali nominati direttamente in tale categoria, ai sensi delle sezioni II e III del capo III del titolo II e della sezione II del capo III del titolo III del presente libro;
 - b) gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati provenienti dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice;
 - c) gli ufficiali che assolvono l'obbligo di leva.

⁸⁸³ Relazione art. (Ausiliaria)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 45, co. 1, l. n. 212/1983, per i sottufficiali; 10, co. 4, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; 1, co. 1, e 2, d.lgs. n. 498/1997, per tutte le categorie di militari.

⁸⁸⁴ Relazione art. (Riserva)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 62, l. n. 113/1954 (da abrogare), per gli ufficiali; 53 e 54, co. 2, l. n. 599/1954 (da abrogare) e 48, co. 1, l. n. 212/1983, per i sottufficiali; 2, co. 1, lett. d), e 11, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; 29, co. 1, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), per i volontari in servizio permanente.

⁸⁸⁵ Relazione art. (Complemento)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 58, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 50, l. n. 599/1954, per i sottufficiali (da abrogare). L'art. costituisce norma ricognitiva delle diverse modalità di accesso nella categoria del complemento.

2. Gli ufficiali e i sottufficiali di complemento sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata o Corpo armato.

Art. 886

*Congedo illimitato*⁸⁸⁶

(art. 13-ter, co. 3, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Il personale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio:

a) in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;

b) in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ai sensi dell'articolo 1929, comma 2 (sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino).

Art. 887

*Riserva di complemento*⁸⁸⁷

(art. 64, l. n. 113 del 1954)

1. La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali di complemento o gli ufficiali in servizio permanente che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie.

2. Il presente codice disciplina i casi e le modalità che determinano il transito nella categoria della riserva di complemento.

3. L'ufficiale nella riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.

SEZIONE IV

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

Art. 888

*Impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri*⁸⁸⁸

(artt. 1, co. 1, e 6, co. 1 e 5, l. n. 1114 del 1962)

1. Il personale militare può con decreto ministeriale, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Con la stessa procedura, l'incarico può essere rinnovato alla scadenza del termine o revocato prima di detta scadenza.

2. Per quanto non diversamente disposto dal presente codice, al personale militare impiegato presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

CAPO III

RAPPORTO DI IMPIEGO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

⁸⁸⁶ Relazione art. (Congedo illimitato)

L'art. riproduce l'art. 13-ter, co. 3, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 197/2005 (da abrogare).

⁸⁸⁷ Relazione art. (Riserva di complemento)

L'art. riproduce l'art. 64, l. n. 113/1954 (da abrogare).

⁸⁸⁸ Relazione art. (Impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri)

L'art. rappresenta una sintesi fedele tra i seguenti artt. della l. n. 1114/1962: 1, co. 1, così come sostituito dall'art. 8, co. 1, l. n. 145/2002; 6, co. 1 e 5.

Art. 889

*Accesso al servizio permanente*⁸⁸⁹

1. Si accede al servizio permanente a seguito di:
 - a) superamento di apposito concorso e successiva nomina diretta;
 - b) superamento di apposito corso di formazione iniziale e successiva nomina nel grado;
 - c) ammissione, al termine di un prestabilito periodo di ferma volontaria.

Art. 890

*Dell'impiego*⁸⁹⁰

(art. 3, co. 2, e 15, co. 1 e 2, l. n. 113 del 1954; art. 12, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 4, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il militare in servizio permanente è fornito di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio della professione di militare.
2. Il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice.

Art. 891

*Incompatibilità professionali*⁸⁹¹

(art. 16, l. n. 113 del 1954; art. 12, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 2, co. 3, l. n. 53 del 1989; art. 24, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. La professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
2. È altresì incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

Art. 892

*Attività extraprofessionali sempre consentite*⁸⁹²

(art. 24, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 53, co. 6, d.lgs. n. 165 del 2001)

1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:
 - a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) la partecipazione a convegni e seminari;
 - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

⁸⁸⁹ Relazione art. (Accesso al servizio permanente)

L'art. introduce una disposizione in apertura della sezione con valenza ricognitiva, elencando le varie modalità di accesso al servizio permanente.

⁸⁹⁰ Relazione art. (Dell'impiego)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 3, co. 2, e 15, co. 1 e 2, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 12, co. 1, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 4, co. 1, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁸⁹¹ Relazione art. (Incompatibilità professionali)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 16, l. n. 113/1954 (da abrogare), per gli ufficiali; 12, co. 2, l. n. 599/1954 (da abrogare), per i sottufficiali; 2, co. 3, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; 24, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), per i volontari in servizio permanente.

⁸⁹² Relazione art. (Attività extraprofessionali sempre consentite)

L'art. riproduce l'art. 53, co. 6, d.lgs. n. 165/2001. Il riferimento all'art. 24, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), è stato riportato, poiché questa è l'unica norma la quale espressamente stabilisce che un militare "non può, comunque, attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri". È evidente che la disposizione richiamata ha un portata generale per cui è applicabile a tutte le categorie di militari.

2. Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.

Art. 893

*Attività extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento*⁸⁹³
(art. 24, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165 del 2001)

1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
3. Disposizioni interne indicano quali siano gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
4. È fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 894

*Docenza universitaria*⁸⁹⁴
(art. 8, co. 2, l. n. 311 del 1958)

1. È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi e nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 895

*Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale*⁸⁹⁵
(art. 1, l. n. 37 del 1968; art. 1, l. n. 69 del 1974)

1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali viene diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità.
2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, il militare decade dall'impiego.
3. La circostanza che il militare abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
4. Il militare che decade dall'impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo è collocato nella riserva. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite:
 - a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'età;
 - b) il sottufficiale è collocato nel complemento;
 - c) il graduato è collocato sempre nella riserva.
5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di cessazione di decadenza dall'impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.

⁸⁹³ Relazione art. (Attività extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento)
L'art. riproduce l'art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165/2001 che detta una disciplina applicabile a tutto il personale pubblico ivi incluso quello militare, come sancito dal co. 1 dell'art. 53, d.lgs. n. 165/2001. Per il riferimento all'art. 24, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, vedi la nota precedente.

⁸⁹⁴ Relazione art. (Docenza universitaria)
L'art. riproduce l'art. 8, co. 2, l. n. 311/1958 (da abrogare).

⁸⁹⁵ Relazione art. (Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale)
L'art. riproduce l'art. 1, l. n. 37/1968 (da abrogare), opportunamente riformulato, eliminando i riferimenti al trattamento di quiescenza e semplificando il procedimento, nonché l'art. 1, l. n. 69/1974, trasfuso nel co. 5.

Art. 896

*Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*⁸⁹⁶

(art. 33, co. 2 e 3, l. n. 400 del 1988; art. 9, co. 5-bis, d.lgs. n. 303 del 1999; art. 2, co. 91, l. n. 244 del 2007)

1. Al personale militare continua ad applicarsi l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I posti resisi vacanti nell'Arma dei carabinieri a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 822 (contingente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri), sono considerati disponibili per nuove nomine; la restituzione all'Arma dei carabinieri avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

SEZIONE II

SERVIZIO PERMANENTE A DISPOSIZIONE

Art. 897

*Collocamento nel servizio permanente a disposizione*⁸⁹⁷

(art. 20, co. 3 e 4, l. n. 113 del 1954; art. 6, l. n. 804 del 1973; artt. 37, co. 5, 38, co. 3, e 39, co. 3, l. n. 224 del 1986; art. 9, l. n. 404 del 1990)

1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella posizione di "a disposizione" dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite d'età per il collocamento in congedo.
2. L'ufficiale collocato "a disposizione" permane in detta posizione di stato fino al raggiungimento del limite d'età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo in servizio permanente.

SEZIONE III

ASPETTATIVA

Art. 898

*Motivi privati*⁸⁹⁸

⁸⁹⁶ Relazione art. (Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Il co. 1 riproduce l'art. 9, co. 5-bis, d.lgs. n. 303/1999, secondo cui il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal personale di ogni ordine, grado e qualifica anche in posizione di comando o fuori ruolo o in altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il personale militare, è equiparato a tutti gli effetti anche giuridici e di carriera al servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.

Il co. 2 riproduce, opportunamente riformulati (è stato esplicitato il riferimento diretto all'Arma dei carabinieri), i co. 2 e 3 dell'art. 33, l. n. 400/1988, facendo salva la doverosa applicazione dell'art. 2, co. 91, l. n. 244/2007.

⁸⁹⁷ Relazione art. (Collocamento nel servizio permanente a disposizione)

L'art. costituisce una sintesi degli artt. seguenti: 20, co. 3 e 4, l. n. 113/1954; 6, l. n. 804/1973; 37, co. 5, 38, co. 3, e 39, co. 3, l. n. 224/1986 (da abrogare).

⁸⁹⁸ Relazione art. (Motivi privati)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 21, co. 2 e 4, così come sostituito dall'art. 32, d.lgs. n. 490/1997, e 23, co. 3, l. n. 113/1954 (da abrogare), per gli ufficiali; 15, co. 4, e 16, co. 3, l. n. 599/1954 (da abrogare), per i sottufficiali; 8, co. 1, 4, 5, 11 e 12, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; 25, co. 5, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), per i volontari in servizio permanente. Il periodo minimo di aspettativa per motivi privati è tratto dalla legge di stato giuridico degli ufficiali (unica a contemplarlo), così come la disposizione che prevede il richiamo anticipato in servizio a domanda dell'interessato, trascorsi i primi 4 mesi.

(artt. 21, co. 2 e 4, e 23, co. 3, l. n. 113 del 1954; artt. 15, co. 4, e 16, co. 3, l. n. 599 del 1954; art. 8, co. 1, 4, 5, 11 e 12, l. n. 53 del 1989; art. 25, co. 5, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell'interessato.
2. L'aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno.
3. La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di richiamo anticipato in servizio. Il militare è richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.
5. Il militare che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.
6. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Art. 899

*Stato di prigionia o di disperso*⁸⁹⁹

(art. 21, co. 2, l. n. 113 del 1954; artt. 15, co. 2, 17, co. 3, e 18, co. 2, l. n. 599 del 1954; artt. 8, co. 1, 6, 7 e 9, l. n. 53 del 1989; art. 25, co. 6, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'aspettativa di cui all'articolo 881, comma 2, lettera a) (aspettativa) è disposta di diritto.
2. L'aspettativa in questione decorre dal momento della cattura o della dispersione e cessa normalmente con il venir meno della causa che l'ha determinata.
3. Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1:
 - a) compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio;
 - b) è computato per intero agli effetti della pensione il tempo trascorso in aspettativa.

Art. 900

*Elezioni in cariche politiche*⁹⁰⁰

L'aspettativa per motivi privati è istituito oggetto di concertazione ai sensi degli artt. 4, co. 1, lett. e), e 5, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 195/1995, recante attuazione dell'art. 2, l. n. 216/1992, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. I provvedimenti di concertazione, adottati in conseguenza e recepiti nel nostro ordinamento con appositi decreti del Presidente della Repubblica, hanno rinviato in materia (si veda, in particolare, l'art. 14, d.P.R. n. 394/1995, per il personale delle Forze armate e l'art. 49, d.P.R. n. 395/1995, per le Forze di polizia ad ordinamento civile: le norme introdotte dai predetti articoli non sono mai state modificate e sono state successivamente prorogate sino ad oggi) alle preesistenti norme di legge che regolano l'istituto in argomento, norme riportate nel presente articolo.

⁸⁹⁹ Relazione art. (Stato di prigionia o di disperso)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 21, co. 2, l. n. 113/1954, così come sostituito dall'art. 32, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), per gli ufficiali; 15, co. 2, 17, co. 3, e 18, co. 2, l. n. 599/1954 (da abrogare), per i sottufficiali; 8, co. 1, 6, 7 e 9, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; 25, co. 6, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), per i volontari in servizio permanente; la disposizione è coerente con quanto stabilito dall'art. 620 (acquisto dello stato di militare) e dall'art. 881, co. 2, lettera a) (aspettativa).

⁹⁰⁰ Relazione art. (Elezioni in cariche politiche)

L'art. riproduce l'art. 21, co. 2 e 5, l. n. 113/1954, così come sostituito dall'art. 32, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare) e l'art. 68, d.lgs. n. 165/2001, espressamente richiamato dalla norma di stato giuridico degli ufficiali. La disposizione in argomento, anche se prevista esclusivamente nella legge di stato giuridico degli ufficiali, è pacificamente applicabile a tutte le categorie di militari. In particolare, l'art. 21, co. 5, l. n. 113/1954, stabilisce che l'aspettativa per le cariche elettive politiche è disposta d'ufficio

(art. 21, co. 2 e 5, l. n. 113 del 1954; art. 68, d.lgs. n. 165 del 2001)

1. I militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati d'ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
3. Il periodo di aspettativa in questione è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
4. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti. Della stessa le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per i conseguenti provvedimenti.

Art. 901

*Elezioni in cariche amministrative*⁹⁰¹
(art. 21, co. 1, lett. e), e 5, l. n. 113 del 1954)

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 900 (elezioni in cariche politiche), l'aspettativa per le cariche elettive amministrative è disposta, a domanda, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Art. 902

*Infermità temporanea*⁹⁰²
(art. 21, co. 2, e 24, l. n. 113 del 1954; artt. 15, co. 3, 17, co. 2, e 18, l. n. 599 del 1954; art. 8, co. 1, 3, 7 e 9, l. n. 53 del 1989; art. 25, co. 6, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d'autorità.

ai sensi dell'art. 71, d.lgs. n. 29/1993, ora art. 68, d.lgs. n. 165/2001. Quest'ultima norma prevede che il collocamento in aspettativa per mandato parlamentare, riferito al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e ai Consigli regionali, spetta a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, secondo modalità e procedure riportate nell'articolo in questione.

⁹⁰¹ Relazione art. (Elezioni in cariche amministrative)

L'art. riproduce l'art. 21, co. 1, lett. e), e 5, l. n. 113/1954 (da abrogare). Per l'estensione della norma a tutte le categorie di militari vale il rinvio operato all'interno della stessa.

⁹⁰² Relazione art. (Infermità temporanea)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 21, co. 2, e 24, l. n. 113/1954, così come sostituito dall'art. 32, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), per gli ufficiali; 15, co. 3, 17, co. 2, e 18, l. n. 599/1954 (da abrogare), per i sottufficiali; 8, co. 1, 3, 7 e 9, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; art. 25, co. 6, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), per i volontari in servizio permanente.

L'aspettativa per infermità è istituito oggetto di concertazione ai sensi degli artt. 4, co. 1, lett. e), e 5, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 195/1995, recante attuazione dell'art. 2, l. n. 216/1992, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. I provvedimenti di concertazione, adottati in conseguenza e recepiti nel nostro ordinamento con appositi decreti del Presidente della Repubblica, hanno rinviato in materia, inizialmente (si veda, in particolare, l'art. 14, d.P.R. n. 394/1995, per il personale delle Forze armate e l'art. 49, d.P.R. n. 395/1995, per le Forze di polizia ad ordinamento civile) alle preesistenti norme di legge che regolano l'istituto in argomento, norme riportate nel presente articolo. La normativa sull'aspettativa per infermità è stata integrata da successivi provvedimenti di concertazione che non hanno inciso sostanzialmente sulle disposizioni riportate nel presente articolo, andando a modificare il meccanismo di computo dei periodi di assenza dal servizio, per ricoveri o per completa guarigione clinica, dovuti a lesioni o ferite riportate per cause di servizio o in servizio, e il collocamento in aspettativa sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per il personale militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. Si vedano, in particolare le seguenti norme: art. 49, co. 1, 2 e 3, d.P.R. n. 395/1995 (Arma dei carabinieri), art. 14, co. 1, 2 e 3, d.P.R. n. 394/1995 (Forze armate); art. 13, co. 2, d.P.R. n. 163/2002 (Forze armate), art. 56, co. 3, d.P.R. n. 164/2002 (Arma dei carabinieri); art. 12, co. 2, d.P.R. n. 171/2007 (Forze armate), art. 30, co. 3, d.P.R. n. 170/2007 (Arma dei carabinieri).

2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
3. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
4. Qualora il militare sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 910 (durata dell'aspettativa).
5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell'articolo 927 (infermità).
6. Il militare in aspettativa per infermità, che abbia maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
7. La cessazione dal servizio permanente si applica qualora il militare sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Art. 903

Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli⁹⁰³

(art. 65, co. 9, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 35, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto dall'articolo 906 (ipotesi speciale di riduzione dei quadri), il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Qualora si determinino eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

Art. 904

Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri⁹⁰⁴

⁹⁰³ Relazione art. (Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli)

L'art. riproduce l'art. 65, co. 9, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare) ed è applicabile agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nei limiti stabiliti dall'art. 35, co. 2, d.lgs. n. 298/2000, così come modificato dall'art. 6, l. n. 299/2004 (da abrogare). L'art. 65, co. 9, d.lgs. n. 490/1997, deve essere considerato norma speciale in tema di aspettativa per riduzione dei quadri, perché introduce una deroga al funzionamento dell'istituto, la quale si verifica quando l'eccedenza organica, nei gradi di generale e colonnello, riguardante un singolo ruolo, possa essere riassorbita nelle dotazioni complessive concernenti il grado interessato, previste per ogni Forza armata. Le dotazioni complessive di ciascun grado si ottengono sommando le dotazioni organiche per quel grado previste per ciascun ruolo.

⁹⁰⁴ Relazione art. (Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri)

(art. 7, co. 1, l. n. 804 del 1973; art. 35, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.

Art. 905

*Ipotesi speciale di riduzione dei quadri*⁹⁰⁵

(art. 8, co. 3, l. n. 404 del 1990)

1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 903 (riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli) si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.

Art. 906

*Norme comuni alla riduzione dei quadri*⁹⁰⁶

(art. 7, co. 1, 2, 5 e 7, l. n. 804 del 1973; art. 43, co. 4, 6, 6-bis, 6-quater e 8, l. n. 224 del 1986; art. 3, l. n. 404 del 1990)

1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:
 - a) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
 - b) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprono la carica di Capo di stato maggiore della difesa o di Capo di stato maggiore di Forza armata o di

L'art. riproduce parzialmente il co. 1 dell'art. 7, l. n. 804/1973. L'art. costituisce norma generale, la quale – però – si applica esclusivamente agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e agli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

⁹⁰⁵ Relazione art. (Ipotesi speciale di riduzione dei quadri)

L'art. riproduce l'art. 8, co. 3, l. n. 404/1990.

⁹⁰⁶ Relazione art. (Norme comuni alla riduzione dei quadri)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 7, co. 1, 2, 5 e 7, l. n. 804/1973; 43, co. 4, 6, 6-bis, 6-quater e 8, l. n. 224/1986; 3, l. n. 404/1990. Il riferimento all'interno del comma 5 è agli articoli sui richiami in servizio degli ufficiali e dei sottufficiali, contenuto nel capo relativo al personale in congedo, sezione riguardante i richiami in servizio, e richiami in servizio, contenuto nella sezione dell'ausiliaria del capo concernente il personale in congedo. Per quanto riguarda quest'ultimo rinvio, bisogna tener presente che nella formulazione dell'art. 43, co. 6, l. n. 224/1986, vengono indicate come norme rinviate gli artt. 50 e 55, l. n. 113/1954. Mentre per la prima norma rinvia non c'è alcun problema, per la seconda si deve tener conto che all'originario art. 55, l. n. 113/1954, sono state apportate modificazioni abrogative, relativamente al primo comma, da parte dell'art. 1, d.lgs. n. 498/1997. La ratio del legislatore del 1986 era chiaramente quella di poter estendere le disposizioni sui richiami in servizio agli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri, in analogia con quanto avviene per gli ufficiali in congedo, compresi quelli dell'ausiliaria. Che il rinvio non fosse relativo alle disposizioni del secondo comma dell'art. 55, legge n. 113/1954, è evidente, tenendo presente che le stesse introducono incompatibilità lavorative riguardanti l'ufficiale in ausiliaria, mentre per l'ufficiale in aspettativa per riduzione dei quadri valgono sempre le incompatibilità professionali di cui all'art. 16, l. n. 113/1954, essendo quest'ultimo ancora un ufficiale in servizio permanente. L'art. 1, d.lgs. n. 498/1997, ridisciplinando la posizione giuridica dei militari in ausiliaria ha ribadito la possibilità di richiami in servizio attivo degli stessi, secondo le speciali modalità ivi contemplate. Si deve, quindi, ritenere che il rinvio operato dall'art. 43, co. 6, l. n. 224/1986, all'art. 55, l. n. 113/1954, debba oggi considerarsi effettuato alle corrispondenti norme del d.lgs. n. 498/1997, condensate nel predetto articolo di questo codice sui richiami in servizio del personale in ausiliaria.

Segretario generale del Ministero della difesa o di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza.

3. Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri cessano dal servizio permanente.

4. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.

5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 990 (richiami in servizio) e 992 (cessazione dell'ausiliaria).

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.

8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

Art. 907

Servizio all'estero del coniuge⁹⁰⁷ (artt. 1-4, l. n. 26 del 1980)

1. Il militare, il cui coniuge – dipendente civile o militare della pubblica amministrazione – presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

2. L'aspettativa, concessa sulla base del comma 1, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. Il militare in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

3. Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi del comma 1 non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

4. Il militare che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

5. Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, il militare che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

Art. 908

Dottorato di ricerca⁹⁰⁸ (art. 2, l. n. 476 del 1984)

⁹⁰⁷ Relazione art. (Servizio all'estero del coniuge)

L'art. riproduce gli artt. 1, 2, 3 e 4, l. n. 26/1980.

⁹⁰⁸ Relazione art. (Dottorato di ricerca)

L'art. riproduce parzialmente (eccettuata l'ipotesi del congedo straordinario senza assegni collocata nella sezione relativa alle licenze e ai permessi, capo concernente i diritti sociali, titolo riguardante l'esercizio dei diritti del presente libro) l'art. 2, l. n. 476/1984, così come modificato dall'art. 52, co. 57, l. n. 448/2001.

1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Se, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di impiego con l'amministrazione cessa per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del primo periodo.

Art. 909

*Durata dell'aspettativa*⁹⁰⁹

(art. 22, co. 1 e 2, l. n. 113 del 1954; art. 16, co. 1 e 2, l. n. 599 del 1954; art. 8, co. 2, l. n. 53 del 1989; art. 25, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti, per servizio all'estero del coniuge e per dottorato di ricerca con assegni, non può superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

2. Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il militare può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti.

Art. 910

*Norme comuni in materia di aspettativa*⁹¹⁰

(art. 23, 24 e 27, l. n. 113 del 1954; art. 15, co. 5, l. n. 599 del 1954; art. 8, co. 6, l. n. 53 del 1989; art. 25, co. 7, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale.

2. Per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, l'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa.

3. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura.

4. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

5. Allo scadere dell'aspettativa il militare è richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione.

SEZIONE IV SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO

⁹⁰⁹ Relazione art. (Durata dell'aspettativa)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 22, co. 1 e 2, l. n. 113/1954 (da abrogare), per gli ufficiali; 16, co. 1 e 2, l. n. 599/1954 (da abrogare), per i sottufficiali; 8, co. 2, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; 25, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), per i volontari in servizio permanente.

⁹¹⁰ Relazione art. (Norme comuni in materia di aspettativa)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 23, 24 e 27, l. n. 113/1954 (da abrogare), per gli ufficiali; 15, co. 5, l. n. 599/1954 (da abrogare), per i sottufficiali; 8, co. 6, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; 25, co. 7, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), per i volontari in servizio permanente.

Si tenga presente che ai sensi dell'art. 12, co. 5, d.P.R. n. 255/1999, recante il recepimento del provvedimento di concertazione relativo al quadriennio normativo 1998-2001, e ai sensi dell'art. 56, co. 6, d.P.R. n. 254/1999, recante – tra l'altro – il provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare per il quadriennio normativo 1998-2001, il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, è emanato dal comandante di corpo. È evidente che quest'ultima norma è applicabile esclusivamente al collocamento in aspettativa per infermità che non comporti effetti stipendiali.

Art. 911

*Sospensione a seguito di condanna penale*⁹¹¹

(art. 31, l. n. 113 del 1954; art. 22, l. n. 599 del 1954; art. 98, d.P.R. n. 3 del 1957; artt. 9, co. 2 e 4, e 10, co. 4, l. n. 1168 del 1961; art. 26, co. 5, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. La sospensione dall'impiego è applicata ai militari durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.

Art. 912

*Sospensione precauzionale obbligatoria*⁹¹²

(art. 29, co. 2, l. n. 113 del 1954; art. 20, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 9, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 26, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. La sospensione precauzionale dall'impiego è sempre applicata nei confronti del militare quando siano adottati a suo carico:

- a) il fermo o l'arresto;
- b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;
- c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;
- d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.

2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dal successivo articolo 913 (sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale), ove la revoca stessa non sia stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

Art. 913

*Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale*⁹¹³

(art. 29, co. 1 e 4, l. n. 113 del 1954; art. 20, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 9, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 26, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare quando lo stesso sia imputato per un reato da cui possa derivare la perdita del grado.

⁹¹¹ Relazione art. (Sospensione a seguito di condanna penale)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 31, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 22, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 9, co. 2 e 4, e 10, co. 4, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 26, co. 5, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare. Per completezza è stata prevista anche l'ipotesi di applicazione di pene sostitutive alle pene detentive, o alternative alla detenzione in carcere, le quali – comunque – impediscono la piena disponibilità del dipendente da parte dell'amministrazione di appartenenza.

⁹¹² Relazione art. (Sospensione precauzionale obbligatoria)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 29, co. 2, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 20, co. 2, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 9, co. 1, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 26, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare. Si tenga presente che, oltre le misure precautelari e le misure cautelari privative della libertà personale (artt. 284, 285 e 286 c.p.p.), sono state tenute presenti anche le diverse misure cautelari di carattere coercitivo (art. 283 c.p.p.) e di natura interdittiva (artt. 289 e 290 c.p.p.) che impediscono materialmente la prestazione del servizio. Inoltre è stata anche contemplata l'ipotesi di applicazione provvisoria di misure di prevenzione disposta dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 6, co. 2, l. n. 1423/1956, così sostituito dall'art. 7, l. n. 327/1988. Il comma 2 è espressione di un principio giurisprudenziale ampiamente consolidato nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 3506/2005; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 4244/2006; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 7363/2006; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6819/2007)

⁹¹³ Relazione art. (Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 29, co. 1 e 4, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 20, co. 1, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 9, co. 1, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 26, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente.

Art. 914

*Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare*⁹¹⁴
(art. 29, co. 1 e 4, l. n. 113 del 1954; art. 20, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 92, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 9, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 4, l. n. 37 del 1968; art. 26, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. La sospensione precauzionale può essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado.
2. La sospensione precauzionale di cui al comma 1 può essere disposta in vista dell'esercizio dell'azione disciplinare, ma la stessa viene revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato il provvedimento di sospensione.

Art. 915

*Revoca della sospensione*⁹¹⁵
(art. 29, co. 3 e 5, l. n. 113 del 1954; art. 20, co. 3 e 4, l. n. 599 del 1954; art. 99, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 10, co. 1 e 2, l. n. 1168 del 1961; art. 4, l. n. 37 del 1968; art. 26, co. 3, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti:
 - a) se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso;
 - b) in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non venga sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
 - c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l'irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale;
 - d) se il militare è stato assolto all'esito di giudizio penale di revisione.
2. Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 916

*Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa*⁹¹⁶

⁹¹⁴ Relazione art. (Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare)
L'art. al co. 1 costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 29, co. 1 e 4, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 20, co. 1, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 9, co. 1, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 4, l. n. 37/1968 (per tutto il personale militare); art. 26, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Al co. 2 l'art. riproduce nella sostanza l'art. 92, d.P.R. n. 3/1957, in tema di sospensione cautelare facoltativa, applicabile al personale militare in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, n. 2867/2006; Cons. Stato, sez. IV, n. 1695/2001; Cons. Stato, sez. VI, n. 527/1999; Cons. Stato, sez. IV, n. 1393/1998).

⁹¹⁵ Relazione art. (Revoca della sospensione)

Il co. 1 costituisce una sintesi tra gli artt.: 29, co. 3 e 5, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 20, co. 3 e 4, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 10, co. 1 e 2, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 26, co. 3, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare. La previsione del co. 2 è conforme a quanto stabilito dall'art. 21-quinquies, l. n. 241/1990 ed a quanto statuito dalla giurisprudenza che ha ammesso la revoca ex nunc della sospensione del militare dal servizio, ove lo richiedano specifiche esigenze (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, n. 1314/2001).

⁹¹⁶ Relazione art. (Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa)

L'art. riproduce la norma sancita dall'art. 9, co. 2, l. n. 19/1990.

La previsione del co. 2 si fonda sul principio dell'autonoma rilevanza degli eventuali, successivi e diversi procedimenti penali instaurati nei confronti dello stesso soggetto al quale sia stata già applicata

(art. 9, co. 2, l. n. 19 del 1990)

1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.
2. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata adottata la sospensione precauzionale.
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, qualora sia ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
 - a) sospende l'imputato dal servizio ai sensi dell'articolo 914, (sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare);
 - b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1391 (sospensione del procedimento disciplinare).

Art. 917

*Norme comuni in materia di sospensione precauzionale*⁹¹⁷

(artt. 28, co. 2, 29, co. 6, e 32, l. n. 113 del 1954; artt. 19, co. 2 e 3, e 22, l. n. 599 del 1954; artt. 9, co. 5, e 11, l. n. 1168 del 1961; art. 26, co. 6 e 7, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
2. La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.

Art. 918

*Ricostruzione di carriera e rimborso spese*⁹¹⁸

una sospensione precauzionale; la disposizione codifica un principio giurisprudenziale consolidato (Cons. Stato, sez. IV, n. 971/2001; Cons. reg. sic., 29 gennaio 2001, n. 5; Cons. Stato, sez. IV, n. 6181/2000; Cons. Stato, sez. IV, n. 953/1998).

Il co. 3 cristallizza un principio enunciato dalla Corte costituzionale e pienamente condiviso dal Consiglio di Stato: si tratta della reiterabilità della sospensione qualora – scaduto il quinquennio – sia ancora pendente un procedimento penale per fatti di eccezionale gravità nei confronti del dipendente. In questo caso l'amministrazione ha la potestà, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare e previa contestazione degli addebiti, di reiterare un provvedimento di sospensione dall'impiego per l'interessato, sospendendo il relativo procedimento disciplinare, sino alla conclusione di quello penale, per poi – mantenendo fermo il provvedimento di sospensione precedentemente adottato – riattivare il procedimento disciplinare e applicare una sanzione espulsiva (Corte cost. 24 ottobre 1995, n. 447; Cons. reg. sic., 29 gennaio 2001, n. 5; Cons. Stato, sez. IV, n. 6181/2000; Cons. Stato, sez. VI, n. 559/1996).

⁹¹⁷ Relazione art. (Norme comuni in materia di sospensione precauzionale)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 28, co. 2, 29, co. 6, e 32, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 19, co. 2 e 3, e 22, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 9, co. 5, e 11, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 26, co. 6 e 7, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁹¹⁸ Relazione art. (Ricostruzione di carriera e rimborso spese)

L'art. riproduce nella sostanza gli artt. 97, co. 1, e 116, d.P.R. n. 3/1957, applicabili al personale militare in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, n. 2867/2007;

(artt. 97, co. 1, e 116, d.P.R. n. 3 del 1957)

1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 915, comma 1 (revoca della sospensione), il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Dall'importo determinato ai sensi del comma precedente si deduce:
 - a) l'assegno alimentare corrisposto;
 - b) ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e attività svolte grazie alla sospensione dal servizio;
 - c) il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonché all'interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidano sul rapporto di servizio, ancorché tali pene non siano state in concreto scontate, ovvero siano state dichiarate estinte;
 - d) il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della pena su richiesta;
 - e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare;
 - f) nella sola ipotesi prevista dall'articolo 915, comma 1, lettera b) (Revoca della sospensione), il periodo di tempo corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di prevenzione che abbiano reso impossibile la prestazione del servizio.
3. Il militare proscioltto in sede disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo; la domanda di rimborso deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del proscioglimento.

Art. 919

*Norma di rinvio*⁹¹⁹

1. Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall'impiego previste dalle seguenti norme:
 - a) articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
 - b) articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

SEZIONE V

CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE

Art. 920

*Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego*⁹²⁰

Cons. Stato, sez. IV, n. 8118/2003; Cons. Stato, sez. IV, n. 746/2003; Cons. Stato, sez. III, 24 giugno 1997, n. 840/97). La previsione normativa comporta l'abrogazione dei co. 57 e 57-bis dell'art. 3, l. n. 350/2003, e del d.l. n. 66/2004, conv., con modificazioni, dalla l. n. 126/2004; trattasi di norme che hanno dettato una disciplina speciale ma temporanea in relazione alla ricostruzione della carriera del personale pubblico, ma che ora hanno esaurito i loro effetti.

Il co. 2 individua le modalità di determinazione dell'importo da corrispondere in sede di ricostruzione di carriera; la norma è espressione di un principio giurisprudenziale consolidatosi nel tempo e corroborato da molteplici adunanze plenarie del Consiglio di Stato (cfr. Cons. reg. sic., 4 aprile 2005, n. 189; Cons. Stato, sez. VI, n. 4649/2002; Cons. St., ad. plen., 2 maggio 2002, n. 4; 28 febbraio 2002, n. 2; 16 giugno 1999, n. 15; 6 marzo 1997, n. 8).

Il co. 3 riconferma il diritto al rimborso delle spese, sostenute a cagione della sottoposizione a procedimento disciplinare, sancito dall'art. 116, d.P.R. n. 3/1957.

⁹¹⁹ Relazione art. (Norma di rinvio)

L'art. costituisce norma di raccordo che ribadisce l'applicazione delle menzionate leggi al personale militare.

⁹²⁰ Relazione art. (Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego)

(artt. 33 e 34, l. n. 113 del 1954; artt. 26 e 37, l. n. 599 del 1954; artt. 12, co. 1 e 2, e 22, l. n. 1168 del 1961; art. 1, l. n. 37 del 1968; art. 27, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità alle funzioni del grado;
- d) scarso rendimento;
- e) domanda;
- f) d'autorità;
- g) applicazione delle norme sulla formazione;
- h) transito nell'impiego civile;
- i) perdita del grado
- l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 895 (decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale);
- m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 621 (perdita dello stato di militare).

2. La cessazione dal servizio permanente d'autorità e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali.

3. Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento è adottato con determinazione ministeriale.

5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifichi una delle predette cause, anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora detto procedimento si concluda successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.

Art. 921

Raggiungimento dei limiti d'età⁹²¹

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 33 e 34, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 26 e 37, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 12, co. 1 e 2, e 22, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 1, l. n. 37/1968, per tutti i militari; 27, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare. In particolare:

- la causa di cui al co. 1, lett. c) è stata indicata con il riferimento alla formulazione prevista per gli ufficiali (funzioni del grado), nella quale rientra quella prevista per i sottufficiali (attribuzioni del grado);
- al co. 1, lett. g) non è stata riportata la tradizionale formulazione che faceva riferimento all'applicazione della legge sull'avanzamento, poiché il precedente sistema basato sugli artt. 46, l. n. 113/1954, e 29, 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l. n. 1137/1955 è stato svuotato di contenuto concreto per la successiva abrogazione di tutti i predetti articoli della legge n. 1137/1955. Le norme che prevedono la cessazione anticipata dal servizio permanente per gli ufficiali sono tutte collegate alla fase di formazione e sono dovute al mancato superamento dei corsi di formazione iniziale o al mancato conseguimento di particolari titoli di studio.

È stata eliminata l'ipotesi di cessazione dal servizio permanente per nomina all'impiego civile, poiché non compatibile con l'attuale normativa sulle assunzioni, nell'ambito della riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda il provvedimento di cessazione si prevede che solo per gli ufficiali generali ed equiparati, in ossequio al disposto dell'art. 1, co. 1, lett. n), l. n. 13/1991, sia necessario il decreto del Presidente della Repubblica.

⁹²¹ Relazione art. (Raggiungimento dei limiti d'età)

(art. 35, l. n. 113 del 1954; art. 27, l. n. 599 del 1954; art. 12, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 27, co. 3, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165 del 1997)

1. I militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di età, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
2. Il militare che abbia raggiunto i limiti d'età indicati dal presente codice, in relazione al ruolo di appartenenza e al grado rivestito, cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo.
3. Il militare può essere collocato in congedo nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, qualora non conservi l'idoneità al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto.

Art. 922

*Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Esercito italiano*⁹²² (tabella n. 1, l. n. 113 del 1954)

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell'Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'Arma trasporti e materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadier generale del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali; brigadier generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadier generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.

Art. 923

*Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare*⁹²³ (tabella n. 2, l. n. 113 del 1954)

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 35, l. n. 113/1954 (da abrogare), per gli ufficiali; 27, l. n. 599/1954 (da abrogare), per i sottufficiali; 12, co. 1, l. n. 1168/1961 (da abrogare), per gli appuntati e carabinieri; 27, co. 3, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), per i volontari in servizio permanente; 2, co. 1, d.lgs. n. 165/1997, concernente l'armonizzazione al regime previdenziale generale, tra gli altri, del trattamento pensionistico del personale militare. In particolare, quest'ultima norma ha elevato a 60 anni il limite minimo di età per tutto il personale militare per la cessazione dal servizio permanente, limite ormai operativo anche in relazione alla conclusione del regime transitorio, stabilito sino al 2008.

⁹²² Relazione art. (Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Esercito italiano)

L'art. riproduce i dati contenuti nella tabella 1, l. n. 113/1954, così come sostituita dalla tabella 4, di cui all'art. 37, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

⁹²³ Relazione art. (Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare)

L'art. riproduce i dati contenuti nella tabella 2, l. n. 113/1954, così come sostituita dalla tabella 5, di cui all'art. 37, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

navali; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.

Art. 924

*Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Aeronautica militare*⁹²⁴ (tabella n. 3, l. n. 113 del 1954)

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a) 65 anni: generale di squadra e generale di divisione del ruolo normale delle armi; generale ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; generale ispettore capo e generale ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

b) 63 anni: generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale; generale di brigata del ruolo normale delle armi; generale ispettore del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;

c) 61 anni: generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale; colonnello del ruolo normale delle armi; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.

Art. 925

*Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*⁹²⁵ (tabella n. 4, art. 23, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a) generale di corpo d'armata: 65 anni;

b) generale di divisione: 65 anni;

c) generale di brigata: 63 anni;

d) colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 61 anni;

e) maggiore del ruolo tecnico-operativo: 63 anni.

Art. 926

*Infermità*⁹²⁶

⁹²⁴ Relazione art. (Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Aeronautica militare)

L'art. riproduce i dati contenuti nella tabella 3, l. n. 113/1954, così come sostituita dalla tabella 6, di cui all'art. 37, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

⁹²⁵ Relazione art. (Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce i dati contenuti nella tabella 4, di cui all'art. 23, co. 1, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

⁹²⁶ Relazione art. (Infermità)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 121-125, r.d. n. 2410/1926; 36, co. 1, e 37, co. 1, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 29, co. 1 e 4, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 13, co. 1, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare.

L'art. è conforme:

(artt. 121-125, r.d. n. 2410 del 1926; art. 36, co. 1, e 37, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 29, co. 1 e 4, l. n. 599 del 1954; art. 13, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:

- a) sia divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
- b) non abbia riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
- c) sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze spettantegli.

2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Art. 927

*Transito nell'impiego civile*⁹²⁷ (art. 14, co. 5, l. n. 266 del 1999)

1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.

Art. 928

*Non idoneità agli funzioni del grado*⁹²⁸

- a) alle disposizioni dettate dagli artt. 121-125, r.d. n. 2410/1926, che sanciscono espressamente l'obbligo del personale militare di sottoporsi ad accertamenti sanitari a richiesta dell'Amministrazione, in costanza di servizio;
- b) ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale per il personale delle Forze armate e di Polizia, rimangono ferme le speciali norme tecniche proprie del settore di appartenenza che richiedono il possesso di specifici requisiti di idoneità accertati secondo cogenti metodologie (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, n. 2381/2007; Cons. Stato, sez. IV, n. 1208/2007; Cons. Stato, sez. IV, n. 2806/2006; Cons. Stato, sez. IV, n. 6394/2004).

Il co. 1 implica l'obbligo generale del militare di sottoporsi agli accertamenti sanitari indispensabili per assolvere ai doveri di servizio sanciti dall'art. 683 (formazione militare) del regolamento, la cui violazione è punita con la consegna di rigore a mente dell'art. 716, co. 1, lettera a), numero 40 (comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore) del regolamento.

⁹²⁷ Relazione art. (Transito nell'impiego civile)

L'art. riproduce l'art. 14, co. 5, l. n. 266/1999. In attuazione di quanto disposto dall'art. 14, co. 5, l. n. 266/1999 è stato adottato il d.m. 18 aprile 2002.

⁹²⁸ Relazione art. (Non idoneità agli uffici del grado)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 40, 41 e 42, co. 1, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 33, co. 1 e 3, l. n. 599/1954, per i sottufficiali. Tutte le predette norme sono da abrogare. La disposizione normativa è stata integrata con quanto disposto dalla sentenza n. 126 del 1995 della Corte costituzionale, in merito al procedimento di accertamento della fattispecie e alla necessità di accordare all'interessato alcune garanzie minime del giusto procedimento amministrativo, come quelle di presentare proprie osservazioni e di essere sentito dinanzi alle commissioni che devono esprimere pareri in merito. Per questa fattispecie è stata utilizzata la formulazione di "non idoneità agli uffici del grado" in luogo di quella di "non idoneità alle attribuzioni del grado", contemplata per i sottufficiali, in quanto la prima si ritiene sia più esaustiva e in grado di contenere tutto lo spettro delle funzioni

(artt. 40, 41 e 42, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 33, co. 1 e 3, l. n. 599 del 1954)

1. Il militare non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato:
 - a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;
 - b) alla determinazione del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende il militare. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere che al militare sia assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.
4. Nei confronti del militare proposto per la cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non ha più luogo ove sia adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.
5. Il militare non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.

Art. 929

*Scarso rendimento*⁹²⁹

(art. 33, co. 2, 3, 4, e 5, l. n. 599 del 1954; art. 17, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione è adottata a seguito di:
 - a) ammonizione all'interessato;
 - b) parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere che all'interessato sia assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.

riguardanti i gradi gerarchici dei militari. Nell'art. si è tenuto conto di quanto dispone la l.n. 13/1991 sull'adozione dei provvedimenti con decreto del Presidente della Repubblica.

⁹²⁹ Relazione art. (Scarso rendimento)

L'art. costituisce sintesi tra gli artt.: 33, co. 2, 3, 4, e 5, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 17, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare. L'art. è integrato da quanto dispongono le sentenze della Corte costituzionale n. 126/1995 e n. 240/1997, in tema di garanzie procedurali da accordare all'interessato in analogia a quanto dispone espressamente l'art. 129, d.P.R. n. 3/1957, riguardante le ipotesi di dispensa dal servizio dell'impiegato civile dello Stato. Per tale ragione, per quel che concerne l'ipotesi dello scarso rendimento viene prevista una fase di previa ammonizione dell'interessato, l'assegnazione a quest'ultimo di un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e la possibilità per il medesimo di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento

Art. 930

*Cessazione a domanda*⁹³⁰

(art. 43, l. n. 113 del 1954; art. 34, l. n. 599 del 1954; art. 16, l. n. 1168 del 1961; art. 2, l. n. 69 del 1974; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo qualora debba rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3. Gli speciali obblighi di servizio sono individuati dalle particolari disposizioni contenute nei titoli II, III e V del presente libro.
4. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello o grado corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
5. Il sottufficiale e l'appartenente ai ruoli iniziali che ha compiuto venti anni di servizio effettivo e che cessa dal servizio permanente a domanda, è collocato nella riserva.
6. Il militare che non si trovi nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella categoria del complemento, della riserva o della riserva di complemento a seconda dell'età e della categoria di appartenenza.
7. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6, l'amministrazione ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Tale facoltà per gli ufficiali deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo di tempo.

Art. 931

*Cessazione d'autorità*⁹³¹

⁹³⁰ Relazione art. (Cessazione a domanda)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 43, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; 34, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 16, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. L'art. 2, l. n. 69/1974, introduce una norma di interpretazione autentica per quel che riguarda la disposizione che conferisce all'amministrazione militare la facoltà di ritardare l'accoglimento delle domande di cessazione dal servizio permanente per gli ufficiali. Tutte le predette norme sono da abrogare.

Il co. 1, 4, 5, 6, 7 e 8 riproducono nella sostanza le disposizioni su indicate.

Il co. 2 è espressione di un principio giurisprudenziale ampiamente consolidato in tema di proscioglimento anticipato dagli obblighi di servizio da parte dell'interessato. Quest'ultimo, in base al dettato normativo, non può vantare alcun diritto soggettivo in merito, ma può soltanto sollecitare l'amministrazione militare ad una valutazione ampiamente discrezionale che deve tenere conto del primario interesse pubblico al mantenimento in servizio del proprio personale vincolato a determinati obblighi di prestazione; ciò in ragione della salvaguardia dell'interesse pubblico a che i costi di formazione del personale militare, altamente specializzato, siano ammortizzati in un arco di tempo ragionevole e a che gli scompensi organizzativi ricollegabili alla cessazione dal servizio siano differiti allo scadere della ferma (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2783/2007; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1605/2007; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 4850/2003; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5295/ord./2002; Cons. Stato, sez. IV, n. 217/ord./2001).

Il co. 3 costituisce norma di rinvio necessaria per raccordare le diverse ipotesi di obblighi di servizio contenute nel presente libro.

⁹³¹ Relazione art. (Cessazione d'autorità)

(art. 44, l. n. 113 del 1954)

1. L'ufficiale può essere collocato, d'autorità, in ausiliaria o nella riserva.

2. L'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;

b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

Art. 932

*Applicazione delle norme sulla formazione*⁹³²

1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di:

a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta;

b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale;

c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali.

CAPO IV

SERVIZIO TEMPORANEO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 933

*Obblighi di servizio*⁹³³

L'art. riproduce l'art. 44, l. n. 113/1954 (da abrogare). Nell'art. si è tenuto conto di quanto dispone la l.n. 13/1991 sull'adozione dei provvedimenti con decreto del Presidente della Repubblica.

⁹³² Relazione art. (Applicazione delle norme sulla formazione)

L'art. costituisce norma ricognitoria che rinvia alle disposizioni puntuali contemplate nel titolo relativo alla formazione dei militari e che per completezza sistematica è riportata nella sezione in questione riguardante la cessazione dal servizio permanente.

⁹³³ Relazione art. (Obblighi di servizio)

L'art. costituisce norma definitoria che condensa quanto contenuto nei seguenti artt.: 49, co. 1, l. n. 113/1954 per gli ufficiali; 38 e 46, co. 1, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; 23 e 29, co. 1, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; 3, co. 3, l. n. 224/1986, per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento; 12, co. 2 e 7, e 23, co. 1, d.lgs. n. 215/2001, rispettivamente per i volontari in ferma prefissata e per gli ufficiali in ferma prefissata. Tutte le predette norme sono da abrogare. L'applicabilità delle norme previste per il personale in servizio permanente anche al personale in servizio temporaneo, salvo quanto diversamente disposto, è principio stabilito da tutte le leggi di stato giuridico. In particolare, gli artt. 49, co. 1, l. n. 113/1954, per gli ufficiali, 46, co. 1, l. n. 599/1954, per i sottufficiali, 29, co. 2, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri, equiparano la posizione delle rispettive categorie di militari in congedo, momentaneamente in servizio temporaneo (e tali sono ancora considerati tutti i militari in servizio non appartenenti alla categoria del servizio permanente) a quella delle rispettive categorie in servizio permanente, consentendo di estendere ai primi le disposizioni di legge – in quanto compatibili – previste per i secondi. Le recenti leggi riguardanti i volontari in ferma prefissata, invece, riproducono pedissequamente alcune norme di stato giuridico (quali quelle relative alle incompatibilità – art. 12-bis, co. 3 e 4, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005 – e alla sospensione precauzionale dal servizio – art. 13-bis, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 197/2005) e prevedono – comunque – una clausola generale del tipo di quella del presente articolo (art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001).

(art. 49, co. 1, l. n. 113 del 1954; artt. 38 e 46, co. 1, l. n. 599 del 1954; artt. 23 e 29, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 3, co. 3, l. n. 224 del 1986; artt. 12, co. 2 e 7, e 23, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I militari in servizio temporaneo sono vincolati a prestare servizio per un periodo determinato. Tale periodo di tempo è definito da ferma disposta all'inizio del servizio o da rafferma disposta in prosecuzione di una precedente ferma.
2. Le ferme e le rafferme sono previste dal presente codice.
3. Salvo non sia diversamente disposto, al personale militare in servizio temporaneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul personale militare in servizio permanente in materia di stato giuridico.

SEZIONE II UFFICIALI

Art. 934

*Ufficiali ausiliari*⁹³⁴

(art. 21, co. 1 e 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:
 - a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^a nomina;
 - b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
 - c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
 - d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono disciplinati al capo VII, sezione II.

Art. 935

*Cause di cessazione dalla ferma degli ufficiali ausiliari*⁹³⁵

(art. 7, co. 1, l. n. 224 del 1986; art. 24, co. 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Gli ufficiali ausiliari sono collocati in congedo, oltre che per le cause previste per gli ufficiali in servizio permanente:
 - a) alla scadenza della ferma;
 - b) prima della scadenza:
 - 1) a domanda;
 - 2) d'autorità, per motivi disciplinari;
 - 3) per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. Le ipotesi di cessazione anticipata dalla ferma o dalla rafferma, a domanda o d'autorità, sono disciplinate agli articoli seguenti.

Art. 936

*Ufficiali in ferma prefissata*⁹³⁶

⁹³⁴ Relazione art. (Ufficiali ausiliari)

L'art. riproduce l'art. 21, co. 1 e 2, d.lgs. n. 215/2001 (da abrogare).

⁹³⁵ Relazione art. (Cause di cessazione dalla ferma degli ufficiali ausiliari)

L'art. per le ipotesi di cessazione dal servizio temporaneo al termine delle rispettive ferme, condensa gli artt. 7, co. 1, l. n. 224/1986 (da abrogare), per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento e 24, co. 2, d.lgs. n. 215/2001, per gli ufficiali in ferma prefissata. Per le ipotesi di cessazione anticipata dalla ferma l'articolo costituisce norma ricognitoria che riassume le varie cause di cessazione anticipate dalla ferma per gli ufficiali in servizio temporaneo, successivamente specificate, nei presupposti e nelle modalità attuative, dagli articoli successivi.

(art. 23, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.
2. Agli ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.

Art. 937

*Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata*⁹³⁷

(art. 24, co. 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:

a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa;

b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

Art. 938

*Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata*⁹³⁸

(art. 24, co. 5-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 930 (cessazione a domanda), l'amministrazione può rinviare il collocamento in congedo, sino ad un massimo di 6 mesi, degli ufficiali in ferma prefissata che abbiano presentato apposita domanda a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, esclusivamente per una delle seguenti cause:

a) per speciali esigenze di impiego;

b) per la partecipazione ad operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;

c) per concorso con le Forze di polizia al controllo del territorio nazionale;

d) per impiego a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

Art. 939

*Cessazione d'autorità per ufficiali in ferma prefissata*⁹³⁹

(art. 24, co. 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Gli ufficiali in ferma prefissata, posti in congedo d'autorità per motivi disciplinari, vengono collocati nella riserva di complemento.

Art. 940

*Ufficiali piloti e navigatori di complemento*⁹⁴⁰

⁹³⁶ Relazione art. (Ufficiali in ferma prefissata)

L'art. riproduce l'art. 23, co. 1, d.lgs. n. 215/2001, così come modificato dall'art. 8, d.lgs. n. 236/2003.

⁹³⁷ Relazione art. (Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata)

L'art. riproduce l'art. 24, co. 6, d.lgs. n. 215/2001, così come modificato dall'art. 13, d.lgs. n. 197/2005.

⁹³⁸ Relazione art. (Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata)

L'art. riproduce l'art. 24, co. 5-bis, d.lgs. n. 215/2001, così come aggiunto dall'art. 9, d.lgs. n. 236/2003.

⁹³⁹ Relazione art. (Cessazione d'autorità per ufficiali in ferma prefissata)

L'art. riproduce l'art. 24, co. 5, d.lgs. n. 215/2001.

⁹⁴⁰ Relazione art. (Ufficiali piloti e navigatori di complemento)

L'art. riproduce i seguenti artt. della l. n. 224/1986: 3, co. 3, così come modificato dall'art. 67, d.lgs. n. 490/1997; 9, co. 1, così come modificato dall'art. 67, d.lgs. n. 490/1997; 13, co. 3, così come sostituito

(artt. 3, co. 3, 9, co. 1, 13, co. 3, e 17, co. 1, l. n. 224 del 1986)

1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono vincolati ad una ferma di dodici anni che decorre dalla data di inizio del prescritto corso di formazione.
2. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo delle armi dell'Aeronautica militare, mantenendo la ferma precedentemente contratta.
3. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.

Art. 941

*Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento*⁹⁴¹
(artt. 9, co. 4, 10, co. 3, l. n. 224 del 1986)

2. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine ad espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Art. 942

*Cessazione d'autorità per ufficiali piloti e navigatori di complemento*⁹⁴²
(art. 13, co. 2, l. n. 224 del 1986)

1. Nel caso di cessazione d'autorità per motivi disciplinari, all'ufficiale pilota o navigatore di complemento non è corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.

SEZIONE III SOTTUFFICIALI

Art. 943

*Cause di cessazione dalla ferma*⁹⁴³

dall'art. 54, d.lgs. n. 490/1997, nel testo modificato dall'art. 21, d.lgs. n. 216/2000; 17, co. 1, così come modificato dall'art. 67, d.lgs. n. 490/1997. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁹⁴¹ Relazione art. (Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento)

L'art. riproduce gli artt.: 9, co. 4, l. n. 224/1986, così come modificato dall'art. 67, d.lgs. n. 490/1997; per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; 10, co. 3, l. n. 224/1986, così come modificato dall'art. 67, d.lgs. n. 490/1997, per gli ufficiali della Marina militare. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁹⁴² Relazione art. (Cessazione d'autorità per ufficiali piloti e navigatori di complemento)

L'art. riproduce l'art. 13, co. 1 e 2, l. n. 224/1986 (da abrogare).

⁹⁴³ Relazione art. (Cause di cessazione dalla ferma)

L'art. riproduce l'art. 40, l. n. 599/1954 (da abrogare), con l'aggiunta del riferimento alle garanzie procedurali previste per l'interessato in caso di cessazione anticipata dalla ferma per inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato. L'integrazione si basa sul costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale in materia.

(art. 40, l. n. 599 del 1954)

1. Il sottufficiale cessa dalla ferma anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per i sottufficiali in servizio permanente, per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

Art. 944

*Collocamento in congedo*⁹⁴⁴

(art. 41, l. n. 599 del 1954)

1. Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo precedente, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

SEZIONE IV

PERSONALE IN FERMA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 945

*Ammissione in servizio permanente*⁹⁴⁵

(art. 4, co. 1-3, l. n. 53 del 1989)

1. Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del Comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di corpo.

2. Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente, con le modalità di cui al comma 1, i marescialli che abbiano un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.

3. La domanda di rinuncia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.

Art. 946

*Non ammissione nel servizio permanente*⁹⁴⁶

(art. 4, co. 4 e 5, l. n. 53 del 1989)

1. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della Commissione permanente di avanzamento, integrata da tre appuntati da lui designati, qualora l'interessato sia carabiniere in ferma. Avverso la decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.

2. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.

Art. 947

*Prolungamento della ferma*⁹⁴⁷

⁹⁴⁴ Relazione art. (Collocamento in congedo)

L'art. riproduce l'art. 41, l. n. 599/1954 (da abrogare).

⁹⁴⁵ Relazione art. (Ammissione in servizio permanente)

L'art. riproduce l'art. 4, co. 1, 2 e 3, l. n. 53/1989 (da abrogare). Ai sensi dell'art. 30, co. 2, d.lgs. n. 198/1995 le disposizioni recate dalla predetta legge e riguardanti i vicebrigadieri devono intendersi riferite ai marescialli.

⁹⁴⁶ Relazione art. (Non ammissione nel servizio permanente)

L'art. riproduce l'art. 4, co. 4 e 5, l. n. 53/1989 (da abrogare).

(art. 5, l. n. 53 del 1989)

1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.
2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
 - a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa;
 - b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non può protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento stesso.
3. Il militare che abbia riacquisito l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.
4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.
5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non abbia riacquisito l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

Art. 948

*Cause di cessazione dalla ferma*⁹⁴⁸ (art. 26, l. n. 1168 del 1961)

1. L'appartenente al ruolo appuntati e carabinieri cessa dalla ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente, per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. Per il personale del ruolo ispettori in ferma valgono le norme sulla cessazione dalla ferma previste per i sottufficiali, di cui alla precedente sezione III.

Art. 949

*Collocamento in congedo*⁹⁴⁹ (art. 41, l. n. 599 del 1954; art. 27, l. n. 1168 del 1961)

1. L'appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, o prima di tale termine per una delle cause previste dal precedente articolo 949 (cause di cessazione dalla ferma), eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato.
2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

⁹⁴⁷ Relazione art. (Prolungamento della ferma)

L'art. riproduce l'art. 5, l. n. 53/1989 (da abrogare).

⁹⁴⁸ Relazione art. (Cause di cessazione dalla ferma)

L'art. riproduce l'art. 26, l. n. 1168/1961 (da abrogare), con l'aggiunta del riferimento alle garanzie procedurali previste per l'interessato in caso di cessazione anticipata dalla ferma per scarso rendimento. L'integrazione si basa sul costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale in materia.

⁹⁴⁹ Relazione art. (Collocamento in congedo)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 41, l. n. 599/1954 e 27, l. n. 1168/1961 (da abrogare).

3. I provvedimenti di cessazione dal servizio, relativi al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

SEZIONE V VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

Art. 950

*Ammissione alla ferma volontaria*⁹⁵⁰ (art. 12, co. 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.

Art. 951

*Rafferme dei volontari*⁹⁵¹ (art. 5, 6 e 12, l. n. 226 del 2004)

1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.
2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.
3. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

Art. 952

*Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio*⁹⁵² (art. 13, co. 1, 3 e 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I volontari in ferma prefissata, che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.

Art. 953

*Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma*⁹⁵³

⁹⁵⁰ Relazione art. (Ammissione alla ferma volontaria)

L'art. riproduce l'art. 12, co. 2, d.lgs. n. 215/2001, così come sostituito dall'art. 1, d.lgs. n. 197/2005 (da abrogare).

⁹⁵¹ Relazione art. (Rafferme dei volontari)

L'art. riproduce gli artt. 5, 6 e 12, l. n. 226/2004.

⁹⁵² Relazione art. (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 13, co. 1, 3 e 5, d.lgs. n. 215/2001, così come sostituito dall'art. 3, d.lgs. n. 197/2005 (da abrogare); art. 4-ter, co. 1 e 2, d.l. n. 393/2000, aggiunto dalla relativa legge di conversione, n. 27/2001, e così modificato dall'art. 15, l. n. 39/2005.

(art. 13-ter, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato:
 - a) alla scadenza del termine della ferma;
 - b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.

Art. 954

*Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma*⁹⁵⁴

(art. 14, co. 1, 2, 4 e 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente, nei seguenti casi:
 - a) domanda presentata dall'interessato;
 - b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
 - e) motivi disciplinari;
 - f) scarso rendimento di cui al successivo articolo 957 (proscioglimento per scarso rendimento).
2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.
3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.

Art. 955

*Proscioglimento a domanda*⁹⁵⁵

(art. 14, co. 3 e 3-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 930 (cessazione a domanda), la domanda di proscioglimento può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:
 - a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese o organizzazioni private;
 - b) gravi motivi familiari; in ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
 - 1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
 - 2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto

⁹⁵³ Relazione art. (Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma)

L'art. riproduce l'art. 13-ter, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 197/2005 (da abrogare).

⁹⁵⁴ Relazione art. (Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma)

L'art. riproduce l'art. 14, co. 1, 2, 4 e 5, d.lgs. n. 215/2001, così come sostituito dall'art. 5, d.lgs. n. 197/2005, e modificato dall'art. 6, d.lgs. n. 275/2006 (da abrogare). I riferimenti normativi contenuti nel testo della norma originaria sono stati aggiornati. È stato eliminato il riferimento all'ipotesi della perdita dei requisiti morali e di condotta, poiché – in analogia alle altre categorie di militari e per ovvie ragioni sistematiche – la stessa rientra può essere integrata o per motivi disciplinari, o per scarso rendimento.

⁹⁵⁵ Relazione art. (Proscioglimento a domanda)

L'art. riproduce l'art. 14, co. 3 e 3-bis, d.lgs. n. 215/2001, così sostituito dall'art. 5, d.lgs. n. 197/2005, e modificato dall'art. 6, d.lgs. n. 275/2006 (da abrogare).

l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.

2. La domanda di proscioglimento presentata dall'interessato è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego.

3. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.

Art. 956

Proscioglimento a seguito di ferite o lesioni⁹⁵⁶

(art. 13, co. 1, 2 e 4, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, sono prosciolti dalla ferma se le predette ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2. Sono, altresì, collocati in congedo illimitato, i volontari che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, i quali, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato:

a) non presentino domanda per permanere in servizio fino al termine della ferma, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario;

b) non presentino domanda di permanere in servizio, qualora le ferite o lesioni siano riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Art. 957

Proscioglimento per scarso rendimento⁹⁵⁷

(art. 14, co. 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La proposta di proscioglimento per scarso rendimento può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale.

2. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.

SEZIONE VI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

⁹⁵⁶Relazione art. (Proscioglimento a seguito di ferite o lesioni)

L'art. riproduce l'art. 13, co. 1, 2 e 4, d.lgs. n. 215/2001, così come sostituito dall'art. 3, d.lgs. n. 197/2005 (da abrogare). L'art. è costruito enucleando le fattispecie di proscioglimento, all'interno dell'art. 13, d.lgs. n. 215/2001, dal co. 2 e dal co. 4, in relazione alle ipotesi di permanenza in servizio a domanda indicate dal co. 1.

⁹⁵⁷Relazione art. (Proscioglimento per scarso rendimento)

L'art. riproduce l'art. 14, co. 6, d.lgs. n. 215/2001, così come sostituito dall'art. 5, d.lgs. n. 197/2005 (da abrogare). Per comodità espositiva l'originario comma 6 dell'art. 14, d.lgs. n. 215/2001, è stato diviso in due commi.

Art. 958

*Riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri*⁹⁵⁸ (art. 8, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge, i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali per il reclutamento nei rispettivi ruoli.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non è computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.

Art. 959

*Riammissione dei volontari alla ferma prefissata*⁹⁵⁹ (art. 15-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualità di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta.
2. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualità di allievo sono computati nella ferma

CAPO V

SPECIALI OBBLIGHI DI SERVIZIO

SEZIONE I

UFFICIALI MEDICI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 960

*Disposizioni generali*⁹⁶⁰ (art. 7, co. 8-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare e agli ufficiali del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri, ammessi ai corsi di specializzazione presso facoltà universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si applicano gli articoli seguenti.

Art. 961

*Ammissione ai corsi di specializzazione*⁹⁶¹ (art. 2, l. n. 912 del 1980)

⁹⁵⁸ Relazione art. (Riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 8, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

⁹⁵⁹ Relazione art. (Riammissione dei volontari alla ferma prefissata)

L'art. riproduce l'art. 15-bis, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 9, d.lgs. n. 197/2005 (da abrogare).

⁹⁶⁰ Relazione art. (Disposizioni generali)

L'art. riproduce il co. 8-bis dell'art. 7, d.lgs. n. 490/1997, aggiunto dall'art. 5, d.lgs. n. 216/2000 (da abrogare).

⁹⁶¹ Relazione art. (Ammissione ai corsi di specializzazione)

L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 912/1980 (da abrogare).

1. Gli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e gli ufficiali del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente che vengono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

Art. 962

Proroga della durata dei corsi⁹⁶² (art. 3, co. 3, l. n. 912 del 1980)

1. L'ufficiale dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e l'ufficiale del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri al quale sia stata concessa la proroga prevista dall'articolo 755 (corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione), è vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui al precedente articolo 961 (ammisione ai corsi di specializzazione), aumentato dell'anno di proroga ottenuto.

SEZIONE II PILOTI

Art. 963

Ufficiali piloti⁹⁶³

(art. 5, co. 2, l. n. 1414 del 1964; art. 1, co. 1, l. n. 42 del 2000)

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi ad una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.
2. Gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, che acquisiscono la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero, assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di ammissione ai relativi corsi.

Art. 964

Sottufficiali piloti⁹⁶⁴

(art. 21, co. 1, 3 e 4, l. n. 224 del 1986)

1. I sottufficiali, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o navigatore militare o di pilota di elicottero, sono vincolati, all'atto dell'ammissione, ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.
2. I sottufficiali che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o attitudine ad espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.
3. I sottufficiali che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine ad espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, vengono

⁹⁶² Relazione art. (Proroga della durata dei corsi)

L'art. riproduce l'art. 3, co. 3, l. n. 912/1980 (da abrogare).

⁹⁶³ Relazione art. (Ufficiali piloti)

L'art. riproduce al co. 1, l'art. 1, co. 1, l. n. 42/2000 (da abrogare) e al co. 2, l'art. 5, co. 2, l. n. 1414/1964 (da abrogare).

⁹⁶⁴ Relazione art. (Sottufficiali piloti)

L'art. riproduce l'art. 21, co. 1, 3 e 4, l. n. 224/1986, così come modificato dall'art. 67, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

SEZIONE III PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO

Art. 965 *Abilitazione*⁹⁶⁵ (art. 1, l. n. 537 del 1966,)

1. Gli ufficiali e i sottufficiali, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.

2. L'abilitazione è di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 966 *Ufficiali*⁹⁶⁶ (art. 7, co. 8, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 10, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso.

Art. 967 *Ulteriori ferme per il personale militare*⁹⁶⁷ (art. 1, co. 1, l. n. 365 del 2003)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, vincolati, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo precedente e degli articoli 968 (ufficiali) e 969 (marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare), al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi ad una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte.

SEZIONE IV CORSI DI PARTICOLARE LIVELLO TECNICO

Art. 968 *Ufficiali*⁹⁶⁸

⁹⁶⁵ Relazione art. (Abilitazione)

L'art. riproduce l'art. 1, l. n. 537/1966 (da abrogare).

⁹⁶⁶ Relazione art. (Ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 7, co. 8, d.lgs. n. 490/1997, così come sostituito dall'art. 5, d.lgs. n. 216/2000. La norma si applica anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù dell'art. 10, d.lgs. n. 298/2000. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁹⁶⁷ Relazione art. (Ulteriori ferme per il personale militare)

L'art. riproduce l'art. 1, co. 1, l. n. 365/2003 (da abrogare).

⁹⁶⁸ Relazione art. (Ufficiali)

(art. 7, co. 8, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 10, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso.
2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale di cui al comma 1.

Art. 969

*Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*⁹⁶⁹
(art. 11, co. 9, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.

Art. 970

*Personale dell'Arma dei carabinieri*⁹⁷⁰
(art. 6, l. n. 53 del 1989)

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino ad un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto del Ministro della difesa.
2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.

Art. 971

*Sergenti e volontari in servizio permanente*⁹⁷¹
(art. 1, l. n. 590 del 1975)

1. All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i sergenti e i volontari in servizio permanente sono vincolati ad una ferma della durata di cinque anni, decorrente dalla conseguita specializzazione.

SEZIONE V INCARICHI IN CAMPO INTERNAZIONALE

L'art. riproduce l'art. 7, co. 8, d.lgs. n. 490/1997, così come sostituito dall'art. 5, d.lgs. n. 216/2000 (da abrogare). La norma si applica anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù dell'art. 10, d.lgs. n. 298/2000.

⁹⁶⁹ Relazione art. (Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)
L'art. riproduce l'art. 11, co. 9, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

⁹⁷⁰ Relazione art. (Personale dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 6, l. n. 53/1989, con l'eliminazione di ogni riferimento ai militari del Corpo della Guardia di finanza.

⁹⁷¹ Relazione art. (Sergenti e volontari in servizio permanente)

L'art. riproduce l'art. 1, l. n. 590/1975 (da abrogare), opportunamente modificato, tenendo presente che per i marescialli la norma corrispondente è attualmente l'art. 11, co. 9, d.lgs. n. 196/1995. La norma, che nella formulazione originaria si riferisce esclusivamente al personale dell'Esercito italiano, è stata estesa per omogeneità sistematica a tutto il personale sergenti e volontari in servizio permanente delle Forze armate.

Art. 972
*Ufficiali*⁹⁷²

(art. 7, co. 8, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 10, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.
2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.

CAPO VI
PRIMA ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 973
*Nozione*⁹⁷³

1. Al termine della fase di formazione l'amministrazione stabilisce, secondo l'ordine della graduatoria di merito, la prima assegnazione di sede di servizio per il militare.
2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorità o a domanda.
3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento di trasferimento.

Art. 974
*Divieto di prima assegnazione e trasferimento discriminatori*⁹⁷⁴
(art. 17, co. 1, l. n. 382 del 1978)

⁹⁷² Relazione art. (Ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 7, co. 8, d.lgs. n. 490/1997, così come sostituito dall'art. 5, d.lgs. n. 216/2000. La norma si applica anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù dell'art. 10, d.lgs. n. 298/2000. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁹⁷³ Relazione art. (Nozione)

L'art. costituisce norma definitoria che introduce le nozioni fondamentali in tema di destinazioni e trasferimenti.

I co. 1 e 3 stabiliscono la differenza tra prima assegnazione di sede e trasferimento vero e proprio, specificando che un semplice cambiamento di incarico non comporta necessariamente un trasferimento.

Il co. 2 ribadisce che i trasferimenti possono avvenire a domanda o d'autorità.

Un indirizzo giurisprudenziale pacifico ricomprende i trasferimenti d'autorità nel *genus* degli ordini militari (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3460/2006; sez. IV, n. 807/2006; sez. IV, n. 1677/2001; sez. IV, n. 2641/2000; sez. IV, n. 2106/ord/1999; sez. IV, n. 1235/1999; sez. IV, n. 128/ord/1999; sez. IV, n. 33/1997; sez. IV, n. 4231/2008).

⁹⁷⁴ Relazione art. (Divieto di prima assegnazione e trasferimento discriminatori)

L'art. ribadisce il divieto di discriminazioni nei confronti dei militari secondo quanto già stabilito dall'art. 17, co. 1, l. n. 382/1978. Il divieto è stato esteso oltre che alle discriminazioni per motivi politici o ideologici, anche alle discriminazioni disciplinate dai d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 e dal d.lgs. n. 198/2006 (fattori razziali od etnici, orientamento sessuale, differenza di genere). Connessa e direttamente conseguente alla disposizione in esame, è l'abrogazione del 2° periodo del co. 3 dell'art. 3, d.lgs. n. 216/2003 in quanto (già sottoposto a giudizio di infrazione comunitaria) non risulta conforme al dettato comunitario, laddove si ammettono quali "cause di giustificazione" ulteriori, in ambito Forze armate, rispetto ai fattori di età ed handicap, anche il fattore religioso, le convinzioni personali, l'orientamento sessuale. L'abrogazione si rende necessaria anche perché il sistema è superato dalle previsioni di cui al d.m. 4 aprile 2000, n. 114 recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare, e dalle direttive tecniche del dicembre 2005.

1. Nei confronti dei militari, in sede di prima assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, si applica l'articolo 1466 (discriminazioni e molestie).

SEZIONE II PRIMA ASSEGNAZIONE

Art. 975

*Incentivi per il reclutamento alpino*⁹⁷⁵
(art. 9, l. n. 226 del 2004)

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico.

Art. 976

*Impiego dei marescialli dei carabinieri*⁹⁷⁶
(art. 5, co. 3, d.lgs.lgt. n. 588 del 1946)

1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.

SEZIONE III TRASFERIMENTI PARTICOLARI

Art. 977

*Trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza*⁹⁷⁷
(art. 20, co. 2, l. n. 382 del 1978)

1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza sono disciplinari dall'articolo 1478 (trasferimento del delegato).

Art. 978

*Normativa applicabile*⁹⁷⁸

⁹⁷⁵ Relazione art. (Incentivi per il reclutamento alpino)

L'art. riproduce parzialmente l'art. 9, l. n. 226/2004 (da abrogare).

⁹⁷⁶ Relazione art. (Impiego dei marescialli dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 5, co. 3, d.lgs.lgt. n. 588/1946, così sostituito dall'art. 5, l. n. 1291/1961 (da abrogare), con gli opportuni adattamenti connessi con il nuovo iter formativo dei marescialli.

⁹⁷⁷ Relazione art. (Trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza)

L'art. assorbe il co. 2 dell'art. 20, l. n. 382/1978 (da abrogare).

⁹⁷⁸ Relazione art. (Normativa applicabile)

L'art. costituisce norma ricognitoria che elenca la normativa in materia di trasferimenti applicabile al personale militare. In particolare: l'art. 13, co. 8, d.l. n. 8/1991, conv., con modificazioni, dalla l. n. 82/1991, tratta del trasferimento dei collaboratori e dei testimoni di giustizia; l'art. 33, co. 5, l. n. 104/1992 e successive modificazioni, tratta del trasferimento per assistenza di persone handicappate; l'art. 78, co. 6, d.lgs. n. 267/2000, tratta del trasferimento per elezioni in cariche amministrative presso enti locali; gli artt. 1 e 2, l. n. 86/2001, riguardano l'indennità di trasferimento e il ricongiungimento al coniuge; l'art. 3, co. 1, l. n. 97/2001, concerne il trasferimento a seguito di condanna per particolari reati; l'art. 81, l. n. 121/1981, è relativo al trasferimento per motivi elettorali degli appartenenti alle Forze di polizia; l'art. 33, d.P.R. n. 574/1988, concerne il trasferimento in attuazione delle disposizioni sul bilinguismo; gli artt. 8 e 11, norme di attuazione del codice di procedura penale, d.lgs. n. 271/1989, concernono il trasferimento presso le sezioni di polizia giudiziaria; l'art. 3, d.l. n. 345/1991, conv., con modificazioni, dalla l. n. 410/1991, riguarda il trasferimento presso la Direzione Investigativa Antimafia.

1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:

- a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
- b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
- c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
- e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.

2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:

- a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
- c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- d) articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
- e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

CAPO VII PERSONALE IN CONGEDO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 979

*Obblighi*⁹⁷⁹

(art. 49, l. n. 113 del 1954; art. 44 e 46, l. n. 599 del 1954; art. 29, co. 2 e 3, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il militare in congedo quando si trovi in servizio temporaneo, richiamato o trattenuto, è soggetto alle leggi ed alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili.
2. Il militare in congedo è in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

Art. 980

*Militare permanentemente inabile al servizio*⁹⁸⁰

(art. 51, l. n. 113 del 1954)

1. Il militare in congedo che, prima dei limiti di età stabiliti o della scadenza fissata dall'articolo 989, comma 2, lettera b) (collocamento in ausiliaria), sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, è collocato in congedo assoluto.

Art. 981

*Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali*⁹⁸¹

(artt. 53 e 54, l. n. 113 del 1954)

⁹⁷⁹ Relazione art. (Obblighi)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt.: 49, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 44 e 46, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 29, co. 2 e 3, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁹⁸⁰ Relazione art. (Militare permanentemente inabile al servizio)

L'art. riproduce l'art. 51, l. n. 113/1954 (da abrogare). La norma anche se prevista esclusivamente per gli ufficiali, costituendo principio generale, è applicabile a tutte le categorie di militari.

⁹⁸¹ Relazione art. (Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali)

L'art. riproduce gli artt. 53 e 54, l. n. 113/1954 (da abrogare). Le indicazioni originarie riferite a servizi non più previsti dalle norme di ordinamento sono state aggiornate.

1. L'ufficiale in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito da un'arma ad un'altra arma o ad un corpo, da un corpo ad un'arma ovvero ad altro corpo, quando sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, pei trasferimenti da un'arma ad un corpo, quando abbia superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma 2, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda.
2. Il trasferimento al Corpo sanitario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi.
3. L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; però, nei trasferimenti da un'arma ad un corpo e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che rivesta grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.
4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.
5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'articolo 998 (ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica).

Art. 982

*Trasferimento di armi e servizi per i sottufficiali e i volontari*⁹⁸²
(art. 49, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad un'arma o ad altro servizio, quando sia riconosciuto più utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio.
2. Analogamente può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità a specialità il sottufficiale e il volontario in congedo della Marina militare, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Aeronautica militare.

SEZIONE II RICHIAMI IN SERVIZIO

Art. 983

*Tipologia dei richiami in servizio*⁹⁸³
(art. 50, l. n. 113 del 1954; art. 47, l. n. 599 del 1954; art. 30, l. n. 1168 del 1961; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il militare in congedo può essere richiamato in servizio:
 - a) d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;
 - b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;
 - c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento.
2. Il richiamo d'autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa.
3. Il richiamo a domanda:
 - a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale;

⁹⁸² Relazione art. (Trasferimento di armi e servizi per i sottufficiali e i volontari)

L'art. riproduce l'art. 49, l. n. 599/1954 (da abrogare), opportunamente integrato con il riferimento anche ai volontari, in base a quanto disposto dall'art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995.

⁹⁸³ Relazione art. (Tipologia dei richiami in servizio)

L'art. rappresenta una sintesi tra le seguenti norme: art. 50, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 47, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 30, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 30, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Tutte le predette norme sono da abrogare.

b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il militare in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in relazione all'età ed alle condizioni fisiche.

Art. 984

*Ufficiali delle forze di completamento*⁹⁸⁴

(art. 25, co. 1, 2 e 7, lett. a) e b), d.lgs. n. 215 del 2001)

1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.

Art. 985

*Richiami in servizio nelle forze di completamento*⁹⁸⁵

(art. 1-bis, co. 1, 2, 3, 5, e 6, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. In relazione alla necessità di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all'articolo 1929, comma 2 (sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino), di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, nonché la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria ed a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l'avanzamento al grado superiore, né ai fini della partecipazione ai concorsi per

⁹⁸⁴ Relazione art. (Ufficiali delle forze di completamento)

L'art. riproduce l'art. 25, co. 1, 2 e 7, lett. a) e b), d.lgs. n. 215/2001.

⁹⁸⁵ Relazione art. (Richiami in servizio nelle forze di completamento)

L'art. riproduce l'art. 1-bis, co. 1, 2, 3, 5 e 6, d.lgs. n. 464/1997, aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 253/2005 (da abrogare).

volontario in ferma prefissata quadriennale, per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e a quelli per l'accesso al servizio permanente.

4. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

Art. 986

*Personale assistente di volo*⁹⁸⁶

(art. 5, co. 2, l. 23 maggio 1980, n. 242)

1. Gli assistenti di volo, militarizzati ai sensi dell'articolo 21 (servizio di assistenza al volo), sono considerati in congedo richiamati in servizio.

Art. 987

*Conservazione del posto di lavoro*⁹⁸⁷

(artt. 1-7, l. n. 370 del 1955)

1. Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

2. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'art. 2110 dello stesso codice.

3. Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.

4. Il lavoratore, salvo il caso di cui al primo comma dell'art. 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione.

5. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.

6. Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.

7. Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.

8. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

9. La vigilanza per l'applicazione delle norme del presente articolo è esercitata dagli ispettori del lavoro.

Art. 988

*Mantenimento dell'assistenza sanitaria*⁹⁸⁸

⁹⁸⁶ Relazione art. (Personale assistente di volo)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 5, co. 2, l. n. 242/1980, recante delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo.

⁹⁸⁷ Relazione art. (Conservazione del posto di lavoro)

L'art. riproduce gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, l. n. 370/1955 (da abrogare). Il co. 8, riproduce l'art. 6, l. n. 370/1955, così come sostituito dall'art. 12, d.lgs. n. 758/1994. Il co. 2° del citato art. 12 ha disposto che per le violazioni di cui all'art. 6 non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, l. n. 689/1981.

(art. unico, l. n. 704 del 1975)

1. Ai familiari dei lavoratori richiamati alle armi è dovuta l'assistenza sanitaria a cura del servizio sanitario nazionale al momento della chiamata o del richiamo alle armi, secondo le disposizioni vigenti.
2. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.

SEZIONE III AUSILIARIA

Art. 989

*Collocamento in ausiliaria*⁹⁸⁹

(art. 3, co. 1-4, d.lgs. n. 165 del 1997)

1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 906, comma 4 (norme comuni alla riduzione dei quadri).
2. Il personale militare permane in ausiliaria:
 - a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
 - b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.
3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito.
4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.

Art. 990

*Richiami in servizio*⁹⁹⁰

(art. 56, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 45, co. 1, l. n. 212 del 1983; art. 10, co. 4, l. n. 53 del 1989; art. 28, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 1 e 2, d.lgs. n. 498 del 1997)

1. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa è disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del precedente articolo 989 (collocamento in ausiliaria),

⁹⁸⁸ Relazione art. (Mantenimento dell'assistenza sanitaria)

L'art. riproduce l'art. unico, l. n. 704/1975 (da abrogare).

⁹⁸⁹ Relazione art. (Collocamento in ausiliaria)

L'art. riproduce l'art. 3, co. 1, 2, 3 e 4, d.lgs. n. 165/1997. Il co. 1 riproduce il co. 1 dell'art. 3, d.lgs. n. 165/1997, così come modificato dall'art. 6, l. n. 299/2004.

⁹⁹⁰ Relazione art. (Richiami in servizio)

L'art. rappresenta una sintesi tra le seguenti norme: art. 56, co. 1, l. n. 113/1954 (da abrogare), per gli ufficiali; art. 45, co. 1, l. n. 212/1983, per i sottufficiali; art. 10, co. 4, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; art. 28, co. 1, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), per i volontari in servizio permanente; artt. 1 e 2, d.lgs. n. 498/1997, per tutto il personale militare. In tema di richiami in servizio, la giurisprudenza ha chiarito che il gradimento espresso dal militare al richiamo in servizio si colloca all'interno di un procedimento attivato d'ufficio e nel solo interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6329/2007).

predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni.

3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza.

4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione.

5. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.

Art. 991

*Obblighi del militare in ausiliaria*⁹⁹¹

(art. 55, co. 2, l. n. 113 del 1954; art. 45, co. 2, l. n. 212 del 1983; art. 10, co. 5, l. n. 53 del 1989; art. 28, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

Art. 992

*Cessazione dell'ausiliaria*⁹⁹²

(art. 56, co. 2-4, l. n. 113 del 1954; art. 44, co. 3, l. n. 212 del 1983; art. 10, co. 3, l. n. 53 del 1989; art. 1, co. 5 e 6, d.lgs. n. 498 del 1997)

1. Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva qualora non accetti l'impiego, ovvero revochi l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte.

2. L'amministrazione che impiega il personale può variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso di mancato assenso, il personale è nuovamente collocato in ausiliaria e ad esso si applica il disposto di cui al comma 1.

3. Al termine del periodo indicato il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.

4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

5. L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

Art. 993

*Transito in ausiliaria dalla riserva*⁹⁹³

(art. 57, l. n. 113 del 1954; art. 47, l. n. 212 del 1983; art. 10, co. 6, l. n. 53 del 1989; art. 28, co. 3, d.lgs. n. 196 del 1995)

⁹⁹¹ Relazione art. (Obblighi del militare in ausiliaria)

L'art. rappresenta una sintesi tra le seguenti norme: art. 55, co. 2, l. n. 113/1954 (da abrogare), per gli ufficiali; art. 45, co. 2, l. n. 212/1983, per i sottufficiali; art. 10, co. 5, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; art. 28, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), per i volontari in servizio permanente.

⁹⁹² Relazione art. (Cessazione dell'ausiliaria)

L'art. rappresenta una sintesi tra le seguenti norme: art. 56, co. 2, 3 e 4, l. n. 113/1954 (da abrogare), per gli ufficiali; art. 44, co. 3, l. n. 212/1983, per i sottufficiali; art. 10, co. 3, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; art. 1, co. 5 e 6, d.lgs. n. 498/1997, per tutto il personale militare.

⁹⁹³ Relazione art. (Transito in ausiliaria dalla riserva)

L'art. rappresenta la sintesi tra le seguenti norme: art. 57, l. n. 113/1954 (da abrogare), per gli ufficiali; art. 47, l. n. 212/1983, per i sottufficiali; art. 10, co. 6, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; art. 28, co. 3, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente.

1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, sia stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 989 (collocamento in ausiliaria) riacquisti l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.
2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

SEZIONE IV COMPLEMENTO

Art. 994

Obblighi⁹⁹⁴

(art. 59, l. n. 113 del 1954; art. 51, l. n. 599 del 1954)

1. L'ufficiale e il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
 - a) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
 - b) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;
 - c) rispondere alle chiamate di controllo.

Art. 995

Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace⁹⁹⁵
(art. 51, co. 1, e tabella B, l. n. 599 del 1954)

1. I limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti:
 - a) Esercito italiano:
 - 1) primo maresciallo: 50 anni;
 - 2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni;
 - 3) appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni;
 - b) Marina militare:
 - 1) appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni;
 - 2) appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni;
 - c) Aeronautica militare:
 - 1) appartenenti al ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto stabilito dall'articolo 1001 (sottufficiali di complemento dell'Aeronautica);
 - 2) appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni;
 - 3) appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni;
 - d) Arma dei carabinieri:
 - 1) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55 anni;
 - 2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni;
 - 3) appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.

Art. 996

Chiamate collettive in servizio⁹⁹⁶

⁹⁹⁴ Relazione art. (Obblighi)

L'art. rappresenta una sintesi tra le seguenti norme: art. 59, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 51, l. n. 599/1954, per i sottufficiali. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁹⁹⁵ Relazione art. (Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace)

L'art. riproduce la tabella B allegata alla l. n. 599/1954, alla quale rinvia l'art. 51, co. 1, l. n. 599/1954 (da abrogare). L'indicazione dei gradi e dei ruoli è stata aggiornata.

⁹⁹⁶ Relazione art. (Chiamate collettive in servizio)

(art. 60, l. n. 113 del 1954)

1. Le chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge ed i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

Art. 997

*Cessazione dell'appartenenza al complemento*⁹⁹⁷

(art. 61, co. 1 e 2, e tabella 4, l. n. 113 del 1954; art. 52, co. 1 e 2, l. n. 599 del 1954)

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a) Esercito italiano:

1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: subalterni: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni;

2) Arma trasporti e materiali e corpi logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;

b) Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori 55 anni;

c) Aeronautica militare:

1) ruolo naviganti: ufficiali inferiori: 45 anni; ufficiali superiori: 52 anni;

2) tutti gli altri ruoli: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni;

d) Arma dei carabinieri: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.

2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di età si applicano soltanto se gli stessi si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 998, comma 2 (ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica).

3. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, sia riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento.

4. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

5. L'ufficiale o il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nei commi precedenti, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Art. 998

*Ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica*⁹⁹⁸

(art. 61, co. 4, l. n. 113 del 1954)

1. L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, ove sia possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente Commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile.

2. L'ufficiale, però, che all'età anzidetta ne faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonché l'ufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'articolo precedente; raggiunto tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo.

L'art. riproduce l'art. 60, l. n. 113/1954 (da abrogare). La norma anche se prevista soltanto dalla legge di stato giuridico degli ufficiali è pacificamente applicabile anche ai sottufficiali di complemento.

⁹⁹⁷ Relazione art. (Cessazione dell'appartenenza al complemento)

L'art. rappresenta una sintesi tra le seguenti norme: art. 61, co. 1 e 2, e tabella 4, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 52, co. 1 e 2, l. n. 599/1954, per i sottufficiali. Tutte le predette norme sono da abrogare. Le indicazioni riguardanti i gradi e i ruoli sono state aggiornate.

⁹⁹⁸ Relazione art. (Ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica)

L'art. riproduce l'art. 61, co. 4, l. n. 113/1954 (da abrogare).

3. All'ufficiale che non faccia domanda di rimanere a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi, nonché all'ufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti o addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo delle armi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.

Art. 999

*Reiscrizione nella categoria del complemento*⁹⁹⁹ (art. 61, co. 3, l. n. 113 del 1954)

1. L'ufficiale collocato nella riserva di complemento, perché riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento, può, a domanda o d'autorità, essere reiscritto nella categoria di complemento, qualora riacquisti l'idoneità prevista per detta categoria e non abbia raggiunto il limite di età stabiliti dall'articolo 997 (cessazione dell'appartenenza al complemento).

Art. 1000

*Sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare*¹⁰⁰⁰ (art. 52, co. 3, l. n. 599 del 1954)

1. Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente Commissione di avanzamento, tenute all'uopo presenti la capacità l'attitudine e l'attività svolta nella vita civile.

2. Il sottufficiale, però, che all'età predetta ne faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti ed addestramenti fino all'età di quarantacinque anni, nonché il sottufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione ministeriale, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo anno; raggiunta tale età, il sottufficiale è trasferito in altro ruolo con le modalità innanzi indicate e con le stesse modalità sono trasferiti in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonché il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti e addestramenti.

Art. 1001

*Nomine nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri*¹⁰⁰¹ (art. 43, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a marescialli di complemento sarà conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e brigadieri capo, purché abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

⁹⁹⁹ Relazione art. (Reiscrizione nella categoria del complemento)

L'art. riproduce l'art. 61, co. 3, l. n. 113/1954 (da abrogare).

¹⁰⁰⁰ Relazione art. (Sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare)

L'art. riproduce l'art. 52, co. 3, l. n. 599/1954 (da abrogare).

¹⁰⁰¹ Relazione art. (Nomine nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 43, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

Art. 1002

*Ufficiali in ferma biennale*¹⁰⁰²
(art. 37 e 40, l. n. 574 del 1980)

1. L'ammissione degli ufficiali di complemento di prima nomina alla ferma biennale può avvenire esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929, comma 2 (sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino).
2. Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento delle Forze armate possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.
3. L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
4. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1056 (giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito).
5. La Commissione è istituita, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
6. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.
7. L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquisito la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
8. Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina.
9. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al comma 1 è fissato per ciascuna Forza armata con la legge di bilancio.
10. Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.
11. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

SEZIONE V
CONGEDO ILLIMITATO

Art. 1003
*Militari di truppa*¹⁰⁰³

¹⁰⁰² Relazione art. (Ufficiali in ferma biennale)

L'art. riproduce l'art. 37, l. n. 574/1980, e l'art. 40, l. n. 574/1980, così come modificato dall'art. 29, l. n. 958/1986. Tutte le predette norme sono da abrogare.

(art. 13-ter, co. 2, 3 e 5, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni del presente codice e del regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
2. I militari di truppa in congedo illimitato sono soggetti ai richiami in servizio ai sensi dell'articolo 886 (congedo illimitato).
3. I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.
4. I militari di truppa richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.

Art. 1004

*Cessazione dal congedo illimitato*¹⁰⁰⁴
(art. 13-ter, co. 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I militari di truppa cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:
 - a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età;
 - b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.

SEZIONE VI RISERVA

Art. 1005

*Collocamento nella riserva*¹⁰⁰⁵
(art. 44, co. 2, l. n. 212 del 1983; art. 10, co. 2, l. n. 53 del 1989; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:
 - a) tre mesi prima del compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;
 - b) quando chiedi di cessare a domanda ai sensi 906, comma 4 (norme comuni alla riduzione dei quadri).
2. Nei casi di cui al comma 1 il militare è collocato direttamente nella categoria della riserva.

Art. 1006

*Permanenza nella riserva*¹⁰⁰⁶
(art. 63, l. n. 113 del 1954; art. 55, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 48, co. 2, l. n. 212 del 1983; art. 11, co. 2, l. n. 53 del 1989; art. 29, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

¹⁰⁰³ Relazione art. (Militari di truppa)

L'art. riproduce l'art. 13-ter, co. 2, 3 e 5, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 197/2005 (da abrogare).

¹⁰⁰⁴ Relazione art. (Cessazione dal congedo illimitato)

L'art. riproduce l'art. 13-ter, co. 6, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 4, d.lgs. n. 197/2005 (da abrogare).

¹⁰⁰⁵ Relazione art. (Collocamento nella riserva)

L'art. rappresenta una sintesi tra le seguenti norme (da abrogare): art. 44, co. 2, l. n. 212/1983, per i sottufficiali; art. 10, co. 2, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. Per ovvie ragioni di omogeneità sistematica, la fattispecie è applicabile anche agli ufficiali, compresi quelli in aspettativa per riduzione dei quadri.

¹⁰⁰⁶ Relazione art. (Permanenza nella riserva)

L'art. rappresenta una sintesi tra le seguenti norme: art. 63, l. n. 113/1954 (da abrogare), per gli ufficiali; art. 55, co. 2, l. n. 599/1954 (da abrogare), e art. 48, co. 2, l. n. 212/1983, per i sottufficiali; art. 11, co. 2, l. n. 53/1989, per gli appuntati e carabinieri; art. 29, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), per i volontari in servizio permanente.

- a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
 - b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.
2. Il personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. Il militare è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nei commi precedenti, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

SEZIONE VII RISERVA DI COMPLEMENTO

Art. 1007

*Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento*¹⁰⁰⁷ (art. 65, l. n. 113 del 1954)

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
- a) 65 anni se ufficiale superiore;
 - b) 62 anni se ufficiale inferiore.

SEZIONE VIII CHIAMATE DI CONTROLLO

Art. 1008

*Obbligo di risposta alle chiamate di controllo*¹⁰⁰⁸ (artt. 1, 3 e 4, co. 1 e 2, l. n. 460 del 1930)

1. Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo e gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo, ad esclusione di quelli in congedo assoluto, debbono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono; all'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorità militare la propria residenza e notificarne poi qualsiasi cambiamento.
2. I predetti militari debbono rispondere alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale, dalle autorità militari per il controllo della forza in congedo.
3. Le chiamate di controllo hanno luogo generalmente in giorno festivo.
4. I militari in congedo devono presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorità militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata.
5. Gli stessi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono esonerati da qualsiasi obbligo di servizio, nello stesso giorno di presentazione.

Art. 1009

*Mancata presentazione alla chiamata di controllo*¹⁰⁰⁹

¹⁰⁰⁷ Relazione art. (Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento)

L'art. riproduce l'art. 65, l. n. 113/1954 (da abrogare).

¹⁰⁰⁸ Relazione art. (Obbligo di risposta alle chiamate di controllo)

L'art. riproduce gli artt. 1, 3 e 4, co. 1 e 2, l. n. 460/1930, così come modificati dalla l. n. 1018/1935.

¹⁰⁰⁹ Relazione art. (Mancata presentazione alla chiamata di controllo)

L'art. rappresenta una sintesi tra le seguenti norme: artt. 4, co. 3, 4 e 5, l. n. 460/1930; art. 2, l. n. 1565/1951. In particolare il co. 1 riproduce l'art. 4, co. 3, l. n. 460/1930, il co. 2 riproduce l'art. 4, co. 4, l. n. 460/1930, il co. 3 riproduce l'art. 4, co. 5, l. n. 460/1930, il co. 4 riproduce l'art. 2, l. n. 1565/1951. Per la sanzione di cui al co. 1, si tenga presente che la sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. n. 689/1981, e l'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 1, l. n. 1565/1951, e poi dall'art. 114, co. 1°, della citata l. n. 689/1981, in relazione all'art. 113, co. 2°, della stessa legge. Per la sanzione di cui al co. 4, si tenga

(artt. 4, co. 3, 4 e 5, l. n. 460 del 1930; art. 2, l. n. 1565 del 1951)

1. I militari in congedo e gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri senza richiamo, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, sono puniti, a richiesta dell'autorità militare dalla quale dipendono, con la sanzione amministrativa da euro 2,58 a euro 193,67.
2. Non si fa luogo alla richiesta, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo della sanzione.
3. La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità militare ha avuto notizia del fatto che costituisce infrazione amministrativa.
4. In tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione, totale o parziale, la misura della sanzione amministrativa stabilita nel comma 1 può essere aumentata fino a euro 619,74 e non può essere inferiore a euro 6,19.
5. Per quanto disposto dal presente articolo, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

SEZIONE IX

REINSERIMENTO DEL PERSONALE IN CONGEDO NEL MONDO DEL LAVORO

Art. 1010

Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi¹⁰¹⁰
(art. 17, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti ad incentivare le assunzioni da parte delle imprese.
2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuino i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che abbiano completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento.
3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorità militari periferiche.
4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.
5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.

presente che la sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. n. 689/1981, e l'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, co. 1°, della citata l. n. 689/1981, in relazione all'art. 113, co. 2°, della stessa legge. Inoltre, per effetto dell'art. 10 della medesima l. n. 689/1981, come modificato dall'art. 96, d. lgs. n. 507/1999, l'entità della sanzione non può essere inferiore ad euro 6,20.

¹⁰¹⁰ Relazione art. (Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi)

L'art. riproduce l'art. 17, d.lgs. n. 215/2001, così come modificato dall'art. 11, d.lgs. n. 197/2005 (da abrogare).

Art. 1011

*Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni*¹⁰¹¹

(art. 18, co. 4, 5, 6 e 7, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 39, co. 15, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.
3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Qualora la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.

Art. 1012

*Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere*¹⁰¹²

(art. 1-7, r.d. n. 1960 del 1932)

1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del genio militare, del genio navale e delle armi navali, del genio aeronautico e delle armi dell'Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento.
2. Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo

¹⁰¹¹ Relazione art. (Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni)

L'art. rappresenta la sintesi tra le seguenti norme: art. 18, co. 4, 5, 6 e 7, d.lgs. n. 215/2001; art. 39, co. 15, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare). In particolare, il co. 1 riproduce il co. 4 dell'art. 18, d.lgs. n. 215/2001, il co. 2 riproduce il co. 5 dell'art. 18, d.lgs. n. 215/2001, il co. 3 riproduce in sintesi il co. 15 dell'art. 39, d.lgs. n. 196/1995 e il co. 6 dell'art. 18, d.lgs. n. 215/2001, così come modificato dall'art. 12, d.lgs. n. 197/2005, il co. 4 riproduce il co. 7 dell'art. 18, d.lgs. n. 215/2001. L'art. è ricognitivo delle disposizioni relative alle riserve previste per i militari volontari; in particolare, si evidenzia che per ferme contratte si intendono le ferme dei militari di truppa.

¹⁰¹² Relazione art. (Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere)

L'art. riproduce gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, r.d. n. 1960/1932 (da abrogare).

di stato maggiore della Marina militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, se dimostrano o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Marina e posseggono, nell'un caso e nell'altro, i requisiti indicati nel regolamento.

3. L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ai detti ufficiali i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti commi, è concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere del competente organo consultivo.

4. Gli ufficiali ai quali verrà rilasciato il decreto ministeriale suddetto, dovranno pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.

Art. 1013

*Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi*¹⁰¹³
(art. 1, l. n. 609 del 1975; art. unico, l. n. 210 del 1980)

1. Coloro che provengono dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi – ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto –, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della Guardia di finanza possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, prescindere dal limite di età previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi indicati nel regolamento e previsti dagli articoli 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256, 257, 259, 270, 270-bis, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, purché siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio militare.

2. Coloro che provengono dagli equipaggi delle unità navali in dotazione dell'Aeronautica militare iscritte nel ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, prescindere dal limite di età previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi indicati dal regolamento e previsti dagli articoli 270-bis e 271 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione, purché siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

Art. 1014

*Richiami in servizio*¹⁰¹⁴

(art. 92, l. n. 113 del 1954; art. 51, co. 3, e 54, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 30, co. 1, lett. b), l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 13-ter, co. 3, lett. b), d.lgs. n. 215 del 2001)

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio, fermo restando per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

¹⁰¹³ Relazione art. (Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi)

Il co. 1 riproduce parzialmente l'art. 1, l. n. 609/1975.

Il co. 2 riproduce parzialmente l'art. unico, l. n. 210/1980.

¹⁰¹⁴ Relazione art. (Richiami in servizio)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 92, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 51, co. 3, e 54, co. 2, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 30, co. 1, lett. b), l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 (volontari in servizio permanente); art. 13-ter, co. 3, lett. b), d.lgs. n. 215/2001 (volontari in ferma prefissata).

Art. 1015

*Trasferimento degli ufficiali di complemento tra Forze armate*¹⁰¹⁵ (art. 93, l. n. 113 del 1954)

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il Ministro della difesa ha facoltà, sentito il parere dei Capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianità posseduti.

Art. 1016

*Cessazione dal servizio*¹⁰¹⁶ (art. 94, l. n. 113 del 1954; art. 34, co. 5, l. n. 599 del 1954; art. 16, co. 5, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale è sospesa l'applicazione dell'articolo 930 (cessazione a domanda), concernente la possibilità di cessare dal servizio a domanda.

Art. 1017

*Passaggio in servizio permanente per merito di guerra*¹⁰¹⁷ (art. 15, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 39, r.d.l. n. 744 del 1938, , conv. con l. n. 468 del 1939; art. 2, d.lgs. lgt n. 663 del 1945)

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale i militari potranno, previo unanime parere favorevole della competente Commissione di avanzamento, e con l'approvazione del Ministro della difesa, essere ammessi o riammessi in servizio permanente per merito di guerra, purché non abbiano superato i limiti di età stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2. Le ammissioni o le riammissioni in servizio di cui al comma 1 si effettuano col grado rivestito dal militare e nei limiti delle vacanze organiche.
3. Gli ammessi in carriera seguiranno in ruolo, nelle rispettive categorie, il pari grado ultimo iscritto nel ruolo medesimo che si trova in servizio alla data del fatto d'arme, o dell'ultimo fatto d'arme, che ha dato titolo al trasferimento, assumendone la stessa anzianità assoluta.

TITOLO VI DOCUMENTAZIONE PERSONALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1018

*Documentazione personale*¹⁰¹⁸

¹⁰¹⁵ Relazione art. (Trasferimento degli ufficiali di complemento tra Forze armate)

L'art. riproduce l'art. 93, l. n. 113/1954.

¹⁰¹⁶ Relazione art. (Cessazione dal servizio)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 94, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 34, co. 5, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 16, co. 5, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 (volontari in servizio permanente)

¹⁰¹⁷ Relazione art. (Passaggio in servizio permanente per merito di guerra)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 15, r.d.l. n. 1519/1938; art. 39, r.d.l. n. 744/1938, conv. dalla l. n. 468/1939; art. 2, d.lgs. lgt n. 663/1945.

¹⁰¹⁸ Relazione art. (Documentazione personale)

L'art. stabilisce, al co. 1, il fondamento legale per la trattazione della documentazione personale in ambito militare, attraverso un aggancio puntuale alle diverse attività di gestione del personale. Il co. 2 costituisce norma ricognitoria che definisce il concetto di documentazione personale in relazione ai due principali tipi di documentazione riguardanti il personale militare.

1. La documentazione personale viene impiantata, aggiornata e custodita al fine di adempiere gli obblighi previsti dal presente codice in materia di reclutamento, formazione, avanzamento, rapporto di impiego e di servizio, gestione del personale militare anche in congedo.
2. La documentazione personale dei militari si compone dei documenti matricolari e dei documenti caratteristici.

Art. 1019

Rapporti con altre fonti normative¹⁰¹⁹

1. I dati personali contenuti nella documentazione personale dei militari sono trattati nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Agli atti e ai procedimenti disciplinati dal presente titolo non si applicano della legge 7 agosto 1990, n. 241:
 - a) l'articolo 3;
 - b) il capo III;
 - c) il capo IV.

Art. 1020

Documentazione degli ufficiali e dei volontari in ferma prefissata¹⁰²⁰ (art. 14-quater, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 650 (compilazione dei documenti caratteristici) del regolamento, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.
2. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio viene predisposto un estratto della documentazione di servizio degli ufficiali in ferma prefissata e dei volontari in ferma prefissata, redatto secondo il modello stabilito con decreto del Ministro della difesa.

CAPO II

DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE

Art. 1021

Documentazione matricolare¹⁰²¹

1. La documentazione matricolare registra per ogni militare:
 - a) gli eventi di servizio relativi allo stato giuridico, all'avanzamento e all'impiego;
 - b) gli imbarchi per il personale della Marina militare;
 - c) le campagne di guerra e le missioni militari;
 - d) gli eventi di natura penale e disciplinare;
 - e) la progressione economica;
 - f) le variazioni di stato civile;
 - g) i provvedimenti e gli accertamenti medico-legali;

¹⁰¹⁹ Relazione art. (Rapporti con altre fonti normative)

L'art. rappresenta il necessario collegamento con la normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196/2003, individuando nell'attività connessa con la gestione della documentazione personale una finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della normativa di cui all'art. 112, d.lgs. n. 196/2003, per la trattazione di dati sensibili e giudiziari.

Il co. 2 è espressione di un principio giurisprudenziale consolidato in materia di non applicabilità delle disposizioni della l. n. 241/1990 agli atti e procedimenti in tema di documentazione personale dei militari, poiché si tratta di procedimenti od atti adottati ad iniziativa d'ufficio, obbligatori ed espressivi di una discrezionalità tecnica impermeabile agli apporti istruttori esterni (Cons. Stato, sez. IV, n. 5736/2007; Cons. Stato, sez. IV, n. 3891/2006).

¹⁰²⁰ Relazione art. (Documentazione degli ufficiali e dei volontari in ferma prefissata)

L'art. riproduce l'art. 14-quater, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 7, d.lgs. n. 197/2005.

¹⁰²¹ Relazione art. (Documentazione matricolare)

L'art. costituisce norma ricognitoria, elencando tutti i casi in cui è possibile procedere a variazioni matricolari.

- h) le benemerienze, le onorificenze e le ricompense acquisite;
 - i) le specializzazioni e i brevetti;
 - l) i titoli di studio e culturali;
 - m) ogni altro elemento utile ai fini dell'avanzamento e della determinazione degli obblighi e dei diritti degli interessati.
2. La tenuta, la conservazione, l'iscrizione, la trascrizione, le variazioni, le rettifiche e le cancellazioni inerenti alla documentazione matricolare sono disciplinate nel regolamento.

Art. 1022

*Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare*¹⁰²²
(art. 1 e 2, l. n. 890 del 1977)

1. Il foglio di congedo, le copie di fogli matricolari e dello stato di servizio ed ogni altro documento rilasciato dall'amministrazione militare sono redatti in modo da non fare alcun riferimento alla causa della inidoneità al servizio militare.
2. Le comunicazioni degli specifici motivi della inidoneità al servizio militare, per cause fisiche o psichiche, sono fatte esclusivamente ai diretti interessati, dietro loro richiesta, e alle pubbliche strutture sanitarie.

CAPO III

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

Art. 1023

*Documenti caratteristici*¹⁰²³
(art. 1, l. n. 1695 del 1962)

1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.
2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento.
3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.

Art. 1024

*Qualifiche*¹⁰²⁴
(art. 2, l. n. 1695 del 1962)

1. I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.

Art. 1025

*Comunicazione agli interessati*¹⁰²⁵
(art. 3, l. n. 1695 del 1962)

1. Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati al militare nei modi stabiliti dal regolamento

Art. 1026

¹⁰²² Relazione art. (Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare)

L'art. riproduce gli artt. 1, 2 e 3, l. n. 890/1977 (da abrogare).

¹⁰²³ Relazione art. (Documenti caratteristici)

L'art. riproduce l'art. 1, l. n. 1695/1962.

¹⁰²⁴ Relazione art. (Qualifiche)

L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 1695/1962.

¹⁰²⁵ Relazione art. (Comunicazione agli interessati)

L'art. riproduce l'art. 3, l. n. 1695/1962.

*Disposizioni di attuazione in materia di modelli di documenti caratteristici*¹⁰²⁶
(art. 5, l. n. 1695 del 1962)

1. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant'altro occorra per la esecuzione del presente titolo, sono stabiliti nel regolamento.

Art. 1027

*Norme applicabili all'Arma dei carabinieri*¹⁰²⁷

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri continua ad applicarsi l'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

TITOLO VII
AVANZAMENTO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1028

*Nozione e rapporti con altre fonti normative*¹⁰²⁸

1. L'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente titolo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare.

2. Agli atti e ai procedimenti disciplinati dal presente titolo si applicano esclusivamente i capi IV-bis e V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 1029

*Modalità di avanzamento*¹⁰²⁹

(artt. 14, co. 2 e 4, 18, co. 1, 19 e 20, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 31 e 32, co. 2, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 9, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. L'avanzamento dei militari ha luogo:

- a) ad anzianità;
- b) a scelta;

¹⁰²⁶ Relazione art. (Disposizioni di attuazione in materia di modelli di documenti caratteristici)

L'art. riproduce l'art. 5, l. n. 1695/1962.

¹⁰²⁷ Relazione art. (Norme applicabili all'Arma dei carabinieri)

L'art. 10 disp. att. c.p.p. si riferisce agli elementi di informazione forniti dal capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione di polizia giudiziaria dove presta servizio l'interessato, per la redazione della documentazione caratteristica.

¹⁰²⁸ Relazione art. (Nozione e rapporti con altre fonti normative)

Il co. 1 costituisce norma definitoria che introduce la nozione di avanzamento, come definita dalla prassi e dalla giurisprudenza costanti.

Il co. 2 è espressione di un principio giurisprudenziale consolidato in materia di non applicabilità delle disposizioni generali della l. n. 241/1990 agli atti e procedimenti in tema di avanzamento dei militari, poiché si tratta di procedimenti adottati ad iniziativa d'ufficio, obbligatori, tipizzati ex lege ed espressivi di una discrezionalità tecnica impermeabile agli apporti istruttori esterni (Cons. Stato, sez. IV, n. 5736/2007; Cons. Stato, sez. IV, n. 3891/2006).

¹⁰²⁹ Relazione art. (Modalità di avanzamento)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 9, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare); art. 14, co. 2 e 4, 18, co. 1, 19 e 20, d.lgs. n. 196/1995 (volontari, sergenti e marescialli); art. 31 e 32, co. 2, d.lgs. n. 198/1995 (appuntati e carabinieri, sovrintendenti e ispettori); art. 11, d.lgs. n. 298/2000 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri). L'art. elenca tutte le modalità di avanzamento dei militari, specificando inoltre le peculiarità per ciascuna categoria.

- c) a scelta per esami;
 - d) per meriti eccezionali;
 - e) per benemerienze d'istituto.
2. L'avanzamento a scelta riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.
 3. L'avanzamento a scelta per esami riguarda gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri e gli appartenenti ai ruoli marescialli delle Forze armate; per questi ultimi la procedura di avanzamento a scelta per esami avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, le cui modalità ed i criteri di valutazione sono disciplinati con apposito decreto ministeriale.
 4. L'avanzamento per benemerienze d'istituto riguarda esclusivamente gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.

Art. 1030

*Elementi di giudizio*¹⁰³⁰

(art. 33, co. 1 e 2, l. n. 212 del 1983; art. 2, d.m. n. 571 del 1993; 15, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 15, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1091 (requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali) e dell'eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze.
2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.
3. Le autorità competenti hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il valutando.
4. In ogni giudizio di avanzamento si deve tener conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.

Art. 1031

*Personale militare femminile*¹⁰³¹

(art. 58, co. 2, d.lgs. n. 151 del 2001; art. 34, co. 2, d.lgs. n. 198 del 2006)

1. L'avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile.

¹⁰³⁰ Relazione art. (Elementi di giudizio)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 33, co. 1 e 2, l. n. 212/1983 (volontari, sergenti, marescialli, sovrintendenti e ispettori); art. 2, d.m. n. 571/1993; 15, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare); art. 15, d.lgs. n. 298/2000 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri). Tutte le predette norme sono da abrogare. Si tenga presente che la normativa sull'avanzamento contenuta nella l. n. 212/1983, ai sensi dell'art. 14, co. 1, d.lgs. n. 196/1995 e dell'art. 32, co. 1, d.lgs. n. 198/1995, è ancora applicabile – rispettivamente – ai marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, da una parte, e agli ispettori e sovrintendenti, dall'altra. Per gli appuntati e carabinieri si tenga presente che l'autorità competente ad esprimere un giudizio definitivo sull'avanzamento è il Comandante generale, in quanto la Commissione permanente, a norma dell'art. 31, co. 4, d.lgs. n. 198/1995, fornisce un "parere".

¹⁰³¹ Relazione art. (Personale militare femminile)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 34, co. 2, d.lgs. n. 198/2006, che riproduce l'art. 3, d.lgs. n. 24/2000; art. 58, co. 2, d.lgs. n. 151/2001, che riproduce l'art. 4, co. 2, e 5, co. 2, d.lgs. n. 24/2000. L'art. elenca organi collegiali preposti all'avanzamento degli ufficiali, tenendo presente che la Commissione di controllo, introdotta dall'art. 40, co. 8, 9, 10, 11 e 12, d.lgs. n. 490/1997, è stata soppressa dal d.m. 11 novembre 2002, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, co. 2, l. n. 448/2001.

2. Al personale militare femminile in avanzamento si applica l'articolo 1493 (effetti sullo stato giuridico).

CAPO II AUTORITÀ COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO

SEZIONE I COMMISSIONI DI AVANZAMENTO PER GLI UFFICIALI

Art. 1032

*Denominazioni e composizione*¹⁰³²

(art. 10, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 12, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali:
 - a) le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti;
 - b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti;
 - c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti;
 - d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.
2. I componenti delle commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
 - a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;
 - b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;
 - c) Comandante generale della Guardia di finanza;
 - d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica;
 - e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Non possono far parte delle predette commissioni gli ufficiali impiegati presso:
 - a) il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
 - b) gli enti, comandi o unità internazionali che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale;
 - c) il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1033

*Norme procedurali*¹⁰³³

(art. 11, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 12, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

¹⁰³² Relazione art. (Denominazioni e composizione)

L'art. riproduce l'art. 10, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare), applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in virtù del rinvio operato dall'art. 12, co. 1, d.lgs. n. 298/2000. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰³³ Relazione art. (Norme procedurali)

L'art. costituisce sintesi tra l'art. 11, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), e l'art. 12, d.lgs. n. 298/2000 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri) che rinvia all'art. 11, d.lgs. n. 490/1997, integrandolo. Tutte le predette norme sono da abrogare.

2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo.
4. Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.

Art. 1034

*Commissione di vertice*¹⁰³⁴

(art. 12, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 13, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti è costituita presso ciascuna Forza armata una Commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della Commissione superiore d'avanzamento.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza di ciascuna Commissione di vertice ed il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ne assume la funzione di vice presidente.

Art. 1035

*Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano*¹⁰³⁵

(art. 12, co. 3 e 8, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano è composta:
 - a) dal Capo di stato maggiore dell'Esercito;
 - b) dai generali di corpo d'armata che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale;
 - c) dai due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni più anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b), nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d'armata;
 - d) dall'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
 - e) dall'ufficiale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Comandante logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.
2. Assume la presidenza della Commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

Art. 1036

*Commissione superiore di avanzamento della Marina militare*¹⁰³⁶

(art. 12, co. 4 e 8, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. La Commissione superiore di avanzamento della Marina militare è composta:

¹⁰³⁴ Relazione art. (Commissione di vertice)

L'art. costituisce sintesi tra l'art. 12, co. 1 (così come modificato dall'art. 12, l. n. 299/2004) e 2, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), e l'art. 13, co. 1, d.lgs. n. 298/2000 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri). Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰³⁵ Relazione art. (Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano)

L'art. riproduce l'art. 12, co. 3 e 8, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), così come da ultimo modificato dagli artt. 2 e 12 l. n. 299/2004. Da abrogare.

¹⁰³⁶ Relazione art. (Commissione superiore di avanzamento della Marina militare)

L'art. riproduce l'art. 12, co. 4 e 8, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). Da abrogare.

- a) dal Capo di stato maggiore della Marina;
 - b) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo che non sia Capo di stato maggiore;
 - c) dagli ammiragli di squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo;
 - d) dall'ufficiale ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo Corpo.
2. Assume la presidenza della Commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

Art. 1037

*Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare*¹⁰³⁷
(art. 12, co. 5 e 8, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare è composta:
- a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica;
 - b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprano la carica di cui alla lettera a) e che siano o siano stati preposti al Comando operativo delle Forze Aeree o a Comandi di Grande Unità ovvero ad Alto Comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo;
 - c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.
2. Assume la presidenza della Commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

Art. 1038

*Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri*¹⁰³⁸
(art. 13, co. 2 e 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. La Commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta:
- a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
 - b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;
 - c) dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo tecnico-logistico quando la valutazione riguardi gli ufficiali di detto ruolo.
2. Assume la presidenza della Commissione superiore di avanzamento il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

Art. 1039

*Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento*¹⁰³⁹

¹⁰³⁷ Relazione art. (Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare)
L'art. riproduce l'art. 12, co. 5 e 8, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), così come modificato dall'art. 6, d.lgs. n. 216/2000. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰³⁸ Relazione art. (Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri)
L'art. riproduce l'art. 13, co. 2 e 3, d.lgs. n. 298/2000 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri). Da abrogare.

¹⁰³⁹ Relazione art. (Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento)

(art. 12, co. 6 e 7, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 13, co. 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare nel caso in cui il Segretario generale rivesta qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla Commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, sempre che non vi faccia già parte ai sensi degli articoli precedenti. È obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorché la valutazione riguarda ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti.

2. Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, nonché il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, sempre che non vi facciano già parte, ai sensi degli articoli precedenti. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento:

a) il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa quando le Commissioni valutino gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa;

b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutino gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.

Art. 1040

*Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano*¹⁰⁴⁰ (art. 13, co. 1 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano è composta:

a) da un generale di corpo d'armata, che la presiede;

b) da un generale di divisione;

c) da cinque colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

d) da un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, quando la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi;

e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi quando la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

Art. 1041

*Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare*¹⁰⁴¹ (art. 13, co. 2 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:

a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;

b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello;

c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

L'art. riproduce l'art. 12, co. 6 e 7, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), così come modificato dall'art. 6, d.lgs. n. 216/2000, applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato dall'art. 13, co. 4, d.lgs. n. 298/2000. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁴⁰ Relazione art. (Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano)

L'art. riproduce l'art. 13, co. 1 e 5, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

¹⁰⁴¹ Relazione art. (Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare)

L'art. riproduce l'art. 13, co. 2 e 5, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

Art. 1042

*Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare*¹⁰⁴²
(art. 13, co. 3 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare è composta:
 - a) da un generale di squadra aerea, che la presiede;
 - b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
 - c) da un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano.

Art. 1043

*Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri*¹⁰⁴³
(art. 14, co. 1 e 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta:
 - a) dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
 - b) da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri;
 - c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
 - d) da un colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, quando la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo;
 - e) da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano.

Art. 1044

*Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento*¹⁰⁴⁴
(art. 13, co. 4, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 14, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, esprimendo parere sull'idoneità all'avanzamento.
2. In caso di assenza o di impedimento può essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla Direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.

SEZIONE II

COMMISSIONI DI AVANZAMENTO PER I SOTTUFFICIALI, I GRADUATI E I MILITARI DI TRUPPA

Art. 1045

*Commissioni permanenti*¹⁰⁴⁵

¹⁰⁴² Relazione art. (Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare)

L'art. riproduce l'art. 13, co. 3 (così come modificato dall'art. 7, d.lgs. n. 216/2000) e 5, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

¹⁰⁴³ Relazione art. (Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 14, co. 1 e 2, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

¹⁰⁴⁴ Relazione art. (Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento)

L'art. riproduce l'art. 13, co. 4, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato dall'art. 14, co. 2, d.lgs. n. 298/2000. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁴⁵ Relazione art. (Commissioni permanenti)

(artt. 31 e 32, co. 1 e 2, l. n. 212 del 1983; art. 12, co. 4, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una Commissione permanente presso ciascuna Forza armata.

2. Per ciascuna Commissione sono nominati membri supplenti.

3. Le Commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono costituite come segue:

a) presidente: un ufficiale generale;

b) membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare.

4. Per l'Arma dei carabinieri la Commissione di avanzamento di cui al comma 1 è costituita come segue:

a) presidente: generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione;

b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.

5. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita Commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla Commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

Art. 1046

Attribuzioni speciali delle Commissioni permanenti¹⁰⁴⁶ (art. 33, co. 3-5, l. n. 212 del 1983)

1. Le Commissioni permanenti, qualora necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dal presente codice.

2. Il parere delle Commissioni di avanzamento può essere sentito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro della difesa.

3. La Commissione permanente di avanzamento per l'Arma dei carabinieri è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità alla nomina nel complemento, ai sensi dell'articolo 1001 (nomine nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri).

Art. 1047

Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in servizio permanente¹⁰⁴⁷

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: artt. 31 (così come modificato dall'art. 39, d.lgs. n. 196/1995) e 32 (sostituito dall'art. 39, d.lgs. n. 196/1995), co. 1 e 2 (aggiunto dall'art. 31, d.lgs. n. 83/2001), l. n. 212/1983; art. 12, co. 4, d.lgs. n. 215/2001, così sostituito dall'art. 1, d.lgs. n. 197/2005. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁴⁶ Relazione art. (Attribuzioni speciali delle Commissioni permanenti)

L'art. riproduce l'art. 33, co. 3, 4 e 5, l. n. 212/1983 (da abrogare), aggiornando opportunamente i riferimenti normativi interni.

(art. 5-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari in servizio permanente, può essere istituita una Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella permanente prevista dall'articolo 1045 (commissioni permanenti).
2. La Commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni.
3. Prima della scadenza del termine di durata la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della Commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della Commissione.
4. Ai componenti della Commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.

CAPO III VALUTAZIONI PER L'AVANZAMENTO

SEZIONE I ALIQUOTE DI AVANZAMENTO

Art. 1048

*Disposizioni generali*¹⁰⁴⁸

(art. 5, l. n. 1137 del 1955; art. 17, co. 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 33, 34 e 35, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 14, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 15, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente codice non disponga altrimenti.
2. Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi delle norme sullo stato giuridico.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.
4. Nelle aliquote di valutazione di cui al comma precedente è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia compiuto i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco ed abbia superato gli eventuali corsi ed esami prescritti.

Art. 1049

*Impedimenti, sospensione ed esclusione*¹⁰⁴⁹

¹⁰⁴⁷ Relazione art. (Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in servizio permanente)

L'art. riproduce l'art. 5-bis, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 275/2006 (da abrogare).

¹⁰⁴⁸ Relazione art. (Disposizioni generali)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 5, l. n. 1137/1955 (ufficiali); art. 14, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica); art. 15, d.lgs. n. 298/2000 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri); art. 17, co. 1 e 2, d.lgs. n. 196/1995 (marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente); artt. 33, 34 e 35, co. 1, d.lgs. n. 198/1995 (ispettori e sovrintendenti). Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁴⁹ Relazione art. (Impedimenti, sospensione ed esclusione)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 14, co. 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica); art. 15, d.lgs. n. 298/2000 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri: la norma rende perfettamente applicabile a questi ultimi le disposizioni dell'art. 14, d.lgs. n. 490/1997); art. 17, co. 3, 4, 5, 6 e 6-bis, d.lgs. n. 196/1995 (marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente); artt. 31, co. 6, 6-bis, 7 e 8, 35, co. 2 e 3, 35-bis e 36, d.lgs. n. 198/1995 (ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri). In particolare: il co. 1 riproduce il co. 2, d.lgs. n.

(art. 34, co. 1, e 49, co. 1, l. n. 1137 del 1955; art. 17, co. 3-6 e 6-bis, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 31, co. 6, 6-bis, 7 e 8, 35, co. 2 e 3, 35-bis e 36, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 14, co. 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 15, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
3. Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.
4. Se, durante i lavori della Commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale militare viene a trovarsi nelle situazioni previste dal comma 2, la Commissione sospende la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5. Al militare è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui al precedente articolo 1048 (disposizioni generali), ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

490/1997; il co. 2 riproduce in sintesi il co. 3 dell'art. 14, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali), così come modificato dall'art. 8, d.lgs. n. 216/2000, il co. 3 dell'art. 17, d.lgs. n. 196/1995 (marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente), così come sostituito dall'art. 12, co. 1, d.lgs. n. 82/2001, il co. 6 dell'art. 31, d.lgs. n. 198/1995 (appuntati e carabinieri), così come sostituito dall'art. 25, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 83/2001, e il co. 2 dell'art. 35, d.lgs. n. 198/1995 (ispettori e sovrintendenti), così come sostituito dall'art. 26, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 83/2001; il co. 3 riproduce in sintesi il co. 5, primo periodo, dell'art. 14, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali), il co. 4, secondo periodo, dell'art. 17, d.lgs. n. 196/1995 (marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente), così come modificato dall'art. 12, co. 2, d.lgs. n. 82/2001, il co. 6-bis dell'art. 31, d.lgs. n. 198/1995 (appuntati e carabinieri), aggiunto dall'art. 25, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 198/1995, e il co. 3, secondo periodo, dell'art. 35, d.lgs. n. 198/1995 (ispettori e sovrintendenti), così come modificato dall'art. 26, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 83/2001; il co. 4 riproduce in sintesi l'art. 34, co. 1, l. n. 1137/1955 (ufficiali), il co. 4, primo periodo, dell'art. 17, d.lgs. n. 196/1995 (marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente), così come modificato dall'art. 12, co. 2, d.lgs. n. 82/2001, il co. 3, primo periodo, dell'art. 35, d.lgs. n. 198/1995 (marescialli e ispettori), così come modificato dall'art. 26, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 83/2001; il co. 5 riproduce in sintesi il co. 5, secondo periodo, dell'art. 14, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali), il co. 4, terzo periodo, dell'art. 17, d.lgs. n. 196/1995 (marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente), così come modificato dall'art. 12, co. 2, d.lgs. n. 82/2001, il co. 6-bis, secondo periodo, dell'art. 31, d.lgs. n. 198/1995 (appuntati e carabinieri), aggiunto dall'art. 25, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 83/2001, il co. 3, terzo periodo, dell'art. 35, d.lgs. n. 198/1995 (ispettori e sovrintendenti) così come modificato dall'art. 26, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 83/2001; il co. 6 riproduce in sintesi il co. 5 dell'art. 17, d.lgs. n. 196/1995 (marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente), così come modificato dall'art. 12, co. 3, d.lgs. n. 82/2001, il co. 1 dell'art. 36, d.lgs. n. 198/1995 (ispettori e sovrintendenti); il co. 7 riproduce in sintesi il co. 1 dell'art. 49, l. n. 1137/1955 (ufficiali), così come sostituito dall'art. 1, l. n. 12/1974, il co. 6 dell'art. 17, d.lgs. n. 196/1995 (marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente), il co. 7 dell'art. 31, d.lgs. n. 198/1995 (appuntati e carabinieri), il co. 2 dell'art. 36, d.lgs. n. 198/1995 (ispettori e sovrintendenti); il co. 8 riproduce in sintesi il co. 4 dell'art. 14, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali), così come modificato dall'art. 8, d.lgs. n. 216/2000, il co. 6-bis dell'art. 17, d.lgs. n. 196/1995 (marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente), aggiunto dall'art. 12, co. 4, d.lgs. n. 82/2001, l'art. 35-bis, d.lgs. n. 198/1995 (ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri), aggiunto dall'art. 26, co. 2, d.lgs. n. 83/2001. Tutte le predette norme sono da abrogare.

7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.

8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo ad un altro.

Art. 1050

*Militare in aspettativa*¹⁰⁵⁰

(art. 14, co. 4-bis, e 25, co. 3, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 30-bis, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Al militare in aspettativa per infermità, ai fini dell'avanzamento, si applica 902, comma 6 (infermità temporanea).

Art. 1051

*Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali*¹⁰⁵¹

(art. 21, co. 1, 2, 3 e 6, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 18, co. 1, 2, 3 e 6, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dagli articoli 1091 (requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali) e 1094 (requisiti speciali);

b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;

c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.

3. I capitani dei ruoli normali e speciali, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.

4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1091 (requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali) e 1094 (requisiti speciali). Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

¹⁰⁵⁰ Relazione art. (Militare in aspettativa)

L'art. costituisce norma di rinvio che assorbe gli artt. meramente duplicatori di seguito elencati: art. 14, co. 4-bis (aggiunto dall'art. 9, d.lgs. n. 82/2001) e 25, co. 3 (aggiunto dall'art. 15, d.lgs. n. 82/2001), d.lgs. n. 196/1995 (marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente); art. 30-bis, d.lgs. n. 198/1995 (ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri), aggiunto dall'art. 24, d.lgs. n. 83/2001. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁵¹ Relazione art. (Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 21, co. 1, 2, 3 e 6, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica); art. 18, co. 1, 2, 3 e 6, d.lgs. n. 298/2000 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri). Tutte le predette norme sono da abrogare.

Art. 1052

*Anzianità minime di grado richieste per gli ufficiali*¹⁰⁵²

(art. 65, co. 8, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 35, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.

SEZIONE II

AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ

Art. 1053

*Avanzamento ad anzianità degli ufficiali*¹⁰⁵³

(art. 24, l. n. 1137 del 1955; art. 9, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo.
2. Le apposite commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento.
3. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
4. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

Art. 1054

*Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente*¹⁰⁵⁴

(art. 34, l. n. 212 del 1983; art. 18, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 37, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dai commi successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice.

¹⁰⁵² Relazione art. (Anzianità minime di grado richieste per gli ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 65, co. 8, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato dall'art. 35, co. 1, d.lgs. n. 298/2000.

¹⁰⁵³ Relazione art. (Avanzamento ad anzianità degli ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 24, l. n. 1137/1955, la cui ulteriore applicabilità per gli ufficiali è stabilita dall'art. 16, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e dall'art. 15, d.lgs. n. 298/2000 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri). In particolare il co. 1 riproduce il co. 2 dell'art. 9 d.lgs. n. 490/1997 (la cui applicazione agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri è stabilita dall'art. 11, d.lgs. n. 298/2000), mentre i successivi co. riproducono l'art. 24, l. n. 1137/1955.

¹⁰⁵⁴ Relazione art. (Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 34, l. n. 212/1983 (per tutti i sottufficiali: la sua ulteriore applicabilità è stabilita dall'art. 18, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, per i marescialli, i sergenti e i volontari in servizio permanente, e dall'art. 37, co. 1, d.lgs. n. 198/1995, per gli ispettori e i sovrintendenti); art. 18, d.lgs. n. 196/1995 (marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente); art. 37, d.lgs. n. 198/1995 (ispettori e sovrintendenti). In particolare il co. 1 riproduce in sintesi l'art. 18, co. 1, d.lgs. n. 196/1995 e l'art. 37, co. 2, d.lgs. n. 198/1995; i co. 2, 3, 4 e 5 riproducono i co. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 34, l. n. 212/1983; il co. 6 riproduce il co. 6, l. n. 212/1983, aggiunto dall'art. 39, d.lgs. n. 196/1995, la cui applicazione è pacificamente consentita anche agli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti, in virtù del generale rinvio operato dall'art. 37, co. 1, d.lgs. n. 198/1995, all'art. 34, l. n. 212/1983; il co. 7 riproduce in sintesi l'art. 18, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 e l'art. 3, d.lgs. n. 198/1995. Tranne l'art. 34, l. n. 212/1983, tutte le altre norme sono da abrogare.

2. Le Commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale o il volontario in servizio permanente sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
3. Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
4. A coloro che sono giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
5. Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.
6. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potrà essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.
7. Il personale appartenente ai predetti ruoli, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'articolo 1049 (impedimenti, sospensione ed esclusione), è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

SEZIONE III AVANZAMENTO A SCELTA

Art. 1055

Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali¹⁰⁵⁵

(art. 1 e 4, d.m. n. 571 del 1993; art. 9, co. 3, art. 40, co. 1, 2 e 12, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità ed i criteri stabiliti dalla presente sezione.
2. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo.
3. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi, entrambe a carattere collegiale. La prima fase è diretta ad accertare, ai sensi del successivo articolo 1056, commi 1 e 2 (giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito), l'idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase, caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 1056, commi 4, 5, 6 e 7 (giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito), è volta a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo; sulla base di detto punteggio, viene conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.
4. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.

Art. 1056

Giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito¹⁰⁵⁶

¹⁰⁵⁵ Relazione art. (Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 1 e 4, d.m. n. 571/1993; artt. 9, co. 3, e 40, co. 1, 2 e 12, d.lgs. n. 490/1997. Le predette norme sono applicabili agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato rispettivamente dall'art. 11, d.lgs. n. 298/2000 (in relazione all'art. 9, co. 2, d.lgs. n. 490/1997) e dal co. 12 dello stesso art. 40, d.lgs. n. 490/1997.

¹⁰⁵⁶ Relazione art. (Giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito)

(artt. 25 e 26, l. n. 1137 del 1955; art. 45, co. 1, l. 19 maggio 1986, n. 224)

1. Le apposite commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento.
2. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.
3. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo
4. A ciascun ufficiale giudicato idoneo la Commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.
5. Il punto di merito è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Quando il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
 - a) qualità morali, di carattere e fisiche;
 - b) benemerienze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
 - c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
 - d) attitudini ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.
6. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.
7. Quando il giudizio riguarda ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.
8. Nel regolamento sono riportate le ulteriori modalità ed i criteri riguardanti la procedura e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di cui al presente articolo.

Art. 1057

Avanzamento a scelta dei sottufficiali¹⁰⁵⁷

(art. 35, l. n. 212 del 1983; art. 19, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 38, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 25 e 26, l. n. 1137/1955, e 45, co. 1, l. n. 224/1986. Gli artt. 25 e 26, l. n. 1137/1955 sono ancora applicati in virtù del rinvio operato dall'art. 16, d.lgs. n. 490/1997. Le predette norme sono applicate anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato dall'art. 15, d.lgs. n. 298/2000 (in relazione all'art. 16, d.lgs. n. 490/1997). Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁵⁷ Relazione art. (Avanzamento a scelta dei sottufficiali)

L'art. riproduce l'art. 35, l. n. 212/1983, la cui applicazione è stabilita dall'art. 19, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, per i marescialli, i sergenti e i volontari in servizio permanente, e dall'art. 38, co. 1, d.lgs. n. 198/1995, per gli ispettori e i sovrintendenti. Tutte le predette norme sono da abrogare.

2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.
3. Ogni componente della Commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
 - a) qualità morali, di carattere e fisiche;
 - b) benemerienze di guerra e comportamento in guerra, benemerienze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
 - c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla Commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la Commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata.
6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
7. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.
8. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potrà essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.

Art. 1058

*Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta*¹⁰⁵⁸ (art. 3, d.m. n. 571 del 1993)

1. I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento sia composta dagli stessi membri e il militare sia sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 1030 (elementi di giudizio).

SEZIONE IV AVANZAMENTI STRAORDINARI

Art. 1059

*Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali*¹⁰⁵⁹

¹⁰⁵⁸ Relazione art. (Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta)

L'art. riproduce l'art. 3, d.m. n. 571/1993. La norma è espressione di un principio generale, più volte ribadito dalla giurisprudenza, applicabile all'avanzamento di tutti i militari.

¹⁰⁵⁹ Relazione art. (Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: artt. 55 e 56, l. n. 1137/1955; art. 9, co. 4, d.lgs. n. 490/1997, applicabile agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato dall'art. 1, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare)

(artt. 55 e 56, l. n. 1137 del 1955; art. 9, co. 4, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi alle Forze armate e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.
2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve esser compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.
3. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.
4. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.
5. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.
6. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.
7. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Art. 1060

*Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati*¹⁰⁶⁰
(art. 22, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 40, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.
2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.
3. Sulla proposta decide, previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti:
 - a) il Direttore generale del personale militare;
 - b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.

Art. 1061

*Avanzamento per benemerienze d'istituto del personale dell'Arma dei carabinieri*¹⁰⁶¹

¹⁰⁶⁰ Relazione art. (Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati)

L'art. costituisce sintesi tra gli artt. 22, d.lgs. n. 196/1995 (marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente) e 40, d.lgs. n. 198/1995 (ispettori e sovrintendenti).

(artt. 3 e 4, d.lgs.lgt n. 401 del 1944; art. 41, l. n. 212 del 1983; art. 41, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. L'avanzamento straordinario per benemerienze di istituto può aver luogo nei riguardi del personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.
2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerienze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale il personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.
3. Il personale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerienze di istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.
4. Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della Commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti. Sulle proposte di promozione, inoltrate tramite gerarchico e corredate dalla necessaria documentazione, riguardanti gli appuntati e i carabinieri, pronuncerà il giudizio decisivo il Comandante generale.
5. Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerienze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione, dalla esistenza o meno di vacanze nell'organico nel ruolo del grado superiore.
6. Le conseguenti eccedenze, che si verificassero nel ruolo del grado superiore, verranno assorbite al formarsi della prima corrispondente vacanza.
7. L'avanzamento per benemerienze d'istituto e per meriti eccezionali si effettuano anche ove determinino il passaggio nel ruolo superiore.

SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1062

Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali¹⁰⁶² (art. 27, l. n. 1137 del 1955)

1. Gli elenchi degli idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione.
2. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.
3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

Art. 1063

Ufficiali giudicati non idonei¹⁰⁶³

¹⁰⁶¹ Relazione art. (Avanzamento per benemerienze d'istituto del personale dell'Arma dei carabinieri)
L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: artt. 3 e 4, d.lgs.lgt n. 401/1944, per le disposizioni ancora compatibili; art. 41, l. n. 212/1983 (in gran parte riprodotto nella normativa successiva); art. 41, co. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, d.lgs. n. 198/1995. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁶² Relazione art. (Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 27, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹⁰⁶³ Relazione art. (Ufficiali giudicati non idonei)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 21, co. 4 e 5, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), così come sostituiti dall'art. 10, d.lgs. n. 216/2000; art.

(art. 21, co. 4 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 18, co. 4 e 5, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneità e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
2. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.

Art. 1064

*Profili di carriera degli ufficiali*¹⁰⁶⁴

(art. 9, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. I profili di carriera e le modalità di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata sono indicati nei capi VII, VIII, IX e X del presente titolo.

CAPO IV

QUADRI DI AVANZAMENTO E PROMOZIONI

SEZIONE I

FORMAZIONE DEI QUADRI DI AVANZAMENTO

Art. 1065

*Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali*¹⁰⁶⁵

(art. 17, co. 1-4 e 6, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 16, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

- a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
- b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:

- 1) qualora si tratti di avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

- 2) qualora si tratti di avanzamento ai gradi di generale, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

- c) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:

- 1) qualora si tratti di avanzamento ai gradi di maggiore, colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

- 2) qualora si tratti di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

18, co. 4 e 5, d.lgs. n. 298/2000 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri). Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁶⁴ Relazione art. (Profili di carriera degli ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 9, co. 5, d.lgs. n. 490/1997, applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato dall'art. 11, d.lgs. n. 298/2000. Da abrogare.

¹⁰⁶⁵ Relazione art. (Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali)

L'art. costituisce una sintesi tra l'art. 17, co. 1, 2, 3, 4 e 6, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e l'art. 16, d.lgs. n. 298/2000, che in parte introduce norme particolari per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e in parte rinvia all'art. 17, co. 2, 3, 5, e 6, d.lgs. n. 490/1997. Da abrogare.

2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 1051, comma 2, (formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali), e nell'ambito di ciascuna aliquota nell'ordine di graduatoria di merito.
3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.
4. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.
5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.

Art. 1066

*Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di eventuali esclusioni*¹⁰⁶⁶
(art. 18, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 16, co. 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Qualora un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dal presente codice, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso.

Art. 1067

*Cancellazione dai quadri per gli ufficiali*¹⁰⁶⁷
(art. 36, l. n. 1137 del 1955)

1. L'autorità, che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente codice per l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.
2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.
3. Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.
4. L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.
5. All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

SEZIONE II PROMOZIONI

Art. 1068

*Promozioni degli ufficiali*¹⁰⁶⁸
(art. 17, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 16, co. 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
2. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.

¹⁰⁶⁶ Relazione art. (Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di eventuali esclusioni)

L'art. riproduce l'art. 18, co. 2, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato dall'art. 16, co. 3, d.lgs. n. 298/2000. Da abrogare.

¹⁰⁶⁷ Relazione art. (Cancellazione dai quadri per gli ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 36, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹⁰⁶⁸ Relazione art. (Promozioni degli ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 17, co. 5, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato dall'art. 16, co. 3, d.lgs. n. 298/2000. Da abrogare.

Art. 1069

*Promozioni annuali degli ufficiali*¹⁰⁶⁹

(art. 6, co. 4, l. n. 574 del 1980; artt. 22, co. 3, e 23, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 19, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal presente codice.
2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.
3. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice.
4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente comma saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 903 (riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli) e 904 (riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnologico dell'Arma dei carabinieri).

Art. 1070

*Promozioni non annuali degli ufficiali*¹⁰⁷⁰

(art. 18, co. 1, e 65, co. 14-bis, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 16, co. 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a verificarsi una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro.
2. Ove non diversamente stabilito dal presente codice, per i gradi degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento è formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni.

Art. 1071

*Sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale*¹⁰⁷¹

¹⁰⁶⁹ Relazione art. (Promozioni annuali degli ufficiali)

L'art. costituisce e riproduce gli artt. 22, co. 3, e 23, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato dall'art. 19, co. 1, d.lgs. n. 298/2000. In particolare, il co. 1 riproduce il co. 1 dell'art. 23, d.lgs. n. 490/1997; il co. 2 riproduce il co. 3 dell'art. 22, d.lgs. n. 490/1997; il co. 3 riproduce il co. 1-bis dell'art. 23, d.lgs. n. 490/1997, aggiunto dall'art. 11, d.lgs. n. 216/2000; il co. 4 riproduce il co. 2 dell'art. 23, d.lgs. n. 490/1997, esplicitando il contenuto dell'art. 6, co. 4, l. n. 574/1980. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁷⁰ Relazione art. (Promozioni non annuali degli ufficiali)

L'art. riproduce gli artt. 18, co. 1, e 65, co. 14-bis, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). In particolare, il co. 1 riproduce il co. 1 dell'art. 18, d.lgs. n. 490/1997, applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato dall'art. 16, co. 3, d.lgs. n. 298/2000; il co. 2 riproduce il co. 14-bis dell'art. 65, d.lgs. n. 490/1997, aggiunto dall'art. 27, d.lgs. n. 216/2000. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁷¹ Relazione art. (Sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale)

L'art. riproduce l'art. 34, l. n. 1137/1955 (da abrogare); la giurisprudenza ha escluso che la norma sia sospettabile di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 15/1987).

(art. 34, l. n. 1137 del 1955)

1. È sospesa la promozione dell'ufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento, nel caso previsto dall'articolo 1049, comma 2 (impedimenti, sospensione ed esclusione).
2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.
3. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

Art. 1072

*Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale*¹⁰⁷²

(art. 35, l. n. 1137 del 1955)

1. Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.
2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.
3. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 1073

*Morte o permanente inidoneità fisica dell'ufficiale*¹⁰⁷³

(art. 37, l. n. 1137 del 1955)

1. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

Art. 1074

*Promozione in particolari situazioni degli ufficiali*¹⁰⁷⁴

(art. 1, l. n. 536 del 1971; art. 34, l. n. 574 del 1980)

1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni tabellari previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.
2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

¹⁰⁷² Relazione art. (Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale)

L'art. riproduce l'art. 35, l. n. 1137/1955 (da abrogare). In giurisprudenza si è ritenuto che il potere del Ministro si traduce in un atto interno al procedimento di avanzamento, espressione di prerogative proprie del Ministro stesso, compatibili con il riparto di competenze fra organi politici e burocratici, atteso che a quest'ultimo è attribuito, ai sensi dell'art. 1, l. n. 25/1997, il ruolo di massimo organo gerarchico e disciplinare delle Forze armate; cfr.: Cons. Stato, sez. IV, n. 7774/2006.

¹⁰⁷³ Relazione art. (Morte o permanente inidoneità fisica dell'ufficiale)

L'art. riproduce l'art. 34, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹⁰⁷⁴ Relazione art. (Promozione in particolari situazioni degli ufficiali)

L'art. riproduce al co. 1 l'art. 1, l. n. 536/1971 (da abrogare), al co. 2 riproduce l'art. 34, l. n. 574/1980, così sostituito dall'art. 5, l. n. 299/2004 (da abrogare).

Art. 1075

*Promozione in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati*¹⁰⁷⁵
(art. 2, l. n. 536 del 1971; art. 21, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 31, co. 8, e 39, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.
2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.
3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della Commissione permanente.

SEZIONE III VACANZE ORGANICHE

Art. 1076

*Determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale*¹⁰⁷⁶
(art. 22, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 19, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Determinano vacanze organiche:
 - a) le promozioni;
 - b) le cessazioni dal servizio permanente;
 - c) i trasferimenti in altro ruolo;
 - d) i collocamenti in soprannumero agli organici;
 - e) i decessi.
2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.

Art. 1077

*Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali*¹⁰⁷⁷

¹⁰⁷⁵ Relazione art. (Promozione in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati)
L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 2, l. n. 536/1971 (sottufficiali); art. 21, d.lgs. n. 196/1995 (marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente); art. 31, co. 8 (appuntati e carabinieri), e 39 (ispettori e sovrintendenti), d.lgs. n. 198/1995. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁷⁶ Relazione art. (Determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale)
L'art. riproduce l'art. 22, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato dall'art. 19, d.lgs. n. 298/2000. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁷⁷ Relazione art. (Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali)

(art. 24, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 19, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dal presente codice, si constatino al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere inferiori all'unità.
2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle speciali disposizioni del presente codice, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa ha facoltà di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.

Art. 1078

*Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali*¹⁰⁷⁸

(art. 2, l. n. 804 del 1973)

1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero non sono colmate con promozioni qualora nei corrispondenti gradi esistano eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

Art. 1079

*Contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia*¹⁰⁷⁹

(art. 2, co. 3, l. n. 21 del 1982)

1. Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti in soprannumero all'organico per la dotazione del contingente di ufficiali, sottufficiali e graduati dell'Arma dei carabinieri per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta valori della Banca d'Italia, sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi vengono disposti.
2. Le eccedenze conseguenti a cessazione dal soprannumero all'organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.

SEZIONE IV

PROMOZIONI ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN CONGEDO

Art. 1080

*Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età*¹⁰⁸⁰

(art. 32, co. 6 e 7, l. n. 224 del 1986; art. 2, co. 2, l. n. 404 del 1990)

1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.
2. Sono esclusi dalla promozione di cui al precedente comma gli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a

L'art. riproduce l'art. 24, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato dall'art. 19, d.lgs. n. 298/2000. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁷⁸ Relazione art. (Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 804/1973.

¹⁰⁷⁹ Relazione art. (Contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia)

L'art. riproduce, opportunamente riformulato (è stato inserito il riferimento al contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia), il co. 3 dell'art. 2, l. n. 21/1982.

¹⁰⁸⁰ Relazione art. (Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età)

L'art. riproduce al co. 1, il co. 6 dell'art. 32, l. n. 224/1986. Il co. 2 il co. 7 dell'art. 32, l. n. 224/1986. Il co. 3 riproduce il primo periodo del co. 2 dell'art. 2, l. n. 404/1990.

disposizione» dei ruoli normali si applica l'articolo 1074, comma 2 (promozioni in particolari situazioni degli ufficiali).

3. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.

Art. 1081

*Benefici connessi alla promozione*¹⁰⁸¹
(art. 32, co. 8, 9-bis e 10, l. n. 224 del 1986)

1. I benefici previsti dall'articolo 1074, comma 2 (promozioni in particolari situazioni degli ufficiali) non sono cumulabili con quelli di cui ai due articoli precedenti.
2. Gli ufficiali che hanno chiesto l'applicazione del beneficio alternativo alla promozione di cui all'articolo 1911 (attribuzione di sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio) hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'articolo 1074, comma 2 (promozioni in particolari situazioni degli ufficiali), con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio.
3. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.

Art. 1082

*Personale militare che cessa dal servizio per infermità*¹⁰⁸²
(art. 4, co. 9, d.l. 31 gennaio 2008, n. 8)

1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente Commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente, e gradi corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.

CAPO V

RINNOVAZIONE DEI GIUDIZI DI AVANZAMENTO

Art. 1083

*Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali*¹⁰⁸³
(art. 49, l. n. 1137 del 1955; art. 40, co. 6, d.lgs. n. 490 del 1997)

¹⁰⁸¹ Relazione art. (Benefici connessi alla promozione)

L'art. riproduce l'art. 32, co. 8, 9-bis e 10, l. n. 224/1986. Il co. 9-bis dell'art. 32, l. n. 224/1986 è stato aggiunto dall'art. 2, l. n. 404/1990.

¹⁰⁸² Relazione art. (Personale militare che cessa dal servizio per infermità)

L'art. riproduce l'art. 4, co. 9, d.l. n. 8/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 45/2008.

¹⁰⁸³ Relazione art. (Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 40, co. 6, d.lgs. n. 490/1997 e 49, l. n. 1137/1955 (da abrogare). L'art. 40, co. 6, d.lgs. n. 490/1997, è così modificato dall'art. 20, d.lgs. n. 216/2000 (da abrogare).

1. L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 1049, comma 2 (impedimenti, sospensione ed esclusione) e dell'articolo 1071 (sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale), perché sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi del presente codice, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.

2. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato;

c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.

3. Agli ufficiali, imputati in procedimento penale, che siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1088, commi 1, 2 e 3 (giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale). La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.

Art. 1084

*Ufficiale che abbia cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario*¹⁰⁸⁴

(art. 50, l. n. 1137 del 1955)

1. L'ufficiale non valutato in base all'articolo 1049, comma 1 (impedimenti, sospensione ed esclusione), è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni del precedente articolo 1083, comma 2, lettere a) e b) (cessazione della cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali).

Art. 1085

*Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro*¹⁰⁸⁵

(art. 51, l. n. 1137 del 1955)

1. L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 1072 (sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale) è nuovamente valutato per

¹⁰⁸⁴ Relazione art. (Ufficiale che abbia cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario)
L'art. riproduce l'art. 50, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹⁰⁸⁵ Relazione art. (Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro)
L'art. riproduce l'art. 51, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1083, comma 2, lettere a) e b) (cessazione della cause impeditive della valutazione e della promozione degli ufficiali).

Art. 1086

*Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali*¹⁰⁸⁶ (art. 52, l. n. 1137 del 1955)

1. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli articoli 1091 (requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali) e 1094 (requisiti speciali), e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni dell'articolo 1083, comma 2, lettere a) e b) (cessazione della cause impeditive della valutazione e della promozione degli ufficiali).
2. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

Art. 1087

*Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale*¹⁰⁸⁷ (art. 53, l. n. 1137 del 1955)

1. L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 1049, comma 3 (impedimenti, sospensione ed esclusione), è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.
2. L'ufficiale appartenente a grado, nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa.
3. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

Art. 1088

*Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale*¹⁰⁸⁸ (art. 40, co. 3-5 e 7, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:

¹⁰⁸⁶ Relazione art. (Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 52, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹⁰⁸⁷ Relazione art. (Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale)

L'art. riproduce l'art. 53, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹⁰⁸⁸ Relazione art. (Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale)

L'art. riproduce l'art. 40, co. 3, 4, 5 e 7, d.lgs. n. 490/1997, come modificato dall'art. 20, d.lgs. n. 216/2000 (da abrogare).

a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

2. La promozione di cui al comma 1 non è ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui agli articoli 903 (riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli) e 904 (riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri).

3. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 1091 (requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali) e 1094 (requisiti speciali).

4. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio, dalla comunicazione del decreto del Capo dello Stato o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il titolo dell'annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.

Art. 1089

*Ricostruzione della carriera*¹⁰⁸⁹ (art. 34, l. n. 224 del 1986)

1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal successivo comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni.

2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma precedente è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati.

Art. 1090

*Estensione di norme*¹⁰⁹⁰

¹⁰⁸⁹ Relazione art. (Ricostruzione della carriera)

L'art. riproduce l' art. 34, l. n. 224/1986.

1. Le disposizioni del **presente capo** sono applicate, in quanto compatibili, a tutto il personale militare.

CAPO VI NORME PARTICOLARI PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 1091

*Requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali*¹⁰⁹¹
(art. 8, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.
2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

Art. 1092

*Attribuzione dei gradi di vertice*¹⁰⁹²
(art. 37, co. 2-5, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 34, co. 3, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio.
2. La promozione al grado di generale o ammiraglio può essere conferita esclusivamente all'ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1.
3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in carica non meno di due anni.
4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, qualora raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato.

Art. 1093

*Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli*¹⁰⁹³

¹⁰⁹⁰ Relazione art. (Estensione di norme)

Per ovvie ragioni sistematiche, l'art. estende l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti la rinnovazione dei giudizi di avanzamento, in quanto compatibili, a tutto il personale militare che si trovi in analoghe situazioni.

¹⁰⁹¹ Relazione art. (Requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 8, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare), applicabile anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in virtù del rinvio operato dall'art. 11, d.lgs. n. 298/2000. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁹² Relazione art. (Attribuzione dei gradi di vertice)

L'art. riproduce l'art. 37, co. 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), recependo fedelmente le disposizioni recate dai dd.PP.RR. 3 maggio 2004, 28 aprile 2006 e 30 giugno 2006.

L'estensione all'Arma dei carabinieri è frutto di un coordinamento sistematico fra l'art. 34, co. 3, d.lgs. n. 297/2000 e l'art. 37, co. 4, d.lgs. n. 490/1997. La lettura in combinato disposto dei due articoli ribadisce l'estensione della disposizioni sulla durata minima della nomina dei vertici militari anche al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pertanto nell'articolato viene solo formalizzata tale applicazione. Lo scopo della norma è quello di assicurare continuità nei delicati incarichi di vertice della Difesa, compreso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, equiparato di rango, a seguito dell'elevazione dell'Arma a Forza armata, operata con il d.lgs. n. 297/2000, ai Capi di Stato maggiore di Forza armata.

¹⁰⁹³ Relazione art. (Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli)

L'art. riproduce l'art. 30-bis, d.lgs. n. 490/1997, aggiunto dall'art. 6, l. n. 86/2001 (da abrogare), tenendo fermo quanto specificatamente statuito sul punto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato

(art. 30-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. All'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.
2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o corrispondenti ed in deroga all'articolo all'articolo 1076 (determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale) e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

Art. 1094

*Requisiti speciali*¹⁰⁹⁴

(art. 19, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 17, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:
 - a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;
 - b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice.
3. I predetti periodi debbono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.
4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.
5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto del Ministro della difesa.

Art. 1095

*Forme di avanzamento*¹⁰⁹⁵

(tabella n. 1, quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, tabella n. 2, quadri, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, tabella n. 3, quadri II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, d.lgs. n. 490 del 1997; tabelle nn. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. L'avanzamento degli ufficiali avviene:
 - a) ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello e gradi corrispondenti;

circa il carattere eccezionale e di stretta interpretazione delle norme in questione (Cons. Stato, sez. III, parere 3 luglio 2007, n. 2362/2007).

¹⁰⁹⁴ Relazione art. (Requisiti)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 19, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare) e 17, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare). L'art. 17, co. 4, d.lgs. n. 298/2000, rende applicabili agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri i co. 3 e 4 dell'art. 19, d.lgs. n. 490/1997.

¹⁰⁹⁵ Relazione art. (Forme di avanzamento)

L'art. costituisce norma ricognitoria traendo dal contenuto dei quadri e delle tabelle indicati in rubrica (tutti da abrogare) le forme di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente per i vari gradi.

b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Art. 1096

*Mancato superamento di corsi ed esami prescritti ai fini dell'avanzamento*¹⁰⁹⁶
(art. 29, co. 2 e 3, e 39, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Qualora non li dovessero nuovamente superare, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.

2. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non dovessero superare le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) per la promozione a maggiore e gradi corrispondenti, undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianità di servizio;

b) per la promozione a tenente colonnello e gradi corrispondenti, cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianità di servizio.

Art. 1097

*Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione*¹⁰⁹⁷
(art. 4 e 5, l. n. 804 del 1973; art. 37, co. 7, 38, co. 4, e 39, co. 6, l. n. 224 del 1986)

1. Qualora nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunga il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.

2. Per effettuare le promozioni previste dal precedente comma sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione», che siano stati per almeno due anni provvisti d'incarico.

3. L'avanzamento si effettua a scelta.

4. L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado.

5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

CAPO VII

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1098

¹⁰⁹⁶ Relazione art. (Mancato superamento di corsi ed esami prescritti ai fini dell'avanzamento)

L'art. riproduce l'art. 29, co. 2 e 3, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare). Il riferimento all'art. 39, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490/1997, è stato assorbito con la riproduzione nel testo dell'articolo dei requisiti minimi previsti per l'avanzamento contemplati da quella norma.

¹⁰⁹⁷ Relazione art. (Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione)

L'art. costituisce sintesi tra gli artt. 4 e 5, co. 1 e 2, l. n. 804/1973, 37, co. 7, 38, co. 4, e 39, co. 6, l. n. 224/1986. In particolare: il co. 1 riproduce l'art. 4, l. n. 804/1973; il co. 2 riproduce il co. 1 dell'art. 5, l. n. 804/1973; il co. 3 riproduce il co. 2 dell'art. 5, l. n. 804/1973; il co. 4 riproduce il co. 3 dell'art. 5, l. n. 804/1973, così sostituito dall'art. 9, co. 1, l. n. 404/1990; il co. 5 sintetizza gli artt. 37, co. 7, 38, co. 4, e 39, co. 6, l. n. 224/1986.

Mancato conseguimento del diploma di laurea¹⁰⁹⁸
(art. 25, co. 4, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Arma trasporti e materiali e del Corpo di commissariato che non conseguano il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorità anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.

SEZIONE II

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DELLE
ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA, GENIO E TRASMISSIONI**

Art. 1099

Articolazione della carriera¹⁰⁹⁹
(tabella n. 1, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente;
- b) tenente: 564;
- c) capitano: 875;
- d) maggiore: 397;
- e) tenente colonnello: 809;
- f) colonnello: 560;
- g) generale di brigata: 127;
- h) generale di divisione: 48;
- i) generale di corpo d'armata: 23;
- l) generale.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 3.403 unità.

3. Nell'organico dei generali di corpo d'armata è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1092 (Attribuzione dei gradi di vertice). Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell'Arma trasporti e materiali.

Art. 1100

Periodi di permanenza minima nel grado¹¹⁰⁰
(tabella n. 1, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 7 anni;
- b) tenente colonnello:

¹⁰⁹⁸ Relazione art. (Mancato conseguimento del diploma di laurea)

L'art. riproduce l'art. 25, co. 4, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

¹⁰⁹⁹ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro I, colonne 1 e 2, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. A, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹¹⁰⁰ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro I, colonne 4 e 5, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

1) 4 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 4 e 5 anni di anzianità nel grado;

2) 6 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6, 7 ed 8 anni di anzianità nel grado;

3) 13 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;

c) colonnello: 4 anni;

d) generale di brigata: 2 anni;

e) generale di divisione: 3 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a) sottotenente: 2 anni;

b) tenente: 5 anni;

c) capitano: 10 anni;

d) maggiore: 4 anni.

Art. 1101

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁰¹ (tabella n. 1, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando o di servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a) sottotenente: superare gli esami prescritti;

b) tenente: 2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;

c) capitano: 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;

d) tenente colonnello: un anno di comando di battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

Art. 1102

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁰² (tabella n. 1, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a) 88 o 89 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 89 promozioni nel primo anno; 88 promozioni nel secondo anno;

b) 22 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione;

c) 33 o 34 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 34 promozioni nel primo anno; 33 promozioni nel secondo anno;

d) 15 o 16 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 15 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno;

e) 18 o 19 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 18 promozioni il secondo e quarto anno;

f) 8 da attribuire a generale di brigata;

¹¹⁰¹ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro I, colonne 6 e 8, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁰² Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro I, colonna 9, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

g) 3 o 4 da attribuire a generale di divisione con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni nel quinto anno.

SEZIONE III
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE
DELL'ARMA TRASPORTI E MATERIALI

Art. 1103

*Articolazione della carriera*¹¹⁰³

(tabella n. 1, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente;
- b) tenente: 91;
- c) capitano: 117;
- d) maggiore: 54;
- e) tenente colonnello: 135;
- f) colonnello: 75;
- g) brigadiere generale: 11;
- h) maggiore generale: 2;
- i) tenente generale.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 485 unità.

3. Il volume organico è incrementato di una unità qualora il Ministro della difesa, con propria determinazione, formi il quadro d'avanzamento al grado di tenente generale. La predetta unità è sottratta al ruolo normale di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni ed è a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del tenente generale del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali.

Art. 1104

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁰⁴

(tabella n. 1, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 7 anni;
- b) tenente colonnello:

1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;

2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;

3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;

- c) colonnello: 5 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;

¹¹⁰³ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro II, colonne 1 e 2, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. A, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹¹⁰⁴ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro II, colonne 4 e 5, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 10 anni;
- d) maggiore: 4 anni.

Art. 1105

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁰⁵
(tabella n. 1, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
- b) tenente: 2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
- c) capitano: 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
- d) tenente colonnello: un anno di comando di autogruppo del battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

Art. 1106

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁰⁶
(tabella n. 1, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 12 da attribuire a capitani;
- b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno;
- c) 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione;
- d) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno;
- e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.

2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna il secondo e terzo anno.

SEZIONE IV

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DEGLI INGEGNERI**

Art. 1107

*Articolazione della carriera*¹¹⁰⁷
(tabella n. 1, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

¹¹⁰⁵ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro II, colonne 6 e 8, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁰⁶ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro II, colonna 9, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁰⁷ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro III, colonne 1 e 2, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. A, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo degli ingegneri prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente;
- b) tenente: 66;
- c) capitano: 103;
- d) maggiore: 47;
- e) tenente colonnello: 118;
- f) colonnello: 59;
- g) brigadiere generale: 8;
- h) maggiore generale: 2;
- i) tenente generale: 1.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 404 unità.

Art. 1108

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁰⁸ (tabella n. 1, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 7 anni;
- b) tenente colonnello:

1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;

2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;

3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;

- c) colonnello: 5 anni;
- d) brigadiere generale: 2.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 10 anni;
- d) maggiore: 4 anni.

Art. 1109

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁰⁹ (tabella n. 1, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, attribuzioni o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
- b) tenente: aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
- c) capitano: 2 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;

¹¹⁰⁸ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro III, colonne 4 e 5, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁰⁹ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro III, colonne 6 e 8, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

d) tenente colonnello: 3 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale, di cui almeno uno nell'incarico non inferiore a quello di capo sezione o servizio o vice direttore o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

Art. 1110

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹¹⁰ (tabella n. 1, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 10 o 11 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 10 promozioni il primo anno; 11 promozioni il secondo anno;
 - b) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione;
 - c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo e il terzo anno;
 - d) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione;
 - e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni due anni. Il ciclo di due anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.
3. Le promozioni da attribuire a maggiore generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

SEZIONE V

PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO

Art. 1111

*Articolazione della carriera*¹¹¹¹ (tabella n. 1, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuna indicate:
 - a) sottotenente;
 - b) tenente: 102;
 - c) capitano: 198;
 - d) maggiore: 91;
 - e) tenente colonnello: 255;
 - f) colonnello: 106;
 - g) brigadiere generale: 10;
 - h) maggiore generale: 1;
 - i) tenente generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 763 unità.
3. In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

¹¹¹⁰ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro III, colonna 9, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹¹¹ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro IV, colonne 1 e 2, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. A, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare. Il grado di vertice è previsto ai sensi dell'art. 1093 (attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli).

Art. 1112

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹¹²
(tabella n. 1, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 7 anni;
 - b) tenente colonnello:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
 - c) colonnello: 6 anni;
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: 4 anni;
 - b) tenente: 4 anni;
 - c) capitano: 10 anni;
 - d) maggiore: 4 anni.

Art. 1113

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹¹³
(tabella n. 1, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
 - b) tenente: aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
 - c) capitano: 2 anni di servizio nell'ambito dell'organizzazione sanitaria dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
 - d) tenente colonnello: 3 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

Art. 1114

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹¹⁴
(tabella n. 1, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 20 o 21 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 21 promozioni il primo anno; 20 promozioni il secondo, terzo e quarto anno;
 - b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno;

¹¹¹² Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro IV, colonne 4 e 5, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹¹³ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro IV, colonne 6 e 8, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹¹⁴ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro IV, colonna 9, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

- c) 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione;
 - d) 7 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione;
 - e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

SEZIONE VI
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO

Art. 1115

*Articolazione della carriera*¹¹¹⁵
(tabella n. 1, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente;
- b) tenente: 91;
- c) capitano: 117;
- d) maggiore: 54;
- e) tenente colonnello: 141;
- f) colonnello: 71;
- g) brigadiere generale: 9;
- h) maggiore generale: 1;
- i) tenente generale.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 484 unità.

3. In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

Art. 1116

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹¹⁶
(tabella n. 1, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 7 anni;
- b) tenente colonnello:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
- c) colonnello: 6 anni;

¹¹¹⁵ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro V, colonne 1 e 2, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. A, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare. Il grado di vertice è previsto ai sensi dell'art. 1093 (attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli).

¹¹¹⁶ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro V, colonne 4 e 5, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 10 anni;
- d) maggiore: 4 anni.

Art. 1117

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹¹⁷
(tabella n. 1, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
- b) tenente: 2 anni di servizio presso un reparto dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
- c) capitano: 2 anni di servizio nell'ambito presso un ente o distaccamento amministrativo o di addetto nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
- d) tenente colonnello: un anno di servizio nell'area tecnico-operativa nell'incarico non inferiore a quello di capo sezione del servizio o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

Art. 1118

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹¹⁸
(tabella n. 1, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 12 da attribuire a capitani;
 - b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di sei anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il sesto anno;
 - c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di sei anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno;
 - d) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno;
 - e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

SEZIONE VII

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DELLE
ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA, GENIO E TRASMISSIONI**

Art. 1119

*Articolazione della carriera*¹¹¹⁹

¹¹¹⁷ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro V, colonne 6 e 8, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹¹⁸ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro V, colonna 9, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

(tabella n. 1, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 390;
- b) tenente: 1125;
- c) capitano: 1604;
- d) maggiore: 829;
- e) tenente colonnello: 985;
- f) colonnello: 130.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 5.063 unità.

Art. 1120

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹²⁰
(tabella n. 1, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 8 anni;
- b) tenente colonnello: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 11 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1121

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹²¹
(tabella n. 1, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare il corso applicativo;
- b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
- c) capitano: in via prioritaria 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente;
- d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.

Art. 1122

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹²²

¹¹¹⁹ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VI, colonne 1 e 2, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. A, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹¹²⁰ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VI, colonne 4 e 5, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹²¹ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VI, colonne 6 e 8, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

(tabella n. 1, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 148 da attribuire a capitani;
- b) 26 o 27 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 27 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 26 promozioni il secondo e quarto anno.

SEZIONE VIII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE
DELL'ARMA TRASPORTI E MATERIALI

Art. 1123

*Articolazione della carriera*¹¹²³

(tabella n. 1, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma trasporti e materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 48;
- b) tenente: 137;
- c) capitano: 195;
- d) maggiore: 101;
- e) tenente colonnello: 119;
- f) colonnello: 12.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 612 unità.

Art. 1124

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹²⁴

(tabella n. 1, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 8 anni;
- b) tenente colonnello: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 11 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1125

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹²⁵

¹¹²² Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro VI, colonna 9, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹²³ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VII, colonne 1 e 2, della tabella 1, allegato al d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. A alla legge 2 dicembre 2004, n. 299. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹¹²⁴ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VII, colonne 4 e 5, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹²⁵ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VII, colonne 6 e 8, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

(tabella n. 1, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare il corso applicativo;
- b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
- c) capitano: in via prioritaria 2 anni di comando di unità a livello di compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente;
- d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.

Art. 1126

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹²⁶
(tabella n. 1, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 18 da attribuire a capitani;
- b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

SEZIONE IX

PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO SANITARIO

Art. 1127

*Articolazione della carriera*¹¹²⁷
(tabella n. 1, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 16;
- b) tenente: 46;
- c) capitano: 65;
- d) maggiore: 34;
- e) tenente colonnello: 39;
- f) colonnello: 3.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 203 unità.

Art. 1128

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹²⁸
(tabella n. 1, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

¹¹²⁶ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro VII, colonna 9, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹²⁷ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VIII, colonne 1 e 2, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997, così modificato dall'art. 31, d.lgs. n. 216/2000. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹¹²⁸ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VIII, colonne 4 e 5, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 8 anni;
 - b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: 2 anni;
 - b) tenente: 6 anni;
 - c) capitano: 11 anni;
 - d) maggiore: 5 anni.

Art. 1129

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹²⁹
(tabella n. 1, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, il sottotenente deve superare il corso applicativo.

Art. 1130

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹³⁰
(tabella n. 1, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 6 da attribuire a capitani;
 - b) 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

SEZIONE X

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO**

Art. 1131

*Articolazione della carriera*¹¹³¹
(tabella n. 1, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) sottotenente: 50;
 - b) tenente: 143;
 - c) capitano: 204;
 - d) maggiore: 105;
 - e) tenente colonnello: 122;
 - f) colonnello: 9.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 633 unità.

Art. 1132

¹¹²⁹ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VIII, colonna 8, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹³⁰ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro VIII, colonna 9, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹³¹ Relazione art. (Articolazione della carriera)

La sezione rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro IX, colonne 1 e 2, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997, così sostituito dall'all. A, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹³²
(tabella n. 1, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 8 anni;
 - b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: 2 anni;
 - b) tenente: 6 anni;
 - c) capitano: 11 anni;
 - d) maggiore: 5 anni.

Art. 1133

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹³³
(tabella n. 1, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: superare il corso applicativo;
 - b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
 - c) capitano: 2 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
 - d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.

Art. 1134

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹³⁴
(tabella n. 1, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 18 o 19 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 18 promozioni il primo anno; 19 promozioni il secondo, terzo e quarto anno;
 - b) 2 da attribuire a tenenti colonnelli.

CAPO VIII
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1135

*Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina militare*¹¹³⁵

¹¹³² Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

La sezione rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro IX, colonne 4 e 5, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹³³ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

La sezione rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro IX, colonne 6 e 8, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹³⁴ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

La sezione rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro IX, colonna 9, tab. 1, all. d.lgs. n. 490/1997.

(art. 20, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Per gli ufficiali della Marina militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in territorio estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.
2. Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandante, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da speciali disposizioni. È altresì valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso la metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

SEZIONE II

PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

Art. 1136

*Articolazione della carriera*¹¹³⁶
(tabella n. 2, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) guardiamarina;
 - b) sottotenente di vascello: 218;
 - c) tenente di vascello: 339;
 - d) capitano di corvetta: 154;
 - e) capitano di fregata: 327;
 - f) capitano di vascello: 213;
 - g) contrammiraglio: 36;
 - h) ammiraglio di divisione: 17;
 - i) ammiraglio di squadra: 10;
 - l) ammiraglio.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 1.314 unità.
3. Nell'organico degli ammiragli di squadra è compreso l'ammiraglio in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1092 (Attribuzione dei gradi di vertice).

Art. 1137

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹³⁷
(tabella n. 2, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) tenente di vascello: 7 anni;
 - b) capitano di fregata:
 - 1) 4 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 4 e 5 anni di anzianità nel grado;

¹¹³⁵ Relazione art. (Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina militare)

L'art. riproduce l'art. 20, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

¹¹³⁶ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro I, colonne 1 e 2, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. B, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹¹³⁷ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro I, colonne 4 e 5, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

2) 6 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6, 7 ed 8 anni di anzianità nel grado;

3) 13 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;

c) capitano di vascello: 4 anni;

d) contrammiraglio: 2 anni;

e) ammiraglio di divisione: 3 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a) guardiamarina: 2 anni;

b) sottotenente di vascello: 5 anni;

c) tenente di vascello: 10 anni;

d) capitano di corvetta: 4 anni.

Art. 1138

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹³⁸ (tabella n. 2, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a) sottotenente di vascello: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;

b) tenente di vascello: un anno in comando di unità navale o incarico equipollente; 4 anni di imbarco, compreso il periodo di comando;

c) capitano di fregata: un anno in comando di unità navale, di squadriglia, di flottiglia o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore; oppure 2 anni quale comandante in seconda o capo reparto di unità navale, anche se compiuti, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; 2 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche;

d) capitano di vascello: un anno in comando di unità navale o di comando complesso navale o incarico equipollente.

Art. 1139

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹³⁹ (tabella n. 2, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a) 34 o 35 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 34 promozioni il primo ed il terzo anno; 35 promozioni il secondo anno;

b) 8 o 9 da attribuire a capitani di fregata della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 8 promozioni il secondo e quarto anno;

c) 11 da attribuire a capitani di fregata della 2^a aliquota di valutazione;

d) 8 da attribuire a capitani di fregata della 3^a aliquota di valutazione;

e) 6 da attribuire a capitani di vascello;

f) 3 da attribuire a contrammiragli;

g) 1 o 2 da attribuire ad ammiragli di divisione con ciclo di tre anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; una promozione il secondo anno.

¹¹³⁸ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro I, colonne 6, 7 e 8, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹³⁹ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro I, colonna 9, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

SEZIONE III
**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DEL GENIO NAVALE**

Art. 1140

*Articolazione della carriera*¹¹⁴⁰
(tabella n. 2, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio navale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) guardiamarina;
- b) sottotenente di vascello: 67;
- c) tenente di vascello: 104;
- d) capitano di corvetta: 48;
- e) capitano di fregata: 120;
- f) capitano di vascello: 58;
- g) contrammiraglio: 8;
- h) ammiraglio ispettore: 4;
- i) ammiraglio ispettore capo: 1.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 410 unità.

Art. 1141

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁴¹
(tabella n. 2, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) tenente di vascello: 7 anni;
- b) capitano di fregata:

1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;

2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;

3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;

- c) capitano di vascello: 5 anni;
- d) contrammiraglio: 2 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) guardiamarina: 2 anni;
- b) sottotenente di vascello: 6 anni;
- c) tenente di vascello: 10 anni;
- d) capitano di corvetta: 4 anni.

Art. 1142

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁴²

¹¹⁴⁰ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro II, colonne 1 e 2, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. B, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹¹⁴¹ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro II, colonne 4 e 5, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁴² Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

(tabella n. 2, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente di vascello: 18 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;
- b) tenente di vascello: un anno quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente; 3 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche;
- c) capitano di corvetta: 18 mesi quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente; 18 mesi di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche;
- d) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente;
- e) capitano di vascello: un anno quale direttore di ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.

Art. 1143

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁴³
(tabella n. 2, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 10 o 11 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 11 promozioni il primo e terzo anno; 10 promozioni il secondo anno;
- b) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo e terzo anno;
- c) 3 o 4 da attribuire a capitani di fregata della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno;
- d) 2 da attribuire a capitani di fregata della 3^a aliquota di valutazione;
- e) 1 o 2 da attribuire a capitani di vascello con ciclo di tre anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; una promozione il secondo anno.

2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il secondo anno.

3. Le promozioni da attribuire ad ammiragli ispettori sono una ogni quattro anni.

SEZIONE IV

PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI

Art. 1144

*Articolazione della carriera*¹¹⁴⁴
(tabella n. 2, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro II, colonne 6, 7 e 8, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁴³ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro II, colonna 9, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁴⁴ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro III, colonne 1 e 2, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. B, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

- a) guardiamarina;
- b) sottotenente di vascello: 42;
- c) tenente di vascello: 65;
- d) capitano di corvetta: 30;
- e) capitano di fregata: 75;
- f) capitano di vascello: 36;
- g) contrammiraglio: 5;
- h) ammiraglio ispettore: 2;
- i) ammiraglio ispettore capo: 1.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 256 unità.

Art. 1145

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁴⁵ (tabella n. 2, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) tenente di vascello: 7 anni;
- b) capitano di fregata:

1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;

2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;

3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;

- c) capitano di vascello: 5 anni;
- d) contrammiraglio: 2 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) guardiamarina: 2 anni;
- b) sottotenente di vascello: 6 anni;
- c) tenente di vascello: 10 anni;
- d) capitano di corvetta: 4 anni.

Art. 1146

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁴⁶ (tabella n. 2, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a) sottotenente di vascello: 18 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;

b) tenente di vascello: un anno come capo reparto di unità navale o incarico equipollente; 3 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche;

c) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente;

d) capitano di vascello: un anno quale direttore di ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.

¹¹⁴⁵ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro III, colonne 4 e 5, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁴⁶ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro III, colonne 6, 7 e 8, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

Art. 1147

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁴⁷
(tabella n. 2, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 6 o 7 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo e terzo anno;
 - b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: una promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno;
 - c) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo, terzo, quarto e quinto anno;
 - d) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 3^a aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: una promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno;
 - e) 1 da attribuire a capitani di vascello.
2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni due anni.
3. Le promozioni da attribuire ad ammiragli ispettori sono una ogni quattro anni.

SEZIONE V

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO SANITARIO MARITTIMO**

Art. 1148

*Articolazione della carriera*¹¹⁴⁸
(tabella n. 2, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) guardiamarina;
 - b) sottotenente di vascello: 29;
 - c) tenente di vascello: 56;
 - d) capitano di corvetta: 26;
 - e) capitano di fregata: 66;
 - f) capitano di vascello: 36;
 - g) contrammiraglio: 5;
 - h) ammiraglio ispettore: 1;
 - i) ammiraglio ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 219 unità.
3. In caso di nomina dell'ammiraglio ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

Art. 1149

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁴⁹

¹¹⁴⁷ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro III, colonna 9, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁴⁸ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro IV, colonne 1 e 2, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. B, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare. Il grado di vertice è previsto ai sensi dell'art. 1093 (attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli).

¹¹⁴⁹ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

(tabella n. 2, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a) tenente di vascello: 7 anni;

b) capitano di fregata:

1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;

2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;

3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;

c) capitano di vascello: 6 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a) guardiamarina: 4 anni;

b) sottotenente di vascello: 4 anni;

c) tenente di vascello: 10 anni;

d) capitano di corvetta: 4 anni.

Art. 1150

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁵⁰

(tabella n. 2, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a) sottotenente di vascello: aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

b) tenente di vascello: 24 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore;

c) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di ospedale o incarico equipollente;

d) contrammiraglio: un anno quale direttore di ospedale o incarico equipollente, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

Art. 1151

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁵¹

(tabella n. 2, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a) 5 o 6 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 6 promozioni il primo, terzo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il secondo anno;

b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno;

c) 2 da attribuire a capitani di fregata della 2^a aliquota di valutazione;

d) 1 da attribuire a capitani di fregata della 3^a aliquota di valutazione;

2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 2 ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.

3. Le promozioni da attribuire ad contrammiragli sono una ogni quattro anni.

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro IV, colonne 4 e 5, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁵⁰ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro IV, colonne 6, 7 e 8, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁵¹ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro IV, colonna 9, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

SEZIONE VI
**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO MARITTIMO**

Art. 1152

*Articolazione della carriera*¹¹⁵²

(tabella n. 2, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) guardiamarina;
- b) sottotenente di vascello: 50;
- c) tenente di vascello: 64;
- d) capitano di corvetta: 30;
- e) capitano di fregata: 75;
- f) capitano di vascello: 41;
- g) contrammiraglio: 6;
- h) ammiraglio ispettore: 1;
- i) ammiraglio ispettore capo.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 267 unità.

3. In caso di nomina dell'ammiraglio ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

Art. 1153

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁵³

(tabella n. 2, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) tenente di vascello: 7 anni;
- b) capitano di fregata:

1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;

2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;

3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;

- c) capitano di vascello: 6 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) guardiamarina: 2 anni;
- b) sottotenente di vascello: 6 anni;
- c) tenente di vascello: 10 anni;
- d) capitano di corvetta: 4 anni.

¹¹⁵² Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro V, colonne 1 e 2, tabella 2, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. B, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare. Il grado di vertice è previsto ai sensi dell'art. 1093 (attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli).

¹¹⁵³ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro V, colonne 4 e 5, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

Art. 1154

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁵⁴
(tabella n. 2, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente di vascello: 2 anni di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;
- b) tenente di vascello: un anno come capo reparto logistico di unità navale o incarico equipollente; 2 anni di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore, compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche;
- c) capitano di fregata: un anno come vice direttore di commissariato o incarico equipollente;
- d) capitano di vascello: un anno come direttore di commissariato o incarico equipollente.

Art. 1155

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁵⁵
(tabella n. 2, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 6 o 7 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 7 promozioni il primo, terzo, e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno;
 - b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; una promozione il secondo anno;
 - c) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno;
 - d) 1 da attribuire a capitani di fregata della 3^a aliquota di valutazione.
2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, secondo e quarto anno; nessuna promozione il terzo anno.
3. Le promozioni da attribuire ad contrammiragli sono una ogni quattro anni.

SEZIONE VII

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

Art. 1156

*Articolazione della carriera*¹¹⁵⁶
(tabella n. 2, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) guardiamarina;

¹¹⁵⁴ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro V, colonne 6, 7 e 8, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁵⁵ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro V, colonna 9, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁵⁶ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VI, colonne 1 e 2, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. B, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare. Il grado di vertice è previsto ai sensi dell'art. 1093 (attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli).

- b) sottotenente di vascello: 133;
 - c) tenente di vascello: 170;
 - d) capitano di corvetta: 78;
 - e) capitano di fregata: 192;
 - f) capitano di vascello: 113;
 - g) contrammiraglio: 16;
 - h) ammiraglio ispettore: 4;
 - i) ammiraglio ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 706 unità.

Art. 1157

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁵⁷
(tabella n. 2, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
- a) tenente di vascello: 7 anni;
 - b) capitano di fregata:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
 - c) capitano di vascello: 5 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
- a) guardiamarina: 2 anni; un anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 650, comma 2 (alimentazione straordinaria dei ruoli normali).
 - b) sottotenente di vascello: 6 anni;
 - c) tenente di vascello: 10 anni;
 - d) capitano di corvetta: 4 anni.

Art. 1158

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁵⁸
(tabella n. 2, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di servizio, di attribuzione specifica e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
- a) sottotenente di vascello: 18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente; aver conseguito la laurea specialistica;
 - b) tenente di vascello: un anno come capo ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente;
 - c) capitano di fregata: un anno come comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente;
 - d) capitano di vascello: un anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.

¹¹⁵⁷ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro VI, colonne 4 e 5, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁵⁸ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro VI, colonne 6 e 8, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

Art. 1159

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁵⁹
(tabella n. 2, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 17 o 18 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 18 promozioni il primo anno; 17 promozioni il secondo e terzo anno;
 - b) 4 o 5 da attribuire a capitani di fregata della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 5 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno;
 - c) 5 o 6 da attribuire a capitani di fregata della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 5 promozioni il primo anno; 6 promozioni il secondo anno;
 - d) 3 da attribuire a capitani di fregata della 3^a aliquota di valutazione;
 - e) 2 o 3 da attribuire a capitano di vascello con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.
2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

SEZIONE VIII

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DI STATO MAGGIORE**

Art. 1160

*Articolazione della carriera*¹¹⁶⁰
(tabella n. 2, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) guardiamarina: 61;
 - b) sottotenente di vascello: 177;
 - c) tenente di vascello: 252;
 - d) capitano di corvetta: 130;
 - e) capitano di fregata: 155;
 - f) capitano di vascello: 20.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 795 unità.

Art. 1161

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁶¹
(tabella n. 2, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) tenente di vascello: 8 anni;
 - b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

¹¹⁵⁹ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro VI, colonna 9, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁶⁰ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VII, colonne 1 e 2, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997, così sostituito dall'all. B, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹¹⁶¹ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VII, colonne 4 e 5, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

- a) guardiamarina: 2 anni;
- b) sottotenente di vascello: 6 anni;
- c) tenente di vascello: 11 anni;
- d) capitano di corvetta: 5 anni.

Art. 1162

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁶²
(tabella n. 2, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente di vascello: 3 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore;
- b) tenente di vascello: 4 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.

Art. 1163

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁶³
(tabella n. 2, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 23 o 24 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di quattro anni: 23 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 24 promozioni il secondo anno;
- b) 4 o 5 da attribuire a capitani di fregata con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il terzo anno.

SEZIONE IX

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DEL GENIO NAVALE**

Art. 1164

*Articolazione della carriera*¹¹⁶⁴
(tabella n. 2, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) guardiamarina: 25;
- b) sottotenente di vascello: 71;
- c) tenente di vascello: 102;
- d) capitano di corvetta: 53;
- e) capitano di fregata: 62;
- f) capitano di vascello: 6;

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 319 unità.

Art. 1165

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁶⁵

¹¹⁶² Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VII, colonna 7, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁶³ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro VII, colonna 9, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁶⁴ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VIII, colonne 1 e 2, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997, così sostituito dall'all. B, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

(tabella n. 2, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) tenente di vascello: 8 anni;
 - b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) guardiamarina: 2 anni;
 - b) sottotenente di vascello: 6 anni;
 - c) tenente di vascello: 11 anni;
 - d) capitano di corvetta: 5 anni.

Art. 1166

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁶⁶
(tabella n. 2, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
 - a) sottotenente di vascello: 2 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente;
 - b) tenente di vascello: 2 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente.

Art. 1167

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁶⁷
(tabella n. 2, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 9 o 10 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 10 promozioni il secondo e quarto anno;
 - b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata con ciclo di tre anni: una promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno.

SEZIONE X

PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI

Art. 1168

*Articolazione della carriera*¹¹⁶⁸
(tabella n. 2, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle armi navali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) guardiamarina: 21;

¹¹⁶⁵ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VIII, colonne 4 e 5, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁶⁶ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro VIII, colonna 7, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁶⁷ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro VIII, colonna 9, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁶⁸ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro IX, colonne 1 e 2, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997, così sostituito dall'all. B, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

- b) sottotenente di vascello: 60;
 - c) tenente di vascello: 85;
 - d) capitano di corvetta: 44;
 - e) capitano di fregata: 52;
 - f) capitano di vascello: 5.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 267 unità.

Art. 1169

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁶⁹
(tabella n. 2, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
- a) tenente di vascello: 8 anni;
 - b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
- a) guardiamarina: 2 anni;
 - b) sottotenente di vascello: 6 anni;
 - c) tenente di vascello: 11 anni;
 - d) capitano di corvetta: 5 anni.

Art. 1170

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁷⁰
(tabella n. 2, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
- a) sottotenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente;
 - b) tenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

Art. 1171

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁷¹
(tabella n. 2, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
- a) 8 da attribuire a tenenti di vascello;
 - b) 1 da attribuire a capitani di fregata.

SEZIONE XI
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO SANITARIO MARITTIMO

Art. 1172

*Articolazione della carriera*¹¹⁷²

¹¹⁶⁹ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro IX, colonne 4 e 5, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁷⁰ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro IX, colonna 7, tabella 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁷¹ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro IX, colonna 9, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

(tabella n. 2, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) guardiamarina: 8;
- b) sottotenente di vascello: 22;
- c) tenente di vascello: 31;
- d) capitano di corvetta: 16;
- e) capitano di fregata: 22;
- f) capitano di vascello: 1.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 100 unità.

Art. 1173

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁷³

(tabella n. 2, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) tenente di vascello: 8 anni;
- b) capitano di fregata: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) guardiamarina: 2 anni;
- b) sottotenente di vascello: 6 anni;
- c) tenente di vascello: 11 anni;
- d) capitano di corvetta: 5 anni.

Art. 1174

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁷⁴

(tabella n. 2, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I sottotenenti di vascello, per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, devono aver svolto il periodo minimo di un anno di imbarco, anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

Art. 1175

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁷⁵

(tabella n. 2, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 3 da attribuire ai tenenti di vascello.

2. Le promozioni da attribuire a capitano di fregata sono una ogni quattro anni.

SEZIONE XII

¹¹⁷² Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro X, colonne 1 e 2, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997, così sostituito dall'all. B, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹¹⁷³ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro X, colonne 4 e 5, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁷⁴ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro X, colonna 7, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁷⁵ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro X, colonna 9, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO MARITTIMO

Art. 1176

*Articolazione della carriera*¹¹⁷⁶
(tabella n. 2, quadro XI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) guardiamarina: 16;
 - b) sottotenente di vascello: 46;
 - c) tenente di vascello: 65;
 - d) capitano di corvetta: 34;
 - e) capitano di fregata: 39;
 - f) capitano di vascello: 3.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 203 unità.

Art. 1177

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁷⁷
(tabella n. 2, quadro XI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) tenente di vascello: 8 anni;
 - b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) guardiamarina: 2 anni;
 - b) sottotenente di vascello: 6 anni;
 - c) tenente di vascello: 11 anni;
 - d) capitano di corvetta: 5 anni.

Art. 1178

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁷⁸
(tabella n. 2, quadro XI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di imbarco titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
 - a) sottotenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore;
 - b) tenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

Art. 1179

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁷⁹

¹¹⁷⁶ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro XI, colonne 1 e 2, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997, così sostituito dall'all. B, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹¹⁷⁷ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro XI, colonne 4 e 5, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁷⁸ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro XI, colonna 7, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁷⁹ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

(tabella n. 2, quadro XI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 6 da attribuire ai tenenti di vascello.
2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 3 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e il quarto anno.

SEZIONE XIII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 1180

*Articolazione della carriera*¹¹⁸⁰

(tabella n. 2, quadro XII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) guardiamarina: 22;
 - b) sottotenente di vascello: 61;
 - c) tenente di vascello: 87;
 - d) capitano di corvetta: 45;
 - e) capitano di fregata: 53;
 - f) capitano di vascello: 5.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 273 unità.

Art. 1181

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁸¹

(tabella n. 2, quadro XII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) tenente di vascello: 8 anni;
 - b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) guardiamarina: 2 anni;
 - b) sottotenente di vascello: 6 anni;
 - c) tenente di vascello: 11 anni;
 - d) capitano di corvetta: 5 anni.

Art. 1182

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁸²

(tabella n. 2, quadro XII, d.lgs. n. 490 del 1997)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro XI, colonna 9, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁸⁰ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro XII, colonne 1 e 2, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997, così sostituito dall'all. B, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹¹⁸¹ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro XII, colonne 4 e 5, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁸² Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro XII, colonna 6, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

1. I periodi minimi di comando, di servizio o di attribuzione specifica richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a) sottotenente di vascello: 2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore;

b) tenente di vascello: 2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente.

Art. 1183

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁸³
(tabella n. 2, quadro XII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a) 8 da attribuire a tenenti di vascello;

b) 1 da attribuire a capitani di fregata.

CAPO IX

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

SEZIONE I

PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI NORMALE DELL'ARMA AERONAUTICA

Art. 1184

*Articolazione della carriera*¹¹⁸⁴
(tabella n. 3, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti normale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

a) sottotenente;

b) tenente: 200;

c) capitano: 277;

d) maggiore: 145;

e) tenente colonnello: 228;

f) colonnello: 221;

g) generale di brigata aerea: 35;

h) generale di divisione aerea: 15;

i) generale di squadra aerea: 11;

l) generale.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 1.132 unità.

3. Nell'organico dei generali di squadra aerea è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1092 (Attribuzione dei gradi di vertice). Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado del ruolo normale delle armi.

Art. 1185

¹¹⁸³ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro XII, colonna 9, tab. 2, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁸⁴ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro I, colonne 1 e 2, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. C, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁸⁵
(tabella n. 3, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 7 anni;
- b) tenente colonnello:
 - 1) 3 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 3, 4 e 5 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 6 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6, 7 ed 8 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 13 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;
- c) colonnello: 5 anni;
- d) generale di brigata: 2 anni;
- e) generale di divisione: 3 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 5 anni;
- c) capitano: 10 anni;
- d) maggiore: 4 anni.

Art. 1186

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁸⁶
(tabella n. 3, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
- b) tenente: 3 anni di reparti di volo; aver conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare;
- c) capitano: 4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e conseguire la laurea specialistica prescritta;
- d) tenente colonnello: 3 anni in reparti di volo, o 2 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

Art. 1187

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁸⁷
(tabella n. 3, quadro I, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

¹¹⁸⁵ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro I, colonne 4 e 5, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁸⁶ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro I, colonne 6 e 8, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁸⁷ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro I, colonna 9, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

- a) 33 da attribuire a capitani;
- b) 9 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione;
- c) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno;
- d) 6 o 7 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 6 promozioni il primo e terzo anno; 7 promozioni il secondo anno;
- e) 5 o 6 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: 5 promozioni il primo e il terzo anno; 6 promozioni il secondo, quarto e quinto anno;
- f) 3 da attribuire a generale di brigata aerea;
- g) 2 da attribuire a generale di divisione aerea.

SEZIONE II
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DELLE
ARMI DELL'AERONAUTICA

Art. 1188

*Articolazione della carriera*¹¹⁸⁸
(tabella n. 3, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle armi prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente;
- b) tenente: 103;
- c) capitano: 132;
- d) maggiore: 61;
- e) tenente colonnello: 155;
- f) colonnello: 85;
- g) generale di brigata: 10;
- h) generale di divisione: 2;
- i) generale di squadra.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 548 unità.

3. Il volume organico è incrementato di una unità qualora il Ministro della difesa, con propria determinazione, formi il quadro di avanzamento al grado di generale di squadra. La predetta unità è sottratta al ruolo naviganti normale ed è a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del generale di squadra del ruolo normale delle armi.

Art. 1189

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁸⁹
(tabella n. 3, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 7 anni;
- b) tenente colonnello:

1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;

¹¹⁸⁸ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro II, colonne 1 e 2, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. C, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹¹⁸⁹ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro II, colonne 4 e 5, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;

3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;

c) colonnello: 5 anni;

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a) sottotenente: 2 anni;

b) tenente: 6 anni;

c) capitano: 10 anni;

d) maggiore: 4 anni.

Art. 1190

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁹⁰ (tabella n. 3, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a) sottotenente: superare gli esami prescritti;

b) tenente: 4 anni in reparti o enti dell'organizzazione periferica, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi;

c) capitano: 4 anni di reparti o enti dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparto o enti dell'organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e conseguire la laurea specialistica prescritta;

d) tenente colonnello: 3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica, oppure 2 anni di comando di gruppo o capo sezione dell'organizzazione di vertice o ministeriale o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

Art. 1191

*Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti*¹¹⁹¹ (art. 29, co. 2 e 3, e 39, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Qualora non li dovessero nuovamente superare, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.

2. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non dovessero superare le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) per la promozione a maggiore, undici anni compiuti di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianità di servizio.

b) per la promozione a tenente colonnello, cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianità di servizio.

Art. 1192

¹¹⁹⁰ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro II, colonne 6 e 8, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁹¹ Relazione art. (Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti)

L'art. riproduce l'art. 29, co. 2 e 3, e 39, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁹²
(tabella n. 3, quadro II, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno;
 - b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo e il terzo anno; 4 promozioni il secondo anno;
 - c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno;
 - d) 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione;
 - e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno;
2. Le promozioni da attribuire a generali di brigata sono 2 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo e quarto anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quinto anno.

SEZIONE III
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DEL GENIO AERONAUTICO

Art. 1193
*Articolazione della carriera*¹¹⁹³
(tabella n. 3, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) sottotenente;
 - b) tenente: 83;
 - c) capitano: 128;
 - d) maggiore: 59;
 - e) tenente colonnello: 152;
 - f) colonnello: 69;
 - g) brigadiere generale: 11;
 - h) generale ispettore: 4;
 - i) generale ispettore capo: 1.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 507 unità.

Art. 1194
*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁹⁴
(tabella n. 3, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 7 anni;

¹¹⁹² Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro II, colonna 9, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁹³ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro III, colonne 1 e 2, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997, così sostituito dall'all. C, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹¹⁹⁴ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro III, colonne 4 e 5, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

- b) tenente colonnello:
- 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
- c) colonnello: 5 anni;
- d) brigadiere generale: 2.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
- a) sottotenente: 2 anni;
 - b) tenente: 6 anni;
 - c) capitano: 10 anni;
 - d) maggiore: 4 anni.

Art. 1195

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁹⁵ (tabella n. 3, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
- b) tenente: 3 anni presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio o ufficio meteorologico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi; aver conseguito la laurea in ingegneria ovvero in fisica o diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza;
- c) capitano: 4 anni di servizio presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica, o laboratorio, o ufficio meteorologico, o incarico equipollente, oppure 3 anni presso gli stessi enti, dei quali 2 quale capo servizio o sezione, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento;
- d) tenente colonnello: un anno quale capo di un ufficio di un ente dell'organizzazione intermedia o incarico equipollente, se in possesso della laurea in ingegneria, un anno quale capo servizio di un laboratorio o incarico equipollente, se in possesso della laurea in chimica, un anno quale capo di un centro meteorologico o incarico equipollente se in possesso della laurea in fisica, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

Art. 1196

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹¹⁹⁶ (tabella n. 3, quadro III, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 13 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 14 promozioni il quarto anno;

¹¹⁹⁵ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro III, colonne 6 e 8, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹¹⁹⁶ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro III, colonna 9, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

- b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno;
 - c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno;
 - d) 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione;
 - e) 2 da attribuire a colonnelli.
2. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.
3. Le promozioni da attribuire a generali ispettori sono una ogni quattro anni.

SEZIONE IV
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO

Art. 1197

*Articolazione della carriera*¹¹⁹⁷

(tabella n. 3, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
- a) sottotenente;
 - b) tenente: 57;
 - c) capitano: 73;
 - d) maggiore: 34;
 - e) tenente colonnello: 90;
 - f) colonnello: 43;
 - g) brigadiere generale: 6;
 - h) generale ispettore: 1;
 - i) generale ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 304 unità.
3. In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

Art. 1198

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹¹⁹⁸

(tabella n. 3, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
- a) capitano: 7 anni;
 - b) tenente colonnello:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;

¹¹⁹⁷ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro IV, colonne 1 e 2, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997, così sostituito dall'all. C, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare. Il grado di vertice è previsto ai sensi dell'art. 1093 (attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli).

¹¹⁹⁸ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro IV, colonne 4 e 5, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;

3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;

c) colonnello: 6 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a) sottotenente: 2 anni;

b) tenente: 6 anni;

c) capitano: 10 anni;

d) maggiore: 4 anni.

Art. 1199

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹¹⁹⁹

(tabella n. 3, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a) sottotenente: superare gli esami prescritti;

b) tenente: 4 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi; aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ovvero diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza;

c) capitano: 4 anni di servizio presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, oppure 3 anni presso gli stessi enti di cui 2 come capo servizio o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento;

d) tenente colonnello: 2 anni di capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia delle Forze armate o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

Art. 1200

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹²⁰⁰

(tabella n. 3, quadro IV, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a) 7 o 8 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 8 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno;

b) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; una promozione il secondo e quarto anno;

c) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; una promozione il terzo anno;

d) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione.

¹¹⁹⁹ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro IV, colonne 6 e 8, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹²⁰⁰ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro IV, colonna 9, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

2. Le promozioni da attribuire a colonnello sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
3. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono una ogni quattro anni.

SEZIONE V
**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO SANITARIO AERONAUTICO**

Art. 1201

*Articolazione della carriera*¹²⁰¹
(tabella n. 3, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente;
- b) tenente: 30;
- c) capitano: 59;
- d) maggiore: 27;
- e) tenente colonnello: 72;
- f) colonnello: 33;
- g) brigadiere generale: 6;
- h) generale ispettore: 1;
- i) generale ispettore capo.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 228 unità.

3. In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

Art. 1202

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹²⁰²
(tabella n. 3, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 7 anni;
- b) tenente colonnello:

1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;

2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;

3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;

- c) colonnello: 6 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 4 anni;

¹²⁰¹ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro V, colonne 1 e 2, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997, così da ultimo sostituito dall'all. C, l. n. 299/2004. Il quadro in argomento è da abrogare. Il grado di vertice è previsto ai sensi dell'art. 1093 (attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli).

¹²⁰² Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro V, colonne 4 e 5, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

- b) tenente: 4 anni;
- c) capitano: 10 anni;
- d) maggiore: 4 anni.

Art. 1203

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹²⁰³
(tabella n. 3, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a) sottotenente: superare gli esami prescritti;

b) tenente: aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e superare il corso applicativo;

c) capitano: 4 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica di cui 2 anni quale dirigente di servizio sanitario o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente;

d) tenente colonnello: 2 anni in un istituto medico legale o capo di ufficio sanitario di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

Art. 1204

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹²⁰⁴
(tabella n. 3, quadro V, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a) 6 da attribuire a capitani;

b) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno;

c) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno;

d) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; una promozione il secondo e quarto anno.

2. Le promozioni da attribuire a colonnello sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

3. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono una ogni quattro anni.

SEZIONE VI

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI
SPECIALE DELL'ARMA AERONAUTICA**

Art. 1205

*Articolazione della carriera*¹²⁰⁵

¹²⁰³ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro V, colonne 6 e 8, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹²⁰⁴ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro V, colonna 9, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹²⁰⁵ Relazione art. (Articolazione della carriera)

(tabella n. 3, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti speciale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 35;
- b) tenente: 98;
- c) capitano: 123;
- d) maggiore: 75;
- e) tenente colonnello: 100;
- f) colonnello: 14.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 445 unità.

Art. 1206

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹²⁰⁶
(tabella n. 3, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 8 anni;
- b) tenente colonnello: 8 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 11 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1207

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹²⁰⁷
(tabella n. 3, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
- b) tenente: 4 anni in reparti di volo;
- c) capitano: 6 anni in reparti di volo; superare i corsi previsti dal regolamento;
- d) tenente colonnello: 4 anni in reparti di volo.

Art. 1208

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹²⁰⁸
(tabella n. 3, quadro VI, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VI, colonne 1 e 2, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹²⁰⁶ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VI, colonne 4 e 5, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹²⁰⁷ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VI, colonne 6 e 8, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹²⁰⁸ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro VI, colonna 9, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno;

b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno.

SEZIONE VII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DELLE
ARMI DELL'AERONAUTICA

Art. 1209

*Articolazione della carriera*¹²⁰⁹
(tabella n. 3, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle armi prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 103;
- b) tenente: 297;
- c) capitano: 423;
- d) maggiore: 219;
- e) tenente colonnello: 257;
- f) colonnello: 26.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 1.325 unità.

Art. 1210

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹²¹⁰
(tabella n. 3, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 8 anni;
- b) tenente colonnello: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 11 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1211

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹²¹¹
(tabella n. 3, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;

¹²⁰⁹ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VII, colonne 1 e 2, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997, così sostituito dall'art. 33, d.lgs. n. 216/2000. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹²¹⁰ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VII, colonne 4 e 5, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹²¹¹ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VII, colonne 6 e 8, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

b) tenente: 4 anni in enti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente;

c) capitano: 3 anni di enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento.

Art. 1212

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹²¹²
(tabella n. 3, quadro VII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a) 39 da attribuire a capitani;

b) 5 o 6 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 5 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno.

SEZIONE VIII

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DEL GENIO AERONAUTICO**

Art. 1213

*Articolazione della carriera*¹²¹³
(tabella n. 3, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

a) sottotenente: 63;

b) tenente: 183;

c) capitano: 260;

d) maggiore: 135;

e) tenente colonnello: 158;

f) colonnello: 16.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 815 unità.

Art. 1214

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹²¹⁴
(tabella n. 3, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a) capitano: 8 anni;

b) tenente colonnello: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a) sottotenente: 2 anni;

b) tenente: 6 anni;

c) capitano: 11 anni;

d) maggiore: 5 anni.

¹²¹² Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro VII, colonna 9, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹²¹³ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VIII, colonne 1 e 2, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹²¹⁴ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VIII, colonne 4 e 5, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

Art. 1215

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹²¹⁵
(tabella n. 3, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
- b) tenente: 3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi;
- c) capitano: 3 anni quale capo di servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento.

Art. 1216

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹²¹⁶
(tabella n. 3, quadro VIII, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 24 da attribuire a capitani;
- b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno.

SEZIONE IX

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO**

Art. 1217

*Articolazione della carriera*¹²¹⁷
(tabella n. 3, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 18;
 - b) tenente: 51;
 - c) capitano: 73;
 - d) maggiore: 38;
 - e) tenente colonnello: 43;
 - f) colonnello: 4.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 227 unità.

Art. 1218

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹²¹⁸

¹²¹⁵ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro VIII, colonne 6 e 8, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹²¹⁶ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro VIII, colonna 9, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹²¹⁷ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro IX, colonne 1 e 2, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997, così sostituito dall'art. 33, d.lgs. n. 216/2000. Il quadro in argomento è da abrogare.

¹²¹⁸ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro IX, colonne 4 e 5, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

(tabella n. 3, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 8 anni;
- b) tenente colonnello: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 11 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1219

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹²¹⁹

(tabella n. 3, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
- b) tenente: 3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi di specializzazione;
- c) capitano: 3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento.

Art. 1220

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹²²⁰

(tabella n. 3, quadro IX, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 24 da attribuire a capitani;
- b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno.

SEZIONE X

PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO

Art. 1221

*Articolazione della carriera*¹²²¹

(tabella n. 3, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 12;
- b) tenente: 39;

¹²¹⁹ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro IX, colonne 6 e 8, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹²²⁰ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro IX, colonne 1 e 2, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹²²¹ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro X, colonne 1 e 2, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997, così sostituito dall'art. 33, d.lgs. n. 216/2000. Il quadro in argomento è da abrogare.

- c) capitano: 55;
- d) maggiore: 29;
- e) tenente colonnello: 33;
- f) colonnello: 2.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 170 unità.

Art. 1222

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹²²²
(tabella n. 3, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 8 anni;
- b) tenente colonnello: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 11 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1223

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹²²³
(tabella n. 3, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
- b) capitano: 3 anni presso un ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni sanitarie; superare i corsi previsti dal regolamento.

Art. 1224

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹²²⁴
(tabella n. 3, quadro X, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 6 da attribuire a capitani.

2. Le promozioni da attribuire a tenenti colonnelli sono una ogni due anni.

CAPO X

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1225

¹²²² Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro X, colonne 4 e 5, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹²²³ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto del quadro X, colonne 6 e 8, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

¹²²⁴ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) del quadro X, colonna 9, tab. 3, all. d.lgs. n. 490/1997.

*Estensione di norme ai fini dell'avanzamento*¹²²⁵

1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
 - a) articolo 22, legge 1° aprile 1981, n. 121;
 - b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
 - c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, con l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410;
 - d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93.
2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.

SEZIONE II
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE

Art. 1226

*Articolazione della carriera*¹²²⁶

(tabella n. 1, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 1, d.m. 26 luglio 2005, n. 172)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) sottotenente: 102;
 - b) tenente: 204;
 - c) capitano: 350;
 - d) maggiore: 245;
 - e) tenente colonnello: 568;
 - f) colonnello: 321;
 - g) generale di brigata: 61;
 - h) generale di divisione: 20;
 - i) generale di corpo d'armata: 10.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo normale è di 1.881 unità.

Art. 1227

¹²²⁵ Relazione art. (Servizio equivalente ai fini dell'avanzamento)

L'art. costituisce norma di coordinamento con le disposizioni speciali in tema di titoli e periodi di servizio validi ai fini della progressione di carriera, con riguardo anche ai prescritti periodi di comando, per i quali è necessario operare un rinvio. Il co. 2 riproduce l'art. 1, co. 2, d.l. n. 290/1994, conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, l. n. 443/1994. Per quanto riguarda le leggi indicate: l'art. 22, l. n. 121/1981, si riferisce al corso di alta formazione svolto presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia; l'art. 10, co. 4, d.P.R. n. 309/1990, si riferisce al servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma nell'ambito del Servizio centrale antidroga (D.C.S.A.); l'art. 4, co. 4, d.l. n. 345/1991, conv., con modificazioni, con l'art. 1, l. n. 410/1991, si riferisce agli ufficiali in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia, ai quali si applica l'art. 3, co. 3, l. n. 486/1988, relativo al servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione di carriera; l'art. 3, co. 3, l. n. 93/1998, si riferisce al servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma nell'ambito dell'EUROPOL, dell'Unità nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e cooperazione internazionale, ritenendolo equivalente agli effetti dello sviluppo di carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i corpi di appartenenza.

¹²²⁶ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto della tab. 1, colonne 1 e 2, all. d.lgs. n. 298/2000, così modificata dall'art. 1, d.m. n. 172/2005. La tabella è da abrogare.

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹²²⁷
(tabella n. 1, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 6 anni;
- b) tenente colonnello:
 - 1) 5 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 7 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 13 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.
- c) colonnello: 6 anni;
- d) generale di brigata: 4 anni;
- e) generale di divisione: 3 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 4 anni;
- c) capitano: 9 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1228

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹²²⁸
(tabella n. 1, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. I periodi minimi di comando, i titoli e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare il corso di applicazione;
- b) tenente: aver conseguito il diploma di laurea;
- c) tenente colonnello: 4 anni di comando territoriale (infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni), anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maggiore o capitano;
- d) colonnello: 2 anni di comando provinciale o incarico equipollente.

Art. 1229

*Mancato conseguimento del diploma di laurea*¹²²⁹
(art. 20, co. 3, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano:

- a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono trasferiti d'autorità nel ruolo speciale, con il grado e l'anzianità posseduta e mantenendo gli obblighi di servizio contratti, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado;
- b) sono iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.

Art. 1230

¹²²⁷ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) della tab. 1, colonne 4 e 5, all. d.lgs. n. 298/2000.

¹²²⁸ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) della tab. 1, colonne 6 e 7, all. d.lgs. n. 298/2000.

¹²²⁹ Relazione art. (Mancato conseguimento del diploma di laurea)

L'art. riproduce l'art. 20, co. 3, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹²³⁰
(tabella n. 1, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
- a) 52 da attribuire a capitani;
 - b) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione;
 - c) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;
 - d) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione;
 - e) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno;
 - f) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;
 - g) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.

SEZIONE III
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE

Art. 1231
*Articolazione della carriera*¹²³¹
(tabella n. 2, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 2, d.m. 26 luglio 2005, n. 172)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
- a) sottotenente: 96;
 - b) tenente: 240;
 - c) capitano: 440;
 - d) maggiore: 220;
 - e) tenente colonnello: 475;
 - f) colonnello: 35.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo speciale è di 1.506 unità.

Art. 1232
*Periodi di permanenza minima nel grado*¹²³²
(tabella n. 2, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
- a) capitano: 9 anni;
 - b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
- a) sottotenente: 2 anni;
 - b) tenente: 5 anni;
 - c) capitano: 12 anni;

¹²³⁰ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) della tab. 1, colonna 8, all. d.lgs. n. 298/2000.

¹²³¹ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto della tab. 2, colonne 1 e 2, all. d.lgs. n. 298/2000, così modificata dall'art. 2, d.m. n. 172/2005. La tabella è da abrogare.

¹²³² Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto della tab. 2, colonne 4 e 5, all. d.lgs. n. 298/2000.

d) maggiore: 5 anni.

Art. 1233

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹²³³

(tabella n. 2, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. I periodi minimi di comando e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare il corso di applicativo;
- b) tenente colonnello: 2 anni di comando territoriale (infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni), o di incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maggiore o capitano.

Art. 1234

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹²³⁴

(tabella n. 2, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 49 da attribuire a capitani;
- b) 7 da attribuire a tenenti colonnelli.

SEZIONE IV

PROFILO DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO

Art. 1235

*Articolazione della carriera*¹²³⁵

(tabella n. 3, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico prevede i seguenti gradi gerarchici:

- a) tenente;
- b) capitano;
- c) maggiore;
- d) tenente colonnello;
- e) colonnello;
- f) generale di brigata;
- g) generale di divisione.

2. La consistenza organica per i gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello è complessivamente di 376 unità.

3. La consistenza organica per il grado di colonnello, stabilita complessivamente in 30 unità, è ripartita secondo le seguenti specialità:

- a) medicina e farmacia: 9;
- b) veterinaria: 1;
- c) amministrazione: 9;
- d) commissariato: 1;
- e) investigazioni scientifiche: 3;
- f) telematica: 4;

¹²³³ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) della tab. 2, colonne 6 e 7, all. d.lgs. n. 298/2000.

¹²³⁴ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto della tab. 2, colonna 8, all. d.lgs. n. 298/2000.

¹²³⁵ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) della tab. 3, colonne 1 e 2, all. d.lgs. n. 298/2000. La tabella è da abrogare.

- g) genio: 2;
 - h) psicologia: 1.
4. La consistenza organica per il grado di generale di brigata, stabilita complessivamente in 3 unità, è ripartita secondo i seguenti comparti:
- a) sanitario: 1;
 - b) amministrativo: 1;
 - c) tecnico scientifico e psicologico: 1.
5. La consistenza organica per il grado di generale di divisione è stabilita in una unità.
6. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico è di 410 unità.

Art. 1236

*Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali per l'avanzamento*¹²³⁶
(tabella n. 3, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
- a) tenente colonnello: 8 anni;
 - b) colonnello: 5 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
- a) tenente: un anno;
 - b) capitano: 8 anni;
 - c) maggiore: 7 anni.
3. I tenenti per poter essere promossi al grado di capitano superiore devono superare il corso formativo.

Art. 1237

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹²³⁷
(tabella n. 3, art. 4, co. 1, e 31, co. 11, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado di colonnello, per l'intero ruolo, sono ripartite tra le specialità, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:
- a) amministrazione: 1 o 2 promozioni con ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, quarto e quinto anno; 2 promozioni nel secondo anno;
 - b) commissariato: una promozione ogni otto anni;
 - c) medici e farmacisti: 1 o 2 promozioni con ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo anno; una promozione nel secondo, terzo e quarto anno;
 - d) veterinaria: una promozione ogni otto anni;
 - e) investigazioni scientifiche: ciclo di otto anni con una promozione ogni tre anni: al primo, quarto e settimo anno;
 - f) telematica: ciclo di quattro anni con una promozione al primo e al terzo anno e nessuna promozione al secondo e quarto anno;
 - g) genio: una promozione ogni quattro anni;
 - h) psicologia: una promozione ogni otto anni.
- I cicli di promozione partono dal 2007.
2. Le promozioni da attribuire a colonnello avvengono con ciclo di quattro anni:
- a) una promozione nei primi tre anni, attribuita ai comparti secondo il seguente ordine: amministrativo; sanitario; tecnico, scientifico e psicologico;
 - b) nessuna promozione nel quarto anno.
3. Le promozioni da attribuire a generale di brigata avvengono una ogni tre anni.

¹²³⁶ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali per l'avanzamento)
L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto della tab. 3, colonne 4, 5 e 7, all. d.lgs. n. 298/2000.

¹²³⁷ Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)
L'art. rappresenta la trasposizione del contenuto (comprese le note) della tab. 3, colonna 8, all. d.lgs. n. 298/2000.

CAPO XI
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI AUSILIARI

SEZIONE I
UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA E DELLE FORZE DI COMPLETAMENTO

Art. 1238

*Avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata*¹²³⁸
(art. 24, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.

Art. 1239

*Avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento*¹²³⁹
(art. 25, co. 3, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. L'avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento avviene con le modalità previste per gli ufficiali in congedo.

SEZIONE II
UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

Art. 1240

*Aliquote di valutazione*¹²⁴⁰
(art. 43, l. n. 574 del 1980; art. 15, co. 2 e 3, l. n. 224 del 1986)

1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, per essere valutati per l'avanzamento, devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste per l'impedimento alla valutazione o alla promozione, previste dall'articolo 1049 (impedimenti, sospensione ed esclusione) e dalla sezione II del capo IV del presente titolo operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.

2. Agli effetti di quanto disposto nel comma 1, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento comprendendovi per ciascun grado, gli ufficiali che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza nel grado o l'anzianità di servizio prevista all'articolo successivo.

3. I tenenti sono valutati e se idonei sono promossi con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste dal successivo articolo 1241 (periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali).

Art. 1241

*Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali*¹²⁴¹

¹²³⁸ Relazione art. (Avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata)

L'art. riproduce l'art. 24, co. 7, d.lgs. n. 215/2001.

¹²³⁹ Relazione art. (Avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento)

L'art. riproduce l'art. 25, co. 3, d.lgs. n. 215/2001.

¹²⁴⁰ Relazione art. (Aliquote di valutazione)

L'art. riproduce l'art. 43, co. 2, 3, 4 e 5, l. n. 574/1980, per le disposizioni applicabili, tenendo presente che i co. 2 e 3 dell'art. 15, l. n. 224/1986 estendono l'applicazione delle disposizioni degli artt. 43, 44, 45, 46 e 47, l. n. 574/1980 agli ufficiali piloti e navigatori di complemento, per i quali in base a quanto disposto dal co. 1 dell'art. 43, l. n. 574/1980 non si applicano le norme generali sull'avanzamento previste per gli ufficiali in congedo e quelle particolari previste per gli ufficiali di complemento.

(art. 44 e 45, l. n. 574 del 1980; art. 15, co. 2 e 3, l. n. 224 del 1986)

1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, debbono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo.
3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:
 - a) se tenenti, otto anni di anzianità nel grado. Tale periodo è ridotto a cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare;
 - b) se sottotenenti, due anni di anzianità nel grado.

Art. 1242

*Estensione di norme*¹²⁴²

(art. 47, co. 1 e 2, l. n. 574 del 1980; art. 15, co. 2, l. n. 224 del 1986)

1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese le norme che riguardano l'avanzamento in particolari condizioni di cui all'articolo 1074 (promozione in particolari situazioni degli ufficiali) e in quanto applicabili le altre norme sull'avanzamento degli ufficiali.

Art. 1243

*Periodi di servizio effettivo presso società di navigazione aerea*¹²⁴³

(art. 116-bis, l. n. 1137 del 1955)

1. Per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea è computato per metà ai fini del raggiungimento dei prescritti periodi di comando, di imbarco o di servizio, ma non oltre i 4/5 dei periodi suddetti.

CAPO XII

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO

SEZIONE I

NORME COMUNI

Art. 1244

*Categorie di ufficiali in congedo*¹²⁴⁴

(art. 103, l. n. 1137 del 1955)

1. Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva.
2. L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

Art. 1245

*Aliquote di ruolo per la valutazione*¹²⁴⁵

(art. 104, l. n. 1137 del 1955)

¹²⁴¹ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali)

L'art. riproduce le disposizioni ancora applicabili degli artt. 44 e 45, l. n. 574/1980 (da abrogare).

¹²⁴² Relazione art. (Estensione di norme)

L'art. riproduce le disposizioni ancora applicabili dell'art. 47, l. n. 574/1980 (da abrogare).

¹²⁴³ Relazione art. (Periodi di servizio effettivo presso società di navigazione aerea)

L'art. riproduce l'art. 116-bis, l. n. 1137/1955, aggiunto dall'art. 5, l. n. 257/1974 (da abrogare).

¹²⁴⁴ Relazione art. (Categorie di ufficiali in congedo)

L'art. riproduce l'art. 103, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹²⁴⁵ Relazione art. (Aliquote di ruolo per la valutazione)

L'art. riproduce l'art. 104, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

1. Il Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.

Art. 1246

*Idoneità al servizio militare incondizionato*¹²⁴⁶

(art. 105, l. n. 1137 del 1955)

1. L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo precedente non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.

Art. 1247

*Cause di sospensione della valutazione o della promozione*¹²⁴⁷

(art. 106, l. n. 1137 del 1955)

1. Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 1245 (aliquote di ruolo per la valutazione), che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano la sospensione della valutazione o della promozione, previste dall'articolo 1049 (impedimenti, sospensione ed esclusione) e dalla sezione II del capo IV del presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.

Art. 1248

*Promozioni*¹²⁴⁸

(art. 107, l. n. 1137 del 1955)

1. Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione.
2. Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all'anno seguente.
3. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

SEZIONE II
UFFICIALI IN AUSILIARIA

Art. 1249

*Grado massimo*¹²⁴⁹

(art. 108, l. n. 1137 del 1955)

1. L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.

Art. 1250

*Requisiti per l'avanzamento*¹²⁵⁰

(art. 109, l. n. 1137 del 1955)

¹²⁴⁶ Relazione art. (Idoneità al servizio militare incondizionato)

L'art. riproduce l'art. 105, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹²⁴⁷ Relazione art. (Cause di sospensione della valutazione o della promozione)

L'art. riproduce l'art. 106, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹²⁴⁸ Relazione art. (Promozioni)

L'art. riproduce l'art. 107, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹²⁴⁹ Relazione art. (Grado massimo)

L'art. riproduce l'art. 108, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹²⁵⁰ Relazione art. (Requisiti per l'avanzamento)

L'art. riproduce l'art. 109, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

1. L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.
2. Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la prima promozione nell'ausiliaria.

Art. 1251

*Promozioni*¹²⁵¹

(art. 110, l. n. 1137 del 1955)

1. L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza.
2. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

SEZIONE III

UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 1252

*Grado massimo*¹²⁵²

(art. 112, l. n. 1137 del 1955)

1. L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.

Art. 1253

*Requisiti per l'avanzamento*¹²⁵³

(art. 113, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 22, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalle sezioni IV, V, VI e VII del presente capo.
2. L'esperimento può essere svolto in uno o più periodi della durata minima di un mese.
3. È dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che abbia compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nelle tabelle suddette.

Art. 1254

*Promozioni*¹²⁵⁴

(art. 114, l. n. 1137 del 1955)

¹²⁵¹ Relazione art. (Promozioni)

L'art. riproduce l'art. 110, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹²⁵² Relazione art. (Grado massimo)

L'art. riproduce l'art. 112, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹²⁵³ Relazione art. (Requisiti per l'avanzamento)

L'art. riproduce l'art. 113, l. n. 1137/1955 (da abrogare), integrato dalle disposizioni contenute negli artt. 31, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 e 22, co. 1, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

¹²⁵⁴ Relazione art. (Promozioni)

L'art. riproduce l'art. 114, l. n. 1137/1955 (da abrogare), così sostituito dall'art. 13, l. n. 824/1973.

1. L'ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

2. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Art. 1255

*Promozione degli ufficiali subalterni*¹²⁵⁵ (art. 115, l. n. 1137 del 1955)

1. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 1245 (aliquote di ruolo per la valutazione).

2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell'Arma dei carabinieri.

3. Gli ufficiali di cui al comma precedente, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto dell'articolo 1248, comma 1 (promozioni), sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

5. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento in servizio, ferma restando la possibilità di avanzamento nella posizione di congedo.

SEZIONE IV

REQUISITI SPECIALI PER L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 1256

*Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria genio e trasmissioni*¹²⁵⁶ (tabella n. 5, quadro II, l. n. 1137 del 1955; art. 14, co. 2, l. n. 824 del 1973; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni;

b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni;

¹²⁵⁵ Relazione art. (Promozione degli ufficiali subalterni)

L'art. riproduce l'art. 115, l. n. 1137/1955 (da abrogare), così sostituito dall'art. 13, l. n. 824/1973.

¹²⁵⁶ Relazione art. (Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria genio e trasmissioni)

L'art. costituisce la trasposizione fedele del contenuto del quadro II della tabella n. 5, allegata alla l. n. 1137/1955, aggiornato in base all'art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare). L'ultimo co. riproduce il co. 2 dell'art. 14, l. n. 824/1973.

- c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:
- a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente;
 - b) capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente;
 - c) tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente.
3. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 1257

*Ufficiali dell'Arma trasporti e materiali*¹²⁵⁷

(tabella n. 5, quadro III, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma trasporti e materiali, in relazione al grado sono i seguenti:
- a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per ufficiali superiori dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;
 - b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;
 - c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni dell'Arma ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1258

*Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano*¹²⁵⁸

(tabella n. 5, quadro X, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti:
- a) maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di esperimento pratico;
 - b) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1259

*Ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano*¹²⁵⁹

(tabella n. 5, quadro IV, V e IX, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo sanitario, in relazione al grado sono i seguenti:
- a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso un ente sanitario;

¹²⁵⁷ Relazione art. (Ufficiali dell'Arma trasporti e materiali)

L'art. costituisce la trasposizione fedele del contenuto del quadro III della tabella n. 5, allegata alla l. n. 1137/1955, aggiornato in base all'art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

¹²⁵⁸ Relazione art. (Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano)

L'art. costituisce la trasposizione fedele del contenuto del quadro X della tabella n. 5, allegata alla l. n. 1137/1955, aggiornato in base all'art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

¹²⁵⁹ Relazione art. (Ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano)

L'art. costituisce la trasposizione sintetica del contenuto dei quadri IV, V e IX della tabella n. 5, allegata alla l. n. 1137/1955, aggiornato in base all'art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

- b) capitano: corso di aggiornamento; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile;
 - c) tenente: 10 anni di esercizio della professione nella vita civile;
 - d) sottotenente: 3 anni di esercizio della professione nella vita civile.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1260

*Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano*¹²⁶⁰

(tabella n. 5, quadro VI, VII e VIII, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo di commissariato, in relazione al grado sono i seguenti:

- a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso una direzione, una sezione o uno stabilimento del corpo;
- b) capitano e tenente: corso di aggiornamento;
- c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1261

*Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare*¹²⁶¹

(art. 116, l. n. 1137 del 1955)

1. Per gli ufficiali di complemento della Marina militare, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla seguente sezione V, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.

Art. 1262

*Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare*¹²⁶²

(tabella n. 6, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento della Marina militare dei vari Corpi, con il grado capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello, è prescritto un corso di istruzione e 3 mesi di esperimento pratico.

2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:

- a) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: maggiore: 1 anno di imbarco;
- b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio navale: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;
- c) capitano di corvetta del corpo delle armi navali e capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio;

¹²⁶⁰ Relazione art. (Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano)

L'art. costituisce la trasposizione fedele del contenuto del quadro X della tabella n. 5, allegata alla l. n. 1137/1955, aggiornato in base all'art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

¹²⁶¹ Relazione art. (Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare)

L'art. riproduce l'art. 116, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹²⁶² Relazione art. (Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare)

L'art. costituisce la trasposizione fedele del contenuto della tabella n. 6, allegata alla l. n. 1137/1955, aggiornato in base all'art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

d) tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo delle armi navali: 1 anno di servizio tecnico.

Art. 1263

*Ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare*¹²⁶³

(tabella n. 7, quadro I, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di stormo;

b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di gruppo;

c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni.

2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: un anno di servizio in reparti di impiego;

b) capitano: un anno di servizio in reparti di impiego dei quali 6 mesi presso un comando di gruppo;

c) tenente: un anno di servizio in reparto di impiego.

Art. 1264

*Ufficiali del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare*¹²⁶⁴

(tabella n. 7, quadro II, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo delle armi, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto servizi dell'Aeronautica militare;

b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto servizi di aeroporto;

c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto di impiego o in servizi di aeroporto.

2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1265

*Ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico*¹²⁶⁵

(tabella n. 7, quadri VII e VIII, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

¹²⁶³ Relazione art. (Ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto del quadro II della tabella n. 7, allegata alla l. n. 1137/1955, così modificato dall'art. 14, co. 3, l. n. 824/1973 e aggiornato in base all'art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

¹²⁶⁴ Relazione art. (Ufficiali del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto del quadro I della tabella n. 7, allegata alla l. n. 1137/1955, così modificato dall'art. 14, co. 3, l. n. 824/1973 e aggiornato in base all'art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

¹²⁶⁵ Relazione art. (Ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico)

L'art. costituisce la trasposizione sintetica del contenuto dei quadri VII e VIII della tabella n. 7, allegata alla l. n. 1137/1955, così modificato dall'art. 14, co. 3, l. n. 824/1973 e aggiornato in base all'art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo di commissariato aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso una direzione di commissariato;

b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto o una direzione di commissariato;

c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto.

2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1266

*Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico*¹²⁶⁶

(tabella n. 7, quadro IX, l. n. 1137 del 1955; art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un istituto medico-legale;

b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio sanitario dell'Aeronautica militare;

c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto.

2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1267

*Ufficiali dell'Arma dei carabinieri*¹²⁶⁷

(tabella n. 5, quadro I, l. n. 1137 del 1955; art. 22, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di regione;

b) capitano: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando provinciale;

c) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando compagnia territoriale;

d) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo, reparto territoriale o battaglione o comando equipollente;

b) capitano: un anno di compagnia o squadrone o comando equipollente;

c) tenente e sottotenente: un anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente.

¹²⁶⁶ Relazione art. (Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto del quadro I della tabella n. 5, allegata alla l. n. 1137/1955, aggiornato in base all'art. 22, co. 1, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

¹²⁶⁷ Relazione art. (Ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

L'art. costituisce la trasposizione fedele del contenuto del quadro II della tabella n. 5, allegata alla l. n. 1137/1955, aggiornato in base all'art. 31, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

SEZIONE V
UFFICIALI DELLA RISERVA

Art. 1268

*Grado massimo*¹²⁶⁸

(art. 117, l. n. 1137 del 1955)

1. L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

Art. 1269

*Requisiti per l'avanzamento*¹²⁶⁹

(art. 118, l. n. 1137 del 1955)

1. L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco prescritti dal presente codice.
2. Per i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco compiuti in ausiliaria vale quanto prescritto dall'articolo 1250, commi 1 e 2 (requisiti per l'avanzamento).

Art. 1270

*Promozioni*¹²⁷⁰

(art. 119, l. n. 1137 del 1955)

1. L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo.
2. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

CAPO XIII

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E
DELL'AERONAUTICA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1271

*Avanzamento a scelta*¹²⁷¹

(art. 19, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'articolo 1057 (avanzamento a scelta dei sottufficiali).
2. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo articolo 1280 (avanzamento al grado di primo maresciallo), nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono così determinate:

¹²⁶⁸ Relazione art. (Grado massimo)

L'art. riproduce l'art. 117, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹²⁶⁹ Relazione art. (Requisiti per l'avanzamento)

L'art. riproduce l'art. 118, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹²⁷⁰ Relazione art. (Promozioni)

L'art. riproduce l'art. 119, l. n. 1137/1955 (da abrogare).

¹²⁷¹ Relazione art. (Avanzamento a scelta)

L'art. riproduce l'art. 19, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto rispettivamente dall'articolo 1283 (periodi di permanenza minima nel grado);

b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto rispettivamente dall'articolo 1283 (periodi di permanenza minima nel grado), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);

2) la seconda metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto rispettivamente dall'articolo 1283 (periodi di permanenza minima nel grado), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.

4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'articolo 1049 (impedimenti, sospensione ed esclusione), nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

Art. 1272

*Condizioni particolari per l'avanzamento*¹²⁷² (art. 16, tabelle C/1, C/2, C/3, d.lgs. n. 195 del 1996)

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti.

2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.

Art. 1273

*Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare*¹²⁷³

¹²⁷² Relazione art. (Condizioni particolari per l'avanzamento)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 66, co. 3 e 4, r.d. n. 914/1931; l'art. 16, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare) e il contenuto in nota delle tabelle C/1, C/2, e C/3, allegate al d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare). In particolare: il co. 1 riproduce nella sostanza l'art. 16, d.lgs. n. 196/1995; il co. 2 riproduce l'identica norma contenuta nella nota (2), tabella C/1, nella nota (3), tabella C/2 e nella nota (2), tabella C/3, tabelle allegate al d.lgs. n. 196/1995.

¹²⁷³ Relazione art. (Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 66, co. 3 e 4, r.d. n. 914/1931; art. unico, l. n. 519/1950; artt. 5 e 6, co. 2 e 3, l. n. 813/1965; nota (1), lett. b) ed e) e nota (2), tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare). In particolare: il co. 1 riproduce la nota (1), lett. c), tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995; il co. 2 riproduce il co. 3 dell'art. 66, r.d. n. 914/1931, così sostituito dall'art. 5, l. n. 813/1965, in base a quanto disposto dalla nota (1), lett. b), tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995; il co. 3 riproduce il co. 4 dell'art. 66, r.d. n. 914/1931, così sostituito dall'art. 5, l. n. 813/1965, in base a quanto disposto dalla nota (1), lett. b), tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995; il co. 4 riproduce il co. 2 dell'art. 6, l. n. 813/1965, in base a quanto disposto dalla nota (1), lett. b), tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995; il co. 5 riproduce nella sostanza l'art. unico, l. n. 519/1950,

(art. 66, co. 3 e 4, r.d. n. 914 del 1931; articolo unico, l. n. 519 del 1950; artt. 5 e 6, co. 2 e 3, l. n. 813 del 1965; tabella C/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Per la Marina militare sono esentati dal compiere il periodo minimo di imbarco del reparto operativo il personale appartenente alla categoria del specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.
2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.
3. I sottufficiali della Marina sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.
4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.
5. I sottufficiali abilitati «montatori artificieri» sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l'avanzamento prescritte dal presente codice.
6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, MRCC del MRSC, stazioni LORAN, VTS del PAC, stazioni COSPAS del SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

SEZIONE II PROFILO DI CARRIERA DEI MARESCIALLI

Art. 1274

*Articolazione della carriera*¹²⁷⁴
(art. 3, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
 - a) maresciallo: capo di 3^a classe per la Marina militare, maresciallo di 3^a classe per l'Aeronautica militare;
 - b) maresciallo ordinario: capo di 2^a classe per la Marina militare, maresciallo di 2^a classe per l'Aeronautica militare;
 - c) maresciallo capo: capo di 1^a classe per la Marina militare, maresciallo di 1^a classe per l'Aeronautica militare;
 - d) primo maresciallo.
2. Al primo maresciallo può essere conferita la qualifica di luogotenente.

Art. 1275

*Forme di avanzamento*¹²⁷⁵

al quale rinvia il co. 3 dell'art. 6, l. n. 813/1965, applicato in base a quanto disposto dalla nota (1), lett. b), tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995; il co. 6 riproduce la nota (2), tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995.

¹²⁷⁴ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. riproduce l'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, così modificato dall'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 82/2001 (da abrogare).

¹²⁷⁵ Relazione art. (Forme di avanzamento)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella B/3, allegata al d.lgs. n. 196/1995, così sostituita dal d.lgs. n. 82/2001, per la parte relativa alle forme di avanzamento (da abrogare).

(tabella B/3, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'avanzamento avviene:

- a) ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
- b) a scelta, per il grado di primo maresciallo;
- c) a scelta per esami per il grado di primo maresciallo.

Art. 1276

*Periodi minimi di permanenza nel grado*¹²⁷⁶
(tabella B/3, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo è stabilito in 8 anni.
2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per esami, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo è stabilito in 4 anni.
3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:
 - a) 2 anni per l'avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
 - b) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.

Art. 1277

*Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Esercito italiano*¹²⁷⁷
(tabella C/1, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo dell'Esercito italiano sono determinati in 3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti in tutto o in parte da maresciallo.
2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.

Art. 1278

*Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare*¹²⁷⁸
(tabella C/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1135 (ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina militare), ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.
2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da capo di 2^a classe a capo di 1^a classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 - a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;
 - b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;
 - c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;
 - d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

¹²⁷⁶ Relazione art. (Periodi minimi di permanenza nel grado)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella B/3, allegata al d.lgs. n. 196/1995, così sostituita dal d.lgs. n. 82/2001, per la parte relativa ai requisiti (da abrogare).

¹²⁷⁷ Relazione art. (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Esercito italiano)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella C/1, allegata al d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), relativamente alla parte concernente i marescialli.

¹²⁷⁸ Relazione art. (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995, così sostituita dal d.l. n. 554/1996, (da abrogare), relativamente alla parte concernente i marescialli.

3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da capo di 1^a classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

- a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;
- b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;
- c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;
- d) nocchieri di porto: 3 anni
- e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.

4. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

- a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: un anno;
- b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno;
- c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;
- e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.

5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, ad eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.

Art. 1279

*Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Aeronautica militare*¹²⁷⁹
(tabella C/3, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento dei marescialli dell'Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito, sono così determinati:

- a) da maresciallo di 2^a classe a maresciallo di 1^a classe: 5 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza anche se svolti in parte nel grado di maresciallo di 3^a classe;
- b) da maresciallo di 1^a classe a primo maresciallo: 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.

Art. 1280

*Avanzamento al grado di primo maresciallo*¹²⁸⁰
(art. 20, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.

4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa.

5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio

¹²⁷⁹ Relazione art. (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Aeronautica militare)
L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella C/3, allegata al d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), relativamente alla parte concernente i marescialli.

¹²⁸⁰ Relazione art. (Avanzamento al grado di primo maresciallo)
L'art. riproduce l'art. 20, d.lgs. n. 196/1995, così modificato dall'art. 13, d.lgs. n. 82/2001 (da abrogare).

dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.
6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

SEZIONE III PROFILO DI CARRIERA DEI SERGENTI

Art. 1281

*Articolazione della carriera*¹²⁸¹
(art. 3, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:

- a) sergente;
- b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare;
- c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare.

Art. 1282

*Forme di avanzamento*¹²⁸²
(tabella B/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'avanzamento avviene:

- a) ad anzianità, per il grado di sergente maggiore e corrispondenti;
- b) a scelta, per il grado di sergente maggiore capo e corrispondenti.

Art. 1283

*Periodi di permanenza minima nel grado*¹²⁸³
(tabella B/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti è stabilito in 7 anni.
2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore, è stabilito in 7 anni.

Art. 1284

*Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito italiano*¹²⁸⁴
(tabella C/1, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 3 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni.
2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.

¹²⁸¹ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. riproduce l'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

¹²⁸² Relazione art. (Forme di avanzamento)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella B/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995, così sostituita dal d.lgs. n. 82/2001, per la parte relativa alle forme di avanzamento (da abrogare).

¹²⁸³ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella B/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995, così sostituita dal d.lgs. n. 82/2001, per la parte relativa ai requisiti (da abrogare).

¹²⁸⁴ Relazione art. (Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito italiano)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella C/1, allegata al d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), relativamente alla parte concernente i sergenti.

Art. 1285

*Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare*¹²⁸⁵
(tabella C/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1135 (ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina militare), ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.
2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 - a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 7 anni;
 - b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;
 - c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;
 - d) nocchieri di porto: 3 anni;
 - e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.
3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 - a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 10 anni;
 - b) tecnici di armi, elettrotecnici: 8 anni;
 - c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 5 anni;
 - d) nocchieri di porto: 6 anni;
 - e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

Art. 1286

*Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Aeronautica militare*¹²⁸⁶
(tabella C/3, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche, per l'avanzamento dei sergenti dell'Aeronautica militare, da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza

CAPO XIV

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1287

*Avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti*¹²⁸⁷
(art. 38, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. L'avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'articolo 1057 (avanzamento a scelta dei sottufficiali).

¹²⁸⁵ Relazione art. (Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995, così sostituita dal d.l. n. 554/1996, (da abrogare), relativamente alla parte concernente i sergenti.

¹²⁸⁶ Relazione art. (Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Aeronautica militare)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella C/3, allegata al d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare), relativamente alla parte concernente i sergenti.

¹²⁸⁷ Relazione art. (Avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti)

L'art. riproduce l'art. 38, co. 1, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

Art. 1288

*Condizioni per l'avanzamento*¹²⁸⁸
(art. 33, tabella D, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Gli ispettori e i sovrintendenti per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dagli articoli successivi.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.

SEZIONE II
PROFILO DI CARRIERA DEGLI ISPETTORI

Art. 1289

*Articolazione della carriera*¹²⁸⁹
(art. 12, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Lo sviluppo di carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
 - a) maresciallo;
 - b) maresciallo ordinario;
 - c) maresciallo capo;
 - d) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2. Al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza può essere attribuita la qualifica di luogotenente.

Art. 1290

*Forme di avanzamento*¹²⁹⁰
(tabella C/1, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. L'avanzamento avviene:
 - a) ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
 - b) a scelta, per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
 - c) a scelta per esami, per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

Art. 1291

*Periodi minimi di permanenza nel grado*¹²⁹¹
(tabella C/1, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, è stabilito in 8 anni.

¹²⁸⁸ Relazione art. (Condizioni per l'avanzamento)

L'art. costituisce una sintesi tra l'art. 33, d.lgs. n. 198/1995 e la nota (2) contenuta nella tabella D allegata al d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

¹²⁸⁹ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. riproduce l'art. 12, co. 1, d.lgs. n. 198/1995 da (da abrogare).

¹²⁹⁰ Relazione art. (Forme di avanzamento)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella C/1, allegata al d.lgs. n. 198/1995, così sostituita dal d.lgs. n. 83/2001, per la parte relativa alle forme di avanzamento (da abrogare).

¹²⁹¹ Relazione art. (Periodi minimi di permanenza nel grado)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella C/1, allegata al d.lgs. n. 198/1995, così sostituita dal d.lgs. n. 83/2001, per la parte relativa ai periodi minimi di permanenza nel grado (da abrogare).

2. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per esami, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, è stabilito in 4 anni.
3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:
- a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario;
 - b) 7 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.

Art. 1292

*Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli*¹²⁹²
(tabella D, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo sono determinati in un anno di comando di stazione, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo.
2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con facoltà di delega, in base alle esigenze di impiego del personale.

Art. 1293

*Avanzamento a scelta e a scelta per esami*¹²⁹³
(artt. 38, co. 4, e 38-bis, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta» sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante è fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino ad 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante.
2. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:
- a) almeno per il 70 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema «a scelta», al quale sono ammessi i marescialli capi:
 - 1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado;
 - 2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire «a scelta», con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;
 - b) fino al 30 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema «a scelta per esami».
3. L'avanzamento «a scelta per esami» dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa.

Art. 1294

*Avanzamento a sottotenente*¹²⁹⁴
(art. 42, d.lgs. n. 198 del 1995)

¹²⁹² Relazione art. (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella D, allegata al d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

¹²⁹³ Relazione art. (Avanzamento a scelta e a scelta per esami)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 38, co. 4, e 38-bis, d.lgs. n. 198/1995, quest'ultimo aggiunto dall'art. 28, co. 2, d.lgs. n. 83/2001 (da abrogare).

¹²⁹⁴ Relazione art. (Avanzamento a sottotenente)

L'art. riproduce l'art. 42, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione per meriti eccezionali e per benemerienze d'istituto nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. La proposta di avanzamento è formulata secondo le norme di cui agli articoli 1060 (avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati) e 1061 (avanzamento per benemerienze d'istituto del personale dell'Arma dei carabinieri).

SEZIONE III PROFILO DI CARRIERA DEI SOVRINTENDENTI

Art. 1295

*Articolazione della carriera*¹²⁹⁵
(art. 9, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Lo sviluppo di carriera dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
 - a) vice brigadiere;
 - b) brigadiere;
 - c) brigadiere capo.

Art. 1296

*Forme di avanzamento*¹²⁹⁶
(tabella C/2, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. L'avanzamento avviene:
 - a) ad anzianità, per il grado di brigadiere;
 - b) a scelta, per il grado di brigadiere capo.

Art. 1297

*Periodi minimi di permanenza nel grado*¹²⁹⁷
(tabella C/2, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento a brigadiere capo, è stabilito in 7 anni.
2. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità a brigadiere, è stabilito in 7 anni.

Art. 1298

*Avanzamento a scelta dei sovrintendenti*¹²⁹⁸
(art. 38, co. 2 e 3, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Nell'avanzamento «a scelta» le promozioni da conferire sono così determinate:
 - a) il primo terzo dei sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo precedente;

¹²⁹⁵ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. riproduce l'art. 9, co. 1, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

¹²⁹⁶ Relazione art. (Forme di avanzamento)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 198/1995, così sostituita dal d.lgs. n. 83/2001, per la parte relativa alle forme di avanzamento (da abrogare).

¹²⁹⁷ Relazione art. (Periodi minimi di permanenza nel grado)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 198/1995, così sostituita dal d.lgs. n. 83/2001, per la parte relativa ai periodi minimi di permanenza nel grado (da abrogare).

¹²⁹⁸ Relazione art. (Avanzamento a scelta dei sovrintendenti)

L'art. riproduce l'art. 38, co. 2 e 3, d.lgs. n. 198/1995, così modificato dall'art. 28, co. 1, d.lgs. n. 83/2001 (da abrogare).

b) i restanti sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo precedente, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma della precedente lettera a);

2) la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo precedente, prendendo posto nel ruolo dopo i sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

2. I sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1049 (impedimenti, sospensione ed esclusione), nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.

CAPO XV AVANZAMENTO DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

SEZIONE I AVANZAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA

Art. 1299

Avanzamento al grado di caporale o corrispondenti¹²⁹⁹
(art. 13, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 7, co. 2, l. n. 226 del 2004)

1. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale o corrispondente, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione.

2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.

Art. 1300

Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti¹³⁰⁰
(art. 14, co. 2, l. n. 226 del 2004)

1. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore o corrispondente, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale.

2. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.

Art. 1301

Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti¹³⁰¹
(art. 14, co. 3, l. n. 226 del 2004)

1. I volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1° caporal maggiore o corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

2. Il grado di 1° caporal maggiore o corrispondente è conseguito previo giudizio di idoneità.

¹²⁹⁹ Relazione art. (Avanzamento al grado di caporale o corrispondenti)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 7, co. 2, l. n. 226/2004, e 13, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

¹³⁰⁰ Relazione art. (Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti)

L'art. riproduce l'art. 14, co. 2, l. n. 226/2004 (da abrogare).

¹³⁰¹ Relazione art. (Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti)

L'art. riproduce l'art. 14, co. 3, l. n. 226/2004 (da abrogare).

Art. 1302

*Conferimento del grado*¹³⁰²

(art. 12, co. 4, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Il grado è conferito dal comandante di corpo, previa acquisizione del giudizio della Commissione di cui all'articolo 1045, comma 5 (commissioni permanenti).

Art. 1303

*Estensione delle norme sull'avanzamento*¹³⁰³

(art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Per quanto non diversamente disposto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di avanzamento relative ai volontari in servizio permanente

SEZIONE II

PROFILO DI CARRIERA DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 1304

*Articolazione della carriera*¹³⁰⁴

(art. 2, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:

- a) 1° caporal maggiore o grado corrispondente;
- b) caporal maggiore scelto o grado corrispondente;
- c) caporal maggiore capo o grado corrispondente;
- d) caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente.

Art. 1305

*Avanzamento dei volontari in servizio permanente*¹³⁰⁵

(art. 15, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Al 1° caporal maggiore o corrispondente, che abbia un anno di anzianità nel servizio permanente, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto o corrispondente.
2. Al caporal maggiore scelto o corrispondente, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo o corrispondente.
3. Al caporal maggiore capo o corrispondente, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto o corrispondente.
4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.

¹³⁰² Relazione art. (Conferimento del grado)

L'art. riproduce l' art. 12, co. 4, d.lgs. n. 215/2001, così sostituito dall'art. 1, d.lgs. n. 197/2005 (da abrogare).

¹³⁰³ Relazione art. (Estensione delle norme sull'avanzamento)

L'art. riproduce l'art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001, così sostituito dall'art. 1, d.lgs. n. 197/2005 (da abrogare).

¹³⁰⁴ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. riproduce l'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

¹³⁰⁵ Relazione art. (Avanzamento dei volontari in servizio permanente)

L'art. riproduce l'art. 15, d.lgs. n. 196/1995, così da ultimo modificato dall'art. 21, l. n. 226/2004 (da abrogare).

5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.

Art. 1306

*Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare*¹³⁰⁶
(art. 16, tabella C/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda del Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco e in reparti operativi.
2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sottocapo di 2^a classe a sottocapo di 1^a classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 - a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;
 - b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;
 - c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;
 - d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.
3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sottocapo di 1^a classe a sottocapo di 1^a classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 - a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;
 - b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;
 - c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;
 - d) nocchieri di porto: 3 anni;
 - e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

Art. 1307

*Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare*¹³⁰⁷
(art. 66, co. 3 e 4, r.d. n. 914 del 1931; artt. 5 e 6, co. 2, l. n. 813 del 1965; tabella C/2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Per la Marina militare sono esentati dal compiere il periodo minimo di imbarco/reparto operativo il personale appartenente alla categoria/specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.
2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli

¹³⁰⁶ Relazione art. (Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995, così sostituita dal d.l. n. 554/1996 (da abrogare), relativamente alla parte concernente i volontari in servizio permanente.

¹³⁰⁷ Relazione art. (Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 66, co. 3 e 4, r.d. n. 914/1931; artt. 5 e 6, co. 2, l. n. 813/1965; nota (1), lett. b) ed e) e nota (2), tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare). In particolare: il co. 1 riproduce la nota (1), lett. c), tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995; il co. 2 riproduce il co. 3 dell'art. 66 r.d. n. 914/1931, così sostituito dall'art. 5, l. n. 813/1965, in base a quanto disposto dalla nota (1), lett. b), tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995; il co. 3 riproduce il co. 4 dell'art. 66, r.d. n. 914/1931, così sostituito dall'art. 5, l. n. 813/1965, in base a quanto disposto dalla nota (1), lett. b), tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995; il co. 4 riproduce il co. 2 dell'art. 6, l. n. 813/1965, in base a quanto disposto dalla nota (1), lett. b), tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995; il co. 5 riproduce la nota (2), tabella C/2, allegata al d.lgs. n. 196/1995.

eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I volontari in servizio permanente della Marina sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, MRCC del MRSC, stazioni LORAN, VTS del PAC, stazioni COSPAS del SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

SEZIONE III PROFILO DI CARRIERA DEGLI APPUNTATI E CARABINIERI

Art. 1308

*Articolazione della carriera*¹³⁰⁸
(art. 2, co. 1, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Lo sviluppo di carriera degli appuntati e carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
- a) carabiniere;
 - b) carabiniere scelto;
 - c) appuntato;
 - d) appuntato scelto.

Art. 1309

*Avanzamento degli appuntati e carabinieri*¹³⁰⁹
(art. 31, co. 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Ai carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferito il grado di carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che abbiano compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato.
3. Agli appuntati che abbiano compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, sentito il parere della competente Commissione permanente di avanzamento. Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni.

Art. 1310

*Impedimenti alla valutazione*¹³¹⁰

¹³⁰⁸ Relazione art. (Articolazione della carriera)

L'art. riproduce l'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 198/1995 (da abrogare).

¹³⁰⁹ Relazione art. (Avanzamento degli appuntati e carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 31, co. 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 198/1995, così modificato dall'art. 25, co. 1, d.lgs. n. 83/2001 (da abrogare).

(art. 31, co. 6 e 7, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Non può essere valutato per l'avanzamento il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 1049 (impedimenti, sospensione ed esclusione).

2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate all'articolo 1049 (impedimenti, sospensione ed esclusione), purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui all'articolo precedente e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

Art. 1311

*Promozione a vice brigadiere*¹³¹¹

(art. 3, co. 2, d.lgs.lgt. n. 193 del 1944)

1. Gli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali possono concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vicebrigadiere. Il numero di tali promozioni non può superare il decimo delle vacanze degli organici del grado di vicebrigadiere.

CAPO XVI

AVANZAMENTO NEL RUOLO D'ONORE

SEZIONE I

PERSONALE ISCRITTO NEL RUOLO D'ONORE

Art. 1312

*Promozioni nel ruolo d'onore*¹³¹²

(art. 120, co. 1, 2, 3 e 4, l. n. 1137 del 1955; articolo unico, l. n. 1148 del 1964; art. 1, l. n. 872 del 1973; art. 2, l. n. 17 del 1986)

1. I militari iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo, dopo almeno un anno di servizio.

2. Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo ai sensi dell'articolo 801, comma 2 (iscrizione nei ruoli d'onore), dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

3. I militari che abbiano conseguito la promozione ai sensi del comma 2 possono ottenere una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) dello stesso comma.

4. Possono conseguire una quarta promozione i militari che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, oppure siano titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base

¹³¹⁰ Relazione art. (Impedimenti alla valutazione)

L'art. riproduce l'art. 31, co. 6 e 7, d.lgs. n. 198/1995, così modificato dall'art. 25, co. 1, d.lgs. n. 83/2001 (da abrogare).

¹³¹¹ Relazione art. (Promozione a vice brigadiere)

L'art. riproduce l'art. 3, co. 2, d.lgs.lgt. n. 193/1944 (da abrogare).

¹³¹² Relazione art. (Promozioni nel ruolo d'onore)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 120, co. 1, 2, 3 e 4, l. n. 1137/1955, così sostituito dall'art. unico, l. n. 1148/1964 (ufficiali); art. un., l. n. 1148/1964; art. 1, l. n. 872/1973 (sottufficiali); art. 2, l. n. 17/1986 (graduati e militari di truppa).

alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, allorché si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.

5. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

6. I graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a quello di iscrizione anche se di sottufficiale.

Art. 1313

*Nomina dei sottufficiali ad ufficiale*¹³¹³ (art. 2, l. n. 872 del 1973)

1. I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di primo maresciallo o corrispondente, nonché quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi del precedente articolo e che non abbiano già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo di onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall'articolo precedente.

2. Per la nomina a sottotenente, la Commissione ordinaria di avanzamento giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali, determina l'Arma, Corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'Arma, Corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene.

3. Gli ufficiali così nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dall'articolo precedente, né possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.

Art. 1314

*Forma di avanzamento*¹³¹⁴

(art. 120, co. 6 e 7, l. n. 1137 del 1955; art. 3, l. n. 872 del 1973; art. 3, l. n. 17 del 1986)

1. L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, ad esprimere giudizi di avanzamento.

2. I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.

Art. 1315

*Limite alle promozioni per gli ufficiali*¹³¹⁵ (art. 120, co. 5, l. n. 1137 del 1955)

1. Gli ufficiali non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento

¹³¹³ Relazione art. (Nomina dei sottufficiali ad ufficiale)

L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 872/1973.

¹³¹⁴ Relazione art. (Forma di avanzamento)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 120, co. 6 e 7, l. n. 1137/1955, così sostituito dall'art. unico, l. n. 1148/1964 (ufficiali); art. 3, l. n. 872/1973 (sottufficiali); art. 3, l. n. 17/1986 (graduati e militari di truppa).

¹³¹⁵ Relazione art. (Limite alle promozioni per gli ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 120, co. 5, l. n. 1137/1955, così sostituito dall'art. unico, l. n. 1148/1964.

possono conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1^a categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

Art. 1316

*Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori*¹³¹⁶ (articolo unico, l. n. 29 del 1973)

1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2. La stessa nomina può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di primo maresciallo o maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

SEZIONE II

PERSONALE DECORATO AL VALOR MILITARE O CIVILE IN SERVIZIO

Art. 1317

*Promozioni per i trattenuti o richiamati in servizio*¹³¹⁷ (art. 2, co. 1-3, l. n. 79 del 1989)

1. Il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o civile, trattenuto o richiamato in servizio, può conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente.
2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e che fruisca di assegno di superinvalidità, può essere conferita una quarta promozione a condizione che siano trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1.
3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni del presente capo non può essere superiore a quattro; non è consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.

Art. 1318

*Forma di avanzamento*¹³¹⁸ (art. 2, co. 4, l. n. 79 del 1989)

1. L'avanzamento di cui all'articolo precedente ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.
2. Il personale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui all'articolo precedente.

CAPO XVII

ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE INDIPENDENTI DAL GRADO

¹³¹⁶ Relazione art. (Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori)

L'art. riproduce, opportunamente riformulato (aggiornando i riferimenti normativi e l'indicazione dei gradi vertice dei sottufficiali), l'art. unico, l. n. 29/1973 (da abrogare).

¹³¹⁷ Relazione art. (Promozioni per i trattenuti o richiamati in servizio)

L'art. riproduce l'art. 2, co. 1, 2 e 3, l. n. 79/1989.

¹³¹⁸ Relazione art. (Forma di avanzamento)

L'art. riproduce l'art. 2, co. 4, l. n. 79/1989.

SEZIONE I PRIMO CAPITANO

Art. 1319 *Qualifica*¹³¹⁹

(art. 2, co. 2 e 3, r.d. n. 1376 del 1935; artt. 1 e 2, l. n. 368 del 1959)

1. È istituita la qualifica di primo capitano o primo tenente di vascello per i capitani e gradi corrispondenti.
2. La qualifica di primo capitano e corrispondente non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari se non in quanto manifesta l'anzianità di grado dell'ufficiale.
3. Ai primi capitani e qualifiche corrispondenti possono essere attribuiti incarichi del grado superiore.

Art. 1320

*Conferimento della qualifica di primo capitano*¹³²⁰
(artt. 1 e 2, l. n. 368 del 1959)

1. La qualifica di primo capitano e corrispondente è conferita ai capitani e gradi corrispondenti di tutti i ruoli che abbiano compiuto dodici anni di grado.
2. Ai capitani e gradi corrispondenti delle categorie in congedo di tutti i ruoli spetta la qualifica di primo capitano e qualifica corrispondente quando l'abbiano assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo.
3. La qualifica è conferita, altresì, ai capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate che abbiano compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di età compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano è quello finale della carriera.
4. La qualifica di primo capitano e corrispondenti è conferita con decreto ministeriale.

SEZIONE II LUOGOTENENTE

Art. 1321

*Attribuzione della qualifica di luogotenente ai primi marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*¹³²¹
(art. 6-bis, co. 2 e 4, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1057 (avanzamento a scelta dei sottufficiali). Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di «luogotenente» secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado.
2. Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di «luogotenente». In relazione alle esigenze funzionali ed ordinarie di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire,

¹³¹⁹ Relazione art. (Qualifica)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 1 e 2, l. n. 368/1959, 2, co. 2, e 3, r.d. n. 1376/1935.

¹³²⁰ Relazione art. (Conferimento della qualifica di primo capitano)

L'art. riproduce gli artt. 1 e 2, l. n. 368/1959.

¹³²¹ Relazione art. (Attribuzione della qualifica per i primi marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)

L'art. riproduce l'art. 6-bis, co. 2 e 4, d.lgs. n. 196/1995, aggiunto dall'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 82/2001 e così modificato dall'art. 13, co. 3, d.lgs. n. 193/2003 (da abrogare).

che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice.

Art. 1322

*Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri*¹³²²

(art. 38-ter, co. 2-5, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero» e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo successivo, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.
2. Le modalità di svolgimento per la selezione di cui al comma 1, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della Commissione esaminatrice nonché le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
3. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado stabilito dal presente codice.
4. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.

Art. 1323

*Cause impeditive*¹³²³

(art. 6-quater, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 38-ter, co. 6, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Per il personale di cui alla presente sezione sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

CAPO XVIII

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1324

*Definizione*¹³²⁴

¹³²² Relazione art. (Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 38-ter, co. 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 198/1995, aggiunto dall'art. 28, co. 2, d.lgs. n. 83/2001 e poi così modificato dall'art. 9, co. 4, d.lgs. n. 193/2003 (da abrogare).

¹³²³ Relazione art. (Cause impeditive)

L'art. riproduce in sintesi: l'art. 6-quater, d.lgs. n. 196/1995, aggiunto dall'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 82/2001; l'art. 38-ter, co. 6, d.lgs. n. 198/1995, aggiunto dall'art. 28, co. 2, d.lgs. n. 83/2001. Le predette norme sono da abrogare.

¹³²⁴ Relazione art. (Definizione)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 67, co. 1, r.d. n. 914/1931; art. 121, l. n. 1137/1955.

(art. 67, co. 1, r.d. n. 914 del 1931; art. 121, l. n. 1137 del 1955)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo, si applicano nel periodo che ha inizio con la data di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e che termina col 31 dicembre dell'anno in cui sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra o della grave crisi internazionale.
2. Continuano ad applicarsi le norme contenute nei capi precedenti del presente titolo, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

Art. 1325

*Generale e gradi corrispondenti*¹³²⁵

(art. 122, l. n. 1137 del 1955; art. 37, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, può essere conferito, rispettivamente, il grado di generale o di ammiraglio, prescindendo dall'ordine di anzianità.
2. Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 1326

*Aiutante di battaglia*¹³²⁶

(art. 2, l. n. 368 del 1940; artt. 1-4, l. n. 1735 del 1940; artt. 1-5, l. n. 1755 del 1942; allegato A, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Ai sottufficiali, ai graduati ed ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, per azioni compiute in guerra, può essere conferito il grado di aiutante di battaglia.
2. Il grado di aiutante di battaglia è superiore al grado di primo maresciallo e corrispondenti.
3. Il grado di aiutante di battaglia si conserva anche quando sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
4. Agli aiutanti di battaglia non provenienti dal servizio permanente può essere eccezionalmente concesso il passaggio in servizio permanente per merito di guerra.

Art. 1327

*Requisiti per l'avanzamento*¹³²⁷

(art. 66, co. 6, r.d. n. 914 del 1931; art. 40, r.d.l. n. 744 del 1938, conv. con l. n. 468 del 1939; art. 123, l. n. 1137 del 1955)

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dal presente codice per l'avanzamento, sono ridotti alla metà.
2. Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, eventualmente prescritti dal presente codice.

Art. 1328

*Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra ed irreperibilità accertata*¹³²⁸

¹³²⁵ Relazione art. (Generale d'armata e gradi corrispondenti)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 122, l. n. 1137/1955 e l'art. 37, d.lgs. n. 490/1997.

¹³²⁶ Relazione art. (Aiutante di battaglia)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto dell'allegato A al regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. n. 545/1986, relativamente al grado di aiutante di battaglia, previsto solo per il tempo di guerra.

¹³²⁷ Relazione art. (Requisiti per l'avanzamento)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 66, co. 6, r.d. n. 914/1931; art. 40, r.d.l. n. 744/1938, conv. dalla l. n. 468/1939, così sostituito dall'art. unico, l. n. 1356/1942; art. 123, l. n. 1137/1955.

¹³²⁸ Relazione art. (Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra ed irreperibilità accertata)

L'art. riproduce l'art. 124, l. n. 1137/1955.

(art. 124, l. n. 1137 del 1955)

1. I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra e ipotesi equiparate, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità.

Art. 1329

*Avanzamento a scelta degli ufficiali*¹³²⁹

(art. 125, l. n. 1137 del 1955)

1. Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

2. Qualora entro il primo semestre dell'anno sia stato raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilite per l'anno dalle disposizioni del presente codice, e si siano verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.

3. Se in un grado non si raggiunge durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dal presente codice, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Art. 1330

*Colonnelli dell'Esercito italiano dei ruoli delle Armi*¹³³⁰

(art. 126, l. n. 1137 del 1955)

1. I colonnelli dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e delle trasmissioni concorrono alle promozioni da effettuare ai sensi del precedente articolo 1329, comma 2 (avanzamenti a scelta degli ufficiali), proporzionalmente al numero delle promozioni fisse annuali per essi stabilito; nell'effettuare la ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e sono arrotondati all'unità, fino a raggiungere il totale delle promozioni da effettuare, i quozienti che presentino la parte decimale più elevata.

Art. 1331

*Ufficiali di complemento*¹³³¹

(art. 127, l. n. 1137 del 1955)

1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

2. Quando per l'avanzamento del pari grado, in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

Art. 1332

¹³²⁹ Relazione art. (Avanzamenti a scelta degli ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 125, l. n. 1137/1955.

¹³³⁰ Relazione art. (Colonnelli dell'Esercito italiano dei ruoli delle Armi)

L'art. riproduce l'art. 126, l. n. 1137/1955.

¹³³¹ Relazione art. (Ufficiali di complemento)

L'art. riproduce l'art. 127, l. n. 1137/1955.

*Ufficiali della riserva*¹³³²
(art. 128, l. n. 1137 del 1955)

1. Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'articolo 1268 (grado massimo). L'avanzamento ha luogo ad anzianità, con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.
2. Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.

Art. 1333

*Avanzamento dei militari in particolari condizioni fisiche*¹³³³
(artt. 9-11, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 136, l. n. 1137 del 1955)

1. Il militare compreso nell'aliquota di ruolo dei militari da valutare mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, è ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneità fisica, anche quando, in conseguenza delle cause predette, non abbia potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'articolo 1327 (requisiti per l'avanzamento) o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 1331, comma 2 (ufficiali di complemento). Se idoneo all'avanzamento il militare può conseguire la promozione a suo turno.
2. Analogamente si provvede nei riguardi del militare che, riacquistata l'idoneità fisica, non abbia compiuto i periodi anzidetti per non idoneità temporanea dovuta ad una delle cause di cui al comma 1.
3. Qualora per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorità competenti ritengano di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando il militare, riacquistata l'idoneità fisica, abbia compiuto i periodi stessi. Al militare si applica il disposto dell'articolo 1086 (maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali).
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra, purché il militare sia stato compreso in aliquote di ruolo di militare da valutare durante il tempo di guerra. Per l'ufficiale di complemento, però, agli effetti dell'applicazione del comma 3, è sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'articolo 1253 (requisiti per l'avanzamento), se più favorevoli.

SEZIONE II

PROMOZIONI E AVANZAMENTI PER MERITO DI GUERRA

Art. 1334

*Generalità*¹³³⁴

(art. 67 e 81, r.d. n. 914 del 1931; art. 38, co. 1 e 14, r.d.l. n. 744 del 1938, conv. con l. n. 468 del 1939; art. 5, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 129, l. n. 1137 del 1955)

¹³³² Relazione art. (Ufficiali della riserva)

L'art. riproduce l'art. 128, l. n. 1137/1955.

¹³³³ Relazione art. (Avanzamento dei militari in particolari condizioni fisiche)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: artt. 9, 10 e 11, r.d.l. n. 1519/1938; art. 136, l. n. 1137/1955.

¹³³⁴ Relazione art. (Generalità)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 67 e 81, r.d. n. 914/1931; art. 38, co. 1 e 14, r.d.l. n. 744/1938, conv. dalla l. n. 468/1939; art. 5, r.d.l. n. 1519/1938; art. 129, l. n. 1137/1955.

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra.
2. I militari di truppa possono conseguire soltanto promozioni per merito di guerra.

Art. 1335

*Promozione per merito di guerra*¹³³⁵

(art. 38, co. 2, 4 e 10, r.d.l. n. 744 del 1938, conv. con l. n. 468 del 1939; art. 5, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 130, l. n. 1137 del 1955)

1. La promozione per merito di guerra è conferita al militare che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.
2. Ai fini della promozione per merito di guerra non è richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco.
3. La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto che la determinò.
4. La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore.

Art. 1336

*Ufficiali in particolari situazioni*¹³³⁶

(art. 131, l. n. 1137 del 1955)

1. La promozione per merito di guerra può essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianità o a scelta.
2. L'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di età del grado conseguito per merito di guerra.

Art. 1337

*Disposizioni generali sull'avanzamento per merito di guerra*¹³³⁷

(art. 67, co. 1, r.d. n. 914 del 1931; art. 38, co. 3, 5 e 7, r.d.l. n. 744 del 1938, conv. con l. n. 468 del 1939; art. 6, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 1, d.lgs.lgt n. 663 del 1945; art. 132, l. n. 1137 del 1955)

1. L'avanzamento per merito di guerra è conferito al militare che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali.
2. L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamento per merito di guerra.
3. Il militare che sia riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dette contributo.
4. L'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando il militare nel ruolo del proprio grado, alla data predetta, di un numero di posti pari:

¹³³⁵ Relazione art. (Promozione per merito di guerra)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 38, co. 2, 4 e 10, r.d.l. n. 744/1938, conv. dalla l. n. 468/1939; art. 5, r.d.l. n. 1519/1938; art. 5, art. 130, l. n. 1137/1955.

¹³³⁶ Relazione art. (Ufficiali in particolari situazioni)

L'art. riproduce l'art. 131, l. n. 1137/1955.

¹³³⁷ Relazione art. (Disposizioni generali sull'avanzamento per merito di guerra)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 67, co. 1, r. d. n. 914/1931; art. 38, co. 3, 5 e 7, r.d.l. n. 744/1938, conv. dalla l. n. 468/1939; art. 6, r.d.l. n. 1519/1938; art. 1, d.lgs.lgt n. 663/1945; art. 132, l. n. 1137/1955. La formulazione dell'articolo, in materia di determinazione delle aliquote dell'organico degli ufficiali in servizio permanente, consente di superare quanto disposto dalle tabelle 8, 9 e 10, della legge n. 1137 del 1955, il cui contenuto non rispecchia più né l'attuale situazione dei ruoli, né l'organico degli stessi.

a) per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, alle aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquistato il titolo all'avanzamento, stabilite con decreto del Ministro della difesa, successivo al dichiarato stato di guerra o di grave crisi internazionale;

b) per gli altri militari, ad un quindicesimo dei posti dell'organico calcolato per ogni ruolo.

5. Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie in congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta.

6. Il militare non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, né oltrepassare il pari grado già più anziano che abbia in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra.

Art. 1338

Avanzamento per merito di guerra degli ufficiali¹³³⁸ (art. 133, l. n. 1137 del 1955)

1. L'ufficiale al quale è conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, viene ad essere compreso in aliquota di ruolo di pari grado già valutati per l'avanzamento, se abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, di cui all'articolo 1327 (requisiti per l'avanzamento), o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 1331, comma 2 (ufficiali di complemento), è valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra.

2. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo.

3. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

4. L'ufficiale che non ha ancora compiuto i periodi indicati al comma 1, è valutato dopo che li ha ultimati, ma è considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisì il titolo all'avanzamento per merito di guerra.

5. All'ufficiale non può comunque essere attribuita, nella promozione, anzianità anteriore alla data in cui ha acquisito il titolo.

Art. 1339

Proposte¹³³⁹

(art. 38, co. 3, 5, 7 e 12, r.d.l. n. 744 del 1938, conv. con l. n. 468 del 1939; art. 134, l. n. 1137 del 1955)

1. Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze il militare si è distinto, e sono corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.

¹³³⁸ Relazione art. (Avanzamento per merito di guerra degli ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 133, l. n. 1137/1955.

¹³³⁹ Relazione art. (Proposte)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 38, co. 3, 5, 7 e 12, r.d.l. n. 744/1938, conv. dalla l. n. 468/1939; art. 134, l. n. 1137/1955.

2. Dette proposte devono essere trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento il militare dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.
3. Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso ad unanimità di voti, della competente Commissione di avanzamento. Il decreto con il quale viene conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.

SEZIONE III AVANZAMENTO DEI MILITARI REDUCI DA PRIGIONIA

Art. 1340

*Militari in servizio permanente*¹³⁴⁰

(artt. 12 e 13, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 137, l. n. 1137 del 1955)

1. Per ogni militare in servizio permanente reduce da prigionia, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osta a che lo stesso sia valutato per l'avanzamento.
2. Il militare non valutato o non promosso a norma degli articoli articolo 1049 (impedimenti, sospensione ed esclusione) e 1071 (sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale) perché in aspettativa per prigionia di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato se abbia compiuto i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, e, ove appartenga a grado per il quale non siano richiesti detti periodi, sempre che abbia prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, il militare è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1083, comma 2, lettere a) e b) (cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali).
3. Analogamente si provvede nei riguardi del militare in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma 2, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati.
4. Per l'avanzamento del militare reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 1327 (requisiti per l'avanzamento) e 1329, comma 1 (avanzamento a scelta degli ufficiali), anche se sia cessato il tempo di guerra, quando tali disposizioni abbiano avuto applicazione per i pari grado con i quali il militare avrebbe dovuto essere valutato o promosso.

Art. 1341

*Ufficiale delle categorie in congedo e del ruolo d'onore*¹³⁴¹

(art. 138, l. n. 1137 del 1955)

1. L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può durante la prigionia, essere valutato per l'avanzamento né conseguire promozione. La valutazione che sia stata effettuata prima della cattura è annullata ad ogni effetto.
2. Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto dell'articolo 1340, comma 1 (militari in servizio permanente).
3. L'ufficiale non valutato o non promosso perché prigioniero di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato soltanto nel caso che, prima della cattura o prima

¹³⁴⁰ Relazione art. (Militari in servizio permanente)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: artt. 12 e 13, r.d.l. n. 1519/1938; art. 137, l. n. 1137/1955.

¹³⁴¹ Relazione art. (Ufficiale delle categorie in congedo e del ruolo d'onore)

L'art. riproduce l'art. 138, l. n. 1137/1955.

della cessazione del tempo di guerra, abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi 4 e 5. Se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

4. L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se raggiunga tali condizioni anche fuori del tempo di guerra, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

5. L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata solo se raggiunga le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente codice esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

6. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 valgono anche per il caso che l'ufficiale, nel nuovo grado, risulti raggiunto da turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.

Art. 1342

*Militare ferito*¹³⁴²

(art. 14, r.d.l. n. 1519 del 1938; art. 139, l. n. 1137 del 1955)

1. Al militare caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e al militare caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite o per lesioni dovute ad operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia se già compreso in aliquote di ruolo di militari da valutare e se abbia ottenuto il nulla osta di cui all'articolo 1340, comma 1 (militari in servizio permanente), sono applicabili le disposizioni dell'articolo 1333 (avanzamento dei militari in particolari condizioni fisiche).

2. Al militare che, conseguita la promozione ai sensi del comma 1, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 1340 (militari in servizio permanente) e 1341, comma 6 (ufficiale delle categorie in congedo e del ruolo d'onore).

SEZIONE IV NORME FINALI

Art. 1343

*Funzioni del grado superiore*¹³⁴³

(art. 135, l. n. 1137 del 1955)

1. In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisti di impiego possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che nel proprio grado, abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che sia destinato ad unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni.

¹³⁴² Relazione art. (Militare ferito)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 14, r.d.l. n. 1519/1938; art. 139, l. n. 1137/1955.

¹³⁴³ Relazione art. (Funzioni del grado superiore)

L'art. riproduce l'art. 135, l. n. 1137/1955.

2. Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate quando venga meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità.

3. L'ufficiale cui siano conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, quando sia stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati dal presente codice.

TITOLO VIII DISCIPLINA MILITARE

CAPO I FONDAMENTI DELLE ISTITUZIONI MILITARI

Art. 1344

*Disciplina militare*¹³⁴⁴

(art. 2, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. La disciplina del militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza.
2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.
3. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere ed al pericolo.

Art. 1345

*Obbedienza*¹³⁴⁵

(art. 5, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio ed alla disciplina, in conformità al giuramento prestato.
2. Il dovere dell'obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dall'articolo 1347, comma 2 (ordini militari) e dall'articolo 694 (esecuzione degli ordini) del regolamento.

CAPO II DOVERI

Art. 1346

*Dovere di fedeltà*¹³⁴⁶

¹³⁴⁴ Relazione art. (Disciplina militare)

L'art. riproduce l'art. 2 d.P.R. n. 545/1986.

¹³⁴⁵ Relazione art. (Obbedienza)

L'art. riproduce l'art. 5, d.P.R. n. 545/1986.

¹³⁴⁶ Relazione art. (Dovere di fedeltà)

Il co. 1 ed il co. 3 del presente art. riproducono il contenuto dell'art. 4, co. 1 e 2, l. n. 382/1978. Il co. 2 riproduce il co. 2 dell'art. 17, l. n. 382/1978, conformandosi anche all'art. 21, co. 10, l. n. 124/2007:

- (art. 4, co. 1 e 2, art. 17, co. 2, l. n. 382 del 1978; art. 21, co. 10, l. n. 124 del 2007)
1. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.
 2. Il comportamento dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche deve essere improntato a principi di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Art. 1347

*Ordini militari*¹³⁴⁷

(art. 4, co. 3, 4 e 5, l. n. 382 del 1978)

1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenersi alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto.
2. Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.
3. Agli ordini militari non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 1348

*Condizioni per la applicazione delle disposizioni in materia di disciplina*¹³⁴⁸

(art. 5, co. 2, 3 e 4, l. n. 382 del 1978; art. 8, co. 2, d.P.R. n. 545 del 1986)

nel sistema vigente il riscontro della scrupolosa fedeltà alla Costituzione assurge a dovere di carattere generale (da qui la collocazione in apertura del titolo).

¹³⁴⁷ Relazione art. (Ordini militari)

L'art. assorbe, nei primi due commi, il contenuto dell'art. 4, co. 3, 4 e 5, l. n. 382/1978.

Il co. 3 sancisce l'inapplicabilità della l. n. 241/1990 agli ordini militari.

Come noto la l. n. 241/1990 ha generalizzato l'obbligo della motivazione e dell'avviso di inizio del procedimento per tutti gli atti e procedimenti amministrativi, individuando talune limitate eccezioni. All'interno delle categorie escluse non sono annoverati gli ordini militari.

La giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, n. 4231/2008; n. 3892/2007; n. 3693/2002; n. 1677/2001; n. 2641/2000; n. 2106/1999; n. 1235/1999; n. 128/1999; n. 33/1997; n. 85/1996), ha ritenuto sottratti alle garanzie dettate dalla l. n. 241/1990 gli ordini militari.

Ciononostante si è aperto un vasto contenzioso, che vede non di rado soccombente l'amministrazione della difesa nei giudizi instaurati davanti ai Tribunali amministrativi regionali che, per lo più, non adeguandosi all'interpretazione del giudice supremo amministrativo, annullano o sospendono in sede cautelare, per vizi formali (difetto di motivazione e omesso avviso di inizio del procedimento) rilevanti atti di gestione del personale militare. Tutto ciò cagiona gravi conseguenze sul piano:

- a) dei costi derivanti dal rallentamento dell'azione amministrativa e dalla necessità di impugnare davanti al Consiglio di Stato le pronunce di primo grado;
- b) della certezza del diritto, creandosi sconcerto all'interno del personale delle Forze armate fra quanti si vedono beneficiati da pronunce favorevoli dei Tribunale amministrativo regionale, sovente non impugunate per scarso coordinamento fra gli uffici dell'amministrazione militare e l'Avvocatura dello Stato e quanti, invece, vedono la propria identica domanda giudiziale disattesa dal Consiglio di Stato;
- c) del *vulnus* recato alle peculiari e caratteristiche necessità di pronto e massimo impiego operativo del personale militare, che costituiscono l'essenza dell'organizzazione gerarchica e della funzione di Forza armata, specie nel nuovo contesto internazionale, a tutela del <<supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè l'interesse dello Stato-Comunità alla propria integrità territoriale ...>> (cfr. Corte cost. n. 106/2009).

Da qui la scelta del codice, in attuazione del criterio della legge delega che impone il coordinamento formale e sostanziale delle norme e dei principi previgenti come interpretati dalla giurisprudenza delle giurisdizioni superiori, di cristallizzare il diritto vivente, per ragioni di certezza dei rapporti giuridici.

¹³⁴⁸ Relazione art. (Condizioni per la applicazione delle disposizioni in materia di disciplina)

L'art. assorbe il contenuto dell'art. 5, co. 2, 3 e 4, l. n. 382/1978 e dell'art. 8, co. 2, d.P.R. n. 545/1986; nel primo co. si fa esplicito rinvio alle disposizioni che prevedono l'osservanza di obblighi in materia di disciplina per il personale militare in congedo (art. 979 – obblighi).

1. I militari sono tenuti all'osservanza delle norme sulla disciplina militare e sui limiti all'esercizio dei diritti, dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo.
2. Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) svolgono attività di servizio;
 - b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
 - c) indossano l'uniforme;
 - d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.
3. Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni.
4. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa in materia di disciplina militare, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato, sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.

Art. 1349

*Uso dell'uniforme*¹³⁴⁹

(art. 5, co. 5 e 6, l. n. 382 del 1978)

1. Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni.
2. L'uso dell'abito civile è consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi.
3. Nelle ore di libera uscita è consentito l'uso dell'abito civile, salvo limitazioni derivanti dalle esigenze:
 - a) delle accademie militari, durante il primo anno di corso;
 - b) delle scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi di corso formativo;
 - c) delle scuole militari;
 - d) dei servizi di sicurezza di particolari impianti ed installazioni;
 - e) operative e di addestramento fuori sede.

CAPO III

SANZIONI DISCIPLINARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1350

*Illecito disciplinare*¹³⁵⁰

(art. 13, co. 2, l. n. 382 del 1978; art. 57, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine.

¹³⁴⁹ Relazione art. (Uso dell'uniforme)

L'art. assorbe il contenuto dell'art. 5, co. 5 e 6, l. n. 382/1978.

¹³⁵⁰ Relazione art. (Illecito disciplinare)

L'art. assorbe il contenuto degli artt. 13, co. 2, l. n. 382/1978 e 57, d.P.R. n. 545/1986. La disposizione subisce solo le modifiche necessarie a livello di coordinamento formale fra le precedenti norme. Il concetto di illecito disciplinare è il presupposto della materia delle sanzioni disciplinari. In base al concetto di illecito disciplinare è il presupposto della materia delle sanzioni disciplinari. In base al disposto dall'art. 38, c.p.m.p., le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare non costituenti reato possono dare luogo ad illecito disciplinare, se prevedute dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni specifiche dettate a livello di Forza armata.

2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 1351

*Tassatività delle sanzioni*¹³⁵¹

(art. 13, co. 3 e 4, l. n. 382 del 1978; art. 56, co.1, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel **presente capo**.

Art. 1352

*Titolarità del potere sanzionatorio*¹³⁵²

(art. 13, co. 1, l. n. 382 del 1978)

1. E' attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

Art. 1353

*Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari*¹³⁵³

(art. 60, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa.

2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione devono inoltre essere considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.

3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:

- a) intenzionali;
- b) commesse in presenza di altri militari;
- c) commesse in concorso con altri militari;
- d) ricorrenti con carattere di recidività.

4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano.

5. Quando debba essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, viene inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.

Art. 1354

*Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti ed assuntori di sostanze dopanti*¹³⁵⁴

(art. 124, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 15, l. n. 125 del 2001)

1. In deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, della legge 30 marzo 2001, n. 125 e della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ai militari

¹³⁵¹ Relazione art. (Tassatività delle sanzioni)

L'art. riproduce il contenuto degli artt. 13, co. 3 e 4, l. n. 382/1978 e dell'art. 56, co. 1 del d.P.R. n. 545/1986, eliminando le ripetizioni.

¹³⁵² Relazione art. (Titolarità del potere sanzionatorio)

L'art. assorbe il contenuto dell'art. 13, co. 1, l. n. 382/1978.

¹³⁵³ Relazione art. (Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari)

L'art. riproduce le norme sancite dall'art. 60, d.P.R. n. 545/1986.

¹³⁵⁴ Relazione art. (Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti ed assuntori di sostanze dopanti)

L'art. riproduce nella sostanza le norme sancite dall'art. 124, d.P.R. n. 309/1990, ult. co., e dall'art. 15 l. n. 125/2001 in forza delle quali al personale militare non si applicano i particolari benefici previsti dalle suddette fonti. Per ragioni di coerenza logica l'esclusione da eventuali benefici è estesa anche all'ipotesi di assunzione di sostanze dopanti ai sensi della l. n. 376/2000, ben potendosi configurare le ipotesi di illecito sancite dalla legge in questione anche per il personale appartenente alle Forze armate ed in particolare ai gruppi sportivi.

tossicodipendenti, alcol-dipendenti o che assumono sostanze dopanti, si applicano le disposizioni di stato in materia di idoneità, di sospensione dal servizio e di disciplina.

SEZIONE II CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1355

*Sanzioni disciplinari di stato*¹³⁵⁵

(artt. 30, 52, 70 e 73, l. n. 113 del 1954; artt. 21, 48 e 63, l. n. 599 del 1954; art. 9 e 37, l. n. 1168 del 1961; artt. 26 e 27, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 14 e 14-bis, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:

- a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
- b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
- c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
- d) la perdita del grado per rimozione.

Art. 1356

*Sanzioni disciplinari di corpo*¹³⁵⁶ (art. 14, co. 1-5 e 7; l. n. 382 del 1978)

1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.

2. Il richiamo è verbale.

3. Il rimprovero è scritto.

4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.

5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare – in caserma o a bordo di navi – o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

6. La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall'articolo 716 (comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore) del regolamento.

Art. 1357

*Richiamo*¹³⁵⁷

¹³⁵⁵ Relazione art. (Sanzioni disciplinari di stato)

L'art. riproduce nella sostanza tutte le disposizioni contenute nelle leggi di stato dei militari con le quali si classificavano le sanzioni disciplinari di stato. L'art., pur recependo integralmente le previgenti disposizioni, effettua una classificazione omogenea per tutti i militari, a qualunque Forza armata appartenenti e di qualunque grado rivestiti.

Per ineludibili esigenze di armonizzazione del trattamento sanzionatorio e per rendere il più possibile flessibile l'entità della sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego (o dalle funzioni del grado per i militari in congedo), la durata della stessa è stabilita fra il minimo di un mese ed il massimo di dodici mesi. La durata minima è quella prevista dalle leggi di stato per i militari di truppa; quella massima è tratta dalle leggi di stato per gli ufficiali ed i sottoufficiali; è confermata la sanzione della sospensione dalle funzioni del grado per il personale in congedo che è privo di rapporto di impiego.

¹³⁵⁶ Relazione art. (Sanzioni disciplinari di corpo)

L'art. assorbe il contenuto dell'art. 14, l. n. 382/1978. Subisce solo le modifiche necessarie a livello di coordinamento formale.

¹³⁵⁷ Relazione art. (Richiamo)

L'art. riproduce in modo essenzialmente fedele l'art. 62, d.P.R. n. 545/1986. Vengono meglio esplicitate rispetto al testo previgente, ferma restando l'oralità del procedimento con cui si infligge il richiamo e la non trascrivibilità nella documentazione personale dell'interessato, solo le modalità necessarie a lasciare traccia della sanzione esclusivamente ai fini:

(art. 62, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il richiamo è un ammonimento con cui vengono punite:
 - a) lievi mancanze;
 - b) omissioni causate da negligenza.
2. Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'è obbligo di rapporto.
3. Il richiamo non produce alcun effetto giuridico e non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l'annotazione in registri ad esclusivo uso interno per le finalità previste dal successivo comma.
4. Si tiene conto del richiamo esclusivamente:
 - a) ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero;
 - b) per l'accertamento del presupposto di cui all'articolo 1367, comma 1 (cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo).

Art. 1358

*Rimprovero*¹³⁵⁸

(art. 63, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo.
2. Il rimprovero è inflitto dalle autorità di cui all'articolo 1394 (autorità militari competenti).
3. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.

Art. 1359

*Consegna*¹³⁵⁹

(art. 64, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Con la consegna vengono punite:
 - a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 716 (comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore) del regolamento;
 - b) la recidiva nelle mancanze;
 - c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.
2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione viene comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.
3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.
4. I militari di truppa coniugati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.

-
- a) della configurabilità della recidiva prodromica all'irrogazione del rimprovero;
 - b) dell'accertamento del presupposto indispensabile per la cessazione degli effetti delle altre sanzioni di corpo soggette a trascrizione, ovvero che il militare non abbia riportato altre sanzioni disciplinari, incluso il richiamo, nel biennio successivo alla comunicazione dell'ultima sanzione disciplinare.

Le disposizioni sono state redatte nel rispetto assoluto dei principi dettati in materia dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2000, n. 1056; Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2000, n. 602; Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2002, n. 170; Cons. Stato, sez. IV, n. 1157/2004).

¹³⁵⁸ Relazione art. (Rimprovero)

L'art. riproduce l'art. 63, d.P.R. n. 545/1986.

¹³⁵⁹ Relazione art. (Consegna)

L'art. riproduce l'art. 64, d.P.R. n. 545/1986.

Art. 1360

*Consegna di rigore*¹³⁶⁰

(art. 65, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell' articolo 716 (comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore) del regolamento.
2. Il proprio alloggio di cui all'articolo 1356, comma 5 (sanzioni disciplinari di corpo) può essere sia quello privato sia quello di servizio.
3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.
4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, quando lo richiedano particolari motivi di servizio.
5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore devono avere caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio.
6. Il controllo dell'esecuzione della sanzione è affidato a superiori o pari grado del punito e viene esercitato secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:
 - a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.;
 - b) fatti che abbiano determinato un giudizio penale a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare.
8. Il provvedimento relativo alla punizione viene subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale.
9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

SEZIONE III

ISTANZE E RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO

Art. 1361

*Organo sovraordinato*¹³⁶¹

(art. 16, l. n. 382 del 1978)

1. L'organo sovraordinato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.
2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
3. E' comunque in facoltà del militare presentare, secondo le modalità stabilite dal presente codice, istanze tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 1362

*Istanza di riesame e ricorso gerarchico*¹³⁶²

(art. 70, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. In relazione all'istanza di riesame ed al ricorso gerarchico di cui al precedente articolo 1361 (organo sovraordinato) proposti dal militare che si ritenga ingiustamente punito, si osservano

¹³⁶⁰ Relazione art. (Consegna di rigore)

L'art. riproduce l'art. 65, d.P.R. n. 545/1986.

¹³⁶¹ Relazione art. (Organo sovraordinato)

L'art. riproduce l'art. 16, l. n. 382/1978, con le opportune modifiche a livello di coordinamento formale.

¹³⁶² Relazione art. (Istanza di riesame e ricorso gerarchico)

L'art. riproduce l'art. 70, d.P.R. n. 545/1986.

anche le norme di cui ai successivi articoli 1363 (istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo) e 1364 (ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo).

Art. 1363

*Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo*¹³⁶³
(art. 71, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente ad ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, qualora sopravvengano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione né i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dal successivo articolo 1364 (ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo).
3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento.
4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorità adita ai sensi del comma 3, il militare può proporre ricorso gerarchico ai sensi del successivo articolo 1364 (ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo).

Art. 1364

*Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo*¹³⁶⁴
(art. 72, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.

SEZIONE IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1365

*Presentazione dei militari puniti*¹³⁶⁵
(art. 73, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Tutti i militari, ultimata la punizione, devono essere presentati al superiore che l'ha inflitta, salvo che non ne siano espressamente dispensati.
2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.

Art. 1366

*Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo*¹³⁶⁶
(art. 15, u.c., l. n. 382 del 1978; art. 74, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. L'autorità che ha inflitto la sanzione della consegna o della consegna di rigore può sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio.
2. Il Ministro della difesa, in occasione di particolari ricorrenze, ha facoltà di condonare collettivamente le sanzioni della consegna e della consegna di rigore in corso di esecuzione.

¹³⁶³ Relazione art. (Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo)

L'art. riproduce l'art. 71, d.P.R. n. 545/1986.

¹³⁶⁴ Relazione art. (Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo)

L'art. riproduce l'art. 72, d.P.R. n. 545/1986.

¹³⁶⁵ Relazione art. (Presentazione dei militari puniti)

L'art. riproduce l'art. 73, d.P.R. n. 545/1986.

¹³⁶⁶ Relazione art. (Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo)

L'art. riproduce l'art. 74, d.P.R. n. 545/1986.

Analoga facoltà è concessa al Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso.

3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.

Art. 1367

*Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo*¹³⁶⁷
(art. 15, u.c., l. n. 382 del 1978; art. 75, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari.

2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.

3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.

CAPO IV PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1368

*Contestazione degli addebiti e diritto di difesa*¹³⁶⁸

¹³⁶⁷ Relazione art. (Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo)

L'art. riproduce l'art. 75, d.P.R. n. 545/1986.

¹³⁶⁸ Relazione art. (Contestazione degli addebiti e diritto di difesa)

L'art. assorbe interamente le previsioni dettate dagli artt.: 73 e 74, co. 1, l. n. 599/1954; art. 41, co. 2, l. n. 1168/1961; art. 15, l. n. 382/1978; art. 68, d.P.R. n. 545/1986; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001, art. 15, l. n. 382/1978. Anche se nelle norme riassettate nulla è previsto per gli ufficiali, in base ad ovvi motivi di legittimità costituzionale e di omogeneità sistematica, si prevede l'istituto del difensore anche per il procedimento disciplinare di stato a carico di questa categoria di militari.

Al co. 2, in virtù della pronuncia della Corte costituzionale 5 febbraio 1992, n. 37 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 15 cit., co. 2°, nella parte in cui non prevedeva che il militare sottoposto a procedimento disciplinare avesse la facoltà di indicare come difensore nel procedimento disciplinare stesso un altro militare non appartenente all'ente nel quale egli presta servizio - è stata apportata la modifica conseguente (in senso conforme Corte cost. n. 295/2001, che ha anche ritenuto legittimo che il difensore abbia un grado inferiore a quello del presidente della commissione); anche la giurisprudenza successiva si è conformata ai su esposti principi, riconoscendo espressamente:

- a) la possibilità di scegliere il difensore fra militari appartenenti a corpi diversi da quello dell'inquisito (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 1875/1999);
- b) la legittimità della norma che non consente la nomina di un avvocato quale difensore del militare (cfr. Corte cost., n. 182/2008; Cons. St., sez. IV, n. 675/2006; sez. IV, n. 1115/2004, che argomenta nel senso della conformità di tale norma all'art. 6 della C.e.d.u.).

Il co. 3 enumera le facoltà e gli obblighi del difensore.

La disposizione tiene conto in particolare anche della sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 1995, n. 356, in tema di ammissione dell'ufficiale difensore ad intervenire alla seduta della commissione di disciplina in caso di mancata presentazione, senza giusto motivo, del giudicante.

Il co. 5 recepisce i principi forgiati dalla giurisprudenza amministrativa (sulla falsariga di quella penale, cfr. Cass., sez. un. 27 settembre 2005, Gagliardi), in materia di legittimo impedimento del militare per ragioni di salute, incentrati sulla esigenza di evitare (fin troppo facili e frequenti) elusioni dei termini perentori che scandiscono le varie fasi del procedimento disciplinare (cfr. Cons. St., sez.

(artt. 73 e 74, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 41, co. 2, l. n. 1168 del 1961; art. 15, l. n. 382 del 1978; art. 68, d.P.R. n. 545 del 1986; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
2. Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi.
3. Il difensore:
 - a) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione;
 - b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo **1378, comma 3 (composizione delle commissioni di disciplina)**;
 - c) è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta;
 - d) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato;
 - e) non può essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato;
 - f) è ammesso ad intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, né fa constare di essere legittimamente impedito.
4. Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore.
5. Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo ove sussista un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute:
 - a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;
 - b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, ove tale evenienza non sia espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.
6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.

Art. 1369

*Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari*¹³⁶⁹

IV, 18 dicembre 2006, n. 7615; sez. IV, 19 aprile 2005, n. 1851; sez. III, 24 aprile 2001, n. 598 del 2001).

¹³⁶⁹ Relazione art. (Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari)

L'art. cristallizza un principio ampiamente ricevuto nella giurisprudenza che si è occupata specificamente delle sanzioni disciplinari militari (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 3835/2000; sez. IV, n. 5284/2001).

La norma rispecchia la regola generale secondo cui non si può essere sottoposti a giudizio disciplinare due volte per un medesimo fatto: in tale ambito il divieto del ne bis in idem in materia di disciplina militare richiama quello espressamente previsto dall'art. 649 c.p.p. e si ispira a quanto si può desumere dall'art. 121 d.P.R. n. 3 del 1953, che consente la riapertura del procedimento disciplinare solo se vengono addotte nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

La ratio della norma è duplice: da un lato garantire la certezza dei rapporti giuridici anche nell'interesse pubblico, con la definizione di fattispecie stabili in una materia particolarmente delicata come quella della disciplina militare; dall'altro sottrarre il militare ad una teoricamente illimitata persecuzione dell'organo punitivo; è per queste concorrenti esigenze che si è imposto il divieto di sostituzione, *in bonam vel in malam partem*, delle sanzioni disciplinari ormai inflitte, siano esse di stato o di corpo, fatto salvo l'esito dei gravami amministrativi previsti dagli artt. 70 – 72 del

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1363 (istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo) e 1364 (ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo), l'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato o di corpo, per il medesimo fatto, non consente all'amministrazione di sostituirla con un'altra di specie diversa.

Art. 1370

*Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare*¹³⁷⁰

1. E' consentito l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi dall'amministrazione militare, nei limiti sanciti dall'articolo 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 1371

*Rinnovazione del procedimento disciplinare*¹³⁷¹ (art. 119, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 5, l. n. 37 del 1968)

1. Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisivo di ricorso straordinario, qualora non venga esclusa la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non siano già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento deve riprendere, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento.

Art. 1372

*Estinzione del procedimento disciplinare*¹³⁷²

1. Il decesso dell'incolpato estingue il procedimento disciplinare.

SEZIONE II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO

regolamento di disciplina ed ora confluiti negli artt. 1363 (istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo) e 1364 (ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo).

Dal punto di vista strutturale la norma si conforma alle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza circa la irretrattabilità della funzione giustiziale esercitata dall'amministrazione in sede di decisione dei ricorsi amministrativi (cfr. con specifico riferimento all'ordinamento militare, Cons. St., sez. IV, n. 2675/2005; sul principio generale Cons. St., ad.gen., 10 giugno 1999, n. 8).

¹³⁷⁰ Relazione art. (Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare)

L'art. esplicita, per ragioni di certezza giuridica e prevenzione del contenzioso, un principio pacifico nell'ambito del diritto disciplinare militare, in forza del quale l'amministrazione militare può esercitare l'autotutela rispetto a provvedimenti adottati nel corso o al termine del procedimento disciplinare non venendo in rilievo una lesione del principio del *ne bis in idem* visto che l'annullamento, operando *ex tunc*, rimuove tutti gli effetti propri del provvedimento eliminato con l'unica eccezione di quelli irreversibili (primo fra tutti la perenzione del termine perentorio previsto per l'esercizio dell'azione disciplinare, come sancito dall'art. 1390 (termini del procedimento disciplinare di stato) del presente capo, cfr. Cons. St., sez. IV, n. 2430/2007; sez. IV, n. 7614/2006).

¹³⁷¹ Relazione art. (Rinnovazione del procedimento disciplinare)

L'art. riproduce, nella sostanza, la norma sancita dall'art. 119, d.P.R. n. 3/1957 e quella di cui all'art. 5, l. n. 37/1968. In particolare per quanto riguarda l'art. 119, d.P.R. n. 3/1957, la giurisprudenza ritiene la norma pacificamente applicabile al personale militare, in quanto espressione di un principio generale e di una reale necessità per il consorzio militare (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 3774/2007; sez. IV, n. 1213/2007).

Le disposizioni riassetate, in origine previste per i solo procedimenti sanzionatori di stato, sono estese, per ragioni di omogeneità, anche ai procedimenti sanzionatori di corpo.

¹³⁷² Relazione art. (Estinzione del procedimento disciplinare)

L'art. esplicita, per ragioni di completezza sistematica, un precetto che la prassi amministrativa costante desume dalle norme del processo penale (art. 531 c.p.p.) e dalla giurisprudenza (cfr. Cass., sez. un., 5 marzo 1993, n. 2674).

Art. 1373

*Potestà sanzionatoria di stato*¹³⁷³

(art. 88, l. n. 113 del 1954; art. 75, l. n. 599 del 1954; art. 42, co. 4, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La potestà sanzionatoria di stato compete al Ministro della difesa o autorità militare da lui delegata.

Art. 1374

*Inizio del procedimento disciplinare di stato*¹³⁷⁴

1. Il procedimento disciplinare di stato, costituito dall'insieme degli atti e delle procedure necessari per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, inizia con l'inchiesta formale, che comporta la contestazione degli addebiti.

Art. 1375

*Inchiesta formale*¹³⁷⁵

(artt. 74, 76, 77 e 78, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 64, 66 e 67, l. n. 599 del 1954; art. 38, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1355 (sanzioni disciplinari di stato).

2. Le autorità che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa, qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell' articolo 1355, comma 1, lettere a) e b) (sanzioni disciplinari di stato), ne fa proposta al Ministro della difesa; qualora ritengano che al militare possano essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1355, comma 1, lettere c) e d) (sanzioni disciplinari di stato) ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina.

3. Il Ministro della difesa può, in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale.

4. Il Ministro della difesa può sempre disporre, all'esito dell'inchiesta formale, il deferimento del militare ad una Commissione di disciplina.

5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare salvo che sia stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio.

¹³⁷³ Relazione art. (Potestà sanzionatoria di stato)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 88, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 75, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 42, co. 4, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001, per i volontari in ferma prefissata. L'art. ribadisce la competenza del Ministro della difesa in materia di potestà sanzionatoria di stato e il principio di delega di funzioni nell'ambito dei rapporti tra potere politico e vertici amministrativi.

¹³⁷⁴ Relazione art. (Inizio del procedimento disciplinare di stato)

L'art. costituisce norma definitoria che fornisce la nozione fondamentale del procedimento disciplinare di stato comprensivo delle sue diverse ed eventuali fasi di svolgimento; la norma è rispettosa del tenore letterale delle leggi di stato degli ufficiali (art. 74, co. 2, l. n. 113 cit.) e sottufficiali (art. 64, co. 2, l. n. 599 cit.), nella parte in cui specificano che l'ordine di inchiesta formale comporta automaticamente la contestazione degli addebiti.

¹³⁷⁵ Relazione art. (Inchiesta formale)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 74, 77 e 78, co. 1, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 64, 66 e 67, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 38, co. 1, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001; per i volontari in ferma prefissata.

Il co. 2 riformula la disposizione previgente adeguandola alla sentenza di incostituzionalità n. 17 del 1991.

Art. 1376

*Autorità competenti ad ordinare l'inchiesta formale*¹³⁷⁶

(art. 75, l. n. 113 del 1954; art. 65, l. n. 599 del 1954; art. 38 e 39, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 21, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 26, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 297 del 2000; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La decisione di sottoporre un militare ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorità militari:

a) al Ministro della difesa se si tratti di:

1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;

2) ufficiali o sottufficiali assegnati ad enti, comandi e reparti di altra Forza armata;

3) più ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;

4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;

b) al Capo di stato maggiore della difesa nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-operativa;

c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;

d) ai Capi di stato maggiore, se si tratti di personale militare dipendente in servizio nella corrispondente Forza armata, ove non provveda l'autorità di cui alla lettera f);

e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

2) per gli altri militari dell'Arma, ove non provvedano le autorità di cui alle lettere h) ed

i);

f) ai rispettivi alti comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio; in caso diverso o qualora manchi tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;

g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o il volontario più elevato in grado o più anziano, se vi sia corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;

h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;

i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della precedente lettera g).

Art. 1377

*Procedimento per l'applicazione della sospensione disciplinare*¹³⁷⁷

¹³⁷⁶ Relazione art. (Autorità competenti ad ordinare l'inchiesta formale)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 75, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 65, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 38 e 39, co. 1, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; art. 21, d.P.R. n. 556/1999; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001; per i volontari in ferma prefissata. L'art. 27, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 297/2000 stabilisce la competenza in materia dei generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.

(art. 30, l. 113 del 1954; artt. 19, co. 2, e 21, l. n. 599 del 1954; artt. 9, co. 2 e 3, 10, co. 3, l. n. 1168 del 1961; art. 26, co. 4, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. La sospensione disciplinare è adottata a seguito di inchiesta formale, senza che sia necessario il preventivo deferimento ad una Commissione di disciplina.
2. La sospensione precauzionale dall'impiego sofferta per gli stessi fatti oggetto di sanzione disciplinare è computata nel periodo di tempo della sospensione disciplinare irrogata.

Art. 1378

*Composizione delle commissioni di disciplina*¹³⁷⁸

(artt. 79 e 83, l. n. 113 del 1954; artt. 69 e 70, l. n. 599 del 1954; artt. 39 e 40, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La Commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
2. Quando l'inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la Commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicato dall'articolo 1376 (autorità competenti ad ordinare l'inchiesta formale), designato dal Ministro stesso; nel caso in cui il giudicando sia ufficiale generale o colonnello alla composizione della Commissione provvede il Ministro della difesa.
3. Non possono far parte della Commissione di disciplina:
 - a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
 - b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
 - c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;
 - d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali;
 - e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
 - f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
 - g) l'offeso o il danneggiato ed i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
 - h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare prestava servizio allorché commise i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si

¹³⁷⁷ Relazione art. (Procedimento per l'applicazione della sospensione disciplinare)

L'art. costituisce una sintesi fedele delle norme sancite dagli artt.: 30, l. n. 113/1954 per gli ufficiali; 19, co. 2, e 21, l. n. 599/1954 per i sottufficiali; 9, co. 2 e 3, e 10, co. 3, l. n. 1168/1961 per gli appuntati e carabinieri; 26, co. 4, d.lgs. n. 196/1995 per i volontari in s.p.e.

¹³⁷⁸ Relazione art. (Composizione delle commissioni di disciplina)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 79 e 83, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 69 e 70, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 39 e 40, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001, per i volontari in ferma prefissata. L'art. al co. 3 elenca tutti i casi di incompatibilità, estendendo, per ovvie ragioni sistematiche e di omogeneità, le ipotesi contemplate dall'art. 83, l. n. 113/1954, a tutti i militari e prevedendo anche per gli ufficiali, sempre per ovvie ragioni sistematiche e di omogeneità, l'ipotesi di cui all'art. 70, lettera a), l. n. 599/1954, inerenti all'incompatibilità dei superiori gerarchici attuali e al tempo dei fatti. Per quest'ultima circostanza è stata inserita una clausola di garanzia del sistema, non prevedendosi l'applicazione della disposizione in argomento ai generali di corpo d'armata, in ragione dell'oggettiva impossibilità di formare commissioni di disciplina a loro carico senza poter inserire superiori gerarchici attuali o al tempo dei fatti. Formulata in tal modo la norma prevede precise garanzie procedurali a favore dell'interessato e allo stesso tempo previene possibili, e tutto sommato logiche, istanze di ricasazione.

trovi alla data di convocazione della Commissione di disciplina, tranne che si tratti di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti;

i) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;

l) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.

Art. 1379

*Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti*¹³⁷⁹ (art. 81, l. n. 113 del 1954)

1. La Commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.

2. In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte della Commissione ufficiali generali o di grado corrispondente della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate.

3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.

4. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

Art. 1380

*Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali*¹³⁸⁰ (art. 80 e tabella 5, l. n. 113 del 1954)

1. La Commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello, o grado corrispondente e, qualora il giudicando sia tenente colonnello o abbia grado corrispondente, il presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

2. Il presidente, deve appartenere:

- a) ad una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali dell'Esercito italiano;
- b) al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali della Marina militare;
- c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare;
- d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

3. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti:

a) per l'Esercito italiano:

- 1) promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti ai ruoli delle Armi;
- 2) in numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e in numero di due tra

gli ufficiali del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali;

¹³⁷⁹ Relazione art. (Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti)

L'art. riproduce l'art. 81, l. n. 113/1954, ad eccezione del co. 3 che si riferisce ai generali d'armata non più previsti nell'attuale ordinamento del personale.

¹³⁸⁰ Relazione art. (Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali)

L'art. riproduce l'art. 80 e il contenuto della tabella 5, l. n. 113/1954, tenuto conto delle modifiche all'ordinamento degli ufficiali apportate dalle successive modifiche normative.

- b) per la Marina militare:
- 1) tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo Corpo;
 - 2) in numero di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
- c) per l'Aeronautica militare:
- 1) tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
 - 2) in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
- d) per l'Arma dei carabinieri:
- 1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
 - 2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali.

Art. 1381

*Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa*¹³⁸¹
 (art. 68, co. 1 e 3, l. n. 599 del 1954; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.
2. Il presidente della Commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente; il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

Art. 1382

*Commissioni di disciplina per gli appuntati e carabinieri*¹³⁸²
 (art. 39, co. 1, l. n. 1168 del 1971)

1. La Commissione di disciplina per gli appuntati e carabinieri si compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa in servizio.

Art. 1383

*Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze armate*¹³⁸³
 (art. 82, l. n. 113 del 1954; art. 68, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Per la formazione della Commissione di disciplina a carico di più militari appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.
2. Per la scelta degli altri quattro membri:

¹³⁸¹ Relazione art. (Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa)

L'art. riproduce l'art. 68, co. 1 e 3, l. n. 599/1954, con le integrazioni rese opportune dalla sua applicabilità anche ai volontari, in base agli art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, e 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001.

¹³⁸² Relazione art. (Commissioni di disciplina per gli appuntati e carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 39, co. 1, terzo periodo, l. n. 1168/1961.

¹³⁸³ Relazione art. (Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze armate)

L'art. riproduce in sintesi le seguenti norme: art. 82, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 68, co. 2, l. n. 599/1954 (sottufficiali), che si estende anche ai volontari, in base agli artt. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 e 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001. La norma è stata estesa a tutte le categorie di militari, secondo la stessa logica di equilibrio istituzionale, espressa dall'art. 82, l. n. 113/1954, per disciplinare l'evenienza di giudicandi appartenenti a tutte le Forze armate.

a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano ed un membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;

b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano ed uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;

c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano a tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente;

d) se i giudicandi appartengono a più di tre Forze armate si prevedono due componenti per Forza armata ed il membro della stessa Forza armata del presidente deve essere l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Art. 1384

*Ricusaione*¹³⁸⁴

(art. 84, l. n. 113 del 1954; art. 71, l. n. 599 del 1954; art. 41, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Il militare sottoposto al giudizio della Commissione di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della Commissione, a secondo che quest'ultima sia composta da tre o da cinque membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data della comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.

2. I componenti ricusati sono sostituiti.

Art. 1385

*Convocazione della commissione di disciplina*¹³⁸⁵

(artt. 85 e 86, l. n. 113 del 1954; art. 72 e 74, l. n. 599 del 1954; art. 111, co. 4, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La Commissione di disciplina è convocata dall'autorità che l'ha formata.

2. Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione al militare inquisito o al suo difensore e trasmette, contemporaneamente, ai componenti della Commissione l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.

3. La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

4. Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso, invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.

5. Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma 4 e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri della Commissione, il presidente fissa, almeno venti giorni prima, il giorno e

¹³⁸⁴ Relazione art. (Ricusaione)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 84, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 71, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 41, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001, per i volontari in ferma prefissata.

¹³⁸⁵ Relazione art. (Convocazione della commissione di disciplina)

L'art. riproduce nelle sostanza gli artt. 85 e 86, l. n. 113/1954, integrati dalle norme di cui agli artt. 72 e 74 l. n. 599/1954, applicabili anche ai volontari in base agli artt. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, e 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001. L'art. tiene conto della sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio – 11 marzo 1991, n. 104, in tema di applicazione dei termini previsti, tra l'altro, dall'art. 111, co. 4, d.P.R. n. 3/1957, nella materia dei procedimenti disciplinari di stato dei militari.

l'ora della riunione ed invita per iscritto il militare sottoposto alla Commissione di presentarsi, con l'avvertenza che:

a) egli ha facoltà di intervenire per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive;

b) se alla data stabilita non si presenterà né farà constare di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza.

Art. 1386

*Procedimento davanti alla commissione di disciplina*¹³⁸⁶

(artt. 78, co. 2, e 87, l. n. 113 del 1954; art. 74, l. n. 599 del 1954; art. 42, co. 1-3, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della Commissione sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

2. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, la parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri della Commissione o il giudicante e l'ufficiale difensore desiderino che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

3. Il presidente e i membri della Commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

4. Il giudicante può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Ove non intenda valersi di dette facoltà ne rilascia dichiarazione scritta.

5. La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti della Commissione ed allegati agli atti.

6. Il giudicante, se presente, è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

7. Il presidente chiede al giudicante, se presente, se ha altro da aggiungere.

8. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare il militare.

9. La Commissione, qualora ritenga di non poter esprimere, il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

10. Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 9, il presidente mette alternativamente ai voti i seguenti quesiti:

a) «Il _____ è meritevole di conservare il grado?»;

¹³⁸⁶ Relazione art. (Procedimento davanti alla commissione di disciplina)

L'art. riproduce nella sostanza gli artt.: 78, co. 2, e 87, l. n. 113/1954; art. 74, l. n. 599/1954; art. 42, co. 1, 2 e 3, l. n. 1168/1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001.

Il co. 10 riformula la disposizione previgente adeguandola alla sentenza di incostituzionalità n. 17 del 1991.

Nel co. 11 si è meglio specificato, sulla scorta della più autorevole giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 7276/2005; sez. IV, n. 2026/ord/2003; sez. III, 22 ottobre 2002, n. 1110 del 2002; sez. IV, n. 1397/1998), che:

a) la segretezza del voto attiene in primis, e per avvertite esigenze – nell'ambiente militare - di garanzie della libera formazione della volontà dei singoli componenti della commissione, alla c.d. segretezza interna;

b) conseguentemente, alcuna motivazione deve accompagnare il verdetto.

- b) «Il _____ è meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?»;
11. La votazione si svolge con modalità tali da garantire la segretezza del voto di ciascun membro. Il giudizio della Commissione è espresso a maggioranza assoluta e non è motivato.
12. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione.
13. Il presidente scioglie la Commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero.
14. I componenti della Commissione sono vincolati al segreto di ufficio.

Art. 1387

*Decisione del Ministro della difesa*¹³⁸⁷

(art. 88, l. n. 113 del 1954; art. 75, l. n. 599 del 1954; art. 42, co. 4, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Il Ministro della difesa:

a) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare;

b) ove ritenga, per gravi ragioni di opportunità, che debba essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'articolo 1385 (convocazione della commissione di disciplina); in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 60 giorni.

Art. 1388

*Norme per i militari residenti all'estero*¹³⁸⁸

¹³⁸⁷ Relazione art. (Decisione del Ministro della difesa)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 88, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 75, l. n. 599/1954 per i sottufficiali; art. 42, co. 4, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001, per i volontari in ferma prefissata.

Sono state eliminate le differenze presenti nell'ordinamento riassetato che escludevano, per i soli appartenenti ai ruoli appuntati e carabinieri dell'Arma (nonché della Guardia di finanza le cui norme non vengono però modificate), la possibilità per il Ministro di determinarsi *in malam partem*; sotto tale profilo la norma era stata sospettata di incostituzionalità dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, ordinanza n. 1444/2008), e dichiarata illegittima dal Giudice delle leggi (cfr. Corte cost., 5 marzo 2009, n. 62) per contrasto con l'art. 3 Cost., non potendosi affidare ad un organo che non ha partecipato al giudizio disciplinare la scelta della sanzione da irrogare in concreto. La nuova formulazione della norma, nel recepire la menzionata pronuncia della Corte costituzionale, non consente più al Ministro della difesa di infliggere direttamente la sanzione della perdita del grado, sostituendo il proprio giudizio a quello della commissione di disciplina, bensì affida a quest'ultimo – nella sua qualità di massima autorità gerarchica e disciplinare, ai sensi degli artt. 30 (attribuzioni del Ministro della difesa) e 1446 (potestà sanzionatoria di stato) e delle corrispondenti norme ivi riassettate – la potestà di richiedere un nuovo giudizio disciplinare in presenza di gravi ragioni.

Il co. 1, lettera b) prevede il riferimento alla sanzione della cessazione dalla ferma o dalla rafferma in ossequio a quanto stabilito dal Corte cost. n. 17 del 1991.

Nel resto la norma recepisce la consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 4392/2007; n. 7774/2006; sez. IV, n. 1213/2007) che:

- a) ha circoscritto l'intervento *in malam partem* del Ministro ai soli casi di assodata eccezionalità;
- b) ha riconosciuto che l'intervento del Ministro, sia *in bonam* che *in malam partem*, è coerente con la circostanza che quest'ultimo è il massimo organo gerarchico e disciplinare delle FF.AA., e si armonizza con la peculiarità dell'ordinamento militare alla luce della avvertita necessità che tale settore non risulti completamente autoreferenziale.

¹³⁸⁸ Relazione art. (Norme per i militari residenti all'estero)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: artt. 89, 90 e 91, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 77, l. n. 599/1954 per i sottufficiali; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001, per i volontari in ferma prefissata. La norma per ovvie ragioni sistematiche si estende anche agli appuntati e carabinieri.

(artt. 89, 90 e 91, l. n. 113 del 1954; art. 77, l. n. 599 del 1954; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Agli effetti dell'instaurazione dell'inchiesta formale e dell'eventuale deferimento al giudizio della commissione di disciplina, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.
2. L'istanza di ricsuzione può essere presentata dal militare residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione della commissione.
3. Il militare residente all'estero che sia sottoposto a commissione di disciplina, qualora ritenga di non potersi presentare alla seduta della commissione, ne dà partecipazione al presidente al quale può far pervenire una memoria a difesa.

Art. 1389

*Procedimenti a carico di militari di diverse categorie*¹³⁸⁹

(art. 76, l. n. 599 del 1954; art. 43, l. n. 1168 del 1961; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. In caso di corresponsabilità tra militari di diverse categorie per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento è unico.
2. Il Ministro, fino a quando non sia convocata la commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

Art. 1390

*Termini del procedimento disciplinare di stato*¹³⁹⁰

¹³⁸⁹ Relazione art. (Procedimenti a carico di militari di diverse categorie)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 76, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 43, l. n. 1168/1961, per gli appuntati e carabinieri; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente; art. 12, co. 7, d.lgs. n. 215/2001, per i volontari in ferma prefissata.

¹³⁹⁰ Relazione art. (Termini del procedimento disciplinare di stato)

L'art. costituisce sintesi della complessa disciplina sui termini dei procedimenti disciplinari.

In particolare sono state condensate nell'art. in argomento, previa omogeneizzazione e semplificazione:

- a) le norme di cui agli artt. 97, co. 3, prima parte, 103, co. 2, e 120, co. 1, d.P.R. n. 3/1957, estese al personale militare in base a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104/1991;
- b) la disposizione di cui all'art. 9, l. n. 19/1990;
- c) i principi espressi in tema di termini iniziale del procedimento, dalla sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 1999, n. 374;
- d) la norma sancita dall'art. 154-ter c.p. introdotto dall'art. 70, d.lgs. n. 150/2009;
- e) le consolidate elaborazioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine:
 - I) all'applicazione al personale militare e delle forze di polizia della disciplina comune e residuale contenuta nel testo unico degli impiegati civili dello Stato, n. 3/1957 (Cons. Stato, ad. plen. 29 gennaio 2009, n. 1; Cons. Stato, ad. plen., 27 giugno 2006, n. 10; Cons. Stato, sez. IV, n. 1411/2000; Cons. Stato, n. 1875/1999; Cons. Stato, sez. VI, n. 1553/1996);
 - II) all'individuazione dei termini iniziali del procedimento disciplinare a seguito di sentenza penale decorrenti solo dalla piena ed integrale conoscenza da parte dell'amministrazione del provvedimento penale che conclude il relativo procedimento (Cons. Stato, sez. IV, n. 675/2006; sez. IV, n. 209/2006; Cons. Stato, sez. IV, n. 2763/2005; Cons. Stato, sez. IV, n. 888/1999);
 - III) alla data di adozione dell'atto di contestazione come *dies a quo* del procedimento disciplinare, attenendo la fase della comunicazione al momento dell'efficacia (Cons. Stato, sez. IV, n. 1717/1999; Cons. Stato, sez. IV, n. 580/1996; Cons. Stato, sez. II, n. 2519/1995);
 - IV) all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, l. n. 19/1990, ai soli casi di irrogazione di sanzioni espulsive (Cons. Stato, sez. IV, n. 209/2006; Cons. Stato, sez. IV, n. 2763/2005; Cons. Stato, sez. IV, n. 4665/2002);
 - V) al termine complessivo di 270 giorni per lo svolgimento del procedimento disciplinare a far data dalla conoscenza della decisione irrevocabile di condanna (Cons. Stato, ad. plen., 14 gennaio 2004, n. 1; ad. plen., 25 gennaio 2000, n. 4);

(artt. 97, co. 3, 103, co. 2, e 120, co. 1, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 9, l. n. 19 del 1990; art. 154-ter c.p.)

1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza, del decreto penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, irrevocabili, che lo concludono.
2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dall'articolo 1011, comma 1, lettera h), numero 6 (procedimenti di competenza) del regolamento.
3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza, del decreto penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, divenuti irrevocabili.
4. In ogni altro caso, il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta.
5. Al personale militare si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

Art. 1391

*Sospensione del procedimento disciplinare*¹³⁹¹ (art. 117, d.P.R. n. 3 del 1957)

1. Qualora per il fatto addebitato al militare sia stata esercitata azione penale, ovvero sia stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 912, comma 1 (sospensione precauzionale obbligatoria), il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.
2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione.

Art. 1392

*Ricostruzione di carriera*¹³⁹²

VI) all'applicazione del disposto di cui all'art. 120, t.u. imp. civ. St. per il procedimento disciplinare instaurato a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta (Cons. Stato, sez. I, 16 maggio 2001, n. 73/2000; Cons. Stato, sez. V, n. 4440/2001; Cons. Stato, sez. VI, n. 556/2001; Cons. Stato, sez. IV, n. 6572/2000; Cons. Stato, sez. IV, n. 6127/2000; Cons. Stato, ad. plen., 25 gennaio 2000, n. 6).

¹³⁹¹ Relazione art. (Sospensione del procedimento disciplinare)

L'art. riproduce la norma sancita dall'art. 117, d.P.R. n. 3/1957 che la giurisprudenza applica pacificamente al personale militare (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 314/1998) ed a quello delle Forze di polizia (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 29 gennaio 2009, n. 1).

Il secondo co. chiarisce, recependo sul punto la giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 5340/2007), che in caso di riattivazione dell'originario procedimento disciplinare sospeso a causa della successiva instaurazione di quello penale, deve tenersi conto del decorso dei termini perentori fino a quel momento maturati; il ch      conforme, sul piano della teoria generale, al regime giuridico della sospensione che si differenzia da quello della interruzione proprio perch   solo quest'ultimo consente il nuovo decorso per intero di termini di svolgimento di un procedimento o di una attivit  .

¹³⁹² Relazione art. (Ricostruzione di carriera)

L'art. riproduce, in tema di ricostruzione della carriera, adattandoli alle peculiarit   del servizio militare:

- a) disposizioni tradizionali nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e sicuramente applicabili al personale militare (artt. 85, 88, 89, 90 d.P.R. n. 3/1957);
- b) consolidati principi giurisprudenziali circa i presupposti di fatto in presenza dei quali sorge l'obbligo della ricostruzione di carriera (cfr. Cass., sez. lav., n. 19169/2006; Cons. St., sez. IV, n.

(artt. 85, 88, 89, 90 d.P.R. n. 3 del 1957)

1. Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 918 (ricostruzione di carriera e rimborso spese), in caso di:
 - a) omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale;
 - b) eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare;
 - c) annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione;
 - d) assoluzione con formula ampia a seguito di giudizio penale di revisione;
2. In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del giudizio penale o del procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del procedimento di revisione penale, l'amministrazione valuta, in contraddittorio con i familiari eredi, la spettanza dei benefici economici discendenti dalla eventuale ricostruzione di carriera.

Art. 1393

*Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale*¹³⁹³

(art. 95, l. n. 113 del 1954; art. 78, l. n. 599 del 1954; art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui ai precedenti articoli, salvo quanto stabilito dai commi che seguono.
2. Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a Commissione di disciplina, la competenza a formare e a convocare la Commissione spettano ai comandanti suddetti.
3. Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro può delegare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare la Commissione di disciplina.
4. Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti la Commissione di disciplina è composta di cinque membri, scelti dall'autorità cui spetta di formare la commissione tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.
5. Per il sottufficiale, il graduato o il militare di truppa:
 - a) la Commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio;
 - b) la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la Commissione di disciplina spettano al comandante di divisione autonoma o al comandante di unità corrispondenti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai quali l'interessato dipende per ragioni di impiego.

SEZIONE III

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO

3508/2005; sez. IV, n. 746/2003; sez. VI, n. 4649/2002 che si segnala per l'ampia ricostruzione dogmatica del sistema; Cons. reg. sic., n. 189/2005; Cons. St., ad. plen., 2 maggio 2002, n. 4; 28 febbraio 2002, n. 2; 16 giugno 1999, n. 15; 6 marzo 1997, n. 8).

¹³⁹³ Relazione art. (Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale)

L'art. riproduce le seguenti norme: art. 95, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 78, l. n. 599/1954, per i sottufficiali e applicabile anche ai volontari in servizio permanente, in base a quanto disposto dall'art. 32, co. 2, d.lgs. n. 196/1995.

Art. 1394

*Autorità militari competenti*¹³⁹⁴

(art. 14, co. 6, l. n. 382 del 1978; art. 56 e tabella B, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio.
2. La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto.
3. Il rimprovero può essere inflitto, oltre che dalle autorità militari di cui al comma 2, anche da:
 - a) l'ufficiale comandante di distaccamento;
 - b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto.
4. Le punizioni agli ufficiali generali ed ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorità militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato.
5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa.
6. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unità organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.

Art. 1395

*Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione*¹³⁹⁵

(art. 58, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.
2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie ed alla entità della sanzione.
3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione ed il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato:
 - a) direttamente al comandante di reparto, se comune ad entrambi i militari;
 - b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto.
4. Per il personale imbarcato il rapporto viene inviato al comando della nave.
5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; qualora egli si trovi fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando di presidio.
6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.
7. Qualora l'infrazione indicata nel suddetto rapporto sia prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato ad instaurare il procedimento disciplinare.

¹³⁹⁴ Relazione art. (Autorità militari competenti)

L'art. riproduce, con gli opportuni adattamenti lessicali, le norme sancite dagli artt. 14, co. 6, l. n. 382/1978, 56 (con l'annessa tabella B), d.P.R. n. 545/1986.

¹³⁹⁵ Relazione art. (Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione)

L'art. riproduce le norme sancite dall'art. 58, d.P.R. n. 545/1986.

Art. 1396
*Procedimento disciplinare*¹³⁹⁶
(art. 59, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
 - a) dalla conoscenza dell'infrazione;
 - b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;
 - c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale.
2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:
 - a) contestazione degli addebiti;
 - b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
 - c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione;
 - d) decisione;
 - e) comunicazione all'interessato.
3. L'autorità competente, qualora ritenga che sussistano gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'articolo 1397 (procedure per infliggere la consegna di rigore).
4. La decisione dell'autorità competente viene comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche quando l'autorità stessa non ritenga di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.
5. Al trasgressore viene comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.
6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
7. L'autorità procedente, qualora accerti la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto devono essere rese note al compilatore del rapporto stesso.

Art. 1397
*Procedure per infliggere la consegna di rigore*¹³⁹⁷
(art. 66, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nel successivo articolo 1398 (commissione di disciplina), il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione.
2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:
 - a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;
 - b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;
 - c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;
 - d) intervento del militare difensore.
3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato ed il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.
4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.
5. Il parere viene reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.

¹³⁹⁶ Relazione art. (Procedimento disciplinare)

L'art. riproduce le norme sancite dall'art. 59, d.P.R. n. 545/1986.

¹³⁹⁷ Relazione art. (Procedure per infliggere la consegna di rigore)

L'art. riproduce le norme sancite dall'art. 66, d.P.R. n. 545/1986.

6. Il parere non è vincolante.
7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione viene comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni.
8. Quando previsto, la comunicazione viene fatta anche per iscritto.
9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione ed al parere della commissione, devono essere precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.

Art. 1398

*Commissione di disciplina*¹³⁹⁸

(art. 15, co. 2, l. n. 382 del 1978; art. 67, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale sia prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere di apposita Commissione disciplinare.
2. La Commissione:
 - a) è composta da tre militari, di cui due di grado superiore ed un pari grado del militare che ha commesso la mancanza;
 - b) è nominata dal comandante di corpo;
 - c) è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado.
3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della Commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari.
4. La Commissione deve essere resa edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati.
5. Nel caso in cui più militari abbiano commesso la stessa mancanza la Commissione è unica.
6. Non possono far parte della Commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.

Art. 1399

*Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale*¹³⁹⁹

(art. 15, co. 3, l. n. 382 del 1978; art. 69, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene edotto, può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.
2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorità competente ad irrogare la sanzione, affinché essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi degli articoli 1396 (procedimento disciplinare) e 1397 (procedure per infliggere la consegna di rigore).
3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.

CAPO V

ONORIFICENZE MILITARI E RICOMPENSE

SEZIONE I

ORDINE MILITARE D'ITALIA

¹³⁹⁸ Relazione art. (Commissione di disciplina)

L'art. riproduce la norma sancita dall'art. 67, d.P.R. n. 545/1986.

¹³⁹⁹ Relazione art. (Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale)

L'art. riproduce fedelmente, con alcune modificazioni lessicali, le norme sancite dagli artt.: 15, co. 3, l. n. 382/1978; 69, d.P.R. n. 545/1986.

Art. 1400
*Finalità*¹⁴⁰⁰
(art. 1, l. n. 25 del 1956)

1. L'Ordine Militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.
2. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.
3. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.

Art. 1401
*Organizzazione*¹⁴⁰¹
(art. 3, l. n. 25 del 1956)

1. Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.
2. Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine Militare d'Italia è il Ministro della difesa.
3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle Forze armate.
4. È segretario dell'Ordine Militare d'Italia un ufficiale appartenente ad una delle classi dell'Ordine.

Art. 1402
*Classi*¹⁴⁰²
(art. 4, l. n. 25 del 1956)

1. L'Ordine Militare d'Italia comprende cinque classi:
 - a) Cavalieri di Gran Croce;
 - b) Grandi Ufficiali;
 - c) Commendatori;
 - d) Ufficiali;
 - e) Cavalieri.
2. Il regolamento fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastri corrispondenti a ciascuna classe.

Art. 1403
*Conferimento*¹⁴⁰³
(art. 5, l. n. 25 del 1956)

1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 1404 (militari stranieri).

Art. 1404
*Militari stranieri*¹⁴⁰⁴

¹⁴⁰⁰ Relazione art. (Finalità)

L'art. riproduce l'art. 1, l. n. 25/1956, recante il riordinamento dell'Ordine Militare d'Italia.

¹⁴⁰¹ Relazione art. (Organizzazione)

L'art. riproduce l'art. 3, l. n. 25/1956, così modificato dall'art. unico, l. n. 22/1980.

¹⁴⁰² Relazione art. (Classi)

L'art. riproduce l'art. 4, l. n. 25/1956.

¹⁴⁰³ Relazione art. (Conferimento)

L'art. riproduce l'art. 5, l. n. 25/1956.

(art. 6, l. n. 25 del 1956,)

1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.

2. Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione straordinaria di cui all'articolo 1921 (pensione straordinaria).

Art. 1405

*Conferimento alla Bandiera*¹⁴⁰⁵

(art. 7, l. n. 25 del 1956)

1. Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita «alla Bandiera» la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.

Art. 1406

*Cessazione dall'Ordine*¹⁴⁰⁶

(art. 11, l. n. 25 del 1956)

1. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine nel caso che sia privato del suo grado militare.

2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'articolo 1424 (pareri).

Art. 1407

*Disposizioni regolamentari*¹⁴⁰⁷

1. Il regolamento disciplina le disposizioni di attuazione concernenti l'Ordine Militare d'Italia.

SEZIONE II

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 1408

*Istituzione*¹⁴⁰⁸

(art. 1, r. d. n. 1423 del 1932)

1. Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari.

Art. 1409

*Tipologia*¹⁴⁰⁹

¹⁴⁰⁴ Relazione art. (Militari stranieri)

L'art. riproduce l'art. 6, l. n. 25/1956.

¹⁴⁰⁵ Relazione art. (Conferimento alla Bandiera)

L'art. riproduce l'art. 7, l. n. 25/1956.

¹⁴⁰⁶ Relazione art. (Cessazione dall'Ordine)

L'art. riproduce l'art. 11, l. n. 25/1956.

¹⁴⁰⁷ Relazione art. (Disposizioni regolamentari)

L'art. costituisce norma di rinvio alle apposite disposizioni regolamentari.

¹⁴⁰⁸ L'art. riproduce l'art. 1, r. d. n. 1423/1932, recante nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.

¹⁴⁰⁹ Relazione art. (Tipologia)

(art. 2, r.d. n. 1423 del 1932)

1. Le decorazioni al valor militare sono:

- a) la medaglia d'oro;
- b) la medaglia d'argento;
- c) la medaglia di bronzo;
- d) la croce al valor militare.

2. La croce al valor militare assume la denominazione di croce di guerra al valor militare quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.

Art. 1410

*Concessione*¹⁴¹⁰

(art. 3, r.d. n. 1423 del 1932)

1. Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.

2. La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

Art. 1411

*Concessione in tempo di pace*¹⁴¹¹

(artt. 4 e 5, r.d. n. 1423 del 1932)

1. Le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrano le caratteristiche di cui al precedente articolo 1410 (concessione).

2. In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze armate dello Stato sono istituite; qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.

3. Quando l'impresa tenda soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le Forze armate dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore sia un militare in servizio.

Art. 1412

*Criteri per la concessione*¹⁴¹²

(art. 6, r.d. n. 1423 del 1932)

1. Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo col quale esso è stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti.

2. La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo ad una decorazione al valor militare né indurre

L'art. riproduce l'art. 2, r.d. n. 1423/1932, così sostituito dall'art. 1, r.d. n. 1480/1941, recante l'estensione al tempo di pace della concessione della croce al valore militare.

¹⁴¹⁰ Relazione art. (Concessione)

L'art. riproduce l'art. 3, r.d. n. 1423/1932.

¹⁴¹¹ Relazione art. (Concessione in tempo di pace)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 4 e 5, r.d. n. 1423/1932. L'art. 4, r.d. n. 1423/1932 è così sostituito dall'art. 2, r.d. n. 1480/1941.

¹⁴¹² Relazione art. (Criteri per la concessione)

L'art. riproduce l'art. 6, r.d. n. 1423/1932.

ad una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

Art. 1413

*Atto di conferimento*¹⁴¹³
(art. 7, r.d. n. 1423 del 1932)

1. Il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto del Presidente della Repubblica.
2. La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica.
3. I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi *motu proprio*, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

Art. 1414

*Proposta*¹⁴¹⁴
(artt. 8 e 15, r.d. n. 1423 del 1932)

1. Per i militari in servizio l'iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.
2. Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere.
3. Esse debbono essere trasmesse al Ministero competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi.
4. Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare debbono essere tenute presenti le disposizioni dell'articolo 1423 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle), circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.

Art. 1415

*Militari in congedo ed estranei alle Forze armate*¹⁴¹⁵
(art. 10, r.d. n. 1423 del 1932)

1. Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che abbiano compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.
2. La proposta è essere rimessa al comandante militare competente per territorio, di grado non inferiore a ufficiale generale o corrispondente, che, completata l'istruttoria, la trasmette, per la via gerarchica, al Ministero competente.
3. Anche per tali proposte valgono le disposizioni del precedente articolo 1414 (proposta) per quanto riguarda termini e modalità.

Art. 1416

*Parere della commissione consultiva*¹⁴¹⁶

¹⁴¹³ Relazione art. (Atto di conferimento)

L'art. riproduce l'art. 7, r.d. n. 1423/1932.

¹⁴¹⁴ Relazione art. (Proposta)

L'art., ai co. 1, 2 e 3, riproduce l'art. 8, r.d. n. 1423/1932, così modificato dal r.d. n. 1260/1939, al co. 4 riproduce l'art. 15, r.d. n. 1423/1932.

¹⁴¹⁵ Relazione art. (Militari in congedo ed estranei alle Forze armate)

L'art. riproduce l'art. 10, r.d. n. 1423/1932.

¹⁴¹⁶ Relazione art. (Parere della commissione consultiva)

L'art. riproduce l'art. 11, r.d. n. 1423/1932.

(art. 11, r.d. n. 1423 del 1932)

1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere della commissione di cui all'articolo 62 (commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare) del regolamento, la quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.
2. Nel regolamento sono previste le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1.

Art. 1417

*Stato di guerra o di grave crisi internazionale*¹⁴¹⁷
(art. 12, r.d. n. 1423 del 1932)

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, quando l'entità dell'atto di valore e lo svolgimento delle vicende belliche lo consiglino, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.

Art. 1418

*Concessioni alla memoria*¹⁴¹⁸
(art. 14, r.d. n. 1423 del 1932)

1. Quando l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.
2. Le insegne ed i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza:
 - a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
 - b) al primogenito tra i figli e le figlie;
 - c) al più anziano tra i genitori;
 - d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.
3. Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.
4. In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. E tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso delle insegne e dei brevetti.

Art. 1419

*Atti di valore reiterati*¹⁴¹⁹
(art. 16, r.d. n. 1423 del 1932)

1. Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.
2. Non è peraltro consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.

¹⁴¹⁷ Relazione art. (Stato di guerra o di grave crisi internazionale)

L'art. riproduce l'art. 12, r.d. n. 1423/1932.

¹⁴¹⁸ Relazione art. (Concessioni alla memoria)

L'art. riproduce l'art. 14, r.d. n. 1423/1932.

¹⁴¹⁹ Relazione art. (Atti di valore reiterati)

L'art. riproduce l'art. 16, r.d. n. 1423/1932.

3. La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

Art. 1420

*Requisiti dei congiunti*¹⁴²⁰
(art. 20, r.d. n. 1423 del 1932)

1. È necessario non aver riportato sentenza di condanna per delitto non colposo ed essere di condotta morale incensurabile per ottenere:

- a) l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di cui al precedente articolo 1418 (concessioni alla memoria);
- b) la reversibilità dell'assegno annuo annesso alle medaglie, di cui all'articolo 1926 (estensione degli assegni straordinari);
- c) l'autorizzazione ad indossare le insegne.

Art. 1421

*Concessione ai reparti*¹⁴²¹
(art. 22, r.d. n. 1423 del 1932)

1. Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad interi reparti non inferiori alle compagnie o a comandi che si siano collettivamente distinti per valore in azioni belliche.

2. Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato.

Art. 1422

*Pubblicazioni*¹⁴²²
(art. 23, r.d. n. 1423 del 1932)

1. A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare viene data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino, nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse viene inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al comune di nascita del decorato.

2. Spetta al detto comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 1423

*Perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle*¹⁴²³
(artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 9, l. 24 marzo 1932, n. 453)

1. Sono incapaci di conseguire tutte le ricompense di cui alla presente sezione, ovvero incorrono nella perdita di diritto delle stesse, coloro i quali siano stati condannati a pene che, ai sensi dell'articolo 620 (perdita dello stato di militare), li rendano indegni di appartenere alle Forze armate dello Stato.

2. Su proposta del Ministro competente, incorrono nella perdita delle ricompense di cui al presente capo:

¹⁴²⁰ Relazione art. (Requisiti dei congiunti)

L'art. riproduce l'art. 20, r.d. n. 1423/1932.

¹⁴²¹ Relazione art. (Concessione ai reparti)

L'art. riproduce l'art. 22, r.d. n. 1423/1932.

¹⁴²² Relazione art. (Pubblicazioni)

L'art. riproduce l'art. 23, r.d. n. 1423/1932.

¹⁴²³ Relazione art. (Perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle)

L'art. riproduce gli artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 9, l. n. 453/1932, recante disposizioni per disciplinare la perdita di medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra.

- a) i condannati, per qualsiasi reato, alla reclusione o alla reclusione militare per la durata superiore a due anni;
- b) coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana;
- c) i condannati, in applicazione dei codici penali militari, per i reati di diserzione, di rivolta, di ammutinamento, di procurata infermità o di abbandono di posto;
- d) i condannati con sentenze pronunciate all'estero da giudici stranieri per delitti di natura disonorante o a pene che abbiano per effetto, secondo la legge italiana, la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, previo esame delle eventuali giustificazioni addotte;
- e) coloro che abbiano perduto il grado in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli, ovvero in seguito a condanna da cui già non consegua la perdita delle decorazioni stesse.

Art. 1424

*Pareri*¹⁴²⁴

(art. 7, l. n. 453 del 1932)

1. Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui al precedente articolo 1423 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle), sono formulate dal Ministro competente, sentito il parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 62 (commissione consultiva unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare) del regolamento.

Art. 1425

*Casi di sospensione*¹⁴²⁵

(art. 8, l. n. 453 del 1932)

1. Quando nei casi sotto elencati non vi sia luogo a decretare la perdita delle decorazioni, di cui al precedente articolo 1423 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle), il Ministro competente può disporre con sua determinazione la sospensione della facoltà di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere dell'annesso beneficio economico, per tutta la durata della pena principale ed accessoria o della misura disciplinare o di prevenzione:

- a) condanna a pena restrittiva della libertà personale, eccedente i sei mesi, o che abbia per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- b) sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado;
- c) applicazione di misura di prevenzione definitiva.

Art. 1426

*Perdita di altre ricompense*¹⁴²⁶

(art. 10, l. n. 453 del 1932)

1. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo 1423, comma 1 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) incorrono di diritto anche nella perdita di tutte le distinzioni onorifiche di guerra, specificate nel regolamento, ovvero sono incapaci di conseguirle.

2. Per coloro, invece, che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti articoli 1423, comma 2 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) e 1425 (casi di sospensione), la perdita delle dette distinzioni onorifiche di guerra, o la sospensione del diritto di fregiarsene, sarà inflitta come conseguenza necessaria della già decretata perdita o sospensione delle decorazioni di cui agli articoli 1423 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) e

¹⁴²⁴ Relazione art. (Pareri)

L'art. riproduce l'art. 7, l. n. 453/1932.

¹⁴²⁵ Relazione art. (Casi di sospensione)

L'art. riproduce l'art. 8, l. n. 453/1932.

¹⁴²⁶ Relazione art. (Perdita di altre ricompense)

L'art. riproduce l'art. 10, l. n. 453/1932.

1425 (casi di sospensione); oppure sarà, caso per caso, determinata dal Ministro competente quando si tratti di militari non insigniti delle dette decorazioni al valore.

Art. 1427

*Decorrenza della perdita*¹⁴²⁷

(art. 11, l. n. 453 del 1932)

1. La perdita delle decorazioni prevista dall'articolo 1423, comma 1 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle), insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dal precedente articolo 1426, comma 1, (perdita di altre ricompense), decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna.

2. La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti articoli 1423, comma 2 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) e 1426 (casi di sospensione), insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dal precedente articolo 1426, comma 2, (perdita di altre ricompense), decorrono dalla data del relativo decreto presidenziale o della relativa determinazione ministeriale.

Art. 1428

*Riabilitazione*¹⁴²⁸

(art. 12, l. n. 453 del 1932)

1. La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui al precedente articolo 1423 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle), o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina l'incapacità a conseguirle.

2. Qualora la privazione di dette decorazioni e distinzioni derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

Art. 1429

*Nuovi atti di valore*¹⁴²⁹

(art. 14, l. n. 453 del 1932)

1. Su proposta o con provvedimento del Ministro competente – sentita, quando si tratti di medaglia o di croce al valor militare, la commissione di cui all'articolo 62 (commissione consultiva unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare) del regolamento – gli stessi effetti della riabilitazione possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da coloro che siano incorsi nella perdita delle decorazioni di cui al precedente articolo 1423 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che siano stati ritenuti incapaci a conseguirle.

Art. 1430

*Norma di rinvio*¹⁴³⁰

(art. 15, l. n. 453 del 1932; art. 26, r.d. n. 1423 del 1932)

¹⁴²⁷ Relazione art. (Decorrenza della perdita)

L'art. riproduce l'art. 11, della l. n. 453/1932.

¹⁴²⁸ Relazione art. (Riabilitazione)

L'art. riproduce l'art. 12, l. n. 453/1932.

¹⁴²⁹ Relazione art. (Nuovi atti di valore)

L'art. riproduce l'art. 14, l. n. 453/1932.

¹⁴³⁰ Relazione art. (Norma di rinvio)

L'art. riproduce in sintesi le seguenti norme: art. 15, l. n. 453/1932; art. 26, r.d. n. 1423/1932.

1. Nel regolamento sono contenute le disposizioni per la esecuzione delle norme della presente sezione.

SEZIONE III RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DELL'ESERCITO

Art. 1431

*Istituzione*¹⁴³¹

(art. 1, l. 26 luglio 1974, n. 330)

1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito italiano, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito italiano, ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Esercito italiano, sono premiati con le seguenti ricompense:

- a) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
- b) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
- c) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito.
- d) croce d'oro al merito dell'Esercito;
- e) croce d'argento al merito dell'Esercito;
- f) croce di bronzo al merito dell'Esercito.

2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.

Art. 1432

*Medaglie al valore dell'Esercito*¹⁴³²

(art. 2, l. n. 330 del 1974)

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro.

2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Esercito italiano.

3. La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.

Art. 1433

*Croce al merito*¹⁴³³

(art. 4, l. n. 330 del 1974)

1. La croce al merito dell'Esercito è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito italiano, da cui siano derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro.

2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

¹⁴³¹ Relazione art. (Istituzione)

L'art. riproduce l'art. 1, l. n. 330/1974, recante istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito.

¹⁴³² Relazione art. (Medaglie al valore dell'Esercito)

L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 330/1974.

¹⁴³³ Relazione art. (Croce al merito)

L'art. riproduce l'art. 4, l. n. 330/1974.

3. La croce al merito dell'Esercito può essere concessa «alla memoria»; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 1447 (concessione alla memoria).

SEZIONE IV RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI MARINA

Art. 1434

*Istituzione*¹⁴³⁴

(art. 1, r.d. n. 1324 del 1938)

1. Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, ad impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:

- a) medaglia d'oro al valor di marina;
- b) medaglia d'argento al valor di marina;
- c) medaglia di bronzo al valor di marina;
- d) medaglia d'oro al merito di marina;
- e) medaglia d'argento al merito di marina;
- f) medaglia di bronzo al merito di marina.

2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.

Art. 1435

*Medaglie al valore di Marina*¹⁴³⁵

(art. 2, r.d. n. 1324 del 1938)

1. Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo.

2. Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.

3. La medaglia di bronzo è, invece, destinata a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita.

Art. 1436

*Medaglie al merito di Marina*¹⁴³⁶

(art. 7, r.d. n. 1324 del 1938)

1. La medaglia al merito di marina è destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attività e studi finalizzati allo sviluppo ed al progresso della Marina militare, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana.

2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza dei risultati conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

SEZIONE V RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO AERONAUTICO

¹⁴³⁴ Relazione art. (Istituzione)

L'art. riproduce l'art. 1, r.d. n. 1324/1938, così modificato dall'art. 1, d.P.R. n. 361/1997.

¹⁴³⁵ Relazione art. (Medaglie al valore di Marina)

L'art. riproduce l'art. 2, r.d. n. 1324/1938.

¹⁴³⁶ Relazione art. (Medaglie al merito di Marina)

L'art. riproduce l'art. 7, r.d. n. 1324/1938, così sostituito dall'art. 2, d.P.R. n. 361/1997.

Art. 1437

*Istituzione*¹⁴³⁷

(art. 1, r.d. n. 2297 del 1927; art. 1, l. n. 367 del 1966)

1. Per atti ed imprese di singolare coraggio e perizia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense:
 - a) medaglia d'oro al valore aeronautico;
 - b) medaglie d'argento al valore aeronautico;
 - c) medaglia di bronzo al valore aeronautico.
2. È istituita la medaglia (d'oro, d'argento e di bronzo) al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui sia derivato lustro e decoro all'aviazione italiana.
3. Le medaglie al merito aeronautico possono essere concessa a cittadini italiani e stranieri, a comandi, corpi od enti.

Art. 1438

*Medaglie al valore aeronautico*¹⁴³⁸

(art. 2, r.d. n. 2297 del 1927)

1. Le medaglia d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse:
 - a) ai militari ed ai civili che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo ad eccezionale pericolo;
 - b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi ed agli enti che partecipando collettivamente ad imprese aviatorie particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana.
2. Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Aeronautica militare.
3. La medaglia di bronzo al valore aeronautico è concessa ai militari ed ai civili per atti di singolare coraggio e perizia, o ai predetti reparti, comandi ed enti per imprese particolarmente commendevoli.

SEZIONE VI

RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 1439

*Istituzione*¹⁴³⁹

(art. 31, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 4, d.m. n. 412 del 2001)

1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense:
 - a) ricompense al valore:
 - 1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
 - 2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;

¹⁴³⁷ Relazione art. (Istituzione)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 1, r.d. n. 2297/1927, così sostituito dall'art. 1, r.d. n. 1848/1939, e l. n. 367/1966.

¹⁴³⁸ Relazione art. (Medaglie al valore aeronautico)

L'art. riproduce l'art. 2, r.d. n. 2297/1927, così sostituito dall'art. 2, r.d. n. 1848/1939.

¹⁴³⁹ Relazione art. (Istituzione)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 31, d.lgs. n. 297/2000 e 4, d.m. n. 412/2001.

- 3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
 - b) ricompense al merito per imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:
 - 1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
 - 2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
 - 3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.
2. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei carabinieri.

Art. 1440

*Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri*¹⁴⁴⁰
(art. 1, d.m. n. 412 del 2001)

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche ed in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:
- a) salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
 - b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;
 - c) tenere alti il nome ed il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Arma dei carabinieri.
3. La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.

Art. 1441

*Croci al merito dell'Arma dei carabinieri*¹⁴⁴¹
(art. 3, co. 1 e 2, d.m. n. 412 del 2001)

1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei carabinieri, da cui siano derivati a quest'ultima spiccato lustro e decoro.
2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

SEZIONE VII

**NORME COMUNI ALLE RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI FORZA
ARMATA**

Art. 1442

*Definizioni*¹⁴⁴²

1. Ai fini della presente sezione sono considerate ricompense:
- a) al valore di Forza armata le seguenti ricompense:
 - 1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
 - 2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;

¹⁴⁴⁰ Relazione art. (Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 1, d.m. n. 412/001.

¹⁴⁴¹ Relazione art. (Croci al merito dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 3, co. 1 e 2, d.m. n. 412/001.

¹⁴⁴² Relazione art. (Definizioni)

La norma elenca tutte le ricompense che trovano nella presente sezione norme comuni.

- 3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito.
- 4) medaglia d'oro al valor di marina;
- 5) medaglia d'argento al valor di marina;
- 6) medaglia di bronzo al valor di marina;
- 7) medaglia d'oro al valore aeronautico;
- 8) medaglie d'argento al valore aeronautico;
- 9) medaglia di bronzo al valore aeronautico;
- 10) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
- 11) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
- 12) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri.

b) al merito di Forza armata le seguenti ricompense:

- 1) croce d'oro al merito dell'Esercito;
- 2) croce d'argento al merito dell'Esercito;
- 3) croce di bronzo al merito dell'Esercito;
- 4) medaglia d'oro al merito di marina;
- 5) medaglia d'argento al merito di marina;
- 6) medaglia di bronzo al merito di marina.
- 7) medaglia d'oro al merito aeronautico;
- 8) medaglie d'argento al merito aeronautico;
- 9) medaglia di bronzo al merito aeronautico;
- 10) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
- 11) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
- 12) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.

2. L'ordine di successione delle insegne è stabilito nel regolamento.

Art. 1443

*Commissioni consultive per le ricompense al valore o al merito di Forza armata*¹⁴⁴³
(art. 12, r.d. n. 2297 del 1927; art. 13, r.d. n. 1324 del 1938; art. 4, l. n. 367 del 1966; art. 6, l. n. 330 del 1974; art. 31, co. 3, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 6, d.m. n. 412 del 2001)

1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dalle commissioni previste dall'articolo 63 (commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare e al valore o al merito di Forza armata) del regolamento.

2. Qualora la competente commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1432 (medaglie al valore dell'Esercito), 1433 (croce al merito), 1435 (medaglie al valore di Marina), 1436 (medaglie al merito di Marina), 1437, comma 2 (istituzione), 1438 (medaglie al valore aeronautico), 1440 (medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri) e 1441 (croci al merito dell'Arma dei carabinieri) sempreché si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

Art. 1444

*Atto di conferimento*¹⁴⁴⁴

¹⁴⁴³ Relazione art. (Commissioni consultive per le ricompense al valore o al merito di Forza armata)

L'art. riproduce in sintesi le seguenti norme: art. 1, r.d. n. 2297/1927, così sostituito dall'art. 1, r.d. n. 1848/1939; art. 13, r.d. n. 1324/1938, così modificato dall'art. 2, d.P.R. n. 479/2001; art. 1, l. n. 367/1966; art. 6, l. n. 330/1974; artt. 31, co. 3, d.lgs. n. 297/2000 e 6, d.m. n. 412/2001. Le predette norme sono tutte da abrogare.

¹⁴⁴⁴ Relazione art. (Atto di conferimento)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 8, r.d. n. 2297/1927 (Aeronautica); art. 9, r.d. n. 1324/1938, prima sostituito dall'art. 4, d.P.R. n. 361/1997, e poi così modificato dall'art. 1, d.P.R. n. 479/2001 (Marina); art. 4, co. 1 e 2, l. n. 367/1966 (Aeronautica); art. 5, l. n. 330/1974 (Esercito); art. 31, co. 2, d.lgs. n. 297/2000 (Carabinieri).

(art. 8, r.d. n. 2297 del 1927; art. 9, r.d. n. 1324 del 1938; art. 4, co. 1 e 2, l. n. 367 del 1966; art. 5, l. n. 330 del 1974; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Le ricompense al valore di Forza armata sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

2. Le ricompense al merito di Forza armata sono concesse dal Ministro della difesa.

3. Sono concesse dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a) le medaglie al merito di marina, quando sono destinate a premiare attività o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare; la proposta è del Ministro della difesa;

b) la medaglia al merito aeronautico, quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile.

Art. 1445

*Pubblicazioni*¹⁴⁴⁵

(art. 14, r.d. n. 2297 del 1927; artt. 16, co. 1 e 2, e 19, r.d. n. 1324 del 1938; art. 10, co. 2 e 3, l. n. 330 del 1974; art. 10, d.m. n. 412 del 2001)

1. Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente sezione viene data pubblicazione con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati, la concessione delle ricompense previste dalla presente sezione, dando comunicazione integrale delle relative motivazioni.

3. I comuni interessati:

a) prendono nota nei registri di anagrafe delle concessioni di ricompense al valore e al merito di Forza armata e ne fanno annotazione nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorità giudiziaria;

b) portano a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 1446

*Opposizione*¹⁴⁴⁶

(art. 14, r.d. n. 1324 del 1938; art. 7, l. n. 330 del 1974; art. 7, d.m. n. 412 del 2001)

1. È ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione.

2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.

3. L'opposizione è sottoposta all'esame della rispettiva commissione consultiva per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.

Art. 1447

¹⁴⁴⁵ Relazione art. (Pubblicazioni)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 14, r.d. n. 2297/1927, aggiunto dall'art. 1, d.P.R. n. 397/1969 (Aeronautica); art. 16, co. 1 e 2, r.d. n. 1324/1938, così sostituito dall'art. 7 d.P.R. n. 361/1997, e 19, r.d. n. 1324/1938, così sostituito dall'art. 10, d.P.R. n. 361/1997 (Marina); art. 10, co. 2 e 3, l. n. 330/1974 (Esercito); art. 10, d.m. n. 412/2001 (Carabinieri).

¹⁴⁴⁶ Relazione art. (Opposizione)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 14, r.d. n. 1324/1938 (Marina); art. 7, l. n. 330/1974 (Esercito); art. 7, d.m. n. 412/2001 (Carabinieri). Si tenga presente che nulla è previsto nella corrispondente normativa per l'Aeronautica, ma per ovvie ragioni sistematiche l'art. in questione si può ritenere perfettamente applicabile anche in questo ambito. Infine, si consideri che l'art. 7, d.m. n. 412/2001 prevede un termine molto più breve per l'opposizione (sessanta giorni), ma si è ritenuto opportuno mantenere il termine previsto dalle norme di legge in riferimento (due anni).

*Concessione alla memoria*¹⁴⁴⁷

(art. 5, r.d. n. 2297 del 1927; art. 3, r.d. n. 1324 del 1938; art. 3, co. 1 e 2, l. n. 330 del 1974; art. 2, co. 1 e 2, e 3, co. 3, d.m. n. 412 del 2001)

1. Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere concesse alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa.
2. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza:
 - a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
 - b) al primogenito tra i figli e le figlie;
 - c) al più anziano tra i genitori;
 - d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.
3. In mancanza dei predetti congiunti, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà:
 - a) al corpo, comando od ente cui egli apparteneva, se militare dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare;
 - b) al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare dell'Arma stessa;
 - c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.

Art. 1448

*Assegnazione di insegne e brevetti ai congiunti*¹⁴⁴⁸

(artt. 9-bis, co. 2, e 9-ter, r.d. n. 2297 del 1927; artt. 3-bis, co. 2, 4, r.d. n. 1324 del 1938; art. 3, co. 3, 4 e 5, l. n. 330 del 1974; art. 2, co. 3 e 4, d.m. n. 412 del 2001)

1. È data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore di Forza armata, concessa alla memoria di deceduto, al coniuge superstite di cui al precedente articolo 1447 (concessione alla memoria) oppure al padre ovvero alla madre del decorato.
2. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, è necessario essere di condotta morale incensurabile.
3. Non possono altresì ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata, né l'autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 1449

*Impedimenti al conseguimento delle ricompense e perdita delle stesse*¹⁴⁴⁹

(artt. 13 e 15, r.d. n. 2297 del 1927; artt. 15 e 16, co. 3, r.d. n. 1324 del 1938; art. 8, co. 1-3, l. n. 330 del 1974; art. 8, d.m. n. 412 del 2001)

¹⁴⁴⁷ Relazione art. (Concessione alla memoria)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 5, r.d. n. 2297/1927, così sostituito dall'art. 1, d.P.R. n. 397/1969 (Aeronautica); art. 3, r.d. n. 1324/1938, così modificato dall'art. 2, d.P.R. 9 maggio, n. 397/1969 (Marina); art. 3, co. 1 e 2, l. n. 330/1974 (Esercito); art. 2, co. 1 e 2, e 3, co. 3, d.m. n. 412/2001 (Carabinieri).

¹⁴⁴⁸ Relazione art. (Assegnazione di insegne e brevetti ai congiunti)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 9-bis, co. 2, e 9-ter, r.d. n. 2297/1927, aggiunti dall'art. 1, d.P.R. n. 397/1969 (Aeronautica); art. 4, r.d. n. 1324/1938, così modificato dall'art. 2, n. 397/1969 (Marina); art. 3, co. 3, 4 e 5, l. n. 330/1974 (Esercito); art. 2, co. 3 e 4, d.m. n. 412/2001 (Carabinieri).

¹⁴⁴⁹ Relazione art. (Impedimenti al conseguimento delle ricompense e perdita delle stesse)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 13 e 15, r.d. n. 2297/1927, aggiunti dall'art. 1, d.P.R. n. 397/1969 (Aeronautica); art. 15, r.d. n. 1324/1938, così modificato dall'art. 6, d.P.R. n. 361/1997, e art. 16, co. 3, r.d. n. 1324/1938, così sostituito dall'art. 7, d.P.R. n. 361/1997 (Marina); art. 8, co. 1, 2 e 3, l. n. 330/1974 (Esercito); art. 8, d.m. n. 412/2001 (Carabinieri).

1. Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente sezione e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.
2. Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene.
3. Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito di Forza armata, vengono dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero della difesa entro il termine di trenta giorni dopo che sono divenute definitive; circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

Art. 1450

*Riacquisto delle ricompense*¹⁴⁵⁰

(artt. 16 e 17, r.d. n. 2297 del 1927; artt. 17 e 18, r. d. n. 1324 del 1938; art. 8, co. 4 e 5, e 9 l. n. 330 del 1974; art. 8, d.m. n. 412 del 2001)

1. Per il riacquisto delle ricompense al valore e al merito di Forza armata si applicano gli articoli 1428 (riabilitazione) e 1429 (nuovi atti di valore), nonché le disposizioni penali in tema di riabilitazione militare e le norme speciali in materia di riabilitazione dei condannati applicabili alle ipotesi di riacquisto delle ricompense al valor militare.

Art. 1451

*Norma di rinvio*¹⁴⁵¹

(art. 10, co. 1, l. n. 330 del 1974; art. 31, co. 3, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. Nel regolamento sono disciplinati:
 - a) le caratteristiche delle decorazioni;
 - b) le autorità autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse;
 - c) il rilascio dei brevetti;
 - d) le modalità di consegna delle ricompense;
 - e) l'uso delle insegne.

SEZIONE VIII CROCE AL MERITO DI GUERRA

Art. 1452

*Istituzione*¹⁴⁵²

(artt. 1 e 3, r.d. n. 205 del 1918)

1. La croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri sia marittime od aeree, una condotta militare che li renda degni di pubblico encomio.
2. Potranno, quindi, essere proposti per tale distinzione quanti più lungamente e, in ogni caso, per non meno di un anno, cumulativamente, siano stati in modo esemplare in trincea o

¹⁴⁵⁰ Relazione art. (Riacquisto delle ricompense)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: artt. 16 e 17, r.d. n. 2297/1927, aggiunti dall'art. 1, d.P.R. n. 397/1969 (Aeronautica); artt. 17 e 18, r.d. n. 1324/1938, così modificati – rispettivamente – dagli artt. 8 e 9, d.P.R. n. 361/1997 (Marina); artt. 8, co. 4 e 5, e 9, l. n. 330/1974 (Esercito); art. 8, d.m. n. 412/2001 (Carabinieri). Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁴⁵¹ Relazione art. (Norma di rinvio)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 10, co. 1, l. n. 330/1974; art. 31, co. 3, d.lgs. n. 297/2000.

¹⁴⁵² Relazione art. (Istituzione)

L'art. riproduce gli artt. 1 e 3, r.d. n. 205/1918, così modificati dall'art. 2, r.d. n. 813/1918.

altrimenti a contatto col nemico, o siano stati feriti in combattimento, quando la ferita dia diritto al conferimento dell'apposito distintivo, o abbiano onorevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza; coloro che si siano abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare.

Art. 1453
*Conferimento*¹⁴⁵³
(art. 4, r.d. n. 205 del 1918)

1. La croce al merito di guerra è concessa *motu proprio* dal Presidente della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità gerarchiche, dalle seguenti autorità militari:

- a) comandanti di unità militari di livello almeno pari al corpo d'armata e corrispondenti;
- b) Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.

Art. 1454
*Reclamo*¹⁴⁵⁴
(art. 9, r.d. n. 205 del 1918)

1. È ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo sarà deciso dal Ministero della difesa, quando le autorità militari mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le hanno ritenute valide.

2. In tali casi, come in ogni altro, il Ministero della difesa potrà, dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.

Art. 1455
*Normativa applicabile*¹⁴⁵⁵
(art. 11, r.d. n. 205 del 1918)

1. Sono estese a questa decorazione le disposizioni della sezione III del presente capo, per quanto riguarda i casi in cui si perde o è sospeso il diritto di fregiarsene.

Art. 1456
*Caratteristiche della croce al merito di guerra*¹⁴⁵⁶

1. Nel regolamento sono disciplinati:
- a) le caratteristiche delle decorazioni;
 - b) le modalità di concessione;
 - c) il rilascio dei brevetti;
 - d) l'uso delle insegne.

SEZIONE IX
MEDAGLIA MAURIZIANA

Art. 1457
*Istituzione*¹⁴⁵⁷

¹⁴⁵³ Relazione art. (Conferimento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 4, r.d. n. 205/1918.

¹⁴⁵⁴ Relazione art. (Reclamo)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 9, r.d. n. 205/1918.

¹⁴⁵⁵ Relazione art. (Normativa applicabile)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 11, r.d. n. 205/1918.

¹⁴⁵⁶ Relazione art. (Caratteristiche della croce al merito di guerra)

L'art. costituisce norma di rinvio per la definizione delle caratteristiche della decorazione.

¹⁴⁵⁷ Relazione art. (Istituzione)

(artt. 1 e 2, l. n. 203 del 1954)

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza può essere concessa la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
2. La medaglia mauriziana è concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

Art. 1458

*Computo degli anni di servizio militare*¹⁴⁵⁸
(art. 4, co. 2, l. 8 novembre 1956, n. 1327)

1. Per il computo degli anni di servizio sono validi:
 - a) il servizio militare comunque prestato;
 - b) le campagne di guerra;
 - c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
 - d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;
 - e) il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;
 - f) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (è sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico);
 - g) per intero il servizio in comando o in direzione;
 - h) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, ed il corso superiore di teologia per i cappellani militari.
2. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
3. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) ed h) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.

Art. 1459

*Caratteristiche della medaglia mauriziana*¹⁴⁵⁹
(art. 4, co. 1, l. n. 1327 del 1956)

1. Nel regolamento sono stabilite:
 - a) le caratteristiche della medaglia;
 - b) le disposizioni esecutive delle norme della presente sezione.

SEZIONE X ENCOMI, ELOGI ED ALTRE RICOMPENSE

Art. 1460

*Encomi ed elogi*¹⁴⁶⁰
(art. 77, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono:

L'art. riproduce nella sostanza gli artt. 1 e 2, l. n. 203/1954, quest'ultimo dapprima così sostituito dall'art. 1, l. n. 1327/1956 e poi, così modificato dall'art. 33, d.lgs. n. 297/2000. La medaglia mauriziana non può essere concessa alla memoria (cfr. Cons. Stato, sez. III; n. 3494/2006).

¹⁴⁵⁸ Relazione art. (Computo degli anni di servizio militare)

L'art. riproduce l'art. 4, co. 2, l. n. 1327/1956, così sostituito dall'art. 2, l. n. 693/1984.

¹⁴⁵⁹ Relazione art. (Caratteristiche della medaglia mauriziana)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 4, co. 1, l. n. 1327/1956, così sostituito dall'art. 1, l. n. 693/1984.

¹⁴⁶⁰ Relazione art. (Encomi ed elogi)

L'art. riproduce l'art. 77, d.P.R. n. 545/1986.

- a) encomio solenne;
 - b) encomio semplice;
 - c) elogio.
2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio; è tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente.
 3. L'autorità che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare.
 4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. È tributato da un generale od ammiraglio della linea gerarchica.
 5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato.
 6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.
 7. L'encomio collettivo tributato ad un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.
 8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. È trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.
 9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non sia competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.

Art. 1461

*Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero*¹⁴⁶¹

1. Al personale militare si applicano le disposizioni della legge 10 ottobre 2005, n. 207.

Art. 1462

*Altre ricompense*¹⁴⁶²

1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense:
 - a) medaglia al merito di lungo comando;
 - b) medaglia d'onore per lunga navigazione
 - c) medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea;
 - d) croce di anzianità di servizio militare;
 - e) distintivo d'onore per mutilati di guerra;
 - f) distintivo d'onore per genitori dei caduti in guerra;
 - g) distintivo d'onore per gli orfani di guerra;
 - h) distintivo d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.

TITOLO IX ESERCIZIO DEI DIRITTI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

¹⁴⁶¹ Relazione art. (Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero)

L'art. costituisce norma di rinvio per la disciplina della ricompensa indicata.

¹⁴⁶² Relazione art. (Altre ricompense)

L'art. costituisce norma di rinvio per la disciplina delle ricompense elencate nella stessa.

Art. 1463

*Diritti riconosciuti dalla Costituzione*¹⁴⁶³

(artt. 3 e 4, co. 3, l. 11 luglio 1978, n. 382; art. 1, co. 2, e 28, d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545)

1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.
2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.
3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari.

Art. 1464

*Limitazioni all'applicabilità di sanzioni disciplinari*¹⁴⁶⁴

(art. 23, l. n. 382 del 1978)

1. L'esercizio di un diritto ai sensi del presente codice e del regolamento esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari.

Art. 1465

*Applicazione del principio di pari opportunità*¹⁴⁶⁵

(art. 1, co. 2, lett. a), l. n. 380 del 1999)

1. Nell'ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

Art. 1466

*Discriminazioni e molestie*¹⁴⁶⁶

¹⁴⁶³ Relazione art. ()

I co. 1 e 2 assorbono l'art. 3, l. n. 382/1978; il co. 3 assorbe l'art. 4, co. 3, l. n. 382/1978. Nel suo complesso, inoltre, l'art. riproduce l'art. 28, d.P.R. n. 545/1986, che a sua volta si limitava a ribadire i principi già espressi dagli artt. 3 e 4 della legge di disciplina.

Al co. 1, da un lato, si ribadisce la titolarità in capo ai militari dei diritti che la Costituzione già riconosce loro in quanto individui e come cittadini (art. 2 e 3, co. 1, Cost.); dall'altro lato, si fissa il principio secondo il quale l'esercizio di tali diritti può risultare limitato in ragione del perseguimento dei compiti propri delle Forze armate e, più in particolare, del compito primario e costituzionalmente sancito di difesa della Patria cui sono tenuti gli appartenenti alle Forze armate. Al co. 2, in applicazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, co. 2 Cost., viene confermata la necessità di porre in essere, da parte dello Stato, ogni misura effettivamente volta a promuovere la crescita della personalità e dignità dei militari. Al co. 3, viene sancito l'obbligo di garantire nei rapporti personali fra militari il principio della pari dignità. Quest'ultima previsione è stata estrapolata, per ragioni sistematiche, dall'art. 4, l. n. 382/1978 ed inserita fra le previsioni generali in tema di riconoscimento di diritti, in quanto all'art. 4 si disciplinavano i doveri di fedeltà e osservanza, nonché il concetto di ordine legittimo, illegittimo o manifestamente criminoso ed i conseguenti obblighi per i militari destinatari degli stessi.

¹⁴⁶⁴ Relazione art. (Limitazioni all'applicabilità di sanzioni disciplinari)

L'art. riproduce il contenuto dell'art. 23, l. n. 382/1978, con le opportune modifiche di tipo formale. Trattandosi di previsione a carattere generale è stata opportunamente inserita nel capo I sulle disposizioni generali.

¹⁴⁶⁵ Relazione art. (Applicazione del principio di pari opportunità)

L'art. ribadisce il criterio direttivo contenuto nella l. n. 380/1999 che, all'art. 1, co. 2, lett. a), nel fissare i principi ed i criteri di esercizio della delega per l'apertura del servizio militare volontario alle donne, stabiliva la necessità di assicurare le pari opportunità uomo-donna nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi. Di fatto, il criterio direttivo viene reso un principio operante a regime.

(art. 17, co. 1, l. n. 382 del 1978; art. 1 e ss., d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215; art. 1 e ss., d.lgs. n. 216 del 2003; art. 1 e ss., d.lgs. n. 198 del 2006)

1. E' vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198.
2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l'orientamento sessuale o per la differenza di genere.

CAPO II LIBERTA' FONDAMENTALI

Art. 1467

*Libertà di circolazione e sede di servizio*¹⁴⁶⁷

¹⁴⁶⁶ Relazione art. (Discriminazioni e molestie)

L'art. riproduce il principio generale in base al quale è fatto divieto di porre in essere discriminazioni o molestie nei confronti dei militari, come già stabilito dai d.lgs. n. 215/2003 e n. 216/2003 e dal d.lgs. n. 198/2006, così come modificati dal d.l. n. 59/2008 convertito, con modificazioni, in l. n. 101/2008. La disposizione non può considerarsi innovativa; con essa viene codificato un principio generale già applicabile a tutti gli appartenenti alle Forze armate in virtù delle disposizioni contenute nei decreti delegati citati. Il richiamo è vincolante secondo quanto in essi disposto, ivi comprese le limitazioni previste per le Forze armate. La nozione di discriminazione e molestie cui si fa rinvio è, pertanto, quella dettata dalla normativa contenuta nelle direttive 2000/43 e 2000/78 (recepite ed attuate dai d.lgs. n. 215/2003 e n. 216/2003), nella direttiva 2006/54 nonché quella disciplinata dal d.lgs. n. 198/2006.

Il co. 2 ribadisce il divieto di discriminazioni nei confronti dei militari secondo quanto già stabilito dall'art. 17, co. 1, l. n. 382/1978. Il divieto è stato esteso oltre che alle discriminazioni per motivi politici o ideologici, anche alle discriminazioni disciplinate dai d.lgs. n. 215/2003 e n. 216/2003 e dal d.lgs. n. 198/2006 (fattori razziali od etnici, orientamento sessuale, differenza di genere). L'abrogazione del 2° periodo del co. 3 dell'art. 3 del d.lgs. n. 216/2003, risultante dall'entrata in vigore del d.l. n. 58/2008 cit., rende l'attuale disciplina conforme al dettato comunitario (la norma nella precedente versione era stata sottoposta a giudizio di infrazione comunitaria in quanto risultava inammissibile l'ampliamento delle c.d. "cause di giustificazione" anche per le discriminazioni determinate da fattori legati alla religione, alle convinzioni personali ed all'orientamento sessuale in ambito Forze armate). L'attuale sistema risulta, inoltre, conforme alle previsioni interne di cui al d.m. n. 114/2000 recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare ed alle direttive tecniche del dicembre 2005 che escludono, conformemente alle prescrizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, qualsiasi rilevanza della omosessualità.

Risulta coerente, infine, rispetto alla disciplina contenuta nel presente art., l'abrogazione delle parole <<e della difesa nazionale>> dal testo dell'art. 3, co. 4, della l. n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili. Il richiamo anche al servizio di difesa nazionale come ambito applicativo del collocamento dei disabili, non è più giustificabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 216/2003 e delle norme regolamentari in materia di imperfezioni che impediscono l'accesso alla carriera militare.

¹⁴⁶⁷ Relazione art. (Libertà di circolazione e sede di servizio)

I co. 1, 2 e 3, assorbono il contenuto dell'art. 12, l. n. 382/1978 e dell'art. 34, d.P.R. n. 545/1986, prevedendosi due specifiche limitazioni alla libera circolazione dei militari: una per il territorio nazionale (divieto di allontanamento dalla località di servizio) in presenza di imprescindibili esigenze di impiego; l'altra per il territorio estero, dovendo il militare chiedere per allontanarsi dal territorio nazionale una preventiva autorizzazione.

Il co. 2, stabilisce, inoltre, la competenza nell'esercizio della potestà di vietare o limitare l'allontanamento dei militari, così come disciplinato dal regolamento di disciplina militare.

Il co. 4 assorbe il principio contenuto al co. 1 dell'art. 48 del R.D.M. Il principio contenuto in una norma di livello regolamentare viene elevato al rango di fonte primaria anche in ossequio al principio di cui all'art. 16 Cost. che nel sancire la libertà di circolazione e soggiorno stabilisce che eventuali

(art. 12, l. n. 382 del 1978; artt. 34 e 48, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.
2. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla località di servizio è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.
3. I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.
4. L'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio è disposto dall'articolo 709 (alloggiamento e pernottamenti) del regolamento.

Art. 1468

*Libertà di riunione*¹⁴⁶⁸

(art. 7, l. n. 382 del 1978; art. 30, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.
2. Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che siano in uniforme.

Art. 1469

*Libertà di culto*¹⁴⁶⁹

limitazioni possano essere stabilite solo con legge. Le eccezioni all'obbligo di alloggio rimangono disciplinate dal regolamento al quale l'art. espressamente rinvia.

¹⁴⁶⁸ Relazione art. (Libertà di riunione)

L'art. assorbe il contenuto dell'art. 7, l. n. 382/1978 con le opportune modifiche a livello di coordinamento formale. Esso richiama, inoltre il contenuto dell'art. 30, d.P.R. n. 545/1986. Nella attuale stesura viene cassato il co. 1 dell'art. 30 cit., in quanto superato dalla codificazione dei principi regolamentari. Le limitazioni sono legate essenzialmente ai luoghi di svolgimento della riunione: non sono ammissibili riunioni non di servizio all'interno di luoghi militari o destinati al servizio (con le eccezioni previste per le riunioni degli organi centrali della rappresentanza militare); al di fuori di questi luoghi il diritto dei militari si espande nuovamente purché non emerga lo status di militare.

¹⁴⁶⁹ Relazione art. (Libertà di culto)

L'art. assorbe il contenuto dell'art. 11, l. n. 382/1978 sancendo, al co. 1, la libertà per i militari di esercitare il culto di qualsiasi religione e di poter ricevere l'assistenza dei rispettivi ministri. Viene cassata la disposizione che rinvia alle norme regolamentari la relativa disciplina di dettaglio. Il co. 2 stabilisce il carattere facoltativo di partecipazione alle funzioni religiose che vengono tenute nei luoghi militari, salvo il caso in cui il militare stesso non sia impegnato in attività di servizio collegata. I co. 2, 3 e 4 assorbono il contenuto dell'art. 35 del d.P.R. n. 545/1986. Rimane cassato di quest'ultimo art. il solo co. 1, in quanto la disciplina regolamentare è confluita tutta nelle norme del codice.

Il comma 5 prende atto che la materia dell'«ordinamento militare» è arricchita anche dalla disciplina introdotta da:

- a) legge di recepimento del Concordato concluso con la Chiesa cattolica (si pensi alle norme che prevedono speciali dispense dalla ferma di leva per i ministri di culto, i seminaristi, ovvero l'assistenza spirituale per il personale delle Forze armate);
- b) leggi di recepimento delle intese concluse con le confessioni religiose diverse da quella cattolica che intervengono su aspetti analoghi a quelli indicati nel punto precedente (si fa riferimento alle disposizioni dettate per le Chiese della tavola Valdese dalla l. n. 449/1984; per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, dalla l. n. 516/1988; per le Assemblee di Dio in Italia, dalla l. n. 517/1988; per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, dalla l. n. 101/1989; per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, dalla l. n. 116/1995).

Al contempo la norma riconosce l'impossibilità, per carenza di specifica previsione della legge delega, di apportare modificazioni alle leggi in questione; trattandosi, in ogni caso, di leggi caratterizzate,

(art. 11, l. n. 382 del 1978; art. 35, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l'assistenza dei loro ministri.
2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.
3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi abbiano interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che vengono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.
4. Qualora un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richieda i conforti della sua religione, i Ministri di questa devono essere chiamati ad assisterlo.
5. Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonché dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.

Art. 1470

*Libertà di manifestazione del pensiero*¹⁴⁷⁰
(art. 9, l. n. 382 del 1978)

1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare, di servizio o collegati al servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.
2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.
3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica.

Art. 1471

*Autorità competente al rilascio della autorizzazione*¹⁴⁷¹
(art. 33, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:
 - a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
 - b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
 - c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
 - d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;

come noto, da procedure rafforzate di formazione che impediscono il riassetto della disciplina da esse introdotta nella materia dell'«ordinamento militare».

¹⁴⁷⁰ Relazione art. (Libertà di manifestazione del pensiero)

L'art. assorbe il contenuto dell'art. 9, l. n. 382/1978. Si chiarisce la portata della norma per esigenze di certezza dei rapporti giuridici recependo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la limitazione all'esercizio del diritto non ha riguardo esclusivamente ai documenti c.d. classificati ma anche a quelli afferenti ad interessi collegati al servizio di istituto (Cons. St., sez. III, n. 1402/2003). Il co. 3 dell'art. subisce una modifica di mero carattere formale, preferendosi effettuare un più generico rinvio al divieto di propaganda politica.

¹⁴⁷¹ Relazione art. (Autorità competente al rilascio della autorizzazione)

L'art. ripete solo in parte il contenuto dell'art. 33, d.P.R. n. 545/1986. Per le autorizzazioni riguardanti argomenti riservati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, si è ritenuto di accentrare la competenza in capo agli Stati Maggiori, sia per esigenze di armonizzazione con quanto già previsto per Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, sia per ottenere una gestione unitaria su tutto il territorio nazionale della delicata materia. Il co. 1 dell'art. 33 è stato, inoltre, eliminato per via della codificazione di tutte le disposizioni regolamentari.

e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti ed organismi, dal Segretariato generale della difesa.

2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell'autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.

Art. 1472

*Diritto di informazione e di istruzione*¹⁴⁷²

(art. 10, l. n. 382 del 1978; art. 32, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento.

2. A tal fine dovrà essere prevista, in particolare, l'istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.

Art. 1473

*Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero*¹⁴⁷³

(art. 8, co. 1 e 3, l. n. 382 del 1978; art. 31, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.

3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge ed a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.

4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.

CAPO III

ORGANI DI RAPPRESENTANZA MILITARE

Art. 1474

*Organo centrale, organo intermedio, organo di base*¹⁴⁷⁴

(art. 18, co. 1-3, l. n. 382 del 1978)

1. Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dagli articoli del presente capo.

2. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria – ufficiali, sottufficiali e volontari – e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza -;

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;

¹⁴⁷² Relazione art. (Diritto di informazione e di istruzione)

L'art. assorbe l'art. 10, co. 1 e 2, l. n. 382/1978 e l'art. 32, d.P.R. n. 545/1986. Di quest'ultimo art. non si ripete alcunché, per via della codificazione delle norme regolamentari. Va ricordato come il diritto allo studio sia divenuto uno dei principi fondamentali che regolano l'ordinamento militare. Si pensi all'art. 1503 (licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata) (che ha assorbito l'art. 12-sexies del d.lgs. n. 215/2001) il quale prevede per i volontari in ferma prefissata quadriennale ore aggiuntive di studio da fruire come licenza speciale per corsi superiori o universitari.

¹⁴⁷³ Relazione art. (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero)

L'art. assorbe i co. 1 e 3 dell'art. 8, l. n. 382/1978 ed il co. 2 dell'art. 31, d.P.R. n. 545/1986. I principi si trasfondono, però, in quattro differenti co., per ragioni sistematiche e di coerenza del linguaggio normativo, in attuazione dei criteri direttivi della legge delega.

¹⁴⁷⁴ Relazione art. (Organo centrale, organo intermedio, organo di base)

L'art. assorbe i co. 1, 2, 3 dell'art. 18, l. n. 382/1978 con modifiche solo a livello di coordinamento formale rispetto al co. 1.

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

3. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

Art. 1475

*Procedura di elezione*¹⁴⁷⁵

(art. 18, co. 5 e 7-9, l. n. 382 del 1978)

1. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
2. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.
3. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
4. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

Art. 1476

*Riunioni, competenze, attività*¹⁴⁷⁶

(art. 19, co. 1-3 e 5-11, l. n. 382 del 1978)

1. Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite.
2. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.
3. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.
4. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela – di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale – dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della

¹⁴⁷⁵ Relazione art. (Procedura di elezione)

L'art. assorbe i co. 5, 7, 8, 9, dell'art. 18, l. n. 382/1978 e disciplina la procedura per la elezione degli organi.

¹⁴⁷⁶ Relazione art. (Riunioni, competenze, attività)

L'art. assorbe quasi totalmente l'art. 19. Tutti i co. tranne il co. 4 che riguarda i militari di leva ed è stato inserito nel libro riguardante la leva. E' stata aggiunta una lettera c), al co. 8, recante integrazione del personale militare femminile, essendo altrimenti assente la materia dalle previsioni in tema di specifiche funzioni degli organi di rappresentanza.

difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

5. L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma 4 e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

6. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) integrazione del personale militare femminile;

d) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;

f) condizioni igienico-sanitarie;

g) alloggi.

9. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

10. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.

Art. 1477

Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza¹⁴⁷⁷ (art. 20, co. 1, l. n. 382 del 1978)

1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.

Art. 1478

Trasferimento del delegato¹⁴⁷⁸ (art. 20, co. 2, l. n. 382 del 1978)

1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene.

Art. 1479

Contenuti del rapporto di impiego¹⁴⁷⁹

1. In materia di contenuti del rapporto di impiego del personale militare si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

¹⁴⁷⁷ Relazione art. (Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza)

L'art. assorbe il co. 1 dell'art. 20, l. n. 382/1978.

¹⁴⁷⁸ Relazione art. (Trasferimento del delegato)

L'art. assorbe il co. 2 dell'art. 20, l. n. 382/1978.

¹⁴⁷⁹ Relazione art. (Contenuti del rapporto di impiego)

L'art. costituisce norma di rinvio in tema di applicazione del d.lgs. n. 195/1995.

Art. 1480

*Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare*¹⁴⁸⁰
(art. 20, co. 3, l. n. 382 del 1978)

1. Le disposizioni del regolamento concernenti l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nonché il collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono adottate dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO IV

ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1481

*Esercizio delle libertà in ambito politico*¹⁴⁸¹
(art. 6, co. 1 e 2, l. n. 382 del 1978; art. 29, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.

2. Ai militari di cui all'articolo 1348 (condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina), è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, anche sindacali, e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative.

SEZIONE II

ELETTORATO PASSIVO

Art. 1482

*Esercizio del diritto di elettorato passivo*¹⁴⁸²
(art. 6, co. 3, l. n. 382 del 1978)

1. I militari candidati ad elezioni per il Parlamento europeo, ad elezioni politiche od amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.

Art. 1483

¹⁴⁸⁰ Relazione art. (Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare)

L'art. assorbe il co. 3 dell'art. 20, l. 382/1978.

¹⁴⁸¹ Relazione art. (Limitazioni alle libertà in ambito politico)

L'art. assorbe la previsione di cui all'art. 6, co. 1 e co. 2, l. n. 382/1978 ed all'art. 29, d.P.R. n. 545/1986, con modifiche a livello di coordinamento formale. Si chiarisce la portata applicativa della disposizione originaria, in perfetta aderenza alla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (Cons. di St., sez. III, n. 566/2001; sez. IV, n. 2246/2001), in base alla quale ai partiti sono equiparabili i sindacati. Il principio contenuto all'art. 29, d.P.R. n. 545/1986 non viene ripetuto in virtù della codificazione di tutte le norme regolamentari concernenti i diritti dei militari.

¹⁴⁸² Relazione art. (Esercizio del diritto di elettorato passivo)

L'art. riproduce il co. 3 dell'art. 6, l. n. 382/1978 con modifiche a livello di coordinamento formale, equiparandosi l'attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche anche a quelle parlamentari europee, in quanto non previste all'epoca della promulgazione della legge del 1978. Si fissa il principio generale secondo cui i militari candidati ad elezioni di qualsiasi genere possono svolgere attività di propaganda politica purché fuori dall'ambiente militare ed in abiti civili. Vige l'obbligo di essere posti in licenza speciale durante la campagna elettorale.

*Cause di ineleggibilità al Parlamento*¹⁴⁸³

(art. 7, lett. h), d.P.R. n. 361 del 1957)

1. Non sono eleggibili a deputati gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. La causa di ineleggibilità è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. La causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione delle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito, preceduta dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, la causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 1484

*Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale*¹⁴⁸⁴

(art. 2, n. 3, l. n. 154 del 1981)

1. Non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate.

2. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. Si applicano gli articoli 2 e seguenti della legge 23 aprile 1981, n. 154, compatibilmente con lo stato di militare.

Art. 1485

*Cause di ineleggibilità a cariche amministrative*¹⁴⁸⁵

(art. 60, co.1, n. 3, d.lgs. n. 267 del 2000)

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.

2. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

¹⁴⁸³ Relazione art (Cause di ineleggibilità al Parlamento)

L'art. assorbe la lett. h) dell'art. 7, d.P.R. n. 361/1957 che richiamava espressamente la carica degli ufficiali come causa di ineleggibilità. Riporta, inoltre, senza alcuna modifica se non di ordine formale, le disposizioni dello stesso art. 7 che continuano ad applicarsi alla fattispecie.

¹⁴⁸⁴ Relazione art (Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)

L'art. assorbe il n. 3) dell'art. 2, l. n. 154/1981, con riferimento alle Forze armate. La disciplina contenuta nella l. n. 154/1981 è sopravvissuta al d.lgs. n. 267/2000 solo con riferimento alla carica di consigliere regionale. Al co. 2 viene aggiunto l'aggettivo non retribuita per omogeneità con la disciplina riguardante le altre cariche amministrative di cui all'art. successivo.

¹⁴⁸⁵ Relazione art. (Cause di ineleggibilità a cariche amministrative)

L'art. assorbe il n. 3) del co. 1 dell'art. 60, d.lgs. n. 267/2000 riguardante le cause di ineleggibilità a cariche amministrative. Si fa rinvio per quanto non espressamente previsto al d.lgs. n. 267/2000, in particolare facendosi riferimento a quanto disposto dall'art. 60, co. 5, 6, 7 e dagli artt. 68 e 69.

3. Si applica, per quanto non previsto, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo stato di militare.

Art. 1486

*Collocamento in aspettativa e trattamento economico*¹⁴⁸⁶
(art. 21, co. 5, l. n. 113 del 1954; art. 52, co. 2, l. n. 18 del 1979; art. 47, co. 2, n. 146 del 1980; art. 1, l. n. 418 del 1999; art. 1, co. 575, l. n. 296 del 2006)

1. Il personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e nei consigli regionali è collocato obbligatoriamente in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Al personale militare eletto alle cariche amministrative si applica il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con lo stato di militare.
3. I militari che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni.
4. Il trattamento economico del personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, ovvero nominato Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato è disciplinato dalla normativa vigente.
5. Il collocamento in aspettativa per elezioni in cariche politiche od amministrative è disciplinato dagli articoli 900 (elezioni in cariche politiche) e 901 (elezioni in cariche amministrative).

SEZIONE III ELETTORATO ATTIVO

Art. 1487

*Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico*¹⁴⁸⁷
(art. 48, d.P.R. n. 361 del 1957)

1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 1488

*Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio*¹⁴⁸⁸
(art. 49, d.P.R. n. 361 del 1957)

1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.

¹⁴⁸⁶ Relazione art. (Collocamento in aspettativa e trattamento economico)

L'art. assorbe il co. 5 dell'art. 21, l. n. 113/1954, con le opportune modifiche a livello di coordinamento formale. La disciplina è estesa anche alle cariche elettive presso il Parlamento europeo (si amplia perciò la portata dell'art. assorbito). Il richiamo effettuato al d.lgs. n. 165/2001 si impone in quanto tale fonte non era vigente nel 1954.

In virtù del richiamo al d.lgs. n. 165/2001 la disciplina viene estesa anche ai sottoufficiali (anche se nella rispettiva legge di stato non si rinveniva una norma analoga). Al co. 2 viene richiamato quanto già contenuto all'art. 21, co. 5, l. n. 113/1954 con riferimento alle cariche amministrative, operandosi solo modifiche formali dovute all'entrata in vigore del d.lgs. n. 267/2000.

Al co. 3 si effettua un mero rinvio alla disciplina primaria recante il trattamento economico del personale eletto o di quello nominato Ministro, vice Ministro o Sottosegretario (art. 52, co. 2, l. n. 18/1979; art. 47, co. 2, l. n. 146/1980; art. 1, l. n. 418/1999; art. 1, co. 575, l. n. 296/2006).

¹⁴⁸⁷ Relazione art. (Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico)

L'art. richiama le norme sancite dall'art. 48, d.P.R. n. 361/1957, ai fini della sua applicabilità in caso di militari comandati in servizio di ordine pubblico.

¹⁴⁸⁸ Relazione art. (Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio)

L'art. riproduce (senza abrogarlo, in quanto rimane vigente per le altre ipotesi contemplate dalla norma) il contenuto dell'art. 49, d.P.R. n. 361/1957.

2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Vengono iscritti in una lista aggiunta.
3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.
4. E' fatto loro divieto di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

Art. 1489

Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali¹⁴⁸⁹

1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.

SEZIONE IV

LIMITAZIONI ALL'ACCESSO A TALUNI UFFICI PUBBLICI

Art. 1490

*Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale¹⁴⁹⁰
(art. 12, lett. b, l. n. 287 del 1951; art. 38, lett. c), d.P.R. n. 361 del 1957)*

1. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l'ufficio di giudice popolare.
2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.

CAPO V

DIRITTI SOCIALI

SEZIONE I

TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Art. 1491

Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione¹⁴⁹¹

¹⁴⁸⁹ Relazione art. (Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali)

L'art. si limita per ragioni di completezza sistematica a rinviare alle norme che di volta in volta vengono emanate per le singole tornate elettorali. Da ultimo è stata emanata la disciplina di cui al d.l. n. 24/2008 in occasione delle elezioni politiche del 2008, e al d.l. n. 3/2009, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e per il referendum da svolgersi nel corso dell'anno 2009.

¹⁴⁹⁰ Relazione art. (Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale)

L'art. assorbe parzialmente il contenuto di due norme. La prima riguardante l'ufficio pubblico di giudice popolare; la seconda riguardante l'ufficio pubblico di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore, e di segretario. Si abrogano perciò solo le parti riguardanti i militari.

¹⁴⁹¹ Relazione art. (Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione)

Il co. 1 assorbe il principio contenuto all'art. 1, co. 2, lett. b), l. n. 380/1999 in quanto ribadisce l'applicabilità della normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità (viene eliminato il richiamo del principio di pari opportunità già effettuato nelle disposizioni generali del presente titolo), tenendo conto del particolare status dei militari.

Il co. 2 riproduce l'art. 12-septies, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005. Vengono apportate solo modifiche di carattere formale in quanto gli artt. rilevanti del d.lgs. n. 151/2001 sono ora confluiti nella sezione III del presente capo.

La formulazione dell'art. conferma l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 42-bis, d.lgs. n. 151/2001, in tema di assegnazione a sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro

(art. 1, co. 2, lett. b), l. n. 380 del 1999; art. 12-septies, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.
2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

Art. 1492

*Disposizioni particolari*¹⁴⁹²

(art. 10, d.lgs. n. 151 del 2001; art. 33, co. 2-5, d.lgs. n. 198 del 2006)

1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, sentito il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale del Corpo della Guardia di finanza.
2. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, nonché il personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, è posto in licenza straordinaria per maternità a decorrere dalla presentazione all'amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all'inizio del periodo di congedo per maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo di assenza dal servizio trascorso in licenza straordinaria per maternità non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.
3. Il personale militare femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternità ai sensi del comma 2, può chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione da qualsiasi attività fisica, fino all'inizio del periodo di congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'accoglimento della domanda è disposto dal comandante di corpo, in

genitore di figlio minore fino a tre anni di età esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso dell'amministrazione di provenienza e di destinazione. La giurisprudenza ha costantemente escluso i militari dal beneficio in questione, argomentando – *a contrario* – dall'art. 14, co. 11, d.P.R. n. 163/2002 che estende al personale militare solo alcune specifiche disposizioni di cui al t.u. n. 151/2001, rinviando per il resto alle medesime disposizioni in quanto compatibili con la normativa concernente lo stato giuridico del personale militare, il rapporto di servizio e le esigenze operative delle Forze armate (Cons. Stato, sez. IV, n. 2152/ord/2005; Cons. Stato, sez. I, n. 1125/2006; Cons. Stato, sez. I, 22 giugno 2005, n. 2652/2006; Cons. Stato, sez. IV, n. 3876/2007).

¹⁴⁹² Relazione art. (Disposizioni particolari)

L'art. al co. 1 assorbe l'art. 10 del d.lgs. n. 151/2001 recante disposizioni specifiche in tema di personale militare femminile, operandosi le opportune modifiche a livello di coordinamento formale. Ai co. 2, 3, 4, 5 si assorbono, inoltre, le norme contenute nel d.lgs. n. 198/2006 in materia di maternità (art. 33, co. 2, 3, 4, 5) che riguardano casi particolari di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro di cui all'art. 17, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 151/2001.

relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell'istituto di formazione.

4. La licenza straordinaria per maternità di cui al comma 2 è assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al personale militare femminile, nel predetto periodo di assenza, è attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero, qualora più favorevole quello stabilito dai provvedimenti indicati dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195.

5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non possa frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, è rinviato al primo corso utile successivo e, qualora lo superi con esito favorevole, assume l'anzianità relativa al corso originario di appartenenza.

Art. 1493

*Effetti sullo stato giuridico*¹⁴⁹³ (art. 58, d.lgs. n. 151 del 2001)

1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente capo, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.

3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto dagli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.

SEZIONE II DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 1494

*Diritto alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro*¹⁴⁹⁴

1. La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è garantita in base alle norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice e del regolamento.

¹⁴⁹³ Relazione art. (Effetti sullo stato giuridico)

L'art. assorbe il contenuto dell'art. 58, d.lgs. n. 151/2001, con le opportune modifiche a livello di coordinamento formale.

¹⁴⁹⁴ Relazione art. (Diritto alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro)

Il diritto alla salute, come diritto fondamentale, è riconosciuto ai militari in quanto cittadini. Vale, pertanto, il richiamo alla disposizione contenuta nel capo I del presente titolo. Gli unici limiti che i militari possono incontrare nell'esercizio del diritto alla salute sono quelli derivanti dall'organizzazione del servizio della sanità militare.

La tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro è affidata agli uffici ed agli organi individuati dal presente codice e dal regolamento, compatibilmente con lo stato di militare e nei limiti previsti dal libro I, titolo IV, capo I del regolamento.

Art. 1495
*Sanitario di fiducia*¹⁴⁹⁵
(art. 53, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. In caso di malattia che determini un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, ove le condizioni lo consentano, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.

Art. 1496
*Attività di informazione e prevenzione in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti*¹⁴⁹⁶

1. Le attività di informazione e prevenzione in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti sono disciplinate dagli articoli 203 (centri di formazione e di informazione in materia di tossicodipendenze, alcooldipendenze ed uso di sostanze stupefacenti) e 204 (azione di prevenzione e accertamenti sanitari).

Art. 1497
*Stato di dipendenza dei militari in ferma o in servizio permanente effettivo*¹⁴⁹⁷
(art. 109, co. 6-9, d.P.R. n. 309 del 1990)

1. Il militare riconosciuto tossicodipendente, alcooldipendente o dopato, che dichiara la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalida straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.
2. Per i militari di cui al presente articolo vengono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria.
3. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.
4. Tutti gli interventi previsti in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, dopanti e di alcooldipendenza devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

SEZIONE III
LICENZE E PERMESSI

Art. 1498
*Allievi degli istituti militari*¹⁴⁹⁸

¹⁴⁹⁵ Relazione art. (Sanitario di fiducia)

L'art. riproduce la disposizione di cui all'art. 53, d.P.R. n. 545/1986 che è stata elevata a livello di rango primario disponendo sulle modalità di esercizio del diritto alla salute da parte dei militari in stato di ricovero ospedaliero.

¹⁴⁹⁶ Relazione art. (Attività di informazione e prevenzione in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti)

L'art. costituisce norma di rinvio in materia attività di informazione e prevenzione riguardanti le sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti.

¹⁴⁹⁷ Relazione art. (Stato di dipendenza dei militari in ferma o in servizio permanente effettivo)

Le norme contenute nel presente art. ed in quello precedente da un lato rinviano a quelle sancite nel titolo V del libro I del codice, relativamente ai compiti svolti in materia dalla sanità militare; dall'altro si limitano a riprodurre le disposizioni già previste dall'art. 109, co. da 6 a 9, d.P.R. n. 309/1990 concernenti lo stato di tossicodipendenza dei militari in ferma e servizio permanente effettivo, al quale – per omogeneità sistematica – è da equiparare lo stato di alcooldipendente.

1. Le licenze e i permessi per gli allievi degli istituti militari di istruzione e formazione sono concessi in base a quanto previsto dal regolamento e dalla normativa dei rispettivi istituti di istruzione e formazione.

Art. 1499

*Permessi per i volontari in ferma prefissata*¹⁴⁹⁹
(art. 12-ter, co. 7, 9 e 10, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.
2. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:
 - a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;
 - b) permessi speciali notturni;
 - c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.
3. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.

Art. 1500

*Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata*¹⁵⁰⁰
(art. 12-quater, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non sono corrisposte per dodici mensilità. La durata della licenza ordinaria è la seguente:
 - a) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni:
 - 1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
 - 2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
 - 3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;
 - b) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni:
 - 1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
 - 2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
 - 3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale.
2. Se l'orario settimanale di servizio è distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1),

¹⁴⁹⁸ Relazione art. (Allievi degli istituti militari)

L'art. costituisce norma ricognitoria di prassi consolidate per tutte le Forze armate e degli atti di normazione secondaria interni alle singole scuole e accademie.

¹⁴⁹⁹ Relazione art. (Permessi per i volontari in ferma)

L'art. riproduce l'art. 12-ter, co. 7, 9 e 10, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005 e così modificato dall'art. 5, d.lgs. n. 275/2006.

¹⁵⁰⁰ Relazione art. (Licenza ordinaria per i volontari in ferma)

L'art. riproduce l'art. 12-quater, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 197 /2005.

- 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 è, rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in più o in meno.
3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:
- a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 2197 (regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti);
 - b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare;
 - c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.
5. L'assenza per infermità, anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.
6. La licenza ordinaria è frazionabile in più periodi, anche di durata pari a un giorno.
7. Se la licenza ordinaria non è goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui è maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo.
8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione è dovuta a una delle seguenti cause:
- a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
 - b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 954, comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) (casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma);
 - c) decesso.
9. La licenza ordinaria è interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali è stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.
10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.
11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.
12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.
13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata.
14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorità nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego può essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.

*Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata*¹⁵⁰¹
(art. 12-quinquies, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. La licenza straordinaria è disciplinata secondo le disposizioni recate dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. La licenza straordinaria di convalida non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:
 - a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
 - b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
 - c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
 - d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
 - e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 2197 (regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti).
3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
4. La licenza straordinaria di convalida non può comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.
5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalida l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
6. Durante la licenza straordinaria di convalida:
 - a) se l'infermità dipende da causa di servizio, è dovuto il trattamento economico del pari grado in attività di servizio;
 - b) se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura:
 - 1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non è più dovuta;
 - 2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga è dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non è più dovuta.
7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalida è computata per intero.
8. La licenza straordinaria di convalida spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo.
9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni militari all'estero non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.
10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.

Art. 1502

*Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata*¹⁵⁰²

¹⁵⁰¹ Relazione art. (Licenza straordinaria per i volontari in ferma)

L'art. riproduce l'art. 12-quinquies, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005.

¹⁵⁰² Relazione art. (Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma)

L'art. riproduce l'art. 12-sexies, d.lgs. n. 215/2001, aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005. Il rinvio operato al co. 1 è, attualmente al d.P.R. n. 255/1999, riguardante il recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 ed al d.P.R. n. 163/2002, riguardante il recepimento dello schema di

(art. 12-sexies, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. In materia di diritto allo studio si applicano i provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso è revocato e il periodo fruito è detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di licenze straordinarie ed aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non è utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.

Art. 1503

*Permessi speciali notturni*¹⁵⁰³

(art. 45, co. 1-ter, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Ai volontari in ferma prefissata, che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruiscono degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, possono essere concessi permessi speciali notturni, a domanda e tenuto conto delle esigenze di servizio e dei procedimenti disciplinari in corso.

Art. 1504

*Norma di salvaguardia*¹⁵⁰⁴

1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:
 - a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
 - b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724;

concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Il rinvio operato al comam 3 è, attualmente, all'art. 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8, del d.P.R. n. 163/2002.

¹⁵⁰³ Relazione art. (Permessi speciali notturni)

L'art. riproduce il co. 1-ter dell'art. 45, d.P.R. n. 545/1986, in quanto per ragioni di coerenza sistematica, la disciplina dei speciali permessi notturni andava inserita nell'apposita sezione del codice recante licenze e permessi. Si tenga presente che la norma originaria ai volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio

¹⁵⁰⁴ Relazione art. (Norma di salvaguardia)

L'art. costituisce norma ricognitoria che elenca le disposizioni applicabili in materia di congedi, permessi, riposo, aspettative, applicabile anche al personale militare.

c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2, legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;

d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7, legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;

e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all'articolo 9, decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e successive modificazioni;

f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all'articolo 4, legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;

g) il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5, legge 8 marzo 2000, n. 53;

h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all'articolo 1486 (collocamento in aspettativa e trattamento economico) ed all'articolo 79, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell'articolo 1, legge 13 luglio 1967, n. 584.

CAPO VI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 1505

*Esercizio del diritto alla protezione dei dati personali*¹⁵⁰⁵

1. Il diritto alla protezione dei dati personali nei confronti del personale militare è tutelato in base alle norme del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO X PERSONALE DELLE BANDE MUSICALI

CAPO I RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Art. 1506

*Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli*¹⁵⁰⁶ (art. 6, co. 4, l. n. 78 del 2000)

1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

b) previsione che il personale non più idoneo alle attività delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;

¹⁵⁰⁵ Relazione art. (Esercizio del diritto alla protezione dei dati personali)

L'art. si limita a disciplinare l'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali attraverso una norma di mero rinvio al c.d. codice della privacy - d.lgs. n. 196/2003 -.

¹⁵⁰⁶ Relazione art. (Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli)

L'art. riproduce l'art. 6, co. 4, legge n. 78/2000.

c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 1507

Reclutamento e formazione di personale musicante¹⁵⁰⁷

(art. 6, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. f), d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Ciascuna Forza armata può disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata.
2. La preparazione dei militari che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella relativa banda viene curata nei rispettivi centri di addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.

CAPO II RUOLI ED ORGANICI

Art. 1508

Ruoli dei musicisti¹⁵⁰⁸

(art. 5, co. 2, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. e), n. 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Presso ciascuna Forza armata sono rispettivamente istituiti i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti.
2. La consistenza organica del personale di cui al comma 1 è inclusa in quella del rispettivo ruolo dei marescialli.

Art. 1509

Organici delle Bande¹⁵⁰⁹

(art. 5, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. e) ed f), d.lgs. n. 196 del 1995)

1. La dotazione organica di ciascuna banda musicale di Forza armata è così determinata:
 - a) un maestro direttore;
 - b) un maestro vice direttore;
 - c) centodue orchestrali;
 - d) un archivista.
2. Il personale della banda è compreso nell'organico della Forza armata di appartenenza.
3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.

Art. 1510

Maestro direttore e maestro vice direttore¹⁵¹⁰

¹⁵⁰⁷ Realzione art. (Reclutamento e formazione di personale musicante)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 6, d.lgs. n. 78/1991; art. 33, co. 2, lett. f), d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

¹⁵⁰⁸ Realzione art. (Ruoli dei musicisti)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 5, co. 2, d.lgs. n. 78/1991; art. 33, co. 2, lett. e), numeri 1) e 2), d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

¹⁵⁰⁹ Realzione art. (Organici delle Bande)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 5, d.lgs. n. 78/1991; art. 33, co. 2, lett. e) ed f), d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

¹⁵¹⁰ Realzione art. (Maestro direttore e maestro vice direttore)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 33, co. 2, lett. e), numero 3), d.lgs. n. 196/1995; art. 52, co. 2, d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica); art. 2, co. 4, d.lgs. n. 298/2000 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri). Tutte le predette norme sono da abrogare.

(art. 33, co. 2, lett. e), n. 3, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 52, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 2, co. 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. I maestri direttori ed i maestri vice direttori delle bande musicali appartengono agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e sono inquadrati in un apposito profilo dei seguenti ruoli:

- a) per l'Esercito italiano, ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;
- b) per la Marina militare, ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
- c) per l'Aeronautica militare, ruolo speciale delle armi;
- d) per l'Arma dei carabinieri, ruolo speciale.

Art. 1511

*Funzioni del maestro direttore*¹⁵¹¹

(art. 7, co. 2, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità ad esse attinenti.

Art. 1512

*Funzioni del maestro vice direttore*¹⁵¹²

(art. 8, co. 2, n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il maestro vice direttore:

- a) sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento;
- b) svolge, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, nonché di trascrizione del repertorio musicale;
- c) sovrintende alle attività di archivio.

Art. 1513

*Orchestrai*¹⁵¹³

(art. 9, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, e tabella E/3, d.lgs. n. 196 del 1995; tabella G, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. Il ruolo degli orchestrali delle bande musicali è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) I parte: I parte A, primo maresciallo e gradi corrispondenti; I parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti;
- b) II parte: II parte A e II parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti;
- c) III parte: III parte A e III parte B: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.

2. L'archivista è inserito ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.

CAPO III STATO GIURIDICO

¹⁵¹¹ Relazione art. (Funzioni del maestro direttore)

L'art. riproduce l'art. 7, co. 2, d.lgs. n. 78/1991, applicabile ai maestri direttori di tutte le bande musicali ai sensi dell'art. 33, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

¹⁵¹² Relazione art. (Funzioni del maestro vice direttore)

L'art. riproduce l'art. 8, co. 2, d.lgs. n. 78/1991, applicabile ai maestri vice direttori di tutte le bande musicali ai sensi dell'art. 33, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

¹⁵¹³ Relazione art. (Orchestrai)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 9, d.lgs. n. 78/1991 (orchestrali dell'Arma); art. 33, co. 2, e tabella E/3, d.lgs. n. 196/1995 (orchestrali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica); tabella G, d.lgs. n. 198/1995 (orchestrali dell'Arma). Tutte le predette norme sono da abrogare.

Art. 1514

*Inidoneità tecnica*¹⁵¹⁴

(art. 12, 15 e 27, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. h), d.lgs. n. 196 del 1995; art. 14, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore delle bande, che per fondati motivi non siano più ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate con decreto del direttore della Direzione generale per il personale militare su proposta formulata rispettivamente da:
 - a) il Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito, per l'Esercito italiano;
 - b) il Capo ufficio affari generali dello Stato maggiore della Marina, per la Marina militare;
 - c) il Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica, per l'Aeronautica militare;
 - d) il Comandante generale, per l'Arma dei carabinieri.
2. La commissioni di cui al comma 1, sono composte in base a quanto disposto dagli articoli 913 (commissione per il concorso a maestro direttore) e 914 (commissione per il concorso a maestro vice direttore) del regolamento.
3. Gli orchestrali e l'archivista delle bande, che a giudizio del maestro direttore di banda non siano più ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata in base a quanto disposto dall'articolo 915 (commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista) del regolamento.
4. Il maestro direttore della banda ed il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non più idonei, sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento.
5. L'orchestrante della banda, giudicato dalla commissione non più idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento; l'orchestrante conserva il grado e l'anzianità posseduti.
6. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non più idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento.

Art. 1515

*Uniforme ed impiego*¹⁵¹⁵

(art. 28 e tabella B, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Il personale della banda, in servizio, indossa le uniformi stabilite dagli appositi regolamenti.
2. Il relativo armamento del personale della banda dell'Arma dei carabinieri non viene portato nella esecuzione dei concerti.
3. Al personale delle bande musicali è vietato svolgere qualsiasi attività esterna alla banda stessa, senza esplicita preventiva autorizzazione delle autorità dalle quali dipende l'impiego della rispettiva banda.
4. Agli orchestrali può essere richiesto, in caso di necessità, di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine.
5. Sono considerati strumenti affini:

¹⁵¹⁴ Relazione art. (Inidoneità tecnica)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 12, 15 e 27, d.lgs. n. 78/1991; art. 33, co. 2, lettera h), d.lgs. n. 196/1995, art. 14, d.P.R. n. 52/2008 (da abrogare).

¹⁵¹⁵ Relazione art. (Uniforme ed impiego)

L'art. riproduce l'art. 28 e la tabella B, d.lgs. n. 78/1991. L'applicabilità agli appartenenti a tutte le bande musicali è disposta ai sensi dell'art. 33, co. 2, d.lgs. n. 196/1995. In particolare il co. 4 rappresenta la trasposizione del contenuto della tabella B, allegata al d.lgs. n. 78/1991. Tutte le predette norme sono da abrogare.

- a) flauto, ottavino
- b) oboe, corno inglese;
- c) l'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni;
- d) fagotto, contrabasso ad ancia;
- e) corno;
- f) tromba in Sib, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno soprano in Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib;
- g) trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso;
- h) percussioni in generale (compreso il pianoforte).

Art. 1516

*Trattenimento in servizio del maestro direttore*¹⁵¹⁶ (art. 4, co. 2, l. n. 703 del 1974)

1. Il Ministro della difesa può, di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che abbia compiuto il 61° anno di età; l'ufficiale non può essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di età.

CAPO IV AVANZAMENTO

Art. 1517

*Avanzamento del maestro direttore*¹⁵¹⁷ (art. 29 e tabella E, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. i), n. 1 e tabella E/1, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti.
2. Il predetto ufficiale è valutato dalla rispettiva commissione ordinaria di avanzamento al compimento di cinque anni di grado; se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità del grado rivestito.
3. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Art. 1518

*Avanzamento del maestro vice direttore*¹⁵¹⁸ (art. 30 e tabella E, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. i), n. 1 e tabella E/1, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo ad anzianità, fino al grado di capitano e gradi corrispondenti.

¹⁵¹⁶ Relazione art. (Trattenimento in servizio del maestro direttore)

L'art. riproduce l'art. 4, co. 2, l. n. 703/1974, recante, tra l'altro, l'avanzamento del maestro direttore della banda del corpo musicale della Marina. La predetta legge ha integrato la l. n. 1163/1961. Anche se la norma è relativa al maestro direttore della banda della Marina, la stessa è applicabile a tutti di direttori di bande musicali delle Forze armate. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁵¹⁷ Relazione art. (Avanzamento del maestro direttore)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 29 e tabella E, d.lgs. n. 78/1991 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri); art. 33, co. 2, lett. i), numero 1) e tabella E/1, d.lgs. n. 196/1995 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁵¹⁸ Relazione art. (Avanzamento del maestro vice direttore)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 30 e tabella E, d.lgs. n. 78/1991 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri); art. 33, co. 2, lett. i), numero 1) e tabella E/1, d.lgs. n. 196/1995 (ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). Tutte le predette norme sono da abrogare.

2. Il predetto ufficiale è valutato dai superiori gerarchici, al compimento di due anni di anzianità di grado; l'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Art. 1519

*Progressione di carriera dei sottufficiali*¹⁵¹⁹

(art. 31, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 2, lett. i), n. 2, e tabella E/2, d.lgs. n. 196 del 1995; tabella H, d.lgs. n. 198 del 1995)

1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento.

2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono così stabiliti:

a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo e gradi corrispondenti: 3[^] parte A e 3[^] parte B: sette anni;

b) da maresciallo capo e primo maresciallo e gradi corrispondenti:

1) 1[^] parte B: due anni;

2) 2[^] parte A: sei anni;

3) 2[^] parte B: otto anni;

4) 3[^] parte A: sei anni;

5) 3[^] parte B: otto anni.

3. I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento conseguono il grado con decorrenza dal giorno successivo al periodo di permanenza stabilito nel comma 2.

4. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione.

5. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue il grado con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

Art. 1520

*Attribuzione della qualifica di luogotenente*¹⁵²⁰

(art. 38, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33-bis, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui gli articoli 1321 (attribuzione della qualifica di luogotenente per i primi marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) e 1322 (attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri) si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti.

Art. 1521

*Norma finale*¹⁵²¹

¹⁵¹⁹ Relazione art. (Progressione di carriera dei sottufficiali)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 31, d.lgs. n. 78/1991 (orchestrali dell'Arma); art. 33, co. 2, lett. i), numero 2), tabella E/2, d.lgs. n. 196/1995 (orchestrali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e tabella H, d.lgs. n. 198/1995 (orchestrali dell'Arma dei carabinieri). Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁵²⁰ Relazione art. (Attribuzione della qualifica di luogotenente)

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 38, d.lgs. n. 78/1991 (orchestrali dell'Arma); art. 33-bis, d.lgs. n. 196/1995, aggiunto dall'art. 18, d.lgs. n. 82/2001 (orchestrali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁵²¹ Relazione art. (Norma finale)

(art. 38, d.lgs. n. 78 del 1991; art. 33, co. 4, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Al personale delle bande musicali, secondo il grado rivestito, si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, di cui ai titoli V e VII del presente libro, per quanto non previsto nel presente titolo.

TITOLO XI PERSONALE DEI GRUPPI SPORTIVI

Art. 1522

Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli¹⁵²²
(art. 6, co. 4, l. n. 78 del 2000)

1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento.

L'art. costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art. 38, d.lgs. n. 78/1991 (orchestrali dell'Arma); art. 33, co. 4, d.lgs. n. 196/1995 (orchestrali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁵²² Relazione art. (Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli)

L'art. riproduce l'art. 6, co. 4, l. n. 78/2000.

1020

CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO QUINTO PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1523

*Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*¹⁵²³

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel titolo II, al personale civile del Ministero della difesa si applica la disciplina comune relativa al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. Il personale ausiliario delle Forze armate è disciplinato dalle disposizioni del presente libro.

TITOLO II PERSONALE CIVILE

CAPO I DOTAZIONE ORGANICA

Art. 1524

*Determinazione della dotazione organica*¹⁵²⁴
(art. 1, co. 2, d.lgs. n. 265 del 1997)

1. Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti generali e dei dirigenti, dei professori ordinari, straordinari ed associati delle Accademie navale ed aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina militare, nonché dei commissari di leva, si provvede, con le modalità e le cadenze di cui all'articolo 1526 (rideterminazione dei contingenti di qualifica funzionale), in relazione alle funzioni scaturenti dalla ristrutturazione, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni.

¹⁵²³ Relazione art. (Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

Il co. 1 detta una disposizione generale di rinvio, in coerenza con quanto sancito dall'art. 624 (rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed altri ordinamenti speciali).

Il co. 2 riproduce un principio generale desumibile dall'attuale collocazione istituzionale del personale ausiliario delle Forze armate.

Questo vale avuto particolare riguardo al personale del corpo militare della Croce rossa italiana, attualmente riconosciuta quale <<ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici>> (art. 1, d.P.R. n. 613/1980, di riordino della C.R.I.). In particolare, il divieto di automatica equiparazione del trattamento economico del personale militare della Croce rossa italiana a quello militare delle Forze armate, oltre a discendere dalle norme derogatorie previste, per il tempo di guerra e per il tempo di pace, a determinate condizioni, dai co. 1 e 2, dell'art. 1759 (Trattamento economico del personale militare della Croce rossa italiana), ha avuto il definitivo avallo da parte del Giudice delle leggi che, con ordinanza 30 giugno 1999, n. 273, ha escluso ogni automatica equiordinazione delle due situazioni, in relazione al diverso status giuridico. Pertanto, ogni provvedimento di parificazione deve essere rimesso alla valutazione dell'organo di vertice, affinché esso tenga conto delle indicazioni normative e dei principi dell'azione amministrativa, nonché delle disponibilità di bilancio, poiché la regola della copertura finanziaria della maggiore spesa investe tutti gli enti ed organismi pubblici.

¹⁵²⁴ Relazione art. (Determinazione della dotazione organica)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 1, d.lgs. n. 265/1997.

Art. 1525

*Copertura dei posti*¹⁵²⁵

(art. 2, d.lgs. n. 265 del 1997)

1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali dalla III alla IX e relativi profili professionali, risultanti dalle dotazioni organiche, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede, nel rispetto della natura della delega di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e della inevitabile separazione temporale dei singoli provvedimenti rientranti nella ristrutturazione globale, anche attraverso le procedure previste dall'articolo 3, commi da 205 a 208, della medesima legge, per la riqualificazione del personale, le cui modalità applicative, in ambito Difesa, saranno definite con decreto del Ministro della difesa, previa contrattazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In relazione al processo di ristrutturazione degli enti dell'area tecnico-operativa e dell'area tecnico-amministrativa periferica le procedure di cui al comma 1 sono applicate con riferimento agli organici, su base regionale, rideterminati ai sensi del successivo articolo 1526 (rideterminazione dei contingenti di qualifica funzionale).

Art. 1526

*Rideterminazione dei contingenti di qualifica funzionale*¹⁵²⁶

(art. 3, d.lgs. n. 265 del 1997)

1. Coerentemente con i processi di riqualificazione e di realizzazione della ristrutturazione dello strumento militare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati, con cadenza biennale, tenuto conto delle effettive posizioni di impiego, i contingenti di qualifica funzionale e relativi profili professionali, previa verifica da effettuarsi con l'applicazione delle metodologie dei carichi di lavoro, per gli enti dell'area tecnico-amministrativa centrale e dei pacchetti di capacità, per gli enti delle aree tecnico-operativa e tecnico-industriale.

Art. 1527

*Reimpiego del personale civile*¹⁵²⁷

(art. 4, d.lgs. n. 265 del 1997)

1. Il reimpiego del personale civile del Ministero della difesa, conseguente ai processi di ristrutturazione, viene effettuato secondo i criteri fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.

2. Per il personale con qualifica dirigenziale i criteri di reimpiego saranno fissati in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 1528

*Procedura di reimpiego*¹⁵²⁸

(art. 5, d.lgs. n. 265 del 1997)

1. Nell'ambito dei criteri definiti con le modalità di cui al precedente articolo 1527 (reimpiego del personale civile), a fronte di provvedimenti di ristrutturazione, sono effettuati incontri, ove

¹⁵²⁵ Relazione art. (Copertura dei posti)

L'art. riproduce l'art. 2, d.lgs. n. 265/1997, così modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 200/2005.

¹⁵²⁶ Relazione art. (Rideterminazione dei contingenti di qualifica funzionale)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 3, d.lgs. n. 265/1997.

¹⁵²⁷ Relazione art. (Reimpiego del personale civile)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 4, d.lgs. n. 265/1997.

¹⁵²⁸ Relazione art. (Procedura di reimpiego)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 5, d.lgs. n. 265/1997.

possibile per settori o aree omogenee, tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata per l'esame del piano di reimpiego predisposto dall'amministrazione.

Art. 1529

*Ambito e ulteriori modalità per il reimpiego*¹⁵²⁹

(art. 6, d.lgs. n. 265 del 1997; art. 5, co. 4, lett. d), CCNL – Comparto Ministeri del 16 maggio 1995)

1. Al fine di evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del personale civile è effettuato in enti del Ministero della difesa in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili, tenendo anche conto delle prevedibili vacanze organiche che si determineranno nei successivi otto anni nonché delle esigenze funzionali complessive dell'ente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, congiuntamente alla riqualificazione di cui all'articolo 1525 (copertura dei posti), è avviata la riconversione professionale, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, dei dipendenti coinvolti nei processi di reimpiego a seguito di ristrutturazione di cui all'articolo 1527 (reimpiego del personale civile), in aderenza alle nuove esigenze organiche del Ministero della difesa, secondo i criteri che saranno definiti dalla contrattazione collettiva di comparto.

3. Sono fatte salve le possibilità di passaggio nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche attraverso la realizzazione degli accordi di mobilità.

CAPO II DOCENTI

Art. 1530

*Profilo di docente presso le scuole di lingue estere*¹⁵³⁰

(art. 1, l. n. 79 del 2006; art. 13, co. 5, CCNL – Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999)

1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'articolo 1524 (determinazione della dotazione organica), e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere.

2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1, per la Scuola di lingue estere dell'Esercito italiano, è determinata in 33 unità.

3. L'assunzione del personale del profilo professionale di cui al comma 1 avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per pubblica amministrazione e l'innovazione, e dell'economia e delle finanze. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

Art. 1531

*Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate*¹⁵³¹

¹⁵²⁹ Relazione art. (Ambito e ulteriori modalità per il reimpiego)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 6, d.lgs. n. 265/1997.

¹⁵³⁰ Relazione art. (Profilo di docente presso le scuole di lingue estere)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 1, l. n. 79/2006, recante istituzione del profilo di docente presso la scuola di lingue estere dell'Esercito.

(art. 2, d.P.R. n. 1484 del 1965; artt. 1-2, l. n. 1023 del 1969; artt. 1 e 7, d.m. 20 dicembre 1971; d.m. 12 agosto 1972; art. 105, d.P.R. n. 382 del 1980)

1. All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si può provvedere, mediante convenzioni annuali, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie:

- a) docenti universitari;
- b) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato;
- c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio;
- e) lettori di lingua straniera;
- f) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati.

2. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

3. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti.

4. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati, ed aggiornati ogni due anni, i compensi dei docenti di cui al comma 1, individuando come parametro di riferimento quelli percepiti dal personale docente impiegato presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio.

TITOLO III PERSONALE RELIGIOSO

CAPO I PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

SEZIONE I ORDINARIO MILITARE, VICARIO GENERALE E ISPETTORI

Art. 1532

*Direzione del Servizio di assistenza spirituale*¹⁵³²
(artt. 2 e 3, l. n. 512 del 1961; art. 11, l. n. 121 del 1985)

1. L'alta direzione del servizio è devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.
2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e al grado di generale di divisione. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di generale di brigata.
3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non possa personalmente intervenire.

¹⁵³¹ Relazione art. (Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate)
L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 2, d.P.R. n. 1484/1965; art. 1 e 2, l. n. 1023/1969; artt. 1 e 7, d.m. 20 dicembre 1971; d.m. 12 agosto 1972; art. 105, d.P.R. n. 382/1980. Tutte le predette norme sono da abrogare.

¹⁵³² Relazione art. (Servizio di assistenza spirituale)
L'art. costituisce sintesi tra gli artt. 2 e 3, l. n. 512/1961, recante stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale delle Forze armate e l'art. 11, l. n. 121/1985.

4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale fosse affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.
5. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

Art. 1533

*Nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale e degli ispettori*¹⁵³³
(art. 4, l. n. 512 del 1961)

1. La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, nel rispetto delle disposizioni concordatarie.

Art. 1534

*Nuove designazioni*¹⁵³⁴
(art. 69, co. 10, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 17 (servizio di assistenza spirituale) possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario generale militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate.

Art. 1535

*Obbligo del giuramento*¹⁵³⁵
(art. 5, l. n. 512 del 1961)

1. L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro della difesa.

Art. 1536

*Formula del giuramento dell'Ordinario militare*¹⁵³⁶
(art. 6, l. n. 512 del 1961)

1. La formula del giuramento dell'ordinario militare è la seguente:
«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato.
«Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo».

¹⁵³³ Relazione art. (Nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale e degli ispettori)

L'art. riproduce l'art. 4, l. n. 512/1961.

¹⁵³⁴ Relazione art. (Nuove designazioni)

L'art. riproduce l'art. 69, co. 10, d.lgs. n. 490/1997.

¹⁵³⁵ Relazione art. (Obbligo del giuramento)

L'art. riproduce l'art. 5, l. n. 512/1961.

¹⁵³⁶ Relazione art. (Formula del giuramento dell'Ordinario militare)

L'art. riproduce l'art. 6, l. n. 512/1961.

Art. 1537

*Formula del giuramento del Vicario generale*¹⁵³⁷

(art. 7, l. n. 512 del 1961)

1. La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori è la seguente:
«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo».

Art. 1538

*Cessazione dall'ufficio per limiti di età*¹⁵³⁸

(art. 8, l. n. 512 del 1961)

1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età.
2. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.

Art. 1539

*Cessazione dall'ufficio d'autorità*¹⁵³⁹

(art. 9, l. n. 512 del 1961)

1. Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall'articolo precedente ed indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorità, previa intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

Art. 1540

*Trattamento di quiescenza*¹⁵⁴⁰

(art. 10, l. n. 512 del 1961)

1. L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età o d'autorità hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1624 (pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale).

Art. 1541

*Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori*¹⁵⁴¹

(art. 11, l. n. 512 del 1961)

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente sezione, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.

Art. 1542

*Cessazione dall'ufficio*¹⁵⁴²

¹⁵³⁷ Relazione art. (Formula del giuramento del Vicario generale)

L'art. riproduce l'art. 7, l. n. 512/1961.

¹⁵³⁸ Relazione art. (Cessazione dall'ufficio per limiti di età)

L'art. riproduce l'art. 8, l. n. 512/1961.

¹⁵³⁹ Relazione art. (Cessazione dall'ufficio d'autorità)

L'art. riproduce l'art. 9, l. n. 512/1961.

¹⁵⁴⁰ Relazione art. (Trattamento di quiescenza)

L'art. riproduce l'art. 10, l. n. 512/1961.

¹⁵⁴¹ Relazione art. (Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori)

L'art. riproduce l'art. 11, l. n. 512/1961.

¹⁵⁴² Relazione art. (Cessazione dall'ufficio)

(art. 12, l. n. 512 del 1961)

1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per età o d'autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario.
2. Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Art. 1543

*Richiami in servizio*¹⁵⁴³

(art. 13, l. n. 512 del 1961)

1. Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso e per la durata in cui siano vacanti i corrispondenti posti organici.
2. In tempo di guerra si può far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.

Art. 1544

*Collocamento in congedo assoluto*¹⁵⁴⁴

(art. 14, l. n. 512 del 1961)

1. Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI GENERALI SUI CAPPELLANI MILITARI

Art. 1545

*Gradi gerarchici*¹⁵⁴⁵

(art. 15, l. n. 512 del 1961)

1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:
 - a) terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello;
 - b) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello;
 - c) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
 - d) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
 - e) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente.
2. La corrispondenza dei gradi dei cappellani militari con quelli degli ufficiali delle Forze armate è riportata nel regolamento.

Art. 1546

*Stato giuridico*¹⁵⁴⁶

(art. 16, l. n. 512 del 1961)

1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.

L'art. riproduce l'art. 12, l. n. 512/1961.

¹⁵⁴³ Relazione art. (Richiami in servizio)

L'art. riproduce l'art. 13, l. n. 512/1961.

¹⁵⁴⁴ Relazione art. (Collocamento in congedo assoluto)

L'art. riproduce l'art. 14, l. n. 512/1961.

¹⁵⁴⁵ Relazione art. (Gradi gerarchici)

L'art. riproduce l'art. 15, l. n. 512/1961, così modificato dall'art. 69, d.lgs. n. 490/1997.

¹⁵⁴⁶ Relazione art. (Stato giuridico)

L'art. riproduce l'art. 16, l. n. 512/1961.

Art. 1547
*Nomina*¹⁵⁴⁷

(art. 17, l. n. 512 del 1961)

1. La nomina dei cappellani militari addetti è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa designazione dell'ordinario militare.

Art. 1548
*Requisiti per la nomina*¹⁵⁴⁸
(art. 18, l. n. 512 del 1961)

1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto, devono possedere il godimento dei diritti politici e la idoneità all'incondizionato servizio militare.

Art. 1549
*Giuramento*¹⁵⁴⁹
(art. 19, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, deve prestare giuramento con la formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
2. Per il cappellano militare che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Art. 1550
*Categorie*¹⁵⁵⁰
(artt. 20 e 68, l. n. 512 del 1961)

1. I cappellani militari si distinguono in:
 - a) cappellani militari in servizio permanente;
 - b) cappellani militari in congedo;
 - c) cappellani militari in congedo assoluto.
2. I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dal presente codice. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva.
3. I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni del presente codice riflettenti il grado e la disciplina.

Art. 1551
*Ruoli*¹⁵⁵¹

(art. 21 e tabella 1 allegata, l. n. 512 del 1961)

1. I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa.

¹⁵⁴⁷ Relazione art. (Nomina)

L'art. riproduce l'art. 17, l. n. 512/1961.

¹⁵⁴⁸ Relazione art. (Requisiti per la nomina)

L'art. riproduce l'art. 18, l. n. 512/1961.

¹⁵⁴⁹ Relazione art. (Giuramento)

L'art. riproduce l'art. 19, l. n. 512/1961.

¹⁵⁵⁰ Relazione art. (Categorie)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 20 e 68, l. n. 512/1961.

¹⁵⁵¹ Relazione art. (Ruoli)

L'art. riproduce l'art. 21, l. n. 512/1961, e la tabella 1 allegata alla l. n. 512/1961, così sostituita dall'art. 69, co. 1, d.lgs. n. 490/1997.

2. L'iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità.
3. I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ove si tratti del Corpo della Guardia di finanza.
4. L'organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato in:
 - a) terzi cappellani militari capi: 9;
 - b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti: 190.

Art. 1552
*Anzianità di grado*¹⁵⁵²
 (art. 22, l. n. 512 del 1961)

1. L'anzianità di grado è assoluta e relativa.
2. Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salvo le eventuali detrazioni apportate ai sensi dell'articolo 1553 (detrazioni di anzianità).
3. Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
4. L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.
5. A parità di anzianità assoluta l'anzianità relativa, quando non possa essere stabilito altrimenti, è determinata dall'età.

Art. 1553
*Detrazioni di anzianità*¹⁵⁵³
 (art. 23, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare che si sia venuto a trovare in una delle condizioni previste dall'articolo 855 (detrazioni di anzianità) subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari al periodo di durata delle condizioni stesse.

Art. 1554
*Normativa penale e disciplinare applicabile*¹⁵⁵⁴
 (art. 24, l. n. 512 del 1961)

1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.
2. Nelle stesse condizioni di cui al comma precedente, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di disciplina militare.

Art. 1555
*Documentazione matricolare*¹⁵⁵⁵
 (art. 25, l. n. 512 del 1961)

¹⁵⁵² Relazione art. (Anzianità di grado)

L'art. riproduce l'art. 22, l. n. 512/1961.

¹⁵⁵³ Relazione art. (Detrazioni di anzianità)

L'art. riproduce l'art. 23, l. n. 512/1961.

¹⁵⁵⁴ Relazione art. (Normativa penale e disciplinare applicabile)

L'art. riproduce l'art. 24, l. n. 512/1961.

¹⁵⁵⁵ Relazione art. (Documentazione matricolare)

L'art. riproduce l'art. 25, l. n. 512/1961.

1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulla documentazione matricolare stabilite dal codice e dal regolamento.

Art. 1556

*Documentazione caratteristica*¹⁵⁵⁶

(art. 26, l. n. 512 del 1961)

1. L'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso; il rapporto è altresì redatto quando cambi o cessi l'anzidetta dipendenza.
2. L'Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso per le qualifiche di ottimo, buono, mediocre, insufficiente.
3. La qualifica di ottimo può essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l'insieme delle sue qualità positive, abbia dato in servizio rendimento pieno e sicuro.
4. La qualifica di buono è concessa al cappellano militare che abbia dato in servizio soddisfacente rendimento.
5. Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio è qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.
6. Qualora per uno o più anni non sia stato possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all'articolo 1608 (promozioni dei cappellani militari), valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione, esprime un giudizio complessivo.

Art. 1557

*Licenze*¹⁵⁵⁷

(art. 27, l. n. 512 del 1961)

1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio.
2. La licenza ordinaria è concessa dall'ordinario militare, previo nulla osta dell'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato è concessa, sentito il parere dell'ordinario militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.

SEZIONE III

CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 1558

*Nomina*¹⁵⁵⁸

(art. 28, l. n. 512 del 1961)

1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 1547 (nomina), ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 50° anno di età.

¹⁵⁵⁶ Relazione art. (Documentazione caratteristica)

L'art. riproduce l'art. 26, l. n. 512/1961.

¹⁵⁵⁷ Relazione art. (Licenze)

L'art. riproduce l'art. 27, l. n. 512/1961.

¹⁵⁵⁸ Relazione art. (Nomina)

L'art. riproduce l'art. 28, l. n. 512/1961, così modificato dapprima dall'art. 1, l. n. 873/1973 e poi dall'art. 69, d.lgs. n. 490/1997. Sulla natura giuridica del giudizio di idoneità espresso dall'Ordinario militare cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4783/2006.

2. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, altresì, agli allievi cappellani militari che abbiano superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo istituto, abbiano svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti di complemento, siano riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare e non abbiano compiuto il 50° anno di età.

Art. 1559

*Disposizioni generali sull'impiego*¹⁵⁵⁹

(art. 29, l. n. 512 del 1961)

1. L'impiego consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualità di cappellano militare.
2. L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 1560

*Incompatibilità*¹⁵⁶⁰

(art. 30, l. n. 512 del 1961)

1. Con la qualità di cappellano militare in servizio permanente è incompatibile qualsiasi occupazione o attività che esuli dai compiti relativi al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.
2. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, può concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, che sia ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.

Art. 1561

*Posizioni di stato*¹⁵⁶¹

(art. 31, l. n. 512 del 1961)

1. Le posizioni del cappellano militare in servizio permanente sono:
 - a) il servizio effettivo;
 - b) l'aspettativa;
 - c) la disponibilità;
 - d) la sospensione dall'impiego.

Art. 1562

*Servizio effettivo*¹⁵⁶²

(art. 32, l. n. 512 del 1961)

1. Il servizio effettivo è la posizione del cappellano militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto d'impiego.

Art. 1563

*Idoneità al servizio incondizionato*¹⁵⁶³

(art. 33, l. n. 512 del 1961)

1. È idoneo al servizio incondizionato il cappellano militare fornito dei requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi sede di servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

¹⁵⁵⁹ Relazione art. (Disposizioni generali sull'impiego)

L'art. riproduce l'art. 29, l. n. 512/1961.

¹⁵⁶⁰ Relazione art. (Incompatibilità)

L'art. riproduce l'art. 30, l. n. 512/1961.

¹⁵⁶¹ Relazione art. (Posizioni di stato)

L'art. riproduce l'art. 31, l. n. 512/1961.

¹⁵⁶² Relazione art. (Servizio effettivo)

L'art. riproduce l'art. 32, l. n. 512/1961.

¹⁵⁶³ Relazione art. (Idoneità al servizio incondizionato)

L'art. riproduce l'art. 33, l. n. 512/1961.

2. L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente in conformità alle disposizioni vigenti per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 1564

*Cause dell'aspettativa*¹⁵⁶⁴
(art. 34, l. n. 512 del 1961)

1. L'aspettativa è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:
 - a) prigionia di guerra;
 - b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
 - c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
 - d) motivi privati.
2. L'aspettativa è disposta:
 - a) di diritto, per la causa di cui alla lettera a) del comma 1;
 - b) a domanda o d'autorità, per le cause di cui alle lettere b) e c) del comma 1;
 - c) soltanto a domanda, per la causa di cui alla lettera d) del comma 1.
3. Le cause indicate alle lettere b) e c) debbono essere accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
4. Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza di cui non abbia ancora fruito.
5. L'aspettativa per motivi privati è concessa, previo parere dell'ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non può avere durata inferiore a quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l'interessato può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.
6. Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità temporanea proveniente da causa di servizio è computato per intero ai fini dell'avanzamento.

Art. 1565

*Durata dell'aspettativa*¹⁵⁶⁵
(art. 35, l. n. 512 del 1961)

1. L'aspettativa non può avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.
2. Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'interessato può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del precedente comma.
3. Il cappellano militare che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se prima non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.

Art. 1566

*Decorso dell'aspettativa*¹⁵⁶⁶
(art. 36, l. n. 512 del 1961)

1. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura.
2. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

¹⁵⁶⁴ Relazione art. (Cause dell'aspettativa)

L'art. riproduce l'art. 34, l. n. 512/1961.

¹⁵⁶⁵ Relazione art. (Durata dell'aspettativa)

L'art. riproduce l'art. 35, l. n. 512/1961.

¹⁵⁶⁶ Relazione art. (Decorso dell'aspettativa)

L'art. riproduce l'art. 36, l. n. 512/1961.

Art. 1567
*Scadenza dell'aspettativa*¹⁵⁶⁷
(art. 37, l. n. 512 del 1961)

1. Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare è richiamato in servizio effettivo.
2. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
3. Qualora il cappellano militare sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 1565 (durata dell'aspettativa).
4. Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 1578 (cessazione dal servizio permanente per infermità).
5. Le stesse disposizioni si applicano qualora il cappellano militare sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.

Art. 1568
*Richiamo in servizio dall'aspettativa*¹⁵⁶⁸
(art. 38, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare in aspettativa per infermità può essere richiamato anticipatamente in servizio effettivo, a domanda, previo giudizio di idoneità a incondizionato servizio.
2. Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, il cappellano militare in aspettativa può essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo al servizio incondizionato, ed anche in deroga al disposto dell'articolo 1564, comma 5 (cause dell'aspettativa).

Art. 1569
*Disposizioni generali sull'aspettativa*¹⁵⁶⁹
(art. 39, l. n. 512 del 1961)

1. I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.

Art. 1570
*Disponibilità*¹⁵⁷⁰
(art. 40, l. n. 512 del 1961)

1. La disponibilità è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico.
2. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilità.
3. La disponibilità non può durare più di due anni.
4. Al cappellano militare in disponibilità competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Art. 1571
*Richiami dalla posizione di disponibilità*¹⁵⁷¹

¹⁵⁶⁷ Relazione art. (Scadenza dell'aspettativa)

L'art. riproduce l'art. 37, l. n. 512/1961.

¹⁵⁶⁸ Relazione art. (Richiamo in servizio dall'aspettativa)

L'art. riproduce l'art. 38, l. n. 512/1961.

¹⁵⁶⁹ Relazione art. (Disposizioni generali sull'aspettativa)

L'art. riproduce l'art. 39, l. n. 512/1961.

¹⁵⁷⁰ Relazione art. (Disponibilità)

L'art. riproduce l'art. 40, l. n. 512/1961.

(art. 41, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare in disponibilità è richiamato in servizio, sentito l'ordinario militare, quando entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nel ruolo.
2. Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.

Art. 1572

*Cessazione dalla posizione di disponibilità*¹⁵⁷²

(art. 42, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare in disponibilità che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 1571 (richiami dalla posizione di disponibilità), non lo riassuma, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1624 (pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale).
2. Decorso il periodo massimo di disponibilità senza che sia stato richiamato in servizio, il cappellano militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma precedente.

Art. 1573

*Sospensione dall'impiego*¹⁵⁷³

(art. 43, l. n. 512 del 1961)

1. La sospensione dall'impiego può avere carattere:
 - a) precauzionale;
 - b) disciplinare;
 - c) penale.
2. La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa o in disponibilità, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.

Art. 1574

*Sanzioni disciplinari ecclesiastiche*¹⁵⁷⁴

(art. 44, l. n. 512 del 1961)

1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto, la sospensione disciplinare dall'impiego, con privazione del trattamento economico.

Art. 1575

*Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego*¹⁵⁷⁵

(art. 45, l. n. 512 del 1961)

1. Per la sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV.

¹⁵⁷¹ Relazione art. (Richiami dalla posizione di disponibilità)

L'art. riproduce l'art. 41, l. n. 512/1961.

¹⁵⁷² Relazione art. (Cessazione dalla posizione di disponibilità)

L'art. riproduce l'art. 42, l. n. 512/1961.

¹⁵⁷³ Relazione art. (Sospensione dall'impiego)

L'art. riproduce l'art. 43, l. n. 512/1961.

¹⁵⁷⁴ Relazione art. (Sanzioni disciplinari ecclesiastiche)

L'art. riproduce l'art. 44, l. n. 512/1961.

¹⁵⁷⁵ Relazione art. (Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego)

L'art. riproduce l'art. 45, l. n. 512/1961.

2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 912 (sospensione precauzionale obbligatoria), è disposta sentito il parere dell'ordinario militare.

SEZIONE IV CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI CAPPELLANI MILITARI

Art. 1576

*Cause di cessazione dal servizio permanente*¹⁵⁷⁶
(art. 46, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) inidoneità agli uffici del grado;
- d) domanda;
- e) d'autorità;
- f) elevazione alla dignità vescovile;
- g) perdita del grado.

2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

3. Si applica il disposto dell'articolo 920, comma 5 (cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego).

Art. 1577

*Cessazione dal servizio permanente per età*¹⁵⁷⁷
(art. 47, co. 1, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare, che abbia compiuto il 62° anno di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Art. 1578

*Cessazione dal servizio permanente per infermità*¹⁵⁷⁸
(art. 48, co. 1, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquisito la idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Art. 1579

*Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermità*¹⁵⁷⁹
(art. 49, co. 1, l. n. 512 del 1961)

1. Il provvedimento che venga adottato in applicazione dell'articolo 1578, comma 1 (cessazione dal servizio permanente per infermità) decorre, a seconda dei casi, dalla data di

¹⁵⁷⁶ Relazione art. (Cause di cessazione dal servizio permanente)

L'art. riproduce l'art. 46, l. n. 512/1961.

¹⁵⁷⁷ Relazione art. (Cessazione dal servizio permanente per età)

L'art. riproduce l'art. 47, co. 1, l. n. 512/1961.

¹⁵⁷⁸ Relazione art. (Cessazione dal servizio permanente per infermità)

L'art. riproduce l'art. 48, co. 1, l. n. 512/1961.

¹⁵⁷⁹ Relazione art. (Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermità)

L'art. riproduce l'art. 49, co. 1, l. n. 512/1961.

scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Art. 1580

*Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado*¹⁵⁸⁰
(art. 52, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare che, su giudizio dell'ordinario militare, approvato dal Ministro, risulti non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

Art. 1581

*Cessazione dal servizio permanente a domanda*¹⁵⁸¹
(art. 53, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto il 57° anno di età, può chiedere di cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al trattamento di quiescenza.
2. Il cappellano militare che non si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente può egualmente chiedere di cessare dal servizio permanente, ma non ha diritto a trattamento di quiescenza.
3. L'accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e può essere sospeso per gravi motivi.
4. Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Art. 1582

*Cessazione dal servizio permanente d'autorità*¹⁵⁸²
(art. 54, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare può, su proposta dell'ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorità nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1581, comma 1 (cessazione dal servizio permanente a domanda).

Art. 1583

*Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo*¹⁵⁸³
(art. 55, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare che sia rivestito della dignità vescovile cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo assoluto, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1624 (pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale).

SEZIONE V

CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Art. 1584

*Generalità*¹⁵⁸⁴

¹⁵⁸⁰ Relazione art. (Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado)

L'art. riproduce l'art. 52, l. n. 512/1961.

¹⁵⁸¹ Relazione art. (Cessazione dal servizio permanente a domanda)

L'art. riproduce l'art. 53, l. n. 512/1961.

¹⁵⁸² Relazione art. (Cessazione dal servizio permanente d'autorità)

L'art. riproduce l'art. 54, l. n. 512/1961.

¹⁵⁸³ Relazione art. (Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo)

L'art. riproduce l'art. 55, l. n. 512/1961.

(art. 56, l. n. 512 del 1961)

1. I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessità, al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.

Art. 1585

*Posizioni di stato*¹⁵⁸⁵

(art. 57, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare in congedo può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo illimitato;
- c) sospeso dalle funzioni del grado.

Art. 1586

*Doveri*¹⁵⁸⁶

(art. 58, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle disposizioni vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

2. Il cappellano militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

Art. 1587

*Collocamento in congedo assoluto*¹⁵⁸⁷

(art. 59, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di età stabilito dagli articoli 1593 (cessazione dal complemento) e 1595 (collocamento in congedo assoluto), sia rivestito della dignità vescovile o sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo assoluto.

Art. 1588

*Sospensione dalle funzioni del grado*¹⁵⁸⁸

(art. 60, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

2. La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 1575 (sanzioni disciplinari ecclesiastiche) e 1575 (norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego).

3. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Art. 1589

*Richiami in servizio*¹⁵⁸⁹

¹⁵⁸⁴ Relazione art. (Generalità)

L'art. riproduce l'art. 56, l. n. 512/1961.

¹⁵⁸⁵ Relazione art. (Posizioni di stato)

L'art. riproduce l'art. 57, l. n. 512/1961.

¹⁵⁸⁶ Relazione art. (Doveri)

L'art. riproduce l'art. 58, l. n. 512/1961.

¹⁵⁸⁷ Relazione art. (Collocamento in congedo assoluto)

L'art. riproduce l'art. 59, l. n. 512/1961.

¹⁵⁸⁸ Relazione art. (Sospensione dalle funzioni del grado)

L'art. riproduce l'art. 60, l. n. 512/1961.

(art. 61, l. n. 512 del 1961)

1. Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace che in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, è determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare.
2. Tale numero può essere aumentato durante il corso dell'anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del precedente comma.

Art. 1590

*Provvedimenti di richiamo*¹⁵⁹⁰

(art. 62, l. n. 512 del 1961)

1. Nei limiti di cui al precedente articolo, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto del Minsitro della difesa, su proposta dell'ordinario militare.

SEZIONE VI

CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO

Art. 1591

*Nomina*¹⁵⁹¹

(art. 63, l. n. 512 del 1961)

1. I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 50°.

Art. 1592

*Domande di nomina*¹⁵⁹²

(art. 64, l. n. 512 del 1961)

1. Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento devono essere dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di godimento dei diritti politici;
- d) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare;
- e) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulti che

l'aspirante è in possesso dell'idoneità fisica richiesta dall'articolo 1548 (requisiti per la nomina).

2. Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro della difesa, su designazione dell'Ordinario militare.

Art. 1593

*Cessazione dal complemento*¹⁵⁹³

(art. 65, l. n. 512 del 1961)

¹⁵⁸⁹ Relazione art. (Richiami in servizio)

L'art. riproduce l'art. 61, l. n. 512/1961.

¹⁵⁹⁰ Relazione art. (Provvedimenti di richiamo)

L'art. riproduce l'art. 62, l. n. 512/1961.

¹⁵⁹¹ Relazione art. (Nomina)

L'art. riproduce l'art. 63, l. n. 512/1961.

¹⁵⁹² Relazione art. (Domande di nomina)

L'art. riproduce l'art. 64, l. n. 512/1961.

¹⁵⁹³ Relazione art. (Cessazione dal complemento)

L'art. riproduce l'art. 65, l. n. 512/1961, così modificato dall'art. 69, d.lgs. n. 490/1997.

1. Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età.
2. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, abbiano inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1558 (nomina), qualora non siano riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio.

SEZIONE VII CAPPELLANI MILITARI DELLA RISERVA

Art. 1594 *Generalità*¹⁵⁹⁴

(art. 66, l. n. 512 del 1961)

1. La categoria della riserva comprende i cappellani militari che cessano:
 - a) dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice;
 - b) dalla categoria di complemento, a norma dell'articolo 1593 (cessazione dal complemento).

Art. 1595 *Collocamento in congedo assoluto*¹⁵⁹⁵

(art. 67, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di età:
 - a) 68 anni, se primo cappellano militare capo;
 - b) 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.

SEZIONE VIII PERDITA DEL GRADO

Art. 1596 *Cause di perdita del grado*¹⁵⁹⁶

(art. 69, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare perde il grado per inidoneità permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dalla sezione III del capo I del titolo V del libro IV, in quanto applicabili.
2. In ogni caso la perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 1597 *Reintegrazione nel grado*¹⁵⁹⁷

(art. 70, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare può essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquisti la idoneità alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dalla sezione IV del capo I del titolo V del libro IV.
2. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto.

¹⁵⁹⁴ Relazione art. (Generalità)

L'art. riproduce l'art. 66, l. n. 512/1961.

¹⁵⁹⁵ Relazione art. (Collocamento in congedo assoluto)

L'art. riproduce l'art. 67, l. n. 512/1961.

¹⁵⁹⁶ Relazione art. (Cause di perdita del grado)

L'art. riproduce l'art. 69, l. n. 512/1961.

¹⁵⁹⁷ Relazione art. (Reintegrazione nel grado)

L'art. riproduce l'art. 70, l. n. 512/1961.

3. La reintegrazione nel grado del cappellano militare già in servizio permanente non importa di diritto la reinscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.

SEZIONE IX DISCIPLINA

Art. 1598

*Sanzioni disciplinari di stato*¹⁵⁹⁸
(art. 71, l. n. 512 del 1961)

1. Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:

- a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1573 (sospensione dall'impiego);
- b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1588 (sospensione dalle funzioni del grado);
- c) la perdita del grado, di cui all'articolo 1596 (cause di perdita del grado).

Art. 1599

*Inchiesta formale*¹⁵⁹⁹
(art. 72, l. n. 512 del 1961)

1. L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il cappellano militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1598 (sanzioni disciplinari di stato).
2. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

Art. 1600

*Avvio dell'inchiesta formale*¹⁶⁰⁰
(art. 73, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare è sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorità da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro della difesa, sentito l'ordinario militare. Il rapporto deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici.
2. Il Ministro della difesa può, in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.

Art. 1601

*Inquirente*¹⁶⁰¹
(art. 74, l. n. 512 del 1961)

1. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro ad un cappellano militare inquirente.
2. In nessun caso l'inchiesta formale è affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare.
3. L'inquirente deve essere di grado o anzianità superiore all'inquisito. Ove ciò non sia possibile, il Ministro affida l'inchiesta formale ad un ufficiale generale dell'Esercito italiano, che rivesta grado superiore all'inquisito.

¹⁵⁹⁸ Relazione art. (Sanzioni disciplinari di stato)

L'art. riproduce l'art. 71, l. n. 512/1961.

¹⁵⁹⁹ Relazione art. (Inchiesta formale)

L'art. riproduce l'art. 72, l. n. 512/1961.

¹⁶⁰⁰ Relazione art. (Avvio dell'inchiesta formale)

L'art. riproduce l'art. 73, l. n. 512/1961.

¹⁶⁰¹ Relazione art. (Inquirente)

L'art. riproduce l'art. 74, l. n. 512/1961.

4. L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro.

Art. 1602

*Decisioni del Ministro*¹⁶⁰²
(art. 75, l. n. 512 del 1961)

1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'ordinario militare, se al cappellano militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo [1598, comma 1, lettere a) e b) (sanzioni disciplinari di stato)], o se il cappellano militare medesimo debba essere deferito al consiglio di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione.
2. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Art. 1603

*Deferimento alla commissione di disciplina*¹⁶⁰³
(art. 76, l. n. 512 del 1961)

1. Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'articolo [1598, comma 1, lettera c) (sanzioni disciplinari di stato)], è sottoposto ad una commissione di disciplina.
2. La commissione di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli sia ancora meritevole di conservare il grado.

Art. 1604

*Composizione della commissione di disciplina*¹⁶⁰⁴
(artt. 77 e 78, l. n. 512 del 1961)

1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta dal Ministro della difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando.
2. La commissione di disciplina è composta:
 - a) dal Vicario generale militare, presidente;
 - b) da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri.
3. Se sia sottoposto alla commissione di disciplina un primo cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al precedente comma, lettera b), debbono essere di lui più anziani. Se non vi siano primi cappellani militari capi più anziani del giudicando, la commissione di disciplina è composta dal Vicario generale e da due ispettori.
4. La commissione di disciplina, quando debba giudicare personale assimilato di rango a grado militare superiore a quello di maggiore, è composta da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro della difesa.
5. Il membro meno anziano svolge la funzione da segretario.

Art. 1605

*Norma di rinvio*¹⁶⁰⁵

¹⁶⁰² Relazione art. (Decisioni del Ministro)

L'art. riproduce l'art. 75, l. n. 512/1961.

¹⁶⁰³ Relazione art. (Deferimento alla commissione di disciplina)

L'art. riproduce l'art. 76, l. n. 512/1961.

Per ragioni di omogeneità linguistica è stato modificato il nome da consiglio a commissione di disciplina in armonia con la denominazione di tutti gli altri organi disciplinari contemplati dal codice e chiamati a svolgere la medesima funzione.

¹⁶⁰⁴ Relazione art. (Composizione della commissione di disciplina)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 77 e 78, l. n. 512/1961.

¹⁶⁰⁵ Relazione art. (Norma di rinvio)

L'art. riproduce l'art. 79, l. n. 512/1961.

(art. 79, l. n. 512 del 1961)

1. Per quanto non contemplato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del Libro IV.

SEZIONE X DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA E DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

Art. 1606

*Richiamo in servizio*¹⁶⁰⁶

(artt. 80 e 81, l. n. 512 del 1961)

1. In tempo di guerra e di grave crisi internazionale:

a) il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio;

b) è sospesa l'applicazione dell'articolo 1581 (cessazione dal servizio permanente a domanda).

SEZIONE XI AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI

Art. 1607

*Modalità di avanzamento*¹⁶⁰⁷

(art. 82, l. n. 512 del 1961; tabella 7, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:

a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto sino al grado di secondo cappellano militare capo;

b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo e dal grado di secondo cappellano militare capo al grado di terzo cappellano militare capo.

Art. 1608

*Promozioni dei cappellani militari*¹⁶⁰⁸

(art. 83, l. n. 512 del 1961)

1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall'ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare capo, prescelto dall'ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.

2. Per la validità delle deliberazioni della Commissione d'avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l'ordinario militare.

3. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approvi, motivando in tal caso il suo giudizio.

Art. 1609

*Valutazioni, impedimenti e sospensioni*¹⁶⁰⁹

¹⁶⁰⁶ Relazione art. (Richiamo in servizio)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 80 e 81, l. n. 512/1961.

¹⁶⁰⁷ Relazione art. (Modalità di avanzamento)

L'art. riproduce l'art. 82, l. n. 512/1961, integrato con quanto disposto dalla tabella 7 allegata al d.lgs. n. 490/1997.

¹⁶⁰⁸ Relazione art. (Promozioni)

L'art. riproduce l'art. 83, l. n. 512/1961.

¹⁶⁰⁹ Relazione art. (Valutazioni, impedimenti e sospensioni)

(art. 95, co. 2, 3 e 4, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 84, l. n. 512 del 1961)

1. I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 1551 (ruoli).
2. Non può essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in disponibilità ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.
3. È sospesa la promozione del cappellano militare già scrutinato che, prima del conferimento della promozione, venga a trovarsi in una delle condizioni indicate al comma precedente. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All'interessato è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.
4. Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare è scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, nel caso abbia subito detrazione di anzianità ai sensi dell'articolo 1553 (detrazioni di anzianità), sempre che risulti più anziano di pari grado già valutato.
5. Se il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale sia stata revocata, o il cappellano militare sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, la commissione di avanzamento, se delibera che il cappellano scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto, la commissione di avanzamento deve valutare il cappellano per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della commissione di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione.
6. Nel caso in cui il cappellano militare sia stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli è scrutinato dopo che risulti scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma precedente.

SEZIONE XII PROFILO DI CARRIERA DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 1610

Forme di avanzamento¹⁶¹⁰

(tabella n. 7, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:
 - a) ad anzianità, per i gradi di cappellano capo, 1° cappellano capo e 2° cappellano capo;
 - b) a scelta, per i gradi di 1° cappellano capo e 3° cappellano capo.

Art. 1611

Periodi di permanenza minima nel grado¹⁶¹¹

(tabella n. 7, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) cappellano capo: 9 anni;

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 95, co. 2, 3 e 4, d.P.R. n. 3/1957, e 84, l. n. 512/1961.

¹⁶¹⁰ Relazione art. (Forme di avanzamento)

L'art. costituisce trasposizione del contenuto della tabella 7, d.lgs. n. 490/1997.

¹⁶¹¹ Relazione art. (Periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. costituisce trasposizione del contenuto della tabella 7, d.lgs. n. 490/1997.

b) 2° cappellano capo: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) cappellano addetto: 6 anni;
- b) cappellano capo: 11 anni;
- c) 1° cappellano capo: 4 anni.

Art. 1612

*Promozioni a scelta nel grado superiore*¹⁶¹²
(tabella n. 7, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 7 da attribuire a cappellani capi.
2. Le promozioni da attribuire ai 2° cappellani capi sono determinate al verificarsi della vacanza organica nel grado di 3° cappellano capo.

Art. 1613

*Avanzamento dei cappellani militari addetti*¹⁶¹³
(art. 85, l. n. 512 del 1961)

1. I cappellani militari addetti, che abbiano compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1611 (periodi di permanenza minima nel grado) e quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianità.

Art. 1614

*Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi*¹⁶¹⁴
(art. 86, l. n. 512 del 1961)

1. I cappellani militari capi che abbiano compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1611 (periodi di permanenza minima nel grado) per l'avanzamento a scelta, riportando la qualifica di ottimo almeno nell'ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado di primo cappellano militare capo.
2. Alla designazione dei promuovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l'ordine di merito in numero corrispondente a quello previsto dall'articolo 1612 (promozioni a scelta nel grado superiore).
3. Qualora rimanessero posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma precedente, potranno essere scrutinati per la promozione anche cappellani militari capi che abbiano ottenuto una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.

Art. 1615

*Modalità per lo scrutinio*¹⁶¹⁵
(art. 87, l. n. 512 del 1961)

¹⁶¹² Relazione art. (Promozioni a scelta nel grado superiore)

L'art. costituisce trasposizione del contenuto della tabella 7, d.lgs. n. 490/1997.

¹⁶¹³ Relazione art. (Avanzamento dei cappellani militari addetti)

L'art. riproduce l'art. 85, l. n. 512/1961, integrato con quanto disposto dalla tabella 7 allegata al d.lgs. n. 490/1997.

¹⁶¹⁴ Relazione art. (Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi)

L'art. riproduce l'art. 86, l. n. 512/1961, integrato con quanto disposto dalla tabella 7 allegata al d.lgs. n. 490/1997.

¹⁶¹⁵ Relazione art. (Modalità per lo scrutinio)

L'art. riproduce l'art. 87, l. n. 512/1961.

1. Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualità ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerenze di guerra.

SEZIONE XIII AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Art. 1616

*Programmazione*¹⁶¹⁶

(art. 88, l. n. 512 del 1961)

1. Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.

Art. 1617

*Promozioni dei cappellani militari in congedo*¹⁶¹⁷

(art. 89, l. n. 512 del 1961)

1. Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.
2. Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare di complemento o della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio ed aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo.
3. Il cappellano militare di complemento o della riserva può essere promosso solo dopo che siano stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianità.

SEZIONE XIV RUOLO D'ONORE

Art. 1618

*Iscrizione nel ruolo d'onore*¹⁶¹⁸

(art. 103, l. n. 512 del 1961)

1. Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

¹⁶¹⁶ Relazione art. (Programmazione)

L'art. riproduce l'art. 88, l. n. 512/1961.

¹⁶¹⁷ Relazione art. (Promozioni)

L'art. riproduce l'art. 89, l. n. 512/1961.

¹⁶¹⁸ Relazione art. (Iscrizione nel ruolo d'onore)

L'art. riproduce l'art. 103, l. n. 512/1961.

2. I cappellani militari del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.

CAPO II RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI MILITARI

Art. 1619

*Assunzione e servizio*¹⁶¹⁹
(artt. 2 e 5, r.d. n. 1563 del 1930)

1. L'assunzione delle suore presso gli stabilimenti sanitari militari viene disposta mediante convenzione da stipularsi dalla direzione dell'ospedale militare interessato con la casa madre cui le suore appartengono, in base alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero della difesa.
2. Per disciplinare il servizio delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari saranno emanate particolareggiate istruzioni a cura del Ministero della difesa.

CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO

SEZIONE I

PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

Art. 1620

*Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari*¹⁶²⁰
(artt. 91-93, l. n. 512 del 1961)

1. Al personale del Servizio di Assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.
2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata.
3. Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.
4. Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.

Art. 1621

*Riduzione o sospensione degli assegni*¹⁶²¹
(art. 94, l. n. 512 del 1961)

¹⁶¹⁹ Relazione art. (Assunzione e servizio)

L'art. riproduce gli artt. 2 e 5 del r.d. n. 1563/1930.

¹⁶²⁰ Relazione art. (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari)

Il co. 1 riproduce l'art. 91, l. n. 512/1961.

Il co. 2 riproduce sostanzialmente l'art. 92, l. n. 512/1961. Nel testo originario si esclude l'indennità per spese di alloggio contemplata dall'art. 33, lettera a), del t.u. delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'Esercito italiano, approvato con r.d. n. 3458/1928. Tale indennità è stata soppressa, per cui non occorre riprodurre l'inciso.

Il co. 3 riproduce sostanzialmente l'art. 93, l. n. 512/1961. Nel testo originario si esclude l'indennità militare speciale, di cui all'art. 176 r.d. n. 2395/1923, e l'indennità di alloggio. Trattasi di indennità non più vigenti, per cui non occorre riprodurre l'inciso.

¹⁶²¹ Relazione art. (Riduzione o sospensione degli assegni)

L'art. riproduce l'art. 94, l. n. 512/1961.

1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1620 Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l'onere del trattamento economico.

SEZIONE II

RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI MILITARI

Art. 1622

*Retribuzione*¹⁶²²

(d.P.R. n. 1171 del 1982)

1. Il compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, assunte mediante convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 1619 Assunzione e servizio, è commisurato al trattamento economico determinato, ai fini contributivi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera del personale ausiliario dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 1623

*Trattamento economico di missione e trasferimento*¹⁶²³

(art. 2, l. n. 27 del 1952)

1. Al personale indicato all'articolo 1622 (Retribuzione), in caso di missione o trasferimento, è corrisposto il trattamento di missione vigente per il grado di maresciallo.

CAPO IV

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 1624

*Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale*¹⁶²⁴

¹⁶²² Relazione art. (Retribuzione)

L'art. riproduce sostanzialmente l'art. 1, d.P.R. n. 1171/1982.

¹⁶²³ Relazione art. (Trattamento economico di missione e trasferimento)

L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 27/1952 (l'art. 1 disciplinava la retribuzione delle suore nella disciplina precedente il d.P.R. n. 1171/1982).

Norme abrogate nei capi I e II del titolo VII:

- artt. 90-94, l. n. 512/1961;

- d.P.R. n. 1171/1982;

- l. n. 27/1952.

¹⁶²⁴ Relazione art. (Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale)

Il co. 1 riproduce l'art. 95 e 97, l. n. 512/1961.

Il co. 2 riproduce l'art. 96, l. n. 512/1961. Il testo originario fa riferimento alle disposizioni del r.d.l. n. 2411/1937, conv. dalla l. n. 886/1938 (recante norme sul trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione), norme che sono state aggiornate con le disposizioni sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate recate dalla l. n. 472/1958 e dalla l. n. 550/1961.

L'assimilazione delle pensioni del personale del servizio di assistenza spirituale a quelle degli ufficiali dell'Esercito italiano, esclude la necessità di riprodurre le disposizioni della l. n. 512/1961 che sono già state riassetate nel presente libro, in quanto vigenti per la generalità del personale militare. Pertanto sono da abrogare, senza riproduzione, le norme di cui agli artt. 47, co. 2 e co. 3, 49, 50 e 51, co. 4 e co. 5 l. n. 512/1961.

La norma generale è invece posta, anche per le altre categorie speciali, dall'art. 62, d.P.R. n. 1092/1973.

(artt. 95-97, l. n. 512 del 1961; art. 62, d.P.R. n. 1092 del 1973)

1. Per le pensioni normali, privilegiate ordinarie e di guerra all'Ordinario, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.
2. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.

TITOLO IV
**PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE
ARMATE**

CAPO I
PERSONALE DEL CORPO MILITARE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1625

Corpo speciale volontario¹⁶²⁵

(art. 1, co. 1, r. d. n. 484 del 1936; art. 10, co. 1, d.P.R. n. 613 del 1980)

1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate.
2. Il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, può estendere agli appartenenti al corpo speciale volontario, in quanto applicabili, le norme in vigore sullo stato del personale militare delle Forze armate.

Art. 1626

Ruoli del Corpo militare della Croce Rossa¹⁶²⁶

(artt. 1, co. 2-4, e 27, co. 1, r. d. n. 484 del 1936)

1. Il personale militare della Croce rossa italiana è iscritto in due distinti ruoli di anzianità: uno normale, l'altro speciale.
2. Il ruolo normale comprende il personale arruolabile per il servizio del tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, suddiviso in altri due ruoli: mobile e di riserva. Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione ed a sua disposizione, per tutta la durata del proprio arruolamento.
3. Il ruolo speciale comprende il personale avente obblighi militari in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Gli iscritti in tale ruolo potranno fare poi passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'articolo 1665 (transito dal ruolo speciale al ruolo normale).
4. L'organico per il ruolo normale mobile è stabilito, ogni due anni, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa col Ministro dell'economia e delle finanze, su relazione del presidente nazionale dell'associazione alle autorità vigilanti.

Norme abrogate:

- artt. 95-97, l. n. 512/1961;
- artt. 47, co. 2 e co. 3, 49, 50 e 51, co. 4 e co. 5, l. n. 512/1961;
- art. 62, d.P.R. n. 1092/1973.

¹⁶²⁵ Relazione art. (Corpo speciale volontario)

L'art. riproduce al co. 1, l'art. 1, co. 1, r.d. n. 484/1936, così sostituito dalla l. n. 883/1941, e al co. 2, l'art. 10, co. 1, d.P.R. n. 613/1980.

¹⁶²⁶ Relazione art. (Ruoli del Corpo militare della Croce Rossa)

L'art. riproduce l'artt. 1, co. 2, 3 e 4, e 27, co. 1, r.d. n. 484/1936, così sostituiti dalla l. n. 883/1941.

Art. 1627

*Trasferimento tra ruoli*¹⁶²⁷

(art. 1, co. 7 e 8, r. d. n. 484 del 1936)

1. Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale (mobile e di riserva) ed al ruolo speciale, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1663 (transito nel ruolo degli indisponibili) sono trasferiti in un ruolo degli indisponibili.
2. Gli iscritti al personale direttivo appartenenti al ruolo normale mobile che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dagli 1716 (Servizio presso le Forze armate o altri enti) e seguenti sono transitati in un ruolo dei fuori quadro.

Art. 1628

*Gerarchia*¹⁶²⁸

(art. 2, r. d. n. 484 del 1936)

1. La gerarchia nei gradi del personale militare della Croce rossa è la seguente:
 - a) Personale direttivo (ufficiali):
 - 1) maggior generale (medico o commissario);
 - 2) colonnello (medico o commissario);
 - 3) tenente colonnello (medico o commissario);
 - 4) maggiore (medico, chimico-farmacista o commissario);
 - 5) cappellano capo della Croce rossa italiana (assimilato a cappellano capo - capitano);
 - 6) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);
 - 7) cappellano della Croce rossa italiana (assimilato a cappellano - tenente);
 - 8) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);
 - 9) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile).
 - b) Personale di assistenza (sottufficiali):
 - 1) maresciallo maggiore;
 - 2) maresciallo capo;
 - 3) maresciallo ordinario;
 - 4) sergente maggiore;
 - 5) sergente.
 - c) Personale di assistenza (militari di truppa):
 - 1) caporal maggiore;
 - 2) caporale (infermiere, meccanico, automobilista conducente, cuoco);
 - 3) milite (infermiere, inserviente, portafertiti, trombettiere, lavandaio, aiuto di cucina).
2. Nel regolamento è riportata la corrispondenza con i gradi delle Forze armate.

Art. 1629

*Grado*¹⁶²⁹

(art. 3, r. d. n. 484 del 1936)

1. Nessuno può ricoprire un grado, nel personale dell'Associazione, se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici e se non sia in condizioni compatibili col decoro del grado stesso.
2. Non sono concessi gradi onorari, né cambi di categoria.

**SEZIONE II
RECLUTAMENTO**

¹⁶²⁷ Relazione art. (Trasferimento tra ruoli)

L'art. riproduce l'art. 1, co. 7 e 8, r. d. n. 484/1936, così sostituito dalla l. n. 883/1941.

¹⁶²⁸ Relazione art. (Gerarchia)

L'art. riproduce l'art. 2, r. d. n. 484/1936.

¹⁶²⁹ Relazione art. (Grado)

L'art. riproduce l'art. 3, r. d. n. 484/1936.

Art. 1630
*Requisiti*¹⁶³⁰
(art. 4, r.d. n. 484 del 1936)

1. Per essere ammesso nel personale dell'Associazione occorre che l'aspirante abbia sempre tenuto una condotta irreprensibile, civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile delle autorità, cui è devoluta la nomina.

Art. 1631
*Arruolamento nel ruolo normale*¹⁶³¹
(art. 5, co. 1, r.d. n. 484 del 1936)

1. All'arruolamento nel ruolo normale, distintamente nel personale direttivo ed in quello di assistenza, possono concorrere i cittadini:

a) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, siano esenti da obblighi di leva od in congedo assoluto, non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, se aspiranti nell'arruolamento nel personale di assistenza (sottufficiali e truppa), ed il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali); tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1638, comma 3, (generalità) e 1661 (Transito nel ruolo di riserva);

b) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovino nella posizione «riformati» e da apposita visita medica siano riconosciuti idonei ai servizi della Croce rossa italiana, abbiano compiuto il ventinovesimo anno di età e non superato il sessantesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1638, comma 3, (generalità) e 1661 (Transito nel ruolo di riserva);

c) soggetti ad obblighi militari verso le Forze armate dello Stato, che abbiano compiuto il trentunesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza, abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, e non superato il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo. Il reclutamento di soggetti ad obblighi militari deve essere contenuto nel numero che biennialmente, il Ministro della difesa fissa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata. Per gli aspiranti che rivestano grado di ufficiale e per i sottufficiali e militari di truppa che siano medici o farmacisti, l'arruolamento deve essere autorizzato caso per caso dal Ministro della difesa. Il Ministero della difesa stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e condizioni che ritenga opportuno.

Art. 1632
*Arruolamento nel ruolo speciale*¹⁶³²
(art. 5, co. 4, r.d. n. 484 del 1936; artt. 1 e 2, l. n. 350 del 1995)

1. All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, possono concorrere i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi Forza armata dello Stato, dal diciottesimo anno di età fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma.

Art. 1633
*Personale militare in congedo*¹⁶³³

¹⁶³⁰ Relazione art. (Requisiti)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 4, r.d. n. 484/1936.

¹⁶³¹ Relazione art. (Arruolamento nel ruolo normale)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 5, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁶³² Relazione art. (Arruolamento nel ruolo speciale)

L'art. costituisce sintesi tra gli artt. 4, r.d. n. 484/1936 e 1 e 2, l. n. 350/1995.

¹⁶³³ Relazione art. (Personale militare in congedo)

(art. 5, co. 5 e 6, r.d. n. 484 del 1936)

1. I soggetti da iscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale che rivestono un grado in una delle categorie in congedo delle Forze armate o della Guardia di finanza, potranno conseguire la nomina del corrispondente grado del personale della Croce rossa italiana conservando la propria anzianità, subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli articoli 1648 (Nomina a sergente o a sergente maggiore) e 1657 (Obblighi del personale di assistenza) e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 1643 (Ufficiali medici e farmacisti) e seguenti.

2. Per i medici e farmacisti però l'anzianità di grado sarà quella della data del superato esame di Stato per l'esercizio professionale, ove non siano già ufficiali in congedo del corrispondente ruolo sanitario nelle menzionate Forze armate dello Stato.

Art. 1634

*Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi*¹⁶³⁴

(art. 5, co. 7-9, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 1644, comma 1, lettera a) (Ufficiali commissari) e 1645, comma 1, lettera b) (Ufficiali contabili), o la nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate dello Stato, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della Croce rossa italiana, seguendo le norme indicate dall'articolo 941 (domande di arruolamento) del regolamento e conseguire la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1638 (generalità) e 1640 (commissione centrale del personale). Avvenuta la nomina ad ufficiale, l'interessato verrà cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all'articolo 1638 (generalità).

2. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dall'articolo 1643 (Ufficiali medici e farmacisti), rispettivamente per la nomina a sottotenente medico ed a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana, od abbiano ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento delle Forze armate dello Stato, debbono essere cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento.

3. Essi possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall'articolo 941 (domande di arruolamento) del regolamento e conseguire la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1638 (generalità) e 1640 (commissione centrale del personale); il loro arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale è peraltro subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dal presente articolo per l'iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo.

Art. 1635

*Idoneità fisica al servizio*¹⁶³⁵

(art. 6, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli aspiranti all'arruolamento nel corpo militare della Croce rossa italiana, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneità ai servizi nelle unità mobili e territoriali dell'Associazione, riconosciuta da visita passata da un ufficiale medico dell'associazione, all'uopo delegato, dovranno risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme.

2. Per coloro che sono stati riformati in sede di arruolamento nelle Forze armate dello Stato, l'infermità che dette luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile col servizio della Croce rossa italiana non potrà essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 5, co. 5 e 6, r.d. n. 484/1936.

¹⁶³⁴ Relazione art. (Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 5, co. 7, 8 e 9, r.d. n. 484/1936.

¹⁶³⁵ Relazione art. (Idoneità fisica al servizio)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 6, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato dovrà rilasciare in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica.

Art. 1636

*Non ammissioni e speciali autorizzazioni*¹⁶³⁶

(art. 7, r.d. n. 484 del 1936)

1. Non possono essere ammessi nel personale dell'associazione coloro ai quali sia concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perché ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati con decreto del Ministro della difesa per i richiami alle armi per mobilitazione.
2. Possono invece essere ammessi coloro i quali ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nel predetto decreto, per i quali la dispensa può essere concessa soltanto a richiesta dei capi degli uffici, purché tale concessione non sia ancora intervenuta o sia stata revocata.
3. L'arruolamento del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non può aver luogo senza il preventivo consenso della amministrazione alla quale essi appartengono.

Art. 1637

*Incompatibilità*¹⁶³⁷

(art. 8, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli aspiranti all'arruolamento nel personale dell'Associazione dovranno dichiarare di non avere alcun impegno verso l'associazione dei cavalieri del sovrano militare Ordine di Malta e, nel caso in cui avessero appartenuto alla detta associazione, dovranno indicare per qual motivo cessarono di farne parte.

SEZIONE III
NOMINE

Art. 1638

*Generalità*¹⁶³⁸

(art. 9, r.d. n. 484 del 1936)

1. Le nomine degli appartenenti al personale direttivo della Croce rossa italiana (ufficiali) sono effettuate con decreto del Ministro della difesa, in seguito a designazione del presidente nazionale dell'associazione.
2. Quella degli appartenenti al personale di assistenza (sottufficiali e truppa) sono effettuate, con brevetti, dai comandanti dei centri di mobilitazione, per delegazione del presidente nazionale.
3. Le ammissioni sono consentite per il solo ruolo normale mobile e per il ruolo speciale. Non possono, in nessun caso, essere concesse ammissioni per il ruolo normale di riserva né per quello degli indisponibili.
4. Nel ruolo di riserva possono fare passaggio soltanto gli iscritti nei ruoli mobili o negli indisponibili, nei casi previsti dal presente codice.

Art. 1639

*Domande di arruolamento*¹⁶³⁹

¹⁶³⁶ Relazione art. (Non ammissioni e speciali autorizzazioni)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 7, r.d. n. 484/1936.

¹⁶³⁷ Relazione art. (Incompatibilità)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 8, r.d. n. 484/1936.

¹⁶³⁸ Relazione art. (Generalità)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 9, r.d. n. 484/1936.

(art. 10, r.d. n. 484 del 1936)

1. Le domande per l'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali), da compilarsi su apposito stampato rilasciato dai comitati della Croce rossa italiana, debbono essere dagli aspiranti indirizzate al presidente nazionale dell'associazione, cui dovranno pervenire per il tramite dei centri di mobilitazione, nella cui circoscrizione territoriale è domiciliato stabilmente il richiedente, mediante appositi elenchi di proposte in duplice copia.
2. Le domande per l'arruolamento nel personale di assistenza (sottufficiali e truppa), compilate sullo stampato suddetto, debbono essere invece indirizzate al comandante del centro di mobilitazione, nella cui circoscrizione territoriale è domiciliato il richiedente.
3. I comitati della Croce rossa italiana sono delegati a ricevere le domande di arruolamento, inoltrandole direttamente, con i documenti prescritti, al competente centro di mobilitazione. Se richiesti dagli interessati possono rilasciare ricevuta per i documenti presentati.
4. Le modalità di presentazione delle domande e la documentazione richiesta sono indicate nel regolamento.

Art. 1640

*Commissione centrale del personale*¹⁶⁴⁰

(art. 25, co. 1 e 2, r.d. n. 484 del 1936)

1. Tutte le domande di ammissione nel personale direttivo della Croce rossa italiana, trasmesse dai centri di mobilitazione, secondo l'articolo 1639 (domande di arruolamento), al presidente nazionale, debbono essere sottoposte all'esame di una commissione centrale del personale nominata dal consiglio direttivo dell'associazione, la quale dà il proprio parere sulla ammissibilità degli aspiranti all'arruolamento.
2. Quando il parere della commissione sia risultato favorevole e sia stato approvato dal presidente nazionale, sarà inoltrata al Ministero della difesa la designazione per la nomina dell'aspirante, di cui all'articolo 1638 (generalità).
3. Nel regolamento è disciplinata la composizione della commissione e sono riportate ulteriori norme sulle nomine.

Art. 1641

*Numero delle nomine*¹⁶⁴¹

(art. 27, co. 1 e 2, r.d. n. 484 del 1936)

1. Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza sarà limitato ai posti che si renderanno annualmente vacanti, in base all'organico stabilito dall'articolo 1626, comma 4 (Ruoli del Corpo militare della Croce Rossa), per il ruolo normale mobile.
2. Gli altri ruoli non hanno limitazioni organiche.

SEZIONE IV

ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO

Art. 1642

*Stato giuridico*¹⁶⁴²

(art. 12, r.d. n. 484 del 1936)

¹⁶³⁹ Relazione art. (Domande di arruolamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 10, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁴⁰ Relazione art. (Commissione centrale del personale)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 25, co. 1 e 2, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁴¹ Relazione art. (Numero delle nomine)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 27, co. 1 e 2, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁶⁴² Relazione art. (Stato giuridico)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 12, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

1. Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme sullo stato degli ufficiali delle Forze armate dello Stato il Ministero della difesa, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere mediante decreto ministeriale adottato di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, a che le disposizioni medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale direttivo dell'associazione.

Art. 1643

*Ufficiali medici e farmacisti*¹⁶⁴³
(artt. 13 e 14, r.d. n. 484 del 1936)

1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della Croce rossa italiana gli aspiranti che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.
2. Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana gli aspiranti che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Art. 1644

*Ufficiali commissari*¹⁶⁴⁴
(art. 15, r.d. n. 484 del 1936)

1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti commissari della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o un titolo equipollente stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della difesa di concerto coi Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;
 - b) siano sottufficiali congedati dall'Esercito italiano, che abbiano ottenuto dalla competente commissione di avanzamento una dichiarazione comprovante che, per condotta e per qualità militari, morali ed intellettuali, sono meritevoli di coprire il grado di sottotenenti di complemento e che posseggano uno dei titoli di studio richiesti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito italiano.
2. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale dovrà sostenere, con successo, apposito esame di cultura generale, in base al disposto dall'articolo 1705 (Esami ed esperimenti), dinanzi ad apposita commissione.

Art. 1645

*Ufficiali contabili*¹⁶⁴⁵
(art. 16, r.d. n. 484 del 1936)

1. Possono ottenere la nomina a sottotenente contabile della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovino nelle condizioni seguenti:
 - a) abbiano conseguito il diploma di ragioneria;
 - b) abbiano conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e diano prova di aver disimpegnato almeno per un anno, funzioni effettive di ragioneria presso un ufficio pubblico o presso una importante azienda privata;
 - c) che, pur non avendo i titoli di studio sopra descritti, abbiano ottenuto il passaggio all'ultimo corso d'istituto tecnico o di liceo scientifico e ricoprano un impiego nei quadri organici di ragioneria di un'amministrazione pubblica o dei principali istituti di credito, ovvero di importanti ditte commerciali, con funzioni direttive.

¹⁶⁴³ Relazione art. (Ufficiali medici e farmacisti)

L'art. riproduce nella sostanza gli artt. 13 e 14, r.d. n. 484/1936, quest'ultimo così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁶⁴⁴ Relazione art. (Ufficiali commissari)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 15, r.d. n. 484/1936, così modificato dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁶⁴⁵ Relazione art. (Ufficiali contabili)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 16, r.d. n. 484/1936.

Art. 1646
*Cappellani*¹⁶⁴⁶
(art. 17, r.d. n. 484 del 1936)

1. Possono ottenere la nomina a cappellani (assimilati a tenenti) i sacerdoti cattolici che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni volute dalle disposizioni della sezione II del presente capo.
2. Le nomine dei cappellani debbono avere il preventivo nulla osta dell'ordinario militare per l'Italia, cui saranno trasmesse dal presidente nazionale dell'associazione le domande degli interessati.
3. Un cappellano capo della Croce rossa italiana (con assimilazione a capitano) fa parte della curia dell'ordinario militare. Il cappellano capo è nominato fra i cappellani che abbiano almeno tre anni di anzianità di grado, su designazione insindacabile dell'ordinario militare e del presidente nazionale.
4. Al cappellano capo ed ai cappellani della Croce rossa italiana chiamati in servizio è dovuto il trattamento economico spettante agli ufficiali della Croce rossa italiana, cui sono rispettivamente assimilati, e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani militari in servizio presso le Forze armate dello Stato.
5. L'assimilazione a grado militare del personale per l'assistenza spirituale non assoggetta alla giurisdizione penale e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle navi militari.

SEZIONE V
ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

Art. 1647
*Nomina a maresciallo*¹⁶⁴⁷
(art. 18, r.d. n. 484 del 1936)

1. Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della Croce rossa italiana i marescialli in congedo delle Forze armate dello Stato.
2. Sarà data la preferenza a coloro che abbiano disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conserveranno il grado ricoperto nelle dette Forze armate e la relativa anzianità.
3. Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della Croce rossa italiana coloro che abbiano conseguito idoneo titolo di studio, determinato con decreto del Ministro della difesa, che diano prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio pubblico o privato importante, e dimostrino, sottoponendosi ad un apposito esperimento pratico da determinarsi dalla presidenza nazionale dell'associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.

Art. 1648
*Nomina a sergente o a sergente maggiore*¹⁶⁴⁸
(art. 19, r.d. n. 484 del 1936)

1. Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della Croce rossa italiana i sottufficiali del corrispondente grado delle Forze armate dello Stato, in congedo. Essi debbono però obbligarsi a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui al seguente articolo 1657 (Obblighi del personale di assistenza).

¹⁶⁴⁶ Relazione art. (Cappellani)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 17, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁴⁷ Relazione art. (Nomina a maresciallo)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 18, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁴⁸ Relazione art. (Nomina a sergente o a sergente maggiore)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 19, r.d. n. 484/1936.

2. Possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all'articolo 1651 (Nomina a milite), gli studenti di medicina e chirurgia che abbiano compiuto il 4° anno di università e che diano prova di conoscere le norme del regolamento di disciplina militare.

Art. 1649

*Nomina a caporal maggiore*¹⁶⁴⁹
(art. 20, r.d. n. 484 del 1936)

1. Possono aspirare alla nomina a caporale maggiore della Croce rossa italiana, senza seguire il corso pratico di cui all'articolo 1651 (Nomina a milite):
- gli studenti in medicina e chirurgia che abbiano compiuto il 2° anno di università e diano prova di conoscere il regolamento di disciplina militare;
 - i militari in congedo che abbiano frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo.

Art. 1650

*Nomina a caporale*¹⁶⁵⁰
(art. 21, r.d. n. 484 del 1936)

1. Possono aspirare alla nomina a caporale della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico-pratico, di cui all'articolo 1651 (Nomina a milite):
- gli studenti di farmacia che abbiano compiuto il primo anno di corso e diano prova di conoscere il regolamento di disciplina militare;
 - i militari in congedo che abbiano frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo;
 - gli infermieri di professione, che svolgano servizio in un ospedale civile importante.

Art. 1651

*Nomina a milite*¹⁶⁵¹
(artt. 22 e 23, r.d. n. 484 del 1936)

1. Coloro che aspirano ad essere ammessi come infermieri e non presentino certificato comprovante la loro attitudine a tale servizio, debbono obbligarsi a seguire, oltre al corso di cui all'articolo 1657 (Obblighi del personale di assistenza), un corso speciale di istruzione teorico-pratico per l'assistenza dei malati e feriti in guerra e per i servizi di pronto soccorso, secondo apposito programma stabilito dalla presidenza generale.
2. Per essere nominati trombettieri, inservienti, lavandai, cuochi, meccanici e conducenti, gli aspiranti dovranno dar prova della necessaria attitudine.

SEZIONE VI
STATO GIURIDICO

Art. 1652

*Anzianità di grado*¹⁶⁵²
(art. 28, r.d. n. 484 del 1936)

¹⁶⁴⁹ Relazione art. (Nomina a caporal maggiore)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 20, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁵⁰ Relazione art. (Nomina a caporale)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 21, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁵¹ Relazione art. (Nomina a milite)

L'art. riproduce nella sostanza gli artt. 22 e 23, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁵² Relazione art. (Anzianità di grado)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 28, r.d. n. 484/1936.

1. Per determinare le anzianità di grado, assolute e relative, per la iscrizione nei ruoli degli appartenenti al personale direttivo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite in materia dalla sezione II del capo I del titolo V del libro IV.

Art. 1653

*Normativa penale e disciplinare applicabile*¹⁶⁵³
(art. 29, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli iscritti nei vari ruoli del personale militare dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e dei codici penali militare.
2. Le chiamate in servizio ed i collocamenti in congedo degli iscritti suddetti sono effettuati dai centri di mobilitazione con facoltà insindacabile. Le chiamate sono disposte con precetto spiccato in seguito ad autorizzazione del presidente nazionale.
3. Ai mancanti alle chiamate così disposte sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari.
4. I centri di mobilitazione dovranno rendere bene edotti sia gli aspiranti all'arruolamento, sia gli arruolati precettati, di tale loro stato giuridico ed assicurarsi, prima di equipaggiarli, della perfetta conoscenza da parte di essi delle norme essenziali della disciplina militare.

Art. 1654

*Qualifica di pubblico ufficiale*¹⁶⁵⁴
(art. 30, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli iscritti al personale della Croce rossa, quando prestano servizio, sono considerati anche pubblici ufficiali. Essi quindi hanno i doveri e i diritti inerenti a tale loro qualità.
2. Il personale direttivo (ufficiali), non in servizio, è soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal regolamento di disciplina militare per gli ufficiali in congedo ai quali è equiparato.

Art. 1655

*Giuramento*¹⁶⁵⁵

(art. 31, r.d. n. 484 del 1936)

1. Tanto il personale direttivo (ufficiali), quanto il personale di assistenza (sottufficiali e truppa), dopo nominato, dovrà prestare giuramento in conformità al disposto dell'articolo 620, comma 6 (acquisto dello stato di militare) e con le formalità stabilite dal regolamento.
2. Il giuramento sarà effettuato alla presenza del comandante del centro di mobilitazione o di un ufficiale della Croce rossa italiana all'uopo delegato.

Art. 1656

*Obblighi del personale direttivo*¹⁶⁵⁶

(art. 32, r.d. n. 484 del 1936)

1. Tutti gli aspiranti ad un grado nel personale direttivo (ufficiali) dovranno obbligarsi ad intervenire, prima dell'ammissione, o successivamente, ai corsi di istruzione che saranno tenuti, presso i comitati, sul servizio della croce rossa e su quanto concerne la disciplina militare.
2. Essi verranno provvisti, a tal uopo ed a loro spese, degli speciali regolamenti di servizio.

¹⁶⁵³ Relazione art. (Normativa penale e disciplinare applicabile)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 29, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁵⁴ Relazione art. (Qualifica di pubblico ufficiale)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 30, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁵⁵ Relazione art. (Giuramento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 31, r.d. n. 484/1936, così modificato dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁶⁵⁶ Relazione art. (Obblighi del personale direttivo)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 32, r.d. n. 484/1936.

3. Gli iscritti nel personale direttivo (ufficiali), potranno iscriversi all'Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia e godere dei vantaggi da detta istituzione concessi.
4. Dopo l'ammissione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale suaccennato dovranno prestare un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni, in un ufficio o stabilimento da designarsi dal presidente generale dell'associazione. Essi sono tenuti a provvedersi dell'uniforme ordinaria di servizio.

Art. 1657

*Obblighi del personale di assistenza*¹⁶⁵⁷
(art. 33, r.d. n. 484 del 1936)

1. Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell'Associazione dovranno seguire un breve corso d'istruzione sui servizi speciali e sui materiali della croce rossa, e di istruzione e di disciplina militare. Da quest'ultimo corso possono essere dispensati i militari che hanno prestato servizio effettivo sotto le armi per un periodo non inferiore a tre mesi e che diano prova di conoscere le norme disciplinari e l'istruzione militare suddetta.
2. Tali corsi avranno la durata ed i programmi che verranno stabiliti dalla presidenza nazionale dell'associazione.

Art. 1658

*Durata dell'arruolamento per il personale direttivo*¹⁶⁵⁸
(art. 34, r.d. n. 484 del 1936)

1. L'iscrizione all'associazione degli appartenenti al personale direttivo, con gli obblighi che ne conseguono, non ha durata limitata. L'ufficiale potrà essere esonerato, in tempo di pace, dagli impegni assunti verso l'associazione, dietro presentazione, per via gerarchica, di una domanda di dimissioni, nella quale sarà indicato il motivo delle dimissioni stesse. Egli non sarà però libero dal vincolo d'arruolamento, che tre mesi dopo la data della presentazione della istanza al centro di mobilitazione, cui è iscritto, che ne deve rilasciare ricevuta all'interessato.
2. La presidenza nazionale, qualora esigenze del momento lo richiedano, ha facoltà di sospendere l'accettazione delle dimissioni.
3. In tempo di mobilitazione parziale o totale non potranno accettarsi domande di dimissioni per nessun motivo.
4. I centri di mobilitazione, per i necessari controlli e per comprovare la regolarità della permanenza nei ruoli del personale direttivo, richiederanno, in seguito a disposizione del comitato centrale, od anche direttamente quando vi sia qualche dubbio sulla condotta morale di appartenenti al personale direttivo, le informazioni di cui all'articolo 941, comma 4 (domande di arruolamento) del regolamento.

Art. 1659

*Durata dell'arruolamento del personale di assistenza*¹⁶⁵⁹
(art. 35, r.d. n. 484 del 1936)

1. La durata dell'arruolamento nella Croce rossa italiana, con gli obblighi che ne conseguono, per il personale di assistenza è di due anni, a datare dal 1° gennaio successivo al giorno in cui sia stato firmato il brevetto di nomina.
2. Coloro però che, arruolandosi nel primo semestre dell'anno, non desiderino assumere un obbligo superiore ai due anni, possono ottenere che la ferma decorra dal 1° gennaio dell'anno nel quale contraggono l'arruolamento.

¹⁶⁵⁷ Relazione art. (Obblighi del personale di assistenza)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 33, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁵⁸ Relazione art. (Durata dell'arruolamento per il personale direttivo)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 34, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁵⁹ Relazione art. ()

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 35, r.d. n. 484/1936.

3. Scaduto il primo biennio di arruolamento, la ferma sarà rinnovata previa visita medica e previo consenso da parte della presidenza del comitato e dell'interessato, il quale dovrà, in ogni caso, sottoscrivere un nuovo atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni, e così di seguito.

4. Il presidente nazionale, qualora esigenze del servizio lo richiedano, ha facoltà di sospendere temporaneamente la scadenza della ferma.

5. In tempo di mobilitazione parziale o totale, la scadenza della ferma resta sospesa, per tutti gli arruolati, fino al termine della mobilitazione stessa.

6. Nessun iscritto può essere sciolto, per qualsiasi motivo, dai vincoli assunti, prima dello scadere della ferma, salvo il disposto dell'articolo 1667 (Perdita del grado).

7. I centri di mobilitazione, allo scadere delle singole ferme, debbono aver cura d'invitare gli interessati a rinnovarle, purché trattisi di iscritti che ritengano meritevoli di rafferma.

8. Periodicamente e, in ogni modo, prima di procedere alla rafferma, i comitati dovranno nuovamente assumere le informazioni di cui al terz'ultimo capoverso dell'articolo 941 (domande di arruolamento) del regolamento, per tenersi al corrente della condotta degli iscritti.

9. Qualora sia necessario, i comitati dovranno sottoporre a visita medica il personale da rafferma per controllarne le condizioni fisiche in relazione ai servizi dell'associazione.

Art. 1660

*Dipendenti di pubbliche amministrazioni*¹⁶⁶⁰ (art. 36, r.d. n. 484 del 1936)

1. I dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del personale della croce rossa, se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o di grave crisi internazionale, si considerano ad ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessità, usufruiranno del medesimo trattamento prescritto per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.

2. Al personale della Croce rossa italiana chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessità pubblica e per istruzioni, le pubbliche amministrazioni e le aziende private sono obbligati a conservare l'impiego, ai sensi dell'articolo 987 (conservazione del posto di lavoro).

3. Le chiamate dovranno effettuarsi mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati.

Art. 1661

*Transito nel ruolo di riserva*¹⁶⁶¹ (art. 40, r.d. n. 484 del 1936)

1. Il personale direttivo (ufficiali) iscritto nel ruolo normale transita d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e potrà essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunga i limiti di età indicati nella seguente tabella:

- a) maggior generale (medico o commissario): anni 65;
- b) colonnello (medico o commissario): anni 65;
- c) tenente colonnello (medico o commissario): anni 65;
- d) maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63;
- e) cappellano capo della Croce rossa italiana (assimilato a capitano): anni 65;
- f) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 60;
- g) cappellano della Croce rossa italiana (assimilato a tenente): anni 65;

¹⁶⁶⁰ Relazione art. ()

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 36, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁶¹ Relazione art. (Transito nel ruolo di riserva)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 40, r.d. n. 484/1936.

- h) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58;
i) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58.

Art. 1662

*Non idoneità al servizio del personale direttivo*¹⁶⁶²
(art. 41, r.d. n. 484 del 1936)

1. Il personale direttivo, ruolo normale (ufficiali), che non sia più riconosciuto idoneo al servizio delle unità mobili, verrà trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e verrà impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito dall'articolo precedente, purché conservi la idoneità richiesta per tali servizi.
2. La non idoneità dovrà risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei comandanti e degli ispettori delle unità, muniti del parere del presidente del comitato. La non idoneità per ragioni fisiche dovrà essere dichiarata in seguito a parere di un collegio medico.
3. Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall'età, pronuncerà il parere la commissione centrale del personale di cui all'articolo 1640 (commissione centrale del personale).
4. La decisione definitiva relativa ai predetti passaggi di ruolo spetta al presidente nazionale e contro il merito di tale provvedimento non è ammesso ricorso.
5. Coloro che non siano giudicati idonei nemmeno per i servizi territoriali sia per motivi fisici, sia per inidoneità agli uffici del grado, saranno cancellati dai ruoli, a norma del seguente articolo 1667 (Perdita del grado).

Art. 1663

*Transito nel ruolo degli indisponibili*¹⁶⁶³
(art. 42, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli appartenenti al personale direttivo dell'associazione, iscritti tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo speciale, che siano dichiarati indisponibili per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione o fossero dispensati, in seguito, dalle chiamate alle armi, debbono essere trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli indisponibili.
2. Saranno parimenti trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari (iscritti, cioè, nel ruolo normale-mobile e di riserva) i quali, dopo il loro arruolamento nell'associazione, abbiano assunto impieghi che, per gli aventi obblighi militari, importino la indisponibilità per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.
3. Contro il merito del provvedimento non è ammesso ricorso.

Art. 1664

*Collocamento fuori quadro*¹⁶⁶⁴
(art. 43, r.d. n. 484 del 1936)

1. Allorché vengano a cessare le ragioni che provocarono il trasferimento nel ruolo degli indisponibili di cui al precedente articolo 1663 (transito nel ruolo degli indisponibili), i provenienti dal ruolo normale mobile saranno collocati fuori quadro, applicando loro le disposizioni degli articoli 1718 (Transito nell'elenco dei fuori quadro), 1722 (Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro) e 1723 (Rientro nel ruolo normale). Tale collocamento

¹⁶⁶² Relazione art. (Non idoneità al servizio del personale direttivo)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 41, r.d. n. 484/1936, così modificato dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁶⁶³ Relazione art. (Transito nel ruolo degli indisponibili)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 42, r.d. n. 484/1936, così modificato dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁶⁶⁴ Relazione art. (Collocamento fuori quadro)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 43, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

fuori quadro è da subordinare alla inesistenza di vacanze nel ruolo normale-mobile del quale i già indisponibili tornano a far parte.

2. I provenienti invece dal ruolo normale di riserva e dal ruolo speciale saranno trasferiti direttamente nel rispettivo ruolo di provenienza, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado ed anzianità.

Art. 1665

Transito dal ruolo speciale al ruolo normale¹⁶⁶⁵ (art. 44, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli appartenenti al personale direttivo iscritti nel ruolo speciale possono concorrere all'iscrizione nel ruolo normale-mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, ma subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni stabilite per detto arruolamento, dalle disposizioni della sezione II del presente capo. In caso di iscrizione conservano grado ed anzianità. Al passaggio nel ruolo fuori quadro non si farà peraltro luogo quando vi siano corrispondenti vacanze nell'organico.

2. Gli appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale possono essi pure concorrere, subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni di cui alle disposizioni della sezione II del presente capo, all'iscrizione nel personale di assistenza del ruolo normale, però nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun grado.

Art. 1666

Cessazione dal ruolo di riserva¹⁶⁶⁶ (art. 45, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del settantottesimo anno di età per il grado di maggior generale, del settantatreesimo anno di età se ufficiali superiori medici o farmacisti, del settantesimo anno di età se ufficiali superiori amministrativi e del sessantottesimo anno di età se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore il proprio grado e l'uso dell'uniforme.

2. Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il cinquantottesimo anno di età, potranno essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cesseranno di appartenere al personale dell'associazione, allorché avranno compiuto il sessantottesimo anno di età.

Art. 1667

Perdita del grado¹⁶⁶⁷ (art. 48, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli appartenenti al personale della Croce rossa italiana perdono il grado, oltre che per le cause indicate dall'articolo 858 (cause di perdita del grado), anche per una delle cause seguenti:

a) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in servizio;

b) per riforma, su verbale di apposito collegio medico, accettato dall'interessato, che avrà altrimenti diritto ad una visita collegiale di appello presso la commissione superiore medica di controllo del comitato centrale, la cui decisione sarà definitiva. Alla riforma del personale si potrà però far luogo soltanto quando l'iscritto sia stato riconosciuto non idoneo neppure ai servizi territoriali (art. 41). Sulla riforma dovrà pronunciarsi sempre una commissione superiore medica di controllo;

¹⁶⁶⁵ Relazione art. (Transito dal ruolo speciale al ruolo normale)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 44, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁶⁶⁶ Relazione art. (Cessazione dal ruolo di riserva)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 45, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁶⁶⁷ Relazione art. (Perdita del grado)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 48, r.d. n. 484/1936, così modificato dall'art. 1, l. n. 883/1941.

Il co. 4 costituisce norma di rinvio alla normativa sulla perdita del grado del personale militare.

c) per cancellazione dai ruoli per motivi disciplinari, previo conforme parere della commissione di disciplina;

d) per il personale di assistenza che abbia conseguito la iscrizione nel personale direttivo.

2. La perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo sarà effettuata con decreto del Ministro della difesa, in seguito a designazione fattagli dal presidente nazionale dell'associazione.

3. Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione sarà adottata con provvedimento del presidente nazionale dell'associazione.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo I del titolo V del libro IV.

SEZIONE VII OBBLIGHI DI SERVIZIO

Art. 1668

*Chiamate in servizio*¹⁶⁶⁸

(art. 245, r.d. n. 484 del 1936)

1. Le chiamate in servizio del personale della Croce rossa italiana debbono essere effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a ciò autorizzati, previe disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceverà l'ordine direttamente dal comitato centrale.

2. In nessun caso potrà precettarsi personale senza l'autorizzazione di cui sopra.

3. È fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamità pubbliche per i quali casi, in conformità delle norme impartite dalla presidenza nazionale dell'associazione, i comitati hanno l'obbligo di intervenire immediatamente.

4. In dette circostanze il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz'altro la qualità di militare in servizio attivo ed i comitati debbono tenere tempestivamente preparati i precetti di chiamata per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati.

Art. 1669

*Mobilitazione urgente*¹⁶⁶⁹

(art. 246, r.d. n. 484 del 1936)

1. Nel caso di mobilitazione urgente, di cui al precedente articolo 1668 (chiamate in servizio), i comitati debbono subito informare telegraficamente il comitato centrale (ufficio personale) ed il centro di mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando ad essi l'elenco nominativo del personale precettato.

2. I centri di mobilitazione provvederanno a completare l'elenco di cui sopra con i dati matricolari relativi e ne trasmetteranno al più presto una nuova copia completata al comitato centrale, ufficio personale.

SEZIONE VIII DISCIPLINA

Art. 1670

*Speciali obblighi disciplinari*¹⁶⁷⁰

¹⁶⁶⁸ Relazione art. (Chiamate in servizio)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 245, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁶⁹ Relazione art. (Mobilitazione urgente)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 246, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁷⁰ Relazione art. (Speciali obblighi disciplinari)

1. Il personale militare della Croce rossa italiana, oltre alla normativa disciplinare contemplata per tutti i militari dal titolo VIII del libro IV e dal titolo VIII del libro IV del regolamento, osserva gli speciali obblighi disciplinari indicati nel regolamento.

Art. 1671

*Sospensione dal grado*¹⁶⁷¹

(artt. 50 e 56, r.d. n. 484 del 1936)

1. Al personale direttivo (ufficiali) può essere inflitta la sospensione dal grado.
2. L'anzianità dell'ufficiale sospeso dal grado viene ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione.
3. La sospensione dal grado è inflitta in seguito a designazione del presidente nazionale dell'associazione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla sospensione dall'impiego di cui alla sezione IV del capo II del titolo V del libro IV.

Art. 1672

*Commissione di disciplina per il personale in servizio*¹⁶⁷²

(art. 58, r.d. n. 484 del 1936)

1. Qualora si verificasse la necessità di convocare una commissione di disciplina a riguardo di un ufficiale o di un sottufficiale della Croce rossa italiana chiamato in servizio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del libro IV.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 devono applicarsi anche se, durante l'inchiesta disciplinare, l'ufficiale o il sottufficiale inquisito sia stato inviato in congedo ed anche se gli addebiti nei quali egli sia incorso durante il servizio militare, vengano a risultare dopo il suo invio in congedo.
3. Dopo i provvedimenti di competenza dell'autorità militare, il Ministero della difesa trasmette gli atti del procedimento disciplinare compiuto, in comunicazione, alla presidenza nazionale della Croce rossa italiana, per la cancellazione dai ruoli dell'associazione dell'ufficiale o del sottufficiale incorso nella perdita del grado.

Art. 1673

*Inchiesta disciplinare nei confronti del personale in congedo*¹⁶⁷³

(art. 57, r.d. n. 484 del 1936)

1. Quando un appartenente al personale della Croce rossa italiana in congedo si sia reso responsabile di atti presunti incompatibili con il suo grado o che, comunque, possano costituire mancanza punibile con la cancellazione dai ruoli, l'ente dell'associazione da cui egli dipende provvede con sollecitudine per gli accertamenti necessari e per la raccolta di tutti i dati ed elementi, che sia possibile rintracciare e che valgano a determinare i caratteri del caso.
2. Il deferimento di un ufficiale della Croce rossa italiana in congedo al giudizio della commissione di disciplina è rimesso alle decisioni del presidente nazionale della associazione. Per il personale di assistenza in congedo l'ordine di deferimento ad una commissione di disciplina deve essere emanato dal comandante del centro di mobilitazione.

L'art. costituisce norma ricognitoria che indica i doveri disciplinari, generali e speciali, che devono osservare gli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana.

¹⁶⁷¹ Relazione art. (Sospensione dal grado)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 50 e 56, r.d. n. 484/1936.

Il co. 4 costituisce norma di rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili, sulla sospensione dall'impiego del personale militare.

¹⁶⁷² Relazione art. (Commissione di disciplina per il personale in servizio)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 58, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁷³ Relazione art. (Inchiesta disciplinare nei confronti del personale in congedo)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 57, r.d. n. 484/1936.

Art. 1674

*Commissioni di disciplina per il personale in congedo*¹⁶⁷⁴
(art. 59 e 60, r.d. n. 484 del 1936)

1. Allorché si tratta di giudicare personale in congedo le commissioni di disciplina sono costituiti come segue:

a) per gli ufficiali, funziona da commissione di disciplina la commissione centrale del personale, composta a norma dell'articolo 942 (commissione centrale del personale) del regolamento. In nessun caso può un ufficiale dell'associazione, anche se membro della commissione, giudicare sulla condotta di altro ufficiale a lui superiore in grado o più anziano. Verificandosi tale circostanza si provvede alla sostituzione dei membri incompatibili da parte del presidente nazionale. La commissione può essere convocata soltanto dal presidente nazionale dell'associazione;

b) per il personale di assistenza, le commissioni di disciplina sono formate di volta in volta e convocate presso ogni centro di mobilitazione dal rispettivo comandante. Esse sono composte da:

1) un tenente colonnello o maggiore della Croce rossa italiana, presidente;

2) un capitano della Croce rossa italiana; un ufficiale subalterno della Croce rossa italiana, membri; il subalterno fungerà da segretario.

2. La commissione è costituita con ufficiali comandati per turno di anzianità, tra i presenti alla sede del centro di mobilitazione, effettivi al comitato stesso.

3. Qualora gli ufficiali presenti non bastassero a costituire la commissione, se ne riferirà al presidente nazionale dell'associazione, che disporrà designando, con facoltà insindacabile, ufficiali di un centro vicinore, nel numero necessario.

4. Gli ufficiali chiamati a far parte del consiglio o della commissione di disciplina non avranno diritto ad alcun compenso.

5. Quando per un medesimo fatto, o per più fatti connessi, debbano essere sottoposti a commissione di disciplina più iscritti non in servizio, sarà convocata un'unica commissione, dal comandante del centro di mobilitazione presso cui è iscritto l'inquisito di grado più elevato o, a parità di grado, più anziano.

Art. 1675

*Incompatibilità*¹⁶⁷⁵
(art. 61, r.d. n. 484 del 1936)

1. Non possono far parte della commissione centrale del personale, riunita in commissione di disciplina, o della commissione di disciplina, di cui all'articolo precedente:

a) persone che prestino servizio permanente presso il comitato centrale o il centro di mobilitazione, cui spetti di convocare la commissione;

b) persone che siano tra loro parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

c) l'offeso o il danneggiato e le persone che siano parenti od affini, fino al quarto grado inclusivamente, con l'inquisito o con l'offeso o danneggiato;

d) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;

e) persone che, in qualsiasi modo, abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto ovvero siano state sentite come testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

Art. 1676

*Procedimento disciplinare di stato*¹⁶⁷⁶

¹⁶⁷⁴ Relazione art. (Commissioni di disciplina per il personale in congedo)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 59 e 60, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁷⁵ Relazione art. (Incompatibilità)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 61, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁷⁶ Relazione art. (Procedimento disciplinare di stato)

(artt. 62-71, r.d. n. 484 del 1936)

1. Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni di disciplina di cui agli articoli 1672 (commissioni di disciplina per il personale in servizio) e 1674 (commissioni di disciplina per il personale in congedo) e il procedimento dinanzi alle stesse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro IV.

2. Il quesito da porsi in votazione sarà sempre così formulato: «Il _____ (grado, categoria, cognome e nome dell'inquisito) è meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana?».

3. Il presidente nazionale dell'associazione o il comandante del centro di mobilitazione, esaminati gli atti della commissione di disciplina, si assicurerà che nello svolgimento della procedura siano state osservate tutte le disposizioni regolamentari e deciderà poi in modo inappellabile. Egli potrà discostarsi dal parere del consiglio o della commissione soltanto a favore dell'inquisito.

4. Per la cancellazione dai ruoli degli appartenenti al personale della Croce rossa italiana, riconosciuti non meritevoli di rimanervi, saranno applicati l'articolo 1667, commi 2 e 3 (Perdita del grado).

SEZIONE IX DOCUMENTAZIONE PERSONALE

Art. 1677

*Ruoli matricolari*¹⁶⁷⁷

(art. 240, r.d. n. 484 del 1936)

1. L'impianto, l'aggiornamento e la tenuta dei ruoli matricolari del personale militare della Croce rossa italiana da parte dei competenti comandi territoriali delle Forze armate sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 1678

*Variazioni matricolari*¹⁶⁷⁸

(art. 241, r.d. n. 484 del 1936)

1. I centri di mobilitazione della Croce rossa italiana devono comunicare ai competenti comandi militari territoriali delle Forze armate, indicati nel decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo precedente, le variazioni matricolari che si riferiscono:

- a) alla chiamata in servizio di ciascun iscritto;
- b) a promozioni;
- c) a modificazioni dello stato giuridico;
- d) a liquidazione di pensione privilegiata di guerra;
- e) ad eventi di carattere penale;
- f) ai ricollocamenti in congedo;
- g) a cancellazioni dai ruoli della Croce rossa italiana.

2. Nel regolamento sono riportate le disposizioni relative alle comunicazioni di carattere matricolare.

Art. 1679

*Variazioni matricolari del personale in servizio presso altri enti*¹⁶⁷⁹

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 62-71, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁷⁷ Relazione art. (Ruoli matricolari)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 240, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁶⁷⁸ Relazione art. (Variazioni matricolari)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 241, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941, e successivamente modificato dall'art. 4, l. n. 370/1942.

¹⁶⁷⁹ Relazione art. (Variazioni matricolari del personale in servizio presso altri enti)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 247, r.d. n. 484/1936.

(art. 247, r.d. n. 484 del 1936)

1. Le variazioni matricolari relative ai singoli iscritti nel personale della Croce rossa italiana, destinati a prestar servizio presso le Forze armate od altri enti, dovranno essere comunicate, di volta in volta, dalle autorità dalle quali essi dipendono, ai competenti comitati centri di mobilitazione.

2. I comitati centri di mobilitazione provvederanno, a loro volta, alle eventuali ulteriori comunicazioni.

Art. 1680

*Servizio matricolare*¹⁶⁸⁰

(art. 248, r.d. n. 484 del 1936)

1. L'associazione italiana della Croce rossa italiana deve, per il proprio personale, impiantare e tenere al corrente un servizio matricolare, con norme analoghe a quelle previste dal capo II del titolo VI del libro IV, da emanarsi a cura dalla presidenza nazionale.

2. I documenti matricolari servono a comprovare i servizi che ciascun iscritto, ufficiale, sottufficiale o militare di truppa del corpo, abbia prestato, per tutti gli effetti di legge.

SEZIONE X

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AVANZAMENTO

Art. 1681

*Requisiti generali*¹⁶⁸¹

(art. 72, r.d. n. 484 del 1936)

1. Nessun iscritto nei ruoli del personale della Croce rossa italiana può conseguire l'avanzamento al grado superiore, se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni ed in possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanta fisica e di cultura.

2. L'essere stato ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

Art. 1682

*Promozioni*¹⁶⁸²

(art. 73, co. 1, r.d. n. 484 del 1936)

1. L'avanzamento del personale della Croce rossa italiana ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e con le norme appresso indicate.

Art. 1683

*Nomina dell'ispettore nazionale del Corpo militare*¹⁶⁸³

(art. 73, co. 2, r.d. n. 484 del 1936; art. 2, co. 1, d.l. n. 276 del 2004, conv., con modificazioni, dalla l. n. 1 del 2005)

¹⁶⁸⁰ Relazione art. (Servizio matricolare)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 248, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁸¹ Relazione art. (Requisiti generali)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 72, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁸² Relazione art. (Promozioni)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 73, co. 1, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁸³ Relazione art. (Nomina dell'ispettore nazionale del Corpo militare)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: art. 73, co. 2, r.d. n. 484/1936; art. 2, co. 1, d.l. n. 276/2004, convertito, con modificazioni, con l. n. 1/2005. Sulla necessità della contestualità fra promozione al grado di maggiore generale e nomina alla carica di ispettore nazionale è stato recepito il parere del Cons. Stato, Sez. I, parere 6 febbraio 2008, n. 4311/07.

1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana è prescelto fra i colonnelli in servizio provenienti dal medesimo corpo ed è nominato, con il contestuale conferimento del grado di maggiore generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale dell'associazione.

SEZIONE XI AVANZAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO

Art. 1684

*Modalità di avanzamento*¹⁶⁸⁴
(art. 74, r.d. n. 484 del 1936)

1. L'avanzamento del personale direttivo (ufficiali) ha luogo ad anzianità, a scelta ed a scelta per meriti eccezionali.
2. L'avanzamento ad anzianità si effettua in tutti i gradi, salvo quanto previsto dall'articolo 1689 (Requisiti speciali per l'avanzamento), secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto dagli articoli 1685 (Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado), 1686 (giudizi di avanzamento) e 1688 (elementi di giudizio).
3. L'avanzamento a scelta si effettua, per le promozioni ai gradi previsti dall'articolo 1689 (Requisiti speciali per l'avanzamento), secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto dei citati articoli 1685 (Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado), 1687 (giudizi di avanzamento) e 1688 (elementi di giudizio). È concesso soltanto a quegli ufficiali che siano giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
4. Tuttavia, agli iscritti nel personale direttivo che abbiano conseguito una promozione come ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, può essere conferito l'avanzamento al corrispondente grado nell'associazione colla stessa anzianità fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado, dagli articoli 1685, comma 3 (Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado) e 1688 (Requisiti speciali per l'avanzamento) e sempre che concorra, in base alla normale procedura, il favorevole giudizio definitivo ai sensi dell'articolo 1692 (decisioni).
5. Agli ufficiali medici e farmacisti però la norma del precedente comma è applicabile solo nel caso che la promozione nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza sia stata conseguita nei rispettivi ruoli sanitari.
6. Ove l'anzianità del grado rivestito dall'interessato nei ruoli dell'associazione non sia compresa nei limiti di anzianità stabiliti a senso dell'ultimo comma del presente articolo, l'ufficiale promosso a termini dei precedenti due commi sarà collocato fuori quadro ed il suo rientro nel ruolo di provenienza avverrà secondo il disposto degli articoli 1722 (Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro) e 1723 (Rientro nel ruolo normale).
7. L'avanzamento a scelta per meriti eccezionali si effettua nei casi e con la procedura di cui al seguente articolo 1693 (avanzamento per meriti eccezionali), promuovendo l'ufficiale con scavalco dei pari grado che lo precedono nel ruolo, in deroga di ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente titolo purché l'ufficiale sia compreso nel primo terzo del ruolo cui appartiene.
8. Nel mese di gennaio di ogni anno il presidente nazionale dell'associazione, tenuto conto dell'organico generale e del numero dei posti resisi vacanti, determina, per le singole categorie

¹⁶⁸⁴ Relazione art. (Modalità di avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 74, r.d. n. 484/1936, così modificato dall'art. 1, l. n. 883/1941, e dall'art. 1, d.lgs. lgt. n. 379/1946. Non viene riprodotta la norma di cui all'art. 85, r.d. n. 484/1936, poiché la stessa non ha mai trovato attuazione ed è ormai obsoleta, in quanto non applicabile nell'attuale sistema di avanzamento del personale della Croce rossa italiana.

del personale direttivo, i limiti di anzianità entro i quali devono essere comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianità ed a scelta, e li comunica ai centri di mobilitazione. Nel computo dei posti disponibili deve tenersi presente il disposto dei precedenti articoli articolo 1663 (transito nel ruolo degli indisponibili) e 1665 (Transito dal ruolo speciale al ruolo normale).

Art. 1685

*Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado*¹⁶⁸⁵ (art. 75, co. 1- 3, r.d. n. 484 del 1936)

1. Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:
 - a) fino al grado di colonnello per i medici;
 - b) fino al grado di maggiore per i farmacisti;
 - c) fino al grado di colonnello per i commissari;
 - d) fino al grado di capitano per i contabili.
2. Tuttavia i capitani contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti per far parte del ruolo degli ufficiali commissari e se siano riconosciuti idonei per competenza e per qualità tecniche ed organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell'ufficiale superiore commissario, possono essere proposti per l'avanzamento al grado di maggiore commissario. Potrà però essere loro riservato solo un quinto dei posti disponibili.
3. Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento occorre che i candidati abbiano una permanenza minima in ciascun grado stabilita come appresso:
 - a) ad anzianità:
 - 1) nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 4 anni;
 - 2) nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 7 anni;
 - 3) nel grado di capitano (medico, chimico farmacista): 7 anni;
 - 4) nel grado di maggiore (medico): 4 anni;
 - b) a scelta:
 - 1) nel grado di capitano (commissario): 7 anni;
 - 2) nel grado di maggiore (commissario): 4 anni;
 - 3) nel grado di tenente colonnello (medico e commissario): 3 anni.

Art. 1686

*Giudizi di avanzamento*¹⁶⁸⁶ (art. 75, co. 4, 5 e 6, r.d. n. 484 del 1936)

1. I giudizi per l'avanzamento vengono dati su appositi specchi di proposta:
 - a) da un componente del centro di mobilitazione, delegato al personale (giudizio di primo grado). Nel caso di candidati richiamati in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell'unità o servizio;
 - b) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all'articolo 1691 (Commissione per il personale) (giudizio di secondo grado);
 - c) dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1640 (commissione centrale del personale) (giudizio di terzo grado).
2. Gli specchi di proposta debbono contenere la seguente formula, seguita dal giudizio sull'avanzamento:
 - a) per l'avanzamento ad anzianità: "L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?". Il giudizio dovrà esprimersi con un sì, o un no

¹⁶⁸⁵ Relazione art. (Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 75, co. 1, 2 e 3, r.d. n. 484/1936, così modificato dall'art. 2, d.lgs.lgt. n. 379/1946.

¹⁶⁸⁶ Relazione art. (Giudizi di avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 75, co. 4, 5 e 6, r.d. n. 484/1936.

b) per l'avanzamento a scelta: "L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore?". Il giudizio dovrà esprimersi con un sì, o con un no.

3. I suddetti giudizi dovranno essere seguiti dalle parole: "prescelto", oppure "non prescelto."

Art. 1687

*Impedimenti e sospensioni*¹⁶⁸⁷ (art. 76, r.d. n. 484 del 1936)

1. Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che sia già stato prescelto debbono essere sospesi:

a) Quando, in seguito ad accertamenti sanitari, l'ufficiale risulti temporaneamente inabile al servizio di istituto. In tal caso il giudizio sull'avanzamento o la promozione non possono essere tenuti sospesi per più di tre anni consecutivi. Qualora permanesse l'inidoneità oltre tale limite, l'ufficiale dovrà essere definitivamente dichiarato non promovibile ed inidoneo al servizio di istituto e proposto per la riforma.

b) Quando siano in corso accertamenti penali o disciplinari che possono dar luogo a provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale.

2. Ove però l'esito del procedimento penale o disciplinare sia favorevole, l'ufficiale, previo nuovo giudizio d'avanzamento se già giudicato prescelto, viene promosso e gli è assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Art. 1688

*Elementi di giudizio*¹⁶⁸⁸ (art. 77, r.d. n. 484 del 1936)

1. I requisiti richiesti per l'avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell'ufficiale, che potranno essere assunte dal comitato centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall'interessato.

2. Le autorità giudicatrici dell'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale debbono assicurarsi:

a) che abbia bene assolto, in caso di prestatato servizio, le funzioni inerenti al suo grado;

b) che possieda tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

c) che per la condotta tenuta sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

Art. 1689

*Requisiti speciali per l'avanzamento*¹⁶⁸⁹ (art. 78, r.d. n. 484 del 1936)

1. Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui al precedente articolo 1688 (elementi di giudizio), è necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

a) essere in possesso di dottorato di ricerca;

b) essere od essere stato aiuto od assistente ordinario di cliniche od istituti scientifici universitari;

¹⁶⁸⁷ Relazione art. (Impedimenti e sospensioni)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 76, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁸⁸ Relazione art. (Elementi di giudizio)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 77, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁸⁹ Relazione art. (Requisiti speciali per l'avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 78, r.d. n. 484/1936, così da ultimo sostituito dall'art. 3, d.lgs.lgt. n. 379/1946.

- c) essere od essere stato primario od aiuto di ospedali civili di grandi città, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;
 - d) impiego di ruolo tecnico sanitario presso le Amministrazioni pubbliche.
2. Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui al precedente articolo 1688 (elementi di giudizio), è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:
- a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria;
 - b) incarico di capo divisione presso le Amministrazioni pubbliche;
 - c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, od altro, la cui importanza dimostri la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;
 - d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali.

Art. 1690

*Formazione degli elenchi per l'avanzamento*¹⁶⁹⁰ (art. 79, r.d. n. 484 del 1936)

1. I centri di mobilitazione, ricevuta la comunicazione presidenziale di cui all'articolo 1684, comma 8 (Modalità di avanzamento), e tenuto conto del termine stabilito dal seguente articolo 1692 (decisioni), compilano degli elenchi distinti per categorie e gradi inscrivendovi per ordine di anzianità, tutti gli ufficiali compresi nei fissati limiti di anzianità.
2. Per coloro che non possono essere presi in esame, ne indicano il motivo nell'elenco. Per tutti gli altri intestano uno specchio singolo di proposta di avanzamento, raggruppando tali specchi in ciascun elenco.
3. Ogni specchio di proposta d'avanzamento è corredato dei seguenti documenti:
 - a) titoli accademici, di studio o di carriera;
 - b) copia dello stato di servizio;
 - c) copia delle note caratteristiche;
 - d) ogni altro documento, che possa corroborare i giudizi da formularsi nei riguardi del candidato.
4. Gli elenchi, con i relativi specchi e documenti, sono poi consegnati al consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma del precedente articolo 1686 (giudizi di avanzamento), di formulare il giudizio di primo grado.

Art. 1691

*Commissione per il personale*¹⁶⁹¹ (art. 80, r.d. n. 484 del 1936)

1. In ogni centro di mobilitazione, il comandante convoca la commissione per il personale, la quale è composta come appresso:
 - a) presidente: il comandante del centro di mobilitazione;
 - b) membri: due ufficiali superiori della croce rossa, uno medico ed uno amministrativo.
2. I membri della Commissione rimarranno in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Il comandante può delegare a presiedere la commissione del comitato un membro del centro di mobilitazione, fatta eccezione del delegato al personale; in tal caso però le deliberazioni della commissione dovranno avere il visto e l'approvazione del comandante del centro di mobilitazione.
4. Il funzionario addetto all'ufficio personale e mobilitazione del comitato funge da segretario, senza voto.
5. Il candidato, per essere prescelto dalle commissioni dei centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.

¹⁶⁹⁰ Relazione art. (Formazione degli elenchi per l'avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 79, r.d. n. 484/1936, così modificato dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁶⁹¹ Relazione art. (Commissione per il personale)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 80, r.d. n. 484/1936, così modificato dall'art. 1, l. n. 883/1941.

Art. 1692
*Decisioni*¹⁶⁹²

(art. 81, r.d. n. 484 del 1936)

1. Tutti gli specchi di avanzamento, unitamente ai documenti indicati nel precedente articolo 1690 (Formazione degli elenchi per l'avanzamento), sono trasmessi infine dai comitati al presidente generale dell'associazione nel termine di un mese dalla data della comunicazione presidenziale indicata nell'articolo 1684, comma 8 (Modalità di avanzamento), accompagnati dagli elenchi distinti per categorie e gradi di cui al citato articolo 1690 (Formazione degli elenchi per l'avanzamento).
2. Scaduto il termine sopra indicato, qualsiasi proposta di promozione non potrà formularsi e dovrà essere rinnovata in occasione delle successive promozioni.
3. Le proposte dei comitati centri di mobilitazione sono dal presidente generale dell'associazione sottoposte all'esame della commissione centrale del personale, di cui all'articolo 1640 (commissione centrale del personale), la quale può richiedere tutti i documenti o chiarimenti che ritenga necessari e pronuncia sulle singole proposte, il suo giudizio, da riportarsi sullo specchio di avanzamento.
4. Il candidato è dichiarato «prescelto» per l'avanzamento quando abbia riportato a suo favore la maggioranza dei voti.
5. Il presidente generale dell'associazione sanziona, quindi, o meno, i giudizi di avanzamento. Trasmette poi in ogni caso la pratica, corredata dei documenti di cui all'articolo 1690 (Formazione degli elenchi per l'avanzamento), al Ministero della difesa per la definitiva approvazione dei giudizi. Qualora i giudizi suaccennati non siano approvati, quello decisivo e definitivo spetta al Ministro della difesa.
6. Le promozioni sono effettuate con decreto ministeriale, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 1693

*Avanzamento per meriti eccezionali*¹⁶⁹³
(82, r.d. n. 484 del 1936)

1. La promozione a scelta per meriti eccezionali può essere proposta, in qualunque momento dell'anno, soltanto a favore dell'ufficiale che, avendo dato accertata ed indubbia prova di possedere eccezionali qualità organizzative, direttive - tecniche e militari - ovvero specialissime benemerienze nel campo scientifico, unite a spiccate doti morali intellettuali e di carattere, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore.
2. La proposta può essere promossa dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende. A tale uopo detta autorità illustra e documenta, in una apposita relazione, gli eccezionali requisiti e benemerienze dell'ufficiale.
3. Le autorità alle quali gerarchicamente spetta di dare il giudizio, debbono esprimere in merito il loro parere motivato.
4. Il presidente nazionale, con sua speciale relazione riassuntiva, inoltra al Ministro della difesa la proposta.

Art. 1694

*Non prescelti*¹⁶⁹⁴
(art. 83, r.d. n. 484 del 1936)

¹⁶⁹² Relazione art. (Decisioni)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 81, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁹³ Relazione art. (Avanzamento per meriti eccezionali)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 82, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁹⁴ Relazione art. (Non prescelti)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 83, r.d. n. 484/1936, così modificato dall'art. 1, l. n. 883/1941.

1. Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento è comunicato all'interessato dal presidente del comitato centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:
 - a) avanzamento ad anzianità: «perché l'ufficiale non possiede tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare»;
 - b) avanzamento a scelta: «perché l'ufficiale non possiede in modo spiccato tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare».
2. Per l'ufficiale «non prescelto» per l'avanzamento deve essere scritta nel libretto personale la seguente variazione: «Non prescelto per l'avanzamento per l'anno 20__ (segue la motivazione)».
3. L'ufficiale «non prescelto» per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, può essere preso in esame una seconda volta se sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese o abbia conseguito nuovi titoli o benemerienze valutabili per l'avanzamento.
4. Qualora sia nuovamente giudicato non prescelto, è escluso definitivamente dall'avanzamento.

Art. 1695

*Qualifica di primo capitano*¹⁶⁹⁵
(art. 84, co. 1-3, r.d. n. 484 del 1936)

1. I capitani che abbiano raggiunto l'anzianità stabilita per i capitani delle Forze armate assumono la qualifica di primo capitano.
2. Per il conferimento della suddetta qualifica vengono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del titolo VII del libro IV.
3. La qualifica di primo capitano è conferita per determinazione del presidente dell'associazione.

Art. 1696

*Nomina a sottotenente*¹⁶⁹⁶
(art. 84, co. 4, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli studenti, già iscritti nel personale di assistenza, in qualità di sottufficiali, dopo che abbiano conseguito i titoli di cui all'articolo 1643 (Ufficiali medici e farmacisti) e seguenti, possono essere nominati sottotenenti, nei limiti dei posti disponibili e con precedenza sugli altri candidati.

Art. 1697

*Ruolo degli indisponibili*¹⁶⁹⁷
(art. 86, r.d. n. 484 del 1936)

1. Il personale iscritto nel ruolo normale degli indisponibili, di cui all'articolo 1627 (trasferimento tra ruoli) non può conseguire promozioni.

Art. 1698

*Ruolo speciale*¹⁶⁹⁸
(art. 87, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1626 (ruoli del corpo militare della croce rossa), possono essere promossi, con analoga procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti appresso indicati, solo quando siano stati

¹⁶⁹⁵ Relazione art. (Qualifica di primo capitano)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 84, co. 1, 2 e 3, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁹⁶ Relazione art. (Nomina a sottotenente)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 84, co. 4, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁹⁷ Relazione art. (Ruolo degli indisponibili)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 86, r.d. n. 484/1936.

¹⁶⁹⁸ Relazione art. (Ruolo speciale)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 87, r.d. n. 484/1936.

promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento.

2. Il numero delle vacanze utili per dette promozioni verrà calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta debbono essere ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti), trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).

SEZIONE XII AVANZAMENTO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

Art. 1699

*Modalità di avanzamento*¹⁶⁹⁹
(art. 88, r.d. n. 484 del 1936)

1. Le promozioni nel personale di assistenza hanno luogo esclusivamente a scelta, in base, ai requisiti di cui agli articoli seguenti, e ai ruoli normali e speciali di cui all'articolo 1626 (ruoli del corpo militare della croce rossa), compilati per gradi e secondo l'ordine di anzianità. Gli idonei sono promossi seguendo l'ordine d'iscrizione nei ruoli suddetti.

2. Gli iscritti al ruolo speciale possono essere promossi solo quando siano stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non idonei.

3. Il numero delle vacanze utili per dette promozioni verrà calcolato tenendo presente che per ogni cento appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale, sessantacinque debbono essere militi (inservienti, infermieri, ecc.), venti caporali o caporali maggiori, dieci sergenti o sergenti maggiori, e cinque marescialli dei tre gradi.

Art. 1700

*Procedimento di avanzamento*¹⁷⁰⁰
(art. 89, r.d. n. 484 del 1936)

1. Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di assistenza e prima dell'invio al comitato centrale dell'elenco del personale di cui all'articolo 948 (comunicazioni al comitato centrale) del regolamento, entro il mese di marzo, i comitati centri di mobilitazione procedono all'accertamento dei posti vacanti in ciascun ruolo organico e grado, e compilano, su tale dato, un prospetto indicante il numero dei posti da coprire. Determinano quindi, per ciascun grado, il limite di anzianità fino al quale si può estendere la scelta per le proposte di avanzamento, tenendo presenti le disposizioni stabilite nel seguente articolo 1701 (anzianità di grado richiesta per l'avanzamento).

2. Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale se non vi siano posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi.

3. È applicabile anche al personale di assistenza il disposto dell'articolo 1687 (Impedimenti e sospensioni), relativo alla sospensione dei giudizi di avanzamento e delle promozioni.

Art. 1701

*Anzianità di grado richiesta per l'avanzamento*¹⁷⁰¹
(art. 90, r.d. n. 484 del 1936)

1. L'anzianità minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado è fissata come segue:

a) un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale;

¹⁶⁹⁹ Relazione art. (Modalità di avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 88, r.d. n. 484/1936.

¹⁷⁰⁰ Relazione art. (Procedimento di avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 89, r.d. n. 484/1936.

¹⁷⁰¹ Relazione art. (Anzianità di grado richiesta per l'avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 90, r.d. n. 484/1936.

- b) un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore;
- c) un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente;
- d) due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore;
- e) due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo;
- f) due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.

Art. 1702

*Requisiti per l'avanzamento*¹⁷⁰²
(art. 91, r.d. n. 484 del 1936)

1. Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento il milite, graduato o sottufficiale deve essere riconosciuto pienamente capace di esercitare, in ogni circostanza, le sue funzioni del grado che dovrà ricoprire; perciò, oltre a possedere la necessaria attitudine e prestanza fisica, occorre che egli:

- a) abbia tenuto buona condotta in servizio e in congedo;
- b) posseda i requisiti morali, di carattere e l'istruzione letteraria necessaria per le funzioni del grado al quale è proposto;
- c) posseda il prestigio per bene comandare e mantenere la disciplina di un reparto, a seconda del grado che dovrà ricoprire;
- d) abbia perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai regolamenti ed istruzioni in rapporto al grado che dovrà rivestire.

2. Questi requisiti devono essere posseduti in modo più elevato per le promozioni a sottufficiale e, allorché si tratti dell'avanzamento al grado di maresciallo, essi devono risultare da una esplicita dichiarazione della commissione del personale del competente centro di mobilitazione.

3. Per la promozione al grado di maresciallo ordinario e le successive promozioni a maresciallo capo e maresciallo maggiore, i sergenti maggiori e marescialli debbono inoltre avere prestato almeno un periodo di servizio ed avere dimostrato, oltre che il possesso dei requisiti sopra citati, anche capacità tecnica per il disimpegno delle mansioni, specialmente amministrative, devolute al grado superiore.

Art. 1703

*Promozione a sottotenenti commissari o contabili*¹⁷⁰³
(art. 92, r.d. n. 484 del 1936)

1. I marescialli maggiori che, non avendo i titoli voluti dagli articoli 1644 (Ufficiali commissari) e 1645 (Ufficiali contabili) per la nomina ad ufficiali amministrativi, fossero ritenuti meritevoli di avanzamento per speciali requisiti personali, saranno dai centri di mobilitazione proposti, con la prescritta procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti contabili quando si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) abbiano l'idoneità fisica al grado di ufficiale;
- b) abbiano complessivamente almeno cinque anni di anzianità nei vari gradi di maresciallo, o, comunque, due anni di anzianità di maresciallo maggiore;
- c) abbiano preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione;
- d) abbiano riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e la esplicita attestazione in esse di particolare attitudine al servizio di amministrazione e di idoneità alla promozione;
- e) abbiano superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita commissione, prescritto dall'articolo 1705 (Esami ed esperimenti), per l'accertamento della cultura generale,

¹⁷⁰² Relazione art. (Requisiti per l'avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 91, r.d. n. 484/1936.

¹⁷⁰³ Relazione art. (Promozione a sottotenenti commissari o contabili)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 92, r.d. n. 484/1936.

istruzione militare e conoscenza dei regolamenti della Croce rossa italiana, indispensabili per ricoprire il grado di ufficiale.

Art. 1704

*Giudizi di avanzamento*¹⁷⁰⁴ (art. 93, r.d. n. 484 del 1936)

1. I giudizi d'avanzamento in tempo di pace vengono formulati dalle autorità seguenti:
 - a) per i militi e graduati di truppa:
 - 1) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
 - 2) dal consigliere delegato al personale del comitato centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
 - 3) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all'articolo 1691 (Commissione per il personale) (giudizio di 3° grado e decisivo);
 - 4) se trattasi di candidati in congedo, il giudizio di 1° grado è formulato dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado dalla commissione del personale;
 - b) per i sottufficiali:
 - 1) dal consigliere delegato al personale del comitato centro di mobilitazione, in seguito a parere o proposta del capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
 - 2) dalla commissione del personale del comitato centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
 - 3) dal presidente generale dell'associazione (giudizio di 3° grado e decisivo).
2. Per le promozioni a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il giudizio di 3° grado viene dato dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1640 (commissione centrale del personale) e quello decisivo dal presidente nazionale.
3. Per le promozioni dal grado di maresciallo maggiore a sottotenente, di cui all'articolo 1703 (Promozione a sottotenenti commissari o contabili), oltre al parere del presidente nazionale, occorrono l'approvazione e il giudizio decisivo del Ministro della difesa, in conformità al disposto dell'articolo 1692 (decisioni).
4. La commissione del personale dei centri di mobilitazione e la commissione centrale deliberano sulla idoneità all'avanzamento di ciascun proposto a maggioranza di voti.
5. Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule «idoneo» o «non idoneo».
6. Il giudizio di non idoneità, se trattasi di sottufficiali, deve essere sempre motivato dall'autorità giudicante, specificando in quale dei requisiti indicati dall'articolo 1702 (requisiti per l'avanzamento) il sottufficiale sia giudicato insufficiente.
7. Per il tempo di guerra provvede l'articolo 1713 (giudizi di avanzamento).

Art. 1705

*Esami ed esperimenti*¹⁷⁰⁵ (art. 94, r.d. n. 484 del 1936)

1. I requisiti indicati all'articolo 1702, comma 1, lettere b), c) ed e) (requisiti per l'avanzamento), saranno accertati mediante brevi esami ed esperimenti teorico-pratici.
2. L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui al precedente articolo 1703 (Promozione a sottotenenti commissari o contabili), sarà effettuato con apposito esame sulle materie che verranno fissate dal comitato centrale anche in base ai programmi che fossero stati o venissero eventualmente stabiliti dal Ministero della difesa per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate in analoghe condizioni.
3. Spetta al comandante del centro di mobilitazione di disporre per gli esami ed esperimenti di cui al comma 1 e all'articolo 1703, comma 1, lettera e) (Promozione a sottotenenti

¹⁷⁰⁴ Relazione art. (Giudizi di avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 93, r.d. n. 484/1936.

¹⁷⁰⁵ Relazione art. (Esami ed esperimenti)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 94, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

commissari o contabili), secondo i programmi suaccennati e le norme che saranno stabilite dal comitato centrale. Detti esami avranno luogo dinanzi ad apposita commissione di cinque membri, nominata dal comandante suddetto e composta di tre persone, anche estranee all'associazione, che abbiano competenza specifica nelle materie d'esame, e di due ufficiali della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo, di grado non inferiore a capitano.

Art. 1706

*Elementi di giudizio*¹⁷⁰⁶

(art. 95, r.d. n. 484 del 1936)

1. Le autorità giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli posspegga i requisiti voluti dai precedenti articoli e prendono altresì in esame:

a) le annotazioni risultanti dal foglio matricolare (stato di servizio) e le note caratteristiche;

b) il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici;

c) le informazioni, che devono essere richieste al comandante della unità ospedaliera od ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio ed attitudine pratica ai vari servizi.

Art. 1707

*Elenchi e specchi di avanzamento*¹⁷⁰⁷

(art. 96, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione, compilato il prospetto indicante il numero dei posti vacanti per ciascun grado e gli elenchi, divisi per gradi e ruoli, dei candidati all'avanzamento, sottoporranno tali documenti, con le proposte o pareri dei direttori delle unità o dei servizi, con lo stato di servizio, con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e per i sottufficiali con lo specchio di avanzamento al delegato al personale.

2. I giudizi delle autorità giudicatrici per gli avanzamenti a graduati di truppa saranno segnati negli elenchi, a fianco di ciascun candidato; per i sottufficiali saranno formulati invece sugli specchi d'avanzamento.

Art. 1708

*Decisioni*¹⁷⁰⁸

(art. 97, r.d. n. 484 del 1936)

1. Per i candidati che abbiano riportato i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il comandante del centro di mobilitazione, provvede al rilascio del brevetto; se invece trattasi di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al comitato centrale per la definitiva approvazione dei giudizi da parte del presidente nazionale.

Art. 1709

*Non idoneità all'avanzamento*¹⁷⁰⁹

(art. 98, r.d. n. 484 del 1936)

¹⁷⁰⁶ Relazione art. (Elementi di giudizio)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 95, r.d. n. 484/1936.

¹⁷⁰⁷ Relazione art. (Elenchi e specchi di avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 96, r.d. n. 484/1936.

¹⁷⁰⁸ Relazione art. (Decisioni)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 97, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁷⁰⁹ Relazione art. (Non idoneità all'avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 98, r.d. n. 484/1936.

1. Il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive è giudicato "non idoneo", resta escluso in modo definitivo dall'avanzamento.
2. Sono pure esclusi dall'avanzamento i militi, graduati o sottufficiali che, chiamati in servizio per istruzione, per tre volte consecutive non si siano presentati, anche quando la loro assenza sia stata causata da un motivo giustificato.

SEZIONE XIII
AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI
INTERNAZIONALE

Art. 1710

*Avanzamenti straordinari nel ruolo*¹⁷¹⁰
(art. 100, r.d. n. 484 del 1936)

1. Possono essere effettuati, in tutti i gradi del personale direttivo e di assistenza, avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali debitamente accertati, di iscritti che abbiano dato un eccezionale contributo alla preparazione ed allo svolgimento dei servizi dell'associazione.
2. Per questi spostamenti straordinari di sede nei ruoli potrà derogarsi dai limiti di anzianità e dalla permanenza minima nei gradi di cui agli articoli 1685 (Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado), 1684 (Modalità di avanzamento) e 1701 (anzianità di grado richiesta per l'avanzamento).
3. Nello stesso grado possono essere conseguiti anche più avanzamenti straordinari, per nuovi meriti eccezionali successivamente acquisiti.

Art. 1711

*Proposte di avanzamento straordinario nel ruolo*¹⁷¹¹
(art. 101, r.d. n. 484 del 1936)

1. Le proposte di avanzamento straordinario nel ruolo per meriti eccezionali a favore di ufficiali sono formulate, con apposita relazione, dai delegati dell'associazione presso le Forze armate, ovvero dai comandanti dei centri di mobilitazione, rispettivamente per il personale in servizio presso unità od uffici alle proprie dipendenze.
2. Le proposte a favore di appartenenti al personale di assistenza sono formulate, con apposita relazione, dal capo dell'unità o servizio.
3. Dette relazioni accompagneranno i giudizi, da formularsi dalle autorità prescritte dall'articolo 1704 (giudizi di avanzamento).

Art. 1712

*Avanzamento straordinario di ruolo*¹⁷¹²
(art. 102, r.d. n. 484 del 1936)

1. L'avanzamento straordinario di ruolo per meriti eccezionali è concesso con spostamento di sede dell'iscritto interessato nel ruolo, per un numero di posti pari ad un terzo del ruolo del grado cui l'iscritto medesimo appartiene, calcolato per gli ufficiali secondo il disposto dell'articolo 1721 (Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro).
2. Qualora, nell'effettuare detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'iscritto è subito promosso; e se non esiste vacanza è promosso fuori quadro a norma degli articoli 1717 (altre ipotesi di fuori quadro) e 1721 (Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro), se ufficiale; ovvero in soprannumero se appartiene al personale di assistenza.

¹⁷¹⁰ Relazione art. (Avanzamenti straordinari nel ruolo)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 100, r.d. n. 484/1936.

¹⁷¹¹ Relazione art. (Proposte di avanzamento straordinario nel ruolo)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 101, r.d. n. 484/1936.

¹⁷¹² Relazione art. (Avanzamento straordinario di ruolo)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 102, r.d. n. 484 del 1936.

Art. 1713
*Giudizi di avanzamento*¹⁷¹³
(art. 103, r.d. n. 484 del 1936)

1. I giudizi d'avanzamento vengono formulati, per il personale chiamato in servizio, dalle autorità seguenti.

a) per gli ufficiali addetti a unità o servizi dell'associazione:

1) dal delegato dell'associazione presso le Forze armate ovvero dall'ufficiale superiore preposto all'ispezione dell'unità, rispettivamente per il personale alle proprie dipendenze. Nei comitati, nella cui circoscrizione non funzioni un ispettore delle unità, dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado). Il giudizio è provocato da una proposta del capo dell'unità o servizio;

2) dal comandante del centro di mobilitazione, in sostituzione del giudizio della commissione del personale del comitato stesso (giudizio di 2° grado);

3) dalla commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado). Dopo tale giudizio dovrà seguirsi la procedura stabilita per le normali promozioni del tempo di pace;

b) per gli ufficiali comandati presso le Forze armate dello Stato:

1) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

2) dalle autorità dell'associazione di cui alla lettera a), numeri 2) e 3);

c) per i sottufficiali addetti ad unità o servizi dell'associazione:

1) dalle autorità di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 1° grado);

2) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 2° grado);

3) dal presidente nazionale dell'associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente si applica l'articolo 1704, commi 2 e 3 (giudizi di avanzamento);

d) per i militi e graduati di truppa addetti ad unità e servizi dell'associazione:

1) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

2) dalle autorità di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 2° grado);

3) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 3° grado e decisivo);

e) per il personale d'assistenza comandato presso le forze armate dello Stato:

1) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

2) dall'autorità dell'Associazione di cui alla lettera a), numero 1) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera a), numero 2) per i sottufficiali (giudizio di 2° grado);

3) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera c), numero 3) per i sottufficiali (giudizio di 3° grado e decisivo).

2. Per il personale non chiamato in servizio dovrà seguirsi la procedura ordinaria prescritta per il tempo di pace.

Art. 1714
*Procedimento di avanzamento*¹⁷¹⁴
(art. 104, r.d. n. 484 del 1936)

1. In occasione delle promozioni normali annue del personale direttivo e di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 1684 (Modalità di avanzamento) e 1699 (modalità di avanzamento), gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione signaleranno i candidati compresi nei fissati limiti di anzianità alle autorità competenti, per emettere il giudizio di primo grado a norma dell'articolo 1713 (giudizi di avanzamento) e trasmetteranno a dette autorità gli specchi, elenchi e documenti previsti dall'articolo 1707 (elenchi e specchi di avanzamento).

¹⁷¹³ Relazione art. (Giudizi di avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 103, r.d. n. 484/1936.

¹⁷¹⁴ Relazione art. (Procedimento di avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 104, r.d. n. 484/1936.

2. Le autorità che intendessero formulare proposte di avanzamenti straordinari di ruolo per meriti eccezionali, dovranno preventivamente chiedere al competente comitato centro di mobilitazione informazioni sulla sede di anzianità dell'interessato nel ruolo e sulle pratiche conseguenze che la eventuale proposta avrebbe per l'interessato medesimo.

Art. 1715

*Disposizioni speciali*¹⁷¹⁵

(art. 105, co. 2 e 3, r.d. n. 484 del 1936)

1. Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerra o dispersi, saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo XVIII del titolo VII del libro IV.

2. Nel caso di sopraggiunta inabilità fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, saranno applicati per analogia le disposizioni dell'articolo 1333 (avanzamento dei militari in particolari condizioni fisiche).

SEZIONE XIV

UFFICIALI FUORI QUADRO E IN SOPRANNUMERO

Art. 1716

*Servizio presso le Forze armate o altri enti*¹⁷¹⁶

(art. 106, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici od unità delle Forze armate dello Stato o alle dipendenze della sanità pubblica, saranno collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1641 (numero delle nomine). Essi saranno presi in forza ed amministrati dai comandi, uffici ed unità presso i quali siano stati comandati.

Art. 1717

*Altre ipotesi di fuori quadro*¹⁷¹⁷

(art. 107, r.d. n. 484 del 1936)

1. È altresì collocato fuori quadro il personale direttivo, che risultasse eventualmente in eccedenza all'atto della prima applicazione dell'organico, di cui al predetto articolo 1641 (numero delle nomine).

2. È inoltre collocato fuori quadro, nel caso che non vi siano corrispondenti vacanze in organico, il personale direttivo del ruolo speciale che, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui alle disposizioni della sezione II del presente capo, abbia ottenuto l'autorizzazione per l'iscrizione nel ruolo normale.

3. Sarà infine collocato fuori quadro, a norma degli articoli 1684 (Modalità di avanzamento) e 1712 (avanzamento straordinario di ruolo), il personale direttivo che abbia conseguito l'avanzamento ad anzianità od a scelta, per effetto di promozione ottenuta come ufficiale in congedo delle Forze armate, ovvero l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, e ricorrano le circostanze all'uopo previste rispettivamente nei menzionati articoli.

Art. 1718

*Transito nell'elenco dei fuori quadro*¹⁷¹⁸

¹⁷¹⁵ Relazione art. (Disposizioni speciali)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 105, co. 2 e 3, r.d. n. 484/1936.

¹⁷¹⁶ Relazione art. (Servizio presso le Forze armate o altri enti)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 106, r.d. n. 484/1936.

¹⁷¹⁷ Relazione art. (Altre ipotesi di fuori quadro)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 107, r.d. n. 484/1936, così modificato dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁷¹⁸ Relazione art. (Transito nell'elenco dei fuori quadro)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 108, r.d. n. 484/1936, così modificato dall'art. 1, l. n. 883/1941.

(art. 108, r.d. n. 484 del 1936)

1. Fino a quando vi siano ufficiali fuori quadro a senso degli articoli precedenti, gli iscritti nel ruolo degli indisponibili, per i quali venga revocata la dispensa loro concessa, anziché essere trasferiti direttamente nel ruolo normale-mobile transitano nell'elenco dei fuori quadro, seguendovi però l'ultimo iscritto di pari grado ed anzianità.

Art. 1719

*Elenco dei fuori quadro*¹⁷¹⁹

(art. 109, r.d. n. 484 del 1936)

1. Tutto il personale direttivo collocato fuori quadro sarà iscritto in un unico elenco distinto per categorie e gradi, seguendo rigorosamente l'ordine dell'anzianità di grado già posseduta od acquistata per promozione da ciascun ufficiale, salvo, per i provenienti dal ruolo degli indisponibili, il disposto del precedente articolo.

Art. 1720

*Avanzamento*¹⁷²⁰

(art. 110, r.d. n. 484 del 1936)

1. L'avanzamento ad anzianità od a scelta dell'ufficiale collocato fuori quadro avrà luogo quando sarà stato promosso al grado superiore un pari grado che lo seguiva o lo seguirebbe nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli indisponibili potranno, invece, essere promossi soltanto quando sia stato promosso l'ultimo iscritto nel ruolo normale, di pari grado ed anzianità, dichiarato «prescelto».

Art. 1721

*Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro*¹⁷²¹

(art. 111, r.d. n. 484 del 1936)

1. Per le promozioni ad anzianità, a scelta e per meriti eccezionali degli ufficiali fuori quadro, dovranno applicarsi gli articoli 1684 (Modalità di avanzamento) e seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli articoli 1713 (giudizi di avanzamento) e 1714 (procedimento di avanzamento).

2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'articolo 1712 (avanzamento straordinario di ruolo) dovrà calcolarsi su un ruolo unico, il quale contenga gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero, che ricoprono il grado dell'interessato. Questi assumerà l'anzianità del pari grado che, a spostamento effettuato, venga a precederlo nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assumerà invece l'anzianità che gli compete secondo le norme comuni.

Art. 1722

*Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro*¹⁷²²

(art. 112, r.d. n. 484 del 1936)

1. Fino a quando vi siano ufficiali fuori quadro, la metà dei posti resisi vacanti e devoluti all'avanzamento nei ruoli normali per ciascun grado (e in caso di numero dispari, la metà più uno), è destinata al loro ritorno nei ruoli suddetti. Tale trasferimento è effettuato nel gennaio

¹⁷¹⁹ Relazione art. (Elenco dei fuori quadro)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 109, r.d. n. 484/1936.

¹⁷²⁰ Relazione art. (Avanzamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 110, r.d. n. 484/1936.

¹⁷²¹ Relazione art. (Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 111, r.d. n. 484/1936.

¹⁷²² Relazione art. (Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 112, r.d. n. 484/1936, così modificato dall'art. 1, l. n. 883/1941.

di ogni anno allorché si deve procedere a quanto dispone l'articolo 1684, comma 8 (Modalità di avanzamento).

2. L'altra metà è destinata agli avanzamenti normali.

Art. 1723

*Rientro nel ruolo normale*¹⁷²³
(art. 113, r.d. n. 484 del 1936)

1. Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avverrà seguendo rigorosamente l'ordine di anzianità di ciascun iscritto, il quale dovrà riprendere la sede di anzianità già eventualmente posseduta nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili i quali dovranno rientrare nel ruolo normale mobile, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado, ed anzianità a termini dell'articolo 1664 (collocamento fuori quadro).

Art. 1724

*Collocamento in soprannumero*¹⁷²⁴
(art. 114, r.d. n. 484 del 1936)

1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana iscritti nel ruolo normale, promossi in applicazione dell'articolo 1698 (facoltà del Ministro della difesa), qualora risultino in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1641 (numero delle nomine), saranno collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore.

Art. 1725

*Eliminazione del soprannumero*¹⁷²⁵
(art. 115, r.d. n. 484 del 1936)

1. Avvenuto il completo ritorno degli ufficiali fuori quadro nei ruoli normali, la metà dei posti riservati a tale riassorbimento sarà invece devoluta alla graduale eliminazione dei soprannumero.

2. Per ogni soprannumero eliminato, sarà coperta la relativa vacanza nel grado inferiore.

3. Effettuata l'eliminazione di cui trattasi, la totalità dei posti vacanti nei ruoli normali per ciascun grado, verrà destinata alle promozioni normali a termini degli articoli 1685 (Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado) e 1686 (giudizi di avanzamento).

SEZIONE XV

PRECETTAZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

Art. 1726

*Precettazioni ed assegnazioni*¹⁷²⁶
(art. 1, l. n. 370 del 1942)

1. Qualora, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce rossa italiana può arruolare nel ruolo normale a norma dell'articolo 1631 (arruolamento nel ruolo normale), non sia raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della difesa può disporre la precettazione e l'assegnazione

¹⁷²³ Relazione art. (Rientro nel ruolo normale)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 113, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

¹⁷²⁴ Relazione art. (Collocamento in soprannumero)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 114, r.d. n. 484/1936.

¹⁷²⁵ Relazione art. (Eliminazione del soprannumero)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 115, r.d. n. 484/1936.

¹⁷²⁶ Relazione art. (Precettazioni ed assegnazioni)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 1, l. n. 370/1942.

d'autorità alla Croce rossa italiana – su sua segnalazione nominativa – di cittadini aventi obblighi militari di età dal 50° al 55° anno, escluso il personale medico e non medico di cui, rispettivamente, agli articoli 210 (ufficiali medici) e 212 (categorie di personale non medico), il personale di sussistenza, coloro che siano stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione e altresì gli elementi che abbiano una particolare destinazione di mobilitazione.

Art. 1727

*Accertamenti sanitari*¹⁷²⁷
(art. 2, l. n. 370 del 1942)

1. Per gli eventuali accertamenti sanitari nei riguardi dei precettati per l'assegnazione d'autorità alla Croce rossa italiana, valgono le stesse disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate, precettato per mobilitazione.

Art. 1728

*Elenco transitorio*¹⁷²⁸
(art. 3, l. n. 370 del 1942)

1. I precettati ed assegnati ai centri di mobilitazione delle Croce rossa italiana ai sensi degli articoli precedenti saranno iscritti d'autorità nel personale militare dei centri medesimi in apposito «elenco transitorio» valevole fino alla cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e saranno soggetti a tutte le norme che regolano il personale appartenente al ruolo normale dell'Associazione. Conseguentemente i comandi militari territoriali competenti annotano la relativa variazione sui documenti matricolari e nei fascicoli della forza in congedo degli interessati.

CAPO II

PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1729

*Generalità*¹⁷²⁹
(art. 1, r.d. n. 918 del 1942)

1. Le appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'articolo 1625 (corpo speciale volontario).

Art. 1730

*Compiti delle infermiere volontarie*¹⁷³⁰
(art. 3, r.d. n. 918 del 1942)

1. Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'associazione della Croce rossa italiana esplica la propria attività, e particolarmente:

¹⁷²⁷ Relazione art. (Accertamenti sanitari)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 2, l. n. 370/1942.

¹⁷²⁸ Relazione art. (Elenco transitorio)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 3, l. n. 370/1942.

¹⁷²⁹ Relazione art. (Generalità)

L'art. riproduce l'art. 1, r.d. n. 918/1942, recante regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana.

¹⁷³⁰ Relazione art. (Compiti delle infermiere volontarie)

L'art. riproduce l'art. 2, r.d. n. 918/1942.

- a) nelle unità sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle Forze armate dello Stato;
- b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni;
- c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità;
- d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale;
- e) in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario ed assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, siano intraprese dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presti il proprio concorso.

Art. 1731
*Servizio*¹⁷³¹
 (art. 4, r.d. n. 918 del 1942)

1. Il servizio prestato dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è gratuito.

SEZIONE II ORDINAMENTO E NOMINE

Art. 1732
*Gerarchia*¹⁷³²
 (art. 6, r.d. n. 918 del 1942)

1. La gerarchia dei gradi del corpo infermerie volontarie della Croce rossa italiana è la seguente:

- a) Ispettrice nazionale.
- b) Vice-ispettrice nazionale.
- c) Segretaria generale dell'ispettorato.
- d) ispettrice di centro di mobilitazione.
- e) vice-ispettrice di centro di mobilitazione.
- f) ispettrice di comitato.
- g) vice-ispettrice di comitato.
- h) infermiera volontaria.
- i) allieva infermiera volontaria.

Art. 1733
*Nomina dell'Ispettrice nazionale*¹⁷³³

(art. 8, r.d. n. 918 del 1942; art. 2, co. 1, d.l. n. 276 del 2004, conv. dalla l. n. 1 del 2005)

1. L'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce rossa italiana.
2. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

Art. 1734

¹⁷³¹ Relazione art. (Servizio)

L'art. riproduce l'art. 3, r.d. n. 918/1942.

¹⁷³² Relazione art. (Gerarchia)

L'art. riproduce l'art. 6, r.d. n. 918/1942.

¹⁷³³ Relazione art. (Nomina dell'Ispettrice nazionale)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 8, r.d. n. 918/1942, e l'art. 2, co. 1, d.l. n. 276/2004, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 1/2005.

*Ufficio direttivo centrale*¹⁷³⁴
(art. 10, r.d. n. 918 del 1942)

1. L'Ufficio direttivo centrale del Corpo delle infermiere volontarie, istituito presso l'Ispettrice nazionale:
 - a) collabora nell'emanazione delle disposizioni e delle direttive dell'Ispettrice e ne esegue gli ordini;
 - b) provvede per l'inquadramento, per il governo, per la disciplina e mobilitazione delle appartenenti al corpo;
 - c) tiene aggiornati i ruoli attivo e di riserva, gli stati di servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere.
2. L'Ufficio direttivo è organo di collegamento con gli uffici del comitato centrale dell'associazione, cui è devoluta l'amministrazione del corpo e il suo impiego secondo le disposizioni delle competenti autorità superiori.
3. L'Ufficio direttivo centrale è diretto da una segretaria generale dell'Ispettorato.
4. Per il servizio d'ordine e d'archivio dell'ufficio vi è adibito quel numero di subalterne che sia ritenuto necessario.

Art. 1735

*Provvedimenti di nomina e di cessazione delle appartenenti al Corpo*¹⁷³⁵
(art. 11, r.d. n. 918 del 1942; art. 2, co. 2, d.l. n. 276 del 2004, conv. dalla legge n. 1 del 2005)

1. L'Ispettrice nazionale per delegazione del presidente nazionale dell'associazione:
 - a) nomina le vice-ispettrici nazionali e la Segretaria generale dell'Ispettorato, preposta all'Ufficio direttivo centrale;
 - b) nomina le ispettrici di centro di mobilitazione;
 - c) nomina su proposta delle ispettrici dei comitati centri di mobilitazione le ispettrici di comitato, le vice-ispettrici, le infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie;
 - d) dispone, con provvedimento insindacabile, la cessazione dalla carica delle ispettrici e vice-ispettrici anche prima della scadenza del termine previsto dal comma seguente.
2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente

Art. 1736

*Qualifiche di grado superiore*¹⁷³⁶
(art. 21, r.d. n. 918 del 1942)

1. La qualifica di infermiera di grado superiore è conferita a quelle infermiere volontarie che abbiano dato prova di particolare capacità ed abnegazione, o che abbiano prestato lodevole servizio in condizione di eccezionali difficoltà o che per dieci anni consecutivi abbiano appartenuto al ruolo attivo, ed abbiano riportato nelle note caratteristiche la classifica di «merito eccezionale» o di «ottima».
2. Le infermiere che siano nominate, a sensi dell'articolo 1735 (provvedimenti di nomina e di cessazione delle appartenenti al corpo), vice-ispettrici nazionali, segretaria generale dell'Ispettorato, ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato o vice-ispettrici,

¹⁷³⁴ Relazione art. (Ufficio direttivo centrale)

L'art. riproduce l'art. 10, r.d. n. 918/1942.

¹⁷³⁵ Relazione art. (Provvedimenti di nomina e di cessazione delle appartenenti al Corpo)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 11, r.d. n. 918/1942, e l'art. 2, co. 2, d.l. n. 276/2004, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 1/2005.

¹⁷³⁶ Relazione art. (Qualifiche di grado superiore)

L'art. riproduce l'art. 21, r.d. n. 918/1942.

acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate.

3. Fuori del caso previsto nel comma precedente, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, a meno che vengano nominate capo-gruppo o capo-sala in base al regolamento.

Art. 1737

*Nomina delle infermiere volontarie*¹⁷³⁷

(artt. 26, 27 e 31, r.d. n. 918 del 1942; art. 3, co. 10, l. n. 108 del 2009)

1. Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che ne facciano domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e che:

a) essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all'articolo 1740 (partecipazione ai corsi di preparazione) all'uopo istituiti dalla Croce rossa italiana ed avendoli frequentati, abbiano superato i relativi esami;

b) essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformità alle norme vigenti, relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie, siano riconosciute idonee al servizio della Croce rossa italiana a giudizio insindacabile dell'ispettrice nazionale.

2. L'Ispettrice nazionale può decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante debba essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante superi il detto esame.

3. In tutti i casi, l'accoglimento o meno della domanda è rimesso alla decisione insindacabile dell'Ispettrice nazionale.

4. La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'Ispettrice nazionale e di concerto col Presidente nazionale dell'associazione.

5. Il relativo diploma è rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale e reca le firme dell'Ispettrice nazionale e del Presidente nazionale.

6. Il diploma è accompagnato dalla tessera e dal distintivo di cui agli articoli 976 (distintivi di grado e di servizio) e 987 (matricola e tessera di riconoscimento) del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all'articolo 1744 (tassa di iscrizione); il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.

Art. 1738

*Iscrizione nei ruoli*¹⁷³⁸

(artt. 32 e 37, r.d. n. 918 del 1942)

1. All'atto della consegna del diploma l'infermiera volontaria dichiara per iscritto se desidera essere iscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo.

2. In quest'ultimo caso deve impegnarsi a tenersi pronta a prestare servizio per un mese ogni anno in tempo di pace, per almeno un biennio. È in facoltà dell'infermiera di aggiungere a tale impegno quello di tenersi pronta a partire entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio.

3. Le infermiere volontarie sono iscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma del comma 1.

4. Scaduto l'impegno di arruolamento biennale assunto con la detta dichiarazione, sono iscritte nel ruolo di riserva qualora non rinnovino l'impegno stesso.

¹⁷³⁷ Relazione art. (Nomina delle infermiere volontarie)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 26, 27 e 31, r.d. n. 918/1942.

Il co. 6, secondo periodo, riproduce la norma sancita dall'art. 3, co. 10, l. n. 108/2009.

¹⁷³⁸ Relazione art. (Iscrizione nei ruoli)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 32 e 37, r.d. n. 918/1942.

5. L'attribuzione della qualifica di infermiera di grado superiore non implica cessazione né modifica dell'impegno di arruolamento.
6. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo, che non prestino regolarmente servizio, giusta l'impegno assunto, vengono trasferite di ufficio, dalla ispettrice del comitato, nel ruolo di riserva; ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui possano essere oggetto. Del provvedimento deve essere subito informata l'ispettrice del centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l'ufficio centrale.
7. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo di riserva possono a loro domanda essere trasferite nel ruolo attivo qualora assumano l'impegno di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.

Art. 1739

*Cancellazione dai ruoli*¹⁷³⁹
(art. 53, r.d. n. 918 del 1942)

1. Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli articoli 1747 (sanzioni disciplinari) e 1749 (commissione di disciplina), l'infermiera volontaria è cancellata dai ruoli nei casi seguenti:

- a) dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'Ispettrice nazionale ed accettate dall'Ufficio direttivo centrale. Le dimissioni non saranno accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorreranno, se l'infermiera è iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni potrà essere sospesa qualora esigenze del momento lo richiedano;
- b) interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno od irreperibilità, accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
- c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale, ed accettato dall'interessata, che avrà altrimenti diritto ad una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale suddetto. La riforma potrà aver luogo soltanto se l'interessata sia stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie;
- d) perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
- e) perdita della qualità di socia della Croce rossa italiana a termini dello statuto dell'associazione. Di tale perdita la Presidenza generale dell'associazione informa l'Ufficio direttivo centrale;
- f) cessazione volontaria della qualità di socia della Croce rossa italiana.

SEZIONE III
FORMAZIONE

Art. 1740

*Partecipazione ai corsi di preparazione*¹⁷⁴⁰
(art. 39 e 75, r.d. n. 918 del 1942)

1. Possono essere ammesse ai corsi di studio per preparazione ad infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo II del titolo XII del libro V del regolamento, ne facciano domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza, e presso il quale i corsi siano istituiti. Alla domanda devono essere uniti i documenti elencati nel decreto

¹⁷³⁹ Relazione art. (Cancellazione dai ruoli)

L'art. riproduce l'art. 53, r.d. n. 918/1942.

¹⁷⁴⁰ Relazione art. (Partecipazione ai corsi di preparazione)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 39 e 75, r.d. n. 918/1942.

del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, di cui all'articolo 1743, comma 7 (svolgimento dei corsi di preparazione).

2. Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno.

3. Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire il secondo corso deve provvedere al versamento, nella cassa del comitato, della tassa d'iscrizione per il secondo anno.

Art. 1741

*Ammissione ai corsi di preparazione*¹⁷⁴¹ (artt. 40 e 41, r.d. n. 918 del 1942)

1. Per le ammissioni ai corsi di preparazione sono costituite apposite commissioni di amministrazione, disciplinate dall'articolo 968 (commissione di amministrazione dei corsi) del regolamento.

2. La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti, ed assunte opportune informazioni sulla condotta morale e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda.

3. Se la respinge, l'aspirante ha facoltà di ricorrere al Presidente nazionale dell'associazione, che decide in via definitiva, sentita l'Ispettrice nazionale.

4. Se la domanda è respinta, l'importo della tassa scolastica versato viene restituito all'interessata.

5. La restituzione ha luogo nel caso in cui l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volontà, non possa frequentare oltre la metà del primo anno dei corsi.

Art. 1742

*Durata e superamento dei corsi di preparazione*¹⁷⁴² (art. 42, r.d. n. 918 del 1942)

1. L'insegnamento ha la durata di due anni: alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno e viene loro rilasciato un apposito certificato.

2. Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda per nomina ad infermiera volontaria.

3. Non sono ammesse agli esami le allieve che, durante l'anno:

a) abbiano riportato note caratteristiche sfavorevoli;

b) siano state assenti a più di un quarto delle lezioni teoriche

c) non abbiano compiuto, nel primo anno, novanta presenze di quattro ore ciascuna, e, nel biennio duecentodieci presenze complessive di quattro ore ciascuna, alle esercitazioni pratiche in una formazione sanitaria.

4. Le allieve che impieghino più di due anni a conseguire il diploma, dovranno compiere altre trenta presenze pratiche oltre le prescritte.

Art. 1743

*Svolgimento dei corsi di preparazione*¹⁷⁴³ (artt. 74, co. 1, 77 e 78, r.d. n. 918 del 1942)

1. I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della Croce rossa italiana, negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori.

¹⁷⁴¹ Relazione art. (Ammissione ai corsi di preparazione)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 40 e 41, r.d. n. 918/1942.

¹⁷⁴² Relazione art. (Durata e superamento dei corsi di preparazione)

L'art. riproduce l'art. 42, r.d. n. 918/1942.

¹⁷⁴³ Relazione art. (Svolgimento dei corsi di preparazione)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 74, co. 1, r.d. n. 918/1942, 77, r.d. n. 918/1942, così modificato dall'art. 2, l. n. 95/1963, e 78, r.d. n. 918/1942, così sostituito dall'art. 3, l. n. 95/1963.

2. In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre, è integrata da esercitazioni pratiche.
3. Alla fine del primo corso hanno luogo gli esami davanti una commissione composta di un delegato tecnico del Comitato centrale della Croce rossa italiana, che presiede, del direttore, di due insegnanti dei corsi e della ispettrice.
4. Della commissione degli esami di diploma fanno parte, oltre i precedenti commissari, anche il rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, che presiede, nonché un rappresentante della sanità militare.
5. La votazione alla fine del primo corso è effettuata a cinquantésimi, ed ogni commissario può assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione media di almeno trentacinque cinquantésimi.
6. Per gli esami di diploma la votazione è effettuata a settantesimi ed ogni commissario può assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione media di almeno 49 settantesimi.
7. I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con il Ministero della difesa, su proposta dall'Ispettrice nazionale d'intesa con il Presidente nazionale della Croce rossa italiana.

Art. 1744

*Tassa di iscrizione*¹⁷⁴⁴
(art. 76, r.d. n. 918 del 1942)

1. Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti debbono versare una tassa d'iscrizione, stabilita dalla presidenza nazionale della associazione.
2. Per il rilascio del diploma d'infermiera volontaria deve essere versata una tassa di diploma, parimenti stabilita dalla presidenza suddetta.
3. Le tasse d'iscrizione al primo e al secondo anno sono conteggiate dal comitato in un capitolo speciale del suo bilancio, del quale capitolo è reso conto ogni anno al comitato centrale della Croce rossa italiana.
4. Il provento delle tasse d'iscrizione costituisce un fondo speciale che la commissione d'amministrazione, su proposta del direttore dei corsi, devolve alla gestione dei corsi stessi, sia per far fronte alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, qualora si verifichi un avanzo, per formare una riserva destinata a futuri bisogni, come acquisto, rinnovazione, o miglioramento di materiale didattico, tavole murali, apparecchi di proiezione, armadi, libri.
5. Le tasse di diploma debbono essere invece versate al comitato centrale della Croce rossa italiana.

Art. 1745

*Corsi di specializzazione*¹⁷⁴⁵
(art. 79, co. 1, 2 e 3, r.d. n. 918 del 1942)

1. Oltre ai corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati della C.R.I con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell'assistenza infermieristica:
 - a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria;
 - b) radioterapia e radiodiagnostica;
 - c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;
 - d) assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente di carattere pratico.
2. I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre.

¹⁷⁴⁴ Relazione art. (Tassa di iscrizione)

L'art. riproduce l'art. 76, r.d. n. 918/1942.

¹⁷⁴⁵ Relazione art. (Corsi di specializzazione)

L'art. riproduce l'art. 79, co. 1, 2 e 3, r.d. n. 918/1942.

3. Sono ammesse a tali corsi le infermiere volontarie già nominate che:
- a) ne facciano domanda al comitato presso il quale essi sono istituiti, versando la relativa tassa d'iscrizione;
 - b) siano giudicate idonee dalla commissione d'amministrazione dei corsi;
 - c) abbiano conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione di almeno quarantotto sessantesimi.
4. Nel regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

SEZIONE IV DISCIPLINA

Art. 1746

*Incompatibilità funzionali*¹⁷⁴⁶ (art. 47, r.d. n. 918 del 1942)

1. Le infermiere volontarie devono esercitare le funzioni di infermiera solo a servizio della Croce rossa italiana.
2. L'infrazione al comma 1 è aggravata dal fatto che l'infermiera:
 - a) abbia prestato l'opera propria in uniforme della Croce rossa italiana;
 - b) abbia accettato una retribuzione per l'opera prestata.

Art. 1747

*Sanzioni disciplinari*¹⁷⁴⁷ (artt. 48 e 49, r.d. n. 918 del 1942)

1. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
 - a) il rimprovero;
 - b) la censura, cioè il rimprovero inflitto con nota scritta che viene inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;
 - c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con atto scritto che viene inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;
 - d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.
2. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo XII del libro VI del regolamento.
3. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto o delle circostanze di particolare momento nelle quali l'infrazione sia stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorra con carattere di recidività.
4. La radiazione dai ruoli è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del contegno dell'infermiera coi doveri e col decoro inerenti alla sua qualità.
5. Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza che l'infrazione sia stata contestata all'interessata e senza che siano state acquisite e valutate le sue giustificazioni.

Art. 1748

*Potestà sanzionatoria*¹⁷⁴⁸ (art. 50, r.d. n. 918 del 1942)

1. Il rimprovero può essere inflitto da ogni superiore gerarchico.
2. La censura è inflitta dalla ispettrice competente ai sensi dell'articolo 981 (dipendenze delle infermiere volontarie) del regolamento, su proposta della superiore immediata.

¹⁷⁴⁶Relazione art. (Incompatibilità funzionali)

L'art. riproduce l'art. 47, r.d. n. 918/1942.

¹⁷⁴⁷Relazione art. (Sanzioni disciplinari)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 48 e 49, r.d. n. 918/1942.

¹⁷⁴⁸Relazione art. (Potestà sanzionatoria)

L'art. riproduce l'art. 50, r.d. n. 918/1942.

3. Contro tali provvedimenti l'infermiera interessata può ricorrere all'Ispettrice nazionale, la cui decisione è definitiva.
4. La sospensione può essere inflitta solo dall'Ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla ispettrice competente.
5. La radiazione dai ruoli può essere solo disposta dalla Ispettrice nazionale di concerto col Presidente nazionale dell'associazione, su proposta motivata dalla ispettrice competente, e dietro parere conforme di una Commissione di disciplina la quale abbia giudicato che l'infermiera inquisita non è meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana.

Art. 1749

*Commissione di disciplina*¹⁷⁴⁹
(art. 51, r.d. n. 918 del 1942)

1. La commissione di disciplina di cui al precedente articolo 1748 (potestà sanzionatoria) è nominata di volta in volta dall'Ispettrice nazionale e convocata presso l'Ufficio direttivo centrale.
2. È composta di una vice-ispettrice nazionale, presidente, di due ufficiali medici superiori della Croce rossa italiana e di una ispettrice (infermiera di grado superiore) segretaria.
3. Per la costituzione ed il funzionamento della commissione si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni del capo IV del titolo VIII del libro IV.

Art. 1750

*Procedimento disciplinare*¹⁷⁵⁰
(art. 52, r.d. n. 918 del 1942)

1. Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell'unità sanitaria dove l'infermiera presta servizio, devono essere oggetto di un rapporto del direttore dell'unità all'ispettrice o alla capo-gruppo, che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'ispettrice competente, ovvero se occorre, sottometta a questa il caso.
2. La capo-gruppo dà partecipazione al direttore dell'unità del proprio provvedimento o di quello dell'ispettrice.

SEZIONE V

DOCUMENTAZIONE PERSONALE

Art. 1751

*Stato di servizio*¹⁷⁵¹
(art. 58, r.d. n. 918 del 1942)

1. Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria indica con precisione tutte le attività precedenti e susseguenti alla nomina ad infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica, i titoli di studio, i diplomi, le benemerienze, le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacità e delle possibilità di utilizzazione dell'infermiera.
2. Nello stato di servizio viene annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile.
3. Lo stato di servizio è redatto dall'ispettrice del comitato da cui l'infermiera volontaria dipende ai sensi dell'articolo 981 (dipendenze delle infermiere volontarie) del regolamento; un

¹⁷⁴⁹ Relazione art. (Commissione di disciplina)

L'art. riproduce l'art. 51, r.d. n. 918/1942.

¹⁷⁵⁰ Relazione art. (Procedimento disciplinare)

L'art. riproduce l'art. 52, r.d. n. 918/1942.

¹⁷⁵¹ Relazione art. (Stato di servizio)

L'art. riproduce l'art. 58, r.d. n. 918/1942.

esemplare ne è trasmesso all'Ufficio direttivo centrale per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione.

4. L'ispettrice comunica poi per il tramite dell'ispettorato del centro all'Ufficio direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.

Art. 1752

*Note caratteristiche*¹⁷⁵²

(art. 59, r.d. n. 918 del 1942)

1. Le note caratteristiche sono redatte su modello stabilito dalla Presidenza Nazionale – Ufficio direttivo centrale del Corpo, in analogia a quanto previsto per il personale del Corpo militare:

a) ogni tre anni per le infermiere di ruolo attivo;

b) al termine di ogni servizio mobilitato, per le infermiere di ambedue i ruoli.

2. Le note sono compilate e firmate dall'ispettrice da cui l'infermiera dipende a norma dell'articolo 981 (dipendenze delle infermiere volontarie) del regolamento. Se compilate da una ispettrice di comitato sono trasmesse all'ispettrice del centro di mobilitazione, che le controfirma annotandole eventualmente con gli altri elementi a sua cognizione. Di tutte inoltra una copia all'Ufficio direttivo centrale.

3. Le note caratteristiche delle allieve sono ugualmente redatte dall'ispettrice al termine di ogni anno scolastico con le stesse modalità.

4. Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 981 (dipendenze delle infermiere volontarie) del regolamento le note sono compilate a seconda delle necessità, in duplice o in triplice copia, dalla capo-gruppo e trasmesse all'Ufficio direttivo centrale, che ne inoltra un esemplare alle ispettrici competenti. Le note delle capo-gruppo sono, nel caso medesimo, compilate dall'ispettrice nazionale.

5. Le note hanno carattere rigorosamente riservato; devono porre in evidenza le prove date dall'infermiera o dall'allieva di operosità, diligenza, capacità, iniziativa, la sua condotta, le sue qualità morali, devono infine compendiare i giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche complessive: insufficiente - mediocre - buona - ottima - di merito eccezionale.

SEZIONE VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1753

*Chiamate in servizio*¹⁷⁵³

(artt. 63-65, r.d. n. 918 del 1942)

1. La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di rappresentanza, ha luogo con provvedimento dell'ispettrice del comitato dal quale dipende l'infermiera volontaria.

2. Il servizio ordinario del periodo annuale è prestato dall'infermiera volontaria, per quanto sia possibile, nel comune ove essa ha la propria residenza, o nel più vicino comune del medesimo centro di mobilitazione in cui trovansi una unità sanitaria appropriata.

3. Se il comune più vicino è situato fuori dell'ambito di competenza territoriale del comitato, l'ispettrice provoca il provvedimento di chiamata da parte dell'ispettrice del centro di mobilitazione.

4. Ogniqualvolta occorra chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra o di grave crisi internazionale, o in servizio straordinario in tempo di pace, si dovrà dare la precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo attivo.

¹⁷⁵²Relazione art. (Note caratteristiche)

L'art. riproduce l'art. 59, r.d. n. 918/1942.

¹⁷⁵³Relazione art. (Chiamate in servizio)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 63, 64 e 65, r.d. n. 918/1942.

5. La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra o di grave crisi internazionale ha luogo con provvedimento dell'Ispettrice nazionale emanato per delega del Presidente nazionale dell'associazione, e notificato all'interessata dall'ispettrice da cui dipende.

6. Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si deve dare la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza più vicina al luogo ove il servizio deve essere prestato.

Art. 1754

*Servizio presso enti diversi*¹⁷⁵⁴
(art. 67, r.d. n. 918 del 1942)

1. Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporanea, presso enti diversi dalla Croce rossa italiana, e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'Ispettrice nazionale.

2. L'autorizzazione cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla Croce rossa italiana in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Art. 1755

*Assistenza sanitaria*¹⁷⁵⁵
(art. 69, r.d. n. 918 del 1942)

1. Le infermiere volontarie che si ammalano durante il servizio hanno diritto all'assistenza medica e farmaceutica delle unità sanitarie o formazioni speciali presso le quali prestano servizio.

Art. 1756

*Normativa applicabile*¹⁷⁵⁶
(art. 70, r.d. n. 918 del 1942)

1. Sono applicabili alle infermiere della Croce rossa italiana le disposizioni dell'articolo 987 (conservazione del posto di lavoro).

CAPO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

SEZIONE I

PERSONALE DEL CORPO MILITARE

Art. 1757

*Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana*¹⁷⁵⁷

¹⁷⁵⁴ Relazione art. (Servizio presso enti diversi)

L'art. riproduce l'art. 67, r.d. n. 918/1942.

¹⁷⁵⁵ Relazione art. (Assistenza sanitaria)

L'art. riproduce l'art. 69, r.d. n. 918/1942.

¹⁷⁵⁶ Relazione art. (Normativa applicabile)

L'art. riproduce l'art. 70, r.d. n. 918/1942.

¹⁷⁵⁷ Relazione art. (Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana)
Il co. 1 riproduce, nella sostanza l'art. 117 del r.d. n. 484/1936, in quanto lo stipendio dei pari grado in servizio, prefigurato dalla predetta norma, corrisponde al trattamento economico attribuito al personale delle forze di completamento, di cui si tratta nel titolo III del presente libro. L'anzidetta equiparazione del personale richiamato della Croce rossa italiana alle forze di completamento consente di abrogare per intero la parte IV del r.d. n. 484/1936, di cui alcune disposizioni, peraltro, riguardano la parte previdenziale (es. art. 237 relativo al diritto a pensione di guerra per gli eventi lesivi accaduti durante gli eventi bellici), mentre altre sono da considerare inattuali (es. indennità di congedamento, premi di anzianità, etc.).

(art. 116, r.d. n. 484 del 1936; art. 10, d.P.R. n. 613 del 1980)

1. In tempo di pace, il personale di cui al comma 1, se richiamato dal congedo a norma dell'articolo 1668 Chiamate in servizio, riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'articolo 1800 Retribuzione delle forze di completamento.
2. Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 è equiparato a quello del personale delle Forze armate.

SEZIONE II PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

Art. 1758

*Trattamento economico delle infermiere volontarie*¹⁷⁵⁸
(art. 68, r.d. n. 918 del 1942)

1. Fermo restando il concetto della gratuità delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del comune di residenza, ovvero obbligate, anche nel comune di residenza, ad alloggiare presso unità sanitarie o formazioni speciali, fruiscono di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, dell'unità o della formazione.
2. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, le infermiere volontarie hanno diritto al trattamento economico di missione di cui al titolo IV, capo IV, sezione I del libro VI e, in tempo di pace, al rimborso delle spese di viaggio, per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di servizio e viceversa.
3. Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la presidenza nazionale della Croce rossa italiana, sarà determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all'Ispettorato del corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.

CAPO IV TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 1759

*Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa*¹⁷⁵⁹

Il co. 2 riproduce nella sostanza l'art. 116, co. 2, r.d. n. 484/1936.

In particolare, il divieto di automatica equiparazione del trattamento economico del personale militare della Croce rossa italiana a quello militare delle Forze armate, oltre a discendere dalle norme derogatorie previste dai co. 1 e 2 (per il tempo di guerra e per il tempo di pace, a determinate condizioni), ha avuto il definitivo avallo da parte del Giudice delle leggi che, con ordinanza 30 giugno 1999, n. 273, ha escluso ogni automatica equiordinazione delle due situazioni, in relazione al diverso status giuridico. Pertanto, ogni provvedimento di parificazione deve essere rimesso alla valutazione dell'organo di vertice, affinché esso tenga conto delle indicazioni normative e dei principi dell'azione amministrativa, nonché delle disponibilità di bilancio, poiché la regola della copertura finanziaria della maggiore spesa investe tutti gli enti ed organismi pubblici.

Non viene riprodotta la norma di cui all'art. 116, co. 3 e 5, r.d. n. 484/1936, poiché la stessa non ha mai trovato attuazione ed è ormai obsoleta, in quanto non applicabile nell'attuale sistema del trattamento economico previsto per il personale della Croce rossa italiana.

Norme abrogate:

- art. 116, r.d. n. 484/1936.

¹⁷⁵⁸ Relazione art. (Trattamento economico delle infermiere volontarie)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 68, r.d. n. 918/1942.

Norme abrogate:

- art. 68, r.d. n. 918/1942.

¹⁷⁵⁹ Relazione art. (Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 37, r.d. n. 484/1936.

(art. 37, r.d. n. 484 del 1936)

1. Il servizio prestato dal personale militare della Croce rossa italiana in tempo di pace non potrà essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.
2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra, al seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato ad ogni effetto di pensione come reso allo Stato.
3. Le ferite e le infermità che siano state contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 1760

*Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra dal personale della Croce rossa*¹⁷⁶⁰

(art. 38, r.d. n. 484 del 1936; art. 62, d.P.R. n. 1092 del 1973)

1. Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra dal personale militare della Croce rossa italiana sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.

TITOLO V

ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

CAPO I

PERSONALE MILITARE

Art. 1761

*Cooperazione con i servizi sanitari*¹⁷⁶¹
(art. 1, l. n. 23 del 1938)

1. La cooperazione dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta ai servizi sanitari dello Stato è stabilita da apposite convenzioni.
2. La facoltà di stipulare tali convenzioni con l'Associazione suddetta è delegata ai Ministri competenti.

Art. 1762

*Servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale*¹⁷⁶²
(art. 2, l. n. 23 del 1938)

1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di guerra e di grave crisi internazionale l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta ha facoltà di

Norme abrogate:

- art. 37, r.d. n. 484/1936.

¹⁷⁶⁰ Relazione art. (Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra dal personale della Croce rossa)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 38, r.d. n. 484/1936. L'art. 39 dello stesso testo, si abroga senza riproduzione, avendo cessato la propria efficacia. La norma generale è invece posta, anche per le altre categorie speciali, dall'art. 62, d.P.R. n. 1092/1973.

Norme abrogate:

- artt. 38 e 39, r.d. n. 484/1936;

- art. 62, co. 1, d.P.R. n. 1092/1973.

¹⁷⁶¹ Relazione art. (Cooperazione con i servizi sanitari)

L'art. riproduce l'art. 1, l. n. 23/1938, recante disposizioni riguardanti il personale addetto al funzionamento dei servizi dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta.

¹⁷⁶² Relazione art. (Servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale)

L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 23/1938.

arruolare personale volontario, esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi e che non sia stato scelto dalle amministrazioni militari quale personale precettabile della mobilitazione civile ai sensi delle leggi di guerra. Ove necessario, limitatamente al numero che sarà fissato dal Ministero della difesa a seconda del bisogno, potrà arruolare personale dell'Esercito italiano avente obblighi di leva e chiamata alle armi, purché trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantesimo anno di età o una età superiore.

Art. 1763
*Servizi in tempo di pace*¹⁷⁶³
(art. 3, l. n. 23 del 1938)

1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace l'associazione suddetta ha facoltà di arruolare personale volontario scelto tra i cittadini aventi anche obblighi militari.
2. In caso di chiamate alle armi indette dall'autorità militare, gli aventi obblighi militari di cui al presente articolo debbono sempre rispondere alla chiamata dell'autorità stessa.

Art. 1764
*Gradi gerarchici*¹⁷⁶⁴
(allegato A, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. La successione gerarchica dei gradi del personale dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta è la seguente:
 - a) generale direttore capo del personale;
 - b) colonnello;
 - c) tenente colonnello;
 - d) maggiore
 - e) capitano;
 - f) tenente;
 - g) sottotenente;
 - h) maresciallo maggiore;
 - i) maresciallo capo;
 - l) maresciallo ordinario;
 - m) sergente maggiore;
 - n) sergente;
 - o) caporal maggiore;
 - p) caporale;
 - q) milite.
2. Nel regolamento è riportato la corrispondenza con i gradi delle Forze armate.

Art. 1765
*Stato giuridico del personale*¹⁷⁶⁵
(art. 4, l. n. 23 del 1938)

1. Gli iscritti nei ruoli dell'Associazione di cui ai precedenti articoli 1762 (servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale) e 1763 (servizi in tempo di pace), compresi i cavalieri dell'ordine, chiamati in servizio, sono militari e come tali sottoposti alle norme di disciplina e della legge penale militare. Le chiamate in servizio sono effettuate dall'associazione mediante precetti.

¹⁷⁶³ Relazione art. (Servizi in tempo di pace)

L'art. riproduce l'art. 3, l. n. 23/1938.

¹⁷⁶⁴ Relazione art. (Gradi gerarchici)

L'art. riproduce il contenuto dell'allegato A al regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. n. 545 del 1986, relativamente alla successione dei gradi del personale dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta.

¹⁷⁶⁵ Relazione art. (Stato giuridico del personale)

L'art. riproduce l'art. 4, l. n. 23/1938.

2. Ai mancanti alle chiamate così disposte sono applicate le disposizioni sancite per i militari delle Forze armate.
3. L'arruolamento da parte dell'associazione dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'amministrazione, alla quale gli impiegati appartengono.

Art. 1766
*Convenzioni*¹⁷⁶⁶
(art. 5, l. n. 23 del 1938)

1. Saranno stabilite norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale previsto dagli articoli precedenti, mediante apposita convenzione con l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta.
2. La facoltà di stipulare tale convenzione con l'associazione suddetta è delegata al Ministro della difesa, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1767
*Qualifica di pubblico ufficiale*¹⁷⁶⁷
(art. 6, l. n. 23 del 1938)

1. Gli iscritti al personale del sovrano militare Ordine di Malta, compresi i cavalieri dell'ordine, quando prestano servizio nella qualità di appartenenti al personale stesso, sono considerati anche pubblici ufficiali.

Art. 1768
*Limiti minimi di età*¹⁷⁶⁸
(art. 11, d.lgs.lgt. n. 497 del 1945)

1. I limiti minimi di età perché i cittadini soggetti ad obblighi militari verso le Forze armate dello Stato possano concorrere all'arruolamento nel personale del ruolo «normale» dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono stabiliti come segue:
 - a) 45 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali);
 - b) 31 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale d'assistenza (sottufficiali e truppa).

CAPO II
CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

Art. 1769
*Istituzione*¹⁷⁶⁹
(art. 1, l. n. 1785 del 1952)

1. È istituito il «Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta».

¹⁷⁶⁶ Relazione art. (Convenzioni)

L'art. riproduce l'art. 5, l. n. 23/1938.

¹⁷⁶⁷ Relazione art. (Qualifica di pubblico ufficiale)

L'art. riproduce l'art. 6, l. n. 23/1938.

¹⁷⁶⁸ Relazione art. (Limiti minimi di età)

L'art. riproduce l'art. 11, dd.lgs.lgt. n. 497/1945, recante – tra l'altro – l'abbassamento dei limiti di età per l'iscrizione di cittadini italiani aventi obblighi militari nei ruoli normali del personale direttivo e di assistenza dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta.

¹⁷⁶⁹ Relazione art. (Istituzione)

L'art. riproduce l'art. 1, l. n. 1785/1952, recante l'istituzione del «Corpo delle infermiere volontarie della Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta».

2. Compito del Corpo è quello di assicurare, in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale, il funzionamento dei servizi prestati dalla Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta in cooperazione con i servizi sanitari dello Stato.

Art. 1770
*Reclutamento*¹⁷⁷⁰
(art. 2, l. n. 1785 del 1952)

1. Le infermiere volontarie sono reclutate fra il personale munito dei titoli richiesti e rilasciati dallo Stato.

Art. 1771
*Servizio volontario*¹⁷⁷¹
(art. 3, l. n. 1785 del 1952)

1. Il servizio prestato dalle infermiere volontarie è gratuito.

CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 1772
*Trattamento economico degli associati*¹⁷⁷²
(art. 7, l. n. 23 del 1938)

1. I dipendenti di una pubblica amministrazione, iscritti nei ruoli della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, se prestano servizio con il consenso della stessa, sia in tempo di pace, in circostanze temporanee di pubblica necessità, sia in caso di guerra o di grave crisi internazionale, usufruiscono del trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'articolo 1798 (Retribuzione delle forze di completamento).
2. I datori di lavoro privati sono obbligati ad assicurare la conservazione del posto di lavoro ai loro dipendenti appartenenti al personale della Associazione chiamati in servizio, sia in tempo di pace, in circostanze di pubblica necessità, sia in caso di guerra e di grave crisi internazionale.

CAPO IV
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

SEZIONE I
PERSONALE MILITARE

Art. 1773
*Valutazione del servizio prestato nell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta*¹⁷⁷³

¹⁷⁷⁰ Relazione art. (Reclutamento)

L'art. riproduce l'art. 2, della l. n. 1785/1952.

¹⁷⁷¹ Relazione art. (Servizio volontario)

L'art. riproduce l'art. 3, della l. n. 1785/1952.

¹⁷⁷² Relazione art. (Trattamento economico degli associati)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 7, l. n. 23/1938.

Norme abrogate:

- art. 7, l. n. 23/1938.

¹⁷⁷³ Relazione art. (Valutazione del servizio prestato nell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta)

L'art. riproduce l'art. 8, co. 1, 2 e 4, l. n. 23/1938.

Norme abrogate:

- art. 8, co. 1, 2 e 4, l. n. 23/1938.

(art. 8, co. 1, 2 e 4, l. n. 23 del 1938)

1. Il servizio prestato dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di pace, non potrà essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.
2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra, al seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato ad ogni effetto di pensione come reso allo Stato.
3. Le ferite e le infermità contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 1774

*Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra nell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta*¹⁷⁷⁴

(art. 8, co. 3, l. n. 23 del 1938; art. 62, co. 1, d.P.R. n. 1092 del 1973)

1. Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.

SEZIONE II

CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

Art. 1775

*Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta*¹⁷⁷⁵

(art. 4, l. n. 1785 del 1952)

1. Le ferite e le infermità contratte per causa di servizio di guerra dalle infermiere volontarie dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, reversibile alle loro famiglie quando da tali ferite, lesioni o infermità derivi la morte. A tal fine, le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.

¹⁷⁷⁴ Relazione art. (Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra dalle infermiere dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta)

L'art. riproduce l'art. 8, co. 3, l. n. 23/1938. La norma generale è invece posta, anche per le altre categorie speciali, dall'art. 62, d.P.R. n. 1092/1973.

Norme abrogate:

- art. 8, co. 3, l. n. 23/1938.

¹⁷⁷⁵ Relazione art. (Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta)

L'art. riproduce l'art. 4, l. n. 1785/1952.

Norme abrogate:

- art. 4, l. n. 1785/1952.

CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO SESTO TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1776

*Ambito soggettivo di applicazione*¹⁷⁷⁶

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.

Art. 1777

*Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*¹⁷⁷⁷

1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina generale in materia di trattamento economico dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni vigenti, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché le norme del presente libro che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico.

Art. 1778

*Assenze per malattia*¹⁷⁷⁸

(art. 71, co. 1 e 1-bis, d.l. n. 112 del 2008; art. 17, co. 23, lett. a), d.l. n. 78/2009)

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 1779

*Attribuzione del trattamento economico*¹⁷⁷⁹

¹⁷⁷⁶ Relazione art. (Ambito soggettivo di applicazione)

L'art. riassume le categorie dei destinatari del libro VI: personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Al riguardo, resta ferma la suddivisione del personale militare in Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, operata con il d.lgs. n. 195/1995, mediante la previsione di distinte aree di concertazione.

¹⁷⁷⁷ Relazione art. (Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

L'art. dà luogo ad un rinvio dinamico alle disposizioni in vigore per i dipendenti dello Stato. Il principio di <<autosufficienza dell'ordinamento militare>> enucleabile dall'art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione) è salvaguardato mediante il richiamo alla valutazione della compatibilità delle fonti esterne con le disposizioni del presente codice.

¹⁷⁷⁸ Relazione art. (Assenze per malattia)

L'art. rinvia all'art. 71, co. 1 e 1-bis, d.l. n. 112/2008, conv. dalla l. n. 133/2008. Il comma 1-bis, come sostituito dall'art. 17, co. 23, lett. a) del d.l. n. 78/2009, conv. dalla l. n. 103/2009, reca il regime derogatorio, per il comparto sicurezza e difesa, in merito alla decurtazione del trattamento economico accessorio ed eventuale durante i primi dieci giorni di assenza per malattia.

¹⁷⁷⁹ Relazione art. (Attribuzione del trattamento economico)

L'art. attualizza la disposizione di cui all'art. 3, r.d. n. 3458/1928, come modificato dall'art. unico, l. n. 165/1960 che prevede la decretazione ministeriale per i soli ufficiali dell'Esercito italiano. In applicazione del succitato art. 3 del r.d. n. 3458/1928, la competenza ad emettere il decreto dirigenziale di cui al presente articolo era così stabilita:

(art. 3, r.d. n. 3458 del 1928; art. unico, l. n. 165 del 1960)

1. Il trattamento stipendiale al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è attribuito con decreto dirigenziale agli ufficiali e con determinazione dirigenziale ai sottufficiali e ai graduati in servizio permanente.

Art. 1780

*Principio di irreversibilità stipendiale*¹⁷⁸⁰

-
- a) organi centrali del Ministero della difesa, per gli ufficiali generali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, nonché per tutti gli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
 - b) comandi militari territoriali per i restanti ufficiali dell'Esercito italiano;
 - c) Comando generale dell'Arma dei carabinieri per i restanti ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Parimenti, la competenza ad emettere la determinazione dirigenziale di cui al presente articolo è:

- a) degli organi centrali del Ministero della difesa, per i sottufficiali e i graduati della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- b) dei comandi militari territoriali per i sottufficiali e i graduati dell'Esercito italiano;
- c) Comando generale dell'Arma dei carabinieri per i sottufficiali e i graduati dell'Arma dei carabinieri.

Norme abrogate:

- art. 3, r.d. n. 3458/1928;

- l. n. 165/1960.

¹⁷⁸⁰ Relazione art. (Principio di irreversibilità stipendiale)

Il principio di irreversibilità stipendiale per tutti i dipendenti pubblici è regolato dall'art. 1, co. 5, d.P.R. n. 1079/1970 e dall'art. 202, d.P.R. n. 3/1957. In particolare, quest'ultima disposizione è stata riformulata dall'art. 3, co. 57 e 58, l. n. 537/1993, secondo cui <<Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione>> (co. 57). <<L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente>> (co. 58). L'art. 1, co. 226, l. n. 266/2005, ha poi autenticamente interpretato l'art. 3, co. 57, l. n. 537/1993 il quale <<nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.>>.

In ogni caso, la giurisprudenza consolidata del Cons. Stato ha escluso che il diritto alla conservazione del trattamento più favorevole possa ricomprendere anche la retribuzione di risultato e la parte variabile della retribuzione di posizione che, pertanto, non possono essere riconosciute nella nuova posizione giuridica, (Cons. St., ad. plen, n. 14/2006, in fattispecie relativa a dirigente di prima fascia cessato dall'incarico di direttore generale e nominato consigliere della Corte dei conti).

Nell'ordinamento militare, esistono importanti eccezioni al principio della non riassorbibilità dell'assegno personale, eccezioni cui è attribuita valenza generale e prevalente nella prassi vigente.

Tra queste, l'art. 4, co. 9-bis, d.lgs. n. 490/1997, co. aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 216/2000, secondo cui <<Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.>> Analogamente dispone l'art. 5, co. 6-bis, d.lgs. n. 490/1997, co. aggiunto dall'art. 3, d.lgs. n. 216/2000.

Questo principio viene recepito dall'art. 5, co. 7, d.P.R. n. 394/1995 – in materia di indennità di impiego operativo – sicché il personale che <<goda di un trattamento economico accessorio inferiore a quello in godimento, conserva ad personam la differenza tra il trattamento in godimento e quello

(art. 202, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 5, d.P.R. n. 1079 del 1970; art. 3, co. 57 e 58, l. n. 537 del 1993; art. 3, co. 6, d.lgs. n. 193 del 2003; art. 1, co. 226, l. n. 266 del 2005)

1. In caso di passaggio a qualifiche o gradi di ruoli diversi dell'Amministrazione militare o di transito dai ruoli civili, senza soluzione di continuità, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.

Art. 1781

*Computo dell'anzianità di grado*¹⁷⁸¹ (artt. 6 e 76, r.d. n. 3458 del 1928)

1. L'anzianità di grado è quella risultante dal decreto di nomina o di promozione, secondo quanto disposto dall'articolo 853 (Anzianità assoluta).
2. Per i militari transitati di ruolo, l'anzianità di grado è computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o di promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui all'articolo 855 (Detrazioni di anzianità).
3. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianità di grado è computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.

Art. 1782

*Computo dell'anzianità di servizio*¹⁷⁸² (artt. 7 e 77, r.d. n. 3458 del 1928)

1. L'anzianità di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina, tranne che nel decreto stesso sia fissata una decorrenza diversa.
2. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianità di servizio decorre dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, disposta con decreto ministeriale.

Art. 1783

*Computo del servizio anteriormente prestato*¹⁷⁸³

spettante in applicazione del presente articolo. Tale differenza, che non è pensionabile, è riassorbita dagli incrementi delle indennità di impiego operativo, di cui è, comunque, destinatario successivamente al 1° dicembre 1995, ad eccezione dei miglioramenti derivanti dalle revisioni del trattamento economico.>>

Il principio della riassorbibilità trova definitiva sanzione legislativa con l'art. 3, co. 6, d.lgs. n. 193/2003, secondo cui <<A decorrere dal 1° gennaio 2005, in caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.>>

¹⁷⁸¹ Relazione art. (Computo dell'anzianità di grado)

L'art. riproduce le disposizioni di cui agli artt. 6 e 76, r.d. n. 3458/1928.

Norme abrogate:

- artt. 6 e 76, r.d. n. 3458/1928.

¹⁷⁸² Relazione art. (Computo dell'anzianità di servizio)

L'art. riproduce le disposizioni di cui agli artt. 7 e 77, r.d. n. 3458/1928.

Norme abrogate:

- artt. 7 e 77, r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458.

¹⁷⁸³ Relazione art. (Computo del servizio anteriormente prestato)

L'art. riproduce, nella sostanza, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 78, r.d. n. 3458/1928. L'art. 9 è modificato dall'art. 30, d.P.R. n. 1079/1970.

Norme abrogate:

(artt. 9 e 78, r.d. n. 3458 del 1928; art. 30, d.P.R. n. 1079 del 1970)

1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente.

TITOLO II PERSONALE DI LEVA

Art. 1784

*Ripristino del servizio obbligatorio di leva*¹⁷⁸⁴
(art. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al ripristino della coscrizione obbligatoria, in attuazione dell'articolo 1928 (*Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino*).

Art. 1785

*Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate*¹⁷⁸⁵
(art. 1, d.P.R. n. 146 del 1975; art. 1, l. n. 342 del 1986)

1. Ai militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate compete il trattamento economico che sarà determinato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.

Art. 1786

*Trattamento economico degli ufficiali di complemento*¹⁷⁸⁶

- artt. 9 e 78, r.d. n. 3458/1928;

- art. 30, d.P.R. n. 1079/1970.

¹⁷⁸⁴ Relazione art. (Ripristino del servizio obbligatorio di leva)

Nell'attuale fase di sospensione del servizio di leva, l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale di leva costituisce soltanto un'ipotesi di lavoro, attivabile al ripristino del servizio stesso.

¹⁷⁸⁵ Relazione art. (Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate)

L'art. è coerente con l'impostazione dello stato giuridico della leva di cui al libro VIII del presente codice, che prevede un nucleo minimo di disposizioni rinviando la definizione della normativa di dettaglio all'eventuale ripristino della coscrizione obbligatoria.

Prima della sospensione della leva, il trattamento economico spettante ai coscritti che prestavano servizio di leva presso le Forze armate (nonché presso i Corpi di polizia ed i Vigili del fuoco) era stabilito dalle norme sancite dall'art. 1, co. 1 e 2, l. n. 342/1986.

Le classificazioni e gli importi da ultimo corrisposti sono stati fissati con il d.m. 14 novembre 2006, con decorrenza dal 1° luglio 2005, dopo che le misure indicate nelle tabelle I e II annesse alla l. n. 440/1981, erano state raddoppiate a decorrere dal 1° luglio 1986, ai sensi dell'art. 1, co. 2, l. n. 342/1986. Ai militari di leva delle Forze armate spettava anche l'indennità di rischio di cui all'art. 1, d.P.R. n. 146/1975. Il relativo importo è stato aggiornato con l'art. 19 del d.P.R. n. 310/1981.

Norme abrogate:

- tabelle annesse alla l. n. 440/1981;

- art. 1, l. n. 342/1986;

- decreto interministeriale del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2006.

¹⁷⁸⁶ Relazione art. (Trattamento economico degli ufficiali di complemento)

Il co. 1 è coerente con l'impostazione dello stato giuridico della leva di cui al libro VIII del presente codice, che prevede un nucleo minimo di disposizioni, come evidenziato nella nota all'art. 1785 (*Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate*).

(art. 38, l. n. 574 del 1980; art. 7, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Al personale militare che adempie gli obblighi di leva nella posizione di ufficiale di complemento compete il trattamento economico determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.

2. Agli ufficiali di complemento, anche se transitati in servizio permanente effettivo, compete un premio di fine ferma pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento o grado corrispondente, in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria, ulteriore e successiva a quella iniziale, considerando come semestre intero la frazione di semestre superiore a tre mesi. Il premio non compete, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Art. 1787

*Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all'estero*¹⁷⁸⁷
(l. n. 338 del 1977)

1. Ai militari di leva residenti all'estero che adempiono in Italia l'obbligo del servizio militare, è concesso, per una sola volta nel corso della ferma, il rimborso delle spese di viaggio, con il mezzo più economico, per licenza da trascorrere nel Paese di residenza.

Art. 1788

*Sospensione della paga*¹⁷⁸⁸

Prima della sospensione della leva, il trattamento economico spettante agli ufficiali di complemento era definito dall'art. 28, co. 1, d.lgs. n. 215/2001. Il co. 4 cit. art. prevede che gli ufficiali in ferma prefissata beneficiano del trattamento disposto per gli ufficiali di complemento, dopo essere stati omologati a tale categoria anche con riferimento alle norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento (art. 28, co. 1). Il trattamento di entrambe le categorie è stato poi disciplinato dall'art. 14, co. 1, d.lgs. n. 193/2003, attualmente vigente soltanto per gli ufficiali in ferma prefissata. Infine, l'art. 32, co. 4, l. n. 958/1986, attribuiva l'indennità di rischio agli ufficiali di complemento. Il co. 2 riproduce l'art. 38, co. 1, 2 e 4, l. n. 574/1980, reiterando, con alcune innovazioni, il premio di fine ferma di cui all'art. 3, l. n. 371/1968, istituto che viene contestualmente abrogato dall'art. 35 stessa l. n. 574/1980.

Non è richiesta, per gli ufficiali, la condizione del congedo illimitato connaturata al premio di congedamento di cui all'art. 40, l. n. 958/1986, sicché il premio spetta anche in favore di coloro che continuano a prestare servizio, senza soluzione di continuità, nell'Amministrazione militare. Le predette conclusioni concordano con l'avviso della sezione III del Cons. Stato n. 1752/1970, concernente il <<premio di fine ferma>> previsto dall'art. 3, l. n. 371/1968, per la cui corresponsione sono richiesti presupposti diversi dal premio di congedamento, essendo stato istituito a favore dei soli <<ufficiali di complemento rafforzati che lasciano il servizio per proscioglimento volontario o per proscioglimento conseguente a inabilità permanente al servizio incondizionato>> e commisurato ad ogni semestre di ferma volontaria (ossia ad ogni semestre ulteriore rispetto alla durata della ferma di leva). Sul punto, v. circolare Ministero della difesa, prot. N. AD1/12/2/157 del 12 gennaio 1988.

La diversa *ratio* del premio di congedamento rispetto al premio di fine ferma è ribadita da Tar Lazio Roma, sez. I, 7 luglio 2007, n. 6127, recante ampi riferimenti alla giurisprudenza consolidata, anche del Cons. Stato in sede consultiva. Essa è da rinvenire nell'esigenza di sopperire alle più immediate esigenze dei militari che lasciano il servizio senza diritto a pensione: pertanto, il premio di congedamento non ha natura di gratifica per la ferma di leva prestata, come, invece, accade per il premio di fine ferma.

Norme abrogate:

- art. 38, l. n. 574/1980.

¹⁷⁸⁷ Relazione art. (Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all'estero)

L'articolo riproduce l'art. 1, l. n. 338/1977.

Norme abrogate:

- l. n. 338/1977.

¹⁷⁸⁸ Relazione art. (Sospensione della paga)

(art. 33, l. n. 958 del 1986; art. 13, co. 13, l. n. 551 del 1995)

1. Ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, la paga è dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonché durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

2. Per i militari indicati al comma 1 la paga è sospesa:

a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il Corpo di appartenenza o se ne assentano;

b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna.

3. Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare indicato al comma 1 quando è in licenza con diritto alla paga, nonché durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

Art. 1789

*Assegni per il nucleo familiare*¹⁷⁸⁹ (art. 31, l. n. 958 del 1986)

1. Gli assegni per il nucleo familiare spettanti ai dipendenti statali competono anche ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, che risultino con carico di famiglia.

Art. 1790

*Premio di congedamento*¹⁷⁹⁰

L'art. recepisce il contenuto dell'art. 33, l. n. 958/1986.

In particolare, il co. 3 recepisce le modifiche all'art. 33, co. 3, l. n. 958/1986 apportate dall'art. 13, co. 13, l. n. 551/1995, secondo cui <<La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1996 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, co. 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, co. 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.>>

Norme abrogate:

- art. 33, l. n. 958/1986;

- art. 13, co. 13, l. n. 551/1995.

¹⁷⁸⁹ Relazione art. (Assegni per il nucleo familiare)

L'art. recepisce il contenuto dell'art. 31, co. 1, l. n. 958/1986.

L'art. 31, co. 2, l. n. 958/1986 prevedeva, altresì, un sussidio, a titolo di sostegno giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi, in misura raddoppiata rispetto a quella prevista dalle leggi vigenti. Un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi, fu originariamente previsto dalla l. n. 115/1934 (r.d. n. 964/1938). Per l'esecuzione del provvedimento, v. il r.d. n. 1658/1935. Il <<soccorso>> è stato aumentato in base alla l. n. 1248/1957 e, successivamente dall'art. 1, l. n. 528/1975.

Norme abrogate:

- art. 31, l. n. 958/1986;

- l. n. 115/1934;

- r.d. n. 964/1938;

- l. n. 1248/1957;

- l. n. 528/1975;

- r.d. n. 1658/1935 (fonte secondaria)

¹⁷⁹⁰ Relazione art. (Premio di congedamento)

(art. 40, co. 1 e 2, l. n. 958 del 1986)

1. Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato, a condizione che essi non siano transitati in servizio permanente effettivo.

TITOLO III PERSONALE IN FERMA VOLONTARIA

Art. 1791

*Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata*¹⁷⁹¹

L'art. riproduce l'art. 40, co. 1 e 2, l. n. 958/1986.

Sulla condizione ostativa del transito in servizio effettivo permanente per la categoria dei sottufficiali, l'art. recepisce l'orientamento del Cons. St., sez. IV, n. 5205/2007; id., sez. IV, n. 7775/2006; Tar Lazio Roma, sez. I, n. 12817/2007, secondo cui il premio di congedamento non spetta quando non vi è cessazione totale dal servizio, per transito nel servizio effettivo permanente. A tal fine è irrilevante l'assunzione, dopo il congedo, di altro impiego presso altra amministrazione dello Stato (Tar Veneto Venezia, sez. I, n. 3607/2007).

Peraltro, l'esclusione del premio di congedamento in caso di transito in servizio effettivo permanente (da parte dei sottufficiali destinatari di esso) è immediatamente percepibile anche dalla disposizione di cui all'art. 40, co. 3, l. n. 958/1986, norma trasfusa nelle disposizioni in materia previdenziale (art. 1860 (Diritto alla costituzione di posizione assicurativa)), che prevede la costituzione di posizione assicurativa in favore del predetto personale, il quale cessa dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione.

La diversa *ratio* del premio di congedamento rispetto al premio di fine ferma (sul quale v. relazione all'articolo 1786 (Trattamento economico degli ufficiali di complemento)) è ribadita dal Tar Lazio Roma, sez. I, 7 luglio 2007, n. 6127, recante ampi riferimenti alla giurisprudenza consolidata, anche del Consiglio di Stato in sede consultiva. Essa è da rinvenire nell'esigenza di sopperire alle più immediate esigenze dei militari che lascino il servizio senza diritto a pensione: pertanto, il premio di congedamento non ha natura di gratifica per la ferma di leva prestata, come, invece, accade per il premio di fine ferma.

Norme abrogate:

- articolo 40, co. 1 e co. 2, l. n. 958/1986.

¹⁷⁹¹ Relazione art. (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata)

Il co. 1 riproduce nella sostanza la disciplina recata dagli artt. 8, l. n. 226/2004, 32, co. 5, l. n. 958/1986, nel testo modificato dall'art. 39, co. 14, d.lgs. n. 196/1995, e art. 14, co. 2, d.lgs. n. 193/2003.

Il co. 2 riproduce l'art. 15, co. 1, primo periodo, l. n. 226/2004.

Le misure della paga netta giornaliera sono fedelmente riproduttive della tabella B allegata agli artt. 8 e 15, co. 1, l. n. 226/2004, così strutturata:

| | |
|--|---|
| GRADO | Volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale |
| Soldato, comune di 2 ^a classe, aviere | 60 per cento |
| caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto | 70 per cento |
| | Volontario in ferma prefissata quadriennale |
| caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto | 70 per cento |
| caporal maggiore, sottocapo, 1 ^o aviere | 70 per cento |

Il co. 3 riproduce l'art. 15, co. 2, l. n. 226/2004. L'indennità ivi menzionata è quella prevista dall'art. 15, co. 3, d.lgs. n. 215/2001, secondo cui <<Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio.>>

Con disposizione transitoria (articolo 2250 (Trattamento economico dei volontari in ferma breve)) sono state riprodotte le disposizioni previste dall'art. 24, co. 3 e co. 4, l. n. 226/2004 per disciplinare la retribuzione base ed accessoria dei volontari in ferma breve triennale sino all'esaurimento dei relativi ruoli.

(art. 32, co. 5, l. n. 958 del 1986; art. 14, co. 2, d.lgs. n. 193 del 2003; artt. 8 e 15, l. n. 226 del 2004)

1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe ed aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^a classe ed aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 1792 (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata), comma 1.

Art. 1792

*Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata*¹⁷⁹²

Norme abrogate:

- art. 8 l. n. 226/2004;
- art. 15 co. 1 e co. 2, l. n. 226/2004;
- art. 24, co. 3, e co. 4, l. n. 226/2004;
- tabella B allegata alla l.n. 226/2004;
- art. 32, co. 5, l. n. 958/1986, nel testo modificato dall'art. 39, d.lgs. n. 196/1995;
- art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 193/2003.

¹⁷⁹² Relazione art. (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata)

Il co. 1 riproduce l'art. 15, co. 1, 2° periodo, l. n. 226/2004. Trattasi dell'indennità mensile già disciplinata dall'art. 15, co. 3, d.lgs. n. 215/2001 (indennità pari a lire 200.000 mensili).

Con disposizione transitoria (articolo 2254 (Trattamento economico dei volontari in ferma breve)) sono state riprodotte le norme previste dall'art. 24, co. 3 e co. 4, l. n. 226/2004 per disciplinare la retribuzione base ed accessoria dei volontari in ferma breve triennale sino all'esaurimento dei relativi ruoli.

Il co. 2 riproduce l'art. 12-ter, co. 6, d.lgs. n. 215/2001, art. introdotto dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005, il quale prevede che ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009 <<*compensi di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 in misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di caporal maggiore gradi corrispondenti*>>. Trattasi dei compensi forfettari di guardia e di impiego, già incrementati a mente dell'art. 7, d.P.R. n. 302/2004 (fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). L'attuale disciplina è contenuta nell'art. 9, d.P.R. n. 171/2007 e nelle tabelle allegate, che prevedono i seguenti importi giornalieri, con decorrenza 1° gennaio 2008. Ai sensi dell'art. 13, co. 2, e tabella 4, d.P.R. n. 52/2009, il compenso forfettario di guardia è stato incrementato con decorrenza 1° gennaio 2009:

Compenso forfettario di guardia (tab. 4, art. 13, co. 2, d.P.R. n. 52/2009):

- 1^a fascia euro 40;
- 2^a fascia euro 43;
- 3^a fascia euro 46;
- 4^a fascia euro 51.

Compenso forfettario di impiego (tab. 2, art. 9, co. 3, d.P.R. n. 171/2007):

- 1^a fascia lunedì-venerdì euro 62,00, sabato e domenica euro 124,00;
- 2^a fascia lunedì-venerdì euro 66,00, sabato e domenica euro 131,00;
- 3^a fascia lunedì-venerdì euro 72,00, sabato e domenica euro 143,00;
- 4^a fascia lunedì-venerdì euro 85,00, sabato e domenica euro 165,00.

Il co. 3 assorbe l'art. 32, co. 4, l. n. 958/1986.

Il co. 4 riproduce l'art. 12 bis, co. 7, d.lgs. n. 215/2001, art. introdotto dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005.

(art. 32, co. 4, l. n. 958 del 1986; art. 2, co. 4-bis, d.l. n. 110 del 1999; artt. 12-bis e 12-ter, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 15, l. n. 226 del 2004; art. 2, d.lgs. n. 197 del 2005)

1. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennità pari ad euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005.
2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.
3. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
4. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.
5. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.

Art. 1793

*Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria*¹⁷⁹³

(art. 12-quater, co. 8, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Ferma restando l'irrinunciabilità del diritto alla licenza ordinaria, si procede al pagamento sostitutivo quando la mancata fruizione di essa è dovuta a una delle seguenti cause:
 - a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
 - b) proscioglimento dalla ferma nei casi previsti dall'articolo 954 (Casi di progiocimento dalla ferma o dalla rafferma);
 - c) decesso.

Art. 1794

*Rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla stessa*¹⁷⁹⁴

(art. 12-quater, co. 10 e 11, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. In caso di revoca della licenza per imprescindibili esigenze di impiego, il militare ha diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato

Il co. 5 recepisce il principio sancito dall'art. 2, co. 4-bis, d.l. n. 110/1999, conv., con modificazioni, dalla l. n. 186/1999 (Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi) che per soddisfare le esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, introduce il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno, ai quali compete <<una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento.>>

Norme abrogate:

- art. 32, co. 4, l. n. 958/1986;
- art. 15, co. 1, 2° periodo, l. n. 226/2004;
- art. 15, co. 3, d.lgs. n. 215/2001;
- art. 12 ter, co. 6, d.lgs. n. 215/2001, art. introdotto dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005.

¹⁷⁹³ Relazione art. (Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria)

L'art. riproduce il testo dell'art. 12-quater, co. 8, d.lgs. n. 215/2001.

Norme abrogate:

- art. 12-quater, co. 8, d.lgs. n. 215/2001, articolo inserito dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005.

¹⁷⁹⁴ Relazione art. (Rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla stessa)

L'art. riproduce il testo dell'art. 12-quarter, co. 10 e 11, d.lgs. n. 215/2001.

Norme abrogate:

- art. 12-quater, co. 10 e 11, d.lgs. n. 215/2001, art. inserito dall'art. 2, d.lgs. n. 197/2005.

viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.

2. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.

Art. 1795

*Retribuzione degli ufficiali in ferma prefissata*¹⁷⁹⁵ (art. 14, co. 1, d.lgs. n. 193 del 2003)

1. Ai sottotenenti e ai tenenti e gradi corrispondenti in ferma prefissata e in rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrico dei pari grado in servizio permanente.

Art. 1796

*Premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata*¹⁷⁹⁶

¹⁷⁹⁵ Relazione art. (Retribuzione degli ufficiali in ferma prefissata)

Nel precedente assetto normativo, il trattamento economico degli ufficiali in ferma prefissata era parametrato sulla retribuzione degli ufficiali di complemento. In tal senso era la disposizione di cui all'art. 28, co. 4, d.lgs. n. 215/2001, secondo cui <<gli ufficiali in ferma prefissata beneficiano del trattamento previsto per gli ufficiali di complemento, dopo essere stati omologati a tale categoria anche con riferimento alle norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento>> (art. 24, co. 1). Inoltre, con l'art. 32, co. 4, l. n. 958/1986, si attribuiva ad essi l'indennità di rischio.

Con il presente codice si è ritenuto di scindere le due categorie, disciplinando la retribuzione degli ufficiali di complemento nell'articolo 1786 (Trattamento economico degli ufficiali di complemento), fermo restando il disposto dell'art. 14, co. 1, del d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193, da riferire però ai soli ufficiali in ferma prefissata.

Norme abrogate:

- art. 28, co. 4, d.lgs. n. 215/2001;
- art. 14, co. 1, d.lgs. n. 193/2003;
- art. 32, co. 4, l. n. 958/1986.

¹⁷⁹⁶ Relazione art. (Premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata)

Gli ufficiali in ferma prefissata sono attualmente disciplinati dall'art. 23, d.lgs. n. 215/2001. Ad essi <<si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento>> (art. 24, co. 1), nonché <<il trattamento previsto per gli ufficiali di complemento>> (art. 28, co. 4). In forza di tale equiparazione, il Ministero dell'economia e delle finanze (parere prot. n. 148337 in data 28 novembre 2007) ha espresso parere favorevole, su richiesta dell'Amministrazione militare, circa la possibilità di corrispondere agli ufficiali in ferma prefissata il premio di congedamento (*definito premio di fine ferma nel presente codice*) attualmente previsto per i soli ufficiali di complemento, ferma restando la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 38, co. 1 e 2, l. n. 574/1980 per l'erogazione di tale incentivo:

- a) che l'ufficiale in servizio contragga una ferma ulteriore e successiva a quella iniziale;
- b) che l'ufficiale non venga prosciolto dalla ferma di cui alla lett. a) per motivi disciplinari o di scarso rendimento;
- c) che l'ufficiale porti a termine almeno un semestre della rafferma contratta.

Il premio di fine ferma degli ufficiali di complemento è disciplinato nell'articolo 1786 (Trattamento economico degli ufficiali di complemento).

Non è richiesta, per gli ufficiali, la condizione del congedo illimitato connaturata al premio di congedamento di cui all'art. 40, l. n. 958/1986, sicché il premio spetta anche in favore di coloro che continuano a prestare servizio, senza soluzione di continuità, nell'Amministrazione militare. Le predette conclusioni concordano con l'avviso della sezione III del Consiglio di Stato n. 1752 del 3 novembre 1970, concernente il "premio di fine ferma" previsto dall'art. 3, l. n. 371/1968, per la cui corresponsione sono richiesti presupposti diversi dal premio di congedamento, essendo stato istituito a favore dei soli <<ufficiali di complemento rafferma che lasciano il servizio per proscioglimento volontario o per proscioglimento conseguente a inabilità permanente al servizio incondizionato>> e

(art. 38, co. 1 e 2, l. n. 574 del 1980)

1. Agli ufficiali in ferma prefissata, anche se transitati in servizio permanente effettivo spetta il premio di fine ferma di cui dall'articolo 1786 (Trattamento economico degli ufficiali di complemento), per ogni semestre di ferma volontaria, ulteriore e successiva a quella iniziale, considerando come semestre intero la frazione di semestre superiore a tre mesi. Il premio non compete, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Art. 1797

*Retribuzione degli allievi di scuole ed accademie militari*¹⁷⁹⁷

(artt. 4, co. 9 bis e 5, co. 6-bis, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 23, co. 10, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 14, co. 2, d.lgs. n. 193 del 2003)

1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le

commisurato ad ogni semestre di ferma volontaria (ossia ad ogni semestre ulteriore rispetto alla durata della ferma di leva). Sul punto, v. circolare Ministero della difesa, prot. N. AD1/12/2/157 del 12 gennaio 1988.

¹⁷⁹⁷ Relazione art. (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari)

Il comma 1 riproduce il disposto dell'art. 14, co. 2, d.lgs. n.193/2003.

Il co. 2 recepisce il principio di irreversibilità stipendiale di cui all'art. 3, co. 6, d.lgs. n. 193/2003, come trasfuso nell'articolo 1780 (Principio di irreversibilità stipendiale), espressamente previsto dall'art. 4, co. 9 bis, d.lgs. n. 490/1977, co. aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 216/2000, per gli allievi delle accademie militari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare: <<In caso di immissione nelle accademie militari, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.>> La predetta disposizione, reiterata dall'art. 5, co. 6-bis, d.lgs. n. 490/1997, è pure contenuta nell'art. 6, co. 5, d.lgs. n. 298/2000, per gli allievi dell'Accademia militare dell'Arma dei carabinieri, e nell'art. 39, co. 15-bis, d.lgs. n. 196/1995, co. aggiunto dall'art. 21, d.lgs. n. 82/2001, per gli allievi marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

Il co. 3 si riferisce all'art. 8, l. n. 405/1964, come sostituito dall'art. 3, l. n. 68/1974, disposizione non abrogata in quanto concernente gli allievi delle Forze di polizia, i cui contenuti trovano applicazione anche per gli allievi delle Forze armate.

Il co. 4 recepisce il contenuto delle norme in materia di indennità di impiego operativo. Infatti, nel trattamento economico degli allievi ufficiali delle accademie sono comprese: 1) l'indennità di impiego operativo che, ai sensi dell'art. 2, l. n. 78/1983, compete <<nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati>>; 2) l'indennità mensile d'imbarco (art. 4, l. n. 78/1983) che è corrisposta agli stessi soggetti nella misura di lire 90.000 <<quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili>>; 3) l'indennità supplementare di marcia e prontezza operativa (art. 8) corrisposte <<nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di lire 60.000>>; 4) l'indennità spettante (art. 14) agli allievi delle accademie che frequentano corsi di pilotaggio, corrisposta nella misura di lire 115.000. L'indennità di prontezza operativa è oggi inattuale, per effetto dei provvedimenti di concertazione che ne hanno decretato l'abolizione.

Il co. 5 riproduce l'art. 23, co. 10, d.lgs. n. 215/2001.

Il co. 6 recepisce il contenuto degli artt. 31 e 33, l. n. 958/1986, nonché dell'art. 13, co. 13, l. n. 551/1995 (attuali 1788 (Sospensione della paga) e 1789 (Assegni per il nucleo familiare)).

Norme abrogate:

- art. 23, co. 10, d.lgs. n. 215/ 2001;

- art. 4, co. 9-bis, e 5, co. 6-bis, d.lgs. n. 490/1997, co. aggiunto dall'art. 2, d.lgs. n. 216/2000;

- art. 39, co. 15-bis, d.lgs. n. 196/1995, co. aggiunto dall'art. 21, d.lgs. n. 82/2001.

paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrico del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.

2. Agli allievi ufficiali ed agli allievi marescialli provenienti dai ruoli sottufficiali, in luogo dell'indennità prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; qualora essi siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780 (Principio di irreversibilità stipendiale).

3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio.

4. Agli allievi delle scuole e delle accademie spettano, nelle misure mensili sotto indicate:

- a) l'indennità di impiego operativo di base: 37,18 euro;
- b) l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro;
- c) l'indennità di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro;
- d) l'indennità di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro;
- e) l'indennità di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro;
- f) l'indennità supplementare di marcia: 66,92 euro;
- g) l'indennità supplementare per allievi piloti: 85,53 euro.

5. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.

6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i graduati e i militari di truppa trattenuti o richiamati o in ferma volontaria in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.

Art. 1798

*Retribuzione delle forze di completamento*¹⁷⁹⁸

(artt. 25, co. 8, e 28, co. 5, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 10, co. 2, d.l. n. 451 del 2001; art. 7, co. 1, d.l. n. 64 del 2002)

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno.

2. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate e attribuite ai sensi del comma 1, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.

TITOLO IV PERSONALE NON DIRIGENTE

CAPO I

¹⁷⁹⁸ Relazione art. (Retribuzione delle forze di completamento)

Il co. 1 riproduce gli artt. 10, co. 2, d.l. n. 451/2001, conv., con modificazioni, dalla l. n. 15/2002, e 7, co. 1, d.l. n. 64/2002, conv., con modificazioni, dalla l. n. 116/2002.

Il co. 2 riproduce gli artt. 25, co. 8, e 28, co. 5, d.lgs. n. 215/2001.

Norme abrogate:

- artt. 25, co. 8, e 28, co. 5, d.lgs. n. 215/2001;

- art. 10, co. 2, d.l. n. 451/2001, conv., con modificazioni, in l. n. 15/2002;

- art. 7, co. 1, d.l. n. 64/2002, conv., con modificazioni, in l. n. 116/2002.

TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE

Art. 1799

*Stipendio parametrico*¹⁷⁹⁹

¹⁷⁹⁹ Relazione art. (Stipendio parametrico)

La norma rinvia al d.lgs. n. 193/2003, applicabile al personale militare.

Con il sistema dei parametri stipendiali, risultano inattuati le disposizioni sui previgenti livelli stipendiali, di cui si dispone l'abrogazione espressa.

Tra queste, le norme di cui al titolo V della l. n. 312/1980 (artt. 136-142), riguardanti il <<personale militare delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato>> anche se l'abrogazione espressa è stata dichiarata soltanto per gli artt. 138 e 140, ad opera dell'articolo 15 d.lgs. n. 193/2003. E' invece eccedente la materia del presente capo l'art. 142, secondo cui <<Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo V>> (personale dirigente), pur trattandosi di norma non specifica e superata da più recenti disposizioni.

Sono da abrogare anche le seguenti disposizioni:

- art. 137, co. 7 <<Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 138, ai sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari è attribuito in relazione agli anni di servizio prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo co. dell'art. 30, D.P.R. n. 1079/1970, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili>>;

- art. 137, co. 8 <<Il precedente co. si applica anche nei confronti degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari di cui alla legge n. 717/1977>>. Ciò in quanto, nel sistema dei parametri retributivi, l'anzianità di servizio, effettiva e convenzionale, non trova autonoma remunerazione;

- art. 137, co. 9, secondo cui <<L'art. 156, R.D. n. 2395/1923, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello>> poiché essa fa riferimento ad una norma già abrogata dall'articolo 385, d.P.R. n. 3/1957. In ogni caso, il succitato art. 156 è norma riferita al personale dirigenziale, come tutte le successive disposizioni in materia di progressione economica per classi e scatti (tra cui l'art. 75, r.d. n. 3458/1928).

Venendo meno i livelli retributivi, non trovano applicazione nei confronti del personale militare le norme di cui al titolo V, d.l. n. 283/1981, conv. dalla l. n. 432/1981 (artt. 16-22). In particolare, sono superati gli artt. 16-18, oltre all'art. 19, riguardante la Polizia di Stato. Gli artt. 21 e 22 riguardano il personale dirigente.

Viene meno anche la disposizione, riguardante soltanto il personale delle FF.AA. di cui all'art. 1, co. 2-bis, d.l. n. 379/1987, conv., con modificazioni, in l. n. 468/1987, secondo cui <<Al maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti, è attribuito il sesto livello- bis all'atto dell'assegnazione della qualifica.>> Sono superate anche le disposizioni di cui all'art. 1, co. 1 e 2, dello stesso d.l. n. 379/1987, che attribuiscono miglioramenti economici in relazione ai livelli retributivi.

Superata è anche la norma di cui all'art. 1, d.l. n. 469/1992, conv. dalla l. n. 23/1993, riguardante la rimodulazione di livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze armate.

Da abrogare anche le disposizioni sul riordino dei ruoli sottufficiali ed ufficiali. Tra queste, l'art. 31, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, pur trattandosi di disposizioni applicabili in favore dei sottufficiali in servizio al 1° settembre 1995, e l'art. 32, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, in quanto le relative tabelle sono state abrogate dall'art. 13, d.lgs. n. 193/2003.

Superate sono anche le tabelle allegate al d.l. n. 341/1996, conv. dalla l. n. 427/1996 (sostitutive delle tabelle allegate al d.lgs. n. 117/1993), così come anche la norma di cui all'art. 1-ter, d.l. n. 341/1996, conv. dalla l. n. 427/1996, che attribuisce ai tenenti colonnelli delle Forze armate il trattamento economico di IX livello, non cumulabile con il beneficio di cui all'art. 5, co. 3, lett. a) della l. n. 231/1990, e l'art. 2, co. 1, che prevede una maggiorazione per gli ufficiali non dirigenti.

Trattandosi di norme superate dall'attuale sistema dei parametri stipendiali, si dispone l'abrogazione in blocco del titolo V della l. n. 312/1980 (artt. 136-142) e del titolo V del d.l. n. 283/1981, conv. dalla l. n. 432/1981 (artt. 16-22).

Norme abrogate:

- l. n. 312/1980 (artt. 136-142);

(art. 2, co. 3, d.lgs. n. 193 del 2003)

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni in materia di parametri stipendiali previste dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE AGGIUNTIVO

Art. 1800

*Scatti per invalidità di servizio*¹⁸⁰⁰

-
- d.l. n. 283/1981, conv. dalla l. n. 432/1981 (artt. 16-20, 21, co. 2, e 22);
 - art. 1, co. 1, co. 2, co. 2-bis, co. 6 e co. 7, d.l. n. 379/1987, conv., con modificazioni, in l. n. 468/1987;
 - art. 1, d.l. n. 469/1992, conv. dalla l. n. 23/1993;
 - art. 1 bis, 1 ter e 2, co. 1, d.l. n. 341/1996, conv. dalla l. n. 427/1996;
 - art. 31, co. 1, d.lgs. n. 196/1995;
 - art. 32, co. 1, d.lgs. n. 196/1995;
 - art. 75, r.d. n. 3458/1928.

¹⁸⁰⁰ Relazione art. (Scatti per invalidità di servizio)

L'art. assorbe le disposizioni in materia di scatti per invalidità di servizio già previste dagli artt. 43 e 44, r.d. n. 1290/1922, rimodulate, per il personale militare, con gli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928, riguardante disposizioni in favore del regio Esercito italiano. Con gli artt. 1 e 3 della l. n. 539/1950, vengono poi estese a tutti i mutilati ed invalidi per servizio i benefici previsti in favore dei mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti per servizio quelli riservati ai congiunti dei caduti in guerra, ferme restando le peculiari disposizioni in materia previdenziale. La disposizione viene reiterata dall'art. 5 della l. n. 474/1958 (recante provvedimenti di perequazione dei trattamenti agli invalidi per servizio).

Per giurisprudenza consolidata, la predetta equiparazione non ha natura generalizzata non avendo carattere dinamico il rinvio operato dal menzionato art. 1 della l. n. 539/1950 alle leggi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra. Di conseguenza, i benefici riconosciuti con leggi successive (in particolare con la l. n. 336/1970) alla predetta legge n. 539/1950, e all'analogo n. 474/1958, non sono estensibili agli invalidi per servizio, a motivo della particolare condizione degli invalidi di guerra e della specifica causa della loro invalidità (Cons. St., sez. VI, 10 giugno 2002, n. 3223; id., sez. VI, 13 giugno 2000, n. 3305; id., sez. IV, 20 novembre 1982, n. 776). Sulla inapplicabilità agli invalidi per servizio dei benefici di cui alla l. n. 336/1970, si è anche espressa la giurisprudenza contabile (C. conti, sez. Lazio, 23 settembre 2008, n. 1517; id., sez. II, 26 agosto 2008, n. 266; id., sez. II, 22 maggio 2008, n. 160; id., sez. II, 9 aprile 2008, n. 124; id., sez. Umbria, 15 febbraio 2005, n. 42).

Attualmente, gli scatti per invalidità di servizio sono stati abrogati dall'art. 70, d.l. n. 112/2008, conv. dalla l. n. 133/2008. Tuttavia, l'art. 70, co. 1-bis, esclude l'applicazione delle predette disposizioni nei confronti del comparto sicurezza e difesa, ragion per cui si è ritenuto di cristallizzare le disposizioni in materia di scatti per invalidità di servizio nel presente codice. Per effetto di norme di coordinamento (articolo 2154 (Scatti per invalidità di servizio al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)), le disposizioni fatte salve dall'art. 70, co. 1-bis del d.l. n. 112/2008, conv. dalla l. n. 133/2008, trasfuse nel presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

La base di calcolo degli scatti per invalidità di servizio, nel nuovo sistema dei parametri stipendiali è costituita dai seguenti importi: 1) stipendio parametrico di appartenenza; 2) retribuzione individuale di anzianità così come determinata ai sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 193/2003 (circolare M. Difesa, prot. n. M_DGMIL_05IV110141677 del 5 novembre 2004). Essi sono riconosciuti nell'aliquota dell'1,25 per cento o del 2,50 per cento (circolare DGPM/IV/II^CD/139758 del 9 novembre 2001). Sui criteri applicativi del beneficio in relazione agli adempimenti previsti dagli artt. 11 e 20, d.P.R. n. 461/2001, v. circolare M_DGMIL_05 11^CD 1013213 del 28 novembre 2005.

Il riferimento, all'art. 3 della l. n. 539/1950, agli invalidi per servizio dipendenti dello Stato e di enti pubblici, deve intendersi limitato allo Stato e agli enti pubblici non economici, per i quali il termine <<pubblico>> vale a identificare un regime giuridico peculiare dell'attività e dei rapporti con i terzi e

(artt. 117 e 120, r.d. n. 3458 del 1928; artt. 1 e 3, l. n. 539 del 1950; tabella A allegata al d.P.R. n. 915 del 1978; art. 70, co. 1-bis, d.l. n. 112 del 2008)

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile ad una delle categorie indicate nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:

- a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
- b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.

Art. 1801

*Omogeneizzazione stipendiale*¹⁸⁰¹

non è correlato solamente, come per gli enti pubblici economici, alle modalità di costituzione del soggetto, al regime proprietario e alla disciplina dell'organizzazione interna. Così, Cass., sez. lav., 19 marzo 2003, n. 4049.

La regolamentazione attuale della materia, è limitata alle norme sopraccitate, dal momento che l'art. 131 del r.d. n. 3458/1928, ha abrogato espressamente, per il personale del regio Esercito <<il regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, il regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il regio decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1737, e tutte le altre disposizioni che contrastano con quelle del presente decreto.>> Peraltro, gli artt. 43 e 44 r.d. n. 1290/1922, furono modificati dall'art. 2 r.d.l. n. 1284/1923 e dal r.d.l. n. 1637/1922 ed entrambi i provvedimenti sono stati abrogati dall'art. 131 del r.d. n. 3458/1928, sia pure con riferimento al personale del regio Esercito, per cui gli scatti per invalidità restano disciplinati, per il personale militare, dagli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928.

Il riferimento, nel testo del nuovo articolo, alla necessità che il beneficiario << in costanza di rapporto di impiego, abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibili ad una delle categorie indicate nella tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981 >> deriva dal costante orientamento del Cons. Stato, secondo cui è essenziale aver acquisito titolo all'iscrizione dell'invalidità a categoria di pensione ancorché non sia stato ancora iniziato o portato a termine il procedimento di pensione o di equo indennizzo (Cons. St., comm. spec. pubbl. imp., 23 giugno 1997, n. 379), per cui la decorrenza del beneficio non può essere anteriore alla dichiarazione di ascrivibilità e, quindi, non può spettare a coloro che sono cessati dal servizio prima di avere ottenuto il riconoscimento della dipendenza (Cons. St., sez. III, 7 febbraio 2006, n. 5337/2003; id., comm. spec. pubbl. imp., 20 novembre 1995, n. 335). In buona sostanza, la precisazione vuole evitare che il beneficio possa essere invocato da soggetti collocati in quiescenza che non abbiano ottenuto, nel corso del servizio, il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio. In tal senso, v. anche Cons. St., comm. spec. pubbl. imp., 6 maggio 1996, n. 361; Tar Lazio Roma, sez. II, 20 aprile 2006, n. 2881. Sul punto, v. INPDAP, Informativa 4 ottobre 2002 n. 73.

Norme abrogate:

- artt. 43 e 44 r.d. n. 1290/1922;
- artt. 117 e 120, r.d. n. 3458/1928.

¹⁸⁰¹ Relazione art. (Omogeneizzazione stipendiale)

I co. 1 e 2 recepiscono il disposto dell'art. 5, co. 3, l. n. 231/1990, che consacra l'istituto della ulteriore omogeneizzazione stipendiale tra ufficiali delle Forze armate ed ufficiali delle Forze di polizia militari, ai fini dell'estensione del trattamento economico dirigenziale. Dopo le modifiche apportate dall'art. 1 della l. n. 295/2002, che ha sostituito le parole <<stipendio>> con la locuzione <<trattamento economico>>, è apparsa evidente la volontà del legislatore di estendere l'omogeneizzazione a tutte le voci della retribuzione, quindi anche alle indennità operative (così, Cons. St., sez. III, 29 maggio 2007, n. 2848/2006), con effetto dal 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore delle nuove regole.

Il co. 3 recepisce l'art. 5, co. 3-bis, della l. n. 231/1990, co. aggiunto dall'art. 2, d.l. n. 157/2001, conv., con modificazioni, dalla l. n. 250/2001 e, successivamente, modificato dall'art. 1 della legge n. 295/2002. Trattasi della c.d. "pre-omogeneizzazione stipendiale. L'utilizzo, nel testo dell'art. 5, co. 3-bis, del termine <<stipendio>> anziché della locuzione <<trattamento economico>> sta chiaramente a significare che l'omogeneizzazione è limitata allo stipendio e non si estende alle indennità di impiego operativo di cui alla l. n. 78/1983 (così, Cons. St., sez. III, 29 maggio 2007, n. 2848/2006).

(art. 5, co. 3, 3-bis e 6, l. n. 231 del 1990; art. 2, d.l. n. 157 del 2001; art. 1, l. n. 295 del 2002)

1. Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia ad ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica.
2. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica.
3. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione

Ancora con riferimento al co. 3, il meccanismo della pre-omogeneizzazione preclude l'applicazione dell'art. 4, co. 3, del d.l. n. 681/1982, conv. dalla l. n. 869/1982, co. modificato dall'art. 2, d.l. n. 333/1992, conv. dalla l. n. 359/1992 (c.d. <<abbattimento>> ossia valorizzazione ai fini della progressione economica del servizio comunque prestato, su cui v. relazione all'articolo 1810 (Accesso alla dirigenza)), per cui al momento dell'inquadramento nelle posizioni stipendiali di colonnello e brigadiere generale si attribuisce lo stipendio pari al valore tabellare iniziale di tali posizioni, se più favorevole. E' questo l'avviso espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa (prot. n. 412538 del 6 maggio 2004), secondo cui il c.d. <<abbattimento>> è consentito soltanto al compimento dei 15 e 25 anni di servizio, fatta eccezione per gli ufficiali delle Forze armate reclutati direttamente con il grado di tenente, in favore dei quali il predetto meccanismo opera al compimento di 13 e 23 anni di servizio, secondo l'espressa previsione normativa.

Il quarto co. recepisce l'art. 5, co. 3 e co. 6, l. n. 231/1990 circa la non cumulabilità dei benefici.

Il quinto co. tiene conto del disposto di cui all'art. 5, co. 3, lett. b) l. n. 231/1990. La disposizione originaria prevedeva che il beneficio dell'ulteriore omogeneizzazione fosse incompatibile con quello di cui all'art. 32, co. 9, l. n. 224/1986: <<Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianità di cui al precedente co. 6 ed a quelli promossi in virtù del precedente co. 7, si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 67, primo co., della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'articolo 44, co. 1, lettera b), della presente legge.>>

Per effetto dell'art. 70, co. 1, lettera i), d.lgs. n. 490/1997, che esclude il personale delle Forze armate dal campo di applicazione dell'art. 5, co. 3, lett. b), 2° periodo, l. n. 231/1990, appare evidente che il beneficio dell'ulteriore omogeneizzazione, dal 1° gennaio 1998, non preclude più l'attribuzione dei sei scatti stipendiali, già disciplinati dall'art. 32, co. 9, l. n. 224/1986.

Appare superato il disposto dell'art. 1-ter, d.l. n. 341/1996, conv. dalla l. 8 agosto 1996, n. 427, secondo cui <<A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII- bis di cui all'articolo 1, co. 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, co. 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.>>

Norme abrogate:

- art. 13, l. n. 804/1973;
- art. 5, co. 3 e co. 6, l. n. 231/1990;
- art. 1-ter, d.l. n. 341/1996, conv. dalla l. n. 427/1996;
- art. 5, co. 3-bis, della l. n. 231/1990, co. aggiunto dall'art. 2, d.l. n. 157/2001, conv., con modificazioni, in l. n. 250/2001 c, successivamente, modificato dall'art. 1 l. n. 295/2002;
- art. 70, co. 1, lettera i), d.lgs. n. 490/1997.

economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. Gli importi previsti dal presente articolo non sono in alcun caso cumulabili tra loro, né con il beneficio dell'assegno funzionale di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

5. Il beneficio dell'omogeneizzazione, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, non esclude l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dagli articoli 1862 (Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici) e 1910 (Aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio).

Art. 1802

Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo¹⁸⁰² (art. 1, l. n. 42 del 2000)

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali, di cui all'articolo 963 (Ufficiali piloti), è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:

a) 15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) 9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;

c) 11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;

d) 13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;

e) 15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.

Art. 1803

Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo¹⁸⁰³ (art. 1, l. n. 365 del 2003)

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del massimo grado di abilitazione di controllore del

¹⁸⁰² Relazione art. (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo)

L'art. recepisce l'art. 1, co. 1 e co. 2, della l. n. 42/2000, mentre l'art. 3 della stessa legge concerne gli incentivi al personale della Guardia di finanza, oggetto di apposita norma di coordinamento.

E' omesso ogni riferimento alla disciplina delle ferme obbligatorie, già trattata nel richiamato articolo del libro IV. Del pari, non si riproducono i commi 3 e 4 della stessa legge, recanti disposizioni transitorie che hanno esaurito i loro effetti dopo la sua entrata in vigore.

Ad avviso della giurisprudenza, la l. n. 42/2000 ha carattere di specialità rispetto alle disposizioni di cui all'art. 6, l. n. 353/1985 ed in quanto tale non è suscettibile di altra interpretazione (estensiva od analogica) che non sia quella squisitamente letterale, tenuto anche conto della finalità che essa intende raggiungere, con la conseguenza che non può trovare applicazione nei confronti degli ufficiali dell'Arma aeronautica inquadrati nel ruolo naviganti, che non siano piloti militari e che non siano in possesso del relativo brevetto. Così Tar Lazio Roma, sez. I, 3 luglio 2006, n. 5351.

Norme abrogate:

- art. 1, l. n. 42/2000;

- art. 4, l. n. 42/2000.

¹⁸⁰³ Relazione art. (Incentivi al personale delle Forze armate addetto al controllo del traffico aereo)

L'art. recepisce il testo dell'art. 1 della l. n. 365/2003, omettendo il riferimento alla disciplina delle ferme obbligatorie per i controllori del traffico aereo, attualmente posta dall'art. 7, co. 8, d.lgs. n. 490/1997, nel testo sostituito dall'art. 5, d.lgs. n. 216/2000 e dall'art. 11, co. 9, d.lgs. n. 196/1995.

Non si riproduce l'art. 2, recante disposizioni transitorie che hanno esaurito i loro effetti.

Norme abrogate:

- artt. 1 e 2, l. n. 365/2003.

traffico aereo in corso di validità, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 967 (Ulteriori ferme per il personale militare), è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta un premio nei seguenti importi:

- a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;
- b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
- c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;
- d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;
- e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.

CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 1804

*Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio*¹⁸⁰⁴
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di indennità di impiego operativo, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente.

CAPO IV TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE

SEZIONE I

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO

Art. 1805

*Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento*¹⁸⁰⁵

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente.

SEZIONE II TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO

Art. 1806

*Indennità di missione all'estero*¹⁸⁰⁶

¹⁸⁰⁴ Relazione art. (Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio)

L'art. opera un mero rinvio alla normativa pattizia abilitata a disciplinare la materia del trattamento economico accessorio, declinando il principio generale di cui all'art. 1777 (Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

¹⁸⁰⁵ Relazione art. (Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento)

L'art. opera un mero rinvio alla normativa pattizia abilitata a disciplinare la materia del trattamento economico di missione e di trasferimento, declinando il principio generale di cui all'art. 1777 (Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

¹⁸⁰⁶ Relazione art. (Indennità di missione all'estero)

(r.d. n. 941 del 1926; art. 10, l. n. 642 del 1961; art. 39- vicies semel, co. 39, d.l. n. 273 del 2005; art. 28, d.l. n. 223 del 2006)

1. Al personale militare inviato in missione all'estero è corrisposta l'indennità prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
2. Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1807 Indennità di lungo servizio all'estero. Se la missione è inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi, è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1807 Indennità di lungo servizio all'estero e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione.

Art. 1807

*Indennità di lungo servizio all'estero*¹⁸⁰⁷

Si tratta di una norma di rinvio alla disciplina sulle missioni all'estero prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato dal r.d. n. 941/1926.

Tra le norme richiamate, si rammenta il d.lgt. n. 540/1945; il d.lgs. n. 860/1948; il d.P.R. n. 286/1971 e, da ultimo, l'art. 28, d.l. n. 223/2006 conv., con modificazioni, in l. n. 248/2006, che ha ridotto del 20 per cento le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998 (da ultimo, d.m., n. 12181/2003).

Con norma di interpretazione autentica, l'art. 39-vicies semel, co. 39, d.l. n. 273/2005, conv. dalla l. n. 51/2006, ha disposto che <<L' articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 , e l' articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838 , si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.>>

Norme abrogate:

- art. 10, l. n. 642/1961;
- l. n. 316/1970.

¹⁸⁰⁷ Relazione art. (Indennità di lungo servizio all'estero)

L'art. riproduce gli articoli vigenti della l. n. 642/1961, che concerne il personale destinato isolatamente a prestare servizio presso Delegazioni o Rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. La materia è, altresì, regolata da disposizioni di fonte comunitaria, con le quali le norme nazionali devono essere ricollegate. Pertanto, è stato ritenuto che il trattamento economico previsto dalla normativa comunitaria e fissato dal Consiglio CE con la decisione 25 giugno 2000, in favore del personale militare distaccato in qualità di <<esperti nazionali in campo militare>> presso il Segretariato generale dello stesso Consiglio, debba essere detratto da quello previsto dalla l. n. 642/1961 per il personale militare italiano destinato all'estero presso delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, Comandi o Organismi internazionali. Infatti, la decisione del Consiglio C.E. 25 giugno 2001, n. 2001/496/PESC come modificata dalle decisioni 19 maggio n. 2003/400/C.E e 16 giugno 2003 n. 2003/479/C.E. non comporta la disapplicazione dell'intera l. n. 642/1961, dovendosi verificare se le singole statuizioni di detta decisione siano incompatibili con quelle interne dello Stato italiano e, per giunta, se esse siano vigenti (Cons. St., sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7879).

La parametrizzazione dell'indennità di lungo servizio all'estero alle trenta diarie intere, secondo le norme in vigore nel Paese di destinazione, comporta un collegamento permanente tra il predetto assegno e le menzionate diarie, con conseguente ricalcolo automatico del primo in relazione alle modifiche che intervengono su queste ultime. Così, Cons. St., sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3525.

Il trattamento di lungo servizio all'estero spetta anche al personale dell'Arma dei carabinieri, pur in mancanza di norma estensiva espressa. Non è più attuale la previsione di cui all'art. 9, co. 2, lett. b) della l. n. 642/1961, che prevedeva il rimborso forfettario per le spese di imballaggio (di lire 15.000, 10.000 e 5.000, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa determinata con decreto ministeriale), per cui si recepisce la regola vigente per il trattamento economico di trasferimento.

(l. n. 642 del 1961; art. 39-vicies semel, co. 39, d.l. n. 273 del 2005; art. 28, d.l. n. 223 del 2006)

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi o organismi internazionali, dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno:

a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

b) un'indennità speciale eventualmente riconosciuta qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838;

c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigenti per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea.

Del pari, si considera superata la disposizione di cui all'art. 9, co. 2, lett. a) della l. n. 642/1961, ove prevede il rimborso delle spese di bagaglio fino ad un massimo di 300 kg. per gli ufficiali, 150 kg. per i sottufficiali e 100 kg. per i militari di truppa e, qualora il Ministero avesse autorizzato, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo, il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di non più di 50 kg. complessivi.

In merito all'art. 3, l. n. 642/1961, non viene reiterata, perché non più vigente, la procedura di determinazione dell'indennità speciale prevista dalla l. n. 361/1958, abrogata dall'art. 18, l. n. 838/1973. La procedura attualmente in vigore attribuisce all'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, sulla base delle indicazioni dello Stato maggiore della difesa, la competenza a trattare presso la Commissione permanente di finanziamento costituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 172, d.P.R. n. 18/1967, le richieste avanzate dal Ministro della difesa per l'attribuzione dell'indennità speciale prevista dall'art. 3, l. n. 642/1961. Ciò in applicazione di una prassi consolidata nel tempo, che mira a comparare e a riconoscere, a parità di livello funzionale, un trattamento economico complessivo, per quanto possibile omogeneo e coerente, tra il personale della pubblica amministrazione in servizio all'estero, seppure in posizioni diverse di impiego. Il rappresentante del Ministero della difesa in seno alla predetta Commissione viene designato dal Ministro. La misura dell'indennità speciale e la decorrenza, a meno che non siano contemplate da specifica disposizione di legge, sono definite e formalizzate in apposito decreto interministeriale. Tale provvedimento, concretando un'espressione di attività gestionale rientrante nella responsabilità della dirigenza generale ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, è firmato dal Direttore dell'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari per il Ministero della difesa, dal Direttore generale per le risorse umane e l'Organizzazione per il Ministero degli affari esteri e dal Ragioniere generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Hanno diritto al trattamento previsto per il personale in servizio isolato all'estero di cui alla l. n. 642/1961 i dipendenti in servizio a Bruxelles presso la struttura ITALSTAFF (rappresentanza militare presso il Comando militare Nato, sezione permanente), poiché essi operano al di fuori di una rappresentanza diplomatica individuata e organizzata e, pertanto, non compete loro il più elevato trattamento economico di cui all'art. 4 l. n. 838/1973. Così, Cons. St., sez. IV, 21 maggio 2004, n. 33282; id., sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2557; id., sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1154; id., sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5690; id., sez. IV, 11 aprile 2002, n. 1978; id., sez. IV, 2 aprile 1996, n. 437.

Identica è la condizione dei militari che operano presso la Nacisa (Nato Communications and Information Systems Agency), che è un organismo della Nato. Cfr., Cons. St., sez. IV, 2 aprile 1996, n. 437, in *Foro amm.*, 1996, 1168.

Si richiama, infine, la norma di interpretazione autentica recata dall'art. 39-vicies semel, co. 39, d.l. n. 273/2005, conv. dalla l. n. 51/2006, citata nella relazione al precedente articolo.

Norme abrogate:

- l. n. 642/1961.

2. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1.
3. L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.
4. Se la durata della destinazione all'estero è superiore ad un anno, il militare può trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per il coniuge ed i figli conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista per il dipendente.
5. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato, al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della difesa.
6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali e sottufficiali e a quaranta giorni per militari di truppa.
7. Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.
8. L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie.
9. Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino ad un massimo di cinquanta giorni.
10. Ai militari di truppa nelle situazioni indicate al comma 9 l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo, i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, all'ente ove debbono compiere il loro servizio.
11. Al personale militare che per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero.
12. Il personale di cui al comma 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:
 - a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;
 - b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti a enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.

Art. 1808

*Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche*¹⁸⁰⁸

¹⁸⁰⁸ Relazione art. (Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche)

I co. 1 e 2 riproducono l'art. 4, l. n. 838/1973, come sostituito dall'art. 40, d.lgs. n. 62/1998.

Tra i destinatari del trattamento economico in questione, vi è il personale dell'Arma dei carabinieri (art. 1, co. 1, l. n. 838/1973, come modificato dall'art. 33, d.lgs. n. 297/2000).

(d.P.R. n. 18 del 1967; l. n. 838 del 1973; art. 40, d.lgs. n. 62 del 1998; art. 39-vicies semel, co. 39, d.l. n. 273 del 2005)

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

- a) indennità di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonché per situazione di famiglia;
- b) indennità di sistemazione;
- c) indennità di richiamo dal servizio all'estero;
- d) indennità e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 40 (Personale);
- e) contributo spese per abitazione;
- f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;
- g) provvidenze scolastiche;
- h) indennità e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;
- i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;
- l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonché di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;
- m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei collaboratori familiari.

2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 spettano ai familiari le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. All'applicazione dei commi 1 e 2 provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il personale accreditato per più Forze armate nello stesso Stato di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, all'indennità per accreditamenti multipli, nelle misure lorde mensili indicate nella tabella 2 allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. A tale indennità si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione fissati per l'indennità di servizio all'estero.

L'indennità di servizio all'estero resta determinata nella misura prevista per il posto funzione, a nulla rilevando i successivi riordini della carriera. Ai sensi dell'art. 1, co. 38, l. n. 549/1995 (avente carattere di interpretazione autentica), in caso di destinazione all'estero di personale militare ai sensi della l. n. 838/1973, gli inquadramenti nei livelli retributivi in applicazione della l. n. 312/1980, nonché di successive disposizioni di riordinamento giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull'indennità di servizio all'estero, che resta determinata nella misura prevista per il posto funzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all'estero. Cfr., Cons. St., sez. IV, 4 marzo 1999, n. 246.

Il co. 3 riproduce l'art. 4, ult. co., della l. n. 838/1973.

Il co. 4 riproduce l'art. 5 della l. n. 838/1973.

I co. 5-7 riproducono l'art. 6 della l. n. 838/1973, come sostituito dall'art. 41, d.lgs. n. 62/1998.

Il co. 8 riproduce l'art. 7 della l. n. 838/1973.

Il co. 9 riproduce l'art. 9 della l. n. 838/1973.

I co. 10-12 riproducono l'art. 8 della l. n. 838/1973, come sostituito dall'art. 42, d.lgs. n. 62/1998.

Si richiama, infine, la norma di interpretazione autentica recata dall'art. 39-vicies semel, co. 39, d.l. n. 273/2005, conv. dalla l. n. 51/2006, citata nella relazione all'art. 1806 (Indennità di missione all'estero).

Norme abrogate:

- artt. 4-9, l. n. 838/1973.

5. Le indennità base di servizio all'estero e relative maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennità ed i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonché le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 3, allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.
6. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per la sede di residenza.
7. Per le sedi in cui manca il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
8. Il Ministero della difesa può prendere in locazione locali da adibire ad alloggi per il personale degli uffici degli addetti nelle stesse sedi determinate per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alle condizioni e nei limiti da esso previsti. Per la concessione in uso al personale dei locali stessi si applicano i commi 3 e 4 del predetto articolo.
9. Il trattamento economico previsto dal presente articolo compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse. Quando esigenze di servizio rendono necessaria, a giudizio del Ministero, la contemporanea presenza del personale cessante e di quello subentrante, al personale cessante sono conservate le indennità in godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni.
10. Al personale in licenza ordinaria si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
11. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni per anno, limite aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
- a) in caso di assenza per infermità, l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;
 - b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.
12. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, l'indennità personale è corrisposta per intero; alle lavoratrici madri nonché ai lavoratori padri in astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa.

TITOLO V PERSONALE DIRIGENTE

CAPO I TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE

Art. 1809

*Principio di onnicomprensività*¹⁸⁰⁹
(art. 11, l. n. 804 del 1973)

1. E' fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalità per il personale statale o siano espressamente previste dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale.
2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato direttamente in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 1810
*Accesso alla dirigenza*¹⁸¹⁰

¹⁸⁰⁹ Relazione art. (Principio di onnicomprensività)

Il principio di onnicomprensività coesiste con le disposizioni di livello primario vigenti che hanno esteso al personale dirigenziale indennità ed emolumenti diversi da quelli previsti dall'art. 11, l. n. 804/1973. Al riguardo si richiama l'art. 2, co. 1, l. n. 263/2004 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 238/2004, che ha stabilito che le disposizioni del d.P.R. n. 163/2002, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, co. 1, d.P.R. n. 139/2001, si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell'Esercito italiano, della Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare con le modalità previste dallo stesso provvedimento. Correlativamente, l'art. 2, co. 2, l. n. 263/2004, ha stabilito che le disposizioni del d.P.R. n. 164/2002, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia con le modalità rispettivamente previste dal provvedimento per il personale civile e militare. Dello stesso tenore è l'art. 4, l. n. 356/2000.

L'originario art. 11, l. n. 804/1973 prevedeva l'attribuzione, unitamente allo stipendio, dell'indennità di funzione, disciplinata negli effetti dagli artt. 8 e 9 della stessa legge: si trattava di indennità pensionabile, assoggettata ad ogni effetto alle regole dello stipendio quanto a progressione, sospensione o riduzione. L'indennità di funzione è stata conglobata nello stipendio ai sensi dell'art. 21, co. 2, d.l. n. 283/1981, conv. dalla l. n. 432/1981. L'art. 11 prevedeva anche il richiamo alle indennità previste dalla l. n. 365/1970, dalla l. n. 1054/1970 e dalle disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero. La menzione specifica delle predette disposizioni appare però superflua, trattandosi di indennità tutte previste dal presente codice ed espressamente attribuite al personale dirigenziale.

Norme abrogate:

- art. 8, 9, 11, l. n. 804/1973;
- art. 21, co. 2, d.l. n. 283/1981, conv. dalla l. n. 432/1981.

¹⁸¹⁰ Relazione art. (Accesso alla dirigenza)

Il co. 1 si riporta alle disposizioni in materia di personale dirigente dello Stato. Tra queste, l'art. 4, co. 3, del d.l. n. 681/1982, conv. dalla l. n. 869/1982, co. così modificato dall'art. 2, d.l. n. 333/1992, conv. dalla l. n. 359/1992, fa salva l'applicazione dell'art. 156 del r.d. n. 2395/1923, per il personale militare e, quindi, consente di calcolare l'anzianità di grado in base alla differenza tra gli anni di servizio totali ed il numero di anni per ciascun grado, ove il meccanismo risulti concretamente applicabile e più favorevole del procedimento standard previsto dall'art. 4, co. 1, d.l. n. 681/1982. Per servizio totale si intende il <<servizio militare>> comunque prestato nonché il corso regolare degli studi universitari qualora il titolo conseguito sia richiesto per la nomina ad ufficiale.

Per quanto riguarda il numero degli anni previsti per ciascun grado, il co. 1 riproduce la tabella desunta dall'art. 156 del r.d. n. 2395/1923, come modificato dall'art. 1, l. n. 915/1949 e dall'art. 4, l. n. 969/1957. Infine, l'art. 23, l. n. 187/1976, ha esteso le detrazioni di anzianità previste per gli ufficiali della Marina agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Con apposita norma di coordinamento, il presente articolo è stato esteso alle Forze di polizia a ordinamento militare.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 156, r.d. n. 2395/1923, era norma già espunta dall'ordinamento, per l'abrogazione espressa decretata dall'art. 385, d.P.R. n. 3/1957, quando il suo contenuto venne trasfuso nella norma di cui all'art. 4, d.l. n. 681/1982. Ma, in disparte il succitato art. 156, la considerazione dell'anzianità di grado è presente anche nell'art. 5, r.d. n. 3458/1928, secondo cui <<Gli stipendi degli

(art. 156, r.d. n. 2395 del 1923; art. 5, r.d. n. 3458 del 1928; art. 23, l. n. 187 del 1976)

1. In caso di accesso alla dirigenza o di avanzamento nell'ambito della stessa, lo stipendio nella nuova posizione è determinato secondo le norme vigenti, ivi comprese le seguenti disposizioni in materia di anzianità di grado, ove risultino concretamente applicabili e più favorevoli:

a) per l'Esercito italiano e la Marina militare:

- Colonnello (e gradi corrispondenti), anni 21;
- Brigadier Generale (e gradi corrispondenti), anni 25;
- Generale di Divisione (e gradi corrispondenti), anni 27;
- Generale di Corpo d'Armata (e gradi corrispondenti), anni 29;

b) per l'Aeronautica militare:

- Colonnello, anni 21;
- Generale di Brigata Aerea (e gradi corrispondenti), anni 25;
- Generale di Divisione Aerea (e gradi corrispondenti), anni 26;
- Generale di Squadra Aerea (e gradi corrispondenti), anni 27.

Art. 1811

*Progressione economica*¹⁸¹¹

(art. 202, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 5, d.P.R. n. 1079 del 1970; art. 1, co. 4 e 5, d.l. n. 681 del 1982; art. 1, l. n. 79 del 1984; art. 3, co. 57 e 58, l. n. 537 del 1993; art. 1, co. 226, l. n. 266 del 2005)

1. Si applicano le norme vigenti per la dirigenza militare in materia di sviluppo della progressione economica, fermo restando il principio di irreversibilità stipendiale di cui all'articolo 1780 (Principio di irreversibilità stipendiale), in caso di promozione, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione.

Art. 1812

*Scatti per invalidità di servizio al personale dirigente*¹⁸¹²

1. Al personale dirigente si applicano le norme previste per il personale militare non dirigente di cui all'articolo 1800 (Scatti per invalidità di servizio).

Art. 1813

*Scatti demografici*¹⁸¹³

ufficiali sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio da ufficiale se risulti più favorevole.>> L'art. 156 viene nuovamente menzionato dall'art. 137, co. 10, l. n. 312/1980, secondo cui <<L'art. 156, R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.>>

Norme abrogate:

- art. 156, r.d. n. 2395/1923 (già abrogato dall'art. 385, d.P.R. n. 3/1957);
- art. 5, r.d. n. 3458/1928;
- art. 1, l. n. 915/1949 (modificativo dell'art. 156, r.d. n. 2395/1923);
- art. 4, l. n. 969/1957 (modificativo dell'art. 156, r.d. n. 2395/1923);
- art. 23, l. n. 187/1976.

¹⁸¹¹ Relazione art. (Progressione economica)

Secondo il combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e co. 5, d.l. n. 681/1982, conv. dalla l. n. 869/1982 e dell'art. 1, l. n. 79/1984 (che ha ridotto la percentuale in incremento), la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento per i generali (sette classi per i colonnelli con almeno due anni di servizio), computate sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

¹⁸¹² Relazione art. (Scatti per invalidità di servizio al personale dirigente)

L'art. rinvia alle norme di cui all'art. 1800 (Scatti per invalidità di servizio).

¹⁸¹³ Relazione art. (Scatti demografici)

(art. 22, r.d.l. n. 1542 del 1937; art. 1, co. 6, d.l. n. 681 del 1982)

1. Al personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 1814

*Incentivi agli ufficiali dirigenti piloti in servizio permanente effettivo*¹⁸¹⁴

1. Agli ufficiali dirigenti piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall'articolo 1802 (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo).

Art. 1815

*Incentivi al personale dirigente addetto al controllo del traffico aereo*¹⁸¹⁵

1. Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo si applicano le norme previste dall'articolo 1803 (Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo).

Art. 1816

*Assegno pensionabile al personale dirigente*¹⁸¹⁶

L'art. prevede il rinvio alle disposizioni previste per i dipendenti civili e militari dello Stato dall'art. 22, r.d.l. n. 1542/1937, norme che, nell'ordinamento militare, trovano applicazione solo per il personale dirigente, non soggetto ai parametri stipendiali.

Gli anticipi sugli scatti sono preclusi a tutto il personale non destinatario di trattamento economico dirigenziale, dopo l'introduzione della retribuzione individuale di anzianità, ex art. 1, co. 3, d.l. n. 379/1987 conv. dalla l. n. 468/1987.

Le modalità di riconoscimento dell'anticipazione sono state introdotte dall'art. 16, co. 4, d.l. n. 283/1981, conv. dalla l. n. 432/1981 (recante copertura finanziaria dei decreti di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), per essere poi recepite dall'art. 1, co. 6, d.l. n. 681/1982, conv. dalla l. n. 869/1982, in materia di adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

L'orientamento del giudice amministrativo è favorevole alla concessione dell'anticipazione degli aumenti periodici di stipendio anche nel caso di ingresso nella famiglia di un figlio adottivo, per effetto di adozione speciale (Cons. St., sez. II, 16 maggio 1990, n. 587; id., sez. II, 16 gennaio 1980, n. 1016).

Norme che restano in vigore:

- art. 22, r.d.l. n. 1542/1937, conv. dalla l. n. 1/1939.

¹⁸¹⁴ Relazione art. (Incentivi agli ufficiali dirigenti piloti in servizio permanente effettivo)

L'art. rinvia alle norme recate dall'art. 1802 Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente.

¹⁸¹⁵ Relazione art. (Incentivi al personale dirigente addetto al controllo del traffico aereo)

L'art. rinvia alle norme recate dall'art. 1803 Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo.

¹⁸¹⁶ Relazione art. (Assegno pensionabile al personale dirigente)

L'art. riproduce la disposizione di cui all'art. 4, co. 2, d.l. n. 341/1996 conv. dalla l. n. 427/1996, che estende al personale dirigente delle Forze armate, l'assegno previsto dall'art. 4, co. 1, dello stesso provvedimento, per il personale dirigente (civile e militare) delle Forze di polizia. Infatti, l'art. 4, co. 2, dispone che << Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al co. 1, lettera b).>> La misura di detto assegno, soggetto ad adeguamento annuale secondo le modalità previste dall'art. 24, co. 1 e 2, l. n. 448/1998, è fissata dall'art. 4, co. 1, lett. b) nei seguenti importi mensili lordi:

- Primo dirigente e colonnello..... € 124,98;

(art. 2, co. 1, d.l. n. 379 del 1987; art. 9, l. n. 231 del 1990; art. 4, co. 1 e 2, d.l. n. 341 del 1996)

1. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è corrisposto un assegno pensionabile mensile lordo, alle decorrenze e con le modalità previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 1817

*Speciale indennità pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze armate*¹⁸¹⁷
(art. 1, co. 577, l. n. 296 del 2006; art. 65, co. 4, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 22-bis, d.l. n. 223 del 2006)

1. Ai generali e agli ammiragli delle Forze armate di cui all'articolo **1092** **Attribuzione dei gradi di vertice**, comma 3 è attribuita una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennità è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1818

*Indennità di posizione*¹⁸¹⁸

-
- Primo dirigente e colonnello (+ 2).....» 132,21;
 - Dirigente superiore e generale di brigata..... » 162,17;
 - Dirigente generale e generale di Divisione..... » 183,86;
 - Prefetto di 1^a classe e generale di corpo d'armata... » 216,40.

Tale indennità sostituisce l'indennità militare, già prevista dall'art. 2, co. 1, del d.l. n. 379/1987 conv. dalla l. n. 468/1987 (corrispondente, per il personale destinatario della concertazione, dell'importo aggiuntivo pensionabile, oggi regolato dall'art. 4 d.P.R. n. 171/2007).

¹⁸¹⁷ Relazione art. (Speciale indennità pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze armate)

I destinatari della speciale indennità, prevista dall'art. 65, co. 4, d.lgs. n. 490/1997, erano stati individuati dall'art. 37, co. 4, dello stesso decreto, non riguardante l'Arma dei carabinieri ed attualmente riassetato dall'art. **1092** **Attribuzione dei gradi di vertice** del presente codice.

La speciale indennità pensionabile è stata determinata con d.p.c.m. 12 marzo 2001, come modificato dal d.p.c.m. 25 febbraio 2005, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2005.

Il decreto applicativo di cui all'art. 1, co. 577, l. n. 296/2006, trova applicazione anche nei confronti del trattamento indennitario di cui al presente articolo, decreto che disciplina le modalità di applicazione dell'art. 22-bis, co. 1, d.l. n. 223/2006 conv., con modificazioni, in l. n. 248/2006, secondo cui <<La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.>> Stabilisce infatti l'art. 24, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 34, co. 1, d.l. n. 223/2006, che <<Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.>>

Ad oggi non risulta essere stato emanato il previsto d.p.c.m.

Norme abrogate:

- art. 65, co. 4, d.lgs. n. 490/1997, come modificato dall'art. 27, co. 2, d.lgs. n. 216/2000.

¹⁸¹⁸ Relazione art. (Indennità di posizione)

L'art. rinvia al testo dell'art. 1, l. n. 334/1997. La predetta disposizione è stata ritenuta non contrastante con il principio di uguaglianza da C. cost., 9 maggio 2003, n. 162, nella parte in cui non consente di riconoscere l'indennità di posizione anche ai dirigenti generali collocati a riposo anteriormente al 1 gennaio 1996, giacché è riservato alla valutazione discrezionale del legislatore modulare in ragione del tempo i trattamenti pensionistici. V. anche C. conti, sez. Lombardia, 14 novembre 2002, n. 1879, che giudica palesemente infondata la nuova q.l.c. dell'art. 1, l. n. 334/1997 - nella parte in cui esclude che l'indennità di posizione possa essere corrisposta al personale collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1996.

A fortiori, l'indennità di posizione non spetta ai dirigenti militari con il grado di colonnello o di generale di brigata, poiché l'unitarietà della dirigenza militare è ravvisabile sotto il profilo degli

(art. 1, l. n. 334 del 1997; d.P.C.M. 2 dicembre 2003 e d.P.C.M. 16 dicembre 2005)

1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, al generale, ai generali di corpo d'armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, è corrisposta un'indennità di posizione in attuazione dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

Art. 1819

*Indennità perequativa*¹⁸¹⁹

elementi di omogeneità professionale ma non impone un'identità di posizioni (e di correlato trattamento economico). Così, Cons. St., sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 5605.

Si aggiunge che la predetta indennità è correlata all'esercizio delle funzioni dirigenziali effettivamente svolte, per cui essa non spetta ai dirigenti militari collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'art. 7 della l. n. 804/1973. Ciò si desume anche dall'art. 43, co. 6-ter, l. n. 224/1986 (Cons. St., sez. III, 13 giugno 2006, n. 2371/2006).

Il decreto applicativo di cui all'art. 1, co. 577, l. n. 296/1996, trova applicazione anche nei confronti del trattamento indennitario di cui al presente articolo, decreto che disciplina le modalità di applicazione dell'art. 22-bis, co. 1, d.l. n. 223/2006 conv., con modificazioni, in l. n. 248/2006, secondo cui <<La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.>> Stabilisce infatti l'art. 24, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 34, co. 1, d.l. n. 223/2006, che <<Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.>> Ad oggi non risulta essere emanato il previsto d.p.c.m.

Si rammenta che la predetta indennità è pensionabile in quota A per espressa previsione dell'art. 1, l. n. 334/1997. La precisazione contenuta nei d.p.c.m. 2 dicembre 2003 e 16 dicembre 2005 circa la mancata produzione di effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

¹⁸¹⁹ Relazione art. (Indennità perequativa)

L'indennità perequativa è stata prevista, come principio, dall'art. 2, l. n. 334/1997 per essere poi regolamentata dall'art. 19, co. 4, l. n. 266/1999. In attuazione della predetta normativa, il d.p.c.m. 3 gennaio 2001 (poi integrato con decreto 29 maggio 2001) ha quantificato l'importo dell'indennità perequativa spettante ai colonnelli e generali di brigata delle Forze armate e delle Forze di polizia, fissandone la decorrenza al 1° gennaio 2000. Di conseguenza, la spettanza del beneficio non può essere retrodatata a data anteriore, in quanto le precedenti disposizioni si configurano come norme di principio e di carattere meramente programmatico che si limitano a riconoscere la necessità di provvedere all'allineamento retributivo del personale dirigenziale di livello non generale ed a disegnare il percorso normativo ai fini del reperimento delle risorse necessarie senza, però, provvedere in concreto alla erogazione di tale indennità. Così, Cons. St., sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7395, secondo cui l'art. 2 della l. n. 334/1997 è norma di azione e non di relazione, per cui da essa non possono derivare diritti soggettivi di natura patrimoniale immediatamente azionabili. Aggiunge che la predetta norma – se interpretata diversamente – sarebbe irrimediabilmente viziata sotto il profilo costituzionale (art. 81 Cost.), per mancata indicazione delle risorse necessarie a far fronte ad una nuova spesa, costituendo invece la copertura finanziaria di ogni provvedimento di spesa un canone fondamentale recepito dall'ordinamento interno, in coerenza con il dettato comunitario (art. 2 e 3A del trattato CE, nuovo testo).

Il co. 1 recepisce l'art. 19, co. 4, l. n. 266/1999. Con d.p.c.m. 3 gennaio 2001, si è precisato che l'indennità perequativa, al pari di quella di posizione, è pensionabile ai sensi dell'art. 13, lett. a) del d.lgs. n. 503/1992 ma non è computabile nell'indennità di ausiliaria, né produce effetti ai fini dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

Il co. 2 recepisce l'art. 3, co. 72, l. n. 350/2003, secondo cui l'indennità perequativa <<competete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43,

(art. 2, l. n. 334 del 1997; art. 19, co. 4, l. n. 266 del 1999; art. 3, co. 72, l. n. 350 del 2003; d.P.C.M. 2 dicembre 2003 e d.P.C.M. 16 dicembre 2005)

1. Ai colonnelli, brigadieri generali e gradi corrispondenti è corrisposta un'indennità perequativa in attuazione degli articoli 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
2. L'indennità perequativa non compete al personale economicamente equiparato alla dirigenza, non in possesso della relativa qualifica, né titolare delle funzioni e delle connesse responsabilità.

Art. 1820

*Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri*¹⁸²⁰
(art. 7, l. n. 804 del 1973; art. 43, co. 1, 2 e 6-ter, l. n. 224 del 1986)

1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'articolo 906 (Norme comuni alla riduzione dei quadri), competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio nella misura del 95 per cento, oltre all'indennità integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell'articolo 906 (Norme comuni alla riduzione dei quadri), comma 6.

CAPO II

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 1821

*Indennità operative al personale dirigente*¹⁸²¹

commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121.>> L'art. 3, co. 72 aggiunge che <<Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente co. rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.>>

In buona sostanza, la norma ha voluto riconoscere l'indennità solo a coloro che effettivamente svolgono funzioni dirigenziali con oneri di lavoro e responsabilità strettamente connessi a tale livello professionale – in coerenza con la più recente normativa in materia di pubblico impiego (art. 24, d.lg. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 16, d.lgs. n. 80/1998 ed attualmente trasfuso nell'articolo 24 del d.lg. n. 165/2001) - per cui è apparsa legittima l'esplicita menzione dei gradi e delle qualifiche interessati alla corresponsione della indennità perequativa. Così, Cons. St., sez. IV, 7 luglio 2004, n. 5022; id., sez. IV, 9 aprile 2004, n. 2046, che esclude ogni interpretazione estensiva della disposizione recata dall'art. 19, co. 4, l. n. 266/1999; id., sez. IV, 11 febbraio 2004, n. 503, ivi, 2004, 386. Trattandosi di indennità collegata allo svolgimento di funzioni superiori, essa spetta soltanto se le funzioni sono state effettivamente espletate e non anche in caso di promozione con decorrenza il giorno antecedente il pensionamento, ex art. 1074 Promozione in particolari situazioni degli ufficiali (cfr. Cons. St., sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6352).

Il co. 2 recepisce anche il concetto già espresso dall'art. 1, l. n. 334/1997, per la pensionabilità in quota A. Si rammenta la precisazione contenuta nei d.p.c.m. 2 dicembre 2003 e 16 dicembre 2005 circa la mancata produzione di effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

¹⁸²⁰ Relazione art. (Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri)

Il co. 1 riproduce l'art. 43, co. 2, l. n. 224/1986, nel quale si stabilisce il trattamento economico spettante agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, individuati al co. 1 dello stesso articolo.

Il co. 2 riproduce l'art. 43, co. 6-ter, l. n. 224/1986, dettato in relazione alla situazione di cui al precedente co. 6-bis.

Norme abrogate:

- art. 43, co. 2 e co. 6-ter, l. n. 224/1986.

¹⁸²¹ Relazione art. (Indennità operative al personale dirigente)

(art. 6, co. 1, l. n. 85 del 1997; art. 2, l. n. 263 del 2004)

1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all'anno 2009, si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
3. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare in possesso di brevetto militare di pilota l'indennità di aeronavigazione è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

CAPO III

TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE

SEZIONE I

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE, DI TRASFERIMENTO E DI MISSIONE ALL'ESTERO

Art. 1822

*Missioni e trasferimento del personale dirigente*¹⁸²²

(art. 3, d.l. n. 341 del 1996; art. 5, l. n. 85 del 1997; art. 4, co. 1 e 2, l. n. 356 del 2000; art. 2, co. 1 e 2, l. n. 263 del 2004)

1. Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e trasferimento. Il trattamento di missione all'estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro.

SEZIONE II

ULTERIORI ISTITUTI ECONOMICI

Art. 1823

I co. 1 e 2 recepiscono l'art. 6, co. 1, n. 85/1997 e tabella allegata, fatto salvo l'adeguamento annuale. La nuova tabella è prevista dall'art. 2, co. 3, l. n. 263/2004 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 settembre 2004, n. 238. Nella specificazione degli importi si è tenuto conto del d.p.c.m. 29 aprile 2009, di adeguamento degli stipendi ed altri assegni del personale dirigente non contrattualizzato.

Il co. 3 recepisce l'art. 5, co. 1, secondo periodo, l. n. 78/1983.

¹⁸²² Relazione art. (Missioni e trasferimento del personale dirigente)

La norma di rinvio tiene conto dell'estensione, al personale dirigente delle Forze armate (e dell'Arma dei carabinieri), delle norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento previste per il personale sprovvisto di qualifica dirigenziale (art. 3 d.l. n. 341/1996, conv. con modificazioni in l. n. 427/1996; art. 5 legge n. 85/1997; art. 4 n. 356/2000; art. 2, co. 1, l. n. 263/2004 di conversione in l., con modificazioni, del d.l. n. 238/2004), nonché delle norme vigenti per i dirigenti civili dello Stato in quanto applicabili. In particolare, si richiama l'articolo 1, comma 468 della legge n. 296 del 2006, con il quale si stabilisce che <<Le disposizioni di cui al co. 216 dell'art. 1 della l. 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.>>

*Assegni per il nucleo familiare al personale dirigente*¹⁸²³
(d.P.R. n. 797 del 1955; d.l. n. 69 del 1988)

1. Al personale militare dirigente competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.

Art. 1824

*Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente*¹⁸²⁴
(art. 43, co. 13 e 14, l. n. 121 del 1981; art. 10, l. n. 231 del 1990)

1. L'orario delle attività giornaliere del personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali.

2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro è retribuita con il compenso per lavoro straordinario, nell'importo orario determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura proporzionale alla retribuzione mensile.

3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unità di personale, è stabilito con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.

Art. 1825

*Ulteriori istituti economici per il personale dirigente*¹⁸²⁵
(art. 4, co. 2, l. n. 356 del 2000; art. 2, co. 1, l. n. 263 del 2004)

1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, al personale dirigente sono attribuiti i seguenti emolumenti:

- a. indennità di presenza festiva;
- b. indennità di presenza per particolari festività;
- c. indennità di seconda lingua (tedesco);
- d. indennità di seconda lingua (francese);
- e. assegno di studio e di apprendimento seconda lingua;
- f. indennità premio di disattivazione.

TITOLO VI

ASSISTENZA MORALE, BENESSERE E PROTEZIONE SOCIALE

¹⁸²³ Relazione art. (Assegni per il nucleo familiare al personale dirigente)

V. relazione all'articolo corrispondente per il personale non dirigente (articolo 1789 *Assegni per il nucleo familiare*).

¹⁸²⁴ Relazione art. (Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente)

L'art. riproduce il testo dell'art. 10, l. n. 231/1990.

Il compenso viene determinato annualmente, per effetto della formula di aggiornamento prevista dall'art. 24, co. 1 e co. 2, l. n. 448/1998, secondo il meccanismo disciplinato dall'art. 1, co. 6, del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 10 dicembre 1990, su una base di calcolo data dalla divisione per 156 dei seguenti elementi: stipendio iniziale mensile lordo, indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente, rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

¹⁸²⁵ Relazione art. (Ulteriori istituti economici per il personale dirigente)

L'art. elenca gli istituti economici estesi al personale dirigente, ai sensi dell'art. 4, co. 2, l. n. 356 del 2000 e dell'art. 2, co. 1, l. n. 263 del 2004.

CAPO I
ISTITUTI DI RETRIBUZIONE INDIRETTA

Art. 1826

*Servizio di vettovagliamento*¹⁸²⁶
(art. 1, l. n. 419 del 1989)

1. Il personale militare ha diritto al servizio di vettovagliamento a norma delle disposizioni dell'articolo 545 Servizio di vettovagliamento delle Forze armate.

Art. 1827

*Alloggi di servizio*¹⁸²⁷
(art. 6, l. n. 497 del 1978)

1. Al personale militare può essere concesso l'alloggio di servizio, gratuito o dietro versamento di un canone di concessione amministrativa, a norma delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VII.

CAPO II
INTERVENTI E ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE

Art. 1828

*Promozione del benessere del personale militare*¹⁸²⁸
(art. 1, l. n. 612 del 1956)

1. La promozione del benessere del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, mediante interventi in favore del lavoratore, della sua famiglia e degli enti che svolgono attività culturali e ricreative nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, è finalizzata all'incremento della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi.

Art. 1829

*Competenza statale*¹⁸²⁹
(art. 24, co. 1, n. 3, d.P.R. n. 616 del 1977)

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.

Art. 1830

¹⁸²⁶ Relazione art. (Servizio di vettovagliamento)

L'art. rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 545 Servizio di vettovagliamento delle Forze armate, in materia di organizzazione delle mense, fornitura di buoni pasto e, gestione diretta del servizio, tra le quali è trasfuso l'art. 63 l. n. 388/2000.

I beneficiari del servizio coincidono con la totalità delle categorie del personale militare, mentre le disposizioni della l. n. 419/1989 (che individuava i destinatari nei graduati e militari di truppa) sono state considerate dall'art. 7, l. n. 331/2000 come suscettibili di abrogazione o di cessazione di efficacia a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge n. 331/2000.

Norme abrogate:

- l. n. 419/1989.

¹⁸²⁷ Relazione art. (Alloggi di servizio)

L'art. contiene una norma di rinvio alle disposizioni del libro II.

¹⁸²⁸ Relazione art. (Promozione del benessere del personale militare)

L'art. recepisce i principi dettati dall'art. 1, l. n. 612/1956.

¹⁸²⁹ Relazione art. (Competenza statale)

La norma rinvia all'art. 24, co. 1, n. 3, d.P.R. n. 616/1977.

*Quadro degli interventi*¹⁸³⁰
(l. n. 612 del 1956)

1. Il Ministro della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:
 - a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalità specificate con il regolamento;
 - b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo;
 - c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati;
 - c) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare.
2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1831
*Formazione ed elevazione culturale*¹⁸³¹

¹⁸³⁰ Relazione art. (Quadro degli interventi)

L'art. riproduce, sostanzialmente, i contenuti della l. n. 612/1956.

Le disposizioni di dettaglio, in materia, sono state dettate con d.m. 31 dicembre 1998, n. 521, a norma del quale gli interventi <<si inseriscono istituzionalmente nell'attività funzionale delle Forze armate>> e rispondono <<allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psico-fisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale dei dipendenti e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonché di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettività esterna, per il pieno sviluppo della persona umana dedicata al bene comune della difesa della Patria.>>

Le attuali disposizioni sono contenute nell'art. 26, co. 1, d.P.R. n. 167/2006 (norma riprodotta nell'articolo 429 (Assistenza morale, benessere e protezione sociale) del regolamento, secondo cui le spese per l'assistenza morale ed il benessere attengono: a) alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa nonché a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie del personale stesso; b) alle altre attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, qualificazioni professionali civili; c) alle attività volte ad agevolare il collocamento a riposo dei militari che cessano dal servizio.

Rispetto alla formulazione dell'art. 1, d.m. n. 521/1998, sono incluse le attività relative alla formazione del personale (ancorché finalizzata all'acquisizione di qualifiche professionali civili) e vi è una rinnovata attenzione verso il personale che cessa dal servizio attivo.

Restano invariate le modalità di gestione degli interventi di protezione sociale, che sono effettuati: a) in amministrazione diretta da parte degli organismi all'uopo preposti; b) in amministrazione indiretta mediante affidamento in concessione alle organizzazioni di personale ovvero ad enti o a terzi, secondo le vigenti disposizioni, con mezzi, locali e risorse concessi in uso dall'amministrazione alle stesse organizzazioni di personale (art. 26, co. 2).

A quest'ultimo riguardo, l'art. 26, co. 3, precisa che <<l'amministrazione ha la facoltà di determinare quote ricognitorie a titolo di ammortamento degli oneri da essa sostenuti>> fermo restando il principio della <<fruizione gratuita dei beni demaniali concessi in uso, in quanto utilizzati in via diretta per fini di pubblico interesse>>.

Per quanto concerne l'attività sportiva militare, l'art. 27, co. 1, precisa che le relative spese, comprese quelle per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature ed impianti, sono a carico dell'amministrazione. Tuttavia, nelle competizioni di più elevato livello, è possibile che le spese siano sostenute con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni a carattere nazionale ed internazionale (art. 27, co. 2). Per il conferimento di premi inerenti alle attività sportive (in oggetti o denaro), si rinvia alle disposizioni delle singole Forze armate (art. 27, co. 3).

Norme abrogate:

- l. n. 612/1956.

¹⁸³¹ Relazione art. (Formazione ed elevazione culturale)

1. Al fine di promuovere la crescita culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari, l'Amministrazione cura le iniziative disciplinate dall'articolo 1472 Diritto di informazione e di istruzione.

Art. 1832

*Organismi di protezione sociale*¹⁸³²
(art. 5, co. 4, l. n. 559 del 1993)

1. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1473 Limitazioni dell'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che sono stabilite nel regolamento.

Art. 1833

*Concessione in uso di beni demaniali*¹⁸³³
(art. 5, co. 3 e 4, l. n. 559 del 1993)

1. La concessione in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari strumentali agli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate è disciplinata dall'articolo 546 Concessione per interventi di protezione sociale e per le attività connesse.

CAPO III

MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Art. 1834

*Rimborso spese sostenute per rette di asili nido*¹⁸³⁴
(art. 4, co. 2, l. n. 356 del 2000)

1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

Art. 1835

*Fondo casa*¹⁸³⁵

L'art. rinvia alle iniziative disciplinate dall'articolo 1472 Diritto di informazione e di istruzione, dirette a migliorare la formazione professionale del militare, nonché la sua crescita culturale.

¹⁸³² Relazione art. (Organismi di protezione sociale)

L'art. riproduce l'art. 5, co. 4, l. n. 559/1993.

Le disposizioni contenute nel predetto articolo 5 sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 1997, ex art. 9, d.l. n. 437/1996, conv. dalla l. n. 556/1996.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa, ex articolo 1473 Limitazioni dell'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero.

¹⁸³³ Relazione art. (Concessione in uso di beni demaniali)

L'art. contiene norme di rinvio alla disciplina della concessione in uso dei beni demaniali, in relazione allo svolgimento delle attività di promozione sociale.

¹⁸³⁴ Relazione art. (Rimborso spese sostenute per rette di asili nido)

Il rimborso delle rette sostenute dal personale dell'Esercito italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica militare per i figli accolti in asili nido, è disposizione prevista in sede di concertazione (art. 18, d.P.R. n. 255/1999). L'art. 4, co. 2, l. n. 356/2000, nell'estendere al personale dirigente taluni istituti previsti per il personale non dirigente, con norme concertate, ha incluso le disposizioni in materia di asili nido le quali, di conseguenza, risultano legificate.

¹⁸³⁵ Relazione art. (Fondo casa)

(art. 43, co. 4, l. n. 724 del 1994; art. 3, d.m. n. 180 del 2005)

1. Per la concessione di mutui agevolati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è istituito il fondo casa, alimentato:
 - a) in quota parte, dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio;
 - b) dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento dei predetti mutui, riassegnate al bilancio dello Stato per le medesime finalità.
2. Le somme di cui al comma precedente sono versate su apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
3. Il libro II, titolo IV, capo III del regolamento disciplina le modalità di attuazione del fondo casa.

Art. 1836

*Borse di studio*¹⁸³⁶

(art. 4, co. 1, l. n. 407 del 1998)

1. Nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.

L'art. sintetizza il testo degli artt. 43, co. 4, secondo periodo, l. n. 724/1994, e 3, d.m. n. 180/2005.

Norme abrogate:

- art. 43, co. 4, secondo periodo, l. n. 724/1994.

¹⁸³⁶ Relazione art. (Borse di studio)

Il co. 1 concerne le borse di studio in favore delle <<vittime del dovere>>.

Il beneficio è stato originariamente concepito dal legislatore per la frequenza di scuole secondarie superiori e corsi universitari (art. 4, l. n. 407/1998, come modificato dall'art. 82 l. n. 388/2000).

La disciplina regolamentare, prima recata dal d.P.R. n. 318/2001 e attualmente posta con d.P.R. 5 maggio 2009, n. 58, ha ampliato l'ambito di applicazione del beneficio prevedendone l'estensione alla frequenza di scuole elementari, secondarie inferiori, nonché ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione con esclusione di quelle retribuite, nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 4, l. n. 407/1998, come modificato dall'art. 3 d.l. n. 13/2003, conv. dalla l. n. 56/2003.

Una percentuale pari al 10 per cento delle borse di studio (per ciascuna delle previste tipologie) è riservata ai soggetti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104/1992.

Il co. 2 fa riferimento alla disciplina delle borse di studio universitarie, recata dalle leggi n. 398/1989 e n. 476/1984, che resta applicabile nei confronti del personale militare.

1134

CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO SETTIMO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1837

*Ambito soggettivo di applicazione*¹⁸³⁷

1. Ferma restando la disciplina generale in materia di trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici, ivi compreso il testo unico sulle pensioni di guerra, al personale militare, incluso quello appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare, si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.

TITOLO II TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NORMALE

CAPO I ACCESSO AI TRATTAMENTI

Art. 1838

*Trattamento pensionistico normale*¹⁸³⁸

1. Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.

Art. 1839

*Cessazione dal servizio per limiti di età*¹⁸³⁹

¹⁸³⁷ Relazione art. (Ambito soggettivo di applicazione)

L'art., in armonia con quanto previsto dall'art. 624 (Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed altri ordinamenti speciali), co. 3, riepiloga le categorie dei destinatari del presente libro: personale militare e personale appartenente a categorie speciali. Al riguardo, resta ferma la suddivisione del personale militare in Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, operata con d.lgs. n. 195/1995, mediante la previsione di distinte aree di concertazione.

¹⁸³⁸ Relazione art. (Trattamento pensionistico normale)

L'art. contiene norme di rinvio alle disposizioni previste dal d.P.R. n. 1092/1973, in materia di trattamento pensionistico <<normale>> spettante in via diretta ai dipendenti dello Stato. Esso include la pensione di vecchiaia, contributiva e retributiva, la pensione di anzianità, la pensione di inabilità e la pensione per infermità non dipendente da causa di servizio.

Nel presente codice sono invece raccolte le disposizioni speciali dettate per il personale militare (su limiti di età, requisiti contributivi per la vecchiaia e di anzianità, etc.) che si sostituiscono alle norme comuni agli altri dipendenti dello Stato, in ragione delle peculiarità della condizione militare.

Non si rilevano scostamenti tra dipendenti civili e militari in materia di pensione normale di reversibilità.

¹⁸³⁹ Relazione art. (Cessazione dal servizio per limiti di età)

Il co. 1 riproduce l'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/1997 tenendo conto degli speciali limiti fissati dall'art. 37, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 come modificato dall'art. 17, d.lgs. n. 216/2000 mediante le tabelle ivi richiamate.

Il co. 2 riproduce l'art. 52, co. 2, d.P.R. n. 1092/1973 come integrato dall'art. 6 del d.lgs. n. 503/1992. Si è tenuto altresì conto del disposto dell'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 165/1997, quanto al concetto di anzianità contributiva. In base alle disposizioni derogatorie recate dall'art. 2, co. 1, è fatto salvo il diritto a pensione con un'anzianità di servizio di anni 15 in favore di coloro che sono stati arruolati in

(artt. 4 e 52, co. 2, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 6, d.lgs. n. 503 del 1992; art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165 del 1997; art. 37, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Il personale militare è collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di età, fatti salvi gli speciali limiti di età previsti per gli ufficiali delle Forze armate dagli articoli 922-925 (Speciali limiti di età per gli ufficiali dell'Esercito...) e per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
2. Il personale di cui al comma 1 è collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di età, se in possesso dell'anzianità contributiva stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Art. 1840

*Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio*¹⁸⁴⁰
(art. 52, co.1, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 2, co. 12, l. n. 335 del 1995)

1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio al raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 1841

*Cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio*¹⁸⁴¹

1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità dipendente da causa di servizio con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 1842

*Cessazione dal servizio a domanda*¹⁸⁴²

epoca precedente al 1° gennaio 1993. Tale previsione non è comunque idonea a produrre effetti alla data di entrata in vigore del presente codice, per cui si è ritenuto di non reiterare la norma transitoria. Della peculiarità della condizione militare, quanto ai limiti di età, tiene conto anche l'art. 4, co. quarto, d.P.R. n. 1092/1973, che fa salva la disciplina in materia di stato giuridico.

Al personale militare di sesso femminile non si applica il disposto dell'art. 22-ter del d.l. n. 78/2009, che prevede il progressivo innalzamento del requisito anagrafico di 60 anni di età previsto dall'articolo 1, comma 6, lett. b), della l. n. 243/2004, per l'accesso al pensionamento, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07.

¹⁸⁴⁰ Relazione art. (Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio).

La disposizione rinvia agli artt. 52, d.P.R. n. 1092/1973 e 2, co. 12, l. n. 335/1995.

¹⁸⁴¹ Relazione art. (Cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio)

L'art. rinvia alle disposizioni in materia di pensioni privilegiate ordinarie.

¹⁸⁴² Relazione art. (Cessazione dal servizio a domanda)

La norma rinvia all'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 165/1997. Nel testo originario, il riferimento è alla tab. allegata allo stesso decreto, poi sostituita dall'art. 59, co. 12, l. n. 449/1997.

| Anno | Età anagrafica |
|---|----------------|
| dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999..... | 50 |
| dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000..... | 51 |
| dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002..... | 52 |
| dal 1° luglio 2002..... | 53 |

Per giurisprudenza costante, non trova applicazione, dal 1° gennaio 1998, il regime transitorio recato dall'art. 1, co. 25, 26, 27 e 29, l. n. 335/1995, regime che pure veniva richiamato dall'art. 6, co. 1, d.lgs. n. 165/1997. Di conseguenza, tale co. è da abrogare, per inattualità delle relative disposizioni. Infatti, il sopraggiungere dell'art. 59, l. n. 449/1997 ha determinato la perdita di efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1, co. 27, l. n. 335/1995, per cui il richiamo operato dal d.lgs. n. 165/1997 alla l. n. 335/1995 è stato interpretato come rinvio dinamico alle disposizioni che consentono

(art. 6, co. 2, d.lgs. n. 165 del 1997)

1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue a norma dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Art. 1843

*Cessazione dal servizio d'autorità*¹⁸⁴³

(art. 6, co. 2, d.lgs. n. 165 del 1997)

1. In caso di cessazione dal servizio d'autorità, ai sensi dell'articolo 931 (Cessazione d'autorità) il diritto a pensione si consegue in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1842 (Cessazione dal servizio a domanda).

Art. 1844

*Indennità per una volta tanto*¹⁸⁴⁴

(artt. 52, co. 5, e 54, co. 11, d.P.R. n. 1092 del 1973)

1. Al personale militare che cessa dal servizio permanente senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto ai sensi degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

CAPO II

VALUTAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE I

SERVIZIO EFFETTIVO

Art. 1845

*Ritenuta INPDAP*¹⁸⁴⁵

di accedere alla pensione di anzianità, nella formulazione vigente. A riprova di ciò, è stato evidenziato che l'art. 59, co. 7, l. n. 449/1997 consente, in via di eccezione che le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tab. B allegata alla l. n. 335/1995, trovano applicazione nei confronti di alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori precoci, quelli in mobilità, cassa integrazione etc., ma non il personale militare. Cfr. *ex multis*, Corte conti, sez. I, n. 182/2006; id., sez. Marche, n. 755/2006; id., sez. Lombardia, n. 550/2004; id., sez. Lombardia n. 1986/2002; id., sez. Lombardia, n. 1461/2001.

In merito alla pratica operatività dell'art. 17, co. 1, l. n. 724/1994, v. l'art. 1866 (Aliquote di rendimento).

¹⁸⁴³ Relazione art. (Cessazione dal servizio d'autorità)

L'art. positivizza un principio enucleabile dalle norme in materia di pensione di anzianità, le cui regole di accesso, nell'ottica della riforma del sistema previdenziale, si estendono a tutte le cessazioni anticipate dal servizio (ad esclusione dell'infermità non dipendente da causa di servizio) e, quindi anche alle cessazioni d'autorità. Sul punto, v. circolare Ministero del tesoro, n. 54/1993.

¹⁸⁴⁴ Relazione art. (Indennità per una volta tanto)

La disposizione rinvia agli artt. 52, co. 5 e 54, co. 11, d.P.R. n. 1092/1973. L'indennità *una tantum* è analoga a quella prevista per il personale civile dall'art. 42, co. 4, d.P.R. n. 1092/1973, ma se ne differenzia per la misura.

¹⁸⁴⁵ Relazione art. (Ritenuta INPDAP)

Il co. 1 riproduce l'art. 3, d.P.R. n. 1092/1973, tenendo conto delle nuove figure previste dall'art. 5, co. 5, d.lgs. n. 165/1997. Invero, la disposizione da ultimo citata ha per destinatari le categorie di <<personale in ferma di leva prolungata o breve>> categorie oggi inattuali, a seguito della sospensione della leva. Pertanto, la disposizione è stata attualizzata con il riferimento al personale in ferma prefissata (volontari ed ufficiali). Con apposita norma transitoria, si provvede alla conservazione della disposizione per i volontari in ferma breve, fino ad esaurimento dei relativi ruoli (art. 2253 Ritenuta INPDAP per i volontari in ferma breve).

Per la misura della ritenuta previdenziale, cfr. l'art. 9, l. n. 141/1985, secondo cui <<A decorrere dal 1° maggio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro già prevista dall'art. 13 della legge 29 aprile 1976,

(art. 3, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 21, co. 1, l. n. 78 del 1983; art. 3, d.lgs. n. 314 del 1987; art. 51, d.P.R. n. 917 del 1986; art. 5, co. 5, d.lgs. n. 165 del 1997)

1. Per il personale in servizio permanente e per il personale volontario in ferma l'Amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente per i dipendenti dello Stato.
2. Sono assoggettati a ritenuta INPDAP tutti gli emolumenti che formano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 1846

Computo del servizio effettivo¹⁸⁴⁶

n. 177, e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 è elevata all'8,25 per cento>>.

Questa misura è stata aggiornata dall'art. 1, co. 769, l. n. 296/2006, secondo cui <<Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente co. non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento>>.

Il co. 2 tiene conto del criterio di cui all'art. 21, co. 1, l. n. 78/1983, secondo cui la ritenuta INPDAP si applica, durante il periodo di percezione, alla quota pensionabile delle indennità di impiego operativo, nonché del principio della necessaria corrispondenza tra base contributiva e base imponibile, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente di cui all'art. 51, del d.P.R. n. 917/1986, come sostituito dall'art. 3, d.lgs. n. 314/1997 secondo cui il beneficio della concorrenza alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento - o in altra misura ivi stabilita - comprende diverse indennità, tra cui quelle di aeronavigazione e di volo (art. 51, co. 6), ma anche le indennità di trasferimento e di prima sistemazione (art. 51, co. 7), le indennità per i servizi prestati all'estero (art. 51, co. 8), etc. Fatte salve queste eccezioni, vale la disciplina generale, secondo cui la contribuzione previdenziale investe tutto il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, in applicazione delle nuove regole in materia di ampliamento della base pensionabile di cui all'art. 2, co. 9-11, l. n. 335/1995.

In forza del canone solidaristico che connota l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali, Cons. St., sez. IV, 13 febbraio 2009, n. 803, ha ritenuto che al dipendente non spetti ottenere la restituzione delle ritenute operate sullo stipendio percepito durante il periodo di sospensione cautelare dall'impiego, a nulla rilevando che esse di fatto non siano state utilizzate ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.

Norme abrogate:

- art. 21, co. 1, l. n. 78/1983.

¹⁸⁴⁶ Relazione art. (Computo del servizio effettivo)

L'art. riproduce l'art. 8, co. 2, 2° periodo e co. 4, d.P.R. n. 1092/1973. Con riferimento alla questione della non computabilità ai fini del trattamento di quiescenza del tempo trascorso durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente, il divieto si riferisce alla sola ipotesi di sospensione dalla qualifica per effetto dell'applicazione di una sanzione disciplinare definitiva e irrevocabile, non essendo assimilabile a essa la sospensione dal servizio a soli fini cautelari: né rileva, in senso contrario, la eventuale obbligatorietà di tale evenienza, atteso che in tal caso si verifica una situazione provvisoria suscettibile di venir o meno revocata al termine del procedimento disciplinare (Corte conti, sez. III, n. 277/2006). In pari sensi, Corte conti, sez. Lombardia, n. 1161/2004, secondo cui la predetta disposizione comporta la piena computabilità ai fini pensionistici delle diverse ipotesi di sospensione dall'impiego a fini cautelari, proprio perché rileva il carattere provvisorio della situazione, suscettibile di modifiche e cambiamenti; pertanto al dipendente sospeso cautelatamente e poi beneficiario di <<restitutio in integrum>>, spetta il riconoscimento ai fini pensionistici del periodo trascorso in sospensione cautelare. Al periodo di detenzione per condanna penale (art. 8, co. 3, lett. c, d.P.R. n. 1092/1973) è stato assimilato, per analogia, quello di detenzione preventiva in attesa di espiazione di pena ex art. 137 c.p. (Corte conti, sez. Lombardia, n. 447/1996).

L'art. 8, co. 3, lett. a) del d.P.R. n. 1092/1973, dispone che non si tiene conto del tempo trascorso <<dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda in

(art. 8, co. 2 e 4, d.P.R. n. 1092 del 1973)

1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso.
2. Il tempo trascorso durante la sospensione dall'impiego è computato in ragione della metà, ferma restando l'integrale non computabilità dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualità di richiamati senza assegni.

Art. 1847

*Riunione e ricongiunzione dei servizi*¹⁸⁴⁷

1. Al personale militare si applicano le norme in materia di riunione e ricongiunzione di servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria previste per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.

SEZIONE II

AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI

Art. 1848

*Maggiorazioni del servizio effettivo*¹⁸⁴⁸

(art. 39, d.P.R. n. 1092 del 1973; artt. 5, co. 1, e 7, co. 3, d.lgs. n. 165 del 1997)

qualità di richiamati senza assegni>>. La non computabilità ai fini di quiescenza del periodo di aspettativa per motivi privati è già disciplinata dall'art. 898 (Motivi privati), per cui si dispone l'abrogazione della predetta disposizione, senza riproduzione nel presente articolo.

Norme abrogate:

- art. 8, co. 2, 2° periodo e co. 4, d.P.R. n. 1092/1973;
- art. 8, co. 3, lett. a), d.P.R. n. 1092/1973, dalle parole <<nonché dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda in qualità di richiamati senza assegni>>.

¹⁸⁴⁷ Relazione art. (Riunione e ricongiunzione dei servizi)

L'art. contiene norme di rinvio alla disciplina recata dal d.P.R. n. 1092/1973 e dalle successive disposizioni in materia di riunione e ricongiunzione di servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria. Si fa riferimento, in particolare, al d.lgs. n. 184/1997, sui periodi computabili, riscattabili e la prosecuzione volontaria, al d.lgs. n. 151/2001, sulla tutela della maternità e della paternità, alla l. n. 29/1979, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi e al d.lgs. n. 42/2006, sulla totalizzazione, al regolamento CE n. 1606/1998 per i periodi lavorativi svolti all'estero, alla l. n. 53/2000 per il riscatto dei periodi di congedo per gravi motivi familiari e per la formazione, al d.lgs. n. 564/1996 per il riscatto dei periodi di interruzione e di sospensione del rapporto di lavoro.

¹⁸⁴⁸ Relazione art. (Maggiorazioni del servizio effettivo)

Il co. 1 rinvia all'art. 39, d.P.R. n. 1092/1973, che stabilisce il criterio dell'applicazione della percentuale di aumento più favorevole. Tale previsione, di carattere generale e valevole anche il personale civile, consente di omettere i riferimenti al divieto di cumulo nel computo dei servizi contenuti nelle disposizioni del d.P.R. n. 1092/1973 che sono state riassetate nella presente sezione.

Il co. 2 rinvia all'art. 5, co. 1, d.lgs. n. 165/1997. La disposizione concerne i periodi di servizio attinenti alla condizione militare. Il limite dei cinque anni per la c.d. supervalutazione del servizio effettivo assume valenza generale con l'art. 59, co. 1, lett. a), l. n. 449/1997, concernente i servizi di tutti i dipendenti dello Stato (es. artt. 23-25, d.P.R. n. 1092/1973). Pertanto, si ritiene che il limite dei cinque anni investa tutte le maggiorazioni del servizio effettivo (come previsto dalla l. n. 449/1997), e non soltanto le ipotesi specificamente considerate dall'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997.

Tra le disposizioni concernenti il personale militare, che danno diritto ad un aumento nel computo dei servizi, hanno sostanzialmente esaurito i loro effetti le norme di cui agli artt. 26 e 27, d.P.R. n. 1092/1973. Le restanti disposizioni recate dal capo III, titolo II, del d.P.R. n. 1092/1973 non richiamate nella presente sezione, hanno applicazione generalizzata in favore di tutto il personale statale (artt. 18, 23, 24, d.P.R. n. 1092/1973), oppure sono inoperanti nei confronti del personale militare (artt. 24 e 25, d.P.R. n. 1092/1973).

1. Un periodo di servizio, di cui sia prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Per la computabilità degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Art. 1849

*Servizio nei reparti di campagna*¹⁸⁴⁹
(art. 17, co. 2, l. n. 187 del 1976)

1. Il servizio prestato nei reparti di campagna di cui all'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, con percezione delle relative indennità, è computato con l'aumento di un quinto.

Art. 1850

*Servizio di controllo dello spazio aereo*¹⁸⁵⁰
(art. 17, co. 2, l. n. 187 del 1976)

1. Il servizio di controllo dello spazio aereo di cui all'articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, prestato con percezione delle relative indennità, è computato con l'aumento di un quinto.

Art. 1851

*Servizio di navigazione*¹⁸⁵¹
(art. 19, d.P.R. n. 1092 del 1973)

1. Il servizio di navigazione, prestato con percezione delle indennità di imbarco di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è computato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 1852

*Servizio di volo*¹⁸⁵²
(art. 20, d.P.R. n. 1092 del 1973)

1. Il servizio di volo, prestato con percezione delle indennità di aeronavigazione e di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è computato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 1853

*Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre*¹⁸⁵³

¹⁸⁴⁹ Relazione art. (Servizio nei reparti di campagna)

L'art. riproduce l'art. 17, co. 2, l. n. 187/1976. Si omette il riferimento alla non cumulabilità con l'aumento previsto per l'attività di volo, poiché il divieto è incluso nella disposizione generale di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 1092/1973, norma riassetata nell'art. 1848 (Maggiorazione del servizio effettivo).

Norme abrogate:

- art. 17, co. 2, l. n. 187/1976.

¹⁸⁵⁰ Relazione art. (Servizio di controllo dello spazio aereo)

L'art. riproduce l'art. 17, co. 2, l. n. 187/1976.

Norme abrogate:

- art. 17, co. 2, l. n. 187/1976.

¹⁸⁵¹ Relazione art. (Servizio di navigazione)

L'art. rinvia alle disposizioni vigenti dell'art. 19, d.P.R. n. 1092/1973.

¹⁸⁵² Relazione art. (Servizio di volo)

L'art. rinvia all'art. 20, d.P.R. n. 1092/1973.

¹⁸⁵³ Relazione art. (Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre)

L'aumento dei periodi di servizio in zona di confine è stato previsto, in origine, dall'art. 21, d.P.R. n. 1092/1973, per i soli sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(art. 21, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 16, l. n. 232 del 1990)

1. Il servizio prestato dal personale delle Forze di polizia a ordinamento militare negli uffici disagiati di frontiera terrestre è computato ai sensi degli articoli 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232.

Art. 1854

*Servizio prestato negli stabilimenti militari di pena*¹⁸⁵⁴
(art. 22, d.P.R. n. 1092 del 1973)

1. Il servizio del personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto.

Art. 1855

*Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche*¹⁸⁵⁵
(art. 8, co. 8, l. n. 838 del 1973)

1. Al personale militare che presta servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 1808 (Indennità di servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche) nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 1856

*Servizio prestato presso le Forze di polizia*¹⁸⁵⁶
(art. 3, co. 5, l. n. 284 del 1977)

1. Il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità pensionabile per le Forze di polizia di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è computato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284.

Art. 1857

*Campagne di guerra*¹⁸⁵⁷
(art. 18, d.P.R. n. 1092 del 1973)

Il beneficio è stato poi esteso dall'art. 16, l. n. 232/1990 << Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ...>>.

Ne residua una situazione di generalizzata applicabilità dell'aumento dei periodi di servizio in favore dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza (co. 3), mentre gli ufficiali della Guardia di finanza e il personale delle altre Forze di polizia, civili e militari, fruiscono del beneficio soltanto se in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

¹⁸⁵⁴ Relazione art. (Servizio prestato negli stabilimenti militari di pena)

L'art. riproduce l'art. 22, d.P.R. n. 1092/1973.

Norme abrogate:

- art. 22, d.P.R. n. 1092/1973.

¹⁸⁵⁵ Relazione art. (Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche)

L'art. riproduce l'art. 8, co. 8, l. n. 838/1973.

Norme abrogate:

- art. 8, co. 8, l. n. 838/1973.

¹⁸⁵⁶ Relazione art. (Servizio prestato presso le Forze di polizia)

La norma rinvia all'art. 3, co. 5, l. n. 284/1977, che regola anche le Forze di polizia ad ordinamento civile.

¹⁸⁵⁷ Relazione art. (Campagne di guerra)

L'art. rinvia all'art. 18, d.P.R. n. 1092/1973, concernente anche i dipendenti civili. Attualmente, la norma non viene attivata in favore dei militari appartenenti a contingenti inviati in missione all'estero, ai quali viene riconosciuto l'aumento di un terzo di cui all'art. 19, d.P.R. n. 1092/1973 (art. 1851 Servizio di navigazione). Cfr. art. 3, co. 4, l. n. 108/2009. La conservazione dell'art. 18, nell'ordinamento giuridico è, però, opportuna, tenuto conto dei rischi conseguenti al verificarsi di una crisi internazionale.

1. Per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, il servizio computabile è aumentato a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

SEZIONE III SERVIZI COMPUTABILI A DOMANDA

Art. 1858

Navigazione mercantile
(art. 31, d.P.R. n. 1092 del 1973)¹⁸⁵⁸

1. Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina militare è computabile, in ragione della metà della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi nazionali della marina mercantile.

Art. 1859

*Studi superiori richiesti agli ufficiali*¹⁸⁵⁹
(art. 32, d.P.R. n. 1092 del 1973)

1. La valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali è effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

SEZIONE IV COSTITUZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA

Art. 1860

*Diritto alla costituzione di posizione assicurativa*¹⁸⁶⁰

¹⁸⁵⁸ Relazione art. (Navigazione mercantile).

L'art. riproduce l'art. 31, d.P.R. n. 1092/1973.

Norme abrogate:

- art. 31, d.P.R. n. 1092/1973.

¹⁸⁵⁹ Relazione art. (Studi superiori richiesti agli ufficiali).

L'art. rinvia alle disposizioni vigenti dell'art. 32, d.P.R. n. 1092/1973. La Corte cost., con ordinanza n. 168/1995, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 d.P.R. n. 1092/1973, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. sollevata adducendo la disparità di trattamento tra il personale militare, beneficiario del computo gratuito del periodo di studi, ed il restante personale dello Stato, soggetto alla regola del riscatto oneroso di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973.

¹⁸⁶⁰ Relazione art. (Diritto alla costituzione di posizione assicurativa)

I co. 1 rinvia alle norme previste dall'art. 124, per il personale civile e militare in servizio permanente.

Il co. 2 riproduce l'art. 40, co. 3, l. n. 958/1986.

Gli aventi diritto, a norma della disposizione originaria, sono i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata e i sergenti di complemento trattenuti in servizio i quali siano titolari del premio di congedamento previsto dalla stesso art.. Nell'attuale fase di sospensione del servizio di leva, il premio di congedamento non spetta ai volontari in ferma prefissata (art. 1792, Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata), mentre agli ufficiali in ferma prefissata spetta un premio di fine ferma indipendentemente dal transito in s.p.e. (art. 1796 Premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata).

La disposizione recata dall'art. 128, co. 1, 2[^] periodo, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui l'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento o di fine ferma (di cui agli artt. 1790 (Premio di congedamento) e 1796 (Premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata)) mentre la parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato, è da ritenere superata alla luce del disposto dell'art. 40, co. 3, l. n. 958/1986, che pone la costituzione della posizione assicurativa a totale carico dell'Amministrazione. Peraltro, detta previsione è riproduttiva di altra norma - l'art. 6, co. 1, l. n. 447/1964, come sostituito dall'art. 35, l. n. 191/1975 - cronologicamente successiva al d.P.R. n. 1092/1973.

(art. 6, co. 1, l. n. 447 del 1964; artt. 124, co. 1-3, e 128, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 40, co. 3, l. n. 958 del 1986)

1. La costituzione della posizione assicurativa per il militare in servizio permanente è effettuata ai sensi dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Il personale volontario in ferma che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, ha diritto, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa di cui al comma 1, effettuata a cura e a spese dell'INPDAP, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

3. Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi salvo che, l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi. Nel caso in cui prima dell'assunzione in servizio pensionabile sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi.

Art. 1861

*Divieto di costituzione di posizione assicurativa*¹⁸⁶¹
(artt. 126 e 127, d.P.R. n. 1092 del 1973)

Il co. 3 riproduce l'art 128, co. 2 e 3, d.P.R. n. 1092/1973 (il co. 4 del medesimo art. è inattuale).

Norme abrogate:

- art. 40, co. 3, l. n. 958/1986;

- art. 128, d.P.R. 1092/1973;

- l'art. 6, co. 1, l. n. 447/1964, come sostituito dall'art. 35, l. n. 191/1975.

¹⁸⁶¹ Relazione art. (Divieto di costituzione di posizione assicurativa)

L'art. rinvia ai casi di esclusione della costituzione di posizione assicurativa e di annullamento della posizione assicurativa di cui agli artt. 126 e 127, d.P.R. n. 1092/1973, riassumibili nell'acquisto del diritto a pensione, in applicazione del divieto di duplice valutazione dei servizi sancito dall'art. 6, d.P.R. n. 1092/1973.

Nell'art. si aggiunge una precisazione: la percezione di trattamento privilegiato tabellare. Trattasi di pensione tradizionalmente ritenuta compatibile con l'istituto in esame (cfr., *ex plurimis*, Corte conti, sez. II, n. 47/2004; id., sez. II, n. 178/2003; id., sez. II, n. 362/2002; id., sez. Basilicata, n. 327/1999; id., sez. Lombardia, n. 380/1996).

La giurisprudenza è stata divisa, in passato, nell'escludere il diritto alla costituzione di posizione assicurativa da parte del titolare di trattamento privilegiato di cui all'art. 67, co. 2, d.P.R. n. 1092/1973, prima della risolutiva sent. delle SS.RR. della Corte dei conti, n. 17/2005 QM. L'avviso favorevole - avente per presupposto la diversa connotazione del diritto a pensione regolato dall'art. 67, co. 2, del d.P.R. n. 1092/1973, in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 67, co. 4 (applicabile ai soggetti che hanno già maturato il diritto al trattamento di quiescenza per aver svolto i quindici anni di servizio stabiliti dall'art. 52 dello stesso decreto) - era sostenuto da Corte conti, sez. II, n. 167/1998.

L'attuale esigenza, recepita nel testo dell'art., di escludere il diritto alla costituzione di posizione assicurativa anche in caso di titolarità di trattamento privilegiato tabellare si spiega con la professionalizzazione delle Forze armate e la sospensione del servizio di leva. Infatti, la pensione di privilegio che ha per destinatari i volontari in ferma prefissata è sì tabellare, trattandosi di soggetti in possesso dei gradi individuati dall'art. 67, co. 5, del d.P.R. n. 1092/1973, ma soltanto per le modalità di calcolo.

Come si dirà nella relazione all'art. **1885 (Pensione privilegiata tabellare)**, la nuova pensione tabellare percepita dal personale militare volontario (volontari di truppa in ferma ed allievi) non ha natura risarcitoria e non è soggetta ad esenzione fiscale, in quanto non è ricollegabile ad un rapporto di servizio di natura obbligatoria, com'era, appunto, la leva. Di conseguenza, la titolarità del trattamento pensionistico tabellare appare incompatibile con la costituzione di posizione assicurativa.

1. In aggiunta ai casi previsti dagli articoli 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non si dà luogo alla costituzione di posizione assicurativa in caso di titolarità di trattamento pensionistico privilegiato tabellare.

CAPO III SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE

Art. 1862

*Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici*¹⁸⁶²
(art. 4, d.lgs. n. 165 del 1997)

1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all'atto della cessazione dal servizio, sono computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Art. 1863

*Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria*¹⁸⁶³
(art. 3, co. 5, d.lgs. n. 165 del 1997)

1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'art. 1, co. 11, della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

Art. 1864

*Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria*¹⁸⁶⁴
(art. 3, co. 7, d.lgs. n. 165 del 1997)

1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria in base all'articolo 989 (Collocamento in ausiliaria), si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Art. 1865

*Base contributiva e pensionabile*¹⁸⁶⁵

¹⁸⁶² Relazione art. (Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici)

La disposizione rinvia all'art. 4, co. 3, 2° periodo e co. 4, d.lgs. n. 165/1997. Al riguardo, si richiamano le innovazioni apportate dal legislatore all'art. 1, co. 23, l. n. 335/1995:

a) ai sensi dell'art. 2, co. 1, d.l. n. 355/2001 conv., con modificazioni, dalla l. n. 417/2001, il secondo periodo di questo co. va interpretato nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al co. 12 del medesimo art. della l. n. 335/1995, che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo;

b) ai sensi dell'art. 2, co. 2, d.l. n. 355/2001, la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 355/2001.

¹⁸⁶³ Relazione art. (Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria).

L'art. riproduce l'art. 3, co. 5, d.lgs. n. 165/1997. Con apposita norma di coordinamento la disposizione è estesa al personale dei disciolti Corpi degli agenti di Pubblica Sicurezza e degli agenti di Custodia.

Norme abrogate:

- art. 3, co. 5, d.lgs. n. 165/1997.

¹⁸⁶⁴ Relazione art. (Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria)

L'art. rinvia all'art. 3, co. 7, d.lgs. n. 165/1997.

¹⁸⁶⁵ Relazione art. (Base contributiva e pensionabile)

(art. 53, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 16, l. n. 177 del 1976; art. 15, co. 3, l. n. 724 del 1994; art. 2, co. 9, 10 e 11, l. n. 335 del 1995)

1. La pensione, nel sistema di calcolo retributivo, viene determinata sulla base dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e degli emolumenti retributivi espressamente definiti pensionabili dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Al personale militare si applicano le disposizioni in materia di ampliamento della base contributiva e pensionabile previste dall'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 1996.
3. L'incremento previsto dal comma 2 trova applicazione ai fini della determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e per la parte eccedente l'aumento del 18 per cento, calcolato sullo stipendio, esclusa l'indennità integrativa speciale.
4. La maggiorazione del 18 per cento di cui al comma 3 è assoggettata alla ritenuta INPDAP di cui all'articolo 1873 (Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza), in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 1866

*Aliquote di rendimento*¹⁸⁶⁶

(art. 54, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 17, co. 1, l. n. 724 del 1994; art. 2, co. 19, l. n. 335 del 1995; art. 8, d.lgs. n. 165 del 1997; art. 59, comma 1, l. n. 449 del 1997)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'art. 59, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 1867

*Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo*¹⁸⁶⁷

Il co. 1 riproduce il principio sancito dall'art. 15, co. 3, l. n. 724/1994 - il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione - il quale trova limitazione nel disposto dell'art. successivo che ne esclude la maggiorazione del 18 per cento.

I co. 2 e 3 riproducono i principi di cui alle disposizioni dell'art. 2, co. 9, 10 e 11, l. n. 335/1995, con i quali il concetto di base pensionabile <<allargata>> introdotto dalla l. n. 724/1994 trova compiuta enunciazione, anche sotto il profilo delle quote di pensione di cui al d.lgs. n. 503/1992.

¹⁸⁶⁶ Relazione art. (Aliquote di rendimento)

L'art. rinvia alle disposizioni poste dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, alla luce delle regole stabilite, per tutti i dipendenti pubblici, dall'art. 17, co. 1, l. n. 724/1994, che introduce la nuova aliquota unica di rendimento del 2 per cento. Inoltre, il co. 1 si riporta all'art. 59, co. 1, l. n. 449/1997, che introduce, nel settore pubblico, l'aliquota di rendimento decrescente, in relazione alle fasce di retribuzione eccedenti il c.d. tetto pensionabile. Le predette disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1998, come si desume dall'art. 8, d.lgs. n. 165/1997.

Il co. 2 richiama l'art. 2, co. 19, n. 335/1995, per il principio della salvaguardia dell'aliquota di rendimento prevista dal regime anteriormente vigente, atteso che le nuove misure non possono un arrecare un miglioramento rispetto alle aliquote già in vigore.

¹⁸⁶⁷ Relazione ((Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo)

L'art. riproduce gli artt. 18 e 20, della l. n. 78 del 1983, nonché la tab. VI annessa alla l. n. 78 del 1983.

Norme abrogate:

- artt. 18 e 20, l. n. 78/1983.

(artt. 18 e 20, l. n. 78 del 1983; tab. VI annessa alla l. n. 78 del 1983)

1. L'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è pensionabile.
2. Per i periodi di percezione delle indennità operative di campagna, di imbarco e di controllo dello spazio aereo, di cui alla stessa legge, il predetto importo è maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le seguenti percentuali:
 - a) reparti di campagna: 0,75;
 - b) reparti di campagna per truppe alpine: 1,25;
 - c) imbarco su mezzi di superficie: 3,5; imbarco su sommergibili: 6;
 - d) controllo dello spazio aereo: I grado di abilitazione, 1,25; II grado di abilitazione, 2; III grado di abilitazione: 3,75.
3. Qualora i predetti periodi risultino superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.
4. Per il personale che si trova ad operare nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 17 e 13, commi 6 e 7, della stessa legge, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

Art. 1868

*Maggiorazione per i percettori dell'indennità di aeronavigazione o di volo*¹⁸⁶⁸
(artt. 59 e 60, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 19, l. n. 78 del 1983)

1. Per il personale militare che abbia percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
2. La pensione normale di cui al comma 1 è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo previste all'atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma 1.
3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non può superare l'80 per cento delle indennità stesse.
4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.
5. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.

¹⁸⁶⁸ Relazione art. (Maggiorazione per i percettori dell'indennità di aeronavigazione o di volo)

L'art. riproduce gli artt. 59, d.P.R. n. 1092/1973, come sostituito dall'art. 19, l. n. 78/1983 e 60 dello stesso testo.

I destinatari della maggiorazione sono i soggetti percettori di una delle due indennità di impiego operativo (aeronavigazione o volo). Tra questi, vi è il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza il quale ha diritto al cumulo parziale delle predette indennità con l'indennità pensionabile per le Forze di polizia ad ordinamento militare. In tal caso, è evidente che la maggiorazione si applica soltanto sulla quota di indennità operativa effettivamente percepita.

Norme abrogate:

- artt. 59 e 60, d.P.R. n. 1092/1973, come sostituito dall'art. 19, l. n. 78/1983.

6. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti.
7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione e l'indennità per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a 6.
8. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dell'art. 1867 (Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo) non può superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, delle indennità di aeronavigazione o di volo previste dagli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Art. 1869

*Calcolo dell'indennità di ausiliaria*¹⁸⁶⁹

¹⁸⁶⁹ Relazione art. (Calcolo dell'indennità di ausiliaria)

L'art. riproduce l'art. 67, co. 1 e 2, l. n. 113/1954, come sostituiti dall'art. 44, co. 1, lett. b), l. n. 224/1986.

Al co. 1, la percentuale del 70 per cento risulta dall'art. 3, co. 6, d.lgs. n. 165/1997. Sempre al co. 1, l'aggiunta dell'avverbio <<effettivamente>> per il secondo termine di raffronto nel calcolo dell'indennità di ausiliaria (il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria), si rende necessaria per arginare interpretazioni distorte della menzionata disposizione, tendenti ad assumere, quale secondo termine di riferimento, il trattamento economico del pari grado in servizio con anzianità corrispondente a quella *totale* posseduta dal soggetto collocato in ausiliaria, ossia comprensiva della c.d. supervalutazione del servizio effettivo. Su questa linea è la costante giurisprudenza della Corte dei conti, sez. I, n. 411/2007; id., sez. II, n. 181/2005; sez. Lombardia, n. 625/2008.

La clausola di <<non reversibilità>> contenuta nell'art. 67, co. 1, della l. n. 113/1954, non è riprodotta in quanto superata dal disposto dell'art. 6, co. 11, della l. n. 404/1990, che ha reso pensionabile l'indennità di ausiliaria.

L'elenco degli emolumenti da escludere nel calcolo dell'indennità di ausiliaria è stato ricavato dalla norma di interpretazione autentica recata dall'art. 6, co. 2, l. n. 404/1990.

La lett. e) riproduce, fedelmente, l'art. 6, co. 2, lett. a) n. 3, della l. n. 404/1990, ove per <<maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo>> si intendeva escludere dal computo dell'indennità di ausiliaria non soltanto le maggiorazioni dell'indennità operativa di base, bensì anche le indennità per equipaggi fissi di volo e di pronto intervento aereo.

La lett. f) riproduce l'art. 14, co. 6, l. n. 266/1999.

Le lettere i) e l) recepiscono una clausola contenuta nel d.p.c.m. 23 dicembre 2003 (riguardo all'assegno di valorizzazione dirigenziale) e nei d.p.c.m. 2 dicembre 2003 e 16 dicembre 2005 (con riferimento alle indennità di posizione e perequativa), secondo cui essi << non producono effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio>>.

La lett. m) viene desunta dalla specifica previsione contenuta nel d.p.c.m. 12 marzo 2001, che ha disciplinato l'attribuzione della speciale indennità pensionabile alle cariche di vertice delle Forze armate, norma conservata dal successivo d.p.c.m. 25 febbraio 2005.

Norme abrogate:

- art. 67, co. 1 e 2, l. n. 113/1954;
- art. 44, co. 1, lett. b), l. n. 224/1986;
- art. 6, co. 2, l. n. 404/1990;
- art. 14, co. 6, l. n. 266/1999;
- art. 46, l. n. 212/1983;
- art. 12, l. n. 53/1989.

(art. 67, co. 1 e 2, l. n. 113 del 1954; art. 46, l. n. 212 del 1983; art. 12, l. n. 53 del 1989; art. 6, co. 2, l. n. 404 del 1990; art. 3, co. 6, d.lgs. n. 165 del 1997; art. 14, co. 6, l. n. 266 del 1999; d.P.C.M. 2 dicembre 2003; d.P.C.M. 29 dicembre 2003; d.P.C.M. 16 dicembre 2005).

1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria.
2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità.
3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento ad entrambi i termini del raffronto:
 - a) dell'indennità integrativa speciale;
 - b) della quota degli assegni per il nucleo familiare;
 - c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;
 - d) dell'eventuale pensione privilegiata;
 - e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
 - f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1862 (Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici);
 - g) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente;
 - h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica;
 - i) dell'indennità di posizione e perequativa;
 - l) dell'assegno di valorizzazione dirigenziale;
 - m) della speciale indennità pensionabile di cui all'articolo 1817 (Speciale indennità pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze armate).
4. L'indennità di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, è pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria.

Art. 1870

*Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo*¹⁸⁷⁰

¹⁸⁷⁰ Relazione art. (Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo)

Il co. 1 riproduce l'art. 69, co. 1, l. n. 113/1954.

I co. 2 e 3 riproducono l'art. 69, co. 2, l. n. 113/1954, disposizioni richiamate dall'art. 46, l. n. 212/1983 e già modificate dall'art. 2, l. n. 417/1962, dall'art. 44, co. 1, lett. b), l. n. 224/1986.

Al co. 2 è stato espunto, nella parte relativa agli assegni da computare nel nuovo trattamento pensionistico, l'inciso <<non altrimenti computato in precedenti liquidazioni>> dopo che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha avallato la lettura più ampia delle disposizioni in materia, consentendo l'attribuzione delle c.d. quote di ausiliaria per intero, anche nei confronti del personale esodato che aveva già ottenuto il computo della pensione in base agli scatti da maturare al raggiungimento del limite di età (sul punto v. nota all'art. 1872 Trattamento di quiescenza al personale dirigente cessato dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri).

L'espressa indicazione, al co. 2, degli emolumenti da considerare nella riliquidazione della pensione, vale ad escludere che possano essere attribuiti i miglioramenti percepiti dai pari grado in servizio (cfr., Corte conti, sez. II, n. 127/A/2003; id., sez. Friuli V. Giulia, n. 170/2004; id., sez. Marche, n. 656/2004; id., sez. Lazio, n. 21/1998; *contra*, Corte conti, sez. I, n. 245/2008, con riferimento alla posizione dei militari collocati in aspettativa per riduzione quadri). Parimenti, non sono valutabili i benefici della c.d. omogeneizzazione stipendiale, quando il requisito di anzianità è maturato nel corso della permanenza in ausiliaria (Corte conti, sez. I, n. 338/A/2008, sempre con riferimento alla posizione di aspettativa per riduzione quadri). Le stesse considerazioni valgono con riferimento alla riliquidazione della pensione operata ai sensi del successivo art. 1871 (Riliquidazione al personale

(art. 69, l. n. 113 del 1954; art. 1, d.P.R. n. 19 del 1956; art. 2, l. n. 417 del 1962; art. 55, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 46, l. n. 212 del 1983; art. 44, co. 1, lett. b), l. n. 224 del 1986).

1. Il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se il militare non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece computato il periodo di tempo durante il quale il militare abbia prestato altro servizio produttivo di pensione, salva l'opzione del medesimo ai fini della pensione militare.

2. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, è liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di cui articolo 1869 (Calcolo dell'indennità di ausiliaria).

3. Nel caso in cui il militare sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

4. Per i militari collocati in ausiliaria per effetto dell'avvenuta cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di permanenza in ausiliaria non è computabile nei confronti di coloro che hanno già fruito dell'aumento di sei anni di cui all'articolo 63, del d.P.R. n. 1092/1973.

Art. 1871

*Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo*¹⁸⁷¹

(art. 56, d.P.R. n. 1092 del 1973).

1. L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti,

nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo)

Sempre al co. 2, è stato riprodotto il disposto dell'art. 1, d.P.R. n. 19/1956, richiamato dall'art. 69, co. 2, l. n. 113/1954 che, di conseguenza, deve essere abrogato. Per completezza, si rappresenta che la base di calcolo su cui calcolare gli aumenti periodici, nella prassi applicativa, comprende l'assegno funzionale per le Forze di Polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate, in coerenza con l'orientamento espresso dalla Corte conti, sez. contr., n. 52/2000.

Il co. 4 riproduce l'art. 55, co. 2, 2° periodo, d.P.R. n. 1092/1973, aggiornato ai nuovi limiti di permanenza in ausiliaria.

Norme abrogate:

- art. 69, co. 1, l. n. 113/1954;
- art. 46, l. n. 212/1983;
- art. 55, d.P.R. n. 1092/1973;
- art. 2, l. n. 417/1962;
- art. 1, d.P.R. n. 19/1956.

¹⁸⁷¹ Relazione art. (Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo)

L'art. riproduce l'art. 56, d.P.R. n. 1092/1973, disposizione richiamata dall'art. 47, l. n. 212/1983, per la categoria dei sottufficiali.

I riferimenti normativi ivi contenuti sono stati aggiornati alla luce delle nuove regole di permanenza in ausiliaria, nonché della riproduzione, nel presente codice, delle norme di status.

Norme abrogate:

- art. 56, d.P.R. n. 1092/1973;
- art. 47, l. n. 212/1983.

maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio-trascorso nella predetta condizione.

2. Il diritto di cui al comma 1 spetta all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria, in applicazione dell'articolo 992 (Cessazione dell'ausiliaria), in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria.

Art. 1872

*Trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo al personale dirigente cessato dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri*¹⁸⁷²

(art. 43, co. 3 e 4, l. n. 224 del 1986)

1. Agli ufficiali dirigenti che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

a) il trattamento pensionistico che sarebbe loro spettato qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all'atto della cessazione;

b) l'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 1869 (Calcolo dell'indennità di ausiliaria).

2. Gli stessi ufficiali hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza al termine dell'ausiliaria, secondo le modalità di cui all'articolo 1870 (Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo).

Art. 1873

*Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza*¹⁸⁷³

¹⁸⁷² Relazione art. (Trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo al personale dirigente cessato dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri)

Il co. 1 riproduce l'art. 43, co. 3 e 4, l. n. 224/1986, tenendo conto delle modificazioni apportate all'istituto dell'ausiliaria dall'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 165/1997 come modificato dall'art. 6, l. n. 299/2004. Infatti, con quest'ultima disposizione, gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione possono chiedere di cessare dal servizio a domanda e, di conseguenza transitare in ausiliaria.

La precisazione, contenuta al co. 1, circa la commisurazione degli aumenti allo stipendio percepito all'atto della cessazione, serve a cristallizzare il trattamento pensionistico alla data della cessazione dal servizio, sia pure tenendo conto degli scatti e dei passaggi maturabili dall'ufficiale sino al raggiungimento del limite di età, escludendo periodiche riliquidazioni dello stesso in relazione all'attribuzione dei miglioramenti economici attribuiti ai pari grado in servizio (cfr., Corte conti, sez. II, n. 127/A/2003; id., sez. Friuli V. Giulia, n. 170/2004; id., sez. Marche, n. 656/2004; id., sez. Lazio, n. 21/1998; *contra*, Corte conti, sez. I, n. 245/2008).

Il co. 2 contiene una norma di rinvio all'istituto della riliquidazione del trattamento pensionistico al termine dell'ausiliaria.

Norme abrogate:

- art. 43, co. 3 e 4, l. n. 224/1986.

¹⁸⁷³ Relazione art. (Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza)

L'art. riproduce l'art. 141, d.P.R. n. 1092/1973, nel testo attualizzato dall'art. 21, co. 2, l. n. 78/1983. Il testo dell'art. 141 già prevedeva che la ritenuta operasse sull'intero ammontare della pensione; il concetto è stato ribadito dall'art. 21 della legge sulle indennità operative e la precisazione è apparsa necessaria dopo che gli artt. 13 e 18 della l. n. 177/1976, elevando la misura dell'aliquota previdenziale (dal 6 per cento al 7 per cento) per il personale in servizio (nei cui confronti la ritenuta opera sull'80 per cento della base imponibile), ha esteso l'adeguamento di aliquota agli ufficiali in ausiliaria senza fare alcun riferimento alla diversa base imponibile per il personale in quiescenza. Il contrasto giurisprudenziale generato dalla disposizione di adeguamento è stato sanato da Corte conti, sez. riun. n. 14/1995/QM. Sul piano normativo, la disarmonia è stata invece colmata dall'art. 1, co. 4, d.l. n. 65/1989, conv. dalla l. n. 155/1989, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 1989, nell'art. 13 della l. n. 177/1976 <<le parole dell'80 per cento sono soppresse>>.

L'attuale misura dell'8,25 per cento è stata fissata dall'art. 9, l. n. 141/1985, successivamente aggiornata dall'art. 1, co. 769, l. n. 296/2006, su cui v. relazione all'art. 1845 (Ritenuta INPDAP).

L'art. 141, co. 2, d.P.R. n. 1092/1973, prevede inoltre che <<La pensione spettante agli ufficiali è assoggettata al contributo dello 0,50 per cento a favore del Fondo di previdenza per i dipendenti dello

(art. 141, d.P.R. n. 1092 del 1973; artt. 13 e 18, l. n. 177 del 1976; art. 21, co. 2, l. n. 78 del 1983; art. 6, d.m. n. 463 del 1998)

1. La ritenuta INPDAP è operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionabile delle indennità di impiego operativo di cui al libro VI, titolo IV, capo III, percepite durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, quando questi ultimi siano computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Qualora, però, il collocamento nella riserva o in congedo assoluto sia stato determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non è operata.
2. Il trattamento corrisposto agli ufficiali in ausiliaria è assoggettato al contributo previsto per il personale in servizio in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l'INPDAP.

Art. 1874

*Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo*¹⁸⁷⁴ (art. 57, d.P.R. n. 1092 del 1973)

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla

Stato>>. La predetta disposizione recepisce l'istituto introdotto dalla l. n. 252/1963 (recante la facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento).

Con l'art. 1, co. 242 e 243, l. n. 662/1996, tutti gli iscritti INPDAP sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e fino alla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.

Alla predetta Gestione risultano iscritti anche gli ufficiali in ausiliaria in favore dei quali il Ministro dell'economia e delle finanze ha stabilito, con l'art. 6, co. 2, d.m. n. 463/1998, che <<Il contributo obbligatorio dello 0,35 per cento versato a tale titolo non è rimborsabile, ancorché non siano state erogate prestazioni>> così riducendo l'aliquota originariamente fissata dall'art. 141, co. 2, d.P.R. n. 1092/1973 e dall'art. 1, l. n. 252/1963.

Attualmente, la predetta facoltà di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP è stata estesa a tutti i pensionati già dipendenti pubblici ex art. 1, co. 347, l. n. 266/2005.

Con d.m. n. 45/2007, il Ministro dell'economia e delle finanze ha stabilito che i dipendenti in servizio ed i pensionati ex dipendenti pubblici sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (art. 1, co. 245, l. n. 662/1996) con obbligo di versamento dei contributi nella misura dello 0,15 per cento dell'ammontare lordo della pensione (0,35 per cento della retribuzione contributiva per i dipendenti in servizio), salvo la facoltà di recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta.

L'art. 1 del predetto decreto è stato sostituito dall'art. 3-bis, d.l. n. 159/2007, conv., con modificazioni, dalla l. n. 222/2007, nel seguente modo: <<I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'art. 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'art. 1, co. 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'art. 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione>>.

Norme abrogate:

- art. 141, d.P.R. n. 1092/1973;
- art. 18, l. n. 177/1976;
- art. 21, co. 2, l. n. 78/1983.

¹⁸⁷⁴ Relazione art. (Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo)

L'art. riproduce la parte vigente dell'art. 57, d.P.R. n. 1092/1973 (il co. 1). Infatti, i co. 2 e 3 contengono norme di salvaguardia che avevano una loro utilità nel pregresso e più favorevole regime delle aliquote di rendimento di cui alla tab. 1 allegata al d.P.R. n. 1092/1973.

Norme abrogate:

- art. 57, d.P.R. n. 1092/1973.

riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito, nel sistema di calcolo retributivo.

Art. 1875

*Norma di salvaguardia per il personale richiamato dal congedo o dall'ausiliaria*¹⁸⁷⁵
(artt. 52 e 100, r.d. n. 3458 del 1928)

1. Al personale richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennità di ausiliaria in godimento.

Art. 1876

*Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio*¹⁸⁷⁶
(art. 58, d.P.R. n. 1092 del 1973)

1. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.

TITOLO III

TRATTAMENTI PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

CAPO I

RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO

Art. 1877

*Accertamento della causa di servizio*¹⁸⁷⁷
(art. 19, co. 2, d.P.R. n. 461 del 2001)

1. Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell'articolo 1879 (Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta).

¹⁸⁷⁵ Relazione art. (Norma di salvaguardia per il personale richiamato dal congedo o dall'ausiliaria)
L'art. riproduce il disposto degli artt. 52, co. 1, e 100, co. 2, r.d. n. 3458/1928 (rispettivamente per le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali), contenenti norme di salvaguardia in favore del personale richiamato dal servizio. Le restanti disposizioni recate dai predetti articoli non sono più attuali. Le predette disposizioni sono state tradizionalmente interpretate dall'amministrazione nel senso di riconoscere all'interessato un diritto di opzione, da esercitare nel termine di decadenza rappresentato dal definitivo collocamento in congedo, mentre la posizione della giurisprudenza contabile è favorevole all'automatica operatività della norma di salvaguardia. In questo senso, v. Corte conti, sez. I, n. 481/2008.

Norme abrogate:

- artt. 52 e 100, r.d. n. 3458/1928.

¹⁸⁷⁶ Relazione art. (Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio)

La norma rinvia all'art. 58, d.P.R. n. 1092/1973.

¹⁸⁷⁷ Relazione art. (Accertamento della causa di servizio)

L'art. contiene norme di rinvio alle disposizioni previste dal d.P.R. n. 461/2001, che prevede, nell'ottica della semplificazione dell'attività amministrativa, un unico procedimento per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio; riconoscimento che ha carattere di definitività ai fini della concessione di una serie di benefici: equo indennizzo, trattamento privilegiato, indennità una tantum, aspettativa retribuita, rimborso delle spese di cura, trattamenti accessori alla pensione privilegiata diretta.

Art. 1878

*Accertamento diagnostico delle menomazioni*¹⁸⁷⁸ (artt. 165 e 172 d.P.R. n. 1092 del 1973)

1. Gli accertamenti sanitari sull'entità delle menomazioni dell'integrità psicofisica del dipendente, propedeutici al giudizio di riconoscimento della causa di servizio, sono eseguiti dalle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 194 (Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza).
2. Restano ferme le disposizioni sulla composizione e il funzionamento del Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 190 Collegio medico legale.

Art. 1879

*Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta*¹⁸⁷⁹

¹⁸⁷⁸ Relazione art. (Accertamento diagnostico delle menomazioni)

Il co. 1 riproduce le disposizioni vigenti dell'art. 165, d.P.R. n. 1092/1973. L'art. 20, d.P.R. n. 461/2001, ha infatti, abrogato i co. 2, 3 e 4 dell'art. 165, dopo che la disciplina operativa delle Commissioni mediche ospedaliere è stata trasfusa nell'art. 6, d.P.R. n. 461/2001.

Il co. 2 rinvia alle disposizioni vigenti della l. n. 416/1926 (artt. 11, 11-bis, 13 e 14) sottratti all'abrogazione disposta, per la restante parte, dall'art. 20 del d.P.R. 461/2001, nonché agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, l. n. 913/1980, norme trasfuse negli artt. 189-191 del libro I.

In materia, è pertinente il richiamo a Corte cost., n. 248/2007 ord., che ha giudicato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11 bis, 12, l. n. 416/1926, 2, 3, 4, 5, 6 l. n. 913/1980, 1, co. 3, d.l. n. 453/1993, conv., con modificazioni, dalla l. n. 19/1994, nella parte in cui quest'ultimo richiama l'art. 2, co. 2, l. n. 658/1984 e istituiscono il collegio medico-legale della Difesa, composto da ufficiali medici, quale <<organo di consulenza in sede giurisdizionale nei giudizi pensionistici che si svolgono davanti alla Corte dei conti>>, contemplando altresì la possibilità per le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di chiedere agli ospedali militari o civili aventi sede nella regione i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 Cost. Va, infatti, rilevata l'ampiezza dei mezzi istruttori a disposizione del giudice e, quindi, la mera facoltatività di tale consulenza, quando l'amministrazione della difesa assume il ruolo di controparte nel giudizio, così da vanificare i dubbi derivanti dai rischi di condizionamento sui medici militari, in ragione del mantenimento del loro rapporto di dipendenza gerarchica con il detto ministero. Sul punto, v. anche Corte conti, sez. riun., n. 10/2007, secondo cui il giudice contabile, nei giudizi pensionistici, ha la facoltà, ai sensi degli artt. 15 co. 1, e 26 r.d. n. 1038/1933; art. 73, r.d. n. 1214/1934; art. 2, co. 4, d.l. n. 453/1993, conv. dalla l. n. 19/1994, di disporre consulenze tecniche d'ufficio secondo le norme del codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati.

Norme abrogate:

- art. 165 e 172, d.P.R. n. 1092/1973.

¹⁸⁷⁹ Relazione art. (Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta)

L'art. riproduce nella sostanza gli artt. (da 1 a 4), l. n. 157/1952 le cui disposizioni, originariamente previste per il personale militare, sono state applicate agli impiegati civili dello Stato, ex art. 35, d.P.R. n. 686/1957, secondo cui << Ove si tratti di lesioni traumatiche da causa violenta per gli impiegati di cui al co. precedente (ndr. impiegati civili) si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1952, n. 157, se il ricovero avvenga in un ospedale militare od in altro istituto di cura non privato >>. La predetta norma è stata poi abrogata dall'art. 11, d.P.R. n. 349/1994, per cui il procedimento in esame resta in vigore soltanto per il personale militare.

Il co. 1 riproduce l'art. 1, l. n. 157/1952.

Il co. 2 riproduce l'art. 2, co. 1, l. n. 157/1952.

Il co. 3 riproduce l'art. 2, co. 2, l. n. 157/1952.

Il co. 4 riproduce l'art. 2, co. 3, l. n. 157/1952.

Il co. 5 riproduce l'art. 3, co. 1, l. n. 157/1952.

Il co. 6 riproduce l'art. 3, co. 2, l. n. 157/1952. Il riferimento alla procedura di cui alla l. n. 416/1926 è stato attualizzato con il rinvio al d.P.R. n. 461/2001.

Il co. 7 riproduce l'art. 4, l. n. 157/1952. Il riferimento alle Commissioni mediche di cui alla l. n. 416/1926 è stato aggiornato con il richiamo agli organi tecnici di cui all'art. 6, d.P.R. n. 461/2001.

(l. n. 157 del 1952)

1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore dell'ospedale militare, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, ed abbiano determinato inizialmente il ricovero in un ospedale militare.
2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni all'uopo formulate dal dirigente il servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si sia verificato.
3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile, e, comunque, durante la degenza dell'infermo.
4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.
5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.
6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
7. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alla tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 194 (Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza).

Art. 1880

*Rimborso spese di cura*¹⁸⁸⁰

(art. 68, co. 8, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 34, co. 2, l. n. 3 del 2003; art. 1, co. 219, 220 e 221, l. n. 266 del 2005; art. 1, co. 555, l. n. 296 del 2006)

1. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale dell'Esercito italiano, della Marina

Con norma di coordinamento, l'articolo viene esteso alle Forze di polizia a ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Norme abrogate:

- l. n. 157/1952

¹⁸⁸⁰ Relazione art. (Rimborso spese di cura)

L'art. rinvia alle disposizioni recate dall'art. 68, co. 8, d.P.R. n. 3/1957 per tutti i dipendenti dello Stato, poi abrogate dall'art. 1, co. 219, l. n. 266/2005 e reintrodotte per le categorie di personale espressamente indicate nell'art. 1, co. 555, l. n. 296/2006 (Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate e Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare).

Le disposizioni derogatorie recate dall'art. 1, co. 555, l. n. 296/2006, hanno effetto retroattivo, sicché il divieto di rimborso delle spese di cura, per le categorie di personale ivi contemplate, è come se non fosse mai entrato in vigore. L'art. 1, co. 555 così recita: << Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 219, 220 e 221, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali >>. Le predette disposizioni derogatorie non si applicano al personale civile del Ministero della difesa. Così, Cons. St., comm. spec., 17 febbraio 2009, n. 3746/2008.

Norme abrogate:

- artt. 42-47, d.P.R. n. 686/1957.

militare e dell'Aeronautica militare e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi degli articoli 68, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CAPO II EQUO INDENNIZZO

Art. 1881

*Equo indennizzo*¹⁸⁸¹

(l. n. 1094 del 1970; art. 4, l. n. 308 del 1981)

1. L'equo indennizzo è corrisposto al personale militare, anche non in servizio permanente e agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare, secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato.

Art. 1882

Anticipo dell'equo indennizzo

*(art. 2, l. n. 280 del 1981)*¹⁸⁸²

1. Ai superstiti dei militari deceduti a seguito di incidente di volo, aventi diritto all'equo indennizzo nella misura corrispondente alla 1^a categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo.

2. L'anticipo di cui al comma 1 è concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico legale avrà giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa di servizio. Il suddetto anticipo sarà reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.

CAPO III TRATTAMENTO PRIVILEGIATO ORDINARIO

Art. 1883

¹⁸⁸¹ Relazione art. (Equo indennizzo)

L'art. contiene norme di rinvio alle disposizioni previste dal d.P.R. n. 461/2001 che, attualmente, disciplina il procedimento per la concessione dell'equo indennizzo per tutti i dipendenti pubblici.

L'istituto era disciplinato, per i dipendenti civili dall'art. 68, co. 8, d.P.R. n. 3/1957 (normativa attuata con d.P.R. n. 686/1957), le cui disposizioni sono state estese al personale militare con l. n. 1094/1970 e con l'art. 4, l. n. 308/1981. La regolazione è stata poi posta con d.P.R. n. 349/1994, abrogato dall'art. 20, d.P.R. n. 461/2001.

Per ciò che riguarda gli accertamenti medico legali, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile al personale militare le disposizioni recate dalla l. n. 416/1926 e dal r.d. n. 1024/1928. Così, Cons. St., sez. III, 8 luglio 2003, n. 4690/2002; id., sez. III, 25 agosto 1998, n. 814. Trattasi, tuttavia, di disposizioni quasi interamente abrogate dall'art. 20, d.P.R. n. 461/2001, ad esclusione di alcune norme relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni medico legali presso il Ministero della difesa (artt. 11, 11-bis, 13 e 14, l. n. 416/1926; artt. 19, 20 e 21, r.d. n. 1024/1928), per cui attualmente, non residuano peculiarità nel procedimento per la concessione dell'equo indennizzo al personale militare.

Norme abrogate:

- l. n. 1094/1970;

- art. 4, l. n. 308/1981.

¹⁸⁸² Relazione art. (Anticipo dell'equo indennizzo)

L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 280/1981, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico.

Norme abrogate:

- l'art. 2, l. n. 280/1981.

*Pensione privilegiata*¹⁸⁸³

1. Il trattamento pensionistico privilegiato è corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.

Art. 1884

*Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati*¹⁸⁸⁴

(art. 67, co. 1-4, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 4, co. 1 e 15, l. n. 9 del 1980; art. 8, co. 2, l. n. 111 del 1984)

1. La pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati è disciplinata dall'articolo 67, commi 1-4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 1885

*Pensione privilegiata tabellare*¹⁸⁸⁵

(art. 67, co. 5, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 9, co. 2, l. n. 177 del 1976; art. 15, l. n. 9 del 1980; art. 8, co. 1 e 3, l. n. 111 del 1984)

1. La pensione privilegiata tabellare è determinata ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. All'importo della pensione, si aggiunge l'indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324.
3. La pensione privilegiata tabellare correlata a menomazioni verificatesi durante il servizio militare di leva è esente da imposta sul reddito.
4. Il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.

¹⁸⁸³ Relazione art. (Pensione privilegiata)

L'art. contiene norme di rinvio alle disposizioni previste dal d.P.R. n. 1092/1973 e successive disposizioni integrative e modificative, in materia di trattamento pensionistico << privilegiato >> spettante in via diretta ai dipendenti dello Stato.

Nel presente codice sono invece raccolte le disposizioni speciali dettate per il personale militare (in materia di assegno rinnovabile, indennità una tantum, etc.) che non trovano applicazione nei confronti degli altri dipendenti dello Stato.

¹⁸⁸⁴ Relazione art. (Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati)

L'art. rinvia all'art. 67, co. 1-4, d.P.R. n. 1092/1973, come integrato dall'art. 4, co. 1, l. n. 9/1980.

Rimane abrogato l'art. 8, co. 2, l. n. 111/1984, già art. 15, l. n. 9/1980.

¹⁸⁸⁵ Relazione art. (Pensione privilegiata tabellare)

Il co. 1 rinvia all'art. 67, co. 5, d.P.R. n. 1092/1973.

Il co. 2 si riporta alla disciplina vigente in materia di indennità integrativa speciale che, per le pensioni tabellari, continua ad essere corrisposta in via separata, e non in base alle disposizioni di cui all'art. 15, co. 3, l. n. 724/1994, valevoli per le pensioni privilegiate che sono determinate in rapporto alla base pensionabile.

Il co. 3 tiene conto della disposizione di cui all'art. 34, co. 1, d.P.R. n. 601/1973, come emendato dalla Corte cost. che, con sent. n. 387/1989, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui non estende l'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, riconoscendo ad esse la natura risarcitoria connaturata alle pensioni di guerra.

A ciò si aggiungono le precisazioni offerte dal Cons. Stato (sez. III, 5 maggio 1998, n. 1138/97), secondo cui l'esenzione IRPEF va riconosciuta alle prestazioni tabellari a condizione che << la menomazione, che ha costituito titolo per la pensione, si sia verificata durante il periodo del servizio militare di leva o del servizio militare ad esso equiparato. >>

Di qui la limitazione dell'esenzione alle pensioni tabellari relative al servizio di leva (categoria attualmente in esaurimento, a seguito della professionalizzazione delle Forze armate e la contestuale sospensione del servizio di leva), alle quali soltanto può riconoscersi natura risarcitoria in forza della natura obbligatoria del servizio sottostante, con esclusione del beneficio nei confronti della << nuova >> pensione tabellare percepita dal personale militare volontario. Sul punto v. anche relazione all'art. 11861 (Divieto di costituzione di posizione assicurativa).

Art. 1886

*Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari*¹⁸⁸⁶
(art. 76, d.P.R. n. 1092 del 1973)

1. La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari e dell'accademia del Corpo della Guardia di finanza è determinata ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 1887

*Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo*¹⁸⁸⁷
(art. 74, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 149, l. n. 312 del 1980)

1. Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo e relative indennità supplementari, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 1868 (Maggiorazione per i percettori dell'indennità di aeronavigazione o di volo), con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi.
2. Per i militari di truppa l'aumento di cui al comma 1 è stabilito nella misura di euro 82,63 se piloti, di euro 41,32 se specialisti.
3. L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione o di volo calcolata ad anno.

Art. 1888

*Assegno rinnovabile per i militari*¹⁸⁸⁸
(art. 68, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 5, l. n. 9 del 1980)

1. Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 1889

*Indennità per una volta tanto al personale militare*¹⁸⁸⁹
(art. 69, co. 1, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 4, co. 2, l. n. 9 del 1980)

1. Al militare che ha contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è corrisposta una indennità per una volta tanto ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

¹⁸⁸⁶ Relazione art. (Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari)

L'art. rinvia all'art. 76, d.P.R. n. 1092/1973.

¹⁸⁸⁷ Relazione art. (Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo)

L'art. riproduce l'art. 74, d.P.R. n. 1092/1973. Le misure ivi previste sono state aggiornate con l'art. 5, co. 5, della l. n. 78/1983 e con l. n. 365/1970 (rispettivamente, lire 160.000 e lire 80.000).

¹⁸⁸⁸ Relazione art. (Assegno rinnovabile per i militari)

La norma rinvia all'art. 68, d.P.R. n. 1092/1973, come emendato dall'art. 5, l. n. 9/1980.

¹⁸⁸⁹ Relazione art. (Indennità per una volta tanto al personale militare)

Il co. 1 rinvia all'art. 69, co. 1, d.P.R. n. 1092/1973 e l'art. 4, co. 2, 1° periodo, l. n. 9/1980. Rispetto all'art. 69, co. 1, si evidenzia che l'inciso << purché non gli spetti la pensione normale >> è venuto meno dopo che la Corte cost., con sent. n. 48/1977, ha dichiarato illegittimo l'art. 69, d.P.R. n. 1092/1973 limitatamente al predetto inciso, così ammettendo la spettanza del diritto all'indennità *una tantum* nel caso di godimento di pensione ordinaria normale.

Art. 1890

*Criteria di applicazione delle tabelle A e B*¹⁸⁹⁰

(art. 4, co. 3, l. n. 9 del 1980)

1. Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, devono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B.

Art. 1891

*Cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennità per una volta tanto*¹⁸⁹¹

(art. 69, co. 2, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 4, co. 4, l. n. 9 del 1980)

1. Il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennità per una volta tanto è disciplinato dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 1892

*Servizio in tempo di guerra*¹⁸⁹²

(art. 80, d.P.R. n. 1092 del 1973).

1. Il servizio in tempo di guerra non dà titolo al trattamento privilegiato ordinario, fatte salve le condizioni previste dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 1893

*Assegni accessori alla pensione privilegiata ordinaria*¹⁸⁹³

(artt. 100-111, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 2, co. 2, l. n. 9 del 1980)

1. Agli invalidi per servizio competono, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile, gli assegni accessori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

CAPO IV

TRATTAMENTI SPECIALI CORRELATI ALLA CAUSA DI SERVIZIO

SEZIONE I

PROVVIDENZE AI FAMILIARI DI MILITARI VITTIME DEL SERVIZIO

Art. 1894

*Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio*¹⁸⁹⁴

¹⁸⁹⁰ Relazione art. (Criteri di applicazione delle tabelle A e B)

L'art. riproduce l'art 4, co. 3, l. n. 9/1980.

¹⁸⁹¹ Relazione art. (Cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennità per una volta tanto)

L'art. richiama l'art. 69, co. 2, d.P.R. n. 1092/1973 e l'art 4, co. 4, l. n. 9/1980.

¹⁸⁹² Relazione art. (Servizio in tempo di guerra)

La norma opera un rinvio all'art. 80, d.P.R. n. 1092/1973.

¹⁸⁹³ Relazione art. (Assegni accessori alla pensione privilegiata ordinaria)

L'art. rinvia agli istituti disciplinati dagli art. 100-111, d.P.R. n. 1092/1973, alla disciplina dell'assegno integrativo, regolato dall'art. 2, co. 2, l. n. 9/1980, nonché alle provvidenze concesse ai <<grandi invalidi per servizio>> categoria individuata dall'art. 7, l. n. 9/1980 nei titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1^ categoria, alla quale si estendono i benefici attribuiti ai grandi invalidi di guerra (art. 1, co. 2, l. n. 342/1989; art. 2, co. 1, l. n. 13/1987). Le menzionate disposizioni interessano la vasta platea degli invalidi per servizio (non soltanto militari), per cui è sufficiente il loro richiamo nel presente codice.

(*artt. 1 e 6, co. 3, l. n. 308 del 1981; artt. 1 e 2, l. n. 280 del 1991*)

1. Ai superstiti dei caduti durante il periodo di servizio, appartenenti ad una delle seguenti categorie di personale non in servizio permanente, è corrisposta la speciale elargizione di euro 25.822,84:

- a) militari in servizio di leva;
- b) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate;
- c) allievi carabinieri;
- d) allievi finanziari;
- e) allievi delle accademie militari;
- f) allievi delle scuole e dei licei militari;
- g) volontari in ferma.

2. La speciale elargizione di cui al comma 1 non spetta ai familiari di coloro che al momento dell'evento dannoso si trovavano in licenza, in permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione.

Art. 1895

*Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio*¹⁸⁹⁵

¹⁸⁹⁴ Relazione art. (Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio)

L'art. riproduce il disposto dell'art. 6, co. 3, l. n. 308/1981, co. aggiunto dall'art. 2, l. n. 280/1991, recante la speciale elargizione in favore dei familiari del personale delle FF.AA. e dei Corpi di polizia non in s.p.e., categorie che sono espressamente individuate dall'art. 1 della stessa l. n. 308/1981, come sostituito dall'art. 1, l. n. 280/1991.

Rispetto alla speciale elargizione di cui all'art. 6, co. 1, della l. n. 308/1981, vi è un allentamento del vincolo causale con il servizio prestato, essendo sufficiente che l'evento lesivo sia accaduto durante il servizio, anche se non a causa di esso, a fronte della restrizione della platea dei destinatari, espressamente individuati nei soli familiari dei militari di leva e categorie equiparate. La diversità dei presupposti trova ragione nell'esigenza di offrire maggiore tutela alle famiglie dei giovani che ancora non hanno accettato definitivamente tutti i rischi connessi alla professione militare o comunque chiamati coattivamente a servire la patria.

La mancata inclusione del personale militare in servizio permanente tra i beneficiari dell'indennità speciale di cui all'art. 6, co. 3, l. n. 308/1981, non determina un'illegittimità costituzionale della previsione stessa attesa la diversità di trattamento giuridico ed economico delle predette categorie che giustifica anche la diversità di previsione. Così, Cons. St., sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3128.

Per le somme corrisposte ai sensi dell'art. 6 l. n. 308/1981, si deve fare riferimento unicamente all'art. 1224 c.c., e non anche all'art. 429 c.p.c. per cui risultano dovuti gli interessi legali, a titolo di interessi moratori, dalla prima istanza di diffida e messa in mora dell'amministrazione, ma non anche la rivalutazione monetaria, in quanto trattasi, per i familiari congiunti, di un mero debito di valuta e non di valore suscettibile di rivalutazione, in quanto assimilabile solo in via indiretta al credito da lavoro. Così, Tar Sicilia Palermo, n. 294/1995, in TAR, 1995, I, 2730.

Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, l'istruttoria e la liquidazione della speciale elargizione sono di competenza del Ministero dell'interno.

Norme abrogate:

- artt. 1 e 6, co. 3, l. n. 308/1981;
- artt. 1 e 2, l. n. 280/1991.

¹⁸⁹⁵ Relazione art. (Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio)

L'art. riproduce il testo dell'art. 6, co. 1 e co. 2, l. n. 308/1981.

La misura della speciale elargizione, nel testo originario, è fissata nel 50 per cento dell'indennità prevista dalla l. n. 624/1975. Poiché quest'ultima legge va a modificare gli importi della speciale elargizione di cui alla l. n. 629/1973 i quali, a loro volta, sono stati aggiornati con l'art. 2, d.l. n. 337/2003 conv., con modificazioni, dalla l. n. 369/2003 (euro 200.000,00 per gli eventi successivi al 1° gennaio 2003), è su quest'ultimo importo che va calcolata la speciale elargizione di cui al presente art. consistente, appunto, nel 50 per cento di euro 200.000,00.

(art. 3, l. n. 629 del 1973; art. 6, co. 1 e 2, l. n. 308 del 1981; art. 2, d.l. n. 337 del 2003)

1. Ai superstiti dei soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti ad una delle seguenti categorie di personale, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento del beneficio previsto dagli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico:

- a) militari in servizio permanente e di complemento;
 - b) personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
 - c) militari in servizio di leva;
 - d) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate;
 - e) allievi carabinieri;
 - f) allievi finanziari;
 - g) allievi delle accademie militari;
 - h) allievi delle scuole e dei licei militari;
 - i) volontari in ferma.
2. L'importo della speciale elargizione di cui al comma 1 è soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

Art. 1896

Speciale trattamento pensionistico di reversibilità¹⁸⁹⁶

L'ancoraggio dell'elargizione di cui al presente art. a quella prevista per le vittime del terrorismo, giustifica la sua automatica rivalutazione, ai sensi dell'art. 8, l. n. 302/1990.

In forza della preminente incidenza del nesso di causalità, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 6, co. 1, della l. n. 308/1981 – rispetto a quella prevista dall'art. 6, co. 3, della stessa legge – occorre verificare la stretta correlazione tra il decesso del dante causa e l'evento di natura violenta accaduto in servizio, sicché la speciale elargizione di cui all'art. 6, co. 1, è generalmente esclusa quando il fatto di natura violenta presenti le caratteristiche dell'infortunio *in itinere*. Cfr. Cons. St., sez. VI, n. 4627/2007; id., sez. IV, n. 7617/2007; id., sez. IV, n. 6062/2006.

Per le somme corrisposte ai sensi dell'art. 6 l. n. 308/1981, si deve fare riferimento unicamente all'art. 1224 c.c., e non anche all'art. 429 c.p.c. per cui risultano dovuti gli interessi legali, a titolo di interessi moratori, dalla prima istanza di diffida e messa in mora dell'amministrazione, ma non anche la rivalutazione monetaria, in quanto trattasi, per i familiari congiunti, di un mero debito di valuta e non di valore suscettibile di rivalutazione, in quanto assimilabile solo in via indiretta al credito da lavoro. Così, Tar Sicilia Palermo, n. 294/1995, in TAR, 1995, I, 2730.

Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, l'istruttoria e la liquidazione della speciale elargizione sono di competenza del Ministero dell'interno.

Norme abrogate:

- art. 3, l. n. 629/1973;
- art. 6, co. 1 e co. 2, l. n. 308/1981;
- l. n. 624/1975.

¹⁸⁹⁶ Relazione art. (Speciale trattamento pensionistico di reversibilità)

L'art. riproduce l'art. 3, l. n. 308/1981, assorbendo la facoltà di opzione per il calcolo della pensione con le regole previste per la pensione di guerra, prevista dalla l. n. 974/1967. La regolazione posta dal succitato art. 3 assorbe le disposizioni recate dall'art. 93, co. 6-8, d.P.R. n. 1092/1973.

Al co. 1 è stata aggiunta la locuzione <<ovvero deceduti successivamente per la stessa causa>> a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, l. n. 629/1973, norma reiterata dall'art. 93, co. 6, del d.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui limitava il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio, escludendo gli aventi causa di dipendenti deceduti dopo la cessazione del rapporto di impiego, sia pure per effetto della stessa causa (C. cost., n. 266/1987).

Norme abrogate:

(l. n. 974 del 1967; art. 1, l. n. 629 del 1973; art. 93, co. 6-8, d.P.R., n. 1092 del 1973; art. 3, l. n. 308 del 1981)

1. La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
2. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e, se più favorevole, il trattamento privilegiato ordinario nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Ai titolari di pensione così determinata, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dal presente articolo.
4. La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei militari indicati ai commi da 1 a 3 è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore.
5. Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

SEZIONE II INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO

Art. 1897

*Destinatari dell'indennizzo privilegiato aeronautico*¹⁸⁹⁷

-
- art. 1, l. n. 629/1973;
 - art. 93, co. 6-8, d.P.R. n. 1092/1973;
 - art. 3, l. n. 308/1981.

¹⁸⁹⁷ Relazione art. (Destinatari dell'indennizzo privilegiato aeronautico)

Il co. 1 riproduce l'art. 1, co. 1, del r.d.l. n. 1345/1926 conv. dalla l. n. 1835/1927, tenendo conto delle modifiche apportate dall'art. 1, l. n. 59/1929 e dall'art. 1, l. n. 280/1981.

Il co. 2 riproduce l'art. 1, co. 2, l. n. 59/1929.

Il co. 3 riproduce l'art. 1, co. 3, l. n. 59/1929, nonché gli artt. 1 e 2, l. n. 1140/1930.

Il co. 4 riproduce l'art. 2, l. n. 325/1973.

Il co. 5 riproduce gli artt. 3-7, l. n. 59/1929.

Norme abrogate:

- r.d.l. 15 luglio 1926, n. 1345 conv. dalla l. n. 1835/1927 (artt. 1 e successivi, superati dalla legislazione successiva);
- art. 1, l. n. 59/1929;
- l. 10 luglio 1930, n. 1140;
- r.d. n. 2342 del 1935;
- l. n. 741/1970;
- l. n. 325/1973 (artt. 2 e ss.);
- l. n. 280/1981 (artt. 1 e ss.).

(r.d.l. n. 1345 del 1926; art. 1, l. n. 59 del 1929; artt. 1 e 2, l. n. 1140 del 1930; r.d. n. 2342 del 1935; art. 2, l. n. 325 del 1973; art. 1, l. n. 280 del 1981)

1. L'indennizzo privilegiato aeronautico è concesso ai militari delle Forze armate, i quali prestino servizio di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, nonché agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei Corpi di polizia a ordinamento militare e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale, i quali, in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, anche soltanto come passeggeri, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibili ad una delle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Gli accertamenti relativi alle infermità di cui al comma 1, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate.
3. Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che abbia diretta ed immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si sia verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui si iniziò il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso, ovvero dopo un forzato atterraggio o ammaraggio, anche quando il danno sia conseguente al lancio con paracadute da un aeromobile eseguito anche a scopo di semplice esercitazione.
4. L'indennizzo privilegiato aeronautico è esteso al personale militare dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidità in conseguenza di incidente di volo.
5. Ove, dall'incidente di volo, sia derivata la morte del militare, l'indennizzo è liquidato alle famiglie, nel seguente ordine di priorità:
 - a) coniuge superstite, anche se separato, purché senza addebito, per l'intero ammontare oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che, rispettivamente, i figli stessi siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più, mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti;
 - b) figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite;
 - c) genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli;
 - d) fratelli e sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori.

Art. 1898

Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico¹⁸⁹⁸

(art. 2, l. l. n. 59 del 1929; artt. 1 e 2, l. n. 229 del 1957; art. 1, l. n. 325 del 1973; art. 1, l. n. 280 del 1981)

1. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente militare, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico:
 - a) ufficiali generali:
 - 1) euro 7.746,85 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1897;
 - 2) euro 1.936,71 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1897;

¹⁸⁹⁸ Relazione art. (Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico)

L'art. riproduce l'art. 2, l. l. n. 59/1929, con gli importi delle tabelle allegata alla predetta legge come aggiornati dall'art. 1, l. n. 325/1973 e dall'art. 1, l. n. 280/1981.

Le misure previste per il personale civile sono riportate in apposita norma di coordinamento 2179 (Indennizzo privilegiato aeronautico ai dipendenti civili).

Gli ultimi due commi riproducono le norme introdotte con gli artt. 1 e 2, l. n. 229/1957.

Norme abrogate:

- art. 2, l. l. n. 59/1929 e tabelle annesse;
- l. 27 maggio 1952, n. 648;
- l. n. 229/1957;
- art. 1, l. n. 325/1973;
- art. 1, l. n. 280/1981.

- b) ufficiali superiori:
 - 1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1897;
 - 2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1897;
 - c) ufficiali inferiori:
 - 1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1897;
 - 2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1897;
 - d) sottufficiali:
 - 1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1897;
 - 2) euro 991,60 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1897;
 - e) graduati e militari di truppa:
 - 1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1897;
 - 2) euro 774,69 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1897.
2. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermità di un dipendente militare, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^a ed alla 2^a categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di euro 309,87, per infermità ascrivibili alla 3^a categoria della tabella A:
- a) ufficiali generali: euro 7.746,85 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 6.972,17 per la 2^a categoria ed euro 1.936,71 per la 3^a categoria;
 - b) ufficiali superiori: euro 6.197,48 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 5.577,73 per la 2^a categoria ed euro 1.549,37 per la 3^a categoria;
 - c) ufficiali inferiori: euro 4.648,11 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 4.338,24 per la 2^a categoria ed euro 1.208,51 per la 3^a categoria;
 - d) sottufficiali: euro 3.873,43 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 3.563,55 per la 2^a categoria ed euro 991,60 per la 3^a categoria;
 - e) graduati e militari di truppa: euro 3.098,74 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 2.788,87 per la 2^a categoria ed euro 774,69 per la 3^a categoria.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare.
4. Se nell'insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione di cui al comma 3, risulta una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero, mentre il periodo uguale o inferiore ai sei mesi si trascura.
5. Per i militari in congedo, che compiano esercitazioni di allenamento e addestramento, l'aumento sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi siano stati richiamati per allenamento o addestramento, indipendentemente dalla durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi.
6. Nei casi in cui l'indennizzo privilegiato aeronautico risulti di importo inferiore all'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del codice della navigazione, l'ammontare di esso è elevato fino alla concorrenza della predetta assicurazione.
7. In ogni caso, l'indennizzo non è cumulabile con l'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del codice della navigazione. Se quest'ultima è di importo inferiore, l'indennizzo è corrisposto per la differenza.

Art. 1899

Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo¹⁸⁹⁹ (l. n. 1250 del 1964)

¹⁸⁹⁹ Relazione art. (Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo)

L'art. riproduce l'art. 1, della l. n. 1250/1964.

Gli importi dell'indennizzo integrativo, a differenza di quelli relativi all'indennizzo privilegiato aeronautico (base) non sono stati mai aggiornati.

Norme abrogate:

- l. n. 1250/1964.

1. A ciascun figlio minore del dipendente militare, deceduto per incidente di volo come qualificato dall'articolo 1897 (Destinatari dell'indennizzo privilegiato aeronautico) è concesso, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, un indennizzo integrativo dell'importo di euro 2.685,58.
2. L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultano permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.

Art. 1900

Anticipo dell'indennizzo privilegiato aeronautico¹⁹⁰⁰ (art. 2, l. n. 280 del 1981)

1. Ai superstiti aventi diritto all'indennizzo privilegiato aeronautico nella misura corrispondente alla 1^a categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo.
2. L'anticipo è concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico legale giudica che la morte è connessa al servizio di volo. Il predetto anticipo è reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.

Art. 1901

Cause di esclusione dell'indennizzo privilegiato aeronautico¹⁹⁰¹ (artt. 8 e 9, l. n. 59 del 1929)

1. L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta a coloro che siano incorsi in condanna definitiva, che ha avuto per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. L'indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verificano durante lo stato di guerra dal momento dell'inizio dell'ostilità fino a quello della loro cessazione.

Art. 1902

Termini di decadenza della domanda di indennizzo privilegiato aeronautico¹⁹⁰² (artt. 11 e 12, l. n. 59 del 1929)

1. La domanda per la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico deve essere presentata all'Amministrazione militare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla morte del militare.
2. Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

SEZIONE III

¹⁹⁰⁰ Relazione art. (Anticipo dell'indennizzo privilegiato aeronautico)

L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 280/1981.

Norme abrogate:

- l'art. 2, l. n. 280/1981.

¹⁹⁰¹ Relazione art. (Cause di esclusione dell'indennizzo privilegiato aeronautico)

L'art. riproduce gli artt. 8 e 9, l. n. 59/1929. Non viene riprodotto l'art. 8, co. 1, della l. n. 59/1929, secondo cui << L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta nei casi di perdita della cittadinanza pronunciata per avere commesso o concorso a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato >> trattandosi di disposizione inattuale e non reiterata dall'art. 12 della l. 5 febbraio 1992, n. 91.

Norme abrogate:

- art. 8 e 9, l. n. 59/1929.

¹⁹⁰² Relazione art. (Termini di decadenza della domanda di indennizzo privilegiato aeronautico)

L'art. riproduce gli artt. 11 e 12, l. n. 59/1929 (di cui si abrogano anche gli artt. 13 e 14).

Norme abrogate:

- artt. 11-14, l. n. 59/1929.

PROVVIDENZE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO, DELLA CRIMINALITÀ E DEL DOVERE

Art. 1903

Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere

(l. n. 308 del 1981; l. n. 720 del 1981; l. n. 466 del 1980; l. n. 302 del 1990; l. n. 662 del 1996; l. n. 407 del 1998; l. n. 288 del 1999; l. n. 388 del 2000; l. n. 7 del 2003; d.l. n. 13 del 2003; d.l. n. 337 del 2003; l. n. 350 del 2003; l. n. 206 del 2004; l. n. 207 del 2005; l. n. 266 del 2005; l. n. 91 del 2006; l. n. 296 del 2006; d.l. n. 159 del 2007; l. n. 244 del 2007; d.l. n. 151 del 2008)¹⁹⁰³

1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:

- a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
- b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
- c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
- d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
- e) legge 10 ottobre 2005 n. 207.

SEZIONE IV

PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO

Art. 1904

*Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate*¹⁹⁰⁴

¹⁹⁰³ Relazione art. (Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere)

L'art. rinvia alle norme in materia di vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, che si applicano anche al personale militare. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, l'istruttoria e la liquidazione delle provvidenze sono di competenza del Ministero dell'interno.

¹⁹⁰⁴ Relazione art. (Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate)

Il co. 1 riassetta l'art. 1, d.l. n. 325/1993, conv., con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, l. n. 424/1993, <<Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative e addestrative delle Forze armate>>, comprendente la disposizione secondo cui l'elargizione non esclude il risarcimento del maggior danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze corrisposte allo stesso titolo.

In sede di concreta applicazione della norma, la provvidenza è stata corrisposta anche in caso di incidenti causati da Forze armate straniere sul territorio nazionale, verificatisi, in particolare, nel corso o in conseguenza di attività operative e addestrative nel contesto di operazioni/esercitazioni NATO.

Il co. 2 riproduce l'art. 2, d.l. n. 325/1993.

Il co. 3 riproduce l'art. 3, d.l. n. 325/1993.

Il co. 4 riassetta l'art. 6, d.l. n. 325/1993, riferendo il contenuto del beneficio alla l. n. 68/1999, concernente <<Norme per il diritto al lavoro dei disabili>>, in luogo della l. n. 482/1968, originariamente indicata, che è stata abrogata dall'art. 22, della citata l. n. 68/1999 (similmente l'art. 1, co. 2, l. n. 407 del 1998, stabilisce che le vittime del terrorismo che abbiano subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli: norma estesa alle vittime del dovere e agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro).

Il co. 5 riproduce l'art. 4, d.l. n. 325/1993, rimandando al decreto del Ministro della difesa 24 novembre 1993, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente <<Modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 325/1993, conv., con modificazioni, dalla l. n. 424/1993, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti

(artt. 1, 2, 3, 4 e 6, d.l. n. 325 del 1993)

1. Ai superstiti delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative e addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa un'elargizione nella misura di 51.645,69 euro, che spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del maggior danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze corrisposte allo stesso titolo.
2. L'elargizione è corrisposta ai superstiti fiscalmente a carico nell'ordine di priorità:
 - a) coniuge e figli;
 - b) figli, in mancanza del coniuge;
 - c) genitori;
 - d) fratelli e sorelle, se conviventi. Fermo restando il predetto ordine, nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3. Qualora a causa degli incidenti indicati nel comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.
4. Agli invalidi, al coniuge superstite e ai figli delle vittime degli incidenti di cui al comma 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Le modalità di attuazione delle norme previste dal presente articolo sono stabilite nel regolamento.

Art. 1905

*Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace*¹⁹⁰⁵

(art. 1, l. n. 437 del 1991; art. 14, co. 15, l. n. 449 del 1997)

1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, è attribuito il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1885 (Pensione privilegiata tabellare).

occorsi durante attività operative e addestrative delle Forze armate>>, oggetto di riassetto nell'ambito del regolamento e, conseguentemente, abrogato.

Non viene riprodotto l'art. 5, d.l. n. 325/1993, che stabiliva la decorrenza dei benefici in relazione ad eventi verificatisi a partire dall'1 gennaio 1986.

L'art. 7, d.l. n. 325/1993 è oggetto di riassetto nel libro III.

Norme abrogate:

- d.l. n. 325/1993, conv., con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, l. n. 424/1993.

¹⁹⁰⁵ Relazione art. (Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace)

La disposizione riproduce l'art. 1, l. n. 437/1991 <<Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace>>, come modificato dall'art. 14, co. 15, l. n. 449/1997.

Similarmente a quanto avviene per tutte le pensioni tabellari, l'onere derivante dall'applicazione dell'art. in esame grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, laddove il provvedimento di determinazione del trattamento è adottato a cura del Ministero della difesa.

Rimane, altresì, abrogato l'art. 2, l. n. 437/1991, che conteneva disposizioni, che hanno esaurito i loro effetti, circa l'applicazione, in sede di prima attuazione della legge, dei benefici di cui al citato art. 1 con riferimento alle situazioni pregresse.

Il co. 3, l. n. 437/1991 è abrogato nel contesto del libro III.

Norme abrogate:

- l. n. 437/1991 ;

- art. 14, co. 15, l. n. 449/1997.

2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per servizio.
3. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito.

Art. 1906

*Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico*¹⁹⁰⁶ (art. 2, co. 78-79, l. n. 244 del 2007)

1. La speciale elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è corrisposta ai seguenti soggetti, che hanno contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, riportando un'invalidità permanente:

a) personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;

b) personale militare italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

c) personale militare italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

2. In caso di decesso a seguito delle patologie di cui al comma 1, la speciale elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206 è corrisposta, nell'ordine di priorità, a:

a) coniuge;

b) convivente;

c) figli superstiti;

d) genitori;

e) fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.

3. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 602 (Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio), sono disciplinati dal regolamento.

TITOLO IV

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Art. 1907

*Trattamento di fine servizio*¹⁹⁰⁷

¹⁹⁰⁶ Relazione art. (Personale civile e militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico) L'art. riproduce l'art. 2, co. 78-79, l. n. 244/2007, integrato con le norme fondamentali della disciplina regolamentare, adesso riportata nel libro VII del testo unico regolamentare, i cui termini di emanazione sono stati prorogati dall'art. 13, co. 1, d.l. n. 207/2008, ed emanato ai sensi dell'art. 17, co. 1, l. n. 400/1988, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della salute (cfr. art. 13, co. 2, d.l. n. 207/2008).

Tra gli aventi causa sono stati aggiunti i genitori, categoria omessa nella formulazione originaria della norma, e successivamente recuperata dal d.l. n. 152/2009.

Norme abrogate:

- art. 2, co. 78 e 79, l. n. 244/2007;

- art. 13, commi 1 e 2, d.l. n. 207/2008, conv., con modificazioni, dall'art. 1, l. n. 14/2009.

¹⁹⁰⁷ Relazione art. (Trattamento di fine servizio)

L'art. contiene norme di rinvio alle disposizioni previste dal d.P.R. n. 1032/1973 e successive disposizioni integrative e modificative, in materia di trattamento di fine servizio ai dipendenti dello Stato.

1. Il trattamento di fine servizio, è corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.

Art. 1908

*Computo del servizio comunque prestato*¹⁹⁰⁸ (art. 5, co. 4 e 6, d.lgs. n. 165 del 1997)

1. Il servizio militare comunque prestato, ivi compresi i periodi pre-ruolo, è riscattabile ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Art. 1909

*Effetti degli emolumenti pensionabili ai fini del trattamento di fine servizio*¹⁹⁰⁹ (artt. 10 e 14, l. n. 804 del 1973; art. 38, d.P.R. n. 1032 del 1973; art. 6, co. 5, d.l. n. 387 del 1987)

1. La base contributiva del trattamento di fine servizio è determinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 1910

*Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio*¹⁹¹⁰

¹⁹⁰⁸ Relazione art. (Computo del servizio comunque prestato)

L'art. opera il rinvio all'art. 5, co. 4 e 6, d.lgs. n. 165/1997. Il rinvio dinamico è all'art. 15, d.P.R. n. 1032/1973.

¹⁹⁰⁹ Relazione art. (Effetti degli emolumenti pensionabili ai fini del trattamento di fine servizio)

L'art. si riferisce, per la determinazione della base contributiva ai fini di buonuscita, alla normativa prevista per tutti i dipendenti dello Stato dall'art. 38, d.P.R. n. 1032/1973. Tra le disposizioni richiamate vi è la l. n. 87/1994 che dispone la computabilità dell'indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento, legge emanata a seguito della sent. cost. n. 243/1993, che aveva dichiarato illegittima l'esclusione dell'emolumento tra quelli da considerare nella base contributiva.

In base al principio di tassatività, enunciato dall'art. 38, co. 2, è utile ai fini di buonuscita l'assegno funzionale previsto per le Forze armate e per le Forze di polizia ad ordinamento militare. Viceversa, sono inattuati gli assegni e le indennità considerate nel testo dell'art. 38, co. 1, d.P.R. n. 1032/1973.

In deroga al succitato principio, l'amministrazione militare riconosce ai fini di buonuscita determinate indennità proprie del trattamento economico dirigenziale (quelle espressamente menzionate nell'articolo), previa loro soggezione a contribuzione previdenziale. Sul punto, vi è una pronuncia favorevole del Cons. di Stato, sez. III, 12 luglio 1994, n. 1414/1993, che ha ammesso la computabilità ai fini del T.F.S. della Speciale indennità pensionabile (S.I.P.), nonché la conforme direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 1999 (Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza) che ritiene non tassativa l'indicazione, da parte del legislatore, delle componenti della retribuzione dirigenziale – nell'idea << che il processo di costruzione della nuova struttura retributiva potrà svilupparsi compatibilmente con le disponibilità finanziarie >>.

In favore del computo della Speciale indennità pensionabile (S.I.P.) depongono la circolare del Ministero della difesa, prot. Nr. DGPM/VI/25.000/A del 21 febbraio 2005 e la nota operativa INPDAP 5 gennaio 2005, n. 1. Sull'indennità di posizione, vi è la circolare del Ministero della difesa, prot. Nr. DGPM/VI/25.000/A del 10 dicembre 2004 e la nota operativa INPDAP 10 agosto 2004, n. 7. Sull'indennità perequativa, vi è la circolare del Ministero della difesa, prot. Nr. DGPM/VI/25.000/A del 28 novembre 2005 e la nota operativa INPDAP 19 ottobre 2005, n. 23.

¹⁹¹⁰ Relazione art. (Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio)

Il co. 1 riproduce le disposizioni in materia di alternatività tra il beneficio stipendiale di cui all'art. 13 l. n. 804/1973 e la promozione alla vigilia, sia ai fini pensionistici e sia di buonuscita, di cui all'art. 32, co. 9-bis, l. n. 224/1986, co. aggiunto dall'art. 2, co. 4, l. n. 404/1990.

Dopo l'introduzione dell'art. 4, del d.lgs. n. 165/1997, che opera la maggiorazione della base pensionabile nei confronti di tutti i pensionati, indipendentemente dalla causa di cessazione dal servizio, il meccanismo previsto dalle norme riassettate con il presente art. riguarda soltanto l'indennità di buonuscita. Oltre a quelle citate, altra ipotesi di promozione alla vigilia è quella prevista

(art. 13, l. n. 804 del 1973; art. 32, co. 9 e 9-bis, l. n. 224 del 1986; art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987)

1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1080 (Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età), gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1074 (Promozioni in situazioni particolari degli ufficiali) e 1075 (Promozioni in situazioni particolari di sottufficiali e graduati), nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di Generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di <<a disposizione>>.

3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, con legge 20 novembre 1987, n. 472.

Art. 1911

*Ufficiali dirigenti cessati dall'aspettativa per riduzione dei quadri*¹⁹¹¹
(art. 43, co. 3, l. n. 224 del 1986)

1. Agli ufficiali dirigenti che cessano a domanda dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri compete l'indennità di fine servizio che sarebbe loro spettata qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, comprensiva degli aumenti periodici e dei passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all'atto della cessazione.

TITOLO V

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO

Art. 1912

*Fondi previdenziali integrativi*¹⁹¹²

dall'art. 1082 (Personale militare che cessa dal servizio per infermità). Tuttavia, i destinatari di essa non sono ufficiali in s.p.e. e, pertanto, non sono inclusi tra i beneficiari del presente comma.

Il co. 2 riproduce l'art. 32, co. 9, l. n. 224/1986, nel quale si prevede l'attribuzione dei sei scatti stipendiali in favore di:

- coloro che hanno conseguito la promozione nelle particolari condizioni elencate dalla l. n. 536/1971 (attuale art. 1074 (Promozioni in situazioni particolari degli ufficiali));

- degli ufficiali esclusi dalla promozione di cui all'art. 32, co. 6 (generali di corpo d'armata e gradi equiparati cessati dal servizio per limiti di età) (attuale art. 1080 (Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età));

- degli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di <<a disposizione>> ai sensi dell'art. 32, co. 7 (attuale art. 1080 (Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età)).

Il co. 3 ribadisce l'applicabilità dell'art. 6-bis, d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21, l. n. 232/1990 anche alle Forze di polizia a ordinamento militare.

Norme abrogate:

- art. 32, co. 9, e co. 9-bis, l. n. 224/1986;

- art. 13, l. n. 804/1973.

¹⁹¹¹ Relazione art. (Ufficiali dirigenti cessati dall'aspettativa per riduzione dei quadri)

L'art. riproduce l'art. 43, co. 3, l. n. 224/1986, con esclusivo riferimento all'indennità di buonuscita. Degli ulteriori benefici pensionistici attribuiti dalla predetta disposizione si è trattato nel titolo II del presente libro.

Norme abrogate:

- art. 43, co. 3, l. n. 224/1986.

¹⁹¹² Relazione art. (Fondi previdenziali integrativi)

(art. 3, l. n. 1712 del 1930; art. 3, r.d.l. n. 930 del 1933; art. 3, l. n. 1015 del 1934; art. 3, l. n. 1226 del 1936; art. 3, l. n. 35 del 1937; art. 3, l. n. 894 del 1939; art. 2, l. 2183 del 1939; art. 1, l. n. 1422 del 1940; art. 2, l. n. 1773 del 1940; art. 1, l. n. 832 del 1969; artt. 1 e 2, l. n. 557 del 1988)

1. Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati ed i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 54 (Cassa di previdenza delle Forze armate) del regolamento:

- a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri;
- b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare;
- c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare;
- d) fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri;
- e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri;
- f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare;
- g) fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare.

2. L'ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri.

I principi fondamentali di funzionamento dei fondi di previdenza militari, con particolare riferimento all'indennità supplementare, si possono così riassumere:

a) principio di economicità e di mutualità, nel senso che, essendo alimentati dai contributi degli iscritti e dai relativi frutti e non godendo di sovvenzioni, i fondi non possono erogare più di quanto incassano dai predetti cespiti attivi;

b) la misura dell'indennità o del premio dovuti è pari al due per cento dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, comprensivo della tredicesima mensilità, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo;

c) il contributo del due per cento dovuto dagli iscritti sulle retribuzioni, che vengono maturate durante il servizio attivo, è calcolato sulla medesima percentuale dell'ottanta per cento dello stipendio; per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma di carabinieri, il contributo è del quattro per cento sull'ottanta per cento, anche in conto assegno speciale.

d) l'individuazione delle voci retributive costituenti lo stipendio su cui calcolare la percentuale, è attuata con gli stessi criteri sia per il contributo che per l'indennità.

Ciò premesso, il presente art. individua il personale militare iscritto d'ufficio ai fondi previdenziali integrativi (originariamente si utilizzava anche il termine <<casse militari>>) ai sensi dell'art. 3, l. n. 1712/1930, come sostituito dall'art. 2, l. n. 1773/1940; dell'art. 3, r.d.l. n. 930/1933; dell'art. 3, l. n. 1015/1934; dell'art. 3, l. n. 1226/1936; dell'art. 3, l. n. 35/1937; dell'art. 3, l. n. 894/1939; dell'art. 1, l. n. 832/1969; degli artt. 1 e 2, l. n. 557/1988.

Restano abrogate senza riproduzione alcune norme non più attuali, segnatamente l'art. 2, l. n. 2183/1939, che aveva aggiunto due commi all'art. 3, l. n. 1712/1930, prima di essere sostituito dall'art. 2, l. n. 1773/1940; gli artt. 1 e 2, l. n. 733/1940; l'art. 1, l. n. 1422/1940, che aveva aggiunto un comma all'art. 3 della l. n. 35/1937.

Norme abrogate con il presente articolo:

- art. 3, l. n. 1712/1930;
- art. 3, r.d.l. n. 930/1933, conv. dalla l. n. 1890/1933;
- art. 3, l. n. 1015/1934;
- art. 3, l. n. 1226/1936;
- art. 3, l. n. 35/1937;
- art. 3, l. n. 894/1939;
- art. 2, l. n. 2183/1939;
- artt. 1 e 2, l. n. 733/1940;
- art. 1, l. n. 1422/1940;
- art. 2, l. n. 1773/1940;
- art. 1, l. n. 832/1969;
- artt. 1 e 2, l. n. 557/1988.

3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all'atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio.

Art. 1913
*Indennità supplementare*¹⁹¹³

¹⁹¹³ Relazione art. (Indennità supplementare).

L'art. riassetta le disposizioni sull'indennità supplementare dovuta, in presenza dei previsti requisiti, agli iscritti ai fondi gestiti dalle attuali casse ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché al personale iscritto al fondo gestito dalla cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare, contenute negli artt. 6 e 11-bis, l. n. 1712/1930, con le modifiche apportate dagli artt. 4 e 5, l. n. 2183/1939, e dall'art. 3, l. n. 1773/1940; negli artt. 6, 7, 9 e 10, l. n. 1015/1934; negli artt. 6 e 7, l. n. 35/1937; negli artt. 6, 8 e 9, l. n. 894/1939; nell'art. 1, l. n. 88/1990.

L'art. ricomprende tra i destinatari dell'indennità supplementare anche gli aventi diritto al premio di previdenza, che è istituito del tutto omologo all'indennità supplementare spettante, in presenza degli stessi requisiti, agli iscritti al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, nonché agli iscritti al fondo gestito dalla cassa sottufficiali della Marina militare, ai sensi degli artt. 1, 7 e 9, r.d.l. n. 930/1933; degli artt. 6 e 8, l. n. 1226/1936, con le modifiche di cui all'art. 3, d.lgs.lgt. n. 615/1945; dell'art. 5, l. n. 356/2000, come modificato dall'art. 9, l. n. 86/2001. Pertanto, si attribuisce, per esigenze di semplificazione e di coerenza logica, il *nomen iuris* di << indennità supplementare >> al << premio di previdenza >>.

Il co. 3 riproduce le disposizioni recate dall'art. 8, co. 3 e co. 4, l. n. 35/1937; dall'art. 8, co. 2, l. n. 894/1939; dall'art. 8, co. 3, l. n. 1226/1936; dall'art. 22 del r.d. 27 novembre 1933; dall'art. 24, ult. co. del r.d. 14 febbraio 1935.

Il co. 4, riproduce la disposizione di cui all'art. 1, l. n. 166/1958, che ha unificato i termini per la liquidazione dell'indennità supplementare a favore degli ufficiali. Sono da considerare abrogate le disposizioni di cui agli artt. 2 (concernente l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nell'art. 1 o comunque con essa incompatibili) e 3 (contenente disposizioni transitorie) della medesima l. n. 166/1958. In relazione a tale ultimo art., rimane conseguentemente abrogato il d.P.R. n. 1099/1960 << Norme per l'esecuzione dell'art. 3, l. 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare >>. Viene inoltre recepito l'art. 1, co. 2, d.l. n. 313/1996, conv. dalla l. n. 416/1996, circa l'incidenza delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale.

Il co. 4, terzo periodo, riproduce l'art. 6, co. 1, l. n. 894/1939; l'art. 6, co. 2, l. n. 1226/1936; l'art. 7, r.d.l. n. 930/1933.

Il co. 5 riproduce, nella sostanza, la clausola di reversibilità contenuta in tutte le disposizioni riassettate.

Il co. 6 riporta, armonizzandone il contenuto a tutte le gestioni, la norma di cui all'art. 3, r.d.-l. 5 dicembre 1935, n. 2353, conv. dalla l. 6 aprile 1936, n. 731, che ha aggiunto un co. all'art. 7, r.d.l. n. 930/1933.

Il co. 7 contiene norme di rinvio alle disposizioni recate dall'art. 17, co. 1, lett. a), e 19, co. 2, del t.u. delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), secondo cui le indennità indicate alla lett. a) del co. 1 dell'art. 17 (tra cui rientra l'indennità supplementare) sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, ex art. 19, co. 2.

Ne risulta, in buona sostanza, che l'indennità supplementare erogata dai fondi previdenziali integrativi militari non è assoggettata ad imposizione fiscale, in quanto finanziata esclusivamente con i contributi obbligatori a carico degli iscritti.

Pertanto, rimangono abrogate, senza riproduzione, le disposizioni contenute negli artt. 1, co. 3, l. n. 1712/1930; 1, co. 3, l. n. 1015/1934; 1, co. 3, l. n. 1226/1936; 1, co. 3, l. n. 35/1937; 1, co. 4, l. n. 894/1939, secondo cui, agli effetti tributari, si applicavano ai fondi integrativi (casse) le stesse disposizioni vigenti per << l'opera di previdenza >>.

Nel testo dell'art., non si reitera la disposizione di cui all'art. 1, r.d.l. n. 930/1933, né l'interpretazione autentica dettata dall'art. 5, l. n. 356/2000, secondo cui << L'indennità supplementare è corrisposta anche ai sottufficiali dimissionari dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri che siano iscritti da almeno sei anni al fondo. Dalla concessione del beneficio sono, comunque, esclusi i sottufficiali che

(artt. 6 e 11-bis, l. n. 1712 del 1930; artt. 1, 7 e 9, r.d.l. n. 930 del 1933; artt. 6 e 7, l. n. 1015 del 1934; art. 3, r.d.l. n. 2353 del 1935; artt. 6 e 8, l. n. 1226 del 1936; artt. 6 e 7, l. n. 35 del 1937; artt. 6, 8 e 9, l. n. 894 del 1939; artt. 4 e 5, l. n. 2183 del 1939; art. 2, l. n. 1422 del 1940; art. 3, l. n. 1773 del 1940; art. 3, d.lgs.lgt. n. 615 del 1945; art. 1, l. n. 166 del 1958; art. 2, l. n. 814 del 1965; artt. 1 e 4, l. n. 88 del 1990; art. 1, co. 2, d.l. n. 313 del 1996, conv. in l. n. 416 del 1996; art. 5, l. n. 356 del 2000; art. 9, l. n. 86 del 2001)

siano eliminati dal servizio con perdita del diritto a pensione>> in quanto la <<dimissione>> è soltanto una delle cause di cessazione dal servizio, da cui scaturisce il diritto a pensione al verificarsi dei requisiti di cui all'art. 1842 (Cessazione dal servizio a domanda); pertanto l'ipotesi prefigurata dalla predetta norma rientra nella generale fattispecie della <<cessazione dal servizio con diritto a pensione>> di cui al co. 1 del presente art..

Non si reiterano, poi, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10, l. n. 1015/1934 - che facevano salva la possibilità per gli ufficiali della Marina militare collocati in ausiliaria, cessati dal servizio permanente con diritto a pensione prima del raggiungimento dei sei anni di iscrizione, di rimanere iscritti, a domanda, al fondo previdenziale integrativo fino a detto limite o, in caso diverso dal collocamento in ausiliaria, di ricevere tanti decimi dell'indennità minima quanti fossero stati gli anni di iscrizione - sia per coerenza con la regola generale dettata dall'art. 1912 (Fondi previdenziali integrativi), co. 3, secondo cui l'iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all'atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio, e sia per la sua scarsa giustificabilità sul piano economico. In ogni caso, viene prevista la restituzione del contributo con gli interessi (v. art. 1916 (Restituzione dei contributi obbligatori), co. 1)

Non si reiterano, infine, le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 l. n. 187/1943, concernenti la fattispecie dell'eventuale richiamo in servizio dei sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri (secondo cui i sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, richiamati in servizio, sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza, sempre che siano stati allo stesso già iscritti prima del loro collocamento a riposo. All'atto del ricollocamento in congedo viene effettuata una liquidazione aggiuntiva del premio di previdenza riscosso al momento del collocamento per aver compiuto sei anni di iscrizione al fondo, ovvero è disposto il rimborso delle ulteriori quote di contribuzione versate durante il periodo di richiamo con la maggiorazione degli interessi del quattro per cento. A tali fini, sono considerati validi soltanto i periodi di richiamo in servizio che risultino di durata continuativa non inferiore a tre mesi ciascuno), perché incoerente con la norma principale recata dall'art. 1912 (Fondi previdenziali integrativi), co. 3, e non giustificabile sul piano economico.

Norme abrogate:

- artt. 1, co. 3, 6 e 11-bis, l. n. 1712/1930;
- artt. 1, 7 e 9, regio d.l. n. 930/1933, conv. dalla l. n. 1890/1933;
- artt. 1, co. 3, 6, 7, 9 e 10, l. n. 1015/1934;
- art. 3, r.d.l. n. 2353/1935, conv. dalla l. n. 731/1936;
- artt. 1, co. 3, 5, 6 e 8, l. n. 1226/1936;
- artt. 1, co. 3, 6 e 7, l. n. 35/1937;
- artt. 1, co. 4, 6, 8 e 9, l. n. 894/1939;
- artt. 4 e 5, l. n. 2183/1939;
- art. 2, l. n. 1422/1940;
- art. 3, l. n. 1773/1940;
- artt. 1, 2 e 3, l. n. 187/1943;
- art. 3, d.lgs.lgt. n. 615/1945;
- l. 27 febbraio 1958, n. 166: artt. 1, 2 e 3;
- d.P.R. n. 1099/1960;
- artt. 1 e 4, l. n. 88/1990;
- art. 1, d.l. n. 313/1996, conv. dalla l. n. 416/1996;
- art. 5, l. n. 356/2000;
- art. 9, l. n. 86/2001;
- art. 1, co. 3, l. n. 1015/1934;
- art. 1, co. 3, l. n. 1226/1936;
- art. 1, co. 3, l. n. 35/1937;
- art. 1, co. 4, l. n. 894/1939.

1. Agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati ed ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1912 (Fondi previdenziali integrativi), che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un'indennità supplementare.
2. L'indennità supplementare è liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo.
3. Ai fini della liquidazione dell'indennità supplementare non sono valutabili i periodi nei quali non vi è stato versamento del contributo.
4. Agli ufficiali che ne hanno diritto, l'indennità supplementare è corrisposta allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente. In relazione alle disponibilità finanziarie del pertinente fondo previdenziale integrativo e delle prevedibili cessazioni dal servizio del personale, il termine di quattro anni può essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate. Ai sottufficiali, agli appuntati ed ai carabinieri, l'indennità è corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.
5. L'indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti aventi diritto a pensione.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate provvede al recupero, nei confronti dei superstiti, dei debiti eventualmente lasciati dall'iscritto, oppure procede alla radiazione delle partite di credito senza promuovere alcun addebito, secondo i casi e le direttive del Ministro della difesa.
7. L'indennità supplementare è soggetta alle disposizioni degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 1914

Assegno speciale¹⁹¹⁴

(artt. 1, 2 e 3, l. n. 371 del 1940; art. unico, l. n. 168 del 1958; art. 1, d.l. n. 313 del 1996, conv. dalla l. n. 416 del 1996)

1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, è corrisposto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, oltre all'indennità supplementare di cui all'articolo 1913 (Indennità supplementare), un assegno speciale in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva o in congedo assoluto.
2. L'assegno speciale:

¹⁹¹⁴ Relazione art. (Assegno speciale)

La norma riassetta le disposizioni, di cui agli artt. 1, 2 e 3, l. n. 371/1940 ed all'art. unico, l. n. 168/1958, concernenti l'assegno speciale dovuto, in presenza dei previsti requisiti, agli iscritti alla cassa ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta all'indennità supplementare. La materia è nuovamente regolata dall'art. 1 d.l. n. 313/1996, conv. dalla l. n. 416/1996.

Le misure annue lorde in vigore dall'1 gennaio 2005 per effetto del d.m. 17 novembre 2005, sono le seguenti:

| | |
|--|-----------|
| a) Generale di Corpo d'Armata/Tenente Generale | € 830,00; |
| b) Generale di Divisione/Maggior Generale | € 720,00; |
| c) Generale di Brigata/Brigadiere Generale | € 660,00; |
| d) Colonnello | € 660,00; |
| e) Tenente Colonnello | € 660,00; |
| f) Maggiore | € 460,00; |
| g) Capitano | € 380,00; |
| h) Subalterni | € 300,00. |

Norme abrogate:

- artt. 1, 2 e 3, l. n. 371/1940;
- art. unico, l. n. 168/1958;
- art. 1, d.l. n. 313/1996, conv. dalla l. n. 416/1996.

- a) è soppresso in tutti i casi che comportano la perdita del grado o della pensione;
 - b) è ridotto a metà durante il periodo di sospensione dal grado;
 - c) non è reversibile.
3. Le misure annue lorde dell'assegno speciale sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, in relazione alle disponibilità finanziarie della pertinente gestione.

Art. 1915
*Contributi obbligatori degli iscritti*¹⁹¹⁵

¹⁹¹⁵ Relazione art. (Contributi obbligatori degli iscritti)

La gestione dei fondi si basa sul principio di economicità e di mutualità, nel senso che, essendo alimentati dai contributi degli iscritti e dai relativi frutti e non godendo di sovvenzioni, essi non possono erogare più di quanto incassano dai predetti cespiti attivi.

Infatti, sono venute meno le norme che prevedevano anticipazioni a carico del bilancio dello Stato (v. art. 6, secondo periodo, l. n. 371/1940, disposizione soppressa dall'art. 10, d.lgs.lgt. n. 41/1945). In senso analogo, l'art. 4, l. 9 aprile 1990, n. 88, aveva stabilito che eventuali disavanzi della gestione della cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare (per il riconoscimento dell'indennità supplementare qualora nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato) dovessero essere coperti con l'aumento del contributo dovuto dagli iscritti e, in ogni caso, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per lo stesso motivo, all'atto dell'aumento del contributo introdotto dalla l. n. 814/1965, era stato disposto, all'art. 2, co. 1, che <<...l'indennità supplementare e il premio di previdenza corrisposti in base alle norme in vigore dalle Casse e dal Fondo ... sono aumentati di tanti decimi dell'indennità o del premio stessi quanti sono gli anni di versamento del maggior contributo stabilito ... Nei confronti di coloro che avranno versato tale contributo per almeno dieci anni l'indennità e il premio saranno liquidati in base all'aliquota del due per cento dell'ultimo stipendio, considerato in ragione dell'ottanta per cento, per ogni anno di servizio valutabile>>.

Si aggiunge che, con decreto del Ministro della difesa 6 giugno 1990, era stata prevista l'inclusione nella liquidazione del trattamento previdenziale integrativo di tanti decimi della tredicesima mensilità ragguagliata a quella in godimento al momento della cessazione dal servizio nonché il requisito della contribuzione di almeno un anno per essere ammessi alla valorizzazione del primo decimo con rimborso dei contributi, relativamente alla quota di tredicesima mensilità, per i soggetti con contribuzioni inferiori all'anno (il medesimo criterio è stato adottato nel 2005 dalle casse dell'Aeronautica militare a seguito dell'introduzione dei parametri, con inclusione dell'indennità integrativa speciale nello stipendio e, quindi, nel calcolo dell'indennità supplementare).

Ciò premesso, l'art. in esame riassetta il regime dei contributi dovuti dagli iscritti ai fondi previdenziali integrativi per acquisire il diritto all'indennità supplementare, contributi originariamente previsti nella misura dell'uno per cento ai sensi dell'art. 4, l. n. 1712/1930, come modificato dall'art. 3, l. n. 2183/1939, dell'art. 4, r.d.l. n. 930/1933, dell'art. 4, l. n. 1015/1934, dell'art. 4, l. n. 1226/1936, dell'art. 4, l. n. 35/1937 e dell'art. 4, l. n. 894/1939, ed ora portati al due per cento, ex art. 1, l. n. 814/1965.

La ritenuta in favore della Cassa ufficiali dell'Esercito italiano è, inizialmente, stabilita nel 2 per cento dall'art. 6, l. n. 371/1940, considerando il beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale.

La misura attuale di tale contributo è fissata al 4 per cento dall'art. 1, co. 2, d.l. n. 313/1996, conv. dalla l. n. 416/1996, per effetto della <<fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale>>.

Norme abrogate:

- art. 4, l. 29 dicembre 1930, n. 1712;
- art. 4, r.d.l. n. 930/1933, conv. dalla l. n. 1890/1933;
- art. 4, l. n. 1015/1934;
- art. 4, l. n. 1226/1936;
- art. 4, l. n. 35/1937;
- art. 4, l. n. 894/1939;
- art. 3, l. n. 2183/1939;
- art. 6, l. n. 371/1940;
- art. 10, d. lgs. lgt. n. 41/1945;

(art. 4, l. n. 1712 del 1930; art. 4, r.d.l. n. 930 del 1933; art. 4, l. n. 1015 del 1934; art. 4 ~~e~~, l. n. 1226 del 1936; art. 4, l. n. 35 del 1937; art. 4, l. n. 894 del 1939; art. 3, l. n. 2183 del 1939; art. 6, l. n. 371 del 1940; art. 10, d.lgs.lgt. n. 41 del 1945; art. 1, l. n. 814 del 1965; art. 1, d.l. n. 313 del 1996, conv. in l. n. 416 del 1996)

1. Il contributo obbligatorio in favore dei fondi previdenziali di cui all'articolo 1912 (Fondi previdenziali integrativi), è pari al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito comprendente la tredicesima mensilità, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Il contributo versato al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri è determinato nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo comprendente la tredicesima mensilità, in relazione al beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale.
3. L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all'articolo 1912 (Fondi previdenziali integrativi), comma 2, è versato mensilmente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri a cura dell'Amministrazione obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di attività ai sensi dell'articolo 586 (Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale).
4. I contributi dovuti dal personale militare i cui assegni sono a carico di altre amministrazioni, sono versati al pertinente fondo secondo criteri e modalità concordati con le singole amministrazioni interessate.

Art. 1916

Restituzione dei contributi obbligatori ¹⁹¹⁶

(art. 7, r.d.l. n. 930 del 1933; art. 7, l. n. 1226 del 1936; art. 7, l. n. 894 del 1939; art. 4, d.lgs.lgt. n. 615 del 1945; art. 2, l. n. 88 del 1990)

1. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1912 (Fondi previdenziali integrativi) maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.

Art. 1917

Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate ¹⁹¹⁷

-
- art. 1, l. n. 814/1965;
 - art. 1, l. n. 88/1990;
 - art. 1, d.l. n. 313/1996, conv., con modificazioni, dalla l. n. 416/1996.

¹⁹¹⁶ Relazione art. (Restituzione dei contributi obbligatori)

L'art. riassetta le disposizioni sulla restituzione dei contributi, prevista soltanto per le casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare nonché per il fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano, rispettivamente, dall'art. 7, l. n. 1226/1936, con le modifiche apportate dall'art. 4, d.lgs.lgt. n. 615/1945; dall'art. 7, l. n. 894/1939, sostituito dall'art. 2, l. n. 88/1990, il cui art. 1 determinava la decorrenza dei benefici; dall'art. 7, r.d.l. n. 930/1933.

In particolare, l'art. detta una disposizione di carattere generale per i sottufficiali, gli appuntati e i carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo

Norme abrogate:

- art. 7, r.d.l. n. 930/1933, conv. dalla l. n. 1890/1933;
- art. 7, l. n. 1226/1936;
- art. 7, l. n. 894/1939;
- art. 4, d.lgs.lgt. n. 615/1945;
- artt. 1 e 2, l. n. 88/1990.

¹⁹¹⁷ Relazione art. (Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate)

L'art. riassetta le disposizioni che riguardano tutte le gestioni dei fondi previdenziali integrativi in materia di impiego dei proventi delle ritenute e di concessione di prestiti (art. 5, l. n. 1712/1930; art. 5,

(art. 5, l. n. 1712 del 1930; artt. 1 e 5, r.d.l. n. 930 del 1933; art. 5, l. n. 1015 del 1934; artt. 1 e 2, r.d.l. n. 2353 del 1935; art. 5, l. n. 1226 del 1936; art. 5, l. n. 35 del 1937; art. 5, l. n. 894 del 1939; art. 1, l. n. 557 del 1988)

1. I proventi dei contributi di cui all'articolo 1915 (Contributi obbligatori degli iscritti) e ogni altra attività di gestione finanziaria, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale di cui agli articoli 1913 (Indennità supplementare) e 1914 (Assegno speciale), sono impiegati in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'art. 55 (Organi della Cassa di previdenza) del regolamento, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I proventi di cui al comma 1 possono, altresì, essere impiegati, secondo le disposizioni approvate dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione in prestiti da concedere agli iscritti.

Art. 1918

Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi¹⁹¹⁸

(artt. 6, co. 2, 7 e 9, l. n. 1226 del 1936; artt. 1 e 8, r.d.l. n. 930 del 1933; artt. 6, co. 2, e 7, l. n. 894 del 1939; l. n. 557 del 1988; art. 1, l. n. 88 del 1990)

1. L'indennità di cui all'articolo 1913 (Indennità supplementare) è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:

a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;

b) nominati ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.

2. La disposizione di cui all'articolo 1916 (Restituzione dei contributi obbligatori), si applica al personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, è:

r.d.l. n. 930/1933; art. 5, l. n. 1015/1934; artt. 1 e 2, r.d.l. n. 2353/1935; art. 5, l. n. 1226/1936; art. 5, l. n. 35/1937; art. 5, l. n. 894/1939).

Norme abrogate:

- art. 5, l. n. 1712/1930;
- artt. 1 e 5, r.d.l. n. 930/1933, conv. dalla l. n. 1890/1933;
- art. 5, l. n. 1015/1934;
- artt. 1 e 2, r.d.l. n. 2353/1935, conv. dalla l. n. 731/1936;
- art. 5, l. n. 1226/1936;
- art. 5, l. n. 35/1937;
- art. 5, l. n. 894/1939;
- l. n. 187/1943.

¹⁹¹⁸ Relazione art. (Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi)

I co. 1 e 2 riproducono le disposizioni riferite al personale della Marina militare (con rinvio alla facoltà di cui al co. 3) e dell'Aeronautica militare di cui agli artt. 6, co. 2, e 7, l. n. 1226/1936, e 6, co. 2, e 7, l. n. 894/1939.

I co. 3 e 4 riproducono disposizioni che trovano applicazione nei confronti dei sottufficiali della Marina militare (art. 9, l. n. 1226/1936, riportato al co. 3) e del personale iscritto ai fondi di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri nonché al fondo di previdenza appuntati e carabinieri (artt. 1 e 8, r.d.l. n. 930/1933, riprodotto al co. 4).

Norme abrogate:

- artt. 1 e 8, r.d.l. n. 930/1933, conv. dalla l. n. 1890/1933;
- artt. 6, co. 2, 7 e 9, l. n. 1226/1936;
- artt. 6, co. 2, e 7, l. n. 894/1939;
- art. 1, l. n. 88/1990.

- a) trasferito nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato;
- b) nominato ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3.
3. I sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente possono chiedere, all'atto di iscrizione al pertinente fondo di previdenza ufficiali, che essa abbia effetto dalla data di iscrizione al pregresso fondo di previdenza sottufficiali previa rinuncia all'indennità supplementare o alla restituzione dei relativi contributi. In tal caso, l'intero importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati, viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali.
4. I proventi di cui all'articolo 1917 (Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate) possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi di cui all'articolo 1912 (Fondi previdenziali integrativi), comma 1, lettere d) ed e), al verificarsi di gravi e documentate esigenze.

Art. 1919
*Disposizioni applicative*¹⁹¹⁹

1. Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono emanate le istruzioni tecniche per l'attuazione degli istituti e dei procedimenti previsti dal presente titolo.

TITOLO VI
DECORATI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA E RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

CAPO I
BENEFICI PREVIDENZIALI PER GLI APPARTENENTI ALL'ORDINE MILITARE D'ITALIA

¹⁹¹⁹ Relazione art. (Disposizioni applicative)

L'art. rinvia alle istruzioni tecnico-applicative che saranno emanate per l'attuazione delle disposizioni primarie previste dal presente titolo.

Pertanto, le seguenti fonti normative secondarie sono destinate ad essere sostituite dal decreto previsto dal presente articolo e, conseguentemente, abrogate:

1. r.d. n. 635/1931 <<norme per l'applicazione della l. 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito italiano>>;
2. r.d. 27 novembre 1933 <<norme per l'applicazione del r.d.l. 22 giugno 1933, n. 930, relativo all'istituzione del fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano>>;
3. r.d. 14 febbraio 1935 <<regolamento della cassa ufficiali della Marina militare>>;
4. r.d. 7 agosto 1936 <<approvazione del regolamento della cassa sottufficiali della Marina militare>> e d.lgt. 16 novembre 1945 <<modifiche al regolamento della Cassa sottufficiali della Marina militare>>;
5. r.d. n. 2616/1937 <<regolamento della cassa ufficiali della Aeronautica militare>>;
6. r.d. n. 1220/1940 <<regolamento della cassa sottufficiali della Aeronautica militare>>;
7. r.d. n. 611/1941 <<norme per l'applicazione della l. 9 maggio 1940, n. 371, sulla concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito italiano che lasciano il servizio permanente>>;
8. d.P.R. n. 859/1959 <<modificazioni al r.d. 15 maggio 1941, n. 611, recante norme per l'applicazione della l. 9 maggio 1940, n. 371, sulla concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito italiano che lasciano il servizio permanente>>;
9. d.P.R. n. 1099/1960 <<Norme per l'esecuzione dell'art. 3, l. 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare>>.

Art. 1920

*Pensione straordinaria*¹⁹²⁰

(art. 8, l. n. 25 del 1956)

1. Alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia è annessa la pensione straordinaria stabilita dall'articolo 1921 (Entità della pensione straordinaria). Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.
2. Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale è concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione straordinaria relativa a quest'ultima.
3. Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni straordinarie.

Art. 1921

*Entità della pensione straordinaria*¹⁹²¹

(art. 2, l. n. 831 del 1969; art. 1, l. n. 90 del 1986)

1. La pensione straordinaria di cui all'articolo 1920 (Pensione straordinaria) è stabilita nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985:
 - a) per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37;
 - b) per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81;
 - c) per il grado di commendatore, euro 413,16;
 - d) per il grado di ufficiale, euro 361,51;
 - e) per il grado di cavaliere, euro 309,87.

Art. 1922

*Limiti alle pensioni straordinarie*¹⁹²²

(art. 9, l. n. 25 del 1956)

1. Le pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono essere concesse, per le singole classi, in numero superiore a:
 - a) 12, per la classe di cavaliere di gran croce;
 - b) 25, per la classe di grande ufficiale;
 - c) 56, per la classe di commendatore;
 - d) 140, per la classe di ufficiale;
 - e) 700, per la classe di cavaliere.
2. Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.
3. Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

¹⁹²⁰ Relazione art. (Pensione straordinaria)

L'art. riproduce l'art. 8, l. n. 25/1956.

Norme abrogate:

- art. 8, l. n. 25/1956.

¹⁹²¹ Relazione art. (Entità della pensione straordinaria)

L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 831/1969. Le misure annue della pensione straordinaria in questione sono state aumentate ai sensi dell'art. 1, l. n. 90/1986, recante aumento della pensione straordinaria alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia. La pensione straordinaria sostituisce gli assegni previsti dall'art. 2, l. n. 212/1961, che – a sua volta – sostituiva l'art. 2, l. n. 259/1953. Si tenga presente che la l. n. 25/1956, recante il riordinamento dell'Ordine Militare d'Italia, aveva originariamente introdotto una pensione annua annessa alle decorazioni dell'Ordine, sostituita in base dalla l. n. 212/1961, da corrispondenti assegni. Infine, l'art. 2, co. 2, l. n. 831/1969, ha stabilito, durante la vita del decorato, la sostituzione degli assegni previsti dall'art. 2, l. n. 212/1961, con la pensione straordinaria introdotta dall'art. 1, co. 1, l. n. 831/1969, aumentata ai sensi dell'art. 1, l. n. 90/1986.

¹⁹²² Relazione art. (Limiti alle pensioni straordinarie)

L'art. riproduce, nella sostanza, l'art. 9, l. n. 25/1956.

Norme abrogate:

- art. 9, l. n. 25/1956.

Art. 1923

*Estensione della pensione straordinaria*¹⁹²³

(art. 18, co. 3 e 4, r.d. n. 1423 del 1932; art. 3, l. n. 831 del 1969)

1. La pensione straordinaria di cui all'articolo 1922 (Limiti alle pensioni straordinarie) è estesa, nella misura ridotta del 50 per cento ed alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione.
2. Resta fermo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per quanto concerne il diritto, nella misura del 50 per cento di cui al comma 1, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati.
3. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, la pensione straordinaria è concessa direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.
4. La pensione straordinaria non è cedibile né sequestrabile.

CAPO II

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

SEZIONE I

CONCESSIONE DI RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 1924

*Assegno straordinario*¹⁹²⁴

(art. 17, r.d. n. 1423 del 1932; art. 1, l. n. 199 del 1991)

1. A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno straordinario annuo il cui ammontare è fissato nelle seguenti misure, con decorrenza 1° luglio 1991:
 - a) medaglia d'oro, euro 2.324,05;
 - b) medaglia d'argento, euro 413,16;
 - c) medaglia di bronzo, euro 129,11;
 - d) croce di guerra, euro 77,46.
2. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.

¹⁹²³ Relazione art. (Estensione della pensione straordinaria)

I co. 1 e 2 riproducono l'art. 3, l. n. 831/1969, le cui disposizioni si sovrappongono a quelle recate dall'art. 10, l. n. 25/1956. Per il principio della successione delle leggi, quest'ultima disposizione, nella parte in cui rinvia alle disposizioni recate dall'art. 18, co. 1 e 2, del r.d. n. 1423/1932 per gli assegni straordinari, è incompatibile con le nuove norme, per cui è da ritenere abrogata.

I co. 3 e 4 corrispondono all'art. 18, co. 3 e 4 del r.d. n. 1423/1932, espressamente richiamati dall'art. 10, l. n. 25/1956, che sono tuttora vigenti.

Norme abrogate:

- art. 10, l. n. 25/1956;

- art. 3, l. n. 831/1969.

¹⁹²⁴ Relazione art. (Assegno straordinario)

L'art. riproduce l'art. 17, r.d. n. 1423/1932, con le integrazioni previste dall'art. 1, l. n. 199/1991, recante riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare. Si tenga presente che gli assegni in questione erano previsti dall'art. 1, l. n. 259/1953, come sostituito dall'art. 1, l. n. 212/1961, a sua volta sostituito dall'art. 2, l. 21 febbraio 1963, n. 358.

Norme abrogate:

- r.d. n. 1423/1932;

- l. n. 199/1991;

- l. n. 259/1953;

- l. n. 212/1961;

- l. n. 358/1963.

Art. 1925

*Estensione degli assegni straordinari*¹⁹²⁵

(art. 18, r.d. n. 1423 del 1932; art. 2, l. n. 199 del 1991)

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1924 (Assegno straordinario) sono devoluti nella stessa misura ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali ed assimilati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo è concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.
3. L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è cedibile né sequestrabile.

SEZIONE II

PERDITA DELLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 1926

*Reversibilità dei benefici economici*¹⁹²⁶

(art. 13, l. n. 453 del 1932)

1. È ammessa, a domanda, la reversibilità del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare perdute, o delle quali sia stata sospesa la facoltà di fregiarsi, a favore delle stesse persone di famiglia per le quali la reversibilità stessa è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato, salvo quanto previsto dall'articolo 1420 (Requisiti dei congiunti).

¹⁹²⁵ Relazione art. (Estensione degli assegni straordinari)

L'art. costituisce una sintesi degli artt. 18, r.d. n. 1423/1932, e 2, l. n. 199/1991.

In particolare il co. 1 riproduce l'art. 2, l. n. 199/1991, che assorbe l'art. 18, co. 2 del r.d. n. 1423/1932; il co. 2 riproduce l'art. 18, co. 3, del r.d. n. 1423/1932; il co. 3 riproduce l'art. 18, co. 4, r.d. n. 1423/1932. L'estensione era altresì prevista dalla l. 31 marzo 1966, n. 172.

Norme abrogate:

- art. 18, r.d. n. 1423/1932;

- l. n. 172/1966;

- art. 2, l. n. 199/1991.

¹⁹²⁶ Relazione art. (Reversibilità dei benefici economici)

L'art. riproduce l'art. 13, l. n. 453/1932. Il diritto alla reversibilità è consentito a condizione che gli aventi diritto non siano ritenuti immeritevoli, secondo il disposto dell'art. 1420 (Requisiti dei congiunti).

Norme abrogate:

- art. 13, l. n. 453/1932.

CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO OTTAVO SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OBBLIGHI DI LEVA, SOSPENSIONE DELLE CHIAMATE, E CASI DI RIPRISTINO

Art. 1927

*Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati*¹⁹²⁷

(artt. 4 e 77, co. 4 e 5, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. In attuazione dell'articolo 52 della Costituzione, il servizio militare è obbligatorio nei casi e con le modalità stabilite dal presente codice.
2. Nessun cittadino italiano soggetto agli obblighi della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
3. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.
4. L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 1928

*Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino*¹⁹²⁸
(art. 7, co. 1 e 3, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 2, co. 1, lett. f), l. n. 331 del 2000)

1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, qualora il personale volontario in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in

¹⁹²⁷ Relazione art. (Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati)

Al co. 1 viene affermato un principio generale.

Al co. 2 viene riprodotto l'art. 4, d.lgs. n. 237/1964, e nei co. 3 e 4 l'art. 77, co. 4 e 5, d.lgs. n. 237/1964, che sono principi generali operante anche in periodo di sospensione della leva, atteso che, da un lato, la prova di essere in regola con gli obblighi di leva va fornita dagli appartenenti alle classi fino al 1985, e che, dall'altro lato, tra gli obblighi di leva rientra l'iscrizione nelle liste di leva, che continua a operare anche in periodo di sospensione della leva.

Giova specificare che la fonte n. 237/1964 viene citata come d.lgs. e non, come è prassi, come d.P.R., atteso che si tratta di atto normativo che ha la sostanza di decreto legislativo delegato.

¹⁹²⁸ Relazione art. (Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino)

Nel presente art. vengono riprodotti l'art. 7, co. 1, primo periodo e co. 3, d.lgs. n. 215/2001 e l'art. 2, co. 1, lett. f), e co. 2, l. n. 331/2000, relativamente alla sospensione del servizio obbligatorio di leva e ai casi di suo ripristino.

Non viene riprodotto il regime transitorio relativo alla leva obbligatoria fino al 31 dicembre 2004, che ha ormai esaurito i suoi effetti, né l'art. 12, d.l. n. 115/2005, sulla cessazione anticipata della leva per gli ultimi chiamati alla leva obbligatoria, che, parimenti, ha esaurito i suoi effetti.

servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

- a) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;
 - b) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
3. Nei casi di cui al comma 2, al fine di colmare le vacanze di organico, non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

CAPO II ORGANI COMPETENTI

Art. 1929

Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva¹⁹²⁹

¹⁹²⁹ Relazione art. (Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva)

Nel presente art. viene riprodotto, con adeguamenti lessicali, l'art. 11-quater, d.lgs. n. 215/2001.

L'ultimo periodo del co. 3 riproduce l'art. 11-septies, co. 2, d.lgs. citato.

Prima della sospensione della leva, erano organi e uffici della leva:

- il Ministro della difesa;
- la direzione generale della leva incardinata nell'amministrazione centrale del Ministero della difesa;
- gli uffici di leva di terra;
- i distretti militari;
- i Consigli di leva di terra;
- gli uffici di leva di mare;
- i Consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi;
- le autorità diplomatiche e consolari;
- il sindaco quale ufficiale di governo;
- le amministrazioni comunali.

Dopo la sospensione della leva, tale assetto organizzativo è stato smantellato, ed è stata strutturata una organizzazione più agevole che da un lato assolve alle residue funzioni in materia di leva, e dall'altro lato assolverà ai compiti necessari nell'eventualità della riattivazione della leva obbligatoria.

Tale nuovo assetto organizzativo, pertanto, assolve da un lato a funzioni <<residue>>, ed è dall'altro lato assegnatario di funzioni <<eventuali>> per il caso di ripristino della leva.

In particolare:

- è stata disposta la soppressione della direzione generale della leva, le cui funzioni (residue ed eventuali) sono state attribuite alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva (art. 1, d.lgs. n. 216/2005; art. 11-quater, d.lgs. n. 215/2001, come novellato nel 2006);
 - sono stati soppressi i distretti militari (art. 2, d.lgs. 28 novembre 2005, n. 253, che inserisce la lett. l-bis nell'art. 2, d.lgs. n. 464/1997) e sono stati istituiti i comandi militari esercito;
 - sono stati soppressi i Consigli di leva, gli uffici di leva, i gruppi selettori (d.lgs. n. 464/1997, come novellato dal d.lgs. n. 253/2005, tabella A, secondo cui <<le relative funzioni cessano con la sospensione della leva. Le attività residuali assolve dagli organismi della leva sono, attribuite ai comandi militari Esercito ovvero ad altri organismi, secondo gli ordinamenti di forza armata>>).
- La soppressione dei consigli e uffici di leva è stata attuata dai seguenti decreti del Ministro della difesa adottati ai sensi dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 464/1997:

- d.m. 30 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2001, reg. n. 4, fg n. 236 (Trento, Udine);
- d.m. 15 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001, reg. n. 14, fg n. 2 (Genova, Verona, Como, Brescia, Perugia, Ancona, Salerno, Lecce);
- d.m. 22 febbraio 2006, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2006, reg. n. 3, fg n. 104 (Torino, Milano, Padova, Firenze, Catanzaro, Catania, Cagliari, Roma <<A>>, Roma <>, Napoli, Bari e sede distaccata a Lecce, Palermo, Chieti, Caserta e sedi distaccate ad Ancona e Salerno).

La dotazione organica relativa ai commissari di leva, prevista, da ultimo, dal d.P.C.M. 8 settembre 2004 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2004, n. 283), è stata soppressa dal d.P.C.M. 22 luglio 2005 (Gazz. Uff. 9 settembre 2005).

Non risultano peraltro soppressi i Consigli di leva di mare di Taranto e La Spezia per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi.

L'attuale assetto organizzativo è disegnato dall'art. 11-quater, d.lgs. n. 215/2001, inserito nel 2006, da cui si desume che sono organi della leva:

- il Ministro della difesa;
- la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;
- per il caso di riattivazione della leva: le strutture da individuarsi, in caso di riattivazione della leva, secondo gli ordinamenti di Forza armata;
- per le residue attività in materia di leva: la direzione generale citata, tramite il comando militare per il territorio, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito, ovvero dagli altri organismi individuati dallo Stato maggiore dell'Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina militare individuati dallo Stato maggiore della Forza armata. All'estero le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.

I Comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le funzioni di compilazione delle liste di leva (art. 11-ter, d.lgs. n. 215/2001).

Si deve rilevare che, in regime di sospensione della leva, gli organi competenti, in difetto di funzioni, sono stati smantellati.

In caso di ripristino della leva, si imporrà anche la necessità di individuare gli organi competenti. Non si potrà trattare di un puro e semplice ripristino degli organi smantellati, perché le strutture organizzative dovranno essere dimensionate alle nuove esigenze; sicché, potrebbe essere necessario un numero di Consigli di leva inferiore rispetto agli attuali.

Sul piano del disegno normativo di riassetto, in astratto, sono possibili due alternative:

1) demandare al momento in cui sorgerà l'esigenza organizzativa, l'individuazione dell'organizzazione; tale soluzione crea alcune difficoltà: anzitutto, essendo necessario riprodurre le norme sulla leva, nelle quali ciascuna attività è intestata ad un organo competente, si pone la difficoltà di scrittura delle norme, non essendo chiaro a quale organo va intestata l'attività. Si può genericamente dire: <<l'organo competente>>, ma è una formula atecnica e che crea incertezze nei cittadini; in secondo luogo, se mai sorgerà l'esigenza di ripristinare la leva, ciò avverrà in un contesto di eccezionalità e urgenza in cui l'esigenza di creare dal nulla una struttura organizzativa può tradursi in ritardi non auspicabili;

2) mediare l'esigenza di flessibilità dell'organizzazione con l'esigenza di avere un assetto minimo di organi, cui intestare le attività di leva indicate nelle norme. Si ipotizza perciò una regola minima secondo cui, nel caso di riattivazione della leva, con decreto ministeriale sono fissati il numero e le sedi dei Consigli di leva di mare e di terra, il numero di periti selettori ad essi addetti, e sono costituiti uffici di supporto, con indicazione delle relative dotazioni umane, facendovi fronte con le attuali dotazioni umane e strumentali del Ministero ovvero con le risorse che saranno stanziare con l'atto che delibera lo stato di guerra o autorizza la partecipazione alla missione inerente la grave crisi internazionale. Al tempo stesso, si riassettono e semplificano gli organi attuali, immaginando un Consiglio di leva, cui è preposto un ufficiale, e un ufficio di supporto, in luogo degli attuali tre organi (uffici di leva, commissari di leva, Consigli di leva); agli uffici di leva si assegnano i compiti già attualmente ad essi spettanti, e inoltre i compiti di verifica delle liste attualmente spettanti ai commissari di leva, come compiti preparatori, mentre i restanti compiti sono attribuiti ai Consigli di leva.

La possibilità di organizzazione mediante d.m. trova il suo fondamento nel vigente art. 41, l. n. 191/1975, come novellato nel 1986, secondo cui il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei Consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Non si è optato per una soluzione alternativa, pure in astratto praticabile, e segnatamente quella prevedere che ai compiti inerenti la leva obbligatoria provvedano gli organi competenti per il reclutamento dei volontari, atteso che:

- da un lato, occorrerebbe comunque incrementarne le dotazioni umane e strumentali;

(art. 41, l. n. 191 del 1975; artt. 11-quater e 11-septies, co. 2, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della competente Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, sovrintende alle operazioni concernenti:

- a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi stabiliti dal presente codice;
- b) le residue attività amministrative inerenti alla leva militare sospesa.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata, in conformità al **titolo II del presente libro**.

3. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio o altro organo di Forza Armata indicato dall'ordinamento, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito italiano, ovvero dagli altri organismi individuati dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina militare individuati dallo Stato maggiore della Forza armata. All'estero le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.

CAPO III

ATTIVITÀ PER L'EVENTUALE RIPRISTINO DELLA LEVA OBBLIGATORIA E PER LA LEVA OBBLIGATORIA PREGRESSA

SEZIONE I LISTE DI LEVA

Art. 1930

*Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva*¹⁹³⁰
(artt. 11-ter e 11-sexies, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva.
2. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le modalità di tenuta delle liste da parte dei comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

- dall'altro lato, i compiti inerenti la leva obbligatoria non sono del tutto sovrapponibili a quelli inerenti il reclutamento volontario; vi sono infatti i compiti ulteriori inerenti la verifica delle liste di leva, e l'esame delle istanze di ritardo, rinvio, dispensa. Inoltre, le stesse attività di verifica della idoneità fisica e psichica non sono sovrapponibili, atteso che per il reclutamento dei militari di leva sono richiesti requisiti meno severi rispetto a quelli prescritti per il reclutamento dei volontari.

E' perciò opportuno, per non ingenerare confusione, mantenere separati e distinti gli organi competenti per il reclutamento volontario e coattivo.

Nell'art. in commento, pertanto, si fa un generico rinvio, a proposito degli organi, al titolo II del libro, che è dedicato alla leva in caso di guerra o grave crisi internazionale.

Nel titolo II si propone una soluzione organizzativa minimale nel senso su esposto.

L'opposta alternativa, di cui si sono già sopra indicate le criticità, sarebbe l'assoluto silenzio sull'organizzazione, sostituendo, nelle norme vigenti, i riferimenti agli uffici di leva, commissari di leva, Consigli di leva, con l'espressione generica <<organo competente>>.

¹⁹³⁰ Relazione art. (Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva)

Vengono riprodotti con adattamenti formali gli artt. 11-ter e 11-sexies, d.lgs. n. 215/2001.

Art. 1931

*Iscrizione nelle liste di leva*¹⁹³¹

(art. 34, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 11-decies, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:

a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;

b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.

2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.

3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 1932

*Domicilio legale*¹⁹³²

(art. 35, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;

b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;

c) i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;

d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.

Art. 1933

*Accertamento dell'età*¹⁹³³

(art. 67, r.d. n. 1481 del 1940; art. 36, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età

¹⁹³¹ Relazione art. (Iscrizione nelle liste di leva)

Vengono riprodotti con adattamenti formali gli artt. art. 34, d.lgs. n. 237/1964 e 11-decies, d.lgs. n. 215/2001.

¹⁹³² Relazione art. (Domicilio legale)

Viene riprodotto l'art. 35, d.lgs. n. 237/1964.

¹⁹³³ Relazione art. (Accertamento dell'età)

Viene riprodotto l'art. 36, d.lgs. n. 237/1964 che attiene alle liste di leva, e dunque implica adempimenti ancora vigenti, non toccati dalla sospensione della leva, come si desume dall'art. 11-ter, d.lgs. n. 215/2001. Viene altresì riprodotto l'art. 67, r.d. n. 1481/940.

presunta, si presentano spontaneamente all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

2. I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.

Art. 1934

*Lista provvisoria di leva*¹⁹³⁴ (art. 37, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.

2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.

3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.

Art. 1935

*Lista definitiva di leva*¹⁹³⁵ (art. 38, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Nel corso del mese di febbraio il Sindaco registra tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.

2. Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e devono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma 1.

3. A tali operazioni sovrintende il Sindaco.

4. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

¹⁹³⁴ Relazione art. (Lista provvisoria di leva)

Viene riprodotto l'art. 37, d.lgs. n. 237/1964 che attiene alle liste di leva, e dunque implica adempimenti ancora vigenti, non toccati dalla sospensione della leva, come si desume dall'art. 11-ter, d.lgs. n. 215/2001. Alla pubblicità della lista provvisoria di leva mediante affissione nell'albo comunale, sono state affiancate forme più moderne di pubblicità, però facoltative e nel rispetto della invarianza dei costi.

¹⁹³⁵ Relazione art. (Lista definitiva di leva)

Viene riprodotto l'art. 38, d.lgs. n. 237/1964 che attiene alle liste di leva, e dunque implica adempimenti ancora vigenti, non toccati dalla sospensione della leva, come si desume dall'art. 11-ter, d.lgs. n. 215/2001. La normativa viene coordinata con l'impianto della l. n. 241/1990, sancendo espressamente l'inapplicabilità dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, che del resto già si desume in via esegetica (trattandosi di procedimento di ufficio).

Art. 1936

*Trasmissione delle liste di leva e accesso ad esse*¹⁹³⁶

(art. 10, l. n. 191 del 1975)

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo **1935 (Lista definitiva di leva)**, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa per copia autentica, ovvero resa accessibile al Ministero della difesa, anche per via telematica con le modalità di cui all'articolo **1930 (Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva)**.

Art. 1937

*Aggiornamento delle liste di leva*¹⁹³⁷

(art. 11, l. n. 191 del 1975)

1. Successivamente alla sottoscrizione della lista di leva, e fino al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la lista, il Sindaco ne cura l'aggiornamento tenendo conto delle modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, e di ogni altra variazione rilevante, e iscrive gli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

¹⁹³⁶ Relazione art. (Trasmissione delle liste di leva e accesso ad esse)

Viene riprodotto l'art. 10, l. n. 191/1975 che attiene alle liste di leva, e dunque implica adempimenti ancora vigenti, non toccati dalla sospensione della leva, come si desume dall'art. 11-ter, d.lgs. n. 215/2001. La norma, che prevede la trasmissione della lista di leva al Ministero, è stata coordinata con la nuova disciplina introdotta dall'art. 11-sexies, d.lgs. n. 115/2001, che prevede l'accesso del Ministero alle liste. Si è ritenuto di mantenere la trasmissione cartacea in attesa che venga definito il protocollo tra Ministero della difesa, Ministero dell'interno e comuni, sulle modalità di accesso.

Giova osservare che tale modalità semplificata di invio e accesso delle liste di leva, se ha un senso in tempo di sospensione della leva, potrebbe essere insufficiente se si riattiva la leva. Sicché in tale evenienza riprenderà vigore la regola dell'invio delle liste ai competenti Consigli di leva. La regola viene riprodotta nel titolo II del presente libro.

¹⁹³⁷ Relazione art. (Aggiornamento delle liste di leva)

Viene riprodotto l'art. 11, l. n. 191/1975, con gli adattamenti resi necessari dalla circostanza che in periodo di sospensione della leva, non c'è alcuna verifica delle liste di leva da parte dell'Amministrazione della difesa. Sicché, mentre in passato la verifica da parte dei Comuni poteva avvenire fino all'inizio delle operazioni di verifica da parte dei Consigli di leva, ora, sospesa tale attività dei Consigli di leva, si deve ritenere che la verifica comunale possa avvenire fino a fine anno. In caso di riattivazione della leva, riprende invece vita la regola, ora recata dall'art. 11, l. n. 191/1975, secondo cui l'aggiornamento da parte del comune avviene fino a quando inizia la verifica delle liste di leva da parte del Consiglio di leva. Tale regola viene riprodotta nel titolo II del codice, operando in caso di riattivazione della leva.

(artt. 53 e 75, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 11-novies, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di presupposti, procedimento e termini per l'autotutela provvedimento:

a) l'annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermità di cui all'articolo **2077 (Reati commessi dagli iscritti di leva non ancora arruolati per sottrarsi agli obblighi del servizio militare)** è di competenza della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;

b) i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili, su richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di età, con provvedimento della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;

c) le decisioni emesse dal Ministro su ricorsi avverso provvedimenti di dispensa possono essere annullate o revocate con atto del Ministro.

¹⁹³⁸ Relazione art. (Autotutela amministrativa)

Viene riprodotto, con riformulazione di carattere formale e con un più congruo coordinamento con la l. n. 241/1990, l'art. 11-novies, d.lgs. n. 215/2001, e in parte gli artt. 53 e 75, d.lgs. n. 237/1964.

Invero, l'art. riprodotto si occupa solo di alcune ipotesi di autotutela, e in particolare dell'autotutela in ordine alla cancellazione dalle liste di leva e alla riforma. In precedenza, l'autotutela in tema di cancellazione dalle liste, riforma e dispensa era dettata dagli artt. 53 e 75, d.lgs. n. 237/1964, con norme che ponevano problemi in ordine a competenza e termini, alla luce della riforma della leva (con conseguente smantellamento dei Consigli di leva, cui la norma attribuiva la competenza in ordine all'autotutela) e del nuovo procedimento di autotutela delineato dalla l. n. 241/1990. Ora tali tematiche sono risolte espressamente dalla nuova norma, peraltro solo con riferimento a cancellazione dalle liste e riforme, senza considerare la dispensa. La nuova norma, tuttavia, come la precedente, non è esaustiva di tutti i possibili casi di autotutela, per i quali devono ritenersi vevoli le regole generali ora dettate dalla l. n. 241/1990, che perciò vengono espressamente fatte salve.

E' da ritenere che l'art. 11-novies, d.lgs. n. 215/2001 abbia tacitamente abrogato l'art. 53 e l'art. 75, d.lgs. n. 237/1964, salvo che per l'autotutela in relazione alla dispensa, che va riprodotta con gli opportuni adattamenti.

La norma in commento non si occupa di un altro caso di autotutela indicato negli artt. 53 e 75, d.lgs. n. 237/1964, in ordine alla revoca di ufficio (e non su istanza di parte) della riforma per mancanza o venir meno delle cause che l'hanno determinata, trattandosi di ipotesi non rilevante in periodo di sospensione della leva. E' invece ipotesi rilevante in caso di riattivazione della leva, e viene infatti riprodotta nella sede propria.

Art. 1939

*Ricorsi amministrativi e giurisdizionali*¹⁹³⁹

(art. 26, co. 2, r.d. n. 1054 del 1924; artt. 25 e 54 d.lgs. n. 237 del 1964; art. 1-octies, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva è ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva. E' salva la facoltà dell'interessato di adire direttamente l'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 2.
2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
3. Spetta al giudice ordinario in sede civile la giurisdizione quanto a:
 - a) questioni di cittadinanza, di domicilio e di età;
 - b) diritti civili o di filiazione.
4. Spetta al giudice ordinario in sede penale la giurisdizione quanto agli illeciti penali che non siano espressamente attribuiti all'autorità giudiziaria militare.
5. Contro i provvedimenti di decisione dei ricorsi gerarchici e contro i provvedimenti adottati dal Ministro della difesa in materia di leva è anche ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto legislativo n. 1199 del 1971.

Art. 1940

*Rito innanzi al giudice civile*¹⁹⁴⁰ (artt. 54 e 55, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il ricorso al giudice ordinario in sede civile si propone entro il termine di dieci giorni dall'arruolamento. Entro tale termine il ricorso va notificato all'Amministrazione e depositato nella cancelleria del giudice competente.
2. La proposizione del ricorso sospende gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.
3. Se il giudizio si protrae oltre la chiusura della leva in corso, il ricorrente è rimandato alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio stesso.
4. Il ricorso si propone al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'organo che ha adottato l'atto contestato.
5. Il Tribunale decide in via di urgenza, in contraddittorio con l'Amministrazione.
6. La decisione del Tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento.
7. Contro la stessa è ammesso ricorso in appello e contro la pronuncia della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.

¹⁹³⁹ Relazione art. (Ricorsi amministrativi e giurisdizionali)

Al co. 1 viene riprodotto l'art. 11-octies, d.lgs. n. 215/2001. La norma pone un principio generale, in ordine alla non definitività dei provvedimenti in materia di leva, che sono pertanto suscettibili di gravame gerarchico.

L'intestazione della competenza a decidere i ricorsi gerarchici in capo alla Direzione generale, comporta il superamento dell'art. 30, d.lgs. n. 237/1964, che prevedeva il ricorso gerarchico al Ministro. L'art. 11-octies qui riprodotto generalizza la soluzione già in precedenza adottata dall'art. 8, d.lgs. n. 504/1997 per le sole dispense.

Nei co. 2 e 3 viene codificato l'attuale assetto dei ricorsi giurisdizionali, ripartiti tra giudice ordinario e amministrativo, e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La codificazione di tale art. comporta l'abrogazione di:

- art. 11-octies, d.lgs. n. 215/2001;

- art. 25, d.lgs. n. 237/1964;

- art. 8, co. 2, ultimo periodo, d.lgs. n. 504/1997.

¹⁹⁴⁰ Relazione art. (Rito innanzi al giudice civile)

Vengono riprodotti gli artt. 54 e 55, d.lgs. n. 237/1964.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLA LEVA IN CASO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI
INTERNAZIONALE

CAPO I
AMBITO APPLICATIVO, ORGANI, CONTINGENTE DI LEVA, NORMA
GENERALE SUL PROCEDIMENTO

Art. 1941

*Ambito applicativo*¹⁹⁴¹

1. Nei casi di riattivazione della leva ai sensi dell'articolo **1928 (Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino)**, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, oltre alle disposizioni del titolo I, si applicano le disposizioni del presente titolo.

Art. 1942

*Organi della leva – Profili generali*¹⁹⁴²

(artt. 24 e 26, d.lgs. n. 237 del 1964; artt. 8 e 9, l. n. 191 del 1975)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo **1929 (Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva)**, se viene ripristinata la leva, con decreto ministeriale:

- a) sono fissati il numero e le sedi dei Consigli di leva di mare e di terra;
- b) si provvede alla costituzione dei Consigli di cui alla lettera a);
- c) è stabilita la loro composizione e il numero di periti selettori ad essi addetti;
- d) sono costituiti uffici di supporto.

2. Alle esigenze di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni umane e strumentali del Ministero ovvero con le risorse stanziare in occasione della deliberazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.

3. I Consigli di leva e gli uffici di supporto dipendono funzionalmente dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.

4. Spettano ai Consigli di leva di terra e di mare tutte le operazioni della leva che non sono attribuite ad altri organi o uffici, rispettivamente per la leva di terra e nell'Aeronautica militare e per quella di mare.

5. Se il decreto ministeriale di cui al comma 1 nulla dispone in ordine alla composizione dei Consigli di leva, si applicano gli articoli **1943 (Consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare)** e **1944 (Consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi)**.

¹⁹⁴¹ Relazione art. (Ambito applicativo)

Si tratta di disposizione di raccordo che indica le norme applicabili alla leva in caso di guerra o grave crisi internazionale.

¹⁹⁴² Relazione art. (Organi della leva – Profili generali)

Si rinvia alla relazione all'art. **1929 (Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva)**.

In aggiunta, si specifica che le norme attuali sugli organi di leva sono state riprodotte con opportune semplificazioni volte a garantire la flessibilità delle strutture organizzative, che ne consentano adeguatezza e proporzionalità in relazione alle esigenze straordinarie in cui saranno destinate ad operare.

Art. 1943

*Consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare*¹⁹⁴³
(art. 9, l. n. 191 del 1975)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto ministeriale di cui all'articolo **1942 (Organi della leva – Profili generali)** non fissa una diversa composizione.
2. I Consigli per l'arruolamento nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare sono composti:
 - a) da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, nel ruolo di presidente;
 - b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, in veste di periti selettori attitudinali, membri;
 - c) dal Sindaco del comune degli iscritti che devono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale;
 - d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto.
3. Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia.
4. Il Consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico - funzionale e psico - attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare.
5. Fanno parte del gruppo di periti di cui al comma 4, ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero determinato dal Ministro della difesa in relazione all'entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare.
6. Il capo nucleo medico selettore è il perito sanitario del Consiglio di leva.
7. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Direttore generale della competente direzione generale agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.
8. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l'idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario.
9. Alle sedute partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.

Art. 1944

*Consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi*¹⁹⁴⁴
(art. 8, l. n. 191 del 1975)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto ministeriale di cui all'articolo **1942 (Organi della leva – Profili generali)** non fissa una diversa composizione.
2. I Consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi sono composti:
 - a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, con l'incarico di presidente;
 - b) da un ufficiale di porto del Compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, con l'incarico di perito selettore attitudinale, membro;
 - c) da un ufficiale dell'Esercito italiano in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, con l'incarico di perito selettore attitudinale, membro;

¹⁹⁴³ Relazione art. (Consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare)

Si riproduce con semplificazioni l'art. 9, l. n. 191/1975; non si prevede più il ruolo dei commissari di leva, ma si mette a regime la regola secondo cui in tempo di guerra la presidenza del Consiglio di leva può essere attribuita a personale che non fa parte dell'organico dei commissari di leva.

Si rinvia alla relazione all'art. **1929 (Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva)**;

¹⁹⁴⁴ Relazione art. (Consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi)

Si riproduce l'art. 8 l. n. 191/1975.

Si rinvia alla relazione all'art. **1929 (Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva)**.

d) da un ufficiale del Compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto.

3. Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia.

4. Il Consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa Forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità somatico - funzionale e psico - attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialità ed abilitazioni del Corpo degli equipaggi militari marittimi. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all'arruolamento nella predetta Forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito italiano, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d'incarichi dell'Esercito italiano.

5. Il numero dei periti selettori è determinato dal Ministro della difesa in relazione all'entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve esaminare annualmente.

6. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Direttore generale della competente direzione generale agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

7. Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.

Art. 1945

*Contingente di leva*¹⁹⁴⁵

(artt. 7, co. 2 e 11, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 1, co. 115, l. n. 662 del 1996; art. 17, co. 1, l. n. 191 del 1975)

1. Il Ministro della difesa, con decreto annuale, fissa il contingente di militari chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva, tenendo conto delle esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale. Sul decreto è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto può essere emanato.

2. Con separato decreto del Ministro della difesa il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra l'Esercito italiano, la Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica militare. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 1946

*Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario*¹⁹⁴⁶

¹⁹⁴⁵ Relazione art. (Contingente di leva)

V. relazione all'art. **1946 (Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario)**.

¹⁹⁴⁶ Relazione art. (Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario)

Sino alla sospensione della leva obbligatoria, i contingenti numerici di leva erano fissati direttamente dalla legge.

Tali disposizioni fissavano i contingenti numerici in un contesto in cui la leva obbligatoria era lo strumento principale di provvista delle Forze armate, e il reclutamento professionale aveva carattere residuale.

Il rapporto regola - eccezione è ora ribaltato, atteso che il reclutamento professionale è la regola, mentre il reclutamento obbligatorio è eventuale e residuale, essendo utilizzabile solo nei casi eccezionali e tassativi di stato di guerra e di grave crisi internazionale, e sempre che, in tali evenienze, il contingente di militari professionali sia insufficiente.

E' dunque evidente che i contingenti numerici della leva obbligatoria non sono più attuali.

Quanto al contingente degli arruolati da assegnare al servizio ausiliario nelle Forze di polizia e nel Corpo vigili del fuoco, fino al 31 dicembre 2002 era fissato con legge, e solo la sua ripartizione interna tra i vari Corpi era fissata con decreto ministeriale. A partire dal 1° gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, in considerazione del ridimensionamento delle esigenze, e dunque della inattualità dei contingenti fissati con legge, l'art. 11, d.lgs. n. 215/2001 aveva già demandato al decreto ministeriale il compito di fissare anche il contingente complessivo annuo, oltre che la sua ripartizione.

(art. 17, co. 1, l. n. 191 del 1975; art. 1, co. 115, l. n. 662 del 1996; artt. 7, co. 2, e 11, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Con separato decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e finanze, e della giustizia, è fissata, compatibilmente con le esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, l'entità complessiva, nell'ambito del contingente di cui all'articolo **1945, comma 1, (Contingente di leva)** degli arruolati da ammettere al servizio ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed è definita la ripartizione del contingente ausiliario tra i diversi Corpi.

Art. 1947

*Norma generale sul procedimento*¹⁹⁴⁷

1. Il procedimento di leva si articola nelle seguenti fasi:
 - a) formazione delle liste di leva;
 - b) chiamata alla leva: nell'ambito di detta fase rientrano i subprocedimenti di verifica e aggiornamento delle liste di leva, chiamata alla visita di leva, sottoposizione a visita, arruolamento ovvero mancato arruolamento per riforma o rivedibilità;
 - c) chiamata alle armi ovvero differimento della chiamata alle armi per rinvio o ritardo, o mancata chiamata alle armi per dispensa o riforma;
 - d) collocamento in congedo illimitato;
 - e) richiamo;
 - f) collocamento in congedo assoluto.
2. Il Ministro della difesa, con atto di natura non regolamentare, determina le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo e, in considerazione della situazione urgente e straordinaria, può, in deroga al procedimento ivi previsto, stabilire misure di semplificazione e accelerazione adeguate alle circostanze.
3. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i provvedimenti in materia di leva non si formano per silenzio – assenso.
4. In considerazione della eccezionalità e urgenza determinate dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241:
 - a) non si applicano gli articoli 7, 8, 10-*bis*, della legge citata, in tema di avviso di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto;

Per l'eventualità del ripristino della leva, rimane l'esigenza che, ove si verificano le straordinarie evenienze per il ripristino della leva obbligatoria, sia identificato lo strumento per la fissazione dei contingenti.

Considerato lo stato di necessità ed urgenza che è intrinsecamente connesso alle evenienze eccezionali che giustificano il ripristino della leva obbligatoria (stato di guerra o di grave crisi internazionale), è corretto immaginare come strumento non la legge, ma il decreto del Ministro della difesa, sottoposto, però, al controllo parlamentare, mediante il parere delle competenti commissioni.

Il contingente sarà ovviamente fissato in un numero proporzionato alle esigenze della specifica guerra o dello specifico stato di grave crisi internazionale.

E' soggetto a controllo parlamentare solo il decreto ministeriale che fissa il contingente complessivo annuo dei giovani da destinare alla leva obbligatoria.

Invece basta un semplice d.m. per ripartire tale contingente tra le diverse Forze armate, e per individuare il contingente da destinare a servizio ausiliario nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come è già nel quadro normativo vigente.

I co. 2 e 3 riproducono pertanto norme vigenti, che demandano ad un decreto del Ministro della difesa sia la ripartizione del contingente di leva (una volta che esso sia stato fissato nella sua entità complessiva) tra le diverse Forze armate, sia la fissazione e la ripartizione del contingente ausiliario di leva e, rispettivamente l'art. 7, co. 2, d.lgs. n. 215/2001, l'art. 11, d.lgs. n. 215/2001, e l'art. 1, co. 115, l. n. 662/1996.

¹⁹⁴⁷ Relazione art. (Norma generale sul procedimento)

Viene dettata una disciplina generale del procedimento di leva, precisandosi i limiti di applicazione della l. n. 241/1990.

b) la chiamata alla leva e la chiamata alle armi sono ordini sottratti all'obbligo di motivazione; per i provvedimenti emessi su istanza di parte, in deroga all'articolo 3 della citata legge, la motivazione può avere forma semplificata, mediante moduli a stampa e sintetici riferimenti alle norme applicate o a direttive e circolari ministeriali, e può essere omessa in caso di assoluta indifferibilità e urgenza;

c) le istanze di partecipazione e di accesso sono accoglibili se compatibili con le esigenze di urgenza o segreto.

CAPO II

SOGGEZIONE ALLA LEVA: REQUISITI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI, TERMINI

Art. 1948

*Classi di leva*¹⁹⁴⁸.

(art. 5, co. 1, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Ciascuna classe di leva comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno cui la classe stessa si riferisce.

Art. 1949

*Soggezione alla leva*¹⁹⁴⁹

(art. 1, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 1, co. 3, l. n. 958 del 1986)

1. Sono soggetti alla leva:

a) i cittadini italiani di sesso maschile, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età, salvo il disposto dell'articolo **1989, comma 1, lettera r) (Titoli di dispensa dalla ferma di leva)**.

b) gli apolidi di sesso maschile che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.

2. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di età, idoneità fisica e morale previsti dal presente titolo.

3. I cittadini di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo **1950 (Soggezione alla leva di mare)**, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare.

Art. 1950

*Soggezione alla leva di mare*¹⁹⁵⁰

(art. 4, co. 1 e 3, l. n. 191 del 1975)

1. Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare i giovani di cui all'articolo **1949 (Soggezione alla leva)** in possesso di uno o più dei seguenti ulteriori requisiti:

¹⁹⁴⁸ Relazione art. (Classi di leva)

Viene riprodotto l'art. 5, co. 1, d.lgs. n. 237/1964.

Non viene riprodotto il co. 2 del medesimo art., relativo all'iscrizione anticipata nella classe di leva, norma da ritenere connessa con quelle sull'anticipazione della chiamata alla leva e alle armi, in prosieguo venute meno.

¹⁹⁴⁹ Relazione art. (Soggezione alla leva)

Vengono riprodotti, con adeguamento alle pronunce della Corte cost. e alla legge sulla cittadinanza n. 91/1992, l'art. 1, co. 3, d.lgs. n. 958/1986 e l'art. 1, d.lgs. n. 237/1964. Non è stata riprodotta la lett. b), dell'art. 1, d.lgs. n. 237/1964, perché in parte incostituzionale, in parte inattuale, atteso che la vigente legge sulla cittadinanza non obbliga alla leva coloro che hanno perso la cittadinanza italiana, indipendentemente dall'acquisito o meno di una cittadinanza straniera.

¹⁹⁵⁰ Relazione art. (Soggezione alla leva di mare)

Vengono riprodotti, con adeguamenti minimi di ordine lessicale, i co. 1 e 3 dell'art. 4, l. n. 191/1975 (il co. 2 era già stato abrogato dal d.lgs. n. 504/1997).

- a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione;
- b) abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto - ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione nell'esplicazione delle loro attività;
- c) siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca subacquea;
- d) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;
- e) siano stati o siano dipendenti da ditte che espletano una o più delle seguenti attività:
- 1) costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
 - 2) armamenti navali militari;
 - 3) costruzione, riparazione o forniture di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
- f) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;
- g) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;
- h) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo degli equipaggi militari marittimi compresi gli arruolati volontari della Guardia di finanza - contingente di mare;
- i) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento d'ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;
- l) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;
- m) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;
- n) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;
- o) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;
- p) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;
- q) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina militare;
- r) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.

2. Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina militare sono affidate, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, ai comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.

Art. 1951

Destinazione alla leva aeronautica¹⁹⁵¹ (art. 3, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Gli idonei alla leva di terra sono destinati alla leva aeronautica nel limite del relativo contingente, in base a criteri fisio - psico - attitudinali e a titoli di interesse aeronautico.

¹⁹⁵¹ Relazione art. (Destinazione alla leva aeronautica)

Viene riprodotto con adeguamenti formali l'art. 3, d.lgs. n. 237/1964, tenendo conto che la fissazione del contingente aeronautico avviene con d.m. e che le norme sulle competenze dei periti selettori devono ritenersi superate dalle nuove norme organizzative fissate dall'art. 11-quater, d.lgs. n. 215/2001.

2. Per sopperire alle necessità dell'Aeronautica militare di elementi pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai servizi marinareschi in genere, la Marina militare fornisce all'Aeronautica militare, scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo che sarà determinato anno per anno, in relazione alle necessità dei servizi.

Art. 1952

*Età minima e massima*¹⁹⁵²

(artt. 9 e 34, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 1, d.lgs. n. 504 del 1997)

1. Sono iscritti nelle liste di leva i soggetti obbligati che compiono diciassette anni di età nell'anno di formazione delle liste.
2. Sono chiamati alla visita di leva i soggetti obbligati che abbiano compiuto 18 anni di età, secondo le modalità specificate nell'articolo **1960 (Età e termini per la chiamata delle classi alla leva e termini per la chiamata degli arruolati alle armi)**.
3. Gli arruolati, oltre alla prestazione della leva per dieci mesi, sono soggetti agli altri obblighi derivanti dal servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono:
 - a) il quarantacinquesimo anno di età per l'Esercito italiano;
 - b) il trentanovesimo anno di età, per la Marina militare; successivamente essi vengono trasferiti di autorità nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito italiano per seguire la sorte della loro classe di nascita;
 - c) il quarantacinquesimo anno di età, per l'Aeronautica militare, se trattasi di elementi nominati aiuto specialisti o aiuto specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti nella forza in congedo dell'Esercito italiano al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il venticinquesimo anno di età o dopo il compimento della ferma di leva, se trattasi di militari collocati in congedo illimitato dopo la suddetta data.
4. Fanno eccezione ai limiti di età massima di cui al comma 3 gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le norme che particolarmente li riguardano.

Art. 1953

*Idoneità morale*¹⁹⁵³

(art. 6, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato. Gli accertamenti sono eseguiti d'ufficio mediante acquisizione, anche tramite collegamento informatico, del certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 1954

*Idoneità fisica-psichica*¹⁹⁵⁴

¹⁹⁵² Relazione art. (Età minima e massima)

La norma è stata ricostruita tenendo conto dei limiti di età contemplati da sparse norme per i diversi obblighi inerenti la leva.

Così, l'iscrizione nelle liste di leva avviene nell'anno in cui si compie il 17° anno di età.

La chiamata alla visita di leva avviene quando il soggetto compie il 18° anno di età.

La chiamata alle armi avviene in un termine perentorio successivo alla chiamata alla leva.

Oltre all'obbligo di leva per dieci mesi, vi sono altri obblighi derivanti dal servizio militare, ancorché successivi ed eventuali all'assolvimento della leva e al congedo.

E' stabilito un limite di età massimo, variabile per Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare.

¹⁹⁵³ Relazione art. (Idoneità morale)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 6, d.lgs. n. 237/1964.

(artt. 7 e 71, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Sono arruolati nell'Esercito italiano, nella Marina militare o nell'Aeronautica militare i chiamati alla visita di leva che abbiano una statura di almeno 150 centimetri e che sono risultati idonei, per condizioni fisiche e psichiche, al servizio alle armi.

Art. 1955

*Modalità per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare*¹⁹⁵⁵

(art. 10, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. L'obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, mediante la leva e il servizio in caso di richiamo alle armi, e salvi i casi di dispensa dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami, e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

Art. 1956

*Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva*¹⁹⁵⁶

(artt. 16, 65 e 112, d.lgs. n. 237 del 1964; art. unico l. n. 1198 del 1965; art. 44, l. n. 121 del 1981; art. 8, l. n. 395 del 1990;)

1. Il servizio prestato nell'Esercito italiano, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare, in ferma volontaria, per una durata pari alla ferma di leva, nonché il servizio prestato nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di leva. L'equipollenza sussiste alle condizioni stabilite dall'articolo 44 della legge 1 aprile 1981, n. 121 quanto al servizio prestato nella Polizia di Stato e nel Corpo forestale dello Stato e dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 quanto a quello prestato nel Corpo della polizia penitenziaria.

2. Ove il servizio cessi, per qualunque motivo, prima del completamento del periodo minimo richiesto per l'equipollenza, l'organo che pronuncia la cessazione del servizio lo comunica al competente Consiglio di leva, ai fini dell'articolo **1964 (Verifica e aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di leva di terra).**

¹⁹⁵⁴ Relazione art. (Idoneità fisica-psichica)

Si riproducono gli artt. 7 e 71, d.lgs. n. 237/1964.

¹⁹⁵⁵ Relazione art. (Modalità per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare)

Viene riprodotto l'art. 10, d.lgs. n. 237/1964, con adeguamenti lessicali.

¹⁹⁵⁶ Relazione art. (Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva)

Nel co. 1 vengono riprodotti mediante accorpamento gli artt. 112, 16, 65, d.lgs. n. 237/1964. L'art. 112 equipara alla ferma di leva il servizio in ferma volontaria nelle Armi. L'art. 16 equipara alla ferma di leva il servizio nei Corpi di Polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco: ma è stato dettato in un'epoca in cui tutti i Corpi di Polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco erano militarizzati. La regola dell'equipollenza è tuttavia rimasta anche dopo la smilitarizzazione: per il Corpo di polizia penitenziaria essa è affermata nell'art. 8, l. n. 395/1990; per il Corpo della Polizia di Stato nell'art. 44, l. n. 121/1981. L'art. 65 si riferisce agli iscritti nella leva di mare che all'atto della chiamata alla leva siano già in servizio volontario.

Nel co. 2 si detta una norma di raccordo, per l'ipotesi in cui nel servizio volontario non sia stato compiuto il periodo minimo necessario per l'equipollenza alla leva.

*Restrizioni in ordine all'espatrio dei soggetti alla leva*¹⁹⁵⁷
(artt. 17, 18, 19, 22, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. A nessuna restrizione è soggetto l'espatrio:
 - a) di coloro che espatriano anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo di età;
 - b) di coloro che espatriano dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno di età fino all'apertura della leva in ordine alla loro classe di nascita;
 - c) di coloro che hanno compiuto la ferma di leva o sono stati dispensati dal compierla.
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono regolarizzare la propria posizione in ordine agli obblighi di leva ai sensi dell'articolo **1983 (Iscritti di leva residenti all'estero)**.
3. In caso di espatrio dei soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), le autorità preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti di imbarco comunicano tempestivamente, anche per via telematica, al competente comando militare Esercito italiano, per gli iscritti alla leva di terra e per i militari dell'Esercito italiano, ovvero al Comando della Capitaneria di porto competente, per gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, nonché per i militari della Marina militare, ovvero al competente comando di Regione aerea, se si tratta di militare dell'Aeronautica militare, le generalità dell'espatriato, la data di partenza, e la località verso cui è diretto.
4. La facoltà di espatriare, consentita ai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), in circostanze eccezionali derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, può essere temporaneamente sospesa con decreto del Ministro della difesa.
5. L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, nonché l'espatrio dei militari che non hanno ancora compiuto la ferma di leva, deve essere autorizzato con provvedimento del Ministro della difesa o delle autorità dipendenti a tal fine delegate.
6. In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 1 lettere b) e c), le autorità preposte al rilascio verificano che la facoltà di espatriare non sia stata sospesa ai sensi del comma 3.

¹⁹⁵⁷ Relazione art. (Restrizioni in ordine all'espatrio dei soggetti alla leva)

Vengono riprodotti gli artt. 17, 18, 19, 22, d.lgs. n. 237/1964.

Secondo l'orientamento espresso dal Ministero della difesa con propria circolare, sono tacitamente venute meno le restrizioni recate dall'art. 17. Peraltro, in caso di guerra o grave crisi internazionale, ferma l'assenza di restrizioni in ordine al rilascio del passaporto a soggetti minori di diciassette anni, deve ritenersi operante la disposizione dell'attuale art. 19, che consente in casi eccezionali la sospensione della facoltà di espatriare. Tale disposizione va valorizzata in caso di guerra o grave crisi internazionale, per conciliare il principio della libertà di espatrio con l'esigenza che non si verificino facili elusioni della leva: sicché, la facoltà di espatriare potrà essere eccezionalmente sospesa per coloro che sono soggetti alla leva e, dunque: i soggetti che hanno compiuto 17 anni (e soggetti all'iscrizione nelle liste di leva); gli iscritti di leva; i chiamati alla leva; gli arruolati; i congedati e dispensati.

La normativa riprodotta viene soggetta a coordinamento formale e razionalizzazione, atteso che occorre chiarire la differenza tra concessione del passaporto e espatrio, nozioni che vengono usate indifferentemente nelle norme da riprodurre, ma che sono distinte. Inoltre le norme vigenti, risalenti al 1964, non tengono conto che per circolare nei Paesi comunitari non occorre il passaporto. Sicché, in caso di guerra o grave crisi internazionale, si pone un doppio problema di limitazione all'espatrio e di controllo sul rilascio del passaporto o altro documento valido all'espatrio, in funzione antielusiva. Infatti, da un lato, considerata la durata quinquennale dei documenti validi per l'espatrio, un soggetto potrebbe aver conseguito il passaporto prima del momento in cui è insorta la limitazione all'espatrio: di qui la necessità di porre un limite all'espatrio, e non al rilascio del passaporto. Dall'altro lato, se è in atto una limitazione all'espatrio, e il soggetto chiede in pendenza di tale limitazione il passaporto o altro documento valido dell'espatrio, occorre individuare i meccanismi che consentano le verifiche del caso in sede di rilascio del documento. Infine, il riferimento al passaporto, contenuto nel d.lgs. n. 237/1964, va inteso comprensivo di ogni documento valido per l'espatrio.

7. In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 5, le autorità preposte al rilascio verificano che vi sia l'autorizzazione di cui al comma 5 o la acquisiscono d'ufficio.

Art. 1958

*Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva*¹⁹⁵⁸
(art. 20, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. L'imbarco su navi battenti bandiera estera degli iscritti, dopo l'apertura della leva della loro classe, e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva, deve essere autorizzato dal Ministro della difesa, o, su delega dello stesso, dalle Capitanerie di porto.
2. Si applicano i **commi 2 e 5** dell'articolo **1957 (Restrizioni in ordine all'espatrio dei soggetti alla leva)**.

Art. 1959

*Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera*¹⁹⁵⁹
(art. 21, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di mare e i militari in congedo della Marina militare, per potersi imbarcare su navi battenti bandiera estera, devono ottenere il nulla osta delle autorità marittime.
2. Le Capitanerie di porto, in Patria, e le autorità consolari, all'estero, possono rilasciare, per delega del Ministro della difesa, permessi d'imbarco su navi di bandiera estera.
3. I permessi di cui al comma 2 hanno la durata di due anni e sono rinnovabili.
4. Le autorità che rilasciano o rinnovano il nulla osta comunicano alle competenti Capitanerie di porto le notizie relative al rilascio o al rinnovo del nulla osta stesso, nonché il domicilio, la residenza o il recapito della famiglia degli interessati.
5. I militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi che non si imbarcano entro sei mesi dalla data di concessione del permesso devono darne comunicazione all'autorità che ha rilasciato il nulla osta.
6. A coloro che violano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo **2093 (Inadempienze circa le dichiarazioni di residenza o le chiamate di controllo o imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera)**.
7. Si applicano i **commi 2, 5, e 6** dell'articolo **1957 (Restrizioni in ordine all'espatrio dei soggetti alla leva)**.

Art. 1960

*Età e termini per la chiamata delle classi alla leva e termini per la chiamata degli arruolati alle armi*¹⁹⁶⁰

¹⁹⁵⁸ Relazione art. (Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 20, d.lgs. n. 237/1964.

¹⁹⁵⁹ Relazione art. (Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su navi battenti bandiera estera)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 21, d.lgs. n. 237/1964.

¹⁹⁶⁰ Relazione art. (Età e termini per la chiamata delle classi alla leva e termini per la chiamata degli arruolati alle armi)

Viene riprodotto l'art. 1, d.lgs. n. 504/1997.

I co. 2 e 3 dell'art. 2, l. n. 191/1975, sebbene formalmente vigenti, devono ritenersi tacitamente abrogati da quando è stato espressamente abrogato l'art. 3, l. n. 191/1975, dalla l. n. 2/2001, atteso che i co. 2 e 3 dell'art. 2, l. n. 191/1975, contemplano anticipazioni straordinarie dell'età minima per la chiamata delle classi alla leva, che sono intimamente connesse con la straordinaria anticipazione dell'età minima per la chiamata alle armi, che era prevista dall'art. 3, l. n. 191/1975. Venuta meno tale possibilità di anticipare l'età minima per la chiamata alle armi, cade anche la possibilità di anticipare l'età minima per la chiamata alla leva.

(art. 1, d.lgs. 504 del 1997)

1. Gli iscritti di leva sono chiamati alla visita di leva, possibilmente nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di età, e comunque non prima del raggiungimento della maggiore età; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone la riattivazione della leva può stabilire, fissando i relativi criteri di priorità, che siano chiamati alla visita di leva anche i cittadini italiani e gli apolidi residenti in Italia, di sesso maschile, che alla data della chiamata alla leva abbiano già compiuto il diciannovesimo anno di età e non superato il limite di età previsto dal presente codice per la soggezione agli obblighi del servizio militare, nonché, limitatamente al primo anno di riattivazione della leva, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nei trimestri anteriori al trimestre in cui ha luogo la chiamata alla leva, e nel medesimo anno.
2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente il termine massimo per la chiamata alle armi, gli interessati hanno diritto alla dispensa.
3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualità di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici.
4. Coloro che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei successivi articoli.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche agli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza.

CAPO III

Nel co. 1, si prevede un'integrazione dell'attuale art. 1, co. 1, d.lgs. n. 504/1997. Infatti la riproduzione pura e semplice dell'art. 1, d.lgs. n. 504/1997 pone delicate problematiche. La norma è infatti pensata per un reclutamento obbligatorio generalizzato in tempo di pace, sicché è ovvio che ogni anno si chiamano alla leva coloro che diventano maggiorenni in quell'anno.

Ma in caso di ripristino della leva, per le esigenze straordinarie di una guerra o di una grave crisi internazionale, ci si troverà da un lato nella quasi sicura impossibilità di richiamare alle armi chi ha già assolto agli obblighi di leva (perché la leva è sospesa e non vi saranno persone che hanno assolto alla leva e ancora giovani), e, dall'altro lato, di fronte al dilemma se sia corretto selezionare per la leva obbligatoria solo coloro che compiono 18 anni nell'anno, e non invece anche coloro che, pur avendo superato i 18 anni (e non avendo mai assolto agli obblighi di leva a causa della sua sospensione) non hanno ancora superato l'età massima per la soggezione agli obblighi connessi al servizio militare.

Inoltre, il meccanismo tecnico che consente di chiamare alla leva solo coloro che compiono 18 anni nell'anno di chiamata, e solo nel trimestre in cui compiono gli anni, pone delicate questioni nel caso di reclutamento straordinario per guerra o grave crisi internazionale, in cui non è detto che l'avvio del reclutamento coincida con l'inizio dell'anno. Esemplificando, se in ipotesi si riattiva la leva e si avvia la chiamata alla leva nel mese di agosto (terzo trimestre dell'anno) non potrebbero essere chiamati alla leva coloro che hanno compiuto 18 anni nell'anno, ma nel primo semestre. Sembra evidente l'irrazionalità del meccanismo.

Si prevede, allora, nella seconda parte del co. 1, un meccanismo che, riattivata la leva in caso di guerra o grave crisi internazionale, consenta di:

- chiamare alla leva anche coloro che hanno già compiuto 19 anni ma non superato il limite massimo di età previsto per la soggezione agli obblighi del servizio militare;
- nel primo anno del reclutamento straordinario, chiamare alla leva anche coloro che compiono 18 anni nell'anno di chiamata alla leva straordinaria, ma in trimestri anteriori a quello in cui ha luogo la chiamata.

Si ipotizza che il d.P.R. che riattiva la leva possa prevedere anche la chiamata di tali soggetti, indicando l'ordine di priorità.

INVIO E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DI LEVA DA PARTE DEI COMUNI

Art. 1961

*Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni*¹⁹⁶¹
(artt. 10 e 11, l. n. 191 del 1975)

1. Nei casi di riattivazione della leva:

a) fermo quanto disposto dall'articolo **1936 (Trasmissione delle liste di leva e accesso ad esse)**, le liste di leva sono inviate agli uffici di supporto dei competenti Consigli di leva di terra e, per i comuni costieri, anche ai competenti uffici di supporto dei Consigli di leva di mare;

b) gli aggiornamenti di cui all'articolo **1937 (Aggiornamento delle liste di leva)** sono effettuati sino al momento in cui il Consiglio di leva procede alla verifica della lista di leva del Comune.

CAPO IV

CHIAMATA ALLA LEVA E ALLE ARMI NELL'ESERCITO ITALIANO E NELL'AERONAUTICA MILITARE

SEZIONE I

PROFILI GENERALI

Art. 1962

*Sessione di leva*¹⁹⁶²
(art. 13, co. 1, l. n. 191 del 1975)

1. Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, salvo che per ragioni straordinarie connesse alla guerra o alla grave crisi internazionale debbano avere inizio in un diverso momento.

Art. 1963

*Apertura della leva*¹⁹⁶³
(art. 46, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il Ministro della difesa con proprio decreto indice la sessione di leva e impartisce le istruzioni necessarie. Il Consiglio di leva, convocato dal Presidente, proclama l'apertura della leva, verifica e aggiorna le liste di leva ai sensi dell'articolo **1964 (Verifica e aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di leva di terra)**, determina i giorni in cui gli iscritti dei vari Comuni compresi nella propria circoscrizione devono presentarsi, e adotta tutte le altre misure idonee ad assicurare il rapido svolgimento delle operazioni di leva.

Art. 1964

*Verifica e aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di leva di terra*¹⁹⁶⁴

¹⁹⁶¹ Relazione art. (Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni)

V. relazione agli artt. **1936 (Trasmissione delle liste di leva e accesso ad esse)** e **1937 (Aggiornamento delle liste di leva)**.

¹⁹⁶² Relazione art. (Sessione di leva)

Viene riprodotto l'art. 13, co. 1, l. n. 191/1975, con la precisazione che in regime di guerra o grave crisi internazionale, le operazioni potrebbero avere inizio in una data successiva al 1° gennaio, in considerazione che l'esigenza di riattivare la leva può sorgere in una data diversa in corso d'anno.

¹⁹⁶³ Relazione art. (Apertura della leva)

Viene riprodotto l'art. 46, d.lgs. n. 237/1964, ma si precisa, considerate le situazioni in cui la leva sarà riattivata, che spetta al Ministro indire la sessione di leva e impartire le necessarie istruzioni.

¹⁹⁶⁴ Relazione art. (Verifica e aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di leva di terra)

Nei co. 1 e 2 vengono riprodotti, rispettivamente, l'art. 59 e l'art. 60, d.lgs. n. 237/1964.

(artt. 41, 59 e 60, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. All'inizio delle operazioni relative a ciascun Comune, il Consiglio di leva proceda alla verifica della lista di leva del Comune stesso.
2. Il Consiglio di leva aggiunge sulle liste di ciascun Comune i nomi di coloro che i Sindaci hanno ulteriormente iscritto e cancellano i nomi di coloro la cui iscrizione sia dal Consiglio ritenuta irregolare.
3. Il Consiglio di leva cancella, inoltre, gli iscritti che concorrono alla leva di mare ai sensi del **capo V.**
4. Sulle liste di leva in corso i Consigli di leva aggiungono:
 - a) coloro che, arruolati volontariamente nelle Forze armate o in servizio nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, per qualunque motivo non abbiano compiuto il periodo minimo richiesto per l'equipollenza all'assolvimento dell'obbligo di leva ai sensi dell'articolo **1956 (Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva)**;
 - b) i rimandati alla leva in corso per rivedibilità o per legali motivi;
 - c) gli omessi, appartenenti alla classe di cui è in corso la leva o a classi precedenti, in qualunque modo sia venuta a constare la loro omissione;
 - d) i renitenti presentatisi spontaneamente od arrestati;
 - e) i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o riforma sia stata annullata in autotutela;
 - f) coloro che acquistino la cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età;
 - g) gli apolidi i quali stabiliscano la residenza nel territorio della Repubblica dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.

Art. 1965

*Manifesto di chiamata alla leva e precetto di chiamata alla leva*¹⁹⁶⁵

(art. 47, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il Consiglio di leva fa pubblicare in tutti i comuni compresi nella propria circoscrizione, a mezzo dell'ufficio di supporto, ed a cura dei comuni stessi, il manifesto, firmato dal

Al co. 3 riproduce l'art. 41, d.lgs. n. 237/1964, intestando però la competenza ai Consigli di leva di terra e non ai commissari di leva.

Al n. 1 del co. 4 si detta una disposizione di coordinamento con l'art. **1956 (Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva)**, alla cui relazione si rinvia.

¹⁹⁶⁵ Relazione art. (Manifesto di chiamata alla leva e precetto di chiamata alla leva)

Il co. 1 riproduce l'art. 47, d.lgs. n. 237/1964.

I co. 2 e 3 consentono una semplificazione facoltativa dell'attuale doppia fase, manifesto di chiamata alla leva – manifesto di chiamata alle armi del cartolina precetto. Infatti tale doppia fase potrebbe essere sovrabbondante e allungare eccessivamente i tempi in una situazione emergenziale, in cui l'emergenza potrebbe rendere indispensabile che i chiamati alla leva arruolati siano immediatamente o comunque il prima possibile avviati alle armi.

Sicché, si prevede che il Ministro possa disporre che il manifesto di chiamata alla leva dispone che i chiamati, se arruolati, riceveranno all'atto della visita e arruolamento la cartolina-precetto con indicazione di luogo e giorno di presentazione alle armi.

Il co. 4 introduce una forma di pubblicità aggiuntiva a mezzo mass media, resa necessaria dall'urgenza.

Il co. 5 riproduce il diritto vigente in tema di chiamata alla leva con cartolina precetto, regola però derogabile in virtù del potere generale di semplificazione dato al Ministro dall'art. **1947 (Norma generale sul procedimento)**.

presidente del Consiglio di leva, con il quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le varie operazioni.

2. Il modello di manifesto è stabilito con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare e indica i titoli di dispensa, ritardo, rinvio, e le relative modalità, nonché le altre informazioni di cui all'articolo **1973 (Informazione)**.

3. Su disposizione del Ministro, il manifesto di chiamata alla leva può stabilire che i chiamati alla leva, se arruolati, verranno chiamati alle armi con cartolina-precetto consegnata in sede di visita di leva, che indicherà giorno e luogo di presentazione.

4. Le emittenti radiotelevisive e i quotidiani, nazionali e locali, sono tenuti a dare la notizia della pubblicazione dei manifesti di chiamata alla leva, senza costi a carico dello Stato.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo **1947, comma 2 (Norma generale sul procedimento)**, gli iscritti sono convocati anche mediante precetto personale di chiamata alla leva.

Art. 1966

*Pubblicazione dell'elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva*¹⁹⁶⁶ (art. 48, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. A cura del Sindaco è pubblicato nell'albo pretorio e nel sito informatico del Comune l'elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva con indicazione del giorno di chiamata.

Art. 1967

*Attività e provvedimenti del Consiglio di leva*¹⁹⁶⁷ (artt. 13 e 14, l. n. 191 del 1975)

1. Il Consiglio di leva:

a) effettua le operazioni di cui all'articolo **1964 (Verifica e aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di leva di terra)**;

b) cancella i deceduti dalle liste di leva;

c) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo **1953 (Idoneità morale)**;

d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo **1975 (Procedimento di definizione anticipata per gli iscritti non idonei in modo permanente al servizio militare)**;

e) pronuncia l'arruolamento provvisorio senza visita degli iscritti di leva residenti all'estero, e degli iscritti di leva che hanno presentato domanda di dispensa o domanda di ritardo per motivi di studio;

f) riforma senza visita coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo **1976 (Riforma senza esame personale)**;

g) decide sulle domande di ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, rientranti nella sua competenza, convocando per la visita di leva coloro la cui istanza venga respinta;

h) provvede sulle domande di ritardo per motivi di studio che debbano essere respinte, convocando per la visita di leva coloro la cui istanza venga respinta;

i) provvede sulle domande di rinvio che debbano essere respinte;

l) trasmette alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, le domande di ritardo per motivi di studio e le domande di rinvio che siano accoglibili;

m) procede all'esame personale di tutti coloro che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere da a) a l) per non essere sottoposti a visita;

¹⁹⁶⁶ Relazione art. (Pubblicazione dell'elenco alfabetico degli iscritti chiamati alla leva)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 48, d.lgs. n. 237/1964.

¹⁹⁶⁷ Relazione art. (Attività e provvedimenti del Consiglio di leva)

Trattasi di art. riproduttivo degli artt. 13 e 14, l. n. 191/1975.

n) pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro nei cui confronti risultino, a seguito di esame personale, esservene i presupposti;

o) convoca per la visita di leva, se possibile entro la fine della sessione di leva, coloro le cui istanze di dispensa, ritardo, rinvio, siano state respinte dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, e fissa il calendario per la convocazione dopo la fine della sessione di leva;

p) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito italiano di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare;

q) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al Consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncerà altresì il loro arruolamento senza visita;

r) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza;

s) fornisce al comandante del competente comando militare, per gli arruolati nell'Esercito italiano, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

SEZIONE II

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEGLI ISCRITTI DI LEVA, ECCEZIONI, DIRITTI DEGLI ISCRITTI DI LEVA

Art. 1968

*Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni*¹⁹⁶⁸
(artt. 57 e 65, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Alle sedute dei Consigli di leva hanno l'obbligo di presentarsi, nei giorni designati, tutti gli iscritti, eccetto:

a) coloro nei cui confronti risulti, o che documentino, che alla data di presentazione, siano già arruolati volontariamente nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) coloro che devono essere rimandati a leva successiva ai sensi dell'articolo **1969** (*Sospensione dell'esame degli iscritti impediti*);

c) coloro che hanno diritto alla visita di leva a domicilio ai sensi dell'articolo **1970** (*Visita di leva a domicilio*);

d) coloro che risiedono all'estero, per i quali ricorrono i presupposti per l'arruolamento provvisorio senza visita ai sensi dell'articolo **1983** (*Isritti di leva residenti all'estero*);

e) coloro che sono stati già riformati con il procedimento di definizione anticipata ai sensi dell'articolo **1975** (*Procedimento di definizione anticipata per gli iscritti non idonei in modo permanente al servizio militare*);

f) coloro che si trovano nelle condizioni per la riforma senza esame personale ai sensi all'articolo **1976** (*Riforma senza esame personale*);

g) coloro che hanno presentato domanda di dispensa o domanda di ritardo per motivi di studio, che vengono arruolati provvisoriamente senza visita;

2. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, ai sensi dell'articolo **2080** (*Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti*).

Art. 1969

*Sospensione dell'esame degli iscritti impediti*¹⁹⁶⁹

¹⁹⁶⁸ Relazione art. (Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni)

Vengono riprodotti, con gli opportuni adattamenti e coordinamenti formali, gli artt. 57 e 65, d.lgs. n. 237/1964.

(art. 50, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Gli iscritti che, per qualsiasi legale motivo, non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve successive fino a che non sia cessato il motivo che ha dato luogo al loro rimando.

Art. 1970

*Visita di leva a domicilio*¹⁹⁷⁰

(art. 10, l. n. 269 del 1991)

1. I portatori di handicap gravi, che risultino dichiarati tali dalla competente unità sanitaria locale, hanno diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio.

Art. 1971

*Viaggio gratuito per gli iscritti di leva*¹⁹⁷¹

(art. 49, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Gli iscritti residenti fuori del comune ove ha sede il Consiglio di leva sono muniti, a cura dell'ufficio di supporto del Consiglio di leva, di apposito documento, se non già annesso al precetto di chiamata alla leva, che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno su tutta la rete ferroviaria italiana, sugli autoservizi di linea, sui servizi extraurbani di navigazione interna e sulle linee marittime, sui voli nazionali, dal luogo di residenza alla sede del Consiglio di leva.

Art. 1972

*Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva*¹⁹⁷²

(art. 58, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Gli iscritti sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonché una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a quelli di essi che provengono da località diversa da quella dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.

Art. 1973

*Informazione*¹⁹⁷³

(art. 11, d.lgs. n. 504 del 1997)

1. Se lo stato di guerra o di grave crisi internazionale lo consentono, il Ministero della difesa predispone un opuscolo informativo sul servizio di leva che comprende anche l'elenco dei casi di rinvio, ritardo e dispensa, da inviare ai cittadini italiani e agli apolidi residenti, di sesso maschile, nel trimestre precedente a quello in cui compiono il diciottesimo anno di età.

¹⁹⁶⁹ Relazione art. (Sospensione dell'esame degli iscritti impediti)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 50, d.lgs. n. 237/1964.

¹⁹⁷⁰ Relazione art. (Visita di leva a domicilio)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 10, l. n. 269/1991.

¹⁹⁷¹ Relazione art. (Viaggio gratuito per gli iscritti di leva)

Si riproduce l'art. 49, d.lgs. n. 237/1964. Si aggiunge rispetto alle norme vigenti, considerata l'evoluzione dei mezzi di trasporto pubblico e la situazione di urgenza, la possibilità di viaggio gratuito anche sui voli nazionali.

L'espressione <<cartolina-precetto>> usata nell'art. 49, d.lgs. n. 237/1964 viene sostituita con quella più generica di <<documento>>, per non ingenerare confusione con la vera e propria cartolina-precetto che è lo strumento di chiamata alle armi, e non il documento che consente di viaggiare gratuitamente.

¹⁹⁷² Relazione art. (Somministrazione di vitto e alloggio agli iscritti di leva)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 58, d.lgs. n. 237/1964.

¹⁹⁷³ Relazione art. (Informazione)

Viene riprodotto l'art. 11, d.lgs. n. 504/1997, riassetato in relazione alle circostanze straordinarie in cui la leva deve operare.

SEZIONE III
RIFORME E RIVEDIBILITÀ

Art. 1974

*Regola generale*¹⁹⁷⁴

(art. 67, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Non sono arruolati gli iscritti che vengono riformati. Sono riformati gli iscritti che, per imperfezione od infermità, risultino non idonei in modo permanente all'impiego in incarichi del servizio militare, ovvero siano stati riconosciuti di statura inferiore al minimo richiesto.
2. L'elenco delle imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare è recato dal **regolamento**.

Art. 1975

*Procedimento di definizione anticipata per gli iscritti non idonei in modo permanente al servizio militare*¹⁹⁷⁵

(artt. 52 e 62, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare.
2. Al fine di cui al comma 1, i giovani iscritti presentano domanda al Consiglio di leva competente, tramite l'Amministrazione comunale, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione delle liste di leva. La domanda è compilata secondo le modalità stabilite dal Ministro della difesa e corredata dei documenti prescritti.
3. Durante le operazioni di leva per comune o per gruppi di comuni, il Consiglio di leva procede anche all'esame delle domande inoltrate, ai sensi dei commi 1 e 2, dai giovani degli stessi comuni appartenenti alla successiva classe di leva, pronunciando:
 - a) la riforma senza esame personale di quelli che sulla base della documentazione presentata vengono riconosciuti affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti accertate da organi sanitari pubblici. Tali imperfezioni o infermità sono descritte nell'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare contenuto nel regolamento;
 - b) il rinvio alla chiamata alla leva della loro classe in tutti gli altri casi.

Art. 1976

*Riforma senza esame personale*¹⁹⁷⁶

(art. 68, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il Consiglio di leva può riformare senza esame personale i giovani i quali comprovino di essere affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio medico, dichiararsi evidentemente insanabili, o da infermità gravi e permanenti, ovvero da mutilazioni, accertate da organi sanitari pubblici.
2. Le deformità di cui al comma 1, mutilazioni od infermità sono descritte nell'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare contenuto nel regolamento.

¹⁹⁷⁴ Relazione art. (Regola generale)

Viene riprodotto l'art. 67, d.lgs. n. 504/1997.

¹⁹⁷⁵ Relazione art. (Procedimento di definizione anticipata per gli iscritti non idonei in modo permanente al servizio militare)

Trattasi di art. riproduttivo degli artt. 52 e 62, d.lgs. n. 237/1964.

¹⁹⁷⁶ Relazione art. (Riforma senza esame personale)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 68, d.lgs. n. 237/1964.

3. Nei casi dubbi e tutte le volte che sorga il sospetto di frode, il Consiglio di leva deve procedere all'esame personale dell'iscritto, oppure al suo invio in osservazione in un ospedale militare.

Art. 1977

*Rivedibilità – Rivedibilità in caso di tossicodipendenza o tossicofilia*¹⁹⁷⁷ (art. 69, d.lgs. n. 237 del 1964; artt. 108 e 109, d.lgs. n. 309 del 1990)

1. Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili, alla successiva leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.
2. Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermità non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.
3. In occasione delle operazioni di selezione per la leva, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'organo che presiede alla visita di leva dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli accertamenti del caso.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, in deroga ai commi 1 e 2.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti aziende sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
6. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento da parte delle competenti autorità sanitarie militari.
7. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati dalla chiamata alle armi, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo **1989 (Titoli di dispensa dalla ferma di leva)** e con il procedimento di cui all'articolo **1991 (Procedimento e competenze)**.

Art. 1978

*Invio in osservazione degli iscritti di leva*¹⁹⁷⁸ (art. 70, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Per accertare l'esistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di leva di inviare gli iscritti in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dall'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare contenuto nel regolamento.

Art. 1979

*Dichiarazione di riforma o di rivedibilità*¹⁹⁷⁹ (art. 70, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I Consigli di leva rilasciano, ad ogni iscritto riformato o rimandato quale rivedibile, la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.

Art. 1980

*Riforma e inabilità temporanea dei militari alle armi od in congedo*¹⁹⁸⁰

¹⁹⁷⁷ Relazione art. (Rivedibilità – Rivedibilità in caso di tossicodipendenza o tossicofilia)

In tale art. sono riassetati i seguenti articoli: 69, d.lgs. n. 237/1964; 108 e 109, d.lgs. n. 309/1990.

¹⁹⁷⁸ Relazione art. (Invio in osservazione degli iscritti di leva)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 70, d.lgs. n. 237/1964.

¹⁹⁷⁹ Relazione art. (Dichiarazione di riforma o di rivedibilità)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 70, d.lgs. n. 237/1964.

¹⁹⁸⁰ Relazione art. (Riforma e inabilità temporanea dei militari alle armi od in congedo)

(art. 74, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Nei riguardi dei militari alle armi o di quelli in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero, spetta all'autorità militare pronunciare il provvedimento di riforma.
2. Spetta alla stessa autorità di cui al comma 1, concedere il rinvio ad una chiamata successiva, e comunque per non oltre un anno, agli arruolati i quali, prima della incorporazione, siano stati riconosciuti temporaneamente non idonei.
3. Ai fini del presente articolo, l'arruolato è considerato incorporato: per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare dal momento della presentazione all'autorità militare per essere avviato a compiere il servizio di leva, per la Marina militare dal momento in cui siano presi in forza dai centri di addestramento ai sensi dell'articolo **2021 (Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi)**.

Art. 1981

*Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma*¹⁹⁸¹
(artt. 53, co. 2, 73 e 75, co. 1, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. La Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva può disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilità siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o controllo di altra autorità sanitaria periferica a tal fine delegata.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo **1938 (Autotutela amministrativa)**, la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva può annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli articoli 21-novies e 21-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo. A tal fine la Direzione generale può disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l'approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1.

Art. 1982

*Chiamata a visita di revisione dei riformati*¹⁹⁸²
(art. 76, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Nel caso di esigenze straordinarie, i riformati possono, con decreto del Presidente della Repubblica, essere chiamati a visita di revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite per la chiamata a visita delle classi di leva.

SEZIONE IV

NORME PER I SOGGETTI ALLA LEVA RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. 1983

*Iscritti di leva residenti all'estero*¹⁹⁸³

Viene riprodotto l'art. 74, d.lgs. n. 237/1964.

¹⁹⁸¹ Relazione art. (Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma)

Il co. 1 riproduce l'art. 73, d.lgs. n. 237/1964.

Il co. 2 riproduce l'art. 53, co. 2 e l'art. 75, co. 1, d.lgs. n. 237/1964. Su tale co. si rinvia alla relazione all'art. **1938 (Autotutela amministrativa)**.

¹⁹⁸² Relazione art. (Chiamata a visita di revisione dei riformati)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 76, d.lgs. n. 237/1964.

¹⁹⁸³ Relazione art. (Iscritti di leva residenti all'estero).

Viene riprodotto, con coordinamento formale, l'art. 56, d.lgs. n. 237/1964.

(art. 56, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Gli iscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notifiche di cui all'articolo **1957 (Restrizioni in ordine all'espatrio dei soggetti alla leva)**, o in base a loro richiesta da farsi, durante la leva sulla loro classe, alle autorità diplomatiche o consolari.
2. Gli iscritti di leva residenti all'estero hanno facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le suddette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia, per il tramite del Ministero della difesa, ai Consigli di leva, ovvero al competente comando militare, secondo che si tratti di iscritti di leva o di già arruolati.
3. Gli iscritti di cui ai commi 1 e 2 che rimpatriano sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.
4. Gli iscritti di leva residenti all'estero, in caso di mobilitazione, sono obbligati a regolare la loro posizione, all'estero o nella Repubblica, con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione; trascorso tale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.

Art. 1984

*Dispensa per i cittadini residenti all'estero*¹⁹⁸⁴

(art. 9, d.lgs. n. 504 del 1997; art. 122, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I residenti all'estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di età, arruolati senza visita ai sensi dell'articolo **1983 (Iscritti di leva residenti all'estero)**, possono essere dispensati dal presentarsi alle armi.
2. Analoga dispensa di cui al comma 1, può essere concessa a coloro che espatriano per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del ventiquattresimo anno di età.
3. Il cittadino interessato presenta, tramite l'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza, apposita istanza documentata entro la data di compimento delle età indicate ai commi 1 e 2. L'istanza viene tempestivamente trasmessa, a cura dell'Autorità ricevente, al Consiglio di leva nella cui circoscrizione si trova il Comune di ultima residenza in Italia del cittadino richiedente.
4. In difetto di dispensa, in caso di mobilitazione, gli arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite, in relazione alla possibilità che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.

Art. 1985

*Rimpatrio definitivo e temporaneo dei residenti all'estero*¹⁹⁸⁵

¹⁹⁸⁴ Relazione art. (Dispensa per i cittadini residenti all'estero)

Viene riprodotto l'art. 9, d.lgs. n. 504/1997. Tuttavia tale art. riguarda la dispensa dalla leva dei residenti all'estero, in tempo di pace, come atto dovuto. Si rinvia alla relazione introduttiva sulle problematiche del recepimento della disciplina delle dispense. Come esposto nella relazione introduttiva al libro, la soluzione corretta sul piano della semplificazione e dell'equità, è un trattamento omogeneo della disciplina delle dispense nei casi della guerra e della grave crisi internazionale.

La dispensa da atto dovuto diviene atto discrezionale (per la portata sistematica dell'art. 122, d.lgs. n. 237/1964, v. relazione introduttiva).

¹⁹⁸⁵ Relazione art. (Rimpatrio definitivo e temporaneo dei residenti all'estero)

Viene riprodotto l'art. 10, d.lgs. n. 504/1997, che è intimamente connesso al precedente art. 9. Pertanto, si rinvia alla relazione all'art. **1935 (Lista definitiva di leva)** del presente libro. La norma è stata riassetata in considerazione del carattere eccezionale della dispensa in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Va risolta la questione dell'età fino alla quale i residenti all'estero, già dispensati, che rimpatriano, possono essere chiamati alla leva. Attualmente è fissata l'età di ventisette anni, ma per il tempo di

(art. 10, d.lgs. n. 504 del 1997; art. 104, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo **1984 (Dispensa per i cittadini residenti all'estero)**, rimpatriati prima del compimento del trentesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati; i cittadini risultati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.
2. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo **1984 (Dispensa per i cittadini residenti all'estero)**, rimpatriati o residenti all'estero dopo il raggiungimento dell'età indicata al comma 1, sono collocati in congedo illimitato.
3. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo **1984 (Dispensa per i cittadini residenti all'estero)**, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato estero, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato.
4. Gli italiani nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dall'articolo **1957 (Restrizioni in ordine all'espatrio dei soggetti alla leva), comma 1, lettere a) e b)** non perdono il titolo ad ottenere l'arruolamento provvisorio senza visita con dispensa dal presentarsi alle armi o la dispensa dopo l'arruolamento, qualora rientrino nel territorio della Repubblica:
 - a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e durata;
 - b) per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente, i dodici mesi per i provenienti dai Paesi europei o dal bacino mediterraneo, i ventiquattro mesi per i provenienti dagli altri Paesi.
5. Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali è rimpatriato o prima della scadenza dei termini di cui al comma 4, lettera b), perde i benefici accordatigli per la sua qualità di residente all'estero, salvo la possibilità di riacquistarli, qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dall'articolo **1957 (Restrizioni in ordine all'espatrio dei soggetti alla leva), comma 1, lettere a) e b)**.

Art. 1986

*Rimpatrio degli arruolati residenti all'estero*¹⁹⁸⁶
(artt. 1 e 2, l. n. 433 del 1966)

1. I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva, che intendono rimpatriare o devono rimpatriare per compiere la ferma di leva, ne danno comunicazione alle autorità diplomatiche o consolari.
2. I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultano abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al comando competente.
3. Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

Art. 1987

*Effetti del rimpatrio in ordine alle dispense e riduzioni di servizio*¹⁹⁸⁷
(art. 3, l. n. 433 del 1966)

pace. Si ipotizza, in via di riassetto, il limite di trenta anni. V. anche, per analoga questione relativamente ai profughi già residenti all'estero, la relazione all'art. relativo alle cause di dispensa.

¹⁹⁸⁶ Relazione art. (Rimpatrio degli arruolati residenti all'estero)

Vengono riprodotti gli artt. 1 e 2, l. n. 433/1966.

¹⁹⁸⁷ Relazione art. (Effetti del rimpatrio in ordine alle dispense e riduzioni di servizio)

Viene riprodotto l'art. 3, l. n. 433/1966, con opportuno coordinamento con l'art. 10, d.lgs. n. 504/1997.

1. I militari che rimpatriano rinunciano ai benefici delle dispense dal servizio alle armi e delle riduzioni di servizio, salvo quanto disposto dall'articolo **1985, comma 2 (Rimpatrio definitivo e temporaneo dei residenti all'estero)**.

Art. 1988

*Spese a carico del Ministero della difesa*¹⁹⁸⁸

(art. 4, l. n. 433 del 1966; articolo unico l. n. 338 del 1977; art. 1, l. n. 934 del 1969)

1. Sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa, in favore dei militari residenti all'estero:

a) le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle rappresentanze italiane all'estero dei giovani che intendono rimpatriare per compiere la ferma di leva, nonché quelle di viaggio che i giovani stessi debbono compiere, per sottoporsi agli accertamenti anzidetti, dal luogo di residenza all'estero alle sedi delle rappresentanze italiane e viceversa; tali spese sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari;

b) le spese di viaggio, per una sola volta nel corso della ferma, col mezzo più economico, per licenza da trascorrere all'estero nel Paese di residenza;

c) le spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli obblighi di leva.

SEZIONE V

DISPENSE

Art. 1989

*Titoli di dispensa dalla ferma di leva*¹⁹⁸⁹

¹⁹⁸⁸ Relazione art. (Spese a carico del Ministero della difesa)

Vengono riprodotti l'art. 4, l. n. 433/1966, l'art. 1, l. n. 934/1969; l'art. unico l. n. 338/1977.

¹⁹⁸⁹ Relazione art. (Titoli di dispensa dalla ferma di leva)

Viene riprodotto l'art. 7, d.lgs. n. 504/1997 con adattamenti e semplificazioni resi necessari dalla circostanza che le dispense sono espressamente ancorate dall'art. 7 qui riprodotto al <<tempo di pace>>. Sicché l'istituto necessita revisione nei casi di riattivazione della leva per guerra o grave crisi internazionale, entrambe evenienze che non sono equiparabili al tempo di pace. Il meccanismo delineato dall'art. 7, che distingueva dispense <<dovute>> e dispense <<discrezionali>> va ripensato, non già vietando in assoluto la dispensa (il che potrebbe rivelarsi eccessivo e inadeguato all'esigenza del caso per caso che si impone anche in evenienze straordinarie), bensì ipotizzando che la dispensa sia sempre discrezionale (per la portata sistematica dell'art. 122, d.lgs. n. 237/1964, v. relazione introduttiva).

Rendendo la dispensa sempre discrezionale, si attua una rilevante semplificazione degli attuali meccanismi dell'art. 7 citato.

Divenuta la dispensa sempre discrezionale, vanno anche coordinate la disciplina della dispensa per i residenti all'estero e per i residenti in Italia, per i profughi, per i tossicodipendenti, che attualmente hanno un regime differenziato. Le quattro discipline vanno poste in uno stesso art., e nell'ordine di priorità delle cause di dispensa (tutte discrezionali) va messa al primo posto quella per i residenti all'estero (storicamente si tratta del caso di dispensa più antico e prioritario, v. regolamento del 1940-1942); al secondo posto la dispensa per i tossicodipendenti (l'art. 109, d.lgs. n. 309/1990 la mette in testa a tutte le altre dispense, tranne quella per i residenti all'estero), al terzo posto la dispensa per i profughi, e a seguire le altre ipotesi di dispensa.

Per i profughi e i residenti all'estero, va omogeneizzata la disciplina dell'età di rientro in Italia, ai fini degli obblighi di leva, dispensa, congedo illimitato. Per il tempo di pace, è previsto che residenti all'estero e profughi sono soggetti agli obblighi di leva se rientrano in Italia, rispettivamente, prima del 27° e prima del 28° anno di età. Si pone la questione se mantenere tali limiti, unificarli, portarli al limite ordinario di 45 anni per il congedo illimitato. Si ipotizza un limite unico di età di trenta anni.

Nella riproduzione delle norme in tema di dispensa, con la trasformazione di tutte le ipotesi in dispense discrezionali, si è tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale relativa al significato delle singole norme.

Per il significato di figlio unico convivente di genitore portatore di handicap v. Cons. giust. amm., 28 febbraio 1995 n. 32.

(artt. 101 e 122, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 14, ult. co., l. n. 191 del 1975; art. 33, l. n. 763 del 1981; art. 7, co. 2, l. n. 958 del 1986; art. 109, d.lgs. n. 309 del 1990; art. 7, d.lgs. n. 504 del 1997)

1. Se le esigenze del contingente di leva lo consentono, possono essere dispensati dalla ferma di leva gli arruolati che si trovano in una delle seguenti condizioni soggettive in ordine di priorità decrescente:

a) cittadino italiano residente all'estero che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo **1985, commi 2 e 3 (Rimpatrio definitivo e temporaneo dei residenti all'estero)**;

b) soggetto recuperato dalla tossicodipendenza o tossicofilia dopo un periodo di rivedibilità, per il quale ricorrano le condizioni di cui all'articolo **1977 (Rivedibilità - Rivedibilità in caso di tossicodipendenza o tossicofilia), comma 7.**

c) profugo di cui all'articolo 1, legge 26 dicembre 1981, n. 764; chi fruisce già di dispensa in qualità di residente all'estero, può conseguire la dispensa in qualità di profugo, in caso di rimpatrio prima del compimento del trentesimo anno di età; chi rimpatria dopo tale età è collocato in congedo illimitato;

d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;

e) con prole;

f) unico figlio convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi della normativa vigente;

g) unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché, in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

h) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;

i) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica;

l) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;

m) difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative;

n) responsabile diretto della conduzione di impresa o di attività economica da almeno un anno ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo;

o) minor indice di idoneità somatico - funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva;

p) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali;

q) titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca per laureati della durata di almeno un anno, ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso Università dell'Unione Europea legalmente riconosciute o presso istituzioni di livello universitario di altri paesi. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studi o dal programma formativo;

r) conseguimento del diploma di maturità presso i licei militari;

Il co. 4 riproduce il disposto dell'art. 7, ult. co., d.lgs. n. 504/1997, che riguarda l'invio in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, per i militari per i quali emerge una causa di dispensa di quelle che, nell'art. 7, erano discrezionali. Per le ipotesi di dispensa che nell'art. 7 erano dovute, opera l'art. 26, l. n. 191/1975, che prevede l'anticipazione del congedo illimitato (e non l'invio in licenza illimitata in attesa di congedo). La disposizione viene riprodotta tra le norme dedicate al congedo e alle sue anticipazioni.

Il co. 5 riproduce l'art. 7, l. n. 958/1986.

s) soggetto che ha acquistato la cittadinanza italiana dopo il concorso alla leva della propria classe, se, per compiere la leva, deve iniziare il servizio dopo il compimento del trentesimo anno di età.

2. Le condizioni di cui alle lettere m), n) o) e p) del comma 1 sono determinate con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.

3. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto di natura non regolamentare i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

4. Il Ministro della difesa può adottare provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, riconducibili a quelle previste al comma 1, lettere da m) a s), fermo quanto disposto dall'articolo 2066 (*Anticipazione del congedo illimitato a domanda per la sussistenza di titoli di dispensa*), in ordine all'anticipazione del congedo illimitato per i militari per i quali ricorrono le condizioni del comma 1, lettere da a) a l).

5. A parità di condizione è data precedenza a coloro che siano in possesso di più titoli.

Art. 1990

*Criteria per l'applicazione di talune ipotesi di dispensa*¹⁹⁹⁰

(artt. 93, 94, 95, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 11, co. 1 e 2, l. n. 958 del 1986; artt. 23, co. 1 e 2, l. n. 191 del 1975)

1. Ai fini dell'applicazione delle ipotesi di dispensa di cui all'articolo 1989 (*Titoli di dispensa dalla ferma di leva*) si osservano le disposizioni del presente articolo.

2. Devono considerarsi non esistenti in famiglia:

a) gli affetti da imperfezioni o deformità fisiche ascrivibili alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) coloro che, per sopraggiunte infermità permanenti o insanabili, abbiano dovuto abbandonare la loro abituale attività lavorativa e non si siano potuti dedicare ad altra proficua attività;

c) gli irreperibili dei quali non si siano avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza, purché ciò risulti debitamente comprovato da atto

¹⁹⁹⁰ Relazione art. (Criteria per l'applicazione di talune ipotesi di dispensa)

In materia di dispense, la disciplina recata dal d.lgs. n. 504/1997 è contemplata dagli artt. 93, 94, 95, d.lgs. n. 237/1964; art. 11, l. n. 958/1986; artt. 23 l. n. 191/1975.

Tali norme vengono riprodotte, provvedendo però al riassetto degli artt. 93, 94, 95, d.lgs. n. 237/1964, che contengono molte disposizioni superate dal vigente diritto di famiglia e delle adozioni (non esiste più differenza, nel rapporto genitori - figli, tra figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi; non esiste più l'affiliazione; nell'adozione dei minori cessa ogni rapporto con la famiglia di origine).

Il co. 1 è introduttivo.

Il co. 2 riproduce l'art. 93, d.lgs. n. 237/1964.

Il co. 3 riproduce, adattandoli al vigente diritto di famiglia, gli artt. 94 e 95, d.lgs. n. 237/1964.

Il co. 4 riproduce l'art. 11, co. 1 e 2, l. n. 958/1986;

Il co. 5 riproduce l'art. 23, co. 1 e 2, l. n. 191/1975. Tuttavia, l'esclusione della dispensa per chi ha un fratello che ha fruito di riduzioni o dispense dalla leva, è allo stato evitabile solo per l'arruolato con prole e per l'arruolato unico figlio convivente di genitore con handicap. Ma l'art. 22 co. 3 l. n. 191/1975 consente una deroga anche nei casi di dispense discrezionali se c'è eccedenza di contingente. Inoltre vi sono altri casi ugualmente meritevoli di deroga, come quello dell'unico fratello convivente di portatore di handicap o dell'arruolato vittima di sequestro di persona. Perciò si è previsto che è possibile una deroga all'esclusione della dispensa, per disposizione del Ministro, in uno o più degli altri casi di dispensa, in caso di eccedenza del contingente.

notorio giudiziale e da idonea dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri, e, per i residenti all'estero, da apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità diplomatica o consolare;

d) i religiosi che abbiano pronunciato voti per i quali non possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine;

e) il genitore che abbia abbandonato la residenza familiare senza più provvedere da almeno cinque anni al mantenimento dei propri figli, purché ciò risulti documentato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri;

f) i detenuti per espiazione di una pena detentiva non inferiore ad anni cinque, a condizione che la pena stessa non venga a scadere nel periodo di cui l'iscritto dovrebbe compiere la ferma di leva; in tal caso, l'iscritto stesso dovrà essere avviato alle armi con la prima chiamata che avrà luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso dal carcere.

3. Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi se adottati durante la minore età. Per il soggetto adottato dopo la maggiore età i titoli relativi alla dispensa vanno riferiti alla famiglia di origine.

4. Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rinvio, o durante la ferma di leva; sulla domanda di dispensa presentata durante la ferma di leva, si procede in via di urgenza e può essere in via provvisoria concesso l'invio in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'adozione del provvedimento di dispensa e del completamento della procedura per l'ammissione al congedo anticipato.

5. L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 1989 (Titoli di dispensa dalla ferma di leva) è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva. Tale disposizione non è applicabile nelle ipotesi di all'articolo 1989, comma 1, lettere e) ed f) (Titoli di dispensa dalla ferma di leva); può non essere applicata, per disposizione del Ministro, in uno o più degli altri casi di cui al comma 1 del citato articolo 1989 in caso di eccedenza del contingente.

Art. 1991

*Procedimento e competenza*¹⁹⁹¹

¹⁹⁹¹ Relazione art. (Procedimento e competenza)

Vengono riprodotte le norme sul procedimento di dispensa contenute negli artt. 7 e 8, d.lgs. n. 504/1997, nonché l'art. 53, ult. co., d.lgs. n. 237/1964, relativo all'autotutela sui provvedimenti di dispensa.

Per quanto riguarda il momento in cui far valere i titoli di dispensa, l'art. 24, co. 1, l. n. 191/1975, mai formalmente abrogato, detta regole sostanzialmente riprodotte dal d.lgs. n. 504/1997.

Divenuta la dispensa sempre discrezionale (v. relazione all'art. precedente), vanno conseguentemente riviste le competenze a decidere sulle domande di dispensa, attualmente ripartite tra Consigli di leva e Direzione generale, a seconda che la dispensa sia dovuta o discrezionale. Divenuta sempre discrezionale la dispensa, la competenza va, per motivi di semplificazione e celerità, mantenuta ripartita a seconda delle cause di dispensa, ma lasciando alla Direzione generale pregnanti poteri di controllo e autotutela. Infine si ipotizza un intervento in autotutela del Ministro sui provvedimenti in materia di dispensa adottati dalla Direzione generale competente, quale norma di chiusura del sistema, indispensabile nelle contingenze straordinarie in cui l'istituto della dispensa sarà chiamato ad operare.

Il co. 7 introduce un meccanismo di semplificazione: si generalizza infatti l'arruolamento provvisorio senza visita di chi ha presentato la domanda di dispensa, a fini di accelerazione della procedura; sicché, chi domanda la dispensa, è da considerare arruolato, e sarà sottoposto a visita se possibile nell'ultimo trimestre della sessione di leva in cui doveva in origine essere sottoposto a visita, o altrimenti entro il termine di chiamata alle armi. Con questo meccanismo, che viene dettato anche per il caso di domande di ritardo per motivi di studio, si semplifica l'attività dei Consigli di leva nella prima fase, atteso che vengono sottoposti a visita di leva solo coloro che non hanno domandato ritardi

(artt. 7 e 8, d.lgs. n. 504 del 1997; 24, co. 1, l. n. 191 del 1975; 53, ult. co. d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I titoli di dispensa devono essere indicati nel manifesto di chiamata alla leva e nel manifesto di chiamata alle armi.
2. I cittadini che si trovano nelle condizioni per conseguire la dispensa, salvo i residenti all'estero ai quali si applicano le norme procedurali dettate dall'articolo **1984 (Dispensa per i cittadini residenti all'estero)**, presentano documentata domanda esente da ogni onere fiscale all'ufficio di supporto del Consiglio di leva presso cui sono chiamati a presentarsi, ovvero provvedono ad inviarla tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trimestre in cui sono chiamati per la sottoposizione alla visita di leva; per situazioni sopravvenute all'arruolamento, presentano la domanda al competente comando militare presso cui sono chiamati alle armi, fino al giorno precedente l'incorporazione. Per i profughi, l'istanza di dispensa è corredata dell'attestazione della qualità di profugo rilasciata dal Prefetto, e va presentata al competente comando militare per i profughi già arruolati e dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di età.
3. Gli uffici ed organi di cui al comma 2 curano l'istruttoria delle domande e trasmettono, anche per via telematica, la documentazione per l'adozione dei provvedimenti, comprensiva di ogni elemento utile per il rigetto o per l'accoglimento, ai Consigli di leva, in caso di domande di dispensa per uno dei motivi di cui all'articolo **1989 (Titoli di dispensa dalla ferma di leva) comma 1, lettere da a) a l)**, e alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, negli altri casi.
4. Contro i provvedimenti adottati dai Consigli di leva ai sensi del comma 3 è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva. La Direzione può disporre controlli a campione sui provvedimenti dei Consigli di leva, al fine di intervenire su di essi in autotutela mediante annullamento o revoca, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e escluso ogni indennizzo.
5. Il Ministro della difesa può annullare o revocare in autotutela alle condizioni del comma 4 i provvedimenti in materia di dispensa adottati dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.
6. L'elenco nominativo dei dispensati deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i Comandi militari e le Capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi comunali.
7. Coloro la cui domanda di dispensa non sia stata accolta, già arruolati senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo il calendario all'uopo fissato dal Consiglio di leva competente.

SEZIONE VI RITARDI PER MOTIVI DI STUDIO

Art. 1992
*Ambito e procedimento*¹⁹⁹²

e dispense; gli altri non vengono visitati, ma vengono arruolati direttamente; coloro la cui istanza sarà respinta, verranno visitati in un momento successivo, anteriore o contestuale alla chiamata alle armi.

¹⁹⁹² Relazione art. (Ambito e procedimento)

Come per le dispense, la disciplina dei ritardi per motivi di studio è dettata espressamente per il tempo di pace. Sicché, per il tempo di guerra o grave crisi internazionale, l'istituto va mantenuto come ipotesi

(art. 122, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 6, d.lgs. n. 504 del 1997)

1. I ritardi del servizio militare previsti nella presente sezione possono essere concessi agli arruolati, se vi è eccedenza del contingente di leva dopo l'esaurimento delle procedure relative alle dispense, secondo l'ordine di priorità indicato all'articolo **1993 (Casi di ritardo per motivi di studio)**.

2. Le istanze, redatte in carta semplice, sono presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini e con la documentazione di cui agli articoli **1994 (Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio d'istruzione secondaria superiore)** e **1995 (Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio universitario e post universitario)**, ai competenti Consigli di leva, che ne verificano l'ammissibilità e l'accogliibilità e che:

a) respingono le istanze inammissibili o infondate;

b) inviano alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva le istanze fondate.

3. La Direzione generale di cui al comma 2, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, accoglie le istanze secondo l'ordine di priorità indicato all'articolo **1993 (Casi di ritardo per motivi di studio)**, e, se le istanze residue che rientrano nella medesima categoria sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui è redatto verbale.

Art. 1993

*Casi di ritardo per motivi di studio*¹⁹⁹³

(artt. 2, 3, 5, d.lgs. n. 504 del 1997; 21, l. n. 191 del 1975)

1. Può essere consentito il ritardo della prestazione del servizio di leva per motivi di studio agli arruolati che si trovano nelle seguenti condizioni, nel seguente ordine di priorità:

a) frequentano l'ultimo triennio del corso d'istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso, purché non abbiano compiuto il ventiduesimo anno di età; tale ritardo non può essere concesso più di tre volte; coloro che hanno fruito di tre ritardi non possono fruire dei ritardi di cui alle successive lettere b) e c);

b) frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso università statali o legalmente riconosciute; tale ritardo va chiesto di anno in anno e può essere chiesto:

1) fino al compimento del venticinquesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di tre anni;

2) fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di quattro anni;

discrezionale e non più come ipotesi dovuta (per la portata sistematica dell'art. 122, d.lgs. n. 237/1964, v. relazione introduttiva).

Le norme proposte, nell'ottica del mantenimento del ritardo per motivi di studio, come istituto discrezionale, operano nella seguente logica:

a) subordinano la concessione dei ritardi alle esigenze del contingente: si potranno concedere ritardi se il contingente di leva è esuberante;

b) stabiliscono una scala di priorità con dispense e altre cause di rinvio (con il seguente ordine: dispense; ritardi per motivi di studio, altri rinvii);

c) stabiliscono una scala di priorità all'interno delle singole cause di ritardo per motivi di studio;

d) ipotizzano una istruttoria a livello periferico delle domande, con una reiezione a livello periferico delle istanze inammissibili o infondate;

e) ipotizzano una decisione a livello centrale delle istanze fondate, perché occorre vagliare tutte le istanze in relazione all'eccedenza del contingente; se le domande eccedono il numero massimo ammissibile, si procede prima secondo l'ordine di priorità interno alle categorie dei ritardi e, dopo, con sorteggio tra le domande aventi pari titolo.

¹⁹⁹³ Relazione art. (Casi di ritardo per motivi di studio)

Sono riprodotti gli artt. 2, 3, 5, d.lgs. n. 504/1997, nonché l'art. 21, co. 1, l. n. 191/1975, trasformando il rinvio in provvedimento discrezionale: v. anche relazione all'art. **1992 (Ambito e procedimento)**.

3) fino al compimento del ventisettesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di cinque anni;

4) fino al compimento del ventottesimo anno di età, per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni.

c) essendo già in possesso del diploma di laurea, sono iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonché a scuole ad ordinamento speciale post-laurea, attivati od istituiti presso università statali o legalmente riconosciute, purché non abbiano compiuto il ventinovesimo anno di età.

2. Coloro che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea sono equiparati a coloro che si trovano nella situazione di cui al comma 1, lettera b).

3. I titoli di ritardo di cui al comma 1, lettere a) - c), si applicano anche agli arruolati che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano.

4. I cittadini che intendano frequentare o che frequentano al di fuori dell'Unione europea corsi al termine dei quali non è rilasciato un titolo di studio, aventi il requisito di cui al comma 3, devono chiedere al competente Consiglio di leva l'autorizzazione a soggiornare all'estero per motivi di studio.

5. Coloro la cui domanda sia stata accolta, già arruolati senza visita:

a) sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui è terminato il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata;

b) possono chiedere, contestualmente alla domanda di ritardo, di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno solare in cui termina il beneficio del ritardo e di iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno, ferma la possibilità di chiedere ulteriori ritardi a cui si abbia titolo.

6. Il beneficio del ritardo cessa, oltre che per lo scadere del termine indicato nel provvedimento che lo accorda e per il raggiungimento dell'età massima, anche per abbandono definitivo degli studi. Chi, fruendo del beneficio del ritardo, abbandona definitivamente gli studi, deve darne comunicazione al competente Consiglio di leva.

7. Coloro la cui domanda non sia stata accolta, già arruolati provvisoriamente senza visita, sono sottoposti a visita di leva, ove possibile, entro la sessione di leva a cui erano stati originariamente chiamati, ovvero entro il termine di chiamata alle armi, nella data indicata nella cartolina - precetto, fissata secondo il calendario all'uopo fissato dal Consiglio di leva competente.

Art. 1994

*Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio d'istruzione secondaria superiore*¹⁹⁹⁴

(art. 2, d.lgs. n. 504 del 1997)

1. La domanda di ritardo di cui all'articolo **1993 (Casi di ritardo per motivi di studio), comma 1, lettera a)**, deve essere:

a) corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneità o di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al citato comma 1, lettera a);

b) presentata entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i cittadini nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva.

2. Il ritardo, se concesso, ha decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo.

¹⁹⁹⁴ Relazione art. (Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio d'istruzione secondaria superiore)
Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 2, d.lgs. n. 504/1997.

Art. 1995

*Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio universitario e post universitario*¹⁹⁹⁵
(art. 3, d.lgs. n. 504 del 1997)

1. I limiti di età ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui all'articolo **1993 (Casi di ritardo per motivi di studio), comma 1, lettere b) e c)**, possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui all'articolo 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Per ottenere il ritardo di cui all'articolo **1993 (Casi di ritardo per motivi di studio), comma 1, lettera b)**, l'arruolato deve dimostrare:
 - a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso università statali o legalmente riconosciute;
 - b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo quattro esami previsti dal piano di studi;
 - c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di studi;
 - d) per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive.
3. Ai fini della concessione del ritardo di cui all'articolo **1993 (Casi di ritardo per motivi di studio), comma 1, lett. c)**, occorre dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo.
4. Le domande di ritardo per i motivi di cui all'articolo **1993 (Casi di ritardo per motivi di studio), comma 1, lettere b) e c)**, sono presentate:
 - a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti al primo anno, corredate dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, del certificato di iscrizione;
 - b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo, dagli studenti iscritti agli anni successivi, essere corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti rilasciato dall'università o da una dichiarazione temporaneamente sostitutiva cui dovrà seguire, entro il 31 gennaio successivo, la certificazione dovuta.
5. Agli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, o ai quali il ritardo non è accordato, possono essere concessi, al di fuori dei periodi di addestramento, quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio.
6. Gli studenti universitari che non hanno più titolo al ritardo e che devono sostenere non più di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, possono essere avviati al servizio, su loro richiesta, e compatibilmente con le esigenze delle Forze armate, presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l'università o in un comune limitrofo. Agli stessi studenti possono essere concessi quattro periodi di assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonché due giorni per sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.

Art. 1996

*Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio*¹⁹⁹⁶

¹⁹⁹⁵ Relazione art. (Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio universitario e post universitario)
Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 3, d.lgs. n. 504/1997.

¹⁹⁹⁶ Relazione art. (Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio)
Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 4, d.lgs. n. 504/1997.

(art. 4, d.lgs. n. 504 del 1997)

1. Coloro che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di studio possono, in qualunque momento, rinunciare a detto beneficio presentando apposita dichiarazione; detti cittadini sono chiamati alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

SEZIONE VII ALTRI RINVII

Art. 1997

*Ambito e procedimento*¹⁹⁹⁷

1. I rinvii del servizio militare previsti dagli articoli **1998 (Rinvio della prestazione del servizio militare degli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali)**, **1999 (Rinvio della prestazione del servizio militare degli arruolati che abbiano un fratello alle armi)** e **2000 (Rinvio della prestazione del servizio militare dei fratelli che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi)** possono essere concessi agli arruolati, se vi è eccedenza del contingente di leva dopo l'esaurimento delle procedure relative a dispense, nonché relative a ritardi per motivi di studio. Il rinvio di cui all'articolo **2001 (Rinvio e dispensa per i volontari in servizio civile in Paesi in via di sviluppo)** può essere concesso, se vi è eccedenza del contingente di leva, dopo la concessione delle dispense di cui all'articolo **1989 (Titoli di dispensa dalla ferma di leva), comma 1, lettere da a) ad i).**

2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l'ammissibilità e l'accogliibilità e che:

a) respingono le istanze inammissibili o infondate;

b) inviano alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva le istanze fondate.

3. La Direzione generale, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, se le istanze residue sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui è redatto verbale.

Art. 1998

*Rinvio della prestazione del servizio militare degli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali*¹⁹⁹⁸

(art. 88, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Può essere concesso il rinvio di anno in anno, e per un massimo di due anni, della prestazione del servizio militare agli arruolati indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

¹⁹⁹⁷ Relazione art. (Ambito e procedimento)

I rinvii del servizio militare, previsti dagli artt. 88, 89, 90, hanno già in tempo di pace carattere discrezionale. Vanno mantenuti come discrezionali, e subordinati all'eccedenza del contingente dopo avere esaurito le procedure relative a dispense e ritardi per motivi di studio, che hanno la precedenza. Sul piano procedimentale, data la concedibilità solo se il contingente è esuberante ed esaurite tutte le altre procedure, si impone una gestione centralizzata, previa istruttoria in sede periferica, con lo stesso meccanismo previsto per i ritardi per motivi di studio.

¹⁹⁹⁸ Relazione art. (Rinvio della prestazione del servizio militare agli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 88, d.lgs. n. 237/1964.

Art. 1999

Rinvio della prestazione del servizio militare degli arruolati che abbiano un fratello alle armi
(art. 89, d.lgs. n. 237 del 1964)¹⁹⁹⁹

1. Gli arruolati che, all'atto della chiamata alle armi, abbiano un fratello in servizio di leva o volontario possono ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva, nel primo caso, e finché il fratello si trova alle armi con la propria classe, nell'altro caso.

Art. 2000

*Rinvio della prestazione del servizio militare dei fratelli che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi*²⁰⁰⁰
(art. 90, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Qualora due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle armi, uno di essi, su sua richiesta e con l'assenso dell'altro fratello, può ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.

Art. 2001

*Rinvio e dispensa per i volontari in servizio civile in Paesi in via di sviluppo*²⁰⁰¹
(art. 35, l. n. 49 del 1987)

1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera, ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in Paesi in via di sviluppo possono chiedere il rinvio del servizio di leva, che può esser concesso per la durata del servizio civile all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare possono conseguire la dispensa.

3. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, perde il titolo a conseguire la dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 34 della legge n. 49 del 1987, o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

SEZIONE VIII

NORME COMUNI A DISPENSE, RITARDI E RINVII

Art. 2002

*Rinvio ad altre fonti normative*²⁰⁰²

¹⁹⁹⁹ Relazione art. (Rinvio della prestazione del servizio militare agli arruolati che abbiano un fratello alle armi)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 89, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁰⁰ Relazione art. (Rinvio della prestazione del servizio militare dei fratelli che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 90, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁰¹ Relazione art. (Rinvio e dispensa per i volontari in servizio civile in Paesi in via di sviluppo)

Viene riprodotto con riassetto l'art. 35, l. n. 49/1987.

²⁰⁰² Relazione art. (Rinvio ad altre fonti normative)

La materia dei ritardi, rinvii, dispense dalla leva, trova la sua fonte generale nel d.lgs. n. 504/007, che viene riprodotto con adeguamenti nel presente titolo. Tuttavia tale materia ha anche fonti ulteriori che, per il peculiare procedimento di formazione, non possono essere trasfuse nel presente codice e, segnatamente, da un lato le convenzioni con gli Stati stranieri, che vengono recepite con ratifica del Presidente della Repubblica previa legge parlamentare di autorizzazione alla ratifica, e dall'altro lato gli accordi tra lo Stato italiano e le confessioni religiose, recepiti con un procedimento normativo aggravato e costituzionalizzato (artt. 7 e 8 Cost.).

1. I ritardi, i rinvii, le dispense dalla leva e le modalità alternative di prestazione del servizio di leva sono disciplinati dal presente codice.

2. E' fatto salvo quanto disposto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede nonché dalle vigenti leggi di ratifica delle Intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, e, in particolare, a titolo esemplificativo, dalle seguenti disposizioni:

a) legge 25 marzo 1985, n. 121 (articolo 4 e punto 2 del protocollo addizionale) (ratifica dell'accordo modificativo del Concordato tra Italia e Santa Sede);

b) legge 11 agosto 1984, n. 449 (articolo 5) (legge previa intesa tra l'Italia e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese);

c) legge 22 novembre 1988, n. 516 (articoli 6 e 7) (legge previa intesa tra l'Italia e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno);

d) legge 22 novembre 1988, n. 517 (articoli 3 e 10) (legge previa intesa tra l'Italia e le Assemblee di Dio in Italia);

e) legge 8 marzo 1989, n. 101 (articolo 3) (legge previa intesa tra l'Italia e l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia);

f) legge 29 novembre 1995, n. 520 (articolo 5) (legge previa intesa tra l'Italia e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia).

3. Per i cittadini italiani residenti all'estero e per i cittadini italiani che hanno anche la cittadinanza di uno Stato estero, è fatto salvo quanto diversamente disposto da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e, a titolo esemplificativo, dai seguenti atti normativi:

a) regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1822 (Italia - Argentina);

b) legge 6 giugno 1939, n. 1320 (articolo 39-bis, aggiunto dall'articolo 2, l. 10 luglio 1982, n. 488) (Italia - San Marino);

c) legge 18 giugno 1949, n. 385 (articolo XIII), (Italia - U.S.A.);

d) legge 13 marzo 1958, n. 239, Italia - Cile);

e) legge 4 agosto 1960, n. 924 (Italia - Brasile);

f) legge 9 marzo 1961, n. 436 (art. 5 e art. 2 del Protocollo Italia - Germania);

g) legge 12 luglio 1962, n. 1111 (Italia - Paesi Bassi);

h) legge 4 ottobre 1966, n. 876 (articoli 5 e 6) (Convenzione multilaterale Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Svezia, Turchia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord);

i) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1430 (articolo 33) (Italia - Australia);

l) legge 18 maggio 1973, n. 282 (articolo 3) (Italia - Argentina);

m) legge 5 maggio 1976, n. 401 (Italia - Francia);

n) legge 12 marzo 1977, n. 168 (Italia - Spagna);

o) legge 10 luglio 1982, n. 560 (Italia - Belgio).

Pertanto, tali fonti non possono essere riprodotte nel codice, ma a scopo ricognitivo (utile per gli utenti) vengono richiamate (a titolo puramente esemplificativo).

In particolare, in relazione al tema degli obblighi di leva per i soggetti con doppia cittadinanza, l'ultimo co. dell'art. 10, d.lgs. n. 504/1997, fa salva la diversa regolamentazione contenuta nelle convenzioni internazionali, in genere bilaterali, relative alla doppia cittadinanza e ai conseguenti obblighi di leva. Non si è ritenuto di riprodurre nel testo il contenuto delle singole convenzioni internazionali, atteso che secondo la delega del c.d. taglia leggi si sottraggono all'effetto ghigliottina le leggi di ratifica di Trattati internazionali, e che si tratta di fonti normative peculiari, con un peculiare procedimento di formazione, sicché non è corretto inserire le relative norme in un decreto legislativo delegato. Tanto più che se talora le convenzioni hanno per oggetto specifico gli obblighi di leva dei soggetti con doppia cittadinanza, non di rado le norme sugli obblighi di leva dei doppi cittadini sono inserite in Trattati più generali sulla doppia cittadinanza. Inoltre la regolamentazione è differenziata a seconda dei diversi Stati esteri con cui lo Stato italiano ha raggiunto accordi bilaterali o multilaterali.

Art. 2003

*Forma dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rinvio, ritardo, dispensa*²⁰⁰³

1. I provvedimenti di rigetto delle istanze di dispensa, ritardo, rinvio, indicano, mediante l'utilizzo di moduli prestampati, se la reiezione dipende da:
- a) difetto di requisiti e documenti;
 - b) insufficienza del contingente di leva, pur essendo l'istanza in astratto accoglibile.

Art. 2004

*Durata della leva per gli aventi titoli a dispense, ritardi, rinvii la cui istanza non abbia trovato accoglimento*²⁰⁰⁴

1. La proroga della leva oltre il termine di dieci mesi, di cui all'articolo **2025 (Durata della ferma di leva)** non si applica, se le esigenze del contingente lo consentono, a coloro la cui domanda di conseguire una dispensa, un ritardo o un rinvio, non sia stata accolta, pur sussistendone i requisiti, per insufficienza del contingente.

Art. 2005

*Sospensione dei titoli di dispensa, ritardo rinvio – Titoli di dispensa, ritardo, rinvio fissati con regolamento*²⁰⁰⁵
(art. 122, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. In caso di urgenza, il Ministro, anche dopo la pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva, con decreto reso noto con i mezzi di informazione consentiti dalle circostanze, può disporre che sono sospesi tutti o parte dei titoli di dispensa, ritardo, rinvio, nel rispetto dell'ordine di priorità fissato dal presente codice, ovvero che l'esame ne è rinviato ad un momento successivo alla chiamata alle armi, e che si procede alla formazione del contingente selezionando gli idonei con migliori indici di idoneità fisica - psichica.
2. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare possono essere previste esenzioni o ritardi in relazione alla chiamata alle armi conseguente a mobilitazione per guerra o grave crisi internazionale, diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente codice, in favore di coloro che ricoprono determinati impieghi o esercitano determinati mestieri o attività o si trovino in speciali condizioni.

²⁰⁰³ Relazione art. (Forma dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rinvio, ritardo, dispensa)

V. relazione all'art. seguente.

²⁰⁰⁴ Relazione artt. (Forma dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rinvio, ritardo, dispensa) e (Durata della leva in tempo di guerra per gli aventi titoli a dispense, ritardi, rinvii la cui istanza non abbia trovato accoglimento)

I due articoli in commento sono nuovi, e resi necessari dal riassetto della leva in tempo di pace per adeguarla al tempo di guerra (o di grave crisi internazionale).

Una volta resi i rinvii, ritardi, dispense, tutti discrezionali, e subordinati alle esigenze del contingente, si impone una misura di equità per coloro che, pur avendo titolo al ritardo, rinvio, dispensa, non abbiano potuto conseguirlo per insufficienza del contingente.

Va infatti considerato che la leva dura dieci mesi, ma che tale termine è prorogabile in tempo di guerra. Occorre allora stabilire che allorquando si rende necessario prorogare la leva oltre i dieci mesi, tale proroga non si applica, sempre che le esigenze del contingente lo consentano, a coloro la cui domanda di conseguire un ritardo, un rinvio o una dispensa, non sia stata accolta, pur sussistendone i requisiti, per insufficienza del contingente. Costoro, pertanto, assolveranno ad una leva di dieci mesi (in luogo di rinvio, ritardo, dispensa), ma poi non subiranno proroghe della leva.

Sia allo scopo di rendere operativo tale meccanismo, sia allo scopo di semplificare la motivazione dei provvedimenti in tempo di guerra, si detta l'ulteriore regola secondo cui i provvedimenti di rigetto (di istanze di rinvio, ritardo, dispensa), sono redatti su moduli prestampati, in cui si indica se il rigetto è dovuto al difetto di requisiti o documenti, ovvero alla insufficienza del contingente, pur essendo la domanda in astratto accoglibile.

²⁰⁰⁵ Relazione art. (Sospensione dei titoli di dispensa, ritardo rinvio – Titoli di dispensa, ritardo, rinvio fissati con regolamento)

La norma si ispira all'art. 122, d.lgs. n. 237/1964.

Per la portata sistematica dell'art. 122, d.lgs. n. 237/1964, v. relazione introduttiva al presente libro.

SEZIONE IX
ARRUOLAMENTO, RUOLI, E CHIAMATA ALLE ARMI

Art. 2006

*Congedo illimitato provvisorio*²⁰⁰⁶
(art. 14, co. 2 e 3, l. n. 191 del 1975)

1. Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente avviati alle armi.
2. Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, purché non abbiano titolo a riforma, rivedibilità, dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.

Art. 2007

*Iscrizione nei ruoli dei militari di leva*²⁰⁰⁷
(art. 8, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Gli arruolati sono iscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati.

Art. 2008

*Iscrizione nei ruoli dell'Esercito italiano degli arruolati nella Guardia di finanza – contingente ordinario*²⁰⁰⁸
(art. 15, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Coloro che si arruolano nella Guardia di finanza – contingente ordinario, sono iscritti nei ruoli matricolari dell'Esercito italiano, previa cancellazione, ove del caso, dalla lista di leva di mare.

Art. 2009

*Chiamata alle armi e incorporazione*²⁰⁰⁹
(artt. 540, 541, 542, 543, 555, 569, r.d. n. 1133 del 1942)

1. Il Ministro della difesa determina il tempo in cui deve aver luogo la chiamata alle armi degli arruolati, fissandone il primo e l'ultimo giorno, nel rispetto del termine massimo di cui all'articolo **1960, comma 2 (Età e termini per la chiamata delle classi alla leva e termini per la chiamata degli idonei alle armi)**. Gli arruolati possono essere chiamati alle armi in totalità oppure partitamente, in periodi di tempo successivi, secondo la data di nascita, l'arma o servizio di assegnazione, le esigenze di servizio, o altri criteri.
2. Salvo che la chiamata alle armi sia già stata comunicata in sede di visita di leva ai sensi dell'articolo **1965 (Manifesto di chiamata alla leva e precetto di chiamata alla leva)**, il competente comando militare rende noti i giorni e le modalità della presentazione alle armi con apposito manifesto, secondo il modello che viene annualmente stabilito dal Ministero

²⁰⁰⁶ Relazione art. (Congedo illimitato provvisorio)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 14, co. 2 e 3, l. n. 191/1975.

²⁰⁰⁷ Relazione art. (Iscrizione nei ruoli dei militari di leva)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 8, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁰⁸ Relazione art. (Iscrizione nei ruoli dell'Esercito italiano degli arruolati nella Guardia di finanza – contingente ordinario)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 15, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁰⁹ Relazione art. (Chiamata alle armi e incorporazione)

Vengono riprodotti con riassetto gli artt. 540, 541, 542, 543, 555, 569, 580, del regolamento per la leva nell'Esercito italiano, parte II (r.d. n. 1133/1942), con riassetto formale e adeguamento alla legislazione sopravvenuta (v. ad es. quanto alla doppia lingua di redazione del manifesto di chiamata alle armi, il contrasto della regola della redazione in sola lingua italiana con gli artt. 1, lett. c) e 4, d.lgs. n. 574/1988). Sui requisiti formali della cartolina precetto si tiene conto dell'elaborazione giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2004 n. 1856, ord.).

difesa, e nel quale sono fissati anche i termini e le modalità per nuovi accertamenti sanitari ai sensi dell'articolo **2011 (Nuovi accertamenti sanitari e attitudinali dopo la chiamata alle armi)**.

3. Il manifesto è redatto in lingua italiana, e in lingua italiana e tedesca per la Provincia autonoma di Bolzano.
4. Il manifesto viene distribuito a tutti i comuni compresi nella circoscrizione del comando che lo predispone ed è, a cura dei Sindaci, pubblicato a più riprese, anche per via telematica, perché rimanga esposto al pubblico per il maggior tempo possibile.
5. Dell'effettuata pubblicazione del manifesto i Sindaci danno immediata assicurazione scritta ai competenti Comandi militari.
6. I comandi militari trasmettono inoltre una copia del manifesto per conoscenza, agli uffici di supporto dei Consigli di leva, ai comandi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, alle Capitanerie di porto, che hanno sede nel territorio di loro circoscrizione.
7. Agli arruolati che devono presentarsi alle armi, i competenti comandi militari trasmettono per posta, qualche giorno prima di quello stabilito per la presentazione, apposita cartolina precetto, che può essere redatta con sistema meccanizzato e recante l'indicazione a stampa del responsabile.
8. Gli arruolati che non ricevono la cartolina precetto, o la ricevono in ritardo, devono ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale.
9. Al giungere degli arruolati, il comandante o un suo delegato verifica la loro identità personale.
10. L'assegnazione degli arruolati alle varie armi, corpi e specialità è fatta dai Comandanti dei comandi militari.
11. Nell'assegnazione si tiene conto dei precedenti penali e dei carichi pendenti degli arruolati, desunti dal certificato del casellario giudiziario e dal certificato dei carichi pendenti di cui all'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, acquisito anche per via informatica.

Art. 2010

*Chiamata alle armi dei riformati, in seguito a visita di revisione*²⁰¹⁰
(art. 79, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. La chiamata alle armi dei riformati, arruolati a seguito di visita di revisione ai sensi dell'articolo **1982 (Chiamata a visita di revisione dei riformati)**, è fatta d'ordine del Ministro della difesa.
2. Essi seguono le sorti della loro classe di nascita.

Art. 2011

*Nuovi accertamenti sanitari e attitudinali dopo la chiamata alle armi*²⁰¹¹
(art. 4, l. n. 958 del 1986)

1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facoltà, se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio - psico - attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il rinvio della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.

²⁰¹⁰ Relazione art. (Chiamata alle armi dei riformati, in seguito a visita di revisione)

Trattasi di art. riprodotto dell'art. 79, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰¹¹ Relazione art. (Nuovi accertamenti sanitari e attitudinali dopo la chiamata alle armi)

Viene riprodotto l'art. 4, l. n. 958/1986.

Nel co. 1 non si fa più riferimento a coloro che hanno ottenuto un <<ritardo>> (per motivi di studi) della chiamata alle armi, perché costoro, in virtù del d.lgs. n. 504/1997, vengono già sottoposti a visita medica all'atto della chiamata alle armi; ma a coloro che hanno ottenuto un <<rinvio>> per altri motivi, e che sono già stati visitati a suo tempo.

2. Gli arruolati nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alla leva ovvero nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purché sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

Art. 2012

*Manuale informativo*²⁰¹²
(art. 47, l. n. 958 del 1986)

1. Il Ministero della difesa provvede alla pubblicazione di un manuale informativo da consegnare ai militari di leva all'atto dell'incorporazione, che contiene la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, i regolamenti sulla rappresentanza militare e di disciplina militare nonché le principali disposizioni che regolano la vita del militare, comprese quelle relative ai servizi e alle licenze.

CAPO V

CHIAMATA ALLA LEVA E ALLE ARMI NEL CORPO DEGLI EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI

SEZIONE I

PROCEDIMENTO ORDINARIO

Art. 2013

*Norme applicabili*²⁰¹³

1. Alla chiamata alla leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi e alle attività dei Consigli di leva di mare e degli uffici di supporto si applicano:

a) le disposizioni contenute nel capo IV, esclusi gli articoli: **1964 (Verifica e aggiornamento delle liste di leva a cura dei Consigli di leva di terra); 1967 (Attività e provvedimenti del Consiglio di leva), comma 1, lettere a) b), o), r); 2008 (Iscrizione nei ruoli dell'Esercito italiano degli arruolati nella Guardia di finanza – contingente ordinario);**

b) le disposizioni del presente capo.

Art. 2014

*Annotazione nelle liste di leva dei soggetti alla leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi*²⁰¹⁴

(art. 5, l. n. 191 del 1975)

²⁰¹² Relazione art. (Manuale informativo)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 47, l. n. 958/1986.

²⁰¹³ Relazione art. (Norme applicabili)

Vengono raggruppate nel presente capo le disposizioni specifiche relative alla chiamata alla leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, rinviando al capo precedente per tutte le norme che, dettate per la chiamata alla leva nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare e per l'attività dei Consigli di leva di terra, sono applicabili anche all'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi.

Si è proceduto ad una ricognizione delle disposizioni comuni e differenziate contenute sia nel d.lgs. n. 237/964 sia nella l. n. 191/1975.

²⁰¹⁴ Relazione art. (Annotazione nelle liste di leva dei soggetti alla leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 5, l. n. 191/1975.

1. Nelle liste di leva è apposta apposita annotazione dei giovani che, in possesso dei prescritti requisiti, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive.

Art. 2015

*Note preparatorie*²⁰¹⁵

(art. 42, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Nel mese di febbraio di ciascun anno gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare iniziano la compilazione delle note preparatorie dei giovani soggetti alla leva di mare, domiciliati nei comuni rientranti nella propria sfera di competenza territoriale, che nello stesso anno compiono il diciassettesimo anno di età.

Art. 2016

*Note definitive*²⁰¹⁶

(art. 12, l. n. 191 del 1975)

1. A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare chiedono agli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Effettuata la annotazione di cui al comma 1, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra trasmettono agli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare la documentazione personale degli iscritti di cui al comma 1.
3. Gli uffici di supporto dei Consigli di leva di mare, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, compilano in ordine alfabetico, su disposizione dell'autorità centrale, le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al comma 1 da parte degli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra.
4. Nelle note definitive sono aggiunti tutti gli omessi ed i già rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.

Art. 2017

*Obbligo di presentazione degli iscritti nelle note definitive*²⁰¹⁷

(art. 15, l. n. 191 del 1975)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo **1968 (Obbligo di presentazione degli iscritti ed eccezioni)**, gli iscritti nelle note definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al Consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva.
2. Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi più vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave.
3. Le autorità diplomatiche o consolari all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.
4. I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa.

²⁰¹⁵ Relazione art. (Note preparatorie)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 42, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰¹⁶ Relazione art. (Note definitive)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 12, l. n. 191/1975.

²⁰¹⁷ Relazione art. (Obbligo di presentazione degli iscritti nelle note definitive)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 15, l. n. 191/1975.

5. Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio competente della capitaneria di porto e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.

Art. 2018

*Dilazioni da accordarsi agli iscritti marittimi*²⁰¹⁸
(art. 51, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Nel caso di legittimo impedimento a comprovare il diritto di passaggio alla leva di terra, i Consigli di leva di mare possono concedere agli iscritti dilazioni estensibili fino al termine della sessione di leva.

Art. 2019

*Attività e provvedimenti del Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi*²⁰¹⁹
(artt. 6 e 16, l. n. 191 del 1975)

1. Il Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e adotta, oltre ai provvedimenti di cui all'articolo **1967 (Attività e provvedimenti del Consiglio di leva), comma 1**, con esclusione di quelli di cui alle lettere **a) b), o), r)**, i seguenti:

a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione al competente ufficio della capitaneria di porto, per i successivi adempimenti;

b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, dei seguenti iscritti:

1) già arruolati volontariamente nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiani sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio delle Capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei;

3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo **1951 (Destinazione alla leva aeronautica)**, previo esame di documentata domanda;

4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;

5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;

6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro della difesa determini la cancellazione dalle note definitive.

c) l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei restanti idonei nell'Esercito italiano.

2. Il presidente del Consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato nel Corpo degli equipaggi militari marittimi da parte del competente ufficio della capitaneria di porto e fornisce al competente comando militare, per gli arruolati nell'Esercito italiano, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

²⁰¹⁸ Relazione art. (Dilazioni da accordarsi agli iscritti marittimi)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 51, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰¹⁹ Relazione art. (Attività e provvedimenti del Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi)

Trattasi di art. riproduttivo degli artt. 6 e 16, l. n. 191/1975.

*Ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi*²⁰²⁰
(art. 7, l. n. 191 del 1975; art. 14, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Sono compresi nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi:
 - a) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella Guardia di finanza - contingente di mare;
 - b) gli arruolati di leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito italiano e trasferiti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi:
 - a) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino già arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle università e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle Capitanerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani iscritti ai corsi delle facoltà sopraindicate;
 - b) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l'arruolamento nell'Esercito italiano o nell'Aeronautica militare, ottengono di prestare servizio nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, ovvero siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione.
3. Sono cancellati dai ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi e trasferiti nei ruoli delle Forze armate dello Stato:
 - a) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano;
 - b) i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del Corpo degli equipaggi militari marittimi e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre Forze armate per intraprendervi una carriera;
 - c) i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano;
 - d) gli arruolati di leva ed i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano;
 - e) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica militare;
 - f) i militari in servizio nella Guardia di finanza - contingente di mare, che ottengono il passaggio del contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano;
 - g) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo per limite di età.
4. Può essere concesso ai militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze armate o Forze di polizia dello Stato.
5. I militari di cui al comma 1 restano iscritti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi, a disposizione della Marina militare, fino al compimento del trentaduesimo anno di età, se arruolati nella Polizia di Stato o nella Polizia penitenziaria; fino al compimento del trentanovesimo anno di età, se arruolati nelle Forze armate.

²⁰²⁰ Relazione art. (Ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi)

I primi tre co. riproducono l'art. 7, l. n. 191/1975. I co. successivi riproducono i co. da 3 a 8, dell'art. 14, d.lgs. n. 237/1964 (i primi tre co. erano già abrogati dall'art. 40, l. n. 191/1975, e sostituiti dall'art. 7, l. n. 191 medesima).

6. Può essere concesso ai militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi, già appartenenti alla Guardia di finanza - contingente di mare, il nulla osta per l'arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza - contingente di mare o ordinario.
7. Quelli che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nella Guardia di finanza - contingente di mare, restano iscritti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi; quelli invece che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nel contingente ordinario di detto Corpo sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano.
8. Ai militari in congedo che aspirano a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato, oppure ad intraprendere la carriera in altra Forza armata o nelle Forze di polizia dello Stato, può essere concesso il nulla osta per la presentazione delle relative domande. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l'ammissione in carriera, sono trasferiti nei ruoli delle rispettive Forze armate o Forze di polizia.

Art. 2021

*Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi*²⁰²¹
(art. 17, l. n. 191 del 1975)

1. La data dell'avviamento alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi è determinata dal Ministro della difesa in relazione alle esigenze della Marina militare.
2. Alla chiamata, nel rispetto del termine massimo di cui all'articolo **1960, comma 2 (Età e termini per la chiamata delle classi alla leva e termini per la chiamata degli arruolati alle armi)** e all'avviamento alle armi provvedono i competenti uffici delle Capitanerie di porto.
3. Gli arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.

SEZIONE II

ARRUOLAMENTO ECCEZIONALE ALL'ESTERO NELLA MARINA MILITARE

Art. 2022

*Arruolamenti eccezionali all'estero*²⁰²²
(artt. 125 e 126, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Possono essere effettuati dai comandanti di navi militari arruolamenti eccezionali tra i componenti l'equipaggio di navi mercantili nazionali in porti esteri, quando l'assoluta carenza del proprio equipaggio comprometta la missione loro affidata.
2. Sono soggetti all'arruolamento di cui al comma 1, fino alla concorrenza di un quarto dei componenti l'equipaggio di ogni nave, gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria.
3. Nei porti ove ha sede un ufficio diplomatico o consolare dello Stato, gli arruolamenti eccezionali debbono essere effettuati tramite il rappresentante diplomatico o consolare prepostovi, il quale emana gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle navi militari.
4. Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili è calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali, escludendo dal totale dell'equipaggio il personale marittimo graduato, quello non appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi.
5. Gli arruolamenti sono effettuati in relazione alle categorie necessarie per l'equipaggio della nave militare secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) sottufficiali, graduati e militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi in congedo, a cominciare dalla classe più giovane;

²⁰²¹ Relazione art. (Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi)
Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 17, l. n. 191/1975.

²⁰²² Relazione art. (Arruolamenti eccezionali all'estero)

Vengono riprodotti gli artt. 125 e 126, d.lgs. n. 237/1964, che riguardano gli arruolamenti eccezionali all'estero, nella Marina militare, <<in tempo di guerra>>. Tale presupposto è stato eliminato perché esso è ora il presupposto dell'intera disciplina della leva, e non solo di singole norme.

b) sottufficiali, graduati e militari in congedo delle altre Forze armate dello Stato, a cominciare dalla classe più giovane;

c) personale di bordo, di età superiore ai diciotto anni, che non ha assolto, per qualsiasi motivo, gli obblighi di leva o di servizio alle armi.

Art. 2023

*Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennità e rimborsi*²⁰²³

(art. 127, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il personale arruolato in base all'articolo **2022 (Arruolamenti eccezionali all'estero)** viene congedato al ritorno della nave militare in un porto della Repubblica o prima, se sono giunti a bordo militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi destinati a coprire le carenze organiche.
2. Al personale di cui al comma 1 vengono forniti, a spese dell'Amministrazione militare, i mezzi per far ritorno nel luogo di domicilio.
3. Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione sulle loro navi del personale arruolato a norma dell'articolo **2022 (Arruolamenti eccezionali all'estero)** sono a carico dell'Amministrazione militare.

CAPO VI FERMA DI LEVA

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2024

*Nozione*²⁰²⁴

(art. 80, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. La ferma di leva è quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata d'autorità, allo scopo di acquisire la necessaria istruzione militare.

Art. 2025

*Durata della ferma di leva*²⁰²⁵

(art. 77, co. 1, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 1, co. 104, l. n. 662 del 1996; art. 2, co. 2, l. n. 331 del 2000)

1. La durata della ferma di leva e del servizio civile sostitutivo per gli obiettori di coscienza è di dieci mesi, prolungabili con decreto del Ministro della difesa se si renda necessario in considerazione delle esigenze dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.

²⁰²³ Relazione art. (Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente. - Indennità e rimborsi)

Viene riprodotto l'art 127, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰²⁴ Relazione art. (Nozione)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 80, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰²⁵ Relazione art. (Durata della ferma di leva)

Viene riprodotto con riassetto l'art. 2, co. 2, l. n. 331/2000.

Viene chiarito lo strumento per il prolungamento della ferma di leva in caso di guerra.

Infatti, l'espressione normativa <<prolungabile>> implica che occorra un provvedimento per prolungare la leva, e che non vi sia una prolunga automatica per il solo fatto che c'è una guerra.

Non si può però pensare che il prolungamento sia disposto con l'atto del Parlamento che delibera lo stato di guerra (art. 78 Cost.), occorrendo uno strumento flessibile e adeguato alle esigenze concrete: di qui la soluzione del decreto ministeriale.

Si impone anche un coordinamento con l'attuale art. 116, d.lgs. n. 237/1964 (che prevede la sospensione *ex lege* dell'invio in congedo in caso di ordine di mobilitazione). Il tema è affrontato nel capo dedicato ai congedi.

Art. 2026
*Decorrenza della ferma di leva*²⁰²⁶
(art. 82, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Art. 2027
*Tempo computabile e non computabile nella ferma di leva*²⁰²⁷
(art. 83, co. 2 e 3, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 18, l. n. 191 del 1975; art. 24, co. 8, 9, 10, 10-bis, art. 35, co. 6, l. n. 958 del 1986; art. 109, co. 5, d.lgs. n. 309 del 1990)

1. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno ventiquattro mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva.
2. Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le Forze armate o Forze di polizia dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, non è computabile nella ferma di leva il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato.
3. Non è computabile nella ferma di leva il tempo trascorso dai militari in stato di diserzione o di allontanamento illecito o scontando una pena loro inflitta dai tribunali militari o ordinari, né quello trascorso in custodia cautelare in carcere in attesa del processo, se questo si conclude con condanna.
4. Nei casi di interruzione di servizio di cui al comma 3, i militari debbono compiere alle armi tanto tempo in più quanto ne occorra per completare la ferma di leva cui sono obbligati.
5. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi.
6. Non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi.
7. I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 5 e 6 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorità sanitaria militare a domanda degli interessati.
8. E' computabile nella ferma di leva la licenza di convalescenza accordata ai militari di leva riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari.
9. Non è computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative.

Art. 2028
*Luogo di prestazione della ferma di leva*²⁰²⁸
(art. 1, co. 4, l. n. 958 del 1986)

1. Purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, e con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, il militare di leva è assegnato

²⁰²⁶ Relazione art. (Decorrenza della ferma di leva)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 82, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰²⁷ Relazione art. (Tempo computabile e non computabile nella ferma di leva)

Al co. 1 viene riprodotto l'art. 35, co. 6, l. n. 958/1986.

Al co. 2 viene riprodotto l'art. 18, l. n. 191/1975.

Ai co. 3 e 4 vengono riprodotti i co. 2 e 3 dell'art. 83, d.lgs. n. 237/1964.

Ai co. 5, 6, 7, 9, sono riprodotti i co. 8, 9, 10, 10-bis, dell'art. 24, l. n. 958/1986.

Al co. 8 è riprodotta una parte dell'art. 109, co. 5, d.lgs. n. 309/1990.

²⁰²⁸ Relazione art. (Luogo di prestazione della ferma di leva)

Viene riprodotto l'art. 1, co. 4, l. n. 958/1986, riassetato per adeguarlo alle nuove esigenze.

ad unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza, possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa. Per i militari che siano destinati a prestare servizio di leva presso unità o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla località di residenza, o all'estero, sono previste, con decreto del Ministro della difesa, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla località di residenza, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tali agevolazioni sono proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza.

SEZIONE II COMPITI DEI MILITARI IN FERMA DI LEVA

Art. 2029

*Contenuto della ferma di leva*²⁰²⁹
(art. 1, co. 2, l. n. 191 del 1975)

1. La ferma di leva comprende un periodo di addestramento pratico ed uno di attività operativa.

Art. 2030

*Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica militare*²⁰³⁰
(art. 84, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I militari dell'Aeronautica militare hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo le norme particolari di detta Forza armata.

Art. 2031

*Impiego dei militari di leva*²⁰³¹
(artt. 15 e 25, l. n. 958 del 1986)

1. I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative, e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma.
2. La durata dell'impiego di militari di leva per le esigenze di benessere del personale militare e dei servizi generali in caserma non può superare il periodo di sei mesi.
3. Fermi restando i compiti prioritari della difesa della Patria e di partecipazione alle missioni necessitate dallo stato di grave crisi internazionale, è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, l'impiego dei militari di leva per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché alla salvaguardia dell'ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.
4. È vietato impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nel presente titolo, fatta eccezione per gli impieghi previsti dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, che sono autorizzati con decreto del Ministro della difesa, se compatibili con le esigenze di impiego dei militari nella guerra o nella grave crisi internazionale, ovvero sospesi finché durano tali esigenze.

²⁰²⁹ Relazione art. (Contenuto della ferma di leva)

Viene riprodotto l'art. 1, co. 2, l. n. 191/1975.

²⁰³⁰ Relazione art. (Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica militare)

Viene riprodotto l'art. 84, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰³¹ Relazione art. (Impiego dei militari di leva)

Vengono riprodotti gli artt. 15 e 25, l. n. 958/1986. Il rinvio alla l. n. 111/1984 è attuale, riferendosi all'impiego dei militari come accompagnatori di mutilati e invalidi per servizio, tuttavia tale impiego va autorizzato specificamente solo se compatibile con le esigenze straordinarie in cui la leva opera.

SEZIONE III
FORMAZIONE DEI MILITARI DI LEVA

Art. 2032

*Elevazione culturale e formazione civica*²⁰³²
(artt. 1, co. 5, e 27, l. n. 958 del 1986)

1. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari di leva avvalendosi anche della capacità professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attività di servizio.
2. Parte integrante della formazione del militare di leva è la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i reparti e gli enti delle Forze armate, secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il programma di cui al comma 2 comprende nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione, all'ordinamento delle Forze armate e alle norme del diritto penale militare.
4. I parlamentari componenti delle Commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad assistere alle attività di cui al comma 2, previa comunicazione al Comandante del reparto o dell'ente militare preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.
5. Nelle occasioni ritenute più significative, i comandi di corpo invitano le autorità civili e i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane a presenziare alle attività di cui al comma 2.
6. Le attività di cui al comma 2 possono essere sospese o ridotte secondo le direttive impartite dal Ministro della difesa se lo stato di guerra o di grave crisi internazionale ne impediscono il regolare svolgimento.

Art. 2033

*Formazione professionale*²⁰³³
(art. 14, co. 1, 2, 3, 5, l. n. 958 del 1986)

1. Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono all'elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione.
2. Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, è comunicato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché ai Presidenti delle giunte regionali.
3. I corsi di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla commutazione della ferma di leva ai sensi dell'articolo 2037 (Ferma di leva prolungata su base volontaria), sono resi noti ai militari alle armi.

Art. 2034

*Formazione sportiva*²⁰³⁴
(art. 28, l. n. 958 del 1986)

²⁰³² Relazione art. (Elevazione culturale e formazione civica)

Vengono riprodotti gli artt. 1, co. 5, e 27, l. n. 958/1986, sulla formazione civica del militare di leva, prevedendosi, tuttavia, che tale attività di formazione possa essere sospesa o ridotta se lo stato di guerra o di grave crisi internazionale ne impedisce il regolare svolgimento.

²⁰³³ Relazione art. (Formazione professionale)

Si riproducono i co. 1, 2, 3, 5, dell'art. 14, l. n. 958/1986.

²⁰³⁴ Relazione art. (Formazione sportiva)

Viene riprodotto l'art. 28, l. n. 958/1986.

1. L'attività sportiva, condotta da istruttori qualificati, è parte integrante della formazione del militare di leva.
2. I programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attività.

SEZIONE IV DISCIPLINA MILITARE

Art. 2035

*Disciplina militare - Rinvio*²⁰³⁵

1. I militari in servizio di leva sono tenuti all'osservanza delle norme di disciplina militare, e sono sottoposti alle relative sanzioni disciplinari, secondo le disposizioni dettate **nel titolo VIII del libro IV, e nelle pertinenti norme regolamentari.**

SEZIONE V CARRIERA MILITARE

Art. 2036

*Avanzamento*²⁰³⁶

(art. 23, co. 1, l. n. 958 del 1986)

1. I militari in servizio di leva possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi e le qualifiche di caporale, comune di prima classe, aviere scelto, al compimento del terzo mese dalla data di incorporazione.

Art. 2037

*Ferma di leva prolungata su base volontaria*²⁰³⁷

(artt. 5, 34, 35, l. n. 958 del 1986; art. 4-bis, d.l. n. 341 del 1996; art. 109, co. 6, d.lgs. n. 309 del 1990)

1. In relazione alle esigenze derivanti dalla durata dello stato di guerra o di grave crisi internazionale, i militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, secondo le esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, in una percentuale non superiore a quella dei militari di leva rispetto ai militari volontari.
2. Ai fini del comma 1 il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età.
3. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facoltà, qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiduesimo.

²⁰³⁵ Relazione art. (Disciplina militare - Rinvio)

Trattasi di art. di raccordo che, per la disciplina dei militari di leva, rinvia alle disposizioni del **libro IV.**

²⁰³⁶ Relazione art. (Avanzamento)

Viene riprodotto l'art. 23, co. 1, l. n. 958/1986.

²⁰³⁷ Relazione art. (Ferma di leva prolungata su base volontaria)

Ai co. da 1 a 11 vengono riprodotti gli artt. 5, 34, 35, l. n. 958/1986, e 4-bis, d.l. n. 341/1996, relativi al prolungamento, su base volontaria, della ferma obbligatoria. Allo stato tale istituto è inoperante essendo venuta meno la ferma di leva, ma potrebbe essere utilmente ripristinato in tempo di guerra per incentivare l'arruolamento volontario di coloro che sono stati reclutati o dovrebbero essere reclutati su base obbligatoria, il che potrebbe semplificare e accelerare il procedimento di completamento del contingente.

Nel co. 12 viene riprodotto l'art. 109, co. 6, d.lgs. n. 309/1990

4. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dal Ministero della difesa.
5. Per l'assegnazione ai corsi di cui al comma 4 sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonché i risultati degli esami fisio - psico - attitudinali effettuati in sede di visita di leva.
6. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso.
7. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.
8. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
9. Della possibilità di cui al comma 1 e dei relativi limiti e modalità è data notizia mediante il manifesto di chiamata alla leva e quello, ove vi sia, di chiamata alle armi.
10. Per il proscioglimento dalla ferma volontaria contratta si applicano le corrispondenti norme di stato.
11. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento previste per i volontari in ferma prefissata si applicano ai militari in ferma di leva prolungata.
12. Il militare in ferma prolungata, riconosciuto tossicodipendente che dichiara la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalida straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

SEZIONE VI

DISCIPLINA DEI DIRITTI DURANTE LA LEVA E DEI DIRITTI INERENTI LA LEVA

Art. 2038

*Trattamento economico dei militari di leva e disciplina dei diritti costituzionali. Sanità militare. Rinvio*²⁰³⁸

1. Il trattamento economico e le altre provvidenze economiche a favore dei militari di leva e loro superstiti sono disciplinati dalle **disposizioni del titolo II del libro VI**.
2. Fatto salvo quanto disposto nella presente sezione, i diritti dei militari di leva e le relative limitazioni e modalità di esercizio sono disciplinate dalle **disposizioni del titolo IX del libro IV**.
3. I diritti di cui al comma 2 sono esercitati compatibilmente con le circostanze straordinarie e urgenti del tempo di guerra o dello stato di grave crisi internazionale.
4. Ai fogli di congedo, copie di fogli matricolari e stato di servizio dei militari di leva e alle comunicazioni della inidoneità al servizio di leva si applicano le disposizioni di cui all'articolo **1022 (Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare)**.
5. Ai militari di leva si applicano le norme in tema di sanità militare.

Art. 2039

*Licenze*²⁰³⁹

²⁰³⁸ Relazione art. (Trattamento economico dei militari di leva e disciplina dei diritti costituzionali. Sanità militare. Rinvio)

Trattasi di art. di rinvio ad altri libri del codice, quanto al trattamento economico dei militari di leva (rinvio al **libro sesto, titolo II**), e alla disciplina dei diritti costituzionali (**libro quarto**), e della sanità militare (**libro primo**).

²⁰³⁹ Relazione art. (Licenze)

(art. 24, co. 1-7 e 11, l. n. 958 del 1986; art. 109, co. 5, d.lgs. n. 309 del 1990)

1. Ai militari di leva e in ferma prolungata si applica la normativa dettata dal presente codice in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi da 2 a 9 del presente articolo.
2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere inoltre concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore, se compatibili con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.
3. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedo della classe di appartenenza. Detti militari vengono segnalati alle competenti aziende sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.
4. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre otto e sino a sedici ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente può essere elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo può essere elevato a venticinque giorni.
5. Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente.
6. Ai militari di leva ai quali è accordata la licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a:
 - a) un solo viaggio, nel periodo di dieci mesi di leva, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di trecento chilometri;
 - b) cinque viaggi, nel periodo di dieci mesi di leva, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre trecento chilometri.
7. Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre seicento chilometri dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonché i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l'uso di treni rapidi.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri.
9. Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo.

Art. 2040

*Militari di leva che sono amministratori locali*²⁰⁴⁰

(art. 6, co. 4, l. n. 382 del 1978; artt. 78, co. 6, 79, co. 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000)

1. Ferme le disposizioni relative al collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che sono amministratori locali ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti, con priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine.

Al co. 3 è stato inserito parte dell'art. 109, co. 5, d.lgs. n. 309/1990. La restante parte del citato art. 109, co. 5, riguardando il computo del periodo di licenza ai fini del periodo di leva, è stato inserito nell'art. dedicato ai periodi computabili nella ferma di leva.

Gli altri co. riproducono l'art. 24, co. da 1 a 7, e 11, l. n. 958/1986.

²⁰⁴⁰ Relazione art. (Militari di leva che sono amministratori locali)

Vengono riprodotti, con accorpamento, l'art. 6, co. 4, l. n. 382/1978, relativo ai diritti dei militari eletti a cariche amministrative presso enti locali, e le disposizioni più di dettaglio inerenti il medesimo argomento, contenute negli artt. 78 e 79, d.lgs. n. 267/2000.

2. Ai militari di cui al comma 1, deve essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, il tempo che si renda necessario per l'espletamento del mandato, nei limiti di cui all'articolo 79, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, in funzione della carica rivestita.

3. Ai militari di leva o richiamati che rivestano la carica di sindaco, presidente di provincia, presidente delle comunità montane, può essere concessa, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.

Art. 2041

*Limiti allo svolgimento di attività sindacale*²⁰⁴¹ (art. 8, co. 2, l. n. 382 del 1978)

1. I militari in servizio di leva o quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) svolgono attività di servizio;
- b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- c) indossano l'uniforme;

d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Art. 2042

*Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare*²⁰⁴² (artt. 18, co. 4 e 6, e 19, co. 4, l. n. 382 del 1978)

1. Negli organi di base di rappresentanza di militari, i militari di leva sono rappresentati da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza armata e con scadenze che garantiscono la continuità degli organi rappresentativi.

2. I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

3. Gli eletti che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che, nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

4. Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate di cui all'articolo **10, comma 1, lettera e) (Attribuzioni del Ministro della difesa)**, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale della leva.

Art. 2043

*Rappresentanza della leva nel Consiglio centrale di rappresentanza militare*²⁰⁴³ (art. 9, co. 2, d.P.R. n. 691 del 1979; art. 46, l. n. 958 del 1986)

1. I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare.

²⁰⁴¹ Relazione art. (Limiti allo svolgimento di attività sindacale)

Viene riprodotto l'art. 8, co. 2, l. n. 382/1978, specifico per i militari di leva o richiamati in servizio temporaneo.

²⁰⁴² Relazione art. (Presenza dei militari di leva negli organi di rappresentanza militare)

Nei co. 1, 2 e 3, vengono riprodotti i co. 4 e 6 dell'art. 18, l. n. 382/1978, specifici per i militari di leva, nonché l'ultimo co., che riguarda anche i militari di leva. Il co. 4 riproduce l'art. 19, co. 4, l. n. 382/1978.

²⁰⁴³ Relazione art. (Rappresentanza della leva nel Consiglio centrale della rappresentanza militare)

Trattasi di art. riproduttivo: i co. 1 e 2 riproducono l'art. 46, l. n. 958/1986; il co. 3 riproduce l'art. 9, co. 2, d.P.R. n. 691/1979.

Abrogazioni: art. 46, l. n. 958/1986; art. 9 co. 2, d.P.R. n. 691/1979.

2. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, nominativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unità per ciascuna Forza armata o Corpo armato così ripartite:

a) due unità in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari;

b) una unità in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento.

3. Se i problemi trattati dal Consiglio centrale della rappresentanza militare riguardano il servizio di leva, detto Consiglio deve sentire in merito i militari di leva che vengono eletti negli organi intermedi o loro delegazioni.

SEZIONE VII

FORMAZIONE E AGEVOLAZIONI STRUMENTALI AL PASSAGGIO DALLA VITA MILITARE ALLA VITA CIVILE

Art. 2044

*Corsi di formazione*²⁰⁴⁴

(art. 16, l. n. 958 del 1986; art. 1, co. 109, l. n. 662 del 1996)

1. I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione europea, che si svolgono nell'ambito territoriale dove prestano servizio.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate inviano i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.
3. I singoli comandi divulgano i programmi di cui al comma 2 presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.

Art. 2045

*Attività sportiva*²⁰⁴⁵

(art. 29, l. n. 958 del 1986)

1. Le Forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate, e compatibilmente con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, facilitano la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.
2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo.
3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto dal regolamento.
4. I militari di cui al comma 3 vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.
5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, possono essere assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.

²⁰⁴⁴ Relazione art. (Corsi di formazione)

Vengono riprodotti l'art. 16, l. n. 958/1986 e l'art. 1, co. 109, l. n. 662/1996, quest'ultimo esteso agli obiettori di coscienza e riprodotto pertanto anche nel capo dedicato a questi ultimi.

²⁰⁴⁵ Relazione art. (Attività sportiva)

Viene riprodotto l'art. 29, l. n. 958/1986.

6. Le richieste di assegnazione di cui al comma 5 presso le sedi di origine vengono inoltrate dal Comitato olimpico nazionale italiano, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati, salvo che i presupposti per la richiesta si verifichino in un momento successivo.

Art. 2046

*Segnalazioni curriculari alle pubbliche amministrazioni*²⁰⁴⁶
(art. 14, co. 4 e 5, l. n. 958 del 1986)

1. Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della Nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa, in relazione al personale di leva delle Forze armate, comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

SEZIONE VIII
DIRITTI INERENTI AL LAVORO CIVILE

Art. 2047

*Sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e diritto alla conservazione del posto*²⁰⁴⁷
(art. 1, co. 1, 3 e 5, d.lgs. C.P.S. n. 303 del 1946; art. 77, co. 2 e 3, d.lgs. n. 237 del 1964;
art. 9, d.lgs. n. 758 del 1994)

1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
3. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui commi 1 e 2 è affidata all'Ispettorato del lavoro.
4. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 155 a euro 1033.

Art. 2048

*Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici*²⁰⁴⁸
(art. 77, co. 6, d.lgs. n. 237 del 1964)

²⁰⁴⁶ Relazione art. (Segnalazioni curriculari alle pubbliche amministrazioni)

Viene riprodotto l'art. 14, co. 4 e 5, l. n. 958/1986.

²⁰⁴⁷ Relazione art. (Sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e diritto alla conservazione del posto)

Si riproducono:

- l'art. 77, co. 2 e 3, d.lgs. n. 237/1964 e gli artt. 1, co. 1 e 3, d.lgs. C.P.S. n. 303/1946, aventi analoga formulazione ma non formalmente abrogati dalla l. n. 958/1986 che novellò l'art. 77, d.lgs. n. 237/1964;

- si riproduce inoltre l'art. 5, d.lgs. C.P.S. n. 303/1946, che prevede il trattamento sanzionatorio per le violazioni al medesimo decreto, riprodotte identiche nell'art. 77, d.lgs. n. 237/1964. La perdurante vigenza del citato art. 5 è dimostrata dal fatto che esso è stato novellato nel 1994, cioè in data successiva alla l. n. 958/1986 che ha novellato il d.lgs. n. 237/1964. Si deve perciò ritenere che il trattamento sanzionatorio sia riferito alla violazione di disposizioni contenute ora nell'art. 77, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁴⁸ Relazione art. (Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici)
Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 77, co. 6, d.lgs. n. 237/1964.

1. Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare.

2. Si applica il **comma 3** dell'articolo **2049** (*Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*).

Art. 2049

*Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*²⁰⁴⁹ (art. 77, co. 7, d.lgs. n. 237 del 1964; art. 6, co. 3, l. n. 230 del 1998)

1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

Art. 2050

*Valutazione delle qualifiche professionali e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*²⁰⁵⁰ (art. 17, l. n. 958 del 1986)

1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.

2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1^a nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.

3. La valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 è riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare.

4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al lavoro.

5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unità sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.

²⁰⁴⁹ Relazione art. (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 77, co. 7, d.lgs. n. 237/1964 e dell'art. 6, co. 3, l. n. 230/1998.

²⁰⁵⁰ Relazione art. 126 (Valutazione delle qualifiche professionali e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare come titolo nei concorsi pubblici)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 17, l. n. 958/1986.

Art. 2051

*Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego*²⁰⁵¹

(art. 20, l. n. 958 del 1986; art. 7, l. n. 412 del 1991)

1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell'INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.

SEZIONE IX

FERMA DI LEVA MEDIANTE SERVIZIO AUSILIARIO

Art. 2052

*Ferma di leva mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*²⁰⁵²

²⁰⁵¹ Relazione art. (Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego)

Il co. 1 riproduce l'art. 20, l. n. 958/1986; mentre nel co. 2 si riproduce l'art. 7, l. n. 412/1991 che detta norme per l'applicazione dell'art. 20, l. n. 958/1986.

²⁰⁵² Relazione art. (Ferma di leva mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Costituiscono ferme di leva particolari i casi di ferma di leva assoluta mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco: l'art. 7, d.lgs. n. 215/2001 consente il servizio ausiliario <<nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato>>. A tenore dell'art. 1, d.P.R. n. 332/1997, sono:

- forze di polizia ad ordinamento militare: l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza;
- forze di polizia ad ordinamento civile: la Polizia di Stato, il Corpo di polizia penitenziaria; il Corpo forestale dello Stato;
- amministrazioni dello Stato: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si tratta di materia che ha subito una rilevante evoluzione strettamente connessa all'evoluzione della leva obbligatoria e del suo progressivo ridimensionamento fino alla attuale sospensione sine die.

Infatti quando la leva obbligatoria era considerata indispensabile e la principale fonte di provvista delle forze armate, la prestazione del servizio ausiliario alternativo era considerato eccezionale e subordinato a una fissazione discrezionale del relativo contingente con decreto ministeriale (v. art. 7, ult. co. l. n. 1570/1941 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; art. 1, co. 3, l. n. 198/1975 per il Corpo di polizia penitenziaria; art. 1, l. n. 343/1980 per la Polizia di Stato).

Emblematico era l'art. 6, l. n. 958/1986, a tenore del quale:

a) nello stato di previsione del Ministero della difesa sono indicate in apposita tabella le <<eventuali>> aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri.

b) solo dopo soddisfatte le esigenze delle Forze armate, e solo nel primo quinquennio di applicazione della l. n. 958/1986, il Ministro della difesa - di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia - stabiliva i contingenti provvisoriamente autorizzati a prestare servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In prosieguo, con la progressiva professionalizzazione delle Forze armate, e il conseguente esubero delle forze di leva obbligatoria, è venuto meno il potere discrezionale del Ministro di consentire o meno il servizio ausiliario, e i relativi contingenti massimi sono stati fissati direttamente dalla legge e

progressivamente elevati: emblematici l'art. 1, co. 115, l. n. 662/1996 e l'art. 39, co. 24, co. l. n. 449/1997.

In tale contesto, il decreto ministeriale era consentito non per fissare il contingente complessivo, ma per ripartirlo tra i vari Corpi, e sempre che per singoli Corpi non fosse già fissato direttamente dalla legge (v. sempre art. 1, co. 115, l. n. 662/1996 e art. 39, co. 24, l. n. 449/1997).

L'ultima tappa di tale evoluzione è rappresentata dalla progressiva trasformazione dello strumento militare obbligatorio in professionale e dalla sospensione della leva, con progressiva contrazione del contingente di leva. Il reclutamento su base volontaria da un lato, e il ridimensionamento del contingente di leva dall'altro, hanno reso necessario un ridimensionamento anche del contingente ausiliario. Sicché si è ritornati alla fissazione di esso con d.m. anziché con legge, come era in origine.

Infatti l'art. 11, d.lgs. n. 215/2001, ha disposto che per il periodo che andava dal 1° gennaio 2003 fino alla sospensione della leva, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e finanze, fatte salve le esigenze dell'Esercito italiano, della Marina militare, ivi comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, stabiliva i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di stato, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.

Sospesa la leva, è ovviamente sospesa anche la disciplina del servizio ausiliario.

In una ipotesi di ripristino della leva obbligatoria, per le ipotesi tassative di stato di guerra o di grave crisi internazionale, il servizio ausiliario non potrebbe che essere configurato come ipotesi del tutto subordinata rispetto alle esigenze eccezionali, e rimessa alle valutazioni discrezionali del Ministro della difesa, cui competerebbe fissare il relativo contingente e la sua distribuzione, secondo l'ultima norma vigente prima della sospensione della leva, che è l'art. 11, d.lgs. n. 215/2001.

La disciplina del servizio ausiliario presenta profili che sono di competenza del Ministero della difesa, quanto, da un lato, alla fissazione del suo contingente e alla sua distribuzione tra le varie Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 11, d.lgs. n. 215/2001) nonché alla disciplina del servizio ausiliario nell'Arma dei Carabinieri (artt. 6 e 21, l. n. 958/1986), e dall'altro lato profili che sono di competenza dei singoli Ministeri da cui dipendono le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e segnatamente: Ministero dell'interno quanto al servizio ausiliario nella Polizia di Stato (l. n. 343/1980) e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 7, l. n. 1570/1941 come novellato dalla l. n. 913/1950); Ministero della giustizia quanto al servizio ausiliario nel Corpo della Polizia penitenziaria (l. n. 198/1975; art. 8, l. n. 395/1990); Ministero dell'economia e delle finanze quanto al servizio ausiliario nel Corpo della Guardia di Finanza (art. 3, co. da 212 a 220, l. n. 549/1995).

A seconda del Corpo in cui si espleta il servizio ausiliario, infatti, differisce la qualifica o grado iniziale e quello che si consegue al termine del periodo di addestramento; differisce la durata del periodo di addestramento e le modalità e competenze in ordine all'addestramento.

Possono peraltro trarsi delle regole comuni a ciascun Corpo, e che attengono all'interesse, della difesa, che il servizio ausiliario sia effettivamente equipollente al servizio di leva, quanto a durata, effetti del congedo, possibile rientro nel servizio di leva in caso di sopravvenuta inadeguatezza per quello ausiliario.

Di seguito si indicano i principi comuni e le regole specifiche per ciascun Corpo.

I principi comuni sono i seguenti.

- 1) Nei limiti del contingente ausiliario complessivo e della sua ripartizione, e nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro competente può reclutare in detti Corpi giovani iscritti nelle liste di leva, nell'anno in cui ne facciano domanda, che abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari, e che siano in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo per cui hanno fatto domanda.
- 2) Gli interessati devono presentare domanda alla competente autorità militare, indicata nel manifesto di chiamata alle armi. Detto manifesto indica anche la consistenza numerica del contingente ausiliario e della sua ripartizione, nonché i requisiti ed i criteri per l'ammissione al servizio ausiliario.
- 3) Il servizio ausiliario prestato nei Corpi indicati è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare di leva e ha la stessa durata.
- 4) I militari reclutati nel servizio ausiliario assumono il grado di carabinieri ausiliari se ammessi al servizio ausiliario nell'Arma dei carabinieri, ovvero il grado o la qualifica prevista dall'ordinamento del Corpo in cui sono ammessi; sono assegnati agli istituti di istruzione, comunque denominati, del Corpo di assegnazione per un addestramento militare e tecnico – professionale della durata prevista

(art. 7, l. n. 1570 del 1941; l. n. 198 del 1975; l. n. 343 del 1980; art. 6, l. n. 958 del 1986; art. 8, l. n. 395 del 1990; art. 4, d.lgs. n. 198 del 1995; art. 3, co. 212-220, l. n. 549 del 1995; art. 11, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo **1946 (Contingente di leva da destinare al servizio ausiliario)**, e della sua ripartizione, e nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro competente può reclutare in detti Corpi giovani iscritti nelle liste di leva, nell'anno in cui ne facciano domanda, che abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari, e che siano in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo per cui hanno fatto domanda.
2. Gli interessati devono presentare domanda alla competente autorità militare, indicata nel manifesto di chiamata alle armi. Detto manifesto indica anche la consistenza numerica del contingente ausiliario e della sua ripartizione, nonché i requisiti ed i criteri per l'ammissione al servizio ausiliario.
3. Il servizio ausiliario prestato nei Corpi di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare di leva e ha la stessa durata.
4. I militari reclutati ai sensi del comma 1 assumono il grado o la qualifica prevista dall'ordinamento del Corpo in cui sono ammessi; sono assegnati agli istituti di istruzione, comunque denominati, del Corpo di assegnazione per un addestramento militare e tecnico – professionale della durata prevista dall'ordinamento del Corpo cui sono assegnati. Nel successivo impiego si tiene conto del loro particolare grado di addestramento.
5. I militari reclutati ai sensi del comma 1 sono soggetti alle norme sullo stato giuridico e alle norme di servizio previste per il personale del Corpo di assegnazione.
6. Con decorrenza dal termine del corso di addestramento per essi rispettivamente previsto, ai militari in servizio ausiliario è attribuito il trattamento economico previsto per i carabinieri ausiliari.
7. Il Ministero competente per ciascuno dei Corpi di cui al comma 1 può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i militari dal servizio ausiliario, con provvedimento motivato. I militari esonerati dal servizio ausiliario sono posti a disposizione della competente autorità militare per il completamento della ferma di leva.
8. I militari in servizio ausiliario sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le norme dettate dall'ordinamento di ciascun Corpo, per il richiamo in servizio dei militari di leva, ovvero, in caso di Corpi non militari, le norme dettate per il richiamo in servizio dei militari di leva dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

CAPO VII

dall'ordinamento del Corpo cui sono assegnati. Nel successivo impiego si tiene conto del loro particolare grado di addestramento.

- 5) I militari reclutati nel servizio ausiliario sono soggetti alle norme sullo stato giuridico e disciplinare dei militari di leva e a quelle del personale del Corpo di assegnazione.
- 6) Con decorrenza dal termine del corso di addestramento ai carabinieri ausiliari è attribuito il trattamento economico previsto all'art.; ai militari assegnati ad altri Corpi è attribuito il trattamento economico per essi previsto dall'ordinamento del Corpo di appartenenza, non di rado con richiamo al trattamento economico del Carabiniere ausiliario.
- 7) Il Ministro competente per ciascuno dei Corpi può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i militari dal servizio ausiliario, con provvedimento motivato. I militari esonerati dal servizio ausiliario sono posti a disposizione della competente autorità militare per il completamento della ferma di leva.
- 8) I militari in servizio ausiliario sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio le norme dettate, dall'ordinamento di ciascun Corpo, per il richiamo in servizio dei militari di truppa, ovvero, è da ritenere, in caso di Corpi non militari, le norme dettate per il richiamo in servizio dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

CONGEDI

SEZIONE I CONGEDO ILLIMITATO

Art. 2053

*Congedo illimitato*²⁰⁵³

(art. 113, co. 1, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.

Art. 2054

*Ritardo del congedo ai militari che scontano sanzioni disciplinari di corpo*²⁰⁵⁴

(art. 114, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il militare di leva cui spetterebbe il congedo illimitato, il quale stia scontando una sanzione disciplinare di corpo di consegna o di consegna di rigore, non può essere congedato se non dopo scontata la sanzione.

2. Il congedo del militare di leva, ove il militare sia stato punito con consegna o con consegna di rigore, può essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante la seconda metà del servizio prestato.

3. Il militare di leva, il quale si sia a suo tempo presentato alle armi con ritardo, salvo che il ritardo sia giustificato da uno dei presupposti che, se verificatosi durante la leva, darebbe luogo ad una sospensione del servizio computabile nella ferma di leva ai sensi dell'articolo **2027 (Tempo computabile e non computabile nella ferma di leva)**, è trattenuto alle armi, dopo il termine del suo servizio, per un numero di giorni pari a quelli del ritardo.

Art. 2055

*Ritardo del congedo a militari in navigazione o in servizio all'estero*²⁰⁵⁵

(art. 115, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma ed all'arrivo della nave nel primo porto della Repubblica.

2. I militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero possono essere congedati anche dopo aver compiuto la loro ferma, qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.

Art. 2056

*Sospensione dell'invio in congedo illimitato in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale*²⁰⁵⁶

²⁰⁵³ Relazione art. (Congedo illimitato)

Viene riprodotto l'art. 113, co. 1, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁵⁴ Relazione art. (Ritardo del congedo ai militari che scontano sanzioni disciplinari di corpo)

Viene riprodotto l'art. 114, d.lgs. n. 237/1964 con riassetto (adeguamento alle nuove sanzioni disciplinari di corpo introdotte dalla legge e regolamento di disciplina militare (del 1978 e del 1986 rispettivamente), rispetto alla terminologia usata nel d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁵⁵ Relazione art. (Ritardo del congedo a militari in navigazione o in servizio all'estero)

Viene riprodotto l'art. 115, d.lgs. n. 237/1964)

²⁰⁵⁶ Relazione art. (Sospensione dell'invio in congedo illimitato in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra)

Viene riprodotto l'art. 116, d.lgs. n. 237/1964, ma con coordinamento sostanziale con la nuova regola secondo cui la ferma di leva dura dieci mesi <<prorogabili>> in caso di guerra o di grave crisi internazionale.

Sicché, è superata la regola dell'art. 116, d.lgs. n. 237/1964, secondo cui in caso di ordine di mobilitazione si verifica una sospensione *ex lege* dell'invio in congedo. Invece, tale sospensione si verificherà quale conseguenze dell'eventuale prolungamento della ferma di leva.

(art. 116, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. In caso di prolungamento della ferma di leva in tempo di guerra o di grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 2025 (*Durata della ferma di leva*), l'invio in congedo illimitato è sospeso.

Art. 2057

*Obblighi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatrii*²⁰⁵⁷

(art. 117, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I sottufficiali e i militari di truppa inviati in congedo illimitato devono presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel comune di residenza, se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco, e, se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, o, in mancanza, al Sindaco, per far vistare il foglio di congedo e dare il proprio recapito; successivamente essi devono notificare i cambiamenti di residenza anche temporanei, entro quindici giorni dalla partenza, all'autorità suddetta.

2. I militari in congedo illimitato che espatriano, all'atto dell'arrivo nel Paese estero, devono presentarsi all'autorità diplomatica o consolare per comunicare la loro residenza. Qualora nella località manchi il rappresentante diplomatico o consolare, devono comunicare la loro residenza al consolato più vicino, oppure direttamente all'organo militare nella cui forza in congedo sono iscritti.

3. I militari in congedo illimitato che rimpatriano definitivamente devono presentarsi per dichiarare la loro residenza:

a) se appartenenti all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, al Sindaco;

b) se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di iscrizione o, in mancanza, al Sindaco.

4. I Sindaci e le autorità diplomatiche o consolari notificano ai competenti organi militari, nel termine di quindici giorni dalla data della dichiarazione, le denunce ricevute dai militari in congedo illimitato, nonché tutte le notizie e le variazioni ad essi relative.

Art. 2058

*Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato*²⁰⁵⁸

(art. 119, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per Arma di provenienza, per Corpo, per specializzazione, per incarico, per Comando militare, o per Compartimento marittimo o per Regione aerea.

2. I richiami di cui al comma 1 avvengono con decreto del Presidente della Repubblica, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno l'obbligo di rispondere nel

Si deve anche considerare che essendo la leva sospesa, solo in caso di previa dichiarazione di guerra o di grave crisi internazionale, e d.P.R. di riattivazione della leva, potrà essere ordinata la mobilitazione (salvo a ipotizzare un ordine di mobilitazione anteriore, che poi venga sanato dall'atto che dichiara lo stato di guerra o dal d.P.R. che riattiva la leva).

Sia che l'ordine di mobilitazione segua la dichiarazione dello stato di guerra, sia che lo preceda, esso tuttavia interverrà in un contesto in cui non ci sono militari di leva in servizio, dovendosi invece procedere al reclutamento *ex novo* nell'ambito di una leva appena riattivata. Per cui è di fatto inoperante il meccanismo diviso dall'art. 116, d.lgs. n. 237/1964, secondo cui per effetto dell'ordine di mobilitazione è sospeso l'invio in congedo, non essendoci, in fatto, militari di leva da congedare.

²⁰⁵⁷ Relazione art. (Obblighi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatrii)

Viene riprodotto l'art. 117, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁵⁸ Relazione art. (Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 119, d.lgs. n. 237/1964.

termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto presidenziale di richiamo.

3. Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli militari di truppa, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2059

*Diritti dei militari richiamati in ordine al rapporto di lavoro e alla partecipazione a concorsi pubblici*²⁰⁵⁹

(artt. 77 e 119, ult. co., d.lgs. n. 237 del 1964; l. n. 370 del 1955; artt. 17 e 20, l. n. 958 del 1986)

1. In ordine alla conservazione del posto di lavoro, alla partecipazione a pubblici concorsi, ai titoli valutabili e al computo del servizio militare nell'anzianità di servizio si applicano, ai richiamati alle armi, gli articoli **2047 (Sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e diritto alla conservazione del posto), commi 1, 3, e 4, 2048 (Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici), 2049 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici), 2050 (Valutazione delle qualifiche professionali e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare come titolo nei concorsi pubblici), 2051 (Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego).**

2. Alla fine del richiamo il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a dieci mesi. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

3. Il lavoratore, salvo il caso di recesso per giusta causa di cui all'articolo 2119 codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione.

4. Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.

5. Per i rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

6. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2111 del codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'articolo 2110 dello stesso codice.

Art. 2060

*Militari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato*²⁰⁶⁰

²⁰⁵⁹ Relazione art. (Diritti dei militari richiamati in ordine al rapporto di lavoro e alla partecipazione a concorsi pubblici)

Viene riprodotto l'art. 119, ult. co., d. lgs. n. 237/1964.

Ai richiamati alle armi si applicano in ordine al posto di lavoro e alla partecipazione a concorsi, e valutazione titoli, le stesse norme dettate dall'art. 77, d.lgs. n. 237/1964 e dagli artt. 17 e 20, l. n. 958/1986, vevoli pure per i militari di leva.

Vi sono inoltre disposizioni ulteriori nella l. n. 370/1955, più favorevoli, quanto all'anzianità di servizio sia nell'impiego pubblico che privato.

Vi sono poi norme ulteriori sul termine per rientrare al lavoro, che è modulato in base alla durata del periodo di richiamo che potrebbe essere più breve del periodo della leva.

²⁰⁶⁰ Relazione art. (Militari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato)

Viene riprodotto con riassetto l'art. 120, d.lgs. n. 237/1964.

La versione originaria fa riferimento anche al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo degli agenti di custodia, all'epoca militarizzati. Ma in prosieguo tali Corpi, oltre ad aver cambiato nome, sono stati smilitarizzati. E' però ancora ammesso il servizio ausiliario in tali Corpi. La ipotesi di

(art. 120, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I militari di truppa in congedo illimitato iscritti nei ruoli dell'Esercito italiano che durante il servizio di leva hanno prestato servizio come ausiliari nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestare servizio nei predetti Corpi. Resta fermo il divieto di richiamo di coloro che sono, alla data del richiamo, appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo **1928 (Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino)**.

Art. 2061

*Esclusione dal richiamo dei militari in particolari condizioni di famiglia*²⁰⁶¹

(art. 121, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il Ministro della difesa può escludere dall'obbligo di rispondere al richiamo alle armi i militari delle classi più anziane, che abbiano figli in servizio alle armi o morti in servizio militare e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi ed a carico.

Art. 2062

*Esenzioni o ritardi dal richiamo*²⁰⁶²

(art. 122, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro per i quali ricorrano presupposti che secondo il presente codice costituiscono titolo per dispense, ritardi, rinvii, o che si trovino in altre speciali condizioni fissate dal regolamento in occasione della guerra o di grave crisi internazionale.

Art. 2063

*Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati*²⁰⁶³

(art. 123, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I militari in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in navigazione all'estero o su navi spedite o partite per campagne di pesca periodica, in caso di richiamo in servizio, possono ritardare la presentazione alla competente autorità fino al loro arrivo in porto o rada dello Stato.

Art. 2064

*Chiamata di controllo della forza in congedo*²⁰⁶⁴

(art. 124, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il Ministro della difesa può ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate, normalmente in giorno festivo, dei militari di truppa in congedo illimitato per il controllo della forza in congedo.

tale disposizione è diversa da quella, recata dall'art. 2, co. 2, l. n. 331/2000, che vieta il richiamo degli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Infatti, l'art. 120 si applica a chi a suo tempo prestò servizio di leva come ausiliario in una Forza di polizia, ma non è attualmente appartenente ad essa. Invece l'art. 2, l. n. 331/2000, riguarda chi è attualmente (*id est* alla data del richiamo) appartenente ad una Forza di polizia ad ordinamento civile o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

²⁰⁶¹ Relazione art. (Esclusione dal richiamo dei militari in particolari condizioni di famiglia)

Viene riprodotto l'art. 121, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁶² Relazione art. (Esenzioni o ritardi dal richiamo)

Viene riprodotto l'art. 122, d.lgs. n. 237/1964. Per la rilevanza sistematica di tale disposizione, che formalmente riguarda il richiamo di soggetti che hanno già espletato la leva, ma che è estensibile in relazione alla chiamata alla leva per la prima volta, v. relazione introduttiva al presente libro.

²⁰⁶³ Relazione art. (Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 123, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁶⁴ Relazione art. (Chiamata di controllo della forza in congedo)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 124, d.lgs. n. 237/1964.

2. I militari di cui al comma 1 sono obbligati a rispondere a tali chiamate, attenendosi alle modalità indicate nel manifesto o nel precetto personale. Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità, sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione e sono considerati, ad ogni altro effetto diverso dall'applicazione della legge penale militare, come militari in servizio.

3. Se la chiamata di cui al comma 1 comporta la presentazione in una località diversa da quella di residenza, il militare ha diritto al viaggio gratuito, su esibizione del precetto personale.

SEZIONE II ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO ILLIMITATO E RIDUZIONI DEL SERVIZIO DI LEVA

Art. 2065

*Anticipazione del congedo illimitato d'ufficio*²⁰⁶⁵
(art. 106, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il Ministro della difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esuberante.

2. Il congedo anticipato può essere totale o parziale e, ove sia parziale, può essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure per Armi, Corpi, servizi, specialità, categorie e specializzazioni.

Art. 2066

*Anticipazione del congedo illimitato a domanda per la sussistenza di titoli di dispensa*²⁰⁶⁶
(art. 26, l. n. 191 del 1975)

1. Il Ministro della difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni dell'articolo **1989 (Titoli di dispensa dalla ferma di leva), comma 1, lettere da a) ad I).**

2. L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dai Consigli di leva.

Art. 2067

*Riduzione di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva*²⁰⁶⁷
(art. 107, d.lgs. 237 del 1964)

1. Il Ministro della difesa può, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, concedere una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente o di complemento, con obblighi di leva.

Art. 2068

*Riduzione di servizio ai militari già allievi delle accademie militari*²⁰⁶⁸
(art. 108, d.lgs. 237 del 1964)

1. È in facoltà del Ministro per la difesa di accordare una riduzione del servizio alle armi ai militari con obblighi di leva già allievi delle Accademie militari.

²⁰⁶⁵ Relazione art. (Anticipazione del congedo illimitato d'ufficio)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 106, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁶⁶ Relazione art. (Anticipazione del congedo illimitato a domanda per la sussistenza di titoli di dispensa)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 26, l. n. 191/1975.

²⁰⁶⁷ Relazione art. (Riduzione di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 107 d.lgs. 237/1964.

²⁰⁶⁸ Relazione art. (Riduzione di servizio ai militari già allievi delle Accademie militari)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 108, d.lgs. 237/1964.

SEZIONE III
CONGEDO ASSOLUTO

Art. 2069

*Congedo assoluto*²⁰⁶⁹

(art. 113, co. 2, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per età o per inidoneità fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.

Art. 2070

*Sospensione dell'invio in congedo assoluto in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra*²⁰⁷⁰

(art. 116, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. In caso di prolungamento della ferma di leva in tempo di guerra o di grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo **2025 (Durata della ferma di leva)**, l'invio in congedo assoluto è sospeso.

CAPO VIII

SANZIONI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2071

*Rinvio ad altre leggi penali*²⁰⁷¹

(art. 154, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Per quanto non previsto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice penale, del codice penale militare di pace, del codice penale militare di guerra, e delle altre leggi penali.

Art. 2072

*Esclusione dal beneficio dell'eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva*²⁰⁷²

(art. 140, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, né rimanere in tale posizione:

a) gli iscritti di leva ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone l'articolo **2081 (Ammissione del renitente all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva)** per i renitenti;

b) gli iscritti di leva che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;

²⁰⁶⁹ Relazione art. (Congedo assoluto)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 113, co. 2, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁷⁰ Relazione art. (Sospensione dell'invio in congedo assoluto in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra)

Viene riprodotto l'art. 116, d.lgs. n. 237/1964, ma con coordinamento sostanziale con la nuova regola secondo cui la ferma di leva dura dieci mesi <<prorogabili>> in caso di guerra.

²⁰⁷¹ Relazione art. (Rinvio ad altre leggi penali)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 154, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁷² Relazione art. (Esclusione dal beneficio dell'eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 140, d.lgs. n. 237/1964.

c) i militari che, ai sensi del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata;

d) coloro che siano stati condannati per il delitto di sottrazione alla leva, a meno che il titolo non sia sorto dopo il loro arruolamento.

SEZIONE II REATI RELATIVI ALLA CHIAMATA ALLA LEVA

Art. 2073

*Sottrazione alla leva*²⁰⁷³

(artt. 128 e 132, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Chiunque, essendo soggetto alla leva, ed essendo stato omesso nella formazione delle liste della sua classe, non si presenta spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124 (centoventiquattro).

Art. 2074

*Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva*²⁰⁷⁴

(artt. 130 e 132, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Chiunque omette o cancella indebitamente un giovane dalle liste di leva, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124 (centoventiquattro).

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.

Art. 2075

*Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse*²⁰⁷⁵

(artt. 128, 131, 132, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Chiunque, con frode o con raggiri, omette o indebitamente cancella giovani soggetti alla leva di mare, dalle note preparatorie della medesima, oppure include indebitamente nelle note stesse di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva di mare, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 31 (trentuno).

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.

Art. 2076

*Fraudolenta sostituzione di persona*²⁰⁷⁶

²⁰⁷³ Relazione art. (Sottrazione alla leva)

Trattasi di art. riproduttivo degli artt. 128 e 132, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁷⁴ Relazione art. (Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva)

Trattasi di art. riproduttivo degli artt. 130 e 132, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁷⁵ Relazione art. (Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse)

Trattasi di art. riproduttivo degli artt. 128, 131, 132, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁷⁶ Relazione art. (Fraudolenta sostituzione di persona)

Si riproduce l'art. 133, d.lgs. n. 237/1964 con adeguato riassetto. La norma originaria infatti prevede solo la sanzione, senza descrivere la condotta incriminata, solo nominata come <<fraudolenta sostituzione di persona>>. E' da ritenere, pertanto, che la norma intenda solo inasprire le sanzioni penali per il reato di fraudolenta sostituzione di persona così come descritto nell'art. 494 c.p., se commesso al fine della sottrazione alla leva o all'arruolamento. Invece, se il reato è commesso dopo l'arruolamento, scattano i reati di sostituzione di persona previsti nel codice militare. La norma in commento, invece, non può che riferirsi solo a reati comuni, commessi da non militari, e dunque da soggetti prima dell'arruolamento, perché essa prevede una sanzione penale ordinaria, e non una sanzione penale militare.

(art. 133, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il delitto di fraudolenta sostituzione di persona di cui all'articolo 494 del codice penale, se commesso al fine di sottrarre sé o altro soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva, all'arruolamento, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 2077

*Reati commessi dagli iscritti di leva non ancora arruolati per sottrarsi agli obblighi del servizio militare*²⁰⁷⁷

(art. 134, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Gli iscritti di leva non ancora arruolati che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la loro incondizionata idoneità al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti negli articoli da 157 a 163 del codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.

Art. 2078

*Renitenza alla leva*²⁰⁷⁸

(artt. 135 e 138, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. È considerato renitente alla leva:

a) l'iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso, non si presenti all'esame personale ed arruolamento o alla nuova visita disposta ai fini di cui all'articolo **1938 (Autotutela amministrativa), comma 1, lettera a)** e di cui all'articolo **1981 (Controllo e autotutela amministrativa sui provvedimenti di riforma), comma 2**, o che trovandosi all'estero non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati;

b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva, non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale;

c) l'iscritto che, trovandosi in navigazione o impegnato in campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall'articolo **2017 (Obbligo di presentazione degli iscritti nelle note definitive), comma 4**;

d) il marinaio mercantile, non militare in congedo, che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dall'articolo **2022 (Arruolamenti eccezionali all'estero)**.

²⁰⁷⁷ Relazione art. (Reati commessi dagli iscritti di leva non ancora arruolati per sottrarsi agli obblighi del servizio militare)

Si riassetta scindendo in due articoli distinti l'attuale art. 134, d.lgs. n. 237/1964. Secondo Corte cost. 23 aprile 1986 n. 112, infatti, si diventa <<militare<< con l'arruolamento; non è militare l'iscritto di leva non arruolato; nei confronti degli iscritti di leva la giurisdizione penale spetta al giudice ordinario; nei confronti dei militari (ivi compresi gli arruolati non chiamati ancora alle armi e i militari in congedo), la giurisdizione è del giudice penale militare.

Alla luce della riscrittura operata dalla Corte cost., l'art. 134, d.lgs. n. 237/1964 estende agli iscritti di leva non arruolati reati previsti dai codici penali militari (e dunque, in base ai codici militari, applicabili solo ai <<militari<<), solo che la giurisdizione spetta anziché al giudice penale militare al giudice penale ordinario.

La Corte cost. infatti ha censurato la norma solo in punto di giurisdizione, e non in punto di estensione a non militari di divieti e relative sanzioni penali previste per i militari.

²⁰⁷⁸ Relazione art. (Renitenza alla leva)

Si riproducono l'art. 135 e l'art. 138, d.lgs. n. 237/1964, ma con riassetto in quanto il testo dell'art. 138 prevede sanzioni diverse per il tempo di pace e di guerra, e in particolare l'aumento delle pene fino al doppio in tempo di guerra. Operando la leva solo in tempo di guerra, vanno omesse le sanzioni per il tempo di pace. L'espressione legale <<aumento fino al doppio>> è diversa dall'espressione <<raddoppio>>. Ed essendo l'aumento non un raddoppio secco, ma un <<aumento fino al doppio>>, si deve ritenere che vada raddoppiato solo il massimo edittale, e non anche il minimo edittale. Pertanto nel riassetto si riproducono i minimi edittali previsti per il tempo di pace e si raddoppiano i massimi.

2. La dichiarazione di renitenza è pronunciata dal Consiglio di leva per tutti gli iscritti alla leva.
3. Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di cui al comma 1, lettera d), la dichiarazione di renitenza è pronunciata, all'estero, dalle autorità diplomatiche o consolari o dai comandanti delle navi militari.
4. Il renitente alla leva è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5. I limiti minimo e massimo di cui al comma 1 sono ridotti:
 - a) a due mesi e a un anno per chi si presenta spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza;
 - b) a sei mesi e a due anni per chi si presenta spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo;
 - c) a un mese e a due anni per colui che, fermato e tradotto davanti al Consiglio di leva, sia stato giudicato inabile al servizio militare;
 - d) a un mese e a sei mesi, ovvero a un mese e a un anno per colui che, presentatosi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di renitenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa, sia stato giudicato inabile al servizio militare.
6. La reclusione a cui è condannato il renitente che non ha titolo all'eventuale dispensa o all'esenzione dalla prestazione del servizio viene scontata quando il renitente è inviato in congedo illimitato.

Art. 2079

*Liste dei renitenti*²⁰⁷⁹

(art. 136, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Subito dopo la chiusura della sessione di leva, gli uffici di supporto dei Consigli di leva di terra e di mare compilano la lista dei renitenti.
2. Dieci giorni dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei Consigli di leva provvedono perché sia pubblicata la lista medesima nell'albo pretorio dei comuni interessati.
3. I renitenti possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli di leva dagli agenti della forza pubblica non appena sia avvenuta tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota.
4. Dalla lista di cui al comma 1 vengono successivamente cancellati i deceduti e quelli che, dopo il fermo o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti definito la loro posizione.

Art. 2080

*Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti*²⁰⁸⁰

(art. 137, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I renitenti che si presentano spontaneamente, o che vengono fermati e tradotti, sono esaminati dal Consiglio di leva nella seduta eventualmente in corso o in quella successiva alla loro presentazione o fermo per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare.
2. Per i renitenti che, pur essendosi presentati, non adempiono all'obbligo di sottoporsi all'esame personale, il Consiglio di leva procede all'arruolamento senza visita.
3. Il Consiglio di leva può annullare - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di renitenza.
4. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento, è denunciato, dal presidente del Consiglio di leva, all'autorità giudiziaria penale ordinaria.
5. I renitenti che sono arruolati e appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, sono incorporati con la chiamata eventualmente in corso o con quella

²⁰⁷⁹ Relazione art. (Liste dei renitenti)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 136, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁸⁰ Relazione art. (Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 137, d.lgs. n. 237/1964.

successiva all'arruolamento, a meno che non hanno titolo all'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, o al ritardo od al rinvio.

6. Essi seguono le sorti della classe, contingente o scaglione con il quale sono stati incorporati.

7. Per i renitenti residenti all'estero, valgono le disposizioni di cui all'articolo **1983 (Iscritti di leva residenti all'estero)**.

Art. 2081

*Ammissione del renitente all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva*²⁰⁸¹
(art. 139, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il renitente per il quale sia intervenuto l'annullamento della dichiarazione di renitenza ai sensi dell'articolo **2080 (Esame personale, eventuale denuncia, incorporazione dei renitenti), comma 3**, o che sia stato assolto dall'autorità giudiziaria, è considerato, ai fini dell'ammissione all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, alla stessa stregua degli iscritti regolarmente presentatisi.

2. Il comma 1 si applica anche al renitente denunciato fino a che non sia intervenuta sentenza di condanna. Ove intervenga la condanna, l'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva è revocata, a meno che il titolo esistente prima dell'arruolamento sussista anche dopo la condanna.

3. Il renitente condannato può utilmente invocare il beneficio dell'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva, purché il titolo sia sorto dopo l'arruolamento.

Art. 2082

*Pene per il favoreggiatore del renitente*²⁰⁸²
(art. 141, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Chiunque occulta o ammette al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.

2. Chiunque coopera alla fuga di un renitente, ovvero con artifici o raggiri impedisce o ritarda la presentazione alla visita di leva di un iscritto di leva, è punito con la reclusione da un mese a un anno.

3. Se i delitti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da un pubblico ufficiale, un agente o impiegato dello Stato, o un ministro di culto, si applicano la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 124 (centoventiquattro).

Art. 2083

*Corruzione commessa dal perito sanitario*²⁰⁸³
(art. 143, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il medico - chirurgo chiamato ad assistere i Consigli di leva in qualità di perito sanitario, ovvero incaricato di effettuare particolari perizie, il quale riceve doni o accetta promesse per usare favori ad alcuno negli esami a lui affidati, è punito con la reclusione da due mesi a due anni.

2. La pena si applica sia se i doni o le promesse sono stati dall'agente accettati dopo essere stato convocato per assistere il Consiglio di leva o dopo aver ricevuto l'incarico della perizia, sia se l'accettazione ha avuto luogo solo in previsione di tale convocazione.

3. La pena si applica qualunque sia il contenuto del provvedimento del Consiglio di leva per la cui adozione è stato chiesto il parere del perito sanitario.

²⁰⁸¹ Relazione art. (Ammissione del renitente all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di leva)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 139, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁸² Relazione art. (Pene per il favoreggiatore del renitente)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 141, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁸³ Relazione art. (Corruzione commessa dal perito sanitario)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 143, d.lgs. n. 237/1964.

Art. 2084

*Sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente titolo*²⁰⁸⁴

(art. 144, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, è punito con le pene previste dall'articolo 323 del codice penale per il delitto di abuso d'ufficio il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto, in violazione del presente titolo, pone in essere una delle seguenti condotte:

- a) autorizza o consente il passaggio dalla leva di mare alla leva di terra;
- b) effettua trasferimenti di ruoli;
- c) deliberatamente omette di attuare i provvedimenti previsti dall'articolo **2020 (Ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi), comma 2, lettera a)**;
- d) autorizza o ammette all'eventuale dispensa o esenzione dal compimento della ferma di leva;
- e) consente riforme;
- f) consente esclusioni dal servizio militare;
- g) autorizza o ammette alla dispensa;
- h) autorizza o ammette all'anticipazione del congedo illimitato;
- i) autorizza o ammette alle riduzioni di servizio di cui agli articoli **2067 (Riduzione di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva)** e **2068 (Riduzione di servizio ai militari già allievi delle Accademie militari)**;
- l) dà arbitraria estensione alla durata, alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari.

Art. 2085

*Punibilità dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica*²⁰⁸⁵

(art. 145, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commetta in territorio estero delitti previsti dal presente titolo o dal codice penale è punito secondo la legge italiana, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica.
2. Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo, nel delitto commesso dall'iscritto è punito secondo la legge italiana, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica.
3. Se è stato giudicato all'estero per il medesimo fatto, è giudicato nuovamente nella Repubblica, se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.

Art. 2086

*Decorrenza delle prescrizione per taluni delitti*²⁰⁸⁶

(art. 142, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Per i delitti di cui agli articoli **2073 (Sottrazione alla leva); 2074 (Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva); 2075 (Omissione, indebita cancellazione dalle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di mare o indebita inclusione nelle stesse); 2081 (Ammissione del renitente all'eventuale dispensa o esenzione dal compiere la ferma di**

²⁰⁸⁴ Relazione art. (Sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente titolo)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 144, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁸⁵ Relazione art. (Punibilità dell'iscritto e del favoreggiatore colpevole di reati, ancorché non si trovi nel territorio della Repubblica)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 145, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁸⁶ Relazione art. (Decorrenza delle prescrizione per taluni delitti)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 142, d.lgs. n. 237/1964.

leva), la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per età.

Art. 2087

*Giurisdizione del giudice ordinario*²⁰⁸⁷
(artt. 134, ult. co. e 146, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I reati di cui alla presente sezione rientrano nella giurisdizione del giudice penale ordinario.

SEZIONE III

REATI COMMESSI DA MILITARI DI LEVA O DA MILITARI IN CONGEDO

Art. 2088

*Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare*²⁰⁸⁸
(art. 134, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I militari di leva e i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un Corpo, di un'Arma o di una specialità, o comunque di menomare la loro incondizionata idoneità al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti negli articoli da 157 a 163 del codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.

Art. 2089

*Mancanza alla chiamata*²⁰⁸⁹
(art. 147, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. L'arruolato o il militare in congedo che commette i delitti di mancanza alla chiamata previsti dal codice penale militare di pace o dal codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari è punito con le pene ivi stabilite.

Art. 2090

*Militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale*²⁰⁹⁰
(art. 148, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale previsto dall'articolo **2022** **(Arruolamenti eccezionali all'estero)**, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.

²⁰⁸⁷ Relazione art. (Giurisdizione del giudice ordinario)

Si riassetta riproducendo l'art. 134, ult. co. e l'art. 146, d.lgs. n. 237/1964 scindendo in due articoli distinti l'attuale art. 134, d.lgs. n. 237/1964. Secondo Corte cost. 23 aprile 1986 n. 112, infatti, si diventa <<militare>> con l'arruolamento; non è militare l'iscritto di leva non arruolato; nei confronti degli iscritti di leva la giurisdizione penale spetta al giudice ordinario; nei confronti dei militari (ivi compresi gli arruolati non chiamati ancora alle armi e i militari in congedo), la giurisdizione è del giudice penale militare.

²⁰⁸⁸ Relazione art. (Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare)

Si riassetta scindendo in due articoli distinti l'attuale art. 134, d.lgs. n. 237/1964. Secondo Corte cost. 23 aprile 1986 n. 112, infatti, si diventa <<militare>> con l'arruolamento; non è militare l'iscritto di leva non arruolato; nei confronti degli iscritti di leva la giurisdizione penale spetta al giudice ordinario; nei confronti dei militari (ivi compresi gli arruolati non chiamati ancora alle armi e i militari in congedo), la giurisdizione è del giudice penale militare.

Nell'esegesi di tale norma occorre perciò considerare militare di leva l'arruolato.

²⁰⁸⁹ Relazione art. (Mancanza alla chiamata)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 147, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁹⁰ Relazione art. (Militare in congedo che si sottrae all'arruolamento eccezionale)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 148, d.lgs. n. 237/1964.

Art. 2091

*Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio*²⁰⁹¹
(art. 149, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. Il militare in attesa di giudizio perché imputato di mancanza alla chiamata alle armi della sua classe, contingente o scaglione, o perché imputato di mancanza alla chiamata per istruzione, è assegnato ed avviato ad un Corpo.

Art. 2092

*Giurisdizione del giudice militare*²⁰⁹²
(art. 134, co. 2, 147, 148, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I reati di cui alla presente sezione rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare.

SEZIONE IV
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 2093

*Inadempienze circa le dichiarazioni di residenza o le chiamate di controllo o imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera*²⁰⁹³
(art. 150, d.lgs. n. 237 del 1964)

1. I militari in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato che omettono di notificare il cambiamento della propria residenza e abitazione, oppure non si presentano, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell'autorità militare, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 (cinque) a euro 372 (trecentosettantadue).
2. Non si fa luogo alla richiesta, da parte dell'Autorità militare, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo della sanzione.
3. La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta decorsi i tre mesi dal giorno in cui l'autorità militare ha avuto notizia dell'omissione.

Art. 2094

*Sanzioni amministrative per chi ostacola o trae in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare*²⁰⁹⁴
(art. 153, d.lgs. n. 237 del 1964)

²⁰⁹¹ Relazione art. (Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 149, d.lgs. n. 237/1964.

²⁰⁹² Relazione art. (Giurisdizione del giudice militare)

Si riassetta scindendo in due articoli distinti l'attuale art. 134, d.lgs. n. 237/1964. Secondo Corte cost. 23 aprile 1986 n. 112, infatti, si diventa <<militare>> con l'arruolamento; non è militare l'iscritto di leva non arruolato; nei confronti degli iscritti di leva la giurisdizione penale spetta al giudice ordinario; nei confronti dei militari (ivi compresi gli arruolati non chiamati ancora alle armi e i militari in congedo), la giurisdizione è del giudice penale militare.

²⁰⁹³ Relazione art. (Inadempienze circa le dichiarazioni di residenza o le chiamate di controllo o imbarco non autorizzato su navi di bandiera estera)

Si riproduce l'art. 150, d.lgs. n. 237/1964, con riassetto, perché la norma prevede sanzioni differenziate per il tempo di pace e di guerra (o mobilitazione). Ora la sanzione può operare solo in tempo di guerra.

²⁰⁹⁴ Relazione art. (Sanzioni amministrative per chi ostacola o trae in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 153, d.lgs. n. 237/1964.

1. I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali o di qualsiasi altro ente o società tenuti a segnalare i giovani soggetti alla leva di mare, che ostacolano o traggono in inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati negli accertamenti di cui all'articolo **1950, comma 2, (Soggezione alla leva di mare)**, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 124 (centoventiquattro) a euro 620 (seicentoventi).

Art. 2095

*Norme applicabili*²⁰⁹⁵

1. Per quanto non disposto nella presente sezione, agli illeciti amministrativi ivi contemplati si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO III

SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA E DEGLI AMMESSI A PROGRAMMA DI RECUPERO PER TOSSICODIPENDENTI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

CAPO I

SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA

Art. 2096

*Ambito e disciplina applicabile*²⁰⁹⁶
(art. 1, l. n. 230 del 1998)

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati dai principi fondamentali della Costituzione.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo, in ordine ai requisiti per la chiamata alla leva e alle armi, al procedimento di chiamata e arruolamento e ai titoli di dispensa, ritardo, rinvio, si applica quanto previsto dai titoli I e II.

3. Il servizio civile sostitutivo si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nel presente titolo. Per quanto non disposto nel presente titolo, in ordine agli enti presso cui prestare servizio civile e alle modalità di convenzionamento ed espletamento del servizio civile, si applicano gli articoli 8 e 10 della legge 1998, n. 230, la legge 6 marzo 2001, n. 64 e il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2097

*Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza*²⁰⁹⁷
(art. 2, l. n. 230 del 1998)

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno

²⁰⁹⁵ Relazione art. (Norme applicabili)

Viene dettata una norma di rinvio alla disciplina generale dell'illecito amministrativo, recata dalla l. n. 689/1981.

²⁰⁹⁶ Relazione art. (Ambito e disciplina applicabile)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 1, l. n. 230/1998.

²⁰⁹⁷ Relazione art. (Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 2, l. n. 230/1998.

1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei materiali esplosivi privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Art. 2098

*Pubblicità*²⁰⁹⁸

(art. 3, l. n. 230 del 1998)

1. Nel manifesto di chiamata alla leva di cui all'articolo **1965 (Manifesto di chiamata alla leva e precetto di chiamata alla leva)** è fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Art. 2099

*Istanza*²⁰⁹⁹

(art. 4, l. n. 230 del 1998)

1. Gli obiettori di coscienza presentano domanda per la prestazione del servizio civile al competente organo di leva entro quindici giorni dalla data di arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e contiene espressa menzione dei motivi di cui all'articolo **2096 (Ambito e disciplina applicabile)** nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo **2097 (Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza)**.

2. Con la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, possono produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare.

Art. 2100

*Liste degli obiettori di coscienza e liste di leva*²¹⁰⁰

²⁰⁹⁸ Relazione art. (Pubblicità)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 3, l. n. 230/1998.

²⁰⁹⁹ Relazione art. (Istanza)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 4, l. n. 230/1998.

²¹⁰⁰ Relazione art. (Liste del servizio civile e liste di leva)

(artt. 7 e 9, co. 1, l. n. 230 del 1998)

1. Il Ministro della difesa trasmette tempestivamente all'Ufficio nazionale per il servizio civile l'elenco di tutti gli obiettori. Ove, occorra, le modalità di redazione e trasmissione dell'elenco sono specificate con **il regolamento**.
2. I nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.
3. La lista degli obiettori di coscienza può prevedere più contingenti annui per la chiamata al servizio.

Art. 2101

*Dispense e invii in missioni umanitarie*²¹⁰¹
(art. 9, l. n. 230 del 1998)

1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare indicate nel **titolo II del presente libro**, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, possono essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;
- b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;
- c) minore indice di idoneità somatico - funzionale o psico - attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;
- d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine di chiamata alle armi.

2. In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 1 anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 1, lo stesso Ufficio può adottare i provvedimenti di competenza anche d'ufficio.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 1, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

Trattasi di art. riproduttivo degli artt. 7, e 9, co. 1, l. n. 230/1998, con i debiti adattamenti alle esigenze della guerra. In particolare, va ricordato che l'art. 5, l. n. 230/1998, fissava, con effetto fino al 31 dicembre 1999, la competenza del Ministro della difesa a pronunciarsi sulle domande degli obiettori di coscienza, e stabiliva che il silenzio protratto per oltre sei mesi equivaleva a silenzio assenso. Dopo il 31 dicembre 1999, la competenza ad ammettere gli obiettori di coscienza al servizio civile è passata all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Tuttavia, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 la l. n. 230/1998 non ha previsto alcuna forma di provvedimento tacito, né come accoglimento né come rigetto. Si ritiene infatti che una volta presentata domanda di obiezione di coscienza, ne consegua l'ammissione al servizio civile. La normativa è stata riprodotta fedelmente, pur con la consapevolezza che in tempo di guerra probabilmente il meccanismo dell'automatica ammissione al servizio civile necessiterà di rivisitazione in funzione antielusiva. Si tratta di scelta che si ritiene opportuno riservare al Parlamento se ed in quanto insorgerà l'esigenza.

²¹⁰¹ Relazione art. (Dispense e invii in missioni umanitarie)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 9, l. n. 230/1998.

4. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.
5. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile avviene, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni presso cui il servizio civile va prestato.
6. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.
7. L'obiettore può essere destinato al servizio civile in un altro Paese, su sua domanda o, ove necessario, di ufficio, secondo le norme ivi vigenti, salvo che per la durata, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.
8. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo.
9. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.
10. È facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano, d'ufficio o su domanda dell'obiettore. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, vengono trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.
11. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 9 e 10, l'obiettore indica la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda sono comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.
12. Nei casi di cui ai commi 9 e 10, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.
13. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 8, 9 e 10 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno.

Art. 2102
*Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro*²¹⁰²
(art. 6, art. 9, co. 7, l. n. 230 del 1998)

²¹⁰² Relazione art. (Assistenza sanitaria)

Trattasi di art. riprodotto dell'art. 6, e dell'art. 9, co. 7, l. n. 230/1998.

1. I cittadini che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva in tempo di guerra o grave crisi internazionale. Essi hanno diritto al medesimo trattamento economico dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.
4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale. In caso di servizio civile nell'ambito di missioni umanitarie all'estero, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

Art. 2103
*Congedo illimitato*²¹⁰³
 (art. 12, l. n. 230 del 1998)

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.
2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

Art. 2104
*Richiamo*²¹⁰⁴
 (art. 13, l. n. 230 del 1998)

1. Gli obiettori che abbiano prestato servizio civile ai sensi del presente titolo, sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste per gli ammessi al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2097 (Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza), sono assegnati alla Protezione civile o alla Croce rossa.

Art. 2105
*Incompatibilità*²¹⁰⁵
 (art. 16, l. n. 230 del 1998)

1. L'obiettore che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.

²¹⁰³ Relazione art. (Congedo illimitato)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 12, l. n. 230/1998.

²¹⁰⁴ Relazione art. (Richiamo)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 13, l. n. 230/1998.

²¹⁰⁵ Relazione art. (Incompatibilità)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 16, l. n. 230/1998.

2. Colui che viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo **2109, comma 1 (Sanzioni penali)**.
3. A colui che si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 2106

*Sanzioni disciplinari*²¹⁰⁶
(art. 17, l. n. 230 del 1998)

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
- a) la diffida per iscritto;
 - b) la multa in detrazione della paga;
 - c) la sospensione di permessi e licenze;
 - d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
 - e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.
2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230, stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.
5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo **2109 (Sanzioni penali)**.

Art. 2107

*Requisiti degli enti e organizzazioni che concorrono al servizio civile*²¹⁰⁷
(artt. 11 e 21, l. n. 230 del 1998)

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) assenza di scopo di lucro;
 - b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
 - c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
 - d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

²¹⁰⁶ Relazione art. (Sanzioni disciplinari)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 17, l. n. 230/1998.

²¹⁰⁷ Relazione art. (Requisiti degli enti e organizzazioni che concorrono al servizio civile)

Trattasi di art. riproduttivo degli artt. 11 e 21, l. n. 230/1998.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.
6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile.
7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.
10. Insorto lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 2108

*Sanzioni a carico degli enti o organizzazioni convenzionati*²¹⁰⁸ (art. 18, l. n. 230 del 1998)

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

Art. 2109

*Sanzioni penali*²¹⁰⁹ (art. 14, l. n. 230 del 1998)

²¹⁰⁸ Relazione art. (Sanzioni a carico degli enti o organizzazioni convenzionati)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 18, l. n. 230/1998.

²¹⁰⁹ Relazione art. (Sanzioni penali)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 14, l. n. 230/1998, ad eccezione del co. 5, che ha a suo presupposto essenziale il tempo di pace ed è pertanto inapplicabile in tempo di guerra.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.
3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il giudice ordinario del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo **2097 (Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza)**. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.
6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine è di tre mesi.
7. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

Art. 2110

*Decadenza dal servizio civile e rinuncia allo status di obiettore di coscienza*²¹¹⁰ (art. 15, co. 1- 6, parte del co. 7-bis, l. n. 230 del 1998)

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo **2097 (Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza)**.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo **2097 (Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza)** ovvero quando essi abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo **635, comma 3 (obiettori di coscienza)**.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo **2097, comma 1, lettera a), (Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza)**, e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo **2097, comma 1, lettera a), (Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza)**, nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica

²¹¹⁰ Relazione art. (Decadenza dal servizio civile e rinuncia allo status di obiettore di coscienza)
Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 15, co. 1 – 6, e di parte del co. 7-bis l. n. 230/1998.

sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 635, comma 3 (obiettori di coscienza).

8. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, relativamente ai concorsi per l'arruolamento e alla rinuncia allo *status* di obiettori di coscienza, si applica l'articolo 635 (obiettori di coscienza).

Art. 2111

*Relazione al Parlamento*²¹¹¹
(art. 20, l. n. 230 del 1998)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

CAPO II

SERVIZIO CIVILE PER TOSSICODIPENDENTI AMMESSI A PROGRAMMI DI RECUPERO E SERVIZIO CIVILE PRESSO ASSOCIAZIONI ED ENTI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Art. 2112

*Servizio civile per tossicodipendenti ammessi a programmi di recupero*²¹¹²
(art. 110, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 89-ter, l. n. 685 del 1975)

1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare alla competente autorità militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso le comunità terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.

²¹¹¹ Relazione art. (Relazione al Parlamento)

Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 20, l. n. 230/1998. L'art. 20 *a quo* non viene tuttavia abrogato, in quanto esso è anche il fondamento della relazione ministeriale annuale sul servizio civile in tempo di pace.

²¹¹² Relazione art. (Servizio civile per tossicodipendenti ammessi a programmi di recupero)

Trattasi di art. riproduttivo degli artt. 110, d.P.R. n. 309/1990 e 89-ter, l. n. 685/1975.

*Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria*²¹¹³
(art. 112, d.P.R. n. 309 del 1990)

1. Gli obiettori di coscienza possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio - sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'istanza è accolta compatibilmente con le esigenze del contingente.

²¹¹³ Relazione art. (Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria)
Trattasi di art. riproduttivo dell'art. 112, t.u. n. 309/1990.

CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO NONO DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2114

*Clausola di corrispondenza*²¹¹⁴

1. I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel presente codice e nel regolamento, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei citati codice e regolamento.

Art. 2115

*Clausola di salvaguardia in materia di competenze*²¹¹⁵

1. Le disposizioni del presente codice e del regolamento non innovano le competenze, le funzioni e le attribuzioni dell'Amministrazione della difesa, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre Amministrazioni comunque interessate, previste dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Art. 2116

*Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374*²¹¹⁶
(artt. 5 e 9, co. 2, l. n. 374 del 1997)

1. Alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di distruzione delle scorte sono disciplinate dal codice dell'ordinamento militare.>>;

²¹¹⁴ Relazione art. (Clausola di corrispondenza)

L'art. introduce una clausola normativa di equivalenza che raccorda le disposizioni e gli istituti relativi al vecchio <<ordinamento militare>> richiamati in fonti primarie e secondarie estranee al codice, a quelli disciplinati dal nuovo <<ordinamento militare>>.

Si tratta di una previsione ricorrente nelle grandi opere di codificazione e riassetto normativo (si pensi all'art. 304, co. 2, d.lgs. n. 81/2008 – tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro -; all'art. 4, d.lgs. n. 58/1998 – t.u. dell'intermediazione finanziaria -; all'art. 208, disp. att. c.p.p. – d.lgs. n. 271/1989).

²¹¹⁵ Relazione art. (Clausola di salvaguardia in materia di competenze dell'Amministrazione della difesa)

L'art. introduce una clausola in materia di competenze dell'Amministrazione della difesa, previste dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore, per ragioni salvaguardia dell'attuale assetto ordinativo e funzionale.

²¹¹⁶ Relazione art. (Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374)

L'art. modifica gli artt. 5, 6 e 9, co. 2, l. n. 374/1997, relativamente alla parte in cui sono contemplate competenze, rispettivamente, del Ministero della difesa e del Ministro della difesa, in materia di adempimenti per lo smaltimento delle scorte di mine antipersona

b) il comma 2 dell'articolo 5 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce secondo quanto stabilito dall'articolo 11 (Attribuzioni in materia di armamenti) del codice dell'ordinamento militare.>>

Art. 2117

*Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300²¹¹⁷
(artt. 21-22, d.lgs. n. 300 del 1999)*

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 21, comma 2, è sostituito dal seguente:

<<Art. 21 (Ordinamento) - 1. L'articolazione del Ministero è definita dall'articolo 16 (Ordinamento) del codice dell'ordinamento militare.>>;

b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22 (Agenzia industrie difesa) - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'articolo 49 (Agenzia industrie difesa) del codice dell'ordinamento militare.>>

Art. 2118

*Modifiche alla legge 23 maggio 1980, n. 242²¹¹⁸
(art. 5, l. n. 242 del 1980)*

1. L'articolo 5 della legge 23 maggio 1980, n. 242, è sostituito dal seguente :

<<Art. 5 - 1. In relazione a urgenti necessità per la difesa nazionale, il Servizio di assistenza al volo previsto dalla presente legge può essere assunto dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 21 (Servizio di assistenza al volo) del codice dell'ordinamento militare.>>

Art. 2119

*Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185²¹¹⁹
(artt. 3, 4 e 17, l. n. 185 del 1990)*

1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<< Art. 3 (Registro nazionale delle imprese) - 1. Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.>>;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

²¹¹⁷ Relazione art. (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

Si tratta del coordinamento tra gli artt. 21 e 22, d.lgs. n. 300/1999, (recante la riforma dell'organizzazione del Governo), e le corrispondenti norme del codice:

L'art. coordina gli artt. 21 e 22, d.lgs. n. 300/1999, con le corrispondenti norme del codice, relativamente a: l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa; le funzioni e i compiti dell'Agenzia industrie difesa.

²¹¹⁸ Relazione art. (Modifiche alla legge 23 maggio 1980, n. 242)

L'art. modifica l'art. 5, l. n. 242/1980, il cui contenuto è stato integralmente trasfuso nel codice, attesa la pertinenza della stessa con le competenze del Ministero della difesa nei casi ivi indicati.

²¹¹⁹ Relazione art. (Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185)

L'art. cura il coordinamento tra gli artt. 3, 4 e 17, l. n. 185/1990, e quelli corrispondenti del codice, in cui sono stati trasfusi integralmente i contenuti delle prime, attesa la attribuzione all'ufficio del Segretario generale, organo dell'Amministrazione centrale della difesa, delle competenze ivi trattate in materia di registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.

- << Art. 4 (Iscrizione al registro nazionale delle imprese) - 1. Il Comitato per la tenuta del registro nazionale è disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.>>;
- c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
- << Art. 17 (Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) - 1. Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale è disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.>>

Art. 2120

*Modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - codice penale militare di pace*²¹²⁰
(artt. 273 e 409 c.p.m.p.; artt. 3, co. da 7 a 9, 6, 8 e 9, l. n. 180 del 1981)

1. Al codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 273 è sostituito dal seguente:

<< Art. 273 (Reati commessi all'estero o in corso di navigazione) - Per i reati commessi all'estero è competente il Tribunale militare di Roma.

La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato>>;

b) l'articolo 409 è sostituito dal seguente:

<< Art. 409 (Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza) - Per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza, del presidente e dell'Ufficio militare di sorveglianza, si applicano le disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle dell'ordinamento penitenziario comune.

La pena della reclusione militare è espiata negli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità previste dal codice dell'ordinamento militare; il magistrato militare di sorveglianza esercita la vigilanza sull'osservanza delle relative norme e sull'esecuzione della pena militare detentiva>>;

c) dopo l'articolo 261-*bis* sono inseriti i seguenti:

<< Art. 261-*ter* (Ricorso per Cassazione) - Contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale>>;

<< Art. 261-*quater* (Giudizio davanti alla Corte militare di Appello)

²¹²⁰ Relazione art. (Modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - codice penale militare di pace)

La lett. a) sostituisce l'art. 273 c.p.m.p. riproducendo le collaudate norme di cui agli artt. 8 e 9 della l. 180/1981, onde individuare una competenza certa per i reati commessi in navigazione a bordo di navi o aeromobili militari, ovvero all'estero da militari isolati o appartenenti a contingenti inviati fuori aerea. L'ipotesi ha una sua peculiare importanza, attesa la mobilità del personale militare e il particolare regime processuale e talvolta sostanziale che caratterizza l'applicazione della legge penale militare italiana all'estero, anche in virtù di accordi o convenzioni internazionali.

La lett. b) sostituisce l'art. 409 c.p.m.p. riproducendo in parte, con la sola espunzione delle disposizioni ordinamentali collocate sistematicamente nel libro II, capo VI, sezione I del codice, le previgenti norme sancite dall'art. 409 c.p.m.p.; sono state introdotte le ineludibili modifiche di carattere formale relative alle nuove denominazioni delle funzioni per i magistrati militari.

Si cristallizza, infine, la unanime prassi giurisprudenziale e amministrativa, secondo cui le norme dell'ordinamento penitenziario comune sono applicabili alla magistratura militare di sorveglianza, in quanto compatibili e non derogate da quelle tipiche previste nel c.p.m.p. e nel libro II, capo VI del presente codice.

La lett. c):

- nell'aggiungere l'art. 261 *ter*, ripete esattamente il contenuto dell'art. 6, l. n. 180/1981, in attuazione del principio costituzionale relativo alla ricorribilità in cassazione di tutte le sentenze e i provvedimenti restrittivi della libertà personale (art. 111 Cost.);
- nell'aggiungere l'art. 261 *quater*, ripete esattamente il contenuto dell'art. 3, co. 7, 8 e 9, l. n. 180/1981; al giudice istruttore è stato sostituito il giudice dell'udienza preliminare come imposto dal nuovo dal c.p.p.; è stata, infine ribadita la speciale competenza della Corte militare di appello in materia di riabilitazione militare (cfr. sul punto l'art. 58 (Corte militare di appello).

Il giudizio d'appello, compreso quello sulla riabilitazione militare, è regolato dalle norme del codice di procedura penale; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio>>.

Art. 2121

Modifiche alla legge 31 dicembre 1982, n. 979²¹²¹

(art. 9, l. n. 979 del 1982)

1. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 - 1. Il servizio di vigilanza in mare di cui alla lettera c), dell'articolo 2, è disciplinato dall'articolo 116 (Vigilanza in mare) del codice dell'ordinamento militare.>>

Art. 2122

Uso dello spazio aereo²¹²²

(artt. 1, 2 e 10, d.P.R. n. 484 del 1981)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: <<Uso dello spazio aereo civile, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242>>;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1. Spazio aereo.

1. Lo spazio aereo sottoposto alla sovranità nazionale, quello posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonché le parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali si suddivide, ai fini dei servizi di assistenza al volo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in spazio aereo controllato secondo le definizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono assicurati dall'Ente nazionale di assistenza al volo per il traffico aereo generale e dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il capo VII del titolo III del libro II del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.>>;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2. Traffico aereo civile.

1. Il traffico aereo civile e il traffico aereo di cui all'articolo 206 (Tipi di traffico), del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prendono il nome di traffico aereo generale.

2. In materia di accordi particolari, priorità di traffico, permeabilità degli spazi e organismi di coordinamento si applicano rispettivamente gli articoli 208 (Accordi particolari), 209 (Priorità di traffico), 210 (Permeabilità degli spazi), 211 (organismi di coordinamento), del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.>>;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10. Comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo.

Per l'espletamento dei poteri di coordinamento attribuiti al presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, lettera a), della legge 23 maggio 1980, n. 242, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo.

Sono membri del comitato:

²¹²¹Relazione art. (Modifiche alla legge 31 dicembre 1982, n. 979)

L'art. reca il coordinamento tra l'art. 9, l. n. 979/1982, e la corrispondente norma del codice, ove è contemplata la competenza della Marina militare in materia di vigilanza in mare.

²¹²²Relazione art. (Uso dello spazio aereo)

L'art. modifica gli artt. 1, 2 e 10, d.P.R. n. 484/1981, relativamente alle competenze dell'Aeronautica militare in materia di uso dello spazio aereo.

a) il direttore generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

b) il direttore generale della Direzione generale dell'aviazione civile;

c) i membri militari di cui all'articolo 212 (Membri militari del Comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo) del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

d) un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presidenza del comitato è assunta, per la durata di un anno, alternativamente, da uno dei membri appartenenti al Ministero dei trasporti ed al Ministero della difesa.

La nomina del presidente e dei membri del comitato è conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I membri possono essere assistiti da propri esperti senza diritto di voto.>>.

Art. 2123

*Sanzioni in materia di licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo*²¹²³
(art. 15, co. 8, d.lgs. n. 118 del 2008)

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

<<8. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano all'Aeronautica militare, quale fornitore di servizio di controllo del traffico aereo, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 (Servizio di assistenza al volo) del codice dell'ordinamento militare, nonché al personale militare, che sono soggetti alle norme proprie dell'ordinamento militare.>>.

Art. 2124

*Norma di salvaguardia in materia di compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri*²¹²⁴

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, è sostituito dal seguente:

<<Art. 16. Speciali compiti d'istituto.

L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con:

a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità;

b) la tutela dell'ambiente;

c) la tutela del patrimonio culturale;

d) la tutela del lavoro;

e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;

f) la repressione del falso nummario;

g) le esigenze del Ministero per gli affari esteri;

h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 21;

i) la tutela della salute;

l) l'espletamento e il coordinamento delle attività d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.>>.

²¹²³ Relazione art. (Sanzioni in materia di licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo)

L'art. modifica l'art. 15, co. 8, d.lgs. n. 118/2008, relativamente all'applicazione delle sanzioni in materia di licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo all'Aeronautica militare e al suo personale.

²¹²⁴ Relazione art. (norma di salvaguardia in materia di speciali compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri)

L'art. per ragioni di completezza sistematica reca una norma di coordinamento in tema di speciali compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri, già individuati nell'art. 16, d.lgs. n. 297/2000.

Art. 2125

*Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261*²¹²⁵

(art. 3, d.lgs. n. 261 del 2007)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, è sostituito dal seguente:
<<Art. 3 (Applicazione) - 1. Il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, il Centro nazionale sangue, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 206 (Servizio trasfusionale delle Forze armate) del codice dell'ordinamento militare, sono le autorità responsabili del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.>>

SEZIONE II

BENI E AMMINISTRAZIONE

Art. 2126

*Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, nn. 379 e 380 e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*²¹²⁶

1. All'articolo 5, comma 4, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nell'articolo 5, comma 4, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379 le parole <<di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 334 (Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole) del codice dell'ordinamento militare>>.
2. All'articolo 86, comma 4 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole <<di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare>>.

Art. 2127

*Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*²¹²⁷

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
<<10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare>>.

Art. 2128

*Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre 1994, n. 724*²¹²⁸

1. All'articolo 31, primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole <<Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella

²¹²⁵ Relazione art. (Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261)

La norma opera il coordinamento della corrispondente previsione del codice militare, con cui sono stati riassetati l'art. 24, l. n. 219/2005 e l'art. 3, d.lgs. n. 261/2007, ivi inseriti in ragione della competenza in materia del servizio trasfusionale delle Forze armate.

²¹²⁶ Relazione art. (Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, nn. 379 e 380 e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

Si dettano norme di modifica, di carattere terminologico, di disposizioni contenute nel t.u. edilizia e nel codice delle comunicazioni elettroniche, che rinviano alla legge del 1976 sulle servitù militari, che viene abrogata dal presente codice. Pertanto viene disposto il rinvio ai corrispondenti artt. del codice.

²¹²⁷ Relazione art. (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

Si tratta di norma di coordinamento, che incide sul codice della strada: posto che con il presente codice sono state stralciate dal codice della strada le norme di interesse della difesa quanto a strade militari, con conseguenti abrogazioni, nell'art. 2 del codice della strada si inserisce una disposizione generale di rinvio al presente codice.

²¹²⁸ Relazione art. (Modifica alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

Viene dettata una disposizione di coordinamento mediante una modifica alla l. n. 110/1975.

legge 4 giugno 1936, n. 1143 sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare>>.

2. L'articolo 43, co. 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è così sostituito:

<<Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate>>.

Art. 2129

*Norma di coordinamento in materia di energia*²¹²⁹

1. Nella rubrica dell'articolo 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono soppresse le parole <<militari e>>.

Art. 2130

*Cessioni di beni immobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza*²¹³⁰

(art. 5, co.4, d.l. n. 152 del 2009)

1. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa del personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto o dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalità attuative.

Art. 2131

*Permute*²¹³¹

1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

SEZIONE III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

²¹²⁹ Relazione art. (Norma di coordinamento in materia di energia)

Trattasi di norma di coordinamento resa necessaria dall'inserimento nel corpo del codice dell'art. 39, l. n. 99/2009, per la parte di interesse del Ministero della difesa.

²¹³⁰ Relazione art. (Cessioni di beni immobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza)

Trattasi di norma di coordinamento che riproduce l'art. 5, co.4, d.l. n. 152 del 2009.

²¹³¹ Relazione art. (Permute)

Trattasi di norma di coordinamento che estende al Corpo della Guardia di finanza la disciplina di cui all'art. 1, co. 568, l. n. 266/2005.

Art. 2132

Clausola di salvaguardia in tema di adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale del Corpo della Guardia di finanza²¹³²

1. Per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze del Comandante generale in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2133

Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza²¹³³

(artt. 1-9, l. n. 460 del 1930; art. 2, l. n. 368 del 1959; art. unico, l. n. 1148 del 1964; art. unico, l. n. 30 del 1966; artt. 4 e 5, l. n. 37 del 1968; art. 7, l. n. 304 del 1969; art. 3, l. n. 536 del 1971; art. 4, l. n. 872 del 1973; art. 7, l. n. 17 del 1986; artt. 32, co. 5, 5-bis, 6-9, 9-bis e 10, e 34, l. n. 224 del 1986; art. 8, co. 3, l. n. 404 del 1990; art. 3, d.lgs. n. 165 del 1997; art. 2, d.lgs. n. 498 del 1997; art. 4, co. 9, d.l. n. 8 del 2008, conv. dalla l. n. 45 del 2008)

1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:

- a) il capo II del titolo IV;
- b) la sezione IV del capo I del titolo V;
- c) l'articolo 621 (perdita dello stato di militare);
- d) l'articolo 718 (prosecuzione degli studi universitari);
- e) l'articolo 875 (categorie del personale in servizio temporaneo);
- f) l'articolo 878 (Disposizioni per il personale militare deceduto o che abbia contratto infermità nel corso di missioni internazionali);
- g) l'articolo 883 (ausiliaria);
- h) l'articolo 894 (docenza universitaria);
- i) l'articolo 895 (decadenza del rapporto di impiego per incompatibilità professionale);
- l) l'articolo 905 (Ipotesi speciale di riduzione dei quadri);
- m) l'articolo 908 (dottorato di ricerca);
- n) l'articolo 929 (scarso rendimento);
- o) l'articolo 935 (cause di cessazione dalla ferma degli ufficiali ausiliari);
- p) l'articolo 1005 (collocamento nella riserva);
- q) l'articolo 1054, co. 2, 3, 4 e 5 (avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente);
- r) l'articolo 1089 (ricostruzione della carriera);
- s) la sezione IV del capo III del titolo V;
- t) la sezione III del capo VII del titolo V;
- u) la sezione VIII del capo VII del titolo V;
- v) l'articolo 1074 (Promozione in particolare situazioni degli ufficiali);
- z) la sezione IV del capo IV del titolo VII;
- aa) l'articolo 1392 (Ricostruzione di carriera);
- bb) il capo XVI del titolo VII;
- cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII;
- dd) il capo XVIII del titolo VII;
- ee) il titolo VIII;
- ff) l'articolo 1491 (estensione della normativa per il personale della pubblica amministrazione);
- gg) l'articolo 2219, comma 6 (regime transitorio del collocamento in ausiliaria).

²¹³² Relazione art. (Clausola di salvaguardia per il Corpo della Guardia di finanze)

L'art. introduce una clausola normativa di salvaguardia delle competenze del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza in materia di adozione di atti di gestione del personale.

²¹³³ Relazione art. (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza)

L'art. elenca tutte le norme interne al codice applicabili al personale della Guardia di finanza.

2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:

a) l'articolo 193 (Commissioni mediche ospedaliere);

b) l'articolo 556 (Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero).

3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, è da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2132 (Clausola di salvaguardia in tema di adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale del Corpo della Guardia di finanza).

Art. 2134

*Nomina all'impiego civile degli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di Finanza*²¹³⁴

(artt. 57, 58, 59, 85 l. n. 599 del 1954)

1. L'ispettore o il sovrintendente del Corpo della Guardia di finanza che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio può, entro un anno dal compimento del predetto periodo di servizio, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.
3. L'ispettore o il sovrintendente che sia cessato dal servizio permanente a domanda o d'autorità non può fare domanda di impiego civile.
4. Perde titolo a conseguire l'impiego civile l'ispettore o il sovrintendente che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che sia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da più di cinque anni o che sia incorso nella perdita del grado.
5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della Guardia di finanza può conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Con determinazione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono individuati gli organi competenti ad accertare l'idoneità e la meritevolezza dell'ispettore o del sovrintendente a conseguire l'impiego civile.
7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio.

Art. 2135

*Documentazione caratteristica per il personale della Guardia di finanza*²¹³⁵

(artt. 1 e 5, l. n. 1695 del 1962)

1. Le disposizioni del Titolo VI, Capo III del Libro IV del presente codice si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza.
2. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza i documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dallo specchio valutativo, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.
3. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant'altro occorra per la esecuzione del presente articolo, sono stabiliti in un apposito regolamento per il Corpo della Guardia di finanza.

Art. 2136

²¹³⁴ Relazione art. (Documentazione caratteristica per il personale della Guardia di finanza)

L'art. è necessario per l'ulteriore applicabilità degli artt. 57, 58, 59 e 85, l. n. 599/1954, nei confronti degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza.

²¹³⁵ Relazione art. (Documentazione caratteristica per il personale della Guardia di finanza)

L'art. è necessario per l'ulteriore applicabilità della l. n. 1695/1962 al personale della Guardia di finanza.

*Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza*²¹³⁶
(art. 1, co. 5, 6 e 7, l. n. 380 del 1999)

1. Il reclutamento del personale militare femminile nel Corpo della Guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio dalle norme contenute nel regolamento di cui al comma 3 e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2.
2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro dell'economia e delle finanze può prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, categorie, specialità e specializzazioni del Corpo, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attività il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto è adottato su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro delle pari opportunità, il quale acquisisce il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale del Corpo della Guardia di finanza, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 2137

*Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza*²¹³⁷
(artt. 23 e 24, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il Corpo della Guardia di Finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
 - a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 - b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;
 - c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;
 - c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.>>
 - b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:
 - a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di

²¹³⁶ Relazione art. (Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza)

L'art. è necessario per consentire l'ulteriore applicazione diretta di alcuni co. dell'art. 1, l.n. 380/1999 al Corpo della Guardia di finanza, stante la prevista abrogazione dei co. 5, 6 e 7 dell'art. 1, l.n. 380/1999, in modo tale che la disciplina del particolare settore rimanga invariata.

²¹³⁷ Relazione art. (Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza)

L'art. è necessario per consentire l'ulteriore applicazione diretta di alcuni co. dell'art. 23 e dell'art. 24, d.lgs. n. 215/2001 al Corpo della Guardia di finanza, stante la prevista abrogazione dei co. 1, 2, 3, 5-bis, 7, 8, 9, 10 dell'art. 23, d.lgs. n. 215/2001 e dei co. 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6 e 7, dell'art. 24, d.lgs. n. 215/2001, in modo tale che la disciplina del particolare settore rimanga invariata.

esame, prevedendo, durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal rispettivo Comando generale;

b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.>>;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico>>.

2. Per quanto non espressamente previsto si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.

Art. 2138

*Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza*²¹³⁸
(artt. 14 e 15, d.P.R. n. 237 del 1964)

1. Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, per il contingente ordinario, e nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado, per il contingente di mare.

Art. 2139

*Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare*²¹³⁹

(art. 14, co. 5, l. n. 266 del 1999)

1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di cui all'articolo 927 (transito nell'impiego civile), transita – rispettivamente – nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 2140

*Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza*²¹⁴⁰
(art. 25, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza:

²¹³⁸ Relazione art. (Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza)

L'art. è necessario per consentire l'ulteriore applicazione diretta di alcuni artt. Del d.P.R. n. 237/1964 al Corpo della Guardia di finanza, stante la prevista abrogazione degli artt. 14 e 15, d.P.R. n. 237/1964, in modo tale che la disciplina del particolare settore rimanga invariata.

²¹³⁹ Relazione art. (Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare)

L'art. riproduce l'art. 14, co. 5, l. n. 266/1999, in relazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. L'art. è necessario per consentire l'ulteriore applicazione diretta dell'art. 14, co. 5, l. n. 266/1999 al Corpo della Guardia di finanza e per estensione all'Arma dei carabinieri, stante l'omogeneità delle posizioni di tutto il personale delle Forze di polizia, in modo tale che la disciplina del particolare settore rimanga invariata.

²¹⁴⁰ Relazione art. (Ufficiali delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza)

L'art. è necessario per consentire l'ulteriore applicazione diretta di alcuni co. dell'art. 25, d.lgs. n. 215/2001 al Corpo della Guardia di finanza, stante la prevista abrogazione dei co. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, dell'art. 25, d.lgs. n. 215/2001, in modo tale che la disciplina del particolare settore rimanga invariata.

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.>>.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel presente codice.

Art. 2141

Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza²¹⁴¹

(art. 61, co. 1 e 2, tabella 4, l. n. 113 del 1954)

1. L'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.

Art. 2142

Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza²¹⁴²

(artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 7, l. n. 804 del 1973; art. 3, co. 2, l. n. 404 del 1990)

1. Alla legge 10 dicembre 1973, n. 804 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: <<Norma per l'attuazione dell'articolo 16-quater delle legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza>>;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1 - 1. Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dal successivo articolo 5, la promozione nella posizione di «a disposizione» prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza è soppressa.>>;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2 - 1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 917, comma 4 (Norme comuni in materia di sospensione precauzionale) del codice dell'ordinamento militare, non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.>>;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4 - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1, 2, 3 e 4, annesse al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non si

²¹⁴¹ Relazione art. (Cessazione dall'appartenenza al complemento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza)

L'art. è necessario per consentire l'ulteriore applicazione diretta di alcuni artt. della l.n. 113/1954 al Corpo della Guardia di finanza, stante la prevista abrogazione dell'art. 61, co. 1 e 2, e tabella 4 della l.n. 113/1954, in modo tale che la disciplina del particolare settore rimanga invariata.

²¹⁴² Relazione art. (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza)

L'art. è necessario per consentire l'ulteriore applicazione diretta di alcuni artt. della l. n. 804/1973 esclusivamente al Corpo della Guardia di finanza, in modo tale che la disciplina del particolare settore rimanga invariata.

raggiunge il numero massimo stabilito dal predetto decreto legislativo, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.>>;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 - 1. Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6.

2. L'avanzamento si effettua a scelta.

3. L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo.>>;

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6 - 1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati nella posizione di >>a disposizione<< dal 1 gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età.>>;

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7 - 1. Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo, di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale e secondo il seguente ordine:

a) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

b) ufficiali in servizio permanente effettivo.

2. È escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

3. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

4. Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.

5. Se nel frattempo non sono stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

6. Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui all'articolo 1869 (Calcolo dell'indennità di ausiliaria) e agli artt. 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

7. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6.

8. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo articolo 17 della presente legge, farà carico al Ministero dell'economia e delle finanze.>>.

Art. 2143

*Reclutamento, organici e avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza*²¹⁴³
(art. 4, l. n. 599 del 1954; artt. 1, 23, 31-33, 34, 35 e 52, l. n. 212 del 1983; artt. 4 e 16, d.lgs. n. 165 del 2001)

1. Alla legge 10 maggio 1983, n. 212 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

<<Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza>>;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1 - 1. Ferme restando le consistenze massime degli organici degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di Finanza, con provvedimento del Comandante Generale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono annualmente determinati i contingenti massimi di ciascun ruolo in relazione alle promozioni da conferire agli ispettori e ai sovrintendenti che nell'anno maturino le condizioni previste ai fini dell'avanzamento dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dall'articolo 1059, commi 2, 3, 4 e 5 (avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente) del codice dell'ordinamento militare e dalla presente legge. Del decreto emanato è data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti massimi dei ruoli ispettori e sovrintendenti.

2. Gli ispettori e i sovrintendenti di cui al comma 1 continuano a essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi.>>;

c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

<<Art. 23 - 1. Per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale, in relazione alle esigenze di servizio del Corpo, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.>>;

d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

<<Art. 31 - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

2. Per la predetta commissione sono nominati membri supplenti.>>;

e) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

<<Art. 32 - 1. Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento è costituita come segue:

a) presidente: un ufficiale generale;

b) membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero «appuntati e finanziari», che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare>>;

f) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

<<Art. 33 - 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente.

²¹⁴³ Relazione art. (Reclutamento, organici e avanzamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza)

L'art. è necessario per consentire l'ulteriore applicazione diretta di alcuni artt. della l. n. 212/1983, esclusivamente al Corpo della Guardia di finanza, in modo tale che la disciplina del particolare settore rimanga invariata.

Il co. 2 costituisce norma di salvaguardia in materia di adozione di atti di gestione del personale di competenza del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

2. La commissione ha facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.
3. La commissione, qualora necessario, è chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.
4. Il parere della commissione di avanzamento può essere sentito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. La commissione permanente di avanzamento è competente a pronunciarsi sulle idoneità degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.>>;

g) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

<<Art. 35 - 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se l'ispettore o il sovrintendente sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.

3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore o sovrintendente un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemeranze di guerra e comportamento in guerra, benemeranze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;

c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore o al sovrintendente dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nel foglio d'ordine del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

7. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.>>;

h) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

<<Art. 44 - 1. Gli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

2. Gli ispettori e sovrintendenti in servizio attivo, tre mesi prima del compimento dei limiti di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

3. Gli ispettori e sovrintendenti in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previi accertamenti sanitari>>;

i) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

<<Art. 52 - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e

politiche sociali, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dagli ispettori o dai sovrintendenti in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al d.P.R. 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.>>.

2. Per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza il grado iniziale viene conferito con determinazione del Comandante generale.

Art. 2144

*Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari*²¹⁴⁴
(artt. 1, 2, 7, 8, 9, 10, co. 2 e 16, l. n. 53 del 1989)

1. Alla legge 1 febbraio 1989, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

<<Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato>>;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1 - 1. I marescialli del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:

- a) marescialli in servizio permanente;
- b) marescialli in ferma volontaria;
- c) marescialli in congedo;
- d) marescialli in congedo assoluto.

2. I marescialli in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.

3. Ai marescialli che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite di età si applicano le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonché, in quanto compatibili, l'articolo 883 (Ausiliaria) e la sezione III del capo VII del titolo V del libro IV del codice dell'ordinamento militare.>>;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2 - 1. I graduati e i finanziari si distinguono in:

- a) appuntati scelti, appuntati, finanziari scelti e finanziari in servizio permanente;
- b) appuntati e finanziari in ferma volontaria;
- c) appuntati scelti, appuntati, finanziari scelti e finanziari in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.

2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere a occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

4. L'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è abrogato.

5. In tutte le norme in vigore, le espressioni «militare di truppa» e «servizio continuativo» riferite al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di «personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari» e «servizio permanente».>>;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7 - 1. Il militare in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pene

²¹⁴⁴ Relazione art. (Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari)

L'art. è necessario per consentire l'ulteriore applicazione diretta di alcuni artt. della l. n. 53/1989, esclusivamente al Corpo della Guardia di finanza, in modo tale che la disciplina del particolare settore rimanga invariata.

restrittive della libertà personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari.

2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni.

3. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianità conseguenti a interruzioni del servizio.

4. Il militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati.

5. L'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è abrogato.>>;

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8 - 1. I finanziari in servizio permanente, i finanziari scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della Guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.

2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.

3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

5. Fermo il disposto del precedente comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.

6. L'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.

8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio.

11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per lo avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono richiamati in servizio.

12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennità di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

13. Gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.>>;

f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 - 1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole «scarso rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore».

2. Alla lettera b) dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche se cessi dal servizio per perdita del grado».>>;

g) l'articolo 10, comma 2, è sostituito dal seguente:

<<Art. 10 - 2. Gli appuntati e finanziari tre mesi prima del compimento del 60° anno di età possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria delle riserva.>>;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16 - 1. Ai marescialli in ferma volontaria del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1961, n. 833, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e, in quanto compatibili, al codice dell'ordinamento militare.>>.

Art. 2145

Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195²¹⁴⁵

1. Le denominazioni di <<Ministro delle finanze, Ministro del tesoro e Ministro del bilancio>>, ovunque compaiano nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono sostituite con le parole <<Ministro dell'economia e delle finanze>>.
2. All'articolo 1, comma 1, le parole <<decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165>>.
3. All'articolo 4, comma 2, le parole <<all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382>> sono sostituite dalle seguenti: <<al codice dell'ordinamento militare>>.
4. All'articolo 5, comma 2, le parole <<all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382>> sono sostituite dalle seguenti: <<al codice dell'ordinamento militare>>.

Art. 2146

Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza²¹⁴⁶

(artt. 32, 70, co. 1, n. 5), 75, 76, 77, 78, 87, 88, l. n. 113 del 1954; artt. 19, 60, co. 1, n. 7), 65, 66, 67, 74, 75, 76, l. n. 599 del 1954; art. 6, l. n. 260 del 1957; art. 2, l. n. 1089 del 1959; art. 9, l. n. 19 del 1990)

1. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni dall'impiego di cui alla sezione IV del capo III del titolo V del libro IV del presente codice sono adottate:
 - a) dal Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti degli ufficiali generali e colonnelli;
 - b) dal Comandante generale nei confronti del restante personale.
2. La potestà sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete:
 - a) al Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti degli ufficiali generali e colonnelli;
 - b) al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nei confronti del restante personale.
3. La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:

²¹⁴⁵ Relazione art. (Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195)

Al testo del d.lgs. n. 195/1995 vengono apportate solo le modifiche di carattere formale relative alla nuova denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze che è subentrato nelle competenze dei Ministeri delle finanze, del tesoro e del bilancio nonché quelle derivanti da esigenze di coordinamento formale riguardanti i rinvii alla l. n. 382/1978 ora completamente assorbita nel codice.

²¹⁴⁶ Relazione art. (Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza)

L'art. costituisce sintesi tra le seguenti norme: artt. 32, 70, co. 1, n. 5), 75, 76, 77, 78, 87, 88, l. n. 113 del 1954; artt. 19, 60, co. 1, n. 7), 65, 66, 67, 74, 75, 76, l. n. 599 del 1954; art. 6, l. n. 260 del 1957; art. 2, l. n. 1089 del 1959; art. 9, l. n. 19 del 1990. L'art. costituisce norma di salvaguardia in materia di competenze del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza in materia di disciplina militare.

- a) al Ministro dell'economia e delle finanze se si tratti di ufficiali generali o colonnelli;
 b) al Comandante generale per i restanti ufficiali.
4. Per il militare del Corpo della Guardia di finanza diversi da quelli di cui al comma 3 la decisione spetta ai Comandanti regionali ed equiparati da cui il militare dipende per ragioni di impiego; qualora manchi tale dipendenza l'inchiesta formale è disposta dal Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza può in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale nei confronti del personale di cui al presente comma.
5. In caso di corresponsabilità tra:
- a) ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina l'autorità competente ai sensi del comma 3 può ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti;
- b) militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti alla categoria ufficiali e dipendenti per l'impiego da Comandanti regionali o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni diverse, l'inchiesta è disposta dal Comandante regionale o equiparato competente a provvedere per il militare più elevato in grado o più anziano.
6. Le autorità che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:
- a) qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell'articolo 1355, comma 1, lettere a) e b) (Sanzioni disciplinari di stato), ne fanno proposta alle autorità indicate al comma 2;
- b) qualora ritengano che al militare possano essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1355, comma 1, lettere c) e d) (Sanzioni disciplinari di stato) ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina.
7. Per il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1386 (Procedimento davanti alla commissione di disciplina), il giudizio della Commissione di disciplina è motivato e gli atti del procedimento sono trasmessi al Comandante generale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze o il Comandante generale possono discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare. L'articolo 1387 (Decisione del Ministro della difesa) non si applica al Corpo della Guardia di finanza.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 863 (Condanna penale), per il personale del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado è disposta, previo giudizio disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale.

Art. 2147

*Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato*²¹⁴⁷
 (art. 92, l. n. 599 del 1954; art. 4-ter, art. 116, l. n. 113 del 1954; art. 1 e 7, l. n. 17 del 1986; art. 4-bis, d.l. n. 271 del 1994, conv. con l. n. 433 del 1994; d.l. n. 393 del 2000; art. 13-quater, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 3, d.l. n. 451 del 2001; art. 4, co. 10, d.l. n. 8 del 2008; art. 1, co. 2, d.l. n. 147 del 2008; art. 4, co. 10, d.l. n. 209 del 2008; art. 3, co. 9, l. n. 108 del 2009)

²¹⁴⁷ Relazione art.(Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato)

Onde evitare vuoti normativi, l'art. estende al personale della Polizia di Stato le disposizioni sancite dai seguenti artt.:

- 878 (Disposizioni per il personale militare deceduto o che abbia contratto infermità nel corso di missioni internazionali); quest'ultimo art., a sua volta, ha riassetato la norma sancita dall'art. 4-ter, d.l. n. 393/2000;
- 801 (Iscrizione nei ruoli d'onore)..

1. Al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 878 (Disposizioni per il personale militare deceduto o che abbia contratto infermità nel corso di missioni internazionali).
2. Al personale di cui al comma 1 si applica l'articolo 801 (Iscrizione nei ruoli d'onore).

SEZIONE IV
TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

Art. 2148

*Ambito soggettivo*²¹⁴⁸

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia.

Art. 2149

*Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁴⁹

(artt. 3, 12 e 22, r.d. n. 1427 del 1922; artt. 6 e 76, 77 e 7 r.d. n. 3458 del 1928)

1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1779 (Attribuzione del trattamento economico), 1781 (Computo dell'anzianità di grado), 1782 (Computo dell'anzianità di servizio) e 1783 (Computo del servizio anteriormente prestato).

Art. 2150

*Retribuzione del personale di leva delle Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁵⁰
(art. 7, l. n. 215 del 2001)

1. In caso di ripristino della coscrizione obbligatoria, al personale che adempie gli obblighi di leva nelle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro VI, titolo II.

Art. 2151

*Retribuzione e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁵¹

(art. 38, co. 1 e 2, l. n. 574 del 1980; art. 14, co. 1, d.lgs. n. 193 del 2003)

1. Agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1795 (Retribuzione degli ufficiali in ferma prefissata) e 1796 (Premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata).

Art. 2152

²¹⁴⁸ Relazione art. (Ambito soggettivo).

L'art. anticipa il contenuto delle successive disposizioni che estendono la disciplina del trattamento economico del libro VI del presente codice al personale delle Forze di polizia.

²¹⁴⁹ Relazione art. (Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare).

La norma opera un mero rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 1779 (Attribuzione del trattamento economico), 1781 (Computo dell'anzianità di grado), 1782 (Computo dell'anzianità di servizio) e 1783 (Computo del servizio anteriormente prestato), che si applicano anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

²¹⁵⁰ Relazione art. (Retribuzione del personale di leva delle Forze di polizia a ordinamento militare).

La norma opera un mero rinvio alle disposizioni recate dal libro VI, titolo II, che si applicano anche alle Forze di polizia a ordinamento militare, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.

²¹⁵¹ Relazione art. (Retribuzione e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare).

La norma opera un mero rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 1795 (Retribuzione degli ufficiali in ferma prefissata) e 1796 (Premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata), che si applicano anche agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare.

*Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁵²

(art. 14, co. 2, d.lgs. n. 193 del 2003)

1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'articolo 1797 (Retribuzione degli allievi di scuole ed accademie).

Art. 2153

*Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁵³
(art. 25, co. 8, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1798 (Retribuzione delle forze di completamento), in materia di retribuzione delle forze di completamento.

Art. 2154

*Scatti per invalidità di servizio per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare*²¹⁵⁴
(art. 70, co. 1-bis, d.l. n. 112 del 2008)

1. All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

<<1-bis - In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l'articolo 1800 (Scatti per invalidità di servizio) del codice dell'ordinamento militare>>.

Art. 2155

*Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁵⁵
(artt 43, co. 16, 22 e 23, e 43-ter, co. 1, l. n. 121 del 1981)

1. Agli ufficiali non dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 2156

*Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza*²¹⁵⁶

²¹⁵² Relazione art. (Retribuzione degli allievi di scuole ed accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare).

La norma opera un mero rinvio alla disposizione di cui 1797 (Retribuzione degli allievi di scuole ed accademie), che si applica anche agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare.

²¹⁵³ Relazione art. (Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a ordinamento militare).

La norma opera un mero rinvio alla disposizione di cui 1798 (Retribuzione delle forze di completamento), che si applica anche alle Forze di polizia a ordinamento militare.

²¹⁵⁴ Relazione art. (Scatti per invalidità di servizio per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare)

La riformulazione della norma di cui all'art. 70, co. 1-bis, d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, è conseguente al riassetto della disciplina degli scatti per invalidità di servizio per il personale militare, nel libro VI, titolo IV del presente codice, dopo che l'istituto è stato espunto dall'ordinamento, per effetto dell'art. 70, co. 1, del succitato d.l. n. 112/2008, per i restanti comparti del pubblico impiego.

²¹⁵⁵ Relazione art. (Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare)
L'articolo rinvia alle disposizioni vigenti per le Forze di polizia a ordinamento civile, alle quali si ispira l'articolo 1801 (Omogeneizzazione stipendiale)

²¹⁵⁶ Relazione art. (Incentivi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza)
L'articolo rinvia alle disposizioni vigenti per gli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza, destinatari degli incentivi di cui all'articolo 1802 (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo).

(art. 3, l. n. 42 del 2000)

1. Agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42.

Art. 2157

Modifiche al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917²¹⁵⁷

(art. 4, l. n. 42 del 2000)

1. All'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole <<le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,>> sono inserite le seguenti: <<i>premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1802 (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo) del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 3 della l. 28 febbraio 2000, n. 42>>.

Art. 2158

Estensione dell'indennità di missione all'estero al personale delle Forze di polizia²¹⁵⁸
(r.d. n. 941/1926; art. 10, l. n. 642 del 1961)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1806 (Indennità di missione all'estero) si applicano anche al personale delle Forze di polizia.

Art. 2159

Estensione dell'indennità di lungo servizio all'estero²¹⁵⁹

²¹⁵⁷ Relazione art. (Modifiche al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

La norma di coordinamento consegue all'abrogazione, tra le disposizioni riassettate nel libro V relative agli incentivi agli ufficiali piloti delle Forze armate in servizio permanente effettivo, dell'art. 4, l. n. 42/2000, secondo cui: <<I premi di cui agli articoli 1 e 3 sono assoggettati al trattamento fiscale previsto per le indennità di aeronavigazione e di volo dall'art. 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.>> L'art. 51, co. 6, del d.P.R. n. 917/1986, come emendato dal d.lgs. n. 314/1997, prevede che le predette indennità, unitamente alle maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrano alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 %. Analogamente dispone l'art. 51, co. 7, per le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti.

Il riassetto delle disposizioni previste per il personale delle Forze armate lascia impregiudicate le norme in favore dei piloti della Guardia di finanza, che restano disciplinati dall'art. 3 della l. n. 42/2000.

In buona sostanza, la scelta di pervenire all'aggiunzione della disposizione fiscale, in alternativa al riassetto della norma di cui all'art. 4 della l. n. 42/2000, è dettata da ragioni di ordine sistematico, trattandosi di disciplinare il trattamento fiscale di uno degli elementi della retribuzione, che è esattamente la materia trattata dall'art. 51 del d.P.R. n. 917/1986.

Peraltro, la norma è richiamata anche nell'art. 1845 (Ritenuta INPDAP), per il principio della necessaria corrispondenza tra base imponibile e base contributiva.

²¹⁵⁸ Relazione art. (Estensione dell'indennità di missione all'estero al personale delle Forze di polizia)

La disposizione opera un rinvio interno all'art. 1806 (Indennità di missione all'estero) che si applica anche al personale delle Forze di polizia.

²¹⁵⁹ Relazione art. (Estensione dell'indennità di lungo servizio all'estero)

La disposizione opera un rinvio interno all'art. 1807 (Indennità di lungo servizio all'estero), in forza dell'estensione dei benefici di cui alla l. n. 642/1961 al personale della Polizia di Stato e del Corpo della Guardia di finanza operata dall'art. 56 della l. n. 668/1986.

Norme abrogate:

- art. 56 della l. n. 668/1986.

(l. n. 642 del 1961; art. 56, l. n. 668 del 1986)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1807 (Indennità di lungo servizio all'estero) si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza.

Art. 2160

*Estensione dell'indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche*²¹⁶⁰
(l. n. 838 del 1973)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1808 (Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche) si applicano anche al personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2161

*Accesso alla dirigenza e trattamenti retributivi per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁶¹
(art. 156, r.d. n. 2395 del 1923; artt. 7 e 11, l. n. 804 del 1973; art. 43, co. 1, 2 e 6-ter, l. n. 224 del 1986)

1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1809 (Principio di onnicomprensività), 1810 (Accesso alla dirigenza) e 1820 (Trattamento economico del personale in aspettativa per riduzione dei quadri).

Art. 2162

*Indennità pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁶²
(artt. 43, co. 3, l. n. 121 del 1981; art. 2, l. n. 34 del 1984)

1. Agli ufficiali dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, co. 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 2163

*Speciale indennità pensionabile al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza*²¹⁶³

²¹⁶⁰ Relazione art. (Estensione dell'Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche)

La disposizione opera un rinvio interno all'art. 1808 (Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche) che si applica anche al personale dell'Arma dei carabinieri.

²¹⁶¹ Relazione art. (Accesso alla dirigenza e trattamenti retributivi per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare)

La norma di coordinamento opera un mero rinvio al meccanismo del c.d. abbattimento recepito nel libro VI per quanto concerne il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché al generale principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale e allo speciale trattamento in caso di aspettativa per riduzione dei quadri.

²¹⁶² Relazione art. (Indennità pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare)

L'articolo rinvia alle disposizioni vigenti per le Forze di polizia a ordinamento civile.

²¹⁶³ Relazione art. (Speciale indennità pensionabile al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza)

L'art. rinvia al testo dell'art. 5, co. 3, l. n. 121/1981, periodo aggiunto dall'art. 11-bis, d.l. n. 387/1987, conv. dalla l. n. 472/1987. La speciale indennità compete anche al Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Direttore generale per l'economia montana e per le foreste.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la predetta indennità pensionabile è indissolubilmente legata all'infungibile posizione di responsabilità dell'organo amministrativo di vertice, che ne è il naturale ed esclusivo destinatario. Pertanto, detta indennità non ha carattere di generalità ed omogeneità, costituendo una tipica *indennità ad personam* (Cons. St., sez. I, 13 marzo 2007, n. 49).

Il decreto applicativo di cui all'art. 1, co. 577, l. n. 296/2006, trova applicazione anche nei confronti del trattamento indennitario di cui al presente articolo, decreto che disciplina le modalità di applicazione dell'art. 22-bis, co. 1, d.l. n. 223/2006, conv., con modificazioni, in l. n. 248/2006, secondo cui <<La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.>> Stabilisce infatti l'art.

(art. 5, co. 3, l. n. 121 del 1981; art. 1, co. 577, l. n. 296 del 2006; art. 22-bis, d.l. n. 223 del 2006)

1. Al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è attribuita la speciale indennità pensionabile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 2164

*Indennità di impiego operativo al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁶⁴

(l. n. 78 del 1983)

1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le indennità operative e relative indennità supplementari, previste per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare.

Art. 2165

*Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁶⁵

(art. 43, co. 13 e 14, l. n. 121 del 1981)

1. Il compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare è disciplinato dall'articolo 43, commi 13 e 14, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 2166

*Ulteriori istituti economici per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁶⁶

(art. 4, co. 1, l. n. 356 del 2000; art. 2, co. 2, l. n. 263 del 2004)

1. Al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuiti gli ulteriori emolumenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 2167

*Competenza statale per gli interventi di protezione sociale*²¹⁶⁷

(art. 24, co. 1, n. 3, d.P.R. n. 616 del 1977)

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale

24, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 34, co. 1, d.l. n. 223/2006, che <<Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.>> Ad oggi non risulta essere stato emanato il previsto d.p.c.m.

²¹⁶⁴ Relazione art. (Indennità di impiego operativo al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare)

La norma di coordinamento rinvia alle disposizioni della l. n. 78/1983 e art. 3, co. 18-bis e 18-quater, d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987, con i quali si estendono al personale delle Forze di polizia, anche a ordinamento civile, le disposizioni sulle indennità operative di aeronavigazione, volo, imbarco e relative indennità supplementari previste per le Forze armate.

²¹⁶⁵ Relazione art. (Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare)

L'art. rinvia all'art. 43, co. 13 e 14, l. n. 121/1981, per il personale delle Forze di polizia.

²¹⁶⁶ Relazione art. (Ulteriori istituti economici per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare)

L'art. elenca gli istituti economici estesi al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi dell'art. 4, co. 1, l. n. 356 del 2000 e dell'art. 2, co. 2, l. n. 263 del 2004.

²¹⁶⁷ Relazione art. (Competenza statale per gli interventi di protezione sociale)

La norma di coordinamento. rinvia all'art. 24, co. 1, n. 3, d.P.R. n. 616/1977.

prestati ad appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti.

Art. 2168

*Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁶⁸
(art. 5, co. 3 e 4, l. n. 559 del 1993)

1. Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, a favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1473 (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero), oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi.

Art. 2169

*Promozione del benessere, formazione ed elevazione culturale delle Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁶⁹

1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applica la disposizione di cui all'articolo 1831 (Formazione ed elevazione culturale). Inoltre, le predette Forze di polizia promuovono il benessere del personale e della sua famiglia mediante:

a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui all'articolo 2168 Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento militare;

b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo;

c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per le rette degli asili nido pubblici o privati;

c) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale.

Art. 2170

*Rimborso spese sostenute per rette di asili nido per le Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁷⁰

(art. 4, co. 1, l. n. 356 del 2000)

1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le Amministrazioni interessate, in luogo della istituzione di asili nido, possono concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

Art. 2171

²¹⁶⁸ Relazione art. (Organismi di protezione sociale per le Forze di polizia a ordinamento militare)

La norma di coordinamento rinvia all'art. 5, co. 3 e 4, l. n. 559/1993.

²¹⁶⁹ Relazione art. (Promozione del benessere, formazione ed elevazione culturale delle Forze di polizia a ordinamento militare)

La norma di coordinamento, oltre a rinviare all'art. 1831 (Formazione ed elevazione culturale), definisce il quadro degli interventi di protezione sociale, in parallelo a quanto previsto, per il personale delle Forze armate, dagli articoli 1828 (Promozione del benessere del personale militare) e 1830 (Quadro degli interventi).

²¹⁷⁰ Relazione art. (Rimborso spese sostenute per rette di asili nido per le Forze di polizia a ordinamento militare)

L'art. 4, co. 1, l. n. 356/2000, nell'estendere al personale dirigente taluni istituti previsti per il personale non dirigente, con norme concertate, ha incluso le disposizioni in materia di asili nido le quali, di conseguenza, risultano legificate.

*Borse di studio per le Forze di polizia a ordinamento militare*²¹⁷¹
(art. 4, co. 1, l. n. 407 del 1998)

1. Nei confronti del personale per le Forze di polizia a ordinamento militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.

SEZIONE V
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

Art. 2172
*Ambito soggettivo*²¹⁷²

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Art. 2173

*Estensione delle norme sul computo del servizio effettivo e sul trattamento economico di ausiliaria al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia*²¹⁷³

(artt. 67 e 69, l. n. 113 del 1954; artt. 8, co. 2 e 4, 56, 57 e 141, d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 3, co. 5, d.lgs. n. 165 del 1997)

1. Al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, si applicano le disposizioni in materia di computo del servizio effettivo di cui all'articolo 1846 (Computo del servizio effettivo) e quelle sul trattamento economico di ausiliaria di cui agli articoli 1863 (Trattamento di quiescenza al personale in ausiliaria), 1869 (Calcolo dell'indennità di ausiliaria), 1870 (Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo); 1871 (Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo); 1873 (Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza), 1874 (Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo).

Art. 2174

²¹⁷¹ Relazione art. (Borse di studio per le Forze di polizia a ordinamento militare)

Il co. 1 concerne le borse di studio in favore delle <<vittime del dovere>>.

Il co. 2 fa riferimento alla disciplina delle borse di studio universitarie, recata dalle leggi n. 398/1989 e n. 476/1984, che resta applicabile nei confronti del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

²¹⁷² Relazione art. (Ambito soggettivo).

L'art. anticipa il contenuto delle successive disposizioni che estendono la disciplina del trattamento previdenziale del libro VII del presente codice al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

²¹⁷³ Relazione art. (Estensione delle norme sul computo del servizio effettivo e sul trattamento economico di ausiliaria al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia)

La norma di coordinamento opera un mero rinvio agli articoli 1846 (Computo del servizio effettivo), 1863 (Trattamento di quiescenza al personale in ausiliaria), 1869 (Calcolo dell'indennità di ausiliaria), 1870 (Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo); 1871 (Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo); 1873 (Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza), 1874 (Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo), che si applicano anche al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia.

*Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo percepite dalle Forze di polizia a ordinamento civile*²¹⁷⁴

(art. 18-quater, d.l. n. 387 del 1987)

1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, percettore delle indennità di impiego operativo previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1867 (Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo), 1868 (Maggiorazione per i percettori dell'indennità di impiego operativo o di volo) e 1887 (Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo).

Art. 2175

*Lesioni traumatiche da causa violenta subite dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*²¹⁷⁵

(l. n. 157 del 1952)

1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si applicano, in materia di accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta, le disposizioni di cui all'articolo 1879 (Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta).

Art. 2176

*Speciale elargizione ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti durante il servizio ed equo indennizzo*²¹⁷⁶

(artt. 1, 4 e 6, co. 3, l. n. 308 del 1981; artt. 1 e 2, l. n. 280 del 1991)

1. Ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1894 (Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio).
2. Agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1881 (Equo indennizzo).

Art. 2177

*Speciale elargizione ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti a causa di servizio*²¹⁷⁷

(art. 3, l. n. 629 del 1973; art. 6, co. 1 e 2, l. n. 308 del 1981; art. 2, d.l. n. 337 del 2003)

1. Ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1895 (Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio).

Art. 2178

²¹⁷⁴ Relazione art. (Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo percepite dalle Forze di polizia a ordinamento civile)

La norma di coordinamento opera un mero rinvio alle disposizioni riprodotte nel libro VII in materia di effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo percepite dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

²¹⁷⁵ Relazione art. (Lesioni traumatiche da causa violenta subite dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

Il rinvio alla norma del codice si rende necessario a seguito del riassetto, nel libro VII, delle disposizioni di cui alla l. n. 157 del 1952.

²¹⁷⁶ Relazione art. (Speciale elargizione ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti durante il servizio ed equo indennizzo)

L'art. opera un rinvio interno al codice per alcune categorie di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile destinatarie dei benefici disciplinati dal libro VII.

²¹⁷⁷ Relazione art. (Speciale elargizione ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti a causa di servizio)

L'art. opera un rinvio interno al codice per alcune categorie di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile destinatarie del beneficio disciplinato dal libro VII.

*Speciale trattamento pensionistico di reversibilità ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare*²¹⁷⁸
(l. n. 974 del 1967; art. 1, l. n. 629 del 1973; art. 93, co. 6-8, d.P.R., n. 1092 del 1973; art. 3, l. n. 308 del 1981)

1. Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1896 (Speciale trattamento pensionistico di reversibilità), anche in caso di decesso in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.

Art. 2179

*Indennizzo privilegiato aeronautico ai dipendenti civili*²¹⁷⁹
(r.d.l. n. 1345 del 1926)

1. L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al libro VII, titolo III, capo IV, sezione II, ivi comprese le norme sull'indennizzo integrativo, è concesso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile ed è esteso ai dipendenti civili dello Stato, alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1897 (Destinatari dell'indennizzo privilegiato aeronautico).

2. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente civile, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico:

a) dirigenza:

1) euro 7.746,85 al coniuge superstite, anche se separato, purché senza addebito, per l'intero ammontare oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che, rispettivamente, i figli stessi siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più, mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti, ovvero ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite;

2) euro 1.936,71 ai genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli, ovvero ai fratelli e alle sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori;

b) area terza:

1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);

2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a);

c) area seconda:

1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);

²¹⁷⁸ Relazione art. (Speciale trattamento pensionistico di reversibilità ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare)

L'art. opera un rinvio interno al codice per alcune categorie di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile destinatarie del beneficio disciplinato dal libro VII.

²¹⁷⁹ Relazione art. (Destinatari dell'indennizzo privilegiato aeronautico)

Il co. 1 riproduce l'art. 1, co. 1, del r.d.l. n. 1345/1926 conv. dalla l. n. 1835/1927, tenendo conto delle modifiche apportate dall'art. 1, l. n. 59/1929 e dall'art. 1, l. n. 280/1981. Il co. 2 riproduce l'art. 1, co. 2, l. n. 59/1929.

Il co. 3 riproduce l'art. 1, co. 3, l. n. 59/1929, nonché gli artt. 1 e 2, l. n. 1140/1930.

Il co. 4 riproduce l'art. 2, l. n. 325/1973.

Il co. 5 riproduce gli artt. 3-7, l. n. 59/1929.

Norme abrogate:

- r.d.l. 15 luglio 1926, n. 1345 conv. dalla l. n. 1835/1927 (artt. 1 e successivi, superati dalla legislazione successiva);

- art. 1, l. n. 59/1929;

- l. 10 luglio 1930, n. 1140;

- r.d. n. 2342 del 1935;

- l. n. 741/1970;

- l. n. 325/1973 (artt. 2 e ss.);

- l. n. 280/1981 (artt. 1 e ss.).

- 2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a);
 - d) area prima:
 - 1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
 - 2) euro 991,60 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a);
 - e) personale non dirigente con contratto a tempo determinato:
 - 1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui al numero 1) della lettera a);
 - 2) euro 774,69 ai soggetti di cui al numero 2) della lettera a).
3. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermità di un dipendente civile, è determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^a ed alla 2^a categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di euro 309,87, per infermità ascrivibili alla 3^a categoria della tabella A:
- a) dirigenza: euro 7.746,85 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 6.972,17 per la 2^a categoria ed euro 1.936,71 per la 3^a categoria;
 - b) area terza: euro 6.197,48 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 5.577,73 per la 2^a categoria ed euro 1.549,37 per la 3^a categoria;
 - c) area seconda: euro 4.648,11 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 4.338,24 per la 2^a categoria ed euro 1.208,51 per la 3^a categoria;
 - d) area prima: euro 3.873,43 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 3.563,55 per la 2^a categoria ed euro 991,60 per la 3^a categoria;
 - e) personale non dirigente con contratti a tempo determinato: euro 3.098,74 per infermità ascrivibile alla 1^a categoria, euro 2.788,87 per la 2^a categoria ed euro 774,69 per la 3^a categoria.

Art. 2180

Personale civile e cittadini italiani esposti all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico²¹⁸⁰

(art. 2, co. 78-79, l. n. 244 del 2007)

1. La speciale elargizione di cui all'articolo 1906 (Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico), è corrisposta, con le stesse modalità, alle seguenti categorie di personale e loro superstiti:

- a) al personale civile italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
- b) al personale civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
- c) al personale civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
- d) ai cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b).
- e) ai cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b).

2. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel comma 1, entro il limite massimo di

²¹⁸⁰ Relazione art. (Personale civile e cittadini italiani esposti all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico)

L'art. rinvia alle disposizioni recate dall'art. 1906 (Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico), che si applica anche nei confronti del personale civile e dei cittadini italiani che si trovano nelle condizioni indicate dalla norma riassetata (art. 2, co. 78-79, l. n. 244 del 2007).

spesa stabilito nell'articolo 602 (Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio), sono disciplinati dal regolamento.

TITOLO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2181

*Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti*²¹⁸¹

1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento:

- a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;
- b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;
- c) le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

2. I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni del Ministero della difesa, del Capo di stato maggiore della difesa, del Segretario generale, dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino a 90 giorni dopo l'entrata in vigore del codice e del regolamento.

Art. 2182

*Procedimenti in corso*²¹⁸²

²¹⁸¹ Relazione art. (Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti)
Il co. 1 si prefigge di evitare che successivamente all'entrata in vigore del nuovo <<ordinamento militare>> insorgano inutili contenziosi:
a) perché l'amministrazione o i terzi considerino illegittimi gli atti, già emanati ed efficaci, per il solo fatto che siano stati adottati sotto l'egida della precedente normativa;
b) perché si ritengano venuti meno diritti soggettivi entrati nel patrimonio giuridico dei destinatari delle norme abrogate.

Si tratta di una previsione ricorrente nell'ambito delle disposizioni sul governo del personale militare (si pensi all'art. 71, co. 2, d.lgs. n. 490/1997). Più volte il Consiglio di Stato ne ha individuato l'esatta portata riferendola ai soli diritti soggettivi completamente perfezionati e acquisiti al patrimonio dei militari prima dell'entrata in vigore delle nuove norme (cfr., in tema di contenzioso azionato da personale militare risolto con l'applicazione del menzionato art. 71, Cons. Stato, sez. IV, n. 1553/2005; n. 8209/2004). Per quanto concerne gli interessi legittimi, invece, la norma in questione si limita a ribadire un principio consolidato secondo cui lo *ius superveniens* è irrilevante e non può fondare ipotesi di invalidità successiva dei provvedimenti emanati sotto l'egida della precedente normativa e neppure aspettative di carriera – giuridico economiche – attesa la natura autoritativa dei provvedimenti di *status* dei militari (cfr. sul punto specifico Cons. Stato, sez. IV, n. 6819/2007; n. 2813/2007; n. 7637/2006).

Il co. 2, per ineludibili esigenze organizzative dell'amministrazione, consente a quest'ultima di utilizzare la normativa tecnica di dettaglio, emanata sotto il vigore della precedente disciplina, fino a 90 giorni dopo l'entrata in vigore del codice e del regolamento.

²¹⁸² Relazione art. (Procedimenti in corso)

L'art. prevede l'ultrattività della normativa abrogata che continua ad applicarsi ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del codice e del regolamento.

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Art. 2183

*Competenze residuali della Direzione generale per il personale militare*²¹⁸³
(artt. 13 - 16, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 6, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 7, l. 25 del 1997; art. 15-ter, co. 1, d.lgs. 215 del 2001)

1. La Direzione generale per il personale militare provvede, quanto ai volontari in ferma breve, alle residuali competenze che risultassero ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente codice, in ordine all'assegnazione di questi ultimi alle Forze armate e la loro predesignazione per l'immissione nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni, nonché al loro impiego.

Art. 2184

*Unità produttive e industriale dell'Agenzia industrie difesa*²¹⁸⁴
(art. 14, co. 2, d.P.R. n. 424 del 2000; art. 2, co. 4, d.l. 248 del 2007, conv. dalla l. n. 31 del 2008; art. 14, co. 6, d.l. n. 207 del 2008)

1. Le unità produttive e industriali, di cui all'articolo 49 (Agenzia industrie difesa) gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura se, entro il 31 dicembre 2011, non hanno raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione.

2. L'articolo 122 (Enti dipendenti dal segretario generale della difesa) del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della difesa di cui al medesimo articolo.

3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 121 (Personale dell'agenzia) del regolamento, alla data di entrata in vigore del presente codice.

Art. 2185

*Magistrati militari in posizione di fuori ruolo*²¹⁸⁵

Si tratta di una previsione comune alla disciplina transitoria dettata in occasione di grandi interventi di riassetto normativo (art. 57, d.lgs. n. 327/2001 - t.u. espr. -; art. 253, d.lgs. n. 163/2006 - codice appalti -).

La norma soddisfa l'esigenza di assicurare, da un lato, una applicazione graduale della nuova disciplina da parte di una amministrazione complessa come quella militare; dall'altro, maggiore certezza dei rapporti giuridici.

²¹⁸³ Relazione art. (Competenze residuali della Direzione generale per il personale militare)

La norma contempla le residuali competenze attribuite alla DG Persomil dall'art. 15 ter, primo co., del d.lgs. 215/2001, a seguito soppressione della Commissione di cui all'art. 6, d.P.R. n. 332/1997, essendo stato bandito l'ultimo arruolamento di volontari in ferma breve nel 2005, con scadenza dell'ultima ferma entro il 2008, e risultando allo stato pendenti pratiche relative al transito di volontari nell'Esercito italiano.

²¹⁸⁴ Relazione art. (Unità produttive e industriale dell'Agenzia industrie difesa)

L'art. riproduce al co. 1, l'art. 2, co. 4, d.l. 248/2007, conv. con l. n. 31/2008. Il co. 2 riproduce l'art. 14, co. 2, d.P.R. n. 424/2000. Il co. 3 riproduce l'art. 14, co. 6, d.l. n. 207/2008, conv., con modificazioni dalla l. n. 14/2009.

(art. 2, co. 603, lett. c), secondo periodo, co. 606, lett. b), co. 607, co. 611, l. n. 244 del 2007)

1. I magistrati militari che risultavano collocati in posizione di fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 e che, alla data di entrata in vigore del presente codice, risultano ancora collocati nella medesima posizione, sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo della magistratura militare.
2. I magistrati di cui al comma 1 all'atto del rientro in ruolo hanno facoltà di esercitare interpello per il transito in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità:
 - a) hanno diritto a essere assegnati, anche in soprannumero riassorbibile, a un ufficio giudiziario della stessa sede di servizio, ovvero a altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte;
 - b) i trasferimenti sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura.
3. Se i magistrati militari di cui al comma 1 non esercitano il diritto all'interpello di cui al comma 2, vengono assegnati allo stesso ufficio giudiziario militare in precedenza ricoperto o, a domanda, a ufficio di altra sede di servizio, anche in soprannumero.
4. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente articolo non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento eventuale degli organici dei magistrati militari e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione al corrispondente eventuale incremento degli organici dei magistrati ordinari.

Art. 2186

*Determinazione della dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare*²¹⁸⁶

(art. 2, co. 604, secondo periodo, l. n. 244 del 2007)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica è rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella vigente.

SEZIONE II BENI

Art. 2187

²¹⁸⁵

Relazione art. (Magistrati militari in posizione di fuori ruolo)

La norma riproduce in modo assolutamente fedele le disposizioni già contenute all'art. 2, co. 603, lett. c), co. 606, lett. b), co. 607 e co. 611 della l. n. 244/2007, riguardanti il ricollocamento nel ruolo organico della magistratura militare o, a scelta dell'interessato, nel ruolo della magistratura ordinaria, di quei soli magistrati militari che alla data del 28 settembre 2007 (termine già fissato dal legislatore nella manovra finanziaria 2008) si trovassero in posizione di fuori ruolo. Considerato che la posizione di questi ultimi potrebbe risultare ancora invariata all'entrata in vigore del presente codice e del regolamento, è necessario riprodurre le norme utili per l'eventuale futuro ricollocamento in ruolo, da attuarsi, secondo le già menzionate identiche disposizioni introdotte all'epoca della riduzione dei ruoli organici della magistratura militare, dall'art. 2, co. dal 603 a 611, della l. n. 244/2007.

²¹⁸⁶

Relazione art. (Determinazione della dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare)

La norma ripete il contenuto del secondo periodo dell'art. 2, co. 604 della legge finanziaria n. 244/2007, non essendo attualmente ancora emanato il regolamento ivi previsto in attuazione della disposizione primaria.

*Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca*²¹⁸⁷
(art. 5, co. 3, ultimo periodo, l. n. 108 del 2009)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 320 (Acquisti a seguito di confisca) si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 108, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.

SEZIONE III
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 2188

*Contributi a favore di Associazioni combattentistiche*²¹⁸⁸
(art. 1, l. n. 92 del 2006; art. 14, co. 7-bis, d.l. n. 207 del 2008)

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di 1,5 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali>> della missione <<Fondi da ripartire>> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

SEZIONE IV
PERSONALE MILITARE

Parte I
Reclutamento

Art. 2189

*Immissioni in ruolo degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*²¹⁸⁹

²¹⁸⁷ Relazione art. (Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca)
Trattasi di disposizione riproduttiva dell'ultimo periodo dell'art. 5, co. 3, l. n. 108/2009, conseguentemente abrogato.

²¹⁸⁸ Relazione art. (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche)
La norma riassetta l'art. 1, l. n. 92/2006, che originariamente prevedeva un contributo annuo di euro 2.220.000 per il triennio 2006-2008, in combinato disposto con l'art. 14, co. 7-bis, d.l. n. 207/2008, che ha prorogato il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Si richiama l'art. 40, l. n. 549/1995, secondo cui gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge stessa, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Rimane abrogata la norma di copertura di spesa contenuta nell'art. 3, l. n. 92/2006.

Norme abrogate:

- artt. 1 e 3, l. n. 92/2006;

- d.l. n. 207/2008, conv., con modificazioni, dall'art. 1, l. n. 14/2009: art. 14, co. 7-bis.

²¹⁸⁹ Relazione art. (Immissioni in ruolo degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)

(art. 1, co. 3, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Finché le consistenze effettive dei ruoli non siano contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente codice, per realizzare le economie previste dall'articolo 1, comma 97, lettera h) della legge n. 662 del 1996, i moduli complessivi di alimentazione dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare non devono superare la misura del 70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna Forza armata dalle norme vigenti anteriormente alla data del 1997.

Art. 2190

*Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*²¹⁹⁰

(artt. 34-quater e 38, co. 1, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, fino al 2020, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 677 (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori), in misura:

a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;

b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 679 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli), comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

2. I posti di cui al comma precedente, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, sino al 2015, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

Art. 2191

*Regime transitorio del reclutamento dei sergenti*²¹⁹¹

(artt. 35, co. 1, e 38, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Sino al 2010, in deroga agli articoli 687 (modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti) e 688 (Alimentazione dei ruoli dei sergenti), il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 1, co. 3, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare).

²¹⁹⁰ Relazione art. (Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)

L'art. riproduce gli artt. 34-quater e 38, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, aggiunto dall'art. 16, d.lgs. n. 82/2001. La norma transitoria produrrà i suoi effetti sino al 2020. In particolare, il co. 3 riproduce il co. 1, secondo periodo, dell'art. 38, d.lgs. n. 196/1995, in tema di regime transitorio delle eccedenze organiche.

²¹⁹¹ Relazione art. (Regime transitorio del reclutamento dei sergenti)

Il co. 1 riproduce l'art. 35, co. 1, d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare). Gli effetti provvisori della norma sono stati originariamente stabiliti in un arco di quindici anni dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 196/1995. Ai sensi dell'art. 42, d.lgs. n. 196/1995, le disposizioni del decreto stesso si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995. Il co. 2 riproduce l'art. 38, co. 2, secondo periodo, opportunamente riformulato, d.lgs. n. 196/1995, relativo alla gestione delle eccedenze organiche.

2. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, sino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.

Art. 2192

*Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia*²¹⁹²
(art. 16, l. n. 226/2004)

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 700 (concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

- 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
- 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
- 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
- 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello

Stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

- 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
- 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;
- 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
- 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello

stato;

²¹⁹² Relazione art. (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia)

L'art. riproduce l'art. 16, l. n. 226/2004 (da abrogare).

Dalla norma originaria è stato espunto il riferimento al Corpo militare della Croce Rossa Italiana, poiché non ha mai avuto attuazione la previsione di un ruolo iniziale in servizio permanente di tale Corpo. D'altra parte l'art. 3, co. 98, l. n. 244/2007, non autorizza assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo militare della Croce rossa di volontari in ferma.

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

Art. 2193

*Posti non coperti*²¹⁹³

(art. 17, l. n. 226 del 2004)

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al precedente articolo 2192 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia) è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.

2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 2194

*Aumento dei posti disponibili*²¹⁹⁴

(art. 18, l. n. 226 del 2004)

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all' articolo 2192 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia), per cause diverse dall'incremento degli organici, risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 2192 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia), alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 2192 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia), a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di cui al medesimo articolo 2192, comma 1 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia), alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati, nelle misure percentuali di cui all' articolo 2192, comma 4, lettera b) (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

²¹⁹³

Relazione art. (Posti non coperti)

L'art. riproduce l'art. 17, l. n. 226/2004 (da abrogare).

²¹⁹⁴

Relazione art. (Aumento dei posti disponibili)

L'art. riproduce l'art. 18, l. n. 226/2004 (da abrogare).

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2193 (Posti non coperti).

Art. 2195

Concorsi per il 2010²¹⁹⁵

(art. 12, co. 4, 5 e 6, d.P.R. n. 332 del 1997; art. 25, co. 5, l. n. 226 del 2004)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2192 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia), per la copertura dei posti di cui all'articolo 2192, comma 4, lettera b), numeri 3), 4) e 5) (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dai commi successivi, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale.

2. Le Forze di polizia di cui al comma 1 sottoporranno i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione.

3. I candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti previsti per l'impiego nelle Forze di polizia a ordinamento civile, fatta eccezione per il limite di età che è elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

4. Il personale delle Forze armate in ferma breve o in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile di cui al comma 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera.

5. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

Art. 2196

Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie²¹⁹⁶

(art. 30, l. n. 226 del 2004)

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2192 (concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia) e 2195 (concorsi per il 2010), sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

b) articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

c) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

d) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;

e) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Art. 2197

Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti²¹⁹⁷

(art. 11, co. 3, l. n. 226 del 2004)

1. Fino al 2020, il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, previsto

²¹⁹⁵ Relazione art. (Concorsi per il 2010)

L'art. riproduce le seguenti norme: art. 12, co. 4, 5 e 6, d.P.R. n. 332/1997; art. 25, co. 5, l. n. 226/2004. Le predette norme sono da abrogare.

²¹⁹⁶ Relazione art. (Concorsi per il 2010)

L'art. riproduce l'art. 30, l. n. 226/2004. La predetta norma è da abrogare.

²¹⁹⁷ Relazione art. (Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti)

L'art. riproduce l'art. 11, co. 3, l. n. 226/2004 (da abrogare).

dall'articolo dall'articolo 2206 (Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma).

Art. 2198

*Reclutamenti di volontari in ferma breve nel servizio permanente*²¹⁹⁸
(art. 15, co. 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, d.lgs. n. 215 del 2001; artt. 24, co. 3 e 4, e 26, l. n. 226 del 2004)

1. Ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale e, per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari in servizio permanente.
2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.
3. I volontari in ferma breve ammessi alle rafferme biennali e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali previste dall'articolo 2192 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia) possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 3 mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.
5. Al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare i volontari in ferma breve che, alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda, hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.
6. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma breve devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 634 (Requisiti generali per il reclutamento).
7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.

Parte II Formazione

Art. 2199

*Accademia dell'Arma dei carabinieri*²¹⁹⁹
(art. 34, co. 4, d.lgs. n. 297 del 2000; art. 30, co. 8, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Sino all'istituzione dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri:
 - a) le disposizioni del codice e del regolamento relative all'Accademia dell'Arma dei carabinieri devono intendersi riferite all'Accademia militare dell'Esercito;
 - b) i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale sono svolti presso l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalità concordate con lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, previa selezione a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma;

²¹⁹⁸ Relazione art. (Reclutamenti di volontari in ferma breve nel servizio permanente)

L'art. riproduce in sintesi le seguenti norme: art. 15, co. 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, d.lgs. n. 215/2001, così modificato dall'art. 5, d.lgs. n. 236/2003, e dall'art. 8, d.lgs. n. 197/2005; artt. 24, co. 3 e 4, e 26, l. n. 226/2004. Tutte le predette norme sono da abrogare.

²¹⁹⁹ Relazione art. (Accademia dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 34, co. 4, d.lgs. n. 297/2000 e l'art. 30, co. 8, d.lgs. n. 298/2000 (da abrogare).

c) agli allievi ufficiali dei carabinieri si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito italiano frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia.

Parte III Ruoli e organici

Art. 2200

*Adeguamento degli organici*²²⁰⁰

(artt. 2, co. 3, 3, co. 2, 4, co. 2, e 5, co. 3, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell'articolo 581 (Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate) e nel rispetto della ripartizione indicata nell'articolo 796 (Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare), con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 2201

*Carenze organiche transitorie*²²⁰¹

(art. 23, co. 3, l. n. 226 del 2004)

1. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 795 (Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare), ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.

Art. 2202

*Regime transitorio delle eccedenze organiche*²²⁰²

(art. 38, co. 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Sino al 2015, sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.
2. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.

Art. 2203

*Ruoli a esaurimento degli ufficiali*²²⁰³

²²⁰⁰ Relazione art. (Adeguamento degli organici)

L'art. costituisce una sintesi tra gli artt. 2, co. 3, 3, co. 2, 4, co. 2, 5, co. 3, d.lgs. n. 215/2001.

²²⁰¹ Relazione art. (Carenze organiche transitorie)

L'art. riproduce l'art. 23, co. 3, l. n. 226/2004.

²²⁰² Relazione art. (Regime transitorio delle eccedenze organiche)

L'art. riproduce, opportunamente riformulato (sono stati eliminati i riferimenti non più pertinenti e quelli relativi alle immissioni annuali in ruolo riportati nel titolo sul reclutamento), l'art. 38, co. 1 e 2, di entrambi esclusivamente il primo periodo, d.lgs. n. 196/1995.

²²⁰³ Relazione art. (Ruoli a esaurimento degli ufficiali)

L'art. costituisce norma ricognitoria che introduce l'elencazione dei ruoli a esaurimento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri. In particolare, i ruoli tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano, del Corpo unico degli

(art. 12, l. n. 404 del 1990; art. 38, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 2, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali:
 - a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano;
 - b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano;
 - c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare;
 - d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare;
 - e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto;
 - f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Aeronautica militare;
 - g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare;
 - h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
 - i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.
2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio vi permangono a esaurimento.
3. Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello, fermo restando il beneficio della promozione di cui all'articolo 1080 (Ufficiali che cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età).

Art. 2204

*Consistenze organiche dei ruoli speciali e dei ruoli tecnici a esaurimento*²²⁰⁴
(art. 2, co. 3, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 38, co. 7, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Le consistenze complessive dei rispettivi ruoli speciali e a esaurimento delle Forze armate non possono eccedere le dotazioni organiche dei corrispondenti ruoli speciali.

Art. 2205

*Personale stabilizzato dell'Arma dei carabinieri*²²⁰⁵
(art. 3, co. 93, l. n. 244 del 2007)

specialisti della Marina militare, degli specialisti dell'Aeronautica militare e tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, creati con la l. n. 212/1983, non vengono più alimentati in base, rispettivamente, all'art. 38, co. 1, d.lgs. n. 490/1997 e all'art. 19, co. 1, d.lgs. n. 117/1993 (già abrogato). Il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto è stato istituito ai sensi dell'art. 6, l. n. 255/1991, recante il potenziamento degli organici del personale del Corpo delle capitanerie di porto, e non viene più alimentato sempre in base all'art. 38, co. 1, d.lgs. n. 490/1997. Invece, i ruoli di complemento a esaurimento degli ufficiali transitati in servizio permanente, nascono con la l. n. 574/1980, la quale al titolo IV reca norme sull'istituzione di ruoli a esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'Esercito italiano (compresa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Questi ruoli vengono giuridicamente equiparati a quelli del servizio permanente, per estensione ai primi della normativa di stato giuridico prevista per questi ultimi, in base all'art. 31, co. 1, l. n. 224/1986. Infine, questi ruoli a esaurimento vengono definitivamente sistemati con la l. n. 404/1990, la quale all'art. 12, co. 1, dispone che gli ufficiali iscritti in tali ruoli cessano di appartenere alla categorie del congedo e transitano tra quelle del servizio permanente, per cui i rispettivi ruoli assumono la denominazione di <<ruoli a esaurimento in servizio permanente>>.

Il secondo co. dell'art. riproduce gli artt. 38, co. 2, d.lgs. n. 490/1997 e 2, co. 2, d.lgs. n. 298/2000.

Il terzo co. riproduce l'art. 12, l. n. 404/1990.

²²⁰⁴ Relazione art. (Consistenze organiche dei ruoli speciali e dei ruoli tecnici a esaurimento)
L'art. riproduce, opportunamente riformulato (eliminando i puntuali riferimenti di legge), l'art. 2, co. 3, d.lgs. n. 298/2000, l'art. 38, co. 7, d.lgs. n. 490/1997. Il riferimento normativo ai ruoli tecnici a esaurimento è all'art. 53, l. n. 212/1983.

²²⁰⁵ Relazione art. (Personale stabilizzato dell'Arma dei carabinieri)
L'art. riproduce l'art. 3, co. 93, l. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Il d.P.R. 29 dicembre 2007 (Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2008, n. 44), ha autorizzato la stabilizzazione di 70 unità dell'Arma dei carabinieri, tutte ufficiali ausiliari in ferma prefissata dei ruoli speciale e tecnico-logistico.

1. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

Art. 2206

*Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma*²²⁰⁶
(art. 23, co. 2, l. n. 226 del 2004)

1. Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 581 (Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate) e 582 (Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma).

Art. 2207

*Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno*²²⁰⁷
(art. 23, co. 4 e 5, l. n. 226 del 2004)

1. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dall' articolo 796 (Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2206 (Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma), è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall' articolo 2206 (Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma), è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

- a) 478 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
- b) 406 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Art. 2208

*Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle Capitanerie di porto*²²⁰⁸
(art. 28, co. 1, l. n. 226 del 2004)

1. Fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 812 (Dotazione organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto), le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto

²²⁰⁶ Relazione art. (Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma)
L'art. riproduce l'art. 23, co. 4 e 5, l. n. 226/2004

²²⁰⁷ Relazione art. (Contingente di inquadramento dei volontari di truppa in ferma prefissata di un anno)

L'art. riproduce, opportunamente riformulato (sono stati eliminati i contenuti non più attuali), l'art. 23, co. 4 e 5, l. n. 226/2004, così come modificato dal d.l. n. 273/2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

²²⁰⁸ Relazione art. (Consistenze organiche dei volontari di truppa del Corpo delle Capitanerie di porto)

L'art. riproduce l'art. 28, co. 1, l. n. 226/2004.

sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall'articolo 584 (Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto).

2. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 584 (Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto) per l'anno di riferimento.

Art. 2209

*Compensazioni organiche per il Corpo delle Capitanerie di porto*²²⁰⁹ (art. 28, co. 2, l. n. 226 del 2004)

1. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 2208 (Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto), è computato un contingente di volontari in ferma prefissata in un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nella misura di 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Art. 2210

*Transito dai ruoli tecnici a esaurimento ai ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*²²¹⁰ (art. 38, co. 8, 8-bis, 9 e 10, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Finché non siano raggiunte nei gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano, del Corpo unico degli specialisti della Marina militare e unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, nonché del ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado rispettivamente di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori.

2. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del transito.

3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni per i capitani e di quattro anni per i maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale.

4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali.

Art. 2211

²²⁰⁹ Relazione art. (Compensazioni organiche per il Corpo delle Capitanerie di porto)
L'art. riproduce l'art. 28, co. 2, l. n. 226/2004.

²²¹⁰ Relazione art. (Transito dai ruoli tecnici a esaurimento ai ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)

L'art. riproduce l'art. 38, co. 8, 8-bis, 9 e 10, d.lgs. n. 490/1997, così come modificato dall'art. 18, d.lgs. n. 216/2000. Dal testo originario è stato eliminato qualsiasi riferimento al grado di tenente, sia perché nei ruoli tecnici, ormai a esaurimento, nel grado in oggetto non c'è più consistenza organica, sia perché i ruoli speciali, almeno nei gradi degli ufficiali subalterno sono ormai pienamente assestati.

*Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri*²²¹¹
(art. 24, co. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Finché non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente decreto per il grado di maggiore del ruolo speciale, è consentito il transito in detto ruolo, per concorso per titoli e per esami, di maggiori diplomati appartenenti al ruolo tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado di quattro anni.
2. All'atto del transito nel ruolo speciale, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione d'anzianità di quattro anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale.
3. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale.

Art. 2212

*Transito dai ruoli a esaurimento in servizio permanente nei ruoli speciali*²²¹²
(art. 39, co. 7, 8, 9, e 9-bis, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 25, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Finché non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di maggiore, ai maggiori aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni. È parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di tenente colonnello, ai tenenti colonnelli aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianità di servizio.
2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianità e, a parità di anzianità di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio.
3. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.

Art. 2213

*Rientro in ruolo del personale militare già professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze*²²¹³
(art. 4-septies, co. 4, d.l. n. 97 del 2008)

²²¹¹ Relazione art. (Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce, opportunamente riformulato (sono stati eliminati i riferimenti ai capitani del ruolo tecnico operativo dell'Arma dei carabinieri, in quanto non c'è più alcun capitano in ruolo), l'art. (art. 24, co. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 298/2000).

²²¹² Relazione art. (Transito dai ruoli a esaurimento in servizio permanente nei ruoli speciali)

L'art. riproduce l'art. 39, co. 7, 8, 9, e 9-bis, d.lgs. n. 490/1997, così come modificato dall'art. 19, d.lgs. n. 216/2000. In virtù del rinvio operato dall'art. 25, co. 1, d.lgs. n. 298/2000, la norma si applica a tutti gli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.

²²¹³ Relazione art. (Rientro in ruolo del personale militare già professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze)

L'art. riproduce l'art. 4-septies, co. 4, 3°, 4°, 5° e 6° periodo, d.l. n. 97/2008, conv. dalla l. n. 129/2008, introdotto dall'art. 35, co. 16, d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009.

1. Il militare, compreso l'appartenente al Corpo della Guardia di finanza, già professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, che esercita il diritto di opzione per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 4-septies, comma 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 2 agosto 2008, n. 129, entro trenta giorni dal rientro ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero; la ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare è sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento.

Parte IV
Stato giuridico

Art. 2214

*Rafferme dei volontari di truppa*²²¹⁴
(artt. 5, 6 e 12, l. n. 226 del 2004)

1. L'ammissione alla rafferme di cui all'articolo 951 (Rafferme dei volontari) è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:
- a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2200 (Adeguamento degli organici), secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 581 (Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate) e 582 (Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma).
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'articolo 796 (Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

Art. 2215

*Ferma obbligatoria per gli ufficiali piloti in servizio permanente*²²¹⁵
(art. 2, l. n. 42 del 2000)

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, reclutati in data precedente a quella dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 2000, sono vincolati agli obblighi di servizio previsti dalle precedenti disposizioni di legge.

Art. 2216

*Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore*²²¹⁶
(art. 21, d.m. n. 64 del 2003)

1. Ai fini del possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di stato maggiore e ricoprire gli incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, di cui all'articolo 644 (Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di

²²¹⁴ Relazione art. (Rafferme dei volontari di truppa)

L'art. riproduce gli artt. 5, 6 e 12, l. n. 226/2004.

²²¹⁵ Relazione art. (Ferma obbligatoria per gli ufficiali piloti in servizio permanente)

L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 42/2000 (da abrogare).

²²¹⁶ Relazione art. (Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore)

L'art. riproduce, nella parte relativa alla equiparazione tra corso superiore di stato maggiore interforze il corso superiore di stato maggiore della Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito, l'art. 21, d.m. 10 febbraio 2003, n. 64.

Stato maggiore dell'Esercito italiano) del regolamento, al corso superiore di stato maggiore interforze è equivalente il Corso superiore di Stato maggiore della Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Art. 2217

*Ufficiali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici*²²¹⁷
(art. 22, d.m. n. 64 del 2003)

1. Possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 2216 (Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore) gli ufficiali superiori dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici dell'Esercito italiano che, alla data del 10 giugno 2003, hanno completato il percorso formativo superiore previsto dall'ordinamento di Forza armata e hanno assolto gli obblighi stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente.

Art. 2218

*Regime transitorio dei richiami in servizio nelle forze di completamento*²²¹⁸
(art. 1-bis, co. 4, d.lgs. n. 464 del 1997)

1. I provvedimenti di richiamo in servizio di cui all'articolo 985 (Richiami in servizio nelle forze completamento) del presente codice sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2200 (Adeguamento degli organici) e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.

Art. 2219

*Regime transitorio del collocamento in ausiliaria*²²¹⁹
(art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165 del 1997; art. 6, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 796 (Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare), il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2220 (Unità di personale da collocare in ausiliaria) e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 581 (Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate) e 582 (Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma).

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali

²²¹⁷ Relazione art. (Ufficiali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici)
L'art. riproduce l'art. 22, d.m. n. 64/2003.

²²¹⁸ Relazione art. (Regime transitorio dei richiami in servizio nelle forze di completamento)
L'art. riproduce l'art. 1-bis, co. 4, d.lgs. n. 464/1997, aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 253/2005 (da abrogare).

²²¹⁹ Relazione art. (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria)
L'art. riproduce l'art. 6, d.lgs. n. 215/2001, così sostituito dall'art. 12-bis, d.l. n. 115/2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Il co. 6 riproduce il co. 6 dell'art. 7, d.lgs. n. 165/1997, la cui efficacia è stata prorogata dall'art. 14, co. 8, d.l. n. 207/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 14/2009.

aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1 luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.

6. Sino 1° gennaio 2011, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.

Art. 2220

Unità di personale da collocare in ausiliaria²²²⁰ (art. 6, co. 2, e tabella C, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'articolo 2219 (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria), sono così determinate per l'anno di riferimento:

- a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;
- b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;
- c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
- d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
- e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;
- f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
- g) 2016: ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603;
- h) 2017: ufficiali: 45; marescialli: 795; totale: 840;
- i) 2018: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;
- l) 2019: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;
- m) 2020: ufficiali: 6; marescialli: 90; totale: 96.

Art. 2221

Risoluzione del rapporto d'impiego²²²¹ (art. 17, co. 35-novies, d.l. n. 78 del 2009)

1. Al personale militare si applica la norma sancita dall'articolo 72, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 11, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 17, comma 35-novies, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Parte V

Documentazione personale

Art. 2222

Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare²²²²

²²²⁰

Relazione art. (Unità di personale da collocare in ausiliaria)

L'art. riproduce i dati contenuti nella tabella <<C>>, d.lgs. n. 215/2001, aggiunta dall'art. 12-bis, d.l. n. 115/2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

²²²¹

Relazione art. (Risoluzione del rapporto d'impiego)

L'art. rinvia, per ragioni di completezza sistematica, all'art. 17, co. 35-novies, d.l. n. 78/2009.

(art. 3, l. n. 890 del 1977)

1. I fogli di congedo, le copie di fogli matricolari e di stato di servizio e ogni altro documento rilasciati dall'amministrazione militare in data anteriore al 1978, sono sostituiti, a richiesta dell'interessato, da corrispondenti documenti redatti secondo quanto previsto dall'articolo 1022 (Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare).

Parte VI
Avanzamento

Art. 2223

*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*²²²³

(art. 60, co. 2, lett. c), d) ed e), 2-bis, 3 e 4, e 60-bis, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015:

a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;

b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;

c) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2 dell'articolo 1051 (Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali) e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera b).

2. Fino al 2015, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 1070 (Promozioni non annuali degli ufficiali) è formato solo se il numero di promozioni conseguente è compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale.

Art. 2224

*Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri*²²²⁴

(art. 60-bis, co. 1-ter, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1106 (Promozioni a scelta nel grado superiore), il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del

²²²² Relazione art. (Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare)
L'art. riproduce l'art. 3, l. n. 890/1977 (da abrogare).

²²²³ Relazione art. (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)
L'art. riproduce in sintesi le seguenti norme: art. 60, co. 2, lett. c), d) ed e), 2-bis, 3 e 4, d.lgs. n. 490/1997, così modificato dall'art. 24 d.lgs. n. 216/2000; art. 60-bis, co. 1, d.lgs. n. 490/1997, aggiunto dall'art. 7, l. n. 299/2004, così modificato dall'art. 2, co. 3, d.l. n. 248/2007, conv. dalla l. n. 31/2008.

²²²⁴ Relazione art. (Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri)
L'art. riproduce in sintesi le seguenti norme: art. 60-bis, co. 1-ter, d.lgs. n. 490/1997, aggiunto dall'art. 14, co. 2-bis, d.l. n. 207/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 14/2009.

Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.

Art. 2225

*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano*²²²⁵
(art. 61, co. 3, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Sino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, è di 4 anni.

Art. 2226

*Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito italiano*²²²⁶
(artt. 60, co. 3, e 61, co. 4-bis e 5-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore dell'Esercito italiano di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di maggiore di tutti i ruoli normali e speciali è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

2. Sino al 2015, per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di tutti i ruoli dell'Esercito italiano non si applica la limitazione del 30% di cui al precedente articolo 2223, comma 1, lettera b) (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano della Marina militare e dell'Aeronautica militare).

Art. 2227

*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Marina militare*²²²⁷
(artt. 60-bis, co. 1, e 62, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Sino al 2015, per il ruolo normale del Corpo sanitario il numero di promozioni annue, stabilito dal presente codice, da conferire a scelta sino al grado di Capitano di vascello è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

Art. 2228

*Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani di corvetta*²²²⁸
(artt. 60-ter e 62, co. 3, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di capitano di corvetta di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di capitano di corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i corpi della Marina militare è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

²²²⁵ Relazione art. (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano)

L'art. riproduce l'art. 61, co. 3, d.lgs. n. 490/1997, la cui efficacia è stata prorogata sino al 2015, dall'art. 14, co. 1, d.l. n. 207/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 14/2009.

²²²⁶ Relazione art. (Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito italiano)

L'art. riproduce in sintesi le seguenti norme: art. 60-ter e 62 co. 3, d.lgs. n. 490/1997 la cui efficacia è stata prorogata sino al 2015, dall'art. 14, co. 1, d.l. n. 207/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 14/2009.

²²²⁷ Relazione art. (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Marina militare)

L'art. riproduce in sintesi le seguenti norme: art. 60-bis, co. 1, d.lgs. n. 490/1997, aggiunto dall'art. 7, l. n. 299/2004, così modificato dall'art. 2, co. 3, d.l. n. 248/2007, conv. dalla l. n. 31/2008; art. 62, co. 5, d.lgs. n. 490/1997.

²²²⁸ Relazione art. (Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani di corvetta)

L'art. riproduce in sintesi le seguenti norme: art. 60-ter e 62 co. 3, d.lgs. n. 490/1997 la cui efficacia è stata prorogata sino al 2015, dall'art. 14, co. 1, d.l. n. 207/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 14/2009.

Art. 2229

*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare*²²²⁹
(artt. 60-bis, co. 1 e 1-bis, 60-ter, 63, co. 1 e 3, e 64, co. 2, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice:

a) sino all'anno 2015, per l'avanzamento a colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e i tenenti colonnelli aventi un'anzianità di grado pari o superiore a 6 anni;

b) sino all'anno 2015, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza;

c) sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1187 (Promozioni a scelta nel grado superiore), il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.

3. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, sino al 2015, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore, per ciascun ruolo degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

Art. 2230

*Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare*²²³⁰

(artt. 60-ter e 63, co. 2-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, il capitano del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare, sino al 2015, è incluso in aliquota di avanzamento allorché è parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purché abbia maturato una pari o superiore anzianità nel grado.

Art. 2231

*Avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici a esaurimento*²²³¹

(art. 38, co. 3 e 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. L'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano del ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare e il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, avviene in base alle norme del presente articolo.

2. L'avanzamento al grado di capitano e al grado di maggiore ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianità

²²²⁹ Relazione art. (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare)
L'art. ai co. 1 e 2 riproduce in sintesi le seguenti norme: art. 60-bis, d.lgs. n. 490/1997, aggiunto dall'art. 7, l. n. 299/2004, così modificato dall'art. 10, d.l. n. 81/2007, e dall'art. 2, co. 3, d.l. n. 248/2007, conv. dalla l. n. 31/2008; art. 62, co. 5, d.lgs. n. 490/1997; art. 63, co. 1 e 3, d.lgs. n. 490/1997.

Il co. 3 riproduce in sintesi le seguenti norme: art. 60-ter e 64 co. 2, d.lgs. n. 490/1997 la cui efficacia è stata prorogata sino al 2015, dall'art. 14, co. 1, d.l. n. 207/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 14/2009.

²²³⁰ Relazione art. (Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare)

L'art. riproduce in sintesi le seguenti norme: art. 60-ter e 63 co. 2-bis, d.lgs. n. 490/1997 la cui efficacia è stata prorogata sino al 2015, dall'art. 14, co. 1, d.l. n. 207/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 14/2009.

²²³¹ Relazione art. (Avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici a esaurimento)

L'art. riproduce l'art. 38, co. 3 e 5, d.lgs. n. 490/1997.

di grado da tenente e sette anni di anzianità di grado da capitano. Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, sono altresì inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente.

3. Le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianità di grado di cui al comma 2.

Art. 2232

*Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli a esaurimento in servizio permanente*²²³²
(art. 39, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 25, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento transitati in servizio permanente sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianità di servizio.

2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianità di servizio.

Art. 2233

*Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*²²³³
(art. 31, co. 4, lett. d), d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Per l'avanzamento al grado di colonnello, dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere:

a) nella prima delle aliquote di cui all'articolo 1051, comma 2 (Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali), oltre agli ufficiali già valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nell'articolo 1227 (Periodi di permanenza minima nel grado). Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

b) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli già valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nell'articolo 1227 (Periodi di permanenza minima nel grado ufficiali);

c) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianità di grado pari o superiore a quella indicata nella nell'articolo 1227 (Periodi di permanenza minima nel grado ufficiali).

Art. 2234

*Regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*²²³⁴

²²³² Relazione art. (Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli a esaurimento in servizio permanente)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 39, co. 1 e 2, d.lgs. n. 490/1997, e 25, co. 1, d.lgs. n. 298/2000

²²³³ Relazione art. (Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 31, co. 4, lett. d), d.lgs. n. 298/2000.

(art. 31, co. 5, lett. d), d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali è fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nell'articolo 1230 (Promozioni a scelta nel grado superiore), in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi del precedente articolo 2233 (Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri), e alla esigenza di mantenere adeguati e analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle aliquote di cui all'articolo 1051, comma 2 (Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali), comma 2, può essere aumentato nella misura massima del 25% rispetto a quello previsto nella citata tabella, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui al predetto articolo 1230 (Promozioni a scelta nel grado superiore).

Art. 2235

*Ufficiali del ruolo speciale provenienti dai ruoli a esaurimento dell'Arma dei carabinieri*²²³⁵
(art. 33, co. 4, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Per gli ufficiali già appartenenti al ruolo a esaurimento in servizio permanente e al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente codice, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.

Art. 2236

*Ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri provenienti dalla Polizia di Stato*²²³⁶
(art. 33, co. 4-bis, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.

Art. 2237

*Regime transitorio per le promozioni al grado di maggiore del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri*²²³⁷
(art. 31, co. 9, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo speciale comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozioni annuali di cui all'articolo 1237 (Promozioni a scelta nel grado superiore) è aumentato in misura da raggiungere il novantacinque per cento del numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote stesse.

Art. 2238

²²³⁴ Relazione art. (Regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 31, co. 5, lett. d), d.lgs. n. 298/2000.

²²³⁵ Relazione art. (Ufficiali del ruolo speciale provenienti dai ruoli a esaurimento dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 33, co. 4, d.lgs. n. 298/2000.

²²³⁶ Relazione art. (Ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri provenienti dalla Polizia di Stato)

L'art. riproduce l'art. 33, co. 4-bis, d.lgs. n. 298/2000, aggiunto dall'art. 9, l. n. 299/2004.

²²³⁷ Relazione art. (Regime transitorio per le promozioni al grado di maggiore del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 31, co. 9, d.lgs. n. 298/2000.

*Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*²²³⁸
(art. 31, co. 14, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

Art. 2239

*Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri*²²³⁹
(art. 24, co. 1, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. L'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo ha luogo ad anzianità. Ferme restando le dotazioni complessive del grado nei vari ruoli, nell'aliquota di avanzamento sono inclusi i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente.

Art. 2240

*Promozione degli ufficiali dei ruoli a esaurimento*²²⁴⁰
(art. 32, co. 4, l. n. 224 del 1986)

1. Ferma restando l'anzianità richiesta, la promozione degli ufficiali del ruolo a esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialità, purché non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.

Art. 2241

*Regime transitorio dell'avanzamento al grado di primo maresciallo*²²⁴¹
(art. 34-quinquies, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e se lo richiedono imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dall'articolo 1280, commi 3 e 4 (Avanzamento al grado di primo maresciallo):

a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;

b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami.

2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.

Art. 2242

*Regime provvisorio per le promozioni a primo maresciallo*²²⁴²

²²³⁸ Relazione art. (Norma di chiusura per il regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 31, co. 14, d.lgs. n. 298/2000, così modificato dall'art. 2, co., 2, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv., con modificazioni, dalla l. n. 31/2008.

²²³⁹ Relazione art. (Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 24, co. 1, d.lgs. n. 298/2000.

²²⁴⁰ Relazione art. (Promozione degli ufficiali dei ruoli a esaurimento)

L'art. riproduce l'art. 32, co. 4, l. n. 224/1986.

²²⁴¹ Relazione art. (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di primo maresciallo)

L'art. riproduce l'art. 34-quinquies, d.lgs. n. 198/1995, aggiunto dall'art. 19, d.lgs. n. 82/2001.

(art. 38, co. 3, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 1-bis, co. 14, d.l. n. 136 del 2004)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1280, comma 2 (Avanzamento al grado di primo maresciallo), il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2200 (Adeguamento degli organici) e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 811 (Organici degli ufficiali e dei sottufficiali).

2. Fino al riassorbimento delle eccedenze organiche, previste dall'articolo 2202 (Regime transitorio delle eccedenze organiche), la promozione al grado di primo maresciallo si consegue anche in soprannumero, secondo le modalità previste dall'articolo 1280 (avanzamento al grado di primo maresciallo), nel limite del 70 per cento degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2243

*Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente*²²⁴³

(art. 6-ter, co. 1 e 2, lett. b) e tabella B/4, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 30, co. 3, 4, 5 e 6, tabella C3, d.lgs. n. 83 del 2001)

1. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 1321 (Attribuzione della qualifica di luogotenente ai primi marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare), per il conferimento della qualifica di luogotenente, è richiesto, in base all'indicato anno di promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di seguito riportato:

- a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 8 anni;
- b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 9 anni;
- c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 10 anni;
- d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 11 anni;
- e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 12 anni;
- f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 13 anni.

2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di «luogotenente» per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.

3. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonché il numero di qualifiche di «luogotenente» da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi dell'articolo 1321 (Attribuzione della qualifica di luogotenente ai primi marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).

²²⁴²

Relazione art. (Regime provvisorio per le promozioni a primo maresciallo)

L'art. riproduce l'art. 38, co. 3, d.lgs. n. 196/1995 e l'art. 1-bis, co. 14, d.l. n. 136/2004, aggiunto dalla legge di conversione n. 186/2004.

²²⁴³

Relazione art. (Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente)

Il co. 1 riproduce l'art. 6-ter, co. 1, d.lgs. n. 196/1995, aggiunto dall'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 82/2001 e sostituito dal co. 3, art. 13, d.lgs. n. 193/2003; il co. è stato integrato con il contenuto della tabella B/4, introdotta nel d.lgs. n. 196/1995 dalla tabella E, d.lgs. n. 193/2003.

I co. 2 e 3 riproducono l'art. 6-ter, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 196/1995, aggiunto dall'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 82/2001.

I co. 4, 5 e 6 riproducono l'art. 30, co. 3, 4 e 5, d.lgs. n. 83/2001, come sostituiti dall'art. 9, co. 4, d.lgs. n. 193/2003.

Il co. 7 riproduce l'art. 30, co. 6, d.lgs. n. 83/2001, come sostituito dall'art. 9, co. 4, d.lgs. n. 193/2003, e il contenuto della tabella C3, aggiunta dal d.lgs. n. 193/2003.

4. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica speciale» o di «aiutante» del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1322, comma 1 (Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri), conseguono la qualifica di «luogotenente», con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso articolo 1322, comma 1 (Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri), ferme restando le condizioni ivi previste.

5. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dall'articolo 1322, comma 1 (Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri), e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001.

6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonché accertati quelli di cui all'articolo dall'articolo 1322, comma 1 (Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri), la qualifica di «luogotenente» è conferita ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri di maggiore anzianità in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.

7. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo dall'articolo 1322, comma 1 (Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri), per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato:

- a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni;
- b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni;
- c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni;
- d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni;
- e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni;
- f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni.

Art. 2244

*Cause impeditive*²²⁴⁴

(art. 6-quater, d.lgs. n. 196 del 1995)

1. Per il personale di cui al precedente articolo 2243 (Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente), sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

Art. 2245

*Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti*²²⁴⁵

(art. 14, co. 3, l. n. 226 del 2004)

²²⁴⁴ Relazione art. (Cause impeditive)

L'art. riproduce l'art. 6-quater, d.lgs. n. 196/1995, aggiunto dall'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 82/2001.

²²⁴⁵ Relazione art. (Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti)

L'art. riproduce l'art. 14, co. 3, l. n. 226/2004 (da abrogare).

1. Il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, per i volontari in rafferma biennale, è conseguito, ai sensi dell'articolo 1301 (Avanzamento al grado di primo caporal maggiore e corrispondenti), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 2246

*Condizioni particolari per l'avanzamento nella Marina militare*²²⁴⁶
(tabella C/2, lett. a), d.lgs. n. 196 del 1995)

1. I periodi di imbarco/reparti operativi previsti dagli articoli 1278 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare), 1285 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare), 1306 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare) e 1273 (ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare) si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

2. Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i periodi di imbarco/reparti operativi, di cui agli 1278 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare), 1285 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare), 1306 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare) e 1273 (ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare) si considerano ridotti alla metà.

Parte VII

Disciplina militare

Art. 2247

*Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza*²²⁴⁷
(art. 8-ter, co. 2, d.l. n. 45 del 2005, conv. dalla l. n. 89 del 2005)

1. I delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica alla data di entrata in vigore della legge 31 maggio 2005, n. 89, decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

Art. 2248

*Ordine militare di Savoia*²²⁴⁸
(art. 2, l. n. 25 del 1956)

1. L'Ordine militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di Savoia.

2. I decorati dell'Ordine Militare di Savoia, sono trasferiti nell'Ordine Militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano.

SEZIONE V

PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

Art. 2249

*Disposizioni provvisorie per i cappellani militari*²²⁴⁹

²²⁴⁶ Relazione art. (Condizioni particolari per l'avanzamento nella Marina militare)
L'art. riproduce il contenuto della tabella C/2, nota (1), lett. a), d.lgs. n. 196/1995 (da abrogare).

²²⁴⁷ Relazione art. (Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza)
L'art. riproduce la norma sancita dall'art. 8-ter co. 2, d.l. n. 45/2005.

²²⁴⁸ Relazione art. (Ordine Militare di Savoia)
L'art. riproduce l'art. 2, l. n. 25/1956.

(art. 69, co. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10-bis, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti in un apposito ruolo a esaurimento.
2. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 1 sono immessi annualmente in servizio permanente, se hanno svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneità dell'Ordinario militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente.
3. Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 1 è di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1538 (Cessazione dall'ufficio per limiti di età).

SEZIONE VI TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

Art. 2250

*Trattamento economico dei volontari in ferma breve*²²⁵⁰
(art. 24, co. 3 e 4, l. n. 226 del 2004)

1. Fino a esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, si applicano nei confronti dei medesimi le disposizioni in materia di retribuzione base e accessoria previste per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 1791 (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata) e 1792 (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata).

Art. 2251

*Premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo*²²⁵¹
(art. 1, co. 3 e 4, l. n. 42 del 2000)

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 21 marzo 2000, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 721 (Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare), è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo

²²⁴⁹ Relazione art. (Disposizioni provvisorie per i cappellani militari)
L'art. riproduce l'art. 69, co. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10-bis, d.lgs. n. 490/1997, così modificato dall'art. 29, d.lgs. n. 216/2000.

²²⁵⁰ Relazione art. (Trattamento economico dei volontari in ferma breve)
Questa disposizione recepisce le norme transitorie recate dall'art. 24, co. 3 e co. 4, l. n. 226/2004, facendo riferimento alle disposizioni in materia di retribuzione base e accessoria previste per i volontari in ferma prefissata recate dagli artt. 1791 (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata) e 1792 (retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata).

Norme abrogate: art. 24, l. n. 226/2004.

²²⁵¹ Relazione art. (Premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in s.p.e.)

L'art. riproduce l'art. 1, co. 3 e co. 4, della l. n. 42/2000, mentre i precedenti co. sono stati riassetati tra le disposizioni del libro VI, trattandosi di norme a regime. Rispetto al testo originario, si aggiunge il riferimento alla data del 21 marzo 2000 che, nella norma assorbita, è << la data di entrata in vigore della presente legge >>. Si omettono i riferimenti ai limiti di età per la cessazione dal servizio, attualmente posti dagli artt. 2 e 7, co. 1, del d.lgs. n. 165/1997.

Norme abrogate: art. 1, co. 3 e co. 4, l. n. 42/2000.

complessivo dei premi di cui all'articolo 1802 (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo) e quello complessivo dei premi percepiti.

2. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che alla data del 21 marzo 2000, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1802 (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo).

Art. 2252

*Premi residuali al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo*²²⁵²
(artt. 2 e 3, l. n. 365 del 2003)

1. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, già titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo, in periodo antecedente al 2004, sono ammessi, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, alle ferme volontarie di cui all'articolo 967 (Ulteriori ferme per il personale militare) entro il quarantacinquesimo anno di età, con corresponsione dei relativi premi.

2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 (Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo) che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 22 gennaio 2004, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803 (Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo), e quello dei premi percepiti.

3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 (Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo) che, alla data del 22 gennaio 2004, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803 (Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo).

SEZIONE VII

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

Art. 2253

*Ritenuta INPDAP per i volontari in ferma breve*²²⁵³

²²⁵² Relazione art. (Premi residuali al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo)

L'art. riproduce gli artt. 2 e 3, l. n. 365/2003, mentre l'art. 1 è stato riassetato tra le disposizioni del libro VI, trattandosi di norma a regime. Nel testo della norma transitoria si aggiunge il riferimento alla data del 22 gennaio 2004 che, nella norma assorbita, è << la data di entrata in vigore della presente legge >>. Si omettono i riferimenti ai limiti di età per la cessazione dal servizio, attualmente posti dagli artt. 2 e 7, co. 1, del d.lgs. n. 165/1997. L'art. 3 della l. n. 365/2003 è norma di carattere finanziario che pertanto non si riporta, pur disponendosi la sua abrogazione.

Norme abrogate: artt. 2, co. 2 e 3, l. n. 365/2003.

²²⁵³ Relazione art. (Ritenuta INPDAP per i volontari in ferma breve)

(art. 5, co. 5, d.lgs. n. 165 del 1997)

1. Fino ad esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, l'Amministrazione della difesa provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.

Art. 2254

*Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*²²⁵⁴

(art. 12-bis, d.l. n. 11 del 2009)

1. Al personale militare si applica l'articolo 12-bis del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38.

SEZIONE VIII

SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

Art. 2255

*Cancellazione della nota di renitenza*²²⁵⁵

(art. 11-quinquies, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. I renitenti alla leva appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi ai comandi militari Esercito italiano e agli altri organi di cui all'articolo 1929, comma 3 (Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva), possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.

Art. 2256

*Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria*²²⁵⁶

(art. 11-septies, co. 1, d.lgs. n. 215 del 2001)

1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all'articolo 1929, comma 3 (Autorità che sovrintende alla leva e altri organi della leva), su istanza degli interessati:

- a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato;
- b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;
- c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
- d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;

La disposizione transitoria è speculare alla riproduzione nell'art. 1845 (Ritenuta INPDAP), della norma recata dall'art. 5, co. 5, d.lgs. n. 165/1997, con esclusivo riferimento alle categorie di personale, non in s.p.e., attualmente previste dalle norme di *status* (volontari in ferma prefissata e ufficiali in ferma prefissata).

²²⁵⁴ Relazione art. (Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

L'art. rinvia per ragioni di completezza sistematica all'art. 12-bis, d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009.

²²⁵⁵

Relazione art. (Cancellazione della nota di renitenza)

Viene riprodotto, con adeguamenti lessicali, l'art. 11-quinquies, d.lgs. n. 215/2001.

²²⁵⁶

Relazione art. (Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria)

Viene riprodotto, con adattamenti lessicali, l'art. 11-septies, d.lgs. n. 215/2001.

e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonché ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 2257

*Abrogazione per nuova regolamentazione dell'intera materia*²²⁵⁷

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3 (oggetto e ambito di applicazione), a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel presente codice o nel regolamento.

Art. 2258

*Abrogazione espressa di norme primarie*²²⁵⁸

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:
 - 1) regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: articoli 1 e 3;
 - 2) legge 14 luglio 1907, n. 470;
 - 3) legge 22 giugno 1913, n. 693;
 - 4) regio decreto legge 26 luglio 1917, n. 1513, e legge di conversione 7 giugno 1923, n. 1310;
 - 5) decreto legislativo luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896;
 - 6) decreto legislativo luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495;
 - 7) regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802 e legge di conversione 21 marzo 1926, n. 597;
 - 8) regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970 e legge di conversione 21 agosto 1921, n. 1144;

²²⁵⁷ Relazione art. (Abrogazione per nuova regolamentazione dell'intera materia)

L'art. riproduce, nel comma 1, solo per ragioni di trasparenza e certezza del diritto, il meccanismo di abrogazione sancito dall'art. 15 delle c.d. preleggi, che opera, ovviamente, indipendentemente dal richiamo espresso effettuato in questa sede.

Il comma 2, in coerenza con l'obbiettivo della autosufficienza, introduce una clausola di salvaguardia divenuta ormai tradizionale all'interno dei testi unici o dei codici di più recente conio (art. 5, co. 3, l. n. 34/2008 che ne impone la presenza, a regime, nei t.u. e codici di settore che recepiscono diritto comunitario; art. 255, codice dei contratti - d.lgs. n. 163/2006 -; art. 3 bis, co. 3, codice dell'ambiente - d.lgs. n. 152/2006; art. 1, co. 4, t.u. espr. - d.P.R. n. 327/2001 -; art. 1, co. 1, statuto del contribuente - l. n. 212/2000 -). La tradizionale clausola viene aggiornata alla luce del nuovo art. 13-bis, l. n. 400/1988, che esige che nelle materie oggetto di codici e testi unici le modifiche normative siano effettuate mediante novella dei testi base.

²²⁵⁸ Relazione art. (Abrogazione espressa di norme primarie)

L'art. in esame abroga - o confermano l'abrogazione - delle norme espressamente indicate, secondo una formula seguita dai più recenti interventi di codificazione (art. 58, d.lgs. n. 327/2001 - t.u. espr. -, art. 256, d.lgs. n. 163/2006 - codice appalti -).

Tale adempimento, sostanzialmente imposto dalla legge delega (cfr. art. 14, co. 14, l. n. 246/2005), costituisce una delle più significative conseguenze dell'attività di semplificazione normativa.

Le abrogazioni di disposizioni contenute nel codice della strada (n. 921) sono state stabilite, in coerenza con l'art. 238 (strade militari per esigenze militari in relazione alla circolazione stradale).

- 9) regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626;
- 10) regio decreto 4 agosto 1921, n. 1215;
- 11) regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
- 12) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427;
- 13) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, esclusi articoli 6 e 23;
- 14) regio decreto legge 29 ottobre 1922, n. 1386;
- 15) regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637;
- 16) regio decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
- 17) regio decreto 18 marzo 1923, n. 590;
- 18) regio decreto 28 marzo 1923, n. 645;
- 19) legge 7 giugno 1923, n. 1310;
- 20) regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
- 21) regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, articoli: 6; 16; 17, comma 2, limitatamente alle parole <<per decreto del Ministro della guerra se trattasi di strade da iscriversi alla 5^a classe>>; 17, comma 3, limitatamente alle parole <<e l'obbligo del contributo dei comuni per la manutenzione delle strade di 5^a classe>>;
- 22) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440: articolo 5-*bis*;
- 23) regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3225;
- 24) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827: articolo 4, comma 2;
- 25) regio decreto 21 dicembre 1924, <<Approvazione del testo unico delle norme e disposizioni riguardanti la concessione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri>>.
- 26) regio decreto legge 2 aprile 1925, n. 382 e legge di conversione 21 marzo 1926, n. 597;
- 27) regio decreto legge 4 maggio 1925, n. 775 e legge di conversione dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
- 28) regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1032;
- 29) regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943;
- 30) regio decreto legge 4 settembre 1925, n. 1576 e legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562;
- 31) regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1909 e legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562;
- 32) regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 143 e legge di conversione legge 25 novembre 1926, n. 2150;
- 33) regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 196 e legge di conversione 25 giugno 1926, n. 1262;
- 34) regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452;
- 35) regio decreto legge 9 febbraio 1926, n. 202 e legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149;
- 36) legge 11 marzo 1926, n. 416;
- 37) legge 11 marzo 1926, n. 417;
- 38) regio decreto legge 16 maggio 1926, n. 855 e legge di conversione 21 novembre 1926, n. 2147;
- 39) legge 8 luglio 1926, n. 1178;
- 40) regio decreto legge 15 luglio 1926, n. 1345 e legge di conversione 5 agosto 1927, n. 1835;
- 41) regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2352 e legge di conversione 12 febbraio 1928, n. 261;
- 42) regio decreto legge 6 gennaio 1927, n. 27;
- 43) regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 285 e legge di conversione 18 dicembre 1927, n. 2431;

- 44) regio decreto legge 27 marzo 1927, n. 755 e legge di conversione 29 dicembre 1927, n. 2763;
- 45) regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1429;
- 46) regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613;
- 47) regio decreto legge 19 dicembre 1927, n. 2317 e legge di conversione 15 novembre 1928, n. 2792;
- 48) legge 12 gennaio 1928, n. 93;
- 49) regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
- 50) regio decreto legge 14 giugno 1928, n. 1446 e legge di conversione 9 dicembre 1928, n. 3327;
- 51) regio decreto legge 6 settembre 1928, n. 2167 e legge di conversione 20 dicembre 1928, n. 3204;
- 52) regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2327 e legge di conversione 6 dicembre 1928, n. 3240;
- 53) regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2380 e legge di conversione 20 dicembre 1928, n. 3091;
- 54) regio decreto legge 8 novembre 1928, n. 2482 e legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3328;
- 55) legge 24 dicembre 1928, n. 3241;
- 56) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, esclusi articoli 11 e 115;
- 57) legge 10 gennaio 1929, n. 59;
- 58) regio decreto legge 26 luglio 1929, n. 1413 e legge di conversione 23 dicembre 1929, n. 2294;
- 59) legge 27 marzo 1930, n. 460;
- 60) legge 17 aprile 1930, n. 479;
- 61) regio decreto 23 giugno 1930, n. 983;
- 62) legge 3 luglio 1930, n. 1079;
- 63) legge 10 luglio 1930, n. 1140;
- 64) regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563;
- 65) regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1571;
- 66) regio decreto legge 30 ottobre 1930, n. 1510 e legge di conversione 6 gennaio 1931, n. 32;
- 67) regio decreto legge 30 novembre 1930, n. 2508;
- 68) legge 29 dicembre 1930, n. 1712;
- 69) legge 1 giugno 1931, n. 886;
- 70) legge 12 giugno 1931, n. 877;
- 71) regio decreto 18 giugno 1931, n. 876;
- 72) regio decreto 18 giugno 1931, n. 914;
- 73) legge 24 marzo 1932, n. 453;
- 74) regio decreto 31 marzo 1932, n. 867;
- 75) regio decreto 16 maggio 1932, n. 819;
- 76) legge 23 maggio 1932, n. 739;
- 77) regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365;
- 78) regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514;
- 79) regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
- 80) legge 20 dicembre 1932, n. 1613;
- 81) legge 20 dicembre 1932, n. 1694;
- 82) legge 22 dicembre 1932, n. 1958;
- 83) regio decreto legge 11 maggio 1933, n. 431 e legge di conversione 8 giugno 1933, n. 788;
- 84) regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930 e legge di conversione 28 dicembre 1933, n. 1890;

- 85) regio decreto legge 29 luglio 1933, n. 997 e legge di conversione 11 gennaio 1934, n. 34;
- 86) regio decreto 24 agosto 1933, n. 2423: articolo 2;
- 87) regio decreto legge 7 settembre 1933, n. 1295 e legge di conversione 28 dicembre 1933, n. 1941;
- 88) legge 28 dicembre 1933, n. 1954;
- 89) regio decreto legge 8 gennaio 1934, n. 46 e legge di conversione dalla legge 4 giugno 1934, n. 938;
- 90) legge 22 gennaio 1934, n. 115;
- 91) legge 22 gennaio 1934, n. 121;
- 92) regio decreto legge 5 febbraio 1934, n. 264 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 940;
- 93) regio decreto legge 16 aprile 1934, n. 781 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 946;
- 94) regio decreto legge 19 aprile 1934, n. 730 e legge di conversione 4 giugno 1934, n. 1043;
- 95) regio decreto legge 30 aprile 1934, n. 795;
- 96) legge 4 giugno 1934, n. 950;
- 97) legge 7 giugno 1934, n. 899;
- 98) legge 14 giugno 1934, n. 1015;
- 99) legge 21 giugno 1934, n. 1093;
- 100) regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1635;
- 101) regio decreto legge 18 ottobre 1934, n. 1858 e legge di conversione 27 dicembre 1934, n. 2223;
- 102) legge 27 dicembre 1934, n. 2250;
- 103) regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314 e legge di conversione 13 giugno 1935, n. 1297;
- 104) regio decreto legge 23 febbraio 1935, n. 115 e legge di conversione 11 aprile 1935, n. 845;
- 105) regio decreto 24 aprile 1935, n. 1376;
- 106) legge 6 maggio 1935, n. 747;
- 107) regio decreto legge 31 maggio 1935, n. 752 e legge di conversione 9 gennaio 1936, n. 132;
- 108) legge 3 giugno 1935, n. 1018;
- 109) legge 3 giugno 1935, n. 1095;
- 110) legge 6 giugno 1935, n. 1097;
- 111) legge 6 giugno 1935, n. 1098;
- 112) regio decreto legge 27 giugno 1935, n. 1300;
- 113) regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1902 e legge di conversione 20 gennaio 1936, n. 215;
- 114) regio decreto legge 28 novembre 1935, n. 2397 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 1826;
- 115) regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2342;
- 116) regio decreto legge 5 dicembre 1935, n. 2353 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 731;
- 117) regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2430 e legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1143;
- 118) regio decreto legge 13 gennaio 1936, n. 229 e legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1145: articolo 4;
- 119) regio decreto legge 27 gennaio 1936, n. 303 e legge di conversione 6 aprile 1936, n. 744;
- 120) regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484;

- 121) regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 1030 e legge di conversione 1° febbraio 1937, n. 455;
- 122) regio decreto legge 20 aprile 1936, n. 913 e legge di conversione 10 febbraio 1937, n. 326;
- 123) regio decreto legge 27 aprile 1936, n. 1119 e legge di conversione 31 dicembre 1936, n. 2416;
- 124) legge 2 giugno 1936, n. 1225;
- 125) legge 2 giugno 1936, n. 1226;
- 126) regio decreto 16 luglio 1936, n. 1444;
- 127) regio decreto legge 22 ottobre 1936, n. 2134 e legge di conversione 28 aprile 1937, n. 753;
- 128) regio decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2509 e legge di conversione 3 giugno 1937, n. 1318;
- 129) legge 31 dicembre 1936, n. 2416;
- 130) legge 4 gennaio 1937, n. 35;
- 131) regio decreto legge 15 febbraio 1937, n. 245;
- 132) regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220 e legge di conversione 25 giugno 1937, n. 1501;
- 133) regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 707 e legge di conversione 23 dicembre 1937, n. 2334;
- 134) regio decreto 29 aprile 1937, n. 894;
- 135) legge 3 giugno 1937, n. 1166;
- 136) regio decreto legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
- 137) regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2117 e legge di conversione 4 aprile 1938, n. 468;
- 138) legge 23 dicembre 1937, n. 2334;
- 139) legge 4 gennaio 1938, n. 23;
- 140) regio decreto legge 3 febbraio 1938, n. 744 e legge di conversione 16 febbraio 1939, n. 468;
- 141) regio decreto legge 17 febbraio 1938, n. 89 e legge di conversione 28 aprile 1938, n. 638;
- 142) regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
- 143) regio decreto legge 14 marzo 1938, n. 882 e legge di conversione 22 dicembre 1938, n. 2229;
- 144) regio decreto 14 marzo 1938, n. 596;
- 145) regio decreto 14 marzo 1938, n. 964;
- 146) regio decreto legge 17 marzo 1938, n. 891 e legge di conversione 24 febbraio 1939, n. 492;
- 147) regio decreto legge 19 maggio 1938, n. 782 e legge di conversione 9 gennaio 1939, n. 248;
- 148) regio decreto legge 1 luglio 1938, n. 1368 e legge di conversione 9 gennaio 1939, n. 216;
- 149) regio decreto 1 luglio 1938, n. 1496;
- 150) regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415: articolo 133;
- 151) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5, 9 e 19;
- 152) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1519 e legge di conversione 22 dicembre 1938, n. 2168;
- 153) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1525 e legge di conversione 24 febbraio 1939, n. 490;
- 154) regio decreto legge 4 ottobre 1938, n. 1741;
- 155) regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1902 e legge di conversione legge 2 giugno 1939, n. 739;
- 156) legge 22 dicembre 1938, n. 2235;

- 157) legge 19 gennaio 1939, n. 340;
- 158) regio decreto legge 25 gennaio 1939, n. 204;
- 159) legge 19 maggio 1939, n. 894;
- 160) legge 25 maggio 1939, n. 781;
- 161) legge 6 giugno 1939, n. 985;
- 162) legge 13 luglio 1939, n. 1154;
- 163) legge 22 luglio 1939, n. 1180;
- 164) legge 22 luglio 1939, n. 1225;
- 165) legge 18 dicembre 1939, n. 2109;
- 166) legge 22 dicembre 1939, n. 2183;
- 167) legge 22 dicembre 1939, n. 2185;
- 168) legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
- 169) legge 6 gennaio 1940, n. 730;
- 170) legge 4 aprile 1940, n. 336;
- 171) legge 9 maggio 1940, n. 368;
- 172) legge 9 maggio 1940, n. 371;
- 173) legge 13 maggio 1940, n. 690: articolo 13;
- 174) legge 23 maggio 1940, n. 649;
- 175) legge 6 giugno 1940, n. 595;
- 176) legge 6 giugno 1940, n. 733;
- 177) legge 14 giugno 1940, n. 863;
- 178) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1227;
- 179) legge 1 luglio 1940, n. 935;
- 180) legge 6 luglio 1940, n. 1040;
- 181) legge 6 luglio 1940, n. 1082: articolo 5;
- 182) legge 12 luglio 1940, n. 1139;
- 183) regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741;
- 184) legge 25 agosto 1940, n. 1302;
- 185) legge 25 agosto 1940, n. 1382;
- 186) legge 4 settembre 1940, n. 1422;
- 187) regio decreto 13 settembre 1940, n. 1669;
- 188) legge 14 ottobre 1940, n. 1549;
- 189) legge 21 novembre 1940, n. 1735;
- 190) legge 28 novembre 1940, n. 1773;
- 191) legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
- 192) legge 27 gennaio 1941, n. 285;
- 193) regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583 e legge di conversione 10 maggio 1943, n. 507;
- 194) legge 19 maggio 1941, n. 626;
- 195) regio decreto 21 giugno 1941, n. 688;
- 196) regio decreto 11 luglio 1941 n. 1161;
- 197) legge 25 luglio 1941, n. 1136;
- 198) legge 25 luglio 1941, n. 883;
- 199) legge 29 agosto 1941, n. 1052;
- 200) regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022: articolo 1 e testo allegato, parte prima e parte terza;
- 201) regio decreto legge 2 dicembre 1941, n. 1670 e legge di conversione 3 dicembre 1942, n. 1819;
- 202) regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601;
- 203) legge 27 dicembre 1941, n. 1570: articolo 22, comma 3;
- 204) legge 22 gennaio 1942, n. 104;
- 205) legge 24 marzo 1942, n. 370;
- 206) legge 24 marzo 1942, n. 479;

- 207) legge 26 marzo 1942, n. 371;
 208) legge 12 maggio 1942, n. 797;
 209) regio decreto 12 maggio 1942, n. 918: articolo 68;
 210) legge 27 giugno 1942, n. 897;
 211) legge 27 giugno 1942, n. 924;
 212) legge 27 giugno 1942, n. 976;
 213) legge 9 ottobre 1942, n. 1229;
 214) legge 9 ottobre 1942, n. 1356;
 215) legge 9 ottobre 1942, n. 1357;
 216) legge 3 dicembre 1942, n. 1547;
 217) legge 14 dicembre 1942, n. 1690;
 218) legge 14 dicembre 1942, n. 1717;
 219) legge 24 dicembre 1942, n. 1755;
 220) legge 11 gennaio 1943, n. 36;
 221) regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127;
 222) regio decreto legge 8 febbraio 1943, n. 38;
 223) legge 15 marzo 1943, n. 187;
 224) regio decreto 29 marzo 1943, n. 437;
 225) legge 31 maggio 1943, n. 614;
 226) regio decreto legge 13 marzo 1944, n. 85 e legge di conversione 5 maggio 1949, n. 178;
 227) decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286;
 228) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165;
 229) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193;
 230) decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 571;
 231) decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 385;
 232) decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409;
 233) decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401;
 234) decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 30;
 235) decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 53;
 236) decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 81;
 237) decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43;
 238) decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244;
 239) decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 346;
 240) decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 567;
 241) decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 497;
 242) decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568;
 243) decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429;
 244) decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1945, n. 663;
 245) decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618;
 246) decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535;
 247) decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 603;
 248) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 41;
 249) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580;
 250) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 615;
 251) decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772;
 252) decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 1372;
 253) decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 890;
 254) decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1946, n. 73;
 255) decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379;
 256) decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 348;
 257) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 319;
 258) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320;

- 259) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585;
 260) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588;
 261) decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605;
 262) regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530;
 263) regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616;
 264) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 86;
 265) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 238;
 266) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303;
 267) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 358;
 268) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263:
 articolo 7;
- 269) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736;
 270) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 533;
 271) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 4;
 272) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 66;
 273) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 129;
 274) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 150;
 275) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 165;
 276) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 168;
 277) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 264;
 278) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306;
 279) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 697;
 280) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810,
 ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30;
- 281) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833,
 ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
- 282) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115;
 283) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1136;
 284) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1205;
 285) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 agosto 1947, n. 1060;
 286) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947,
 ratificato con legge 31 gennaio 1953, n. 72;
- 287) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428;
 288) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
 289) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354;
 290) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1605;
 291) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768;
 292) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1305;
 293) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n.
 1627;
- 294) decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45;
 295) decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196;
 296) decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, ratificato dalla legge 5 gennaio
 1953, n. 30;
- 297) decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;
 298) decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;
 299) decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;
 300) decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, ratificato con legge 18 dicembre
 1951, n. 1574;
- 301) decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 1011;
 302) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 611;
 303) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1181;
 304) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 955;

- 305) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054;
306) decreto legislativo 27 aprile 1948, n. 614;
307) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543;
308) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1037;
309) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814;
310) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770;
311) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1147;
312) legge 2 ottobre 1948, n. 1247;
313) decreto legislativo 5 ottobre 1948, n. 668;
314) legge 26 gennaio 1949, n. 20;
315) legge 29 marzo 1949, n. 164;
316) legge 21 aprile 1949, n. 185;
317) legge 21 aprile 1949, n. 257;
318) legge 29 aprile 1949, n. 221;
319) legge 16 giugno 1949, n. 332;
320) legge 29 luglio 1949, n. 839;
321) legge 26 ottobre 1949, n. 915;
322) legge 23 dicembre 1949, n. 949;
323) legge 5 gennaio 1950, n. 44;
324) legge 19 maggio 1950, n. 433;
325) legge 9 giugno 1950, n. 449;
326) legge 9 giugno 1950, n. 519;
327) legge 8 luglio 1950, n. 688;
328) legge 8 luglio 1950, n. 728;
329) legge 28 luglio 1950, n. 540;
330) legge 28 luglio 1950, n. 624;
331) legge 10 agosto 1950, n. 667;
332) decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807;
333) legge 10 ottobre 1950, n. 877: articolo 4;
334) legge 21 ottobre 1950, n. 990;
335) legge 4 novembre 1950, n. 976;
336) legge 9 novembre 1950, n. 977;
337) legge 14 dicembre 1950, n. 1097;
338) legge 9 gennaio 1951, n. 167;
339) legge 9 gennaio 1951, n. 204;
340) legge 2 aprile 1951, n. 299;
341) legge 10 aprile 1951 n. 287: articolo 12, lettera b), limitatamente alle parole
<<alle forze armate dello Stato ed>>;
342) legge 4 maggio 1951, n. 306;
343) legge 4 maggio 1951, n. 570;
344) legge 4 maggio 1951, n. 571;
345) legge 21 maggio 1951, n. 513;
346) legge 26 maggio 1951, n. 404;
347) legge 5 luglio 1951, n. 626;
348) legge 24 luglio 1951, n. 625: articoli 1 e 2;
349) legge 10 agosto 1951, n. 475;
350) legge 22 agosto 1951, n. 1064;
351) legge 27 ottobre 1951, n. 1616;
352) legge 7 dicembre 1951, n. 1565;
353) legge 18 dicembre 1951, n. 1666;
354) legge 24 dicembre 1951, n. 1638;
355) legge 8 gennaio 1952, n. 15;
356) legge 8 gennaio 1952, n. 27;

- 357) legge 18 gennaio 1952, n. 43;
- 358) legge 1 marzo 1952, n. 157;
- 359) legge 29 marzo 1952, n. 337;
- 360) legge 29 marzo 1952, n. 338;
- 361) legge 29 marzo 1952, n. 667;
- 362) legge 5 maggio 1952, n. 521;
- 363) legge 27 maggio 1952, n. 648;
- 364) legge 13 giugno 1952, n. 698;
- 365) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021;
- 366) legge 1 luglio 1952, n. 878;
- 367) legge 5 luglio 1952, n. 989;
- 368) legge 25 luglio 1952, n. 1113;
- 369) legge 30 luglio 1952, n. 1116;
- 370) legge 26 ottobre 1952, n. 1785;
- 371) legge 3 novembre 1952, n. 1789;
- 372) legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
- 373) legge 18 dicembre 1952, n. 3084;
- 374) legge 18 dicembre 1952, n. 3085;
- 375) legge 18 dicembre 1952, n. 3089;
- 376) legge 18 dicembre 1952, n. 3099;
- 377) legge 22 dicembre 1952, n. 4414;
- 378) legge 30 gennaio 1953, n. 141;
- 379) legge 31 gennaio 1953, n. 72;
- 380) legge 31 gennaio 1953, n. 78;
- 381) legge 24 febbraio 1953, n. 108;
- 382) legge 24 febbraio 1953, n. 109;
- 383) legge 6 marzo 1953, n. 178;
- 384) legge 27 marzo 1953, n. 259;
- 385) legge 17 dicembre 1953, n. 953;
- 386) legge 27 dicembre 1953, n. 946;
- 387) legge 27 dicembre 1953, n. 993;
- 388) legge 20 marzo 1954, n. 72;
- 389) legge 8 aprile 1954, n. 124;
- 390) legge 10 aprile 1954, n. 113;
- 391) legge 10 aprile 1954, n. 114;
- 392) legge 7 maggio 1954, n. 203;
- 393) legge 15 maggio 1954, n. 266;
- 394) legge 15 maggio 1954, n. 267;
- 395) legge 15 maggio 1954, n. 277;
- 396) legge 19 maggio 1954, n. 275;
- 397) legge 25 maggio 1954, n. 329;
- 398) legge 22 giugno 1954, n. 391;
- 399) legge 17 luglio 1954, n. 522: articolo 19;
- 400) legge 31 luglio 1954, n. 599;
- 401) legge 9 agosto 1954, n. 659;
- 402) legge 16 ottobre 1954, n. 1015;
- 403) legge 5 gennaio 1955, n. 14;
- 404) legge 9 marzo 1955, n. 286;
- 405) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520: articolo 16;
- 406) legge 3 maggio 1955, n. 370;
- 407) decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106;
- 408) legge 30 ottobre 1955, n. 1061;
- 409) legge 9 novembre 1955, n. 1176;

- 410) legge 12 novembre 1955, n. 1137;
411) legge 5 dicembre 1955, n. 1305;
412) legge 9 gennaio 1956, n. 25;
413) decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
414) legge 23 febbraio 1956, n. 118;
415) legge 23 febbraio 1956, n. 121;
416) legge 23 marzo 1956, n. 185;
417) legge 3 maggio 1956, n. 487;
418) legge 16 maggio 1956, n. 496;
419) legge 14 giugno 1956, n. 610;
420) legge 20 giugno 1956, n. 612;
421) legge 31 luglio 1956, n. 917;
422) legge 8 novembre 1956, n. 1327;
423) legge 27 novembre 1956, n. 1368;
424) legge 23 dicembre 1956, n. 1448;
425) legge 3 gennaio 1957, n. 1;
426) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: articolo 352;
427) legge 3 febbraio 1957, n. 34;
428) legge 14 marzo 1957, n. 108;
429) decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articoli: 7, comma 1, lettera h); 38, lettera c);
430) legge 4 aprile 1957, n. 229;
431) legge 4 aprile 1957, n. 238;
432) legge 11 aprile 1957, n. 246;
433) legge 25 aprile 1957, n. 308;
434) legge 25 aprile 1957, n. 313;
435) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: articoli da 42 a 47;
436) decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918: articoli 6 e 8;
437) legge 7 ottobre 1957, n. 968;
438) legge 7 ottobre 1957, n. 969;
439) legge 3 dicembre 1957, n. 1197;
440) legge 10 dicembre 1957, n. 1248;
441) legge 18 febbraio 1958, n. 112;
442) legge 18 febbraio 1958, n. 160;
443) legge 27 febbraio 1958, n. 166;
444) legge 27 febbraio 1958, n. 205;
445) legge 27 febbraio 1958, n. 295;
446) legge 4 marzo 1958, n. 168;
447) legge 6 marzo 1958, n. 192;
448) legge 6 marzo 1958, n. 247;
449) legge 8 marzo 1958, n. 233, escluso articolo 6;
450) legge 13 marzo 1958, n. 203;
451) legge 18 marzo 1958, n. 311: articolo 8, comma 2;
452) legge 3 aprile 1958, n. 472;
453) legge 3 aprile 1958, n. 473;
454) legge 2 febbraio 1959, n. 49;
455) legge 3 aprile 1959, n. 154;
456) legge 15 maggio 1959, n. 367;
457) legge 15 maggio 1959, n. 368: articolo 1;
458) legge 22 maggio 1959, n. 397;
459) legge 3 giugno 1959, n. 403;
460) legge 11 giugno 1959, n. 353;

- 461) legge 30 giugno 1959, n. 488;
- 462) legge 7 luglio 1959, n. 479;
- 463) legge 14 luglio 1959, n. 494;
- 464) legge 24 luglio 1959, n. 698;
- 465) legge 24 luglio 1959, n. 701;
- 466) legge 30 luglio 1959, n. 694;
- 467) legge 19 ottobre 1959, n. 946;
- 468) legge 7 dicembre 1959, n. 1037;
- 469) legge 15 dicembre 1959, n. 1095;
- 470) legge 26 febbraio 1960, n. 165;
- 471) legge 16 settembre 1960, n. 1015;
- 472) legge 22 settembre 1960, n. 1031;
- 473) legge 14 ottobre 1960, n. 1191;
- 474) legge 20 ottobre 1960, n. 1189: articoli da 1 a 20;
- 475) legge 6 dicembre 1960, n. 1479;
- 476) legge 12 dicembre 1960, n. 1597;
- 477) legge 15 dicembre 1960, n. 1577;
- 478) legge 2 febbraio 1961, n. 30;
- 479) legge 5 marzo 1961, n. 212;
- 480) legge 9 marzo 1961, n. 202;
- 481) legge 14 marzo 1961, n. 131;
- 482) legge 14 marzo 1961, n. 132;
- 483) legge 28 maggio 1961, n. 458;
- 484) legge 1 giugno 1961, n. 512;
- 485) legge 8 giugno 1961, n. 509;
- 486) legge 27 giugno 1961, n. 550;
- 487) legge 29 giugno 1961, n. 575;
- 488) legge 29 giugno 1961, n. 577;
- 489) legge 8 luglio 1961, n. 642;
- 490) legge 8 luglio 1961, n. 643;
- 491) legge 8 luglio 1961, n. 645;
- 492) legge 13 ottobre 1961, n. 1163;
- 493) legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
- 494) legge 22 ottobre 1961, n. 1143: articolo 8;
- 495) legge 22 novembre 1961, n. 1291;
- 496) legge 24 novembre 1961, n. 1298;
- 497) legge 29 novembre 1961, n. 1300, esclusi articoli 4, 5 e 6;
- 498) legge 25 gennaio 1962, n. 24;
- 499) legge 25 gennaio 1962, n. 26;
- 500) legge 12 aprile 1962, n. 183;
- 501) legge 24 aprile 1962, n. 192;
- 502) legge 24 aprile 1962, n. 193;
- 503) legge 25 maggio 1962, n. 417;
- 504) legge 23 giugno 1962, n. 882;
- 505) legge 23 giugno 1962, n. 883;
- 506) legge 18 luglio 1962, n. 1112;
- 507) legge 2 agosto 1962, n. 1331;
- 508) legge 16 agosto 1962, n. 1303;
- 509) legge 27 settembre 1962, n. 1419;
- 510) legge 29 settembre 1962, n. 1483;
- 511) legge 18 ottobre 1962, n. 1499;
- 512) legge 5 novembre 1962, n. 1695;
- 513) legge 14 novembre 1962, n. 1591;

- 514) legge 16 novembre 1962, n. 1622;
515) legge 3 dicembre 1962, n. 1699;
516) legge 12 dicembre 1962, n. 1862;
517) legge 31 dicembre 1962, n. 1841;
518) legge 26 gennaio 1963, n. 41;
519) legge 26 gennaio 1963, n. 52;
520) legge 30 gennaio 1963, n. 43;
521) legge 3 febbraio 1963, n. 101;
522) legge 4 febbraio 1963, n. 95;
523) legge 9 febbraio 1963, n. 248;
524) legge 18 febbraio 1963, n. 165;
525) legge 21 febbraio 1963, n. 249;
526) legge 21 febbraio 1963, n. 326;
527) legge 21 febbraio 1963, n. 356;
528) legge 21 febbraio 1963, n. 358;
529) legge 2 marzo 1963, n. 208;
530) legge 5 marzo 1963, n. 284;
531) decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1963, n. 679;
532) legge 27 ottobre 1963, n. 1431;
533) legge 3 novembre 1963, n. 1543, escluso l'articolo 6;
534) legge 14 febbraio 1964, n. 47;
535) decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
536) legge 23 marzo 1964, n. 151;
537) legge 19 maggio 1964, n. 345;
538) legge 10 giugno 1964, n. 447;
539) legge 5 luglio 1964, n. 626;
540) legge 29 settembre 1964, n. 860;
541) legge 18 novembre 1964, 1249;
542) legge 9 ottobre 1964, n. 1058;
543) legge 16 ottobre 1964, n. 1148;
544) legge 18 novembre 1964, n. 1250;
545) legge 18 novembre 1964, n. 1251;
546) legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
547) legge 5 febbraio 1965, n. 26;
548) legge 1 marzo 1965, n. 122;
549) legge 30 marzo 1965, n. 331;
550) legge 6 aprile 1965, n. 235;
551) legge 14 maggio 1965, n. 497;
552) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758;
553) legge 26 giugno 1965, n. 807;
554) legge 26 giugno 1965, n. 808;
555) legge 26 giugno 1965, n. 809;
556) legge 26 giugno 1965, n. 810;
557) legge 26 giugno 1965, n. 813;
558) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;
559) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 n. 1480;
560) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481;
561) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
562) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
563) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484;
564) legge 5 luglio 1965, n. 811;
565) legge 5 luglio 1965, n. 814;

- 566) legge 14 luglio 1965, n. 900;
- 567) legge 21 luglio 1965, n. 934;
- 568) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
- 569) legge 31 gennaio 1966, n. 30;
- 570) legge 31 marzo 1966, n. 172;
- 571) legge 31 marzo 1966, n. 259;
- 572) legge 8 giugno 1966, n. 433;
- 573) legge 11 maggio 1966, n. 334;
- 574) legge 11 maggio 1966, n. 367;
- 575) legge 1 luglio 1966, n. 532;
- 576) legge 1 luglio 1966, n. 537;
- 577) legge 6 agosto 1966, n. 647;
- 578) legge 4 dicembre 1966, n. 1066;
- 579) legge 13 dicembre 1966, n. 1111;
- 580) legge 11 aprile 1967, n. 233;
- 581) legge 19 maggio 1967, n. 378, articoli: 7; 8, comma 3;
- 582) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 850;
- 583) legge 21 giugno 1967, n. 470;
- 584) legge 27 giugno 1967, n. 534;
- 585) legge 9 luglio 1967, n. 564;
- 586) legge 9 ottobre 1967, n. 913;
- 587) legge 31 ottobre 1967, n. 1080;
- 588) legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
- 589) legge 15 dicembre 1967, n. 1261;
- 590) legge 15 dicembre 1967, n. 1262;
- 591) legge 27 gennaio 1968, n. 37, esclusi gli articoli 9 e 10;
- 592) legge 2 febbraio 1968, n. 63;
- 593) legge 12 marzo 1968, n. 290;
- 594) legge 14 marzo 1968, n. 272;
- 595) legge 14 marzo 1968, n. 273;
- 596) legge 18 marzo 1968, n. 263;
- 597) legge 18 marzo 1968, n. 275;
- 598) legge 18 marzo 1968, n. 276;
- 599) legge 18 marzo 1968, n. 353;
- 600) legge 18 marzo 1968, n. 356;
- 601) legge 28 marzo 1968, n. 371;
- 602) legge 2 aprile 1968, n. 485;
- 603) legge 2 aprile 1968, n. 486;
- 604) legge 2 aprile 1968, n. 487;
- 605) legge 24 gennaio 1969, n. 1;
- 606) legge 10 marzo 1969, n. 79;
- 607) legge 21 marzo 1969, n. 97;
- 608) legge 21 marzo 1969, n. 98;
- 609) legge 2 maggio 1969, n. 304;
- 610) legge 22 maggio 1969, n. 240: articolo 2;
- 611) legge 26 maggio 1969, n. 260;
- 612) legge 26 maggio 1969, n. 310;
- 613) legge 10 giugno 1969, n. 309;
- 614) legge 20 giugno 1969, n. 333;
- 615) legge 25 giugno 1969, n. 334;
- 616) legge 10 luglio 1969, n. 375;
- 617) legge 1 ottobre 1969, n. 697;
- 618) legge 1 ottobre 1969, n. 698;

- 619) legge 13 ottobre 1969, n. 744;
620) legge 30 ottobre 1969, n. 831: articoli 3 e 6;
621) legge 30 ottobre 1969, n. 943;
622) legge 7 novembre 1969, n. 832;
623) legge 26 novembre 1969, n. 934;
624) legge 26 novembre 1969, n. 937;
625) legge 26 novembre 1969, n. 938;
626) legge 12 dicembre 1969, n. 1017;
627) legge 15 dicembre 1969, n. 1021;
628) legge 15 dicembre 1969, n. 1022;
629) legge 15 dicembre 1969, n. 1023;
630) legge 22 dicembre 1969, n. 967;
631) legge 24 dicembre 1969, n. 1014;
632) legge 24 dicembre 1969, n. 1015;
633) legge 11 febbraio 1970, n. 56;
634) legge 10 maggio 1970, n. 288;
635) legge 10 maggio 1970, n. 316;
636) legge 11 maggio 1970, n. 289;
637) legge 25 maggio 1970, n. 363;
638) legge 3 ottobre 1970, n. 741;
639) legge 28 ottobre 1970, n. 822;
640) legge 30 novembre 1970, n. 953;
641) legge 3 dicembre 1970, n. 995;
642) legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
643) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079: articolo
30;
644) legge 25 febbraio 1971, n. 111, articoli: 2, comma 2; 5;
645) legge 3 marzo 1971, n. 96;
646) legge 25 marzo 1971, n. 185;
647) legge 31 marzo 1971, n. 214;
648) legge 3 maggio 1971, n. 301;
649) legge 11 maggio 1971, n. 421;
650) legge 18 giugno 1971, n. 449;
651) legge 22 luglio 1971, n. 536;
652) legge 9 ottobre 1971, n. 908;
653) legge 20 ottobre 1971, n. 915;
654) legge 26 ottobre 1971, n. 916;
655) legge 29 ottobre 1971, n. 881;
656) legge 6 dicembre 1971, n. 1082;
657) legge 6 dicembre 1971, n. 1098;
658) legge 11 dicembre 1971, n. 1090;
659) legge 20 dicembre 1971, n. 1155;
660) legge 6 dicembre 1972, n. 786;
661) legge 15 dicembre 1972, n. 772;
662) legge 5 marzo 1973, n. 29;
663) legge 5 marzo 1973, n. 60;
664) legge 19 marzo 1973, n. 70;
665) legge 16 aprile 1973, n. 174;
666) legge 16 aprile 1973, n. 175;
667) legge 5 giugno 1973, n. 299;
668) legge 5 giugno 1973, n. 319;
669) legge 5 giugno 1973, n. 320;
670) legge 5 giugno 1973, n. 339;

- 671) legge 6 giugno 1973, n. 313;
672) legge 6 giugno 1973, n. 324;
673) legge 6 giugno 1973, n. 325;
674) legge 14 giugno 1973, n. 404;
675) legge 30 luglio 1973, n. 489;
676) legge 4 agosto 1973, n. 520;
677) legge 22 ottobre 1973, n. 678;
678) legge 27 ottobre 1973, n. 629;
679) legge 22 novembre 1973, n. 816;
680) legge 22 novembre 1973, n. 872, articoli: 1, 2, 3;
681) legge 22 novembre 1973 n. 873;
682) legge 10 dicembre 1973, n. 804, articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17;
683) legge 18 dicembre 1973, n. 855;
684) legge 18 dicembre 1973, n. 857;
685) legge 18 dicembre 1973, n. 858;
686) legge 20 dicembre 1973, n. 824;
687) legge 22 dicembre 1973, n. 825;
688) legge 27 dicembre 1973, n. 838;
689) legge 27 dicembre 1973, n. 875;
690) legge 27 dicembre 1973, n. 934;
691) decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli: 8, commi 2, secondo periodo, 3, lettera a), limitatamente alle parole <<nonché dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda in qualità di richiamati senza assegni>>, e 4; 22; 31; 55; 56; 57; 59; 60; 93, commi da 6 a 8; 128; 141; 165; 172;
692) legge 30 gennaio 1974, n. 12;
693) legge 27 febbraio 1974, n. 68: articoli 2 e 4;
694) legge 27 febbraio 1974, n. 69;
695) legge 6 aprile 1974, n. 113;
696) legge 16 aprile 1974, n. 173;
697) legge 21 maggio 1974, n. 249;
698) legge 18 giugno 1974, n. 257;
699) legge 26 luglio 1974, n. 330;
700) legge 21 dicembre 1974, n. 699;
701) legge 21 dicembre 1974, n. 703;
702) legge 2 agosto 1974, n. 389;
703) legge 24 dicembre 1974, n. 695;
704) legge 29 gennaio 1975, n. 14;
705) legge 22 marzo 1975, n. 57;
706) legge 2 aprile 1975, n. 108;
707) legge 27 maggio 1975, n. 178;
708) legge 31 maggio 1975, n. 191;
709) legge 15 luglio 1975, n. 390;
710) legge 26 luglio 1975, n. 385;
711) legge 29 luglio 1975, n. 392;
712) decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 e legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 492: articolo 7, comma 3;
713) legge 20 ottobre 1975, n. 528;
714) legge 15 novembre 1975, n. 609: articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole <<dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi – ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto, dall'Arma dei carabinieri e>>;
715) legge 18 novembre 1975, n. 590;

- 716) legge 26 novembre 1975, n. 622;
717) legge 28 novembre 1975, n. 624;
718) legge 2 dicembre 1975, n. 626;
719) legge 5 dicembre 1975, n. 704;
720) legge 5 dicembre 1975, n. 719;
721) legge 22 dicembre 1975, n. 685, articoli: 88; 89; 89-bis; 89-ter; 89-quater; 89-quinquies; 99, comma 4, limitatamente alle parole <<armate e>>;
722) legge 29 aprile 1976, n. 177, articolo 18;
723) legge 5 maggio 1976, n. 187, escluso articolo 18;
724) legge 10 maggio 1976, n. 347;
725) decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266 e legge di conversione 22 maggio 1976, n. 392;
726) decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 e legge di conversione 30 ottobre 1976, n. 730: articolo 3;
727) legge 24 dicembre 1976, n. 898;
728) legge 16 febbraio 1977, n. 38;
729) legge 21 aprile 1977, n. 163;
730) legge 2 maggio 1977, n. 186;
731) legge 2 maggio 1977, n. 189;
732) legge 16 maggio 1977, n. 228;
733) legge 1 giugno 1977, n. 337;
734) legge 9 giugno 1977, n. 338;
735) legge 16 giugno 1977, n. 372;
736) legge 24 settembre 1977, n. 717;
737) legge 28 settembre 1977, n. 736;
738) legge 22 novembre 1977, n. 890;
739) legge 1 dicembre 1977, n. 907;
740) legge 20 dicembre 1977, n. 965;
741) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1006;
742) legge 27 aprile 1978, n. 181;
743) legge 27 aprile 1978, n. 183;
744) legge 11 luglio 1978, n. 382;
745) legge 18 agosto 1978, n. 497;
746) legge 5 dicembre 1978, n. 786;
747) decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814 e legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 52;
748) legge 23 dicembre 1978, n. 833: articoli: 6, lettera v) e lettera z), limitatamente alle parole <<le Forze armate ed>>; 32, comma 4; 47, comma 11;
749) legge 21 dicembre 1978, n. 861: articoli 1 e 2;
750) legge 8 gennaio 1979, n. 4;
751) legge 8 gennaio 1979, n. 5;
752) legge 26 ottobre 1979, n. 560;
753) legge 24 dicembre 1979, n. 671;
754) legge 24 dicembre 1979, n. 674;
755) legge 10 gennaio 1980, n. 1;
756) legge 22 gennaio 1980, n. 12;
757) legge 11 febbraio 1980, n. 22;
758) legge 19 marzo 1980, n. 79;
759) legge 22 maggio 1980, n. 210;
760) legge 23 maggio 1980, n. 242, articoli: 3, lettera b); 5;
761) legge 4 luglio 1980, n. 318;
762) legge 11 luglio 1980, n. 312: articoli da 136 a 151;
763) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: articolo 105;

- 764) legge 8 agosto 1980, n. 435;
765) legge 20 settembre 1980, n. 574;
766) decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 e legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874: articolo 14-*decies*;
767) legge 22 dicembre 1980, n. 912;
768) legge 22 dicembre 1980, n. 913;
769) legge 20 febbraio 1981, n. 30;
770) legge 20 febbraio 1981, n. 31;
771) legge 25 febbraio 1981, n. 63;
772) legge 28 febbraio 1981, n. 47;
773) legge 30 marzo 1981, n. 122;
774) legge 23 aprile 1981, n. 154: articolo 2, n. 3;
775) legge 27 aprile 1981, n. 191;
776) legge 7 maggio 1981, n. 180;
777) legge 11 maggio 1981, n. 192;
778) legge 14 maggio 1981, n. 219: articolo 68;
779) decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233 e legge di conversione 13 luglio 1981, n. 380;
780) legge 25 maggio 1981, n. 280;
781) legge 28 maggio 1981, n. 286;
782) legge 3 giugno 1981, n. 308;
783) decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 e legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432: articoli 1; da 16 a 20; 21, comma 2; 22;
784) decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, e legge di conversione 6 agosto 1981, n. 458;
785) legge 4 luglio 1981, n. 418;
786) legge 20 luglio 1981, n. 382;
787) legge 5 agosto 1981, n. 440;
788) legge 4 dicembre 1981, n. 720: articolo 4;
789) legge 6 ottobre 1981, n. 560;
790) legge 22 dicembre 1981, n. 773: articolo 2;
791) legge 22 gennaio 1982, n. 6;
792) legge 26 gennaio 1982, n. 21;
793) legge 9 febbraio 1982, n. 106: articolo 93;
794) decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 e legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187: articolo 23-*ter*;
795) legge 18 maggio 1982, n. 301;
796) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686;
797) decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696 e legge di conversione 29 novembre 1982, n. 883: articolo 3-*octies*;
798) legge 23 marzo 1983, n. 78, articoli: 18; 19; 20; 21;
799) legge 28 aprile 1983, n. 173;
800) legge 10 maggio 1983, n. 186;
801) legge 10 maggio 1983, n. 187;
802) legge 10 maggio 1983, n. 188;
803) legge 10 maggio 1983, n. 212, articoli: da 2 a 22; da 24 a 30; 34; da 36 a 43; 45; 46; 47; 50; 51; da 53 a 79; tabelle allegate;
804) legge 20 febbraio 1984, n. 11;
805) decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 e legge di conversione 18 aprile 1984, n. 80: articolo 1, comma 8;
806) legge 3 aprile 1984, n. 63;
807) legge 12 aprile 1984, n. 66;
808) legge 12 aprile 1984, n. 67;

- 809) legge 11 maggio 1984, n. 134;
- 810) legge 4 luglio 1984, n. 324;
- 811) legge 18 luglio 1984, n. 349;
- 812) legge 4 agosto 1984, n. 429;
- 813) legge 6 agosto 1984, n. 456;
- 814) legge 1 ottobre 1984, n. 637;
- 815) legge 8 ottobre 1984, n. 693;
- 816) legge 6 novembre 1984, n. 850;
- 817) decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857 e legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 18;
- 818) legge 22 dicembre 1984, n. 873;
- 819) legge 6 febbraio 1985, n. 16;
- 820) legge 2 marzo 1985, n. 60;
- 821) legge 4 aprile 1985, n. 123;
- 822) legge 25 giugno 1985, n. 342;
- 823) legge 4 luglio 1985, n. 353;
- 824) legge 24 luglio 1985, n. 410;
- 825) legge 23 dicembre 1985, n. 783;
- 826) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 94;
- 827) legge 24 gennaio 1986, n. 17;
- 828) legge 28 febbraio 1986, n. 41: articolo 13, comma 6;
- 829) *legge 24 marzo 1986, n. 90: articolo 3;*
- 830) legge 25 marzo 1986, n. 83;
- 831) legge 19 maggio 1986, n. 224;
- 832) legge 6 giugno 1986, n. 254;
- 833) legge 21 giugno 1986, n. 304;
- 834) legge 2 luglio 1986, n. 332;
- 835) legge 5 luglio 1986, n. 342, articoli: 1, comma 2; 2; 3;
- 836) legge 4 ottobre 1986, n. 724;
- 837) legge 7 ottobre 1986, n. 654;
- 838) legge 10 ottobre 1986, n. 668: articolo 56;
- 839) decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 e legge di conversione 23 dicembre 1986, n. 897;
- 840) legge 24 dicembre 1986, n. 958;
- 841) legge 26 febbraio 1987, n. 49: articolo 35;
- 842) legge 10 marzo 1987, n. 100;
- 843) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 e legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 402;
- 844) decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 e legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468: articolo 1, commi 1, 2, 2-*bis*, 3, 4, 5, 6 e 7;
- 845) decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 e legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole << dell'Arma dei carabinieri>>, << il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno>>, << il Comando generale dell'Arma dei carabinieri>>, comma 2, limitatamente alle parole << con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri>>, comma 3, limitatamente alle parole << al Comando generale dell'Arma dei carabinieri>>;
- 846) decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13 e legge di conversione 11 marzo 1988, n. 74;
- 847) decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238 e legge di conversione 5 agosto 1988, n. 332;
- 848) legge 30 settembre 1988, n. 425;
- 849) legge 4 ottobre 1988, n. 436;

- 850) legge 16 dicembre 1988, n. 538;
851) legge 27 dicembre 1988, n. 557;
852) legge 27 dicembre 1988, n. 558;
853) legge 30 dicembre 1988 n. 561;
854) legge 1 febbraio 1989, n. 36: articolo 5, comma 1;
855) legge 1 febbraio 1989, n. 53: articoli 3; 4; 5; 6;12; 14; 15; 27; tabella A;
856) legge 3 febbraio 1989, n. 38;
857) legge 27 febbraio 1989, n. 79;
858) legge 27 febbraio 1989, n. 82;
859) legge 3 maggio 1989, n. 167;
860) decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325 e legge di conversione 15 novembre 1989, n. 374;
861) legge 22 dicembre 1989, n. 419;
862) legge 13 febbraio 1990, n. 23;
863) legge 13 febbraio 1990, n. 25;
864) legge 19 marzo 1990, n. 50;
865) legge 9 aprile 1990, n. 88;
866) legge 9 aprile 1990, n. 89;
867) legge 2 maggio 1990, n. 104;
868) legge 25 maggio 1990, n. 131;
869) legge 7 giugno 1990, n. 144;
870) legge 23 giugno 1990, n. 169;
871) legge 9 luglio 1990, n. 185, articoli: 3; 4; 17; 31, commi 2 e 3;
872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10;
873) decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 e legge di conversione 19 ottobre 1990, n. 298, esclusi gli articoli 1 e 2;
874) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 124, comma 4, limitatamente alle parole <<armate e>>;
875) legge 6 novembre 1990, n. 325;
876) legge 27 dicembre 1990, n. 404;
877) decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17 e legge di conversione 20 marzo 1991, n. 88;
878) decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;
879) legge 10 aprile 1991, n. 124;
880) legge 12 aprile 1991, n. 131;
881) legge 27 maggio 1991, n. 168;
882) legge 27 giugno 1991, n. 199;
883) legge 6 agosto 1991, n. 255;
884) legge 11 agosto 1991, n. 269;
885) legge 11 agosto 1991, n. 270;
886) legge 14 agosto 1991, n. 280: articoli 1, 2, 4;
887) legge 30 dicembre 1991, n. 412: articolo 7;
888) legge 31 dicembre 1991, n. 437;
889) legge 31 gennaio 1992, n. 64;
890) legge 31 gennaio 1992, n. 159;
891) legge 14 febbraio 1992, n. 189;
892) legge 17 febbraio 1992, n. 190;
893) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli: 2, comma 5, ultimo periodo; 5, comma 3, ultimo periodo; 6, commi 3 e 5, lettera e); 13, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole <<ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare>>; 26, comma 4, limitatamente alle parole <<e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.>>; 35, comma 1, primo periodo,

- limitatamente alle parole << eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale>>; 38, comma 11;
- 894) decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349 e legge di conversione 23 settembre 1992, n. 386;
- 895) decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 e legge di conversione 2 febbraio 1993, n. 23, articoli: 1, 2 e 3;
- 896) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: articolo 8-*quinqüies*, commi 2-*bis* e 2-*ter*;
- 897) decreto legge 27 agosto 1993, n. 325 e legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 424;
- 898) legge 23 dicembre 1993, n. 559: articolo 5, comma 3, limitatamente alle parole << militare e civile delle Forze armate,>>;
- 899) legge 23 dicembre 1993, n. 577;
- 900) legge 24 dicembre 1993, n. 537, articoli: 3, comma 65; 9, comma 7;
- 901) decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551 e legge di conversione 22 febbraio 1994, n. 125;
- 902) decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16 e legge di conversione 22 febbraio 1994, n. 151;
- 903) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290 e legge di conversione 15 luglio 1994, n. 443 ;
- 904) decreto-legge 10 giugno 1994, n. 354 e legge di conversione 16 luglio 1994, n. 455: articolo 1, commi 3 e 4;
- 905) decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397 e legge di conversione 3 agosto 1994, n. 482;
- 906) decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521 e legge di conversione 27 ottobre 1994, n. 599;
- 907) decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 e legge di conversione 21 gennaio 1995, n. 22: articolo 12;
- 908) decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758: articolo 9;
- 909) legge 23 dicembre 1994, n. 724: articolo 43, commi 1 e 2;
- 910) decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107 e legge di conversione 7 giugno 1995, n. 222: articoli 5, 6, 7;
- 911) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- 912) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
- 913) decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180 e legge di conversione 13 luglio 1995, n. 285;
- 914) legge 8 agosto 1995, n. 350;
- 915) legge 28 novembre 1995, n. 549: articolo 1, commi 1, 2 e 3;
- 916) legge 28 dicembre 1995, n. 551: articolo 13, comma 13.
- 917) decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 e legge di conversione 8 agosto 1996, n. 416;
- 918) decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341 e legge di conversione 8 agosto 1996, n. 427, articoli: 1; 1-*bis*; 1-*ter*; 2, comma 1; 4-*bis*;
- 919) decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467 e legge di conversione 7 novembre 1996, n. 569: articolo 4;
- 920) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 e legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608: articolo 9-*bis*, comma 14;
- 921) legge 10 ottobre 1996, n. 525: articolo 2;
- 922) decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554 e legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 653;
- 923) decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 e legge di conversione 31 dicembre 1996, n. 677: articolo 3-*bis*;

- 924) legge 23 dicembre 1996, n. 662, articoli: 1, commi 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 118; 2, commi 93 e 94; 3, comma 112; 3, comma 114, limitatamente alle dismissioni della difesa;
- 925) decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 e legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30: articolo 10, comma 3;
- 926) decreto legge 31 gennaio 1997, n. 12 e legge di conversione 25 marzo 1997, n. 72;
- 927) legge 18 febbraio 1997, n. 25;
- 928) legge 28 marzo 1997, n. 85, escluso l'articolo 6;
- 929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174;
- 930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, comma 5;
- 931) decreto-legge. 5 giugno 1997, n. 144 e legge di conversione 25 luglio 1997, n. 239;
- 932) decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214 e legge di conversione 31 luglio 1997, n. 260;
- 933) decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215 e legge di conversione 28 agosto 1997, n. 282;
- 934) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
- 935) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265;
- 936) decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 e legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434: articolo 1-ter;
- 937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articoli 5, comma 3; 6; 9;
- 938) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
- 939) decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
- 940) legge 18 dicembre 1997, n. 439;
- 941) legge 27 dicembre 1997, n. 449, articoli: 14, comma 15; 17, comma 36; 39, comma 24; 45; 54, commi 10 e 11;
- 942) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- 943) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498;
- 944) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
- 945) decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505;
- 946) decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1 e legge di conversione 13 marzo 1998, n. 42;
- 947) legge 13 marzo 1998, n. 50;
- 948) legge 4 giugno 1998, n. 206;
- 949) legge 11 giugno 1998, n. 205;
- 950) legge 26 giugno 1998, n. 199;
- 951) legge 8 luglio 1998, n. 230, a esclusione degli articoli 8, 10, 19 e 20;
- 952) legge 22 luglio 1998, n. 254;
- 953) legge 3 agosto 1998, n. 270;
- 954) legge 23 dicembre 1998 n. 448, articoli: 44; 50, comma 1, lettera h);
- 955) decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
- 956) decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12 e legge di conversione 29 marzo 1999, n. 77;
- 957) legge 12 marzo 1999 n. 68: articolo 3, comma 4, limitatamente alle parole <<e della difesa nazionale>>;
- 958) decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110 e legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, a esclusione degli articoli 6, 6- bis e 6- ter;
- 959) decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 e legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226: articolo 2-bis;
- 960) legge 17 maggio 1999, n. 144: articolo 62;

- 961) decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 e legge di conversione 2 agosto 1999, n. 269;
- 962) legge 28 luglio 1999, n. 266: articoli 14, commi 1, 2, 3, 4, 6, escluso l'ultimo periodo, 7, 8, 9, 10; 14, comma 5, limitatamente alle parole <<delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e>>, <<del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza,>> e <<dei Ministri interessati,>>; 15; 16, commi da 1 a 9 compresi; 17, comma 1, limitatamente alle parole <<delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri>> e <<e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224,>>;
- 963) legge 2 agosto 1999, n. 276;
- 964) legge 2 agosto 1999, n. 277;
- 965) legge 17 agosto 1999, n. 301;
- 966) decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, articoli: 35, comma 3, limitatamente alle parole <<d'intesa con il Ministro della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze della sanità militare e,>> e alle parole <<sentito, per gli aspetti relativi alla sanità militare, il Ministro della difesa>>; 42;
- 967) legge 14 ottobre 1999, n. 365;
- 968) legge 20 ottobre 1999, n. 380;
- 969) decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371 e legge di conversione 22 dicembre 1999, n. 487;
- 970) legge 21 dicembre 1999, n. 513: articolo 3, comma 1, secondo periodo;
- 971) legge 23 dicembre 1999 n. 488: articolo 4, comma 12;
- 972) decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1 e legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44;
- 973) legge 11 gennaio 2000, n. 4;
- 974) decreto legislativo 31 gennaio 2000 n. 24;
- 975) legge 28 febbraio 2000, n. 42: articoli 1, 2 e 4;
- 976) legge 31 marzo 2000, n. 78, articoli: 1; 2; 6, comma 4, limitatamente alle parole <<delle Forze armate>>; 6, comma 5, lettere a), c), d) ed e); 7; 9;
- 977) decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163 e legge di conversione 10 agosto 2000, n. 228;
- 978) decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214;
- 979) decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216;
- 980) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: articoli 60, comma 1, numero 3); 60, comma 3, numero 3); 78, comma 6, terzo periodo dalle parole <<Nell'assegnazione>> sino alla fine; 79, commi 2 e 3, ultimo periodo;
- 981) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, ad eccezione degli articoli 3, commi 1, 3 e 5; 16;
- 982) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;
- 983) decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 e legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365: articolo 5, commi 1, 2, 3, 4;
- 984) legge 14 novembre 2000, n. 331;
- 985) legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli: 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16; 49, comma 2, limitatamente alle parole <<decreto del Ministro della difesa o>> e alle parole <<delle Forze armate,>>; 63, comma 2, limitatamente alle parole <<del Ministro della difesa o>>; 63, comma 3, limitatamente alle parole <<delle Forze armate,>>; 145, comma 4;
- 986) decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 e legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27;
- 987) legge 29 dicembre 2000, n. 400: articolo 5;
- 988) legge 29 dicembre 2000, n. 422: articolo 17;
- 989) legge 8 gennaio 2001, n. 2;

- 990) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
- 991) decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
- 992) legge 7 marzo 2001, n. 61;
- 993) legge 7 marzo 2001, n. 78;
- 994) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: articoli 10 e 58;
- 995) legge 29 marzo 2001, n. 86: articoli 5 e 6;
- 996) legge 2 aprile 2001, n. 136: articoli 1, comma 3; 3;
- 997) decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186;
- 998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, a esclusione degli articoli 21, 23, co. 4-6, 24, 25, 26, 28 e dell'allegato 1;
- 999) decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294 e legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339;
- 1000) decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348 e legge di conversione 16 novembre 2001, n. 406;
- 1001) decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 e legge di conversione 23 novembre 2001 n. 410: articolo 3, comma 15-ter;
- 1002) decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421 e legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6;
- 1003) legge 28 dicembre 2001, n. 448: articolo 21;
- 1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l'articolo 14;
- 1005) legge 28 dicembre 2001, n. 484;
- 1006) legge 15 marzo 2002, n. 37;
- 1007) decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64 e legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116;
- 1008) legge 31 luglio 2002, n. 179: articolo 2;
- 1009) legge 6 novembre 2002, n. 267;
- 1010) legge 27 dicembre 2002, n. 289: articolo 34, comma 8;
- 1011) legge 30 dicembre 2002, n. 295;
- 1012) legge 16 gennaio 2003, n. 3, articoli: 30; 32; 33; 37, comma 2;
- 1013) decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4 e legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42;
- 1014) decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193: articolo 14;
- 1015) decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 e legge di conversione 1 agosto 2003, n. 219, a esclusione degli articoli 2, 3 e 4;
- 1016) decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
- 1017) legge 11 agosto 2003, n. 231;
- 1018) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, articoli: 26, commi 11-*quater*, 11-*quinquies*, 11-*sexies*; 27, commi 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, 13-*ter*.3, 13-*quater*;
- 1019) legge 24 ottobre 2003, n. 321: articoli 3 e 4;
- 1020) legge 22 dicembre 2003, n. 365;
- 1021) legge 24 dicembre 2003, n. 350, articoli: 3, commi 70 e 155; 4, comma 179;
- 1022) decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 e legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68;
- 1023) legge 2 marzo 2004, n. 62;
- 1024) decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154: articolo 14, comma 7;
- 1025) decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 e legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186: articolo 8;
- 1026) decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160 e legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207;
- 1027) legge 14 luglio 2004, n. 178;
- 1028) legge 30 luglio 2004, n. 208, a esclusione dell'articolo 10;

- 1029) legge 23 agosto 2004, n. 226;
- 1030) decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 e legge di conversione 5 novembre 2004, n. 263: articolo 5-*quater*;
- 1031) decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 e legge di conversione 19 gennaio 2005, n. 1: articolo 2;
- 1032) legge 2 dicembre 2004, n. 299;
- 1033) legge 30 dicembre 2004 n. 311: articolo 1, commi 90, 443, 541, quest'ultimo limitatamente alle parole <<e del carabiniere>> e <<e di 1.400 carabinieri>>;
- 1034) decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3 e legge di conversione 18 marzo 2005, n. 37, a esclusione dell'articolo 4-*bis*, comma 2;
- 1035) decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 e legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43: articolo 7-*vicies*;
- 1036) legge 21 marzo 2005, n. 39;
- 1037) decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 e legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89, articoli: 2; 2-*bis*; 8-*ter*; 8-*quater*;
- 1038) legge 31 marzo 2005, n. 48;
- 1039) decreto-legge 17 giugno 2005 n. 106 e legge di conversione 31 luglio 2005 n. 156: articolo 3, comma 2, lettere 0a) e b);
- 1040) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 157;
- 1041) decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 158: tranne gli articoli da 1 a 4;
- 1042) decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 e legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168: articolo 12;
- 1043) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 e legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155: articolo 18-*bis*;
- 1044) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197;
- 1045) decreto legislativo 8 settembre 2005, n. 200;
- 1046) decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202 e legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244: articolo 3;
- 1047) decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216;
- 1048) legge 21 ottobre 2005, n. 219: articolo 24;
- 1049) decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253;
- 1050) legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi: 29; 40 dalle parole <<la restante parte...>> fino alla fine del periodo; 482; 568; 569; 570; 571;
- 1051) decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 e legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, articoli: 4; 4-*bis*; 4-*quater*, commi 1, 2 e 3, dalle parole <<la restante parte...>> fino alla fine del periodo; 39-*vicies bis*; 39-*vicies semel*, commi 38, 40 e 42;
- 1052) legge 6 febbraio 2006, n. 34;
- 1053) legge 20 febbraio 2006, n. 79;
- 1054) legge 20 febbraio 2006, n. 92: articoli 1 e 3;
- 1055) decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: articoli 32, 33 e 34;
- 1056) legge 4 agosto 2006, n. 247, a esclusione dell'articolo 1;
- 1057) decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 e legge di conversione 20 ottobre 2006, n. 270, a esclusione degli articoli 1 e 3;
- 1058) decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275;
- 1059) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi: 216, ultimo periodo; 262, nella parte relativa all'inserimento del comma 15-*ter* nell'articolo 3, decreto-legge n. 351 del 2001; 263, lettere a) e b); 264; 515; 570; 571; 574; 896; 897; 898; 899; 900; 901; 902; 1238; 1239; 1241; 1270; 1330;
- 1060) decreto legge 31 gennaio 2007, n. 4 e legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38, a esclusione degli articoli 1 e 2;

- 1061) decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52: articolo 1, comma 2, lettera c);
- 1062) decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 e legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127: articoli 6, comma 4; 9;
- 1063) legge 2 agosto 2007, n. 130;
- 1064) legge 3 agosto 2007, n. 124: articoli 8, comma 2; 12, comma 1;
- 1065) decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 e legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, articoli: 2-*ter*; 2-*quater*; 2-*quinques*; 2-*sexies*;
- 1066) legge 24 dicembre 2007, n. 244, articoli: 1, commi 181, 320; 2, commi 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 230, 387, 458, 459, 460, da 603 a 611, 627, 628, 629, 630, 631; 3, comma 93;
- 1067) decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 e legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, articoli: 1, comma 2; 2, comma 4; 34-*bis*;
- 1068) decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 e legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45, a esclusione degli articoli 1 e 2;
- 1069) decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118: articolo 6;
- 1070) decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 e legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129: articolo 4-*septies*, comma 4, 3°, 4°, 5° e 6° periodo;
- 1071) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, articoli: 14-*bis*; 60, commi 8-*bis* e 12; 65;
- 1072) decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147 e legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183, a esclusione dell'articolo 2;
- 1073) decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 e legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186: articolo 2;
- 1074) decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 e legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210: articolo 5, comma 1;
- 1075) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 e legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, articoli: 13; 14; 26, comma 1, secondo periodo;
- 1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, a esclusione degli articoli 01; 1; 2; 4, comma 11;
- 1077) decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, e legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, articolo 6-*bis*;
- 1078) decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, e legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, articoli: 16, comma 2-*bis*; 23, commi 17, 18 e 19;
- 1079) legge 10 luglio 2009, n. 93;
- 1080) legge 23 luglio 2009, n. 99, articoli: 27, comma 5; 39, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7;
- 1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 2259

*Abrogazione espressa di norme secondarie*²²⁵⁹

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:

- 1) regio patenti 13 luglio 1814, <<Istituzione del Corpo dei carabinieri reali>>;
- 2) regio decreto 1° aprile 1861 <<Istituzione della Regia marina>>;
- 3) regio decreto 9 dicembre 1866, n. 3486;
- 4) regio decreto 14 luglio 1887, n. 4758;
- 5) regio decreto 13 dicembre 1871, n. 571;
- 6) regio decreto 27 ottobre 1872, n. 1084;

²²⁵⁹ Relazione art. (Abrogazione espressa di norme secondarie)

L'art. in esame abroga - o conferma l'abrogazione - delle norme secondarie espressamente indicate, secondo la medesima logica illustrata nella relazione al precedente art..

Le fonti regolamentari prive di numerazione sono state meglio individuate con la riproduzione del titolo, onde prevenire possibili equivoci con decreti emanati da altre amministrazioni o con diverso oggetto.

- 7) regio decreto 26 dicembre 1872, n. 1205;
- 8) regio decreto 25 febbraio 1894, <<Bandiera dell'Arma dei carabinieri>>;
- 9) regio decreto 15 settembre 1897, n. 421;
- 10) regio decreto 25 giugno 1989, n. 310;
- 11) regio decreto 8 novembre 1900, n. 358;
- 12) regio decreto 29 luglio 1906, n. 470;
- 13) regio decreto 10 gennaio 1907, n. 71;
- 14) regio decreto 28 febbraio 1907, n. 47;
- 15) regio decreto 9 maggio 1907, n. 331;
- 16) regio decreto 14 maggio 1908, n. 232;
- 17) regio decreto 27 novembre 1910, n. 871;
- 18) regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;
- 19) regio decreto 24 dicembre 1911, <<Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri>>, articoli: 151, 393, 394, 423, 424, 425 e 426;
- 20) regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517;
- 21) regio decreto 15 giugno 1912, n. 822;
- 22) regio decreto 5 marzo 1914, n. 247;
- 23) regio decreto 18 aprile 1915, n. 662;
- 24) decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1022;
- 25) regio decreto 21 maggio 1916, n. 640;
- 26) decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191;
- 27) decreto ministeriale 16 novembre 1916, <<Norme per l'applicazione dello speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra>>;
- 28) regio decreto 24 luglio 1917, n. 1221;
- 29) regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205;
- 30) regio decreto 10 marzo 1918, n. 356;
- 31) regio decreto 30 maggio 1918, n. 813;
- 32) decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 201;
- 33) regio decreto 24 maggio 1919, n. 800;
- 34) regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285;
- 35) regio decreto 24 marzo 1921, n. 447;
- 36) regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195;
- 37) regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
- 38) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
- 39) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2982;
- 40) regio decreto 4 settembre 1925, n. 1576;
- 41) regio decreto 29 aprile 1926, n. 866;
- 42) regio decreto 9 agosto 1926, n. 1493;
- 43) regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410;
- 44) regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2354;
- 45) regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374;
- 46) regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
- 47) regio decreto 24 aprile 1927, n. 1065;
- 48) regio decreto 27 novembre 1927, n. 1224;
- 49) regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297;
- 50) regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598;
- 51) regio decreto 19 gennaio 1928, n. 150;
- 52) regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024: articoli 19 e 21;
- 53) regio decreto 7 giugno 1928, n. 1823;
- 54) regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2245;
- 55) regio decreto 13 gennaio 1930, n. 35;
- 56) regio decreto 1 maggio 1930, n. 726;
- 57) regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209;

- 58) regio decreto 23 giugno 1930, n. 983;
- 59) regio decreto 10 luglio 1930, n. 974: articolo 4;
- 60) regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401;
- 61) regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;
- 62) regio decreto 14 agosto 1931, n. 1249;
- 63) regio decreto 19 novembre 1931, n. 635;
- 64) regio decreto 19 novembre 1931, <<Norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito>>;
- 65) regio decreto 26 dicembre 1931, <<Computo del servizio aeronavigante ai fini della concessione della medaglia mauriziana>>;
- 66) regio decreto 24 marzo 1932, n. 433;
- 67) regio decreto 16 maggio 1932, n. 595;
- 68) regio decreto 16 giugno 1932, n. 840;
- 69) regio decreto 7 luglio 1932, n. 375;
- 70) regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1960;
- 71) regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
- 72) regio decreto 17 novembre 1932, <<Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale>>;
- 73) regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051;
- 74) regio decreto 26 dicembre 1932, <<Computo del servizio aeronavigante agli effetti della concessione della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri>>;
- 75) regio decreto 23 gennaio 1933, n. 8;
- 76) regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;
- 77) regio decreto 6 aprile 1933, n.729;
- 78) decreto ministeriale 6 aprile 1933;
- 79) regio decreto 8 maggio 1933, n. 695;
- 80) regio decreto 29 giugno 1933, n. 944;
- 81) regio decreto 27 novembre 1933, <<Norme per l'applicazione del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, relativo all'istituzione del fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito>>;
- 82) regio decreto 28 dicembre 1933, n. 1918;
- 83) regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, ad eccezione degli articoli 2, 7, 9, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82;
- 84) regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181;
- 85) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
- 86) regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820;
- 87) regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111;
- 88) regio decreto 3 dicembre 1934, n. 20;
- 89) regio decreto 14 febbraio 1935, <<Regolamento della cassa ufficiali della Marina militare>>;
- 90) regio decreto 13 maggio 1935, n. 908;
- 91) regio decreto 26 luglio 1935, n. 1658;
- 92) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919;
- 93) regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2075;
- 94) regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2364;
- 95) regio decreto 8 gennaio 1936, n. 46;
- 96) regio decreto 27 aprile 1936, n. 1040;
- 97) regio decreto 2 luglio 1936, n. 1712;
- 98) regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546;
- 99) regio decreto 7 agosto 1936, <<Approvazione del regolamento della cassa sottufficiali della Marina militare>> ;
- 100) regio decreto 1 ottobre 1936, n. 2145;

- 101) regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
- 102) regio decreto 1 febbraio 1937, n. 264;
- 103) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1118;
- 104) regio decreto 28 aprile 1937, n. 1825;
- 105) regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826;
- 106) regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585;
- 107) regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616;
- 108) regio decreto 14 marzo 1938, n. 964;
- 109) regio decreto 21 marzo 1938, n. 538;
- 110) regio decreto 12 maggio 1938, n. 747;
- 111) regio decreto 3 giugno 1938, n. 1562;
- 112) regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;
- 113) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156;
- 114) decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938 <<Determinazione delle zone di province di confine alle quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095>>;
- 115) regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1759;
- 116) regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2005;
- 117) regio decreto 12 maggio 1939, n. 708;
- 118) regio decreto 25 maggio 1939, n. 1126;
- 119) regio decreto 27 giugno 1939, n. 1108;
- 120) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1260;
- 121) regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674;
- 122) regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1848;
- 123) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1995;
- 124) regio decreto 26 ottobre 1939, n. 2002;
- 125) regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194;
- 126) regio decreto 7 marzo 1940, n. 339;
- 127) regio decreto 2 maggio 1940, n. 902;
- 128) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1220;
- 129) regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481;
- 130) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1118;
- 131) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1227;
- 132) regio decreto 29 giugno 1940, n. 1478;
- 133) regio decreto 5 settembre 1940, n. 1478;
- 134) regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1809;
- 135) regio decreto 30 dicembre 1940, n. 2024;
- 136) regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;
- 137) regio decreto 27 marzo 1941, n. 428;
- 138) regio decreto 15 maggio 1941, n. 611;
- 139) regio decreto 15 maggio 1941, n. 616;
- 140) regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236;
- 141) regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480;
- 142) regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1495;
- 143) regio decreto 14 novembre 1941, n. 1674;
- 144) regio decreto 20 novembre 1941, n. 1523;
- 145) regio decreto 20 novembre 1941, n. 1550;
- 146) regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1633;
- 147) regio decreto 12 gennaio 1942, n. 233;
- 148) regio decreto 6 febbraio 1942, n. 238;
- 149) regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133;
- 150) regio decreto 12 maggio 1942, n. 650;
- 151) regio decreto 12 maggio 1942, n. 918;

- 152) regio decreto 5 settembre 1942, n. 1273;
- 153) regio decreto 7 novembre 1942, n. 1515;
- 154) regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729;
- 155) regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306;
- 156) regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316;
- 157) regio decreto 10 maggio 1943, n. 629;
- 158) regio decreto 31 maggio 1943, n. 656;
- 159) regio decreto 7 giugno 1943, n. 652;
- 160) regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15;
- 161) decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127;
- 162) decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 230;
- 163) decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900;
- 164) decreto luogotenenziale 16 novembre 1945;
- 165) decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162;
- 166) decreto ministeriale 25 ottobre 1946 <<Elenco dei Comuni ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095>>;
- 167) decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 100;
- 168) decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17;
- 169) decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 931;
- 170) decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799;
- 171) decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580;
- 172) decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1948, n. 1646;
- 173) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 773;
- 174) decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081;
- 175) decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1838;
- 176) decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1337;
- 177) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 277;
- 178) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331;
- 179) decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
- 180) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470;
- 181) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679;
- 182) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950;
- 183) decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1672;
- 184) decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110;
- 185) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1957 recante <<Cessazione della facoltà del Ministro per la difesa di requisire naviglio mercantile per il dragaggio delle mine e di militarizzare il personale da imbarcarsi su detto naviglio>>;
- 186) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211;
- 187) decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1959, n. 859;
- 188) decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960;
- 189) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1099;
- 190) decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1962, n. 962;
- 191) decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 790;
- 192) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1963, n. 931;
- 193) decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537;
- 194) decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 199;
- 195) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1964, n. 628;
- 196) decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496;
- 197) decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 670;
- 198) decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1040;
- 199) decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 922;
- 200) decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678;

- 201) decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512;
- 202) decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 397;
- 203) decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 582;
- 204) decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98;
- 205) decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302;
- 206) decreto ministeriale 20 dicembre 1971 <<Conferimento di incarichi e docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica>>;
- 207) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 403;
- 208) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 553;
- 209) decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 971;
- 210) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748: articoli 43 e 44;
- 211) decreto ministeriale 12 agosto 1972, <<Criteri e modalità per la scelta e la retribuzione del personale civile insegnante presso gli istituti, le scuole e gli enti dell'Esercito>>;
- 212) decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;
- 213) decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 183;
- 214) decreto ministeriale 19 maggio 1973, <<Atto di approvazione del regolamento sul servizio territoriale e di presidio>>;
- 215) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1973, n. 613;
- 216) decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1076;
- 217) decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199;
- 218) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210;
- 219) decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, n. 471;
- 220) decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658;
- 221) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 636;
- 222) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015;
- 223) decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64;
- 224) decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1977, n. 240;
- 225) decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 490;
- 226) decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 1132;
- 227) decreto ministeriale 20 agosto 1977 <<Estensione a taluni comuni delle province di Udine, Gorizia e Trieste del regime sui trapassi immobiliari previsti dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095>>;
- 228) decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 895;
- 229) decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139;
- 230) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, n. 345;
- 231) decreto ministeriale 18 agosto 1978 <<Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973 n. 1199, concernente la disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare di Stato>>;
- 232) decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 601;
- 233) decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691;
- 234) decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780;
- 235) decreto interministeriale 16 aprile 1980, che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi ASIR-ASI e per gli alloggi AST;
- 236) decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, articoli: 2, numero 2), lettere a) e b); 10;
- 237) decreto ministeriale 25 settembre 1980, recante norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica n. 1015 del 1976 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1978;
- 238) decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1981, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>;

- 239) decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1981, n. 735;
- 240) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484: articoli 4, 5, 6, 7, 8;
- 241) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 459;
- 242) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, n. 1171;
- 243) decreto ministeriale 5 agosto 1982, <<Norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 244) decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 290;
- 245) decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, <<Organici della magistratura militare>>;
- 246) decreto ministeriale 1 ottobre 1983, <<Inserimento dell'associazione nazionale dei decorati della medaglia mauriziana nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 247) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1983, n. 811;
- 248) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1984, n. 23;
- 249) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1984, n. 49;
- 250) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 912;
- 251) decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984 n. 913;
- 252) decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 850;
- 253) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 804;
- 254) decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, n. 229;
- 255) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008;
- 256) decreto ministeriale 9 ottobre 1985, <<Approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare>>;
- 257) decreto ministeriale 25 novembre 1985, <<Cancellazione di tre associazioni e inserimento di una nuova associazione nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 258) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 94;
- 259) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 136;
- 260) decreto ministeriale 12 maggio 1986, <<Inserimento dell'associazione nazionale veterani e reduci garibaldini nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 261) decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545;
- 262) decreto ministeriale 30 ottobre 1986, <<Iscrizione della Federazione italiana dei combattenti alleati e dell'associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 263) decreto ministeriale 15 gennaio 1987, n. 136;
- 264) decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1987, n. 98;
- 265) decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>;
- 266) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411: articolo 2;
- 267) decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1987, n. 579;
- 268) decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 37;
- 269) decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62;

- 270) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566: articolo 27, comma 1, limitatamente alle parole <<presso uno degli istituti medico – legali dell’Aeronautica militare>>;
- 271) decreto ministeriale 20 febbraio 1989, <<Integrazione dell’elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 272) decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;
- 273) decreto interministeriale 3 giugno 1989 relativo agli alloggi di servizio gratuiti connessi all’incarico (a.s.g.i.) dell’Arma dei carabinieri;
- 274) decreto ministeriale 3 luglio 1989, <<Iscrizione dell’associazioni lagunari truppe anfibe e dell’associazione nazionale volontari di guerra all’albo previsto dall’articolo 1 decreto ministeriale 5 agosto 1982>>;
- 275) decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1989, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>;
- 276) decreto ministeriale 15 gennaio 1990, <<Modificazioni all’articolo 14 del regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare>>;
- 277) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 68;
- 278) decreto ministeriale 15 maggio 1990 <<Dichiarazione d’importanza militare per alcune zone del territorio nazionale>>;
- 279) decreto interministeriale 12 luglio 1990, n. 616;
- 280) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1990, n. 433;
- 281) decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251;
- 282) decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 95;
- 283) decreto ministeriale 28 febbraio 1991, n. 96;
- 284) decreto ministeriale 28 marzo 1991, <<Integrazione all’ elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 285) decreto ministeriale 4 settembre 1991, <<Tabelle annesse relative agli organici della magistratura militare>>;
- 286) decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1991, n. 355;
- 287) decreto ministeriale 19 febbraio 1992, n. 308;
- 288) decreto ministeriale 24 febbraio 1992, n. 337;
- 289) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1992, n. 389;
- 290) decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520;
- 291) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1993, n. 351;
- 292) decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603;
- 293) decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571;
- 294) decreto ministeriale 24 novembre 1993, <<Modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 424, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate>>;
- 295) decreto interministeriale 7 marzo 1994 che modifica l’allegato A) al decreto interministeriale 3 giugno 1989 relativo agli alloggi di servizio dell’Arma dei carabinieri
- 296) decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 568;
- 297) decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 167;
- 298) decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 168;
- 299) decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519;
- 300) decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570;

- 301) decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 419;
- 302) decreto interministeriale 12 ottobre 1995, che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi AST;
- 303) decreto ministeriale 24 novembre 1995, che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi AST;
- 304) decreto ministeriale 24 novembre 1995 che in applicazione dell'articolo 13, legge n. 497 del 1978 determina il canone per gli alloggi, determina il canone per gli alloggi ASIR-ASI;
- 305) decreto ministeriale 29 novembre 1995, <<Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare>>;
- 306) decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586;
- 307) decreto ministeriale 8 agosto 1996, n. 690;
- 308) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 616;
- 309) decreto ministeriale 25 marzo 1997, n. 138;
- 310) decreto ministeriale 24 giugno 1997, n. 269;
- 311) decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289: articolo 5;
- 312) decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361;
- 313) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
- 314) decreto ministeriale 27 febbraio 1998, n. 86,;
- 315) decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367: articolo 7, comma 6;
- 316) decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 521;
- 317) decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522;
- 318) decreto ministeriale 1 febbraio 1999, n. 71;
- 319) decreto ministeriale 12 marzo 1999, n. 125;
- 320) decreto ministeriale 26 marzo 1999, <<Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare>>;
- 321) decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188;
- 322) decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 244;
- 323) decreto ministeriale 9 giugno 1999, n. 245;
- 324) decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 459;
- 325) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;
- 326) decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 486;
- 327) decreto ministeriale 8 marzo 2000, <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2000>>;
- 328) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2000, n. 112;
- 329) decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
- 330) decreto ministeriale 14 giugno 2000, n. 284;
- 331) decreto ministeriale 30 giugno 2000, n. 292;
- 332) decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 302;
- 333) decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 330;
- 334) decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424;
- 335) decreto ministeriale 7 marzo 2001 <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2001>>;
- 336) decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 169;
- 337) decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 172;
- 338) decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2001, n. 300;
- 339) decreto ministeriale 8 giugno 2001, n. 323;
- 340) decreto ministeriale 8 ottobre 2001, n. 412;

- 341) decreto ministeriale 30 novembre 2001, <<Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate>>;
- 342) decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2001, n. 479;
- 343) decreto ministeriale 19 marzo 2002 <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2002>>;
- 344) decreto ministeriale 28 giugno 2002 <<Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa>>;
- 345) decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213;
- 346) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2002, n. 252;
- 347) decreto ministeriale 22 ottobre 2002, n. 274;
- 348) decreto ministeriale 22 novembre 2002, n. 299;
- 349) decreto ministeriale 10 febbraio 2003, n. 64;
- 350) decreto ministeriale 25 febbraio 2003, <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2003>>;
- 351) decreto ministeriale 31 marzo 2003, n. 117;
- 352) decreto ministeriale 3 maggio 2003, n. 161;
- 353) decreto ministeriale 13 giugno 2003, n. 187;
- 354) decreto ministeriale 30 dicembre 2003, <<Determinazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504>>;
- 355) decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88;
- 356) decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 83;
- 357) decreto ministeriale 10 marzo 2004, <<Sostituzione dell'allegato A, al d.m. 30 novembre 2001, concernente alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate>>;
- 358) decreto ministeriale 11 marzo 2004, <<Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva per l'anno 2004>>;
- 359) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2004 <<Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari per il quinquennio 2000-2004, ai fini della corresponsione di un contributo annuo dello Stato - Articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104>>;
- 360) decreto ministeriale 24 novembre 2004, n. 326;
- 361) decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2005, n. 83;
- 362) decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113;
- 363) decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170: articolo 2, comma 10;
- 364) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97: articoli 9, comma 2; 2; 14; 33.
- 365) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2005, n. 183;
- 366) decreto ministeriale 8 luglio 2005, n. 165;
- 367) decreto ministeriale 26 luglio 2005, n. 172;
- 368) decreto ministeriale 27 luglio 2005, <<Modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 1982 del Ministro della difesa, recante norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti militari delle categorie in congedo e dei pensionati>>;
- 369) decreto ministeriale 28 luglio 2005, n. 180;
- 370) decreto ministeriale 21 settembre 2005, n. 235;
- 371) decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 300;

- 372) decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167: tranne gli articoli 14 e 15;
- 373) decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162;
- 374) decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203;
- 375) decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232;
- 376) decreto ministeriale 15 maggio 2006, n. 212;
- 377) decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255;
- 378) decreto ministeriale 27 settembre 2006, <<Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali>>;
- 379) decreto interministeriale 14 novembre 2006, <<Aggiornamento, a decorrere dal 1° luglio 2005, delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa nonché al personale equiparato>>;
- 380) decreto ministeriale 29 dicembre 2006, n. 317;
- 381) decreto ministeriale 29 dicembre 2006, <<Disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione dell'articolo 1, commi 568 e 569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266>>;
- 382) decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 53;
- 383) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88;
- 384) decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 52;
- 385) decreto ministeriale 29 aprile 2008, <<Aggiornamento dell'elenco delle associazioni militari>>;
- 386) decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2008, n. 164;
- 387) decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37;
- 388) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 105;
- 389) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 136;
- 390) decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 125;
- 391) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145.

Art. 2260

Norme che rimangono in vigore²²⁶⁰

1. Restano in vigore i seguenti atti normativi primari e le relative successive modificazioni:
- 1) regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462: articoli 6 e 23;
 - 2) regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
 - 3) regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458: articoli 11 e 115;
 - 4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10;
 - 5) regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1: articolo 22;
 - 6) regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2207, convertito dalla legge 3 giugno 1938, n. 1176;
 - 7) legge 2 maggio 1938, n. 735;

²²⁶⁰

Relazione art. (Norme che rimangono in vigore)

L'art. conferma la permanenza in vita di una serie di disposizioni che non hanno potuto trovare sistemazione all'interno del codice e del regolamento e che pur tuttavia rivestono particolare importanza per l'amministrazione della difesa; si tratta di una previsione che attua la norma sancita dall'art. 14, co. 14, l. n. 246/2005, la quale esige l'individuazione espressa delle disposizioni che sfuggono al c.d. effetto ghiottina del taglialeggi.

Sono state altresì inserite le disposizioni normative che, pur successive al 1970, devono mantenersi in vigore sfuggendo all'effetto abrogativo generale sancito dall'art. 2257 (Abrogazione per nuova regolamentazione dell'intera materia); tanto in ossequio al criterio delegante della massima chiarezza e della puntuale individuazione delle norme abrogate e non.

- 8) legge 3 giugno 1938, n. 1176, di conversione in legge del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2207;
 - 9) regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, a esclusione dell'articolo 133;
 - 10) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: articolo 5;
 - 11) regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1628, convertito dalla legge 22 dicembre 1938, n. 2196;
 - 12) legge 21 maggio 1940, n. 415;
 - 13) legge 25 agosto 1940, n. 1304;
 - 14) legge 1 novembre 1940, n. 1610;
 - 15) legge 16 dicembre 1940, n. 1902;
 - 16) legge 27 gennaio 1941, n. 73;
 - 17) regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219, convertito dalla legge 4 luglio 1941, n. 872;
 - 18) regio decreto legge 18 aprile 1941, n. 878;
 - 19) regio decreto legge 22 aprile 1941, n. 445, convertito dalla legge 24 agosto 1941, n. 1975;
 - 20) legge 4 luglio 1941, n. 872, di conversione in legge del regio decreto legge 6 marzo 1941, n. 219,
 - 21) legge 25 luglio 1941, n. 902;
 - 22) legge 24 agosto 1941 n. 1975, di conversione in legge del regio decreto-legge 22 aprile 1941, n. 445;
 - 23) legge 29 novembre 1941, n. 1571;
 - 24) legge 9 dicembre 1941, n. 1383;
 - 25) regio decreto legge 19 gennaio 1942, n. 87, convertito in legge 7 maggio 1942, n. 562;
 - 26) legge 23 aprile 1942, n. 456;
 - 27) legge 7 maggio 1942, n. 562, di conversione in legge, con modificazioni del regio decreto-legge 19 gennaio 1942, n. 87;
 - 28) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611;
 - 29) regio decreto legge 30 marzo 1943, n. 123;
 - 30) legge 2 aprile 1943, n. 260;
 - 31) decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767: articolo 7;
 - 32) legge 8 marzo 1958, n. 233: articolo 6;
 - 33) legge 29 novembre 1961, n. 1300: articoli 4, 5 e 6;
 - 34) legge 14 aprile 1977, n. 112: articolo 6;
 - 35) legge 6 marzo 1992, n. 216, a esclusione dell'articolo 2, comma 5;
 - 36) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
2. Restano in vigore i seguenti atti normativi secondari e successive modificazioni:
- 1) regio decreto 5 settembre 1938, n. 1823;
 - 2) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1725;
 - 3) regio decreto 12 ottobre 1939, n. 2248;
 - 4) regio decreto 16 giugno 1940, n. 656;
 - 5) regio decreto 16 giugno 1940, n. 765;
 - 6) regio decreto 16 luglio 1940, n. 1056;
 - 7) regio decreto 25 novembre 1940, n. 1886;
 - 8) regio decreto 29 maggio 1941, n. 401;
 - 9) regio decreto 14 giugno 1941, n. 878;
 - 10) regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1612;
 - 11) decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 731;
 - 12) decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666.

*Disposizioni integrative e correttive*²²⁶¹
(art. 14, co. 18, l. n. 246 del 2005)

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente codice e del regolamento ed entro due anni dalla relativa entrata in vigore, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della semplificazione normativa, disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e previo parere della Commissione di cui al comma 19 del medesimo articolo.

Art. 2262

*Norma finanziaria*²²⁶²

1. Dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2263

*Entrata in vigore*²²⁶³

²²⁶¹ Relazione art. (Disposizioni integrative e correttive)

L'art. riproduce la clausola di cui all'art. 14, co. 18, l.n. 246/2005 in materia di interventi integrativi e correttivi delle disposizioni del presente codice e del regolamento.

²²⁶² Relazione art. (Norma finanziaria)

L'art. introduce una clausola di invarianza finanziaria, che costituisce un appuntamento ormai fisso nelle più recenti codificazioni (si veda fra i tanti, l'art. 254 codice dei contratti pubblici – d.lgs. n. 163/2003 -), in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge delega (art. 19, co. 1, l. n. 246/2005), secondo cui <<dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato>>.

Anche dal punto di vista sostanziale, nella redazione del codice e del regolamento, è stato sempre rispettato il principio di invarianza della spesa pubblica.

²²⁶³ L'entrata in vigore del codice coincide con quella del regolamento (cfr. art. 1097 (entrata in vigore)) ed è strettamente agganciata al peculiare meccanismo previsto dal c.d. taglia leggi che individua la decorrenza dell'effetto automatico abrogativo a far data dal 15 dicembre 2010 (art. 14, co. 14-ter, l. n. 246/2005 cit.).

Pertanto, onde evitare pericolosi vuoti normativi, il nuovo <<ordinamento militare>>, nella sua interezza, deve necessariamente entrare in vigore non oltre la su indicata data.

La contestualità dell'entrata in vigore del codice e del regolamento costituisce il corollario della contestualità dell'effetto abrogativo delle precedenti norme primarie e secondarie; del resto la stessa legge delega (art. 20, co. 3 bis e 7, l. n. 59/1997):

- contempla come ordinaria l'emanazione contestuale della fonte di riassetto primaria e secondaria;
- rimette al decreto legislativo di riassetto la determinazione della individuazione della data di entrata in vigore della raccolta organica regolamentare.

Tale scelta comporta evidenti vantaggi pratici che si colgono appieno ponendo mente alle vicissitudini che hanno accompagnato le più recenti attività di riassetto normativo di materie complesse, in cui è stato indispensabile affiancare alla fonte primaria (codice) quella secondaria (regolamento).

Si pensi all'emanazione differita del regolamento di attuazione del codice degli appalti che ha obbligato, anche a seguito dei ritardi nella predisposizione dell'articolato:

- all'emanazione, nel tempo, di numerose norme transitorie inserite nel codice;
- in ogni caso all'applicazione di norme regolamentari precedenti il codice non facilmente coordinabili con il nuovo quadro normativo primario.

Da qui, in una sorte di eterogenesi dei fini, il moltiplicarsi del contenzioso, una grave situazione di incertezza a livello gestionale amministrativo, la lesione delle aspettative di certezza delle imprese.

Sotto tale angolazione la contestualità si pone nell'ottica della maggiore semplificazione delle incombenze procedurali a carico dell'amministrazione della difesa, rispondendo pienamente agli obbiettivi espliciti posti a fondamento della legge delega (art. 20, co. 4 e 8, l. n. 59/1997).

1. Il presente codice entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

1364

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti** gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione;
- Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17 e *17-bis*;
- Vista** la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 14:
- comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale è stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera *a*) alla lettera *h*);
 - comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970;
 - comma 22, con cui si stabiliscono i termini per la acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
- Visti** il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- Visti** il parere reso dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga ed il servizio civile ed il parere reso dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la protezione civile;
- Visti** altresì, i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventù, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca;
- Vista** la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;
- Visto** il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;
- Visto** il parere reso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 12 giugno 2009, con riferimento alle norme regolamentari concernenti l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e dalle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la richiesta di parere inoltrata al Consiglio centrale della rappresentanza militare formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. ____ del _____, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell' adunanza del _____;

Acquisiti il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;

E m a n a

il seguente regolamento

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO PRIMO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

TITOLO I CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

Art. 1

Convocazione¹

(art. 2, d.P.R. n. 251 del 1990)

1. Il Consiglio supremo di difesa si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nei mesi di ottobre e di giugno. È inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa, previa intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. La convocazione è effettuata, qualora non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 3 (Il consiglio in seduta segreta – ordine del giorno) del presente titolo, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro i quali siano stati invitati ai sensi dell'articolo 3 (componenti di diritto) del codice, di norma cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.
3. Gli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno e alla preparazione della connessa documentazione sono affidati al segretario del Consiglio.

Art. 2

Ordine del giorno²

(art. 3, d.P.R. n. 251 del 1990)

1. Il segretario del Consiglio sottopone al Presidente della Repubblica l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio, formato sulla base delle istruzioni impartite dallo stesso Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle richieste formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per suo tramite, dal Ministro della difesa e dagli altri componenti ordinari del Consiglio medesimo.
2. Argomenti non posti all'ordine del giorno possono essere esaminati e discussi solo in caso di assoluta urgenza, con l'approvazione del Presidente della Repubblica, il quale ne dispone la trattazione d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno³

(art. 4, d.P.R. n. 251 del 1990)

1. Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, può disporre che singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno non siano indicati nell'atto di convocazione. In tal caso l'ordine del giorno è classificato <<riservato>> ed è come tale conservato presso la segreteria del Consiglio.

¹ Relazione art. (Convocazione)

La disposizione riproduce l'art. 2, d.P.R. n. 251/1990 <<regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>>.

² Relazione art. (Ordine del giorno)

La disposizione riproduce l'art. 3, d.P.R. n. 251/1990 <<regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>>.

³ Relazione art. (Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno)

La disposizione riproduce l'art. 4, d.P.R. n. 251/1990 <<regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>>.

2. Il regime di segretezza delle singole sedute o di parte di esse è stabilito ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, in relazione alle materie o agli oggetti trattati. Detto regime sarà indicato dal Presidente all'inizio di ogni seduta.
3. I componenti ordinari del Consiglio e coloro i quali siano stati invitati a partecipare alla seduta debbono indicare al Consiglio stesso l'eventuale classifica di segretezza degli atti, documenti e notizie da essi forniti.

Art. 4

Vice Presidenza⁴

(art. 5, d.P.R. n. 251 del 1990)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 3 (componenti di diritto) del codice, è Vice presidente del Consiglio e presiede lo stesso Consiglio in sostituzione del Presidente della Repubblica assente o impedito o per delega temporanea e revocabile, sempre che non si sia dato luogo alla supplenza prevista dall'articolo 86 della Costituzione.
2. Se nel corso di una seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, alla quale non è presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente debba allontanarsene momentaneamente e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza è assunta da un ministro da lui incaricato. La stessa facoltà è data al Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso di una seduta non presieduta dal Presidente della Repubblica.

Art. 5

Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio⁵

(art. 6, d.P.R. n. 251 del 1990)

1. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Presidenza della Repubblica o, quando presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il segretario dispone di un ufficio anche presso la Presidenza della Repubblica.

Art. 6

Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'articolo 4 (componenti eventuali) del codice⁶

(art. 7, d.P.R. n. 251 del 1990)

1. La facoltà di convocare Ministri che non siano componenti ordinari del Consiglio è esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o su richiesta di questo.
2. La facoltà di convocare i militari è esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro della difesa, o su richiesta di questi ultimi.
3. Le altre personalità previste dalla legge sono convocate dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, quando si tratti di autorità o funzionari che dipendono da un ministro che sia componente ordinario del Consiglio, con il consenso di questo.

⁴ Relazione art. (Vice Presidenza)

La disposizione riproduce l'art. 5, d.P.R. n. 251/1990 <<regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa.

⁵ Relazione art. (Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio)

La disposizione riproduce l'art. 6, d.P.R. n. 251/1990 <<regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>>.

⁶ Relazione art. (Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'art. 4 (componenti eventuali) del codice.

La disposizione riproduce l'art. 7, d.P.R. n. 251/1990 <<regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>>.

Art. 7
*Organi referenti*⁷
(art. 8, d.P.R. n. 251 del 1990)

1. Il Consiglio esamina i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa nazionale su relazione del Presidente del Consiglio dei ministri e, secondo le rispettive competenze, su relazione del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, degli altri ministri componenti ordinari o invitati alla seduta, i quali ne siano stati incaricati, ovvero, d'ordine del Ministro della difesa, su rapporto del Capo di stato maggiore della difesa o anche su rapporto del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, del Capo di stato maggiore della Marina militare, del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare e del Segretario generale-direttore nazionale degli armamenti.
2. Con il consenso del Presidente, quando ciò sia richiesto da specifiche esigenze, i componenti ordinari del Consiglio e i Ministri invitati ai sensi dell'articolo 4 (componenti eventuali) del codice, possono farsi assistere nel corso della seduta da propri collaboratori, civili o militari, nel numero massimo di due.
3. Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, può incaricare, quando invitati, i presidenti degli organi e degli istituti indicati nell'articolo 5 (organi ausiliari) del codice, nonché le altre personalità indicate nell'articolo 4 (componenti eventuali), comma 2, del codice, di riferire al Consiglio su particolari materie o oggetti di loro competenza.

Art. 8
*Comitati ristretti e commissioni di studio*⁸
(art. 9, d.P.R. n. 251 del 1990)

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione al suo interno di comitati, determinandone i compiti e le attribuzioni, con funzioni referenti nei confronti del *plenum*. I comitati sono presieduti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da altro ministro da lui designato, salvo che il Presidente della Repubblica ritenga di presiederli personalmente di propria iniziativa o su richiesta, in relazione alla trattazione di oggetti particolarmente rilevanti, del Presidente del Consiglio dei ministri, anche d'iniziativa dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
2. Il Consiglio può altresì deliberare l'istituzione di commissioni composte di esperti per la effettuazione di ricerche e studi su singole questioni. Tali commissioni sono presiedute e coordinate da un componente ordinario del Consiglio, salvo quanto previsto dall'articolo 9 (convocazione del Presidente del Consiglio di Stato) del presente titolo.
3. Il Presidente della Repubblica è informato previamente della convocazione delle sedute dei comitati di cui al comma 1 e dei relativi ordini del giorno, nonché, successivamente, dell'attività svolta dai comitati stessi e dalle commissioni di cui al comma 2.
4. I comitati ristretti di cui al comma 1 sono assistiti dal segretario del Consiglio. Le commissioni di cui al comma 2 sono assistite dall'ufficio di segreteria del Consiglio.

Art. 9
*Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato*⁹

⁷ Relazione art. (Organi referenti)

La disposizione riproduce l'art. 8, d.P.R. n. 251/1990 <<regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>>, integrandone il testo in conseguenza dell'estensione della competenza dell'organo alla materia della sicurezza nazionale.

⁸ Relazione art. (Comitati ristretti e commissioni di studio)

La disposizione riproduce l'art. 9, d.P.R. n. 251/1990 <<regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>>.

⁹ Relazione art. (Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato)

(art. 10, d.P.R. n. 251 del 1990)

1. Il Presidente della Repubblica può, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, convocare alle sedute del Consiglio il Presidente del Consiglio di Stato. Questi può altresì essere incaricato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di presiedere una delle commissioni previste dal comma 2 dell'articolo 8 (comitati ristretti e commissioni di studio) del presente titolo, in relazione alla effettuazione di ricerche e studi e, in genere, alla trattazione di affari aventi particolare rilevanza giuridico - amministrativa.

Art. 10

*Processo verbale delle sedute e sua classificazione*¹⁰

(art. 11, d.P.R. n. 251 del 1990)

1. Il segretario redige il processo verbale di ciascuna seduta. Il processo verbale, ai fini e per gli effetti della tutela del segreto, è classificato <<riservato>>, salvo diversa classificazione disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che può riguardare anche singole parti del documento.
2. La declassificazione del verbale, o di parte di esso, è di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della legge 3 agosto 2007, n. 124, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
3. La comunicazione del verbale o di parte di esso ad autorità civili e militari che non siano componenti ordinari del Consiglio può essere disposta soltanto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. La pubblicazione del verbale o di parte di esso può essere disposta dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
5. Il processo verbale della seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, firmato dal segretario, è approvato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso abbia partecipato alla seduta. Quando la seduta non è stata presieduta dal Presidente della Repubblica, il processo verbale, firmato dal segretario, è approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. Il segretario invia copia del processo verbale di ciascuna seduta a coloro che vi hanno partecipato.
7. Per ciascuna seduta il segretario provvede alla predisposizione di uno schema di comunicato, che è approvato dal Consiglio o per suo mandato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 11

*Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio*¹¹

(art. 12, d.P.R. n. 251 del 1990)

1. Il Consiglio nomina e revoca il suo segretario su proposta del Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica, con cui si dà attuazione alla delibera di nomina o di revoca del segretario, è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Le dimissioni del segretario sono accolte o respinte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La disposizione riproduce l'art. 10, d.P.R. n. 251/1990 <<regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>>.

¹⁰ Relazione art. (Processo verbale delle sedute e sua classificazione)

La disposizione riproduce l'art. 11, d.P.R. n. 251/1990 <<regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>>.

¹¹ Relazione art. (Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio)

La disposizione riproduce l'art. 12, d.P.R. n. 251/1990 <<regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>>.

4. Quando il segretario non possa assistere a una seduta del Consiglio è sostituito da un funzionario civile o militare dello Stato scelto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12

*Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario*¹²

(art. 13, d.P.R. n. 251 del 1990)

1. Per la durata del suo mandato, il segretario del Consiglio, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'amministrazione di appartenenza; se militare, può essere trattenuto o richiamato in servizio; se dipendente da enti pubblici, anche economici, è posto in posizione di comando dall'ente di appartenenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Se estraneo all'Amministrazione pubblica, il trattamento giuridico ed economico del segretario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 13

*Ufficio di segreteria del Consiglio*¹³

(art. 14, d.P.R. n. 251 del 1990; d.P.C.M. n. 389 del 1992)

1. Il segretario del Consiglio si avvale per lo espletamento dei suoi compiti dell'ufficio di segreteria previsto dall'articolo 6 (segretario del Consiglio) del codice, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla cui ulteriore disciplina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, che ne stabilisce le norme di funzionamento e il numero dei componenti.
2. L'ufficio di segreteria è posto alle dipendenze dirette del segretario, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive e le istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. All'ufficio di segreteria, costituito da personale comandato, militare e civile, proveniente dalle amministrazioni dello Stato, è preposto un direttore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentito il segretario del Consiglio.
4. Il personale militare e civile di cui al comma 3 è comandato su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal comma 10.
5. All'Ufficio è preposto un direttore nominato ai sensi del comma 3, tra il personale militare e civile dello Stato, con grado di generale di brigata o equivalente ovvero con qualifica di dirigente superiore. In particolare, il direttore:
 - a) dirige, provvede al coordinamento e alla programmazione delle attività dell'Ufficio, secondo le indicazioni del segretario del Consiglio, ne controlla l'andamento e sovrintende alla tutela della sicurezza degli atti e della documentazione;
 - b) assicura il collegamento con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini degli adempimenti di competenza di quest'ultimo inerenti al comando di personale, nonché alla disponibilità della sede per l'Ufficio e per le riunioni del Consiglio supremo presso la Presidenza stessa, salve comunque le disposizioni di cui all'articolo 553 (spese di funzionamento del Consiglio supremo di difesa) del codice.
6. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti:

¹² Relazione art. (Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario)

La disposizione riproduce l'art. 13, d.P.R. n. 251/1990 <<regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>>.

¹³ Relazione art. (Ufficio di segreteria del Consiglio)

La disposizione riproduce l'art. 14, d.P.R. n. 251/1990 <<regolamento di attuazione della l. n. 624/1950, istitutiva del Consiglio supremo di difesa>> e il d.P.C.M. n. 389 del 1992 <<Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa>>.

a) assistenza al segretario per la preparazione delle riunioni del Consiglio supremo di difesa, di seguito denominato Consiglio, nonché per l'esecuzione delle determinazioni del Consiglio stesso;

b) supporto conoscitivo e organizzativo al segretario per le attività del Consiglio e dei comitati costituiti ai sensi dell'articolo 8 (comitati ristretti e commissioni di studio);

c) supporto alle commissioni operanti ai sensi dell'articolo 8 (comitati ristretti e commissioni di studio), ai fini dell'informazione nonché dell'elaborazione di ricerche, documentazione e studi, anche giuridico-normativi, nelle singole questioni attribuite alle commissioni stesse;

d) collegamento con le segreterie delle competenti commissioni parlamentari, con i gabinetti dei Ministri componenti e partecipanti al Consiglio, con gli uffici degli stati maggiori nonché del segretario generale della Difesa, del consigliere militare del Presidente della Repubblica;

e) predisposizione e aggiornamento di informazioni e documentazione riguardanti la situazione della sicurezza e della difesa;

f) tutela della riservatezza degli atti e della documentazione;

g) attività strumentali al funzionamento dell'Ufficio ed inerenti, in particolare, la gestione amministrativo-contabile, l'archivio, il personale e l'organizzazione.

7. L'Ufficio è così articolato:

a) servizio affari militari;

b) servizio affari giuridici;

c) segreteria organizzativa.

8. I servizi provvedono agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere b), c), d) ed e), secondo l'attribuzione disposta dal segretario del Consiglio.

9. La segreteria organizzativa provvede agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere a), f) e g).

10. Il contingente organico dell'Ufficio è stabilito in 16 unità, così suddivise:

a) generale di brigata ed equivalente: 1;

b) colonnello ed equivalente: 6;

c) tenente, capitano, maggiore ed equivalente: 1;

d) sottufficiali ed equivalente: 8.

TITOLO II AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

CAPO I UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL MINISTRO

Art. 14

Uffici di diretta collaborazione¹⁴ (art. 2, d.P.R. n. 162 del 2006)

1. Gli uffici di diretta collaborazione:

a) esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questo e l'Amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche;

c) collaborano alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

¹⁴ Relazione art. (Uffici di diretta collaborazione)

La disposizione riproduce l'art. 2, d.P.R. n. 162/2006 <<regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa>>.

- a) la segreteria del Ministro;
 - b) l'Ufficio di Gabinetto;
 - c) l'Ufficio legislativo;
 - d) l'Ufficio per la politica militare;
 - e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
 - f) il Servizio di controllo interno;
 - g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Capo di Gabinetto:
- a) collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti e organismi del Ministero;
 - b) assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del Dicastero;
 - c) coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico;
 - d) assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge;
 - e) d'intesa con i responsabili, definisce, a eccezione degli uffici di cui ai commi 6 e 7, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna a essi il relativo personale;
 - f) esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.
4. Il Ministro, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione, può nominare un portavoce, che risponde a lui direttamente; se il portavoce nominato è estraneo alla pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo dei giornalisti.
5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei rapporti istituzionali.
6. Il Consigliere giuridico è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa; se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il Capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.
7. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro; il Servizio di controllo interno risponde direttamente al Ministro ed è dotato di adeguata autonomia operativa.
8. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione; per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.

Art. 15

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione¹⁵

¹⁵ Relazione art. (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione)

La disposizione riproduce l'art. 3, d.P.R. n. 162/2006 <<regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa>>.

(art. 3, d.P.R. n. 162 del 2006)

1. La segreteria del Ministro è diretta dal capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali e adempie, su suo mandato, a compiti specifici; nell'ambito della segreteria opera anche il segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.
2. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione.
3. L'Ufficio di Gabinetto:
 - a) coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14 (uffici di diretta collaborazione);
 - b) cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati;
 - c) supporta il Ministro nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare;
 - d) predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi;
 - e) cura le attività di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e quelle di cerimoniale che riguardano il Ministro;
 - f) cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali;
 - g) programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'Amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale;
 - f) predispone il materiale per gli interventi del Ministro.
4. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti di prima o di seconda fascia del ruolo dei dirigenti e due o più Vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali e ammiragli in servizio permanente.
5. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice capi di Gabinetto; nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresì, gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.
6. L'Ufficio legislativo:
 - a) cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonché l'analisi dell'impatto della regolamentazione;
 - b) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare;
 - c) segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse;
 - d) cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonché le autorità indipendenti.
 - e) sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonché agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero;
 - f) predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi;

g) svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero; il Capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.

7. L'Ufficio per la politica militare:

a) svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico, anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria;

b) opera in raccordo con i competenti uffici dell'Amministrazione della difesa per quanto concerne la fase di rilevazione delle problematiche da affrontare, l'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e la verifica degli effetti delle determinazioni assunte dall'organo politico;

c) può promuovere specifiche iniziative scientifiche e culturali nei settori di propria competenza.

8. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.

9. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato sono dirette dal capo segreteria, ed esercitano le seguenti funzioni:

a) si occupano della corrispondenza privata del Sottosegretario;

b) curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati

c) assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale.

10. Nell'ambito delle segreterie dei Sottosegretari di Stato operano anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, di grado non superiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti.

Art. 16

*Servizio di controllo interno*¹⁶ (art. 4, d.P.R. n. 162 del 2006)

1. Il Servizio di controllo interno:

a) svolge le attività di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettera a), 6 e 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

b) riferisce in via riservata al Ministro sulle risultanze delle analisi effettuate;

c) redige per il Ministro, con cadenza periodica stabilita dal Ministro stesso, o almeno annuale, una relazione sui risultati delle analisi con proposte di miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione;

d) può accedere, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, agli atti e ai documenti inerenti le attività del Ministero;

e) ha facoltà di richiedere ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

2. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di tre componenti, compreso il presidente, nominati dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, particolarmente qualificati, in quanto esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo.

3. Presso il Servizio è istituito un ufficio di livello dirigenziale generale retto da un dirigente del ruolo dei dirigenti incaricato, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale, non superiore a venti unità, tra le quali due dirigenti della seconda fascia del ruolo dei dirigenti e due generali di brigata o colonnelli e gradi corrispondenti in servizio permanente.

4. Al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 (personale addetto agli uffici di diretta collaborazione), comma 1, del presente capo.

¹⁶ Relazione art. (Servizio di controllo interno)

La disposizione riproduce l'art. 4, d.P.R. n. 162/2006 <<regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa>>.

Art. 17

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione¹⁷ (art. 5, d.P.R. n. 162 del 2006)

1. Il Capo di Gabinetto è ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate.
3. Il Capo dell'Ufficio per la politica militare è nominato dal Ministro fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, ovvero, può essere nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione o esperti, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle adeguate esperienze maturate nello specifico settore della difesa.
4. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
5. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati; il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro, i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.
6. Il Capo di Gabinetto, il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, il Capo dell'Ufficio per la politica militare, se militare in servizio permanente, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di conferma.
7. Il Consigliere giuridico, il Portavoce, il Capo dell'Ufficio per la politica militare, salvo quanto previsto dal comma 6, il Consigliere diplomatico, il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonché i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno di cui al presente capo, articolo 16 (servizio di controllo interno), comma 2, sono nominati per la durata massima del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata; i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati per la durata massima del loro mandato governativo.
8. Agli incarichi dirigenziali di livello dirigenziale generale di cui al comma 3 dell'articolo 16 (servizio di controllo interno) del presente capo, si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.
9. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 14 (uffici di diretta collaborazione), comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale e con altri incarichi di direzione di uffici; dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Art. 18

Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione¹⁸

¹⁷ Relazione art. (Responsabili degli uffici di diretta collaborazione)

La disposizione riproduce l'art. 5, d.P.R. n. 162/2006 <<regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa>>. Si segnala che nella versione originaria, ai co. 1 e 2 era precisata l'estensione delle disposizioni anche all'Arma dei Carabinieri, che, a mente di quanto chiarito nel codice, è ormai essa stessa Forza armata, di talchè i riferimenti normativi alle Forze armate si intendono senz'altro anche all'Arma dei carabinieri, in assenza di espresse disposizioni contrarie.

¹⁸ Relazione art. (Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione)

La disposizione riproduce l'art. 6, d.P.R. n. 162/2006 <<regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa>>.

(art. 6, d.P.R. n. 162 del 2006)

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, a eccezione di quello degli uffici di cui all'articolo 14 (uffici di diretta collaborazione), comma 2, lettere f) e g), è stabilito complessivamente in 153 unità; entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione:

- a) i dipendenti dell'Amministrazione della difesa;
- b) altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- c) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato;
- d) esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.

2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a dieci e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 14 (uffici di diretta collaborazione); nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati 12 colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio per la politica militare, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del Portavoce e del Consigliere giuridico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 19

Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato¹⁹

(art. 7, d.P.R. n. 162 del 2006)

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 18, comma 1 (personale addetto agli uffici di diretta collaborazione), fino a un massimo di otto unità di personale, compresi il segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'Amministrazione della difesa ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione cessa al termine del mandato governativo del Sottosegretario, salva la possibilità di revoca anticipata.

¹⁹ Relazione art. (Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato)

La disposizione riproduce l'art. 7, d.P.R. n. 162/2006 <<regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa>>.

Art. 20

*Trattamento economico*²⁰

(art. 8, d.P.R. n. 162 del 2006)

1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2 (uffici di diretta collaborazione), spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
3. Al Capo dell'Ufficio per la politica militare, al Presidente del collegio di cui all'articolo 16, comma 2 (servizio di controllo interno), al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, a tre Vice capo di Gabinetto, al Consigliere giuridico, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
4. Al Capo della segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
5. Al Portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale e accessorio previsto dal Contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, è attribuita l'indennità prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150; tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3.
6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.

²⁰ Relazione art. (Trattamento economico)

La disposizione riproduce l'art. 8, d.P.R. n. 162/2006 <<regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa>>. Si segnala che è stata inserita in apposita norma transitoria la disposizione relativa alla determinazione della misura dell'indennità per il personale civile, in attesa della pertinente previsione contrattuale, che avviene, nelle more, con d.m., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Ai dirigenti di cui all'articolo 16, comma 3 (servizio di controllo interno) e all'articolo 18, comma 2 (personale addetto agli uffici di diretta collaborazione), assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero.

9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'articolo 16, comma 3 (servizio di controllo interno) e all'articolo 18, comma 3 (personale addetto agli uffici di diretta collaborazione), assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8.

10. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa.

11. Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 16, comma 3 (servizio di controllo interno), 18, comma 1 (personale addetto agli uffici di diretta collaborazione) e 19, comma 1 (personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato), assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi.

12. Il personale beneficiario della indennità di cui al comma 11 è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2 (uffici di diretta collaborazione), mentre la misura dell'indennità è determinata, per il personale appartenente alle Forze armate, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21

Modalità della gestione²¹

(art. 9, d.P.R. n. 162 del 2006)

1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità.

2. Al Capo di Gabinetto è attribuita la gestione degli stanziamenti di bilancio:

a) per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14 (uffici di diretta collaborazione), comma 2;

b) per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;

c) per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici.

3. Il Capo di Gabinetto può delegare i relativi adempimenti a uno o più dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

²¹ Relazione art. (Modalità della gestione)

La disposizione riproduce l'art. 9, d.P.R. n. 162/2006 <<regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa>>.

4. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente capo provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unità di personale civile e militare.

CAPO II CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

Art. 22

*Natura e finalità del Circolo ufficiali delle Forze armate*²²
(artt. 2 e 17, d.P.R. n. 136 del 2009)

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate è un organismo dotato di autonomia amministrativa e contabile, nei limiti delle proprie risorse economiche e finanziarie, che, ai sensi dell'articolo 19 (Circolo ufficiali delle Forze armate), del codice, è inserito in struttura ordinativa nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa; l'organismo e la struttura ordinativa sono preposti, rispettivamente, alla gestione ordinaria e alla gestione erariale.
2. Il Circolo ufficiali delle Forze armate è posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, e ne è Presidente onorario il Ministro della difesa, che esercita l'alta vigilanza.
3. Il Circolo ufficiali delle Forze armate persegue le seguenti finalità:
 - a) sviluppo e consolidamento dello spirito di corpo tra tutti gli ufficiali appartenenti alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza;
 - b) promozione delle attività culturali, ricreative e di protezione sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari;
 - c) funzioni di rappresentanza del vertice politico-militare del Ministero della difesa e del Corpo della guardia di finanza.
4. Il Circolo ufficiali delle Forze armate svolge la propria attività istituzionale in Roma, con sede principale nel <<comprensorio Barberini>>, presso la Palazzina Savorgnan di Brazzà e le Antiche scuderie. Il Circolo ufficiali delle Forze armate può destinare a proprie sedi ulteriori strutture concesse in uso, ovvero acquisite a qualsiasi titolo.
5. L'attività finanziaria, amministrativa e contabile del Circolo ufficiali delle Forze armate è informata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
6. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale si svolge nel rispetto del codice e del regolamento, nonché in coerenza col programma di attività.

Art. 23

*Dipendenza del Circolo ufficiali delle Forze armate*²³
(art. 4, d.P.R. n. 136 del 2009)

²² Relazione art. (Natura e finalità del Circolo ufficiali delle Forze armate)

La disposizione riproduce, ai co. 1, 2, 3, e 4, l'art. 2, d.P.R. n. 136/2009, concernente il Circolo ufficiali delle Forze armate, tenuto conto di quanto precedentemente previsto dagli artt. 1, 2 e 3 dello Statuto, ora abrogato; i co. 5 e 6, riproducono l'art. 17, d.P.R. n. 136/2009, concernente il Circolo ufficiali delle Forze armate.

Si evidenzia la particolarità del modello organizzatorio rivestito dal Circolo ufficiali delle Forze armate, che, al pari della Cassa di previdenza delle Forze armate, è dotato di autonoma personalità giuridica al fine della gestione ordinaria dell'attività propria, ma è al tempo stesso inserito nella organizzazione del Ministero della difesa, attraverso apposita struttura ordinativa dedicata all'ente stesso, cui fa riferimento la gestione erariale.

²³ Relazione art. (Dipendenza del Circolo ufficiali delle Forze armate)

La disposizione riproduce l'art. 4, d.P.R. n. 136/2009, concernente il Circolo ufficiali delle Forze armate, e, in applicazione dell'art. 19 (Circolo ufficiali delle Forze armate) del codice, che dispone l'inserimento del Circolo nell'ambito degli uffici del Ministero della difesa, ne indica la dipendenza ordinativa.

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate è posto ordinativamente alle dipendenze del Segretario generale della difesa.
2. Il Segretario generale della difesa esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento del Circolo ufficiali delle Forze armate, nell'ambito della pianificazione generale dell'area tecnico-amministrativa, nonché di controllo sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa.
3. Il Segretario generale della difesa può delegare le funzioni di cui al comma 2 a uno dei Vice segretari generali della difesa.

Art. 24

*Organi del Circolo Ufficiali delle Forze armate*²⁴ (art. 6, d.P.R. n. 136 del 2009)

1. Gli organi del Circolo ufficiali delle Forze armate sono:
 - a) il presidente
 - b) il direttore;
 - c) il consiglio di amministrazione;
 - d) il collegio dei revisori dei conti;
2. I componenti degli organi collegiali svolgono i propri incarichi a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.

Art. 25

*Entrate del Circolo Ufficiali delle Forze armate*²⁵ (art. 12, d.P.R. n. 136 del 2009)

1. Le entrate del Circolo ufficiali delle Forze armate sono costituite da:
 - a) quote obbligatorie a carico dei soggetti iscritti di diritto, versate mensilmente dall'ente amministrativo competente, mediante ritenuta a bilancio sugli emolumenti corrisposti;
 - b) quote versate dai soggetti comunque iscritti;
 - c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;
 - d) corrispettivi versati dai fruitori delle attività rese dal Circolo;
 - e) maggiorazione forfetaria fissa applicata sui prezzi di costo dei beni e servizi resi dal Circolo ufficiali delle Forze armate a compensazione delle spese generali di funzionamento, nei casi previsti dall'articolo 26 (spese del circolo ufficiali delle Forze armate);
 - f) rendite derivanti dall'investimento delle risorse eventualmente eccedenti il normale fabbisogno;
 - g) altre entrate eventuali e diverse;
 - h) eventuali contributi ministeriali o di enti;
 - i) assegnazioni disposte dal Ministero della difesa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 26

*Spese del Circolo ufficiali delle Forze armate*²⁶ (art. 14, d.P.R. n. 136 del 2009)

²⁴ Relazione art. (Organi del Circolo ufficiali delle Forze armate)

La disposizione riproduce l'art. 6, d.P.R. n. 136/2009, concernente il Circolo ufficiali delle Forze armate, ed indica gli organi del Circolo, in sintonia con le analoghe disposizioni del capo III dello Statuto, ora abrogato.

²⁵ Relazione art. (Entrate del Circolo ufficiali delle Forze armate)

La disposizione riproduce l'art. 12, d.P.R. n. 136/2009, concernente il Circolo ufficiali delle Forze armate, in coordinamento con quanto precedentemente previsto dall'art. 37 dello Statuto abrogato.

²⁶ Relazione art. (Spese del Circolo ufficiali delle Forze armate)

La disposizione riproduce l'art. 14, d.P.R. n. 136/2009, concernente il Circolo ufficiali delle Forze armate, e costituisce aggiornamento della analoga disposizione contenuta nell'art. 38 dello Statuto.

1. Sono poste a carico della gestione ordinaria tutte le spese per l'acquisizione di beni e servizi, nonché quelle generali di funzionamento, correlate al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 22 (natura e finalità del Circolo ufficiali delle Forze armate).
2. Nel caso in cui le attività del Circolo ufficiali delle Forze armate siano richieste a titolo particolare e a uso esclusivo da parte di autorità di vertice del Ministero della difesa o da iscritti, questi sono tenuti a corrispondere il relativo controvalore, determinato sulla base delle spese sostenute dal Circolo ufficiali delle Forze armate per l'acquisizione dei beni e servizi erogati, maggiorate di una quota pari al 10 per cento dell'onere stesso, a compensazione delle spese generali di funzionamento.

Art. 27

*Affidamento del servizio di cassa del Circolo ufficiali delle Forze armate*²⁷ (art. 51, d.P.R. n. 136 del 2009)

1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero alla Società poste italiane S.p.a..
2. Il servizio è aggiudicato previo esperimento di gara a evidenza pubblica nella quale sono indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, ivi incluso il divieto di ogni forma di compensazione che possa determinare artificiose riduzioni di valori monetari.
3. Per eventuali danni causati al Circolo ufficiali delle Forze armate o a terzi, il cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
4. Gli istituti, di cui al comma 1, sono responsabili di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Circolo ufficiali delle Forze armate.
5. Il Circolo ufficiali delle Forze armate può avvalersi di conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'impresa di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale, con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.
6. Nel caso in cui l'organizzazione del Circolo ufficiali delle Forze armate e delle imprese di cui al comma 1, lo consentano, il servizio di cassa viene gestito con metodologie a evidenze informatiche, attraverso un collegamento diretto tra l'ufficio amministrazione del Circolo ufficiali delle Forze armate e l'istituto, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

Art. 28

*Altre disposizioni relative al Circolo ufficiali delle Forze armate*²⁸

1. Con decreto del Ministro della difesa sono dettate le disposizioni di dettaglio relativamente a:
 - a) struttura;
 - b) indicazione degli iscritti al circolo;
 - c) disciplina degli organi;
 - d) materiali;
 - e) gestione ordinaria.

CAPO III ENTI VIGILATI

²⁷ Relazione art. (Affidamento del servizio di cassa del Circolo ufficiali delle Forze armate)

La disposizione riproduce l'art. 51, d.P.R. n. 136/2009, concernente il Circolo ufficiali delle Forze armate, e costituisce aggiornamento dell'analogo disposizione di cui all'art. 34 dello statuto.

²⁸ Relazione art. (Altre disposizioni relative al Circolo ufficiali delle Forze armate)

Con l'art. si rinvia, quanto a normativa di dettaglio in materia di organizzazione e funzionamento del Circolo ufficiali, ad apposito decreto ministeriale non regolamentare, in modo da consentire eventuali successive modifiche con uno strumento più duttile.

SEZIONE I
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

Art. 29

*Natura e finalità dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia*²⁹
(art. 1, schema di d.P.R. UNUCI)

1. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia:

- a) è ente di diritto pubblico a base associativa;
- b) ha lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari in vita;
- c) svolge, a tali fini, le seguenti funzioni:
 - 1) collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che fornisce adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;
 - 2) mantiene rapporti con le Confederazioni interalleate degli ufficiali della riserva e degli ufficiali medici della riserva, in relazione alle attività concordate con le autorità NATO concernenti lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;
 - 3) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile;
 - 4) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e protezione civile;
 - 5) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.

Art. 30

*Soci ordinari dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia*³⁰
(art. 2, schema di d.P.R. UNUCI)

1. Possono far parte dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, in qualità di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano militare ordine di Malta, i cappellani militari, nonché gli ufficiali dei disciolti Corpi, a ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare.

Art. 31

*Organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia*³¹
(r.d.l. n. 2352 del 1926, conv. con l. n. 261 del 1928,; art. 3, schema di d.P.R. UNUCI)

1. Sono organi dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia:

- a) il Presidente nazionale;

²⁹ Relazione art. (Natura e finalità dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia)
La disposizione riproduce l'art. 1, d.P.R. in itinere concernente l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

³⁰ Relazione art. (Soci ordinari dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia)
La disposizione riproduce l'art. 2, d.P.R. in itinere concernente l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

³¹ Relazione art. (Organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia)
La disposizione riproduce l'art. 3, d.P.R. in itinere concernente l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

- b) il consiglio nazionale;
 - c) il consiglio di amministrazione;
 - d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente:
- a) è tratto dai soci dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia provenienti dalle Forze armate;
 - b) è nominato, su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
 - c) è coadiuvato da un vice presidente nazionale, nominato con le modalità di cui al comma 5.
3. Il consiglio nazionale:
- a) delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente;
 - b) è composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vice presidente nazionale e dai delegati regionali designati dalle sezioni di cui all'articolo 33 (articolazioni territoriali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) della presente sezione.
4. Il consiglio di amministrazione:
- a) ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico;
 - b) è composto dal Presidente nazionale, che lo presiede, e da sei consiglieri, tratti dai soci dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia in modo che sia assicurata la presenza di un ufficiale per l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
5. Ciascuno dei sei consiglieri, di cui al comma 4, è designato dal consiglio nazionale, sulla base di una terna proposta dal Presidente dell'ente, ed è nominato con decreto del Ministro della difesa; uno dei consiglieri, appartenente a Forza armata diversa da quella di provenienza del Presidente, è nominato Vice presidente nazionale con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, su proposta del medesimo Presidente.
6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo, e i restanti designati dal consiglio nazionale; i componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
7. I componenti degli organi svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi di cui all'articolo 32 (Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

Art. 32

*Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia*³² (art. 4, schema di d.P.R. UNUCI)

1. Lo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia:
- a) è redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nella presente sezione;
 - b) è deliberato dal consiglio nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, ed è approvato con decreto del Ministro della difesa.
2. Lo statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:
- a) le categorie di soci;
 - b) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 31 (organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia);

³² Relazione art. (Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia)

La disposizione riproduce l'art. 4, d.P.R. in itinere concernente l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

- c) le modalità di svolgimento dell'attività di istituto;
- d) i criteri e le modalità di gestione economica, finanziaria e contabile, nonché l'attribuzione delle funzioni tecnico-gestionali in base a principi di separazione rispetto ai compiti di indirizzo e direzione delle cariche di vertice;
- e) eventuali rimborsi spese, anche in maniera forfettaria, per lo svolgimento di incarichi istituzionali e di collaborazioni su base volontaria;
- f) la costituzione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle sezioni;
- g) i poteri di direzione e controllo dell'organizzazione centrale dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia nei confronti delle sezioni, nonché le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle articolazioni territoriali;
- h) modalità di gestione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita all'organizzazione centrale con possibilità di delega della gestione alle sezioni.

Art. 33

*Articolazioni territoriali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia*³³ (art. 5, schema di d.P.R. UNUCI)

1. Le sezioni sono articolazioni territoriali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, dotate di organizzazione amministrativa e gestionale definita con lo statuto di cui all'articolo 32 (Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato.

Art. 34

*Entrate dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia*³⁴ (art. 6, schema di d.P.R. UNUCI)

1. Le entrate dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia sono costituite da:
- a) quote dei soci comunque iscritti;
 - b) rendite patrimoniali;
 - c) corrispettivi per servizi resi;
 - d) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;
 - e) eventuali contributi pubblici;
 - f) entrate eventuali e diverse.

SEZIONE II

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

Art. 35

*Natura e finalità dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori*³⁵ (art. unico r.d. n. 1585 del 1937; art. 1, schema di d.P.R. ONFA)

1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori:
- a) è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e contabile;
 - b) ha lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa;

³³ Relazione art. (Articolazioni territoriali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia)
La disposizione riproduce l'art. 5, d.P.R. in itinere concernente l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

³⁴ Relazione art. (Articolazioni territoriali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia)
La disposizione riproduce l'art. 6, d.P.R. in itinere concernente l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

³⁵ Relazione art. (Natura e finalità dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori)
La disposizione riproduce l'art. 1, d.P.R. in itinere concernente l'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

c) può continuare a perseguire i propri scopi anche se trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 37 (Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori), deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa.

3. Ai fini della citata assistenza, sono equiparati ai figli gli altri minori a carico del personale deceduto e agli orfani i figli del personale, non deceduto, dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.

Art. 36

*Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori*³⁶ (art. unico r.d. n. 1585 del 1937; art. 2, schema di d.P.R. ONFA)

1. Sono organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente nazionale;
- c) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo, ed è formato da:

- a) presidente nazionale;
- b) due generali in congedo dell'Aeronautica militare, dei quali il più elevato in grado o quello con la maggiore anzianità di grado assume anche la carica di Vice presidente nazionale di cui al comma 3;
- c) tre generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare, ricoprono gli incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;
- d) un sottufficiale in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo dell'Aeronautica militare;
- e) una vedova o un vedovo, madre o padre di uno o più orfani assistiti dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

3. Il Presidente nazionale:

a) è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenente a una delle categorie del congedo e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare:

- b) ha la rappresentanza legale dell'ente;
- c) compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui al successivo articolo 37 (Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori);

d) è coadiuvato dal Vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

e) si avvale del Segretario generale di cui all'articolo 39 (bilanci di previsione, conti consuntivi e attività di gestione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori) per lo svolgimento delle attività di gestione.

4. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.

5. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

³⁶ Relazione art. (Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori)

La disposizione riproduce l'art. 2, d.P.R. in itinere concernente l'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

6. I componenti degli organi e i titolari delle cariche sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio; nessun compenso è dovuto agli stessi, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dei rispettivi incarichi.

Art. 37

*Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori*³⁷

(art. unico r.d. n. 1585 del 1937; art. 3, schema di d.P.R. ONFA)

1. Lo statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori è redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nella presente sezione.
2. Lo statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Opera e definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:
 - a) i beneficiari e modalità di svolgimento delle attività di istituto;
 - b) i compiti e funzionamento degli organi di cui all'articolo 36 (organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori), nonché degli agenti e degli uffici responsabili delle attività amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione;
 - c) la disciplina delle attività amministrative, contabili e finanziarie, nonché per la gestione e la conservazione del patrimonio;
 - d) le modalità di investimenti in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano o, analogamente, da altri Stati;
 - e) le modalità di svolgimento della vigilanza esercitata dal Ministero della difesa.

Art. 38

*Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori*³⁸

(art. unico r.d. n. 1585 del 1937; art. 4, schema di d.P.R. ONFA)

1. Le entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono costituite da:
 - a) oblazioni volontarie del personale;
 - b) rendite patrimoniali;
 - c) eventuali contributi pubblici;
 - d) sovvenzioni, lasciti e donazioni di enti e privati;
 - e) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 703 (sottoscrizioni e spese collettive).

Art. 39

*Bilanci di previsione, conti consuntivi e attività di gestione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori*³⁹

(art. unico r.d. n. 1585 del 1937; art. 5, schema di d.P.R. ONFA)

1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori può redigere il bilancio di previsione e il rendiconto generale in forma abbreviata, ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze.

³⁷ Relazione art. (Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori)

La disposizione riproduce l'art. 3, d.P.R. in itinere concernente l'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

³⁸ Relazione art. (Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori)

La disposizione riproduce l'art. 4, d.P.R. in itinere concernente l'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

³⁹ Relazione art. (Bilanci di previsione, conti consuntivi e attività di gestione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori)

La disposizione riproduce l'art. 5, d.P.R. in itinere concernente l'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

3. Le attività di gestione sono affidate a un segretario generale e a un cassiere nominati dal Presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio.
4. Il Segretario generale dirige e coordina l'attività amministrativa e finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e partecipa, in qualità di segretario, alle riunioni del consiglio di amministrazione.
5. Il cassiere, posto alle dipendenze funzionali del Segretario generale, cura l'esecuzione contabile degli atti di gestione che comportano entrate o spese a carico dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.
6. Per le attività di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori si avvale anche del supporto di strutture organizzative dell'Aeronautica militare.

SEZIONE III UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Art. 40

*Natura e finalità dell'Unione italiana tiro a segno*⁴⁰
(artt. 1, 2, 4 e 5, r. d. n. 2051 del 1932; art. 1, schema di d.P.R. UITS)

1. L'Unione italiana tiro a segno:
 - a) è ente di diritto pubblico;
 - b) ha finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa;
 - c) ha finalità di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge;
 - d) ha finalità di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
2. Agli effetti del comma 1, l'Unione italiana tiro a segno:
 - a) è vigilata dal Ministero della difesa;
 - b) realizza i fini istituzionali di istruzione, addestramento e certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 42 (sezioni del tiro a segno nazionale);
 - c) è federazione sportiva nazionale di tiro a segno, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano e sotto la relativa vigilanza, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

Art. 41

*Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno*⁴¹
(artt. 3, 6 e 7, r. d. n. 2051 del 1932; art. 2, schema di d.P.R. UITS)

1. Sono organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno:
 - a) l'assemblea nazionale;
 - b) il Presidente nazionale;
 - c) il consiglio direttivo;
 - d) il consiglio di presidenza;
 - e) il collegio dei revisori dei conti.
2. L'assemblea nazionale
 - a) è l'organo di vertice dell'Unione;
 - b) delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente;

⁴⁰ Relazione art. (Natura e finalità dell'Unione italiana tiro a segno)

La disposizione riproduce l'art. 1, d.P.R. in itinere concernente l'Unione italiana tiro a segno.

⁴¹ Relazione art. (Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno)

La disposizione riproduce l'art. 2, d.P.R. in itinere concernente l'Unione italiana tiro a segno.

c) è composta dai rappresentanti delle sezioni di tiro a segno nazionale, con diritto di voto, nonché da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 43 (statuto dell'Unione tiro a segno nazionale), senza diritto di voto.

3. Il Presidente nazionale:

a) è eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione e nominato, su proposta della medesima, dal Ministro della difesa;

b) è coadiuvato da un Vicepresidente nazionale, scelto dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa;

c) ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del Comitato olimpico nazionale italiano e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nel citato statuto.

4. Il consiglio direttivo:

a) ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto;

b) è composto dal Presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale dell'Unione tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa; dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di una atleta.

5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalità stabilite nello statuto di cui all'articolo 43 (statuto dell'Unione italiana tiro a segno), è convocato dal Presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessità o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessità o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo.

6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, che sono rispettivamente designati, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo, uno effettivo e uno supplente dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno e uno dal Comitato olimpico nazionale italiano; i componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

7. I componenti degli organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

Art. 42

*Sezioni del tiro a segno nazionale*⁴²

(artt. 8-11, r. d. n. 2051 del 1932; art. 3, schema di d.P.R. UITS)

1. Le sezioni del tiro a segno nazionale svolgono le attività stabilite dalla presente sezione e dallo statuto, nonché dalle direttive impartite dagli organi centrali e da questi coordinate, anche ai fini delle attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:

a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione del tiro a segno nazionale;

b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno, la preparazione tecnica degli iscritti e l'organizzazione di manifestazioni sportive;

c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.

2. Le sezioni del tiro a segno nazionale:

a) sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi, gestionali e di funzionamento autonomi, definiti nello statuto in base a criteri di semplificazione;

b) svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di

⁴² Relazione art. (Sezioni del tiro a segno nazionale)

La disposizione riproduce l'art. 3, d.P.R. in itinere concernente l'Unione italiana tiro a segno.

rispettiva competenza. L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

3. In ogni comune può essere costituita una sola sezione del tiro a segno nazionale; nei comuni con oltre centomila abitanti possono essere costituite, previa autorizzazione dell'Unione italiana tiro a segno, una o più delegazioni per sezione del tiro a segno nazionale, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive autorizzate per la sezione del tiro a segno nazionale di appartenenza.

4. Le sezioni del tiro a segno nazionale svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:

- a) quote annuali dei propri iscritti;
- b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
- c) proventi dell'attività sportiva e ludica;
- d) contributi e elargizioni corrisposti da enti pubblici e privati;
- e) corrispettivi per l'attività didattica, promozionale e pubblicitaria eventualmente svolta.

Art. 43

*Statuto dell'Unione italiana tiro a segno*⁴³

(artt. 12-45 e 61-91, r. d. n. 2051 del 1932; art. 4, schema di d.P.R. UITS)

1. Lo statuto dell'Unione italiana tiro a segno:

- a) è redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nella presente sezione;
- b) è deliberato dall'assemblea nazionale, su proposta del consiglio direttivo ratificato, ai fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano;
- c) è adottato con decreto del Ministro della difesa.

2. Lo statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno e definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 41 (organi centrali dell'Unione tiro a segno nazionale);

b) le modalità di svolgimento delle attività di istituto dell'Unione italiana tiro a segno e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale;

c) i poteri di direzione, coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al Comitato olimpico nazionale italiano e della preparazione dei tiratori per l'attività sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;

d) i compiti in capo all'Unione italiana tiro a segno di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni del tiro a segno nazionale, nonché di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attività ludiche propedeutiche presso l'organizzazione periferica;

e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e relativi incarichi o funzioni, nonché dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi a fuoco;

f) l'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria, mentre l'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima è regolato dall'Unione italiana tiro a segno, d'intesa con il Ministero della difesa;

g) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attività svolte ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell'Unione italiana tiro a segno in misura comunque non superiore al 25 per cento di ciascuna quota introitata;

⁴³ Relazione art. (Statuto dell'Unione italiana tiro a segno)

La disposizione riproduce l'art. 4, d.P.R. in itinere concernente l'Unione italiana tiro a segno.

h) i criteri e le modalità di gestione economica, finanziaria e contabile, nonché l'attribuzione delle funzioni tecnico-gestionali in base a principi di separazione rispetto alle attività di indirizzo e di direzione svolte dagli organi a esse preposti;

i) le modalità e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonché dell'erogazione delle spese, per il funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica, costituita dai comitati regionali e provinciali;

l) le modalità di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprietà dell'Unione e dell'organizzazione periferica, nonché dei beni demaniali in uso;

m) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'organizzazione periferica, nonché degli organi di giustizia sportiva;

n) le modalità di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni del tiro a segno nazionale, di cui all'articolo 42 (sezioni del tiro a segno nazionale), comma 2;

o) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalità di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari;

p) la definizione dei simboli dell'Unione e delle sezioni del tiro a segno nazionale;

q) le modalità di adozione di regolamenti interni attuativi.

Art. 44

*Entrate dell'Unione italiana tiro a segno*⁴⁴

(artt. 92-99, r. d. n. 2051 del 1932; art. 5, schema di d.P.R. UITS)

1. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono costituite da:

a) 25 per cento della quota di iscrizione alle Sezioni a qualunque titolo, quota di tesseramento all'Unione presso le sezioni del tiro a segno nazionale e i gruppi sportivi, quota di affiliazione annuale;

b) contributi e finanziamenti erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano per le attività sportive e agonistiche;

c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo;

d) eventuali contributi pubblici;

e) corrispettivi per eventuali attività rese;

f) entrate eventuali e diverse;

g) rendite patrimoniali.

2. Sono esclusi finanziamenti a qualsiasi titolo a carico del bilancio dello Stato.

Art. 45

*Amministrazione e contabilità*⁴⁵

(artt. 92-99, r. d. n. 2051 del 1932; art. 6, schema di d.P.R. UITS)

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'Unione italiana tiro a segno.

SEZIONE IV LEGA NAVALE ITALIANA

Art. 46

*Natura e finalità della Lega navale italiana*⁴⁶

⁴⁴ Relazione art. (Entrate dell'Unione italiana tiro a segno)

La norma riproduce l'art. 5, d.P.R. in itinere concernente l'Unione italiana tiro a segno.

⁴⁵ Relazione art. (Amministrazione e contabilità)

La norma riproduce l'art. 6, d.P.R. in itinere concernente l'Unione italiana tiro a segno.

(r.d. n. 47 del 1907; art. 1, schema di d.P.R. LNI)

1. La Lega navale italiana:

- a) è ente di diritto pubblico non economico, a base associativa apolitica e senza finalità di lucro;
- b) ha lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne;
- c) è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.

2. La Lega navale italiana per il perseguimento dei propri fini istituzionali:

- a) è ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni;
- b) si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge;
- c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
- d) promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- e) promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.

Art. 47

*Soci della Lega navale italiana*⁴⁷

(r.d. n. 47 del 1907; art. 2, schema di d.P.R. LNI)

1. Possono far parte della Lega navale italiana, in qualità di soci, i cittadini di specchiata onorabilità che si impegnano a perseguire gli scopi dell'Ente, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione della cultura marinara
2. Le categorie di soci sono definite e disciplinate dallo statuto e dal relativo regolamento di esecuzione di cui all'articolo 51 (Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana).

Art. 48

*Organizzazione centrale della Lega navale italiana*⁴⁸

(r.d. n. 47 del 1907; art. 3, schema di d.P.R. LNI)

1. Sono organi centrali della Lega navale italiana:
 - a) l'assemblea generale dei soci;
 - b) il Presidente nazionale;
 - c) il consiglio direttivo nazionale;
 - d) il collegio dei revisori dei conti;
 - e) il collegio dei probiviri.

Art. 49

*Strutture periferiche della Lega navale italiana*⁴⁹

⁴⁶ Relazione art. (Natura e finalità della Lega navale italiana)

La disposizione riproduce l'art. 1, d.P.R. in itinere concernente la Lega navale italiana.

⁴⁷ Relazione art. (Soci della Lega navale italiana)

La disposizione riproduce l'art. 2, d.P.R. in itinere concernente la Lega navale italiana.

⁴⁸ Relazione art. (Organizzazione centrale della Lega navale italiana)

La disposizione riproduce l'art. 3, d.P.R. in itinere concernente la Lega navale italiana.

⁴⁹ Relazione art. (Strutture periferiche della Lega navale italiana)

La disposizione riproduce l'art. 4, d.P.R. in itinere concernente la Lega navale italiana.

(r.d. n. 47 del 1907; art. 4, schema di d.P.R. LNI)

1. Costituiscono strutture periferiche della Lega navale italiana le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, e secondo le modalità stabilite nello statuto e nel regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 51 (Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana).
2. Le sezioni e le delegazioni della Lega navale italiana hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
3. Le sezioni e le delegazioni svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:
 - a) quote annuali dei propri iscritti;
 - b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati;
 - c) contributi disposti dai competenti organi centrali della Lega navale italiana;
 - d) corrispettivi per l'attività didattica svolta.

Art. 50

*Compiti e composizione degli organi centrali della Lega navale italiana*⁵⁰

(r.d. n. 47 del 1907; art. 5, schema di d.P.R. LNI)

1. L'assemblea generale dei soci:
 - a) è l'organo di vertice della Lega navale italiana;
 - b) delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'Ente;
 - c) è composta dai rappresentanti delle strutture periferiche, aventi diritto di voto, e dagli altri membri indicati nello statuto di cui al successivo articolo 51 (Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana), senza diritto di voto.
2. Il Presidente nazionale:
 - a) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare;
 - b) ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dal citato statuto;
 - c) è coadiuvato dal Vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14;
 - d) si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attività, nonché di un direttore generale e di eventuali figure dirigenziali nominati dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione.
3. Il consiglio direttivo nazionale:
 - a) è nominato con decreto del Ministro della difesa;
 - b) ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall'Ente;
 - c) adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare;
 - d) è composto dal Presidente nazionale, che lo presiede, dal Vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sette rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale.
4. Il collegio dei revisori dei conti:
 - a) è nominato con decreto del Ministro della difesa;

⁵⁰ Relazione art. (Compiti e composizione degli organi centrali della Lega navale italiana)
La disposizione riproduce l'art. 5, d.P.R. in itinere concernente la Lega navale italiana.

b) esercita il controllo finanziario e contabile sulla gestione dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana;

c) è costituito da tre membri effettivi e un supplente, designati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.

5. Il collegio dei probiviri:

a) è costituito da tre membri effettivi e due supplenti;

b) è nominato dal consiglio direttivo nazionale;

c) decide sulle controversie che sorgono tra soci o fra le strutture periferiche, nonché in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale.

6. I componenti degli organi restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, a eccezione dei membri del collegio dei probiviri che possono essere riconfermati senza limitazioni.

Art. 51

*Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana*⁵¹ (r.d. n. 47 del 1907; art. 6, schema di d.P.R. LNI)

1. Lo statuto della Lega navale italiana:

a) è redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nella presente sezione;

b) è deliberato dall'assemblea generale dei soci, su proposta del consiglio direttivo nazionale;

c) è approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Lo statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Lega e definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 48 (organizzazione centrale della Lega navale italiana) e delle strutture centrali o periferiche e dei relativi responsabili, nonché gli eventuali compensi attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero i rimborsi delle spese;

b) le categorie dei soci;

c) le modalità di svolgimento delle attività di istituto nonché la costituzione, lo scioglimento, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle articolazioni territoriali della Lega navale italiana;

d) i poteri di direzione e controllo dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana nei confronti delle articolazioni territoriali, nonché le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle strutture periferiche;

e) le modalità di gestione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita all'organizzazione centrale.

f) le funzioni del direttore generale, i compiti della presidenza nazionale e il numero e natura degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali, secondo i criteri di razionalizzazione degli assetti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Il consiglio direttivo nazionale, su proposta della presidenza nazionale, delibera le norme regolamentari di esecuzione dello statuto, che definiscono, con i medesimi criteri, di cui alla lettera f) del comma 2, l'organizzazione della presidenza nazionale e il contingente di personale assegnato agli uffici.

⁵¹ Relazione art. (Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana)
La disposizione riproduce l'art. 6, d.P.R. in itinere concernente la Lega navale italiana.

Art. 52

*Entrate della Lega navale italiana*⁵²
(r.d. n. 47 del 1907; art. 7, schema di d.P.R. LNI)

1. Le entrate della Lega navale italiana sono costituite da:
 - a) quote annuali dei soci;
 - b) rendite patrimoniali;
 - c) corrispettivi per servizi resi;
 - d) donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo nazionale;
 - e) eventuali contributi pubblici;
 - f) entrate eventuali e diverse.
2. Le entrate di cui al comma 1 costituiscono le disponibilità finanziarie di esercizio dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana per il conseguimento degli scopi statutari, in base al bilancio di previsione.

Art. 53

*Amministrazione e contabilità della Lega navale italiana*⁵³
(r.d. n. 47 del 1907; art. 8, schema di d.P.R. LNI)

1. L'attività amministrativa contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 97, in quanto applicabile.

SEZIONE V

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Art. 54

*Cassa di previdenza delle Forze armate*⁵⁴
(art. 1, l. n. 1712 del 1930; artt. 1 e 2, r. d.l. n. 930 del 1933, conv. con l. n. 1890 del 1933; art. 1, l. n. 1015 del 1934; art. 1, l. n. 1226 del 1936; art. 1, l. n. 35 del 1937; art. 1, l. n. 2183 del 1939; art. 1, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 313 del 1996, conv. dalla l. n. 416 del 1996; art. 2 d.P.R. cassa di previdenza)

1. La Cassa di previdenza delle Forze armate, di seguito indicata <<cassa>>, è:
 - a) ente di diritto pubblico inserito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa;
 - b) sottoposto alla vigilanza del Ministro della difesa, che la esercita attraverso il Capo di stato maggiore della difesa, ovvero, per i profili di natura strettamente tecnico-amministrativa, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia.
2. La cassa gestisce i fondi previdenziali in conformità e nei limiti di quanto disposto dalle norme istitutive, in quanto non derogate dalla presente sezione e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso.

⁵² Relazione art. (Entrate della Lega navale italiana)

La disposizione riproduce l'art. 7, d.P.R. in itinere concernente la Lega navale italiana.

⁵³ Relazione art. (Amministrazione e contabilità della Lega navale italiana)

La disposizione riproduce l'art. 8, d.P.R. in itinere concernente la Lega navale italiana.

⁵⁴ Relazione art. (Cassa di previdenza delle Forze armate)

La disposizione riproduce l'art. 2 del d.P.R. in itinere concernente la cassa di previdenza delle Forze armate.

L'art. sintetizza le ss. norme: art. 1, l. n. 1712/1930 (ufficiali dell'Esercito italiano); artt. 1 e 2, r.d.l. n. 930/1933, conv. con l. n. 1890/1933 (sottufficiali dell'Esercito italiano); art. 1, l. n. 1015/1934 (ufficiali della Marina militare); art. 1, l. n. 1226/1936 (sottufficiali della Marina militare); art. 1, l. n. 35/1937 (ufficiali dell'Aeronautica militare); art. 1, l. n. 2183/1939 (sottufficiali dell'Aeronautica militare); art. 1, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 313/1996, conv., con modificazioni, dalla l. n. 416/1996.

Art. 55

Organi della Cassa di previdenza⁵⁵

(art. 2, l. n. 1712 del 1930; art. 6, r.d.l. n. 930 del 1933, conv. con l. n. 1890 del 1933; art. 2, l. n. 1015 del 1934; art. 2, l. n. 1226 del 1936; art. 2, l. n. 35 del 1937; art. 2, l. n. 2183 del 1939; art. 2, l. n. 557 del 1988; art. 1, co. 3-bis, d. l. n. 313 del 1996, conv. dalla l. n. 416 del; art. 3, d.P.R. cassa di previdenza)

1. Sono organi della cassa
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il collegio dei revisori.
2. Il consiglio di amministrazione, costituito da undici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa:
 - a) è formato da:
 - 1) personale in servizio, rappresentante delle singole categorie di militari di Forza armata: due membri per l'Esercito italiano, due membri per la Marina militare, due membri per l'Aeronautica militare e tre membri per l'Arma dei carabinieri, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa; con le stesse modalità dalla stessa terna di candidati, sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio in sostituzione dei corrispondenti titolari;
 - 2) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria;
 - 3) un dirigente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 - b) ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale;
 - c) delibera in presenza di almeno sei membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
3. Il Presidente:
 - a) è scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di cui al comma 2, lettera a), numero 1 secondo un criterio di rotazione tra le Forze armate;
 - b) è nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sentito il Capo di stato maggiore della difesa previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate;
 - c) ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa;
 - d) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto degli elementi di organizzazione di cui all'articolo 56 (amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione);
 - e) è coadiuvato o, in caso d'impedimento, sostituito da un vice presidente, con grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente di Forza armata diversa, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri di cui al comma 2, su proposta dello stesso presidente
 - f) può avvalersi, per gli atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, di membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di consiglieri delegati agli affari

⁵⁵ Relazione art. (Organi della Cassa di previdenza)

La disposizione riproduce l'art. 3 del d.P.R. in itinere concernente la cassa di previdenza delle Forze armate.

L'art. sintetizza le ss. norme: art. 2, l. n. 1712/1930; art. 6, r.d.l. n. 930/1933, conv. con l. n. 1890/1933; art. 2, l. n. 1015/1934; art. 2, l. n. 1226/1936; art. 2, l. n. 35/1937; art. 2, l. n. 2183/1939; art. 2, l. n. 557/1988; art. 1, co. 3-bis, d.l. n. 313/1996, conv., con modificazioni, dalla l. n. 416/1996.

correnti, dedicati ai procedimenti d'interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata o che di esse sono rappresentanti.

4. Il collegio dei revisori dei conti:

a) è costituito da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa;

b) delibera in presenza di almeno tre membri;

c) è presieduto da organo le cui funzioni sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo.

5. Dei membri effettivi del collegio:

a) quattro sono tratti dal personale in servizio, dotato di adeguata competenza, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri;

b) uno è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si provvede per i due membri supplenti, scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate.

7. I componenti degli organi prestano attività a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

Art. 56

*Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione*⁵⁶

(r. d. 19 novembre 1931; r. d. 27 novembre 1933; r.d. 14 febbraio 1935; r.d. 7 agosto 1936; r.d. n. 2616 del 1937; r. d. n. 1220 del 1940; art. 4, d.P.R. cassa di previdenza)

1. Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, ai fondi previdenziali gestiti dalla cassa, sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, in quanto applicabile.

2. Le attività di cui al comma 1, nonché le istruttorie di contenzioso relativo alle gestioni previdenziali, sono svolte nell'ambito della vigente struttura del Ministero della difesa, in un quadro di economie di gestione, sulla base delle direttive di organizzazione impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'articolo 66 (attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa), d'intesa con il Segretario generale della difesa, sentiti gli organi di vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, già adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari, ai sensi delle norme istitutive.

3. Sono adottate modalità operative coordinate tra il presidente della cassa e i responsabili degli uffici incaricati dell'Amministrazione, tese ad assicurare la funzionalità del servizio secondo un assetto organizzativo idoneo a realizzare sia il principio dell'unicità gerarchica nell'ambito degli stessi uffici, sia il collegamento funzionale e il conferimento di incarichi rispondenti al principio di distinzione rispetto ai compiti decisionali, di indirizzo e direttivi risalenti alle responsabilità del consiglio di amministrazione e del presidente stesso.

Art. 57

*Istruzioni tecnico-applicative*⁵⁷

⁵⁶ Relazione art. (Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione)

La disposizione riproduce l'art. del d.P.R. in itinere concernente la cassa di previdenza delle Forze armate.

L'art. sintetizza le ss. norme: r.d. 19 novembre 1931; r.d. 27 novembre 1933; r.d. 14 febbraio 1935; r.d. 7 agosto 1936; r.d. n. 2616/1937; r.d. n. 1220/1940.

⁵⁷ Relazione art. (Istruzioni tecnico-applicative)

La disposizione riproduce l'art. 5 del d.P.R. in itinere concernente la cassa di previdenza delle Forze armate.

(art. 8, l. n. 1712 del 1930; art. 10, r. d.l. n. 930 del 1933, conv. con l. n. 1890 del 1933; art. 11, l. n. 1015 del 1934; art. 10, l. n. 1226 del 1936; art. 11, l. n. 35 del 1937; art. 5, d.P.R. cassa di previdenza)

1. Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono adottate le istruzioni tecnico-applicative per l'attuazione delle norme contenute nella presente sezione.

CAPO IV ORGANI CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO

Art. 58

*Consiglio superiore delle Forze armate*⁵⁸

(art. 19, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 15, co. 1, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate, di seguito denominato <<Consiglio>> è sentito per:

a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;

b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;

c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;

d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario.

2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio e può richiedere, anche su proposta del Capo di stato maggiore della difesa o del Segretario generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del consiglio di ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di partecipare alle riunioni il Capo di stato maggiore della difesa o il Sottocapo dello stato maggiore della difesa se da lui delegato.

3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto:

a) il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale della difesa, dal Sottocapo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza o dal Capo di stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

b) un generale di corpo d'armata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra e un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, che siano i più anziani tra i parigrado, purché non rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa, Comandante generale della Guardia di finanza o delle Capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente della Repubblica, Capo di Gabinetto del Ministro; gli stessi, nel rispettivo ordine di anzianità, assumono gli incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio;

L'art. sintetizza le ss. norme: art. 8, l. n. 1712/1930; art. 10, r.d.l. n. 930/1933, conv. con l. n. 1890/1933; art. 11, l. n. 1015/1934; art. 10, l. n. 1226/1936; art. 11, l. n. 35/1937.

⁵⁸ Relazione art. (Consiglio superiore delle Forze armate)

La disposizione riproduce l'art. 19, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

L'art. al co. 3, lettera e) tiene conto anche del d.P.R. n. 145/2009, emanato a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, della l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, il quale definisce le posizioni di livello dirigenziale non generale costituite all'interno del Consiglio superiore delle Forze armate.

- c) il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
 - d) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato, i quali possono essere sostituiti da supplenti;
 - e) un generale di brigata o colonnello, o gradi corrispondenti, per ciascuna Forza armata e un dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione della difesa con funzioni di relatori per gli affari militari, tecnici e amministrativi.
4. Gli ufficiali generali e ammiragli che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale non possono far parte del Consiglio quali membri ordinari.
5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame:
- a) il Comandante generale della Guardia di finanza e il Comandante generale delle Capitanerie di porto;
 - b) il Comandante operativo interforze, i comandanti e gli ispettori delle Forze armate;
 - c) il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
 - d) i direttori generali e centrali interessati alla materia in trattazione.
6. Il Presidente del Consiglio può altresì convocare, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico, oltre a esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non hanno diritto di voto.
7. Il Presidente del Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i Vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
8. I membri relatori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del competente Capo di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Segretario generale per quanto riguarda il dirigente civile.
9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.
10. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, e delibera, purché sia presente almeno la metà dei membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianità; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Il parere su ciascun provvedimento è dato a mezzo di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato delle votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale è trasmesso al Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio.

Art. 59

*Comitato pari opportunità*⁵⁹ (art. 41, d.P.R. n. 266 del 1987)

1. Il Comitato pari opportunità, istituito presso il Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, al fine della proposizione di misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, presenta almeno una volta all'anno una relazione sulle condizioni oggettive in cui si trovano le

⁵⁹ Relazione art. (Comitato pari opportunità)

L'art. riproduce al primo co., con adeguamenti formali, il testo dell'art. 41, d.P.R. n. 266/1987, recante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale civile dipendente dai Ministeri, e ancora, in *parte qua*, efficace, in quanto, in sede di riordino (art. 1, d.P.R. n. 88/2007) degli organismi collegiali presso il Ministero della difesa, è stato ritenuto, tra gli altri, organismo collegiale a elevata specializzazione tecnica, indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione della difesa. Il secondo co. rinvia al regolamento quanto a disciplina di dettaglio, ove è recepita la modifica introdotta dall'art. 2, d.P.R. n. 88/2007, ivi riassetato, relativamente alla durata in carica dell'organo.

lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

2. La durata del Comitato e del mandato dei suoi componenti è disciplinata dall'articolo 65 (durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento), mentre la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'organo sono definiti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 60

*Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza*⁶⁰

(art. 1, co. 3, l. n. 380 del 1999; art. 3, co. 2, 3 e 4, d.P.R. n. 88 del 2007)

1. Il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza istituito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità ha il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa e il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

2. Il Comitato è composto da sette membri, dei quali almeno quattro donne, in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze. Quattro membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro è scelto dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunità

⁶⁰ Relazione art. (Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza)

L'art. è frutto di un'operazione di coordinamento formale e sostanziale. Al co. 1 viene riprodotto il primo periodo del co. 3, dell'art. 1, l. n. 380/1999. L'istituzione del Comitato consultivo è già avvenuta a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in data 19 giugno 2000 ai sensi dell'art. 1, co. 3, l. n. 380/1999. Il decreto interministeriale è attualmente vigente ma risulta sostanzialmente modificato a seguito della emanazione del d.P.R. n. 88/2007 che ha rivisitato la composizione, la durata, il mandato dei componenti del Comitato, lasciando inalterate le particolari funzioni di collaborazione con il Capo di Stato maggiore della difesa e il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. La previsione contenuta al co. 1 del presente art. disciplina, pertanto, il Comitato per quanto concerne l'istituzione (richiamando, a tal fine, il decreto interministeriale) e le competenze (richiamando, a tal fine, il co. 2, 2° parte del 1° periodo, dell'art. 3 del d.P.R. n. 88/2007).

Al co. 2 viene ribadita la particolare composizione dell'organismo, la professionalità richiesta, e la competenza sulla nomina dei vari membri, (quattro al Ministro della difesa, uno al Ministro dell'economia e delle finanze, due la Ministro per le pari opportunità, di cui uno scelto dalla Commissione parità uomo-donna operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Il co. 3 attribuisce un gettone di presenza ai componenti del Comitato, rinviando a decreto interministeriale la determinazione del relativo l'importo. L'importo, individuato in occasione della emanazione del d.P.R. n. 88/2007, è stato nuovamente rideterminato dal d.P.C.M. 31 ottobre 2008, in virtù di quanto disposto dall'art. 68 del d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008.

Il co. 4 stabilisce che durata dell'organo e mandato dei membri continuano a essere regolati dalle norme contenute nell'art. 65 (durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento) e nel decreto interministeriale.

Al co. 5 si rinvia, per quanto non disciplinato dal regolamento, al decreto interministeriale 19 giugno 2000, con cui era stato per la prima volta istituito il Comitato consultivo.

designa i restanti due membri, uno dei quali è indicato dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

3. L'importo del gettone di presenza corrisposto ai componenti del Comitato consultivo è determinato con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. La durata del Comitato consultivo e del mandato dei suoi membri è disciplinata dall'articolo 65 (durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento).

5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto interministeriale 19 giugno 2000 di istituzione del Comitato consultivo.

Art. 61

*Comitato consultivo sui progetti di contratto*⁶¹ (art. 2, d.lgs. n. 496 del 1998)

1. Il Comitato consultivo sui progetti di contratto, istituito presso il Ministero della difesa, è presieduto dal Segretario generale della difesa, ed è composto dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilità industriale.

2. Alle riunioni del Comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificità degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli Stati maggiori di Forza armata di volta in volta interessati e, in qualità di relatori, i direttori generali competenti.

3. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il Vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Segretario generale della difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della difesa.

4. Il parere del comitato è richiesto sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi di quanto previsto nell'articolo 536 (Programmi) del codice.

5. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruità e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.

6. La durata del Comitato e del mandato dei suoi componenti è disciplinata dall'articolo 65 (durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento).

Art. 62

*Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare*⁶²

⁶¹ Relazione art. (Comitato consultivo sui progetti di contratto)

La norma riproduce sostanzialmente l'art. 2, d.lgs. n. 496/1998, istitutivo dell'organo consultivo in rubrica, a eccezione di meri adeguamenti formali e temporali (ad es., è stato eliminato il riferimento all'art. 1 del d.lgs. n. 406/1991, medio tempore abrogato, indicando espressamente il valore economico dei progetti su cui il parere del Comitato deve essere richiesto). La norma è, pertanto, abrogata. In sede di riordino (art. 1, d.P.R. n. 88/2007) degli organismi collegiali presso il Ministero della difesa, è stato ritenuto, tra gli altri, organismo collegiale a elevata specializzazione tecnica, indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione della difesa. Il co. 6 rinvia all'art. 65 (durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento) quanto a durata in carica dell'organismo, ove è recepita la modifica introdotta dall'art. 2, d.P.R. n. 88/2007, ivi riassetato, relativamente alla durata in carica degli organi ivi contemplati.

⁶² Relazione art. (Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare)

Si premette che con d.P.R. n. 88/2007, art. 1, la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui all'art. 1 del r.d. n. 422/1933, è stata

(artt. 2, 3, 4, 5 e 7, r.d. n. 422 del 1933; art. 1, d.P.R. n. 105 del 2009)

1. La Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valore militare, di cui al libro IV, titolo VIII, capo V, sezione II del codice, è costituita da ufficiali generali e ammiragli in servizio permanente, secondo la seguente composizione:

a) presidente: un ufficiale delle Forze armate di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, più elevato in grado o più anziano dei rimanenti membri effettivi e supplenti della commissione. L'incarico è conferito:

1) secondo una rotazione così stabilita: Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri;

2) per la durata di un anno, rinnovabile una sola volta;

b) membri effettivi:

1) per le proposte di competenza dell'Esercito italiano: due generali dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare e un generale dell'Arma dei carabinieri;

2) per le proposte di competenza della Marina militare: un generale dell'Esercito italiano, due ufficiali ammiragli della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare e un generale dell'Arma dei carabinieri;

3) per le proposte di competenza dell'Aeronautica militare: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, due generali dell'Aeronautica militare e un generale dell'Arma dei carabinieri;

4) per le proposte di competenza dell'Arma dei carabinieri: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare e due generali dell'Arma dei carabinieri;

5) per le proposte di competenza del Corpo della Guardia di finanza: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica, un generale dell'Arma dei carabinieri e due generali del Corpo della Guardia di finanza;

c) membri supplenti: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare, un generale dell'Arma dei carabinieri e un generale del Corpo della Guardia di finanza.

2. Il presidente e i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa. Per il Corpo della Guardia di finanza, i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita la proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

3. Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna Forza armata è compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopre la carica di presidente della commissione. All'occorrenza è fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parità di grado, meno anziano in ruolo.

4. Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il presidente è sostituito dal membro effettivo più anziano delle Forze armate. Verificandosi tale sostituzione, la commissione è integrata dal membro supplente della medesima Forza armata cui appartiene il presidente.

5. I membri supplenti intervengono alle sedute della commissione nei casi di assenza o di legittimo impedimento dei rispettivi membri effettivi e hanno, come questi, voto deliberativo. Inoltre, i membri supplenti intervengono con potere di voto deliberativo qualora chiamati a sostituire i membri effettivi della commissione nei casi previsti dal comma 8.

espressamente ritenuta <<indispensabile>> al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero della difesa, quale organismo collegiale a elevata specializzazione tecnica.

L'art. è la risultante del riassetto formale e sostanziale delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 7 r.d. n. 422/1933 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 105/2009, recante modifiche al r.d. n. 422/1933, recepito il parere interlocutorio reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Cons. Stato nell'adunanza del 19 gennaio 2009, n. 3212/2003. Le norme riassetate sono abrogate.

6. Le funzioni di segretario della Commissione sono conferite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, a un ufficiale superiore in servizio permanente, di grado non inferiore a tenete colonnello e corrispondenti.

7. La Commissione, validamente costituita con l'intervento del presidente e dei membri effettivi, indicati in una delle cinque situazioni disciplinate dal comma 1, lettera b), delibera a maggioranza assoluta dei voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti. I membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti in caso di assenza o di legittimo impedimento. Non è ammessa l'astensione al voto del presidente e dei membri della commissione. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

8. Nei casi in cui le proposte di conferimento della ricompensa riguardino militari appartenenti a Forze armate diverse e al Corpo della Guardia di finanza, i quali abbiano partecipato insieme alla stessa impresa, il presidente ha facoltà di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri delle Forze armate e del Corpo cui i proposti appartengono e di un membro delle altre Forze armate. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

9. La Commissione è convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione è comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui al comma 1, lettera b), interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno sette giorni prime del giorno di seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente all'eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenire, con i rispettivi membri supplenti.

10. La durata della Commissione e del mandato dei rispettivi componenti è disciplinata dall'articolo 65 (durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento).

Art. 63

Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata⁶³

(art. 13, r.d. 1324 del 1938; art. 4, l. n. 367 del 1966; art. 6, l. n. 330 del 1974; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. La Commissione consultiva per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito delle Forze armate, di cui al libro IV, titolo VIII, capo V, sezione VII del codice, è presieduta dal Capo di stato maggiore di ciascuna Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quando esprime parere sulla concessione delle ricompense al valore od al merito, rispettivamente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, ovvero dell'Arma dei carabinieri.

⁶³ Relazione art. (Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata)

Si premette che con d.P.R. n. 88/2007, art. 1, sono stati espressamente ritenuti <<indispensabili>> al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero della difesa gli organismi collegiali a elevata specializzazione tecnica, tra cui:

- a) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito italiano, di cui all'art. 6, l. n. 330/1974;
- b) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, di cui all'art. 13 del r.d. n. 1324/1938;
- c) la Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, di cui all'art. 4, l. n. 367/1966;
- d) la Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 6, d.m. n. 412/2001.

L'art. è la risultante del riassetto formale e sostanziale delle norme aventi sia rango di fonte primaria, che secondaria, per evidenti ragioni di uniformità, in quanto tutte prevedono la previa espressione di parere da parte di una Commissione, che, seppure in prevista diversa composizione, a seconda della destinazione della ricompensa, esercita in sostanza le medesime funzioni consultive. Le norme riassettate (art. 13, r.d. 1324/1938; art. 4, l. n. 367/1966; art. 6, l. n. 330/1974; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 297/2000) sono abrogate.

2. La Commissione, oltre al presidente, è così composta:

a) per l'Esercito italiano: da due ufficiali generali dell'Esercito italiano e da un ufficiale superiore dell'Esercito italiano con funzioni di segretario;

b) per la Marina militare: da due ammiragli, di cui uno delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attività riguarda personale delle Capitanerie di porto o gente di mare, e un contrammiraglio o ufficiale superiore con funzioni di segretario;

c) per l'Aeronautica militare: da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare e un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare con funzioni di segretario;

d) per l'Arma dei carabinieri: da due ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con funzioni di segretario.

3. In tutti i casi in cui sia da premiare un militare che non appartiene alla Forza armata per la quale viene proposta la ricompensa al valore o al merito, la commissione è integrata da un ufficiale generale della Forza armata di appartenenza dell'interessato o della Guardia di finanza, in caso sia da premiare un militare appartenente a quest'ultimo corpo.

4. La Commissione è integrata da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando sia da premiare un dipendente civile dello Stato.

5. Quando la concessione della ricompensa sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile, la stessa è concessa dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Commissione di cui al comma 2, lettera c), integrata da due rappresentanti dell'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il segretario della Commissione è sempre un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.

6. La durata delle Commissioni consultive e del mandato dei rispettivi componenti è disciplinata dall'articolo 65 (durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento).

Art. 64

*Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale*⁶⁴

(art. 3, lett. b), l. n. 242 del 1980)

1. Il Comitato di coordinamento operativo e il Comitato di coordinamento generale assicurano il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in merito al servizio di assistenza al volo per quanto concerne:

a) il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dalla Organizzazione internazionale per l'aviazione civile;

b) il traffico aereo militare sugli aeroporti militari;

c) il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile;

d) il traffico aereo civile sugli aeroporti civili con i servizi di navigazione aerea, forniti dall'Aeronautica ai sensi dell'articolo 208 (accordi particolari).

2. La durata dell'organismo centrale di coordinamento a carattere generale, che provvede all'elaborazione degli accordi particolari di cui al precedente comma, e la durata degli organismi di coordinamento a carattere operativo, sia a livello centrale che periferico, destinati a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la

⁶⁴ Relazione art. (Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale)

L'art., attraverso un'operazione di riassetto sostanziale, individua il Comitato di coordinamento operativo e il Comitato di coordinamento generale, organismi istituiti ai sensi dell'art. 3, lett. b), l. 23 maggio 1980, n. 242 – recante la delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo – e i compiti agli stessi affidati sulla base dei principi indicati nella legge delega citata, che, in parte qua, è da considerarsi abrogata.

In sede di riordino (art. 1, d.P.R. 88/2007) degli organismi collegiali presso il Ministero della difesa, sono stati ritenuti, tra gli altri, organismi collegiali a elevata specializzazione tecnica, indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione della difesa.

Il co. 2 rinvia al decreto del Ministro della difesa quanto a disciplina di dettaglio, ove è recepita la modifica introdotta dall'art. 2, d.P.R. n. 88/2007, ivi riassetto, relativamente alla durata in carica degli organi.

permeabilità degli spazi aerei, e del mandato dei rispettivi componenti, sono disciplinate dal dall'articolo 65 (durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento), mentre la composizione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi organi sono definite con decreto del Ministro della difesa.

Art. 65

*Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento*⁶⁵
(art. 1, r.d. n. 422 del 1933; art. 2, d.P.R. n. 88 del 2007)

1. Le commissioni e i comitati consultivi e di coordinamento di cui di cui agli articoli 59 (Comitato pari opportunità), 60 (Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza), 64 (Comitato di coordinamento operativo e comitato di coordinamento generale), 61 (Comitato consultivo sui progetti di contratto), 62 (Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare) e 63 (Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata) durano in carica tre anni, prorogabili.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, ciascuna commissione e ciascun comitato presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli stessi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa; tutti gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

3. La nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati può essere confermata per una sola volta nel caso di proroga della durata degli stessi.

CAPO V

AREA TECNICO OPERATIVA

SEZIONE I

CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Art. 66

*Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa*⁶⁶
(art. 2, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Il Capo di stato maggiore della difesa:

⁶⁵ Relazione art. (Durata e proroga dei comitati consultivi)

L'art. riproduce l'art. 2, d.P.R. n. 88/2007 (abrogato). Si sottolinea che con d.P.R. n. 88/2007, art. 1, sono stati espressamente ritenuti <<indispensabili>> al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero della Difesa gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica, tra cui: a) la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui all'art. 1 del r.d. n. 422/1933; b) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito, di cui all'art. 6 della l. n. 330/1974; c) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, di cui all'art. 13 del r.d. n. 1324/1938; d) la Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, di cui all'art. 4 della l. n. 367/1966; e) la Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 6 del d.m. n. 412/2001; f) il Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale; g) il Comitato pari opportunità; h) il comitato il Comitato consultivo sui progetti di contratto.

⁶⁶ Relazione art. (Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa)

La disposizione riproduce l'art. 2, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

- a) attua, su direttive del Ministro della difesa, gli indirizzi politico-militari in merito alla pianificazione, predisposizione e impiego dello strumento militare;
- b) prospetta al Ministro della difesa la situazione operativa strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;
- c) riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza dello strumento militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- d) propone al Ministro della difesa e predisporre, tenuto conto delle esigenze di difesa del Paese e degli impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, la pianificazione generale finanziaria dello strumento militare, la pianificazione operativa interforze e i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
- e) definisce le priorità operative e tecnico-finanziarie complessive nonché i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze operative ed emana le relative direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e al Segretario generale della difesa per le attività di competenza;
- f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i trasporti e la sanità militare per assicurare allo strumento militare il più alto grado di integrazione e di interoperabilità, anche per l'impiego nei complessi multinazionali;
- g) impartisce direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, e al Segretario generale della difesa per l'attuazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;
- h) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore dell'investimento e definisce le priorità delle esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole con le correlate disponibilità finanziarie;
- i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore del funzionamento e definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio;
- l) emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi destinati al settore investimento, al Segretario generale della difesa, ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per le aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorità dei programmi da realizzare e alle conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;
- m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai settori dell'investimento e del funzionamento in ordine ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse finanziarie;
- n) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare il grado di addestramento e di prontezza operativa di unità, altamente specializzate per la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;
- o) sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale della difesa:
- 1) fissa gli obiettivi operativi delle Forze armate;
 - 2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle Forze armate e sovrintende alle relative attività, avvalendosi di un apposito reparto avente specifiche competenze in materia di informazione e sicurezza che assume le funzioni di cui all'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
 - 3) dirige, coordina e controlla le attività di tutela del segreto militare e di polizia militare in ambito Forze armate;
 - 4) predisporre i piani operativi generali e contingenti, le linee guida del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana le conseguenti direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e al Segretario generale della difesa per la elaborazione dei piani settoriali di competenza;

5) emana direttive concernenti la configurazione complessiva della struttura ordinativa e dei relativi organici, lo schieramento la prontezza operativa e l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

6) impartisce direttive per assicurare la difesa integrata del territorio e dello spazio aereo nazionale, nonché delle linee di comunicazione marittime e aeree;

p) sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza:

1) propone al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;

2) propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse di personale militare e civile da assegnare agli organismi tecnico-operativi nonché quella del personale militare da assegnare agli organismi tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;

3) emana disposizioni, a carattere interforze, concernenti la disciplina e le attività generali e territoriali delle Forze armate e determina le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti aventi connotazione interforze;

4) emana direttive concernenti la mobilitazione e le relative scorte;

5) emana disposizioni di carattere generale sugli obiettivi del reclutamento, della selezione, della formazione e dell'addestramento delle Forze armate;

q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, delle normative relative al reclutamento, alla selezione, alla formazione, all'organico, allo stato giuridico, alla disciplina, all'avanzamento, al trattamento economico e alla mobilitazione del personale delle Forze armate;

r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli organici nei limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche complessive;

s) emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata;

t) in materia di nomine e attribuzione di incarichi:

1) è sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del Segretario generale della difesa e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei Capi di stato maggiore di Forza armata;

3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la destinazione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

4) propone al Ministro della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;

5) indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale e presso altri dicasteri;

6) designa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da impiegare negli incarichi interforze, previa comunicazione al Ministro della difesa delle designazioni relative agli ufficiali generali e ammiragli. Per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la designazione ha luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa;

u) definisce i programmi e impartisce direttive riguardanti l'addestramento e le esercitazioni interforze, nonché il perfezionamento, a carattere interforze, della formazione professionale e culturale del personale delle Forze armate;

- v) approva i piani operativi proposti dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;
- z) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie;
- aa) emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;
- bb) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di comunicazione, di pubblica informazione e di promozione a favore delle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emanando le direttive in materia di documentazione storica. Intrattiene rapporti con gli organi di informazione, in coordinamento con i competenti uffici del Ministero;
- cc) promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con l'emanazione di direttive interforze, in un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.

Art. 67

Attribuzioni in campo internazionale del Capo di stato maggiore della difesa⁶⁷ (art. 3, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle proprie attribuzioni:
 - a) mantiene, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa, con le corrispondenti autorità militari degli altri Paesi rapporti attinenti ai problemi militari della difesa comune;
 - b) rappresenta, in conformità alle direttive del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale presso gli alti consessi militari istituiti nel quadro degli accordi internazionali di difesa;
 - c) partecipa, in conformità alle direttive ricevute dal Ministro della difesa e tenuto conto degli impegni militari assunti, alla formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva comune, per l'impiego, il sostegno logistico e l'addestramento multinazionale, nonché alla individuazione dei programmi e degli accordi tecnico-operativi internazionali che ne derivano;
 - d) provvede, in aderenza alle direttive del Ministro della difesa alla predisposizione e alla gestione dei memorandum d'intesa e degli accordi tecnici internazionali interforze aventi implicazioni di natura operativa ovvero addestrativa delegando ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la gestione di quelli di loro diretto interesse;
 - e) impartisce alle Forze armate e agli enti civili che vi prendono parte le istruzioni per lo svolgimento delle esercitazioni internazionali che interessano la difesa;
 - f) stabilisce, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le priorità della cessione di mezzi e materiali delle Forze armate nei riguardi dei Paesi con i quali esistono accordi bilaterali o internazionali a qualsiasi titolo;
 - g) esprime, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le valutazioni tecnico-operative e di sicurezza relative all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali di armamento e di alta tecnologia.

Art. 68

Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della difesa⁶⁸ (art. 4, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei

⁶⁷ Relazione art. (Attribuzioni in campo internazionale del Capo di stato maggiore della difesa)
La disposizione riproduce l'art. 3, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

⁶⁸ Relazione art. (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della difesa)
La disposizione riproduce l'art. 4, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

carabinieri e d'intesa con il Segretario generale della difesa per quanto di competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.

Art. 69

*Stato maggiore della difesa*⁶⁹

(art. 5, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Lo Stato maggiore della difesa è retto da un Sottocapo di stato maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, scelto tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenente a Forza armata diversa da quella del Capo di stato maggiore della difesa.
2. Lo Stato maggiore, ordinato di massima in reparti e uffici, è competente per la pianificazione, coordinamento e controllo nei vari settori di attività; ai reparti e uffici, il cui organico è stabilito su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, sono preposti rispettivamente ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle Forze armate.

Art. 70

*Enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa*⁷⁰

1. Dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa i seguenti comandi ed enti:
 - a) il Centro alti studi della Difesa;
 - b) il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali;
 - c) la Scuola delle telecomunicazioni delle Forze armate;
 - d) la Scuola interforze per la Difesa N.B.C.;
 - e) la Scuola di aerocooperazione.
2. La sede, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 71

*Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze*⁷¹

(art. 5, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.
2. Gli organici del Comando sono stabiliti su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, che definisce anche la sua ulteriore articolazione.

SEZIONE II

CAP I DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA

⁶⁹ Relazione art. (Stato maggiore della difesa)

La disposizione riproduce l'art. 5, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

⁷⁰ Relazione art. (Enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa)

L'art. costituisce norma ricognitoria dell'attuale configurazione dei comandi ed enti dipendenti dal capo di Stato maggiore della Difesa.

⁷¹ Relazione art. (Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze)

La disposizione riproduce l'art. 5, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

Art. 72

*Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata*⁷²
(art. 12, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:

a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;

b) si avvalgono delle direzioni generali interessate per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa;

c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva competenza;

d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del settore funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza armata, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 50 (enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata) del codice, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi; per gli enti di cui all'articolo 50 (enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata) del codice, l'impiego operativo dei fondi si esercita attraverso la simultanea approvazione dei programmi di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di bilancio fatta salva la facoltà di modificazione dei programmi stessi;

e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro;

f) sono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza armata;

g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze del Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:

1) l'ordinamento, gli organici e il funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;

2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari, concordandone la designazione con la competente direzione generale;

3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari;

4) le modalità attuative della mobilitazione e delle relative scorte;

h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:

1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e l'addestramento del personale e ne dispongono e controllano l'attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente direzione generale per la selezione del solo personale di truppa in servizio di leva obbligatorio;

2) le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza armata;

i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non superiore a generale di divisione o grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della propria Forza armata;

l) provvedono alla trattazione delle materie relative all'impiego del personale ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo

⁷² Relazione art. (Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata)

La disposizione riproduce l'art. 12, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

di stato maggiore della difesa, e pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso;

m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni nazionali ovvero multinazionali interforze, la disponibilità qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti;

n) definiscono l'attività addestrativa ed esercitano, anche avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate di comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di Forza armata;

o) esercitano le attribuzioni connesse all'attività logistica, emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione, direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione, dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio;

p) esercitano le attribuzioni relative alla gestione, controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni, delle scorte e dei materiali di consumo nonché alla gestione dei fondi occorrenti per l'espletamento delle correlate attività logistiche e tecnico-amministrative.

Art. 73

*Attribuzioni in campo tecnico-scientifico dei Capi di stato maggiore di Forza armata*⁷³
(art. 13, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Acronautica militare:

a) individuano le esigenze e definiscono i requisiti militari e operativi dei sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti per la propria Forza armata e ne valutano l'idoneità per l'impiego operativo;

b) sono responsabili, in materia di valutazione tecnico-operativa dei propri sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali e, in caso di peculiari o particolari esigenze operative, della certificazione e omologazione tecnico-operativa di quelli sottoposti a modifica o integrazione presso strutture tecniche delle Forze armate e ne autorizzano l'impiego operativo; essi esercitano tali competenze per il tramite di appositi comandi od organismi tecnico-logistici.

Art. 74

*Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano*⁷⁴
(art. 14, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa del territorio;

c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

⁷³ Relazione art. (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico dei Capi di stato maggiore di Forza armata) La disposizione riproduce l'art. 13, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

⁷⁴ Relazione art. (Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano) La disposizione riproduce l'art. 14, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

Art. 75

*Attribuzioni del Capo di stato maggiore della Marina militare*⁷⁵ (art. 15, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Il Capo di stato maggiore della Marina militare in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa marittima del territorio, delle relative linee di comunicazione e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa marittima del territorio;

c) concorre alla definizione degli apprestamenti e delle organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in guerra;

d) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare e sicurezza dello Stato, le aree portuali di I categoria, per i provvedimenti conseguenti;

e) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e modalità per l'impiego dei mezzi navali e aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina militare;

f) è responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale di cui all' articolo 116 (vigilanza in mare) del codice;

g) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

Art. 76

*Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare*⁷⁶ (art. 16, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa dello spazio aereo nazionale e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso, destinati a essere impiegati nella difesa aerea nazionale;

c) predispone, con gli altri organi competenti, i piani per l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile;

d) delinea gli indirizzi e i criteri generali della sicurezza del volo.

2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le attribuzioni di cui alla lettera d) sono esercitate mediante appositi organismi dedicati alla formazione del personale e all'accertamento delle cause degli incidenti di volo a fini di prevenzione.

⁷⁵ Relazione art. (Attribuzioni del Capo di stato maggiore della Marina militare)

La disposizione riproduce l'art. 15, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

⁷⁶ Relazione art. (Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare)

La disposizione riproduce l'art. 16, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

3. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare presiede, tramite appositi comandi, all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo:

a) dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo operativo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi particolari di cui all'articolo 208 (accordi particolari) il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile ed il traffico aereo civile sugli aeroporti civili su cui il servizio non sia assicurato dall'Ente nazionale al volo, ai sensi dell'articolo 208 (accordi particolari);

b) dell'intero servizio meteorologico e a eccezione dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'ente preposto all'assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Art. 77

*Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi*⁷⁷

(art. 17, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 72 (attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata), 73 (attribuzioni in campo tecnico-scientifico dei Capi di stato maggiore di Forza armata), 74 (Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano), 75 (attribuzioni del Capo di stato maggiore della Marina militare) e 76 (attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare), i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ciascuno per la rispettiva Forza armata, interessano i competenti organi del Ministero della difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e di quelle relative al personale militare.

Art. 78

*Stati maggiori di Forza armata*⁷⁸

(art. 18, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Gli Stati maggiori di Forza armata sono retti, rispettivamente, da Sottocapi di stato maggiore e da un Capo di stato maggiore, i quali sono:

a) nominati con decreto del Ministro della difesa, udito il Capo di stato maggiore della difesa e su indicazione del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata;

b) scelti tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado non inferiore a generale di divisione per l'Esercito italiano, ammiraglio di divisione per la Marina militare, generale di divisione aerea per l'Aeronautica militare.

2. Con decreto del Ministro della difesa si procede alla nomina del Capo di Stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di corpo d'armata, ovvero, qualora non vi sia disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, con grado di generale di divisione.

3. Gli Stati maggiori, ordinati di massima in reparti e uffici, retti rispettivamente da ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari settori di attività.

4. Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore di Forza armata i Capi dei corpi e dei servizi che svolgono attività tecnico-logistica e tecnico-operativa, secondo quanto previsto

⁷⁷ Relazione art. (Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi)

la disposizione riproduce l'art. 17, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

⁷⁸ Relazione art. (Stati maggiori di Forza armata)

La disposizione riproduce l'art. 18, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>> e tiene conto dell'aumento della dotazione organica dei generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, determinata con d.m. 172/2005, per consentire la concreta applicazione delle norme riguardanti i vertici militari anche all'Arma dei carabinieri, nel frattempo elevata al rango di Forza armata.

dal rispettivo ordinamento e sulla base delle direttive di coordinamento interforze, emanate dal Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 79

*Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate*⁷⁹ (art. 20, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, di cui all'articolo 29 (Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate) del codice è presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l'esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo.
3. Il Ministro può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa.
4. Il Presidente del Comitato può invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonché personalità di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare.
5. Il funzionamento del Comitato è assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa.

CAPO VI

AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

SEZIONE I

SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 80

*Attribuzioni in campo nazionale del Segretario generale della difesa*⁸⁰ (art. 7, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Il Segretario generale della difesa:
 - a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti l'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, impartiti dal Ministro della difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
 - b) riceve dal Capo di stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attività di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;
 - c) predispose, ai sensi dell'articolo 42 (attribuzioni del Segretario generale della difesa) del codice, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attività di studio e sperimentazione;
 - d) emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile. Segue le problematiche sindacali, le attività parlamentari e la negoziazione decentrata riferita al personale civile della difesa;
 - e) indirizza, controlla e coordina le attività delle direzioni generali;

⁷⁹ Relazione art. (Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate)

La disposizione riproduce l'art. 20, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

⁸⁰ Relazione art. (Attribuzioni in campo nazionale del Segretario generale della difesa)

La disposizione riproduce l'art. 7, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza;

g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine all'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione e agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 122 (enti dipendenti dal Segretario generale);

h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa:

1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della difesa in materia di sperimentazione e sviluppo, produzione e approvvigionamento con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale;

2) è responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti;

i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza;

l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli organismi dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, gli organici dei vari organismi nei limiti delle previste dotazioni complessive e la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi;

m) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili;

n) propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. La proposta ha luogo d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa e con i Capi di stato maggiore di Forza armata per gli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata di cui all'articolo 50 (enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata) del codice;

o) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attività connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile;

p) individua e promuove in campo nazionale e internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi di armamento;

q) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attività contrattuali di competenza delle direzioni generali, concernenti l'approvvigionamento, l'alienazione e la cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;

r) segue le attività promozionali, in Italia e all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, fornendo utili elementi di coordinamento;

s) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, in attuazione delle vigenti prescrizioni;

t) assicura la gestione del contenzioso per le materie non assegnate alla competenza delle direzioni generali.

Art. 81

*Attribuzioni in campo internazionale del Segretario generale della difesa*⁸¹
(art. 8, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Il Segretario generale della difesa:

⁸¹ Relazione art. (Attribuzioni in campo internazionale del Segretario generale della difesa)

La disposizione riproduce l'art. 8, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

a) partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della difesa;

b) esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti giuridici e finanziari;

c) è responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro;

d) segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportino spese all'estero, nonché tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o più paesi;

e) segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.

Art. 82

*Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Segretario generale della difesa*⁸² (art. 9, d.P.R. n. 556 del 1999)

1. Il Segretario generale della difesa:

a) gestisce, in coordinamento con il Capo di stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali e internazionali e individua, unitamente ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza;

b) dirige, indirizza e controlla le attività di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.

SEZIONE II

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 83

*Ordinamento del Segretariato generale della difesa*⁸³ (art. 10, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 1, d.P.R. n. 172 del 2001; art. 2, co. 2, 4 e 5, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. Il Segretariato generale della difesa, composto da cinque strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:

a) ufficio generale del Segretario generale di livello dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale con il grado di generale di brigata e corrispondenti, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; programmazione finanziaria e bilancio; affari generali;

⁸² Relazione art. (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Segretario generale della difesa)

La disposizione riproduce l'art. 9, d.P.R. n. 556/1999 <<regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. n. 25/1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari>>.

⁸³ Relazione art. (Ordinamento del Segretariato generale della difesa)

La disposizione riproduce l'art. 10, d.P.R. n. 556/1999.

L'art. tiene anche conto dell'art. 2, co. 2, 4 e 5, d.P.R. n. 145/2009, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, co. da 404 e 416 e 897, della l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, il quale sopprime il V reparto del Segretariato generale e ridefinisce alcune competenza nell'ambito degli altri reparti, indicando il numero delle strutture di livello dirigenziale generale e non.

b) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa e impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile; infrastrutture e demanio;

c) II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 84 (reparto per il coordinamento amministrativo); coordinamento generale in materia contrattuale; controllo di gestione della spesa;

d) III Reparto - Politica degli armamenti, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di generale di divisione o corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con grado di generale di brigata o corrispondenti, con competenza in materia di cooperazione multilaterale NATO e transatlantica; cooperazione multilaterale europea, cooperazione bilaterale europea; cooperazione bilaterale Asia, Africa, Oceania; politica industriale; controllo delle esportazioni e compensazioni industriali;

e) IV Reparto - Programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di generale di divisione o corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di generale di brigata o corrispondenti, con competenza in materia di programmi di armamento terrestre, navale, aeronautico; programmi spaziali e sistemi di comando e controllo; approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativa agli impianti e ai mezzi per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali, ai radar e sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari, di telecomunicazione, navigazione e osservazione; coordinamento delle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonché le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero dei danni erariali e ogni altra attività demandata in materia;

f) V Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualità dei materiali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione e assicurazione di qualità dei materiali; statistica; documentazione tecnico-scientifica nei settori d'interesse primario dalla difesa; approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativa agli impianti, ai mezzi e ai sistemi informatici; coordinamento delle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione di indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonché le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia; gestione dell'area tecnico-industriale; antinfortunistica e prevenzione.

2. Alla direzione dei reparti di cui al comma 1, lettere b), c) ed f), sono preposti tre dirigenti del ruolo unico individuati nell'ambito dell'organico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente contemporanea soppressione dei tre posti per incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale previsti dal decreto del Ministro della difesa 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1998, n. 80, S.O..

3. All'ufficio e ai reparti di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa.

Ai medesimi uffici e reparti è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile. Con decreto del Ministro della difesa è stabilita l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale.

4. Ove il Segretario generale e i vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.

5. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono attribuiti ad altri uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale i compiti in materia di: predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; coordinamento e controllo relativo allo studio e sperimentazione nei settori scientifico e tecnologico per la realizzazione dei progetti di ricerca e predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli accordi tecnici.

6. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui al comma 5, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale quarantasette uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze.

Art. 84

*Reparto per il coordinamento amministrativo*⁸⁴ (art. 6, l. n. 30 del 1981)

1. Nell'ambito del Segretariato generale della Difesa opera il Reparto per il coordinamento amministrativo, da cui dipende la Direzione di amministrazione interforze, di cui all'articolo 95, comma 2 (direzioni di amministrazione delle Forze armate) del codice.

2. Il capo del Reparto di coordinamento amministrativo di cui al comma 1 svolge le funzioni previste dal codice per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui al comma 1.

3. Il Reparto per il coordinamento amministrativo:

a) tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;

b) sovrintende alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione interforze - della contabilità speciale di tutte le direzioni di amministrazione;

c) sovrintende alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dall'Ufficio centrale del bilancio, e al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto;

d) coordina l'attività di tutte le direzioni di amministrazione;

e) emana le disposizioni amministrative relative alla gestione del denaro e dei materiali degli enti militari;

f) propone all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale;

g) mantiene i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in denaro degli enti direttamente dipendenti.

Art. 85

⁸⁴ Relazione art. (Reparto per il coordinamento amministrativo)

Si tratta del riassetto formale e sostanziale della norma richiamata in rubrica, ora abrogata, relativa alla istituzione, a seguito della creazione delle direzioni di amministrazione dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di un reparto per il coordinamento amministrativo, trattato nel presente capo, attesa la connessione del reparto con l'ufficio del segretario generale. Le norme relative alle Direzioni di amministrazioni sono contenute nel titolo III relativo alle Forze armate.

*Incompatibilità con le cariche di direttore centrale e direttore generale*⁸⁵
(art. 9, l. n. 30 del 1981)

1. Le cariche di direttore centrale e di direttore generale del Ministero della difesa sono incompatibili:

- a) con la carica di capo del Reparto per il coordinamento amministrativo;
- b) con l'esplicazione delle funzioni di capo di un servizio o di un Corpo di Forza armata.

2. Nei casi di impiego dei capi di servizio o di Corpo nelle cariche indicate al comma 1, le funzioni relative sono conferite ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso ruolo, fatta salva la partecipazione alle commissioni di avanzamento.

Art. 86

*Raggruppamento autonomo e Ufficio amministrazioni speciali*⁸⁶
(artt. 34 e 35, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 10, d. P.R. n. 556 del 1999)

1. Il Raggruppamento autonomo e l'Ufficio amministrazioni speciali sono alle dipendenze di un Vice segretario generale.

2. Il Raggruppamento autonomo, comandato da un ufficiale con grado di generale di brigata o corrispondente, provvede:

a) all'inquadramento dei militari di truppa dell'Esercito italiano e della Marina militare comunque impiegati presso il Ministero della difesa e presso gli Stati maggiori;

b) all'inquadramento dei reparti automobilistici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare impiegati per le esigenze del Ministero della difesa e degli Stati maggiori.

3. L'Ufficio amministrazioni speciali provvede:

a) alla corresponsione degli assegni ai personali militari dipendenti dall'Amministrazione centrale della difesa o che si trovino in speciali posizioni in Italia o all'estero e che non abbiano un proprio centro amministrativo;

b) alle operazioni amministrative e contabili affidate dal Ministro all'ufficio stesso.

4. L'ordinamento e le attribuzioni del Raggruppamento autonomo e dell'Ufficio amministrazioni speciali sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, sentito il Capo di stato maggiore delle difese.

SEZIONE III
UFFICI CENTRALI

Art. 87

*Disposizioni comuni agli uffici centrali*⁸⁷
(artt. 1 e 7, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 1, co. 3 e 4, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. Gli uffici centrali di cui ai due seguenti articoli dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvale il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli.

2. L'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale degli uffici centrali è stabilita in base all'articolo 90, comma 5 (Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali).

⁸⁵ Relazione art. (Incompatibilità con le cariche di direttore centrale e direttore generale)

La norma riproduce pedissequamente quella in rubrica, ora abrogata.

⁸⁶ Relazione art. (Raggruppamento autonomo e Ufficio amministrazioni speciali)

L'art., a completamento della delineazione della struttura organica dell'ufficio del Segretario generale, riproduce le norme in rubrica, ora abrogate, in modo fotografico.

⁸⁷ Relazione art. (Disposizioni comuni agli uffici centrali)

Si riproducono gli artt. 1 e 7, d.P.R. n. 1478/1965, e 1, co. 3 e 4, d.P.R. n. 145/2009, contestualmente abrogati, riferiti ai due soli uffici centrali superstiti - Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari e Ufficio centrale per le ispezioni amministrative - a seguito della soppressione dell'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione e dell'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica a opera del d.lgs. n. 264/1997.

Art. 88

*Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari*⁸⁸

(art. 9, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 16, d.lgs. 264 del 1997; art. 13, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, in particolare:

a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;

b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;

c) svolge attività di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilità economica analitica nonché studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;

d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;

e) svolge attività di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;

f) svolge attività di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'Ordinariato militare, dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonché relative al proprio funzionamento;

g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6, commi 4 e 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa.

2. L'Ufficio centrale è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in undici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Art. 89

*Ufficio centrale per le ispezioni amministrative*⁸⁹

(art. 12, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 14, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, in particolare:

a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;

b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo;

c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

⁸⁸ Relazione art. (Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 9, d.P.R. n. 1478/1965, come sostituito dall'art. 16, d.lgs. n. 264/1997, e l'art. 13, d.P.R. n. 145/2009, emanato a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, della l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008. Le predette norme sono da abrogare.

⁸⁹ Relazione art. (Ufficio centrale per le ispezioni amministrative)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 12, d.P.R. n. 1478/1965 e l'art. 14, d.P.R. n. 145/2009, emanato a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008. Le predette norme sono da abrogare.

2. L'Ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in diciotto uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

SEZIONE IV DIREZIONI GENERALI

Art. 90

*Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali*⁹⁰

(artt. da 13 a 27, 29 e 32, d. P.R. n. 1478 del 1965; art. 8, co. 2, l. 25 del 1997; art. 3, co. 2 bis, d. lgs 464 del 1997; art. 8, co. 1, d. l. n. 136 del 2004; art. 1, co. 1, 2 e 4, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. Le Direzioni generali del Ministero della difesa, in numero di nove, sono organizzate secondo criteri di omogeneità funzionale, e le relative strutture ordinarie e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa, con le modalità indicate nell'articolo 16, comma 3 (Ordinamento) del codice.

2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:

- a) la direzione generale per il personale militare;
- b) la direzione generale per il personale civile;
- c) la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;
- d) la direzione generale degli armamenti terrestri;
- e) la direzione generale degli armamenti navali;
- f) la direzione generale degli armamenti aeronautici;
- g) la direzione generale dei lavori e del demanio;
- h) la direzione generale della sanità militare;
- i) la direzione generale di commissariato e di servizi generali.

3. I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f) (attribuzioni del Ministro della difesa) del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi.

4. Le Direzioni generali provvedono all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie di pertinenza.

5. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentodiciotto, e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.

Art. 91

⁹⁰ Relazione art. (Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali)

Il co. 1 dell'art. contiene il riassetto dell'art. 21, 1° co., d.lgs. n. 300/1999, che, pertanto, è contestualmente oggetto di norma di coordinamento. Si precisa che il testo dell'art. riassetto è quello modificato dall'art. 8, 1° co., d.l. n. 136/2004, conv., con modificazioni, con l. n. 186/2004, che, in parte qua, avendo esaurito i propri effetti di elevare il numero delle direzioni generali da dieci a undici, è abrogato. Il co. 1 recepisce anche l'art. 1, co. 1, d.P.R. n. 145/2009.

Il co. 2 riassetta l'art. 1, co. 2, d.P.R. n. 145/2009.

Il co. 3 enuncia la competenza dei direttori generali previsto dall'art. 3, co. 2 bis, d. lgs n. 464/1997. Il co. 3 è il frutto della estrapolazione delle identiche disposizioni dettate per ogni singola direzione generale con gli artt. 13 - 27, 29 e 32 del d.P.R. n. 1478/1965, relativi alla competenza delle stesse in ordine alla amministrazione autonoma dei rispettivi capitoli di bilancio; la sola Direzione, c.d., COMMISERVIZI ha anche altre competenze contabili, e di ciò si da atto nel quarto co. alla stessa dedicato.

Il co. 4 riassetta l'art. 1, co. 4, d.P.R. n. 145/2009.

*Direzione generale per il personale militare*⁹¹

(artt. 13 - 16, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 6, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 7, l. n. 25 del 1997;
art. 3, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;

b) provvede al recupero crediti;

c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in ventisette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Art. 92

*Direzione generale per il personale civile*⁹²

(artt. 17 e 18, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 7, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 4, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. La Direzione generale per il personale civile, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunità, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della Difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;

b) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

⁹¹ Relazione art. (Direzione generale per il personale militare)

L'art. è il frutto di un riassetto formale e sostanziale degli artt. 13 - 16, d.P.R. n. 1478/1965, in cui erano contemplate le competenze di 4 direzioni generali tutte concernenti il personale militare, ora invece accorpate nell'unica Direzione generale PERSONMIL, a seguito della soppressione della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito italiano, Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito italiano, Direzione generale per il personale militare della Marina militare e della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 6, d.lgs. n. 264/1997, co. 3, il cui testo non si ripropone, essendosi già esaurito l'effetto delle soppressioni ivi indicate, mentre la disposizione in commento enuncia l'ordinamento della direzione generale a regime.

L'art. tiene conto anche dell'art. 3, d.P.R. n. 145/2009, emanato a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, della l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008. Le predette norme sono da abrogare.

⁹² Relazione art. (Direzione generale per il personale civile)

Anche in questo caso è stato necessario coordinare il testo degli artt. 17 - 18, d.P.R. n. 1478/1965 e dell'art. 7, d.lgs. n. 264/1997, essendo confluite in unica direzione generale le competenze precedentemente attribuite alla Direzione generale per gli impiegati civili e alla Direzione generale per gli operai, poi sopresse.

L'art. tiene conto anche dell'art. 4, d.P.R. n. 145/2009, emanato a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, della legge n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008.

Le predette norme sono da abrogare.

2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Art. 93

*Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati*⁹³

(art. 19 e 29, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 4, co. 2, d.lgs. 264 del 1997; artt. 2, co. 1, lett. f), e 5, co. 1, l. 331 del 2000; art. 1, d.lgs. n. 216 del 2005; art. 11, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. La Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare:

a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1928 (Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino) del codice;

b) svolge attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati;

c) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare;

d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

e) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;

f) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana;

g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in diciannove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Art. 94

*Direzione generale degli armamenti terrestri*⁹⁴

⁹³ Relazione art. (Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati)

L'art. nasce dal coordinamento formale e sostanziale delle norme che si sono succedute – art. 4, co. 2, d.lgs. n. 264/1997, in attuazione della delega di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), l. n. 549/1995, prima, e art. 1, d.lgs. n. 216/2005, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 2, l. n. 186/2004, poi - con cui sono state attribuite alla costituita Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati le competenze della soppressa Direzione generale delle pensioni (i cui compiti erano andati medio tempore alla Direzione generale del personale) sia quelle che erano proprie della pure soppressa Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari. La Direzione generale di nuova istituzione è competente, altresì, in materia di richiamo in servizio del personale volontario congedato, e di agevolazione dell'inserimento nel mondo del lavoro dello stesso personale volontario all'atto del congedo: si tratta di competenze, in questo caso, non già ereditate da strutture centrali soppresse in sede di riorganizzazione, ma di competenze nuove, la cui matrice è la legge istitutiva del servizio militare professionale. Le norme tutte richiamate sono abrogate, con la precisazione che l'art. 2, l. n. 331/2000, è oggetto di riassetto nel libro VIII (art. 1928 (Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino) del codice).

L'art. tiene conto anche dell'art. 11, d.P.R. n. 145/2009, emanato a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008.

(artt. 20 e 24, d.P.R. n. 1478 del 1965; artt. 9 e 13, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 5, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. La Direzione generale degli armamenti terrestri, in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto motoveicoli, ai radar tattici di sorveglianza dell'area di operazioni;

b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Esercito italiano ed è articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

3. Dalla Direzione generale dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

Art. 95

*Direzione generale degli armamenti navali*⁹⁵

(art. 21, d.P.R. n. 1478 del 1965; artt. 10 e 13, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 6, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. La Direzione generale degli armamenti navali, in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, ai radar di sorveglianza marittima, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi

⁹⁴ Relazione art. (Direzione generale degli armamenti terrestri)

Anche in questo caso è stato necessario coordinare il testo degli artt. 20 e 24, d.P.R. n. 1478/1965 e artt. 9 e 13, d.lgs. n. 264/1997, essendo confluite in unica direzione generale le competenze prima attribuite alla Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri e alla Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili, poi soppresse; le dette competenze, peraltro, sono state modificate anche dall'art. 13, d.lgs. n. 264/1997.

L'art. tiene conto anche dell'art. 5, d.P.R. n. 145/2009, emanato a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, della legge n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008.

Le predette norme sono da abrogare.

⁹⁵ Relazione art. (Direzione generale degli armamenti navali)

Con il presente art. sono indicati i compiti della Direzione generale degli armamenti navali, cui sono state devolute le competenze della soppressa Direzione generale delle costruzioni, delle armi, degli armamenti navali, come modificate, in parte qua, dall'art. 13, d.lgs. n. 264/1997. Gli artt. 21, d.P.R. n. 1478/1965 e artt. 10 e 13, d.lgs. n. 264/1997 sono pertanto abrogati.

L'art. tiene conto anche dell'art. 6, d.P.R. n. 145/2009, emanato a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, della l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008.

d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o a essi connessi;

b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare ed è articolata in ventidue uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

3. Dalla Direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

Art. 96

*Direzione generale degli armamenti aeronautici*⁹⁶

(art. 22, d.P.R. n. 1478 del 1965; artt. 11 e 13, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 7, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. La Direzione generale degli armamenti aeronautici, in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, agli impianti, ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, ai radar per la difesa aerea, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari;

b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare ed è articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

3. Dalla Direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e

⁹⁶ Relazione art. (Direzione generale degli armamenti aeronautici)

Con il presente sono indicati i compiti della Direzione generale degli armamenti aeronautici, cui sono state devolute le competenze della soppressa Direzione generale delle costruzioni, delle armi, degli armamenti aeronautici e spaziali, come modificate, in parte qua, dall'art. 13, d.lgs. n. 264/1997.

L'art. tiene conto anche dell'art. 7, d.P.R. n. 145/2009, emanato a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, della legge n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008.

Le predette norme sono da abrogare.

internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

Art. 97

*Direzione generale dei lavori e del demanio*⁹⁷

(art. 26, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 14, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 9, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. La Direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:

a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture;

b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;

c) è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;

d) liquida i danni a proprietà private;

e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare – settore infrastrutture – laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed è articolata in ventiquattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Art. 98

*Direzione generale della sanità militare*⁹⁸

(art. 27, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 12, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. La Direzione generale della sanità militare, in particolare:

a) cura l'attività sanitaria militare;

b) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai materiali sanitari e farmaceutici;

⁹⁷ Relazione art. (Direzione generale dei lavori e del demanio)

Con il presente art. sono indicati i compiti della Direzione generale dei lavori e del demanio, cui sono state devolute le competenze della soppressa Direzione generale del lavoro, del demanio e dei materiali del genio, come modificate, a eccezione di quelle indicate dall'art. 9, co. 2, d.lgs. n. 264/1997, che invece, in sede di riassetto, sono attribuite alla Direzione generale degli armamenti terrestri. L'art. 26, d.P.R. n. 1478/1965 e l'art. 14, d.lgs. n. 264/1997 sono pertanto abrogati.

L'art. tiene conto anche dell'art. 9, d.P.R. n. 145/2009, emanato a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008.

⁹⁸ Relazione art. (Direzione generale della sanità militare)

Si tratta della semplice riproduzione dell'art. 27, d.P.R. n. 1478/1965 (da abrogare), cui sono stati apportati meri adeguamenti formali.

L'art. tiene conto anche dell'art. 12, d.P.R. n. 145/2009, emanato a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008.

c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali ed ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Art. 99

*Direzione generale di commissariato e di servizi generali*⁹⁹

(art. 25 e 32, d.P.R. n. 1478 del 1965; art. 15, d.lgs. n. 264 del 1997; art. 1, co. 897, l. n. 296 del 2006; art. 10, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. La Direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:

a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonché ad altri materiali di uso ordinario;

b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonché all'acquisizione di altri servizi;

c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in quattordici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

3. Dalla Direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

4. La Direzione generale del commissariato e dei servizi generali provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle spese generali per gli enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le Forze armate, alle spese di rappresentanza, per

⁹⁹ Relazione art. (Direzione generale del commissariato e dei servizi generali)

L'art. è il frutto del coordinamento formale degli artt. 25 e 32, d.P.R. n. 1478/1965; art. 15, d. gs. n. 264/1997; art. 1, co. 897, l. n. 296/2006, e attiene alla disciplina la competenza della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali (COMMISERVIZI), a seguito della soppressione della Direzione generale di commissariato e della Direzione generale dei servizi generali; successivamente, anche la Direzione generale di commissariato e dei servizi generali è stata soppressa a opera dell'art. 2, d.lgs. n. 216/2005, per poi essere ripristinata dall'art 1, co. 897, l. n. 296/2006. Gli artt. sopra richiamati e oggetto di riassetto sono, pertanto, abrogati. Con il d.m. 29 marzo 2007 è stata adottata la disciplina di dettaglio. L'art. tiene conto anche dell'art. 10, d.P.R. n. 145/2009, emanato a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008.

riviste e per cerimonie, nonché alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza delle norme di contabilità di Stato.

Art. 100

*Studio tecnico delle armi, dei mezzi e dei materiali*¹⁰⁰
(art. 28, d. P.R. n. 1478 del 1965)

1. Lo studio e lo sviluppo tecnico delle armi, dei mezzi e dei materiali da parte delle Direzioni generali di cui agli articoli 94 (Direzione generale degli armamenti terrestri), 95 (Direzione generale degli armamenti navali), 96 (Direzione generale degli armamenti aeronautici), 97 (Direzione generale dei lavori e del demanio), 98 (Direzione generale della sanità militare) e 99 (Direzione generale del commissariato e dei servizi generali) devono essere effettuati in collaborazione con gli organi di ricerca, studio e progettazione degli Stati maggiori interessati; restano ferme le attribuzioni di carattere logistico devolute ai Capi di stato maggiore di Forza armata per quanto attiene le materie di competenza delle Direzioni generali predette.

SEZIONE V

REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEGLI ARMAMENTI

Art. 101

*Componenti della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese*¹⁰¹
(artt. 1 e 2, d.m. n. 95 del 1991)

1. Il Presidente della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 45 (registro nazionale delle imprese) del codice, e di seguito denominata <<commissione>>, è nominato con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato.
2. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del titolare di ciascuno dei Ministeri rappresentati, durano in carica per un periodo massimo di tre anni e non possono essere riconfermati; per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
3. Svolge funzioni di segretario il capo dell'Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali di armamento dipendente dal Segretario generale della difesa - direttore nazionale degli armamenti.

Art. 102

*Ufficio registro nazionale*¹⁰²
(art. 3, d.m. n. 95 del 1991)

1. La commissione si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, dell'ufficio registro nazionale di cui all'articolo 101, comma 3 (Componenti della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese).
2. L'ufficio provvede alla conservazione e all'aggiornamento del registro nazionale delle imprese e alla comunicazione dei relativi dati alle amministrazioni interessate di cui

¹⁰⁰ Relazione art. (Studio tecnico delle armi, dei mezzi e dei materiali)

L'art. è la mera riproduzione fotografica dell'art. 28, d.P.R. n. 1478/1965 – ora abrogato – e si riferisce alle Direzioni generali degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate, dei lavori e del demanio; della sanità; del commissariato e dei servizi generali, che tutte hanno competenze in materia di studio e sviluppo tecnico quanto a materie di rispettiva pertinenza.

¹⁰¹ Relazione art. (Componenti della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese)

L'art. riproduce gli artt. 1 e 2, d.m. n. 95/1991, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti.

¹⁰² Relazione art. (Ufficio registro nazionale)

L'art. riproduce l'art. 3, d.m. n. 95/1991.

all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, ed è responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 45 (registro nazionale delle imprese) del codice.

Art. 103

*Riunioni della commissione*¹⁰³ (art. 4, d.m. n. 95 del 1991)

1. La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi.

Art. 104

*Verbale delle riunioni*¹⁰⁴ (art. 5, d.m. n. 95 del 1991)

1. Di ogni riunione della commissione è redatto verbale a cura del segretario.
2. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono raccolti cronologicamente, rubricati e conservati a cura dell'ufficio di cui all'articolo 102 (ufficio registro nazionale).
3. Copia autenticata dal segretario dei verbali recanti le delibere riguardanti le iscrizioni cancellazioni e sospensioni del registro è trasmessa ai ministeri rappresentati in seno alla commissione; i verbali recanti le altre delibere di competenza della commissione sono trasmessi in copia, su loro richiesta, ai predetti ministeri.

Art. 105

*Iscrizione nel registro nazionale*¹⁰⁵ (art. 1, d.m. n. 96 del 1991)

1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 45 (registro nazionale delle imprese) del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - Ufficio del Segretario generale - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento.
2. Nelle domande devono essere indicati:
 - a) la ditta, se impresa individuale, la ragione o denominazione sociale, se impresa collettiva;
 - b) il nome del titolare o dei legali rappresentanti;
 - c) la sede legale;
 - d) il tipo di attività esercitate, suddivise e precisate secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata ai sensi dell'articolo 45 (registro nazionale delle imprese) del codice;
 - e) l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale.
3. Le domande devono contenere:
 - a) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla proprietà, al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede,

¹⁰³ Relazione art. (Riunioni della commissione)

L'art. riproduce l'art. 4, d.m. n. 95/1991.

¹⁰⁴ Relazione art. (Verbale delle riunioni)

L'art. riproduce l'art. 2, d.m. n. 95/1991.

¹⁰⁵ Relazione art. (Iscrizione nel registro nazionale)

L'art. riproduce l'art. 1, d.m. n. 96/1991, come novellato dall'art. 1, d.m. n. 125/2009 (da abrogare), con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti.

all'istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese;

b) le dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che:

1) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non si trovano nelle condizioni di non iscrivibilità stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

2) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati definitivamente riconosciuti come appartenenti o appartenuti ad associazioni segrete, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;

3) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio illegale di armamento;

4) nessuna delle persone investite dagli incarichi di presidente, vice presidente, amministratore delegato, amministratore unico, consigliere d'amministrazione, direttore generale, consulente versi nella situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Art. 106

*Documenti a corredo delle domande*¹⁰⁶

(art. 2, d.m. n. 96 del 1991)

1. La domanda di cui all'articolo 105 (Iscrizione nel registro nazionale) precedente deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) questionario, in duplice copia completo delle notizie richieste, conforme a stampato distribuito dall'ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento;

b) certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di data non anteriore a tre mesi, attestante l'attività specifica della ditta e il nominativo delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla o impegnarla;

c) certificato della cancelleria della sezione società del tribunale competente per giurisdizione, di data non anteriore a tre mesi, nel quale siano riportati i nominativi dei legali rappresentanti e la ragione sociale dell'impresa nonché la dichiarazione, denominata certificato di vigenza, in originale e copia fotostatica, che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo; le ditte individuali devono presentare analogo documento, in originale e copia fotostatica, intestato al titolare rilasciato dalla sezione fallimentare;

d) certificato di residenza, in originale e copia fotostatica, e stato di famiglia in carta legale, in originale e copia fotostatica, di data non anteriore a un mese, per tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentare e impegnare la ditta;

e) attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annuo previsto dall'articolo 45 (registro nazionale delle imprese) del codice;

f) licenza del Ministero dell'interno a mente dell'art. 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della fabbricazione di materiale d'armamento;

g) per le imprese esportatrici: lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

h) copia dell'abilitazione - ove richiesta - concessa dall'autorità nazionale della sicurezza in corso di validità.

¹⁰⁶ Relazione art. (Documenti a corredo delle domande)
L'art. riproduce l'art. 2 d.m. n. 96/1991.

Art. 107

*Termini di iscrizione*¹⁰⁷ (art. 3, d.m. n. 96 del 1991)

1. Il procedimento per l'iscrizione nel registro deve concludersi nel termine di sessanta giorni.
2. Il termine è sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'amministrazione, in caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, e l'adempimento da parte dell'istante.

Art. 108

*Rinnovo delle iscrizioni*¹⁰⁸ (art. 4, d.m. n. 96 del 1991)

1. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità di iscrizione, le imprese o i consorzi di imprese che intendono rinnovarla dovranno presentare nuovamente la documentazione prevista dagli articoli 105 (iscrizione nel registro nazionale) e 106 (documenti a corredo delle domande) della presente sezione.

CAPO VII AREA TECNICO INDUSTRIALE

SEZIONE I AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

Art. 109

*Principi generali*¹⁰⁹ (art. 1, d.P.R. n. 424 del 2000)

1. Il presente capo disciplina lo statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti <<Agenzia>>, nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessità di assicurare il più efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.
2. L'Agenzia informa le proprie attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione e all'obiettivo della trasformazione, anche mediante accorpamento, in società per azioni delle unità produttive e industriali di cui all'articolo 111, comma 1 (scopi ed attività), secondo le procedure che verranno definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49 (agenzia industrie difesa) del codice. L'agenzia opera, in particolare, attraverso:
 - a) la programmazione strategica e operativa degli obiettivi;
 - b) il confronto con il mercato per le singole linee produttive;
 - c) la redazione di un autonomo bilancio preventivo e consuntivo in base ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina recata dal regolamento;
 - d) la tenuta di una contabilità industriale per ciascuna unità produttiva e per programma di attività;
 - e) il controllo e la verifica delle attività e la valutazione dei risultati.

¹⁰⁷ Relazione art. (Termini di iscrizione)

L'art. riproduce l'art. 3 d.m. n. 96/1991.

¹⁰⁸ Relazione art. (Rinnovo delle iscrizioni)

L'art. riproduce l'art. 4 d.m. n. 96/1991.

¹⁰⁹ Relazione art. (Principi generali)

L'art. riproduce l'art. 1 d.P.R. n. 424/2000, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'art. 22 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

3. Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalità per l'alienazione delle unità produttive e industriali, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

Art. 110

Natura giuridica e sede dell'Agenzia¹¹⁰ (art. 2, d.P.R. n. 424 del 2000)

1. L'Agenzia:

- a) ha personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 49 (agenzia industrie difesa) del codice;
- b) è dotata, in ragione dell'attività industriale che svolge, di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile
- c) è dotata, nei limiti e con le forme previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dal presente capo, di autonomia organizzativa;
- d) ha sede in Roma, presso locali già nella disponibilità del Ministero della difesa.

Art. 111

Scopi ed attività¹¹¹ (art. 3, d.P.R. n. 424 del 2000)

1. L'Agenzia assicura, secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità, la gestione coordinata e unitaria delle attività delle unità produttive e industriali della Difesa, indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa, d'ora in avanti, rispettivamente <<unità>> e <<Ministro>>, il primo dei quali da adottare ai sensi dell'articolo 49 (agenzia industrie difesa) del codice.

2. Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'Amministrazione della difesa sono individuati il patrimonio delle unità da attribuire alla gestione dell'agenzia e i beni da trasferire alla stessa.

3. Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonché per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il Direttore generale dell'Agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; in ragione di specifiche esigenze, la convenzione può essere modificata su proposta di entrambe le parti.

4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonché partecipare a consorzi anche internazionali e a società previa autorizzazione del Ministro.

Art. 112

Vigilanza¹¹² (art. 4, d.P.R. n. 424 del 2000)

1. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro, che può esercitarla anche avvalendosi del Segretario generale della difesa.

2. Il Ministro, in particolare:

¹¹⁰ Relazione art. (Natura giuridica e sede dell'Agenzia)

L'art. riproduce l'art. 2 d.P.R. n. 424/2000.

¹¹¹ Relazione art. (Scopi ed attività)

L'art. riproduce l'art. 3 d.P.R. n. 424/2000; nella Tab. C, allegata al d.m. 20 gennaio 1998, pubblicato su G.U. n. 79 del 4 aprile 1998, sono state individuate le unità produttive ed industriali della Difesa.

¹¹² Relazione art. (Vigilanza)

L'art. riproduce l'art. 4 d.P.R. n. 424/2000.

a) emana, anche sulla base degli elementi forniti dal direttore generale dell'agenzia, direttive generali in ordine al perseguimento degli obiettivi definiti nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 111 (scopi e attività), comma 3, del presente capo e alla riorganizzazione delle unità, anche mediante accorpamento, e delle relative missioni;

b) approva, su proposta del direttore generale dell'agenzia, gli atti di cui all'articolo 114 (direttore dell'agenzia), comma 1 lettera e); il bilancio preventivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;

c) autorizza l'agenzia a partecipare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, a consorzi anche internazionali e a società che operano nei settori imprenditoriali in cui opera l'agenzia;

d) può richiedere al direttore generale dell'agenzia dati e notizie sull'attività svolta e disporre ispezioni anche al fine di accertare l'osservanza delle direttive impartite e il conseguimento dei risultati prefissati;

e) può indicare specifiche attività che l'agenzia deve intraprendere.

3. I regolamenti di cui al successivo articolo 114 (direttore dell'agenzia), comma 1 lettera e), numeri 3) e 4), in assenza di rilievi, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione; con riferimento al regolamento di contabilità, entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro acquisisce il parere del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 113

Organi dell'Agenzia¹¹³

(art. 5, d.P.R. n. 424 del 2000)

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, d'ora in avanti <<Direttore>>, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti.

2. L'incarico di Direttore è conferito secondo la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalenti di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo dell'attività d'impresa di carattere industriale.

3. Il comitato direttivo è composto da non più di quattro membri, scelti, per un periodo di tre anni, dal direttore fra i capi delle unità che operano nei settori maggiormente rilevanti per l'attività dell'agenzia.

4. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e uno supplente, nominati con decreto del Ministro tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; le indennità dei componenti il collegio sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 114

Direttore dell'Agenzia¹¹⁴

(art. 6, d.P.R. n. 424 del 2000)

1. Il Direttore:

a) rappresenta l'Agenzia;

b) dirige e controlla l'attività dell'Agenzia;

c) è responsabile della gestione dell'Agenzia e del conseguimento dei risultati fissati ai sensi dell'articolo 111 (scopi e attività), comma 3, e dell'articolo 112 (vigilanza), comma 2, del presente capo;

d) stipula la convenzione di cui all'articolo 111 (scopi ed attività), comma 3, del presente capo;

e) predispose e propone per l'approvazione del Ministro:

¹¹³ Relazione art. (Organi dell'Agenzia)

L'art. riproduce l'art. 5 d.P.R. n. 424/2000, così mod. dall'art. 1, d.P.R. n. 300/2001.

¹¹⁴ Relazione art. (Direttore dell'Agenzia)

L'art. riproduce l'art. 6 d.P.R. n. 424/2000.

1) i programmi triennali di attività dell'agenzia accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale;

2) i programmi annuali di attività, i bilanci e il rendiconto dell'agenzia;

3) il regolamento interno per adattare l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze funzionali dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatti salvi i poteri di organizzazione interna dei capi unità, con la riorganizzazione e l'individuazione delle unità e delle relative missioni, secondo quanto stabilito nelle direttive del Ministro ai sensi dell'articolo 112 (vigilanza), comma 2, lettera a);

4) il regolamento interno di amministrazione e di contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo n. 300 del 1999;

f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei direttori delle unità;

g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti delle unità;

h) conferisce l'incarico di capo unità ovvero, per gli incarichi di livello dirigenziale generale, formula al Ministro la proposta di conferimento dell'incarico;

i) definisce gli obiettivi che i capi unità devono perseguire per l'attuazione dei programmi dell'agenzia, nonché la responsabilità di specifici progetti;

l) attribuisce alla struttura direzionale centrale e alle unità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia e definisce le politiche d'incentivazione del personale per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia;

m) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza ed economicità, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno dell'agenzia;

n) adotta gli atti per la partecipazione, autorizzata dal Ministro, a consorzi e a società internazionali;

o) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi relativi all'attività dell'agenzia;

p) nomina i componenti del comitato direttivo;

q) convoca e presiede le riunioni di tale comitato;

r) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore è sostituito dal dirigente da lui designato tra i membri del comitato direttivo.

3. Il trattamento giuridico e il trattamento economico onnicomprensivo del direttore sono determinati con contratto individuale di durata di tre o di sei anni, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salva l'eventuale revoca che il Ministro può disporre per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi della gestione con riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 111 (scopi ed attività), comma 3.

Art. 115

*Comitato direttivo*¹¹⁵

(art. 7, d.P.R. n. 424 del 2000)

1. Il comitato direttivo coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite; formula, altresì, proposte in ordine ai programmi di sviluppo dell'Agenzia e individua misure e iniziative, da sottoporre al direttore, dirette a favorire l'economicità della gestione, con particolare riferimento all'attivazione e alla regolamentazione di servizi e gestioni in comune.

2. Alle riunioni del comitato direttivo partecipano rappresentanti degli Ispettorati logistici delle Forze armate e i direttori generali del Ministero della difesa, di volta in volta interessati.

¹¹⁵ Relazione art. (Comitato direttivo)

L'art. riproduce l'art. 7 d.P.R. n. 424/2000.

Art. 116

*Collegio dei revisori dei conti*¹¹⁶
(art. 8, d.P.R. n. 424 del 2000)

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attività dell'Agenzia a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del regolamento interno di amministrazione e contabilità di cui all'articolo [114 (direttore dell'agenzia)], comma 1, lettera e), numero 4), del presente capo.

Art. 117

*Assetto organizzativo dell'Agenzia*¹¹⁷
(art. 9, d.P.R. n. 424 del 2000)

1. L'Agenzia si articola in una struttura direzionale centrale e nelle unità, come eventualmente rideterminate ai sensi dell'articolo [112 (vigilanza)], comma 2, lettera a), e dell'articolo [114 (direttore dell'agenzia)], comma 1 lettera e), numero 3), del presente capo.

2. La struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del Direttore, assicura il supporto tecnico e amministrativo al Direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni; al suo interno è istituito un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione sull'attività dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la cui struttura e la cui attività sono disciplinate secondo le specifiche modalità previste dal regolamento interno di amministrazione e contabilità di cui all'articolo [114 (direttore dell'agenzia)], comma 1 lettera b), numero 4), del presente capo.

3. Le unità hanno il compito di eseguire i lavori e i servizi indicati per ciascuna nei programmi annuali e triennali di attività dell'agenzia.

4. Ogni unità:

a) opera per programmi di attività con autonomia gestionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esse attribuite;

b) ha una propria struttura direzionale, di livello dirigenziale o di livello dirigenziale generale, posta alle dipendenze di un capo unità; le strutture direzionali delle unità di livello dirigenziale generale non possono essere in numero superiore a tre.

Art. 118

*Capi unità*¹¹⁸
(art. 10, d.P.R. n. 424 del 2000)

1. I capi unità:

a) dipendono dal Direttore;

b) curano l'attuazione dei programmi di ciascuna unità, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;

c) dirigono e coordinano l'impiego del personale e dei mezzi;

d) sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità cui sono preposti.

Art. 119

*Bilanci e risorse finanziarie dell'Agenzia*¹¹⁹
(art. 11, d.P.R. n. 424 del 2000)

¹¹⁶ Relazione art. (Collegio dei revisori dei conti)

L'art. riproduce l'art. 8 d.P.R. n. 424/2000.

¹¹⁷ Relazione art. (Assetto organizzativo dell'Agenzia)

L'art. riproduce l'art. 9 d.P.R. n. 424/2000.

¹¹⁸ Relazione art. (Capi unità)

L'art. riproduce l'art. 10 d.P.R. n. 424/2000.

¹¹⁹ Relazione art. (Bilanci e risorse finanziarie dell'Agenzia)

L'art. riproduce l'art. 11 d.P.R. n. 424/2000.

1. L'esercizio finanziario dell'agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per ogni unità produttiva viene tenuta un'analitica contabilità industriale nell'ambito della quale trovano specifica considerazione gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile e militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento del capitale investito successivamente all'istituzione dell'agenzia; per il personale militare l'onere addebitato all'agenzia dovrà essere riferito alla sola attività necessaria all'interno dell'unità produttiva e non potrà superare il costo unitario di una unità di personale civile equivalente utilizzata presso imprese operanti nello stesso settore o presso altri enti del Ministero della difesa.
3. Il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto sono redatti a norma del regolamento di cui dell'articolo 114 (Direttore dell'agenzia), comma 1 lettera e), numero 4), del presente capo e secondo i principi dell'articolo 109 (principi generali), comma 2, lettera c) del presente capo.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati a una apposita riserva, utilizzabile in sede di eventuale trasformazione in società per azioni delle unità.
5. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
 - a) dai proventi derivanti dalle attività e dai servizi svolti ai sensi dell'articolo 111 (scopi e attività), comma 4, del presente capo;
 - b) dal fondo, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nei limiti e con le modalità di cui al comma 6;
 - c) da ogni altra eventuale entrata.
6. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è iscritta un'apposita unità previsionale di base la cui dotazione è determinata in relazione al contenuto dei programmi annuali e triennali dell'agenzia e della convenzione di cui all'articolo 111 (scopi e attività), comma 3, del presente capo, nelle more dell'approvazione dei programmi stessi, tenendo conto dei costi per il funzionamento e la gestione dell'agenzia.

Art. 120

*Controlli*¹²⁰

(art. 12, d.P.R. n. 424 del 2000)

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 121

*Personale dell'Agenzia*¹²¹

(art. 13, d.P.R. n. 424 del 2000)

1. L'organico definitivo dell'Agenzia è determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unità.
2. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'agenzia può avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando.
3. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata

¹²⁰ Relazione art. (Controlli)

L'art. riproduce l'art. 12 d.P.R. n. 424/2000.

¹²¹ Relazione art. (Personale dell'Agenzia)

L'art. riproduce i co. 2, 7 e 8, dell'art. 13 d.P.R. n. 424/2000, mentre i co. 1, 3, 4, 5 e 6, sono stati cassati, trattandosi di disposizioni transitorie che hanno esaurito i loro effetti.

professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.

4. L'inquadramento definitivo del personale di cui al comma 1 avviene nell'ambito delle dotazioni di cui al comma 2.

5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo è restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa.

6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua a essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale contratto non si applica al personale delle unità trasformate in società per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione.

7. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'agenzia può avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando.

8. L'agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici *curricula* culturali e professionali.

SEZIONE II ENTI DIPENDENTI DAL SEGRETARIO GENERALE

Art. 122

*Enti dipendenti dal Segretario generale*¹²²

(artt. 1, co. 1, 2 e 3, e 5, d.lgs. n. 459 del 1997; artt. 2, co. 3, e 17, co. 3, schema di regolamento)

1. Gli enti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b) (Classificazione degli enti) del codice sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa.

2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali e a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza e il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonché al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Segretario generale della difesa che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente è responsabile della tenuta di un'analitica contabilità industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacità di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 4 e 5.

¹²² Relazione art. (Enti dipendenti dal Segretario generale)

L'art. riproduce gli artt. 1, 4 e 5, d.lgs. n. 459/1997, abrogati. L'art. tiene conto degli artt. 2, co. 3, e 17, co. 3, dello schema di d.P.R. recante il regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, co. da 404 e 416 e 897, della l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, il quale reca la soppressione dell'ufficio di livello dirigenziale generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale.

3. Per le finalità indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri dell'economia e finanze, della pubblica amministrazione e innovazione e dello sviluppo economico, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile.
4. Per le valutazioni di cui al comma 3 del presente articolo, i costi di attività dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali e all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso.
5. Al fine di verificare la capacità dell'ente a operare in termini di economicità, l'entità delle utilità derivanti dai beni e dai servizi prodotti è valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali.

TITOLO III FORZE ARMATE

CAPO I BANDE MUSICALI

Art. 123

Modalità di impiego¹²³ (art. 3, d.lgs. n. 78 del 1991)

1. Qualora le bande debbano recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Se la partecipazione è richiesta dagli enti od organismi di cui all'articolo 96, comma 2, del codice (Bande musicali), le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti od organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento in tesoreria del corrispondente importo con imputazione allo speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Le somme versate vengono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
4. Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate ai rispettivi fondi assistenza, previdenza e premi per il personale delle Forze armate e le loro famiglie.
5. Per le manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione militare.
6. In particolari circostanze può essere autorizzato l'impiego della banda a organico ridotto, purché rimanga inalterata la funzionalità del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

Art. 124

Organizzazione strumentale¹²⁴ (art. 4 e tabella A, d.lgs. n. 78 del 1991)

¹²³ Relazione art. (Modalità di impiego)

L'art. riproduce l'art. 3, d.lgs. n. 78/1991, che già era considerato applicabile a tutte le bande musicali ai sensi dell'art. 33, co. 2, d.lgs. n. 196/1995. La prima norma è da abrogare; la seconda è stata già abrogata per effetto dell'art. 6, legge 78/2001.

¹²⁴ Relazione art. (Organizzazione strumentale)

L'art. riproduce l'art. 4 e la Tab. A, d.lgs. n. 78/1991, applicabile a tutte le bande musicali, come già disposto dall'art. 33, co. 2, d.lgs. n. 196/1995 (poi abrogato per effetto dell'art. 6, legge 78/2001). Tutte le predette norme sono da abrogare.

1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dal comma 2.
2. Il numero degli strumenti di ciascuna banda è di 102, così ripartiti:
 - a) 3 flauti (con l'obbligo dell'ottavino): 1 (1[^] parte – A); 1 (2[^] parte – B); 1 (3[^] parte – B);
 - b) 1 ottavino (con l'obbligo del flauto): 1 (2[^] parte – A);
 - c) 3 oboi: 1 (1[^] parte – A); 1 (2[^] parte – A); 1 (3[^] parte – B);
 - d) 1 corno inglese (con l'obbligo dell'oboe): 1 (2[^] parte – B);
 - e) 2 clarinetti piccoli Lab (con l'obbligo del piccolo in Mib): 1 (1[^] parte – A); 1 (2[^] parte – B);
 - f) 2 clarinetti piccoli Mib (con l'obbligo del piccolo in Lab): 1 (1[^] parte – B); 1 (2[^] parte – A);
 - g) 12 clarinetti soprani in Sib (primi): 1 (1[^] parte – A); 1 (1[^] parte – B); 4 (2[^] parte – A); 2 (2[^] parte – B); 2 (3[^] parte – A); 2 (3[^] parte – B);
 - h) 12 clarinetti soprani in Sib (secondi): 1 (1[^] parte – B); 3 (2[^] parte – B); 4 (3[^] parte – A); 4 (3[^] parte – B);
 - i) 4 clarinetti contralti Mib: 1 (1[^] parte – B); 1 (2[^] parte – B); 1 (3[^] parte – A); 1 (3[^] parte – B);
 - l) 3 clarinetti bassi in Sib: 1 (1[^] parte – A); 1 (2[^] parte – B); 1 (3[^] parte – B);
 - m) 1 clarinetto contrabbasso in Mib: 1 (3[^] parte – A);
 - n) 1 clarinetto contrabbasso in Sib: 1 (3[^] parte – A);
 - o) 2 saxofoni soprano in Sib: 1 (1[^] parte – A); 1 (3[^] parte – A);
 - p) 3 saxofoni contralti Mib: 1 (1[^] parte – B); 1 (2[^] parte – A); 1 (3[^] parte – A);
 - q) 2 saxofoni tenori Sib: 1 (1[^] parte – B); 1 (3[^] parte – A);
 - r) 2 saxofoni baritoni in Mib: 1 (2[^] parte – A); 1 (3[^] parte – B);
 - s) 2 saxofoni bassi in Sib: 1 (2[^] parte – B); 1 (3[^] parte – B);
 - t) 2 contrabbassi ad ancia: 1 (2[^] parte – B); 1 (3[^] parte – B);
 - u) 5 corni Fa-Sib: 1 (1[^] parte – A); 1 (2[^] parte – A); 2 (2[^] parte – B); 1 (3[^] parte – B);
 - v) 3 trombe in Sib: 1 (1[^] parte – A); 1 (2[^] parte – A); 1 (3[^] parte – B);
 - z) 3 trombe in Fa: 1 (1[^] parte – B); 1 (2[^] parte – B); 1 (3[^] parte – B);
 - aa) 2 trombe in Sib basso: 1 (1[^] parte – B); 1 (3[^] parte – A);
 - bb) 3 tromboni tenori: 1 (1[^] parte – B); 1 (2[^] parte – B); 1 (3[^] parte – B);
 - cc) 1 trombone basso in Fa: 1 (2[^] parte – A);
 - dd) 1 trombone contrabbasso: 1 (3[^] parte – A);
 - ee) 2 flicorni soprannini in Mib: 1 (1[^] parte – A); 1 (1[^] parte – B);
 - ff) 4 flicorni soprani in Sib: 1 (1[^] parte – A); 2 (2[^] parte – A); 1 (3[^] parte – B);
 - gg) 3 flicorni contralti in Mib: 1 (1[^] parte – B); 1 (2[^] parte – B); 1 (3[^] parte – B);
 - hh) 3 flicorni tenori Sib: 1 (1[^] parte – A); 1 (2[^] parte – A); 1 (3[^] parte – B);
 - ii) 3 flicorni bassi in Sib: 1 (1[^] parte – A); 1 (2[^] parte – B); 1 (3[^] parte – B);
 - ll) 1 flicorno basso-grave in Fa: 1 (2[^] parte – A);
 - mm) 1 flicorno basso-grave in Mib: 1 (3[^] parte – A);
 - nn) 3 flicorni contrabbassi in Sib: 1 (1[^] parte – B); 1 (2[^] parte – B); 1 (3[^] parte – B);
 - oo) 1 timpano (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione): 1 (1[^] parte – B);
 - pp) 2 tamburi (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione): 1 (2[^] parte – A); 1 (3[^] parte – B);
 - qq) 2 piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione): 1 (2[^] parte – B); 1 (3[^] parte – B);
 - rr) 1 gran cassa (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione): 1 (2[^] parte – A).
3. Per ogni parte il numero totale degli strumenti è così determinato:
 - a) 1[^] parte – A: 12;
 - b) 1[^] parte – B: 13;
 - c) 2[^] parte – A: 18;
 - d) 2[^] parte – B: 20;
 - e) 3[^] parte – A: 15;

f) 3[^] parte – B: 24.

CAPO II SPECIALITÀ, UNITÀ E REPARTI DELL'ESERCITO

Art. 125

*Arma di fanteria*¹²⁵

(art. 9, l. n. 368 del 1940)

1. L'Arma di fanteria comprende le seguenti specialità:

- a) granatieri;
- b) bersaglieri;
- c) alpini;
- d) paracadutisti;
- e) lagunari.

Art. 126

*Arma di cavalleria*¹²⁶

(art. 10, l. n. 368 del 1940)

1. L'Arma di cavalleria comprende le seguenti specialità:

- a) cavalleria di linea;
- b) carristi.

Art. 127

*Arma di artiglieria*¹²⁷

(art. 11, l. n. 368 del 1940)

1. L'Arma di artiglieria comprende le seguenti specialità:

- a) artiglieria terrestre;
- b) artiglieria contraerea.

Art. 128

*Arma del genio*¹²⁸

(art. 14, l. n. 368 del 1940)

1. L'Arma del genio comprende le seguenti specialità:

- a) pionieri;
- b) pontieri;
- c) ferrovieri;
- d) guastatori.

Art. 129

*Arma delle trasmissioni*¹²⁹

(art. 14, l. n. 368 del 1940)

1. L'Arma delle trasmissioni comprende le seguenti specialità:

- a) telematica;

¹²⁵ Relazione art. (Arma di fanteria)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 9 della l. n. 368/1940.

¹²⁶ Relazione art. (Arma di cavalleria)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 10 della l. n. 368/1940.

¹²⁷ Relazione art. (Arma di artiglieria)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 11 della l. n. 368/1940.

¹²⁸ Relazione art. (Arma del genio)

L'art. riproduce nella sostanza e in parte l'art. 14 della l. n. 368/1940.

¹²⁹ Relazione art. (Arma delle trasmissioni)

L'art. riproduce nella sostanza e in parte l'art. 14 della l. n. 368/1940.

b) guerra elettronica.

Art. 130
*Unità e reparti dell'Esercito*¹³⁰
(artt. 1-4, l. n. 368 del 1940)

1. Le grandi unità dell'Esercito italiano sono le seguenti:
 - a) Corpo d'armata;
 - b) divisione;
 - c) brigata.
2. Le unità delle armi e dei corpi dell'esercito sono le seguenti:
 - a) reggimento;
 - b) battaglione: gruppo squadroni per la cavalleria; gruppo per l'artiglieria;
 - c) compagnia: squadrone per la cavalleria; batteria per l'artiglieria;
 - d) plotone: sezione per l'artiglieria;
 - e) squadra o altra denominazione stabilita dal Capo di stato maggiore dell'Esercito.
3. L'articolazione e la denominazione tattica delle unità dell'Esercito italiano sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

CAPO III
COMANDI DIPARTIMENTALI E NON DIPARTIMENTALI DELLA MARINA MILITARE

Art. 131
*Comandi in capo di dipartimento marittimo*¹³¹
(art. 3, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, tabelle A e B)

1. I Comandi in capo di Dipartimento marittimo esercitano, entro la propria giurisdizione, funzioni di comando e rispondono della efficienza bellica delle rispettive zone, nei limiti dei mezzi messi a loro disposizione.
2. Al Comando in capo di ciascun Dipartimento militare marittimo è preposto un ammiraglio di squadra.

Art. 132
*Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i servizi militari*¹³²
(art. 1, r. d. n. 194 del 1940)

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha le seguenti attribuzioni relative ai servizi militari:
 - a) personale militare delle Capitanerie di porto:
 - 1) studi e proposte allo Stato Maggiore della Marina relativi all'ordinamento, reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa;
 - 2) proposte allo Stato Maggiore della Marina relative alle tabelle di assegnazione;
 - 3) proposte allo Stato Maggiore della Marina per l'impiego del personale da destinare in ambito Forza Armata, interforze o internazionale;

¹³⁰ Relazione art. (Unità e reparti dell'Esercito)

L'art. riproduce nella sostanza gli artt. 1-4 della l. n. 368/1940.

¹³¹ Relazione art. (Comandi in capo di dipartimento marittimo)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 3, r.d. n. 840/1932; d. lgs. 464/1997, come mod. con d.lgs. n. 214/2000, Tab. A e B.

¹³² Relazione art. (Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i servizi militari)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 1, r.d. 194/1940.

4) richieste di benessere allo Stato Maggiore Marina per l'impiego in incarichi per i quali la posizione organica preveda un grado superiore a capitano di vascello o, limitatamente agli Ufficiali superiori, in incarichi validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi giuridici richiesti per l'avanzamento.

5) relazioni con lo Stato Maggiore della Marina in materia di ordinamento, reclutamento, stato giuridico e avanzamento;

b) servizi militari riguardanti la gente di mare:

1) indicazione dei requisiti di indole militare da richiedersi per l'iscrizione fra la gente di mare e per il conseguimento di qualifiche e gradi marittimi, accertamenti relativi, rilascio di certificati a dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti;

2) preparazione bellica della gente di mare imbarcata sul naviglio mercantile e, limitatamente alla istruzione obbligatoria post-militare, della gente di mare in attesa d'imbarco;

3) accertamenti sulla efficienza militare degli equipaggi mercantili;

4) provvedimenti disciplinari relativi alla preparazione ed efficienza militare del personale marittimo a terra o imbarcato;

5) sovrintendenza, in concorso con le autorità della Marina militare, alla esecuzione dei servizi di leva, ove ripristinato, e mobilitazione affidati al Corpo delle capitanerie di porto;

c) servizi militari nei riguardi del naviglio mercantile:

1) esecuzione delle disposizioni dello Stato Maggiore della Marina per la protezione bellica del naviglio mercantile navigante, durante le ostilità o in situazioni di crisi dichiarata inerenti ai provvedimenti attuabili nei porti;

d) servizi militari riguardanti i porti mercantili:

1) preparazione del personale portuale nei riguardi della esecuzione di servizi da compiere in tempo di guerra, di crisi dichiarata o di emergenza;

2) concorso con le autorità della Marina militare o con altre competenti all'esecuzione dei seguenti servizi per la parte affidata al Corpo delle capitanerie di porto:

2.1) organizzazione del servizio delle ostruzioni nei porti, laddove attribuita al Corpo delle capitanerie di porto e amministrazione dei relativi fondi;

2.2) dragaggio, pilotaggio, rotte di sicurezza, per i quali non venga provveduto esclusivamente dalle autorità militari marittime;

3) sovrintendenza, in concorso con le strutture della Marina militare o con altre competenti, alla organizzazione della protezione antiaerea dei porti mercantili in genere;

4) compilazione delle monografie logistiche dei porti;

5) tutti gli altri servizi che in accordo con lo Stato Maggiore della Marina sarà ritenuto necessario affidare alla esecuzione delle Capitanerie di porto per la difesa dei porti e del traffico marittimo.

Art. 133

Comandi servizi base¹³³

(art. 5, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

1. I Comandi servizi base hanno funzioni di comando e direzione su tutti i servizi della Marina militare esistenti nella località in cui hanno sede e che hanno attinenza con la sede stessa.

2. I Comandi servizi base sono retti da ufficiali del Corpo di stato maggiore della marina militare ed hanno sede in La Spezia, Augusta, Taranto, Brindisi.

3. Il Comando servizi base di Brindisi è anche Comando di marina.

Art. 134

¹³³ Relazione art. (Comandi servizi base)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 5, r.d. n. 840/1932; d. lgs. 464/1997, come mod. con d.lgs. n. 214/2000, e d.lgs. n. 253/2005, Tab. A e B.

*Centri reclutamento e addestramento e selezione*¹³⁴

(art. 8, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

1. Il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare ha sede in Taranto, e dipende dal Comando indicato con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Per il servizio del reclutamento e per i movimenti del personale il Centro riceve istruzioni dall'Ufficio generale del personale.
2. Il Centro di selezione della Marina militare ha sede ad Ancona.
3. I Centri reclutamento e addestramento e selezione sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 135

*Enti e centri tecnici dell'area tecnico-operativa*¹³⁵

(art. 9, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 459 del 1997)

1. Gli enti e i centri tecnici della Marina militare sono gli arsenali che hanno sede in La Spezia, in Augusta e in Taranto, compresa la sezione staccata di supporto diretto di Brindisi, e il Centro interforze munizionamento avanzato di Aulla.
2. I centri tecnici dell'area tecnico-operativa sono il Centro interforze studi per le applicazioni militari e il Centro di supporto e sperimentazione navale.
3. A ciascun ente dell'area tecnico-industriale e centro tecnico dell'area tecnico-operativa è preposto un ufficiale con grado previsto nei relativi decreti di struttura con la carica di direttore alla diretta dipendenza dell'Ispettorato di supporto logistico e dei fari.

Art. 136

*Direzioni di munizionamento*¹³⁶

(art. 9 bis, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2000, tabelle A e B)

1. Le direzioni di munizionamento, situate nelle sedi di Ca' Moncello, Cava di Sorciaro e Taranto, esercitano le funzioni di carattere tecnico e logistico relative al munizionamento alle dipendenze dell'Alto comando periferico competente per giurisdizione.

Art. 137

*Basi navali*¹³⁷

(art. 11, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

1. Le basi navali principali hanno sede in La Spezia, Augusta e Taranto. Brindisi è sede di base navale secondaria, mentre Cagliari e Ancona sono sede di base navale di appoggio operativo.

Art. 138

*Servizi di sanità militare marittima*¹³⁸

¹³⁴ Relazione art. (Centri reclutamento e addestramento e selezione)

Il primo degli enti enunciati, giusta quanto previsto in Tab. B, allegata al d. lgs. 464/1997, è stato riconfigurato con d.m. 3 luglio 2008 da Centro reclutamento ed addestramento della Marina militare di Taranto, in Centro di selezione, addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.

¹³⁵ Relazione art. (Enti dell'area tecnico-industriale e Centri tecnici dell'area tecnico-operativa)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 9, r.d. n. 840/1932; d. lgs. 459/1997.

¹³⁶ Relazione art. (Direzioni di munizionamento)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 9 bis, r.d. n. 840/1932; d. lgs. 464/1997, come mod. con d.lgs. n. 214/2000, e d.lgs. n. 253/2005, Tab. A e B.

¹³⁷ Relazione art. (Basi navali)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 11, r.d. n. 840/1932; d. lgs. 464/1997, come mod. con d.lgs. n. 214/2000, e d.lgs. n. 253/2005, Tab. A e B.

(art. 13, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

1. Le Direzioni di sanità militare marittima hanno sede presso i Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo di La Spezia e Taranto.
2. Taranto è altresì sede del Centro ospedaliero militare nel cui ambito opera il Dipartimento militare di medicina legale.
3. La Spezia è sede di Dipartimento militare di medicina legale.
4. Le Direzioni di sanità militare marittima, il Centro ospedaliero militare e i Dipartimenti militari di medicina legale della Marina militare dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare e sono retti da ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 139

*Servizi di commissariato militare marittimo*¹³⁹

(art. 14, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

1. Le Direzioni di commissariato militare marittimo hanno sede in La Spezia, Roma, Augusta, Taranto e Ancona.
2. Cagliari è sede di sezione di commissariato militare marittimo.
3. Le Direzioni e sezioni di commissariato militare marittimo dipendono dai Comandi indicati nel regolamento, e sono rette da ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 140

*Servizi del genio militare per la Marina militare*¹⁴⁰

(art. 15, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

1. Le Direzioni del Genio militare per la Marina militare hanno sede in La Spezia, Roma, Augusta e Taranto.
2. Cagliari e Ancona sono sedi di sezione del Genio militare per la Marina militare.
3. Gli uffici del Genio militare per la Marina militare, attualmente individuati nelle sedi di Livorno, La Maddalena, Napoli, Messina, Brindisi e Venezia, possono essere istituiti con determinazione ministeriale.
4. Le Direzioni, sezioni e uffici del Genio militare sono retti da ufficiali dell'Arma del Genio o dei Corpi tecnici dotati dei titoli culturali e professionali richiesti dall'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 141

*Distaccamenti e Centro sportivo remiero*¹⁴¹

(art. 16, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

¹³⁸ Relazione art. (Servizi di sanità militare marittima)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 13, r.d. n. 840/1932; d. lgs. 464/1997, come mod. con d.lgs. n. 214/2000, e d.lgs. n. 253/2005, Tab. A e B.

¹³⁹ Relazione art. (Servizi di commissariato militare marittimo)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 14, r.d. n. 840/1932; d. lgs. 464/1997, come mod. con d.lgs. n. 214/2000, e d.lgs. n. 253/2005, Tab. A e B.

¹⁴⁰ Relazione art. (Servizi del genio militare per la Marina militare)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 15, r.d. n. 840/1932; d. lgs. 464/1997, come mod. con d.lgs. n. 214/2000, e d.lgs. n. 253/2005, Tab. A e B.

¹⁴¹ Relazione art. (Distaccamenti e Centro sportivo remiero)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 16, r.d. n. 840/1932; d. lgs. 464/1997, come mod. con d.lgs. n. 214/2000, e d.lgs. n. 253/2005, Tab. A e B.

1. I distaccamenti della Marina militare hanno sede in Roma, Messina e Napoli, e sono comandati da ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina militare.
2. Il Centro sportivo remiero della Marina militare ha sede in Sabaudia.
3. I distaccamenti e il Centro sportivo remiero della Marina militare dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
4. Con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare possono essere istituiti distaccamenti per il personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi presso gli istituti e le scuole, gli arsenali, gli ospedali, le direzioni di commissariato, ecc.

Art. 142

*Zone dei fari*¹⁴²

(art. 20, r. d. n. 840 del 1932; art. 8, 9, e 10, co.2, l. n. 131 del 1990; art. 4, d.m. n. 337 del 1992; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

1. I Comandi delle zone dei fari hanno dipendenza funzionale di carattere tecnico e logistico dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari e, quali organi dipartimentali della Marina militare, dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Essi sono normalmente abbinati con i locali uffici idrografici, e sono retti da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.
2. I Comandi delle zone dei fari hanno sede in La Spezia, La Maddalena, Messina, Taranto e Venezia; la zona fari di Taranto ha una sezione staccata a Napoli.
3. I comandi di zona dei fari assicurano l'efficienza operativa del servizio di segnalamento nell'ambito della propria competenza territoriale, in base a quanto stabilito con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
4. Le reggenze dei segnalamenti svolgono, alle dirette dipendenze dei comandi di zona dei fari, i seguenti compiti:
 - a) assicurare il funzionamento degli apparati di uno o più fari, radiofari, e segnalamenti marittimi, provvedendo, nell'ambito dell'area di propria competenza, al trasporto dei materiali occorrenti ed eliminando, con i mezzi a disposizione, eventuali avarie agli impianti allo scopo di garantire la continuità operativa del servizio di segnalamento;
 - b) eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti fissi e galleggianti in dotazione;
 - c) provvedere alla conservazione e alle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;
 - d) impiegare direttamente i mezzi navali e terrestri di cui dispongono, effettuando la manutenzione ordinaria degli stessi.
5. La sorveglianza di segnalamenti fissi o galleggianti lontani dalla sede della reggenza può essere affidata alle autorità marittime locali; la sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare può essere affidata a personale militare ivi in servizio.

Art. 143

*Comandi e Servizi non Dipartimentali*¹⁴³

(art. 23, r. d. n. 840 del 1932; d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2000, tabelle A e B)

1. Sono comandi e servizi non dipartimentali quelli indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare; per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono

¹⁴² Relazione art. (Zone dei fari)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 20, r.d. n. 840/1932; art. 8, 9, e 10, co. 2, l. n. 131/1990; art. 4, d.m. n. 337/1992; d. lgs. 464/1997, come mod. con d.lgs. n. 214/2000; d.lgs. n. 253/2005, Tab. A e B.

¹⁴³ Relazione art. (Comandi e Servizi non Dipartimentali)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 23, r.d. n. 840/1932; d. lgs. 464/1997, come mod. con d.lgs. n. 214/2000, e d.lgs. n. 253/2005, Tab. A e B.

alla diretta dipendenza del Capo di stato maggiore della Marina militare o delle autorità indicate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

2. I comandanti in capo di dipartimento militare marittimo possono ispezionare, riferendone al Capo di stato maggiore della Marina militare, i servizi tecnico-amministrativi e didattici della Marina militare disimpegnati dagli enti non dipartimentali e quelli di leva e mobilitazione affidati alle Capitanerie di porto.

Art. 144

Ufficio allestimento e collaudo nuove navi¹⁴⁴

(art. 23 quater, r. d. n. 840 del 1932)

1. L'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, con sede in La Spezia, esercita le funzioni di carattere tecnico e logistico alle dipendenze dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari.
2. L'ufficio è retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

Art. 145

Centro gestione scorte navali e direzioni magazzini¹⁴⁵

(art. 23 quinquies, r. d. n. 840 del 1932; art. 7, l. d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, tabelle A e B)

1. Il centro gestione scorte navali, con sede in La Spezia, esercita le funzioni di carattere logistico alle dipendenze dell'ispettorato per il supporto logistico e dei fari.
2. L'ufficio è retto da un ufficiale superiore del Corpo di commissariato militare marittimo.
3. Le direzioni magazzini hanno sede a La Spezia, Augusta e Taranto.

CAPO IV

SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO

SEZIONE I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 146

Area di competenza del Servizio dei fari¹⁴⁶

(art. 1, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il Servizio fari gestisce la segnaletica marittima fissa e galleggiante dislocata lungo le coste della penisola e delle isole e nei porti di interesse nazionale sostenendone le spese.
2. I porti di interesse nazionale sono i porti della 1^a categoria secondo la classificazione dell'articolo 239 (porti e aeroporti militari) del codice ovvero <<i>i porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o principalmente a rifugio o alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato<>>.
3. Il Servizio fari gestisce, altresì, la segnaletica marittima dei porti delle classi 1^a, 2^a e 3^a della 2^a categoria. Le relative spese di esercizio sono sostenute anche dalle province e dai comuni che le rimborsano al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le vigenti disposizioni.
4. Sono esclusi dalla gestione del servizio fari i segnalamenti dei porti della 4^a classe della 2^a categoria. La relativa segnaletica, soggetta anch'essa alla normativa nazionale e internazionale, deve essere comunque approvata dall'Ispettorato dei fari.

¹⁴⁴ Relazione art. (Ufficio allestimento e collaudo nuove navi)

L'art. riproduce l' art. 23-quater, r.d. n. 840/1932.

¹⁴⁵ Relazione art. (Area di competenza del Servizio dei fari)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 23 quinquies, r.d. n. 840/1932; art. 7, l. d. lgs. 464/1997, come mod. con d.lgs. n. 214/2000, e d.lgs. n. 253/2005, Tab. A e B.

¹⁴⁶ Relazione art. (Area di competenza del Servizio dei fari)

L'art. riproduce l'art. 1 d.m. n. 337/1992, recante il regolamento per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Art. 147

*Segnalamenti in servizio dei fari*¹⁴⁷
(art. 2, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il servizio fari presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose e non, radiofari e racons. L'elenco dei segnalamenti in servizio è pubblicato e tenuto a giorno dall'istituto idrografico della marina sulla base delle informazioni fornite dal servizio fari.

Art. 148

*Personale del servizio dei fari*¹⁴⁸
(art. 3, d.m. n. 337 del 1992)

1. Al Servizio fari sono assegnati:

a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare - in conformità delle tabelle ordinarie organiche stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare - da destinare all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari di La Spezia e alle zone fari;

b) un ufficiale superiore dell'arma del genio dell'Esercito italiano da destinare all'Ispettorato;

c) personale civile dei profili professionali "farista" e "farista capo" da assegnare alle reggenze;

d) personale civile di altri profili professionali da assegnare all'ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari e alle zone fari, in conformità delle tabelle ordinarie organiche stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare.

Art. 149

*Organizzazione del servizio dei fari*¹⁴⁹
(artt. 5 e 6, d.m. n. 337 del 1992)

1. Organo direttivo centrale del Servizio fari è l'Ispettorato di cui all'articolo 114 (organizzazione logistica della Marina militare) del codice.

2. Gli organi periferici del servizio sono:

a) l'ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo, di cui all'articolo 152 (ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo);

b) le zone fari di cui all'articolo 142 (zone dei fari);

c) le reggenze dei segnalamenti.

Art. 150

*Ispettorato per il supporto logistico e dei fari*¹⁵⁰
(art. 7, d.m. n. 337 del 1992)

1. L'Ispettorato supporto navale, logistico e dei fari di cui all'articolo 114 (organizzazione logistica della Marina militare) del codice ha responsabilità di studio, pianificazione, direzione e controllo del servizio fari nell'ambito delle funzioni di natura tecnica e logistica che la legge gli attribuisce. L'ispettorato è altresì l'autorità nazionale che si esprime sulla adeguatezza della segnaletica marittima alle esigenze della navigazione.

2. I compiti dell'ispettorato, al fine di assicurare al servizio fari strutture e organizzazione efficienti nonché adeguate alle esigenze della navigazione marittima, sono:

a) per lo studio:

¹⁴⁷ Relazione art. (Segnalamenti in servizio dei fari)

L'art. riproduce l'art. 2, d.m. n. 337/1992.

¹⁴⁸ Relazione art. (Personale del servizio dei fari)

L'art. riproduce l'art. 3, d.m. n. 337/1992.

¹⁴⁹ Relazione art. (Organizzazione del servizio dei fari)

L'art. riproduce gli artt. 5 e 6, d.m. n. 337/1992.

¹⁵⁰ Relazione art. (Ispettorato supporto navale, logistico e dei fari)

L'art. riproduce l'art. 7, d.m. n. 337/1992.

- 1) elaborare per quanto di competenza studi e progetti sul segnalamento marittimo in generale nei settori tecnico, delle infrastrutture e dell'impiego del personale;
 - 2) elaborare studi circa l'assetto delle reggenze in relazione al loro numero, alla loro distribuzione e alla loro struttura;
 - 3) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria alla navigazione marittima e quella delle zone portuali;
- b) per la pianificazione:
- 1) formulare la programmazione per l'ammodernamento e il rinnovamento del servizio nei settori organizzativo, tecnico e dei materiali;
 - 2) fornire allo Stato maggiore della Marina militare il proprio concorso:
 - 2.1) nella programmazione tecnico-finanziaria di competenza;
 - 2.2) nella trattazione dei problemi ordinativi e di personale militare e civile;
 - 2.3) nella programmazione delle attività di ordinaria manutenzione delle infrastrutture dei segnalamenti, delle strutture dell'ufficio tecnico dei fari e delle zone fari;
 - 2.4) nella formulazione delle direttive da emanare in periferia per la attuazione delle misure per far fronte alle esigenze di tempo di guerra e in caso di emergenza;
- c) per la direzione:
- 1) emanare direttive nel campo organizzativo, tecnico e logistico;
 - 2) definire il numero e la struttura delle reggenze sulla base delle esigenze e secondo le modalità indicate nell'articolo 151 (istituzione e scioglimento delle reggenze);
 - 3) provvedere all'impiego dei fondi stanziati dallo Stato maggiore Marina militare per il servizio fari;
 - 4) provvedere alla ripartizione di quella parte dei fondi destinati agli organismi periferici del servizio fari per l'espletamento dei compiti di istituto;
 - 5) emanare le normative tecniche redatte dall'ufficio tecnico dei fari per l'impiego, la conservazione e la manutenzione dei materiali del servizio fari;
 - 6) fornire concorso alle direzioni generali competenti nel perfezionamento di contratti ministeriali anche per l'estero, nella compilazione di relazioni per gli organi consultivi e di controllo e per le autorizzazioni di spesa ai comandi e enti periferici;
 - 7) fornire concorso ai competenti organi per quel che attiene al reclutamento, l'ordinamento, l'impiego, il trattamento economico e il benessere del personale farista;
- d) per il controllo:
- 1) curare l'efficienza della struttura ispettiva del servizio di cui alla sezione III del capo IV;
 - 2) effettuare direttamente o per delega le ispezioni tecnico-logistiche agli organismi periferici del servizio;
- e) per le relazioni:
- 1) rappresentare il servizio fari in campo nazionale e nell'ambito delle organizzazioni internazionali in materia di segnalamento marittimo;
 - 2) mantenere rapporti con altri enti e organismi dello Stato anche al di fuori dell'Amministrazione difesa ai fini dell'adempimento dei compiti istituzionali.

Art. 151

Istituzione e scioglimento delle reggenze¹⁵¹ (art. 8, d.m. n. 337 del 1992)

1. L'Ispettorato supporto navale, logistico e fari di cui all'articolo 150 (ispettorato supporto navale, logistico e dei fari), sulla base di esigenze di natura operativa, tecnica e logistica, ha la facoltà di modificare la distribuzione e il numero delle reggenze; ha altresì la facoltà di modificarne la struttura, il numero dei segnalamenti affidati, il personale assegnato e la sede.
2. L'Ispettore con proprio provvedimento definisce per ogni reggenza:
 - a) la denominazione e la sede;

¹⁵¹ Relazione art. (Istituzione e scioglimento delle reggenze)
L'art. riproduce l'art. 8, d.m. n. 337/1992.

- b) la data di istituzione o di chiusura;
 - c) i segnalamenti affidati definiti ciascuno dalla denominazione, dal numero dell'elenco fari, dalla ubicazione e, nei casi in cui è necessario, dalle coordinate geografiche;
 - d) il numero dei faristi assegnati;
 - e) il nome del reggente;
 - f) i mezzi terrestri e navali assegnati;
 - g) l'indicazione o meno di sede disagiata facendo riferimento al relativo Decreto ministeriale in vigore.
3. Di ogni variazione di assetto l'Ispettorato informa lo Stato maggiore della marina e la Direzione generale del personale civile del ministero della difesa.
4. L'Ispettorato supporto navale, logistico e fari emana un ordine del giorno con la situazione delle reggenze corredato dagli elementi di cui al comma 2; a tale ordine del giorno si farà riferimento per le successive modifiche.

Art. 152

*Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo*¹⁵²

(art. 23 ter, r. d. n. 840 del 193; art. 9, d.m. n. 337 del 1992; art. 7, l. d. lgs. 464 del 1997, come modificato con d. lgs. n. 214 del 2000, e d. lgs. n. 253 del 2005, Tab. A e B)

1. L'Ufficio tecnico dei fari, retto da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore, opera alle dirette dipendenze dell'Ispettorato supporto navale, logistico e fari che lo impiega per svolgere funzioni tecniche e logistiche a beneficio dell'intera rete nazionale dei segnalamenti. Ha alle sue dipendenze personale militare e civile stabilito dalle tabelle organiche.
2. Lo Stato maggiore della Marina militare stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dell'ufficio tecnico dei fari.
3. L'Ufficio tecnico dei fari svolge i seguenti compiti:
- a) effettua studi, ricerche e sperimentazioni secondo le direttive dell'Ispettorato;
 - b) provvede alla gestione dei materiali del servizio fari con particolare riferimento alla codificazione, conservazione, manutenzione e distribuzione; è responsabile della gestione e della condotta del magazzino centrale del servizio;
 - c) provvede alle manutenzioni di 3° livello dei materiali tecnici del servizio o direttamente o ricorrendo a ditta specializzata;
 - d) è responsabile della redazione e della tenuta a giorno dei notiziari dei segnalamenti su indicazione dei Comandi di zona fari tenendo informato l'Istituto idrografico della Marina militare per l'aggiornamento della documentazione nautica;
 - e) provvede alla redazione e al continuo aggiornamento delle normative tecniche per la conservazione, manutenzione, condotta e impiego dei materiali tecnici del servizio fari;
 - f) svolge corsi di formazione professionale del personale farista in prova e corsi di aggiornamento tecnico al personale in servizio;
 - g) dà esecuzione per la parte di competenza ai programmi di ammodernamento e rinnovamento dei segnalamenti predisposti dall'Ispettorato supporto navale, logistico e fari eseguendo i necessari interventi tecnici;
 - h) valuta e coordina le proposte tecniche, anche in relazione all'acquisto di materiali tecnici di cui all'articolo 190 (materiali del servizio fari), relative al segnalamento marittimo rappresentate dai comandi di zona fari prima dell'inoltro all'Ispettorato supporto navale, logistico e fari per l'approvazione.
4. L'Ufficio tecnico dei fari dispone per l'assolvimento dei suoi compiti di una officina mista di costruzione e riparazione, di laboratori per studi, ricerche, sperimentazioni e collaudi dei materiali dei fari, di infrastrutture didattiche e del magazzino centrale del servizio fari.

¹⁵² Relazione art. (Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo)

L'art. riproduce le ss. norme: art. 23 ter, r.d. n. 840/1932; art. 9, d.m. n. 337/1992; art. 7, l. d. lgs. 464/1997, come mod. con d.lgs. n. 214/2000, e d.lgs. n. 253/2005, Tab. A e B.

5. Gli interventi tecnici di qualsiasi tipo del personale dell'Ufficio tecnico dei fari presso i segnalamenti saranno ordinati o comunque autorizzati dall'Ispettorato. Il comando di zona fari assicurerà a detto personale dell'ufficio tecnico dei fari il necessario supporto logistico e tecnico nello svolgimento della attività di istituto.

Art. 153

*Comandi di zona fari*¹⁵³
(art. 10, d.m. n. 337 del 1992)

1. Ciascun Comando di zona fari, come organo dipartimentale, opera alle dirette dipendenze dell'Alto comando periferico che, all'interno della propria competenza territoriale, lo impiega ai fini della efficienza operativa del segnalamento marittimo; tale dipendenza si estende all'ambito logistico e amministrativo, in particolare, per quanto si riferisce al supporto tecnico e logistico, all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento dei materiali e delle infrastrutture del servizio fari.

2. I Comandi di zona fari inoltre dipendono funzionalmente per gli aspetti tecnici e logistici dall'ispettorato; tale dipendenza si esplica:

a) nel settore dei materiali tecnici per ciò che si riferisce agli approvvigionamenti, ai programmi di ammodernamento, alle normative tecniche e di impiego delle apparecchiature e alle ispezioni;

b) nell'impiego dei fondi assegnati per l'assolvimento dei compiti di istituto;

c) nell'applicazione delle disposizioni di carattere ordinativo circa la distribuzione, il numero e la struttura delle reggenze.

3. Ciascun Comando di zona fari, la cui area di giurisdizione coincide con quella dell'Alto comando periferico di appartenenza, è retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina militare che assume la denominazione di <<comandante della zona fari>>. Egli ha alle proprie dipendenze il personale militare e civile del comando, dell'officina mista e del magazzino e quello civile farista destinato presso le reggenze.

4. Lo Stato maggiore della Marina militare stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dei Comandi di zona fari.

5. I comandanti di zona fari sono responsabili della condotta del servizio fari nell'area di competenza territoriale dell'alto comando periferico da cui dipendono, e assolvono i seguenti compiti:

a) impartiscono alle reggenze dipendenti le necessarie disposizioni operative, tecniche e logistiche controllandone la corretta esecuzione, emanando e mantenendo, in tale contesto, aggiornate le disposizioni particolari per ciascuna reggenza;

b) gestiscono i fondi assegnati sui vari capitoli di spesa;

c) esercitano sulle reggenze dipendenti il necessario controllo ai fini dell'adeguato svolgimento del servizio nonché del corretto utilizzo dei locali delle reggenze stesse e dei segnalamenti, effettuando, in tale contesto, le prescritte visite periodiche;

d) provvedono alle manutenzioni di 2° livello dei materiali tecnici utilizzando personale e attrezzature della dipendente officina e, quando necessario, l'unità navale dipartimentale di supporto, moto trasporto fari;

e) mantengono sempre informato l'alto comando periferico di appartenenza, l'Ispettorato supporto navale, logistico e fari e l'Ufficio tecnico dei fari sullo stato di efficienza dei segnalamenti dipendenti e attivano, quando necessario, l'organo responsabile della emanazione degli avvisi ai naviganti;

f) forniscono all'alto comando periferico di appartenenza il proprio concorso nella pianificazione delle predisposizioni per le situazioni di necessità e ne provvedono alla attuazione;

g) formulano proposte, sentita l'autorità marittima del luogo, intese ad adeguare la segnaletica marittima alle esigenze della navigazione;

¹⁵³ Relazione art. (Comandi di zona fari)
L'art. riproduce l'art. 10, d.m. n. 337/1992.

h) forniscono a enti pubblici e privati interessati al traffico marittimo la consulenza nel campo della segnaletica marittima, previa sottoposizione dei progetti di segnaletica marittima prima della loro realizzazione alla approvazione dell'Ispettorato supporto navale, logistico e fari tramite l'ufficio tecnico dei fari;

i) mantengono contatti con le autorità periferiche militari e civili interessate alle varie problematiche del segnalamento marittimo;

l) esercitano funzioni amministrative e disciplinari nei riguardi del personale civile e militare dipendente secondo la vigente normativa al riguardo;

m) compilano e mantengono aggiornata la monografia del servizio fari della zona fari di competenza, documento che descrive l'organizzazione generale, i segnalamenti affidati, le infrastrutture e il supporto logistico.

Art. 154

*Comitato dei comandanti del servizio fari*¹⁵⁴ (art. 11, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il Comitato dei comandanti è un organo consultivo dell'Ispettorato supporto navale, logistico e fari e di coordinamento del servizio fari che tratta questioni di carattere ordinativo, organizzativo, di personale, tecnico, finanziario e normativo.

2. Il Comitato è costituito da:

- a) Ispettore, presidente;
- b) direttore dell'ufficio tecnico dei fari, membro;
- c) i comandanti delle sei zone fari, membri;
- d) Vice ispettore, membro e segretario.

3. In assenza dell'Ispettore il comitato è presieduto dall'ufficiale più anziano presente.

4. Il Comitato si riunisce obbligatoriamente una volta l'anno per il consuntivo delle attività dell'anno che volge al termine e per la programmazione di quella dell'anno a venire; le altre riunioni sono convocate dall'Ispettore quando lo ritiene necessario oppure su proposta di uno dei membri.

5. L'ordine del giorno è predisposto dall'Ispettorato supporto navale, logistico e fari, tenendo conto anche delle proposte dei membri.

SEZIONE II

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 155

*Normativa di riferimento*¹⁵⁵ (art. 12, d.m. n. 337 del 1992)

1. Nei rapporti con il personale farista viene applicata la normativa generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Art. 156

*Personale assegnato alle reggenze dei segnalamenti*¹⁵⁶ (art. 13, d.m. n. 337 del 1992)

1. Le reggenze:

- a) sono organi operativi periferici del servizio fari;
- b) sono poste alle dirette dipendenze dei comandanti di zona fari;
- c) sovrintendono al funzionamento di uno o più fari, radiofari e segnalamenti marittimi.

¹⁵⁴ Relazione art. (Comitato dei comandanti del servizio fari)

L'art. riproduce l'art. 11, d.m. n. 337/1992.

¹⁵⁵ Relazione art. (Normativa di riferimento)

L'art. riproduce l'art. 12, d.m. n. 337/1992.

¹⁵⁶ Relazione art. (Personale assegnato alle reggenze dei segnalamenti)

L'art. riproduce l'art. 13, d.m. n. 337/1992.

2. A ciascuna reggenza è assegnato il personale civile di cui all'articolo 148 (personale del servizio dei fari), su disposizione della competente direzione generale del Ministero della difesa su proposta dell'Ispettorato supporto navale, logistico e fari.
3. Il responsabile delle attività della reggenza è il reggente, incarico conferito al farista più anziano nel contingente del profilo professionale di farista capo o all'unico farista in servizio presso la reggenza; in casi particolari e su richiesta motivata dell'interessato (cattivo stato di salute, ragioni familiari o altre) l'incarico di reggente può essere conferito temporaneamente ad altro farista capo o farista della reggenza anche se non il più anziano.

Art. 157

*Attribuzioni e compiti del reggente*¹⁵⁷ (art. 14, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il reggente è responsabile:
- a) del funzionamento dei segnalamenti affidati alla reggenza e della continuità del servizio;
 - b) delle manutenzioni ordinarie degli impianti fissi e galleggianti;
 - c) della conservazione e delle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;
 - d) dell'impiego e della manutenzione dei mezzi navali e terrestri.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti il reggente si avvale della collaborazione del personale dipendente, e partecipa ai turni di servizio con gli altri faristi.
3. I compiti del reggente sono quelli previsti dal profilo professionale n. 99 relativo al farista capo che svolge tale mansione.

Art. 158

*Compiti del personale delle reggenze*¹⁵⁸ (art. 15, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il personale farista e farista capo destinato alle reggenze svolge alle dirette dipendenze del reggente i compiti previsti dai profili professionali rispettivamente n. 98 di farista e n. 99 di farista capo.

Art. 159

*Orario giornaliero di servizio nelle reggenze*¹⁵⁹ (art. 16, d.m. n. 337 del 1992)

1. L'orario di servizio del personale farista assegnato alle reggenze è regolato da norme stabilite in negoziazione decentrata sulla base dei seguenti presupposti:
- a) orario settimanale di servizio per il numero di ore previsto dalle leggi in vigore;
 - b) introduzione della figura del farista di servizio;
 - c) frazionamento del servizio giornaliero in due periodi: quello mattinale, effettuato da tutti e quello notturno, effettuato dal personale di servizio.
2. Il personale farista assegnato alle reggenze dei segnalamenti svolge il proprio servizio, che è coordinato dal reggente, in due distinte frazioni della giornata:
- a) nella frazione mattinale, il servizio è svolto da tutto il personale e consiste nei seguenti adempimenti:
 - 1) trasferimento ai segnalamenti via mare o via terra;
 - 2) manutenzione, rifornimento e rassetto dei segnalamenti, dei loro accessori e delle pertinenze;

¹⁵⁷ Relazione art. (Attribuzioni e compiti del reggente)

L'art. riproduce l'art. 14, d.m. n. 337/1992.

¹⁵⁸ Relazione art. (Compiti del personale delle reggenze)

L'art. riproduce l'art. 15, d.m. n. 337/1992.

¹⁵⁹ Relazione art. (Orario giornaliero di servizio nelle reggenze)

L'art. riproduce l'art. 16, d.m. n. 337/1992.

- 3) manutenzione e rassetto dei mezzi di trasporto assegnati;
- 4) disbrigo delle pratiche di ufficio;
- b) nella frazione notturna, che è quella compresa fra il tramonto e il sorgere del sole, il servizio è assicurato dal farista di servizio giornaliero.
3. L'incarico di farista di servizio è svolto a rotazione da tutti i faristi della reggenza compreso il reggente che regola il turno.
4. Il farista di servizio si attiene alle disposizioni del reggente e svolge le seguenti operazioni:
 - a) controllo della regolare accensione dei segnalamenti della reggenza al tramonto;
 - b) controllo del funzionamento dei segnalamenti, effettuato almeno tre ore dopo il tramonto;
 - c) controllo del regolare spegnimento dei segnalamenti al sorgere del sole;
 - d) assicura la propria reperibilità nel periodo compreso fra il termine del servizio mattinale e le 08.00 del giorno successivo;
 - e) effettua d'iniziativa l'eventuale intervento di ripristino dell'efficienza e la relativa segnalazione al comando zona fari o all'alto comando periferico.
5. Anche l'attività del farista di servizio, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 - 4, è regolato dalla negoziazione decentrata in particolare per le modalità di recupero delle ore effettuate oltre il normale orario e per le modalità di compenso per la reperibilità.

Art. 160

*Riposo settimanale dei faristi*¹⁶⁰ (art. 17, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il riposo settimanale dei faristi è regolato dalla normativa sugli impiegati civili dello stato; tuttavia deve venir assicurata anche nei giorni domenicali e festivi la sorveglianza dei segnalamenti.
2. Nelle reggenze con almeno due operatori il farista di servizio domenicale assicura la sorveglianza dei segnalamenti e svolge le sue attività secondo il normale orario di lavoro feriale salvo a recuperare astenendosi dal lavoro in un giorno della settimana successiva, concordato con il reggente contemperando le esigenze personali con quelle di servizio. Nelle reggenze con un solo operatore la sorveglianza nei giorni festivi può essere affidata alle autorità marittime locali richiedendola con la procedura indicata nel successivo articolo 172 (collaborazione dell'autorità marittima).
3. I Comandi di zona fari devono assicurare la continuità del servizio, la sicurezza del personale e degli apparati. Essi hanno comunque la facoltà di integrare il personale della reggenza con l'invio in missione di faristi disponibili nell'ambito della zona o di militari addestrati per gli interventi in casi di emergenza.

Art. 161

*Congedo annuale dei faristi*¹⁶¹ (art. 18, d.m. n. 337 del 1992)

1. Nel rispetto della normativa sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il congedo ordinario annuale viene fruito in turni stabiliti dal comando zona fari tenuto conto delle preferenze, dell'anzianità relativa dei faristi e dei turni degli anni precedenti.
2. Nei periodi nei quali la reggenza rimane priva di faristi anche a causa di sovrapposizione di riposo settimanale e congedo annuale, il comandante della zona fari ha facoltà di predisporre uno o più dei provvedimenti indicati nell'articolo 160 (riposo settimanale dei faristi) sempre nell'intento di assicurare la continuità del servizio senza trascurare la sicurezza del personale e dei materiali.

¹⁶⁰ Relazione art. (Riposo settimanale dei faristi)
L'art. riproduce l'art. 17, d.m. n. 337/1992.

¹⁶¹ Relazione art. (Congedo annuale dei faristi)
L'art. riproduce l'art. 18, d.m. n. 337/1992.

Art. 162

*Giornale di reggenza e quaderno del segnalamento*¹⁶²
(art. 19, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il giornale di reggenza e il quaderno del segnalamento sono documenti ufficiali. Nel giornale di reggenza sono sistematicamente annotati l'attività giornaliera della reggenza, il rapporto di fine turno del farista di servizio nonché notizie amministrative e altre informazioni complementari. Nel quaderno del segnalamento sono annotati tutti gli interventi di manutenzione effettuati sul segnalamento.
2. Responsabile della compilazione e della conservazione dei due documenti è il reggente che si attiene alle istruzioni riportate sui documenti stessi.
3. Il giornale di reggenza e il quaderno del segnalamento sono predisposti secondo i rispettivi modelli previsti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 163

*Rapporto di fine turno*¹⁶³
(art. 20, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il farista di servizio di cui all'articolo 159 (orario giornaliero di servizio nelle reggenze), ultimato il turno di servizio, ne registra gli eventi salienti sul giornale di reggenza nelle pagine rispondenti alla data del giorno. Il suo rapporto è vistato dal reggente.

Art. 164

*Collegamento telefonico delle reggenze*¹⁶⁴
(art. 21, d.m. n. 337 del 1992)

1. Le reggenze devono disporre di collegamento telefonico o, se non è possibile, radiofonico con il proprio comando zona fari e con l'autorità marittima competente per giurisdizione.

Art. 165

*Contributo al soccorso in mare e alla prevenzione da inquinamento*¹⁶⁵
(art. 22, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il farista che operando nell'ambito della sua reggenza o comunque trovandosi nella situazione prevista dall'articolo 593, comma 2, del codice penale, avvisti - o comunque abbia notizia - di esseri umani in pericolo di vita per sinistro in mare o di navi in pericolo o di macchie inquinanti o di analoghe situazioni di emergenza, ne dà immediata comunicazione, all'autorità marittima competente. Dà altresì immediato asilo e assistenza a eventuali naufraghi nei locali della reggenza.

Art. 166

*Interruzione e sospensione del servizio*¹⁶⁶
(art. 23, d.m. n. 337 del 1992)

1. I fari, fanali e segnalamenti marittimi devono rimanere comunque accesi e attivi anche in caso di interruzione o sospensione del servizio del personale del servizio fari.

¹⁶² Relazione art. (Giornale di reggenza e quaderno del segnalamento)

L'art. riproduce l'art. 19, d.m. n. 337/1992.

¹⁶³ Relazione art. (Rapporto di fine turno)

L'art. riproduce l'art. 20, d.m. n. 337/1992.

¹⁶⁴ Relazione art. (Collegamento telefonico delle reggenze)

L'art. riproduce l'art. 21, d.m. n. 337/1992.

¹⁶⁵ Relazione art. (Contributo al soccorso in mare e alla prevenzione da inquinamento)

L'art. riproduce l'art. 22, d.m. n. 337/1992.

¹⁶⁶ Relazione art. (Interruzione e sospensione del servizio)

L'art. riproduce l'art. 23, d.m. n. 337/1992.

2. Per garantire la continuità delle indispensabili prestazioni del servizio fari anche in tale circostanza, gli alti comandi periferici predispongono una pianificazione che preveda:

a) prioritariamente l'impiego di personale facente parte dei contingenti esonerati dallo sciopero ai sensi delle vigenti norme in tema di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali;

b) secondariamente l'impiego nella quantità necessaria di personale militare addestrato oppure il ricorso all'affidamento della sorveglianza dei segnalamenti alla locale autorità marittima.

Art. 167

Alloggi per il personale farista¹⁶⁷ (art. 24, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il personale farista destinato alle reggenze assegnatario di alloggi di servizio per guardianaggio e custodia (ASGC) ha l'obbligo di risiedervi.

2. All'assegnatario è fatto divieto di utilizzare come proprio alloggio altri locali del comprensorio della reggenza ancorché temporaneamente non impiegati, a meno di specifica autorizzazione dell'alto comando periferico competente.

Art. 168

Sedi disagiate¹⁶⁸ (art. 25, d.m. n. 337 del 1992)

1. L'elenco delle reggenze e dipendenze che, tra l'altro, per le particolari condizioni di vita, clima, isolamento, carico di lavoro sono considerate sedi disagiate ai fini di una maggiorazione del premio incentivante, è individuato con decreto del Ministro della difesa sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 169

Accesso ai segnalamenti e alloggiamento presso le reggenze¹⁶⁹ (art. 26, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il personale estraneo al servizio non può accedere all'interno dei segnalamenti a meno di specifica autorizzazione del comandante di zona fari.

2. Il personale militare e civile appartenente al servizio può accedere ai segnalamenti e alloggiare presso le reggenze per motivi di servizio connessi con l'incarico ricoperto.

3. Il temporaneo alloggiamento presso le reggenze di personale estraneo al servizio è consentito solamente in casi di emergenza o di comprovata necessità e deve essere autorizzato dall'alto comando periferico.

Art. 170

Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti¹⁷⁰ (art. 27, d.m. n. 337 del 1992)

1. Con il termine <<sorveglianza>> ci si riferisce all'insieme di attività intese a verificare giornalmente l'effettivo corretto funzionamento di ciascun faro e segnalamento marittimo in genere.

2. Responsabile della sorveglianza è il reggente; tuttavia in alcuni casi e circostanze particolari essa può essere affidata a comandi, enti o personale, estranei al servizio fari.

¹⁶⁷ Relazione art. (Alloggi per il personale farista)

L'art. riproduce l'art. 24, d.m. n. 337/1992.

¹⁶⁸ Relazione art. (Sedi disagiate)

L'art. riproduce l'art. 25, d.m. n. 337/1992.

¹⁶⁹ Relazione art. (Accesso ai segnalamenti e alloggiamento presso le reggenze)

L'art. riproduce l'art. 26, d.m. n. 337/1992.

¹⁷⁰ Relazione art. (Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti)

L'art. riproduce l'art. 27, d.m. n. 337/1992.

Art. 171
*Esercizio della sorveglianza*¹⁷¹
(art. 28, d.m. n. 337 del 1992)

1. Ciascun reggente:
 - a) deve essere sempre al corrente della situazione di efficienza dei segnalamenti affidatigli;
 - b) riferisce tempestivamente al proprio comando zona fari, ai fini dell'intervento correttivo e della informazione del navigante, circa:
 - 1) l'inefficienza o l'irregolare funzionamento dei segnalamenti luminosi e diurni;
 - 2) l'eventuale spostamento o il disormeggio di segnali galleggianti;
 - 3) l'inefficienza delle luci di allineamento per l'ingresso nei porti e per la navigazione in acque ristrette;
 - 4) le anomalie nel funzionamento di radiofari e nautofoni.
2. La sorveglianza dei segnalamenti può essere affidata alle autorità marittime locali nelle seguenti circostanze:
 - a) segnalamenti lontani dalla reggenza o comunque non facilmente raggiungibili da essa;
 - b) durante i periodi di riposo settimanali e di congedo annuale del personale farista se non esiste altra possibilità nell'ambito della reggenza e con limitazioni e modalità di cui agli articoli 160 (riposo settimanale dei faristi) e 161 (congedo annuale dei faristi);
 - c) in caso di interruzione o sospensione del servizio da parte dei faristi secondo le priorità indicate nell'articolo 166 (interruzione e sospensione del servizio);
 - d) in eventualità di carattere eccezionale e comunque di durata limitata nel tempo.
3. Nei casi predetti il comando zona fari può richiedere al comandante del compartimento marittimo di giurisdizione, informando l'alto comando periferico, la collaborazione della locale autorità marittima per l'accertamento giornaliero:
 - a) del regolare accensione e spegnimento dei segnalamenti ai crepuscoli e del loro corretto funzionamento;
 - b) della corretta ubicazione dei segnalamenti galleggianti;
 - c) della regolare attivazione dei nautofoni in caso di nebbia;
 - d) della eventuale attivazione e disattivazione in caso di necessità dei segnalamenti non automatizzati.
4. In tale circostanza l'autorità marittima ha altresì il compito di informare con il mezzo più rapido possibile il comando zona fari o l'alto comando periferico di eventuali irregolarità di funzionamento ai fini della tempestiva emanazione dell'avviso ai naviganti e dell'intervento correttivo del personale del comando zona fari.
5. La sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare può essere affidata a personale militare ivi in servizio.
6. Il reggente può esercitare la sorveglianza dei segnalamenti anche:
 - a) mediante un sistema di monitoraggio a distanza tra segnalamento e reggenza con collegamento radio ovvero su linea telefonica;
 - b) mediante l'impiego di personale estraneo all'amministrazione dello Stato e contrattato con apposita convenzione dal servizio fari.
7. L'affidamento del segnalamento in sorveglianza ad altro ente o personale al di fuori del servizio fari non esime il reggente dalle normali responsabilità del servizio su quel segnalamento per ciò che si riferisce a controlli periodici, rifornimenti, manutenzioni, rassetto e ripristino dell'efficienza.

Art. 172
*Collaborazione dell'autorità marittima*¹⁷²

¹⁷¹ Relazione art. (Esercizio della sorveglianza)

L'art. riproduce l'art. 28, d.m. n. 337/1992.

¹⁷² Relazione art. (Collaborazione dell'autorità marittima)

(art. 29, d.m. n. 337 del 1992)

1. Qualsiasi richiesta di collaborazione dell'autorità marittima sia nella sorveglianza che nel supporto o in altri settori è avanzata dal comandante della zona fari al comandante del compartimento marittimo competente informandone l'Alto comando periferico di giurisdizione.

Art. 173

*Verifica della posizione dei segnalamenti galleggianti*¹⁷³

(art. 30, d.m. n. 337 del 1992)

1. I comandanti delle zone fari predispongono idonea organizzazione per la sorveglianza dei segnalamenti galleggianti specie per quelli fuori dai porti o comunque esposti all'azione del mare, delle correnti e del vento.

2. Una accurata verifica della posizione del segnalamento deve essere disposta dal comando zona fari periodicamente e comunque dopo che esso è rimasto a lungo soggetto all'azione violenta di elementi meteorologici. Quando vengono rilevati spostamenti tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione deve essere provveduto alla ricollocazione del segnalamento nella corretta posizione disponendo nel frattempo per la emanazione del relativo avviso ai naviganti.

Art. 174

*Controllo da parte delle unità navali*¹⁷⁴

(art. 31, d.m. n. 337 del 1992)

1. Le unità navali della Marina militare italiana in navigazione che rilevano anomalie nel funzionamento o nella posizione di un segnalamento marittimo ne danno sollecita comunicazione all'alto comando periferico e al comando zona fari territorialmente competenti.

2. Notizie specifiche sulle prestazioni operative dei segnalamenti possono essere richieste alle unità navali dai comandi zona fari tramite l'alto comando periferico di appartenenza.

SEZIONE III

CONTROLLO DEI MATERIALI TECNICI

Art. 175

*Norme tecniche*¹⁷⁵

(art. 32, d.m. n. 337 del 1992)

1. L'ufficio tecnico dei fari redige la normativa tecnica relativa alle modalità d'impiego, alla manutenzione, alla tenuta, alla conservazione e alle riparazioni dei materiali tecnici del servizio. Detta normativa viene applicata dopo la sua emanazione da parte dell'Ispettorato supporto navale, logistico e fari.

2. I comandi di zona fari possono in casi particolari e di provata necessità adottare norme tecniche diverse purché concordate con l'ufficio tecnico dei fari e autorizzate dall'Ispettorato supporto navale, logistico e fari.

Art. 176

*Norme di servizio*¹⁷⁶

L'art. riproduce l'art. 29, d.m. n. 337/1992.

¹⁷³ Relazione art. (Verifica della posizione dei segnalamenti galleggianti)

L'art. riproduce l'art. 30, d.m. n. 337/1992.

¹⁷⁴ Relazione art. (Controllo da parte delle unità navali)

L'art. riproduce l'art. 31, d.m. n. 337/1992.

¹⁷⁵ Relazione art. (Norme tecniche)

L'art. riproduce l'art. 32, d.m. n. 337/1992.

¹⁷⁶ Relazione art. (Norme di servizio)

(art. 33, d.m. n. 337 del 1992)

1. I comandanti di zona fari emanano, sulla base delle norme in vigore e delle direttive ricevute, norme di servizio relative all'andamento e all'espletamento del servizio fari nell'ambito della giurisdizione della zona.

Art. 177

*Uniformità della normativa*¹⁷⁷

(art. 34, d.m. n. 337 del 1992)

1. L'Ispettorato supporto navale, logistico e fari impartisce direttive intese a regolare, tra l'altro, nell'ambito del servizio fari l'emaneazione di norme, disposizioni, circolari, monografie, rapporti, segnalazioni di avarie, notiziari al fine di dare unità di indirizzo e uniformità nella loro redazione e nelle procedure.

Art. 178

*Attività ispettiva*¹⁷⁸

(art. 35, d.m. n. 337 del 1992)

1. L'attività ispettiva è quella intesa a verificare l'andamento del servizio fari nelle sue componenti tecnica, logistica, infrastrutturale e di personale.

2. Viene effettuata ai seguenti livelli:

a) dai comandanti di zona fari: con le visite periodiche alle reggenze e ai relativi segnalamenti;

b) dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, con le visite tecniche ai segnalamenti su mandato dell'Ispettorato supporto navale, logistico e fari;

c) dall'Ispettorato supporto navale, logistico e fari, con le ispezioni tecnico-logistiche a tutti gli organismi del servizio fari, ovvero, all'ufficio tecnico dei fari, zone fari e reggenze e, per quel che si riferisce alla idoneità all'assolvimento dei compiti di istituto, alle unità navali moto trasporto fari.

Art. 179

*Visita dei comandanti di zona fari*¹⁷⁹

(art. 36, d.m. n. 337 del 1992)

1. I comandanti di zona fari esercitano sulle reggenze dipendenti una accurata vigilanza con visite effettuate di iniziativa con o senza preavviso e con una periodicità non superiore a quattro mesi.

2. In ciascuna visita, che comprende oltre che la sede della reggenza anche alcuni o tutti i segnalamenti della stessa sono verificati:

a) l'efficienza e lo stato dei materiali, delle infrastrutture e dei mezzi;

b) la condotta e lo stato delle manutenzioni;

c) il rendimento generale e le condizioni di vita del personale della reggenza;

d) la tenuta della documentazione in generale e in particolare la regolare tenuta delle scritture del magazzino e degli inventari e, a campione, la verifica delle concordanze tra le consistenze contabili e quelle effettive dei materiali a carico;

e) l'attività della reggenza nel periodo trascorso dall'ultima visita avvalendosi del giornale di reggenza e dei quaderni dei segnalamenti e sulla scorta della normativa in vigore.

3. Al termine della visita viene redatto per le sistemazioni della reggenza e per ciascun segnalamento ispezionato il <<rapporto sulla visita>> con il quale il comando zona fari

L'art. riproduce l'art. 33, d.m. n. 337/1992.

¹⁷⁷ Relazione art. (Uniformità della normativa)

L'art. riproduce l'art. 34, d.m. n. 337/1992.

¹⁷⁸ Relazione art. (Attività ispettiva)

L'art. riproduce l'art. 35, d.m. n. 337/1992.

¹⁷⁹ Relazione art. (Visita dei comandanti di zona fari)

L'art. riproduce l'art. 36, d.m. n. 337/1992.

riferisce sinteticamente sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sul personale e sulla logistica non mancando di avanzare proposte per i provvedimenti correttivi; detto rapporto è inviato all'Ispettorato dei fari, all'ufficio tecnico dei fari e per conoscenza all'alto comando periferico di giurisdizione.

4. Ciascun comandante di zona fari cura di visitare tutti i fari e tutti i segnalamenti dipendenti almeno una volta nell'arco di un anno.

Art. 180

*Visite tecniche*¹⁸⁰

(art. 37, d.m. n. 337 del 1992)

1. Le visite tecniche sono quelle effettuate alle reggenze, ai segnalamenti e agli apprestamenti tecnici per il servizio fari a bordo delle unità moto trasporto fari, e sono finalizzate a:

a) verificare l'efficienza nonché lo stato di conservazione e manutenzione dei materiali tecnici;

b) verificare l'efficacia della normativa tecnica in vigore oppure redigere una nuova normativa;

c) studiare nuove sistemazioni e nuovi impianti.

2. Le visite tecniche sono effettuate dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, o da un suo delegato, su specifico mandato dell'Ispettorato supporto navale, logistico e fari che viene informato con rapporto scritto; il direttore dell'ufficio tecnico dei fari può anche eseguire, o fare eseguire dal proprio personale, visite tecniche di iniziativa nell'ambito di un più ampio mandato dell'Ispettorato supporto navale, logistico e fari che tuttavia dovrà essere di volta in volta informato.

Art. 181

*Ispezioni tecnico-logistiche*¹⁸¹

(art. 38, d.m. n. 337 del 1992)

1. L'Ispettorato supporto navale, logistico e fari, attraverso le ispezioni tecnico-logistiche, si accerta direttamente della idoneità o meno delle varie componenti del servizio fari ad assolvere i propri compiti istituzionali, verificando:

a) nelle reggenze:

1) l'efficienza e lo stato di manutenzione e di conservazione dei materiali tecnici, delle infrastrutture e dei mezzi navali e terrestri;

2) la gestione amministrativa dei materiali a carico;

3) l'efficacia della normativa in vigore sia tecnica che di servizio;

4) il rendimento e le condizioni di vita del personale farista;

5) la tenuta della documentazione;

b) nell'ufficio tecnico fari e nelle zone fari:

1) l'adeguatezza delle strutture all'assolvimento dei compiti;

2) il funzionamento dei magazzini e dei depositi di materiali;

3) il funzionamento dell'officina mista;

4) l'adeguatezza della tabella organica e dell'esistenza del personale militare e civile assegnato;

c) a bordo delle unità navali moto trasporto fari:

1) l'adeguatezza delle strutture, degli impianti e delle dotazioni marinarie necessarie all'assolvimento dei compiti relativi al servizio fari;

2) il funzionamento dell'officina e del magazzino del servizio fari;

3) l'adeguatezza delle sistemazioni e della normativa relative all'imbarco del personale del servizio fari per l'attività in mare;

¹⁸⁰ Relazione art. (Visite tecniche)

L'art. riproduce l'art. 37, d.m. n. 337/1992.

¹⁸¹ Relazione art. (Ispezioni tecnico-logistiche)

L'art. riproduce l'art. 38, d.m. n. 337/1992.

- 4) l'esistenza e l'adeguatezza della normativa d'impiego delle apparecchiature e attrezzature pertinenti il servizio fari.
2. Le ispezioni tecnico-logistiche sono effettuate da una commissione composta da:
- a) presidente: l'ispettore dei fari che per le ispezioni alle reggenze e alle unità moto trasporto fari può essere sostituito da un ufficiale superiore del servizio fari;
 - b) 1° membro: un ufficiale superiore del servizio fari;
 - c) 2° membro: un capo tecnico del servizio fari esperto nel settore dei materiali tecnici oppure un ufficiale del servizio fari esperto nello stesso settore.
3. Della commissione, nominata con provvedimento dell'Ispettorato supporto navale, logistico e fari, non possono fare parte gli ufficiali e impiegati civili dell'organismo ispezionato e, per l'Ispezione a una reggenza, gli appartenenti al comando zona fari da cui essa dipende; l'inserimento in essa di ufficiali e impiegati appartenenti ai comandi zona fari è coordinata con l'alto comando periferico di competenza.
4. Al termine dell'ispezione di ciascun organismo, il presidente redige un rapporto circostanziato sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sulla logistica e sul personale, segnalando inconvenienti e avanzando proposte per eliminarli; tale rapporto viene inoltrato all'Ispettorato supporto navale, logistico e fari e all'alto comando periferico competente.
5. L'ispettorato supporto navale, logistico e fari inoltre:
- a) emana apposite direttive differenziate per ogni tipo di organismo (ufficio tecnico dei fari, zone fari, unità moto trasporto fari e reggenze) ai fini della corretta, completa e uniforme esecuzione delle ispezioni;
 - b) programma per tempo l'esecuzione delle ispezioni in modo che ciascun organismo venga sottoposto all'ispezione tecnico-logistica con una frequenza non superiore ai quattro anni le reggenze e ai tre anni gli altri.

Art. 182

*Varie su visite e ispezioni*¹⁸²
(art. 39, d.m. n. 337 del 1992)

1. Visite e ispezioni sono effettuate generalmente durante le ore di lavoro e possono essere con o senza preavviso; le ispezioni fuori orario di lavoro sono preannunciate e per il tempo impiegato i faristi sono retribuiti con il compenso straordinario.
2. L'ufficiale responsabile della visita o dell'ispezione ne registra l'effettuazione sul giornale di reggenza annotando sinteticamente, senza esprimere alcun giudizio o valutazione, le ore di inizio e fine nonché i locali della reggenza e i segnalamenti visitati.

SEZIONE IV LOGISTICA E INFRASTRUTTURE

Art. 183

*Unità navali di supporto logistico mobile*¹⁸³
(art. 40, d.m. n. 337 del 1992)

1. Lo Stato maggiore della Marina militare può assegnare agli Alti comandi periferici, nella cui area di giurisdizione le caratteristiche della segnaletica lo richiedano, navi supporto al servizio fari adeguatamente attrezzate ed equipaggiate:
 - a) per l'assolvimento dei compiti di posa e recupero dei segnalamenti galleggianti;
 - b) per le manutenzioni e interventi tecnici sui segnalamenti;
 - c) per il trasporto dei materiali, mezzi e personale;
 - d) per il rifornimento e per il controllo diurno e notturno della segnaletica marittima.

¹⁸² Relazione art. (Varie su visite e ispezioni)

L'art. riproduce l'art. 39, d.m. n. 337/1992.

¹⁸³ Relazione art. (Unità navali di supporto logistico mobile)

L'art. riproduce l'art. 40, d.m. n. 337/1992.

2. Le unità di cui al comma 1, chiamate moto trasporto fari, dispongono di una officina attrezzata per lavorazioni varie; i faristi nonché personale civile dell'Ispettorato supporto navale, logistico e fari, dell'Ufficio tecnico fari e delle zone fari e il personale militare del servizio fari imbarcano su dette unità navali ogni qualvolta le esigenze della missione lo richiedano.
3. L'Alto comando periferico dispone dell'impiego di tali unità secondo programmi di manutenzione e interventi di vario tipo proposti dal comando della zona fari.

Art. 184

*Automezzi e imbarcazioni*¹⁸⁴
(art. 41, d.m. n. 337 del 1992)

1. L'ufficio tecnico dei fari, i comandi di zona fari e alcune reggenze sono forniti di autoveicoli, automezzi speciali da lavoro, motofurgoni e imbarcazioni previsti da apposite tabelle di assegnazione stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare su proposta dell'Ispettorato supporto navale, logistico e fari.
2. I comandi di zona fari possono disporre temporanee ridislocazioni dei mezzi nell'ambito della propria area di giurisdizione, previa autorizzazione dell'alto comando periferico e informandone l'Ispettorato.

Art. 185

*Abilitazioni*¹⁸⁵
(art. 42, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il personale che impiega mezzi terrestri e navali in dotazione deve essere in possesso delle apposite abilitazioni e autorizzazioni alla loro condotta; a tal fine i comandi di zona fari provvedono a interessare l'alto comando periferico e le autorità marittime locali competenti al rilascio delle suddette abilitazioni.

Art. 186

*Impiego di elicotteri della Marina militare*¹⁸⁶
(art. 43, d.m. n. 337 del 1992)

1. In caso di comprovata necessità o urgenza, possono effettuarsi trasporti di personale e materiali ai siti di difficile accesso facendo ricorso all'impiego di elicotteri della Marina militare idonei allo scopo; le missioni sono disposte dall'Alto comando periferico competente su richiesta del Comando di zona fari.

Art. 187

*Concorso dei mezzi navali delle Capitanerie di porto*¹⁸⁷
(art. 44, d.m. n. 337 del 1992)

1. Nelle sedi nelle quali vi sia indisponibilità di mezzi navali del servizio e l'impossibilità di utilizzo di mezzi locali idonei, il comando zona fari può richiedere il concorso saltuario dei mezzi dell'autorità marittima locale; della richiesta di concorso deve essere data informazione all'Alto comando periferico competente.

Art. 188

*Trasporto dei materiali ai segnalamenti*¹⁸⁸

¹⁸⁴ Relazione art. (Automezzi e imbarcazioni)

L'art. riproduce l'art. 41, d.m. n. 337/1992.

¹⁸⁵ Relazione art. (Abilitazioni)

L'art. riproduce l'art. 42, d.m. n. 337/1992.

¹⁸⁶ Relazione art. (Impiego di elicotteri della Marina militare)

L'art. riproduce l'art. 43, d.m. n. 337/1992.

¹⁸⁷ Relazione art. (Concorso dei mezzi navali delle Capitanerie di porto)

L'art. riproduce l'art. 44, d.m. n. 337/1992.

(art. 45, d.m. n. 337 del 1992)

1. Quando non sia possibile o non sia conveniente effettuare il trasporto dei materiali dai magazzini dei comandi zona fari alle reggenze e ai segnalamenti con mezzi dell'Amministrazione, è consentito ricorrere a ditte private stipulando, ove occorre, apposite convenzioni.

Art. 189

*Distintivo speciale del servizio fari*¹⁸⁹

(art. 46, d.m. n. 337 del 1992)

1. Le unità navali e le imbarcazioni adibite al servizio fari alzano l'apposito distintivo speciale con le modalità dettate dalla vigente normativa di Forza armata.

Art. 190

*Materiali del servizio fari*¹⁹⁰

(art. 47, d.m. n. 337 del 1992)

1. I materiali in uso nel servizio fari sono così classificati:

- a) <<materiali tecnici>> che comprendono le apparecchiature, i dispositivi, le strumentazioni, i supporti e il materiale vario e di consumo per le sorgenti luminose dei segnalamenti, per i nautofoni, per i radiofari e per i racons;
- b) materiali relativi ai mezzi navali e terrestri;
- c) materiali delle officine;
- d) manufatti in muratura.

2. Per i <<materiali tecnici>> valgono le norme dettate dagli articoli 222 (Servizio delle manutenzioni) e seguenti. I materiali di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 sono soggetti alla normativa dipartimentale per quel che si riferisce alla gestione e alla manutenzione.

Art. 191

*Servizio delle manutenzioni*¹⁹¹

(art. 48, d.m. n. 337 del 1992)

1. I materiali tecnici del servizio fari sono tenuti in efficienza da un servizio di manutenzione così articolato:

- a) manutenzioni di 1° livello o ordinarie: sono gli interventi periodici di responsabilità del reggente effettuati con personale e mezzi della reggenza;
- b) manutenzioni di 2° livello comprendono quegli interventi periodici più complessi che possono essere effettuati dal personale tecnico delle zone fari con l'ausilio dell'officina mista di zona e dell'officina della moto trasporto fari.;
- c) manutenzioni di 3° livello comprendono quegli interventi periodici e non, i quali per delicatezza o complessità sono affidati all'ufficio tecnico dei fari oppure a impresa privata specializzata con la quale è stata stipulata apposita convenzione; l'intervento assume in quest'ultimo caso la denominazione di <<service>>.

Art. 192

*Manutenzione programmata*¹⁹²

¹⁸⁸ Relazione art. (Trasporto dei materiali ai segnalamenti)

L'art. riproduce l'art. 45, d.m. n. 337/1992.

¹⁸⁹ Relazione art. (Distintivo speciale del servizio fari)

L'art. riproduce l'art. 46, d.m. n. 337/1992.

¹⁹⁰ Relazione art. (Materiali del servizio fari)

L'art. riproduce l'art. 47, d.m. n. 337/1992.

¹⁹¹ Relazione art. (Servizio delle manutenzioni)

L'art. riproduce l'art. 48, d.m. n. 337/1992.

¹⁹² Relazione art. (Manutenzione programmata)

L'art. riproduce l'art. 49, d.m. n. 337/1992.

(art. 49, d.m. n. 337 del 1992)

1. L'Ufficio tecnico dei fari fornisce, per ogni apparecchiatura, sistemazione e dispositivo in servizio, una specifica normativa che per ciascuno dei tre livelli di manutenzione indichi gli interventi specificandone la periodicità.
2. Sulla base di detta normativa e dei mezzi e risorse disponibili, ogni comando di zona fari redige, a ogni fine anno, la pianificazione delle manutenzioni per l'anno successivo che sottopone alla approvazione dell'Ispettorato supporto navale, logistico e fari.

Art. 193

*Officine del servizio fari*¹⁹³

(art. 50, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il servizio fari dispone delle officine miste dell'ufficio tecnico dei fari e delle sei zone fari, istituite con decreto del Ministro della difesa; l'organizzazione delle lavorazioni e gli aspetti tecnico-amministrativi sono disciplinati dal titolo I del libro III.
2. Gli ordini di lavoro sono emessi dall'ufficiale preposto al servizio delle lavorazioni; i mezzi di lavoro e i materiali di impiego e di consumo sono assunti a carico del consegnatario per debito di vigilanza all'uopo designato.

Art. 194

*Officina mista dell'ufficio tecnico fari*¹⁹⁴

(art. 51, d.m. n. 337 del 1992)

1. I compiti dell'officina mista dell'ufficio tecnico dei fari sono:
 - a) costruzione e assiemamento di nuovi apparati e impianti destinati ai segnalamenti marittimi;
 - b) manutenzione di 3° livello dei materiali tecnici del servizio fari con interventi di riparazione, in officina e fuori sede se necessario;
 - c) riparazione, trasformazione e modifica degli stessi materiali tecnici;
 - d) verifica e prove di funzionamento di apparati, impianti e materiali da inviare ai Comandi di zona fari.

Art. 195

*Officine miste dei comandi zona fari*¹⁹⁵

(art. 52, d.m. n. 337 del 1992)

1. I compiti delle officine miste di zona sono:
 - a) riparazioni, verifiche e manutenzioni di 2° livello dei materiali tecnici del servizio fari nell'ambito dell'area di giurisdizione con eventuali interventi fuori sede se necessario;
 - b) trasformazione e modifica di apparati, meccanismi, impianti in servizio presso le reggenze della zona;
 - c) assiemamento di nuovi apparati, impianti e relative prove.

Art. 196

*Magazzini*¹⁹⁶

(art. 53, d.m. n. 337 del 1992)

1. La gestione dei materiali è regolata dal capo VIII del titolo I del libro III.

¹⁹³ Relazione art. (Officine del servizio fari)

L'art. riproduce l'art. 50, d.m. n. 337/1992.

¹⁹⁴ Relazione art. (Officina mista dell'ufficio tecnico fari)

L'art. riproduce l'art. 51, d.m. n. 337/1992.

¹⁹⁵ Relazione art. (Officine miste dei comandi zona fari)

L'art. riproduce l'art. 52, d.m. n. 337/1992.

¹⁹⁶ Relazione art. (Magazzini)

L'art. riproduce l'art. 53, d.m. n. 337/1992.

2. Presso l'Ufficio tecnico dei fari e le zone fari sono istituiti, con decreti del Ministro della difesa, magazzini affidati a consegnatari per debito di custodia, nominati con decreti del Ministro della difesa e tenuti alla resa del conto giudiziale; detti magazzini sono normalmente adibiti a rifornimento dei materiali ad altri magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza.
3. Presso l' Ufficio tecnico dei fari e le zone fari sono istituiti magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza nominati con provvedimento di ciascun comandante, adibiti alla gestione e alla distribuzione per l'impiego dei materiali necessari al funzionamento delle officine dei vari servizi e al funzionamento e manutenzione dei fari e dei segnalamenti marittimi.
4. I movimenti dei materiali tra magazzini a contabilità giudiziale - in particolare tra il magazzino dell' ufficio tecnico dei fari che funge da magazzino centrale e quelli delle sei zone fari - sono disciplinati dal capo VIII del titolo I del libro III e devono essere autorizzati di volta in volta dall'Ispettorato dei fari che autorizza anche i movimenti dei materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti dai comandi di zona diversi.
5. I comandanti di zona fari autorizzano i movimenti di materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti.

Art. 197

*Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti*¹⁹⁷ (art. 54, d.m. n. 337 del 1992)

1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio fari.
2. La Marina militare provvede invece all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento degli stessi.
3. Il personale delle reggenze provvede alle piccole riparazioni e manutenzioni degli edifici e dei manufatti per la loro conservazione.

Art. 198

*Assegnazione dei fondi per l'ordinaria manutenzione e il minuto mantenimento e procedure per l'esecuzione dei lavori*¹⁹⁸ (art. 55, d.m., n. 337 del 1992)

1. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ispettorato supporto navale, logistico e fari presenta allo Stato maggiore della Marina militare un programma, preventivamente concordato tra i pertinenti alti comandi periferici e i comandi zone fari da essi dipendenti, degli interventi di ordinaria manutenzione da eseguire alle infrastrutture del servizio fari specificando per ciascuno di essi la spesa presunta e la priorità di esecuzione. Sulla base di tali indicazioni lo Stato maggiore della Marina militare definisce i lavori che possano trovare copertura finanziaria a fronte delle disponibilità a capitolo e assegna i relativi fondi agli alti comandi periferici interessati tenendone informato l'Ispettorato dei fari.
2. Gli Alti comandi periferici riservano alle rispettive zone fari i fondi necessari per minuto mantenimento secondo la ripartizione valutata nel contesto generale delle infrastrutture dipartimentali e sulla base delle proposte che sono avanzate annualmente dalla stessa zona fari per l'area di rispettiva giurisdizione.
3. Le procedure per l'esecuzione dei lavori sono quelle previste dal titolo IV del libro III.

CAPO V

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

¹⁹⁷ Relazione art. (Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti)

L'art. riproduce l'art. 54, d.m. n. 337/1992.

¹⁹⁸ Relazione art. (Assegnazione dei fondi per l'ordinaria manutenzione e il minuto mantenimento e procedure per l'esecuzione dei lavori)

L'art. riproduce l'art. 55, d.m. n. 337/1992.

Art. 199

*Natura giuridica dell'Istituto idrografico della Marina militare*¹⁹⁹ (art. unico, r. d. n. 232 del 1908)

1. L'Istituto idrografico della Marina militare è ente del Ministero della difesa e organo cartografico dello Stato.
2. Opera nel settore dell'idrografia, così come definita dall'Organizzazione idrografica internazionale, in accordo con le pertinenti normative internazionali recepite in ambito nazionale, e in particolare con la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969), concorrendo alla conoscenza e valorizzazione di tutto quanto legato all'ambiente marino da un punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale.

Art. 200

*Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare*²⁰⁰ (artt. 1, 2, 3 e 4, r. d. n. 232 del 1908)

1. L'Istituto idrografico della Marina militare, svolge i seguenti compiti:
 - a) assicurare alle Forze armate il supporto idro-meteo-oceanografico necessario allo svolgimento delle attività d'istituto;
 - b) concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale, secondo la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969);
 - c) redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l'esecuzione dei rilievi idrografici, da svolgere nell'ambito della pubblica amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della navigazione;
 - d) creare un sistema informativo geografico che raccolga, tutti i dati idro-oceanografici provenienti dai rilievi effettuati nelle acque di giurisdizione dallo stesso Istituto e da enti pubblici e privati;

¹⁹⁹ Relazione art. (Natura giuridica dell'Istituto idrografico della Marina militare)

L'art. costituisce norma ricognitoria che riproduce nella sostanza l'art. unico, r.d. n. 232/1908, con il quale è stato approvato il riordinamento dell'Istituto idrografico della Regia Marina, e la successiva normativa nazionale ed internazionale che ha ulteriormente definito il collocamento e la finalità dell'Istituto Idrografico della Marina. In particolare si è tenuto conto delle ss. norme:

- l. n. 68/1960, <<Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione dei rilevamenti terrestri e idrografici>> che stabilisce il fatto che l'Istituto Idrografico è organo cartografico dello Stato;
- l. n. 925/1973, <<Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Organizzazione Idrografica Internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967>>;
- l. n. 313/1980, Adesione alla Convenzione IMO – Solas 74 / 83 con relative modifiche (ultime di rilevanza cap. 5 regola 2.2 e regola 9 in vigore dal 01.07.2002);
- l. n. 183/1989, <<Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo>>;
- d.P.R. n. 435/1991, <<approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare>>;
- l. n. 394/ 1991, Legge quadro sulle aree protette;
- l. n. 689/1994, <<ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare>>;
- d.P.R. 18 luglio 1995 – G.U. n° 7 del 10 gennaio 1996, <<approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernenti i criteri per la redazione dei piani di bacino>>;
- cartografia digitale>>
- l. n. 172/2003, <<disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto>>.

²⁰⁰ Relazione art. (Natura giuridica dell'Istituto idrografico della Marina militare)

L'art. riproduce nella sostanza gli artt. 1, 2, 3 e 4 del r.d. n. 232/1908, recante il riordinamento dell'Istituto idrografico della Regia Marina, tenendo conto della successiva evoluzione normativa in campo nazionale ed internazionale, specificatamente riportata nella nota precedente, e della evoluzione tecnica del settore.

e) gestire e mantenere aggiornata, con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato e delle associazioni private operanti nel settore, la banca dati di tutti i relitti, di interesse storico e non, giacenti sui fondali delle acque marine sottoposte alla giurisdizione nazionale;

f) curare la formazione del personale da adibire a funzioni idrografiche e oceanografiche mediante l'organizzazione di corsi aperti anche alla partecipazione di studenti universitari e di cittadini stranieri;

g) conferire la caratteristica di idrografo al personale militare e civile che superi il previsto iter formativo;

h) concorrere all'attività didattica d'istituti di formazione nel campo delle scienze idrografiche e oceanografiche;

i) partecipare all'attività dell'Organizzazione idrografica internazionale;

l) disciplina gli standard per quanto attiene i rilievi idrografici effettuati da soggetti esterni dall'amministrazione difesa.

2. L'Istituto idrografico della Marina militare espleta le seguenti funzioni:

a) è responsabile della produzione della documentazione nautica ufficiale per le aree di interesse nazionale;

b) effettua, direttamente o in collaborazione con organismi pubblici e privati, gli studi, i rilievi e i lavori necessari al compimento della propria missione;

c) verifica e valida i rilievi utilizzabili per la compilazione della documentazione ufficiale anche se eseguiti o fatti eseguire da enti pubblici o privati;

d) pianifica e coordina l'esecuzione di rilievi oceanografici necessari alla produzione cartografica e all'attività d'istituto delle Forze armate e concorre alla ricerca oceanografica nazionale;

e) riceve tutti i dati relativi alla topografia della linea di costa e di dati idrografici, anche avvalendosi del concorso delle amministrazioni pubbliche, al fine della produzione della documentazione ufficiale;

f) esegue, nell'ambito delle funzioni di responsabile nazionale della definizione del livello medio mare, i rilievi mareometrici necessari all'esigenze idrografiche e riceve le misure mareometriche eseguite nelle acque di giurisdizione nazionale;

g) riceve dall'autorità marittima le informazioni necessarie per la produzione degli aggiornamenti e delle varianti alla documentazione nautica;

h) fornisce consulenza tecnica all'autorità marittima nel merito delle problematiche inerenti la documentazione nautica;

i) cura la redazione e la pubblicazione di testi tecnico scientifici inerenti le materie di propria competenza;

l) provvede alla distribuzione della documentazione nautica e di particolare strumentazione nautica alle unità della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto;

m) cura la vendita dei propri dati e prodotti anche attraverso rivenditori ufficiali.

Art. 201

Organizzazione dell'Istituto Idrografico della Marina militare²⁰¹ (artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12, r. d. n. 232 del 1908)

1. L'Istituto idrografico della Marina militare è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ed è retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore.

2. È articolato, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità, nelle aree funzionali scientifica, amministrativa e logistica, della formazione e direzione del personale, del supporto; tali aree sono strutturate in reparti, uffici, sezioni e nuclei la cui denominazione e composizione vengono definite con disposizioni del Capo di stato maggiore della Marina militare.

²⁰¹ Relazione art. (Organizzazione dell'Istituto Idrografico della Marina militare)

L'art. riproduce nella sostanza gli artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12, r.d. n. 232/1908, tenendo conto della successiva evoluzione ordinativa dell'Istituto e della ristrutturazione delle Forze armate.

Art. 202

*Risorse finanziarie dell'Istituto idrografico della Marina militare*²⁰² (art. 18, r. d. n. 232 del 1908)

1. Oltre ai mezzi finanziari disponibili sugli specifici capitoli del bilancio del Ministero della difesa, costituiscono fonti di finanziamento dell'Istituto Idrografico della Marina, ai fini dello svolgimento delle attività d'istituto nel campo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare:

a) le assegnazioni provenienti da capitoli di spesa di altre amministrazioni pubbliche per l'esecuzione di rilievi, lavori e studi svolti sulla base di apposite convenzioni;

b) i proventi, riassegnati integralmente allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sui pertinenti capitoli di bilancio:

1) della vendita diretta dei prodotti e dei dati;

2) delle prestazioni rese a favore di soggetti esterni;

3) delle cessioni di dati eseguite in base ad accordi con istituti idrografici stranieri;

4) da diritti d'autore per la riproduzione di documentazione edita dall'Istituto idrografico della Marina militare.

2. Ai fini previsti dal comma 1, l'Istituto idrografico della Marina militare, previa autorizzazione dello Stato maggiore della Marina militare, può inoltre:

a) stipulare accordi e convenzioni di permuta per lo scambio di materiali e prestazioni;

b) partecipare a consorzi per la realizzazione di progetti scientifici finanziati con fondi pubblici o privati.

Art. 203

*Personale dell'Istituto idrografico della Marina militare*²⁰³ (artt. 7, 13, 14, 15, 16 e 17, r. d. n. 232 del 1908)

1. Le attività dell'Istituto idrografico della Marina militare sono svolte da personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa assegnato, rispettivamente, secondo apposita determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare e in base alla pianta organica definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 204

*Norme interne dell'Istituto idrografico della Marina militare*²⁰⁴ (artt. 19 e 20, r. d. n. 232 del 1908)

1. Con apposite determinazioni del Capo di stato maggiore della Marina militare sono stabilite norme interne:

a) per le campagne idrografiche;

b) per i servizi tecnici e militari dell'Istituto idrografico della Marina militare.

CAPO VI

SERVIZIO DI ASSISTENZA AL VOLO

Art. 205

*Spazi aerei*²⁰⁵

²⁰² Relazione art. (Risorse finanziarie dell'Istituto idrografico della Marina militare)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 18, r.d. n. 232/1908, tenendo conto delle successive normative di contabilità dello Stato e del riassetto amministrativo e contabile delle Forze armate.

²⁰³ Relazione art. (Personale dell'Istituto idrografico della Marina militare)

L'art. sintetizza gli artt. 7, 13, 14, 15, 16 e 17, r.d. n. 232/1908, tenendo conto della evoluzione normativa nel campo del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e nel riordinamento degli organici delle Forze armate.

²⁰⁴ Relazione art. (Norme interne dell'Istituto idrografico della Marina militare)

L'art. riproduce gli artt. 19 e 20, r.d. n. 232/1908.

(artt. 1 e 2, d.P.R. n. 484 del 1981)

1. Il servizio di assistenza al volo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, è assicurato dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il presente capo.

Art. 206

*Tipi di traffico*²⁰⁶

(art. 2, d.P.R. n. 484 del 1981)

1. Il traffico aereo militare, il quale segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, prende il nome di traffico aereo generale.
2. Il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale prende il nome di traffico aereo operativo militare.

Art. 207

*Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare*²⁰⁷

(art. 4, d.P.R. n. 484 del 1981)

1. Gli spazi di competenza dell'Aeronautica militare sono i seguenti:
 - a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari e militari aperti al traffico aereo civile, non compresi nella tabella B di cui al decreto legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635;
 - b) rotte, corridoi e livelli necessari per il traffico aereo operativo-militare;
 - c) zone riservate alle operazioni militari;
 - d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo operativo militare.
2. Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dall'Aeronautica militare, con gli opportuni coordinamenti e nel rispetto della normativa ICAO per quanto concerne il traffico aereo generale.

Art. 208

*Accordi particolari*²⁰⁸

(art. 5, d.P.R. n. 484 del 1981)

1. I servizi di assistenza al volo nelle zone di aerodromo e di avvicinamento sugli aeroporti militari, su quelli militari aperti al traffico aereo civile, oppure su aeroporti civili, per esigenze operative di difesa, funzionali o di sicurezza, possono essere delegati per l'esercizio, in tutto o in parte, rispettivamente, all'Ente nazionale di assistenza al volo per il traffico aereo generale ed all'Aeronautica militare, previ accordi particolari tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero della difesa che dovranno definire, tra l'altro, anche le relative responsabilità.
2. Ferme restando le proprie competenze concernenti la direzione dei servizi, l'Aeronautica militare e l'Ente nazionale di assistenza al volo per il traffico aereo generale possono chiedere l'utilizzazione, a tempo determinato, di personale, rispettivamente, civile e militare, per far fronte a specifiche esigenze connesse con i servizi di assistenza al volo, sulla base della disciplina contenuta in accordi particolari.
3. Gli accordi di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 209

*Priorità di traffico*²⁰⁹

(art. 6, d.P.R. n. 484 del 1981)

²⁰⁵ L'art. riproduce in parte l'art. 1, d.P.R. 484/1981, recante l'uso dello spazio aereo in attuazione della delega prevista dalla l. n. 242/1980.

²⁰⁶ L'art. riproduce in parte l'art. 2, d.P.R. 484/1981.

²⁰⁷ L'art. riproduce l'art. 4, d.P.R. 484/1981.

²⁰⁸ L'art. riproduce l'art. 5, d.P.R. 484/1981.

²⁰⁹ L'art. riproduce l'art. 6, d.P.R. 484/1981.

1. Il traffico aereo in emergenza, sia generale che operativo militare ha la priorità su ogni tipo di traffico in tutti gli spazi aerei.
2. Il traffico aereo operativo militare svolto per esigenze reali di difesa dello spazio nazionale o per soccorso ha la priorità su ogni altro tipo di traffico, ad eccezione di quello di emergenza di cui al precedente comma, in tutti gli spazi aerei.

Art. 210

*Permeabilità degli spazi*²¹⁰
(art. 7, d.P.R. n. 484 del 1981)

1. Gli spazi aerei contemplati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 e dai precedenti articoli 207 (spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare) e 208 (accordi particolari) possono essere utilizzati da tutto il traffico aereo, previo coordinamento tra gli enti operativi responsabili.

Art. 211

*Organismi di coordinamento*²¹¹
(art. 8, d.P.R. n. 484 del 1981)

1. L'individuazione, la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi di coordinamento a carattere operativo, sia a livello centrale che periferico, di cui all'art. 3, lettera b), della legge 23 maggio 1980, n. 242, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei, saranno disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con il regolamento di cui al comma precedente saranno disciplinate altresì la composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo centrale di coordinamento a carattere generale che dovrà provvedere alla elaborazione degli accordi particolari previsti dal precedente articolo 208 (accordi particolari).

Art. 212

*Membri militari del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo*²¹²
(art. 10, d.P.R. n. 484 del 1981)

1. Il Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica e l'ispettore per la sicurezza del volo dell'Aeronautica sono membri del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484.

CAPO VII

NORME DI SERVIZIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 213

*Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri*²¹³

²¹⁰ L'art. riproduce l'art. 7, d.P.R. 484/1981.

²¹¹ L'art. riproduce l'art. 8, d.P.R. 484/1981.

²¹² L'art. riproduce in parte l'art. 10, d.P.R. 484/1981.

²¹³ Relazione art. (Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri)

L'art. rinvia alla normativa vigente in materia di compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri. In particolare, attualmente il rinvio è riferibile agli artt. 7, 9, 81 e 82, r.d. n. 1169/1934 (riportati in rubrica per mero riferimento interpretativo). Il richiamo effettuato è di tipo generico in quanto si è

(artt. 7, 9, 81 e 82, r.d. n. 1169 del 1934)

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti d'istituto, di cui all'articolo 160 (Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri) del codice e delle funzioni di cui all'articolo 162 (Funzioni di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica dell'Arma dei carabinieri) del codice, all'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 214

*Facoltà dei militari dell'Arma dei carabinieri*²¹⁴

(art. 4, r.d.l. n. 382 del 1925)

1. Il personale dell'Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano.

Art. 215

*Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con la dipendenza gerarchica*²¹⁵

(art. 151, r.d. 24 dicembre 1911)

1. Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, i comandi dell'Arma dei carabinieri competenti all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, ne danno notizia alla scala gerarchica secondo le modalità stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

2. In caso di reati militari la cui procedibilità è condizionata dalla richiesta del comandante di corpo, copia della relativa informativa è trasmessa anche a quest'ultimo.

Art. 216

*Sede di servizio*²¹⁶

(artt. 393 e 394, r.d. 24 dicembre 1911)

1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non può prestare servizio:

a) nelle sedi in cui sussistono accertate situazioni di incompatibilità ambientale che ne condizionano l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti o possono nuocere al prestigio dell'Istituzione;

b) qualora non diversamente disposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in reparto che ha sede nel territorio della tenenza o della stazione nel quale il militare, il coniuge o il convivente hanno stabilmente dimorato, rispettivamente, prima dell'arruolamento, del matrimonio e della convivenza.

2. Il personale dell'Arma dei carabinieri notifica preventivamente il matrimonio o la convivenza, al fine di porre l'Amministrazione nelle condizioni di valutare la sussistenza delle situazioni di cui al comma 1.

Art. 217

*Disposizioni di servizio*²¹⁷

evitato di cristallizzare il rinvio, potendosi successivamente riferire a eventuali ulteriori interventi normativi.

²¹⁴ Relazione art. (Facoltà dei militari dell'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 4, r.d.l. n. 382/1925, la cui attuale vigenza è stata recentemente ribadita in sede giurisprudenziale (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 4252/2007).

²¹⁵ Relazione art. (Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con la dipendenza gerarchica)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 151, r.d. 24 dicembre 1911, recante il regolamento generale per l'Arma dei carabinieri (da abrogare).

²¹⁶ Relazione art. (Sede di servizio)

L'art. riproduce nella sostanza gli artt. 393 e 394, r.d. 24 dicembre 1911, recante il regolamento generale per l'Arma dei carabinieri (da abrogare).

²¹⁷ Relazione art. (Disposizioni di servizio)

Con il r.d. n. 1169/1934, era stato approvato il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri; con l'art. 33, co. 7, il d. lgs. 297/2000 – ora abrogato - recante talune norme finali, era stata confermata la perdurante vigenza delle disposizioni ivi indicate del richiamato regolamento organico, che, pertanto,

(art. 33, co. 7, d. lgs. 297 del 2000)

1. In materia di servizio, sono stabilite con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

- a) le norme per comandare il servizio;
- b) le modalità di esecuzione del servizio;
- c) le procedure di registrazione del servizio;
- d) le disposizioni particolari per il servizio istituzionale;
- e) l'organizzazione del servizio di caserma.

SEZIONE II RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITÀ MILITARI

Art. 218

Disposizione all'interno di contingenti interforze²¹⁸

(art. 4, r. d. n. 1169 del 1934)

1. Ogni qualvolta il personale dell'Arma dei carabinieri si dispone con altri contingenti di forze militari prende posto immediatamente dopo le scuole militari.

2. Il personale di cui al comma 1 prende il posto che è a esso di volta in volta assegnato quando:

a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;

b) considerazioni di opportunità consigliano diversamente all'autorità militare dalla quale i contingenti dipendono.

Art. 219

Servizi di presidio²¹⁹

(art. 6, r. d. n. 1169 del 1934)

1. I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere personale dell'Arma dei carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio d'istituto e per il mantenimento dell'ordine.

2. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e gli allievi degli istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri non possono, di norma, essere impiegati in servizi d'ordine pubblico e in quelli di presidio.

3. Gli allievi carabinieri concorrono a turno, con gli altri corpi, nei servizi di guardia e di picchetto d'onore.

4. Il personale dell'Arma dei carabinieri, senza pregiudizio del servizio d'istituto, partecipa in reparti schierati, alle riviste e alle parate di presidio.

Art. 220

Norma di salvaguardia del servizio d'istituto²²⁰

(art. 8, r. d. n. 1169 del 1934)

è stato oggetto di riassetto nella competente sede regolamentare. La norma in commento, dunque, dispone un rinvio dinamico al regolamento quanto al dettaglio operativo dei variegati compiti propri dell'Arma dei carabinieri.

²¹⁸ Relazione art. (Disposizione all'interno di contingenti interforze)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 4, r.d. n. 1169/1934, recante il regolamento organico dei Carabinieri reali.

²¹⁹ Relazione art. (Servizi di ordine pubblico e di presidio)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 6, r.d. n. 1169/1934.

²²⁰ Relazione art. (Norma di salvaguardia del servizio d'istituto)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 8, r.d. n. 1169/1934.

1. All'infuori dei casi di cui agli articoli della presente sezione, i comandanti delle altre Forze armate o di presidio non possono ingerirsi in alcun modo nelle operazioni giornaliere dei militari dell'Arma dei carabinieri, nell'esercizio ordinario del loro servizio, nell'ordine interno delle loro caserme e tanto meno distoglierli, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite.

SEZIONE III RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITÀ CIVILI

Art. 221

Relazioni con le autorità civili²²¹

(artt. 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80, r.d. n. 1169/1934)

1. Ai fini delle relazioni di servizio dell'Arma dei carabinieri con le autorità civili, anche con riferimento allo scambio informativo, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

TITOLO IV SANITÀ MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 222

Applicazione della normativa in materia di sicurezza²²² (art. 1, d.m. n. 284 del 2000; art. 1, schema di regolamento)

1. Il presente capo, tenuto conto dei principi, delle peculiarità organizzative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, disciplina l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile

²²¹ Relazione art. (Relazioni con le autorità civili)

L'art. rinvia alla normativa vigente in materia di relazioni con le autorità civili da parte dell'Arma dei carabinieri. In particolare, attualmente il rinvio è riferibile agli artt. 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80, r.d. n. 1169/1934 (riportati in rubrica per mero riferimento interpretativo). Il richiamo effettuato è di tipo generico in quanto si è evitato di cristallizzare il rinvio, potendosi successivamente riferire a eventuali ulteriori interventi normativi.

²²² Relazione art. (Applicazione della normativa in materia di sicurezza)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 1, d.m. n. 284/2000 e l'art. 1, schema di regolamento, recante norme per l'applicazione nell'ambito dell'amministrazione della difesa delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, a norma del d.lgs. n. 81/2008, recante l'attuazione dell'art. 1 della l. n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare lo schema tiene conto:

- dell'art. 2, co. 1, lett. b), del predetto d.lgs., ove tra l'altro è previsto che il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni sia individuato dall'organo di vertice delle stesse tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività;
- dell'art. 3, co. 2, del richiamato d.lgs., ove è previsto che nei riguardi delle Forze armate e di polizia, le disposizioni in esso contenute sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, co. 2, della l. n. 400/1988;
- dell'art. 13, co. 3, del medesimo d.lgs., il quale prevede che restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e che i predetti servizi sono competenti, altresì, in materia di vigilanza nelle aree riservate o operative ed in quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute.

negli ambienti di lavoro e durante le attività dell'Amministrazione della difesa, in territorio nazionale o all'estero.

2. Le norme del presente capo si applicano anche alle attività lavorative svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.

Art. 223

Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate²²³

(art. 2, d.m. n. 284 del 2000; art. 2, schema di regolamento)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituiscono particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate i principi e le peculiarità istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalità dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa delle forze, quali, fra l'altro:

- a) l'unicità di comando e controllo;
- b) la capacità e la prontezza d'impiego della forza militare ed il relativo addestramento, in territorio nazionale e all'estero;
- c) la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare, le materie concernenti la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica ovvero il contrasto alla criminalità per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008 e successive modifiche o integrazioni, nonché la tutela degli atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) le particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonché delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche con riferimento al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, lettere g) e o) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e al disposto di cui all'articolo 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Ai fini di cui al comma 1, negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, comprese le strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, devono essere salvaguardate, fra l'altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

- a) il massimo della protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale militare, nonché delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature, ovvero di limitazione dei compiti d'istituto;
- b) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati;
- c) la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone legittimamente detenute, arrestate, fermate o trattenute, nei casi previsti dalla legge, nelle strutture penitenziarie militari ovvero in una struttura dell'Arma dei carabinieri, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo.

²²³ Relazione art. (Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 2, d.m. n. 284/2000 e l'art. 2, schema di regolamento.

Art. 224

*Individuazione del datore di lavoro*²²⁴

(art. 3, schema di regolamento)

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi 1 - 7, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorché non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti ad un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l'unicità di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell'Amministrazione della difesa e del Gabinetto del Ministero della difesa che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure prevenzionistiche per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti.
3. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti centrali o territoriali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono però responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione ai comandi o uffici di cui al comma 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività. Per le unità navali della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta responsabilità grava, in diversa misura, sia sul comandante, deputato all'impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autorità sovraordinate, competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonché ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti.
4. Per il personale dell'Amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall'organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo.
5. Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale è responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro.
6. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa, nonché il Segretario generale della difesa per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di Gabinetto del Ministero della difesa per gli uffici direttamente dipendenti, con proprie determinazioni individuano nell'ambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

²²⁴ Relazione art. (Individuazione del datore di lavoro)

L'art. riproduce l'art. 3, schema di regolamento.

81, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilità di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 - 5, nonché delle peculiarità organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato. Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresì attribuite alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro a unità organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.

Art. 225

*Individuazione dei dirigenti e preposti*²²⁵

(art. 4, schema di regolamento)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell'Amministrazione della difesa, a fini prevenzionali, si intende per:

a) «dirigente»: il lavoratore militare o civile che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione all'effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unità organizzative dell'amministrazione della difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

b) «preposto»: il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendenza e sorveglianza diretta sulle attività lavorativa del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d'impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Art. 226

*Comunicazioni, denunce e segnalazioni*²²⁶

(art. 5, schema di regolamento)

1. Le comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale militare dell'Amministrazione della difesa, ivi compresi gli infortuni sul lavoro, previste a carico del datore di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 - 4, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le procedure a tal fine stabilite dal Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. La Direzione generale della Sanità militare comunica all'INAIL e all'IPSEMA i dati in suo possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare; i predetti dati sono:

a) adeguatamente aggregati e resi coerenti con le esigenze di elaborazione dei predetti Enti assicuratori:

b) comunicati per via telematica e con cadenza annuale;

c) comunicati in forma anonima e per fini statistici.

2. L'obbligo del datore di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito da analogha comunicazione inoltrata dal datore di lavoro alla struttura ordinativa di cui al successivo articolo 230 (Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'amministrazione della difesa). L'organismo di cui all'articolo 230

²²⁵ Relazione art. (Individuazione dei dirigenti e preposti)

L'art. riproduce l'art. 4, schema di regolamento.

²²⁶ Relazione art. (Comunicazioni, denunce e segnalazioni)

L'art. riproduce l'art. 5, schema di regolamento.

(Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'amministrazione della difesa) che riceve le comunicazioni, provvede a richiedere alla struttura sindacale competente per territorio, la nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per quegli Enti nei quali non risulta eletto o designato alcun Rappresentante per la sicurezza locale.

3. Restano ferme, con riferimento al solo personale civile dell'Amministrazione della difesa, gli obblighi di comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui al precedente capoverso sono comunque inoltrate anche alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le medesime procedure di cui al comma 1.

4. L'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è assolto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analogo comunicazione inoltrata al competente Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 238 (Istituzione dei servizi di vigilanza) e seguenti.

Art. 227

Servizio di prevenzione e protezione²²⁷ (art. 6, schema di regolamento)

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, al fine di tutela delle informazioni di cui, nell'interesse della difesa militare e della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e per la tutela del segreto di Stato, il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è costituito esclusivamente dal personale militare o civile dell'Amministrazione della difesa, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, nonché di adeguata abilitazione di sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 è individuato nel numero ritenuto sufficiente in ragione dell'ubicazione, dell'ambito funzionale, dell'ordinamento e delle caratteristiche degli organismi interessati.

3. Nelle attività operative e addestrative svolte da singoli reparti delle Forze armate fuori dell'ordinaria sede stanziale, i compiti del servizio di prevenzione e protezione e la funzione di responsabile del servizio sono assicurati, ove necessario, da personale individuato secondo le procedure tecnico-operative che disciplinano tali specifiche attività.

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle realtà comprensoriali ove insistono più organismi dell'Amministrazione della difesa, ferme restando le responsabilità di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione qualora al medesimo datore di lavoro facciano capo più reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale.

Art. 228

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza²²⁸

²²⁷ Relazione art. (Servizio di prevenzione e protezione)

L'art. riproduce l'art. 6, schema di regolamento.

²²⁸ Relazione art. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

L'art. riproduce l'art. 7, schema di regolamento.

(art. 7, schema di regolamento)

1. Nell'Amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti militari dei lavoratori per la sicurezza che i rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza della stessa Amministrazione.
2. I rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza nelle pubbliche amministrazioni.
3. I rappresentanti militari dei lavoratori per la sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare (Co.Ba.R., di cui all'articolo 836 (articolazione del sistema di rappresentanza), libro IV, titolo IX, capo I, sezione I). Nell'ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica è previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari.
4. In funzione del numero dei rappresentanti da designare, il Co.Ba.R. di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 5 e individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'ente o distaccamento di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti militari dei lavoratori per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Qualora il Co.Ba.R. non proponga alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali un numero inferiore a quello indicato, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti militari dei lavoratori per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro qualora il personale militare proposto non sia in possesso dei previsti requisiti.
5. I rappresentanti militari dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, titolo IX, capo III e al libro IV del presente regolamento, titolo IX, capo I.
6. Ai rappresentanti militari dei lavoratori per la sicurezza competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le attività connesse al mandato sono svolte per servizio. L'incarico è trascritto nella documentazione matricolare dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni.
7. L'incarico di rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare non può rifiutare la designazione o interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi, e cessa anticipatamente dall'incarico, con determinazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause:
 - a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
 - b) trasferimento a un reparto facente capo a una organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;
 - c) perdita di uno o più requisiti per la designazione;
 - d) aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.
8. I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.
9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, negli organismi dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarità organizzative e dell'esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalità dell'intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttivo possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell'Amministrazione della difesa.

10. Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l'unicità di comando e controllo, l'autorità cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, qualora ritengano inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell'autorità gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.

Art. 229

*Formazione, informazione e addestramento*²²⁹ (art. 8, schema di regolamento)

1. Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unità organizzative, quali dirigenti e preposti e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle temporaneamente assegnate per l'esecuzione di un compito specifico, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il Segretario generale della difesa, d'intesa con gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di tutto il personale dell'Amministrazione difesa.
3. L'attività formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e da altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero da istituti, enti e organizzazioni esterni all'Amministrazione della difesa e da questa individuati, comprenderà seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento.
4. L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base per l'immissione nei ruoli del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sono altresì rivolti ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative delle Forze armate.
5. Le attività formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, dovranno concludersi con il rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al capoverso precedente sono sostitutive della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 230

*Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'amministrazione della difesa*²³⁰ (art. 9, schema di regolamento)

1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, istituiscono apposite strutture ordinarie cui compete il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla

²²⁹ Relazione art. (Formazione, informazione e addestramento)

L'art. riproduce l'art. 8, schema di regolamento.

²³⁰ Relazione art. (Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'amministrazione della difesa)

L'art. riproduce l'art. 9, schema di regolamento.

prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

2. All'interno delle strutture ordinarie di cui al comma 1 sono costituite distinte unità organizzative concernenti, rispettivamente, le attività di prevenzione, di cui al comma 3, e quelle di vigilanza, di cui all'articolo 237 (Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze) e seguenti.

3. Le unità organizzative di prevenzione:

a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;

b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale;

c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, ove occorra, la modulistica di base;

d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa.

4. Nell'esercizio dell'attività di consulenza e verifica ovvero delle ordinarie attività di controllo dell'Amministrazione, il personale delle unità organizzative di prevenzione, nonché il personale dei servizi di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale, ovvero di comunicazione di cui all'art. 347 del medesimo codice o di comunicazione ad altre autorità competenti delle contravvenzioni rilevate, ove riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera s) (attribuzioni in campo nazionale del Segretario generale della difesa), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.

Art. 231

Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari²³¹ (art. 10, schema di regolamento)

1. Le attività lavorative svolte nell'ambito dell'Amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'Amministrazione che operano per conto delle Forze armate, e che non rientrano in quelle di cui al comma 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrità dell'ambiente.

2. Le attività delle Forze armate e quelle degli organismi dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, comunque connesse alle particolari esigenze individuate ai sensi del precedente articolo 223 (Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato od alle peculiarità organizzative delle Forze armate), nonché le infrastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi di cui al medesimo articolo 263, destinati alle predette attività, comprese quelle eseguite per conto e sotto il controllo dell'Amministrazione della difesa da organismi terzi, sono disciplinate, anche per quel che riguarda le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive, dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato.

3. Per particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato si intendono, fra l'altro:

a) le procedure tecnico-operative adottate nell'ambito di accordi di standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari dei Paesi aderenti alla NATO o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle emanate dalla competente autorità militare nazionale sull'impiego dello strumento militare nazionale, quali le pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive operative;

²³¹ Relazione art. (Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari)
L'art. riproduce l'art. 10, schema di regolamento.

b) il mandato formulato da una organizzazione internazionale, quali ONU, UE, OSCE, NATO e le procedure tecnico-operative emanate dai comandanti di Forze nazionali o multinazionali per l'esecuzione dei compiti previsti dal mandato;

c) le procedure d'azione individuate dai comandanti, a qualsiasi livello, per l'esecuzione degli specifici compiti o missioni a loro demandati per le funzioni istituzionali di loro competenza o per ordini ricevuti dalla scala gerarchica e, per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, anche per l'esecuzione dei compiti concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero il contrasto alla criminalità;

d) gli speciali capitolati d'opera e le disposizioni tecnico-operative, individuati anche sulla base di speciali requisiti operativi, concernenti le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di custodia, mantenimento e impiego di infrastrutture e apprestamenti militari, fissi e mobili, sistemi di difesa passiva, equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, materiali di armamento, munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, individuali e di reparto, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri delle Forze armate e del Corpo delle capitanerie di porto.

4. Ai sensi di quanto previsto al comma 3, inoltre:

a) le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarità organizzative vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attività nonché dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l'evoluzione operativa della missione in atto. La presente disposizione si applica anche alle operazioni e alle attività condotte in territorio nazionale nell'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 88, comma 1 (definizione) e 93, comma 2, lettera a) (compiti ulteriori delle Forze armate) del codice.

b) nelle strutture penitenziarie militari ovvero in strutture dell'Arma dei carabinieri, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso, l'evacuazione dei predetti ambienti detentivi avviene in direzione delle aree all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale. Il personale preposto alle predette strutture adotta ogni iniziativa tendente a salvaguardare l'altrui incolumità, agevolando le persone detenute, arrestate, fermate o comunque trattenute nell'abbandonare i luoghi in cui sono ristrette e ogni altro luogo di riunione chiuso o esposto a immediato pericolo. I luoghi all'aperto, nei quali devono essere guidate le suddette persone, e i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dai comandanti di caserma;

c) negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonché nelle strutture ed aree in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e in quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, deve essere verificata periodicamente l'efficienza dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi, dei sistemi di difesa passiva, delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la difesa e la vigilanza preventiva. In ogni caso, devono essere comunque assicurati idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso;

d) nei cantieri temporanei o mobili, come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano le speciali norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, e successive modifiche od integrazioni, nonché le altre specifiche disposizioni vigenti in materia nell'ambito dell'amministrazione della difesa.

5. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché il Segretario generale della difesa, ove necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1 - 4, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

6. Fatto salvo il dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, degli appartenenti alle Forze armate e al Corpo delle capitanerie di porto, disciplinato dalle norme riguardanti le specifiche funzioni ricoperte, il predetto personale deve adottare le procedure d'azione e le misure di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti per lo specifico impiego.

7. L'obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e preposti di esigere, con la costante sorveglianza, l'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a tal fine esonerativo da responsabilità, con l'aver impartito ordini certi e adeguati all'osservanza di dette misure, essendo legittima l'aspettativa da parte dei superiori gerarchici del rispetto dell'ordine, la cui inosservanza è particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare.

8. Salvo quanto previsto al comma 8, gli importi delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, eventualmente irrogate al personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del titolo III del libro III.

Art. 232

*Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni*²³² (art. 11, schema di regolamento)

1. L'Amministrazione della difesa, in ragione delle speciali esigenze di funzionalità e della disponibilità di strutture idonee allo scopo, provvede, in via prioritaria, con propri tecnici militari e civili, in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, a effettuare i controlli, le verifiche e i collaudi tecnici, nonché a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, per le finalità previste dalle normative vigenti.

2. Le competenti direzioni generali del Ministero della difesa istituiscono appositi albi relativi al personale militare e civile in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore d'impiego.

3. In caso di indisponibilità del personale di cui al comma 1, ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, i datori di lavoro possono avvalersi di personale tecnico esterno all'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso agli organismi dell'Amministrazione della difesa, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ha l'obbligo, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Resta fermo per i soggetti cui grava la responsabilità dell'impiego del personale, nei limiti dei poteri, attribuzioni e mezzi di cui dispongono e in relazione ai compiti affidati, l'adozione di misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di equivalenti condizioni di sicurezza.

Art. 233

*Valutazione dei rischi*²³³ (art. 12, schema di regolamento)

²³² Relazione art. (Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni)
L'art. riproduce l'art. 11, schema di regolamento.

²³³ Relazione art. (Valutazione dei rischi)
L'art. riproduce l'art. 12, schema di regolamento.

1. Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, la responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 231, comma 3, lettera d) (Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari), ovvero al loro approvvigionamento e alla fornitura ai destinatari finali.

2. I dirigenti di cui al comma 1 devono comunicare ai datori di lavoro destinatari dei beni, mezzi e materiali di cui al medesimo comma 1, affinché ne tengano conto nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le informazioni concernenti:

a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e loro componenti;

b) i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in conseguenza dell'utilizzo dei predetti beni, mezzi e materiali;

c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nell'utilizzo dei citati beni, mezzi e materiali, al fine di eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla natura e alla priorità degli obiettivi istituzionali da raggiungere.

3. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto che le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni con i superiori e doveri propri di quest'ultimi, di cui, fra gli altri, al libro IV del codice, titolo VIII e al libro IV del regolamento, titolo VIII sono già preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, è effettuata dal datore di lavoro qualora ne sia segnalata la necessità dai competenti servizi sanitari delle Forze armate a seguito delle attività espletate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 3, nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Amministrazione della difesa deve tener conto, altresì, delle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 223 (Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato od alle peculiarità organizzative delle Forze armate) e delle norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, individuate ai sensi dell'articolo 231 (Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari).

Art. 234

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze²³⁴ (art. 13, schema di regolamento)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di tutela delle informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione nell'interesse della sicurezza nazionale ovvero per evitare pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, si applicano i seguenti criteri:

a) nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attività dell'Amministrazione della difesa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione;

²³⁴ Relazione art. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze)
L'art. riproduce l'art. 13, schema di regolamento.

b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dall'Amministrazione della difesa con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all'inizio delle attività dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, qualora si tratti di appalti aggiudicati dagli enti centrali dell'Amministrazione della difesa o da enti periferici per i comandi dipendenti. All'attività di cui al precedente capoverso collabora anche il datore di lavoro appaltatore.

2. Il documento di cui al comma 1, sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga inevitabili informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione:

a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso. Le misure prevenzionistiche occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente e appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;

b) può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione della difesa a ciò autorizzato, ivi compresi i rappresentanti militari e civili dei lavoratori per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo, nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell'Amministrazione della difesa di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.

3. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

4. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, agli effetti di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si intendono comunque essenziali i beni e servizi il cui approvvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimento o alla tutela delle esigenze individuate al precedente articolo 263 (Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate).

Art. 235

Funzioni di medico competente²³⁵

(art. 14, schema di regolamento)

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al precedente articolo 231, (Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari), le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. In caso di indisponibilità degli ufficiali medici competenti di cui al comma 1, nell'ambito dei predetti luoghi e attività, le funzioni di medico competente possono essere svolte anche dagli ufficiali medici che abbiano frequentato, superando l'esame finale, appositi percorsi formativi, organizzati anche mediante convenzioni con le scuole di specializzazione in medicina del lavoro delle università italiane, che prevedano l'attribuzione di crediti formativi universitari riconosciuti ai fini della successiva frequenza delle scuole di specializzazione di cui al comma 5.

3. Gli ufficiali medici di cui al comma 2 svolgono attività di medico nel settore della medicina del lavoro, nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 231 (Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari), e sono a tal fine coordinati e

²³⁵ Relazione art. (Funzioni di medico competente)

L'art. riproduce l'art. 14, schema di regolamento.

diretti, per gli aspetti attinenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio, da un ufficiale medico competente, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 39, comma 6, del medesimo decreto. Gli ufficiali medici competenti coordinatori sono individuati, con criterio areale, dal competente organismo di vertice di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.

4. Il Direttore della Direzione generale della sanità militare, con propria determinazione, sentito lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua gli incarichi e i percorsi formativi di cui al comma 2.

5. Per completare il percorso formativo degli ufficiali medici di cui al comma 2, la Direzione generale della sanità militare, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, potrà attivare apposite convenzioni con le università italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 754 (formazione specialistica) del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di cui ai precedenti commi, potranno frequentare, in qualità di tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attività teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

6. Nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia disponibilità alcuna, nel proprio ambito, di personale di cui ai commi 1 e 2, il competente organismo di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno all'Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere c) e l) del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'ufficiale medico che assolve le funzioni di medico competente, di cui ai commi 1 e 2, ovvero il medico di cui al comma 6:

a) custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera c) dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 2008, esclusivamente, presso il luogo di custodia individuato dal datore di lavoro, con l'adozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti;

b) nel caso in cui l'organizzazione antinfortunistica di riferimento comprenda reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce, d'intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi.

8. Nelle realtà comprensoriali, ove insistono più organismi dell'amministrazione della difesa, ancorché appartenenti a differenti aree funzionali, può essere nominato un unico ufficiale medico competente, con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro.

9. Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 926 (infermità) del codice e del libro IV, titolo II, capo II del presente regolamento.

10. Fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli ufficiali medici individuati ai sensi del presente articolo sono iscritti anche nell'elenco dei medici competenti istituito presso la Direzione generale della sanità militare.

11. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori dell'Amministrazione della difesa, la Direzione generale della sanità militare:

a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e

tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;

b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;

c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, protocolli standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.

Art. 236

*Comunicazioni, segnalazioni e documenti*²³⁶

(art. 15, schema di regolamento)

1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale di dati od informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 238 (Istituzione dei servizi di vigilanza); le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alla Direzione generale della sanità militare, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnico-operativa, e dal Segretariato generale della difesa, per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

2. La Direzione generale della sanità militare provvede:

a) alla raccolta dei dati ed all'esame degli stessi;

b) alla loro comunicazione all'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro.

Art. 237

*Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze*²³⁷

(art. 4, d.m. n. 284 del 2000; art. 16, schema di regolamento)

1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 238 (Istituzione dei servizi di vigilanza), si intendono per aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze i mezzi, le infrastrutture ed i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, nonché le attività in essi espletate o comunque connesse, quali, fra l'altro:

a) l'impiego della forza militare e il relativo addestramento in territorio nazionale e all'estero;

b) la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità dell'intera struttura militare e i mezzi, sistemi e apparecchiature per la elaborazione o la trasmissione di dati e informazioni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche e elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica;

c) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8 aprile 2008 e 12 giugno 2009;

²³⁶ Relazione art. (Comunicazioni, segnalazioni e documenti)

L'art. riproduce l'art. 15, schema di regolamento.

²³⁷ Relazione art. (Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 4, d.m. n. 284/2000 e l'art. 16, schema di regolamento.

d) le strutture, aree e mezzi in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto;

e) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) le aree, infrastrutture e opere destinate alla difesa militare, come individuate all'articolo 234 (individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati) del codice, nonché le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative;

g) l'impiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.

2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonché le strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, ove sono svolte le attività o ubicati uno o più luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.

Art. 238

Istituzione dei servizi di vigilanza²³⁸

(art. 3, d.m. n. 284 del 2000; art. 17, schema di regolamento)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al articolo 237 (Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze) viene effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa individuato secondo i criteri recati dal presente regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonché nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.

3. Ai predetti servizi di vigilanza è attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché ogni altra competenza in materia attribuita alle Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di quanto stabilito al comma 4.

4. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell'Amministrazione della difesa può presentare ricorso alla commissione medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare.

Art. 239

Organizzazione dei servizi di vigilanza²³⁹

(art. 18, schema di regolamento)

1. L'unità organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'articolo 230 (Strutture per il coordinamento

²³⁸ Relazione art. (Istituzione dei servizi di vigilanza)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 3, d.m. n. 284/2000 e l'art. 17, schema di regolamento.

²³⁹ Relazione art. (Organizzazione dei servizi di vigilanza)

L'art. riproduce l'art. 18, schema di regolamento.

delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'amministrazione della difesa), effettua il coordinamento centrale in materia di vigilanza. Il Segretario generale della difesa, fermo restando quanto disposto dai successivi commi 2 e 4, nonché dall'articolo 240 (Funzioni dei servizi di vigilanza), con propria determinazione, ne stabilisce l'ordinamento, gli organici e le modalità di funzionamento.

2. L'unità organizzativa di cui al comma 1, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretario generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali.

3. I servizi di vigilanza istituiti nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata, nonché nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, possono avere un'organizzazione centrale o periferica. In quest'ultimo caso essi sono coordinati dall'unità organizzativa di vigilanza d'area costituita a livello centrale nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 230 (Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'amministrazione della difesa).

4. L'organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza in ciascuna delle aree di cui al comma 3 è definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorità di vertice che ne definiscono, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento in relazione alle specifiche esigenze.

Art. 240

Funzioni dei servizi di vigilanza²⁴⁰ *(art. 19, schema di regolamento)*

1. L'unità organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa:

a) coordina le attività attinenti a più servizi di vigilanza, cui fornisce consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa;

b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;

c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell'ambito della pianificazione delle attività formative;

d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base.

2. Le unità organizzative di vigilanza d'area:

a) mantengono i contatti con l'unità organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa;

b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale, per quanto attiene i servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero al Capo di stato maggiore della difesa o ai Capi di stato maggiore di Forza armata o Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa;

c) comunicano all'unità organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina;

d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove siano costituiti servizi di vigilanza periferici;

e) forniscono consulenza ai servizi di vigilanza periferici, ove costituiti.

²⁴⁰ Relazione art. (Funzioni dei servizi di vigilanza)
L'art. riproduce l'art. 19, schema di regolamento.

3. Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro e nell'ambito delle attività di cui al precedente articolo 237 (Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze), tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, come individuate ai sensi del presente regolamento:

a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonché delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica e alle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, come individuate ai sensi del presente regolamento;

b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dalla presente sezione.

4. Il servizio di vigilanza, inoltre, riferisce alla competente autorità giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, le violazioni di natura penale accertate nel corso delle attività di cui al comma 3, svolgendo ogni indagine e attività conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorità giudiziaria.

5. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, ove non disponga al proprio interno delle professionalità tecniche e delle attrezzature occorrenti, può avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari dell'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata od organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilità degli organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno all'amministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, decreto legislativo n. 81 del 2008, l'importo delle somme che i servizi di vigilanza di cui al presente regolamento ammettono a pagare in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, sono assegnati all'apposito capitolo di bilancio della Forza armata o dell'organismo centrale dell'area tecnico-amministrativa o tecnico-industriale di riferimento, per finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Art. 241

Personale addetto ai servizi di vigilanza²⁴¹ (art. 20, schema di regolamento)

1. Ai servizi di vigilanza è assegnato personale militare e civile per lo svolgimento delle attività preventive tecnico-amministrative e per quelle ispettive, da reperire nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero della difesa.

2. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi è individuato tra il personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa in possesso dei requisiti indicati al successivo comma 3 e nominato secondo le procedure di cui all'articolo 240, comma 2, lettere b) e c) (Funzioni dei servizi di vigilanza).

3. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) diploma di secondo grado;

b) ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o equipollente o personale civile dell'area funzionale «C» ovvero «B» tecnica, di posizione economica non inferiore a «B3», in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e degli organismi di vertice dell'area tecnico-operativa e delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale dell'Amministrazione della difesa;

c) possibilità di assicurare una adeguata permanenza nell'incarico, fatte comunque salve le preminenti esigenze della Forza armata, anche successivamente intervenute;

d) non essere soggetto ad obblighi di comando, imbarco o simili per i 2 anni successivi alla nomina;

²⁴¹ Relazione art. (Personale addetto ai servizi di vigilanza)
L'art. riproduce l'art. 20, schema di regolamento.

- e) non essere stato designato dalle competenti direzioni generali del Ministero della difesa per l'effettuazione di verifiche, omologazioni e collaudi di impianti tecnologici;
 - f) aver superato lo specifico percorso formativo necessario per l'impiego nel settore, definito dal Segretariato generale della difesa, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa e gli Stati maggiori di Forza armata e Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell'impiego nei servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato percorso formativo;
 - g) non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di stato;
 - h) non essere sottoposto a procedimento penale;
 - i) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva, di sospensione dall'impiego o di aspettativa per qualunque motivo;
 - l) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del <<rimprovero>> negli ultimi due anni;
 - m) essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza;
 - n) non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
4. Il personale dei servizi di vigilanza non può rifiutare lo specifico incarico. Tuttavia, quest'ultimo può essere revocato, in qualsiasi momento, con determinazione delle autorità di vertice di cui all'articolo 240, comma 2, lettera b) (Funzioni dei servizi di vigilanza), per una delle seguenti cause:
- a) perdita di uno o più requisiti per la nomina;
 - b) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
 - c) trasferimento ad altra sede od incarico;
 - d) accertata negligenza nell'attività ispettiva o quando si renda necessario per ragioni di opportunità o di incompatibilità con altre funzioni svolte dall'interessato.
5. Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente nei limiti del servizio specificamente disposto, nell'esercizio delle specifiche attribuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza.
6. Il personale nominato non può prestare, ad alcun titolo, attività di consulenza ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 242

Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri²⁴² (art. 21, schema di regolamento)

1. All'Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 156 (istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri) del codice, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

CAPO II

SICUREZZA NUCLEARE E PROTEZIONE SANITARIA

Art. 243

Campo di applicazione e deroghe²⁴³ (art. 1, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

1. Le attività che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, svolte nell'ambito del Ministero

²⁴² Relazione art. (Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri)

L'art. riproduce l'art. 21, schema di regolamento.

²⁴³ Relazione art. (Campo di applicazione e deroghe)

L'art. riproduce l'art. 1, d.P.C.M. n. 183/2005.

della difesa dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in attività formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti e alle norme del presente capo, che si applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell'ambito del Ministero della difesa.

2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si uniformano, per quanto possibile, e, in relazione alla peculiarità delle attività, alle disposizioni del decreto legislativo n. 230 del 1995:

a) le attività e i luoghi di carattere riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di polizia militare, di protezione civile e addestrative;

b) le attività effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.

Art. 244

Organizzazione operativa²⁴⁴ (art. 2, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

1. Con decreto del Ministro della difesa, sono emanate le istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

2. L'organizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai soggetti, di cui all'articolo 243 (campo di applicazione e deroghe) e alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e dal presente capo.

3. Le istruzioni di cui al comma 1, disciplinano anche la predisposizione e attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dell'interno e il Dipartimento della protezione civile.

4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.

5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta notifica delle emergenze alle autorità competenti nazionali ed estere le cui modalità e norme d'attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.

Art. 245

Autorizzazioni²⁴⁵ (art. 3, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

1. Per le attività di cui al precedente articolo 243 (campo di applicazione e deroghe), il Ministero della difesa è competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:

a) 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie radioattive;

b) 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari.

²⁴⁴ Relazione art. (Organizzazione operativa)

L'art. riproduce l'art. 2, d.P.C.M. n. 183/2005.

²⁴⁵ Relazione art. (Autorizzazioni)

L'art. riproduce l'art. 3, d.P.C.M. n. 183/2005.

Art. 246

Competenze²⁴⁶

(art. 4, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attività indicate nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono espletate nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 245 (autorizzazioni), sono definite come segue:

a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli Ispettorati ovvero i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla detenzione e all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione dei relativi impianti;

b) le direzioni generali, nell'ambito delle aree di rispettiva competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica e al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;

c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvedono alla tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti del personale di cui all'articolo 243 (campo di applicazione e deroghe);

d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa competenti, ai sensi del capo I del presente titolo, provvedono alla vigilanza per le attività di cui al precedente articolo 243 (campo di applicazione e deroghe), in particolare nelle aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe caratteristiche, da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro della difesa.

3. Le funzioni connesse alle attività di informazione, di sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di controllo radioprotezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria del personale, previste dal decreto legislativo n. 230 del 1995, sono espletate nell'ambito del Ministero della difesa come segue:

a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze in merito alla informazione preventiva in caso di emergenza radiologica;

b) al CISAM, sono affidate le competenze in materia di radioattività ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;

c) al CISAM e all'organizzazione della sanità militare, sono attribuite le competenze, per materia, concernenti, rispettivamente, le attività di sorveglianza fisica e medica della protezione dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla conservazione della documentazione.

Art. 247

Qualificazione del personale²⁴⁷

(art. 5, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell'ambito dell'organizzazione operativa prevista dall'articolo 244 (organizzazione operativa).

2. Le attività professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal presente capo, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La formazione professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 1995. L'abilitazione è rilasciata previo esame di apposite commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

²⁴⁶ Relazione art. (Competenze)

L'art. riproduce l'art. 4, d.P.C.M. n. 183/2005.

²⁴⁷ Relazione art. (Qualificazione del personale)

L'art. riproduce l'art. 5, d.P.C.M. n. 183/2005.

Art. 248

*Funzioni ispettive*²⁴⁸

(art. 6, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

1. Le funzioni ispettive e le relative modalità di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui all' articolo 244 (organizzazione operativa):

Art. 249

*Relazione annuale*²⁴⁹

(art. 7, d.P.C.M. n. 183 del 2005)

1. Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalità fissate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 244 (organizzazione operativa), il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti e all'avvio di attività concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attività in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

CAPO III

CORPI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 250

*Compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato*²⁵⁰

(art. 2, d.P.C.M. n. 97 del 2005)

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

a) quelli previsti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato, come definiti con decreto del Ministro della difesa;

b) collaborazione con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria.

2. In relazione ai compiti previsti dal comma 1, lettera a), il Ministro della difesa determina:

a) l'organizzazione del servizio;

b) la disciplina del personale;

c) le regole di amministrazione e di contabilità.

Art. 251

*Organizzazione dei servizi umanitari*²⁵¹

(art. 14, d.P.C.M. n. 97 del 2005)

1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana e il Corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal Presidente nazionale dell'Associazione.

²⁴⁸ Relazione art. (Funzioni ispettive)

L'art. riproduce l'art. 6, d.P.C.M. n. 183/2005.

²⁴⁹ Relazione art. (Relazione annuale)

L'art. riproduce l'art. 7, d.P.C.M. n. 183/2005.

²⁵⁰ Relazione art. (Compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato)

L'art. riproduce l'art. 2, d.P.C.M. n. 97/2005, con le opportune modifiche formali.

Il co. 2 rinvia a decreto ministeriale, non avente natura regolamentare, la disciplina relativa alle attività della Croce rossa italiana per il tempo di guerra e grave crisi internazionale. Tale materia era precedentemente regolata con il r.d. n. 2024/1940, abrogato.

²⁵¹ Relazione art. (Organizzazione dei servizi umanitari)

L'art. riproduce l'art. 14, d.P.C.M. n. 97/2005.

2. L'impiego del Corpo militare della Croce rossa Italiana è disposto dal Presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dall'articolo 198 (organizzazione dei servizi umanitari) del codice.
3. L'impiego del Corpo delle infermiere volontarie è disposto dal Capo di stato maggiore della difesa ai sensi del precedente articolo 66 (attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della Difesa), comma 1, lettera z).
4. Il Presidente nazionale nomina su designazione dell'Ispettore nazionale del Corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.
5. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.

Art. 252

*Centri di mobilitazione*²⁵²

(art. 33, d.P.C.M. n. 97 del 2005)

1. I centri di mobilitazione previsti per il Corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito italiano.
2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del Presidente nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione:
 - a) i comandanti di centro di mobilitazione;
 - b) le ispettrici del corpo delle infermiere volontarie di centro di mobilitazione.
3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 251 (organizzazione dei servizi umanitari), comma 1, hanno dipendenza diretta dal Presidente nazionale il quale può delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 253

*Categorie di soci*²⁵³

(art. 9, comma 2, d.P.C.M. n. 97 del 2005)

1. Rientrano nella categoria dei soci attivi, di cui all'articolo 9, d.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate, purché in regola con il versamento delle quote associative:
 - a) Corpo militare;
 - b) Corpo delle infermiere volontarie.

TITOLO V ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 254

*Enti e istituti di istruzione interforze*²⁵⁴

1. Gli enti e istituti di istruzione per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricerca e studi in ambito interforze sono i seguenti:

²⁵² Relazione art. (*Centri di mobilitazione*)

L'art. riproduce l'art. 33, d.P.C.M. n. 97/2005.

²⁵³ Relazione art. (*Categorie di soci*)

L'art. riproduce l'art. 9, co. 2, d.P.C.M. n. 97/2005.

²⁵⁴ Relazione art. (*Enti e istituti di istruzione interforze*)

L'art. costituisce norma ricognitoria che elenca le scuole e gli enti di istruzione interforze.

- a) Centro alti studi della Difesa:
 - 1) Istituto alti studi della difesa;
 - 2) Istituto superiore di stato maggiore interforze;
 - 3) il Centro militare di studi strategici;
 - b) Scuola telecomunicazioni delle Forze armate;
 - c) Scuola interforze per la Difesa N.B.C.;
 - d) Scuola di Aerocooperazione.
2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 255

*Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano*²⁵⁵
(art.1, r. d. n. 154 del 1936)

1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attività di studio e ricerca cartografica sono i seguenti:

- a) Istituto geografico militare;
- b) Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
- c) Raggruppamento unità addestrative;
- d) Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari;
- e) Scuola di fanteria;
- f) Scuola di cavalleria;
- g) Scuola di artiglieria;
- h) Scuola del genio;
- i) Scuola delle trasmissioni e informatica;
- l) Scuola dell'arma dei trasporti e materiali;
- m) Scuola di amministrazione e commissariato;
- n) Scuola militare di sanità e veterinaria;
- o) Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei;
- p) Centro addestramento alpino;
- q) Centro addestramento di paracadutismo;
- r) Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano;
- s) Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
- t) Centro militare di equitazione.

2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

Art. 256

*Enti e istituti di istruzione della Marina militare*²⁵⁶
(tabella B, d.lgs. n. 464 del 1997, così sostituita dall'art. 3, d.lgs. n. 253 del 2005)

1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attività di studio e ricerca idrografica sono i seguenti:

- a) Istituto idrografico della Marina militare;
- b) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri";

²⁵⁵ Relazione art. (Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano)

L'art. costituisce norma ricognitoria che in parte riproduce l'art. 1, r.d. 9 luglio 1936, n. 1546 e in parte riporta nell'elenco le attuali scuole ed enti di istruzione dell'Esercito italiano previsti con atti amministrativi.

²⁵⁶ Relazione art. (Enti e istituti di istruzione della Marina militare)

L'art. costituisce norma ricognitoria che riproduce parte del contenuto della Tab. B, d.lgs. n. 464/1997, così sostituita dall'art. 3, d.lgs. n. 253/2005.

c) Centro selezione, addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.

2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 257

*Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare*²⁵⁷

(tabella B, d.lgs. n. 464 del 1997, così sostituita dall'art. 3, d.lgs. n. 253 del 2005; d.m. 22 febbraio 2006)

1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare sono i seguenti:

- a) Scuola lingue estere;
- b) Scuola volontari dell'Aeronautica;
- c) Scuola di perfezionamento sottufficiali dell'Aeronautica;
- d) Scuola specialisti dell'Aeronautica;
- e) Centro addestramento e perfezionamento sanità dell'Aeronautica;
- f) Scuole di volo;
- g) Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare;
- h) Reparto addestramento controllo spazio aereo;
- i) rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali.

2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Art. 258

*Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri*²⁵⁸

1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 173 (organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri) del codice, sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

²⁵⁷ Relazione art. (Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare)

L'art. costituisce norma ricognitoria che riproduce parte del contenuto della Tab. B, d.lgs. n. 464/1997, così sostituita dall'art. 3, d.lgs. n. 253/2005 e in parte il contenuto di atti amministrativi interni.

²⁵⁸ Relazione art. (Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri)

L'art. costituisce norma ricognitoria che riporta il contenuto di atti amministrativi interni che prevedono enti ed istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri.

1496

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO SECONDO BENI

TITOLO I ELENCO DEI PORTI MILITARI

Art. 259

*Elenco dei porti militari*²⁵⁹

(r.d. n. 5053 del 1887; r.d. n. 5629 del 1988; r.d. n. 310 del 1899; l. n. 430 del 1906; r.d. n. 331 del 1907; r.d. n. 71 del 1907; r.d. n. 662 del 1915; r.d. n. 2632 del 1919)

1. Ai sensi dell'articolo **239, comma 2, (Porti e aeroporti militari)** del codice e nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale ivi previsto, si intendono destinate alla difesa militare le aree portuali già in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del codice, incluse nell'ambito dei seguenti porti:

- a) Ancona (r.d. 30 luglio 1988, n. 5629);
- b) Brindisi (r.d. 18 aprile 1915, n. 662);
- c) Carloforte (r.d. n. 5629 del 1888);
- d) Gaeta (r.d. 7 agosto 1887, n. 5053);
- e) La Spezia (r.d. n. 5629 del 1888);
- f) Livorno (r.d. n. 5053 del 1887);
- g) Napoli (r.d. n. 5629 del 1888);
- h) Olbia (r.d. 25 giugno 1899, n. 310);
- i) Oristano (r.d. n. 5629 del 1888);
- l) Otranto (r.d. 9 maggio 1907, n. 331);
- m) Porto Torres (l. 12 luglio 1906, n. 430);
- n) Ravenna (r.d. 25 novembre 1919, n. 2632);
- o) S. Benedetto del Tronto (r.d. 10 gennaio 1907, n. 71);
- p) Taranto (r.d. n. 5629 del 1888);
- q) Venezia (r.d. n. 5629 del 1888).

TITOLO II REGISTRO DELLE NAVI E GALLEGGIANTI IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE

Art. 260

*Definizioni*²⁶⁰

(art. 1, d.P.R. n. 300 del 2005)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

²⁵⁹ Relazione art. (Elenco dei porti militari)

La presente norma attuativa completa quella primaria (art. **239 (Porti e aeroporti militari)** del codice) che, in via transitoria, nelle more della individuazione dei porti militari, da farsi con decreto del Ministro della difesa in base alla l. n. 84/1994, qualifica come porti militari quelli già così qualificati dalle norme vigenti, demando l'elenco al regolamento.

Per l'esame delle problematiche relative alla individuazione dei porti, o delle specifiche aree portuali, destinate alla difesa, si rinvia alla relazione all'art. **239 del codice**.

Giova aggiungere che la fonte istitutiva del porto di Bosa (art. 58, l. n. 562/1907), è stata di recente abrogata dal d.l. n. 200/2008. Conseguentemente, l'amministrazione della difesa, nel corso dei lavori preparatori del presente codice, ha ritenuto, anche alla luce della pregressa prassi, che il porto di Bosa non rientri più tra quelli militari.

²⁶⁰ Relazione art. (Definizioni)

Nel presente articolo viene riassetato l'art. 1, d.P.R. n. 300/2005.

a) «nave»: qualsiasi costruzione di proprietà esclusiva delle amministrazioni dello Stato, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attività d'istituto, ovvero della NATO e affidata ad amministrazioni dello Stato a seguito di accordi internazionali, dotata di:

1) equipaggio non sottoposto all'ordinamento militare, imbarcato e alloggiato di massima stabilmente a bordo;

2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;

3) un comandante espressamente designato;

b) «galleggiante»: qualsiasi mezzo navale mobile di proprietà delle amministrazioni dello Stato, privo di autonomi mezzi di propulsione e di governo, e dotato di personale imbarcato stabilmente a bordo, addetto alla condotta del mezzo;

c) «servizio governativo non commerciale»: l'impiego della nave e del galleggiante in attività d'istituto delle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza, protezione dagli incendi, protezione dell'ambiente marino, trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilità e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, intervento in caso di calamità; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica o ambientale marina.

Art. 261

*Finalità e ambito di applicazione*²⁶¹

(art. 2, d.P.R. n. 300 del 2005)

1. Il presente titolo disciplina le modalità di istituzione, redazione e gestione presso il Ministero della difesa del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo **260, comma 1 (Definizioni)**, nel quale è iscritto il naviglio di proprietà delle amministrazioni dello Stato il cui personale non è sottoposto all'ordinamento militare.

Art. 262

*Tenuta del registro e modalità d'iscrizione*²⁶²

(art. 3, d.P.R. n. 300 del 2005)

1. Il registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale è tenuto, anche in via informatica, presso la Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, di seguito denominata «NAVARM».

2. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione.

3. L'iscrizione delle navi e dei galleggianti può essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche.

4. L'iscrizione nel registro è effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda è corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti, l'iscrizione è disposta con decreto del Ministero della difesa, nel quale è riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale è abilitato secondo la procedura di certificazione.

5. Il procedimento di cui al comma 4 si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi.

6. Ai fini dell'iscrizione nel registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi:

a) tipo e classe del naviglio, ove prevista;

²⁶¹ Relazione art. (Finalità e ambito di applicazione)

Viene riassetato l'art. 2, d.P.R. n. 300/2005.

²⁶² Relazione art. (Tenuta del registro e modalità d'iscrizione)

Viene riassetato l'art. 3, d.P.R. n. 300/2005.

b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dall'articolo 302 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

c) distintivo ottico;

d) nome dell'unità.

Art. 263

*Requisiti delle navi e dei galleggianti per l'iscrizione nel registro*²⁶³

(art. 4, d.P.R. n. 300 del 2005)

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, le amministrazioni dello Stato interessate certificano che le navi e i galleggianti di appartenenza abbiano i seguenti requisiti:

a) stato di navigabilità idoneo allo svolgimento delle attività alle quali sono destinati, da documentarsi con le certificazioni di cui all'articolo **265 (Condizioni di navigabilità delle navi e dei galleggianti)**;

b) adeguato equipaggiamento per l'impiego, acquisito a cura delle amministrazioni dello Stato;

c) idoneità all'installazione di postazioni difensive fisse, qualora previsto dal rispettivo ordinamento;

d) idonea documentazione fornita dal cantiere di costruzione;

e) presenza a bordo di personale addetto al comando e di personale addetto alla condotta dell'unità e dei mezzi navali e di equipaggio, dotati dei requisiti e di titoli professionali marittimi previsti dal codice della navigazione e dal regolamento di attuazione per il personale marittimo iscritto nella gente di mare e in possesso delle eventuali abilitazioni stabilite dalla normativa in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, con equiparazione al tipo di nave mercantile e ai limiti di navigazione delle stesse secondo i quali variano le abilitazioni al comando.

2. Qualora gli ordinamenti delle amministrazioni dello Stato interessate non prevedano il possesso dei titoli professionali di cui al comma 1, lettera e), il naviglio deve avere a bordo personale in possesso di titoli equivalenti, conseguiti secondo le modalità disciplinate nell'ambito delle normative vigenti nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale fine, le amministrazioni interessate, ove non già previsto dai rispettivi ordinamenti, determinano, con propri decreti, da adottarsi sentito il Ministero della difesa, gli istituti pubblici o privati di formazione abilitati al rilascio dei predetti titoli, le relative modalità di conseguimento da parte del personale interessato, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami finali finalizzati al rilascio dei titoli di cui al presente comma.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro, NAVARM ha facoltà di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, mediante visita all'unità, previa intesa con le amministrazioni interessate.

Art. 264

*Cancellazione dal registro*²⁶⁴

(art. 5, d.P.R. n. 300 del 2005)

1. Il naviglio è cancellato dal registro di NAVARM con decreto del Ministero della difesa su domanda delle amministrazioni dello Stato alle quali appartiene, nel caso di radiazione per perdita dei requisiti di iscrizione.

Art. 265

*Condizioni di navigabilità delle navi e dei galleggianti*²⁶⁵

²⁶³ Relazione art. (Requisiti delle navi e dei galleggianti per l'iscrizione nel registro)

Viene riassetato l'art. 4, d.P.R. n. 300/2005.

²⁶⁴ Relazione art. (Cancellazione dal registro)

Viene riassetato l'art. 5, d.P.R. n. 300/2005.

²⁶⁵ Relazione art. (Condizioni di navigabilità delle navi e dei galleggianti)

Viene riassetato l'art. art. 6, d.P.R. n. 300/2005.

(art. 6, d.P.R. n. 300 del 2005)

1. Prima dell'iscrizione del naviglio nel registro, sono individuate con convenzione, da stipulare tra le amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti alla struttura degli scafi, alla galleggiabilità, alla stabilità e linea di massimo carico, agli organi di propulsione e di governo, alle condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi dell'equipaggio.
2. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida e alla proroga della validità delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.

Art. 266

*Comando e controllo*²⁶⁶

(art. 7, d.P.R. n. 300 del 2005)

1. Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l'attività in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti. Esse provvedono, altresì, a chiedere al Ministero degli affari esteri, in caso di attività navale all'estero, l'autorizzazione del Paese di sosta secondo la vigente normativa.

Art. 267

*Regime giuridico delle navi e dei galleggianti*²⁶⁷

(art. 8, d.P.R. n. 300 del 2005)

1. Le unità e i galleggianti, iscritti nel registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonché le immunità e i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale viene perso all'atto della cancellazione dal registro.
3. Le unità e i galleggianti iscritti nel registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi e all'equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l'esonero del Ministero della difesa da responsabilità per danni.

Art. 268

*Bandiera e distintivi*²⁶⁸

(art. 9, d.P.R. n. 300 del 2005)

1. Le unità e i mezzi navali iscritti nel Registro inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, conforme al modello risultante dall'Allegato A di cui all'art. 270.
2. Il naviglio di cui al comma 1 può essere contraddistinto da eventuali distintivi speciali previsti dall'ordinamento delle amministrazioni di appartenenza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con modalità da stabilirsi con decreti delle amministrazioni interessate, anche al naviglio in dotazione alle Forze di polizia non iscritto nel registro.

Art. 269

²⁶⁶ Relazione art. (Comando e controllo)

Viene riassetato l'art. 7, d.P.R. n. 300/2005.

²⁶⁷ Relazione art. (Regime giuridico delle navi e dei galleggianti)

Viene riassetato l'art. 8, d.P.R. n. 300/2005.


²⁶⁸ Relazione art. (Bandiera e distintivi)

Viene riassetato l'art. 9, d.P.R. n. 300/2005.

*Norma di rinvio*²⁶⁹
(art. 10, d.P.R. n. 300 del 2005)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo, si rinvia alle norme del codice della navigazione e al relativo regolamento di esecuzione, nonché alle altre leggi speciali di settore.

Art. 270
*Allegato A*²⁷⁰



L = 1000
A = 600
B = 333
C = 333

TITOLO III
ISCRIZIONE NEL QUADRO DEL NAVIGLIO MILITARE DELLO STATO DI UNITÀ
DELL'ESERCITO ITALIANO, DELL'AERONAUTICA MILITARE, DELL'ARMA DEI
CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

Art. 271

*Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unità navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto*²⁷¹

²⁶⁹ Relazione art. (Norma di rinvio)

Viene riassetato l'art. 10, d.P.R. n. 300/2005.

²⁷⁰ Relazione art. (Allegato A)

Viene riprodotto l'allegato al d.P.R. n. 300/2005.

²⁷¹ Relazione art. (Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unità navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto)

(art. 1, d.m. 18 agosto 1978; art. 1, d.m. 25 settembre 1980)

1. L'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato delle unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro interessato.
2. Competente a promuovere l'adozione del decreto è lo Stato maggiore della Marina militare, al quale lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano le unità da iscrivere e le relative caratteristiche.
3. In base alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, l'iscrizione nei predetti ruoli speciali ha luogo per ogni singola unità navale o, collettivamente, per gruppi di unità navali.
4. Alla tenuta di ciascun ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato provvedono nelle rispettive competenze gli Stati maggiori dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, i Comandi di cui al comma 2, seguendo le modalità prescritte per la Marina militare, ove applicabili.

Art. 272

*Nozione di unità navale*²⁷²

(art. 2, d.m. 15 settembre 1980; art. 2, d.m. 18 agosto 1978)

1. Ai fini del presente titolo, per <<unità navale>> s'intende la nave che ha:
 - a) dimensioni e caratteristiche che la rendano idonea alla navigazione autonoma sul mare, sui laghi, fiumi, canali e altre acque interne;
 - b) un comandante a essa espressamente designato;
 - c) un equipaggio a essa assegnato e in grado di alloggiare, di massima, stabilmente a bordo.

Art. 273

EX ART. 321

*Elenchi statistici*²⁷³

(art. 3, d.m. 25 settembre 1980; art. 3, d.m. 18 agosto 1978)

1. I mezzi navali che non hanno i requisiti di unità navale sono iscritti in elenchi statistici.
2. Alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 sono competenti, in forma autonoma, gli Stati maggiori interessati per il naviglio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, ovvero i Comandi di cui al **comma 2 dell'articolo 271 (Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unità navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto)**.

Art. 274

*Contrassegni*²⁷⁴

Nel presente articolo vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 1, d.m. 25 settembre 1980; l'art. 1, d.m. 18 agosto 1978. Giova precisare, in relazione al presente articolo e ai successivi, che il d.m. 18 agosto 1978, emesso in attuazione del d.P.R. n. 1199/1973, si riferisce anche alle unità navali in dotazione alla Polizia di Stato. Peraltro la Polizia di Stato è stata smilitarizzata nel 1981, e le relative unità navali vanno ora iscritte nel registro delle navi in servizio governativo non commerciale, di cui al d.P.R. n. 300/2005, oggetto anch'esso di riassetto nel presente testo unico regolamentare. Pertanto, come nel codice il d.P.R. n. 1199/1973 è stato riassetato eliminando il riferimento alla Polizia di Stato, così nel presente testo unico regolamentare il d.m. 18 agosto 1978 viene riassetato eliminando il riferimento alla Polizia di Stato.

²⁷² Relazione art. (Nozione di unità navale)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 2, d.m. 15 settembre 1980; l'art. 2, d.m. 18 agosto 1978.

²⁷³ Relazione art. (Elenchi statistici)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 3, d.m. 25 settembre 1980; l'art. 3, d.m. 18 agosto 1978.

²⁷⁴ Relazione art. (Contrassegni)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 4, d.m. 25 settembre 1980; l'art. 4, d.m. 18 agosto 1978.

(art. 4, d.m. 25 settembre 1980; art. 4, d.m. 18 agosto 1978)

1. Le unità navali e i mezzi navali di cui al presente titolo devono portare contrassegni che ne rendano riconoscibile l'Arma, il Corpo, ovvero la Forza armata di appartenenza. Per le Forze armate i contrassegni sono approvati dal Ministro della difesa.

Art. 275

*Bandiera in navigazione*²⁷⁵

(art. 5, d.m. 25 settembre 1980; art. 5, d.m. 18 agosto 1978)

1. Le unità navali e i mezzi navali, in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare, secondo le modalità prescritte dai regolamenti in vigore per la Marina militare.

2. Le unità navali e i mezzi navali di qualsiasi tipo, in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare.

Art. 276

*Criteri di assegnazione e controlli*²⁷⁶

(art. 6, d.m. 25 settembre 1980; art. 6, d.m. 18 agosto 1978)

1. Gli Stati maggiori dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare provvedono ad assegnare alle sedi le unità navali e i mezzi navali a essi in dotazione, in funzione delle esigenze operative e dei servizi di istituto e sovrintendono al loro impiego e alla loro efficienza.

2. I Comandi di cui al **comma 2 dell'articolo 271 (Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unità navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto)** provvedono ad assegnare alle sedi le unità navali e mezzi navali contemplati dal presente titolo, in funzione delle esigenze dei servizi di istituto, e sovrintendono al loro impiego e alla loro efficienza. Il controllo operativo sulle unità delle Capitanerie di porto compete ai singoli Comandi di porto ai quali le unità sono assegnate, quando queste svolgono attività nelle acque di loro giurisdizione e nel caso che l'unità operi in acque di giurisdizione di altro compartimento marittimo, quest'ultimo ne assume il controllo operativo, tenendo informato il comando di assegnazione.

3. Il controllo tecnico e amministrativo delle unità delle Capitanerie di porto e le relative ispezioni competono ai comandi di porto assegnatari delle unità navali e agli organi gerarchicamente superiori. Per i propri controlli il Comando generale delle capitanerie di porto può valersi di ufficiali dei Corpi tecnici della Marina militare.

Art. 277

*Spese*²⁷⁷

(art. 7, d.m. 18 agosto 1978; art. 7, d.m. 25 settembre 1980)

1. Tutte le spese relative all'acquisto delle unità navali e mezzi navali e relative dotazioni, alla loro manutenzione, riparazione ed esercizio, sono a carico del bilancio dei Ministeri interessati. Per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare le spese a carico del bilancio del Ministero della difesa sono in quota Forza armata interessata.

Art. 278

*Armi per le unità navali e mezzi navali*²⁷⁸

²⁷⁵ Relazione art. (Bandiera in navigazione)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 5, d.m. 25 settembre 1980; l'art. 5, d.m. 18 agosto 1978.

²⁷⁶ Relazione art. (Criteri di assegnazione e controlli)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 6, d.m. 25 settembre 1980; l'art. 6, d.m. 18 agosto 1978.

²⁷⁷ Relazione art. (Spese)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 7, d.m. 25 settembre 1980; l'art. 7, d.m. 18 agosto 1978.

²⁷⁸ Relazione art. (Armi per le unità navali e mezzi navali)

Viene riassetato l'art. 8, d.m. 18 agosto 1978.

(art. 8, d.m. 18 agosto 1978)

1. Le armi per le unità navali e mezzi navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di porto sono date in carico dal Ministero della difesa, che fornisce anche il rispettivo munizionamento.
2. Le spese relative alla sistemazione delle armi, al deposito e alla custodia di munizioni per le unità delle Capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Per le armi e il munizionamento delle unità navali e mezzi navali della Guardia di finanza provvede il Ministero dell'economia e delle finanze in forma autonoma.
4. Le armi e il munizionamento richiesti dal Ministero della difesa e le relative spese per le predisposizioni e le sistemazioni di cui al **comma 2 dell'articolo 244 (Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto)** del codice sono a carico di detto Ministero.

Art. 279

*Lavori di riparazione e manutenzione*²⁷⁹

(art. 8, d.m. 25 settembre 1980; art. 9, d.m. 18 agosto 1978)

1. I lavori di riparazione e manutenzione delle unità navali e mezzi navali e i rifornimenti per il loro esercizio possono essere effettuati a titolo oneroso anche presso stabilimenti o enti della Marina militare, fatte salve le esigenze della Forza armata stessa, secondo le norme vigenti nei predetti stabilimenti o enti.

Art. 280

*Personale di coperta e di macchina*²⁸⁰

(art. 9, d.m. 25 settembre 1980; art. 10, d.m. 18 agosto 1978)

1. Il personale di coperta e di macchina delle unità navali e mezzi navali è costituito da militari delle Forze armate o dei Corpi interessati, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle leggi per la Marina mercantile o di abilitazione militare equivalente rilasciata in base alle norme in vigore.

Art. 281

*Comando delle unità navali dell'Esercito italiano o dell'Aeronautica militare*²⁸¹

(art. 10, d.m. 25 settembre 1980)

1. Il comando delle unità navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare è affidato a personale delle rispettive Forze armate che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti Comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso del relativo brevetto.
2. La condotta dei motori è parimenti affidata al personale delle rispettive Forze armate che abbia frequentato gli appositi corsi presso i previsti comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso della relativa abilitazione.

Art. 282

*Comando delle unità navali delle Capitanerie di porto*²⁸²

(art. 11, d.m. 18 agosto 1978)

1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali delle Capitanerie di porto:

²⁷⁹ Relazione art. (Lavori di riparazione e manutenzione)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 8, d.m. 25 settembre 1980; l'art. 9, d.m. 18 agosto 1978.

²⁸⁰ Relazione art. (Personale di coperta e di macchina)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 9, d.m. 25 settembre 1980; l'art. 10, d.m. 18 agosto 1978.

²⁸¹ Relazione art. (Comando delle unità navali dell'Esercito italiano o dell'Aeronautica militare)

Viene riassetato l'art. 10, d.m. 25 settembre 1980.

²⁸² Relazione art. (Comando delle unità navali delle Capitanerie di porto)

Viene riassetato l'art. 11, d.m. 18 agosto 1978.

a) a ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, qualificati per tali funzioni, purché in possesso di idoneo titolo professionale marittimo o di idoneo titolo militare;

b) ai sottufficiali nocchieri di porto che abbiano superato con esito favorevole il corso "P" e siano in possesso del relativo brevetto per la navigazione in Mediterraneo.

2. Il comando delle motovedette costiere per la navigazione entro le venti miglia dalle coste nazionali, continentali e insulari, può essere affidato ai secondi capi nocchieri di porto in servizio permanente in possesso del relativo brevetto, anche se non hanno ancora frequentato il corso "P".

3. La condotta degli altri mezzi navali può essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggiamenti militari marittimi.

4. Per il comando delle unità navali e per la condotta degli altri mezzi navali gli ufficiali, i sottufficiali e militari del Corpo degli equipaggiamenti militari marittimi indicati nei commi da 1 a 3 devono essere in possesso anche dei requisiti prescritti per tali funzioni.

5. La condotta dei motori è affidata a sottufficiali o sottocapi nocchieri di porto che abbiano frequentato appositi corsi presso le scuole Corpo degli equipaggiamenti militari marittimi o presso altri enti qualificati e siano in possesso del relativo brevetto.

Art. 283

*Comando delle unità navali della Guardia di finanza*²⁸³ (art. 11, d.m. 18 agosto 1978)

1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali della Guardia di finanza al personale previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa 22 gennaio 1949, n. 3287.

Art. 284

*Comando delle unità navali dell'Arma dei carabinieri*²⁸⁴ (art. 11, d.m. 18 agosto 1978)

1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali dell'Arma dei Carabinieri, al personale che ne abbia ottenuto l'abilitazione dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro della difesa.

Art. 285

*Condotta dei mezzi navali*²⁸⁵ (art. 12, d.m. 18 agosto 1978; art. 11, d.m. 25 settembre 1980)

1. La condotta dei mezzi navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare è affidata al personale della rispettiva Forza armata che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti comandi o enti e sia in possesso del relativo brevetto.

2. La condotta dei mezzi navali degli altri Corpi può essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto per le unità delle Capitanerie di porto o a sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggiamenti militari marittimi della Marina militare o presso la Scuola nautica della Guardia di finanza o presso istituto equivalente abilitato dal Ministro della difesa.

Art. 286

*Vestiario di navigazione*²⁸⁶

²⁸³ Relazione art. (Comando delle unità navali della Guardia di finanza)

Viene riassetato l'art. 11, d.m. 18 agosto 1978.

²⁸⁴ Relazione art. (Comando delle unità navali dell'Arma dei carabinieri)

Viene riassetato l'art. 11, d.m. 18 agosto 1978.

²⁸⁵ Relazione art. (Condotta dei mezzi navali)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 11, d.m. 25 settembre 1980; l'art. 12, d.m. 18 agosto 1978.

²⁸⁶ Relazione art. (Vestiario di navigazione)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 12, d.m. 25 settembre 1980; l'art. 14, d.m. 18 agosto 1978.

(art. 12, d.m. 25 settembre 1980; art. 14, d.m. 18 agosto 1978)

1. Il vestiario di navigazione, per dotazione alle unità navali e mezzi navali, può essere acquistato presso i magazzini di commissariato della Marina militare secondo le norme in vigore presso detti magazzini.

Art. 287

*Competenze delle amministrazioni interessate*²⁸⁷

(art. 13, d.m. 25 settembre 1980; art. 15, d.m. 18 agosto 1978)

1. Le amministrazioni interessate e gli organi di Forza armata interessati restano competenti per:
- a) l'accertamento dei danni a persone o cose causati, direttamente o indirettamente, dall'uso delle rispettive Unità navali e mezzi navali;
 - b) le conseguenti azioni di risarcimento in caso di danni subiti.

Art. 288

*Cancellazione dai ruoli speciali delle unità navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare*²⁸⁸

(art. 14, d.m. 25 settembre 1980)

1. La cancellazione dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, delle unità navali in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.
2. Competente a promuovere l'adozione del decreto è lo Stato maggiore della Marina militare, al quale lo Stato maggiore dell'Esercito italiano e lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare segnalano le unità da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.

Art. 289

*Cancellazione dai ruoli speciali delle unità navali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto*²⁸⁹

(art. 16, d.m. 18 agosto 1978)

1. Competente a promuovere l'adozione del decreto per la cancellazione dai ruoli speciali del quadro del naviglio militare dello Stato delle unità navali di cui al presente titolo, è lo Stato maggiore della Marina militare al quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano rispettivamente le unità navali da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.

TITOLO IV ALLOGGI DI SERVIZIO

CAPO I

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DI TIPO ECONOMICO

SEZIONE I

²⁸⁷ Relazione art. (Competenze delle amministrazioni interessate)

Vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 13, d.m. 25 settembre 1980; l'art. 15, d.m. 18 agosto 1978.

²⁸⁸ Relazione art. (Cancellazione dai ruoli speciali delle unità navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare)

Viene riassetato l'art. 14, d.m. 25 settembre 1980.

²⁸⁹ Relazione art. (Cancellazione dai ruoli speciali delle unità navali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto)

Viene riassetato l'art. 16, d.m. 18 agosto 1978.

COSTITUZIONE, CLASSIFICAZIONE E DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO

Art. 290

*Àmbito di applicazione*²⁹⁰
(artt. 1 e 32, d.m. n. 88 del 2004)

1. Il presente capo disciplina la concessione di alloggi di servizio di tipo economico, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e al personale civile del Ministero della difesa, nonché al personale di Forze armate estere, in attuazione **del codice, libro II, titolo II, capo VII, sezione I**.
2. Il presente capo si applica altresì in caso di concessione di alloggi di servizio di cui al comma 1 da parte dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio in ambito interforze difesa.

Art. 291

*Competenze generali*²⁹¹
(art. 2, d.m. n. 88 del 2004)

1. Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Segretario generale della difesa determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, di seguito denominati "elenchi degli incarichi", con le modalità di cui all'articolo **322 (Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI)**.
2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, comunicano la costituzione o la variazione degli alloggi alla Direzione generale dei lavori e del demanio, che provvede a formalizzare l'atto di costituzione.
3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la località, l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione è corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento. La Direzione generale dei lavori e del demanio invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 292

*Categorie di alloggi di servizio*²⁹²
(art. 2, d.m. n. 88 del 2004)

1. Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa e sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi, di seguito denominati <<ASGC>>: per il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto in cui sia compreso l'alloggio; per il personale militare e civile al quale siano affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggi sul posto. Rientrano in tale categoria anche gli alloggi che, per motivi di funzionalità e di sicurezza, siano ubicati all'esterno degli edifici e degli impianti;

²⁹⁰ Relazione art. (Àmbito di applicazione)

Nel presente capo vengono riassettate le norme attuative della disciplina primaria degli alloggi di tipo economico realizzati in base al programma pluriennale di cui alla l. n. 497/1978, contenuta nel d.m. n. 88/2004.

In particolare nel presente articolo vengono riassettati gli artt. 1 e 32, d.m. n. 88/2004.

²⁹¹ Relazione art. (Competenze generali)

Viene riassetto l'art. 2, d.m. n. 88/2004.

²⁹² Relazione art. (Categorie di alloggi di servizio)

Viene riassetto l'art. 2, d.m. n. 88/2004.

b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza, di seguito denominati <<ASIR>>: per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;

c) alloggi di servizio connessi con l'incarico, di seguito <<ASI>>: per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano l'obbligo di abitare presso la località di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo;

d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari, di seguito denominati <<AST>>: a rotazione, per il personale con carico di famiglia che presti servizio nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa o nell'ambito dell'organizzazione periferica territoriale, determinata con direttiva degli Stati maggiori, in cui sia ubicato l'alloggio;

e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio, di seguito denominati <<APP>>;

f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio, di seguito denominati <<SLI>>;

g) alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede, di seguito denominati <<ASC>>: per il personale militare, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, nei quali ogni interessato possa disporre di una sola camera, con o senza bagno.

2. Ai fini del presente capo, per presidio si intende la circoscrizione o le circoscrizioni alloggiative corrispondenti all'organizzazione territoriale delle Forze armate, determinate in relazione a situazioni locali e contingenti, con autorizzazione dello Stato maggiore di Forza armata.

Art. 293

*Destinazione degli alloggi di servizio*²⁹³ (art. 3, d.m. n. 88 del 2004)

1. I competenti comandi determinano la destinazione degli alloggi disponibili alle categorie ASGC, ASIR, ASI e AST. Per gli alloggi ASI e AST, gli Stati maggiori di Forza armata impartiscono direttive che tengono conto delle esigenze funzionali, temporali e locali.

2. Gli Stati maggiori di Forza armata, all'interno di basi, impianti, installazioni e compendi militari, possono destinare alla categoria ASI determinati alloggi per il personale che presti servizio nelle infrastrutture e che ricopra incarichi compresi negli elenchi degli incarichi.

3. Nella circoscrizione alloggiativa della Capitale, la destinazione degli alloggi alle categorie ASGC, ASIR e ASI, per il personale degli organi centrali interforze e di Forza armata, è effettuata dal Sottocapo di stato maggiore di ciascuna Forza armata ed è comunicata ai comandi competenti.

4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro può fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione della difesa. In caso di motivata necessità, sempre ed esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla difesa possono fruire di alloggi di servizio.

SEZIONE II

RIPARTIZIONE E CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 294

*Organi competenti*²⁹⁴ (art. 4, d.m. n. 88 del 2004)

1. Sono competenti alla concessione degli alloggi di servizio:

²⁹³ Relazione art. (Destinazione degli alloggi di servizio)

Viene riassetato l'art. 3, d.m. n. 88/2004.

²⁹⁴ Relazione art. (Organi competenti)

Viene riassetato l'art. 4, d.m. n. 88/2004.

a) i comandi e gli organismi indicati all'articolo **291, comma 2 (Competenze generali)**, con provvedimento firmato dai comandanti o, per delega di questi, dai vice comandanti, per gli alloggi di qualsiasi tipo dislocati nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale;

b) i comandi dei comprensori nei quali siano ubicati gli immobili, per gli alloggi ASC.

2. I comandi ovvero gli organismi di cui all'articolo **291, comma 2 (Competenze generali)**, possono attribuire delega alla concessione degli alloggi APP e SLI, previa autorizzazione degli Stati maggiori di Forza armata, ai comandi o agli enti dislocati nella propria circoscrizione territoriale.

3. La concessione degli alloggi ASGC, ASIR e ASI al personale in servizio presso gli organi centrali dislocati nella circoscrizione alloggiativa della Capitale è effettuata, su indicazione del Sottocapo di stato maggiore di Forza armata, dai comandi ovvero dagli organismi designati da ciascun Stato maggiore di Forza armata.

Art. 295

*Ripartizione degli alloggi*²⁹⁵

(art. 5, d.m. n. 88 del 2004)

1. Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle direttive emanate dagli Stati maggiori di Forza armata, in relazione alle acquisite disponibilità, provvedono:

a) a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASGC e ASIR;

b) a destinare gli alloggi, con criteri di gradualità e in relazione alla contingente disponibilità, ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASI;

c) a destinare i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli in misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di famiglia;

d) a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per gli alloggi AST.

2. L'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) può acquisire, presso lo Stato maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo e alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza.

Art. 296

*Personale ammesso alle concessioni*²⁹⁶

(art. 6, d.m. n. 88 del 2004)

1. Gli alloggi di servizio possono essere concessi al seguente personale:

a) alloggi ASGC, ASIR, ASI: al personale militare e civile, limitatamente agli incarichi previsti, che prestino effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa;

b) alloggi AST: al personale militare, con carico di famiglia, che prestino effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa e che appartenga alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente;

c) alloggi APP: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio presso comandi, enti e reparti indipendentemente dalle sedi di servizio; al personale in quiescenza, fatte salve le prioritarie esigenze del personale in servizio;

d) alloggi SLI: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio a bordo di unità navali, con diritto di priorità per il personale imbarcato su unità navali non assegnate alla sede in cui si trova l'alloggio;

²⁹⁵ Relazione art. (Ripartizione degli alloggi)

Viene riassetato l'art. 5, d.m. n. 88/2004.

²⁹⁶ Relazione art. (Personale ammesso alle concessioni)

Viene riassetato l'art. 6, d.m. n. 88/2004.

- e) alloggi ASC: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, celibi o coniugati senza famiglia al seguito, secondo il seguente ordine di priorità:
- 1) personale che presti servizio nel comprensorio nel quale è ubicato l'alloggio;
 - 2) personale che presti servizio nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa.

Art. 297

Esclusione dalla concessione di alloggi ASI e AST²⁹⁷
(art. 7, d.m. n. 88 del 2004)

1. Gli alloggi ASI e AST non possono essere concessi:

a) alloggi ASI: al personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ove presta servizio, ovvero che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni, fatta eccezione per i titolari degli incarichi, compresi nella prima fascia degli elenchi degli incarichi, di particolare rilevanza quando gli alloggi siano ubicati all'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti e installazioni e comprensori militari;

b) alloggi AST:

1) al personale che sia proprietario, usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa ove presta servizio;

2) al personale che sia assegnatario di una abitazione di edilizia economica e popolare o concessa da qualsiasi altra amministrazione dello Stato ovunque ubicata nel territorio nazionale;

3) al personale che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2;

4) al personale che sia titolare di un incarico cui compete un alloggio ASI e non abbia presentato domanda per la concessione di alloggio all'incarico nella sede di servizio, o abbia rinunciato ingiustificatamente all'assegnazione di alloggio ASI.

2. Ai fini del comma 1, un'abitazione è considerata idonea, disponibile e abitabile nei seguenti casi:

a) idonea, se composta da un numero di vani utili almeno pari a quello dei componenti il nucleo familiare convivente, compresi comunque il capofamiglia e il coniuge convivente;

b) disponibile, anche se occupata da altri in assenza di azioni giudiziarie pendenti per il suo recupero;

c) abitabile, qualora l'autorità comunale competente non ne certifichi lo stato di non abitabilità.

3. Gli assegnatari di alloggi ASGC, ASIR e ASI possono concorrere per l'assegnazione di alloggi AST soltanto dalla data di predesignazione ad altro incarico non compreso tra quelli contenuti negli elenchi degli incarichi.

Art. 298

Durata delle concessioni²⁹⁸
(art. 8, d.m. n. 88 del 2004)

1. La durata delle concessioni è così fissata:

a) alloggi ASGC, ASIR e ASI: per il periodo di permanenza nell'incarico per il quale è stato concesso l'alloggio;

b) alloggi AST: per otto anni. In caso di trasferimento o di imbarco, richiesto a domanda, la concessione cessa al termine del sesto mese dalla data del movimento;

²⁹⁷ Relazione art. (Esclusione dalla concessione di alloggi ASI e AST)

Viene riassetato l'art. 7, d.m. n. 88/2004.

²⁹⁸ Relazione art. (Durata delle concessioni)

Viene riassetato l'art. 8, d.m. n. 88/2004.

c) alloggi APP e SLI: per il periodo stabilito nelle disposizioni particolari emanate dai comandi competenti alla concessione e comunque non superiore a mesi tre, fatte salve le esigenze prioritarie di Forza armata;

d) alloggi ASC: per un anno rinnovabile in relazione alle richieste degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente che prestino servizio nella sede; per la durata dell'incarico, se l'utente ha titolo ad alloggio ASI.

Art. 299

*Deroghe particolari*²⁹⁹

(art. 9, d.m. n. 88 del 2004)

1. Il personale che fruisce di alloggio AST, ASGC, ASIR o ASI, qualora abbia perso o stia per perdere il titolo alla concessione, può presentare domanda per concorrere alla concessione di alloggi AST.
2. Al concessionario di alloggio AST, che non ha più titolo, è preferenzialmente riassegnato lo stesso alloggio occupato qualora egli occupi in graduatoria un posto utile per l'assegnazione di un alloggio disponibile o segue immediatamente un richiedente che abbia avuto l'assegnazione o la riassegnazione dell'alloggio.
3. Al concessionario di alloggio ASGC, ASIR o ASI, che non ha più titolo, è assegnato un alloggio AST disponibile, se l'interessato occupa, nell'ambito della graduatoria, un posto utile per l'assegnazione di un alloggio.
4. Le riassegnazioni o le assegnazioni di alloggi AST determinano una nuova titolarità.
5. L'utente di alloggio ASI, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva il titolo alla conduzione dell'alloggio.
6. L'utente di alloggio AST, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva l'uso dell'alloggio, indipendentemente dal periodo di concessione già fruito, senza variazione di canone, a eccezione delle spese di carattere generale.
7. L'utente di alloggio ASI ovvero AST, in relazione all'impiego all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, può mantenere la conduzione dell'alloggio.
8. Gli utenti degli alloggi ASI che ricoprono un incarico non più compreso negli elenchi degli incarichi, possono conservare la titolarità della concessione per il tempo di permanenza nell'incarico in relazione al quale l'alloggio è stato concesso.
9. Gli Stati maggiori di Forza armata, se l'utente di alloggio ASI incorre nella decadenza dall'incarico per malattia o per frequenza di specifici corsi, possono autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di assenza, in previsione che al termine della decadenza l'utente deve riassumere un incarico ASI.
10. I Capi di stato maggiore di Forza armata possono temporaneamente autorizzare, in via eccezionale e in relazione a casi tassativamente previsti per particolari esigenze connesse con le modifiche ordinarie di Forza armata, il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella in cui presta servizio.
11. Gli Stati maggiori di Forza armata possono, a richiesta, autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di permanenza nell'incarico, se l'utente ASI è trasferito per assumere un incarico, determinato nel tempo, presso enti ovvero reparti ubicati in sedi ritenute disagiate, appositamente individuate a tal fine con provvedimento della Forza armata.
12. I frequentatori dei corsi presso il Centro alti studi della difesa (CASD) e il Nato Defence College e dei corsi similari all'estero, conservano il diritto all'utenza fino al termine dei corsi stessi.

SEZIONE III

²⁹⁹ Relazione art. (Deroghe particolari)
Viene riassetato l'art. 9, d.m. n. 88/2004.

MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 300

Commissioni di controllo per gli alloggi AST³⁰⁰ (art. 10, d.m. n. 88 del 2004)

1. I comandi militari o gli organismi all'uopo deputati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, per l'assegnazione degli alloggi:
 - a) nominano annualmente, entro il mese di dicembre, per ciascun presidio o comando stabilito dagli Stati maggiori di Forza armata, commissioni di controllo degli alloggi distinte per alloggi ufficiali, alloggi sottufficiali e alloggi volontari in servizio permanente, dandone comunicazione ai Consigli di base della Rappresentanza compresi nella circoscrizione alloggiativa. Le commissioni sono preposte alla formazione delle rispettive graduatorie di assegnazione;
 - b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.
2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi sono riportati nell'allegato A, di cui all'articolo **323**.
3. Le commissioni di controllo degli alloggi delle singole Forze armate operano presso i rispettivi comandi od organismi che li hanno istituiti.

Art. 301

Assegnazione di alloggi ASGC e ASIR³⁰¹ (art. 11, d.m. n. 88 del 2004)

1. L'assegnazione degli alloggi ASGC e ASIR è effettuata previa presentazione di domanda dell'interessato, compilata in conformità al modello dell'allegato B, di cui all'articolo **324**, senza alcuna documentazione, mediante stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello dell'allegato C, di cui all'articolo **325**.
2. Il comando che rilascia la concessione degli alloggi ASGC dà tempestiva comunicazione della concessione al competente ufficio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità al modello riportato in **allegato D** di cui all'articolo **326**.

Art. 302

Assegnazione di alloggi ASI³⁰² (art. 12, d.m. n. 88 del 2004)

1. L'assegnazione degli alloggi ASI è effettuata, in ordine a incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalità:
 - a) ricezione della domanda compilata in conformità al modello dell'allegato E-1, di cui all'articolo **327**, corredata della documentazione prescritta. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato;
 - b) esame della domanda e offerta dell'alloggio. Se particolari situazioni limitano la disponibilità di alloggi in modo da non consentire di soddisfare integralmente le richieste degli aventi titolo inseriti nella prima fascia, gli Stati maggiori e il Segretariato generale della difesa, nel predeterminare gli incarichi dei destinatari degli alloggi, predefiniscono contestualmente anche l'area degli incarichi che, per ragioni obiettive di funzionalità e sicurezza, possono giustificare deroghe al meccanismo di assegnazione.

³⁰⁰ Relazione art. (Commissioni di controllo per gli alloggi AST)

Viene riassetato l'art. 10, d.m. n. 88/2004.

³⁰¹ Relazione art. (Assegnazione di alloggi ASGC e ASIR)

Viene riassetato l'art. 11, d.m. n. 88/2004.

³⁰² Relazione art. (Assegnazione di alloggi ASI)

Viene riassetato l'art. 12, d.m. n. 88/2004.

2. Nel caso in cui, soddisfatte le esigenze nell'ordine prioritario delle fasce, gli alloggi rimasti disponibili non consentano di soddisfare integralmente la fascia successiva, per quest'ultima si provvede a formare, per i titolari di cariche incluse nella fascia, una graduatoria secondo i criteri previsti nell'allegato F, di cui all'articolo 329.
3. In presenza di contemporanea disponibilità di più alloggi, al personale che in base alla graduatoria ne risulti destinatario è offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.
4. I concorrenti possono comunque partecipare, contemporaneamente, alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi AST, fermo restando che la concessione AST è subordinata all'indisponibilità di alloggio ASI.
5. L'eventuale concessione di alloggio AST non preclude, comunque, alla scadenza della stessa, la possibilità di concorrere per l'assegnazione di un alloggio ASI qualora se ne possiede il titolo.
6. Al provvedimento di assegnazione segue la stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C, di cui all'articolo 325.
7. La domanda, in caso di trasferimento a nuova destinazione d'impiego, può essere inoltrata dal momento della predesignazione al nuovo incarico.
8. La rinuncia, non adeguatamente giustificata alla competente commissione di controllo degli alloggi, all'assegnazione di un idoneo alloggio ASI, fa decadere, per il periodo di un anno, il titolo alla concessione di altro alloggio ASI.
9. Il concessionario di alloggio ASI può chiedere la sostituzione dell'alloggio con un altro più grande della stessa categoria nel caso in cui sia mutato il proprio nucleo familiare. Il comando competente per il rilascio della concessione può accogliere l'istanza subordinatamente alla disponibilità di un alloggio più grande nello stesso edificio o nel compendio dove sia ubicato l'alloggio in concessione.
10. Gli alloggi da attribuire agli incarichi a rotazione interforze sono assegnati dalla singola Forza armata solo quando gli incarichi siano ricoperti da personale di quella Forza armata.

Art. 303

Assegnazione di alloggi AST³⁰³ (art. 13, d.m. n. 88 del 2004)

1. L'assegnazione degli alloggi AST è effettuata esclusivamente per graduatoria.
2. Possono presentare domanda gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente:
 - a) effettivi a comandi, enti, reparti della Forza armata o organi interforze compresi nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa;
 - b) dell'Arma dei carabinieri, inseriti organicamente in enti ovvero comandi ovvero reparti delle altre Forze armate, o che si trovino a disposizione d'impiego delle stesse;
 - c) di altra Forza armata, purché in servizio presso enti ovvero comandi o reparti della Forza armata compresi nel presidio o circoscrizione alloggiativa e che non concorrono presso la Forza armata di appartenenza;
 - d) della Marina militare, in servizio presso gli organi centrali o periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché presso le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto, gli uffici circondariali e locali marittimi e le delegazioni di spiaggia, se non esistono nel presidio o nella circoscrizione alloggiativa alloggi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai quali accedere;
 - e) della Marina militare che presta servizio a bordo delle unità navali. Tale personale può concorrere solo per la località dove è assegnata l'unità navale sulla quale è imbarcato. A tal fine, si tiene conto dell'effettiva destinazione d'impiego.
3. La domanda di assegnazione è compilata e corredata della prescritta documentazione, in conformità all'allegato E-2, di cui all'articolo 328 ed è inoltrata al comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, entro l'ultimo giorno dei mesi di dicembre, aprile e agosto.

³⁰³ Relazione art. (Assegnazione di alloggi AST)
Viene riassetato l'art. 13, d.m. n. 88/2004.

4. La domanda conserva la sua validità purché i documenti fiscali e amministrativi a corredo siano completi e aggiornati.
5. In caso di trasferimento, già formalizzato per una nuova destinazione d'impiego, la domanda può essere:
 - a) presentata ai comandi, stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, nell'ambito dei quali l'interessato presta servizio, anche se non è stato ancora eseguito il trasferimento disposto per la sede ubicata in altro presidio o comando stabilito dagli Stati maggiori di Forza armata;
 - b) inoltrata, prima della data di effettivo trasferimento, con un anticipo non superiore a quattro mesi, al competente comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, o al comando o ente presso il quale è stata disposta la nuova destinazione.
6. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.
7. La valutazione delle domande, ai fini della formazione della graduatoria, non è effettuata quando le domande stesse:
 - a) risultano mancanti dei dati prescritti o corredate da documentazione incompleta, scaduta o non aggiornata;
 - b) sono sottoposte a sospensiva per effetto di una precedente determinazione della competente commissione di controllo degli alloggi.
8. Le commissioni di controllo degli alloggi, sulla base delle domande corredate della documentazione fiscale, amministrativa e personale presentata dai concorrenti, provvedono alla formazione e alla pubblicazione delle graduatorie per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente con le modalità indicate nell'allegato G, di cui all'articolo **330**.
9. Il concorrente che ha presentato domanda prima del trasferimento nella nuova sede di servizio è incluso nella graduatoria e non può ottenere la concessione dell'alloggio prima della data del suo effettivo trasferimento.
10. L'alloggio disponibile è offerto al concorrente che occupa il posto più elevato in graduatoria; nel caso di rinuncia, l'alloggio è offerto al concorrente che occupa il posto successivo.
11. In presenza di contemporanea disponibilità di più alloggi, al personale che, in base alla graduatoria, ne risulta destinatario, è offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.
12. Il concorrente deve rispondere alla proposta di assegnazione di un alloggio entro il quinto giorno successivo dalla data di notifica.
13. Il presidente della commissione di controllo degli alloggi ha la facoltà di modificare il limite di tempo per la risposta, se ciò non comporta spese a carico dell'Amministrazione militare o pregiudizio per altri concorrenti.
14. Il concorrente che non fornisce risposta entro il termine stabilito è considerato rinunciatario.
15. L'accettazione di un alloggio idoneo al nucleo familiare del concorrente è vincolante. È considerato idoneo l'alloggio composto da un numero di vani adeguato alla composizione del nucleo familiare convivente.
16. In caso di rinuncia, il concorrente è tenuto a darne comunicazione per iscritto, anche se è scaduto il termine di cui al comma 12.
17. La rinuncia a un alloggio idoneo, fatti salvi i casi di forza maggiore, comporta la sospensione del concorrente dall'iscrizione nella graduatoria in atto e dall'assegnazione di altri alloggi per il periodo di validità delle due graduatorie successive.
18. Il concorrente, se l'alloggio non è idoneo, ha diritto di accettarlo o di rifiutarlo; se lo rifiuta, il concorrente permane in graduatoria senza alcuna penalità fino a che non gli viene offerto altro alloggio idoneo.
19. L'autorità competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'adozione dell'atto formale di concessione redatto in conformità al modello in allegato C, di cui all'articolo **325**, firmato per accettazione dal concessionario.
20. Il concessionario di alloggio può chiedere il cambio dell'alloggio con altro idoneo della stessa categoria se è cambiato il proprio nucleo familiare convivente. Il richiedente è incluso nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione senza la penalizzazione per il periodo di utenza

già trascorso. L'eventuale cambio è attuato con atto aggiuntivo alla concessione iniziale, senza mutarne la decorrenza. L'alloggio lasciato libero è disponibile per una ulteriore assegnazione.

Art. 304

Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC³⁰⁴ (art. 14, d.m. n. 88 del 2004)

1. La concessione degli alloggi APP, SLI e ASC e la relativa durata sono pianificate autonomamente dai comandi, dagli enti e dai reparti competenti, salvo eventuali vincoli posti dagli Stati maggiori di Forza armata e dagli alti comandi competenti.
2. L'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC è effettuata dai comandi competenti, a richiesta degli interessati, con le modalità indicate nei commi da 3 a 8.
3. Le richieste di assegnazione di alloggi APP e ASC sono presentate con un anticipo massimo di quindici giorni. Le richieste motivate da trasferimento in destinazione d'impiego o per frequenza di corso possono essere avanzate, ricevuto l'ordine di trasferimento, anche in anticipo rispetto al termine di quindici giorni, ma non prima di tre mesi. La domanda relativa alla concessione di alloggio SLI può essere presentata anche prima della data di arrivo in sede dell'unità su cui è imbarcato il richiedente.
4. Le domande sono iscritte, in ordine cronologico di precedenza determinato dalla data di arrivo, su apposito registro, costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione da parte del personale interessato.
5. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi APP, tenuto conto delle esigenze già pianificate, è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
6. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi SLI è determinato dalla data di arrivo dell'unità navale nella sede o da quella della domanda, se presentata successivamente all'arrivo. Gli interessati non possono, comunque, conseguire l'assegnazione prima dell'arrivo dell'unità navale nella sede per la quale è stato richiesto l'alloggio. Eventuali ulteriori disponibilità possono essere utilizzate per soddisfare, in base all'ordine di presentazione, domande di personale imbarcato su unità navali assegnate alla sede; in tali casi l'assegnazione viene revocata se sopravvengono nuove esigenze connesse con l'arrivo o il transito di altre unità navali. L'ordine di precedenza per il personale che già fruisce di sistemazione logistica nella sede per cui richiede nuovamente l'alloggio SLI è determinato dalla data di rilascio della sistemazione. A parità di data, l'ordine di precedenza è determinato a favore del personale che nei dodici mesi precedenti non ha beneficiato di analoga sistemazione logistica nella sede o che ne ha usufruito in minor misura. A parità di condizioni, la precedenza è data al personale di grado inferiore e, subordinatamente, a quello più anziano.
7. L'ordine di precedenza nell'assegnazione degli alloggi ASC è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste, attribuendo priorità alle domande del personale che presti servizio nel comprensorio ove siano ubicati gli alloggi. È data facoltà ai comandanti responsabili di assegnare con atto motivato gli alloggi prioritariamente a personale che ricopra nella sede incarichi ritenuti essenziali ai fini della sicurezza.
8. I comandi competenti provvedono all'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC mediante diretta notifica agli interessati e, per gli alloggi SLI, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dell'alloggio, di cui all'allegato H, di cui all'articolo **331**.

Art. 305

Impiego degli alloggi disponibili³⁰⁵ (art. 15, d.m. n. 88 del 2004)

³⁰⁴ Relazione art. (Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC)

Viene riassetato l'art. 14, d.m. n. 88/2004.

³⁰⁵ Relazione art. (Impiego degli alloggi disponibili)

Viene riassetato l'art. 15, d.m. n. 88/2004.

1. Gli alloggi di qualsiasi tipo sono assegnati quando sono disponibili e consegnati al più presto. Fanno eccezione gli alloggi ASI necessari a soddisfare particolari incarichi che richiedano tassativamente una costante presenza in servizio e che siano predisposti, per la specifica esigenza, nell'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti, installazioni militari. Se per qualsiasi motivo il titolare non occupa l'alloggio, gli organi competenti di Forza armata possono decidere di cedere in uso temporaneo l'alloggio stesso ad altro dipendente, purché vi sia il preciso impegno da parte di quest'ultimo di renderlo disponibile in tempo utile per il successore del titolare rinunciatario, a proprie spese e senza diritto a alcuna proroga, nonché in caso di trasferimento in altra sede di servizio. L'assegnazione temporanea non esclude la possibilità, per gli aventi diritto, di concorrere per la concessione di alloggio della categoria per la quale hanno titolo.

2. Gli alloggi di qualsiasi tipo, rimasti disponibili nel presidio o nella circoscrizione alloggiativa dopo l'integrale soddisfacimento delle esigenze di Forza armata, sono concessi temporaneamente a personale di altra Forza armata dalla stessa designato.

Art. 306

*Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza*³⁰⁶

(art. 16, d.m. n. 88 del 2004)

1. I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna di un alloggio di qualsiasi tipo concesso in utenza per un periodo superiore a trenta giorni, ottemperano a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 e dall'articolo 1, comma 344, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 307

*Registrazione delle concessioni*³⁰⁷

(art. 17, d.m. n. 88 del 2004)

1. Gli atti di concessione degli alloggi ASGC, ASIR, ASI e AST sono sottoposti all'iscrizione nell'apposito repertorio degli atti e alla successiva registrazione.

SEZIONE IV

CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI, PROROGHE E RECUPERO DEGLI ALLOGGI

Art. 308

*Cessazione della concessione*³⁰⁸

(art. 18, d.m. n. 88 del 2004)

1. La concessione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo.

2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo, fatta salva la concessione di proroga.

3. Il comando competente a disporre la concessione notifica all'utente, secondo il modello in **allegato I di cui all'articolo 332**, l'avviso di rilascio, entro trenta giorni precedenti la scadenza, con le modalità di cui all'articolo **320 (Formalità per le comunicazioni)**. La mancata notifica non costituisce titolo per il mantenimento dell'alloggio.

4. Costituiscono motivi di perdita del titolo:

³⁰⁶ Relazione art. (Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza)

Viene riassetato l'art. 16, d.m. n. 88/2004.

³⁰⁷ Relazione art. (Registrazione delle concessioni)

Viene riassetato l'art. 17, d.m. n. 88/2004.

³⁰⁸ Relazione art. (Cessazione della concessione)

Viene riassetato l'art. 18, d.m. n. 88/2004.

- a) la cessazione dall'incarico per il quale è stato concesso l'alloggio ASGC, ASIR e ASI, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo **299, comma 12 (Deroghe particolari)**;
 - b) la scadenza del periodo di durata della concessione di alloggio AST, APP, SLI e ASC;
 - c) il collocamento in quiescenza del concessionario o la cessazione dal servizio attivo o il passaggio all'impiego civile nell'Amministrazione dello Stato;
 - d) il decesso del concessionario;
 - e) la concessione nell'ambito del territorio nazionale di altro alloggio ASGC, ASIR, ASI, AST;
 - f) l'avvenuta acquisizione, sotto forma di proprietà o di usufrutto, da parte del concessionario o di familiare convivente, di una abitazione ritenuta idonea dal comando, disponibile e abitabile ubicata nell'ambito del presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa, fatti salvi i casi previsti **dal comma 1, lettera a), dell'articolo 297 (Esclusione dalla concessione di alloggi ASI e AST)**.
5. Per il concessionario di alloggio AST costituiscono ulteriori motivi di perdita del titolo:
- a) la concessione nell'ambito del territorio nazionale di altro alloggio dell'edilizia pubblica sovvenzionata;
 - b) il trasferimento in altra sede, fatte salve le movimentazioni nell'ambito della stessa circoscrizione alloggiativa, o l'imbarco su unità navale ascritta ad altra sede, ottenuto a domanda;
 - c) il trasferimento in altra sede o l'imbarco su unità navale ascritta ad altra sede, disposto d'autorità, quando in entrambi i casi il nucleo familiare non continui a occupare stabilmente l'alloggio.
6. Nei casi di cui al comma 4, lettera f) e al comma 5, lettere a), b) e c), per stabilire la perdita del titolo alla concessione è preventivamente acquisito il parere tecnico della competente commissione di controllo per gli alloggi.
7. Il titolo alla concessione è annualmente comprovato mediante atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare convivente dell'assegnatario nell'anno precedente e l'eventuale acquisizione di alloggio di proprietà.

Art. 309

*Decadenza dalla concessione*³⁰⁹ (art. 19, d.m. n. 88 del 2004)

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:
- a) impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;
 - b) cessione in uso a terzi dell'alloggio;
 - c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione;
 - d) mancato pagamento di rette e oneri diversi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini;
 - e) sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del rilascio della concessione dell'alloggio;
 - f) mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare, dichiarato nella originaria domanda, entro sei mesi dalla data di consegna dell'alloggio.
2. Il comando competente, in caso di decadenza dalla concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, redatto secondo il modello riportato **nell'allegato L di cui all'articolo 333**, nel quale la data di rilascio dell'alloggio è fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.

Art. 310

*Revoca anticipata della concessione*³¹⁰ (art. 20, d.m. n. 88 del 2004)

³⁰⁹ Relazione art. (Decadenza dalla concessione)

Viene riassetato l'art. 19, d.m. n. 88/2004.

³¹⁰ Relazione art. (Revoca anticipata della concessione)

Viene riassetato l'art. 20, d.m. n. 88/2004.

1. Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore, previa autorizzazione dello Stato maggiore della rispettiva Forza armata, il comando competente può disporre la revoca della concessione di qualsiasi tipo di alloggio. In tal caso all'utente è assegnato, in via prioritaria, altro alloggio idoneo con spese di trasferimento a carico dell'Amministrazione della difesa. Sono, altresì, a carico dell'Amministrazione della difesa le spese di trasloco se, a causa dell'indisponibilità di alloggi idonei, l'utente, al quale è stata revocata la concessione, passa nell'ambito dello stesso presidio o circoscrizione alloggiativa a unità abitativa privata.

2. L'alloggio, nel caso di revoca della concessione, è reso libero entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 311

*Proroghe per il rilascio*³¹¹

(artt. 1, 2, 3, d.m. n. 586 del 1995; art. 21, d.m. n. 88 del 2004)

1. Il presente articolo si applica ai seguenti alloggi di servizio delle Forze armate di cui all'articolo **282 (Classificazione degli alloggi di servizio)** del codice:

- a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);
- b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
- c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST).

2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall'articolo **289, comma 3 (Determinazione dei canoni)** del codice, possono essere concesse:

- a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio;
- b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 2, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si è verificata la perdita del titolo;
- c) al coniuge superstite del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente, finché permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST.

3. Le proroghe di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere rinnovate oltre la durata massima prevista, se non vi sono richieste di alloggi.

4. Gli organi competenti per la concessione delle proroghe sono:

- a) il capo di stato maggiore della Difesa, per i concessionari di alloggi ASIR interforze e NATO;
- b) il capo di stato maggiore di Forza armata per le vedove o altri familiari conviventi e per i concessionari di alloggi ASIR di Forza armata;
- c) l'organo che ha disposto la revoca della concessione in tutti gli altri casi.

5. L'istanza di proroga è inoltrata agli organi di cui al comma 4, secondo la rispettiva competenza, almeno due mesi prima della data in cui deve aver luogo il rilascio dell'alloggio. In caso di decesso del concessionario, l'istanza è inoltrata dagli aventi titolo entro due mesi da tale evento. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre i suddetti termini.

³¹¹ Relazione art. (Proroghe per il rilascio)

Viene riprodotto in questo articolo il contenuto del n. 586/1995, che consta di tre articoli, e riguarda la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi, in attuazione dell'art. 43, l. n. 724/1994. L'art. 21, d.m. n. 88/2004, si limitava a rinviare al regolamento del 1995.

Abrogazioni

d.m. n. 586/1995 e art. 21, d.m. n. 88/2004.

6. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alle istanze di proroga sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze stesse. Il silenzio oltre tale termine non costituisce accoglimento dell'istanza.

Art. 312

*Recupero degli alloggi*³¹² (art. 22, d.m. n. 88 del 2004)

1. Nel caso in cui l'alloggio non venga lasciato libero nel termine fissato, il comando competente per il rilascio della concessione emette ordinanza di recupero coattivo, con le modalità riportate nel modello dell'allegato M, di cui all'articolo 334, da notificare all'interessato.
2. Il comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione e di eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente. La data è comunque posteriore al novantesimo giorno dalla data di cessazione o revoca della concessione e al trentesimo giorno dalla data di decadenza della concessione.
3. L'esecuzione del recupero coattivo è effettuata alla data stabilita, anche in pendenza di ricorso, in presenza di negata sospensiva dell'esecuzione del provvedimento amministrativo, da un rappresentante dell'Amministrazione militare, assistito da personale dell'Arma dei carabinieri e da un medico militare, appositamente designati dal competente comando, che li richiede preventivamente agli enti di appartenenza con le modalità riportate negli allegati N e O, di cui agli articoli 335 e 336.
4. Se l'alloggio è chiuso o l'utente si rende irreperibile o non consente l'ingresso, si procede all'accesso forzoso secondo le vigenti disposizioni di legge, compilando inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.
5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie è incaricata una ditta. Le relative spese, anticipate dall'Amministrazione militare, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, sono a carico dell'utente e, se necessario, recuperate a norma di legge.
6. Ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo a usufruire dell'alloggio.

SEZIONE V CANONI E ONERI

Art. 313

*Onerosità delle concessioni*³¹³ (art. 23, d.m. n. 88 del 2004)

1. Gli alloggi sono concessi a pagamento, fatta eccezione per gli alloggi ASGC per i quali nessun corrispettivo è dovuto limitatamente all'unità immobiliare che costituisce il nucleo abitativo e relative pertinenze. Gli oneri della registrazione degli atti di concessione sono a carico degli utenti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 314

*Determinazione del canone per gli alloggi AST*³¹⁴

³¹² Relazione art. (Recupero degli alloggi)

Viene riassetato l'art. 22, d.m. n. 88/2004.

³¹³ Relazione art. (Onerosità delle concessioni)

Viene riassetato l'art. 23, d.m. n. 88/2004.

³¹⁴ Relazione art. (Determinazione dei canoni per gli alloggi AST)

Nel presente articolo viene trasfuso il d.i. 12 ottobre 1995, come modificato dal d.m. 24 novembre 1995 che in applicazione dell'art. 13, l. n. 497/1978, ha fissato i criteri di determinazione del canone per gli alloggi AST.

Abrogazioni:

d.i. 12 ottobre 1995

(artt. da 1 a 5, d.i. 12 ottobre 1995; art. 1, d.m. 24 novembre 1995)

1. Per gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST), l'ammontare del canone mensile di concessione amministrativa è calcolato moltiplicando il valore del metro quadrato di superficie, determinato su base nazionale e pari a euro 1,95 (uno virgola novantacinque), per la superficie convenzionale dell'alloggio e per i coefficienti relativi al livello del piano, a vetustà e allo stato di conservazione e manutenzione. Se il canone così calcolato risulta superiore a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone, al concessionario dell'alloggio è applicato quest'ultimo.
2. La superficie convenzionale e i coefficienti correttivi relativi al livello di piano, vetustà e dello stato di manutenzione e conservazione sono quelli previsti negli articoli 13, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
3. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro, l'anno di costruzione è quello in cui detti lavori sono stati ultimati. Gli organi tecnici del comando militare territoriale nella cui circoscrizione ricadono gli alloggi individuano l'anno di costruzione, di ristrutturazione o di restauro cui fare riferimento.

Art. 315

Determinazione del canone per gli alloggi ASIR-ASI³¹⁵

(art. 1, d.m. 24 novembre 1995; art. 24, d.m. n. 88 del 2004)

1. L'ammontare del canone mensile di concessione degli alloggi ASIR-ASI, è calcolato moltiplicando il valore del metro quadrato di superficie, pari a euro 1.60, per la superficie convenzionale dell'alloggio (fino a un massimo di 120 mq) e per i coefficienti relativi al livello del piano, alla vetustà e allo stato di conservazione e manutenzione.
2. Se il canone così calcolato risulta superiore a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone, al concessionario dell'alloggio è applicato quest'ultimo.
3. Nessun canone è dovuto per i locali di rappresentanza degli alloggi ASIR, la cui identificazione è determinata con atto formale del comando competente alla concessione dell'alloggio. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.

Art. 316

Rette³¹⁶

(art. 25, d.m. n. 88 del 2004)

1. Gli utenti di alloggi APP e SLI sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia e altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio.
2. Gli utenti di alloggi ASC sono tenuti al pagamento di una quota forfettaria giornaliera, definita con decreto del Ministro della difesa, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.

d.m. 24 novembre 1995 di modifica del d.i. 12 ottobre 1995;

decreto interministeriale 16 aprile 1980, che in applicazione dell'art. 13, l. n. 497/1978 determina il canone per gli alloggi ASIR-ASI e per gli alloggi AST; già superato dai d.i. 12 ottobre 1995, 24 novembre 1995, 24 novembre 1995

³¹⁵ Relazione art. (Determinazione del canone per gli alloggi ASIR-ASI)

Nel presente articolo viene trasfuso il d.m. 24 novembre 1995 che in applicazione dell'art. 13, l. n. 497/1978, ha fissato i criteri di determinazione del canone per gli alloggi ASIR-ASI.

Abrogazioni:

d.m. 24 novembre 1995

decreto interministeriale 16 aprile 1980, che in applicazione dell'art. 13, l. n. 497/1978 determina il canone per gli alloggi ASIR-ASI e per gli alloggi AST; già superato dai d.i. 12 ottobre 1995, 24 novembre 1995, 24 novembre 1995.

³¹⁶ Relazione art. (Rette)

Viene riassetato l'art. 25, d.m. n. 88/2004.

Art. 317

*Norme per la riscossione*³¹⁷
(art. 26, d.m. n. 88 del 2004)

1. Le norme e le modalità per la riscossione delle somme dovute per canoni, rette e quote forfetarie, sono contenute nell'allegato P, di cui all'articolo **337**.

Art. 318

*Spese e modalità di gestione*³¹⁸
(art. 27, d.m. n. 88 del 2004)

1. I concessionari degli alloggi, ai sensi dell'articolo **291 (Altri oneri a carico del concessionario dell'alloggio)** del codice, sono tenuti:

- a) al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni;
- b) a effettuare i lavori di minuto mantenimento ordinario, con esclusione degli utenti degli alloggi APP, SLI e ASC;
- c) al rimborso delle spese per la riparazione dei danni causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente.

2. Gli enti gestori sono direttamente responsabili delle modalità di gestione e delle varie incombenze connesse con l'uso e con la conduzione degli alloggi di servizio.

3. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, stabilite dal competente comando, sono a carico dell'Amministrazione militare che provvede con i fondi destinati alla manutenzione straordinaria.

Art. 319

*Oneri a carico dell'Amministrazione militare*³¹⁹
(art. 28, d.m. n. 88 del 2004)

1. Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese connesse con:

- a) il soddisfacimento di esigenze di interesse specifico della stessa, elencate nell'allegato Q, di cui all'articolo **338**;
- b) la particolare funzione assolta dagli alloggi ASGC e ASIR, di cui all'allegato R, di cui all'articolo **339**;
- c) l'effettuazione, sugli immobili, di lavori concernenti la stabilità, la straordinaria manutenzione e l'ordinario mantenimento, di cui all'allegato S, di cui all'articolo **340**.

2. In caso di assegnazione e di rilascio di alloggio ASGC e ASIR, connessi con l'assunzione o la cessazione dell'incarico, l'Amministrazione militare provvede al trasferimento delle masserizie direttamente ovvero con trasportatori privati o convenzionati.

SEZIONE VI
COMUNICAZIONI

Art. 320

*Formalità per le comunicazioni*³²⁰
(art. 29, d.m. n. 88 del 2004)

1. Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei comandi competenti e quelle inoltrate dal concessionario sono notificate a norma di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari

³¹⁷ Relazione art. (Norme per la riscossione)

Viene riassetato l'art. 26, d.m. n. 88/2004.

³¹⁸ Relazione art. (Spese e modalità di gestione)

Viene riassetato l'art. 27, d.m. n. 88/2004.

³¹⁹ Relazione art. (Oneri a carico dell'Amministrazione militare)

Viene riassetato l'art. 28, d.m. n. 88/2004.

³²⁰ Relazione art. (Formalità per le comunicazioni)

Viene riassetato l'art. 29, d.m. n. 88/2004.

possono essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione.

SEZIONE VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 321

*Disciplina delle concessioni antecedenti*³²¹
(art. 30, d.m. n. 88 del 2004)

1. Le concessioni rilasciate prima del 3 aprile 2004 sono sottoposte, a cura dei comandi indicati nell'articolo **294 (Organi competenti)**, a controllo di compatibilità con le norme del **presente capo**. Per le concessioni che risultano incompatibili, i comandi competenti procedono ai relativi adeguamenti che, comunque, non comportano la proroga dei termini delle concessioni originarie.

Art. 322

*Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI*³²²
(art. 31, d.m. n. 88 del 2004)

1. In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonché individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa e il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi.

2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalità indicate nelle seguenti lettere:

a) alloggi ASGC:

1) gli elenchi degli incarichi che comportano l'attribuzione di alloggi ASGC sono classificati e diramati, a parte, a cura dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e dal Segretariato generale, per le rispettive aree di competenza;

2) gli elenchi diramati possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali delle Forze armate o dell'organizzazione tecnico-amministrativa della Difesa;

3) le singole variazioni sono proposte e approvate con le modalità di cui al comma 1;

b) alloggi ASIR:

1) gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato maggiore della difesa, o dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Segretario generale della difesa e approvate dal Capo di stato maggiore della difesa in sede di riunione del comitato dei Capi di stato maggiore;

c) alloggi ASI:

1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte:

1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO;

1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa;

³²¹ Relazione art. (Disciplina delle concessioni antecedenti)

Si riproduce l'art. 30, d.m. n. 88/2004. La data del 3 aprile 2004 è quella di entrata in vigore del d.m. n. 88/2004 (pubblicato in G.U. 2 aprile 2004 ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., ai sensi dell'art. 33, d.m. n. 88/2004). L'art. 30, d.m. n. 88/2004, dettava appunto un regime transitorio per le concessioni di alloggi anteriori alla data di sua entrata in vigore.

³²² Relazione art. (Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI)

Viene riassetato l'art. 31, d.m. n. 88/2004.

1.3) dal Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa. Le variazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.

SEZIONE VIII ALLEGATI

Art. 323

Allegato A

*Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi*³²³
(allegato A, d.m. n. 88 del 2004)

1. Le «commissioni di controllo degli alloggi ufficiali», le «commissioni di controllo degli alloggi sottufficiali» e le «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in servizio permanente» sono composte da:
 - a) un presidente non concorrente all'assegnazione e, rispettivamente, di grado non inferiore a ufficiale superiore, a maresciallo o gradi corrispondenti e a 1 ° caporale maggiore o gradi corrispondenti;
 - b) un presidente sostituto;
 - c) membri:
 - c.1) di numero pari variabile da un minimo di due a un massimo di sei, di cui uno appartenente alla rappresentanza militare;
 - c.2) di grado inferiore o meno anziani del presidente e del presidente sostituto;
 - c.3) tratti nell'ambito di ciascuna categoria ufficiali e sottufficiali e volontari in s.p.; questi ultimi per le sole «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in s.p.»-, quando possibile, anche dai concorrenti alle assegnazioni e dai concessionari di alloggi AST che non abbiano perduto il titolo alla concessione;
 - c.4) che prestino servizio nel presidio ovvero circoscrizione alloggiativa o a bordo di unità navali di base nel presidio ovvero circoscrizioni alloggiative stesse;
 - c.5) altrettanti membri sostituti;
 - d) un segretario che tratta la particolare materia presso Comandi o enti del presidio o circoscrizione alloggiativa.
2. I «sostituti» subentrano di volta in volta a quei componenti titolari trasferiti o indisponibili.
3. Le commissioni di controllo degli alloggi sono convocate:
 - a) periodicamente, per la formazione delle graduatorie;
 - b) ogni qualvolta lo richieda urgente e improrogabile necessità di deliberare in merito alle altre materie di competenza.
4. I componenti delle singole commissioni di controllo degli alloggi:
 - a) partecipano obbligatoriamente alle sedute;
 - b) esaminano tutte le domande dei concorrenti agli alloggi;
 - c) deliberano in merito a:
 - c.1) ammissione, sospensione, esclusione dei concorrenti dalle graduatorie;
 - c.2) questioni relative all'offerta degli alloggi disponibili;
 - c.3) motivazioni di rinuncia, da parte dei concorrenti, ad alloggi offerti;
 - d) formano le graduatorie dei concorrenti e dispongono che le stesse vengano pubblicate complete di punteggi e coefficienti relativi.
5. Il voto è un diritto del presidente e dei membri, viene espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed è obbligatorio. Fa eccezione il caso in cui il presidente e i membri titolari siano chiamati a decidere su argomenti posti all'ordine del giorno che riguardino se stessi o altro personale legato ai medesimi da vincoli di parentela entro il terzo grado. In detti casi subentrano

³²³ Relazione art. (Allegato A Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi)

Viene riassetato l'all. A, d.m. n. 88/2004.

i sostituiti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono riportate a verbale che viene sottoscritto da tutti i componenti delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti.
6. I presidenti delle commissioni di controllo degli alloggi, per quanto attiene alla materia di rispettiva competenza, possono, all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che ha nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.

Art. 324

Allegato B

Modulo di domanda per l'assegnazione di alloggi ASGC e ASIR³²⁴
(allegato B, d.m. n. 88 del 2004)

OGGETTO: Domanda assegnazione alloggio [a] _____

A [b] _____ [c] _____ e, per conoscenza:

A PRESIDIO del CIRCOSCRIZIONE _____ [e]
ALLOGGIATIVA di [d] _____

Il sottoscritto _____ in servizio presso
[f] _____ [g] _____

tel. _____ chiede l'assegnazione di un alloggio di capienza sufficiente alle esigenze dei
[h] _____ componenti

il proprio nucleo familiare. Rappresenta che l'incarico attualmente _____ - è incluso tra
ricoperto - [i] _____

quelli cui le norme regolamentari per gli alloggi di servizio delle Forze armate prevedono l'assegnazione di
alloggio [a] _____

Dichiara altresì di aver preso visione delle citate norme regolamentari, di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione e concessione di utenza di alloggio, la decadenza dalla stessa, gli obblighi connessi con la utenza, la posizione assunta nei riguardi dell'amministrazione in considerazione del fatto che l'uso dell'alloggio concesso è soggetto al regime previsto per le «concessioni amministrative».

Località _____ Data _____

Firma del richiedente

NOTE

[a] Classificazione dell'alloggio richiesto (ASGC, ASIR);

[b] Comando o ente competente alla ricezione della domanda:

- Comandi militari ovvero gli organismi all'uopo deputati dagli Stati maggiori di singola Forza armata;
- Stato maggiore della rispettiva Forza armata per il personale in servizio presso gli organi centrali della capitale e che richiede l'assegnazione di alloggio ASIR;
- Segredifesa per il personale in servizio presso gli organi centrali interforze della capitale e che richiede l'assegnazione di alloggio ASIR, ad eccezione del presidente di superconsiglio e dei presidenti di sezione dello stesso superconsiglio che, ove non risultino già titolari di alloggio ASIR per altro incarico ricoperto, dovranno presentare domanda agli Stati maggiori della propria Forza armata;

[c] località sede del Comando o ente;

[d] presidio ovvero circoscrizione alloggiativa nella cui giurisdizione si ha diritto a richiedere l'alloggio;

[e] località sede del Comando;

[f] grado o qualifica, nome e cognome, località e data di nascita del richiedente;

[g] ente, Comando o unità presso il quale è effettivo il richiedente;

[h] numero telefonico militare e del o civile del richiedente;

³²⁴ Relazione art. (Allegato B Modulo di domanda per l'assegnazione di alloggi ASGC e ASIR)
Viene riassetato l'all. B, d.m. n. 88/2004.

[i] indicazione dell'incarico. Nel caso che la domanda sia presentata in anticipo rispetto alla data di afflusso alla sede, detto comma va così modificato: «Rappresenta che l'incarico che sarà chiamato a ricoprire alla data presumibile del (giorno, mese, anno e periodo generico) è quello _____ di _____».

Art. 325
Allegato C
Modello dell'atto di concessione di alloggio di servizio³²⁵
(allegato C, d.m. n. 88 del 2004)
COMANDO [1] _____

ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO

L'anno _____ addi _____ del mese _____ con il presente atto,
duemila _____ di _____

l'amministrazione della Difesa, rappresentata dal _____ all'uopo delegato dal Comandante del
[2] _____ [1] _____

dà in concessione ai sensi dell'art. _____ del codice, al Sig. [4]
[3] _____

in servizio presso [5] _____ in qualità di [6] _____ per uso esclusivo di abitazione propria e delle
persone costituenti il nucleo familiare nominativamente menzionate nello stato di famiglia, _____ (pianta
l'alloggio n. _____

allegata), esistente nel fabbricato di proprietà dello Stato sito _____ alla Via _____ n. civico
in _____

piano _____ scala _____ interno _____, costruito nell'anno _____ e costituito da n. _____

vani per complessivi mq. _____ cui vanno aggiunte le superfici di pertinenza (specificare le superfici)
_____ per un totale di mq. _____ di superficie

convenzionale corrispondenti _____ millesimi per l'alloggio e _____ millesimi
a _____ a _____

per le parti comuni. La Concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

A) Durata e canone di concessione

Articolo 1

La concessione avrà la durata _____ a decorrere dal _____ ed avrà termine il
[7] _____ giorno _____

Articolo 2

Il canone annuo relativo alla presente concessione è inizialmente determinato _____ (euro _____) da
in € _____

pagarsi in rate mensili anticipate, ciascuna di _____ (euro _____) [8]. Detto canone dovrà
€ _____ essere

annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT e potrà essere adeguato secondo quanto previsto dall'articolo 289
(Determinazione dei canoni) del codice

³²⁵ Relazione art. (Allegato C Modello dell'atto di concessione di alloggio di servizio)
Viene riassetato l'all. C, d.m. n. 88/2004.

B) Delegazione di Pagamento

Articolo 3

Il concessionario delega l'amministrazione dalla quale dipende o verrà a dipendere, in futuro, a trattenere, per tutta la durata della concessione, ed anche oltre e finché duri l'occupazione, la quota mensile di _____ e la quota euro _____

forfettaria di euro _____ per le spese comuni (articolo 291 (Altri oneri a carico del concessionario dell'alloggio) del codice, nonché quella che dovesse eventualmente risultare in futuro a seguito di aggiornamento del adeguamento della misura del canone di cui al precedente articolo. La predetta delega ha effetto anche quando risultasse che il concessionario abbia già ceduto il quinto o il doppio quinto dello stipendio, ed anche quando lo stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute. La delega stessa avrà effetto fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'amministrazione concedente, comunque nascente dal presente atto (spese per servizi comuni, forniture, lavori, danni, ecc.) e sarà sospesa soltanto previo nulla osta della suddetta amministrazione.

Articolo 4

In caso di sospensione, totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali è rilasciata la presente delega, ed in qualsiasi evenienza che renda, in tutto o in parte, inefficace la delega stessa, il concessionario si obbliga a versare direttamente, per intero o per la differenza, il canone convenuto e le ulteriori spese previste dall'art. 3 e, a rate mensili anticipate, all'Ente che gli verrà indicato. Se, mentre dura la presente concessione, il concessionario viene collocato in pensione, il canone e le ulteriori spese dovranno essere versate, a cura dell'utente, all'Ente che gli verrà indicato.

C) Decadenza della concessione

Articolo 5

La concessione decade qualora il concessionario:

- impieghi l'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione;
- ceda in uso a terzi l'abitazione;
- non osservi, in maniera grave e continuata, le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione;
- si sia reso moroso nel pagamento del canone e delle spese di riscaldamento, dei servizi ed accessori a suo carico;
- al momento della concessione non sia stato in possesso dei titoli necessari per ottenerla;
- venga collocato a riposo o cessi comunque dal servizio attivo in qualità di militare o passi all'impiego civile nell'amministrazione dello Stato (sempre che nella nuova posizione non conservi il diritto all'alloggio);
- deceda;
- [9]

Il titolo alla concessione dovrà essere annualmente comprovato mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti che non sono intervenuti motivi di perdita del titolo ai sensi del presente articolo. L'amministrazione, inoltre, per sopravvenute esigenze di servizio, ha facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio senza che, per tale fatto, il concessionario possa comunque avanzare pretese per danni o indennizzi. È data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza.

Articolo 6

La revoca della concessione sarà comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento. Inoltre, in caso di decadenza, qualora si debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, il

[1]

procederà al recupero dell'alloggio stesso in via amministrativa ai sensi dell'art. 823, 2° comma e dell'art. 828, 2° comma del codice civile.

Articolo 7

I locali si intendono concessi nello stato in cui si trovano attualmente, cioè muniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri ed altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati. Il concessionario dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati in buono stato di manutenzione e con tutti gli impianti e si obbliga a riconsegnarli, nelle stesse condizioni, alla cessazione della concessione.

D) Migliorie e danneggiamenti

Articolo 8

È fatto espresso divieto al concessionario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto dell'amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite alla detta amministrazione, senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta, però, salvo il diritto dell'amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda, che il concessionario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'amministrazione concedente, addebitando la spesa al concessionario. Durante la concessione l'amministrazione concedente ha diritto di fare accedere nell'alloggio - preavvisando l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori che riterrà necessari.

E) Azioni di danni

Articolo 9

Il concessionario esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, eccetto quelle derivanti dalla gestione dell'immobile da parte dell'amministrazione stessa, nonché da fatti di altri concessionari o conduttori, del custode-portiere o di terzi.

F) Oneri

Articolo 10

Il concessionario riconosce all'amministrazione il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennità o compenso o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione che ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile, anche se comporti limitazione o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.

Articolo 11

Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali calcolate - in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura degli Enti esecutivi del Genio Militare e degli Organi corrispondenti per la Marina militare e l'Aeronautica militare. In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per:

- a) gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento ivi compresa la pulizia a fine stagione invernale delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori e serbatoi;
- b) gestione degli impianti ascensori e montacarichi, ivi comprese le tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione (lubrificazione, ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e spie);
- c) gestione di altri eventuali impianti centralizzati (spurgo pozzi neri, fognature, etc.) secondo le prescrizioni del codice civile;
- d) pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa illuminazione, eventuale portierato e custodia, giardinaggio e, in genere, ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune dall'amministrazione concedente;

e) pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia già sottoposto a tassazione individuale. Nel caso di servizi che interessano più immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti fra gli immobili interessati.

[10] _____ Il concessionario provvede in proprio, durante tutta la durata

della concessione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento legati al normale uso dell'alloggio (art. 1609 Cod.

civ.). In particolare, sono a carico del concessionario, che li esegue direttamente, i lavori concernenti:

a) tinteggiatura, verniciatura, parati, lucidature (esclusi gli infissi esterni) nel corso della concessione;

b) manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici, televisivi e simili siti all'interno degli alloggi e non incassati o sotto traccia;

c) manutenzione e riparazione di impianti igienico-sanitari, rubinetteria, scaldabagni, cucinerie e simili;

d) manutenzione e riparazione di infissi, serrature, chiavi, maniglie, cinghie e rulli per avvolgibili, mantovane e simili;

e) sostituzione di vetri infranti.

Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio

o del materiale ivi esistente verranno addebitate al concessionario all'atto della cessione dell'utenza. La constatazione dei

danni sarà verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna.

In particolare, verranno addebitate le spese necessarie per i ripristini conseguenti a:

a) rotture di pareti, pavimenti, soffitti, infissi, vetri e di altri impianti;

b) asportazione di chiavi, maniglie, cinghie, avvolgibili, parti di impianti elettrici, idrici, meccanici e simili;

c) modifiche abusivamente apportate allo stato dei luoghi come consegnati, salvo migliorie accettabili senza rimborso;

d) danni alle parti comuni dell'immobile in occasione di traslochi, transiti e comunque riferibili ad uso anormale delle parti stesse.

Il recupero delle somme addebitate avverrà con le medesime modalità indicate in allegato «S» per la riscossione dei canoni, rette e quote forfettarie, a seconda del tipo di alloggio.

Per gli alloggi ASGC il recupero delle somme avrà luogo secondo le procedure previste per gli alloggi soggetti a canone.

Articolo 12

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio nell'alloggio.

Articolo 13

L'amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento durante la concessione dei servizi pubblici (fornitura di gas, acqua, energia elettrica, ecc.).

Articolo 14

La concessione s'intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento e quindi l'amministrazione si riserva la piena disponibilità dei muri esterni, per mostre sporgenti, bracci di fanali, ecc., senza che i concessionari possano avanzare pretese di sorta o comunque opporre eccezioni di qualsiasi natura.

Articolo 15

Il concessionario si intende soggetto a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e

quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne l'amministrazione concedente da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.

È vietato tenere nei locali concessi macchinari ed oggetti infiammabili.

Il concessionario dovrà, a proprie spese, far pulire i camini una volta all'anno ed osservare tutte le disposizioni contenute

nel regolamento generale di inquilinato, di cui dichiara di aver preso visione all'atto della firma del presente atto ritirandone copia.

Articolo 16

Le spese del presente atto, comprese quelle di registrazione e quelle della consegna e riconsegna dei locali, sono tutte a carico del concessionario.

Articolo 17

Il presente atto è soggetto alla prescritta approvazione. Esso è vincolante per il concessionario fin da questo giorno, mentre lo sarà per l'amministrazione dopo l'approvazione.

Articolo 18

Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso ed i suoi eredi in ogni più ampia forma di legge.

Articolo 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla disciplina regolamentare per gli alloggi di servizio delle Forze Armate, che costituisce parte integrante dell'atto medesimo.

Letto, approvato, sottoscritto

p. l'amministrazione

Il concessionario _____

Il concessionario dichiara di approvare specificamente, ad ogni effetto di legge, le disposizioni contenute negli articoli 5,6, 8,9,10,11,13,14 e 16 del presente atto.

Il concessionario _____

Approvo il presente atto

Il Comandante del
[1] _____

NOTE

[1] Comando competente alla concessione.

[2] Grado, cognome, nome e qualifica dell'Ufficiale delegato.

[3] Codice: articolo 283 per gli alloggi ASGC; articolo 284 per gli alloggi ASI; articolo 285 per gli alloggi ASIR; articolo 286 per gli alloggi AST.

[4] Grado, cognome e nome del concessionario.

[5] Ente presso il quale presta servizio il concessionario.

[6] Incarico del concessionario.

[7] Per gli alloggi ASGC, ASIR ed ASI: del periodo presunto per il quale il concessionario ricoprirà l'incarico dal quale

trae titolo. Per gli alloggi AST: di 8 anni; per gli alloggi ai sensi dell'articolo 305 (*Impiego degli alloggi disponibili*) del regolamento: del periodo subordinato alle condizioni previste nel predetto articolo.

[8] Per gli alloggi assegnati ai sensi dell'articolo 305 (*Impiego degli alloggi disponibili*) del regolamento il canone è determinato in funzione dell'incarico dell'assegnatario.

[9] Per gli alloggi AST riportare anche i casi contemplati ai punti 4. e), f) e 5. a), b) e c) dell'articolo 308 (*Cessazione della concessione*) del regolamento

[10] Per gli alloggi ASIR va aggiunto «Le spese di cui sopra sono dovute dall'Amministrazione militare per i locali di rappresentanza e dal concessionario per i rimanenti locali».

Art. 326
Allegato D
Modello di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze della concessione di
ASGC³²⁶
(allegato D, d.m. n. 88 del 2004)
COMANDO [a]

Prot. N. _____ [b] _____ [c] _____

OGGETTO: Codice art. 283 (Alloggi ASGC) del codice - comunicazione AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -

Dipartimento del territorio sezione di _____ [e] _____ e, per
[d] _____ conoscenza:

A COMANDO di [f] _____ [g] _____

In ottemperanza al disposto dell'art. 283 (Alloggi ASGC) del codice, si comunica che il Comando scrivente ha disposto, in

data [h] _____, la concessione di un «alloggio di servizio gratuito per consegnatari e custodi» (ASGC) al
_____ [i]

nato il [l] _____ a _____, provincia di _____

I dati di interesse riguardanti la concessione sono riportati in allegato [m].

[n] _____

[o] _____

NOTE

- [a] Timbro lineare del comando competente alla concessione.
- [b] Località sede del comando.
- [c] Data della comunicazione.
- [d] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento del territorio sezione competente per giurisdizione nella zona in cui è ubicato l'alloggio.
- [e] Località sede degli uffici MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento del territorio.
- [f] Comando nella cui giurisdizione è ubicato l'alloggio.
- [g] Località sede del comando.
- [h] Giorno, mese ed anno.
- [i] Nome e cognome del dipendente concessionario.
- [l] Dati anagrafici del dipendente concessionario.
- [m] Appendice 1 al presente allegato.
- [n] Timbro lineare e firma dell'autorità che ha disposto la concessione o suo delegato.
- [o] Bollo tondo del comando.

Appendice 1

COMANDO [a]

ANNO [b]

Specchio dei locali costituenti l'alloggio di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC) N. [c] _____

ubicato in [d] _____

| Luogo | Indicazione | Piano | Numero | Superficie | Data della | Dipendente | Motivo e |
|-------|-------------|-------|--------|------------|------------|------------|----------|
|-------|-------------|-------|--------|------------|------------|------------|----------|

³²⁶ Relazione art. (Allegato D Modello di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze della concessione di ASGC)
Viene riassetato l'all. D, d.m. n. 88/2004.

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|------|---------------|-------------|----------------|---|
| | dell'edificio | | vani | Convenzionale | concessione | concessionario | titolo per cui fu fatta la concessione |
| | | | | | | | |

NOTE

- [a] Timbro lineare del comando competente alla concessione.
 [b] Anno solare.
 [c] Numero di identificazione dell'alloggio.
 [d] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.

Art. 327
 Allegato E-1
 Domanda di assegnazione alloggio ASI³²⁷
 (allegato E, d.m. n. 88 del 2004)

A: _____

E, per conoscenza:

A: _____

IL SOTTOSCRITTO _____
 (GRADO-RUOLO) (COGNOME) (NOME) (N. MATRICOLA)

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| DATA NASCITA | | CODICE FISCALE | | DI SERVIZIO | | ANZIANITÀ SERVIZIO | |
| INCARICO RICOPERTO O DA RICOPRIRE | | | | FASCIA: | DATA | RECAPITO TELEFONICO UFFICIO | |
| NUCLEO FAMILIARE | | COGNOME E NOME DEL CONIUGE | | INDICARE SE CONVIVENTE O SEPARATO | | DATA MATRIMONIALE | ALTRI CONVIVENTI A CARICO |
| NR | NOME DEI FIGLI | | | CONVIVENTE | STUDENTI (CORSO OSCUOLA FREQUENTATA) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ NEL PRESIDIO/ CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA | | | | MOTIVO DELLA NON DISPONIBILITÀ DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ NEL PRESIDIO/CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA | | | |
| APPARTAMENTI PROPRIETÀ FUORI PRESIDIO/ CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA | | | | LOCALITÀ: | | DISPONIBILE | |

³²⁷ Relazione art. (Allegato E-1 Domanda di assegnazione alloggio ASI)
 Viene riassetato l'all. E, d.m. n. 88/2004.

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| REDDITO ANNUO LORDO PERSONALE | REDDITO ANNUO LORDO COMUNE | REDDITO ANNUO LORDO ALTRI FAMILIARI | SPESE ANNUE RILEVANTI, MUTUE, ALIMENTI MEDICINE, ETC. |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|

INDIRIZZO DI RESIDENZA

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|----------------------|
| DOMICILIO ATTUALE INDICARE SOLO SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA | | | AFFITTO MENSILE | CANONE ANNUO DI AFFITTO | |
| SFRATTO ESECUTIVO O DISDETTA LOCAZIONE IN ATTO | | ATTUALE UTENTE DI ALLOGGIO IN SERVIZIO | TITOLARE | TOTALE ANNUO DI | |
| PENDOLARE | INDICARE LA LOCALITÀ, LA DISTANZA E IL TEMPO A RAGGIUNGERE IL PUNTO DI LAVORO: | | NUMERO DEI TRASFERIMENTI D'AUTORITÀ ULTIMI 10 ANNI | | |
| SERVIZI DI LUNGA PERMANENZA | DA QUANDO | A QUANDO | DOVE | TRATTAMENTO EX LEGGE | TRATTAMENTO EX LEGGE |
| NOTE - SITUAZIONI PARTICOLARI - PARTICOLARI ESIGENZE ABITATIVE, ETC. | | | | | |

GRADIREBBE L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO A TITOLO ASI, IN ORDINE DI PRIORITÀ, NEI SEGUENTI COMPRESORI:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

FIRMA

Art. 328
Allegato E-2

Domanda di assegnazione alloggio AST³²⁸
(allegato E-bis, d.m. n. 88 del 2004)

A: _____

E, per conoscenza:

A: _____

³²⁸ Relazione art. (Allegato E-2 Domanda di assegnazione alloggio AST)
Viene riassetato l'all. E-bis, d.m. n. 88/2004.

IL SOTTOSCRITTO _____
 (GRADO-RUOLO) (COGNOME) (NOME) (N. MATRICOLA)

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|--|---------------------------|
| DATA NASCITA | | CODICE FISCALE | | DI SERVIZIO | | ANZIANITÀ SERVIZIO | |
| INCARICO RICOPERTO O DA RICOPRIRE | | | | FASCIA: | DATA | RECAPITO TELEFONICO UFFICIO | |
| NUCLEO FAMILIARE | | COGNOME E NOME DEL CONIUGE | | INDICARE SE CONVIVENTE O SEPARATO | | DATA MATRIMONIALE | ALTRI CONVIVENTI A CARICO |
| NR | NOME DEI FIGLI | | | CONVIVENTE | STUDENTI (SCUOLA FREQUENTATA) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ NEL PRESIDIO/ CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA | | | | MOTIVO DELLA NON DISPONIBILITÀ NEL PRESIDIO/CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA | | | |
| APPARTAMENTO PROPRIETÀ FUORI PRESIDIO/ CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA | | | | LOCALITÀ: | | DISPONIBILE | |
| REDDITO LORDO PERSONALE | | REDDITO ANNUO LORDO COMUNE | | REDDITO LORDO ALTRI FAMILIARI | | SPESE ANNUE RILEVANTI, MUTUE, ALIMENTI | |

INDIRIZZO DI RESIDENZA

| | | | | | |
|---|--|--|------|--|-------------------------|
| DOMICILIO ATTUALE INDICARE SOLO SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA | | | | AFFITTO MENSILE | CANONE ANNUO DI AFFITTO |
| SFRATTO ESECUTIVO DI DISDETTA DI LOCAZIONE IN ATTO | | ATTUALE UTENTE DI ALLOGGIO IN SERVIZIO | | TITOLARE | TOTALE ANNUO DI |
| PENDOLARE | INDICARE LA LOCALITÀ, LA DISTANZA E IL TEMPO A RAGGIUNGERE IL PUNTO DI LAVORO: | | | NUMERO DEI TRASFERIMENTI D'AUTORITÀ ULTIMI 10 ANNI | |
| SERVIZI DI LUNGA PERMANENZA | DA QUANDO | A QUANDO | DOVE | TRATTAMENTO EX LEGGE | TRATTAMENTO EX LEGGE |

NOTE - SITUAZIONI PARTICOLARI - PARTICOLARI ESIGENZE ABITATIVE

GRADIREBBE L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO A TITOLO ASI, IN ORDINE DI PRIORITÀ, NEI SEGUENTI COMPENSORI:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

FIRMA

Art. 329

Allegato F

Formazione delle graduatorie ASI³²⁹
(allegato F, d.m. n. 88 del 2004)

1. Le graduatorie, calcolate in base alla formula che segue, sono formate disponendo i concorrenti in ordine decrescente di punteggio espresso con una cifra decimale.
2. Il punteggio ASI è espresso dalla seguente formula: $Ta + Tn + F - D$, nella quale:
 - a) Ta = coefficiente per l'ultimo trasferimento di sede disposto d'autorità: $Ta = 15$;
 - b) Tn = coefficiente per i trasferimenti di sede effettuati d'autorità durante gli ultimi 10 anni.; calcolo del Tn : 2,5 per ogni trasferimento;
 - d) F = coefficiente per la composizione del nucleo familiare. Calcolo dell' F : 5 per ogni familiare convivente e a carico;
 - e) D = coefficiente del godimento pregresso di alloggi di servizio; calcolo del D : 2 per ogni anno di pregressa utenza di alloggio di servizio goduto.
3. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con reddito lordo complessivo inferiore.
4. In caso di ulteriore parità di punteggio ha la precedenza il concorrente di superiore anzianità di servizio.

Art. 330

Allegato G

Formazione delle graduatorie AST³³⁰
(allegato G, d.m. n. 88 del 2004)

1. Le singole graduatorie:
 - a) elencano i concorrenti che, avendone titolo, hanno presentato, fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse, domande correttamente compilate e completamente documentate;
 - b) sono formate tre volte l'anno, alle date del 15 gennaio, 15 maggio, 15 settembre;
 - c) hanno validità fino alla data di formazione della successiva graduatoria;
 - d) specificano, per ciascun concorrente indicato con grado, cognome, nome, categoria, Comando o ente di appartenenza:
 - d.1) gli elementi di calcolo;
 - d.2) l'ordine di graduatoria;
 - d.3) la composizione del nucleo familiare;
 - d.4) gli eventuali vincoli all'assegnazione;
 - d.5) eventuali note esplicative;

³²⁹ Relazione art. (Allegato F Formazione delle graduatorie ASI)
Viene riassetato l'all. F, d.m. n. 88/2004.

³³⁰ Relazione art. (Allegato G Formazione delle graduatorie AST)
Viene riassetato l'all. G, d.m. n. 88/2004.

- e) comprendono, in allegato, l'elenco degli esclusi, sospesi o decaduti con la specificazione della relativa motivazione.
2. L'elenco dei concorrenti, in ordine di graduatoria e con il relativo punteggio conseguito, viene esposto per tutto il periodo di validità della graduatoria in luoghi che consentano la massima diffusione.
 3. Tale elenco viene notificato a tutti i concorrenti.
 4. Il concorrente, per poter essere inserito in graduatoria, deve aver presentato una domanda correttamente compilata e sottoscritta, nonché:
 - a) ultima busta paga in copia autenticata;
 - b) documentazione sanitaria: eventuale;
 - c) documentazione di sfratto esecutivo: eventuale.
 5. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.
 6. La documentazione, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, dovrà essere rinnovata:
 - a) all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi dichiarati;
 - b) a richiesta della commissione di controllo alloggi.
 7. La cancellazione dei concorrenti dalle graduatorie è determinata da:
 - a) mancata occupazione di alloggio per il quale è stata già sottoscritta dichiarazione di accettazione;
 - b) rinuncia a concorrere;
 - c) rinuncia all'assegnazione di alloggio idoneo, per due volte e per motivi non ritenuti validi dalla commissione di controllo alloggi;
 - d) esclusione dall'assegnazione di alloggio in tutto il territorio nazionale;
 - e) proprietà, usufrutto, comodato o assegnazione in cooperativa ancorché indivisa di alloggio idoneo e disponibile nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa da parte del concorrente o di altri componenti il nucleo familiare e conviventi;
 - f) mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta;
 - g) assegnazione al concorrente medesimo o ad altro familiare convivente di alloggio di edilizia economica e popolare, ovunque ubicato nel territorio nazionale.
 8. La graduatoria, calcolata in base alla formula di cui al comma 10, è formata disponendo i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.
 9. A parità di punteggio, ha precedenza nella collocazione in graduatoria il concorrente con maggior numero di familiari a carico; in caso di ulteriore parità, la commissione di controllo alloggi determina la precedenza mediante sorteggio.
 10. La formula è: $[R1 + R2 + R3 + R4 + G - (Dt + Dm + Ds + Di)] / F$, in cui:
 - a) R1 è il reddito annuo lordo del richiedente;
 - b) R2 è il reddito annuo lordo del coniuge convivente;
 - c) R3 è il reddito annuo lordo di altri familiari conviventi;
 - d) R4 è il reddito annuo lordo non da lavoro di tutti i componenti il nucleo familiare;
 - e) G è il coefficiente per il godimento di alloggio di servizio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI e ASC) o di edilizia economica e popolare; calcolo del «G»: $R1 \times 0,1$ per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
 - f) Dt coefficiente degli oneri per trasferimento di sedi o imbarco disposti d'autorità; calcolo del Dt:
 - f.1) $R1 \times 0,20$ relativo all'ultimo trasferimento di sede effettuato negli ultimi due anni;
 - f.2) $R1 \times 0,10$ da moltiplicare per il numero dei cambiamenti di sede, dovuti a trasferimento o imbarco, effettuati negli ultimi dieci anni nel territorio nazionale nella condizione di «con familiari conviventi e a carico amministrativo (condizione non necessaria per la moglie)»;
 - g) Dm coefficiente degli oneri per gravi invalidità o infermità permanenti di uno o più componenti il nucleo familiare. L'ufficiale medico, designato nell'esprimere il parere circa

l'applicabilità del decreto ministeriale in ordine all'infermità, dovrà riferirsi a titolo orientativo e con criteri analoghi a quelli di cui alle prime due categorie - e, per casi particolari, anche alla terza - della tabella A annessa al d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 <<Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra>>. La commissione di controllo alloggi, sentito il parere dell'ufficiale medico designato e acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, delibera circa l'applicazione o meno del decreto ministeriale; calcolo del decreto ministeriale: indennità integrativa speciale per dodici;

h) Ds coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio; calcolo del «Ds»: $R1 \times 0,20$;

i) Di coefficiente per l'imbarco su unità navali dipendenti dal Comando in capo della squadra navale o di unità navali dipartimentali; calcolo del «Di»: $R1 \times 0,10$;

l) F coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente; calcolo dell'«F»: somma dei singoli coefficienti attribuiti a ciascun componente il nucleo familiare con i seguenti valori: 4 per il capo famiglia; 4 per il coniuge convivente; 8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o separato legalmente con figli conviventi e fiscalmente a carico; 3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore a 14 anni; 2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore a 14 anni.

Art. 331

Allegato H

Modello di dichiarazione di accettazione delle condizioni di gestione, uso e manutenzione dell'alloggio SLI³³¹

(allegato H, d.m. n. 88 del 2004)

COMANDO [a]

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gestione, uso e manutenzione dell'alloggio SLI utente

[a] _____

A [b] _____ [c] _____ e, per conoscenza:

A COMANDO di [d] _____ [e] _____ Rif. lett. n. _____ in data [g] _____

[f] _____

In relazione a quanto comunicatomi da codesto Comando con la lettera citata in riferimento, io sottoscritto [a] _____

_____ in servizio presso [h] _____, concessionario dell'alloggio SLI n.

[i] _____

ubicato in [l] _____, presa conoscenza delle norme regolamentari per gli alloggi di servizio per le Forze

armate dichiaro di:

- accettare, impegnandomi per me medesimo e per i miei familiari e aventi causa, le condizioni per la gestione, uso e manutenzione degli alloggi;

- essere a conoscenza che:

- sono a mio carico le spese di registrazione;
- dovrò, eventualmente su richiesta del gestore, versare un contributo mensile anticipato per le spese di gestione;
- dovrò, all'atto della cessazione dell'utenza, risarcire eventuali danni prodotti o causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e dei materiali ivi esistenti;

³³¹ Relazione art. (Allegato H Modello di dichiarazione di accettazione delle condizioni di gestione, uso e manutenzione dell'alloggio SLI)
Viene riassetato l'all. H, d.m. n. 88/2004.

- autorizzare l'ente amministratore a trattenere sulle mie competenze mensili quanto dovuto, per oneri di gestione o ad ogni altro titolo previsto dalle norme regolamentari per gli alloggi di servizio per le Forze armate

[m] _____

[n] _____

NOTE

- [a] Grado o qualifica, nome e cognome, località e data di nascita del concessionario;
- [b] Comando che dispone la concessione di utenza;
- [c] località sede del Comando;
- [d] Comando nella cui giurisdizione è ubicato l'alloggio;
- [e] località sede del Comando;
- [f] numero di protocollo della lettera del Comando con la quale si convoca l'interessato per l'espletamento degli atti connessi con la concessione;
- [g] data nella quale è stata inviata la comunicazione;
- [h] ente o Comando o unità presso il quale il concessionario è effettivo;
- [i] numero di identificazione dell'alloggio;
- [l] località, via o piazza, numero civico, scala, interno;
- [m] data in cui viene firmata la dichiarazione;
- [n] grado o qualifica, nome e cognome del concessionario a sua firma.

Art. 332
Allegato I
Modello di avviso di rilascio dell'alloggio di servizio³³²
(allegato I, d.m. n. 88 del 2004)
COMANDO [a]

Prot. N. _____ [b] _____ [c] _____

OGGETTO: avviso per il rilascio dell'alloggio di servizio n. [d] _____ ubicato in
[e] _____

A [f] _____ [g] _____ e, per conoscenza:

A COMANDO di [h] _____ [i] _____

La S.V., ai sensi delle norme regolamentari per gli alloggi di servizio per le Forze armate, dalla data del [l] _____

non ha più titolo alla concessione dell'alloggio di servizio n. _____ ubicato in [e] _____
[d] _____

per i seguenti motivi [m] _____

Per quanto precede, secondo quanto previsto dalle citate norme regolamentari, la S.V. dovrà rilasciare i locali entro il

[n] _____

[o] _____

[p] _____

NOTE

- [a] Timbro lineare del Comando competente;
- [b] località sede del Comando;
- [c] data;
- [d] numero di identificazione dell'alloggio di servizio;

³³² Relazione art. (Allegato I Modello di avviso di rilascio dell'alloggio di servizio)
Viene riassetato l'all. I, d.m. n. 88/2004.

- [e] località, via o piazza, numero civico, interno, scala;
- [f] nome e cognome dell'utente o, in caso di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa, ed indirizzo;
- [g] località del destinatario della comunicazione;
- [h] Comando nella cui giurisdizione è ubicato l'alloggio;
- [i] località sede del Comando;
- [l] indicare il giorno successivo a quello della cessazione della concessione;
- [m] indicare i motivi, tra quelli previsti dalle norme regolamentari, per i quali l'utente non ha più titolo alla concessione;
- [n] data di rilascio (novanta giorni dopo la data della perdita del titolo per gli alloggi ASGC, ASIR, ASI e AST o secondo quanto fissato nelle disposizioni particolari riguardanti gli alloggi SLI, APP ed ASC);
- [o] timbro lineare e firma dell'autorità che ha disposto la revoca a suo tempo delegato;
- [p] bollo tondo del Comando.

Art. 333

Allegato L

Modello di dichiarazione di decadenza della concessione di alloggio di servizio³³³
(allegato L, d.m. n. 88 del 2004)

COMANDO [a]

Prot. N. _____ [b] _____ [c] _____

OGGETTO: dichiarazione di decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio n.

[d] _____

ubicato in [e] _____

A [f] _____ [g] _____ e, per conoscenza:

A COMANDO di [h] _____ [i] _____

La S.V., ai sensi delle norme regolamentari per gli alloggi di servizio per le Forze armate, è decaduta dalla concessione

dell'alloggio di servizio n. _____ ubicato in [e] _____ per i seguenti

[d] _____

motivi [l] _____

Per quanto precede, secondo quanto previsto dalle citate norme regolamentari, la S.V. dovrà lasciare liberi da persone e

cose i locali entro il _____ giorno dalla notifica della presente dichiarazione.

[m] _____

[n] _____

[o] _____

NOTE

- [a] Timbro lineare del Comando competente.
- [b] Località sede del Comando.
- [c] Data.
- [d] Numero di identificazione dell'alloggio al servizio.
- [e] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.
- [f] Nome e cognome dell'utente o, in caso di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa ed indirizzo.
- [g] Località del destinatario della comunicazione.
- [h] Comando nella cui giurisdizione è ubicato l'alloggio.
- [i] Località del Comando.

³³³ Relazione art. (Allegato L Modello di dichiarazione di decadenza della concessione di alloggio di servizio)

Viene riassetato l'all. L, d.m. n. 88/2004.

[l] Indicare i motivi, tra quelli previsti dal regolamento, per i quali l'utente viene dichiarato decaduto dalla concessione.

[m] Termine di rilascio dell'alloggio: non oltre il trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento di decadenza della concessione.

[n] Timbro lineare e firma dell'autorità che ha disposto la dichiarazione di decadenza o suo delegato.

[o] Bollo tondo del Comando.

Art. 334
Allegato M
Modello di ordine di recupero coattivo³³⁴
(allegato M, d.m. n. 88 del 2004)
COMANDO [a]

Prot. N. _____ [b] _____ [c] _____

OGGETTO: ordine di recupero coattivo n. [d] _____

[e] _____

Premesso che:

al [f] _____ nato il [g] _____ a _____ in provincia di _____

fu concesso in data [h] _____ l'alloggio di servizio [i] _____ n. [l] _____

ubicato in [m] _____

Il [n] _____ a mente dell'art. [o] _____ del regolamento per gli alloggi

di servizio delle Forze armate di cui all'art. 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497: [q] - ha perso titolo alla concessione in

data [p] _____

- è decaduto dalla concessione per [r] _____

- non ha lasciato libero l'alloggio nel termine notificatogli con lettera [s] _____

ORDINA

al [n] _____ di lasciare liberi da persone e cose i locali costituenti l'alloggio di cui sopra entro il

[t] _____ con comminatoria che, in difetto, il [u] _____ alle ore _____ [v] _____

si procederà nei confronti di esso intimato o di qualsiasi altro illegittimo detentore dei locali medesimi, allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica.

Un ufficiale designato dal Comando competente è delegato a provvedere all'eventuale sgombero d'ufficio dei locali ed alla temporanea presa in consegna delle masserizie in nome dell'Amministrazione militare.

[w] _____

[z] _____

NOTE

[a] Timbro lineare del Comando competente ad emettere l'ordine.

[b] Località sede del Comando.

[c] Data dell'ordine.

[d] Numero progressivo.

[e] Il Comandante dell'alto Comando che ordina il recupero dell'alloggio.

[f] Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario.

[g] Dati anagrafici del concessionario.

[h] Data della concessione.

[i] Classificazione dell'alloggio.

[l] Numero di identificazione dell'alloggio.

[m] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.

³³⁴ Relazione art. (Allegato M Modello di ordine di recupero coattivo)

Viene riassetato l'all. M, d.m. n. 88/2004.

- [n] Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario o, in caso di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa.
[o] Indicazione dell'articolo del regolamento che contempla il caso in esame (art. 18 oppure art. 19 e 20).
[p] Data della perdita del titolo alla concessione.
[q] Depennare il caso che non interessa.
[r] Sintetica indicazione del motivo della perdita del titolo o della decadenza dalla concessione.
[s] Indicare numero di protocollo e data della lettera allegato N/R.
[t] Giorno precedente a quello fissato per l'esecuzione del recupero coattivo.
[u] Data fissata per il recupero secondo quanto stabilito dall'articolo 22.
[v] Ora nella quale ha inizio il recupero coattivo.
[w] Firma dell'autorità che ordina il recupero coattivo.
[z] Bollo tondo del Comando.

Art. 335

Allegato N

Modello di comunicazione ai comandi ed enti incaricati per l'effettuazione dello sgombero dell'alloggio di servizio³³⁵

(allegato N, d.m. n. 88 del 2004)

COMANDO [a]

Prot. N. _____ [b] _____ [c] _____

All. n. _____

OGGETTO: sgombero di alloggio di servizio [d] _____ n. [e] _____

A COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI [f] _____

e, per conoscenza:

A COMANDO [g] _____

A COMANDO REGIONE [h] _____
CARABINIERI _____

È stato deciso il recupero coattivo dell'alloggio di servizio [d] _____ n. [e] _____

ubicato in _____ concesso a [l] _____ nato il [m] _____ a _____
[i] _____

Un ufficiale designato dal Comando _____ viene delegato a rappresentare l'amministrazione [g] _____

militare nel caso si renda necessario procedere allo sgombero d'ufficio dei locali in questione.
Codesto Comando è pregato di mettere a disposizione del predetto ufficiale, appena ne farà richiesta, i militari dell'Arma ritenuti necessari.
Si allega la relativa ordinanza di recupero coattivo che, a cura di codesto Comando, dovrà essere notificata all'interessato

entro il [n] _____

Si prega dare assicurazione a questo Comando entro 5 giorni dall'avvenuta notificazione della citata ordinanza, comunicando il nominativo e il grado di parentela della persona cui è stata consegnata l'ordinanza stessa.

[o] _____

[p] _____

³³⁵ Relazione art. (Allegato N Modello di comunicazione ai comandi ed enti incaricati per l'effettuazione dello sgombero dell'alloggio di servizio)
Viene riassetato l'all. N, d.m. n. 88/2004.

NOTE

- [a] Timbro del Comando competente ad emettere la comunicazione.
- [b] Località sede del Comando.
- [c] Data della comunicazione.
- [d] Classifica dell'alloggio di servizio.
- [e] Numero di identificazione dell'alloggio.
- [f] [g] [h] Comandi competenti per territorio.
- [i] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.
- [l] Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario o, in caso di decesso dello stesso, degli aventi causa.
- [m] Dati anagrafici del dipendente concessionario.
- [n] Giorno, mese ed anno.
- [o] Timbro lineare e firma dell'autorità competente ad emettere la comunicazione a suo delegato.
- [p] Bollo tondo del Comando.

Art. 336

Allegato O

Modello di comunicazione ai comandi competenti per l'assegnazione di un ufficiale delegato all'effettuazione dello sgombero di alloggio di servizio³³⁶
(allegato O, d.m. n. 88 del 2004)

COMANDO [a]

Prot. N. _____ [b] _____ [c] _____

OGGETTO: sgombero di alloggio di servizio _____ n. [e]
[d] _____

A COMANDO di [f] _____ [b] _____

In esecuzione dell'ordine del recupero coattivo _____ codesto Comando è pregato di designare
[g] _____

un ufficiale che verrà delegato a provvedere allo sgombero dell'alloggio di servizio _____ n. [e]
[d] _____

ubicato in [h] _____ occupato dal [i] _____ nato il [l] _____

a _____ in provincia di _____

Codesto Comando dovrà altresì designare un ufficiale medico che dovrà assistere alle operazioni di sgombero per gli eventuali interventi di competenza.

All'utente è già stata inviata, tramite il Comando compagnia carabinieri di _____ il prescritto ordine di
[m] _____

recupero coattivo per il giorno [n] _____ alle ore [o] _____

Qualora per il giorno [p] _____ l'utente non abbia restituito libero da persone e da cose l'appartamento,
lo _____

sgombero dovrà essere eseguito il giorno _____ Alle ore [o] _____ . Nel caso
[a] _____

necessiti l'applicazione di tale provvedimento, l'ufficiale designato dovrà compilare regolare verbale, controfirmato da

due testimoni, nel quale dovranno risultare:

- le relative circostanze di modo, tempo e luogo;
- l'inventario delle masserizie rimosse dall'alloggio ed accantonate in deposito provvisorio;
- le condizioni dell'immobile all'atto dello sgombero in raffronto del verbale di consegna.

³³⁶ Relazione art. (Allegato O Modello di comunicazione ai comandi competenti per l'assegnazione di un ufficiale delegato all'effettuazione dello sgombero di alloggio di servizio)

Viene riassetato l'all. O, d.m. n. 88/2004.

[q] _____

[r] _____

NOTE

- [a] Timbro lineare del Comando competente a disporre il recupero coattivo dell'alloggio.
- [b] Località sede del Comando.
- [c] Data della comunicazione.
- [d] Classifica dell'alloggio.
- [e] Numero di identificazione dell'alloggio.
- [f] Comando competente per territorio.
- [g] Indicare numero progressivo e data dell'ordine di recupero.
- [h] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.
- [i] Grado o qualifica, nome e cognome del concessionario o, nel caso di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa.
- [l] Dati anagrafici del concessionario. Da omettere nel caso degli aventi causa.
- [m] Comando competente per territorio.
- [n] Data in cui deve aver luogo il recupero coattivo.
- [o] Ora in cui deve aver inizio il recupero coattivo.
- [p] Giorno in cui l'interessato deve rilasciare l'alloggio.
- [q] Timbro lineare e firma dell'autorità competente a disporre il recupero coattivo o suo delegato.
- [r] Bollo tondo del Comando.

Art. 337

Allegato P

*Modalità per la riscossione delle somme dovute dagli utenti per canone e spese comuni alloggi ASIR, ASI e AST; retta alloggi APP E SLI; quota forfettaria giornaliera alloggi ASC³³⁷
(allegato P, d.m. n. 88 del 2004)*

1. La riscossione delle somme in argomento è regolata dal presente articolo.
2. Quanto al canone per gli alloggi ASIR, ASI, AST:

a) i competenti enti esecutivi del Genio militare e gli organi corrispondenti per la Marina militare e l'Aeronautica militare, all'atto della consegna dell'alloggio e delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute, comunicano l'importo dei canoni dovuti dagli utenti ai rispettivi enti amministratori e alle competenti direzioni di amministrazione e corrispondenti organi di controllo;

b) alla riscossione delle somme dovute per il canone degli utenti di alloggi ASIR, ASI e AST provvedono gli enti che amministrano gli utenti stessi, mediante ritenute mensili sullo stipendio;

c) gli enti predetti provvedono anche a versare direttamente entro il giorno 10 del mese successivo i relativi importi alla tesoreria provinciale con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riassegnabile al bilancio della Difesa;

d) le relative quietanze sono inviate dagli enti medesimi direttamente alle direzioni di amministrazione competenti, per il successivo inoltro alla ragioneria centrale;

e) alla fine di ciascun trimestre, i singoli enti trasmettono alle competenti direzioni di amministrazione una nota in cui saranno indicati, per ogni concessione, le date delle trattenute ai propri dipendenti utenti di alloggio, gli importi delle stesse e gli estremi dei versamenti in tesoreria;

f) ogni direzione di amministrazione interessata riscontra le note ricevute dagli enti con le previste segnalazioni esistenti ai propri atti, ai fini del controllo amministrativo e contabile sulla esattezza dei versamenti eseguiti, e riferisce al Ministero le eventuali inadempienze e manchevolezze.

3. Quanto alle spese comuni:

³³⁷ Relazione art. (Allegato P Modalità per la riscossione delle somme dovute dagli utenti per canone e spese comuni alloggi ASIR, ASI e AST; retta alloggi APP E SLI; quota forfettaria giornaliera alloggi ASC)

Viene riassetato l'all. P, d.m. n. 88/2004.

a) le spese comuni per ASIR-ASI-AST sono calcolate a cura dei competenti organi in base alle tabelle millesimali;

b) alla riscossione delle somme dovute provvedono gli enti amministratori degli utenti stessi mediante ritenute mensili sullo stipendio.

4. Quanto alla riscossione dei canoni, gli organismi percettori dei canoni devono semestralmente comunicare l'entità del canone pagato dai singoli utenti agli enti preposti alla gestione degli alloggi demaniali. Questi ultimi, sulla base delle segnalazioni pervenute, potranno verificare se i fruitori degli alloggi versano correttamente i canoni dovuti in ragione dell'alloggio occupato da ciascuno.

5. Quanto alla retta per gli alloggi APP e SLI:

a) la retta è pagata direttamente dall'utente alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio;

b) nel caso in cui la concessione sia disposta per un periodo superiore a trenta giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione mediante ritenuta mensile sullo stipendio;

c) le somme, comunque introitate, vengono gestite in modo analogo a quanto indicato nel paragrafo precedente.

6. Quanto alla quota forfettaria giornaliera per gli alloggi ASC:

a) la quota forfettaria deve essere versata da parte dell'interessato al servizio amministrativo del Comando che ha disposto la concessione alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio;

b) nel caso in cui la concessione sia disposta per un periodo superiore a trenta giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione delle somme dovute mediante ritenuta mensile sullo stipendio;

c) l'ente amministrativo che ha effettuato la riscossione procede al versamento degli importi.

Art. 338

Allegato Q

Oneri particolari di gestione a carico dell'Amministrazione militare³³⁸ *(allegato Q, d.m. n. 88 del 2004)*

1. Sono a carico dell'amministrazione militare i seguenti oneri di gestione:

- a) spese per gli impianti per la sicurezza e per la prevenzione infortuni previsti per legge;
- b) spese per i servizi antincendio;
- c) spese per illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;
- d) spese per eventuali assicurazioni, imposte e tasse relative agli immobili e agli impianti connessi, se non diversamente disposto;
- e) spese per la capitozzatura di eventuali alberi.

Art. 339

Allegato R

Oneri di gestione relativi agli alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione militare³³⁹ *(allegato R, d.m. n. 88 del 2004)*

1. L'amministrazione militare provvede alle spese relative agli oneri di gestione elencati nel presente articolo.

2. Gli oneri di gestione per gli alloggi ASGC sono i seguenti:

- a) energia elettrica per le utenze domestiche, acqua, gas e riscaldamento;
- b) impianto telefonico e relativo canone qualora sia ritenuta necessaria l'installazione del telefono, nonché le spese delle conversazioni telefoniche effettuate per motivi di servizio.

³³⁸ Relazione art. (Allegato Q Oneri particolari di gestione a carico dell'Amministrazione militare)
Viene riassetato l'all. Q, d.m. n. 88/2004.

³³⁹ Relazione art. (Allegato R Oneri di gestione relativi agli alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione militare)

Viene riassetato l'all. R, d.m. n. 88/2004.

3. Gli oneri di gestione per gli alloggi ASIR, per i soli locali destinati all'espletamento delle funzioni di rappresentanza del concessionario, sono i seguenti:
- a) arredamento e attrezzature, nella misura prevista dal regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1937;
 - b) energia elettrica, acqua e gas;
 - c) riscaldamento e oneri di gestione dei servizi comuni;
 - d) minuto mantenimento;
 - e) impianto telefonico e relativo canone, nonché le spese delle conversazioni di servizio.
4. Le modalità della ripartizione delle spese tra l'amministrazione e il concessionario sono indicate dalla direzione generale dei lavori e del demanio.

Art. 340

Allegato S

*Lavori di stabilità, di straordinaria manutenzione e di ordinario mantenimento*³⁴⁰
(allegato S, d.m. n. 88 del 2004)

1. L'amministrazione militare provvede direttamente per mezzo dei propri organi tecnici, in aderenza alla normativa vigente per i lavori del genio militare, all'effettuazione di tutti i lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione, nonché di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza.
2. I lavori di stabilità o di straordinaria manutenzione sono quelli la cui necessità si manifesta saltuariamente e dipendono essenzialmente dalle condizioni di stabilità dell'immobile o da cause fortuite, relative al singolo alloggio o all'intero fabbricato o comprensorio. In particolare essi riguardano:
- a) interventi su fondazioni, strutture portanti, solai, coperture e strutture similari;
 - b) rifacimento di strade, piazzali, cortili e aree similari;
 - c) ripristino degli impianti di adduzione acqua, energia elettrica, gas e simili, fino ai contatori o, in assenza, fino agli apparecchi erogatori;
 - d) ripristino della rete fognante, delle colonne di scarico di acque bianche e nere (eccetto lo spurgo);
 - e) riparazione degli impianti autonomi/centralizzati di riscaldamento, autoclave, ascensore, montacarichi, citofono, antenna televisiva, parafulmine e altri eventuali impianti. La riparazione degli impianti di cui sopra è a carico dell'amministrazione militare sempreché questa li abbia a suo tempo forniti;
 - f) riparazione degli impianti idrici, elettrici e simili, all'interno degli alloggi, limitatamente ai tratti incassati e sotto traccia;
 - g) sostituzione delle cucine e dello scaldabagno per vetustà o grave guasto non imputabile all'utente, se forniti dall'amministrazione militare;
 - h) tinteggiatura periodica di facciate, infissi esterni, scale e locali comuni, in relazione al normale degrado.
3. I lavori di ordinario mantenimento per cambio utenza sono quelli che si rendono necessari per mantenere l'alloggio in buono stato di servibilità, in dipendenza dell'uso fattone da parte del concessionario cedente al quale, in ogni caso, fanno carico i ripristini derivanti da anormale uso. Comprendono anche le piccole trasformazioni e i miglioramenti di lieve entità, strettamente legati all'esigenza del buono stato di servibilità dell'alloggio.

CAPO II

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I

³⁴⁰ Relazione art. (Allegato S Lavori di stabilità, di straordinaria manutenzione e di ordinario mantenimento)

Viene riassetato l'all. S, d.m. n. 88/2004.

CLASSIFICAZIONE

Art. 341

*Classificazione degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri*³⁴¹
(art. 1, d.i. 3 giugno 1989; art. 1, d.i. n. 616 del 1990)

1. Gli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico (ASGI);
 - b) alloggi di servizio in temporanea concessione (ASTC).
2. Il Comandante generale con propria determinazione provvede a ripartire il numero degli alloggi di servizio nelle categorie indicate al comma 1, per ciascuna sede.

SEZIONE II

ALLOGGI DI SERVIZIO GRATUITI CONNESSI ALL'INCARICO

Art. 342

*Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione*³⁴²
(art. 2, d.i. 3 giugno 1989)

1. Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla **lettera a), del comma 1, dell'articolo 341 (Classificazione degli alloggi di servizio dell'Arma dei Carabinieri)** sono indicati nell'allegato A di cui all'articolo **362**.
2. L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilità, nonché l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, è disposta con determinazione del Comandante generale con facoltà di delega.
3. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio assegnato e del fatto va data notizia all'Agenzia del demanio.

Art. 343

*Assegnazione degli alloggi in temporanea concessione*³⁴³
(art. 3, d.i. 3 giugno 1989)

1. Gli alloggi di servizio in temporanea concessione di cui alla **lettera b), del comma 1, dell'articolo 341 (Classificazione degli alloggi di servizio dell'Arma dei Carabinieri)** sono ripartiti con determinazione del Comandante generale tra gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.

Art. 344

*Assegnazioni temporanee*³⁴⁴
(art. 4, d.i. 3 giugno 1989)

³⁴¹ Relazione art. (Classificazione degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

Nel capo che si apre con il presente articolo vengono riprodotti, nella sezione I e II, il d.i. 3 giugno 1989 e il d.i. 7 marzo 1994, che disciplinano gli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico. Nella sezione III, viene riprodotto il regolamento (d.i. luglio 1990) che disciplina gli alloggi di servizio in temporanea concessione.

Abrogazioni

d.i. 3 giugno 1989

d.i. 7 marzo 1994

d.i. 16 luglio 1990, n. 616.

In particolare nel presente articolo vengono riassetati, con accorpamento: l'art. 1, d.i. 3 giugno 1989; l'art. 1, d.i. n. 616/1990.

³⁴² Relazione art. (Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione)

Viene riassetato l'art. 2, d.i. 3 giugno 1989.

³⁴³ Relazione art. (Assegnazione degli alloggi in temporanea concessione)

Viene riassetato l'art. 3, d.i. 3 giugno 1989.

³⁴⁴ Relazione art. (Assegnazioni temporanee)

Viene riassetato l'art. 4, d.i. 3 giugno 1989.

1. L'alloggio di servizio gratuito, non occupato dal titolare della carica, può essere assegnato temporaneamente ad altro militare indicato nell'allegato A di cui all'articolo 362, previa autorizzazione del Comando generale.
2. Esso deve essere rilasciato a richiesta dell'amministrazione con le modalità indicate dall'articolo 347 (*Recupero degli alloggi*) in deroga a qualsiasi altra disposizione ed entro il termine di venti giorni.
3. A motivata richiesta dell'interessato e solo per comprovate esigenze, il Comandante generale può concedere una ulteriore proroga fino a tre mesi.

Art. 345

*Caratteristiche degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico*³⁴⁵
(art. 5, d.i. 3 giugno 1989)

1. Gli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico, ove la situazione strutturale lo consenta, devono disporre di ingresso separato da quello della caserma e non superare - di massima - le seguenti superfici, che non comprendono le pertinenze come la cantina, l'autorimessa e gli ambienti dichiaratamente non abitabili:
 - a) generali: mq. 200;
 - b) colonnelli e comandanti di gruppo: mq. 160;
 - c) ufficiali superiori e comandanti intermedi: mq. 140;
 - d) ufficiali inferiori e comandanti di stazione: mq. 120;
 - e) sottufficiali, appuntati e carabinieri: mq. 110.
2. E' fatto divieto agli assegnatari di a.s.g.i. di occupare altri locali dell'amministrazione.

Art. 346

*Oneri a carico degli utenti e dell'amministrazione*³⁴⁶
(art. 6, d.i. 3 giugno 1989)

1. Sono a carico degli utenti gli oneri per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del gas, nonché le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio.
2. Sono a carico dell'amministrazione le spese relative a:
 - a) periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte dell'utente e quella di consegna al successivo concessionario;
 - b) impianti per la sicurezza e per la prevenzione infortuni ritenuti necessari dall'amministrazione;
 - c) servizi antincendio;
 - d) illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;
 - e) assicurazioni - se ritenute necessarie dall'amministrazione - imposte e tasse relative agli immobili e agli impianti connessi;
 - f) esecuzione dei lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione, nonché di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza.

Art. 347

*Recupero degli alloggi*³⁴⁷
(art. 7, d.i. 3 giugno 1989)

1. Nel caso che l'utente non lasci l'alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico nei termini prescritti, il Comando generale dell'Arma per gli ufficiali sino al grado di colonnello compreso e i competenti comandi di corpo per gli altri militari devono emettere formale ordinanza di

³⁴⁵ Relazione art. (Caratteristiche degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico)

Viene riassetato l'art. 5, d.i. 3 giugno 1989.

³⁴⁶ Relazione art. (Oneri a carico degli utenti e dell'amministrazione)

Viene riassetato l'art. 6, d.i. 3 giugno 1989.

³⁴⁷ Relazione art. (Recupero degli alloggi)

Viene riassetato l'art. 7, d.i. 3 giugno 1989.

recupero coatto, indicando la data di esecuzione, che non può superare il termine massimo di sessanta giorni.

2. Il recupero coatto è eseguito da un ufficiale superiore, assistito da altro personale dell'Arma e da un medico militare, appositamente designati, e ha luogo anche in caso di pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

3. Nei casi in cui l'alloggio da recuperare sia chiuso o l'utente non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termine di legge, compilando l'inventario particolareggiato di quanto in esso rinvenuto.

4. Le operazioni di imballaggio, di facchinaggio, di trasporto e di deposito sono affidate a ditta civile e le relative spese, comprese quelle di assicurazione delle masserizie, sono poste a carico dell'utente e recuperate dall'amministrazione secondo le leggi vigenti.

5. All'atto della perdita del titolo in forza del quale ha avuto luogo l'assegnazione, il comando competente ne dà comunicazione all'Agenzia del demanio, per i provvedimenti di competenza.

SEZIONE III ALLOGGI DI SERVIZIO IN TEMPORANEA CONCESSIONE

Art. 348

Personale ammesso alla concessione e ripartizione degli ASTC³⁴⁸ (artt. 2 e 3, d.i. n. 616 del 1990)

1. Gli ASTC sono assegnati mediante concessione amministrativa.

2. Gli ASTC possono essere concessi esclusivamente al personale militare dell'Arma dei carabinieri coniugato, vedovo, separato o divorziato con figli a carico, in servizio presso comandi, enti e reparti per i quali gli alloggi sono destinati e che appartenga alle seguenti categorie, e secondo le seguenti percentuali:

- a) ufficiali: 10%;
- b) sottufficiali: 25%;
- c) appuntati e carabinieri: 65%.

Art. 349

Esclusione della concessione³⁴⁹ (art. 4, d.i. n. 616 del 1990)

1. Gli ASTC non possono essere concessi al personale che si trovi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) è proprietario, o usufruttuario, o assegnatario in cooperativa ancorché indivisa, di abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o comuni limitrofi;
- b) è assegnatario di abitazione ubicata nel territorio del comune ove presta servizio o comuni limitrofi, concessa a canone agevolato da qualsiasi amministrazione pubblica;
- c) ha un familiare convivente nelle condizioni sopraindicate;
- d) è titolare di incarico destinatario di alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
- e) si trova a meno di tre anni dalla cessazione dal servizio per limite di età.

Art. 350

Durata della concessione³⁵⁰ (art. 5, d.i. n. 616 del 1990)

1. La concessione dura otto anni, ed è rinnovabile per una sola volta.

³⁴⁸ Relazione art. (Personale ammesso alla concessione e ripartizione degli ASTC)

Vengono riassetati con accorpamento gli artt. 2 e 3, d.i. n. 616/1990.

³⁴⁹ Relazione art. (Esclusione della concessione)

Viene riassetato l'art. 4, d.i. n. 616/1990.

³⁵⁰ Relazione art. (Durata della concessione)

Viene riassetato l'art. 5, d.i. n. 616/1990.

2. In caso di trasferimento in comune non limitrofo al comune di sede dell'alloggio, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di effettuazione del movimento del militare, o dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi.
3. In caso di trasferimento del concessionario con figli a carico aventi obblighi di studio, la cessazione della concessione è prorogata fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Art. 351

*Commissione per gli alloggi*³⁵¹
(art. 6, d.i. n. 616 del 1990)

1. In sede locale, i generali comandanti di divisione e dell'Ispettorato scuole nominano tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composta da:
 - a) Presidente: Comandante del corpo competente;
 - b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato dal Comandante della divisione o dell'ispettorato;
 - c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di base della rappresentanza corrispondente.
2. Per il personale del Comando generale le Commissioni alloggi sono composte da:
 - a) Presidente: Sottocapo di Stato maggiore del Comando generale;
 - b) Comandante del Reparto autonomo;
 - c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di base della rappresentanza del Reparto autonomo del Comando generale.
3. Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni alloggi è prevista la commissione alloggi unica nazionale costituita da:
 - a) Presidente: Vice comandante generale;
 - b) tre membri, uno per ogni categoria, nominati dal Comandante generale;
 - c) tre membri, uno per ogni categoria, designati dal Consiglio centrale della rappresentanza - sezione carabinieri.
4. Il mandato conferito ai componenti della commissione ha durata biennale e non è immediatamente rinnovabile, a eccezione dei Presidenti e del Comandante del Reparto autonomo.
5. Per ciascun membro delle suindicate commissioni, che non partecipa a esse di diritto, è designato il sostituto, che subentra nei casi di assenza del titolare.
6. I componenti delle commissioni possono essere scelti anche fra i militari non appartenenti agli organismi rappresentativi.
7. I membri della commissione facenti parte della rappresentanza militare sono nominati dai rispettivi Consigli e durano in carica fino al termine del mandato.

Art. 352

*Compiti delle Commissioni alloggi*³⁵²
(art. 7, d.i. n. 616 del 1990)

1. Le Commissioni alloggi, distinte per categoria, sono convocate dal Comandante di corpo - che le presiede - ogni qualvolta occorre deliberare sulla materia di competenza.
2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni, in quanto l'attività svolta dalle commissioni è attività di servizio.
3. Le Commissioni, ciascuna per la parte di competenza, provvedono a:
 - a) esaminare le domande dei concorrenti all'assegnazione degli alloggi;
 - b) decidere sull'ammissione, sulla esclusione e sulla sospensione dei concorrenti dal concorso;

³⁵¹ Relazione art. (Commissione per gli alloggi)

Viene riassetato l'art. 6, d.i. n. 616/1990.

³⁵² Relazione art. (Compiti delle Commissioni alloggi)

Viene riassetato l'art. 7, d.i. n. 616/1990.

- c) formare la graduatoria dei concorrenti, disponendone la pubblicazione;
- d) esprimere pareri su tutte le questioni relative all'offerta di alloggi disponibili e alla revoca anticipata delle concessioni nei casi previsti dal regolamento.
4. Le deliberazioni adottate dalle commissioni sono approvate a maggioranza. Il Presidente e ogni singolo membro hanno diritto al voto, che è obbligatorio ed è espresso in forma palese, iniziando dal meno anziano. Debbono astenersi dal voto, facendo riportare la motivazione nel verbale, i membri che siano direttamente interessati alla questione in trattazione oppure la votazione verta su situazioni riguardanti altri concorrenti legati da vincoli di parentela.
5. Il verbale, redatto al termine di ciascuna riunione, è sottoscritto da tutti i componenti della commissione deliberante.

Art. 353

*Assegnazione di alloggi*³⁵³
(art. 8, d.i. n. 616 del 1990)

1. L'assegnazione degli ASTC avviene mediante concorso indetto dagli enti competenti, che provvedono a informare i Comandi interessati nonché quelli presso i quali presta servizio il personale, trasferito e non ancora giunto alla sede.
2. Il bando del concorso va affisso agli albi di ciascun comando per almeno 15 giorni e indica:
- a) la località ove è ubicato l'alloggio disponibile da assegnare e le sue caratteristiche;
 - b) il termine di presentazione della domanda;
 - c) la documentazione richiesta.
3. L'assegnazione dell'ASTC avviene in base all'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione da affiggere agli albi dei relativi comandi per 15 giorni.
4. La domanda di assegnazione, uniforme al modello riportato nell'allegato B di cui all'articolo **363**, deve essere inoltrata all'Ente competente alla concessione entro il termine da fissare almeno 30 giorni dopo la comunicazione di concorso.
5. La presentazione dolosa di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta la permanente esclusione del concorrente dalla assegnazione di qualsiasi ASTC in ambito nazionale, da annotare nella documentazione matricolare dell'interessato.
6. La Commissione alloggi, qualora in sede di esame preliminare riscontri che la domanda presentata sia incompleta o mancante di dati ne informa il concorrente, accordandogli venti giorni per la sua regolarizzazione. Trascorso tale periodo senza giustificato motivo determinato da causa di forza maggiore, la commissione archivia l'istanza, dandone comunicazione scritta all'interessato.
7. Sulla base delle domande accolte, la commissione alloggi competente procede alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria distinta per ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.
8. Contro l'ordine delle graduatorie è ammesso ricorso, entra trenta giorni dalla loro pubblicazione da presentarsi direttamente alla commissione alloggi unica nazionale.
9. Il concorrente, che abbia presentato domanda prima di avere raggiunto la nuova sede di servizio, è incluso nella graduatoria ma la concessione dell'alloggio avviene all'atto dell'effettivo trasferimento.
10. Gli alloggi disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle graduatorie e, in caso di rinuncia, al concorrente che segue il rinunciatario nella stessa graduatoria.
11. Il concorrente è tenuto a rispondere - entro il ventesimo giorno dalla data di notifica - all'offerta di alloggio. In caso di mancata risposta, è considerato rinunciatario.
12. Il Comandante di corpo competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'emanazione dell'atto formale di concessione, redatto in conformità al modello riportato nell'allegato C di cui all'articolo **364**, e firmato per accettazione dal concessionario.
13. L'atto formale di concessione è assunto a repertorio dell'ente ed è registrato ai sensi delle vigenti norme fiscali, con onere a carico dell'utente.

³⁵³ Relazione art. (Assegnazione di alloggi)
Viene riassetato l'art. 8, d.i. n. 616/1990.

14. I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna dell'alloggio, ottemperano a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 e dall'articolo 1, comma 344, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 354

*Criteria di attribuzione del punteggio*³⁵⁴
(art. 9, d.i. n. 616 del 1990)

1. Per l'attribuzione del punteggio utile ai fini della graduatoria si seguono i seguenti criteri:
 - a) attribuire a ciascun concorrente un punteggio base di + 5;
 - b) adottare per singole voci il parametro da - 5 a + 5;
 - c) prendere in considerazione ai fini del punteggio:
 - 1) situazione familiare (persone conviventi, numero, età e sesso dei figli);
 - 2) situazione economico-patrimoniale della famiglia (redditi da proprietà o da lavoro);
 - 3) situazioni particolari (sfratto, affitti, altre cause).
2. Sulla base dei criteri fissati al comma 1, il punteggio utile alla graduatoria è il seguente:
 - a) situazione familiare:
 - 1) per persona convivente, escluso il titolare punti + 0,50;
 - 2) figli minori di anni 10 (ogni figlio) punti + 0,50;
 - 3) figli maggiori di anni 10 (ogni figlio) punti + 0,75;
 - 4) diversità di sesso per figli maggiori di anni 10 punti + 1,00;
 - b) situazione economico-patrimoniale della famiglia:
 - 1) redditi mensili provenienti da altri cespiti; per proprietà:
 - 1.1) fino a euro 52 punti meno 0,50;
 - 1.2) da euro 53 a euro 103 punti meno 1,00;
 - 1.3) da euro 104 a euro 155 punti meno 2,00;
 - 1.4) da euro 156 a 207 punti meno 3,00;
 - 1.5) oltre euro 208 punti - 5,00;
 - 2) attività lavorativa dei congiunti:
 - 2.1) fino a euro 155 punti meno 0,50;
 - 2.2) da euro 156 a euro 207 punti meno 1,50;
 - 2.3) da euro 208 a euro 258 punti meno 2,50;
 - 2.4) oltre euro 258 punti meno 4,00;
 - c) situazioni particolari:
 - 1) sfratto giudiziario in atto punti + 2,00;
 - 2) affitti in atto:
 - 2.1) fino a euro 52 punti + 0,50;
 - 2.2) da euro 53 a euro 103 punti + 1,00;
 - 2.3) da euro 104 a euro 155 punti + 1,5;
 - 2.4) da euro 156 a euro 258 punti + 2;
 - 2.5) oltre euro 258 punti + 2,5;
 - 3) altre cause:
 - 3.1) di scarsa rilevanza fino a punti + 1;
 - 3.2) gravi ma non di urgente soluzione da punti + 1,01 a +2;
 - 3.3) gravi e di indilazionabile soluzione da punti + 2,01 a +5.
3. In caso di parità di punteggio viene considerata l'età dei figli maggiori di anni 10 attribuendo per ciascun figlio:
 - a) da 10 a 15 anni punti + 0,015;
 - b) da 16 a 18 anni punti + 0,025;
 - c) da 19 anni in poi punti +0,045.

³⁵⁴ Relazione art. (Criteri di attribuzione del punteggio)
Viene riassetato l'art. 9, d.i. n. 616/1990.

4. In caso di ulteriore parità l'ordine in graduatoria sarà determinato dalla data di minore permanenza nella sede.

Art. 355

*Cessazione e decadenza della concessione*³⁵⁵ (art. 10, d.i. n. 616 del 1990)

1. La concessione di ASTC cessa con la perdita del titolo in virtù del quale la stessa ha avuto luogo.
2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose, entro tre mesi dalla data di notifica della revoca.
3. Il Comando, che ha provveduto alla concessione, notifica all'utente l'avviso di revoca.
4. Costituiscono motivi di perdita del titolo:
 - a) termine della durata della concessione di alloggio di servizio in temporanea concessione;
 - b) cessazione dal servizio attivo;
 - c) decesso del concessionario;
 - d) concessione nell'ambito del comune ove il concessionario presta servizio di alloggi dell'edilizia pubblica convenzionata;
 - e) avvenuta acquisizione, sotto forma di proprietà o usufrutto, da parte del concessionario, di abitazione ubicata nell'ambito del comune ove lo stesso presta servizio;
 - f) trasferimento in altra sede;
 - g) rinuncia all'ASTC ottenuto.
5. Nel caso di cui al comma 3, lettera c) il termine del rilascio dell'alloggio è prorogato a un anno dal decesso.
6. Costituiscono motivi di decadenza dalla concessione:
 - a) impiego dell'abitazione, per fini non conformi alla sua specifica funzione;
 - b) cessione in uso a terzi dell'alloggio;
 - c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione;
 - d) mancato pagamento di canoni e oneri accessori entro novanta giorni dalla scadenza dei termini;
 - e) sopravvenuto accertamento che, al momento della concessione dell'alloggio, il concessionario non aveva titolo a ottenerlo;
 - f) mancata occupazione stabile, con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio.
7. Il Comando che ha rilasciato la concessione, notifica il provvedimento di decadenza al concessionario, specificandone i motivi e la data di rilascio dell'alloggio, non oltre il sessantesimo giorno dalla notifica.

Art. 356

*Revoca anticipata della concessione*³⁵⁶ (art. 11, d.i. n. 616 del 1990)

1. Per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore connessi alla stabilità e abitabilità degli immobili in cui hanno sito e previa autorizzazione del Comando generale, il Comando che ha rilasciato la concessione, può disporre la revoca.
2. In tal caso, all'utente è assegnato, per la rimanente durata della concessione, il primo alloggio idoneo disponibile e le spese di trasferimento sono a carico dell'amministrazione.
3. Il Comando competente notifica il provvedimento di revoca al concessionario, precisandogli i motivi e la data di rilascio dell'alloggio, che è fissata in relazione ai motivi stessi che determinano la revoca.

³⁵⁵ Relazione art. (Cessazione e decadenza della concessione)

Viene riassetato l'art. 10, d.i. n. 616/1990.

³⁵⁶ Relazione art. (Revoca anticipata della concessione)

Viene riassetato l'art. 11, d.i. n. 616/1990.

Art. 357

*Ricorsi avverso la revoca anticipata*³⁵⁷

(art. 12, d.i. n. 616 del 1990)

1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca anticipata della concessione, l'interessato ha facoltà di inoltrare motivato e documentato ricorso alla commissione alloggi unica nazionale.
2. La predetta commissione può:
 - a) sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, per gravi e documentati motivi;
 - b) differirne l'esecuzione per un periodo massimo di centoventi giorni;
 - c) annullare o riformare il provvedimento impugnato, per motivi di legittimità o di merito.

Art. 358

*Recupero coattivo*³⁵⁸

(art. 13, d.i. n. 616 del 1990)

1. Il Comando che ha rilasciato la concessione, in caso di mancato rilascio dell'ASTC nel termine fissato, emette, entro i successivi trenta giorni, formale ordinanza di recupero coattivo, secondo il modello riportato nell'allegato D di cui all'articolo **365**, da notificare al concessionario.
2. Il Comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio, entro il termine dei successivi trenta giorni.
3. L'esecuzione del recupero coattivo è effettuata alla data stabilita, anche se pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale, da un ufficiale, assistito da personale dell'Arma e da un medico militare, appositamente designati.
4. Nel caso che l'alloggio sia chiuso, o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge compilando l'inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.
5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie, sarà incaricata ditta civile.
6. Le relative spese sono poste a carico dell'utente e, qualora non ottemperi al pagamento, recuperate a norma di legge.

Art. 359

*Gestione degli alloggi*³⁵⁹

(art. 14, d.i. n. 616 del 1990)

1. La gestione amministrativa degli ASTC é affidata:
 - a) al Comando generale dell'Arma, in campo nazionale;
 - b) ai Comandi di corpo competenti, per gli alloggi assegnati al personale dei reparti dipendenti.
2. I Comandi interessati:
 - a) aggiornano costantemente la situazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione;
 - b) vigilano affinché non si verificano casi di indebita fruizione;
 - c) attuano le procedure di recupero coattivo dell'immobile.

Art. 360

*Canone di concessione*³⁶⁰

(art. 15, d.i. n. 616 del 1990)

³⁵⁷ Relazione art. (Ricorsi avverso la revoca anticipata)

Viene riassetato l'art. 12, d.i. n. 616/1990.

³⁵⁸ Relazione art. (Recupero coattivo)

Viene riassetato l'art. 13, d.i. n. 616/1990.

³⁵⁹ Relazione art. (Gestione degli alloggi)

Viene riassetato l'art. 14, d.i. n. 616/1990.

³⁶⁰ Relazione art. (Canone di concessione)

Viene riassetato l'art. 15, d.i. n. 616/1990.

1. Il canone di concessione si determina ai sensi dell'articolo **314 (Determinazione del canone per gli alloggi AST)**.

Art. 361

*Spese di gestione*³⁶¹
(art. 16, d.i. n. 616 del 1990)

1. I concessionari di ASTC sono tenuti al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, di quelle per piccole riparazioni, nonché al rimborso delle spese per la riparazione dei danni prodotti o causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente.
2. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorso tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario sono a carico dell'amministrazione.

SEZIONE IV ALLEGATI

Art. 362

Allegato A
*Incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio gratuiti*³⁶²
(d.i. 3 giugno 1989, come modificato dal d.i. 7 marzo 1994)

| COMANDO | INCARICHI |
|---|--|
| COMANDO GENERALE | capo di Stato maggiore; sottocapo di Stato maggiore; capo reparto; comandante reparto autonomo; capo ufficio; capo dell'ufficio di Stato maggiore; capo Sala operativa; aiutante di campo; comandante reparto comando; comandante compagnia p.i.; capo sezione n. 20; ufficiale addetto n. 20; sottufficiali n. 30; appuntati e carabinieri n. 30. |
| COMANDO INTERREGIONALE, DELLE UNITÀ MOBILI SPECIALIZZATE, DELLE SCUOLE E DI DIVISIONE | comandante; vice Comandante; capo di Stato maggiore; capo ufficio; aiutante di campo; ufficiali addetti n. 3; sottufficiali n. 5; appuntati e carabinieri n. 5. |
| COMANDO DI BRIGATA | comandante; capo di Stato maggiore (1); capo ufficio; ufficiali addetti n. 2; sottufficiali n. 4; appuntati e carabinieri n. 5. |
| SCUOLA UFFICIALI | comandante; capo di Stato maggiore; direttore dell'I.S.P.G.M.; comandante reparto corsi; |

³⁶¹ Relazione art. (Spese di gestione)

Viene riassetato l'art. 16, d.i. n. 616/1990.

³⁶² Relazione art. (Allegato A Incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio gratuiti)

Viene riassetato il d.i. 3 giugno 1989 come modificato dal d.i. 7 marzo 1994.

| | |
|---|---|
| | <p>capo ufficio; comandante reparto comando; capo sezione n. 3; sottufficiali n. 5; appuntati e carabinieri n. 5.</p> |
| COMANDO DI LEGIONE | <p>comandante; vice comandante; capo di Stato maggiore; capo ufficio; capo gestione materiali; comandante reparto comando; comandante centro subacquei (1); comandante centro cinofili (1); comandante centro addestramento alpino (1); ufficiali addetti n. 3; sottufficiali n. 10; appuntati e carabinieri n. 10.</p> |
| RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE (R.O.S.) | <p>comandante; vice comandante; comandante reparto; comandante nucleo analisi e rilevazioni tecniche; comandante sezione; ufficiali addetti n. 15; sottufficiali n. 30; appuntati e carabinieri n. 30.</p> |
| COMANDO PROVINCIALE | <p>comandante; vice comandante provinciale; capo ufficio comando; comandante reparto operativo; comandante nucleo investigativo; comandante nucleo informativo; comandante reparto servizi magistratura; comandante nucleo radiomobile; comandante servizi sicurezza enti vari (1); capo centrale operativa (1); comandante nucleo T.T.S. (1); comandante sezione; ufficiali in forza per motivi vari n. 2; sottufficiali n. 15; appuntati e carabinieri n. 15.</p> |
| SCUOLA MARECIALLI, SCUOLA BRIGADIERI, LEGIONE ALLIEVI E SCUOLA ALLIEVI | <p>comandante; vice comandante; capo di Stato maggiore; capo ufficio; comandante reparto comando; capo gestione materiali; comandante C.A.S.T.; ufficiali addetti n. 4; sottufficiali n. 10; appuntati e carabinieri n. 10.</p> |
| COMANDO DI GRUPPO | <p>comandante; vice comandante (1); comandante nucleo operativo (1); comandante nucleo investigativo (1); comandante nucleo radiomobile (1); ufficiale in forza per motivi vari n. 2; sottufficiali n. 15; appuntati e carabinieri n. 15.</p> |
| BATTAGLIONE ALLIEVI | <p>comandante; aiutante maggiore; capo sezione addestramento; comandante compagnia;</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | comandante plotone; istruttore militare educazione fisica; ufficiali in forza per motivi vari (1) n. 5; sottufficiali n. 10; appuntati e carabinieri n. 10. |
| REGGIMENTO E BATTAGLIONE | comandante; vice comandante (1); aiutante maggiore; comandante compagnia; comandante plotone; ufficiali in forza per motivi vari (1) n. 2; sottufficiali n. 10; appuntati e carabinieri n. 10. |
| REGGIMENTO A CAVALLO | comandante; capo ufficio; aiutante maggiore; comandante gruppo squadroni; comandante squadrone; comandante plotone; dirigente servizio veterinario; comandante centro ippico; comandante sezione n. 5; sottufficiali n. 10; appuntati e carabinieri n. 10. |
| CENTRO PERFEZIONAMENTO AL TIRO | comandante; ufficiale addetto; sottufficiali n. 2; appuntati e carabinieri n. 2. |
| CENTRO ELICOTTERI | comandante; comandante nucleo comando; ufficiale sicurezza volo; comandante reparto volo; capo ufficio OAS; comandante reparto tecnico logistico; ufficiale addetto n. 2; sottufficiali n. 5; appuntati e carabinieri n. 5. |
| REGGIMENTO CORAZZIERI | comandante; comandante gruppo squadroni; comandante reparto comando; comandante squadrone; sottufficiali n. 10; appuntati e carabinieri n. 10. |
| NUCLEO PRESIDENZIALE CARABINIERI | comandante; sottufficiali n. 5; appuntati e carabinieri n. 5. |
| GRUPPO INTERVENTO SPECIALE (G.I.S.) | comandante; vice comandante; comandante sezione; sottufficiali n. 10; appuntati e carabinieri n. 10. |
| NUCLEO ELICOTTERI | comandante; sottufficiali n. 3; appuntati e carabinieri n. 3. |

| | |
|---|--|
| CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE | comandante; comandante nucleo; comandante sezione; comandante ufficio operazioni; sottufficiali n. 10; appuntati e carabinieri n. 10. |
| CARABINIERI TUTELA SALUTE | comandante; comandante gruppo; ufficiale addetto; sottufficiali n. 20; appuntati e carabinieri n. 20. |
| RAGGRUPPAMENTO INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE | Comandante. |
| CARABINIERI TUTELA AMBIENTE | comandante; ufficiale addetto; comandante sezione; comandante nucleo comando; sottufficiali n. 2; appuntati e carabinieri n. 2. |
| CARABINIERI BANCA D'ITALIA | comandante; aiutante maggiore; ispettore; comandante nucleo antifalsificazione monetaria; comandante compagnia; sottufficiali n. 10; appuntati e carabinieri n. 10. |
| CARABINIERI M.A.E | comandante; vice comandante; sottufficiali n. 2; appuntati e carabinieri n. 2. |
| CARABINIERI MINISTERO DIFESA-GABINETTO | capo ufficio; ufficiale addetto; sottufficiali n. 1; appuntati e carabinieri n. 1. |
| GRUPPO CARABINIERI AUTONOMO | comandante; aiutante maggiore; comandante CC SME; comandante CC Segredifesa; addetto II Reparto SIOS; sottufficiali n. 5; appuntati e carabinieri n. 2. |
| REPARTO CARABINIERI SMD | comandante; ufficiale addetto II Reparto SIOS; sottufficiali n. 1; appuntati e carabinieri n. 2. |
| CARABINIERI MARINA MILITARE E AERONAUTICA MILITARE | comandante; comandante di gruppo; aiutante maggiore; comandante reparto SIOS; comandante nucleo SIOS; comandante nucleo Cresam; addetto ufficio Cresam; comandante compagnia o tenenza; sottufficiali n. 20; appuntati e carabinieri n. 30. |

| | |
|--|---|
| ACCADEMIA MILITARE | comandante battaglione allievi; comandante compagnia allievi; comandante plotone allievi. |
| CARABINIERI ADDETTI ORGANI COSTITUZIONALI | comandante; ufficiali n. 2 sottufficiali n. 2 per ciascun ente; appuntati e carabinieri n. 2 per ciascun ente. |
| CARABINIERI ADDETTI AI MINISTERI VARI | ufficiali n. 1 per ciascun ente; sottufficiali n. 1 per ciascun ente; appuntati e carabinieri n. 1 per ciascun ente. |
| CARABINIERI PER ESIGENZE FORZE ARMATE | ufficiali n. 1 per ciascun ente; sottufficiali n. 1 per ciascun ente; appuntati e carabinieri n. 2 per ciascun ente. |
| GRUPPO OPERATIVO CALABRIA E SQUADRONE ELIPORTATO "FALCHI DI ARBOREA" | comandante; comandante squadrone eliportato; comandante compagnia speciale; comandante plotone; comandante nucleo cinofili; sottufficiali n. 5; appuntati e carabinieri n. 5. |
| ESIGENZE VARIE | presidente CO.VA.; ufficiale presso ufficio coordinamento Ministero Interno; ufficiale addetto presso Scuola di perfezionamento Forze di polizia; ufficiale addetto presso servizio centrale A/D; comandante raggruppamento; capo ufficio comando di raggruppamento; ufficiale addetto centro situazione M.I.; ufficiale addetto presso uffici giudiziari militari; ufficiali per incarichi speciali n. 10; sottufficiali n. 20; appuntati e carabinieri n. 30. |
| COMANDO DI COMPAGNIA O TENENZA | comandante; comandante nucleo operativo (1); comandante nucleo operativo e radiomobile; sottufficiali n. 10; appuntati e carabinieri n. 10. |
| NUCLEO CAMPIONE D'ITALIA | comandante; sottufficiali n. 2; appuntati e carabinieri n. 2. |
| COMANDO DI STAZIONE O POSTO FISSO | comandante; sottufficiale in sottordine; appuntati e carabinieri n. 2 per ciascun ente. |

NOTE

(1) ove previsti;

(2) Il Comandante Generale dell'Arma è autorizzato ad assegnare ad altro militare della stessa sede l'alloggio di servizio non occupato dal titolare. Il beneficiario si dovrà impegnare a rilasciare l'alloggio assegnatogli, entro i termini indicati dall'art. 7 del presente decreto.

Art. 363
Allegato B

Modello della domanda di assegnazione di ASTC³⁶³
(allegato A, d.i. n. 616 del 1990)

OGGETTO: Domanda di assegnazione di alloggio di servizio in temporanea concessione.
 AL (a) (b)

Il sottoscritto (c) _____
 in servizio presso (d) _____
 chiede l'assegnazione dell'alloggio (e) _____

Dichiara altresì di aver preso visione del "Regolamento sugli alloggi di servizio in temporanea concessione", di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione e concessione di utenza di alloggio, la decadenza della stessa, gli obblighi connessi con la utenza.

All'uopo fornisce le seguenti notizie:

1. Composizione della famiglia:

Moglie (f):

(g) _____

(h) _____

Figli:

| N.O. | NOME | DATA DI NASCIT A | A CARICO (Sì o NO) | CONVI V. (SÌ o NO) | SE STUDENTE (CORSO O SCUOLA FREQUENTATA) |
|------|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

- altre persone conviventi (i) (1)

2. Reddito di lavoro annuo come da mod. 101(m):

proprio _____

della moglie _____

dei figli _____

degli altri componenti il nucleo familiare _____

3. Altri proventi, della famiglia, dei figli e degli altri componenti il nucleo familiare, quali proprietari, usufruttuari di beni, legatari ecc. (n).

4. Il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non è proprietario -nel territorio del comune o comuni limitrofi- di alloggio privato e non è assegnatario di altro alloggio di cooperativa o di altro ente dell'edilizia pubblica agevolata.

5. Malattia sofferta negli ultimi 6 mesi (o in corso) (p)

6. Trasferimenti d'autorità effettuati negli ultimi 10
 anni. _____

³⁶³ Relazione art. (Allegato B Modello della domanda di assegnazione di ASTC)
 Viene riassetato l'all. A, d.i. n. 616/1990.

7. Utenza alloggi - alloggi "privilegiati" (servizio, IACP, ex INCIS) dei quali si è fruito negli ultimi 10 anni (q)

8. Varie (r).

Allegati:

stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle imposte o dichiarazione sostitutiva dei certificati tributari;
dimostrazione degli assegni percepiti nell'anno (mod. 101 per tutti i componenti del nucleo familiare);
certificato della Conservatoria dei Registri immobiliari della sede;
altri eventuali.

Data

II

NOTA:

Comando o Ente competente alla ricezione della domanda.

località sede del Comando o Ente;

grado o qualifica, nome e cognome, località e data di nascita del richiedente:

Ente o Comando presso il quale è effettivo il richiedente:

indicare il numero della nota con cui viene messo a concorso l'alloggio;

nome e cognome della consorte;

indicare, se convivente, separata, divorziata o deceduta;

data di matrimonio;

(i) indicare nome e cognome, relazione di parentela, se forniti di proventi (di quale natura ed importo), se a carico;

(l) per i separati legalmente a divorziati con figli a carico indicare se ricevono o sono costretti a passare gli alimenti all'altro coniuge;

(m) indicare nei vari alinea l'entità dei redditi:

- per il richiedente, fotocopia del mod. 101 o fotocopia della dichiarazione annuale dei redditi;

- per la moglie, i figli e altri familiari, un documento amministrativo dell'Ente dal quale percepiscono gli emolumenti; -

- indicare e documentare, con dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte e con dichiarazione sostitutiva della certificazione tributaria, i relativi redditi annui percepiti o presunti in caso di diretto godimento di beni;

- presentare una dichiarazione sostitutiva della certificazione tributaria dalla quale risulti la situazione patrimoniale di tutti i componenti del nucleo familiare nella sede in cui presta servizio;

- indicare soltanto le malattie lunghe ed onerose sofferte negli ultimi sei mesi (o in corso) dal richiedente o dalle persone a suo carico, allegando documentazione probatoria;

- indicare località data di assegnazione e di rilascio, specificando se demaniale o IACP/militari (ex INCIS) ecc.;

(n) aggiungere ogni ulteriore notizia per meglio illustrare la situazione dell'interessato.

Art. 364

Allegato C

Modello dell'atto di concessione di ASTC³⁶⁴
(allegato B, d.i. n. 616 del 1990)

ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO

L'anno duemila(...), il giorno (...) del mese di (...);

con il presente atto, il (...) (1), Comandante del (...) (2)

dà in concessione al sig. (...) (3), in servizio presso (...) (4)

³⁶⁴ Relazione art. (Allegato C Modello dell'atto di concessione di ASTC)

Viene riassetato l'all. B, d.i. n. 616/1990.

in qualità di (...) (5) per uso esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti il suo nucleo familiare, nominativamente menzionate nello stato di famiglia, l'alloggio n. (...) esistente nel fabbricato di proprietà e in uso all'Amministrazione sito in (...) alla via (...), n. civico (...), piano (...), scala (...). interno (...).

La concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

A. DURATA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 1

La concessione avrà la durata di anni otto a decorrere dal (...) e avrà termine il giorno (...).

Art. 2

Il canone relativo alla presente concessione è stabilito in annui euro da pagarsi in rate mensili anticipate, ciascuna di euro (...)

B. DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Art. 3

Il concessionario delega l'amministrazione dalla quale dipende, in futuro, a trattenere, per tutta la durata della concessione, e anche oltre finché duri l'occupazione, la quota mensile di euro (...) in pagamento del canone di cui al precedente articolo. La predetta delega ha effetto anche quando risultasse che il concessionario abbia già ceduto il quinto o il doppio quinto del suo stipendio, e anche quando lo stipendio stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute.

La delega stessa avrà effetto fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'amministrazione concedente, comunque nascente dal presente atto (forniture, lavori, danni, ecc.) e sarà sospesa soltanto previo nulla osta della suddetta amministrazione.

Art. 4

In caso di sospensione totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali è rilasciata la presente delega, e in qualsiasi evenienza che renda, in tutto in parte, inefficace la delega stessa, il concessionario si obbliga a versare direttamente, per intero o per la differenza, il canone convenuto, a rate mensili anticipate, all'Ente che gli verrà indicato.

C. REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 5

La concessione sarà revocata qualora il concessionario:

- impieghi l'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione;
- ceda in uso a terzi l'abitazione;
- non osservi in maniera rigorosa e continua le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione;
- si sia reso moroso nel pagamento del canone o delle spese di riscaldamento, dei servizi e accessori a suo carico;
- non occupi stabilmente l'abitazione con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio stesso;
- sia trasferito ad altra sede;
- deceda;
- acquisisca, sotto forma di proprietà o usufrutto, un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o limitrofo;
- rinunci.

Art. 6

La revoca della concessione sarà comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, in seguito a revoca della concessione, il comando della (...) (2) procederà allo sfratto in via amministrativa ai sensi dell'articolo 823, co 2 del codice civile.

Art. 7

I locali si intendono concessi nello stato in cui si trova attualmente, cioè muniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri, e altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati.

Il concessionario dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati in ottimo stato di manutenzione e con tutti gli impianti efficienti. Si obbliga, pertanto, a riconsegnarli nelle stesse condizioni, alla cessazione della concessione.

D. MIGLIORIE E DANNEGGIAMENTI

Art. 8

E' fatto espresso divieto al concessionario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto dall'amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite all'Amministrazione, senza che il concessionario passa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione.

Resta, però, salvo il diritto dell'amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda, che il concessionario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In ogni caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'Amministrazione concedente, addebitando la spesa al concessionario.

Durante la concessione l'Amministrazione concedente ha diritto di fare accedere nell'alloggio - preventivamente avvertendo l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori ritenuti necessari.

E. AZIONE DI DANNI

Art. 9

Il concessionario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose, derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nessuna esclusa o eccettuata, nonché da fatti di altri concessionari a conduttori, o di terzi.

Art. 10

Il concessionario riconosce all'Amministrazione il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennità o compenso o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile, anche se comporti limitazioni o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.

Art. 11

Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali calcolate - in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura del Comando di Corpo competente.

In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per:

- gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento ivi compresa la pulizia a fine stagione invernale delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori e serbatoi;
- gestione degli impianti, ascensori e montacarichi, ivi comprese le tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione (lubrificazione, ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e spie);
- gestione di altri eventuali impianti centralizzati;
- pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa illuminazione, eventuale portierato e custodia, giardinaggio e, in genere, ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune dall'Amministrazione concedente;
- pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia già sottoposto a tassazione individuale.

Nel caso di servizi che interessano più immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti fra gli immobili interessati.

Il concessionario provvede in proprio, durante tutta la durata della concessione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento, legati al normale uso dell'alloggio (articolo 1609 cod. civ.).

Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e del materiale ivi esistente verranno addebitate al concessionario all'atto della cessazione dell'utenza.

La constatazione dei danni sarà verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna.

Il recupero delle somme addebitate avverrà con le medesime modalità per la riscossione di canoni, rette e quote forfettarie.

Art. 12

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio nell'alloggio.

Art. 13

L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento durante la concessione dei servizi pubblici (fornitura di gas, acqua, energia elettrica, ecc.).

Art. 14

La concessione s'intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento, e quindi l'Amministrazione si riserva la libera disponibilità dei muri esterni, senza che i concessionari possano avanzare pretese di sorta o, comunque, opporre eccezioni di qualsiasi natura.

Art. 15

Il concessionario si intende soggetto per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.

Art. 16

Il presente atto è soggetto alla prescritta approvazione. Esso è vincolante per il concessionario fin da questo giorno, mentre lo sarà per l'Amministrazione dopo l'approvazione.

Art. 17

Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte il concessionario obbliga se stesso, in ogni più ampia forma di legge.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme regolamentari per gli alloggi di servizio in temporanea concessione al personale dell'Arma dei carabinieri, che costituisce parte integrante dell'atto medesimo.

Letto, approvato, sottoscritto.
Il Comandante del (2) (...) Il concessionario

NOTE:

- (1) Grado, cognome e nome del Comandante del Corpo;
- (2) Ente competente alla concessione;
- (3) Grado, cognome e nome del concessionario;
- (4) Ente presso il quale presta servizio il concessionario;
- (5) Incarico del concessionario.

Art. 365

Allegato D

Modello dell'ordinanza di recupero coattivo (allegato C, d.i. n. 616 del 1990)³⁶⁵

Prot. n. _____ (b) _____ COMANDO (a)
_____ (c)

OGGETTO: Ordine di rilascio n. (d)
_____ (e)

— Al (f) _____, nat _____ il(g)
a _____ in provincia di _____ fu concesso in
data(h) _____ l'alloggio di servizio (i)
n.(l) _____ ubicato in (m)

— (n) a mente dell'art.
(o) _____ delle norme regolamentari per gli alloggi di servizio in temporanea
concessione, ha perso titolo alla concessione per (p) _____ in data (q)

— l'amministrazione deve rientrare in possesso del suddetto alloggio per motivi di servizio;

Intima

al (n) _____ di lasciare liberi da persone o cose i locali costituenti l'alloggio di cui sopra entro il (r) _____, con comminatoria che, in difetto, il giorno (s) _____ alle ore (t) si procederà nei confronti di esso intimato o di qualsiasi altro illegittimo detentore dei locali medesimi, allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica.
Un ufficiale sarà delegato a provvedere all'eventuale sgombero d'ufficio dei locali ed alla temporanea presa in consegna delle masserizie in nome dell'Amministrazione.

(c) _____

(n) _____

NOTE:

- a) timbro lineare dell'Ente competente ad emettere la comunicazione;
- b) località sede dell'Ente;
- c) data della comunicazione;
- d) numero d'ordine;
- e) il Comandante dell'Ente che intima il rilascio dell'alloggio;
- f) grado o qualifica, nome e cognome del concessionario;
- g) dati anagrafici del concessionario;

³⁶⁵ Relazione art. (Allegato D Modello dell'ordinanza di recupero coattivo)

Viene riassetato l'all. C, d.i. n. 616/1990.

- h) data della concessione;
- i) classifica dell'alloggio;
- l) numero di identificazione dell'alloggio;
- m) località, via o piazza, numero civico, interno, scala;
- n) grado o qualifica, nome e cognome del concessionario o, in caso di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa;
- o) indicazione dell'articolo del Regolamento che contempla il caso in esame;
- p) sintetica comunicazione del motivo che ha portato alla perdita della concessione;
- q) data della perdita della concessione;
- r) data del rilascio dell'alloggio;
- s) data fissata per lo sgombero coattivo;
- t) ora nella quale ha inizio lo sgombero coattivo;
- u) bollo tondo dell'Ente.

CAPO III DISCIPLINA ATTUATIVA DEL FONDO - CASA

Art. 366

*Finalità del fondo-casa*³⁶⁶
(art. 1, d.m. n. 180 del 2005)

1. Il fondo-casa, di cui all'articolo **290, comma 2, (Modalità di riscossione del canone e sua destinazione)** del codice, è volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, ovvero la concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari già accessi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa e in corso di ammortamento.

Art. 367

*Modalità di finanziamento del fondo-casa*³⁶⁷
(art. 2, d.m. n. 180 del 2005)

1. Il fondo-casa è alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio dell'amministrazione medesima.

Art. 368

*Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui*³⁶⁸
(artt. 3 e 10, d.m. n. 180 del 2005)

1. Gli introiti che alimentano il fondo-casa sono versati presso la competente sezione della tesoreria provinciale la quale provvede alla loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui.
2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa.
3. La Direzione di amministrazione interforze, concede i mutui e trasferisce i relativi fondi all'istituto di credito di cui al comma seguente.

³⁶⁶ Relazione art. (Finalità del fondo-casa)

Nel capo che si apre con il presente articolo viene riprodotto il d.m. n. 180/2005, che disciplina il fondo-casa istituito dall'art. 43, l. n. 724/1994, con conseguente abrogazione dell'intero d.m.

Abrogazioni
d.m. n. 180/2005

In particolare nel presente articolo viene riassetato l'art. 1, d.m. n. 180/2005.

³⁶⁷ Relazione art. (Modalità di finanziamento del fondo-casa)

Viene riassetato l'art. 2, d.m. n. 180/2005.

³⁶⁸ Relazione art. (Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui)

Vengono riassetati con accorpamento gli artt. 3 e 10, d.m. n. 180/2005.

4. Il Ministero della difesa, per la gestione delle attività connesse ai mutui concessi dalla Direzione di amministrazione interforze, si avvale di un istituto di credito, individuato in esito a una procedura a evidenza pubblica, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
5. I rapporti con l'istituto di credito sono regolati con apposito contratto di servizio da stipulare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. I contenuti generali di tale contratto di servizio sono definiti dal Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto, si impegna a restituire all'amministrazione i ratei di ammortamento anche se non riscossi. Le eventuali spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario sono indicate nel contratto di servizio e sono poste interamente a carico dei mutuatari.
7. L'istituto di credito, con riferimento all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei mutui erogati che vengono versate su apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale restituisce le rate di ammortamento al Ministero della difesa per la rialimentazione del fondo sul capitolo di spesa di cui al comma 1.

Art. 369

*Organi di gestione e funzioni*³⁶⁹ (art. 4, d.m. n. 180 del 2005)

1. Il Segretariato generale:
 - a) coordina l'attività di gestione e di utilizzo del fondo-casa;
 - b) verifica l'andamento del fondo-casa;
 - c) determina il tasso d'interesse dei mutui dopo aver acquisito il parere del direttore generale del Dipartimento del tesoro;
 - d) accerta che le graduatorie, di cui al comma 2, e la gestione dei fondi siano realizzate in conformità alle disposizioni del presente capo;
 - e) presenta al termine dell'anno finanziario una relazione sullo stato del fondo-casa al Ministro della difesa.
2. Gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie, per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i volontari e per il personale civile, ai fini della concessione dei mutui, nei limiti delle disponibilità derivate dalla percentuale degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza armata e dalle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. Per la formazione delle graduatorie del personale civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa.
3. La Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa provvede alla gestione dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato.
4. La Direzione di amministrazione interforze cura le funzioni amministrative:
 - a) di concessione dei mutui agevolati;
 - b) di esecuzione della spese relative al fondo-casa e di tenuta della contabilità speciale di cui all'articolo **368, comma 7 (Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui)**, anche con riguardo alle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) di controllo sull'attività svolta dall'istituto di credito per applicazione delle clausole del contratto di servizio di cui all'articolo **368 (Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui)**.
5. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del fondo per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al rispettivo personale.

Art. 370

*Concessione dei mutui al personale*³⁷⁰

³⁶⁹ Relazione art. (Organi di gestione e funzioni)

Viene riassetato l'art. 4, d.m. n. 180/2005.

³⁷⁰ Relazione art. (Concessione dei mutui al personale)

Viene riassetato l'art. 5, d.m. n. 180/2005.

(art. 5, d.m. n. 180 del 2005)

1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo **369, comma 2 (Organi di gestione e funzioni)**, determinate con il procedimento definito nell'allegato A, di cui all'articolo **375** possono essere concessi mutui individuali, di durata decennale, quindicennale o ventennale, al:

a) personale militare appartenente alle Forze armate in servizio permanente e al personale civile del Ministero della difesa;

b) coniuge superstite, non legalmente separato, né divorziato, o ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attività di servizio, purché titolari di pensione.

2. All'istituzione e al funzionamento della commissione, di cui all'allegato A, di cui all'articolo **375** si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

3. La domanda di concessione del mutuo, conforme al modello in allegato B, di cui all'articolo **376** è presentata dagli interessati secondo le modalità indicate nell'allegato A, di cui all'articolo **375** che costituisce con l'allegato B, di cui all'articolo **376** parte integrante del presente capo.

4. Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano la domanda di concessione del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del congiunto.

5. La priorità di accesso al mutuo è determinata dalle graduatorie di cui al comma 1.

6. I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione della difesa esclusivamente per le finalità di cui all'articolo **366 (Finalità del fondo casa)**, con riferimento ad alloggi che rientrano nella proprietà dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), fatta salva l'eventuale comunione dei beni tra i coniugi.

7. L'allegato B, di cui al comma 2, può essere modificato con provvedimento del Ministero della difesa.

Art. 371

Limite delle somme erogabili³⁷¹

(art. 6, d.m. n. 180 del 2005)

1. L'importo massimo erogabile per ogni mutuo è fissato in € 150.000. In ogni caso la somma massima mutuabile agli aventi diritto non può superare il novanta per cento del valore della casa in costruzione, determinato dal contratto stipulato con la ditta costruttrice, comprensivo del costo del terreno da edificare o il settantacinque per cento del valore dell'immobile da acquistare, ovvero dell'importo occorrente per estinguere i mutui ipotecari già accesi per l'acquisizione della prima casa e in corso di ammortamento.

2. Con provvedimento del Segretario generale, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, con le modalità di cui all'articolo **369, comma 2 (Organi di gestione e funzioni)**, sentito lo Stato maggiore della difesa, possono essere concessi al personale mutui in deroga ai limiti di cui al comma 1, in relazione alla disponibilità del fondo-casa e all'andamento del tasso di inflazione, nonché a situazioni di particolare carico urbanistico di alcune aree metropolitane che creano un contesto di obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni.

Art. 372

Esclusione dalla concessione del mutuo³⁷²

(art. 7, d.m. n. 180 del 2005)

1. Sono esclusi dalla concessione del mutuo:

a) i soggetti che siano proprietari di un'abitazione o porzione di abitazione, in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore, dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia superiore a 30.000 euro;

³⁷¹ Relazione art. (Limite delle somme erogabili)

Viene riassetato l'art. 6, d.m. n. 180/2005.

³⁷² Relazione art. (Esclusione dalla concessione del mutuo)

Viene riassetato l'art. 7, d.m. n. 180/2005.

b) i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge convivente o un parente convivente proprietario, in qualsiasi località del territorio nazionale, di un'abitazione o porzione di abitazione con un valore superiore a quello di cui alla lettera a), determinato con identico parametro;

c) previa valutazione dell'amministrazione, il personale che si trovi in aspettativa per motivi privati o che sia sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;

d) i soggetti ai quali sono alienati gli alloggi di servizio del Ministero della difesa in virtù delle vigenti procedure di dismissione.

Art. 373

*Obblighi dei mutuatari*³⁷³ (art. 8, d.m. n. 180 del 2005)

1. Non è consentita la costituzione, da parte dei mutuatari, di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale è stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso.

2. La violazione di tale divieto costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo.

Art. 374

*Ammortamento dei mutui*³⁷⁴ (art. 9, d.m. n. 180 del 2005)

1. Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile e il loro valore è costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'articolo **368 (Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui)**.

2. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari è determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse è fissato con provvedimento del Segretariato ed è variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il mutuo può essere estinto anticipatamente ed è esclusa l'applicazione di penalità a carico del mutuatario.

Art. 375

Allegato A *Modalità per l'assegnazione dei mutui*³⁷⁵ (allegato A, d.m. n. 180 del 2005)

1. Gli Stati maggiori di Forza armata, al fine di definire le graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa:

a) nominano annualmente nel mese di dicembre un'apposita commissione;

b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.

2. Ogni commissione è composta da:

a) un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti;

b) cinque membri titolari di cui:

b.1) un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente;

b.2) un militare appartenente al ruolo dei marescialli;

b.3) un militare del ruolo dei sergenti;

b.4) un volontario di truppa in servizio permanente;

³⁷³ Relazione art. (Obblighi dei mutuatari)

Viene riassetato l'art. 8, d.m. n. 180/2005.

³⁷⁴ Relazione art. (Ammortamento dei mutui)

Viene riassetato l'art. 9, d.m. n. 180/2005.

³⁷⁵ Relazione art. (Allegato A Modalità per l'assegnazione dei mutui)

Viene riassetato l'all. A, d.m. n. 180/2005.

- b.5) un dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il personale civile;
- c) un presidente sostituto e cinque membri sostituti.
3. Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del personale militare, due devono far parte della rappresentanza militare.
4. Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari quando questi siano temporaneamente indisponibili.
5. Ai componenti delle commissioni non è consentita la possibilità di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui.
6. Le commissioni sono convocate dal presidente per l'esame delle domande di concessione del mutuo, ai fini della formazione delle graduatorie. In tale circostanza le commissioni:
- esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo;
 - deliberano in merito all'inclusione dei richiedenti nelle relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse.
7. Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui:
- sono formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15 luglio, e hanno validità fino alla data di formazione delle graduatorie successive;
 - comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato domanda, correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse;
 - indicano, per ciascun richiedente, il grado o la qualifica rivestiti, il cognome, il nome, il comando o l'ente di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a base del calcolo, il punteggio finale conseguito ed eventuali note esplicative;
 - comprendono in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per ciascuno di essi la relativa motivazione.
8. Le graduatorie così formate, approvate all'unanimità e riportate a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato maggiore per l'approvazione e la successiva comunicazione da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli organi ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui, nonché agli alti Comandi periferici per la diffusione tra il personale.
9. Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di Forza armata. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonché l'eventuale concessione del mutuo, vengono comunicate dagli Stati maggiori a ciascun richiedente.
10. Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, presenta una domanda, come da modello in allegato B, compilata e corredata da:
- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
 - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dei componenti il nucleo familiare, intendendosi come nucleo familiare, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi;
 - copia del documento matricolare da cui risultino l'anzianità di servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati;
 - documentazione comprovante il mutuo già concesso da terzi per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, nel caso in cui la domanda sia presentata per l'estinzione dello stesso;
 - attestazione in ordine all'inesistenza di una delle cause di esclusione;
 - eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidità o inabilità permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente.
11. La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente dalla facoltà di chiedere la concessione dei mutui agevolati.
12. Per l'aggiornamento delle graduatorie, la documentazione dovrà essere rinnovata, ovvero integrata:
- ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi;
 - all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi forniti;
 - a richiesta delle commissioni.

13. La cancellazione dei richiedenti dalle graduatorie è determinata da:
- a) domanda in tal senso;
 - b) rinuncia alla concessione del mutuo;
 - c) mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta.
14. Le graduatorie sono formate elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente formula: $(R1+R2+R3+R4+U) / (F+T+S) H$, nella quale:
- a) R1 è il reddito annuo lordo;
 - b) R2 è il reddito annuo lordo del coniuge;
 - c) R3 è la somma dei redditi annui lordi dei figli;
 - d) R4 è la somma dei redditi annui lordi di altri familiari;
 - e) U è il numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI e ASC) o ex INCIS/militare;
 - f) F è il numero dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso il richiedente;
 - g) T è il numero dei trasferimenti o degli imbarchi effettuati d'autorità o a domanda, esclusa la prima assegnazione, che hanno comportato variazione del comune della sede di servizio;
 - h) S è il numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o di assunzione (approssimato all'unità);
 - i) H è il coefficiente relativo a gravi invalidità o infermità permanenti di uno o più componenti il nucleo familiare convivente.
15. Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati e acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con invalidità non inferiore al 75%. Esso è pari a 0,8 per ogni invalido, ed è pari a 1 in ogni altra ipotesi.
16. In caso di parità, costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario:
- a) il maggior numero di familiari a carico;
 - b) il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente.
17. Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioè la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di servizio e le rate di ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa finalizzato alla concessione dei mutui del fondo-casa.
18. L'ammontare del fondo viene ogni anno ripartito dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. La ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono le graduatorie è effettuata in proporzione alla effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.
19. Qualora nella formazione delle singole graduatorie per il secondo semestre non risultino assegnatari in numero sufficiente ad esaurire i fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in misura proporzionale, per soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie.
20. Per la gestione e l'erogazione del mutuo è stipulata una convenzione con un istituto di credito che assicuri il servizio sull'intero territorio nazionale. L'utilizzo delle risorse e la concessione dei singoli mutui sono disposti dalla Direzione di amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica del suddetto Istituto. La direzione di amministrazione interforze esplica le seguenti funzioni:
- a) amministrativa, svolta in contabilità speciale, per la tenuta dei conti delle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - b) di controllo sull'attività svolta dall'istituto di credito, in relazione alle clausole recate dalla convenzione.
21. L'effettiva erogazione del finanziamento, è, peraltro, subordinata all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-legale esperita dall'istituto convenzionato. In particolare, detto istituto assicura:

- a) l'analisi finanziaria delle capacità di rimborso del richiedente;
- b) la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie;
- c) la gestione amministrativa dei finanziamenti per l'intera loro durata;
- d) il versamento delle rate di ammortamento, indipendentemente dal regolare assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari, secondo la clausola cosiddetta del «non riscosso per riscosso»;
- e) il rendiconto contabile al Ministero della difesa delle operazioni svolte.

22. L'istituto convenzionato può erogare mutui integrativi applicando il tasso di mercato.

Art. 376
 Allegato B
 Modello di domanda³⁷⁶
 (allegato B, d.m. n. 180 del 2005)

Oggetto: Domanda di assegnazione di mutuo del fondo-casa per

(a) _____

(b) _____ Roma

Il sottoscritto (c) _____

nato a _____ il _____

in servizio presso (d) _____ tel. (e) _____

residente a _____

in via/piazza _____ n. _____

cod. fiscale _____ chiede l'assegnazione _____

di un mutuo del fondo-casa per (a) _____

di € _____ (_____)

Dichiara in proposito:

di aver preso visione delle norme regolamentari relative alla gestione e utilizzo del fondo-casa di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione, la concessione e l'estinzione di mutui gli obblighi connessi con la utenza; di conoscere la convenzione stipulata con l'istituto di credito per l'erogazione e l'estinzione del debito.

Allo scopo fornisce i seguenti elementi di valutazione:

1. Reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente _____, di cui (f):
 € _____

proprio € _____ ;

della moglie € _____ ;

dei figli
 € _____ ;

di altri familiari € _____ ;

2. Utenza di alloggi di servizio (esclusi APP, SLI e ASC):

³⁷⁶ Relazione art. (Allegato B Modello di domanda)
 Viene riassetato l'all. B, d.m. n. 180/2005.

| Località | Tipo di alloggio (g) | Data di assegnazione | Data di rilascio |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3. Composizione del nucleo familiare convivente (h):

| Cognome | Nome | Data di nascita | Relazione di parentela | A carico (si / no) | codice fiscale |
|---------|------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

per un totale di _____ componenti, compreso il richiedente;

4. Numero dei trasferimenti o imbarchi: _____ ;

5. Anzianità di servizio: anni _____ mesi _____ ;

6. Numero dei componenti il nucleo familiare con invalidità permanenti (i);

7. Il richiedente, il coniuge convivente o altro componente il nucleo familiare (l):

non è proprietario nel territorio nazionale di un alloggio privato, per cui richiede il mutuo per acquisto o costruzione in località _____ (prov. _____);

è proprietario nel territorio nazionale di un alloggio o porzione di alloggio privato, il cui valore dichiarato, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia inferiore a 30.000 euro;

è proprietario nel territorio nazionale di un unico alloggio privato in _____ (prov. _____),
località _____

per cui richiede il mutuo per estinguere altro mutuo già contratto ad esso relativo.

8. Varie:

allegati (l):

stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;

n. _____ dichiarazioni dei redditi dei componenti il nucleo familiare convivente;

documentazione comprovante anzianità di servizio e trasferimenti o imbarchi;

documentazione comprovante il mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà;

documentazione sanitaria comprovante invalidità permanenti;

altro: _____

Località _____

Data _____

Firma del richiedente

(a) motivazione della richiesta di mutuo (acquisto, acquisto con ristrutturazione, costruzione, estinzione mutuo);

(b) Stato Maggiore di Forza armata/Direzione generale per il personale civile;

(c) grado o qualifica, cognome e nome;

- (d) Comando/Ente presso il quale è effettivo il richiedente;
- (e) numero telefonico militare e/o civile del richiedente;
- (f) indicare nei vari alinea l'entità dei redditi lordi annui e allegare, per ciascun componente del nucleo familiare, copia dei modelli utilizzati per la più recente dichiarazione dei redditi;
- (g) specificare se demaniale (ASIR, ASGC, ASI, AST) o IACP/militare (ex INCIS);
- (h) elencare nell'ordine: moglie, figli e altri familiari. In caso di variazioni del nucleo familiare successive alla presentazione della domanda, il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione;
- (i) ai fini della graduatoria è valido un coefficiente di inabilità non inferiore al 75%;
- (l) depennare le voci che non interessano.

TITOLO V ACCESSO DI PARLAMENTARI A STRUTTURE MILITARI

Art. 377

*Visite fuori dal territorio dello Stato e in aree riservate*³⁷⁷ (art. 1, d.m. n. 292 del 2000)

1. Le visite dei parlamentari ai reparti impegnati in missioni internazionali e alle strutture militari dislocate al di fuori del territorio nazionale, ove gli stessi sono accasermati, devono comunque essere annunciate con preavviso di ventiquattro ore al Ministro della difesa, che potrà procrastinarle, qualora sussistano controindicazioni, indicando una data alternativa per il relativo svolgimento.
2. Si intende per area riservata qualunque struttura, fissa o mobile, formalmente predeterminata e visibilmente indicata, dove vengono gestite o custodite informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse, e il cui accesso è controllato e consentito solo a persone adeguatamente abilitate o specificatamente autorizzate. Le visite nelle aree riservate, escluse quelle previste dal comma 4 devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.
3. Nel corso delle visite nelle aree riservate non possono essere introdotte apparecchiature elettroniche, cinematografiche, teletrasmittenti. Potranno accedere alle aree riservate solo le persone elencate nell'autorizzazione e dovranno essere accompagnate dal responsabile dell'ente o del comando interessato o da persona da questi espressamente autorizzata.
4. Sono escluse dalle visite le aree riservate di pertinenza degli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, anche se ubicate in infrastrutture, comprensori e installazioni militari, fisse o mobili, in territorio nazionale o estero.

Art. 378

*Visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano*³⁷⁸ (art. 2, d.m. n. 292 del 2000)

1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate, entro venti giorni dalla richiesta, dal Ministro della difesa sentito il Ministro degli affari esteri e si svolgono secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le parti interessate e comunicate prima della visita.

Art. 379

*Contenuto del preavviso e generalità dell'accompagnatore – Provvedimenti del Ministro*³⁷⁹

³⁷⁷ Relazione art. (Visite fuori dal territorio dello Stato e in aree riservate)

Nel presente articolo viene riassetato l'art. 1, d.m. n. 292/2000.

³⁷⁸ Relazione art. (Visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano)

Viene riassetato l'art. 2, d.m. n. 292/2000.

(artt. 3, 7, 8, d.m. n. 292 del 2000)

1. Nel preavviso da comunicare al Ministro della difesa debbono essere indicati il giorno, l'ora e la presumibile durata della visita nonché se il parlamentare intenda:

- a) visitare aree riservate, per la prevista autorizzazione;
- b) procedere alla visita con un accompagnatore, di cui debbono essere specificate le generalità;
- c) incontrare gli organi della rappresentanza militare e i rappresentanti sindacali del personale civile.

2. Il Ministro della difesa, ricevuto il preavviso di visita, trasmette le conseguenti disposizioni al comando dell'ente o reparto interessato, comunicando le eventuali autorizzazioni concesse.

Art. 380

*Ricevimento del parlamentare, modalità delle visite e degli incontri*³⁸⁰

(artt. 4, 5, 8, d.m. n. 292 del 2000)

1. Il parlamentare e l'eventuale accompagnatore sono ricevuti dal comandante, o da altro ufficiale da lui delegato, che provvede a illustrare le attività dell'ente o reparto, a fornire ogni utile chiarimento sulle attività svolte, sulle infrastrutture, sulla vita di caserma, a eccezione delle questioni di carattere classificato, e ad accompagnare gli ospiti nella visita alla struttura.
2. Durante le visite debbono essere rispettate tutte le norme concernenti le misure di sicurezza relative alle strutture militari.
3. Durante gli incontri con il personale militare e civile, in servizio presso la struttura militare visitata, possono essere trattati esclusivamente argomenti di natura non classificata.
4. Gli incontri di cui al comma 3 possono aver luogo, a richiesta dei parlamentari, senza la presenza del comandante.

Art. 381

*Visite agli stabilimenti militari di pena*³⁸¹

(art. 6, d.m. n. 292 del 2000)

1. Le visite dei parlamentari agli stabilimenti militari di pena si svolgono secondo le modalità stabilite con il presente titolo.
2. Gli incontri con i detenuti hanno luogo secondo le norme fissate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di esecuzione.

TITOLO VI DISMISSIONI DI BENI MOBILI

Art. 382

*Dichiarazione di fuori servizio dei materiali*³⁸²

(art. 55, co. 2 e ss., d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, qualora il fuori servizio degli stessi non sia disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta, formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorché efficienti, da porre fuori servizio.
2. La proposta è inoltrata alla competente autorità logistica centrale corredata da un parere motivato reso da una commissione tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi previsti dai

³⁷⁹ Relazione art. (Contenuto del preavviso e generalità dell'accompagnatore – Provvedimenti del Ministro)

Vengono riassetati, con accorpamento, gli artt. 3, 7, 8, d.m. n. 292/2000.

³⁸⁰ Relazione art. (Ricevimento del parlamentare, modalità delle visite e degli incontri)

Vengono riassetati, con accorpamento, gli artt. 4, 5, 8, d.m. n. 292/2000.

³⁸¹ Relazione art. (Visite agli stabilimenti militari di pena)

Viene riassetato l'art. 6, d.m. n. 292/2000.

³⁸² Relazione art. (Dichiarazione di fuori servizio dei materiali)

Viene riassetato l'art. 55, co. 2 e ss., d.P.R. n. 167/2006.

regolamenti vigenti per gli speciali servizi o dalle istruzioni di cui all'articolo **411, comma 4 (Ambito di applicazione e rinvio)**, da apposito organo tecnico.

3. Disposta la dismissione o la radiazione dei materiali, l'autorità logistica centrale stabilisce se i materiali dismessi o radiati debbano essere:

- a) impiegati per finalità diverse da quelle originarie;
- b) trasformati;
- c) venduti e, se la vendita debba essere preceduta dal disfacimento o dalla demolizione dei materiali. Queste operazioni possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, qualora l'amministrazione non disponga di mezzi e strumenti idonei;
- d) permutati;
- e) distrutti o smaltiti.

4. Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale è indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati.

Art. 383

*Dichiarazione di fuori uso dei materiali*³⁸³ (art. 56, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti o ritenuti non più idonei a ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetustà o usura, è proposta da chi ha in consegna i materiali per l'uso.

2. L'autorità da cui dipende il proponente trasmette la proposta a una apposita commissione tecnica di accertamento, costituita in via permanente o nominata di volta in volta.

3. Le istruzioni di cui all'articolo **411, comma 4 (Ambito di applicazione e rinvio)**, indicano l'autorità cui spetta la nomina della commissione, il numero e i requisiti dei componenti, nonché le modalità per l'assolvimento dei compiti a essa demandati.

4. La commissione ha le seguenti competenze:

- a) constatare se i materiali siano effettivamente non più idonei a ulteriore servizio;
- b) accertare le cause che hanno determinato l'inefficienza dei materiali, comunicando all'autorità competente il fatto nel caso in cui si ritenga che l'inidoneità derivi da incuria o da uso irregolare;
- c) accertare la riparabilità dei materiali riconosciuti inefficienti; proporre o disporre, con le modalità e nei casi previsti dalle istruzioni di cui al citato articolo **411, comma 4**, la riparazione, o la dichiarazione di fuori uso ove non siano riparabili;
- d) disporre, su richiesta o direttamente, nei casi previsti dalle istruzioni di cui al citato articolo **411, comma 4** il ricambio dei materiali;
- e) indicare la specie e la quantità dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dalle demolizioni o dal disfacimento di quelli dichiarati fuori uso.

5. Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetustà o per usura, salvo che non sia diversamente disposto, è sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorità di cui all'articolo **418 (Autorità competenti per la determinazione della responsabilità)**. Per tale materiale si applicano le disposizioni di cui all'articolo **382, comma 4 (Dichiarazione di fuori servizio dei materiali)**. Qualora non siano realizzabili con mezzi o attrezzature dell'amministrazione, tali operazioni sono affidate a terzi durante l'alienazione.

6. Le dichiarazioni di fuori uso e i verbali di disfacimento o di demolizione del materiale costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico del materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale non è assunto in carico e viene eliminato ovvero distrutto.

Art. 384

³⁸³ Relazione art. (Dichiarazione di fuori uso dei materiali)
Viene riassetato l'art. 56, d.P.R. n. 167/2006.

*Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso*³⁸⁴
(art. 57, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. I materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, non destinati alla permuta, per i quali sia stata stabilita la vendita da parte dell'autorità logistica centrale, possono essere venduti sul posto da parte dell'organismo che ha l'utenza del materiale. Il prezzo di vendita è fissato tenendo conto di quello di mercato. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario.
2. Nel caso di permuta o di vendita, il valore dei materiali o mezzi ceduti o venduti è rispettivamente portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire ovvero costituisce provento riassegnabile.
3. Lo scarico contabile dei materiali venduti o permutati è corredato dei seguenti documenti:
 - a) verbale di consegna;
 - b) copia o estratto degli atti contrattuali di vendita o di permuta;
 - c) quietanza originale di tesoreria, comprovante il pagamento dei materiali, limitatamente alla vendita.
4. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o nel caso in cui sussistano particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'amministrazione può prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di demolizione o di disfacimento è decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.

Art. 385
*Cessione dei materiali*³⁸⁵
(art. 58, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. I materiali possono essere ceduti a pagamento, previa autorizzazione della competente autorità logistica centrale in cui sono determinate le modalità dei prezzi di cessione, tenendo conto dei prezzi di mercato, nonché delle speciali norme vigenti in materia per quanto concerne le armi. Il pagamento ha luogo per contanti all'atto del prelevamento.
2. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato è consentita solo se, per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze, tali amministrazioni non possano provvedere direttamente.
3. La cessione ad altre amministrazioni pubbliche, anche estere, e a privati è consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamità o per ragioni di politica internazionale; in tali casi, lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. La cessione gratuita dei materiali può essere autorizzata secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. La cessione è, altresì, consentita allorché ricorra un interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le Forze armate. In tali casi lo scarico dei materiali avviene secondo le istruzioni emanate dalla competente autorità logistica centrale.
5. Le cessioni tra i diversi servizi delle Forze armate sono regolarizzate con passaggio di carico e, quando ciò non risulti possibile, pareggiate attraverso compensazioni finanziarie interforze che costituiscono titolo per lo scarico contabile da parte del consegnatario cedente.
6. Le somme riscosse in conseguenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.

Art. 386
*Alienazioni in economia*³⁸⁶
(art. 16, d.P.R. n. 167 del 2006)

³⁸⁴ Relazione art. (Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso)

Viene riassetato l'art. 57, d.P.R. n. 167/2006.

³⁸⁵ Relazione art. (Cessione dei materiali)

Viene riassetato l'art. 58, d.P.R. n. 167/2006.

³⁸⁶ Relazione art. (Alienazioni in economia)

Viene riassetato l'art. 16, d.P.R. n. 167/2006.

1. La vendita di materiali, di mezzi, di attrezzature e di macchinari di qualsiasi genere, dichiarati fuori servizio o fuori uso o provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento può essere eseguita in economia:

a) fino all'importo di 50.000 euro, da parte degli organismi provvisti di autonomia amministrativa, previa autorizzazione della competente autorità logistica centrale per importi superiori a 10.000 euro;

b) per importi superiori a 50.000 euro da parte dei centri di responsabilità;

c) senza limiti di somma, da parte dei contingenti o delle unità assimilabili operanti all'estero o da parte delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, previa autorizzazione della competente autorità logistica centrale per importi superiori a 10.000 euro.

2. La procedura di alienazione è effettuata con l'acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta, che consiste anche nel solo sgombero a titolo non oneroso.

3. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1, tenuto conto all'entità del materiale da alienare, si fa riferimento alle stime effettuate da apposite commissioni che tengono conto dei prezzi di mercato.

4. L'acquirente è tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.

5. Nel caso di infruttuosità delle trattative negoziali, l'alienazione del materiale ha luogo a titolo oneroso, con imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale stesso è stato a suo tempo acquistato, fatte salve, qualora si tratti di prodotti tossici o nocivi, le particolari procedure previste dalle vigenti norme in materia.

Art. 387

Individuazione dei materiali eccedenti le esigenze delle Forze armate e procedimento di alienazione³⁸⁷

(art. 1, d.m. 30 novembre 2001)

1. I materiali e i mezzi che l'amministrazione della difesa può alienare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono ricompresi nell'articolo **389 (Elenco dei beni eccedenti le esigenze delle Forze armate)**.

2. Le modificazioni all'elenco di cui all'articolo **389 (Elenco dei beni eccedenti le esigenze delle Forze armate)** sono effettuate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, determina nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo **389 (Elenco dei beni eccedenti le esigenze delle Forze armate)**, i mezzi e i materiali esuberanti o, comunque non più rispondenti alle esigenze della difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantità da alienare. La determinazione quantitativa del Capo di stato maggiore della Difesa tiene luogo della dichiarazione di fuori uso per qualsiasi causa e di ogni atto o procedimento propedeutico o successivo a essa connesso.

4. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 1, provvedono le direzioni generali competenti per materia, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

5. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto o in via di definizione, le Direzioni generali ovvero gli organi logistici di vertice delle Forze armate o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri verificano la possibilità di alienare il materiale secondo le procedure indicate all'articolo 49, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti

³⁸⁷ Relazione art. (Individuazione dei materiali eccedenti le esigenze delle Forze armate e procedimento di alienazione)

Viene riprodotto l'art. 1, d.m. 30 novembre 2001.

dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall'amministrazione della difesa in relazione a contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti già stipulati con le imprese acquirenti.

6. Salvo il caso di cui al comma 5, ai fini del contenimento della spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo delle Forze armate, i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato.

7. In deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, i mezzi e i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata nello stato in cui si trovano o previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui due gare successive siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero deserte o nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi la procedura di cui al comma 5, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa.

8. L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. L'acquirente è tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. Qualora l'alienazione consista nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, deve essere prioritariamente accordata, da parte degli organi logistici di vertice delle Forze armate e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, a organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne abbiano fatta esplicita richiesta. In caso di infruttuosità delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione imputandone la spesa alla pertinente unità previsionale di base.

9. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo **388 (Cessione a musei)** si applicano anche ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore del presente articolo e dell'articolo **388 (Cessione a musei)**, siano già stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita che si siano conclusi infruttuosamente.

10. I mezzi e i materiali di cui al comma 1, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, qualora ne risultasse non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati nelle località in cui si trovano, su disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza armata. A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti materiali possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze armate estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative o a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti.

11. In tutte le procedure di cui al presente articolo nella fissazione del prezzo di vendita si tiene conto dei prezzi di mercato, ove esistenti.

Art. 388

Cessione a musei

(art. 2. d.m. 30 novembre 2001)³⁸⁸

1. La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico, dei mezzi e materiali ricompresi **nell'articolo** è consentita per un limitato numero di esemplari e a titolo gratuito. All'atto della cessione, i materiali d'armamento dovranno essere demilitarizzati pur conservando le configurazioni originali. Il trasferimento dei beni è fatto constare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.

Art. 389

Elenco dei beni eccedenti le esigenze delle Forze armate

(allegato A, d.m. 30 novembre 2001, come modificato dal d.m. 10 marzo 2004)³⁸⁹

³⁸⁸ Relazione art. (Cessione a musei)

Viene riprodotto l'art. 2, d.m. 30 novembre 2001

³⁸⁹ Relazione art. (Elenco dei beni eccedenti le esigenze delle Forze arma)

Viene riprodotto l'all. A al d.m. 30 novembre 2001, come sostituito dal d.m. 10 marzo 2004.

1. ESERCITO ITALIANO:

a) Settore TRASPORTI E MATERIALI

| Fattispecie | Tipologia |
|------------------------------|--|
| Veicoli ruotati | <ul style="list-style-type: none">- Furgoni- Autobus- Autovetture- Autovetture da ricognizione- Autocarri- Ambulanze- Rimorchi- Veicoli multiruolo- Ricambi relativi alle varie tipologie- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo- Carburanti, lubrificanti e derivati- Vernici in genere e diluenti |
| Veicoli da combattimento | <ul style="list-style-type: none">- Carri armati, veicoli cingolati/blindati e derivati, esuberanti e/o di vecchio tipo- Ricambi relativi alle varie tipologie- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo |
| Mezzi del Genio | <ul style="list-style-type: none">- Apripista ruotati- Apripista cingolati- Autobetoniere- Macchine movimento terra- Battelli pneumatici- Motori fuoribordo (varie potenze)- Ponti classe 60 (rotti)- Ponti Krupp Man (rotti)- Ponti Bailey- Autoribaltabili (medi e pesanti)- Autocarri da ponte- Rimorchi per complessi Genio- Materiale di rafforzamento- Ricambi relativi alle varie tipologie- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo |
| Materiali delle Trasmissioni | <ul style="list-style-type: none">- Multiplex MX6/151- Stazioni radio varie tipologie- Centralini campali- Centrali telefoniche- Telefoni campali EE-8- Gruppi elettrogeno GE-9/490- Stendifilo a motore RL-26- Banco prova (RH-5/2, RH-6/1000)- Serie stendimento linee volanti normali- Lanterne/Torçe- Scatole distribuzione- Raddrizzatori di corrente SERTI 30V-15A- Comando a distanza TLC-2/VRC- Stazioni radio RH 4/212- Stazioni radio RV 2/11- Stazioni radio RV 3/13/P- Stazioni radio RV 4/13/V- Stazioni radio RV 2/400- RH6/100054VEOT- Ponti Radio vari tipi- Cavo CX 1065/4- Cavo telefonico 26 coppie- Cordoncino telefonico- Carica batteria- Ricambi vari- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo- Multiplex telefonico campale MX 5/155 |

- Ponte radio PR5/191 (terminale e ripetitore)
 - Gruppo elettrogeno GE 5/205
 - Gruppo elettrogeno GE 9/AC-5 Kw MUZZI
 - Materiali gruppi elettrogeni esuberanti di vecchio tipo
 - Materiali infrastrutturali esuberanti di vecchio tipo
- Armamento leggero
- Pistole
 - Pistole mitragliatrici
 - Fucili automatici e semiautomatici
 - Mitragliatrice leggera cal. 7,62
 - Mitragliatrice pesante cal. 12,7
 - Mortai da 81 mm.
 - Sistemi d'arma a media gittata (Milan)
 - Sistemi d'arma. a lunga gittata (Tow)
 - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Terrestre:

- Semovente M/ 109L
- Obice 105/14
- Sistema DRONE AN/USA-501
- Ricambi vari
- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Artiglieria

Contraerea:

- SIDAM 25 mm.
- SIDAM VTM
- STINGER THT
- Ricambi vari
- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Materiali NBC

- Maschere M59 complete di borse
- Filtro per M59
- Corredi complementari NBC di vecchia generazione e componenti sfusi
- Apparat per la rilevazione chimica e cassette di rilevazione biologica M65
- Pacchetti M75 bonificanti e rilevatori individuali di aggressivi chimici M72
- Intensimetri tattici R54B e di decontaminazione RA141B
- Complessi filtranti di vario tipo
- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Mezzi della Cavalleria dell'Aria

- Velivolo SM/1019
- Elicottero AB 204
- Elicottero Ch 47C
- Elicottero A 109
- Elicottero AB 206
- Elicottero AB 205
- Motori di elicotteri di vario tipo
- Ricambi vari
- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

b. Settore Commissariato e Sanità

Fattispecie

Tipologia

- Casermaggio
- Materiale per posto letto truppa vecchio tipo
 - Materiali per servizi generali di caserma
 - Materiali per refettorio e da cucina vecchio tipo
 - Materassi e guanciali di lana esuberanti e di vecchio tipo
 - Effetti letterecchi di vecchio tipo per ospedale da campo mod. 65
 - Coperte da campo di vecchio tipo

| | |
|------------------------------|--|
| Vestiario ed equipaggiamento | <ul style="list-style-type: none"> - Accessori per uniforme vecchio tipo - Sacchi e custodie di vecchio tipo - Materiali di attendamento vecchio tipo - Materiali sci alpinismo vecchio tipo - Vestiario ordinario e calzature di vecchio tipo |
| Mezzi mobili campali | <ul style="list-style-type: none"> - Serie lavoro vecchio tipo - Materie prime varie per equipaggiamenti vecchio tipo - Borracce, reticelle per elmetto, occhiali vecchio tipo, bidoni - Sacchi riparazione calzature e vestiario - Borse per denaro/borse varie - Materiali d'igiene - Teli mimetici |
| Materiali sanitari | <ul style="list-style-type: none"> - Cucine rotabili da campo vecchio tipo - Accessori per cucine rotabili di vecchio tipo - Apparecchiature esuberanti e di vecchio tipo - Bombole esuberanti e di vecchio tipo - Materiali ed utensili vari di vecchio tipo per ospedale da campo mod. 65 |

2. MARINA MILITARE

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Unità Navali | - Unità Navali di vario tipo e dislocamento. |
| Sommergibili | - Sommergibili di vario tipo e dislocamento. |
| Aeromobili | <ul style="list-style-type: none"> - Mezzi ad ala fissa e rotante e relativi impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti e materiale e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio; - Impianti e mezzi dei supporti tecnici; addestrativi, operativi e logistici della componente aerea. |
| Mezzi Navali Minori | <ul style="list-style-type: none"> - Mezzi Navali da lavoro di vario tipo e dislocamento (pontoni, bettoline, bacini galleggianti, bersagli, mototrasporto materiali, mototrasporto persone, motocisterne, passetti e altri mezzi analoghi; - Imbarcazioni a motore di vario tipo entro bordo e fuoribordo (motoscafi, battelli pneumatici e mezzi analoghi); - Imbarcazioni di vario tipo senza motore (a remi o a vela). |
| Impianti di sicurezza | - Impianti, macchinari ed attrezzature antincendio, antifalla ed esaurimento; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di volo | - Impianti, macchinari ed attrezzature per operazioni di volo; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti NBC | - Impianti, macchinari, attrezzature e indumenti per la difesa NBC; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Recipienti in pressione ed impianti ad aria compressa | <ul style="list-style-type: none"> - Camere iperbariche, bombole, autoclavi, recipienti vari in pressione e impianti aria compressa; - Accessori vari per recipienti in pressione ed impianti A.P. (manometri, valvole di sicurezza, ecc.); - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Attrezzature per la salvaguardia | - Salvagenti collettivi ed individuali ed attrezzature ed indumenti per la salvaguardia della vita in mare; |

| | |
|---|--|
| della vita in mare | parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti, macchinari ed apparecchiature speciali dei sommergibili | <ul style="list-style-type: none"> - Periscopi; - Attuatori oleodinamici per servizi vari dei sommergibili; - Impianti di bordo dei sommergibili per il salvataggio individuale e collettivo del personale; - Sistemi di comando e controllo dei timoni orizzontali e verticali; macchinari e sistemi di comando e controllo per impianti elettrici di sommergibili; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Mezzi di soccorso a sommergibili sinistrati | <ul style="list-style-type: none"> - Sistemi autonomi per il salvataggio dei sommergibili sinistrati (minisommergibili, campane subacquee ed altri mezzi analoghi); parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di condizionamento estivo ed invernale | <ul style="list-style-type: none"> - Impianti e componenti vari per condizionamento estivo ed invernale; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di estrazione/ventilazione naturale e forzata | <ul style="list-style-type: none"> - Impianti fissi di ventilazione ed estrazione; - Mezzi mobili di ventilazione ed estrazione; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di refrigerazione | <ul style="list-style-type: none"> - Complessi frigoriferi fissi/mobili, celle viveri e relative apparecchiature ed accessori; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di stabilizzazione | <ul style="list-style-type: none"> - Impianti di stabilizzazione attivi e passivi di vario tipo; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Attrezzature servizio marinaresco | <ul style="list-style-type: none"> - Verricelli, ancore, argani, catene, cavi, accessori e dispositivi per ormeggio, rimorchio e tonneggio; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Mezzi di sollevamento | <ul style="list-style-type: none"> - Gru, picchi di carico, carriponte ed altri mezzi di sollevamento; - Elevatori per munizionamento e materiali vari; - Rampe, ascensori, montacarichi, spiagge mobili; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di governo nave | <ul style="list-style-type: none"> - Impianti di timoneria e relative sistemazioni ed accessori; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Sistemazioni ed apparecchiature per rifornimento | <ul style="list-style-type: none"> - Impianti di vario tipo per rifornimento di fluidi, trasbordo personale e materiali; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti acqua dolce | <ul style="list-style-type: none"> - Impianti imbarco, sbarco, travaso, distribuzione acqua di lavanda (pompe, valvole, turbolature); - Impianti di produzione acqua lavanda e distillata (dissalatori ed evaporatori); parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti acqua di mare | <ul style="list-style-type: none"> - Impianti ed apparecchiature varie per circuiti acqua mare (pompe, valvole, tubolature); parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Elettrodomestici | <ul style="list-style-type: none"> - Elettrodomestici commerciali di vario tipo; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti antinquinamento | <ul style="list-style-type: none"> - Impianti per il trattamento di acque nere e grigie, di rifiuti solidi e di emissioni gassose; - Impianti separazione acque oleose di sentina; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Accessori e dispositivi per impianti di scafo e allestimento | <ul style="list-style-type: none"> - Giunti compensatori, tubi flessibili, flange, valvole, strumentazioni e altri componenti similari; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Mezzi, materiali e attrezzature di allestimento di locali di vita, di |

| | |
|---|--|
| Allestimento locali di bordo | locali operativi e di locali di servizio (arredi e simili); parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti elettrici ed apparecchiature elettriche varie | <ul style="list-style-type: none"> - Motori elettrici di vario tipo e potenza in cc. e in ca.; - Generatori elettrici di vario tipo e potenza in cc. e in ca.; - Gruppi di conversione statici e rotanti; - Centrali elettriche, quadri elettrici e relativi componenti, strumenti e accessori di vario tipo e potenza; - Batterie di accumulatori, gruppi di continuità, caricabatterie, raddrizzatori, chopper, inverter, celle a combustibile; - Motori elettrici, riscaldatori elettrici, cucine, forni, lavanderie ed altri elettrodomestici; - Proiettori fissi e portatili, fanali, centralini, pavese elettrico, sagole luminose; - Cavi elettrici di vario tipo; - Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di automazione della piattaforma | <ul style="list-style-type: none"> - Impianti di automazione dell'impianto elettrico e dei servizi di scafo e sicurezza e relative apparecchiature; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di propulsione turbogas e misti | <ul style="list-style-type: none"> - Apparatı turbogas e misti e relativi sistemi di automazione e controllo; - Riduttori, linee d'asse ed eliche; - Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti speciali ed impianti a vapore | <ul style="list-style-type: none"> - Impianti speciali di propulsione; - Eliche trasversali e thrusters; - Evaporatori e calderine; - Elettrocompressori aria d'avviamento e automazione; - Impianti di depurazione filtraggio; - Apparatı motori a vapore, turbomacchinari e relativi accessori; - Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Riduttori, linee d'assi ed eliche | <ul style="list-style-type: none"> - Giunti riduttori, linee d'assi ed eliche di vario tipo e potenza; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Apparatı di telecomunicazione | <ul style="list-style-type: none"> - Apparatı radio nelle bande HF, VHF E UHF e relative antenne; - Impianti di centralizzazione interni ed esterni; - Centralini telefonici; - Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Equipaggiamenti ed armamento leggero individuale e di reparto | <ul style="list-style-type: none"> - Pistole, mitragliatrici, fucili automatici/semiautomatici e a caricamento manuale, mitragliatrici leggere e relativo munizionamento; - Mitragliere da 20, 25, 40, 45 mm. e relativo munizionamento; - parti di rispetto repliche ed attrezzature relative; - Lanciagranate, lanciarazzi, missili controcarro, missili antiaerei, mortai, cannoni senza rinculo e relativo munizionamento; - Materiale esplosivo comprese bombe a mano; - Veicoli meccanizzati/corazzati (VCC, LVTP7, M106); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. |
| Artiglieria e relativi apparati del tiro | <ul style="list-style-type: none"> - Materiali per la sorveglianza, (binocoli, visori notturni, camere termiche); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. - Attrezzature subacquee (apparatı di respirazione, di ricerca e investigazione, apparecchiature pressoresistenti, mute e accessori); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. - Attrezzature per aviolancio (paracadute per il personale e slitte per il materiale); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. - Attrezzature per lo sminamento terrestre (apparatı di ricerca, attrezzature e mezzi di inutilizzazione); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Impianti da 127 mm, 76 mm. E relativo munizionamento; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. - Sistemi missilistici superficie-superficie e superficie-aria e relativo |

| | |
|--|---|
| Sistemi missilistici | munizionamento; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Apparati radar/IFF | - Radar di navigazione; - Radar di scoperta navale ed aerea; - Interrogatori, trasponditori e decodificatori IFF; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Sistemi antisom | - Apparati sonar attivi e passivi; - Telefoni subacquei; - Lanciasiluri per siluri pesanti e leggeri; - Impianti lanciabas e relativo munizionamento; - Cariche di controminamento, anti mezzi insidiosi e per segnalazione attrezzature di sminamento; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative; - Siluri leggeri e pesanti; - Componenti di siluri leggeri e pesanti. |
| Sistemi di Comando e Controllo | - Ripetitori radar; - Consolle; - unità di elaborazione ed ausiliarie; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative; - Aerostati e relativi componenti. |
| Apparati di guerra elettronica | - Apparati di intercettazione e disturbo/inganno radar e di telecomunicazione; - Impianti lanciarazzi per inganno e relativo munizionamento, parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Apparati dati nave | - Girobussole, solcometri, ecoscandagli, batitermografi, apparati di radionavigazione e satellitari, servoamplificatori e relativi accessori, quadretti di visualizzazione, sistemi TV a circuito chiuso; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Sistemi contromisure mine | - Veicoli subacquei e relativi sottosistemi componenti - Apparecchiature di dragaggio meccanico ad influenza e relativi accessori - Sottosistemi di cacciamine - Cariche di profondità e relativi componenti - Cariche di segnalazione subacquee o ERR - Mine navali ed accessori |
| Materiali del servizio fari e segnalamenti marittimi | - Apparati lampeggiatori gas acetilene; - Apparati lampeggiatori gas propano; - Boe per alti fondali; - Boe segnaletiche; - Bombole acetilene; - Carrelli elettrici; - Fanali segnalamento portuale; - Quadri distribuzione gas acetilene; - Quadri lampeggiatori elettronici; - Riduttrici di pressione per gas acetilene; - Scambiatori gas/lampade elettriche; - Torrette porta fanali; - Valvola solare dale n. |
| Veicoli ruotati | - Autovetture; - Automotofurgoni; - motocarri; - camioncini promiscui; - autocampali; - autobus; - autocarri; - autocaravan; - autobotti; - autocisterne; - ambulanze; - autosoccorso; - autoantincendio; - autopompe; - autofornitori; - autofrigo; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - autogrù; - autoelevatori; - carrelli elevatori e trasportatori; - motospazzatrici; - pale meccaniche; - autocompressori; - carriole meccaniche; - centrali elettriche autocarrate; - cucine campali; - gruppi elettrogeni; - trattori; - rimorchi; - semirimorchi; - motocicli; - containers. |
| Vestiario | <ul style="list-style-type: none"> - Uniformi ed accessori; - Vestiario ordinario; - Calzature; - Materie prime per confezionare capi di vestiario (tessuti ed accessori); - Vestiario/equipaggiamento antinfortunistico individuale; - Vestiario da lavoro. - Effetti lettereci (anche di uso ospedaliero); - Dotazioni di cucina; - Borse vario tipo; - Apparecchiature elettriche e relativi pezzi di rispetto; |
| Casermaggio | <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopiatrici; - Pentolame di vario formato in alluminio; - Dotazioni di mensa (bicchieri, tazzoni, bocce di vetro, vassoi, etc.); - Lana bianca per materassi; - Nastri di carta per telescriventi; - Materiali consumabili (stracci, flanelle, etc.); |
| Sanitario | <ul style="list-style-type: none"> - Mezzi e materiali del servizio di sanità e relative dotazione e scorte. |
| Stabilimenti di lavoro, officine, laboratorio | <ul style="list-style-type: none"> - Macchinari e componenti per officine meccaniche elettromeccaniche e laboratori (torni, piegatrici, rettificatrici, etc., strumenti per laboratori ottici, elettronici ed elettromeccanici); - Utensili, ferramenta, abrasivi, ecc.; - Macchinari speciali per tipografia rilegatoria ecc.; - Lamiere e profilati; - Legnami e materiali da costruzione; - parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. |
| Attrezzature didattiche, ricreative e sportive | <ul style="list-style-type: none"> - Materiali e attrezzature per Istituti, Scuole e Centri di addestramento; - Dotazioni e attrezzature per campi sportivi e palestre; - Attrezzature e materiali. di carattere ricreativo; - Attrezzature e arredamenti per Circoli e Sale cinematografiche; |
| Servizio Meteo e Idrografia | <ul style="list-style-type: none"> - Impianti, apparati, apparecchiature e mezzi per la meteorologia e idrografia; - parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. |
| Informatica e materiali per uffici | <ul style="list-style-type: none"> - Materiali per servizi tipografici, litografici e di fotorigrafia; - Macchine da scrivere e da calcolo meccaniche ed elettriche/elettroniche; - Sistemi di informatica; - parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. |

3. AERONAUTICA MILITARE

Fattispecie

Tipologia

- Velivoli e relative parti di ricambio
- Elicotteri e relative parti di ricambio
- Parti specifiche motori a getto ed a elica

- Materiali di supporto velivoli a terra
 - Simulatore e Rigs
 - Armamento terrestre e relative parti di ricambio
 - Munizionamento terrestre
 - Materiale per la difesa NBC
 - Materiale di sopravvivenza e visori notturni
 - Materiale per servizio impianti ed infrastrutture aeroportuali
 - Macchine da officina e relativi materiali
 - Attrezzi, utensili, strumenti di uso ricorrente
 - Materiale tecnico di uso generico
-
- Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per le telecomunicazioni.
 - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per la radioassistenza.
 - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per l'antintrusione.
 - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per radar.
 - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per la meteorologia.
 - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per l'elaborazione dati.
 - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per le sale operative.
-
- Autoambulanza
 - Autoblindo
 - Minibus
 - Autobus
 - Autocampagnola
 - Autofurgone e derivati
 - Autovettura
 - Autovettura blindata
 - Trattore stradale e/o aeroportuale
 - Veicolo antineve
 - Veicolo multiruolo
 - Autoarticolato
-
- Autobotte
 - Autocarro
 - Autocompattatore
 - Autogru
 - Autotrasportatore
 - Bighe e carrelli
 - Motocicli e biciclette
 - Rimorchio
 - Carrello elevatore
 - Spazzatrice
 - Autoantincendi
 - Autorifornitore
 - Locomotore
 - Roulotte
 - Motori e parti di ricambio veicoli
 - Natanti e battelli pneumatici
 - Attrezzatura d'officina
 - Estintori ed agenti estinguenti
 - Equipaggiamenti protettivi individuali antincendio
 - Attrezzature e motopompe antincendio
 - Apparecchiature per lo sviluppo e la conservazione di film, bagni chimici e controllo qualità e materiali di consumo
 - Apparecchiature per stampe fotografiche
 - Apparecchiature per fotointerpretazione e materiali di consumo
 - Carbolubrificanti avio ed auto, ossigeno avio
 - Materiali ed attrezzature per il servizio e/o deposito carbolubrificanti avio ed auto
 - Materiali ed attrezzature per il servizio e/o deposito ossigeno avio
 - Strumentazione ed apparecchiature per controlli chimico-fisici e ambientali
-
- Sistemi statici di continuità assoluta per esigenze demaniali e relative parti di ricambio
 - Sistema alimentazione elettrica di emergenza Radar D.A e relative parti di ricambio.

- Impianti per voli notturni e relative parti di ricambio.
- Materiali infrastrutturali** - Gruppi elettrogeni di uso generale e relative parti di ricambio.
- Elettroconvertitori e relative parti di ricambio.
- Automezzi speciali demaniali e relative parti di ricambio.
- Attrezzature specificatamente demaniali.
- Componenti di impianti elettrici e di condizionamento d'aria.

- Materiali e mobili per l'arredamento degli alloggi.
- Materiali e mobili per l'arredamento degli Uffici.
- Materiali di casermaggio** - Materiali e mobili per l'arredamento dei refettori.
- Attrezzature per le mense e per le cucine.
- Effetti lettereschi.
- Attrezzature e macchine per ufficio.
- Detersivi.
- Materiali antinfortunistici.
- Materiali per l'igiene.
- Materiali accessori di sartoria.
- Materiali, arredi ed attrezzature in dotazione agli O.P.S.

- Borracce ed elmetti.
- Copricapo e berretti.
- Calzari, anfi e scarpe.
- Calze e calzettoni.
- Vestiario ed Equipaggiamento** - Camicie e canottiere.
- Cappotti e impermeabili.
- Cinture e cinturoni.
- Distintivi di grado.
- Fregi e guaine.
- Divise ed uniformi.
- Giacche, giacconi e giubbotti.
- Grembiuli.
- Guanti.
- Maglioni.
- Pantaloni.
- Pantofole e piane da bagno.
- Pugnali.
- Sacchi addiaccio.
- Sandali.
- Sottocombinazioni da volo.
- Slip e mutande.
- Tessuti e foderami.
- Tute sportive.
- Zoccoli.

- Apparecchiature, strumenti, attrezzature ed accessori medici e chirurgici esuberanti e di vecchio tipo.
- Materiale Sanitario**

4. CARABINIERI

a) Settore TRASPORTI E MATERIALI

| Fattispecie | Tipologia |
|--|--|
| Mezzi e materiali della Motorizzazione | <ul style="list-style-type: none"> - ambulanze; - autoblindo; - autobus; - autocarri; - autocisterne/autobotti; - autoidranti; - autosoccorso; - autovetture; - autovetture da ricognizione; - cingolati da neve; - derivati da autovetture commerciali; - furgoni; - motofurgoni; - motoslitte; - motospazzatrici; |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - motoveicoli/ciclomotori; - rimorchi; - veicoli protetti di derivazione commerciale; - veicoli trasporto cavalli; - veicoli multiruolo; - ricambi/attrezzature (relativi alle predette tipologie); - Attrezzature per movimentazione, immagazzinamento e distribuzione carburanti. |
| Materiale delle Trasmissioni | <ul style="list-style-type: none"> - elaboratori elettronici dipartimentali e relativi componenti ed accessori; - sistemi di lettura ottica; - sistemi per la memorizzazione automatica dei dati «STORAGETEK»; - centrali telefoniche analogiche; - concentratori telefonici; - cellulari ETACS; - telefoni varie tipologie; - radiotelefoni; - telescriventi; - radio HF e VHF; - radioveicolari; - ponti radio analogici; - multiplex analogici; - personal computers, server e relativi componenti ed accessori; - stampanti ad aghi e laser; - monitors; - scanners; - cavi di collegamento; - fax; - gruppi di continuità; - batterie di varia tipologia; - router/bridge; - tralicci; - antenne varie; - gruppi elettrogeni. |
| Armamento leggero | <ul style="list-style-type: none"> - mitragliatrici MG 42/59; - mitragliatrici Browning 12,7. |
| Materiali NBC | <ul style="list-style-type: none"> - maschere M59 complete di borse; - filtro per M59; - corredi complementari NBC. |
| Ulteriori materiali di Armamento ed Equip. Spec. | <ul style="list-style-type: none"> - elmetti metallici mod. 33; - matite Minolux. |
| Mezzi e materiali del Servizio Aereo | <ul style="list-style-type: none"> - elicotteri AB 205; - elicotteri AB 206B1; - elicotteri A109; - motori di elicotteri di vario tipo; - ricambi vari ed attrezzature. |
| Mezzi e materiali del Servizio Navale | <ul style="list-style-type: none"> - battelli pneumatici e fuoribordo; - motovedette; - motori marini per motovedette; - apparati di navigazione; - parti di ricambio per motovedette. |

b) Settore COMMISSARIATO E SANITÀ

| Fattispecie | Tipologia |
|-------------|--|
| Casermaggio | <ul style="list-style-type: none"> - arredi per posto letto e per ufficio; - materiali per servizi generali di caserma; - materiali per refettorio e da cucina; - materassi e guanciali. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Vestiaro ed equipaggiamento | <ul style="list-style-type: none"> - coperte da campo; - accessori per uniforme; - sacchi e custodie; - materiali di attendamento; - materiali sci-alpinismo; - vestiario ordinario e calzature; - vestiario e calzature speciali; - serie lavoro; - materie prime per equipaggiamenti; - materie prime per confezionamento vestiario; - materie prime per riparazione calzature e vestiario; - borracce, reticelle per elmetto, occhiali, bidoni; - sacchi riparazione calzature e vestiario; - borse per denaro/borse varie; - materiali d'igiene; - teli mimetici. |
| Mezzi mobili campali | <ul style="list-style-type: none"> - cucine rotabili da campo; - accessori per cucine rotabili; - attrezzature varie da campo. |
| Materiali di Sanità | <ul style="list-style-type: none"> - antropometri; - apparecchiature radiologiche tradizionali; - apparecchi per diagnostica; - apparecchi per riabilitazione (aerosol, Marconi, radar, laser); - armadi vario tipo; - barelle per traumatizzati; - carrelli per medicazioni e per distribuzione vivande; - elettrocardiografi; - frigoriferi per vaccini e farmaci; - lampade scialitiche per ambulatorio; - lettini visita e letti ospedalieri; - otoscopi; - poltrone prelievi; - set per rianimazione; - riuniti odontoiatrici; - set per tracheotomia; - spirometri; - apparecchiature per sterilizzazione; - strumenti per il rilevamento dei riflessi acustici e visivi; - supporti a tre piedi per terapia parenterale. |

Art. 390

Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali³⁹⁰ (d.m. 27 settembre 2006)

1. Il presente articolo si applica alle cessioni dirette e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, ai sensi dell'articolo **314** (***Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali***) del codice.
2. Nell'ambito dei piani di rientro o di riarticolazione dei contingenti militari all'estero, il comandante del contingente militare predispone gli elenchi analitici per qualità, quantità, denominazione, stato d'uso e valore inventariale dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990, indicando per ciascuno di essi i soggetti che, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui

³⁹⁰ Relazione art. (Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali).

Trattasi di articolo riproduttivo del d.m. 27 settembre 2006, emanato in attuazione dell'art. 2, co. 30, l. n. 247/2006; tale disposizione primaria è stata riassetata nel codice, nell'articolo richiamato nel corpo della presente disposizione regolamentare.

all'articolo **314-(Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali)** del codice, hanno presentato formale richiesta di cessione diretta a titolo gratuito corredata di idonea documentazione.

3. Gli ispettorati ovvero i comandi logistici di Forza armata individuano, nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, i mezzi e i materiali per i quali, anche in relazione alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilità, non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto.

4. I Capi di stato maggiore di Forza armata, ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sottopongono al Capo di stato maggiore della difesa l'elenco dei mezzi e dei materiali individuati ai sensi del comma 3, per l'adozione del provvedimento che ne autorizza la cessione diretta e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano.

5. Con il provvedimento di cui al comma 4 il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, determina i soggetti che possono beneficiare delle cessioni stabilendone l'eventuale ordine di priorità.

6. I mezzi e i materiali per i quali è autorizzata la cessione sono dichiarati dagli ispettorati ovvero dai comandi logistici di Forza armata cedibili direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano. La dichiarazione di cedibilità tiene luogo della dichiarazione di fuori uso.

7. All'atto della cessione è redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal comandante del contingente e dal cessionario.

8. La dichiarazione di cedibilità di cui al comma 6 e il verbale di consegna di cui al comma 7 costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti.

Art. 391

EX ART. 439

*Prestito di materiali a terzi*³⁹¹

(art. 59, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, a enti pubblici, e a privati è subordinato all'autorizzazione dell'autorità logistica centrale competente.

2. Nei casi di missioni e operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamità, di incendi, di naufragi e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito è autorizzato dal comandante dell'organismo interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'autorità logistica centrale.

3. Il prestito di materiali è effettuato a pagamento, tenendo conto dei prezzi di mercato. Il prestito di materiali è concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali è stato richiesto; il periodo può essere prorogato. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, è commisurata al soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei materiali può essere autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Ove non siano previste dalle istruzioni, di cui all'articolo **411, comma 4 (Ambito di applicazione e rinvio)** e con esclusione dei casi in cui le istruzioni medesime prevedano che il prestito sia autorizzato dall'organismo, l'autorità logistica centrale competente, nel concedere l'autorizzazione stabilisce:

a) le modalità e i vincoli per la consegna, l'uso e la restituzione dei materiali, nonché le conseguenti operazioni contabili;

b) la misura del compenso, le modalità e la data del relativo pagamento, se il prestito è a titolo oneroso;

c) la forma e l'entità della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite.

Art. 392

*Cessioni e prestiti a Forze armate estere*³⁹²

³⁹¹ Relazione art. (Prestito di materiali a terzi)

Viene riassetato l'art. 59, d.P.R. n. 167/2006.

³⁹² Relazione art. (Cessioni e prestiti a Forze armate estere)

(art. 60, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le cessioni e i prestiti di materiali nonché le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.

TITOLO VII LIMITAZIONI A BENI E ATTIVITÀ ALTRUI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA

Art. 393

*Definizioni*³⁹³

(art. 1, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Nel presente titolo l'espressione «il Comitato» si intende riferita al Comitato misto paritetico, previsto dall'articolo **323 (Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari)** del codice, della regione o provincia il cui territorio è interessato alle opere e attività militari, l'espressione «il comandante territoriale» al comandante militare territoriale di regione, al comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al comandante di regione aerea, territorialmente competenti, a secondo che si tratti di questione interessante rispettivamente l'Esercito italiano o di carattere interforze, la Marina militare o l'Aeronautica militare, le espressioni «la regione», il «consiglio regionale», «il presidente della giunta regionale» si intendono, per il Trentino-Alto Adige, riferite alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.

Art. 394

*Procedimento per la riunione del Comitato*³⁹⁴

(art. 2, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Al fine di realizzare l'armonizzazione prevista dall'articolo **323 (Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari)** del codice, sono sottoposti all'esame del comitato i piani di assetto territoriale della regione e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

2. I programmi di opere militari che comportano limitazioni interessanti il demanio marittimo, il mare territoriale e il demanio idrico, prima di essere sottoposti all'esame del comitato, sono comunicati per eventuali osservazioni alle competenti autorità territoriali.

3. La richiesta di riunione del comitato, contenente l'indicazione sommaria degli argomenti oggetto delle consultazioni nonché la data e la sede della riunione stessa, è comunicata con almeno quindici giorni di anticipo dal comandante territoriale al presidente della giunta regionale o da questi al comandante territoriale. Le comunicazioni del presidente della giunta regionale relative al Comitato sono inviate al comandante territoriale competente indicato dal Ministero della difesa.

4. Il comandante territoriale dà avviso della riunione ai rappresentanti militari e a quello del Ministero dell'economia e delle finanze in seno al Comitato e il Presidente della giunta regionale ai rappresentanti della regione.

5. L'autorità che indice la riunione informa il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, il Commissario del Governo e i corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 395

Viene riassetato l'art. 60, d.P.R. n. 167/2006.

³⁹³ Relazione art. (Definizioni)

Viene riassetato l'art. 1, d.P.R. n. 780/1979,

³⁹⁴ Relazione art. (Procedimento per la riunione del Comitato)

Viene riassetato l'art. 2, d.P.R. n. 780/1979.

*Quorum per la validità delle riunioni del comitato*³⁹⁵

(art. 3, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti, salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Se nel giorno stabilito per la riunione la consultazione non può avere luogo per mancanza del numero di membri richiesto, il presidente del Comitato, constatata l'invalidità della seduta, fissa la data di una seconda riunione da tenere dopo non meno di quindici giorni e non più di venti giorni dalla data della prima, dandone notizia al comandante territoriale e al presidente della giunta regionale i quali provvedono alle comunicazioni di cui al comma 4 dell'articolo **394** (**Procedimento per la riunione del comitato**).
3. Qualora nella seconda riunione non sia presente il numero di membri richiesto, il Presidente del Comitato fissa la data di una terza riunione con le modalità di cui al comma precedente. La terza riunione è valida con la presenza della metà dei membri del Comitato.
4. Se nell'ambito di una sola seduta non vengono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la prosecuzione della seduta è valida anche con la presenza della metà dei componenti.
5. Il verbale delle riunioni, sottoscritto dal presidente e dal segretario del Comitato, è trasmesso a cura del Presidente medesimo al Comandante territoriale che ne curerà la raccolta cronologica, rubricazione e la conservazione.
6. Copia del verbale, autenticata dal presidente del comitato, è trasmessa al Presidente della giunta regionale, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, al Commissario del Governo e ai corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
, ai prefetti delle province interessate nonché all'autorità marittima competente per le parti di suo interesse.

Art. 396

*Decisione del Ministro della difesa*³⁹⁶

(art. 4, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Copia del verbale della riunione del Comitato è trasmessa dal comandante territoriale al Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio.
2. Se dal verbale risulta che in seno al comitato non è stata raggiunta l'unanimità e sono state formulate proposte alternative circa i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni oggetto delle consultazioni, i programmi stessi o le parti di essi oggetto delle proposte alternative sono sottoposti al Ministro della difesa per le definitive decisioni, unitamente al verbale della riunione del Comitato e a una relazione del direttore generale dei lavori e del demanio.
3. Le definitive decisioni adottate dal Ministro della difesa sono comunicate al Presidente della giunta regionale, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, al Commissario del Governo e ai corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
, ai prefetti delle province interessate nonché all'autorità marittima competente nei casi di suo interesse.

Art. 397

*Programmi delle esercitazioni sottoposti al Comitato*³⁹⁷

(art. 15, d.P.R. n. 780 del 1979)

³⁹⁵ Relazione art. (*Quorum per la validità delle riunioni del comitato*)

Viene riassettato l'art. 3, d.P.R. n. 780/1979.

³⁹⁶ Relazione art. (*Decisione del Ministro della difesa*)

Viene riassettato l'art. 4, d.P.R. n. 780/1979.

³⁹⁷ Relazione art. (*Programmi delle esercitazioni sottoposti al Comitato*)

Viene riassettato l'art. 15, d.P.R. n. 780/1979.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 323, comma 5, (**Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari**) del codice, il comandante territoriale sottopone alla consultazione del Comitato i programmi delle esercitazioni annualmente pianificate a livello di Stato maggiore che si prevede debbano interessare aree delle quali il Ministero della difesa non abbia la disponibilità.

2. Nei programmi sono indicati:

- a) il calendario di massima delle esercitazioni;
- b) le località, l'estensione delle aree interessate e le modalità di svolgimento;
- c) l'uso che delle aree si farà;
- d) le aree che per motivi di pubblica incolumità occorrerà sgomberare;
- e) l'eventuale incidenza sul regolare svolgimento del traffico stradale;
- f) le misure di sicurezza che saranno predisposte per prevenire o ridurre pregiudizi a persone, animali o cose.

3. I programmi delle esercitazioni di cui al presente articolo sono comunicati dal comandante territoriale alla competente prefettura.

Art. 398

*Contenuto delle limitazioni*³⁹⁸ (art. 5, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Le limitazioni relative alle piantagioni e alle operazioni campestri di cui all'articolo 322, comma 1, (**Contenuto delle limitazioni**), del codice consistono nel divieto di piantare alberi, fare coltivazioni erbacee o arbustive, effettuare connesse operazioni campestri.

2. Le limitazioni da imporre per il tipo di opere e installazioni di difesa, di cui agli articoli 321 (**Ambito**) e 322 (**Contenuto delle limitazioni**) del codice, e al precedente comma, sono definite dalle norme tecniche di carattere riservato, approvate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno.

3. Le norme tecniche stabiliscono le limitazioni al diritto di proprietà da imporre nella misura direttamente e strettamente necessaria in relazione al tipo di opera o di installazione di difesa.

Art. 399

*Adempimenti pubblicitari*³⁹⁹ (art. 7, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Il Comandante territoriale trasmette ai comuni interessati due copie autentiche del decreto e relativi allegati, unitamente a un congruo numero di copie dei manifesti da affiggere, per l'espletamento da parte dei comuni delle formalità previste dall'articolo 325 (**Pubblicità del decreto impositivo – Esecutività – Impugnazioni**) del codice.

2. Una copia del decreto con la dichiarazione di avvenuto deposito, dell'avvenuta affissione di manifesti è trasmesso a cura del segretario comunale al comando territoriale. L'altro esemplare del decreto, completato come il precedente, è custodito nell'archivio del comune.

Art. 400

*Adempimenti esecutivi*⁴⁰⁰ (artt. 9 e 10, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Gli uffici tecnici militari, decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale del decreto impositivo, provvedono, nel più breve tempo possibile, al collocamento sul terreno di segnali eventualmente indicati dalla mappa allegata al decreto.

³⁹⁸ Relazione art. (Contenuto delle limitazioni)

Viene riassetato l'art. 5, d.P.R. n. 780/1979.

³⁹⁹ Relazione art. (Adempimenti pubblicitari)

Viene riassetato l'art. 7, d.P.R. n. 780/1979.

⁴⁰⁰ Relazione art. (Adempimenti esecutivi)

Vengono riassetati, con accorpamento, gli artt. 9 e 10, d.P.R. n. 780/1979.

2. I segnali sono costituiti da pali di ferro o di altro idoneo materiale di altezza adeguata e muniti in sommità di targa di analogo materiale recante ben visibile la dicitura «Comune di _____ Zona soggetta a vincolo militare». In luogo dei pali-segnali potranno all'occorrenza collocarsi termini lapidei, recanti la stessa dicitura in modo abbreviato.
3. Spetta agli uffici tecnici militari curare la manutenzione dei pali-segnali e dei termini lapidei.
4. I lavori per le modificazioni di cui all'articolo **328 (Modifiche alle proprietà private e relativo indennizzo)** del codice, vengono eseguiti o direttamente dal proprietario interessato nel termine assegnatogli dall'ufficio tecnico militare o dagli uffici tecnici militari i quali provvedono nelle forme previste per i lavori a economia.
5. Il comandante territoriale, su istanza dell'interessato, ha facoltà di accordare una proroga ai termini stabiliti per l'effettuazione dei lavori di modificazione.

Art. 401

*Procedimento per l'indennizzo*⁴⁰¹ (art. 11, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. La domanda di indennizzo è presentata al comandante territoriale ed è redatta secondo apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.
2. Al pagamento degli indennizzi di importo annuo superiore a euro 258 (duecentocinquantotto) si provvede previo accertamento della proprietà dell'immobile. Il richiedente l'indennizzo deve, a tal fine, esibire idonea documentazione.

Art. 402

*Procedimento per l'autorizzazione di opere in deroga*⁴⁰² (art. 12, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. La domanda di autorizzazione a eseguire opere in deroga alle limitazioni imposte ai sensi dell'articolo **329 (Deroghe alle limitazioni)** del codice va presentata al comandante territoriale ed eventualmente completata secondo le indicazioni che, caso per caso, dà lo stesso comandante temperando le esigenze istruttorie con il minor possibile aggravio del richiedente.
2. Qualora l'autorizzazione è subordinata a speciali condizioni o importi una riduzione dell'indennizzo, è redatto apposito atto conforme al modello predisposto dal Ministero della difesa. Le condizioni devono mirare unicamente e direttamente a tutelare il rispetto delle esigenze militari con il minor possibile aggravio della proprietà privata e a evitare oneri dello Stato.
3. Tutte le autorizzazioni sono registrate dall'ufficio tecnico militare su apposite rubriche.

Art. 403

*Procedimento in caso di limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari*⁴⁰³ (artt. 16 e 17, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. I provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo **333 (Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari)** del codice necessari per la tutela della pubblica incolumità nel corso delle esercitazioni militari e dei corpi civili dello Stato militarmente addestrati, sono adottati dal comandante territoriale con propria ordinanza.
2. Detta ordinanza è comunicata alle autorità indicate dall'articolo **333 (Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari)** del codice e ai membri del comitato entro i termini previsti nel medesimo articolo.

⁴⁰¹ Relazione art. (Procedimento per l'indennizzo)

Viene riassetato l'art. 11, d.P.R. n. 780/1979.

⁴⁰² Relazione art. (Procedimento per l'autorizzazione di opere in deroga)

Viene riassetato l'art. 12, d.P.R. n. 780/1979.

⁴⁰³ Relazione art. (Procedimento in caso di limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari)

Vengono riassetati, con accorpamento, gli artt. 16 e 17, d.P.R. n. 780/1979.

3. Nei casi in cui lo richiedano necessità urgenti di tutela della pubblica incolumità, i provvedimenti adottati al riguardo dai Comandanti di corpo sono immediatamente comunicati anche al Comandante territoriale.
4. Le ordinanze contengono:
- a) l'esatta indicazione delle località da sgomberare o nelle quali è vietato l'accesso, le strade interrotte e relative deviazioni, il tipo dei segnali che delimitano le zone interdette, nonché la precisazione che le carte topografiche indicanti la zona sono esposte all'albo comunale e visibili a tutti;
 - b) la data di inizio dell'esercitazione;
 - c) la durata prevedibile della stessa;
 - d) il richiamo delle disposizioni legislative vigenti circa il divieto di raccogliere rimuovere proiettili inesplosi od ordigni esplosivi di qualsiasi genere, con la precisa indicazione dell'autorità cui dovranno segnalarsi gli eventuali rinvenimenti;
 - e) le modalità e i termini per la richiesta degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili e degli eventuali risarcimenti di danni;
 - f) altre eventuali indicazioni di volta in volta ritenute necessarie.
5. L'ordinanza affissa all'albo comunale è corredata di carta in scala non inferiore a 1: 50.000 su cui sono riportati i limiti dell'area interessata all'esercitazione.
6. L'affissione all'albo si protrae per la durata dell'esercitazione.
7. I manifesti riproducenti l'ordinanza sono approntati dal comando militare e affissi a cura dell'apposito servizio comunale.
8. Il segretario comunale dà assicurazione scritta all'autorità militare dell'eseguita pubblicazione.
9. Qualora le esercitazioni si debbano svolgere in aree soggette a pericolo di incendio, il comandante territoriale deve assicurare, anche in conformità alla legislazione statale e regionale vigente in materia, la predisposizione di idonee misure di prevenzione e di pronto intervento nei confronti degli incendi innescabili dal tiro delle armi e dalla presenza dei reparti militari.
10. Gli sgomberi e le occupazioni degli immobili disposti per le esercitazioni non possono essere revocati se sull'area interessata o su parte di essa rimangono non rinvenuti proiettili inesplosi.
11. In tal caso, il comandante territoriale ne informa immediatamente il sindaco. Il pericolo deve essere segnalato con idonei cartelli e la zona pericolosa è vigilata a cura dei reparti militari.
12. Per tutto il tempo necessario alle relative operazioni di bonifica competono ai proprietari della zona pericolosa gli indennizzi e gli eventuali risarcimenti di danni previsti dal **comma 5 dell'articolo 333 (*Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari*)** del codice.
13. Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'amministrazione militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti e in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate alle esercitazioni.
14. Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.
15. Tali istanze sono presentate ai comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.
16. I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi o dei risarcimenti di danni sono reperibili presso gli uffici comunali e le locali stazioni dei carabinieri.
17. Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il comune provvede al loro inoltro all'ufficio tecnico militare competente.
18. I danni denunciati che non risultassero accertati o che fossero dichiarati di entità diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi viene redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. È verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati.

*Procedimento per l'autorizzazione dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole*⁴⁰⁴

(art. 18, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. L'autorizzazione del comandante territoriale per l'uso di grotte, gallerie e cavità sotterranee, prevista dal **primo e terzo comma dell'articolo 334 (Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole)** del codice, è richiesta allorché le grotte, gallerie e cavità sotterranee siano ubicate in aree soggette a limitazioni militari o abbiano uno sviluppo o tracciato che interferisce con immobili militari. L'autorizzazione stessa è, inoltre, richiesta quando l'uso delle grotte, gallerie e cavità sotterranee comporta modifiche allo stato dei luoghi.
2. L'autorizzazione del comandante territoriale per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere, prevista dal **secondo comma dell'articolo 334 (Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole)** del codice, è richiesta allorché trattasi di lavori eccedenti la semplice manutenzione o riparazione.
3. Il parere del Comandante territoriale reso in relazione alla previsione di cui al quinto comma dell'articolo **334 (Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole)** del codice è espresso nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione dei piani urbanistici; decorso tale termine, la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.
4. Qualora le esigenze della Difesa lo consentano, il Comandante territoriale, ogni tre anni, indica ai competenti organi comunali quali aree, di quelle comprese nei comuni elencati nel **comma 7 dell'articolo 334 (Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole)** del codice, possono essere dichiarate non di effettiva importanza militare e quindi non soggette al regime di cui al **comma 1 dell'articolo 334 (Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole)** del codice.

Art. 405

*Esplicazione di nozioni di cui all'articolo 335 (Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori), del codice*⁴⁰⁵

(art. 19, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Ai fini del parere previsto dall'articolo **335 (Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori)**, del codice, si considera variante strutturale significativa di strade statali, autostrade e ferrovie ogni variante di sviluppo superiore a cinque chilometri. Ai fini del parere medesimo si considerano: impianti minerari marittimi, quelli fissi per la produzione degli idrocarburi localizzati in mare o ubicati a terra entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare; grandi stabilimenti industriali, quelli che impiegano oltre 1000 persone ovvero occupano un'area coperta uguale o superiore a 100.000 mq; impianti elettrici ad altissimo potenziale, quelli di produzione, trasporto e distribuzione oltre i 150.000 volts; grandi depositi di olii minerali, i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) aventi capacità totale superiore a 3.500 mc (benzina) e i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) o magazzini di merce imballata aventi capacità totale superiore a 1.000 mc (oli combustibili); oleodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 26 pollici e una portata superiore a 2.500 tonnellate/ora; metanodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 30 pollici e con massima pressione di esercizio di 24 kg/cm².

⁴⁰⁴ Relazione art. (Procedimento per l'autorizzazione dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole)

Viene riassetato l'art. 18, d.P.R. n. 780/1979.

⁴⁰⁵ Relazione art. (Esplicazione di nozioni di cui all'articolo 335 (Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori), del codice)

Viene riassetato l'art. 19, d.P.R. n. 780/1979.

2. Non è richiesto il parere del comandante territoriale per i lavori di semplice manutenzione o riparazione interessanti le opere indicate dall'articolo **335 (Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori)**, del codice.

Art. 406

*Autorità competenti*⁴⁰⁶

(art. 20, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Nei comuni indicati nel comma 7 dell'articolo **334 (Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole)** del codice, le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge medesima sono rivolte al comandante militare territoriale di regione. Nei comuni e nelle zone costiere indicati nei commi 8 e 9 dell'articolo **334 (Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole)** del codice, le istanze stesse sono rivolte al comandante in capo di dipartimento militare marittimo.

2. Il parere dell'autorità militare, previsto dall'articolo **335 (Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori)**, del codice, è richiesto al competente comandante militare territoriale di regione.

3. Le istanze di cui ai precedenti commi, redatti in carta libera, sono corredate da un progetto di massima idoneo a fornire una adeguata nozione dell'opera o attività progettate.

4. L'inizio delle opere o attività è subordinato al rilascio del parere del comandante territoriale competente ai sensi dell'articolo **335 (Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori)**, del codice.

5. Ai fini della redazione della carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari di cui all'art. 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393, e dell'insediamento di grandi impianti del ciclo del combustibile nucleare, nonché in ogni caso in cui le opere o le attività siano deliberate da parte di autorità ministeriali, il parere va richiesto al Ministero della difesa, il quale esprime il proprio avviso nei termini di cui al secondo comma dell'articolo **335 (Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori)**, del codice.

Art. 407

*Contenuto formale delle autorizzazioni*⁴⁰⁷

(art. 21, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dai competenti comandanti territoriali.

2. Esse devono contenere la citazione della domanda a cui si riferiscono.

3. Le autorizzazioni concesse dopo accordi con altre autorità contengono l'indicazione dell'adesione delle autorità cointeressate.

Art. 408

*Elenco delle zone di importanza militare cui si applica l'articolo 336 (Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa) del codice*⁴⁰⁸

⁴⁰⁶ Relazione art. (Autorità competenti)

Viene riassetato l'art. 20, d.P.R. n. 780/1979.

⁴⁰⁷ Relazione art. (Contenuto formale delle autorizzazioni)

Viene riassetato l'art. 21, d.P.R. n. 780/1979.

⁴⁰⁸ Relazione art. (Elenco delle zone di importanza militare cui si applica l'articolo 336 (Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa) del codice

Vengo riassetati, con accorpamento: il d.m. 20 agosto 1977; il d.m. 15 maggio 1990.

Vengono invece abrogati integralmente, e senza riassetto: il decreto ministeriale 25 ottobre 1946; il d.c.g. 10 agosto 1938. Si tratta infatti di atti che avevano individuato le zone delle province di confine terrestre, ai sensi della l. n. 1095/1935, in cui era, fino alla l. n. 340/2000, parimenti necessaria l'autorizzazione prefettizia (e il parere dell'autorità militare) per le alienazioni a stranieri extracomunitari. Ma la l. n. 340/2000, all. B), aveva abrogato sia la l. n. 1095/1935, sia tali atti attuativi, sia pure limitatamente al procedimento di trapasso. L'abrogazione avviene ora integralmente, perché tali atti individuano le zone

(d.m. 20 agosto 1977; d.m. 15 maggio 1990)

1. Le disposizioni dell'articolo **336 (Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa)** del codice si applicano nelle seguenti isole del territorio nazionale, che sono dichiarate di importanza militare: Arcipelago toscano; Pontine; Flegree; Capri; Tremiti; Eolie; Ustica; Egadi; Pantelleria; Pelagie; Arcipelago della Maddalena; Asinara; Tavolara; San Pietro; Sant'Antioco.

Art. 409

*Alienazioni in favore di cittadini stranieri*⁴⁰⁹
(art. 22, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Ai fini dell'articolo **336 (Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa)** del codice, per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili a soggetti che non siano cittadini italiani, le parti contraenti presentano domanda in carta libera al prefetto della provincia ove si trova l'immobile. Se l'immobile è situato nel territorio di più province, la domanda è presentata al prefetto della provincia in cui si trova la maggiore estensione di esso.

Art. 410

*Accertamento delle violazioni*⁴¹⁰
(artt. 23 e 24, d.P.R. n. 780 del 1979)

1. Il personale dell'amministrazione militare che viene a conoscenza di presunte violazioni **al titolo VI del libro II del codice** o ai singoli decreti di imposizione ha l'obbligo di informare il comando militare locale per la successiva segnalazione al comandante territoriale.
2. L'accertamento delle violazioni spetta agli ufficiali e ai funzionari tecnici dell'amministrazione militare i quali, quando sia possibile, devono contestare immediatamente la violazione.
3. Il comandante territoriale, riconosciuto trattarsi realmente di violazione, diffida il trasgressore a far cessare la violazione stessa in tempo determinato con la comminatoria della sanzione amministrativa in caso di mancato adempimento.
4. Il comandante territoriale può dare al trasgressore l'ordine di ripristino fissando il termine di adempimento. Detto termine non può essere inferiore a sessanta giorni, salva la possibilità dell'autorità militare di assegnare un termine più breve in relazione a particolari circostanze.
5. Trascorsi inutilmente i predetti termini, o in caso di assoluta urgenza, il comandante territoriale incarica l'ufficio tecnico militare competente di procedere d'ufficio.
6. Gli uffici tecnici militari provvedono con la procedura fissata per i lavori a economia.
7. L'inizio dei lavori è fatto constatare con verbale da un ufficiale o da un funzionario di cui al secondo comma.
8. Gli uffici tecnici militari provvedono ai lavori imputando le relative spese sui capitoli ordinari di bilancio. Copia del conto delle spese, corredata dalla copia dei titoli giustificativi, è trasmessa alla competente agenzia fiscale per l'esame e la dichiarazione di esecutorietà, indicando il capitolo del bilancio d'entrata di cui al **comma 3**.
9. L'agenzia suddetta comunica all'ufficio del registro competente, con apposito elenco di carico, le generalità del trasgressore, con gli atti relativi alla partita da riscuotere, affinché l'ufficio medesimo, dopo averne preso nota al campione di IV categoria, provveda alla riscossione delle somme dovute all'erario.
10. Le somme riscosse sono dall'agenzia fiscale versate in tesoreria a favore dei capitoli del bilancio d'entrata che consentono il reintegro ai bilanci militari. La quietanza di versamento è trasmessa all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette all'ufficio tecnico militare il

delle province di confine terrestre all'unico fine della necessità di autorizzazione per gli atti di alienazione. Venuto meno tale scopo, gli atti secondari perdono qualunque attualità.

⁴⁰⁹ Relazione art. (Alienazioni in favore di cittadini stranieri)

Viene riassetato l'art. 22, d.P.R. n. 780/1979.

⁴¹⁰ Relazione art. (Accertamento delle violazioni)

Vengono riassetati gli artt. 23 e 24, d.P.R. n. 780/1979.

quale a sua volta trasmette l'originale alla ragioneria del Ministero competente e una copia all'ufficio ministeriale che amministra il capitolo su cui gravano le spese di ripristino.

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO TERZO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

TITOLO I DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DEGLI ORGANISMI DELLA DIFESA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 411

*Ambito di applicazione e rinvio*⁴¹¹
(artt. 1 e 82, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. All'amministrazione e contabilità della Difesa si applicano le norme regolamentari vigenti per la generalità delle amministrazioni statali, in quanto non ne sia esclusa l'applicazione al Ministero della difesa, e in quanto non derogate dal presente regolamento.
2. Le norme del presente titolo si applicano:
 - a) agli organismi di ciascuna Forza armata e interforze;
 - b) all'Arma dei carabinieri, in assenza di altre norme specificamente riferite all'Arma stessa;
 - c) ove applicabili per connessione o analogia, agli organi centrali del Ministero della difesa;
 - d) agli enti dipendenti dai competenti ispettorati o comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 48 (Classificazione degli enti), comma 1, lettera c), del codice. La struttura organizzativa dei predetti enti è disciplinata ai sensi dell'articolo 52 (Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale), comma 1, lettera a), del codice e dalla vigente normativa.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 416 (Organi della gestione amministrativa e competenze) per gli organi della gestione amministrativa, il presente titolo non si applica ai lavori concernenti il genio militare.
4. Con decreto del Ministro della difesa possono essere emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa in relazione ai titoli I e IV del presente libro e al titolo VI del libro II; gli ispettorati e comandi logistici di Forza armata possono adottare le norme interne applicative per gli enti di cui al comma 2, lettera d).

Art. 412

*Definizioni*⁴¹²

⁴¹¹ Relazione art. (Ambito di applicazione e rinvio)

Nel presente art. vengono riprodotti, con riassetto, l'art. 1 nonché parte dell'art. 82, co. 1, d.P.R. n. 167/2006 <<Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, co. 1, della l. n. 331/2000>>. Le istruzioni tecnico applicative vengono riconosciute non solo al presente titolo, ma anche al titolo IV del presente libro e al titolo VI del libro – Beni del regolamento, in quanto anche in detti altri titoli sono state trasfuse disposizioni del d.P.R. n. 167 del 2006, a cui l'art. 82 di quest'ultimo riferiva le istruzioni tecnico-applicative. Le istruzioni vigenti, destinate ad essere sostituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono state approvate con d.m. 20 dicembre 2006. Rispetto al previgente art. 82, d.P.R. n. 167/2006, le istruzioni vengono previste come facoltative e non come obbligatorie, attesa la loro natura non normativa, ma di mera circolare, a scopo di pura esegesi e supporto agli uffici.

⁴¹² Relazione art. (Definizioni)

Viene riprodotto l'art. 2, d.P.R. n. 167/2006.

1. Ai fini del presente titolo si intende:

a) per Alto comando, comando di organo intermedio, comando di grande unità autonoma: i comandi periferici di vertice di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative con competenza territoriale, operanti in Italia o all'estero, con a capo alti comandanti rivestenti il grado di ufficiali generali o ammiragli;

b) per autorità logistica centrale: il competente Ispettorato o Comando logistico di Forza armata, nonché per l'Arma dei carabinieri l'organismo individuato dal comando generale;

c) per ente: l'organismo di Forza armata o interforze, che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto all'organo al quale è devoluto il controllo amministrativo e contabile;

d) per distaccamento: l'organismo di Forza armata o interforze che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali ma che dipende, per la somministrazione dei fondi in contabilità speciale e per la resa della relativa contabilità, da un ente il quale inserisce tale contabilità nel proprio rendiconto;

e) per reparto: l'unità organica facente parte di un organismo di Forza armata o interforze che ha la gestione di fondi di bilancio e di materiali nell'ambito dell'attività amministrativa dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente dipende;

f) per contingente: l'organismo costituito all'occorrenza da un'unità organica o da un complesso di unità organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni e a operazioni in Italia o all'estero, che può configurarsi quale ente o distaccamento oppure avvalersi di una direzione o centro di intendenza all'uopo costituiti;

g) per centri contrattuali o stipendiali: gli organismi che, in relazione alle esigenze di Forza armata o interforze e alla corrispondente configurazione ordinativa, assolvono, ove costituiti, a funzioni contrattuali o stipendiali, avvalendosi di personale, strutture e mezzi già esistenti, anche per esigenze di più organismi;

h) per centro funzionale: l'organismo che, in relazione alle particolari configurazioni di Forza armata o interforze e alle rispettive esigenze logistiche, espleta, ove costituito, funzioni tecniche, logistiche e amministrative, a livello centrale o periferico;

i) per direzione di intendenza o centro di intendenza: gli organismi, nella configurazione rispettivamente di ente o distaccamento, che possono essere costituiti, con personale, strutture e mezzi già esistenti, per il supporto delle unità operative, dei contingenti, degli organismi o complesso di organismi espletanti funzioni tecniche, addestrative o logistiche, alle dirette dipendenze dei comandanti delle unità e dei contingenti stessi;

l) per organismo di protezione sociale: la struttura di Forza armata o interforze che, ancorché priva di autonomia amministrativa, svolge attività in materia di benessere del personale in servizio e di quello in quiescenza nelle varie posizioni giuridiche del congedo e dei loro familiari;

m) per comandante: il comandante di una unità organica, il direttore di un servizio tecnico o logistico, il capo o direttore di un ufficio o di altro istituto di Forza armata o interforze che ha l'amministrazione del personale e dei materiali;

n) per direttore di intendenza o direttore del centro di intendenza: l'ufficiale posto a capo della direzione di intendenza o del centro di intendenza che esercita il potere di spesa e le correlate potestà autorizzatorie anche nei confronti delle unità operative minori amministrativamente dipendenti dalla grande unità o dal contingente, prive di una propria direzione o centro di intendenza, nonché di organismi o complesso di organismi. La carica di direttore è ricoperta nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato; nell'Arma dei carabinieri da ufficiali del comparto amministrativo;

o) per materiali: le armi, gli armamenti, le munizioni, le macchine, i programmi informatici, gli oli e i carburanti, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, i viveri, i foraggi, i medicinali, il vestiario, l'equipaggiamento e i manufatti in genere, i combustibili, le materie

prime, le merci, i mezzi e tutti gli altri beni destinati al servizio istituzionale. I materiali si distinguono in:

- 1) materiali in duplice uso, quando il materiale non è specificatamente militare;
 - 2) materiali specificatamente militari, quando sono destinati esclusivamente ai fini delle Forze armate ovvero a Forze di polizia e solo eccezionalmente possono essere consegnati, per ragioni tecniche, in provvisoria custodia a terzi, sempre che la custodia risulti da prova scritta e il terzo risulti al riguardo abilitato;
 - p) ai fini amministrativi e contabili, per autonomia amministrativa: la potestà di spesa attribuita a un organismo in relazione alle risorse poste a sua disposizione.
2. Ai fini amministrativi e contabili, gli organismi di cui al precedente comma 1:
- a) quelli di cui alle lettere c), d), g) e i), sono sempre dotati di autonomia amministrativa;
 - b) quelli di cui alle lettere a) e f), possono essere dotati di autonomia amministrativa;
 - c) quelli di cui alla lettera h), sono dotati di autonoma capacità negoziale e di competenza ad assumere impegni di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati e si avvalgono, per la gestione dei fondi e dei materiali, di organismi dotati di autonomia amministrativa;
 - d) quelli di cui alla lettera e), sono privi di autonomia amministrativa.

Art. 413

*Principi*⁴¹³

(art. 3, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. L'ordinamento degli organismi preposti a svolgere funzioni amministrative è definito dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nonché dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Ai fini della interoperabilità delle Forze armate nazionali con quelle di altri Paesi attraverso la costituzione di unità a composizione militare mista, le funzioni amministrative e di gestione possono essere disciplinate, anche nel rispetto del principio di reciprocità, dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
3. I limiti di somma ancorati a soglie comunitarie sono aggiornati, con decreto ministeriale, sulla base delle variazioni di valore di dette soglie.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DEL DISTACCAMENTO

Art. 414

*Competenze del comandante*⁴¹⁴

(art. 4, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Il comandante indirizza le attività dell'organismo cui è preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno nella sua unità. Individua gli obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorità e ne verifica il grado di realizzazione.
2. Il comandante, con grado dirigenziale e dotato di autonomia amministrativa, qualora non sia supportato da uno degli organismi logistico-amministrativi di cui all'articolo 412 (Definizioni), comma 1, lettera i), esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma e, se di grado non dirigenziale, secondo i limiti di valore allo scopo previsti nel titolo IV.
3. Il comandante può intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dell'organismo e adotta, ove occorre, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorità competente.

⁴¹³ Relazione art. (Principi)

Disposizione riproduttiva dell'art. 3, d.P.R. n. 167/2006.

⁴¹⁴ Relazione art. (Competenze del comandante)

Viene riprodotto l'art. 4, d.P.R. n. 167/2006.

4. Nei casi di particolare gravità e urgenza, il comandante può adottare provvedimenti di competenza di organi superiori, dandone immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.

Art. 415

*Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza*⁴¹⁵ (art. 5, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Il direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza, con grado o qualifica dirigenziale, dirige e coordina, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal comandante da cui dipende, le attività logistico-amministrative dell'unità organica o del complesso di unità organiche alle quali la direzione o il centro di intendenza sono di supporto. Esercita i poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma ed espleta le funzioni di comandante dell'organismo logistico-amministrativo diretto.

Art. 416

*Organi della gestione amministrativa e competenze*⁴¹⁶ (art. 6, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Il capo del servizio amministrativo, il cui grado o qualifica è stabilito dall'ordinamento di Forza armata o interforze, è preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'organismo e adotta, nell'ambito della sua competenza e secondo le direttive del comandante:

- a) gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna;
- b) gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio;
- c) gli atti negoziali per l'amministrazione e l'utilizzazione dei materiali.

2. Il capo del servizio amministrativo esercita sui materiali i previsti controlli e coordina la gestione logistica secondo le disposizioni della Forza armata; è responsabile, in applicazione delle vigenti disposizioni, unitamente al capo della gestione finanziaria e al cassiere, dei fondi e dei valori depositati nella cassa di riserva.

3. Ove non diversamente previsto dall'ordinamento definito con le modalità di cui all'articolo 413 (Principi), comma 1, i seguenti organi della gestione amministrativa sono competenti per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) il capo della gestione finanziaria espleta le attività concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti stipendiali e negoziali e sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;

b) il capo della gestione patrimoniale cura le attività concernenti la gestione dei materiali e in particolare: il rifornimento, la conservazione, la distribuzione, il mantenimento e il fuori uso; predispone i provvedimenti occorrenti e sovrintende ai corrispondenti adempimenti contabili e alle rilevazioni statistiche connesse con i livelli di scorta. E' responsabile, ai sensi e nei termini di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, con i consegnatari del materiale, dell'efficienza dei magazzini e della tenuta dei materiali ivi depositati, sui quali svolge i previsti controlli; dirige la gestione logistica dei magazzini, secondo le disposizioni degli ordinamenti di Forza armata;

c) il cassiere è il depositario del denaro, dei titoli di credito e degli altri valori custoditi nella cassa corrente; cura le scritture contabili e provvede alle riscossioni e ai pagamenti; può essere coadiuvato da uno o più aiutanti;

d) l'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e fiscali dell'attività negoziale dell'organismo e provvede agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti;

⁴¹⁵ Relazione art. (Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza) Art. meramente riproduttivo dell'art. 5, d.P.R. n. 167/2006.

⁴¹⁶ Relazione art. (Organi della gestione amministrativa e competenze) Viene riprodotto l'art. 6, d.P.R. n. 167/2006.

e) il consegnatario del materiale cura le scritture contabili e provvede alle attività esecutive di rifornimento, di distribuzione e di conservazione dei materiali dei quali ha il carico contabile; risponde dei materiali direttamente conservati e, solo per omessa vigilanza, di quelli distribuiti ai contabili secondari per la loro utilizzazione; può essere coadiuvato da uno o più aiutanti;

f) il contabile agli assegni cura gli adempimenti amministrativo-contabili e provvede alle liquidazioni a favore dei creditori, compilando e sottoscrivendo i documenti di spesa dei quali risponde ai fini della regolarità;

g) l'addetto alla matricola cura gli adempimenti amministrativi e provvede all'aggiornamento e alla conservazione della documentazione matricolare di ciascun amministrato;

h) gli incaricati presso i reparti della gestione del denaro e del materiale rispondono, quali contabili secondari, dei pagamenti effettuati e dei materiali ricevuti, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti risultanze nella contabilità dell'organismo.

4. Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante, fatta eccezione per il capo del servizio amministrativo e per il consegnatario del materiale con debito di custodia, alle cui nomine provvedono le autorità individuate ai sensi delle norme vigenti.

5. La carica di comandante è incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo, fatti salvi i casi in cui, non prevedendo gli ordinamenti la carica di capo del servizio amministrativo, le relative funzioni spettino al comandante. Qualora non sia prevista la carica di cassiere, il comandante può incaricare dell'esecuzione dei singoli pagamenti un ufficiale o un sottufficiale i quali assumono la responsabilità prevista per i cassieri.

6. Nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, le cariche di capo del servizio amministrativo e di capo della gestione finanziaria sono ricoperte da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato. La carica di capo della gestione patrimoniale è, di norma, ricoperta da ufficiali appartenenti ai medesimi corpi. Le funzioni di capo della gestione patrimoniale possono essere svolte anche da ufficiali non appartenenti ai predetti corpi ovvero da personale civile di adeguato livello e profilo professionale; la carica di cassiere è ricoperta da ufficiali di qualsiasi arma, corpo o servizio, da marescialli in servizio permanente o da personale civile di adeguato livello e profilo professionale, idonei allo specifico incarico. Alle relative nomine provvede il comandante, salvo quanto disposto al precedente comma 4.

7. Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali del comparto amministrativo.

8. Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo è sostituito dall'ufficiale dipendente più elevato in grado o più anziano dello stesso corpo o arma, le cui funzioni sono devolute ad altro dipendente.

9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono ricoperti da personale civile, nei casi in cui sia previsto dall'ordinamento dei competenti organismi dell'amministrazione della Difesa.

CAPO III RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 417 *Accertamento del danno*⁴¹⁷

⁴¹⁷ Relazione art. (Accertamento del danno)

Nel presente art. è riprodotto con riassetto l'art. 7, d.P.R. n. 167/2006, tenendo conto del nuovo inquadramento del personale civile ai sensi del CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 (Accordo 14 settembre 2007).

Si aggiunge che nel capo III sono definite procedure e competenze in tema di accertamento della responsabilità amministrativa e contabile (v. articolo 533 (Responsabilità del personale militare) del

(art. 7, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Allorché si verificano mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all'amministrazione o a terzi, chi è tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell'organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.
2. Il comandante, effettuata la denuncia di cui al comma 1, dispone un'inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell'evento dannoso, l'entità del danno e le eventuali responsabilità.
3. L'inchiesta amministrativa è svolta:
 - a) da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorché l'entità del danno non superi l'importo di 50.000 euro;
 - b) da una commissione d'inchiesta il cui presidente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, sia di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorché l'entità del danno superi l'importo di 50.000 euro.
4. L'inquirente o la commissione di inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze inerenti all'evento dannoso, determinano l'entità dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita relazione, contenente le proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante dell'organismo.
5. Il comandante dell'organismo, al termine dell'inchiesta amministrativa, costituisce in mora i responsabili e, qualora il danno accertato superi i 50.000 euro, trasmette un esemplare della relazione di cui al precedente comma 4, munita del proprio parere, all'autorità superiore competente a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi dell'articolo 418 (Autorità competenti per la determinazione della responsabilità).
6. Nel caso in cui la responsabilità possa estendersi al comandante, oppure non sia possibile costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi all'autorità gerarchicamente sovraordinata, ovvero ad altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, informando la Procura regionale presso la Corte dei conti. Qualora emerga la possibilità di un coinvolgimento anche di tali autorità, gli atti relativi all'inchiesta sono trasmessi all'autorità gerarchicamente sovraordinata. L'autorità alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, qualora non vi abbia provveduto il comandante.
7. Qualora nel corso degli accertamenti emergano ipotesi di reato, le autorità di cui all'articolo 418 (Autorità competenti per la determinazione della responsabilità) provvedono a informare, senza ritardo, l'autorità giudiziaria.
8. Non si applica il procedimento di cui ai precedenti commi nei seguenti casi:
 - a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini;
 - b) pagamenti indebitamente effettuati di cui agli articoli 2033 e 2036 del codice civile;
 - c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali;
 - d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consumabili che rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche fissate dagli organi tecnici e logistici competenti.
9. L'autorità competente ai sensi dell'articolo 418 (Autorità competenti per la determinazione della responsabilità), nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei responsabili, dandone comunicazione alla Procura

codice). Specifiche disposizioni sulla responsabilità dei consegnatari e degli altri agenti contabili per i materiali in carico sono previste dall'articolo 482 (Responsabilità del consegnatario).

regionale presso la Corte dei conti qualora i responsabili resistano all'addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il comandante emette decreto di scarico.

Art. 418

*Autorità competenti per la determinazione della responsabilità*⁴¹⁸ (art. 8, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato:

- a) il comandante dell'organismo, provvisto di autonomia amministrativa, nel caso in cui il danno presunto, riferito all'evento che lo ha determinato, non superi l'importo di 50.000 euro;
- b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un'altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, nel caso in cui il danno presunto non superi l'importo di 500.000 euro;
- c) l'autorità centrale competente, nel caso di importo superiore a 500.000 euro.

2. Le autorità di cui al comma 1:

- a) dispongono, salvo quanto previsto dall'articolo 417 (Accertamento del danno), comma 7, sulla base delle risultanze dell'inchiesta amministrativa, l'addebito ai responsabili e la diminuzione del carico;
- b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza maggiore;
- c) comunicano i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per le eventuali azioni di competenza.

Art. 419

*Criteri per l'addebito del danno*⁴¹⁹ (art. 9, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. L'addebito per la perdita di materiali è commisurato, per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili e, per i materiali non ancora assunti in carico, al prezzo di acquisto. L'addebito può essere ridotto o aumentato quando il valore effettivo dei materiali risulti inferiore o superiore a quello di carico o di acquisto. L'addebito per deterioramento di materiali è commisurato alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati è addebitata anche la differenza di valore. Quando i materiali deteriorati vengano dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita è portato in diminuzione dall'addebito.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Art. 420

*Forza amministrata*⁴²⁰ (art. 18, d.P.R. n. 167 del 2006)

⁴¹⁸ Relazione art. (Autorità competenti per la determinazione della responsabilità)
Viene riprodotto l'art. 8, d.P.R. n. 167/2006.

⁴¹⁹ Relazione art. (Criteri per l'addebito del danno)

L'art. riproduce la disposizione di cui all'art. 9, d.P.R. n. 167/2006.

⁴²⁰ Relazione art. (Forza amministrata)

Art. riproduttivo dell'art. 18, d.P.R. n. 167/2006.

Il co. 1, lett. b), n. 2) è stato così modificato avuto riguardo al contenuto dell'art. 626 (Categorie di militari) del codice, rispetto alla dicitura originaria <<dal personale chiamato a concorrere agli arruolamenti, dai militari di truppa in ferma volontaria, dagli allievi e dai militari di truppa comandati a prestare servizio presso l'organismo>>.

1. La forza amministrata è composta dal personale militare e civile amministrato dagli organismi e si distingue in:

a) forza effettiva, costituita: dal personale assegnato a ciascun organismo dotato di autonomia amministrativa per i suoi fini istituzionali, nonché dal personale assegnato in amministrazione all'organismo per disposizione ministeriale o dell'organo centrale. Al personale in forza effettiva l'organismo stesso corrisponde il trattamento economico spettante in relazione alle disposizioni di legge vigenti e, se dovuti, il vitto, l'alloggio, il vestiario e l'equipaggiamento individuale;

b) forza aggregata, costituita:

1) dal personale di altri organismi assunti temporaneamente in parziale amministrazione per esigenze di servizio, in relazione agli ordinamenti di Forza armata o agli obblighi di accasermamento previsti dalle norme vigenti;

2) dal personale chiamato a concorrere agli arruolamenti e dai militari di truppa comandati a prestare servizio presso l'organismo;

3) dal personale non appartenente alle Forze armate assunto temporaneamente in amministrazione per l'arruolamento o per altre esigenze previste dalle norme vigenti. A tale personale l'organismo corrisponde il vitto e l'alloggio se dovuti, nonché le particolari indennità e le somministrazioni in natura se previste da disposizioni legislative e regolamentari o se indicate nel provvedimento d'impiego;

c) forza potenziale, costituita:

1) dal personale militare e civile non più in servizio per aspettativa, o in quanto sospeso dall'impiego o dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado;

2) dal personale militare in ausiliaria o in riserva;

3) e dal personale civile in posizione di comando presso altre amministrazioni. A tale personale l'organismo corrisponde il trattamento economico spettante in relazione alle varie posizioni di stato.

2. I compensi e le indennità particolari dovuti al personale dei contingenti o delle unità assimilabili per il servizio prestato in zona di operazioni sono pagati agli aventi diritto dal contingente o dall'unità assimilabile, ovvero dalla direzione o centro di intendenza del contingente stesso, anche se il personale medesimo continui a far parte, per ogni altro effetto, della forza amministrata dall'organismo di provenienza o a far parte di quella di altro organismo designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze.

Art. 421

*Situazioni e variazioni della forza*⁴²¹ (art. 19, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Gli organismi tengono in evidenza le situazioni della forza amministrata in relazione alle diverse configurazioni di Forza armata. I reparti e gli uffici compilano giornalmente la situazione dimostrativa dello stato della forza e la trasmettono, corredata dei documenti giustificativi, all'ufficio designato nell'ambito del comando dell'organismo del quale fanno parte, anche ai fini della determinazione delle utenze logistiche dovute e del conseguente scarico dei materiali oggetto delle utenze stesse, nonché dell'aggiornamento dei documenti matricolari.

2. Le variazioni riguardanti la forza amministrata sono pubblicate nell'ordine del giorno dell'organismo, con effetto costitutivo.

Art. 422

*Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennità*⁴²²

⁴²¹ Relazione art. (Situazione e variazione della forza)

Art. riproduttivo dell'art. 19, d.P.R. n. 167/2006.

⁴²² Relazione art. (Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennità)

(art. 20, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati sono amministrati e ricevono le competenze fisse e le indennità continuative ed eventuali, compreso il rimborso delle spese per i trasferimenti e per le trasferte non continuative anche all'estero, dall'organismo provvisto di autonomia amministrativa presso il quale è in forza o dall'organismo a questo fine designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze ovvero, qualora costituiti, dai centri stipendiali di cui all'articolo 412 (Definizioni), comma 1, lettera g).
2. La liquidazione e il pagamento dello stipendio e delle indennità a carattere continuativo sono effettuate con le modalità e le scadenze temporali stabilite dalle norme vigenti in materia di pagamento delle competenze dei pubblici dipendenti. Al personale che si assenta per motivi di servizio nel periodo fissato per il pagamento delle competenze mensili può essere corrisposto un acconto sulle competenze maturate fino al giorno della partenza. Le indennità eventuali sono pagate a fine mese o a servizio ultimato.

Art. 423

*Personale trasferito*⁴²³

(art. 21, d.P.R. n. 16 del 2006)

1. Nel caso di trasferimento del personale, l'organismo originario comunica a quello di destinazione:
 - a) le competenze spettanti corredate dei provvedimenti di attribuzione nonché i dati relativi allo stato civile e alla situazione di famiglia;
 - b) la data fino alla quale sono state corrisposte le competenze;
 - c) gli eventuali debiti e la relativa documentazione, nonché, nel caso di estinzione rateale, l'ammontare originario, la parte estinta e quella residua degli stessi;
 - d) l'importo delle eventuali anticipazioni erogate per far fronte alle immediate esigenze del trasferimento.
2. L'organismo di destinazione rimborsa a carico del proprio fondo scorta l'ammontare dei debiti risultanti da anticipazioni corrisposte dall'organismo originario e procede ai relativi recuperi.
3. Qualora non sia possibile recuperare sugli assegni di attività spettanti o sul trattamento di quiescenza quanto dovuto dal personale all'Amministrazione, l'organismo ne dà comunicazione alla direzione generale competente, affinché attivi le procedure stabilite per il recupero dei crediti dello Stato.

Art. 424

*Paga e indennità dei militari di truppa*⁴²⁴

(art. 22, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Ai militari di truppa, la paga e le altre indennità sono corrisposte entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, a cura dei reparti di appartenenza, salvo che il pagamento non sia accentrato presso l'ufficio cassa dell'organismo provvisto di autonomia amministrativa. Per il computo degli assegni giornalieri, i mesi sono calcolati per il numero

Viene riprodotto l'art. 20, d.P.R. n. 167/2006, semplificando la precedente elencazione del personale amministrato in armonia con la terminologia usata nel codice (v. artt. 626 (Categorie di militari) e 629 (Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati)).

⁴²³ Viene riprodotto l'art. 21, d.P.R. n. 167 del 2006.

⁴²⁴ Relazione art. (Paga e indennità dei militari di truppa)

Art. riproduttivo dell'art. 22, d.P.R. n. 167/2006.

In relazione al contenuto dell'art. 626 (Categorie di militari) del codice, si è ritenuto sufficiente riferire la disposizione ai militari di truppa, in sostituzione della dicitura <<militari di truppa non in servizio permanente>>, originariamente prevista dall'art. 22 del RAD.

dei giorni di cui effettivamente si compongono e conseguentemente gli assegni sono corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento.

2. Le spese di viaggio e le indennità dovute per i trasferimenti, nonché per il rinvio o il rientro al corpo, sono anticipate dall'organismo originario e liquidate e pagate da quello di destinazione.

3. Le spese di viaggio, comprese quelle per l'invio in licenza, le indennità di missione, se poste a carico dell'Amministrazione, sono corrisposte in via anticipata salvo conguaglio.

4. Le spese di viaggio e le indennità di missione dovute per l'invio in congedo o in licenza di convalida sono integralmente pagate prima della partenza.

Art. 425

*Valore in denaro della razione viveri*⁴²⁵ (art. 23, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Il valore in denaro della razione viveri spettante ai militari di cui all'articolo 424 (Paga e indennità dei militari di truppa), esentati dal partecipare alla mensa, è corrisposto a periodi decadali anticipati. Il valore in denaro della razione viveri è corrisposto, prima dell'inizio del servizio, ai militari comandati occasionalmente a servizi per il cui espletamento non possono partecipare alla mensa.

Art. 426

*Morte o scomparsa del militare*⁴²⁶ (art. 24, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, si procede alla ricognizione e all'inventario dei beni del defunto o dello scomparso rimasti in possesso dell'Amministrazione che provvede a prendere contatti con gli eredi o i presunti successori legittimi dello scomparso.

2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata, se gli eredi o i presunti successori legittimi siano rimasti ignoti o incerti, o non abbiano prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualità, l'Amministrazione richiede all'autorità giudiziaria territorialmente competente l'autorizzazione a vendere i beni di cui al comma 1 con le modalità e le cautele fissate dall'autorità medesima. La somma ricavata è versata su libretti postali di risparmio ed è conteggiata a credito della successione.

Art. 427

*Modalità di liquidazione delle indennità di impiego operativo ai militari delle Capitanerie di porto*⁴²⁷ (art. 13, co. 2 e 3, d.m. 18 agosto 1978)

1. Gli assegni e indennità di imbarco spettanti agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre quelli relativi al personale del Corpo equipaggi militari marittimi sono a carico del Ministero della difesa.

2. Competenti a liquidare gli emolumenti sopra indicati sono gli enti della Marina militare che amministrano il personale imbarcato sulle unità navali assegnate alle Capitanerie di porto.

CAPO V

SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

⁴²⁵ Relazione art. (Valore in denaro della razione viveri)

Viene riprodotto l'art. 23, d.P.R. n. 167/2006.

⁴²⁶ Relazione art. (Morte o scomparsa del militare)

Viene riprodotto l'art. 24, d.P.R. n. 167/2006.

⁴²⁷ Relazione art. (Modalità di liquidazione delle indennità di impiego operativo ai militari delle Capitanerie di porto)

Viene riprodotto l'art. 13, commi 2 e 3, d.m. 18 agosto 1978, con conseguente abrogazione.

SEZIONE I
ASSISTENZA MORALE, BENESSERE E PROTEZIONE SOCIALE

Art. 428

*Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale*⁴²⁸
(art. 2, d.m. n. 522 del 1998; art. 1, d.m. n. 187 del 2003)

1. Ai fini della presente sezione:

a) sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinarie di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative;

b) sotto la denominazione di Ministero vengono compresi l'ufficio del Segretario generale, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia;

c) sotto la denominazione di autorità centrale sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di Forza armata, il Segretario generale della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 429

*Assistenza morale, benessere e protezione sociale*⁴²⁹
(art. 1, d.m. n. 521 del 1998; art. 26, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Gli interventi di protezione sociale di cui al libro VI, titolo VI, capo II del codice, si inseriscono istituzionalmente nell'attività funzionale delle Forze armate allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psico-fisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale dei dipendenti e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonché di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettività esterna, per il pieno sviluppo della persona umana dedicata al bene comune della difesa della Patria.

2. A tal fine è consentito al personale militare e civile delle Forze armate, in servizio e non, nonché ai loro familiari, di utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il tempo libero, senza finalità di lucro qualora direttamente gestiti e all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle strutture militari.

3. Le spese per l'assistenza morale e il benessere attengono:

a) alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa nonché a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie del personale stesso;

b) alle altre attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, qualificazioni professionali civili;

c) alle attività volte ad agevolare il collocamento a riposo dei militari che cessano dal servizio.

4. Gli interventi di protezione sociale sono effettuati:

a) in amministrazione diretta da parte degli organismi all'uopo preposti;

⁴²⁸ Relazione art. (Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale)

Vengono riprodotti i co. 1, come sostituito dall'art. 1, d.m. n. 187/2003, 2 e 3 dell'art. 2, d.m. n. 522/1998 <<Regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate>>.

⁴²⁹ Relazione art. (Assistenza morale, benessere e protezione sociale)

I co. 1 e 2 riproducono l'art. 1, d.m. n. 521/1998 <<Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti dell'Amministrazione e relative norme d'uso>>; i co. 3, 4, e 5 riproducono l'art. 26, d.P.R. n. 167/2006.

b) in amministrazione indiretta mediante affidamento in concessione alle organizzazioni di personale ovvero a enti o a terzi, con mezzi, locali e risorse concessi in uso dall'Amministrazione alle stesse organizzazioni di personale, oppure ad enti e terzi.

5. Ferma restando la fruizione gratuita dei beni demaniali concessi in uso, in quanto utilizzati in via diretta per fini di pubblico interesse, l'Amministrazione ha la facoltà di determinare quote ricognitorie a titolo di ammortamento degli oneri da essa sostenuti, la cui entità è determinata in relazione alle finalità e ai concreti apporti di protezione sociale recati al personale.

Art. 430

*Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale*⁴³⁰ (art. 2, d.m. n. 521 del 1998)

1. Gli interventi di protezione sociale sono esercitati da organismi all'uopo costituiti nell'ambito dell'amministrazione presso enti, distaccamenti delle Forze armate, in rapporto alla presenza di personale in servizio e cessato dal servizio nonché in altre località che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalità.

2. In relazione alle specifiche funzioni e alla natura delle attività da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in:

a) organismi di supporto logistico: sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, truppa. Hanno la finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle unità, enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unità organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad attività ricreative sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno;

b) organismi di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Hanno la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo e i vincoli di solidarietà militare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio e in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno;

c) organismi a connotazione mista: circoli ricreativi dipendenti della Difesa (organismi di supporto logistico o di protezione sociale, a seconda della funzione svolta). Hanno la finalità di costituire comunità sociali presso enti, reparti e stabilimenti con prevalente presenza di personale civile in servizio, stimolando e rafforzando attraverso attività sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate;

d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche e ambientali, anche in strutture appartenenti a enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

3. La gestione dei citati organismi può essere affidata in concessione a organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ovvero a enti o terzi.

4. Per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale di tali organismi, l'Amministrazione può provvedere all'esercizio diretto delle attività di protezione sociale mediante organi interni di gestione ed esecuzione presso i comandi, enti, reparti o unità operative, e dell'Arma dei

⁴³⁰ Relazione art. (Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale)
Disposizione riproduttiva dell'art. 2, d.m. n. 521/1998.

carabinieri, nonché presso i reparti operativi degli Stati maggiori, le unità navali e le accademie/scuole militari. Gli enti che attuano la gestione diretta imputano ai competenti capitoli di bilancio gli oneri relativi all'acquisizione dei beni o servizi, rispettivamente, ceduti o resi agli utenti degli organismi amministrati e, conseguentemente, recuperano dagli utenti stessi i costi vivi dei beni o servizi e, ove previsto, le quote ricognitorie di maggiorazione per il concorso di personale e servizi generali di cui all'articolo 431 (Determinazione degli apporti a carico dell'amministrazione), commi 1 e 2, lettera c). Gli stessi enti, alla fine di ogni mese, versano in tesoreria le somme recuperate imputando, secondo la procedura di rito, a «proventi riassegnabili» gli importi corrispondenti ai suddetti costi vivi e a «proventi non riassegnabili» quelli relativi alle anzidette quote ricognitorie.

5. La stessa procedura della gestione diretta è attuata anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilità di affidamento ovvero per interruzione o per inadempimento dell'affidatario stesso, presso qualsiasi organismo di protezione sociale.

6. La costituzione o la soppressione degli organismi è determinata dai Capi di stato maggiore, dal Segretario generale, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla collocazione ordinativa degli enti interessati.

Art. 431

*Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione*⁴³¹ (art. 3, d.m. n. 521 del 1998)

1. Per l'organizzazione di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 430 (Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale), l'Amministrazione rende disponibili idonei locali, mezzi, strutture, servizi e impianti in adeguate condizioni d'uso.

2. Per garantire il funzionamento degli organismi, l'Amministrazione assume a proprio carico le spese concernenti:

a) il mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali assegnati;

b) la costituzione, il mantenimento in efficienza e il rinnovo di adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature e altre pertinenze d'uso;

c) i servizi generali di funzionamento e pulizia, limitatamente agli organismi di supporto logistico di cui all'articolo 430 (Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale), secondo comma, lettera a), e ai circoli ricreativi dipendenti della Difesa, di cui alla lettera c) dello stesso articolo, quando operano con funzioni di supporto logistico. In caso di gestione diretta, le somme relative alle quote ricognitorie, di cui all'articolo 430 (Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale), comma 4, debbono essere aggiunte ai costi vivi dei generi e servizi forniti agli utenti, in ragione del dieci per cento per gli organismi di cui alla lettera b), dello stesso articolo, e per i circoli ricreativi dipendenti della Difesa, quando operano con funzioni di protezione sociale; in ragione del venti per cento per gli organismi di cui alla lettera d), dello stesso articolo. Tali quote così recuperate dagli utenti debbono essere versate in tesoreria, quali proventi non riassegnabili.

3. Sono, altresì, messe a disposizione degli organismi di protezione sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture già in uso all'Amministrazione finalizzate per l'esercizio di attività sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero psico-fisico.

4. Le consistenze e il valore degli apporti di cui ai commi 1-3, determinati con criteri di funzionalità ed economicità, sono riportati in apposite schede redatte per ciascun organismo all'atto della sua costituzione.

5. Il Ministero della difesa dispone, nei limiti dei pertinenti capitoli di bilancio, aperture di credito commutabili in quietanze di entrata a favore della contabilità speciale intestata al direttore di amministrazione per le spese di funzionamento di cui al comma 2.

⁴³¹ Relazione art. (Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione)
Disposizione riprodotta dell'art. 3, d.m. n. 521/1998.

Art. 432

*Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'amministrazione*⁴³²
(art. 4, d.m. n. 521 del 1998)

1. I materiali conferiti dall'Amministrazione agli organismi di cui all'articolo 430 (Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale) continuano a rimanere nel carico contabile del consegnatario per debito di vigilanza degli enti/distaccamenti in cui gli stessi sono inseriti. Nello stesso carico confluiscono i materiali comunque pervenuti nel tempo agli organismi stessi.
2. Ciascun organismo è dotato di un registro in cui sono elencati i materiali costituenti apporti dell'Amministrazione.
3. Gli organismi di protezione sociale sono autorizzati a ricevere in comodato d'uso con il vincolo della destinazione specifica, da soggetti giuridici diversi dall'Amministrazione, beni mobili adeguati alle proprie esigenze mediante apposito atto negoziale. Tali materiali sono iscritti in un registro e sono tenuti distinti per soggetto giuridico proprietario. Le spese di conservazione, manutenzione e riparazione del predetto materiale sono assunte a carico dell'amministrazione.
4. Qualora la gestione sia affidata in concessione, la consegna dei materiali, costituenti apporti dell'Amministrazione o ricevuti in comodato d'uso, dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, per l'amministrazione, e dall'affidatario o da un suo rappresentante.
5. Il concessionario assume l'obbligo della restituzione, in qualsiasi momento di tutto il materiale ricevuto nella stessa condizione d'uso originaria rimanendo a proprio carico eventuali spese per la rimessa in pristino. La riconsegna dei materiali dovrà risultare da apposito verbale.

Art. 433

*Ammissione del personale*⁴³³
(art. 5, d.m. n. 521 del 1998)

1. Alle attività degli organismi di cui all'articolo 430 (Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale) ha titolo a partecipare prioritariamente il personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa nonché il personale militare cessato dal servizio.

Art. 434

*Contribuzioni*⁴³⁴
(art. 3, d.m. n. 522 del 1998)

1. Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 431 (Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione), sono a totale carico degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. Tali oneri costituiscono contribuzioni da riassegnare ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, soggette a periodico adeguamento in base alle risultanze di un'apposita contabilità istituita per le spese anticipate dall'Amministrazione.

Art. 435

⁴³² Relazione art. (Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'amministrazione)
Disposizione riproduttiva dell'art. 4, d.m. n. 521/1998.

⁴³³ Relazione art. (Ammissione del personale)

La norma riproduce l'art. 5, d.m. n. 521/1998.

⁴³⁴ Relazione art. (Contribuzioni)

Disposizione meramente riproduttiva dell'art. 3, d.m. n. 522/1998.

*Organi centrali di indirizzo generale*⁴³⁵
(art. 4, d.m. n. 522 del 1998)

1. L'autorità centrale emana direttive di indirizzo generale in materia di:
- a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attività connesse;
 - b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi;
 - c) coordinamento e controllo delle attività svolte e verifica della loro rispondenza alle finalità degli organismi.
2. Gli organi centrali di rappresentanza militare e, ove previsto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative saranno sentite in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale possibilmente volte anche a favorire l'integrazione interforze.

Art. 436

*Organi di vigilanza e di controllo*⁴³⁶
(art. 5, d.m. n. 522 del 1998; art. 1, d.m. n. 317 del 2006)

1. Gli Alti comandi periferici esercitano, attraverso gli uffici preposti, azione di vigilanza, coordinamento e controllo sul funzionamento degli organismi di protezione sociale istituiti nell'ambito della propria giurisdizione territoriale e sulle relative attività assicurando la corretta attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'autorità centrale.
2. I suddetti alti comandi periferici autorizzano l'esercizio delle attività secondo le modalità di gestione di cui agli articoli 438 (Affidamento in concessione ad organizzazioni costituite fra il personale dipendente oppure ad enti o a terzi) e 439 (Gestione diretta).
3. Il comandante dell'ente o del distaccamento, presso cui l'organismo di protezione sociale è costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attività volte al raggiungimento delle finalità proprie dell'organismo.

Art. 437

*Organi amministrativi*⁴³⁷
(art. 6, d.m. n. 522 del 1998)

1. Il capo servizio amministrativo dell'ente o distaccamento, nel cui ambito sono costituiti uno o più organismi di protezione sociale, è preposto alla direzione della loro gestione amministrativa.
2. In particolare, spetta al capo servizio amministrativo:
- a) ordinare le spese e i pagamenti per funzionamento degli organismi di protezione sociale con le modalità di cui all'articolo 439 (Gestione diretta);
 - b) disporre, nel caso di affidamento in concessione, gli adempimenti amministrativi connessi con la concessione e stipulare i relativi atti negoziali.
3. Il cassiere, in caso di gestione diretta, quale agente contabile incaricato della riscossione delle contribuzioni di cui all'articolo 434 (Contribuzioni), è tenuto a osservare le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In particolare, il cassiere provvede a:

⁴³⁵ Relazione art. (Organi centrali di indirizzo generale)
Disposizione riproduttiva dell'art. 4, d.m. n. 522/1998.

⁴³⁶ Relazione art. (Organi di vigilanza e di controllo)
Viene riprodotto l'art. 5, d.m. n. 522/1998, come modificato dall'art. 1, d.m. n. 317/2006.

⁴³⁷ Relazione art. (Organi amministrativi)
Disposizione meramente riproduttiva dell'art. 6, d.m. n. 522/1998.

a) versare in tesoreria le contribuzioni medesime, con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

b) rendere il prescritto conto giudiziale, corredato dei relativi documenti, tramite la competente direzione di amministrazione ai sensi dell'articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .

Art. 438

*Affidamento in concessione a organizzazioni costituite fra il personale dipendente oppure a enti o a terzi*⁴³⁸

(art. 7, d.m. n. 522 del 1998; art. 1, d.m. n. 317 del 2006)

1. L'affidamento in concessione dell'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, ai sensi dell'articolo 546 (Concessioni per gli interventi di protezione sociale e per le attività connesse), comma 2, del codice, è deliberato dal comandante dell'ente o del distaccamento presso cui l'organismo è costituito, accertata la sussistenza dei presupposti, l'opportunità e la convenienza economica, sentito l'organismo di rappresentanza militare o le organizzazioni sindacali corrispondenti, previa autorizzazione dell'Alto comando periferico da cui dipende ai sensi dell'articolo 436 (Organi di vigilanza e controllo).

2. Il provvedimento di affidamento fissa il contenuto del rapporto, i termini di durata, le modalità di dettaglio per l'espletamento del servizio, e regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione e alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nel cui ambito sono costituiti.

3. Il provvedimento contiene comunque i seguenti elementi:

a) la concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, che ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa;

b) l'Amministrazione condiziona l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti, riservandosi la facoltà di sospenderlo, al sopravvenire di esigenze funzionali e organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attività affidate;

c) l'esecuzione delle attività affidate non può essere ceduta neppure parzialmente se non previa autorizzazione dell'autorità concedente;

d) la concessione è revocata, in tutto o in parte, senza diritto a indennizzo, nei casi di soppressione dell'ente presso cui è costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale;

e) è pronunciata la decadenza dalla concessione per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dall'Amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività affidate, dalla stessa autorità che ha determinato l'affidamento;

f) in relazione alle attività affidate il concessionario è tenuto a costituire in favore dell'Amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all'esercizio delle attività in affidamento e a garanzia dei materiali di proprietà dell'Amministrazione;

g) il personale preposto alle attività dell'organismo di protezione sociale deve essere di gradimento dell'Amministrazione;

⁴³⁸ Relazione art. (Affidamento in concessione a organizzazioni costituite fra il personale dipendente oppure a enti o a terzi)

Viene riprodotto con riassetto l'art. 7, d.m. n. 522/1998, come modificato dall'art. 1, d.m. n. 317/2006; in particolare il contenuto del co. 1 non viene riprodotto perché in parte ripetitivo di norma primaria, e in parte trasfuso direttamente nella norma primaria, richiamata nell'art. medesimo. Inoltre viene utilizzata una più corretta terminologia giuridica, quanto alle espressioni revoca e decadenza (nel testo originario si usava la formula decadenza con riguardo al ritiro della concessione per sopravvenienze, e la formula revoca con riguardo al ritiro della concessione per inadempimenti del concessionario; la corretta qualifica dei provvedimenti va capovolta).

h) in caso di cessione dei servizi affidati previa autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera c), ove la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attività sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'Amministrazione incompatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse, l'affidatario è tenuto a recedere dalla cessione, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;

i) il concessionario è obbligato a stipulare a sue spese con compagnia di notoria solidità una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilità civile presso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nell'organismo;

l) il concessionario è tenuto a eseguire in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attività oggetto di concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente assunto, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;

m) in caso di affidamento in concessione di attività di protezione sociale relative a più organismi, il concessionario è responsabile per la totalità delle attività stesse, anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attività di singoli organismi che risultino economicamente meno convenienti.

5. Il capo servizio amministrativo dell'ente o del distacco stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.

Art. 439

*Gestione diretta*⁴³⁹

(art. 10, d.m. n. 522 del 1998)

1. La gestione diretta degli interventi di protezione sociale nei casi previsti dall'articolo 430 (Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale), comma 4, è attuata mediante organi interni dell'Amministrazione.

2. Essa si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti di appalti di servizi.

3. Per le spese, si osservano le disposizioni contenute nel presente titolo.

4. Per le entrate, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 440

*Rendicontazione*⁴⁴⁰

(art. 11, d.m. n. 522 del 1998)

1. Le spese per il funzionamento degli organismi di protezione sociale sono rendicontate dal capo servizio amministrativo dell'ente o del distacco secondo le disposizioni del presente titolo.

2. In caso di gestione diretta le contribuzioni sono rendicontate dal cassiere dell'ente o del distacco secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il relativo conto giudiziale è presentato tramite la direzione di amministrazione competente per territorio.

SEZIONE II SERVIZIO DI MENSA

Art. 441

⁴³⁹ Relazione art. (Gestione diretta)

Disposizione riproduttiva dell'art. 10, d.m. n. 522/1998.

⁴⁴⁰ Relazione art. (Rendicontazione)

La norma riporta il test dell'art. 11, d.m. n. 522/1998.

*Disposizioni generali sul servizio di mensa*⁴⁴¹
(art. 1, d.m. n. 244 del 1999)

1. Presso l'amministrazione centrale del Ministero della difesa e presso comandi, corpi, reparti, unità, distaccamenti, stabilimenti e arsenali militari e loro sezioni, sono organizzate a cura dell'Amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio, mense di servizio di cui può usufruire tutto il personale avente diritto secondo il codice.
2. Nei casi particolari nei quali non è possibile organizzare mense, ai sensi e nei modi fissati al comma 1, è consentito confezionare e consumare i pasti in sedi diverse.
3. Si considerano mense di servizio le strutture operanti nell'ambito degli enti e dei reparti delle Forze armate per fornire il vitto gratuito nei casi previsti dal codice.
4. Il comandante dell'ente, ove ravvisi l'esistenza di obiettive ragioni d'ordine organizzativo, strutturale o operativo, potrà autorizzare, motivando il provvedimento, il personale di ogni ordine e grado ad accedere in ciascun locale della mensa di servizio.

Art. 442
*Unificazione delle mense*⁴⁴²
(art. 2, d.m. n. 244 del 1999)

1. La gestione amministrativa e contabile delle mense presso gli organismi ove convive personale militare e civile, è unificata.
2. Il comandante dell'ente, in relazione a ben definite esigenze di servizio e infrastrutturali, può disporre con specifico provvedimento motivato gestioni in tutto o in parte separate.

Art. 443
*Organizzazione e funzionamento*⁴⁴³
(art. 3, d.m. n. 244 del 1999)

1. Al funzionamento della mensa di servizio, gestita ai sensi delle norme amministrative e contabili del titolo I, sovraintende il comandante dell'ente, che esercita l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa ed esplica le correlate attribuzioni.
2. Costituiscono rispettivamente organo direttivo e organo esecutivo della mensa obbligatoria, di cui si avvale il comandante dell'ente:
 - a) la commissione amministrativa;
 - b) il gestore.
3. Per le mense costituite presso piccoli nuclei di personale, ovvero presso unità ove, in relazione alla dislocazione, al numero dei partecipanti o al tipo di servizio svolto dal personale in forza, non sia possibile costituire organi collegiali, è prevista solo la figura del gestore, che esplica la sua attività sotto il controllo del servizio amministrativo dell'ente.

⁴⁴¹ Relazione art. (Disposizioni generali sul servizio di mensa)

Viene riprodotto, con riassetto e semplificazione, l'art. 1, d.m. n. 244/1999 <<Regolamento recante norme riguardanti le mense obbligatorie di servizio>>.

Come osservato nella relazione introduttiva, sussiste un forte ridimensionamento dell'utilizzo del servizio di mensa come disciplinato dal citato decreto, determinato dal ricorso a forme di gestione indiretta (*catering* completo o *catering* veicolato, ai sensi del d.i. 22 febbraio 2007, che non forma oggetto di riassetto in quanto atto non regolamentare).

Inoltre, anche nel caso di gestione diretta o mista, i generi alimentari sono normalmente acquistati sulla base di contratti stipulati dai servizi amministrativi, che provvedono direttamente ai pagamenti, con conseguente contrazione dell'impiego di mezzi finanziari da parte del gestore della mensa.

⁴⁴² Relazione art. (Unificazione delle mense)

Viene riprodotto l'art. 2, d.m. n. 244/1999.

⁴⁴³ Relazione art. (Organizzazione e funzionamento)

Viene riprodotto l'art. 3, d.m. n. 244/1999, con riassetto, eliminando i riferimenti normativi a disposizioni abrogate.

Art. 444
*Commissione amministrativa*⁴⁴⁴
(art. 4, d.m. n. 244 del 1999)

1. Per la gestione della mensa è costituita una commissione amministrativa che dura in carica tre anni, composta di personale militare e civile in forza all'ente o reparto.
2. Per ciascun componente effettivo è designato un supplente per la sostituzione in caso di assenza o impedimento.
3. La commissione amministrativa si compone di tre membri qualora i conviventi alla mensa non siano superiori a cento unità.
4. Se i conviventi alla mensa sono superiori a cento unità, il numero dei membri è aumentato di due per ogni cinquecento conviventi in più, sino a un massimo di nove membri.
5. La commissione amministrativa elegge nel suo seno il presidente.
6. La commissione svolge le seguenti funzioni:
 - a) programma le attività;
 - b) determina il pasto in base alle vigenti disposizioni;
 - c) propone gli acquisti;
 - d) designa un proprio membro nell'ambito della commissione preposta alla valutazione tecnico-economica delle offerte raccolte dal servizio amministrativo;
 - e) propone il collocamento fuori uso del materiale;
 - f) vigila allo scopo di evitare perdite e danni e, ove questi si verificano, li segnala al comandante;
 - g) propone, nei casi di accertata irregolarità ovvero di inadeguato funzionamento della mensa imputabili al gestore, la sostituzione del medesimo;
 - h) definisce i livelli di magazzino, sulla base delle disposizioni impartite al riguardo dal servizio amministrativo e in relazione al numero presunto di conviventi e alle relative quote disponibili.
7. Gli atti della commissione devono risultare da apposito registro delle delibere, tenuto da uno dei membri della commissione a ciò delegato.
8. I membri rispondono delle deliberazioni emesse salvo che abbiano fatto risultare il loro motivato dissenso. Le riunioni della commissione sono valide se a esse sono presenti almeno i due terzi dei membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
9. La ripartizione tra personale militare e civile dei componenti della commissione amministrativa è fissata sulla base del rapporto di proporzionalità esistente tra i totali dei conviventi delle rispettive categorie aventi diritto al vitto gratuito in base all'orario di servizio. Analogo criterio di proporzionalità si segue per la componente militare in relazione alle singole categorie di conviventi.
10. I componenti della commissione amministrativa sono nominati dal comandante.
11. Nei casi in cui la commissione amministrativa non possa essere costituita o non possa operare, il comandante adempie in via provvisoria, direttamente o per il tramite di un suo delegato, alle funzioni proprie della commissione, nelle more della sua costituzione o del suo funzionamento che dovrà avvenire al più presto e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni.

Art. 445
*Gestore*⁴⁴⁵
(art. 5, d.m. n. 244 del 1999)

⁴⁴⁴ Relazione art. (Commissione amministrativa)
Viene riprodotto l'art. 4, d.m. n. 244/1999.

⁴⁴⁵ Relazione art. (Gestore)
Viene riprodotto l'art. 5, d.m. n. 244/1999.

1. All'espletamento dell'attività amministrativa è preposto l'ufficio amministrazione competente, che si avvale di un gestore, di professionalità adeguata, con incarico esclusivo, quanto meno per le convivenze superiori a cento unità. Il gestore rende esecutive le disposizioni del servizio amministrativo e le delibere della commissione amministrativa.
2. Esso è nominato dal comandante, sentito il parere del capo del servizio amministrativo e della commissione amministrativa, e resta in carica per un periodo massimo di tre anni.
3. In particolare a lui compete:
 - a) assicurare l'ordine, la pulizia e il rispetto delle norme igieniche e sanitarie nei locali di pertinenza dell'organismo;
 - b) formulare alla commissione le proposte ritenute opportune per migliorare il servizio;
 - c) dirigere e sorvegliare i suoi ausiliari;
 - d) eseguire acquisti nel rispetto delle norme in vigore e delle direttive della commissione, seguendo l'andamento dei consumi e predisponendo i necessari documenti contabili da sottoporre preventivamente al visto del presidente della commissione;
 - e) riscuotere le somme relative agli anticipi concessi dal servizio amministrativo, versando il denaro riscosso in conto corrente postale ed effettuando i pagamenti secondo le disposizioni in proposito emanate dall'ente.
4. Il gestore ha in consegna il denaro, le merci, i locali, le attrezzature e i materiali dell'Amministrazione; egli è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a evitare perdite, avarie; cali ingiustificati e danni di qualsiasi genere; in particolare è tenuto a richiedere, senza frapporre al riguardo alcun indugio, ai competenti organi, i provvedimenti necessari e urgenti per la conservazione del denaro e delle cose che ha in consegna.

Art. 446
*Reclami*⁴⁴⁶
 (art. 6, d.m. n. 244 del 1999)

1. Presso la commissione amministrativa è tenuto un registro dei reclami cui hanno accesso tutti i conviventi alla mensa.
2. All'atto della trasmissione dei documenti di cui all'articolo 457 (Dimostrazione delle spese e resa dei conti), comma 2, dovrà essere allegato l'estratto del registro, corredato dalle eventuali osservazioni della commissione amministrativa.

Art. 447
*Personale adibito ai lavori*⁴⁴⁷
 (art. 7, d.m. n. 244 del 1999)

1. Il personale adibito ai lavori di mensa e cucina e ai servizi collaterali compie le operazioni per la confezione e la distribuzione del vitto.
2. Esso è costituito da dipendenti militari e civili di adeguata specializzazione, nel numero strettamente necessario in relazione anche alla situazione degli organici e strutturale.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità sanitaria, il personale è sottoposto a visita medico-sanitaria preventiva e alle prescritte vaccinazioni, in conformità alle norme vigenti, nonché a continuo periodico accertamento delle condizioni sanitarie. È altresì soggetto a continuo periodico controllo il servizio mensa e cucina al fine di verificare la permanenza delle condizioni igienicosanitarie accertate dall'autorità sanitaria militare in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio mensa da parte delle autorità logistiche centrali.

⁴⁴⁶ Relazione art. (Reclami)

Art. riproduttivo dell'art. 6, d.m. n. 244/1999, rettificando l'indicazione dell'art. di riferimento contenuta nel co. 2.

⁴⁴⁷ Relazione art. (Personale adibito ai lavori)

Art. riproduttivo dell'art. 7, d.m. n. 244/1999.

4. Per il servizio mensa affidato a privati risale agli stessi la responsabilità dell'accertamento della idoneità sanitaria del personale dipendente, nonché delle operazioni relative alla fornitura del servizio nel rispetto delle norme vigenti, ferme restando le altre competenze all'Amministrazione della difesa di cui al comma 3.

Art. 448
*Vigilanza*⁴⁴⁸
(art. 8, d.m. n. 244 del 1999)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge per le mense, ove demandata allo stesso Ministero della difesa, viene effettuato da personale tecnico e sanitario dell'Amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa, su proposta delle autorità logistiche centrali.

Art. 449
*Programma quindicinale dei pasti*⁴⁴⁹
(art. 9, d.m. n. 244 del 1999)

1. Il programma quindicinale dei pasti è deciso dalla commissione amministrativa e portato a conoscenza dei commensali con l'affissione nella tabella dei comunicati mensa.
2. Nel decidere la composizione dei pasti la commissione tiene conto delle consuetudini alimentari locali e di particolari esigenze dietetiche dei commensali, assicurando comunque la scelta individuale delle pietanze, nei limiti del valore fissato del pasto e del menù quotidiano.

Art. 450
*Partecipanti*⁴⁵⁰
(art. 10, d.m. n. 244 del 1999)

1. Alle mense di servizio partecipano:
 - a) personale militare e dipendenti civili facenti parte delle unità organiche presso le quali le mense sono costituite;
 - b) personale militare e civile di cui sopra che si trovi in servizio, senza diritto al trattamento di missione, presso altre unità ove è costituita la mensa obbligatoria;
 - c) personale militare e civile in servizio alle mense;
 - d) personale del Corpo della Guardia di finanza, su richiesta dei comandi di appartenenza.
2. Partecipano altresì alle mense di servizio il personale militare e i dipendenti civili che si trovino in servizio con diritto al trattamento di missione presso unità ove tali mense sono costituite, quando per obblighi di servizio siano impossibilitati ad allontanarsi dalle medesime unità per consumare i pasti e siano tenuti a convivere alle mense a seguito di provvedimento dell'autorità che ha ordinato la missione, fruendo di vitto gratuito.
3. Previa autorizzazione delle autorità logistiche centrali, su proposta del comandante dell'ente, che informa la commissione amministrativa e il gestore, possono essere ammessi alla mensa di servizio per esigenze di operatività e funzionalità dell'ente stesso soggetti diversi da quelli cui compete il vitto gratuito, previo pagamento al gestore della mensa del controvalore in contanti del pasto, con le maggiorazioni previste dalla sezione I del presente

⁴⁴⁸ Relazione art. (Vigilanza)

L'art. 8 del d.m. n. 244/1999 viene riprodotto con riassetto, perché rinvia ad un sistema di vigilanza già derivante dalle norme primarie, e del tutto modificato rispetto alle norme richiamate dall'art. 8 previgente, tutte abrogate e sostituite da fonti successive.

⁴⁴⁹ Relazione art. (Programma quindicinale dei pasti)

Viene riprodotto l'art. 9, d.m. n. 244/1999.

⁴⁵⁰ Relazione art. (Partecipanti)

Viene riprodotto, con riassetto, l'art. 10, d.m. n. 244/1999. Avuto riguardo al disposto del co. 1, lett. a), e stante la sopravvenuta partecipazione alla mensa (unica) anche del personale volontario, non ha più ragion d'essere la disposizione dell'art. 17, d.m. n. 244/1999, relativo alla convivenza alla mensa truppa, che pertanto viene abrogato senza riproduzione.

capo. Le quote che in proposito sono riscosse vanno conteggiate nel relativo registro tenuto dal gestore della mensa.

4. Il trattamento alimentare a carico dell'Amministrazione della difesa, sia per i pasti dei giorni feriali, sia per quelli dei giorni festivi, compete anche al personale che sia accasermato nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione o comunque sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti.

5. Uguale trattamento compete nei casi e nei limiti stabiliti al comma 4, se il personale è ospitato in altro alloggio ancorché esterno.

Art. 451

*Mezzi*⁴⁵¹

(art. 11, d.m. n. 244 del 1999)

1. I mezzi sono costituiti:

a) dalle sistemazioni, dalle attrezzature e dall'arredamento dei locali assegnati alla mensa e alla cucina;

b) dal materiale in dotazione alla mensa, e cioè quello necessario al servizio della mensa stessa e della relativa cucina, come vasellame, stoviglie, posate, biancheria, indumenti del personale di servizio secondo quanto è stabilito dalle particolari disposizioni in vigore;

c) da quanto altro necessario per la preparazione e la distribuzione dei pasti, per i servizi di mensa e per i servizi annessi aventi carattere di spesa generale come: l'energia elettrica per l'illuminazione, il funzionamento degli elettrodomestici, il combustibile o il gas per la cottura delle vivande, e per il riscaldamento dei locali, nonché i materiali per le pulizie in genere, per la lavatura e la stiratura degli indumenti del personale di servizio e della biancheria di mensa e di cucina;

d) dal trattamento alimentare di cui all'articolo 452 (Trattamento alimentare per i partecipanti alla mensa di servizio);

e) dall'eventuale quota a carico dei conviventi a pagamento.

Art. 452

*Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense di servizio*⁴⁵²

(art. 12, d.m. n. 244 del 1999; art. 3, l. n. 969 del 1957; art. 14, co. 3, l. n. 365 del 1970; art. 12, l. n. 78 del 1983)

1. Per ognuno dei partecipanti effettivamente presenti alle mense di servizio l'Amministrazione corrisponde alla mensa:

a) il controvalore della razione viveri;

b) la quota miglioramento vitto;

c) il controvalore delle integrazioni vitto eventualmente spettanti;

d1) il trattamento tavola nella misura di euro 0,08 per mense ufficiali e di euro 0,03 per mense sottufficiali;

d2) il trattamento tavola alle mense di bordo nella misura di euro 0,33 per la mensa ammiraglio, di euro 0,28 per la mensa comandante, di euro 0,20 per la mensa ufficiali e di

⁴⁵¹ Relazione art. (Mezzi)

Viene riprodotto, con riassetto, l'art. 11, d.m. n. 244/1999.

⁴⁵² Relazione art. (Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense di servizio)

Viene riprodotto l'art. 12, d.m. n. 244/1999. Le lett. d1) e d2) del co. 1 riportano i valori del trattamento tavola giornaliero, rispettivamente previsti dall'art. 3, l. n. 969/1957, che si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza, e dalla tabella VI allegata alla l. n. 365/1970, che, per effetto dell'art. 14, co. 3, sostituisce la tabella E, concernente il trattamento tavola alle mense di bordo, annessa al reg. approvato con r.d. n. 1156/1938 (cfr. art. 11). Le misure fissate dalla predetta tabella VI sono fatte salve dall'art. 12, l. n. 78/1983.

euro 0,12 per la mensa sottufficiali, con aumenti da euro 0,05 a 0,02 in relazione al numero dei commensali.

2. Per il personale che consuma nella giornata un solo pasto, i controvalori spettanti riferiti alla razione viveri ordinaria e al miglioramento vitto sono corrisposti per la metà, mentre il controvalore delle eventuali integrazioni vitto e il trattamento tavola sono sempre corrisposti per intero.

3. È fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento tavola alle mense.

Art. 453

*Approvvigionamento dei generi alimentari*⁴⁵³ (artt. 13 e 15, d.m. n. 244 del 1999)

1. In ottemperanza alle direttive del servizio amministrativo dell'ente, il gestore della mensa provvede ad approvvigionare e custodire i generi alimentari necessari per la confezione dei pasti, secondo il programma definito dalla commissione amministrativa.

2. Il gestore della mensa provvede a ritirare dall'ufficio cassa del servizio amministrativo delle unità, qualora non siano previste modalità diverse di funzionamento, anticipazioni di massima decedali per gli acquisti di generi alimentari in contanti in relazione all'entità della spesa e al numero dei conviventi, sulla base di un prospetto dimostrativo dal quale risulti la prevedibile media giornaliera dei partecipanti alla mensa.

3. Gli acquisti dal commercio sono effettuati previa ricerca di mercato da effettuare con cadenza annuale e da indirizzare ad almeno tre ditte per settore merceologico e in relazione ai generi di più largo e frequente consumo. Le offerte ricevute dovranno formare oggetto di valutazione tecnico-economica secondo canoni di corretta amministrazione.

4. Alla fine di ciascun mese tutti i documenti contabili sono preservati al servizio amministrativo dell'unità.

5. Dopo i prescritti riscontri, effettuati dagli organi amministrativi, sono versati al gestore della mensa i fondi necessari per i relativi pagamenti residui. Dalla somma spettante sono detratte le eventuali anticipazioni corrisposte al gestore della mensa nel corso del mese.

Art. 454

*Convivenza ad altre mense*⁴⁵⁴ (art. 16, d.m. n. 244 del 1999)

1. Nei casi in cui presso gli enti e reparti delle Forze armate non è costituita la mensa di servizio, il trattamento alimentare a favore del personale militare e civile che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti può essere assicurato, oltre che nei modi previsti dall'articolo 545 (Servizio di vettovagliamento delle Forze armate) del codice, anche da mense di servizio di altri reparti vicini, previa autorizzazione delle autorità logistiche centrali.

⁴⁵³ Relazione art. (Approvvigionamento dei generi alimentari)

Vengono riprodotti gli artt. 13 e 15, d.m. n. 244/1999, avuto riguardo alla circostanza che si sta assistendo alla tendenziale modifica delle modalità di funzionamento delle mense, nel senso che i generi alimentari sono acquistati sulla base di contratti stipulati dai servizi amministrativi, che provvedono direttamente ai pagamenti, con conseguente contrazione dell'impiego di mezzi finanziari da parte del gestore della mensa, in tal caso limitato al solo trattamento tavola.

Non viene riportato l'art. 14 soprattutto nella considerazione che la previsione di un possibile acquisto di generi alimentari presso i magazzini di commissariato costituisce ipotesi, allo stato, non attuale. L'articolo, inoltre, faceva rinvio alle istruzioni amministrative e contabili del regolamento approvato con d.P.R. n. 1076/1976, ormai abrogato, per quanto concerneva la costituzione di un fondo di riserva su cui versare le eventuali economie di gestione.

⁴⁵⁴ Relazione art. (Convivenza ad altre mense)

Viene riprodotto l'art. 16, d.m. n. 244/1999.

Art. 455

*Documenti contabili*⁴⁵⁵

(art. 18, d.m. n. 244 del 1999)

1. I documenti contabili relativi alla gestione della mensa sono:
 - a) registro mensile della mensa;
 - b) rapportino giornaliero dei conviventi;
 - c) documenti nominativi dei conviventi alla mensa, firmati dagli interessati a consumazione avvenuta di ciascun pasto della giornata;
 - d) prospetto riepilogativo mensile delle presenze alla mensa;
 - e) bollettario delle quietanze;
 - f) registro di carico e scarico delle derrate;
 - g) registro di conto corrente postale o documento equivalente per le unità navali;
 - h) registro delle fatture;
 - i) registro dei buoni emessi;
 - l) buoni di prelevamento per gli approvvigionamenti e acquisti presso ditte private o, eventualmente, presso magazzini militari;
 - m) eventuali altri registri per documentare la quota giornaliera a carico dei conviventi, gli straordinari e le quote dei conviventi a pagamento.
2. I documenti di cui al comma 1 sono tenuti dal gestore della mensa in conformità ai modelli e relative istruzioni contenuti nelle regolamentazioni interne e vistati dal presidente della commissione amministrativa.
3. Nei registri devono essere dimostrate chiaramente le consistenze, all'inizio del mese, del denaro e delle merci, nonché gli aumenti, le diminuzioni e le rimanenze al termine del mese.
4. Le rettificazioni alle contabilità già chiuse devono essere fatte in modo da non alterarne le risultanze finali; esse sono apportate alle contabilità in corso.

Art. 456

*Chiusura della gestione*⁴⁵⁶

(art. 19, d.m. n. 244 del 1999)

1. La gestione mensile, ove possibile, è chiusa a pareggio. In caso contrario i debiti e crediti dovranno essere limitati all'indispensabile.
2. Eventuali quantitativi di generi in rimanenza alla mensa devono essere riportati al mese successivo.
3. La gestione comunque, alla fine di ogni trimestre finanziario, deve essere chiusa a pareggio.
4. I registri devono essere chiusi mensilmente. Essi sono firmati dal gestore della mensa e vistati dal presidente della commissione amministrativa.

Art. 457

*Dimostrazione delle spese e resa dei conti*⁴⁵⁷

(art. 20, d.m. n. 244 del 1999)

⁴⁵⁵ Relazione art. (Documenti contabili)

Viene riprodotto l'art. 18, d.m. n. 244/1999, con eliminazione tuttavia della lett. e) ivi prevista (relazione statistica delle presenze effettive al pasto serale), documento che ha perso attualità come la norma di legge che la prevedeva (art. 45, co. 1, l. n. 449/1997, che ha perso attualità per effetto della sospensione della leva).

⁴⁵⁶ Relazione art. (Chiusura della gestione)

Viene riprodotto l'art. 19, d.m. n. 244/1999.

⁴⁵⁷ Relazione art. (Dimostrazione delle spese e resa dei conti)

Viene riprodotto l'art. 20, d.m. n. 244 del 1999.

1. Le spese necessarie per il funzionamento della mensa sono dimostrate giornalmente a cura del gestore della mensa nella parte seconda del registro della mensa e vistate dal presidente della commissione amministrativa.

2. A fine mese dovranno essere trasmessi all'organo amministrativo dell'unità organica presso cui la mensa è costituita:

a) il registro mensile della mensa;
b) i rapportini giornalieri dei conviventi;
c) i documenti nominativi dei conviventi alla mensa completi delle firme comprovanti le reali presenze;

d) le fatture regolarizzate in ogni loro parte con allegati i relativi buoni di prelevamento, nonché quietanze e buoni di prelevamento riferiti agli approvvigionamenti eventualmente effettuati presso magazzini militari, il tutto riepilogato in appositi specchi;

e) il prospetto riepilogativo mensile delle presenze alla mensa, ripartito per i vari pasti giornalieri, dimostrativo dei controvalori spettanti con il totale delle spese sostenute nel mese per il funzionamento della mensa e relative anticipazioni decadali concesse, da allegare a cura dell'organo amministrativo al titolo di pagamento;

f) la dimostrazione delle riscossioni delle eventuali quote a carico dei conviventi a pagamento;

g) il prospetto delle anticipazioni concesse da allegare a cura dell'organo amministrativo al titolo di pagamento.

3. Il servizio amministrativo dell'ente, accertata la regolarità della documentazione, provvede alle successive operazioni di inserimento a bilancio della contabilità riferita al totale delle spese sostenute, previa chiusura a pareggio delle anticipazioni concesse, provvedendo nel contempo a riscuotere in conto proventi, per il successivo versamento alla tesoreria dello Stato, le eventuali quote di integrazione a carico dei conviventi a pagamento.

SEZIONE III

ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

Art. 458

*Spese generali e di funzionamento degli organismi*⁴⁵⁸

(art. 25, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Gli organismi, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, effettuano direttamente, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del titolo IV, le spese:

a) per il funzionamento degli uffici, delle infermerie, dei posti di medicazione, dei laboratori, delle officine, delle scuole e dei magazzini;

b) relative all'accasermamento, all'igiene, alla pulizia, all'istruzione, alla protezione sociale, all'assistenza morale e spirituale e al benessere dei militari, nonché quelle relative ai servizi religiosi, ai corpi musicali e alle fanfare;

c) per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attività sportiva, per l'acquisto, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature;

d) per il minuto mantenimento degli immobili, nel rispetto delle specifiche discipline in materia, nonché degli impianti, dei materiali in genere, delle armi, delle navi, degli aeromobili, delle telecomunicazioni e dei sistemi d'arma;

⁴⁵⁸ Relazione art. (Spese generali e di funzionamento degli organismi)

Viene riprodotto l'art. 25, d.P.R. n. 167/2006, inserendo in rubrica il termine «funzionamento» che, nell'attuale struttura del bilancio, connota più propriamente le tipologie di spese indicate nell'articolo, gestibili in contabilità speciale, in riferimento all'articolo 549 (Somministrazione dei fondi) del codice, da parte degli organismi militari in quanto dotati di servizio di cassa. La norma rinvia alla disciplina sull'attività contrattuale di cui al pertinente titolo IV del regolamento.

e) generali, ivi comprese quelle per la pulizia, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, per l'illuminazione di emergenza, per la conservazione dei materiali, per l'acquisto di imballaggi, nonché quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari e di funzionamento degli organismi che non trovino espressa imputazione nei capitoli di bilancio.

Art. 459

*Attività sportiva*⁴⁵⁹

(art. 27, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le spese inerenti all'attività sportiva militare, comprese quelle per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e impianti, sono a carico dell'Amministrazione.
2. Le spese per l'attività sportiva effettuata dal personale militare impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale possono essere sostenute anche con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali nonché di contributi anche da parte di privati. L'Amministrazione favorisce la partecipazione di privati alla gestione dei programmi inerenti all'attività sportiva militare, anche tramite organismi senza scopo di lucro, in grado di assicurare il più proficuo utilizzo delle risorse conferite.
3. Le singole Forze armate predispongono le norme relative al conferimento di premi, inerenti alle attività sportive, costituiti da oggetti o da denaro, sulla base delle rispettive disponibilità ed esigenze tecnico-operative.

Art. 460

*Vestiaro ed equipaggiamento*⁴⁶⁰

(art. 29, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. La somministrazione, il rinnovo e la manutenzione degli effetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei militari di truppa sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione.
2. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati è assegnata, gratuitamente, una dotazione individuale di vestiario e di equipaggiamento. I relativi rinnovi sono a carico dell'Amministrazione. Il personale può ritirare, secondo criteri, limiti e modalità stabiliti dalla competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorità logistiche centrali, anche oggetti di vestiario non compresi nella dotazione spettante, nei limiti del valore della dotazione stessa. Le autorità logistiche centrali stabiliscono gli oggetti di vestiario per i quali sia conveniente od opportuno procedere al definitivo ritiro ai militari che li avevano in uso.

⁴⁵⁹ Relazione art. (Attività sportiva)

Art. riproduttivo dell'art. 27, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁶⁰ Relazione art. (Vestiario ed equipaggiamento)

Art. riproduttivo dell'art. 29, d.P.R. n. 167/2006.

In relazione al contenuto dell'art. **626 (Categorie di militari)** del codice, si è ritenuto sufficiente riferire la disposizione del co. 1 ai militari di truppa, in sostituzione della dicitura «dei graduati di truppa e dei militari semplici di leva, dei militari di truppa in ferma volontaria, degli allievi marescialli, degli allievi ufficiali di complemento e degli allievi e aspiranti delle accademie e scuole militari delle Forze armate», originariamente prevista dall'art. 29 del RAD.

Per lo stesso motivo, al co. 2, destinatari della dotazione individuale di vestiario e di equipaggiamento sono i graduati anziché «i volontari di truppa in servizio permanente», oltre agli ufficiali ed ai sottufficiali.

Deve ritenersi tacitamente abrogata, dalle norme che vengono in questa sede riassetate, la legge n. 26/1962, concernente la gestione del servizio vestiario per le Forze armate. Pertanto, tale fonte, non più attuale, viene espressamente abrogata senza riproduzione.

3. L'Amministrazione distribuisce gratuitamente ai militari di cui al comma 1, i generi occorrenti per l'igiene personale, secondo le spettanze determinate annualmente con decreto ministeriale.
4. Le dotazioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
5. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, le quantità e la durata degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento da somministrare a cura e spese dell'Amministrazione sono determinate con provvedimento del Capo di stato maggiore della difesa, emanato sulla base delle proposte formulate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
6. Per i capi di vestiario ed equipaggiamento da somministrare ai militari destinati a servizi speciali si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, tenuto conto delle valutazioni e proposte delle rispettive competenti autorità logistiche centrali, per le dotazioni di pertinenza della propria Forza armata.
7. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, al personale richiamato per istruzione o per mobilitazione sono distribuite dotazioni ridotte, da stabilirsi, previa valutazione in base alla stagione nella quale avviene il richiamo e alla presunta durata dello stesso. Al militare inviato in congedo sono lasciati i capi di corredo individuali, a eccezione di quelli che la competente Direzione generale, tenuto conto delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorità logistiche centrali, determini di ritirare.
8. Presso gli organismi possono essere istituiti depositi affidati agli incaricati di cui all'articolo 416 (Organi della gestione amministrativa e competenze), comma 3, lettera h), per assicurare il servizio vestiario ed equipaggiamento, rimanendo il materiale a carico degli inventari del consegnatario per debito di vigilanza.
9. Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento dati in uso ai militari sono annotati in un documento personale e scaricati dagli inventari. I militari sono responsabili del buon uso e della conservazione degli stessi. Se un oggetto è andato perduto per colpa del militare, si rinnova previo addebito all'interessato del prezzo determinato all'atto del rinnovo; se un oggetto è riconosciuto non più impiegabile, prima che sia trascorso il periodo di durata minima prescritta, si effettua il rinnovo previo addebito delle quote corrispondenti al periodo di minor uso nel caso in cui, a seguito di procedimento semplificato di accertamento, l'interessato sia risultato responsabile dell'anticipato deterioramento.
10. La competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorità logistiche centrali, stabilisce annualmente i capi di corredo che il personale militare può prelevare a pagamento dai magazzini, fissando i prezzi di cessione in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo. Le somme introitate dalla cessione a pagamento del vestiario costituiscono proventi riassegnabili.
11. Sono a carico dell'Amministrazione le spese per la prima somministrazione, la manutenzione e le rinnovazioni delle divise e degli indumenti da lavoro del personale civile, che vengono dati in uso secondo le modalità di cui al comma 9.
12. L'Amministrazione, se deve soddisfare speciali esigenze, può provvedere, con propri laboratori o tramite imprenditori privati, alla confezione di oggetti costituenti le serie individuali di vestiario e di equipaggiamento. A tal fine la competente autorità logistica centrale determina gli oggetti da confezionare, le modalità di confezione nonché le materie prime e gli accessori da impiegare per ogni oggetto, fissando le tariffe per la confezione sulla base dell'analisi dei costi. L'ente, in relazione alla propria forza effettiva, può destinare appositi locali da dare in concessione, a titolo oneroso, ad assuntori privati, iscritti all'albo dell'artigianato, per l'esercizio delle attività di sartoria, calzoleria, lavanderia e stireria; gli

oneri per gli impianti e per l'esercizio delle attività sono a carico degli assuntori e il corrispettivo dei servizi resi è da questi posto direttamente a carico degli utenti. Gli assuntori provvedono a versare in tesoreria, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, gli oneri per la concessione dei locali, per gli impianti e per l'esercizio delle attività. Copia della relativa quietanza deve essere trasmessa al servizio amministrativo dell'ente.

Art. 461

*Servizi diversi*⁴⁶¹

(art. 30, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Gli atti negoziali relativi:

a) all'esecuzione dei servizi di guardiana, di sorveglianza e di controllo alle installazioni militari;

b) alla manovalanza necessaria per funzionamento degli organismi;

c) alla pulizia dei locali ed ai servizi analoghi a quelli alberghieri,

sono stipulati secondo le norme del titolo IV, sulla base di condizioni tecniche formulate nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al corrispondente settore lavorativo e, per le fattispecie interessate, delle norme di pubblica sicurezza vigenti, tenendo conto delle potenzialità delle imprese ai fini della loro partecipazione agli appalti.

Art. 462

*Spese di natura riservata*⁴⁶²

(art. 31, co. 2, 3 e 4, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le somme assegnate per sopperire alle spese di natura riservata sono corrisposte con mandati diretti. Il decreto ministeriale, di cui all'articolo 552 (Spese di natura riservata) del codice, costituisce la documentazione dei titoli di spesa.

2. Gli organi di cui all'articolo 552 (Spese di natura riservata) del codice assegnano agli organismi dipendenti le somme ritenute necessarie da impiegare nell'interesse del servizio, vincolate alle finalità istituzionali da assolvere, sotto la personale responsabilità di chi ha ordinato la spesa ovvero di chi l'ha eseguita in difformità dall'ordine ricevuto.

3. Le singole erogazioni sono annotate in apposito registro, da esibire solo su ordine dell'autorità che ha disposto l'assegnazione, secondo le disposizioni amministrative al riguardo emanate.

CAPO VI

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEI FONDI

Art. 463

*Previsione del fabbisogno*⁴⁶³

(art. 32, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Sulla base degli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale, definiti dai competenti organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, gli organismi, individuati in relazione ai rispettivi ordinamenti, formulano, nei tempi e nei modi stabiliti

⁴⁶¹ Relazione art. (Servizi diversi)

Articolo riproduttivo dell'art. 30, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁶² Relazione art. (Spese di natura riservata)

Viene riprodotto, con riassetto, l'art. 31, co. 2-4, d.P.R. n. 167/2006, avendo provveduto a trasfondere nel libro III del codice la norma originariamente prevista dal comma 1, al fine di fondare la correlata autorizzazione di spesa su una norma di rango primario.

⁴⁶³ Relazione art. (Previsione del fabbisogno)

Articolo riproduttivo dell'art. 32, d.P.R. n. 167/2006.

distintamente per capitoli di bilancio e per programmi da realizzare, la previsione del fabbisogno di fondi necessari e la trasmettono al competente organo programmatore di livello intermedio, individuato dai rispettivi ordinamenti. La previsione del fabbisogno è corredata di ogni utile elemento di valutazione in ordine alle variazioni della forza e agli obiettivi e relativi programmi addestrativi, operativi e funzionali, assegnati dai comandi di vertice di Forza armata o interforze.

2. L'organo programmatore di livello intermedio definisce, sui singoli capitoli di bilancio, l'entità dei fondi necessari correlati agli obiettivi e ai programmi concretamente perseguibili; comunica l'entità dei fondi all'organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze.

3. L'organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze, per i settori nei quali non provvede alla diretta amministrazione dei fondi:

a) acquisisce il concerto dei competenti centri di responsabilità amministrativa, per gli aspetti attinenti al rapporto tra costo ed efficacia, all'uniformità di gestione e ai risvolti tecnico-amministrativi dell'impiego delle risorse;

b) predispone gli elementi programmatici di dettaglio che indicano, per direzione di amministrazione e distintamente per capitoli di spesa e per programmi, le esigenze di ciascun organismo riferite all'anno successivo. Tali elementi, aggregati per settori e funzioni di spesa, sono inviati allo Stato maggiore della difesa che ne sanziona l'inserimento nel documento programmatico provvisorio. Entro il mese di ottobre, a seguito dell'approvazione ministeriale del documento provvisorio, gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze inviano gli elementi programmatici di dettaglio ai competenti centri di responsabilità amministrativa, con contestuale comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e agli organismi interessati per i quali costituiscono autorizzazione all'avvio delle relative attività prenegoziali.

4. Per l'Arma dei carabinieri, gli enti formulano al Comando generale, quale organo programmatore, in aderenza alle disposizioni impartite al riguardo dallo stesso Comando, distinte previsioni di spesa in relazione alle risorse finanziarie allocate negli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno e degli altri Ministeri dai quali taluni reparti dell'Arma dei carabinieri dipendono funzionalmente.

Art. 464

*Autorizzazioni all'impegno e assegnazione dei fondi*⁴⁶⁴ (art. 33, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato e del documento programmatico definitivo, gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, apportate le eventuali varianti agli elementi programmatici di dettaglio, emettono i conseguenti ordini di finanziamento.

2. I centri di responsabilità amministrativa, verificata la rispondenza degli ordini di finanziamento ai programmi contenuti nel documento programmatico definitivo, assegnano i relativi fondi per i conseguenti impegni di spesa.

3. I centri di responsabilità amministrativa rispondono dell'efficiente e dell'efficace gestione dei fondi assegnati, i cui risultati sono valutati dal Servizio di controllo interno del Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 465

*Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso*⁴⁶⁵

⁴⁶⁴ Relazione art. (Autorizzazioni all'impegno e assegnazione dei fondi)

Articolo riproduttivo dell'art. 33, d.P.R. n. 167/2006, con soppressione, al terzo co., delle parole <<collegio a cui è affidato il>> che precedevano le parole <<Servizio di controllo interno del Ministero della difesa>>.

⁴⁶⁵ Relazione art. (Variazione alla previsione dell'esercizio in corso)

(art. 34, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Nel corso di ciascun anno, nei tempi e nei modi stabiliti dal competente organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze, gli organismi di cui all'articolo 463 (Previsione del fabbisogno), comma 1, sulla scorta delle risultanze effettive di gestione e delle maggiori o minori esigenze determinatesi in relazione agli obiettivi e programmi già realizzati e a quelli concretamente realizzabili nell'anno, comunicano le eventuali variazioni alla competente direzione di amministrazione e al competente organo programmatore di livello intermedio ai fini dell'attivazione, da parte degli organi programmatori di vertice della Forza armata o interforze, della procedura di variazione dei fondi all'interno del Ministero della difesa, richiedendo assegnazioni suppletive o proponendo diminuzioni di quelle precedentemente ottenute.

2. Per soddisfare esigenze urgenti e imprevedute connesse con l'efficienza e l'operatività degli organismi dipendenti, gli organi programmatori di vertice di Forza armata o interforze, accertata l'impossibilità di provvedere con contratti accentrati già eseguibili, possono emettere specifici ordini di finanziamento a favore degli organismi medesimi, indicando il termine entro il quale gli approvvigionamenti o le forniture devono essere soddisfatti. I centri di responsabilità amministrativa assicurano la tempestiva assegnazione dei fondi necessari per l'espletamento dell'azione amministrativa in relazione ai termini previsti, fornendo ogni utile indicazione in ordine ai procedimenti atti a soddisfare le esigenze, in attesa del perfezionamento dell'assegnazione stessa.

Art. 466

*Richiesta e rifornimento dei fondi*⁴⁶⁶

(art. 35, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Gli organismi di cui all'articolo 463 (Previsione del fabbisogno), comma 1, inoltrano, nei limiti delle somme assegnate, entro il ventesimo giorno di ogni mese alla competente direzione di amministrazione le richieste, opportunamente motivate, dei fondi necessari per il mese successivo.

2. Per i fondi occorrenti per ciascun trimestre agli organismi amministrativamente dipendenti, le Direzioni di amministrazione chiedono ai competenti centri di responsabilità, trenta giorni prima dell'inizio del trimestre cui si riferiscono, le aperture di credito sui vari capitoli di bilancio. Qualora nel corso del trimestre sia accertata l'insufficienza di un'apertura di credito, può essere inoltrata una richiesta suppletiva, sempre che nel complesso non siano superati i limiti delle assegnazioni.

3. L'importo delle aperture di credito è versato trimestralmente sulla contabilità speciale a favore della competente direzione di amministrazione. Le aperture di credito contengono la clausola di commutabilità in quietanza di entrata a favore della contabilità speciale.

4. La Direzione di amministrazione provvede alla somministrazione dei fondi agli organismi amministrativamente dipendenti a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale presso la competente tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 549 (Somministrazione dei fondi) del codice. Sono esigibili in contanti o con accreditamento su conto corrente postale o bancario con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli organismi medesimi o loro delegati, gli ordinativi:

a) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori, con accreditamento esigibile all'inizio di ogni mese;

b) per il pagamento degli emolumenti al personale, con accreditamento esigibile non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze.

Viene riprodotto l'art. 34, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁶⁶ Relazione art. (Richiesta e rifornimento dei fondi)

Viene riprodotto, con riassetto, l'art 35, d.P.R. n. 167/2006. La norma regolamentare si collega con le disposizioni di cui all'art. 549 (Somministrazione dei fondi) del codice.

5. Gli enti provvedono a rifornire di fondi i propri distaccamenti con versamento in tutto o in parte in contanti o con accreditamento sui rispettivi conti correnti postali o bancari, salvo che non provveda direttamente la stessa direzione di amministrazione.

6. A richiesta dell'organismo, e nei limiti delle assegnazioni a esso concesse, la Direzione di amministrazione può direttamente accreditare al sistema bancario e a quello postale i fondi occorrenti:

a) al pagamento degli emolumenti al personale, da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'ente poste;

b) ai pagamenti a favore di terzi creditori, traendo gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e dandone contemporaneo avviso all'organismo richiedente per le conseguenti registrazioni contabili.

Art. 467

*Concessione di prestiti*⁴⁶⁷

(art. 36, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Gli organismi possono chiedere prestiti ad altro organismo quando, per momentanee deficienze di cassa, non siano in grado di provvedere a pagamenti urgenti e indilazionabili.
2. Ciascuno degli organismi interessati all'operazione di cui al comma 1, dà immediata notizia alla propria direzione di amministrazione.
3. La somma avuta in prestito è restituita all'atto della ricezione della prima somministrazione di fondi.

Art. 468

*Custodia e verifica dei fondi*⁴⁶⁸

(art. 37, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Per la custodia dei fondi, dei titoli e dei valori gli organismi provvisti di autonomia amministrativa sono dotati di:
 - a) cassa di riserva, destinata a conservare i fondi, i titoli, i valori e gli oggetti preziosi comunque affidati all'organismo per l'amministrazione o per la custodia;
 - b) cassa corrente, destinata alla custodia dei fondi necessari per le operazioni di pagamento.
2. Nella cassa di riserva oltre ai fondi, ai titoli e ai valori di cui al comma 1, lettera a), sono conservati i registri dei movimenti di introduzione e di prelievo dei fondi e quello dei valori custoditi in cassa.
3. L'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente è commisurato alle necessità delle operazioni giornaliere previste. Ogni giorno, al termine del servizio, l'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente non può superare il limite di 10.000 euro; i fondi esuberanti sono introitati nella cassa di riserva.
4. Presso gli organismi titolari di conto corrente postale o di conto corrente bancario, la responsabilità della gestione dei fondi depositati su detti conti è attribuita agli agenti che hanno la responsabilità della cassa di riserva. La traenza può essere delegata a due di essi con firma congiunta.

⁴⁶⁷ Relazione art. (Concessione di prestiti)

Viene riprodotto l'art. 36, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁶⁸ Relazione art. (Custodia e verifica dei fondi)

Viene riprodotto l'art. 37, d.P.R. n. 167/2006. Le vigenti istruzioni di cui al d.m. 20 dicembre 2006, che sono destinate ad essere sostituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dettano disposizioni sulla verifica delle casse, in particolare prevedendo il riscontro giornaliero della cassa corrente effettuato dal capo della gestione finanziaria; il riscontro mensile della cassa corrente al termine di ogni mese a cura del capo del servizio amministrativo, che può eseguire le verifiche di cui trattasi quando le ritenga necessarie, ripetendole anche più volte nel corso del mese; il riscontro trimestrale della cassa di riserva da parte del comandante dell'organismo (v. capo VII, par.8).

5. I responsabili di cassa propongono al comandante dell'organismo le misure ritenute necessarie per la sicurezza delle casse.
6. I fondi e i valori depositati nelle casse sono oggetto di verifiche periodiche effettuate dagli organi responsabili, con le modalità stabilite dalle istruzioni di cui all'articolo 411 (Ambito di applicazione e rinvio), comma 4. Se nel corso delle verifiche risultano delle irregolarità che comportino responsabilità, colui che effettua il riscontro procede ai sensi delle disposizioni del capo III. Le eventuali eccedenze di cassa, accertate nel corso delle verifiche, sono assunte in carico nelle scritture contabili per essere versate in tesoreria sempre che non è possibile individuare le cause e disporre la liquidazione.
7. Se l'organismo non si avvale del servizio trasporto valori fornito dalle banche o dalle ditte specializzate, il capo del servizio amministrativo propone al comandante le necessarie cautele per la sicurezza del prelievo e del trasporto dei fondi.

Art. 469

*Riscossioni e pagamenti*⁴⁶⁹ (art. 38, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le operazioni di riscossione e di pagamento sono giustificate da documenti scritti costituiti da ordini di riscossione e di pagamento contenenti, rispettivamente: l'esatta indicazione del creditore o del debitore, la causale, l'importo dell'operazione e il conto o il capitolo al quale questa deve essere imputata, nonché ogni altro elemento inerente all'operazione stessa. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa, prima di essere trasmessi al cassiere per l'esecuzione, sono sottoscritti dal contabile che ha provveduto alla liquidazione del debito o all'accertamento del credito, vistati per accertata regolarità contabile dal capo della gestione finanziaria e approvati dal capo del servizio amministrativo.
2. Per le operazioni di pagamento, eseguite dai contingenti all'estero o dalle unità assimilabili, ovvero dalle direzioni o dai centri di intendenza dei contingenti stessi, nel caso in cui non sia possibile ottenere, a fronte delle spese sostenute, idonea documentazione giustificativa da porre a corredo degli ordini di pagamento, agli ordini stessi sono allegati, a giustificazione del pagamento, una nota spese sottoscritta dal fornitore, oppure un verbale redatto dal responsabile dell'attività e vistato dal comandante del contingente o unità assimilabile, ovvero dal direttore della direzione o del centro di intendenza. Dal verbale devono risultare i dati che sarebbe stato necessario indicare nella fattura o nella nota spese e i motivi che non hanno consentito l'acquisizione di tali documenti.
3. Gli ordini di pagamento, per le spese in bilancio, indicano il capitolo di imputazione della spesa. Quando interessano più capitoli, indicano l'ammontare delle spese per ogni singolo capitolo cui le spese stesse vanno imputate.

Art. 470

*Atti del cassiere*⁴⁷⁰ (art. 39, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati dal cassiere e trascritti sull'apposito registro, in ordine cronologico e distintamente per i pagamenti in contanti e con il conto corrente postale o bancario; sullo stesso registro sono riportate, distintamente, le disponibilità della cassa di riserva e di quella corrente.
2. Il cassiere, per ogni riscossione e pagamento che effettua, accerta l'esattezza formale dei dati dei relativi ordini, rilascia o si fa rilasciare apposita quietanza e appone sul titolo la data

⁴⁶⁹ Relazione art. (Riscossioni e pagamenti)

Articolo riproduttivo dell'art. 38, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁷⁰ Relazione art. (Atti del cassiere)

Articolo riproduttivo dell'art. 39, d.P.R. n. 167/2006.

dell'operazione eseguita e la propria firma. Non sono valide le quietanze con riserva o condizione.

3. Per i pagamenti da eseguirsi da parte dei cassieri dei contingenti all'estero o delle unità assimilabili o delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, nei casi eccezionali in cui il creditore non sia riconoscibile, perché sprovvisto di documenti ufficiali, ovvero non è in grado di rilasciare quietanza, è possibile, purché vi sia la certezza che il creditore abbia effettivamente titolo al credito, redigere un verbale, sottoscritto dal responsabile dell'attività e dal cassiere, che attesti l'avvenuto pagamento ed evidenzi le ragioni che hanno imposto la particolare procedura. Il verbale, vistato dal capo del servizio amministrativo, è approvato dal direttore della direzione o del centro di intendenza, ove costituiti, ovvero dal comandante del contingente o dell'unità assimilabile.

4. Costituiscono quietanza liberatoria:

- a) il verbale di cui al comma 3;
- b) i certificati a tal fine emessi dall'Amministrazione postale per i pagamenti effettuati a mezzo conto corrente postale;
- c) gli estratti conto e le altre certificazioni emesse dagli istituti di credito per i pagamenti effettuati tramite conto corrente bancario o tramite carte di credito quando autorizzate;
- d) le particolari quietanze rilasciate dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici per i pagamenti effettuati in contanti.

5. Su richiesta del creditore, i pagamenti sono effettuati con assegni circolari o di conto corrente bancario non trasferibili. L'annotazione nell'ordine di pagamento degli estremi del titolo di credito emesso e della lettera assicurata spedita, costituisce certificazione provvisoria dell'operazione in attesa della quietanza del creditore, per gli assegni circolari inviati all'organismo per la diretta consegna all'interessato, ovvero in attesa degli estratti conto degli istituti di credito, per gli assegni di conto corrente bancario inoltrati anche direttamente al domicilio del creditore. Le spese di spedizione degli assegni circolari o del conto corrente bancario sono poste a carico dei creditori e detratte dal loro credito.

6. Se è possibile pagare tutti i creditori compresi in uno stesso ordine di pagamento, l'ammontare delle somme erogate è considerato denaro e il titolo parzialmente quietanzato, pur costituendo parte integrante delle disponibilità della cassa corrente, non va computato nel limite di cui all'articolo 468 (Custodia e verifica dei fondi), comma 3.

7. Il capo della gestione finanziaria esegue il riscontro delle operazioni della giornata sulla scorta del rapporto giornaliero di cassa che riepiloga e racchiude gli ordini di pagamento e di riscossione eseguiti e i relativi documenti giustificativi.

Art. 471

*Pignoramenti, sequestri, opposizioni*⁴⁷¹ (art. 40, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Ogni atto diretto a sospendere, nei casi ammessi dalla legge, il pagamento di somme dovute dall'amministrazione a terzi è notificato all'amministrazione centrale ovvero all'ente o ufficio cui spetta ordinare il pagamento. Non sono validi gli impedimenti costituiti da semplici inibitorie o diffide.

2. Per i pagamenti disposti con ordinativi sulle contabilità speciali emessi ai sensi dell'articolo 466 (Richiesta e rifornimento dei fondi), comma 4, il capo del servizio amministrativo segnala tempestivamente alla direzione di amministrazione l'avvenuta notifica dell'atto di cui al comma 1. Qualora l'ordinativo sia già stato emesso, la notifica non ha effetto, salva la facoltà del creditore di ripetere la notificazione alla competente tesoreria provinciale o a eventuale agente incaricato di eseguire il pagamento.

⁴⁷¹ Relazione art. (Pignoramenti, sequestri, opposizioni)
Viene riprodotto l'art. 40, d.P.R. n. 167/2006.

3. Qualora siano notificate cessioni o delegazioni di credito verso lo Stato, o revoche, rinunzie o modificazioni di vincoli, pignoramenti, sequestri od opposizioni, il capo del servizio amministrativo dell'organismo dispone la sospensione del pagamento e informa la direzione di amministrazione competente.

CAPO VII CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 472

*Disposizioni generali sulla contabilizzazione delle entrate e delle spese*⁴⁷²
(art. 41, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Il capo della gestione finanziaria dispone la registrazione, in ordine cronologico, delle operazioni sull'apposito registro-giornale nonché sulle eventuali scritture sussidiarie di sviluppo, imputando le operazioni, a seconda della natura, ai pertinenti capitoli di bilancio, al fondo scorta, al conto transitorio o al conto proventi.
2. Nel caso di errata imputazione delle operazioni, si procede alla rettifica con provvedimenti contabili formali di revoca, da registrare sulle scritture contabili, sottoscritti dagli stessi agenti che hanno ordinato le scritture iniziali.

Art. 473

*Fondo scorta*⁴⁷³
(art. 42, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Il fondo scorta di cui all'articolo 550 (Fondo scorta) del codice è utilizzato per fronteggiare momentanee deficienze di cassa nonché esigenze connesse:
 - a) ai pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa, e ai prestiti di cui all'articolo 467 (Concessione di prestiti);
 - b) ai pagamenti di acconti e di anticipi al personale nei casi previsti dalle norme vigenti nonché ai pagamenti relativi alle anticipazioni per gli stipendi, alle indennità a carattere continuativo, alle missioni e i trasferimenti;
 - c) alla somministrazione di fondi permanenti ai sensi dell'articolo 478 (Fondi permanenti);
 - d) alla concessione di anticipi per il funzionamento delle mense;
 - e) ai pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale;
 - f) alla costituzione del fondo di cassa, da erogare a unità e reparti, necessario per fronteggiare tutte le occorrenze finanziarie connesse all'operatività e alla mobilità delle forze armate;
 - g) agli anticipi per l'acquisto di animali di cui agli articoli 497 (Allevamento e acquisto di animali) e 502 (Cessione di cavalli ai militari);
 - h) agli anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 476 (Rendicontazione delle spese), comma 10;
 - i) al pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per soddisfare con immediatezza spese indilazionabili, individuate dal comandante dell'organismo, previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita.
2. All'inizio dell'anno, con decreto ministeriale, si provvede a ripartire fra gli enti lo stanziamento; le somme così ripartite sono accreditate sulla contabilità speciale delle direzioni

⁴⁷² Relazione art. (Disposizioni generali sulla contabilizzazione delle entrate e delle spese)
Viene riprodotto l'art. 41, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁷³ Relazione art. (Fondo scorta)

Viene riprodotto, con riassetto, l'art. 42, d.P.R. n. 167/2006.

di amministrazione, per la successiva somministrazione agli enti stessi. Con decreto sono disposte le variazioni eventualmente necessarie durante l'anno.

3. Le Direzioni di amministrazione, contestualmente alla ricezione della nuova assegnazione, qualora non abbiano già provveduto, restituiscono le dotazioni del fondo scorta dell'anno precedente attribuite agli enti amministrativamente dipendenti. Tale operazione dà luogo a effettivo movimento di fondi solo nel caso di variazione dell'ammontare complessivo delle assegnazioni per ciascuna direzione di amministrazione. Qualora, nel corso dell'anno, siano disposte variazioni nella dotazione di fondo scorta, gli enti interessati restituiscono o ricevono la differenza dalla Direzione di amministrazione.

4. Gli enti possono assegnare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti parte della propria dotazione di fondo scorta per consentire di provvedere direttamente alle esigenze di cui al comma 1.

5. Gli organismi assicurano il tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.

Art. 474

*Conto transitorio*⁴⁷⁴

(art. 43, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Al conto transitorio sono temporaneamente imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita:

a) somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da estranei all'Amministrazione per essere inviate ad altri organismi o a terzi creditori;

b) somme anticipate ai distaccamenti e ai reparti amministrativamente dipendenti per le rispettive esigenze di gestione;

c) importo dei titoli di pagamento stralciati dai rendiconti in attesa di perfezionamento;

d) somme ricevute in prestito ai sensi dell'articolo 467 (Concessione di prestiti) e pagamenti con le stesse effettuati;

e) somme riscosse sugli ordini di accreditamento di cui all'articolo 479 (Funzionari delegati) e pagamenti con le stesse effettuati;

f) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle norme vigenti.

2. Fatto salvo il rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme vigenti, gli organismi provvedono, con tempestività, alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio e non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate in tesoreria, sempre che non siano dovute a terzi e non costituiscano reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.

Art. 475

*Proventi*⁴⁷⁵

(art. 44, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Gli enti provvedono al versamento dei proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del mese successivo alla riscossione, anche per i distaccamenti amministrativamente dipendenti che non vi provvedano direttamente. Gli organismi annotano in apposito registro i proventi riscossi e versati in tesoreria, distinti per specie e oggetto.

2. Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegare in originale al titolo di pagamento, salvo il caso in cui particolari disposizioni prevedano che la quietanza

⁴⁷⁴ Relazione art. (Conto transitorio)

Articolo riproduttivo dell'art. 43, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁷⁵ Relazione art. (Proventi)

Articolo riproduttivo dell'art. 44, d.P.R. n. 167/2006, il cui testo è integrato dall'espresso riferimento al pertinente articolo del codice.

di tesoreria sia prodotta a corredo di altra documentazione; in tale fattispecie agli ordini di pagamento è allegata copia della quietanza, con l'indicazione del titolo cui è stato allegato l'originale.

3. Costituiscono proventi riassegnabili ai sensi dell'articolo 548 (Riassegnazione di entrate a bilancio) del codice, gli introiti relativi a:

- a) cessioni di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, ad altre amministrazioni pubbliche e a privati, sempre che occorra ricostituire le dotazioni o le scorte;
- b) cessioni di vestiario;
- c) rette degli allievi delle scuole militari;
- d) prestazioni di qualsiasi specie ad amministrazioni diverse da quella della Difesa e a terzi;
- e) ogni altra prestazione per la quale la riassegnabilità sia prevista dalle norme vigenti.

4. I proventi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 476

*Rendicontazione delle spese*⁴⁷⁶ (art. 45, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Gli enti rendono alla Direzione di amministrazione il conto delle spese sostenute durante l'anno attraverso rendiconti trimestrali, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni ricevute e le spese sostenute nel corso di ogni trimestre.
2. I rendiconti relativi ai fondi ricevuti a mezzo della contabilità speciale sono predisposti dal capo della gestione finanziaria, firmati dal capo del servizio amministrativo, corredati dei documenti giustificativi e trasmessi, nei termini massimi previsti dall'articolo 334 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, alla direzione di amministrazione che ha corrisposto le anticipazioni.
3. Unitamente ai rendiconti di cui al comma 2, gli enti inviano alla direzione di amministrazione:
 - a) le situazioni del fondo scorta e del conto transitorio con l'indicazione dell'ammontare complessivo delle partite ancora accese alla fine del trimestre, raggruppate secondo la loro natura ed oggetto;
 - b) il prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e oggetto;
 - c) ogni altra dimostrazione contabile, statistica o economica richiesta.
4. Alla fine dell'anno, nelle situazioni di cui al comma 3, lettera a), sono indicate analiticamente le singole partite accese corredate, ove occorra, di note illustrative.
5. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi, a cura delle direzioni di amministrazione, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.
6. La Direzione di amministrazione, ricevuti i rendiconti di cui al comma 2, procede alla loro revisione, anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e promuove le eventuali rettificazioni.
7. Le rettificazioni alla contabilità sono effettuate senza alterare le risultanze finali dei rendiconti già presentati e con le modalità di cui all'articolo 472 (Disposizioni generali sulla contabilizzazione delle entrate e delle spese), comma 2.
8. I distaccamenti ogni mese rendono conto delle anticipazioni ricevute e delle spese sostenute all'ente dal quale amministrativamente dipendono; inviano il rendiconto non oltre il dodicesimo giorno successivo al mese cui si riferisce, corredato dei documenti giustificativi e, se prescritto, delle situazioni e dei prospetti di cui al comma 3.

⁴⁷⁶ Relazione art. (Rendicontazione delle spese)

Articolo riproduttivo dell'art. 45, d.P.R. n. 167/2006.

9. L'ente, ricevuti i rendiconti dei distaccamenti, procede al riconoscimento della loro regolarità formale e contabile, promuove le eventuali rettificazioni e provvede a inserirli nella propria contabilità.

10. Per gli assegni fissi, le indennità e le spese di funzionamento conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, gli enti rendono direttamente il conto alle amministrazioni stesse. Le somme ricevute per tali esigenze sono introitate nella cassa dell'ente e contabilizzate nel conto transitorio, unitamente alle relative spese. Ove necessario, le spese stesse possono essere sostenute con le disponibilità del fondo scorta.

Art. 477

*Rendiconto suppletivo*⁴⁷⁷

(art. 46, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le spese sostenute durante l'anno sono comprese nel rendiconto del trimestre in cui il pagamento è effettuato.
2. Le somme pagate nel primo trimestre in conto della competenza dell'esercizio scaduto sono comprese nel rendiconto suppletivo.
3. Le spese sostenute dagli organismi in base ad assegnazioni concesse ma non finanziate nel corso dell'anno appartengono alla competenza dell'esercizio finanziario al quale si riferisce l'assegnazione e sono finanziate in conto residui da parte dei competenti centri di responsabilità, previa emissione dei relativi decreti d'impegno.
4. Le spese variabili, impreviste o indilazionabili, determinate da eventi o esigenze di carattere straordinario, non previste nelle normali assegnazioni e convalidate dai centri di responsabilità, appartengono all'esercizio finanziario cui si riferiscono l'atto di convalida e il pertinente decreto d'impegno. Al relativo finanziamento provvedono gli stessi centri di responsabilità con aperture di credito in conto residui, da versare in contabilità speciale mediante ordini di accreditamento. Le spese sono comprese in un distinto rendiconto del trimestre in cui il pagamento è effettuato, in modo separato da quello di cui al comma 1.

Art. 478

*Fondi permanenti*⁴⁷⁸

(art. 47, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Il capo del servizio amministrativo, per sopperire alle piccole spese giornaliere per il funzionamento dell'organismo, può assegnare ai titolari dei servizi, degli uffici, dei reparti, delle officine e dei magazzini, all'inizio dell'anno o all'occorrenza, apposito fondo permanente ragguagliato alle necessità di un mese. Con il fondo permanente possono sostenersi anche le spese relative alle tasse, ai contributi e agli altri oneri scaturenti da tariffe per servizi pubblici e, in caso di urgenza, possono sostenersi le spese per la concessione di anticipi al personale dipendente nonché le spese di funzionamento a seguito di negoziazione verbale a pronta consegna, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, nei limiti di somma autorizzati dal comandante.
2. I reparti e i nuclei che operano lontano dall'ufficio cassa dell'organismo cui fanno capo, o dei contingenti o unità assimilabili ovvero delle direzioni o centri di intendenza dei

⁴⁷⁷ Relazione art. (Rendiconto suppletivo)

Articolo riproduttivo dell'art. 46, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁷⁸ Relazione art. (Fondi permanenti)

Viene riprodotto l'art. 47, d.P.R. n. 167/2006. Nel co. 1 è espressamente richiamato l'art. 15, co. 2, d.P.R. n. 167/2006, dal momento che gli artt. 14 e 15 del predetto d.P.R. n. 167/2006, che riguardano le acquisizioni in economia, vengono provvisoriamente lasciati in vita, in attesa del regolamento previsto dall'art. 196, d.lgs. n. 163/2006 (v. articolo 1091 (Attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa), inserito tra le disposizioni di coordinamento del libro IX del regolamento).

contingenti stessi possono essere dotati di fondi permanenti da utilizzare per la concessione di anticipi al personale nei casi previsti e per le spese urgenti. L'ammontare dei fondi permanenti, i criteri di impiego e le modalità di rendicontazione sono stabiliti dal capo del servizio amministrativo, secondo le direttive del comandante dell'organismo, del contingente ovvero del direttore della direzione o del centro di intendenza.

3. Il fondo permanente è reintegrato alla fine di ogni mese o del periodo stabilito per i casi di cui al comma 2, in base alla documentazione giustificativa delle somme erogate. Esso, comunque va restituito al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, entro la fine dell'anno.

4. I titolari dei fondi permanenti sono responsabili della regolarità della documentazione relativa alle spese effettuate e rendono conto all'organismo erogatore del fondo, delle somme ricevute e delle spese sostenute, entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese.

Art. 479

*Funzionari delegati*⁴⁷⁹

(art. 48, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Al pagamento delle spese può provvedersi mediante aperture di credito, secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la competente tesoreria provinciale a favore del capo del servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese e alla resa del conto.

2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilità dell'accreditamento esistente sulla tesoreria provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si osservano le modalità previste per tutti gli altri pagamenti.

CAPO VIII

GESTIONE DEI MATERIALI

Art. 480

*Disposizioni generali sulla gestione dei materiali*⁴⁸⁰

(art. 49, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. La gestione logistica dei materiali è disciplinata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze. Essa comprende le funzioni:

a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione;

b) del controllo dei consumi e delle giacenze;

c) del controllo sull'utilizzazione;

d) della codificazione;

e) del fuori servizio per ragioni militari, tecniche ed economiche;

f) del fuori uso per inefficienza e vetustà.

2. La gestione amministrativa dei materiali concerne le attività attinenti alle funzioni strumentali e alla loro utilizzazione logistica. Essa comprende:

a) la contabilità relativa alla introduzione nei magazzini militari dei materiali acquisiti presso terzi e di quelli comunque reperiti;

⁴⁷⁹ Relazione art. (Funzionari delegati)

Viene riprodotto l'art. 48, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁸⁰ Relazione art. (Disposizioni generali sulla gestione dei materiali)

Art. riproduttivo dell'art. 49, d.P.R. n. 167/2006.

In relazione al disposto del co. 3 (ed, in precedenza, dell'art. 291, d.P.R. n. 1076/1976, (RAU)), da una verifica interna è emerso che le disposizioni di cui al r.d. n. 729/1933 <<Approvazione del regolamento per la gestione del materiale speciale aeronautico>> non risultano più attuali.

- b) gli ordini amministrativi connessi ai movimenti logistici dei materiali di cui alla lettera a) e alla variazione del loro valore;
 - c) l'attività istruttoria finalizzata alle dichiarazioni di fuori servizio e di fuori uso;
 - d) la tenuta delle contabilità a quantità e a valore;
 - e) la tenuta delle contabilità delle scorte in locazione;
 - f) l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto nei riguardi degli organi interni ed esterni all'Amministrazione.
3. In relazione agli ordinamenti e alle esigenze di Forza armata possono sussistere, nell'ambito di un medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo amministrative, dei materiali in considerazione della particolare natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini militari.

Art. 481

*Magazzini*⁴⁸¹

(art. 50, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. I magazzini, comunque denominati in relazione agli ordinamenti di Forza armata o interforze, agli effetti amministrativi si distinguono in:
- a) magazzini per i materiali destinati al rifornimento degli organismi militari, affidati a consegnatari per debito di custodia con l'obbligo della loro conservazione, senza che possano essere utilizzati per il funzionamento dei servizi. I consegnatari per debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale;
 - b) magazzini per i materiali destinati all'uso, al possibile impiego e al consumo, per il funzionamento e per il supporto tecnico e logistico degli organismi, affidati a consegnatari per debito di vigilanza o ad agenti responsabili che non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Essi assumono in carico i materiali dimostrando le consistenze e i movimenti con apposite scritture, e ottemperano alle formalità prescritte e rendono il conto amministrativo ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio.
2. I magazzini di cui al comma 1, lettera a), sono istituiti con decreto ministeriale e possono articolarsi in:
- a) magazzini principali se affidati a consegnatari principali;
 - b) magazzini secondari se affidati a subconsegnatari.
3. La contabilità dei consegnatari principali comprende quella dei consegnatari secondari, i quali sono comunque tenuti alla resa del conto giudiziale.
4. I magazzini di cui al comma 1, lettera b), sono istituiti con il provvedimento di costituzione dell'organismo da cui dipendono.
5. I magazzini possono dipendere dagli organismi presso cui sono costituiti o possono essere dotati di autonomia amministrativa in relazione agli ordinamenti di Forza armata o interforze.

Art. 482

*Responsabilità del consegnatario*⁴⁸²

(art. 51, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. I consegnatari e gli altri agenti di cui all'articolo 481 (Magazzini) sono responsabili dei materiali effettivamente custoditi fino a che non sia stato perfezionato il provvedimento di scarico, al quale sono allegati i documenti prescritti nel regolamento.
2. I consegnatari dei magazzini di cui all'articolo 481 (Magazzini), comma 1, lettera b), non sono direttamente responsabili dell'uso non consentito e del colpevole deterioramento dei materiali legittimamente dati in uso, con annotazione nei quaderni di carico, per i quali i

⁴⁸¹ Relazione art. (Magazzini)

Art. riproduttivo dell'art. 50, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁸² Relazione art. (Responsabilità del consegnatario)

Viene riprodotto l'art. 51, d.P.R. n. 167/2006.

consegnatari sono obbligati a esercitare l'azione di vigilanza attraverso i previsti controlli a campione. I titolari dei quaderni di carico rispondono, con le stesse modalità, per i materiali consegnati ai soggetti utenti. I rapporti tra il consegnatario titolare degli inventari, il responsabile del materiale distribuito, titolare del quaderno di carico e l'utente sono regolati dagli articoli 192 e 193 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto gli ultimi sono contabili secondari, sia pure di fatto, rispetto al consegnatario contabile principale.

3. Il consegnatario assume la carica previa ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali. La ricognizione, d'intesa tra il consegnatario subentrante e il cedente, può essere effettuata per campione, ferma restando la responsabilità del consegnatario subentrante su tutti i materiali oggetto della gestione.

4. Nel caso di temporanea assenza del consegnatario, la gestione dei materiali è assunta provvisoriamente da un delegato da lui designato, previo assenso del capo del servizio amministrativo. La delega è conferita con atto scritto. Il consegnatario è responsabile della gestione, fatta eccezione per le irregolarità, debitamente comprovate, verificatesi durante la sua assenza. Il consegnatario, prima di rientrare nelle funzioni, accerta la regolarità della gestione condotta durante la sua assenza.

Art. 483

*Variazioni della consistenza dei materiali*⁴⁸³

(art. 52, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le operazioni che comportano variazioni nella consistenza dei materiali sono effettuate in aumento o in diminuzione del carico del magazzino e sono riportate nelle scritture contabili secondo ordini di carico o di scarico emessi dal capo della gestione patrimoniale.

2. L'impiego dei materiali per accertamenti tecnici, di ricerca, di studi e di sperimentazione, eccettuato il caso in cui sia necessario ai fini di giustizia, è autorizzato dalla competente autorità logistica centrale.

3. I materiali acquistati dal commercio o quelli locati come scorte e per i quali è stata chiesta l'utilizzazione, sono assunti in carico dopo il collaudo, l'accettazione e la consegna.

4. L'assunzione in carico di materiali composti, non è effettuata per i singoli componenti nel caso in cui, pur se tecnicamente separabili, siano tra loro in funzione inscindibile in relazione alla destinazione e utilizzazione.

5. La spedizione e la ricezione dei materiali risulta dal documento che accompagna i materiali spediti o ricevuti.

6. Le operazioni amministrative e contabili relative alle lavorazioni, incluse quelle oggetto di permuta, che comportino impiego di materiali per la trasformazione e per la riparazione e quelle relative ai materiali di consumo o destinati a impieghi speciali, risultano da appositi verbali e sono disciplinate, anche ai fini del carico contabile, dalle istruzioni di cui all'articolo 411 (Ambito di applicazione e rinvio), comma 4.

7. Le lavorazioni che comportino divisioni provvisorie non danno luogo a regolarizzazione amministrativa e contabile.

Art. 484

*Scritture contabili*⁴⁸⁴

(art. 53, d.P.R. n. 167 del 2006)

⁴⁸³ Relazione art. (Variazioni della consistenza dei materiali)

Art. riproduttivo dell'art. 52, d.P.R. n. 167/2006. Le vigenti istruzioni, approvate con d.m. 20 dicembre 2006 e destinate ad essere sostituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dettano, al capo IX, par. 10, co. 2 lett. b), disposizioni sull'argomento.

⁴⁸⁴ Relazione art. (Scritture contabili)

Viene riprodotto l'art. 53, d.P.R. n. 167/2006. Le vigenti istruzioni, di cui al d.m. 20 dicembre 2006, dettano, al capo IX, par. 12, disposizioni applicative sull'argomento.

1. Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantità e a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione. Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici. Le operazioni che comportino variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui vengono effettuate.
2. Le scritture e i documenti contabili e di resa del conto, predisposti dai consegnatari, sono improntati alla massima informatizzazione.
3. Il conto giudiziale, con i prescritti documenti, dimostra:
 - a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione;
 - b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico;
 - c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico;
 - d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione.
4. Le scritture e i documenti contabili relativi ai consegnatari per debito di vigilanza evidenziano:
 - a) la consistenza a quantità e a valore dei materiali custoditi dai consegnatari, iscritti negli inventari sottoscritti dal capo della gestione patrimoniale;
 - b) i materiali distribuiti ai soggetti di cui all'articolo 416 (Organi della gestione amministrativa e competenze), comma 3, lettera h), che sono annotati su quaderni di carico, sottoscritti dai medesimi soggetti, e integrati dalle note descrittive, firmate dagli utenti dei materiali e dalle note di consumo che costituiscono titolo per lo scarico contabile.
5. I riscontri e la revisione delle contabilità, da parte delle direzioni di amministrazione, avvengono con le modalità definite dalle istruzioni di cui all'articolo 411 (Ambito di applicazione e rinvio), comma 4. Nei termini e con le modalità stabiliti dalle istruzioni, i consegnatari trasmettono alla competente autorità logistica centrale, o ad altro organo da questa designato, la dimostrazione delle consistenze, delle variazioni e delle rimanenze dei materiali a essi affidati, nonché tutti i prospetti, le situazioni e i conti prescritti ai fini del riscontro contabile o della rilevazione statistica.

Art. 485

*Classificazione e codificazione dei materiali*⁴⁸⁵ (art. 54, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. I materiali, in relazione all'efficienza o alla rispondenza all'impiego, sono distinti in:
 - a) materiali impiegabili, che comprendono i materiali nuovi e quelli usati, efficienti o riparabili, e comunque rispondenti a esigenze di impiego;
 - b) materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso;
 - c) materiali fuori servizio, intendendo per tali i materiali non più rispondenti a esigenze di impiego per ragioni militari, tecniche o economiche, ancorché efficienti ovvero esuberanti rispetto alle esigenze di ordine militare;
 - d) materiali fuori uso, comprendenti i materiali non più efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile; i materiali che,

⁴⁸⁵ Relazione art. (Classificazione e codificazione dei materiali)

Viene riprodotto l'art. 54, d.P.R. n. 167/2006. Le vigenti istruzioni, approvate con d.m. 20 dicembre 2006 e destinate ad essere sostituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dettano, al capo IX, par. 13, disposizioni sull'argomento.

- per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche.
2. Le istruzioni di cui all'articolo 411 (Ambito di applicazione e rinvio), comma 4, fissano le classi d'uso dei materiali e, in particolare, degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, degli oggetti di casermaggio, dei mobili, degli arredi e degli altri materiali d'uso generale e i tempi minimi di utilizzabilità presunta.
 3. Le perdite, le deficienze, i deterioramenti e i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi, sono ammessi allo scarico solo quando non sia stata dichiarata alcuna responsabilità e, se vi sia stata denuncia alla procura regionale presso la Corte dei conti, solo dopo che il relativo procedimento si sia concluso.
 4. Nel caso di perdite e di avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano le particolari disposizioni relative alla composizione e ai compiti delle commissioni di accertamento e alle procedure per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilità.
 5. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 3 e 4, è disposta dalle autorità di cui all'articolo 418 (Autorità competenti per la determinazione della responsabilità), comma 1, secondo la rispettiva competenza per valore.
 6. Nel caso in cui sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare alla distruzione o allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o tecnico. Lo scarico contabile è effettuato in base ad apposito verbale approvato dall'autorità competente di cui al citato articolo 418 (Autorità competenti per la determinazione della responsabilità), comma 1.
 7. I materiali sono classificati secondo il sistema unico di codificazione e sono ripartiti in gruppi e classi, a eccezione dei materiali di cui al comma 1, lettera b), non destinati al rifornimento dei magazzini a contabilità giudiziale.
 8. Nei documenti contabili ciascun materiale è descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unità di misura e del prezzo unitario di inventario. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale.
 9. I materiali che, all'atto dell'assunzione in carico, non risultino già codificati definitivamente sono descritti nei documenti contabili con l'indicazione del numero transitorio di codificazione, della denominazione, dell'unità di misura e del prezzo unitario corrispondente a quello di acquisto, se trattasi di materiali acquistati dal commercio, a quello di costo o di stima negli altri casi. Il prezzo unitario di inventario è quello convalidato al momento della codificazione e viene periodicamente aggiornato dal competente organo centrale.
 10. La codificazione transitoria dei singoli materiali è adottata per il tempo strettamente indispensabile e i dati necessari per la codificazione definitiva sono prontamente segnalati al competente organo centrale. L'organo centrale impartisce nel più breve tempo possibile le disposizioni per la trasformazione dei dati di codificazione transitoria in codificazione definitiva.
 11. Per particolari esigenze di gestione, logistiche o statistiche, possono essere adottati particolari codici ausiliari sia alfabetici, sia numerici, sia a barre, che si aggiungono al numero di codificazione dei materiali o lo integrano senza modificarne la struttura.

CAPO IX
DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 486

*Competenze*⁴⁸⁶

(art. 61, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le Direzioni di amministrazione, nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 95 (Direzioni di amministrazione delle Forze armate), comma 1, del codice, provvedono:

a) alla richiesta dei fondi necessari agli organismi amministrativamente dipendenti, alla tenuta della contabilità speciale con le competenti tesorerie provinciali e alla somministrazione dei fondi agli organismi medesimi con la possibilità di effettuare, in situazioni particolari, pagamenti a terzi creditori per conto degli organismi stessi;

b) alla revisione delle contabilità finanziarie e patrimoniali, secondo le disposizioni impartite dal Ministero e le direttive dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.

c) alla revisione per conto dell'Amministrazione centrale ai sensi dell'art. 60 della legge di contabilità generale dello Stato, dei rendiconti prodotti dai funzionari delegati, di cui all'articolo 479 (Funzionari delegati).

Il riscontro di competenza dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa su tali rendiconti può essere da quest'ultimo in tutto o in parte delegato, annualmente, alle stesse direzioni di amministrazione.

2. Le Direzioni di amministrazione vigilano sulla tempestiva e regolare resa dei conti, sulla regolarità della tenuta dei documenti e dei registri contabili nonché, ove previsto dagli ordinamenti di Forza armata, sul funzionamento del servizio matricolare degli organismi. Il direttore di amministrazione può disporre verifiche amministrative o contabili, anche limitate a determinati settori, presso gli organismi amministrativamente dipendenti, con particolare riguardo a quelli in ritardo nella resa dei conti o per i quali la revisione delle contabilità o altre circostanze rendano opportuna la verifica, informando, ove ritenuto opportuno, l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative sui relativi esiti.

3. Le Direzioni di amministrazione assolvono le funzioni di natura giuridico-amministrativa connesse all'attività di gestione. Sono rette da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la carica di direttore di amministrazione è ricoperta da ufficiali del comparto amministrativo.

4. In relazione alle esigenze di Forza armata, i rispettivi ordinamenti possono prevedere uffici o sezioni staccate delle direzioni di amministrazione nonché la carica di vice direttore, cui possono essere delegate determinate funzioni.

5. Le competenze relative agli organismi a carattere interforze sono assolte dalla Direzione di amministrazione interforze, di cui all'articolo 95 (Direzioni di amministrazione delle Forze armate), comma 2, del codice, che opera alle dipendenze del Segretariato generale della difesa.

Art. 487

*Ordinativi di pagamento, scritture contabili e rendicontazione*⁴⁸⁷

(art. 62, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le Direzioni di amministrazione, nei termini e con le modalità previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato, emettono ordinativi di pagamento individuali e collettivi, distintamente per competenza e per residui.

2. Le Direzioni di amministrazione tengono apposite scritture per le aperture di credito ricevute per la somministrazione di fondi agli organismi e per tutte le altre operazioni effettuate sulle contabilità speciali e, acquisito dalle tesorerie provinciali il riassunto, in

⁴⁸⁶ Relazione art. (Competenze)

Articolo riproduttivo dell'art. 61, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁸⁷ Relazione art. (Ordinativi di pagamento, scritture contabili e rendicontazione)

Art. riproduttivo dell'art. 62, d.P.R. n. 167/2006.

duplice esemplare, delle scritture della contabilità speciale riferita al mese precedente, ne effettuano il riscontro e restituiscono alle stesse tesorerie uno degli esemplari con la dichiarazione di accertata regolarità; rendono conto, nei termini fissati dalle norme vigenti per i funzionari delegati, delle aperture di credito ricevute mediante un unico rendiconto distinto per capitoli di bilancio, da trasmettere all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa con allegati i documenti giustificativi.

Art. 488

*Chiusura a pareggio*⁴⁸⁸

(art. 63, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Alla fine di ogni esercizio, le Direzioni di amministrazione segnalano le risultanze a debito e a credito sui singoli capitoli di bilancio alla direzione di amministrazione designata dall'organo centrale per ciascuna Forza armata. La Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri limita detta segnalazione ai capitoli che non sono di pertinenza dell'Arma stessa e riceve, a sua volta, dalla Direzione di amministrazione designata analoga segnalazione per i capitoli dell'Arma.
2. La Direzione di amministrazione designata dall'organo centrale per ciascuna Forza armata, la Direzione di amministrazione dell'Arma dei carabinieri e la Direzione di amministrazione interforze per le spese degli enti dipendenti, provvedono, per ogni capitolo di bilancio:
 - a) a compensare, nell'ambito della propria Forza armata, le eventuali maggiori esigenze degli organismi con le disponibilità rimaste inutilizzate;
 - b) a determinare l'ammontare complessivo dei fondi accreditati nelle contabilità speciali e delle spese con essi sostenute, dandone comunicazione alla direzione di amministrazione interforze che provvede, in conformità alle direttive emanate dai competenti organi centrali, a rimborsare alle varie direzioni di amministrazione le somme risultanti a loro credito e a riscuotere dalle medesime quelle risultanti a loro debito.
3. Per i capitoli a credito, la Direzione di amministrazione interforze riceve i finanziamenti sulla base dei decreti d'impegno emessi dai centri di responsabilità; per quelli a debito procede al versamento in tesoreria delle corrispondenti somme. Le risultanze a credito e a debito sono segnalate dalla Direzione di amministrazione interforze alle competenti direzioni di amministrazione.
4. I crediti risultanti da spese sostenute ai sensi dell'articolo 477 (Rendiconto suppletivo), comma 4, non sono compresi fra quelli della procedura a pareggio, ma rendicontati a parte da ogni direzione di amministrazione.

Art. 489

*Coordinamento delle direzioni di amministrazione*⁴⁸⁹

(art. 64, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Nell'espletamento delle funzioni di revisione della contabilità del denaro e del materiale, le direzioni di amministrazione seguono le disposizioni impartite dal competente organo centrale e dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, anche in ordine alla tempestiva comunicazione dei dati e degli altri elementi richiesti.
2. L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa ha la facoltà di operare, a campione, occasionali verifiche dei rendiconti revisionati dalle direzioni di amministrazione per particolari categorie di spesa o di gestione.
3. La Direzione di amministrazione interforze promuove il necessario coordinamento con le varie direzioni di amministrazione per riassumere i dati di gestione relativi ai capitoli

⁴⁸⁸ Relazione art. (Chiusura a pareggio)

Articolo riproduttivo dell'art. 63, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁸⁹ Relazione art. (Coordinamento delle direzioni di amministrazione)

Articolo riproduttivo dell'art. 64, d.P.R. n. 167/2006).

unificati, quotizzati per area di spesa, ai fini delle comunicazioni ai competenti centri di responsabilità e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che sono effettuate con le modalità e nei termini indicati dagli organi centrali.

4. Le eventuali divergenze tra gli organismi e le direzioni di amministrazione in ordine ai rilievi mossi sulle contabilità sono sottoposte alle determinazioni del competente organo centrale o dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, per le osservazioni nella materia di sua competenza.

CAPO X DIREZIONI DI COMMISSARIATO

Art. 490 *Competenze*⁴⁹⁰

(art. 65, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le direzioni di commissariato, gli uffici equivalenti, o le sezioni autonome o distaccate, ove previsti dagli ordinamenti di Forza armata, svolgono, quali organi direttivi le funzioni tecniche, amministrative e logistiche inerenti all'organizzazione e al funzionamento:

a) dei servizi relativi ai viveri, ai foraggi, al vestiario, all'equipaggiamento, al casermaggio, ai combustibili, ai servizi generali e di cucina;

b) dei servizi generali di cui agli articoli 458 (*Spese generali e di funzionamento degli organismi*) e 461 (*Servizi diversi*), e in particolare dei servizi relativi alle macchine da ufficio, agli arredi e ai paramenti per il servizio religioso, agli strumenti musicali, ai materiali per la pulizia e l'igiene del personale;

c) di ogni altro servizio determinato dal competente organo centrale in relazione alle esigenze di Forza armata.

2. Le direzioni di commissariato o gli uffici equivalenti per funzioni sono diretti da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la funzione è attribuita a ufficiali del comparto amministrativo. Il direttore esercita le funzioni di comandante e, se previsto dagli ordinamenti di Forza armata, anche quelle di capo del servizio amministrativo. Gli ordinamenti di Forza armata possono prevedere la carica di vice direttore al quale possono essere delegate determinate funzioni.

Art. 491 *Organi esecutivi*⁴⁹¹

(art. 66, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Dai direttori di commissariato dipendono direttamente magazzini di commissariato ai quali sono affidati i compiti di custodia, gestione, distribuzione e di trasformazione dei materiali del servizio secondo quanto previsto nel capo VIII. Alla carica di direttore del magazzino, ove prevista dagli ordinamenti di Forza armata, è preposto un ufficiale appartenente ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri i magazzini di commissariato dipendono dagli organismi individuati

⁴⁹⁰ Relazione art. (Competenze)

Viene riprodotto l'art. 65, d.P.R. n. 167/2006.

Deve ritenersi tacitamente abrogato, dalle norme che vengono in questa sede riassetate, se non già, a suo tempo, dal d.P.R. n. 451/1990, il r.d.l. n. 196/1926, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle Forze armate dello Stato. Pertanto, tale fonte viene espressamente abrogata senza riproduzione.

⁴⁹¹ Relazione art. (Organi esecutivi)

Viene riprodotto l'art. 66, d.P.R. n. 167/2006.

con provvedimento ordinativo; la carica di direttore di magazzino di commissariato, se prevista, è ricoperta da ufficiali del comparto amministrativo.

2. In relazione alle esigenze di Forza armata possono essere mantenute o istituite, nell'ambito delle direzioni di commissariato, sartorie militari nonché altri organi preposti all'assolvimento di specifiche funzioni esecutive.

Art. 492

*Ispezioni tecnico-logistiche*⁴⁹² (art. 67, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le ispezioni tecnico-logistiche hanno lo scopo di accertare e controllare:

a) il funzionamento dei servizi di commissariato presso ciascun organismo in relazione ai compiti istituzionali e ai riflessi di ordine economico e amministrativo connessi al funzionamento dei servizi stessi;

b) l'impiego del personale, dei mezzi, lo stato dei materiali o delle infrastrutture.

2. Le ispezioni tecnico-logistiche sono disposte, di norma, almeno ogni due anni, dalla competente autorità logistica centrale, che le effettua direttamente o le delega ad ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato. Per gli organismi dell'area interforze provvede il competente organo centrale che può avvalersi di ufficiali dei predetti corpi. Per l'Arma dei carabinieri sono effettuate direttamente dal Comando generale o sono delegate ad ufficiali del comparto amministrativo.

3. Al termine dell'ispezione, l'ufficiale ispettore designato compila una relazione nella quale riporta le osservazioni, le considerazioni, i suggerimenti e le proposte che ritiene opportuno formulare in ordine alle risultanze dell'ispezione compiuta. La sintesi delle osservazioni è trascritta in apposito registro. La relazione è inviata all'autorità che ha disposto l'ispezione e costituisce elemento di base per il controllo interno.

CAPO XI

ORGANISMI PARTICOLARI

Art. 493

*Istituti di istruzione*⁴⁹³ (art. 68, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Il competente organo centrale stabilisce se il personale militare che frequenti corsi presso scuole di formazione, di applicazione, di specializzazione e di perfezionamento delle Forze armate, debba essere assunto nella forza effettiva o nella forza aggregata delle stesse scuole.

2. L'ammissione agli istituti di istruzione delle Forze armate di personale militare appartenente a Forze armate di altri paesi è disciplinata, anche in ragione di reciprocità, dai *memorandum* d'intesa stipulati con i Paesi interessati.

3. L'amministrazione e la contabilità dei collegi non militari, gestiti dal Ministero della difesa, sono disciplinate dalle norme contenute nel regolamento, integrate da istruzioni ministeriali relative ai collegi stessi.

4. Le spese per i corsi di istruzione del personale militare e civile, operante nel settore sanitario e veterinario, finalizzati all'attuazione delle disposizioni in materia di formazione continua di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono a carico dell'Amministrazione. Ai corsi organizzati dall'Amministrazione possono essere ammessi anche frequentatori esterni, sulla base di apposite convenzioni, con oneri a carico dei partecipanti.

⁴⁹² Relazione art. (Ispezioni tecnico-logistiche)

Art. riproduttivo dell'art. 67, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁹³ Relazione art. (Istituti di istruzione)

Articolo riproduttivo dell'art. 68, d.P.R. n. 167 del 2006.

5. Presso gli istituti di istruzione delle Forze armate sono istituite le mense per gli allievi. Le modalità di costituzione, di funzionamento e di gestione della mense sono definite dalle istruzioni di cui all'articolo 411 (Ambito di applicazione e rinvio), comma 4.

Art. 494

*Scuole militari*⁴⁹⁴

(art. 69, d.P.R. n. 167 del 2006; art. 32, co. 5, e tabella, l. n. 958 del 1986)

1. Le spese per il mantenimento, il corredo, l'equipaggiamento e l'istruzione degli allievi delle scuole militari sono a carico dell'Amministrazione.
2. Gli allievi delle scuole militari sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalità previste dall'articolo 784 (Retta annuale e spese di cancelleria) del codice. Le somme riscosse per le rette costituiscono proventi riassegnabili.
3. Agli allievi che fruiscono di licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le aliquote della retta in ragione del numero dei giorni non trascorsi nella scuola. Il medesimo rimborso è dovuto quando i corsi siano sospesi durante l'anno o quando gli allievi, per qualsiasi motivo, lascino definitivamente la scuola.
4. Le famiglie o gli enti che si siano assunti l'obbligo del pagamento della retta degli allievi, sono tenuti al rimborso delle somme anticipate dalla scuola per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi individualmente o collettivamente.
5. La competente autorità logistica centrale determina le norme per la destinazione degli oggetti di corredo degli allievi che abbiano ultimato i corsi o che vengano comunque dimessi dalla scuola.
6. L'armamento e l'equipaggiamento sono dati agli allievi in uso per il periodo di permanenza nella scuola.
7. Le paghe nette giornaliere spettano agli allievi dalla data del compimento del quindicesimo anno di età, nelle seguenti misure, in vigore dal 1° luglio 2009:
 - a) allievi del primo anno: euro 3,42;
 - b) allievi del secondo anno: euro 3,75;
 - c) allievi del terzo anno: euro 4,10.

Esse sono corrisposte secondo modalità di pagamento definite nelle istruzioni di cui all'articolo 411 (Ambito di applicazione e rinvio), comma 4, che garantiscono l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela nei confronti dei minori.

8. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad aggiornare annualmente, con decorrenza dal 1° luglio, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione.

Art. 495

⁴⁹⁴ Relazione art. (Scuole militari)

Viene riprodotto, con riassetto, l'art. 69, d.P.R. n. 167/2006, aggiungendo, ai co. 7 e 8, disposizioni circa la misura (da ultimo aggiornata, con decorrenza 1° luglio 2009, dal d.m. 24 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2009, n. 197) e le modalità di corresponsione agli allievi delle Scuole militari <<Nunziatella>> e <<Teulié>>, della Scuola navale militare <<Francesco Morosini>> e della Scuola militare aeronautica <<Giulio Douhet>>, dal compimento del sedicesimo anno di età, della «paga», che non è considerata trattamento economico per mancanza di un rapporto di servizio con l'Amministrazione difesa, a differenza di quanto previsto per la retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari dall'articolo 1797 (Retribuzione degli allievi di scuole ed accademie militari) del codice.

La legge n. 958/1986, all'art. 32, co. 5, e tabella ivi richiamata (nota in calce), prevedeva un trattamento parametrato a quello dei militari di truppa di leva, aggiornato annualmente ai sensi dell'art. 1, co. 2, della l. n. 342/1986. Nell'attuale fase di sospensione del servizio di leva, la <<paga>> riguarda soltanto gli allievi delle scuole militari, laddove, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria, si provvederà con le modalità previste dal libro VI, titolo II del codice.

*Accademie*⁴⁹⁵

(art. 70, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le spese relative al mantenimento e all'istruzione degli allievi delle accademie sono a carico dell'Amministrazione, nei limiti e con le modalità fissate dalle norme vigenti. È fatta salva, secondo i principi di cui agli articoli 1463 (Diritti riconosciuti dalla Costituzione) e 1473 (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero) del codice, la facoltà per gli allievi di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del codice civile, ai fini dell'organizzazione di cerimonie per rafforzare i vincoli di solidarietà e lo spirito di corpo militare. Il comandante dell'accademia stabilisce l'apporto finanziario a carico di ciascun allievo.

2. L'allievo che, avvalendosi delle facoltà previste dalle norme vigenti, venga dimesso, a domanda, dall'istituto di formazione, è soggetto all'addebito delle spese sostenute per i libri, le sinossi e i materiali didattici. L'addebito è altresì posto a carico:

a) dell'allievo che, per manifesta volontà, non sostenga gli esami previsti dal piano di studi;

b) dell'ufficiale che all'atto della nomina rifiuti di prestare il giuramento.

Art. 496

*Organizzazione penitenziaria militare*⁴⁹⁶

(art. 71, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. L'Amministrazione fornisce ai graduati e ai militari di truppa, tradotti nelle carceri militari in attesa di giudizio, gli oggetti di corredo stabiliti, per gli appartenenti a ciascuna Forza armata, dal regolamento per l'organizzazione penitenziaria militare, e distribuisce altresì al personale militare arrestato e tradotto nelle carceri militari dopo la latitanza gli oggetti necessari per completare il vestiario.

2. Gli ufficiali e i sottufficiali, in attesa di giudizio nelle carceri militari, sono tenuti al pagamento del valore in denaro della razione viveri nell'importo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Tale importo è trattenuto sugli assegni spettanti e versato in tesoreria quale provento riassegnabile. Nel caso di proscioglimento le trattenute sono rimborsate.

3. I condannati alla reclusione militare sono avviati alle carceri militari con gli oggetti di corredo forniti dai reparti di appartenenza. Al termine della reclusione, i militari sono trasferiti agli organismi di destinazione con i predetti oggetti di corredo.

4. Gli ufficiali, i marescialli e i sergenti maggiori condannati alla reclusione militare cessano, dal giorno successivo alla data della sentenza di condanna, di appartenere al proprio organismo e sono assunti in forza dalle carceri militari fino all'ultimo giorno di detenzione nel carcere militare.

5. Al personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare detenuto nelle carceri militari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i militari delle Forze armate. Le spese di mantenimento del predetto personale sono rimborsate dalle amministrazioni da cui dipende, anche se tale personale detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o comunque sia stato cancellato dai ruoli di appartenenza. A tal fine, il Ministero della difesa determina annualmente la misura dell'assegno giornaliero. L'amministrazione alla quale appartiene il

⁴⁹⁵ Relazione art. (Accademie)

Viene riprodotto l'art. 70, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁹⁶ Relazione art. (Organizzazione penitenziaria militare)

Art. riproduttivo dell'art. 71, d.P.R. n. 167/2006.

Al co. 1 si è fatto riferimento alle categorie dei graduati e militari di truppa conformemente a quanto stabilito dall'art. 626 (Categorie di militari) del codice.

Al co. 5, le originarie parole <<Corpi armati dello Stato>> sono state modificate in <<Forze di polizia ad ordinamento militare>>.

personale delle Forze di polizia a ordinamento militare rimborsa anche le spese di viaggio per il ritorno del personale ai corpi o ai comuni di residenza al termine della detenzione, le somme addebitate ai detenuti per danni, e non recuperate, le perdite di materiali, nonché quelle dipendenti da altre cause. I detenuti conservano l'equipaggiamento individuale, a eccezione della divisa speciale, che è sostituita da oggetti di corredo personali.

CAPO XII GESTIONE DEGLI ANIMALI

Art. 497

*Allevamento e acquisto di animali*⁴⁹⁷ (art. 72, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. L'Amministrazione alleva o acquista animali per soddisfare le esigenze delle Forze armate.
2. L'allevamento è effettuato in organismi che provvedono all'ammansimento e all'addestramento degli animali, in applicazione delle disposizioni del competente organo centrale e sotto il controllo del servizio veterinario militare.
3. L'acquisto degli animali da parte degli organismi è effettuato in economia, da commissioni nominate dalla competente autorità logistica centrale, composte da tre ufficiali uno dei quali appartenente al servizio veterinario.
4. Le commissioni effettuano, con fondi anticipati al presidente o alla persona da lui designata, le spese per:
 - a) l'acquisto di animali;
 - b) lo svolgimento di accertamenti clinico-diagnostici finalizzati all'accertamento dell'idoneità fisica;
 - c) le indennità e le spese di viaggio del personale delle commissioni;
 - d) il mantenimento e il trasporto degli animali nonché il pagamento dei diritti doganali;
 - e) gli ulteriori oneri per l'acquisizione di animali.
5. Per gli acquisti all'estero valgono, in quanto applicabili, le norme del presente capo.

Art. 498

*Profilassi, polizia e assistenza veterinaria*⁴⁹⁸ (art. 73, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Gli organi del servizio veterinario militare presenti nell'organismo o destinati a tale incarico ovvero i veterinari civili convenzionati, curano gli animali dell'Amministrazione e l'igiene degli allevamenti, dei ricoveri e dell'alimentazione, e provvedono:
 - a) alla prevenzione, diagnosi, ricovero, cura e riabilitazione dalle malattie;
 - b) alla medicina legale, alla sanità pubblica e polizia veterinaria.
2. Nelle convenzioni con i veterinari civili è stabilito l'importo della retribuzione mensile o della visita. Il veterinario civile convenzionato, nell'adempimento delle proprie mansioni tecniche, si attiene alle disposizioni degli organi del servizio veterinario militare.
3. Agli ufficiali veterinari o, in mancanza, ai veterinari civili convenzionati è affidata la direzione sanitaria delle strutture veterinarie per la cura di animali, istituita presso gli organismi.
4. In casi di estrema urgenza, previo nulla osta dell'autorità logistica centrale competente, è consentito il ricorso a strutture veterinarie civili anche non convenzionate. In tal caso le prestazioni sono retribuite secondo le tariffe vigenti.

⁴⁹⁷ Relazione art. (Allevamento e acquisto di animali)

Art. riproduttivo dell'art. 72, d.P.R. n. 167/2006.

⁴⁹⁸ Relazione art. (Profilassi, polizia e assistenza veterinaria)

Art. riproduttivo dell'art. 73, d.P.R. n. 167/2006.

5. I materiali in dotazione e quelli destinati al consumo, ivi compresi i medicinali, necessari per il funzionamento delle strutture veterinarie di cui al comma 2, sono consegnati all'ufficiale veterinario competente, ovvero al veterinario civile convenzionato. I medicinali e il materiale per medicare gli animali, non forniti dalla farmacia militare, sono acquistati in economia. A tal fine al direttore sanitario delle strutture veterinarie può essere attribuito un adeguato fondo permanente.

Art. 499

*Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali*⁴⁹⁹ (art. 74, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Nel caso di morte di un animale il comandante dell'organismo:

a) ne dà immediata comunicazione all'organo superiore e al competente organo del servizio veterinario;

b) chiede l'intervento dell'ufficiale veterinario per l'esecuzione dell'esame necroscopico, sempre che il decesso non sia avvenuto a seguito di malattia per la quale sia già stata accertata la diagnosi;

c) procede all'accertamento di eventuali responsabilità secondo le disposizioni di cui al capo III.

2. Gli animali non più idonei a continuare il servizio sono riformati con deliberazione di una commissione nominata dal comandante dell'organismo, composta da tre ufficiali di cui uno veterinario. A seguito della deliberazione di riforma, l'autorità logistica centrale concede l'autorizzazione per:

a) la vendita secondo le disposizioni di cui all'articolo 386 (Alienazioni in economia);

b) la cessione gratuita, secondo le modalità definite nelle istruzioni di cui all'articolo 411 (Ambito di applicazione e rinvio), comma 4.

3. La cessione gratuita è effettuata a favore di:

a) enti, amministrazioni pubbliche ed enti zoofili o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) privati cittadini che ne facciano richiesta;

c) università per le esigenze delle facoltà di medicina veterinaria o di altri istituti scientifici.

4. Il comandante dell'organismo, se la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenze per l'animale o se la custodia dell'animale determini una situazione di pericolo, può, su proposta dell'ufficiale veterinario competente, autorizzare l'eutanasia dell'animale e procedere secondo quanto previsto al comma 1.

5. Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorità logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui all'articolo 386 (Alienazioni in economia), ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Forze di polizia a ordinamento militare, da organizzazioni di pubblica utilità e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.

Art. 500

*Attività ippica militare*⁵⁰⁰

⁴⁹⁹ Relazione art. (Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali)

Viene riprodotto, con riassetto, l'art. 74, d.P.R. n. 167/2006, in cui, al co. 5, le parole <<Corpi armati dello Stato>> sono state modificate in <<Forze di polizia a ordinamento militare>>, secondo la terminologia usata nel codice.

Le vigenti istruzioni, approvate con d.m. 20 dicembre 2006 e destinate ad essere sostituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dettano, al capo XII, par. 6, disposizioni sull'argomento.

⁵⁰⁰ Relazione art. (Attività ippica militare)

(art. 75, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le spese attinenti all'attività ippica militare, comprese le spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e di cavalli, sono a carico dell'Amministrazione.
2. Le spese per l'attività ippica svolta dal personale delle Forze armate, impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale, possono essere sostenute con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali, o con contributi di natura privata. L'Amministrazione consente la partecipazione di privati alla gestione di programmi inerenti all'attività ippica militare. Promuove o costituisce organismi senza scopo di lucro, per assicurare il migliore impiego delle risorse conferite.
3. Le Forze armate, secondo i propri programmi, obiettivi, disponibilità ed esigenze tecnico-operative, predispongono le norme relative alla assegnazione dei premi vinti dai militari.

Art. 501

*Cavalli di proprietà del personale militare*⁵⁰¹

(art. 76, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. I cavalli di proprietà del personale militare possono essere tenuti nelle scuderie dell'Amministrazione militare, con spese per il mantenimento e la stabulazione a carico dei proprietari. Tali cavalli, su richiesta del personale militare, possono essere riconosciuti di servizio, da parte dell'Amministrazione, se ritenuti utili per particolari esigenze di impiego, ovvero per l'attività agonistica, previo accertamento dell'idoneità tecnica e sanitaria e del valore commerciale a cura di apposita commissione. Della commissione, nominata dal comandante dell'organismo, fa parte un ufficiale veterinario. I cavalli riconosciuti di servizio sono iscritti in appositi registri dell'organismo che provvede al loro mantenimento e stabulazione nei limiti e con le modalità stabilite dall'autorità logistica centrale.

Art. 502

*Cessione di cavalli ai militari*⁵⁰²

(art. 77, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. L'Amministrazione può cedere, a pagamento, ai militari che si trovano in particolari condizioni di impiego, cavalli di sua proprietà, con le modalità stabilite dalla competente autorità logistica centrale. La cessione si perfeziona con il verbale di stima e consegna del quadrupede, sottoscritto dalla commissione di cui all'articolo 501 (Cavalli di proprietà del personale militare) e dal militare acquirente.
2. I militari possono comunque acquistare un cavallo dall'Amministrazione, nel rispetto delle istruzioni di Forza armata, scegliendo tra i cavalli classificati in soprannumero rispetto alle esigenze istituzionali dalla competente autorità logistica centrale.
3. Il versamento in tesoreria del prezzo dei cavalli ceduti a pagamento ai militari, è effettuato dall'organismo al termine del periodo di garanzia e costituisce provento riassegnabile.
4. I militari che hanno acquistato cavalli dall'Amministrazione non possono venderli prima che siano trascorsi quattro anni dalla data dell'acquisto.
5. Trascorso tale periodo, i militari, prima di vendere un cavallo acquistato dall'Amministrazione, ne danno tempestiva comunicazione, per via gerarchica, alla competente autorità logistica centrale. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione, l'Amministrazione può acquistare il cavallo qualora il militare proprietario del quadrupede accetti il prezzo fissato da un' apposita commissione.

Art. riproduttivo dell'art. 75, d.P.R. n. 167/2006.

⁵⁰¹ Relazione art. (Cavalli di proprietà del personale militare)

Viene riprodotto l'art. 76, d.P.R. n. 167/2006.

⁵⁰² Relazione art. (Cessione di cavalli ai militari)

Art. riproduttivo dell'art. 77, d.P.R. n. 167/2006.

6. Ai militari che si trovino nelle particolari condizioni di impiego di cui al presente articolo e che intendano acquistare un cavallo dal commercio o dall'Amministrazione, possono essere concesse anticipazioni, nei limiti e con le modalità fissate dall'autorità logistica centrale, rimborsabili in quattro anni mediante ritenute sugli assegni. La concessione dell'anticipazione per l'acquisto di cavalli dal commercio è subordinata all'accertamento dell'idoneità tecnica e sanitaria e del valore commerciale dei cavalli in vendita.

CAPO XIII SERVIZIO DELLE ISPEZIONI

Art. 503

*Attività ispettiva*⁵⁰³

(art. 78, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. L'azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile è esercitata dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, sulla base delle direttive all'uopo impartite dal Ministro della difesa. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative ha cura di coordinare l'attività ispettiva centrale e periferica con il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri allo scopo di evitare di incidere sui programmi addestrativi delle unità operative delle Forze armate.
2. L'attività ispettiva può essere ordinaria o straordinaria ed è diretta o decentrata a seconda che sia svolta, rispettivamente, dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, ovvero dai competenti uffici del Segretariato generale della difesa, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dei comandi territoriali e dei comandi di grandi unità autonome, per gli organismi dipendenti.
3. Le ispezioni ordinarie, dirette o decentrate, sono effettuate, di massima, con cadenza annuale. Le ispezioni straordinarie, dirette o decentrate sono effettuate quando se ne ravvisi la necessità. Durante le ispezioni sono presenti gli agenti responsabili della gestione.
4. Le ispezioni possono anche essere limitate a particolari settori della gestione.
5. Le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nonché da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative. Per l'Arma dei carabinieri le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali del comparto amministrativo e da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative; le ispezioni ordinarie decentrate, sono svolte dalle direzioni di amministrazione presso gli organismi amministrativamente dipendenti ed eseguite dal medesimo personale. Per lo svolgimento delle attività ispettive, può essere impiegato anche personale militare appositamente richiamato in servizio dalla posizione di ausiliaria o di aspettativa per riduzione dei quadri.

Art. 504

*Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili*⁵⁰⁴

(art. 79, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le ispezioni amministrative e contabili sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sono volte ad accertare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

⁵⁰³ Relazione art. (Attività ispettiva)

L'art. riproduce l'art. 78, d.P.R. n. 167/2006. In particolare, il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile è disciplinato dagli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 286/1999.

⁵⁰⁴ Relazione art. (Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili)

Viene riprodotto l'art. 79, d.P.R. n. 167/2006.

2. Nelle ispezioni amministrative l'ispettore effettua i seguenti controlli:

- a) verifica di cassa;
- b) verifica degli atti amministrativi e delle contabilità relative alla gestione finanziaria, con ispezione anche della regolarità degli atti relativi alle provviste e alle vendite in economia;
- c) accertamento dell'esattezza dei dati relativi alla forza, confrontati con i corrispondenti documenti amministrativi;
- d) verifica degli atti amministrativi e delle contabilità relative alla gestione patrimoniale, con ispezione anche delle cautele assunte per la buona conservazione dei materiali nonché per la regolare tenuta degli inventari.

3. Le ispezioni contabili hanno per oggetto i seguenti controlli:

- a) l'accertamento della regolarità della tenuta dei registri e dei documenti contabili, nonché della regolarità e tempestività nella resa dei conti;
- b) la verifica della consistenza delle casse e dei materiali, limitatamente alla parte contabile;
- c) l'accertamento della regolarità delle anticipazioni.

Art. 505

*Relazione sull'ispezione*⁵⁰⁵ (art. 80, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. L'ispettore redige una relazione sull'ispezione effettuata e la invia, per i successivi adempimenti, all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative che provvede a farla pervenire allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, munita di eventuali osservazioni e proposte.

2. Quando nel corso dell'ispezione emergano fatti dannosi che comportino responsabilità amministrativo-contabile, l'ispettore ne dà immediata comunicazione ai competenti organi dell'amministrazione centrale, nonché agli Stati maggiori, al Segretariato generale della difesa, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, per gli eventuali adempimenti ai sensi del capo III, allegando circostanziata relazione sui fatti rilevati. La comunicazione è effettuata dall'ispettore anche nel caso in cui ritenga necessario acquisire ulteriori elementi per accertare la responsabilità degli agenti, fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Il Ministero della difesa, per particolari esigenze, può chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'esecuzione, in aggiunta ai propri compiti istituzionali, di verifiche conoscitive generali e finalizzate di fenomeni gestionali.

CAPO XIV CONTABILITÀ ANALITICA

Art. 506

*Sistema di contabilità analitica*⁵⁰⁶

⁵⁰⁵ Relazione art. (Relazione sull'ispezione)

Viene riprodotto l'art. 80, d.P.R. n. 167/2006. L'art. 12 d.P.R. n. 748/1972 disciplina le attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive.

⁵⁰⁶ Relazione art. (Sistema di contabilità analitica)

Viene riprodotto l'art. 81, d.P.R. n. 167/2006, che dà attuazione al disposto dell'art. 10, d.lgs. n. 279/1997. Sulla materia, v. Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2008 (pubblicato in Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2008),

(art. 81, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. La valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dagli organismi e dagli enti di cui all'articolo 411 (Ambito di applicazione e rinvio), comma 2, è effettuata, in applicazione della normativa vigente, mediante un sistema di contabilità economica in armonia con il disposto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che collega, in maniera analitica, i costi delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti.

2. Procedure operative della contabilità analitica possono essere disciplinate nelle istruzioni di cui al comma 4 dell'articolo 411 (Ambito di applicazione e rinvio).

TITOLO II

NORME DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON LE ESIGENZE DI DIFESA NAZIONALE

Art. 507

*Oggetto della disciplina*⁵⁰⁷

(art. 1, d.P.R. n. 419 del 1995)

1. Le norme contenute nel presente titolo coordinano le disposizioni recate dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con le specifiche esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale, in attuazione dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 e dell'articolo 529 (Informatizzazione del Ministero della difesa), comma 2, del codice.

Art. 508

*Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale*⁵⁰⁸

(art. 2, d.P.R. n. 419 del 1995)

1. Agli effetti del presente titolo:

a) «decreto legislativo» è il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

b) «Amministrazione della difesa» è il complesso dell'area tecnico-operativa con funzioni operative, di pianificazione e definizione dei programmi tecnico-finanziari risalente al Capo di stato maggiore della difesa e dell'area tecnico-amministrativa risalente al Segretario generale della difesa. Nell'Amministrazione della difesa è compresa anche l'Arma dei carabinieri per i compiti propri attinenti alla difesa nazionale. Per le funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, all'Arma dei carabinieri si applicano le procedure previste in materia dal regolamento del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 1993;

che è stato aggiornato a seguito della riclassificazione funzionale del bilancio per missioni e programmi, attuata allo scopo di consentire una lettura più chiara e trasparente dei dati.

⁵⁰⁷ Relazione art. (Oggetto della disciplina)

Nel presente titolo viene riprodotto il d.P.R. n. 419/1995, emesso in attuazione dell'art. 16, d.lgs. n. 12/1993, richiamato nel Codice, libro III, per consentire di inserire il citato d.P.R. n. 419/1995 nel presente regolamento. La riproduzione è avvenuta con riassetto e coordinamento formale, per tener conto delle sopravvenienze normative successive al d.P.R. n. 419/1995 (sostituzione dell'espressione Autorità con quella CNIPA, denominazione che nella legislazione successiva al d.P.R. n. 419/1995 ha sostituito la precedente di AIPA; sostituzione dei rinvii al d.lgs. n. 358/1992 con il rinvio al d.lgs. n. 163/2006 che ha abrogato e sostituito il d.lgs. n. 358/1992).

⁵⁰⁸ Relazione art. (Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale)

Disposizione riproduttiva dell'art. 2, d.P.R. n. 419/1995.

c) «dirigente generale» è l'ufficiale proposto dal Comitato dei Capi di stato maggiore e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del decreto legislativo n. 39 del 1993, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

d) «dirigente generale dell'Arma dei carabinieri», relativamente all'area gestionale, è l'ufficiale proposto dal Comandante generale e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del decreto legislativo n. 39 del 1993, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

e) «CNIPA» è il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 509

*Tutela delle attività di pianificazione e rispetto delle peculiarità della Difesa*⁵⁰⁹ (art. 3, d.P.R. n. 419 del 1995)

1. Il presente titolo si applica ai sistemi informativi automatizzati aventi carattere prettamente operativo concernenti o connessi con l'esplicazione dei compiti specifici della difesa dello Stato, ai sistemi gestionali aventi implicazioni di carattere operativo e ai sistemi dell'Arma dei carabinieri ricadenti sotto la responsabilità della Difesa.

2. I sistemi informativi automatizzati a carattere esclusivamente gestionale, relativi sia all'area tecnico-operativa che a quella tecnico-amministrativa, diversi da quelli di cui al comma 1, rimangono disciplinati dalle disposizioni di cui al decreto legislativo.

Art. 510

*Finalità dei sistemi informativi automatizzati della Difesa*⁵¹⁰ (art. 4, d.P.R. n. 419 del 1995)

1. I sistemi informativi automatizzati della Difesa perseguono, oltre a quelle indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo, anche le seguenti finalità peculiari dell'Amministrazione militare:

a) soddisfare le esigenze informative dei vertici ricorrendo, ove necessario, all'integrazione dei sistemi per consentire l'impiego dello strumento militare in «tempo reale»;

b) prevedere, in un quadro coordinato, lo sviluppo armonico delle due aree di competenza (tecnico-operativa e tecnico-amministrativa) perseguendo prioritariamente programmi di comune interesse;

c) soddisfare le esigenze di interscambio informativo e di interfaccia fra i sistemi di elaborazione delle varie componenti della Difesa, per la fusione ponderale di dati eterogenei;

d) attuare soluzioni che permettano di realizzare la massima trasportabilità, riusabilità e interoperabilità nell'ambito dei vari sistemi d'arma.

Art. 511

*Criteri di integrazione e interconnessione*⁵¹¹ (art. 5, d.P.R. n. 419 del 1995)

1. I sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa del tipo esclusivamente gestionale non rientranti nell'ambito del presente titolo, al fine di realizzare l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standard e criteri definiti dal CNIPA,

⁵⁰⁹ Relazione art. (Tutela delle attività di pianificazione e rispetto delle peculiarità della Difesa)
Disposizione meramente riproduttiva dell'art. 3, d.P.R. n. 419/1995.

⁵¹⁰ Relazione art. (Finalità dei sistemi informativi automatizzati della Difesa)
La norma riporta il testo dell'art. 4, d.P.R. n. 419 del 1995.

⁵¹¹ Relazione art. (Criteri di integrazione e interconnessione)
Disposizione meramente riproduttiva dell'art. 5, d.P.R. n. 419/1995.

salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente generale responsabile e il CNIPA medesimo.

2. Per i sistemi informativi di cui al comma 1, già esistenti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, sono individuate, ove necessario, d'intesa con il CNIPA, le opportune modalità d'integrazione e interconnessione.

Art. 512

*Caratterizzazione delle norme e dei criteri*⁵¹² (art. 6, d.P.R. n. 419 del 1995)

1. Fatte salve le competenze spettanti al CNIPA riguardo all'emanazione di norme tecniche e criteri in tema di progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati, tenuto conto delle peculiarità dei sistemi informativi con implicazioni di carattere operativo di cui all'articolo 509 (Tutela delle attività di pianificazione e rispetto delle peculiarità della Difesa), comma 1, finalizzati al mantenimento e all'impiego dello strumento militare, spetta all'Amministrazione della difesa definire gli obiettivi strategici nel settore, fissati dal Ministro della difesa, in accordo anche con le intese raggiunte nell'ambito dell'Alleanza atlantica.

2. I programmi relativi ai sistemi di cui all'articolo 509 (Tutela delle attività di pianificazione e rispetto delle peculiarità della Difesa), comma 1, sono oggetto di autonoma programmazione e non ricadono nella pianificazione triennale, di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), e articolo 9, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo, da proporre al CNIPA.

3. Il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali predisposti dal CNIPA per quel che concerne i sistemi informativi automatizzati a carattere gestionale di cui all'articolo 509 (Tutela delle attività di pianificazione e rispetto delle peculiarità della difesa), comma 2, sono approvati, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo.

4. L'Arma dei carabinieri, per la programmazione relativa ai progetti di automazione della propria area gestionale, da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della difesa, redige una propria pianificazione nella quale vengono definiti obiettivi e priorità. Per le interconnessioni possibili è assicurata l'intesa con l'Amministrazione della difesa. La pianificazione viene trasmessa direttamente al CNIPA tramite il dirigente generale responsabile dell'Arma dei carabinieri. La programmazione da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno segue le procedure del relativo regolamento del Ministero dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo. I singoli progetti, in fase di iter tecnico amministrativo, vengono sottoposti al vaglio del CNIPA per un parere di merito sulla congruità tecnico-economica, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 513

*Formazione del personale*⁵¹³ (art. 7, d.P.R. n. 419 del 1995)

1. Il dirigente generale responsabile, d'intesa con il CNIPA, definisce indirizzi e direttive in merito al piano per la formazione del personale militare e civile, tenuto conto sia delle tecnologie e delle architetture informatiche emergenti sia delle particolari esigenze dell'Amministrazione della difesa.

⁵¹² Relazione art. (Caratterizzazione delle norme e dei criteri)

La norma riporta il testo dell'art. 6, d.P.R. n. 419/1995.

⁵¹³ Relazione art. (Formazione del personale)

Disposizione riproduttiva dell'art. 7, d.P.R. n. 419/1995.

2. La formazione professionale del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa è prevalentemente assicurata dagli istituti di formazione esistenti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

Art. 514

*Monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati*⁵¹⁴ (art. 8, d.P.R. n. 419 del 1995)

1. L'attività di monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa, compresi quelli non ricadenti nell'ambito di applicazione del presente titolo, nonché l'attività di verifica dei risultati conseguiti con le tecnologie informatiche è effettuata dal dirigente generale responsabile tramite gli organi dell'Amministrazione della difesa competenti per legge, fatto salvo il potere sostitutivo del CNIPA previsto all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo.

Art. 515

*Capitolati e contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza*⁵¹⁵ (art. 9, d.P.R. n. 419 del 1995)

1. Le clausole generali dei contratti che l'Amministrazione della difesa stipula in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del CNIPA o del Ministro della difesa.

2. Per i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Amministrazione della difesa comunica al CNIPA, tramite il dirigente generale responsabile, le linee essenziali dei progetti e le informazioni che consentano comunque di esprimere il parere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo.

Art. 516

*Selettività e armonizzazione delle procedure*⁵¹⁶ (art. 10, d.P.R. n. 419 del 1995)

1. L'Amministrazione della difesa fornisce le informazioni richieste dal CNIPA a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo per il tramite del dirigente generale responsabile.

2. Ove la richiesta sia formulata direttamente alle imprese contraenti con l'Amministrazione della difesa, le informazioni sono fornite per il tramite del dirigente generale responsabile.

3. Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

TITOLO III

INCHIESTE SU EVENTI DI PARTICOLARE GRAVITÀ O RISONANZA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

⁵¹⁴ Relazione art. (Monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati)
La norma riporta il testo dell'art. 8, d.P.R. n. 419/1995.

⁵¹⁵ Relazione art. (Capitolati e contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza)
Disposizione meramente riproduttiva dell'art. 9, d.P.R. n. 419/1995.

⁵¹⁶ Relazione art. (Selettività e armonizzazione delle procedure)
Disposizione meramente riproduttiva dell'art. 10, d.P.R. n. 419/1995.

Art. 517

*Nozione di inchiesta sommaria e formale*⁵¹⁷
(art. 2, d.P.R. n. 83 del 2005)

1. Si intendono per:

a) inchieste sommarie quelle disposte nell'immediatezza dell'evento e condotte secondo modalità semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti;

b) inchieste formali quelle disposte quando la gravità dell'evento richiede nell'immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei risultati dell'inchiesta sommaria, esperire indagini più articolate e complesse, al fine di accertare le cause dell'evento.

Art. 518

*Nozione di evento di particolare gravità o risonanza*⁵¹⁸
(art. 3, d.P.R. n. 83 del 2005)

1. Ai fini del presente titolo sono considerati eventi di particolare gravità o risonanza:

a) gli avvenimenti dannosi che interessano personale, mezzi o beni del Ministero della difesa, quali, a titolo esemplificativo, incidenti e infortuni rilevanti connessi all'impiego operativo, all'attività addestrativa e comunque al servizio, furti, smarrimenti o danneggiamenti di materiali e apparati particolarmente delicati e importanti, come a esempio armi e munizionamenti, ed eventi relativi alla situazione sanitaria nei reparti;

b) gli accadimenti che potrebbero avere riflessi negativi sull'opinione pubblica per la loro delicatezza o per il numero di persone coinvolte;

c) i sinistri marittimi, intesi come qualsiasi evento dannoso accaduto, in navigazione o in porto, a unità navali appartenenti all'Amministrazione della difesa o a persone o beni a bordo.

Art. 519

*Sinistri marittimi e aeronautici*⁵¹⁹
(art. 4, d.P.R. n. 83 del 2005)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 518 (Nozione di evento di particolare gravità o risonanza), comma 1, lettera c):

a) rientrano, comunque, nella fattispecie dei sinistri marittimi il naufragio, l'abbandono e la perdita della nave, la morte di una o più persone, le lesioni personali gravi, la collisione, l'incaglio, l'incendio grave, l'esplosione, le avarie idonee a pregiudicare i requisiti operativi o di navigabilità delle unità navali appartenenti all'Amministrazione della difesa;

b) sono considerate unità appartenenti all'Amministrazione della difesa, oltre alle unità iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato, anche i natanti di uso locale, nonché le unità di proprietà dell'Amministrazione della difesa o in uso a essa, comandate da personale militare o civile del Ministero della difesa.

2. Nel caso di incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze, il Capo di stato maggiore della difesa, avvalendosi della consulenza tecnica dell'Ispettorato per la sicurezza del volo, tramite il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nomina la commissione di investigazione, per l'accertamento delle cause ai fini di prevenzione, secondo i criteri e le modalità previste

⁵¹⁷ Relazione art. (Nozione di inchiesta sommaria e formale)

Viene riprodotto l'art. 2, d.P.R. n. 83/2005.

Si aggiunge che il presente titolo dà attuazione all'art. 1, d.P.R. n. 83/2005, art. riprodotto nel codice onde dare una copertura <<primaria>> alle norme del regolamento.

⁵¹⁸ Relazione art. (Nozione di evento di particolare gravità o risonanza)

Disposizione riproduttiva dell'art. 3, d.P.R. n. 83/2005.

⁵¹⁹ Relazione art. (Sinistri marittimi e aeronautici)

Viene riprodotto l'art. 4, d.P.R. n. 83/2005.

dalle specifiche disposizioni tecniche emanate dal predetto Ispettorato. Il Capo di stato maggiore della difesa può designare il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri competenti a disporre tale nomina.

CAPO II INCHIESTA SOMMARIA

Art. 520

*Adempimenti iniziali dei comandanti*⁵²⁰ (art. 5, d.P.R. n. 83 del 2005)

1. I comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unità o uffici nel cui ambito si è verificato l'evento di particolare gravità o risonanza, provvedono a:

a) impedire la dispersione o alterazione di cose, documenti e in genere di tutti gli elementi utili per i successivi adempimenti;

b) dare tempestiva comunicazione dell'evento, attraverso la linea gerarchica, all'autorità competente a disporre l'inchiesta sommaria, ai sensi dell'articolo 521 (Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria), comma 1, nonché allo Stato maggiore della difesa, per gli eventi occorsi nell'area tecnico-operativa, o al Segretariato generale della difesa, per gli eventi verificatisi nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;

c) redigere una relazione tecnica, recante l'indicazione delle circostanze in cui si è verificato l'evento, della dinamica di svolgimento dei fatti, dei provvedimenti adottati, nonché le eventuali valutazioni, trasmettendola, entro cinque giorni, all'autorità competente a disporre l'inchiesta sommaria, di cui alla lettera b), per la medesima via gerarchica, ovvero entro dieci giorni per gli eventi verificatisi nel corso di operazioni all'estero;

d) inoltrare, nel caso in cui l'evento si sia verificato nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO a carattere interforze, la comunicazione di cui alla lettera b) anche allo Stato maggiore della Forza armata o al Comando generale dell'Arma di carabinieri a cui appartengono il personale, i beni o i mezzi coinvolti.

Art. 521

*Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria*⁵²¹ (art. 6, d.P.R. n. 83 del 2005)

1. Le autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria sono:

a) il Capo di stato maggiore della difesa quando:

1) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di enti e organismi, in Italia o all'estero, dipendenti direttamente dalla predetta autorità o dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze;

2) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale autorità esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo;

b) il Segretario generale della difesa, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito del Segretariato generale;

c) i superiori gerarchici del comando, ente, unità e ufficio coinvolti nell'evento, il cui livello ordinativo è individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base

⁵²⁰ Relazione art. (Adempimenti iniziali dei comandanti)

Viene riprodotto l'art. 5, d.P.R. n. 83/2005. Si è tenuto, altresì, conto delle modifiche *in itinere* del citato d.P.R., sulle quali è stato acquisito il parere conforme del Consiglio superiore delle Forze armate.

⁵²¹ Relazione art. (Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria)

Disposizione riprodotiva dell'art. 6, d.P.R. n. 83/2005. Si è tenuto, altresì, conto delle modifiche *in itinere* del citato d.P.R., sulle quali è stato acquisito il parere conforme del Consiglio superiore delle Forze armate.

all'assetto organizzativo delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonché alla capacità ad acquisire, con la necessaria tempestività, gli elementi necessari per valutare l'opportunità di disporre l'inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi.

2. Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera c), è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa e del Segretario generale della difesa, in relazione alle aree di rispettiva competenza.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il Capo di stato maggiore della difesa può delegare uno dei Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o il Comandante del Comando operativo di vertice interforze a disporre l'inchiesta sommaria. Questi ultimi, sulla base delle risultanze delle indagini, propongono al Capo di stato maggiore della difesa l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 522

*Avvio dell'inchiesta sommaria*⁵²² (art. 7, d.P.R. n. 83 del 2005)

1. L'autorità competente a ordinare l'inchiesta sommaria nomina, entro quindici giorni dal ricevimento della notizia dell'evento, un ufficiale inquirente per l'esecuzione dell'inchiesta.

2. Nel caso in cui gli eventi avvengono nell'ambito delle operazioni, missioni, o esercitazioni per le quali il Capo di stato maggiore della difesa esercita, anche a mezzo di delega, le funzioni di comando e controllo, possono essere nominati, avuto riguardo alle Forze armate coinvolte, più ufficiali inquirenti, di pari grado, che procedono congiuntamente agli atti e alla predisposizione del rapporto riassuntivo.

3. L'autorità di cui al comma 1, dà tempestiva notizia dell'avvio dell'inchiesta sommaria allo Stato maggiore della difesa o al Segretariato generale della difesa, a seconda che l'evento si sia verificato nell'area tecnico-operativa o nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, nonché, in base a quanto prescritto dai rispettivi ordinamenti di Forza armata, allo Stato maggiore, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché agli organismi intermedi dai quali dipendono i comandi, gli enti, le unità o gli uffici interessati dall'evento.

Art. 523

*Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria*⁵²³ (art. 8, d.P.R. n. 83 del 2005)

1. Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale, i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 521 (Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria), comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 522 (Avvio dell'inchiesta sommaria), comma 1.

Art. 524

*Esecuzione dell'inchiesta sommaria*⁵²⁴

⁵²² Relazione art. (Avvio dell'inchiesta sommaria)

Disposizione riproduttiva dell'art. 7, d.P.R. n. 83/2005.

⁵²³ Relazione art. (Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria)

Viene riprodotto l'art. 8, d.P.R. n. 83/2005.

⁵²⁴ Relazione art. (Esecuzione dell'inchiesta sommaria)

Disposizione riproduttiva dell'art. 9, d.P.R. n. 83/2005.

(art. 9, d.P.R. n. 83 del 2005)

1. L'ufficiale inquirente, nominato ai sensi dell'articolo 522 (Avvio dell'inchiesta sommaria), commi 1 e 2, non può appartenere al comando, ente, unità o ufficio interessati dall'evento, ed è di grado superiore o, se pari grado, più anziano del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unità o ufficio ove si è verificato l'evento.

2. L'inchiesta sommaria consiste:

a) nell'acquisizione della relazione del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unità o ufficio interessati all'evento;

b) nella raccolta di tutte le notizie relative all'evento quali: località, data, ora, circostanze, generalità del personale coinvolto, beni della difesa interessati dall'evento, dinamica e probabili cause, provvedimenti adottati, eventuali interventi dell'autorità giudiziaria, documenti o altri mezzi di prova, nonché ogni altro elemento di informazione utile;

c) nella raccolta di dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonché di persone estranee all'Amministrazione della difesa in grado di fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta, le cui attestazioni dovranno essere verbalizzate a cura dell'ufficiale inquirente e sottoscritte dal dichiarante;

d) nella compilazione di un rapporto riassuntivo dell'evento, recante i risultati delle indagini e le considerazioni sulle cause dell'evento.

Art. 525

*Invio degli atti dell'inchiesta sommaria*⁵²⁵
(art. 10, d.P.R. n. 83 del 2005)

1. Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al più presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui è stata disposta, all'autorità che ne ha ordinato l'esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'area di appartenenza del Comando, ente, unità o ufficio presso i quali si è verificato l'evento.

2. Lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell'autorità di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa è stata disposta. Tale autorità di vertice può ordinare, se ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni.

3. Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta sommaria è inviata, senza ritardo, a cura dei citati Stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.

CAPO III INCHIESTA FORMALE

Art. 526

*Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale*⁵²⁶
(art. 11, d.P.R. n. 83 del 2005)

⁵²⁵ Relazione art. (Invio degli atti dell'inchiesta sommaria)

Viene riprodotto l'art. 10, d.P.R. n. 83/2005.

⁵²⁶ Relazione art. (Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale)

Disposizione riprodotiva dell'art. 11, d.P.R. n. 83/2005.

1. Sulla base delle risultanze dell'inchiesta sommaria, il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, il Comandante generale possono disporre, ove lo ritengano necessario ai fini dell'accertamento delle cause dell'evento, con provvedimento motivato, la nomina della commissione d'inchiesta formale.
2. L'inchiesta formale è sempre disposta nel caso di evento grave che abbia comportato la perdita di vite umane o lesioni gravi o gravissime a una o più persone, ovvero perdite o grave danneggiamento di beni di rilevante valore o di particolare importanza, salvo il caso in cui appaia evidente, dall'esito dell'inchiesta sommaria, che l'evento si è verificato in conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore, ovvero che l'autorità competente a ordinare l'inchiesta formale abbia verificato che l'inchiesta sommaria svolta ha compiutamente esaurito ogni possibile accertamento.
3. L'inchiesta formale può essere disposta anche in mancanza di una precedente inchiesta sommaria, nel caso in cui le autorità di cui al comma 1, valutino opportuno, in relazione alla natura e alla gravità dei fatti da accertare, avvalersi della commissione di inchiesta formale. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente dal Capo di stato maggiore della difesa quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo.
4. L'autorità che dispone l'inchiesta fissa il termine, non superiore a centoventi giorni, per la conclusione dei lavori della commissione. Il termine di conclusione dell'inchiesta formale è di centottanta giorni, a decorrere dalla data in cui viene disposta.

Art. 527

*Sinistri derivanti da collisioni con navi mercantili*⁵²⁷ (art. 12, d.P.R. n. 83 del 2005)

1. Quando il sinistro deriva da collisioni con navi della marina mercantile, nazionale o straniera, o comunque è in relazione con la manovra di una delle predette navi, la valutazione sulla necessità di disporre l'inchiesta formale, e l'eventuale svolgimento dell'inchiesta, sono di competenza delle autorità di cui al libro IV, titolo I, del codice della navigazione e al libro IV, titolo I, del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e sono effettuate in base alle disposizioni e alle procedure dettate dalla medesima normativa.
2. Alle autorità di cui al comma 1, sono trasmessi, dietro richiesta, gli atti relativi all'inchiesta sommaria eseguita ai sensi del capo II del presente titolo.

Art. 528

*Commissione d'inchiesta formale*⁵²⁸ (art. 13, d.P.R. n. 83 del 2005)

1. La commissione per l'esecuzione dell'inchiesta formale è costituita da:
 - a) un presidente di grado superiore o, se pari grado, più anziano del comandante di corpo o titolare del comando, ente, unità o ufficio presso cui si è verificato l'evento;
 - b) due o quattro membri di grado superiore o, se pari grado, più anziani del comandante di corpo o del titolare del comando, ente, unità o ufficio presso cui si è verificato l'evento, di cui uno con funzioni di segretario.
2. Per gli incidenti occorsi presso enti interforze, ovvero nell'ambito di operazioni o esercitazioni a carattere interforze, nella scelta dei membri della commissione, di cui al

⁵²⁷ Relazione art. (Sinistri derivanti da collisioni con navi mercantili)

Disposizione riproduttiva dell'art. 12, d.P.R. n. 83/2005.

⁵²⁸ Relazione art. (Commissione d'inchiesta formale)

Viene riprodotto l'art. 13, d.P.R. n. 83/2005.

comma 1, lettera b), è assicurato che almeno uno di questi appartenga alla Forza armata del comandante o titolare del comando, ente o unità in cui è avvenuto l'evento e che essi non provengano tutti dalla medesima Forza armata. La scelta tra la composizione della commissione con due, ovvero quattro membri è operata tenuto conto della necessità di assicurare la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuna Forza armata il cui personale o i cui mezzi sono coinvolti o interessati dall'evento.

3. La commissione inquirente ha facoltà di avvalersi, qualora ritenuto utile ai fini dell'inchiesta, di personale appartenente all'Amministrazione della difesa, ovvero di consulenti tecnici esterni. Eventuali oneri sono a carico dell'Amministrazione della difesa, secondo quanto previsto dalle disposizioni amministrative vigenti.

4. La commissione si riunisce nel luogo indicato dall'autorità che l'ha nominata e procede:

- a) all'esame degli atti dell'inchiesta sommaria, ove precedentemente effettuata;
- b) all'esecuzione di accertamenti, rilievi e sopralluoghi, qualora necessari anche esterni rispetto all'ente o al reparto presso cui si è verificato l'evento;
- c) all'acquisizione di eventuali ulteriori documenti e dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonché di persone estranee all'Amministrazione della difesa;

d) all'esame delle relazioni dei consulenti, qualora nominati;

e) all'effettuazione di ogni altra attività ritenuta utile ai fini dell'inchiesta;

5. L'attività della commissione si conclude con un rapporto finale, corredato di tutta la documentazione acquisita agli atti, contenente:

- a) una circostanziata ricostruzione dell'evento;
- b) deduzioni, considerazioni di ordine giuridico e tecnico; motivazioni;
- c) il parere chiaro ed esplicito sulle cause che hanno provocato l'evento;
- d) data e sottoscrizione di tutti i componenti della commissione.

Art. 529

Invio degli atti dell'inchiesta formale⁵²⁹ *(art. 14, d.P.R. n. 83 del 2005)*

1. Nei termini di cui all'articolo 526 (Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale), comma 4, la commissione rimette all'autorità che ha ordinato l'inchiesta gli atti conclusivi dell'inchiesta formale, la quale adotta, con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari.

2. Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta formale è inviata, senza ritardo, a cura degli Stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.

TITOLO IV

ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 530

Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti⁵³⁰

⁵²⁹ Relazione art. (Invio degli atti dell'inchiesta formale)

Viene riprodotto l'art. 14, d.P.R. n. 83 del 2005.

⁵³⁰ Relazione art. (Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti)

(art. 11, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. La stipulazione dei contratti passivi o attivi predisposti sulla base delle esigenze definite dai comandanti è effettuata:
 - a) presso i centri di responsabilità, ovvero presso gli organismi di cui all'articolo 412 (Definizioni), comma 1, lettere g) e h), qualora istituiti: dai dirigenti militari o civili preposti all'attività contrattuale;
 - b) presso gli Alti comandi e gli organismi di cui all'articolo 412 (Definizioni), comma 1, lettera a) dagli ufficiali preposti ai rispettivi servizi contrattuali;
 - c) presso gli organismi provvisti di autonomia amministrativa: dai capi del servizio amministrativo o dagli agenti che esplicano le relative funzioni.
2. Nel caso di assenza o di impedimento o nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 siano titolari della potestà di approvazione, la stipulazione dei contratti è devoluta all'ufficiale o al funzionario con funzioni vicarie ovvero nominato a tale scopo.
3. L'approvazione dei contratti passivi o attivi è effettuata dai titolari dei poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma. Qualora il titolare dei poteri di spesa non sia dirigente:
 - a) i contratti passivi sono approvati dal titolare medesimo quando l'ammontare degli stessi sia inferiore ai 20.000 euro, con esclusione dell'IVA;
 - b) i contratti attivi e quelli passivi di importo superiore ai limiti di cui alla lettera a), sono approvati dall'autorità sovraordinata di grado dirigenziale o dal comandante del contingente o dell'unità assimilabile operante all'estero, ovvero dal direttore della direzione o del centro di intendenza del contingente stesso se dirigente.
4. I centri di responsabilità, in quanto titolari della facoltà di impegno di somme a bilancio a titolo originario, possono emettere aperture di credito, anche in contabilità speciale, per la gestione negoziale delle spese di funzionamento amministrative dagli organismi provvisti di autonomia amministrativa.
5. Il contratto passivo è eseguibile:
 - a) quando grava sui fondi delle anticipazioni: dopo l'approvazione dello stesso ovvero dopo la registrazione nell'ipotesi in cui sia previsto il controllo preventivo della Corte dei conti;
 - b) quando grava su altri fondi: dopo la registrazione dell'impegno preventivo di spesa da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e il controllo preventivo della Corte dei conti ove previsto.
6. L'autorità che ha approvato il contratto, nei casi di urgenza che non consentano di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto, può autorizzare l'esecuzione anticipata di prestazioni dedotte nel contratto stesso ai medesimi prezzi di aggiudicazione e nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese e, quando trattasi di provviste non ripartibili in dodicesimi, in misura proporzionale alle esigenze. In ogni caso, l'esecuzione anticipata non può eccedere un quinto dell'intera provvista oggetto del contratto. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle forniture ovvero dei lavori eseguiti nei predetti limiti.
7. I contratti attivi sono eseguibili dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, a eccezione di quelli relativi ai materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente. Per tali contratti gli organi centrali competenti conferiscono all'autorità che presiede il seggio la facoltà di approvare e rendere eseguibile il contratto.

Art. 531

*Acquisti all'estero*⁵³¹
(art. 12, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, di impianti, di macchinari e di apparecchiature a elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale da effettuarsi presso imprese, Governi e altri organismi pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1986, n. 770. Alla stipulazione dei relativi contratti possono provvedere anche gli addetti militari, navali e aeronautici, ovvero, ove istituiti, gli assistenti amministrativi presso gli uffici degli addetti, in seguito ad apposita autorizzazione del competente centro di responsabilità che costituisce anche atto per l'impegno di spesa.
2. I pagamenti relativi ai contratti possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dai centri di responsabilità ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1.
3. La presentazione dei rendiconti delle spese da pagare all'estero è effettuata entro sei mesi dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi.

Art. 532
*Contratti a quantità indeterminata*⁵³²
(art. 13, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. La fornitura dei materiali per il sostegno tecnico-logistico degli organismi della difesa, qualora vi siano obiettivi elementi che impediscono l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli oneri, è effettuata mediante contratti a quantità indeterminata, fermo restando il tetto massimo dell'importo fissato dal bando o avviso di gara, o, in mancanza di questi, dall'atto negoziale.

Art. 533
*Transazioni*⁵³³
(art. 17, d.P.R. n. 167 del 2006)

1. Le transazioni sono approvate e impegnate, nell'ambito della rispettiva competenza per materia, dagli organi di grado dirigenziale di cui all'articolo 530 (Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti), comma 3, e dai comandanti dei contingenti o delle unità assimilabili operanti all'estero, ovvero dai direttori delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, anche se non dirigenti. Per importi superiori a 100.000 euro sono competenti i centri di responsabilità. Si procede previa richiesta del parere dell'Avvocatura dello Stato per importi superiori a 30.000 euro, ovvero per importi superiori a 100.000 euro per i contratti contemplati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 239 del medesimo decreto legislativo.

CAPO II
PERMUTE

⁵³¹ Relazione art. (Acquisti all'estero)

Viene riprodotto l'art. 12, d.P.R. n. 167/2006.

⁵³² Relazione art. (Contratti a quantità indeterminata)

Viene riprodotto l'art. 13, d.P.R. n. 167/2006.

⁵³³ Relazione art. (Transazioni)

Viene riprodotto, con riassetto, l'art. 17, d.P.R. n. 167/2006. Esso si riferisce alle transazioni relative a qualsivoglia contratto, sia attivo che passivo, prescrivendo il parere obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato per importi superiori a 30.000 euro. Tuttavia, il sopravvenuto art. 239, d.lgs. n. 163/2006, che è norma di rango primario, che non incontra deroghe nel settore della Difesa, prevede il parere obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato per importi superiori a 100.000 euro. Pertanto nel riassetto si mantiene la doppia soglia, 100.000 euro per i contratti ex d.lgs. n. 163/2006, 30.000 euro per gli altri contratti.

Art. 534

*Finalità e condizioni delle permuta*⁵³⁴
(art. 2, d.m. 29 dicembre 2006)

1. Il ricorso agli atti negoziali aventi a oggetto la permuta di materiale e prestazioni ha la finalità di favorire il contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate.

2. Le convenzioni e i contratti di permuta rispettano le seguenti condizioni:

a) è ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Nel caso in cui le prestazioni non siano economicamente equivalenti è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria;

b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, è garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

Art. 535

*Modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni*⁵³⁵
(art. 3, d.m. 29 dicembre 2006)

1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono effettuati con le modalità che disciplinano l'attività negoziale dell'Amministrazione della difesa e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicità.

Art. 536

*Valore delle prestazioni a carico dei contraenti*⁵³⁶
(art. 4, d.m. 29 dicembre 2006)

1. Nel contratto di permuta deve essere indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonché il valore economico complessivo del contratto.

2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dall'Amministrazione della difesa nell'ambito di convenzioni e contratti aventi a oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosità e la rilevazione, dei costi orari del personale predisposti dall'Amministrazione stessa.

3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, l'Amministrazione della difesa effettua le verifiche di congruità dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attività negoziale.

Art. 537

*Prezzo in luogo di prestazione in natura*⁵³⁷

⁵³⁴ Relazione art. (Permute)

Viene riprodotto l'art. 2, d.m. 29 dicembre 2006.

⁵³⁵ Relazione art. (Modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni)

Viene riprodotto l'art. 3, d.m. 29 dicembre 2006.

⁵³⁶ Relazione art. (Valore delle prestazioni a carico dei contraenti)

La disposizione riproduce il testo dell'art. 4, d.m. 29 dicembre 2006.

⁵³⁷ Relazione art. (Prezzo in luogo di prestazione in natura)

(art. 5, d.m. 29 dicembre 2006)

1. In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico dell'Amministrazione della difesa, qualora sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedano, l'Amministrazione stessa ha facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto.

Art. 538

*Autorità competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare*⁵³⁸

(art. 6, d.m. 29 dicembre 2006)

1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta.

2. All'individuazione dei materiali e delle prestazioni che possono costituire oggetto di permuta relativamente alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il Capo di stato maggiore della difesa su proposta del Segretario generale della difesa.

Art. 539

*Rinvio alle norme in materia di pubblici appalti*⁵³⁹

(art. 7, d.m. 29 dicembre 2006)

1. Agli atti negoziali disciplinati dal presente capo e alle relative reciproche obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti dettate per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Norma riproduttiva dell'art. 5, d.m. 29 dicembre 2006.

⁵³⁸ Relazione art. (Autorità competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare)

Disposizione meramente riproduttiva dell'art. 6, d.m. 29 dicembre 2006.

⁵³⁹ Relazione art. (Rinvio alle norme in materia di pubblici appalti)

Viene riprodotto l'art. 7, d.m. 29 dicembre 2006.

1666

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO QUARTO PERSONALE MILITARE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 540

*Giuramento*⁵⁴⁰

(art. 2, l. n. 382 del 1978; art. 6, co. 1, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. I militari prestano giuramento con la seguente formula: <<Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni>>.
2. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo.

Art. 541

*Doveri dei militari prigionieri*⁵⁴¹

(art. 55, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il militare prigioniero deve rifiutarsi di comunicare notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalità ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola.
2. I militari che rivestono il grado conservano la loro autorità e le conseguenti responsabilità anche dopo la cattura. Il più elevato in grado o più anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo dei prigionieri.

TITOLO II RECLUTAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

⁵⁴⁰ Relazione art. (Giuramento)

Il co. 1 riproduce l'art. 2, l. n. 382/1978.

La collocazione della formula del giuramento in un atto normativo di rango regolamentare è in linea sia con la tradizione dell'ordinamento militare sia con la disciplina generale in materia.

Per quel che riguarda l'ambiente militare si tenga presente che le formule di giuramento dei militari sono state sempre inserite nei vari regolamenti di disciplina militare.

Per quel che concerne il pubblico impiego in generale si tenga conto che la formula del giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati è riportata nel d.P.R. n. 253/2001. Allo stesso modo opera: il d.P.R. n. 82/1999, in relazione alla formula del giuramento degli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria; il d.P.R. n. 782/1985, in relazione al giuramento degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il co. 2 riproduce parzialmente l'art. 6, co. 1, d.P.R. n. 545/1986. La restante parte del co. 1 e il co. 2 dell'art. 6, d.P.R. n. 545/1986 sono stati codificati nel libro IV, titolo I, capo I, art. 620 (acquisto dello stato di militare) del codice.

⁵⁴¹ Relazione art. (Doveri dei militari prigionieri)

L'art. riproduce i co. 2 e 3 dell'art. 55, d.P.R. n. 545/1986. Il co. 1 dell'art. 55, d.P.R. n. 545/1986 è stato codificato nel libro IV, titolo I, capo I, art. 620 (acquisto dello stato di militare) del codice.

Art. 542

*Modalità di svolgimento dei concorsi*⁵⁴²

1. L'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalità di svolgimento dei concorsi, per il reclutamento del personale militare, ha facoltà di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

CAPO II

ACCERTAMENTI PSICO-FISICI

SEZIONE I

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE

Art. 543

*Ambito di applicazione*⁵⁴³
(art. 1, d.m. n. 114 del 2000)

1. Il presente capo si applica agli iscritti, arruolati e militari di leva e al personale maschile e femminile che partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

Art. 544

*Idoneità al servizio militare*⁵⁴⁴
(art. 2, d.m. n. 114 del 2000)

1. Sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza.
2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.
3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni e infermità previste dall'articolo 547 (imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare). Il giudizio di inidoneità permanente è emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermità croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneità temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo e altresì per le infermità suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del servizio.

Art. 545

*Accertamento dell'idoneità al servizio militare*⁵⁴⁵
(art. 3, d.m. n. 114 del 2000)

⁵⁴² Relazione art. (Modalità di svolgimento dei concorsi)

La norma riconosce e codifica la prassi costante dell'amministrazione di utilizzare le fonti concernenti l'accesso agli impieghi nelle PP.AA. (ad esempio d.P.R. n. 487/1994, ovvero n. 272/2004 concernente il reclutamento dei dirigenti dello Stato).

⁵⁴³ Relazione art. (Ambito di applicazione)

L'art. riproduce l'art. 1, d.m. n. 114/2000, emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 5, l. n. 380/1999.

⁵⁴⁴ Relazione art. (Idoneità al servizio militare)

L'art. riproduce l'art. 2, d.m. n. 114/2000.

⁵⁴⁵ Relazione art. (Accertamento dell'idoneità al servizio militare)

L'art. riproduce l'art. 3, d.m. n. 114/2000.

1. L'accertamento dell'idoneità al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali.
2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.
3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.
4. Con decreto del Direttore generale della sanità militare sono emanate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 544, comma 3 (idoneità al servizio militare), e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

Art. 546

Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermità⁵⁴⁶ (art. 4, d.m. n. 114 del 2000)

1. L'elenco delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 547 (imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare), è aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 547

Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare⁵⁴⁷ (allegato, d.m. n. 114 del 2000)

1. Sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità:
 - a) Morfologia generale: le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
 - b) Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie:
 - 1) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
 - 2) la mucoviscidosi;
 - 3) le endocrinopatie, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
 - 4) i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
 - c) Malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
 - d) Ematologia:
 - 1) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;
 - 2) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
 - e) Immunoallergologia:

⁵⁴⁶ Relazione art. (Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermità)

L'art. riproduce l'art. 4, d.m. n. 114/2000.

⁵⁴⁷ Relazione art. (Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare)

L'art. riproduce l'elenco dell'imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, all. al d.m. n. 114/2000.

- 1) l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
- 2) le gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
- 3) le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
- 4) le connettiviti sistemiche;
- f) Tossicologia: lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
- g) Neoplasie:
 - 1) i tumori maligni;
 - 2) i tumori benigni e i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali;
- h) Cranio:
 - 1) le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali;
 - 2) le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.
- i) Complesso maxillo facciale:
 - 1) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
 - 2) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolazione temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
 - 3) le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
- l) Apparato cardiovascolare:
 - 1) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi;
 - 2) le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
 - 3) le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
 - 4) l'ipertensione arteriosa persistente, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione;
 - 5) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;
 - 6) le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
 - 7) le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo;
 - 8) le flebiti e le altre patologie del circolo venoso e i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
 - 9) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;
- m) Apparato respiratorio:
 - 1) le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

2) le malattie delle pleure e i loro esiti rilevanti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

3) i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie;

n) Apparato digerente:

1) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

2) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

3) le ernie viscerali;

4) gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere;

o) Mammella: le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

p) Apparato urogenitale:

1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

2) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile che sono causa di rilevante alterazione funzionale, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

3) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

q) Neurologia:

1) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

2) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

3) le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

4) le epilessie, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

5) gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

r) Psichiatria:

1) il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali;

2) i disturbi del controllo degli impulsi;

3) i disturbi dell'adattamento;

4) parafilie;

5) i disturbi della comunicazione;

6) i disturbi da tic;

7) i disturbi delle funzioni evacuative;

8) i disturbi del sonno;

9) i disturbi della condotta alimentare;

10) i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

11) i disturbi mentali dovuti a una patologia organica, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

12) i disturbi di personalità, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

13) i disturbi nevrotici e reattivi: tra l'altro, i disturbi dell'umore senza sintomi

psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo disturbo post-traumatico da stress), i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

14) i disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

s) Oftalmologia:

1) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

2) le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

3) i disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dalla lettera h) o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione), trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

4) le gravi discromatopsie;

5) la anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

6) il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

7) i vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio;

8) i difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore;

9) l'emeralopia;

10) la miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano;

11) l'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico e ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie;

12) le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare;

t) Otorinolaringoiatria:

1) le malformazioni e alterazioni congenite e acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

2) le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

3) le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

4) le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

5) le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

u) Dermatologia: le alterazioni congenite e acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

v) Apparato locomotore:

1) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti distorsioni o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

2) la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

2.1 un dito della mano;

2.2 falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

2.3 falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;

2.4 un alluce;

2.5 due dita di un piede;

3) le deformità gravi congenite e acquisite degli arti;

z) Altre cause di non idoneità:

1) le imperfezioni o le infermità non specificate nell'elenco, ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione;

2) il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione.

SEZIONE II

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ AI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 548

*Ambito di applicazione*⁵⁴⁸

(art. 2, d.m. 16 settembre 2003)

1. Fermi i requisiti di idoneità previsti dalla sezione I del presente capo, le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco:

a) piloti e navigatori;

b) impiegato a bordo di aeromobili, in base alla normativa vigente, con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore;

c) assistenti e controllori del traffico aereo, assistenti e controllori della difesa aerea limitatamente alle imperfezioni e infermità afferenti la neurologia, la psichiatria, l'oftalmologia e l'otorinolaringoiatria.

2. Non sono idonei ai servizi di navigazione aerea i militari affetti dalle imperfezioni e infermità di cui alla presente sezione.

3. L'elenco delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 551 (imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea), è aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 549

*Modalità di applicazione*⁵⁴⁹

(art. 3, d.m. 16 settembre 2003)

1. Nei giudizi di idoneità relativi al personale già in servizio l'elenco e i criteri annessi trovano applicazione avuto riguardo all'età, al grado, alla categoria, alla specialità, alla qualifica, agli incarichi, alle particolari norme che regolano la posizione di stato nonché ai seguenti criteri generali:

⁵⁴⁸ L'art. riproduce l'art. 2, d. m. 16 settembre 2003.

⁵⁴⁹ L'art. riproduce l'art. 3, d. m. 16 settembre 2003.

a) salvo i casi di infermità stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, i giudizi di inidoneità permanente saranno adottati soltanto dopo un congruo periodo di osservazione medica ovvero dopo un adeguato periodo di sospensione dal servizio di aeronavigazione o dalle attività specifiche previste per il ruolo e la categoria;

b) qualora l'infermità causa della temporanea inidoneità sia suscettibile di efficace trattamento terapeutico, il giudizio definitivo sarà emesso soltanto quando questo non abbia ottenuto i risultati auspicati;

c) nella formulazione dei giudizi deve essere considerata l'attività effettivamente svolta e si dovrà tener conto che l'esperienza può compensare eventuali deficit funzionali.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'idoneità al pilotaggio del personale in servizio può essere graduata, in ragione delle condizioni psico-fisiche e dei precedenti clinici dell'interessato, nel seguente modo:

a) idoneità al pilotaggio senza limitazioni;

b) idoneità al pilotaggio con esclusione di aviogetti aerotattici;

c) idoneità al pilotaggio ma con altro pilota a bordo senza limitazione di impiego se, in presenza di una piena idoneità, sussistano potenziali situazioni di rischio che consigliano la presenza di un copilota.

3. L'organo sanitario può disporre specifiche prescrizioni o limitazioni all'impiego del pilota in relazione alle particolari condizioni psico-fisiche e al quadro clinico dell'interessato.

4. Ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 548 (ambito di applicazione) possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.

5. Con decreto del Direttore generale della sanità militare, sentiti i competenti organi sanitari dell'Aeronautica militare, sono emanate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 551 (imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea).

Art. 550

Personale femminile⁵⁵⁰

(art. 4, d.m. 16 settembre 2003)

1. Per il personale femminile lo stato di gravidanza costituisce:

a) se in servizio, causa di non idoneità temporanea;

b) in sede di reclutamento, impedimento temporaneo all'espletamento della visita medica ai fini del giudizio di idoneità. In tal caso l'accertamento dell'idoneità è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso, in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Art. 551

Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea⁵⁵¹

(elenco annesso, d.m. 16 settembre 2003)

1. Sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea le seguenti imperfezioni e infermità:

⁵⁵⁰ Relazione art. (Personale femminile)

L'art. riproduce l'art. 4, d. m. 16 settembre 2003.

⁵⁵¹ Relazione art. (Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea)

L'art. riproduce l'elenco dell'imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, annesso al d. m. 16 settembre 2003, così mod. dal d.m. 2 novembre 2007.

a) l'anamnesi personale remota ovvero recente positiva per qualsiasi patologia che possa evolvere in una condizione inabilitante;

b) statura, costituzione e stato di nutrizione:

1) le condizioni e le misure antropometriche non conformi agli standard;

2) i dimorfismi;

3) la malnutrizione proteico-calorica (iponutrizione, ipernutrizione, obesità, magrezza) e le alterazioni del trofismo, distrettuali e sistemiche;

c) neurologia:

1) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti: malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, neoplastica, infettiva, parassitaria, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa; tutte le forme di emicrania, le cefalee ricorrenti di qualsiasi tipo, le nevralgie craniche di qualsiasi tipo, il ritardo mentale secondario a patologia neurologica, i disturbi della parola e del linguaggio, i disturbi del movimento, i disturbi della stenia, i disturbi dell'equilibrio, i disturbi della coordinazione motoria, qualsiasi alterazione dell'esame obiettivo neurologico o dell'esame neuro radiologico;

2) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti: malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, infettiva, parassitaria, neoplastica, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa, radicolopatie, disturbi del movimento, disturbi della stenia, disturbi del tono e del trofismo muscolare di origine neurogena, qualsiasi alterazione dell'esame neurologico o dell'esame elettromiografico;

3) le miopatie e i loro esiti: distrofie muscolari, miotonie, miastenia nelle sue varie forme, miopatie congenite e miopatie da altre cause;

4) i traumi cranio-encefalici, i traumi cranici fratturativi, i traumi fratturativi vertebrali, i traumi midollari e i loro esiti;

5) le epilessie, attuali o pregresse;

6) I singoli episodi comiziali: anamnesi remota o prossima di singoli episodi critici anche in assenza di anomalie elettroencefalografiche pregresse o attuali;

7) le anomalie EEG a carattere parossistico;

8) i disturbi della coscienza: disturbi ricorrenti o non sufficientemente spiegati da una causa non ricorrente;

d) psichiatria:

1) le sindromi e i disturbi psichici e comportamentali di natura organica e non: ritardo mentale e livello intellettuale medio inferiore, disturbi di personalità e del comportamento, disturbi dell'adattamento, parafilie, disturbi del controllo degli impulsi, disturbi dell'alimentazione, disturbi delle funzioni evacuative, disturbi della comunicazione, disturbi da tic, schizofrenia e altri disturbi psicotici, disturbi dissociativi, disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, disturbi somatoformi, disturbi del sonno, azioni di autonocumento e tutte le altre condizioni cliniche che comunque possano essere oggetto di attenzione clinica;

2) la dipendenza, l'abuso ovvero l'uso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa inclusa nelle tabelle di cui all'articolo 13 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e aggiornamenti;

3) l'alcolismo ovvero l'abuso di bevande alcoliche;

e) endocrinologia e metabolismo:

1) i disordini del metabolismo dei carboidrati: diabete insulino dipendente e diabete non insulino dipendente, ridotta tolleranza glicidica;

2) i disordini del metabolismo dei lipidi: ipercolesterolemie, le ipertrigliceridemie, le iperlipidemie miste;

3) i disordini del metabolismo proteico e degli aminoacidi: fenilchetonuria; alcaptonuria; omocistinuria;

4) le tesaurisismi lipidiche, glicidiche, mucopolisaccariche;

5) i disordini del metabolismo delle basi puriniche;

- 6) le malattie del sistema ipotalamo-ipofisario: craniofaringioma, adenomi ipofisari, funzionanti e non, sindrome della sella vuota, ipopituitarismi isolati e panipopituitarismo;
- 7) il diabete insipido, sia la forma neurogena che nefrogena;
- 8) le malattie delle gonadi: sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner maschile e femminile, anorchia bilaterale congenita, agenesia gonadica femminile, ermafroditismi veri e pseudoermafroditismi maschile e femminile;
- 9) le malattie della corticale del surrene: insufficienza surrenalica primitiva o malattia di Addison, sindrome di Cushing, iperaldosteronismo o morbo di Conn, ipoaldosteronismo primitivo;
- 10) le malattie della midollare del surrene: sindromi da ipofunzione della midollare del surrene, feocromocitoma;
- 11) le malattie della tiroide: gozzo semplice e nodulare non tossico, ipertiroidismi, ipotiroidismi, tiroiditi;
- 12) le malattie delle paratiroidi e del metabolismo minerale: iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo, pseudoipoparatiroidismo, rachitismo, osteomalacia, osteoporosi, malattia Paget;
- 13) le sindromi poliendocrine: neoplasie endocrine multiple, sindromi polighiandolari autoimmuni;
- f) enzimopatie:
- 1) le glicosurie normoglicemiche;
 - 2) le iperbilirubinemie indirette di grado elevato;
 - 3) il deficit anche parziale di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH);
 - 4) la porfirie;
- g) le malattie ereditarie del tessuto connettivo;
- h) tossicologia:
- 1) le intossicazioni da metalli e loro composti;
 - 2) le intossicazioni da acido cianidrico e cianuri, ossido di carbonio, solfuro di carbonio;
 - 3) le intossicazioni da composti organici;
- i) immuno-allergologia:
- 1) le malattie autoimmuni sistemiche: lupus eritematoso sistemico; artrite reumatoide; sindrome di Sjogren; sclerodermia; vasculiti; dermatomiosite; polimiosite; connettivite mista;
 - 2) le allergopatie: tutte le allergopatie, anche in fase asintomatica, con qualsiasi estrinsecazione cutanea, mucosale e d'organo (rinite, asma, orticaria, ecc.); la diatesi allergica spiccata, valutate con i test sottoindicati; le intolleranze ad alimenti di abituale consumo; le reazioni da farmaci di uso corrente non sostituibili; l'allergia al veleno di imenotteri;
 - 3) le sindromi da immunodeficienza primitiva e le sindromi di immunodeficienza acquisita: agammaglobulinemia; ipogammaglobulinemia comune variabile, ipogammaglobulinemia con iper Ig-M; il deficit selettivo di Ig-A (livello di Ig-A sieriche < 5 mg/dL, con altre immunoglobuline normali od aumentate); le immunodeficienze combinate (SCID); le gravi alterazioni della funzionalità fagocitaria;
- l) infettivologia e parassitologia: le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di compromissione delle condizioni generali, della crisi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità ed evolutività; la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare in fase attiva e i suoi esiti; il morbo di Hansen; la sifilide; la positività per antigeni HBV; la positività per anticorpi HCV; la positività per anticorpi per HIV determinati con metodo ELISA e in caso di positività confermati con metodica Western Blot.
- m) ematologia:
- 1) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici: la microcitemia o talassemia minima o trait talassemico, sinonimi che indicano la condizione asintomatica del portatore eterozigote dell'anomalia genetica;

- 2) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici;
- 3) la splenomegalia e gli esiti di splenectomia: le splenomegalie di qualsiasi origine, associate o non, ad alterazioni della crasi ematica;

n) apparato scheletrico e locomotore:

1) le malformazioni congenite e le alterazioni morfologiche acquisite del cranio: tutte le alterazioni congenite e acquisite delle ossa del cranio che determinino deformità ovvero alterazioni funzionali o che interessino la teca interna;

2) le patologie dell'apparato scheletrico e i loro esiti: le malattie infiammatorie, endocrino-metaboliche, osteo-distrofiche, osteo-condrosiche, sistemiche, le osteonecrosi, le osteocondriti dissecanti; gli esiti di osteocondrite tarsometatarsali e carpali; la lassità capsulo-legamentosa, anche con modesta instabilità articolare; gli esiti di meniscectomia totale e la meniscopatia; gli esiti di osteocondrosi giovanile; la presenza di endo e artro-protesi;

3) gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato osteoarticolare: esiti di fratture con mezzi di sintesi in situ, anche senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione, esiti di fratture ben consolidate con modiche limitazioni funzionali, calcificazioni periarticolari post traumatiche, esiti di meniscectomia e le meniscopatie anche se non limitanti la funzione, esiti di meniscectomia parziale e di exeresi di pliche sinoviali anche con modiche limitazioni funzionali, esiti di lussazioni articolari, anche quelle minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromionclaveari) e con modiche limitazioni funzionali;

4) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dei muscoli: malformazioni, patologie croniche ed esiti di lesione dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi); ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm rispetto all'arto controlaterale, anche senza alterazioni funzionali;

5) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali: lassità capsulo legamentosa, calcificazioni tendinee post traumatiche, patologie croniche e gli esiti di lesione delle aponeurosi dei tendini e delle borse (fibromatosi plantare o palmare, retrazioni, ernie muscolari, tendinopatie, lussazioni tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee) anche senza alterazioni funzionali; calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche;

6) le patologie e i loro esiti, i dismorfismi, i paramorfismi del rachide: scoliosi maggiori con angolo di Lippmann-Cobb superiore a 15°; ipercifosi dorsale superiore a 35°; schisi di un arto vertebrale; esiti di trattamenti chirurgici della colonna vertebrale; ernie discali e loro esiti chirurgici; protrusioni discali, anche senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare;

7) i dismorfismi degli arti inferiori e superiori: lussazione congenita del capitello radiale, anche con funzionalità del gomito conservata; cubito valgo o varo; sinostosi radio ulnare; sindattilia delle dita delle mani; dismetria degli arti inferiori superiore a 1,5 cm; ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a 4 cm; ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a 4 cm; piede torto, piede piatto-valgo bilaterale e piede cavo bilaterale, di grado elevato ovvero con segni di ipercheratosi plantare; sindattilia completa di due dita e incompleta di più dita del piede;

8) le malformazioni, la perdita dell'integrità anatomica e funzionale delle mani e dei piedi: mancanza anatomica o perdita funzionale permanente totale di un dito o parziale di due o più dita, di una mano o di due fra le mani; perdita parziale di una delle prime tre dita di una mano; perdita della falange ungueale del primo dito del piede o perdita anatomica o funzionale di un dito del piede; alluce valgo; dito a martello con sublussazione metatarso-falangea; sinostosi tarsale; dita sovranumerarie delle mani e dei piedi;

o) apparato respiratorio:

1) le malattie delle pleure e i loro esiti: esiti di pleurite, oblitterazione del seno costofrenico, scissurite aspecifica;

- 2) le malattie della trachea, dei bronchi, dei polmoni e i loro esiti: bronchiectasie; enfisema polmonare;
 - 3) le deformità della gabbia toracica, congenite o acquisite: pectus excavatus e pectus carenatus, di grado rilevante, cifosi e scoliosi; esiti di traumatismi toracici;
 - 4) l'asma bronchiale allergico e non, le patologie ostruttive: Iperattività Bronchiale Aspecifica (I.B.A.);
 - 5) le patologie polmonari e del mediastino di tipo cistico ovvero bollose; lo pneumotorace spontaneo;
 - 6) deficit significativo ai test di funzionalità respiratoria;
- p) apparato cardio-vascolare:
- 1) le cardiopatie congenite; le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; gli esiti della loro correzione chirurgica; le anomalie di posizione del cuore: destrocardia; protesi vasali, esiti di intervento riparativo dei grossi vasi;
 - 2) le malattie del pericardio, del miocardio e dell'endocardio: miocarditi e endocarditi, acute o croniche, anche senza esiti, pregresse pericarditi acute o croniche e loro esiti, cardiomiopatie, miocardiopatie;
 - 3) le malattie delle valvole cardiache: malformazioni e displasie degli apparati valvolari; valvola aortica bicuspidale anche se continente e non calcifica; prollasso della mitrale; valvole balloniformi anche in assenza di rigurgito significativo; insufficienze e le stenosi valvolari; ridondanza valvolare, anche se con rigurgito di grado emodinamicamente poco significativo; esiti di intervento riparativo delle strutture valvolari;
 - 4) la cardiopatia ischemica e l'infarto del miocardio;
 - 5) le malattie e le anomalie del sistema specifico del cuore: blocchi di branca completi; blocchi di branca incompleti solo quando siano causati ovvero associati a patologie cardiache; emblocco anteriore sinistro quando sia causato ovvero associato a patologie cardiache; blocchi atrio-ventricolari di primo grado quando siano associati a patologie cardiache e non si riducono dopo sforzo adeguato; blocchi atrio-ventricolari di secondo e terzo grado; preccitazioni ventricolari; sindrome ipercinetica; ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto associato ritardo di attivazione intraventricolare dx, stabili (blocco bifascicolare);
 - 6) le turbe del ritmo cardiaco: tachicardia sinusale, bradicardia sinusale non indicativa di una condizione di allenamento per attività sportiva documentata, segnapassi migrante, extrasistolia ventricolare frequente (superiore a 100/ora);
 - 7) le anomalie elettrocardiografiche indicative per un potenziale rischio di aritmie gravi;
 - 8) l'ipertensione arteriosa essenziale o secondaria: ipertensione arteriosa borderline secondo l'O.M.S.;
 - 9) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose; gli esiti della loro correzione chirurgica: protesi vasali, esiti di intervento riparativo dei grossi vasi;
 - 10) tutte le patologie delle arterie e dei capillari con disturbi trofici o funzionali: morbo di Raynaud primitivo, acrocianosi
 - 11) le ectasie venose; i disturbi del circolo venoso profondo: ectasie venose estese, le varici reticolari o dermiche;
 - 12) le flebiti e i loro esiti: esiti di flebiti superficiali degli arti inferiori, delle vene gemellari, degli arti superiori, comprese quelle da veno-puntura;
- q) apparato digerente:
- 1) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari;
 - 2) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfo-funzionali, del fegato, delle vie biliari e del pancreas: epatite cronica; calcolosi delle vie biliari; pancreatite subacuta e cronica;
 - 3) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti

morfo-funzionali, del tubo digerente, del peritoneo, ano-rettali: morbo celiaco, ulcera duodenale; ulcera gastrica; rettocolite ulcerosa; morbo di Crohn; diverticolosi e diverticolite; fistole anali e perianali, stenosi, distopie, mesenterium commune, splancnoptosi, dolico colon;

4) le ernie viscerali

5) gli esiti di intervento chirurgico addominale, anche laparoscopico, che determini indebolimento funzionale dei vari organi e visceri;

r) apparato uro-poietico:

1) le anomalie di numero, forma, sede dei reni; le anomalie vascolari del rene: reni sovranumerari, rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna, ectopia pelvica congenita e ptosi renale;

2) le malattie croniche, congenite o acquisite, dei reni: glomerulonefriti e pielonefriti;

3) le anomalie di numero, forma, sede e le malattie croniche di pelvi e ureteri;

4) le malformazioni e le malattie croniche della vescica;

5) le malformazioni, le stenosi, le dilatazioni e le malattie croniche dell'uretra;

6) la nefrolitiasi e la calcolosi delle vie urinarie;

7) la proteinuria, l'ematuria, la cilindruria;

8) l'incontinenza e la ritenzione urinaria;

s) apparato genitale maschile:

1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie e i loro esiti, dell'apparato genitale maschile: perdita parziale o totale del pene, o sue gravi malformazioni; fimosi serrata, epispadia e ipospadia, quando lo sbocco uretrale sia prossimale al solco balano prepuziale; patologie della prostata e delle vescichette seminali; mancanza, atrofia monolaterale o bilaterale dei testicoli; criptorchidismo anche se monolaterale; malattie croniche del testicolo, dell'epididimo e del funicolo; malattie croniche dello scroto;

t) apparato genitale femminile:

1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie, e i loro esiti, dell'apparato genitale femminile: mancanza di una o ambedue le ovaie, aplasia completa dell'utero, aplasia completa della vagina, agenesia degli annessi, prolapsi urogenitali di qualunque natura e grado, esiti di isterectomia e di intervento chirurgico per prolasso urogenitale, fistole genitali di qualunque natura, endometriosi, dismenorrea e altri disordini del ciclo mestruale; malformazioni e cisti vulvari; infiammazione delle ghiandole di Bartolino;

2) la gravidanza;

u) ghiandola mammaria:

1) le malformazioni, le patologie e i loro esiti, della ghiandola mammaria:

1.1) per gli uomini: ginecomastia, processi flogistici o displastici e loro esiti;

1.2) per le donne: mancanza congenita o acquisita di una mammella; processi flogistici o displastici e loro esiti quando siano di grado elevato o causa di disturbi funzionali; la megalomastia quando sia causa di impaccio motorio o di alterazioni funzionali; esiti di mastoplastica riduttiva o di mastectomia settoriale quando siano causa di disturbi funzionali; protesi mammaria;

v) complesso maxillo-facciale:

1) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca: labiopalatoschisi;

2) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarià temporo-mandibolare: malocclusioni; alterazioni dell'Articolazione Temporo-Mandibolare (ATM); esiti di fratture dei mascellari anche in osteosintesi; trattamenti chirurgici ortodontici correttivi dei mascellari;

3) le malformazioni e gli esiti delle patologie dell'apparato masticatorio: mancanza o inefficienza (per carie distruttiva o per anomalie dentarie) di più elementi dentari; parodontopatia cronica;

z) oftalmologia:

1) le malformazioni, le imperfezioni e le patologie degli annessi oculari, della congiuntiva, dell'apparato lacrimale e i loro esiti funzionali, menomanti, anche se monolaterali: malformazioni, disfunzioni, patologie, esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, qualora siano di pregiudizio estetico o influiscano sulla normale motilità dei bulbi oculari, ovvero ne provochino la cronica irritazione;

2) le malformazioni, le imperfezioni, le patologie dell'orbita, dei bulbi oculari ovvero dei nervi ottici e i loro esiti funzionali, anche se monolaterali: anoftalmia, malformazioni, malattie croniche ed esiti di lesioni dell'orbita;

3) le patologie vitreoretiniche regmatogene; i trattamenti chirurgici ovvero parachirurgici delle stesse;

4) le alterazioni morfologiche di sede e di trasparenza del cristallino

5) l'afachia;

6) il cristallino protesico intraoculare (IOL), anche se monolaterale;

7) gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare;

8) le alterazioni della idrodinamica oculare;

9) qualsiasi alterazione qualitativa e quantitativa del campo visivo anche se monolaterale;

10) le anomalie del senso luminoso; l'emeralopia;

11) le turbe della motilità oculare estrinseca di tipo manifesto (tropie);

12) le turbe della motilità oculare di tipo latente (forie), qualora siano causa di anomalie a carico della visione binoculare ovvero del senso stereoscopico;

13) il senso cromatico non conforme agli standard previsti per ciascun ruolo, categoria, specialità, qualifica e abilitazione;

14) l'acutezza visiva naturale e corretta non conforme agli standard previsti per ciascun ruolo, categoria, specialità, qualifica e abilitazione;

aa) otorinolaringoiatria:

1) le malformazioni e le patologie dell'orecchio esterno: malformazioni del padiglione auricolare quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; polipi, osteomi, esostosi e tutte le patologie del condotto uditivo esterno quando ne occludano il lume tanto da impedire otoscopia, timpanometria e stimolazione termica dell'apparato vestibolare; esiti di traumi e interventi chirurgici sull'orecchio esterno quando inducano disturbi funzionali;

2) le malformazioni e le patologie dell'orecchio medio: malformazioni dell'orecchio medio quando siano causa di disturbi funzionali; perforazioni della membrana timpanica; otite media catarrale cronica; otite media purulenta cronica semplice, colesteatomatosa e iperplastico-polipoide; timpanosclerosi; sindrome da insufficienza tubarica (documentata da reperto timpanometrico piatto o con picco registrabile a valori di pressione inferiori a - 100 daPa); incapacità di eseguire la manovra di Valsava; esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio medio (a eccezione della miringo-plastica e miringo-tomia, dove verrà effettuata una valutazione caso per caso a seconda del ripristino funzionale e della non sussistenza della patologia all'origine dell'intervento);

3) le malformazioni e le patologie dell'orecchio interno: malformazioni e patologie dell'orecchio interno in grado di produrre disturbi funzionali di cui ai successivi numeri 4) e 5); esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio interno;

4) l'acutezza uditiva non conforme agli standard;

5) le disfunzioni delle vie vestibolari: presenza di nistagmo spontaneo con o senza fissazione visiva in una o più delle 5 posizioni fondamentali (seduto, supino, fianco destro, fianco sinistro, Rose), nistagmo da posizionamento e nistagmo patologico evocato da manovre oculari; risposte vestibolari patologiche o con marcati fenomeni neurovegetativi alle stimolazioni termiche (risposte simmetricamente ridotte o eccessive potranno essere valutate anche con stimolazione rotatoria); asimmetrie del tono muscolare degli arti superiori ovvero inferiori;

6) le malformazioni e le patologie del naso e dei seni paranasali: malformazioni della piramide e delle fosse nasali quando inducano disturbi funzionali; rinite cronica catarrale, mucopurulenta e purulenta; rinopatia vasomotoria specifica e aspecifica; rinopatia ipertrofica e atrofica, rinopatie granulomatose; stenosi e sinechie di una o entrambe le fosse nasali causa di insufficienza ventilatoria; polipi nasali di qualsiasi natura e dimensione, angiomi e varici voluminose; sinusite cronica catarrale e purulenta e qualunque massa occupante spazio a livello delle cavità paranasali (ipertrofia mucosa, polipi, versamenti, cisti, mucoceli, osteomi) causa di disturbi funzionali; ipo-anosmia; esiti di traumi e interventi chirurgici sul naso e sui seni paranasali causa di disturbi funzionali;

7) le malformazioni e le patologie della faringe e della laringe: malformazioni della faringe e della laringe quando inducano disturbi funzionali; faringotonsilliti e laringiti croniche specifiche e aspecifiche; ipertrofia tonsillare di grado marcato; polipi faringotonsillari di qualsiasi natura che producano disturbi funzionali; noduli, polipi e granulomi della laringe, insufficienza glottica, paralisi e paresi delle corde vocali; esiti di traumi e interventi chirurgici sulla faringe e laringe causa di disturbi funzionali;

8) le patologie della voce e del linguaggio: disfonie (balbuzie; concitatio sermonis, farfugliamento), dislalie organiche (labiali, dentali, linguali, nasali) e funzionali (sigmatismo, rotacismo, gammacismo, deltacismo), paralalie, disfonie organiche e funzionali, disturbi della muta vocale e tutti i disturbi in grado di produrre una ridotta intellegibilità del discorso e delle comunicazioni via radio;

9) le patologie delle ghiandole salivari: scialoadenosi e scialoadeniti croniche aspecifiche e specifiche; esiti di interventi chirurgici sulle ghiandole salivari causa di disturbi funzionali;

10) le cisti e le fistole mediane e laterali del collo;

bb) apparato tegumentario: le alterazioni congenite, acquisite e croniche della cute e degli annessi, che, per sede estensione o gravità, siano deturpanti o determinino alterazioni funzionali; le malattie infettive cutanee; le dermatiti croniche o recidivanti, di origine flogistica o immunitaria; la dermatite atopica; la dermatite da contatto; l'orticaria cronica; la psoriasi; l'alopecia areata; l'acne; l'ittiosi; l'iperidrosi; i nevi congeniti giganti; l'epidermolisi bollosa; le fistole sacrococcigee; le cicatrici quando per sede, estensione, aderenza, facilità a ulcerarsi siano causa di danno fisiognomico ed evidenti disturbi funzionali; le ulcere e le fistole congenite o acquisite, le virosi proliferative della cute e degli annessi che siano causa di danno fisiognomico e di evidenti disturbi funzionali;

cc) neoplasie:

1) i tumori maligni

2) i tumori benigni e i loro esiti quando, per sede, volume, estensione o numero, producano alterazioni funzionali;

dd) requisiti fisio-psico-attitudinali:

1) i disturbi dell'orientamento e dell'equilibrio, le chinetosi;

2) l'insufficiente resistenza alle accelerazioni;

3) le anomalie cardio-respiratorie e neuropsichiche nelle condizioni di ipossia ipossica acuta;

4) le carenze di requisiti psicoattitudinali: tratti di personalità (tra l'altro, dipendenti, istrionici, ossessivi, paranoidei, antisociali, borderline) che denotano una labilità emotiva, affettiva e altre condizioni riconducibili a una inadeguata struttura della personalità; insufficienti risultati alle prove psicoattitudinali standard per valutare il potenziale relativo all'apprendimento e alla pratica di peculiari tecniche operative e in particolare di quelle relative al pilotaggio;

ee) farmacologia: uso temporaneo o cronico di farmaci non consentiti.

2. Le altre cause di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono i seguenti:

a) i trapianti d'organo;

b) tutte le altre imperfezioni, infermità, malattie sistemiche e localizzate, non comprese nell'elenco, ritenute, singolarmente o nel complesso, incompatibili con il ruolo, la categoria, specialità e abilitazione.

SEZIONE III ALTEZZA

Art. 552

*Limiti di altezza*⁵⁵²

(art. 2, d.P.C.M. n. 411 del 1987)

1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate sono richieste le seguenti misure di altezza:

a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;

b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare: non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;

c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.

TITOLO III FORMAZIONE

CAPO I

CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO AI RUOLI DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 553

*Definizioni*⁵⁵³

(art. 1, schema decreto ministeriale)

1. Ai sensi del presente capo si intendono:

a) per attitudine militare e professionale, il complesso delle qualità morali e di carattere, delle doti intellettuali e culturali e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare;

b) per durata del corso, il numero delle giornate di attività didattiche previste dal piano di studio di un corso, oppure, nel caso di corsi pluriennali, di un anno accademico di corso con esclusione dei periodi di interruzione definiti con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da essi delegata;

⁵⁵² Relazione art. (Limiti di altezza)

L'art. riproduce l'art. 2, d.P.C.M. n. 411/1987, così sostituito dall'art.1, d.P.C.M. n. 112/2000 (da abrogare).

⁵⁵³ Relazione art. (Definizioni)

L'art. riproduce l'art. 1 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente i corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 -quinquies, d.lgs. n. 464/1997.

c) per istituti di formazione, le accademie, le scuole ufficiali e sottufficiali e gli altri enti che svolgono o concorrono allo svolgimento dei corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali;

d) per crediti formativi universitari, quelli di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

e) per espulsione, il provvedimento autoritativo dell'Amministrazione per effetto del quale il destinatario perde lo *status* di allievo o di aspirante e non può continuare la frequenza del corso;

f) per dimissioni, le richieste formalmente avanzate dagli allievi, accettate dall'Amministrazione, di cessare dallo *status* di allievo o di aspirante e di interrompere definitivamente la frequenza del corso;

g) per frequentatori, i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali che, dopo l'incorporazione o la presentazione presso gli istituti di formazione, frequentano i relativi corsi nella qualità di allievi o, nelle accademie navale e aeronautica, in qualità di aspiranti.

Art. 554

*Ambito di applicazione*⁵⁵⁴

(art. 2, schema decreto ministeriale)

1. La presente sezione disciplina i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali presso gli istituti di formazione delle Forze armate.

Art. 555

*Qualità di allievo*⁵⁵⁵

(art. 5, r.d. n. 472 del 1941; d.m. n. 330 del 2000; art. 3, co. 6, e art. 4, co. 2 e 3, d.m. n. 232 del 2006; art. 3, schema decreto ministeriale)

1. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali frequentano i corsi di formazione in qualità di allievi. La frequenza dei corsi ha luogo previo accertamento, da parte delle strutture del Servizio sanitario militare, del possesso dell'idoneità al servizio militare e allo specifico impiego nel ruolo di appartenenza del frequentatore.

2. La qualità di allievo è assunta, previa sottoscrizione della ferma prevista dal codice, all'atto dell'incorporazione presso l'istituto di formazione quale vincitore di concorso, ovvero all'atto della presentazione presso l'istituto per il personale già in servizio.

3. La qualità di allievo cessa con la nomina a ufficiale, ad aspirante o a maresciallo, sergente o grado corrispondente, nonché nei casi di espulsione o dimissioni dai corsi disciplinati dagli articoli 564 (espulsione dai corsi) e 565 (dimissioni dai corsi).

4. Agli allievi si applicano, per quanto non diversamente disposto dal regolamento, le disposizioni di stato giuridico riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno previste dal codice.

⁵⁵⁴ Relazione art. (Ambito di applicazione)

L'art. riproduce l'art. 2 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 –quinquies, d.lgs. n. 464/1997.

⁵⁵⁵ Relazione art. (Qualità di allievo)

L'art. riproduce l'art. 3 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 –quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta le ss. norme regolamentari: art. 5, r.d. n. 472/1941; d.m. n. 330/2000; art. 3, co. 6, e 4, co. 2 e 3, d.m. n. 232/2006.

Art. 556

*Doveri dei frequentatori dei corsi*⁵⁵⁶

(art. 15, co. 3, 4 e 5, d.m. n. 232 del 2006; art. 4, schema decreto ministeriale)

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di disciplina militare, i frequentatori dei corsi sono tenuti a rispettare le norme interne dell'istituto e ad astenersi da attività o comportamenti, anche interpersonali, che possano comunque pregiudicare il conseguimento degli obiettivi formativi.
2. I frequentatori sono tenuti ad alloggiare e pernottare presso gli istituti di formazione; i soggetti coniugati o con figli minori, dimoranti nel comune o in una località limitrofa ove ha sede l'istituto di formazione, possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di pernottamento; l'autorizzazione può essere concessa, sospesa o revocata dal comandante di corpo, in relazione alle attività addestrative programmate, al rendimento negli studi e al profilo disciplinare del richiedente.
3. In casi eccezionali o di provata necessità il comandante di corpo può concedere analoga autorizzazione in forma temporanea anche a soggetti versanti in situazione familiare diversa da quella di cui al comma 2.
4. Ai frequentatori non si applicano le disposizioni sull'orario di servizio.

Art. 557

*Modalità di concessione delle licenze*⁵⁵⁷

(art. 14, d.m. n. 232 del 2006; art. 5, schema decreto ministeriale)

1. Ai frequentatori è concessa la licenza ordinaria durante i periodi di interruzione delle attività didattiche, teorico-pratiche e addestrative, di durata pari alle interruzioni medesime.
2. Al di fuori dei periodi di interruzione di cui al comma 1, il comandante dell'istituto di formazione può concedere le licenze straordinarie previste dalla normativa vigente per i volontari in ferma prefissata di un anno o per il personale dell'Arma dei carabinieri.
3. Nell'attesa dell'adozione da parte del direttore della Direzione generale per il personale militare dei provvedimenti di espulsione o di dimissioni dai corsi di cui agli articoli 564 (espulsione dai corsi) e 565 (dimissioni dai corsi), i frequentatori che:
 - a) sono nella condizione di continuare a prestare servizio militare e devono completare le ferme precedentemente contratte, ovvero essere restituiti ai ruoli di originaria appartenenza, ai sensi dell'articolo 564, comma 4, lettere b) e c) (espulsione dai corsi), sono immediatamente rinviiati ai reparti di provenienza per la prosecuzione del servizio;
 - b) non sono più nella condizione di prestare servizio militare, o sono da collocare in congedo ai sensi dell'articolo 564, comma 4, lettera a) (espulsione dai corsi), sono collocati in licenza straordinaria.

Art. 558

*Sospensione precauzionale*⁵⁵⁸

⁵⁵⁶ Relazione art. (Doveri dei frequentatori dei corsi)

L'art. riproduce l'art. 4 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 –quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta le ss. norme regolamentari: art. 15, co. 3, 4 e 5, d.m. n. 232/2006.

⁵⁵⁷ Relazione art. (Modalità di concessione delle licenze)

L'art. riproduce l'art. 5 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 –quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta le ss. norme regolamentari: art. 14, d.m. n. 232/2006.

⁵⁵⁸ Relazione art. (Sospensione precauzionale)

(art. 7, schema decreto ministeriale)

1. Qualora ai frequentatori sia applicata la sospensione precauzionale di cui agli articoli 912 (sospensione precauzionale obbligatoria), 913 (sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale) e 914 (sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare) del codice e la stessa abbia una durata superiore a un terzo della durata del corso, si applicano le disposizioni dell'articolo 563 (rinvio al corso successivo).
2. Nei casi di cui al comma 1, al termine del periodo di ferma, il frequentatore è collocato in congedo ai sensi dell'articolo 953 (cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma) del codice, salvo il disposto dell'articolo 947 (prolungamento della ferma) del codice per il personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 559

*Cicli formativi e piani di studio*⁵⁵⁹

(artt. 4 e 9, r.d. n. 472 del 1941; artt. 8 e 9, d.m. n. 330 del 2000; art. 3, co. 1, 2, 4 e 7, art. 4, co. 1, art. 5, d.m. n. 232 del 2006; art. 8, schema decreto ministeriale)

1. Il ciclo formativo e la durata dei corsi di formazione sono determinati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata, in base a quanto stabilito dal codice, in materia di reclutamento e formazione.
2. La formazione, in funzione degli obiettivi fissati da ciascuna Forza armata e alle esigenze di impiego del personale, è disciplinata dai piani di studio approvati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata.
3. La formazione è basata sull'insegnamento di discipline teorico-pratiche e professionali anche a carattere universitario.
4. Il piano di studio stabilisce:
 - a) i programmi di studio delle discipline professionali e delle istruzioni tecnico-professionali, le esercitazioni pratiche, gli esami da sostenere, la loro propedeuticità ai fini del superamento del corso o di un anno o di una fase del corso, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi;
 - b) la programmazione dell'attività didattica e addestrativa;
 - c) nei corsi a carattere universitario il numero minimo di crediti formativi universitari necessari per il superamento del corso e per l'acquisizione dell'idoneità ai fini dell'ammissione all'anno accademico successivo, salvo il rispetto delle propedeuticità e del numero minimo dei crediti formativi universitari previsti dalla normativa vigente;
 - d) il calendario degli esami e il limite temporale entro cui acquisire gli eventuali crediti formativi mancanti.

Art. 560

*Valutazioni*⁵⁶⁰

L'art. riproduce l'art. 7 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<<>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 –quinquies, d.lgs. n. 464/1997.

⁵⁵⁹ Relazione art. (Cicli formativi e piani di studio)

L'art. riproduce l'art. 8 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<<>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 –quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta le ss. norme regolamentari: artt. 4 e 9, r.d. n. 472/1941; artt. 8 e 9, d.m. n. 330/2000; art. 3, co. 1, 2, 4 e 7, art. 4, co. 1, art. 5, d.m. n. 232/2006.

⁵⁶⁰ Relazione art. (Valutazioni)

(art. 10, co. 3, e 13, r.d. n. 472 del 1941; art. 11, d.m. n. 330 del 2000, art. 3, co. 3, d.m. n. 232 del 2006; art. 9, schema decreto ministeriale)

1. Le valutazioni dei frequentatori dei corsi hanno per oggetto l'area dell'attitudine militare e professionale e le seguenti aree indicate nel piano di studio:
 - a) discipline universitarie, mediante esami ed eventuali accertamenti intermedi, secondo criteri e modalità stabiliti nei piani di studio;
 - b) discipline tecnico-professionali e istruzioni pratiche, mediante esami o accertamenti intermedi ed esami di recupero;
 - c) attività ginnico-sportive, secondo criteri e modalità stabiliti nei piani di studio.
2. Le valutazioni sono effettuate dagli insegnanti e dagli istruttori delle singole discipline e attività e da commissioni di esame nominate dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata.
3. I criteri di valutazione in attitudine militare e professionale sono determinati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate.
4. La valutazione in attitudine militare e professionale è effettuata, secondo quanto stabilito dal comma 3, da una commissione composta dal comandante dell'istituto di formazione o altra autorità da questi delegata, che la presiede, e da almeno due membri, nominati dal comandante stesso tra gli ufficiali o sottufficiali di inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi.

Art. 561
*Idoneità*⁵⁶¹

(art. 10, co. 4, r.d. n. 472 del 1941; art. 6, co. 1, d.m. n. 232 del 2006; art. 10, schema decreto ministeriale)

1. È giudicato idoneo in attitudine militare e professionale il frequentatore che ha riportato una valutazione non inferiore a diciotto trentesimi.
2. Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione anche in discipline universitarie, il giudizio di idoneità, ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, è altresì determinato dal conseguimento del numero minimo di crediti formativi universitari espressamente indicati nei piani di studio, fatto comunque salvo il rispetto delle propedeuticità; ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti formativi non possono essere fatti valere eventuali studi già compiuti o esperienze formative pregresse.
3. Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni pratiche, è giudicato idoneo, ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, il frequentatore che ha superato in prima o seconda sessione, secondo le modalità di cui all'articolo 560 (valutazioni), gli esami relativi alle discipline tecnico-professionali e ha conseguito, anche in un eventuale esame di recupero, una valutazione media non inferiore alla sufficienza nelle istruzioni pratiche.

L'art. riproduce l'art. 9 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 –quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta le ss. norme regolamentari: art. 10, co. 4, r.d. n. 472/1941; art. 6, co. 1, d.m. n. 232/2006.

⁵⁶¹ Relazione art. (Idoneità)

L'art. riproduce l'art. 10 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 –quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta le ss. norme regolamentari: art. 10, co. 4, r.d. n. 472/1941; art. 6, co. 1, d.m. n. 232/2006.

4. Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione in attività ginnico sportive è giudicato idoneo, ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, il frequentatore che ha conseguito una valutazione media non inferiore alla sufficienza.

5. Al frequentatore giudicato non idoneo si applicano gli articoli 563 (rinvio al corso successivo) e 564 (espulsione dai corsi), riguardanti il rinvio al corso successivo e l'espulsione dai corsi.

Art. 562

*Esami*⁵⁶²

(art. 11, r.d. n. 472 del 1941; art. 10, d.m. n. 330 del 2000; art. 6, co. 2, 3 e 4, d.m. n. 232 del 2006; art. 11, schema decreto ministeriale)

1. Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione in discipline universitarie, i frequentatori, salvo quanto previsto al comma 5 e nel rispetto degli obblighi di frequenza e delle propedeuticità previsti dagli ordinamenti didattici universitari, sono:

a) tenuti a sostenere gli esami di prima sessione, se non sono stati assenti per un periodo superiore a un terzo della durata del corso, anche se negli eventuali accertamenti propedeutici hanno riportato votazioni inferiori alla sufficienza;

b) ammessi a sostenere gli esami in seconda sessione se riprovati in prima sessione;

c) ammessi ad altra sessione d'esami, se non hanno potuto sostenerli in prima sessione per cause indipendenti dalla propria volontà.

2. I frequentatori giudicati idonei al termine degli esami di cui al comma 1, che non hanno conseguito tutti i crediti formativi previsti dai piani di studio per il mancato superamento di uno o più esami, sono tenuti a:

a) seguire le attività didattiche previste per le discipline relative ai crediti formativi non conseguiti, ove ciò sia possibile in relazione all'organizzazione dei corsi;

b) sostenere, oltre agli esami previsti per l'anno di corso successivo, anche quelli relativi ai crediti formativi non conseguiti.

3. Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni pratiche, sono tenuti a sostenere gli esami di recupero, da svolgersi prima dell'inizio dell'anno accademico o della fase intermedia successivi, i frequentatori che:

a) non hanno superato l'esame o hanno conseguito in una o più discipline una votazione media inferiore alla sufficienza, se sono previsti accertamenti intermedi;

b) non sono stati valutati in una o più discipline per cause indipendenti dalla propria volontà.

4. Il comandante dell'istituto di formazione può prevedere una sessione straordinaria di esami riservata ai frequentatori che per motivi di servizio non hanno potuto sostenere una o entrambe le sessioni di esami previste dal piano di studio.

5. Nei corsi di formazione che prevedono la frequenza e la valutazione di discipline universitarie presso l'ateneo di riferimento i frequentatori sono tenuti a sostenere gli esami con le modalità stabilite dai piani di studio di cui all'articolo 559, comma 2 (cicli formativi e piani di studio), tenendo conto delle disposizioni di cui ai regolamenti di ateneo.

⁵⁶² Relazione art. (Esami)

L'art. riproduce l'art. 11 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 –quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta le ss. norme regolamentari: art. 11, r.d. n. 472/1941; art. 10, d.m. n. 330/2000; art. 6, co. 2, 3 e 4, d.m. n. 232/2006.

Art. 563

*Rinvio al corso successivo*⁵⁶³

(art. 12, r.d. n. 472 del 1941; art. 3, co. 5, art. 6, co. 5- 8 e art. 16, d.m. n. 232 del 2006; art. 12, schema decreto ministeriale)

1. Sono respinti e ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso con rinvio al corso successivo, salvo quanto disposto dall'articolo 580 (dimissioni e rinvio), i frequentatori che non hanno conseguito l'idoneità di cui all'articolo 561 (idoneità), purché idonei in attitudine militare e professionale.
2. I frequentatori di cui al comma 1 seguono la programmazione didattico-addestrativa del corso o dell'anno di corso che sono stati ammessi a ripetere e sono nuovamente valutati in tutte le aree indicate dal piano di studio, tranne nelle discipline universitarie precedentemente superate; ai fini della graduatoria, per le nuove valutazioni, valgono i punteggi ottenuti nell'anno che si è stati ammessi a ripetere.
3. Sono ammessi a ripetere l'anno, con rinvio al corso successivo senza essere considerati respinti, i frequentatori che, per cause indipendenti dalla propria volontà:
 - a) sono stati assenti per oltre un terzo della durata del corso;
 - b) non hanno conseguito il giudizio di idoneità relativamente alle aree di cui al precedente articolo 560, comma 1, lettere a) e b) (valutazioni).
4. Il provvedimento di rinvio è adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.
5. I frequentatori in licenza straordinaria di convalescenza o in licenza speciale di maternità possono chiedere, con domanda corredata di idonea documentazione sanitaria, di essere autorizzati, sotto la propria responsabilità, alla prosecuzione dell'iter formativo con esenzione dalle attività fisiche. L'autorizzazione può essere concessa dal comandante dell'istituto di formazione. I frequentatori autorizzati non possono comunque essere impiegati in attività incompatibili con il proprio stato.
6. Il personale di cui al comma 5, che ha riacquisito l'idoneità al servizio militare entro la fine dell'anno di corso, è ammesso a sostenere gli esami nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni pratiche e a effettuare le prove ginnico sportive eventualmente non svolte.

Art. 564

*Espulsione dai corsi*⁵⁶⁴

(art. 15, co. 1, lett. b), r.d. n. 472 del 1941; art. 13, co. 1, 2, 4, 5, lett. a), 6, lett. a) e 7, d.m. n. 232 del 2006; art. 13, schema decreto ministeriale)

1. I frequentatori, salvo quanto stabilito dall'articolo 580 (dimissioni e rinvio), sono espulsi dai corsi nei seguenti casi:
 - a) mancato conseguimento dell'idoneità in attitudine militare e professionale;
 - b) verificarsi dei presupposti per un nuovo rinvio al corso successivo, tranne che per il caso di nuova maternità, dopo che il provvedimento di rinvio sia stato già adottato;

⁵⁶³ Relazione art. (Rinvio al corso successivo)

L'art. riproduce l'art. 12 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 –quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta le ss. norme regolamentari: art. 12, r.d. n. 472/1941; art. 3, co. 5, art. 6, co. 5, 6, 7 e 8 ed art. 16, d.m. n. 232/2006.

⁵⁶⁴ Relazione art. (Espulsione dai corsi)

L'art. riproduce l'art. 13 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 –quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta le ss. norme regolamentari: art. 15, co. 1, lett. b), r.d. n. 472/1941; art. 13, co. 1, 2, 4, 5, lett. a), 6, lett. a) e 7, d.m. n. 232/2006.

c) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, a seguito di infermità dipendenti o non da causa di servizio;

d) esito positivo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti e per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

e) perdita dei requisiti morali e di condotta previsti dai relativi bandi di concorso;

f) condanna irrevocabile per delitto non colposo;

g) grave mancanza disciplinare;

h) rifiuto di sostenere un esame senza giustificato motivo;

i) rifiuto di contrarre la ferma prevista;

l) mancato superamento del periodo di prova o di sperimentazione di cui all'articolo 567 (Periodi di prova o sperimentazione).

2. Il provvedimento di espulsione dai corsi è adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.

3. L'espulsione determina il proscioglimento dalle ferme contratte per la frequenza dei corsi e, per gli allievi marescialli, salvo quanto disposto alla sezione VI del presente capo, costituisce causa di proscioglimento dalla ferma ai sensi dell'articolo 757 comma 4 (svolgimento dei corsi e nomina nel grado) del codice.

4. Il personale di cui al comma 1 è:

a) collocato in congedo illimitato qualora non soggetto a ferma o non proveniente da un ruolo delle Forze armate;

b) reintegrato nel grado, previo espresso consenso, qualora soggetto a ferma, sempre che non siano scaduti i limiti temporali e ne ricorrano le condizioni;

c) restituito al ruolo di provenienza e reintegrato nel grado, qualora proveniente da un ruolo delle Forze armate e ripristinato in servizio, qualora ne ricorrano le condizioni;

d) trasferito, se aspirante, nella categoria degli allievi ufficiali in ferma prefissata, ai sensi dell'articolo 565, comma 4 (dimissioni dai corsi), nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

5. I frequentatori del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare, divenuti non idonei al volo a seguito della perdita dei requisiti psicofisici previsti per il personale navigante, o per insufficiente attitudine al volo, possono essere trasferiti, a domanda, nei corsi regolari per ufficiali di altri ruoli, secondo le modalità stabilite dall'articolo 729, comma 3 (mancato completamento degli iter formativi) del codice.

Art. 565

*Dimissioni dai corsi*⁵⁶⁵

(art. 15, co. 1, lett. a), r.d. n. 472 del 1941; art. 13, co. 3, 5, lett. b), e 6, lett. b), d.m. n. 232 del 2006; art. 14, schema decreto ministeriale)

1. I frequentatori possono, a domanda, essere dimessi in qualsiasi momento durante lo svolgimento dei corsi.

2. Il provvedimento di dimissione dai corsi è adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.

3. Le dimissioni determinano il proscioglimento dalle ferme contratte.

⁵⁶⁵ Relazione art. (Dimissioni dai corsi)

L'art. riproduce l'art. 14 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 -quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta le ss. norme regolamentari: art. 15, co. 1, lett. a), r.d. n. 472/1941; art. 13, co. 3, 5, lett. b), e 6, lett. b, d.m. n. 232/2006.

4. Gli aspiranti sono trasferiti nella categoria degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata dal ruolo speciale dell'arma o corpo di provenienza con l'obbligo di assolvere la ferma prevista dall'articolo 936 (ufficiali in ferma prefissata) del codice.

5. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 564, comma 4 (espulsione dai corsi).

Art. 566

*Graduatorie di merito*⁵⁶⁶

(art. 13, d.m. n. 330 del 2000; art. 7, d.m. n. 232 del 2006; art. 15, schema decreto ministeriale)

1. A ogni frequentatore è assegnato un punteggio di merito espresso in trentesimi, con approssimazione al millesimo, ai fini della formazione della graduatoria di merito, determinata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti.

2. Le graduatorie di merito si dividono in:

a) graduatorie intermedie, formate al termine di ogni anno di corso o di ogni fase intermedia definita dai piani di studio;

b) graduatorie di fine corso, valide per l'immissione nei ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali.

3. Le graduatorie intermedie sono formate secondo l'ordine del punteggio di merito assegnato a ciascun frequentatore, risultante dalla somma, ridotta in trentesimi, del voto in attitudine militare e professionale e della media dei voti assegnati nelle restanti aree oggetto di valutazione di cui all'articolo 560, comma 1 (valutazioni).

4. I frequentatori sono iscritti nelle graduatorie intermedie secondo il seguente ordine:

a) idonei che hanno superato tutti gli esami previsti dai piani di studio in prima sessione, anche se ammessi:

1) a ripetere l'anno di corso ai sensi dell'articolo 563, comma 3 (rinvio al corso successivo);

2) a sostenere altra sessione di esami ai sensi dell'articolo 562, comma 1, lettera b) (esami);

3) a sostenere la sessione straordinaria di cui all'articolo 562, comma 4 (esami);

b) idonei che hanno superato gli esami previsti dai piani di studio, ma non tutti in prima sessione o nelle sessioni stabilite ai sensi dell'articolo 562, comma 1, lettera b) o comma 4 (esami).

c) idonei ai sensi dell'articolo 562, comma 2 (esami), ovvero ammessi a ripetere il corso ai sensi dell'articolo 563, comma 1 (rinvio al corso successivo).

5. Il punteggio di merito attribuito a ciascun frequentatore per la formazione delle graduatorie di fine corso è determinato dalla media dei punteggi di merito dallo stesso conseguiti:

a) in ciascuna graduatoria di fine anno di corso, se si tratta di un corso pluriennale;

b) nelle graduatorie intermedie o nelle aree di valutazione dell'anno di corso, se si tratta di un corso di durata non superiore a un anno.

6. Nella formazione delle graduatorie di merito di cui al comma 2, a parità di punteggio di merito, è data precedenza all'allievo con il voto più alto in attitudine militare e professionale. In caso di ulteriore parità è data precedenza all'allievo meglio classificato nella graduatoria del precedente anno, ovvero, per la formazione della graduatoria del primo anno, in quella relativa al concorso di ammissione.

⁵⁶⁶ Relazione art. (Graduatorie di merito)

L'art. riproduce l'art. 15 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 -quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta le ss. norme regolamentari: art. 13, d.m. n. 330/2000; art. 7, d.m. n. 232/2006.

7. Per la formulazione delle graduatorie finali per l'immissione in ruolo degli allievi vice brigadieri di cui all'articolo 776 (Nomina nel grado) del codice, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine:

- a) il grado;
- b) l'anzianità di grado;
- c) l'anzianità di servizio;
- d) la minore età.

8. Per i frequentatori delle accademie sono formate distinte graduatorie di merito secondo il ruolo di appartenenza.

Art. 567

*Periodi di prova o sperimentazione*⁵⁶⁷
(art. 16, schema decreto ministeriale)

1. I corsi di formazione possono prevedere un periodo di prova o di sperimentazione finalizzato alla valutazione dell'attitudine alla professione e alla vita militare.
2. Le modalità di valutazione, il periodo di svolgimento e la durata dei periodi di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata.
3. I periodi di cui al comma 1 si intendono superati con il conseguimento di un giudizio di idoneità espresso, secondo quanto stabilito dal comma 2, da una commissione composta dal comandante dell'istituto di formazione o altra autorità da questi delegata, che la presiede, e da almeno due membri, nominati dal comandante stesso tra gli ufficiali o sottufficiali di inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi.

SEZIONE II CORSI DELLE ACCADEMIE

Art. 568

*Criteri e modalità di svolgimento dei corsi*⁵⁶⁸
(art. 18, schema decreto ministeriale)

1. Gli allievi reclutati con i concorsi di cui all'articolo 650 (alimentazione straordinaria dei ruoli normali) del codice, svolgono i corsi di formazione previsti dai medesimi articoli secondo i criteri e le modalità di cui alla sezione I.

Art. 569

*Nomine*⁵⁶⁹

(art. 4, co. 4 e 5, d.m. n. 232 del 2006; art. 19, schema decreto ministeriale)

⁵⁶⁷ Relazione art. (Periodi di prova o sperimentazione)

L'art. riproduce l'art. 16 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 -quinquies, d.lgs. n. 464/1997.

⁵⁶⁸ Relazione art. (Criteri e modalità di svolgimento dei corsi)

L'art. riproduce l'art. 18 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 -quinquies, d.lgs. n. 464/1997.

⁵⁶⁹ Relazione art. (Nomine)

L'art. riproduce l'art. 19 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 -quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta anche l' art. 4, co. 4 e 5, d.m. n. 232/2006.

1. E' nominato ufficiale con il grado di sottotenente o corrispondente e ammesso all'eventuale frequenza dell'ulteriore periodo formativo il frequentatore che al termine del corso formativo è risultato idoneo.
2. Per la Marina militare e l'Aeronautica militare è nominato aspirante e ammesso al terzo anno di corso formativo l'allievo risultato idoneo al termine del secondo anno.
3. L'iscrizione degli ufficiali nei rispettivi ruoli ha luogo sulla base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo 566 (graduatorie di merito).

Art. 570

*Formazione iniziale degli allievi ufficiali dei corpi sanitari*⁵⁷⁰

(art. 1, d.m. n. 125 del 1999; art. 1, d.m. n. 323 del 2001; art. 1, d.m. n. 53 del 2007)

1. La formazione degli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi sanitari delle Forze armate è attribuita alle rispettive accademie militari.

Art. 571

*Frequenza dei corsi per gli allievi ufficiali dei corpi sanitari*⁵⁷¹

(art. 2, d.m. n. 125 del 1999; art. 2, d.m. n. 323 del 2001; art. 2, d.m. n. 53 del 2007)

1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo precedente viene effettuato secondo le modalità previste per gli allievi ufficiali delle altre armi, corpi o ruoli, per l'ammissione ai corsi delle accademie militari.
2. Gli allievi ammessi alle accademie militari per i Corpi sanitari frequentano i corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia, farmacia o medicina veterinaria, presso le università statali con le quali l'Amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni e con le modalità stabilite dalle stesse convenzioni.
3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie militari secondo programmi definiti dalle norme interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari di formazione superiore.
4. Agli allievi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari di formazione superiore.

SEZIONE III

CORSI DI FORMAZIONE PER UFFICIALI

Art. 572

*Ufficiali in servizio permanente*⁵⁷²

⁵⁷⁰ Relazione art. (Formazione iniziale degli allievi ufficiali dei corpi sanitari)

L'art. riproduce nella sostanza gli artt. 1 dei ss. dd.mm.: d.m. n. 125/1999; d.m. n. 323/2001; d.m. n. 53/2007. I predetti decreti sono stati emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 464/1997, e successive modificazioni, il quale prevede la soppressione dell'Accademia di sanità militare interforze (istituita con l. n. 273/1968, e il cui funzionamento è stato stabilito con d.P.R. n. 98/1970) e l'attribuzione delle relative funzioni alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con regolamenti adottati dal Ministro della difesa. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁵⁷¹ Relazione art. (Frequenza dei corsi per gli allievi ufficiali dei corpi sanitari)

L'art. riproduce nella sostanza gli artt. 2 dei ss. dd.mm.: d.m. n. 125/1999; d.m. n. 323/2001; d.m. n. 53/2007.

⁵⁷² Relazione art. (Ufficiali in servizio permanente)

L'art. costituisce norma di raccordo tra le disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capo II, del codice e le fonti regolamentari contenute, per gli ufficiali che frequentano i corsi di applicazione, applicativi e formativi delle Forze armate, in prosecuzione dei corsi di accademia o per la stabilizzazione in ruolo,

(r.d. n. 472 del 1941; art. 6, co. 9, artt. 8 e 9, d.m. n. 232 del 2006)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo sezione I del capo I si applicano ai corsi di applicazione, applicativi e formativi, svolti dagli ufficiali in servizio permanente, presso le accademie e gli altri istituti di formazione, in quanto compatibili:

- a) con lo stato di ufficiale dei frequentatori;
- b) con le disposizioni di cui al capo II, titolo III, libro IV del codice.

SEZIONE IV CORSI PER ALLIEVI MARESCIALLI

Art. 573

*Criteria e modalità di svolgimento dei corsi*⁵⁷³
(art. 21, 23 e 24, co. 4, schema decreto ministeriale)

1. Gli allievi reclutati con i concorsi di cui all'articolo 677, comma 1, lettera a) (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori) del codice frequentano i corsi di formazione previsti dall'articolo 757, comma 1 (svolgimento dei corsi e nomina nel grado) del codice, secondo i criteri e le modalità di cui alla sezione I.

2. Gli allievi reclutati con i concorsi di cui all'articolo 677, comma 1, lettera b) (modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori) del codice frequentano un corso di formazione volto all'acquisizione della preparazione professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni previste dagli articoli 836 (appartenenti al ruolo dei marescialli) e 845 (appartenenti al ruolo degli ispettori) del codice; tale corso è regolato, salvo quanto diversamente disposto dalla presente sezione, dalle disposizioni di cui alla sezione I.

3. Gli allievi di cui al comma 2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono essere ammessi, in funzione degli obiettivi didattico-formativi di ciascuna Forza armata e dei profili d'impiego, alla frequenza di un apposito corso disciplinato secondo le modalità di quelli frequentati dal personale di cui al comma 1.

4. Ove si prevedano corsi di formazione differenziati per gli allievi in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, ai sensi del comma 3, questi precedono nella graduatoria di merito di fine corso gli allievi non in possesso di diploma.

Art. 574

*Graduatorie di merito*⁵⁷⁴
(art. 13, d.m. n. 330 del 2000; art. 25, schema decreto ministeriale)

se ufficiali dei ruoli speciali o tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, nel r.d. n. 472/1941 (per l'Aeronautica militare), nel d.m. n. 232/2006 (per la Marina militare) e nei regolamenti interni per la Scuola di Applicazione di Torni (per l'Esercito italiano) e la Scuola Ufficiali Carabinieri. L'art. consente di stabilire omogenei criteri di valutazione per i frequentatori e regole uniformi per la compilazione delle graduatorie di merito, sia in relazione al complessivo sviluppo del ciclo formativo per gli ufficiali di ogni singolo ruolo, sia con riguardo alla realizzazione di un sistema di valutazione omogeneo per tutti gli istituti di formazione delle Forze armate, con le eventuali specificità dettate dalle diverse professionalità da conseguire.

⁵⁷³ Relazione art. (Criteri e modalità di svolgimento dei corsi)

L'art. riproduce l'art. 21, 23 e 24, co. 4, dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 –quinquies, d.lgs. n. 464/1997.

⁵⁷⁴ Relazione art. (Graduatorie di merito)

L'art. riproduce l'art. 25 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente i corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 –quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta anche l' art. 13, d.m. n. 330/2000.

1. Gli allievi non in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, che frequentano corsi di formazione di durata superiore all'anno con piani di studio suddivisi in fasi, sono inseriti nelle graduatorie intermedie secondo il seguente ordine:

a) idonei agli esami intermedi o di recupero, nonché ammessi al rinvio alla prima fase utile per non aver potuto sostenere gli esami di recupero per cause indipendenti dalla propria volontà;

b) idonei, ammessi a ripetere, nella prima fase utile, per non aver superato gli esami di recupero.

Art. 575

*Esami finali*⁵⁷⁵

(art. 10, d.m. , n. 330 del 2000; artt. 22 e 26, schema decreto ministeriale)

1. Gli esami finali previsti dagli articoli 757, comma 1 (svolgimento dei corsi e nomina nel grado) e 768, comma 1 (nomina a maresciallo) del codice, sono svolti secondo le modalità stabilite con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata; gli allievi non idonei, salvo che la causa dell'inidoneità determini l'espulsione, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, per sostenere di nuovo l'esame, per una sola volta, nella prima sessione utile.

2. Ai fini dell'immissione in ruolo la graduatoria di merito è formata sulla base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo 571, comma 5 (graduatorie di merito).

SEZIONE V

CORSI PER ALLIEVI SERGENTI O VICE BRIGADIERI

Art. 576

*Svolgimento del corso*⁵⁷⁶

(art. 28, schema decreto ministeriale)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 770, comma 1 (corso di aggiornamento e formazione professionale), 772, comma 1 (corso di aggiornamento e formazione professionale) e 773, comma 1 (corso di qualificazione) del codice, la durata e l'articolazione del corso di formazione per allievi sergenti o vice brigadieri sono determinate dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri.

2. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto diversamente disposto dalla presente sezione, le disposizioni della sezione I del presente capo, escluse quelle relative alla frequenza di corsi universitari.

Art. 577

*Esami finali*⁵⁷⁷

⁵⁷⁵ Relazione art. (Esami finali)

L'art. riproduce l'art. 22 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente i corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 -quinquies, d.lgs. n. 464/1997. L'art. riassetta anche l' art. 10, d.m. n. 330/2000.

⁵⁷⁶ Relazione art. (Svolgimento del corso)

L'art. riproduce l'art. 28 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 -quinquies, d.lgs. n. 464/1997.

⁵⁷⁷ Relazione art. (Esami finali)

L'art. riproduce l'art. 29 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<>>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 -quinquies, d.lgs. n. 464/1997.

(art. 29, schema decreto ministeriale)

1. Al termine del corso gli allievi sostengono gli esami finali intesi ad accertare il possesso della preparazione professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni previste dagli articoli 837 (appartenenti al ruolo dei sergenti) e 846 (appartenenti al ruolo dei sovrintendenti) del codice.

2. Gli esami finali sono svolti secondo le modalità stabilite con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata.

Art. 578

*Graduatorie di merito*⁵⁷⁸

(art. 31, schema decreto ministeriale)

1. Gli allievi che frequentano corsi di formazione con piani di studio suddivisi in fasi sono inseriti nelle graduatorie intermedie secondo il seguente ordine:

a) idonei agli esami intermedi o di recupero, nonché ammessi al rinvio alla prima fase utile per non aver potuto sostenere gli esami di recupero per cause indipendenti dalla propria volontà;

b) idonei, ammessi a ripetere, nella prima fase utile, per non aver superato gli esami di recupero.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CORSI DI FORMAZIONE DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 579

*Promozioni*⁵⁷⁹

(art. 33, schema decreto ministeriale)

1. L'allievo maresciallo viene promosso carabiniere dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicato idoneo da una commissione costituita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da questi delegata.

2. L'allievo giudicato non idoneo alla promozione a carabiniere è escluso dal corso e prosciolto dalla ferma contratta all'atto dell'arruolamento, ai sensi dell'articolo 766 (ferma quadriennale) del codice, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o da un'autorità da questi delegata, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.

3. L'allievo maresciallo non promosso carabiniere perché rinviato a giudizio o ammesso a rito alternativo per delitto non colposo, il quale non sia stato sospeso dal servizio ai sensi dell'articolo 558 (sospensione precauzionale), conserva lo *status* di allievo sino al cessare delle cause impeditive della promozione.

4. Se le cause impeditive della promozione perdurano oltre il termine del corso, il frequentatore rimane nella condizione di allievo maresciallo ed è impiegabile unicamente presso un istituto di formazione, con incarichi compatibili con lo *status* di volontario in ferma

⁵⁷⁸ Relazione art. (Graduatorie di merito)

L'art. riproduce l'art. 31 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<<>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 -quinquies, d.lgs. n. 464/1997.

⁵⁷⁹ Relazione art. (Promozioni)

L'art. riproduce l'art. 33 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente <<i>corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri<<>, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 -quinquies, d.lgs. n. 464/1997.

prefissata previsto dall'articolo 555 (qualità di allievo). Decorso il termine della ferma contratta, se permangono le cause impeditive della promozione a carabiniere, l'allievo maresciallo è collocato in congedo ai sensi dell'articolo 953 (cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma) del codice.

Art. 580

*Dimissioni e rinvio*⁵⁸⁰

(art. 35, schema decreto ministeriale)

1. Gli allievi frequentatori dei corsi:

a) per marescialli, di cui all'articolo 762 (formazione iniziale) del codice, che non superano gli esami finali, sono ammessi, per una sola volta, a ripetere il corso o l'anno di corso; se non superano nuovamente gli esami sono espulsi;

b) di qualificazione di cui all'articolo 773 (corso di qualificazione) del codice, che non superano gli esami finali, sono ammessi, per una sola volta, a ripetere il corso; se non superano nuovamente gli esami sono espulsi e restituiti al normale servizio d'istituto;

c) di aggiornamento e formazione professionale di cui all'articolo 772 (corso di aggiornamento e formazione professionale) del codice, che non superano gli esami finali, sono espulsi e restituiti al normale servizio d'istituto.

2. Sono altresì espulsi dai corsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 gli allievi che dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado.

3. L'allievo proveniente dai civili, espulso dal corso biennale per marescialli, se non ha ancora maturato le condizioni per la nomina a carabiniere, è prosciolto dalla ferma contratta e, se ha già conseguito la nomina, è destinato al servizio d'istituto o può chiedere il proscioglimento dalla ferma.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 564, comma 4 (espulsione dai corsi), non si applicano agli allievi marescialli che abbiano già conseguito la nomina a carabiniere o provengano da altri ruoli dell'Arma dei carabinieri nonché agli allievi vice brigadieri.

CAPO II

FORMAZIONE SUPERIORE DEGLI UFFICIALI

SEZIONE I

CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE

Art. 581

*Programma didattico*⁵⁸¹

(art. 7, d.m. n. 245 del 1999)

⁵⁸⁰ Relazione art. (Dimissioni e rinvio)

L'art. riproduce l'art. 35 dello schema di d.m. recante il regolamento concernente i corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da adottare ai sensi dell'art. 2, co. 4 -quinquies, d.lgs. n. 464/1997.

⁵⁸¹ Relazione art. (Programma didattico)

L'art. riproduce l'art. 7, d.m. n. 245/1999, emanato ai sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 464/1997, il quale, nell'istituire l'Istituto superiore di stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, al co. 5 demanda al Ministro della difesa l'adozione del regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto e la definizione dei criteri e delle modalità per la selezione dei candidati appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare alla frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze.

1. Il Corso superiore di Stato maggiore interforze, di seguito denominato ISSMI, ha lo scopo di far acquisire agli ufficiali la capacità di contribuire alla concezione, pianificazione e conduzione di attività militari interforze e di Forza armata in ambito nazionale e internazionale e la capacità necessaria per l'eventuale esercizio di funzioni dirigenziali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato maggiore della difesa, sentiti gli Stati maggiori di Forza armata e per la parte d'interesse il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, definisce annualmente con apposite direttive gli obiettivi di formazione del corso e le attività culturali sussidiarie da svolgere.
3. Il programma didattico del corso, predisposto dal consiglio di istituto secondo le direttive di cui al comma 2, è approvato dal Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. Per la parte relativa alle attività formative specifiche di ciascuna Forza armata il programma didattico è approvato anche dal rispettivo Capo di stato maggiore o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 582

*Modalità di ammissione*⁵⁸²

(art. 8, d.m. n. 245 del 1999)

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in sede di determinazione annuale del numero complessivo degli ufficiali da ammettere al corso ISSMI, ne stabilisce la ripartizione tra Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa.
2. L'ammissione al corso ISSMI avviene sulla base della valutazione dei titoli posseduti dagli ufficiali superiori che hanno completato l'iter formativo previsto per la Forza armata di appartenenza, superando la prova pratica a conclusione del Corso di Stato maggiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano ovvero superando altro corso equivalente o il corso di istituto per l'Arma dei carabinieri.
3. La valutazione dei titoli, tra i quali è richiesta la conoscenza della lingua inglese, è effettuata per ciascuna Forza armata da una commissione nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore e, per l'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale e si conclude con la redazione delle relative graduatorie.
4. L'ammissione al corso ISSMI degli ufficiali utilmente collocati nelle rispettive graduatorie è sottoposta dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l'approvazione.

Art. 583

*Valutazione di profitto*⁵⁸³

(art. 9, d.m. n. 245 del 1999)

1. Durante lo svolgimento del Corso ISSMI i vice direttori e gli insegnanti valutano l'attitudine dimostrata e il profitto conseguito dagli ufficiali nelle materie oggetto di studio con giudizi sintetici di insufficiente, sufficiente, buono, molto buono, ottimo.
2. Al termine del Corso ISSMI il consiglio d'istituto, sulla base delle valutazioni di cui al comma 1, attribuisce a ciascun ufficiale il giudizio sintetico complessivo sul grado di

⁵⁸² Relazione art. (Modalità di ammissione)

L'art. riproduce l'art. 8, d.m. n. 245/1999.

⁵⁸³ Relazione art. (Valutazione di profitto)

L'art. riproduce l'art. 9, d.m. n. 245/1999.

formazione raggiunto e stila la relativa graduatoria, nella quale a parità di giudizio gli ufficiali sono collocati nella medesima posizione.

3. I giudizi complessivi e la relativa graduatoria, dopo l'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, sono comunicati agli interessati e pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

4. Il Corso ISSMI si intende non superato dagli ufficiali che conseguono il giudizio complessivo di insufficiente.

Art. 584

*Diploma*⁵⁸⁴

(art. 10, d.m. n. 245 del 1999)

1. Agli ufficiali che superano il Corso ISSMI sono rilasciati il diploma di corso superiore di Stato maggiore interforze e il relativo distintivo ed è conferito il titolo <<Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze>>.

2. Sono equivalenti al diploma di cui al comma 1 gli attestati rilasciati agli ufficiali che superano corsi analoghi al corso ISSMI, svolti presso gli istituti esteri individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 585

*Esonero dal corso*⁵⁸⁵

(art. 11, d.m. n. 245 del 1999)

1. Gli ufficiali che, per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato riconosciuti dallo Stato maggiore della difesa, non possono iniziare la frequenza entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata del corso ovvero si assentano per un periodo complessivo superiore a un sesto della durata del corso sono esonerati dal corso e possono essere ammessi a un corso ISSMI successivo, secondo le modalità di cui all'articolo 582 (modalità di ammissione).

Art. 586

*Dimissione dal corso*⁵⁸⁶

(art. 12, d.m. n. 245 del 1999)

1. La dimissione dal corso per motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi è disposta con provvedimento adottato dal Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze.

2. L'ufficiale dimesso non è ammesso a frequentare altro corso ISSMI.

Art. 587

*Rinuncia al corso*⁵⁸⁷

(art. 13, d.m. n. 245 del 1999)

⁵⁸⁴ Relazione art. (Diploma)

L'art. riproduce l'art. 10, d.m. n. 245/1999.

⁵⁸⁵ Relazione art. (Esonero dal corso)

L'art. riproduce l'art. 11, d.m. n. 245/1999.

⁵⁸⁶ Relazione art. (Dimissione dal corso)

L'art. riproduce l'art. 12, d.m. n. 245/1999.

⁵⁸⁷ Relazione art. (Rinuncia al corso)

L'art. riproduce l'art. 13, d.m. n. 245/1999.

1. Per gli ufficiali ammessi al corso ISSMI la partecipazione è obbligatoria, salvo la domanda di rinuncia da parte dell'interessato, soggetta all'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.
2. L'ufficiale che rinuncia non è ammesso a partecipare ad altro corso ISSMI.

SEZIONE II

CORSI DI FORMAZIONE SUPERIORE PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO

Art. 588

*Generalità*⁵⁸⁸

(art. 1, d.m. n. 64 del 2003)

1. Per la formazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano sono previsti il corso di Stato maggiore e il corso pluritematico, di durata complessiva non superiore a un anno accademico.
2. Il corso di Stato maggiore, propedeutico al corso pluritematico, è inteso a uniformare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacità di operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali a livello di brigata o livello equivalente.
3. Il corso pluritematico è inteso a perfezionare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacità di:
 - a) operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi operativi intermedi, negli organi di vertice della Forza armata e dei comandi terrestri multinazionali;
 - b) valutare gli influssi delle condizioni socio-economiche sulla pianificazione e condotta delle operazioni militari;
 - c) svolgere attività d'insegnamento e di coordinamento didattico presso gli istituti militari di formazione.
4. Salvo quanto previsto dal presente capo, le modalità di avvio e di svolgimento dei corsi, i percorsi formativi e la durata sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

Art. 589

*Partecipazione al corso di stato maggiore*⁵⁸⁹

(art. 2, d.m. n. 64 del 2003)

1. Partecipano al Corso di Stato maggiore, obbligatoriamente, i capitani appartenenti ai ruoli normali dell'Esercito italiano dopo aver compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio validi ai fini dell'avanzamento e, secondo le modalità previste dalle disposizioni della sezione IV del presente capo, i capitani dei ruoli speciali.

Art. 590

*Partecipazione al corso pluritematico*⁵⁹⁰

⁵⁸⁸ Relazione art. (Generalità)

L'art. riproduce l'art. 1, d.m. n. 64/2003, emanato ai sensi dell'art. 4, co. 13-bis e 13-ter, d.lgs. n. 464/1997, e successive modificazioni, il quale prevede che, sulla base dei criteri dallo stesso indicati, siano disciplinati con regolamento adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito italiano.

⁵⁸⁹ Relazione art. (Partecipazione al corso di stato maggiore)

L'art. riproduce l'art. 2, d.m. n. 64/2003.

⁵⁹⁰ Relazione art. (Partecipazione al corso pluritematico)

L'art. riproduce l'art. 3, d.m. n. 64/2003.

(art. 3, d.m. n. 64 del 2003)

1. Possono partecipare al corso pluritematico, a domanda e secondo le modalità stabilite dall'articolo 582 (modalità di ammissione), gli ufficiali in possesso di laurea specialistica o titolo universitario corrispondente, che hanno superato il Corso di Stato maggiore e sono risultati idonei agli accertamenti attitudinali.
2. Per gli ufficiali ammessi al corso pluritematico la frequenza è obbligatoria.

Art. 591

*Convenzioni con le università*⁵⁹¹

(art. 4, d.m. n. 64 del 2003)

1. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano può stipulare apposite convenzioni con le università, ai fini dell'attivazione, in sostituzione dei corsi di cui all'articolo 588 (generalità) e in conformità con i principi stabiliti dal presente capo, di corrispondenti master universitari di secondo livello.

SEZIONE III

CORSO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ITALIANO

Art. 592

*Sessioni*⁵⁹²

(art. 11, d.m. n. 64 del 2003)

1. Nel corso dello stesso anno accademico possono essere attivate più sessioni dello stesso Corso di Stato maggiore, nelle quali ripartire gli ufficiali frequentatori.

Art. 593

*Valutazione di profitto*⁵⁹³

(art. 12, d.m. n. 64 del 2003)

1. Durante lo svolgimento del Corso di Stato maggiore, il grado di capacità e preparazione degli ufficiali frequentatori è accertato mediante prove scritte ovvero esercitazioni pratiche nelle discipline oggetto di studio, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.

Art. 594

*Esame finale*⁵⁹⁴

(art. 13, d.m. n. 64 del 2003)

1. Il Corso di Stato maggiore si conclude con l'esame finale, consistente in una prova pratica a carattere interdisciplinare riguardante la pianificazione ovvero la condotta di attività operative riferita a scenari diversi.
2. Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli ufficiali che hanno conseguito un punteggio finale non inferiore a 18/30, ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione del profitto di cui all'articolo 583 (valutazione di profitto).

⁵⁹¹ Relazione art. (Convenzioni con le università)

L'art. riproduce l'art. 4, d.m. n. 64/2003.

⁵⁹² Relazione art. (Sessioni)

L'art. riproduce l'art. 11, d.m. n. 64/2003.

⁵⁹³ Relazione art. (Valutazione di profitto)

L'art. riproduce l'art. 12, d.m. n. 64/2003.

⁵⁹⁴ Relazione art. (Esame finale)

L'art. riproduce l'art. 13, d.m. n. 64/2003.

3. Per ciascun ufficiale sottoposto all'esame finale l'argomento della prova pratica è estratto a sorte tra quelli predisposti dalla commissione esaminatrice. Durante la prova è ammessa la consultazione di testi, pubblicazioni e documenti relativi a esercitazioni eseguite durante il corso.

4. Il punteggio conseguito nella prova pratica, espresso in trentesimi e determinabile al millesimo, è ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi assegnati da ciascun membro della commissione esaminatrice.

5. L'esame finale si intende superato se l'ufficiale consegue un punteggio non inferiore a 18/30.

6. L'esito dell'esame finale e il punteggio conseguito sono comunicati all'interessato dal presidente della commissione entro la giornata di svolgimento della prova.

Art. 595

*Commissione esaminatrice*⁵⁹⁵ (art. 14, d.m. n. 64 del 2003)

1. Per lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 594 (esame finale) la commissione è composta da:

- a) un ufficiale generale appartenente all'istituto di formazione, presidente;
- b) quattro ufficiali con il grado di tenente colonnello ovvero colonnello, membri;
- c) due ufficiali con grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;
- d) un ufficiale con grado non superiore a maggiore, segretario senza diritto di voto.

2. In caso d'impedimento o di assenza per servizio del presidente ovvero dei membri, le relative funzioni sono svolte, rispettivamente, da un ufficiale pari grado dell'istituto.

3. La commissione delibera validamente in presenza di tutti i suoi componenti.

4. Al termine di ogni giornata di esame la commissione redige un processo verbale, nel quale sono riportati per ciascun ufficiale il voto di ammissione all'esame, il punteggio relativo alla prova pratica espresso da ciascun membro della commissione e il punteggio attribuito.

Art. 596

*Graduatoria*⁵⁹⁶ (art. 15, d.m. n. 64 del 2003)

1. Al termine del Corso di Stato maggiore viene formata per ciascuna sessione la graduatoria di merito degli ufficiali frequentatori, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti nell'esame finale.

2. Agli ufficiali che superano il Corso di Stato maggiore è rilasciato il relativo diploma.

Art. 597

*Rinvio e dimissione*⁵⁹⁷ (art. 16, d.m. n. 64 del 2003)

1. Il rinvio d'autorità per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano, può essere disposto solo ai due corsi di Stato maggiore immediatamente successivi a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.

⁵⁹⁵ Relazione art. (Commissione esaminatrice)

L'art. riproduce l'art. 14, d.m. n. 64/2003.

⁵⁹⁶ Relazione art. (Graduatoria)

L'art. riproduce l'art. 15, d.m. n. 64/2003.

⁵⁹⁷ Relazione art. (Rinvio e dimissione)

L'art. riproduce l'art. 16, d.m. n. 64/2003.

2. Il rinvio d'autorità dell'ufficiale sottoposto a sanzione disciplinare di stato ovvero sospeso precauzionalmente dall'impiego è disposto sino alla cessazione degli effetti della sanzione ovvero alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione.
3. L'ufficiale, che non può iniziare a frequentare il Corso di Stato maggiore entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, può presentare domanda di rinvio a frequentare il corso nell'anno accademico successivo, se ricorrono gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero entro i due anni accademici successivi, nel caso di infermità riconosciuta dai competenti organi medico-legali.
4. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore a un sesto della durata è dimesso dal corso. Se l'assenza è determinata da gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero da infermità riconosciuta dai competenti organi medico-legali, può essere disposto il rinvio d'ufficio a frequentare il corso, rispettivamente, entro l'anno accademico successivo ovvero entro i due anni accademici successivi.
5. Il rinvio per motivi di studio alla sessione successiva dello stesso corso ovvero al corso successivo può essere disposto, per una sola volta, in favore dell'ufficiale che non è stato ammesso all'esame finale, di cui all' articolo 583 (valutazione di profitto), per aver conseguito un punteggio inferiore a 18/30.
6. L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermità non può sostenere l'esame finale nel giorno stabilito, è rinviato ad altra data entro la stessa ovvero la successiva sessione d'esame.
7. La dimissione dal Corso di Stato maggiore per gravi motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi è disposta dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano, su proposta di un'apposita commissione nominata dal comandante dell'istituto di formazione, e comporta l'inammissibilità a frequentare altro corso di stato maggiore.

SEZIONE IV

AMMISSIONE DEI CAPITANI DEI RUOLI SPECIALI DELL'ESERCITO AL CORSO DI STATO MAGGIORE

Art. 598

*Concorso*⁵⁹⁸

(art. 5, d.m. n. 64 del 2003)

1. Sono ammessi a frequentare il Corso di Stato maggiore i capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che superano il concorso, per titoli ed esami, di cui all'articolo 828, comma 4 (concorsi per i ruoli normali) del codice, bandito con decreto dirigenziale, per il numero di posti determinato in relazione alle esigenze organico-funzionali dell'Esercito italiano.

Art. 599

*Commissione esaminatrice*⁵⁹⁹

(art. 6, d.m. n. 64 del 2003)

1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto dirigenziale, è composta da:
 - a) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a colonnello, presidente;
 - b) tre ufficiali in servizio permanente, con grado non inferiore a maggiore, membri;

⁵⁹⁸ Relazione art. (Concorso)

L'art. riproduce l'art. 5, d.m. n. 64/2003.

⁵⁹⁹ Relazione art. (Commissione esaminatrice)

L'art. riproduce l'art. 6, d.m. n. 64/2003.

- c) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a maggiore, membro con funzioni di segretario;
- d) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a maggiore, membro supplente.

Art. 600
*Titoli di merito*⁶⁰⁰
(art. 7, d.m. n. 64 del 2003)

1. Per la valutazione dei titoli di merito la commissione esaminatrice assegna, secondo i criteri fissati nella riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, fino a un massimo di dieci punti, espressi in trentesimi e determinabili al millesimo, ripartiti nel modo seguente:
 - a) fino a punti 3/30, per i titoli relativi alla formazione personale e professionale;
 - b) fino a punti 5/30, per i titoli relativi al servizio militare prestato;
 - c) fino a punti 2/30, per altri titoli.
2. Sono ammessi a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 601 (Prove d'esame) gli ufficiali che hanno conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 6/30.

Art. 601
*Prove d'esame*⁶⁰¹
(art. 8, d.m. n. 64 del 2003)

1. Per lo svolgimento del concorso il bando prevede:
 - a) la prova scritta su argomenti di cultura generale e di natura professionale;
 - b) la prova pratica volta a valutare la conoscenza della dottrina militare di Forza armata;
 - c) i test volti all'accertamento dell'idoneità psico-attitudinale.
2. I programmi delle prove di esame sono allegati al bando di concorso.
3. Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le prove d'esame sono valutate attribuendo un punteggio espresso in trentesimi e si intendono superate se il candidato consegue un punteggio di almeno 18/30 in ciascuna prova.

Art. 602
*Graduatoria*⁶⁰²
(art. 9, d.m. n. 64 del 2003)

1. La graduatoria di merito dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti calcolando la media aritmetica tra il punteggio riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di merito e la media dei voti conseguiti nelle prove d'esame, dando la precedenza, a parità di punteggio, al più anziano in ruolo.
2. La graduatoria approvata è comunicata agli interessati dalla Direzione generale del personale militare.
3. Sono ammessi a frequentare il Corso di Stato maggiore, nel numero dei posti messi a concorso, gli ufficiali dichiarati idonei utilmente collocati nella graduatoria.
4. I posti messi a concorso, che alla data di inizio del corso risultano non coperti per rinuncia o per altro motivo, sono assegnati in numero corrispondente a favore dei concorrenti dichiarati idonei ma non vincitori, secondo l'ordine della graduatoria.

⁶⁰⁰ L'art. riproduce l'art. 7, d.m. n. 64/2003.

⁶⁰¹ Relazione art. (Titoli di merito)

L'art. riproduce l'art. 8, d.m. n. 64/2003.

⁶⁰² Relazione art. (Graduatoria)

L'art. riproduce l'art. 9, d.m. n. 64/2003.

Art. 603

*Rinvio*⁶⁰³

(art. 10, d.m. n. 64 del 2003)

1. L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso, in quanto sospeso precauzionalmente dall'impiego nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio del corso, può partecipare al primo concorso successivo utile, anche se ha superato il prescritto limite di età, se la sospensione precauzionale è stata revocata a tutti gli effetti.

SEZIONE V

CORSO PLURITEMATICO DELL'ESERCITO ITALIANO

Art. 604

*Modalità di ammissione*⁶⁰⁴

(art. 17, d.m. n. 64 del 2003)

1. Sono ammessi al corso pluritematico, nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30.

2. Per la formazione della graduatoria sono titoli di merito valutabili secondo i criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano,:

a) la votazione riportata nell'esame finale del Corso di Stato maggiore, di cui all'articolo 594 (esame finale);

b) i titoli desumibili dalla documentazione caratteristica e dallo stato di servizio.

3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione, nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, composta da:

a) un ufficiale generale, Ispettore dell'Esercito italiano, presidente;

b) un ufficiale generale, capo reparto dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, membro;

c) un ufficiale con grado non inferiore a tenente colonnello, responsabile dell'impiego degli ufficiali a livello centrale, membro;

d) un ufficiale generale e un ufficiale con grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

e) un ufficiale con grado non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.

Art. 605

*Valutazione di profitto*⁶⁰⁵

(art. 18, d.m. n. 64 del 2003)

1. Durante lo svolgimento del corso pluritematico il grado di preparazione degli ufficiali frequentatori è accertato mediante prove teorico-pratiche, di ricerca ovvero esercitazioni nelle discipline oggetto di studio previste da ciascun modulo, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.

2. Al termine dello svolgimento del corso per ciascun modulo è attribuito un punteggio ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle discipline dallo stesso previste.

⁶⁰³ Relazione art. (Rinvio)

L'art. riproduce l'art. 10, d.m. n. 64/2003.

⁶⁰⁴ Relazione art. (Modalità di ammissione)

L'art. riproduce l'art. 17, d.m. n. 64/2003.

⁶⁰⁵ Relazione art. (Valutazione di profitto)

L'art. riproduce l'art. 18, d.m. n. 64/2003.

Art. 606
*Prova finale*⁶⁰⁶
(art. 19, d.m. n. 64 del 2003)

1. Il corso pluritematico si conclude con la prova finale, consistente in una esercitazione pratica a carattere interdisciplinare nelle materie oggetto di studio, svolta nell'ambito di gruppi di lavoro.
2. Il punteggio della prova finale è attribuito a ciascun ufficiale sulla tesi svolta personalmente nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermità non può presentare nel giorno stabilito la tesi di cui al comma 2, è rinviato ad altra data entro i limiti temporali dell'anno accademico in cui è iscritto.
4. La votazione finale conseguita dall'ufficiale, espressa in centodecimi, è ottenuta sommando la media aritmetica dei punteggi attribuiti nei moduli con il punteggio riportato nella prova finale.
5. Il corso pluritematico si intende superato se l'ufficiale consegue una votazione non inferiore a 66/110.
6. Agli ufficiali che superano il corso pluritematico viene rilasciato il relativo diploma.

Art. 607
*Rinuncia, rinvio e dimissione*⁶⁰⁷
(art. 20, d.m. n. 64 del 2003)

1. La domanda di rinuncia al corso, da sottoporre all'approvazione dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, può essere presentata dall'interessato prima dell'inizio del corso e comporta l'inammissibilità a frequentare altro corso pluritematico.
2. L'ufficiale che ha necessità di rimandare la frequenza del corso pluritematico o che non può iniziare a frequentarlo, per gravi e documentati motivi di carattere privato o per infermità, entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, deve presentare allo Stato maggiore dell'Esercito italiano, domanda di rinvio ad altro corso.
3. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore a un sesto della durata è dimesso dal corso. Se l'assenza è dovuta a improrogabili esigenze di servizio ovvero a infermità derivante da causa di servizio, l'ufficiale è rinviato d'ufficio al corso successivo anche in soprannumero.

SEZIONE VI
CORSO NORMALE DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE

Art. 608
*Corso normale di Stato maggiore*⁶⁰⁸
(art. 4, co. 3 e 4, d.P.R. n. 985 del 1972; art. 10, d.m. n. 117 del 2003)

⁶⁰⁶ Relazione art. (Prova finale)

L'art. riproduce l'art. 19, d.m. n. 64/2003.

⁶⁰⁷ Relazione art. (Rinuncia, rinvio e dimissione)

L'art. riproduce l'art. 20, d.m. n. 64/2003.

⁶⁰⁸ Relazione art. (Corso normale di stato maggiore)

L'art., nei co. 1 e 2, riproduce l'art. 10, d.m. n. 117/2003, e, nei co. 3 e 4, l'art. 4, co. 3 e 4, d.P.R. n. 985/1972. Il d.P.R. n. 985/1972 reca il nuovo ordinamento dell'Istituto di guerra marittima in sostituzione, r.d. n. 1656/1935. Il d.m. n. 117/2003 è stato emanato ai sensi dell'art. 2 e dell'all. D, n. 15, d.lgs. n. 464/1997, come mod. dal decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214. Le predette norme prevedono l'istituzione con d.m. dell'Istituto di studi militari marittimi, demandando al Capo di stato maggiore di Forza armata l'adozione dei provvedimenti organizzativi conss..

1. L'Ispettore delle scuole, in base alle direttive emanate dal Capo di stato maggiore della Marina militare, definisce annualmente gli obiettivi del corso normale di Stato maggiore della Marina militare.
2. Il corso normale di Stato maggiore della Marina militare ha lo scopo di far acquisire agli ufficiali la capacità di contribuire all'ideazione, alla pianificazione e alla conduzione, secondo il corpo di appartenenza, delle attività di Stato maggiore relative a comandi navali complessi e a organismi militari marittimi centrali e periferici, nazionali, esteri e internazionali e la capacità necessaria per l'esercizio di funzioni direttive complesse.
3. La durata del corso è fissata dal Ministro per la difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della Marina militare, entro il limite di un anno accademico.
4. Il corso normale è distinto dal numero d'ordine che precede la sua denominazione.

Art. 609

*Ufficiali frequentatori*⁶⁰⁹
(art. 11, d.m. n. 117 del 2003)

1. Alla frequenza del corso normale di Stato maggiore sono destinati ufficiali dei ruoli normali rivestiti di massima del grado di capitano di corvetta o tenente di vascello.
2. In base alle direttive del Capo di stato maggiore della Marina militare possono essere ammessi alla frequenza del corso ufficiali del ruolo speciale, funzionari civili dell'Amministrazione della difesa, ufficiali di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato e ufficiali di Stati esteri.

Art. 610

*Valutazione di profitto*⁶¹⁰
(art. 6, d.P.R. n. 958 del 1972)

1. La valutazione degli ufficiali frequentatori del corso normale è effettuata sulla base dei risultati conseguiti nelle esercitazioni, nei lavori e nelle prove previsti dai rispettivi programmi, secondo i criteri di massima stabiliti dal Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 611

*Esami di fine corso*⁶¹¹
(art. 12, d.m. n. 117 del 2003)

1. Al termine del corso normale di Stato maggiore i frequentatori sono sottoposti a esami finali. I criteri di valutazione vertono sull'esame delle singole prove effettuate durante la frequenza del corso, nonché sulla discussione di una tesi preventivamente assegnata al frequentatore dal Consiglio di istituto. Le votazioni delle singole prove sono espresse in trentesimi. La sufficienza è stabilita in diciotto trentesimi.
2. Coloro che non superino l'esame di fine corso possono chiedere di ripetere il corso. L'ammissione a un corso successivo ha luogo su determinazione dell'Ispettore delle scuole, sentito l'ammiraglio comandante che esprime, in base al rendimento offerto, un giudizio complessivo sull'interesse dimostrato e sulle potenzialità dei frequentatori.

Art. 612

⁶⁰⁹ Relazione art. (Ufficiali frequentatori)

L'art. riproduce l'art. 11, d.m. n. 117/2003.

⁶¹⁰ Relazione art. (Valutazione di profitto)

L'art. riproduce l'art. 6, d.P.R. n. 985/1972.

⁶¹¹ Relazione art. (Esami di fine corso)

L'art. riproduce l'art. 12, d.m. n. 117/2003.

*Equipollenza del corso normale di Stato maggiore*⁶¹²

(art. 13, d.m. n. 117 del 2003)

1. L'equipollenza al corso normale di Stato maggiore della Marina militare di analoghi corsi svolti presso omologhi istituti di Forze armate estere o di organismi internazionali è determinata dal Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 613

*Attestato*⁶¹³

(art. 14, d.m. n. 117 del 2003)

1. Ai frequentatori che superano il corso è rilasciato l'apposito attestato a firma del comandante dell'Istituto ed è conferito il titolo "Istituto Studi Militari Marittimi".

Art. 614

*Dimissioni, rinvii e allontanamenti*⁶¹⁴

(art. 15, d.m. n. 117 del 2003)

1. I frequentatori che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, siano rimasti assenti per un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo dei giorni di durata del corso, interrompono la frequenza del corso stesso e non sono ammessi agli esami finali. Tali frequentatori sono ammessi d'autorità a ripeterlo in una successiva sessione.

2. Eventuali dimissioni dal corso normale di Stato maggiore per gravi mancanze disciplinari ovvero per manifesto scarso rendimento nelle attività formative sono disposte dal Capo di stato maggiore della Marina militare, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole. Tali dimissioni comportano l'inammissibilità a frequentare altre sessioni del corso in oggetto.

SEZIONE VII

CORSI DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 615

*Corsi di stato maggiore*⁶¹⁵

(art. 4, co. 1, 2 e 3, d.P.R. n. 1512 del 1968)

1. I corsi di stato maggiore dell'Aeronautica sono organizzati in due distinte versioni:

- a) corso normale;
- b) corso di perfezionamento.

2. La partecipazione al corso di stato maggiore e il superamento dei relativi esami costituisce il requisito per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica, disciplinato dal libro IV, titolo VII, capo IX del codice.

3. Gli obiettivi, le modalità di svolgimento e la durata, entro il limite di un anno accademico, dei corsi di cui al comma 1, sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

4. Il corso normale e il corso di perfezionamento sono distinti dal numero d'ordine che precede la loro denominazione.

⁶¹² Relazione art. (Equipollenza del corso normale di stato maggiore)

L'art. riproduce l'art. 13, d.m. n. 117/2003.

⁶¹³ Relazione art. (Attestato)

L'art. riproduce l'art. 14, d.m. n. 117/2003.

⁶¹⁴ Relazione art. (Dimissioni, rinvii e allontanamenti)

L'art. riproduce l'art. 15, d.m. n. 117/2003.

⁶¹⁵ Relazione art. (Corso normale)

L'art. riproduce l'art. 4, co. 1, 2 e 3, d.P.R. n. 1512/1968. Il d.P.R. n. 1512/1968, reca l'ordinamento della scuola di guerra aerea, in sostituzione del r.d. n. 447/1935.

Art. 616
*Ufficiali frequentatori*⁶¹⁶
(art. 5, d.P.R. n. 1512 del 1968)

1. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica destina i seguenti ufficiali in servizio permanente alla frequenza dei corsi di stato maggiore di seguito indicati:
 - a) capitani dei ruoli normali: corso normale;
 - b) capitani dei ruoli speciali: corso di perfezionamento.
2. In base alle direttive del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica possono essere ammessi alla frequenza dei corsi di cui al comma 1, funzionari civili dell'Amministrazione della difesa, ufficiali di altre Forze armate o di polizia e ufficiali di Stati esteri.

Art. 617
*Rinvii*⁶¹⁷
(art. 6, d.P.R. n. 1512 del 1968)

1. Gli ufficiali che, per comprovata infermità temporanea o per gravissime documentate ragioni di carattere privato o per sopravvenuti eccezionali motivi di servizio, riconosciuti dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, non possano frequentare il corso di stato maggiore al quale sono assegnati, ovvero, per gli stessi motivi, debbano assentarsene per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata prevista, sono rinviati ad un corso successivo.
2. Gli ufficiali frequentatori che, per i motivi indicati nel comma 1, non possano sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati a una sessione di recupero, da fissarsi dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.

Art. 618
*Norma di rinvio*⁶¹⁸
(art. 7, d.P.R. n. 1512 del 1968)

1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:
 - a) la composizione e il funzionamento delle commissioni esaminatrici;
 - b) lo modalità di svolgimento delle prove finali;
 - c) le modalità di formazione delle graduatorie di merito;
 - d) le cause e le modalità per la ripetizione dei corsi.

SEZIONE VIII
CORSO D'ISTITUTO PER UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 619
*Attività didattica*⁶¹⁹

⁶¹⁶ Relazione art. (Ufficiali frequentatori)

L'art. riproduce l'art. 5, d.P.R. n. 1512/1968.

⁶¹⁷ Relazione art. (Rinvii)

L'art. riproduce l'art. 6, d.P.R. n. 1512/1968, così sostituito dall'art. 1, d.P.R. n. 351/1993.

⁶¹⁸ Relazione art. (Valutazione di profitto e di idoneità)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 7, d.P.R. n. 1512/1968, rinviano la disciplina di dettaglio al decreto del Ministro della difesa.

⁶¹⁹ Relazione art. (Attività didattica)

L'art. riproduce l'art. 1, d.m. n. 235/2005. Il d.m. in questione è stato emanato ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 297/2000, il quale prevede che con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite la durata, le modalità di ammissione, di

(art. 1, d.m. n. 235 del 2005)

1. L'attività didattica del corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri comprende lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti guidati da docenti nonché, qualora d'interesse, visite d'istruzione presso enti diversi dall'Arma o presso comandi o uffici di altre Forze armate o altre Forze di polizia, italiane e straniere.

Art. 620

Modalità di ammissione⁶²⁰

(art. 2, d.m. n. 235 del 2005)

1. Sono ammessi alla frequenza del corso d'istituto:

a) i capitani del ruolo normale che hanno maturato almeno dieci anni di anzianità di servizio dalla nomina a ufficiale in servizio permanente;

b) gli ufficiali che hanno maturato almeno undici anni dalla nomina in servizio permanente, se provenienti dal ruolo speciale ai sensi dell'articolo 832, commi 1, 2 e 4 (transito dal ruolo speciale al ruolo normale) del codice;

c) gli ufficiali del ruolo speciale vincitori del concorso di cui all'articolo 832, commi 3 e 4 (transito dal ruolo speciale al ruolo normale) del codice, per i quali il superamento del corso costituisce condizione per il transito nel ruolo normale.

Art. 621

Rinvio della frequenza del corso⁶²¹

(art. 3, d.m. n. 235 del 2005)

1. Per gli ufficiali ammessi al corso d'istituto può essere disposto, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il rinvio della frequenza al corso successivo per motivi di servizio, per comprovata infermità o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.

2. Escluso il caso di perdurante comprovata infermità, gli ufficiali per i quali sia stato disposto il rinvio della frequenza al corso successivo possono ottenere solo un ulteriore rinvio, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per motivi di servizio o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.

Art. 622

Modalità di svolgimento⁶²²

(art. 4, d.m. n. 235 del 2005)

1. Le date di inizio e di termine del corso d'istituto sono stabilite annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che provvede, altresì, ad approvare la pianificazione didattica del corso stesso, di durata non superiore a sei mesi di frequenza, comprensiva delle materie di insegnamento, di quelle oggetto di esame finale e dei relativi docenti, dandone comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Comandante generale si avvale dell'Ufficio addestramento e regolamenti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione d'esame.

⁶²⁰ Relazione art. (Modalità di ammissione)

L'art. riproduce l'art. 2, d.m. n. 235/2005.

⁶²¹ Relazione art. (Rinvio della frequenza del corso)

L'art. riproduce l'art. 3, d.m. n. 235/2005.

⁶²² Relazione art. (Modalità di svolgimento)

L'art. riproduce l'art. 4, d.m. n. 235/2005.

2. I contenuti del corso sono definiti annualmente sulla base delle direttive emanate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Il corso può essere articolato in fasi di frequenza, svolte presso la scuola ufficiali carabinieri, e in fasi per corrispondenza, svolte presso i reparti di impiego.
4. Gli ufficiali frequentatori del corso, per lo svolgimento delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza, possono essere ripartiti, in relazione al numero, in più sessioni didattiche. Per ogni sessione didattica è designato un ufficiale di grado non inferiore a maggiore con il compito di seguire le attività addestrative, favorendo l'apprendimento individuale e collettivo, specialmente nelle materie aventi particolare valenza professionale.
5. Ai frequentatori del corso possono, inoltre, essere assegnati studi e ricerche sulle materie di insegnamento o su specifiche tematiche, per il perseguimento di particolari fini istituzionali, e l'approfondimento di problematiche di carattere tecnico-professionale.
6. Il profitto tratto dai frequentatori durante il corso è accertato mediante elaborati svolti nelle fasi per corrispondenza, prove scritte e interrogazioni orali nelle fasi di frequenza, nelle diverse materie di insegnamento. Tali materie debbono essere articolate in almeno sette moduli didattici. A conclusione delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza viene effettuata la valutazione complessiva del profitto dagli stessi docenti che compongono la commissione di cui all'articolo 623 comma 1, lettera c) (commissione d'esame). La valutazione, che costituisce il voto di ammissione all'esame finale, è espressa in trentesimi e frazione millesimale ed è definita dalla media aritmetica delle medie aritmetiche delle votazioni, che debbono essere almeno due, riportate in ciascuna materia prevista dall'ordinamento didattico del corso.
7. L'esame finale consiste in una prova orale su materie che sono state oggetto di studio durante il corso. Per le modalità di valutazione e di espressione del punteggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 624 (votazioni finali).
8. Agli ufficiali frequentatori del corso d'istituto sono comunicate tutte le valutazioni effettuate durante la frequenza del corso e nell'esame finale, nonché il punteggio finale del corso, determinato sulla base delle suddette valutazioni, e la posizione occupata nella graduatoria finale di merito.
9. La graduatoria finale è approvata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed è pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 623

*Commissione d'esame*⁶²³ (art. 5, d.m. n. 235 del 2005)

1. La commissione esaminatrice per la prova orale, nominata annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, è composta:
 - a) dal comandante della scuola ufficiali carabinieri, presidente;
 - b) dal comandante del reparto corsi della scuola ufficiali carabinieri, vice presidente;
 - c) da ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri o insegnanti civili, docenti presso la scuola ufficiali carabinieri o esperti nelle materie di esame, in qualità di membri effettivi per ciascuna delle discipline oggetto di insegnamento, in numero non superiore a undici.
2. Sono nominati, inoltre, due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri in qualità di membri supplenti, che subentrano nella commissione in caso di impedimento dei membri effettivi.
3. In caso di impedimento del presidente o del vice presidente della commissione esaminatrice, la sostituzione è disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

⁶²³ Relazione art. (Commissione d'esame)
L'art. riproduce l'art. 5, d.m. n. 235/2005.

4. L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri meno anziano tra i membri effettivi della commissione esaminatrice svolge le funzioni di segretario.

Art. 624

*Votazioni finali*⁶²⁴

(art. 6, d.m. n. 235 del 2005)

1. Il voto dell'esame finale, espresso in trentesimi è frazione millesimale, è determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti da ciascun componente della commissione. Il voto espresso dal presidente e dal vice presidente della commissione si riferisce all'andamento complessivo dell'esame, tenendo conto delle conoscenze e delle capacità acquisite nonché delle potenzialità espresse dal candidato durante il corso. La media aritmetica del voto dell'esame finale e del voto conseguito nella valutazione complessiva del profitto di cui all'articolo 622, comma 6 (modalità di svolgimento), costituisce il punteggio finale del corso e determina la posizione di ciascun frequentatore nella graduatoria finale di merito.
2. Gli ufficiali con eguale punteggio finale sono collocati nella graduatoria con precedenza per il più anziano in ruolo.
3. L'ufficiale che consegue un voto finale inferiore a diciotto trentesimi non supera il corso e non può frequentare altro analogo corso.
4. La mancata presentazione all'esame finale può essere giustificata soltanto da motivi di servizio, comprovata infermità o documentata causa di forza maggiore.
5. Gli ufficiali impossibilitati a sostenere gli esami per i giustificati motivi di cui al comma 4 possono partecipare alla prova in uno dei giorni successivi in cui sono previsti gli esami finali.
6. L'ufficiale che, senza giustificato motivo, non si presenta all'esame, viene considerato come un frequentatore che non abbia superato il corso d'istituto.
7. Qualora, per il perdurare dei motivi giustificativi, l'ufficiale non riesca a sostenere gli esami in uno dei giorni successivi potrà effettuarli in una sessione straordinaria, da predisporre non oltre il quarantacinquesimo giorno dall'ultimo di quelli previsti per la sessione ordinaria di esami. Nel caso in cui l'ufficiale non riesca a sostenere l'esame finale nemmeno nella sessione straordinaria, lo stesso sarà ammesso, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo.

Art. 625

*Dimissioni dal corso*⁶²⁵

(art. 7, d.m. n. 235 del 2005)

1. È dimesso dal corso l'ufficiale frequentatore che sia rimasto assente per più di un terzo delle giornate addestrative di frequenza previste dalla programmazione didattica.
2. L'ufficiale dimesso è ammesso alla frequenza del corso successivo e nei suoi confronti si applica l'articolo 621, comma 2 (rinvio della frequenza del corso).

Art. 626

*Ammissioni particolari*⁶²⁶

(art. 8, d.m. n. 235 del 2005)

1. Al corso d'istituto possono partecipare, a domanda e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere.

⁶²⁴ Relazione art. (Votazioni finali)

L'art. riproduce l'art. 6, d.m. n. 235/2005.

⁶²⁵ Relazione art. (Dimissioni dal corso)

L'art. riproduce l'art. 7, d.m. n. 235/2005.

⁶²⁶ Relazione art. (Ammissioni particolari)

L'art. riproduce l'art. 8, d.m. n. 235/2005.

2. Ai frequentatori di cui al comma 1 si applicano le norme previste dal presente capo per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
3. Il comandante della scuola ufficiali carabinieri ha la facoltà di limitare per gli ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere la partecipazione a determinate attività didattiche e la consultazione di documenti o pubblicazioni, prevedendo, in tal caso, attività didattiche alternative.

CAPO III SCUOLE MILITARI

Art. 627

*Passaggio alla classe superiore e conseguimento del diploma di Stato*⁶²⁷
(art. 10, co. 1 e 2, d.m. n. 302 del 2000; art. 14, co. 1 e 2, d.m. n. 212 del 2006)

1. Il passaggio alla classe superiore e il conseguimento del diploma di Stato sono subordinati al raggiungimento della promozione scolastica e dell'idoneità, attraverso il voto di sufficienza, nell'attitudine militare.
2. La promozione alla classe superiore e il conseguimento del diploma di Stato sono disciplinati dalla normativa vigente per gli istituti di istruzione di secondo grado.

Art. 628

*Attitudine militare*⁶²⁸

(art. 10, co. 3, d.m. n. 302 del 2000; art. 14, co. 3, d.m. n. 212 del 2006)

1. Al termine di ogni anno scolastico il comandante della scuola, previo parere dell'apposito organo collegiale, valuta ciascun allievo sotto il profilo dell'attitudine militare. Nella valutazione il comandante tiene conto:
 - a) del senso del dovere, della responsabilità e della disciplina;
 - b) delle doti intellettive;
 - c) dell'attitudine fisica;
 - d) del complesso delle qualità morali e di carattere.
2. Per gli allievi della scuola navale militare la valutazione di cui al comma 1 avviene dopo l'eventuale campagna navale di istruzione e tiene conto anche delle attitudini alla vita navale.

Art. 629

*Graduatorie finali*⁶²⁹

(art. 10, co. 4 e 7, d.m. n. 302 del 2000; art. 15, d.m. n. 212 del 2006)

1. Al termine dell'anno scolastico per ciascun corso di studi viene formata, tra gli allievi che abbiano conseguito la promozione scolastica e l'idoneità nell'attitudine militare, una graduatoria di merito in base ai voti scolastici e al voto conseguito nell'attitudine militare.

⁶²⁷ Relazione art. (Passaggio alla classe superiore e conseguimento del diploma di Stato)

L'art. riproduce nella sostanza le ss. norme: art. 10, co. 1 e 2, d.m. n. 302/2000; art. 14, co. 1 e 2, d.m. n. 212/2006. Il d.m. n. 302/2000, recante il regolamento della scuola navale militare <<Francesco Morosini>>, è stato adottato in base a quanto disposto dall'art. 2, comm1, lett. l), d.lgs. n. 464/1997. Il d.m. n. 212/2006, recante il regolamento della scuola militare aeronautica <<Giulio Douhet>>, è stato emanato ai sensi dell'art. 2, co. 3-bis, d.lgs. n. 464/1997.

⁶²⁸ Relazione art. (Attitudine militare)

L'art. riproduce nella sostanza le ss. norme: art. 10, co. 3, d.m. n. 302/2000; art. 14, co. 3, d.m. n. 212/2006.

⁶²⁹ Relazione art. (Graduatorie finali)

L'art. riproduce nella sostanza le ss. norme: art. 10, co. 4 e 7, d.m. n. 302/2000; art. 15, d.m. n. 212/2006.

2. La graduatoria di merito viene formata anche al termine dell'ultimo anno di corso, a seguito del conseguimento del diploma di Stato.
3. Gli allievi che abbiano contratto uno o più debiti formativi, ammessi a frequentare la classe successiva, vengono inseriti nella graduatoria di merito dopo gli allievi promossi.
4. La graduatoria di merito viene formata sommando la media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle varie discipline e il voto di attitudine militare espressi in decimi.
5. Nella graduatoria finale, a parità di punteggio complessivo, è data la precedenza all'allievo con la votazione in attitudine militare più elevata. A parità anche di questo, è data la precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianità nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione alla classe superiore.
6. Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al nuovo corso, sono collocati, a seconda del corso, nell'ordine di graduatoria dopo gli allievi della prima classe vincitori del concorso o dopo gli allievi della seconda o terza classe promossi, conservando fra loro l'ordine di anzianità che avevano in precedenza.
7. Al termine di ciascun quadrimestre e al termine dell'anno scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto contenente elementi di informazione sulle valutazioni scolastiche e attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti della scuola.
8. Gli allievi che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica presso la scuola e che partecipino al concorso per l'accesso alle rispettive accademie militari hanno preferenza in graduatoria, a parità di merito.

Art. 630

*Rinvii e dimissioni*⁶³⁰

(art. 10, co. 6, e 12, d.m. n. 302 del 2000; art. 17, d.m. n. 212 del 2006)

1. Il direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa adotta il provvedimento di dimissioni d'autorità e del rinvio in famiglia su proposta motivata del comandante della scuola, previo parere dell'apposito organo collegiale.
2. Il provvedimento di rinvio in famiglia è adottato nei confronti degli allievi:
 - a) già ripetenti, per non aver conseguito un'ulteriore promozione scolastica
 - b) per reiterate gravi mancanze disciplinari;
 - c) qualora giudicati insufficienti nell'attitudine militare;
 - d) per perdita dei requisiti o dell'idoneità psico-fisica previsti dal bando di concorso;
 - e) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia;
 - f) per condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta.
3. L'allievo arruolato che sia stato rinvio in famiglia è prosciolto da ogni vincolo di ferma.
4. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla scuola, viene consegnato, a cura della stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.

Art. 631

*Disciplina e doveri generali*⁶³¹

(art. 15, d.m. n. 302 del 2000; art. 18, d.m. n. 212 del 2006)

⁶³⁰ Relazione art. (Rinvii e dimissioni)

L'art. riproduce nella sostanza le ss. norme: art. 10, co. 6, e 12, d.m. n. 302/2000; art. 17, d.m. n. 212/2006.

⁶³¹ Relazione art. (Disciplina e doveri generali)

L'art. riproduce nella sostanza le ss. norme: art. 15, d.m. n. 302/2000; art. 18, d.m. n. 212/2006.

1. Gli allievi sono tenuti all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione secondaria e anche al rispetto delle regole della disciplina militare stabilite dal codice, dal presente regolamento e dalle disposizioni interne appositamente emanate.

TITOLO IV RUOLI

Art. 632

*Ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica militare*⁶³²
(art. 51, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali dell'Aeronautica militare dei ruoli delle armi espletano funzioni inerenti ai servizi operativi e di supporto presso enti, comandi e reparti, centrali, territoriali e periferici, ricoprendo gli incarichi previsti dall'ordinamento. In particolare:
- a) gli ufficiali del ruolo normale delle armi svolgono funzioni di comando con attività di direzione, controllo e studio per la gestione di detti servizi e la realizzazione di programmi e progetti finalizzati alla loro organizzazione e al loro funzionamento;
 - b) gli ufficiali del ruolo speciale delle armi esplicano funzioni concernenti la gestione dei medesimi servizi.

Art. 633

*Specialità di navigatore militare dei ruoli naviganti dell'Aeronautica militare*⁶³³
(art. 6, l. n. 353 del 1985; art. 67, co. 2, 3, 4 e 6, d.lgs. n. 490 del 1997)

1. Gli ufficiali dell'Aeronautica militare ruolo naviganti normale in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a tutti gli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale in possesso del brevetto di pilota militare.
2. Gli allievi navigatori e gli ufficiali frequentatori dei corsi per il conseguimento dei brevetti di navigatore di aeroplano e di navigatore militare sono equiparati agli effetti di cui al comma 1 rispettivamente agli allievi piloti e agli ufficiali frequentatori dei corsi di pilotaggio.
3. Gli ufficiali dell'Aeronautica militare ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati agli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di pilota militare.
4. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare si applicano, per le parti di rispettiva competenza, anche a tutto il personale di complemento reclutato mediante corsi per navigatori militari.

⁶³² Relazione art. (Ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica militare)

L'art. riproduce l'art. 51, co. 5, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare). Il ruolo delle armi degli ufficiali dell'Arma aeronautica è stato istituito ai sensi dell'art. 51, co. 5, d.lgs. n. 490/1997, per mezzo della ridenominazione del precedente ruolo dei servizi. Quest'ultimo ruolo era stato riorganizzato con la l. n. 233/1958, recante riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare. Le norme sul reclutamento e lo stato giuridico contenute nella legge n. 233/1958 sono da ritenersi superate o incompatibili con quelle recate dal d.lgs. n. 490/1997.

⁶³³ Relazione art. (Specialità di navigatore militare dei ruoli naviganti dell'Aeronautica militare)

L'art. introduce norme specifiche per la specialità di navigatore militare. La specialità è stata creata con la l. n. 353/1985 (da abrogare), recante introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica. Successivamente l'art. 67, co. 2, 3, 4 e 6, d.lgs. n. 490/1997 (da abrogare), ha esteso la previsione della predetta specialità anche per gli ufficiali del ruolo naviganti speciali in servizio permanente e per gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

5. Il numero degli ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica militare, da mantenere annualmente in servizio, è portato in detrazione del numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare ammessi al trattenimento in servizio.

TITOLO V STATO GIURIDICO E IMPIEGO

CAPO I REINTEGRAZIONE NEL GRADO A DOMANDA

Art. 634

*Domanda di reintegrazione*⁶³⁴
(art. 1, r. d. n. 1809 del 1940)

1. La domanda diretta a ottenere la reintegrazione nel grado è presentata al Ministro competente, per il tramite delle autorità militari territoriali. A essa debbono essere allegati:

a) la copia autentica della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione o del decreto di revoca dell'amministrazione di sostegno, nel caso in cui la perdita del grado sia stata disposta per interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno;

b) il certificato di residenza;

c) il certificato di cittadinanza italiana;

d) l'attestazione di cessazione dal servizio in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile, nel caso di perdita del grado per assunzione di servizio in tali organizzazioni;

e) la copia autentica della sentenza o delle sentenze di condanna, nonché della sentenza di riabilitazione, nel caso in cui la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non importa di diritto la perdita del grado;

f) la copia autentica della sentenza o delle sentenze, qualunque ne sia il dispositivo, dalle quali eventualmente ebbe origine il procedimento disciplinare, da cui è derivata la perdita del grado;

g) la copia autentica della sentenza o delle sentenze di condanna, nonché della sentenza di riabilitazione ottenuta a norma della legge penale comune e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a norma della legge penale militare, per le ipotesi di perdita del grado per condanna;

h) la copia autentica del provvedimento di applicazione di misura di sicurezza o di prevenzione o del provvedimento di revoca, nonché per chi è stato sottoposto a misura di prevenzione, della sentenza di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nel caso in cui la perdita del grado sia stata disposta per applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

Art. 635

*Istruzione delle domande*⁶³⁵
(artt. 3 e 4, r. d. n. 1809 del 1940)

1. Le autorità militari territoriali rimettono al ministero competente le domande, correlandole:

a) delle eventuali informazioni dei comandi dell'Arma dei carabinieri sulla condotta morale dell'interessato;

⁶³⁴ Relazione art. (Domanda di reintegrazione)

L'art. riproduce l'art. 1, r.d. n. 1809/1940.

⁶³⁵ Relazione art. (Istruzione delle domande)

L'art. riproduce gli artt. 3 e 4, r.d. n. 1809/1940.

- b) del proprio parere in merito;
 - c) dei seguenti documenti:
 - 1) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare successivamente alla emanazione del provvedimento predetto;
 - 2) certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a un mese;
 - 3) certificato dei carichi pendenti.
2. Il Ministro cui la domanda è diretta:
- a) in caso di reintegrazione nel grado perduto a seguito di procedimento disciplinare, esaminati i documenti presentati:
 - 1) se ritiene di non dar corso alla domanda, provvede con decisione non motivata e insindacabile; di tale decisione è data comunicazione all'interessato;
 - 2) in caso diverso, rimette la domanda, con i documenti che la corredano e con la relazione concernente il procedimento disciplinare, al Procuratore generale militare della Repubblica, al quale spetta concludere su di essa e richiedere il parere della Corte militare d'appello;
 - b) in caso di reintegrazione nel grado perduto a seguito di condanna o di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, rimette la domanda al Procuratore generale militare della Repubblica, per il prescritto parere della Corte militare d'appello;
 - c) in tutti gli altri casi, dopo le opportune verifiche, dispone di conseguenza.

Art. 636

*Parere*⁶³⁶

(art. 5, r. d. n. 1809 del 1940)

1. La Corte militare d'appello esprime il suo parere con decisione motivata, presa in camera di consiglio, con la quale, tenuti presenti i fatti, la natura di essi, i precedenti e la condotta militare e morale dell'interessato e ogni altro elemento di giudizio, dichiara se il richiedente sia meritevole di riacquistare il grado e di esercitarlo degnamente, senza pregiudizio del servizio e della disciplina militare.
2. L'incarico di riferire in camera di consiglio e quello di redigere i motivi del parere sono affidati dal presidente a uno dei componenti del collegio.
3. In nessun stato del procedimento, è ammesso l'intervento del difensore.

Art. 637

*Acquisizione di atti ed ulteriori accertamenti*⁶³⁷

(art. 6, r. d. n. 1809 del 1940)

1. Il Procuratore generale militare della Repubblica, al fine di concludere sulla domanda, e la Corte militare d'appello, per esprimere il suo parere, possono richiedere in comunicazione gli atti del procedimento disciplinare o del procedimento penale e altri documenti occorrenti a procedere a ogni accertamento che ritengano necessario.
2. A tali accertamenti il Procuratore generale militare della Repubblica procede direttamente, con l'assistenza di un cancelliere, salvo che ritenga di richiedere all'uopo altro magistrato militare, o le competenti autorità militari, o gli ufficiali di polizia giudiziaria.
3. La Corte militare d'appello dispone gli accertamenti con ordinanza, specificandone l'oggetto e delegando, per eseguirli, uno dei suoi giudici, il quale vi procede con l'assistenza di un cancelliere.

⁶³⁶ Relazione art. (Parere)

L'art. riproduce l'art. 5, r.d. n. 1809/1940, così sostituito dall'art. unico, r.d. n. 1633/1941.

⁶³⁷ Relazione art. (Acquisizione di atti e ulteriori accertamenti)

L'art. riproduce l'art. 6, r.d. n. 1809/1940.

Art. 638

*Comunicazioni*⁶³⁸

(art. 7, r. d. n. 1809 del 1940)

1. Le conclusioni del Procuratore generale militare della Repubblica e il parere della Corte militare d'appello non sono notificati all'interessato.
2. Il parere è comunicato, in copia, dal Procuratore generale militare della Repubblica soltanto al Ministro richiedente, unitamente agli atti.
3. Il parere è insindacabile.

Art. 639

*Decisioni del Ministro*⁶³⁹

(art. 8, r. d. n. 1809 del 1940)

1. Il Ministro, nell'emettere le sue decisioni, non può discostarsi dal parere espresso dalla Corte militare d'appello, se questo non è favorevole all'accoglimento della domanda.

Art. 640

*Militari reintegrati*⁶⁴⁰

(artt. 9, 10 e 11, co. 3, r. d. n. 1809 del 1940)

1. I militari reintegrati nel grado sono collocati nei ruoli delle categorie del congedo, di cui al titolo V del libro IV del codice, a seconda degli anni di servizio, dell'età e della idoneità. A tal fine, le autorità che trasmettono al Ministero i documenti, esprimono il loro parere anche sulla idoneità o meno dei militari stessi alla iscrizione nei predetti ruoli.
2. L'anzianità da attribuire ai militari reintegrati è quella che risulta detraendo, dalla anzianità posseduta prima del provvedimento che li privò del grado, il tempo che intercorre tra il decreto di perdita del grado e quello di reintegrazione.
3. Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione del trattamento di quiescenza, del quali siano eventualmente in possesso.
4. Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del precedente decreto di perdita del grado e non dà diritto a corresponsione di assegni arretrati; il decreto di reintegrazione è, in ogni caso, presentato alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimità.

Art. 641

*Riammissione in servizio*⁶⁴¹

(art. 11, co. 1 e 2, r. d. n. 1809 del 1940)

1. La riammissione in servizio può essere disposta, nei soli casi previsti dal codice, in seguito a domanda dell'interessato, da presentarsi unitamente a quella di reintegrazione nel grado, su decisione insindacabile del Ministro competente e soltanto con lo stesso decreto di reintegrazione. L'eventuale eccedenza che per effetto della riammissione stessa venga a determinarsi nell'organico relativo al grado rivestito dall'interessato sarà riassorbita al verificarsi della prima corrispondente vacanza.

⁶³⁸ Relazione art. (Comunicazioni)

L'art. riproduce l'art. 7, r.d. n. 1809/1940.

⁶³⁹ Relazione art. (Decisioni del Ministro)

L'art. riproduce l'art. 8, r.d. n. 1809/1940.

⁶⁴⁰ Relazione art. (Militari reintegrati)

L'art. riproduce gli artt. 9, 10 e 11, co. 3, r.d. n. 1809/1940.

⁶⁴¹ Relazione art. (Riammissione in servizio)

L'art. riproduce l'art. 11, co. 1 e 2, r.d. n. 1809/1940.

2. Il provvedimento di riammissione ha effetto dalla data in cui il militare riprende effettivamente servizio.

Art. 642

*Non accoglimento delle domande*⁶⁴²
(art. 12, r. d. n. 1809 del 1940)

1. Qualora la domanda di reintegrazione nel grado non sia accolta, non può esserne presentata una nuova, a meno che il militare venga a trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 868, comma 2 (reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione), 869, comma 3 (reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna) e 870, comma 2 (reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell'applicazione di misura di sicurezza o di prevenzione) del codice.

Art. 643

*Militari in congedo assoluto*⁶⁴³
(art. 14, r.d. n. 1809 del 1940)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, ai militari in congedo assoluto, i quali, in caso di reintegrazione nel grado, tornano a far parte di detta categoria.

CAPO II

TRASFERIMENTI E DESTINAZIONI

Art. 644

*Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al Servizio di stato maggiore dell'Esercito*⁶⁴⁴
(art. 21, d.m. n. 64 del 2003)

1. Possono svolgere funzioni di stato maggiore e ricoprire gli incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale.

CAPO III

REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DEL PERSONALE IN CONGEDO

Art. 645

*Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere*⁶⁴⁵
(artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, r.d. n. 1960 del 1932)

⁶⁴² Relazione art. (Non accoglimento delle domande)

L'art. riproduce l'art. 12, co. 1 e 2, r.d. n. 1809/1940.

⁶⁴³ Relazione art. (Militari in congedo assoluto)

L'art. riproduce l'art. 14, co. 1 e 2, r.d. n. 1809/1940.

⁶⁴⁴ Relazione art. (Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al Servizio di stato maggiore dell'Esercito)

L'art. riproduce l'art. 21, d.m. n. 64/2003.

⁶⁴⁵ Relazione art. (Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere)

L'art. riproduce gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, r.d. n. 1960/1932 (da abrogare).

1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del genio militare, di cui all'articolo 1012, comma 1 (abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere) del codice, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) aver conseguito la laurea in ingegneria, oppure aver compiuto con successo i corsi della scuola di applicazione;

b) essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studi di cui alla lettera a), in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più degli uffici e stabilimenti individuati con decreto del Ministro della difesa;

c) aver effettivamente, per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati, i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico. Il requisito di cui alla lettera c) è dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano.

3. Gli ammiragli e gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali, di cui all'articolo 1012, comma 1 (abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere) del codice, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) aver conseguito la laurea in ingegneria, oppure per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali del Corpo di stato maggiore, aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Marina militare;

b) essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui alla lettera a), in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più degli uffici e stabilimenti individuati con decreto del Ministro della difesa;

c) avere effettivamente, per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati, i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, sono dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, per i laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali del Corpo di stato maggiore del brevetto di specializzazione superiore tecnica della Marina. Il requisito di cui alla lettera c) è dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dallo Stato maggiore della Marina.

5. Gli ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina, di cui all'articolo 1012, comma 2 (abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere) del codice, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, devono dimostrare di possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 3.

6. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio aeronautico e delle armi dell'Aeronautica, di cui all'articolo 1012, comma 1 (abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere) del codice, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) avere conseguito la laurea in ingegneria, oppure di aver compiuto con successo i corsi della scuola di applicazione;

b) essere stati destinati posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui alla lettera a), in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più degli uffici e stabilimenti individuati con decreto del Ministro della difesa;

c) avere effettivamente, per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati, i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

7. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 6, sono dimostrati con la

presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico. Il requisito di cui alla lettera c) è dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dall'ufficiale generale capo del genio aeronautico. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, in quest'ultimo certificato dovrà essere esplicitamente dichiarato che il servizio prestato presso gli uffici e stabilimenti di cui alla lettera b) ha avuto carattere tecnico.

8. Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui alla lettera b) dei commi 1, 3 e 6 possono essere cumulati i servizi prestati alle dipendenze delle varie Forze armate e amministrazioni militari.

Art. 646

Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi⁶⁴⁶ (art. 1, l. n. 609 del 1975)

1. I titoli professionali marittimi che possono essere conseguiti dal personale militare, ai sensi dell'articolo 1013, comma 1 (agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi) del codice, e i relativi requisiti, maturati durante la prestazione del servizio, sono i seguenti:

a) padrone marittimo di prima classe per il traffico o padrone marittimo di prima classe per la pesca, purché:

1) sia stato raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o corrispondente in servizio permanente;

2) siano stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unità di dislocamento non inferiore a 200 tonnellate;

3) sia stato superato apposito esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) padrone marittimo di seconda classe per il traffico o padrone marittimo di seconda classe per la pesca, purché:

1) sia stato raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o corrispondente in servizio permanente;

2) siano stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unità di dislocamento non inferiore a 100 tonnellate o dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse;

c) marinaio autorizzato al traffico o marinaio autorizzato alla pesca, purché:

1) sia stato raggiunto almeno il grado di sergente maggiore o corrispondente in servizio permanente o volontario;

2) siano stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando;

d) capo barca per il traffico nello Stato, purché siano stati compiuti trenta mesi di navigazione in servizio di coperta;

e) meccanico navale di prima classe specializzato, purché:

1) sia stato raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o corrispondente in servizio permanente;

2) sia stato compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse; l'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica;

f) meccanico navale di prima classe, purché:

⁶⁴⁶ Relazione art. (Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi)

Il co. 1 riproduce parzialmente l'art. 1, l. n. 609/1975.

Il co. 2 riproduce parzialmente l'art. unico, legge 22 maggio 1980, n. 210.

1) sia stato raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o corrispondente in servizio permanente;

2) siano stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse; l'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica;

g) meccanico navale di seconda classe per motonavi, purché:

1) sia stato raggiunto almeno il grado di sergente maggiore o corrispondente;

2) siano stati compiuti tre anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unità dotate di impianti di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse;

h) motorista abilitato, purché siano stati compiuti almeno due anni di imbarco in servizio di macchina su unità dotate di impianto di propulsione endotermica.

2. I titoli professionali marittimi che possono essere conseguiti dal personale militare, ai sensi dell'articolo 1013, comma 2 (agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi) del codice e i relativi requisiti, maturati durante la prestazione del servizio, sono i seguenti:

a) meccanico navale di prima classe:

1) abbiano raggiunto almeno il grado di maresciallo di terza classe;

2) abbiano compiuto quattro anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse; l'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica;

b) meccanico navale di seconda classe per motonavi:

1) abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore;

2) siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni, dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

TITOLO VI DOCUMENTAZIONE PERSONALE

CAPO I DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 647

Finalità della documentazione caratteristica⁶⁴⁷
(art. 1, d.P.R. n. 213 del 2002)

⁶⁴⁷ Relazione art. (Finalità della documentazione caratteristica)

L'art. riproduce l'art. 1, d.P.R. n. 213/2002, come mod. dall'art. 2, d.P.R. n. 255/2006. Il decreto in questione è stato emanato ai sensi della l. n. 1695/1962, la quale, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano disciplinati i modelli dei documenti, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi, nonché quant'altro occorra per l'esecuzione della stessa legge. Il d.P.R. n. 213/2002 abroga il precedente regolamento adottato con d.P.R. n. 1431/1965.

1. I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti.
2. Non si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei confronti degli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente.
3. I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al regolamento.
4. Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in particolare, degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo.

Art. 648

*Competenza*⁶⁴⁸

(art. 2, d.P.R. n. 213 del 2002)

1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.
2. L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 652 (richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale), in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.
3. I documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate che presta servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorché appartenenti al citato Corpo.
4. Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità di cui al comma 1. Mancando tutte le autorità giudicatrici, è compilata d'ufficio la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello <<C>>, con la relativa motivazione.
5. L'autorità che regge interinalmente un comando o un ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella compilazione o revisione dei documenti caratteristici.
6. L'autorità superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore.

Art. 649

*Casi di esclusione della competenza*⁶⁴⁹

(art. 3, d.P.R. n. 213 del 2002)

1. Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici:
 - a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado;
 - b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione;
 - c) il superiore privato del comando, dell'incarico o della direzione di un ufficio perché sottoposto a inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero;

⁶⁴⁸ Relazione art. (Competenza)

L'art. riproduce l'art. 2, d.P.R. n. 213/2002, come mod. dall'art. 3, d.P.R. n. 255/2006.

⁶⁴⁹ Relazione art. (Casi di esclusione della competenza)

L'art. riproduce l'art. 3, d.P.R. n. 213/2002, come mod. dall'art. 4, d.P.R. n. 255/2006.

d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto a inchiesta formale e che può, a giudizio dell'autorità che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento;

e) il militare che rispetto al giudicando sia meno elevato in grado ovvero, a parità di grado, abbia minore anzianità assoluta o relativa.

2. La preclusione di cui al comma 1, lettera c), opera anche a inchiesta formale conclusa, quando per effetto di essa a carico del superiore vengono adottate sanzioni disciplinari di stato.

3. Per l'Esercito italiano la preclusione di cui al comma 1, lettera e), non opera se il compilatore, ovvero il revisore, è un ufficiale in servizio di Stato maggiore.

4. Per i militari alle dipendenze delle autorità indicate nei commi 1 - 3, la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici sono effettuate dalle rimanenti autorità di cui all'articolo 648, comma 1 (Competenza).

Art. 650

Compilazione dei documenti caratteristici⁶⁵⁰

(art. 4, d.P.R. n. 213 del 2002)

1. I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di tempo stabiliti dall'articolo 651 (Tipo di documento caratteristico da redigere in relazione ai servizi prestati), sono compilati al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) cessazione del servizio del giudicando o del compilatore;

b) fine del servizio del giudicando o del compilatore;

c) variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore;

d) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato;

e) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore nel caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai sensi dell'articolo 649, comma 1 (Casi di esclusione della competenza);

f) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento;

g) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;

h) sospensione dall'impiego del giudicando;

i) compimento del periodo massimo di un anno non documentato;

l) partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi;

m) promozione al grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente;

n) domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze armate.

2. Nei documenti caratteristici è indicato con precisione il periodo di tempo a cui è riferito il giudizio.

Art. 651

Tipo di documento caratteristico da redigere in relazione ai servizi prestati⁶⁵¹

(art. 5, d.P.R. n. 213 del 2002)

1. Il giudizio sui servizi prestati, per un periodo massimo di un anno, viene espresso redigendo uno dei seguenti documenti caratteristici:

⁶⁵⁰ Relazione art. (Compilazione dei documenti caratteristici)

L'art. riproduce l'art. 4, d.P.R. n. 213/2002, come mod. dall'art. 5, d.P.R. n. 255/2006.

⁶⁵¹ Relazione art. (Tipo di documento caratteristico da redigere in relazione ai servizi prestati)

L'art. riproduce l'art. 5, d.P.R. n. 213/2002, come mod. dall'art. 6, d.P.R. n. 255/2006.

a) la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall'articolo 1025 (qualifiche) del codice, per valutare i servizi di durata non inferiore a 180 giorni;

b) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del giudizio finale, per valutare:

1) i servizi di durata pari o superiore a sessanta giorni e inferiore a centottanta giorni;

2) i corsi di istruzione di durata non inferiore a sessanta giorni;

3) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato maggiore della difesa o dal Centro operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con direttive che fissino modalità e termini.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), numero 2), qualora il rapporto informativo riguardi un periodo di tempo superiore a centottanta giorni, la valutazione può essere estesa anche alle qualità non contrassegnate con la sigla RI, senza attribuzione della qualifica finale.

3. Per i periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, che non riguardano corsi di istruzione o i servizi di cui al comma 1, lettera b), numero 4), si compila una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, per documentare l'incarico assolto e il relativo periodo di tempo.

4. Nei riguardi dei militari che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze della stessa autorità, viene compilato un unico documento caratteristico, sul cui frontespizio sono indicati gli incarichi considerati ai fini del giudizio.

5. Il documento caratteristico completo del foglio di comunicazione, contenente il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ovvero il giudizio finale espresso nel rapporto informativo, è tempestivamente notificato all'interessato, che lo firma apponendovi la data.

Art. 652

Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale⁶⁵²

(art. 6, d.P.R. n. 213 del 2002)

1. Il compilatore, prima di esprimere il giudizio, chiede elementi di informazione o la prevista documentazione internazionale all'autorità dalla quale il giudicando dipende nei seguenti casi:

a) frequenza di corsi d'istruzione di durata inferiore a 60 giorni;

b) servizio prestato alle dipendenze di autorità militari o civili di altri Stati;

c) servizio prestato presso autorità non appartenenti a enti del Ministero della difesa, salvo quanto previsto dall'articolo 653, comma 3 (Competenza);

d) contemporaneo assolvimento di un secondo incarico alle dipendenze di autorità militare diversa;

e) partecipazione a operazioni ovvero esercitazioni per un periodo di tempo inferiore a sessanta giorni;

f) per i militari dell'Arma dei carabinieri, impiego nei servizi di polizia militare da parte dell'autorità con la quale hanno dirette relazioni in linea tecnico-funzionale;

g) dipendenza in linea tecnica diretta:

1) da un ufficiale dello stesso corpo, per l'Esercito italiano;

2) da un ufficiale dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina militare;

3) da un ufficiale delle specialità del ruolo tecnico-logistico per l'Arma dei carabinieri.

⁶⁵² Relazione art. (Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale)
L'art. riproduce l'art. 6, d.P.R. n. 213/2002, come mod. dall'art. 7, d.P.R. n. 255/2006.

2. Gli elementi di informazione, da rendere con la compilazione del modello <<D>>, sono riferiti a tutte le qualità del giudicando ovvero ai soli aspetti tecnici nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g).
3. Nel redigere il documento caratteristico il compilatore tiene conto della documentazione internazionale ovvero degli elementi di informazione acquisiti.

Art. 653

*Procedimenti penali e disciplinari*⁶⁵³
(art. 7, d.P.R. n. 213 del 2002)

1. I documenti caratteristici non contengono alcun riferimento a procedimenti penali e disciplinari.
2. Per i militari sospesi dall'impiego, all'atto del collocamento in tale posizione, è compilato un rapporto informativo sul servizio prestato. Il rapporto non contiene alcun riferimento ai motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. Al termine della sospensione dall'impiego, è redatta, a cura dell'autorità da cui il militare dipende, la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, dalla quale risulta il periodo di tempo in cui il militare è rimasto in forza assente.

Art. 654

*Accesso alla documentazione caratteristica*⁶⁵⁴
(art. 8, d.P.R. n. 213 del 2002)

1. Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti è esercitato secondo le modalità e con le limitazioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Su richiesta degli organi giurisdizionali, del Consiglio di Stato in sede consultiva e della Corte dei conti in sede di controllo, il Ministero della difesa è tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico ovvero, se richiesto, l'originale.
3. Le autorità centrali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri ovvero i soggetti specificamente autorizzati dal Ministero della difesa possono prendere visione dei documenti caratteristici unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 655

*Disposizioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale*⁶⁵⁵
(art. 9, d.P.R. n. 213 del 2002)

1. Le disposizioni del regolamento si applicano anche in tempo di guerra e di grave crisi internazionale, salvo quanto di seguito stabilito:
 - a) il rapporto informativo è compilato anche per servizi di durata inferiore a sessanta giorni;
 - b) la conservazione della documentazione caratteristica è disciplinata da disposizioni particolari adottate dagli Stati maggiori di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

⁶⁵³ Relazione art. (Procedimenti penali e disciplinari)

L'art. riproduce l'art. 7, d.P.R. n. 213/2002.

⁶⁵⁴ Relazione art. (Accesso alla documentazione caratteristica)

L'art. riproduce l'art. 8, d.P.R. n. 213/2002, come mod. dall'art. 8, d.P.R. n. 255/2006.

⁶⁵⁵ Relazione art. (Disposizioni in tempo di guerra e di grave crisi internazionale)

L'art. riproduce l'art. 9, d.P.R. n. 213/2002.

Art. 656
*Custodia*⁶⁵⁶

(art. 9-bis, d.P.R. n. 213 del 2002)

1. I documenti caratteristici sono redatti in duplice esemplare e custoditi rispettivamente:
 - a) un esemplare, presso la Direzione generale per il personale militare, per gli ufficiali e presso il comando del corpo, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale;
 - b) un esemplare, presso il comando del corpo o autorità corrispondente, per gli ufficiali e presso il comando di reparto, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale.
2. Per gli ufficiali dell'Esercito con il titolo di <<Istituto di stato maggiore interforze>>, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto e per i nocchieri di porto della Marina militare è redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. Per il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente della Marina militare è redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, su supporto informatico, custodito dalla Marina militare.
4. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.

SEZIONE II
TIPOLOGIA E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CARATTERISTICI

Art. 657
*Modelli dei documenti caratteristici*⁶⁵⁷
(art. 10, d.P.R. n. 213 del 2002)

1. I documenti caratteristici del personale militare sono i seguenti:
 - a) scheda valutativa:
 - 1) modello <<A>>, per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di brigata ovvero di generale di divisione o gradi corrispondenti;
 - 2) modello <>, per tutto il rimanente personale;
 - b) rapporto informativo:
 - 1) modello <<A>>, privo della qualifica finale, per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di brigata ovvero di generale di divisione o gradi corrispondenti;
 - 2) modello <>, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale, per tutto il rimanente personale;
 - c) foglio di comunicazione: integrato nei modelli <<A>> e <>.
2. I documenti caratteristici di cui al comma 1 sono redatti anche per il personale in servizio temporaneo, compatibilmente con la posizione di stato.

⁶⁵⁶ Relazione art. 675 (Custodia)

L'art. riproduce l'art. 9-bis, d.P.R. n. 213/2002, aggiunto dall'art. 9, d.P.R. n. 255/2006, e così mod. dall'art. 1, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 164/2008.

⁶⁵⁷ Relazione art. (Modelli dei documenti caratteristici)

L'art. riproduce l'art. 10, d.P.R. n. 213/2002, così mod., prima dall'art. 10, d.P.R. n. 255/2006, poi dall'art. 1, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 164/2008.

Art. 658

*Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici*⁶⁵⁸

(art. 11, d.P.R. n. 213 del 2002)

1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene più di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o grado corrispondente o autorità civile con qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l'autorità competente riveste grado superiore a generale di brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente.
2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene più di un ufficiale con il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente o di un'autorità civile con qualifica di dirigente generale o con incarico corrispondente.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Segretario generale della difesa intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, che svolgono incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso il Segretariato generale della difesa.
4. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non interviene nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di colonnello. Tale disposizione non si applica nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso il Comando generale.
5. Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici centrali del Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore è il Capo di Gabinetto o di altro ufficio di diretta collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale.
6. I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e degli ispettori sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
7. I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente, degli appuntati e dei carabinieri sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non più di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
8. Per il personale di cui ai commi 6 e 7, non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, di cui ai commi 6 e 7, non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di reparto ai fini disciplinari.
9. Per i volontari in ferma e rafferma si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, compatibilmente con la diversa posizione di stato.
10. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparità di trattamento conseguenti a variazioni ordinarie ovvero a specifiche condizioni di impiego, può

⁶⁵⁸ Relazione art. (Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici)

L'art. riproduce l'art. 11, d.P.R. n. 213/2002, così mod., dapprima, dall'art. 11, d.P.R. n. 255/2006, successivamente, dall'art. 1, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 164/2008.

individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi 1 - 9.

CAPO II DOCUMENTI MATRICOLARI

Art. 659

*Servizio matricolare*⁶⁵⁹

(art. 1, d.P.R. n. 265 del 2007)

1. Il servizio matricolare delle Forze armate, anche avvalendosi di sistemi informatici, individua e acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego e il trattamento economico.
2. Il presente capo si applica a tutto il personale delle Forze armate, in servizio e in congedo, nei limiti delle previsioni di cui all'articolo 1094 (ambito di applicazione delle norme sul servizio matricolare).

Art. 660

*Definizioni*⁶⁶⁰

(art. 2, d.P.R. n. 265 del 2007)

1. Ai fini del presente capo, si intende per:
 - a) <<documento unico matricolare>>: il documento individuale informatico, tenuto ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, riportante i dati matricolari del militare al quale si riferisce;
 - b) <<evento di interesse>>: il fatto informativo da acquisire al documento unico matricolare;
 - c) <<dato matricolare>>: l'informazione contenuta nel documento unico matricolare per effetto dell'acquisizione dell'evento di interesse;
 - d) <<fascicolo personale>>: la raccolta dei documenti, anche informatici o riprodotti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005, afferenti al militare, anche se non formano oggetto di acquisizione al documento unico matricolare;
 - e) <<validazione>>: la verifica del documento presente nel fascicolo personale quale evento di interesse, nonché la sua corretta acquisizione al documento unico matricolare;
 - f) <<impianto>> del documento unico matricolare: la procedura informatica, conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005, di acquisizione al documento unico matricolare del primo evento di interesse;
 - g) <<rilascio>>: la consegna, anche in formato elettronico, del documento unico matricolare o di parte di esso;
 - h) <<certificazione>>: la comunicazione, anche in formato elettronico, di uno o più dati rilevati dal documento unico matricolare del militare;
 - i) <<parifica>>: la procedura di confronto tra i dati del documento unico matricolare e i documenti del fascicolo personale, al fine di verificare la corretta acquisizione di tutti gli eventi di interesse;
 - l) <<addetto alla matricola>>: il personale preposto alla gestione del servizio matricolare;
 - m) <<regole tecniche>>: le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 .

⁶⁵⁹ Relazione art. 678 (Servizio matricolare)

L'art. riproduce l'art. 1, d.P.R. n. 265/2007.

⁶⁶⁰ Relazione art. (Definizioni)

L'art. riproduce l'art. 2, d.P.R. n. 265/2007.

Art. 661

*Documento unico matricolare*⁶⁶¹
(art. 3, d.P.R. n. 265 del 2007)

1. Il documento unico matricolare è impiantato, per ogni militare delle Forze armate, sulla base di apposito modello approvato con determinazione ministeriale, dove sono acquisiti gli eventi di interesse indicati nel seguente articolo 662 (gruppi di eventi di interesse matricolare per le Forze armate).

2. Gli eventi di interesse matricolare di cui alle lettere e), h), l), m), numero l), e o), numero 1), dell'articolo 662 (gruppi di eventi di interesse matricolare per le Forze armate) possono concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili in relazione alle finalità di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da trattarsi in conformità alle previsioni indicate nel medesimo articolo.

3. Con riferimento ai dati di cui al comma 2, le Forze armate, oltre alle operazioni strettamente correlate alle attività matricolari, indicate nell'articolo 663 (attività matricolari), esegue i seguenti tipi di operazioni:

- a) raccolta, presso gli interessati o presso terzi;
- b) registrazione;
- c) organizzazione;
- d) conservazione;
- e) consultazione;
- f) elaborazione;
- g) selezione;
- h) estrazione;
- i) utilizzo e blocco;
- l) comunicazione, nei limiti degli obblighi di legge.

Art. 662

*Gruppi di eventi di interesse matricolare per le Forze armate*⁶⁶²
(tabella A, d.P.R. n. 265 del 2007)

1. Gli eventi di interesse matricolare per le Forze armate sono così individuati per gruppi:

- a) dati anagrafici, codice fiscale, matricola meccanografica, fotografia;
- b) situazione di famiglia, comprendente:
 - 1) l'indicazione dello stato civile e le relative variazioni;
 - 2) i dati afferenti il coniuge comprensivi della data del matrimonio;
 - 3) i dati afferenti ai figli;
- c) stato e avanzamento, comprendente:
 - 1) l'indicazione del contingente e del ruolo di appartenenza, degli eventuali transiti di contingente e passaggi di ruolo;
 - 2) l'indicazione della posizione di stato e della relativa decorrenza;
 - 3) la decorrenza e gli estremi dei provvedimenti di promozione e sospensione della promozione;
 - 4) l'esito delle valutazioni delle varie tipologie di avanzamento;
 - 5) le sospensioni e le esclusioni dalle procedure di avanzamento e i successivi rinnovi di giudizio, comprensivi degli estremi dei relativi provvedimenti;
 - 6) le attribuzioni di vantaggi di carriera;

⁶⁶¹ Relazione art. (Documento unico matricolare)

L'art. riproduce l'art. 3, d.P.R. n. 265/2007.

⁶⁶² Relazione art. (Gruppi di eventi di interesse matricolare per le Forze armate)

L'art. riproduce la tabella A, d.P.R. n. 265/2007.

- 7) i giuramenti;
- 8) le cessazioni dal servizio;
- d) sedi di servizio, comprendente:
 - 1) il reparto di appartenenza e l'incarico assegnato, con indicazione delle relative decorrenze;
 - 2) l'indicazione della specie del provvedimento di trasferimento;
 - 3) per il personale del contingente di mare e per gli ufficiali impiegati presso il servizio navale, i periodi di navigazione e di servizio a terra;
- e) vicende sanitarie e altri dati, comprendente:
 - 1) gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità, emanati dalla competente autorità sanitaria;
 - 2) l'indicazione della categoria, della tabella e della misura di ascrivibilità dell'infermità riconosciuta;
- f) titoli di studio, corsi, qualificazioni, abilitazioni e specializzazioni, conoscenza lingue estere, iscrizioni ad albi o registri e abilitazioni professionali, pubblicazioni, comprendente:
 - 1) i titoli di studio, con indicazione del punteggio o del giudizio di conseguimento;
 - 2) i corsi frequentati a seguito di designazione o ratifica da parte dell'Amministrazione, con indicazione del punteggio o della qualifica finali e della posizione raggiunta nella graduatoria di fine corso;
 - 3) le qualificazioni, le abilitazioni e le specializzazioni conseguite, con indicazione della data di conseguimento e di cessazione dalle medesime;
 - 4) la conoscenza di lingue estere, con indicazione del livello e della data di riconoscimento del medesimo;
 - 5) le iscrizioni ad albi e registri professionali, ovvero le abilitazioni professionali, con indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione, abilitazione o di revoca;
 - 6) le pubblicazioni effettuate come autore o coautore, con indicazione del titolo e degli estremi di pubblicazione;
- g) servizio prestato in altre Forze armate o di polizia;
- h) ricompense morali, onorificenze, altre distinzioni onorifiche e distintivi, comprendente:
 - 1) le ricompense morali previste dal regolamento di disciplina militare, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione e della motivazione;
 - 2) le onorificenze e altre distinzioni onorifiche, con specificazione della denominazione, della motivazione, degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene nel territorio dello Stato, dell'autorità concedente, della data dell'eventuale perdita;
 - 3) i distintivi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene o della data dell'eventuale revoca;
- i) valutazioni caratteristiche, comprendenti:
 - 1) il periodo oggetto di valutazione;
 - 2) la tipologia di modello redatto;
 - 3) la qualifica finale e il rendimento in servizio;
- l) procedimenti penali, comprendente:
 - 1) il numero del procedimento e gli estremi del reato;
 - 2) l'autorità giudiziaria procedente e la sede della medesima;
 - 3) la specie e gli estremi dei provvedimenti giudiziari adottati;
- m) procedimenti disciplinari di stato, comprendente:
 - 1) l'indicazione dell'evento originatore e dell'autorità che dispone il procedimento;
 - 2) le date di avvio e di termine del procedimento;
 - 3) il provvedimento finale e l'indicazione dell'autorità che lo adotta;
- n) provvedimenti disciplinari di corpo, comprendente:
 - 1) la data o il periodo di commissione della violazione disciplinare;

- 2) la specie e l'eventuale durata della sanzione disciplinare;
- 3) l'autorità che punisce e la motivazione del provvedimento;
- o) incarichi di insegnamento, partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro; nomine, cariche e incarichi presso enti, comprendente:
 - 1) gli incarichi di insegnamento con indicazione della materia, tipologia, durata, sede e destinatari del corso, nonché della specie di incarico;
 - 2) la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro, specificando la tipologia di incarico, la durata e gli estremi del provvedimento di nomina;
 - 3) le nomine, le cariche e gli incarichi presso enti, specificando la tipologia e la durata.
- p) situazione amministrativa, comprendente:
 - 1) l'indicazione della tipologia dell'emolumento;
 - 2) gli estremi del relativo provvedimento di attribuzione;
 - 3) l'indicazione del grado e dei correlati profili retributivi;
- q) situazione contributiva e previdenziale, comprendente:
 - 1) l'indicazione della tipologia di provvedimento;
 - 2) i periodi di tempo interessati espressi in anni, mesi e giorni;
 - 3) l'indicazione delle somme relative.

Art. 663

*Attività matricolari*⁶⁶³

(art. 4, d.P.R. n. 265 del 2007)

1. Le attività matricolari sono costituite da:
- a) impianto del documento unico matricolare;
 - b) aggiornamento e gestione del documento unico matricolare e del fascicolo personale;
 - c) custodia della documentazione matricolare e dei fascicoli personali;
 - d) rilascio del documento unico matricolare e delle relative certificazioni;
 - e) parifica del documento unico matricolare;
 - f) rettificazioni e cancellazioni da apportare al documento unico matricolare, nonché relativa conservazione in memoria;
 - g) validazione, effettuata da addetto alla matricola diverso da quello che ha acquisito l'evento di interesse al documento unico matricolare;
 - h) procedure dirette alla conservazione e alla salvaguardia del documento unico matricolare e del fascicolo personale;
 - i) archiviazione dei documenti matricolari che assumono rilevanza sotto il profilo storico;
 - l) certificazioni, conformi alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

Art. 664

*Competenze*⁶⁶⁴

(art. 5, d.P.R. n. 265 del 2007)

1. La Direzione generale per il personale militare sovrintende alle attività matricolari delle Forze armate.
2. Il servizio matricolare delle Forze armate è gestito, a livello centrale, dalla Direzione generale per il personale militare, dagli Stati maggiori e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e, a livello periferico, dai comandi e reparti individuati con decreto del Ministro della difesa.

⁶⁶³ Relazione art. (Attività matricolari)

L'art. riproduce l'art. 4, d.P.R. n. 265/2007.

⁶⁶⁴ Relazione art. (Competenze)

L'art. riproduce l'art. 5, d.P.R. n. 265/2007.

3. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate e disciplinate, nel rispetto delle regole tecniche vigenti in materia:

- a) le procedure e le modalità di gestione del documento unico matricolare;
- b) le attività di cui all' articolo 663 (attività matricolari);
- c) l'organizzazione del servizio di cui al comma 2;
- d) le attività del personale addetto alla matricola.

TITOLO VII AVANZAMENTO

CAPO I AVANZAMENTO A SCELTA DEGLI UFFICIALI

Art. 665

*Giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate*⁶⁶⁵
(art. 1, d.m. n. 571 del 1993)

1. Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali si osservano le modalità e i criteri stabiliti dal presente capo.

Art. 666

*Prima fase: valutazione dell'idoneità all'avanzamento*⁶⁶⁶
(art. 5, d.m. n. 571 del 1993)

1. La fase di valutazione dell'idoneità all'avanzamento deve essere diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l'ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore.

2. Il possesso dei predetti requisiti, che per l'avanzamento ai vari gradi di generale o ammiraglio deve risultare in misura rilevante e in modo particolarmente spiccato, deve essere accertato anche nel caso che all'ufficiale, nel periodo oggetto di valutazione, sia stato già eccezionalmente affidato l'esercizio delle funzioni del grado superiore.

3. Costituisce ragionevole indice di non idoneità l'aver riportato, in relazione al periodo trascorso nel grado posseduto, una prevalenza di qualifiche finali inferiori a <<superiore alla media>> per l'avanzamento fino al grado di colonnello o capitano di vascello e a <<eccellente>> per l'avanzamento nei vari gradi di generale o ammiraglio, nonché giudizi particolarmente negativi nei rapporti informativi e nelle voci analitiche della documentazione caratteristica riferite a uno o più requisiti fra quelli morali, di carattere e professionali, ritenuti necessari per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Art. 667

*Seconda fase: attribuzione del punteggio di merito*⁶⁶⁷

⁶⁶⁵ Relazione art. (Giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate)

L'art. riproduce l'art. 1, d.m. n. 571/1993, recante il regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli artt. 25 e 26, legge n. 1137/1955, riguardanti le procedure e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.

⁶⁶⁶ Relazione art. (Prima fase: valutazione dell'idoneità all'avanzamento)

L'art. riproduce l'art. 5, d.m. n. 571/1993.

⁶⁶⁷ Relazione art. (Seconda fase: attribuzione del punteggio di merito)

L'art. riproduce l'art. 6, d.m. n. 571/1993.

(art. 6, d.m. n. 571 del 1993)

1. La successiva fase di formazione della graduatoria di merito è caratterizzata dall'attribuzione del punteggio agli ufficiali idonei secondo i meccanismi aritmetici di cui all'articolo 1056, comma 6 (giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito) del codice, attraverso i quali la commissione, nella sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e attitudini.
2. La graduatoria di cui al comma 1 evidenzia aritmeticamente la progressione che risulta attribuita a ogni ufficiale valutato.
3. A parità di punteggio, la precedenza è data al più anziano in ruolo.

Art. 668

*Categorie di requisiti. Punteggi relativi. Valutazione di sintesi*⁶⁶⁸

(art. 7, d.m. n. 571 del 1993)

1. I punteggi di merito attribuiti in ordine alle quattro categorie di requisiti previste dall'articolo 1056 (giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito) del codice devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito della categoria medesima.
2. La predetta valutazione globale, da riferire sempre alla particolare fisionomia del ruolo cui l'ufficiale valutando appartiene e al grado superiore da conseguire, non può comunque prescindere dai criteri e dagli elementi di giudizio riportati negli articoli successivi.

Art. 669

*Qualità morali, di carattere e fisiche*⁶⁶⁹

(art. 8, d.m. n. 571 del 1993)

1. Le qualità morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati nel regolamento di disciplina militare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni.
2. Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuta alle qualità fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una rilevanza rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari gradi e alla fisionomia del ruolo e del corpo di appartenenza, mentre non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona.

Art. 670

*Qualità professionali*⁶⁷⁰

(art. 9, d.m. n. 571 del 1993)

1. La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerienze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di

⁶⁶⁸ Relazione art. (Categorie di requisiti. Punteggi relativi. Valutazione di sintesi)

L'art. riproduce l'art. 7, d.m. n. 571/1993.

⁶⁶⁹ Relazione art. (Qualità morali, di carattere e fisiche)

L'art. riproduce l'art. 8, d.m. n. 571/1993.

⁶⁷⁰ Relazione art. (Qualità professionali)

L'art. riproduce l'art. 9, d.m. n. 571/1993, così mod. dall'art. 2, d.m. n. 299/2002.

particolare responsabilità ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d'impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni.

2. Adeguata considerazione deve essere riconosciuta alla motivazione al lavoro che, completando le qualità professionali, è l'espressione dell'interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina, nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio.

Art. 671

*Rilevanza degli incarichi*⁶⁷¹ (art. 10, d.m. n. 571 del 1993)

1. Ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce oggetto di valutazione l'assolvimento di altri incarichi eventualmente conferiti.

2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati.

3. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.

Art. 672

*Qualità intellettuali e di cultura*⁶⁷² (art. 11, d.m. n. 571 del 1993)

1. La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene e all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.

2. Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: l'iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia e all'estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni.

Art. 673

*Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore*⁶⁷³ (art. 11-bis, d.m. n. 571 del 1993)

1. La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego.

⁶⁷¹ Relazione art. (Rilevanza degli incarichi)

L'art. riproduce l'art. 10, d.m. n. 571/1993, così mod. dall'art. 3, d.m. n. 299/2002.

⁶⁷² Relazione art. (Qualità intellettuali e di cultura)

L'art. riproduce l'art. 11, d.m. n. 571/1993.

⁶⁷³ Relazione art. (Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore)

L'art. riproduce l'art. 11-bis, d.m. n. 571/1993, aggiunto dall'art. 4, d.m. n. 299/2002.



Art. 674

*Tendenza di carriera*⁶⁷⁴

(art. 12, d.m. n. 571 del 1993)

1. Le qualità, le capacità e le attitudini risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego.
2. Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento, di cui all'articolo 1058 (autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta) del codice, costituisce elemento da tenere presente anche l'andamento complessivo della progressione di carriera.

Art. 675

*Procedimento di votazione. Processo verbale*⁶⁷⁵

(art. 13, d.m. n. 571 del 1993)

1. Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro della difesa.
2. Per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. I voti sono attribuiti in forma palese e in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente vota per ultimo.
3. La votazione è preceduta, per ciascun ufficiale, da un approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità, osservando i criteri indicati negli articoli precedenti. Detto esame può essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno o più membri nominati dal presidente.
4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneità all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneità all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. È giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalità stabilite dall'articolo 1056 (giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito) del codice e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'articolo 1056, comma 4 (giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito) del codice e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attività collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello e ai relativi allegati annessi al regolamento.
5. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato dal giudice amministrativo o dal Capo dello Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi dell'annullamento della relativa sentenza o del parere emesso sul ricorso straordinario dal Consiglio di Stato. Dell'avvenuta presa di conoscenza è dato atto nel verbale di seduta.
6. Qualora la commissione abbia ritenuto di sentire taluno dei superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'articolo 1030, comma 3 (elementi di giudizio) del codice le dichiarazioni rese devono risultare dal verbale di seduta.
7. Il processo verbale, comprensivo della graduatoria di merito, è sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza ed è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, unitamente agli elenchi degli ufficiali giudicati rispettivamente idonei e non idonei, ai sensi dell'articolo 1062 (approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali) del codice.

⁶⁷⁴ Relazione art. (Tendenza di carriera)

L'art. riproduce l'art. 12, d.m. n. 571/1993.

⁶⁷⁵ Relazione art. (Procedimento di votazione. Processo verbale)

L'art. riproduce l'art. 13, d.m. n. 571/1993.

Art. 676

*Applicabilità del regolamento ad altre fattispecie*⁶⁷⁶
(art. 14, d.m. n. 571 del 1993)

1. Le norme di cui al presente capo, si osservano anche per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli a disposizione di cui all'articolo 1097 (promozione dei tenenti colonnelli a disposizione) del codice.

TITOLO VIII
DISCIPLINA MILITARE

CAPO I
DOVERI DEI MILITARI

SEZIONE I
DOVERI GENERALI

Art. 677

*Doveri attinenti al giuramento*⁶⁷⁷
(art. 9, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Con il giuramento di cui all'articolo 620, comma 6 (acquisto dello stato di militare) del codice il militare di ogni grado s'impegna solennemente a operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita.

2. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

Art. 678

*Doveri attinenti al grado*⁶⁷⁸
(art. 10, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.

2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1481 (esercizio delle libertà in ambito politico) del codice.

3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.

Art. 679

*Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica*⁶⁷⁹

⁶⁷⁶ Relazione art. (Applicabilità del regolamento ad altre fattispecie)

L'art. riproduce l'art. 14, d.m. n. 571/1993.

⁶⁷⁷ Relazione art. (Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica)

L'art. riproduce l'art. 9, d.P.R. n. 545/1986.

⁶⁷⁸ Relazione art. (Doveri attinenti al grado)

L'art. riproduce l'art. 10, d.P.R. n. 545/1986.

⁶⁷⁹ Relazione art. (Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica)

L'art. riproduce l'art. 11, d.P.R. n. 545/1986.

(art. 11, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. I militari hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale e ha il comando delle Forze armate secondo l'art. 87 della Costituzione.

Art. 680

*Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica*⁶⁸⁰

(art. 12, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Dal principio di gerarchia derivano per il militare:

a) il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della difesa e dei Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro;

b) i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori di grado e dei militari pari grado o di grado inferiore investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite.

2. Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto a osservare la via gerarchica.

3. Per la sostituzione del militare investito di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo armato. In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito, subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore da parte dell'autorità competente, il militare, che ne abbia titolo, in servizio presso lo stesso comando o reparto più elevato in grado, e, a parità di grado, più anziano, tenendosi presente che il militare in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dalle anzianità.

4. In ogni atto riferito al servizio o compiuto in servizio che comporta l'assunzione di responsabilità con conseguente emanazione di ordini il militare delle categorie in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dall'anzianità.

Art. 681

*Iniziativa*⁶⁸¹

(art. 13, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore.

2. Il militare ha il dovere di assumere l'iniziativa quando manchi di ordini e sia nell'impossibilità di chiederne o di riceverne o quando non possa eseguire per contingente situazione quelli ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato gli ordini impartiti. In tal caso deve:

a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario;

b) informare, appena possibile, i propri superiori.

3. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze imprevedute, il non aver ricevuto ordini o direttive.

Art. 682

⁶⁸⁰ Relazione art. (Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica)

L'art. riproduce l'art. 12, d.P.R. n. 545/1986.

⁶⁸¹ Relazione art. (Iniziativa)

L'art. riproduce l'art. 13, d.P.R. n. 545/1986.

*Senso di responsabilità*⁶⁸²
(art. 14, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.

Art. 683
*Formazione militare*⁶⁸³
(art. 15, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità psicofisiche, sottoponendosi agli accertamenti sanitari previsti dal capo II del titolo I del presente libro, per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli.

2. Egli deve:

a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la pratica di attività culturali e sportive;

b) porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene.

3. L'Amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.

Art. 684
*Spirito di corpo*⁶⁸⁴
(art. 16, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere elevato e accrescere il prestigio del corpo cui appartengono.

2. Particolare impegno deve essere posto nell'illustrare la storia e le tradizioni del corpo ai militari che ne entrano a far parte.

3. Lo spirito di corpo, pur essendo fonte di emulazione tra le unità, non deve però intaccare lo spirito di solidarietà tra tutti i componenti delle Forze armate.

Art. 685
*Uniforme*⁶⁸⁵
(art. 1, r.d. n. 571 del 1871; art. 17, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. L'uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni e incarichi.

2. Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell'uniforme militare, sono il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze armate.

3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, e i casi in cui è obbligatorio indossarla.

4. Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme e indossarla con decoro.

5. L'uso dell'uniforme è vietato al militare:

⁶⁸² Relazione art. (Senso di responsabilità)

L'art. riproduce l'art. 14, d.P.R. n. 545/1986.

⁶⁸³ Relazione art. (Formazione militare)

L'art. riproduce l'art. 15, d.P.R. n. 545/1986.

⁶⁸⁴ Relazione art. (Spirito di corpo)

L'art. riproduce l'art. 16, d.P.R. n. 545/1986.

⁶⁸⁵ Relazione art. (Uniforme)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 1, r.d. n. 571/1871 e 17, d.P.R. n. 545/1986.

- a) quando è sospeso dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado;
- b) nello svolgimento delle attività private e pubbliche consentite.

Art. 686

*Dignità e decoro del militare*⁶⁸⁶
(art. 18, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.

Art. 687

*Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari*⁶⁸⁷
(art. 19, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il militare, oltre a osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve:

- a) acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie;
- b) evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possano costituire materiale informativo;
- c) riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza e che possa interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.

Art. 688

*Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari*⁶⁸⁸
(art. 20, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione a ogni atto che possa, anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali e alle installazioni militari.

2. Nell'ambito delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione stessa può disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire che sia asportato materiale dell'Amministrazione militare o che sia introdotto materiale che possa nuocere al singolo o alla comunità.

Art. 689

*Osservanza di doveri ulteriori*⁶⁸⁹

⁶⁸⁶ Relazione art. (Dignità e decoro del militare)

L'art. riproduce l'art. 18, d.P.R. n. 545/1986.

⁶⁸⁷ Relazione art. (Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari)

L'art. riproduce l'art. 19, d.P.R. n. 545/1986.

⁶⁸⁸ Relazione art. (Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari)

L'art. riproduce l'art. 20, d.P.R. n. 545/1986.

⁶⁸⁹ Relazione art. (Osservanza di doveri ulteriori)

Il co. 1 introduce una clausola di salvaguardia che rende rilevante ai fini giuridici la violazione dei doveri ulteriori rispetto a quelli specificamente indicati dal codice e dal regolamento. La *ratio* del co. 2 è quella di garantire una adeguata presunzione di conoscenza delle direttive o istruzioni recanti specifici doveri imposti ai militari. Con la disciplina di cui al co. 3 si è, in ogni caso, ritenuto

1. Il militare è tenuto all'osservanza dei doveri individuati con istruzioni vincolanti del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, inerenti:
 - a) i servizi territoriali e di presidio;
 - b) la disciplina delle uniformi;
 - c) le norme per la vita e il servizio interno delle installazioni militari.
2. Le istruzioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalità dettate dalle medesime.
3. La violazione dei doveri di servizio e degli obblighi di comportamento individuati dalle istruzioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1350 (illecito disciplinare) del codice.

SEZIONE II DOVERI DEI SUPERIORI

Art. 690

*Doveri propri dei superiori*⁶⁹⁰
(art. 21, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l'autorità gli sono conferiti perché siano impiegati ed esercitati unicamente al servizio e a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più è elevato il suo grado.
2. Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire la massima efficienza dell'unità, ente o ufficio al quale è preposto. Egli deve in particolare:
 - a) rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignità di tutti e informare sempre le proprie valutazioni a criteri di obiettività e giustizia;
 - b) evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Per riprenderlo, sempre che sia possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo, forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento;
 - c) approfondire la conoscenza dei dipendenti, valutarne le precipue qualità individuali e svilupparne la personalità;
 - d) provvedere all'istruzione militare del personale e attuare le misure intese a promuovere l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione;
 - e) curare le condizioni di vita e di benessere del personale;
 - f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti;
 - g) accordare i colloqui richiesti, anche per motivi di carattere privato o familiare, nelle forme stabilite e provvedere a una sollecita valutazione delle istanze presentate nei modi prescritti;
 - h) tenere in ogni occasione esemplare comportamento e agire con fermezza, comprensione e imparzialità;
 - i) porre tutte le proprie energie affinché l'inferiore possa essere messo nella condizione migliore per eseguire l'ordine avuto.

opportuno rendere vincolanti sul piano giuridico gli obblighi di servizio minutamente specificati ex post, la cui violazione costituisce, pertanto, illecito disciplinare.

⁶⁹⁰ Relazione art. (Doveri propri dei superiori)

L'art. riproduce l'art. 21, d.P.R. n. 545/1986.

Art. 691

*Doveri del comandante di corpo*⁶⁹¹
(art. 22, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo.
2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, è direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo l'ordinamento vigente nei riguardi dei propri dipendenti.
3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

Art. 692

*Emanazione di ordini*⁶⁹²
(art. 23, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Gli ordini, emanati in conformità e nei casi previsti dal codice devono essere formulati con chiarezza in modo che non possa nascere dubbio o esitazione in chi li riceve.
2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore può emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorità che ha emanato le disposizioni derogate.
3. Il superiore, qualora debba impartire un ordine a un militare non direttamente dipendente, deve rivolgersi all'autorità da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facoltà di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorità suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.

Art. 693

*Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione*⁶⁹³
(art. 24, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Nel caso in cui un militare in stato di grave alterazione fisica o psichica trascenda negli atti in modo da determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti, sotto la guida del più anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il danno e richiedere l'immediato intervento sanitario militare o civile.

SEZIONE III
DOVERI DEGLI INFERIORI

Art. 694

*Esecuzione di ordini*⁶⁹⁴

⁶⁹¹ Relazione art. (Doveri del comandante di corpo)

L'art. riproduce l'art. 22, d.P.R. n. 545/1986.

⁶⁹² Relazione art. (Emanazione di ordini)

L'art. riproduce l'art. 23, d.P.R. n. 545/1986.

⁶⁹³ Relazione art. (Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione)

L'art. riproduce l'art. 24, d.P.R. n. 545/1986.

⁶⁹⁴ Relazione art. (Esecuzione di ordini)

L'art. riproduce l'art. 25, d.P.R. n. 545/1986.

(art. 25, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve:

a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato;

b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto;

c) far presente, ove sussista, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine.

2. Il militare al quale venga impartito un ordine che non ritenga conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l'ordine è confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e informare al più presto i superiori.

Art. 695

*Servizi regolati da consegna*⁶⁹⁵

(art. 26, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. La consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio.

2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.

3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.

Art. 696

*Saluto militare*⁶⁹⁶

(art. 27, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il saluto militare è manifestazione di disciplina e di osservanza dei doveri derivanti dai rapporti gerarchici ed è dovuto, nelle forme prescritte, dal militare in uniforme a tutti i superiori.

2. Il militare in abito civile, quando si trovi in una delle condizioni indicate nell'articolo 1348, comma 2 (condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina) del codice, saluta con le forme usuali tra i civili.

3. La restituzione del saluto è sempre obbligatoria.

4. Con le istruzioni e le direttive di cui all'articolo 689 (osservanza di doveri ulteriori) sono regolati i casi particolari nei quali il militare è dispensato dal saluto.

CAPO II

NORME DI COMPORTAMENTO E DI SERVIZIO

⁶⁹⁵ Relazione art. (Servizi regolati da consegna)

L'art. riproduce l'art. 26, d.P.R. n. 545/1986.

⁶⁹⁶ Relazione art. (Saluto militare)

L'art. riproduce l'art. 27, d.P.R. n. 545/1986.

SEZIONE I
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 697

*Contegno del militare*⁶⁹⁷

(artt. 423, 424, 425 e 426, r.d. 24 dicembre 1911; art. 36, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.
2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.
3. In particolare deve:
 - a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro;
 - b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto;
 - c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che abbia trovato o che gli siano pervenuti per errore;
 - d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possano alterare l'equilibrio psichico;
 - e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possano costituire offesa al senso religioso dei partecipanti.
4. Deve prestare il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche quando gli è richiesto verbalmente.
5. Il personale dell'Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri:
 - a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa;
 - b) osservare i doveri del suo stato, anche nel contrarre relazioni od amicizie;
 - c) salvaguardare nell'ambito del reparto la serenità e la buona armonia, anche nell'interesse del servizio;
 - d) mantenere un perfetto e costante buon accordo con gli altri militari;
 - e) usare modi cortesi con qualsiasi cittadino;
6. Per il personale dell'Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare:
 - a) la negligenza ed il ritardo ingiustificato nell'assolvimento dei doveri connessi con le speciali attribuzioni che i militari dell'Arma dei carabinieri disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell'autorità ovvero d'iniziativa;
 - b) ricorrere allo scritto anonimo;
 - c) fare uso smodato di sostanze alcoliche o, comunque, di sostanze stupefacenti;
 - d) non onorare i debiti o contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate.

Art. 698

*Norme di tratto*⁶⁹⁸

(art. 37, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare.
2. Nei rapporti, orali o scritti, di servizio tra militari di grado diverso deve essere usata la terza persona.

⁶⁹⁷ Relazione art. (Contegno del militare)

I co. 1, 2, 3 e 4 riproducono l'art. 36, d.P.R. n. 545/1986.

I co. 5 e 6 riproducono in sintesi gli artt. 424, 425 e 426 del r.d. 24 dicembre 1911.

⁶⁹⁸ Relazione art. (Norme di tratto)

L'art. riproduce l'art. 37, d.P.R. n. 545/1986.

3. Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado e il cognome. Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare l'indicazione del grado o della carica, seguita o meno dal cognome.

4. È fatta salva la consuetudine circa l'uso dell'appellativo <<comandante>> e, per gli ufficiali inferiori della Marina militare, dell'appellativo <<signore>>, seguito o meno dal cognome.

5. I militari che per la prima volta si trovino insieme per rapporti di servizio devono presentarsi scambievolmente; quando sono di grado diverso si presenta per primo il meno elevato in grado.

Art. 699

*Senso dell'ordine*⁶⁹⁹

(art. 38, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Ai fini della funzionalità ed efficienza delle Forze armate il militare deve compiere ogni operazione con le prescritte modalità, assegnare un posto per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel luogo stabilito.

2. L'ordine deve essere patrimonio di ogni militare.

Art. 700

*Relazioni con i superiori*⁷⁰⁰

(art. 39, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina.

2. Il Ministro della difesa può delegare altra autorità civile o militare a ricevere il richiedente.

3. La richiesta di conferire con dette autorità deve essere trasmessa con la massima sollecitudine.

4. Il superiore che la inoltra, nel caso si tratti di questioni di servizio, deve esprimere il proprio motivato parere in merito all'oggetto della richiesta.

5. Qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorità superiore, un plico chiuso nel quale siano trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio.

6. Qualunque militare può presentarsi direttamente:

a) ai propri superiori fino al comandante di compagnia o reparto corrispondente per giustificati motivi;

b) a qualsiasi superiore fino al comandante di corpo per gravi e urgenti motivi;

c) all'autorità competente o a qualsiasi superiore in casi di urgenza che interessino la sicurezza del reparto o quando si tratti di questioni attinenti alla sicurezza dello Stato o alla salvaguardia di vite umane.

7. In ogni caso l'inferiore deve informare, appena possibile, il superiore per il cui tramite avrebbe dovuto corrispondere in via normale.

8. Ogni militare può conferire direttamente con l'autorità incaricata di una ispezione, sempre che ciò sia consentito mediante apposita comunicazione nell'ordine del giorno del corpo ispezionato.

Art. 701

⁶⁹⁹ Relazione art. (Senso dell'ordine)

L'art. riproduce l'art. 38, d.P.R. n. 545/1986.

⁷⁰⁰ Relazione art. (Relazioni con i superiori)

L'art. riproduce l'art. 39, d.P.R. n. 545/1986.

*Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico*⁷⁰¹
(art. 40, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. L'ufficiale o il sottufficiale che assume quale titolare un comando o la direzione di un servizio viene presentato ai dipendenti secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato.
2. Di norma l'ufficiale o il sottufficiale destinato a un comando, unità o servizio:
 - a) è presentato ai propri dipendenti dal superiore diretto;
 - b) deve effettuare le previste visite di dovere e di cortesia nelle circostanze e secondo le modalità prescritte in appositi regolamenti.

Art. 702

*Qualifiche militari apposte al nome*⁷⁰²
(art. 41, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Nei documenti ufficiali e nelle carte da visita usate in relazioni di servizio, il nome del militare deve essere accompagnato dall'indicazione del grado e della carica rivestita.

Art. 703

*Sottoscrizioni e spese collettive*⁷⁰³
(art. 42, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.
2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo - rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarietà sociale - è data facoltà al comandante di corpo, di ente e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purché contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione.
3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale.

SEZIONE II

NORME DI SERVIZIO

Art. 704

*Lingua da usare in servizio*⁷⁰⁴
(art. 43, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. In servizio è obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne che si tratti di servizio a carattere internazionale.

Art. 705

*Orari e turni di servizio*⁷⁰⁵
(art. 44, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Ogni militare è tenuto a osservare l'orario di servizio.

⁷⁰¹ Relazione art. (Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico)

L'art. riproduce l'art. 40, d.P.R. n. 545/1986.

⁷⁰² Relazione art. (Qualifiche militari apposte al nome)

L'art. riproduce l'art. 41, d.P.R. n. 545/1986.

⁷⁰³ Relazione art. (Sottoscrizioni e spese collettive)

L'art. riproduce l'art. 42, d.P.R. n. 545/1986.

⁷⁰⁴ Relazione art. (Lingua da usare in servizio)

L'art. riproduce l'art. 43, d.P.R. n. 545/1986.

⁷⁰⁵ Relazione art. (Orari e turni di servizio)

L'art. riproduce l'art. 44, d.P.R. n. 545/1986.

2. I turni di servizio, salve particolari esigenze, devono essere regolati in modo che siano sempre rispettati, a terra e a bordo, gli orari prestabiliti, i turni di riposo e, in particolare, il riposo festivo. Gli stessi debbono essere equamente ripartiti e, per quelli più impegnativi, il personale deve poter usufruire di adeguato periodo di riposo.
3. Apposite norme disciplinano orari di servizio e turni di riposo.

Art. 706

*Libera uscita*⁷⁰⁶

(art. 45, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio, gli allievi delle scuole, delle accademie e degli altri istituti di istruzione militare fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle disposizioni in vigore per ciascuna Forza armata.
2. Quanto previsto al comma 1 si applica, altresì, al rimanente personale in ferma che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unità navale.
3. I turni e orari predetti debbono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo del reparto.
4. Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, può anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.

Art. 707

*Licenze e permessi*⁷⁰⁷

(art. 46, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Le licenze vengono concesse ai militari dalle competenti autorità gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore.
2. A richiesta degli interessati l'autorità gerarchica competente può concedere, per particolari esigenze, permessi per periodi non superiori alle 24 ore.
3. Il militare in licenza deve osservare le apposite norme; l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare.
4. Al militare in licenza o in permesso può essere ordinato di rientrare in servizio ove particolari esigenze lo richiedano.

Art. 708

*Rientro immediato al reparto*⁷⁰⁸

(art. 47, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Tutti i militari in libera uscita, in permesso o in licenza, nonché quelli autorizzati ad alloggiare o pernottare fuori dai luoghi militari debbono rientrare immediatamente nelle caserme, a bordo delle navi, negli aeroporti e nelle altre installazioni militari quando il rientro venga ordinato per imprescindibili e urgenti esigenze di servizio.

⁷⁰⁶ Relazione art. (Libera uscita)

L'art. riproduce l'art. 45, d.P.R. n. 545/1986, a eccezione del co. 1-ter (introdotto dall'art. 8, d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 505) che è stato spostato, per evidenti ragioni di coerenza sistematica, nel titolo IX del libro IV del codice (Esercizio dei diritti), capo V (Diritti sociali), sezione III dedicata a licenze e permessi.

⁷⁰⁷ Relazione art. (Licenza e permessi)

L'art. riproduce l'art. 46, d.P.R. n. 545/1986.

⁷⁰⁸ Relazione art. (Rientro immediato al reparto)

L'art. riproduce l'art. 47, d.P.R. n. 545/1986.

Art. 709

*Alloggiamento e pernottamenti*⁷⁰⁹
(art. 48, co. 1-4, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale ove possono conservare cose di proprietà privata secondo quanto prescritto dal seguente articolo 710 (detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari).

2. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio; fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, può autorizzare:

a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata con oltre dodici mesi di servizio ad alloggiare in località diversa da quella di servizio;

b) i volontari in ferma prefissata, con la famiglia abitante nella località sede di servizio, a pernottare presso la stessa.

3. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.

Art. 710

*Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari*⁷¹⁰
(art. 49, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Nei luoghi militari:

a) è consentita la detenzione di abiti civili o altri oggetti di proprietà privata, compatibilmente con le disponibilità individuali di alloggio, fatta salva la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare;

b) può essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorità superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive;

c) è vietata la detenzione di armi e munizioni di proprietà privata, a eccezione delle armi di ordinanza;

d) è sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmettenti o ricetrasmittenti.

2. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.

Art. 711

*Uso dell'abito civile*⁷¹¹
(art. 50, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari è disciplinato dall'articolo 1349 (uso dell'uniforme) del codice.

2. Nei luoghi militari l'uso dell'abito civile è disciplinato da apposite disposizioni di servizio.

3. Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme.

⁷⁰⁹ Relazione art. (Alloggiamento e pernottamenti)

L'art. riproduce l'art. 48, d.P.R. n. 545/1986.

⁷¹⁰ Relazione art. (Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari)

L'art. riproduce l'art. 49, d.P.R. n. 545/1986.

⁷¹¹ Relazione art. (Uso dell'abito civile)

L'art. riproduce l'art. 50, d.P.R. n. 545/1986.

4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.

Art. 712

*Dipendenza dei militari in particolari condizioni*⁷¹² (art. 51, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. I militari destinati a prestare servizio presso enti non militari oppure enti della Difesa retti da personale non militare hanno dipendenza:
 - a) di servizio, quella derivante dall'incarico assolto;
 - b) disciplinare, dall'autorità militare di volta in volta indicata dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza.
2. Apposite disposizioni regolano la dipendenza dei militari destinati presso comandi, unità o enti internazionali.
3. I militari in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego o dal servizio dipendono dai comandi o dagli enti designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
4. Il militare ricoverato in luogo di cura dipende disciplinarmente:
 - a) dal direttore del luogo di cura medesimo, se ricoverato in stabilimento sanitario militare;
 - b) dal comando nella cui circoscrizione si trova, o da altro comando o ente designato nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato, qualora sia ricoverato in un nosocomio civile, oppure se riveste un grado superiore a quello del direttore dello stabilimento sanitario militare.

Art. 713

*Comunicazioni dei militari*⁷¹³ (art. 52, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Il militare presente al corpo o ente, che per malattia sia impedito a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo.
2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.
3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versano in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare è affetto e il luogo in cui si trova ricoverato.
4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotterà i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende.
5. Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:
 - a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
 - b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.

Art. 714

*Decesso di un militare*⁷¹⁴

⁷¹² Relazione art. (Dipendenza dei militari in particolari condizioni)

L'art. riproduce l'art. 51, d.P.R. n. 545/1986.

⁷¹³ Relazione art. (Comunicazioni dei militari)

L'art. riproduce l'art. 52, d.P.R. n. 545/1986.

⁷¹⁴ Relazione art. (Decesso di un militare)

(art. 54, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. In caso di morte di un militare il comando di appartenenza provvede a:
 - a) avvisare tempestivamente i familiari;
 - b) effettuare le comunicazioni prescritte delle norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato;
 - c) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino presso il corpo;
 - d) far ritirare gli oggetti e i documenti di pertinenza dell'Amministrazione in possesso del militare al momento del decesso;
 - e) adottare, circa gli averi del defunto, le specifiche disposizioni a tal fine emanate;
 - f) notificare la causa del decesso del militare quando i familiari ne abbiano fatto espressa richiesta e a condizione che sia stato comunicato l'accertamento medico in merito al decesso e non sia in corso un procedimento giudiziario tendente ad accertare le cause del decesso.
2. Qualora il decesso avvenga nella sede di servizio e sempre che non vi siano sul posto i familiari del defunto in grado di provvedervi, il comando di appartenenza deve:
 - a) far eseguire le notificazioni prescritte dalla legge sullo stato civile;
 - b) far inventariare e conservare il denaro e gli altri beni di proprietà del defunto che si trovino nel suo alloggio, sia militare sia privato.
3. Qualora il militare sia deceduto in località fuori dalla sua sede di servizio, l'autorità militare nella cui competenza territoriale rientra la località stessa deve informare tempestivamente l'autorità da cui il militare dipende.
4. Se il decesso avviene a bordo di nave o di aeromobile militare, si applicano le disposizioni previste dalle apposite norme.
5. In caso di morte accidentale o violenta la salma del militare non deve essere rimossa senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 715

*Comandanti di reparto e di distacco*⁷¹⁵
(allegato B, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. I comandanti di reparto o di distacco, in relazione alle esigenze funzionali anche ai soli fini disciplinari, sono stabiliti da ciascuna Forza armata o Corpo armato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.

Art. 716

*Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore*⁷¹⁶
(allegato C, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. Possono essere puniti con la consegna di rigore:
 - a) i seguenti specifici comportamenti:
 - 1) violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (articolo 677 (doveri attinenti al giuramento));

L'art. riproduce l'art. 54, d.P.R. n. 545/1986.

⁷¹⁵ Relazione art. (Comandanti di reparto e di distacco)

L'art. riproduce nella sostanza l'all. B, d.P.R. n. 545/1986.

⁷¹⁶ Relazione art. (Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore)

L'art. riproduce il contenuto dell'all. C, d.P.R. n. 545/1986. Per coerenza sistematica, al co. 1, lett. a), n. 40), è stata inserita l'ipotesi del comportamento violativo dell'obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari, come previsto dall'art. 926 (infermità) del codice.

- 2) violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (articolo 679 (doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica));
- 3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato (articolo 678 (doveri attinenti al grado));
- 4) violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 687 (doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari) e 688 (tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari));
- 5) inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio (articolo 687 (doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari)) e delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (articolo 688 (tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari));
- 6) trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio (articolo 1470 (libertà di manifestazione del pensiero) del codice);
- 7) omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (articolo 680 (doveri attinenti alla dipendenza gerarchica));
- 8) violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (articolo 688 (tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari));
- 9) comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche (articolo 1481 (esercizio delle libertà in ambito politico) del codice);
- 10) partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative, nelle condizioni indicate nell'articolo 1348, comma 2 (condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina) del codice (articolo 1481 (esercizio delle libertà in ambito politico) del codice);
- 11) adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (articolo 1473, comma 2 (limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero) del codice);
- 12) svolgimento di attività sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui è prevista l'integrale applicazione del regolamento di disciplina militare (articolo 2042 (limitazioni allo svolgimento di attività sindacale) del codice);
- 13) partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o siano in uniforme (articolo 1468 (libertà di riunione) del codice);
- 14) violazione del dovere di informare al più presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (articolo 1347 (ordini militari) del codice);
- 15) emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti d'istituto (articolo 692 (emanazione di ordini));
- 16) comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 690 (doveri propri dei superiori), 697 (contegno del militare) e 698 (norme di tratto));

- 17) comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (articolo 684 (spirito di corpo));
- 18) negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 690 (doveri propri dei superiori) e 691 (doveri del comandante di corpo));
- 19) inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unità ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all'entità del danno cagionato (articoli 690 (doveri propri dei superiori) e 691 (doveri del comandante di corpo));
- 20) mancanza d'iniziativa nelle circostanze previste dal regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (articolo 681 (iniziativa));
- 21) omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza nella acquisizione della consegna (articolo 695 (servizi regolati da consegna));
- 22) negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte (articoli 681 (iniziativa), 682 (senso di responsabilità) e 694 (esecuzione di ordini));
- 23) abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 682 (senso di responsabilità), 699 (senso dell'ordine) e 705 (orari e turni di servizio));
- 24) grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali e infrastrutture. Danni di rilevante entità procurati ai materiali e ai mezzi della Amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 688 (tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari), 690 (doveri propri dei superiori) e 691 (doveri del comandante di corpo));
- 25) abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 682 (senso di responsabilità) e 688 (tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari));
- 26) abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 682 (senso di responsabilità) e 683 (formazione militare));
- 27) comportamenti e atti di protesta gravemente inurbani (articolo 697 (contegno del militare));
- 28) comportamento particolarmente violento fra militari (articolo 697 (contegno del militare));
- 29) allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto a una prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 692 (emanazione di ordini) e 695 (servizi regolati da consegna));
- 30) trasgressione alle limitazioni poste all'allontanamento dalla località di servizio (articoli 1467 (libertà di circolazione e sede di servizio) del codice e 709 (alloggiamento e pernottamenti));
- 31) ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (articoli 694 (esecuzione di ordini) e 706 (libera uscita));
- 32) reiterata inosservanza dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all'estero, per un periodo superiore alle 24 ore (articolo 1467, comma 3 (libertà di circolazione e sede di servizio) del codice);
- 33) inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (articoli 685 (uniforme) e 686 (dignità e decoro del militare));

- 34) trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze previste dal regolamento (articoli 685 (uniforme) e 711 (uso dell'abito civile));
- 35) ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (articolo 711 (uso dell'abito civile));
- 36) dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 705 (relazioni con i superiori), 1363 (istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo) del codice e 1364 (ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo) del codice);
- 37) detenzione e uso in luoghi militari – nei casi in cui ne sia stato fatto espresso divieto – di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (articoli 687 (doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari) e 710 (detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari));
- 38) detenzione o porto di armi o munizioni di proprietà privata in luogo militare, non autorizzati (articoli 688 (tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari) e 710 (detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari));
- 39) introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmettenti o ricetrasmittenti (articoli 687 (doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari) e 710 (detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari));
- 40) comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica, e tali da escludere o condizionare l'adempimento di un servizio, o violativi dell'obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'articolo 683 (formazione militare);
- 41) inosservanza degli obblighi connessi all'esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento (articoli 1356 (sanzioni disciplinari di corpo), 1359 (consegna) e 1360 (consegna di rigore) del codice);
- 42) comportamenti intesi a limitare l'esercizio del mandato del difensore (articolo 1368, comma 3 (contestazione degli addebiti e diritto di difesa) del codice);
- 43) violazione da parte dei componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (articoli 1368, comma 3 (contestazione degli addebiti e diritto di difesa), 1397, comma 4 (procedure per infliggere la consegna di rigore) e 1398 (commissione di disciplina) del codice);
- 44) comportamenti intesi a discriminazione politica (articolo 1481 (esercizio delle libertà in ambito politico) del codice);
- 45) trattazione presso gli organi di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge;
- 46) invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i componenti del COCER per quanto riguarda le materie di competenza di tale organo rappresentativo;
- 47) adesione, qualificandosi come appartenente a un organo di rappresentanza militare, a iniziative, o riunioni, o ordini del giorno, o appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente quando il fatto sia lesivo degli interessi delle Forze armate;
- 48) svolgimento di attività connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente;
- 49) ripetuta promozione, quale appartenente a un organo di rappresentanza militare, di rapporti con organismi estranei alle Forze armate, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente;
- 50) atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare;

51) attività di propaganda elettorale fuori dai luoghi militari per le elezioni degli organi di rappresentanza;

52) attività di propaganda all'interno dei luoghi militari nelle ore di servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con l'ausilio di mezzi non consentiti dal regolamento;

53) atti e intimidazioni che turbano il regolare svolgimento delle elezioni per la rappresentanza militare;

54) alterazione dei risultati di una consultazione elettorale per la formazione degli organi della rappresentanza militare;

55) inosservanza delle disposizioni relative al funzionamento dell'organo di rappresentanza militare di appartenenza.

b) i comportamenti indicati dall'articolo 1360, comma 7 (consegna di rigore) del codice.

2. Anche ove non sia espressamente previsto nelle singole fattispecie di cui al comma 1, dovrà tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravità del fatto, della recidività, delle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e del danno che ne è derivato al servizio e all'Amministrazione.

3. I comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale quando il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configuri un reato.

4. Quando lo stesso comportamento possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procederà in base a quanto stabilito dal libro IV del codice, titolo VIII, capo IV, sezione II.

SEZIONE IV

PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI BORDO DELLE NAVI DELLA MARINA MILITARE

Art. 717

*Navi da guerra e unità navali*⁷¹⁷ (art. 1, d.m. n. 459 del 1999)

1. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.

2. Le disposizioni contenute nella presente sezione stabiliscono i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo e definiscono le attribuzioni, i doveri e le responsabilità del personale imbarcato sulle navi o mezzi minori della Marina militare.

3. Nella presente sezione per unità navale si intende la nave secondo le norme nazionali e internazionali di diritto marittimo.

Art. 718

*Area di applicazione*⁷¹⁸ (art. 2, d.m. n. 459 del 1999)

1. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano a:

a) tutte le navi della Marina militare, qualunque sia la loro posizione marittima, eccezione fatta per quelle in disarmo, il cui personale è considerato come destinato a terra;

b) personale militare e personale civile, anche non appartenente all'Amministrazione della difesa, imbarcato, di passaggio, accasermato o comunque presente a bordo delle unità navali della Marina militare;

⁷¹⁷ Relazione art. (Navi da guerra e unità navali)

L'art. riproduce l'art. 1, d.m. n. 459/1999.

⁷¹⁸ Relazione art. (Area di applicazione)

L'art. riproduce l'art. 2, d.m. n. 459/1999.

- c) equipaggi militari e civili militarizzati delle navi mercantili impiegate a scopi militari, noleggiate, requisite o catturate;
- d) personale comunque imbarcato in base ad accordi internazionali.

Art. 719

*Autorità preposta all'organizzazione dello strumento navale*⁷¹⁹ (art. 3, d.m. n. 459 del 1999)

1. Il Capo di stato maggiore della Marina militare stabilisce la struttura organizzativa dei comandi incaricati della condotta operativa delle navi della Marina militare, tenuto conto delle direttive di carattere generale in materia ordinativa impartite dal Capo di stato maggiore della difesa.
2. Le navi della Marina militare possono essere alle dipendenze organiche della squadra navale, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi, dei comandi militari marittimi autonomi, degli istituti di formazione, dei comandi navi ausiliarie e del Comando raggruppamento subacqueo e incursori <<T. Tesei>>.
3. Due o più navi possono essere costituite in gruppo, squadriglie, flottiglie, divisione, ricomprese nella locuzione <<reparto navale>>.
4. Le norme che regolano l'organizzazione delle forze e l'esecuzione delle operazioni nonché il conferimento delle relative attribuzioni e responsabilità di comando sono contenute nell'apposita disciplina di Forza armata.

Art. 720

*Doveri del personale imbarcato*⁷²⁰ (art. 4, d.m. n. 459 del 1999)

1. Il personale imbarcato è tenuto all'osservanza delle norme contenute nella presente sezione e delle relative disposizioni applicative, nonché degli ordini emanati dal comando della nave e dai comandi sovraordinati.
2. Il personale militare assegnato permanentemente all'unità navale, nell'espletamento dei compiti attribuiti, ha il dovere di concorrere al miglioramento dell'efficienza del mezzo navale anche attraverso un'attività propositiva che consenta il migliore utilizzo delle apparecchiature di bordo e la più efficace applicazione delle norme vigenti.
3. I doveri di obbedienza e i doveri inerenti al rapporto di subordinazione tra militari continuano a sussistere anche se la nave su cui il personale è imbarcato sia perduta o catturata, fino a quando lo Stato maggiore e l'equipaggio vengano disciolti per ordini superiori.

Art. 721

*Responsabilità e compiti del comandante in capo della squadra navale*⁷²¹ (art. 5, d.m. n. 459 del 1999)

1. Il comandante in capo della squadra navale:
 - a) dipende organicamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare;
 - b) all'atto dell'assunzione del comando riceve dal predecessore tutte le informazioni riflettenti l'organizzazione generale dei vari servizi della forza navale e il grado di efficienza delle navi che la compongono, nonché tutte le disposizioni e le norme di massima impartite;

⁷¹⁹ Relazione art. (Autorità preposta all'organizzazione dello strumento navale)

L'art. riproduce l'art. 3, d.m. n. 459/1999.

⁷²⁰ Relazione art. (Doveri del personale imbarcato)

L'art. riproduce l'art. 4, d.m. n. 459/1999.

⁷²¹ Relazione art. (Responsabilità e compiti del comandante in capo della squadra navale)

L'art. riproduce l'art. 5, d.m. n. 459/1999.

c) è responsabile, in via continuativa, dell'addestramento e dell'efficienza bellica delle forze dipendenti nel quadro dei criteri, direttive, norme e programmi emanati dal Capo di stato maggiore della Marina militare, stabilisce i programmi annuali, emana le corrispondenti direttive e ne esercita il controllo;

d) propone al Capo di stato maggiore della Marina militare o, in caso di urgente necessità, effettua varianti alla composizione della struttura d'impiego delle forze navali dipendenti, in relazione alle missioni da compiere; non ha lo stesso obbligo quando le varianti siano effettuate per esercitazioni;

e) effettua, direttamente, o mediante delega, controlli ispettivi per raccogliere gli elementi di valutazione circa il grado di efficienza operativa delle singole navi;

f) riferisce al Capo di stato maggiore della Marina militare, con la prescritta periodicità, e comunque quando necessario, sull'efficienza delle forze, sulle avarie verificatesi e sui risultati raggiunti nelle esercitazioni;

g) emana le disposizioni e le direttive particolari che assicurano unità di dottrina e di indirizzo nella preparazione delle forze; lascia a ciascun comandante la possibilità di esplicare la propria iniziativa nell'ambito delle previste attribuzioni, compiti e responsabilità.

Art. 722

*Responsabilità e compiti del comandante di reparto navale*⁷²² (art. 6, d.m. n. 459 del 1999)

1. Il comandante di reparto navale:

a) dipende direttamente dall'autorità gerarchica sovraordinata;

b) all'atto dell'assunzione del comando riceve dal predecessore tutte le informazioni riflettenti l'organizzazione generale della forza navale dipendente e il grado di efficienza delle navi che la compongono, nonché tutte le disposizioni e le norme di massima impartite;

c) è responsabile dell'addestramento e dell'efficienza bellica delle forze dipendenti, concorre alla definizione dei programmi annuali e, se necessario o richiesto, emana le corrispondenti direttive integrative; esercita il controllo dell'attività svolta;

d) effettua direttamente, o mediante delega, controlli ispettivi per raccogliere gli elementi di valutazione circa il grado di efficienza operativa delle singole navi;

e) riferisce all'autorità sovraordinata, con la prescritta periodicità, e comunque quando si verificano eventi significativi, sull'efficienza delle forze in merito alle avarie verificatesi e ai risultati raggiunti nelle esercitazioni;

f) emana le disposizioni e le direttive particolari che assicurano unità di indirizzo nella preparazione delle forze, lasciando a ciascun comandante subordinato i necessari margini di autonomia.

Art. 723

*Responsabilità e compiti del comandante di nave*⁷²³ (art. 7, d.m. n. 459 del 1999)

1. Il comandante di nave:

a) rappresenta la nave;

b) ha la responsabilità:

1) dell'esercizio del comando navale e di quanto previsto dal codice della navigazione, dal codice e dal regolamento per i comandanti di navi da guerra;

2) dell'organizzazione, dell'impiego e della direzione del personale dipendente;

⁷²² Relazione art. (Responsabilità e compiti del comandante di reparto navale)

L'art. riproduce l'art. 6, d.m. n. 459/1999.

⁷²³ Relazione art. (Responsabilità e compiti del comandante di nave)

L'art. riproduce l'art. 7, d.m. n. 459/1999.

- 3) dell'efficienza e della sicurezza della nave;
 - 4) della conduzione della nave e del suo funzionamento;
 - 5) dell'interpretazione e dell'applicazione degli ordini, delle disposizioni e delle norme di legge o di regolamento che interessino direttamente o indirettamente la nave e il personale imbarcato;
 - 6) degli archivi e della corrispondenza ufficiale della nave, della tutela del segreto;
 - 7) dell'esercizio della necessaria azione di indirizzo e di vigilanza sul regolare andamento dell'amministrazione della nave;
 - 8) della gestione amministrativa della cassa di bordo sulle navi ove tali compiti non siano affidati a ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo;
 - 9) dell'addestramento tecnico professionale e generale dello stato maggiore e dell'equipaggio;
- c) per gli aspetti disciplinari ha su tutto il personale militare imbarcato l'autorità conferita, quale comandante di corpo, dai regolamenti vigenti. Sui civili destinati a bordo esercita le funzioni di capo ufficio. Esercita le funzioni di polizia giudiziaria indicate dall'articolo 301 del codice penale militare di pace;
- d) provvede ad assegnare gli incarichi agli ufficiali e al personale imbarcato, quando gli incarichi stessi non siano definiti nel dispaccio di assegnazione alla destinazione; allorché intervengano valutazioni di idoneità per l'assolvimento di uno specifico compito, avanza motivate proposte di revoca e, in caso di urgenza, ha la facoltà di sostituire nell'incarico il soggetto inidoneo in attesa delle superiori determinazioni;
- e) mantiene vivi nel personale i doveri e gli impegni assunti con il giuramento;
- f) agisce di sua iniziativa quando attendere o chiedere ordini possa incidere sulla tempestività e sull'efficienza dell'azione;
- g) informa tempestivamente l'autorità sovraordinata quando la nave non sia nelle condizioni di eseguire, nei modi e nei tempi previsti, la missione assegnata;
- h) sulle navi la cui tabella di armamento non preveda l'assegnazione di un ufficiale del Corpo di commissariato militare marittimo, o in caso di assenza o di impedimento del medesimo, assume le funzioni di ufficiale di stato civile;
- i) cura l'istruzione militare, marinaresca e tecnica, lo sviluppo fisico, la cultura, il morale, la salute e l'igiene del personale e si adopera, con i mezzi disponibili, affinché esso raggiunga nel più breve tempo possibile il miglior grado di efficienza e di addestramento. Pone attenzione, anche attraverso contatti diretti, alle esigenze personali dei componenti lo stato maggiore e l'equipaggio;
- l) esige che gli ufficiali dirigano con equilibrio il personale dipendente, si occupino di argomenti di organizzazione, logistica, studino sotto il profilo-tecnico-professionale l'utile impiego dei mezzi offensivi e difensivi della nave, si interessino preventivamente delle condizioni militari, politiche e commerciali dei paesi di previsto scalo.

Art. 724

*Responsabilità e compiti degli ufficiali*⁷²⁴ (art. 8, d.m. n. 459 del 1999)

1. Gli ufficiali rappresentano nel loro insieme lo stato maggiore della nave.
2. Ogni ufficiale imbarcato ha autorità disciplinare e di impiego sui militari posti alle sue dipendenze nell'ambito del reparto o servizio di appartenenza o del servizio giornaliero, nonché su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda gli obblighi di carattere generale.

⁷²⁴ Relazione art. (Responsabilità e compiti degli ufficiali)
L'art. riproduce l'art. 8, d.m. n. 459/1999.

3. L'ufficiale, responsabile dell'esecuzione dei compiti, attività o esercitazioni che richiedono il concorso, anche temporaneo, di altri reparti o servizi, esercita, per tutta la durata dell'incarico, la direzione del personale comunque assegnato.
4. Ai soli fini disciplinari agli ufficiali che a bordo rivestano l'incarico di comandante in seconda o ufficiale in seconda o di capo reparto o, sulle unità navali organizzate per servizi, di capo servizio sono attribuite le funzioni di <<comandante di reparto>>.
5. Tutti gli ufficiali devono:
 - a) conoscere nel più breve tempo possibile la sistemazione della nave sulla quale sono imbarcati, in particolare per quanto ha relazione con il servizio di sicurezza;
 - b) prendere conoscenza di tutti i regolamenti, delle norme di impiego, delle circolari e delle prescrizioni, disposizioni e consegne che riguardano i propri compiti, attribuzioni e doveri;
 - c) curare che il personale dipendente esegua con efficienza i lavori, le esercitazioni e i servizi di guardia, nel rispetto delle norme di sicurezza, non tralasciando alcuna occasione per migliorarne le qualità militari, professionali, intellettuali ed etiche;
 - d) concorrere allo sviluppo degli studi che si riferiscono al miglior impiego del personale e del materiale;
 - e) curare, ciascuno per la parte di propria competenza, il corretto impiego e l'efficienza dei sistemi, apparecchiature e impianti e sentirsi altresì responsabili del buon uso delle sistemazioni, apparecchiature e arredi di interesse o uso generale.

Art. 725

*Responsabilità e compiti generali dei sottufficiali e dei marinai*⁷²⁵
(art. 9, d.m. n. 459 del 1999)

1. I sottufficiali e i marinai costituiscono l'equipaggio di una nave.
2. Tale personale deve:
 - a) conoscere i compiti inerenti la propria destinazione e gli incarichi assegnati nonché le attribuzioni e i doveri a ciascuno di essi correlati;
 - b) conoscere la configurazione della struttura generale della nave, la denominazione e la posizione dei singoli locali e la configurazione e gli allestimenti dei locali di interesse della propria destinazione e di quelli nei quali vive ed è chiamato a operare;
 - c) conoscere i sistemi e apparati del cui impiego ed efficienza è responsabile secondo le diverse attribuzioni, nonché le disposizioni di servizio relative al corretto e più efficace uso degli stessi;
 - d) avere la massima cura della pulizia e del buon assetto dei locali assegnati, della conservazione del materiale; deve riferire immediatamente al diretto superiore in merito a qualunque danno o perdita di materiale con l'indicazione delle cause reali o presunte che hanno provocato l'evento e delle eventuali, correlate responsabilità di terzi.

Art. 726

*Responsabilità e compiti specifici dei sottufficiali*⁷²⁶
(art. 10, d.m. n. 459 del 1999)

1. I sottufficiali costituiscono l'elemento di raccordo tra lo stato maggiore della nave e i marinai.
2. I sottufficiali secondo le attribuzioni e le responsabilità previste per i vari ruoli dalle norme vigenti in materia:

⁷²⁵ Relazione art. (Responsabilità e compiti generali dei sottufficiali e dei marinai)

L'art. riproduce l'art. 9, d.m. n. 459/1999.

⁷²⁶ Relazione art. (Responsabilità e compiti specifici dei sottufficiali)

L'art. riproduce l'art. 10, d.m. n. 459/1999.

- a) esercitano sui propri dipendenti una sorveglianza assidua, per mantenere l'ordine e la disciplina, per guidarli e istruirli nei loro compiti;
 - b) curano e sono responsabili dell'espletamento del compito corrispondente all'incarico loro assegnato e di tutto quanto riguarda l'impiego del personale e del materiale, sia nel servizio giornaliero sia nel reparto o, quando previsto, nel servizio cui sono assegnati;
 - c) concorrono all'educazione e all'istruzione dei sottufficiali più giovani e dei marinai;
 - d) reprimono le lievi mancanze e le omissioni con la sanzione del richiamo; fanno rapporto al superiore diretto o all'ufficiale del pertinente servizio giornaliero se la mancanza è commessa in tale ambito;
 - e) curano la buona conservazione e lo stato di piena efficienza del materiale e la pulizia dei locali a loro affidati rispondendone agli ufficiali o sottufficiali dai quali dipendono;
 - f) guidano il personale dipendente nell'impiego e nella manutenzione delle armi, dei macchinari, degli apparati e del materiale di competenza;
 - g) riferiscono ai diretti superiori sulle necessità e gli inconvenienti del servizio al quale sono assegnati;
 - h) possono dare di loro iniziativa quegli ordini che sono in armonia con le disposizioni e con le direttive dei superiori; provocano gli ordini che esulano dalla propria facoltà decisionale;
 - i) hanno autorità funzionale sui sottufficiali meno anziani, sui marinai per tutti i compiti inerenti al proprio incarico e hanno l'autorità conferita dal regolamento di disciplina su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda i doveri e gli obblighi di carattere generale.
3. I sottufficiali, per tener conto delle particolari esigenze dell'ambiente di vita e di lavoro a bordo delle unità navali, sono tenuti a fornire prestazioni di natura manuale oltre a quelle proprie della professionalità posseduta. Le modalità d'impiego in tali mansioni sono definite con apposite istruzioni aventi a riferimento l'organizzazione di bordo.

Art. 727

*Personale civile*⁷²⁷

(art. 11, d.m. n. 459 del 1999)

1. Il personale civile, destinato sulle navi della Marina militare ai sensi delle norme vigenti in materia, si attiene alle norme di convivenza generale che regolano la vita di bordo svolgendo, in relazione alle mansioni previste dalla qualifica di appartenenza, il proprio compito con senso del dovere e della responsabilità.

Art. 728

*Disposizioni finali*⁷²⁸

(art. 12, d.m. n. 459 del 1999)

1. Con istruzioni applicative del testo unico emanate dal Capo di stato maggiore della Marina militare è stabilita la struttura ordinativa, con associati compiti e attribuzioni, relativa all'organizzazione delle navi della Marina militare.

CAPO III

ONORIFICENZE MILITARI E RICOMPENSE

SEZIONE I

ORDINE MILITARE D'ITALIA

⁷²⁷ Relazione art. (Personale civile)

L'art. riproduce l'art. 11, d.m. n. 459/1999.

⁷²⁸ Relazione art. (Disposizioni finali)

L'art. riproduce l'art. 12, d.m. n. 459/1999.

Art. 729

*Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia*⁷²⁹

(art. 2 Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. Il presidente e gli altri componenti del Consiglio dell'Ordine militare d'Italia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Allo stesso modo si procede alla nomina del segretario dell'Ordine.

Art. 730

*Durata degli incarichi*⁷³⁰

(art. 3, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. Il presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
2. La sostituzione dei componenti il Consiglio non può superare, di volta in volta, un terzo del loro numero.

Art. 731

*Attribuzioni del Consiglio*⁷³¹

(art. 4, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. Il Consiglio dell'Ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni trasmessegli dalla cancelleria dell'Ordine e sulle questioni interessanti l'Ordine stesso.
2. Il parere del Consiglio è sottoposto al Presidente della Repubblica, capo dell'Ordine, per le sue determinazioni, su proposta del Ministro per la difesa, cancelliere e tesoriere dell'Ordine.

Art. 732

*Funzionamento del Consiglio*⁷³²

(art. 5, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto e a maggioranza di voti.
2. A parità di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla concessione.
3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti del Consiglio, compreso il presidente.
4. In assenza del presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano.

Art. 733

*Conferimento delle onorificenze*⁷³³

(art. 6, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. La gran croce è esclusivamente destinata a premiare i servizi eminenti resi in funzioni di effettivo comando in azioni belliche o, comunque, in operazioni di carattere militare.

⁷²⁹ Relazione art. (Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia)

L'art. riproduce l'art. 2 dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

⁷³⁰ Relazione art. (Durata degli incarichi)

L'art. riproduce l'art. 3 dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

⁷³¹ Relazione art. (Attribuzioni del Consiglio)

L'art. riproduce l'art. 4 dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

⁷³² Relazione art. (Funzionamento del Consiglio)

L'art. riproduce l'art. 5 dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

⁷³³ Relazione art. (Conferimento delle onorificenze)

L'art. riproduce l'art. 6 dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

2. Tale decorazione può essere concessa all'ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata delle Forze armate che in guerra o, comunque, in operazioni di carattere militare, abbia esercitato il comando ottenendo risultati tali da farlo considerare benemerito della Nazione.
3. La croce di grande ufficiale e quella di commendatore possono essere conferite all'ufficiale generale o ammiraglio che per capacità, valore e ardire nella concezione dell'impresa e per la responsabilità assunta con l'impartire l'ordine di esecuzione abbia validamente contribuito al felice risultato di un'azione bellica o, comunque, di un'operazione di carattere militare di singolare importanza e di notevole utilità.
4. Le croci di ufficiale e di cavaliere possono essere conferite all'ufficiale il quale, esercitando il comando o assolvendo l'incarico devoluto al grado rivestito o a quello superiore, abbia, con intelligenza, lodevole iniziativa, perizia, senso di responsabilità e coraggio, contribuito alla riuscita di una operazione bellica o comunque di una operazione di carattere militare di notevole utilità.
5. La croce di cavaliere può essere altresì conferita al militare di qualunque grado il quale durante un'azione di guerra assumendo in comando superiore a quello proprio del suo grado e dimostrando spiccata perizia e singolare valore militare abbia validamente concorso a risolvere favorevolmente una importante azione bellica alla presenza del nemico.
6. La croce di cavaliere alla <<bandiera>> è conferita nei casi indicati dall'articolo 1405 (conferimento alla bandiera) del codice.

Art. 734

*Conferimento della classe superiore*⁷³⁴

(art. 7, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. L'ufficiale di qualunque grado già fregiato della decorazione di una classe dell'Ordine può ottenere il conferimento di quella superiore ove acquisisca nuove benemeritenze contemplate dalla presente sezione.

Art. 735

*Anzianità di classe*⁷³⁵

(art. 8, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. L'anzianità di appartenenza a ciascuna classe dell'Ordine militare d'Italia è determinata dalla data del fatto d'arme o dalla data in cui ha avuto termine l'operazione di carattere militare che ha dato luogo alla concessione della decorazione.

Art. 736

*Uso delle insegne*⁷³⁶

(art. 9, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. I decorati delle varie classi dell'Ordine militare d'Italia, con la grande uniforme, portano:
 - a) se cavalieri o cavalieri ufficiali, la croce di cavaliere o quella di ufficiale sul petto a sinistra;
 - b) se commendatori, la commenda pendente dal collo tenuta dal nastro;
 - c) se grandi ufficiali, la croce pendente dal collo e una stella d'argento sul petto a sinistra;

⁷³⁴ Relazione art. (Conferimento della classe superiore)

L'art. riproduce l'art. 7 dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

⁷³⁵ Relazione art. (Anzianità di classe)

L'art. riproduce l'art. 8 dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

⁷³⁶ Relazione art. (Uso delle insegne)

L'art. riproduce l'art. 9 dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

- d) se cavalieri di gran croce, la gran croce pendente dalla fascia posta ad armacollo dalla spalla destra al fianco sinistro e la stella dell'Ordine sul petto a sinistra.
2. Con l'uniforme ordinaria i decorati portano i nastri corrispondenti alle insegne.
 3. Il decorato che dopo conseguito una croce dell'Ordine venga insignito di altre di classe superiore porta tutte le insegne e i nastri relativi a esse.
 4. Le bandiere si fregiano di tutte le croci di cavaliere a esse concesse.

Art. 737

*Proposta di conferimento*⁷³⁷

(art. 10, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. Le croci dell'Ordine militare d'Italia sono conferite ai militari delle Forze armate nazionali in seguito a proposta formulata dal superiore immediato del militare o da altro superiore più elevato.
2. La proposta deve essere formulata entro il termine di sei mesi e pervenire alla cancelleria dell'Ordine entro un anno dalla data del fatto d'arme o dalla fine dell'operazione di carattere militare cui la proposta si riferisce, salvo per la gran croce che di massima, non viene concessa se non a guerra conclusa o a operazione di carattere militare ultimata.

Art. 738

*Onori militari*⁷³⁸

(art. 11, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. Indipendentemente dal grado militare di cui è rivestito, il decorato dell'Ordine Militare d'Italia che porti visibilmente le insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per:
 - a) gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale;
 - b) gli ufficiali superiori, se commendatore;
 - c) gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.

Art. 739

*Consegna delle onorificenze*⁷³⁹

(art. 12, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. La consegna dell'insegna dell'Ordine Militare d'Italia si effettua in forma solenne e possibilmente da parte della più alta autorità militare competente per territorio.
2. In caso di concessione alla memoria, si applica l'articolo 1418 (concessioni alla memoria) del codice.

Art. 740

*Pubblicazioni*⁷⁴⁰

(art. 13, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. Le concessioni di decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono pubblicate nei bollettini della Forza armata alla quale appartiene il militare, l'unità o la bandiera premiata e nel sito istituzionale.

⁷³⁷ Relazione art. (Proposta di conferimento)

L'art. riproduce l'art. 10 dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

⁷³⁸ Relazione art. (Onori militari)

L'art. riproduce l'art. 11 dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

⁷³⁹ Relazione art. (Consegna delle onorificenze)

L'art. riproduce l'art. 12 dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

⁷⁴⁰ Relazione art. (Pubblicazioni)

L'art. riproduce l'art. 13 dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

Art. 741
*Militari stranieri*⁷⁴¹

(art. 14, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. Per il conferimento delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 1404 (militari stranieri) del codice.

Art. 742
*Caratteristiche delle decorazioni*⁷⁴²

(art. 15 e allegato, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

1. Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive sono così specificate:

a) 1^a classe – gran croce, consta di:

1) 1 placca d'argento di mm. 85 di diametro, a forma di stella con 8 gruppi di raggi intagliati a somiglianza di brillanti, con sovrapposta la croce dell'Ordine, in oro, di mm. 50;

2) 1 croce in oro a quattro braccia uguali lanceolate, di mm. 60 di diametro, smaltata in bianco, e fra queste una ghirlanda, a destra di quercia ed a sinistra di alloro, smaltata in verde intercalata da bacche smaltate in rosso; nel centro, in oro, due sciabole incrociate con punte rivolte in alto e tra queste, la data di fondazione dell'Ordine (1855) e sotto quella di riforma (1947) in campo rosso cerchiato d'oro; sul rovescio in oro «R.I.» (Repubblica Italiana) in campo bianco, contornato dalla legenda “al Merito Militare” su fascia rossa; la croce è sormontata da una corona, metà di quercia a sinistra e metà di alloro a destra, smaltata in verde; questa croce è appesa ad un nastro turchino con rosso in palo a tre bande uguali di mm. 101;

3) nastrino con i colori dell'Ordine di mm. 37 x 11, sormontato da tre stellette d'oro;

b) 2^a classe – grande ufficiale, consta di:

1) 1 placca uguale a quella di gran croce, ma di mm. 75 di diametro con sovrapposta croce di mm. 40;

2) croce uguale a quella di gran croce, ma di mm. 50 di diametro, appesa a un nastro con i colori dell'Ordine, di mm. 50;

3) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da due stellette d'oro;

c) 3^a classe – commendatore, consta di:

1) croce uguale a quella di grande ufficiale;

2) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una stelletta d'oro;

d) 4^a classe – cavaliere ufficiale, consta di:

1) croce uguale alle precedenti, ma di mm. 40 e sormontata, invece che dalla corona, da un trofeo di armi, bandiere e cimiero in oro, appesa al nastro dei colori dell'Ordine di mm. 37;

2) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una stelletta d'argento;

e) 5^a classe – cavaliere, consta di:

1) croce uguale alla precedente, ma senza trofeo;

2) nastrino uguale a quello di gran croce.

SEZIONE II
RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 743

⁷⁴¹ Relazione art. (Militari stranieri)

L'art. riproduce l'art. 14 dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

⁷⁴² Relazione art. (Caratteristiche delle decorazioni)

L'art. riproduce l'art. 15 e l'all. dello Statuto, approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960.

*Funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare*⁷⁴³

(artt. 1 e 8, r. d. n. 422 del 1933; art. 1, r. d. n. 153 del 1944)

1. La funzione consultiva sulle proposte di concessione di medaglie o di croci al valor militare che i Ministri della difesa o dell'economia e delle finanze, a seconda della rispettiva competenza, intendano presentare alla decisione del Presidente della Repubblica, è affidata a un'unica commissione militare avente sede presso il Ministero della difesa.
2. Per ciascuna proposta la Commissione esprime parere sulla convenienza della concessione avendo riguardo sia alla natura dell'atto di ardimento e a tutti gli elementi che lo costituiscono, sia ai precedenti dell'autore, in relazione alle disposizioni degli articoli 1410 (concessione), 1411 (concessione in tempo di pace) e 1412 (criteri per la concessione) del codice.
3. La Commissione si pronuncia pure sul grado della decorazione da conferire e propone la formula della relativa motivazione.

Art. 744

*Proposte rimesse alla commissione*⁷⁴⁴

(art. 6, r. d. n. 422 del 1933)

1. Le proposte di conferimento delle medaglie o della croce al valor militare, redatte su apposito modulo, sono rimesse dal ministro competente alla segreteria della Commissione.
2. Esse sono accompagnate dai documenti atti a comprovare la realtà e le circostanze del fatto e a porre in evidenza tutti gli elementi del valore quali sono precisati dagli articoli 1410 (concessione), 1411 (concessione in tempo di pace) e 1412 (criteri per la concessione) del codice.
3. Quando, eventualmente, l'autore di un atto di valore militare si trova in taluna delle condizioni previste dall'articolo 1423 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) del codice, a cura del ministro competente sono pure comunicati alla Commissione tutti i documenti idonei a precisare la sua posizione.

Art. 745

*Doveri del comandante del corpo*⁷⁴⁵

(art. 9, r. d. n. 1423 del 1932)

1. È dovere del comandante del corpo di vigilare perché non siano indebitamente omesse proposte di decorazioni al valor militare nei riguardi di militari in servizio sotto le armi suoi dipendenti e perché non si verifichino ingiustificati ritardi nell'inoltro delle proposte stesse.

Art. 746

*Insegne*⁷⁴⁶

(art. 19, r. d. n. 1423 del 1932)

1. Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull'abito civile.

⁷⁴³ Relazione art. (Funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: artt. 1 e 8, r. d. n. 422/1933; art. 1, r. d. n. 15/1944.

⁷⁴⁴ Relazione art. (Proposte rimesse alla commissione)

L'art. riproduce l'art. 6, r. d. n. 422/1933.

⁷⁴⁵ Relazione art. (Doveri del comandante del corpo)

L'art. riproduce l'art. 9, r. d. n. 1423/1932.

⁷⁴⁶ Relazione art. (Insegne)

L'art. riproduce l'art. 19, r. d. n. 1423/1932.

2. È data facoltà di fregiarsi delle insegne delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di un deceduto, alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei, oppure al più anziano tra i genitori.

Art. 747

*Onori militari*⁷⁴⁷

(art. 21, r.d. n. 1423 del 1932)

1. I decorati di medaglie al valor militare, che indossino le insegne delle decorazioni, anche se vestano l'abito civile, hanno diritto agli onori militari da parte delle sentinelle; e gli stessi onori spettano ai congiunti dei decorati di medaglie al valor militare che abbiano diritto di indossare ed effettivamente indossino in modo visibile le insegne.
2. I decorati di medaglie al valor militare che vestano la divisa militare e indossino le insegne hanno pure diritto al saluto da parte dei militari di pari grado.

Art. 748

*Consegna delle insegne*⁷⁴⁸

(art. 24, r. d. n. 1423 del 1932)

1. La consegna delle insegne ai decorati viventi, o ai congiunti di coloro che siano deceduti, o a reparti o comandi, deve aver luogo con la maggiore possibile solennità di forme esteriori, dinanzi alle truppe schierate e in occasione di una festa nazionale o di una solennità militare.

Art. 749

*Distintivi*⁷⁴⁹

(art. 25, r. d. n. 1423 del 1932)

1. Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda le insegne metalliche e i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi.
2. Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.
3. Esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare e contrassegnato invece da una stellina a cinque punte di bronzo e di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento.
4. Per la medaglia d'oro al valor militare, il medesimo distintivo è contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo.

SEZIONE III

PERDITA DELLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 750

*Ambito di applicazione*⁷⁵⁰

⁷⁴⁷ Relazione art. (Onori militari)

L'art. riproduce l'art. 21, r.d. n. 1423/1932.

⁷⁴⁸ Relazione art. (Consegna delle insegne)

L'art. riproduce l'art. 24, r.d. n. 1423/1932.

⁷⁴⁹ Relazione art. (Distintivi)

L'art. riproduce l'art. 25, r.d. n. 1423/1932, così sostituito dal r.d. n. 629/1943, recante estensione dell'uso del nastro azzurro alla croce al valor militare.

⁷⁵⁰ Relazione art. (Ambito di applicazione)

L'art. riproduce gli artt. 1 e 2, r.d. n. 695/1933.

(artt. 1 e 2, r. d. n. 695 del 1933)

1. Le decorazioni al valor militare alle quali sono applicabili le disposizioni della presente sezione sono:

- a) la medaglia d'oro al valor militare;
- b) la medaglia d'argento al valor militare;
- c) la medaglia di bronzo al valor militare;
- d) la croce al valor militare.

2. Le distinzioni onorifiche di guerra alle quali sono applicabili le disposizioni della presente sezione sono:

- a) il distintivo d'onore per i mutilati di guerra
- b) il distintivo d'onore per i feriti in guerra;
- c) la croce al merito di guerra;

Art. 751

*Commissione per le perdita delle ricompense*⁷⁵¹

(art. 11, r. d. n. 422 del 1933)

1. In applicazione dell'articolo 1424 (pareri) del codice, la commissione, di cui all'articolo 62 (commissione consultiva unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare), è costituita anche al fine di esprimere parere sui casi per i quali, ai sensi dell'articolo 1423 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) del codice, può essere proposta la perdita delle decorazioni al valor militare.

Art. 752

*Sentenze penali straniere*⁷⁵²

(art. 3, r. d. n. 695 del 1933)

1. Le sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri per le quali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1423 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) del codice può essere inflitta la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, sono quelle riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana a termini degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nel caso che, nei confronti del cittadino giudicato all'estero, sia rinnovato il giudizio in Italia a termini dell'articolo 11 del codice penale, la sentenza da prendersi a base agli effetti suddetti è quella italiana.

Art. 753

*Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare*⁷⁵³

(art. 4, r. d. n. 695 del 1933)

1. La perdita e la sospensione delle medaglie al valor militare comportano, in ogni caso, la perdita o la sospensione del beneficio economico annesso, salvo quanto dispone l'articolo 1925 (estensione degli assegni straordinari) del codice a riguardo della eventuale riversibilità di esso.

Art. 754

*Comunicazione dei provvedimenti agli effetti del pagamento dei benefici economici*⁷⁵⁴

⁷⁵¹ Relazione art. (Commissione per le perdita delle ricompense)

L'art. riproduce l'art. 11, r.d. n. 695/1933.

⁷⁵² Relazione art. (Sentenze penali straniere)

L'art. riproduce l'art. 3, r.d. n. 695/1933.

⁷⁵³ Relazione art. (Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare)

L'art. riproduce l'art. 4, r.d. n. 695/1933.

(art. 5, r.d. n. 695 del 1933)

1. Di tutti i provvedimenti che abbiano comunque influenza sul pagamento dei benefici economici annessi alle medaglie al valor militare, di cui sono insigniti i militari in congedo o gli estranei alle forze militari, i ministeri competenti danno notizia a quello dell'economia e delle finanze perché possa tempestivamente adottare i provvedimenti di sua competenza; per il beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in servizio sotto le armi, i ministeri medesimi provvedono direttamente alle comunicazioni ai corpi cui i militari appartengono, affinché essi possano a loro volta provvedere in conformità delle disposizioni vigenti.

2. La cessazione e la riattivazione del pagamento del beneficio economico debbono sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione, o del riacquisto.

Art. 755

*Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute*⁷⁵⁵

(art. 6, r. d. n. 695 del 1933)

1. Coloro ai quali sia inflitta la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra hanno l'obbligo di restituire le insegne e i brevetti relativi all'autorità che ne rivolgerà loro invito.

2. Coloro che, essendo incorsi nella perdita o nella sospensione, facciano uso delle insegne relative, sono passibili delle sanzioni previste dai codici penali militari, se militari, ovvero in caso diverso, di quelle previste dall'articolo 498 del codice penale.

Art. 756

*Segnalazione dei casi di condanne penali*⁷⁵⁶

(artt. 9 e 10, r. d. n. 695 del 1933)

1. Gli enti militari periferici che ricevono o acquisiscono copie di sentenze di condanna pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria o da quella militare a carico di militari sotto le armi o in congedo che a essi appartengano o che da essi siano tenuti in forza agli effetti matricolari, debbono verificare se i militari stessi risultino insigniti di medaglie o di croce al valore militare, o di alcuna delle distinzioni onorifiche di guerra di cui al precedente articolo 750 (ambito di applicazione).

2. In caso affermativo, le dette autorità rimettono copia integrale di ciascuna sentenza, entro il termine di 20 giorni, al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, di seguito definiti ministeri competenti, insieme con una copia della documentazione personale.

3. Le sentenze di condanna di cui al comma 2 sono trasmesse in copia al ministero competente, dopo che sono divenute definitive; circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

4. Debbono pure essere inviate al ministero competente le copie delle sentenze di condanna per le quali:

- a) sia intervenuta la estinzione della pena per decorso del tempo;
- b) sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- c) sia intervenuto provvedimento di amnistia, indulto o grazia;

⁷⁵⁴ Relazione art. (Comunicazione dei provvedimenti agli effetti del pagamento dei benefici economici)

L'art. riproduce l'art. 5, r.d. n. 695/1933.

⁷⁵⁵ Relazione art. (Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute)

L'art. riproduce l'art. 6, r.d. n. 695/1933.

⁷⁵⁶ Relazione art. (Segnalazione dei casi di condanne penali)

L'art. riproduce gli artt. 9 e 10, r.d. n. 695/1933.

- d) il giudice abbia ordinato che non ne sia fatta menzione nel certificato del casellario;
- e) cessino l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 757

*Segnalazione dei casi di condanne pronunciate all'estero*⁷⁵⁷
(art. 11, r. d. n. 695 del 1933)

1. Le autorità diplomatiche o consolari trasmettono ai competenti ministeri, per il tramite di quello degli affari esteri, le copie delle sentenze, pronunciate all'estero da giudici stranieri e divenute esecutive, a carico di militari nazionali sotto le armi o in congedo che risultino o si presumano insigniti di medaglie o di croce al valor militare ovvero di distinzioni onorifiche di guerra.
2. Dette autorità, prima di trasmettere tali copie, possono invitare gli interessati, qualora lo ritengano opportuno, ad addurre le loro eventuali giustificazioni; tali giustificazioni, se fatte, sono riprodotte integralmente nel foglio di trasmissione della copia di sentenza.

Art. 758

*Segnalazione dei casi di perdita di cittadinanza*⁷⁵⁸
(art. 12, r. d. n. 695 del 1933)

1. Le autorità diplomatiche o consolari all'estero segnalano ai ministeri competenti, per il tramite di quello degli affari esteri, i casi di perdita della cittadinanza da parte di militari in congedo residenti all'estero che risultino o si presumano insigniti di medaglie o di croce al valor militare, ovvero di distinzioni onorifiche di guerra e ai quali sia da infliggere la perdita delle decorazioni e distinzioni.
2. Prima di effettuare tali segnalazioni le dette autorità assumono ogni utile notizia circa le circostanze nelle quali la perdita della cittadinanza si è verificata, e per il tramite del Ministero degli affari esteri ne danno comunicazione al ministero competente, insieme a ogni altro elemento utile a giudicare se l'ex cittadino possa ritenersi immeritevole di conservare le decorazioni e distinzioni delle quali è insignito.
3. Analoghe segnalazioni sono fatte ai ministeri competenti dagli ufficiali dello stato civile, per i casi di militari in congedo residenti che risultino o si presumano insigniti di decorazioni o distinzioni e che abbiano perduto la cittadinanza, pur senza trasferire all'estero la propria residenza.

Art. 759

*Casi di perdita del grado*⁷⁵⁹
(artt. 13 e 14, r. d. n. 695 del 1933)

1. Per i casi di perdita del grado da parte di militari in servizio o in congedo insigniti di medaglie o di croce al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra non occorrono speciali segnalazioni degli enti militari cui essi appartengono, o dai quali dipendono, ai ministeri competenti a decidere circa la perdita di dette decorazioni e distinzioni.

Art. 760

*Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni*⁷⁶⁰

⁷⁵⁷ Relazione art. (Segnalazione dei casi di condanne pronunciate all'estero)

L'art. riproduce l'art. 11, r.d. n. 695/1933.

⁷⁵⁸ Relazione art. (Segnalazione dei casi di perdita di cittadinanza)

L'art. riproduce l'art. 12, r.d. n. 695/1933.

⁷⁵⁹ Relazione art. (Casi di perdita del grado)

L'art. riproduce gli artt. 13 e 14, r.d. n. 695/1933.

(art. 15, r. d. n. 695 del 1933)

1. Agli effetti della sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, nei casi previsti dall'articolo 1425, comma 1, lettere a) e b) (casi di sospensione) del codice, non occorrono speciali segnalazioni. La relativa determinazione ministeriale viene adottata sulla base delle copie delle sentenze trasmesse ai sensi del precedente articolo 756 (segnalazione dei casi di condanne penali).

Art. 761

*Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione*⁷⁶¹
(art. 17, r. d. n. 695 del 1933)

1. Agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti, aventi per oggetto la sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, o della cessazione della loro efficacia nei riguardi di coloro che siano stati sottoposti a misura di prevenzione definitiva, l'autorità giudiziaria competente comunica copia della relativa sentenza ai ministeri competenti e comunica del pari le eventuali decisioni che revochino o facciano comunque cessare prima del termine normale, o sospendere, gli effetti dei provvedimenti stessi.

Art. 762

*Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione nei confronti di persone estranee alle Forze armate*⁷⁶²
(art. 18, r. d. n. 695 del 1933)

1. Le segnalazioni dei casi nei quali la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo di diritto e di quelli nei quali la perdita di esse, o la sospensione, possono essere disposte su proposta, o per determinazione del ministro competente, relativamente a ex-militari o a persone che non abbiano mai appartenuto alle Forze armate, sono fatte sempre direttamente al ministero sulla cui iniziativa ebbe luogo la concessione delle decorazioni e distinzioni, con le modalità della presente sezione.

Art. 763

*Segnalazione dei casi di incapacità*⁷⁶³
(art. 19, r. d. n. 695 del 1933)

1. Le autorità competenti a formulare proposte di medaglie e di croce al valor militare, e di distinzioni onorifiche di guerra, debbono astenersi dal farlo, quando loro risulti trattarsi di condannati alle pene previste dall'articolo 1423 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) del codice.

2. Danno tuttavia notizia dei singoli casi ai ministeri competenti, rimettendo copia della sentenza di condanna, insieme con un particolareggiato rapporto concernente l'atto di valore

⁷⁶⁰ Relazione art. (Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni)

L'art. riproduce l'art. 15, r.d. n. 695/1933.

⁷⁶¹ Relazione art. (Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione)

L'art. riproduce l'art. 17, r.d. n. 695/1933.

⁷⁶² Relazione art. (Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione nei confronti di persone estranee alle Forze armate)

L'art. riproduce l'art. 18, r.d. n. 695/1933.

⁷⁶³ Relazione art. (Segnalazione dei casi di incapacità)

L'art. riproduce l'art. 19, r.d. n. 695/1933.

compiuto, oppure con la documentazione atta a comprovare il titolo per la distinzione onorifica di guerra.

Art. 764

*Provvedimenti conseguenti alla perdita di diritto*⁷⁶⁴ (art. 20, r. d. n. 695 del 1933)

1. Dalle sentenze di condanna di cui all'articolo 1423, comma 1 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) del codice, la perdita delle medaglie e della croce al valor militare deriva come effetto immediato e imprescindibile; essa decorre dalla data in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato; per le sentenze pronunciate all'estero la perdita stessa decorre dalla data del riconoscimento di cui al precedente articolo 752, comma 1 (sentenze penali straniere).

2. I Ministeri competenti provvedono, mediante notificazione da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, oltre che nel Bollettino ufficiale o in altra pubblicazione che ne faccia le veci, a dichiarare il condannato incorso nella perdita delle decorazioni.

Art. 765

*Provvedimenti di perdita eventuale per condanne penali*⁷⁶⁵ (art. 21, r. d. n. 695 del 1933)

1. Per le sentenze di condanna per le quali, ai sensi dell'articolo 1423, comma 2 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) del codice, può aver luogo la perdita delle medaglie o della croce al valor militare, i ministri competenti comunicano alla commissione consultiva le copie delle sentenze e ogni altro utile documento e informazione, affinché essa possa esprimere il proprio parere.

Art. 766

*Provvedimenti di perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero*⁷⁶⁶ (art. 22, r. d. n. 695 del 1933)

1. Quando si tratti di sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri, il ministero competente rimette la copia della sentenza al procuratore generale presso la Corte d'appello competente a termini degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale perché dichiari se essa sia stata riconosciuta e se sia tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

2. Per le sentenze non ancora riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana, i ministeri competenti hanno facoltà di segnalarle al Ministro per la giustizia perché esamini se sia da richiedersene il riconoscimento.

3. I ministeri competenti, poi, nel promuovere il parere della commissione consultiva, le rimettono, insieme con la copia della sentenza, le giustificazioni eventualmente adottate dal condannato.

Art. 767

*Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita della cittadinanza*⁷⁶⁷

⁷⁶⁴ Relazione art. (Provvedimenti conseguenti alla perdita di diritto)

L'art. riproduce l'art. 20, r. d. n. 695/1933.

⁷⁶⁵ Relazione art. (Provvedimenti di perdita eventuale per condanne penali)

L'art. riproduce l'art. 21, r. d. n. 695/1933.

⁷⁶⁶ Relazione art. (Provvedimenti di perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero)

L'art. riproduce l'art. 22, r. d. n. 695/1933.

⁷⁶⁷ Relazione art. (Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita della cittadinanza)

L'art. riproduce l'art. 23, r. d. n. 695/1933.

(art. 23, r. d. n. 695 del 1933)

1. Il parere della commissione consultiva dovrà essere richiesto anche nei casi nei quali la perdita delle medaglie e della croce al valor militare possa essere pronunciata in conseguenza della perdita della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 1423, comma 2, lettera b) (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) del codice.

2. Pertanto, i ministeri competenti comunicano alla commissione stessa tutti gli atti dai quali risultino le circostanze che dettero luogo alla perdita della cittadinanza e ogni altro elemento utile allo scopo.

Art. 768

*Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita del grado*⁷⁶⁸
(art. 24, r.d. n. 695 del 1933)

1. Nei casi di perdita del grado in seguito a provvedimento disciplinare, il ministero competente nel richiedere il parere alla commissione consultiva, le comunica gli elementi necessari perché essa sia posta in grado di giudicare se i fatti, che dettero luogo al provvedimento, possano ritenersi di natura disonorevole agli effetti della perdita delle decorazioni.

2. Nei casi di perdita del grado in seguito a condanna da cui già non consegua la perdita delle decorazioni al valor militare, il Ministero comunica alla commissione la copia della sentenza e gli altri eventuali elementi in suo possesso.

Art. 769

*Facoltà della Commissione consultiva*⁷⁶⁹
(art. 25, r. d. n. 695 del 1933)

1. La Commissione consultiva, qualora non ritenga sufficienti, per pronunciarsi, i documenti e le informazioni ricevute, può sempre sospendere l'emissione del suo parere e richiedere al ministero competente altri elementi.

Art. 770

*Poteri del Ministro competente*⁷⁷⁰
(art. 26, r. d. n. 695 del 1933)

1. In tutti i casi previsti dall'articolo 1423, comma 2 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) del codice, spetta al ministro competente decidere, dopo aver sentito il parere della commissione consultiva, se si debba far luogo alla proposta di infliggere la perdita delle medaglie e della croce al valor militare.

Art. 771

*Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale*⁷⁷¹
(art. 27, r. d. n. 695 del 1933)

1. La perdita delle medaglie e della croce al valor militare, nei casi di cui all'articolo 1423, comma 2 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) del codice, è inflitta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto medesimo.

⁷⁶⁸ Relazione art. (Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita del grado)

L'art. riproduce l'art. 24, r.d. n. 695/1933.

⁷⁶⁹ Relazione art. (Facoltà della Commissione consultiva)

L'art. riproduce l'art. 25, r.d. n. 695/1933.

⁷⁷⁰ Relazione art. (Poteri del Ministro competente)

L'art. riproduce l'art. 26, r.d. n. 695/1933.

⁷⁷¹ Relazione art. (Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale)

L'art. riproduce l'art. 27, r.d. n. 695/1933.

2. Di essa è data pubblica notizia nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel Bollettino ufficiale, o in altra pubblicazione che ne faccia le veci.

Art. 772

*Perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra*⁷⁷²
(art. 29, r. d. n. 695 del 1933)

1. Dalle condanne di cui all'articolo 1423, comma 1 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) del codice deriva, come effetto immediato e imprescindibile, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, elencate nell'articolo 750 (ambito di applicazione); essa decorre dalle date stabilite, per i vari casi, nel precedente articolo 764 (provvedimenti conseguenti alla perdita di diritto).

2. Il ministero competente dà pubblica notizia dell'avvenuta perdita di dette distinzioni nei modi indicati nell'articolo 764, comma 2 (provvedimenti conseguenti alla perdita di diritto).

Art. 773

*Perdita eventuale delle distinzioni onorifiche di guerra*⁷⁷³
(art. 30, r. d. n. 695 del 1933)

1. A termini dell'articolo 1426 (perdita di altre ricompense) del codice, insieme alla perdita delle decorazioni al valor militare inflitta in applicazione dell'articolo 1423, comma 2 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) del codice, con determinazione ministeriale viene pure inflitta, come conseguenza necessaria di essa, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra di cui l'ex decorato sia insignito.

2. Negli altri casi spetta al ministro competente di decidere sulla perdita delle distinzioni onorifiche di guerra in seguito alle sentenze di condanna di cui all'articolo 1423, comma 2 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) del codice; ovvero in seguito alla perdita della cittadinanza o del grado.

3. La perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, dovuta alle cause suddette, ha effetto dalla data della determinazione ministeriale con la quale è inflitta.

4. Di tale determinazione ministeriale verrà data pubblica notizia nei modi indicati nel nell'articolo 764, comma 2 (provvedimenti conseguenti alla perdita di diritto).

Art. 774

*Determinazione, decorrenza e durata della sospensione delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra*⁷⁷⁴
(art. 31, r. d. n. 695 del 1933)

1. Sulla sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra decide il ministro sulla cui iniziativa le decorazioni e distinzioni furono concesse; essa è, in ogni caso, inflitta con determinazione ministeriale, la quale ne specifica la decorrenza e la durata.

2. Della sospensione inflitta viene data pubblica notizia nei modi indicati nel nell'articolo 764 comma 2 (provvedimenti conseguenti alla perdita di diritto).

⁷⁷² Relazione art. (Perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra)

L'art. riproduce l'art. 29, r. d. n. 695/1933.

⁷⁷³ Relazione art. (Perdita eventuale delle distinzioni onorifiche di guerra)

L'art. riproduce l'art. 30, r. d. n. 695/1933.

⁷⁷⁴ Relazione art. (Determinazione, decorrenza e durata della sospensione delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra)

L'art. riproduce l'art. 31, r. d. n. 695/1933.

3. La sospensione ha la medesima decorrenza e durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza, previste dall' articolo 1425 (casi di sospensione) del codice.

Art. 775

*Sospensione da infliggere tardivamente*⁷⁷⁵
(art. 32, r.d. n. 695 del 1933)

1. Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare la possibilità di infliggere la sospensione tempestivamente e con la medesima decorrenza del provvedimento dal quale essa deriva, il ministro competente ha facoltà di decidere caso per caso se essa debba tuttavia essere inflitta e per quale durata.
2. Questa peraltro non potrà essere mai superiore a quella del provvedimento suddetto.

Art. 776

*Effetti della sospensione*⁷⁷⁶
(art. 33, r. d. n. 695 del 1933)

1. La sospensione importa gli stessi effetti della perdita, limitati tuttavia al periodo di tempo, certo e determinato, per il quale essa è inflitta.
2. I brevetti e le insegne ritirati sono peraltro trattenuti dalle autorità periferiche per essere restituiti al termine della sospensione.
3. Anche nel caso della sospensione è ammessa la reversibilità dei benefici economici annessi alle medaglie al valor militare, a favore delle persone e con le modalità indicate nell'articolo 1926 (reversibilità dei benefici economici) del codice.

Art. 777

*Abbreviazione della durata della sospensione*⁷⁷⁷
(art. 34, r.d. n. 695 del 1933)

1. Quando, per qualsiasi motivo, la durata dei provvedimenti che hanno dato luogo alla sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra venga abbreviata, gli interessati possono ottenere che sia del pari abbreviata la durata della sospensione; a tal fine essi dovranno indirizzare domanda ai competenti ministeri indicati nell'articolo 756, comma 2 (segnalazione dei casi di condanne penali).

Art. 778

*Cessazione della sospensione*⁷⁷⁸
(art. 35, r. d. n. 695 del 1933)

1. Al termine della durata della sospensione riprende vigore il diritto alle medaglie e alla croce al valor militare e alle distinzioni onorifiche di guerra, senza che occorran apposti provvedimenti; le insegne e i brevetti relativi vengono restituiti al decorato.

⁷⁷⁵ Relazione art. (Sospensione da infliggere tardivamente)

L'art. riproduce l'art. 32, r.d. n. 695/1933.

⁷⁷⁶ Relazione art. (Effetti della sospensione)

L'art. riproduce l'art. 33, r.d. n. 695/1933.

⁷⁷⁷ Relazione art. (Abbreviazione della durata della sospensione)

L'art. riproduce l'art. 34, r.d. n. 695/1933.

⁷⁷⁸ Relazione art. (Cessazione della sospensione)

L'art. riproduce l'art. 35, r.d. n. 695/1933.

2. Viene anche riattivato il pagamento al decorato stesso del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare e cessa, contemporaneamente, il pagamento di esso ai congiunti cui fosse stato, eventualmente, concesso per reversibilità.

Art. 779

*Ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute*⁷⁷⁹

(art. 36, r.d. n. 695 del 1933)

1. Coloro che, in seguito a condanna sono incorsi nella perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che ottengono la riabilitazione, possono chiedere al ministero competente che sia ripristinata, a ogni effetto, la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.
2. Alla domanda deve essere allegata copia della sentenza di riabilitazione, passata in giudicato.
3. Il ripristino della concessione ha luogo con le stesse forme e modalità previste per le concessioni normali, senza che occorra il preventivo parere della Commissione consultiva, e decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione.

Art. 780

*Ripristino nei casi di riacquisto della cittadinanza*⁷⁸⁰

(art. 37, r. d. n. 695 del 1933)

1. Coloro ai quali, per effetto della perdita della cittadinanza italiana, è stata inflitta la perdita delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra e che riacquistano la cittadinanza medesima, possono chiedere al ministero competente che sia ripristinata, a ogni effetto, la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.
2. Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, dal quale risulti il riacquisto della cittadinanza italiana, con l'indicazione della data da cui esso abbia effetto.
3. Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'articolo 779, comma 3 (ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute) e decorre, a tutti gli effetti, dal giorno del riacquisto della cittadinanza.

Art. 781

*Ripristino nei casi di reintegrazione nel grado*⁷⁸¹

(art. 38, r. d. n. 695 del 1933)

1. Coloro che, in seguito alla perdita del grado siano stati privati delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che siano reintegrati nel grado stesso, possono chiedere al ministero competente, che sia ripristinata a ogni effetto la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.
2. Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'articolo 779, comma 3 (ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute) e decorre dalla data dalla quale abbia avuto effetto la reintegrazione nel grado militare.

⁷⁷⁹ Relazione art. (Ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute)

L'art. riproduce l'art. 36, r.d. n. 695/1933.

⁷⁸⁰ Relazione art. (Ripristino nei casi di riacquisto della cittadinanza)

L'art. riproduce l'art. 37, r.d. n. 695/1933.

⁷⁸¹ Relazione art. (Ripristino nei casi di reintegrazione nel grado)

L'art. riproduce l'art. 38, r.d. n. 695/1933.

Art. 782

*Ripristino in conseguenza di atti di valore*⁷⁸²
(art. 39, r. d. n. 695 del 1933)

1. Colui che è incorso nella perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e ha successivamente compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, può chiedere al ministero competente che sia ripristinata la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.
2. Alla domanda devono essere allegati documenti idonei a comprovare gli atti di valore compiuti.
3. Sulla efficacia degli atti di valore, che si adducono per il riacquisto delle decorazioni e delle distinzioni perdute, decide il ministro competente, sentito il parere della commissione consultiva, alla quale vengono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio.
4. Il ripristino delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo con le stesse forme previste per le concessioni normali e decorre dalla data dell'atto di valore cospicuo compiuto o dalla data del più recente degli atti di valore reiterati.

Art. 783

*Atti di valore cospicui o reiterati*⁷⁸³
(art. 40, r. d. n. 695 del 1933)

1. Agli effetti del ripristino delle concessioni delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra si intende atto <<cospicuo>> di valore quello che comporta almeno la concessione della medaglia d'argento.
2. Gli atti di valore molteplici possono essere produttivi del suddetto effetto, anche quando siano soltanto due, che comportino entrambi la concessione della medaglia di bronzo; mentre, se non comportino la concessione di tale ricompensa, dovranno essere non meno di tre.

Art. 784

*Effetti del ripristino*⁷⁸⁴
(art. 41, r. d. n. 695 del 1933)

1. Il ripristino delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute comporta il nuovo conferimento delle relative insegne e brevetti, che saranno peraltro non saranno consegnati in forma solenne, salvo solo il caso di ripristino determinato dal compimento di atti di valore.
2. Il ripristino comporta pure la riattivazione del pagamento al decorato del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione del pagamento ai congiunti cui il beneficio economico fosse stato concesso per reversibilità, e salva la detrazione di quanto fosse stato concesso per reversibilità, e anche di tutto quanto fosse stato pagato ai congiunti medesimi dalla data di decorrenza del ripristino.

Art. 785

*Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni*⁷⁸⁵

⁷⁸² Relazione art. (Ripristino in conseguenza di atti di valore)

L'art. riproduce l'art. 39, r.d. n. 695/1933.

⁷⁸³ Relazione art. (Atti di valore cospicui o reiterati)

L'art. riproduce l'art. 40, r.d. n. 695/1933.

⁷⁸⁴ Relazione art. (Effetti del ripristino)

L'art. riproduce l'art. 41, r.d. n. 695/1933.

(art. 42, r. d. n. 695 del 1933)

1. I titoli ad altre decorazioni e distinzioni, eventualmente sorti dopo la data della perdita, potranno essere fatti valere, nei modi prescritti, da parte di coloro ai quali sia concesso il ripristino delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, quando consti che mancò la possibilità di far valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi per i quali la perdita era stata inflitta.
2. Le relative concessioni non potranno peraltro avere decorrenza anteriore alla data del ripristino.

Art. 786

*Cessazione della incapacità per riabilitazione*⁷⁸⁶
(art. 48, r. d. n. 695 del 1933)

1. La incapacità a conseguire le medaglie e la croce al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra derivante dalle condanne previste dall'articolo 1423, comma 2 (perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle) del codice, pronunciate a carico di individui mai insigniti di alcuna di dette decorazioni o distinzioni, cessa per effetto della riabilitazione.
2. Le relative concessioni non potranno avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione.

Art. 787

*Cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore*⁷⁸⁷
(art. 49, r. d. n. 695 del 1933)

1. La incapacità a conseguire le medaglie e la croce al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra da parte di individui mai insigniti di alcuna di dette decorazioni e distinzioni può cessare anche per aver compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, nel senso specificato dall'articolo 783 (atti di valore cospicui o reiterati).
2. Colui che sia incorso nella incapacità può, in tali casi, chiedere che siano presi in esame gli atti di valore compiuti, agli effetti del riconoscimento della cessazione della incapacità.
3. Su tali domande decide il Ministro competente, sentito il parere della Commissione consultiva, alla quale vengono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio sulla efficacia degli atti di valore compiuti.

Art. 788

*Effetti della cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore*⁷⁸⁸
(art. 50, r. d. n. 695 del 1933)

1. Il compimento di un atto di valore militare, riconosciuto cospicuo nel senso specificato dall'articolo 783 (atti di valore cospicui o reiterati), eliminando la incapacità, toglie, dalla data in cui esso è compiuto, l'ostacolo alla concessione della decorazione al valor militare che l'atto stesso comporta e delle altre decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.
2. Dagli atti di valore reiterati deriva la cessazione della incapacità solo dalla data del più recente di essi ritenuto a tali fini efficace a norma delle disposizioni dell'articolo 783 (atti di

⁷⁸⁵ Relazione art. (Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni)

L'art. riproduce l'art. 42, r.d. n. 695/1933.

⁷⁸⁶ Relazione art. (Cessazione della incapacità per riabilitazione)

L'art. riproduce l'art. 48, r.d. n. 695/1933.

⁷⁸⁷ Relazione art. (Cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore)

L'art. riproduce l'art. 49, r.d. n. 695/1933.

⁷⁸⁸ Relazione art. (Effetti della cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore)

L'art. riproduce l'art. 50, r.d. n. 695/1933.

valore cospicui o reiterati); anche in questo caso, ma solo da tale data, cessa l'ostacolo alla concessione delle decorazioni al valor militare che gli atti stessi comportino e delle altre decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.

Art. 789

*Cessazione della incapacità nei riguardi di già insigniti di decorazioni e distinzioni*⁷⁸⁹
(art. 51, r. d. n. 695 del 1933)

1. Quando gli eventi previsti dagli articoli 786 (cessazione della incapacità per riabilitazione) e 787 (cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore) si verificano nei riguardi di coloro che, già insigniti di medaglie o di croce al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra, siano incorsi di diritto nella perdita di esse e nella conseguente incapacità, gli interessati possono chiedere, oltre al ripristino delle decorazioni e distinzioni perdute, che siano presi in esame i titoli e altre decorazioni e distinzioni eventualmente acquisiti durante il periodo della incapacità.

2. Le relative concessioni non potranno avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione, mentre decorreranno dalla data in cui i titoli furono acquisiti per coloro nei confronti dei quali sia intervenuta dichiarazione di cessazione della incapacità di cui ai articoli 787 (cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore) e 788 (effetti della cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore).

SEZIONE IV

RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI FORZA ARMATA

Art. 790

*Caratteristiche delle ricompense al valore e al merito dell'Esercito italiano*⁷⁹⁰
(artt. 1 e 2, d.P.R. n. 658 del 1976)

1. La medaglia al valore dell'Esercito italiano:

- a) ha un diametro di 33 millimetri;
- b) riporta, da un lato, il fregio pluriarma dell'Esercito italiano composto di corazza, sormontato da elmo romano, fucili, lance, asce, cannoni e saette incrociati, con intorno la leggenda <<al valore dell'Esercito>> e, dall'altro lato, in mezzo a due rami di quercia, il nome del premiato con l'indicazione del luogo e della data del fatto;
- c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con due filetti di colore giallo oro ai lati, di cui quelli esterni sono larghi tre millimetri e quelli interni quattro millimetri;
- d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;
- e) si applica alla bandiera e allo stendardo, se concessa a comandi, corpi o enti che ne siano dotati; ovvero alla bandiera dell'arma o del servizio di appartenenza, in caso contrario.

2. La croce al merito dell'Esercito italiano:

- a) ha forma di croce patente ritondata, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri;
- b) riporta, al centro, inscritta in una circonferenza in rilievo, del diametro di 16 millimetri, una corona turrata; sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, riporta la leggenda <<al merito dell'Esercito>>; sul braccio verticale superiore viene inciso il nome del premiato con

⁷⁸⁹ Relazione art. (Cessazione della incapacità nei riguardi di già insigniti di decorazioni e distinzioni)

L'art. riproduce l'art. 51, r.d. n. 695/1933.

⁷⁹⁰ Relazione art. (Caratteristiche delle ricompense al valore e al merito dell'Esercito)

L'art. riproduce gli artt. 1 e 2, d.P.R. n. 658/1976.

l'indicazione del luogo e della data del fatto; sul braccio verticale inferiore riporta il monogramma della Repubblica italiana;

c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro con due filetti, di cui quelli esterni larghi tre millimetri e di colore giallo oro, quelli interni larghi quattro millimetri e di colore vermiglione scarlatto;

d) si porta sul petto o si applica alla bandiera e allo stendardo secondo quanto stabilito dal comma 1, lettere d) ed e).

Art. 791

*Caratteristiche delle medaglie al valore e al merito di Marina militare*⁷⁹¹ (artt. 5, e 8, co. 1, 2 e 4, r. d. n. 1324 del 1938)

1. La medaglia al valor di Marina militare:

a) ha il diametro di 33 millimetri;

b) riporta da un lato, in mezzo a due rami di alloro e di quercia, l'emblema araldico della Marina militare, con intorno la leggenda <<al valor di marina>>; dall'altro lato, in mezzo a due rami di quercia, il nome di colui al quale è concessa, con la indicazione del luogo e della data del fatto;

c) si porta sulla sinistra del petto, e il nastro di colore azzurro ha due piccoli filetti in bianco ai lati, l'uno di millimetri tre e l'altro di millimetri quattro.

2. La medaglia al merito di marina:

a) ha il diametro di 33 millimetri;

b) riporta, da un lato, l'emblema araldico della Marina militare, con intorno la legenda <<al merito di Marina>>; dall'altro lato, il nome del premiato, la data e la località dove si è verificato il fatto che ha dato luogo alla concessione, con intorno la dicitura <<Marina militare>>;

c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro con due filetti di colore rosso ai lati, entrambi di millimetri 3, distanti tra di loro 14 millimetri, ed è portata sulla sinistra del petto.

Art. 792

*Caratteristiche delle medaglie al valore e al merito Aeronautico*⁷⁹² (artt. 3 e 4, co. 2, r.d. n. 2297 del 1927; art. 2, l. n. 367 del 1966)

1. La medaglia al valore Aeronautico:

a) ha il diametro di 33 millimetri;

b) riporta, da un lato, l'effigie di un cavallo alato con intorno il motto: <<al valore aeronautico>>; dall'altro lato, in mezzo a due rami di quercia, il nome del premiato con l'indicazione del luogo e della data del fatto;

c) è portata appesa sulla sinistra del petto, e il nastro di colore azzurro ha due piccoli filetti in rosso ai lati, l'uno di millimetri tre e l'altro di un millimetro; le insegne di decorazione concesse ai reparti, comandi ed enti sono appese alla bandiera o al labaro, quando i reparti, comandi o enti dotati ne siano dotati;

2. La medaglia al merito Aeronautico:

a) ha il diametro di millimetri 40;

b) è coniata in oro, argento e bronzo;

⁷⁹¹ Relazione art. (Caratteristiche delle medaglie al valore e al merito di Marina)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: art. 5, r.d. n. 1324/1938, così sostituito dal d.P.R. n. 1081/1950; art. 8, co. 1, 2 e 4, r.d. n. 1324/1938, da ultimo sostituito dall'art. 3, d.P.R. n. 361/1997.

⁷⁹² Relazione art. (Caratteristiche delle medaglie al valore e al merito Aeronautico)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: art. 3, r.d. n. 2297/1927, così mod. dall'art. 3, r.d. n. 1848/1939; art. 4, co. 2, r.d. n. 2297/1927, così mod. dal r.d. n. 433/1932; art. unico, d.P.R. n. 331/1953; art. 2, l. n. 367/1966; art. unico, d.P.R. n. 208/1972.

c) riporta, da un lato, nel semicerchio superiore, l'emblema della Repubblica italiana del diametro di 10 millimetri e, nel semicerchio inferiore, un'aquila ad ali spiegate delle dimensioni di millimetri 28 e la leggenda <<al merito aeronautico>> disposta lungo tutto il bordo del semicerchio stesso; dall'altro lato è inciso il nome dell'insignito e l'anno di concessione;

c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro recante due filetti di colore rosso e bianco ai lati, ciascuno, rispettivamente, di millimetri 5 e 3 ed è portata sulla sinistra del petto.

Art. 793

*Caratteristiche delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri*⁷⁹³ (artt. 11 e 12, d.m. n. 412 del 2001)

1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri:

a) ha un diametro di 33 millimetri;

b) riporta, sul recto, la granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma, con intorno, nella parte inferiore, la leggenda <<al valore dell'Arma dei carabinieri>> e, sul verso, in mezzo a due rami, uno di quercia e uno di alloro, fra loro decussati nella parte inferiore, incisi il nome e il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento; tra le estremità superiori dei serti, è posta una stelletta a cinque punte;

c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con al centro tre filetti; quelli esterni, di colore bianco, sono larghi tre millimetri, mentre quello interno di colore rosso è largo nove millimetri;

d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;

e) si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano dotati.

2. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri:

a) ha forma di croce patente ritondata piena, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri;

b) riporta, sul recto, al centro, inserita in una circonferenza del diametro di 18 millimetri, la granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma e, sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, la leggenda <<al merito dell'Arma dei carabinieri>>; sul braccio verticale superiore viene riportata una corona turrita, mentre sul braccio verticale inferiore vengono incisi il nome e il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento;

c) è sostenuta da un nastro di colore rosso, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore azzurro, sono larghi sei millimetri, mentre quello interno, di colore bianco, è largo tre millimetri;

d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;

e) si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano dotati.

Art. 794

*Uso dei nastrini in luogo delle medaglie o delle croci*⁷⁹⁴ (artt. 1 e 2, n. 470 del 1906; art. 4, co. 1, r. d. n. 2297 del 1927; artt. 6 e 8, co. 3, r. d. n. 1324 del 1938; art. 3, co. 1 e 3, d.P.R. n. 658 del 1976; art. 13, d.m. n. 412 del 2001)

⁷⁹³ Relazione art. (Caratteristiche delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri)
L'art. riproduce gli artt. 11 e 12, d.m. n. 412/2001.

⁷⁹⁴ Relazione art. (Uso dei nastrini in luogo delle medaglie o delle croci)
L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: artt. 1 e 2, r.d. n. 470/1906; art. 4, co. 1, r.d. n. 2297/1927; artt. 6 e 8, co. 3, r.d. n. 1324/1938; art. 3, co. 1 e 3, d.P.R. n. 658/1976; art. 13, d.m. n. 412/2001.

1. È autorizzato l'uso dei nastri da portarsi sul petto in luogo delle medaglie; a tale riguardo si osservano le disposizioni emanate sull'uso delle uniformi e dei distintivi.
2. Sul nastrino da portare in luogo delle medaglie al valore di Forza armata viene applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o d'argento o di bronzo; per le medaglie d'oro al valore di Marina, Aeronautico e dell'Arma dei carabinieri la stelletta a cinque punte è inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo.
3. Sul nastrino da portare in luogo delle croci o delle medaglie al merito di Forza armata è applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.

Art. 795

*Uso delle insegne*⁷⁹⁵

(art. 9-bis, co. 1, r.d. n. 2297 del 1927; art. 3-bis, co. 1, r.d. n. 1324 del 1938; art. 3, co. 2, d.P.R. n. 658 del 1976; art. 14, co. 1, d.m. n. 412 del 2001)

1. L'insegna della medaglia al valore di Forza armata può essere indossata anche sull'abito civile.

Art. 796

*Proposte di concessione*⁷⁹⁶

(art. 11, r.d. n. 2297 del 1927; art. 12, r. d. n. 1324 del 1938; art. 4, d.P.R. n. 658 del 1976; art. 5, d.m. n. 412 del 2001)

1. Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti e precisamente:

- a) dalle autorità militari centrali, quando il fatto sia di rilevanza nazionale;
- b) dai comandanti militari territoriali o di corpo d'armata o livello gerarchico equiparato, o dai comandanti di corpo per il tramite gerarchico, in caso di atti e attività compiuti da militari in servizio nelle unità alle proprie dipendenze o appartenenti a unità di altra Forza armata dislocate nei territori di competenza, ovvero da civili;

c) dai comandanti di corpo o dall'autorità militare in grado più elevato presente al fatto, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all'estero.

2. I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto e a porre in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro tre mesi a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla proposta.

3. Non è prescritto termine alcuno per le azioni compiute in mari o in cieli lontani e all'estero.

4. A documentare le azioni compiute da aeronauti non in servizio militare, le quali possono venire ricompensate con la medaglia al valore Aeronautico, è obbligatoria la deliberazione della presidenza dell'ente o associazione aeronautica designata.

Art. 797

*Consegna delle ricompense*⁷⁹⁷

(art. 10, r. d. n. 2297 del 1927; art. 11, r. d. n. 1324 del 1938; art. 5, d.P.R. n. 658 del 1976; art. unico d.P.R. n. 490 del 1977; art. 9, d.m. n. 412 del 2001)

⁷⁹⁵ Relazione art. (Uso delle insegne)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: art. 9-bis, co. 1, r.d. n. 2297/1927; art. 3-bis, co. 1, r.d. n. 1324/1938, art. 3, co. 2, d.P.R. n. 658/1976; art. 14, co. 1, d.m. n. 412/2001.

⁷⁹⁶ Relazione art. (Proposte di concessione)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: art. 11, r.d. n. 2297/1927; art. 12, r.d. n. 1324/1938; art. 4, d.P.R. n. 658/1976; art. 5, d.m. n. 412/2001.

⁷⁹⁷ Relazione art. (Consegna delle ricompense)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: art. 10, r.d. n. 2297/1927; art. 11, r.d. n. 1324/1938; art. 5, d.P.R. n. 658/1976; art. unico, d.P.R. n. 490/1977; art. 9, d.m. n. 412/2001.

1. Le ricompense al valore e al merito sono consegnate al titolare o a coloro cui vengono attribuite in proprietà ai sensi dell'articolo 1447 (concessione alla memoria) del codice, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, della giornata delle Forze armate, o delle feste d'arma di ciascuna Forza armata, dai comandanti militari territoriali e di corpo d'armata o livello gerarchico equiparato o da altra autorità designata dal Ministro della difesa.
2. Per la Marina militare nelle località che non siano sedi di comando in capo di dipartimento marittimo o di comando militare marittimo, le ricompense sono consegnate dai comandanti di porto.

Art. 798

*Brevetti delle ricompense al valore e al merito di Forza armata*⁷⁹⁸

(art. 9, r. d. n. 2297 del 1927; art. 10, r. d. n. 1324 del 1938; art. 3, l. n. 367 del 1966; art. 6, co. 2, d.P.R. n. 658 del 1976; art. 10, co. 2, d.m. n. 412 del 2001)

1. All'atto del conferimento delle ricompense al valore e al merito di Forza armata è rilasciato dal Ministro della difesa un brevetto indicante il nome del premiato, la motivazione, la data e il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento.

SEZIONE V

CROCE AL MERITO DI GUERRA

Art. 799

*Caratteristiche*⁷⁹⁹

(art. 2, r. d. n. 205 del 1918; art. unico, r. d. n. 356 del 1918)

1. La croce al merito di guerra è di bronzo e porta da un lato, il motto: "Merito di guerra", e sul rovescio una stella in campo raggiato; la sua forma e le sue dimensioni sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica.
2. La croce si porta al lato sinistro del petto, appesa a un nastro della larghezza di 37 mm., formato di tre righe turchino-celesti, larghe nove millimetri ciascuna, alternate con due righe bianche, della larghezza di cinque millimetri.

Art. 800

*Concessioni*⁸⁰⁰

(art. 5, r.d. n. 205 del 1918)

1. Le concessioni sono definitive se riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti pubbliche.
2. La croce e il nastro saranno distribuiti gratuitamente a coloro che ottengono la concessione.
3. Le autorità che procedono all'assegnazione della croce mensilmente ne danno avviso al Ministero della difesa, che segna a ruolo i decorati.

Art. 801

*Brevetti*⁸⁰¹

⁷⁹⁸ Relazione art. (Brevetti)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: art. 9, r.d. n. 2297/1927; art. 10, r.d. n. 1324/1938; art. 3, l. n. 367/1966; art. 6, co. 2, d.P.R. n. 658/1976; art. 10, co. 2, d.m. n. 412/2001.

⁷⁹⁹ Relazione art. (Caratteristiche)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: art. 2, r.d. n. 205/1918; art. unico, r.d. n. 356/1918.

⁸⁰⁰ Relazione art. (Concessioni)

L'art. riproduce l'art. 5, r.d. n. 205/1918.

⁸⁰¹ Relazione art. (Brevetti)

(art. 6, r.d. n. 205 del 1918)

1. Del conferimento dell'onorifica distinzione fa fede un apposito brevetto, che è rilasciato dall'autorità che fa luogo alla concessione.
2. I brevetti relativi a concessioni fatte dal Presidente della Repubblica, sono rilasciati, d'ordine, dal Ministro competente.

Art. 802

*Concessione*⁸⁰²

(art. 8, r.d. n. 205 del 1918)

1. La concessione della croce al merito di guerra può essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenzza.
2. Non si può, però, mai superare per ogni guerra il numero di tre concessioni.
3. Le concessioni, poi, sono sempre rappresentate da un'unica decorazione, per ogni guerra, apponendo sul relativo nastro o nastrino una stella d'argento per le concessioni successive.
4. Nei brevetti che si riferiscono a concessioni successive si farà sempre risultare il numero progressivo di queste.

SEZIONE VI MEDAGLIA MAURIZIANA

Art. 803

*Caratteristiche*⁸⁰³

(articolo unico, d.P.R. n. 811 del 1983)

1. La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare è coniata in oro in un unico formato di millimetri 35 per tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e Corpi armati dello Stato.

Art. 804

*Uso*⁸⁰⁴

(art. unico, co. 3, d.P.R. n. 470 del 1955)

1. La medaglia e il relativo nastrino sono portati con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

SEZIONE VII MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGO COMANDO

Art. 805

*Caratteristiche*⁸⁰⁵

(artt. 1 e 2, r.d. n. 908 del 1935; art. unico, d.P.R. n. 331 del 1953; art. 32, co. 3, d.lgs. n. 297 del 2000)

L'art. riproduce l'art. 6, r.d. n. 205/1918.

⁸⁰² Relazione art. (Concessione ripetuta)

L'art. riproduce l'art. 8, r.d. n. 205/1918, così mod. dall'art. 1, r.d. n. 538/1938.

⁸⁰³ Relazione art. (Caratteristiche)

L'art. riproduce l'art. unico, d.P.R. n. 811/1983.

⁸⁰⁴ Relazione art. (Uso)

L'art. riproduce l'art. unico, co. 3, d.P.R. n. 470/1955.

⁸⁰⁵ Relazione art. (Caratteristiche)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: artt. 1 e 2, r.d. n. 908/1935; art. unico, d.P.R. n. 331/1953; art. 32, co. 3, d.lgs. n. 297/2000.

1. Le caratteristiche della medaglia al merito di lungo comando sono definite con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Le caratteristiche della medaglia al merito di lungo comando per il personale dell'Arma dei carabinieri sono definite con decreto del Ministro della difesa.
3. La medaglia, 1° grado d'oro, 2° grado d'argento o 3° grado di bronzo, si porta al lato sinistro del petto, con le stesse modalità stabilite per le altre decorazioni nazionali, appesa a un nastro della larghezza di millimetri trentasette, formato di diciannove righe verticali di uguale larghezza, dai colori azzurro e bianco alternati.

Art. 806

*Presupposti*⁸⁰⁶

(art. 3, 5 e 6, r.d. n. 908 del 1935; art. unico, r.d. n. 1919 del 1935; art. 1, d.P.R. n. 616 del 1996; art. 32, co. 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 2000)

1. La <<Medaglia militare al merito di lungo comando>> è conferita agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate, in servizio o in congedo, che abbiano raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti, anche in più riprese, i seguenti periodi minimi di comando di reparto:
 - a) medaglia d'oro: 20 anni;
 - b) medaglia d'argento: 15 anni;
 - c) medaglia di bronzo: 10 anni.
2. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
3. Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia, e soltanto quello durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto di truppa e viene calcolato con le norme di cui all'articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 807

*Norma di rinvio*⁸⁰⁷

(art. 7, r.d. n. 908 del 1935)

1. Le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo si applicano anche alla <<Medaglia militare al merito di lungo comando>>.

SEZIONE VIII MEDAGLIA D'ONORE PER LUNGA NAVIGAZIONE

Art. 808

*Caratteristiche*⁸⁰⁸

(artt. 1 e 2, d. lgt. n. 127 del 1945; art. 1, d.P.R. n. 586 del 1954)

⁸⁰⁶ Relazione art. (Presupposti)

L'art. al co. 1 riproduce l'art. 3, r.d. n. 908/1935, la cui applicazione è stata estesa ai sottufficiali dell'Esercito italiano, in base all'art. unico, r.d. 10 ottobre 1935, n. 1919, al personale ufficiali e sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in base all'art. 1, d.P.R. n. 616/1996, e – infine – al personale ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, in base all'art. 32, co. 1 e 2, d.lgs. n. 297/2000. I periodi minimi stabiliti per il conseguimento dei vari gradi della medaglia sono stati modificati dall'art. 1, d.P.R. n. 1110/1957. Si tenga presente anche della modifica apportata dal d.P.R. n. 23/1984. L'art. in questione al co. 2 riproduce l'art. 5, r.d. n. 908/1935. Al co. 3 riproduce l'art. 6, r.d. n. 908/1935. Tutte le predette norme sono da abrogare.

⁸⁰⁷ Relazione art. (Norma di rinvio)

L'art. riproduce l'art. 7, r.d. n. 908/1935.

⁸⁰⁸ Relazione art. (Caratteristiche)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: artt. 1 e 2, d.lgt. n. 127/1945; art. 1, d.P.R. n. 586/1954.

1. La medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta si distingue in:
 - a) 1° grado (d'oro);
 - b) 2° grado (argento);
 - c) 3° grado (bronzo).
2. La medaglia d'onore per lunga navigazione è conforme al modello definito con decreto del Presidente della Repubblica.
3. Essa è sostenuta da un nastro di seta di colore azzurro tramezzato da una lista bianca in palo.
4. La medaglia e il relativo nastrino sono portati con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

Art. 809

*Presupposti*⁸⁰⁹

(art. 3, co. 1 e 2, d. lgt. n. 127 del 1945; art. 2, co. 1, d.P.R. n. 586 del 1954; art. 2, d.P.R. n. 1110 del 1957; art. unico d.P.R. n. 850 del 1984)

1. La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto su navi in armamento o in riserva, su unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze:
 - a) 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado;
 - b) 15 anni per la medaglia di 2° grado;
 - c) 10 anni per la medaglia di 3° grado.
2. Essa è, inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che abbiano compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado.
3. La medaglia è conferita ai militari dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri imbarcati sulle unità di tali Forze armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato.
4. Per le unità del Corpo della guardia di finanza i militari interessati devono aver fatto effettivamente e organicamente parte del relativo equipaggio, in quanto a esse assegnati, con determinazione specifica in base alle tabelle di armamento.

Art. 810

*Computo dei periodi di navigazione*⁸¹⁰

(art. 4, d. lgt. n. 127 del 1945; art. 3, d.P.R. n. 586 del 1954.)

1. I periodi di navigazione previsti nell'articolo 809 (Presupposti), sono computati:
 - a) per i militari della Marina militare dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle navi armate;
 - b) per i militari del Corpo della Guardia di finanza dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) per gli iscritti nelle matricole della gente di mare dal giorno in cui essi cominciarono effettivamente a navigare a bordo di unità munite di carte di bordo.
2. Agli effetti del conseguimento della medaglia sono computate per i militari della Marina militare la navigazione da essi eventualmente compiuta su navi mercantili nazionali, per gli

⁸⁰⁹ Relazione art. (Presupposti)

L'art. costituisce sintesi tra gli artt. 3, d.lgt. n. 127/1945 e 2, co. 1, d.P.R. n. 586/1954, così mod. dal d.P.R. n. 966/1973.

⁸¹⁰ Relazione art. (Computo dei periodi di navigazione)

L'art. costituisce sintesi tra gli artt. 4, d.lgt. n. 127/1945 e 3 d.P.R. n. 586/1954, così mod. dal d.P.R. n. 966/1973.

iscritti nelle matricole della gente di mare la navigazione da essi compiuta su navi armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato e per i militari della Guardia di finanza la navigazione da essi eventualmente compiuta sia su navi della Marina militare sia su navi mercantili nazionali.

Art. 811

Provvedimento di conferimento⁸¹¹

(art. 3, co. 3 e 4, d. lgt. n. 127 del 1945; art. 2, co. 5 e 6, d.P.R. n. 586 del 1954)

1. La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta dei Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a seconda che si tratti di militari della Marina militare, dell'Esercito italiano o dell'Arma dei carabinieri, di militari del Corpo della guardia di finanza oppure di iscritti nelle matricole della gente di mare.
2. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 812

Concessione alla memoria⁸¹²

(art. 2, co. 2- 4, d.P.R. n. 586 del 1954)

1. La medaglia d'onore per lunga navigazione può essere concessa anche <<alla memoria>>.
2. Le insegne e i brevetti delle medaglie concesse alla memoria sono attribuite:
 - a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione;
 - b) al primogenito tra i figli e le figlie;
 - c) al più anziano tra i genitori;
 - d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.
3. Quando manchino detti congiunti, le insegne e i brevetti sono attribuiti al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o ai rispettivi comandi generali, a seconda che trattisi di deceduto già militare, o iscritto nelle matricole della gente di mare, o militare dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.

Art. 813

Perdita della ricompensa o incapacità a conseguirla⁸¹³

(art. 5, d.lgt. n. 127 del 1945; art. 4, d.P.R. n. 586 del 1954)

1. Non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, i militari della Marina militare, dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché gli iscritti nelle matricole della gente di mare che siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.
2. Parimenti non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, né avendola ottenuta, possono fregiarsene, coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici, sino a quando duri la incapacità da essa dipendente.

⁸¹¹ Relazione art. (Provvedimento di conferimento)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: art. 3, co. 3 e 4, d.lgt. n. 127/1945; art. 2, co. 5 e 6, d.P.R. n. 586/1954.

⁸¹² Relazione art. (Concessione alla memoria)

L'art. riproduce l'art. 2, co. 2, 3 e 4, d.P.R. n. 586/1954, così mod. dal d.P.R. n. 966/1973.

⁸¹³ Relazione art. (Perdita della ricompensa o incapacità a conseguirla)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: art. 5, d.lgt. n. 127/1945; art. 4, d.P.R. n. 586/1954.

3. Non possono, infine, ottenere la medaglia di onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, coloro che per fatto debitamente accertato abbiano mancato all'onore.

SEZIONE IX MEDAGLIA DI LUNGA NAVIGAZIONE AEREA

Art. 814

*Caratteristiche*⁸¹⁴

(art. 1, r. d. n. 2364 del 1935; art. unico, d.P.R. n. 331 del 1953)

1. La medaglia di lunga navigazione aerea si distingue in:
 - a) 1° grado (d'oro);
 - b) 2° grado (d'argento);
 - c) 3° grado (di bronzo).
2. La medaglia di lunga navigazione aerea è conforme al modello definito con decreto del Presidente della Repubblica.
3. Essa è sostenuta da un nastro di seta celeste chiaro recante al centro un'aquila rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo; la medaglia e il relativo nastro con aquila verranno portati con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

Art. 815

*Presupposti*⁸¹⁵

(artt. 2 e 3, r. d. n. 2364 del 1935)

1. La medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea è conferita ai militari di qualunque grado, siano essi in servizio o in congedo, muniti di brevetto militare aeronautico di cui all'articolo 816 (Computo del servizio aeronavigante), che abbiano compiuto globalmente, anche in più riprese:
 - a) 20 anni di servizio aeronavigante per la medaglia di 1° grado;
 - b) 15 anni per la medaglia di 2° grado;
 - c) 10 anni per la medaglia di 3° grado.
2. Ai militari in servizio, la medaglia è concessa qualora abbiano compiuto nel suindicato periodo di 10-15-20 anni il numero minimo di ore di volo stabilite dal Ministero della difesa e che non potrà comunque essere inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attività di volo.
3. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
4. Possono avere il conferimento della medaglia militare di lunga navigazione aerea i militari in servizio o in congedo che posseggano uno dei seguenti brevetti militari aeronautici:
 - a) pilota o navigatore militare;
 - b) osservatore militare di velivolo.

Art. 816

*Computo del servizio aeronavigante*⁸¹⁶

(art. 4, r. d. n. 2364 del 1935)

⁸¹⁴ Relazione art. (Caratteristiche)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: art. 1, r.d. n. 2364/1935; art. unico, d.P.R. n. 331/1953.

⁸¹⁵ Relazione art. (Presupposti)

L'art. riproduce gli artt. 2 e 3, r.d. n. 2364/1935.

⁸¹⁶ Relazione art. (Computo del servizio aeronavigante)

L'art. riproduce l'art. 4, r.d. n. 2364/1935, così sostituito dal r.d. n. 233/1942.

1. Per i militari in servizio il computo del servizio aeronavigante utile per il conferimento della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, viene fatto in relazione agli anni di effettivo servizio aeronavigante compiuto con percezione delle relative indennità.
2. Tuttavia qualora per le cause di cui all'articolo 817 (periodi computabili), in un determinato periodo non si sia svolta attività di volo, il periodo stesso può essere considerato utile ai fini della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea, sempre che nei periodi di 10, 15 e 20 anni, il numero minimo delle ore di volo compiuto sia quello stabilito dal Ministero, in conformità di quanto dispone l'articolo 815 (presupposti).
3. Per gli osservatori militari d'aeroplano e di idrovolante delle altre Forze armate, ai soli effetti della concessione della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, è computato il periodo di un anno quando nell'anno solare stesso il militare sia stato dichiarato <<addestrato>>.
4. La dichiarazione di <<addestrato>> è subordinata al compimento nell'anno solare dell'attività minima di volo stabilita dal Ministero della difesa per tutto lo stesso anno solare.

Art. 817

*Periodi computabili*⁸¹⁷

(art. 5, r.d. n. 2364 del 1935)

1. È considerato valevole agli effetti della concessione di cui sopra il periodo in cui il militare in servizio non abbia potuto svolgere la prescritta attività di volo:
 - a) per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio aeronavigante;
 - b) per prigionia di guerra in seguito a operazioni aeree di guerra;
 - c) per servizio prestato in missione all'estero o in qualità di addetto aeronautico quando al militare stesso non siano assegnati i mezzi aerei per poter svolgere la prescritta attività di volo;
 - d) per corsi speciali di istruzione in Italia o all'estero quando non vengano forniti agli interessati i mezzi necessari a svolgere la minima attività aerea prescritta;
 - e) per cause di forza maggiore dovuta a sospensione dell'attività aerea di reparti per ordine del Ministro, sempre che la durata di interruzione, a solo giudizio del Ministro stesso, sia ritenuta l'unica causa determinante la mancata attività minima prescritta.
2. Il periodo trascorso presso le scuole di pilotaggio e presso i corsi di osservazione aerea dagli allievi che abbiano compiuto con esito favorevole le prove prescritte e che abbiano comunque conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano è computato per intero.
3. Il servizio aeronavigante compiuto con brevetto di pilota di dirigibile è computato per intero.
4. Le circostanze di cui ai commi 1-3 devono sempre risultare da regolari variazioni debitamente riportate sui documenti personali e di volo del militare.

Art. 818

*Militari in congedo*⁸¹⁸

(art. 6, r.d. n. 2364 del 1935)

1. Per i militari in congedo è computato il periodo di un anno, quando nell'anno solare stesso il militare sia stato dichiarato allenato o addestrato.

Art. 819

⁸¹⁷ Relazione art. (Periodi computabili)

L'art. riproduce l'art. 5, r.d. n. 2364/1935.

⁸¹⁸ Relazione art. (Militari in congedo)

L'art. riproduce l'art. 6, r.d. n. 2364/1935.

*Norma di rinvio*⁸¹⁹
(art. 7, r. d. n. 2364 del 1935)

1. Alla medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute nel libro IV del codice, titolo VIII, capo V, sezione II e nel presente capo alla sezione III.

Art. 820
*Procedimento di concessione*⁸²⁰
(art. 8, r. d. n. 2364 del 1935)

1. I militari di qualsiasi grado in attività di servizio possono inoltrare domanda di concessione della medaglia ai comandi dai quali rispettivamente dipendono, non appena abbiano maturato il limite di tempo stabilito e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.
2. I comandi anzidetti, controllati i dati denunziati dagli interessati e accertato il diritto alla concessione, inoltrano, per via gerarchica, regolare proposta al Ministero della difesa.
3. I militari in congedo, che siano in possesso dei requisiti necessari, possono far domanda di concessione della medaglia al Ministero della difesa per il tramite dei comandi territoriali di competenza nella cui circoscrizione essi hanno residenza, documentando il computo del servizio utile sul quale essi fondano la domanda e fornendo ogni indicazione che possa servire all'esatto accertamento dei titoli adottati.
4. I comandi territorialmente competenti, unitamente alla domanda, inoltrano al Ministero la relativa proposta dopo aver accertato se gli interessati abbiano effettivamente diritto alla concessione.

Art. 821
*Rilascio dei brevetti*⁸²¹
(art. 9, r. d. n. 2364 del 1935)

1. Il Ministero della difesa, in base alle proposte ricevute, qualora non risulti a carico degli aspiranti alcuna ragione speciale di rigetto di esse, effettua la concessione e rilascia i relativi brevetti di autorizzazione a fregiarsi della medaglia.

SEZIONE X
CROCE PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Art. 822
*Caratteristiche*⁸²²
(artt. 1, 2 e 4, r. d. n. 358 del 1900; art. unico, d.P.R. n. 403 del 1972)

1. La croce per anzianità di servizio si distingue in:
 - a) d'oro;
 - b) d'argento;
2. La croce per anzianità di servizio è conforme al modello definito con decreto del Presidente della Repubblica.

⁸¹⁹ Relazione art. (Norma di rinvio)

L'art. riproduce l'art. 7, r. d. n. 2364/1935.

⁸²⁰ Relazione art. (Procedimento di concessione)

L'art. riproduce l'art. 8, r. d. n. 2364/1935.

⁸²¹ Relazione art. (Rilascio dei brevetti)

L'art. riproduce l'art. 9, r. d. n. 2364/1935.

⁸²² Relazione art. (Caratteristiche)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: artt. 1, 2 e 4, r. d. n. 233/1942; art. unico, d.P.R. n. 403/1972.

3. Essa è sostenuta da un nastro di seta di colore verde tramezzato da una lista bianca in palo.

Art. 823

*Presupposti*⁸²³

(art. 3, r.d. n. 358 del 1900; art. unico, r.d. n. 822 del 1912; art. unico, d.P.R. n. 922 del 1966)

1. La croce per anzianità di servizio è conferita ai militari delle Forze armate che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:

a) ufficiali e sottufficiali:

- 1) croce d'oro con stelletta: 40 anni;
- 2) croce d'oro: 25 anni;
- 3) croce d'argento: 16 anni.

b) graduati e militari di truppa:

- 1) croce d'argento con stelletta: 25 anni;
- 2) croce d'argento: 16 anni.

SEZIONE XI

DISTINTIVI D'ONORE PER EVENTI DI GUERRA

Art. 824

*Distintivo d'onore per i mutilati di guerra*⁸²⁴

(artt. 1-8, r. d. n. 640 del 1916)

1. Possono fregiarsi dello speciale distintivo d'onore coloro i quali, in guerra, sono rimasti mutilati, abbiano, cioè, perduto un organo, o sono rimasti visibilmente deturpati o malconci, esclusi, quindi, coloro che hanno riportato ferite senza conseguenze notevoli e visibili tracce.
2. Il distintivo, in argento, è conforme al modello depositato negli archivi di Stato.
3. Il contrassegno d'onore, senza alcun nastro, viene portato al lato sinistro del petto.
4. Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato al mutilato dall'autorità militare appositamente delegata.
5. Con decreto del Ministro della difesa è stabilita l'autorità competente a concedere le singole autorizzazioni, col rilascio dei relativi certificati, e le modalità da seguirsi sia nel promuovere, sia nel porre in essere tali concessioni.
6. Il distintivo sarà dato gratuitamente, a spese dello Stato, subito dopo l'autorizzazione, con le norme stabilite nel decreto di cui al precedente comma.
7. I reclami, in materia, devono essere rivolti all'autorità competente a concedere l'autorizzazione. Se tale autorità trova il reclamo fondato, l'accoglierà senz'altro, disponendo in conseguenza. In caso contrario, ne riferisce succintamente al Ministero della difesa per le ulteriori decisioni, fornendo i chiarimenti necessari.
8. L'autorizzazione può revocarsi, per gravi motivi di ordine morale, con provvedimento del Ministro della difesa, su proposta delle autorità militari territoriali e previo parere di una commissione, composta di un ufficiale generale o ammiraglio, presidente, e di due funzionari dell'Amministrazione della difesa, di qualifica dirigenziale.

Art. 825

*Distintivo d'onore i genitori dei caduti in guerra*⁸²⁵

⁸²³ Relazione art. (Presupposti)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: art. 3, r.d. n. 358/1900; art. unico, r.d. n. 822/1912; art. unico, d.P.R. n. 922/1966.

⁸²⁴ Relazione art. (Distintivo d'onore per i mutilati di guerra)

L'art. riproduce gli artt. 1-8, r.d. n. 640/1916.

(artt. 1-4, r.d. n. 800 del 1919)

1. Il distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra consiste in una medaglia di bronzo, secondo il modello definito con decreto del Ministro della difesa.
2. Le modalità di conferimento del distintivo sono stabilite nel decreto di cui al comma 1.

Art. 826

*Distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra*⁸²⁶
(artt. 1-4, r.d. n. 447 del 1921)

1. Il distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra è conforme al modello depositato negli archivi di Stato.
2. Sono autorizzati a fregiarsi del distintivo di cui al comma 1 gli orfani e le orfane dei militari, militarizzati ed assimilati, morti in combattimento o in seguito a ferite causate dai mezzi d'offesa e di difesa del nemico.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si riferiscono anche agli orfani dei militari morti nelle condizioni indicate nel comma 2, prestando servizio presso gli eserciti alleati.

SEZIONE XII

DISTINTIVI D'ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO

Art. 827

*Distintivo d'onore per mutilati in servizio*⁸²⁷
(artt. 1-5, r.d. n. 1820 del 1934)

1. I militari delle forze armate e del Corpo della guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per causa di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti istituito possono fregiarsi dello speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i militari delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che abbiano riportato.
2. Il distintivo è d'argento porta la scritta <<Mutilato in servizio>> ed è conforme al modello depositato negli archivi di Stato.
3. Il distintivo d'onore di cui al presente articolo senza alcun nastro, è portato al lato sinistro del petto.
4. Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato al mutilato dal competente ministro o comandante generale.
5. Il distintivo d'onore sarà dato gratuitamente a spese dell'Amministrazione subito dopo l'autorizzazione.

Art. 828

*Distintivo d'onore per deceduti in servizio*⁸²⁸
(artt. 6 e 7, r.d. n. 1820 del 1934)

⁸²⁵ Relazione art. (Distintivo d'onore i genitori dei caduti in guerra)

L'art. riproduce gli artt. 1-4, r.d. n. 800/1919.

⁸²⁶ Relazione art. (Distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra)

L'art. riproduce gli artt. 1-4, r.d. n. 447/1921.

⁸²⁷ Relazione art. (Distintivo d'onore per mutilati in servizio)

L'art. riproduce gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5, r.d. n. 1820/1934.

⁸²⁸ Relazione art. (Distintivo d'onore per deceduti in servizio)

L'art. riproduce gli artt. 6 e 7, r.d. n. 1820/1934.

1. Per coloro che sono deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio nelle circostanze di cui all'articolo 827 (Distintivo d'onore per mutilati in servizio), è previsto analogo distintivo d'onore con la scritta <<Alla memoria>> al posto di quella <<Mutilato in servizio>>.

2. Del distintivo d'onore concesso a norma del comma 1 possono fregiarsi la vedova del decorato, oppure, in mancanza di essa e successivamente nell'ordine elencato:

- a) l'orfano primogenito fino alla maggiore età;
- b) il più anziano tra i genitori.

Art. 829

*Distintivo d'onore per feriti in servizio*⁸²⁹ (artt. 9 e 10, r.d. n. 1820 del 1934)

1. I militari delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari, senza che per altro abbiano dato luogo alla concessione del distintivo di onore per i mutilati di cui all'articolo 827 (distintivo d'onore per mutilati in servizio), possono essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello depositato negli archivi di Stato.

2. Il distintivo d'onore di cui al comma 1 può essere concesso più volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni furono riportate.

Art. 830

*Norme di rinvio*⁸³⁰ (art. 11, r.d. n. 1820 del 1934)

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate ulteriori disposizioni per la concessione dei distintivi d'onore previsti dalla presente sezione.

Art. 831

*Norme applicabili*⁸³¹ (art. 8, r.d. n. 1820 del 1934)

1. Ai distintivi d'onore previsti dalla presente sezione sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute nel libro IV del titolo VIII del capo V della sezione II del codice e nella sezione III del presente capo III.

SEZIONE XIII NORME COMUNI IN MATERIA DI RICOMPENSE

Art. 832

⁸²⁹ Relazione art. (Distintivo d'onore per feriti in servizio)

L'art. riproduce gli artt. 9 e 10, r.d. n. 1820/1934. La concessione ai militari del distintivo d'onore di ferito in servizio presuppone l'espressione di un giudizio medico-legale demandato alle autorità sanitarie, il quale, basandosi su nozioni scientifiche e dati di esperienza propri della disciplina applicata, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2007, n. 4435/2006; Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2006, n. 3462/2006).

⁸³⁰ Relazione art. (Norme di rinvio)

L'art. riproduce l'art. 11, r.d. n. 1820/1934.

⁸³¹ Relazione art. (Norme applicabili)

L'art. riproduce l'art. 8, r.d. n. 1820/1934.

*Uso delle ricompense*⁸³²

(r. d. n. 470 del 1906; art. 76, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. È obbligatorio l'uso, disciplinato dalle istruzioni di cui all'articolo 689 (osservanza di doveri ulteriori), delle insegne metalliche, dei relativi nastri e segni distintivi attinenti alle ricompense militari, nonché agli encomi e agli elogi, qualora ne siano dotate con provvedimento di Forza armata o Corpo armato.
2. Al di fuori dei casi in cui sia espressamente previsto l'uso delle insegne metalliche, i militari possono portare i relativi nastri senza le rispettive medaglie o croci.

Art. 833

*Uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni estere*⁸³³

(art. 4, r.d. n. 974 del 1930)

1. L'uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni militari sulle uniformi militari è disciplinato con decreto del Ministro della difesa.

Art. 834

*Ordine delle ricompense e delle distinzioni onorifiche militari*⁸³⁴

(allegato D, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. L'ordine delle ricompense militari è il seguente:
 - a) ricompense al valor militare:
 - 1) Ordine militare d'Italia:
 - 1.1) cavaliere di gran croce;
 - 1.2) grande ufficiale;
 - 1.3) commendatore;
 - 1.4) ufficiale;
 - 1.5) cavaliere.
 - 2) medaglie e croce al valor militare:
 - 2.1) medaglia d'oro;
 - 2.2) medaglia d'argento;
 - 2.3) medaglia di bronzo;
 - 2.4) croce al valor militare.
 - b) ricompense al valor dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico e al valore dell'Arma dei carabinieri:
 - 1) medaglia d'oro;
 - 2) medaglia d'argento;
 - 3) medaglia di bronzo.
 - c) ricompense per merito di guerra:
 - 1) promozione per merito di guerra;
 - 2) avanzamento per merito di guerra;
 - 3) trasferimento e nomina nel servizio permanente per merito di guerra;
 - 4) concessione di rafferma per merito di guerra.
 - d) ricompense per meriti speciali ed eccezionali:
 - 1) avanzamento per meriti eccezionali;

⁸³² Relazione art. (Uso delle ricompense)

L'art. costituisce sintesi tra le ss. norme: r.d. n. 470/1906; art. 76, d.P.R. n. 545/1986.

⁸³³ Relazione art. (Uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni estere)

L'art. riproduce l'art. art. 4, r.d. n. 974/1930.

⁸³⁴ Relazione art. (Ordine delle ricompense e delle distinzioni onorifiche militari)

L'art. riproduce l' all. D, d.P.R. n. 545/1986.

- 2) promozione straordinaria per benemerienze di istituto;
 - 3) croce al merito dell'Esercito (d'oro, d'argento e di bronzo);
 - 4) medaglia al merito di Marina (d'oro, d'argento e di bronzo);
 - 5) medaglia al merito Aeronautico (d'oro, d'argento e di bronzo);
 - 6) croce al merito dell'Arma dei carabinieri (d'oro, d'argento e di bronzo).
2. L'ordine delle distinzioni onorifiche militari è il seguente:
- a) distinzioni onorifiche di guerra:
 - 1) croce al merito di guerra;
 - 2) medaglia di benemerienza per i volontari di guerra;
 - 3) medaglia commemorativa di campagna di guerra;
 - 4) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;
 - 5) distintivo d'onore per gli orfani di guerra;
 - 6) le altre distinzioni previste dalle disposizioni particolari.
 - b) medaglie onorifiche di ordine vario:
 - 1) medaglia mauriziana al merito per dieci lustri di carriera militare;
 - 2) medaglia al merito di lungo comando;
 - 3) medaglia per lunga navigazione marittima;
 - 4) medaglia per lunga navigazione aerea;
 - 5) medaglia al merito per lungo comando nella Guardia di finanza;
 - 6) croce per anzianità di servizio;
 - 7) croce al merito di servizio per la Guardia di finanza;
 - 8) distintivi d'onore per mutilati e feriti in servizio;
 - 9) le altre distinzioni previste dalle disposizioni particolari.

TITOLO IX ESERCIZIO DEI DIRITTI

CAPO I GLI ORGANI DEL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE I ORDINAMENTO

Art. 835

*Scopo e natura del sistema di rappresentanza*⁸³⁵
(art. 1, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Il presente capo I detta norme in materia di rappresentanza militare per l'attuazione delle disposizioni del libro IV titolo IX capo III del codice. Viene in tal modo istituito un sistema di rappresentanza attraverso il quale, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, e fermo restando che la cura degli interessi del personale militare rientra fra i doveri di ogni comandante, il personale militare esprime pareri, formula richieste e avanza proposte, prospettando istanze di carattere collettivo, in riferimento alle materie di cui agli articoli 843 (generalità), 844 (competenze del Cocer) e 845 (competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza).

2. Tale sistema favorisce, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna Forza armata e Corpo armato, lo spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuisce a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione.

⁸³⁵ Relazione art. (Scopo e natura del sistema di rappresentanza)
L'art. riproduce l'art. 1, d.P.R. n. 691/1979.

3. Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati negli articoli 838 (composizione del Cocer), 839 (composizione e collocazione dei Coir) e 840 (composizione e collocazione dei Cobar).

Art. 836

*Articolazione del sistema di rappresentanza*⁸³⁶ (art. 2, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Il sistema di rappresentanza per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza si articola nei seguenti organi:

- a) il <<consiglio centrale di rappresentanza>> di seguito (COCER);
- b) i <<consigli intermedi di rappresentanza>> di seguito (COIR);
- c) i <<consigli di base di rappresentanza>> di seguito (COBAR).

Art. 837

*Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza*⁸³⁷ (art. 3, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Ai fini della rappresentanza il personale è suddiviso nelle seguenti categorie:

a) categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;

b) categoria B: sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

c) categoria C: volontari (graduati in servizio permanente e in ferma, allievi ufficiali delle accademie militari e in ferma prefissata, allievi delle scuole militari, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, volontari in ferma, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);

d) per i militari di leva:

1) categoria D: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;

2) categoria E: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.

Art. 838

*Composizione del consiglio centrale di rappresentanza (COCER)*⁸³⁸ (art. 4, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Il COCER è costituito dai rappresentanti delle categorie <<A>>, <> e <<C>>.

2. Il COCER è articolato nelle seguenti sezioni e commissioni:

a) sezione Esercito, sezione Marina, sezione Aeronautica, sezione Carabinieri, sezione Guardia di finanza;

b) commissioni interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali e volontari).

3. Il COCER è composto come stabilito all'articolo 898 (composizione del consiglio centrale di rappresentanza).

⁸³⁶ Relazione art. (Articolazione del sistema di rappresentanza)

L'art. riproduce l'art. 2, d.P.R. n. 691/1979.

⁸³⁷ Relazione art. (Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza)

L'art. riproduce l'art. 3, d.P.R. n. 691/1979 con la sola aggiunta, per la categoria C, di tutti gli allievi delle scuole militari e non solo di quelli della scuola militare Nunziatella.

⁸³⁸ Relazione art. (Composizione del COCER)

L'art. riproduce l'art. 4, d.P.R. n. 691/1979.

4. La composizione deve essere modificata in relazione alle variazioni della forza effettiva con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze in occasione della indizione delle elezioni di cui all'articolo 850 (gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni).

Art. 839

Composizione e collocazione dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR)⁸³⁹ (art. 5, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. I COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie <<A>>, <>, <<C>>, <<D>> ed <<E>>.

2. La collocazione e la composizione dei COIR sono quelle risultanti dall'articolo 899 (composizione dei consigli intermedi di rappresentanza).

3. L'articolo 899 (composizione dei consigli intermedi di rappresentanza) viene modificato, in relazione a variazioni di forza effettiva e a modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

Art. 840

Composizione e collocazione dei consigli di base di rappresentanza (COBAR)⁸⁴⁰ (art. 6, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. I COBAR sono costituiti da rappresentanti delle categorie <<A>>, <>, <<C>>, <<D>> ed <<E>> presenti ai livelli di seguito indicati.

2. I criteri da adottare per la determinazione della composizione numerica dei COBAR sono riportati all'articolo 900 (consigli di base di rappresentanza).

3. I COBAR sono collocati presso le <<unità di base>> con il criterio di affiancarli a una autorità gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine ai problemi di carattere locale.

4. Le unità di base interforze sono stabilite, secondo la competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa o dal Segretario generale della difesa, che stabiliscono anche a quali alti comandi di Forza armata ciascuna unità di base interforze è collegata ai fini della rappresentanza.

5. Per gli enti direttamente dipendenti dal Ministro della difesa, le rispettive unità di base saranno stabilite dallo stesso Ministro.

6. Ove non sia possibile individuare le citate unità di base interforze, per la ridotta entità del personale degli enti o per la loro dislocazione, le suddette autorità dovranno stabilire a quali organi di base delle singole Forze armate il personale di tali enti dovrà collegarsi ai fini della rappresentanza.

7. Le unità di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sono stabilite dai rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata e Comandanti generali di massima, al livello di complesso infrastrutturale (purché l'unità ivi accantonata non sia inferiore al battaglione) nave, base aerea o navale o unità equivalenti, salvo casi particolari che richiedano una diversa collocazione.

8. Con lo stesso provvedimento le suddette autorità indicano l'alto comando al quale ciascuna unità di base è collegata ai fini della rappresentanza.

⁸³⁹ Relazione art. (Composizione e collocazione dei COIR)

L'art. riproduce l'art. 5, d.P.R. n. 691/1979.

⁸⁴⁰ Relazione art. (Composizione e collocazione dei COBAR)

L'art. riproduce l'art. 6, d.P.R. n. 691/1979.

9. Quando l'attuazione delle norme di cui al comma 2, per l'elevato numero di votanti o per la loro dislocazione, comporta procedure elettorali incompatibili con le esigenze di servizio o con la diretta conoscenza degli eleggibili, i Capi di stato maggiore, il Segretario generale della difesa e i Comandanti generali, al fine di rispettare il principio fiduciario nella scelta, possono regolare lo svolgimento delle operazioni di voto mediante:

a) elezioni preliminari anche se non estese a tutte le categorie - con voto diretto, nominativo e segreto nell'ambito delle unità elementari - per la designazione di candidati alla elezione definitiva, nella misura di uno per ogni cinquanta elettori o frazione di cinquanta;

b) elezione definitiva - con voto diretto nominativo e segreto nell'ambito dell'unità di base - dei delegati presso i COBAR con scelta effettuata nella rosa dei candidati designati nelle elezioni preliminari.

Art. 841

*Consigli di base di rappresentanza (COBAR) per frequentatori di istituti di formazione*⁸⁴¹
(art. 7, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Presso istituti – accademie e scuole – e reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo viene istituito, di norma, un COBAR speciale per frequentatori.

2. I COBAR frequentatori si intendono in aggiunta al COBAR cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati.

3. Il personale frequentatori dà luogo, con gli stessi criteri indicati per altri COBAR, a rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al livello di base e alla permanenza del suddetto personale presso gli istituti e reparti; il mandato ha la durata del corso e non può comunque superare il periodo di un anno.

4. I militari frequentatori di corsi della durata di almeno trenta giorni sono elettori nei COBAR allievi.

5. I militari frequentatori di corsi, della durata di almeno novanta giorni, sono eleggibili a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 854 (norma particolari per l'elezione dei cobar) e che debbano permanere presso l'istituto o reparto almeno sessanta giorni dalla data delle elezioni.

6. L'inizio di un nuovo corso non dà luogo a nuove elezioni laddove esiste già un COBAR allievi rappresentativo della categoria interessata.

7. I Capi di stato maggiore della difesa e di Forza armata nonché i Comandanti generali stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza debbano essere istituiti i COBAR allievi e dispongono per le elezioni da effettuarsi con le procedure previste dalla sezione IV del presente capo, per quanto applicabili.

Art. 842

*Consigli di base di rappresentanza (COBAR) speciali all'estero*⁸⁴²
(art. 7-bis, d.P.R. n. 691 del 1979)

⁸⁴¹ Relazione art. (COBAR per frequentatori di istituti di formazione)

L'art. riproduce l'art. 7, d.P.R. n. 691/1979. La difficoltà pratica, per l'esiguità del numero dei frequentatori, di costituire Cobar allievi presso gli istituti di istruzione in aggiunta e con gli stessi criteri indicati per gli altri Cobar, ha comportato – per costante prassi amministrativa – la soluzione alternativa di costituire un unico Cobar, composto dai rappresentanti dei militari del quadro permanente con – in aggiunta – i rappresentanti dei frequentatori dei corsi, eletti con gli stessi criteri dei primi.

⁸⁴² Relazione art. (COBAR speciali all'estero)

L'art. riproduce l'art. 7-bis, d.P.R. n. 691/1979.

1. Presso le rappresentanze militari italiane permanenti nei comandi NATO all'estero vengono istituiti, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, COBAR speciali interforze.
2. Il personale interessato elegge, con gli stessi criteri indicati per gli altri COBAR, rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al livello di base.
3. Il personale dei COBAR speciali all'estero è eleggibile purché sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 854 (norma particolari per l'elezione dei cobar) e debba rimanere presso la stessa rappresentanza almeno sei mesi dalla data delle elezioni.
4. Il mandato dei delegati eletti ha la durata della permanenza degli stessi presso la stessa rappresentanza e non può comunque superare il periodo di due anni.

SEZIONE II COMPETENZE

Art. 843

*Generalità*⁸⁴³

(art. 8, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Gli organi del sistema di rappresentanza sono competenti a trattare due ordini di problemi: quelli relativi alle questioni che per la loro importanza e complessità devono comunque essere trattati dal COCER e quelli relativi alle istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto fra le sezioni di Forza armata o Corpo armato, gli organi intermedi e gli organi di base della rappresentanza e le autorità militari competenti.
2. La natura specifica delle materie che rientrano per legge nelle competenze degli organi di rappresentanza è richiamata negli articoli che seguono. Sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Art. 844

*Competenze consiglio centrale di rappresentanza (COCER)*⁸⁴⁴

(art. 9, co. 1, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Il COCER formula pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.

Art. 845

*Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza*⁸⁴⁵

(art. 10, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Gli organi della rappresentanza oltre alle competenze di cui agli articoli 843 (generalità) e 844 (competenze del cocer) hanno la funzione di prospettare alle autorità gerarchiche competenti le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse:
 - a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

⁸⁴³ Relazione art. (Generalità)

L'art. riproduce l'art. 8, d.P.R. n. 691/1979.

⁸⁴⁴ Relazione art. (Competenze del COCER)

L'art. riproduce l'art. 9, d.P.R. n. 691/1979.

⁸⁴⁵ Relazione art. (Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza)

L'art. riproduce l'art. 10 d.P.R. n. 691/1979. La lett. c) del co. 1 è stata introdotta per omogeneità con quanto disposto dall'art. 1476 (riunioni, competenze, attività) del codice.

- b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per cause di servizio;
 - c) integrazione del personale militare femminile;
 - d) attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
 - e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
 - f) condizioni igienico-sanitarie;
 - g) alloggi.
2. Alle riunioni dei consigli di rappresentanza partecipano solo i militari eletti nei consigli stessi.
 3. I comandanti corrispondenti, su richiesta degli organi di rappresentanza, al fine di consentire l'acquisizione di informazioni utili per la trattazione delle questioni relative alle materie di cui al comma 1, possono autorizzare l'audizione di militari dipendenti ritenuti idonei.

Art. 846

Particolari competenze dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR) e dei consigli di base di rappresentanza (COBAR)⁸⁴⁶
(art. 11, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. L'Amministrazione militare unica competente a mantenere i rapporti con le regioni, le province e i comuni, può avvalersi, a tal fine, anche su richiesta degli organi di rappresentanza, dell'apporto dei COIR e dei COBAR per la trattazione dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari.
2. In tal caso l'Amministrazione militare, sentiti gli organi della rappresentanza e le amministrazioni locali, definisce i programmi intesi a dare concreto sviluppo ai rapporti tra le comunità militari e le popolazioni del luogo.
3. I comandanti responsabili possono avvalersi, per il mantenimento di tali rapporti, dei consigli di rappresentanza o di loro delegati facenti parte della rappresentanza stessa.

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA

Art. 847

Facoltà e limiti del mandato⁸⁴⁷
(art. 12, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. I militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte.
2. Tutte le operazioni inerenti le rappresentanze militari sono svolte dal personale <<per motivi di servizio>>.
3. L'esercizio del mandato è limitato alle attività previste dal regolamento e non sottrae i delegati ai diritti e ai doveri derivanti dal proprio stato militare.
4. I membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti e avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.
5. Ai singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza, è vietato:

⁸⁴⁶ Relazione art. (Particolari competenze dei COIR e dei COBAR)

L'art. riproduce l'art. 11, d.P.R. n. 691/1979.

⁸⁴⁷ Relazione art. (Facoltà e limiti del mandato)

L'art. riproduce l'art. 12, d.P.R. n. 691/1979.

- a) formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'articolo 1476 (riunioni, competenze, attività) del codice;
- b) rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza;
- c) avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, salvo quanto disposto dal libro IV del titolo IX del capo III del codice e dal regolamento;
- d) svolgere attività che, ai sensi del libro IV del titolo IX del capo III del codice e del regolamento, sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza;
- e) promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza;
- f) assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche.

6. Ai delegati deve comunque essere garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute nel libro IV del titolo IX del capo III del codice e nel regolamento è considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare.

Art. 848

*Durata del mandato*⁸⁴⁸

(art. 13, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 853 (norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti) e 856 (norme particolari per l'elezione del cocer); esso ha la seguente durata:

- a) per i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): quattro anni;
- b) per i militari della categoria C (volontari): quattro anni;
- c) per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;
- d) per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato è fissata rispettivamente negli articoli 841 (cobar frequentatori di istituti di formazione) e 842 (cobar speciali all'estero).

2. Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unità di base, per una delle seguenti cause:

- a) cessazione dal servizio;
- b) passaggio ad altra categoria;
- c) trasferimento;
- d) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti all'articolo 854, comma 5, lettere a), b), e) e f) (norme particolari per l'elezione dei cobar);
- e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

3. La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia.

4. Il militare eletto quale rappresentante può dimettersi volontariamente da uno o più consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi adempimenti.

5. I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di

⁸⁴⁸ Relazione art. (Durata del mandato)

L'art. riproduce l'art. 13, d.P.R. n. 691/1979.

discordanza prevarranno le motivate necessità d'impiego dell'Amministrazione militare purché il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite ai commi 8 e 9.

6. I delegati presso il COCER se trasferiti a unità ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso.

7. I delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati a un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale è costituito il COIR di cui sono membri.

8. A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.

9. Ove ciò non sia possibile si procede a elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente negli articoli 898 (composizione del consiglio centrale di rappresentanza) e 899 (composizione dei consigli intermedi di rappresentanza). Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei COBAR invece hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non siano rappresentate da almeno un delegato.

Art. 849

*Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni*⁸⁴⁹ (art. 14, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Il delegato più elevato in grado o più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente.

2. In tutti gli organi di rappresentanza, in assenza del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario che si identifica nel delegato più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano presente alle riunioni.

3. Nel COCER le riunioni sono presiedute:

a) quelle di categoria, dal più elevato in grado o più anziano della rispettiva categoria;

b) quelle di sezione di Forza armata o Corpo armato, dal più elevato in grado, o, a parità di grado, dal più anziano.

4. Il presidente, nell'ambito delle sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i doveri conferitigli in base a quanto disposto dalla sezione VIII del presente capo.

5. Il presidente ha il dovere di mantenere l'ordine durante le riunioni e deve informare le autorità gerarchiche competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche al fine della loro cessazione dal mandato, secondo quanto stabilito dall'articolo 848, comma 2, lettera e) (durata del mandato).

6. Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

SEZIONE IV

I PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 850

*Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni*⁸⁵⁰

⁸⁴⁹ Relazione art. (Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni)

L'art. riproduce l'art. 14, d.P.R. n. 691/1979.

⁸⁵⁰ Relazione art. (Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni)

(art. 15, d.P.R. n. 691 del 1979; art. 46, l. n. 958 del 1986)

1. I militari delle categorie *A, B, C, D* ed *E* di ciascuna unità di base individuata ai sensi dell'articolo 840 (composizione e collocazione dei COBAR), eleggono - con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli - propri rappresentanti presso i corrispondenti COBAR.
2. I rappresentanti nei COBAR delle categorie *A, B, C, D* ed *E* eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COIR.
3. I rappresentanti nei COIR delle categorie *A, B, C, D* ed *E* eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COCER.
4. Prima della scadenza del mandato, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, indice le elezioni da effettuare per il successivo mandato:
 - a) stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti nei COBAR;
 - b) fissando le date per le elezioni dei COIR e del COCER, con il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore.
5. Le elezioni straordinarie di categoria sono indette:
 - a) dagli Stati maggiori di Forza armata e dai comandi generali per la sostituzione dei delegati delle sezioni del COCER;
 - b) dagli Alti comandi periferici per la sostituzione dei delegati dei COIR;
 - c) dai comandanti delle unità di base, in coincidenza con le elezioni semestrali per il rinnovo dei rappresentanti delle categorie *D* ed *E*, per la sostituzione dei delegati dei COBAR.

Art. 851

*Posti di votazione*⁸⁵¹

(art. 16, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Per ogni elezione il comandante (o responsabile dell'ente, indicato sempre con la dizione <<comandante>>, al cui livello è collocato il consiglio da eleggere, stabilisce, in relazione alla entità e alla dislocazione dell'unità o ente interessato, il numero e l'ubicazione dei <<posti di votazione>>, da organizzare all'interno di infrastrutture militari, dandone comunicazione, con congruo anticipo, negli albi dei comandi interessati.
2. Se previsti più posti di votazione il comandante stabilisce quello che deve assumere funzioni di <<posto n. 1>>.
3. Nell'ambito dei locali destinati alla votazione si deve garantire, con appositi accorgimenti, la segretezza del voto.
4. Gli scrutatori:
 - a) devono essere nel numero minimo di tre compreso il presidente, fermo restando che ogni categoria deve avere almeno uno scrutatore;
 - b) sono sorteggiati, a eccezione del presidente che è designato dal comandante, fra gli elettori di ciascun posto di votazione, con esclusione degli analfabeti;

L'art. riproduce l'art. 15, d.P.R. n. 691/1979. La norma ha subito solo la modifica consistente nell'eliminazione del riferimento al mandato biennale, coerentemente con quanto disposto dall'art. 1, l. n. 89/1990, e successivamente dall'art. 8-ter, d.l. n. 45/2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione che hanno stabilito la durata quadriennale del mandato. Si tenga anche presente che l'art. 46, l. n. 958/1986, ha ammesso i militari di leva nel Cocer per mezzo di appositi delegati eletti semestralmente.

⁸⁵¹ Relazione art. (Posti di votazione)

L'art. riproduce l'art. 16, d.P.R. n. 691/1979.

c) si riuniscono, nei locali assegnati per le elezioni, all'orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto. Gli eventuali assenti vengono sostituiti dal presidente con altrettanti elettori della stessa categoria.

5. Il comandante provvede a far consegnare, in tempo utile, al presidente:

a) l'elenco degli elettori;

b) tre elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere nel posto di votazione;

c) una copia delle disposizioni sulla rappresentanza militare contenute nel regolamento;

d) le urne elettorali e un congruo numero di schede elettorali di colore diverso a seconda delle varie categorie di militari chiamati alle elezioni, nonché di matite.

6. Il presidente sigilla le urne, autentica con la propria firma le schede e dichiara aperta la votazione.

Art. 852

*Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio*⁸⁵²

(art. 17, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza.

2. L'elettore:

a) vota soltanto nel posto in cui è iscritto, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno due scrutatori;

b) riceve dal presidente, previa presentazione, se richiesto, di un documento di identità, una scheda autenticata;

c) si reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili, ed, eventualmente, anche il nome e il grado dell'eleggibile o degli eleggibili prescelti della propria categoria;

d) piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la deposita nell'urna mentre uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando, a fianco del nome dell'elettore, nell'apposito elenco.

3. I posti di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere e le schede elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di elettori.

4. Il posto di votazione è aperto fino a esaurimento delle operazioni di voto; comunque il comandante determina l'ora di chiusura, assicurando un minimo di otto ore continuative di votazione.

5. Al termine delle operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che hanno votato e inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere ultimate senza interruzioni.

6. Per lo spoglio, il presidente estrae le schede una alla volta, verifica la validità del voto e ne dà lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori annotano il numero dei voti riportati da ciascun eleggibile.

7. Le schede sono nulle se sprovviste di autentica, oppure se presentano scritte o segni estranei alla votazione stessa.

8. Le preferenze indicate in eccedenza al numero stabilito sono considerate nulle.

9. Sono anche nulle nella parte in cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna categoria.

Art. 853

*Norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti*⁸⁵³

⁸⁵² Relazione art. (Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio)

L'art. riproduce l'art. 17, d.P.R. n. 691/1979.

⁸⁵³ Relazione art. (Norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti)

(art. 18, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Il presidente di ciascun posto di votazione, al termine delle operazioni di scrutinio, redige un verbale, in duplice copia, come da modello riportato all'articolo 901 (elezioni del consiglio, data delle elezioni, prospetto riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato sulla scorta dei verbali parziali).
2. Se sono previsti più posti di votazione, i rispettivi presidenti consegnano:
 - a) al presidente del <<posto n. 1>> una copia del verbale;
 - b) al comandante, un plico contenente l'altra copia del verbale e tutto il carteggio impiegato, comprese le schede non utilizzate.
3. Il presidente del <<posto n. 1>>, in presenza degli scrutatori del posto medesimo, quando è in possesso di tutti gli elementi:
 - a) somma i voti ottenuti da ciascun eleggibile nei singoli posti;
 - b) compila le graduatorie degli eleggibili per ogni categoria, dando la precedenza al più elevato in grado o al più anziano in caso di parità dei voti raccolti;
 - c) redige un verbale riepilogativo, come da modello riportato all'articolo 901 (elezioni del consiglio, data delle elezioni, prospetto riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato sulla scorta dei verbali parziali), con le graduatorie di cui sopra, riportando accanto al nominativo dei primi, sino alla concorrenza di quelli da eleggere, la parola: ELETTO.
4. Il verbale, con tutto il carteggio relativo, viene consegnato dal presidente del posto n. 1 al comandante.
5. Questi, in presenza del detto presidente, dei presidenti degli altri posti e degli scrutatori, in numero di almeno la metà, dichiara, entro 24 ore dal termine della votazione, gli eletti e ne redige verbale, sottoscritto da lui e da tutti i presenti, che trasmette immediatamente al comando presso cui debbono svolgersi le elezioni di grado superiore.
6. Della proclamazione degli eletti viene data adeguata pubblicità mediante affissione di un avviso negli albi delle unità di base.

Art. 854

*Norme particolari per l'elezione dei consigli di base di rappresentanza*⁸⁵⁴

(art. 19, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Ai sensi dell'articolo 850, comma 1 (gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni), sono elettori tutti i militari in forza presso l'unità di base, compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi. I militari che prestino isolatamente servizio presso altra unità di base sono elettori in quest'ultima ed eleggibili nell'unità di base di appartenenza.
2. I militari in cura o in osservazione presso organi sanitari militari che non fanno parte dell'unità di base in cui confluisce l'ente o il reparto di appartenenza dei militari stessi, sono elettori presso l'unità di base dell'organo sanitario ed eleggibili in quella di appartenenza.
3. Nel caso di elezioni preliminari, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili ed, eventualmente, anche il nome e il grado di un solo candidato della propria unità elementare.

L'art. riproduce l'art. 18, d.P.R. n. 691/1979.

⁸⁵⁴ Relazione art. (Norme particolari per l'elezione dei COBAR)

L'art. riproduce l'art. 19, d.P.R. n. 691/1979. Il co. 6 della norma (che stabiliva la non rieleggibilità per chi avesse ricoperto l'incarico nel precedente periodo di mandato) è stato abrogato per ragioni di coerenza sistematica con quanto disposto dall'art. 8-ter, d.l. n. 45/2005, conv. con modificazioni dall'art. 1, l. n. 89/2005. Ciò in quanto, in base al disposto della norma citata (che ha modificato l'art. 18, co. 3, l. n. 382/1978 – oggi confluito nella disposizione del codice di cui all'art. 1475 (procedura di elezione), la rieleggibilità per una sola volta, per i militari di carriera, è divenuta possibile.

4. Nel caso di elezioni definitive, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili ed, eventualmente, anche il nome e il grado di un numero di eleggibili non superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

5. Sono eleggibili i militari, specificati ai commi 1 e 2, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere il comandante dell'unità di base;

b) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato;

c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva;

d) non aver riportato una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza del libro IV del titolo IX del capo III del codice, negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di appartenenza, salva l'ipotesi dell'articolo 1366 (sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo) del codice;

e) non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere;

f) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa.

6. Il comandante pubblica sugli albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate, precisando per ciascuna anche il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere.

7. Il comandante pubblica sugli albi, il secondo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico degli elettori di ciascuna delle categorie interessate.

8. Le schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, sia distaccato in altre sedi per servizi collettivi, sono inviate ai rispettivi posti di votazione mediante corriere.

9. Nel caso un militare eletto risultasse non eleggibile a seguito degli accertamenti di ufficio presso il casellario giudiziario, lo stesso sarà dichiarato decaduto dall'organo o dagli organi di rappresentanza con determinazione del comandante corrispondente e verrà sostituito secondo quanto stabilito all'articolo 848 (durata del mandato).

Art. 855

Norme particolari per l'elezione dei consigli intermedi di rappresentanza⁸⁵⁵

(art. 20, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Sono elettori i militari di cui all'articolo 850, comma 2 (gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni).

2. Ciascun elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

3. Sono eleggibili, per l'elezione di ciascun COIR, tutti i delegati eletti nei corrispondenti COBAR.

4. Il comandante dell'ente cui è collegato il COIR da eleggere:

a) stabilisce il numero e la dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ciascuno di essi, gli elenchi dei militari elettori distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;

b) pubblica sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere;

⁸⁵⁵ Relazione art. (Norme particolari per l'elezione dei COIR)

L'art. riproduce l'art. 20, d.P.R. n. 691/1979.

c) fa pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato a un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.

Art. 856

Norme particolari per l'elezione del consiglio centrale di rappresentanza⁸⁵⁶ (art. 21, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Le elezioni dei membri del COCER sono effettuate separatamente per ciascuna sezione di Forza armata o Corpo armato.
2. Sono elettori i militari di cui all'articolo 850, comma 3 (gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni). Ciascun militare elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.
3. Sono eleggibili, per ogni sezione di Forza armata o Corpo armato, i delegati eletti nei corrispondenti COIR.
4. Gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali, ciascuno per la parte di competenza:
 - a) stabiliscono numero e dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ognuno di essi gli elenchi degli elettori, distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;
 - b) pubblicano sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere;
 - c) fanno pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato a un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.
5. La proclamazione degli eletti nel COCER è fatta con dichiarazione del Capo di stato maggiore della difesa sulla scorta dei verbali inviati dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali. Copia di tale dichiarazione è inviata al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alle autorità competenti alle variazioni matricolari.

Art. 857

Propaganda⁸⁵⁷ (art. 22, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Ogni eleggibile può rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato.
2. L'attività di propaganda deve essere svolta:
 - a) nell'ambito esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel più assoluto rispetto delle norme disciplinari;
 - b) nei dieci giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni;
 - c) con esposizioni verbali o scritte, secondo le norme previste nei commi successivi.
3. Gli eleggibili hanno la facoltà di esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con criteri di uniformità a cura dell'Amministrazione militare, la quale dovrà altresì garantirne la distribuzione in tutte le infrastrutture militari interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche.

⁸⁵⁶ L'art. riproduce l'art. 21, d.P.R. n. 691/1979.

⁸⁵⁷ Relazione art. (Norme particolari per l'elezione del COCER)

L'art. riproduce l'art. 22, d.P.R. n. 691/1979.

4. Tale norma non si applica per le elezioni preliminari.
5. Non è consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte murali, ecc. Nel caso vi si faccia ricorso, sarà cura dei comandanti disporre la eliminazione.
6. Gli eleggibili possono, altresì, manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di un'adunata unica di categoria che è convocata dal comandante in appositi locali.
7. Il comandante, o un suo delegato, apre l'adunata, facendo deliberare la durata degli interventi di ciascun oratore.

SEZIONE V

L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO DI BASE

Art. 858

*Natura e iniziativa dell'attività dei consigli di base di rappresentanza*⁸⁵⁸
(art. 23, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. L'attività del sistema di rappresentanza al livello di base è rivolta ai problemi collettivi di carattere locale che, nella maggioranza dei casi, possono trovare soluzione per intervento o autonoma decisione dell'autorità militare dello stesso livello.
2. I COBAR possono altresì individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo d'interesse, meritano di essere portati all'attenzione del livello rappresentativo superiore.
3. L'attività dei COBAR si avvale, normalmente, dei contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del COBAR.
4. I COBAR possono chiedere, a metà del mandato, un incontro, distinto per categoria, con i militari rappresentati, per riferire sull'attività svolta e per raccogliere le istanze del personale. Le modalità e i tempi di tali incontri sono determinati dal comandante.
5. In occasione del rinnovo dei consigli presso ogni unità di base viene tenuta una riunione informativa durante la quale il presidente del COBAR o un delegato appositamente designato espone un rendiconto, a carattere informativo, relativo all'attività del consiglio, redatto sulla base di apposita delibera già presentata al comandante dell'unità di base. Tale riunione deve svolgersi con le stesse modalità previste dall'articolo 857 (propaganda) per la propaganda orale.
6. Per la formulazione di pareri su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività dei COBAR può essere promossa dal COIR corrispondente o dal comando dell'unità di base.

Art. 859

*Procedure per i consigli di base di rappresentanza*⁸⁵⁹
(art. 24, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Le conclusioni alle quali perviene un COBAR, redatte in apposito verbale, vengono presentate dal presidente, assistito dal comitato di presidenza, al comandante dell'unità di base corrispondente.
2. Ove il verbale non sia stato approvato all'unanimità, devono essere riportati anche i pareri di minoranza.
3. Il comandante risponde entro il termine di un mese motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

⁸⁵⁸ Relazione art. (Natura e iniziativa dell'attività dei COBAR)

L'art. riproduce l'art. 23, d.P.R. n. 691/1979.

⁸⁵⁹ Relazione art. (Procedure per i COBAR)

L'art. riproduce l'art. 24, d.P.R. n. 691/1979.

4. In assenza di risposta, o ritenendo comunque il COBAR che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al COIR corrispondente.
5. Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate dal COBAR con il comandante dell'unità di base corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede e alla durata delle riunioni.
6. I rapporti con il COIR corrispondente, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dalla sezione VIII del presente capo.
7. Di tali rapporti il comando corrispondente è tenuto informato con copia della relativa documentazione.
8. Delegazioni dei COBAR possono essere ascoltate dal COIR corrispondente, su richiesta o per iniziativa del consiglio intermedio, a seguito di autorizzazione dell'alto comando periferico.

SEZIONE VI

L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO INTERMEDIO

Art. 860

*Natura e iniziativa dell'attività dei consigli intermedi di rappresentanza*⁸⁶⁰
(art. 25, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. L'attività dei COIR è rivolta ai problemi inerenti la rappresentanza che possono essere risolti dall'alto comando corrispondente.
2. Tale attività può essere generata dalla necessità di coordinare questioni similari di carattere locale che interessano vari COBAR corrispondenti, oppure dall'esame di questioni che non sono state risolte al livello di base.
3. I COIR possono altresì individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo di interesse, meritano di essere portati all'attenzione del COCER.
4. Per la formulazione dei pareri su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività dei COIR può essere promossa da parte del COCER o dell'alto comando periferico corrispondente.

Art. 861

*Procedure per i consigli intermedi di rappresentanza*⁸⁶¹
(art. 26, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Le conclusioni alle quali perviene un COIR vengono presentate per iscritto, con apposito verbale, all'alto comando corrispondente.
2. Tale verbale, ove non sia stato approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza.
3. L'alto comando risponde entro il termine di un mese, motivando ogni eventuale mancato accoglimento.
4. In assenza di risposta o ritenendo comunque il COIR che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al COCER per il tramite della sezione interessata.
5. Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate dal

⁸⁶⁰ Relazione art. (Natura e iniziativa dell'attività dei COIR)

L'art. riproduce l'art. 25, d.P.R. n. 691/1979.

⁸⁶¹ Relazione art. (Procedure per i COIR)

L'art. riproduce l'art. 26, d.P.R. n. 691/1979.

COIR con l'alto comando corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede e alla durata delle riunioni.

6. I rapporti con i COBAR corrispondenti e con il COCER, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dalla sezione VIII del presente capo.

7. Di tali rapporti, l'alto comando corrispondente viene tenuto informato con copia della relativa documentazione.

8. I COIR possono richiedere il parere di uno o più COBAR corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione dell'alto comando periferico corrispondente, delegazioni dei COBAR confluenti.

9. Delegazioni dei COIR possono essere ascoltate dalla sezione COCER corrispondente, su richiesta o per iniziativa del consiglio centrale, a seguito di autorizzazione dello Stato maggiore o del Comando generale interessato.

SEZIONE VII

L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO CENTRALE

Art. 862

Natura e iniziativa dell'attività del COCER⁸⁶²

(art. 27, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. L'attività del COCER è rivolta alla formulazione di pareri, di proposte e di richieste sulle materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari, così come precisato all'articolo 1476, commi 4 e 8 (riunioni, competenze, attività) del codice.

2. Tale attività può essere promossa dai membri del COCER stesso o dall'autorità gerarchica, ovvero dai COIR.

3. Il COCER può inoltre essere chiamato a esaminare istanze portate alla sua attenzione da un COIR per il tramite della sezione competente, a causa dell'interesse che rivestono o perché non hanno trovato soluzione.

4. Alla luce di quanto disposto dall'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza mantengono stretti contatti con il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di comunicare con tempestività alle rispettive sezioni del COCER dati concreti sulle trattative e sulle posizioni dei sindacati di polizia in materia di trattamento economico e normativo del personale appartenente ai ruoli della polizia di Stato.

Art. 863

Procedure per il COCER⁸⁶³

(art. 28, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Le conclusioni alle quali perviene il COCER in merito a questioni a carattere interforze vengono presentate per iscritto con apposito verbale, al Capo di stato maggiore della difesa.

2. Tale verbale, ove non sia stato approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa risponde entro il termine di due mesi, motivando ogni eventuale mancato accoglimento. In assenza di risposta, o ritenendo comunque il COCER che una questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene portata all'attenzione del Ministro della difesa.

⁸⁶² Relazione art. (Natura e iniziativa dell'attività del COCER)

L'art. riproduce l'art. 27, d.P.R. n. 691/1979.

⁸⁶³ Relazione art. (Procedure per il COCER)

L'art. riproduce l'art. 28, d.P.R. n. 691/1979.

4. Quando si tratta di materia che riguarda una singola Forza armata o Corpo armato, la sezione del COCER interessata esamina autonomamente il problema e il relativo presidente ne consegna le conclusioni al rispettivo Capo di stato maggiore o Comandante generale.
5. Il Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale risponde entro il termine di due mesi motivando ogni eventuale mancato accoglimento.
6. In assenza di risposta o ritenendo comunque la sezione che la questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene sottoposta al presidente del COCER che adisce il Ministro della difesa; ove la questione riguardi esclusivamente la Guardia di finanza, il presidente del COCER delega il presidente di sezione ad adire direttamente il Ministro dell'economia delle finanze.
7. Quando si tratta di materia che riguarda una singola categoria di personale, il presidente del COCER, sentito il comitato di presidenza, assegna per l'esame la questione alla commissione di categoria interessata e richiede i pareri in proposito alle altre commissioni. Le conclusioni dell'esame della commissione interessata e i pareri delle altre commissioni devono essere resi noti per iscritto, con apposito verbale, al presidente del COCER per l'inoltro al Capo di stato maggiore della difesa.
8. Il COCER può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ai sensi dell'articolo 1476, comma 5 (riunioni, competenze, attività) del codice.
9. Le sezioni COCER possono richiedere il parere di uno o più COIR corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione dello Stato maggiore o Comando generale corrispondente, delegazioni dei COIR confluenti.

SEZIONE VIII ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

Art. 864

*Oggetto*⁸⁶⁴

(art. 1, d.m. 9 ottobre 1985)

1. La presente sezione disciplina l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nei suoi vari livelli e articolazioni.

Art. 865

*Prorogatio*⁸⁶⁵

(art. 2, d.m. 9 ottobre 1985)

1. I delegati, alla scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli di rappresentanza.

Art. 866

*Consiglio di rappresentanza*⁸⁶⁶

(art. 3, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Il consiglio di rappresentanza è l'insieme dei delegati proclamati eletti.

⁸⁶⁴ Relazione art. (Oggetto)

L'art. riproduce l'art. 1, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁶⁵ Relazione art. (Prorogatio)

L'art. riproduce l'art. 2, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁶⁶ Relazione art. (Consiglio di rappresentanza)

L'art. riproduce l'art. 3, d.m. 9 ottobre 1985.

Art. 867
*Assemblea*⁸⁶⁷
(art. 4, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Il consiglio di rappresentanza è costituito quando è formalmente riunito per deliberare ed è presente il numero legale dei rappresentanti.
2. Il potere decisionale di ogni consiglio di rappresentanza appartiene all'assemblea dei propri delegati ed è esercitato in piena libertà e autonomia nel rispetto delle norme che regolano la rappresentanza militare.

Art. 868
*Presidente*⁸⁶⁸
(art. 5, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Per la presidenza e la vice presidenza si applicano le norme di cui all'articolo 849, commi 1, 2 e 3 (rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni).

Art. 869
*Comitato di presidenza e segretario*⁸⁶⁹
(art. 6, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Nell'ambito dei consigli di rappresentanza sono costituiti comitati di presidenza composti dal presidente e dai delegati - uno per ciascuna categoria - eletti a tale carica dalla categoria di appartenenza.
2. Nel COCER interforze il comitato di presidenza è costituito dal presidente e dai delegati - uno per ciascuna Forza armata e Corpo armato - eletti a tale carica dalla stessa Forza armata o Corpo armato.
3. Con analoga procedura e medesimi criteri sono costituiti comitati di presidenza nelle commissioni interforze di categoria.
4. In ciascun comitato di presidenza il presidente designa il segretario.

Art. 870
*Gruppi di lavoro*⁸⁷⁰
(art. 7, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro su specifiche materie o problemi, le cui conclusioni sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. I membri vengono designati dalle sezioni del COCER interforze, dalle categorie negli altri consigli.
3. L'istituzione di un gruppo di lavoro deve essere adottata con delibera del consiglio.

Art. 871
*Segreterie permanenti*⁸⁷¹

⁸⁶⁷ Relazione art. (Assemblea)

L'art. riproduce l'art. 4, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁶⁸ Relazione art. (Presidente)

L'art. riproduce l'art. 5, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁶⁹ Relazione art. (Comitato di presidenza e segretario)

L'art. riproduce l'art. 6, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁷⁰ Relazione art. (Gruppi di lavoro)

L'art. riproduce l'art. 7, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁷¹ Relazione art. (Segreterie permanenti)

L'art. riproduce l'art. 8, d.m. 9 ottobre 1985.

(art. 8, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Presso ciascun consiglio intermedio, centrale e le sue articolazioni di Forza armata o Corpo armato sono costituite segreterie permanenti idonee e adeguate a garantire tutte le attività relative al funzionamento della rappresentanza.
2. L'attività di tali segreterie è regolata da apposite norme, emanate dall'autorità militare che costituisce le segreterie stesse.
3. Presso i consigli di base l'attività di segreteria è concordata con il comandante dell'unità di base.

Art. 872

*Presidente – Attribuzioni*⁸⁷²

(art. 9, d.m. 9 ottobre 1985; art. 31, co. 4, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Il presidente:
 - a) convoca e presiede l'assemblea;
 - b) assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il regolamento;
 - c) concede la parola, dirige e modera la discussione;
 - d) convoca, d'iniziativa, il comitato di presidenza o di massima entro cinque giorni quando lo richieda un terzo dello stesso comitato.
2. Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

Art. 873

*Comitato di presidenza – Attribuzioni*⁸⁷³

(art. 10, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Il comitato di presidenza:
 - a) è l'organo esecutivo del consiglio;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli argomenti richiesti dai singoli membri del consiglio;
 - c) fissa la data, il luogo e l'ora delle riunioni;
 - d) è preposto alla redazione degli atti e agli adempimenti conseguenti alle decisioni deliberate dal consiglio stesso;
 - e) presenta alla corrispondente autorità gerarchica le deliberazioni delle riunioni e ne chiede la tempestiva diffusione.
2. Nell'ambito delle attribuzioni previste dal comma 1, il comitato di presidenza delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 874

*Segretario – Attribuzioni*⁸⁷⁴

(art. 11, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Il segretario:
 - a) procede all'appello nominale dei membri del consiglio all'inizio di ogni seduta;
 - b) tiene nota dei delegati iscritti a parlare;
 - c) collabora con il presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto;

⁸⁷² Relazione art. (Presidente – Attribuzioni)

L'art. riproduce, al co. 2, il co. 4 dell'art. 31, d.P.R. n. 691/1979 in quanto la previsione (di natura transitoria nel d.P.R.) non era stata riprodotta nel d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁷³ Relazione art. (Comitato di presidenza – Attribuzioni)

L'art. riproduce l'art. 10, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁷⁴ Relazione art. (Segretario – Attribuzioni)

L'art. riproduce l'art. 11, d.m. 9 ottobre 1985.

- d) trascrive le deliberazioni su apposito registro;
- e) redige il verbale delle riunioni;
- f) dà lettura del processo verbale e, su richiesta del presidente, di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato al consiglio;
- g) coadiuva il presidente nel disbrigo della corrispondenza.

Art. 875

*Convocazioni degli organi di rappresentanza*⁸⁷⁵ (art. 12, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Il presidente convoca il consiglio di rappresentanza d'intesa con il comitato di presidenza, di sua iniziativa nei casi di urgenza, oppure a richiesta di un quinto dei delegati, di massima entro dieci giorni.
2. Il presidente comunica a ciascun delegato, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza, con l'atto di convocazione:
 - a) la data, l'ora e il luogo della riunione;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) la presumibile durata.
3. La data, la sede e la durata della riunione saranno concordate:
 - a) per i COBAR, tra il presidente e il comandante dell'unità di base;
 - b) per i COIR, tra il presidente e il corrispondente alto comando.
4. All'atto del rinnovo degli organismi, ciascun consiglio di rappresentanza s'intende convocato dal presidente e dal comitato di presidenza uscenti entro quindici giorni dalla data della chiusura del verbale riepilogativo delle operazioni di voto.
5. La data, l'ora e il luogo della prima riunione vanno concordati tra il presidente dell'organo rappresentativo e il comando corrispondente.
6. Le commissioni interforze di categoria sono convocate, su proposta del relativo comitato di presidenza, dal presidente del COCER con le stesse modalità di cui agli articoli 872 (Presidente – Attribuzioni) e 873 (Comitato di presidenza – Attribuzioni), ogni qualvolta pareri e proposte da formulare e richieste da avanzare riguardino le singole categorie.
7. Le relative conclusioni saranno sottoposte dal presidente o da un suo delegato all'esame del COCER per l'approvazione.

Art. 876

*Modalità e periodicità delle riunioni*⁸⁷⁶ (art. 13, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Le riunioni hanno luogo nelle ore di servizio e sono a tutti gli effetti attività di servizio.
2. Se l'ordine del giorno non viene esaurito, il presidente, su deliberazione dell'assemblea, ne rinvia la continuazione ad altra data.
3. Di regola i COBAR si riuniscono almeno una volta al mese, i COIR almeno una volta ogni due mesi, le sezioni COCER e il COCER interforze almeno ogni tre mesi.

Art. 877

*Validità delle assemblee*⁸⁷⁷ (art. 14, d.m. 9 ottobre 1985)

⁸⁷⁵ Relazione art. (Convocazioni degli organi di rappresentanza)

L'art. riproduce l'art. 12, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁷⁶ Relazione art. (Modalità e periodicità delle riunioni)

L'art. riproduce l'art. 13, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁷⁷ Relazione art. (Validità delle assemblee)

L'art. riproduce l'art. 14, d.m. 9 ottobre 1985.

1. L'assemblea dei consigli di rappresentanza ai vari livelli è valida:
 - a) in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei delegati;
 - b) in seconda convocazione, indetta entro le 24 ore successive, se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 878

*Assenze dei delegati*⁸⁷⁸

(art. 15, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza il delegato impossibilitato a partecipare alla riunione deve far pervenire dal proprio comando apposita comunicazione al relativo comitato di presidenza.
2. All'apertura dei lavori nessun delegato può assentarsi dall'aula senza averne dato comunicazione al presidente.

Art. 879

*Programmi di lavoro*⁸⁷⁹

(art. 16, d.m. 9 ottobre 1985)

1. I lavori dell'assemblea sono organizzati mediante programmi, calendari, secondo quanto previsto dal Testo unico.
2. Il COCER stabilisce nella prima riunione di ciascun anno il programma di lavoro di massima e verifica l'attuazione di quello precedente ai sensi dell'articolo 1476, comma 2 (riunioni, competenze, attività) del codice.

Art. 880

*Modifica all'ordine del giorno della riunione*⁸⁸⁰

(art. 17, d.m. 9 ottobre 1985)

1. L'ordine del giorno viene stabilito a norma dell'articolo 873 (comitato di presidenza - attribuzioni).
2. La variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere proposta anche dai singoli delegati. L'assemblea, chiamata a decidere su tale proposta, passa alla votazione dopo l'intervento del proponente e delle eventuali dichiarazioni di voto dei delegati.
3. Per inserire argomenti che non sono all'ordine del giorno è sufficiente la richiesta di un quinto dei delegati presenti; per il COCER anche di una sezione di Forza armata o Corpo armato.
4. Le richieste di cui ai commi 2 e 3 devono essere avanzate all'inizio della seduta o prima del passaggio ad altro argomento.

Art. 881

*Comunicazioni all'assemblea*⁸⁸¹

(art. 18, d.m. 9 ottobre 1985)

⁸⁷⁸ Relazione art. (Assenze dei delegati)

L'art. riproduce l'art. 15, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁷⁹ Relazione art. (Programmi di lavoro)

L'art. riproduce l'art. 16, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁸⁰ Relazione art. (Modifica all'ordine del giorno della riunione)

L'art. riproduce l'art. 17, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁸¹ Relazione art. (Comunicazioni all'assemblea)

L'art. riproduce l'art. 18, d.m. 9 ottobre 1985.

1. All'inizio di ogni seduta, il presidente porta a conoscenza dell'assemblea eventuali messaggi, lettere e comunicazioni che la riguardano.

Art. 882

*Iscrizioni a parlare*⁸⁸²

(art. 19, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno i delegati si iscrivono a parlare, prima di dare inizio alla discussione, presso la presidenza. È comunque possibile, eccezionalmente, l'iscrizione anche durante la discussione.
2. Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, in relazione al numero degli iscritti, stabilisce i tempi degli interventi, assicurando in ogni caso un minimo di dieci minuti.
3. Al delegato che abbia esaurito il suo intervento è concessa, per non più di cinque minuti, una replica, oltre alla possibilità - prima di ogni votazione - di fare una dichiarazione di voto, nonché un intervento della stessa durata per una questione di carattere incidentale o per fatto personale. Per fatto personale deve intendersi l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
4. Il presidente nel concedere la parola segue l'ordine di iscrizione.
5. Il delegato iscritto a parlare che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare.

Art. 883

*Maggioranza delle deliberazioni*⁸⁸³

(art. 20, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Il consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi per i quali siano richieste maggioranze speciali.
2. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 884

*Modi di votazione*⁸⁸⁴

(art. 21, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico per sorteggio, a giudizio del presidente o a richiesta di un delegato su deliberazione dell'assemblea.
2. È adottato lo scrutinio segreto per l'elezione del comitato di presidenza e per la formalizzazione di incarichi e funzioni a persone.

Art. 885

*Annullamento o ripetizione delle votazioni*⁸⁸⁵

(art. 22, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Iniziata la votazione, questa non può essere sospesa o interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

⁸⁸² Relazione art. (Iscrizioni a parlare)

L'art. riproduce l'art. 19, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁸³ Relazione art. (Maggioranza delle deliberazioni)

L'art. riproduce l'art. 20, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁸⁴ Relazione art. (Modi di votazione)

L'art. riproduce l'art. 21, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁸⁵ Relazione art. (Annullamento o ripetizione delle votazioni)

L'art. riproduce l'art. 22, d.m. 9 ottobre 1985.

2. Qualora siano sollevati dubbi sulla regolarità delle votazioni, il presidente procede all'annullamento e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 886

*Presentazione delle mozioni*⁸⁸⁶
(art. 23, d.m. 9 ottobre 1985)

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea e può essere presentata anche da un solo delegato.
2. Il presidente, d'intesa con il comitato di presidenza, accerta che il contenuto sia formalmente corretto, quindi ne dà comunicazione all'assemblea prima della trattazione del successivo argomento.
3. Qualora il proponente della mozione intenda promuovere una deliberazione sull'argomento in discussione, il presidente rende edotta l'assemblea e concede la parola allo stesso delegato. Al termine della discussione l'assemblea si esprime mediante votazione.
4. Una mozione che, a giudizio del comitato di presidenza, riproduca sostanzialmente il contenuto di proposte respinte può essere presentata soltanto nelle successive riunioni.
5. Mozioni intese a richiamare al rispetto delle norme contenute nel testo unico vengono lette, illustrate dal proponente e votate immediatamente.

Art. 887

*Compilazione dei processi verbali*⁸⁸⁷
(art. 24, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Il verbale deve contenere, oltre alle deliberazioni e ai motivi che le hanno originate, anche, a richiesta, le eventuali dichiarazioni dei singoli delegati relative all'argomento.
2. Qualora una deliberazione non venga adottata all'unanimità, i delegati dissenzienti hanno diritto d'inserire le motivazioni del loro voto.
3. Analoga procedura viene adottata per le deliberazioni assunte dal comitato di presidenza.
4. Prima della chiusura di ogni sessione viene data lettura del processo verbale, il quale deve essere approvato dall'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 888

*Trasmissione delle deliberazioni*⁸⁸⁸
(art. 25, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Le deliberazioni della riunione sono consegnate dal comitato di presidenza all'autorità militare presso cui l'organo di rappresentanza è costituito, nonché a ciascun delegato.

Art. 889

*Pubblicità delle deliberazioni e delle risposte*⁸⁸⁹
(art. 26, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Le deliberazioni di ciascun consiglio di rappresentanza e le risposte dell'autorità militare sono affisse nelle bacheche all'uopo riservate.

⁸⁸⁶ Relazione art. (Presentazione delle mozioni)

L'art. riproduce l'art. 23, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁸⁷ Relazione art. (Compilazione dei processi verbali)

L'art. riproduce l'art. 24, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁸⁸ Relazione art. (Trasmissione delle deliberazioni)

L'art. riproduce l'art. 25, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁸⁹ Relazione art. (Pubblicità delle deliberazioni e delle risposte)

L'art. riproduce l'art. 26, d.m. 9 ottobre 1985.

2. Le deliberazioni, oltre alla affissione nelle bacheche, possono essere anche date in consultazione a tutti quei militari che ne facciano esplicita richiesta al rispettivo consiglio di rappresentanza.
3. Le deliberazioni sono esposte nelle bacheche fino alla formulazione delle risposte e vi rimangono, unitamente a esse, per un ulteriore periodo di almeno trenta giorni.
4. Dopo tale periodo deliberazioni e risposte vanno conservate agli atti dei minimi livelli dei comandi ove sono ubicate le bacheche, a disposizione di eventuali richiedenti.
5. Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione militare ai sensi dell'articolo 896, comma 4 (informazione sull'attività svolta dagli organi di rappresentanza).

Art. 890

*Audizioni*⁸⁹⁰

(art. 27, d.m. 9 ottobre 1985)

1. I consigli possono altresì convocare militari della propria base per audizioni su fatti specifici.
2. Gli interventi dei convocati devono essere limitati a fornire le notizie richieste.
3. Le modalità di convocazione devono essere concordate con il comando corrispondente.

Art. 891

*Rapporti con le commissioni parlamentari*⁸⁹¹

(art. 29, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Il COCER chiede con apposita delibera di essere ascoltato dalle commissioni parlamentari competenti - ai sensi dell'articolo 1476, comma 5 (riunioni, competenze, attività) del codice - anche su specifiche materie di particolare importanza che riguardano singole sezioni di Forza armata o Corpo armato ovvero commissioni di categoria. In tal caso l'eventuale delegazione sarà composta in modo da garantire la presenza della sezione o commissione di categoria interessata, accompagnata dal comitato di presidenza del COCER.

Art. 892

*Rapporti a livello di base*⁸⁹²

(art. 30, d.m. 9 ottobre 1985)

1. I rapporti dei consigli di base sono disciplinati attraverso:
 - a) contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del consiglio;
 - b) periodicità degli incontri con il comandante dell'unità di base, da definire e concordare con il medesimo;
 - c) incontri collegiali periodici, anche a livello di delegazione, con i consigli intermedi ovvero dello stesso grado. All'uopo uno o più COBAR possono adire direttamente il COIR corrispondente, che indice apposita riunione da concordare con l'autorità gerarchica cui è affiancato. Sono consentite riunioni, anche a livello di delegazione, fra più COBAR dello stesso COIR. Tali incontri sono organizzati dal COIR previo coordinamento con l'autorità corrispondente.

Art. 893

⁸⁹⁰ Relazione art. (Audizioni)

L'art. riproduce l'art. 27, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁹¹ Relazione art. (Rapporti con le commissioni parlamentari)

L'art. riproduce l'art. 29, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁹² Relazione art. (Rapporti a livello di base)

L'art. riproduce l'art. 30, d.m. 9 ottobre 1985.

*Rapporti a livello intermedio e centrale*⁸⁹³

(art. 31, d.m. 9 ottobre 1985)

1. Uno o più COIR possono adire direttamente la propria sezione COCER, che indice apposita riunione da concordarsi con l'autorità gerarchica cui è affiancata.
2. Sono consentite inoltre riunioni dei COIR, anche a livello di delegazione; gli incontri sono organizzati dal COCER di sezione previo coordinamento con l'autorità militare corrispondente.
3. Sono altresì previsti incontri opportunamente concordati fra:
 - a) COIR e il corrispondente alto comando;
 - b) COCER di Forza armata o Corpo armato e Capo di stato maggiore o Comandante generale.

SEZIONE IX
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 894

*Ordine delle riunioni*⁸⁹⁴

(art. 35, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Se un delegato turba l'ordine o non osserva, nel corso della riunione, quanto stabilito dall'articolo 847, comma 5, lettera a) (facoltà e limiti del mandato), il presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel verbale della seduta.
2. Qualora un delegato, nonostante il richiamo inflittogli dal presidente, persista nel suo comportamento, il presidente sentito il comitato di presidenza, pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'allontanamento per il resto della seduta. La censura deve essere successivamente iscritta nel verbale della seduta e inviata per iscritto all'interessato. Se il delegato non ottempera all'ordine di allontanarsi, il presidente sospende la seduta.
3. Le deliberazioni adottate dal presidente sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.
4. Le sanzioni sono comminate dal presidente indipendentemente dalle eventuali infrazioni penali o disciplinari, che restano di competenza dell'autorità gerarchica.

Art. 895

*Annotazioni nella documentazione del personale*⁸⁹⁵

(art. 36, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. La nomina a membro di organo della rappresentanza militare forma oggetto di apposita annotazione matricolare con la seguente formula:
<<Eletto nel consiglio ... (centrale, intermedio, di base) di rappresentanza del ... (far seguire la denominazione dell'unità al cui livello si pone l'organo di rappresentanza intermedio o di base) per la categoria ... (precisare la categoria di appartenenza) a decorrere dal ...>>.
2. La cessazione dal mandato, da qualunque causa determinata, comporta analoga annotazione, formulata nei termini seguenti: <<Cessa dal mandato di membro del consiglio ... del ... per la categoria ... per ... (specificare se per scadenza del mandato o per uno dei motivi di cui al terzo comma dell'articolo X (ex 13) o per altri motivi) a decorrere dal ...>>.

⁸⁹³ Relazione art. (Rapporti a livello intermedio e centrale)

L'art. riproduce l'art. 31, d.m. 9 ottobre 1985.

⁸⁹⁴ Relazione art. (Ordine delle riunioni)

L'art. riproduce l'art. 35, d.P.R. n. 691/1979.

⁸⁹⁵ Relazione art. (Annotazioni nella documentazione del personale)

L'art. riproduce l'art. 36, d.P.R. n. 691/1979.

3. Apposita nota sull'espletamento dell'incarico di rappresentante va apposta in calce allo spazio della documentazione caratteristica riservata al compilatore, prima del giudizio che questi attribuirà al valutando se trattasi di scheda valutativa ovvero al termine della parte descrittiva se trattasi di rapporto informativo. Tale nota dovrà essere redatta come segue: <<Dal ... al ... ha svolto l'incarico di delegato presso il consiglio di rappresentanza ...>>.

Art. 896

*Informazione sull'attività svolta dagli organi di rappresentanza*⁸⁹⁶ (art. 37, d.P.R. n. 691 del 1979; art. 4, d.P.R. n. 520 del 1992)

1. Il testo delle deliberazioni di ciascun COBAR è affisso negli albi delle unità di base e, ove necessario, in quelli delle unità elementari in cui l'unità di base si articola.
2. Il testo delle deliberazioni di ciascun COIR è inviato ai COBAR che hanno provveduto alla sua elezione, per l'affissione agli albi delle unità di base.
3. Il testo delle deliberazioni del COCER è inviato a tutti i COIR e da questi ai COBAR per l'ulteriore diffusione tramite gli albi delle unità di base.
4. Le suddette attività sono effettuate a cura e a spese dell'Amministrazione militare.
5. E' vietata ai militari la divulgazione delle deliberazioni medesime, a eccezione delle deliberazioni del COCER.

Art. 897

*Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza*⁸⁹⁷ (art. 38, d.P.R. n. 691 del 1979)

1. Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'articolo 1476, comma 5 (riunioni, competenze, attività) del codice, debbono comunicarlo all'autorità richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorità provvede senza attendere il parere.

Art. 898

*Composizione del consiglio centrale di rappresentanza*⁸⁹⁸ (annesso 1, d.m. 4 maggio 2006: tabella A)

1. Il consiglio centrale di rappresentanza è composto da 63 militari così ripartiti per Forza armata o Corpo armato:
 - a) Esercito: ufficiali: 3; sottufficiali: 6; volontari: 9; totale: 18;
 - b) Marina: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; volontari 3; totale: 8;
 - c) Aeronautica: ufficiali: 2; sottufficiali: 4; volontari: 2; totale: 8;
 - d) Arma dei carabinieri: ufficiali: 2; sottufficiali: 7; appuntati e carabinieri: 9; totale: 18;
 - e) Corpo della Guardia di finanza: ufficiali: 2; sottufficiali: 5; appuntati e finanziari: 4; totale: 11.
2. Il Consiglio centrale di rappresentanza è così composto per categorie:
 - a) ufficiali: Esercito: 3; Marina: 2; Aeronautica: 2; Arma dei carabinieri: 2; Guardia di finanza: 2; totale: 11;

⁸⁹⁶ Relazione art. (Informazione sull'attività svolta dagli organi di rappresentanza)

L'art. riproduce l'art. 37, d.P.R. n. 691/1979. Il co. 5 recepisce la disposizione di cui all'art. 4, d.P.R. n. 520/1992, che stabiliva, appunto, l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 37, co. 5, d.P.R. n. 691/1979 alle deliberazioni dei COCER.

⁸⁹⁷ Relazione art. (Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza)

L'art. riproduce l'art. 38, d.P.R. n. 691/1979.

⁸⁹⁸ Relazione art. (Composizione del consiglio centrale di rappresentanza)

L'art. riproduce l'annesso 1 al d.m. 4 maggio 2006 – tabella A.

- b) sottufficiali: Esercito: 6; Marina: 3; Aeronautica: 4; Arma dei carabinieri: 7; Guardia di finanza: 5; totale: 25;
- c) volontari ed equiparati: Esercito: 9; Marina: 3; Aeronautica: 2; Arma dei carabinieri: 9; Guardia di finanza: 4; totale: 27.

Art. 899

Composizione dei consigli intermedi di rappresentanza⁸⁹⁹
(*annesso 2, d.m. 4 maggio 2006: tabella B*)

1. I consigli intermedi di rappresentanza sono così composti:

- a) Esercito:
- 1) Comando operativo delle forze terrestri: ufficiali: 2; sottufficiali: 6; volontari: 8; totale: 16;
 - 2) Comando delle scuole dell'Esercito: ufficiali 2; sottufficiali: 3; volontari: 4; totale: 9;
 - 3) Comando logistico dell'Esercito: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;
 - 4) Ispettorato delle infrastrutture: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;
 - 5) Ispettorato per il reclutamento e le forze di completamento: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 3; totale: 7;
- b) Marina:
- 1) Cincnav Area Nord: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;
 - 2) Cincnav Area Sud: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;
 - 3) Maridipart Alto Adriatico: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;
 - 4) Maridipart Alto Tirreno: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;
 - 5) Maricapitale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;
 - 6) Maridipart Ionio e Canale d'Otranto: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;
 - 7) Marisicilia: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;
 - 8) Marisardegna: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;
 - 9) capitanerie di porto: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;
- c) Aeronautica:
- 1) Comando della squadra aerea: ufficiali: 3; sottufficiali: 5; volontari: 3; totale: 11;
 - 2) Comando logistico: ufficiali: 3; sottufficiali: 4; volontari: 2; totale: 9;
 - 3) Comando generale delle scuole: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; volontari: 2; totale: 6;
- d) Arma dei carabinieri:
- 1) Comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e carabinieri: 2; totale: 6;
 - 2) Comando interregionale <<Pastrengo>>: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; appuntati e carabinieri: 4; totale: 9;
 - 3) Comando interregionale <<Vittorio Veneto>>: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; appuntati e carabinieri: 3; totale: 8;
 - 4) Comando interregionale <<Podgora>>: ufficiali: 2; sottufficiali: 5; appuntati e carabinieri: 6; totale: 13;
 - 5) Comando interregionale <<Ogaden>>: ufficiali: 2; sottufficiali: 4; appuntati e carabinieri: 4; totale: 10;
 - 6) Comando interregionale <<Culqualber>>: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; appuntati e carabinieri: 3; totale: 8;
 - 7) Comando unità mobili e specializzate <<Palidoro>>: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e carabinieri: 3; totale: 7;

⁸⁹⁹ Relazione art. (Composizione dei consigli intermedi di rappresentanza)
L'art. riproduce l'annesso 2 al d.m. 4 maggio 2006 – tabella B.

- e) Guardia di finanza:
- 1) Comando Interregionale dell'Italia Nord-Occidentale: ufficiali: 2; sottufficiali: 3; appuntati e finanzieri: 2; totale: 7;
 - 2) Comando Interregionale dell'Italia Nord-Orientale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;
 - 3) Comando interregionale dell'Italia Centro-Settentrionale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;
 - 4) Comando Interregionale dell'Italia Centrale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;
 - 5) Comando interregionale dell'Italia Meridionale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;
 - 6) Comando interregionale dell'Italia Sud-Occidentale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;
 - 7) Comando reparti speciali: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;
 - 8) Ispettorato per gli istituti d'istruzione: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6;
 - 9) Comando aeronavale centrale: ufficiali: 2; sottufficiali: 2; appuntati e finanzieri: 2; totale: 6.

Art. 900

*Consigli di base di rappresentanza*⁹⁰⁰
(*annesso 3, d.P.R. 136 del 1986: tabella C*)

1. Ciascuna Forza armata e Corpo armato stabilirà il numero dei delegati di ogni categoria, per la composizione dei COBAR di propria competenza, calcolando un rappresentante ogni 250 elettori, o frazione superiore alla metà.
2. I rappresentanti di ciascuna categoria dovranno essere, di norma, almeno due.
3. Qualora si verificasse la maggioranza assoluta per una categoria, il numero dei suoi delegati dovrà essere ridotto sino alla somma dei rappresentanti delle altre categorie.

Art. 901

*Elezioni del Consiglio, data delle elezioni, prospetto riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato sulla scorta dei verbali parziali*⁹⁰¹
(*annesso 4, d.P.R. n. 691 del 1979*)

1. Per le elezioni del consiglio è utilizzato un prospetto, riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato, redatto con decreto del Ministro della difesa.

SEZIONE X

**DISPOSIZIONI DI COLLEGAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE
CON I RAPPRESENTANTI DEI MILITARI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO E
DEI PENSIONATI**

Art. 902

*Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati*⁹⁰²

⁹⁰⁰ Relazione art. (Consigli di base di rappresentanza)

L'art. riproduce l'annesso 3, d.P.R. n. 136/1986.

⁹⁰¹ Relazione art. (Elezioni del Consiglio, data delle elezioni, prospetto riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato sulla scorta dei verbali parziali)

L'art. riproduce l'annesso 4 al d.P.R. n. 691/1979.

(art. 1, d.m. 5 agosto 1982)

1. Le associazioni di cui all'articolo 906 (associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati), che contemplano nei propri atti costitutivi l'acquisizione della qualità di socio in base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, sono iscritte, a loro richiesta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1480 (disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare) del codice, in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.

2. La richiesta di cui al comma 1, da rimettere al Ministero della difesa a cura dei competenti organi sociali, dovrà essere corredata:

- a) dalla copia dello statuto ovvero dell'atto costitutivo;
- b) dalla indicazione del numero dei soci militari delle categorie in congedo o pensionati;
- c) da ogni altra utile indicazione relativa sia al sodalizio per meglio configurarne la posizione giuridica, sia a dati di qualificazione riferiti agli associati.

Art. 903

*Attività di informazione, studio e formulazione di pareri*⁹⁰³

(art. 2, d.m. 5 agosto 1982)

1. Le associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 902 (Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati), saranno tenute al corrente dal Ministero della difesa sugli studi riguardanti materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - del personale in congedo e in pensione.

2. Le predette associazioni potranno presentare richieste e formulare pareri e proposte al Ministro della difesa sulle materie indicate al comma 1.

Art. 904

*Rapporti con il COCER*⁹⁰⁴

(art. 3, d.m. 5 agosto 1982)

1. Il Ministro della difesa, anche in relazione alle richieste avanzate dalle associazioni ai sensi dell'articolo 903 (Attività di informazione, studio e formulazione di pareri), di volta in volta autorizzerà incontri tra il COCER e le associazioni medesime al fine di consentire l'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione che possono rivelarsi utili per la definizione o l'avvio a soluzione di problemi esistenti, interessanti il personale militare in congedo o pensionato.

2. Le riunioni di cui al comma 1 saranno presiedute dal presidente del COCER e dal presidente designato dai rappresentanti delle associazioni dei militari in congedo e in pensione.

3. La lettera di convocazione, da inviare almeno trenta giorni prima della riunione, conterrà indicazioni relative:

- a) alla data, all'ora e al luogo della riunione;
- b) agli argomenti posti dall'ordine del giorno;
- c) al numero dei delegati delle associazioni interessate, invitati a partecipare.

⁹⁰² Relazione art. (Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati)

L'art. riproduce l'art. 1, d.m. 5 agosto 1982.

⁹⁰³ Relazione art. (Attività di informazione, studio e formulazione di pareri)

L'art. riproduce l'art. 2, d.m. 5 agosto 1982.

⁹⁰⁴ Relazione art. (Rapporti con il COCER)

L'art. riproduce l'art. 3, d.m. 5 agosto 1982.

4. I singoli delegati dovranno essere muniti di apposito documento, rilasciato dai competenti organi statutari, dal quale deve risultare esplicitamente tale loro qualità che legittima l'intervento alla riunione per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. I resoconti degli incontri di cui al comma 1, compilati e firmati dai due presidenti, saranno rimessi, a cura del presidente del COCER, al Capo di stato maggiore della difesa e saranno posti all'attenzione del Ministro della difesa.

Art. 905

Riunione annuale indetta dal Ministro della difesa⁹⁰⁵

(art. 4, d.m. 5 agosto 1982)

1. Il Ministro della difesa riunisce una volta all'anno i rappresentanti delle associazioni di cui al precedente articolo 902 (Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati) per la trattazione dei problemi di specifico interesse dei militari delle categorie in congedo e in pensione.

Art. 906

Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati⁹⁰⁶

(allegato, d.m. 5 agosto 1982)

1. Le associazioni di cui all'articolo 902 (Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati), sono le seguenti:

- a) Gruppo decorati ordine militare d'Italia;
- b) Gruppo medaglie d'oro al valor militare;
- c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
- d) Associazione italiana ciechi di guerra;
- e) Istituto del <<Nastro Azzurro>> fra combattenti decorati al valor militare;
- f) Associazione nazionale combattenti e reduci;
- g) Associazione nazionale volontari di guerra;
- h) Associazione nazionale combattenti guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate;
- i) Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione;
- l) Associazione nazionale partigiani d'Italia;
- m) Federazione italiana volontari della libertà;
- n) Federazione italiana associazioni partigiane
- o) Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini;
- p) Federazione italiana dei combattenti alleati;
- q) Associazione nazionale ex internati;
- r) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
- s) Associazione nazionale famiglie martiri caduti per la libertà della Patria;
- t) Associazione italiana combattenti interalleati;
- u) Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna;
- v) Unione nazionale italiana reduci di Russia;

⁹⁰⁵ Relazione art. (Riunione annuale indetta dal Ministro della difesa)

L'art. riproduce l'art. 4, d.m. 5 agosto 1982.

⁹⁰⁶ Relazione art. (Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati)

L'art. riporta il testo dell'all. al d.M. 5 agosto 1982 oggi riprodotto nella presente sezione. L'all. è stato più volte mod. ed aggiornato. Di seguito riportati tutti gli interventi al riguardo: d.M. 1° ottobre 1983, d.m. 25 ottobre 1984, d.m. 25 novembre 1985, d.m. 12 maggio 1986, d.m. 30 ottobre 1986, d.m. 20 febbraio 1989, d.m. 3 luglio 1989, d.m. 28 marzo 1991, d.m. 27 luglio 2005, d.m. 29 aprile 2008.

- z) Consiglio nazionale permanente delle associazioni d'arma;
- aa) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
- bb) Associazione nazionale del fante;
- cc) Associazione nazionale marinari d'Italia;
- dd) Associazione Arma Aeronautica;
- ee) Associazione nazionale carabinieri;
- ff) Associazione nazionale finanzieri d'Italia;
- gg) Associazione nazionale granatieri di Sardegna;
- hh) Associazione nazionale bersaglieri;
- ii) Associazione nazionale alpini
- ll) Associazione nazionale carristi d'Italia;
- mm) Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
- nn) Associazione lagunari truppe anfibie;
- oo) Associazione nazionale arma di cavalleria;
- pp) Associazione nazionale artiglieri d'Italia;
- qq) Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia;
- rr) Associazione nazionale aviazione dell'Esercito;
- ss) Associazione nazionale autieri d'Italia;
- tt) Associazione nazionale commissariato militare;
- uu) Associazione nazionale amministrazione militare;
- vv) Associazione nazionale ufficiali tecnici dell'Esercito italiano;
- zz) Associazione nazionale cappellani militari d'Italia;
- aaa) Associazione nazionale sanità militare italiana;
- bbb) Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo;
- ccc) Associazione nazionale ufficiali Marina provenienti dal servizio effettivo;
- ddd) Associazione nazionale ufficiali Aeronautica;
- eee) Associazione nazionale sottufficiali d'Italia;
- fff) Unione nazionale sottufficiali italiani;
- ggg) Associazione nazionale grandi invalidi militari ed equiparati;
- hhh) Associazione nazionale <<Nastro Verde>> decorati di Medaglia d'oro mauriziana;
- iii) Società di mutuo soccorso alpini in congedo.

TITOLO X BANDE MUSICALI

CAPO I RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 907
*Reclutamento*⁹⁰⁷
(art. 1, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. Il reclutamento del personale delle bande musicali ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami indetti dalla Direzione generale per il personale militare, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.
2. I bandi di concorso stabiliscono:
 - a) il numero dei posti da mettere a concorso per i ruoli o le parti da ricoprire;
 - b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;

⁹⁰⁷ Relazione art. (Reclutamento)

L'art. riproduce l'art. 1, d.P.R. n. 52/2008, emanato ai sensi dell'art. 6, co. 4., l. n. 78/200.

- c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso;
 - d) la nomina delle commissioni;
 - e) i criteri per la formazione delle graduatorie.
3. Con decreti del Direttore della Direzione generale per il personale militare sono approvate le graduatorie finali e nominati i vincitori dei concorsi.

Art. 908

*Titoli, prove e procedure d'esame*⁹⁰⁸
(art. 2, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. Il candidato viene valutato in base alle prove d'esame e ai titoli presentati, secondo quanto indicato nei bandi di concorso.
2. Le prove d'esame sono stabilite come segue:
 - a) prove pratiche scritte e di direzione, per il maestro direttore e per il maestro vice direttore;
 - b) prove pratiche di esecuzione, per gli orchestrali;
 - c) prove pratiche di armonizzazione, correzione di partiture, catalogazione e organizzazione di una biblioteca musicale, per l'archivista;
 - d) prova teorica, per tutti i candidati.
3. I titoli incidono per il 30 per cento sulla valutazione complessiva. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
 - a) categoria I - titoli accademici:
 - 1) diploma accademico di secondo livello, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 10/100;
 - 2) diploma accademico di primo livello, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 8/100;
 - b) categoria II - titoli didattici:
 - 1) incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 5/100;
 - c) categoria III - titoli professionali:
 - 1) attività e incarichi svolti, connessi con la specifica professionalità: fino a punti 15/100.
4. I bandi di concorso fissano anche le modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nelle Forze armate da parte dei rispettivi centri di selezione e reclutamento il cui giudizio è definitivo.
5. Nell'attribuzione dei punteggi massimi si deve tener conto della specifica professionalità richiesta per la partecipazione al concorso.
6. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo, l'appartenenza alla rispettiva Forza armata. Nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali, a parità di punteggio complessivo, fra gli appartenenti alla rispettiva Forza armata sono preferiti, nell'ordine:
 - a) gli allievi dei rispettivi centri di addestramento musicale;
 - b) il candidato che rivesta il grado più elevato e, in caso di parità di grado, il candidato con maggiore anzianità di servizio.
7. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti alla rispettiva Forza armata, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

⁹⁰⁸ Relazione art. (Titoli, prove e procedure d'esame)
L'art. riproduce l'art. 2, d.P.R. n. 52/2008.

Art. 909

*Reclutamento del maestro direttore*⁹⁰⁹
(art. 3, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente, maestro direttore di banda, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°;
b) abbiano conseguito il diploma di strumentazione per banda e il diploma di composizione o di direzione d'orchestra in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

c) siano in possesso degli altri requisiti per la nomina a ufficiale in servizio permanente.

2. Si prescinde dal limite massimo d'età per il concorrente che sia già:

a) ufficiale Maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata o Corpo di polizia;
b) ufficiale Maestro vice direttore della rispettiva banda.

Art. 910

*Reclutamento del Maestro vice direttore*⁹¹⁰
(art. 4, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente, Maestro vice direttore di banda, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°, eccetto gli orchestrali della rispettiva banda, per i quali si prescinde dai limiti di età;

b) abbiano conseguito il diploma in strumentazione per banda in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

c) siano in possesso degli altri requisiti per la nomina a ufficiale in servizio permanente.

Art. 911

*Reclutamento degli orchestrali*⁹¹¹
(art. 5, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. Gli orchestrali delle bande musicali sono reclutati mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani che:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°;

b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o in uno strumento affine, come stabilito dall'articolo 1515, comma 5 (uniforme ed impiego) del codice;

c) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, o possano conseguirlo entro l'anno in cui viene bandito il concorso;

d) siano in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento nei rispettivi ruoli marescialli o ispettori.

2. Per gli orchestrali della rispettiva banda che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età.

⁹⁰⁹ Relazione art. (Reclutamento del maestro direttore)

L'art. riproduce l'art. 3, d.P.R. n. 52/2008.

⁹¹⁰ Relazione art. (Reclutamento del maestro vice direttore)

L'art. riproduce l'art. 4, d.P.R. n. 52/2008.

⁹¹¹ Relazione art. (Reclutamento degli orchestrali)

L'art. riproduce l'art. 5, d.P.R. n. 52/2008.

3. Il limite massimo di età è elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio.
4. Per gli allievi dei centri di addestramento musicale di cui all'articolo 1507 (reclutamento e formazione di personale musicante) del codice si prescinde dai limiti di età.

Art. 912

*Reclutamento dell'archivista*⁹¹²
(art. 6, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. L'archivista delle bande musicali è reclutato mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
- abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 40°;
 - abbiano conseguito un diploma di strumento a fiato in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
 - abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, o possano conseguirlo entro l'anno in cui viene bandito il concorso;
 - siano in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento nei rispettivi ruoli marescialli o ispettori.
2. Il limite massimo di età è elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio.

CAPO II

COMMISSIONI PER I CONCORSI

Art. 913

*Commissione per il concorso a Maestro direttore*⁹¹³
(art. 7, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 909 (reclutamento del maestro direttore) è composta da:
- un generale della rispettiva Forza armata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
 - due insegnanti di conservatorio statale;
 - due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

Art. 914

*Commissione per il concorso a Maestro vice direttore*⁹¹⁴
(art. 8, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 910 (reclutamento del maestro vice direttore) è composta:
- da un generale della rispettiva Forza armata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
 - da un insegnante di strumentazione per banda presso un conservatorio statale;

⁹¹² Relazione art. (Reclutamento dell'archivista)

L'art. riproduce l'art. 6, d.P.R. n. 52/2008.

⁹¹³ Relazione art. (Commissione per il concorso a maestro direttore)

L'art. riproduce l'art. 7, d.P.R. n. 52/2008.

⁹¹⁴ Relazione art. (Commissione per il concorso a vice direttore)

L'art. riproduce l'art. 8, d.P.R. n. 52/2008.

c) dal maestro direttore della rispettiva banda musicale o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

Art. 915

*Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista*⁹¹⁵ (art. 9, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 911 (reclutamento degli orchestrali) sono composte:

a) da un generale della rispettiva Forza armata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;

b) dal maestro direttore della rispettiva banda musicale o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia;

c) da un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

CAPO III

NOMINA E FORMAZIONE

Art. 916

*Nomina del Maestro direttore*⁹¹⁶ (art. 10, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo con il grado di maggiore in servizio permanente della rispettiva Forza armata.

2. Il concorrente, già ufficiale di grado superiore a quello di maggiore maestro direttore di banda in servizio permanente, o qualifica equivalente, di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 909 (reclutamento del maestro direttore), consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti.

Art. 917

*Nomina del Maestro vice direttore*⁹¹⁷ (art. 11, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. La nomina dell'ufficiale Maestro vice direttore di banda ha luogo con il grado di tenente in servizio permanente della rispettiva Forza armata.

2. Il concorrente, già ufficiale di grado superiore a quello di tenente maestro vice direttore di banda in servizio permanente, o qualifica equivalente, di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 910 (reclutamento del maestro vice direttore), consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti. In tale caso il grado già posseduto non può essere superiore a quello massimo di tenente colonnello.

Art. 918

⁹¹⁵ Relazione art. (Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista)

L'art. riproduce l'art. 9, d.P.R. n. 52/2008.

⁹¹⁶ Relazione art. (Nomina del maestro direttore)

L'art. riproduce l'art. 10, d.P.R. n. 52/2008.

⁹¹⁷ Relazione art. (Nomina del maestro vice direttore)

L'art. riproduce l'art. 11, d.P.R. n. 52/2008.

*Nomina degli orchestrali e dell'archivista*⁹¹⁸
(art. 12, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono nominati marescialli aiutanti, marescialli capi o marescialli ordinari del ruolo degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda, come previsto dall'articolo 1513 (orchestrali) del codice.
2. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso ad archivista è nominato maresciallo ordinario del ruolo degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri e inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda.
3. La nomina a orchestrale o ad archivista decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del rispettivo Capo di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. I vincitori del concorso provenienti dai rispettivi ruoli marescialli o ispettori:
 - a) se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza;
 - b) se di grado superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianità posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.
5. Nei confronti degli orchestrali e dell'archivista della banda si applicano le disposizioni sullo stato del personale dei rispettivi ruoli marescialli e ispettori.
6. Gli orchestrali e l'archivista cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale del rispettivo ruolo marescialli e ispettori.

Art. 919
*Formazione*⁹¹⁹
(art. 13, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. Il Maestro direttore e il Maestro vice direttore all'atto della nomina seguono un corso di formazione, tranne i casi in cui, al momento del concorso, siano ufficiali della rispettiva Forza arma.
2. Gli orchestrali e l'archivista all'atto della nomina seguono un corso di formazione, tranne i casi in cui, al momento del concorso, siano marescialli della rispettiva Forza armata.
3. Il personale della banda può essere reimpiegato in altro incarico d'istituto ai sensi dell'articolo 920, commi 1, 2 e 4 (impiego del personale non idoneo), previa frequenza:
 - a) di un corso di aggiornamento analogo al corso applicativo previsto per gli ufficiali dei rispettivi ruoli speciali, per il maestro direttore e il maestro vice direttore;
 - b) di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a sei mesi analogo a quello previsto per i marescialli reclutati tramite i rispettivi concorsi interni, per gli orchestrali e l'archivista.
4. Il luogo, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

CAPO IV

⁹¹⁸ Relazione art. (Nomina degli orchestrali e dell'archivista)

L'art. riproduce l'art. 12, d.P.R. n. 52/2008.

⁹¹⁹ Relazione art. (Formazione)

L'art. riproduce l'art. 13, d.P.R. n. 52/2008.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO AD ALTRI RUOLI PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ TECNICA

Art. 920

*Impiego del personale non idoneo*⁹²⁰
(art. 14, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. Il Maestro direttore e il Maestro vice direttore che perdono l'idoneità tecnica, ai sensi dell'articolo 1514, comma 4 (inidoneità tecnica) del codice, in alternativa al collocamento nella riserva, a domanda cessano di appartenere all'apposito profilo, permanendo nei seguenti rispettivi ruoli:

- a) speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito italiano;
- b) speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare;
- c) speciale delle armi dell'Aeronautica militare;
- d) speciale dell'Arma dei carabinieri.

In tal caso il periodo di servizio presso la banda è computato ai fini dell'anzianità di servizio e di grado e in materia di avanzamento si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali dei predetti ruoli dal codice.

2. L'orchestrante e l'archivista che perdono l'idoneità tecnica, ai sensi dell'articolo 1514, comma 6 (inidoneità tecnica) del codice, in alternativa al collocamento nella riserva, possono transitare a domanda nei rispettivi ruoli marescialli e ispettori, ed essere iscritti in ruolo mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibile un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso al grado iniziale del ruolo di transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 viene impiegato secondo le esigenze dell'Amministrazione, individuate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Lo stesso personale, se non supera il corso di cui all'articolo 919 (formazione), è collocato nella riserva.

4. Il personale della banda, invalido ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, è impiegato in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa. A tale fine:

a) se Maestro direttore o vice direttore, transita nei rispettivi ruoli speciali, di cui al comma 1, in materia di avanzamento si applicano le disposizioni previste dal codice per gli ufficiali dei predetti ruoli;

b) se orchestrante o archivista, transita nei rispettivi ruoli marescialli e ispettori, ed è iscritto in ruolo, mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibile un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso al grado iniziale del ruolo di transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

5. I transiti di cui ai commi 1-4 sono definiti con decreto del Direttore della Direzione generale per il personale militare.

Art. 921

⁹²⁰ Relazione art. (Impiego del personale non idoneo)
L'art. riproduce l'art. 14, d.P.R. n. 52/2008.

*Commissioni per l'accertamento dell'inidoneità tecnica*⁹²¹

(art. 16, d.P.R. n. 52 del 2008)

1. Le commissioni di cui all'articolo 1514, commi 1 e 3 (inidoneità tecnica) del codice, hanno la stessa composizione di quelle previste al capo II del presente titolo e sono nominate con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.

**TITOLO XI
GRUPPI SPORTIVI**

Art. 922

*Reclutamento degli atleti*⁹²²

(art. 3, d.P.R. n. 83 del 2004; art. 3, d.P.R. n. 113 del 2005)

1. Il reclutamento degli atleti ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli:

a) nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata previsto dall'articolo 796 (ripartizione dei volumi organici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) del codice, per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare;

b) nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri, per l'Arma dei carabinieri.

2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:

a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, ancorché non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento;

b) per il gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri coloro che riuniscano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri;

3. Gli aspiranti di cui al comma 2 debbono aver conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 926 (commissioni esaminatrici), sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.

4. I vincitori del concorso:

a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati a uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base;

b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualità di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per

⁹²¹ Relazione art. (Commissioni per l'accertamento dell'inidoneità tecnica)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 16, d.P.R. n. 52/2008.

⁹²² Relazione art. (Reclutamento degli atleti)

L'art. costituisce sintesi tra gli artt. 3, d.P.R. n. 83/2004 e 3, d.P.R. n. 113/2005. I predetti decreti sono stati adottati ai sensi dell'art. 6, co. 4, l. n. 78/200, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, co. 2, l. n. 400/1988, siano determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate.

l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale vengono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorità da questi delegata.

5. Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare, sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità di cui all'articolo 544 (idoneità al servizio militare), nonché i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

6. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri può essere inserito nei rispettivi centri sportivi qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

Art. 923

*Reclutamento degli istruttori*⁹²³

(art. 4, d.P.R. n. 113 del 2005)

1. Il reclutamento degli istruttori ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli:

a) nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata previsto dall'articolo 796 (ripartizione dei volumi organici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) del codice, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica;

b) nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri, per l'Arma dei carabinieri.

2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:

a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, ancorché non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento;

b) per il gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri coloro che riuniscano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri;

3. Gli aspiranti di cui al comma 2 devono inoltre essere in possesso:

a) della laurea di secondo livello in scienze motorie, o titolo universitario equipollente;

b) della qualifica di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o da una federazione sportiva nazionale; per le discipline sportive per cui il CONI o le federazioni sportive non rilascino la certificazione di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, l'esame delle eventuali certificazioni presentate dal candidato è devoluto alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 926 (commissioni esaminatrici);

c) di apposita documentazione attestante l'attività svolta in qualità di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, a livello nazionale nella disciplina riguardante il concorso per almeno due anni antecedenti la data del bando.

4. L'idoneità al servizio militare è accertata con le modalità di cui all'articolo 922, comma 5 (Reclutamento degli atleti).

5. I vincitori del concorso:

a) se appartenenti all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati a uno specifico corso formativo in

⁹²³ Relazione art. (Reclutamento degli istruttori)

L'art. riproduce l'art. 4, d.P.R. n. 113/2005, il quale, per ovvie ragioni sistematiche è applicabile anche per il reclutamento degli istruttori dell'Arma dei carabinieri.

qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari;

b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualità di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale vengono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorità da questi delegata.

6. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri può essere inserito nei rispettivi centri sportivi qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

Art. 924

*Bandi di concorso*⁹²⁴

(art. 4, d.P.R. n. 83 del 2004; art. 5, d.P.R. n. 113 del 2005)

1. I concorsi di cui all'articolo 923 (Reclutamento degli istruttori), sono indetti:

a) con provvedimenti adottati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, per gli atleti dei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

b) con provvedimento adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, per gli atleti da reclutare nel gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri.

2. Nei bandi di concorso sono indicati:

a) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) i titoli ammessi a valutazione e i punteggi massimi a essi attribuibili;

c) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti;

d) la durata e le modalità di svolgimento dei rispettivi corsi di cui all'articolo 923, comma 4 (Reclutamento degli istruttori);

e) il numero complessivo dei posti messi a concorso suddivisi per disciplina sportiva e relativa specialità;

f) ogni altra prescrizione o notizia utile.

2. Tra i titoli oggetto di valutazione debbono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei e italiani, certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali.

3. Ai risultati agonistici previsti dal comma 2 e a ogni altro risultato conseguito nelle prestazioni sportive deve corrispondere un punteggio massimo che tenga conto del livello della competizione e del risultato ottenuto.

4. Costituiscono comunque titolo di merito i titoli riportati nell'articolo 925 (Titoli di merito).

Art. 925

*Titoli di merito*⁹²⁵

(tabella A, allegata al d.P.R. n. 113 del 2005)

1. Costituiscono titoli di merito per il reclutamento degli atleti e degli istruttori:

a) i titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare;

⁹²⁴ Relazione art. (Bandi di concorso)

L'art. costituisce sintesi tra gli artt. 4, d.P.R. n. 83/2004 e 5, d.P.R. n. 113/2005.

⁹²⁵ Relazione art. (Titoli di merito)

L'art. riproduce la tabella A, allegata al d.P.R. n. 113/2005.

b) i titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o università ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare.

2. Sono valutate le seguenti prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:

- a) medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30;
- b) record olimpico: punti 30;
- c) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25;
- d) record mondiale: punti 25;
- e) vincitore coppa del mondo: punti 20;
- f) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15;
- g) record europeo: punti 15;
- h) vincitore coppa europea: punti 12;
- i) medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni di livello simile: fino a punti 10;
- l) medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12;
- m) record italiano: punti 12;
- n) vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10;
- o) vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7;
- p) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3;
- q) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5;
- r) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3;
- s) vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5.

3. Sono valutati i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o università ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare, con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato:

- a) laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3;
- b) laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5;
- c) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4;
- d) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3;
- e) abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2;
- f) corso di specializzazione post laurea: punti 2;
- g) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: punti 2;
- h) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

4. I punteggi previsti alle lettere a), b) e g), del comma 3 non sono cumulabili.

Art. 926

*Commissioni esaminatrici*⁹²⁶

(art. 5, d.P.R. n. 83 del 2004; art. 6, d.P.R. n. 113 del 2005)

1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione esaminatrice nominata, per ognuno dei concorsi di cui agli articoli 922 (reclutamento degli atleti) e 923 (reclutamento degli istruttori):

a) dalla Direzione generale per il personale militare, per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, e composta da:

⁹²⁶ Relazione art. (Commissioni esaminatrici)

L'art. costituisce sintesi tra gli artt. 5, d.P.R. n. 83/2004 e 6, d.P.R. n. 113/2005.

- 1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente, nominato su proposta della Forza armata interessata, presidente;
 - 2) un ufficiale di grado non inferiore a tenente o grado corrispondente, nominato su proposta della Forza armata interessata, membro;
 - 3) un funzionario designato dalla Direzione generale per il personale militare, membro.
- b) con determinazione del Comandante generale, per l'Arma dei carabinieri, e composta da:
- 1) un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente;
 - 2) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
 - 3) un funzionario del CONI, membro.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da:
- a) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Forza armata interessata, per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare;
 - b) un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, appartenente al ruolo degli ispettori, per l'Arma dei carabinieri.
3. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni gravano sui fondi assegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 927

*Trasferimento del personale non più idoneo*⁹²⁷

(art. 6, d.P.R. n. 83 del 2004; art. 7, d.P.R. n. 113 del 2005)

1. I militari atleti in forza ai rispettivi centri sportivi ritenuti non più idonei sono dimessi dall'attività agonistica, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici, con provvedimento:
 - a) del Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza o da un'autorità da questi delegata;
 - b) del Comandante generale per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri.
2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità all'attività agonistica sono le seguenti:
 - a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo di stato maggiore di Forza armata per la rispettiva Forza armata o del Comandante generale per l'Arma dei carabinieri;
 - b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata nell'ambito dei rispettivi centri sportivi;
 - c) mancato riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;
 - d) provvedimento definitivo di sospensione adottato dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.
3. I criteri in base ai quali è espresso giudizio di non idoneità all'attività dei rispettivi centri sportivi sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata per la rispettiva Forza armata o del Comandante generale per l'Arma dei carabinieri.
4. Il personale non più idoneo all'attività del centro può essere:
 - a) reimpiegato, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio:
 - 1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il rispettivo centro o presso altro reparto della Forza armata di appartenenza, qualora l'atleta abbia svolto attività agonistica per almeno 6 anni ovvero abbia conquistato una medaglia nelle competizioni olimpiche, mondiali, europee o abbia vinto un titolo italiano assoluto;

⁹²⁷ Relazione art. (Trasferimento del personale non più idoneo)

L'art. costituisce sintesi tra gli artt. 6, d.P.R. n. 83/2004 e 7, d.P.R. n. 113/2005.

2) in qualsiasi altro incarico e previa frequenza, ove previsto, di uno specifico corso di aggiornamento:

2.1) purché idoneo al servizio militare nella categoria di appartenenza se appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare;

2.2) se idoneo ai servizi d'istituto, per l'Arma dei carabinieri.

b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma.

5. Il periodo di servizio presso i rispettivi centri sportivi in qualità di atleta o istruttore è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comando o delle attribuzioni eventualmente previste per l'avanzamento.

Art. 928

*Trattamento giuridico ed economico*⁹²⁸

(art. 8, d.P.R. n. 113 del 2005)

1. Gli atleti e gli istruttori di cui al presente titolo sono destinatari delle disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale della stessa categoria o ruolo.

⁹²⁸ Relazione art. (Trattamento giuridico ed economico)

L'art. riproduce l'art. 8, d.P.R. n. 113/2005, il quale, per ovvie ragioni sistematiche, è applicabile anche al personale dell'Arma dei carabinieri.



MINISTERO DELLA DIFESA

E.I. M.M. A.M. CC

(1) _____

SCHEMA VALUTATIVA

RAPPORTO INFORMATIVO

PER UFFICIALI GENERALI FINO AL GRADO DI GENERALE DI DIVISIONE E GRADI CORRISPONDENTI

| | | |
|--|---|-------|
| del (2) | | |
| nato il | a | prov. |
| motivo della compilazione del documento: | | |

| <i>INCARICHI RICOPERTI</i> | dal | al |
|-------------------------------|-----|----|
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| dipendenze da altre Autorità: | dal | al |
| <input type="checkbox"/> | | |
| incarico dell'Autorità: | | |

| COMPILATORE | 1° REVISORE | 2° REVISORE |
|-------------|-------------|-------------|
| (2) | (2) | (2) |
| (3) | (3) | (3) |
| (4) | (4) | (4) |
| dal | dal | dal |
| al | al | al |

Data _____

- (1) Comando / Reparto da cui il valutando dipende o viene impiegato.
- (2) Grado, arma, corpo, ruolo, posizione di stato, nome e cognome.
- (3) Incarico.
- (4) Eventuali motivi d'impedimento.

Cognome _____

Nome _____

N. d'ordine d.c. _____

Parte I - QUALITA' FISICHE, MORALI E DI CARATTERE**Parte II - QUALITA' CULTURALI E INTELLETTUALI****Parte III - QUALITA' PROFESSIONALI**

Cognome _____

Nome _____

N. d'ordine d.c. _____

Parte IV – GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COMPILATORE (5)

QUALIFICA (6) BOLLO (firma)

(Località e data)

Parte V – GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL 1° REVISORE (7)

QUALIFICA (6) BOLLO (firma)

(Località e data)

Parte VI – GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL 2° REVISORE (7)

QUALIFICA (6) BOLLO (firma)

(Località e data)

(5) Il compilatore, nell'esprimere il giudizio complessivo, deve mettere in risalto, in un quadro unitario e sintetico, gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell'Ufficiale Generale. Deve inoltre specificare l'eventuale attività di rilievo (importanti esercitazioni, lavori studi, ecc.) svolta dall'Ufficiale Generale nel periodo cui si riferisce il documento.

(6) Il giudizio riguardante la qualifica finale deve essere espresso in caso di scheda valutativa con una delle seguenti voci: Eccellente -- Superiore alla media -- Nella media -- Inferiore alla media -- Insufficiente.

(7) Il 1° ed il 2° revisore devono esprimere un giudizio unitario sul complesso delle qualità indicate nelle parti I, II, e III della scheda, mettendo in risalto gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell'Ufficiale Generale. In caso di discordanza col compilatore, devono spiegarne le ragioni.

Cognome _____

Nome _____

N. d'ordine d.c. _____

FOGLIO DI COMUNICAZIONE**GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE (8)**

QUALIFICA FINALE _____

BOLLO (9) _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti, secondo quanto previsto dall'articolo 1023 (documenti caratteristici) del codice e dal regolamento. Il trattamento dei dati personali del militare – conforme alle disposizioni di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 – è inteso unicamente allo scopo di cui sopra e potrà essere effettuato esclusivamente attenendosi alle funzioni istituzionali, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza. Relativamente ai dati di carattere oggettivo presenti nel documento valutativo, al militare sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. n. 196 del 2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, inesatti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per giustificati motivi, rivolgendo le richieste – per tramite gerarchico – alla Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa.

Avverso il presente documento caratteristico può essere presentato:

- a) ricorso gerarchico al Direttore della Direzione generale per il personale militare, entro trenta giorni dalla data di presa visione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971;
- b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, ai sensi della legge n.1034 del 1971, entro sessanta giorni dalla data di presa visione.

Per presa conoscenza e visione integrale

Località e data _____

(10) _____

(8) Tradurre in sintesi i giudizi formulati nella scheda valutativa o nel rapporto informativo, aggiungendo, eventualmente, l'espressione del biasimo, dell'esortazione, dell'apprezzamento o del compiacimento. Solamente per la scheda valutativa riportare la voce di qualifica attribuita dall'ultimo revisore.

(9) Firma dell'ultimo revisore o dell'unico revisore o del compilatore nel caso in cui non vi sia stata revisione.

(10) Grado e firma del militare valutato.



MINISTERO DELLA DIFESA

E.I. M.M. A.M. CC

(1) _____

- SCHEDA VALUTATIVA**
 RAPPORTO INFORMATIVO

PER *UFFICIALI* SINO AL GRADO DI COLONNELLO E GRADI CORRISPONDENTI *MARESCIALLI E SERGENTI E GRADI CORRISPONDENTI, BRIGADIERI, CARABINIERI E VOLONTARI.*

| | | |
|--|---|-------|
| del (2) | | |
| nato il | a | Prov. |
| motivo della compilazione del documento: | | |

| INCARICHI RICOPERTI | dal | al |
|---|-----|----|
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| dipendenze da altre Autorità: <input type="checkbox"/> | dal | al |
| incarico della suddetta Autorità: | | |

| COMPILATORE | 1° REVISORE | 2° REVISORE |
|-------------|-------------|-------------|
| (2) | (2) | (2) |
| (3) | (3) | (3) |
| (4) | (4) | (4) |
| dal | dal | dal |
| al | al | al |

Data

(1) Comando / Reparto da cui il valutando dipende o viene impiegato.
(2) Grado, arma, corpo, ruolo, posizione di stato, nome e cognome.
(3) Incarico.
(4) Eventuali motivi d'impedimento.

Cognome

Nome

N. d'ordine del doc.

| PARTE I: QUALITA' FISICHE MORALI E DI CARATTERE (scegliere la definizione più adeguata per ogni qualità e segnare la casella con una x) | |
|--|--|
| ASPETTO ESTERIORE R.I. 1 | Dimesso-Trascurato |
| | Non sempre decoroso |
| | Decoroso/Dignitoso |
| | Distinto nel portamento e nel tratto |
| | Impeccabile/Brillante |
| VIGORE FISICO R.I. 2 | Si affatica anche in situazioni normali |
| | Non sempre durevole |
| | Di soddisfacente forma fisica in situazioni normali |
| | Energico e resistente oltre la media |
| | Sempre forte e vigoroso anche in situazioni critiche |
| VIGORE MENTALE E CAPACITA' DI CONCENTRAZIONE 3 | Si affatica facilmente / Spesso deconcentrato |
| | Talvolta palesa cedimenti di concentrazione anche in condizioni normali |
| | Soddisfacente in condizioni normali |
| | Resiste ottimamente all'affaticamento mentale ed ai carichi di lavoro |
| | E' instancabile anche in condizioni di disagio |
| ESEMPLARITA' 4 | Ha difficoltà ad uniformarsi ai valori etici militari |
| | Non sempre esemplare |
| | Esprime normalmente valori positivi nei rapporti umani e di servizio |
| | Si pone come buon esempio di correttezza, rettitudine e coerenza |
| | Informa il suo agire ai massimi valori etici militari |
| FORZA DI CARATTERE E DETERMINAZIONE 5 | Arrendevole/influenzabile |
| | Titubante |
| | Sufficientemente determinato |
| | Molto determinato e sicuro |
| | Affronta con decisione e fermezza ogni tipo di situazione |
| CORAGGIO 6 | Mostra insicurezza |
| | Manifesta perplessità in situazioni di rischio/esposizione personale |
| | Sufficientemente fermo |
| | Agisce con determinazione in situazioni di rischio/esposizione personale |
| | Ardito, audace e sicuro in ogni circostanza |
| LEALTA' 7 | Nei rapporti interpersonali non manifesta in modo esplicito gli intenti perseguiti |
| | Talvolta agisce in modo non pienamente trasparente |
| | Sufficientemente schietto |
| | Sicuramente leale e sincero |
| | Di cristallina lealtà |

Cognome

Nome

N. d'ordine del doc.

| SEGUE PARTE I: QUALITA' FISICHE MORALI E DI CARATTERE (scegliere la definizione più adeguata per ogni qualità e segnare la casella con una x) | |
|---|---|
| ASCENDENTE U./MAR. 8 | <input type="checkbox"/> Non riesce a riscuotere stima e considerazione |
| | <input type="checkbox"/> Accettato solo da chi lo conosce a fondo |
| | <input type="checkbox"/> Dimostra sufficiente credibilità |
| | <input type="checkbox"/> Riscuote facilmente stima e apprezzamento |
| | <input type="checkbox"/> In ogni circostanza agisce con autorevolezza |
| <u>Parere di concordanza/non concordanza del 1° revisore sulle qualità della parte I:</u> | |
| <input type="checkbox"/> CONCORDANZA DEL 1° REVISORE <input type="checkbox"/> NON CONCORDANZA DEL 1° REVISORE (indicare la qualità e la definizione prescelta) | |

| PARTE II: QUALITA' INTELLETTUALI E CULTURALI (scegliere la definizione più adeguata per ogni qualità e segnare la casella con una x) | |
|---|--|
| CAPACITA' DI RISOLVERE I PROBLEMI U. R.I. 9 | <input type="checkbox"/> Superficiale |
| | <input type="checkbox"/> Talvolta impreciso e generico |
| | <input type="checkbox"/> Soddisfacente |
| | <input type="checkbox"/> Tempestivo/Razionale/Metodico |
| | <input type="checkbox"/> Analizza i problemi da ogni angolazione trovando sempre la migliore soluzione |
| CAPACITA' COMUNICATIVA O = Orale S = Scritta U./MAR./SERG. R.I. 10 | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O Ha difficoltà ad esprimersi |
| | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O Talvolta poco comprensibile |
| | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O Riesce a rendersi comprensibile |
| | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O Si esprime abitualmente con facilità e chiarezza |
| | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O Sempre conciso chiaro e convincente |
| PROPENSIONE ALL'AGGIORNAMENTO CULTURALE 11 | <input type="checkbox"/> Non dimostra particolare interesse all'aggiornamento culturale |
| | <input type="checkbox"/> Si limita ad aggiornamenti superficiali e saltuari |
| | <input type="checkbox"/> Segue gli argomenti di maggiore interesse ed attualità |
| | <input type="checkbox"/> E' ben preparato ed aggiornato su tematiche di ampio respiro |
| IMPEGNO AD APPRENDERE E AD AVVALERSI DELLE LINGUE STRANIERE 12 | <input type="checkbox"/> Mediocre |
| | <input type="checkbox"/> Sufficiente |
| | <input type="checkbox"/> Buono |
| | <input type="checkbox"/> Molto buono |
| | <input type="checkbox"/> Ottimo |
| <u>Parere di concordanza/non concordanza del 1° revisore sulle qualità della parte II:</u> | |
| <input type="checkbox"/> CONCORDANZA DEL 1° REVISORE <input type="checkbox"/> NON CONCORDANZA DEL 1° REVISORE (indicare la qualità e la definizione prescelta) | |

Cognome

Nome

N. d'ordine del doc.

| PARTE III: QUALITA' PROFESSIONALI | | (scegliere la definizione più adeguata per ogni qualità e segnare la casella con una x) | |
|--|----|---|--|
| PREPARAZIONE PROFESSIONALE | | <input type="checkbox"/> | Inadeguata ai compiti usuali |
| | | <input type="checkbox"/> | Superficiale/Presenta alcune lacune |
| | | <input type="checkbox"/> | Sufficiente/Adegua |
| | | <input type="checkbox"/> | Solida ed in continuo aggiornamento |
| | | <input type="checkbox"/> | Vasta e diversificata |
| <i>R.I.</i> | 13 | | |
| GESTIONE DEL PERSONALE | | <input type="checkbox"/> | Poco attento alla produttività ed alla valorizzazione delle risorse |
| | | <input type="checkbox"/> | Non sempre razionale |
| | | <input type="checkbox"/> | Accurato e coscienzioso |
| | | <input type="checkbox"/> | Predisporre e coordina efficacemente le risorse a disposizione |
| | | <input type="checkbox"/> | Conosce a fondo i propri collaboratori, che sa motivare e valorizzare al meglio |
| <i>R.I.</i> | 14 | | |
| CAPACITA' ORGANIZZATIVA | | <input type="checkbox"/> | Modesta |
| | | <input type="checkbox"/> | Da sviluppare |
| | | <input type="checkbox"/> | Soddisfacente |
| | | <input type="checkbox"/> | Ottimo pianificatore e supervisore |
| | | <input type="checkbox"/> | Pianificatore, organizzatore e supervisore eccellente |
| <i>U.</i> | | | |
| <i>R.I.</i> | 15 | | |
| CAPACITA DI LAVORARE IN GRUPPO | | <input type="checkbox"/> | Tende a far prevalere le proprie idee a scapito dell'interesse collettivo |
| | | <input type="checkbox"/> | Non sempre disponibile alla collaborazione |
| | | <input type="checkbox"/> | Collabora generalmente con atteggiamento costruttivo |
| | | <input type="checkbox"/> | Naturalmente portato alla collaborazione/Propositivo |
| | | <input type="checkbox"/> | Sempre protagonista nel mettersi in gioco per la risoluzione del problema comune |
| <i>R.I.</i> | 16 | | |
| CAPACITA' RELAZIONALI | | <input type="checkbox"/> | Poco incline a correlarsi con gli altri |
| | | <input type="checkbox"/> | Non sempre gestisce adeguatamente l'attività relazionale |
| | | <input type="checkbox"/> | Socievole. Intrattiene adeguati rapporti interpersonali |
| | | <input type="checkbox"/> | Molto comunicativo ed efficace |
| | | <input type="checkbox"/> | Brillante. Intrattiene eccellenti relazioni istituzionali |
| <i>U./MAR.</i> | | | |
| <i>R.I.</i> | 17 | | |
| MOTIVAZIONE AL LAVORO E DEDIZIONE | | <input type="checkbox"/> | Carente di spinta motivazionale/Tende a sottrarsi ai propri compiti |
| | | <input type="checkbox"/> | A volte difetta di coinvolgimento nell'assolvimento dei compiti |
| | | <input type="checkbox"/> | Sufficientemente motivato/Fa quanto deve |
| | | <input type="checkbox"/> | Motivato, cerca sempre di dare il meglio di se |
| | | <input type="checkbox"/> | Convinto e disinteressato si dedica all'Istituzione senza risparmio |
| <i>R.I.</i> | 18 | | |
| AFFIDABILITA' | | <input type="checkbox"/> | Non offre sufficienti garanzie di portare a termine il compito assegnato |
| | | <input type="checkbox"/> | Talvolta necessita di stimoli/sollecitazioni |
| | | <input type="checkbox"/> | Generalmente affidabile |
| | | <input type="checkbox"/> | Assolve scrupolosamente i propri compiti |
| | | <input type="checkbox"/> | Absolutamente affidabile |
| <i>R.I.</i> | 19 | | |
| INIZIATIVA | | <input type="checkbox"/> | Ha difficoltà ad agire in assenza di indicazioni |
| | | <input type="checkbox"/> | Non sempre adeguato ad agire in modo autonomo |
| | | <input type="checkbox"/> | Normalmente intraprendente |
| | | <input type="checkbox"/> | Efficace e solerte |
| | | <input type="checkbox"/> | Agisce al meglio e con tempestività anche in situazioni critiche |
| <i>R.I.</i> | 20 | | |

Cognome

Nome

N. d'ordine del doc.

| SEGUE PARTE III: QUALITA' PROFESSIONALI | | (scegliere la definizione più adeguata per ogni qualità e segnare la casella con una x) |
|---|--------------------------|--|
| DECISIONALITA' <i>U./MAR./SERG.</i> R.I. 21 | | Ha difficoltà a decidere |
| | | Non sempre pronto ad assumersi responsabilità |
| | | Deciso e responsabile |
| | | Decide bene e rapidamente |
| | | Sempre sicuro e determinato |
| PREDISPOSIZIONE AL COMANDO <i>U./MAR.</i> R.I. 22 | | Ha difficoltà a farsi seguire dal personale |
| | | Non sempre ottiene il coinvolgimento del personale |
| | | E' capace di coinvolgere il personale ottenendone la convinta partecipazione |
| | | Riesce ad orientare i collaboratori verso gli obiettivi perseguiti |
| | | Carismatico ed autorevole |
| RISERVATEZZA R.I. 23 | | Superficiale |
| | | Non sempre riservato |
| | | Riservato nell'essenziale |
| | | Molto riservato |
| | | Assolutamente riservato |
| SENSO DELLA DISCIPLINA R.I. 24 | | Poco rispettoso delle regole |
| | | Esclusivamente formale |
| | | Rispettoso delle regole |
| | | Spiccato |
| | | Altissimo e profondamente sentito |
| CORSI Impegno e classificazione nei corsi di istruzione inferiori a 60 giorni. Per periodi superiori sono da riportare la valutazione (OTTIMO- MOLTO BUONO -BUONO - SUFFICIENTE - INSUFFICIENTE) nonché la posizione di classifica; qualora quest'ultima non sia prevista, ove possibile, ci si deve richiamare ad una comparazione dei frequentatori. R.I. 25 | <input type="checkbox"/> | Ha frequentato il corso di dal _____ al _____ conseguendo una valutazione di _____ classificandosi _____ su _____ frequentatori, manifestando (note riferite all'impegno/motivazioni di apprendimento riguardanti la specificità del corso). |
| DIPENDENZE DA ALTRE AUTORITA' R.I. 26 | <input type="checkbox"/> | Si è tenuto conto nel contesto generale del documento degli elementi di informazione/documento internazionale caratteristico forniti da: |
| RENDIMENTO R.I. 27 | | Insufficiente |
| | | Non sempre adeguato |
| | | Soddisfacente |
| | | Molto buono |
| | | Ottimo |
| <u>Parere di concordanza/non concordanza del 1° revisore sulle qualità della parte III:</u> | | |
| <input type="checkbox"/> CONCORDANZA DEL 1° REVISORE <input type="checkbox"/> NON CONCORDANZA DEL 1° REVISORE (indicare la qualità e la definizione prescelta) | | |

Cognome

Nome

N. d'ordine del doc.

PARTE IV - SPAZIO A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ GIUDICATRICI

| GIUDIZIO DEL COMPILATORE | |
|--|----------------|
| | |
| QUALIFICA _____ | IL COMPILATORE |
| Località e data _____ | BOLLO _____ |
| GIUDIZIO DEL 1° REVISORE | |
| <input type="checkbox"/> CONCORDO <input type="checkbox"/> NON CONCORDO | |
| QUALIFICA _____ | IL 1° REVISORE |
| Località e data _____ | BOLLO _____ |
| GIUDIZIO DEL 2° REVISORE | |
| <input type="checkbox"/> CONCORDO <input type="checkbox"/> NON CONCORDO | |
| QUALIFICA _____ | IL 2° REVISORE |
| Località e data _____ | BOLLO _____ |

Cognome

Nome

N. d'ordine del doc.

FOGLIO DI COMUNICAZIONE**GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE (a)**

QUALIFICA FINALE..... BOLLO
(b).....

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti, secondo quanto previsto dall'articolo 1023 (documenti caratteristici) del codice e dal regolamento. Il trattamento dei dati personali del militare – conforme alle disposizioni di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 – è inteso unicamente allo scopo di cui sopra e potrà essere effettuato esclusivamente attenendosi alle funzioni istituzionali, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza. Relativamente ai dati di carattere oggettivo presenti nel documento valutativo, al militare sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. n. 196 del 2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, inesatti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per giustificati motivi, rivolgendo le richieste – per tramite gerarchico – alla Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa.

Avverso il presente documento caratteristico può essere presentato:

- a) ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Generale per il personale militare, entro trenta giorni dalla data di presa visione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971;
- b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, ai sensi della legge n.1034 del 1971, entro sessanta giorni dalla data di presa visione.

Per presa conoscenza e visione integrale

Località e data
(c).....

- (a) Tradurre in sintesi i giudizi formulati nella scheda valutativa o nel rapporto informativo, aggiungendo, eventualmente, l'espressione del biasimo, dell'esortazione, dell'apprezzamento o del compiacimento. Solamente per la scheda valutativa riportare la voce di qualifica attribuita dall'ultimo revisore.
- (b) Firma dell'ultimo revisore o dell'unico revisore o del compilatore nel caso in cui non vi sia stata revisione.
- (c) Grado e firma del militare valutato.

MODELLO B - ISTRUZIONI SOMMARIE

1. METODOLOGIA

Il documento in esame è finalizzato a valutare le qualità complessive del personale militare, conferendo – in linea con il quadro normativo di settore – la dovuta rilevanza sia alle “attitudini” di ciascun valutando, che al “rendimento”, per come espresso in termini di “capacità” e “risultati”.

Il Modello è suddiviso nelle seguenti quattro Parti:

- PARTE I: qualità fisiche, morali e di carattere;
- PARTE II: qualità intellettuali e culturali;
- PARTE III: qualità professionali;
- PARTE IV: comprendente lo spazio a disposizione delle autorità giudicatrici (compilatore- 1° revisore - 2° revisore), ed il foglio di comunicazione, contenente il giudizio complessivo finale.

2. COMPILAZIONE

a. Il presente fascicolo è utilizzabile per la compilazione di:

- SCHEDA VALUTATIVA, per periodi di servizio pari o superiori ai 180 giorni, mediante la valutazione di tutte le qualità / attitudini (comprese quelle riferite al rapporto informativo - RI) ad eccezione di quelle che si ritiene non trovino riscontro nell’incarico del giudicando;
- RAPPORTO INFORMATIVO, per i periodi di servizio inferiori ai 180 giorni nonché pari o superiori ai 60 giorni, mediante la valutazione delle qualità contrassegnate con la sigla RI ed evidenziate graficamente, ad eccezione dei casi per i quali è consentito il superamento dei 180 giorni e la valutazione di tutte le qualità.
La compilazione del rapporto informativo “in ogni caso” non prevede la attribuzione della qualifica finale.

Per corsi di durata pari o superiore ai 60 giorni viene compilato apposito rapporto informativo ed in tal caso il quadro 25 viene utilizzato unicamente per riportare la classificazione ottenuta.

I corsi d’istruzione inferiori ai 60 giorni devono essere considerati nel quadro 25, sia per l’aspetto rendimento sia per la relativa classificazione da prevedere in tutti i casi possibili.

b. Il giudizio sulle qualità avviene attraverso la scelta della definizione più appropriata (tra quelle elencate in ordine crescente) barrando la casella corrispondente con una X.

Ogni qualità che per qualsiasi motivo non possa essere valutata deve essere barrata in corrispondenza del numero distintivo.

Le qualità contrassegnate dalla indicazione di alcune categorie di militari (U./MAR./SERG.) devono essere valutate soltanto per le categorie indicate.

c. Per quanto riguarda la formulazione dei giudizi e delle qualifiche finali (parte IV):

- il compilatore formula un giudizio complessivo (che tenga conto di tutti gli incarichi assolti) in cui comprendere proposte per il compilatore del giudizio finale;
- il 1° revisore esprime concordanza con i giudizi e/o qualifiche precedenti, eventualmente formulando un proprio giudizio, oppure motiva l’eventuale discordanza, in termini sia negativi sia positivi, coerentemente con le valutazioni espresse nelle parti I, II e III;
- le qualifiche, previste dall’articolo 1024 (qualifiche) del codice, sono espresse attraverso la scelta tra ECCELLENTE, SUPERIORE ALLA MEDIA, NELLA MEDIA, INFERIORE ALLA MEDIA, INSUFFICIENTE.

Il giudizio finale è compilato dall’ultimo revisore nel foglio di comunicazione.



MINISTERO DELLA DIFESA

E.I.

M.M.

A.M.

CC

(1) _____

**DICHIARAZIONE
DI MANCATA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA**

relativa al (2) _____

motivo della compilazione del documento (3) _____

per il periodo dal _____ al _____ non vengono

redatti documenti caratteristici perché (4) _____

_____ addi _____

IL(5) _____

Per presa conoscenza della presente comunicazione:

....., addi 19....

IL (6)

Avverso il presente atto può essere presentato:

a) ricorso gerarchico alla Direzione generale del personale militare, entro 30 giorni dalla data di presa visione ai sensi del DPR n. 1199/1971;

b) ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica ai sensi della legge 1034/71.

NOTE

- (1) Comando, Reparto da cui il valutando dipende o viene impiegato.
- (2) Grado, Arma, Corpo, Ruolo, posizione di Stato, nome e cognome.
- (3) Motivo che ha determinato la redazione della dichiarazione.
- (4) Riportate a seconda dei casi, una delle seguenti formule:
 - (a) "il periodo di servizio sopra indicato, durante il quale il valutando ha assolto l'incarico di è inferiore a 60 giorni";
 - (b) " nel periodo sopra indicato il valutando ha, di fatto, prestato servizio per meno di 60 giorni e cioè dal al assolvendo l'incarico di";
 - (c) " nel periodo sopra indicato il valutando non ha prestato alcun servizio in quanto(completare con una delle seguente formule).....:
 - "a disposizione del(Comando o Ente) senza essere impiegato";
 - "ricoverato in luogo di cura" in "licenza di convalescenza", o altro motivo di assenza;
 - "in forza assente";
 - " per il periodo sopra indicato risultano mancanti tutte le Autorità competenti alla valutazione caratteristica in quanto (completare indicando il motivo di detta mancanza)Durante il periodo il valutando (..... completare indicando l'incarico assolto)".
- (5) Firma del Comandante di Corpo o, comunque, dell'Autorità cui è devoluta la custodia della documentazione caratteristica.
- (6) Firma del valutando (grado, nome e cognome).



MINISTERO DELLA DIFESA

E.I. M.M. A.M. CC

(1) _____

ELEMENTI D'INFORMAZIONE

- PER**
- CORSI D'ISTRUZIONE INFERIORE AI 60 GG.;
 - DIPENDENZA DA AUTORITA' MILITARE DI ALTRI PAESI O NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA DIFESA;
 - DIPENDENZA DA AUTORITA' CIVILI;
 - DIPENDENZA SECONDARIA;
 - DIPENDENZA TECNICA.

| |
|-----------------------------------|
| del (2) |
| nato il _____ a _____ prov. _____ |
| motivo della compilazione: _____ |
| |
| |

| |
|---|
| DESCRIZIONE DEL COMPITO / DIPENDENZA ASSOLTI O DELLO SCOPO DEL CORSO |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|--------------------|--|
| COMPILATORE | |
| INCARICO | |
| PERIODO | |

(1) Comando / Reparto da cui il valutando dipende o viene impiegato.
(2) Grado, arma, corpo, ruolo, posizione di stato, nome e cognome.

CORSI D'ISTRUZIONE:

Ha frequentato il corso conseguendo una valutazione di (1)
 classificandosi (2) su frequentatori manifestando (eventuali note riferite a
 impegno/motivazioni di apprendimento)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (1) Ottimo, molto buono, buono, sufficiente, insufficiente;
- (2) Qualora non sia prevista, ci si deve richiamare al primo terzo, secondo terzo ed ultimo terzo dell'ordine di raffronto o comunque ad una possibile comparazione dei frequentatori.

INCARICHI O DIPENDENZE SECONDARIE:

Ha contribuito / partecipato / svolto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| - Rendimento (impulso ed efficacia impressi a incarico o dipendenza secondari: <input type="text" value="2"/>): | <input type="text" value="2"/> Insufficiente | <input type="text" value="2"/> Carente | <input type="text" value="2"/> Sufficiente | <input type="text" value="2"/> Buono | <input type="text" value="2"/> Molto buono | <input type="text" value="2"/> Ottimo |
|--|---|---|---|---|---|--|

IL

COMPILATORE
 (Località e data) _____

BOLLO _____



MINISTERO DELLA DIFESA

E.I. **M.M.** **A.M.** **CC**

**Annesso al documento
caratteristico n. _____**

(1) _____

**STATINO
DEI PERIODI NON COMPUTABILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE
CARATTERISTICA**

relativo a (2) _____ nr. _____

redatto/a per il periodo dal _____ al _____

per (3) _____

nei periodi sottoindicati il (4) _____ →

è risultato assente dal servizio :

| assenza dal servizio gg. | dal | al | causa (5) |
|--------------------------|-----|----|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

_____ addì _____

IL(6) _____

NOTE

- (5) Comando, Reparto da cui il valutando dipende o viene impiegato.
- (6) Specificare se scheda valutativa o rapporto informativo.
- (7) Indicare il motivo che ha determinato la formazione del documento.
- (8) Grado, Arma, Corpo, Ruolo, posizione di Stato, nome e cognome del valutando.
- (9) Malattia, ogni tipo di licenza (esclusi: ordinaria, legge 937/77 e recupero compensativo), frequenza corsi, purchè non documentati, aspettativa per periodi inferiori a 60 giorni.
- (10) Grado, Arma, Corpo, Ruolo, posizione di Stato, nome e cognome del C.te di Corpo.

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO QUINTO PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

TITOLO I PERSONALE CIVILE

CAPO I RIPARTIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 929

Determinazione della dotazione organica⁹²⁹
(art. 16, co. 1 e 2, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 – dirigenti, è rideterminata in riduzione in 175 unità, comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la dotazione organica complessiva del personale civile non dirigenziale del Ministero è rideterminata in riduzione in 37.242 unità, in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

3. Nei successivi articoli 930 (ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti) e 931 (Ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale) è, rispettivamente, stabilita la ripartizione:

- a) delle posizioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, di cui al comma 1;
- b) delle unità organiche di personale di cui al comma 2, per le diverse aree.

Art. 930

Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti⁹³⁰
(art. 16, co. 1 e allegato A, d.P.R. n. 145 del 2009)

⁹²⁹ Relazione art. (Determinazione della dotazione organica)

L'art. riproduce l'art. 16, co. 1 e 2 del d.P.R. n. 145/2009 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, della l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, in relazione alla rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile, di livello dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero della difesa.

⁹³⁰ Relazione art. (Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti)

L'art. riproduce l'art. 16, co. 1 e l'all. A, del d.P.R. n. 145/2009 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, co. da 404 e 416 e 897, l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, in relazione alla rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero della difesa.

1. La dotazione organica complessiva dei dirigenti del Ministero della difesa di cui all'articolo 929, comma 1 (determinazione della dotazione organica) è così ripartita:

- a) dirigenti di prima fascia: 11 unità;
- b) dirigenti di seconda fascia: 164 unità.

2. Il numero di cui al comma 1, lettera a), è comprensivo di due dirigenti generali con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a) e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due unità in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Il totale di 164 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto della riduzione di 4 unità dirigenziali civili di 2^a fascia operata in esecuzione dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006 e di ulteriori 30 unità dirigenziali civili di 2^a fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e comprende 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustizia militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Art. 931

Ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale⁹³¹
(art. 16, co. 2 e allegato B, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. La dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero della difesa, di cui all'articolo 929, comma 2 (determinazione della dotazione organica) è così ripartita:

- a) Aree:
 - 1) area 3[^]: 5.276 unità;
 - 2) area 2[^]: 31.805 unità;
 - 3) area 1[^]: 63 unità;
- b) professori e ricercatori:
 - 1) professori ordinari e straordinari: 24 unità;
 - 2) professori associati: 31 unità;
 - 3) ricercatori: 6 unità;
- c) comparto ricerca: 37 unità.

Art. 932

Ripartizione del personale civile nelle strutture centrali e periferiche del Ministero della difesa, nei profili professionali e nelle fasce retributive⁹³²

⁹³¹ Relazione art. (Ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale)

L'art. riproduce l'art. 16, co. 2 e l'all. B, del d.P.R. n. 145/2009 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, in relazione alla rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero della difesa.

⁹³² Relazione art. (Ripartizione del personale civile nelle strutture centrali e periferiche del Ministero della difesa, nei profili professionali e nelle fasce retributive)

L'art. riproduce l'art. 16, co. 3, del d.P.R. n. 145/2009 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, in relazione alla rideterminazione in

(art. 16, co. 3, d.P.R. n. 145 del 2009)

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare dopo l'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 90, comma 5 (Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali) ed al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, i contingenti di personale appartenenti alle qualifiche dirigenziali, alle aree prime, seconda e terza ed ai livelli, come determinati dall'articolo 929 (determinazione della dotazione organica), saranno ripartiti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonché nei profili professionali e nella fasce retributive.

CAPO II DOCENTI CIVILI

Art. 933

Criteria per la scelta del personale civile insegnante⁹³³

(artt. 8 e 9, d.m. 20 dicembre 1971; art. 1, d.m. 12 agosto 1972)

1. Gli incarichi di insegnamento per le materie non militari presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate sono conferiti dal Ministero della difesa su proposta del comandante dell'istituto, della scuola o dell'ente interessato, secondo il seguente ordine di preferenza:
 - a) incaricati presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate;
 - b) docenti universitari;
 - c) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato;
 - d) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - e) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio,;
 - f) lettori di lingua straniera;
 - g) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati, provvisti del titolo di studio, richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti delle Forze armate
2. A parità di merito e titoli, la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale.
3. Il comandante della scuola o dell'ente interessato segnalerà il personale civile, al quale attribuire l'incarico di insegnamento, al rispettivo stato maggiore o comando generale, il quale accertato che il personale segnalato abbia i requisiti necessari per il conferimento dell'incarico, darà il preventivo benestare.
4. Ottenuto tale benestare, il citato comandante provvederà alla stipulazione della convenzione da inoltrare al Ministero della difesa.
5. Le scuole, gli istituti ed enti delle Forze armate, nel superiore interesse degli studi, possono proporre, in via eccezionale, il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al comma 1.

riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile, di livello dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero della difesa.

⁹³³ Relazione art. (Criteria per la scelta del personale civile insegnante)

L'art. riproduce l'art. 1, d.m. 12 agosto 1971, così mod. dall'art. 1, d.m. 3 gennaio 1995, n. 167.

Art. 934

*Scuole, istituti ed enti nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili*⁹³⁴

(artt. 1 e 3, d.P.R. n. 1484 del 1965; art. 1. l. n. 1023 del 1969)

1. Le scuole, gli istituti e gli enti delle Forze armate presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

- a) Istituto alti studi della Difesa;
- b) Istituto superiore Stato Maggiore Interforze;
- c) Scuola di guerra;
- d) Istituto di studi militari marittimi;
- e) Istituto di scienze militari aeronautiche;
- f) Istituto geografico militare;
- g) Istituto idrografico della Marina;
- h) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito;
- i) Scuola ufficiali carabinieri;
- l) accademie militari;
- m) scuole militari;
- n) Scuole d'arma, di specialità e dei corpi logistici dell'Esercito;
- o) Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri;
- p) scuole allievi marescialli e sottufficiali;
- q) scuole di lingue estere;
- r) scuole di perfezionamento, di aggiornamento e di specializzazione;
- s) Scuola interforze difesa NBC;
- t) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica;
- u) Legione allievi Carabinieri;
- v) scuole di volo;
- z) scuole per volontari;
- aa) centri e campi di addestramento;
- bb) direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze e altri enti incaricati della

formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici.

2. Per quanto concerne l'insegnamento nelle scuole militari vigono speciali disposizioni.

Art. 935

*Disciplina dei compensi*⁹³⁵

(artt. 3, 5 e 6, d.m. 20 dicembre 1971; art. 2, d.m. 12 agosto 1972)

1. I compensi annuali previsti dall'articolo 1531 (Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate) del codice spettano ai docenti cui sia conferito un incarico di insegnamento per l'intero anno scolastico e che partecipino anche agli esami finali.

2. Gli assegni di cui al comma 1, vanno ridotti di 1/6 per ogni ora in meno delle sei ore settimanali previste per gli insegnanti e di 1/10 per ogni ora in meno delle dieci settimanali previste per gli assistenti.

⁹³⁴ Relazione art. (Scuole, istituti ed enti nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili) L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: artt. 1 e 3, d.P.R. n. 1484/1965; art. 1. l. n. 1023/1969.

⁹³⁵ Relazione art. (Disciplina dei compensi) L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: artt. 3, 5 e 6, d.m. 20 dicembre 1971; art. 2, d.m. 12 agosto 1972.

3. Qualora non ricorrano le predette condizioni, i compensi sono corrisposti in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestato.
4. Agli incaricati esterni di insegnamento spetta il trattamento assistenziale e previdenziale previsto dalle vigenti norme a favore del personale docente, incaricato esterno presso istituti e scuole di istruzione, utilizzato a pieno orario.

Art. 936

*Riduzioni della retribuzione*⁹³⁶

(art. 4, d.m. 20 dicembre 1971; art. 3, d.m. 12 agosto 1972)

1. La retribuzione prevista dall'articolo 1531 (Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate) del codice è ridotta di un terzo per il secondo incarico conferito ad un insegnante estraneo.
2. La stessa retribuzione ridotta si applica per il primo incarico conferito:
 - a) a colui che ricopre un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o che comunque fruisca di un reddito di lavoro subordinato, quando l'incarico attiene a insegnamento a livello universitario o post-universitario;
 - b) a colui che sia provvisto di retribuzione a carico dello Stato o di ente pubblico, quando trattasi di insegnamento a livello secondario di secondo e primo grado.

Art. 937

*Rimborso spese*⁹³⁷

(art. 4, d.m. 12 agosto 1972)

1. Qualora dovuti sono corrisposti, secondo le norme legislative vigenti in materia, il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione.
2. Ai docenti, cui sia conferito un incarico di insegnamento per l'intero anno scolastico, vanno corrisposti, inoltre, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia nei casi in cui sussista il titolo a tale assegno e i ratei di tredicesima mensilità.

Art. 938

*Esercitazioni pratiche*⁹³⁸

(art. 5, d.m. 12 agosto 1972)

1. Per le esercitazioni pratiche va corrisposto il compenso previsto per il tipo di insegnamento, ridotto del 50 per cento.

Art. 939

*Norma finale*⁹³⁹

(art. 10, d.m. 20 dicembre 1971; artt. 6 e 7, d.m. 12 agosto 1972)

1. Null'altro compete, a qualsiasi titolo, agli incaricati di insegnamento presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate, oltre il trattamento economico previsto dagli articoli 997 - 1000, in quanto esso retribuisce forfettariamente tutta l'opera prestata.
2. Il trattamento economico spettante ai docenti è corrisposto mensilmente.

⁹³⁶ Relazione art. (Riduzioni della retribuzione)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 4, d.m. 20 dicembre 1971; art. 3, d.m. 12 agosto 1972.

⁹³⁷ Relazione art. (Rimborso spese)

L'art. riproduce l'art. 4, d.m. 12 agosto 1972.

⁹³⁸ Relazione art. (Esercitazioni pratiche)

L'art. riproduce l'art. 5, d.m. 12 agosto 1972.

⁹³⁹ Relazione art. (Norma finale)

L'art. riproduce in sintesi le ss. norme: art. 10, d.m. 20 dicembre 1971; artt. 6 e 7, d.m. 12 agosto 1972.

3. Con decreti del Ministro per la difesa sono approvate, di volta in volta, per i singoli corsi, le convenzioni a trattativa privata stipulate con il personale insegnante.

TITOLO II PERSONALE RELIGIOSO

Art. 940

*Corrispondenza dei gradi dei cappellani militari*⁹⁴⁰

(tabella A, art. 1, co. 5, d. lgs. n. 490 del 1997; tabella A, art. 1, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

1. La corrispondenza dei gradi dei cappellani militari con i gradi degli ufficiali delle Forze armate è così determinata in ordine crescente:

- a) cappellano addetto: tenente; sottotenente di vascello per la Marina militare;
- b) cappellano capo: capitano; tenente di vascello per la Marina militare;
- d) 1° cappellano capo: maggiore; capitano di corvetta per la Marina militare;
- e) 2° cappellano capo: tenente colonnello; capitano di fregata per la Marina militare;
- f) 3° cappellano capo: colonnello; capitano di vascello per la Marina militare;

2. La corrispondenza dell'ispettore, del vicario generale e dell'ordinario militare con i gradi degli ufficiali delle Forze armate è la seguente:

a) ispettore: generale di brigata; brigadiere generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare;

b) vicario generale: generale di divisione; maggiore generale per le Armi e i Corpi logistici dell'Esercito; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare;

c) ordinario militare: generale di corpo d'armata; tenente generale per le Armi e i Corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare;

TITOLO III PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

CAPO I PERSONALE DEL CORPO MILITARE

SEZIONE I RECLUTAMENTO

Art. 941

*Domande di arruolamento*⁹⁴¹
(art. 11, r.d. n. 484 del 1936)

⁹⁴⁰ Relazione art. (Corrispondenza dei gradi dei cappellani militari)

L'art. riproduce, nella parte di pertinenza, la tabella A, art. 1, co. 5, d. lgs. n. 490/1997, e la tabella A, art. 1, co. 2, d.lgs. n. 298/2000.

⁹⁴¹ Relazione art. (Domande di arruolamento)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 11, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

1. Alle domande, nelle quali l'aspirante dichiarerà di essere a piena e perfetta cognizione di tutte le norme contenute nel codice e nel Testo unico, debbono essere uniti i seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio, se il richiedente appartiene tuttora a una Forza armata dello Stato; foglio di congedo assoluto, se ha cessato di farne parte; dichiarazione di riforma, se riformato;
- d) certificato rilasciato da uno dei sanitari di cui all'articolo 1635 (idoneità fisica al servizio) del codice, o, quando non sia possibile, dal medico competente del servizio sanitario nazionale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti organici incompatibili con i servizi dell'associazione;
- e) dichiarazione attestante la propria occupazione;
- f) i documenti comprovanti i titoli di studio richiesti dalle disposizioni del libro V, titolo III, capo I, sezione IV del codice per l'ammissione alle varie categorie e specialità, e tutti quegli altri documenti, che gli aspiranti credessero di aggiungere per dimostrare la loro idoneità al servizio pel quale fanno domanda, nonché il loro grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere e altre specifiche cognizioni;
- g) consenso dell'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, quando sia dipendente di una pubblica amministrazione;
- h) per i cappellani, il nulla osta al reclutamento dell'ordinario militare.

2. Non occorre che alla domanda sia allegato dall'aspirante il certificato penale; esso sarà richiesto dal centro di mobilitazione interessato, alla competente autorità giudiziaria. Il certificato penale dovrà essere richiesto e rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.

3. I comandanti dei centri di mobilitazione, prima di dar corso alle pratiche per l'arruolamento, si assicureranno della precisa posizione militare degli aspiranti, rivolgendosi per informazioni, alle competenti autorità militari.

4. I centri di mobilitazione richiederanno altresì per tutti gli aspiranti all'arruolamento, informazioni sulla loro condotta morale, rivolgendosi ai competenti comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri.

5. Tutte le informazioni di cui trattasi dovranno, col certificato penale, essere allegate ai documenti annessi alla domanda.

6. I centri di mobilitazione e quelli delegati, ai quali pervengano domande di ammissione nel personale dell'associazione, debbono accertare che le domande stesse contengano tutte le indicazioni prescritte e che a esse siano uniti tutti i documenti che, a seconda dei casi, sono richiesti.

Art. 942

*Commissione centrale del personale*⁹⁴²

(art. 25, co. 3 e 6, r.d. n. 484 del 1936)

1. La commissione centrale del personale di cui all'articolo 1640 (commissione centrale del personale) del codice è composta di un presidente e di quattro membri effettivi (due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno commissario, due ufficiali superiori delle Forze armate).

2. Un ufficiale inferiore della Croce rossa italiana funzionerà da segretario, senza voto.

3. Il presidente e i membri della commissione debbono, di regola, avere residenza in Roma, rimarranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

⁹⁴² Relazione art. (Commissione centrale del personale)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 25, co. 3, 4, 5 e 6, r.d. n. 484/1936.

4. Alla commissione è aggiunto il capo dell'ufficio che amministra il personale, senza diritto a voto.

Art. 943

*Nomina del personale di assistenza*⁹⁴³
(art. 26, r.d. n. 48 del 1936)

1. Il personale di assistenza è nominato, a norma dell'articolo 1638, comma 2 (generalità) del codice, dai comandanti dei centri di mobilitazione, per delegazione affidata loro dal presidente nazionale. Nella trattazione delle pratiche relative agli arruolamenti essi dovranno sempre attenersi alle disposizioni del codice e del Testo unico, della cui osservanza è disciplinarmente responsabile l'ufficiale o il funzionario preposto, secondo quanto è stabilito dallo statuto dell'associazione.

Art. 944

*Obblighi degli arruolandi*⁹⁴⁴
(art. 27, co. 3 e 4, r.d. n. 484 del 1936)

1. Coloro che abbiano ricevuto il decreto ministeriale o il brevetto di nomina debbono rilasciarne apposita ricevuta, da conservarsi presso la presidenza nazionale per gli ufficiali e presso i comitati centri di mobilitazione per i sottufficiali e truppa.
2. L'impegno assunto verso l'associazione da tutti coloro che siano stati ammessi a far parte del personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) decorre dalla data del decreto e del brevetto di nomina. Gli arruolandi assumono, però, l'obbligo di essere a disposizione della Croce rossa italiana fin dal momento in cui sottoscrivono la domanda di arruolamento. Essi non potranno, quindi, rifiutare di ritirare il decreto o il brevetto e di firmare il relativo modulo di ricevuta, rimanendo, per l'obbligo già assunto, eventualmente soggetti alle disposizioni del codice e del Testo unico anche se non abbiano ritirato i documenti suddetti. Quanto stabilito per i decreti e brevetti di nomina ha valore anche per i decreti e brevetti di promozione.

SEZIONE II

DOCUMENTAZIONE PERSONALE

Art. 945

*Variazioni per le chiamate in servizio*⁹⁴⁵
(art. 242, r.d. n. 484 del 1936)

1. Negli appositi ruoli del personale militare della Croce rossa italiana, i comandi militari competenti per territorio, segnano le seguenti variazioni:
 - a) per le chiamate in servizio: <<Chiamato in servizio nel personale della Croce rossa italiana, con il grado di... (ovvero in qualità di milite) il...>>;
 - b) per il ricollocamento in congedo: <<Inviato in congedo il...>>.
2. Nei predetti ruoli sono iscritti anche coloro che siano ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo delle Forze armate.

⁹⁴³ Relazione art. (Nomina del personale di assistenza)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 26, r.d. n. 484/1936.

⁹⁴⁴ Relazione art. (Obblighi degli arruolandi)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 27, co. 3 e 4, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

⁹⁴⁵ Relazione art. (Variazioni per le chiamate in servizio)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 242, r.d. n. 484/1936.

3. Per costoro occorrerà altresì apporre nei rispettivi ruoli, fogli matricolari e stati di servizio delle Forze armate, le seguenti variazioni:

- a) <<Chiamato in servizio nel personale della Croce rossa italiana (n.... del ruolo ... (C.R.I.) li...) >>;
- b) <<Inviato in congedo dalla Croce rossa italiana, li... >>.

Art. 946

*Comunicazioni matricolari*⁹⁴⁶
(art. 243, r.d. n. 484 del 1936)

1. Comunicazioni identiche a quelle stabilite dagli articoli 1677 (ruoli matricolari) e 1678 (variazioni matricolari) del codice sono effettuate dai comandanti dei centri di mobilitazione della Croce rossa italiana al presidente nazionale dell'associazione mediante elenchi dai quali dovranno risultare anche i numeri dei ruoli dei rispettivi enti militari.

Art. 947

*Numeri di matricola*⁹⁴⁷
(art. 244, r.d. n. 484 del 1936)

1. Il numero che ciascun ufficiale, sottufficiale o militare di truppa acquista all'atto della sua iscrizione nei ruoli resta immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio.

Art. 948

*Comunicazioni al comitato centrale*⁹⁴⁸
(art. 47, d.r. n. 484 del 1936)

1. I comitati centri di mobilitazione rimetteranno, non oltre il 10 maggio di ogni anno, al comitato centrale l'elenco del personale arruolato, iscritto nel ruolo normale e nel ruolo speciale.
2. Allorquando eseguiranno promozioni o cancellazioni nel personale di assistenza, ne dovranno dare subito partecipazione al comitato centrale, per le opportune annotazioni.

SEZIONE III
SPECIALI OBBLIGHI DISCIPLINARI

Art. 949

*Cambio di residenza o domicilio*⁹⁴⁹
(art. 46, r.d. n. 484 del 1936)

1. Tutti gli arruolati nel personale dell'associazione sono obbligati, in caso di cambiamento di domicilio o di residenza, a darne avviso al comitato presso il quale furono arruolati e a quello nella cui giurisdizione vanno a stabilirsi.

Art. 950

*Uniforme*⁹⁵⁰

⁹⁴⁶ Relazione art. (Comunicazioni matricolari)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 243, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

⁹⁴⁷ Relazione art. (Numeri di matricola)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 244, r.d. n. 484/1936, così sostituito dall'art. 1, l. n. 883/1941.

⁹⁴⁸ Relazione art. (Comunicazioni al comitato centrale)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 47, r.d. n. 484/1936.

⁹⁴⁹ Relazione art. (Cambio di residenza o domicilio)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 46, r.d. n. 484/1936.

(art. 249, r.d. n. 484 del 1936)

1. Il personale della Croce rossa italiana veste una divisa di tipo militare, conforme al modello stabilito dal <<Regolamento sull'uniforme del personale dell'associazione>>. Sull'uniforme deve essere portato il distintivo del corpo, definito nel predetto regolamento, il cui uso è obbligatorio, senza eccezione alcuna.
2. Il personale chiamato in servizio, porta le stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare.

Art. 951

Corrispondenza dei gradi gerarchici⁹⁵¹
(allegato A, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. La corrispondenza tra i gradi del personale militare della Croce rossa italiana e quelli delle Forze armate è la seguente:

a) personale direttivo (ufficiali):

- 1) maggiore generale della Croce rossa italiana: generale di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 2) colonnello della Croce rossa italiana: colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 3) tenente colonnello della Croce rossa italiana: tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 4) maggiore della Croce rossa italiana: maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 5) cappellano capo della Croce rossa italiana: cappellano militare capo delle Forze armate;
- 6) capitano della Croce rossa italiana: capitano e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 7) cappellano della Croce rossa italiana: cappellano militare addetto delle Forze armate;
- 8) tenente della Croce rossa italiana: tenente e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 9) sottotenente della Croce rossa italiana: sottotenente e gradi corrispondenti delle Forze armate.

b) personale di assistenza (sottufficiali):

- 1) maresciallo maggiore della Croce rossa italiana: primo maresciallo e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 2) maresciallo capo della Croce rossa italiana: maresciallo capo e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 3) maresciallo ordinario della Croce rossa italiana: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 4) sergente maggiore della Croce rossa italiana: sergente maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 5) sergente della Croce rossa italiana: sergente e gradi corrispondenti delle Forze armate;

c) personale di assistenza (truppa):

- 1) caporal maggiore della Croce rossa italiana: caporal maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;

⁹⁵⁰ Relazione art. (Uniforme)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 249, r.d. n. 484/1936.

⁹⁵¹ Relazione art. (Corrispondenza dei gradi gerarchici)

L'art. riproduce nella parte di pertinenza l'all. A al d.P.R. n. 545/1986.

- 2) caporale della Croce rossa italiana: caporale e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 3) milite della Croce rossa italiana: soldato e posizioni corrispondenti delle Forze armate.

CAPO II
PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

SEZIONE I
ORDINAMENTO

Art. 952

*Assimilazione di grado*⁹⁵²
(art. 7, r.d. n. 918 del 1942)

1. Le infermiere volontarie della Croce rossa italiana quando prestano servizio presso formazioni o enti militari, sono assimilate al grado di ufficiale.
2. La gerarchia delle infermiere nei riguardi dei rapporti di dipendenza disciplinare, organizzativa e di mobilitazione tra il personale femminile dell'associazione è ordinata nel modo seguente:
 - a) Vice-ispettrice nazionale - colonnello.
 - b) Segretario generale dell'Ispettrice nazionale - tenente colonnello.
 - c) ispettrice di centro di mobilitazione - maggiore.
 - d) vice-ispettrice di centro di mobilitazione e ispettrice di comitato - capitano.
 - e) vice-ispettrice di comitato - tenente.
 - f) infermiera volontaria (capo gruppo, capo sala, ecc.) - sottotenente.
3. Le allieve infermiere non hanno assimilazione di grado militare, ma ai fini dei trattamenti, tra l'altro, mensa, alloggio, condizioni di viaggio, vengono equiparate agli allievi delle accademie militari.
4. L'Ispettrice nazionale è al di fuori di ogni equiparazione o assimilazione di grado.

Art. 953

*Compiti dell'Ispettrice nazionale*⁹⁵³
(art. 9, r.d. n. 918 del 1942)

1. L'Ispettrice nazionale ha la direzione del Corpo infermiere volontarie, e impartisce le istruzioni e direttive tecniche o di organizzazione alle quali deve conformarsi il servizio.

Art. 954

*Compiti delle Vice-ispettrici nazionali*⁹⁵⁴
(art. 10, r.d. n. 918 del 1942)

1. Le Vice-ispettrici nazionali esercitano le attribuzioni che vengono loro assegnate dalla Ispettrice nazionale, dalla quale dipendono.

Art. 955

*Ispettrice di centro di mobilitazione*⁹⁵⁵

⁹⁵² Relazione art. (Assimilazione di grado)

L'art. riproduce l'art. 7, r.d. n. 918/1942.

⁹⁵³ Relazione art. (Compiti dell'ispettrice nazionale)

L'art. riproduce l'art. 9, r.d. n. 918/1942.

⁹⁵⁴ Relazione art. (Compiti delle vice-ispettrici nazionali)

L'art. riproduce l'art. 10, r.d. n. 918/1942.

(art. 14, r.d. n. 918 del 1942)

1. A ogni centro di mobilitazione della C.R.I. è addetta un'ispettrice di centro di mobilitazione.

Art. 956

*Compiti delle ispettrici di centro di mobilitazione*⁹⁵⁶
(artt. 15 e 16, r.d. n. 918 del 1942)

1. Le ispettrici di centro di mobilitazione hanno il compito di coordinare e sorvegliare, nell'ambito della propria competenza, l'applicazione delle istruzioni e direttive emanate dall'Ispettrice nazionale.

2. Nell'ambito della circoscrizione del centro le ispettrici di cui al comma 1:

a) coadiuvano i presidenti dei comitati in tutto quanto si attenga alla mobilitazione ospitaliera della Croce rossa italiana;

b) riferiscono all'Ispettrice nazionale sull'andamento del servizio loro affidato e curano l'impiego e dislocazione delle infermiere secondo gli ordini ricevuti, i piani prestabiliti e in esecuzione delle disposizioni del comitato centrale e per esso, in caso di urgenza, degli altri comitati;

c) attendono, per la parte che le riguarda, all'esecuzione del piano di mobilitazione del proprio centro: mobilitazione affidata, come di competenza istituzionale, alla responsabilità dei rispettivi comitati, a seconda della circoscrizione territoriale di ciascuno e senza che nulla sia innovato a quanto è disposto dall'ordinamento generale;

d) trasmettono, infine, all'ufficio direttivo centrale i progetti di iniziative di ordine generale, le proposte di nomina delle Ispettrici e delle Vice-ispettrici e, con il loro visto, e occorrendo con il loro motivato parere, le relazioni annuali, i verbali di esami, le proposte di diploma, le richieste di nulla osta per i singoli corsi e per gli esami e le proposte di nominativi per mobilitazione.

3. Ogni ispettrice di centro di mobilitazione deve tenere al corrente i ruoli attivo e di riserva, prender nota dei servizi mobilitati in sede e fuori sede prestati dalle singole infermiere volontarie nella propria circoscrizione e trasmettere all'Ufficio direttivo centrale ogni notizia riguardante la mobilitazione delle proprie dipendenti.

Art. 957

*Ispettrici di comitato*⁹⁵⁷
(art. 17, r. d. n. 918 del 1942)

1. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana presso i quali siano istituiti i corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie è addetta una ispettrice di comitato.

Art. 958

*Compiti delle ispettrici di comitato*⁹⁵⁸
(art. 18, r. d. n. 918 del 1942)

1. Le ispettrici di comitato hanno il compito di:

a) organizzare e sorvegliare il servizio delle infermiere volontarie da loro dipendenti;

⁹⁵⁵ Relazione art. (Ispettrice di centro di mobilitazione)

L'art. riproduce l'art. 14, r.d. n. 918/1942.

⁹⁵⁶ Relazione art. (Compiti delle ispettrici di centro di mobilitazione)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 15 e 16, r.d. n. 918/1942.

⁹⁵⁷ Relazione art. (Ispettrici di comitato)

L'art. riproduce l'art. 17, r.d. n. 918/1942.

⁹⁵⁸ Relazione art. (Compiti delle ispettrici di comitato)

L'art. riproduce l'art. 18, r.d. n. 918/1942.

b) collaborare col direttore dei corsi, di cui all'articolo 968, comma 5 (commissione di amministrazione dei corsi), ad assicurare il buon funzionamento dei corsi di preparazione e di perfezionamento delle allieve infermiere; a tal uopo esse fanno parte delle commissioni di amministrazione dei corsi che siano costituiti presso i comitati;

c) tenere aggiornato un registro delle allieve infermiere e un registro e uno schedario delle infermiere diplomate del ruolo attivo e del ruolo di riserva; le copie degli stati di servizio e le note caratteristiche; come pure segnalare le benemerienze o le deficienze di particolare rilievo delle proprie dipendenti all'Ispettorato nazionale per il tramite dell'ispettrice di centro di mobilitazione;

d) compilare a fine di ogni anno scolastico (ottobre), tanto sull'andamento delle scuole, quanto sull'attività delle allieve infermiere in servizio, una relazione da trasmettersi, per il tramite della ispettrice del centro di mobilitazione, all'Ufficio direttivo centrale;

e) vegliare sul mantenimento della disciplina e sull'osservanza delle norme regolamentari e delle istruzioni da parte delle allieve infermiere e delle infermiere volontarie; informare caso per caso l'Ispettrice nazionale, per il tramite dell'ispettrice di centro di mobilitazione, delle mancanze disciplinari più gravi;

f) indipendentemente dalla loro partecipazione ai comitati e alle commissioni speciali per quanto riguarda i corsi di studio, le ispettrici intervengono (con voto deliberativo) alle adunanze dei consigli direttivi di comitato ogni qualvolta si tratti di argomenti relativi al servizio delle infermiere volontarie.

Art. 959

*Direttive dei comitati regionali, provinciali e locali*⁹⁵⁹ (art. 19, r. d. n. 918 del 1942)

1. Le ispettrici di centro di mobilitazione e di comitato, per ciò che non si riferisce all'attività infermieristica, debbono seguire le direttive del comitato regionale o del comitato provinciale o locale.

Art. 960

*Vice-ispettrice e capo-gruppo*⁹⁶⁰ (art. 20, r. d. n. 918 del 1942)

1. A ognuno dei comitati centri di mobilitazione può essere addetta una vice-ispettrice.
2. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali è addetta una ispettrice a norma dell'articolo 957 (ispettrici di comitato) possono essere addette una o più vice-ispettrici secondo le esigenze del servizio.
3. Le vice-ispettrici coadiuvano le ispettrici esercitando le mansioni che da queste vengano loro affidate. Sostituiscono le ispettrici impedito di prestare servizio, con l'autorizzazione delle ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso di urgente necessità.
4. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali non siano addette ispettrici, e nella cui sfera di competenza territoriale abbiano la propria residenza almeno dieci infermiere volontarie, è addetta una capo-gruppo.

Art. 961

*Organizzazione gerarchica*⁹⁶¹

⁹⁵⁹ Relazione art. (Direttive dei comitati regionali, provinciali e locali)

L'art. riproduce l'art. 19, r. d. n. 918/1942.

⁹⁶⁰ Relazione art. (Vice-ispettrice e capo-gruppo)

L'art. riproduce l'art. 20, r. d. n. 918/1942.

⁹⁶¹ Relazione art. (Organizzazione gerarchica)

L'art. riproduce l'art. 22, r. d. n. 918/1942.

(art. 22, r.d. n. 918 del 1942)

1. Ogni gruppo di infermiere in servizio presso un'unità sanitaria ha una capo-gruppo. Ogni reparto in cui si divide un'unità sanitaria ha una capo-sala.
2. L'ispettrice da cui dipendono i singoli gruppi nomina la capo-gruppo e la capo-sala tra le infermiere che abbiano requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudine al comando, in relazione alle esigenze del servizio e per la durata del servizio stesso.
3. Qualora nel gruppo delle infermiere addette a una unità sanitaria o tra le infermiere addette a un reparto, vi siano infermiere di grado superiore, la capo-gruppo o la capo-sala sono scelte tra queste ultime purché siano iscritte nel ruolo attivo.
4. La capo-gruppo e la capo-sala, per la durata delle loro funzioni, hanno autorità di superiore gerarchia sulle infermiere del gruppo e rispettivamente del reparto.

Art. 962

*Compiti della capo-gruppo*⁹⁶²
(art. 23, r.d. n. 918 del 1942)

1. Le capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica e disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unità sanitaria.
2. In ciascuna unità sanitaria la capo-gruppo:
 - a) ha la rappresentanza e la direzione di tutte le infermiere;
 - b) costituisce il tramite necessario per ogni rapporto di ufficio tra il personale direttivo e le infermiere;
 - c) assegna le infermiere, presi accordi con il direttore dell'unità, ai servizi dei vari reparti;
 - d) assicura e controlla l'esercizio delle funzioni di assistenza affidate alle singole infermiere;
 - e) tiene in apposito registro nota delle presenze delle infermiere;
 - f) riferisce mensilmente, e in ogni caso al termine delle sue funzioni, con relazione scritta, alla ispettrice del comitato nella cui giurisdizione si trova l'unità sanitaria, sul modo col quale procede il servizio delle infermiere;
 - g) compila le note caratteristiche nel caso previsto dall'articolo 981, comma 3 (dipendenze delle infermiere volontarie) e dall'articolo 1752 (note caratteristiche) del codice;
 - h) istruisce il personale femminile di basso servizio, che in caso di bisogno sia stato assunto dall'unità sanitaria, circa i doveri derivanti dalla sua temporanea partecipazione all'opera della Croce rossa italiana, quando per detto personale non sia stata disposta nell'unità una diversa dipendenza.

Art. 963

*Compiti della capo-sala*⁹⁶³
(art. 24, r. d. n. 918 del 1942)

1. Le capo-sala coadiuvano la capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti dell'unità sanitaria.
2. La capo-sala di ciascun reparto riceve gli ordini dal capo-reparto o dal primario e ne cura l'esecuzione; tiene il registro di consegna; risponde della custodia dei medicinali e della loro somministrazione; dedica speciale sorveglianza agli ammalati più gravi.

Art. 964

*Dipendenze delle capo-gruppo e delle capo-sala*⁹⁶⁴

⁹⁶² Relazione art. (Compiti della capo-gruppo)

L'art. riproduce l'art. 23, r.d. n. 918/1942.

⁹⁶³ Relazione art. (Compiti della capo-sala)

L'art. riproduce l'art. 24, r.d. n. 918/1942.

(art. 25, r.d. n. 918 del 1942)

1. Le capo-gruppo e le capo-sala dipendono, per quanto riguarda l'organizzazione del servizio e la disciplina dalle gerarchie infermieristiche superiori; per quanto riguarda l'esecuzione tecnica del servizio, dal personale direttivo dell'unità sanitaria.

SEZIONE II IMMISSIONE IN RUOLO

Art. 965

*Domanda di ammissione diretta in ruolo*⁹⁶⁵

(art. 28, r.d. n. 918 del 1942)

1. La domanda di cui all'articolo 1737, comma 1, lettera b) (nomina delle infermiere volontarie) del codice deve contenere la dichiarazione di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e del libro V del codice, titolo III, capo II e l'impegno di osservarne le disposizioni.

2. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) titoli di studio, e quegli altri documenti che l'aspirante credesse di presentare per dimostrare la sua idoneità al servizio, il suo grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni;

b) consenso dell'amministrazione da cui l'aspirante dipende, quando faccia parte del personale dello Stato o di altri enti pubblici;

c) due lettere di presentazione di infermiere volontarie o di persone conosciute dal comitato;

d) certificato di socia della Croce rossa italiana .

Art. 966

*Istruzione delle domande per la partecipazione ai corsi di preparazione*⁹⁶⁶

(artt. 29 e 30, r. d. n. 918 del 1942)

1. La commissione di amministrazione dei corsi di cui all'articolo 968 (commissione di amministrazione dei corsi):

a) accerta la regolarità della domanda;

b) provvede a far accertare da un ufficiale medico della Croce rossa italiana, o, quando ciò non sia possibile, da altro sanitario, se l'aspirante abbia sana costituzione fisica e sia esente da difetti organici incompatibili col servizio;

c) unisce alla domanda il certificato relativo agli esami di cui agli articoli 1737 comma 1, lettera a) e comma 2 (nomina delle infermiere volontarie) del codice e all'articolo 1742 (durata e superamento dei corsi di preparazione) del codice, e il certificato relativo alla visita medica;

d) trasmette al centro di mobilitazione nella cui circoscrizione l'aspirante ha la propria residenza, la domanda con tutti i documenti e con le sue proposte.

2. L'ispettrice presso il centro di mobilitazione trasmette all'ispettrice nazionale la domanda completamente istruita e documentata, col proprio parere.

SEZIONE III

⁹⁶⁴ Relazione art. (Dipendenze delle capo-gruppo e delle capo-sala)

L'art. riproduce l'art. 25, r.d. n. 918/1942.

⁹⁶⁵ Relazione art. (Domanda di ammissione diretta in ruolo)

L'art. riproduce l'art. 7, r.d. n. 918/1942.

⁹⁶⁶ Relazione art. (Istruzione delle domande per la partecipazione ai corsi di preparazione)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 29 e 30, r.d. n. 918/1942.

FORMAZIONE

Art. 967

*Istituzione di corsi di studio*⁹⁶⁷
(art. 71, r. d. n. 918 del 1942)

1. Ogni comitato della Croce rossa italiana, che abbia predisposto i mezzi finanziari e tecnici all'uopo necessari, può chiedere al Presidente nazionale dell'associazione di essere autorizzato a istituire corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie.
2. Il Presidente nazionale concede l'autorizzazione sentita l'Ispettrice nazionale, tenute presenti le garanzie offerte di serietà e regolarità degli studi.
3. L'Ispettrice del comitato interessato per il tramite dell'Ispettrice del centro di mobilitazione deve chiedere annualmente il nulla osta alla Ispettrice nazionale prima di dare inizio a ciascun primo corso di studio, documentando la possibilità di svolgerlo secondo i programmi stabiliti.

Art. 968

*Commissione di amministrazione dei corsi*⁹⁶⁸
(artt. 72 e 73, r. d. n. 918 del 1942)

1. Presso ogni comitato autorizzato ai corsi è istituita una commissione di amministrazione dei corsi stessi, col mandato di curarne l'ordinamento e l'andamento.
2. La commissione è presieduta dal presidente del comitato ovvero da un membro del Consiglio direttivo del comitato che il Presidente abbia all'uopo delegato.
3. È composta inoltre: da due commissari eletti per due anni dal predetto consiglio direttivo anche fuori del proprio seno, e rieleggibili allo scadere dei due anni; dall'Ispettrice addetta al comitato; dai direttori degli istituti scientifici e sanitari presso i quali si svolgono i corsi o si compie il tirocinio di pratica.
4. La commissione di amministrazione dei corsi nomina gli insegnanti preferibilmente tra gli ufficiali medici della Croce rossa italiana e delle Forze armate, tenendo conto in particolare dei titoli accademici d'insegnamento, e delle funzioni direttive esercitate in grandi ospedali.
5. Tra gli insegnanti la commissione nomina il direttore dei corsi, che è chiamato a farne parte.

Art. 969

*Corsi di preparazione*⁹⁶⁹
(art. 74, co. 2 e 3, r. d. n. 918 del 1942)

1. I corsi di istruzione di preparazione di cui all'articolo 1743 (svolgimento dei corsi di preparazione) del codice sono svolti con metodi e intendimenti pratici.
2. La disciplina dei corsi è affidata all'Ispettrice, che terrà nota delle presenze alle lezioni e alle esercitazioni e dei temi svolti.

Art. 970

*Corsi di specializzazione*⁹⁷⁰
(art. 79, co. 4 e 5, r. d. n. 918 del 1942)

⁹⁶⁷ Relazione art. (Istituzione di corsi di studio)

L'art. riproduce l'art. 71, r.d. n. 918/1942.

⁹⁶⁸ Relazione art. (Commissione di amministrazione dei corsi)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 72 e 73, r.d. n. 918/1942.

⁹⁶⁹ Relazione art. (Corsi di preparazione)

L'art. riproduce l'art. 74, co. 2 e 3, r.d. n. 918/1942.

⁹⁷⁰ Relazione art. (Corsi di specializzazione)

L'art. riproduce l'art. 79, co. 4 e 5, r.d. n. 918/1942.

1. Al termine del corso di specializzazione, di cui all'articolo 1745 (corsi di specializzazione) del codice, l'infermiera che lo ha frequentato sostiene un esame. La commissione esaminatrice è composta di un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana che presiede, del direttore, di un insegnante dei corsi, dell'insegnante che ha impartito l'insegnamento di specializzazione e dell'Ispettrice. La votazione è effettuata a cinquantiesimi e ogni commissario può assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione di almeno 35/50.

2. L'infermiera che ha superato l'esame ottiene un certificato firmato dai componenti la commissione esaminatrice; e ha il diritto di apporre al nastro della propria medaglia distintivo, e al relativo nastrino, il segno corrispondente della sua specializzazione, stabilito dal presidente generale d'intesa con l'Ispettrice nazionale.

Art. 971

*Relazione annuale*⁹⁷¹

(art. 43, r. d. n. 918 del 1942)

1. Sull'opera del Corpo infermiere volontarie e sull'andamento dei corsi di studio l'Ispettrice nazionale riferisce annualmente con una relazione scritta al Presidente generale dell'associazione.

SEZIONE IV DISCIPLINA

Art. 972

*Appellativi*⁹⁷²

(art. 5, r. d. n. 918 del 1942)

1. In servizio le infermiere volontarie non conservano titoli accademici, che sono unicamente annotati nei ruoli. I soli appellativi che loro competono sono quelli dei propri gradi gerarchici. Le infermiere usano fra loro l'appellativo di <<sorella>>.

Art. 973

*Saluto militare*⁹⁷³

(art. 38, r. d. n. 918 del 1942)

1. Quando siano in uniforme le infermiere volontarie sono tenute al saluto militare verso le proprie gerarchie.

2. A esse, quando siano in uniforme, è dovuto il saluto militare da parte dei sottufficiali, graduati e militi della Croce rossa italiana.

Art. 974

*Obblighi disciplinari*⁹⁷⁴

(art. 44, r. d. n. 918 del 1942)

1. Le infermiere volontarie devono:

- a) ispirare il loro contegno alla massima serietà personale e riservatezza;
- b) obbedire scrupolosamente ai superiori;

⁹⁷¹ Relazione art. (Relazione annuale)

L'art. riproduce l'art. 43, r.d. n. 918/1942.

⁹⁷² Relazione art. (Appellativi)

L'art. riproduce l'art. 5, r.d. n. 918/1942.

⁹⁷³ L'art. riproduce l'art. 38, r.d. n. 918/1942.

⁹⁷⁴ Relazione art. (Saluto militare)

L'art. riproduce l'art. 44, r.d. n. 918/1942.

- c) attenersi con ogni esattezza tanto alle direttive e istruzioni dell'Ispettrice, quanto ai regolamenti e altre norme in vigore presso l'unità sanitaria nella quale prestano servizio e curarne il rispetto da parte degli infermi e dei loro parenti ammessi a visitarli;
- d) rispettare con rigorosa puntualità l'orario prescritto;
- e) presentarsi alla capo-gruppo entrando o uscendo dai locali della unità sanitaria;
- f) informare in tempo la capo-gruppo o la capo-sala in caso d'impedimento a prestare servizio;
- g) astenersi da familiarità, sia coi sanitari, sia con gli infermi;
- h) usare nei rapporti con gli infermi amorevolezza, dignità e fermezza;
- i) astenersi dal portare agli infermi cibi e bevande o altro senza autorizzazione dei sanitari;
- l) astenersi dall'esprimere apprezzamenti sullo svolgimento della malattia o sulle cure ordinate dai sanitari;
- m) osservare rigorosamente il segreto professionale su quanto abbiano veduto, udito o fatto.

Art. 975

*Uniforme*⁹⁷⁵

(art. 46, r. d. n. 918 del 1942)

1. Le infermiere volontarie debbono indossare in servizio l'uniforme stabilita da apposito regolamento, emanato dalla Presidenza nazionale dell'associazione - ufficio direttivo centrale del Corpo.

Art. 976

*Distintivi di grado e di servizio*⁹⁷⁶

(art. 62, r. d. n. 918 del 1942)

1. L'Ispettrice nazionale, le Vice-ispettrici nazionali, la Segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e vice-ispettrici, portano un distintivo del grado conforme a un modello stabilito dalla presidenza nazionale.
2. Tutte le infermiere volontarie portano un distintivo costituito da una medaglia d'argento con il nastrino bianco filettato di rosso e il nome dell'infermiera volontaria inciso sul verso della medaglia insieme con il diploma.
3. Le infermiere di grado superiore appongono al nastro della medaglia o sul nastrino una speciale fascetta con la dizione: <<infermiera di grado superiore>>.
4. Le infermiere volontarie che hanno prestato regolare servizio per i periodi stabiliti nel regolamento durante venticinque anni di iscrizione hanno diritto al conferimento della croce di anzianità della Croce rossa italiana.

SEZIONE V

OBBLIGHI DI SERVIZIO

Art. 977

*Presentazione in servizio*⁹⁷⁷

(art. 66, r. d. n. 918 del 1942)

⁹⁷⁵ Relazione art. (Obblighi disciplinari)

L'art. riproduce l'art. 46, r.d. n. 918/1942.

⁹⁷⁶ Relazione art. (Distintivi di grado e di servizio)

L'art. riproduce l'art. 62, r.d. n. 918/1942.

⁹⁷⁷ Relazione art. (Presentazione in servizio)

L'art. riproduce l'art. 66, r.d. n. 918/1942.

1. L'infermiera volontaria deve presentarsi ad assumere servizio nel tempo, nel luogo e con le modalità che il provvedimento di chiamata stabilisce.
2. In caso di malattia o di forza maggiore l'infermiera volontaria può chiedere all'ispettrice competente ai sensi dell'articolo 981 (dipendenze delle infermiere volontarie) una proroga all'inizio del servizio, ed eventualmente anche la dispensa dalla chiamata, allegando alla domanda i documenti che valgano a dimostrare la realtà dell'impedimento, di cui è giudice l'ispettore.
3. Questa deve informare immediatamente della proroga o dispensa concessa l'ispettrice nazionale, per il tramite dell'ispettrice del centro mobilitazione.
4. In caso di malattia l'infermiera ha diritto di chiedere che il relativo accertamento sia fatto mediante visita di un ufficiale medico.

Art. 978

*Servizio presso unità sanitarie*⁹⁷⁸
(art. 33, r. d. n. 918 del 1942)

1. Le infermiere volontarie in servizio presso unità sanitarie:
 - a) prestano assistenza amorevole e conforto morale agli infermi, mantenendo tra questi la disciplina mediante la persuasione e il garbo;
 - b) adempiono alle proprie incombenze assistenziali secondo le leggi e i regolamenti sull'esercizio delle professioni sanitarie e arti ausiliarie e sul Servizio sanitario militare, esclusi i servizi di pulizia del materiale, di trasporto, di fatica in genere;
 - c) sono a disposizione dei medici per coadiuvarli, sia somministrando medicinali o praticando medicature, iniezioni e analisi; sia attendendo alla sterilizzazione degli strumenti e degli oggetti di medicazione;
 - d) sorvegliano la pulizia dei locali, delle suppellettili, degli apparecchi; prendono nota della temperatura e tengono in ordine i registri di alimenti e di medicinali, i registri clinici, i dati occorrenti per le statistiche.

Art. 979

*Servizio fuori delle unità sanitarie*⁹⁷⁹
(art. 34, r. d. n. 918 del 1942)

1. Le infermiere volontarie chiamate eventualmente a prestare servizio fuori delle unità sanitarie sono a disposizione dei medici che dirigono il servizio, per coadiuvarli a loro richiesta nell'organizzazione e nella esecuzione di ogni opera di prevenzione e di assistenza.

Art. 980

*Servizi ausiliari*⁹⁸⁰
(art. 35, r. d. n. 918 del 1942)

1. Le infermiere volontarie, che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possano attendere all'assistenza diretta degli infermi o dei bisognosi di cure, possono essere adibite dai dirigenti i servizi della Croce rossa italiana, col consenso delle immediate gerarchie infermieristiche in altre attività che indirettamente concorrano a migliorare le condizioni morali o materiali dei bisognosi di cure, come, tra l'altro, guidare autoambulanze, scrivere libri per ciechi in carattere Braille, fare indumenti per colpiti da calamità e simili.

⁹⁷⁸ Relazione art. (Servizio presso unità sanitarie)

L'art. riproduce l'art. 33, r.d. n. 918/1942.

⁹⁷⁹ Relazione art. (Servizio fuori delle unità sanitarie)

L'art. riproduce l'art. 34, r.d. n. 918/1942.

⁹⁸⁰ Relazione art. (Servizi ausiliari)

L'art. riproduce l'art. 35, r.d. n. 918/1942.

Art. 981

*Dipendenze delle infermiere volontarie*⁹⁸¹ (art. 36, r. d. n. 918 del 1942)

1. Le infermiere volontarie non in servizio, ovvero in servizio in sede, dipendono dall'ispettrice nel cui ambito di competenza territoriale hanno la propria residenza.
2. Quelle in servizio mobilitato fuori sede dipendono dall'ispettrice di centro di mobilitazione nel cui ambito di competenza territoriale funzioni l'unità alla quale sono addette.
3. Quelle in servizio mobilitato in zone o in unità non comprese nella competenza territoriale degli enti locali dell'associazione dipendono dalle rispettive capo-gruppo e dall'ufficio direttivo centrale dell'Ispettorato nazionale.
4. Per quanto riguarda la parte tecnica del servizio, le infermiere volontarie dipendono sempre dai sanitari che sono chiamate a coadiuvare, sia nel caso che esercitino l'assistenza diretta agli infermi o abbiano mansioni dirette nelle sale di medicazione e di operazione in una unità sanitaria, sia nel caso che vi siano destinate a mansioni ausiliarie, come farmacia, guardaroba, laboratorio, dispensa, cucina, sia infine nel caso che vengano adibite alle altre mansioni di cui agli articoli 979 (servizio fuori delle unità sanitarie) e 980 (servizi ausiliari).

Art. 982

*Autorizzazione a non prestare servizio*⁹⁸² (art. 45, r. d. n. 918 del 1942)

1. L'autorizzazione a non prestare servizio è concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla ispettrice competente ai sensi dell'articolo 981 (dipendenze delle infermiere volontarie).
2. L'ispettrice, informata dalla capo-gruppo, concede l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento.
3. L'infermiera deve riprendere servizio, o immediatamente, se l'autorizzazione non è concessa, ovvero al termine dell'autorizzazione.
4. Quando si tratti d'impedimento per malattia, l'infermiera può chiedere che l'accertamento della malattia sia fatto mediante visita di un ufficiale medico.

SEZIONE VI

DOCUMENTAZIONE PERSONALE

Art. 983

*Tenuta dei ruoli*⁹⁸³ (artt. 55 e 56, r. d. n. 918 del 1942)

1. Il ruolo attivo e il ruolo di riserva delle infermiere volontarie, di cui agli articoli 1734 (ufficio direttivo centrale) e 1738 (iscrizione nei ruoli) del codice e 956 (compiti delle ispettrici di centro di mobilitazione) sono tenuti aggiornati dall'ufficio direttivo centrale e dalle ispettrici locali conformemente ai modelli prescritti dal suddetto ufficio.
2. I ruoli dell'ufficio direttivo comprendono le infermiere volontarie raggruppate a seconda degli ispettorati locali nel cui ambito di competenza territoriale le singole infermiere hanno la propria residenza.

⁹⁸¹ Relazione art. (Dipendenze delle infermiere volontarie)

L'art. riproduce l'art. 36, r.d. n. 918/1942.

⁹⁸² Relazione art. (Autorizzazione a non prestare servizio)

L'art. riproduce l'art. 45, r.d. n. 918/1942.

⁹⁸³ Relazione art. (Tenuta dei ruoli)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 55 e 56, r.d. n. 918/1942.

3. I ruoli di ciascun ispettorato locale comprendono le infermiere volontarie che hanno la propria residenza nell'ambito di competenza territoriale dell'Ispettorato medesimo.
4. Nel ruolo attivo sono iscritte con una menzione speciale le infermiere volontarie che, a termini dell'articolo 1738 (iscrizione nei ruoli) del codice, si siano dichiarate pronte a prendere servizio entro ventiquattro ore dalla chiamata.
5. Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'ufficio direttivo centrale procede alla iscrizione di essa nei propri ruoli, e ne dà notizia all'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che a sua volta procede anch'essa all'iscrizione nei propri ruoli e provvede per le ulteriori comunicazioni che fossero necessarie per il disposto 958 (compiti delle ispettrici di comitato).
6. Successivamente l'Ispettorato locale procede agli eventuali trasferimenti dell'infermiera volontaria da un ruolo all'altro, e comunica immediatamente ciascuna variazione all'ufficio direttivo centrale.

Art. 984

*Radiazione e cancellazione*⁹⁸⁴
(art. 54, r. d. n. 918 del 1942)

1. Nel caso di cui agli articoli 1739 (cancellazione dai ruoli), 1747 (sanzioni disciplinari) e 1761 (commissione di disciplina) del codice, l'ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli e dispone che venga operata dai ruoli dell'ispettrice di centro di mobilitazione e di comitato competente.

Art. 985

*Destinazioni di servizio e cambiamenti di residenza*⁹⁸⁵
(art. 57, r. d. n. 918 del 1942)

1. Gli Ispettorati locali debbono tenere accurata nota delle destinazioni di servizio che ciascuna delle infermiere proprie dipendenti abbia avuto sia in unità dell'associazione, sia in unità delle Forze armate, sia eventualmente presso altri enti.
2. L'ufficio direttivo centrale e gli Ispettorati locali dovranno comunicarsi fra loro, a seconda dei casi previsti dall'articolo 981 (dipendenze delle infermiere volontarie), tutte le variazioni al riguardo, in modo che l'attività di servizio di ciascuna infermiera possa essere seguita e registrata nei documenti matricolari contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 986 (fascicolo personale).
3. È fatto obbligo alle infermiere di comunicare all'Ispettorato dal quale dipendono i cambiamenti di residenza civile, per i conseguenti trasferimenti di ruolo a norma del presente articolo.

Art. 986

*Fascicolo personale*⁹⁸⁶
(art. 60, r. d. n. 918 del 1942)

1. Se, per cambiamento di residenza ordinaria, un'infermiera volontaria passa dai ruoli di un ispettorato ai ruoli di un altro, il primo rimette al secondo, previa autorizzazione dell'Ufficio direttivo centrale, il fascicolo costituito dagli esemplari che esso possiede dello stato di servizio e delle note caratteristiche.

⁹⁸⁴ Relazione art. (Radiazione e cancellazione)

L'art. riproduce l'art. 54, r. d. n. 918/1942.

⁹⁸⁵ Relazione art. (Radiazione e cancellazione)

L'art. riproduce l'art. 57, r. d. n. 918/1942.

⁹⁸⁶ Relazione art. (Fascicolo personale)

L'art. riproduce l'art. 60, r. d. n. 918/1942.

2. In questo caso però la prima ispettrice conserva presso di sé una copia dello stato di servizio, esattamente compilato fino al giorno del trasferimento.

Art. 987

*Matricola e tessera di riconoscimento*⁹⁸⁷
(art. 61, r.d. n. 918 del 1942)

1. L'infermiera volontaria all'atto della nomina viene iscritta nei ruoli con un numero di matricola e riceve dall'ispettrice del centro di mobilitazione una tessera di riconoscimento fornita dalla Presidenza generale della Croce rossa italiana.
2. La tessera, munita della fotografia dell'infermiera in uniforme, enuncia il nome della titolare, il numero di matricola e la data di nascita.

TITOLO IV

**ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE DI MALTA**

Art. 988

*Corrispondenza dei gradi gerarchici*⁹⁸⁸
(allegato A, d.P.R. n. 545 del 1986)

1. La corrispondenza tra i gradi del personale militare dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, di seguito denominato ACISMOM e quelli delle Forze armate è la seguente:

a) ufficiali:

1) generale direttore capo del personale dell'ACISMOM: generale di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate;

2) colonnello dell'ACISMOM: colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate;

3) tenente colonnello dell'ACISMOM: tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate;

4) maggiore dell'ACISMOM: maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;

5) capitano dell'ACISMOM: capitano e gradi corrispondenti delle Forze armate;

6) tenente dell'ACISMOM: tenente e gradi corrispondenti delle Forze armate;

7) sottotenente dell'ACISMOM: sottotenente e gradi corrispondenti delle Forze armate.

b) sottufficiali:

1) maresciallo maggiore dell'ACISMOM: primo maresciallo e gradi corrispondenti delle Forze armate;

2) maresciallo capo dell'ACISMOM: maresciallo capo e gradi corrispondenti delle Forze armate;

3) maresciallo ordinario dell'ACISMOM: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti delle Forze armate;

4) sergente maggiore dell'ACISMOM: sergente maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;

5) sergente dell'ACISMOM: sergente e gradi corrispondenti delle Forze armate;

c) truppa:

⁹⁸⁷ Relazione art. (Matricola e tessera di riconoscimento)

L'art. riproduce l'art. 61, r.d. n. 918/1942.

⁹⁸⁸ Relazione art. (Corrispondenza dei gradi gerarchici)

L'art. riproduce nella parte di pertinenza l'all. A al d.P.R. n. 545/1986.

- 1) caporal maggiore dell'ACISMOM: caporal maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 2) caporale dell'ACISMOM: caporale e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 3) milite dell'ACISMOM: soldato e posizioni corrispondenti delle Forze armate.

1876

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO SESTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 989

*Definizioni*⁹⁸⁹

(art. 1, co. 1, d.m. n. 603 del 1993; art. 1, co. 1, d.m. n. 690 del 1993)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) legge, la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) decreto, decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- c) Amministrazione, l'Amministrazione della difesa;
- d) Ministro, il Ministro della difesa;
- e) Sottosegretario, il Sottosegretario di Stato alla difesa;
- f) Segretario generale, il Segretario generale del Ministero della difesa e Direttore nazionale degli armamenti;
- g) organi centrali, il Segretariato generale della difesa, le Direzioni generali, gli Uffici centrali;
- h) organi di vertice delle Forze armate, lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- i) organi periferici:

1) il comandante territoriale, identificabile, per l'Esercito italiano, con i comandanti militari territoriali, per la Marina militare, con i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e i comandanti dei comandi militari marittimi autonomi, per l'Aeronautica militare, con i comandanti di regione aerea, e, per l'Arma dei carabinieri, con i comandanti dei comandi territoriali dell'Arma;

2) il comandante, identificabile con i comandanti di unità organiche, i direttori dei servizi territoriali, i capi degli uffici e degli istituti di Forza armata o interforze.

Art. 990

*Ambito di applicazione*⁹⁹⁰

(art. 1, co. 2-4, e art. 4, d.m. n. 603 del 1993; art. 1, co. 2-5, e art. 4, d.m. n. 690 del 1996)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 (Oggetto e ambito di applicazione) del codice il presente titolo si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della difesa, sia che conseguano obbligatoriamente a una iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

⁹⁸⁹ Relazione art. (Definizioni)

L'art. riproduce, in sintesi, l'art. 1, co. 1, d.m. n. 603/1993, e l'art. 1, co. 1, d.m. 690/1996.

⁹⁹⁰ Relazione art. (Ambito di applicazione)

L'art. riproduce in sintesi gli artt. 1, co. 2-4, e 4, d.m. n. 603/1993, e gli artt. 1, co. 2-5, e 4, d.m. n. 690/1996.

2. I procedimenti di competenza degli organi centrali, di vertice e periferici del Ministero della difesa si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nel presente titolo, capo II, sezioni II e III, che contengono le indicazioni dell'unità organizzativa competente ad adottare il provvedimento finale.

Art. 991

*Unità organizzative*⁹⁹¹

(art. 2, d.m. n. 603 del 1993; art. 2, d.m. n. 690 del 1996)

1. Le unità organizzative responsabili dei procedimenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge, sono quelle individuate dal codice e dal presente regolamento che definiscono l'organizzazione e le attribuzioni nell'ambito dell'Amministrazione.
2. Le sezioni II e III del capo II del presente titolo riguardano rispettivamente i procedimenti di competenza delle unità organizzative degli organi centrali, di vertice e periferici di cui all'articolo 989, comma 1 (Definizioni).

Art. 992

*Il responsabile del procedimento*⁹⁹²

(art. 3, d.m. n. 603 del 1993; art. 3, d.m. n. 690 del 1996)

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del procedimento, come individuata nel presente titolo, capo II, sezioni II e III.
2. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento è il dirigente delegato.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dal dipendente civile o militare immediatamente sottordinato.
4. Il dirigente preposto all'unità organizzativa può affidare la responsabilità di un singolo procedimento ad altro dipendente civile o militare addetto all'unità; in caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento.
5. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 6, 11 e 14-bis della legge, e del presente titolo; svolge, inoltre, tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 993

*Comunicazione dell'inizio del procedimento*⁹⁹³

(art. 5, co. 1, 2 e art. 3, d.m. n. 603 del 1993; art. 5, d.m. n. 690 del 1996)

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o regolamenti, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

⁹⁹¹ Relazione art. (Unità organizzative)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 2, d.m. 603/1993, e l'art. 2, d.m. 690/1996.

⁹⁹² Relazione art. (Il responsabile del procedimento)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 3, d.m. 603/1993, e l'art. 3, d.m. 690/1996.

⁹⁹³ Relazione art. (Comunicazione dell'inizio del procedimento)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 5, co. 1-3 d.m. 603/1993 e l'art. 5, d.m. 690/1996.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 998, comma 3 (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte). Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge, mediante l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nel Giornale ufficiale della Difesa, ovvero mediante l'impiego delle procedure di trasmissione telematica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatti valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale, entro dieci giorni, è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

4. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 997 (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio) e 998, comma 3 (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte) in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 994

Partecipazione al procedimento, visione degli atti, intervento⁹⁹⁴

(art. 6, d.m. n. 603 del 1993; art. 6, d.m. n. 690 del 1996)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge, presso ciascuna unità organizzativa responsabile sono rese note, mediante affissioni in appositi albi o altre forme di pubblicità idonee, le modalità per prendere visione degli atti relativi al procedimento, salvo quanto previsto dalla sezione IV del capo II del presente titolo. La visione degli atti avviene presso l'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia già concluso. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento effettuata ai sensi dell'articolo 993 (Comunicazione dell'inizio del procedimento).

3. La presentazione di memorie e documenti oltre i termini di cui al comma 2 non può determinare, comunque, lo spostamento del termine finale del procedimento.

4. Qualora le vigenti disposizioni legislative o regolamentari prevedano un atto di intervento o un adempimento degli interessati nel corso del procedimento, senza stabilire la relativa scadenza temporale, la decorrenza del termine di conclusione del procedimento è sospesa per il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione dell'atto d'intervento o per l'adempimento previsto.

5. L'atto di intervento contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento stesso, i motivi, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Art. 995

Altre forme di partecipazione al procedimento e deroghe⁹⁹⁵

⁹⁹⁴ Relazione art. (Partecipazione al procedimento, visione degli atti, intervento)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 6, d.m. 603/1993, e l'art. 6, d.m. 690/1996.

⁹⁹⁵ Relazione art. (Altre forme di partecipazione al procedimento e deroghe)

(art. 5, co. 4, d.m. n. 603 del 1993)

1. La partecipazione al procedimento, oltre che mediante la comunicazione personale di cui all'articolo 993 (Comunicazione dell'inizio del procedimento), può essere realizzata anche con altre forme, quali la convocazione in ufficio degli interessati per chiarimenti o risposte a specifiche istanze o richieste, nonché l'invio, per conoscenza, di documenti che possano essere di loro interesse, sempre che il responsabile della competente unità organizzativa lo ritenga necessario e rispondente a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa.

CAPO II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERMINI

Art. 996

*Termini conclusivi dei procedimenti*⁹⁹⁶
(art. 9, d.m. n. 603 del 1993)

1. Nelle sezioni II e III del presente capo sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge, i termini entro i quali, all'esito del prescritto iter procedimentale, sono adottati i provvedimenti conclusivi di competenza del Ministro, dei Sottosegretari di Stato, per le materie a essi delegate, degli organi centrali, degli organi di vertice delle Forze armate e degli organi periferici.

Art. 997

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*⁹⁹⁷
(art. 10, d.m. n. 603 del 1993; art. 8, d.m. n. 690 del 1996)

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'unità organizzativa competente adotta l'atto propulsivo e, per gli atti vincolati, dalla data in cui abbia avuto conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere o abbia accertato la sussistenza dei presupposti di legge per la loro emanazione.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale del procedimento, per la parte di competenza della Difesa, decorre dalla data di ricevimento dell'atto medesimo.

Art. 998

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte*⁹⁹⁸
(art. 11, d.m. n. 603 del 1993; art. 9, d.m. n. 690 del 1996)

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento, da parte della competente unità organizzativa, della domanda o dell'istanza.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'Amministrazione portati a idonea conoscenza degli amministrati, e

L'art. riproduce l'art. 5, co. 4, d.m. 603/1993.

⁹⁹⁶ Relazione art. (Termini conclusivi dei procedimenti)

L'art. riproduce nella sostanza l'art. 9, d.m. n. 603/1993, alla luce della norma sancita dall'art. 7, l. n. 69/2009.

⁹⁹⁷ Relazione art. (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 10, d.m. n. 603/1993, e l'art. 8, d.m. n. 690/1996.

⁹⁹⁸ Relazione art. (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 11, d.m. n. 603/1993, e l'art. 9, d.m. n. 690/1996.

deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti legislativi o regolamentari richiesti per l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax o per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda o l'istanza possono essere corredate dalla documentazione o dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge.

3. All'atto della presentazione della domanda o dell'istanza è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge. Tali indicazioni, ove non contenute nella citata ricevuta, sono fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge e all'articolo 993 (Comunicazione dell'inizio del procedimento). Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per via telematica, si applica il disposto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Qualora la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta, l'unità organizzativa responsabile deve darne comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere ai controlli, alle acquisizioni e agli accertamenti d'ufficio previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 18 della legge.

Art. 999

*Termine finale del procedimento e fasi di competenza di altre amministrazioni*⁹⁹⁹
(artt. 4, co. 3, e 12, d.m. n. 603 del 1993; artt. 4, co. 2, e 10, d.m. n. 690 del 1996)

1. I termini per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse da quella della Difesa, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine, il responsabile del procedimento per le fasi di competenza dell'Amministrazione promuove, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, ove non vi abbiano provveduto le altre amministrazioni, una conferenza di servizi con le medesime, al fine di verificare, d'intesa, la congruità dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi di loro competenza.

3. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro della difesa provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia legislativamente fissato.

4. La scadenza del termine non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere, eccetto che sia espressamente prevista la decadenza del relativo potere.

Art. 1000

*Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche*¹⁰⁰⁰
(art. 13, d.m. n. 603 del 1993; art. 11, d.m. n. 690 del 1996)

⁹⁹⁹ Relazione art. (Termine finale del procedimento e fasi di competenza di altre amministrazioni)
L'art. riproduce in sintesi gli artt. 4, co. 3, e 12, d.m. n. 603/1993 e 4, co. 2, e 10, d.m. n. 690/1996.

¹⁰⁰⁰ Relazione art. (Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche)
L'art. riproduce in sintesi l'art. 13, d.m. n. 603/1993, e l'art. 11, d.m. n. 690/1996.

1. Qualora debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non sia emesso entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge, l'unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale ha facoltà di autorizzare la prosecuzione del procedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora tale facoltà non sia esercitata, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può, comunque, essere superiore a ulteriori novanta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3, dell'articolo 16 della legge, l'unità organizzativa procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone gli interessati.
3. Qualora, per espressa disposizione legislativa o regolamentare, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduto dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le citate valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del citato articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge, si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 1001

*Tempi per l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche*¹⁰⁰¹
(art. 14, d.m. n. 603 del 1993; art. 12, d.m. n. 690 del 1996)

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni; in tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge. L'Amministrazione procede prescindendo dal parere ove questo non sia reso nei termini suddetti.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 1002

*Tempi occorrenti per i controlli preventivi o per l'adesione dei soggetti interessati*¹⁰⁰²
(art. 15, d.m. n. 603 del 1993; art. 13, d.m. n. 690 del 1996)

1. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento sollecitamente comunica agli interessati l'avvenuto invio del provvedimento

¹⁰⁰¹ Relazione art. (Tempi per l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 14, d.m. n. 603/1993, e l'art. 12, d.m. n. 690/1996.

¹⁰⁰² Relazione art. (Tempi occorrenti per i controlli preventivi o per l'adesione dei soggetti interessati)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 15, d.m. n. 603/1993, e l'art. 13, d.m. n. 690/1996.

all'organo di controllo indicando i termini, ove previsti, entro cui il controllo deve essere esercitato.

2. È parimenti escluso dal termine finale del procedimento il periodo di tempo occorrente per l'adesione al provvedimento, ove previsto, degli aventi titolo, concludendosi il procedimento sempre con l'atto finale, purché perfetto, anche se privo dei requisiti di efficacia.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'AREA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DEI VERTICI DELLE FORZE ARMATE

Art. 1003

*Procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa¹⁰⁰³
(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)*

1. I procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni.

2. I procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro e i relativi termini per ciascuno indicati sono i seguenti:

a) assenso del Ministro alla costituzione di associazioni o circoli tra militari: 180 giorni.

3. I procedimenti di competenza del Segretariato generale della difesa e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) svolgimento di inchieste formali per incidenti o eventi di particolare gravità: 180 giorni dalla data in cui l'inchiesta è stata disposta.

Art. 1004

*Procedimenti di competenza degli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare¹⁰⁰⁴
(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)*

1. I procedimenti di competenza degli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) trasferimenti di sede a domanda del personale: 180 giorni;

b) ammissione, revoca, anticipazione e procrastinamento frequenza di corsi obbligatori per gli ufficiali: 90 giorni dalla data di ricezione della proposta e 60 giorni dalla data di ricezione della domanda;

c) trasferimento in virtù di normative speciali e assegnazioni temporanee del personale: 90 giorni;

d) transito tra categorie ovvero specialità dei sottufficiali: 60 giorni;

e) ammissione dei sottufficiali ai corsi per aerosoccorritori ovvero eventuali altri: 60 giorni;

¹⁰⁰³ Relazione art. (Procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa)

L'art. costituisce trasposizione del contenuto della tabella in allegato 1, d.m. n. 603/1993, relativamente ai procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro della difesa, dello Stato maggiore della Difesa e del Segretariato generale della Difesa.

¹⁰⁰⁴ Relazione art. (Procedimenti di competenza degli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)

L'art. costituisce trasposizione del contenuto della tabella in allegato 1, d.m. n. 603/1993, relativamente ai procedimenti di competenza degli Stati maggiori di Forza armata.

- f) impiego del personale giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare in modo parziale: ufficiali 90 giorni; sottufficiali 180 giorni; graduati e militari di truppa 90 giorni;
- g) avvicinamento a domanda di volontario in ferma annuale: 90 giorni;
- h) assegnazione a domanda di volontari accompagnatori di grandi invalidi: 90 giorni;
- i) attribuzione, revoca, cambio di categoria ovvero incarico per i volontari: 90 giorni;
- l) contrattualistica; bandi di gara:
- 1) asta pubblica nazionale: 180 giorni;
 - 2) asta pubblica internazionale: 180 giorni;
 - 3) licitazione privata nazionale: 180 giorni;
 - 4) licitazione privata internazionale: 180 giorni;
 - 5) appalto concorso nazionale: 180 giorni;
 - 6) appalto concorso internazionale: 180 giorni;
 - 7) trattativa privata nazionale: 180 giorni;
 - 8) trattativa privata internazionale: 180 giorni;
- m) contrattualistica; servizi in economia: 90 giorni dalla richiesta di preventivo o dalla lettera di invito;
- n) contrattualistica; stipula, approvazione ed esecuzione del contratto:
- 1) decisione su richiesta di proroga dei termini: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta avanzata dalla ditta contraente;
 - 2) provvedimenti in via di autotutela a fronte di inadempienze: risoluzione, esecuzione in danno, applicazione di penalità: 90 giorni dalla data in cui la controparte è tenuta a presentare le proprie giustificazioni;
 - 3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte;
 - 4) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni dalla data in cui viene contestata all'Amministrazione della difesa l'esistenza di debito;
 - 5) decisioni in merito alla disapplicazione delle penalità: 180 giorni dalla data di ricezione della domanda avanzata dalla ditta contraente o dalla data di approvazione del collaudo per i lavori del genio;
 - 6) collaudo: 180 giorni dalla data della comunicazione al contraente del luogo e del giorno in cui verrà effettuato il collaudo;
 - 7) comunicazione del certificato di collaudo nel caso di mancato intervento al collaudo: 60 giorni dalla data di redazione del certificato del collaudo;
 - 8) determinazione dell'Amministrazione in merito all'accettazione o al rifiuto di quanto sottoposto al collaudo: 60 giorni dalla data di presentazione del certificato di collaudo all'organo a cui compete l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto al collaudo;
 - 9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente;
 - 10) svincolo della cauzione per lavori del genio: 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente;
 - 11) revisione prezzi: 90 giorni dalla data di comunicazione dell'inizio dell'istruttoria;
 - 12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell'avvenuta accettazione dei beni o della verifica dei servizi, ovvero dal ricevimento della fattura se successivo; nei contratti, lettere di ordinazione o obbligazioni commerciali, comunque, dovrà essere espressamente specificato che il termine viene concordato tra le parti; inoltre, i termini dei pagamenti sono sospesi durante i periodi di carenze di disponibilità finanziarie non imputabili agli organi dell'Amministrazione;
 - 13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni dalla data di approvazione del collaudo;
 - 14) atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto: 180 giorni;
- o) vendita di materiali della Difesa fuori uso: 180 giorni dalla pubblicazione del

bando di gara per le procedure a evidenza pubblica ovvero dalla data della lettera di invito per le procedure in economia;

- p) cessione di materiali della Difesa: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- q) prestiti di materiali della Difesa ad altre amministrazioni dello Stato e a privati al di fuori dei casi di pubblica calamità: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- r) concessione, ed eventuale revoca e proroga, di alloggi di servizio: 180 giorni;
- s) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 150 giorni;
- t) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 120 giorni;
- u) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;
- v) attribuzione di soggiorno presso basi logistiche: 90 giorni;
- z) svolgimento di inchieste formali per incidenti o eventi di particolare gravità: 180 giorni dalla data in cui l'inchiesta è stata disposta;

aa) approvazione del progetto o dell'agibilità del poligono di tiro: 90 giorni;

bb) parere per la concessione di ulteriore visita di revisione in caso di revoca delle decisioni di riforma dei militari alle armi o in congedo: 90 giorni.

2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera l), decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel caso di non pubblicazione del bando, il *dies a quo* coincide con la data della richiesta dell'offerta.

3. Gli ulteriori procedimenti di competenza dello Stato maggiore dell'Esercito italiano e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) controllo di legittimità in materia di sanzioni disciplinari di corpo: 120 giorni a decorrere dalla data della sanzione;

b) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente conseguente a:

1) nomina: 150 giorni;

2) promozione: 150 giorni;

3) ricostruzione di carriera: 180 giorni;

4) attribuzione di benefici convenzionali: 180 giorni;

5) disposizione di legge: 180 giorni;

6) transito all'impiego civile: 150 giorni;

7) revoca della sospensione dall'impiego: 150 giorni;

8) richiamo dall'ausiliaria o dalla riserva: 150 giorni;

9) decesso: 150 giorni;

10) collocamento in ausiliaria, in congedo assoluto, nel complemento e nella riserva: 150 giorni;

c) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente propedeutica alla costituzione della posizione assicurativa: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'ente amministratore o della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.

4. I termini dei procedimenti di cui al comma 3, lettera b), decorrono dalla data di ricezione del decreto ministeriale, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento necessari alla compilazione dell'atto stipendiale definitivo.

5. Gli ulteriori procedimenti di competenza dello Stato maggiore della Marina militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) in materia di naviglio mercantile, nulla osta comprovante che l'impresa istante è in regola con la normativa in materia di apprestamenti difensivi: 60 giorni dalla richiesta presentata alle capitanerie di porto.

6. Gli ulteriori procedimenti di competenza dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) nulla osta:

- 1) per ricerche petrolifere: 90 giorni;
- 2) per depositi carburanti, combustibili, costruzione di centrali di produzione energetica: 90 giorni;
- 3) costruzioni di immobili in vicinanza di sedi militari: 90 giorni;
- 4) in materia di ostacoli alla navigazione: 90 giorni;
- 5) allo svolgimento di attività ULM in spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare: 180 giorni;
- b) parere per sanatoria di immobili in zone soggette a servitù militare: 90 giorni;
- c) autorizzazioni per ospitalità presso enti dell'Aeronautica militare, co-uso ovvero acquisizione in concessione provvisoria di immobili da parte di privati: 90 giorni;
- d) notifica delle risultanze conclusive delle indagini concernenti AIRMISS e infrazioni regole dell'aria norma ATS: 180 giorni.

Art. 1005

Procedimenti di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri¹⁰⁰⁵
(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)

1. I procedimenti di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

- a) reclutamento e concorsi per:
 - 1) carabiniere effettivo con ferma di quattro anni: 180 giorni;
 - 2) carabiniere atleta: 180 giorni;
 - 3) immissione diretta nelle carriere iniziali delle Forze di polizia dei figli delle vittime del dovere: 180 giorni;
- b) transito dall'ausiliaria nella riserva ovvero in congedo assoluto del personale dipendente: 120 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale delle relative segnalazioni o del provvedimento medico legale di inidoneità all'ausiliaria;
- c) collocamento in aspettativa a domanda senza assegni del personale dipendente per incarichi elettivi negli enti locali: 90 giorni;
- d) procedimenti riguardanti il personale appuntati e carabinieri di:
 - 1) collocamento in aspettativa per motivi sanitari, che comporti riduzione o sospensione dello stipendio: 180 giorni dalla data di acquisizione della documentazione medico legale e varia da parte dell'organo centrale;
 - 2) collocamento in aspettativa per motivi privati: 90 giorni;
 - 3) collocamento in aspettativa senza assegni in caso di elezione al Parlamento nazionale, a quello europeo, nei Consigli regionali e negli enti locali: 90 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'elezione alle predette istituzioni;
 - 4) perdita del grado per motivi diversi da quelli disciplinari: 180 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organi centrali delle relative segnalazioni o istanze e della relativa documentazione;
 - 5) reintegrazione nel grado a seguito di perdita dello stesso per motivi diversi da quelli disciplinari: 180 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organi centrali delle relative segnalazioni o istanze e della relativa documentazione;
 - 6) cessazione dal servizio a domanda: 180 giorni;
 - 7) promozioni: 180 giorni dalla data di ricezione dei verbali;
 - 8) collocamento in congedo per permanente inabilità al servizio militare incondizionato: 150 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale della documentazione medico legale e varia relativa all'accertamento dell'inabilità;

¹⁰⁰⁵ Relazione art. (Procedimenti di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri)
L'art. costituisce trasposizione del contenuto della tabella in all. 1, al d.m. n. 603/1993, relativamente ai procedimenti di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

- 9) richiami in servizio e cessazione dai medesimi: 90 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale della relativa documentazione;
- 10) collocamento in congedo per raggiunti limiti di età: 150 giorni decorrenti dal primo giorno successivo a quello di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età;
- 11) rideterminazione delle anzianità nel ruolo e di grado: 150 giorni a decorrere dal verificarsi dei requisiti previsti dal codice o dalla data di ricevimento dell'atto presupposto;
- 12) cessazione degli effetti della sanzioni disciplinari di corpo: 180 giorni;
- 13) autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionali: 90 giorni;
- 14) riammissione in servizio a seguito di cessazione dello stato di detenzione o delle misure coercitive: 180 giorni;
- 15) riammissione in servizio trascorsi cinque anni di sospensione in pendenze di procedimento penale: 60 giorni;
- 16) sospensione precauzionale facoltativa (o revoca della stessa): 180 giorni;
- 17) riammissione in servizio a conclusione del procedimento penale e/o disciplinare: 180 giorni;
- 18) ammissione in servizio permanente ovvero proscioglimento dalla ferma volontaria, al termine della ferma prolungata per motivi penali o disciplinari, ovvero a seguito di proposta inoltrata ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 53: 180 giorni;
- e) controllo di legittimità in materia di sanzioni disciplinari di corpo: 120 giorni a decorrere dalla data della sanzione;
- f) determinazione stipendiale dei sottufficiali, degli appuntati e dei carabinieri conseguente a:
- 1) nomina: 150 giorni;
 - 2) promozione: 150 giorni;
 - 3) ricostruzione di carriera: 180 giorni;
 - 4) attribuzione di benefici convenzionali: 180 giorni;
 - 5) disposizione di legge: 180 giorni;
 - 6) transito all'impiego civile: 150 giorni;
 - 7) revoca della sospensione dall'impiego: 150 giorni;
 - 8) richiamo dall'ausiliaria o dalla riserva: 150 giorni;
 - 9) decesso: 150 giorni;
 - 10) collocamento in ausiliaria, in congedo assoluto, nel complemento e nella riserva: 150 giorni;
- g) determinazione stipendiale dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri in servizio permanente propedeutica alla costituzione della posizione assicurativa: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'ente amministratore o della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;
- h) trasferimenti di sede a domanda del personale, richiesti anche in forza di normative speciali: 180 giorni;
- i) ammissione, revoca, anticipazione e procrastinamento frequenza di corsi obbligatori per gli ufficiali: 90 giorni dalla data di ricezione della proposta o della domanda;
- l) trasferimento d'autorità anche in virtù di normative speciali e assegnazioni temporanee del personale: 180 giorni;
- m) transito tra categorie ovvero specialità dei sottufficiali: 60 giorni;
- n) ammissione dei sottufficiali ai corsi per aerosoccorritori ovvero eventuali altri: 60 giorni;
- o) impiego del personale giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare in modo parziale: ufficiali 180 giorni; sottufficiali 180 giorni; appuntati e carabinieri 180 giorni;
- p) contrattualistica; bandi di gara:
- 1) asta pubblica nazionale: 180 giorni;
 - 2) asta pubblica internazionale: 180 giorni;

- 3) licitazione privata nazionale: 180 giorni;
- 4) licitazione privata internazionale: 180 giorni;
- 5) appalto concorso nazionale: 180 giorni;
- 6) appalto concorso internazionale: 180 giorni;
- 7) trattativa privata nazionale: 180 giorni;
- 8) trattativa privata internazionale: 180 giorni;
- q) contrattualistica; servizi in economia: 90 giorni dalla richiesta di preventivo o dalla lettera di invito;
- r) contrattualistica; stipula, approvazione ed esecuzione del contratto:
 - 1) decisione su richiesta di proroga dei termini: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta avanzata dalla ditta contraente;
 - 2) provvedimenti in via di autotutela a fronte di inadempienze: risoluzione, esecuzione in danno, applicazione di penalità: 180 giorni dalla data in cui la controparte è tenuta a presentare le proprie giustificazioni;
 - 3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte;
 - 4) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni dalla data in cui viene contestata all'Amministrazione della difesa l'esistenza di debito;
 - 5) decisioni in merito alla disapplicazione delle penalità: 180 giorni dalla data di ricezione della domanda avanzata dalla ditta contraente o dalla data di approvazione del collaudo per i lavori del genio;
 - 6) collaudo: 180 giorni dalla data della comunicazione al contraente del luogo e del giorno in cui verrà effettuato il collaudo;
 - 7) comunicazione del certificato di collaudo nel caso di mancato intervento al collaudo: 60 giorni dalla data di redazione del certificato di collaudo;
 - 8) determinazione dell'Amministrazione in merito all'accettazione o al rifiuto di quanto sottoposto al collaudo: 60 giorni dalla data di presentazione del certificato di collaudo all'organo a cui compete l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto al collaudo;
 - 9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente;
 - 10) svincolo della cauzione per lavori del genio: 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente;
 - 11) revisione prezzi: 90 giorni dalla data di comunicazione dell'inizio dell'istruttoria;
 - 12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell'avvenuta accettazione dei beni o della verifica dei servizi, ovvero dal ricevimento della fattura se successivo; nei contratti, lettere di ordinazione o obbligazioni commerciali, comunque, dovrà essere espressamente specificato che il termine viene concordato tra le parti; inoltre, i termini dei pagamenti sono sospesi durante i periodi di carenze di disponibilità finanziarie non imputabili agli organi dell'Amministrazione;
 - 13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni dalla data di approvazione del collaudo;
 - 14) atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto: 180 giorni;
- s) vendita di materiali della Difesa fuori uso: 180 giorni dalla pubblicazione del bando di gara per le procedure a evidenza pubblica ovvero dalla data della lettera di invito per le procedure in economia;
- t) cessione di materiali della Difesa: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- u) prestiti di materiali della Difesa ad altre amministrazioni dello Stato e a privati al di fuori dei casi di pubblica calamità: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- v) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 180 giorni;
- z) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 180 giorni;
- aa) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;

- bb) attribuzione di soggiorno presso basi logistiche: 90 giorni;
- cc) svolgimento di inchieste formali per incidenti o eventi di particolare gravità: 180 giorni dalla data in cui l'inchiesta è stata disposta;
2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera e), decorrono dalla data di ricezione del decreto ministeriale, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento necessari alla compilazione dell'atto stipendiale definitivo.
3. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera o), decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel caso di non pubblicazione del bando, il *dies a quo* coincide con la data della richiesta dell'offerta.

Art. 1006

Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare¹⁰⁰⁶ (tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)

1. I procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare e i relativi termini per ciascuno indicati, a eccezione di analoghi procedimenti riguardanti il personale appuntati e carabinieri di cui all'articolo 1005 (Procedimenti di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri) sono i seguenti:

- a) reclutamento e concorsi per:
- 1) ufficiali in servizio permanente: 180 giorni;
 - 2) allievi ufficiali piloti di complemento: 180 giorni;
 - 3) allievi ufficiali in ferma prefissata: 102 giorni;
 - 4) ferma annuale degli ufficiali in ferma prefissata: 81 giorni;
 - 5) maestro direttore e vice direttore della bande musicali: 180 giorni;
 - 6) allievi delle accademie: 180 giorni;
 - 7) ammissione alle scuole militari dell'Esercito italiano: 162 giorni;
 - 8) ammissione alle scuole militari della Marina militare e dell'Aeronautica militare: 108 giorni;
 - 9) sottotenenti di complemento a nomina diretta del Corpo sanitario dell'Esercito italiano: 180 giorni;
 - 10) allievi marescialli: 180 giorni;
 - 11) allievi sergenti: 180 giorni;
 - 12) arruolamento di volontari in ferma prefissata di un anno: 90 giorni;
 - 13) procedura selettiva per il transito nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 180 giorni;
 - 14) arruolamento di volontari in ferma quadriennale: 180 giorni;
 - 15) arruolamento di volontari in ferma quadriennale atleti: 90 giorni;
 - 16) procedura selettiva per il transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente e contestuale promozione al grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti al compimento del 4° anno di servizio da volontario in ferma: 160 giorni;
 - 17) procedura selettiva per il transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente: 180 giorni;
 - 18) immissione straordinaria in servizio permanente dei volontari: 180 giorni;
- b) nomina:
- 1) a seguito di superamento del concorso, a:
 - 1.1) allievo ufficiale pilota di complemento: 108 giorni;
 - 1.2) allievo ufficiale in ferma prefissata: 54 giorni;

¹⁰⁰⁶ Relazione art. (Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare)

L'art. costituisce trasposizione del contenuto della tabella in all. 1, d.m. n. 603/1993, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare.

- 1.3) ufficiale in servizio permanente: 81 giorni;
- 1.4) sottufficiale in servizio permanente e allievo sottufficiale: 60 giorni;
- 1.5) orchestrale della bande musicali: 180 giorni;
- 2) a seguito di giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento, a:
 - 2.1) ufficiale di complemento o nella riserva di complemento di marescialli aiutanti o luogotenenti dell'Arma dei carabinieri collocati a riposo: 45 giorni;
 - 2.2) ufficiale del ruolo d'onore dei marescialli posti nel grado apicale e collocati a riposo: 45 giorni;
- 3) diretta a ufficiale di complemento di civili: 180 giorni dalla data di acquisizione dell'organo centrale delle relative domande, comprensive del previsto nulla osta;
- 4) al grado di maresciallo di complemento: 120 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale della relativa documentazione;
- c) ruoli e organici:
 - 1) iscrizione nel ruolo d'onore del personale militare: 180 giorni dalla data di ricezione della proposta da parte dell'organo centrale;
 - 2) collocamento fuori ruolo e in soprannumero del personale militare: 180 giorni a decorrere dalle determinazioni dello Stato maggiore della difesa sulle consistenze organiche;
 - 3) transito di ruolo di ufficiali: 180 giorni a decorrere dal verificarsi dei requisiti previsti dal codice o dalla data di ricevimento dell'atto presupposto;
- d) grado:
 - 1) rideterminazione delle anzianità nel ruolo e di grado: 150 giorni a decorrere dal verificarsi dei requisiti previsti dal codice o dalla data di ricevimento dell'atto presupposto;
 - 2) perdita del grado per motivi diversi da quelli disciplinari: 180 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale delle relative segnalazioni o istanze e della relativa documentazione;
 - 3) reintegrazione nel grado del personale militare:
 - 3.1) a seguito di perdita del grado per condanna o quale sanzione di stato: 90 giorni dalla data di ricezione del parere della Corte militare d'appello;
 - 3.2) a seguito di perdita del grado per cause diverse da quelle del precedente punto 3.2): 180 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale delle relative segnalazioni o istanze e della relativa documentazione;
- e) collocamento in aspettativa del personale militare:
 - 1) per motivi sanitari, che comporti riduzione o sospensione dello stipendio: 180 giorni dalla data di acquisizione della documentazione medico legale e varia da parte dell'organo centrale;
 - 2) per motivi di studio: 90 giorni;
 - 3) per motivi privati: 90 giorni;
 - 4) senza assegni, in caso di elezione al Parlamento nazionale, a quello europeo, nei Consigli regionali e negli enti locali del personale militare: 90 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'elezione alle predette istituzioni;
 - 5) a domanda senza assegni, per incarichi elettivi negli enti locali del personale militare: 90 giorni;
 - 6) per riduzione dei quadri: 160 giorni, decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento dei requisiti previsti;
- f) concessione al personale militare di licenza straordinaria senza assegni per motivi di studio: 90 giorni;
- g) collocamento nel servizio permanente a disposizione degli ufficiali: 150 giorni dall'acquisizione della documentazione relativa all'ultima valutazione in servizio permanente dell'ufficiale interessato;
- h) trattenimenti in servizio:

- 1) di ufficiali: 45 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale della relativa documentazione;
- 2) di volontari in ferma: 120 giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo centrale della domanda o della relativa documentazione;
- i) cessazione dal servizio permanente del personale militare:
 - 1) a domanda: 180 giorni;
 - 2) per permanente inabilità al servizio militare incondizionato del personale militare: 150 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale della documentazione medico legale e varia relativa all'accertamento dell'inabilità;
 - 3) per raggiunti limiti di età: 150 giorni decorrenti dal 360° giorno antecedente a quello di collocamento in congedo;
 - 4) d'autorità: 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento;
- l) proscioglimento dalla ferma riguardante:
 - 1) gli allievi dei corsi di formazione presso i licei militari: 30 giorni dalla data della domanda o della proposta;
 - 2) gli allievi dei corsi di formazione presso le accademie: 30 giorni dalla data della richiesta;
 - 3) i volontari: 120 giorni: dalla data di ricezione da parte dell'organo centrale della domanda o della proposta;
 - 4) gli ufficiali in ferma prefissata: 45 giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo centrale della domanda o della proposta;
- m) transito dall'ausiliaria nella riserva ovvero in congedo assoluto del personale militare: 120 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale delle relative segnalazioni o del provvedimento medico legale di inidoneità all'ausiliaria;
- n) richiami in servizio e cessazione dai medesimi: 90 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale della relativa documentazione;
- o) documentazione personale per gli ufficiali:
 - 1) rilascio copia dello stato di servizio per uso amministrativo o concorsuale per ufficiali in servizio della Marina militare e dell'Aeronautica militare e per gli ufficiali in congedo: 60 giorni;
 - 2) rilascio copia dello stato di servizio per uso amministrativo relativo a ufficiali deceduti da oltre dieci anni: 90 giorni;
 - 3) rilascio attestazioni per benefici combattentistici: 180 giorni;
 - 4) rilascio dichiarazioni relative a incarichi, corsi frequentati, qualifiche e giudizi finali da desumere dalla documentazione caratteristica, nonché ad attività di volo risultante dai libretti caratteristici di volo e copia degli stessi: 60 giorni;
 - 5) cancellazione dalla documentazione caratteristica di riferimenti a sentenze, ai sensi della legge sul casellario giudiziale: 60 giorni;
 - 6) aggiornamento stati di servizio: 180 giorni dalla data di ricezione della documentazione;
 - 7) rilascio copia del foglio matricolare per uso amministrativo o concorsuale: 60 giorni;
 - 8) accertamento del possesso dei requisiti per la trascrizione delle campagne di guerra ai combattenti della 2^a guerra mondiale: 180 giorni;
- p) cancellazione dalla documentazione caratteristica di eventuali riferimenti a sanzioni disciplinari per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa: 60 giorni;
- q) promozioni del personale militare:
 - 1) ufficiali in servizio permanente: 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione dei verbali;
 - 2) sottufficiali e graduati in servizio permanente: 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione dei verbali;

- 3) nel ruolo d'onore: 180 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale della relativa documentazione;
- r) esclusione dall'aliquota di avanzamento, sospensione della valutazione, cancellazione dal quadro di avanzamento per mancanza di requisiti: 120 giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale della documentazione probatoria dell'atto presupposto;
- s) disciplina e procedimenti penali:
- 1) cessazione degli effetti della sanzioni disciplinari di corpo: 180 giorni;
 - 2) controllo di legittimità in materia di sanzioni disciplinari di corpo: 120 giorni a decorrere dalla data della sanzione;
 - 3) autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionali: 30 giorni;
 - 4) riammissione in servizio:
 - 4.1) a seguito di cessazione dello stato di detenzione, di misure coercitive o di misure interdittive che rendano impossibile la prestazione del servizio: 180 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento di revoca della misura;
 - 4.2) a seguito di mutamento dei presupposti della sospensione cautelare: 180 giorni dalla data di conoscenza del mutamento dei presupposti;
 - 4.3) a seguito del decorso di cinque anni di sospensione in pendenza di procedimento penale: 60 giorni dalla data di scadenza dei cinque anni;
 - 5) procedimento disciplinare per l'irrogazione di sanzioni di stato:
 - 5.1) instaurazione a seguito di giudizio penale: 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza, del decreto penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, irrevocabili, che lo concludono;
 - 5.2) instaurazione a seguito di sentenza di condanna per i delitti previsti dalla legge 27 marzo 2001, n. 97: 90 giorni dalla comunicazione all'amministrazione della sentenza irrevocabile;
 - 5.3) instaurazione a seguito di infrazione disciplinare: 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dall'articolo 1396 (Procedimento disciplinare) del codice;
 - 5.4) conclusione del procedimento instaurato a seguito di giudizio penale: 180 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza, del decreto penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, divenuti irrevocabili;
 - 5.5) conclusione del procedimento in casi diversi da quelli al precedente punto 5.4): 90 giorni per ogni atto di procedura;
 - 5.6) conclusione del procedimento instaurato a seguito di sentenza di condanna per i delitti previsti dalla legge 27 marzo 2001, n. 97: 180 giorni dalla data prevista come termine ultimo per la contestazione degli addebiti;
 - 6) sospensione precauzionale facoltativa: 180 giorni dalla data di avviso di avvio del procedimento;
- t) spese legali:
- 1) istruttoria dell'istanza di rimborso: 60 giorni dalla ricezione del parere dell'Avvocatura generale o distrettuale dello Stato;
 - 2) pagamento, a seguito di conforme giudizio di congruità dell'Avvocatura generale dello Stato: 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria;
- u) onorificenze e ricompense:
- 1) medaglia o croce al valor militare: 180 giorni;
 - 2) determinazione su assegno connesso alle decorazioni – assegno e reversibilità: 60 giorni;
 - 3) promozione a titolo onorifico: 60 giorni;
 - 4) distintivi d'onore per venti di guerra o di servizio: 120 giorni;
 - 5) medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare: 60 giorni;
 - 6) medaglia al valore e ricompense al merito di Forza armata: 60 giorni;

- 7) onorificenza dell'ordine al merito della Repubblica (cavaliere): 180;
 - 8) medaglia al merito di lungo comando: 180 giorni;
 - 9) medaglia di lunga navigazione aerea: 120 giorni;
 - 10) medaglia di lunga navigazione marittima: 180 giorni;
 - 11) croce per anzianità di servizio: 180 giorni;
 - 12) distintivi tradizionali: 30 giorni;
 - 13) distintivi di specializzazione (pilota civile, pilota di elicottero, paracadutista civile e militare): 45 giorni;
 - 14) conferimento di brevetti (pilota di aeroplano militare e navigatore dell'Aeronautica): 45 giorni dalla data di ricezione del verbale di nomina;
 - 15) nomina istruttori di specialità e di volo: 60 giorni dalla data di ricezione del verbale di nomina;
 - 16) conferimento abilitazione equipaggi fissi di volo: 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'alto comando;
 - 17) distintivi bellici: 180 giorni;
 - 18) brevetti *ad honorem* (osservatore dall'aeroplano e navigatore): 60 giorni;
 - 19) medaglia pubbliche calamità: 60 giorni;
 - 20) medaglia ricerca in Antartide: 180 giorni;
 - 21) croce al merito di guerra: 180 giorni;
 - 22) croce commemorativa al personale delle Forze armate impegnato in missioni di pace all'estero: 180 giorni;
 - 23) croce commemorativa al personale delle Forze armate impegnato in operazioni di soccorso internazionale dalla data di ricezione della proposta di conferimento: 180 giorni;
 - 24) croce commemorativa per la partecipazione alle operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni e il mantenimento dell'ordine pubblico: 180 giorni;
 - 25) medaglia mauriziana: 180 giorni;
 - 26) onorificenze cavalleresche non nazionali: 180 giorni;
 - 27) onorificenza della Santa Sede: 180 giorni;
 - 28) distintivo per la navigazione in guerra 1940-45: 180 giorni;
 - 29) autorizzazioni a fregiarsi delle Campagne di guerra: 180 giorni;
 - 30) distintivo Volontario per la libertà (partigiani e deportati): 90 giorni;
 - 31) medaglia volontari di guerra: 90 giorni;
 - 32) distintivo d'onore di Combattenti per la libertà d'Italia: 90 giorni;
 - 33) croce commemorativa al personale delle Forze armate impiegato in operazioni di sicurezza internazionale: 180 giorni dalla ricezione della proposta di conferimento;
- v) trattamenti economici a carattere continuativo di ufficiali:
- 1) decretazione di attribuzione stipendiale: 180 giorni dalla data di ricezione del decreto ministeriale, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento necessari alla compilazione dell'atto stipendiale definitivo;
 - 2) determinazione stipendiale, ai fini di quiescenza e di previdenza a seguito di congedo per età, per infermità e per decesso: 150 giorni dalla data di ricezione del decreto di cessazione;
 - 3) determinazione stipendiale, ai fini di quiescenza e di previdenza a seguito di congedo a domanda: 180 giorni dalla data di ricezione del decreto di cessazione;
 - 4) determinazione stipendiale, ai fini dell'indennità di ausiliaria: 150 giorni dalla data di ricezione del decreto di collocamento nella riserva;
 - 5) determinazione stipendiale, ai fini della costituzione di posizione assicurativa <<INPS>>: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'ente amministratore ovvero della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;

z) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente conseguente a:

- 1) nomina: 150 giorni;
- 2) promozione: 150 giorni;
- 3) ricostruzione di carriera: 180 giorni;
- 4) attribuzione di benefici convenzionali: 180 giorni;
- 5) disposizione di legge: 180 giorni;
- 6) transito all'impiego civile: 150 giorni;
- 7) revoca della sospensione dall'impiego: 150 giorni;
- 8) richiamo dall'ausiliaria o dalla riserva: 150 giorni;
- 9) decesso: 150 giorni;
- 10) collocamento in ausiliaria, in congedo assoluto, nel complemento e nella riserva:

150 giorni;

aa) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente propedeutica alla costituzione della posizione assicurativa: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'ente amministratore o della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;

bb) determinazione di costituzione della rendita vitalizia per contributi prescritti, a favore di personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi. 150 giorni;

cc) trattamenti economici eventuali:

1) decreti di attribuzione di indennità operative: 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria;

2) decreti di proroghe indennità di aeronavigazione: 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria;

3) decretazione di attribuzione dell'indennità di rischio: 90 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di rischio per l'individuazione delle categorie del personale avente titolo all'indennità di rischio;

4) decreti di attribuzione dell'indennità di seconda lingua per il personale in servizio presso le Regioni a statuto speciale (Val d'Aosta, Trentino Alto Adige): 90 giorni;

dd) attività assistenziali, culturali e ricreative:

1) determinazione concessione sussidi in denaro: 180 giorni;

2) determinazione di concessione di borse di studio: 180 giorni;

3) determinazione di concessione contributi per l'elevazione culturale: 160 giorni;

4) rilascio attestazioni per benefici combattentistici: 180 giorni;

5) determinazione di rimborso spese per asili nido: 180 giorni;

ee) procedimenti vari:

1) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 150 giorni;

2) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 120 giorni;

3) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;

4) rilascio e rinnovo tessere modello AT, ATE, BT e modello 1/CC per il personale che presta servizio presso gli organi centrali: 90 giorni;

5) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte;

6) attribuzione di soggiorno presso basi logistiche: 90 giorni;

7) perfezionamento atti di transazione in materia di antinfortunistica speciale NATO: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte.

2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera b), numero 1) decorrono dalla data di approvazione della graduatoria di concorso.
4. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera b), numero 2) decorrono dalla data di ricezione della commissione ordinaria di avanzamento competente dei verbali di idoneità.
5. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera u) decorrono, quando non espressamente indicato, dalla data di ricezione della domanda o della proposta di conferimento
6. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera z), decorrono dalla data di ricezione del decreto ministeriale, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento necessari alla compilazione dell'atto stipendiale definitivo.

Art. 1007

Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale civile¹⁰⁰⁷
(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)

1. I procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale civile e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:
 - a) concorsi e assunzioni:
 - 1) per il reclutamento del personale civile: 180;
 - 2) per accesso alla dirigenza: 180 giorni;
 - b) assunzioni di riservatari sia di categorie protette con grado invalidante, sia di categorie protette senza grado invalidante: 180 giorni;
 - c) nomina dei consegnatari: 120 giorni dalla proposta di nomina;
 - d) procedimento di mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica: 180 giorni dall'accertamento della permanente inidoneità;
 - e) procedimento di riconversione professionale: 150 giorni dalla proposta di riconversione;
 - f) ripartizione permessi sindacali: 160 giorni dalla ricezione della documentazione integrale;
 - g) rilevazione dati relativi a distacchi, aspettative, permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche e successiva trasmissione alla Funzione pubblica: 60 giorni dalla ricezione della circolare;
 - h) assenze per malattia: 120 giorni dalla ricezione della documentazione integrale;
 - i) aspettative:
 - 1) per esigenze personali o di famiglia, per educazione o assistenza dei figli fino al 6° anno di età, per assunzione presso altre amministrazioni a tempo determinato o indeterminato, per gravi e documentati motivi di famiglia: 90 giorni;
 - 2) per cariche pubbliche elettive nazionali e regionali: 90 giorni;
 - 3) per cariche elettive negli enti locali, per cooperazione con Paesi in via di sviluppo, per corsi di dottorato di ricerca, per ricongiungimento del coniuge all'estero: 90 giorni;
 - l) congedi parentali: 90 giorni dalla ricezione della documentazione integrale;
 - m) ricostituzione del rapporto di lavoro: 180 giorni;
 - n) cessazione per opzione ad altro ente: 150 giorni dalla ricezione della documentazione integrale;
 - o) trasferimenti a domanda: 135 giorni;
 - p) comandi e fuori ruolo: 120 giorni dalla richiesta di altra amministrazione;

¹⁰⁰⁷ Relazione art. (Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale civile)
L'art. costituisce trasposizione del contenuto della tabella in all. 1, d.m. n. 603/1993, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale civile.

q) passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse: 180 giorni dalla richiesta di altra amministrazione;

r) trattamento economico:

- 1) determinazioni stipendiali: 180 giorni dalla stipula dei contratti;
- 2) liquidazione trattamenti economici fissi, accessori ed eventuali: 60 giorni dalla stipula dei contratti ovvero dal ricevimento del provvedimento individuale;
- 3) liquidazione di somme spettanti per rivalutazione e interessi moratori: 90 giorni dalla data di esigibilità delle somme o della presentazione della domanda;
- 4) attribuzione posizioni economiche super: 180 dalla stipula del Contratto collettivo nazionale del lavoro;

5) riconoscimento diritto alle indennità di bilinguismo (Val d'Aosta e Trentino Alto Adige): 60 giorni dalla relativa segnalazione da parte dell'ente;

6) rimborso spese di missione: 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrale;

s) attività assistenziali, culturali e ricreative:

- 1) liquidazione spese di giudizio: 120 giorni dalla data di ricevimento della pratica;
- 2) concessioni sussidi in denaro: 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrale;

3) concessioni borse di studio: 180 giorni;

4) attribuzione di soggiorno a personale civile presso le basi logistiche delle Forze armate: 90 giorni;

5) concessione contributi per l'elevazione culturale del personale: 60 giorni dalla data di ricezione della proposta di concessione;

6) rimborso spese di cura: 150 giorni;

t) trattamento pensionistico:

1) cessazione per limiti di età: 60 giorni dalla data di cessazione;

2) cessazione per dimissioni: 90 giorni dall'accettazione delle dimissioni;

3) cessazione per collocamento a riposo: 90 giorni;

4) indennizzo di licenziamento: 60 giorni;

5) liquidazione indennità una tantum e costituzione di posizione assicurativa <<INPS>>: 290 giorni dalla data di cessazione dal servizio;

6) computo servizi resi allo Stato e a enti locali o anni di studio universitario: 180 giorni;

7) ricongiunzione, riscatto servizi resi allo Stato e a enti locali o anni di studio universitario: 180 giorni;

8) liquidazione pensione provvisoria per il personale civile, dipendente dagli organi centrali della Difesa, per i professori accademici e per i magistrati: 60 giorni dalla data di cessazione dal servizio;

9) liquidazione buonuscita <<INPDAP>> per il personale civile dipendente dagli organi centrali della Difesa (trasmissione relativo progetto all'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche): 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio;

10) pensioni normali dirette: 180 giorni;

11) liquidazione pensioni di inabilità: 180 giorni;

12) riliquidazione trattamento pensionistico a seguito di nuova normativa o sentenza: 330 giorni dalla data di esigibilità delle somme;

13) riliquidazione trattamento pensionistico a seguito di nuova normativa o sentenza: 290 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o della sentenza;

14) liquidazione speciale elargizione: 180 giorni;

15) liquidazione pensione a onere ripartito: 180 giorni dalla data di arrivo della domanda e della documentazione;

u) provvedimenti concernenti cittadini invalidi o deceduti a causa di ordigni bellici in tempo di pace: 180 giorni.

v) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 150 giorni;

z) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 120 giorni;

aa) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;

bb) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte;

2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a) decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 1008

Procedimenti di competenza della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati¹⁰⁰⁸
(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)

1. I procedimenti di competenza della Direzione generale delle previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: 20 giorni dalla ricezione del parere del Comitato di verifica;

b) decreto di equo indennizzo: 20 giorni dalla ricezione del parere del Comitato di verifica;

c) liquidazioni pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età: 180 giorni dalla data di cessazione dal servizio;

d) liquidazioni pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di cessazione dal servizio per dimissioni: 30 giorni dalla data di cessazione dal servizio;

e) liquidazioni pensioni di reversibilità: 180 giorni dalla data del decesso;

f) liquidazioni pensioni privilegiate ordinarie dirette e di reversibilità per militari e indennità una tantum privilegiata: 180 giorni;

g) riliquidazione trattamenti pensionistici a seguito di nuova normativa o di sentenza: 180 giorni dalla data di entrata in vigore o di deposito della sentenza;

h) liquidazione speciale elargizione: 180 giorni dalla data del decesso;

i) liquidazione assegno vitalizio: 120 giorni dalla data di decesso;

l) liquidazione speciale assegno vitalizio: 120 giorni;

m) liquidazione due annualità del trattamento pensionistico di reversibilità: 180 giorni dalla data di decesso del dante causa;

n) liquidazione indennizzo privilegiato aeronautico: 180 giorni;

o) liquidazione indennità una tantum e costituzione posizione assicurativa INPS: 180 giorni dalla data di cessazione dal servizio;

p) costituzione posizione assicurativa INPS per i volontari: 180 giorni dalla data di cessazione dal servizio;

q) liquidazione indennità una tantum per paraplegici: 120 giorni dalla data del processo di ascrivibilità;

r) computo servizi resi allo Stato e a enti locali o anni di studio universitario: 180 giorni;

s) ricongiunzione, riscatto servizi resi allo Stato e a enti locali o anni di studio universitario: 180 giorni;

¹⁰⁰⁸ Relazione art. (Procedimenti di competenza della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva)

L'art. costituisce trasposizione del contenuto della tabella in all. 1, d.m. n. 603/1993, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.

- t) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 150 giorni;
- u) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 120 giorni;
- v) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;
- z) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte;
- aa) colloquio di orientamento professionale e bilancio di competenza per la formazione specialistica e l'inserimento lavorativo: 180 giorni;
- bb) nomina cappellani militari: 180 giorni;
- cc) nomina ufficiali della Croce rossa italiana: 180 giorni;
- dd) nomina ufficiali dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta: 180 giorni.

Art. 1009

Procedimenti di competenza di altre direzioni generali¹⁰⁰⁹
(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)

1. I procedimenti di competenza delle Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali, degli armamenti aeronautici, delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate, di commissariato e dei servizi generali, dei lavori e del demanio e della sanità militare e del commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

- a) contrattualistica; bandi di gara:
 - 1) asta pubblica nazionale: 180 giorni;
 - 2) asta pubblica internazionale: 180 giorni;
 - 3) licitazione privata nazionale: 180 giorni;
 - 4) licitazione privata internazionale: 180 giorni;
 - 5) appalto concorso nazionale: 180 giorni;
 - 6) appalto concorso internazionale: 180 giorni;
 - 7) trattativa privata nazionale: 180 giorni;
 - 8) trattativa privata internazionale: 180 giorni;
- b) contrattualistica; servizi in economia: 90 giorni dalla richiesta di preventivo o dalla lettera di invito;
- c) contrattualistica; stipula, approvazione ed esecuzione del contratto:
 - 1) decisione su richiesta di proroga dei termini: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta avanzata dalla ditta contraente;
 - 2) provvedimenti in via di autotutela a fronte di inadempienze: risoluzione, esecuzione in danno, applicazione di penalità: 90 giorni dalla data in cui la controparte è tenuta a presentare le proprie giustificazioni;
 - 3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte;
 - 4) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni dalla data in cui viene contestata all'Amministrazione della difesa l'esistenza di debito;
 - 5) decisioni in merito alla disapplicazione delle penalità: 180 giorni dalla data di ricezione della domanda avanzata dalla ditta contraente o dalla data di approvazione del collaudo per i lavori del genio;
 - 6) collaudo: 180 giorni dalla data della comunicazione al contraente del luogo e del giorno in cui verrà effettuato il collaudo;

¹⁰⁰⁹ Relazione art. (Procedimenti di competenza di altre direzioni generali)

L'art. costituisce trasposizione del contenuto della tabella in all. 1, d.m. n. 603/1993, relativamente ai procedimenti di competenza alcune direzioni generali del Ministero della difesa.

7) comunicazione del certificato di collaudo nel caso di mancato intervento al collaudo: 60 giorni dalla data di redazione del certificato del collaudo;

8) determinazione dell'Amministrazione in merito all'accettazione o al rifiuto di quanto sottoposto al collaudo: 60 giorni dalla data di presentazione del certificato di collaudo all'organo a cui compete l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto al collaudo;

9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente;

10) svincolo della cauzione per lavori del genio: 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente;

11) revisione prezzi: 90 giorni dalla data di comunicazione dell'inizio dell'istruttoria;

12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell'avvenuta accettazione dei beni o della verifica dei servizi, ovvero dal ricevimento della fattura se successivo; nei contratti, lettere di ordinazione o obbligazioni commerciali, comunque, dovrà essere espressamente specificato che il termine viene concordato tra le parti; inoltre, i termini dei pagamenti sono sospesi durante i periodi di carenze di disponibilità finanziarie non imputabili agli organi dell'Amministrazione;

13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni dalla data di approvazione del collaudo;

14) atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto: 180 giorni;

d) vendita di materiali della Difesa fuori uso: 180 giorni dalla pubblicazione del bando di gara per le procedure a evidenza pubblica ovvero dalla data della lettera di invito per le procedure in economia;

e) cessione di materiali della Difesa: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta;

f) prestiti di materiali della Difesa ad altre amministrazioni dello Stato e a privati al di fuori dei casi di pubblica calamità: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta;

g) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 150 giorni;

h) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 120 giorni;

i) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;

2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel caso di non pubblicazione del bando, il *dies a quo* coincide con la data della richiesta dell'offerta.

3. Gli ulteriori procedimenti di competenza della Direzione generale della sanità militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) assegnazione ciclo di cure fangobalneotermali e inalatorie: 180 giorni;

b) assegnazione ciclo di cure idroponiche e complementari: 180 giorni;

c) approvazione convenzioni con medici civili quali membri per il collegio medico legale: 150 giorni;

d) autorizzazioni al rimborso spese di degenza, cura e concessioni protesi per infermità dipendenti da causa di servizio: 80 giorni;

e) approvazioni convenzioni mediante licitazione o trattativa privata con alberghi o stabilimenti con procedura accentrata: 180 giorni; il termine decorre dalla data di spedizione della lettera di invito, per licitazione privata, e dal giorno della richiesta dell'offerta, per la trattativa privata;

f) approvazioni convenzioni mediante licitazione o trattativa privata con alberghi o stabilimenti con procedura delegata: 180 giorni; il termine dalla data di ricezione della documentazione trasmessa da parte degli enti stipulanti;

g) emissione parere medico legale senza l'intervento del collegio medico legale: 90 giorni dalla data di ricezione della pratica medico legale;

h) emissione parere medico legale del collegio medico legale: 180 giorni dalla data di ricezione della pratica medico legale;

i) approvazione convenzioni con medici civili esterni alla Difesa per esigenze

medico sanitarie e professionisti laureati: 180 giorni dalla data di individuazione del contraente da parte dell'ente stipulante;

l) autorizzazioni all'eccedenza di spesa per onoranze funebri: 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione;

m) autorizzazioni al rimborso di spese per assistenza medico legale: 120 giorni dalla data di ricezione della documentazione;

n) approvazione convenzioni con università e istituti di ricerca per l'effettuazione di indagine per la tutela della salute del personale militare: 150 giorni dalla data della proposta dell'ente da convenzionare.

4. Il termine indicato per i procedimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale l'interessato presenta la relativa domanda all'ente che lo amministra.

5. Gli ulteriori procedimenti di competenza della Direzione generale dei lavori e del demanio e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) risarcimento danni da esercitazioni: 180 giorni;

b) erogazioni di contributi alle regioni oberate da vincoli e da attività militari, liquidazione indennizzi a privati e contributi ai comuni: 180 giorni;

c) concessioni di pascolo, sfalcio erba e sfruttamento agricolo per la manutenzione dei terreni in uso all'Amministrazione della difesa: 180 giorni;

d) concessione di suolo, di uso di aviorimesse e altri edifici in ambito aeroportuale e co-
uso di beni immobili: 180 giorni.

Art. 1010

Procedimenti di competenza dell'Ufficio amministrazioni speciali¹⁰¹⁰ *(tabella in allegato 1, d.m. n. 603 del 1993)*

1. I procedimenti di competenza dell'Ufficio amministrazioni speciali, e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) rimborso spese di trasporto mobili e masserizie: 180 giorni;

b) rimborso spese di viaggio per le licenze fruite in Patria: 180 giorni;

c) liquidazione fogli di viaggio per rientro definitivo in Patria: 180 giorni;

d) liquidazione fogli di viaggio per missioni all'estero: 180 giorni;

e) trattamento economico di missione per servizi isolati: 180 giorni;

f) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 150 giorni;

g) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 120 giorni;

h) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni.

SEZIONE III

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'AREA PERIFERICA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 1011

Procedimenti di competenza¹⁰¹¹ *(tabella in allegato 1, d.m. n. 690 del 1996)*

1. I procedimenti di competenza degli organi dell'area periferica del Ministero della difesa, e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

¹⁰¹⁰ Relazione art. (Procedimenti di competenza dell'Ufficio amministrazioni speciali)

L'art. costituisce trasposizione del contenuto della tabella in all. 1, d.m. n. 603/1993, relativamente ai procedimenti di competenza dell'Ufficio amministrazioni speciali.

¹⁰¹¹ Relazione art. (Procedimenti di competenza)

L'art. costituisce trasposizione del contenuto della tabella in all. 1, d.m. n. 690/1996.

- a) benessere e attività assistenziali, culturali e ricreative:
 - 1) concessione di turni di soggiorno presso distaccamenti dell'Amministrazione della difesa: 90 giorni;
 - 2) ricorsi avverso alle sanzioni e agli addebiti applicati per irregolarità nell'ambito delle ammissioni ai centri di soggiorno: 60 giorni;
 - 3) rimborso della retta di frequenza mensile degli asili nido: 90 giorni;
- b) attività sanitaria e medico legale:
 - 1) accertamenti sanitari:
 - 1.1) per cure balneo termali: 150 giorni;
 - 1.2) per domande computabilità convalescenze: 40 giorni;
 - 2) definizione profilo sanitario e provvedimento medico legale per il personale volontario: 120 giorni;
 - 3) pratiche medico legali del personale in congedo e in servizio: 180 giorni;
- c) contenzioso:
 - 1) transazioni litigiose, constatazione danno, pareri Avvocatura, stipula, visto Avvocatura, decreto approvativo del comandante territoriale: 180 giorni;
- d) convenzioni:
 - 1) con unità sanitarie locali ed esperti esterni (individuazione professionista e stipula convenzioni): 180 giorni;
 - 2) raccordi ferroviari dell'Amministrazione della difesa:
 - 2.1) stipula convenzioni con l'ente Ferrovie dello Stato per l'impiego ovvero la gestione: 180 giorni;
 - 2.2) stipula convenzioni con l'ente Ferrovie dello Stato per co-uso in concessione provvisoria da parte di privati: 180 giorni;
- e) danni a carico dell'Amministrazione della difesa:
 - 1) risarcimento danni da esercitazioni, fino a euro 9.296,20 (istruttoria, sottoscrizione perizie per accettazione, liquidazione): 150 giorni;
- f) danno erariale:
 - 1) accertamento in via amministrativa delle responsabilità:
 - 1.1) per danni fino a euro 50.000,00: 45 giorni;
 - 1.2) per danni superiori a euro 50.000,00 e fino a euro 500.000,00: 90 giorni;
 - 1.3) per danni superiori a euro 500.000,00: 90 giorni;
- g) demanio:
 - 1) comunicazione di consegna provvisoria o dismissione temporanea: 60 giorni;
 - 2) espropri:
 - 2.1) fase preparatoria: 180 giorni;
 - 2.2) fase istruttoria: 180 giorni;
 - 2.3) fase finale e integrativa dell'efficacia: 180 giorni;
 - 3) istanze di utilizzo temporaneo di area demaniale da parte di privati: 60 giorni;
 - 4) pareri e valutazioni tecniche, amministrative e legali relative all'evasione di istanze varie per concessioni demaniali, attraversamenti attivi e passivi di impianti militari, varianti rete P.O.L., permuta e patrimonio immobiliare demaniale: 180 giorni;
 - 5) schema di decreto interministeriale di sdemanializzazione: 120 giorni;
- h) disciplina:
 - 1) autorizzazione ad alloggiare fuori sede o fuori caserma: 30 giorni;
 - 2) autorizzazione a indossare l'uniforme in cerimonie civili: 30 giorni;
 - 3) concessione di premi, encomi ed elogi: 180 giorni;
 - 4) istanze di colloquio con il superiore: 90 giorni;
 - 5) licenza straordinaria per eccezionali motivi di carattere privato e per motivi di studio ed esami e congedi per la formazione: 30 giorni;

- 6) procedimento per l'irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo: 90 giorni dalla contestazione degli addebiti;
- 7) istanza di riesame della sanzioni disciplinari di corpo: 90 giorni;
- 8) ricorso gerarchico avverso sanzioni disciplinari di corpo: 90 giorni;
- 9) concessione di licenze all'estero, in relazione alle varie tipologie di missione: 40 giorni;
- i) documentazione:
- 1) aggiornamento foglio matricolare: 60 giorni;
- 2) compilazione note caratteristiche per il personale in servizio, in congedo e richiamato: 60 giorni;
- 3) patente militare di guida (rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro): 60 giorni;
- 4) rilascio copia del foglio di congedo: 60 giorni;
- 5) rilascio copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per uso amministrativo: 60 giorni;
- 6) rilascio copia dello stato di servizio per uso amministrativo per ufficiali in congedo per più di 10 anni, per sottufficiali, per graduati e per militari di truppa in congedo: 90 giorni;
- 7) rilascio e rinnovo tessere modello AT, ATE, BT e modello 1/CC: 90 giorni;
- 8) aggiornamento parifica rinnovo dello stato di servizio informatico o cartaceo del personale ufficiali dell'Arma dei carabinieri: 60 giorni;
- 9) aggiornamento parifica rinnovo dello stato di servizio informatico del personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri: 10 giorni;
- 10) rilascio di copia dello stato di servizio informatico per uso amministrativo o per concorso per il personale dell'Arma dei carabinieri: 30 giorni;
- 11) ricostruzione dello stato di servizio informatico per mancanza di documentazione agli atti per il personale dell'Arma dei carabinieri: 180 giorni;
- 12) rilascio delle attestazioni di servizio svolto <<senza demerito>> per il personale dell'Arma dei carabinieri: 90 giorni;
- l) gestioni materiali:
- 1) vendita di materiali fuori uso: 180 giorni;
- 2) cessione di materiali: 180 giorni;
- 3) prestiti di materiali: 180 giorni;
- m) matricola:
- 1) ricostruzione e aggiornamento fogli matricolari delle classi anziane fino alla classe 1924: 120 giorni;
- 2) rilascio fogli matricolari di personale in servizio: 40 giorni;
- 3) variazioni matricolari per ufficiali e sottufficiali: 180 giorni;
- 4) variazioni matricolari per il personale dell'Arma dei carabinieri: 90 giorni;
- 5) rettificazioni matricolari per il personale dell'Arma dei carabinieri: 180 giorni;
- n) opere pubbliche:
- 1) nulla osta:
- 1.1) per alienazione beni immobili: 30 giorni;
- 1.2) per costruzione di impianti elettrici a bassa, media e alta tensione: 60 giorni;
- 1.3) per costruzione di acquedotti e invasi: 90 giorni;
- 1.4) per la realizzazione di manufatti, la concessione prospezioni marine, la costruzione di ponti e opere d'arte: 90 giorni;
- 1.5) per costruzione di opere ferroviarie: 60 giorni;
- 1.6) per sbarramenti e dighe : 90 giorni;
- 1.7) per costruzione di strade e autostrade: 60 giorni;
- 1.8) segnalazione ostacoli al volo a bassa quota: 90 giorni;
- 2) parere per ponti e opere d'arte: 90 giorni;
- 3) procedimenti relativi al volo a bassa quota: 120 giorni;

- 4) rilascio pareri per segnalazioni ostacoli al volo a bassa quota: 180 giorni;
- 5) costruzione impianti elettrici a bassa e media tensione delle aziende elettriche: 60 giorni;
- o) patrimonio immobiliare:
- 1) alienazione immobili a cittadini stranieri: 45 giorni;
 - 2) alloggi di servizio:
 - 2.1) concessione: 120 giorni;
 - 2.2) concessione e proroga: 90 giorni;
 - 2.3) concessione e revoca: 180 giorni;
 - 2.4) proroga concessione: 60 giorni;
 - 2.5) revoche e proroghe per perdita del titolo per: cessato incarico, decesso, altri motivi; ricezione di comunicazione degli enti, esame delle pratiche, emanazione del provvedimento finale: 70 giorni;
 - 3) concessione sfalcio erba e pascolo: istruzione, autorizzazione autorità competenti, individuazione concessionario, stipula contratto, concessione, decreto approvativo del comandante territoriale competente: 180 giorni;
 - 4) concessioni di suolo, di aviorimesse e altri edifici in ambito aeroportuale: istruttoria, pareri, autorizzazione alla stipula e schema di decreto ministeriale: 180 giorni;
 - 5) consegna o dismissione:
 - 5.1) in via definitiva: 180 giorni;
 - 5.2) in via provvisoria o temporanea: 90 giorni;
 - 6) fitti passivi: istruttoria, schema contratto, autorizzazione autorità competenti, stipula, decreto approvativo: 180 giorni;
- p) personale dell'Arma dei carabinieri:
- 1) ammissione a ferma prolungata di militare temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, o imputato in procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare: 60 giorni;
 - 2) comunicazione del giudizio finale ovvero della qualifica finale relativa valutazione caratteristica: 60 giorni;
 - 3) conferma della sede di servizio o trasferimento a seguito della notifica dell'intenzione di contrarre matrimonio: 180 giorni;
 - 4) domande di prenotazione per la frequenza di corsi di qualificazione, specializzazione o abilitazione: 180 giorni;
 - 5) esonero dalle qualificazioni o specializzazioni: 90 giorni;
 - 6) nomina consegnatario per debito di custodia: 180 giorni;
 - 7) transito in servizio permanente di marescialli e carabinieri: 180 giorni;
 - 8) trasferimenti di sede a domanda e revoca degli stessi di sottufficiali, appuntati e carabinieri: 180 giorni;
 - 9) rilascio copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per uso amministrativo o per concorso: 180 giorni;
 - 10) collocamento in aspettativa che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale: 180 giorni;
 - 11) collocamento in congedo per infermità del personale del ruolo appuntati e carabinieri in servizio permanente: 180 giorni;
 - 12) cessazione dal servizio per rescissione della ferma del personale appartenente ai ruoli ispettori, appuntati e carabinieri: 180 giorni;
 - 13) collocamento in aspettativa per congedo per la formazione: 30 giorni;
- q) procedure amministrative collegate alla fase di formazione contrattuale:
- 1) procedimenti negoziali in economia: 90 giorni;
 - 2) stipula atti negoziali in economia per i lavori del genio: 30 giorni dall'accettazione dell'offerta;

- 3) approvazione atti negoziali relativi ai lavori del genio: 60 giorni dalla stipula del contratto;
- 4) procedura di scelta del contraente a seguito di appalto concorso: 180 giorni;
- 5) procedura di scelta del contraente a seguito di asta pubblica: 180 giorni;
- 6) procedura di scelta del contraente a seguito di licitazione privata: 180 giorni;
- procedura di scelta del contraente a seguito di trattativa privata: 180 giorni;
- 7) stipula contratto di appalto delle attività del Genio militare: 60 giorni dall'aggiudicazione;
- 8) approvazione contratto: 60 giorni dalla stipula;
- r) procedura amministrative collegate alla fase di esecuzione contrattuale:
- 1) assunzione in carico di materiali codificati e non codificati: 60 giorni;
- 2) decisione su richiesta di proroga dei termini: 60 giorni;
- 3) provvedimenti di autotutela a fronte di inadempienze: risoluzione, esecuzione in danno, applicazione di penalità: 60 giorni;
- 4) perfezionamento atti di transazione in materia contrattuale: 180 giorni;
- 5) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni;
- 6) decisioni in merito alle disapplicazioni di penalità: 180 giorni;
- 7) collaudo: 180 giorni;
- 8) comunicazione del certificato di collaudo nel caso di mancato intervento al collaudo: 30 giorni;
- 9) determinazione dell'amministrazione in merito all'accettazione o al rifiuto di quanto sottoposto al collaudo: 60 giorni;
- 10) svincolo:
- 10.1) cauzione: 90 giorni;
- 10.2) cauzione per lavori genio: 120 giorni;
- 11) istruttoria per revisione prezzi: 90 giorni;
- 12) pagamenti: 180 giorni;
- 13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni;
- 14) atti integrativi o sostitutivi del contratto: 180 giorni;
- s) trattamento economico:
- 1) indennità varie: liquidazione: 180 giorni;
- 2) indennità di missione: liquidazione: 90 giorni;
- 3) trattenuta sulle competenze a seguito di pignoramenti: 60 giorni;
- 4) cessione pluriennale <<INPDAP>>; piccolo prestito <<INPDAP>>; atto di delega; cessione pluriennale garantita/assicurata: 60 giorni;
- 5) stipendio:
- 5.1) attribuzione ai sottufficiali: 150 giorni;
- 5.2) attribuzione agli ufficiali sino al grado di colonnello: 180 giorni;
- 5.3) cessioni poliennali (fasi endoprocedimentali di competenza): 60 giorni;
- 5.4) determinazione conseguente a disposizione di legge, collocamento in pubblica amministrazione o riserva, in ausiliaria, congedo, complemento: 180 giorni;
- 5.5) determinazione conseguente a nomine, promozioni, ricostruzioni di carriera, richiamo dalla pubblica amministrazione o riserva, decesso, revoca sospensione dall'impiego: 150 giorni;
- 5.6) determinazione conseguente ad attribuzione benefici convenzionali: 180 giorni;
- 5.7) determinazione e conguagli relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio a seguito di rinnovi contrattuali, provvedimenti a carattere generale ovvero di natura particolare e complessa: 120 giorni;
- 5.8) determinazione in via provvisoria conseguente a collocamento in ausiliaria, congedo, complemento, attribuzione benefici convenzionali o disposizioni di legge: 180 giorni;

- 5.9) determinazione in via provvisoria conseguente a nomina, promozione, revoca o sospensione dall'impiego, decesso: 150 giorni;
- 5.10) determinazione in via provvisoria conseguente a ricostruzione di carriera: 180 giorni;
- 5.11) emissione autorizzazioni provvisoria di pagamento degli ufficiali: 90 giorni;
- 5.12) emissione decreti di attribuzione stipendio agli ufficiali: 90 giorni;
- 6) tabella di tramutamento: 45 giorni;
- 7) trasferimento: indennità e rimborsi: 180 giorni;
- 8) corresponsione premio per periodi di ferma volontaria contratta dagli ufficiali in servizio permanente in possesso di brevetto di pilota militare e dagli ufficiali e sottufficiali in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo: 60 giorni;
- 9) compensi per lezioni a carattere non continuativo: 90 giorni;
- t) trattamento previdenziale e pensionistico:
- 1) computo: 170 giorni;
- 2) emissione decreti:
- 2.1) di pensione, riscatti servizi preruolo e di ricongiunzione servizi: 90 giorni;
- 2.2) di computo o riscatto servizio non di ruolo: 180 giorni;
- 3) indennità di buonuscita:
- 3.1) liquidazione e riliquidazione: 15 giorni;
- 3.2) trasmissione e relativo progetto <<INPDAP>>: 15 giorni;
- 3.3) istruzione pratiche di riliquidazione a seguito di nuova normativa o di altra causa e inoltro all'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche: 180 giorni;
- 3.4) istruzione pratiche di riscatto: 180 giorni;
- 4) pensione provvisoria comunicazioni varie all' Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento del trattamento economico provvisorio;
- 5) fondo previdenza sottufficiali del personale militare: liquidazione: 60 giorni;
- 6) indennità supplementare cassa ufficiali del personale militare: liquidazione: 60 giorni;
- 7) indennità supplementare cassa ufficiali e fondo previdenza sottufficiali: riliquidazione: 60 giorni;
- 8) emissione dei decreti di pensione normale indiretta, in favore di personale civile e militare: liquidazione: 180 giorni;
- 9) pensione:
- 9.1) definitiva ordinaria di reversibilità: decretazione: 180 giorni;
- 9.2) definitiva ordinaria diretta: decretazione: 180 giorni;
- 9.3) normale diretta o di reversibilità: liquidazione: 180 giorni;
- 9.4) normale diretta o di reversibilità: riliquidazione (anche provvisoria): 180 giorni;
- 9.5) provvisoria ordinaria diretta: liquidazione: 120 giorni;
- 9.6) provvisoria; conguagli relativi al trattamento pensionistico a seguito di rinnovi contrattuali, provvedimenti a carattere generale ovvero di natura particolare e complessa: 180 giorni;
- 9.7) provvisoria; richieste di altre amministrazioni ed enti pubblici: 90 giorni;
- 10) ricongiunzione periodi assicurativi: 180 giorni;
- 11) riscatto ai fini previdenziali dei servizi resi in data antecedente all'iscrizione al fondo p.c., periodi di supervalutazione per servizi resi presso enti operativi o zone disagiate, definizione e trasmissione delibere: 180 giorni;
- u) gestione piani caricatori militari: 60 giorni;
- v) concessione del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere per alcune categorie di ufficiali: 30 giorni;

z) approvazione del progetto o dell'agibilità del poligono di tiro relativo alla materia di costruzioni di poligoni di tiro: 90 giorni;

aa) provvedimenti medico legali:

1) revoca delle decisioni di riforma dei militari alle armi o in congedo, parere per la concessione di ulteriore visita di revisione: 90 giorni;

2) ricorsi avverso i giudizi medico legali adottati dagli ospedali militari, accoglimento o rigetto dei ricorsi (con eventuale concessione di ulteriori accertamenti sanitari): 90 giorni;

bb) benessere per derivazione d'acque e linee elettriche: 60 giorni;

cc) autorizzazioni alla costituzione di rifugi alpini: 120 giorni;

dd) transito di ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente non idonei al servizio militare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa: 180 giorni;

ee) mantenimento in servizio del personale civile per un biennio oltre i limiti di età: 90 giorni.

2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera f), numero 1) decorrono dalla nomina della commissione d'inchiesta.

Art. 1012

Unità organizzative competenti¹⁰¹²

1. Le unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al precedente articolo 1011 (Procedimenti di competenza) sono individuate con determinazione di ciascun Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle strutture dell'area periferica di rispettiva competenza.

2. Il Capo di stato maggiore della difesa individua con propria determinazione le unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al precedente articolo 1011 (Procedimenti di competenza) nell'ambito delle strutture interforze dell'area periferica.

SEZIONE IV

CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Art. 1013

Documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali¹⁰¹³ (tabella 1, d.m. n. 519 del 1995)

1. I documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge, e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, per un periodo massimo di 50 anni, sono i seguenti:

a) pianificazione attinente alla militarizzazione, pianificazione e capacità logistica;

b) politica d'impiego delle Forze armate;

c) ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;

d) pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture e aree;

e) addestramento e formazione del personale militare;

¹⁰¹² Relazione art. (Unità organizzative competenti)

L'art. costituisce norma di rinvio, in relazione alla individuazione delle unità organizzative competenti nell'ambito dell'organizzazione periferica della Difesa.

¹⁰¹³ Relazione art. (Documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali)

L'art. costituisce trasposizione del contenuto dell'all. 1 al d.m. 14 giugno 1995, n. 519, recante il regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso.

f) difesa delle basi, sicurezza delle infrastrutture, protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;

g) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali in sperimentazione: di cui all'elenco deliberato dal Consiglio dei Ministri della CEE in data 15 aprile 1958 per i quali si applica l'art. 233, par. 1-B, del Trattato di Roma;

h) utilizzazione di risorse civili a fini militari, in situazioni di crisi o di emergenza;

i) organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto;

l) rapporti informativi sugli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate e sul personale militare arruolato;

m) concessione d'autorizzazioni all'accesso a infrastrutture militari o d'interesse per la difesa nazionale;

n) dottrine d'impiego delle Forze;

o) esigenze e requisiti operativi;

p) direttive e piani operativi NATO e nazionali;

q) programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali;

r) tabelle ordinarie organiche;

s) utenze telefoniche del personale preposto a particolari incarichi.

2. I documenti sottratti all'accesso, ai sensi del comma 1, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti:

a) pianificazione relativa all'impiego del personale militare: 1 anno;

b) attività e documentazione, sia nazionale che NATO, alla quale è stata conferita classifica di segretezza o di riservatezza, derivante da esigenze di sicurezza dello Stato o delle installazioni: fino alla scadenza del periodo di validità dei provvedimenti operativi contenuti nella documentazione ovvero fino alla declassifica da parte dell'originatore, ove non specificatamente ovvero diversamente previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) attività e documentazione relativa a tutte le infrastrutture NATO e nazionali classificate: fino a quando la documentazione non venga abrogata o sostituita o finché le infrastrutture non vengano dismesse operativamente;

d) concessione di «nulla osta» di segretezza: 50 anni in relazione alla segretezza dell'informazione come definita dalla Autorità nazionale per la sicurezza;

e) accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento ovvero supporto comune: 50 anni, limitatamente ai programmi o parte di essi da tutelare ai fini della sicurezza e comunque non oltre la vita operativa o durata dei materiali, dei sistemi d'arma o attività oggetto di accordo e sempre che non sia diversamente disposto nell'accordo stesso;

f) attività preparatoria per le assegnazioni di bilancio: fino alla pubblicazione del bilancio e, comunque, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza nazionale.

Art. 1014

Documenti concernenti l'ordine pubblico, la prevenzione e le repressione della criminalità¹⁰¹⁴

(tabella 2, d.m. n. 519 del 1995)

1. I documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge, e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico,

¹⁰¹⁴ Relazione art.
della criminalità)

(Documenti concernenti l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione

L'art. costituisce trasposizione del contenuto dell'all. 2, al d.m. n. 519/1995, così sostituito dall'art. 1, d.m. n. 86/1998.

della prevenzione e repressione della criminalità, per un periodo massimo di 50 anni, sono i seguenti:

a) attività dei servizi informativi e rapporti con i servizi per la sicurezza ovvero Direzione investigativa antimafia;

b) iniziative degli organismi internazionali intraprese in materia di tutela dell'ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;

c) informative dei reparti dipendenti su soggetti ovvero sodalizi ritenuti collegati a organizzazioni criminali o eversive;

d) relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

e) atti e documenti attinenti a informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;

f) atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza;

g) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;

h) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali in sperimentazione;

i) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;

2. I documenti sottratti all'accesso, ai sensi del comma 1, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti:

a) trasferimenti disposti a tutela della pubblica amministrazione ovvero degli interessati, connessi a vicende al vaglio dell'autorità giudiziaria, a collusioni con ambienti controindicati o malavitosi, a motivi di incolumità personale: fino a quando continuano a sussistere le situazioni per le quali sono stati adottati i relativi provvedimenti e, comunque, ad avvenuta definizione della posizione giudiziaria;

b) struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri: 50 anni con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche;

c) relazioni di servizio, informazioni e altri atti o documenti inerenti adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni o autorizzazioni comunque denominati, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengano notizie relative a situazioni d'interesse per l'ordine e per la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità, o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità: fino a quando continui a sussistere l'interesse alla sottrazione all'accesso per le situazioni inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'attività di prevenzione e repressione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni;

d) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi degli articoli 141, comma 1, lettera a), 143 e 146 del decreto legislativo n. 267 del

2000 con esclusivo riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini: fino a quando continui a sussistere la necessità di assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni.

Art. 1015

*Documenti concernenti la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese*¹⁰¹⁵

(tabella 3, d.m. n. 519 del 1995)

1. I documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti:

a) selezione psico-attitudinale: 50 anni solo per gli elementi informativi, la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi o il diritto di autore per quanto riguarda i test preposti dall'Amministrazione della difesa;

b) tabulati psico-attitudinali: 50 anni solo per gli elementi informativi la cui conoscenza possa ledere il diritto della riservatezza dei terzi;

c) accertamenti medico-legali inerenti le visite di leva: 50 anni solo per gli elementi informativi la cui conoscenza possa ledere il diritto della riservatezza dei terzi;

d) accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo, e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale e per dispensa dal servizio: 50 anni solo per gli elementi informativi la cui conoscenza possa ledere il diritto della riservatezza dei terzi;

e) attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti: fino alla adozione del provvedimento, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi:

f) attività istruttoria per l'iscrizione all'albo dei fornitori e appaltatori della Difesa: per le ditte giudicate idonee, fino all'iscrizione all'albo; per le ditte giudicate non idonee, fino al momento della partecipazione del giudizio. 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza delle ditte;

g) diritti coperti da privativa industriale e diritti riguardanti la proprietà intellettuale: 50 anni;

h) relazioni e pareri al vertice politico ovvero militare sull'attività di consigli, comitati, commissioni, gruppi di studio ovvero di lavoro: 50 anni, limitatamente alle informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi e la sicurezza nazionale;

i) documentazione caratteristica e matricolare:

1) per la documentazione caratteristica sottrazione all'accesso per 50 anni per i terzi;

2) per la documentazione matricolare sottrazione all'accesso per 50 anni per le sole informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi ai quali la documentazione si riferisce;

l) procedimenti disciplinari, per l'irrogazione di sanzioni di stato ovvero di corpo: fino all'emanazione del provvedimento, ma per 50 anni per quanto concerne le informazioni la cui

¹⁰¹⁵ Relazione art. (Documenti concernenti la salvaguardia della riservatezza dei terzi, persone, gruppi e imprese)
L'art. costituisce trasposizione del contenuto dell'all. 3, al d.m. n. 519/1995, così modificato dall'art. 1, d.m. n. 486/1999.

conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi ovvero gli interessi essenziali alla sicurezza nazionale;

m) lavori degli organi consultivi delle Forze armate per la formazione di pareri: fino all'emanazione del parere, ma per 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi;

n) lavori e giudizi delle commissioni di avanzamento e delle commissioni giudicatrici: fino all'approvazione delle graduatorie di merito da parte del Ministro, ma per 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi;

o) valutazione per la redazione dei verbali di stima e delle schede segrete poste a base delle gare nazionali: fino all'aggiudicazione, ma per 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi ovvero interessi essenziali alla sicurezza nazionale.

SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1016

Integrazioni e modificazioni e verifica periodica¹⁰¹⁶
(art. 19, d.m. n. 603 del 1993; art. 15, d.m. n. 690 del 1996)

1. I termini di cui alle sezioni II e III del presente capo sono stabiliti in base agli adempimenti procedurali previsti alla data di entrata in vigore del regolamento; pertanto, qualora questi subiscano successive modificazioni, i competenti organi centrali propongono i nuovi termini da stabilire, previo coordinamento con il Segretario generale.
2. Analogamente si procede per i termini e le unità organizzative responsabili di nuovi procedimenti, ove le disposizioni legislative e regolamentari che li introducono non dispongano in merito.
3. Ogni tre anni, il Segretario generale verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, proponendo al Ministro di apportare le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 1017

Forme di pubblicità¹⁰¹⁷
(art. 21, d.m. n. 603 del 1993; art. 17, d.m. n. 690 del 1996)

1. Le disposizioni del presente titolo sono rese pubbliche anche attraverso le forme normalmente utilizzate dall'Amministrazione; le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici dell'Amministrazione tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e delle altre fasi procedurali, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

TITOLO II IDENTIFICAZIONE DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI TRATTATI E DELLE RELATIVE OPERAZIONI EFFETTUATE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

¹⁰¹⁶ Relazione art. (Integrazioni e modificazioni e verifica periodica)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 19, d.m. n. 603/1993, e l'art. 15, d.m. n. 690/1996.

¹⁰¹⁷ Relazione art. (Forme di pubblicità)

L'art. riproduce in sintesi l'art. 21, d.m. n. 603/1993, e l'art. 17, d.m. n. 690/1996.

Art. 1018

*Oggetto*¹⁰¹⁸

(art. 1, d.m. n. 203 del 2006)

1. Il presente titolo identifica, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato <<decreto n. 196>>, i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione della difesa nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 1019

*Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili*¹⁰¹⁹

(art. 2, d.m. n. 203 del 2006)

1. Nel capo II sono identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 98 e 112 del decreto n. 196.
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente titolo sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, in particolare nell'ipotesi in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni eseguibili mediante comunicazione e trasferimento all'estero, individuate nel presente titolo, sono ammesse soltanto se indispensabili all'adempimento degli obblighi o allo svolgimento dei compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

CAPO II

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Art. 1020

*Reclutamento e formazione del personale militare e assunzione del personale civile*¹⁰²⁰
(scheda n. 1, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico dell'instaurazione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'art. 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in materia di reclutamento e formazione del personale militare avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:

- a) concorsi allievi dei licei militari;
- b) concorsi allievi accademie;
- c) concorsi allievi ufficiali in ferma prefissata;
- d) concorsi allievi ufficiali piloti di complemento;
- e) ammissione ufficiali in ferma prefissata alla rafferma annuale;
- f) concorsi ufficiali del ruolo normale a nomina diretta;

¹⁰¹⁸ Relazione art. (Oggetto)

L'art. riproduce l'art. 1, d.m. n. 203/2006, concernente il regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli artt. 20 e 21, d.lgs. n. 196/2003.

¹⁰¹⁹ Relazione art. (Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili)

L'art. riproduce l'art. 2, d.m. n. 203/2006.

¹⁰²⁰ Relazione art. (Reclutamento e formazione del personale militare e assunzione del personale civile)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 1, in all. al d.m. 203/2006.

- g) concorsi ufficiali dei ruoli speciali;
- h) concorsi ufficiali direttori e vice direttori di banda delle Forze armate;
- i) ammissione alla ferma biennale degli ufficiali di complemento;
- l) concorsi per reclutamento allievi marescialli di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare e allievi ispettori dell'Arma dei carabinieri;
- m) concorsi per il reclutamento allievi sergenti di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare e allievi sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;
- n) concorsi per il reclutamento degli orchestrali delle Forze armate;
- o) concorsi per volontari;
- p) concorsi per transito nel servizio permanente dei volontari in ferma o rafferma;
- q) concorsi per transito dei volontari in ferma o rafferma nelle Forze di polizia;
- r) concorsi straordinari per il transito in servizio permanente e ulteriori concorsi assimilabili ai precedenti;
- s) ammissioni ai corsi di formazione e alle carriere di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa.

2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in materia di assunzione del personale civile della Difesa avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:

- a) assunzione personale delle aree funzionali;
- b) assunzione dirigenti;
- c) assunzione categorie protette.

3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi libro V del codice e delle norme di legge sull'assunzione del personale civile e delle categorie protette.

4. I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:

- a) stato di salute:
 - 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
 - 4) anamnesi familiare;
- b) dati di carattere giudiziario.

5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:

a) comunicazione agli enti internazionali presso i quali il personale militare presta servizio, con conseguente trasferimento dei dati all'estero, ai sensi dell'articolo 43 del decreto n. 196, ai fini della necessaria notifica di atti afferenti alla corretta gestione del rapporto di lavoro, quali quelli relativi agli accertamenti sanitari connessi all'idoneità al servizio militare, ovvero per le comunicazioni di carattere giudiziario con riflessi sullo stato giuridico e sull'impiego, limitatamente ai casi in cui ciò risulti indispensabile ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

b) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e alla Corte dei conti, ai fini della registrazione dei decreti di assunzione di personale appartenente alle categorie protette.

6. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 e il relativo flusso informativo comprendono:

- a) l'acquisizione delle domande di assunzione;
- b) il controllo dei requisiti per l'assunzione;
- c) la raccolta delle informazioni circa il possesso delle qualità morali e di condotta da parte degli aspiranti all'assunzione;
- d) l'organizzazione delle prove d'idoneità e la convocazione dei candidati;
- e) lo svolgimento delle prove d'idoneità;
- f) la comunicazione dei risultati delle prove;

g) la richiesta e l'acquisizione dei documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati, procedimenti di nomina.

7. Le comunicazioni di dati sensibili anche mediante trasferimento dei dati all'estero avvengono esclusivamente con riguardo alla fase del controllo dei decreti di assunzione delle categorie protette, ovvero nell'ipotesi in cui l'interessato si trovi a prestare servizio presso un organismo internazionale e si renda necessario notificargli atti attraverso questo ultimo.

8. Si può procedere, altresì, a forme di estrazione e comunicazione dei dati in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli organi medico-legali di secondo grado dell'Amministrazione; in tale caso la comunicazione avviene a richiesta dell'interessato.

Art. 1021

Documentazione del personale militare e civile¹⁰²¹ *(scheda n. 2, allegata al d.m. n. 203 del 2006)*

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in materia di documentazione del personale militare e civile della Difesa avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:

- a) gestione della documentazione caratteristica e matricolare;
- b) rilascio attestazione per benefici combattentistici;
- c) rilascio carta multiservizi difesa;
- d) cancellazione dalla documentazione matricolare di riferimenti a sentenze, ai sensi della legge sul casellario giudiziale;
- e) aggiornamento documentazione matricolare;
- f) cancellazione dalla documentazione matricolare di eventuali riferimenti a sanzioni disciplinari;
- g) impianto custodia e aggiornamento degli stati di servizio e della documentazione caratteristica.

2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi del libro V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.

3. I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:

- a) convinzioni:
 - 1) politiche;
 - 2) sindacali;
- b) stato di salute:
 - 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
 - 4) anamnesi familiare;
- c) dati di carattere giudiziario.

4. Nessuno dei procedimenti, a eccezione di quelli presupposti al riconoscimento dei benefici previdenziali e assistenziali e limitatamente ai dati strettamente indispensabili, consente la comunicazione dei dati sensibili ad altri enti della pubblica amministrazione.

5. Con riguardo alla documentazione caratteristica, personale e matricolare, ne è prevista la compilazione, l'aggiornamento e la custodia con la trasmissione dei giudizi e la visione integrale da parte dell'interessato.

6. La documentazione caratteristica non reca al proprio interno dati idonei a rivelare lo stato di salute del valutato, ove non strettamente indispensabile.

¹⁰²¹ Relazione art. (Documentazione del personale militare e civile)
L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 2, all. al d.m. 203/2006.

7. Nell'ambito della documentazione matricolare del personale militare, nei fascicoli personali del personale civile e nella cartella personale per il personale militare sono contenuti dati sanitari, nonché dati riguardanti procedimenti o provvedimenti giudiziari e disciplinari; nei fascicoli personali per il personale civile, possono inoltre essere contenuti dati riguardanti le convinzioni politiche o sindacali in relazione all'applicazione di istituti previsti dalla disciplina di rango legislativo e regolamentare dei rapporti di lavoro.

Art. 1022

Gestione del rapporto di impiego o di servizio del personale militare e del rapporto di lavoro del personale civile¹⁰²²

(scheda n. 3, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella specifica materia, con riguardo al personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:

- a) il collocamento in aspettativa per motivi sanitari e per motivi privati;
- b) la perdita del grado e reintegrazione nel grado;
- c) la cessazione dal servizio;
- d) la promozione al grado superiore per ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa;
- e) l'iscrizione nel ruolo d'onore;
- f) il collocamento in congedo per permanente inabilità al servizio militare incondizionato;
- g) la revoca del provvedimento di riforma;
- h) la rideterminazione delle anzianità nel ruolo e di grado;
- i) il transito di ruolo;
- l) il transito nei ruoli del personale civile per accertata permanente inidoneità fisica al servizio militare;
- m) la cessazione dal servizio d'autorità
- n) la formazione delle aliquote di avanzamento;
- o) l'esclusione dall'aliquota di avanzamento, sospensione della valutazione, cancellazione dal quadro di avanzamento per mancanza di requisiti;
- p) le rettifiche della decorrenza delle promozioni;
- q) il transito dall'ausiliaria nella riserva;
- r) le dimissioni e i proscioglimenti dalla ferma ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa, compresi gli allievi delle scuole e degli istituti delle Forze armate;
- s) i richiami in servizio e la cessazione dagli stessi;
- t) le procedure concorsuali per avanzamento;
- u) la riammissione in servizio;
- v) le procedure selettive interne diverse dall'accesso iniziale nell'Amministrazione militare e per assunzione di incarichi in particolari specialità.

2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico della gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella specifica materia, con riguardo al personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:

- a) le procedure di riqualificazione del personale appartenente alle aree funzionali;
- b) il conferimento di incarichi dirigenziali, l'assunzione personale delle aree funzionali.

3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi del libro V del codice e della normativa sull'assunzione e il rapporto di lavoro del personale civile.

¹⁰²² Relazione art. (gestione del rapporto di impiego o di servizio del personale militare e del rapporto di lavoro del personale civile)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 3, all. al d.m. n. 203/2006.

4. I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:

a) stato di salute:

- 1) patologie attuali;
- 2) patologie pregresse;
- 3) terapie in corso;
- 4) anamnesi familiare;

b) dati di carattere giudiziario.

5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:

1) comunicazione agli enti internazionali presso i quali il personale militare presta servizio, anche mediante trasferimento dei dati all'estero, ai sensi dell'articolo 43 del decreto n. 196, ai fini della necessaria notifica di atti incidenti sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'interessato;

2) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e Corte dei conti, con riguardo alla registrazione dei decreti che incidono sullo stato giuridico del personale legati a ragioni di carattere sanitario o giudiziario; la comunicazione di dati sensibili e giudiziari all'esterno è prevista con esclusivo riguardo alla fase del controllo e del perfezionamento degli atti;

3) comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alla gestione del rapporto di lavoro relativo al personale del Corpo delle capitanerie di porto;

4) comunicazione ai dicasteri presso i quali transiti il personale volontario in ferma, ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 1023

*Impiego del personale*¹⁰²³

(scheda n. 9, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di impiego del personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:

- a) pianificazione pluriennale dell'impiego;
- b) ordini di trasferimento per la dislocazione delle risorse umane sul territorio nazionale e all'estero;
- c) trasferimenti di sede a domanda;
- d) ammissione: revoca, anticipazione e rinvio frequenza corsi obbligatori e non obbligatori;
- e) impiego conseguente a qualificazione, dequalificazione e abilitazioni varie;
- f) trasferimento a domanda ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- g) trasferimenti per mandati politici rappresentativi;
- h) assegnazioni temporanee;
- i) rilascio passaporto di servizio e rilascio tessere personali di riconoscimento;
- l) nomine ad alte cariche militari;
- m) transito categoria/specialità dei sottufficiali;
- n) ammissione dei sottufficiali ai corsi per aerosoccorritori ed eventuali altri corsi;
- o) assegnazione a domanda di accompagnatori di grandi invalidi;
- p) attribuzione, revoca ovvero cambio di categoria ovvero incarico ;
- q) selezione personale da avviare all'estero in posti interforze e multinazionali;
- r) esonero da specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni varie;

¹⁰²³ Relazione art. (Impiego del personale)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 9, all. al d.m. n. 203/2006.

- s) trasferimenti temporanei;
 - t) assegnazione, proroga e revoca alloggi di servizio.
2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di impiego del personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
- a) trasferimenti, comandi, fuori ruolo;
 - b) passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;
 - c) riconversione professionale;
 - d) mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica;
 - e) rilascio del passaporto di servizio.
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi del libro V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.
4. I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:
- a) stato di salute:
 - 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
 - 4) anamnesi familiare;
 - b) dati di carattere giudiziario.
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
- a) comunicazione alle amministrazioni di destinazione del personale in posizione di comando.
6. In caso di dislocazione di equipaggi militari marittimi o aeronautici o di reparti o di contingenti multinazionali interforze all'estero in Paesi terzi per operazioni o esercitazioni militari, viene posto in essere il trasferimento dei relativi dati ai sensi dell'articolo 43 del decreto n. 196.

Art. 1024

Assenze per motivi di salute e di famiglia¹⁰²⁴ (scheda n. 4, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro, ai sensi dell'art. 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili in materia di assenze per motivi di salute e di famiglia, con riguardo al personale militare e civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti, attività ed eventi:
- a) assenze per malattia;
 - b) licenza straordinaria di convalescenza e aspettative per motivi di salute;
 - c) ricovero;
 - d) tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (tossicodipendenza e alcoolismo);
 - e) tutela dei dipendenti portatori di handicap;
 - f) congedi per maternità e paternità;
 - g) congedi parentali;
 - h) congedi e i permessi per l'assistenza a portatori di handicap;
 - i) congedi per eventi e cause particolari;
 - l) aspettativa per motivi privati;

¹⁰²⁴ Relazione art. (Assenza per motivi di salute e di famiglia)
L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 4, all. al d.m. n. 203/2006.

- m) licenze straordinarie e permessi per gravi motivi di famiglia e per esigenze personali.
2. Il trattamento dei dati sensibili è effettuato ai sensi del libro V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.
3. I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
- a) stato di salute:
 - 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
 - 4) anamnesi familiare;
 - b) dati di carattere giudiziario.
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
- a) comunicazione alle aziende sanitarie locali per l'accertamento dei requisiti di legge.
5. I dati pervengono agli uffici competenti in materia di gestione del personale, su iniziativa del dipendente, ovvero dietro richiesta dell'Amministrazione e sono custoditi in forma cartacea nel fascicolo personale.
6. Su richiesta dell'interessato possono essere raccolti anche dati relativi ai propri familiari, ai fini dell'applicazione di istituti previsti dalla disciplina normativa dei rapporti di lavoro, nonché per lo svolgimento del rapporto di impiego fra l'interessato e l'Amministrazione della difesa.

Art. 1025

*Sicurezza e igiene sul lavoro e attività medico legale per i dipendenti*¹⁰²⁵ (scheda n. 5, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro e dell'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi degli articoli 85 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e attività medico legali della Difesa per i dipendenti, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti, attività ed eventi:
- a) pratiche sanitarie relative alla concessione di cure termali, idropiniche, inalatorie;
 - b) infortuni sul lavoro;
 - c) accertamento malattie professionali personale civile;
 - d) riconoscimento lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio;
 - e) equo indennizzo;
 - f) vaccinazione personale militare e civile;
 - g) tenuta cartella sanitaria personale militare e civile;
 - h) accertamento del possesso dei requisiti qualificanti per l'accesso a specifici impieghi;
 - i) verifica requisiti previsti in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro;
 - l) verifiche fattori di rischio;
 - m) sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro;
 - n) infortuni extralavorativi;
 - o) collocamento in aspettativa;
 - p) indennità speciale una tantum per le Forze di polizia;
 - q) attività di profilassi individuale e di reparto o di equipaggio;
 - r) aspetti sanitari di radio protezione;
 - s) comunicazioni e notifiche di assenze per malattie/lesioni gravi comportanti il collocamento in aspettativa;

¹⁰²⁵ Relazione art. (Sicurezza e igiene sul lavoro e attività medico legale per i dipendenti)
L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 5, all. al d.m. n. 203/2006.

- t) inabilità permanente, ovvero morte del personale.
2. Il trattamento dei dati sensibili è effettuato ai sensi delle seguenti norme primarie:
- a) legge 30 aprile 1962, n. 283;
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - c) legge 11 luglio 1980, n. 312;
 - d) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - f) decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;
 - g) legge 24 ottobre 2000, n. 323;
 - h) decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27;
 - i) legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - l) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
- a) stato di salute:
 - 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
 - 4) anamnesi familiare;
 - b) dati di carattere giudiziario.
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
- a) comunicazione al Comitato di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il previsto parere in materia di cause di servizio e di equo indennizzo;
 - b) comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza e, per il solo personale civile, all'Istituto nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e all'organo di vigilanza presso le aziende sanitarie locali, per gli infortuni sul lavoro;
 - c) comunicazione all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza presso le aziende sanitarie locali, ai fini della trasmissione della cartella sanitaria dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
 - d) comunicazione agli enti internazionali presso i quali il personale militare presta servizio, con conseguente trasferimento dei dati all'estero, ai sensi dell'articolo 43 del decreto n. 196, ai fini della necessaria notifica di atti afferenti alla corretta gestione del rapporto di lavoro.
5. La raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie, a cura del personale sanitario, in relazione ai procedimenti avviati a iniziativa di parte o d'ufficio.
6. La trattazione e la comunicazione dei dati sensibili concernenti lo stato di salute sono attuate dagli uffici periferici e centrali competenti alla trattazione delle varie fasi del procedimento.

Art. 1026

Monitoraggio e ricerca scientifica¹⁰²⁶ (scheda n. 6, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro, dei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli scopi scientifici, ai sensi degli articoli 85, 98 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati

¹⁰²⁶ Relazione art. (Monitoraggio e ricerca scientifica)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 6, all. al d.m. n. 206/2006.

sensibili in materia di ricerca scientifica e monitoraggio sanitario del personale militare e civile della Difesa impiegato in missioni internazionali avviene ai sensi del presente articolo.

2. Il trattamento dei dati sensibili è effettuato ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 e del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:

a) stato di salute:

- 1) patologie attuali;
- 2) patologie pregresse;
- 3) terapie in corso;
- 4) anamnesi familiare.

4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:

a) comunicazione dei dati sanitari del personale impiegato in missioni internazionali agli organi preposti dalla normativa di settore a svolgere l'attività di ricerca scientifica e di monitoraggio.

5. L'adesione alle campagne di monitoraggio è volontaria in ogni sua fase e a tale scopo, in occasione di ciascuna visita medica l'interessato rilascia apposita dichiarazione di voler aderire alla campagna di monitoraggio.

6. Il monitoraggio consiste in una serie di visite mediche e di accertamenti di laboratorio che possono anche essere svolti oltre che dalle strutture sanitarie militari in territorio nazionale e all'estero, anche dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, secondo le procedure previste dalla normativa di settore.

7. La raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie a cura del personale sanitario.

8. Il trattamento dei dati personali di carattere sanitario avviene esclusivamente nel caso in cui l'utilizzo di informazioni personali sulla salute delle persone interessate sia ritenuto indispensabile per svolgere l'attività di monitoraggio e la ricerca scientifica prevista dalla legge, non essendo sufficiente l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

9. Le modalità di esecuzione del monitoraggio avvengono comunque nel rispetto dei limiti e secondo le modalità indicate dalle leggi di riferimento e dei relativi regolamenti di attuazione.

Art. 1027

Assistenza sanitaria in favore dei dipendenti e dei terzi¹⁰²⁷

(scheda n. 7, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico connessa con i compiti degli organismi sanitari pubblici, ai sensi dell'articolo 85 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di assistenza sanitaria della Difesa in favore dei dipendenti e dei terzi, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti, attività ed eventi:

- a) soccorso e assistenza sanitaria di emergenza;
- b) assistenza specialistica ambulatoriale e di riabilitazione;
- c) attività immuno-trasfusionale;
- d) ricovero ospedaliero;
- e) attività autoptica;
- f) tenuta cartella sanitaria;
- g) infortuni extralavorativi;
- h) attività di profilassi individuale e collettiva;
- i) aspetti sanitari di radio protezionistica;

¹⁰²⁷ Relazione art. (Assistenza sanitaria in favore dei dipendenti e dei terzi)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 7, all. al d.m. n. 203/2006.

- l) denuncia di malattie infettive.
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi delle seguenti norme di legge:
- a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128;
 - c) legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - d) legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - e) legge 13 maggio 1980, n. 180;
 - f) decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
 - g) legge 4 maggio 1990, n. 107;
 - h) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
 - i) legge 25 febbraio 1992, n. 210;
 - l) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 - m) legge 29 dicembre 1993, n. 578;
 - n) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - o) legge 3 aprile 2001, n. 120;
 - p) decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
 - q) legge 21 ottobre 2005, n. 219.
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
- a) stato di salute:
 - 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
 - 4) anamnesi familiare;
 - b) dati di carattere giudiziario.
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
- a) comunicazione all'azienda sanitaria di residenza dell'interessato, nei casi previsti dalla normativa di settore;
 - b) comunicazione agli ospedali pubblici o privati per la ricerca posti letto, per trasferimenti del malato;
 - c) comunicazione all'autorità giudiziaria e alle Forze di polizia;
 - d) comunicazione al Ministero della salute e alla azienda sanitaria locale, per la denuncia di casi di malattie infettive e diffuse;
 - e) comunicazione ai centri di coordinamento regionale immuno-trasfusionali;
 - f) riscontro a esami commissionati da presidi ospedalieri e da unità operative di medicina generale;
 - g) comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso;
 - h) comunicazione all'autorità giudiziaria, ove la comunicazione del decesso sia prevista da obblighi di legge.
5. In caso di soccorso e assistenza sanitaria di emergenza:
- a) i dati afferenti allo stato di salute della persona soccorsa sono acquisiti dall'operatore al momento della richiesta di intervento e sono da questi comunicati agli operatori del mezzo di soccorso;
 - b) durante il trasporto sono riportate nella scheda di soccorso i dati anagrafici, l'anamnesi, ove possibile, e le operazioni di assistenza compiute; nel caso in cui il paziente abbia necessità di ricovero, viene trasportato presso l'ospedale più idoneo al trattamento della patologia;
 - c) presso l'ospedale militare il personale infermieristico procede all'accoglienza e alla compilazione della scheda di TRIAGE con la relativa assegnazione del codice colore di

priorità di accesso agli ambulatori; il medico di pronto soccorso completa il dato di TRIAGE con i dati clinico-anamnestici di pertinenza medica, i quali vengono trasmessi ad altro personale medico per consentire gli ulteriori accertamenti urgenti, ovvero per l'eventuale trasferimento in regime di ricovero presso altra struttura ospedaliera. In caso di dimissione dal pronto soccorso, il personale sanitario addetto procede all'archiviazione della pratica, dopo aver consegnato la copia integrale dei documenti all'utente.

6. In caso di assistenza specialistica ambulatoriale e di riabilitazione:

a) il trattamento dei dati è correlato all'erogazione in regime ambulatoriale di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di riabilitazione;

b) la prescrizione può essere effettuata dal medico militare, presso il comando o ente d'appartenenza dell'interessato, dal medico di medicina generale o da altro medico del servizio sanitario regionale ed è utilizzata dal paziente ai fini della prenotazione della prestazione presso la struttura sanitaria militare;

c) il referto delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio è conservato in forma cartacea e informatica;

d) i dati relativi all'anamnesi familiare sono raccolti presso l'interessato solamente quando ciò sia strettamente indispensabile per la diagnosi e la cura della salute;

e) con riguardo alla riabilitazione i dati sensibili concernono lo stato di salute e di autonomia del soggetto, con le indicazioni del quadro riabilitativo e assistenziale ritenuto necessario.

7. In caso di attività immuno-trasfusionale:

a) i dati riguardano donatori, sacche e riceventi, per garantire la tracciabilità di ogni unità di emocomponenti; i dati relativi al donatore contenuti nella scheda di cui al decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85, sono trattati nell'ambito del processo di selezione del donatore a cura della struttura trasfusionale che ne cura la conservazione;

b) le unità di sangue e di emocomponenti vengono raccolti in sacche etichettate conformemente al decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2001, n. 78, le quali, in particolare, recano il numero identificativo della donazione attraverso il quale è possibile risalire al donatore, ove ciò risulti necessario;

c) i dati relativi al ricevente sono trattati e conservati sia dalla struttura di immunematologia e trasfusionale, sia dalla struttura di degenza presso la quale il paziente è sottoposto al trattamento trasfusionale.

8. In caso di ricovero ospedaliero:

a) il trattamento dei dati riguarda le attività collegate alle attività di ricovero ospedaliero che può avvenire sia in modo programmato, sia in urgenza. Nell'ambito dell'attività di ricovero ospedaliero il trattamento dei dati è concesso alle seguenti attività:

1) cartelle cliniche di ricovero;

2) diari clinici relativi ai ricoverati;

3) registri nosologici;

4) registri delle prenotazioni;

5) schede di dimissione;

6) relazione clinica di dimissione diretta al medico di famiglia;

7) archivi di attività diagnostiche e terapeutiche;

8) registri di sala operatoria;

9) registri delle trasfusioni;

10) registri dei decessi, delle autopsie e delle certificazioni di morte;

11) attività amministrativo contabili: registro della lamentele degli utenti;

b) lo stesso può dar luogo al trattamento dei dati giudiziari quando questo riguardi cittadini detenuti o internati;

- c) in caso di decesso presso la struttura ospedaliera militare si eseguono attività certificatorie finalizzate alla autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione;
- d) l'attività autoptica viene svolta solamente per l'accertamenti diagnostici in caso di decesso in cui sussistono dubbi sulla causa della morte;
- e) l'ospedale militare redige le schede di morte con finalità epidemiologica e statistica;
- f) la raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie pubbliche e private dai quali viene trasferito il malato.

Art. 1028

*Attività medico legale in favore di terzi*¹⁰²⁸
(scheda n. 8, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico connessa con i compiti degli organismi sanitari pubblici, ai sensi dell'articolo 85 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di attività medico legali della Difesa in favore dei terzi, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti, attività ed eventi:
 - a) attività medico-legale in favore di soggetti estranei all'Amministrazione, al fine del rilascio di abilitazioni, licenze, attestati aeronautici, ovvero per il riconoscimento di benefici pensionistici, assistenziali
 - b) risarcimento danni da emotrasfusione
 - c) attività medico-legale in sede giurisdizionale e giustiziale, su richiesta dell'autorità giudiziaria, dell'avvocatura dello Stato e di tutte le Amministrazioni dello Stato; soccorso e assistenza sanitaria di emergenza.
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi delle seguenti norme primarie:
 - a) legge 11 marzo 1926, n. 416;
 - b) legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - c) legge 22 dicembre 1980, n. 913;
 - d) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
 - e) legge 8 agosto 1995, n. 335;
 - f) legge 21 ottobre 2005, n. 219.
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
 - a) stato di salute:
 - 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
 - 4) anamnesi familiare;
 - b) dati di carattere giudiziario.
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
 - a) comunicazione al datore di lavoro privato o pubblica amministrazione dell'interessato sottoposto all'accertamento della idoneità a svolgere le specifiche mansioni, limitatamente al giudizio d'idoneità;
 - b) comunicazione al datore di lavoro dell'interessato al fine del riconoscimento di benefici pensionistici;
 - c) comunicazione agli ospedali pubblici o privati per la ricerca posti letto, per trasferimenti del malato;
 - d) comunicazione alla Motorizzazione civile per il rilascio e il rinnovo della patente di guida civile;

¹⁰²⁸ Relazione art. (Attività medico legale in favore di terzi)
L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 8, all. al d.m. n. 203/2006.

- e) comunicazione alle prefetture-uffici territoriali del Governo e questure, per finalità connesse al rilascio del porto d'armi limitatamente al giudizio di idoneità;
 - f) comunicazione ai Servizi di assistenza sanitaria naviganti (SASN);
 - g) comunicazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ai fini previdenziali.
5. La raccolta dei dati avviene presso l'interessato o presso il datore di lavoro con riguardo alla documentazione strettamente necessaria all'espletamento dell'attività medico-legale richiesta; la suddetta raccolta avviene presso le strutture sanitarie e a cura di personale sanitario.
6. Il dato viene archiviato presso la struttura sanitaria secondo le disposizioni di sicurezza dettate dalla normativa vigente.
7. Le amministrazioni pubbliche o private possono richiedere alle strutture sanitarie militari pareri e consulenze medico-legali in materia di dipendenza da causa di servizio, benefici accessori e ogni altro indennizzo previsto da istituti normativi che contemplano la competenza di accertamento presso organi sanitari del Ministero della difesa; tali organi effettuato l'accertamento sanitario delle condizioni psico-fisiche dell'interessato nell'ambito delle loro competenze e predispongono il parere o la consulenza medico-legale da comunicare all'Amministrazione richiedente.
8. La struttura sanitaria militare trasmette alla Motorizzazione civile il certificato di idoneità, recante l'eventuale obbligo di protesi correttive per la vista e l'udito, ai fini de rilascio o del rinnovo delle patenti per la conduzione di veicoli; analoga comunicazione viene effettuata alle competenti questure e prefetture-uffici territoriali del Governo per la licenza del porto d'armi.
9. Gli organi sanitari dell'Aeronautica militare effettuano, ai sensi della normativa vigente, visite mediche di accertamento dell'idoneità psico-fisica dei titolari di licenza o attestati aeronautici civili; le visite riguardano privati cittadini, dipendenti di compagnie commerciali, nonché personale di altre amministrazioni, ivi incluse le Forze di polizia e i Corpi armati dello Stato. I dati sanitari raccolti sono esclusivamente quelli strettamente indispensabili alla formulazione dei giudizi di idoneità ovvero inidoneità psico-fisica; tali giudizi sono comunicati al datore di lavoro privato o pubblico, nonché agli organi dell'aviazione civile e ai servizi di assistenza sanitaria ai naviganti.

Art. 1029
*Disciplina*¹⁰²⁹

(scheda n. 12, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di disciplina del personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
- a) procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo
 - b) cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo;
 - c) controllo di legittimità in materia di sanzioni disciplinari di corpo;
 - d) esame di provvedimenti giurisdizionale a fini disciplinari;
 - e) procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di stato;
 - f) reintegrazione nel grado a seguito di perdita del grado quale sanzione di stato;
 - g) applicazione, cessazione degli effetti e revoca di misure disciplinari precauzionali;
 - h) trattazione delle istanze per conferire con le autorità centrali e periferiche;
 - i) comunicazione al prefetto dei casi di tossicodipendenza.
2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in

¹⁰²⁹ Relazione art. (Disciplina)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 12, all. al d.m. 203/2006.

materia di disciplina del personale civile della Difesa, avviene esclusivamente nell'ambito dei procedimenti disciplinari.

3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi del libro V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.

4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:

- a) stato di salute:
 - 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
- b) dati di carattere giudiziario.

5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:

- a) comunicazione al Prefetto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di tossicodipendenza;
- b) comunicazione prevista dall'articolo 926 (Infermità) del codice di sottoporsi agli accertamenti sanitari.

Art. 1030

Ispezioni, inchieste e responsabilità civile, amministrativa e contabile¹⁰³⁰ (scheda n. 13, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro e di controllo e ispettive, ai sensi degli articoli 67 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di ispezioni, inchieste e responsabilità civile amministrativa e contabile del personale militare e civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:

- a) inchieste volte all'accertamento di responsabilità amministrativa, contabile e civile;
- b) inchieste sommarie e formali su gravi incidenti, inclusi quelli di volo;
- c) denunce di reato e di danno erariale;
- d) attività ispettiva volta all'accertamento della legittimità, dell'imparzialità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- e) recupero danno erariale;
- f) riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva;
- g) evasione di istanze ed esposti vari.

2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi della vigente normativa di legge in materia di controlli e di responsabilità civile, amministrativa e contabile.

3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:

- a) stato di salute:
 - 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
 - 4) anamnesi familiari;
- b) dati di carattere giudiziario.

4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:

- a) comunicazione alla Corte dei conti per responsabilità amministrativa e contabile;
- b) comunicazione alle altre autorità giudiziarie, con riguardo a notizie rilevanti sotto il profilo giudiziario, emerse nel corso delle indagini.

¹⁰³⁰ Relazione art. (Ispezioni, inchieste e responsabilità civile, amministrativa e contabile)
L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 13, all. al d.m. n. 203/2006.

5. La commissione di inchiesta o l'ufficiale inquirente, nominati al fine di accertare possibili responsabilità di carattere amministrativo, contabile o civile, possono trattare nello svolgimento delle indagini dati giudiziari e sensibili delle persone coinvolte negli accertamenti, nei limiti in cui ciò risulti indispensabile all'espletamento delle attività ispettive; tali dati possono essere ricompresi:

- a) nella denuncia alla procura generale della Corte dei conti;
- b) nella successiva comunicazione dell'esito dell'inchiesta alla medesima Corte dei conti;
- c) nelle eventuali risultanze disciplinari o penali che fungono da presupposto dell'azione ispettiva.

6. La commissione di investigazione per gli incidenti di volo trasmette i risultati dell'indagine, che può comprendere dati afferenti lo stato di salute, nonché dati giudiziari, all'alto comando da cui dipende il velivolo; quest'ultimo invia la documentazione alle autorità competenti per l'eventuale denuncia alla Corte dei conti.

7. L'ufficiale inquirente, per le inchieste sommarie, e la commissione d'inchiesta, per le inchieste formali, comunicano gli esiti delle indagini all'autorità che ha disposto l'inchiesta e provvedono alle comunicazioni alle autorità giudiziarie competenti, secondo la normativa vigente, ove emergano danni erariali o commissione di reati.

Art. 1031

Rimborso delle spese legali¹⁰³¹

(scheda n. 14, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati giudiziari, in materia di rimborso delle spese legali per il personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:

- a) istruttoria dell'istanza di rimborso di spese legali;
- b) valutazione dei pareri gerarchici e della connessione dei fatti con il servizio od obblighi istituzionali;
- c) pagamento delle spese legali e di giudizio a seguito di conforme giudizio di congruità dell'Avvocatura generale dello Stato;
- d) trattazione delle istanze di gratuito patrocinio;
- e) istruttoria delle istanze di anticipo spese legali;
- f) valutazione di pareri gerarchici;
- g) valutazione rispondenza dei fatti ai requisiti previsti dalla normativa specifica;
- h) pagamento delle somme di rimborso in anticipo.

2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati giudiziari, in materia di rimborso delle spese legali per il personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:

- a) liquidazione spese di giudizio;
- b) liquidazione somme spettanti per rivalutazione e interessi moratori.

3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato ai sensi dei libri V e VI del codice, della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile e di quella processuale vigente.

4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:

- a) comunicazione all'Avvocatura generale dello Stato per l'acquisizione del prescritto parere di congruità;

¹⁰³¹ Relazione art. (Rimborso spese legali)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 14, all. al d.m. n. 203/2006.

- b) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, ai fini del pagamento delle somme riconosciute all'interessato a titolo di rimborso.
5. Ai fini del corretto espletamento del procedimento di rimborso delle spese legali, vengono necessariamente in trattazione i dati giudiziari, e in particolare la sentenza di assoluzione del pubblico dipendente e il suo integrale contenuto.
6. I principali tipi di trattamento sono l'acquisizione e l'esame di atti giudiziari, la loro valutazione ai fini dell'accertamento della connessione diretta dei fatti contestati con il servizio e, in definitiva, della sussistenza del diritto al rimborso.
7. L'attività procedimentale comporta la comunicazione, archiviazione e, ove del caso, distruzione secondo modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 1032

*Ricompense, onorificenze e riconoscimenti*¹⁰³² (scheda n. 15, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di conferimento di onorificenze e ricompense, ai sensi dell'articolo 69 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di ricompense, onorificenze e riconoscimenti, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
- a) concessione di ricompense, onorificenze, riconoscimenti e decorazioni;
 - b) formazione dell'Albo d'oro.
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi del libri V e VI del codice, e della normativa sulla concessione delle ricompense al valor civile e delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana.
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
- a) stato di salute:
 - 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
 - b) dati di carattere giudiziario;
 - c) convinzioni politiche, limitatamente agli eventi bellici del Secondo conflitto mondiale.
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
- a) comunicazione al Ministero dell'interno per l'istruttoria delle pratiche relative alla concessione delle medaglie al valore o merito civile;
 - b) comunicazione alla Giunta per le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio, per le onorificenze e le decorazioni il cui conferimento comporta spese aggiuntive.
5. I dati necessari sono acquisiti presso l'interessato o presso i terzi esclusivamente allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la concessione delle onorificenze, dei riconoscimenti, delle ricompense e delle decorazioni.
6. La trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in tempo di guerra e di grave crisi internazionale, ai fini della formazione dell'Albo d'oro, comporta il trattamento di dati sensibili indicati nel comma 2, nel rispetto del principio di stretta indispensabilità.

Art. 1033

*Distacchi per assunzione di cariche politiche e sindacali*¹⁰³³

¹⁰³² Relazione art. (Ricompense e onorificenze)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 15, all. al d.m. 203/2006.

¹⁰³³ Relazione art. (Distacchi per assunzione di cariche politiche e sindacali)

(scheda n. 17, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di distacchi per assunzione di cariche politiche del personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
 - a) collocamento in aspettativa senza assegni per militari eletti al Parlamento nazionale, quello europeo, nei Consigli regionali e degli enti territoriali;
 - b) permessi e licenze per la partecipazione alle sedute dei Consigli di enti territoriali.
2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di distacchi per assunzione di cariche politiche e sindacali del personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
 - a) distacchi, aspettative, permessi sindacali;
 - b) aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive;
 - c) aspettative e permessi per funzioni pubbliche.
3. Il trattamento dei dati sensibili è effettuato ai sensi del libro V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.
4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:
 - a) convinzioni:
 - 1) politiche;
 - 2) sindacali.
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
 - 1) comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Pubblica amministrazione e Innovazione ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - 2) comunicazione alle istituzioni rappresentative presso cui il personale svolge il proprio mandato rappresentativo.
6. I dati pervengono agli uffici competenti in materia di gestione del personale, su iniziativa del dipendente, ovvero previa richiesta dell'Amministrazione. Sono custoditi, in forma cartacea, nel fascicolo personale, nonché comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Pubblica amministrazione e Innovazione e alle istituzioni rappresentative presso le quali l'interessato espleta il proprio mandato.
7. La trattazione dei dati sindacali si riferisce esclusivamente al personale civile.

Art. 1034

*Trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale in attività di servizio*¹⁰³⁴
(scheda n. 10, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale militare in attività di servizio, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
 - a) decretazioni stipendiali ufficiali;
 - b) determinazioni stipendiali sottufficiali e truppa in servizio permanente;
 - c) determinazioni stipendiali in via provvisoria a ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa conseguenti a: nomine, promozioni, ricostruzioni di camera, attribuzione benefici

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 17, all. al d.m. n. 203/2006.

¹⁰³⁴ Relazione art. (Trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale in attività di servizio)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 10, all. al d.m. n. 203/2006.

- convenzionali, disposizioni di legge, revoca sospensione dall'impiego, richiamo dall'ausiliaria o dalla riserva, decesso, collocamento ausiliaria, congedo assoluto, complemento o riserva;
- d) determinazione di attribuzione indennità operative e supplementari;
 - e) individuazione categorie personale aventi titolo all'indennità di rischio;
 - f) maggiorazione indennità operativa di base;
 - g) autorizzazione alla proroga dell'indennità di aeronavigazione.
2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale civile della Difesa in attività di servizio, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
- a) determinazioni stipendiali;
 - b) liquidazione trattamenti economici fissi, accessori ed eventuali;
 - c) ritenute quote associative per versamento organizzazioni sindacali;
 - d) sospensione erogazione e corresponsione indennità alimentare;
 - e) cessione del quinto;
 - f) obblighi contributivi, invalidità vecchiaia superstiti;
 - g) obblighi assicurativi;
 - h) obblighi fiscali;
 - i) rimborso spese di missione.
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri V e VI del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.
4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:
- a) convinzioni:
 - 1) sindacali;
 - b) stato di salute:
 - 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
 - 4) anamnesi familiare;
 - c) dati di carattere giudiziario.
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
- a) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e la Corte dei conti, con riguardo alla registrazione dei decreti attributivi di benefici economici connessi allo stato di salute;
 - b) comunicazione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'assolvimento agli obblighi contributivi;
 - c) comunicazione all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, per gli obblighi assicurativi;
 - d) comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali nonché della gestione del trattamento economico del personale civile.
6. L'elaborazione dei dati relativi allo stato di salute e di carattere giudiziario e il relativo flusso riguardano esclusivamente profili che incidono sulla retribuzione economica dell'interessato e vengono gestiti, con modalità informatiche protette e nel rispetto del principio dell'indispensabilità, dagli enti dell'amministrazione della Difesa dell'area tecnico amministrativa e tecnico-operativa preposti alla gestione stipendiale del personale.
7. È prevista, per il solo personale civile, la comunicazione al sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze dei dati riguardanti le ritenute delle quote associative, per il versamento alle organizzazioni sindacali.

Art. 1035

Trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato¹⁰³⁵
(scheda n. 11, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio e di concessione di benefici economici e abilitazioni, ai sensi degli articoli 68 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato del personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
 - a) liquidazione pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, infermità, dimissioni;
 - b) riliquidazione dei trattamenti pensionistici;
 - c) liquidazione e riliquidazione della speciale elargizione;
 - d) liquidazione assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio;
 - e) liquidazione indennizzo privilegiato aeronautico;
 - f) liquidazione indennità una tantum per paraplegici;
 - g) riconoscimento dipendenza da causa di servizio del personale in congedo;
 - h) accertamenti relativi all'ascrivibilità a categoria di pensione delle infermità e richiesta di parere sulla dipendenza da causa di servizio;
 - i) pensioni di reversibilità;
 - l) provvidenze in favore di grandi invalidi;
 - m) assegno sostitutivo dell'accompagnatore.
2. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro e di concessione di benefici economici e abilitazioni, ai sensi degli articoli 68 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato del personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
 - a) pensione privilegiata diretta e di reversibilità;
 - b) pensione di inabilità;
 - c) liquidazione speciale elargizione;
 - d) provvidenze a favore di cittadini deceduti o divenuti invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace.
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri V e VII del codice e della normativa sul trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale civile.
4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:
 - a) stato di salute:
 - 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
 - 4) anamnesi familiari;
 - b) dati di carattere giudiziario.
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
 - a) comunicazione agli enti previdenziali per l'erogazione del trattamento pensionistico;
 - b) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e la Corte dei conti, con riguardo alla registrazione dei decreti che dispongono l'erogazione del trattamento pensionistico e di altri riconoscimenti economici legati alle condizioni di salute degli interessati;
 - c) comunicazione al Comitato di verifica per le cause di servizio, per il previsto parere;

¹⁰³⁵ Relazione art. (Trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato)
L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 11, all. al d.m. n. 203/2006.

d) comunicazione alle aziende sanitarie locali per l'accertamento delle condizioni di incollocabilità;

e) comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'erogazione dell'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore.

6. I dati sanitari e giudiziari, attinenti al trattamento pensionistico e ad altre provvidenze di carattere previdenziale concesse all'interessato o ai superstiti, sono acquisiti dagli uffici competenti presso l'interessato o presso gli altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento.

7. I dati che vengono comunicati all'ente previdenziale sono esclusivamente quelli indispensabili all'impianto e all'aggiornamento della pratica pensionistica.

8. Forme di trattamento mediante trasmissione all'esterno avvengono su richiesta del dipendente in caso di rideterminazione delle infermità o di impugnazione delle determinazioni medico-legali dell'organo medico-legale di secondo grado.

9. Relativamente al riconoscimento dell'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi, si procede alla trasmissione delle domande, complete della indispensabile documentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze; al medesimo fine vengono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze gli elenchi nominativi:

a) dei grandi invalidi di guerra e per servizio, che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o del servizio civile;

b) dei grandi invalidi che hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2005;

c) dei grandi invalidi di guerra e per servizio che hanno fatto richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarli.

Art. 1036

Provvidenze, assistenza e attività ricreative¹⁰³⁶ (scheda n. 16, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di provvidenze, assistenza e attività ricreative per il personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:

a) concessione sussidi in denaro;

b) concessione borse di studio a favore dei figli disabili del personale;

c) rimborso soggiorno ai familiari dei militari deceduti, in pericolo di vita e in casi di particolare gravità;

d) concessione prestiti da parte delle Casse ufficiali e sottufficiali;

e) liquidazione indennità supplementare;

f) interventi assistenziali (sussidi) a favore del personale civile e militare per interventi di alta chirurgia o di particolare gravità;

g) malattie;

h) prestazioni sanitarie fruite all'estero;

i) applicazione di protesi.

2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di provvidenze, assistenza e attività ricreative per il personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:

a) concessione sussidi in denaro;

b) borse di studio;

¹⁰³⁶ Relazione art. (Provvidenze, assistenza e attività ricreative)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 16, all. al d.m. n. 203/2006.

- c) rimborso spese di cura.
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri V, VI e VII del codice e della normativa sul trattamento economico, di quiescenza e di fine rapporto del personale civile.
4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:
- a) stato di salute:
- 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
 - 4) anamnesi familiare.
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
- a) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, per il controllo di legittimità dei provvedimenti con cui sono erogate le somme in favore del personale.
6. I dati vengono forniti dall'interessato che chiede di fruire dei servizi o dei benefici; il dato sanitario è acquisito ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti all'ammissione al beneficio richiesto. L'archiviazione delle certificazioni mediche avviene anche in forma cartacea.
7. I dati vengono conservati solo al fine di attestare l'avvenuta verifica della sussistenza del diritto all'erogazione del beneficio.
8. Si può procedere, altresì, a forme di estrazione e trasmissione dei dati all'interno dell'Amministrazione difesa, in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli organi medico-legali di secondo grado; in tale caso la comunicazione avviene a richiesta del dipendente.

Art. 1037
*Demanio*¹⁰³⁷

(scheda n. 18, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico connessa con la materia tributaria, ai sensi dell'articolo 66 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di gestione del demanio militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
- a) gestione patrimonio immobiliare della Difesa;
- b) procedure di sfratto, di espropriazione e di occupazione;
- c) servitù militari.
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi del libro III del codice, del codice civile e della legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
- a) stato di salute:
- 1) patologie attuali;
 - 2) patologie pregresse;
 - 3) terapie in corso;
4. Le operazioni eseguite in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono le seguenti:
- a) trattamento ordinario dei dati:
- 1) raccolta presso gli interessati;
 - 2) elaborazione in forma cartacea e con modalità informatizzate.
5. Nell'ambito dei procedimenti relativi alla gestione del demanio e del patrimonio della Difesa e, in particolare dei procedimenti di sfratto, di occupazione e di espropriazione,

¹⁰³⁷ Relazione art. (Demanio)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 19, all. al d.m. n. 203/2006.

l'Amministrazione, ai fini dell'adozione del provvedimento, può dover valutare dati afferenti allo stato di salute acquisiti presso l'interessato, ovvero da questi prodotti allo scopo di tutelare i propri interessi.

Art. 1038

*Atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo*¹⁰³⁸ (scheda n. 19, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico connessa con la documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici e con l'attività di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo, come definite dai regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 65 e 67 del decreto n. 196, in materia di atti di sindacato ispettivo di pertinenza della Difesa avviene ai sensi del presente articolo.

2. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:

a) stato di salute:

- 1) patologie attuali;
- 2) patologie pregresse;
- 3) terapie in corso;
- 4) anamnesi familiari;

b) dati di carattere giudiziario;

c) convinzioni politiche, filosofiche, religiose, sindacali e di altro genere e vita sessuale, limitatamente alla trattazione degli atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo.

3. Le particolari forme di elaborazione, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:

1) comunicazione all'organo richiedente per la formulazione della risposta all'interrogazione o all'atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili.

4. Il trattamento è volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo, ovvero le informazioni necessarie alla replica o al parere del Governo su mozioni o risoluzioni, d'interesse dell'Amministrazione della difesa, per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere.

5. La predisposizione degli schemi di risposta riguarda anche gli interventi del signor Ministro o dei Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze, e informative urgenti in Commissione o in Assemblea.

6. La trasmissione delle risposte concerne solo le interrogazioni a risposta scritta, ed è diretta ai parlamentari interroganti e alla Camera di appartenenza degli stessi.

7. L'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili.

8. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilità sia nell'attività di predisposizione dello schema di risposta, sia, in particolare, nella comunicazione agli organi interroganti.

Art. 1039

*Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale*¹⁰³⁹ (scheda n. 20, allegata al d.m. n. 203 del 2006)

1. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro e di applicazione di norme in materia di ricorsi ed esercizio del diritto

¹⁰³⁸ Relazione art. (Atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 18, all. al d.m. n. 203/2006.

¹⁰³⁹ Relazione art. (Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale)

L'art. costituisce la trasposizione del contenuto della scheda n. 14, all. al d.m. n. 203/2006.

di difesa in sede amministrativa e giudiziaria, ai sensi degli articoli 71 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:

a) attività rivolta alla tutela degli interessi dell'amministrazione in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria o amministrativa e di giurisdizione amministrativa speciale, o militare, nonché in sede stragiudiziale;

b) costituzione di parte civile in procedimenti penali;

c) risarcimento danni;

d) procedure esecutive.

2. Il trattamento dei dati giudiziari, nonché di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, è effettuato ai sensi del libro V del codice, della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi e di quella processuale vigente in materia penale, civile e amministrativa.

3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:

a) stato di salute:

1) patologie attuali;

2) patologie pregresse;

3) terapie in corso;

4) anamnesi familiare;

b) dati di carattere giudiziario.

4. Le particolari forme di elaborazione per le finalità di seguito indicate:

a) comunicazione alle autorità giudiziarie;

b) comunicazione all'Avvocatura generale dello Stato, allo scopo di fornire gli elementi di fatto e di diritto necessari per la difesa dell'Amministrazione;

c) comunicazione al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del parere, e Presidenza della Repubblica, nell'ambito dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato;

d) comunicazione al Collegio di conciliazione, di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per le controversie individuali del personale civile;

e) comunicazione alla Presidenza del Consiglio di Ministri e all'Avvocatura generale dello Stato, per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali;

f) comunicazione alle compagnie assicuratrici, per il recupero delle somme erogate a vuoto a favore del dipendente danneggiato.

5. Gli uffici dell'Amministrazione competenti a trattare il contenzioso effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire all'Avvocatura generale dello Stato e alle autorità giudiziarie gli elementi necessari per la tutela degli interessi della Difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale, ovvero per istruire la pratica relativa a un ricorso straordinario al Capo dello Stato; dietro richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso l'Amministrazione.

6. Nelle memorie scritte depositate dall'Amministrazione presso il collegio di conciliazione, di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari necessari nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

Art. 1040

*Norme comuni in materia di raccolta, archiviazione e custodia dei dati*¹⁰⁴⁰

¹⁰⁴⁰ Relazione art. (Norme comuni in materia di raccolta, archiviazione e custodia dei dati)
L'art. costituisce la trasposizione del contenuto comune alle schede all. al d.m. n. 203/2006.

1. Le operazioni comuni eseguite in relazione al trattamento dei dati di cui al capo II sono le seguenti:
 - a) raccolta presso gli interessati e presso terzi;
 - b) elaborazione in forma cartacea e con modalità informatizzate.
2. I dati di cui all'articolo 1037 (Demanio), vengono raccolti esclusivamente presso gli interessati.
3. I dati di cui al presente capo:
 - a) sono archiviati su supporto cartaceo o informatico presso le strutture deputate al trattamento degli stessi e vengono custoditi in appositi in locali muniti di serratura o, per i dati di carattere sanitario, in armadi dotati di serratura posti in locali accessibili esclusivamente al personale autorizzato;
 - b) ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica.

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO MILITARE**

**LIBRO SETTIMO
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITÀ DI SERVIZIO**

**TITOLO I
PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A PARTICOLARI FATTORI DI
RISCHIO**

**CAPO I
VITTIME DI INCIDENTI OCCORSI DURANTE ATTIVITÀ OPERATIVE E
ADDESTRATIVE DELLE FORZE ARMATE**

Art. 1041

*Modalità e termini di presentazione della domanda*¹⁰⁴¹
(artt. 1 e 5, d.m. 24 novembre 1993)

1. Le provvidenze di cui all'articolo 1905 (Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate) del codice, sono liquidate a domanda degli interessati.
2. La domanda, deve essere presentata al Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile entro cinque anni dalla data dell'incidente, corredata dai seguenti documenti:
 - a) documentazione anagrafica (certificato di nascita e di residenza del danneggiato ovvero dei superstiti, allegando certificato di nascita, di morte e necroscopico del dante causa);
 - b) cartelle cliniche e documentazione medica ospedaliera;
 - c) atti giudiziari;
 - d) dichiarazioni testimoniali (eventuali);
 - e) in caso di istanza del danneggiato, atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante le circostanze di tempo e di luogo che hanno causato l'evento dannoso, avendo cura di far risultare, ove possibile, ogni elemento conoscitivo dell'incidente verificatosi, nonché documenti probatori delle spese sostenute o eventuali preventivi per le spese da effettuare;
 - f) in caso di domanda dei superstiti, atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di famiglia e la situazione successoria del dante causa.
3. Ai fini della corresponsione dell'elargizione di cui al comma 1, gli interessati debbono, altresì, dichiarare, con le modalità previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, le altre pubbliche provvidenze eventualmente già percepite, anche in parte, allo stesso titolo.

Art. 1042

¹⁰⁴¹ Relazione art. (Modalità e termini di presentazione della domanda)

La disposizione riproduce, ai co. 1 e 2, l'art. 1, d.m. 24 novembre 1993 <<Modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 424, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative e addestrative delle Forze armate>>, decreto adottato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Non si è ritenuto necessario riportare l'ultimo periodo del co. 2, del citato art. 1, d.m. del 1993, che fa riferimento ad una regola di carattere generale nella presentazione di domande sottoposte a termine di decadenza (<<Qualora la domanda stessa venga spedita a mezzo lettera raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale>>).

Il co. 3 riproduce l'art. 5, d.m. del 1993, prevedendo espressamente la dichiarazione sostitutiva anche per la fattispecie di elargizione agli invalidi permanenti, onde riflettere quanto avviene nella prassi. Stante il loro contenuto, non vengono riprodotti l'art. 6 (Norme di rinvio) e l'art. 7 (Validità delle domande) dello stesso d.m. del 1993.

*Procedimento per il riconoscimento dei benefici alle vittime di incidenti*¹⁰⁴²
(artt. 2, 3 e 4, d.m. 24 novembre 1993)

1. La Direzione generale per il personale civile alla quale è stata presentata la domanda si rivolge, per l'accertamento dei fatti relativi all'incidente, ai comandi militari competenti per territorio.
2. I comandi di cui al comma 1 provvedono ad accertare se le Forze armate abbiano svolto attività operative e addestrative, nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente ed avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità dell'invalidità permanente del danneggiato ovvero sulle cause della sua morte, è espresso dagli organi di cui all'articolo 1046 (Accertamenti sanitari) e secondo i criteri di cui all'articolo 1047 (Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente).
4. La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 194 (Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza) del codice, si esprime, altresì, in ordine alla congruità del costo delle cure mediche già effettuate e/o da effettuare, inerenti alle affezioni riportate a seguito dell'incidente e necessarie a limitare il danno.

CAPO II
PERSONALE CIVILE E MILITARE ESPOSTO ALL'URANIO IMPOVERITO E AD ALTRO MATERIALE BELLICO

Art. 1043
*Definizioni*¹⁰⁴³

(art. 1, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)

1. Ai fini del presente capo, si intendono:
 - a) per missioni militari internazionali le missioni, quali che ne siano gli scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
 - b) per teatro di conflitto, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
 - c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso - indicativamente - fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio).

Art. 1044

*Principi generali e ambito di applicazione*¹⁰⁴⁴

¹⁰⁴² Relazione art. (Procedimento per il riconoscimento dei benefici alle vittime di incidenti)

La disposizione costituisce una sintesi degli artt. 2, 3 e 4, d.m. 24 novembre 1993, rinviando alla normativa di carattere generale di cui agli artt. 1046 (Accertamenti sanitari) e 1047 (Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente), per quanto concerne gli organi competenti nel procedimento ed i criteri di determinazione dell'invalidità permanente.

¹⁰⁴³ Relazione art. (Definizioni)

La disposizione riproduce l'art. 1, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, recante la disciplina di attuazione dell'art. 2, co. 79, l. n. 244/2007.

Nel presente capo sono contenute le norme regolamentari, emanate ai sensi dell'art. 1906 (Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico) del codice, onde definire i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo stesso a favore dei soggetti ivi indicati.

¹⁰⁴⁴ Relazione art. (Principi generali e ambito di applicazione)

(art. 2, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)

1. In attuazione dell'articolo 1906 (Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico) del codice, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni dell'integrità psicofisica permanentemente invalidanti o da cui sia conseguito il decesso, è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni.

2. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono:

a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni internazionali;

b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);

f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo 1906 (Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico) del codice.

3. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 1045 (Procedimento di riconoscimento dei benefici alle vittime di materiale bellico), 1047 (Criteri di determinazione dell'invalidità permanente) e 1049 (Corresponsione dell'elargizione), con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 1047 (Procedimento di riconoscimento dei benefici alle vittime di materiale bellico) comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.

Art. 1045

*Procedimento di riconoscimento dei benefici alle vittime di materiale bellico*¹⁰⁴⁵

(art. 3, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)

La disposizione riproduce l'art. 2, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 1908.

L'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 1906 (Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico) del codice è condizionata dalla necessità di contenere i costi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa, limitata al triennio 2008-2010, di cui all'art. 602 (Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio) del codice.

Tale limitazione comporta l'impossibilità di individuare, tra i benefici previsti dalle norme che riconoscono provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, quelli comportanti oneri di spesa continuativi, quali, ad es., l'assegno vitalizio, l'esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, le rivalutazioni delle percentuali di invalidità eventualmente già riconosciute, il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato e la concessione dello speciale assegno vitalizio.

In tale situazione, il co. 1 individua nell'elargizione prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, spettante al soggetto che abbia riportato un'infermità invalidante permanente e ai superstiti aventi diritto, l'unico beneficio erogabile tra quelli previsti dalla menzionata normativa in quanto avente carattere di erogazione *una tantum*.

¹⁰⁴⁵ Relazione art. (Procedimento di riconoscimento dei benefici alle vittime di materiale bellico)

La disposizione riproduce l'art. 3, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37.

1. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione dell'elargizione di cui all'articolo 1044 (Principi generali e ambito di applicazione) ai soggetti colpiti dalle infermità o patologie previste dal presente capo, ovvero ai superstiti aventi diritto.
2. Per ottenere l'elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, di seguito denominata Direzione generale, entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per gli eventi dannosi occorsi successivamente, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dal loro verificarsi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
3. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all'estero, la domanda è inoltrata per il tramite dell'Ufficio consolare del luogo di residenza o temporaneo domicilio dell'interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale.
4. Per i dipendenti pubblici le Amministrazioni di appartenenza possono procedere d'ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 2.
5. La Direzione generale procede all'istruttoria e alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, secondo l'ordine cronologico degli eventi che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali, a cominciare da quello più remoto nel tempo. In base ai predetti criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 1046 (Accertamenti sanitari) e 1049 (Corresponsione dell'elargizione), è predisposta una graduatoria unica dei beneficiari che viene aggiornata alle date del 31 marzo, del 31 luglio e del 31 dicembre 2010, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.

Art. 1046

*Accertamenti sanitari*¹⁰⁴⁶

(art. 6, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)

1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità permanentemente invalidanti o da cui sia conseguito il decesso nei casi previsti da presente titolo, è effettuato, nei confronti dei dipendenti pubblici, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 194 (Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza) del codice, esprime il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidità secondo i criteri di cui all'articolo 1047 (Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente).
3. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
4. Il parere di cui al comma 3 è motivato ed è firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
5. Nell'esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 3.
6. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente capo, il Comitato è integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell'interno.

Art. 1047

*Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente*¹⁰⁴⁷

¹⁰⁴⁶ Relazione art. (Accertamenti sanitari)

La disposizione riproduce l'art. 6, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37.

(art. 5, d.P.R. n. 243 del 2006; art. 5, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)

1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità:

a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le seguenti corrispondenze:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 1) tabella A prima categoria | 100% - 91%; |
| 2) tabella A seconda categoria | 90% - 81%; |
| 3) tabella A terza categoria | 80% - 71%; |
| 4) tabella A quarta categoria | 70% - 61%; |
| 5) tabella A quinta categoria | 60% - 51%; |
| 6) tabella A sesta categoria | 50% - 41%; |
| 7) tabella A settima categoria | 40% - 31%; |
| 8) tabella A ottava categoria | 30% - 21%; |
| 9) tabella B | 20% - 11%. |

Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della Tabella A che risultino contemplate anche nella Tabella E, corrisponde un'invalidità permanente non inferiore al cento per cento;

b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;

d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: $IC = DB + DM + (IP - DB)$.

2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro della salute 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, così determinata, può essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari.

¹⁰⁴⁷ Relazione art. (Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente)

La disposizione riproduce, nella sostanza, l'art. 5, d.P.R. n. 243/2006, tenendo conto delle tab. previste dagli art. 138, co. 1, e 139, co. 4, d.lgs. n. 209/2005, in materia di danno biologico, nonché della possibilità di desumere l'invalidità permanente anche dalle tab. annesse al t.u. pensioni di guerra, prevista nell'art. 5, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, recante la disciplina di attuazione dell'art. 2, co. 79, l. n. 244/2007.

La l. n. 407/1990, richiamata dal co. 1, lett. a), concerne <<Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993>>; il d. lgs. n. 209/2005, richiamato dal co. 1, lett. b), e dal co. 2, concerne <<Codice delle assicurazioni private>>.

Art. 1048

*Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio*¹⁰⁴⁸

(art. 6, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)

1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all'articolo 1044 (Principi generali e ambito di applicazione), comma 1, delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti, o da cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo 1906 (Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico) del codice, è espresso dagli organi di cui all'articolo 1046 (Accertamenti sanitari), secondo i criteri di cui all'articolo 1047 (Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente).
2. La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l'attribuzione dell'elargizione di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l'istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1906 (Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico) del codice, la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sulle domande presentate dai dipendenti del Ministero della difesa e dai soggetti non dipendenti pubblici. Per i dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle Amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del provvedimento.

Art. 1049

*Corresponsione dell'elargizione*¹⁰⁴⁹

(art. 4, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37)

1. L'elargizione di cui all'articolo 1044 (Principi generali e ambito di applicazione), comma 1, è corrisposta ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 1045 (Procedimento di riconoscimento dei benefici alle vittime di materiale bellico), qualora gli stessi non abbiano già beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del corrispondente beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente capo, una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella già riconosciuta, l'elargizione è determinata per differenza e inserita nel piano di riparto.
2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si può avvalere della graduatoria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
3. In ogni caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore degli aventi titolo non può superare l'importo massimo della speciale elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
4. L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 è portato in detrazione dal beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, fino alla concorrenza del medesimo.

¹⁰⁴⁸ Relazione art. (Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio)

L'art. riassetta talune disposizioni contenute nell'art. 6, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37.

¹⁰⁴⁹ Relazione art. (Corresponsione dell'elargizione)

La disposizione riproduce l'art. 4, d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37.

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO MILITARE**

**LIBRO OTTAVO
SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN
TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE**

**TITOLO I
AMBITO**

**Art. 1050
*Ambito*¹⁰⁵⁰**

1. Le disposizioni dei titoli seguenti relative alle schede personali, si applicano in caso di riattivazione della leva in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
2. Le disposizioni dei titoli seguenti, relative alle liste di leva, si applicano anche in tempo di pace.

**TITOLO II
COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PERSONALI**

**Art. 1051
*Schede personali*¹⁰⁵¹
(art. 46, r.d. n. 1481 del 1940)**

1. Le amministrazioni comunali, in tempo utile rispetto al 1° gennaio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, compilano le schede personali conformi al modello predisposto dal Ministero della difesa. Tali schede sono poste a base della compilazione delle liste di leva e, in caso di riattivazione della leva, sono altresì in esse annotati i provvedimenti dei competenti organi di leva per ciascun iscritto.

**Art. 1052
*Stampa e distribuzione delle schede personali*¹⁰⁵²
(art. 47, r.d. n. 1481 del 1940)**

1. Con circolare ministeriale è approvato il modello delle schede personali, uniformi per tutti i comuni, e sono impartite disposizioni per la loro stampa negli stabilimenti militari e per la loro cessione gratuita ai Comuni e ai competenti organi di leva.

**Art. 1053
*Soggetti per i quali vanno compilate le schede personali*¹⁰⁵³
(art. 48, r.d. n. 1481 del 1940)**

1. La compilazione delle schede personali va fatta per tutti i giovani da iscrivere nelle liste di leva, che siano da considerarsi legalmente domiciliati nel comune.
2. La scheda viene compilata anche per coloro che sono irreperibili.

¹⁰⁵⁰ Relazione art. (Ambito)

Nel presente articolo viene delimitato l'ambito delle norme regolamentari in tema di leva, tenendo conto di quanto disposto dalla circolare B del V di Levadife 30 dicembre 2003 concernente: «Istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di leva per l'anno 2004», punto 3, par. 3.

¹⁰⁵¹ Relazione art. (Schede personali)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 46, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁵² Relazione art. (Stampa e distribuzione delle schede personali)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 47, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁵³ Relazione art. (Soggetti per i quali vanno compilate le schede personali)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 48, r.d. n. 1481/1940.

Art. 1054

*Elementi istruttori*¹⁰⁵⁴

(artt. 49, 50, r.d. n. 1481 del 1940)

1. Per la compilazione delle schede personali le autorità comunali si valgono dei registri di stato civile, dei documenti anagrafici e di ogni altro registro o documento che ritengano utile, nonché delle informazioni che ricevano o ritengano di assumere.
2. Le amministrazioni comunali, oltre a raccogliere le risultanze degli atti di nascita dell'anno cui le schede si riferiscono, esaminano anche gli atti di nascita degli anni successivi, per evitare che sfugga qualche giovane il cui atto di nascita sia stato formato o trascritto tardivamente.
3. Per i giovani non iscritti nei registri dello stato civile, ma che si presume compiano il diciassettesimo anno di età entro l'anno cui si riferisce la lista di leva per la quale vengono predisposte le schede personali, devono essere compilate le schede personali. Le amministrazioni comunali si procurano ogni possibile elemento di prova, procedendo, all'uopo, a una inchiesta amministrativa, e provocando apposite dichiarazioni da parte di notabili del comune, e da parte dei giovani della stessa classe di leva e dei loro parenti.

Art. 1055

*Schede personali in caso di rinvio ad altra lista di leva*¹⁰⁵⁵

(art. 51, r.d. n. 1481 del 1940)

1. Le schede personali non debbono essere rinnovate nel caso che l'iscritto sia rimandato ad altra leva o debba, per qualsiasi altro motivo, essere riportato sulle liste di una leva successiva.

Art. 1056

*Giovani con più nomi*¹⁰⁵⁶

(art. 52, r.d. n. 1481 del 1940)

1. I giovani ai quali, nell'atto di nascita, siano attribuiti più nomi, sono iscritti sulle schede col primo dei nomi suddetti. Se alcuno di essi sia comunemente chiamato con nome diverso, al primo nome dell'atto di nascita si fa seguire la parola «detto» con l'indicazione del nome con cui il giovane è generalmente conosciuto.

Art. 1057

*Ulteriori annotazioni*¹⁰⁵⁷

(art. 54, r.d. n. 1481 del 1940)

1. Sulle schede personali compilate per i giovani per i quali, l'iscrizione sulle liste di leva è stata chiesta a seguito della pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva, deve essere indicato se l'iscrizione sia stata chiesta dai giovani personalmente o dai loro genitori o tutori.
2. Analoga indicazione deve essere fatta sulle schede dei giovani sulla cui data di nascita manchino notizie positive e che richiedano l'iscrizione per età presunta.

Art. 1058

*Prova del cambiamento di domicilio*¹⁰⁵⁸

¹⁰⁵⁴ Relazione art. (Elementi istruttori)

Trattasi di articolo riproduttivo degli artt. 49, 50, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁵⁵ Relazione art. (Schede personali in caso di rinvio ad altra lista di leva)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 51, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁵⁶ Relazione art. (Giovani con più nomi)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 52, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁵⁷ Relazione art. (Ulteriori annotazioni)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 54, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁵⁸ Relazione art. (Prova del cambiamento di domicilio)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 55, r.d. n. 1481/1940.

(art. 55, r.d. n. 1481 del 1940)

1. La domanda d'iscrizione, per ragione di residenza, equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio.

Art. 1059

*Scambi di informazioni tra comuni per evitare doppie iscrizioni*¹⁰⁵⁹
(art. 56, r.d. n. 1481 del 1940)

1. Per evitare doppie iscrizioni, i Sindaci, appena abbiano compilato, per ragione di domicilio o di residenza, le schede personali di giovani nati in altri comuni, ne danno comunicazione ai Sindaci dei comuni di nascita, chiedendo loro contemporaneamente una copia autentica dell'atto di nascita dei giovani stessi.
2. Se i giovani siano stati iscritti per ragione di residenza, e risultino domiciliati in altro comune, analoga comunicazione deve essere fatta anche ai Sindaci dei comuni ove i giovani abbiano il domicilio legale.

Art. 1060

*Morte di giovani per i quali è stata compilata la scheda*¹⁰⁶⁰
(art. 57, r.d. n. 1481 del 1940)

1. Se i giovani per i quali dal comune di nascita è stata compilata la scheda, risultino morti nel comune medesimo, il Sindaco ne prende nota sulla scheda, nella casella riservata ai giovani da non comprendersi sulle liste di leva, indicandovi la data della morte e il numero dell'atto di decesso. Tale annotazione deve essere da lui firmata.
2. Se i detti giovani risultino morti in altro comune, il Sindaco oltre a fare la suaccennata annotazione, acclude alla scheda il relativo documento giustificativo.
3. Analogamente procede allorché i giovani risultano regolarmente iscritti in altro comune.
4. A tale effetto, ogni qualvolta un cittadino muore prima di aver compiuto il diciassettesimo anno di età, in un comune diverso da quello in cui è nato, il Sindaco trasmette senza ritardo copia del relativo atto di morte al Sindaco del comune di nascita, ovvero, se trattasi di nato all'estero, al Sindaco del comune dell'ultimo suo domicilio in Italia.
5. I Sindaci che ricevono dette copie, le conservano per accluderle alle schede.

Art. 1061

*Schede personali da compilarsi dopo le liste di leva*¹⁰⁶¹
(art. 58, r.d. n. 1481 del 1940)

1. Per i giovani che devono essere iscritti sulle liste di leva dopo che queste sono state formate e per i quali le schede personali non sono state compilate, la compilazione delle schede stesse deve farsi a mano a mano che l'aggiunta sulle liste debba aver luogo.

TITOLO III

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DI LEVA

Art. 1062

*Soggetti da iscrivere nelle liste di leva*¹⁰⁶²
(artt. 59, r.d. n. 1481 del 1940)

¹⁰⁵⁹ Relazione art. (Scambi di informazioni tra comuni per evitare doppie iscrizioni)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 56, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁶⁰ Relazione art. (Morte di giovani per i quali è stata compilata la scheda)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 57, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁶¹ Relazione art. (Schede personali da compilarsi dopo le liste di leva)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 58, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁶² Relazione art. (Soggetti da iscrivere nelle liste di leva)

Trattasi di articolo riproduttivo degli artt. 59, r.d. n. 1481/1940.

1. Tutti i giovani per i quali va compilata la scheda personale, esclusi i deceduti, vanno iscritti sulle liste di leva.

Art. 1063

*Schede dei soggetti non iscritti o cancellati dalle liste di leva*¹⁰⁶³
(art. 60, r.d. n. 1481 del 1940)

1. Le schede dei giovani, che non sono stati iscritti sulle liste di leva o ne siano stati cancellati, sono numerate progressivamente e date in consegna, coi relativi documenti, al dirigente dell'ufficio comunale di leva, il quale le conserva in appositi pacchi, a giustificazione della non avvenuta iscrizione o della cancellazione.
2. Della consegna è redatto verbale, firmato dal Sindaco e dal dirigente dell'ufficio comunale di leva, in cui sono indicati il numero complessivo delle schede, e il cognome e nome degli iscritti a cui si riferiscono.

Art. 1064

*Iscrizione nelle liste di leva in caso di questioni sulla cittadinanza*¹⁰⁶⁴
(art. 65, r.d. n. 1481 del 1940)

1. I giovani iscritti sulle liste, pei quali venga sollevata questione di cittadinanza, non vanno cancellati dalle liste di leva.
2. L'autorità comunale si limita a prendere nota della questione nell'apposita casella della scheda e ad accludere alla scheda stessa le domande e i documenti presentati.

Art. 1065

*Iscrizione nelle liste di leva in caso di condanna penale*¹⁰⁶⁵
(art. 69, r.d. n. 1481 del 1940)

1. I giovani che risultino nelle condizioni per essere esclusi dal servizio militare per condanna penale, non vanno cancellati dalle liste.
2. Il Sindaco prende nota sulla scheda personale del reato commesso e della condanna riportata.

Art. 1066

*Cancellazione dalle liste di leva*¹⁰⁶⁶
(artt. 66, 68, 84, 85, r.d. n. 1481 del 1940)

1. Se risulti che un giovane già iscritto sulle liste di leva è morto o è regolarmente iscritto in altro comune, il Sindaco lo cancella dalle liste con decisione scritta e firmata, e appone analogo annotazione sulla scheda personale, alla quale deve accludere il documento giustificativo del provvedimento.
2. Le persone di sesso femminile che sono state erroneamente iscritte sulla lista, vanno cancellate, con provvedimento del Sindaco, quando l'errore sia stato debitamente accertato o dopo che, con sentenza dell'autorità giudiziaria, sia stato rettificato l'atto di nascita.

Art. 1067

*Annotazioni nella scheda personale ai fini delle liste di leva di mare*¹⁰⁶⁷

¹⁰⁶³ Relazione art. (Schede dei soggetti non iscritti o cancellati dalle liste di leva)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 60, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁶⁴ Relazione art. (Iscrizione nelle liste di leva in caso di questioni sulla cittadinanza)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 65, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁶⁵ Relazione art. (Iscrizione nelle liste di leva in caso di condanna penale)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 69, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁶⁶ Relazione art. (Cancellazione dalle liste di leva)

Trattasi di articolo riproduttivo degli artt. 66, 68, 84, 85, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁶⁷ Relazione art. (Annotazioni nella scheda personale ai fini delle liste di leva di mare)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 70, r.d. n. 1481/1940.

(art. 70, r.d. n. 1481 del 1940)

1. Per i giovani che hanno o affermano di avere i requisiti per l'iscrizione nelle liste di leva di mare, i Sindaci prendono nota sulla scheda personale di tale circostanza.

Art. 1068

*Criteria di inserimento degli omessi nelle liste di leva*¹⁰⁶⁸

(art. 71, r.d. n. 1481 del 1940)

1. Gli omessi sono aggiunti sulle liste di leva del comune in cui sono considerati avere il domicilio legale ai sensi dell'articolo **1932 (Domicilio legale)**, del codice e al tempo in cui si deve eseguire la loro aggiunta.

Art. 1069

*Effetti dell'iscrizione nella lista di leva di un comune diverso da quello di domicilio legale*¹⁰⁶⁹

(art. 72, r.d. n. 1481 del 1940)

1. L'iscrizione di un giovane in una lista di leva, anche se di un comune in cui il medesimo non abbia mai avuto il domicilio legale, è valida e produce tutti gli effetti di legge.

Art. 1070

*Formalità della lista definitiva di leva*¹⁰⁷⁰

(art. 73, r.d. n. 1481 del 1940)

1. Eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo **1935 (Lista definitiva di leva)** del codice, il Sindaco dà ai giovani rimasti iscritti sulla lista un numero d'ordine progressivo, e chiude la lista con la formula: «chiusa dal sottoscritto con n.....iscritti. Il Sindaco (firma)».
2. Dopo la firma sono lasciate nella lista alcune pagine in bianco per eventuali aggiunte.

Art. 1071

*Trasferimento nella lista di leva di un altro comune*¹⁰⁷¹

(art. 77, r.d. n. 1481 del 1940)

1. Gli iscritti in un comune diverso da quello in cui hanno stabile residenza dopo la formazione delle liste della loro classe, possono essere trasferiti, fino al giorno del loro effettivo concorso alla leva, nelle liste del comune nel quale hanno preso abituale residenza, presentandone domanda:

a) in tempo di pace, al comune nella cui lista sono iscritti e al comune nella cui lista desiderano essere trasferiti; i due comuni, coordinandosi tra loro, anche per via telematica, provvedono al trasferimento richiesto, in caso concordinato; del motivo dell'aggiunta e della corrispondente cancellazione è presa sulle liste dei rispettivi comuni; in caso di disaccordo, su richiesta dei comuni decide la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;

b) in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, all'ufficio di supporto del consiglio di leva competente per la provincia in cui ha sede il comune nelle cui liste desiderano essere trasferiti. L'ufficio provvede direttamente al trasferimento richiesto, qualora si tratti di passaggio da effettuarsi fra le liste comuni della stessa provincia: in caso diverso provvede d'accordo con l'ufficio di supporto del consiglio di leva competente per la provincia in cui ha

¹⁰⁶⁸ Relazione art. (Criteria di inserimento degli omessi nelle liste di leva)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 71, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁶⁹ Relazione art. (Effetti dell'iscrizione nella lista di leva di un comune diverso da quello di domicilio legale)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 72, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁷⁰ Relazione art. (Formalità della lista definitiva di leva)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 73, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁷¹ Relazione art. (Trasferimento nella lista di leva di un altro comune)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 77, r.d. n. 1481/1940.

sede il comune nelle cui liste ebbe luogo la iscrizione originaria, e da esso deve essergli trasmessa la scheda personale. Del motivo dell'aggiunta e della corrispondente cancellazione è presa nota dagli uffici sulle liste dei rispettivi comuni e a questi è data comunicazione del trasferimento perché possano provvedere a loro volta rispettivamente alla stessa cancellazione e aggiunta in conseguenza del trasferimento.

Art. 1072

*Doppie iscrizioni*¹⁰⁷²

(artt. 87, 88, 89, r.d. n. 1481 del 1940)

1. I giovani che, dopo la trasmissione delle liste ai sensi dell'articolo **1936 (Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse)** del codice, risultano iscritti sulle liste di più comuni, sono mantenuti su quella del comune in cui avevano domicilio legale al tempo prescritto per la formazione delle liste medesime.
2. Qualora i giovani doppiamente iscritti abbiano mutato domicilio durante il tempo stabilito per la formazione delle liste, sono mantenuti sulla lista del comune del nuovo domicilio.
3. Qualora un giovane sia stato iscritto nelle liste di leva di un comune nel tempo stabilito per la formazione delle liste medesime, e sia stato successivamente aggiunto nella lista di leva di altro comune, ancorché quando in conseguenza di cambio di domicilio, deve essere mantenuto nella lista di leva in cui fu iscritto a tempo debito, salvo quanto è stabilito dall'articolo **1071 (Trasferimento nella lista di leva di un altro Comune)**.
4. Sulle questioni di cui al presente articolo decidono, in tempo di pace, i comuni nelle cui liste i giovani sono stati iscritti, d'intesa tra loro e, in caso di disaccordo, la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva; in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, decide il competente organo di leva nella cui circoscrizione hanno sede i comuni di iscrizione, o, in caso di Comuni ubicati in province diverse, gli organi di leva competenti per ciascuna provincia, di intesa tra loro. In caso di discordanza la questione viene sottoposta da ciascun organo alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.

Art. 1073

*Formalità degli aggiornamenti delle liste di leva*¹⁰⁷³

(art. 95, r.d. n. 1481 del 1940)

1. In tutti i casi in cui, ai sensi del **codice**, devono essere eseguite aggiunte alle liste di leva, per ciascun giovane aggiunto si indica sulle liste la rispettiva data di nascita e il motivo dell'aggiunta.
2. I giovani aggiunti, nati in anni anteriori a quello cui le liste si riferiscono, sono iscritti sulle liste, e dal primo degli aggiunti viene iniziata una nuova numerazione.
3. Dell'aggiunta di essi si prende inoltre nota anche sulle liste di leva dell'anno di nascita.

TITOLO IV

ADEMPIMENTI INERENTI LE LISTE DI LEVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ DIPLOMATICHE E CONSOLARI

Art. 1074

*Adempimenti inerenti le liste di leva da parte delle Autorità diplomatiche e consolari*¹⁰⁷⁴

¹⁰⁷² Relazione art. (Doppie iscrizioni)

Trattasi di articolo riproduttivo degli artt. 87, 88, 89, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁷³ Relazione art. (Formalità degli aggiornamenti delle liste di leva)

Trattasi di articolo riproduttivo dell'art. 95, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁷⁴ Relazione art. (Adempimenti inerenti le liste di leva da parte delle Autorità diplomatiche e consolari)

(artt. 408, 409, 410, 413, r.d. n. 1481 del 1940)

1. I cittadini italiani residenti all'estero devono, nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno di età, chiedere all'autorità diplomatica o consolare nella cui circoscrizione si trovano, di essere iscritti nelle liste di leva della classe a cui appartengono per ragione di età; ma indipendentemente dalla loro richiesta, essi sono iscritti di ufficio a cura delle autorità comunali della Repubblica.
2. Le autorità diplomatiche e consolari provvedono a notificare ai cittadini italiani residenti nella rispettiva circoscrizione, con tutti i mezzi a loro disposizione, l'obbligo di farsi iscrivere sulle liste di leva. A tal scopo tengono permanentemente affisso negli uffici rispettivi un esemplare del manifesto di chiamata alla leva conforme al modello ministeriale nel mese di dicembre di ogni anno pubblicano anche appositi avvisi nei più diffusi quotidiani locali.
3. Le autorità diplomatiche e consolari, in base agli elementi in loro possesso e alle dichiarazioni degli interessati, e a ogni altro utile accertamento ed elemento, compilano gli elenchi, conformi al modello approvato con decreto ministeriale, dei cittadini italiani che si trovano nel territorio di loro circoscrizione, i quali, compiendo nell'anno il diciassettesimo anno di età, devono essere iscritti sulle liste di leva.
4. In detti elenchi devono essere compresi anche i cittadini italiani nati anteriormente all'anno a cui gli elenchi stessi si riferiscono, e che furono omessi in quelli degli anni precedenti.
5. Tali elenchi sono trasmessi alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, che cura l'aggiunta dei giovani nelle liste dei competenti comuni, se non vi siano già stati iscritti.

TITOLO V REDAZIONE E TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA

Art. 1075

Modalità e termini di redazione e trasmissione dell'elenco degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale¹⁰⁷⁵

1. L'elenco di tutti gli obiettori di coscienza di cui all'articolo **2100 (Liste degli obiettori di coscienza e liste di leva)** del codice, da redigersi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, viene redatto e trasmesso anche mediante strumenti informatici con la massima tempestività, secondo le istruzioni dettate dal Ministro della difesa. Detto elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa con indicazione della data di trasmissione all'Ufficio nazionale del servizio civile.

Trattasi di articolo riproduttivo degli artt. 408, 409, 410, 413, r.d. n. 1481/1940.

¹⁰⁷⁵ Relazione art. (Modalità e termini di redazione e trasmissione dell'elenco dei richiedenti l'ammissione al servizio civile sostitutivo della leva in tempo di guerra o di grave crisi internazionale) Viene introdotta una disposizione volta a garantire la celerità del procedimento di ammissione all'obiezione di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, anche al fine di raccordare i compiti del Ministero della difesa con quelli dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

1948

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

LIBRO NONO DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 1076

*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289¹⁰⁷⁶
(art. 5, d.P.R. n. 289 del 1997)*

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289, è sostituito dal seguente :

<<Art. 5 (Adempimenti di competenza del Ministero della difesa) - 1. Gli adempimenti di competenza del Ministero della difesa sono definiti nel codice dell'ordinamento militare.>>

Art. 1077

Modifiche al decreto ministeriale 25 settembre 2002¹⁰⁷⁷

(art. 4, co. 3, l. n. 420 del 2000; artt. 4, co. 2, e 5, co. 1, d. m. 25 settembre 2002)

1. Al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 25 settembre 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<1. Il Ministero della difesa è competente in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c) (Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e distruzione degli esplosivi non contrassegnati) del codice dell'ordinamento militare.>>

b) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<2. Lo stabilimento, deposito o reparto dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c) (Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e distruzione degli esplosivi non contrassegnati) del codice dell'ordinamento militare dell'attività di distruzione, assume in carico sulla prevista documentazione il materiale ricevuto specificandone la tipologia, il quantitativo e l'Amministrazione o soggetto diverso che ne ha effettuato la consegna. Della avvenuta distruzione è redatto apposito verbale contenente la data o i periodi e le relative modalità.>>.

c) il comma 1 dell'articolo 5 è abrogato.

Art. 1078

Viste mediche per l'idoneità al volo¹⁰⁷⁸

¹⁰⁷⁶ Relazione art. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289)

L'art. coordina l'art. 5, d.P.R. n. 289/1997 con la corrispondente norma del codice, nel cui ambito sono ora assorbite le disposizioni relative alle competenze del Ministero della difesa in materia di armi chimiche.

¹⁰⁷⁷ Relazione art. (Modifiche al decreto ministeriale 25 settembre 2002)

L'art. coordina gli artt. 4, co. 3, l. n. 420/2000, e 4, co. 2, d.m. 25 settembre 2002, con la corrispondente norma del codice, nel cui ambito sono ora assorbite le disposizioni relative alle competenze del Ministero della difesa in materia di esplosivi non contrassegnati. E' disposta l'abrogazione dell'art. 5, co. 1, d.m. 25 settembre 2002.

¹⁰⁷⁸ Relazione art. (Viste mediche per l'idoneità al volo)

L'art. modifica l'art. 32, co. 4, d.P.R. n. 566/1988, relativamente alle competenze dell'Aeronautica militare in materia di visite mediche per l'idoneità al volo.

(art. 32, co. 4, d.P.R. n. 566 del 1988)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

<<4. Le visite mediche straordinarie sono svolte ai sensi dell'articolo 201, comma 1, lettera l) (Visite medico-fiscali) del codice dell'ordinamento militare.>>.

Art. 1079

*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461*¹⁰⁷⁹
(art. 6, d.P.R. n. 461 del 2001)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è sostituito dal seguente:

<<Art. 6 (Commissione) - 1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo IV del Libro II del codice dell'ordinamento militare.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e del lavoro, salute e politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed è approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.>>

Art. 1080

*Facoltà del personale delle Forze di polizia*¹⁰⁸⁰
(art. 4, r.d.l. n. 382 del 1925)

1. Al personale delle Forze di polizia si applica l'articolo 214 (Facoltà dei militari dell'Arma dei carabinieri).

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1081

*Trattamento economico dei dirigenti e del personale civile addetto agli uffici di diretta collaborazione*¹⁰⁸¹

(art. 8, co. 8 e 11, d.P.R. n. 162 del 2006)

1. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti di cui all'articolo 20 (Trattamento economico), comma 8, è corrisposta un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche

¹⁰⁷⁹ Relazione art. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461)

L'art. dispone il coordinamento dell'art. 6, d.P.R. n. 461/2001, con quello corrispondente del presente codice, relativo alle attribuzioni della commissione medica ospedaliera.

¹⁰⁸⁰ Relazione art. (Facoltà del personale delle Forze di polizia)

L'art. opera l'estensione applicativa dell'art. 214 (Facoltà dei militari dell'Arma dei carabinieri), per ragioni sistematiche, al personale delle Forze di polizia.

¹⁰⁸¹ Relazione art. (Trattamento economico dei dirigenti e del personale civile addetto agli uffici di diretta collaborazione)

La disposizione riproduce parte del co. 11, dell'art. 8 del d.P.R. n. 162/2006, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, non essendo stata ancora determinata in sede di contrattazione collettiva la misura del trattamento economico ivi previsto in favore del personale civile.

responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.

2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'indennità di cui all'articolo 20 (Trattamento economico), comma 11, è determinata, anche per il personale civile, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1082

*Circolo ufficiali delle Forze armate*¹⁰⁸² (art. 64, schema di d.P.R. CUFA)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, tutti i beni di proprietà del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, come precedentemente regolato, sono trasferiti al Circolo, con le conseguenti annotazioni sugli inventari dei beni patrimoniali dello Stato. Al relativo inventario si provvede con apposito verbale tra il presidente dell'organismo cedente e il direttore del Circolo.
2. Le disponibilità liquide della gestione di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione della gestione stessa, sono versate alla nuova gestione del Circolo, con iscrizione negli appositi partitari. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti e impegni delle entrate e delle spese facenti capo alla nuova gestione del Circolo.
3. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento, gli organi del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, come disciplinato dal regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, pongono in essere i soli atti di amministrazione ordinaria.

Art. 1083

*Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia*¹⁰⁸³ (art. 7, schema di d.P.R. UNUCI)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, è adottato lo statuto di cui all'articolo 32 (Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia).
2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, il consiglio nazionale è convocato dal presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per procedere alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 31 (Organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), comma 4.
3. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione, è confermato nelle funzioni il comitato centrale di amministrazione, ivi compresi i vicepresidenti in carica, di cui all'articolo 17 dello statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735.
4. Il presidente nazionale e il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni, fino al completamento della durata del mandato ovvero del rinnovo nell'incarico, ai sensi dell'articolo 31 (Organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), comma 6.

Art. 1084

¹⁰⁸² Relazione art. (Circolo Ufficiali delle Forze armate)

La disposizione riproduce l'art. 64, d.P.R. in itinere concernente il Circolo ufficiali delle Forze armate, a mente del quale, tutti i beni di proprietà del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, come regolato dal r.d. n. 2111/1934, ora abrogato, sono trasferiti al Circolo, con prescrizioni di carattere transitorio.

¹⁰⁸³ Relazione art. (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia)

La disposizione riproduce l'art. 7, d.P.R. in itinere concernente l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

*Opera nazionale per i figli degli aviatori*¹⁰⁸⁴
(art. 6, schema di d.P.R. ONFA)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, è adottato lo statuto di cui all'articolo 37 (Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono abrogati il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, e il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585. Lo statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, approvato con decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, resta in vigore sino all'adozione dello statuto di cui all'articolo 37 (Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori).
3. Gli organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori in carica alla data di entrata in vigore del regolamento, sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato, ovvero del rinnovo nell'incarico.

Art. 1085

*Unione italiana tiro a segno*¹⁰⁸⁵
(artt. 1-2, r.d. n. 2051 del 1932; art. 6, schema di d.P.R. UITS)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento:
 - a) è adottato, previa approvazione del Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi, lo statuto di cui all'articolo 43 (Statuto dell'Unione italiana tiro a segno);
 - b) decadono dalla carica i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti nominati dal presidente nazionale.

Art. 1086

*Lega navale italiana*¹⁰⁸⁶
(art. 9, schema di d.P.R. LNI)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, è adottato lo statuto di cui all'articolo 51 (Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, è abrogato il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48. Lo statuto della Lega navale italiana approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 marzo 2003, resta in vigore sino all'adozione dello statuto di cui all'articolo 51 (Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana).
3. Gli organi della Lega navale italiana in carica alla data di entrata in vigore del regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato, ovvero del rinnovo nell'incarico.

Art. 1087

*Cassa di previdenza delle Forze armate*¹⁰⁸⁷
(art. 6, schema di d.P.R. cassa di previdenza)

1. Fino alla nomina degli organi di cui all'articolo 55 (Organi della Cassa di previdenza), restano in carica, allo scopo di assicurare lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione della cassa di previdenza delle Forze armate:

¹⁰⁸⁴ Relazione art. (Opera nazionale per i figli degli aviatori)

La disposizione riproduce l'art. 6, d.P.R. in itinere concernente l'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

¹⁰⁸⁵ Relazione art. (Unione italiana tiro a segno)

La disposizione riproduce l'art. 6, d.P.R. in itinere concernente l'Unione italiana tiro a segno.

¹⁰⁸⁶ Relazione art. (Lega navale italiana)

La disposizione riproduce l'art. 9, d.P.R. in itinere concernente la Lega navale italiana.

Il r.d. n. 48/1907, citato al co. 2, concerne l'erezione della Lega navale italiana a ente morale.

¹⁰⁸⁷ Relazione art. (Cassa di previdenza delle Forze armate)

La disposizione riproduce l'art. 6 del d.P.R. in itinere concernente la cassa di previdenza delle Forze armate.

- a) il più alto in grado tra i presidenti delle Casse soppresse;
- b) gli 11 ufficiali più alti in grado, tra i membri dei consigli di amministrazione delle Casse soppresse;
- c) i 5 ufficiali più alti in grado, tra i membri dei collegi dei revisori delle Casse soppresse.

Art. 1088

*Termine di durata dei Comitati consultivi e di coordinamento*¹⁰⁸⁸
(art. 2, co. 1, d.P.R. n. 88 del 2007)

1. Il Comitato pari opportunità, il Comitato di coordinamento operativo e il Comitato di coordinamento generale, il Comitato consultivo sui progetti di contratto e la Commissione consultiva per la concessione o la perdita di ricompense al valore militare e al valore o al merito delle Forze Armate, sono prorogati, anche nella composizione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 65 (Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento).

Art. 1089

*Termine di durata del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza*¹⁰⁸⁹
(art. 4, co. 1, d.P.R. n. 88 del 2007)

1. Il Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza è prorogato, anche nella composizione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato dall'articolo 65 (Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento).

Art. 1090

*Posti di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa*¹⁰⁹⁰
(art. 1, co. 4, schema di regolamento)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del codice e del regolamento si provvede a emanare i decreti ministeriali di cui all'articolo 90 (Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali), comma 5.

Art. 1091

*Attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa*¹⁰⁹¹

¹⁰⁸⁸ Relazione art. (Termine di durata dei Comitati consultivi e di coordinamento)

La norma, che si limita a ribadire il termine di proroga già stabilito dall'art. 2, d.P.R. n. 88/2007, esplica la sua efficacia sino alla scadenza temporale via via indicata dai d.P.C.M. e fintantoché gli stessi provvederanno alla proroga degli organismi consultivi. Attualmente il termine di scadenza è stato indicato con il d. P.C.M. 31 ottobre 2008.

¹⁰⁸⁹ Relazione art. (Termine di durata del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza)

La norma, che si limita a ribadire il termine di proroga già stabilito dall'art. 4, d.P.R. n. 88/2007, esplica la sua efficacia sino alla scadenza temporale via via indicata dai d.P.C.M. e fintantoché gli stessi provvederanno alla proroga del Comitato.

¹⁰⁹⁰ Relazione art. (Posti di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa)

La norma riproduce in parte l'art. 1, co. 4, schema di d.P.R. recante il regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, co. da 404 a 416 e 897, l. n. 296/2006 e dell'art. 74, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133/2008. Le predette norme sono da abrogare.

¹⁰⁹¹ Relazione art. (Attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa)

L'art. 535, co. 2 (Attività negoziale del Ministero della difesa – rinvio) del codice dispone che il testo unico regolamentare detta anche le norme regolamentari previste dall'art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006 (riparto dell'incentivo di progettazione), e dall'art. 196, d.lgs. n. 163/2006, vale a dire il regolamento per lavori, servizi, forniture della Difesa, destinato a sostituire non solo il d.P.R. n. 170/2005 (lavori

1. Nelle more dell'adozione e dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 92, comma 5, e di quello previsto dall'articolo 196, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che verranno inseriti nel regolamento, ai sensi dell'articolo 535 (Attività negoziale del Ministero della difesa), comma 2, del codice, ai contratti della Difesa relativi all'acquisizione di lavori, servizi e forniture continuano ad applicarsi:

a) il decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90 recante <<regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni>>;

b) il d.P.R. 19 aprile 2005, n. 170;

c) gli articoli 14 e 15 del d.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167;

d) il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006 recante <<modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa>>.

2. Nelle more dell'adozione dei capitolati previsti dall'articolo 196, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, continua ad applicarsi il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200 recante <<regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa>>.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 92, comma 5, e quello previsto dall'articolo 196, comma 1, nonché i capitolati previsti dall'articolo 196, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dispongono, ciascuno per quanto di competenza, con effetto dalla data della loro entrata in vigore, l'espressa abrogazione degli atti normativi citati al comma 1 e al comma 2, e di ogni altra disposizione con essi incompatibile.

Art. 1092

Reclutamento degli atleti e degli istruttori¹⁰⁹² (art. 3, co. 1, e 4, co. 1, d.P.R. n. 11 del 2005)

1. Il reclutamento degli atleti e degli istruttori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste, fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 2206 (Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma) del codice.

Art. 1093

Entrata in vigore del capo I del titolo III del libro IV del regolamento¹⁰⁹³

1. Le disposizioni di cui al capo I del titolo III del libro IV del regolamento, riguardanti la formazione iniziale degli ufficiali e dei sottufficiali, si applicano ai frequentatori dei corsi il cui inizio è successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, nonché agli allievi

del Genio militare), ma anche tutte le altre fonti regolamentari relative a lavori, servizi e forniture della Difesa. Non essendo ancora adottati tali nuovi regolamenti, e rimanendo nel frattempo ultrattivi gli atti regolamentari previgenti, questi ultimi non vengono riprodotti nel presente t.u. regolamentare (trattandosi di fonti destinate a breve a essere sostituite), ma vengono solo richiamati e fatti salvi, nelle more del futuro regolamento.

In aggiunta rispetto al codice, viene prevista l'ultrattività del regolamento n. 200/2000 che reca il capitolato generale per i lavori della difesa, che ha natura regolamentare, ma è destinato a essere sostituito dal nuovo capitolato ipotizzato dall'art. 196, co. 2, codice. Tale richiamo è tenuto distinto rispetto a quello degli altri regolamenti, perché in base al codice dei contratti pubblici i nuovi capitolati avranno natura contrattuale, per cui non possono essere inseriti nel presente t.u. regolamentare, diversamente dagli altri futuri regolamenti. Si avrà, perciò, un nuovo capitolato, di natura contrattuale, che sostituirà l'attuale capitolato, di natura regolamentare.

¹⁰⁹² Relazione art. (Reclutamento degli atleti e degli istruttori)

L'art. costituisce sintesi tra l'art. 3, co. 1, e l'art. 4, co. 1, d.P.R. 19 aprile 2005, n. 113.

¹⁰⁹³ Relazione art. (Entrata in vigore del capo X del titolo X del regolamento)

L'art. riproduce l'art. sull'entrata in vigore dello schema di decreto ministeriale sulle scuole.

rinviati al corso successivo ai sensi della previgente normativa il cui inizio è successivo alla data medesima.

Art. 1094

*Ambito di applicazione delle norme sul servizio matricolare*¹⁰⁹⁴ (art. 6, d.P.R. n. 265 del 2007)

1. Le norme sul servizio matricolare delle Forze armate di cui al capo II del titolo VI del libro IV del regolamento si applicano dall'adozione del decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 664 (Competenze), comma 3.
2. Al personale incorporato successivamente al 31 dicembre dell'anno di adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento.
3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato adottato il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni:
 - a) del regolamento per le matricole del regio esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941;
 - b) del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina militare, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236.
4. Per il restante personale, i documenti matricolari previsti dalle disposizioni richiamate al comma 3 sono progressivamente sostituiti dal documento unico matricolare e dal fascicolo personale di cui all'articolo 660 (Definizioni).
5. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, sono acquisiti alla documentazione matricolare relativa a tutto il personale delle Forze armate esclusivamente gli eventi di interesse indicati nell'articolo 662 (Gruppi di eventi di interesse matricolare per le Forze armate).

Art. 1095

*Medaglie di benemerenzza marinara*¹⁰⁹⁵ (art. 11, d.P.R. n. 361 del 1997)

1. Le medaglie di benemerenzza marinara di cui al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, conferite fino al 1997, sono convertite in medaglie al merito di marina.
2. Coloro i quali sono stati insigniti di medaglie di benemerenzza marinara in base a quanto previsto dall'articolo 7 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, sono autorizzati a fregiarsi della medaglia e del nastrino al merito di marina di cui all'articolo 791 (Caratteristiche delle medaglie al valore e al merito di Marina militare).

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1096

*Norma finanziaria*¹⁰⁹⁶

1. L'Amministrazione della difesa provvede all'adempimento dei compiti attribuiti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

¹⁰⁹⁴ Relazione art. (Ambito di applicazione delle norme sul servizio matricolare)

L'art. riproduce l'art. 6, d.P.R. n. 265/2007.

¹⁰⁹⁵ Relazione art. (Medaglie di benemerenzza marinara)

L'art. riproduce l'art. 11, d.P.R. n. 361/1997.

¹⁰⁹⁶ Relazione art. (Norma finanziaria)

L'art. attua il criterio della invarianza della spesa pubblica prevista dall'art. 19, co. 1, l. delega n. 246/2005, in armonia con quanto previsto dall'art. 2262 (norma finanziaria) del codice.

Art. 1097
*Entrata in vigore*¹⁰⁹⁷

1. Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

¹⁰⁹⁷ L'entrata in vigore del regolamento coincide con quella del codice (cfr. art. 2263 (entrata in vigore)) ed è strettamente agganciata al peculiare meccanismo previsto dal c.d. taglia leggi che individua la decorrenza dell'effetto automatico abrogativo a far data dal 15 dicembre 2010 (art. 14, co. 14-ter, l. n. 246/2005 cit.).

Pertanto, onde evitare pericolosi vuoti normativi, il nuovo <<ordinamento militare>>, nella sua interezza, deve necessariamente entrare in vigore non oltre la su indicata data.

La contestualità dell'entrata in vigore del codice e del regolamento costituisce il corollario della contestualità dell'effetto abrogativo delle precedenti norme primarie e secondarie; del resto la stessa legge delega (art. 20, co. 3 *bis* e 7, l. n. 59/1997):

- contempla come ordinaria l'emanazione contestuale della fonte di riassetto primaria e secondaria;
- rimette al decreto legislativo di riassetto la determinazione della individuazione della data di entrata in vigore della raccolta organica regolamentare.

Tale scelta comporta evidenti vantaggi pratici che si colgono appieno ponendo mente alle vicissitudini che hanno accompagnato le più recenti attività di riassetto normativo di materie complesse, in cui è stato indispensabile affiancare alla fonte primaria (codice) quella secondaria (regolamento).

Si pensi all'emanazione differita del regolamento di attuazione del codice degli appalti che ha obbligato, anche a seguito dei ritardi nella predisposizione dell'articolato:

- all'emanazione, nel tempo, di numerose norme transitorie inserite nel codice;
- in ogni caso all'applicazione di norme regolamentari precedenti il codice non facilmente coordinabili con il nuovo quadro normativo primario.

Da qui, in una sorte di eterogenesi dei fini, il moltiplicarsi del contenzioso, una grave situazione di incertezza a livello gestionale amministrativo, la lesione delle aspettative di certezza delle imprese.

Sotto tale angolazione la contestualità si pone nell'ottica della maggiore semplificazione delle incombenze procedurali a carico dell'amministrazione della difesa, rispondendo pienamente agli obbiettivi espliciti posti a fondamento della legge delega (art. 20, co. 4 e 8, l. n. 59/1997).

